DIZIONARIO ANALITICO

DI

DIRITTO E DI ECONOMIA

INDUSTRIALE E COMMERCIALE

DEL CAVALIERE

ANGELO MELANO DI PORTULA

CONSIGLIERE DI STATO DI S. M. IL RE DI SARDEGNA

CON

APPENDICE DELLE DIFFERENZE

TRA

IL CODICE DI COMMERCIO DE' REGII STATI

e quelli in vigore presso altre nazioni d'Europa.

Et ament meminisse periti.

TORINO

PRESSO GIUSEPPE POMBA E COMP. EDITORI

1843

A SUA ECCELLENZA IL CONTE

CARLO BERAUDI DI PRALORMO

MINISTRO DI STATO,

ECC. ECC.

Sono pur dolci le memorie del cuore quando le seduzioni dell'amore, le illusioni dell'ambizione, la vanità delle speranze lasciano libero il campo alla fredda ragione, la quale tra il bene ed il male operato nella vita ci conduce verso un incerto avvenire!

Assorto in questi pensieri io spesso ricorro ai giorni che già furono, e rammento con sensi d'ineffabile dolcezza quei ritrovi in cui conveniva una scelta schiera di buoni e leali amici, non ricchi di beni di fortuna, ma lieti e sinceri di cuore, di spiriti animosi, e ardenti dal desiderio di darsi stato per virtù propria, e per la diritta via.

Soavemente mi conforta in tali rimembranze lo scorgere che pochi vani apriva il tempo in quella cerchia, e che sebbene per approdi diversi, tutti riusciti pur siamo onoratamente a collocarci in grado di servire utilmente la Patria ed il Trono.

In due diversi modi gli uomini riescono, nello avvicendarsi della sorte, ad acquistar preeminenza nell'ordine sociale, e sono di menar molto rumore senza lasciar traccia di bene, oppure di operare il maggior bene possibile senza frastuono di rumore.

Versatilità, scaltrezza, ipocrisia servono di guida nella prima strada. Per camminare con fermo piede nella seconda si richiede profondo sentire,

pronta sagacità, ardente amore dell'ordine e della giustizia, volontà ferrea, capace d'incominciare e proseguire, di combattere e perseverare, un'operosità instancabile di mente e di cuore, modi e parole urbane sì ma contegnose, una totale abnegazione di se stesso, una natura eccezionale infine che non si lascia vincere dagli ostacoli, nè predominare da passioni meno che nobili, generose e dirette verso uno scopo di reale pubblico vantaggio.

Justum et tenacem propositi virum, *nella tua carriera diplomatica, e quindi nelle cariche di Primo Segretario di finanze e dell'interno tu prescegliesti, mio buon amico, quella seconda via per modo che la previdenza anzi che la repressione ti furono guida nel mantenere l'ordine pubblico; lo spirito di associazione cotanto utile al progredimento dell'industria ebbe aperto l'adito, l'economia governativa fu rinfrancata con unità di massime, semplicità di ordinamenti e ponderata forza di azione, le sorgenti di pubblica ricchezza vennero fecondate, gli interessi dei poveri ricevettero una salutare tutela, e tali altri atti di alta amministrazione (A) dimostrarono ogni vieppiù siccome per un ottimo re, tenerissimo del bene dei suoi sudditi, un ministro che sappia secondare le paterne sue intenzioni è una vera benedizione del cielo.*

Per queste considerazioni, e perchè la riconoscenza è nobile virtù ed il vincolo che annoda e conserva le relazioni sociali, è debito anzi conforto

ch'io intitoli al tuo nome questo mio qualsiasi lavoro, figlio dell'esperienza acquistata in una lunga e laboriosa carriera, e frutto delle memorie spigolate nel corso dei varii pubblici uffizi a cui sono stato successivamente promosso, al quale, sciolto dal vortice dell'azione amministrativa, e chiamato dalla grazia del munifico re Carlo Alberto *a sedere nel suo consiglio, io ho potuto dar opera nel fermo e leale intendimento di giovare alla cosa pubblica nelle parti sue più vitali quali sono il commercio, l'industria e l'economia amministrativa, che appunto prosperano e si fecondano sotto l'egida di un fermo, prudente e sagace governo, appropriato all'indole dei tempi ed ai progressi dell'incivilimento.*

Accogli tu pertanto con animo benevolo questo pubblico attestato di chi, prescelto è già tempo a coadiuvarti nella operosità del bene, potè convincersi delle assidue tue cure nel cercarne l'occasione, e trovatala, nel promoverne con alacrità il conseguimento, il perchè dovette aggiungere ai sentimenti della più schietta amicizia quelli di una sincerissima devozione

A. Di Portula.

(A) *I principali atti di alta amministrazione emanati dall'augusta mente del Re nostro* Carlo Alberto, *e che portano la contro-firma del conte di Pralormo sono i seguenti:*

1. *R. Brevetto* 28 *febbraio* 1835 *per forma del quale furono chiamate a viemaggior ordine le regole di contabilità.*

2. *Editto* 21 *luglio stesso anno, che pose la vita dei viaggiatori a riparo contro l'avidità dei conduttori di pubbliche vetture.*

3. *Ordinamenti contro il Cholera flagrante nell'anno medesimo, per cui senza ricorrere a cordoni sanitarii, nè ad altre misure coercitive, dannose all'ordine sociale, si riuscì a tutelare la pubblica salute, a rinfrancare la quale furono potentissimo farmaco la presenza e le parole di conforto profferite dal Re al letto dei cholerosi nella visita che ne faceva la M. S. percorrendo le varie provincie dei reali suoi dominii.*

4. *Provvedimenti di annona raccomandati con buon successo all'azione commerciale, ed ai pubblici lavori nella carestia del* 1836.

5. *LL. PP.* 29 *novembre stesso anno, che stabiliscono le basi fondamentali dei ricoveri per sbandire la mendicità ora già eretti o in corso di erezione in varie diocesi, segnatamente in quelle di Biella e Mondovì per religioso impulso dei loro vescovi Losana e Ghilardi.*

6. *Editto* 24 *dicembre successivo, relativo ad una salutare riforma nell'amministrazione delle rendite degli Instituti di Beneficenza.*

7. *Instruzioni* 1 *aprile* 1838, *per l'amministrazione dei Pubblici, onde agevolare l'applicazione dei molti provvedimenti emanati dopo il regolamento* 6 *giugno* 1775.

8. *LL. PP.* 3 *marzo stesso anno che danno regole pel buon governo delle strade comunali, e consortili.*

9. *Instruzione* 8 *aprile* 1839 *circa i mezzi di ridurre a buona coltura i pascoli, ed i terreni incolti di comunale spettanza.*

10. *Creazione di una commissione per formare la statistica dei Regii Stati.*

11. *LL. PP.* 9 *febbraio* 1839 *che fondano le basi del regime penitenziario, al quale si diede opera mercè la costruzione di appropriati edifizii.*

12. *Altre LL. PP.* 6 *aprile stesso anno, che dichiarano le norme da seguirsi nei casi di spropriazione per cause di utilità pubblica.*

INTRODUZIONE

I dizionari, ossia raccolta di dizioni disposte per ordine alfabetico delle materie lessicografiche, letterarie, scientifiche ed artistiche compongono in certo qual modo l'archivio delle cose più necessarie all'umano intendimento, e se dar non possono la scienza delle cose medesime, ne devono quanto meno porgere il concetto analitico, mediante precise definizioni, e l'autorità delle opere più riputate, ed approvate per consenso dei dotti.

Un discorso preliminare impertanto alquanto diffuso sopra uno degli elementi più sostanziali degli interessi sociali non farebbe che ripetere con altre parole a un dipresso quanto trovasi alla spicciolata registrato nelle parti componenti; egli è perciò che noi crediamo di doverci qui restringere a presentare un sunto storico del commercio e dell'industria, considerati nelle varie loro fasi, e nel progressivo loro andamento, non senza render ragione in ultimo dell'economia dell'Opera.

Questa storia può essere divisa in tre parti: tecnologia; origine e avvicendata diffusione del commercio e dell'industria nelle vaste parti del globo terracqueo; legislazione commerciale.

TECNOLOGIA

Per mala ventura la storia della tecnologia è tuttora imperfetta, e rimarrassi forse tale per lunghi anni avvenire, perchè le industrie necessarie ai primi bisogni della vita risalgono alla infanzia della società. Merita per altro di fissar l'attenzione l'osservazione che la maggior parte degli antichi popoli hanno

per comune consenso interposto la Divinità, o quanto meno la divina inspirazione nell'ammaestramento e nella pratica applicazione di quelle arti. Degno è non meno di ammirazione, siccome la scienza stata sia in certo qual modo preceduta e supplita nell'età primitiva del mondo da una specie di prescienza delle più complicate combinazioni, e di formole scientifiche, le quali, perchè razionali e rigorose deduzioni, esser dovevano il risultato di teorie molto innoltrate.

Considerata come corpo complessivo di dottrina di tutti i metodi materiali adoprati dalle arti, la tecnologia è scienza neonata, di cui non si conosceva nei secoli trascorsi nemmeno il nome, e però pochissime sono le opere che ne facciano conoscere l'origine, i progressi e le utili applicazioni.

STORIA DEL COMMERCIO

La storia del commercio, dice Montesquieu, è pure la storia delle migrazioni e delle comunicazioni dei popoli; le perdite, le loro conquiste, il flusso e riflusso delle azioni e delle reazioni ne compongono gli elementi di maggiore sostanza, ed è perciò che la sua origine si perde nell'oscurità dei secoli.

Oltre la Genesi, molti autori così antichi come moderni hanno tracciato le varie fasi del commercio, ma siccome quanto essi ne scrissero fu riepilogato dal Pardessus nell'introduzione alla Raccolta delle leggi marittime, che gli ha acquistato così bella fama, noi andremo nella medesima ed altrove spigolando per accennarne i punti più importanti, avuto riguardo all'indole necessariamente circoscritta di un dizionario.

Egli divide la storia del commercio in due gran periodi. Il primo comprende lo spazio di tempo corso fino alle due importantissime scoperte della via delle Indie per il Capo di Buona Speranza, e dell'America, epoche separate fra di loro dall'intervallo di venticinque anni, per cui fu in certo qual modo cambiato l'aspetto del mondo politico. Il secondo periodo fa capo da quei due avvenimenti, arriva fino ai dì nostri, mostra il commercio immedesimato in ogni ceto di persone, in ogni nazione, e svela incessantemente agli occhi nostri tali fenomeni, di cui non è dato all'umana politica di calcolare il valore.

Il Pardessus stende le sue investigazioni solamente sul corso del primo periodo, che divide in quattro epoche: prima della fondazione di Roma; durante il romano impero; dopo la sua decadenza; e dalla prima crociata fino alla scoperta del Capo di Buona Speranza; accennando non esser possibile

di separare nel secondo periodo la storia del commercio da quella dell'incivilimento e dei politici avvenimenti in modo di tessere un quadro apposito ed isolato. Ciò posto, noi cammineremo sulle traccie di lui per ciò che concerne al primo periodo, e per rapporto al secondo estrarremo dalla storia moderna quei più brevi cenni che valgano a porgere una sufficiente idea dello stato del commercio in quell'interessantissimo decorso di tempo.

PRIMO PERIODO

EPOCA PRIMA

I monumenti, le tradizioni, la storia in una parola, fanno fede che l'Asia, la parte del mondo la più estesa e la più svariata nelle sue produzioni fu la culla dei primi imperi del mondo, ed è quella che presenta il più straordinario contrasto di meravigliosa feracità e di deserti nudi e inospitali, di altissime montagne e di vastissime pianure, di squallida miseria e di ubertosa ricchezza.

Essa comprende l'antico impero di Persia, la China, l'India e l'Arabia, ossia la patria della seta, del cotone, degli aromi, delle droghe, dell'oro, delle pietre preziose, delle perle; i quali doni con mirabile economia sono distribuiti in modo, che dove abbondano le cose di lusso ivi mancano quelle di prima necessità, cosicchè le varie parti di quella vasta contrada sono tributarie le une delle altre e si coadiuvano a vicenda.

Da questa necessità di *mutuum adiutorium* venne grado a grado fecondandosi il commercio e l'industria, d'onde sorsero i regni di Babilonia, di Ninive e della Media, i quali si costituirono sulle rovine dei regni di Assiria e di Persia.

E per verità gl'immensi tesori raccolti da Semiramide inducono a credere che gli Assiri già avessero saccheggiate altre fiorenti e ricche nazioni, nel modo stesso che furono essi successivamente manomessi e predati; e ciò pel gran principio accennato dallo stesso Montesquieu, che gli effetti del commercio sono le ricchezze, la conseguenza delle ricchezze il lusso, quella del lusso il perfezionamento delle arti, e siccome quest'ultime avevano raggiunto, ai tempi di Semiramide, il massimo loro grado di perfettibilità, ne avviene essere questa una prova della vastità del commercio nell'Assiria.

Posti in regione solcata da numerosi e vasti fiumi, sperimenti fortunati dimostrarono agli Indiani quanto fosse più agevole il percorrerne il corso per abbreviare le comunicazioni, e di quale e quanta importanza riuscir dovesse per essi il dedicarsi alla navigazione interna, la quale indi li condusse a quella marittima. Ad ogni modo ivi come nella China, checchè ne dicano coloro che

ne fanno l'emporio d'ogni scibile umano, quella navigazione non fece notevoli progressi, sia per ostacolo di leggi e sia per predominio di antiche abitudini che sono una seconda natura.

I Babilonesi sperimentarono di commerciare con le Indie per la via del golfo di Persia e nell'Arabia, ma il maggior nerbo delle merci trafficate non giungeva gran fatto nella Palestina, nella Siria e nella Fenicia, che per la via di terra, attraversando immensi deserti. La Battriana, ai tempi di Semiramide era il punto centrale di questo commercio, donde le merci erano avviate verso i littorali del Mediterraneo, nell'Asia minore, nei paesi circondati dal mar Caspio, ed eziandio nelle regioni più settentrionali.

Su questo proposito narra Varrone, che in sette giorni si faceva il tragitto dalle Indie nella Battriana, che di là le merci entravano nel mar Caspio, giungevano all'imboccatura del fiume Ciro, da dove nel periodo di cinque giorni erano trasferite al Ponto Eusino.

Avvenne però che all'epoca della conquista dell'Assiria per mano dei Persiani la navigazione marittima in quelle contrade venne meno ad un tratto, essendochè i conquistatori non solo la proibirono, ma vi posero impedimenti, costruendo robusti dicchi alle foci del Tigri e dell'Eufrate, per cui era vietato ogni accesso nel golfo di Persia; ond'è che il commercio dovette applicare ad aprirsi più numerose comunicazioni terranee.

Le vie commerciali indicate dagli autori che scrissero ai tempi di Alessandro, di cui è fatto menzione segnatamente nei libri ebraici, sono quelle che subirono minori variazioni; esse erano percorse principalmente dai Nabatei, abitanti la parte settentrionale dell'Arabia, che rappresentano i Madianiti, gli Idumei ossia Nabatei delle sacre pagine.

Petra, emporio immenso, vedeva affluire nel suo seno i negozianti di tutti i paesi che si recavano successivamente a Gaza, d'onde due strade si bipartivano l'una verso l'Egitto, l'altra verso la Fenicia.

Questi lunghi viaggi, fatti in mezzo a terre inospitali e fra popoli selvaggi, viventi di rapina, essendo pieni di pericoli, manifestarono ai trafficanti la necessità di unirsi in squadriglie numerose nello scopo di prestarsi scambievole assistenza e provvedere alla comune difesa; esse perciò appunto erano sottoposte a regolamenti fatti di comune consenso, donde ebbero origine i primi sintomi delle associazioni e delle assicurazioni.

L'Africa era ai tempi di cui teniamo discorso non meno ricca dell'Asia per varie e preziose produzioni, e si raccoglie dai libri di Mosè che l'Etiopia e l'Egitto non tardarono a collegarsi nelle viste d'interessi commerciali ed estesero successivamente le loro relazioni verso la Libia.

Unite nella parte loro settentrionale da un picciol istmo, l'Asia e l'Africa strinsero frequenti relazioni, e narra la Genesi che gli Arabi del Nord erano i mediatori del commercio per la via di terra verso l'Egitto dove il lusso e l'industria, e per conseguenza l'incivilimento erano giunti all'apogeo.

Ciò non pertanto audace e molesta era la pirateria che infestava tutti i mari, e faceva la tratta degli schiavi, che fin d'allora flagellava i popoli deboli e poco atti alle difese; il qual fatto tuttora sussistente non è il meno importante fra quelli che frappongono ostacolo alla emancipazione che si sta maturando, e verso la quale anelano i voti dei filantropi.

Ultima nell'arringo dello incivilimento entrò l'Europa, ma dal momento in cui cominciò essa a sentire il bisogno dei prodotti esotici data realmente la fortuna della navigazione, essendo la via del mare unica idonea a mantener vive le comunicazioni fra le tre parti del mondo in allora conosciute.

Sofferenti della fatica, animosi nei pericoli, frugali e di spiriti svegliati, i Fenici, posti su di una costa dell'Asia sul littorale mediterraneo, furono i primi a manifestare al mondo attonito le immense risorse che valgono a procurare il commercio marittimo e le vaste intraprese in cui può utilmente avventurarsi un popolo di navigatori, a malgrado che non si avesse per anco la salvaguardia della bussola per dirigersi, e facesse mestieri di ricorrere per ciò all'osservazione del corso del sole e delle stelle.

La Genesi chiama i Caldei popoli dediti al commercio, e i monumenti storici attestano che Sidone aveva preceduto Tiro.

Roma ancora non esisteva, e la Grecia, che doveva poi ammansare l'indole feroce de' suoi vincitori colle dolcezze delle lettere e le attrattive delle arti, era in quell'epoca immersa pur tuttavia nell'ignoranza, nel mentre che la Fenicia vendeva a peso d'oro la ricca sua porpora e i brillanti suoi cristalli nella Palestina, nella Tracia e fino al Ponto Eusino.

In breve varcarono i Fenici il distretto che congiunge il Mediterraneo coll'Oceano, e fondarono numerose fattorie sulle coste di Spagna e nelle sue isole, nella Gallia, e nel mar Baltico.

Di fenicia origine, molte città sorgevano sulle coste dell'Africa, e fra queste la superba Cartago che lottar doveva per così lunghi anni, e tanto accanitamente contro Roma, al segno che la sua rovina svegliò i primi germi di decadenza della felice rivale.

La conseguenza finale di queste immense comunicazioni si fu di rendere la Fenicia, e segnatamente Tiro, che n'era in certo qual modo la capitale, il centro dell'universale commercio, e di far in essa convergere da ogni dove le merci le più preziose e desiderate.

Questa potenza crebbe ogni vieppiù col favore delle produzioni dell'Arabia e delle Indie, e successivamente mediante la sua alleanza con la Giudea per cui sorse Tadmor, che sotto il nome di Palmira doveva innalzarsi un giorno a quel grado di opulenza e di splendore di cui fanno fede pur tuttavia i ruderi che sopravvissero al dente vorace del tempo.

Vero egli è che il commercio marittimo dei Giudei fu effimero, ma i Fenici stettero saldi, e ciò in grazia del geloso segreto che custodivano sul conto delle loro operazioni.

Le ricchezze di Tiro suscitarono la cupidigia dei re di Babilonia Salmanassar e Nabuccodonosor, i quali ne tentarono la conquista, e se riuscirono a debellarla, non si fu che dopo aver stancate poderose armate, come ebbe a dire il profeta Ezechia, senza ottenerne a buona pezza l'ambito compenso.

Una seconda Tiro sorse da quelle rovine eziandio più splendida della prima, la quale venuta meno alla sua volta, cedette il luogo a Cartagine emula sua per costumi, lingua, religione ed interessi. Che se non prese essa radice sul continente, ciò si ripete dalla gelosia delle colonie greche situate sul littorale della penisola Italica, e più d'ogni altro ancora dalla potenza di Roma, e dalla rivalità di Marsiglia che provvedeva quasi esclusivamente le Gallie.

I Cartaginesi piantarono però il loro vessillo nelle isole di Corsica, di Sardegna e nell'Iberia fonte principale delle loro ricchezze, in conseguenza delle inesauste miniere e delle derrate d'ogni specie che ivi abbondavano. Essi furono i primi, che per opera di Annone (la di cui relazione scritta senza fasto, perchè i gran capitani traggono maggior vanto da ciò che fanno anzichè da quello che dicono, è degna pur tuttavia di rimarco pei fatti curiosi che contiene), tentarono la via dell'India e dell'Arabia, facendo il giro dell'Africa, scoprirono le isole Fortunate, e di tanto non sarebbero rimasti contenti se l'aquila romana costretti non li avesse a rivolgere ad altro scopo le poderose loro flotte.

Strano però, per sentenza di Montesquieu, era il diritto delle genti di Cartagine, mercè il quale facevano annegare gli stranieri che trafficavano in Sardegna e verso le colonne di Ercole; ma più strano ancora il suo diritto politico, che aveva fatto proibire ai Sardi di coltivare la terra sotto pena della vita, probabilmente per liberarsi da una odiata concorrenza nel commercio dei cereali.

La Grecia tenne dietro alla Fenicia e a Cartagine nel dominio del commercio marittimo e lo esercitò da principio sotto forma di pirateria; essendochè impresa da pirati sembra essere stata la tanto vantata spedizione degli Argonauti.

I primordii del commercio marittimo dell'Ellenia prendono data dalle guerre

che sostenne pella sua libertà contro i Persiani; e fra le città dell'Asia minore che vi applicarono, viva fu tramandata la memoria di Mileto; di Cimè che per trarre a sè i commercianti si costituì in porto franco, vale a dire che non riscuoteva nè dazi, nè dogane; di Smirne, il di cui porto fu distrutto dai re di Lidia; di Gnido famosa pel capo lavoro di Prassitele; di Focea che aveva piantato colonie sulle coste dell'Adriatico, del mar Tirreno, dell'Iberia, segnatamente in Marsiglia nelle Gallie; di Efeso celebre per il suo tempio; di Delo dove le donne facevano voti per la salute dei naviganti; di Corinto emporio principale del commercio delle vettovaglie di cui difettava la Grecia e che venivano estratte dall'Egitto, per tacere di molte altre città che sono nella memoria degli uomini, perchè scolpitevi fin dalla gioventù da quelle care ed ingegnose favole con cui i mitologi della Grecia seppero dar vita, moto, sensi e favella ad ogni ente creato, e per cui sempre si doveva stare in riguardo nei domestici lari, nei campi, nelle foreste, e perfino nei trivii per timore di contaminare la presenza di qualche iddio o di qualche dea.

Le principali relazioni commerciali della Grecia e dell'Asia minore, che si confondono per modo da non poterle agevolmente sceverare, erano dirette verso l'Ellesponto, il Ponto Eusino e la Palude Meotide.

Eziandio Bisanzio, celebre pelle sue ricchezze e il suo lusso asiatico prima che la stupenda situazione del suo porto ne facesse una seconda Roma, ebbe fondamento dai Greci.

La stessa cosa deve dirsi di Tanais, la quale traeva a sè i commercianti d'Olbia, Panticapea, Teodosia, Erculea, Sinope, Lampsaco, Anciso, Pario e del Chersoneso dove i Greci si erano sostituiti agli abitanti conosciuti sotto nome di Sciti. Ai tempi dei Tolomei celebre era il porto di Dioscuria dove narra *Strabone che si* avevano trecento interpreti, tante erano le lingue che vi si parlavano ancora all'epoca in cui Pompeo ne faceva il conquisto.

Dal Ponto Eusino una strada conduceva per entro i deserti e le montagne dell'Asia settentrionale presso gl'Issedoni.

I Greci fondarono pure colonie sul lido italico in allora chiamato la Magna Grecia.

Marsiglia, emula di Cartagine, godeva per sopra più dei vantaggi della sua posizione in contatto colle Gallie, vaste contrade gremite di popoli, fertili ed ubertose, dove, seguendo il corso della Duranza, del Rodano e della Sonna introdusse l'incivilimento figlio del commercio che lega gli uomini in fratellevoli relazioni e fa loro conoscere il pregio del lavoro.

Anima ed unico scopo del commercio interno delle Gallie, Marsiglia stabilì relazioni nelle isole Britanniche, col Bosforo, la Grecia, l'Asia minore, la Siria,

l'Egitto e l'Italia, e ciò col favore dell'alleanza che seppe mantener salda con Roma, e perchè prudente e sagace, giusta e riverente degli altrui diritti non ambiva la privativa del commercio, e contenta di aver sicura la libertà dei mari non si argomentò mai di farsi conquistatrice e di imporre ai popoli il suo dominio; per la qual cosa andò esente dalle fazioni che laceravano di continuo Roma, Cartago e la Grecia.

Gli autori dell'antichità tramandarono ai posteri la memoria dei viaggi nelle più lontane regioni intrapresi da Pitea e da Eutimene alle spese del governo marsigliese, dove fondarono colonie, non già sottomesse, anzi aggiogate alla metropoli, ma come città libere, indipendenti, e soltanto vincolate da sentimenti di riconoscenza e dal proprio interesse, che si mantennero in fiore infino a tanto che, debellata Marsiglia dall'aquila latina, subir dovette la legge di Cesare.

L'alta antichità dei popoli Egiziaci è fuori di contrasto, epperciò il suo commercio avrebbe dovuto esser anteriore a quello di Cartagine, della Grecia, di Marsiglia e fors'anche della Fenicia, se non vi avessero frapposto ostacolo i suoi precetti religiosi. Del remoto suo incivilimento però sembrano fare ampia fede i monumenti e i prodotti delle arti, dell'industria e dell'ingegno stati scoperti nell'età nostra, particolarmente in dipendenza della spedizione di Napoleone in quelle regioni, e di cui la bella Torino conserva un così prezioso e ricco museo che, illustrato, fia per riflettere tanta copia di luce sulla storia.

La potenza navale egiziana data dai tempi di Sesostri e di Alessandro il Grande. Conscio quest'ultimo delle immense risorse che la navigazione ha virtù di procacciare ai popoli, eziandio in apparenza i più deboli, fondò all'imboccatura del Nilo la famosa città cui diede il suo nome e che in breve ascese a quell'apice di grandezza che aveva preconcetta nell'alta sua mente. Prova irrefragabile ne sia il faro, una delle gran meraviglie del mondo, innalzato dal primo dei Tolomei con l'inscrizione *alli Dei Salvatori per vantaggio dei naviganti*.

La marina militare salita ad un grado di potenza, di cui non si aveva avuto per anco un altro esempio, ingagliardiva il commercio contro i nemici ed i pirati. Una protezione illuminata attraeva i forestieri, animava i sapienti, per cui uscirono dalla scuola di Alessandria le cognizioni geografiche, astronomiche e nautiche, di che i Fenici, i Cartaginesi e i Marsigliesi eransi in certo qual modo riservata insino allora la privativa.

Tolomeo Filadelfo fece rivivere il progetto degli antichi re dell'Egitto di aprire un canale per congiungere il Mediterraneo con l'estremità settentrionale del golfo Arabico, se non che prevedendo che dal medesimo non potevasi

ricavare tutta la presunta utilità ne abbandonò il pensiero, applicandosi invece a costruire il porto di Berenice di gran lunga più meridionale.

Ciò che era l'Egitto per rapporto al commercio dell'Asia dal lato del golfo Arabico lo divenne la Siria, altro dei quattro imperi fondati da Alessandro dal lato del golfo Persico ed Alto-Indo.

La rivoluzione che aveva rovesciato l'impero persiano, fatale per la famiglia di Dario, ma affatto indifferente pei popoli, fu per le regioni bagnate dal Tigri e dall'Eufrate una sorgente di prosperità e di ricchezza.

Le merci entravano dal golfo Persico nelle foci dell'Eufrate e del Tigri; quelle che andavano a ritroso di quel primo fiume giungevano a Babilonia, d'onde si avviavano verso Palmira e quindi a Tiro.

L'altra via guidava a Seleucia, d'onde traversando la Mesopotamia si giungeva a Antemusia e di là nei porti della Siria, ed è inoltre oggimai fuori di contrasto che una via commerciale comunicava da Battra a Maracanda, e piegando al Nord intorno al mar Caspio, metteva capo al Ponto Eusino.

Battra era pure l'emporio delle merci che producevano la Serica e i paesi più orientali che in oggi prendono il nome di China.

EPOCA SECONDA

Qui ha principio la seconda epoca che è quella delle conquiste di Roma il di cui commercio sorse dalle rovine di Cartagine, della Grecia, della Siria, dell'Egitto e di Marsiglia.

Dopo la prima guerra Punica, fatti padroni della Sardegna e di una parte della Sicilia, le due isole le più fertili del Mediterraneo, i Romani applicarono al commercio marittimo quella potenza di volontà che infino allora erasi esercitata nelle conquiste a mano armata.

Poco feconda è quest'epoca di avvenimenti, imperciocchè dove prevaleva la massima, essere ignobil cosa di procacciarsi col lavoro ciò che si aveva mezzo di conseguire colla forza, ivi il commercio non poteva piantar salde radici, epperciò la marina dei Romani era assai più militare e diretta a proteggere le navi mercantili alleate, che commerciale ed intenta ad avvivare e fecondare le sorgenti della ricchezza. E per verità invece di condurre nei porti del Lazio le navi conquistate sui Cartaginesi, i Romani preferirono di distruggerle colle fiamme ed affondarle, e si fu col naviglio della Grecia posto a fronte di quello dell'Egitto e dell'Asia che Antonio ed Ottavio contrastarono in Azio dell'impero del mondo.

Il commercio impertanto continuava a farsi dai popoli conquistati ed alleati, nè mai se n'ebbe in nessun'altra epoca un maggior bisogno, imperciocchè

l'Italia era diventata un giardino dove li sfaccendati Romani andavano a diporto e poltrivano nei vizi e nelle gozzoviglie, ogni casa di Roma brulicava di servi tolti al lavoro dei campi e dell'industria, e in Roma concorreva, come suol accadere in tutte le grandi capitali, una moltitudine corrotta, senza mezzi di sussistenza, al di cui alimento occorreva di provvedere affinchè i patrizi riposar potessero in pace. Egli è a quest'unico intento che furono ridotte le cure di quel governo pella navigazione, vale a dire ad emungere le laboriose provincie per disfamare una turba di parassiti rivoltosi ed infingardi.

La politica e l'orgoglio di conserva colle passioni le più vili e vituperose avevano fatto innalzar templi a una frotta di divinità cui di continuo si offrivano incensi, doni e vittime, e l'uso degli aromi passato dalle donne nella toeletta degli uomini non meno effeminati, giunse a tal segno, che una sanguinosa battaglia fu combattuta nell'unico intento di aver la privativa del famoso balsamo della Giudea. Il possesso delle pietre preziose, delle perle e delle seterie era una smaniosa passione; la suntuosità dei palazzi e delle suppellettili, la prodigalità nei conviti, il lusso degli schiavi porgono un'idea imperfetta dei consumi di Roma, e siccome tanti popoli doveano affaccendarsi, faticare, correre i più gravi pericoli per appagare quell'abisso di desiderii senza freno come senza confine.

Si fu a questa cagione che l'Iberia, la Gallia, le isole Britanniche andarono debitrici della nuova esistenza che porse loro un qualche compenso della perduta indipendenza. Il settentrione anch'esso prese la sua parte diretta ed attiva nell'universale commercio, e da quell'epoca senza dubbio cominciarono a germogliare i semi dello spirito d'invasione di cui la superba regina del mondo dovette più tardi rimaner vittima, in conseguenza della persuasione in cui era, che là dove aveva piantate le sue aquile trionfali, ivi erano segnati i confini dell'orbe.

EPOCA TERZA

Quella città gloriosa, la di cui grandezza fu il risultamento di una così profonda politica, di azioni cotanto valorose, e ad un tempo di crimini sì altamente obbrobriosi, giunse alla fin fine al termine segnato dalla divina Provvidenza.

Popoli sospinti e compressi nei loro deserti sperimentavano da lungo tempo le loro forze mediante deboli escursioni, ma poco a poco si fecero più poderosi e ad un tratto si slanciarono sulla loro preda colla ferocia di chi vuol divorare anzichè conquistare e fondare un dominio; epperciò fra le invasioni romane e le barbariche havvi questa differenza, che nel distruggere

l'indipendenza delle nazioni europee le prime diedero loro in cambio le arti e le instituzioni civili; le altre invece adottarono tutti i vizi dei popoli conquistati, e nessuna delle virtù, si abbandonarono al lusso disseccandone le sorgenti, e invece di dar sicurtà e coraggio al commercio, ne distrussero gli emporii e le vie.

Il solo Oriente, a malgrado la lunga agonia che gli fecero subire i suoi nemici e i germi di dissoluzione che rinchiudeva nel proprio seno, continuò a mantener vive le sne relazioni con l'India e il rimanente dell'Asia, sicchè le pubbliche sventure non ne rallentarono l'attività.

Quest'epoca è quella che sparge qualche maggior luce sul commercio colla China nota ai Romani nel II e III secolo dell'era cristiana; le vie però che erano percorse per arrivarvi non furono conosciute prima del VI, ed erano quelle che, attraversando la Persia per terra, mettevano capo al Mediterraneo mediante un tragitto lungo e difficile.

Il convegno dei navigli spediti dalla Cina, dalle Indie e dall'impero di Oriente era la Taprobana chiamata in oggi Ceilan, e secondo altri Sumatra.

Relazioni commerciali esistevano tra la Cina e il Giappone, e una strada conduceva i naviganti all'isola di Jeso, e quindi al Kamtschatka e alla California.

Il cristianesimo trasfuso nell'Abissinia servito aveva di mediatore tra i sovrani e i sudditi dei due paesi. Axum, Meroe e Tebe continuavano ad essere, come ai tempi de' Tolomei, il punto di riferimento delle carovane, e Alessandria conservava il suo commercio che non le doveva esser tolto che allora-quando arditi navigatori avrebbero scoperto o meglio ancora riaperta la strada delle Indie in mezzo alle tempeste dell'Oceano Atlantico.

Prevalendosi delle scoperte fatte nei loro viaggi, i Greci impararono a produrre e a fabbricare la seta, il che mediante fecero argine alla concorrenza, anzi al predominio dei Persiani in questo genere di commercio.

Lo stendardo del profeta sorse sulle rovine dell'impero d'Oriente, e gli Arabi che ricevettero la religione di Maometto, fatti guerrieri e fanatici, estendevano con le loro conquiste il commercio, a mantener vivo il quale concorse non poco il viaggio per essi obbligatorio della Mecca.

Bassora costrutta al confluente del Tigri e dell'Eufrate diventò il luogo di deposito del commercio con le Indie per l'interno dell'Asia, in guisa da emulare Alessandria.

Ragioni di politica e di religione condussero gli Arabi a chiudere i loro porti ai commercianti della Grecia, ma siccome dal momento in che si manifesta nell'universale un bisogno fittizio o reale, gli ostacoli scompariscono

contro il genio inventivo e paziente dell'uomo, furono perciò ritentate le antiche comunicazioni con l'Asia per il mar Nero e il mar Caspio, state abbandonate per seguire quelle più facili dei golfi Persico ed Arabico.

Invasioni susseguite e conculcate da altre invasioni avevano scacciati da quelle regioni gli antichi popoli, e Kiov sorse sulle rovine dell'antico Gelone ad emulare Costantinopoli.

La Francia diventò nel V secolo il paese più commerciante dell'Europa, e Venezia, fondata da poche famiglie fuggiasche nelle lagune dell'Adriatico per scomparir dopo il trascorso di dodici secoli di gloria sotto il peso di una nuova barbarie, già cominciava nello stesso frattempo a costituire la sua marina.

Due ragioni principali concorsero a dar favore al commercio della Francia, le immunità accordate ad alcune fiere e mercati, e la continua caccia data ai pirati che infestavano tutti i mari.

L'alta Italia ricuperava, sotto l'imparziale e moderata signoria longobarda, lo spirito commerciale, e Venezia consolidava ogni vieppiù le relazioni con Costantinopoli che furono in pieno vigore nel IX secolo, ma interdiceva nel tempo stesso ogni comunicazione con l'Egitto in vista delle ostilità che si facevano ogni dì più accanite con gli Arabi.

La prosperità del commercio francese data però soltanto dalla cessazione della dinastia dei Merovingi e dal regno glorioso di Carlomagno, il quale, stendendo le sue conquiste sino al Baltico, all'Elba, al Danubio, all'Ems, alle Alpi e all'Ebro condusse seco ovunque leggi di buon governo e d'incivilimento: e da quell'epoca medesima data la denominazione di *Franchi*, colla quale sono designati gli Europei nei paesi musulmani. Per trasferirvisi era loro necessario un sovrano rescritto di autorizzazione, mediante il quale essi ottenevano un firmano ossia salvo condotto per cui potevano far mostra delle loro merci in pubblico, ed internarsi nel Levante e nella Barberia. Ed è da quell'epoca che, secondo alcuni storici, ebbe principio la giurisdizione consolare che riuscir doveva in progresso cotanto utile al commercio.

Questa istituzione per cui fu derogato alla massima, che la giurisdizione appartiene al territorio, era reclamata dalle differenze d'indole, di costumi e di religione.

Dopo la morte di Carlomagno, le invasioni dei Normanni da una parte, le incursioni e le piraterie dei Saracini dall'altra cumularono nuove calamità sull'Europa.

Un semplice sguardo sulla topografia dimostra, che sotto i rapporti della navigazione, l'Europa può essere divisa in due regioni principali. Appartengono alla prima i paesi settentrionali conosciuti sotto il nome generico

di Scandinavia, che comprendono la Danimarca, la Svezia, la Norvegia e l'Irlanda.

La seconda rinchiude nel suo seno le coste di Spagna e di Francia, l'Italia, le sue isole e le due sponde del golfo Adriatico.

I popoli dell'una e dell'altra di quelle divisioni furono uniti con quelli che abitano il centro dell'Europa col doppio legame della religione e del commercio, entrambi forieri ed auspici di sociabilità e d'incivilimento.

Alla riserva di Brema, Lubecca e Amburgo fondatrici, in epoca più recente, della famosa lega Anseatica, e degli abitanti della Frisia, dell'Olanda e della Francia, le altre parti dell'Europa centrale non ebbero molta importanza commerciale.

Una calamità forse maggiore delle orde barbariche venne intanto a rallentare, se non ad interrompere ogni relazione commerciale; fu dessa l'introduzione del sistema feudale sotto la dinastia dei Capeti che fece a brani la monarchia e non lasciò alla regia autorità che un vano titolo. Signoreggiati i feudi da altrettanti piccoli tiranni che taglieggiavano, pressuravano, angariavano, ladroneggiavano, fa meraviglia come l'avidità del guadagno fosse ancora tanto prevalente da lasciar sussistere una qualche ombra di traffico.

I regni che in oggi portano il nome di Portogallo e di Spagna stavano, dopo il secolo VII, sotto il predominio dei Mori, e non pesano perciò nella bilancia del commercio, ad eccezione di Barcellona, che liberata dal giogo dei Saraceni nel IX secolo, cominciò un'era di prosperità che non fu quindi interrotta che da intestine discordie.

L'Italia intanto entrava con maggior ardore che non le altre contrade di Europa nell'arringo commerciale, e Venezia e Genova già s'innoltravano a gran passi verso quell'apice di grandezza e di potenza che raggiunsero poi alcuni secoli addietro. Venezia in particolare non ebbe più verun'altra rivale che Amalfi, la prima che s'introdusse e prese stanza nella Siria e nella Palestina.

Il rimanente dell'Italia fu molto più lento nella carriera, imperciocchè la parte che costituito aveva il regno Longobardo era travagliata dalle guerre intestine dei gran feudatarii, e quella rimasta sotto gli imperatori d'Oriente stava in preda alle incursioni saracinesche. Dagli estremi mali però nascono gli estremi rimedii, dappoichè abbandonati dai loro sovrani unicamente assorti nelle querele ambiziose, sorsero gli Italiani a governarsi a popolo, e stamparono così i primi passi che condur li doveva alla futura loro grandezza.

L'esattezza storica vuole che non si pretermetta di accennare, che nell'epoca di cui si ragiona, il commercio degli schiavi era generale in Europa, un gran numero dei quali vendevasi mutilato ai Musulmani pel servizio dei

loro serragli; traffico odioso per impedire o raddolcire il quale la cristiana carità impiegò ogni sua possa, ogni persuasione del santo suo ministero di fratellevole amicizia, di carità e di pace.

Per non interrompere il filo della narrazione circa l'andamento del commercio in Europa, il Pardessus riservò per ultimo ogni discorso concernente la regione sottoposta all'islamismo.

Era scaduto appena il secolo in cui Maometto pubblicato aveva la sua legge, e già tutte le contrade dell'Asia possedute dai Persiani e dai Romani, l'Egitto e il Nord dell'Africa fino all'Oceano Atlantico erano cadute in potere degli Arabi, chiamati successivamente Saraceni, Maomettani e Musulmani, i quali occuparono tosto una parte dell'Italia, le isole sue le più considerevoli, oltre la Spagna che già stava sotto la loro obbedienza fino dall'VIII secolo, ed essi avrebbero padroneggiato tutta Europa, se le crociate opposto non avessero un argine a quel rovinoso torrente.

Furono queste conquiste senza dubbio una gran sventura, se non che per temperarne l'acerbità, ai conquistatori feroci il di cui fanatismo giunse a distrurre in Alessandria i tesori scientifici di venti secoli, tennero dietro i Califi amici delle arti e delle scienze, che si applicarono a diffondere colle loro conquiste, nel mentre che si resero per qualche tempo il centro e il legame del commercio universale in Europa, Africa ed Asia, donde già in quell'epoca esportavano il the, che diventò ai dì nostri un ramo cotanto importante di commercio.

Un tale stato di cose durò insino a tanto che la dinastia degli Abassidi ebbe in Oriente il destino di Carlomagno in Europa, e l'impero dell'Asia passò sotto la dominazione dei Turchi per cui la tomba del Santo dei santi fu profanata, e i cristiani sottoposti a mille patimenti, per alleviare i quali, alla voce del solitario Piero l'Europa si levò dalle sue sedi e fece irruzione nell'Asia.

EPOCA QUARTA

Questo strepitoso avvenimento segna l'epoca quarta importantissima per l'invenzione della bussola, delle lettere di cambio e delle assicurazioni che mutarono in certo qual modo l'aspetto delle relazioni commerciali.

Essa occupa lo spazio di circa 400 anni che ponno dividersi in due sezioni, una delle quali ha principio colle crociate nel 1096 e termina col 1291, in cui Tolemaide, l'ultima piazza del regno di Gerusalemme fu conquistata dai Musulmani. La seconda data dalla distruzione di Gerusalemme e arriva fino ai tempi in cui i Portoghesi superarono il Capo di Buona Speranza, e Cristoforo Colombo scoprì l'America, ciò che corrisponde al XIV e XV secolo.

Nel decorso del secolo XII e XIII il commercio d'Oriente è quasi onninamente nelle mani delle città marittime del mezzogiorno dell'Europa. Le alternative di prospera e di avversa fortuna dei crociati e le rivoluzioni del greco impero influirono necessariamente in così fatte operazioni.

Il movimento commerciale è generale in Europa in questo periodo d'anni: la lega Anseatica, la di cui origine appartiene, è vero, al secolo antecedente, arriva al massimo suo grado di prosperità, quindi decade con la medesima rapidità, e ciò per cause che sono pur tuttavia un mistero ed oggetto d'investigazione dei pubblicisti. Gli Stati del Nord già già si fanno capaci dei veri loro interessi; l'Inghilterra pianta le basi della sua potenza marittima; la Francia, dove il regime feudale cade a fronte dell'autorità regia in virtù dei progressi dell'incivilimento, prende rango fra le nazioni commercianti e industriali.

I mari del Nord e dell'Est d'Europa sono solcati da animosi navigatori i quali stabiliscono, se non dirette comunicazioni con l'Oriente, per certo almeno frequenti relazioni con le città del Mediterraneo in possesso di farvi il commercio. Perdono gli Europei poco a poco l'entusiasmo religioso e il valore per cui si erano acquistato così bella fama i crociati; l'impero greco è successivamente invaso, nè agli Europei è dato fondarvi stabilimenti di commercio altrimenti che in virtù di trattati.

Il bisogno di nuove relazioni chiama più di frequente i navigatori sulle coste di Barberia e dell'Africa occidentale, e s'innoltrano così a gran passi verso un mondo che non tarderà gran fatto ad essere scoperto.

Le città le più importanti in quell'epoca sotto i rapporti del commercio nel Mediterraneo erano Venezia, Amalfi, Pisa, Genova e Marsiglia città libere, *indipendenti*, attive e poste in situazione geografica la più vantaggiosa, e che non avevano preso una parte diretta e viva nella prima crociata, la quale erasi trasferita in Palestina per la via di Costantinopoli, ma che seppero per siffatta maniera prevalersi dell'opportunità da conseguire numerosi ed importanti privilegi e concessioni per rapporto ai diritti d'importazione e di esportazione delle merci.

Marco Polo è il viaggiatore di quei tempi che abbia trasmesso insino a noi più abbondanti particolarità sulla China, dove per li pubblici uffizi di che trovavasi rivestito fece egli una assai lunga dimora, notando in special modo i fini tessuti di seta e d'oro, e le magnifiche porcellane che colà si fabbricavano, il sale e lo zuccaro che vi si raccoglieva; che se egli si tace relativamente al commercio del the e all'instituzione d'un tribunale marittimo sul fare dei moderni ammiragliati, non è però men provato da altri documenti

storici che essi preesistevano molto prima del di lui viaggio. Esso accenna però siccome già fosse in corso nella China una carta monetata, la qual cosa faceva sì, che invece d'oro e di argento i commercianti erano costretti di togliere altre merci in cambio di quelle da essi loro vendute.

Marco Polo parla dell'Africa dietro le relazioni che gliene venivano fatte dagli Indiani, e nota come in Egitto fosse in vigore l'arte di raffinare lo zuccaro e sussistessero pur tuttavia in fiore moltissime altre industrie.

Le gare di concorrenza tra i Genovesi e i Veneziani non tardarono ad animarsi per rapporto al commercio d'Oriente per cui sorsero fra le due repubbliche le guerre che funestarono il secolo XIII, e in cui, in difetto della forza prevalendo la politica, Genova fu avveduta nel coadiuvare l'imperatore greco a rimontare sul trono bisantino, del che ottenne un compenso colla cessione del sobborgo di Galata ora Pera, il punto di Costantinopoli il più favorevole per il commercio, la qual cosa fu accompagnata da tali altri privilegi che non le lasciarono rivali nel greco imperio.

Questo fatto storico è uno dei più importanti dell'epoca di cui teniamo discorso: che se noi non ci addentriamo ne' suoi particolari, egli è perchè fu esso trattato dal cavaliere Ludovico Sauli con quella maestria di stile, con quella nobiltà di sentimenti e schietta filosofia, che ognuno potrà scorgere nei due suoi volumi intitolati *Della colonia dei Genovesi in Galata.*

Sbalzata da quella parte, si fu allora che la repubblica veneta si fece a rannodare le sue relazioni con l'Egitto, dove ottenne piena libertà di commercio, e la facoltà di tenere un console in Alessandria. Pisa venne in quel frattempo in concorso con Genova e Venezia, e memorande sono le battaglie che combatterono con alterna vicenda sul Mediterraneo onde averne il primato, Venezia sull'Adriatico, Genova sul mar Ligustico.

Varie ragioni fecero sì, che il commercio d'oltre mare si trovò ridotto nelle mani di poche ardimentose nazioni, e sono fra le principali: 1° la scarsità dei capitali, o meglio ancora il difetto della loro circolazione. 2° Che in generale i trafficanti europei non andavano a provvedersi nei luoghi di produzione, ma preferivano di aspettarne l'arrivo nei loro porti dove ne facevano il cambio con i prodotti indigeni. 3° Perchè il primo bisogno degli uomini essendo quello di coltivare la terra, le nazioni che trovavano in essa la loro sussistenza applicavano preferibilmente all'agricoltura, abbandonando il traffico a quelle verso le quali più avara di prodotti era stata madre natura; egli è perciò che ultime nell'arringo commerciale entrarono la Lombardia, la bassa Italia e la Sicilia, stando contente di somministrare ai popoli che ne difettavano il grano, il vino, l'olio e le altre derrate che avevano in buon dato.

L'opportunità di maggiori elementi di permuta non fu lenta a suscitare l'industria, per cui molto ricercati diventarono i panni lani, le seterie, i feltri, i cristalli e le stoviglie di manifattura italiana.

Le fiere, mettendo sotto gli occhi dei consumatori le cose più atte ad eccitarne i desiderii, l'instituzione loro fu un altro mezzo con cui il genio degli avi nostri provvide all'efficacia delle sue relazioni commerciali in grazia della frequenza e della moltiplicità dei cambi, in cui i metalli preziosi entravano nella bilancia non altrimenti che come complemento.

Già abbiamo veduto siccome il feudalismo sia stato in Francia uno dei principali ostacoli al fiorimento del suo commercio, il quale non prende data più in là del XIII secolo, essendochè fino allora esso aveva luogo colla mediazione, e in virtù d'italici stabilimenti a cui solo Marsiglia faceva concorrenza perchè costituita sotto forma di repubblica.

Le relazioni della nostra penisola colla Spagna in fatto di mercatura non oltrepassano l'anno **1112**, epoca della spedizione dei Pisani contro le isole Baleari, e della liberazione per opera loro del Portogallo, che aprì per conseguenza i suoi porti ai liberatori, e solo nel secolo susseguente la Catalogna cominciò a manifestare qualche attività nel traffico dei manufatti e delle produzioni iberiche:

Se prima di passare sotto il dominio di Guglielmo il Conquistatore l'Inghilterra già aveva mosso il piede nella via dell'incivilimento, ei non fu però prima del più volte mentovato secolo XIII che la sua industria prese incremento e vigore in guisa da poter somministrare oggetti di traffico, i quali consistevano in quell'epoca in ferro, stagno, piombo, lane e prodotti di pescagione.

La potenza commerciale fiamminga trasse origine dal fatto in cui un conte di *Fiandra* essendo in quel torno salito sul trono di Costantinopoli, diede bell'agio ai suoi connazionali di visitare i porti dell'Arcipelago e del Mediterraneo.

In questo stesso periodo la città di Lubecca situata sul mar Baltico, fondata da un conte d'Olstein che ne conquistava il territorio sui Vandali, e composta di masse raccogliticce del Brabante, dell'Olanda e della Vestfalia si rese celebre per l'attività della sua industria e del suo commercio, alla quale non tardarono a congiungersi Brema ed Amburgo, donde prese vita ed alimento la lega Anseatica, che diventò in progresso di tempo tanto celebre.

Spinta dalle tempeste sulla Dwina, Brema fu fatta accorta dell'importanza della Livonia, dell'Estonia e della Curlandia; e frattanto l'ordine teutonico chiamato dal duca Masovie in soccorso della Polonia, avendo fatto il conquisto della Prussia e della Pomerania, riuscì a stabilire un'assai viva concorrenza.

Wisby posta nell'isola di Gothlandia, già dipendenza della Danimarca e

della Svezia offeriva ai naviganti delle città del Baltico un luogo opportunissimo di stazione, ma esagera Fischer affermando essere essa stata nel Baltico ciò che era Venezia nel Mediterraneo.

Alla voce *Anseatica* del nostro dizionario faremo conoscere i particolari di quella lega più volte mentovata, il perchè qui ci restringeremo a soggiungere che la sua prosperità prende origine dall'*Hansen*, ossia spirito di associazione che tenne unite le tre città matrici in fratellevoli relazioni pella comune difesa contro le vessazioni, le rapine e gli usi barbari e inospitali che allora prevalevano pur tuttavia presso molte nazioni.

Le Anse da principio erano molte, e trafficavano quale colla Livonia, quale sull'Elba e sull'oceano Germanico, quale verso le isole Britanniche, quale per a Wisby e Nowgorod; senza tener conto di quella formata dalle città poste lunghesso la parte inferiore del Reno.

Ponendo però mente queste Anse così sperperate, che non avrebbero valore isolatamente di raggiungere lo scopo che si erano prefisso, di estendere il più largamente che potevano i loro privilegi e la loro influenza, pensarono esse di consociarsi per formare un sol corpo morale, il qual fatto vien ascritto esso pure al secolo XIII, già fecondo di tanti altri memorabili fatti.

Le merci, che procedenti d'Oriente erano introdotte nel centro e nel mezzogiorno dell'Allemagna, seguivano la via del Danubio, di tutte la più facile e la più sicura; da un'altra parte Praga e Breslavia avevano aderito alla confederazione Anseatica, e l'estensione che prese il commercio germanico verso il Reno fu sorgente di prosperità per Francoforte sul Meno. Concorsero non poco a fecondare la ricchezza di quel vasto impero le fiere di Colonia e di Magonza. I Veneziani furono inoltre solleciti nel fondare nell'Allemagna una fattoria sotto il nome di Casa Teutonica, e di stabilir un magistrato speciale per gli affari di commercio, per cui le relazioni tra Vienna e Venezia diventarono ognora più frequenti.

Genova le avvivò dal suo canto col favore del lago Maggiore, di quello di Como, del fiume Rodano, della Senna e di altri confluenti.

A malgrado però di quanto siamo venuti fin qui accennando, il commercio era ben lungi di presentare l'importanza e la vivacità che si osserva ai giorni nostri, e ciò perchè le lettere, senza di cui non vi può essere corrispondenza, erano il retaggio di pochi, perchè non si avevano leggi positive per regolare i diritti internazionali, perchè le ricchezze, la libertà, la proprietà stavano in mano del clero e della nobiltà, perchè la scienza nautica ancora nell'infanzia lasciava i navigatori esposti a molti e gravi pericoli, perchè le vie erano mal sicure e nella massima parte appena cavalcabili, perchè finalmente i feudatari

si arrogavano diritti arbitrari e commettevano ogni specie di avanie e di angarie.

Il commercio essendo riputato in quel periodo occupazione vile e sinonimo di usure nequitose, di monopolio, di estorsioni e di mezzi disonesti di accaparrar danaro, diventò il retaggio quasi esclusivo degli Ebrei, ai quali ricorrevano i monarchi e feudatarii nei loro frequenti bisogni; se non che, fatti ricchi, questi giudei erano indi spogliati colla stessa alacrità ch'essi avevano spiegato nel vestirsi alle altrui spese, la qual cosa era di letizia ai popoli senza per altro recar loro alleviamento nè conforto; ciò non pertanto, ora abbuoniti, ora messi sotto lo strettoio, ora pressurati e mal condotti, trovavano pur sempre il mezzo di averla vinta, di rendersi necessarii e di ricavar lucri considerevoli a fronte dei dazi e balzelli che loro si opponevano quasi ad ogni passo.

Anche maggiori erano i danni che toccavano al commercio per le ostilità e le gare degli Stati d'Italia frastagliati e indipendenti, e si fu per paralizzarne l'effetto che sotto il nome di fiere succedeva ad epoche fisse e determinate una specie di tregua, si stabilivano luoghi di franchezza e in certo qual modo neutrali, e si concedevano reciproche salvaguardie. E siccome immense erano le operazioni che si facevano in quelle fiere, prese vita il contratto di cambio, appena osservato nei suoi primordii, ma che salì poscia a un così alto grado di perfezione col favore delle cambiali, le quali, figlie della necessità, acquistarono poi nel regime politico, economico e legislativo una tale influenza, che rannodando i popoli fra loro in fratellevoli relazioni, li condusse al rispetto della fede e alla moderazione.

E per verità non tutte le transazioni potendo esser fatte mediante la permuta di merci, e d'altra parte il valore legale delle monete non corrispondendo in allora al valore intrinseco; chè anzi ogni principe assegnando a quelle di proprio conio un corso arbitrario e particolare, avveniva che le medesime non avevano spaccio in fiera, ed era giuoco forza ai commercianti di portar seco lingotti d'oro di un dato peso che venivano ricevuti al valore di pasta. Questo trasporto per altro non si poteva fare senza gravissimi inconvenienti e pericoli, epperciò la penetrazione italiana, veggendo esservi un lucro nell'operazione di esigere le somme dovute a un commerciante, e nel ricevere il deposito di quelle di cui questi fosse debitore, si fece a stabilire corrispondenti in tutte le piazze, mercè i quali, con semplice lettera, si operavano le riscossioni e i pagamenti ovunque se ne manifestasse il bisogno, mediante uno sconto determinato.

Alcuni scrittori attribuiscono l'invenzione delle cambiali ai Giudei, che

scacciati, vessati e tormentati in mille guise, ridussero tutti i loro beni in capitali, e per farne commercio trovarono quella specie di proprietà quasi incorporea, facile ad essere trasferita dovunque senza lasciare traccia di sè, per cui si misero al coperto delle confiscazioni e delle angarie. Due ragioni però sembrano opporsi a questa invalsa credenza: la prima si è che, dietro quanto ne accenna Weber nella sua opera *Ricerche sull'origine e sulla natura del contratto di cambio*, si hanno cambiali spedite in Venezia nel **1171**, quando che la cacciata ebbe luogo soltanto nel **1181** sotto Filippo Augusto, e nel 1316 sotto Filippo il Lungo; la seconda che il contratto cambiario riposando intieramente sul credito, nessuna fiducia potevano inspirare uomini fuggiaschi, perseguitati e scopo dell'universale animadversione. Molto più razionale è pertanto il pensare che i Giudei si prevalessero più che altri mai delle lettere di cambio, perchè trovavano in esse un comodo mezzo di mascherare l'usura vietata agli altri dalla cattolica religione.

Cosa degna di essere osservata si è che il giuoco di borsa, periodo il più innoltrato dello spirito di speculazione, già era noto nell'epoca di cui teniamo discorso, siccome si evince da una decretale del **1213**, la quale fa fede che un gran numero di commercianti vi era dedito in Genova, motivo per cui l'autorità ecclesiastica dovette ricorrere ad Alessandro III per veder determinato ciò che in quel giuoco esser vi potesse di lecito o di usurario.

Essendochè un commercio attivo non può sostenersi in vigore senza un corrispondente movimento di fondi, da farsi però in modo scevro da ogni pericolo di custodia, da ogni ritardo nella verificazione, da ogni incaglio nei trasporti e nelle mutazioni, avvenne che alle operazioni di cambio tenne dietro necessariamente l'invenzione delle banche attribuita a Venezia, che una già ne possedeva nel XII secolo, dove erano depositate monete aventi un titolo più reale e corrispondente al valore di pasta. Ogni deponente riceveva un'inscrizione sui registri della banca equivalente alla somma sborsata di cui era in facoltà di disporre a suo beneplacito, mediante una semplice scrittura di trapasso che poteva così correre di mano in mano.

Il capitale della banca conservandosi immutabile nel suo corso, ed invece quello delle monete in circolazione andando sottoposto a frequenti oscillazioni ed alterazioni, la moneta di banca dovette prendere per necessaria conseguenza un maggior valore, corrispondente al grado di favore che andava acquistando.

Una modica mercede, inferiore a quanto si sarebbe dovuto spendere per operare la numerata, la verificazione e il trasporto del danaro effettivo bastava per compensare le spese dell'amministrazione bancaria.

Tale si fu l'organismo semplice e sincero della banca veneta, e pareva che

da questa instituzione a quella dell'emissione dei biglietti il passo esser dovesse naturale; però quello che già facevasi nella China richiese il lasso di molti anni prima che venisse adottato in Europa.

Ma se le mentovate istituzioni delle lettere di cambio e delle banche tendevano a far migliore la condizione delle relazioni commerciali, gravissimi ostacoli si frapponevano al loro progresso. Tali erano: 1° il diritto di confisca delle navi naufragate, e delle merci gettate dalla tempesta sul littorale, non senza ridurre qualche volta i naufragati e gli investiti in schiavitù, diritto che durava ancora in principio del XIX secolo, a malgrado che varie nazioni, e fra le altre Venezia e Sicilia si fossero adoperate con calore per ottenere la repressione di quella barbarie. 2° Il diritto di ubena o di albinaggio, per cui l'eredità di un estraneo defunto senza lasciar eredi sudditi dello Stato in che moriva era devoluta al fisco. Molti sono i privilegi accordati e i trattati stipulati che attestano il desiderio di far cessare uno stato di cose contrario all'incremento delle relazioni commerciali. 3° L'esuberanza degli interessi, che per difetto di numerario e per mancanza di credito ascendevano non di rado al 20 e al 30 per cento. 4° La pirateria che era un altro flagello non meno temuto e terribile nei tempi di anarchia in cui ognuno credeva lecito di farsi giustizia da sè, e servì poi di pretesto alle guerre e di salvaguardia alle baratterie di ogni specie, che solo in questi ultimi anni si riuscì di comprimere in certi determinati limiti, ed ora trovasi ridotta al diritto di corseggiare, accordato mediante lettere di corso ai bastimenti, che armati in guerra corrono a depredare quelli delle potenze nemiche; diritto che la moderna civiltà riuscì a sottomettere a certe determinate regole, ma non peranco a far sopprimere, abbenchè sorgente di gravissimi danni e d'incaglio al commercio. Su questo diritto ebbe fondamento la legislazione sulle prede, la quale riposa sul principio di nuocere all'inimico, impossessandosi della sua proprietà, di proteggere la navigazione delle potenze amiche, e di rispettare le navi neutrali per non rendersele ostili. Ma siccome molto malagevol cosa era di coonestare i diritti della guerra contro l'inimico col rispetto dovuto agli amici e ai neutrali, prevalse la regola del diritto delle genti, che la preda delle navi nemiche non trae seco quella delle merci che appartengono a potenza amica e neutrale che vi si trovassero a bordo, e viceversa, che le merci nemiche sono di buona preda quando anche collocata a bordo di nave di potenza amica; regola che diede poi luogo al diritto di visita, obbietto in oggi di tante controversie fra le principali potenze marittime.

Il diritto di naufragio e di preda non potendo essere vinto se non se opponendo la forza alla violenza, era perciò già invalso nel VI secolo l'uso di

viaggiare in convoglio o carovana; la qual cosa se giovava non di rado per impedire il danno, non giungeva però a risarcirlo; epperciò si fece luogo a convenzioni mercè le quali i proprietarii, gli armatori e i caricatori di una nave acconsentivano di riparare, mediante un contributo, le perdite che fossero loro toccate per qualcuna delle cause sovraddotte. Di questo contributo si ha memoria nel diritto navale di Rodi, nel diritto marittimo di Trani e di Venezia, che appartengono all'XI, XII e XIII secolo, e nel consolato del mare; è però da ritenersi che quanto allora si praticava era ristretto nei limiti angusti d'interessi di località e di persone, e quindi ben lungi dalla sfera di azione che presero ai giorni nostri i contratti di assicurazione, al segno di sottoporre alle loro previsioni ogni qualsiasi specie di pericoli, dall'incostanza delle stagioni alle tempeste, dalle politiche peripezie alla fortuna della guerra.

La somma dei mali nascenti dal narrato Stato di cose condusse a cercare un adequato rimedio che fu trovato nell'istituzione di magistrati speciali, che esistevano nella China già nel IX secolo e quindi in varie parti d'Europa prima del mille, essendochè i Veneziani tenevano consoli accreditati in Grecia nell'anno 991 e i Francesi in Palestina. Questi consoli erano riputati dai Musulmani in conto di ostaggi scelti fra le persone più autorevoli ed influenti di una nazione, resi mallevadori dei fatti dei loro connazionali.

Lo statuto di Marsiglia è il monumento legislativo che somministra più estesi particolari relativamente ai consolati; ivi si raccoglie che la giurisdizione loro seguiva la legge dei trattati; epperciò dove prendevano ingerenza soltanto nelle controversie civili fra connazionali, dove eziandio negli affari criminali. Per favore eccezionale ottennero i Veneziani nell'impero greco, che la giurisdizione dei loro consoli si estendesse eziandio sui regnicoli ogni volta che si trovassero in instanza contro un Veneziano.

Esisteva nel 1188 in Pisa una società commerciale, che sotto nome della compagnia degli *Umili* soldava un'armata sua particolare, faceva conquiste, formava uno Stato indipendente nello Stato, e godeva di non pochi privilegi.

Verso la stessa epoca già erano organizzate le società così dette in accomandita, in cui il socio che somministra un capitale non corre maggior rischio di quello della perdita del capitale medesimo, qualunque sia il risultato delle perdite sociali, non senza però partecipare alla totalità dei benefizi.

Un documento del X secolo attesta che in Marsiglia le navi sospette di peste erano sottoposte a uno sperimento di *quarantena;* per altro non si ha traccia che esistessero a quell'uopo opportuni lazzaretti.

Quest'epoca è pur quella della scoperta della bussola che, come la lettera

di cambio e il vapore, tutte le nazioni si contendono, ma di cui s'ignora il tempo e il luogo dell'invenzione od importazione.

La lettera di cambio altro non fu che una felice modificazione del contratto di cambio, prima di diritto comune, e divenuto poscia speciale per il commercio; quindi è che non deve far meraviglia se la data dell'emissione della prima cambiale non sia passata alla posterità.

La proprietà che ha un ago calamitato di dirigersi costantemente verso il polo, e la sua applicazione alla navigazione era un fatto nuovo, un trovato meraviglioso che avrebbe dovuto fermare l'attenzione degli scrittori dell'epoca, sì che ce ne tramandassero tutti i particolari; non avendolo fatto, ciò lascia con qualche fondamento supporre che l'invenzione sia di data molto più antica. Hager afferma in una sua memoria letta all'università di Pavia nel 1809, che la cognizione della bussola orientale fu portata dalla China dal viaggiatore Marco Polo, ma Iacopo Vetriaco, Vincenzo Belloveso ed altri antichi autori fanno fede che già molto prima di quei viaggi i naviganti europei se ne servivano con felice successo. Comunque sia però che la memoranda scoperta ascriver debbasi ai Cinesi, agli Arabi o agli Italiani, è cosa fuori d'ogni controversia che l'uso n'era frequentissimo nelle spedizioni marittime del XII e XIII secolo.

Sul finire di quest'ultimo ebbero termine le crociate che in numero di otto, se non produssero per la religione i frutti auspicati, giovarono però moltissimo al commercio e all'incivilimento suo compagno indivisibile, mercecchè fecero meglio conoscer l'Asia, accrebbero il bisogno dei prodotti di quella parte del mondo, e partorirono a pro dell'Europa, 1500 anni dopo il secolo di Alessandro, gli stessi effetti che tennero dietro alle conquiste di quel grande, tranne i perfezionamenti e le alternative di incremento e di decremento che sono la conseguenza inevitabile del tempo.

Da questo punto fino a quello della scoperta d'una via pel capo di Buona Speranza, corre lo spazio di duecento anni, nel corso dei quali le relazioni commerciali subirono pochissime variazioni, motivo per cui noi vi passeremo sopra rapidamente.

Le guerre contro i Musulmani, che ebbero un esito così infelice per i cristiani, avevano fatto perdere all'Europa i suoi stabilimenti nella Palestina e sulle coste della Siria, e resa molto malagevole e precaria la condizione dei commercianti che, fatto centro la piccola Armenia, navigavano sul mar Nero.

Genova sola si mantenne possente fra tutte le italiane repubbliche, perchè essa più delle città poste al mezzogiorno della Francia e all'oriente della Spagna, aveva saputo raccogliere i frutti delle guerre di religione, e si fu

a grande stento e dopo il trascorso di molti anni che quest'ultime città riuscirono a raccapezzare i fili di un commercio, per cui erano diventate, già tempo, così ricche e potenti.

È un fatto incontrastabile che nei due secoli di cui discorriamo le fasi, i trafficanti europei continuarono a percorrere tre strade per provvedersi delle mercanzie asiatiche: 1° quelle che dalle fattorie stabilite sul mar Nero conducono nella China e nelle Indie settentrionali dal nord del Caucaso e dal mar Caspio, oppure solcando quel mare dopo di aver percorso le regioni del Caucaso. 2° Quella che passando per l'Asia meridionale mette capo nella Battriana e nel golfo Persico. 3° L'Egitto, punto mediato di congiunzione del Mediterraneo con il mar Rosso e il mare delle Indie.

I Veneziani conservarono le loro possessioni colà fino al 1365, epoca in cui furono loro tolti dai Genovesi vincitori nelle guerre combattute per l'esclusivo predominio sul mar Nero, dove fondarono Caffa o Gazarie, che seppero conservare mediante un'amministrazione prudente, oculata, attiva e leale.

Bursa era diventata la capitale degli Stati turcheschi nella Natolia, dove facevano un vasto commercio col favore delle carovane di Aleppo e di Damasco.

I Veneziani avevano fatto in varie epoche fino al 1335, trattati coi re di Armenia, sia per il traffico delle merci, sia pella coltivazione delle terre, e ciò in grazia del vicinato dell'isola di Cipro.

Non meno attivo era il commercio europeo con la Persia, vastissimo Stato formatosi dopo la divisione dell'impero di Gengis-Kan, e composto di tutto il territorio compreso tra l'Eufrate e l'Indo, l'Oceano indiano ed il mar Caspio.

La Siria, perchè più meridionale, era meglio nota agli Europei, segnatamente Damasco venuta in molta fama in grazia dei prodotti delle sue manifatture, i quali avevano tanto maggior perfezione, in quanto che le professioni vi erano ereditarie, e fra le altre quelle delle armi, delle seterie e dell'essenza di rosa.

L'industria e l'agricoltura rimanevansi stazionarie nella China, dove pochi viaggiatori poterono aver accesso; si sa però che nel XVI secolo, dopo la scoperta del capo di Buona Speranza, Malacca e Sumatra non erano il termine estremo della navigazione verso l'Occidente, imperciocchè essa estendevasi nei porti dell'India, a Ceilano, ed eziandio nel golfo Persico fino a Bassora.

Aden riceveva in abbondonza le merci delle Indie, e i mercatanti italiani vi si trasferivano percorrendo l'Egitto e la Persia.

L'Egitto stesso era pur tuttavia il luogo dove in maggior copia concorrevano le merci delle Indie e dell'Arabia, a cui serviva di emporio, e d'onde si diffondevano poi nelle contrade di Europa; n'erano i porti principali Alessandria, Rosetta, Damietta sul Mediterraneo, e Suez sul mar Rosso.

Passando ora a dire alcun che del commercio delle varie contrade di Europa nel periodo dei due secoli di cui facciamo rediviva la memoria, giova premettere che le crociate, state intraprese per venire in soccorso del greco impero vacillante, avevano anzi concorso maggiormente alla sua rovina. Ciò non di meno i Genovesi stabiliti a Galata presso Costantinopoli, città oziosa e piena di corruzione, ivi erano gli arbitri di ogni mercimonio, il quale fu per altro alquanto perturbato dai Catalani di cui il greco imperatore gradito aveva i servigi, dove occupato avevano Gallipoli che le donne difesero audacemente contro le armi Genovesi, ma che questi riuscirono a ricuperare colle trattative, e conservarono quindi, secondo che narra il Sauli nella sua Storia più sopra mentovata, con più specchiati vantaggi dopo la vittoria riportata nel 1352 sulla flotta veneta presso Costantinopoli.

L'Italia progredendo ogni vieppiù verso la perfezione dei tessuti di lana, di seta, di lino, di canape e di cotone non meno che nell'arte vetraria, ne versava i prodotti su tutti i mercati del mondo allora conosciuto mediante le fiere, le fattorie, e gli emporii combinati con l'opportunità della navigazione. Venezia segnatamente erasi fatta sovrana dominatrice dell'Adriatico, se non che avendo preso parte nella crociata bandita dal papa di concerto con il gran mastro di Rodi, travagliata da intestine fazioni e vinta dalle armi genovesi, vide nel 1379 scemare poco a poco ogni suo potere, ogni sua influenza.

La storia del commercio di Genova è strettamente collegata con quella del commercio di Venezia, Pisa e Catalogna, colle quali repubbliche quella superba sostenne nel XIV secolo guerre accanite, di cui il traffico fu il pretesto o la causa, ma che servivano moltissimo ad accrescerne il coraggio e la maestria nella navigazione marittima. Essa n'ebbe per lunghi anni il primato, quasi si trattasse di un carattere suo distintivo, ma fu vinta pur finalmente dalle intestine fazioni che laceravano quel governo dove il popolo eserciva la massima influenza.

Se si considera la presentanea condizione di Pisa, pare impossibile che sia essa stata da tanto di sostenere la concorrenza con Venezia e Genova; se non che distrutto il suo porto sull'Arno da quest'ultima repubblica dopo la sconfitta di Meloria, la navigazione pisana si ridusse ad un piccolo cabotaggio, e Pisa stessa dovette passare sotto il giogo di Firenze chiamata l'Atene dell'Italia, ma che divisa dai suoi statuti in varie corporazioni d'arti e mestieri,

di cui avevano il primato i Medici, i Pazzi, i Capponi, i Bondelmonti, i Corsini, i Falconieri e i Portinari, dovette cedere essa pure, dilaniata dalle continue ed accanite sue politiche perturbazioni.

In Ispagna bolliva tra la Catalogna e la repubblica di Genova un lievito di perpetua ostilità, e si fu per porvi un qualche rimedio che furono compilati in Barcellona, centro del commercio del Mediterraneo occidentale con l'Egitto, i molti regolamenti sulle prede marittime che diventarono poi la sorgente del diritto pubblico europeo sopra questa materia.

Fiaccata la potenza genovese, Pisa esinanita, Fiorenza priva di marina, Marsiglia emunta e quasi annichilita nel 1425, non rimaneva al commercio spagnuolo altra concorrenza temibile tranne quella di Venezia che vi faceva contrappeso colla valenzia delle squadre, la grandezza delle navi, l'abilità dei marinai in guisa, che stavansi le due potenze in vicendevole riguardo.

Nei due secoli di cui parliamo nulla lasciava per anco presagire che il Portogallo si preparasse a prender nella carriera della navigazione e della mercatura il rango che riuscì ad occupare nel secolo XV, imperciocchè le merci dell'Asia di cui abbisognava erano colà recate dal naviglio italiano, segnatamente veneto.

In Francia il commercio e l'industria presero incremento sotto l'influenza delle crociate, le quali modificarono la società in un modo non preveduto, e schiusero agli spiriti una direzione di cui si provarono gli effetti nei secoli susseguenti.

E per verità i ricchi signori che per impulso religioso, di ambizione o di gloria entrarono a parte in quelle lontane spedizioni, dovettero soggiacere a considerevoli spese, per sopperire alle quali fu loro giuoco forza di mettere in circolazione gli accumulati capitali, di alienare i beni e le sontuose suppellettili, di maniera che i capitali che prima erano concentrati nelle mani delle due classi superiori della società si diffusero nella terza, e fruttificarono mediante le abitudini di economia, e le speculazioni al punto ch'essa andò ogni dì più crescendo di ricchezza e di potenza; la qual cosa diede il primo crollo al regime feudale, e fece ricuperare al potere sovrano molti attributi che formano oggidì l'essenza e la forza delle monarchie.

In questo mutamento di stato la storia rammenta onorevolmente il nome di Giacomo Cuore, ingegno sagace, oculato, di un ferreo volere, intraprendente ed animoso, il quale, fatto centro Mompellieri delle sue commerciali e industriali speculazioni, seppe per siffatta maniera estenderle e dirigerle, che riuscì ad acquistare un credito immenso in Egitto. Nominato argentiere di Carlo VII, perdette nell'esercizio di quella carica ogni sua ricchezza, e finalmente la vita sulla terra straniera.

Il nerbo del commercio francese stava però ancora nella mano degli Italiani, i quali sotto nome di Compagnie lombarde ne facevano quasi per intero le numerose operazioni in cui esercitavano una specie di monopolio.

Nel secolo XIV l'azione commerciale dell'Inghilterra era pur tuttavia stazionaria, e ciò in dipendenza dei privilegi accordati nel 1303 da una così detta carta mercantile ai naviganti di Francia, di Spagna, del Portogallo, dei Paesi Bassi, di Germania e d'Italia, e perchè solo poteva dare in cambio lane e minerali. Un atto però semplicissimo nella sua origine, emanato nel 1381 e rinnovato nel 1490, conosciuto sotto il nome di *atto di navigazione*, per cui fu fatto divieto agli Inglesi di esportare merci altrimenti che con bastimenti nazionali e diede norme perchè gli armatori stessero contenti di noli moderati, piantò i primi fondamenti dell'alto grado di potenza marittima a cui ascese successivamente quella nazione.

Bruge, dove i Veneziani avevano privilegio di tenere un console, fu nel XIV e XV secolo il centro del commercio estero dei Paesi Bassi, e vi concorrevano Inglesi, Francesi, Italiani ed altre nazioni; che anzi si pretende che ivi stato sia fondato il primo stabilimento di assicurazione contro i rischi marittimi. Il commercio di quella città passò quindi in Andusa, dove da Middleburgo venne a trasferirsi la compagnia conosciuta sotto il nome di *mercanti della confraternita*.

Ad eccezione della Lega anseatica, il rimanente dell'Allemagna non ebbe mai gran fatto che un traffico terraneo il quale estendevasi nella Svizzera fino ad incontrare il corso del Reno, che attraversando l'Alsazia introducevasi in Francia per Strasburgo.

I trafficanti delle sponde del Danubio trasferivansi a Venezia per Willack e *Peltau*, nell'Ungheria e a Costantinopoli.

Ma se in generale il commercio dell'impero germanico non era tale da soffermar gran fatto l'attenzione, meritano di essere in special modo avvertiti i primordii della Lega anseatica di cui abbiamo fatto altre volte menzione, e che andarono poi largamente estendendosi in un silenzio in certo qual modo misterioso, sul fare appunto di quanto praticò in questi ultimi tempi la lega doganale Prussiana.

Alcuni mercatanti del Baltico avevano ottenuto a prima giunta privilegi in Prussia, Polonia, Norvegia, Svezia e Danimarca. Poco a poco servendo ai bisogni che aveva l'Ordine teutonico di navigatori per giovarsene nel suo conato di introdurre il cristianesimo e la civilizzazione nella Germania, si prevalsero essi dell'opportunità per far conferire ai loro rispettivi paesi le franchigie di cui godevano individualmente, e ciò specialmente col favore dei diritti di

dogana che pagavano abbondanti a' sovrani delle contrade suumentovate, ma di cui sapevano quindi indennizzarsi con usura.

I prosperi successi ottenuti dalle prime città alleate, Brema, Lubecca e Amburgo mossero altre molte a entrare nella confederazione, per modo che già fino dal XIV secolo estendevasi dall'Escaut e la Zelanda fino nella Livonia.

Gli abitanti della Norvegia e della Danimarca mormoravano non di rado, e rompevano in minaccie contro il monopolio della Lega, ma ora colla forza, ora con doni e concessioni gli Anseatici riuscivano a mantenersi in possesso, e le cose giunsero al segno, che il re di Svezia, avendo fatto cessione dell'isola di Gothlandia a Valdemaro suo alleato, il quale la fece mettere a ruba, le città anseatiche deliberarono di averne aspra e memoranda vendetta, che ottennero colla sconfitta dei Tedeschi capitanati dallo stesso valoroso principe.

La Norvegia fu il regno dove l'Ansa estese maggiormente la sua potenza, imperciocchè divenuta posseditrice di Berghen vi stabilì tale una fattoria che attrasse a sè tutto il commercio di quelle vaste contrade.

La Svezia e la Danimarca erano ugualmente sotto il suo dominio, in modo che soli potevano tener nella Scania fondachi e botteghe per la vendita del pesce.

Dai paesi sovra indicati l'Ansa distese le sue diramazioni in Inghilterra e nell'Olanda, fondando in Londra una banca sul fare di quella di Berghen, e sostenendo in fiore quella di Bruges. Questo stato di cose durò pendente tutto il XV secolo, in cui gli Inglesi cominciarono a esportare sulle proprie navi i loro prodotti indigeni naturali e manufatti.

In questo frattempo la buona armonia fra gli abitanti di Bruges e gli Anseatici andò declinando, imperciocchè le ricchezze avevano partorito il loro effetto ordinario, rendendo gli uni e gli altri orgogliosi, pieni di sospetti e di ambizione, facili ad irritarsi e caparbi, in guisa che sarebbe già fin d'allora caduta, se la morte di Margherita che aveva riunito sul suo capo le tre corone di Norvegia, Danimarca e Svezia, avendo provocato gare nazionali e ribellioni, non l'avesse d'alquanto rinfrancata, e ritardatone il decadimento sino al secolo XV.

La lega anseatica teneva in Russia fattorie a Plescow sulla Velika, a Mosca, a Nowgorod che era la più importante, e dove faceva smercio della cera, del miele, delle pelliccerie, del legname di costruzione e simili, e questo monopolio durò fino all'epoca in cui Yvan Wassiliewitch salito sul trono moscovita nel 1462 entrò in determinazione di far fiorire ne' suoi Stati il commercio, le arti e l'industria, motivo per cui, colto il destro di qualche

perturbazione suscitatale dagli Anseatici, gli fece arrestare, s'impossessò dei loro beni, distrusse la loro banca e diede l'ultimo crollo a quella potenza nelle Russie.

Cessata ogni influenza dell'Ansa, i sovrani moscoviti impiegarono le loro cure onde porgere modo ai proprii sudditi di esportare i prodotti indigeni per cui crebbero le ricchezze e con esse il lusso reso anche più impellente dal suo contatto con l'Asia.

Neppure le contrade poste all'Oriente della catena dell'Oural, note sotto il nome di Tartaria erano estranee al commercio, dappoichè gl'Indiani procedenti dalla Buckaria traversavano quelle steppe e il monte Altaï per recarsi al lago chiamato Kitaes in oggi Telestkoy.

Anche i Cinesi avevano esteso le loro relazioni sino al lago Baikal, all'Oby e alle sponde dell'Oceano che furono quindi rinfrancate dalle conquiste dei Mongoli.

Nell'epoca di cui si venne segnando il quadro commerciale, alcuni fra gli ostacoli frapposti alla libera circolazione andavano grado a grado scemando a misura del progredire dell'incivilimento, ma rimanevano pur tuttavia gl'inconvenienti delle dogane, dei pedaggi, de'dazi e dei privilegi esclusivi che ne incagliavano il corso; per ovviare ai quali giovò moltissimo nel Nord la lega Anseatica, e nelle altre contrade di Europa le compagnie dei commercianti italiani le quali, strette da vincoli di fratellanza, si rendevano reciprocamente edotte dello stato del commercio e dell'industria in ogni contrada per giovarsene nel comune interesse.

Altre cause concorsero inoltre a fecondare e a far progredire l'industria, e fra queste è notevole quella procedente dalle proscrizioni che bersagliavano *le repubbliche* italiane, per cui gli esuli, cercando asilo sulla terra straniera, vi portavano seco loro l'industria ed il sapere, unico bene che non poteva esser tolto loro dai loro nemici; egli è in questo modo che arricchirono Francia, Allemagna, Inghilterra.

Gli affari di cambio e di banca andavano moltiplicandosi col favore delle *accettazioni* e delle *rivalse* per cui il portatore riceveva compenso del danno infertogli dal rifiuto di pagamento di una cambiale.

Nello stesso torno crebbero in numero le borse per servire di luogo di convegno ai commercianti onde riscuotere i loro interessi, ed ebbero vita i sensali, agenti intermediarii per predisporre fra coloro che dovevano poi condurle a buon fine le condizioni delle vicendevoli loro operazioni.

Le leggi, i trattati e i privilegi abolirono definitivamente il barbaro diritto sui naufragi e quello di albinaggio.

Per ultimo le perdite cui andavano esposti i naviganti trovarono un rimedio nel contratto di assicurazione a premio, già in vigore nelle Fiandre e in Genova come ne fa fede uno statuto del 1411.

In quel frattempo prese valore un'altra specie di assicurazione per virtù della quale il mandatario o commissionario che aveva fatto un negozio per conto altrui prendeva a suo carico i rischi dell'insolvibilità ulteriore della persona colla quale aveva negoziato.

Finalmente il terribile contagio, che coprì di gramaglia l'Europa nel 1348, fece conoscere l'utilità dei regolamenti sanitari e dei lazzaretti, ugualmente che di tante altre misure concernenti alla pulizia della navigazione che sussistono pur tuttavia.

SECONDO PERIODO

La storia che è la memoria dei popoli; la morale, coscienza del genere umano; la filosofia, specchio dell'umana ragione; la legislazione, e la giurisprudenza, specie di cause seconde preposte al governo delle civili società; l'economia pubblica e la statistica che cercano e presentano l'equazione delle leggi con cui si formano e circolano le ricchezze e rappresentano in certo qual modo la fisiologia e l'anatomia del corpo politico, formano il più bel corredo della moderna sapienza. Sta però di fronte l'individualismo, il quale non considera nell'ordine politico che la prosperità materiale, e nella società che un cozzamento d'interessi personali, principio e fine delle azioni, donde nasce l'egoismo il quale tende a sostituire la morale dell'utile a quella del dovere.

Dove predomina il sentimento del ben essere materiale, il padre più non informa il figlio alla virtù, all'abnegazione, al sagrifizio di se stesso, alla religione, alla passione del grande e del bello; tutto il corredo di scienza che gli insegna è desunto dal verso di Boileau, poeta del buon senso e del profondo sentire, il quale viene ad inferire, non doversi cercare più in là di quanto produce un dato capitale al dieci o al venti per cento.

Questo concitato accozzamento di scientifica perfettibilità, di spirito mercantile e d'individualismo segna il carattere distintivo del secondo periodo della storia del commercio che ora imprendiamo a tratteggiare.

I Portoghesi navigando sull'Oceano Atlantico scoprirono il punto più meridionale dell'Africa, e il vasto mare che gli condusse alle Indie orientali, spedizione di cui Camoens cantò i pericoli e le scoperte di Mozambico, di Melinda e di Calicuta nel suo poema che sta fra l'Odissea e l'Eneide.

L'Italia era in quell'epoca quasi che il punto centrale di ogni traffico, epperciò Genova e Venezia furono gli scali per mezzo dei quali tutti i ricchi prodotti del Levante e delle Indie si versavano nell'Europa, a malgrado le avanie e gli insulti musulmani; se non che la scoperta del capo di Buona Speranza e l'immenso sviluppo del commercio degli Inglesi e di altre nazioni confinarono quella classica terra pressochè in un angolo dell'universo, e la mercatura levantina, che era parte principale della sua potenza, resa subordinata a quella delle grandi nazioni con le due Indie, diventò un semplice accessorio.

Seguì indi a non molto la spedizione di Cristoforo Colombo in America, stata in molte sue parti scoperta dall'ingegno e dall'ardire degl'Italiani, e che ricevettero in varii tempi, come in luogo di asilo, gli uomini i quali le turbazioni politiche o religiose cacciavano dalle proprie contrade di Europa, e dove, nel mentre gli Spagnuoli spingevano le loro conquiste verso Occidente, i Portoghesi si inoltravano verso l'Oriente. Essendosi incontrati, nacquero gravi dissidii che furono definiti da papa Alessandro VI il quale segnò la famosa linea di demarcazione per cui fu posto fine a una lite che avrebbe potuto avere le più gravi conseguenze.

Le altre nazioni di Europa vollero aver parte alla preda, e gli Olandesi fra gli altri scacciarono i Portoghesi presso che totalmente dalle Indie orientali, ed altri stabilimenti furono fondati in America, con questa differenza che nel mentre gli Spagnuoli non videro nelle terre scoperte che un oggetto di conquista, l'Inghilterra e la Francia sopraggiunte vi fondarono empori che fiorirono sotto nome di Colonie, lo scopo delle quali, posto per base che la sola metropoli vi possa trafficare, si ridusse a fare il commercio a condizioni più vantaggiose dei popoli circonvicini.

L'immensa quantità d'oro e d'argento che la Spagna trasse dall'America, invece di accrescere e consolidare la sua potenza, fu cagione della sua rovina, imperciocchè avendo abbandonato le ricchezze naturali per quella dei segni, che quanto più crescono in numero tanto maggiormente diminuiscono di prezzo, dovette pur finalmente, sotto Filippo II successore di Carlo V, fare la bancarotta da cui ebbe principio la decadenza che andò progredendo senza interruzione di risorgimento, per la qual cosa Montesquieu è guidato a conchiudere che nel rifiuto delle proferte fatte da Cristoforo Colombo alla Francia, l'imprudenza fu coronata dalla saviezza.

Il nome di Nuovo Mondo dato all'America non può aver tratto che all'epoca in cui gli Europei n'ebbero contezza, nè involvere altra idea tranne quella di una data relativa.

La scoperta di quel vasto continente, che sorge quasi antemurale fra l'Europa e l'Asia è il fatto il più significante degli ultimi anni del XV secolo. La sua influenza sulla politica, l'industria e il commercio europeo pareggia quella che non cessò di esercire nel movimento progressivo di tutti i rami della scienza.

L'America diede per a tempo ai primi suoi conquistatori un'alta preponderanza politica, fece sorgere in Europa una nuova combinazione d'interessi; la coltivazione dei tesori delle sue miniere ha cambiato il valore dei segni rappresentativi delle cose; e i suoi 120 gradi di costa in latitudine, porgendo il destro ai marinai di una innumerevole serie di esplorazioni, contribuirono non poco al progredimento dell'arte nautica.

Dall'epoca dell'arrivo degli Spagnoli sul suolo americano si può francamente asserire che un'altra Europa si è successivamente trasferita al di là dell'Atlantico: Portoghesi, Olandesi, Inglesi, Francesi tennero dietro ai primi conquistatori per aver parte al gran banchetto del Nuovo Mondo.

Lingue, religioni, leggi, forma di governo, scienze, arti, agricoltura, industria, costumi, consuetudini, animali e vegetabili, tutto gli Europei hanno colà importato, ed essi stessi sonosi frammischiati con le razze indigene; infino a tanto che quella nuova Europa scosse, nel 1776, il giogo del regime coloniale e uscì vittoriosa nella guerra dell'indipendenza cotanto classicamente descritta dalla penna del nostro Carlo Botta; ed è cosa degna di essere osservata che S. Domingo stesso donde per la prima volta le armi spagnuole esordirono nelle conquiste devastatrici del Messico e del Perù, di cui volsero le fertili contrade in vasti compassionevoli deserti, fu pur il punto da cui, per una strana coincidenza, eccheggiò il primo grido d'indipendenza, che dalle sponde dell'Orenoco e della Plata fu ripetuto sulle alte cime delle Andi, nelle Pampas e persino sulle roccie inospitali del mar Pacifico.

I successi sovraindicati delle scoperte di Vasco di Gama e di Cristoforo Colombo tolsero al Mediterraneo ogni sua importanza commerciale; questo fatto però non sembra doversi rimanere senza speranza di rivendicazione in oggi in cui il perfezionamento delle vie d'interna comunicazione, i veicoli e le forze motrici di circolazione sono chiamati a rendere i transiti diretti più brevi e meno peritosi; epperciò il tempo non sembra dover essere lontano in cui la strada dell'Oriente pel capo di Buona Speranza sarà abbandonata e il commercio farà ritorno nel mare Mediterraneo.

Ma se il conquisto delle Americhe cagionò considerevoli mutazioni nell'economia politica e commerciale di molte nazioni d'Europa, il successo della guerra dell'indipendenza produsse una reazione, e quasi diremo un compenso

delle varie partite, e forma perciò uno degli avvenimenti i più importanti della storia del XVIII secolo. Noi perciò a complemento del quadro generale qui dianzi tratteggiato, crediamo pregio dell'opera di riferirne i particolari.

Divideremo a quest'obbietto il nostro prospetto in due parti: commercio di Europa in Europa, e commercio di Europa con le altre parti del globo.

La navigazione tanto fluviale che marittima è quella che oggimai decide del grado di potenza commerciale di una nazione; quindi è che di mano in mano l'Inghilterra e la Francia sopravanzarono l'Olanda, la Spagna, il Portogallo, Genova e Venezia, trassero a sè ogni affluenza del traffico, e si fecero i provveditori, gli spedizionieri, i commissionari delle altre contrade; a un quale risultato giovarono non poco, all'estero le compagnie privilegiate, le fattorie e le colonie, nell'interno l'ordine, la pace ed il lavoro. La trascuranza di questi punti importantissimi fu causa in parte, che sebbene i Portoghesi abbiano scoperto la via delle Indie orientali pel capo di Buona Speranza, e gli Spagnuoli quella delle Indie occidentali, dovettero ciò non di meno abbandonare il campo agli Olandesi, agli Inglesi e ai Francesi.

SITUAZIONE DEL COMMERCIO NELL'INTERNO DELL'EUROPA

Poche sono le navi portoghesi che solcano i mari, e quell'antica conquistatrice del nuovo mondo riceve invece in gran numero le inglesi, francesi, genovesi e livornesi.

La stessa cosa deve dirsi della Spagna, dove la maggior parte delle nazioni commercianti d'Europa trasportano le loro derrate e le loro merci, e ne ritraggono in buon dato i vini e i prodotti minerali.

L'Olanda andò, è già tempo, debitrice della sua prosperità commerciale alla lotta accanita sostenuta con l'Inghilterra per averne il primato, ed inoltre alla circostanza che, nel tempo in cui stette in fiore la Batava repubblica, i pubblici uffizi erano nelle mani di negozianti, i quali alle teorie generali del traffico accoppiavano la pratica sperienza.

La potenza mercatoria inglese data dal regno di Elisabetta, e i suoi progressi tennero dietro all'oculatezza della sua politica, sagace nel prevalersi di tutti gli avvenimenti atti ad estendere la sua sfera di azione alle spese delle potenze rivali. Forse che ha raggiunto l'apogeo? I successi delle nazioni che ora le fanno concorrenza risolveranno il difficile problema.

Di lieve entità è il commercio danese, svedese, e in Italia Venezia, Genova, Firenza cedono ora il passo a Livorno e a Trieste.

Prima di Pietro il Grande, cioè sino allo scadere del XVII secolo, i

mercatanti russi non ben conoscevano ancora che cosa fosse cambio, e a malgrado i molti fiumi che l'attraversano, i mari che la bagnano, la vastità del suo territorio, le svariate sue produzioni, non prese peranco quella nordica Potenza lo sviluppo che, avuto ad ogni cosa riguardo, pur le dovrebbe competere.

Fa per ultimo meraviglia che la Germania collocata in mezzo a così favorevoli circostanze siasi rimasta addietro nel traffico in confronto delle altre nazioni; la ragione è però semplicissima, dappoichè raccogliendo in abbondanza nel suo seno derrate, metalli, legnami, bestie cavalline e bovine, e avendo un'industria fiorente per supplire a tutte le esigenze dell'interna sua consumazione, manca ogni incentivo per aver ricorso al fuori Stato.

SITUAZIONE DEL COMMERCIO EUROPEO CON L'ESTERO

Le direzioni principali del commercio europeo con l'estero sono le seguenti:

1° Sulle coste di Barberia, cioè nei porti di Tripoli, Algeri, Tunisi e Salè, già celebre per le sue piraterie.

2° In Africa, di cui è parte integrante la Barberia, ma che ciò non di meno suol esserne distinta in fatto di mercimonio, sì e come lo è il Levante dall'Asia. I principali stabilimenti sul suolo africano appartengono all'Inghilterra e alla Francia, e vi si annoverano quelli di Madagascar, dell'isola Borbone, delle Azzorre, delle Canarie, del Capo Verde, di Sant'Elena e Socotora.

3° Di molto maggior importanza sono gli emporii commerciali nell'Asia, e meritano ivi speciale menzione l'Arabia, il golfo Persico e la Persia, le Indie orientali, la China, le isole Maldive, di Ceilan, di Sumatra, Java, Borneo, le Moluche, le Filippine e il Giappone.

4° Come più sopra si accennò, sotto i rapporti commerciali suolsi distinguere il Levante, ossia le provincie situate in Oriente, dall'Asia propriamente detta. Ivi i principali scali sono Smirne, Alessandria, Costantinopoli, Chio, dove in special modo convengono frequenti le navi venete, genovesi, triestine e livornesi.

5° Numerose nel XVIII secolo erano pur tuttavia le possessioni spagnuole nelle Americhe, dappoichè comprendevano Cuba, San Domingo, Porto-Rico, la Margarita, Porto Bello, Cartagena, Vera-Cruz, Porto Cavallo, Maracaibo, Buenos-Aires, la baia di Campeccio, le coste di Caracas, Valdivia, la Concezione, Ascia, Potosi, Lima, Panama, Acapulco, oltre qualche fortezza nella California. In oggi in dipendenza delle vicende politiche, tutte quelle possessioni si riducono all'isola di Cuba e a Porto-Rico.

6° I Portoghesi dal canto loro possedevano il Brasile, parte della Guiana e parte del Paraguai, Fernambuco, Rio-Janeiro, di cui più nulla loro rimane.

7° La Francia signoreggiava la Martinica, la Guadalupa, Maria Galante, la metà di San Domingo, la Luigiana e la Guiana, ed ora ritiene pur tuttavia parte della Guiana, nelle Antille la Martinica, la Guadalupa, Maria Galante, parte dell'isola San Martino, Terranuova, l'isola San Pietro, le isole Miquelon, le Marchesi.

8° Appartenevano all'Inghilterra all'epoca medesima le Barbade, San Cristoforo, le Bermude, Terranuova, il Capo Bretone, quasi tutta l'America settentrionale, la Georgia, il Mariland, la Virginia, la nuova Yorck, la nuova Inghilterra, la Pensilvania, la nuova Scozia, il Canadà, la baia di Hudson, la Florida spagnuola. Quelle possessioni sono ora le seguenti: la Giamaica, parte della Guiana, la colonia di Honduras, la nuova Inghilterra, le terre Artiche, Terranuova, le Bermude, la maggior parte delle piccole Antille.

9° Gli Olandesi stendevano il loro dominio sopra le colonie di Surinam, di Berbice, di Temeran, di Essequibo, di Saba, le isole sant'Eustachio, Bonaria, Aruba, Curacao e San Martino; ma l'odierna loro situazione si è che acquistarono parte della Guiana, e perdettero invece Surinam, Berbice, Temeran, Essequibo e Saba.

10° I Danesi ritenevano l'isola di San Tomaso, di Santa Croce e di San Giovanni, a cui aggiunsero successivamente la Groenlandia.

11° La Russia finalmente che nulla possedeva all'epoca mentovata, ritiene in oggi le regioni nord-ovest della Siberia, l'arcipelago del principe di Galles, l'isola Sitka ed altre di minore importanza.

STORIA DELLA LEGISLAZIONE COMMERCIALE

Sedotti dai grandi avvenimenti che hanno alternativamente innalzati e rovesciati gl'imperi e mutato l'aspetto politico del mondo, per cui è aperto un vasto campo alle situazioni drammatiche, ai quadri di un seducente effetto ed offrono un vivo stimolo, un sempre nuovo pascolo alla curiosità dei lettori, gli storici sonosi in generale astenuti dall'addentrarsi nei penetrali freddi ed oscuri della legislazione per indagarne l'origine, le cause e gli effetti. In oggi però l'opinione pubblica sembra ricredersi alquanto ed eziandio questi gravi studi trovano favore presso una non piccola classe di persone, cosicchè l'esposizione delle leggi dei popoli ed il progressivo loro incremento forma parte integrante della storia generale, condotta dal gran vero che le instituzioni civili sono quelle appunto, che siccome fondano la prosperità delle nazioni, del pari ne segnano il decadimento: vero è che, per dettato di Plinio, *res*

ardua vetustis novitatem dare, obsoletis nitorem, obscuris lucem, fastiditis gratiam, dubiis fidem, ma però l'argomento è di tale importanza da meritare le veglie, non solo dei giureconsulti, ma eziandio dei filosofi, il perchè assegnato esser dee merito di somma lode al conte Federigo Sclopis, di cui abbiamo carissima l'amicizia, di aver dato opera alla Storia della legislazione, le di cui prime lezioni già pubblicate lasciano vivo desiderio di vederlo percorrere con rapido slancio nell'ardua carriera.

Circoscritti in una sfera molto meno vasta, noi proseguiremo sotto questo rapporto a tener dietro al Pardessus che con tanta maestria tesseva la storia del commercio nella sua raccolta delle leggi marittime, raccapezzandone per sommi capi le cose che ci parvero più sostanziali ed opportune a porgerne una succinta idea.

Le leggi civili destinate a reggere lo stato delle persone, l'ordine delle famiglie, la trasmissione de'beni, le modificazioni inerenti al diritto di proprietà, la stipulazione degli atti, la guarentia delle obbligazioni, e la procedura giudiziaria sono intimamente avvinte alla natura dei governi, ai costumi e alle consuetudini nazionali. Le leggi commerciali per lo contrario, fatte per soddisfare a una similarità di bisogni in tutte le parti del mondo, vestono per ciò appunto un carattere di universalità che permette di applicar loro il detto di Cicerone per rapporto al diritto naturale: *Non opinione sed natura jus constituitur*; e siccome interessano esse la generalità, nella quale i commercianti formano in certo qual modo una sola famiglia, lo spirito loro non può mutarsi col variare delle circoscrizioni territoriali; epperciò se il peggior di tutti i codici civili sarebbe quello che dovesse calzare per tutti i popoli indistintamente, così del pari meno pregevole sarebbe il codice di commercio che fosse dettato da viste ristrette di luoghi e di persone.

Ma perchè tanta copia di leggi fu a noi tramandata dall'antichità per rapporto alla navigazione e così poche relativamente al commercio di terra? Forse che quest'ultimo fu posteriore all'altro? Tre ragioni inducono a conchiudere affermativamente; la prima che la frequenza di strade ampie, brevi, comode e sicure sono il frutto di un molto innoltrato incivilimento; la seconda che essendosi *ab antiquo* promulgate tutte quelle leggi marittime, ciò prova per lo appunto che la via del mare prevalesse a quella di terra; la terza che l'uno e l'altro commercio hanno molte parti affini, se non che quel di mare abbisognando di provvedimenti più estesi, poteva agevolmente il traffico terraneo attingere in essi la parte appropriata alla più circoscritta sua natura. L'origine del diritto marittimo sta d'altronde collegata coi primordii dell'incivilimento. E di vero l'agricoltura, nel porgere gli elementi sostanziali pella

sussistenza dell'uomo ha generato il commercio, somministrando i primi mezzi di cambio che ne formano l'essenza; ma siccome le cose non nascono quali convengono a tutti i consumi, a tutti i bisogni, ne emerse l'industria, e dappoichè i cambi crescono in ragione dei prodotti, le ricchezze in ragione dei cambi, e il desiderio del superfluo con le ricchezze, si dovettero trovar mezzi pronti di comunicazione e di trasmissione come s'incontrano precisamente nella navigazione.

Quali furono i primi popoli navigatori, quelli che abitano le sponde del Mediterraneo o quelli che stanno all'in giro dell'Oceano? Il punto può essere controverso per mancanza di documenti positivi; il fatto sta però, che oltre ad essere il Mediterraneo molto meno pericoloso, gli abitanti sul suo littorale sono i soli che abbiano tramandato insino a noi monumenti di spedizioni marittime.

Comunque però esser possa la cosa, l'industria provocando le controversie, sorse la necessità di stabilir norme, dalle quali venne poi fuori la giurisprudenza che è una *series rerum perpetuo et similiter judicatarum;* d'onde la massima che l'arte precede le regole, la pratica la teoria, gli usi preesistono e fanno legge prima di essere scritti, la qual cosa non si verifica se non se dopo un lungo sperimento.

Ma nel commercio i codici sono realmente da anteporsi alle consuetudini? Savigny preferisce quest'ultime, perchè gli è avviso non essere fattibile di prevedere tutti i casi, e in vista che il particolare interesse è più sagace del governo, che qualche volta per troppo governare si mette nell'impossibilità di compiere la sua missione, che è quella di tutelare e proteggere.

La storia ha tramandato il nome degli antichi popoli che si sono dedicati al commercio marittimo e vi acquistarono ricchezze e potenza, ma tace circa le leggi e le consuetudini dalle quali erano rette le transazioni commerciali, dal che molti inferiscono che alla sola forza brutale da una parte, alla viltà e corruttela dall'altra si abbia ad ascrivere il successo delle conquiste.

L'esperienza insegna per altro che quanto più un popolo è commerciante tanto maggiormente abbisogna di leggi per dirigere i suoi conati ed estendere i progressi della sua industria; quindi non è da supporre che la Fenicia, Cartagine, Tiro mancassero di leggi; chè se non giunsero infino a noi, ciò vuol essere ascritto a che erano per avventura consuetudinarie, anzichè leggi scritte; e per verità, il profeta Ezechia colloca nel primo rango la sapienza dei magistrati di Tiro e le instituzioni destinate a proteggere il commercio; la Bibbia e la Storia profana concordano nel magnificare lo splendore e le ricchezze che il commercio versava nell'Assiria e fanno fede delle instituzioni che lo reggevano

nell'interno. Si conoscono le regole relative alla pulizia delle spiagge e dei porti d'Egitto dirette a proteggere i naviganti che vi facessero naufragio, e si rammenta la facoltà accordata ai trafficanti esteri di eleggere magistrati per giudicare le controversie che fra essi insorgessero in conformità delle leggi della propria nazione. Le leggi e consuetudini marittime dei Rodiani relative al getto sono state in parte trasfuse nel Digesto, la qual cosa lascia fondamento per credere che possedessero esse una specie di codice di commercio, stato quindi commentato dai giureconsulti romani, e che gli antichi popoli commercianti avessero un corpo di leggi mercatorie uniforme quanto alla sostanza, e solo ne differissero in quanto alla forma che le teneva in verde osservanza.

I Greci sono i primi popoli di cui conosciamo le leggi commerciali, e col favore delle concioni di Demostene che sopravvissero all'azione struggitrice del tempo possiamo formarci un criterio di quelle che erano in vigore in Atene e che governavano le sue relazioni colla Tracia, il Bosforo, l'Egitto, Rodi, l'Asia minore, le coste dell'Adriatico, la Sicilia e Marsiglia.

Le leggi di Solone accordavano i diritti di cittadinanza ai forestieri che volessero esercire professioni commerciali e industriali nell'Attica; le dogane già vi costituivano un reddito cospicuo, e i trafficanti delle estere nazioni vi godevano di un'ampia reciprocità che fece dire a Cicerone, *non erit alia lex Romæ, non alia Athenis.*

Gli artefici formavano corporazioni sottoposte alla sola legge di non turbare il diritto e l'ordine pubblico, e le competenze dei venditori, dei commissionari, dei banchieri trovavano guarentia sotto l'osservanza delle discipline ad essi loro imposte.

Varie specie di società erano in vigore; i pegni e le malleverie godevano di favori speciali; le obbligazioni reciproche dei caricatori, armatori, capitani e gente di mare riposavano su basi regolari, ugualmente che il diritto di avaria e di contributo, di assicurazione e di cambio marittimo, essendo che chiamavasi contratto *alla grossa* la convenzione per cui una persona toglieva a mutuo una somma per servizio del commercio marittimo e si obbligava a farne la restituzione mediante un interesse nautico che poteva essere pattuito a mese ed anche a giorni, ipotecando per guarentia del debito la nave, gli attrezzi, le merci e perfino gli schiavi, nel caso in cui giungessero a buon porto.

Il diritto di corsa e di preda marittima era del pari sottoposto a regole determinate, essendo interdetto ogni commercio con l'inimico, le di cui navi e merci andavano soggette a confisca, e la rivendicazione delle cose depredate non a diverse regole soggiaceva di quelle che si osservano nella moderna legislazione.

Molto severe erano le leggi contro il debitore infedele nell'eseguimento delle incontrate obbligazioni, o che si rendesse insolvibile o fallito, imperciocchè il creditore aveva diritto di farne sequestrare i beni, e di provocarne l'arresto personale.

La decisione de' processi relativi a contratti stipulati ad Atene e in paesi esteri per una navigazione che doveva aver termine in Atene era confidata a una giurisdizione simile a un dipresso ai nostri consigli di ammiragliato, e gli stranieri potevano essere giudicati in conformità delle leggi della propria nazione, ciò che suppone il diritto consolare.

Le leggi romane sono pur tuttavia il fondamento delle moderne legislazioni, ma siccome di poco conto quella nazione riputava il commercio, al segno di non permetterne le operazioni che agli schiavi, il diritto commerciale non può gran fatto attingere a quelle fonti; ciò non di meno, dietro quanto ne accenna Cicerone, si ha fondamento per credere che la ragione mercatoria vi fosse governata in parte colla scorta della legislazione civile e in parte con quella raccolta dai Greci, come ne fa fede il frammento del Digesto intitolato *De lege Rhodia de jactu.*

Generalmente parlando, le leggi seguono il destino degli imperi, vale a dire che nascono, crescono o perdono la loro autorità col nascere, crescere o decadere dei popoli che le dettavano. Roma però andò esente da siffatta condizione, dappoichè i Barbari vincitori, nell'invadere l'impero d'Occidente, presero legge dai vinti, e adottarono il codice, di recente con molta dottrina illustrato dal conte di Vesme, fatto compilare nel 438 dall'imperatore Teodosio, donde fu poi nel 506 ricavato l'estratto conosciuto sotto nome di *Breviarium,* e ciò per la ragione semplice e naturale, che la conquista, potendo mutar forma di governo e portar seco perturbazione nelle proprietà, nell'ordine legale e convenzionale di trasmissione, aver debbesi onde ricorrere per definir le relative controversie. Che se la legge dei conquistatori nulla determina a tale riguardo, è chiaro che sottentra, anzi si convalida quella del popolo conquistato, perchè impressa nell'indole, nella coscienza, nella memoria, se non come diritto positivo, quanto meno come regola necessaria e consuetudine di una utilità evidente.

La ragione per la quale i codici dell'epoca che chiamasi di barbarie tacciono relativamente al diritto commerciale e marittimo, si ripete da che la gran catastrofe della caduta dell'imperio d'Occidente avendo aperto il campo al disordine, all'anarchia, fatta venir meno ogni specie di protezione, e in certo qual modo disciolti i vincoli sociali, il traffico fu naturalmente circoscritto al soddisfacimento de' più indispensabili bisogni.

Il corpo di leggi che prevalse in Occidente dopo la caduta dell'imperio è quello di cui si ha memoria sotto il nome di tavole Amalfitane, così chiamate dalla città di Amalfi che ebbe a un dipresso la stessa origine di Venezia, e che fu fondata da alcune famiglie che, fuggenti gli orrori della guerra alla volta di Costantinopoli, facevano naufragio presso il promontorio di Minerva.

Se si deve prestar fede ad Azuni (*Diritto marittimo*), Amalfi possedeva un consiglio di ammiragliato, al quale si riferivano spontaneamente tutte le nazioni commercianti del Mediterraneo, e la stessa Costantinopoli.

In Oriente il diritto commerciale era governato dal corpo di leggi detto Basiliche, dal nome dell'imperatore Basilio il Macedone, ma che fu promulgato da suo figlio Leone, che ebbe il predicato di filosofo.

Il libro LIII di queste Basiliche, di cui non si ha più altra traccia se non quanto ne accenna la compilazione intitolata *Sinopsis major*, era in special modo consacrato al commercio, e trattava nel titolo I. Dei padroni, degli armatori e delle azioni che loro competono. Titolo II. Delle contestazioni a cui ponno dar luogo le navi. Titolo III. Del naufragio, delle prede, del getto e del contributo. Titolo IV. Delle diverse convenzioni relative alle navi. Titolo V. Del prestito a cambio marittimo. Titolo VI. Dei pescatori, della pesca e del diritto marittimo. Titolo VII. Della compra e vendita del vino.

Il diritto marittimo di Rodi è una compilazione di usi marittimi divisa in tre parti; la prima ha la forma di un prologo in cui si narra che fu essa ordinata e approvata da varii romani imperatori; la seconda comprende una serie intitolata *Diritto navale*; la terza è un'altra serie del *Diritto marittimo di Rodi*, estratto dal libro XI del digesto, e consta di 51 capitoli e di altrettante Rubriche. Pardessus è di opinione che questa compilazione sia stata anteriore alle basiliche, imperciocchè diversamente sarebbesi riferita alle medesime anzichè al digesto e al codice Giustinianeo.

La romana potenza era da lungo tempo distrutta in Occidente, e già l'impero d'Oriente volgeva verso l'occaso quando le crociate fondarono un regno composto delle varie parti di Terrasanta tolte ai Musulmani.

Le leggi di questo regno presero il nome di *Assise*, ed erano divise in due parti intitolate, una *Assise della corte dei Baroni*, unicamente relativa alla feudalità e ai diritti dei nobili; l'altra *Assise della corte dei Borghesi*, contiene alcuni capi relativi al diritto marittimo; e siccome la maggiorità dei Crociati era di parte di Francia, così quelle assise furono calcate sul diritto francico.

Un altro corpo di leggi commerciali che acquistato aveva non poca celebrità

è quello conosciuto sotto il nome di *Ruoli* ossia *Giudizi di Oleron* che alcuni giurisprudenti reputano traduzione del diritto marittimo di Wisby.

I ruoli d'Oleron si dividono in quattro parti fra loro distinte. La prima parte comprende venticinque articoli. 1° Divieto ai patroni di vendere le navi, e casi in cui possono prendere danaro a mutuo. 2° Proibizione alli stessi patroni di mettere alla vela senza il preventivo avviso dell'equipaggio. 3° Del salvamento di una nave naufraga. 4° Dei casi d'innavigabilità. 5° Obbligo in che sono le persone dell'equipaggio di non abbandonare la nave. 6° Della pulizia della nave, e dei marinai feriti al servizio della medesima. 7° Del marinaio che si ammala sulla nave. 8° Del getto per salvare la nave. 9° Dell'albero e delle ancore sagrificate pella salvezza comune. 10° Obbligo del patrone e dell'equipaggio di accuratamente scaricare le merci. 11° Delle perdite occorse per mal governo nell'ormeggiare. 12° Delle contese fra i marinai e il patrone. 13° Delle spese di lamanaggio. 14° Del diritto che compete al patrone di dar congedo ai marinai. 15° Dei danni cagionati da una nave in corso a quella che si trova sulle ancore. 16° Del danno recato dalle ancore di una ad altra nave. 17° Della locazione dei marinai a partecipazione e a nolo. 18° Del mantenimento dei marinai. 19° Dovere dei marinai di continuare il viaggio di ritorno. 20° Dei diritti dei marinai all'evenienza di viaggio abbreviato o prolungato. 21° Quando i marinai possono discendere a terra. 22° Delle indennità dovute dal caricatore in ritardo. 23° Del capitano che abbisogna di danaro essendo in viaggio. 24° Dei doveri del pilota (Locman) che conduce la nave nel luogo dello scarico. 25° Della punizione del pilota che fa perire la nave.

La seconda parte si restringe a due soli articoli relativi uno ai danni toccati alle merci all'epoca dello scarico, e l'altro alle società per la pesca.

La terza parte contempla otto articoli: 1° Obbligazione del patrone che intraprende il trasporto di merci di scaricarle senza ritardo. 2° Proibizione allo stesso patrone che ha noleggiato la sua nave per intiero di caricare altre vettovaglie. 3° Quantità di carico cui ha diritto il noleggiatore di una nave *ex integro.* 4° Modo di pagamento dei marinai che viaggiano a nolo, e diritto del patrone di esigere il nolo delle cose gettate. 5° Divieto ai marinai di riscuotere cosa alcuna dai caricatori. 6° Obbligazione del patrone pel nutrimento dei commercianti e pella custodia dei vini. 7° Termine in cui le merci denno essere scaricate, e diritto del patrone di ritenerle per sicurezza del nolo. 8° Regole per rapporto alle cose che contribuir debbono al getto.

Gli articoli che compongono la quarta parte in numero di venticinque, trattano dell'investimento con rottura, del naufragio e delle *epave* ossia cose trovate sul mare e sulle spiagge.

Lo stile in che sono scritti quei provvedimenti dimostra essere i medesimi fattura del secolo XIV.

L'intitolazione di ruoli procede dall'uso in cui si era di registrare gli atti pubblici su fogli di pergamena ruotolati.

Per ciò che concerne al predicato di Oleron, pare che accenni assai più alla patria del compilatore che al paese in cui veniva promulgata la legge, e ciò nel modo stesso che si pratica anche al di d'oggi per specificare certi manoscritti, a tal che le *Pandette di Firenze*, la *Bibbia di Magonza*, essendo cosa fuori di contrasto che quel corpo di leggi era in vigore nel vasto littorale francese compreso da Bordò sino alle coste di Fiandra, al mar Britannico e di Scozia.

Le regioni conosciute anticamente sotto il nome di Belgio, Bassa Germania e quindi di Paesi Bassi formavano, prima della rivoluzione francese, tre parti, ed erano divise in Provincie riunite, rese indipendenti nel secolo XVII, in Paesi Bassi propriamente detti, e in Fiandra, rimasta per la massima parte sotto il dominio dell'Austria sino al 1795, passata poi per qualche tempo sotto quello di Francia.

La parte meridionale di dette regioni è quella che più anticamente si avviò nel commercio marittimo col favore della navigazione interna; chè se le invasioni dei Normanni e il regime feudale ne paralizzarono per qualche tempo l'azione, le crociate e le rivoluzioni politiche che tennero loro dietro gli diedero un nuovo maggiore impulso.

Questo stato di cose fece manifesta la necessità di una legislazione, o quanto meno di una giurisprudenza costante e normale, la quale fu stabilita mediante la compilazione degli usi e consuetudini in vigore, cui fu dato il nome di giudizii di *Damone* ossia leggi di Westcapelle che compongono 25 articoli in tutto conformi ai ruoli di Oleron.

Nella parte settentrionale dei Paesi Bassi fu adottato un diritto misto, in parte tratto dai ruoli di Oleron, e in parte dalla legislazione delle città del Baltico, oppure da provvedimenti locali; e ciò in vista che le guerre sopraggiunte tra la Francia, la Fiandra e varie città del Nord avendo aperto una maggior sfera di azione al commercio olandese, di cui i porti furono frequenti di commercianti fiamminghi, zelandesi, di Lubecca e di Amburgo, si riconobbe opportuno di ridurre in iscritto gli usi vigenti per servir di norma comune.

La compilazione che porta il titolo di *Diritto supremo* marittimo di Wisby è riputata dai giureconsulti e storici del Nord come il più antico monumento di diritto marittimo del medio evo, e quale sorgente dei ruoli di Oleron.

Il Pardessus dimostra però che questa compilazione fu opera di tempi posteriori, e di luoghi diversi di Wisby, attesochè nel suo complesso non è fatto cenno di quella città, e trovasi in gran parte conforme agli antichi codici di Lubecca; il perchè egli è d'avviso che la data di Wisby sia stata apposta dall'editore di Copenaghen, forse perchè il manoscritto gli era di colà pervenuto.

La compilazione che porta il nome di *Consolato del mare* è troppo nota e celebre per giustificare l'autorità che ottenne in tutti i paesi che fanno il commercio marittimo; il carattere però di quel documento, la sua data e il luogo di origine sono incerti come è ignoto il nome dell'autore. Tre contrade ne reclamano la proprietà, Pisa, Francia e Spagna; pare in oggi per altro dimostrato che l'originale è stato scritto in lingua romana, d'onde derivarono il francese, l'italiano e lo spagnuolo.

Una questione qui si presenta, ed è se quella compilazione è un atto diramato dall'autorità sovrana o locale, oppure un'opera ad uso privato delle persone interessate e incombenzate di giudicare negli affari di commercio?

Alcuni autori ne assegnano il merito ai maestrati Barcellonesi, altri ai re di Aragona.

Considerando però che nel suo complesso essa presenta un aggregato di parti meno coerenti fra di loro, e che non vi si osservano i modi imperativi che sono proprii del legislatore, si verrà a conchiudere col Pardessus, essere il Consolato del mare una compilazione fatta nel secolo XIV da privati per uso privato, nel modo stesso e per le cause medesime che diedero vita ai ruoli di Oleron; se non che l'autore od autori erano perfettamente dotti nei principii del diritto romano, delle basiliche, e delle leggi delle città di Francia e Spagna, che facevano il commercio del Mediterraneo e delle coste d'Asia e di Africa, motivo per cui servì poscia quasi di diritto marittimo universale, e come complemento e perfezionamento dei ruoli di Oleron, lavoro necessariamente imperfetto, perchè di getto primitivo fatto in epoca in cui scarsi erano i lumi; quella compilazione intanto prese il nome di Consolato in quanto che serviva di regola ai consoli marittimi.

Il Consolato del mare fu tradotto in quasi tutte le lingue, e il primo volgarizzamento italiano che è reputato il più antico, porta la data di Venezia 1549.

Capmany intraprese di ridurne il dettato a miglior lezione, e divise perciò la materia in quattordici titoli: 1° Delle obbligazioni rispettive dei patroni, construttori ed azionisti relativamente alla costruzione e vendita delle navi. 2° Del contromastro, scrivano ed altri impiegati della nave. 3° Dei

doveri che corrono tra i patroni e i marinai. 4° Degli atti, convenzioni e obbligazioni relativi al noleggio tra il patrone e il caricatore. 5° Del carico, stivaggio e scarico delle merci, e dei danni che *omni modo* possono loro essere cagionati. 6° Delle commissioni di navi e merci. 7° Dell'ancoraggio delle navi nelle rade, spiaggie e porti. 8° Delle obbligazioni reciproche fra il patrone, i caricatori e i passeggieri. 9° Delle cause che ponno opporsi, a che un patrone o un caricatore intraprenda e proseguisca il viaggio. 10° Dei viaggi di conserva e delle relative convenzioni. 11° Degli investimenti ed altri accidenti che arrivano per mare. 12° Dei danni cagionati a una nave mercantile dai nemici o dai corsari. 13° Delle obbligazioni rispettive tra i patroni e gli interessati alla nave. 14° Dell'osservanza delle convenzioni e della buona fede nelle vendite e nelle compre.

Il Pardessus per altro diede la preferenza all'edizione *Princeps* del 1494, di cui offre il testo e la traduzione divisa in 252 capi, i quali entrano in tutti i più minuti particolari che interessar ponno la navigazione e il commercio marittimo.

Un lasso di varii secoli divide il *Consolato* dal *Giudice del mare*. Esso è opera di un privato giureconsulto fatta sullo scadere del secolo XVI, vale a dire nell'anno 1584. In quell'epoca i principii del diritto marittimo erano già stabiliti; ma rimaneva imperfetta la parte delle assicurazioni, ed è quella appunto a cui il *Giudice* ebbe in mira di provvedere. Questa specie di contratto, forse ignorato o quanto meno ben poco in uso presso i Romani, era già largamente diffuso in altre parti di Europa nell'XI secolo, sotto nome di comunione di rischi fra tutti i caricatori e i proprietarii di un bastimento, che forma appunto la base delle assicurazioni mutue.

Nel *Giudice del mare* l'assicurazione è definita « contratto, per cui è promessa un'indennità per le cose che sono trasportate da uno ad un altro paese, segnatamente per mare, e ciò mediante un prezzo convenuto *a tanto per cento* fra l'assicurato che fa o fa fare l'assicurazione e l'assicuratore che promette l'indennità. »

Per giungere a questa combinazione per cui ardimentosi speculatori, sottoponendo alle loro previsioni ogni specie di sinistri per inclemenza di stagioni, per inconstanza dei flutti, per vicende politiche, ecc. si richiedeva certamente un lungo trascorso d'anni, ed è perciò che neppure il gran atto della lega Anseatica del 1614 non ne fa cenno. Si è molto disputato per sapere a qual paese si dovesse assegnare la prima idea delle assicurazioni; il fatto sta però, che allorquando venne compilato il *Guidon* già erano quei contratti in corso in Francia, Spagna, Italia, Fiandra e Inghilterra, di cui esso presenta il sunto delle principali disposizioni.

È probabile che il Guidon sia stato compilato per servir di manuale nelle controversie che in materia di assicurazioni si agitavano avanti la giurisdizione consulare, e non fu gran fatto tradotto nelle lingue straniere, ciò che serve ogni vieppiù a provare che si trattava, come nei ruoli di Oleron, di un nuovo arringo aperto alla giurisprudenza.

Il Guidon è diviso in 18 capitoli, i quali trattano 1° Dei contratti o polizze di assicurazione, loro definizione, conformità e differenza tra essi e gli altri contratti marittimi, cioè dalla *bomaria,* ossia contratto a tutto rischio che rappresenta il danaro, le vettovaglie e le merci date in prestito pel raddobbo della nave e per le altre cose necessarie alla navigazione, da restituirsi, principale e interesse, allorquando la nave giunge al porto di salvamento, e che si perde in caso contrario. Nell'assicurazione invece null'altro è anticipato che la promessa d'indennizzazione. 2° Che cosa deve contenere il contratto di assicurazione. 3° Obbligazioni dell'assicurato in caso di perdita della nave. 4° Mezzo di assicurare ciò che è perduto. 5° Delle avarie. 6° Del riscatto e della imposizione. 7° Delle attestazioni. 8° Dell'abbandono. 9° Della baratteria e arresto di principe. 10° Delle lettere di marea o rappresaglia. 11° Delle prede. 12° Come debbasi far assicurazione sopra tutte o sopra alcuna nave solamente che portino merci, senza nominarla nè altrimenti indicarla. 13° Difficoltà che sopraggiungono alle merci caricate su barche, battelli o alleggi. 14° Riduzione di pagamento per il cambio della moneta, tra uno od un altro paese. 15° Delle assicurazioni sul corpo della nave. 16° Di quelle che si fanno sul capo delle persone. 17° Assicurazione di ciò che si trasporta pei fiumi o a soma di muli. 18° Della *bomaria,* che è denaro a profitto o alla grossa ventura. 19° Obbligazioni incontrate dal maestro di nave. 20° Doveri del segretario delle polizze.

Nel frammentre che il commercio stava diviso tra le città d'Italia, Francia meridionale e Spagna, e che le crociate, rimaste senza frutto relativamente allo scopo che le aveva fatte intraprendere, producevano a pro del commercio di quelle città risultamenti esuberanti ogni aspettazione, una rivoluzione importante, e che doveva partorire immensi vantaggi pel traffico settentrionale di Europa, si stava maturando sulle sponde dell'Oceano germanico e del mar Baltico.

Città rimaste incolumi dal furor delle guerre, o cui diede fondamento la necessità, erano diventate l'unico asilo dove fosse possibile di trovar sicurtà contro le depredazioni dell'anarchia, e qualche alleviamento al rigore del regime feudale, epperò l'industria manufattrice nelle une, la navigazione nelle altre, diventarono l'occupazione dei loro abitanti.

In un'epoca in cui il mare offeriva poca sicurezza, e le comunicazioni terranee erano esposte a ogni maniera di difficoltà e di pericoli, la necessità aveva moltiplicate le associazioni dei commercianti nell'intento della comune difesa, e questa essendo riuscita a buon segno, le città si fecero capaci di quanti e quali maggiori vantaggi avrebbero potuto ricavare da confederazioni che sostituissero l'unione delle forze collettive e permanenti a quelle precarie e fortuite di società private.

Egli è perciò che già nel XIII secolo un'associazione della fattispecie esisteva sotto il nome di *Ansa* fra le città poste sul corso del Reno; ed un'altra fra le città del Baltico e dell'Oceano germanico, le quali si collegarono per ultimo col predicato di *lega Anseatica*, che accennava alla fusione di tutte le altre collegazioni.

Primo divisamento degli amministratori della lega si fu quello di darle consistenza, estenderne il commercio, e di riunire in un sol fascio d'interessi le città già vincolate fra di loro mediante particolari associazioni, e per ciò conseguire diedero opera ad una legislazione che tutte ne potesse abbracciare e comprendere le relazioni; un quale assunto riusciva di tanto maggior momento in quanto che la lega era composta di città circoscritte nel solo loro territorio, disgiunte da vasti Stati interpolati, nemici e gelosi, senza autorità centrale e senza autonomia, agitati da disparati, divergenti e spesso reluttanti interessi che occorreva di far concorrere in un solo volere.

Le leggi, o meglio consigli dettati nelle adunanze della lega furono chiamati *recess* dal latino *recessus*, perchè venivano consegnate in processi verbali prima che i congregati si ritirassero o recedessero.

È opinione del maggior numero degli storici che il *recesso* fondamentale della lega stato sia sanzionato nel 1364 in Colonia, allora quando essa intimò la guerra al re di Danimarca. I patti poi richiesti per la compartecipazione alla lega risultano dai *recessi* del 1440 e 1447, per virtù dei quali le città che desideravano di farne parte dovevano presentarne la domanda alla città dirigente, la quale convocava l'assemblea degli anseatici, per decidere se fosse o no il caso di farvi luogo.

Il patto di associazione era durativo per un decennio, e consisteva nell'obbligo di mantener la pace e la sicurezza contro qualsivoglia aggressione estranea al signore diretto delle rispettive città anseatiche, porgendosi vicendevole soccorso con danaro e colle armi ogni volta che riuscisse inefficace la mediazione.

Ogni città alleata aveva obbligo di un contingente di uomini e di danaro.

I diritti all'unione perdevansi in caso d'insubordinazione dei cittadini contro

i loro magistrati, di diserzione dagli interessi comuni, di rifiuto di eseguire le misure politiche e di sicurezza della confederazione.

La facoltà di determinare circa gli interessi generali era confidata a una assemblea formata dai delegati di ognuna delle città anseatiche. E siccome sarebbe stato troppo malagevol cosa di provvedere, mediante un sol centro ai bisogni di tante membra disseminate e disperse, si stabilirono tre punti, Lubecca, Colonia e Magdeburgo, ognuno dei quali era centro di un circolo.

Nel XV e XVI secolo le città che avevano voce deliberativa nel congresso erano in numero di 72, le quali si congregavano in adunanza generale in Lubecca in capo d'ogni triennio, il dì della Pentecoste, a meno di qualche non prevedibile contingenza.

Le principali fattorie e banche dell'Ansa erano quattro, Londra, Bruge, Berghen in Norvegia e Nowogorod in Russia, ognuna delle quali aveva diritto a un deputato nell'assemblea generale con voce meramente consultiva. Talvolta i re e i principi convenivano in persona in quelle assemblee, tal'altra si facevano rappresentare dai loro ministri per discutervi i proprii interessi.

L'assemblea era presieduta da un sindaco, il quale proponeva i punti cadenti in discussione e formulava le deliberazioni.

La volontà dei presenti obbligava quella degli assenti; i deputati però che prevedevano una deliberazione meno favorevole agli interessi della loro città si schermivano col voto *ad referendum* per mancanza d'instruzioni.

Per goder dei privilegi dell'Ansa, sia in qualità di commerciante, sia sotto i rapporti di stabilimenti d'industria, richiedevasi la qualità di cittadino, e non si faceva luogo a parteciparne in due diverse città.

Era vietato ai commercianti dell'Ansa di contrarre matrimonii e società all'estero o con persone estranee, come pure di evocare i creditori in giudizio avanti un tribunale estero.

Le fattorie stavano sotto il governo di particolari regolamenti, e un erario comune era destinato a supplire alle spese comnni.

Non pochi *recessi* contengono disposizioni relative all'esattezza dei pesi e delle misure, alla qualità delle merci, alle marche, contro l'alterazione delle monete, sugli apprendizzi.

Il debitore escluso da una città per insolvibilità non poteva essere ammesso in verun'altra. Il bancarottiere era catturato in qualsivoglia parte dell'Ansa, messo in carcere e condannato a morte se doloso.

Fin qui degli atti constitutivi dell'Ansa, in cui ci siamo estesi per servire di complemento a quanto ne fu accennato nell'apposito articolo di questo dizionario.

Per ciò che concerne al diritto marittimo, i *recessi* contenevano regole sulla costruzione delle navi, sulle condizioni necessarie per ritenerne la proprietà, sui diritti rispettivi dei comproprietarii, sui capitani e patroni, sulle loro obbligazioni tanto in ordine alla pulizia che per rapporto agli armatori e caricatori, sui doveri dei marinai, sui contratti di noleggio, sui viaggi in convoglio, sull'abbordo, il getto, il contributo e il prestito a cambio marittimo.

Prima del VI secolo la vasta regione che sta fra il mar Baltico e quello del Nord, e che stendesi a settentrione dall'imboccatura dell'Elba fino al mar Glaciale, che in oggi comprende i regni di Norvegia, Svezia e Danimarca, non era per anco gran fatto conosciuta.

Collocati su di un territorio sterile, i Norvegi traevano la loro sussistenza specialmente dalla pesca, un quale esercizio li condusse poco a poco alla pirateria, a cui applicavano per via di associazioni poste sotto il regime di speciali statuti; questo stato di cose cessò solamente sotto Hilarald, il quale proclamò pene severe contro i pirati, di cui cominciò a sentire gli effetti Rollone, che cacciato in esilio, venne ad infestare le coste di Francia, ma per sua ventura ottenne pur finalmente il regno di Normandia.

La lega Anseatica avendo esteso il monopolio del suo commercio nelle tre contrade dianzi indicate, ugualmente che in Prussia ed in Russia, non ebbero queste in ultima analisi altre leggi commerciali tranne quelle procedenti da quella fonte, nate da urgenti bisogni, perfezionate dall'esperienza, modificate dalle invasioni e successive mutazioni di governo.

Generalmente commendate erano le leggi di Lubecca, epperciò furono prese per norma di legislazione dalla Livonia, Pomerania, Mecklenburgo, Holstein, Bassa Sassonia e Fiandra.

L'Inghilterra destinata dalla sua posizione insulare al commercio, cui una successività di politici avvenimenti diede una così vasta estensione nel periodo di due secoli, è quella nel tempo stesso che presenta la minor copia di leggi e di regolamenti commerciali, imperciocchè ne tengono luogo pur tuttavia le antiche tradizioni.

Il motivo che fece astenere finora i Regni uniti dall'entrare nello spirito di codificazione che invase le altre contrade d'Europa, si ripete da che nell'inglese economia governativa predomina lo spirito di associazione, la di cui sfera di azione non soggiace ad altri vincoli, tranne a quelli di una tutela moderata sui principii di conservazione degli interessi comuni. Ora siccome questo spirito di associazione non desidera mutazioni, e che il carattere nazionale resiste all'idea di alterare uno stato di cose consacrato dal tempo e

dalla consuetudine per surrogarne un altro di cui non si ponno prevedere per anco i pericoli e gli inconvenienti, perciò prevale nella giurisprudenza britannica la legge comune, diversa dal diritto consuetudinario, perchè non è altro che l'uso sanzionato dalle decisioni delle Corti di giustizia.

Questa legge comune, non scritta nè codificata, è fondata sopra la singolarissima finzione, che i principii che la costituiscono sono insiti virtualmente in tutte le menti, in tutte le coscienze, di modo che i giudici, organi legali della coscienza pubblica altro non fanno che proclamarli ogniqualvolta si presenta un caso non per anco deciso, oppure ne fanno l'applicazione sulle basi di un antecedente giudicato. Si suppone che la sentenza fu così proferita perchè tale era la legge, e se ne deduce la conseguenza, non già che il giudice sia legislatore, ciò che ripugnerebbe allo spirito nazionale, ma bensì che la legge preesisteva, e il giudice altro non fece che dichiararne il senso nell'atto in cui vi si riferisce nelle sue decisioni.

Emerge da ciò che ogni sentenza diventa, per quanto concerne il principio proclamato, una regola certa per l'avvenire, a patto però che siavi identità perfetta tra il caso giudicato e quello che trattasi di giudicare. Ma supponendo costante questa identità, non si ammette se non in rarissime occorrenze che il giudice possa deviare dal principio sanzionato dal *precedente*; quanto meno questo diritto non gli viene riconosciuto salvo nei casi in cui sembra evidente che i costumi della nazione, nuovi bisogni od interessi rendono necessario un cambiamento nella coscienza pubblica circa il senso e gli effetti della legge comune.

Lo spirito che governa l'inglese giurisprudenza si verifica con molto maggior asseveranza nel diritto commerciale. E per verità le regole del diritto civile hanno radice nei principii di equità e di morale stampati *ab initio* nel cuore dell'uomo, segnati però col marchio del carattere nazionale, e modellati sotto l'influenza dei costumi domestici e delle pubbliche instituzioni. Il diritto commerciale per lo contrario, dotato di un carattere di universalità o diremo meglio di cosmopolitismo, non può piegarsi nello stretto limite dell'indole di una nazione, tanto meno di un'utopia, ma cònserva la sua impronta naturale di diritto delle genti sottomesso a regole generali, che parità di circostanze, reciprocità di interessi, non ponno non riconoscergli in qualsiasi paese. Egli è perciò che Blackstone ebbe a dire « che gli affari di commercio sono regolati da una legge chiamata *mercatoria*, ammessa da tutte le nazioni, che serve a far decidere le controversie fra commercianti in conformità delle regole generalmente adottate ed approvate dall'unissono consenso dei giurisprudenti.

I ruoli di Oleron sono il fondamento di quella *lex mercatoria*, e si provvede

alle sue imperfezioni mediante il sussidio del diritto romano, e ciò a malgrado la specie di repugnanza ingenita negli Inglesi di ricorrere a quella fonte.

In Francia il diritto commerciale stette pure esso sotto l'imperio della legge comune, vale a dire dei ruoli di Oleron, del Consolato e del Guidon del mare, e sotto il regime delle ordinanze fino all'editto del 1584, il quale per le cose marittime accordava all'ammiraglio una specie di autorità sovrana, dappoichè la giustizia era amministrata in suo nome.

I parlamenti però avendo ricusato di registrare questo editto, e vivissime querele essendo di continuo sporte contro uno stato di cose che incagliava non poco l'andamento del traffico, venne in pensiero al gran Colbert di raccogliere le disperse membra di legislazione commerciale in vigore nelle varie provincie, e di formarne un corpo complessivo, per cui emanò la celebre ordinanza di agosto 1681, che governò in Francia gli affari mercatorii fino al 1807, epoca della promulgazione del codice di Commercio, il quale non altro fece sostanzialmente che coordinare, modificare e ridurre a miglior lezione quell'ordinanza, meno nella parte relativa all'ammiragliato, invece del quale furono instituiti tribunali speciali composti di soli commercianti.

A tenore della mentovata ordinanza la giustizia era amministrata in nome dell'ammiraglio, il quale nominava ai pubblici uffizi, rilasciava i congedi, i passaporti, i salvocondotti ecc., riscuoteva i diritti marittimi, partecipava per un decimo in tutte le prede, e all'integralità delle multe.

I giudici dell'ammiragliato conoscevano esclusivamente di tutte le cose concernenti alla costruzione, agli attrezzi, all'armamento delle navi, alle polizze di carico, noli, arruolamenti, prede, pesca, ecc.

Quell'ordinanza è divisa in cinque libri, i quali trattano: 1° Degli uffiziali dell'ammiragliato e della loro giurisdizione. 2° Delle genti di mare e dei bastimenti. 3° Dei contratti marittimi. 4° Della polizia dei porti, coste, rade e spiagge del mare. 5° Della pesca marittima.

Il regolamento 13 gennaio 1827 per la marina mercantile è stato in parte compilato sulle basi di quell'ordinanza.

Genova, Venezia, Pisa essendo le città d'Italia che avevano maggiormente estese le loro relazioni commerciali prima in Costantinopoli, poscia sul mar Nero, furono eziandio le prime a dettare regolamenti speciali pella navigazione e per l'amministrazione delle fattorie e delle colonie.

Fra le città anzidette potentissima era Genova nel 1204, imperciocchè ottenuto aveva dall'imperatore greco, in ricompensa dei servigi a lui suppeditati dalla repubblica per la cacciata dei Franchi, la facoltà di possedere e fortificare il sobborgo di Costantinopoli noto sotto il doppio nome di Galata

e Pera, fatto storico di recente illustrato e redivivo dalla dotta ed elegante penna del cav. Sauli, della di cui cortesia moltissimo si loda il Pardessus per avergli comunicato un esemplare degli statuti della banca di San Giorgio.

La colonia di Galata era sotto le inspezioni di una magistratura denominata uffizio di Gazaria, di cui ci furono tramandati gli statuti; essa doveva inoltre occuparsi della colonia di Caffa e della polizia del mar Nero.

Pisa e Firenze sono le due città dell'antica Etruria e Tirrenia le più celebri per il loro commercio, se non che quella essendo passata nel XV secolo sotto il dominio della splendida sua rivale, si trovano comprese entrambe nella medesima legislazione, che fu da principio la legge Rodia e il Consolato del mare, dietro la cui scorta furono redatti il *Constitutum legis* e il *Constitutum usus*, il primo dei quali, a cui si suppone la data del 1156, è relativo al diritto civile, e il secondo al diritto commerciale in vigore nel 1160.

Il Pardessus comprende nella sua raccolta varii documenti d'italiana legislazione commerciale, fra i quali il regolamento pei viaggi di Barberia, di Ponente e di Sicilia (Firenze 1457) e gli statuti 15 gennaio 1523 e 15 giugno 1526, che hanno tratto alle assicurazioni.

Venezia è la più antica delle repubbliche marittime del medio evo. Appena la sua popolazione fu possente abbastanza per concederle di avventurarsi in lontane spedizioni, strinse essa relazioni con il greco impero, prese una parte attiva nella prima crociata, e fondò importanti fattorie nei porti della Siria e della Palestina, conquistata dai principi latini.

In questo stato di cose non poteva la repubblica non aver leggi e norme per il buon governo di tali relazioni e per la pulizia della navigazione: diffatti è cenno negli statuti criminali 1232, e negli statuti civili 1242 di provveditori del commercio e dei forestieri, dei consoli e dei sopraconsoli senza per altro che rimasta sia memoria delle regole da cui que' provveditori fossero guidati nei loro giudizi e nella loro amministrazione. L'esistenza però di tali regole si argomenta, dacchè in virtù di privilegio degli imperatori Basilio e Costantino, i Veneziani non potevano essere evocati avanti altro foro, tranne quello del Logoteta della Corte imperiale, il quale giudicava come il *prætor peregrinus* dei Romani, che amministrava la giustizia ai forestieri in conformità dei rispettivi loro diritti nazionali, naturali e delle genti.

Nel secolo XI la repubblica già aveva ottenuto facoltà di tenere a Costantinopoli speciali delegati sotto nome di *Baili*, i quali avevano l'incarico di giudicare le controversie fra i connazionali, senza intervento di sorta dei magistrati imperiali; facoltà che fu poscia estesa ai litigi che insorgessero fra Veneziani e sudditi del greco imperio.

Il *merùm et mixtum imperium* fu pure nel **1117** conceduto alla repubblica nei paesi conquistati dai crociati nella Siria.

Nei primordii della potenza del Leone di San Marco, i magistrati veneti giudicavano in conformità delle tradizioni del diritto Romano, e dell'imperio d'Oriente.

Di mano in mano che presentavansi nuovi casi, emanavano nuove leggi, le quali furono poi riunite in un sol corpo nello statuto del **1255**, e nell'appendice del **1347**, e rimasero in vigore fino al **1340**, in cui venne adottato il Consolato del mare, stato poscia stampato in Venezia nel 1559, al quale tenne dietro il Codice per la veneta mercantile marina, compilato nel **1786**, vale a dire un secolo più tardi di quello di Svezia.

In oggi le contestazioni commerciali del regno Lombardo Veneto sono pur tuttavia sotto il regime del Codice di commercio francese ivi promulgato nel **1808**.

Fra le città dipendenti dagli Stati pontificii che salirono in fama per relazioni commerciali Ancona è la più antica e la più fiorente, come quella che, reggendosi a repubblica nel medio evo, gareggiava con Venezia e seguiva a un di presso la medesima giurisprudenza mercantile come si evince dal suo statuto **1397**.

Gli Stati pontificii sono ora sotto il regime di un *regolamento provvisorio* di commercio, promulgato il dì **1** giugno **1821**, il quale sotto riserva di ben poche modificazioni, è una traduzione del Codice di commercio Francese.

Il regno delle due Sicilie è diviso in due parti fra loro molto distinte, e sono: **1°** Il regno di Napoli propriamente detto, che comprende la parte meridionale del continente Italico a far capo dagli Stati pontificii che lo circoscrivono al nord; **2°** la Sicilia, la più grand'isola del Mediterraneo.

Le città più commercianti della parte meridionale erano Napoli, Trani, Amalfi, Gaeta e Salerno che si ressero a repubblica fino al XII secolo, e godevano del privilegio del Consolato nell'impero d'Oriente e di Occidente sotto il regime del diritto romano e delle Basiliche.

La città di Trani faceva compilare uno statuto commerciale nel **1063**, e per conseguenza anteriore di un secolo a quello di Pisa.

In Amalfi e nel resto del regno di Napoli le controversie in fatto di commercio erano giudicate in conformità delle tavole così dette Amalfitane, delle quali per altro non si conosce la data.

I primi ad occupare la Sicilia furono i Fenici; fu quindi obbietto per lunghi anni di sanguinose guerre fra i Romani e i Cartaginesi; ne fecero il conquisto prima gli imperatori di Costantinopoli, poi i Goti, quindi i Saraceni, in seguito

i re d'Aragona, nel secolo XVIII l'Austria; tanta era l'importanza che si metteva nel possedimento di quel porto del Mediterraneo.

La constituzione commerciale dell'isola fu quella del Consolato del mare. Il re Ferdinando IV volendo dare ai suoi popoli un corpo complesso di leggi commerciali, ne confidò nel **1779** l'incarico al Iorio, dotto giureconsulto di quei tempi, il quale presentò il suo lavoro nel **1781**, in quattro volumi in-4°. Ma siccome nel medesimo egli si fece ad affastellare una lunga teorica sul commercio e sulla navigazione, sul diritto di pace e di guerra, sulla storia della legislazione, l'opera fu posta in non cale, e servì solamente di documento dottrinale dove attinsero varii scrittori, fra gli altri Azuni.

Il Codice di commercio francese è in vigore nelle due Sicilie fino dal **29** marzo **1819**, e se gli sono fatte subire ben poche modificazioni.

La vasta penisola che noi conosciamo sotto il nome di Spagna, anticamente divisa in varie signorie, cominciò a formare un regno unico e complessivo soltanto sotto Carlo V nipote d'Isabella di Castiglia e di Ferdinando d'Aragona; ma sotto i rapporti della legislazione commerciale forma essa due gran divisioni, di cui la prima comprende il principato di Catalogna, e i regni di Aragona, Valenza e Maiorica, e la seconda le provincie meridionali e occidentali.

Il diritto mercatorio, che prevalse in Spagna fino al **1258**, fu quello del romano impero, nella qual epoca gli uomini prudenti di Barcellona (Prudhommes) compilarono un regolamento stato omologato dal re Giacomo, per servir di legge in tutti i suoi dominii; quegli uomini prudenti erano una specie di arbitri nelle contestazioni fra commercianti sottoposte al giudizio dei consoli.

In Valenza fu pure nel **1283** compilato un regolamento per il commercio, che unitamente alle ordinanze promulgate nel **1354**, **1356** e **1435** sugli *armamenti in corso* e sulle assicurazioni, fanno parte integrante del consolato del mare che governò la giurisprudenza commerciale in Spagna fino all'epoca della pubblicazione del Codice di commercio seguita nell'anno **1827**.

I Regii Stati si dividono, per quanto concerne al commercio, in due parti: Stati di terraferma, e Sardegna.

Della legislazione commerciale di terraferma già abbiamo tenuto discorso parlando di Genova; ora rimane che si dica alcun che di quella della Sardegna, la di cui storia è stata in questi ultimi anni illustrata dalla robusta penna del barone Manno, il quale seppe prevalersi dell'opportunità di alti uffizi civili per far tesoro di fatti e di dottrine.

Posta al centro della parte più ampia del mar Mediterraneo a poca distanza dall'Italia, dalla Spagna e dall'Africa, non poteva quell'isola non fermare l'attenzione dei primi navigatori che dalle coste asiatiche s'innoltravano

in Europa, e ciò in grazia delle molte rade che ne frastagliano le sponde, della fertilità dei suoi pianori, delle foreste numerose che ne adombrano il suolo.

Nell'anno 509 prima di G. C. la Sardegna possedeva stabilimenti cartaginesi che furono distrutti l'anno 231 di quell'èra dalle aquile romane, che ne tennero il dominio sino alla caduta dell'impero d'Occidente. Queste circostanze fecero sì che il diritto commerciale dell'isola fu quello che i Fenici avevano insegnato ai Greci e ai Cartaginesi, quello che i Romani tolsero a imprestito dai Rodiani di cui si prevalsero nei paesi sottoposti al vasto loro dominio.

Nel secolo XII le repubbliche di Pisa e di Genova vi avevano stabilimenti, ma non pertanto governava l'isola, divisa in circondarii chiamati giudicature, la *Carta de logu* pubblicata nel XV secolo di cui si hanno preziose notizie nella storia prementovata.

« Nell'intenzione di rendere uniformi in tutti i Regii Stati, come già le leggi « civili e le penali, così anche quelle di commercio, e di portarvi que'miglio- « ramenti che l'esperienza non che l'esempio di altre nazioni Ci hanno sug- « gerito, abbiamo ordinata la formazione di un Codice che, facendo cessare « ogni differenza di legislazione in tale materia tra le diverse parti dello « Stato, ne conciliasse però i bisogni e gli interessi rispettivi, e fosse ad un « tempo in armonia colle varie straniere legislazioni, onde mantenere coll'e- « stero commercio e stringer vieppiù coll'uniformità de'principii i vincoli « di reciproca confidenza che cotanto giovano all'incremento delle relazioni « commerciali e per esse alla floridezza del commercio. »

Egli è con queste gravi parole che S. M. il re Carlo Alberto, a cui di tanti benefizi vanno debitori i suoi sudditi in questo primo periodo dell'auspicato suo regno, fa manifeste le generose sue intenzioni nel proemio del Codice di commercio promulgato il dì 30 dicembre 1842; e fu di vero, dicono gli autori dell'introduzione al commento analitico di questo stesso Codice pubblicato sotto il nome degli avvocati Albertazzi e Prasca, ottimo consiglio del Monarca quello per cui, dopo avere col benefizio di una legge civile uniforme in tutte le provincie di terraferma acquistato un nuovo diritto alla pubblica riconoscenza, volle che quel nuovo Codice venisse a creare e a stabilire la giurisprudenza nelle cose della mercatura.

In questo corso di leggi sono saviamente trasfuse le diverse parti del diritto mercatorio francese, modificato in ciò che la necessaria concordanza col diritto civile non pativa che vi fosse trasportato: inoltre dai codici delle diverse nazioni commercianti si sono al nostro comunicate quelle disposizioni, che, ommesse dal francese, erano state riconosciute utili; e finalmente si aggiunsero alla legge francese molti articoli intesi a spiegare quelle espressioni

che inducessero questione nell'antica giurisprudenza, o dedicati ad introdurre e sanzionare i principii, la cui convenienza e i di cui vantaggi non si possono contrastare.

Composto di questi elementi, il Codice di commercio dei Regii Stati viene ad essere quello che forse più d'ogni altro comprenderà il diritto comune delle nazioni industriali circonvicine, e perciò quello, lo studio del quale può giovare più che altro mai agli uomini del foro, ed ai mercatanti non solo delle piazze che fanno parte di questi reali dominii, ma fors'anche di moltiplici fra gli stranieri.

EFFETTI PRODOTTI DAL COMMERCIO

Dopo di aver esposto, nel modo che le povere nostre forze meglio consentirono, la storia del commercio e della legislazione commerciale, fia pregio dell'opera di dire alcun che degli effetti che di conserva quelle due azioni combinate sono chiamate ulteriormente a produrre, e sebbene Geremia Bentham dichiari ne' suoi pensieri « che l'invenzione è l'erudizione digerita, e le citazioni sono una erudizione indigesta », noi crediamo di dover continuare nel nostro sistema di attingere alle fonti autorevoli, anzichè travisarne i pensieri per far pompa non di rado di vaniloquio.

Faremo capo dalle memorabili parole dirette da Sully a Enrico IV che riportiamo testualmente, perchè sarebbero scolorate in una traduzione.

« Sire (diceva quel grand'uomo di stato), V. M. doit mettre en considération qu'autant qu'il y a de divers climats, régions et contrées, autant semble-t-il que Dieu les ait voulu diversement faire abonder en certaines propriétés, commodités, denrées, matières, arts et métiers spéciaux et particuliers qui ne sont point communs ou pour le moins de telle bonté aux autres lieux, afin que par le trafic et commerce des choses dont les unes aient abbondance, et les autres disette, la fréquentation, conversation et société humaines soient entretenues entre les nations tant éloignées fussent elles les unes des autres, comme ces grands voyages aux Indes orientales et occidentales en servent de preuve. » Le quali parole vengono ad inferire che le nazioni dovrebbero star contente di fecondare le produzioni che Domine Dio ha loro in special modo compartite anzichè farsi una guerra accanita di concorrenza con proprio ed altrui danno.

Ciò premesso, proseguiremo il nostro assunto con riepilogare per sommi capi le lezioni di commercio dell'abate Genovesi, illustre professore nell'età sua di civile economia nell'università di Napoli, che il Beccaria chiamava maestro delle scienze economiche, e di cui lo Smith si appropriò, senza nemmeno

farne menzione, le idee fondamentali che sono le seguenti: rifondersi la sorgente principale delle ricchezze nel travaglio; esserne la libertà condizione necessaria; che i prodotti del travaglio cessano di essere ricchezza quando cessano di essere oggetto di cambio; che l'aumento di popolazione diviene passività quando il prodotto del travaglio non corrisponde ai bisogni dei travagliatori; e finalmente che nella produzione delle ricchezze, nel loro riparto e consumo non vuolsi considerare unicamente la forza dell'interesse.

Questo breve sunto gioverà ad additare il culmine sublime, cui era giunta in Italia la scienza del commercio prima del secolo XVI, e siccome le moderne celebrità d'oltre mare e d'oltre monti in fatto di pubblica economia hanno al solito bevuto alle nostre fonti, adoperandosi con ogni loro potere per nasconderne l'origine e talvolta per offuscarne la limpidezza.

Il commercio, dice pertanto il luminare della scuola commerciale italiana, è come lo spirito motore dell'ingegno, dell'industria e delle arti: è la molla maestra di tutte le forze produttrici di ricchezza e grandezza del corpo politico. E per verità i beni i quali hanno rapporto alla vita nostra si possono distribuire in tre classi, secondo le tre classi dei nostri bisogni, e sono di necessità, di comodità, di piacere e di lusso. Nell'istessa maniera vi sono tre generi di beni, necessarii, utili e dilettevoli. I beni necessarii sono quelli senza dei quali non si può quaggiù vivere; gli utili, quelli senza dei quali si può veramente vivere, sebbene con disagio; e i dilettevoli finalmente quelli, mancando i quali viviamo con inquietudine e noia. Ora a tutti e tre questi generi di bisogni noi vogliamo soddisfare, portati o da naturali desideri e disagi, o da non necessaria cupidità; ma noi non possiamo a quelli soddisfare che con quei beni, i quali o la terra, prima nostra madre e nutrice ci offre, o le arti miglioratrici delle naturali materie ci somministrano. E di qui è che tutti cerchiamo di cambiare quello che abbiamo di soverchio con ciò che crediamo mancarci, la qual cosa forma appunto la vita del commercio.

Il commercio non è solamente necessario allo stato per mantenersi, ma eziandio utilissimo a volersi rendere ricco e potente, e oltre a ciò, polito e savio. Egli dà dello spirito e del vigore a tutte le arti e mestieri appartenenti alla nostra conservazione, ai nostri comodi e agli onesti piaceri; conciossiachè lo smercio, moltiplicando il guadagno, metta in moto tutte le arti e tutta l'umana industria.

Quei paesi dove manca sono come senza spirito motore: tutte le arti vi languiscono e gli ingegni vi s'infievoliscono.

Giova anche il commercio a mantenere i popoli più tranquilli, a renderli più amanti e osservanti delle leggi e dell'ordine, e a far loro rispettare il governo;

imperciocchè somministrando abbondantemente da vivere, soddisfatti in una vita tranquilla e regolata, loro fa abborrire la vita vagabonda e disordinata, propria dei popoli barbari, e con ciò l'orrore delle turbolenze civili, e delle inutili imprese della conquista.

Il commercio di una nazione può essere o interno o esterno, e l'esterno o attivo o passivo, e oltre a ciò, di necessità o di lusso; finalmente il commercio attivo è di robe nostre o di mercanzie aliene, il quale è detto di economia.

Il commercio interno è quello che fanno fra esse loro le diverse parti di un medesimo Stato, e le famiglie di ciascun paese di quello Stato; esso è l'anima del corpo politico, e quasi un legame delle famiglie che lo compongono, per modo tale che non è concepibile uno Stato dove esso non trovisi in vivo e continuo movimento. Chiamasi esterno il commercio che una nazione fa con altre nazioni.

È attivo il commercio di una nazione che trasporta essa medesima ad altri popoli, o per terra o per mare, il suo soverchio: passivo quando dà, e dando riceve, ma non trasporta. Il commercio di economia consiste nell'andare a prendere in un paese straniero le derrate e manifatture dove abbondano, per trasportarle là dove mancano, e guadagnare così il nolo, e qualche volta anche le usure. Questo commercio, negli Stati dove la terra dà poco o nulla, è assolutamente necessario a voler mantenere la popolazione e i comodi del corpo civile.

Dove poi la terra è feconda e ricca, il commercio esterno attivo è utilissimo a far gli abitanti industriosi, cioè a promovere così le arti primitive come quelle di comodo e di lusso, essendo dimostrato che senza scolo non vi può essere vigore nelle arti.

Il commercio, siccome parte dell'ordine pubblico e del corpo politico, debb'essere sottoposto alle leggi generali, e servire all'ingrandimento e conservazione della civile società. Ma perchè questo avvenga così, fa mestieri che egli sia coordinato al pubblico bene, non al privato; affinchè la sua utilità sia utilità di tutti, e non di una particella del corpo, quali sono i negozianti. Ora questo si ottiene, sottomettendo le materie, derrate, manifatture e arti a certe regole, e tutti i contratti a leggi stabili, perchè queste leggi e regole mantengono la perfezione delle arti, la loro stima e il credito, il quale è l'anima del traffico.

Di qui ne consegue, che non vi può, nè vi debb'essere libertà assoluta nel senso di assoluto potere nei negozianti di estrarre e rimettere ogni sorta di mercanzia, senza niuna restrizione, legge o regola, perchè il commercio deve servire allo Stato, non lo Stato al commercio.

È massima comune e fondamentale in Inghilterra, che il commercio è il semenzaio della marineria; la marineria l'anima della marina; la marina le braccia del commercio; il commercio la sorgente della potenza e della gloria.

Molti impertanto e belli sono gli effetti del commercio, dove sia ben inteso e ben governato. Il primo è di accrescere le ricchezze e la potenza della nazione, aumentando coll'ingrandimento delle arti e della fatica le famiglie, e i mezzi di mantenerle.

Il secondo è quello di alimentare l'ingegno, lo spirito, e con ciò le arti e le scienze dei popoli; perciocchè, oltrechè gli ingegni umani non vengono mai grandi senza molte sperienze e notizie, il paragone che di quelle si fa, mette gli uomini nel cimento di pensar molto e di molto intraprendere, senza del quale cimento noi non conosciamo mai tutte le nostre forze, nè mai le adoperiamo.

Il terzo è di portare le nazioni trafficanti alla pace, e ciò per due ragioni; primieramente perchè la guerra ed il commercio sono così diametralmente opposte cose, come il moto e la quiete; secondariamente, perchè il commercio unisce le nazioni con reciprochi interessi, i quali non possono sussistere senza la comune pace.

Dalle quali premesse il Genovesi deduce i seguenti canoni:

1° Il commercio accresce la potenza e la gloria dei monarchi e dei popoli perchè accresce le ricchezze primitive e rappresentative che ne sono il nerbo.

2° Introduce lo spirito di umanità e di patriotismo.

3° Crea una nuova classe che desta l'emulazione, la quale accende l'industria.

4° Fa i costumi più docili e gentili per lo trattare insieme, e comunicarsi di tutte le nazioni.

5° Fa savi i popoli e scienziati, dando loro più notizie, più esempi, più stimolo, e facendo loro vedere più rapporti.

A queste gravi parole del Genovesi, aggiunge l'avvocato Azuni, giudice legale che già fu nel magistrato del consolato sedente in Nizza, nella prefazione al suo Dizionario universale e ragionato della giurisprudenza mercantile:

1° « Che stabilita col favore del commercio fra i popoli la corrispondenza, « l'unione e l'amicizia che gli ha legati con nodi più forti di benevolenza, di « giustizia e di pace, ecco ingentilite le nazioni più barbare e feroci, arricchiti « gli umani intelletti delle più utili cognizioni, coltivate le scienze, perfezionate « le arti, e resi gli uomini più docili, avventurati e felici.

2° « Che siffatti risultamenti resero necessario di collegare il commercio col « sistema politico degli Stati, eppercio divenne esso la base ed il sostegno degli « imperii, l'oggetto il più interessante dei Sovrani, la ricchezza dei sudditi,

« lo stabilimento delle famiglie, ed infine lo scopo della maggior parte dei « trattati, per cui solo si formano le alleanze, e si stabiliscono le paci.

3° « Che crescinto per siffatta maniera e diffusosi il cambio e il traffico « come principalissimo vivificatore elemento in tutte le parti della vita e della « società, e la reciprocanza d'interesse essendosi ogni vieppiù rannodata e « largamente estesa fra le nazioni, avvenne in breve che insufficienti ai bisogni « si resero gli usi e le consuetudini fondati dalla pratica, e avvalorati dal di- « ritto delle genti. Vivissimo pertanto sorse il desiderio, anzi la necessità di « formare, delle disperse membra della giurisprudenza mercantile, un sistema « unico, regolare, semplice, uniforme, conciso, e tale da far cessare ogni arbi- « trio, per cui *occorrendo dei casi dalle leggi civili non previsti e specificati,* « *dovevano i magistrati osservare le regole generalmente praticate nel com-* « *mercio* (*v.* RR. CC.).

Questo voto dell'ottimo suddito, del sapiente giureconsulto, del valente giudice legale mancato ai vivi nel 1827 in Cagliari sua patria, trovasi ora appagato mercè il nuovo Codice di commercio fatto di pubblica ragione per sovrano Editto 30 dicembre 1842, e che è chiamato a soddisfare a quanto esigeva il ritorno dell'antico ordine di cose. Infatti la pace, di cui da pressochè sei lustri gode l'Europa, le relazioni diplomatiche e commerciali estese e consolidate, l'aumento delle forze navali, la navigazione a vapore, le strade a ruotaie di ferro, il progresso dell'incivilimento e i nuovi bisogni nascenti dai bisogni soddisfatti, diedero vita (a malgrado della sentenza di Tacito nelle sue storie: *non quies gentium sine armis, nec arma sine stipendiis, nec stipendia sine tributis*) a tale una serie di combinazioni da non permettere alle nazioni di aspirare a prender rango nella politica bilancia senza il benefizio di una *patria legislazione* fondata sul principio, che ogni corpo di legge si compone di due parti, di cui l'una dipendendo dal diritto naturale, è di una applicazione generale, senza eccezione nè riserva di nazionalità, e l'altra vincolata all'indole, ai costumi, e alla forma di governo di ogni popolo abbisogna di regole speciali ed appropriate.

L'impresa della nuova codificazione civile, criminale e commerciale era per certo opera di gravissimo momento, se non che pel diritto civile rimaneva aperta la fonte eterna, perenne delle leggi romane, invece che per il mercatorio faceva d'uopo di avere riguardo alle relazioni fondate fra le nazioni per cui sono poste in certo qual modo in vivo contatto fra di loro; di consultare la tendenza dello spirito umano, la di cui operosità ed energia sono rivolte verso le utili ed ardimentose speculazioni; d'indagare dove più attiva e costante è l'azione nostra commerciale; di esaminarne le leggi ed i regolamenti;

Nel dettare un'opera di scienza e di erudizione si sogliono seguire due diversi sistemi; consiste il primo nel togliere ad imprestito dai libri già pubblicati sulla materia le opinioni che meglio si confanno con l'assunto dell'autore, di formarne un repertorio, e quindi dargli forma e colore, senza farsi altrimenti carico di mentovare le fonti alle quali si è attinto; il secondo, conforme ai dettati della coscienza e conducente a dar valore alle adottate conclusioni ha per risultato di lussureggiare nelle citazioni, e questo sistema è quello in oggi preferito dai dotti Italiani e dai Tedeschi di maggiore fama, e che venne appunto seguito nel ricordato Dizionario di giurisprudenza dello Azuni.

Nel bivio del partito a cui dovessimo appigliarci, considerando che Azuni, camminando sulle traccie del Iorio, dello Stracca e di altri giureconsulti, sperimentava di diffondere in Italia il diritto commerciale in epoca in cui ne erano qua e là disperse le membra; che lo scopo del presente Dizionario è quello, non già di fare un trattato, ma soltanto di raccapezzare in un quadro analitico le leggi ed i regolamenti in vigore, e di raccogliere nel seminato; che se le citazioni ponno giovare per dare autorità alle massime adottate, non vogliono le medesime essere affastellate senza scelta nè misura pel solo desiderio di far pompa di una erudizione acquistata di volo e male digerita; che se il silenzio osservato in generale dai moderni scrittori d'oltremonti fa prova o d'ignoranza o di presunzione, la ridondanza manifesta vanagloria, parve per lo migliore di preferire la via di mezzo, vale a dire di citare soltanto le principali sorgenti, di mettere in evidenza le questioni di diritto e di amministrazione commerciale e industriale di maggiore momento, ed accennate le ragioni *hinc inde* combattute, raccomandar quindi le relative soluzioni al testo della legge e dei regolamenti, o in difetto alle decisioni passate in cosa giudicata per consenso degli scrittori i più acclamati, astenendosi dall'intromettervi particolari opinioni. Vero egli è che il Dalloz, il Pardessus e il Cesarini (B) preferirono semplici commenti al riferimento dei testi di legge, ma avevano essi aperto il campo di una giurisprudenza commerciale prestabilita, invece che nei Regii Stati dovrà essere fondata col favore del tempo, dei casi e delle sentenze.

Nell'intento poi che l'opera riuscir potesse eziandio di qualche profitto ai giurisprudenti, risparmiando loro un'improba fatica, furono raccolte in una Appendice le differenze più sostanziali osservate tra il Codice dei Regii Stati e quelli delle nazioni con cui siamo in più strette relazioni di commercio, cioè Francia, Spagna, Olanda, regno Lombardo-Veneto, regno delle Due-Sicilie, granducato di Toscana e stato Pontificio, per tacere dell'Inghilterra che, siccome fu più sopra accennato, non ha un corpo di leggi speciali, e degli Stati Uniti i quali seguono in generale la giurisprudenza inglese. Ma siccome ci

mancava tempo e lena per un tanto lavoro, volle cortesemente riceverne l'incarico l'avvocato Giacosa, ripetitore di leggi, giovane di molto studio e di non minore modestia, il quale lascia per ciò concepire le più lusinghiere speranze nell'esercizio dei pubblici uffizii, a cui sia egli per essere destinato.

Per ciò che concerne alla parte del diritto amministrativo, che ha relazione con il commercio, si ebbe cura di produrre, in un colle discussioni teoretiche le più concise, avuto riguardo all'importanza degli argomenti, il compendio delle discipline vigenti nei regii Stati col corredo di quelle sancite in Francia, dove si hanno più frequenti relazioni di commercio; epperciò l'autore porta fiducia di aver soddisfatto, per quanto poteva da lui dipendere all'epigrafe adottata *et ament meminisse periti.*

Che se ciò malgrado l'opera verrà meno al pubblico desiderio, ne dovrà essere data colpa in primo luogo alla pochezza delle nostre forze in confronto del grave incarico, al quale sobbarcato abbiamo gli omeri, e quindi alle seguenti considerazioni di Fontenelle nei suoi colloquii sulla pluralità dei mondi:

1° Che se la filosofia ha vivissimo desiderio di conoscere, e far manifesta la verità, gli occhi nostri sono infermi per scuoprirla nell'intimo suo.

2° Che lo spirito brama di sapere più oltre di quello che vede, e ciò che vede è non di rado diverso dell'aspetto con cui si rappresenta agli occhi nostri, motivo per cui i veri filosofi consumano la vita loro nel dubitare di ciò che vedono, e nel darsi martello per indovinare ciò che non possono vedere. I pseudo-filosofi per lo contrario vogliono scioltamente decidere di tutto ciò che cade loro sotto i sensi, e per mala ventura si pongono quasi sempre sotto un punto di vista meno conveniente ed opportuno.

3° Che per giudicare di noi medesimi noi siamo in troppo grande prossimità dell'oggetto, e per giudicare degli altri a soverchia distanza; il perchè per portare un retto giudizio, sarebbe di mestieri di essere posti fra due, come gli abitanti di un pianeta interposto tra la terra e la luna, i quali potrebbero dirci l'effetto che la prima produce nello spazio, e la forma, la sostanza e la composizione della seconda.

4° Che un altro difetto della nostra facoltà visiva fa sì che noi riputiamo negli altri ciò che è in noi medesimi, come chi patisce d'itterizia s'induce a credere che ogni oggetto sottoposto al suo sguardo è di color giallognolo.

Le sovra esposte considerazioni guidano a conchiudere, essere molte le nostre aberrazioni, poche le cognizioni vive, reali e positive, e ciò perchè le riflessioni della sapienza sono traviate dalle passioni; il desiderio d'imparare è reso inefficace dalla brevità della vita; l'occupazione di un'infinità di cose futili assorbisce il tempo che sarebbe necessario di consacrare a quelle di

maggior rilievo; a malgrado il nostro più vivo desiderio per la libertà siamo sempre schiavi, e a fronte di ogni nostro sforzo per essere felici, non sapendo giovarci del passato, nè gioire del presente, viviamo sempre fra il timore e la speranza e nell'ansietà dell'avvenire.

Ad onta però di tutte queste considerazioni fia pur sempre vero che non si è risparmiato a studio, nè a fatica per rendere famigliare la ragione commerciale e industriale, non senza rinfrancarne ed agevolarne l'azione dietro i principii della morale, della prudenza, e di una perspicace concorrenza, base fondamentale del credito, che è la condizione vitale del commercio.

(A) Un autore Tedesco imprese egli pure a stigmatizzare con ben più incisive parole il secolo XIX; sebbene, a dir vero, secolo eminentemente industriale e di ardimentose imprese, rispondendo alla domanda:

Quale è il carattere particolare del nostro secolo? molto spirito, molta intelligenza, ma nessuna volontà, viva irritabilità, ma non minore debolezza nelle passioni, nella collera, nell'odio, nei timori, nelle affezioni; superstizione, e nel tempo stesso ipocrisia o incredulità in fatto di religione; spossatezza e quindi fermezza nel suicidio, ricercatezza negli usi della vita ed umore ipocondriaco.

L'impronta dell'umanità muove a più vaste riflessioni; essendo che sotto questo pretesto si fa guerra alla potenza legale, perchè altri vorrebbe usurparsi la forza per comprimere i malaccorti, come un'essenza in fiaschi, e servirsene all'occorrenza del caso; che se il fulmine viene a cadere dal cielo, i cadaveri sono respinti poco più in là di quello che farebbe una scossa della pila galvanica.

La storia è una spiritosa oziosità, un impotente *dilettantismo*. Noi non curiamo l'azione in grazia di un monologo che ce ne appalesa l'insieme e la sostanza.

Abbiamo di quando in quando un certo desiderio di cose nuove, un'eroica erubescenza, ma vi dormiamo sopra, e nella notte viene alternativamente nella mente l'idea della risoluzione con i più freschi suoi colori, e quella dello squallido timore di ammalarsi.

Tutti hannu cognizioni, molti hanno talento, alcuni genio, ma uno fra mille ve n'ha che abbia carattere.

I liberi vibrati muscoli della storia, la robusta energia della vita sono distesi ed infiacchiti, la maestosa poesia del carattere è scolorata, il passato non ammaestra, il presente reca tedio ed irritazione, e non si sa cosa si speri dall'avvenire per raggiungere il quale si vorrebbero infrangere le leggi della natura e del tempo.

(B) Nella sua opera intitolata, nella seconda edizione che ne venne pubblicata, *Principii della Giurisprudenza commerciale*, l'avvocato Emidio Cesarini si assunse il malagevole incarico d'illustrare il provvisorio regolamento pontificio nelle materie di commercio, di coordinarlo con l'antico diritto mercatorio romano, e di supplire così alle lacune lasciate da Azuni il quale attinse più specialmente alle fonti della giurisprudenza commerciale italiana, olandese, spagnuola e francese dei secoli al suo anteriori.

Il Romagnosi loda l'opera di cui si tratta, la quale, se non fonda verun principio, ha però il lodevole intento di commentare quelli già fondati, e di condurre alla sana e giusta applicazione del citato regolamento provvisorio. La medesima osservazione sembra calzare opportunamente ai commenti già citati degli avvocati Albertazzi e Prasca, per quel tanto almeno che se ne può inferire dalle puntate infino ad ora pubblicate.

DIZIONARIO ANALITICO

DI

DIRITTO E DI ECONOMIA

INDUSTRIALE E COMMERCIALE

A

ABBANDONO. Parola generica che non assegna carattere a verun particolare contratto.

L'abbandono ha varie applicazioni, e quando denota rinunzia a un diritto o ad una cosa che ci appartiene, fa d'uopo, perchè abbia effetto, che fatto sia con intenzione espressa o tacita di non più possedere quella cosa o quel diritto; dicesi *con intenzione*, imperciocchè coloro che gettano in mare gli oggetti di loro spettanza per alleviare il bastimento, non ne perdono la proprietà, e li possono pur sempre rivendicare in caso di salvamento.

L'abbandono è ammesso dal diritto civile egualmente che dal diritto commerciale.

Nel primo caso equivale alla cessione dei beni, ed è un atto in virtù del quale il debitore si spoglia della proprietà di tutto ciò che possiede a favore dei suoi creditori. Quest'atto non opera liberazione che sino a concorrenza dell'ammontare dei valori abbandonati, e la parte sopravvanzante dei diritti dei creditori può essere più tardi esperita sopra le nuove proprietà che fossero acquistate dal debitore, alla riserva di un contrario patto espresso (*v.* CESSIONE DEI BENI).

Nel secondo caso, l'abbandono è l'atto per cui l'assicurato abbandona all'assicuratore la proprietà della cosa assicurata. E siccome il Codice di commercio francese, egualmente che quello pei R. Stati contemplano soltanto le assicurazioni marittime, ne segue che, relativamente al diritto commerciale l'abbandono è ammesso soltanto per gli oggetti assicurati sopra un bastimento in corso.

Questa regola soffre però un'eccezione per rapporto ai proprietarii dei bastimenti, essendochè, in dipendenza dell'art. 231 di detto Codice di commercio dei Regii Stati, *essi possono in tutti i casi liberarsi dalla risponsabilità e dalle obbligazioni contratte per ciò che concerne il bastimento e la spedizione, mediante l'abbandono del bastimento e del nolo.*

Relativamente a questo caso di eccezione vedi PROPRIETARII DEI BASTIMENTI.

In ordine all'abbandono per fatto di assicurazioni marittime, esso può sembrare a prima giunta, dice Pardessus, inutile e contrario alla natura del contratto, se si considera che l'oggetto dell'assicurazione quello si è di accordare all'assicurato una indennità contro le perdite ed i danni che soffre per rispetto alla specie dei rischi di cui l'assicuratore si è assunto l'incarico, e che questi non compra le cose assicurate, ma si obbliga solamente a risarcire i danni che quelle cose potessero soffrire. E di vero pare contrario all'equità che invece di supplire, mediante una pecuniaria prestazione, alle diminuzioni di consistenza e di prezzo cagionate alle cose assicurate, debba l'assicuratore assumerne la proprietà per quantunque onerosa ed inutile sia per riuscirgli.

Ponendo mente però alle gravi difficoltà che s'incontrano in certi casi nel regolare i rispettivi diritti, agli ostacoli che presenta la riscossione delle cose che si ritengono smarrite, all'incaglio che soffre la liquidazione delle somme pagate dall'assicuratore sulla fede della presunta perdita, allo scopo intrinseco delle assicurazioni marittime, quello cioè di non conservare all'assicurato frantumi, residui informi, ma si bene le cose medesime, si verrà a conchiudere essere non solo utile, ma necessaria la disposizione che permette all'assicurato di abbandonare all'assicuratore la proprietà della cosa assicurata, il quale ciò stante rimane obbligato di pagare all'assicurato la somma integrale dell'assicurazione, oppure se la somma non fu prestabilita, il valore estimativo di quelle medesime cose.

E perchè l'abbandono è più oneroso per l'assicuratore, che non l'azione di avaria, i casi dovettero essere circoscritti e sottoposti a forme e termini rigorosi, secondochè si scorgerà dal testo degli articoli infraespressi.

599. « L'abbandono degli oggetti assi« curati può essere fatto:

« In caso di preda » perchè in allora avvi presunzione della perdita loro, e ciò qualunque sia la causa della preda.

« In caso di naufragio » quantunque il bastimento sommerso sia stato in seguito rimesso a galla.

« In caso d'investimento con rottura », quando cioè il bastimento è infranto per modo di essere ripieno d'acqua, senza però affondarsi intieramente.

Secondo i dettati di Pardessus, se riesce di salvare le merci, non è più il caso di abbandono, ma soltanto del pagamento delle avarie, semprechè gli assicuratori facciano la pronta spedizione degli oggetti assicurati al luogo della loro destinazione.

« In caso d'innavigabilità per sinistro « di mare », il quale si verifica eziandio allora quando per risarcire la nave si dovesse impiegare il tempo e la spesa che si richiederebbero per costrurne una nuova, o se il capitano si trovasse nell'impossibilità di far eseguire quel risarcimento, o di operare il trasporto delle mercanzie col mezzo di altri bastimenti.

Se questi mezzi si presentano, gli assicuratori rimangono soltanto mallevadori 1° dei pericoli ulteriori che potessero correre le mercanzie; 2° delle avarie, spese di scarico, di magazzinaggio ed altre, sino a concorrenza della somma assicurata; 3° delle spese od avarie occorse alle mercanzie in dipendenza dell'arenamento.

« In caso di arresto per parte di Potenza « straniera » sia per troncar ogni mezzo di comunicazione con l'inimico, sia per impiegare il bastimento in servizio dello Stato.

« In caso di perdita o di deterioramento « degli effetti assicurati, se il deteriora« mento o la perdita ascende almeno ai 3/4 « del valore della cosa. »

Questo valore si desume dalla quantità e qualità delle mercanzie. Il primo nasce dal confronto del peso, numero e misura portato dalla ricognizione, con i risultamenti verificati dopo il sinistro.

La qualità viene determinata dalla differenza tra la stima delle mercanzie al momento del loro caricamento a bordo, con quella fatta dopo il sofferto infortunio. Se il bastimento è trattenuto per forza maggiore in uno dei porti dello Stato in cui fu assicurato prima che il viaggio venga intrapreso, gli assicurati non sono autorizzati a fare l'abbandono delle mercanzie.

« Può aver luogo in caso di arresto per « ordine del governo dopo il viaggio in- « cominciato. »

Art. 400. « Non può essere fatto l'ab- « bandono prima che il viaggio sia inco- « minciato » (*v.* Cambio marittimo, Assicurazione, art. 358, 371).

401. « Tutti gli altri danni sono riputati « avarie e si regolano tra gli assicuratori « e gli assicurati, in ragione dei loro in- « teressi. »

402. « L'abbandono degli oggetti assi- « curati non può essere parziale nè con- « dizionale.

« Non si estende fuorichè agli effetti che « formano l'oggetto dell'assicurazione e « del rischio. »

403. « L'abbandono debb'essere fatto « agli assicuratori nel termine di sei mesi « dal giorno della ricevuta notizia della « perdita accaduta nei porti o sulle coste « *di Europa* o su quelle d'Asia e d'Africa « nel Mediterraneo; oppure, in caso di « preda, dal giorno della ricevuta notizia « della condotta del bastimento in uno dei « porti o luoghi situati nelle coste dianzi « mentovate.

« Nel termine di un anno dopo la rice- « vuta della notizia o della perdita acca- « duta o della preda condotta nelle Indie « occidentali, alle isole Azorre, alle Cana- « rie, a Madera, e ad altre isole e coste oc- « cidentali d'Africa ed orientali d'America.

« Nel termine di due anni dopo la no- « tizia delle perdite accadute e delle prede « condotte in tutte le altre parti del mondo.

« Trascorsi tali termini, gli assicurati « non possono più essere ammessi a fare « l'abbandono. »

404. « Nel caso in cui l'abbandono può « essere fatto ed in quello di ogni altro « accidente a rischio degli assicuratori, « l'assicurato è in obbligo di notificare al- « l'assicuratore gli avvisi che ha ricevuto.

« La notificazione debb'essere fatta entro « tre giorni dalla ricevuta dell'avviso, sotto « pena dei danni. »

Il silenzio o il ritardo nell'adempiere ad una siffatta obbligazione dà luogo al risarcimento dei danni e delle spese.

405. « Se spirato un anno dal giorno « della partenza del bastimento o dal gior- « no al quale si riferiscono le ultime no- « tizie ricevute pei viaggi ordinarii e dopo « due anni pei viaggi di lungo corso, l'as- « sicurato dichiara non aver ricevuto al- « cuna notizia del suo bastimento, egli può « fare abbandono all'assicuratore e chie- « dere il pagamento dell'assicurazione, « senza che vi sia bisogno dell'attestato « della perdita.

« Dopochè l'anno od i due anni saranno « trascorsi, l'assicurato ha per agire i ter- « mini stabiliti dall'art. 403. ».

406. « Nel caso di un'assicurazione a « tempo limitato, spirati i termini stabiliti « come sopra per i viaggi ordinarii e per « quelli di lungo corso, la perdita del ba- « stimento si presume accaduta entro il « tempo dell'assicurazione.

« Essendovi più assicurazioni successive « a tempo limitato, la perdita si presume « accaduta nel termine della prima assicu- « razione. »

407. « Per l'oggetto di cui nei prece- « denti due articoli sono riputati viaggi di « lungo corso quelli che sono diretti a co- « ste e paesi posti al di là dello stretto di « Gibilterra; eccettuati i littorali europeo « ed africano sino al Sund e sino al capo « Verde, il mare Baltico e le isole Britan- « niche, Madera e le Canarie. »

408. « L'assicurato può, mediante la

« notificazione mentovata nell'art. 404, o « fare abbandono con intimazione all'assi« curatore di pagare la somma assicurata « nel termine stabilito dal contratto, o ri« servarsi di fare abbandono nei termini « stabiliti dalla legge. »

409. « L'assicurato è tenuto nel fare ab« bandono a dichiarare tutte le assicurazioni « che ha fatto o fatto fare, comprese quelle « che ha ordinate ed il danaro che ha preso « a cambio marittimo, sia sul bastimento sia « sulle merci; in mancanza di che, il termine « del pagamento che debbe incominciare « a computarsi dal giorno dell'abbandono, « è sospeso sino al giorno in cui fa notifi« care la detta dichiarazione, senza che ne « risulti alcuna proroga del termine stabilito « per instituire l'azione per abbandono. »

410. « In caso di dichiarazione frando« lenta l'assicurato è privato degli effetti « dell'assicurazione, ed è tenuto a pagare « le somme prese a cambio, non ostante « la perdita o la preda del bastimento. »

Se l'assicurato ha preso una polizza di assicurazione o incontrato un imprestito a tutto rischio, superiore al suo interesse nel bastimento, e ciò senza frode per di lui parte, è massima di ridurla al giusto suo valore (*v.* Cambio marittimo, Assicurazione, art. 547, 388).

L'abbandono si ammette eziandio quando la perdita legalmente presunta non sia realmente avvenuta.

411. « In caso di naufragio o d'inve« stimento con rottura l'assicurato debbe, « senza pregiudizio dell'abbandono da farsi « a tempo e luogo, dare opera alla ricupe« razione degli effetti naufragati.

« Sulla sua asserzione giurata le spese « di ricuperazione gli sono accordate sino « a concorrenza del valore degli effetti « ricuperati. »

412. « Se il tempo del pagamento non è « stabilito dal contratto, l'assicuratore è « tenuto a pagare l'assicurazione tre mesi « dopo la notificazione dell'abbandono. »

413. « Gli atti giustificativi del carico e « della perdita sono notificati all'assicura« tore prima chè egli possa essere conve« nuto pel pagamento delle somme assi« curate. »

414. « L'assicuratore è ammesso alla « prova dei fatti contrarii a quelli che sono « contenuti negli attestati.

« L'ammessione alla prova di tali fatti non « sospende la condanna dell'assicuratore « al pagamento provvisorio della somma « assicurata, mercè l'obbligo dell'assicu« rato di dare sicurtà.

« La sicurtà è estinta spirati quattro anni, « se non vi fu instanza giudiziale. »

415. « Notificato ed accettato o giudicato « valido l'abbandono, gli effetti assicurati « appartengono all'assicuratore dal giorno « dell'abbandono.

« L'assicuratore non può, sotto pretesto « di ritorno del bastimento, dispensarsi « dal pagare la somma assicurata. »

416. « Il nolo delle merci salvate, quando « anche fosse stato pagato anticipatamente, « fa parte dell'abbandono del bastimento « ed appartiene egualmente all'assicurato« re, senza pregiudizio dei diritti di coloro « che hanno prestato a cambio marittimo, « di quelli dei marinai pel loro salario e « delle spese fatte durante il viaggio. »

439. « La clausula *franco d'avarie* libera « gli assicuratori da ogni avaria sia comune « sia particolare, eccettuati i casi che danno « luogo all'abbandono, ed in questi casi gli « assicurati hanno la scelta tra l'abbandono « e l'esercizio dell'azione di avaria. »

417. « In caso di arresto per parte di « una Potenza, l'assicurato è tenuto di farne « la notificazione all'assicuratore, entro tre « giorni dalla notizia ricevuta.

« L'abbandono degli effetti arrestati non « può essere fatto se non dopo lo spazio « di sei mesi dalla notificazione, se l'arresto « ha avuto luogo nei mari d'Europa, nel « Mediterraneo o nel Baltico.

« E dopo il termine di un anno, se l'ar-

« resto ha avuto luogo in paese più lon- « tano.

« Tali termini non corrono fuorchè dal « giorno della notificazione dell'arresto.

« Nel caso in cui le merci arrestate fos- « sero soggette a deperimento, i termini « qui sopra mentovati sono ridotti ad un « mese e mezzo nel primo caso ed a tre « mesi nel secondo. »

418. « Nel corso dei termini stabiliti « nell'art. precedente gli assicurati sono « tenuti di fare tutte le diligenze che pos- « sono dipendere da essi, affine di otte- « nere la liberazione degli effetti arrestati.

« Possono dal canto loro gli assicura- « tori, di concerto cogli assicurati, o sepa- « ratamente, adoperarsi allo stesso fine. »

419. « L'abbandono per causa di inna- « vigabilità non può essere fatto, se il ba- « stimento investito può essere rialzato, ri- « parato e messo in istato di continuare il « viaggio pel luogo della sua destinazione.

« In questo caso l'assicurato conserva « azione contro gli assicuratori per le spese « ed avarie cagionate dall'investimento. »

420. « Se il bastimento è stato dichia- « rato innavigabile, l'assicurato sul carico « è tenuto di farne la notificazione nel ter- « mine di tre giorni dalla ricevuta notizia. »

421. « Il capitano è tenuto in questo caso « a fare ogni diligenza per procurarsi un « altro bastimento ad effetto di trasportare « le merci al luogo della loro destinazione. »

422. « Nel caso previsto dall'art. pre- « cedente l'assicuratore continua a correre « i rischi delle merci caricate sull'altro « bastimento. »

423. « L'assicuratore è tenuto inoltre per « le avarie, spese di scarico, deposito e cu- « stodia nei magazzini, rimbarco, pel soprap- « più del nolo e per tutte le altre spese che « saranno state fatte per salvare le merci, si- « no a concorrenza della somma assicurata. »

424. « Se, nei termini stabiliti nell'art. « 417, il capitano non ha potuto trovare « bastimento per ricaricare le merci e con- « durle al luogo della loro destinazione, « l'assicurato può farne l'abbandono. »

425. « In caso di preda, se l'assicurato « non ha potuto darne avviso all'assicura- « tore, egli può riscattare gli effetti senza « aspettare il suo ordine.

« L'assicurato è in obbligo di notificare « all'assicuratore l'accordo che avrà fatto, « tostochè ne abbia modo. »

426. « L'assicuratore ha la scelta di as- « sumere l'accordo per conto proprio o di « rinunziarvi: egli è tenuto di notificare la « sua scelta all'assicurato nelle 24 ore che « seguono la notificazione dell'accordo.

« Se dichiara di assumere l'accordo a « suo profitto, egli è tenuto di contribuire « senza dilazione al pagamento del riscatto « nei termini della convenzione ed a pro- « porzione del suo interesse, e continua a « correre i rischi del viaggio in conformità « del contratto di assicurazione.

« Se dichiara di rinunziare al profitto « dell'accordo, egli è tenuto al pagamento « della somma assicurata, senza potere « nulla pretendere degli effetti riscattati.

« Quando l'assicuratore non ha notifi- « cato la sua scelta nel termine suddetto, « si reputa avere rinunziato al benefizio « dell'accordo. »

Gli effetti legittimi dell'abbandono sono: 1° Che l'assicurato surroga gli assicuratori, cede i suoi diritti e le sue ragioni sulle cose abbandonate, in guisa che queste appartengono *de jure* all'assicuratore dal dì dell'abbandono. 2° Appena notificato l'abbandono nasce nell'assicuratore l'obbligazione di pagare il tocco ossia quota per cui fu data l'assicurazione, il qual tocco non eccede generalmente gran fatto il 7 per cento del valore capitale constitutivo della società assicuratrice (*v.* Assicurazione, Avaria, Bastimento, Capitano, Dogane, Preda).

ABBATELLAMENTO. Voce in uso presso i Francesi negli scali di Levante, e denota la sentenza del Console per cui viene interdetto il commercio ai negozianti della

sua nazione che non mantengono nei loro contratti la data fede, o ricusano di pagare i loro debiti. Questa interdizione è per siffatto modo rigorosa, che sospende in coloro contro i quali è profferita ogni azione di pagamento dei loro crediti insino a tanto che abbiano fatto ragione alla sentenza consolare, eseguito l'abbatellamento e pagati i loro debiti.

Questo sistema è arbitrario anzi che no; ma lo scopo n'è morale, e il prudente suo impiego giova per mantenere all'estero la confidenza nei contratti.

Un *quid simile* ha luogo in non pochi rami d'industria, nei quali si ha interdizione reale e simultanea contro il commerciante che non osserva le incontrate obbligazioni.

In Inghilterra viene espulso dalla cerchia dei commercianti quegli che manca agli assunti impegni, e questa esclusione è ignominiosa.

In Francia la compagnia degli agenti di cambio prende nota degli individui che violano i loro contratti, ed è perciò vietato ai membri di quella corporazione di assisterli col loro ministero (v. Consoli).

ABBORDO. La parola abbordo ha tre significati; uno spiega l'azione di un vascello che investe il vascello nemico, nell'intento di ammainarlo e d'impadronirsene, facendovi montare a bordo il proprio equipaggio; il combattimento che ivi si fa dicesi arrembaggio: l'altro indica l'atto in cui una nave arriva a bordo, ossia prende terra; il terzo finalmente, che è quello a cui si riferisce il presente articolo, è l'urto di due navi che s'incontrano in alto mare od in un porto.

L'abbordo ossia urto è di tre specie secondo che procede da forza maggiore, da cause fortuite, o dal fatto dell'uomo, e per conseguenza da un quasi delitto.

L'uso, dice Pardessus (*Cours de droit commerc.*), ha introdotto alcune regole che conducono a determinare le tre specie suddette, e sono: 1° Se due navi si presentano per entrare nel porto medesimo, la più lontana deve cedere la precedenza all'altra, e occorrendo urto, il danno viene imputato all'ultimo arrivato, fino a prova contraria; 2° Nelle occorrenze di simultaneo concorso di due navi, la più piccola deve cedere il passo alla maggiore; 3° La nave che esce dal porto è in obbligo di lasciare uno spazio libero a quella che vi entra; 4° In caso di sinistro, la nave che tien dietro è accagionata dell'urto a danno di quella che precede; 5° La presunzione milita contro la nave che mette alla vela di notte tempo; 6° La stessa presunzione ha luogo per rispetto alla nave che naviga a vele spiegate, e che urta contro quella posta alla cappa od ormeggiata, che non osserva nel porto la prescritta distanza, che trovasi male ormeggiata o stazionata in un sito a ciò non destinato, o finalmente che avesse gettato le ancore senza il corredo dei gavitelli.

I sinistri pel fatto di abbordo possono essere assicurati, e in questo caso gli assicuratori sono risponsali verso l'assicurato d'ogni danno che ne sarà per risultare.

Le domande pel fatto dell'abbordo debbono essere presentate al Tribunale del primo porto, al quale la nave approda.

L'abbordo accaduto per semplice fortuna di mare e senza colpa o fatto d'uomo, si considera avaria semplice.

Ciò stante si fa luogo all'abbordo per caso fortuito, ovvero per colpa del capitano che comanda.

Relativamente all'abbordo il Codice di commercio dei Regii Stati determina, art. 437: « In caso di urto di bastimenti, « se l'occorso è stato puramente fortuito « il danno è sopportato da quello dei ba- « stimenti che lo ha sofferto, senza che vi « sia luogo ad alcuna ripetizione.

« Se l'urto è accaduto per colpa di uno « dei capitani » per fatto premeditato, sia per non avere osservato le regole e le

discipline stabilite circa l'entrata e l'uscita dal porto, circa la sua partenza da una spiaggia, circa le distanze da tenersi dai bastimenti che navigano a vele spiegate, e che sono poste alla cappa, circa alle avvertenze relative all'ancoramento e simili).

« Il danno è a carico di colui che lo ha « cagionato.

« Se vi è dubbio sulle cause dell'urto, « il danno è riparato a spese comuni e per « porzioni eguali dai bastimenti che lo « hanno cagionato e sofferto.

« In questi due ultimi casi la stima del « danno è fatta da periti. »

L'abbordo si reputa sempre fortuito sino a prova contraria.

Il risarcimento dell'abbordo si calcola nella triplice ragione del valore del danno reale cagionato alla nave ed alle merci, delle spese necessarie per procurarne il risarcimento, e del tempo che va perduto a quell'uopo.

Art. 465. « Non sono ammessibili le azio« ni, qualunque sieno, per indennità e per « danni cagionati dall'urto di bastimenti « in un luogo in cui il capitano ha potuto « agire, se egli non ha fatto richiamo. »

466. « Questo protesto e questi richiami « sono nulli se non sono fatti e notificati « fra tre giorni, e se entro due mesi dalla « loro data non sono seguiti da domanda « giudiziale. »

467. « Il termine di due mesi, di cui « nell'art. precedente, sarà, quanto alle « notificazioni fatte all'estero, accresciuto « in ragione di distanza, conformemente « alle regole stabilite nell'art. 527 del fal« limento », in vista del quale è accordato il termine di due mesi per le notificazioni da farsi in uno stato confinante, o nell'Italia; di tre mesi se negli altri stati di Europa; di sei mesi se fuori di Europa al di qua del Capo di Buona Speranza; di un anno se al di là di questo Capo (*v.* Assicurazioni marittime, Avaria, Azione, Capitano).

ABBREVIATURE. Spiegazione di un termine o di una cosa per mezzo di lettere o di cifre, sotto intesa e spiegata dall'universale intelligenza nel commercio.

Le abbreviature sono formalmente proibite nei libri dei commercianti, degli agenti di cambio e dei sensali, e ciò in vista degli art. 20 e 87 del Codice di Commercio il quale non permette neppure le abrasioni, voce derivata dal latino che significa radere, toglier via (*v.* Libri di commercio, Sensali).

ABBUONAMENTO. Relativamente al commercio è la convenzione tra il produttore e il consumatore di un qualsiasi oggetto, in virtù della quale il primo si obbliga a somministrare e l'altro a ricevere quell'oggetto a epoche fisse e a un prezzo determinato quasi sempre inferiore a quello che corre in comune commercio, da pagarsi il più delle volte per anticipazione.

Gli abbuonamenti contemplano somministranze letterarie, artistiche o mobiliari, e si fanno a titolo di vendita o di semplice locazione.

I contratti di abbuonamento hanno per regola il diritto comune, e non sono reputati atti di Commercio.

L'abbuonamento mercè il quale lo smercio di una data cosa è assicurato, prima eziandio della sua produzione e sulla fede di una convenzione, è un moderno perfezionamento che vivifica moltissimo l'industria.

Esso si compone di due parti; cioè dei soci che anticipano i fondi dell'impresa e degli abbuonati ossia azionisti, che gli rimborsano cogli interessi al momento in che la cosa abbuonata viene loro consegnata o per anticipazione. Considerato sotto quest'aspetto, l'abbuonamento equivale a una mutua assicurazione diretta a fecondare l'industria, a ingagliardire le speculazioni, ad avvivare il commercio, e a diffondere le utili cognizioni.

Relativamente alle contribuzioni indirette, chiamasi abbuonamento la facoltà che la legge accorda ai contribuenti, ugualmente che ai corpi morali di esonerarsi dalla corrisponsione dei diritti al minuto mediante pagamento di una somma fissa e determinata, o convenuta per a tempo.

La somma dell'abbuonamento viene desunta dalla media dei diritti pagati al minuto in un dato numero d'anni.

Per rapporto alle gabelle accensate, gli abbuonamenti sono di tre specie, secondo che si riferiscono a individui, a corporazioni, a comuni (*v.* Accensa, Associazione, Sottoscrizione).

ABUSO DI CONFIDENZA. Accenna il Pardessus nel suo Corso di diritto commerciale, esservi abuso di confidenza quando un agente di cambio o un sensale eccede il suo mandato facendo cose per le quali non era chiamato; quando il venditore concorre a trarre in inganno il compratore circa la qualità della cosa venduta; quando il traente di una cambiale la cede a un secondo trattario, e questi negozia i diversi esemplari che se ne faceva spedire; quando il depositario fa distratto a suo favore della cosa depositata; quando un preposto agisce senza autorizzazione espressa o tacita; quando un negoziante fallito altera in qualsivoglia modo lo stato delle cose, onde paralizzare l'effetto della sua condizione.

Le conseguenze dell'abuso di confidenza variano secondo le diverse cause efficienti (*v.* Deposito, Fallimento, Frode, Lettera di cambio, Mandato, Sensale, Vendita).

ACCAPARRAMENTO. Compra parziale o totale di una data mercanzia o derrata, nell'intento di speculare sulla rivendita per produrre l'abbondanza o la carestia sui pubblici mercati.

Fu questione molto grave se i Codici di commercio dovessero o no contenere disposizioni repressive relativamente al monopolio.

Erano esse per avventura consigliate con qualche apparenza di ragione alloraquando le nazioni vivevano in certo qual modo isolate e senza relazioni fra di loro, per cui pochi individui potevano a loro beneplacito governare il prezzo dei consumi, e far perire di fame la moltitudine, ovvero paralizzare lo smercio dei prodotti agricoli. In oggi però che i mari sono solcati verso i punti i più remoti in tutte le direzioni, che le strade si presentano agevoli e sicure al fuori Stato, che si ha sicurezza delle cose e delle persone, il monopolio, vale a dire il commercio quasi esclusivo non è possibile ad altri che alla forza coattiva dei Governi, e non può più incutere un fondato timore, che anzi è talora considerato utile ai produttori ed ai consumatori. Questa utilità consiste nell'impiego di considerevoli capitali per togliere momentaneamente dalla circolazione le derrate che per la soverchia loro abbondanza sono in comune commercio a troppo vile prezzo e al dissotto delle spese di produzione, tenendoli in serbo in magazzini per esporli venali a propizia occasione.

Conservando queste derrate per l'epoca in cui se ne proverà il difetto, il monopolista ne tiene in equilibrio il prezzo, e previene, ma non fomenta per nulla in carestia.

Sussistendo la libera circolazione ne segue che il *monopolista* (sotto un qual nome s'intende compreso il commerciante all'ingrosso che opera sopra una vasta scala) è costretto a tenere i suoi prezzi in bilancia con quelli per cui le stesse derrate possono procedere dall'estero sotto pena di perdere il frutto della sua speculazione; quindi è che non si vede motivo di procedere con rigore contro di lui, e di mantenere vive le animavversioni popolari relativamente al caro prezzo delle derrate, estraneo quasi sempre al monoqolio.

Il miglior consiglio in siffatto stato di cose fia quello di stare contenti della san-

zione di cui all'articolo 401 del codice penale relativo alle collusioni per far alzare ed abbassare il prezzo di derrate, di mercanzie, ed altri effetti pubblici, senza far luogo a veruna legge genericamente proibitiva, lasciando facoltà al potere governativo *di* adottare le misure che imperiose *circostanze* fossero per rendere necessarie avuto riguardo ai tempi, ai luoghi ed alle emergenze; imperciocchè il monopolio può essere pernicioso in certe regioni segregate e di difficile accesso; invece che non presenta veruna grave conseguenza in quelle in cui il commercio ha libera azione (*v.* Annona, Cereali, Monopolio).

ACCENSA e ACCENSATORI. L'accensa è l'atto in virtù del quale il Governo cede l'esercizio dei diritti od il commercio degli oggetti di cui si è riservata la privativa, e ne investe l'accensatore, il quale è ciò mediante autorizzato a farne la vendita esclusivamente ad ogni altro, e di esigere i dritti a cui certi generi vanno sottoposti, e che sono conosciuti sotto il nome di carne, cornme, e foglietta, il primo dei quali concerne i balzelli imposti sulla carne da macello, i secondi quelli di cui sono gravate le pelli lavorate o da lavorare, e gli ultimi la gabella vino ed altre bevande spiritose.

Gli accensatori dei generi di privativa *sono nominati dal Governo* quando non applicano che alla vendita loro sotto le condizioni determinate dall'amministrazione. Tali sono i gabellotti del sale, tabacco, polveri e piombi, carte e tarocchi.

Gli Accensatori delle altre specie di gabella acquistano i loro diritti, per lo più ai pubblici incanti (*v.* Abbuonamento, Gabella).

ACCESSORIO. Questa parola esprime in giurisprudenza un'idea relativa, ed è soltanto in dipendenza del loro confronto che una cosa può essere considerata l'accessorio di un'altra. Si ritengono non pertanto accessorie le cose, che sebbene possano sussistere da sè sono però annesse ed aderenti a un oggetto principale, affinchè adegui pienamente lo scopo divisato.

È massima che le cose accessorie sono dipendenti dalle principali, ma in diritto commerciale non ne segue che le cose prodotte siano un'accessorio della cosa producente, perchè l'effetto del commercio si è quello di alimentare nella sua sfera di attività nuove produzioni.

Le cose sono accessorie per origine o per natura.

Le rendite arretrate, gl'interessi e le spese sono riputati cose accessorie, abbenchè superino qualche volta il capitale da cui traggono origine.

Le cose sono accessorie per natura quando non hanno sussistenza propria ed indipendente; il suolo è sempre considerato qual parte principale, di qualunque entità siano le costruzioni che vi si trovano sovraposte, e dappoi che l'accessorio seguir deve la legge del principale, ne emergono due conseguenze: 1° che la cosa accessoria partecipa a certe qualità della cosa principale; 2° che chi succede nel principale succede del pari nella parte accessoria.

Nel novero delle cose accessorie sono gli alberi, le vele, le gomene, le àncore ecc. di un bastimento, gli utensili e le macchine di una manifattura, le tavole, gli scagni di un fondaco, di un magazzino e simili.

L'assicurazione forma una parte accessoria nella cessione e nella vendita di una proprietà mobile o stabile (*v.* Convenzione, Obbligazione).

ACCETTANTE. Suona lo stesso che trattario ed è la persona che mediante l'accettazione contrae l'obbligazione di pagare una lettera di cambio al portatore all'epoca della scadenza.

Se l'accettante è debitore del traente, può egli ritenere una parte del debito a titolo di provvisione della cambiale accettata. Questa provvisione non è per altro

obbligatoria, qualora l'accettazione è fatta *allo scoperto*, cioè senza obbligazione al traente di somministrare al trattario verun percntivo valore.

L'accettante è risponsabile degli errori in che fosse incorso, che mai non possono risultare a danno del portatore.

Quest' obbligo però dell' accettante è subordinato all'eccezione di dolo o frode per fatto del portatore medesimo.

L'accettazione essendo un fatto eminentemente commerciale, le relative contestazioni sono di competenza dei tribunali di commercio (*v*. ACCETTAZIONE, LETTERA DI CAMBIO, TRATTARIO).

ACCETTAZIONE. È in genere l'azione di ricevere, di gradire una cosa offerta e consegnata. In linea di diritto l'accettazione è considerata come la conseguenza di un contratto (*v*. art. 1525, 1494 del Codice civile).

Nell'applicazione commerciale l'accettazione è la dichiarazione in virtù della quale il trattario contrae l'obbligazione di pagare la somma descritta nella lettera di cambio tratta in di lui nome, nel tempo nella medesima indicato.

Dalla tratta di una cambiale nascono le seguenti obbligazioni: 1° del traente e dei giranti di procurarne l'accettazione; 2° del prendente di domandarla; 3° del traente di darla in certi dati casi.

Essa può essere considerata relativamente al modo in che debb'essere data, agli effetti che produce, alle conseguenze del rifiuto di accettare, all' accettazione per intervenzione.

A tenore di quanto accenna il Pardessus nel suo Corso di diritto commerciale, l'accettazione è semplice, verbale, tacita, modificata, sotto protesto, per onor di firma o per altrui intervento.

L'accettazione è semplice se il trattario non muove a suo riguardo la menoma eccezione.

Nell'accettazione verbale la promessa esser deve giustificata per mezzo di testimonio.

L'accettazione è tacita quando la cambiale è ritenuta dal trattario per lo spazio di tre giorni *di borsa* almeno.

Essa è modificata se il trattario oppone qualche restrizione per rapporto al tempo, alla somma, alla qualità della moneta o alla scadenza.

La cambiale è accettata sotto protesto alloraquando è tratta per conto di un terzo da cui il trattario non ha ricevuto per anco fondi od avviso.

Suole anche accettarsi una cambiale per onor di firma allorchè, ricusata dal trattario, ne vien fatta l'accettazione da un altro negoziante o per conto del traente o di qualcuno dei giranti, nel qual caso si può apporre eziandio la clausula sotto *protesto*.

Chiamasi accettazione *per intervenzione* quella fatta da altri in seguito a rifiuto del trattario; nel qual caso l'accettante si obbliga come un vero trattario.

Nell'accettazione per intervento a cui il traente non abbia fatto espresso divieto, vien preferto il primo che si presenta munito a quell'uopo dei debiti requisiti.

L'accettazione di una cambiale corrisponde al pagamento per l'estinzione di un debito.

Il trattario non può ricusare di accettare tante cambiali quante al prenditore piaccia di averne, colla indicazione di 1ª, 2ª, 3ª ecc.

L'accettazione di una cambiale può essere ricusata per difetto di provvista di fondi, ma se ha luogo serve a provare tale provvista dirimpetto ai giranti.

Si può accettare una cambiale per altrui commissione con farne menzione nell'accettazione medesima.

L'accettazione di una cambiale può essere fatta per somma minore o per una più lunga scadenza, ma in questi casi il portatore è in obbligo di protestare.

Il trattario che ha accettata la cambiale non può più ritrattarsi nè esimersi dal pagamento, a meno che fosse inviata per via straordinaria in tempo d'imminente fallimento del traente, o che la tratta venisse fatta al debitore per l'importare del suo debito verso il creditore fallito, o finalmente se il portatore fosse un *adietto* ossia procuratore del girante che non vi ha alcun interesse.

L'accettazione di una cambiale sotto protesto, opera a favore dell'accettante l'acquisto delle ragioni per il rimborso della medesima contro il traente ed i giranti.

Una cambiale venendo tratta sopra persona la quale non voglia pagarla, se questi abbia presso di sè effetti del traente, potrà accettarla per *onor di firma sotto protesto per mettere a conto* che si esprime colle lettere S. P. C.

Se la persona a favore della quale la cambiale è spedita non consente o ricusa di ricevere il pagamento, l'accettante è autorizzato a depositare la somma relativa a cautela d'ogni danno ed interesse.

L'accettazione può eziandio essere considerata sotto il rapporto del modo con cui debb'essere data, degli effetti che produce, delle conseguenze che procedono dal rifiuto di accettare, e delle accettazioni per intervenzione.

L'accettazione procura ed anzi realizza un secondo debitore della cambiale dietro l'obbligazione *de constituta pecunia*, la quale si verifica nel fatto della stessa accettazione, e che intanto debb'essere pronta in quanto si hanno a temere gli accidenti delle tratte allo scoperto sotto promessa della provvista successiva di fondi, di una compensazione fra il traente ed il trattario e simili.

Il Codice di commercio pegli Stati di S. M. contempla soltanto l'accettazione diretta e l'accettazione per intervenzione e determina:

Art. 131. « Il traente ed i giranti di una « lettera di cambio sono garanti solidarii « dell'accettazione e del pagamento alla « scadenza. »

132. « Il rifiuto di accettazione è pro- « vato per mezzo di un atto che si chiama « *protesto per mancanza di accettazione.* »

133. « Sulla notificazione del protesto « per mancanza di accettazione, i giranti « ed il traente sono rispettivamente te- « nuti, mediante fideiussione, di assicu- « rare il pagamento della lettera di cam- « bio alla sua scadenza o di effettuarne il « rimborso colle spese di protesto e di « ricambio.

« Il fideiussore, sia del traente, sia del gi- « rante non è solidario fuorichè coa quello « dei due del quale si rese fideiussore. »

134. « Quegli che accetta una lettera « di cambio contrae l'obbligo di pagarne « l'ammontare.

« L'accettante non può essere restituito « in intiero contro la sua accettazione, « ancorchè il traente avesse fallito a sua « insaputa prima dell'accettazione. »

135. « L'accettazione di una lettera di « cambio è scritta sulla stessa lettera di « cambio e debbe essere sottoscritta dal- « l'accettante.

« L'accettazione è sufficientemente e- « spressa colla parola *accetto.*

« È apposta la data, se la lettera è ad « uno o più giorni o mesi di vista, ed in « questi casi la mancanza di data dell'ac- « cettazione rende la lettera esigibile al « termine in essa espresso da decorrere « dalla sua data. »

136. « L'accettazione di una lettera di « cambio pagabile in luogo diverso da « quello della dimora dell'accettante in- « dica il domicilio, ove debbe essere fatto « il pagamento ed ove debbono farsi le « diligenze. »

137. « L'accettazione non può essere « condizionale, ma può essere ristretta « quanto alla somma.

« In questo caso il possessore è obbli-
« gato di far protestare la lettera di cambio
« per il soprappiù. »

138. « Una lettera di cambio debbe « essere accettata tosto che viene presen- « tata; od al più tardi nelle 24 ore dopo « la presentazione.

« Dopo le 24 ore, se essa non si resti- « tuisce accettata o non accettata, colui « che l'ha ritenuta è soggetto ai danni ed « interessi verso il possessore. »

139. « In caso di protesto per mancanza « di accettazione, la lettera di cambio può « essere accettata da un terzo che inter- « venga per il traente, o per uno dei giranti.

« L'intervenzione è menzionata nell'atto « di protesto ed è sottoscritta dall'inter- « veniente. »

140. « L'interveniente è in obbligo di « notificare senza dilazione la sua inter- « venzione a quello per cui è intervenuto. »

141. « Il possessore della lettera di « cambio conserva tutti i suoi diritti con- « tro il traente ed i giranti, per causa « della mancanza di accettazione di quello « su cui la lettera era tratta, non ostante « ogni accettazione per intervenzione. » (*v.* Intervenzione, Lettera di cambio, Pagamento, Trattario).

ACCIDENTI. Si chiamano accidenti tutti i casi fortuiti dai quali ne deriva un danno senza che vi abbia avuto parte la volontà o l'opera dell'uomo.

Sono accidenti di mare i casi fortuiti nei quali s'inciampa nella navigazione, a tal che le burrasche (sotto un qual nome s'intende nei contratti marittimi qualunque caso fortuito che accada in mare per cui o per forza dello stesso accidente, o per deliberazione dell'uomo, o per evitare conseguenze maggiori, ne avviene danno alle navi o alle mercanzie), l'incontro dei corsari, gli effetti di un fulmine, gl'investimenti involontarii (*v.* Avarie).

Non sono accidenti di mare quelli che si potevano prevedere e che si sono incontrati, dice lo Azuni, per capricciosa navigazione, per distacco dal porto di rilascio di un bastimento quando il diligente padre di famiglia sarebbe stato consigliato ad operare diversamente, per aver intrapreso un viaggio quando notoriamente la stagione nol permetteva. In tutti questi casi può nelle assicurazioni essere molto contrastata la rifazione dei danni del bastimento e del carico.

ACCOLLO. Secondo lo stesso Azúni, è il trasporto che si fa da una persona in un'altra di qualunque azione o di qualunque peso suscettibile di contrattazione.

Due sono le specie di accollo; la prima è ristretta ad una convenzione passata fra due persone, una delle quali assume l'impegno di estinguere l'obbligazione, e chiamasi semplice (*v.* Novazione). La seconda si eseguisce per modo di delegazione, e dicesi propria e deliberativa (*v.* Delegazione).

ACCOMANDITA (*v.* Società in accomandita).

ACCOMENDA. Lo Statuto e la Rota di Genova, il Targa e il Casaregis distinguono con questo nome quella specie di contrattazione marittima, per virtù della quale taluno dà una somma di danaro od una quantità di merci ad un altro perchè le trasporti oltre mare per esitarle a conto dell'accomendante, e doverne quindi riportar il ricavato mediante partecipazione dell'utile secondo i patti convenuti.

Sotto questo rapporto l'accomenda viene a riferirsi alla società in accomandita in cui una parte dà il danaro per il traffico e l'altre pone l'opera.

L'accomenda è *implicita* se chi l'amministra prende per sua mercede una provvisione del tanto per cento sopra l'utile ricavando dalla negoziazione.

Questa specie di contratto veste il carattere di quello di mandato e di società, e l'accomanditario corre il rischio di perdere il frutto delle sue cure e delle sue

fatiche, tranne però il caso dell'*implicita* in cui la mercede è sempre dovuta qualunque sia l'esito della speculazione.

L'accomanditario non può far commercio per proprio conto, nei luoghi prefissi dall'atto d'accomenda, di merci della stessa natura di quelle accomendate.

L'accomenda è regolata dai principii speciali all'institoria (*v.* Implicita, Institore, Societa' in accomandita).

ACCORDO. Convenzione tra il negoziante fallito ed i suoi creditori circa la soddisfazione de'suoi debiti o mediante diminuzione sul loro ammontare, o con qualche mora al pagamento (*v.* Concordato).

ACCONTO. A tenore dell'art. 1334 del Codice civile, il debitore non può costringere il creditore a ricevere una parte del pagamento di un debito ancorchè divisibile.

« Ciò non ostante i giudici, avuto riguardo alla situazione del debitore e del creditore, possono concedere dilazioni moderate al pagamento, e sospendere l'esecuzione giudiziale, ma ciò per altro con molta riserva » (*v.* Debitore, Creditore, Pagamento).

ACCUMULARE. Mettere in serbo cose mobili togliendole alla circolazione.

La parola *accumulazione* viene per lo più adoperata per indicare l'aggiunta che *si fa di risparmi* ad altri risparmi per formarne un capitale, che l'avaro tiene sepolto e l'uomo previdente rimette in commercio per ricavarne un prodotto e successivamente nuovi risparmi, e la materia di nuove accumulazioni.

In quest'ultimo senso l'accumulazione non nuoce alla consumazione, imperciocchè da improduttiva che ella era la si fa diventare produttiva; ed è anzi una misura di prudenza e di previdenza che differisce sostanzialmente dall'accaparramento, il quale ha per oggetto la speculazione riprovevole di comprare una grande quantità di qualsiasi derrata per così produrre carestia, e venderle quindi carissime (*v.* Accaparramento, Monopolio).

ADDEBITARE. Addebitare è l'opposto di accreditare, e si riferisce al conto del debitore.

Viene dato debito ad un negoziante ogni qual volta egli riceve, perde o deve (*v.* Credito, Debito).

ADESIONE. L'adesione è il consenso e la partecipazione di una o più persone ad un atto già stipulato fra altri, ad un contratto, ad un'obbligazione, ed a tutte o ad alcuna solamente delle clausule e condizioni che negli atti medesimi si contengono.

L'adesione può perciò essere illimitata, riservata, condizionale (*v.* Consenso, Obbligazione).

ADIETTO. È per dettato dello Azuni l'aggiunto al pagamento di una lettera di cambio incumbenzato di riscuotere la rimessa, senza che vi abbia alcun interesse; nella riscossione non fa questi altra figura che di semplice procuratore del girante, o ricevitore della cambiale (*v.* Procuratore).

AFFERMAZIONE. Quando negli oggetti controversi una parte asserisce e l'altra nega, si fa luogo all'affermazione ossia asseverazione con giuramento che la cosa sta nei termini proposti.

L'asseverazione con giuramento è obbligatoria in caso di fallimento per i creditori, ugualmente che per la resa dei conti. Lo è del pari relativamente a molti processi verbali, e per le perizie di uffizio (*v.* Giuramento).

AFFISSO. Il foglio di carta scritto o stampato che, rivestito del bollo, si espone in un luogo apparente per annunziare qualche cosa al pubblico.

Questi affissi sono officiali od officiosi; i primi sono quelli prescritti dalle leggi e prendono più specialmente il nome di avvisi, tiletti, bandi; coi secondi, mediante l'osservanza delle discipline di polizia altri si mette in rapporto con il pubblico.

In Francia gli affissi relativi al commercio e all'industria, debbono essere scritti su carta di colore, essendochè quella bianca è riservata per gli avvisi che emanano dall'autorità pubblica.

In virtù dell'art. 13 del Regio Editto 5 marzo 1836 « il bollo a cent. 3 è apposto « su ciascun foglio di carta bianca desti- « nata per gli avvisi, inviti, ed altri fogli « di notizie che si affiggono o si distri- « buiscono al pubblico. »

Nessun affisso può essere pubblicato se non precede il non dissenso dell'autorità municipale, o politica.

AFFRANCAMENTO, anticipazione del prezzo, ed eziandio diritto dovuto o pattuito pella spedizione di effetti o di lettere nell'interno od all'estero a norma delle speciali convenzioni esistenti cogli Stati confinanti.

La cosa spedita giunge in questo caso al suo indirizzo *franco di posta*, oppure *porto pagato* (*v.* Posta).

AGENTE. Voce generica impiegata per dinotare tutto ciò che ha un'azione diretta o delegata.

In fisica si hanno gli agenti attivi e reattivi; in politica gli agenti del governo cioè gl'impiegati a qualunque titolo; in economia pubblica, gli agenti della produzione e della circolazione ossia le monete; in commercio gli agenti di affari di cambio, di fallimento.

Agente di commercio si dichiara quegli che agisce in nome altrui e per altrui affari come un mandatario, a differenza di un procuratore o di un avvocato che agisce in difesa di qualche questione presso i tribunali.

È pure agente chi dirige un negozio e n'è l'institore e l'amministratore.

Il commercio annovera varie specie di agenti, tali sono: gli agenti di cambio, i sensali, i commissionarii, i mandatarii, i preposti (*v.* Agenti di cambio, Sensali, Commissionarii, Mandatarii, Preposti).

AGENTI DI AFFARI. Persone che s'intromettono per procurare contraenti e che si adoperano nel maneggio e nella conclusione di operazioni e di convenzioni isolate tra le persone che accettano la loro mediazione.

Se una persona, quand'anche commerciante, riceve l'incarico di maneggiare un affare qualunque, ne risulterà dalle funzioni per lui eseguite un'obbligazione civile nella forma e nella sfera di quelle proprie del mandato. Ma se questa persona fa professione abituale di gerire gli affari altrui, in tal caso prende la qualità di commerciante, e in dipendenza del salario che riceve va sottoposto alle obbligazioni del mandatario e a tutte le loro conseguenze cioè all'arresto personale, al fallimento, e alla bancarotta.

La mercede a questa specie di agenti è sempre dovuta, abbenchè non formalmente stipulata. In caso di controversia i Tribunali sono autorizzati a stabilirla d'uffizio.

Gli agenti d'affari non hanno verun carattere uffiziale, e non godono di altro privilegio tranne quello della confidenza che inspirano e delle relazioni che sono in grado di stabilire.

Quando prendono ingerenze negli affari riservati agli agenti di cambio e ai sensali diventano agenti clandestini (*marrons*) e possono essere processati.

Se l'ingerenza dell'agente ebbe per oggetto la conservazione di una cosa, i suoi onorarii hanno privilegio sulla cosa medesima e non sono prescrivibili che nel periodo di trent'anni.

AGENTI di COMMERCIO. Nel commercio gli agenti si dividono, come più sopra si è detto, in varie classi, cioè sensali, agenti di cambio, commissionarii, mandatarii, ecc.

La nomina degli agenti delle due prime classi appartiene al governo; i sensali e gli agenti d'industria sono il punto intermediario, il centro di riferimento dei ven-

ditori e dei compratori, e dietro le rispettive richieste essi operano le vendite, le compre, le permute e simili.

Gli agenti d'industria, cioè d'arti e mestieri, per contrattazioni di beni stabili, per matrimonii, ecc. possono esercire mediante permissione dell'autorità politica.

Due sorta di guarenzie si ricercano negli agenti, di cui una materiale consiste, per le due prime classi, in una canzione solidaria; quella morale si desume dagli antecedenti delle persone che domandano quelle funzioni di confidenza.

Si richiedono inoltre le più severe cautele per assicurare la fedele gestione dell'agente ufficiale, e ogni frode a di lui carico debb'essere molto rigorosamente punita, in ragione appunto della fiducia in certo qual modo obbligatoria che esser deve in lui riposta.

In Inghilterra gli agenti di cambio e di commercio non sono ufficiali pubblici, e ciò malgrado gli affari seguono un corso regolare; una quale considerazione serve d'incitamento agli amici della libertà assoluta di commercio per combatterne l'instituzione privilegiata.

Questa specie d'agenti rappresenta, teoricamente, il credito, la di cui essenza è di natura così delicata, che ogni piccola macchia l'offende molto gravemente.

Gli esperimenti potendo perciò andar soggetti a troppo gravi conseguenze, e d'altronde essendo dimostrata l'efficacia della legge per tenere in freno gli agenti e per riparare agli inconvenienti, a cui una meno fedele agenzia per parte loro potrebbe dar luogo, sarà per lo migliore di conservarne il privilegiato esercizio, siccome appunto fece il Codice di commercio pegli Stati di S. M. (*v.* AGENTI DI CAMBIO e SENSALI).

AGENTI DI CAMBIO. 75. « La legge riconosce per gli atti di commercio agenti « intermediarii, cioè gli agenti di cambio « ed i sensali. »

76. « Ve ne sono in tutte le città in « cui esiste una borsa di commercio, ed « in quelle altre in cui il Re crede di « stabilirne.

« Sono nominati con provvisione so- « vrana. Sarà tenuto affisso nella sala dei « tribunali di commercio un'elenco degli « agenti di cambio, e sensali che eserci- « teranno il loro ministero nel distretto « del tribunale, con indicazione degli og- « getti per cui sono nominati. »

77. « Gli agenti di cambio hanno soli « il diritto di trattare le negoziazioni de- « gli effetti pubblici, ed altri suscettibili « di essere annotati nelle liste mercantili, « di fare per conto altrui le negoziazioni « delle lettere di cambio o dei biglietti « all'ordine e di tutte le carte negoziabili, « e di accertarne il corso.

« Gli agenti di cambio, in concorrenza « coi sensali di merci, possono trattare « le negoziazioni, e prestare la loro me- « diazione nelle compre, e vendite di « materie metalliche cioè le paste d'oro e « d'argento, essendochè gli effetti di com- « mercio e la speculazione sugli altri me- « talli sono di diritto comune. »

« I soli agenti di cambio hanno il diritto « di stabilirne il corso. »

78. « Gli agenti di cambio sono civil- « mente risponsabili della verità dell'ul- « tima sottoscrizione delle lettere di cam- « bio, dei biglietti all'ordine e degli altri « effetti che negozieranno. »

Questa specie di agenti che si assomiglia ai notai e ai *prossenети* dei romani può applicare, in concorrenza con i sensali di commercio, alla senseria di mercanzie, a quella per la compra e vendita delle materie metalliche di cui ad essi esclusivamente appartiene di constatare il corso.

A misura che il credito pubblico prese incremento, le funzioni degli agenti di cambio acquistarono gravità ed importanza.

Per mala ventura questa gravità ed importanza procede in ragione inversa della

prosperità pubblica, essendochè la loro sfera di azione è la misura dell'aggiotaggio e della gravità del debito dello stato.

Gli agenti di cambio sono uffiziali, ma non funzionarii pubblici.

La nomina ne è riservata al governo per assegnare alle rendite, alle cedole, alle recognizioni di liquidazione, alle *annuità*, alle azioni di banco, alle obbligazioni municipali, e per dirla in una parola ad ogni specie di carta negoziabile, non che al corso ed ai trasporti di esse, il necessario carattere di autenticità.

In Francia gli agenti di cambio, che cessano dalle loro funzioni altrimenti che per forza di destituzione, possono presentare il loro successore mediante una somma che è loro lecito di pattuire.

L'agente di cambio e il sensale che cessa di esercire riprende la sua cauzione, ma ciò non prima che sia trascorso un mese dalla data della dichiarazione di voler cessare affinchè gli aventi interesse possano fare le parti loro.

La cessazione dell'agente di cambio esser deve pubblicata alla borsa di commercio locale o in difetto in quella viciniore perchè ognuno vi possa presentare i suoi gravami.

Gli agenti di cambio non debbono negoziare che contro valori reali. In contravvenzione però di questa massima di morale, di ragione e di giustizia essi giuocano talvolta sul credito pubblico per cui realizzano considerevoli illeciti benefizii.

Scopo adunque premuroso della legislazione commerciale e del potere amministrativo fia quello di ridurre gli agenti di cambio alla più semplice e morale espressione della loro instituzione, essendochè se, come accade per rapporto ai notai, quest'autorità costringe in certo qual modo alla confidenza in essi, ragion vuole altresì che si abbiano guarentie sufficienti circa la fedeltà delle loro gestioni.

Queste guarentie consistono 1° in una sufficiente cauzione, che in virtù di LL. PP. 9 febbrajo 1832 venne ridotta, per li stati Sardi, da fr. 1000 a 200 di rendita e che trovasi estesa, in via sussidiaria, alle operazioni cui essi sono tenuti come sensali del commercio; 2° in una acclamata probità; 3° nella conoscenza teorico-pratica di quanto interessa l'industria ed il commercio, e più specialmente nell'instituzione di un'autorità fiscale presso i Tribunali di Commercio incaricata di vegliare, fra le altre cose, sulle operazioni di questa specie di agenti.

Le lettere patenti 22 aprile 1820 fissano gli agenti di cambio nelle città di Genova e di Torino in numero di sei.

Essi soli hanno il diritto di essere mediatori nelle negoziazioni delle rendite che i proprietarii e i loro procuratori non vorranno trattare personalmente, di accreditarne il convenuto prezzo, e di fissarne il conto giornaliero.

Non possono riscuotere pei contratti di vendita da essi loro conchiusi più dell'uno per mille, pagabile da cadauna delle parti sul prezzo convenuto, e lire una per la certificazione di ciascuna firma.

Gli agenti di cambio non possono fare verun atto di commercio per conto proprio, nè rendersi garanti dei contratti dei quali sono mediatori; ciò non di meno sono riputati commercianti, vale a dire soggetti alle leggi commerciali.

Nelle loro operazioni essi agiscono o come mandatarii o come commissionarii, cioè senza nominare la persona del mandante o del committente.

Gli agenti di cambio formano in Francia, unitamente ai sensali, una corporazione o compagnia rappresentata da un sindaco e da alcuni aggiunti incombenzati di vegliare sulla regolarità delle operazioni degli agenti, d'impedire che altri applichi a siffatte operazioni che sono di loro esclusiva competenza, di dare il loro parere

sulle nomine da farsi di nuovi agenti, sulle provocate destituzioni, sulle contestazioni che potessero insorgere fra gli agenti ed i particolari.

Gli agenti di cambio non possono fare veruna operazione per la quale non siano stati appositamente autorizzati, e di cui debbono far constare in un libro da tenersi secondo le norme prescritte per i libri di commercio (art. 20 Codice di commercio).

Corre loro obbligo inoltre di far sottoscrivere dalle parti interessate le note od atti in cui è fatto fede delle operazioni conchiuse a favore delle medesime mediante il loro intervento, e quelle firme rimangono irrevocabili.

Ogni specie di speculazione commerciale essendo interdetta agli agenti di cambio per conto proprio, ne segue che, cadendo in basso stato di fortuna, dovrebbero soltanto incorrere la condizione d'insolvibilità.

Qualora però venga a constare che tale insolvibilità è la conseguenza di operazioni di commercio, sono per questo fatto riputati bancarottieri fraudolenti.

Le pene contro gli agenti di cambio, sono: i danni ed interessi verso le parti lese, i procedimenti criminali cui potrebbero andar soggetti, la destituzione o la sospensione.

Gli agenti di cambio non hanno facoltà di commettere a chicchessia l'esercizio delle loro funzioni, ed occorrendone il bisogno, debbono farsi rappresentare da un'altro agente.

Coloro che si arbitrassero di fare operazioni di cambio senza essere rivestiti del carattere di agente, incorrono nella pena di una multa equivalente alla sesta parte della malleveria dovuta dagli agenti di cui avranno usurpate le funzioni; gli atti da essi loro fatti sono riputati nulli e di nessun effetto.

In massima, i doveri degli agenti di cambio sono di osservare le regole generali e particolari loro prescritte e di guarentire gli atti del proprio ministero.

Le norme sovra espresse sono pure nella massima parte applicabili ai sensali.

Le azioni contro gli agenti di cambio si prescrivono secondo le norme del diritto comune, essendochè nessuna speciale disposizione trovasi determinata dal Codice di commercio a tale riguardo (*v.* Sensali, e il R. editto 24 dicembre 1819).

AGENTI DI FALLIMENTO. Persone delegate d'uffizio o scelte dalla massa dei creditori per procedere alla verificazione e liquidazione dei crediti e all'amministrazione dei beni del fallito, in fino a tanto che, o mediante concordato o in virtù di contratto di unione, non è posto un termine allo stato di fallimento.

Il Codice di commercio di Olanda non ammette altri agenti di fallimento tranne i curatori scelti di preferenza fra i creditori che agiscono sotto la dipendenza del giudice commissario.

Il Codice di commercio di Spagna fa precedere la nomina di un *depositario* di confidenza del Tribunale il quale ha l'incarico della conservazione di tutta la sostanza del fallito sino alla nomina dei sindaci per parte dei creditori.

Gli agenti di fallimento, di cui nell'art. 454 del Codice di commercio francese furono aboliti dalla legge del 1838, la quale ha però conservato i sindaci provvisorii e i sindaci definitivi, conferendo la nomina dei primi ai tribunali di commercio, e quella dei secondi alla massa dei creditori.

Il medesimo sistema è seguito dal Codice di commercio dei Regii Stati agli art. 471, 493 (*v.* Fallimento, Sindaci).

AGENTI PRODUTTORI. Sono naturali o artifiziali, e G. B. Say vi annovera l'industria, i capitali, le terre e in genere tutto ciò che è idoneo a dare, oppure ad aumentare valore alle cose, vale a dire l'industria con i suoi instromenti dai di cui servizii produttivi derivano tutti i prodotti.

Questi servigi hanno un valore proprio determinato sulle basi degli altri valori, in ragione diretta delle domande e inversa delle esibizioni.

Fra gli agenti naturali alcuni ritengono un valore per sè, altri lo ricevono soltanto dal momento in che vengono impiegati, tali sono l'aria, l'acqua, il vapore, la gravitazione; e l'industria si fa tanto maggiormente produttiva in quanta maggior copia può impiegare quest'ultima specie di agenti gratuiti (v. Industria).

AGENZIA. Stabilimenti fondati da una o più persone nell'intento di amministrare, mediante un congruo salario, gli affari altrui, e di eseguire ciò che altri non potrebbe, vorrebbe o saprebbe fare da se stesso.

Le agenzie prendono nome dalla natura degli affari a cui danno l'opera loro, e sono di varie specie, come a cagion d'esempio le tontine, le casse di risparmio, per riscossioni di crediti, per vendita di mobili agl'incanti e simili.

Le agenzie sono fondate sul principio che regge il mandato, e l'articolo 672 del Codice di commercio reputa le imprese loro atti di commercio sottoposti alla giurisdizione commerciale, e per conseguenza all'arresto personale. È questa senza dubbio una valida guarentia, ma ben più valida fia pur sempre quella della confidenza che inspirano colla lealtà del loro operare.

AGGIO. Dicesi di quel vantaggio che si dà o si riceve per aggiustamento della valuta di una moneta a quello di un'altra, ovvero per barattare la moneta di pasta inferiore con quella di pasta migliore, in una parola la voce aggio esprime la differenza che passa tra il valor nominale ed il valore reale delle monete nei diversi paesi, tra il valore della moneta e quello della carta monetata ossia delle partite di banco, delle lettere di cambio e di altri effetti di commercio.

Inteso in questo senso, l'aggio rappresenta il cambio ossia diritto cambiario.

La quota dell'agglo varia secondo che sulla piazza havvi scarsità od abbondanza di monete o dei suoi rappresentanti.

Questa operazione di cambio è lecita sempreccbè non assume il carattere di aggiotaggio.

L'aggio rappresenta eziandio l'interesse delle anticipazioni che si fanno nei porti di mare sulle merci che vi sono introdotte; esso prende norma dall'abbondanza o scarsità delle merci stesse sulla piazza, o dai maneggi degli accaparratori.

Chiamasi pure aggio il merito o retribuzione accordata ai collettori dei tributi, avuto riguardo all'entità delle somme di cui sono chiamati a far la riscossione.

AGGIOTAGGIO. Italianamente mercimonio, traffico illecito, ed è il fatto di colui che, nelle viste di assicurarsi il benefizio di una data speculazione, adopera tali maneggi, combina siffatte operazioni per cui giunge a governare il corso di merci, derrate ed effetti pubblici, facendone crescere o scemare il prezzo a suo piacimento.

L'aggiotaggio nel quale tutto per lo più è fittizio, perchè il venditore non ha cosa alcuna da vendere nè il compratore la somma occorrente per pagare la cosa comprata, è un perfezionamento dell'arte di farsi ricco in breve tempo senza industria e senza fatica, e tenne dietro al credito pubblico che ha convertito in un giuoco di borsa.

Quegli che fa l'aggiotaggio, dice il professore Blanqui, scommette che un effetto negoziabile ascenderà o discenderà ad un dato prezzo in uno spazio di tempo determinato; per esempio che un'iscrizione sul libro del debito pubblico di 5 lire di rendita avrà alla borsa di Parigi il valore capitale di 100 lire: un altro per lo contrario scommetterà che dessa sarà di un valsente minore. Se all'epoca prefissa la rendita vale 100, il giuocatore per diminuzione paga a quello per l'aumento 1 lira per ogni 5 lire di rendita che for-

mava l'oggetto della scommessa; ponendo per ipotesi che il giuoco fosse 1000 lire di capitale, essendo chè il 5 entra in esso 200 volte, il vinto dovrà pagare al vincitore 200 lire. Nell'ipotesi contraria in cui quell'effetto avesse toccata una diminuzione di 1 lira, cioè che il corso della rendita fosse disceso a 99 lire, il giuocatore per l'aumento pagherebbe all'altro ugual somma di lire 200.

Il peggio di questo giuoco si è che gli agenti di cambio, ufficiali pubblici, ne sono i mezzani. Il giuocatore per l'aumento a lui si rivolge per l'acquisto, alla borsa del giorno, di 1000 lire di rendita da somministrarsi alla fine del mese di cui se ne calcola il valore in lire 20/m. Giunta la scadenza, il negozio si liquida e si salda. Ritenuto pertanto che la rendita sia ascesa a *101*; siccome il compratore non era nell'intenzione di prenderne l'inscrizione, e che d'altronde il venditore non sarebbe in grado di consegnargli la relativa cartella, il negozio si riduce a che questi paghi al primo, per mezzo dell'agente di cambio, la somma di 2000 lire ammontare della differenza che passa tra il prezzo per cui l'acquisitore negoziò la rendita, e quello effettivo al momento della liquidazione.

Un'altra specie di aggiotaggio è quella dei negozii così detti a premio in virtù *dei quali il compra*tore paga per anticipazione al venditore una somma ch'egli si sottomette di perdere se, arrivata la scadenza, la fortuna non gli riuscirà propizia, e ciò qualunque esser possa la differenza del giuoco di borsa. In questo caso, mediante la perdita dell'anticipazione, la vendita si ritiene risolta ed annullata.

L'aggiotaggio si è introdotto nel commercio dove gli effetti in carta del negoziante non sono che il rappresentante del numerario pagabile ad un'epoca data, e non può essere cambiato al pari; un interesse deve necessariamente essere il corrispettivo del pericolo del cambio legalmente accordato ai banchieri e ai capitalisti. Ma quando il negoziante è costretto a declinare da quelle fonti, vi sottentra clandestinamente l'aggiotatore il quale determina arbitrariamente il premio del servizio, ed esige la firma dei giratarii che alla loro volta pretendono un'aggio corrispondente; mediante questo cumulo di usure il beneficato va incontro all'estrema sua rovina.

L'aggiotatore dal suo canto non isborsa danaro, ma somministra una semplice guarentia mediante la quale dà un valore alla lettera di cambio che mette in corso, e ne riscuote l'ammontare di cui si prevale per nuove usurarie speculazioni.

Il mercimonio è tollerato dall'equità del commercio quando volge sul genere e sul prezzo, perchè, dice il Zorio, le parti dispongono del diritto proprio e non dell'altrui, nè fanno ingiuria al terzo; dal che si deduce che quando nei contratti prevale la fantasia, il capriccio, la moda o la particolare affezione, relativa alle circostanze del tempo, della cosa o della persona che vuole o che eseguisce, il modista, l'artefice o il professore non ponno essere accagionati di mercimonio o di aggiotaggio.

L'aggiotaggio si estende pure alle varie derrate ed alle merci, per cui lo speculatore prende a suo carico una data quantità di grano, di seta, di vino e simili per il prezzo ch'esse avranno in comune commercio ad un'epoca determinata; giunta l'epoca, il venditore paga la differenza in meno, o percevc quella in più, secondo che vi sarà diminuzione od aumento.

Le obbligazioni con premio hanno di recente dato vita a nuove specie di aggiotaggio, fra le quali si annovera la seguente, per cui il possessore del titolo cede, mediante lo sborso di una data somma, il suo diritto al premio; essendo la sorte favorevole all'obbligazione, il cessionario fa la riscossione del premio, nel mentre che il cedente conserva il possesso del titolo.

Questa specie di giuoco non essendo gran fatto di natura diversa dei praceennati, non si ritiene illecito sintanto che non viene proibito dalla legge (*v.* Agenti di cambio, Borsa, Debito pubblico).

AGGIUDICAZIONE. Il Merlin definisce l'aggiudicazione, quell'atto con cui è deliberato un mobile, un effetto, un fondo a quello che ne ha offerto maggior somma all'incanto, e che fu l'ultimo esibitore; l'aggiudicatario in questo caso è la persona che acquista la proprietà di una cosa venduta all'incanto per averne offerto il più alto prezzo.

Stando però al dettato nell'analisi del Codice di procedura francese, l'aggiudicazione è quella sentenza o determinazione in forza della quale colui che è rimasto ultimo oblatore e maggiore offerente all'asta, viene dichiarato proprietario del fondo aggiudicato.

Vi sono due specie di aggindicazioni, di cui una preparatoria e l'altra definitiva; la prima lascia aperto l'adito a migliori offerte nel tempo utile stabilito per i fatali; la seconda ha luogo mediante l'adempimento delle formalità prescritte dalla legge, dai capitoli d'oneri e dal bando per l'incanto.

Le aggiudicazioni legali si fanno a quattro titoli diversi; o per spropriazione forzata, o per vendita volontaria, o per la esecuzione di pubblici lavori, o in dipendenza di sequestro di bastimenti. Alla prima specie provvedono gli art. 2329 a 2332 del Codice civile; alla seconda le condizioni espresse nei bandi venali; alla terza il regolamento 4° annesso alle LL. PP. 29 maggio 1817; alla quarta finalmente il Codice di commercio, art. 212 a 250 (*v.* Appalto, Incanti, Bastimenti, Vendita).

AGGIUSTAMENTO. Questa parola coi suoi sinonimi *accomodamento*, *concordia*, *convenzione*, che tutte suonano terminare all'amichevole le liti o altre contestazioni tra i negozianti, significa rimettersi al parere di un amico comune delle Parti, dal quale, per conciliare e riunire gli animi dei litiganti, si scema qualche porzione del diritto competente a ciascuna di esse.

Il compositore amichevole intanto è diverso dall'arbitro in quanto che l'uffizio di giudice che questo esercita, lo astringe a consultare la sola legge e ad avere in mira le sole ragioni delle Parti.

Lo spirito dei Codici civile e di commercio, dice l'avv. Ricci nelle sue note al Dizionario dello Azuni, essendo costantemente diretto ad allontanare gli uomini dalle liti e dal foro, semprechè quello di procedura non segua un'opposta direzione, il verbo aggiustare, che in italiano esprime accomodare, conciliare, comporre all'amichevole, è molto in uso nelle sue disposizioni, epperciò negli affari mercantili e marittimi vuolsi, per quanto fia possibile, dare sempre la precedenza alla conciliazione, agli aggiustamenti ed alle arbitrazioni di uomini da bene, conoscitori dell'indole del commercio, degli usi dei commercianti, dei loro contratti, del linguaggio di cui si servono e dell'intelligenza che debbono avere i loro patti e le loro convenzioni, le quali cose non ponno certamente misurarsi da quelle legali interpretazioni che per lo più sono lo sforzo dell'ingegno umano e perciò con esso variabili. L'equità, dice l'Emerigon, è la vera giustizia, la vera filosofia, la savia applicazione delle leggi ai casi particolari, in una parola quel retto discernimento per giudicare che la ragione naturale, rischiarata e diretta dallo spirito delle leggi medesime, inspira ai giudici e agli arbitri proposti o combinati per rendere a ciascuno ciò che gli appartiene.

In tutte le controversie commerciali impertanto è utile di ricorrere all'amichevole accomodamento, ma in ispecial modo nei regolamenti di avarie, perchè in esso si ottiene una più retta giustizia e minor ragione di spese.

AGRICOLTURA. La terra è la madre nutrice dell'uomo, è quella che mediante l'assiduo lavoro e una ben intesa economia porge alimento e vita a tutte le arti e alle industrie che hanno per oggetto di soddisfare ai bisogni dell'umana stirpe.

L'industria agricola è di due specie, di cui una è dedita a raccogliere i prodotti che spontaneamente ci somministra madre natura, l'altra applica più specialmente a provocare la produzione delle materie prime mediante il lavoro della coltivazione.

La manipolazione delle produzioni terrestri e animali, le varie loro combinazioni, decomposizioni e forme costituiscono l'industria manufattrice, e il loro trasporto per farne la vendita e il cambio rannodano l'agricoltura al commercio, così che l'una all'altro con mutua vece soccorre.

Pecunia (danaro) è il derivativo di *pecus* (gregge), la qual cosa significa che l'industria agricola e commerciale sono per siffatta maniera fra loro collegate, che l'una non può vivere senza dell'altra, ed entrambe abbisognano di uguale protezione.

All' incremento dell' industria agricola provvedono le leggi civili, le quali fondano e guarentiscono il godimento dei diritti civili, la sicurezza delle persone e delle cose, il modo con cui si acquista e si perde la proprietà; quello dell'industria *manufattrice* e *mercatoria* sta sotto la salvaguardia di leggi speciali relative alla formazione delle Società di commercio, ai segni rappresentativi della proprietà delle cose mobili e al buon governo delle varie modificazioni che subiscono nel rapido loro corso.

L'industria commerciale è inoltre avvalorata da scuole, camere e consigli speciali, da diritti protettivi e da privilegi; ma siccome vuole l'economia sociale che le due arti consorelle procedano fra di loro in perfetta armonia, in guisa che l'una non riesca a soverchiare l'altra, fa d'uopo che l'industria agricola sia alla sua volta protetta da comizi, da scuole teorico-pratiche, e segnatamente con allettare i possidenti a rimanersi nei loro poderi, premiando gli agricoltori che ottengon più soddisfacenti risultati nella coltivazione dei beni e nell'educazione del bestiame, rendendo facili, brevi e sicure le comunicazioni, diffondendo l'istruzione, non già letteraria, che fa la gioventù del contado ciarliera, irrequieta, presuntuosa, caparbia, ma bensì quella professionale e di pratica sperienza dei migliori metodi di coltivazione, non senza far rivivere per vie indirette la vita patriarcale e castellana, per avventura meno brillante e seducente, ma per certo più morale, più tranquilla, più solida e permanente.

L'agricoltura rappresenta nell'economia sociale il ventre nel corpo umano, l'officina da cui si diffondono nelle altre membra tutte le sostanze vitali, ma come la natura, essa è lenta e circospetta nelle sue produzioni. Il commercio invece attivo, ardimentoso, sempre svegliato ed intento al guadagno, tende a rivolgere nell'immensa sua sfera di azione, a totale suo benefizio le tre sorgenti della produzione, la terra, il lavoro e il danaro, in questo secolo specialmente, in cui tutti mirano a presto arricchire, poco faticare e molto godere, quasi che la vita fosse l'affare di brevissimi istanti.

Catone il censore soleva dire, essere miglior consiglio di coltivare il grano, anzichè professare l'usura, che la sanità è da anteporsi al piacere, la forza alla leggerezza, la gloria alla ricchezza, e il reddito dei campi a quello dell'industria cittadinesca. Ciò malgrado si osserva in oggi una speciale tendenza presso tutte le nazioni verso le industrie manufattrici, per cui le produzioni eccedono le consumazioni; la qual cosa fa sì che frequenti sono le emigrazioni dai contadi nelle città, dove più abbondanti ed a minor prezzo si hanno le cose necessarie alla vita, dove fervono

le seduzioni di ogni maniera e le speranze di straordinarie risorse.

I crematisti si persuadono che la lamentata emigrazione non fia che per a tempo, ma che il lavoro e il danaro si avvicendano dai campi negli emporii delle speculazioni in guisa che dall'una parte si vendono i beni per convertirli in capitali fruttiferi, dall'altra si acquistano coi capitali fruttificati.

Questo fatto è vero relativamente all'aristocrazia, se così fosse lecito di esprimersi, degli speculatori, ma per ciò che concerne il popolo minuto degli industriali, si osserva che, una volta assuefatti agli agi cittadineschi, difficilmente fanno ritorno al vomere e alla marra, e preferiscono, quando viene loro a mancare il lavoro dell'arte, di mendicare o di vivere alle spese degli instituti di beneficenza, e bene spesso aumentare la popolazione delle carceri.

Due ragioni principali conducono a questo risultamento, l'una fisica e l'altra morale. La ragione fisica procede dacchè col favore dell'elasticità dell'aria pura e libera, sotto l'influenza del sole e della benefica sua luce, mediante l'alterno avvicendarsi dell'inclemenza delle stagioni e del loro fecondatore sorriso, l'agricoltore acquista duri nervi, robusti polsi, petto largo e temprato ad ogni più ardua fatica; invece che gli operai manufatturieri, affastellati sotto tetti insoleggiati, circondati da una atmosfera grave di molecole eterogenee, privi per lo più di movimento ambulatorio, perdono ogni energia, ogni vigoria di complessione, e vanno incontro a molte infermità e ad un'anticipata vecchiezza.

La ragione morale si desume dal fatto che nello stato suo normale e primitivo il villico è sobrio, sofferente, religioso osservatore delle abitudini tradizionali, buon padre, intento ad allevare la prole per ricavarne quindi utili servigi, suddito fedele, valoroso soldato, nel mentre che l'industriale, assuefatto a maggiori guadagni, cede facilmente al solletico delle gozzoviglie, vive senza previdenza dell'avvenire, si lascia agevolmente sedurre dai provocatori al disordine, considera i proprii figli come un peso che abbandona non di rado alla pubblica beneficenza, e non può reggere con uguale insistenza alle fatiche della milizia. Ciò non pertanto l'una e l'altra industria essendo necessarie alla vita sociale ed incremento di civiltà, l'additato confronto mirà, non già a far preponderare nel senso dell'una piuttosto che dell'altra, ma sì bene a mantenerle entrambe in equilibrio sotto l'egida di uguali favori.

A questo riguardo provvede il nostro Codice civile, il quale seppe ridurre il regime ipotecario, il contratto di locazione, le derivazioni d'acqua e le irrigazioni a quel maggior grado di semplicità che si desidera per non far deviare l'affluenza dei capitali dall'agricoltura. Dall'altro lato della bilancia sta il Codice di commercio fatto ora di pubblica ragione, il quale concede tutte quelle agevolezze che sono conciliabili con la conservazione della fede pubblica e del credito, in guisa che gli uni e gli altri di quei provvedimenti saviamente applicati sotto l'egida di una procedura il meno fiscale, la più spedita che fia possibile, seco giunte le disposizioni del R. Brevetto 25 agosto 1842, mercè il quale fu approvato lo stabilimento di una società agraria per l'incremento dell'agricoltura, delle arti e delle industrie simultenenti, collocato sotto la sovrana protezione, con l'aggregazione di scuole forestali e di veterinaria, produrranno l'effetto di promuovere il maggior bene e l'incremento dei materiali interessi.

Nè qui parlando dell'agricoltura debbe pretermettersi la questione pur tuttavia molto controversa dei latifondi contro la divisione della proprietà. Se si tratta della perpetuità e del lustro delle famiglie, non v'ha dubbio che l'agglomerata conservazione delle proprietà è il mezzo il più ef-

ficace a quell'uopo; ma se si pon mente all'incremento delle produzioni agricole, della popolazione e dei diritti fiscali, è certo che quanto più un terreno è lavorato, tanto maggiori sono i frutti che compartisce alla mano che lo lavora; ogni pezzo di terreno constituito in proprietà di un individuo fonda una famiglia; a misura che aumentano le famiglie crescono pure i contratti, le obbligazioni e gli atti sottoposti alla carta bollata, all'insinuazione, all'ipoteca e ad altri diritti fiscali.

Considerata pertanto la questione sotto l'aspetto di pubblica economia, la divisione delle proprietà è da preferirsi ai latifondi; ma ciò in determinati limiti, imperciocchè l'indefinita suddivisione va soggetta a tre gravissimi inconvenienti: 1° di nuocere agl'interessi dell'agricoltura, mettendo a'suoi servigi un numero di braccia eccedente i suoi bisogni e facendo ostacolo alla formazione dei capitali che le mancano; 2° di render difficile la riunione delle straordinarie risorse di cui i Governi abbisognano nelle critiche emergenze, e che non dal minuto popolo dei proprietarii che ricavano a stento di che campare la vita dagli spezzati fondi, ma sì bene dalle vaste tenute e dai redditi cospicui si possono avere in abbondanza; 3° d'impedire lo sviluppo dell'industria, e per conseguenza dell'incivilimento, il quale vien meno dove mancano i capitali, sorgente perenne di utili applicazioni alle arti ed alle scienze.

Si osservino in fatti i paesi dove le proprietà sono molto divise, e si vedrà ivi bulicare bensì la popolazione, ma nel tempo stesso la miseria che costringe alle emigrazioni, essendochè quei villici si trovano ad ogni infortunio celeste o corporale costretti di ricorrere ai mutui, e per conseguenza agli usurai, i quali in breve li riducono alla spropriazione ed alla mendicità.

Nelle tenute per lo contrario sufficientemente estese, specialmente se sono date in affitto a lungo termine, la vegetazione è ferace, ogni spazio di terra ben coltivato, e ivi regna l'agiatezza e l'abbondanza, perchè le forze vive sono proporzionate con giusta misura ai bisogni della coltivazione onde ricavarne la maggior quantità possibile di prodotti, e lo spirito di speculazione trovasi animato dal pungolo del proprio interesse con reciproco vantaggio dei produttori e dei consumatori.

ALBERGATORI. Chiamansi albergatori coloro che fanno professione di somministrare stanza e vitto ai viaggiatori mediante una retribuzione. Essi sono ciò stante considerati, per quanto concerne agli effetti della loro professione, nel novero dei commercianti, e soggetti alla giurisdizione commerciale, a meno che si tratti di delitti o quasi delitti.

Dal momento in cui un viaggiatore entra in un albergo o in una osteria e vi depone i suoi effetti, si forma tra lui e l'albergatore un contratto instantaneo e fiduciario dal quale nasce una risponsabilità morale, e ne deriva una protezione speciale a favore del viaggiatore il quale ne ottiene una malleveria formale, invece che l'altro può, anzi deve prendere tutte le necessarie precauzioni perchè nessuna mala azione sia commessa in casa sua.

Ben a ragione quindi dispone il Codice civile, che «Gli osti e gli albergatori sono risponsabili, come depositari, per gli effetti introdotti nei loro alberghi dal viandante che vi alloggia: il deposito di tali effetti debbe riguardarsi come un deposito necessario» art. 1986.

«Sono risponsabili per il furto e per il danno arrecato agli effetti del viandante, nel caso che il furto sia stato commesso o che il danno sia stato arrecato dai domestici o dalle persone preposte alla direzione degli alberghi o da estranei che vanno e vengono in essi» art. 1987.

«Non sono risponsabili per i furti commessi a mano armata, o altrimenti con

forza maggiore, o per negligenza grave del proprietario » art. 1988.

Le obbligazioni principali degli osti e degli albergatori sono comprese nei manifesti pubblicati in capo d'anno in ogni governo divisionario, i quali prendono ordinariamente il titolo di Manifesto di buon governo, che debbesi tenere continuamente appeso negli alberghi e nelle osterie (*v.* LL. PP. 30 ottobre 1821, 3 febbraio 1826 e 28 febbraio 1832).

ALBINAGGIO. Parola derivata dall'antico idioma germanico per indicare il diritto in virtù del quale la successione di uno straniero, non naturalizzato, o che essendo naturalizzato, non dispose del fatto suo per atto di ultima volontà, appartiene al sovrano dello Stato nel quale esso straniero si rese defunto.

Lo stesso diritto competeva al principe relativamente alla successione di un regnicolo che avesse abbandonato, senza licenza, la patria per prendere domicilio all'estero.

I Francesi chiamano questo diritto col nome di *aubaine*, da cui gl'Italiani fecero ubena.

Col nome di *aubain* distinguevasi quello straniero che soggiornava nel regno senza esservi naturalizzato, quasi *alibi natus*.

I trattatisti di commercio parlano del diritto di *ubena* perchè veniva particolarmente a ferire i commercianti che più facilmente degli altri passano i loro giorni in paese straniero, ed è per ciò che se ne fa qui menzione.

Il diritto di ubena essendo di un grave incaglio alle relazioni commerciali fra i popoli, e facendo torto all'umanità, quasi che gli uomini fossero stranieri fra di loro, o, per dirlo altrimenti, nessuno fosse uomo fuori della sua patria, venne grado a grado dimesso, e trovasi oggimai quasi ogni dove abolito in virtù di speciali trattati.

ALEATORIO. L'art. 1998 del Codice civile definisce il contratto di sorte nel senso di « convenzione reciproca, i di cui effetti, relativamente al guadagno e alla perdita e per tutti i contraenti o per uno o più di essi, dipendono da un avvenimento incerto, vale a dire che si desumono soltanto dai calcoli di probabilità. »

Tali sono il contratto di assicurazione, il prestito a tutto rischio, il giuoco, la scommessa, il contratto vitalizio.

Le assicurazioni sono terrestri o marittime, e dipendono da leggi e da regolamenti particolari, ugualmente che i prestiti a tutto rischio.

A tenore dell'art. 1999 dello stesso Codice, la legge non dà azione veruna per un debito di giuoco o pel pagamento di una scommessa.

Quanto alla rendita vitalizia, il proprietario non ne può chiedere le pensioni maturate, se non giustificando l'esistenza sua o della persona sopra la cui vita è stata costituita (art. 2017) (*v.* Assicurazione, Cambio marittimo, Rendita).

ALIENAZIONE. Atto con cui alcuno si spoglia in favore di un altro di un diritto spettantegli su qualche cosa mobile od immobile, o lo assoggetta a restrizioni.

Questo vocabolo è frequentemente adoperato per indicare qualunque atto mercè il quale uno dismette a favore di un altro il suo diritto di proprietà a titolo sì gratuito che oneroso.

Le parole di alienazione e vendita sono sovente adoperate promiscuamente; passa però fra loro la differenza che la prima è generica ed abbraccia ogni forma di traslazione di proprietà, come a cagion d'esempio il mutuo, la locazione a lungo termine, l'enfiteusi, la rendita fondiaria, la donazione ecc. La vendita per lo contrario suppone sempre l'idea di uno speciale contratto col quale il venditore cede una cosa e il compratore ne corrisponde il prezzo convenuto.

L'articolo delle alienazioni, dice l'annotatore al Dizionario dello Azuni, è uno dei

più importanti che si presentino t nto nella giurisprudenza civile, quanto in quella commerciale. Il diritto o facoltà di alienare, le cause di esercitare questo diritto e la forma di metterlo in esecuzione sono tutti oggetti che richiedono molte cognizioni, e sui quali si debbono fare varie ed importanti considerazioni.

Le alienazioni sono di due specie; una volontaria, l'altra coattiva o forzata. I principii legali sulla prima specie sono eguali tanto nell'antica che nella moderna legislazione; la forma della seconda è del tutto nuova, precisa e rigorosa, a segno che la mancanza delle solennità particolari che richiede, sottopone la persona che è in difetto a rigori, a indennizzazioni, o per lo meno alla nullità degli atti e alla refazione delle spese (v. Cod. civ., art. 2328 e seg.).

L'alienazione volontaria non è che un effetto della facoltà di disporre; chi può adunqne disporre può alienare. I minori e le donne che esercitano la mercatura possono alienare nei limiti stabiliti dagli art. 3 e 7 del Codice di commercio.

Qualunque alienazione si crederà fatta in frode dei creditori se il debitore di essi l'avrà eseguita di tutti i beni che possedeva oppure della maggior parte o della miglior qualità a molto minor prezzo dell'intrinseco loro valore e per qualunque titolo lucrativo od oneroso.

L'alienazione s'intenderà pur dolosa, non solo quando sarà fatta dopo il debito contratto, ma ancora prima di contrarlo, se ciò segue in frode dei futuri creditori, vale a dire se al tempo dell'alienazione il venditore contrasse nuovi debiti.

I sovra indicati casi di frode però si rendono ora poco frequenti in dipendenza del ben ordinato regime ipotecario stabilito dal Codice civile, il quale all'art. 1258 dichiara che l'alienazione può dimostrarsi dolosa 1° se è fatta segreto modo, massime fra congiunti. 2° Se il venditore dopo l'alienazione continua a possedere la cosa venduta. 3° Se ebbe luogo col patto della retrovendita, specialmente quando il compratore ha voce di usuraio. 4° Se fatta senza necessità od utilità apparente e dopo contratti varii debiti pel pagamento dei quali non si provvede con il danaro della cosa alienata.

L'art. 480 del Codice di commercio dichiara nulle le alienazioni a titolo gratuito fatte nei dieci giorni precedenti l'epoca determinata dal tribunale della cessazione dei pagamenti (v. Compra, Contratto, Vendita).

ALIMENTI. Nel diritto commerciale s'intendono per alimenti quei soccorsi che la legge accorda al negoziante caduto in fallimento per sostentare la vita colla sua famiglia; prende eziandio questo nome la pensione che chi promuove l'arresto personale del debitore è obbligato di pagargli pendente il suo sostenimento in carcere.

508. « Nel primo caso il fallito potrà « ottenere per sè e per la sua famiglia sul- « l'attivo del fallimento quei soccorsi, a « titolo di alimenti, che saranno fissati, « sulla proposta dei sindaci, dal giudice « commissario, salvo ricorso al tribunale « di commercio in caso di contestazione.»

Trattandosi della pensione alimentaria, il Codice civile determina (art. 2121) che « in tutti i casi in cui vi è luogo all'arresto personale il creditore è tenuto di anticipare mensualmente la spesa degli alimenti del debitore; in difetto di averla consegnata, il rilascio del debitore sarà ordinato dal prefetto del tribunale del luogo ove quegli si trova incarcerato. »

« Il debitore rilasciato dal carcere per mancanza di consegna della spesa degli alimenti, non potrà più essere incarcerato per lo stesso debito » (2122).

La pensione alimentaria debb' essere sborsata nell'atto della consegna dell'individuo per l'ammontare di trenta giorni, e corre obbligo al creditore di fare,

pure per anticipazione, il pagamento dei mesi successivi.

Gli altri creditori sono autorizzati a raccomandare la permanenza in carcere del debitore, ma in questo caso debbono o far essi stessi la consegna degli alimenti oppure contribuirvi si e come verrà convenuto o determinato dal tribunale (*v.* Arresto personale).

ALLEGGIO. Da alleggerire, e chiamansi con questo nome i battelli o scafe in cui sono riposte le merci ne'pericoli di naufragio.

La perdita di queste merci è riputata avaria comune (*v.* Bastimento, Capitano, Nave, Patrone).

ALLUNGA. Pezzo di carta che è lecito di riunire ad un effetto di commercio, sempre quando le molte scritturazioni precedenti non lascian margine per quelle ulteriori che si dovranno aggiungere (*v.* Coda, Lettera di Cambio).

AMICHEVOLE (Componimento). Pacifica disposizione in virtù della quale le Parti definiscono stragiudizialmente fra di loro una controversia che aveva dato o poteva dar luogo ad una lite; a un quale effetto sogliono esse Parti rimettersi alla fede di un amico comune.

Il compositore è diverso dall' arbitro, in quanto che il primo ha per guida l'equità, e può proporre una transazione, ed il secondo deve inoltre uniformarsi alla legge (*v.* Arbitri, Compromesso).

AMICO. Nella tecnologia commerciale prende questo nome il corrispondente o qualunque altra persona colla quale si ha relazione di affari mercantili; eppereiò agire per conto di amico è lo stesso che eseguire una commissione mandata dal proprio corrispondente (Azuni).

Colui che agisce per conto di amico, di cui si riserva di dichiarare il nome, non resta obbligato in proprio, nè acquista cosa alcuna per se stesso tostochè ha dichiarato la persona per cui ha contrattato: una qual dichiarazione ha effetto retroattivo all'epoca della stipulazione del contratto, che dee considerarsi dalla stessa persona nominata (Casaregis).

Nelle polizze di assicuranza, allorchè non si vuol comparire sotto il proprio nome, suole il corrispondente dichiarare che egli assicura per conto di amico.

AMMAZZATOI. Voce di nuovo conio diretta ad indicare gli stabilimenti dove sono raccolte, uccise e ridotte a quarti le bestie destinate al pubblico alimento.

Fuvvi un tempo, e questo non è ancora molto lontano, in cui i macelli erano collocati e dispersi nei vari quartieri delle città dove si avevano di continuo sotto gli occhi schifose carnificine, si era ammorbati dal sangue e dalle carni corrotte, e si correva non di rado pericolo di essere mal conci dalle bestie discorrenti a stormo per le contrade o fuggenti imbizzarrite dalla mannaia.

In oggi si è provveduto nelle città principali a questi gravi inconvenienti d'igiene pubblica mercè la costruzione di edifizi appositi e appartati, destinati al macellamento, e dove i macellai sono obbligati di condurre le loro bestie per esservi macellate e per farne la vendita all'ingrosso o al minuto. In alcune città si macellano bensì in quegli stabilimenti le bestie, ma è lecito di venderne quindi i quarti nell'interno a maggior comodo dei consumatori.

Questi stabilimenti sono nelle attribuzioni dell'autorità politica, la quale può in essi con molto maggior efficacia vegliare al buon governo della polizia, alla salubrità delle carni esposte in vendita, alla loro qualità, al giusto peso, e all'osservanza delle mete là dove non furono per anco abolite (*v.* Macellai).

AMMINISTRATORE. Questa parola ha due significati, uno accenna l'autorità che in virtù delle leggi costitutive dello Stato ha l'incarico di governare l'interesse pubblico e comune, di eseguire e far eseguire

le leggi e i regolamenti di pubblica amministrazione, e di vegliare con assidua cura al bene della società sotto il rapporto del comodo e dell'incomodo; l'altro ha relazione alle persone che per qualsivoglia titolo prendono ingerenza negli affari altrui, ed è di quest'ultimo solamente che qui occorre di far parola.

L'amministrazione non è titolo sufficiente per trasferire il dominio, il quale rimane sempre presso colui a di cui nome la medesima è esercita.

L'amministratore, benchè si serva dell'altrui opera per regolare gli affari del di lui principale, sarà egualmente tenuto come se amministrasse da se stesso.

Se un amministratore volontario o necessario, oppure eletto dal giudice con pubblica autorità o dalla legge, ovvero spontaneamente da se stesso s'ingerisce nell'amministrazione, sarà sempre tenuto al rendimento dei conti ed alla remissione al suo principale di tutti i libri, atti e scritture concernenti al negozio da esso lui amministrato. Quest'obbligo si prescrive, come tutte le azioni, per il trascorso di trent'anni.

Ogni amministratore, quantunque non munito di sufficiente mandato, può stipulare qualunque contratto purchè sia utile e lucrativo al di lui principale.

Qualunque negozio esercitato od ordinato prudentemente dall'amministratore in utilità del di lui principale sarà valido, quantunque per accidente non abbia appresso sortito un buon effetto.

L'azione per la resa dei conti di un amministrazione compete, non tanto contro l'amministratore, che contro i di lui eredi.

Finchè i conti dell'amministrazione non sono saldati tra l'amministratore e il di lui principale, potrassi da quegli emendare qualunque errore occorso nei libri di essa o per supposte partite o per mancanti, giacchè circa la frode e falsità non deesi rimirar l'animo, ma soltanto l'esito ed il fatto.

Qualunque enunciativa fatta dal principale opera la liberazione a favore dell'amministratore, e prova che i conti furono tra essi loro saldati.

Le pene stabilite contro l'amministratore che impiegasse in proprio uso i fondi del di lui amministrato non ponno aver luogo pria che siansi calcolati i conti della sua amministrazione.

La colpa e la negligenza dell'amministratore si prova facendo constare che il debitore del di lui principale era solvendo al tempo della mora, e così prima che quegli si rendesse decotto; nel qual caso sarà l'amministratore tenuto in proprio verso il di lui principale a tutti i danni ed interessi.

Il dolo e la frode di un amministratore saranno sufficientemente provati qualora non abbia registrato in libro le merci e partite appartenenti all'amministrazione; se appaia dai conti una diminuzione e perdita nel negozio senza cagione; oppure che avesse amministrato senza tenere alcun libro.

In tutti i casi sovra contemplati si dovrà ricorrere al diritto comune (*v.* Commissione, Institore, Procuratore).

AMMINISTRAZIONE. Come la voce *amministratore*, quella di *amministrazione* ha essa pure due significati, secondo che volge le sue inspezioni sugli affari pubblici o sui privati.

In tesi generale, amministrare è l'arte (altri direbbe la scienza) di coordinare e dirigere la somma degli interessi privati verso l'interesse generale dello Stato: ogni deviazione da questo scopo conduce all'oppressione e al disordine.

Scopo di ogni amministrazione, dice il chiarissimo professore Mittermayer, esser deve di curare l'esecuzione della legge, di fare i provvedimenti delle disposizioni riputate necessarie al buon governo della cosa pubblica, che consiste nella sicurezza dello Stato, nell'impedire tutto ciò che può offendere i diritti dei cittadini, nel

mantenere l'ordine e le discipline coerenti ai bisogni della società, nel far eseguire le leggi dirette contro le resistenze ostili, e nell'impiegare i mezzi opportuni perchè si adempiano i doveri imposti al cittadino nella sua qualità di suddito e di amministrato.

L'amministrazione migliore è quella che presenta la copia maggiore di benefizii con la sequela minore di inconvenienti, e che meglio conserva la libertà delle cose e delle persone nella sfera dell'ordine pubblico.

Lo scoglio in che viene a rompere l'amministrazione e che talvolta di molto ne scema l'utilità, si è la troppa sua ingerenza negli interessi privati, e lo spirito di centralizzazione per cui non di rado il capriccio, il broglio, l'inerzia, un limitato punto di vista prevalgono sulla cognizione dei bisogni locali, e sui consigli dell'esperienza.

Il fatto dell'amministrazione consiste nella trasmissione delle leggi e degli ordini del governo, nell'azione diretta sulle cose e sulle persone, nella vigilanza sui bisogni degli amministrati, nel rintuzzamento di ogni atto ostile.

L'uomo di stato che tutto vuol vedere, tutto sapere, tutto condurre con la sua mano, poco sa, male vede e peggio conduce, perchè le facoltà dell'uomo sono circoscritte nei limiti del tempo e delle forze fisiche, e il meglio fia per lui di stabilire le massime fondamentali del suo governo, di premunirsi di consigli, di fare una buona scelta degli agenti del suo potere, e di riporre in essi la sua confidenza sotto l'egida del diritto di ricorso ch'esso deve mantenere libero e vivo, ed in una non interrotta forza di azione e di reazione dal centro ai punti estremi della sua periferia.

Tre sostanziali elementi concorrono nella costituzione dell'organismo sociale, e sono: 1° La volontà del poter sovrano, cui danno forma le leggi ed i regolamenti; 2° L'azione che procede dal potere esecutivo, che ha il doppio incarico di far eseguire le leggi ed i regolamenti, e di conoscere e avverare i bisogni sociali per provocare i nuovi provvedimenti desiderati ed opportuni; un quale uffizio viene a constituire l'amministrazione pubblica; 3° La conservazione che risiede nel potere giudiziario, al quale incumbe di applicare le leggi ed i regolamenti, di custodire gli uni e gli altri nella loro integrità, e di dar forza alle nuove emanazioni del potere legislativo; per le quali cose si verrà a conchiudere essere ottima quell'amministrazione nella quale tutti gli anzidetti elementi si danno la mano e concorrono di conserva al bene generale.

Nell'intento però di conseguire questo equilibrio di forze, questa simultaneità di concorso, fa d'uopo che ciascuno dei tre poteri, legislativo, esecutivo e giudiziario, stia ristretto nei confini della sua costituzione e della propria risponsabilità; alla qual cosa concorre efficacemente il supremo consiglio del Principe, il di cui uffizio esser dee quello d'illuminare, premunire, avvalorare e alleggerire il governo senza punto inceppare l'azione, di diffondere la luce e di conservar l'ordine, l'unità di principii e di dottrina in tutte le parti del pubblico servizio, non senza rinfrancare gli animi sospettosi di atti arbitrarii e meno giusti.

La pubblica amministrazione comprende nella sua sfera di azione la religione, l'educazione, il buon governo, l'agricoltura, il commercio e l'industria, vale a dire gl'interessi morali e materiali, i quali hanno per base la sicurezza delle persone e dei beni.

I principii generali di amministrazione sono comuni a tutte le nazioni incivilite, e dovrebbero formarne la base di azione, sotto riserva delle modificazioni rese indispensabili dall'indole, dalle località, e dalla forma del governo.

In nessun caso poi l'amministrazione debb'essere fiscale e vessatoria, ma sì bene mirare al prudente e razionale progresso morale e materiale, unico e salutare scopo della sua istituzione.

Le leggi amministrative determinano le relazioni dei membri della società tra di loro e con la massa sociale, ogni qual volta escono fuori dei limiti dei diritti e degli interessi privati.

Esse sono generali ed obbligatorie per tutti i membri della società, comandano, proibiscono, accordano; non hanno effetto retroattivo, sono progressive sinchè sussistono i bisogni che le fecero emanare.

I mezzi di esecuzione, le cautele provvisorie ed accidentali, i provvedimenti instantanei, insomma tutto ciò che non richiede l'intervento del potere legislativo forma oggetto dei regolamenti ed è di competenza dell'autorità amministrativa.

Ciò posto, in uno Stato con giusta lance governato, il carattere delle leggi è distinto in modo chiaro e preciso dai regolamenti; imperciocchè la legge, emanazione diretta dal sovrano potere, avvalorata da formalità solenni che le danno vita perenne e di generale applicazione, è la sola che abbia virtù di obbligare. Il regolamento invece è speciale ad alcune parti del pubblico servizio, e non può nè deve contenere in *sè cosa che virtualmente* non sia contemplata nella legge.

Dove le leggi mancano o sono imperfette, dove a questo loro difetto si supplisce coi regolamenti, ivi necessariamente si produce confusione di poteri ed incertezza di azione negli amministrati e negli amministratori, si cade nell'arbitrario e s'inciampa ad ogni passo.

Egli è perciò che il Codice civile determina all'art.° 10 che i regolamenti vengono formati dai Magistrati supremi, e dai pubblici funzionarii nell'ordine delle attribuzioni del loro uffizio ed in esecuzione delle leggi o in forza di Regie provvisioni. Essi pertanto si possono dividere nelle tre classi di economici, organici e disciplinari.

Sono economici quando hanno per oggetto qualche parte del pubblico servizio, a cagion di esempio, il buon governo delle strade, delle foreste, delle opere pie, delle gabelle, ecc. ecc.; organici se relativi alla composizione del personale, ossia degli agenti del potere esecutivo; disciplinari quando determinano i doveri reciproci degli amministrati e degli amministratori.

I regolamenti sono atti magistrali, invece che le leggi non possono emanare che dall'autorità sovrana; essi però si identificano con le leggi perchè tutti i cittadini debbono loro obbedienza.

Lo scopo dei regolamenti quello essendo che i cittadini non facciano de'loro beni e delle loro persone un uso nocivo agli interessi generali, e di chiamarli a coadiuvare, ciascuno a misura dei proprii mezzi, a questo stesso interesse, è necessario ch'essi determinino i doveri reciproci degli amministratori e degli amministrati, la relativa loro competenza, ed il rispettivo modo di azione: in altri termini che contengano la giurisprudenza, la giurisdizione e la procedura.

In diritto naturale, la facoltà di fare o di non fare ha per contrapposto obbligazione e dovere; ciò stante le leggi amministrative modificano la libertà primitiva individuale in vista del bene sociale, epperciò tutti i cittadini debbono concorrere con i loro beni, e con la loro persona alla conservazione, prosperità e difesa dello Stato sotto il rapporto civile, militare, scientifico, artistico, industriale ed economico.

La digressione che precede può sembrare a prima giunta esuberante la materia che si è impreso a discorrere in questo Dizionario. Ponendo mente però che l'interesse pubblico è strettamente legato con il privato, e che per conseguenza le due

amministrazioni porger dennosi fratellevolmente la mano, si verrà a conchiudere che quanto si è accennato non è del tutto estraneo a ciò che ci rimane da accennare.

In fatto di commercio l'amministrazione privata si verifica più specialmente negli affari delle società e dei fallimenti. Nelle società in nome collettivo, in accomandita od anonime i socii ponno delegare a qualcuno di loro il diritto di amministrare gli affari sociali che individualmente loro competerebbe.

La nomina dell'amministrazione è fatta in questo caso o nell'atto stesso constitutivo o per privata deliberazione, e le relative condizioni, la natura e distesa di potere variar ponno a piacimento dei socii. Laddove poi nessuna determinazione fosse stata presa a tale riguardo, i socii amministratori hanno facoltà, a seconda della natura delle sociali speculazioni, di far le compre, vendite e spese che abbisognassero; in una parola, di nulla trascurare di ciò che può giovare alla sussistenza della società e al regolare andamento delle sue operazioni.

« Se nell'atto di società in nome collet« tivo » dice l'articolo 32 del Codice di commercio « saranno uno o più socii au« torizzati a firmare, le firme di costoro « solamente sotto la ragione sociale ob« bligano tutti i socii. »

Art. 34. « Quando nella società in ac« comandita vi sono più socii solidarii « sotto una ragione sociale, ed insieme « socii capitalisti, sia che i socii solidarii « amministrino tutti insieme, sia che l'am« ministrazione generale sia commessa ad « uno o più di essi, la società è nello stesso « tempo in nome collettivo a riguardo dei « socii solidarii, e società in accomandita « relativamente ai semplici capitalisti. »

Art. 37. « Il socio accomandante non « può fare verun atto di amministrazione, « nè essere impiegato negli affari della so« cietà, nemmeno in forza di procura. »

Art. 38. « In caso di contravvenzione, « il socio accomandante è obbligato soli« dariamente coi socii in nome collettivo « per tutti i debiti e le obbligazioni della « società. »

Art. 40. « La società anonima è ammi« nistrata da mandatarii temporarii, revo« cabili, socii o non socii, stipendiati o « gratuiti. »

Art. 41. « Gli amministratori non hanno « altra risponsabilità che quella dell'esecu« zione del mandato che hanno ricevuto. »

« Non contraggono, per motivo della « loro amministrazione, alcuna obbliga« zione personale nè solidaria, relativa« mente agli obblighi della società. »

Allora quando gli statuti non assegnano la distesa dei poteri degli amministratori, vuolsi aver ricorso, dice Pardessus, alle regole del diritto comune sul mandato salariato; come mandatarii essi sono sottoposti alla stessa risponsabilità che incumbe ai preposti ordinarii, e come socii non sono tenuti verso i terzi che alle obbligazioni comuni agli altri associati, perchè il mandatario obbliga il suo mandante, senza obbligarsi personalmente; ed è in ciò per lo appunto che la società anonima diverge da quella in accomandita.

Nelle emergenze dei fallimenti l'amministrazione è confidata a sindaci provvisorii o definitivi (art. 471, 492, 493), ai quali incumbe di fare instanza per l'apposizione dei sigilli, di ricevere ed aprire le lettere dirette al fallito, di esaminare i libri, di formare il bilancio lasciato imperfetto dal fallito, e di fare sotto le direzioni del giudice commissario qualunque altro atto di buona amministrazione (*v.* Fallimento, Societa').

AMMIRAGLIATO (*v. Supplemento*).

AMMIRAGLIO. Fu un tempo una delle primarie dignità, come quella che estendeva le sue inspezioni sulla pulizia della navigazione, sul commercio marittimo, sugli armamenti, sulla disciplina delle genti

di mare, sull'amministrazione della giustizia nelle relative controversie, in una parola su tutto ciò che potesse in qualche maniera aver relazione nella marineria.

La dignità di Grand'Ammiraglio è in oggi presso che dovunque soppressa; in Francia sussiste tuttora la carica di Ammiraglio, al quale è confidato il comando in capo della marina. Nei Regii Stati è questi ora rappresentato da un comandante generale della marina (*v.* AMMIRAGLIATO).

ANATOCISMO. *Riunione* del capitale cogli interessi per far loro produrre un nuovo interesse, che chiamasi interesse composto, e che anticamente era tenuto in conto di usura.

Nella ragione commerciale la sistemazione dei conti facendosi in epoche assai *prossime* di tre, sei, e nove mesi, gl'interessi decorsi vengono perciò capitalizzati, sottoponendoli alla produzione di un nuovo interesse.

L'anatocismo è proibito dall'art. 1245 del Codice civile, il quale dichiara che gli interessi scaduti dei capitali non possono produrre interessi, nè in forza di domanda fatta giudizialmente, nè in vigore di convenzione delle stesse Parti.

Possono bensì gl'interessi scaduti produrre interessi quando, o per *sostituzione* all'antico debito di un altro debito *di specie diversa*, ovvero per mutazione della persona del debitore o del creditore, gli interessi assumono la natura del capitale.

È lecito di pattuire che gl'interessi saranno annualmente aggiunti al capitale per produrre un nuovo interesse, in guisa che alla scadenza il debitore rimborsa nel tempo stesso il capitale e gli interessi composti.

La quietanza del capitale senza riserva degl'interessi ne fa presumere il pagamento, e trae seco la finale liberazione (*v.* INTERESSI, USURA).

ANCORAGGIO. Diritto che si perceve da qualunque nave straniera che getti le àncore in mare per tenersi ferma in un porto o spiaggia dello Stato per più di 30 giorni.

L'ancoraggio non è dovuto se la nave ritorna nel porto o spiaggia senza aver approdato ad altri luoghi, come neppure senza prender porto per qualche accidente, ovvero per transito.

I diritti di ancoraggio sono determinati, pei Regii Stati, dalla tariffa 26 novembre 1827 (*v.* DIRITTI DI NAVIGAZIONE).

ANGARIE. Lo Azuni, nel suo Dizionario della giurisprudenza mercantile, accenna sotto questo vocabolo la prestazione egli obblighi che i Sovrani sono talvolta costretti d'imporre alle navi approdate nei loro porti, o spiagge per il trasporto, in tempo di guerra, di soldati, di armi, e di altre munizioni mediante un'adeguata mercede.

Vanno soggette alle angarie tanto le navi nazionali, che le straniere.

Relativamente a queste ultime però è necessario il consenso dei capitani e padroni rispettivi, sempre quando l'urgenza non richiede un provvedimento instantaneo.

In caso di rifiuto, di deviazione, di arbitrario ritardo o di rapina, il capitano incorre nella pena della confisca, ed eziandio della morte.

La stessa pena è pure applicabile a coloro che avranno comperati effetti sapendo che procedevano da angaria.

Nessun risarcimento è dovuto per il caso in cui la nave angariata facesse naufragio per cause fortuite, o cadesse in preda dell'inimico (*v.* ARRESTO).

ANNONA. Provvedimento di amministrazione incaricata di vegliare al vettovagliamento, e segnatamente all'abbondanza del grano sui pubblici mercati, ed alla moderazione del loro prezzo.

Il mondo va da sè, dice il proverbio; più specificamente ancora, dicono i filo-

sofi, *che non bisogna far leggi dove la natura ha provveduto da sè*, come appunto succede relativamente ai mezzi di sussistenza. Ciò non di meno quasi tutte le città principali d'Europa, e segnatamente Costantinopoli, Londra, Parigi, Napoli, Milano stettero per una lunga serie d'anni sotto l'impero delle leggi frumentarie, nate dalla considerazione che la pubblica sussistenza essendo il primo e più essenziale oggetto di un pubblico regime, ed il grano costituendo il primo e più essenziale mezzo di sussistenza, era della massima importanza d'impedirne l'esorbitanza dei prezzi.

Per conseguire l'intento, dice l'autore dell'opuscolo sulle leggi frumentarie (Italia 1819), venne comunemente instituito un magistrato così detto di annona incaricato di vegliare e di statuire sugli emergenti di pubblica sussistenza, e in particolar modo sul commercio del grano.

Base fondamentale del regime annonario si fu di proibire l'esportazione del grano ugualmente che di ogni altra derrata alimentare, e se si fece luogo a qualche eventuale eccezione, ciò succedette mediante determinata riserva di quantità, di tempo, di luogo, ed eziandio di via.

Nè una sola annona si trovò costituita presso ogni governo, ma tutte le frazioni amministrative di ciascuno Stato vollero averne una propria e particolare, per modo che i prodotti alimentari indigeni dovettero restare chiusi nei loro confini, e non poterono essere cambiati con utilità reciproca senza il difficile accordo di tutte le annone, motivo per cui videsi non di rado una dannosa abbondanza da una parte, ed una gratuita carestia da un'altra parte del medesimo Stato; le quali carestie divennero più frequenti a misura che andò decrescendo la coltivazione del grano per sostituirvi altri prodotti meno soggetti alle angarie annonarie.

Veggendo i magistrati di annona che le proibite esportazioni producevano questo ultimo pernicioso effetto, e volendo per conseguenza mantenere l'avvilimento dei prezzi nelle annate di abbondanza, si fecero strada col divieto delle importazioni, e quando la raccolta era trista mandavano talvolta a far incette di grani esteri, che quindi vendevano anche con grave perdita.

Vincolate per siffatto modo le esportazioni e le importazioni del grano, il commercio dei cereali si trovò ridotto al traffico interno, e non si poteva far coll'estero altrimenti che di contrabbando; e siccome la massa del grano non cresceva, furono accagionati della scarsità gli accaparratori; epperciò venne fuori una legge che proscriveva, sotto pene rigorose, ogni accumulamento privato, e proibiva a chiunque di fare incette di grano oltre il bisogno della propria famiglia, obbligando tutti coloro che ne tenessero in magazzino di esporlo venale sui pubblici mercati.

Considerando finalmente che una derrata deve sempre crescere di prezzo quando cangia mercantilmente di mano, fu proibita ogni vendita intermedia, ed i proprietarii non poterono vendere ad altri che al consumatore immediato.

Sotto l'influenza del timore dell'incarimento si procedette eziandio più oltre, essendochè tutti i proprietarii o coltivatori di lati fondi furono obbligati a stabilire in città un negozio minuto di granaglia con grave spesa e disturbo, e con poca attitudine a dirigerlo.

Per siffatta ed altre cause prepoderanti questo tale bando non potendo riuscire, fu giuoco forza di tollerare una certa minuta mercatura, ma si pensò a regolare i mercati in modo a mettere i mercanti nella necessità di vendere a fronte dell'altrui libertà di non comprare.

Fra i moltissimi espedienti ad un tale effetto escogitati meritano di essere notate le ordinanze francesi 1415, 1635.

1660, in virtù delle quali i mercanti erano obbligati ad esporre i loro grani in vendita, sciolte le sacca, ed a cielo scoperto, nè indi a rimoverli più nè dì nè notte, nè per vento, pioggia o tempesta, finchè bene o male li avessero venduti.

In Italia l'annona non avendo osato di andar tanto oltre, stette contenta della *tassa o meta*, efficacissimo rimedio contro l'abbondanza e sicuro veicolo della fame, escludendo sempre più il grano estero dal paese, ed il grano del paese dai mercati.

L'effetto di tutte le preaccennate misure quello si fu di eccitare un generale odio popolare contro ogni commercio di grani, e di far passare il nome obbrobrioso di usuraio dai capitalisti a tutti i *negozianti di* granaglia; motivo per cui venne meno la coltivazione del grano, e prese incremento quella dei vigneti, dei prati e dei pascoli.

Ciò riconoscendo, l'annona mandò fuori leggi proibitive, per cui non fu più lecito ad un proprietario di cambiare metodo di coltura, dal che ne avvenne che il grano non pagando la spesa, ed il vino non potendosi coltivare, non si ebbe poi più nè l'uno nè l'altro.

Il tempo e l'esperienza costrinsero l'annona a rimettere non poco del suo rigore, *ma non tanto da farla* persuasa intieramente dell'inefficacia, anzi del pernicioso *effetto* delle sue misure restrittive, il perchè *credette essa* di far un gran passo verso il progresso col restringere il suo intervento sull'affittuario dei beni.

Avrebbe essa dovuto riflettere 1° che gli affittamenti sono un vero ramo d'industria in cui un capitalista intelligente d'agricoltura applica i suoi lumi ed i suoi capitali alla coltivazione dell'altrui podere in modo da poter corrispondere al proprietario il prezzo del prodotto ordinario del fondo, e profittare per parte sua del maggior prodotto ch'egli si adopera a ricavarne, siccome frutto dei suoi capitali, e dell'opera sua.

2° Che l'effetto pubblico degli affittamenti procedenti dallo stesso interesse privato degli affittuarii è quello di promuovere i lumi teorici ed i migliori metodi pratici di agricoltura, e di aumentare quindi il prodotto del suolo con proporzionale aumento della pubblica e privata ricchezza.

3° Che l'affittuario non è in sostanza che un vero capitalista intrapreditore di una manifattura da grano, e che dirigendola in grande e con intelligenza, ottiene la doppia utilità di aumentarne il prodotto e di risparmiare sulle spese di produzione con vantaggio della consumazione nell'interno, e della concorrenza con l'estero.

4° Che l'arte sta nella mente dell'intraprenditore che dirige, e non nelle braccia del lavorante meccanico che eseguisce.

L'annona però nulla seppe riconoscere di tutto questo, e siccome credeva che i magazzini così detti di abbondanza ed i monti granatici fossero un'instituzione mirabile per assicurare il buon mercato del grano, così si fece persuasa che i magazzini privati fossero la più detestabile causa della carestia, epperciò contro i medesimi rivolse la sua inquisizione, sottoponendo i granellai a contribuzioni speciali, ossia alla così detta taglia, ad inspezioni minute, a vendite forzate ed anche tassate, e perfino a saccheggi dissimulati, non senza restringere gli affittamenti in limiti arbitrarii di superficie e di durata, motivo per cui cessarono in gran parte i vasti affittamenti, e vi sottentrarono i piccoli cottimi, quali una famiglia agricola potesse presso a poco lavorare da sè sola, e dove ciò non ebbe luogo si ebbe ricorso a convenzioni simulate in frode della legge.

I fitti aumentarono, egli è vero, di primo slancio in grazia della concorrenza delle famiglie rustiche, se non che mancando esse di capitali e di cognizioni non

potevano nè migliorare i fondi, nè ben coltivarli. Due consecutive annate infelici bastavano a far sì che l'affittuario consumasse il tenue suo peculio, il padrone perdesse il fitto, ed il podere restasse incolto; il perchè, invece di progredire, l'industria agricola non solo rimase stazionaria, ma retrogradò verso la barbarie primitiva.

In oggi è quasi dimostrato che il monopolio privato è cosa impossibile, ma nell'epoca in che il timore faceva trasognare in materia di annona, si teneva per fermo che ogni genere di proprietà commerciale poteva divenire materia di monopolio; e che ogni monopolio era di sua natura un vantaggio privato, ed un pregiudizio pubblico; ma le leggi frumentarie erano elleno da tanto di utilmente frapporvi impedimento?

Il fatto non tardò a dare una negativa risposta per far capaci i meno veggenti che l'intento soltanto può essere conseguito colla libera concorrenza direttamente in opposizione a quelle stesse leggi.

Veggendo l'annona di non averla vinta e non potendo d'altronde dismettere la sua ingerenza più o meno diretta nelle faccende altrui, furono poste in vigore notificazioni, denunzie, rivele, o portate, che chiamar si vogliano, che tutti i possidenti dovevano fare del proprio grano, ugualmente che i mercanti dei loro depositi mercantili, per forma delle quali i governi furono posti tutti nello stesso caso, senza vantaggio di alcuno, e con universale pregiudizio.

L'agricoltura fu quella che da questo sistema restò maggiormente pregiudicata, essendochè l'esportazione trovandosi inceppata, venne meno una feconda sorgente di ricchezza, che sarebbe stata prodotta dalla libera circolazione e dal cambio degli oggetti mancanti con quelli avuti in sovrabbondanza.

È vero che in annate anche abbondanti il grano notificato non avrebbe alimentato la popolazione per sei mesi, la quale sussisteva poi benissimo per tutto l'anno, che il grano comunque notificato cangiava continuamente di quantità atteso le importazioni ed esportazioni fraudolenti o legittime, inevitabili sui confini; che il vario prezzo del grano di oltremare, il fondo preesistente nel paese, la varia raccolta dei paesi vicini, il risparmio nelle consumazioni e gli alimenti surrogati cangiavano continuamente la base del calcolo quand'anche le notificazioni fossero state altrettanto sincere quanto erano costantemente inesatte; che la somma totale dell'annua spesa è quasi sempre la stessa, secondo che ebbe a verificarla l'abate Galliani in Napoli, non ostante la diversità di prezzo, il che suppone, che in proporzione del caro, la consumazione diminuisce o per risparmio, o per surrogazione. A malgrado però di siffatte gravissime considerazioni l'annona mantenne vive le notificazioni, forse perchè le pareva cosa in astratto bella, comoda e curiosa, se non utile di aver sott'occhio uno stato generale del grano e dei granai, a norma del quale essa pensava di potere prevedere e provvedere, ricorrendo a compre di grano estero che riesce sempre caro, tardo e cattivo, con aggravio delle finanze e del pubblico.

In fatti il valore del grano che consumasi in un mese da uno Stato, per esempio di un millone di abitanti, si può far ascendere a sei milioni circa di lire, in ragione di un'emina per testa. Trattandosi di pubblica incetta, vi si debbono aggiungere le spese d'amministrazione, custodia, consumo e guasto che saranno sempre gravissime, cosichè il magazzino esigerebbe un capitale non minore di sette milioni, al quale si debbono poi aggiungere, nelle annate di abbondanza, le spese indispensabili per cambiare o vendere il grano avariato e reso inutile.

Frattanto l'effetto di tanti sagrifizii quello si è di avere in serbo d'onde alimentare la popolazione per un mese, dopo di che la carestia si farà maggiormente crudele per le impedite importazioni private, poste in sospetto dal magazzeno pubblico.

Il risultamento economico dei pubblici magazzini si riduce dunque ai seguenti termini; 1° un capitale grandissimo condannato all'ozio, anzi a continua perdita;

2° L'esportazione vietata o ritardata con danno universale dello Stato per favorire le compre dei magazzini;

3° Una spesa perenne d'impiegati e di opere, e di un consumo e guasto inevitabile del grano magazzinato;

4° Una frequente importazione suppletiva a spese pubbliche, altrettanto più gravosa, quanto l'esportazione che dovrebbe compensarla diviene men proficua.

5° Coattiva cacciata de'foresi dalle botteghe dei panattieri in tempo di scarsezza per costringere poi i cittadini a provvedervisi in tempo di abbondanza, acciocchè il monte possa rifarsi.

6° Finalmente la fame.

Un'altra conseguenza si deduce dalle premesse, ed è che se diventa impossibile di produrre l'abbondanza con magazzini pubblici e con pubbliche incette, avvi pure *impossibilità di produrre* la carestia con magazzini privati, non potendovi essere nè fondo, nè credito capace di tanto effetto.

Quindi la conclusione, avvalorata da Adamo Smith, che un magazzino pubblico è un fondo che non basta o non bisogna, che da cause politiche ed atmosferiche può bensì provenirne un certo caro delle derrate, ma che la fame non può provenire giammai se non dalle leggi frumentarie, la qual cosa da trent'anni non è mai succeduta altrimenti, e finalmente che il nerbo dell'annona consiste nella libertà delle importazioni e delle esportazioni.

Se venne qui sopra citato Adamo Smith come uno fra gli oppugnatori delle leggi frumentarie di annona, non è però men vero che il primato in siffatto arringo, reso tanto più arduo dalla condizione dei tempi, debb'essere ascritto alla sapienza italiana; essendo che il sanese Sallustio Bandini fu il primo ad insistere, oltrepassato oggimai un secolo, sulla necessità di estendere e migliorare la coltura dei terreni, e specialmente sulla indispensabile libertà delle tratte, a dimostrare il male di certi poderi privilegiati, e così pure quello della vastità di certi altri, e siccome il minor prezzo della mano d'opera, e di tutti i prodotti industriali compensa ai proprietarii del suolo il minor prezzo a cui vendono talvolta i loro prodotti.

Che se non figura egli fra i restauratori delle scienze economiche, ciò si è perchè i suoi scritti rimasero confinati in un'angusta sfera, soverchiati dalle contrarie prevalenti opinioni annonarie.

Riassumendo le premesse cose, si raccoglie: 1° che nel tempo in cui le relazioni fra i popoli erano ristrette in angusti confini, e che il commercio d'oltre mare e d'oltre monti stava in mano di poche ardimentose nazioni, aveva qualche fondamento di ragione il timore di carestia, ed erano giustificate fino ad un certo segno le misure di previdenza di sopra accennate, per cui si formavano monti granatici per via di requisitorie, l'estrazione del grano era proibita, si accordavano premii per la sua importazione, si ponevano angusti limiti agli affittamenti, i proprietarii tenevano obbligo di denunziare, ossia fare la consegna del grano raccolto, tutti i generi di prima necessità soggiacevano alla tassa e simili.

2° Che le ingenti spese di primo stabilimento, le avarie e le malversazioni cui davano luogo i monti granatici, l'effetto loro momentaneo in confronto della durata del bisogno, la violazione del diritto di proprietà, e le vessazioni d'ogni maniera,

conseguenza funesta degli altri sovr'indicati provvedimenti, non tardarono a farne conoscere la fallacia, e di mano in mano che si estese e si fece più sicura la navigazione, che si andarono migliorando le comunicazioni per le vie di terra, che scomparvero gli ostacoli frapposti alle relazioni internazionali, le misure di previdenza furono generalmente ristrette presso a poco 1° ad esigere dai pristinai delle città più popolate una scorta ossia provvisione in pane, in farina ed in grano atta a supplire alle consumazioni pel tempo necessario a permettere le importazioni dal fuori Stato; 2° a stabilire per regolatore delle importazioni e delle esportazioni il prezzo medio sui varii più influenti mercati dello Stato, vietando le estrazioni quando il grano eccede il massimo di questo prezzo, e premiandola se è inferiore al minimo determinato.

3° Che queste disposizioni nacquero dal timore, che cessata ogni pubblica cura di annona, e sciolte per conseguenza le università dei panattieri e dei fornai aventi l'obbligo di certe provvisioni perenni, potesse darsi il caso che una volta o l'altra mancasse affatto il pane alla città, perchè appunto non vi era più alcuno che fosse obbligato a pensarvi.

4° Che alcune prove cominciarono però ad inspirare confidenza, poichè essendo talvolta accaduto, che esausti i magazzeni pubblici, scomparito il pane dai mercati, e divenuto quindi illusorio l'obbligo dei panattieri (perchè all'impossibile non è tenuto nessuno) fu permesso a chiunque d'importare ed esportare grano ad arbitrio, siccome pure di fare e vendere pane di qualunque forma e specie come a ciascuno tornasse meglio; ed erasi veduto allora ricoprirsi assai tosto i mercati di grano e bulicare il pane da per tutto.

5° Essere parso adunque assai naturale che, finchè vi sarebbe l'uso di mangiare pane, verrebbe sempre in testa ad alcuno di procacciarselo, giacchè lo zuccaro di America, non solo non mancò mai, ad onta del sistema continentale, ma non variò di prezzo nei diversi mercati se non in ragione delle spese di trasporto e delle difficoltà che si frappongono alla sua importazione.

6° Essersi osservato inoltre che il grano che si traffica sopra mare è un fondo di riserva che non può venir meno, e che la libera concorrenza ne riduce sempre la comune ad un prezzo assai discreto, e che questo prezzo, ad una mediocre distanza dal litorale non è mai quello di una grave carestia.

7° Che la proibizione o limitazione delle tratte è dannosa nell'abbondanza, ed inutile nella scarsezza, perchè il grano va da sè dove il bisogno lo chiama, e quindi esso entra o si arresta su se medesimo a norma dei prezzi. Per le quali cose tutte si dovette conchiudere che una assoluta perpetua libertà d'importazione e di esportazione avrebbe eccitate le speculazioni dei commercianti, i quali in concorso fra loro, e sempre per profitto proprio attenti al bisogno altrui, non avrebbero tralasciato di dare a tempo e luogo le opportune commissioni, cosicchè il paese non avrebbe mai mancato di pane, come appunto non manca di zuccaro.

8° Che l'effetto delle leggi annonarie si è quello di aver sempre chi si lamenta e dell'abbondanza e della carestia, come di cose di cui i governi medesimi hanno colpa, essendochè il popolo suole attribuire la prima al tempo, la seconda all'annona.

9° Che se dunque non si vuole l'imputazione del male che non si fa, non bisogna arrogarsi il merito del bene che da noi non deriva.

Sul particolare della meta regolatrice dell'importazione ed esportazione del grano, torna in acconcio l'esempio dell'Inghilterra bersagliata da due contrarie po-

tenze, quella cioè dei proprietarii fondiali e degl'industriali, i primi dei quali vorrebbero libere le esportazioni e proibite le importazioni, ed i secondi insistono per il sistema opposto, e inclinerebbero quasi a far rivivere la così detta legge degl'operai del 1351 e quella del 1549 che vietava a chicchessia di fare il commercio del grano, ad eccezione dei sensali: ordinava visite domiciliarie, e la vendita del grano riconosciutovi superfluo al bisogno delle famiglie, ed infliggeva contro i monopolisti la pena della confisca, della berlina e dell'arbitraria detenzione.

Per temperare questo soverchio rigore, fu per la prima volta nel 1436 introdotta la meta regolatrice delle importazioni e delle esportazioni, fatta ragione del maggiore o minor prezzo medio del grano, che giunse con alterna vicenda fino ai dì nostri, come ne fa fede la legge vinta nel Parlamento nel 1842.

Si domanda se l'inglese è legge di libertà, oppure di restrizione? Vengono in campo a questo riguardo due celebri economisti italiani, Verri e Carli, il primo dei quali l'encomia e l'avvalora nel senso di salutare libertà, e il secondo di efficace restrizione subordinatamente alla sua massima, che la questione dei cereali non è commerciale, ma bensì di alta amministrazione.

Il fatto sta però che la meta misurata sul grado di abbondanza o di carestia del raccolto indigeno non potendo rimaner circoscritta nell'interno dello Stato, ma estendendo necessariamente la sua influenza al di fuori, dove militar ponno interessi diversi ed essere in vigore opposti provvedimenti, avviene che i cereali non arrivano mai sui mercati che dopo lunghissimi patimenti, ai quali succede poi una nociva sovrabbondanza, in guisa che l'idea moderatrice è pur tuttavia un fantasma dietro al quale sempre si corre senza poterlo mai raggiungere; il perchè si è condotti a conchiudere col Genovesi, che il miglior regime annonario sta nella libertà del commercio; che senza di questa libertà l'abbondanza è madre di carestia, avviendo i prezzi e distogliendo dalla produzione; che il miglior metodo per aver magazzini di grano è quello di lasciar facoltà ai privati di farne quanti vogliono, non meno che di comperare e vendere liberamente (*v.* CEREALI).

ANNUALITA'. Voce che non si trova registrata nei lessici italiani, ma che pur è necessario di notare per indicare un'operazione di banca che consiste nel rimborso parziale che viene fatto ogni anno, e per un dato numero d'anni, onde esonerarsi di un capitale preso a mutuo con gl'interessi, pagando annualmente la medesima somma ossia quota di esso capitale oltre gl'interessi.

Le rate di questi pagamenti si chiamano annualità.

L'interesse è maggiore o minore in proporzione del numero di anni per cui si contrae il prestito.

Supponiamo che la somma di lire 1000 sia tolta a mutuo alla ragione del 5 per cento per il termine di dieci anni, il debito in capo del decennio sarà di lire 500.

Se il capitale mutuato viene estinto annualmente in ragione di 100 lire all'anno, la riduzione scalare fa sì che il debito, al termine di dieci anni, sarà soltanto di lire 275.

Ciò posto, qualora le banche per annità ricevessero da una parte il rimborso rateato di 100 lire che possono reimpiegare, e dall'altra il pagamento dell'intiero interesse, come se il capitale dovesse essere restituito in totale soltanto dopo spirato il decennio, verrebbero a percevere il frutto di lire 550 doppio di quello realmente dovuto, ossia il 10 per 100 che costituisce un caso di usura. Esse banche possono ciò stante ridurre l'interesse al 5 per 100, imperciocchè in capo al decennio riscuoteranno lire 550 invece di lire 275

che sarebbe l'ammontare del mutuo contratto alla ragione comune con il soprappiù di 55 lire.

Il debitore dal canto suo ritrova il tornaconto di provvedere alle sue emergenze e di potersi liberare quasi senza accorgersi e mediante la corrispondenza di 50 lire d'interesse invece di 50.

Se l'imprestito fosse soltanto triennale, l'interesse dovrebbe essere ragguagliato al 4 per 100 perchè la banca possa godere di un discreto benefizio.

ANONIMA (*v.* SOCIETA' ANONIMA).

ANSEATICA (LEGA). Vasta e potente associazione di città commercianti in gran parte situate in riva al mare.

L'origine di questa associazione rissale ai tempi delle crociate: ne furono matrici le città di Brema, Amburgo e Lubecca, che avendo imparato la scienza del commercio dai Genovesi e dai Veneziani, si collegarono verso il 1241, e sì prontamente crebbero con nuovi alleati e co' prosperi successi le forze dell'unione, che in breve tempo la bandiera anseatica venne rispettata da tutte le potenze di Europa come quella che signoreggiava il continente con la forza delle armi, e il mare del nord colle poderose sue flotte.

Lubecca era il punto centrale della confederazione e le sue diramazioni si estendevano sino ad Auversa, Amsterdam, Londra, Bordeaux, Marsiglia, Barcellona, Seviglia, Cadice, Lisbona, Novogorod.

La potenza commerciale della lega anseatica consisteva nei vasti depositi che essa aveva saputo stabilire in tutte le città commerciali, e specialmente nelle banche fondate in Novogorod per le relazioni asiatiche, in Berghen per quelle con la Svezia e con la Norvegia, in Bruges per quelle coi Paesi Bassi e in Londra per quelle colla Gran Bretagna.

Sul finire del secolo XIII la potenza della confederazione era giunta al massimo suo grado, essendochè essa dava leggi al commercio dell'Europa, e stava a pari con tutti i Sovrani e principi; celebri sono tuttavia le guerre che essa sostenne per consolidare la sua indipendenza.

Dopo due secoli di fiorente esistenza, l'Olanda e l'Inghilterra portarono i primi colpi alla lega; e coadiuvarono quindi alla sua rovina, da una parte il saccheggio di Novogorod, e dall'altra l'infiacchimento del potere feudale.

Il germe però il più potente di distruzione si ripete dalla riforma religiosa che suscitò nelle classi inferiori lo spirito di disordine, e la discordia nell'oligarchia municipale che era stato il fondamento della prosperità anseatica, sostituendovi istituzioni democratiche, le di cui conseguenze furono del pari fatali agl'interessi politici e commerciali.

L'Olanda e l'Inghilterra s'innalzarono sulle rovine della lega, e Londra, Amsterdamo ed Anversa diedero la volta a Magdeburgo e a Colonia.

Napoleone Bonaparte fu indi quello che le diede l'ultima spinta mediante la riunione di Francoforte all'Elettorato di Magonza, di Nurimberga e Augusta al Regno di Baviera, e finalmente di Amburgo, Brema e Lubecca all'impero francese, e ciò nell'intento del vasto sistema continentale ideato da quel Grande per innalzare un antemurale contro la potenza marittima Inglese.

Non vuolsi però confondere la lega delle città del Reno con quella anseatica, perchè, sebbene secondate entrambe da un medesimo spirito e tendenti allo stesso scopo, l'una era però dall'altra affatto indipendente.

Più di sessanta erano le città confederate all'epoca dell'apogeo della lega ed ora esistono soltanto, come città libere della confederazione Germanica, Francoforte, Amborgo e Brema.

Le une e le altre delle città componenti le due confederazioni furono alternativa-

mente sacrificate all'ambizione dei vincitori o date in compenso ai vinti, e servirono solidariamente a pagare le spese delle guerre europee.

Tende ora a sostituirsi all'ansa la confederazione doganale germanica, la quale avrà vita fintantochè non uscirà dalla sfera della sua istituzione commerciale per prendere sede e predominare nella bilancia politica.

ANTICIPAZIONE. Azione per cui si fa, si prende, si presenta una cosa innanzi tempo.

La voce anticipazione si adopera pure per indicare l'inoltramento sugli altrui beni, ma ciò impropriamente, meglio calzando a quest'uopo la parola *usurpazione*.

In via di diritto, i fatti per anticipazione si possono ridurre a due capi: 1° l'adempimento di un'obbligazione prima che sia scaduta la mora. 2° L'uso di un diritto che non compete fuori che ad epoca posteriore.

Nel primo caso è il debitore che paga prima della scadenza; e ne ha facoltà, semprecchè la mora non sia espressamente stipulata in favore del creditore (art. 1278 del Codice civile).

Nel secondo caso è il proprietario che concede ad altri in affitto una cosa di presente locata (*v.* CONTRATTO, LETTERA DI CAMBIO, OBBLIGAZIONE).

ANTICRESI. Contratto in virtù del quale il debitore consegna al suo creditore uno stabile per garantia del debito, o in altri termini, cessione che il debitore fa al suo creditore del possesso e dei frutti di qualche stabile per sicurezza del credito (*v.* art. 2124 e 2139 del Codice civile).

Abbenchè nell'azione commerciale rarissimo sia per presentarsi il caso dell'anticresi, ciò non di meno parve non inopportuno di darne un breve cenno.

L'anticresi accorda al creditore il possesso assoluto dello stabile consegnato in fino a tanto che il debito non viene integralmente estinto.

L'anticresista è autorizzato, per la natura speciale del suo contratto: 1° a computare i frutti dello stabile, prima sugli interessi e poi sul capitale costitutivo del suo credito; 2° a conservare il possesso dello stabile fino a saldo pagamento del debito.

Il diritto però del creditore sullo stabile non può giammai risolversi in un diritto di proprietà, e l'art. 2142 del Codice civile dichiara nullo qualunque patto tendente a costituire il creditore proprietario dell'immobile pel solo difetto di pagamento nel termine convenuto.

L'anticresi altro non accordando sullo stabile che un diritto di usufrutto, e conservando intatta la proprietà, ne segue che non genera nè privilegio, nè ipoteca a pro dell'usufruttuario, ma sibbene un diritto di *ritenzione* semplice contro il debitore, e contro i creditori personali di esso.

L'anticresista ha perciò un diritto subordinato ai diritti reali spettanti a terzi sugli stabili a lui dati in pegno; poichè i creditori aventi ipoteca possono farseli aggiudicare e subastare.

I creditori, quando anche anteriori al contratto di anticresi, i di cui titoli saranno soltanto chirografarii, non possono esercire verun diritto di sequestro sui frutti dello stabile dato in pegno; e l'anticresista non può essere disturbato nel suo possesso salvo che dai creditori che avessero acquistato sullo stabile un diritto reale di privilegio e di ipoteca.

Competono all'anticresista tutti i pesi che la legge mette a carico dell'usufruttuario.

Si osserva per ultimo che l'anticresi è indivisibile, rapporto agli eredi sì del creditore che del debitore, abbenchè il debito sia divisibile fra essi loro, vale a dire che, insino a finale estinzione del debito, veruno degli eredi del debitore

può ricuperare la sua parte dello stabile, nè veruno degli eredi del creditore retrocedere la parte di esso offerente nella sua quota parte del credito.

L'art. 480 del Codice di commercio determina che «Sono nulle le anticresi costi« tuite sopra i beni del debitore fallito nei « dieci giorni precedenti l'epoca della se« guita cessazione dei pagamenti » (*v.* art. 2139 e seguenti del Codice civile).

ANTIDATA. Antidatare un atto vuol dire apporre al medesimo una data anteriore a quella che avrebbe realmente dovuto portare del giorno stesso della sua stipulazione, come posdatare significa dare a un atto una data posteriore al giorno vero della stipulazione.

L'abuso delle antidate, dice lo Azuni, ha regnato gran tempo nel commercio, appunto perchè si era in costume di lasciar gli ordini in bianco al dosso delle lettere di cambio, e ciò facilitava ai negozianti che fallivano il ricevere sotto nomi fittizi, e il dare in pagamento a quei creditori che essi volevano favorire, queste medesime cambiali, il cui ordine era in bianco, e che poteano indi ricevere una data molto anteriore al fallimento per evitare di riportarle in massa.

Trattandosi di un atto pubblico, l'antidata costituisce il crimine di falso, del pari che l'apposizione nelle scritture commerciali agli effetti di commercio di una data diversa di quella che dovrebbero avere, nell'intento di nuocere altrui, e ciò perchè la buona fede e la lealtà essendo il cardine su cui riposa il traffico, non debb'essere permessa cosa veruna che pecchi di precisione e di regolarità, segnatamente se si considera che l'antidata di un'obbligazione, di una lettera di cambio, può, come qui sopra si è accennato, riuscire a danno di creditori realmente anteriori, e frustrarli così, in caso di fallimento, della poziorità che giustamente loro compete.

L'antidata è bene spesso un motivo di nullità degli atti.

L'insinuazione è una valida salvaguardia contro l'antidata degli atti civili; per ciò che concerne ai libri di commercio provede fino ad un certo certo segno alla loro regolarità la disposizione per cui debbono essere numerati, visti e parafrati da un giudice di commercio, ma gli effetti commerciali, e le loro girate, che non possono essere sottoposti all'obbligo della registrazione senza incagliarne la libertà di azione ed il corso loro accelerato, acquistano data certa contro i terzi senza veruna formalità; in guisa che non può eccepirsi di antidata un atto commerciale, se non nel caso in cui cadono sopra di esso sospetti di frode e collusioni, esattamente come se si trattasse di ogni altra specie di falso. Forse sarebbe adequato provvedimento contro l'antidata quello di esigere la firma di due testimonii; vi fa però ostacolo la natura di quegli effetti affatto speciale e ritrosa d'ogni vincolo meno che rigorosamente necessario.

L'editto 30 agosto 1770 infliggeva contro l'antidatario la pena di due anni di galera: in oggi questa specie di crimini forma l'oggetto delle sezioni I e II cap. II, tit. IV, lib. II del Codice penale (*v.* Contratto, Data, Obbligazione).

APPALTO. In linea di economia amministrativa è la concessione che l'autorità amministrativa fa di somministrazioni di generi e di lavori, dell'esazione delle contribuzioni indirette e di altri pubblici servigi.

Tra l'appalto e l'incanto vi passa la differenza che questa è una pubblica maniera di vendere e di comprare checchessia con aumento o diminuzione del prezzo d'asta o d'incanto, mentre l'appalto costituisce una specie di privativa per l'esercizio di una data cosa.

Il Codice civile contenendo categoriche disposizioni su questa materia, che

forma una parte vitale dell'industria e del commercio fia pregio dell'opera di farne qui il letterale riferimento.

« Quando si commette ad alcuno di fare un lavoro, si può pattuire che somministrerà soltanto la sua opera, o la sua industria, oppure che somministrerà pure la materia » (art. 1810).

« Nel caso in cui l'artefice somministri la materia, se la cosa viene a perire in qualsivoglia modo, prima di essere consegnata, la perdita rimane a danno dell'artefice, purchè il padrone non fosse in mora per riceverla » (1811).

« Nel caso in cui l'artefice impieghi solamente il suo lavoro o l'industria, se la cosa viene a perire, l'artefice è tenuto soltanto per la sua colpa » (1812).

« Nel caso dell'articolo precedente, se la cosa perisce, quantunque senza colpa per parte dell'artefice, prima che l'opera sia stata consegnata e senza che il padrone sia in mora a verificarla, l'artefice non ha più diritto di pretendere la mercede, purchè la cosa non sia perita per un vizio della materia » (1813).

« Quando si tratti di un lavoro che sia di più pezzi e a misura, la verificazione può farsi in partite diverse; e si presume fatta per tutte le partite soddisfatte, se il padrone paga l'artefice in proporzione del lavoro fatto » (1814).

« Se nel corso di anni dieci dal giorno in cui fu compinta la fabbricazione dell'edifizio, o di altra opera considerevole costrutta a prezzo fatto, questi rovinano in totalità od in parte, o presentano evidente pericolo di rovina per difetto di costruzione ed anche per vizio del suolo, l'architetto e l'intrapreditore ne restano risponsabili » (1815).

« Quando un architetto o un intraprenditore si è incaricato per appalto di costruire un'edifizio in conformità di un piano stabilito e concordato col proprietario del suolo, non può domandare alcun aumento del prezzo, nè col pretesto che sia aumentato il prezzo della mano d'opera o dei materiali, nè col pretesto che siansi fatte al detto piano variazioni od aggiunte se queste non sono state approvate in iscritto, e non se ne sia convenuto il prezzo col proprietario » (1816).

« Il padrone può sciogliere a suo arbitrio l'accordo dell'appalto, quantunque sia già cominciato il lavoro, indennizzando l'intrapreditore di tutte le sue spese, di tutti i suoi lavori, e di tutto ciò che avrebbe potuto guadagnare in tale impresa » (1817).

« Il contratto di locazione di un'opera si scioglie rispettivamente colla morte dell'artefice, dell'architetto, o dell'intraprenditore » (1818).

« Il proprietario è però tenuto a pagare ai loro eredi, in proporzione del prezzo fissato dalla convenzione, l'importare dei lavori fatti, e dei materiali preparati, allora soltanto che tali lavori e tali materiali possono essergli utili » (1819).

« L'intraprenditore è risponsabile delle operazioni delle persone che ha impiegate » (1820).

« I muratori, falegnami, ed altri artefici che sono stati impiegati alla esecuzione di un edifizio, o di altr'opera data in appalto, non hanno azione contro quello a cui vantaggio si sono fatti i lavori che fino a concorrenza di quanto si trova in debito verso l'intraprenditore nel tempo in cui intentano la loro azione » (1821).

« I muratori, falegnami, ferrai, ed altri artefici che fanno direttamente contratti a prezzo fatto, sono soggetti alle regole prescritte nella presente sezione. Essi sono considerati come appaltatori per la parte che eseguiscono » (1822) (*v.* Concessione).

APPELLO. Facoltà accordata ai litiganti di provvedersi per la riparazione di una sentenza ch'essi reputano gravatoria.

Il conte Federigo Sclopis, nella sua opera dell'Autorità giudiziaria, propone la

questione se giusta e ragionevole sia la regola dell'appello desunto dal valore dell'oggetto litigioso.

« Egli premette a questo riguardo che per varii gradi si esercita la giurisdizione dei magistrati, e ciò si è stabilito sia per agevolare l'amministrazione della giustizia, la quale, se fosse possibile, dovrebbesi portare, secondo l'adagio inglese, alla porta di ciascun uomo, sia per lasciar aperta la via a correggere gli errori che fossero trascorsi nell'esame delle questioni. Tale è il fine delle appellazioni cui si provvede con replicati gradi d'instanza i quali, invece delle tre sentenze uniformi ancora in vigore in qualche parte d'Italia, e segnatamente nel foro ecclesiastico, sono ora ridotti a due e tutto al più a tre da percorrersi nella stessa causa. »

« Generalmente non si ammette appellazione se non per le cause che ascendono ad un valore determinato e di qualche riguardo, oppure che si aggirano sovra oggetti che interessano più da presso l'ordine giuridico. »

« Questa è regola dettata dalle convenienze sociali e dalle antiche instituzioni giudiziarie; però sotto il semplice aspetto razionale essa verrebbe considerata diversamente: direbbesi allora che non è l'importanza materiale della cosa cadente in litigio che può di per se sola crescere o scemare l'importanza della correzione dell'errore che sia incorso nella prima sentenza; ed il valore della causa rispetto alla giustizia è nullo, rispetto alle persone dei litiganti è onninamente relativo, e varia secondo le varie facoltà di quelle. »

« Un puntiglio basta per spingere in una serie d'interminabili contestazioni considerevoli valori tra persone ricche, le quali, finita la lite anche a loro danno, non sentono privazione alcuna di gran momento. All'incontro poca sostanza perduta in una causa veramente dubbia per ambi i lati è la rovina di una famiglia povera.

« Inoltre la ragione di somma è spesse volte illusoria, perchè una massa ragguardevole può essere affralita e consunta alla spicciolata da varie istanze distinte che di per sè non aggiungono la quantità richiesta a rendere la causa appellabile, ma che in sostanza assorbiscono un valore superiore a ciò che si richiederebbe per dare luogo all'appello. »

« La norma delle appellazioni secondo la pura loro ragione, sarebbe la probabilità d'errare nella sentenza dei primi giudici, e la misura di tale probabilità avrebbe a dedursi dal dissenso di una parte dei membri che formano il tribunale. »

Avvi possibilità di sceverare nelle cause d'appello il diritto e la giustizia dal valore dell'oggetto, oppure calza qui pure per mala ventura l'adagio, essere più facile distruggere che rimpiazzare?

L'argomento è degno delle meditazioni dei giurisprudenti di grave dottrina e di consumata esperienza, ma siccome la sola proposta del dubbio per parte di un Magistrato, che mette nel primo rango dei svariati suoi studi la filosofia legale, dimostra esservi qualche miglioria da introdurre nel sistema, ci parve utile anzi che no di darne un breve cenno. Indicheremo qui frattanto che la scala dell'appello nelle cause civili è la seguente:

Dai giudici di mandamento ai tribunali di prefettura se il valore eccede L. 100.

Dai tribunali di prefettura al senato se eccede L. 1200.

Non è permesso per la stessa causa sperimentare tre gradi di giurisdizione.

Il tribunale di prefettura giudica però inappellabilmente intorno alle sentenze pronunziate dai giudici di mandamento portate in appello.

Il Regio Editto sulle ipoteche (16 luglio 1822) prescrive che le ordinanze e sentenze proferite nelle cause di subastazione non saranno appellabili, salvo si tratti di stabili che, valutati sessanta volte il tri-

buto regio sovr'essi imposto, risultino di un valore eccedente le L. 3000 e la domanda degli appellanti le L. 2000.

A tenore dell'articolo 2° dell'Editto 13 aprile 1841, il tempo utile per l'interposizione dell'appello è *pei Regii Stati di terraferma* di dieci giorni dopo l'intimazione della sentenza o dopo la sua reiterazione. Dal giorno in cui l'appello sarà stato interposto, avrà l'appellante un altro termine di trenta giorni per introdurlo davanti ai tribunali di prefettura, e di ottanta per introdurlo davanti ai magistrati supremi.

Quando per qualche ragionevole motivo l'appello non fosse stato interposto nel termine di sopra fissato, la parte che vorrà appellare potrà ancora essere ammessa ad introdurre direttamente l'appello, non ostante il difetto d'interposizione, purchè ricorra a tal fine entro quaranta giorni da quello dell'intimazione, se si tratta di sentenza profferita da un giudice di mandamento, e nel termine di novanta da decorrere dal medesimo, se si tratta di sentenza emanata da un tribunale di prefettura.

In virtù dell'art. 3°, trattandosi di sentenza pronunziata contro un assente o contro un'eredità giacente, e dalla quale non si fosse dal curatore interposto od introdotto l'appello, comparendo l'assente o alcuno che si faccia erede di quell'eredità, potranno i supremi magistrati ammettere si l'uno che l'altro ad appellare per via di restituzione in intiero ed in tempo, purchè ne sia proposta la domanda fra mesi sei dall'intimazione della sentenza fatta al curatore, e si verifichi inoltre il concorso di giusti e gravi motivi.

In Francia il tempo utile per l'interposizione dell'appello dalle sentenze dei tribunali di prima istanza, o di commercio, è di tre mesi dalla data dell'intimazione della sentenza se in contraddittorio, e dalla scadenza del termine per l'opposizione se contumaciale.

Questo tempo utile è ragguagliato alle distanze, se le Parti interessate fanno il loro soggiorno al fuori Stato.

Il decorso del termine è sospeso in caso di morte della Parte condannata.

Qualora la Parte avversaria avesse prodotto un documento falso, o ne avesse nascosto uno importante e decisivo, il tempo utile per appellare comincia soltanto a decorrere dal giorno in che fu scoperto il falso, o il non prodotto documento.

Se il condannato ha dato un principio di esecuzione alla sentenza, non è più ricevibile in grado di appello.

L'intimazione dell'appello debb'essere fatta in persona propria o a domicilio, sotto pena di nullità.

Le cause d'appello sono ristrette alle eccezioni di incompetenza e di prescrizione.

L'appello si fa dalle sentenze di un tribunale inferiore a quelle di un tribunale superiore.

Esso è principale o incidentale.

L'appello è principale per colui che lo ha interposto ed introdotto: incidentale per l'altra parte la quale, non contenta della sua vittoria, si prevale del giudizio d'appello aperto dalla parte appellante per chiedere essa pure la riparazione della sentenza e più compiuta vittoria.

In materia commerciale il Codice di commercio dei Regii Stati determina:

Art. 684. « I tribunali di commercio « giudicheranno inappellabilmente 1° di « tutte le domande il cui valore non ec- « ceda la somma stabilita per l'appello « dalle sentenze del tribunale di prefettura.

« 2° Di quelle nelle quali le parti sog- « gette ai tribunali di commercio dichia- « reranno di voler essere giudicate defi- « nitivamente e senza appello.

« La rinuncia dell'appello avrà luogo « nel modo determinato dall'articolo 693, « tit. III del presente lib. IV *Degli arbitri* « *in materia commerciale*. »

685. « Non ostante il disposto dell'art.
« precedente, le cause non eccedenti il « valore di L. 300 saranno giudicate da « un giudice del tribunale di commercio « destinato a torno di settimana, ed in « udienza tenuta nelle ore in cui non siede « il tribunale.

« Parimenti nelle città e nei manda- « menti nei quali non saranno stabiliti « tribunali di commercio, i giudici di « mandamento conosceranno delle cause « commerciali del loro distretto non ec- « cedenti il valore di L. 300.

« Le ordinanze che saranno pronun- « ciate dal giudice di settimana, e quelle « pronunciate dal giudice di mandamento « saranno soggette a ricorso per ripara- « zione o ad appello davanti al tribunale « di commercio, solo però quando il va- « lore della causa ecceda L. 100. »

687. « Non si farà luogo a ricorso per « riparazione, nè ad appello dalle sentenze « od ordinanze commerciali, ancorchè la « domanda fatta in riconvenzione o com- « pensazione riunita alla domanda prin- « cipale eccedesse le somme rispettiva- « mente stabilite pel ricorso giusta gli « art. 684, 685.

« Se però o l'una o l'altra domanda non « sarà inferiore alla detta rispettiva som- « ma, il ricorso od appello sarà ammesso « quanto a tutte le domande.

« La domanda per danni ed interessi « esclusivamente dipendenti dalla do- « manda principale farà luogo a ricorso « od appello allora solamente quando i « danni ed interessi non saranno da se « soli inferiori alla detta somma.

« Il disposto di quest'articolo non ha « luogo quanto alle domande introdotte « prima dell'osservanza del presente co- « dice. »

689. « Saranno sempre soggette ad ap- « pello e ricorso, qualunque ne sia la « somma, le sentenze ed ordinanze pro- « nunciate dai detti tribunali o giudici, « quando vi sia incompetenza nei casi pre- « visti dalla legge sulla procedura civile « e secondo le regole in essa stabilite. »

690. « L'appello dalle sentenze dei tri- « bunali di commercio ha luogo avanti ai « senati nel distretto dei quali sono i me- « desimi stabiliti. »

Alcune norme speciali circa la ripara- zione delle sentenze ed ordinanze in ma- teria di fallimento essendo dal Codice di commercio riunite sotto la generale de- nominazione del *ricorso* nel cap. IX, tit. I, lib. III, si rinvia il lettore alla parola Ri- corso, nel cui articolo si sono comprese le medesime (*v. inoltre* Procedura).

APPRENDIZZO. L'apprendizzo è quella persona che si obbliga di lavorare per un dato tempo ed a certe determinate con- dizioni sotto un maestro per imparare un'arte, un'industria, un mestiere. Le con- dizioni dell'apprendizzaggio sono conse- gnate in un atto che viene stipulato avanti l'autorità di politica e polizia.

Le relazioni tra il maestro e l'appren- dizzo sono quelle che sussistono tra il più forte ed il più debole, tra il superiore e l'inferiore, per cui il primo deve assistenza e protezione al secondo, e questo som- messione ed obbedienza al maestro.

Il contratto d'apprendizzaggio forma il necessario complemento della provvidenza degli asili d'infanzia e delle discipline sul lavoro dei fanciulli nelle manifatture, a patto però che sia in esso con equità e giustizia determinato ciò che i padroni sono in ragione di pretendere, e la prote- zione che debbono ai loro apprendizzi, onde avviarli, instruirli e dirigerli per la via del bene nell'arduo cammino della vita.

Per meglio coadiuvare a questo salutare intento è stata di recente fondata in Parigi un'Opera di beneficenza a pro' dei fan- ciulli che uscendo dalle Sale d'asilo e dalle Scuole cristiane, sono destinati all'eserci- zio delle arti e dei mestieri. Ivi gli appren- dizzi sono ricoverati, instruiti, in certo

qual modo manodotti e provvisti di lavoro. Essa è un quid simile del nostro Albergo di virtù, che duole di veder ristretto in troppo angusti confini, tanti e così specchiati sono i vantaggi che produce.

Gli atti di apprendizzaggio hanno forza di legge fra le Parti contraenti, e soltanto nei casi seguenti possono, senza una corrispondente indennità, essere intempestivamente risolti.

1° Inesecuzione delle incontrate obbligazioni; 2° mali trattamenti del maestro; 3° incondotta dell'apprendizzo.

È proibito al maestro di ritenere l'apprendizzo per un tempo eccedente quello convenuto, e di farlo lavorare per un numero d'ore maggiore di quello determinato ed in oggetti diversi da quelli specificati nella convenzione.

Nessun garzone può essere ricevuto da un maestro se non giustificherà di aver avuto il suo congedo assoluto dal servizio in cui fosse precedentemente impiegato.

La cognizione delle controversie tra i maestri, i garzoni e gli apprendizzi appartiene all'autorità politica, se si tratta di oggetti di polizia, la quale pronuncia inappellabilmente, e ai tribunali relativamente ai crimini e ai delitti.

Nelle contestazioni civili, la cognizione è sottoposta in Francia ai pacieri di commercio (*prudhommes*), i quali giudicano sino alla concorrenza di 60 lire, a meno che si tratti di una conciliazione amichevole, nel qual caso non havvi limitazione di somma.

Le cause per somme maggiori di 60 lire sono portate avanti i tribunali di commercio, se il maestro è commerciante.

Le azioni tra i maestri e gli apprendizzi si prescrivono col decorso di un anno a contare dal giorno in cui l'apprendizzo ha cessato di essere sotto gli ordini del maestro, e sono interrotte da ogni giorno di ulteriore permanenza (*v.* Lavoro dei fanciulli nelle manifatture).

APPREZZATORI (Commissari). Pubblici ufficiali stabiliti in Francia, ma più specialmente a Parigi, in virtù della legge 28 aprile 1816 per fare la stima e procedere alla vendita agli incanti degli effetti mobili, segnatamente di quelli dei falliti a cui possono concorrere con i sensali, e ciò per andare al riparo dei mali che ne venivano dagl'incanti dove le cose derubate o di deterior condizione trovavano un facile scolo; dove frequenti e rovinose pei venditori erano le collusioni dei mercanti concorrentivi; dove per ultimo si recava grave danno al minuto commercio.

L'utilità di questa specie di commissari è, dice Dalloz (Dizionario generale di Giurisprudenza), molto controversa, e il Consiglio di Stato ebbe a dichiarare a suo riguardo: « Avere l'esperienza dimostrato che il privilegio esclusivo accordato loro, anzi che giovare, impone un tributo molto grave, e ciò senza necessità, essendochè ai relativi uffizii possono applicare più utilmente i notai, i segretari dei tribunali e gli uscieri. »

Comunque sia però, la legge citata, la quale ha un'apparenza del tutto fiscale, contiene le seguenti disposizioni:

« I commissari apprezzatori sono riputati commercianti, ed avvi incompatibilità tra le loro funzioni e la professione di mercante di mobili, tappezzerie e rigattiere; possono molto meno ancora esercire il notariato.

« Essi esercitano il loro mandato nel privato interesse sotto la tutela della pubblica autorità; e non prendono ingerenza nelle vendite che occorre di fare alle dogane ed altre pubbliche amministrazioni le quali hanno i loro speciali apprezzatori.

« I commissari apprezzatori possono vendere a pronti contanti o a termini; in questo caso sono autorizzati a stipulare le relative condizioni.

« Essi sono parimenti autorizzati a ricevere tutte le dichiarazioni relative alle

vendite alle quali fanno procedere, a ricevere e vidimare le opposizioni che fossero interposte, a render conto alle autorità competenti del risultato delle loro operazioni, e ad evocare in giudicio a un tale effetto le parti interessate.

« I commissari apprezzatori sono personalmente risponsabili del prezzo delle vendite, motivo per cui nei relativi processi verbali debbono indicare il nome, cognome e domicilio dei deliberatarii.

« Qualunque somma che essi ricevessero oltre il prezzo della cosa deliberata costituisce un delitto di concussione.

Nei casi di fallimento, di decesso di un negoziante, o di cessazione da un negozio o da un'industria, per cui occorra di formare l'inventario delle merci e degli effetti mobili, spetta ai commissari apprezzatori di stabilirne il prezzo stimativo.

L'onorario è loro corrisposto in ragione di vacazione per rapporto agli estimi, o di un tanto per cento relativamente alle vendite.

APPREZZAZIONE. Tra l'apprezzazione ossia fissazione del valore di una cosa e la stima vi passa questa differenza molto importante, che la prima è speculativa e morale, quando che l'altra è fisica e materiale, vale a dire dipende dal peso, numero e misura.

Si fa la stima di un podere, di una casa, di un mobile, avuto riguardo al valore suo reale estrinseco ed intrinseco, cioè alla superficie, cubatura, reddito, valore venale, posizione e simili; ma l'apprezzazione di un quadro, di una statua, dipende da considerazioni estetiche, ossia ideologiche, per cui gli apprezzatori sono fra di loro non di rado in contraddizione.

Ciò stante non vi è lesione in fatto di apprezzazione a meno che si possa provare la frode.

APPRODO. Nel senso ordinario è l'arrivo del bastimento alla proda ossia sponda, o nel porto di sua destinazione.

Qualora però l'approdo è forzato, esso è inteso nel senso di condotta di una nave in un luogo diverso da quello prescritto per il viaggio.

Le spese risultanti da qualunque approdamento cagionato o dalla perdita fortuita delle gomene, ancore, vele, degli alberi, delle corde, o dal bisogno di approvigionamento, o dal motivo di rassodare il bastimento che facesse acqua, sono dall'art. 133 del Codice di commercio dichiarate avarie particolari, e ciò astrazione fatta da ogni specie di dolo, negligenza, imperizia del capitano o dell'armatore.

Qualunque sia il luogo del suo approdo, forzato o volontario, il capitano è obbligato, in virtù degli art. 257, 259, 260 del Codice suddetto, di far vidimare il suo giornale nautico, e di fare la relazione delle cause che vi diedero luogo, e ciò avanti il presidente del tribunale di commercio, il giudice di mandamento, il proprio console, o di qualsiasi altra autorità, a seconda dei luoghi dove sarà costretto di approdare.

Occorrendo che il capitano approdi in uno o più luoghi per completare o permutare il carico, l'assicuratore, in dipendenza dell'art. 392, non è più stretto dalle sue promesse, se le merci assicurate vengono a perdersi o a deperire nell'atto dell'approdamento, a meno di un contrario patto espresso nella polizza di assicurazione (*v.* Assicurazione, Avaria, Capitano).

APPUNTO. Mercantilmente, quella somma con cui si liquida un conto, ciò che si paga per ultima partita di un debito, e più tecnicamente moneta che si dà per saldare un conto che non può essere intieramente soddisfatto mediante le specie principali che servir denno a fare il pagamento.

Il valore dell'appunto può pertanto notabilmente variare, secondo che il pagamento è fatto in lettere di cambio, in biglietti di banca o in numerario.

Se l'effetto commerciale offerto in pa-

gamento è minore dell'ammontare del debito, si pareggiano le differenze mediante un appunto in danaro, e da quel punto il contratto è irrevocabile (*v.* Effetti di commercio, Lettera di Cambio).

ARBITRI. Giudici scelti talvolta dalle Parti e tal altra imposti dalla legge per decidere sulle contestazioni che insorger possono in materia di commercio.

Ciò posto, e stando alla definizione adottata dal Dalloz nel suo dizionario di universale giurisprudenza, il compromesso è una giurisdizione conferita a semplici particolari per volontà delle Parti contendenti, o dalla legge per giudicare le contestazioni sulle quali la legge stessa non proibisce di compromettere.

Questa giurisdizione è pertanto forzata o volontaria, vale a dire di diritto generale o eccezionale. La prima dipende dal libero consenso delle Parti; la seconda è imposta dalla legge, esclusivamente però nelle controversie nascenti nel seno della società di commercio.

Nata in un colle prime controversie insorte fra gli uomini, questa instituzione fu costantemente seguita perchè di diritto naturale.

A Roma il Pretore sceglieva su di una lista, uno o più cittadini per giudicare certe cause chiamate *bonæ fidei*, e questi candidati prendevano il nome di giudici pedanei o arbitri.

Condizione essenziale della scelta era il gradimento delle Parti, e in questo caso acquistavano, per mandato del Pretore, un certo qual carattere pubblico, per cui le loro decisioni prendevano forza di cosa giudicata.

Le Parti avevano pure facoltà di nominarsi loro stesse degli arbitri senza intervento alcuno dell'autorità pretoria, ma in questo caso il loro carattere era onninamente privato, e i giudicii che emettevano si riducevano ad una semplice opinione, salvo il caso fosse stata stipulata una pena contro quella di esse Parti che vi avesse fatta opposizione.

Il compromesso è sostanzialmente diverso dal giudizio dei periti, il quale consiste nel dare un parere per illuminare il giudice, ma che non vincolano per nulla la sua sentenza.

Gli arbitri non debbono neppure essere confusi con il consiglio degli arbitri, ossia di persone perite, *prudhommes* del Francesi, perchè questi formano una specie di tribunale di eccezione, e di pacieri aventi per instituto di conciliare e definire le contestazioni fra gli operai e i loro capi mastri (*v.* Pacieri di commercio).

Lo scopo del compromesso quello si è di estirpare dalla radice il fomite delle liti e di troncarne il corso con celerità, con economia e senza formalità di atti; esso forma perciò un'eccezione alla giurisdizione ordinaria, che si vorrebbe veder estesa ai giudici pedanei.

Come si è più sopra osservato, gli arbitri sono forzati o volontarii.

Arbitri Forzati. Se, come si vedrà in appresso, il riferimento al giudizio degli arbitri volontari non lascia luogo a fondate eccezioni, non così accade per ciò che concerne agli arbitri forzati.

E di vero i giurisperiti di maggior peso nella materia sono divisi di opinione se sia il caso di avvalorarne l'instituzione nel senso della legge francese del 1673, di cui fu proposto, ma non definito nel 1838 un progetto di modificazione, oppure conservare soltanto gli arbitramenti volontari.

Milita a favore degli arbitri forzati la considerazione 1° del lasso di quasi due secoli che gli ha consolidati in Francia, senza che siano insorti gravi inconvenienti; 2° che si tratta per l'ordinario di questioni di puro fatto, che dipendono in gran parte dall'esame dei libri e delle carte sociali, e danno perciò luogo sovente ad intricate controversie di contabilità; 3° che questo esame e l'accertamento dei fatti può ren-

dersi assai più facile coll'intervento personale delle Parti avanti gli arbitri, che non avanti l'intiero tribunale; 4° che vi è maggior probabilità di vedere in siffatta guisa terminarsi i procedimenti con amichevoli accordi; 5° che si ha fondamento per credere che sarà più facilmente conservato il segreto sugli affari della società.

Contro il sistema degli arbitri forzati si obbietta: 1° essere contrario ad ogni principio di ragione il costringere un socio a nominare arbitri contro il proprio interesse.

2° Non altrimenti ravvisarsi utile, ed essere desiderato il compromesso che quando è volontario.

3° Che se le questioni sono qualche volta di fatto, non tralasciano pure di essere bene spesso miste di diritto.

4° Che laddove i tribunali di commercio siano composti, o quanto meno misti di negozianti, essi meglio s'intendono di società e di questioni sociali.

5° Che per lo più gli arbitri nominati sono persone legali retribuite dalle Parti, epperciò non più giudici imparziali ed indipendenti.

6° Che le forme di procedura avanti agli arbitri essendo simili a quelle in vigore avanti i tribunali consolari, non fia il caso delle cause più brevi e spedite, se pure non si esige il doppio o il triplo di tempo, sia per la decisione in primo luogo richiesta dai tribunali di commercio sull'esistenza o non della società, poscia per la nomina degli arbitri, e finalmente per l'adito che si apre ai cavilli e alle complicazioni, eziandio relativamente all'esecuzione delle sentenze arbitrali soggette all'omologazione e ad opposizioni.

7° Che la presunzione del segreto sugli affari della società è più appariscente in teoria che non reale in pratica, se si pon mente che quando tre arbitri e parecchi liquidatori hanno da conoscere tali affari, questi sono presto divolgati.

Sono nel senso degli arbitri forzati, fra gli altri, i Codici di Francia, di Spagna, del Belgio, di Napoli, di Roma; che anzi alcuni giurisperiti vorrebbero vederne esteso il sistema eziandio alle società anonime e in partecipazione; e nel senso opposto, vale a dire della giurisdizione ordinaria, i Codici di Olanda, di Toscana, della Grecia e de'Regii Stati.

Si oppone per ultimo alla maggior estensione che da taluno si vorrebbe dare al sistema degli arbitri forzati, la considerazione che le società anonime essendo composte di un gran numero di soci, potrebbero presentare troppo gravi difficoltà nella scelta degli arbitri; d'altronde tali società essendo vincolate alla sovrana sanzione, ove per la natura di ciascuna di esse fosse meno conveniente di lasciarne le controversie alla giurisdizione ordinaria, potrà esservi provvisto nella stessa sovrana provvisione.

Per ciò che concerne alle società in partecipazione, essendo le medesime relative a soli pochi determinati e speciali casi, non possono le controversie essere nè frequenti, nè complicate; ad ogni modo eziandio per queste rendendosi spesso indispensabile l'esame dei libri e delle carte, ed essendo necessario di rendere più facile l'intervento personale delle Parti per riuscire ad un amichevole componimento, pare che, ammessa la teoria degli arbitri forzati, non siavi ragione plausibile per escluderne la società in partecipazione.

Ma se, per le sopraddette ragioni, la maggior parte dei giurisprudenti concorda contro il sistema degli arbitri forzati nelle contestazioni relative alle varie specie di società, non così accade per ciò che concerne a quelle che insorger possono per rapporto alla costruzione dei bastimenti, essendochè alcuni insistono circa la necessità di mantenerli in vigore, osservando che in questo caso gli arbitri sono meri giudici di fatto, dati dalla legge in ordine a certe determinate persone e questioni, che

dipendono da particolari cognizioni d'arte di cui la legge stessa vuole sieno provveduti gli individui chiamati a definirle; altri per lo contrario conchiudono perchè, eziandio a questo riguardo, l'arbitramento si ritenga solamente volontario, 1° perchè qui non solo sarebbe forzato il compromesso, ma forzata eziandio la classe delle persone tra le quali esser denno eletti gli arbitri.

2° Perchè la natura delle questioni che si tratta di sottoporre a compromesso forzato può in molti casi esigere cognizioni legali, e non essere necessaria sempre la perizia dell'arte.

3° Perchè si verrebbe a confondere ciò che importa sommamente di separare, cioè le attribuzioni amministrative colle giudiziarie nella persona del console di marina.

4° Perchè se gli arbitri sono periti di costruzione, non si potrà sempre esser certi di un'intiera imparzialità.

5° E finalmente perchè il compromesso forzato, eziandio nelle contingenze di cui si tratta, invece di accelerare la definizione delle questioni, potrebbe anzi maggiormente trarle a dilungo.

Le formalità nei giudizi d'arbitri sono ben diverse da quelle prescritte per la processura ordinaria.

A tenore della giurisprudenza riferita dal Dalloz nel già citato suo Dizionario, il compromesso essendo della massima importanza, perchè da esso dipende la sorte dei compromettenti, l'atto che lo costituisce va perciò sottoposto a certe forme conservatrici, la di cui violazione trae seco la nullità delle operazioni arbitramentali.

Queste formalità sono relative alle persone che possono stare in compromesso ed alle cose per cui è lecito di compromettere.

Non possono stare in compromesso i minori ancorchè emancipati e assistiti dai loro tutori.

Le donne maritate, se non sono assistite dai loro mariti; e a malgrado una tale assistenza se maritate sotto regime dotale; gl'interdetti sebbene assistiti dai loro procuratori.

I contumaci condannati alla morte civile; gl'interdetti per sentenza criminale per la durata della loro condanna; finalmente gli eredi beneficiarii.

Non sono però compresi in siffatte esclusioni le donne maritate ed i minori autorizzati a fare il commercio, essendochè le prime possono pignorare, ipotecare ed alienare i loro immobili, ed i secondi, se emancipati, sono considerati come maggiori per i fatti relativi al loro commercio.

È lecito di compromettere in diritto commerciale su tutto ciò che nell'ordine della moralità può essere argomento e materia di contratto a tenore delle veglianti leggi.

Non è neppure vietato di transigere per rapporto agli interessi che traggono origine da un delitto, ma rimangono intatti i diritti, che competono al ministero pubblico.

Le Parti possono deferire al giudizio di arbitri o nella stipulazione del contratto, o al momento in cui insorgono le contestazioni.

Arbitri Volontari. Secondo che si è più sopra accennato, il Codice di commercio pei Regii Stati avendo escluso gli arbitri forzati per far luogo soltanto ai compromessi per via di arbitri volontari, se ne trascrivono qui le relative disposizioni.

692. « Ogni controversia in materia commerciale in cui siano interessate persone commercianti o non commercianti, o le loro vedove od i loro eredi purchè maggiori di età, potrà essere sottoposta alla decisione di arbitri eletti d'accordo dalle Parti. »

693. « Gli arbitri giudicano inappellabilmente di tutte le domande il cui valore è inferiore alla somma stabilita per

« l'appello dalle sentenze dei tribunali di « commercio.

« Ove le domande ascendano a tale « somma vi è luogo all'appello dalle sen- « tenze degli arbitri, se non è stata stipu- « lata rinuncia. »

« L'appello ha luogo avanti al senato « nella giurisdizione del quale trovasi il tri- « bunale di commercio, cui apparterrebbe « la cognizione della controversia, se non « fosse stata rimessa al giudizio di arbitri. »

694. « La nomina degli arbitri si fa:

« Con scrittura privata;

« Con atto notarile;

« Col consenso dato in giudicio.

« Per la validità della rinuncia all'ap- « pello, la nomina degli arbitri debbe « farsi per atto notarile o giudiziale, ed « il numero degli arbitri nominati non « debb'essere minore di tre.

« Non potranno essere nominati arbitri « in materia commerciale i falliti non ria- « bilitati.

« Non potranno parimenti nominarsi « arbitri persone non domiciliate ne'Regi « Stati.

695. « In caso di morte di uno dei « compromettenti, se alcuno degli eredi « sia minore, cessa il compromesso.

« Cesserà pure il compromesso nel caso « di morte, di rifiuto, di desistenza o di « impedimento di uno degli arbitri, se le « parti d'accordo non procedono alla no- « mina di nuovo arbitro. »

696. « Il termine, entro cui debbe pro- « nunciarsi la sentenza degli arbitri, è « stabilito dalle Parti nel compromesso; « in difetto sarà di tre mesi da decorrere « dalla data del medesimo. Trascorso il « termine cessa il compromesso. »

697. « Durante il termine del compro- « messo, la nomina degli arbitri non può « essere rivocata senza l'unanime con- « senso delle Parti, nè gli arbitri possono « desistere se le loro operazioni sono « incominciate.

« Non di meno la nomina degli arbitri « può essere rivocata, ove dopo il com- « promesso sopraggiungano cause che da- « rebbero luogo a ricusazione.

« La revoca debb'essere proposta di- « nanzi al tribunale di commercio fra « otto giorni dalla sopravenienza di tali « cause. »

698. « Gli atti d'instruttoria ed i pro- « cessi verbali sono fatti da tutti gli arbi- « tri, se il compromesso non li autorizza a « delegare uno fra essi per tale oggetto. »

699. « In caso di morte di una delle « Parti, il termine per instruire e per giu- « dicare è sospeso durante il tempo ac- « cordato agli eredi per fare inventario e « per deliberare. »

700. « Le Parti rimettono i loro docu- « menti e le loro memorie agli arbitri « senza alcuna formalità di giudizio. »

701. « Alla Parte che tarda a rimettere « le carte e le memorie si intima di farlo « nel termine di giorni dieci.

« Gli arbitri possono, esigendolo il caso, « accordare proroghe per l'esibizione delle « carte. »

702. « Se il termine non è rinnovato o « se è spirato quello della proroga, gli ar- « bitri giudicano sulle carte e memorie « rimesse. »

703. « Nel resto le Parti e gli arbitri « osserveranno nella procedura i termini « e le forme stabilite pei tribunali di « commercio, qualora le parti non ab- « biano convenuto diversamente. »

704. « Se avviene che sia apposta ec- « cezione di falsità, anche meramente ci- « vile, o che insorga qualche incidente « criminale, gli arbitri rimettono le Parti « avanti il tribunale competente ed i ter- « mini del compromesso continuano a de- « correre dal giorno in cui è pronunciato « sull'incidente. »

705. « La sentenza arbitrale è pronun- « ciata a maggioranza di voti ed in se- « guito a conferenza personale degli ar-

« bitri. Essa debbe essere preceduta dai « motivi. »

706. « La sentenza arbitrale è sotto- « scritta da tutti gli arbitri, e, nel caso « che essi siano in numero maggiore di « due, ed il minor numero ricusi di sot- « toscrivere, quelli di essi che sottoscri- « vono ne fanno menzione, e la sentenza « ha la stessa forza, come se fosse stata « sottoscritta da tutti gli arbitri. »

707. « La sentenza degli arbitri è ri- « messa nel termine di tre giorni da uno « degli arbitri nella segreteria del tribu- « nale di commercio cui avrebbe apparte- « nuta la cognizione della controversia se « non fosse stata rimessa al giudizio degli « arbitri. »

708. « La sentenza è resa esecutoria « senza alcuna modificazione, ed è tra- « scritta nei registri in virtù di un'ordi- « nanza del Presidente, il quale è tenuto « ad emetterla nel termine di tre giorni dal « deposito della sentenza nella segreteria.

« Se si fosse compromesso sull'appello « da una sentenza, la decisione degli arbi- « tri sarà rimessa alla segreteria del se- « nato, e l'ordinanza di esecuzione sarà « resa da chi regge il magistrato. »

709. « Le regole sull'esecuzione prov- « visoria delle sentenze in materia di com- « mercio, sono applicabili alle sentenze « arbitrali. »

710. « Le istanze pel pagamento delle « spese di deposito, dei diritti di emolu- « mento e simili, delle sentenze arbitrali, « non possono essere dirette che contro « le parti. »

711. « Si può fare opposizione ed in- « terporre appello in via di nullità delle « sentenze arbitrali, non ostante la rinun- « cia ad ogni opposizione od appello:

1° « Se la sentenza è stata proferita « senza compromesso o fuori dei termini « del medesimo:

2° « Se è stata pronunziata sopra un « compromesso nullo o già spirato:

3° « Se è stata data da arbitri non au- « torizzati a decidere in assenza degli altri:

4° « Se è stata pronunziata sopra cose « non dimandate:

5° « Se gli arbitri avranno dato il loro « voto in iscritto senza conferire perso- « nalmente. »

712. « L'opposizione a termini dell'art. « precedente, si fa davanti al tribunale di « commercio, se il valore dell'oggetto in « questione è inferiore alla somma stabi- « lita per far luogo all'appello; l'appello è « recato al senato, se il valore ascende a « tale somma.

« Nel caso in cui la nullità della sen- « tenza arbitrale sia dichiarata, il tribunale « od il senato pronunciano contempora- « neamente sul merito della controversia; « nel caso non sia dichiarata la nullità, « non è presa cognizione del merito della « controversia, se nell'atto di nomina de- « gli arbitri le parti hanno rinunciato al- « l'appello. »

713. « I termini per l'opposizione od « appello dalle sentenze degli arbitri sono « gli stessi che quelli per l'opposizione od « appello dalle sentenze dei tribunali di « commercio. »

714. « Gli arbitri decideranno secondo « le regole di diritto, qualora il compro- « messo non li abbia autorizzati a pronun- « ciare come amichevoli compositori. »

ARBITRAGGIO. Arbitraggio, in lingua di banca e di commercio, è il confronto di varie operazioni di cambio per conoscere quale è la piazza che presenta maggiori vantaggi per trarre e rimettere le lettere di cambio.

Questa combinazione si fa col mezzo di un'operazione aritmetica chiamata regola composta nella quale concorre il corso di ognuna delle piazze fra le quali trattasi di fare il confronto (*v.* CAMBIO).

ARITMETICA. Questa scienza si divide in due parti; una è quella che ha per oggetto la quantità, ossia tutto ciò che può

essere aumentato o diminuito, ed è la scienza dei numeri; l'altra è l'aritmetica sociale, la quale abbraccia e tende a determinare gli elementi numerici di qualsivoglia natura che interessar ponno l'uomo in stato di società.

L'aritmetica numerica serve all' introduzione nella teoria delle scienze; quella sociale ne è l'applicazione, e logicamente parlando il suo studio precederdeve quello dell'agricoltura, dell'industria, del commercio e della strategica per virtù delle quali le nazioni vivono, arricchiscono, prendono incremento e si difendono.

L'aritmetica sociale è una scienza nuova, di cui non sono per anco ben segnati i confini, e che lascia tuttora indeterminati molti importanti problemi di pubblica economia, alla soluzione dei quali non si potrà giungere che dopo di aver coordinati i fatti fondamentali che si rannodano all'esistenza delle società, e alla vita materiale delle nazioni.

L'aritmetica sociale applicata al commercio comprende: 1° i pesi e le misure delle varie nazioni. 2° I rispettivi calendari, ossia la divisione del tempo. 3° Le monete sonanti e i loro titoli, la di cui circolazione in Europa si fa ascendere a un valore di 4 milliardi. 4° Il calcolo della quantità d'oro e di argento che le medesime contengono per unità di peso, e che serve a misurarne il valore intrinseco. 5° La moneta di carta, i biglietti di banco, le azioni e polizze diverse sui canali, strade a ruotaie di ferro, assicurazioni e ogni altra specie di effetti di commercio, la somma dei quali si presume eccedere i 57 milliardi. 6° L'interesse semplice, che rappresenta il fitto dei capitali dati in prestito, la di cui ragione legale è in oggi del 5 per cento nelle transazioni civili, e del 6 per cento per quelle in materia di commercio. 7° Gli interessi composti i quali nascono dal lasciare che fa il mutuante presso il mutuatario i proventi del capitale dato a mutuo, perchè diventi un nuovo capitale fruttifero, la qual cosa succede in una rapidissima progressione tale, che al 5 per cento duplica nel periodo di 15 anni, e diventa più che quadruplo in 29 anni, più che ottuplo in 43 anni, e la di cui potenza è per modo paradossale, che 1 centesimo collocato al 5 per cento nel 800° anno dell'era nostra, avrebbe dato nel 1830 un prodotto di 57 milliardi. 8° Le redenzioni ed annualità per cui, invece di rimborsare a tempo indeterminato al mutuante il capitale dato in prestito con gl'interessi, viene creato un fondo di riscatto mediante lo sborso di una data somma, che chiamasi dotazione od annualità, e serve alle operazioni ordinarie di banca, d'industria e di commercio. 9° Le casse di risparmio. 10° Le casse di sconto o di ritenzione sull'ammontare dei biglietti che vengono pagati prima della scadenza. 11° La statistica per rapporto al movimento della popolazione e alle probabilità dei futuri contingenti, e che serve di fondamento alle assicurazioni. 12° Le regole di proporzione, di società, di alliaggio, di cambio, di contabilità. 13° Le leggi delle importazioni e delle esportazioni, ossia dei prodotti con i consumi, dei depositi reali e figurativi, dei transiti, delle tariffe, dei diritti protettivi. 14° Le tariffe doganali dei diritti marittimi cui va nei diversi scali sottoposto il commercio.

La semplice esposizione che precede, dimostra di quanta e quale importanza sia l'aritmetica sociale, scienza delle probabilità e delle combinazioni, quale vasta sfera di azione schiude al commercio e all'industria, e quanta alacrità, speditezza nel calcolo, vastità di cognizioni richiede nel commerciante che vuole farne l'applicazione con speranza di buon successo.

Essendo che il commercio è un giuoco di sorte, ne avviene che la parte più sostanziale dell'aritmetica sociale è il calcolo delle probabilità, per cui vengono poste in confronto fra di loro le varie ipotesi

possibili sui futuri contingenti, o su quelli che già sonosi verificati.

Tutti gli avvenimenti, dice Laplace, quelli non esclusi che pella tenuità loro sembrano estranei alle leggi fondamentali della natura, ne sono però una conseguenza altrettanto necessaria, quanto le rivoluzioni del sole. Ciò posto, le probabilità sono il risultato della combinazione delle cose note con quelle che ignoriamo, e l'unità essendo il simbolo della certezza, ne segue che la probabilità di un avvenimento viene rappresentata da una frazione di essa unità, ed è la relazione che esiste tra il numero dei casi favorevoli a quel tale avvenimento, e il numero possibile dei casi.

Egli è perciò in questo studio, in quello dei cambi, e del ragguaglio fra le produzioni e le consumazioni, fra le domande e le offerte che deve applicare il commerciante il quale intende di ricavare dalle imprese operazioni, con mezzi onesti, un lucro proporzionato ai pericoli, e alle fatiche.

ARMATORE. La parola armatore ebbe un tempo varii significati, essendochè:

1° Veniva inteso nel senso di una persona che naviga sopra un bastimento da lui provveduto dell'occorrente per navigare, cioè degli alberi, delle vele, degli attrezzi, arredi, delle armi e vettovaglie.

2° Accennava il negoziante che allestisce un bastimento, e lo carica di merci per farne la spedizione ad un porto di commercio.

3° Era pure così qualificato l'avventuriere, al quale in oggi è dato il nome di corsaro.

Il fatto sta però che la parola armatore, come lo addita l'etimologia, significa colui che arma una nave, cioè la provvede di quanto occorre per poter navigare, e farla viaggiare; ciò posto è armatore colui per conto del quale va la navigazione del bastimento, che ne percepisce i lucri, e ne sopporta la perdita.

Presa in questo senso la voce armatore suona lo stesso che esercitore, sia egli padrone della nave, o solamente conduttore per a tempo, od in perpetuo.

Il significato di questa parola è quindi più ampio della voce proprietario, sebbene nell'uso comune le due parole armatore, e proprietario di nave siano considerate come sinonime.

Ciò premesso, se si ritiene che il conduttore di una nave gode, relativamente all' amministrazione del bastimento, di quasi tutti i diritti del proprietario che lo fa navigare per suo conto, non si potrà non ammettere che al medesimo non siano applicabili le regole tracciate pel proprietario. E di vero le massime concernenti la risponsabilità per i fatti del capitano si applicano tanto all'armatore non proprietario, che al proprietario, ed anzi non riguardano quest'ultimo se non quando è contemporaneamente armatore, non potendo essere tenuto per i fatti del capitano che colui che lo prepone, una quale preposizione spetta, se vi è un armatore diverso dal proprietario, al primo, e non al secondo.

Parimenti la disposizione che determina quali siano le norme da seguirsi quando vi sono più proprietarii, si applica pienamente al caso in cui vi siano più armatori, meno per ciò che concerne la vendita del bastimento, ed anzi l'applicazione n'è più frequente per gli armatori, perchè la maggior parte delle deliberazioni riflettono l'amministrazione del bastimento.

Le additate massime sono coerenti alla divisione d' interessi che in oggi presenta l'armamento di una nave sotto il nome di proprietarii, armatori, caricatori, capitani, e commessi al carico (*subrecarques*).

Il Codice di commercio francese, e sulle sue tracce quello pei Regii Stati, confonde nei proprietarii del bastimento e nel capitano quei diversi interessi, senza

fare altrimenti cenno dell'armatore, del caricatore, e del *sopraccarico*.

Il Codice di commercio olandese accenna al caso molto frequente in cui gli aventi diritto di proprietà sopra un bastimento sono riuniti in società, dove un direttore che rappresenta i socii agisce in nome loro, arruola marinai, dà congedo al capitano, e provvede tutto quanto può occorrere pella manutenzione, pell'armamento, il vettovagliamento, e il nolo del bastimento.

Il Codice di commercio di Spagna per lo contrario contempla in special modo gli armatori, negli interessi dei quali amalgama quelli dei proprietarii, e comproprietarii. Esso separa molto accuratamente le funzioni del *sopraccarico* da quelle del capitano, in guisa che il primo ha l'amministrazione del carico, ma non può prendere ingerenza alcuna nelle attribuzioni del capitano.

Seguendo le tracce del Codice di commercio pei Regii Stati, vennero registrate sotto l'art. *Proprietarii dei bastimenti* le disposizioni che essi hanno comuni con gli armatori (*v.* PROPRIETARII DI BASTIMENTI).

ARRENAMENTO (*v.* INVESTIMENTO).

ARRESTO. È materiale o personale; materiale quando si fa delle cose; personale quando concerne le persone.

L'arresto materiale ha luogo per fatto di Principe, di pirati, o di corsari, e si verifica, nel commercio, segnatamente per rapporto ai bastimenti.

L'arresto per fatto di Principe è un atto di qualunque sovrano o potenza amica, con cui si arresta o proibisce l'uscita delle navi ancorate nei porti o spiaggie del proprio dominio per cagione di pubblica necessità; in questo caso l'arresto differisce dall'*embargo*, il quale ha luogo in caso di guerra, ed è una misura di generale proibizione di uscire fatta a tutte le navi di una data bandiera da uno o più porti.

L'arresto di Principe è diverso dalla preda la quale suol farsi dai pirati e dai corsari, giacchè questa ha per oggetto l'appropriazione della nave depredata, e l'altro di trattenerla con fine di restituirla o di pagarne altrimenti il valore.

Nel caso d'*embargo*, se non si ha per oggetto la depredazione della nave, ma il semplice sequestro fino alla pace, non si fa neppure luogo a risarcimento, per trattarsi di un caso di forza maggiore.

Dichiara lo Azuni che l'arresto di una nave per fatto di Principe può anche seguire in alto mare, se la pubblica utilità così lo esigesse, come sarebbe di una nave carica di grano in caso di carestia, il cui oggetto sarebbe solo di avere il grano e di pagarne il valore.

Su questa materia, continua a dire lo stesso autore, i giureconsulti distinguono l'arresto della nave per servirsi direttamente di essa, dall'altro commesso per servirsi del suo carico.

Riguardo alla nave, egli è un antico principio di ragione che i proprietarii di essa siano obbligati di somministrarla per le pubbliche necessità, mediante quel nolo conveniente che nelle circostanze potrebbero d'altronde lucrare.

Cade però la questione, su questo particolare, se in caso di sinistro o di arresto la perdita sia a carico del Principe che si prevalse della cosa altrui col diritto di necessità, ovvero cada a danno dei proprietarii.

Simile questione si scioglie facilmente col verificare le circostanze che accompagnano il contratto fatto dal Principe noleggiatore delle navi; se il nolo è tale che includa anche il premio che dovessero pagare i particolari per simili azzardose assicuranze, è indubitato che debbono eglino pensare ad assicurarla, locchè non facendo, si presume aver voluto correre il rischio; ma quando il nolo non corrisponde al pericolo, sarà cosa ovvia che il noleggiatore si assuma ogni rischio e si consideri come assicuratore al proprietario.

Riguardo alle merci che col diritto di necessità sono arrestate da un Principe per il pubblico bisogno, e per cui, secondo le leggi marittime, compete all'assicurato il diritto di farne l'abbandono agli assicuratori, deve dirsi che questa azione non viene punto alterata dal pagamento fatto dall'arrestante del valore delle medesime merci, il quale deve essere in vantaggio degli assicuratori pel pagamento della perdita ed in forza dello stesso abbandono.

Se però questo abbandono non siasi fatto, e l'arrestante abbia pagato per l'intero prezzo della nave e delle merci, secondo la valuta che avrebbe avuto il carico nel luogo del destino, non potendosi in tal caso dire che gli assicurati siano in danno, non avranno perciò da ripetere cosa alcuna dagli assicuratori. Ma se il prezzo fosse inferiore al giusto, o a quello che potea ricavarsene nel luogo del destino, o a quello che fosse di fatto valutato, allora sarà tal diminuzione a carico degli assicuratori, come conseguenza di tale arresto di cui sono essi risponsabili per legge del medesimo contratto.

In virtù dell'art. 380, « Sono a rischio « degli assicuratori tutte le perdite ed i « danni che accadono agli oggetti assicu- « rati per cagione di arresto per ordine di « Potenza. »

Trattandosi di merci, questo rischio decorre dal momento della caricazione, e ciò in dipendenza degli art. 358 e 371, e però i danni che in esse risente dall'arresto l'assicurato cadono sopra l'assicuratore, abbenchè l'arresto preceda la partenza. Solo non potrà l'assicurato farne l'abbandono, perchè gli resiste l'art. 400.

Lo Azuni eccettua però il caso in cui l'arresto accadesse ad una nave prima di cominciare il suo viaggio, vale a dire prima che in forza dell'art. 379 il tempo dei rischi corra a conto degli assicuratori sul corpo di essa, nel quale le perdite, i danni e le spese fatte durante il tempo dell'arresto non possono da essi loro essere ripetuti, avvegnachè non sono tenuti se non se dopo il momento che la nave assicurata ha fatto qualche vela.

In dipendenza del sovra indicato articolo 380, se il premio di assicurazione è convenuto a mese, continuerà a correre anche durante l'arresto; e se è a tempo limitato, cesserà l'obbligo dell'assicuratore spirando questo tempo prima dei fatali imposti dall'art. 417.

Cade dubbio se illimitata debba essere intesa l'applicazione dell'art. 382, per cui i cali, le diminuzioni e le perdite che provengono da vizio inerente alla cosa, non sono a carico degli assicuratori. Su questo particolare, pensa l'annotatore allo Azuni che alcune merci, come frutta, deperiscono indubitatamente per caso di tempo, e però la causa immediata del loro deperimento essendo l'arresto piuttosto che il vizio loro, pare che gli assicuratori sopportarne debbano le conseguenze.

A termine del *Guidon de la mer*, il caricatore è tenuto di aspettare mesi sei per il rilascio della nave arrestata, e passato questo tempo senza effetto, potrà farne l'abbandono ai di lui assicuratori.

Finalmente sotto il nome di arresto di Principe si comprende anche l'arresto di nave per contrabbando civile e frode al pagamento dei diritti regali (*v.* Abbandono, Assicurazione marittima, Capitano, Marinai).

Arresto personale. È il diritto che compete al creditore di far mettere in prigione il suo debitore insino a tanto che questi abbia soddisfatto alle incontrate obbligazioni; ed è perciò che la cattura è considerata, non già quale una pena, ma sì bene come compenso ed efficace mezzo di esecuzione.

L'arresto personale pertanto è quell'atto per cui la persona del debitore è messa a disposizione del creditore, il quale può ciò stante farlo sostenere in

carcere per un tempo determinato, se nell'intervallo egli non paga il suo debito.

L'antichissimo diritto romano distingueva l'obbligazione personale in due gradi, l'uno in cui il debitore condannato a pagare entro un dato termine chiamasi *nexus*, cioè obbligato, ed in certo qual modo ipotecato al suo creditore; l'altro in cui, accertata pel trascorso del tempo l'insolvibilità del debitore, il medesimo era *addictus*, vale a dire *mancipatus* al creditore, il quale avendone ciò stante acquistata l'assoluta proprietà, o lo faceva languire in un domestico carcere, o lo impiegava nei lavori servili. Col volgersi degli anni, e in dipendenza delle varie rivoluzioni che subì la romana repubblica, questa legislazione andò in disuso sì fattamente, che nel sesto secolo dalla fondazione di Roma, non se ne aveva più traccia (*v. Histoire romaine par Niebuhr*).

Il moderno incivilimento rifuggendo più che mai dal sistema che il debitore insolvibile o che ricusa di pagare sconti il suo debito lavorando personalmente per conto del debitore, venne perciò instituito un carcere speciale, chiamato delle *male paghe*, dove in virtù di sentenza del tribunale competente sono rinchiusi i debitori della specie di cui si tratta.

La disposizione relativa all'arresto personale è stata ed è pur tuttavia l'oggetto di molte controversie, essendochè gli umanitarii la reputano contraria al principio per cui la libertà individuale non deve essere messa a repentaglio dall'interesse privato, sacrificando la proprietà delle persone a quella di oggetti secondarii e materiali.

Altri veggono nell'arresto personale un mezzo di conservare il credito, essenza vitale, *conditio sine qua non* della prosperità del commercio.

Vero egli è che l'arresto personale colpisce sovente i debitori di buona fede, che non possono in verun modo far fronte ai contratti impegni, mentre i dolosi prendono le loro misure per tempo e si mettono in salvo, lasciando delusi i loro creditori all'evenienza di una crisi.

Ad ogni modo, ritenuto che il commerciante spende il suo credito; che questo credito che si spende, senza che consti del capitale sul quale si avvalora, ha il suo fondamento sovra quanto esso commerciante possiede, cioè anima e corpo, onore e libertà individuale; che la legge non debb' essere inerme contro il maggiore dei reati che commettere si possono in materia di commercio, si consentirà di leggieri nella sentenza di coloro che ammettono l'arresto personale, e ciò tanto maggiormente in quanto che trovasi, in certi determinati casi, ammesso dal Codice civile (articoli 2099 e seguenti) che ne fissa la durata a sei mesi al meno e a cinque anni al più, con dichiarazione (art. 2125) che quanto alle materie di commercio nulla è derogato alle leggi particolari che accordano tale facoltà.

Prima del Codice di commercio, i magistrati del Consolato seguivano la giurisdizione del diritto comune nelle cause d'insolvibilità traenti seco l'arresto personale.

Due punti importanti debbono per altro essere avvertiti relativamente all'arresto personale in materia commerciale.

1° Ottenere la soddisfazione del debito da coloro che possono pagare.

2° Non essere inutilmente severi contro coloro che sono affatto insolvibili.

Relativamente ai primi vorrebbero taluni che non vi fosse prefissione di tempo per evitare la riproduzione dell'esempio di non pochi falliti i quali preferivano di passare l'intiero quinquennio in carcere, anzichè pagare il loro debito. Se la mora non fosse stata determinata, e se nel carcere non avessero potuto procacciarsi tutti gli agi della vita, da quello della libertà in fuori, è molto probabile che quegli ostinati

di mala fede avrebbero acconsentito a patti ragionevoli per liberarsi dal carcere.

I debitori insolvibili per lo contrario non dovrebbero essere messi a repentaglio della vendetta di troppo crudeli creditori, motivo per cui il tempo della carcerazione potrebbe farsi dipendere dallo stato, se non reale, almeno presunto della fortuna del debitore.

L'ordine delle umane suscettibilità è che il timore dell'arresto è più efficace dell'arresto medesimo per condurre al pagamento; l'arresto è più potente della carcerazione; la carcerazione della detenzione, e il principio di questa ha maggior forza che non la sua progressività.

È giusto di subordinare l'arresto personale all'ammontare del debito?

Si osserva a questo riguardo che la libertà personale è di tal pregio, che non può essere violata senza un più che preponderante motivo; nè la considerazione che una somma minima può essere talvolta di molta importanza per qualche creditore, è una ragione sufficiente per giustificare l'arresto, il quale è sempre fondato sulla presunzione di dolo nel debitore, dolo che allora soltanto è probabile quando si tratta di somma relativamente di qualche entità. Egli è perciò che il Codice penale, sez. III, lib. II, tit. X, punisce le truffe e le altre specie di frode senza distinzione di somma, nel mentre che l'art. 717 del Codice di commercio limita l'arresto personale ai debiti che eccedono in principale 300 lire.

Le disposizioni relative all'arresto personale sono in Francia espresse nella legge del 17 aprile 1832, la quale determina il *maximum* della durata della detenzione ad un quinquennio, graduandolo all'art. 5 a prorata dell'ammontare del debito, e dichiarando (art. 4) che non potrà essere inflitta contro i debitori che avranno compiuto l'età di 70 anni.

Per rapporto alle persone settuagenarie, si osserva da alcuni giurisprudenti che se continuano esse a commerciare, è segno che ne hanno la capacità, e debbono perciò essere passibili delle conseguenze della loro insistenza, senza di che si verrebbe ad ammettere che l'uomo di maggior senno, e che debb'essere di una più specchiata moralità, ha facoltà d'ingannare a mano salva chi in lui confida. Per questa ragione vorrebbero essi fosse fatta distinzione se il condannato alla cattura ha compiuti i 70 anni prima della condanna, o se li compie essendo in carcere.

Nel primo caso ragione e giustizia consigliano l'esecuzione della sentenza; nel secondo l'arrestato debb'essere messo in libertà, a norma della massima sancita dalla giurisprudenza penale.

L'arresto personale debb'egli essere uguale per tutti, o giova di far distinzione tra i commercianti e non commercianti, tra il commercio di terra e quello di mare? In altri termini, è l'atto per se stesso che determina la cattura, oppure la qualità della firma e la natura commerciale dell'operazione?

Sembra ad alcuni trattatisti che in questa materia non debbe sussistere veruna distinzione, osservando che il favore specialissimo dovuto al commercio, che tutto riposa sulla buona fede, richiede sia assicurata l'esecuzione puntuale delle contrattazioni con mezzi più pronti e rigorosi di quelli adottati pelle obbligazioni civili; che nelle leggi si debbe aver riguardo alla materia, non alle persone; che essendo lecito a chiunque di far atti di commercio, senza eccezione, pari esser ne debbono le consegnenze; che il commercio di terra e di mare avendo la stessa natura, non avvi ragione per consigliare una distinzione; che ogni limitazione avrebbe per effetto di sopprimere gl'imprestiti necessarii al giro del piccolo commercio, e di produrre un cattivo effetto all'estero per

l'ineguaglianza di trattamento che avrebbero i forestieri comparativamente ai regnicoli.

Contraddice alla riferita opinione l'esempio dei Codici commerciali di Toscana e degli Stati Pontificii, dove l'arresto personale è limitato ai commercianti, e la legislazione del Regno Lombardo-Veneto e dell'Impero Austriaco, per virtù della quale i non commercianti vanno soggetti all'arresto personale soltanto per le cambiali.

E per verità debbe il Codice di commercio contemplare, per necessità di causa, in modo speciale la persona del commerciante, e considerare che, per la professione che esercisce pubblicamente, egli invita a trattare con lui, a seguirne la fede, a riporre fiducia nella mera sua obbligazione personale, prescindendo da ogni cautela di atti solenni; che il patrimonio del commerciante è per lo più mobile in portafoglio, non apparente, e che il credito di cui gode non riposa che sulla sua persona ecc. ecc., circostanze queste che non concorrono per li non negozianti, i quali, applicati a tutt' altre occupazioni, solo accidentalmente fanno qualche atto isolato di commercio.

Relativamente agli effetti che produrre possa la limitazione, si ritiene che i concepiti timori sembrano privi di fondamento perchè gli imprestiti, tanto nell'interno quanto all'estero, si fanno per la massima parte a commercianti contro i quali sussiste il rigore dell'arresto personale.

In Olanda l'arresto personale è dal § 3, art. 586 di quel Codice di procedura esteso ai non commercianti, ma ciò dipende dacchè a tutti è lecito colà di sottoscrivere biglietti a ordine, assegni, lettere di cambio ed altri effetti di commercio, ma ciò ristrettivamente al caso in cui quelle persone sonosi obbligate per fatti di commercio.

A tenore della giurisprudenza francese, 1° lo straniero ammesso a godere dei diritti civili non può invocare l'arresto personale in dipendenza degli impegni contratti verso di lui da uno straniero.

2° L'intimazione di cattura deve contenere l'ordine di pagare, e qualora il debitore vi si sottometta, il pagamento sarà fatto nelle mani dell'usciere.

3° Il catturato è condotto indilatamente nel carcere assegnatogli, e non può essere trattenuto, nemmeno a titolo di deposito, in una casa particolare.

4° Egli è però ammesso a fare opposizione contro il mandato, nel qual caso l'usciere lo traduce al cospetto del presidente del tribunale donde spiccò l'ordine della cattura, o di chi lo rappresenta, il quale decide indilatamente per la conferma o per il rilascio.

5° La cattura cessa di avere il suo effetto 1° per consenso dei creditori che hanno provocato l'arresto; 2° mediante pagamento del debito a cui si riferisce il mandato; 3° quando la sentenza che diede luogo all'arresto è dichiarata di nessun effetto; 4° per difetto di pagamento degli alimenti.

Un'ultima questione si presenta, ed è se la cattura possa estendersi eziandio al pagamento delle spese?

Premesso che quelle spese non costituiscono un debito commerciale per sè, ma ne sono soltanto una conseguenza; che vengono imputate non di rado a carico dell'attore anzichè del convenuto; che in ogni caso l'imputazione della somma offerta in pagamento si fa prima sulle spese e poscia sul capitale; finalmente che nessuno può essere obbligato a ricevere pagamenti prima del capitale che delle spese ec., si viene a conchiudere che il pagamento di esse spese dal debitore debbe pronunziarsi con tutti gli altri mezzi lasciati dalla legge, coll'ingiunzione cioè e cogli atti esecutivi.

I membri delle società in nome collettivo vanno sottoposti all'arresto personale, perchè sono essi riputati commercianti,

invece che nelle società anonime il rigor della legge colpisce soltanto gli amministratori ed esime da ogni pena personale i semplici azionarii.

Tutti gli effetti di commercio che cadono in protesto danno luogo all'arresto personale del traente, di chi fa la girata, *di chi* dà l'avallo e di chi accetta la girata.

La giurisprudenza adottata nei R. Stati per l'arresto personale ha le sue radici nel Codice civile.

Infatti l'art. 722 del Codice di commercio dichiara che « le disposizioni del « tit. xx, lib. iii del Codice civile *dell'ar-* « *resto personale* sono applicabili all'arre- « sto personale in materia commerciale. »

Ciò posto, e ritenuto che l'art. 2123 di quest'ultimo Codice determina, « non es- « sere derogato alle leggi particolari che « autorizzano l'arresto personale nelle ma- « terie di commercio, » si farà capo dalle disposizioni generali contenute nel ridetto tit. xx per far poscia passaggio a quelle eccezionali di cui nel tit. v del Codice di commercio.

« L'arresto personale in materia civile, e per conseguenza colla sola riserva dell'arresto nelle materie penali, non potrà aver luogo, se non quando sia ordinato o permesso dalla legge » (2099).

« Sono soggetti all'arresto personale:

1° « Gl'impresarii provveditori ed appaltatori che hanno fatto contratti o convenzioni concernenti all'interesse dello Stato, dei comuni, degli stabilimenti di beneficenza ed altri pubblici stabilimenti, ove in seguito ai conchiusi contratti siano essi rimasti debitori. »

2° « I loro fideiussori, se si tratta dei contratti concernenti all'interesse dello Stato, e quanto agli altri contratti, se il fideiussore si sia espressamente sottoposto all'arresto personale. »

3° « I loro agenti o preposti che hanno personalmente amministrato » (2103).

« Sono nella stessa guisa soggetti all'arresto personale tutti i debitori per i diritti di dogana, di dazio od altra contribuzione indiretta, i quali avendo ottenuto una qualche mora, non abbiano alla scadenza soddisfatto all'ammontare della loro obbligazione, ed anche i loro fideiussori » (2104).

« La sentenza pronunciata a favore di un suddito contro uno straniero non domiciliato nello Stato, darà luogo all'arresto personale, salvo che la somma principale che ha dato luogo alla condanna sia minore di L. 300 » (2105).

« Prima del giudizio di condanna, ma dopo scaduto il termine dell'esigibilità del debito, il prefetto del tribunale nel cui distretto si ritroverà lo straniero non domiciliato, potrà, ove vi siano sufficienti motivi, ordinarne l'arresto provvisorio sull'instanza di un creditore suddito. »

« In questo caso il creditore sarà tenuto, fra gli otto giorni, dopo seguito l'arresto, d'intentare la sua azione onde ottenere condannato il debitore, ed in difetto potrà questi fare instanza per essere rilasciato » (2106).

« L'arresto personale non avrà luogo, o cesserà ove lo straniero giustifichi di possedere sul territorio dello Stato uno stabilimento di commercio, ovvero beni stabili di un valore sufficiente per cautelare il pagamento del debito, od un fideiussore idoneo che abbia domicilio nei Regii Stati » (2107).

« La sentenza di condanna dovrà determinare il tempo dell'arresto, e questo sarà di sei mesi almeno e di cinque anni al più » (2111).

« È vietato di ordinare l'arresto 1° per una somma minore di lire 300, 2° contro i minori, 3° contro i settuagenari e contro le donne » (2112).

« L'arresto personale non sarà mai pronunciato contro il debitore a profitto del marito o della moglie, degli ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle o affini pello stesso grado, nè dei zii e nipoti » (2113).

« In qualunque caso l'arresto non potrà mai eseguirsi simultaneamente contro il marito e la moglie per lo stesso debito » (2114).

« Il debitore arrestato per debiti civili potrà farsi rilasciare mediante il pagamento di un terzo della somma da esso dovuta e per gli accessorii, dando per il resto una cautela accettata dal creditore, o in difetto dichiarata sufficiente dal tribunale di prefettura del distretto in cui il debitore si trova incarcerato » (2115).

« Il fideiussore sarà in questo caso tenuto ad obbligarsi solidariamente col debitore a pagare, fra un termine fisso, che non potrà eccedere un anno, le due terze parti del debito che saranno ancora dovute » (2116).

« Spirato il termine fissato dall'art. precedente, il creditore che non sarà stato soddisfatto per intiero, potrà di nuovo far arrestare il debitore principale senza pregiudizio dei suoi diritti contro il fideiussore » (2117).

« Il debitore che sarà rilasciato dopo spirati i termini fissati in conformità dell'art. 2111, non potrà più essere ditenuto o incarcerato per debiti contratti prima del suo arresto, ed esigibili al tempo del suo rilascio, a meno che per questi debiti vi sia luogo ad un arresto personale più lungo di quello che già avrà subito, che in quest'ultimo caso gli sarà sempre tenuto in conto nel computare il tempo per cui deve durare il nuovo arresto » (2118).

« La disposizione relativa all'arresto personale nelle sentenze in cui i tribunali pronunciano in ultima instanza è tuttavia soggetta all'appello; l'appello però non è sospensivo. Nelle altre sentenze l'appello sospende l'arresto personale, eccetto quando l'esecuzione provvisionale della sentenza sia stata ordinata con cauzione » (2119).

« L'esecuzione della sentenza d'arresto non impedisce e non sospende il procedimento e gli atti esecutivi sui beni » (2120).

« In tutti i casi in cui vi è luogo all'arresto personale, il creditore è tenuto di anticipare mensilmente la spesa degli alimenti del debitore; in difetto d'averla consegnata, il rilascio del debitore sarà ordinato dal prefetto del tribunale del luogo dove quegli si trova incarcerato » (2121).

« Il debitore rilasciato dal carcere per mancanza di consegna della spesa degli alimenti non potrà più essere incarcerato per lo stesso debito » (2122).

La disposizione di cui nel surriferito art. 2115 del Codice civile ha dato origine a discussioni fra i giurisprudenti, essendochè ritengono alcuni che il fallimento, costituendo il fallito in stato di accusa dirimpetto alla società ed al commercio, se il tribunale trova motivo di ordinare il di lui arresto personale, manca ragione perchè, contro il praticato per gli altri delitti, gli alimenti abbiano ad essere somministrati dai creditori anzi che dal pubblico erario.

Altri all'opposto vedono nel fallimento una causa d'interesse privato e sono perciò in senso che il pubblico non deve subirne le conseguenze.

I primi mirano all'effetto, cioè alla lesione del credito che è la vita del commercio, ed i secondi soltanto alle conseguenze, vale a dire, al danno che ne risulta per i creditori.

Questa divergenza di opinione, cui può forse dar luogo il testo della legge francese, è però più astratta che reale rispetto al Codice dei Regii Stati; imperciocchè, in vista dell'art. 473 del Codice di commercio, potendo il tribunale ordinare l'arresto del fallito a diligenza dell'avvocato fiscale, rientra questo caso in quello contemplato dall'articolo 633, il quale dispone che « le spese di procedimento per bancarotta semplice sono a carico del R. Erario ».

Quanto sovra premesso, considerando che nelle lettere di cambio tratte sopra piazze o provenienti dalle piazze estere debbesi aver riguardo soltanto all'atto in se stesso e non alla persona del traente o del trattario;

Che ciò stante, per le obbligazioni nascenti da siffatte cambiali, deve il non commerciante essere soggetto all'arresto personale del pari che il commerciante; poichè altrimenti la lettera di cambio perderebbe efficacia ed utilità;

Che le rivalse e le girate fatte da qualunque persona sono riputate atti di commercio i quali sottopongono alla giurisdizione commerciale anche il non negoziante;

Che il traente ed i giranti sono garanti solidarii dell'accettazione e del pagamento della *cambiale* alla scadenza;

Che tutti coloro che hanno firmata, accettata e girata una lettera di cambio sono obbligati alla garantia solidaria verso il possessore; che tale garantia non sarebbe uguale e identica per tutti se l'uno dei giranti, perchè non commerciante, andasse esente dall'arresto personale;

Che sebbene sia vero che in generale la solidarietà di due o più obbligati per lo stesso debito non fa sì che contro l'uno non possa competere un mezzo di esecuzione più stringente che contro l'altro, in materia di cambiali però la vera solidarietà di tutti i soscrittori della lettera, sia verso il possessore, sia tra essi, non sussisterebbe realmente se alcuno di loro non fosse soggetto all'arresto personale, perchè nel commercio la garantia non si considera efficace, se non per rispetto all'esecuzione contro la persona, non già per rispetto all'esecuzione dei beni;

Che dove manchi il mezzo dell'esecuzione personale contro tutti i coobbligati indistintamente, manca nel fatto quella garantia veramente solidaria, che sola può assicurare il facile e sopra tutto il pronto pagamento delle lettere di cambio;

Che i motivi speciali per cui l'arresto personale contro i non commercianti può essere ordinato dal tribunale di commercio, quando si tratti di operazioni commerciali marittime, concorrano ugualmente allorchè si tratta di obbligazioni nascenti da rivalse o girate di lettere di cambio.

Per tutte le sovra espresse ragioni lo stesso Codice di commercio dispone:

Art. 717. « L'arresto personale in mate-« ria commerciale sarà pronunciato, salve « le eccezioni e modificazioni qui appresso « stabilite, contro ogni commerciante con-« dannato per debito commerciale al pa-« gamento di una somma principale mag-« giore di lire trecento. »

718. « L'arresto personale sarà pronun-« ciato contro i non commercianti giudi-« cati dal tribunale di commercio, qualora « vi sieno soggetti pel disposto delle leggi « civili. »

« L'arresto personale contro i non com-« mercianti sarà inoltre pronunciato quan-« do si tratterà di lettere di cambio tratte « da un luogo dei Regii Stati sopra un « luogo estero, ovvero da un luogo estero « sopra un luogo dei Regii Stati. »

« Potrà il tribunale di commercio, se-« condo le circostanze, pronunciare con-« tro i non commercianti l'arresto perso-« nale quando si tratterà di operazioni « commerciali marittime, ovvero di rivalse « o girate di lettere di cambio tratte da « uno sopra altro luogo dei Regii Stati da « un commerciante sopra altro commer-« ciante.

« Potranno i non commercianti essere « pure sottoposti all'arresto personale « per ogni altra operazione commerciale, « ma solo quando esistano contro di essi « gravi indizii di frode o siavi pericolo di « fuga ed insolvibilità: in questi ultimi due « casi l'arresto personale non potrà es-« sere ordinato, se non ne sarà stata fatta « l'instanza. »

719. « Le donne ed i minori commer-

« cianti non sono soggetti all'arresto per-
« sonale, fuori che pei fatti relativi al
« commercio abituale che esercitano. »

720. « Non potrà essere ordinato l'ar-
« resto personale per l'esecuzione delle
« sentenze pronunciate da arbitri contro
« persone non commercianti, come nep-
« pure di quelle pronunciate contro le
« vedove e gli eredi di commercianti, con-
« venuti davanti tribunali di commercio,
« secondo il disposto dall'art. 677. »

721. « L'arresto personale per debiti
« commerciali sarà di sei mesi per le con-
« danne non eccedenti lire mille; di un
« anno per le condanne non eccedenti lire
« due mila; di tre anni per le condanne
« non eccedenti lire quattro mila; di quat-
« tro anni per le condanne non eccedenti
« lire cinque mila; di cinque anni per le
« condanne eccedenti lire cinque mila. »

722. « Nel resto le disposizioni del ti-
« tolo XX lib. III del Codice civile *Dell'ar-
« resto personale* (*in materia civile*), sono
« applicabili all'arresto personale in ma-
« teria commerciale » (*v.* MALAPAGA).

ARRIMAGGIO. Voce di conio francese, anzi olandese, che in italiano equivale a *stivare*, e denota l'arte di distribuire il carico di un bastimento in modo di fargli trasportare il maggior peso che sia possibile senza pericolo di naufragare, e di lasciare il più ampio spazio libero pel servizio, pel vettovagliamento e per le persone.

L'arte dell'arrimatore è molto difficile, imperocchè nel mentre deve egli collocare ogni cosa necessaria ai consumi nel sito suo appropriato e sotto la mano, gli fa d'uopo altresì di lasciare libero il più ampio spazio che fia possibile ai naviganti e alla gente di mare, e di disporre il carico in modo che il bastimento possa liberamente e agevolmente navigare.

In alcuni porti di mare sono instituiti degli arrimatori ossiano stivatori giurati ai quali il capitano deve aver ricorso per far fede, in caso di sinistro, che le sofferte avarie non derivano da difetto nel carico (*v* AVARIE, CAPITANO).

ARRUOLAMENTO. Iscrizione sui ruoli ossia matricole delle persone che in virtù di legge o spontaneamente entrano al servizio militare di terra o di mare: dicesi anche di quelli che per convenzione prendono servizio di marinai sui bastimenti mercantili e vengono perciò registrati sul ruolo delle persone componenti l'equipaggio.

La leva pel servizio della marina militare essendo estranea all'argomento di queste pagine, si parlerà qui soltanto dell'arruolamento pel servizio della marina mercantile, a tenore di quanto dispone il Codice di commercio.

265. « Le condizioni di arruolamento
« del capitano e delle persone d'equi-
« paggio di un bastimento, risultano dal
« ruolo dell'equipaggio formato nel modo
« stabilito dai regolamenti.

« Possono anche risultare da conven-
« zioni particolari. »

266. « Le convenzioni particolari di
« arruolamento sono fatte in presenza del-
« l'amministratore di marina locale nei
« Regi Stati o dei Regi uffiziali consolari
« in Stato estero.

« Gli amministratori e consoli scrivono
« sui loro registri le seguite convenzioni
« e ne rimettono copia al capitano o pa-
« trone, da cui nelle 24 ore successive
« sono trascritte o fatte trascrivere nel
« giornale di bordo. Questo giornale è
« quindi presentato all'amministratore o
« console per l'autenticazione della tra-
« scrizione.

« I salari o la parte degli utili dovuti
« agli uomini dell'equipaggio sono tuttavia
« annotati sul ruolo del bastimento.

« Non sono attendibili le convenzioni
« verbali o quelle che non siano rivestite
« delle formalità sovra indicate.

« Se taluno però è arruolato in Stato
« estero, dove non sia regio uffiziale con-

« solare, basta che la convenzione sia « scritta dallo scrivano del bordo e sotto« scritta dal capitano e dall'arruolato.

« Se l'arrnolato non può o non sa scri« vere, la convenzione sarà da lui sotto« segnata in presenza di due testimonii « sottoscritti alla stessa convenzione. »

267. « Le convenzioni suddette enun« cieranno in modo chiaro e preciso la « durata dell'arruolamento e la naviga« zione per cui ha luogo.

« Può essere tenuta segreta, per ra« gione di speculazioni commerciali, la « destinazione e navigazione del basti« mento mediante diffidamento dell'equi« paggio, e con che questo consenta di « arruolarsi. Tale accordo sarà ridotto in « iscritti nel modo stabilito dall'art. pre« cedente. »

268. « Se non è convenuto il tempo per « cui debbe durare l'arruolamento, questo « s'intende durativo fino al termine per « cui sono concesse le carte di bordo del « bastimento e l'arruolato è tenuto di pre« stare il suo servizio in tutti i viaggi com« presi nella classe del primo viaggio in« trapreso.

« Spirate le carte di bordo, l'arrnolato « è in obbligo di continuare il suo servi« zio fino al ritorno nei Regi Stati al luogo « della destinazione del bastimento, pur« chè i ritorni direttamente con quei scali « che potessero occorrere. » La qual cosa viene dichiarata per non frustrare il commercio di quei vantaggi che gliene potrebbero derivare col favore degli scali che sono sulla via diretta.

« S'intende sempre terminato l'arruola« mento, ancorchè le carte di bordo non « siano ancora spirate, ogni volta che il « bastimento è di ritorno ne' Regi Stati al « luogo della sua destinazione, dopo di « aver eseguito il primo viaggio e dopo « che il bastimento sia stato scaricato.

« Le disposizioni di quest'articolo han« no luogo se non sono seguite conven« zioni speciali che stabiliscano il con« trario. »

269. « Terminato l'arruolamento, il ca« pitano o patrone debbe rilasciare in « iscritto il rispettivo congedo ad ognuno « del suo equipaggio.

« Il congedo enuncia il nome e la qua« lità del bastimento, il nome del capitano « o patrone, e l'epoca dell'imbarco, e ne « è fatta menzione sul giornale di bordo.

« Nel caso in cui per qualunque causa « il capitano o patrone sia nell'impossi« bilità di scrivere esso il congedo, sarà « questo esteso in di lui presenza e sotto« scritto dal secondo del bastimento e sot« tosegnato dal capitano o patrone alla « presenza di due testimonii sottoscritti. »

270. « Spirato il termine dell'arruola« mento di alcuno dell'equipaggio, qualora « il capitano ricusi di rilasciargli il conge« do, l'amministratore di marina negli Stati « o l'uffiziale consolare all'estero, non pos« sono rifiutare all'arruolato l'autorizza« zione di abbandonare il bastimento salvo « che vi siano gravissimi motivi di rifiuto; « nel qual caso il trattenuto ha diritto ad « una proporzionata gratificazione in au« mento del suo salario. »

Per ciò che concerne i salari *v.* Capitano, Gente di equipaggio, Marinai, Viaggio.

ARTEFICE. L'artefice è quella persona che cambia la forma di una produzione per uso di chi già la possiede, e per cui si richiede lo studio di qualche scienza propriamente detta; egli è perciò appunto che si scevera dall'artigiano e dall'artista.

L'artefice non è commerciante e la di lui bottega esposta al pubblico per un maggior concorso di commissioni non può fra quelle dei mercanti essere annoverata.

L'artefice è commerciante ed entra nella classe dei fabbricatori se compra in proprio nome e per proprio conto produzioni per cambiarne la forma con abituale esercizio di vendita (*v.* Arti, Economia pubblica, Industrialismo).

ARTI BELLE E MECCANICHE. Considerata in astratto, l'arte è l'espressione delle umane sensazioni per via d'imitazione o di simpatia.

Essa è ideale o di pura forma, secondo che ha per obbietto il bello, l'estetico, oppure le diverse combinazioni della materia; la prima rappresenta la facoltà creatrice, l'altra la cosa creata; quella consiste nell'armonia di tutte le parti che appaga l'occhio e parla alla mente ed al cuore; questa nel soddisfacimento dei bisogni reali o di convenzione.

Fatta astrazione dall'ideologia, le arti si dividono in liberali, meccaniche e industriali.

Le liberali sono parlate o figurative, e tendono a manifestare, a propagare le passioni buone o cattive con gli scritti, coi delineamenti, coi suoni, per cui s'informa il poeta, il pittore, lo scultore, l'architetto, il melode, il mimo.

Intesa in questo senso, l'arte differisce dalla scienza come la teoria dalla pratica, ed entrambe procedono da un sentimento religioso o dal bisogno insito nell'uomo di rendersi ragione dei fenomeni maravigliosi che colpiscono il suo sguardo. Ora il mezzo che si presenta il più ovvio e naturale per soddisfare questo bisogno è quello di personificare in certa qual maniera la causa di quei fenomeni e di assegnare alla medesima umane forme ed azioni analoghe all'umana natura, d'onde ebbe vita l'*antropomorfismo* che fu per avventura la prima delle arti liberali.

Le arti meccaniche e industriali annoverano il complesso di tutte le produzioni naturali che si ottengono coll'amalgama e la combinazione delle produzioni naturali; quindi è che se le arti liberali appartengono al mondo ideale, le meccaniche sono di dominio del mondo reale, perchè le une parlano all'immaginazione e le altre muovono o sono mosse dalle sensazioni.

Un volume appena basterebbe per indicare soltanto per sommi capi l'infinita serie delle arti meccaniche, siano esse agricole o fabbrili a qualsivoglia titolo, epperciò non è il caso di qui entrare su questo proposito in minuti particolari, bastando di accennare che sì le liberali che le industriali meritano di essere più o meno ugualmente protette, perchè segnano il grado d'incivilimento dei popoli, stabiliscono e mantengono la viva circolazione dei cambi che sono l'anima del commercio, e rendono l'umana vita dolce, confortevole ed operosa.

Quale sia il primato nelle arti è una discussione ideologica, e quale meriti di essere maggiormente protetta è un fatto che deve prender norma dai particolari contingenti.

Relativamente alla protezione che fia più spediente di accordare alle arti, si osserva che assai più di ogni altro intervento guidano a quest'uopo i brevetti d'invenzione, le pubbliche esposizioni, le società d'incoraggiamento, la preferenza data dal Sovrano ai prodotti indigeni sugli esotici, e specialmente il non prescrivere loro norme, imperciocchè l'esistenza loro appunto dipende dall'avvicendarsi che fanno e dalle vicissitudini che provano a misura dei bisogni e dei desiderii che sono da soddisfare e che tengono dietro ai bisogni e ai desiderii precedentemente soddisfatti (*v.* INDUSTRIALISMO).

ARTICOLO. Prescindendo dall'etimologia grammaticale per restringerci soltanto a quella commerciale, diremo che la voce articolo denota quel prodotto naturale o manufatto che appartiene esclusivamente a un modo particolare di produzione o di fabbricazione di un dato paese, di una data manifattura (*v.* COMMERCIO, INDUSTRIALISMO).

ARTIGIANO. Vengon distinti con questo nome coloro che applicano alle opere manuali nelle arti e nell'industria.

Il Pardessus porta opinione che in giurisprudenza vuolsi dare il nome di artigiano

a quegli soltanto che o personalmente o col concorso di un piccol numero di compagni o apprendizzi lavora in opere che vengono prontamente poste in mano dei committenti e dei consumatori.

Il cav. Cibrario nell'opera sua tanto applaudita dell'*Economia politica del Medio Evo* di cui avremo altre volte occasione di far cenno in questo Dizionario, accenna che «la sapienza di Roma regina del mondo non si stese mai a quelle scienze che con greca voce si chiamano in oggi economiche. Però ciascuna classe di artefici era formata in collegio, e grandi pene proibivano a chi vi era ascritto di partirsene e di mutar condizione, e gravi impedimenti dovea vincere similmente chi intendesse di farvisi aggregare. Ciascuno dovea vivere e morire in quel mestiere che primo avea esercitato; un fabbro sempre fabbro, un moneticre non altro mai che monetiere, un *murilegulo* sempre *bafio* e *murilegulo* (tintore e raccoglitore di ostriche porporate). Anzi una legge del 398 degli imperatori Arcadio e Onorio comandava che agli armainoli fosse marchiato il braccio per segno e riconoscimento quando fuggissero; era pertanto la loro condizione infetta di servitù, ed infatti contuberni chiamavansi i loro matrimonii.»

I semplici artigiani non sono sottoposti a tutte le obbligazioni che la legge impone ai commercianti, ma non ponno esimersi da quelle che hanno tratto alla compra delle materie prime destinate all'eseguimento dei lavori loro commessi.

L'art. 1326 del Codice civile francese, col quale consuona testualmente l'articolo 1436 di quello pei Regii Stati, meno nell'ultimo a linea, esime gli artigiani dall'obbligo di scrivere di propria mano le polizze e promesse per scrittura privata colle quali una sola delle Parti si obbliga a pagargli una somma di danaro o a dargli altra cosa valutabile. Vero egli è che in detto a linea il nostro articolo accenna soltanto alle promesse dei negozianti per cause di commercio, invece che il corrispondente francese fa specifica menzione degli artigiani, ma ciò viene appunto a confermare sempre più che sono essi reputati negozianti.

Il nostro Codice suddetto determina su questo proposito che «ciascuno è tenuto non solo per il danno che cagiona col proprio fatto, ma ancora per quello che viene arrecato col fatto delle persone delle quali debbe essere garante, o colle cose che ha in propria custodia.»

Epperciò «i padroni ed i committenti sono tenuti per i danni cagionati dai loro domestici e commessi nell'esercizio delle funzioni, nelle quali vennero da essi impiegati.

«Gli artigiani per i danni cagionati dai loro apprendizzi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

«La predetta risponsabilità non ha luogo allorchè gli artigiani provano che essi non hanno potuto impedire il fatto per cui avrebbero dovuto essere risponsabili» (1502) (*v.* Arti).

ARTISTA. Gli artisti si distinguono dagli artigiani in quanto che i loro prodotti sono parti ugualmente dell'ingegno che della mano.

Essi non sono riputati commercianti se non in quanto che comprano per rivendere le altrui produzioni (*v.* Arti).

ASSEGNAZIONI. Atto uffiziale ed autentico per cui l'instante cita il suo avversario avanti il tribunale per far statuire sulle di lui pretese e renderle esecutorie; in altri termini, ordine, mandato e rescritto diretto a far pagare un debito sopra un dato fondo, in un tempo e da persona determinata.

Dicesi pure assegnazione un atto datato e sottoscritto in virtù del quale chi lo emette indica una persona per pagare la somma ivi contemplata ad un'altra persona pure indicata, o al di lei ordine, senza distinzione se si tratta di valore ricevuto o in conto.

Se l'assegnazione non determina l'epoca del pagamento, la domanda, ed in caso di rifiuto, il protesto debbono essere fatti nel termine di un mese utile dalla data, se la persona che deve pagare è domiciliata nel comune; in caso di non domicilio il tempo utile è di tre mesi. Questa specie di mandato non è contemplata nel Codice di commercio, ed è perciò che sono applicabili alle assegnazioni a un dipresso le disposizioni relative alle lettere di cambio (*v.* Lettera di Cambio).

ASSENTE. Due sono i significati della parola assenza, dei quali uno legale e l'altro comune.

« È assente, nel senso legale, colui che per un certo determinato tempo non è più ritornato al suo domicilio, del quale si ignora la presente dimora, nè se n'ebbero più notizie, ed è perciò dubbio se sia tra' vivi o tra gli estinti » (art. 76 del Cod. civ.).

« Non è considerato legalmente assente colui che ha lasciato un procuratore legittimo, e in vari casi anche quegli che facilmente potea costituirlo » (ibid.).

Nella comune intelligenza, è assente colui, che sebbene abbia abbandonato il luogo di suo domicilio si può tuttavia sapere se è vivo e dove si trova.

« Chiunque reclamerà un diritto competente a persona la cui esistenza non sia riconosciuta, dovrà provare che la medesima persona esisteva quando si è fatto luogo a tale diritto; senza questa prova la domanda sarà dichiarata inammessibile » (art. 99).

Si raccoglie dallo Azuni: 1° Che qualunque contratto o negoziazione seguita tra persone assenti si ha per stipulato nel luogo in cui i contraenti vi diedero l'ultimo assenso o per lettere missive o per mezzo di commissionario.

2° Ogni promessa fatta tra assenti per via di lettera, o di commissionario ha forza di contratto.

3° L'assente che tollera un contratto intrapreso a suo nome è tenuto come se vi avesse prestato formalmente il suo assenso, e dato il mandato.

4° Il debitore non resta costituito in mora se il di lui creditore è assente alla scadenza del tempo fissato al pagamento.

5° Qualunque divisione fatta dai socii di un assente non porta pregiudizio ai di lui interessi, e si considera come non seguita.

6° Agli assenti la legge dà un curatore sull'istanza dei creditori, dei consanguinei o dello stesso giudice legale.

7° Nel giudizio di concorso, o nell'accordo fatto dai creditori per il fallimento del comun debitore, o per concedere moratorie al pagamento del di lui debito, debbono sempre citarsi i creditori assenti a forma delle leggi statutarie di ogni paese, senza di che non potrassi operare cosa alcuna in loro pregiudizio.

Le disposizioni relative agli assenti, ed all'assenza nelle materie civili, sono consegnate negli art. 76 a 105 del Codice civile.

ASSENZA. Questa voce esprime un'idea negativa. La legge fa distinzione tra l'assenza e il difetto di presenza, ond'è che un uomo non è presente quando non si trova nel luogo in cui il suo personale intervento avrebbe potuto per qualche verso influire. Egli è assente quando tale viene dichiarato per sentenza di tribunale.

L'assenza si divide in tre periodi. Il primo è quando essa è solamente presunta, e qualora sia prolungata, risvegliar deve l'attenzione dell'autorità per quei provvedimenti che fossero richiesti nell'interesse dell'assente e dei suoi aventi causa. Questi provvedimenti consistono nella nomina di un amministratore il quale provoca poi le ulteriori necessarie disposizioni.

Trascorsi quattro anni dal giorno in cui l'assente non è più comparso al suo domicilio, e senza che abbia dato altrimenti notizia di sè, le Parti interessate ponno far dichiarare l'assenza dal tribunale, il

quale fa procedere a quell'uopo alle necessarie inchieste.

La dichiarazione di assenza produce due specie di effetti, una relativa ai beni che l'assente possedeva al momento in che scomparve, l'altra per rapporto ai diritti eventuali che aprir si potessero in di lui favore. Gli eredi presuntivi ponno ottenere il possesso provvisorio dei beni dell'assente mediante cauzione. Se esiste un testamento, ne viene fatta l'apertura. Lo sposo in comunione di beni ha facoltà di domandare lo scioglimento della comunela e la liquidazione dei suoi diritti legali o convenzionali.

Il possesso provvisorio dei beni non è che un deposito in mano della persona che l'ha conseguito, la quale ne deve render conto all'assente: i doveri però variano a questo riguardo a misura della durata dell'assenza.

Se l'assente ricompare prima che sia spirato un quindennio, egli non può reclamare che la quinta parte dei redditi dei suoi beni; se dopo, una decima parte.

Qui termina il secondo periodo dell'assenza, ed ha principio il terzo.

Se l'assenza fu progressiva per trent'anni, i possessori provvisorii conservano la totalità dei redditi, e se trascorsi sono cento anni dal giorno della nascita dell'assente, il possesso provvisorio diventa definitivo.

Se l'assente ricompare dopo l'immissione in possesso definitivo, i beni gli sono restituiti nello stato in che si trovano, ed egli riscuote il prezzo di quelli che stati fossero alienati.

I suoi figli e discendenti diretti invocar ponno le stesse disposizioni per il termine di trent'anni dalla data del possesso definitivo.

Dopo il giudizio di assenza, le azioni che militavano contro l'assente esser denno ridotte contro coloro che possedono i beni.

Per ciò che concerne ai diritti eventuali che appartenessero all'assente, ninno è autorizzato ad esperirne se non prova preventivamente l'esistenza dell'assenza nel giorno in cui il diritto fu manifesto, senza pregiudicio ben inteso delle azioni in petizione di credito che competessero all'assente nel caso di una successione a lui devoluta.

Se l'assente scomparve lasciando figli minori, la madre deve allevarli, educarli e amministrare i loro beni.

Se il congiunto dell'assente contrae una nuova unione, sol esso l'assente ha qualità per intaccarla direttamente mediante un suo procuratore.

Nello accennare le condizioni che si richiedono perchè il minore possa stare in commercio, il Pardessus dichiara, n. 57, che: « in caso di assenza, interdizione, privazione dei diritti civili, o morte del padre, la madre è in facoltà di autorizzare il figlio a fare il commercio.

Questa opinione non è però coerente al nostro Codice di commercio il quale determina art. 2 che nei casi sovra contemplati l'autorizzazione emanar deve dal consiglio di famiglia.

Lo stesso Pardessus soggiunge al n. 1100 e 1105 che « l'assenza di un negoziante non costituisce sempre una prova del di lui fallimento, ma ch'essa serve però a determinarne la decorrenza. »

N° 594. « Una declaratoria di assenza pronunciata nel caso in cui gli eredi di un assente andar possono al possesso dei suoi beni è valevole a supplire, trattandosi di assicurazione sulla vita, alle giustificazioni richieste per far constare della morte dell'assicurato, con che però i richiedenti prestino cauzione secondo le regole del diritto civile. »

N° 844. « Se il proprietario di una nave contro il quale il creditore ha ottenuto un mandato di esecuzione è assente, l'intimazione viene fatta all'amministratore legale o agli eredi che ne hanno preso possesso. Qualora però esso abiti nelle colonie, o all'estero, l'intimazione si fa presso il tri-

bunale nella giurisdizione del quale trovasi la nave oppignorata» (*v.* art. 76 a 105, 236, 536, 1681 del Codice civile, e le sigle Assente, Assicurazione, Commerciante, Fallimento, Nave).

ASSICURAZIONE. Il Codice di commercio di Olanda, art. 246, definisce l'assicurazione nel senso di un contratto in virtù del quale l'assicuratore si obbliga verso l'assicurato, mediante un premio, a tenerlo indenne da una perdita o da un danno o rispetto ad un lucro sperato di cui venisse frustrato per causa di un incerto avvenimento, e all'art. 247 dichiara « che l'assicurazione può avere per oggetto, fra le altre cose, i pericoli d'incendio e degli infortuni celesti, la durata della vita di uno o più individui, i rischi marittimi e di schiavitù, quelli dei trasporti per terra, sui fiumi od altre acque nell'interno dello Stato ».

Antichissima è la sentenza che *l'uomo propone, e Dio dispone*, e la verità della medesima si verifica in quasi tutte le umane operazioni, che vanno sottoposte alle vicissitudini del bene e del male, senza che vi si possa gran fatto frapporre impedimento.

Un padre di famiglia concepiva la fiducia di prospera longevità, un ramo d'industria si offeriva con le più lusinghiere speranze di riuscita, una speculazione di commercio non lasciava dubbio alcuno sui vantaggiosi suoi risultati, un'ubertosa ricolta pareva aspettare la falce del mietitore, le forbici del vignaiuolo, una casa era frequentissima di locatarii; ma la morte colpisce improvvisamente il padre che era il sostegno della crescente famiglia, un fallimento, una non provveduta concorrenza paralizzano l'industria, un naufragio rovina la casa di commercio, la grandine distrugge la raccolta, l'incendio riduce in cenere la casa, e la miseria sottentra alla sperata ricchezza.

Quale riparo si presenta contro tali contingenze? quello delle assicurazioni; non già che le medesime siano da tanto d'impedire l'infortunio, ma perchè ne neutralizzano gli effetti, procurando all'orbata famiglia, all'artefice, al commerciante, al proprietario, a'suoi coloni e locatarii un compenso alle perdite sofferte.

Lo scopo delle assicurazioni quello si è di dare coraggio agli speculatori, mediante la certezza di una congrua indennità, la quale però non deve diventare una speranza di lucro: per esempio un bastimento allestito di tutto punto e carico, può essere stimato del valore attuale di 500/m. lire e lasciare fiducia di un beneficio di ll. 50/m. se giunge a buon porto. L'assicurazione volgerà soltanto sul valore reale e non sul lucro presunto, perchè sarebbe sorgente di varie specie di giuochi d'azzardo, che la legge non può ammettere, anzi deve riprovare.

Difatti questa specie di assicurazione conosciuta sotto il nome di scommessa è stata espressamente proibita presso quasi tutte le nazioni commercianti, perchè i contratti di assicurazione essendo di loro natura aleatorii e rappresentando « una convenzione reciproca, i di cui effetti, relativamente al guadagno ed alla perdita, o per tutti i contraenti, o per uno o più di essi, dipendono da un'avvenimento incerto (art. 1998 del Codice civile), » non possono vestire il carattere di giuoco.

Le notizie statistiche sottoposte a severo squittinio hanno dimostrato, che le umane vicissitudini seguono un corso presso che regolare, se vengono calcolate in un dato numero d'anni e sopra una estesa superficie, vale a dire, che quasi sempre si riproduce lo stesso numero di naufragi, d'incendii, di gragnuole, di fallimenti, di morti, di nascite, di matrimonii, come si ha pure a un dipresso sempre lo stesso numero di processi civili e criminali.

Queste notizie hanno dato vita ai calcoli di probabilità, i quali alla loro volta

produssero le tariffe di assicurazione, che si dividono in terrestri e marittime, secondochè hanno per oggetto le eventualità che occorrere ponno sulla terra o sul mare.

Il contratto di assicurazione ugualmente che la lettera di cambio sono contemporanei dell'invenzione della stampa, della bussola e della polvere da fuoco, e figli del XIII e XIV secolo; e sebbene il principio sul quale è fondata l'associazione integrale di tutti con ciascuno, sia identico col principio fondamentale dell'umana società, fa senso che stato non sia proclamato fra le scoperte che tanto slancio diedero ai materiali interessi, permettendo di affrontare le più ardimentose intraprese in grazia della minuta divisione dei pericoli.

Teoricamente parlando, la mutualità è la forma che meglio dovrebbe vestire il contratto di assicurazione, ma se in parte già prevalse nella pratica delle assicurazioni terrestri, per quelle marittime tutte le compagnie sono fondate sulla legge del premio, e ciò perchè questo metodo presenta la guarentia di risarcimento sul credito e sui beni degli assicuratori.

A fronte che alcuni giureconsulti, fondati sull'analogia che passa tra i contratti a tutto rischio e quelli di assicurazione, abbiano creduto rinvenirne il germe nel *Digesto*, il fatto sta però ed è che se i Greci ed i Romani già stipulavano convenzioni speciali sulla fortuna di mare, non conoscevano l'assicurazione nell'intrinseco suo valore, essendochè essa prese consistenza dappoichè i prestiti a tutto rischio furono dichiarati usurari nell'intento di mettere d'accordo le proibizioni della Romana Chiesa con le esigenze del commercio.

I principii fondamentali del contratto di assicurazione, le sue conseguenze e le soluzioni alle obbiezioni che ancora oggidì sono consacrate dalla giurisprudenza, si veggono registrati nelle decisioni della rota di Genova, nei comentari dello Stracca, nelle ordinanze dei consoli di Barcellona i quali fiorivano nel secolo XIV, e sono adesso come erano allora un obbligo che il proprietario o il mutuatario della cosa esposta al risico assumono di pagare una data somma, chiamata *pretium periculi*, all'assicuratore, il quale dal suo canto si sottomette a indennizzare l'assicurato delle perdite e dei danni che fossero cagionati a quella cosa nella fortuna della navigazione.

Fino da quei primi tempi era in uso di assicurare il premio dei premi indefinitamente, l'assicurazione del prestito a tutto rischio, la riassicurazione della solvibilità dell'assicuratore.

Fu lungamente contrastato sulla natura dei rischi che sono a carico dell'assicuratore, ma in oggi è ammesso per comune consenso che egli deve soggiacere a tutti i casi fortuiti e marittimi che non procedono nè da colpa dell'assicurato, nè da vizio inerente alla cosa assicurata.

Qualche divergenza di opinione sussiste pur tuttavia sul punto, se la risponsabilità dell'assicuratore si estende alla baratteria del capitano, essendochè l'art. 862 del Codice di commercio spagnuolo sta per l'affermativa, e per la negativa l'art. 637 di quello di Olanda.

Di due specie sono i danni, che i casi fortuiti possono cagionare agli oggetti caduti nell'assicurazione. 1° Ponno essi essere distrutti, andare smarriti, oppure trovarsi ridotti fuori d'uso. 2° Ponno soffrire soltanto qualche alterazione che ne diminuisca il valore. Nel primo caso l'assicuratore è debitore dell'intiera somma assicurata, nel secondo si fa luogo soltanto a un'indennità corrispondente alla differenza tra il valore che aveva la cosa al momento dell'assicurazione, e quello constato dopo l'avvenimento marittimo; che se, posteriormente al pagamento dell'indennità, si venisse a salvare tutto o parte della cosa assicurata, o ritornasse nel porto il basti-

mento che si credeva perduto, l'assicurato restituir deve la somma riscossa per anticipazione, oppure far l'abbandono della cosa assicurata.

Ciò posto, le assicurazioni sono un contratto, per cui uno dei contraenti chiamato *assicuratore* si obbliga di corrispondere all'altro, che dicesi *assicurato*, una somma determinata, qualora si verifichi il caso fortuito previsto in modo speciale o generale nell'atto nominato *polizza*, mediante una quota detta *premio*, che quest'ultimo paga, o si sottomette di pagare.

In virtù di questo contratto una o più persone si esonerano intieramente dai rischi ai quali può essere esposta una cosa di loro spettanza, mettendoli a carico di un'altra, o di più altre persone, che assumano l'obbligazione di guarentirneli mediante una somma convenuta.

Qualunque rischio contingibile per mare o sulla terra può formare oggetto di assicurazione; ciò stante l'assicurazione forma un centro comune di solidarietà fra tutte le speculazioni di commercio, un compenso fra i felici successi, e i sinistri accidenti, in guisa che se il negoziante sventurato nelle sue intraprese perde i presunti benefizii, raccoglie quanto meno un risarcimento alle sue perdite nella prospera fortuna e nei benefizi de'suoi confratelli.

Il contratto di assicurazione vuol essere considerato nei suoi principii constitutivi, nella sua forma, e nei vari suoi casi di esecuzioue.

Quanto ai principii il contratto è condizionale o aleatorio; condizionale relativamente alla sua esistenza, allo scopo che ne forma l'oggetto e alla sua esecuzione, la quale dipende dai futuri contingenti; aleatorio perchè i pericoli eventuali ne formano la sostanza.

Oltre al rischio, si considera nel contratto di assicurazione la cosa assicurata il di cui valore esser deve determinato da una convenzione, e il premio ossia la somma promessa in compenso agli assicuratori; senza il premio non è possibile di ottenere una guarentia; senza la cosa assicurata non avvi rischio, e senza rischio non contratto di assicurazione.

Ciò stante il premio, la cosa e il rischio sono necessarii per rendere legittimo il contratto di assicurazione, e la mancanza di una di esse parti basta per renderlo privo di causa e di oggetto, e per ridurlo perciò alla condizione di semplice scommessa per cui l'art. 1999 del Codice civile non dà verun'azione.

L'assicurazione veste inoltre il carattere di un contratto sinallagmatico, e produce obbligazioni reciproche, le quali legano le Parti dal momento della sottoscrizione, senza che sia lecito di ricorrere ad una seconda assicurazione per l'oggetto medesimo.

Nulla si oppone però a che l'assicurato faccia assicurare, mediante un nuovo contratto, la solvibilità del suo assicuratore, semprechè qualche dubbio gli rimanga a tale riguardo.

Eziandio l'assicuratore può fare assicurare l'eventualità della data assicurazione, stipulando un contratto speciale con altra società, nel mentre la sua risponsabilità personale rimane pur sempre vincolata a favore dell'assicurato.

In nessun caso poi l'assicurazione può constituire per l'assicurato un mezzo d'acquistare, imperciocchè volge sui rischi della cosa per sè, e non sulle perdite e sui danni che per la medesima si venisse a soffrire.

L'assicurazione è un contratto di diritto stretto semprechè trovasi fondato su condizioni chiare e precise, e un contratto di equità che debb'essere inteso col lume della buona fede all'evenienza di patti dubbi ed oscuri.

Il dolo e la frode viziano l'assicurazione, che diventa nulla per rapporto alle Parti che se ne fossero rese colpevoli, cioè degli

assicurati i quali sogliono diminuire, con reticenze e false dichiarazioni, le apparenze del pericolo, nell'intento di pagare un premio minore.

La forma dei contratti di assicurazione è esterna o accidentale, ed interna od essenziale. La prima consiste nella polizza; la seconda comprende l'obbligazione di sottostare al rischio e determina il premio da corrispondersi in compenso.

L'esecuzione scioglie il contratto di assicurazione mediante lo sborso, nell'interesse dell'assicuratore, del premio pattuito nella polizza, e in quello dell'assicurato col pagamento dei valori dichiarati nell'assicurazione.

Le società di assicurazione possono essere anonime, in nome collettivo o in accomandita.

Tutte le cose materiali e morali suscettive di una legittima speculazione di commercio sono idonee per fare oggetto di quella fattispecie di contratti.

Le assicurazioni materiali comprendono gli incendi, la grandine, i naufragi, gli investimenti, l'arresto di Principe, le depredazioni, l'estrazione a sorte della leva militare e delle cedole del debito pubblico, la vita dell'uomo ecc.

Le morali contemplano la vita dell'uomo e degli animali, il credito, l'eventualità *delle liti*, e *in* esse non è la cosa, per sè inalienabile e fuori d'ogni estimazione, che viene assicurata, ma sì bene il danno che la morte, l'insolvibilità e il fallimento di un individuo saranno per cagionare, il quale può benissimo essere apprezzato.

Nelle assicurazioni, come in tutte le altre società che mettono polizze in corso sulla piazza, l'azione dell'autorità governativa debb'essere severa ed accurata nell'esaminarne le condizioni sotto il doppio rapporto dell'utilità pubblica e privata, e della ragione politica; ma dopo l'emanazione del rescritto di autorizzazione, le controversie che potessero insorgere sono di competenza dell'autorità giudiziaria, essendo che una più estesa tutela potrebbe essere sorgente di conseguenze funeste, eziandio per rapporto agli interessi che si avesse in mira di proteggere.

Le assicurazioni impongono obbligazioni reciproche all'assicurato e all'assicuratore; quelle del primo sono: 1° di fare all'assicuratore, nell'atto della stipulazione, la dichiarazione esatta ed integrale delle cose cadenti nell'assicurazione, dei rischi e delle circostanze concomittanti, affinchè possa egli valutare la pienezza della risponsabilità che si assume; 2° di pagare puntualmente il prezzo convenuto, il quale è acquistato all'assicuratore, quand'anche il contratto venisse in seguito disciolto, perchè rappresenta esso i corsi pericoli. Si fa però luogo alla restituzione nel caso di annullazione del contratto per difetto di qualcuna delle condizioni essenziali alla sua sostanza, nel qual caso non vi ha, propriamente parlando, contratto, e l'assicuratore non corre verun pericolo; 3° di far conoscere i pericoli incontrati, non meno che tutte le mutazioni che valer ponno a modificarli; 4° di adoperarsi per salvare le cose assicurate.

I doveri dell'assicuratore sono per lo contrario di tenere indenne l'assicurato delle perdite realmente sofferte, senza far caso delle loro conseguenze più o meno remote, nè degli aumenti e delle diminuzioni che saranno sopraggiunte dopo la spedizione della polizza.

Secondo che già venne più sopra accennato, le assicurazioni sono terrestri o marittime, avuto riguardo ai rischi che occorrer ponno per terra, e a quelli che s'incontrano per mare, ed ognuna di queste due specie richiede regole particolari, o nei Codici stessi di commercio, o mediante speciali regolamenti.

La giurisprudenza relativamente alle assicurazioni marittime è di antichissima data come quella che trovasi registrata

nel *Guidon de la mer*, nello statuto di Genova, nell'editto del consolato di Nizza e nelle ordinanze di Francia, Amburgo, Amsterdam, Napoli ecc. e fu riprodotta nel Codice di commercio di Francia che servì poi di norma alle altre legislazioni nelle fattispecie.

Le assicurazioni terrestri per lo contrario sono di data recente e non fanno testo di legge che nel Codice di commercio di Olanda e in parte in quello di Spagna.

A norma pertanto della doppia natura delle assicurazioni, il presente articolo verrà diviso in due sezioni, nella prima delle quali si terrà discorso delle assicurazioni terrestri, e nella seconda di quelle marittime, prendendo per norma, quanto alle assicurazioni terrestri le disposizioni dei precitati Codici di Olanda e di Spagna, e per quelle marittime il tit. x, lib. ii del Codice di commercio dei Regii Stati.

Assicurazioni terrestri. Sono così chiamate tutte le assicurazioni che non hanno per oggetto i rischi ed i pericoli della navigazione sul mare, ma sì bene quelli che si corrono in terra dalle cose mobili ed immobili.

Esse ebbero origine in Italia tra il 15° e il 16° secolo, e si diffusero, per opera delle compagnie lombarde, prima in Inghilterra, nell'anno 1684, poscia in Francia, dove non presero stabilità ed incremento che nel 1816, senza che d'allora in poi emanata sia una legislazione appropriata ai varii casi di contestazione, che nell'interesse delle Parti contraenti era opportuno di prevedere.

Quindi nasce la questione se le assicurazioni terrestri debbono o no trovar sede in un Codice di commercio?

Quello di Olanda vi consacra i titoli ix e x del lib. i, e suddivide quest'ultimo titolo in tre sezioni, comprendendo nella prima le assicurazioni contro gli incendii, nella seconda quella sui prodotti dell'agricoltura, ossia contro la grandine, e nella terza quelle relative alle assicurazioni sulla vita. Il Codice di Spagna contempla le assicurazioni terrestri nel tit. ix del lib. ii relativo ai contratti di commercio in generale.

Questo titolo però è ristretto ai trasporti per terra, e per ciò che concerne alle assicurazioni sulla vita, sono desse formalmente vietate dall'art. 885 in cui si dichiarano i casi di nullità dei contratti relativi alle assicurazioni marittime.

Milita a favore del sistema adottato dal Codice di Olanda la considerazione che siffatte specie di assicurazioni diventano ogni dì più numerose, e si vanno dilatando, in guisa che riesce utile anzi che no di stabilire, in una legge generale, le regole fondamentali che danno norma a questi contratti, invece di abbandonarle ai particolari statuti di ciascuna società per cui nascono, nell'applicazione, gravissime difficoltà giudiziali, le quali non possono essere decise che per analogia, non senza compromettere interessi della massima importanza.

Si oppone da altri giurisprudenti 1° che le leggi non sono ordinate per esprimere semplici principii teoretici di diritto, nè per formolare astrazioni di ninna o ben rara applicazione, volgenti sopra cose ed oggetti, che non essendo di un uso generale, non permettono di prevedere quali ne siano per essere le vere esigenze e gli effetti che solo dipendono dallo sviluppo delle azioni stesse e dal progresso del tempo, ma sì bene per dirigere le azioni degli individui, e per provvedere ai loro bisogni reali.

2° Che lo sviluppo preso dalle assicurazioni terrestri essendo di data recente, non si ha per anco bastante sperienza per dare sicure norme a loro riguardo, motivo per cui altro non si potrebbe fare che registrare nel Codice pochi principii generali, che si risolverebbero nella ripetizione di quelli stessi che reggono tutte le

convenzioni di cui, all'evenienza del caso, potrà fare opportuna applicazione la saviezza dei magistrati.

3° Che siffatte assicurazioni hanno luogo quasi sempre per fatto di compagnie o società anonime autorizzate da un sovrano provvedimento, con dichiarazione delle disposizioni atte a guarentire i diritti delle Parti contraenti, in guisa che nè anco per questo rispetto i magistrati si troveranno senza norme per decidere le questioni che potessero nascere dal conflitto dei privati interessi.

Una seconda questione qui si presenta, ed è se le assicurazioni terrestri sono morali, utili e convenienti.

Osservano gli oppositori che simili contratti sono sorgente di frode, e non di rado di delitti, sia per rapporto alla regolarità della dichiarazione delle cose assicurate e dei danni sofferti, che per rispetto all'allettamento di far nascere deliberatamente siffatti danni che non sempre si restringono alla proprietà dell'assicurazione.

I fautori per lo contrario affermano che le assicurazioni in genere sono opera di previdenza e di sana economia diretta ad ovviare ai tristi effetti che nascono dai sinistri contingibili, ed atti a somministrare il mezzo di creare risorse nel dubbio avvenire mediante una tenue somma tolta a *prestanza* dalle eccedenze del tempo presente. Esse procurano altresì agli assicuratori vantaggiosi risultamenti semprecchè i premii siano opportunamente calcolati sul maggiore o minor grado di probabilità dei sinistri ai quali hanno per oggetto di provvedere.

La maggior forza però della controversia volge sulle assicurazioni sulla vita, sia delle genti di mare esposte continuamente ai pericoli della navigazione, sia della gente dedita al servizio militare che può essere chiamata a correre i rischi della guerra, sia finalmente delle persone che si trovano nelle altre sociali condizioni.

Questa specie di assicurazioni constituiscono un contratto per virtù del quale una compagnia di capitalisti prende impegno di pagare a un individuo un dato capitale, oppure una rendita vitalizia mediante lo sborso di un capitale o di un premio minore che viene dall'asssicurato corrisposto.

Si obbligano pure tali compagnie a pagare, dopo la morte di un individuo, mediante un annuo premio da lui retribuito, a qualsivoglia persona che gli piaccia di indicare, un capitale determinato.

Ridotte in questi termini, pare che siffatto genere di assicurazioni non dovrebbe lasciar luogo ad eccezione; pure il contesto dell'articolo 334 del Codice di commercio francese (art. 360 di quello dei Regii Stati) fece sorgere il dubbio se vi sia compresa la vita degli uomini ossia quella specie di assicurazione in cui il collocamento dei fondi a interesse composto è combinato colle tavole della mortalità.

Se esaminiamo intorno a siffatto dubbio gli scrittori francesi, vediamo che alcuni autori di chiaro nome (1) sostengono l'affermativa, ma il numero maggiore insegna una massima opposta o almeno apertamente inclina verso la stessa (2). Quale fra queste opinioni è legislativamente da preferirsi? Siffatta questione è complessa e si divide nelle seguenti due inspezioni. I principii di morale e di quella eterna giustizia anteriore e superiore a qualunque Codice, permettono eglino che sia ammessa l'assicurazione della vita di un uomo, almeno dai pericoli di mare?

È conveniente, nello stato attuale della popolazione, ammettere questo genere di assicurazioni?

§ 1° Che la vita dell'uomo possa calco-

(1) Pardessus, *Cours de droit comm.*

(2) Emerigon, *des Assurances.* Boulay Paty, *Conférences.*

larsi come elemento nei contratti, è un principio sancito da tutti i moderni Codici europei. Infatti l'usufrutto di un fondo può essere venduto, si può costituire a titolo oneroso una rendita vitalizia; in alcuni casi anche le successioni si devolvono in seguito di una convenzione fra vivi, come ne somministra un esempio l'instituzione contrattuale all'occasione di un matrimonio. In tutti questi casi la vita di un uomo è calcolata come elemento del contratto e dalla durata della stessa dipende il lucro o il danno di uno dei contraenti, nè mai alcuno ha sognato di dire che tal genere di convenzione sia riprovato dalla morale, o che possa recare danno alla società, ledendo quei fondamentali principii di giustizia e di diritto, che le servono di base; perchè dunque non sarà lecito porre a calcolo la durata della vita di un uomo in un contratto d'assicurazione? Egli è evidente che questa specie di contratto si trova in miglior condizione dei sopra accennati, perciocchè negli stessi il lucro deriva dall'essere minore la durata della vita dell'uomo di quanto fu calcolato; il venditore di un usufrutto lucra maggiormente se il compratore muore più presto di quello che fu preveduto; colui che costituisce una rendita vitalizia guadagna in proporzione della breve durata della vita durante la quale debb'essere pagata. Ciò posto è certo che il venditore dell'usufrutto, che il debitore della rendita vitalizia, non vede con orrore approssimarsi la morte di un individuo dalla quale gli debbono derivare non lievi vantaggi, e si potrebbe per conseguenza temere che egli possa tentare di accelerare un'avvenimento che appagar deve le sue speranze. Per lo contrario quando si assicura la vita di un uomo, il lucro dell'assicurazione dipende dalla durata della vita dell'assicurato, e più egli vive, maggiore è il profitto dell'assicuratore. L'interesse quindi dell'assicuratore è di vegliare a che non sopravenga alcun male all'assicurato, e di aver tutta la cura di questo individuo. Un risultato di tal natura non è certamente contrario alla morale, e se le conseguenze che nascono dal contratto di assicurazione della vita dell'uomo non si scorgano dettate dalla pura filantropia, non sono perciò meno concordi colla stessa, e non dissimili da quelli che sorgono dal contratto di locazione di opere dell'infermiere, e del custode di pazzi.

Si può quindi dire che le conseguenze dirette di siffatte assicurazioni nulla hanno d'immorale rimpetto all'assicuratore, ed anzi la di lui morale condizione è migliore di quella del venditore di un usufrutto, e di colui che costituisce una rendita vitalizia.

È forse diversa la posizione dell'assicurato?

Due rimproveri possono essere fatti al contratto di assicurazione della vita, l'uno di tendere ad aumentare la funesta inclinazione al suicidio, che pur troppo violenta si manifesta in molte parti d'Europa, l'altro di spinger gli assicurati ad intraprese soverchiamente arrisicate, nelle quali molti debbono necessariamente lasciare la vita.

Rispetto al primo rimprovero non sembra che il pericolo sia gravissimo. Se si considerano le cause dei frequenti suicidii, si scorge che, tolti quelli cagionati da una vera mania, tutti gli altri provengono da passioni violente non represse in tempo, o da sconcerti pecuniarii, che pressochè tutti dipendono da cause intrinseche alle persone, e dalla disperazione di non poter ottenere il bramato intento o di averlo perduto. Rarissimi sono i casi di un suicidio per fare cosa utile a persone anche carissime, e se talvolta uno a tale fine sacrifica la vita, questo eroico sacrifizio non si compie mai con un vero suicidio propriamente detto, e se taluno lo avesse consumato, il suicidio non sarebbe il risultato di freddo calcolo, ma bensì di un cieco impeto di ardente passione; per questo caso

il sacrifizio cessa di essere eroico e diventa pazzia. Riesce difficile il credere che si possano trovare molte persone, le quali all'effetto di far lucrare i loro eredi o creditori, vogliano incontrare volontariamente la morte, e difatti pochi esempi se ne trovano nei paesi nei quali, come l'Inghilterra e l'Olanda permettono l'assicurazione della vita, sebbene nel primo sia frequente il suicidio. Un'inconveniente rarissimo è come se non esistesse; e la spinta al suicidio che si può temere dalla assicurazione sopra la vita è più che contro bilanciata dal fortissimo istinto di tutti gli esseri animati per la loro conservazione. D'altronde ove si temesse molto di questo inconveniente, basterebbe per rinfrancare gli animi una disposizione analoga a quella dell'art. 307 del Codice di commercio olandese che dichiara nulla l'assicurazione se l'assicurato è suicida o punito colla morte.

Le riflessioni fatte relativamente al suicidio si applicano al secondo rimprovero che si volesse fare alle assicurazioni sopra la vita, cioè di spingere l'assicurato ad imprese soverchiamente arrisicate; l'amore della vita è una guarentigia sufficiente, e se molti saranno che si esporranno a gravi pericoli per amore di lucro o per altri motivi, non si è da temere che ciò accada coll'intenzione di far profittare gli eredi delle somme dovute dagli assicuratori.

Si è anche detto contro queste assicurazioni che la vita dell'uomo è inestimabile e non può essere tassata ad un prezzo.

Nessun dubbio intorno alla verità di questa proposizione; la vita è inestimabile perchè nulla può tenerne luogo per colui che ne viene privato. Ma è forse egualmente vero che non si possa assegnare un prezzo, un corrispettivo alla perdita pecuniaria causata dalla morte di un uomo? No certamente: alloraquando un tribunale condanna l'omicida all'indennità che di ragione, intende forse di apprezzare la vita dell'ucciso? Non fa che stabilire l'ammontare del danno materiale, che soffrono coloro che avevano diritto ad avere dei vantaggi dall'ucciso, e questa apprezzazione può ugualmente essere fatta nel caso di un'assicurazione.

Si è osservato pure contro queste assicurazioni che realmente non vi è mai un vero elemento di rischio, e che in conseguenza si riducono a scommesse riprovate dai principii fondamentali di diritto sulla materia. Fa d'uopo distinguere: per colui che non ha alcun interesse pecuniario nella conservazione della vita che vuole fare assicurare, l'assicurazione sarebbe una vera scommessa, ma niuno ha mai preteso che chi manca di siffatto interesse possa far seguire un'assicurazione qualunque; invece per chi ha questo interesse, come la moglie, i figli, i creditori ecc., vi è alimento di rischio, perchè la morte dell'individuo assicurato reca loro un pregiudizio riparabile con danaro; l'obbiezione in questo caso coincide con quella superiormente accennata, che cioè la vita dell'uomo sia inestimabile, ciò che fu dimostrato provenire da un equivoco (1).

Dopo queste considerazioni sarebbe opera perduta l'occuparsi a spiegare lungamente le leggi romane arrecate come contrarie all'assicurazione sulla vita (2).

Esse riprovano i contratti la cui condizione è la morte di un individuo perchè ne sorge il desiderio che siffatto avvenimento abbia luogo, e forse si potrebbe tentare di provocarlo: ma non furono mai riprovati i contratti, i vantaggi dei quali dipendono per tutte le Parti dalla maggior durata della vita.

§ 2. Fu sempre numerosa nella società la classe di coloro che per unico patrimonio posseggono una capacità intellettuale od industriale. Cresciuta grandemente

(1) L'art. 302 del Codice olandese non permette di far assicurare la vita di un uomo che a coloro che vi hanno interesse.

(2) Emerigon, l. c.

nel secolo attuale l'industria, assicurata da provvide leggi la proprietà letteraria, ed aumentate le ricompense alla capacità intellettuale, la loro condizione sociale è ben soventi, non solo tollerabile, ma ben anche prospera. Da ciò ne proviene una maggior inclinazione al matrimonio con non lieve vantaggio della pubbliea morale e per conseguenza delle famiglie non raramente numerose.

Essendo agiato il marito ed il padre, anche la moglie ed i figli si trovano negli agi, ed essi si credono naturalmente destinati ad occnpare una condizione sociale non inferiore a quella del padre. Ma sia questo rapito da una morte immatura, è disseccata la sorgente della felicità della famiglia, la quale non ha per avvenire che la miseria col suo corredo di patimenti e di dolore. Quanto crudele debba essere la condizione di un uomo al letto di morte mentre sa che gli esseri a lui più cari rimarranno nella più profonda miseria, e quanto la miseria debba esser terribile a chi era assuefatto ad una vita agiata è facile concepirlo.

L'assicurazione della vita potrebbe in gran parte, ove questa instituzione ottenesse un sufficiente sviluppo, porre un qualche rimedio a questo stato di cose.

Particolarmente utile può riuscire questo contratto alla numerosa ed importante classe degli uomini di mare. La loro condizione è comunemente molto migliore di quella del contadino, il quale coltivando un suolo ingrato, rare volte ottiene largo compenso alle sue fatiche, ma non è che dopo molti anni di un assiduo lavoro, o dopo d'aver molte volte solcato l'Oceano, che il marinaio può acquistare un piccolo peculio.

Ammogliato assai giovane, e per conseguenza quasi sempre con numerosa prole, i di lui guadagni bastano a sovvenire ai bisogni della famiglia ed a mantenerla in uno stato comparativamente agiato.

Se si prolunghi la di lui assenza, alloraquando sia consnmato dalla moglie il piccolo peculio lasciato dal marito, essa trova con facilità chi sovviene a'suoi bisogni, perchè sa che la prima cura del marito, appena ritornato, sarà di pagare quei debiti; ma sia troncata innanzi tempo questa esistenza, la più terribile miseria sarà il retaggio della famiglia ed i piccoli figli senza soccorso dovranno mendicare un tozzo di pane, ed abbandonati a tutti i vizii che sono conseguenza della mendicità, andranno a popolar le carceri, sempre plene, nei paesi marittimi, di ragazzi ai quali i genitori non possono dare alcun aiuto.

Parimenti si esamini la posizione di un piccolo mercante, di un individno onesto, attivo, intelligente, ma privo di capitali. Egli otterrà con facilità dai capitalisti, dai negozianti, quanto gli fa mestieri per esercitare la sua industria, o anche un piccolo commercio, se vi sarà un mezzo per assicurarli che in caso di morte potranno ottenere, anche con qualche sacrifizio, quanto è loro dovuto. L'onestà e l'attività gli assicurano contro ogni pericolo derivante dalla malvagità, massimamente trattandosi di piccole anticipazioni; l'avvenimento che è più da temere è la morte del debitore, perchè non può più continuare a guadagnare, e perchè scompiglia necessariamente i suoi piccoli affari. Ciò particolarmente ha luogo nei marinai ai quali si sogliono permettere le così dette paccotiglie.

L'assicurazione sopra la vita può togliere in gran parte questi inconvenienti, può dare un impulso alla piccola industria che molto ne abbisogna, può salvare molte famiglie dall'indigenza, ed invece di una quantità di fanciulli mendicanti, dare allo Stato dei cittadini utili (1).

(1) Il cenno che precede sull'importante e controverso argomento delle assicurazioni sulla vita

Fra le assicurazioni sulla vita e le casse di risparmio esistono vincoli molto stretti; se non che queste hanno per base il cumulo, invece che le prime coordinano questa potenza del cumulo con le leggi di mortalità; epperciò le assicurazioni sulla vita si definiscono nel senso di collocamento di fondi a interesse composto combinato con le leggi di mortalità.

La quota dell'interesse è in genere subordinata al corso dei fondi pubblici, e siccome i capitali provenienti dalle assicurazioni sono d'ordinario collocati in rendite sullo Stato, ne segue che il corso loro serve di regolatore del merito che viene corrisposto, sotto deduzione però delle spese cui le rispettive società vanno sottoposte.

Considerata sopra un circoscritto numero di persone, la legge di mortalità va soggetta a considerevoli oscillazioni; che se il calcolo si estende a un numero di persone assai maggiore, queste oscillazioni sono di poco momento, e pressochè nulle laddove si faccia astrazione delle classi di persone maggiormente esposte ai sinistri, alla miseria, alle intemperie delle stagioni; dal che ne segue, che le tavole di mortalità sono il risultamento di una lunga serie di calcoli desunti dall'età, stato, fortuna e condizione degli assicurati.

Determinate queste basi, si procede al calcolo delle probabilità, e da esso si ricava il premio di assicurazione.

Tre diversi sistemi reggono le compagnie di assicurazione sulla vita, e sono: 1° la mutualità in cui non esiste un fondo sociale, e dove i socii dividono a prorata i benefizii, e sopportano le perdite. 2° La promiscuità del mutuo con il premio fisso dove i capitalisti costituiscono un fondo per azioni, i quali prendono a loro rischio le perdite, e fanno tre parti dei benefizii, di cui una serve a formare un fondo di riserva per sopperire alla perdite contingibili, un'altra è erogata a benefizio degli azionisti, la terza viene ripartita fra gli assicurati in aumento del loro premio di assicurazione. 3° Le società a premio fisso nelle quali i socii azionisti ritengono per sè soli le perdite e i lucri, senza nulla retribuire agli assicurati, oltre la quota determinata dalle polizze loro rispettive all'evenienza del presupposto pericolo.

Teoricamente il sistema della mutualità è il più vantaggioso; ma siccome l'appuramento della contabilità è in esse, ugualmente che per le società miste, molto complicato e malagevole, si preferisce in pratica il sistema d'assicurazione a premio fisso dove il dare e l'avere sono stabiliti in modo chiaro e preciso.

Le assicurazioni sulla vita formano due gran compartimenti, secondo che il premio è dovuto dopo la morte dell'assicurato, o sua vita natural durante.

Nel primo caso la somma oppure la rendita assicurata sono pagabili alla morte di un solo o di più assicurati, all'ultimo superstite o ad un superstite determinato, per un tempo di vita prestabilito o per il corso intiero della vita, mediante rate annuali o per una volta tanto.

L'ammontare del premio prende norma da quelle varie combinazioni, come pure dall'età delle persone sulle quali cade l'assicurazione. La salute è una condizione *sine qua non* del contratto vitalizio di assicurazione. Per cagion di esempio, un individuo dell'età di anni 20 brama di lasciare, venendo a morte, ad un altro individuo che predilige un capitale di 10/m. lire; in questo caso pagherà egli in capo d'anno, durante il corso della sua vita, un premio di 196 lire. Se ha l'età di 25 anni, il premio sarà di 221 lire, se 30 di 249, se 40 di 284 ecc. Se quel tale individuo dell'età di 30 anni avesse dovuto formarsi il medesimo capi-

* stato ricavato da un manoscritto che il conte Grillo, consigliere di stato, graziosamente comunicava all'autore.

tale di 10/m. lire mediante il cumulo degli interessi e degli interessi dell'interesse, gli occorreva d'impiegare niente meno di 24 anni, invece che, venendo a morte il giorno successivo all'assicurazione, i suoi eredi e aventi causa sono in diritto di esigerne immediatamente lo sborso. Ognun vede che questa specie di assicurazione consiste nel privarsi di una porzione del suo reddito per costituire un ben essere alla moglie, ai figli, ai congiunti, agli amici nel caso di decesso, con tanto maggior utile quanto più saranno precari e vitalizi i mezzi di esistenza dell'assicurato.

Nel secondo caso l'assicuratore si obbliga di somministrare all'assicurato un capitale od una rendita in capo di un certo dato tempo pattuito nel contratto; e perciò se un giovine di 25 anni il quale gode di un impiego sul cui stipendio può economizzare 500 lire all'anno, versa questa somma nella cassa di assicurazione sino all'età di 45 anni, egli verrà a percevere a quell'epoca o un capitale di 17,660 lire, oppure una rendita di 1240 a piacer suo; e tanto il capitale quanto la rendita andranno crescendo a misura che più lungo sarà il termine del pagamento del premio; a segno che al termine di 55 anni avrà guadagnato un capitale di 37,870 oppure una rendita di 3,275 lire.

Il giovine di cui qui si ragiona può, invece di un annuo premio, sborsare un capitale supposto di 6/m. lire; in capo di 30 anni egli ne avrà uno costituito di 9,852 lire, oppure la rendita di 576 lire. Per siffatta maniera i funzionarii pubblici, gli artisti, gli artigiani possono guarentirsi mezzi di sussistenza per l'età matura, oppure assicurare ai figli un capitale di primo stabilimento all'epoca della maggior età, o una dote in caso di matrimonio.

Altre molte sono le combinazioni delle assicurazioni sulla vita, ma il sin qui detto basterà per porgerne un'idea adeguata, ed intanto si è creduto conveniente di entrare con qualche diffusione nell'argomento, in quanto che il medesimo è della massima gravità ed importanza, e l'obbietto di molte e in varii modi combattute controversie.

Facendo ora ritorno all'argomento delle assicurazioni terrestri in genere, accenneremo un'altra questione che diede luogo anch'essa a controversie fra i giurisprudenti, ed è se i non proprietarii, i quali però hanno dei diritti su di una cosa, gli usufruttuarii per cagion d'esempio, i creditori ipotecarii, possono assicurarli in nome proprio e percevere l'indennità in caso di sinistro, oppure se si abbiano a considerare soltanto quali rappresentanti del proprietario?

Nel silenzio della legge a tale riguardo non si può ragionare, che per induzione; epperciò giova riflettere che ogni diritto conceduto dalla legge civile o per meglio dire da essa dichiarato e sanzionato, ed ogni diritto nascente da private convenzioni non ha altro scopo che un utile; quando non ci è utile, il diritto rimanendo senza scopo, vuolsi riguardare come spento, così che se uno volesse usare un diritto senza poterne sperare il vantaggio che dee risultarne per legittima conseguenza, sarebbe riguardato come uomo per lo meno stranissimo, e se l'uso di quel diritto volgesse in danno altrui, la legge ed il giudice ne lo interdirebbero.

Se pertanto ogni diritto si confonde coll'utile che ne è il fine, è fuori dubbio che chi possiede il diritto possa assicurare i rischi ai quali è esposto quell'utile. Ora due rischi si corrono rispetto all'usufrutto: uno della famiglia dell'usufruttuario circa la di lui vita, di cui è lecito ad essa l'assicurazione; l'altro dell'assicurato rispetto all'entità ed esistenza dell'usufrutto; la quale entità ed esistenza dipende dalla conservazione, deperimento o rovina del fondo usufruito, poichè cessando di esistere il fondo, si estingue la servitù di usufrutto (art. 528, 534, 535 Codice ci-

vile). Se pertanto l'usufruttuario corre questo rischio, perchè sarà proibita l'assicurazione? E se non gli può essere proibita, come potrà goderne se non assicura la cosa usufruita? Su questo particolare bisogna distinguere il danno, che dal deperimento totale o parziale deriva al proprietario da quello che ne soffre l'usufruttuario.

Certamente il solo danno di questi debbe essere contemplato nella di lui assicurazione; che se avesse assicurato il fondo quanto all'usufrutto e quanto alla proprietà, allora si dovrebbe presumere essere stata assicurata la cosa a nome del proprietario; del rimanente l'usufrutto e l'ipoteca essendo diritti immediati sulla cosa, e il diritto traendo seco il possesso in virtù dell'art. 2365 del Codice civile, ne segue, che è lecito all'usufruttuario, ugualmente che al creditore ipotecario, di assicurare per sè, perchè egli possiede la cosa.

Dalle premesse cose, ed in conformità dell'art. 421 del Codice di commercio spagnuolo, il quale ammette che chi ha diritto sovra una cosa può assicurarla a garantia del suo diritto, sebbene non ne sia proprietario, ne viene la consegnenza; 1° che chiunque ha un diritto sopra una cosa di proprietà altrui, debbe riguardarsi avere assicurato per sè, quando non ha assicurato che il vero rischio, e danno che minaccia l'utile del suo diritto; 2° avere assicurato a nome del proprietario della cosa, quando dai calcoli dell'assicurazione appaia essersi contemplato l'entità del danno sovrastante al proprietario.

Rimane che si accenni un quarto punto di questione, ed è, se le assicurazioni pei trasporti sulle acque dei fiumi e dei canali navigabili denno formare, nel Codice di commercio, l'oggetto di speciali disposizioni, ovvero se alle medesime sono applicabili quelle relative alle assicurazioni marittime.

Quantunque molto attiva sia in Francia l'interna navigazione, ciò non di meno quel Codice di commercio, come pure la giurisprudenza successivamente introdottasi, serba il più assoluto silenzio a tale riguardo, lasciando così una grave lacuna nel diritto commerciale. Vero egli è che se le compagnie che venissero a stabilirsi per siffatta specie di assicurazioni sono anonime vanno sottoposte alla preventiva sovrana autorizzazione, in guisa che i relativi statuti esser ponno vincolati a regole determinate di procedura e di competenza; ma, ritenuto che nulla si oppone a che quelle compagnie siano in nome collettivo o in accomandita, e che le disposizioni del Codice di commercio per le consimili società non sono in molti casi applicabili alla materia delle assicurazioni, si manifesta vivo il desiderio di una legislazione appropriata.

Neppure nel Codice di Spagna si trovano menzionate le assicurazioni pei trasporti sui fiumi e sui canali navigabili, e ciò perchè in quel regno la navigazione interna è di nessun conto.

Nel Codice di commercio olandese per lo contrario, dove i trasporti sulle acque interne sono più frequenti, le relative assicurazioni formano l'oggetto del titolo x, libro ii dei dritti e delle obbligazioni che procedono dalle navigazioni.

Questo titolo comprende le assicurazioni contro i rischi pei trasporti per terra, sui fiumi ed altre acque interne, e vi sono preveduti e risolti i vari casi d'eccezione, che insorgere potessero su tale proposito.

Considerate sotto il rapporto della forma loro costitutiva, le assicurazioni terrestri sono esse pure, come quelle sulla vita, di tre specie, cioè a premio, mutue e miste.

Quelle a premio costituiscono un contratto aleatorio in virtù del quale uno o più assicuratori, riuniti in società, assumono a loro rischio e fortuna, mediante una somma determinata a corpo e per anticipazione, i pericoli e gli accidenti di una

data natura per cui ne potesse derivare danno alla cosa assicurata.

L'assicurazione mutua è quella in virtù della quale parecchi proprietarii sottoposti ai medesimi pericoli, si associano tra di loro per il *mutuum adiutorium*.

In questa specie di assicurazione ogni socio è nel tempo stesso assicurato, e assicuratore.

Nelle assicurazioni miste gli assicuratori assegnano agli assicurati una quota parte nel dividendo, ossia nei profitti.

Nell'economia del Codice di commercio pei Regii Stati prevalse il sistema di non contemplarvi le assicurazioni terrestri, nè tampoco quella sulla vita degli uomini e degli animali per la considerazione specialmente che esse non vi hanno ricevuto per anco molto sviluppo, e perchè d'altronde o sono fatte da società in nome collettivo o in accomandita, ed in allora vi provvedano le leggi commerciali alle medesime relative, oppure, come generalmente succede, col mezzo di società anonime, ed in questo caso vi sarà sempre modo di vincolarne le necessarie guarenzie mercè le condizioni da inserirsi nelle Patenti di sovrana autorizzazione.

Trattandosi però di un argomento di qualche importanza per il pubblico e privato interesse, non riuscirà per avventura discaro di aver sott'occhio la giurisprudenza adottata in Olanda a tale riguardo, motivo per cui venne inserito in fine di quest'opera sotto la nota A il testo della traduzione francese fattane da Willemwingtgens, avvocato presso l'alta corte dell'Aia, e che perciò si ritiene in conto di fedele. E siccome il Codice di commercio di Spagna intitola il titolo VIII del libro II delle assicurazioni terrestri; sebbene in esso si tratti specificamente delle assicurazioni dei trasporti per terra, qui se ne trascrivono le disposizioni onde somministrare un'idea sommaria dei principii che reggono la materia.

« Le cose trasportate per terra ponno « essere assicurate sia che lo stesso con- « ducente od un terzo assumano a loro ca- « rico i danni che le medesime potessero « soffrire (417).

« Il contratto di assicurazione terrestre « consiste in una polizza scritta in forma « autentica notarile, o per mano di un sen- « sale, oppure per scrittura privata fra i « contraenti; in quest'ultimo caso la po- « lizza sarà necessariamente spedita per « doppio originale di cui uno resterà a « mani dell'assicuratore, l'altro dell'assi- « curato » (418).

« Le polizze sotto scrittura privata non « sono esecutorie, se non in quanto che « si farà constare della legittimità delle « firme dei contraenti mediante una rico- « gnizione giudiziale, od un'altra prova le- « gale » (419).

« Le polizze di assicurazione terrestre « fatte per atto autentico o per privata « scrittura accenneranno:

1° « I nomi ed il domicilio dell'assicu- « ratore, dell'assicurato e del conducente.

2° « La specie particolare delle cose « assicurate con l'indicazione del numero « del bollo, e delle loro marche rispettive, « ugualmente che il valore dato loro dal- « l'assicurazione.

3° « La parte assicurata di questo va- « lore qualora l'assicurazione non sia in- « tegrale.

4° « Il prezzo pattuito per l'assicu- « razione.

5° « L'indicazione del luogo dove sono « ricevute le merci assicurate, e quelle in « che esser debbono consegnate.

6° « La via che il conducente dovrà « seguire.

7° « I pericoli che gli assicuratori as- « sumono a loro carico.

8° « Il termine per cui i pericoli ri- « mangono a carico degli assicuratori, se « l'assicurazione ha luogo per un tempo « determinato, indicando in caso contrario

« che la medesima ha tratto sino alla con-
« segna delle cose assicurate al luogo della
« loro destinazione.

« 9° La data del contratto di assicu-
« razione.

« 10° Il tempo, il luogo, la forma in
« che debbono farsi i pagamenti dell'assi-
« curazione.

« La forma della polizza non varia, nep-
« pure nel caso in cui lo stesso conducente
« è l'assicuratore » (420).

« L'assicurazione non può contrarsi che
« in favore del legittimo proprietario delle
« cose assicurate, o della persona avente
« diritto sulle cose medesime » (421).

« Il valore estimativo delle cose assicu-
« rate non può eccedere quello ch'esse
« hanno dietro i prezzi correnti nel luogo
« della loro destinazione, sotto pena di
« rendere inefficace l'assicurazione per
« rapporto all'assicurato in tutto ciò che
« eccede il vero valore » (422).

« Quando la polizza di assicurazione
« non presenta eccezione relativamente a
« qualche rischio determinato, il contratto
« s'intende estensibile a tutti i danni che
« potessero toccare alle cose assicurate
« qualunque ne sia la specie » (423).

« Occorrendo che le cose assicurate
« vengano a soffrire qualche danno della
« natura di quelli riservati nella polizza di
« assicurazione, gli assicuratori dovranno
« farne fede in debita forma presso l'au-
« torità giudiziale del luogo il più vicino a
« quello dove emerse il danno, e nelle 24
« ore successive; in mancanza di tale giu-
« stificazione non potranno proporre ve-
« runa eccezione nell'intento di esimersi
« dalla risponsabilità delle cose assicurate »
(424).

« Gli assicuratori sono surrogati nei di-
« ritti degli assicurati per ripetere contro
« i conducenti i danni toccati alle cose as-
« sicurate, e di cui sono questi risponsabili
« a tenore delle disposizioni di cui sez. IV,
« tit. III, lib. I di questo Codice » (425).

Assicurazioni marittime. Stando alla definizione data dall'Azuni, questa specie di assicurazione « è un contratto con cui si promette da taluno risarcimento dei danni che possono accadere agli altrui effetti o merci che si trasportano per mare, mediante un prezzo tra l'assicurato e l'assicuratore convenuto di un tanto per cento sul valore degli effetti, o merci medesime, chiamato premio. »

Il Pardessus modifica questa definizione nel senso di contratto, per cui l'assicuratore si obbliga, mediante un premio convenuto, di risarcire l'assicurato delle perdite e dei danni sofferti su mare, fiumi, o canali dalle cose esposte ai pericoli della navigazione.

Il contratto di assicurazione marittima è fondato sul calcolo che altri fa, avvalorato dalla cognizione delle incostanti stagioni, della natura dei popoli, delle eventualità del mare, e delle vicende politiche.

Il contratto di assicurazione, continua a dire lo Azuni, suppone necessariamente una o più persone da una parte, che vogliono trasfondere in altri il pericolo delle cose proprie esposte alla navigazione, desiderando di essere indennizzate del valore delle medesime in caso che periscano, o non giungano al luogo del loro destino; ed a queste persone si dà il nome di assicurati; dall'altra parte suppone anche una o più persone che vogliano addossarsi lo stesso pericolo, e l'indennizzazione di esso, dette perciò assicuratori, mediante un certo prezzo ossia mercede, che suol convenirsi in ragione di un tanto per cento sopra le somme assicurate, e che si chiama premio, o prima di assicurazione.

Secondo che si è più sopra accennato parlando delle assicurazioni in genere, può formare oggetto di assicurazione ogni cosa venale, poichè la legge tanto antica quanto moderna ne tace; chè se la medesima contempla soltanto le assicurazioni

marittime, ciò accade perchè era d'uso, non sono ancora trascorsi molti anni, di non far assicurare altre cose. Essendo ora però invalso il costume di far assicurare ogni cosa cui può darsi anche fittiziamente un valor pecuniario, come sarebbe la vita dell'uomo, le assicurazioni terrestri prenderanno norma, sotto riserva di poche eccezioni, dalla legge sulle assicurazioni marittime.

Il contratto di assicurazione è un contratto *sui generis*, sebben contenga molte analogie con altri contratti, p. es. con la compra e vendita, in quanto che il rischio delle cose assicurate sta nell'assicuratore; col mandato, perchè la cura delle cose assicurate è rimessa nelle mani dell'assicurato o chi per esso; con la società, perchè infatti fra l'assicuratore e l'assicurato esiste una comunanza di rischio per il rispettivo interesse del carico e della nave; col contratto a cambio marittimo di cui quello di assicurazione sembra essere la figliazione, anzi il perfezionamento.

Ciò non pertanto non si vorrebbe argomentare da queste analogie che il contratto di assicurazione sia un contratto misto, perchè ha molte parti spettanti a lui solo.

Il contratto di assicurazione è legittimo, giacchè il rischio assunto si stima a prezzo di danaro, e vi ha causa giusta e corrispettiva.

L'assicurazione è attiva o passiva.

L'assicuranza attiva può stipularsi da chiunque sia in grado di fare legalmente altri contratti, perchè farsi assicurare è un atto di prudenza, e però atto al cospetto della legge indifferente.

Per quanto riguarda la parte passiva qual è quella dell'assicuratore, i minori, per dettato di Pothier, possono aver parte nel contratto di assicuranza, qualora siano di professione commercianti.

Il contratto di assicurazione non è per l'assicurato un mezzo di acquistare e di arricchirsi, ond'è che l'assicurato non deve avere per fine principale il lucro, ma soltanto l'evitamento del danno.

L'assicuratore si obbliga a garantire l'assicurato da ogni danno fino alla concorrenza di una certa somma, e però non può mai essere costretto a pagare all'assicurato una somma maggiore, perchè il premio è sempre proporzionale alla somma assicurata.

L'azione che nasce dal contratto di assicurazione entra nella classe di quelle di *gius* stretto, ond'è che le parole dell'assicurazione debbono scrupolosamente ponderarsi nel loro proprio senso.

L'assicurazione è un contratto di buona fede che deve sempre regnarvi in luogo delle sottigliezze del diritto civile.

Non può farsi assicurare altro che le cose il cui rischio posa sopra l'assicurato, ond'è che questo debb'essere il vero proprietario o il mandatario delle cose assicurate.

La nave ed i suoi accessorii, le merci e gli altri oggetti che ne costituiscono il carico formano, per il tutto insieme o per una parte solamente, la base delle assicurazioni marittime.

Si assicura il corpo della nave, o si veramente una somma determinata sulla medesima.

Le assicurazioni comprendono gli oggetti esistenti al momento della stipulazione del contratto, e quelli eziandio che il capitano compra, baratta e vende nel corso della navigazione, facendo scalo.

Esse si estendono eziandio alla libertà ed alla vita dei naviganti, al capitale dei prestiti a tutto rischio, ed alle spese straordinarie che occorresse di fare per via per il raddobbo della nave.

La fortuna di mare contempla i casi di tempesta, di naufragio, d'investimento, d'incendio, di gettito, di abbordaggio, di preda, di saccomano, di arresto per ordine di principe, di dichiarazione di guerra, di rappresaglia, di accomunamento dei viveri per li bisogni della navigazione, di

contribuzione alle perdite sopraggiunte per la salvezza comune e simili.

Nei contratti di assicurazione marittima gli assicurati possono riservarsi la facoltà di scaricare tutto, o parte delle merci in varii porti, che s'incontrano nel corso del viaggio, e di prenderne altre a bordo.

L'ommissione di questa clausula fa si che l'assicuratore non risponde, in caso di sinistro, che della qualità della merce descritta nella prima polizza di carico rimasta a bordo al momento in cui succede il deperimento, senza tener conto di quella caricata progressivamente.

I sinistri di mare si dividono in *maggiori* e *minori*, secondochè si tratta della perdita degli oggetti assicurati, o soltanto della loro avaria, ossia diminuzione di valore.

Indicate le massime più sostanziali che fondano la giurisprudenza delle assicurazioni marittime, si trascrivono ora i testi di legge consegnati a quest'uopo nel Codice di commercio pei Regii Stati.

362. « Il contratto di assicurazione è « fatto in iscritto sotto pena di nullità.

« Ha la data del giorno in cui è sotto-« scritto, ed enunzia se è stipulato prima « o dopo mezzogiorno.

« Può essere fatto per iscrittura privata.

« Non può contenere alcun intervallo *in bianco.* » Il difetto in queste due forme, delle lacune cioè e della data, non annulla la polizza, ma può toglierle valore contro i terzi.

Se il contratto di assicurazione è fatto per scrittura privata, vuole il Dalloz che sia fatto per doppio originale, senza del che troverebbesi privo della forma sua sinallagmatica.

« Si esprime in esso:

« Il nome ed il domicilio di quello che fa assicurare, la sua qualità di proprie-« tario o di commissionario.

« Il nome e la designazione del basti-« mento.

« Il nome del capitano.

« Il luogo dove le merci sono state o « debbono essere caricate.

« Il porto o la rada donde il bastimento « ha dovuto o debbe partire.

« I porti o le rade dove debbe caricare « o scaricare.

« I porti o le rade dove debbe entrare.

« La natura ed il valore o la stima delle « merci e degli oggetti che si fanno assi-« curare.

« I tempi nei quali i rischi debbono co-« minciare e finire.

« La somma assicurata.

« Il premio od il costo dell'assicurazione.

« La sottomessione delle Parti al giudi-« cio d'arbitri in caso di controversia, se « così siasi convenuto.

« E generalmente tutte l'altre condizioni « nelle quali le Parti hanno consentito. »

363. « La stessa polizza può contenere « più assicurazioni sia quanto alle merci, « sia quanto alla quantità del premio, sia « quanto ai diversi assicuratori. »

364. « L'assicurazione può avere per « oggetto:

« Il corpo e la chiglia del bastimento « vuoto o carico, armato o non armato, « solo od accompagnato.

« Gli arredi ed attrezzi.

« Gli armamenti.

« Le vettovaglie.

« Le somme date a cambio marittimo.

« Le merci del carico ed ogni altra cosa « o valore, capace di stima in danaro, sog-« getta ai rischi della navigazione. »

365. « L'assicurazione può essere fatta « sul tutto o sopra parte di detti oggetti, « unitamente o separatamente.

« Può essere fatta in tempo di pace od « in tempo di guerra, prima del viaggio, o « durante il viaggio della nave.

« Può essere fatta per l'andata ed il ri-« torno, o solamente per l'uno dei due; « pel viaggio intiero, o per un determinato « tempo.

« Per tutti i viaggi e trasporti per mare, « fiumi e canali navigabili. »

366. « In caso di frode nella valuta« zione degli effetti assicurati, ed in caso « di supposizione o di falsificazione, l'as« sicuratore può far procedere alla veri« ficazione e stima degli oggetti, senza « pregiudizio di ogni altra azione sia ci« vile, sia criminale. »

367. « I carichi fatti negli scali di Le« vante, nelle coste d'Affrica e nelle altre « parti del mondo, per l'Europa, possono « essere assicurati su qualsiasi bastimento, « senza indicazione di esso nè del capitano.

« Le merci stesse possono, in questo « caso, venire assicurate senza indicazione « della loro natura e specie.

« Ma la polizza debbe indicare a chi la « spedizione è fatta od a chi debb'essere « consegnata la merce, se non vi è con« venzione contraria nella polizza di as« sicurazione. »

368. « Ogni effetto, il cui prezzo è sti« pulato nel contratto in moneta straniera, « è valutato al prezzo che la moneta sti« pulata vale in moneta dei Regii Stati, « secondo il corso contemporaneo alla sot« toscrizione della polizza. »

369. « Se il valore delle merci non è « stabilito dal contratto, può essere giu« stificato dalle fatture, e dai libri; in di« fetto se ne fa la stima secondo il prezzo « corrente al tempo e nel luogo del carico, « compresi tutti i diritti pagati e le spese « fatte sino a bordo. »

370. « Se l'assicurazione è fatta sul ri« torno da un paese ove il commercio non « si fa che di permuta, e se la valuta« zione delle merci non è fatta nella po« lizza, essa è regolata secondo il valore « delle merci date in cambio; con aggiun« gervi le spese di trasporto. »

371. « Se il contratto di assicurazione « non regola il tempo dei rischi, essi co« minciano e finiscono nel termine stabi« lito dall'art. 358. »

372. « L'assicuratore può fare riassicu« rare da altri gli effetti che egli ha as« sicurati.

« L'assicurato può far assicurare il co« sto dell'assicurazione.

« Il premio della riassicurazione può es« sere minore o maggiore di quello del« l'assicurazione. »

373. « L'aumento di premio stipulato « in tempo di pace pel tempo di guerra « che possa sopravvenire, e la cui quan« tità non sia determinata dai contratti di « assicurazione, è regolato dai tribunali, « avuto riguardo ai rischi, alle circostanze « ed alle stipulazioni di ciascuna polizza « di assicurazione. »

374. « In caso di perdita delle merci « assicurate e caricate per conto del ca« pitano sul bastimento che esso comanda « egli è tenuto di giustificare agli assicura« tori la compra delle merci e di esibirne « loro una polizza di carico sottoscritta « da due dei principali dell'equipaggio. »

375. « Qualunque persona dell'equipag« gio ed ogni passeggiero che porti da « paesi stranieri merci assicurate nei Re« gii Stati, è obbligato di lasciare una po« lizza di carico nei luoghi ove si effettua « il carico a mani del Regio console ed « in mancanza, a mani di un distinto nego« ziante nazionale o dell'autorità locale. »

376. « Se l'assicuratore fallisce quando « il rischio non è ancora terminato, l'as« sicurato può chiedere sicurtà o sciogli« mento del contratto.

« L'assicuratore ha lo stesso diritto in « caso di fallimento dell'assicurato. »

377. « Il contratto di assicurazione è « nullo se ha per oggetto:

« Il nolo delle merci esistenti a bordo « del bastimento;

« Il profitto sperabile delle merci;

« Gli stipendi della gente di mare;

« Le somme prese a cambio marittimo;

« Gl'interessi marittimi delle somme « date a cambio marittimo. »

378. « Qualunque reticenza, qualunque « falsa dichiarazione per parte dell'assi- « eurato, qualnnque differenza tra il con- « tratto di assicurazione e la polizza di « carico, che diminuissero l'opinione del « rischio o ne cangiassero il soggetto, ren- « dono nulla l'assicurazione.

« L'assicurazione è nulla anche nel caso « in cui la reticenza, la falsa dichiarazione, « o la differenza non avessero influito sul « danno o sulla perdita dell'oggetto as- « sicurato. »

379. « Se il viaggio è rotto prima della « partenza del bastimento, anche per fatto « dell'assicurato, l'assicurazione è annul- « lata.

« L'assicuratore riceve, a titolo d'in- « dennizzazione, il mezzo per cento della « somma assicnrata.

« Il premio intiero sarà però sempre « dovuto quando l'assicurato reclami un « danno qualunqne. »

380. « Sono a rischio degli assicuratori « tutte le perdite ed i danni che accadono « agli oggetti assicurati per cagione di tem- « pesta, naufragio, investimento, urto for- « tuito, cangiamenti forzati di viaggio o di « bastimento, per getto, fuoco, preda, sac- « cheggio, arresto per ordine di potenza, « dichiarazione di guerra, rappresaglia, ed « in generale per tutti gli altri accidenti di « mare. »

381. « Ogni cangiamento di via, di viag- « gio o di bastimento e tutte le perdite « ed i danni provenienti dal fatto dell'as- « sicnrato, non sono a carico dell'assicu- « ratore, anzi questi ha guadagnato il pre- « mio se ha cominciato a correre i rischi. »

382. « I cali, le diminuzioni e le per- « dite che provengono da vizio inerente « alla cosa ed i danni cagionati dal fatto « e dalla colpa dei proprietarii, noleggia- « tori o caricatori non sono a carico de- « gli assicuratori. »

383. « L'assicnratore non è risponsa- « bile delle prevaricazioni e colpe del capi- « tano e dell'equipaggio, conosciute sotto « nome di *baratteria di patrone*, salva con- « venzione in contrario. »

384. « L'assicuratore non è tenuto alle « spese di pilotaggio, rimorchio e lama- « naggio, nè ad alcuna specie di diritti « imposti sul bastimento e sulle merci. »

385. « Sono indicate nella polizza le « merci soggette per loro natura a dete- « rioramento particolare o diminuzione, « come sono i grani od i sali o le merci « suscettibili di scolo; altrimenti gli assi- « curatori non sono risponsabili dei danni « o delle perdite che possono accadere « a queste stesse derrate, eccettuato però « il caso in cui l'assicurato abbia igno- « rata la natura del carico al tempo della « sottoscrizione della polizza. »

386. « Se l'assicurazione ha per oggetto « merci per l'andata ed il ritorno e, se « giunto il bastimento alla sua prima de- « stinazione, non si fa alcun carico di ri- « torno, o se il carico di ritorno non è « compiuto, l'assicuratore riceve soltanto i « due terzi proporzionali del premio con- « vennto, ove non vi sia stipulazione in « contrario. »

387. « Un contratto di assicurazione o « di riassicnrazione stipulato per una som- « ma eccedente il valore degli effetti cari- « cati, è nullo riguardo al solo assicurato, « se si prova esservi dolo o frode per « parte sua. »

388. « Se non vi è dolo nè frode, il « contratto è valido sino a concorrenza « del valore degli effetti caricati, secondo « la stima che ne è fatta o convenuta.

« In caso di perdita, gli assicnratori « sono in obbligo di contribuire ciascuno « in proporzione delle somme da essi as- « sicurate.

« Essi non ricevono il premio del so- « prappiù del valore, ma soltanto l'inden- « nizzazione del mezzo per cento. »

389. « Se snllo stesso carico vi sono « diversi contratti di assicurazione fatti

« senza frode, e se il primo contratto as-« sicura il valore intiero degli oggetti ca-« ricati, questo solo ha il suo effetto.

« Gli assicuratori che hanno firmati i « contratti susseguenti, sono liberati; essi « non ricevono fuori che il mezzo per « cento della somma assicurata.

« Se il valore intiero degli effetti ca-« ricati non è stato assicurato dal primo « contratto, gli assicuratori che hanno fir-« mati i contratti susseguenti sono tenuti « per l'eccedente, secondo l'ordine di data « dei contratti. »

390. « Se vi sono effetti caricati per « l'ammontare delle somme assicurate, « in caso di perdita di una parte, essa « è pagata da tutti gli assicuratori di que-« sti effetti, a proporzione del loro in-« teresse. »

391. « Se l'assicurazione è fatta sepa-« ratamente per merci che debbono es-« sere caricate sopra più bastimenti in-« dicati, con enunziazione della somma « assicurata sopra ciascuno, e tuttavia il « carico intiero è posto sopra di un sol « bastimento o sopra un numero di ba-« stimenti minore dell'indicato nel con-« tratto, l'assicuratore non è tenuto oltre « alla somma che ha assicurato sulla nave « o sui bastimenti che hanno ricevuto il « carico, non ostante la perdita di tutti « i bastimenti indicati; egli riceverà nul-« ladimeno il mezzo per cento delle som-« me le cui assicurazioni si trovano an-« nullate. »

392. « Se il capitano ha la facoltà di « entrare in diversi porti per compiere o « permutare il suo carico, l'assicuratore « non corre i rischi degli effetti assicu-« rati se non quando sono a bordo, ove « non vi sia convenzione in contrario. »

393. « Se l'assicurazione è fatta per un « tempo determinato, l'assicuratore è li-« berato dopo spirato questo tempo, e « l'assicurato può fare assicurare i nuovi « rischi. »

394. « L'assicuratore è liberato dai ris-« chi ed ha guadagnato il premio, se l'as-« sicurato manda la nave in un luogo più « lontano di quello che è indicato dal con-« tratto, quantunque per la stessa via.

« L'assicurazione ha il suo pieno ef-« fetto, se il viaggio è abbreviato. »

395. « Ogni assicurazione fatta dopo la « perdita o l'arrivo degli oggetti assicu-« rati, è nulla qualora vi sia presunzione, « che prima della firma del contratto, l'as-« sicurato abbia potuto essere informato « della perdita, o l'assicuratore dell'arrivo « degli oggetti assicurati. »

396. « La presunzione esiste se, facendo « il computo di tre quarti di miriametro « per ora, senza pregiudizio delle altre « prove, sia riconosciuto che dal luogo « dell'arrivo o della perdita della nave, « oppure dal luogo donde la prima noti-« zia è giunta, questa abbia potuto essere « portata prima della sottoscrizione del « contratto nel luogo in cui esso contratto « di assicurazione si è stipulato. »

397. « Tuttavia se l'assicurazione è fatta « colla clausula *a buona o cattiva notizia*, « la presunzione mentovata negli articoli « precedenti non è ammessa.

« Il contratto non è annullato, salvo « che mediante prova che l'assicurato co-« nosceva la perdita, o l'assicuratore l'ar-« rivo del bastimento, prima della firma « del contratto. »

398. « In caso di prova contro l'assi-« curato, questi paga all'assicuratore un « doppio premio.

« In caso di prova contro l'assicura-« tore, questi paga all'assicurato una som-« ma doppia del premio stabilito.

« Quello fra di essi contro di cui è « somministrata la prova, è processato « correzionalmente. »

462. « Ogni azione proveniente da una « polizza di assicurazione è prescritta do-« po cinque anni dalla data del contratto. »

465. « Non sono ammessibili le azioni

« qualunque sieno contro gli assicuratori
« per danno accaduto alla merce, se essa
« è stata ricevuta senza protesta. »

Negli atti constitutivi delle compagnie di assicurazione marittima vuolsi far distinzione tra il premio, ed il tocco.

Il primo è la retribuzione che l'assicurato corrisponder deve all'assicuratore in compenso della guarentia che questi gli somministra; il secondo rappresenta la quota per cui ognuna di esse compagnie è per sovrano provvedimento autorizzata ad assicurare, avuto riguardo al valor capitale che forma il nerbo constitutivo della società.

Il *maximum* del tocco non eccede d'ordinario gran fatto il sette per cento del valor capitale. Supponendo, a cagion di esempio, che questo valor capitale sia, per una data compagnia, di 600/m. ll., la medesima non potrà assicurare un bastimento per una somma eccedente le ll. 42/m., epperciò se il valore della cosa che si desidera di assicurare sarà di 300/m., il proprietario e l'armatore dovranno ricorrere a varie compagnie indigene od estere per avere il complemento dell'assicurazione. Il motivo dell'indicata limitazione si deduce dacchè ogni più esteso arbitrio potrebbe compromettere troppo gravemente gl'interessi della società, invece che colla divisione dei pericoli meglio equilibrate si trovano le alternative di perdita o di guadagno.

La fissazione del premio è lasciata in facoltà delle Parti avuto riguardo alla natura del bastimento, del carico, del viaggio e dei pericoli cui può andar sottoposto in dipendenza delle peripezie della stagione e del mare, della moralità dell'assicurato, della condizione politica dei popoli e dei vicendevoli loro rapporti.

Le clausule constitutive delle compagnie ridotte a minimi termini consistono: nella sovr'indicata limitazione del tocco; nell'annuale deposizione del bilancio al banco della compagnia e nella segreteria della Camera o del Tribunale di commercio; nel divieto di vendere le azioni, se non precede l'assenso del direttore della compagnia assistito da due o tre socii. È inoltre di massima che la perdita della metà del capitale sociale debbe rendere obbligatoria la convocazione generale dei socii per deliberare circa il *quid agendum*; che nessuna variazione esser può introdotta negli statuti sociali senza la preventiva sovrana sanzione, e che si debbono osservare esattamente le leggi in vigore.

Si accenna finalmente che ampia essendo la latitudine accordata dalla legge alla volontà dei contraenti nelle materie di assicurazione, vuolsi, nel caso di dubbio, aver ricorso alle usanze commerciali, e tener per fermo che i patti sono da osservarsi a tutto rigore, perchè ogni variazione nel loro prescritto, se può influire sull'idea del rischio, porta seco di sua natura lo storno o la fine del rischio.

ASSOCIAZIONE. Riunione di varie persone con intendimento di conseguire nell' ordine religioso, politico, scientifico, artistico, commerciale o industriale un obbietto comune, con unità di mezzi e di direzione.

L'associazione è di diritto naturale ed il più antico di tutti i diritti, ed essa fu che diede vita e consistenza allo spirito di famiglia, di patria, di nazionalità, d'ordine pubblico e sociale, che ingentilì i costumi, fondò leggi e regolamenti, e provvide agli umani bisogni col *mutuum adiutorium*.

Cosa sarebbe l'uomo nello stato d'isolamento? Un essere debole, rozzo, inerte, sottoposto a tutti i rigori, a tutte le infermità della fragile sua natura, ed incapace di prevedere e provvedere.

Gli elementi e le produzioni naturali sono beni comuni a tutti, ma il conato di trarne profitto, di vincere le resistenze e le difficoltà che presentano, di piegarli al proprio volere, di dar loro nuove forme

e varie destinazioni, e di farli servire agli interessi dell'agricoltura, del commercio, delle arti e delle scienze, è opera, è frutto dell'associazione, ossia dell'armonia delle forze intellettuali e morali per cui si andò grado a grado informando l'incivilimento, e l'uomo ottenne il primato su tutte le cose create assegnatogli dalla Provvidenza divina.

A due cause ascrive il cav. Cibrario, nella dotta sua opera dell'*Economia politica del Medio Evo*, la fecondazione dello spirito di associazione: 1° all'organizzazione dei comuni nella quale entrarono i valvassori (*milites*); i buoni uomini o nobili o uomini liberi o arimanni; gli artigiani e il popolo minuto; 2° ai mercanti di Toscana, di Lombardia, di Provenza, i quali per maggior loro sicurtà nello avviarsi in Francia su per le strade del Sempione, del Moncenisio e qualche poco pel Monginevra, si riducevano per ciascuna terra in compagnie rette con particolari statuti dai loro consoli o rettori; e poi tutte queste compagnie erano unite in una generale che costituiva una vera potenza mercantile, e trattava per mezzo de' suoi ambasciadori coi principi e baroni, affinchè particolari convenzioni supplissero al difetto di quella pubblica protezione che non potea conciliarsi gran fatto col sistema politico di quei tempi.

Le associazioni nello stato attuale di cose hanno per oggetto, come più sopra si è accennato, gl'interessi della morale, della politica, delle scienze, delle arti e dell'industria, ed è certo che, governate da un retto intendimento, render possono pur tuttavia i più eminenti servigi alla cosa pubblica. Ma siccome non vi è cosa santa di cui l'uomo non abusi, la legge dovette intervenire prescrivendo nell'ordine delle associazioni civili all'art. 483 del Codice penale: « Essere vietata qualunque associazione di più persone organizzate in corpo, il cui scopo sia di riunirsi in tutti i giorni, od a giorno determinato per occuparsi, senza promessa o vincolo di segreto, di oggetti, siano religiosi, siano letterarii, siano politici od altri, se non è formata con permissione dell'autorità legittima, e siano osservate le condizioni da questa imposte. »

Art. 484. « Ogni associazione della natura sovra espressa, formata senza autorizzazione, o che dopo averla ottenuta avrà violato le condizioni imposte, sarà immediatamente disciolta dall'autorità competente, ed i capi, direttori ed amministratori della medesima saranno puniti col carcere o col confino, ovvero con multa, secondo le circostanze. »

Le associazioni industriali sono fondate sul principio della divisione delle umane forze in morali e fisiche, e della varia loro distribuzione in guisa che dove le une prevalgono vengono meno le altre; e dietro l'osservazione che le forze morali servono a progettare, discutere, dirigere; le fisiche a provvedere ed eseguire: e non essere gran fatto possibile che lo stesso individuo valga a compiere nel tempo stesso in modo efficace quelle due funzioni.

Precipuo loro instituto quello si è di somministrare in abbondanza, con celerità, al miglior prezzo possibile e coi desiderati perfezionamenti tutte le cose necessarie alle consumazioni, agli agi e ai conforti della vita, e certo sotto questo rapporto lo spirito di associazione non può non essere altamente commendato e protetto, imperciocchè al medesimo andiamo debitori di tutte le maraviglie dell'arte che si ammirano nelle varie parti del mondo, e delle commerciali conquiste fatte solcando i mari, valicando i monti e attraversando deserti nelle più remote regioni. Ma per mala ventura un altro spirito sottentra non di rado a questo cotanto salutare e benefico, ed è lo spirito di aggiotaggio, di cui già si è dato un cenno in apposito articolo, subordinatamente però

agli illeciti maneggi che suole adoprare nei fondi pubblici.

Considerate dal lato del credito, si dovette scorgere, siccome ebbe ad accennarlo il sig. Joubert de Vitry, che le compagnie, società o associazioni che chiamar si vogliano diventano, sotto l'influenza dello spirito di aggiotaggio, altrettanti piccoli governi male amministrati, di cui sono contribuenti gl' incauti azionisti, la qual cosa fece dire al celebre Arago: *Donnez-moi une idée et un journaliste qui veuille la faire valoir, et je vous la payerai* 100 *mille francs*.

Molti e tutti speciali sono i mezzi di cui lo spirito di aggiotaggio si serve per promuovere e fecondare lo spirito di associazione, e poscia opprimerlo e annichilirlo a maggior suo vantaggio; fra i principali si annoverano i segnenti:

1° Dipingere con i più seducenti colori e magnificare i benefizi di una data impresa.

2° Calcolare al triplo loro valore le spese alla medesima afferenti;

3° Pubblicare come reali ed effettive le firme delle più accreditate case di commercio nell'elenco degli azionisti;

4° Mettere in commercio a prima giunta una piccola quantità di azioni, che vengono poi dai promotori dell'aggiotaggio comprate per un valore eccedente quello di emissione.

5° Pagare questo maggior prezzo, ugualmente che le prime rate del dividendo con i capitali riscossi in eccedenza, e non coi proventi.

6° Dato credito con questi modi subdoli all'impresa, mettere in commercio le azioni degli aggiotatori per quindi abbandonarla alle rovinose sue conseguenze, e al danno dei subalterni e poco accorti giuocatori.

Si dovrà pertanto dedurne il corollario che s'abbiano a proibire le società private? Sarebbe lo stesso che volersi opporre a tutte le opere più grandiose, più utili e che maggiormente onorano una nazione.

Miglior consiglio fia quello di rimediare all'abuso senza chiudere l'adito agli sperati benefizii, e a quest'uopo, per consenso di accreditati economisti, si presentano le avvertenze infra espresse.

1° Costringere le compagnie a dare una malleveria da restituirsi allora soltanto che sarà eseguita una quota parte delle incontrate obbligazioni.

2° Pronunciare la decadenza della concessione sempre quando tali obbligazioni non sono eseguite nel tempo e modo prescritto dal capitolato di concessione.

3° Obbligare i gerenti amministratori ad essere proprietarii di una porzione del capitale sociale, bastevole a guarentire la buona loro gestione.

4° Far versare questa quota parte nelle casse di deposito e dichiararla inalienabile fino ad opera compiuta.

5° Proibire le azioni industriali, rendendo personale il benefizio destinato a ricompensare gl'ingegneri e i gerenti, e ad eccitare la loro operosità, in guisa che non possano quelle negoziarsi nè trasferirsi.

6° Non permettere che si mettano in circolazione titoli di azioni, nemmeno provvisioni, prima della promulgazione della legale concessione.

7° Stabilire in massima che la società non s'intenderà definitivamente costituita, se non potrà presentare la metà per lo meno del capitale nominale dell'impresa in cedole o in firme di credito.

8° Vietare l'emissione di azioni per una quota minore di 500 lire.

9° Pattuire un termine entro il quale sarà lecito al governo di far riscatto della cosa conceduta, o sì veramente la clausula di spropriazione per cause di utilità pubblica.

Il governo riunendo in se stesso le forze dispositive e le esecutive, sarebbe meglio di ogni altro in grado di disporre di pronti ed efficaci mezzi per intraprendere le opere le più grandiose; ma l'esperienza ha

dimostrato che le molte formalità cui deve per necessità andare sottoposta la pubblica amministrazione e la mancanza di un interesse immediato per parte dei suoi agenti, non gli lasciano la necessaria libertà ed opportunità di azione, oltre che nelle sue deliberazioni l'estetico, il grandioso prevale bene spesso sulla solidità ed utilità.

Gli Stati Uniti d'America sono fuori dubbio la nazione dove i lavori pubblici abbiano preso il massimo incremento su tutte le direzioni ed a fronte di non lievi difficoltà, eppure colà il governo non vi prende altra ingerenza che quella di una tutelare protezione, e le più vaste al pari che le più umili imprese sono abbandonate allo spirito di associazione e all'interesse privato che non si prevalgono d'ingegneri celebri per teoretiche dottrine, ma sibbene raccomandati dalla pratica esperienza acquistata in altri lavori riusciti a buon segno.

Ciò stante e ritenuto 1° che uno fra i più specchiati vantaggi dello spirito di associazione quello si è di modellarsi a tutte le forme, di penetrare in tutte le combinazioni, di operare la fusione dei capitali nel lavoro, e del lavoro nei capitali in guisa che questi non rimangano sepolti, inoperosi ed improduttivi, e di associare nelle perdite ugualmente che nei benefizi ognuno degli agenti e dei cointeressati.

2° Che il complesso delle opere di utilità pubblica è il termometro che segna la futura sorte di una nazione a misura che il valore reale, attuale, permanente di questa utilità compensa le spese a cui fu forza di soggiacere, si verrà a conchiudere essere sempre miglior consiglio di lasciar libero il campo allo spirito di associazione il quale sa chiamare e rivolgere i mezzi là dove si ha speranza di un profitto.

Questo spirito di associazione però debbe stare sotto la tutela dell'autorità governativa tanto nell'interesse del pubblico che in quello dei privati, epperciò quest'autorità chiamerà preventivamente a stretto e maturo esame l'utilità del progetto, la giustezza dei calcoli sia per l'attivo sia per il passivo, e circa i mezzi d'esecuzione, per concedere o ricusare alla società proponente la facoltà di constituirsi e di mettere in corso le azioni.

Accordata una tale autorizzazione, il governo non prende più ingerenza negli affari dell'associazione se non in quanto che la sicurezza pubblica o personale fossero compromesse.

Per le altre questioni cui potesse dar luogo l'esecuzione dei patti convenuti si lascierà libero il campo avanti l'autorità competente.

Le premesse avvertenze, nel mentre tendono a consolidare le associazioni legittime, danno l'esclusione a quelle di fatto, imperciocchè le prime soltanto hanno un carattere legale; le altre invece sono irregolari, e contengono in sè il germe della loro distruzione, ognuno dei soci essendo in facoltà di promuoverne la nullità in qualunque epoca.

Alloraquando un'associazione è proscritta e condannata, i suoi effetti sono annullati per l'avvenire, ma continuano a sussistere le conseguenze del passato, vale a dire che non possono essere lesi gli interessi dei terzi verso i quali la società rimane sempre solidaria degli assunti impegni, e ciascuno de'soci in particolare è risponsale dei debiti della società. Si provvedono in questo caso gl'interessati contro la società collettivamente, ed individualmente contro ogni socio avanti l'autorità ordinaria, ed allora soltanto possono i socii discutere le loro particolari ragioni, quando sono liquidate definitivamente quelle dei terzi.

Dal momento in che la nullità dell'associazione di fatto è pronunziata, nessuno ha più facoltà di vincolare la società in ulteriori impegni (v. Società).

Associazione Doganale. Il sistema di associazione differisce da quello di federazione in quanto che questo presenta il complesso di vari Stati uniti fra di loro da un patto comune, mentre il primo è l'aggregazione in società per dividere gli utili e i pesi di un interesse comune. Si deduce da questa distinzione che l'associazione doganale costituisce l'unione per cui più Stati finitimi convengono di affrancarsi dalle linee di dogana intermedie per stabilirne una sola perimetrale in tutta la periferia dell'associazione, i di cui proventi sono poi divisi a prorata della popolazione dei rispettivi Stati che vi concorrono.

Del pari che l'antichissima casa di Savoia, quella di Brandeburgo ebbe illustri primordi, ma la sua potenza era ristretta negli angusti confini del suo Margraviato, e come quella appunto di Savoia seppe essa pure colla costante savviezza del consiglio de'suoi Principi, colla destrezza nel trar profitto dei politici avvenimenti, colle alleanze, coi matrimonii cospicui, e successivamente con le armi ingrandirsi per siffatto modo da essere di grave peso nella bilancia politica d'Europa.

La caduta di Napoleone nel 1815 avendo sciolto il blocco continentale, l'Inghilterra fu sollecita nell'innondare l'Europa, e segnatamente la Germania coi prodotti delle sue manifatture, ma nel tempo stesso si oppose con gravi tariffe alle importazioni nei Regni Uniti, lasciando soltanto aperto l'adito alle materie prime.

Il commercio e l'industria trovandosi da quel punto ridotti all'inazione in conseguenza dell'ingombro su tutti i mercati di prodotti esotici, della diminuzione dei veicoli per un facile smercio dei prodotti indigeni e della mancanza di credito epperciò di fondi circolanti, fu giuoco forza di ricorrere ai mezzi i più efficaci per richiamare alla vita quella massa inerte d'interessi materiali.

Quello che vi si adoperò con maggiore alacrità si fu il governo prussiano nei di cui Stati le manifatture avendo preso il maggiore incremento, veniva esso perciò appunto a soffrirne un più sensibile danno. L'assunto per un verso di svincolarsi dagli impedimenti che gli opponeva la costituzione del corpo germanico per cui, come ebbe a dire il signor di Amsberg, una barriera s'innalza dietro l'altra e non si possono tutte oltrepassare se non con ingenti spese, con ogni maniera di vessazioni, con una rovinosa perdita di tempo, e per l'altro verso il conato di costringere le potenze estere ad adottare a suo riguardo misure di reciprocità, presentava difficoltà di sì grave momento che richiedevasi per superarle perseveranza di proposito, alacrità di azione, sagace prudenza e temperata energia.

A quell'uopo si esordì colla legge 11 giugno 1816 in virtù della quale furono abolite, nell'interno della monarchia prussiana, le linee doganali terranee e fluviali, che mettevano le provincie in una specie d'interdetto fra di loro.

Questo scopo ottenuto, si presentò la questione gravissima se si dovesse o no adottare il sistema proibitivo in vigore presso le altre potenze? L'esempio dell'infelice esito delle misure ristrettive ordinate da Federico II° non rimase senza frutto per il governo prussiano, e colla legge del 1818 esso dichiarò *libera l'importazione e l'esportazione di tutti i prodotti naturali e manufatti*, alla riserva di quelli riconosciuti nocivi e di privativa legale, alla qual cosa essa coadiuvò mediante tariffe doganali moderate in guisa a far contrappeso alle restrizioni imposte al commercio nazionale dalle potenze estere.

Queste due condizioni vitali di politica economia di affrancare il commercio interno da ogni ostacolo e di offrire all'estero intiera reciprocità per arrivare alla libertà generale, la Prussia le manudusse con tanta logica deduzione di principii, con

tale consonanza di provvedimenti, con sì ben governata collisione di forze, che riuscì pur finalmente a vincere le suscettibilità dei piccoli governi indipendenti, a confederarli nel suo sistema, e ad estendersi grado a grado per siffatta maniera, che nel periodo di diciotto anni l'unione doganale tedesca giunse a presentare un'estensione di oltre 825,000 miglia quadrate, ed una popolazione di 27/milioni di abitauti, dirigendosi dal nord est-all'est, da Memel ad Aix-la-Chapelle, cioè dal 57° al 23° di longitudine, e dal nord al sud, da Stralsund a Munich, ossia dal 54° di latitudine al 47°.

Essa confina in oggi all'est colla Russia e la Polonia, al sud con l'Austria e la Svizzera, all'ovest colla Francia, al nord ovest col Belgio e coll'Olanda, ed al nord coll'Annover; e tostochè potrà spingersi sino al mare settentrionale, punto di riferimento commerciale con tutte le terre di oltremare, essa formerà delle sparse membra della Germania un solo corpo compatto, attivo, preponderante, indipendente, e tale da superare l'antica potenza della lega anseatica.

Secondo che viene accennato dai sig. Nonrais e Berés nell'opera loro intitolata *Association des Douanes allemandes*, le principali difficoltà che presenta ogni sistema di confederazione della fattispecie sono:

1° La conservazione della nazionalità, vale a dire dei diritti di sovranità che appartengono rispettivamente ai governi federati.

2° La riscossione dei diritti alla frontiera del perimetro comune.

3° L'equitativo riparto dei fondi prodotti da quella riscossione.

4° La tutela degli interessi speciali a scanso degli inconvenienti che sono inseparabili dall'introduzione di nuove tariffe.

Vuolsi osservare relativamente alla difficoltà in primo luogo indicata, che l'associazione aver non deve per oggetto di stabilire trattati di commercio, ma sì bene di riordinare ed estendere la zone doganali in guisa da non alterare nel menomo che i diritti di nazionalità nè la forma di governo costituita, e d'introdurre maggior intimità nelle relazioni commerciali mediante la soppressione dei doganieri sulle linee intermediarie, di aumentare la frequenza di quelle relazioni, di ridurre le spese di riscossione dei diritti, e di render più abbondanti i prodotti.

La difficoltà in secondo luogo accennata viene facilmente superata disponendo che i preposti delle nazioni federate faranno collettivamente il servizio sulla linea perimetrale nella stabilita proporzione numerica, con obbligo di consegnare i delinquenti e i contravventori alle autorità del paese di loro domicilio per essere giudicati in conformità dei patti che reggono l'associazione, e col rigore delle patrie leggi.

Le difficoltà nascenti dalla riscossione scompariranno adottando per base del riparto dei prodotti la misura della popolazione e la condizione che le relative tabelle saranno in capo di ogni triennio rivedute ed occorrendo rinnovate in adunanza generale dei rappresentanti dell'associazione, non senza disporre che la soluzione di tutte le discussioni e controversie che ne ponno dipendere verrà confidata a un comitato centrale misto, avente eziandio l'incarico di amministrare in comune gli interessi dell'associazione sulla base dei diritti che competono ad ognuno dei governi federati. In caso di divergenza di opinione la decisione n'è riservata a un consiglio superiore misto egli pure, sotto l'egida delle direzioni che saranno compartite dai governi federali ai rispettivi rappresentanti.

Per ciò che concerne alla difficoltà nascente dalle tariffe, si osserva che tutti gli Stati che sono in relazione di commercio fra di loro hanno interesse a tenerle regolate in modo di agevolare l'esportazione dei

prodotti di cui si ha sovr'abbondanza, e l'importazione di quelli che maggiormente abbisognano, con restringere invece ilcampo all'introduzione delle cose che si hanno nell'interno; ciò posto tra il massimo e il minimo di questi divergenti interessi esser non deve malagevole di stabilire un punto di equilibrio atto a soddisfare le rispettive esigenze; che se le nazioni circoscritte in più stretti confini potranno provare qualche scapito, ne riceveranno compenso nel più vasto emporio, nella più estesa sfera di azione aperta alle loro speculazioni, all'industria ed ai consumi.

Qualche più seria difficoltà presenta l'oggetto dei diritti di privativa ossiano gabellari, sale, tabacco, carte e tarocchi, polveri e piombi, bevande fermentate e alcooliche; considerando però che tutti gli Stati hanno interesse al monopolio di quegli oggetti sotto il rapporto della finanza, del buon governo e della sanità pubblica, esser debbe agevol cosa lo andar d'accordo nel constituirlo su basi di reciproco interesse, tanto più che l'associazione doganale non toglie che ogni nazione confederata mantenga nel suo interno le linee daziarie che sono più confacenti alle rispettive condizioni dei luoghi.

Le norme sovra espresse sono in complesso quelle sulle quali trovasi fondata l'associazione doganale Germanica, e finora non diedero luogo ad eccezioni di grave momento, nè a perturbazione d'interessi.

I prodotti delle dogane federali si compongono dei diritti di entrata, d'uscita e di transito, e la riscossione ne è operata alla frontiera dai preposti nominati dai rispettivi Stati confederati. Sulle riscossioni vengono prelevate le spese comuni, cioè la restituzione dei diritti che fossero indebitamente riscossi, i premi di esportazione specificati nei trattati, gli stipendi e le altre spese relative al personale ed al materiale dell'amministrazione.

Il numero degli uffizi di percezione, e la forza destinata alla custodia e vigilanza nella linea perimetrale di frontiera sono determinate di comune accordo, ugualmente che le rispettive retribuzioni.

Le spese d'uffizio e di deposito nell'interno, non meno che quelle della direzione generale delle dogane e dei premi speciali non espresse nelle rispettive convenzioni rimangono a carico dei singoli Stati.

Le spese comuni ascesero nel 1832 al 14 per cento del prodotto brutto il quale si sostenne con una progressione crescente, imperciocchè le perdite relative alla libera circolazione nell'interno dell'unione furono compensate largamente mercè la diminuzione delle spese di riscossione e l'aumento nei consumi dei prodotti esotici che rappresentano l'85 per cento ossia i 17/20 del reddito totale.

Oltre agli specchiati vantaggi più sopra menzionati di svincolare il commercio interno dell'Alemagna, di assegnare alla medesima un rango distinto fra le nazioni commercianti e industriali, e di aumentare il reddito degli Stati confederati, l'associazione potrà quinci innanzi, col favore dell'adottato sistema, aprire estese linee di comunicazione per terra e per acqua, far circolare più liberamente i capitali avvalorati dal credito figlio delle feconde relazioni, e riuscire a stabilir la cotanto necessaria uniformità nel sistema di monetazione, dei pesi e delle misure.

Che se l'influenza di questo sistema doganale, concepimento della più alta politica, non rimarrassi circoscritta alla Germania, ne seguirà in breve, che invece delle conquiste a mano armata di un esito cotanto incerto, così sanguinose e crudeli, e comprate a prezzo di gravissimi sacrifizii, si giungerà meglio a conseguire il ravvicinamento de'popoli, la comunione delle loro risorse, le pacifiche transazioni mediante reciprocità di permute ed emulazione d'industria, il consolidamento dei

troni, e per necessaria conseguenza la prosperità dei popoli, la quale è fondata sulla massima del timore di Dio, del rispetto all'autorità che governa, e del progressivo incremento dei materiali interessi.

Le condizioni più importanti che si richiedono per poter fondare su sode basi le associazioni doganali, sono: 1° Contiguità di frontiera, per cui viene annullata fra le nazioni finittime la doppia barriera che le mette in istato d'assedio fra di loro, e si ottiene il merito d'una sensibile economia nelle spese.

2° Limiti naturali come mari, fiumi, e monti, perchè più agevole riesce il custodirli e difenderli contro il contrabbando.

3° Analogia nel regime politico, per motivo che i popoli, come gli individui, non si associano se non se in grazia della conformità d'indole, di costumi, e di tendenze sociali e politiche.

4° Unità d'interessi per cui si conserva la pace e si consolidano i governi.

5° Che non siano fragranti gli odii e le antipatie nazionali, conseguenza funesta di avvenimenti politici, dell'offeso amor proprio, e delle civili reazioni.

6° Estensione moderata del circolo di unione, perciocchè se una vasta superficie seduce a prima giunta l'ambizione, le difficoltà, le complicazioni, il movimento febbrile che agita di continuo le grandi masse, consuma in breve quel colosso che pareva rivestito di una potenza straordinaria.

7° Facile circolazione dei prodotti indigeni nell'interno della confederazione, perchè le consumazioni si fanno tanto più attive quanto sono più agevoli e di minor dispendio i mezzi di procurarsi gli oggetti che le alimentano.

8° Efficacia nei provvedimenti che protegger denno l'azione federativa, atteso che da questa sollecitudine appunto dipende la preponderanza commerciale a cui seppe innalzarsi la Gran Brettagna; avvertendo esser dimostrato dall'umana ragione e dall'esperienza che una tale importanza non è progressiva se non la soccorre una competente forza militare.

Dal lato delle spese le leghe doganali presentano una sensibile economia; supponendo infatti l'Europa divisa in cinque circoli federali di commercio, e ritenuto che la distesa delle frontiere dei rispettivi stati, ora isolati, sia di 16,647 leghe, la linea perimetrale sarebbe ciò stante ridotta a 6,969 leghe, e siccome il numero dei doganieri necessario per la difesa è, poco più poco meno di 10 per ogni lega di circuito, ne segue che si avrebbe un'economia di spesa annuale, per questo solo fatto, di 70 mila uomini e di 80 milioni che potrebbero ciò stante essere impiegati in lavori produttivi a vantaggio della moralità e in aumento della ricchezza.

Oltre ai vantaggi più sopra accennati, l'unione federale deve produrne altri molti, quali sono uniformità dei pesi, delle misure e della monetazione, facilitazione circa i mezzi di corrispondenza, apertura di nuove vie e di nuovi canali navigabili, consolidazione della proprietà delle opere artistiche e intellettuali, cessazione di varii monopolii che ora aggravano la condizione dei consumatori.

La base fondamentale dell'unione doganale tedesca essendo la legge 26 maggio 1818, fia pregio dell'opera di qui trascriverne le più essenziali disposizioni, non senza però premettere che questa legge è avvalorata dalla considerazione dei vantaggi che derivano: 1° da una uniforme legislazione relativamente alle pubbliche imposte; 2° dalla cura di soddisfare all'interesse dello Stato che non deve mai essere abbandonata al caso nè all'arbitrio; 3° dal bisogno di togliere gl'impedimenti che si frappongono alla libertà del commercio, e di proteggere l'industria indigena mediante tariffe adeguate per modo che, senza incagliare in veruna maniera le transazioni,

siano assicurati allo Stato i redditi che gliene derivano dalle consumazioni.

Commercio con l'estero.

1° Tutti i prodotti stranieri naturali e manufatti potranno essere introdotti, consumati e spediti per transito in tutta l'estensione della Monarchia.

2° L'esportazione è permessa per tutti gli oggetti indigeni naturali e manufatti.

3° Questa regola va sottoposta soltanto alle eccezioni e alle riserve consigliate da ragioni di alta politica, e per un tempo determinato.

4° Il commercio del sale e delle carte da giuoco è retto da leggi particolari.

5° Il principio della libertà di commercio deve servire di base in tutte le negoziazioni future con altri Stati; epperciò le agevolezze di che i regnicoli prussiani godranno negli altri paesi per il loro commercio saranno compensate, per quanto lo potranno comportare la diversità delle relazioni, con uguali facilitazioni, e nell'interesse delle transazioni reciproche verranno stipulati, ogni qual volta ne sarà riconosciuto il bisogno, trattati speciali di commercio; viceversa il governo si riserva alla sua volta di adottare le convenienti misure di reciprocità, in dipendenza delle restrizioni che nei paesi esteri fossero imposte a danno degl'interessi dei sudditi della Monarchia.

Diritti imposti al commercio coll'estero.

6° Sarà riscosso sulle merci alla loro entrata nella Monarchia un diritto di mezzo scudo prussiano per quintale.

La tariffa segna in un modo speciale gli oggetti che per eccezione alla regola prestabilita entrar possono senza pagamento di diritto, o che esser denno quotati per un diritto minore o più elevato.

7° Per le esportazioni, l'esenzione da ogni diritto è la regola; le riserve sono espresse nella tariffa.

8° Oltre il diritto di entrata, sarà riscosso sovra varie merci straniere che rimangono nello Stato un diritto di consumazione.

Per i prodotti esteri fabbricati o manufatti questo diritto non può eccedere in generale il 10 per cento del valore ragguagliato alla media del prezzo, e deve anzi essere ridotto sino al punto che non ne derivi danno all'industria indigena.

Gli oggetti sottoposti al diritto di consumazione sono indicati nella tariffa.

9° L'esazione del diritto è fissata a prorata del peso, della misnra, o del numero delle merci entroitate.

10° Le merci che in conformità dei registri speciali della dogana sono sottoposte ad una quietanza a cauzione oppure al bollo, dovranno inoltre pagare il diritto stabilito dalla tariffa per la bolletta o pel piombo.

11° Fanno parte integrante della legge: 1° nna tariffa relativa alle provincie orientali, 2° un'altra per le provincie occidentali, 3° un regolamento sull'imposta delle dogane e su quelle di consumazione, diretto a determinare le misure necessarie per guarentire e proteggere l'industria indigena, i mezzi più convenienti di vigilanza alla frontiera, il controllo, le formalità e le conseguenze penali nei casi di contravvenzioni.

12° Gli oggetti che non rimangono nel paese, e solo l'attraversano, pagano per il transito il diritto di entrata e di uscita portato dalla tariffa.

13° Gli oggetti destinati al transito esser possono scaricati nell'interno sotto una conveniente vigilanza, oppure esservi consegnati a titolo di deposito per il commercio di spedizione o di commissione, nel qual caso non vanno soggetti al diritto di consumazione.

14° Per il carreggio, il diritto di transito sarà ridotto a norma delle esigenze

particolari, e verrà riscosso in ragione del carico di ogni bestia da tiro.

15° Ovunque le circostanze dei luoghi renderanno necessaria qualche riduzione al diritto di transito, ne sarà fatto obbietto di un'ordinanza speciale.

Commercio interno.

16° Il commercio nell'interno dello Stato debb'essere libero, e perciò svincolato da qualunque restrizione relativa alle provincie od alle parti del territorio della monarchia.

17° Ciò stante, rimangono soppresse tutte le dogane interne di spettanza dello Stato, dei Comuni e dei particolari.

18° Questa disposizione si estende a tutti i diritti di commercio o di consumazione riscossi sulle merci straniere a pro' dei Comuni o dei particolari.

19° Se le dogane e i dazi di cui al n° 17° sono posseduti dalle Comunità e nomini a titolo oneroso, hanno essi diritto ad una indennità, che sarà calcolata sulla media del reddito dei tre ultimi anni.

20° Non sono compresi nella suddetta soppressione i diritti relativi al buon regime della navigazione, e per la manutenzione dei ponti, chiatte, strade, porti, e neppure quelli di faro, di peso, di deposito o simili stabiliti nell'interesse del commercio.

21° Saranno considerati come indigeni nel loro passaggio da una parte all'altra dello Stato gli oggetti provenienti dall'estero sottoposti semplicemente al diritto d'entrata; quelli che sono vincolati al pagamento del diritto di consumazione, quelli che ne avranno corrisposto l'ammontare nelle provincie dell'est o dell'ovest.

22° Gli oggetti di provenienza estera destinati al solo transito nelle due parti della Monarchia pagheranno il diritto di consumo all'uffizio della frontiera dove ha luogo l'introito o l'uscita.

23° Le parti del territorio della Monarchia segregate o sporgenti potranno, sempreché motivi speciali lo richiedano, essere affrancate dal diritto di dogana o di consumazione, per venir sottoposte ad un regime speciale appropriato alla condizione dei luoghi, motivo per cui il relativo commercio andrà soggetto alle restrizioni richieste dal nuovo stato di cose.

Disposizioni generali.

24° Le tariffe devono essere rivedute in capo di ogni triennio, e modificate in dipendenza delle variazioni dei prezzi delle merci, e quindi di nuovo sottoposte alla sanzione legale, e pubblicate nelle forme solenni stabilite dalle leggi.

25° Le interpretazioni della tariffa che aver possono qualche influenza sui contribuenti vengono pronunciate cadun anno complessivamente, e le relative decisioni sono fatte di pubblica ragione in modo che rimane sempre un termine utile di otto settimane tra il giorno della pubblicazione e quello dell'esecuzione.

26° Non è lecito a chicchesia di affrancarsi dai diritti imposti loro dai patti della Lega, nè si può ripetere veruna indennità in dipendenza delle esenzioni proclamate dalla medesima.

27° Nell'interpretazione delle convenzioni e delle loro parti accessorie non si debbe aver ricorso alle disposizioni finanziere preesistenti, ma si bene si farà capo da quanto è prescritto pei casi dubbi ed equivoci.

28° L'osservanza del patto federale decorrerà nelle tre provincie occidentali dalla data della sua pubblicazione, e nelle sette orientali nel termine che verrà stabilito, mediante un ordine apposito del governo.

Dal sinqui detto si scorge che le basi fondamentali costitutive di una confederazione doganale, ridotte a sommi capi, sono le seguenti:

1° Uniformità di sistema per rapporto

alle monete, ai pesi, alle misure, ed ai diritti di navigazione sui fiumi e canali;

2° Perfetta libertà nelle importazioni ed esportazioni dei prodotti agricoli e manufatti dei singoli Stati;

3° Reciprocità nell'ammettere i rispettivi sudditi al lavoro da uno iu un altro di detti Stati;

4° Libero accesso ai porti mediante pagamento dei dritti calcolati su tariffe uniformi per tutti gli Stati contraenti;

5° Comunione d'interesse per la riscossione dei diritti d'entrata, d'uscita e di transito, eccettuate però le imposizioni interne sì dirette, che indirette, i pedaggi sui fiumi e torrenti, i diritti di baricata, i dazii di consumo e simili;

6° Il prodotto dei diritti che entrano in comunione, deduzione fatta delle spese, è ripartito fra gli Stati dell'unione a prorata di popolazione, il di cui censo viene rinnovato in capo d'ogni triennio.

N.B. *In virtù di un trattato conchiuso in agosto* 1841 *tra la Prussia, la Baviera, la Sassonia, il Wurtemberg e Baden, la confedernzione doganale è progressiva per il termine di dodici anni, vale a dire dal* 1° *gennaio* 1842 *sino ai* 31 *dicembre* 1853, *e ciò sulle basi dei trattati stipulati addì* 11 *maggio* 1833, 12 *maggio e* 10 *decembre* 1838 *e* 2 *gennaio* 1836. *In tale occorrenza fu abolita l'ispezione esercita sulle frontiere, che precedentemente separavano l'unione speciale della Baviera, del Wurtemberg e di Baden; venne fondato un metodo più uniforme per la riscossione dei diritti, e furono chiamati a miglior ordine i diritti di entrata di alcuni prodotti del commercio tanto interno che internazionale, segnatamente per rapporto allo zuccaro di barbabietole; per ultimo il corso monetario fu stabilito sulla base che* 4 *talleri equivalgono a* 7 *fiorini, e si è determinato che vi sarà un medesimo sistema di pesi e di misure per tutto il circolo della confederazione.*

Il prodotto delle dogane, il quale fu nel 1840 *di* 21,293,232 *scudi, ascese nel* 1841 *a* 21,915,921, *e dedotte le spese a scudi* 19,624,366, *la qual cosa, seco giunto il progresso in qualità e quantità osservato nei prodotti esposti sulle fiere di Lipsia, Francoforte, Offembache e Berlino dimostra i reali benefizii dell'associazione e siccome la sua vita debba presagirsi prospera e durevole.*

ATTO. In giurisprudenza la parola atto, considerata nel senso suo il più lato, equivale all'accertamento di un fatto dell'uomo completo in ogni sua parte.

L'atto è la prova scritta di un impegno, di un'obbligazione, di una convenzione sotto forma autentica o privata, giudiciale o stragiudiciale, rivestite di un carattere particolare.

Se il fatto consiste in una convenzione fra una o più persone, l'atto prende nome d'instrumento o contratto.

L'atto è il complemento e il supplemento della legge, epperciò le convenzioni, ossia gli atti fatti legalmente tengono luogo di legge per coloro che gli hanno stipulati.

L'atto comprende la sostanza e la forma; la sostanza è l'obbligazione, la forma la traduzione materiale dell'intenzione dei contraenti.

La necessità, la ragione, l'utilità pubblica esigono che gli atti siano rivestiti delle formalità prescritte dalle leggi o dalle consuetudini speciali al paese dove sono stati stipulati; d'onde nacque l'assioma *locus regit actum*, per forza del quale l'atto fatto a norma delle forme locali è ovunque esecutorio, alla riserva di una espressa contraria disposizione della legge municipale.

Perchè gli atti siano sostanzialmente validi fa d'uopo che essi accoppino l'equità alla legalità, vale a dire che non repugnino alla ragion comune, che non siano contrarii a veruna legge, e che nella redazione loro si osservino le formalità prescritte.

L'assioma essere lecito tutto ciò che la legge non proibisce debb'essere interpretato sanamente, vale a dire nei limiti dell'equità in guisa che non siavi lesione degli interessi di una delle Parti contraenti.

Vi sono atti di varie specie cioè pubblici, autentici, notarili, sotto firma pri-

vata, di ratifica, di recognizione, conservatorii, giudiziali, stragindiziali, di notorietà, di rispetto, dello stato civile, di amministrazione e di commercio, fra i quali qui si noteranno qnelli che hanno più stretta relazione con l'azione commerciale.

Atti di commercio. Nel mentre che gli atti in materia civile sono vincolati al disposto dagli art. 156, 1411 a 1418, 1426, 1427, 1450 a 1453 del codice civile, quelli di commercio formano l'oggetto di nna giurisdizione eccezionale.

Ciò stante è cosa molto importante di determinarne la rispettiva competenza, e per conseguenza di specificare gli atti che sono riputati di commercio, perchè dai medesimi dipende la qualità di commerciante.

A tenore del Codice di commercio dei Regii Stati;

Art. 672. « La legge reputa atti di « commercio:

« 1° Qualunque compra di derrate o di « merci per rivenderle sia in natura, sia « dopo di averle lavorate e poste in opera, « ed anche per farne semplice locazione. »

« Tuttavia la compra di derrate e di « merci fatta principalmente per uso di « famiglia e la rivendita che poscia se ne « facesse in natura non costituiscono un « atto commerciale.

« 2° Ogni vendita ed ogni locazione « che fa il commerciante delle merci e « delle derrate del suo commercio.

« 3° Ogni impresa di manifatture, di « commissione, di trasporto per terra o « per acqua.

« 4° Ogni impresa di somministrazioni, « di agenzie, di uffizi, di affari, di spetta- « coli pubblici.

« 5° Ogni operazione di cambio, di « banca e di senseria.

« 6° Ogni operazione di banche pub- « bliche.

« 7° Le lettere di cambio tratte da un « luogo dei Regii Stati sopra un luogo « estero, o da un luogo estero sopra un « luogo dei Regii Stati da qualunque per- « sona e sopra qualunque persona anche « non commerciante; e così pure quelle « tratte da uno sopra altro luogo dei « Regii Stati da un commerciante sopra « altro commerciante.

« Le rivalse e le girate di dette lettere « di cambio fatte da qualunque persona « anche non commerciante.

« I biglietti all'ordine spediti da per- « sona commerciante e le girate di essi « fatti parimenti da persona commer- « ciante. »

673. « La legge repnta similmente atti « di commercio:

« 1° Ogni impresa di costruzione ed « ogni compra, vendita o rivendita di ba- « stimenti per la navigazione interna od « esterna.

« 2° Ogni spedizione marittima.

« 3° Ogni compra o vendita di attrezzi, « arredi o vettovaglie per la navigazione. »

« 4° Ogni noleggio, prestito a cambio « marittimo od altro contratto riguardante « al commercio di mare. »

« 5° Ogni accordo ed ogni convenzione « per salari e stipendi di equipaggio. »

« 6° Ogni arruolamento di gente di « mare a servizio di bastimenti di com- « mercio. »

Due criterii diversi, dice l'annotatore al dizionario legale dell'Azuni, presiedono alla qualificazione di certi atti attribuiti dai due riferiti articoli, essendochè il 672 parla soltanto degli atti di commercio di terra e fissa la massima che in generale sono atti di commercio tutti quelli il cui scopo apparente è di ottenere un lucro comprando e rivendendo merci sotto qualunque forma, ed eseguendo alcuna delle operazioni direttamente o indirettamente coordinate alla compra e rivendita di merci.

L'art. 673 si occupa degli atti di commercio di mare, e pone fra gli atti mer-

cantili ogni impresa di trasporto per acqua, fondato sul principio che sono atti di commercio tutte le operazioni che direttamente o indirettamente concorrono a porre la nave in grado di effettuare il trasporto per mare di una cosa qualunque. In ordine a questo criterio, la qualità delle cose trasportate non varia l'indole degli atti in forza dei quali la nave fu posta in grado di navigare. Colla scorta di quei due criterii si viene ad inferire:

1° Che non sono atti di commercio le operazioni intese a riparar l'officina di un manifattore.

2° All'opposto è atto di commercio la compra di oggetti servienti ad un'impresa di trasporto, come cavalli, e compra degli utensili di una manifattura.

3° Non è atto di commercio la obbligazione contenuta in una cambiale, ma bensì la operazione che la cambiale esige o suppone.

4° Un biglietto pagabile al portatore in luogo diverso dal domicilio del pagatore è atto di commercio; all'opposto non lo è un pagherò in cui fu convertita una cambiale per novazione.

674. « Sono egualmente atti di commercio tutte le assicurazioni marittime; « e le assicurazioni terrestri quando non « siano semplicemente mutue. »

Dai surriferiti testi di legge si deduce che gli atti di commercio sono di due specie; la prima comprende quelli che sono tali per intrinseca loro natura, ed astrazione fatta dalla condizione sociale, e dalla professione delle persone che vi hanno interesse, e quelli della seconda ne prendono il carattere in contemplazione delle Parti interessate; ed è perciò che un'obbligazione sottoscritta da un commerciante è reputata atto di commercio, ancorchè per la sua intrinseca natura non abbia tratto ad un oggetto commerciale.

La vendita, la locazione, l'emissione di biglietti, la società, il mutuo, il deposito, la cauzione, sono atti che appartengono al diritto comune, ma possono però diventare commerciali avuto riguardo allo scopo che li promoveva. In questo caso le regole relative al diritto comune sono modificate dalle leggi di commercio.

Gli atti di commercio formano sei classi, cioè: 1° compre e vendite, 2° operazioni di cambio, 3° operazioni di banca, 4° locazione delle cose, 5° locazione delle opere e dell'industria, 6° commercio marittimo.

La compra può avere per oggetto cose mobili od immobili. Queste ultime non costituiscono mai un atto di commercio, e le prime sono tali quando si riferiscono a merci e derrate comprate nello scopo di farne la rivendita all'ingrosso od al minuto, sia in natura, che manufatte.

In Francia i ricevidori, i pagatori, i percettori e gli altri contabili sono, per rapporto ai loro atti, sottoposti alle competenze commerciali, e ciò in vista della facoltà che ritengono di emettere obbligazioni in nome proprio.

In massima generale sono dichiarati atti di commercio gl'impegni, le transazioni e le obbligazioni espresse o tacite, che non traggono origine da cause meramente civili.

Gli atti di commercio vestono in genere il carattere di speculazione e di lucro.

Un atto viene riputato di commercio relativamente alla qualità delle Parti contraenti o di una di esse.

Lo stesso atto però può essere commerciale per parte soltanto di uno dei coobbligati, e ciò perchè il principale va sempre distinto dall'accessorio, cosicchè se il primo di tali atti è civile, lo sarà pure il secondo, quantunque di sua natura commerciale e viceversa.

Sono riputati atti di commercio quelli di compra e di vendita di derrate e di mercanzie per farne rivendita.

G. B. Say reputa derrate le cose che non sono destinate alla rivendita, abbiano esse per obbietto la sussistenza o qualunque

altro genere di compera, e merci quelle comprate per rivenderle; tali sono gli oggetti di arredamento, gli utensili degli operai, le insegne e le mostre dei magazzini, il diritto di esercire un'arte o un'industria, le fatture e altre carte simili, i biglietti all'ordine e al portatore, gli stabilimenti di manufatture, e in genere il complesso delle operazioni che hanno tratto al commercio.

A tenore della giurisprudenza generalmente adottata, la compra di un fondo di commercio non è riputata atto commerciale, se non in quanto che le merci sono in essa comprese, epperciò il tribunale di commercio non è competente nelle controversie che potessero nascere in dipendenza di un tale acquisto.

Eziandio la compra d'immobili per rivenderli è riputata atto di commercio, quando il pagamento n'è stipulato con effetti di commercio.

Lo è del pari la vendita di una tagliata di bosco a quegli che ne fa abitualmente la rivendita, la coltivazione delle carriere di pietra, di calce, gesso e simili non per conto proprio del proprietario.

Quando la coltivazione delle miniere è fatta da un'associazione di capitalisti, e non dal solo concessionario, gli atti relativi sono commerciali.

La compra di cose mobili per darle in affitto è un atto di commercio. Sono pure della stessa natura gli atti degli impresarii di somministranze militari e di opere pubbliche, relativamente agli oggetti mobili, alle derrate comprate per l'esecuzione della loro impresa.

Sono del pari commerciali le intraprese di manifatture, di commissioni, di trasporto per terra e per acqua, le operazioni di senseria, le agenzie, gli stabilimenti per le vendite ai pubblici incanti, le imprese di spettacoli pubblici, le convenzioni degli apprendizzi e degli operai verso i loro maestri d'arte.

Gli atti che fanno i commessi, gli agenti, i servitori per conto dei commercianti di cui stanno agli stipendi sono pure commerciali. Lo sono ugualmente le obbligazioni scritte o verbali dei commercianti, ancorchè le persone verso cui si obbligano non siano dedite al commercio.

I depositi ricevuti a titolo officioso e gratuito non sono un atto di commercio, e diventano tali allora soltanto che prendono il carattere di una locazione.

La promessa di pagare fatta per mezzo di *biglietti* è atto di commercio, quando essi biglietti sono sottoscritti da commercianti, oppure se la causa accennatavi ha per oggetto un'operazione commerciale.

Le operazioni marittime sono sempre riputate atti di commercio.

La competenza dei tribunali per rapporto agli atti di commercio è reale e personale, secondochè il loro carattere è dipendente o indipendente dalla professione dei contraenti, e si presume dalla natura di tale professione.

Gli altri atti che hanno per oggetto il lucro e la speculazione, non escono dalla competenza ordinaria se non se per rapporto alla persona che aveva in mira il lucro e la speculazione, da cui procede l'instanza giudiciale (*v.* Commercio, Competenza).

Atti dello stato civile. Registro in forma solenne e legale nel quale vengono consegnate le nascite, i matrimonii, e le morti, e che servono a far fede della posizione d'ogni individuo nella società considerato quale membro di una famiglia ne'suoi rapporti di parentado e di alleanza, ed astrazione fatta dallo stato politico.

L'intiero corpo sociale ha il massimo interesse affinchè la rassegna e classificazione delle famiglie segua in una maniera regolare e positiva, perchè vi è interessata la potestà paterna e maritale, la capacità e l'incapacità delle persone, la devulsione delle successioni che dipende da tali rap-

porti, i quali in complesso costituiscono lo *stato civile*. Egli è perciò che il Codice civile ne ha formato agli articoli 60 e seg. l'oggetto di un titolo apposito, al quale tennero dietro le RR. LL. PP. 20 giugno 1837 con pedissequo regolamento, che all'art. 32 prescrive: « Nascendo qualche fanciullo a bordo di un bastimento, sarà cura dell'uffiziale comandante o patrone di far adempiere ai doveri di religione, e si formerà quindi l'atto di nascita entro le 24 ore alla presenza del padre, qualora ivi si trovi, e di due testimonii presi tra gli uffiziali del bastimento, ed in mancanza di questi tra le persone dell'equipaggio.

« L'atto verrà esteso sui bastimenti della R. marina dal commissario di marina o da chi ne fa le veci, e sui bastimenti di commercio dal capitano o patrone, o da chi verrà da lui commesso, e si osserveranno nell'estenderlo le disposizioni degli art. 12, 13, 14 del cap. 1° (1); sarà inoltre l'atto sottoscritto dal padre, qualora sia presente, e dai testimonii, e se sono illiterati se ne farà menzione; esso verrà pure sottoscritto dall'estensore. L'atto sarà conservato fra le carte più importanti di bordo, e sarà fatta menzione di esso sul giornale di bordo, e sul ruolo di equipaggio.

33. « Accadendo la morte di un individuo a bordo di un bastimento nazionale, se ne estenderà pure l'atto entro le ventiquattr'ore, cioè, sui bastimenti della R. marina dal commissario di marina o da chi ne fa le veci, e sui bastimenti di commercio dal capitano o patrone, o da chi verrà da lui commesso, alla presenza in tutti i casi di due testimonii presi fra gli uffiziali del bastimento, ed in loro mancanza fra le persone dell'equipaggio.

« L'atto verrà esteso secondo il disposto degli articoli 22 e 23 del cap. 1° (2), e sottoscritto dai testimonii che potranno scrivere e dall'estensore; e sarà tale atto conservato, e ne sarà fatta menzione nello stesso modo che vien prescritto dall'articolo precedente.

34. « Nel primo porto ove approderà il bastimento, tanto per prender fondo, quanto per qualunque altra causa, fuori quella del disarmamento, il commissario di marina o chi ne fa le veci, il capitano o patrone i quali avranno formati atti di nascita o di morte, a mente dei due articoli precedenti, saranno tenuti di depo-

(1) Gli articoli sopraindicati sono del seguente tenore:

Art. 12. « Negli atti di nascita si noteranno il giorno, l'ora ed il luogo della nascita e del battesimo; il sesso del neonato, i nomi che gli saranno stati imposti; i nomi, cognomi, la professione ed il domicilio del padre e della madre, del padrino e della madrina. »

13. « Il padre, se intervenga al battesimo, o chi in suo nome si presenterà al parroco, dovrà indicare la nascita. In mancanza di ambedue, sarà indicata da quella persona da cui il parroco sarà stato richiesto dell'amministrazione del battesimo.

14. « Quando non sarà conosciuto il padre in dipendenza di legittimo matrimonio, se non vi sarà espressa dichiarazione del medesimo, non si potrà mai inserire riguardo alla paternità la dichiarazione altrui, nemmeno quella della madre. In ciò per altro che riguarda i matrimonii segreti detti *di coscienza*, e la nascita della prole da essi proveniente, non s'intendono punto innovate le regole vigenti; potrà bensì il vescovo, quando giudicherà non essere più necessario che tali matrimonii siano segreti, ordinare l'iscrizione de'loro atti e delle rispettive nascite nei registri parrocchiali. »

(2) « 22. L'atto di morte esprimerà il nome, cognome, l'età, la professione ed il domicilio del defunto; il nome e cognome del coniuge superstite se la persona mancata ai vivi era congiunta in matrimonio; e del coniuge predefunto se era vedova; e per quanto si potrà sapere, i nomi, cognomi, professione od il domicilio del padre e della madre del defunto suddetto, il luogo della sua nascita, e finalmente se la morte sia stata preceduta dall'amministrazione dei SS. Sacramenti, non che il giorno ed il luogo della sepoltura. »

23. « Si esprimerà eziandio nell'atto il giorno, l'ora ed il luogo del decesso dietro dichiarazione che ne sarà fatta al parroco da due testimonii che verranno pure indicati nell'atto.

sitare copia autentica di ciascuno di essi, se in un porto dello Stato, all'autorità marittima locale, e se in un porto straniero, al R. agente consolare.

« L'autorità locale che avrà ricevuta detta copia dentro il territorio dello Stato, la trasmetterà al consiglio superiore dell'ammiragliato, dal quale sarà conservata nei suoi archivii, e ne saranno trasmessi due esemplari; se per gli atti di nascita al parroco del domicilio del padre ove questi sia conosciuto, od a quello del domicilio della madre; se per gli atti di morte al parroco del domicilio del defunto, per l'inserzione descritta nell'art. 11 del cap. 1°.

« Seguendo la rimessione della copia ad un R. agente consolare, questi la conserverà ne' suoi archivii, e ne trasmetterà due esemplari alla R. segreteria di Stato per gli affari esteri, per essere indiritto al parroco come sovra.

35. « Arrivando il bastimento in un porto di disarmamento, l'atto di nascita o di morte sarà depositato presso l'autorità marittima, e questa ne trasmetterà un esemplare al consiglio superiore dell'ammiragliato, il quale lo riterrà ne' suoi archivii, e ne farà pervenire altri due esemplari al parroco, qualora non gli fossero ancora stati trasmessi a termine dell'articolo precedente.

36. « Gli atti di nascita e di morte dei regii sudditi occorse all'estero potranno essere formati dai regii agenti consolari, che dovranno estenderli sovra un registro a ciò specialmente destinato in presenza di due testimonii, per quanto possibile, regii sudditi.

« Si osserveranno per gli atti di nascita le disposizioni degli articoli 12, 13, 14, e per gli atti di morte quelle degli art. 22 e 23 del cap. 1°.

37. « All'estero, nei luoghi ove esistono pubblici stabilimenti dei registri di nascita e di morte, l'estratto di simili atti riflettenti i regii sudditi potrà essere presentato al regio agente consolare affinchè ne estenda sul detto registro il verbale di presentazione, in cui trascriverà l'estratto suddetto.

« Il verbale sarà esteso in presenza di due testimonii come sovra, i quali sottoscriveranno con chi presentò l'estratto, e se sono illiterati, se ne farà menzione. Il regio agente consolare unirà al suo registro l'estratto originale, e sottoscriverà parimenti il verbale.

38. « Due copie autentiche di ciascuno degli atti di nascita o di morte, di cui nell'articolo 36, e del verbale, di cui nel precedente articolo 37, saranno nei tre mesi successivi alla formazione dei medesimi trasmesse dal R. agente consolare alla R. segreteria di Stato per gli affari esteri, che farà pervenire gli atti di nascita, o verbale relativo al parroco del domicilio del neonato, e se quello sarà ignoto, al parroco del domicilio della madre, e quelli di morte al parroco del domicilio del defunto » (*v.* Capitano, Consoli).

Atti conservatorii. Sono atti conservatorii quelli che hanno per oggetto di non lasciar perimere i diritti acquistati.

La condizione richiesta per poter far atti conservatorii è quella di avervi un interesse positivo.

I proprietarii, i creditori, i tutori, gli amministratori sono spesso nella necessità di esercire questa specie di atti sia pel detto motivo di non lasciar perimere i diritti acquistati, sia per conservare oggetti che loro appartengono o che servono a guarentire i loro crediti.

Nel novero di questi atti ve ne sono di quelli che colpiscono il debitore o il ritentore, e che nuocono alla libera usufruizione dei suoi beni; tali sono le varie specie di sequestri diretti ad impedire alienazioni e deviazioni nocive ai creditori. Altri atti conservatorii mirano ad ottenere una guarentia per l'avvenire, come l'inscrizione ipotecaria, gl'inventari ecc.

L'esercizio degli atti conservatorii differisce per molti rispetti dall'esercizio dell'azione, imperciocchè lo scopo di questi atti è di conservare, non d'intentare un'azione, e molti individui incapaci di esercire l'una proseguir ponno la procedura dell'altra, non essendo necessaria all'uopo la qualità di proprietario, ma quella semplicemente di amministratore.

È di massima che gli atti conservatorii ponno essere fatti così prima come dopo l'instanza, ma è certo del pari che ove trattasi di uno stabile, l'instante non è autorizzato a farne alcuno che sia nocivo al possessore. Nel caso però di cose mobili, l'instante ha facoltà di fare tutti quegli atti che tendono alla loro conservazione, e ciò perchè per rapporto agli stabili il possessore è presunto proprietario fino a prova contraria; invece che il mobile esser potendo sottratto o deteriorato, vuolsi avvisare al modo d'impedirne l'effetto.

In commercio gli atti conservatorii possono essere eserciti contro tutti i sottoscrittori di una lettera di cambio, perchè sono essi solidariamente obbligati al pagamento, a meno che si tratti di persone incapaci di contrarre un'obbligazione, di minori e di donne non autorizzati a fare il commercio, e di speciali contrarie convenzioni fra le Parti contraenti.

Nell'accordare la facoltà di procedere a questi atti, per rapporto al commercio, vuolsi procedere con molta circospezione, perchè vulnerano essi il credito, ne incagliano l'azione, e possono essere origine di non prevedute rovine.

Per ciò che concerne ai fallimenti, art. 525 « I sindaci dal loro ingresso in officio « in poi, saranno obbligati di fare tutti gli « atti conservatorii dei diritti del fallito « contro i suoi debitori.

« Saranno altresì tenuti di prendere le « iscrizioni ipotecarie, se esse già non lo « fossero state dal fallito sopra i beni « immobili de'suoi debitori. L'iscrizione « è presa dai sindaci in nome della massa, « aggiungendo alle note un certificato dal « quale sia provata la loro nomina.

« Saranno parimenti obbligati i sindaci « di prendere iscrizione in nome della « massa dei creditori, sopra gli immobili « del fallito, dei quali conosceranno l'esi- « stenza. L'iscrizione sarà fatta sull'esi- « bizione di una semplice nota in cui si « annunzii il fallimento, e sia indicata la « data della sentenza di nomina dei sin- « daci » (*v.* Fallimento, Sindaci).

Atti di compra e di vendita. Gli atti di compra e di vendita esprimono una convenzione in virtù della quale la proprietà di una cosa si trasferisce da una ad un'altra persona mediante un prezzo determinato, e dà origine ad un contratto sinallagmatico il quale rinchiude due reciproche obbligazioni, quella del compratore, che si sottomette a pagare il prezzo convenuto, e quella del venditore, che assume il carico di cedere o somministrare la cosa venduta. Non vi può essere vendita senza compra, e viceversa.

La differenza che passa tra una compra e un cambio è che la prima trae seco l'obbligo di pagare in danaro contante il prezzo convenuto (*v.* Compra, Vendita).

Atti di notorieta'. È quell'atto autentico che serve a provare che un fatto è da tutti conosciuto e viene adoperato per far fede di ciò che si pratica presso i tribunali in materia di giurisprudenza e di procedura, a dichiarare qualche punto di fatto per cui non esistono prove scritte, per supplire in certi casi agli atti di nascita e per provare l'assenza di un ascendente nell'intento di favorire i matrimonii.

In materia di commercio sono riputati atti di notorietà i certificati, pareri e consulti che i giureconsulti ed i magistrati esteri spediscono per far fede di un punto di legislazione in corso nel luogo della loro giurisdizione.

Questi atti possono essere prodotti dalle

Parti, o sono domandati dalla stessa autorità chiamata a farne l'applicazione (*v.* Procedura, Tribunali di commercio).

Atto pubblico ed autentico. «È quello che è stato ricevuto còlle richieste solennità da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, nel luogo ove tale atto è seguito, ad attribuirgli la pubblica fede» (1411 del Codice civile).

«Debbono farsi per atto pubblico le vendite agli incanti anche di beni mobili, qualora questi eccedano il valore di ll. 300, le procure *ad lites*, le generali *ad negotia*, ed anche le speciali, quando queste abbiano per oggetto l'alienazione od obbligazione di un immobile, od altro contratto od atto fatto o da farsi per atto pubblico, e generalmente tutti i contratti accessori o dipendenti da quelli fatti o da farsi per atto pubblico, e tutte le spiegazioni, variazioni o rivocazioni dei medesimi e transazioni su di essi, come pure le quietanze delle obbligazioni in essi contenute, ad eccezione però di quelle per gli interessi, fitti, rendite ed altre annualità» (1412 del Codice civile).

«L'atto pubblico fa piena fede della convenzione, e dei fatti seguiti alla presenza del notaio od altro pubblico ufficiale che lo ha ricevuto, salvo nel caso di querela di falso» (1416).

«Tanto l'atto pubblico, quanto la scrittura privata fa prova tra le Parti anche di quelle cose, le quali non sono state espresse che in modo enunciativo, purchè l'enunciativa abbia un diretto rapporto colla disposizione.

«Le enunciative estranee alla disposizione non possono servire che per un principio di prova» (1417).

«I contratti ed atti seguiti in paesi stranieri, secondo le forme in essi vigenti, avranno la stessa forza che hanno in quei paesi gli atti e contratti seguiti nei regii Stati» (1418).

I diritti e i doveri dell'uomo in società riposano sempre sopra qualche fatto esteriore, il quale n'è il principio e la condizione essenziale, sia che essi procedano da circostanze materiali e fortuite, come sarebbe la nascita, l'età, la morte; sia che derivino dalla volontà di chi li assume e da un di lui atto, per esempio di convenzione, oppure dall'accettazione di pubblici o privati uffizii.

Nessun diritto potendo essere invocato senza che si trovi avvalorato da un fatto anteriore, ne segue la necessità di prove legali per accertare i fatti della vita politica e civile; queste prove si riducono in massima al concorso di un' uffiziale pubblico, e alla compilazione di un monumento scritto, rivestito di certe date formalità, atte a servire di guarentia nel presente e nell'avvenire.

Sono atti autentici quelli che emanano dal potere legislativo o esecutivo, eppereiò 1° Le leggi, le ordinanze, i trattati di pace, di alleanza, di commercio; 2° Le sentenze, le ingiunzioni, i processi verbali, e gli altri atti fatti per autorità di giustizia; 3° La registrazione, l'insinuazione, le ipoteche, lo stato civile e tutti quelli che sono formati per mano di notaio nelle forme prescritte dalla legge (*v.* Atti notarili).

Atti di conferma e di ratifica. Sono quelli coi quali viene data agli atti difettosi la forza che per se stessi non hanno.

Fra la conferma e la ratifica vi passa però questa differenza, che la prima approva l'atto fatto dal suo autore o avente causa; mediante la seconda altri fa proprio quello che fu fatto da un terzo.

Questi atti ponno essere espressi o taciti, ma se il silenzio basta per saaare i vizi *estrinseci* di un atto, si richiede una volontà manifesta per rapporto agli *intrinseci* della stipulazione.

Pella validità di un atto di conferma o di ratifica si richiedono tre condizioni: 1° che contenga la sostanza dell'atto che si vuol mantenere; 2° che accenni il mo-

tivo avvalorante l'annullazione; 3° che non sia equivoca l'intenzione di riparare il vizio sul quale è fondata l'azione.

Gli atti di ratifica o di conferma non vanno sottoposti a veruna forma speciale, meno quelli concernenti le ipoteche, i quali vogliono essere notarili.

La conferma o ratifica tacita si verifica allorquando l'obbligazione è eseguita volontariamente dopo l'epoca in cui può essere approvata, ma per ciò fa d'uopo che quegli il quale ratifica conosca i vizi dell'obbligazione ed abbia la facoltà necessaria per andarvi al riparo. L'epoca in cui concorrono queste due condizioni è quella d'onde ha principio la prescrizione dell'azione per nullità di obbligazione.

Può essere ratificato o confermato qualunque impegno ancorchè non avente esistenza agli occhi della legge, eccetto che fosse contrario all'ordine pubblico o alla morale.

In virtù del Codice civile «L'atto di conferma o ratifica di una obbligazione per la quale la legge ammette l'azione di nullità o di rescissione, non è valido che qualora vi si trovino la sostanza della stessa obbligazione, il motivo espresso dell'azione di rescissione, e la dichiarazione di correggere il vizio, su cui tale azione è fondata.

« In mancanza di atto di conferma o ratifica, basta che l'obbligazione venga in tutto o nella maggior parte eseguita volontariamente dopo il tempo in cui l'obbligazione stessa poteva essere validamente confermata o ratificata.

« La conferma, ratifica o esecuzione volontaria, secondo le forme e nei tempi determinati dalla legge, producono la rinunzia ai mezzi ed alle eccezioni che potevano opporsi contro tale atto, senza pregiudizio però dei diritti dei terzi.

« Le disposizioni di quest'articolo non si applicano all'azione in rescissione per causa di lesione » (art. 1451).

« Il donante non può sanare con verun atto confermativo i vizi di una donazione fra vivi nulla per difetto di formalità; deve essa necessariamente essere fatta di nuovo nelle forme legali » (1452).

« La conferma, ratifica o esecuzione volontaria di una donazione o disposizione testamentaria per parte degli credi o aventi causa dal donante o testatore, dopo la sua morte, inducono la loro rinunzia ad opporre i vizi delle forme e qualunque altra eccezione » (1453).

Atti di ricognizione. Sono distinti con questo nome gli atti per cui il debitore di una rendita o di un credito avvalora e ammette i diritti del creditore affinchè il titolo originale non venga meno in forza delle prescrizioni.

Essi sono di due specie, secondo che il titolo primordiale vi è specificamente riferito, o viene fatto soltanto menzione della sostanza.

« L'atto di ricognizione fa prova contro il debitore, i suoi eredi ed aventi causa, quando questi coll'esibizione del documento primordiale non dimostrino che vi sia stato errore o eccesso nella ricognizione.

« Tra più atti di ricognizione prevale il posteriore di data» (art. 1450 del Cod. civ.).

Atti notarili. Si reputano tali tutti gli atti che, eziandio nel silenzio della legge, sono ricevuti da un pubblico notaio alla presenza di testimonii.

Questi testimonii sono di due specie, dei quali gli uni instrumentarii, vale a dire che assistono l'uffiziale pubblico nell'instrumentazione e fanno fede seco lui dei fatti espressi nell'atto; gli altri che chiamansi d'identità servono per accertare al notaio il nome, lo stato e il domicilio delle Parti, essendo al medesimo vietato, sotto gravi pene, di rogare atti tra persone ignote.

Ogni qualsiasi atto notarile deve contenere, oltre la volontà delle Parti, 1° il nome e il luogo di residenza del notaio che lo riceve; 2° il nome dei testimonii

instrumentarii, la loro dimora, il luogo, l'anno ed il giorno in che l'atto è stipulato; 3° Il nome, cognome, qualità e domicilio delle Parti e dei testimonii; 4° La dichiarazione che l'atto è stato letto alle Parti; 5° La menzione delle Parti e dei testimonii e del notaio che hanno sottoscritto ugualmente che delle Parti che non poterono sottoscrivere, e delle rispettive loro dichiarazioni in proposito.

L'ommissione di alcuna delle surriferite condizioni implica, secondo la specialità dei casi, ammenda, nullità, danni e spese.

In virtù del Codice di commercio devono essere fatti col mezzo di atti pubblici:

Art. 49. « I contratti pelle società anonime ed in accomandita per le quali « è necessaria l'autorizzazione sovrana. »

Art. 187. « I protesti per mancanza di « accettazione o di pagamento. »

Art. 210. « La vendita volontaria dei « bastimenti nei Regii Stati. Se nei paesi « esteri, tale vendita debb'essere fatta « avanti i regii uffiziali consolari. »

Atti seguiti e rogati all'estero. Le relazioni commerciali fra le diverse nazioni diventando ogni dì più frequenti, ne avviene che crescono in proporzione gli atti che occorre di stipulare all'estero, i quali non di rado si rendono esecutorii nell' interno dello Stato.

Sottomettere gli uomini che si trovano all'estero per i loro atti a seguire tutte le formalità per cui non avrebbero trovato nè gli elementi nè gli agenti, sarebbe stato lo stesso che interdirne loro la facoltà; epperciò prevalse la massima che *locus regit actum.*

La ragione di questo Stato dovendo ciò stante essere coordinata con le esigenze delle operazioni commerciali, prevalse un diritto in parte eccezionale al Codice civile, mercè il quale:

1° Sono dichiarati atti esteri tutti quelli sì pubblici che di privata scrittura fatti in qualunque epoca fuori dello Stato;

2° Nessun giudicato di tribunale estero può essere esecutorio nello Stato, se non mediante il *placet* del supremo magistrato sudditizio da esperirsi per via di requisitorie;

3° Occorrendo a un tribunale estero di esaminare testimonii sudditizii, deve il medesimo farne istanza allo stesso supremo magistrato, il quale nell'accordarla esige, per il testimonio richiesto, un salvo condotto di protezione nell'andata, nel soggiorno e nel ritorno, e la promessa di ricondnzione;

4° Le cause giudicate all'estero sono rese esecutorie nello Stato, sempre quando esiste un trattato fra le due nazioni; se avvi fra di esse reciprocità di trattamento, e qualora vi concorrono speciali considerazioni.

In virtù del Codice civile, art. 1418, i contratti ed atti seguiti in paesi stranieri secondo le forme in essi vigenti, avranno la stessa forza che hanno in quei paesi gli atti e contratti seguiti nei Regii Stati; dal che ne segue che alloraquando la forma estera sia invocata, viene considerato come nullo l'atto non rivestito delle formalità prescritte dalla legge del luogo dove fu redatto.

In vista dello stesso Codice civile, « i contratti, atti e scritture seguiti in paese estero, i quali per la loro natura od oggetto si trovano soggetti all'insinuazione, dovranno essere insinuati prima di farne uso qualunque nei Regii Stati.

« Quelli che contengono traslazione di proprietà o di usufrutto, a qualunque titolo, di beni stabili, posti nei Regii Stati, lo saranno nel termine portato dai veglianti regolamenti » (1426).

« L'insinuazione dei contratti, atti e scritture di cui nell'articolo precedente dovrà seguire cioè:

« Riguardo a quelli contenenti convenzioni portanti alienazioni di proprietà od usufrutto di beni immobili o riputati tali,

le società o divisioni di essi, o l'imposizione sovra i medesimi di servitù, ipoteche ed altri pesi, come pure le locazioni d'immobili per un tempo eccedente i nove anni, nell'uffizio d'insinuazione stabilito nel capo luogo sede del tribunale di prefettura, nel cui distretto sono situati i beni che ne faranno in tutto o in parte l'oggetto.

« Riguardo agli atti in qualunque dei luoghi in cui sieda un tribunale di prefettura » (1427).

A queste disposizioni tennero dietro le RR. LL. PP. 30 luglio 1840, per forma delle quali, art. 1°, « atti esteri sono quelli sì pubblici che in forma di scrittura privata fatti a qualunque epoca, ed anche avanti gli agenti del regio Governo fuori degli Stati di terra ferma.

« Non sono considerati come atti esteri quelli fatti nei paesi riuniti ai regii dominii o nello Stato cui questi appartenevano prima della loro riunione o quelli seguiti nella parte dei regii dominii che era unita a Stati esteri.

« Quando però si tratti di atti stipulati all'estero nelle provincie ora soggette ad altre potenze, se non vennero registrati secondo le leggi vigenti all'epoca della stipulazione, saranno soggetti alle stesse disposizioni come se fossero rogati all'estero.

Art. 2° « Gli atti esteri i quali per la loro natura ed oggetto sarebbero soggetti all'insinuazione a termini delle regie leggi, dovranno essere insinuati nei casi e termini espressi nei susseguenti articoli delle RR. LL. PP., e ciò quando anche per documento autentico posto in essere nei Regii Stati risultasse esserne già stato fatto uso nei medesimi.

« Ogni qual volta si tratti dell'insinuazione di atti esteri seguiti in qualche Stato ove non risieda alcun R. agente, nè diplomatico, nè console, si dovrà ne' Regii Stati prestare la ben dovuta fede alla legalizzazione che se ne fosse ottenuta dal ministro degli affari esteri o da chi ne fa le veci nel dominio donde l'atto proviene, ogni qual volta la di lui firma sia pur anco riconosciuta e legalizzata dalla Segreteria per gli affari esteri dei Regii Stati (*v.* Manifesto Camerale 14 febbraio 1843).

ATTIVO. L'attivo di un negoziante è l'ammontare di tutti i valori di cui può disporre, ed il passivo la massa dei valori che deve somministrare; deducendo l'uno dall'altro, si ha la giusta misura della prospera od infelice condizione del suo commercio.

Si deve però andare molto guardinghi nelle investigazioni di questa bilancia perchè vi sta di mezzo il credito, il quale mantiene talvolta in fiore una casa di commercio a fronte di cospicue passività. D'altronde un attivo considerevole, se non trovasi solidariamente costituito cede bene spesso ad un passivo di molto minor peso, perchè il primo può essere fittizio, mentre che il secondo è sempre reale.

L'attivo ed il passivo nascono dacchè in qualsivoglia operazione di commercio si verificano due diverse condizioni, quella della persona che obbliga e quella della persona obbligata, di cui una è attiva e l'altra passiva.

Questa diversa condizione procede, non dall'oggetto dell'obbligazione per sè, ma dal maggiore o minor valore che acquista dopo la stipulazione in grazia dell'industria delle Parti contraenti e dell'opportunità della contrattazione.

Non vi è commercio senza una bilancia attiva e passiva, vale a dire senza dare ed avere, e l'una prevale sopra l'altra a misura delle perdite e dei guadagni.

Tanto si osserva per rapporto all'attivo considerato nella parte sua materiale; in ordine poi al diritto, il Codice di commercio pei Regii Stati determina, art. 568 (dei fallimenti) che « se, ed in qualunque « tempo, prima dell'omologazione del con-

« cordato o della formazione dell'unione, « non possono essere continuate le ope- « razioni del fallimento per insufficienza « dell'attivo, il tribunale di commercio, « sopra relazione del giudice Commissa- « rio, potrà dichiarare anche d'ufficio, sen- « titi però i sindaci, la cessazione delle ope- « razioni di fallimento. »

« Questa dichiarazione restituisce ogni « creditore nell'esercizio delle sue azioni « individuali, sia sui beni del fallito che « contro la di lui persona. »

« Potrà però il tribunale per circostanze « particolari del caso, sentiti parimenti i « sindaci, dichiarare colla stessa ordinanza « se il fallito è scusabile. »

« L'esecuzione dell'ordinanza del tri- « bunale è sospesa durante un mese, da « computarsi dalla data della medesima. »

569. « Il fallito od ogni altro interes- « sato, potrà in ogni tempo fare instanza « al tribunale per la revoca della dichiara- « zione di cessazione delle operazioni del « fallimento, quando dimostri esservi fondo « per coprire le spese delle operazioni, o « sia consegnata ai sindaci somma suffi- « ciente per provvedervi. »

« In tutti i casi dovranno essere pagate « dapprima le spese delle instanze fatte « dai creditori in virtù dell'articolo pre- « cedente. »

Terminate le operazioni del fallimento, e facendosi luogo all'unione dei creditori, prescrive il Codice suddetto, art. 610, che « l'ammontare dell'attivo in beni mobili, « sotto deduzione delle spese di giustizia, « e di amministrazione del fallimento, dei « soccorsi accordati al fallito ed alla sua « famiglia, e delle somme pagate ai credi- « tori privilegiati, sarà ripartito fra tutti i « creditori in proporzione dei loro crediti « verificati e giurati » (*v.* Bilancio, Falli- mento, Inventario, Libri di Commercio).

ATTORE. È quello che evocando altri in giudizio deve provare il suo assunto (*v.* Azione).

ATTREZZI. Si chiamano attrezzi o attrazzi (*agrès* dei Francesi) tutti gli oggetti necessarii per il servizio di un bastimento e per metterlo in grado di navigare. Tali sono gli alberi, le antenne, le vele, le carrucole, in una parola tutto ciò che non è corpo della nave, vettovagliamento o carico.

In virtù dell'art. 250 del Codice di commercio, « non ponno essere dati in pegno « per necessità di racconciamento che il « corpo e la chiglia della nave e le merci « fino a concorrenza della somma che esi- « gono i bisogni comprovati. »

253. « Il bastimento, e per conseguenza « gli attrezzi, non ponno essere venduti, « sotto pena di nullità, che nel caso d'in- « navigabilità legalmente provata. »

297. « Il bastimento ed il nolo sono « specialmente obbligati pel salario dei « marinai. »

È della massima importanza che gli armatori, nelle loro assicurazioni, dichiarino specificamente che assicurano gli attrezzi, il corpo, la chiglia, gli arredi, sotto pena di veder ricusato il prezzo dei cavi, degli alberi e delle vele che fossero smarriti.

AUTORIZZAZIONE. Consenso espresso o tacito dato a un atto fatto da persona posta sotto la dipendenza di un'altra e che non può agire senza l'intervento di questa.

Art. 2. « I minori sì maschi che femmine « emancipati ed abilitati, per poter eser- « citare il commercio ed essere reputati « maggiori quanto alle obbligazioni da essi « contratte per fatti di commercio, do- « vranno essere autorizzati dal padre con « atto da seguire dinanzi al giudice di man- « damento, e nel caso di emancipazione « per sentenza, ovvero di morte del padre « o di cessazione della patria podestà, o « di sospensione dell'esercizio della mede- « sima, a termine degli art. 236, 237 e 239 « del Codice civile, dovranno essere auto- « rizzati con deliberazione del consiglio di « famiglia omologata dal tribunale in con-

« formità degli art. 241 e 365 dello stesso « Codice civile.

« Gli atti di emancipazione ed autorizzazione e le deliberazioni saranno registrati nella segreteria ed affissi nella « sala del tribunale di commercio del « luogo in cui il minore intende di stabilire il suo domicilio, e vi rimarranno « affissi durante un anno.

« Prima di detta registrazione ed affissione non potrà il minore intraprendere « l'esercizio del commercio » (*v.* Approvazione, Emancipazione, Donne mercantesse, Minori).

AVALLO. Parola di antico conio francese che significa *far valere*, e denota la cauzione di una o più obbligazioni di commercio, ossia l'atto che fa valere una cambiale e ne accresce la sicurezza del pagamento; quindi è che il Codice di commercio dei Regii Stati determina;

Art. 154. « Il pagamento di una lettera « di cambio, oltre l'accettazione e la girata, può essere garantito con *avallo*, « ossia coll'obbligazione di un terzo. »

155. « Tale garanzia viene data da un « terzo sulla lettera stessa, o per atto separato.

« Il datore di avallo è obbligato in solido, e per gli stessi mezzi che il traente « ed i giranti, salve le diverse convenzioni « delle Parti. Sarà però riputato semplice « obbligazione l'avallo dato da persona « non commerciante a lettere di cambio « tratte da un luogo sopra altro luogo dei « Regii Stati. »

Si deduce da quanto precede, che chi dà l'avallo debb'essere estraneo al contratto, bisogna cioè, che non abbia nè tratta, nè accettata, nè fatta girata della lettera di cambio, nè sottoscritto, o fatto girata del biglietto all'ordine.

Mancando il principale obbligato, chi dà l'avallo sottentra in tutte le conseguenze delle di lui obbligazioni, a meno che l'atto sia formalmente vincolato a qualche condizione ristrettiva, quale sarebbe quella di non incorrere l'arresto personale, di obbligare una sola parte dei suoi beni mobili ed immobili, e di guarentire tutto o parte soltanto del debito.

L'avallo debb'essere dato per iscritto sulla lettera di cambio, oppure per atto apposito e separato, ed è sotto questo rapporto che si distingue dalla girata.

Due altre differenze si osservano tra l'avallo e la girata, e sono; 1° che non corrono, per chi lo dà, le more accordate al portatore per ricorrere contro il girante, 2° che guarentisce quest'ultimo, non meno che i sottoscrittori; vale a dire che, sebbene l'avallo sia fatto in guarantia di un solo, pur pure, senza una contraria ed espressa dichiarazione, sempre contiene l'obbligazione solidale.

Chi dà l'avallo può servirsi di tutti i mezzi di difesa che la legge accorda alla persona che lo riceve, ma nel tempo stesso l'obbligazione, senza un'espressa limitazione, sottopone l'obbligato per avallo all'arresto personale, ed a tutte le conseguenze a cui si trovano vincolati quelli che sono concorsi ed inclusi all'obbligazione della cambiale.

L'avallo si esprime sul titolo scrivendo queste sole parole, *buono per avallo.*

Il contratto di avallo può essere stipulato avanti un notaio o per scrittura privata.

L'avallo può apporsi anche ad un biglietto all'ordine, parificato dall'art. 201 del Codice di commercio alla lettera di cambio, ma non ad altri effetti commerciali; e ciò perchè le eccezioni, dice Pardessus, sono sempre di stretta interpretazione e gli effetti della cauzione per avallo sono un'eccezione al diritto comune.

I sensali non possono firmare alcuna cambiale per avallo, ma soltanto certificare che la firma di essa lettera è vera.

L'avallo si renderà ogni dì meno frequente, se si considera che chi lo dà va

sottoposto agli obblighi stessi del giratario, e corre pericolo inoltre di compromettere il suo credito (*v.* Lettera di cambio).

AVARIA. Commercialmente è il nome dato a qualunque danno sopraggiunto alle merci in qualsiasi luogo e in qualsivoglia circostanza esse si trovino.

Nel diritto comune l'autore del danno debbe ripararlo e risarcire il proprietario della merce.

Se la causa del danno è fortuita o di forza maggiore, la perdita è a carico del proprietario.

Troppo gravi e rovinose potendo riuscire, segnatamente nel commercio marittimo, le conseguenze di questi danni, qualora si avessero a sopportare dal solo individuo che corre il pericolo, vennero perciò fondate le compagnie di assicurazione, mercè le quali, divise in molti, le perdite diventando insensibili, si ha maggior lena e coraggio a sperimentare la fortuna.

Le avarie sono di due specie, secondochè si verificano nei trasporti fatti per terra, sui fiumi e canali, oppure per mare.

Le avarie della prima specie rappresentano i danni e le perdite cui possono andar soggette le merci percorrendo le vie di terra.

Il Codice di commercio art. 429 reputa avaria marittima:

« Ogni spesa straordinaria fatta pel bastimento e per le merci, unitamente o « separatamente; qualunque danno che ac- « cada ai bastimenti ed alle merci dopo il « loro carico e la loro partenza fino al « loro ritorno e scarico. »

Le avarie si dividono inoltre in proprie ed improprie, secondo che hanno per oggetto le deteriorazioni sofferte dalle merci oppure le spese incontrate dai noleggianti o dai conducenti pella loro difesa e conservazione.

Il diritto di avaria è la somma che gli assicuratori debbono corrispondere agli assicurati per le suddette deteriorazioni e perdite.

Cinque parti sostanziali esser debbono considerate nell'avaria e sono: 1° la sua definizione legale; 2° le leggi donde discendono le regole relative agli interessi diversi; 3° le varie specie di avarie ammesse dalla legge: 4° quelle che dalla legge medesima sono ricusate; 5° i principii di diritto comune, sui quali essa legge è fondata.

La definizione è quella sovra espressa. I testi di legge per l'avaria marittima sono i seguenti:

428. « In mancanza di convenzioni spe- « ciali fra tutte le Parti, le avarie sono re- « golate in conformità delle disposizioni « seguenti. »

429. « Le avarie sono di due classi; ava- « rie *grosse* o *comuni*, ed avarie *semplici* o « *particolari*. »

La distinzione fra le avarie *grosse* ossia *comuni*, e le avarie *semplici* ossia *particolari* è fatta per la validità della convenzione con cui il mutuante marittimo si sottrae dalle perdite dipendenti dall'una o dall'altra avaria.

Dal contesto della prima parte di questo articolo si deduce che le disposizioni contenute nel Codice in proposito dell'avaria hanno vigore soltanto nel silenzio degli scritti, e che speciali convenzioni vi possono derogare, salvo però sempre lo spirito della legge, lo che, dice Boulay Paty, equivale a dire, che le Parti potranno variare la qualificazione di avaria assegnata dalle leggi ad un fatto, ma non le persone che ne debbono soffrire, e neppure il modo e la forma di un tale patimento.

E però oggimai invalsa nella pratica commerciale la convenzione diretta a liberare il mutuante tanto dalle avarie grosse, quanto dalle semplici, la qual cosa impinge, quanto alle prime, direttamente contro l'essenza del contratto ed invita anche

alla colpa, essendo più utile la realizzazione di un sinistro maggiore che si soffre dal mutuante di quello lo sia un danno volontariamente incontrato per la salvezza commerciale da cui sia esso liberato.

Ciò stante, se per avventura ammissibile può ravvisarsi una disposizione, per cui il mutuante fosse liberato dal rischio delle avarie semplici, vuolsi però mantener sempre vivo il diritto di ogni patto diretto a stabilire uguale liberazione per le avarie grosse.

430. « Sono avarie comuni:

« 1° Le cose date per composizione ed « a titolo di riscatto del bastimento e delle « merci. »

Nel caso però in cui i pirati, corsari ed altri si impadroniscono di alcuni oggetti, senza composizione, l'avaria diventa particolare a carico di chi n'è paziente.

« 2° Quelle che sono gettate in mare.

« 3° Le gomene e gli alberi rotti e ta« gliati per la salvezza comune.

« 4° Le ancore ed altri effetti abbando« nati pure per la salvezza comune. »

In questo caso però fa d'uopo che non siavi colpa o negligenza per parte del capitano.

« 5° I danni cagionati dal getto alle « merci rimaste nel bastimento.

« 6° La cura ed il nutrimento dei ma« rinai feriti in difesa del bastimento; il « salario ed il nutrimento dei marinai du« rante la detenzione, quando il bastimento « è arrestato in viaggio per ordine di una « Potenza e durante il tempo delle ripa« razioni dei danni volontariamente sof« ferti per la salvezza comune, se il basti« mento è noleggiato a mese. »

Le spese di malattia o di riscatto del marinaio spedito fuori della nave sono semplici o comuni, secondo che la spedizione avrà avuto luogo pel servizio esclusivo della nave o del carico, oppure pel loro servizio cumulativo.

« 7° Le spese di scarico per alleggerire « il bastimento e per entrare in un seno « od in un fiume, quando il bastimento è « costretto a ciò per tempesta od insegui« mento del nemico.

« 8° Le spese fatte per rimettere a galla « il bastimento investito, con intenzione « di schivarne la perdita totale o la preda. »

Entrano pure in questo novero le spese fatte per riparare ai danni di questo investimento e di approdo per causa di pubblica salute.

« Ed in generale i danni sofferti volon« tariamente e le spese fatte dopo deli« berazioni ragionate, pel bene e per la « salvezza comune del bastimento e delle « merci, dopo il carico e la partenza fino « al ritorno e scarico. »

Sono perciò avarie comuni i sagrifizii fatti per evitare l'abbordo, quelli d'investimento onde sfuggire alle persecuzioni dell'inimico o pella comune salvezza, quelli di approdo forzato o in dipendenza di un navale combattimento, od anche di pilotaggio cagionato da tempesta o da una via d'acqua nella nave.

Per ciò che concerne all'obbligo delle motivate deliberazioni, si presentano non di rado circostanze talmente urgenti da non permettere la preventiva motivata deliberazione; egli è perciò che venne deciso dalle Corti di Francia, dice Dalloz, che tale deliberazione, necessaria per far fede dei sagrifizii incontrati pella comune salvezza, non è però una *conditio sine qua non*, e vi si può supplire coi processi verbali dei piloti e con altri generi di prove, a tutelare la relazione del capitano fatta nelle ventiquattr'ore del suo arrivo e verificata nelle forme legali.

431. « Le avarie comuni sono a carico « delle merci e della metà del bastimento « e del nolo, a proporzione del valore. »

432. « Il prezzo delle merci è stabilito « secondo il loro valore nel luogo dello « scarico. »

Il valor capitale delle cose assicurate è

la base che serve a determinare l'avaria comune; tale valore non si stabilisce però sul prezzo corrente nel luogo di partenza, ma su quello bensì che corre nel luogo di destinazione.

433. « Sono avarie particolari: »

« 1° Il danno accaduto alle merci per « vizio loro proprio, per tempesta, preda, « naufragio od investimento. »

« 2° Le spese fatte per salvarle. »

« 3° La perdita delle gomene, ancore, « vele, degli alberi, delle corde, cagionata « da tempesta o da altro sinistro di mare. »

« Le spese risultanti da qualunque ap- « prodamento cagionato o dalla perdita « fortuita di questi oggetti o dal bisogno « di approvvigionamento o dal motivo di « riparare il bastimento che facesse acqua. »

« 4° Il nutrimento ed il salario dei ma- « rinai nel corso della detenzione, quando « il bastimento è arrestato in viaggio per « ordine di una Potenza, e durante il tempo « delle riparazioni occorrenti, se il basti- « mento è noleggiato a viaggio. »

« 5° Il nutrimento ed il salario dei ma- « rinai nel corso della quarantena o sia il « bastimento noleggiato a viaggio o lo sia « a mese. »

« Ed in generale le spese fatte ed il « danno sofferto pel bastimento solo o « per le merci sole, dopo il carico e la « partenza sino al ritorno e scarico. »

Se la nave con bandiera neutrale è catturata da un corsaro, i danni sono avaria semplice.

434. « Le avarie particolari sono sop- « portate e pagate dal proprietario della « cosa che ha sofferto il danno, o dato « occasione alla spesa. »

435. « I danni accaduti alle merci per « avere mancato il capitano di chiudere « i boccaporti, ancorare il bastimento, « provvedere buoni cavi, e per tutti gli « altri accidenti provenienti dalla negli- « genza del capitano o dell'equipaggio, « sono egualmente avarie particolari a ca- « rico del proprietario delle merci, per le « quali però egli ha regresso contro il ca- « pitano, il bastimento ed il nolo. »

« I danni che fossero provenuti ai pro- « prietarii del bastimento per una più lunga « ed arbitraria stallía nei porti, sono ri- « sarciti dal capitano. »

436. « Le spese di pilotaggio, lamanag- « gio e rimorchio per entrare nei seni o « nei fiumi o per uscirne; i diritti di con- « gedo, visite, relazioni, tonnellaggio, se- « gnali, ancoraggio ed altri diritti di na- « vigazione, non sono avarie, ma sono « semplici spese a carico del bastimento. »

437. « In caso di urto di bastimenti, « se l'occorso è stato puramente fortuito, « il danno è sopportato da quello dei ba- « stimenti che lo ha sofferto, senza che vi « sia luogo ad alcuna ripetizione. »

« Se l'urto è accaduto per colpa di uno « dei capitani, il danno è a carico di colui « che lo ha cagionato. »

« Se vi è dubbio sulle cause dell'urto, « il danno è riparato a spese comuni e per « porzioni eguali dai bastimenti che lo « hanno cagionato e sofferto. »

« In questi due ultimi casi, la stima del « danno è fatta dai periti. »

438. « Una domanda per avaria non è « ammessibile, se l'avaria comune non ec- « cede l'uno per cento del valore cumu- « lato del bastimento e delle merci; e se « l'avaria particolare non eccede l'uno per « cento del valore della cosa danneg- « giata. »

439. « La clausula *franco d'avaria* libera « gli assicuratori da ogni avaria, sia co- « mune sia particolare, eccettuati i casi « che danno luogo all'abbandono, ed in « questi casi gli assicurati hanno la scelta « tra l'abbandono e l'esercizio dell'azione « di avaria. »

In assenza del proprietario e dell'armatore, il regolamento di avaria si opera a diligenza del capitano, mediante estimo di tutti i danni accaduti.

L'azione che compete a tale riguardo è reale.

La distinzione delle avarie, in dipendenza delle cause che ne sono la sorgente, vale a dire, secondo che procedono da colpa o da errore, da vizio inerente alla cosa avariata o da forza maggiore, è molto essenziale per rapporto alle contestazioni cui possono dar luogo i contratti di assicurazioni, i prestiti a tutto rischio e la contribuzione.

Questa contribuzione rappresenta la quota parte che tutti coloro i quali hanno provato un utile nei sacrifizii sostenuti per la comune salvezza, devono pagare in rimborso delle avarie comuni e grandi ossia sofferte in massa.

Essendochè nei casi di avarie elementari occorrono necessariamente delle spese per gli atti opportuni a verificarle, e accade *molte* volte di vendere ai pubblici incanti le merci avariate, nasce la questione, se si abbia o no a tener conto di queste spese ed a portarle in deduzione del calcolo delle perdite de' 3/4, oppure se si debba solo valutare il danno elementare, confrontando il prodotto brutto che si ha dalla vendita col valore delle merci, secondo il prezzo risultante dalla polizza di carico?

La soluzione si avrà in senso affermativo, se si riflette che le spese sono un danno *immediato* dell'avaria, e che l'assicurato è *tenuto a fare* gli atti necessarii per somministrarne la prova.

Relativamente alle avarie terranee l'art. 107 del Codice di commercio determina che « Il commissario che si incarica di un « trasporto per terra o per acqua, è ga- « rante delle avarie o perdite delle merci « ed effetti se non vi è stipulazione con- « traria nella lettera di vettura. »

Art. 111. « Il vetturale è garante delle « avarie, fuori però di quelle che dipen- « dono da vizio inerente alla cosa, o da « forza maggiore. »

L'azione che compete a tale riguardo è reale e si estingue contro lo spedizioniere dal momento in cui la cosa conseguata è ricevuta senza protesta, mediante quietanza e pagamento del prezzo convenuto.

Nel caso di avarie o perdite, colui al quale viene consegnato l'oggetto avariato deve ricorrere all'autorità competente per farne verificare lo stato mediante delegazione di periti, i quali, per quanto sarà possibile, propongono i mezzi necessarii per condurre ad una transazione amichevole.

È dovuta un'indennità per la perdita del bagaglio dei viaggiatori, la quale è imputabile ai vetturali, sempre quando abbia preceduto la formale sua consegna.

È pure dovuto il rimborso delle somme contenute nel bagaglio, ogni qual volta ne sarà stata fatta la preventiva dichiarazione.

Lo stato delle perdite e dei danni debbe essere avverato e descritto nel luogo dello scaricamento, il quale determina perciò la competenza del tribunale (*v.* ABBANDONO, CAPITANO, CONTRIBUTO, COMMISSIONARIO, GETTO, VETTURALE).

Lo Azuni mette pure sotto il nome di avaria i regali e le multe che i bassà e doganieri turchi esigono dai negozianti cristiani in Levante, per lo più sotto pretesto di false contravvenzioni. Queste avarie però si vanno ogni dì rimettendo col favore dei trattati e a misura del progredire della civilizzazione.

AVERE. Qualunque liquidazione comprende sostanzialmente il *dare* e l'*avere*; e la deduzione dell'uno dall'altro compone l'attivo ed il passivo.

La tenuta dei libri in partita doppia o semplice che contengono il dare e l'avere di una casa di commercio va soggetta a norme particolari fissate dalla legge per guarenzia degli aventi interessi (*v.* LIBRI DI COMMERCIO, STRALCIO).

AVVIAMENTO. Credito, favore pubblico, ossia frequenza di avventori, di cui gode una bottega, una manifattura, un magazzeno, una casa di commercio.

Se ne tiene conto negli atti di compra e vendita, di cessione e di liquidazione e nello scioglimento di una società, come se facesse parte del fondo attivo del negozio.

Eziandio nelle cause di fallimento vuolsi provvedere alla conservazione dell'avviamento (*v.* Insegna).

AVVISO. Prende questo nome qualunque diffidamento dato al pubblico o ai privati.

In virtù dell'articolo 39 del reg.° quarto 29 maggio 1817 relativo al servizio d'acque e strade prende il nome d'avviso il bando per cui si deduce a notizia dell'universale l'aprimento dell'asta per le imprese di opere pubbliche.

Un avviso è pure pubblicato col quale tutti i creditori di un'impresa sono diffidati di dover presentare le loro ragioni in un dato termine, spirato il quale si procede al finale pagamento dell'impresaro, e più non rimane aperta al creditore che la via ordinaria.

Chiamasi lettera di avviso la lettera missiva per la quale il traente, contemporaneamente alla consegna della cambiale, notifica al trattario la tratta sovra di lui spedita, con indicazione della data, della somma, della scadenza, del luogo dell'estinzione e della persona al di cui ordine è tratta.

In mancanza della lettera d'avviso, il trattario non è tenuto di accettare la cambiale, malgrado la presentazione fattane dal portatore.

I danari del ritorno di una cambiale protestata per difetto di lettera d'avviso sono a carico del traente.

La lettera d'avviso è un segno d'iniziato contratto di cambio, non di suo perfezionamento, e non dà al ritenitore azione veruna contro il trattario se questi non presenta nel tempo stesso la cambiale.

Accettandosi da taluno una cambiale non ostante la mancanza di lettera d'avviso, contrae quegli l'obbligo *de constituta pecunia*, e rimane sottoposto alle conseguenze che ne potessero risultare (*v.* Lettera di cambio).

AZIONE. Il vocabolo azione è come quello di atti, della natura del camaleonte il quale, secondochè narra la favola, cambia forma e colore a misura degli oggetti con cui trovasi in contatto.

Moralmente parlando, la voce azione rappresenta gli effetti delle determinazioni dell'umana volontà intime od esteriori.

Dicesi pure azione il diritto o la partecipazione che altri ha in una società, in una pubblica o privata impresa.

Nel suo Dizionario generale di giurisprudenza, dal quale abbiamo desunte le nozioni consegnate nel presente e negli articoli susseguenti sulle varie specie di azioni, accenna il Dalloz che azione, ora denota il diritto che ci compete di ripetere in via di giustizia quello che a noi è dovuto e che ci appartiene, ora l'esperimento di questo stesso diritto mediante giudiziale domanda.

Nella romana giurisprudenza le azioni giudiziali prendevano nome o dal contratto, o dalla formola ad esse prescritta, o da una legge, o dall'editto pretorio, o dal nome del pretore.

La distinzione più generale era in reali e personali. Delle personali però alcune erano dirette anche alle cose, e possono chiamarsi miste, altre dirette nella sostanza alle cose, ma nella forma alle persone.

Un'altra distinzione era desunta dalla natura del giudizio *certo*, ed *incerto*. Nel primo l'azione era di stretto diritto, e correva obbligo al giudice di applicarvi rigorosamente la formola datagli dal pretore: a questo genere di giudizi spettava quello per l'esecuzione delle stipulazioni, e quello intentato colle azioni dette *condictiones*. Al giudizio incerto spettavano le azioni di buona fede e le azioni arbitrarie: sì nelle une che nelle altre il giudice o l'arbitro dato dal pretore giudicava *ex æquo et bono*,

secondo la special natura del fatto controverso.

Giusta l'origine delle azioni, esse erano o civili, cioè ammesse dal diritto civile, od *onorarie*, cioè introdotte dal pretore: dalla qual distinzione un'altra deriva, cioè delle dirette ossia legittime, ed utili ossia equivalenti per finzione alle dirette. Molte altre suddivisioni si tralascian per brevità.

La moderna giurisprudenza non ammette tante distinzioni, e ritenuta la parola nel più generale suo significato di operazione di un agente qualunque, fisico, chimico, meccanico, immateriale, le azioni si desumono dai fatti, senza che sia necessario di specificarle, perchè si reputano tutti di buona fede, in questo senso che il giudice determina ciò che esser deve conceduto o ricusato, senza nulla aggiungere alla domanda.

Le distinzioni principali delle azioni che possono ancora essere utili sono le civili, le personali, reali o miste, le petitorie o possessorie.

La natura dell'azione intentata si deduce dalle conclusioni prese dall' attore nel libello introduttivo della causa e negli atti susseguenti.

L'azione ossia facoltà di far valere i diritti che ci competono forma parte integrante del nostro patrimonio ed è genericamente trasmissibile e divisibile.

Trasmissibile, l'azione passa negli eredi, i quali per reciprocità sono obbligati di rispondere alle azioni passive del loro autore.

In quanto che divisibile, l'azione può essere esercita da ognuno degli eredi per la sua quota parte, e per la stessa ragione non è obbligato che in uguale proporzione.

Per ciò che concerne all'esercizio delle azioni, la procedura romana distingueva tre sistemi: quello della legge, quello delle formole e quello dei giudizii in via straordinaria.

In dipendenza del primo, l'azione doveva essere espressa nel testo della legge.

La formola aveva per oggetto di chiaramente distinguere l'azionante dall'azionato, l'oggetto della domanda, le prove della sua sussistenza.

Per intentare un'azione si richiede che siavi nell'instante interesse, qualità e capacità.

L'interesse è la misura dell'azione, senza del quale questa non sussiste.

La qualità si argomenta dalla persona stessa di chi intenta l'azione o da quella che ha titolo legittimo per rappresentarla.

Avvi capacità sempre quando la persona reale o civile dell'instante e quella dell'azionato non sono impedite dalla legge di stare in giudizio.

Azione civile. È quella che viene promossa da chi trovasi leso o intorbidato nell'esercizio di un diritto legittimo da un crimine, da un delitto, da una contravvenzione.

Qualunque fatto al quale la legge infligge una pena produce due specie di azioni, una pubblica la quale ha per oggetto l'applicazione della pena, e l'altra civile che consiste nel risarcimento del danno inferto.

L'azione civile può essere esercita sia contro l'autore del delitto, sia contro quello che ne è civilmente risponsabile, e ciò separatamente o contemporaneamente all'azione pubblica e avanti agli stessi giudici competenti a conoscerne.

Le azioni civili debbono essere intentate avanti i tribunali civili, criminali, di polizia o di commercio secondo la natura speciale delle cause. L'incompetenza però non rende nulla l'azione, ma la riduce al grado d'interpellanza giudiciale.

L'azione si estingue col favore della prescrizione, oppure mediante un'eccezione perentoria del convenuto.

Azione personale, reale e mista. L'azione personale è diretta contro un

individuo personalmente obbligato a dare, a fare o a non fare qualche cosa.

Essa procede sia da una convenzione, sia dall'antorità della legge, sia da un quasi contratto, sia finalmente da un delitto o quasi delitto.

Mediante l'azione reale si rivendica la proprietà o il possesso di una cosa contro qualsivoglia persona che ne sia ritentore ed in qualsiasi mano in cui essa sia stata trasferita.

L'azione reale è mobiliare od immobiliare, secondochè ha per oggetto la rivendicazione o l'esecuzione di una cosa mobile o stabile.

L'azione è mista quando il convenuto è nel tempo stesso personalmente obbligato e ritenitore della cosa. Questa specie di azione può per altro essere in progresso suddivisa, rimanendo personale per chi ha contratto in origine l'obbligazione sotto entrambi i titoli, e diventando reale relativamente al possessore della cosa.

Azione possessoria e petitoria. Possessoria è l'azione che la legge accorda ai possessori di uno stabile, di un diritto reale, di nna universalità di mobili, nell'intendimento di essere conservati nel possesso in cui venissero intorbidati, ovvero per esservi ricondotti qualora ne fossero stati spropriati con violenza.

Eppertanto il Codice civile determina:

« Qualora alcuno che si trovi da oltre un anno pubblicamente, pacificamente e non a titolo precario nel possesso di un immobile o di nn diritto reale o dell'universalità dei mobili, sarà in tale possesso molestato, potrà entro l'anno dall'infertagli molestia chiedere la manntenzione del possesso medesimo » (445).

« Chiunque sarà stato violentemente od occultamente spogliato del possesso, qualnnque esso sia, di una cosa da lui tenuta, potrà entro l'anno dal sofferto spoglio chiedere di venir reintegrato nel possesso medesimo » (446).

« Tale reintegrazione dovrà ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà del fatto senza processo e senza dilazione contro qualsivoglia persona, quand'anche fosse il proprietario della cosa di cui si è patito lo spoglio » (447).

Questa specie di azione è diversa dalle azioni petitorie, le quali sono dirette a far decidere circa la proprietà della cosa posta in litigio.

Si distinguono tre specie di azioni possessorie: la querela, la redintegranda e la denunzia di un nuovo fatto.

La querela ha per oggetto di ottenere la conservazione in possesso, all'occorrenza di qualche perturbazione, ed è definita nel senso di un'azione che compete a quegli che ha il possesso civile di una proprietà o di un diritto reale prescrivibile per farsi mantenere in quel possesso semprechè ne sia intorbidato.

L'azione redintegranda (*recuperandæ possessionis*) tende a far ricuperare il possesso della cosa di cui altri fosse stato spogliato per violenza o per via di fatto; per intentarla non si richiede la qualità di proprietario della cosa, ma basta il solo possesso.

La denunzia per fatto nuovo ossia novità è una specie di querela intentata contro colui che ha intrapreso, sul suo proprio fondo, un'opera da cui ne risulta o deve risultarne pregiudizio al querelante.

L'azione possessoria non può mai essere cumulata con la petitoria, in questo senso, che non possono ambe le azioni mnoversi in nno stesso giudizio, l'nna fondandosi sul fatto, l'altra sul diritto: nulla però vieta che siano intentate contemporaneamente in due distinti gindizi. Art. 448 del Codice civile.

Azione commerciale. Nel commercio la parola azione ha due significati, di cui uno contempla il *diritto* e l'altro la *cosa*.

In via di diritto le azioni commerciali

seguono la legge di quelle giudiziali, alla riserva, che:

465. « Non sono ammessibili:

« Le azioni, qualunque sieno, contro « il capitano e gli assicuratori per danno « accadnto alla merce, se essa è stata rice- « vuta senza protesta;

« Le azioni qualunque sieno, contro il « noleggiatore per avarie, se il capitano « ha consegnato le merci e ricevuto il suo « nolo senza avere protestato.

« Le azioni, qualunque sieno, per inden- « nità e per danni cagionati dall'urto di « bastimenti in un luogo in cui il capitano « ha potnto agire, se egli non ha fatto ri- « chiamo. »

466. « Queste proteste e questi richiami « sono nulli se non sono fatti e notificati « fra tre giorni, e se entro due mesi dalla « loro data non sono seguiti da domanda « giudiziale pel pagamento. »

467. « Il termine di due mesi di cui « nel precedente articolo sarà, quanto alle « notificazioni fatte all'estero, accresciuto « in ragione di distanza, conformemente « alle regole stabilite nell'art. 527, titolo « del fallimento. »

L'azione utile compete al negoziante a cui spettano le merci, quantunque fossero state dirette ad un altro, e contro qualunque terza persona a cui le medesime pervenissero.

Il trattario, tostochè avrà accettata la cambiale gode dell'azione *de constituta pecunia*.

L'azione per la cosa amministrata compete tanto all'amministratore che all'amministrato ed a chi avesse accettata e soddisfatta una lettera di cambio tratta sopra di un'altra persona per onore ed utilità del traente.

L'esercizio delle azioni e dei diritti che competono ad un negoziante fallito passa *ipso iure* nei di lui creditori.

Le azioni meramente personali non possono muoversi che contro la persona di chi ha contrattato e contro i suoi eredi.

Chiamasi esercitoria l'azione che nasce da contratto o fatto del capitano contro l'esercitore, sia egli proprietario o soltanto armatore della nave.

L'azione invocatoria compete allora soltanto che sarà seguita frode nell'atto della stipulazione di un contratto.

Se nella cosa comprata si viene a scoprire un vizio o difetto, che conosciuto nell'atto della stipulazione avrebbe fatto prescindere dall'acquisto, compete al compratore contro il venditore l'azione redibitoria in forza della quale si domanda la nullità del contratto, ovvero il risarcimento mediante diminuzione del prezzo.

L'azione sussidiaria è quella che non può sperimentarsi senza che siansi preventivamente tentati tutti i mezzi di far osservare i patti convenuti contro il principale obbligato.

Le azioni nascono negli affari mercantili e tra negozianti anche da quei contratti e patti, che secondo il diritto comune non varrebbero a produrre alcuna obbligazione, perchè tra essi si attendono e si osservano anche le convenzioni puramente naturali.

L'obbligazione di qualunque pagamento si estingue nel diritto commerciale in tutti quei modi che vengono stabiliti dal diritto civile, e sono il pagamento, la novazione, la remissione del debito, la confusione, la compensazione e la prescrizione.

Le azioni si prescrivono nel termine di trenta, cinque o due anni, secondo la specifica loro natura (*v.* Novazione, Pagamento, Prescrizione).

Azioni particolari alle società di commercio. Comprendono le azioni di cose più sopra accennate ed hanno particolare relazione colle società di commercio.

Considerate sotto questo punto di vista, le azioni rappresentano la somma per cui ognuno degli azionisti concorre in una data intrapresa e formano il documento della sua partecipazione nei lucri come nelle perdite che ne ponno risultare.

La speculazione di far concorrere, mediante piccole somme raccolte alla spicciolata, molte persone nelle vaste intraprese commerciali e industriali che sarebbero state superiori alle forze individuali e separate, e che per conseguenza non avrebbero forse mai conseguito il loro effetto, è considerata dagli economisti siccome un'invenzione di pubblico generale vantaggio, sorgente di ben essere e causa efficace dei rapidi progressi fatti dal moderno incivilimento.

È bensì vero che la mala fede, figlia dell'aggiotaggio, si adombra non di rado di questo velo di pubblica utilità per accalappiare i troppo avidi e i male accorti; ma siccome succede che gli abusi camminano quasi sempre a fianco delle migliori instituzioni, esse pertanto non si vogliono rigettare, perchè la somma del bene che producono all'universale supera in fin di conto di gran lunga il danno che ne può qualche volta toccare in particolare; solo fia prudente consiglio di andare molto guardinghi e circospetti nello ammettere e nell'accettare le proposizioni.

Questa osservazione premessa, si ritiene in massima che le azioni sborsate nelle società, formandone il fondo constitutivo ed il nerbo, sono un oggetto di commercio, e vanno sottoposte alla speciale sua giurisdizione.

E siccome possono esse aumentare, o diminuire, vale a dire che vanno sottoposte alla *hausse et à la baisse* dei Francesi, secondo che le vicende dell'operazione sono più o meno favorevoli, con fondamento di ragione furono da alcuni trattatisti tenute in conto di rappresentanti di un valore.

E per verità il scendere ed il salire non può essere che indizio di un valore esistente, il quale è maggiore o minore secondo la prosperità dell'impresa e le vicende delle condizioni di commercio sì speciali che generali.

L'art. 410 del Codice civile dichiara mobili per determinazione della legge le azioni ed interessi nelle compagnie di finanze, di commercio e d'industria, quando anche appartengano a queste compagnie beni immobili dipendenti dalle stesse imprese: tali azioni ed interessi sono riputati mobili riguardo a ciascun socio, e pel solo tempo in cui dura la società.

In virtù dell'art. 43 del Codice di commercio « il capitale delle società anonime « si divide in azioni e può anche suddivi- « dersi in porzioni di azione uguali di « valore. »

« Art. 44. La proprietà delle azioni può « essere stabilita col mezzo di un'inscri- « zione sui registri della società.

« In questo caso la cessione ha luogo « per mezzo di una dichiarazione di tras- « ferimento inscritta sui predetti registri e « firmata da chi fa la cessione, o da un « suo procuratore. »

« 45. Ciascuna azione può anche essere « stabilita sotto la forma di un titolo al « *portatore* ed in tale caso la cessione si « effettua colla tradizione del titolo. »

In massima, nelle società di commercio, la risponsabilità degli azionari non può eccedere l'ammontare delle loro azioni; e ciò in dipendenza dell'art. 42 del relativo Codice, per virtù del quale « i socii non « sono soggetti che alla perdita dell'am- « montare della loro quota sociale. »

I creditori verso la società non possono essere considerati nel novero degli azionarii, ed i rispettivi loro crediti non vanno soggetti ad aumento o diminuzione a misura dei profitti o delle perdite della ragione sociale.

Infino a tanto che la società sussiste, gli azionarii non hanno diritto che al dividendo dei prodotti.

Le azioni sono mobili e possono essere alienate nelle forme determinate per la vendita delle rendite.

Essendo date in pegno azioni di una

società anonima la cui trasmissione si opera col mezzo d'inscrizione sui registri della società stessa, fa d'uopo di adempiere alle formalità prescritte per la vendita effettiva.

Le cartelle delle azioni sono spedite su carta semplice; esse però dovrebbero essere rivestite del bollo della finanza mediante registro a matrice nel doppio intento e di presentare una maggior guarenzia, e di far contribuire quella specie di capitalisti nelle pubbliche gravezze (*v.* Società').

Tre altre specie di azioni in diritto sono particolari al commercio, cioè le azioni di avaria, le azioni redibitorie e le azioni rivocatorie.

Azione di avaria. È quella che compete all' assicurato contro l' assicurante per le perdite sofferte e per le spese incontrate per il fatto della cosa assicurata.

Quest'azione può essere esercita eziandio nel caso in cui si fa luogo all'abbandono della cosa avariata e chiamasi esercitoria.

È massima stata anticamente controversa, ma in oggi quasi generalmente adottata, che la risponsabilità esercitoria cessa mediante l' abbandono del bastimento e del nolo, e ciò nell'intento di promuovere più utilmente la navigazione, svincolando i negozianti che si dedicano a questo ramo di commercio marittimo dagli inconvenienti di una obbligazione indefinita, derivante dalla condotta del capitano.

Vorrebbero però alcuni che l'esercitore non si potesse liberare da tale risponsabilità col rimedio dell'abbandono della nave allora quando si tratta di un obbligo assunto dal capitano per un bisogno veramente urgente della nave, ma nella quasi impossibilità di determinare i casi di una tale urgenza si verrebbe con quella restrizione a distruggere la massima salutare dell' *abbandono*.

Per maggior precisione di legge, nel determinare l'obbligazione nascente dall'azione esercitoria ossia mandato contenuto nella preposizione del capitano al comando del bastimento pare non inopportuno di veder dichiarato:

1° Che l'armatore è tenuto del fatto del capitano in ciò che concerne la nave; e che questi fatti, trattandosi della persona del capitano, comprendono tanto i contratti e le obbligazioni convenzionali, quanto i delitti.

2° Che lo stesso armatore od esercitore è tenuto dei delitti dell'equipaggio, ma non già dei contratti che facessero per avventura gl'individui componenti l'equipaggio medesimo.

La facoltà del congedo accordata dalla legge all'esercitore è coerente al mandato contenuto nella preposizione del capitano, ma nasce la questione, se una tale facoltà sia da escludersi alloraquando questi si trova in viaggio.

La risoluzione si presenta affermativa nei casi della di lui incondotta, perchè una facoltà più lata darebbe luogo a troppo gravi inconvenienti; quanto meno bisognerebbe far luogo ad una giusta indennità, avuto riguardo alle circostanze concomitanti.

Trattandosi di una deliberazione da prendersi legittimamente nel concorso di più esercitori, può competere naturalmente al giudice qualche facoltà d'intervenzione per ovviare al caso di caparbietà di uno o due individui, i quali rappresentando la maggiorità, ossia tredici carati di un bastimento, non volessero aderire ad una proposta veramente utile al bene generale e del tutto consentanea alla destinazione naturale del bastimento medesimo.

Per la validità dell'azione l'assicurato deve far fede che gli oggetti pei quali è in instanza di risarcimento, fanno, o facevano parte del carico assicurato ugualmente che dell' accidente che avvalora la sua dimanda.

Non si ammettono le suddette azioni se l'avaria non eccede per lo meno l'uno per cento del valore della cosa avariata.

L'assicurante che ha pagato l'ammontare dell'avaria sottentra nei diritti e nelle azioni dell'assicurato.

In dipendenza degli art. 465, 466 e 467 del Codice di commercio, l'assicurato perde ogni sua azione contro l'assicurante se riceve le merci assicurate senza protestazione da farsi fra tre giorni con successiva assegnazione in tempo utile di due mesi, sotto riserva delle proroghe che sono necessarie, avuto riguardo alle distanze.

Quest'azione per siffatto modo radicata ha vita per lo spazio di cinque anni dalla data della sottoscrizione della polizza.

Azione redibitoria. È questa, dice lo Azuni, un'azione personale che compete al compratore contro il venditore per essersi scoperto qualche difetto nella cosa comprata, della quale non si sarebbe fatto acquisto se quello fosse stato a di lui notizia: l'oggetto di quest'azione si è, che il compratore sia restituito in intero e riacquisti il prezzo da esso lui sborsato, co'suoi proventi, restituendo contemporaneamente la cosa comprata coi frutti al venditore.

Il Codice civile, articolo 1648, concede l'azione redibitoria nel caso in cui la cosa non possa pienamente servire all'uso a cui è destinata. Ora si distinguono due sorta di destinazioni; una, che si potrebbe chiamare intima od intrinseca, nascente dalla conformazione della cosa stessa: un'altra accidentale in certo qual modo e volontaria dipendente dalla personale volontà e dallo speciale uso che ne vuol fare il compratore. Quel Codice però non ha potuto prevedere che il primo caso; ma qualora il difetto di una cosa non ostasse all'adempimento della sua generale destinazione, ed impedisse soltanto l'uso speciale voluto dal compratore, quale azione potrebbe a questi competere?

Se il compratore avesse specificato lo scopo del suo acquisto nel fare il contratto, gli spetterebbe l'azione per questi difetti ostanti all'uso speciale, perchè il venditore avrebbe incontrato l'obbligo di somministrare la cosa che desiderava esso compratore.

Affinchè il compratore possa esperire con buon successo l'azione redibitoria fa d'uopo; 1° che sia accertata la non identità della cosa; 2° che il vizio renda questa non atta all'uso a cui è destinata, o talmente lo diminuisca che se il compratore l'avesse conosciuto non se ne sarebbe reso acquisitore, o avrebbe offerto un minor prezzo.

Non si fa luogo a redibizione, quando il difetto allegato è comune ed ordinario alle cose dello stesso genere.

« L'azione redibitoria proveniente dai vizii della cosa deve proporsi dall'acquirente, se si tratta di animali, fra i quaranta giorni dalla consegna, e se di altri effetti mobili, fra il termine di tre mesi, salvo che da usi particolari sieno stabiliti maggiori o minori termini, i quali dovranno osservarsi » (art. 1655 del Codice civile).

Questo tempo però fia sempre breve, e se il vizio esiste al momento della verificazione, si presume la di lui esistenza nell'atto della vendita.

Se la cosa viene in deperimento in grazia della cattiva sua qualità, il danno è a carico del venditore; ma se tale deperimento succede per causa di forza maggiore prima che il vizio redibitorio fosse accertato, il compratore perde ogni sua azione (*v.* Vizi redibitorii).

Azione rivocatoria. Incombe ai sindaci dei fallimenti contro gli atti fatti in frode dei creditori.

Quest'azione compete alla massa dei creditori contro il debitore del fallito, e non mai nella ragione inversa, perchè non è lecito di prevalersi della violazione di una legge per esimersi dall'esecuzione di un'incontrata obbligazione.

B

BALLETTA. Dicesi anche paccotiglia, voce del commercio marittimo adoperata per indicare un certo peso, volume o quantità di merci che è lecito agli uffiziali, marinai e genti dell'equipaggio d'imbarcare per farne commercio per proprio loro conto.

La paccotiglia va esente da qualsivoglia spesa per l'andata come per il ritorno. Le paccotiglie sono ben di rado di spettanza di chi le rappresenta, ma vengono per lo più confidate loro da un commerciante a metà profitto.

BANCA. Secondo lo Azuni, che traduce in questa parte il Savary, Dizionario universale di commercio, banco è parola antica, per cui s'intendeva la tavola, sulla quale sedevano i cambiatori di moneta, detti banchieri, nelle pubbliche piazze, donde spedivano le lettere e i biglietti di cambio. Al dì d'oggi si dà il nome di banco al traffico o commercio di danaro che si rimette di piazza in piazza e d'una in altra città per via di corrispondenti, o commissionarii col mezzo delle lettere di cambio.

Chiamansi pure banchi quelle casse pubbliche autorizzate dal potere sovrano nelle quali i negozianti od altri depositano il loro danaro, e ne dispongono secondo l'uso di ogni banco.

Si deduce da quanto precede, che le banche sono stabilimenti pubblici o privati di commercio, diretti ad aprir credito, a ricever fondi a interesse, materie d'oro, d'argento o pietre preziose, a fare il cambio di effetti, e a scontarli in danaro sonante mediante un premio chiamato *cambio*, e un benefizio che prende il nome di *aggio*.

Fra le banche pubbliche e le private vi passa questa differenza, che quelle della seconda specie sono stabilimenti d'industria in cui, mediante una congrua retribuzione, i banchieri assumono l'incarico di trasmettere i capitali di cui altri può aver di bisogno, e ciò mediante lettere di cambio o di credito, e biglietti all'ordine.

Le banche pubbliche invece rappresentano un'associazione di capitali posti sotto la salvaguardia dell'autorità governativa, nell'intento 1° di scontare effetti di commercio a premio fisso e moderato; 2° di ricevere il deposito di capitali o di valori corrispondenti, mediante aprimento di un credito a favore del deponente; 3° di creare biglietti rimborsabili a vista al portatore, per cui sono investite in certo qual modo di una parte del poter sovrano, quello cioè di battere moneta.

Alle banche pubbliche sono applicabili tutte le leggi commerciali sotto riserva dei privilegi accordati loro dal sovrano potere.

Virtualmente, lo scopo commerciale delle banche si è quello di supplire all'insufficienza della specie metallica relativamente alla circolazione ed al cambio dei prodotti dell'umana industria, con sostituire il credito al cambio dei prodotti naturali precedentemente adoperato nelle relazioni di commercio.

Essendo nell'andamento dello spirito umano di procedere nei suoi concetti dalle idee complesse alle più semplici ed ele-

mentari, avvenne che le banche presero origine, per consenso di reputati scrittori, nel decimo secolo, ed è cosa nota che il primo banco fu eretto a Venezia nel 1171; che un monte o debito pubblico fu stabilito a Firenze nel 1336 dopo la guerra con Mastino della Scala; e che a Genova durante le guerre del secolo XIV ebbe fondamento il Banco di S. Giorgio composto di creditori dello Stato a cui erano dati a godere, pel frutto e pella progressiva estinzione dei loro averi, i proventi delle pubbliche gravezze. Così il Cibrario (*Medio Evo*); noi però abbiamo fede di provare nell'articolo BANCA DI S. GIORGIO che questa instituzione è di data molto più antica.

Diremo intanto che la vita e la prosperità delle banche dipende dal credito, ossia dalla forza morale di azione di cui sono costituite.

Esse formano una specie di società anonima in cui le relazioni con il pubblico sono così frequenti, così pronte, talmente imprevedute, che non lasciano luogo all'esame, alla riflessione. Un biglietto di banca rende il proprietario creditore della società, senza che quegli la conosca, nè abbia avuto seco lei contatto veruno; e mentre gli assicurati rimangono in arbitrio di fare la scelta della compagnia di assicurazione di maggiore loro gradimento, di discutere seco lei i proprii interessi, le condizioni del contratto, il portatore di un biglietto di banca diventa, quasi senza essersene avveduto, creditore della medesima.

Monumenti della pubblica confidenza, debbono le banche fissare impertanto l'occhio vigile dell'autorità governativa, affinchè nessuna precauzione passi inosservata che valevol sia a tutelare gli interessi dei creditori delle società bancarie.

Queste precauzioni sono di diversa specie, avuto riguardo alla natura delle operazioni a cui è applicata la banca, e fatta ragione della sua qualità di pubblica o privata.

Comunque però siano esse pubbliche o private, le banche si riducono sostanzialmente alle due specie conosciute sotto il nome di banche di deposito e di circolazione, altrimenti dette di giramento e di sconto.

Le banche della prima specie ricevono in deposito oro ed argento sonante, metalli nobili, pietre preziose, merci ed altri oggetti che conservano sotto la propria risponsabilità, e per cui ricevono un diritto di commissione. Ponno essere considerati in questo novero i depositi di sete gregge o lavorate in organzini e trame, di cedole sul debito pubblico, di obbligazioni sullo Stato, o di cedole sulle città di Torino e di Genova, che in virtù di R. Brevetto e di LL. PP. 10 e 26 maggio 1837, 1 ottobre 1839 e 31 maggio 1842 le finanze de'Regii Stati sono autorizzate a ricevere e per cui accordano somme di danaro in prestito, mediante corrispondenza del merito fissato in ragione del 3 per cento dal R. Brevetto 15 maggio 1838 sull'ammontare dei $^3/_4$ del valore della cosa depositata.

Nelle banche di deposito il deponente riceve un'inscrizione che lo dichiara creditore della banca per il valore consegnato. Gli amministratori non possono disporre dei valori ricevuti in deposito, nè fare operazioni che valgano a compromettere l'esistenza.

Le banche di circolazione ricevono e fanno girata degli effetti di commercio guarentiti da due o tre firme, ed emettono biglietti che sono ricevuti come danaro sonante, perchè ne viene operato il pagamento a borsa aperta a piacimento del portatore.

Le firme che, come sovra, esser debbono apposte agli effetti consegnati prendono il nome di firme di credito, di circolazione e qualche volta eziandio di compiacenza, e diventano obbligazioni reali, vale a dire che vincolano la persona che firma, i suoi beni ed il suo onore.

Le banche di circolazione sono autorizzate a disporre di una parte degli effetti consegnati in operazioni lucrative, a farne lo sconto e a speculare sulle materie d'oro e di argento.

Queste specie di banche non possono esercire senza una preventiva sovrana concessione, e la loro sfera di azione, ossia la quantità di biglietti che sono in facoltà di emettere, deve stare nei limiti del triplo del loro fondo constitutivo.

La fondazione delle banche private è libera sotto l'osservanza delle leggi, ed hanno il vantaggio sulle pubbliche che i titolari sono personalmente interessati a mantenerle in riputazione.

Riassumendo il sin qui detto, si raccoglie che le operazioni bancarie consistono:

1° Nello scontare a cassa aperta ed a chiunque le lettere di cambio e i biglietti all'ordine.

2° Nel riscuotere per conto dei particolari e dei pubblici stabilimenti gli effetti che loro sono consegnati.

3° Nel ricevere in conto corrente le somme versate dai particolari o dai pubblici stabilimenti, ed a soddisfare agli impegni presi sino a concorrenza delle somme incassate.

4° Nel tenere una cassa di depositi volontarii, di titoli commerciabili, paste e monete d'oro e d'argento in corso d'ogni specie e di qualunque nazione.

5° Nel comprare, vendere e permutare proprietà stabili.

6° Nel fare delle anticipazioni su deposito di paste e monete qualunque in corso, e di effetti pubblici, quantunque la scadenza del loro pagamento non sia determinata.

Per il fatto delle relazioni bancarie, quando un banchiere di una città vede sopra una cambiale creata da un banchiere a lui del tutto ignoto, la firma di un altro banchiere di sua conoscenza, egli accetta quella guarentia e non esita punto a convalidarla con la sua firma, e a farla passare a un suo corrispondente, e così di mano in mano sino al luogo dove se ne debbe operare l'estinzione.

I banchieri fanno l'uffizio, per rapporto agli effetti commerciali, dei certificatori; e il loro commercio consiste nel cambio di questi valori, per cui riscuotono o uno sconto, o un diritto di commissione per il trasferimento dall'uno all'altro conto.

L'opportunità delle banche viene dimostrata dal bisogno che altri ha di rendere fruttifere, e di mettere al coperto da qualunque insidia le somme, per cui non si tiene per anco in pronto un altro conveniente impiego, oppure di ottenere un pagamento in conto delle merci che non è nell'interesse del proprietario di tosto esitare o degli effetti di commercio, la di cui scadenza è ancora lontana, mentre chi li possiede si trova in stringente necessità di realizzarli, o finalmente di aver aperto un credito sulle piazze dell'interno ed all'estero nelle occorrenze di viaggi, trasferimenti o di operazioni commerciali.

Le banche provvedono e soccorrono a queste diverse specie di bisogni e mantengono viva l'azione del commercio.

Le operazioni abituali di banca conferiscono a chi le fa la qualità di commerciante.

La reale utilità delle banche o per meglio dire della moltiplicità loro è pur tuttavia soggetto di grave controversia, essendo opinione di alcuni economisti, avvalorata dalle crisi commerciali d'Inghilterra e di America, prodotte appunto dal soverchio pullulare di stabilimenti siffatti, che devono essere conservate là dove il commercio prese incremento, mediante la loro sfera di azione, perchè troppo funeste sarebbero le conseguenze di una reazione, ma che nei paesi nei quali ancora non esistono, fia miglior consiglio di non sostituire al credito reale, che deriva dalle proprietà fondiarie, quello fittizio delle banche fon-

date sopra una massa di carta sottoposta a troppo gravi peripezie e ad inevitabili catastrofi ad ogni politico avvenimento, e ciò segnatamente per rapporto alle banche per azioni, per le quali vuolsi andare molto guardinghi nel permetterne lo stabilimento, e non senza prima avere certezza dell'entità del loro capitale costitutivo, ossia fondo sociale, nè senza restringere in determinati limiti la sfera delle loro operazioni.

L'additata prudente riserva è per certo un sano consiglio di previdenza, ma nello stato attuale delle cose, nell'eccentrico sviluppo preso dal commercio, nell'effervescenza delle speculazioni, dove non vi sono banche legalmente autorizzate, vien meno il credito e non di rado si stabiliscono di fatto e in certo qual modo clandestinamente, la qual cosa fia pur sempre la peggior del mondo.

Sarebbe opera di troppo gran momento e di lunga indagine qualora ci facessimo ad entrare nei particolari delle banche di Amsterdam, di Amburgo, d'Inghilterra, degli Stati Uniti, di Francoforte ecc., delle quali il sig. Luigi Gastaldi ha dato un ragguaglio chiaro, preciso e leale in un suo libro intitolato *De la liberté du commerce, du crédit et des banques*, non senza proporre nel tempo stesso l'idea della creazione di una banca generale nello scopo di dare un maggior incremento al credito ed all'industria.

Da questo suo progetto l'autore si ripromette i seguenti vantaggi:

1° Agevolare ai proprietarii la liquidazione e l'estinzione dei loro antichi debiti, guarentirli contro le spropriazioni forzate, raddoppiare e triplicare il valore ed il reddito degli stabili;

2° Somministrare il mezzo di compilare un nuovo catasto nel triplice intento di assicurare i diritti di proprietà, di servire al riparto delle contribuzioni fondiali e di raccogliere sicuri e positivi elementi per la statistica generale dello Stato;

3° Aprire pubblici magazzini nei quali, sotto la vigilanza della banca, i prodotti dell'industria nazionale e le materie prime destinate al loro alimento troveranno un luogo dove con sicurezza ed opportunità operarne la vendita o per convertire il credito mobiliare privato in credito pubblico;

4° Dare ai capitali una sfera di circolazione più attiva mediante la cassa delle girate, per cui il bisogno della presenza effettiva del numerario sarà di molto diminuito, nel mentre che l'alienazione delle azioni aprirà ai capitali un solido, abbondante e lucrativo collocamento;

5° Offrire a chiunque un mezzo facile, pronto e sicuro di mettere a moltiplico i suoi risparmi contro le infermità della vecchiaia ed i sinistri accidenti;

6° Fondare una cassa generale di deposito e consegnazione mediante un frutto corrispondente.

La mobilizzazione delle proprietà fondiarie, la fondazione di una società dove le medesime venissero a concentrarsi in gran parte, la quasi pubblicità degli oneri di cui fossero gravati i patrimonii degli aventi ricorso alla banca, sono cose della massima gravità ed importanza; ad ogni modo l'opera del sig. Gastaldi manifesta per parte dell'autore, non ha guari mancato ai vivi, uno studio profondo dell'arduo e grave argomento, e se ne consiglia perciò la meditazione agli statisti, ai commercianti ed a tutti coloro che bramano di non essere digiuni di una scienza che forma una delle parti sostanziali dell'economia pubblica.

Nel rivolgere pertanto i lettori a quell'opera, noi ci limiteremo a dare un cenno di quella di Francia, sia perchè più solidamente instituita, sia perchè maggiormente in relazione col nostro commercio, sia finalmente perchè la cognizione delle sue basi fondamentali basta per somministrare una sufficiente idea dell'essere constitutivo di tutte le altre.

Quella banca fu instituita nel 1799 (anno ottavo della repubblica) per il capitale constitutivo di 30/milioni, che in virtù della legge 1° gennaio 1808 ascese a 90/milioni mediante l'emissione di 90,000 azioni.

Nel 1814 il capitale della banca era di 111/milioni conflato delle suddette 90/m. azioni e del fondo di riserva sui dividendi.

Quattro sono le basi principali delle sue operazioni: 1° Lo sconto al 4 per cento degli effetti di commercio avvalorati da tre firme notoriamente solvibili e a scadenza non maggiore di 80 giorni; 2° il deposito di fondi e di materie d'oro e di argento e di pietre preziose pei quali non viene corrisposto verun merito, ma in corrispettivo la banca riceve, senza costo di spesa, tutti i biglietti che sono consegnati per conto dei deponenti. 3° Quietanze di cassa rilasciate a coloro, che senza avere un conto aperto alla banca, vi depositano ciò nullameno i loro fondi. 4° E finalmente emissione di biglietti all'ordine trasmissibili per via di girata, di cui si ottiene il rimborso sia a presentazione, sia a un certo numero di giorni di vista.

Questi biglietti sono utilissimi ai viaggiatori perchè non vanno soggetti ai pericoli che accompagnano i biglietti al portatore e tengono luogo di lettere di cambio.

È massima fondamentale che il capitale della banca esser deve in giusta proporzione con i biglietti in circolazione, essendo esso chiamato a servire di fondo di riserva per farne il rimborso a cassa aperta.

Il dividendo più sopra accennato si compone 1° di una distribuzione ragguagliata al 6 per cento dell'ammontare di ogni azione. 2° Di un'altra distribuzione eguale ai due terzi degli utili che sopravvanzano dopo il prelevamento del 6 per cento. Il terzo rimanente è versato nella cassa come fondo di riserva.

Il fondo di riserva essendosi successivamente accumulato in modo da riuscire d'inutile, anzi di oneroso ingombro alla cassa, fu nel 1834 circoscritto a 10/milioni; ogni dipiù venne ripartito fra gli azionisti, motivo per cui l'interesse delle azioni si trovò ragguagliato mediamente in ragione del 9 per cento; ma se l'azione bancaria procura un naturale benefizio a coloro che vi partecipano, di ben maggiore momento è quello che ne risulta al commercio mediante ogni facilità procurata nelle transazioni e nel costante intento di promuovere la riduzione dell'interesse dei mutui, per cui basti il dire che la media delle operazioni bancarie dal 1839 al 1841 risulta da un'ultimo conto reso di 1,376,077,400; oltre che la banca venne in varie critiche circostanze in sollievo del pubblico erario mediante imprestiti di vistose somme, e ciò senza mai alterare la massima fondamentale di mantenere intatto il fondo suo constitutivo.

La massa dei falsi biglietti avverata dalla banca in tutto il corso della sua esistenza non eccede la somma di ll. 80/m.

Accennati a norma di quanto precede i fondamenti della banca di Francia, noi crediamo di non dover passare sotto silenzio un'altra specie d'instituzione bancaria di recente proposta e di cui verrebbe confidato l'esercizio all'amministrazione delle poste.

In Francia quell'amministrazione già ne fa in certo qual modo il servizio per ciò che concerne le somme d'oro e d'argento di cui opera il pagamento a destinazione con speciali mandati e mediante un diritto proporzionale del 5 per cento.

Nei Regii Stati questo stesso favore, che l'art. 88 del Regio Editto 30 marzo 1836 restringeva alle spedizioni di danaro ai bassi uffiziali e soldati in attività di servizio, fu dalle LL. PP. 12 settembre 1840 esteso a qualunque ceto di persone, ristrettivamente però a ll. 100, per essere

corrisposte ad uno stesso destinatario e per ciascun corso di posta, mediante un diritto fisso di 15 centesimi per le somme minori di lire 5, e del 5 per cento per quelle maggiori sino alla suddetta concorrenza di ll. 100.

Considerando che l'amministrazione delle poste estende le sue ramificazioni su tutti i punti dello Stato, che va sottoposta a frequenti trasporti di danaro per mezzo di corrieri, che i conduttori di vetture pubbliche eseguiscono essi pure questo trasporto con pericolo dei depositi e dei viaggiatori, è parso che il servizio ne potrebbe essere fatto meglio, più speditamente e con tutta sicurezza da quella amministrazione col mezzo di mandati pagabili in tutti gli uffizii di posta a scelta del portatore.

Potendo ciò stante quei mandati liberamente circolare su varie piazze prima di essere presentati per l'effettivo pagamento col favore della semplice rimessione e se si vuole di girata, terrebbero luogo degli altri effetti di commercio e di carta monetata a pro del commercio e dell'industria, e segnatamente dell'agricoltura.

L'idea di questa specie di operazioni bancarie dell'amministrazione delle poste, semprechè stiano ristrette nei limiti di spedire mandati contro il versamento effettivo delle somme corrispondenti, è per verità molto seducente, essendo che l'erario ne verrebbe a percevere un utile non lieve, con un minimo aumento di spesa, e il pubblico proverebbe il vantaggio grande di provvedere a tutte le emergenze di spedizioni di danaro con facilità e a buon mercato, qualora il diritto da corrispondersi fosse circoscritto al 2 $^1/_2$ per cento.

Ma siccome potrebbe succedere che, dovendosi fare spedizione di considerevoli somme verso un dato punto, fossero raccolti i mandati delle poste per dirigerle colà dove bene spesso non si avrebbero fondi corrispondenti per soddisfarne l'ammontare, si ravvisa mezzo utile per riparare all'inconveniente di disporre che i mandati non saranno pagabili, prima che sia stato apposto loro il visto dell'uffizio di pubblica amministrazione nel di cui distretto debb'esserne fatta la riscossione, il quale determinerà l'epoca prossima di pagamento, e provvederà contemporaneamente affinchè esso non possa soffrire incagli.

L'additato concepimento abbisogna senza dubbio di studio e di maturo consiglio, ma nel suo intrinseco si presenta meritevole delle meditazioni degli uomini di Stato perchè sembra dover riuscire fecondo di vantaggiose applicazioni.

Banca di sconto. Il nome di banca di sconto è dato eziandio alle succursali che le banche matrici, semprechè ne abbiano ottenuto la sovrana autorizzazione, possono stabilire in altre provincie dello Stato, e delle quali conservano sempre l'immediata direzione.

Queste banche fanno lo sconto degli effetti di commercio le di cui firme presentano sufficienti solvibilità, e possono altresi ricevere depositi, aprire conti correnti, ed emettere biglietti nel modo stesso praticato dalle banche matrici (*v.* Banca).

Banca di S. Giorgio in Genova. Siccome tutte le altre parti più sostanziali del commercio, così pure l'instituzione delle banche è parto del genio italiano. A confermare una qual verità vengono opportune le Memorie testè pubblicate coi tipi dei Sordo-muti in Genova dall'avvocato Cuneo sopra l'*antico debito pubblico*, *mutui*, *Compere e Banca di S. Giorgio*, alle quali prestar debbesi tanto maggior fede in quanto che, essendo egli inspettore degli archivii del Ducato, potè a suo bell'agio frugarvi nelle parti loro più recondite.

Le banche, come le grandi compagnie, dice l'Autore, altro non sono per loro natura che dipendenze di una instituzione di

debito pubblico bene organizzata, perchè tutte, come il debito pubblico, procedono essenzialmente dallo sviluppo delle indnstrie, e disgiunte non possono conseguire il loro fine, perchè presentano una guarentia troppo ristretta e dominata da privati interessi.

Il debito pubblico in Genova e successivamente la Banca di S. Giorgio presero origine nell'impresa tentata dalla Repubblica nel 1148 contro Almeria e Tortosa in Ispagna nell'intento di non lasciar oziose le navi e le galere. Abbenchè i Genovesi siano riusciti vincitori e riportati ne abbiano considerevoli privilegi ed esenzioni, ciò non di meno non valsero queste a compensare le spese che si dovettero a quell'uopo sostenere, ed i debiti che fu giuoco forza d'incontrare verso società private. Ei si fu nell'intento di soddisfarvi che quel Governo alienò ai creditori tanta parte dei pubblici introiti quanta era necessaria per soddisfare ogni conto in un determinato giro d'anni, ma siccome tale vendita non fu a buona pezza bastante per saldarli tutti, deliberò il Consiglio di creare un mutuo di tanta somma quanta importava il restante debito.

In questa occorrenza il nome dei creditori fu dall'*uffizio di assegnazione dei mutui* registrato in un libro chiamato *cartulario*, perchè affogliato di carta e per distinguerlo da quelli formati di pergamena, d'onde derivò posteriormente il uome di *cartelle* dato agli estratti di quel registro. *Colonna* fu poi denominato il credito, e *colonnante* il creditore, perchè la registrazione veniva fatta a colonna.

Due specie di banchieri erano in quell'epoca in Genova, di cui una comprendeva quelli che si dedicavano al servizio del pubblico e tenevano obbligo, fra le altre cose, di tagliare tutte le monete false d'argento, oro e rame che fossero capitate loro nelle mani; l'altra doveva legalmente numerare e non *scamutare* o *rotondare* le monete, scriverle a registro, fare i pagamenti ordinati, e denunziare tutte le persone che avessero loro presentato qualche moneta sospetta, ecc.

Nel 1409, desiderando la Repubblica di redimere le gabelle ed altri pubblici introiti come sovra alienati, chiamati i comparteclpi ed interessati, alcuni soddisfece delle loro azioni, luoghi o compere, e di tutte le altre molte ne fu instituita una sola *Casa* sotto l'invocazione di S. Giorgio, assegnandole tante delle obbligate gabelle, quante bastavano a pagare gl'interessi, a stabilire un fondo di riduzione ed a mettere in cassa un *resto* ossia fondo di riserva che fu dichiarato inviolabile.

Nel 1588, coll'occasione che si procedette alla riforma degli statuti della Repubblica, furono confermati i privilegi di San Giorgio, con un capitolo speciale inserto nel volume degli Statuti medesimi come legge dello Stato, per cui gl'interessati nelle gabelle assegnate alla *Casa* potendo governarsi con leggi proprie, si resero siffattamente indipendenti, quasi esistessero due separati governi nella repubblica.

Si ottenne bensì colla riforma l'intento dell'esdebitazione, ma solamente parziale, imperciocchè essendo insorti nuovi bisogni, si dovette ricorrere a nuovi mutui a cui la *Casa* ebbe cura di sopperire nel 1411 mediante il corrispettivo di nuove concessioni; e si fu in allora che gli uffiziali incumbenzati dell'amministrazione, i quali aver dovevano una partecipazione nelle *compere* non minori di mille fiorini, presero il titolo di Protettori o Procuratori di San Giorgio.

In quell'epoca gli antichi regolamenti, figli dell'esperienza di secoli, furono chiamati a severo squittinio e in parte modificati e condotti a formare un grosso volume in-4°.

Lunga cosa e non coerente all'andamento di quest'opera sarebbe quella di penetrare nei particolari dell'ordinamento

della *Casa* e chi ne sarà vago potrà ricorrere a suo bell'agio alle memorie sovra indicate, nelle quali troverà inoltre documenti atti a servire all'illustrazione di qualche punto interessante della storia e dell'economia politica dal 1100 al 1400; noi qui solo accenneremo siccome il nome di ogni partecipe e la quantità dei *luoghi*, ossiano azioni di sua partecipazione erano inscritti con foglio a parte nelle *colonne* con accreditarne il provento in ragione del capitale.

Ogni creditore potea senza il bisogno di verun ordine od assenso e senza alcuna formalità disporre sì del capitale che dei frutti, solo che si teneva registro nei *cartulari* di ogni operazione di vendita, cessione e trapasso che al colonnante piacesse di fare.

Questi cartulari venivano ogni anno rinnovati, e nella scritturazione si ammettevano que' compartecipi che avevano disposto del capitale in favore di altri.

I proventi godevano degli stessi privilegi del capitale, e non potevano essere sequestrati se non per le cause espresse nei privilegi medesimi.

Niun termine era prefisso all'esazione del provento, non vi era alcuna prescrizione e semplicissimo era il modo di esigerlo.

Le partite di danaro che si versavano a mani dei tesorieri dai debitori della casa di S. Giorgio prendevano nome di *numerato*, per distinguerle dalle *paghe* che procedevano da proventi o da *obblighi di luoghi* perchè pagabili *a tempo*.

La rapidità delle operazioni commerciali fe' sì che furono versate considerevoli somme in contanti nelle sacristie della casa e cominciarono i negozianti a farsi reciprocamente degli assegni sopra le dette somme.

Nel 1539 fu l'Italia e particolarmente Genova afflitta dal flagello della carestia cui onesti e generosi cittadini in allora al governo della repubblica e di S. Giorgio, si fecero premurosa cura di provvedere, mediante convegno chiamato *magno contratto di consolidazione*, per virtù del quale, regolato ogni conto, il governo cedette alla *Casa* in piena proprietà 76 gabelle e pubblici introiti, e per cotal modo il debito di sua origine vacabile ossia redimibile, divenne perpetuo; una qual conversione fu di molto vantaggio alla casa perchè la maggior sicurezza de' *luoghi* aumentava credito alla società e di valore cresceano le azioni, che divenute oggetto di commercio, materia somministravano di non poche operazioni finanziere in vantaggio della società.

In una città come Genova essenzialmente addetta al commercio, la moneta effettiva fu nel corso degli anni soggetta a progressivi aumenti, e di questo si teneva conto dalla *Casa* nel pagamento dei proventi. Questo sistema fece sì che 100 lire di danaro *numerato*, componenti un *luogo* di S. Giorgio furono valutate in progresso 194 moneta *fuori banco*, corrispondente al valore della moneta al tempo dell'effettivo pagamento.

La moneta di S. Giorgio si distingueva in *paghe scritte* e in *numerato*, e le prime, perchè ridotte in moneta fuori banco, valevano alquanto meno delle seconde, le quali non diventavano *numerato* che dopo 4 anni: perciò la moneta *paghe scritte* era soggetta in commercio ad uno sconto maggiore o minore secondo che le *paghe* erano del primo, secondo o terzo anno.

La differenza poi tra la moneta di banco e fuori banco non procedette già da veruna speciale operazione e deliberazione, ma unicamente dalle *grida* del corso di cambio che solevansi fare dal magistrato di S. Giorgio.

Nel 1751, calcolando il Banco di S. Giorgio le sue convenienze, veduto che la differenza fra la moneta di banco e quella fuori banco ascendeva già ad un 25 per cento, stabilì che da quell'anno in poi i

depositi di danaro si farebbero in moneta di banco, però coll'aggio corrente, e che si restituirebbero pure col medesimo sconto.

Considerando inoltre quell'amministrazione che l'alienazione degli introiti di uno Stato sgrava bensì la popolazione di un peso presente, ma in effetto impoverisce il pubblico erario, perchè una volta venduti mai più si riscattano, fu inventato il sistema delle *code di redenzione*, le quali rappresentano quella quota parte delle vendite che la Repubblica riteneva per sè, onde metterle a moltiplico e formare un fondo valevole a redimere col tempo la cosa alienata; se non che nascendo in progresso nuovi bisogni, queste code erano ritirate e la redenzione mai non si operava.

Eziandio i privati, ossia per rendersi benemeriti alla patria, ossia per assicurare un capitale ai loro eredi, congiunti e persone bene affette, instituivano moltiplici coi *luoghi* di loro proprietà, per modo che con somme da principio poco considerevoli si poterono formare vistosi capitali e fondare con questi le tante pie instituzioni di cui va fastosa la città di Genova.

Per l'obbietto del moltiplico comprava ogni anno l'uffizio, coll'introito dei proventi, tanti *luoghi* al prezzo corrente, ed avea per questo la preferenza sopra ogni concorrente, e quindi faceva accreditare, sotto la colonna di ogni moltiplico, tanti *luoghi* comprati quanti importava il provento percetto, di modo che era questo tosto fruttifero ed aumentava la rendita in proporzione.

Questi capitali erano per legge di fondazione dichiarati inalienabili in qualunque tempo, nè i proventi potevano essere convertiti in altro uso fuori che in quello del moltiplico, finchè con questo non si fosse formato il capitale stabilito dal fondatore, ed allora soltanto se ne erogavano i proventi alla destinazione designata dal medesimo.

La casa di S. Giorgio era nel 1453 arrivata a tale segno di credito e di ricchezza che, pei sopraggiunti nuovi bisogni dello Stato, in dipendenza delle intestine discordie e delle guerre con Maometto II, furono a lei cedute le colonie di Pera e del Mar Nero, Corsica, Sarzana, Serravalle, Castelnovo, Ortovero e S. Stefano, le quali però furono retrocedute alla Repubblica perchè troppo gravi spese costavano alla *Casa*.

Da tutto quanto siamo venuti fin qui narrando si scorge siccome la Casa di S. Giorgio già ritenesse nelle sue tavole constitutive le teorie del debito pubblico perpetuo e redimibile, del debito flottante, delle redenzioni, delle conversioni per diminuire gl'interessi, delle assicurazioni a moltiplico, delle cedole nominative e al portatore, delle casse di deposito, delle borse, in una parola di tutte le parti più sostanziali della finanza di uno Stato.

Vedremo ora in qual modo quella Casa prese forma di una vera banca sul fare di quelle che in progresso di tempo furono instituite in Inghilterra ed in Francia.

Conchiusa nel 1673 la pace col Duca di Savoia, godeva Genova in mezzo alle guerre che agitavano la maggior parte dell'Europa, giorni tranquilli, prospero ne era il commercio e frequente il bisogno di cambiar moneta.

Gli amministratori delle *Compere* di San Giorgio, considerando come una cassa sempre pronta ai pagamenti avrebbe prodotto grandi agevolezze ai negozianti e lucri considerevoli alla *Casa* a cagione della zecca e delle monete che circolavano di ogni specie, tanto d'Europa che d'Africa, ricorsero alla Repubblica per essere autorizzati ad erigere nella *Casa* stessa un banco coi privilegi pel danaro da versarsi in tesoreria di che godevano i *luoghi* di S. Giorgio, e sotto quegli ordini e regolamenti che sarebbero giudicati più convenienti; la qual cosa fu conceduta ed approvata nel 1675.

I capitoli di quella istituzione portano

fra le altre cose « che per mezzo del banco o suo credito, o per mezzo dei cartulari di S. Giorgio e i loro biglietti dovranno, col ragguaglio alle gride (corso del cambio) pagarsi così tutte le tratte, ordini, lettere di cambio e altro che per qualsivoglia causa, niuna esclusa, e in qualunque somma benchè minima, si faranno pagabili nella città da qualsivoglia parte del mondo; e similmente qualunque rimessa, lettere ed ordini di cambio o altro che di qua (dalla città) si faranno per qualsivoglia piazza, in qualunque somma benchè minima, come tutti gli altri pagamenti eccedenti lire cento, che per qualunque causa avranno da effettuarsi nella città in danari contanti. »

« Ma perchè la facilità del giro è quella che può rendere utile e comodo l'uso del banco, si è considerato doversi all'effetto suddetto praticare lo stile di dare riscontro di fedi di credito ai creditori in modo, che possano questi col mezzo de' loro biglietti ed ordini da essi sottoscritti disporre del loro credito in chiunque sia, o per qualunque causa, senza che abbiano necessità di dar parola a notari e altri per essi, e molto meno di firmare le partite nei libri, o di osservare altre formalità praticate dai cartulari di S. Giorgio. »

Quale confidenza abbia inspirato lo stabilimento della casa di S. Giorgio e la ben governata e retta amministrazione delle sue rendite a quei cittadini che animati da un vero amore di patria inchinavano a beneficarla con generosi legati di que' *luoghi* ora in favore della Repubblica, ora in sollievo della classe meno agiata, lo attestano le statue e le inscrizioni lapidarie, delle quali adorne si veggono le sale ed i muri del palazzo dello stesso stabilimento e di tanti altri che sparsi trovansi per ogni dove nella città, erette e collocate dalla sola riconoscenza, sicchè per questo rispetto la banca diventò anche un instituto di beneficenza.

Prima del 1655, epoca in cui l'armata gallo-sabauda si avviava diretta verso la città di Genova, non si legge che la Repubblica ricorresse ad altri mezzi per aver danaro che a quelli di temporarie imposizioni dirette ed indirette; ma essendo insufficienti ai bisogni e non più suscettive di aumento, deliberò il governo di prendere a cambio dai cittadini. Da qui ebbero origine i così detti *luoghi di camera*, serie di debiti costituiti successivamente a diversi frutti di natura redimibili e godendo gli stessi vantaggi e privilegi accordati ai *luoghi di S. Giorgio*.

Nel 1746, esauste per le guerre austriache tutte le casse e le risorse, fu instituita una deputazione incaricata di avvisare ai mezzi di rimborsare l'erario di S. Giorgio e di liquidare come meglio potesse tutti i debiti della Repubblica. A un tale effetto prevalse la determinazione di riunire in un sol conto tutti i *luoghi di monti camerali* e a questo debito pubblico fu dato il nome di *scritto camerale*, con riserva di un'annua somma sui redditi per la *coda di redenzione*. Nel 1750 venne inoltre ordinato: 1° Che ogni creditore di biglietti dovesse farsi inscrivere, nel più breve spazio di tempo possibile, in un registro che sarebbe stato chiamato *monte di conservazione*; 2° Che degli stessi biglietti se ne sarebbero formate tante azioni di lire 200 caduna, le quali sarebbero state pagate in rate per mezzo di estrazione.

Nel 1751 fu creato un *monte di paghe* composto di tante azioni in N°200, caduna da estinguersi per estrazione come quelle del monte di conservazione.

Queste azioni godevano degli stessi privilegi dei *luoghi*, e come questi erano commerciabili a volontà dei proprietarii.

Rimasti in questo modo soddisfatti tutti i creditori della Banca di S. Giorgio furono estinti i due debiti anzidetti, soppresse le addizioni alle gabelle, e il restante debito

fu convertito in una *colonna di luoghi* in credito dei protettori di S. Giorgio.

Nel 1794 trista era la posizione di Genova; insisteva l'Inghilterra perchè essa rompesse ogni comunicazione colla Francia; scacciasse dai suoi dominii gli agenti di lei, promettesse di non accettarne finchè la guerra durasse, non voleva insomma più tollerare una neutralità tanto pregiudizievole ai suoi interessi. Intanto i Francesi passavano i confini ed occupavano le terre della repubblica.

In tali frangenti si convenne di fare un imprestito coattivo il quale ebbe luogo in aprile dello stesso anno 1794.

Questi debiti non furono divisi in azioni, ma bensì accreditati nei registri a ciascun contribuente le somme per le quali era stato forzosamente tassato sulla base delle pigioni di casa divise in sei classi.

Fatale alla repubblica siccome alla Banca di S. Giorgio fu l'anno 1797, imperciocchè tutto spirando in quell'epoca novità, furono annullate le costituzioni sotto pretesto di un ordine di cose più vantaggioso alla popolazione e più adatto alle circostanze dei tempi; aboliti i privilegi di cui godeva la Banca da più secoli, e pei quali era salita in tanta riputazione di credito, eziandio presso le estere nazioni, e dichiarato il debito pubblico un onere sacro per la nazione mediante ipoteca a suo favore di tutti gli introiti e fondi della repubblica.

Questa innovazione fu frattanto preceduta dalla spropriazione degli interessati nelle *Compere* di S. Giorgio, i quali furono in pari tempo spogliati dell'amministrazione delle gabelle ad essi vendute nelle forme le più solenni, cui furono surrogati mandati di pagamento sulla tesoreria nazionale, senza però che vi fossero in essa i fondi corrispettivi e sufficienti per farne l'estinzione, motivo per cui perdettero essi quasi ogni loro valore in commercio.

Con ciò ebbe fine quel grandioso stabilimento il quale fu per un corso non interrotto di più secoli la meraviglia di tutte le nazioni e che tanto credito si era acquistato presso l'universale, finchè il governo fu religioso osservatore delle passate convenzioni. E sebbene nel 1804 e nel 1814 siasi tentato di far rivivere la Banca, ogni sforzo riuscì vano: essa era morta senza speranza di più risorgere, tanto è vero che, violate le antiche loro costituzioni, perdono gli Stati irreparabilmente ogni loro credito.

Noi stati siamo per avventura anzichè no prolissi nella narrazione che precede, ma l'importanza dell'argomento, l'illustrazione di una parte sostanziale della storia patria e la perfetta cognizione ch'essa mediante si viene ad acquistare della natura, andamento e utilità di uno dei più vitali elementi dell'odierna pubblica economia, renderà non scevra di qualche pregio la nostra digressione, della quale in ogni caso è debito di lode all'autore delle *Memorie*.

BANCA (MONETA DI). Nome dato a qualche moneta sia reale, sia fittizia, il cui valore non corrisponde alle monete in corso corrente. Ad Amburgo la moneta di banco, che è fittizia, rappresenta le somme che la banca deve ai negozianti, i quali vi depongono i loro capitali. Essa gode sulla moneta corrente un aggio del 25 per cento circa.

Prima delle mutazioni introdotte nel 1825 nel suo sistema monetario, esisteva in Prussia una *lira banco* del valore di 1 rixdaler e $^{1}/_{4}$ circa.

Prima dell'editto 26 ottobre 1826 le contrattazioni si facevano in Genova in lire fuori banco che furono bensì tollerate, in modo però che lo scudo di lire 8 soldi 6 (fuori banco) equivale a lire 6. 05 N. di P.

In Germania entrò in corso nel 1753 il fiorino di convenzione, non ammesso dalla nostra tariffa.

Venezia ed altre città d'Italia calcolavano il loro cambio in zecchini di convenzione.

In Russia è in corso il *rouble* di carta chiamato assignato di banca, e vale circa la quarta parte del *rouble* d'argento.

Banca (Scagno). Banco, scagno indicano la tavola, e *pars pro toto* la camera dove si fanno le scritture, i pagamenti, e le riscossioni.

In questo banco o scagno il negoziante è obbligato di tener le misure ed i pesi legali di cui deve servirsi, e ciò affinchè gli avventori possano esaminarli, se lo stimano, ed i verificatori siano in grado di procedere agli incumbenti del loro istituto.

BANCAROTTA. Nel comune discorso *cessare i pagamenti*, *fallire*, *far bancarotta*, sono idee che imprimono socialmente una taccia di vituperio; passa però fra queste tre condizioni in cui può trovarsi il commerciante una sensibile differenza. Infatti quegli che cessa i pagamenti fa punto; ma non è per anco bancarottiere, perchè non consta se la cessazione è l'effetto di un incaglio momentaneo, di una sventura irrimediabile, ovvero dell'incondotta, di imprudenti speculazioni eccedenti di molto le forze dello speculatore, o da frode.

Il negoziante più integro può essere condotto a cessare i pagamenti per cause indipendenti dal fatto proprio, ma se gli viene accordato un po' di respiro oppure un qualche sconto, si rianima e supera la crisi con speranza di compensare l'ottenuta indulgenza.

Fallisce il negoziante che vivendo con parsimonia e dopo di aver sottoposto ai calcoli i più severi di probabilità le sue operazioni, è costretto di abbandonare il negozio senza mezzi di sussistenza, perchè lascia ogni suo avere in balìa dei creditori, e ritorna a tentare la fortuna, non già per arricchire, ma bensì con proponimento di rimarginare le ferite causate involontariamente ai suoi creditori. In questa ipotesi il negoziante fallito è sventurato, ma non reo, perchè le cause impellenti del suo fallimento ponno averlo colpito, come la scintilla elettrica, che si comunica di mano in mano per una lunghissima catena.

La bancarotta invece induce sempre l'idea di colpa o di dolo premeditato; ed è perciò che la legge ha vituperato con questo nome i torti, mercè i quali un commerciante si pone nell'impotenza di far onore alle incontrate obbligazioni.

La gravità di questi torti è di diversa natura, e va dall'imprudenza, dalla negligenza, dall'incodotta sino al crimine, ed è perciò che il codice ha distinto la bancarotta nelle due categorie di semplice e di dolosa.

La parola bancarotta essendo però ricevuta generalmente in senso odioso, e il fatto procedendo qualche volta, come si è più sopra osservato, da torti non indegni di scusa, si sarebbe da taluno desiderato che una classe intermediaria fosse stata formata tra il fallimento e la bancarotta.

La cosa però non parve e non pare pur tuttavia gran fatto possibile se si considera: 1° Che ogni alleviamento introdotto per rapporto alla bancarotta sarebbe riuscito a danno del fallimento. 2° Perchè la bancarotta semplice inchiudendo l'idea di una colpa più o meno grave, punibile con pene correzionali di carcere da un mese a due anni, in virtù dell'art. 394 del Codice penale, la considerazione di scusa non alleggerisce la colpa, la quale per propria natura di scuse sempre sovr'abbonda.

Il commerciante si può tenere in conto di un volontario amministratore degli altrui interessi aventi lo scopo di lucrare in proprio su questa gestione; ciò posto, se egli si pone in uno dei casi indicati dagli art. 631, 632 del Codice di commercio, commette sempre una colpa, per cui il giudice può attenuare la pena a misura della validità delle scuse senza che il fatto venga in nulla mutato.

Due ordini di effetti risultano dalla bancarotta semplice o dolosa, di cui uno di interesse pubblico, l'altro d'interesse privato.

L'effetto d'interesse pubblico è l'applicazione di una pena al bancarottiere, per cui solo è competente il tribunale criminale; l'effetto d'interesse privato cade sulle obbligazioni dello stesso bancarottiere, che sono regolate dal tribunale di commercio.

Bancarotta semplice. Questa prima specie di bancarotta è la decozione prodotta da ignoranza, da negligenza, da ommissione di formalità legali, da sventataggine; ma siccome queste cause, sebbene attenuanti, non vanno, come più sopra si è detto, esenti da colpa, perciò il Codice di commercio dei Regii Stati determina:

Art. 630. « I casi di bancarotta sem« plice saranno puniti colle pene stabi« lite dal Codice penale e giudicati dai « tribunali di prefettura, sopra querela « dei sindaci, o di qualunque creditore, « od anche sulla sola instanza del fisco.

« Però se è intervenuto concordato di « cui sia seguita l'omologazione, non si « potrà procedere fuorchè sulla sola in« stanza del fisco. »

La pena stabilita dal Codice penale, art. 394, è il carcere non minore di un mese ed estensibile a due anni.

Ciò nondimeno, per far prova di tutta la sua indulgenza per torti che non procedono da dolo o da frode, ma solo da un fatto di cui la coscienza e la pietà dei creditori possono misurare le materiali conseguenze e l'intima malizia, l'art. 548 del Codice di commercio determina che: « potrà essere formato concordato, se il « fallito è stato condannato per bancarotta « semplice. Tuttavia in caso di procedi« mento incominciato, potranno i credi« tori soprassedere a deliberare sino all'e« sito del giudizio. »

Sotto il regime del Codice di commercio francese del 1808 i casi di bancarotta semplice erano divisi in due categorie, la prima delle quali comprendeva quelli in cui il ministero pubblico era in debito di procedere, e la seconda quelli pei quali tale procedimento era facoltativo.

Nel sistema della nuova legge 1838, adottato pure nel nostro Codice, i casi in cui la bancarotta semplice *può*, sono separati da quelli in cui *deve* essere dichiarata; epperciò:

Art. 631. « *Sarà* dichiarato reo di ban« carotta semplice il commerciante fallito « che si troverà in uno dei seguenti casi.

« 1° Se le spese sue personali, o « quelle della sua casa sono giudicate ec« cessive.

« 2° Se egli ha consumato forti som« me sia in operazioni di pura sorte, sia « in operazioni fittizie di borsa o sopra « merci.

« 3° Se, coll'intento di ritardare il « fallimento, egli ha fatto compre per ri« vendere al dissotto del valore in corso; « se col medesimo intento egli si è ab« bandonato ad imprestiti, a girate di ef« fetti o ad altri mezzi rovinosi di procu« rarsi fondi.

« 4° Se, dopo la cessazione de' suoi « pagamenti, egli ha pagato qualche cre« ditore in pregiudizio della massa. »

632. « *Potrà* essere dichiarato banca« rottiere semplice, qualunque commer« ciante fallito, che si troverà in uno dei « seguenti casi.

« 1° Se egli ha contratte per conto « altrui, senza riceverne il valore in cam« bio, obbligazioni giudicate troppo con« siderevoli per rispetto alla sua posizione, « allorchè le ha contratte.

« 2° Se egli è di nuovo dichiarato in « istato di fallimento, senza avere soddis« fatto alle obbligazioni di un precedente « concordato.

« 3° Se non si è uniformato al dis« posto degli art. 13 e 14 (lib. 1, tit. 1

« dei commercianti) riguardanti alla tras-
« missione dell'estratto dei contratti di
« matrimonio.

« 4° Se, entro tre giorni dalla cessa-
« zione de'suoi pagamenti, il fallito non
« ha fatta la dichiarazione ordinata dagli
« art. 469 e 470, (tit. *del fallimento*), o se
« la fatta dichiarazione non indica i no-
« mi di tutti i soci solidarii.

« 5° Se, senza legittimo impedimento,
« egli non si è presentato in persona ai
« sindaci nei casi e nei termini fissati,
« o se, dopo avere ottenuto salvo con-
« dotto, non si è presentato alla giustizia.

« 6° Se egli non ha tenuto i libri pre-
« scritti, nè fatto esattamente inventario;
« se i suoi libri ed inventarii sono incom-
« posti od irregolarmente tenuti o se non
« presentano il vero stato attivo e passivo
« del fallito, senza tuttavia siavi frode. »

Ebbero ad osservare alcuni giurisprudenti, relativamente ai casi sovra espressi di bancarotta semplice, che qualche negoziante, e non pochi ritagliatori non sono in grado di tener libri giornali, e tanto meno di fare inventarii annuali, motivo per cui la legge, non obbligando chi vuole esercire un traffico qualunque a far prova di abilità in fatto di leggere, scrivere e conteggiare, non potrebbe nemmeno giustamente imputare a carico la non tenuta del giornale ed il non formato inventaro a colui che farà constare che vi era inetto.

Siffatta obbiezione non sembra però aver fondamento di ragione se si riflette, che i doveri cui vanno sottoposti i commercianti essendo dichiarati in termini chiari e precisi, devono imputare a se stessi coloro che ne assumono la qualità senza essere in grado di soddisfarvi.

Prevedendo però il legislatore la possibilità di cause eccezionali della fattispecie, il sovra espresso n° 6 lascia in facoltà del giudice di dichiarare o non il caso di bancarotta semplice, e non preclude la via per istabilire, con giusta cognizione di causa, un sindacato circa il maggiore o minor grado di esnberanza delle spese personali e di casa del fallito; imperciocchè tali spese, anche esuberanti, erano moderate quando il negoziante si trovava in prospera fortuna, mentre per quantunque ristrette, possono tuttavia essere reputate eccessive di mano in mano che si avvicina al fallimento.

In siffatta progressione ora crescente ora decrescente di fòrtuna, una giusta misura non riesce, egli è vero, gran fatto possibile, ma perciò appunto non si pose per questa parte verun limite al prudente arbitrio del giudice.

633. « Le spese del procedimento per
« bancarotta semplice sono a carico del
« regio erario. Tuttavia se il procedimento
« è stato instrutto sopra querela dei sin-
« daci in nome dei creditori o di alcuno
« dei creditori in nome proprio, potrà il
« tribunale, nel caso di assolutoria, di-
« chiarare le spese del procedimento a
« carico rispettivamente della massa o del
« creditore querelante. »

« I sindaci non possono portare querela
« in nome dei creditori per bancarotta
« semplice, se non vi sono stati autorizzati
« per deliberazione presa dalla maggio-
« ranza in numero dei creditori presenti. »

« Salvo il caso in cui le spese siano
« come sopra dichiarate a carico della
« massa, l'azione in rimborso contro il
« fallito non potrà mai dal R. erario eser-
« cirsi in pregiudizio della massa stessa. »

« In caso di concordato il R. erario
« non potrà agire pel rimborso contro il
« fallito, se non dopo la scadenza delle
« more stabilite dal concordato pel pa-
« gamento dei creditori. »

Questa disposizione è stata dettata nell' intento di ovviare all' inconveniente osservato sotto il precedente regime per cui le spese essendo a carico della massa dei creditori, rarissime erano le instanze di procedimento, preferendo essi di lasciare

invendicato il fatto della bancarotta anzichè vedersi ancora diminuito lo scarso dividendo risultante dal naufragio.

Bancarotta fraudolenta. La bancarotta fraudolenta è un fatto gravissimo, un crimine che fu sempre dallal egge severamente punito, e la di cui pena era, giusta le Regie Constituzioni, la galera perpetua coll'esemplarità che i giudici stimassero opportuna, ed anche la morte, se così paresse ai giudici esigere la gravezza del caso: essa però dall'articolo 394 del recente Codice penale pei Regii Stati fu circoscritta alla reclusione estensibile fino ai lavori forzati a tempo.

L'art. 593 del Codice francese di commercio 1808 assegnava alla bancarotta dolosa i caratteri seguenti:

« 1° Se il fallito ha portato in conto false spese o simulate perdite, o se non può giustificare l'impiego del suo asse attivo.

« 2° Se ha fatto distratto di denaro, di crediti, di mercanzie, derrate e effetti mobili.

« 3° Se ha fatto vendite, negozii o donazioni simulate.

« 4° Se col mezzo di false scritture si è dato caricamento di debiti verso creditori supposti, o si è dichiarato debitore per atto pubblico o privato senza giusta causa, nè correspettivo.

« 5° Se si è appropriato danari, effetti di commercio, derrate e mercanzie a lui confidate per mandato speciale, ed a titolo di deposito.

« 6° Se ha fatto acquisto di immobili o di mobili col favore di un *presta nome*.

« 7° Se ha nascosto i suoi libri, se non può produrne alcuno, o se i medesimi non presentano la vera sua situazione attiva e passiva.

« 8° Se non interviene in giudizio alla scadenza del salvocondotto che gli fosse stato accordato. »

La legge 28 maggio 1838 e seco lei d'accordo l'art. 634 del nostro Codice restringe i suddetti casi a quelli generici di dissimulazione, di frode e di sottrazione dei libri disponendo che:

« Sarà dichiarato reo di bancarotta fraudolenta, e punito colla pene stabilite dal Codice penale ogni commerciante fallito che avrà sottratto i suoi libri, stornato o dissimulato parte del suo attivo o che ne' suoi libri o nelle sue scritture od in atti autentici o privati, ovvero nel suo bilancio si sarà fraudolentemente riconoscinto debitore di somme da esso non dovute. »

Per le considerazioni esposte parlando della bancarotta semplice, di lasciar libero corso alla vendetta pubblica, senza che vi possa frapporre impedimento la considerazione delle spese, e con molto maggior saviezza trattandosi di frode e dolo l'art. 635 determina che:

« Le spese di procedimento per bancarotta fraudolenta non potranno, in verun conto, essere a carico della massa dei creditori.

« Se vi fu querela di uno o di più creditori, le spese, in caso d'assolutoria, potranno essere dichiarate a carico di questi. »

Il pubblico ministero, dice Dalloz, è obbligato di procedere *ex officio* contro i rei di bancarotta; a tale riguardo non si richiede che il fallimento sia dichiarato, ma basta che quello stato risulti dalla cessazione dei pagamenti.

In virtù degli articoli 547 e 558, se il fallito è stato condannato come bancarottiere frandolento, non potrà essere formato concordato, e il concordato, tuttochè già omologato, è annullato di pien diritto per l'effetto di sentenza di condanna del fallito per bancarotta frandolenta e per dolo scoperto dopo l'omologazione, risultante da esagerazione del passivo e dissimulazione dell'attivo; le quali disposizioni conducono a stabilire un' altra distinzione tra questo caso e quello della

bancarotta semplice, e ciò con giusta ragione, succedendo spesso che i negozianti i quali prima di far bancarotta vivevano sfarzosamente onde acquistar credito, procurarsi avventori e farne delle vittime, dopo il concordato, nel quale hanno spesso carpito una pensione, vanno sfacciatamente a diporto, godendosi impunemente la sostanza rubata ai creditori, e facendo insulto alla loro lealtà e buona fede.

Relativamente ai reati commessi nel fallimento da altri che dal fallito per cui si fa luogo all'applicazione delle pene stabilite pella bancarotta fraudolenta (*v.* Complicita', Reati).

Per ciò che concerne all'amministrazione dei beni in caso di bancarotta, la legge dispone:

644. « In tutti i casi di procedimento « o di condanna per bancarotta semplice « o fraudolenta, le azioni civili, eccettuato « quanto concerne la reintegrazione ed il « risarcimento di cui all'art. 638 rimar- « ranno separate, e tutte le disposizioni « relative ai beni stabilite pel fallimento, « saranno eseguite senza che possano co- « noscerne i tribunali e magistrati, da- « vanti ai quali si procederà per banca- « rotta semplice o fraudolenta. »

645. « I sindaci del fallimento saranno « nondimeno obbligati di rimettere all'av- « vocato fiscale i documenti, i titoli, le « carte e gli schiarimenti che ad essi sa- « ranno domandati.

646. « I documenti, i titoli e le carte « rimesse dai sindaci saranno, durante il « corso del procedimento, ai medesimi « comunicate dal segretario sulla loro ri- « chiesta; essi potranno prenderne estratti « non autentici, o richiederne degli au- « tentici da spedirsi loro dal segretario. »

« I documenti, i titoli e le carte di cui « non sarà stato ordinato il deposito giu- « diciale saranno dopo la sentenza resti- « tuite ai sindaci che ne daranno ricevuta. »

BANCHIERI. Prendono questo nome i commercianti che tengono una casa di banca e vi si occupano del commercio cambiario, ricevendo depositi, aprendo crediti e facendo altre analoghe operazioni, meno quella di emettere biglietti di circolazione a vista e al portatore che compete soltanto alle banche pubbliche.

Tra le banche pubbliche ed i banchieri vi passa quest'altra importante differenza, che le prime agiscono in nome collettivo e senz'altro limite tranne quello dell'emissione dei loro biglietti, invece che l'azione degli altri è individuale e proporzionata ai proprii capitali ed alla sfera del loro credito.

Il banchiere impertanto aver deve corrispondenti nei paesi stranieri per farvi girare e capitare le somme di danaro che gli possono essere domandate; ed è in obbligo parimenti di aver sempre fondi in cassa per soddisfare le lettere di cambio che vengono sopra di lui tratte dai suoi corrispondenti.

Essendo il banchiere un commerciante non distinto per legge dagli altri, ne segue che un minore ed una donna ne possono esercitare la professione, semprechè si trovino nelle condizioni determinate dall'art. 2 del Codice di commercio.

I benefizii del banchiere comprendono lo sconto sulle lettere di cambio e l'aggio ossia provvisione sulle commissioni.

Il banchiere paga e riscuote a ordine de' suoi corrispondenti, tiene fondi in deposito, fa imprestiti e negozia gli effetti in corso nelle varie piazze di commercio.

Il banchiere è libero nelle sue operazioni, purchè si uniformi alle prescrizioni del Codice di commercio per rapporto alla tenuta dei libri, ed alle altre sue scritture.

Le operazioni di banca procedono: 1° o in dipendenza di una speculazione, in virtù della quale si compra e si vende, nella presunzione di lucro, crediti o mo-

neta in una piazza pagabili su di un'altra piazza; 2° o in forza di una commissione, sia che abbia essa per oggetto di ricevere moneta o titoli commerciali di credito per essere impiegati o tenuti a disposizione del committente, sia che abbiansi a pagare lettere di cambio tratte da un corrispondente che non ne ha anticipato l'ammontare, al quale perciò viene *aperto un credito*.

Nei Regii Stati però il maggior nerbo del commercio di quelli cui si dà il nome di banchieri consiste nel filare e trafficare nella seta, mercè la quale si fondano i cambi in materia all'estero.

Le lettere di cambio che un banchiere trae sul suo corrispondente diconsi *tratte*; *rimesse* quelle che egli invia perchè ne faccia la riscossione, altrimenti detta *incasso*.

Se un banchiere riceve in deposito somme per le quali apre sui suoi libri un credito al deponente mediante una polizza che questi può trasmettere ad altri come danaro contante, la sua banca chiamasi di *girata*.

Considerando che il numerario in circolazione in Francia, in specie d'oro e di argento, si calcola dal sig. Leon Faucher ascendere a tre miliardi, cinquecento milioni circa, pari al terzo circa di quello in corso nel rimanente dell'Europa, nel mentre che i biglietti sono ristretti nei limiti di 900 milioni, vorrebbero alcuni economisti di quella nazione che la banca estendesse le sue ramificazioni in tutti i dipartimenti per modo che le operazioni bancarie giugnessero a pareggiare l'effettivo in corso, mediante l'emissione di biglietti di ll. 100 ed anche di minor somma, con ridurre a due sole le firme di guarentia.

Se questo divisamento fosse mandato ad effetto, la condizione dei banchieri sarebbe ristretta al semplice uffizio di fideiussione di coloro che hanno ricorso alla banca per imprestiti, e l'azione prodotta da un tanto incremento di circolazione sarebbe quella dell'eruzione di un vulcano distruggitore del credito nei vortici del rapidissimo suo corso.

BANCHIEROTTI (*v.* Cambista).

BANDIERA. Nella marina mercantile è lo stendardo solito portarsi da una nave per designare la nazione a cui essa appartiene, e che non può essere legittimamente inalberato se il capitano non vi è autorizzato in forza di Lettere Patenti spedite a norma delle leggi in vigore.

In questo caso la bandiera cuopre le merci di una nave neutrale, che non sono contrabbando di guerra. Questa massima va però spesso delusa in tempo di fazioni militari, perchè la forza fa violenza al diritto, *et leges in arma silent*. In questi frangenti una nave neutrale è reputata di buona preda se si giunge a provare che il carico era noleggiato per conto dell'inimico; qualche volta si rilascia la nave, ma se ne tiene confiscato il carico.

A tenore del diritto attuale delle genti, qualunque nave destinata, in tempo di guerra, per un porto sotto blocco effettivo è intercettata e spesso condannata.

In nessun caso poi la bandiera è valevole a coprire gli oggetti tenuti in conto di munizioni navali, quali sono i legnami di costruzione, le alberature, le vettovaglie e in special modo le armi e le munizioni da guerra. Di quest'ultime non si dà giammai il rimborso, ciò che succede qualche volta per gli altri oggetti sovra indicati.

L'art. 54 del Regolamento per la marina mercantile annesso alle RR. LL. PP. 13 gennaio 1827 prescrive che niun bastimento può essere reputato nazionale ed inalberare la R. bandiera se non è munito di una patente di nazionalità, la quale non sarà accordata quando il bastimento non appartenga in totalità a regii sudditi od a persone domiciliate almeno da dieci anni ne' Regii Stati.

È massima che il porto della bandiera non è accordato se, per le due terze

parti, l'equipaggio non è composto di nazionali.

Se il carico di un bastimento è formato dall' equipaggio di una nazione diversa da quella dell'armatore o del proprietario, non si può innalzare la bandiera di quella nazione, cui appartiene l'equipaggio (v. Contrabbando, Diritto delle genti, Navi, Neutralita', Preda, Sequestro).

BANDO. Da *ban*, *banna*, voce dell'antica lingua franca adoperata per significare gli ordini che venivano pubblicati al popolo e ch'egli doveva eseguire sotto pena di multa; epperciò, per dettato del Cibrario, ogni comune avea ne' suoi statuti o bandi una specie di tariffa dove si vedea per quanti soldi e per quante lire i borghesi si potessero ricomperare, non solo dai leggieri delitti, ma anche talora dai misfatti capitali; legge immorale, perchè favoriva non altro che la quasi impunità dei ricchi.

I bandi avevano per oggetto principale le cose concernenti all'annona, a cui, secondo che narra lo stesso autore, provvedevasi fin dai tempi di Carlomagno con leggi coercitive, perchè nè allora vi era bastante lume di sapienza civile per intendere che il commercio, nemico di ogni vincolo, quando si abbandona al suo naturale impulso, piglia il livello più favorevole ai pubblici bisogni; nè forse con quelle basi di ordinamento sociale e con discordi e ripugnanti interessi sarebbe stato facile in questa materia usar gli ottimi consigli, ma più sani certamente poteano usarsi. A quel tempo insomma i diritti del proprietario sopra i prodotti doveano cedere agli interessi del non proprietario, e la tutela della pubblica podestà, che dee sapersi giustamente equilibrare, si mostrava parzialissima ai borghesi in danno dei produttori. E però eravi la tassa del pane, delle carni e delle altre derrate (*taxatio*, *assisa*, *amerciamentum*); era stabilito e l'ora e il luogo in cui se ne dovesse far mercato; era prescritto che niuno dovesse vendere altrove per privato accordo; che non si potesse vendere ai rivenditori fin che i borghesi non avessero comprato; che chi vendea salvaggina o pesce grosso fosse tenuto a farne più pezzi perchè anche i meno ricchi potessero comprarne; che niuno potesse comprare oltre una certa quantità di pesce, perchè gli altri non ne difettassero; era inoltre definita la tassa a cui si vendessero il pane e la carne, fino quella di cinghiale e di orso, i pesci, la salvaggina, il vino. Quando si temeva di qualche carestia, si ordinava il serramento del grano, ed eravi proibizione di estrarlo sotto gravissime pene; si deputavano cercatori ad investigare chi l'occultasse, ed agli occultatori era minacciata una pena tanto più grave quanto maggiore era la paura della fame. Si obbligava il proprietario a recarlo al mercato, ritenuta la sola quantità bastante per nodrirsi uno o due mesi e seminare; e chi lo poneva in vendita dovea venderlo, non al miglior prezzo che potea ritrarne, ma al prezzo stabilito dai bandi.

Tale era nel medio evo la sostanza dei bandi; in oggi essi si distinguono in venali, politici e campestri.

I bandi venali, chiamati eziandio tiletti, sono quelli che denunziano al pubblico le vendite che si fanno per autorità di giustizia.

I bandi politici rappresentano pur tuttavia in parte gli statuti, ossiano leggi particolari con cui le città d'Italia, dopo la pace di Costanza, erano autorizzate a reggersi a popolo.

Dopo l'abolizione della feodalità, con R. Editto 29 luglio 1797, i bandi politici furono posti nella giurisdizione dei senati, mediante preventiva annuenza del Principe e contemporaneo assegnamento di una finanza da pagarsi in corrispettivo del sovrano beneplacito.

Questi bandi o statuti sono in oggi

ristretti agli ordinamenti del minuto commercio, alla pubblica sicurezza e alla salubrità.

Si raccoglie dall'Instruzione per l'amministrazione dei comuni ne' Regii Stati 1° aprile 1835, che i bandi politici hanno per oggetto di assicurare la libertà del commercio nei limiti stabiliti dalle leggi, di tutelare gl'interessi dei consumatori sia nella qualità delle robe che si mettono in vendita, sia nel giusto loro peso e misura; di provvedere alla comoda viabilità delle contrade e piazze interne; di prevenire i disordini nelle occasioni di pubbliche solennità, di fiere e mercati e di straordinari spettacoli; di proteggere la pubblica tranquillità, specialmente di notte tempo; di far rimuovere od assicurare tutto quello che può minacciare la sicurezza delle persone; di allontanare le cause d'insalubrità, rispetto massime al deposito o scolo di materie putride e fetenti; di prevenire i casi d'idrofobia, o l'irruzione di lupi e di altre bestie feroci; di stare in antiguardia sulle cause d'inondazione, di stagnamenti e d'incendio.

I bandi campestri, seguendo le medesime instruzioni, sono più specialmente diretti ad assicurare e proteggere le ricolte e la custodia dei prodotti rurali, non che il buon governo delle acque d'irrigazione; a far per tempo raccogliere il mal seme ed il germe dei bruchi ed altri insetti nocivi; a provvedere contro l'abuso dei pascoli a seconda degli usi e delle condizioni dei luoghi, ed a trovar modo di farne cessare la comunione; a premunire prontamente i Pubblici nei casi di epizoozia in conformità degli ordinamenti del magistrato di sanità.

Per ottenere i bandi campestri le comunali amministrazioni si rivolgono ai senati, previa l'annuenza del supremo dicastero dell'interno.

Le cause per l'intelligenza dei bandi campestri e politici, per quella degli statuti, de' privilegi e dei costumi, e per la risoluzione della comunione dei pascoli spettano in primo grado ai tribunali di prefettura, ed in appello al senato (*v.* Regolamento 17 febbraio 1826).

BANNALITA'. Diritto d'interdire la facoltà di fare certe cose altrimenti che nel modo determinato dalle leggi bannali.

Questo diritto fu il primo passo fatto verso la libertà personale, essendochè egli prese origine dall'affrancamento dato agli abitanti nei territorii feudali che erano considerati come mani morte.

La bannalità fu inoltre un compenso della protezione accordata, e delle spese anticipate per sopperire al bisogno dei forni, dei torchi, dei molini.

Fra le bannalità, altre erano legali, ed altre convenzionali, e si suddividevano in reali e proibitive, e in personali ossia coattive.

Al solo principe competeva il diritto d'imporre o di concedere che s'imponessero bannalità legali, la qual cosa aveva luogo, o mediante un'ordine emanato direttamente dal trono, o in virtù di speciali convenzioni stipulate fra gli uomini ed un comune, fra i feudatarii e il feudatario.

La bannalità reale è il diritto di privativa che compete al corpo morale o alla persona che se ne trova investita di tenere molini, forni, torchi, macelli; quella personale obbliga gli uomini compresi nella concessione di bannalità a macinare, a cuocere, a torchiare, a macellare ai molini, forni, torchi o macelli bannali.

La libertà della produzione e della consumazione e perciò del commercio trovandosi gravemente lesa dal diritto di bannalità coattiva, fu la medesima negli Stati Sardi abolita, in virtù dell'editto 29 luglio 1797, e rimane soltanto in vigore quella non feudale, acquistata a titolo oneroso.

BARATTERIA. Voce barbara che non si trova registrata nella legislazione degli antichi popoli commercianti, la di cui ori-

gine data dal medio evo, e di cui si serve Dante nel canto XXI dell'Inferno:

« *Ogni uom v'è barattier.*

Essa significa prevaricazione per imprudenza, imperizia, negligenza o colpa del capitano o di altra persona preposta al comando di un bastimento oppure dell'equipaggio relativamente al corso della navigazione e all'interesse del bastimento medesimo e del suo carico.

Questa definizione è tratta dal *Guidon de la mer*, compilazione di regole relative alla navigazione, fatta nel secolo XVI, dove sono qualificati baratteria *le changement qui se fait des maîtres de navire, voyages, escales, testes, havres, malversations, ruberies, larcins, altérations, déguisements des marchandises, le tout procédant du patron du navire, équipage, et négligences d'iceux.*

Non è cosa molto facile di segnare tutti i casi per cui il capitano può essere in colpa di baratteria. Azuni però, sulla fede del Rocca, enumera i seguenti che dichiara veri e formali.

1° Quando il capitano fugge dolosamente colla nave e merci assicurate, con animo determinato di defraudare gli interessati.

2° Quando il capitano collude industriosamente coi nemici, e ricevendo un premio per se medesimo, cagiona la perdita della nave e delle merci.

3° Quando il capitano ha erogato le merci e il loro prezzo in uso diverso da quello che siaglisi permesso.

4° Quando il capitano volontariamente cambia il viaggio della nave ad oggetto di usurparsi le merci.

5° Quando il capitano a bella posta o per industria ha procurato il naufragio, l'investimento o l'incendio della nave per far credere deteriorate le merci onde appropriarsele, e farle quindi pervenire ad altro luogo sotto suo nome, oppure per aver parte nel ricupero delle medesime.

6° Quando il capitano baratta le merci che dovea caricare e invece di esse vi pone cose di minore o di nessun valore, per farne quindi il getto e la perdita.

7° Quando il capitano avendo fatto assicurare la sua nave nel corpo e attrezzi per una valuta eccedente il vero prezzo, ne procura a bella posta il naufragio o l'investimento a terra in modo tale da poterne fare l'abbandono agli assicuratori e con tal mezzo esigere l'assicuranza piuttosto che ritenere la nave.

Contro i casi surriferiti, le Lettere Patenti 13 gennaio 1827 stabiliscono le infra espresse sanzioni penali:

Art. 87. «Qualunque capitano o patrone, comandante o piloto di un bastimento di commercio, il quale volontariamente o con intenzione dolosa lo farà investire, naufragare o perdere in qualunque modo, sarà condannato alla morte.»

88. «Ogni capitano, patrone, od altro comandante un bastimento di commercio, il quale dolosamente lo destinerà a suo vantaggio, sarà punito con la galera non minore di anni dieci, estensibile alla galera perpetua.»

89. «Ogni capitano, patrone o comandante un bastimento di commercio, il quale nell'intenzione di commettere o coprire una frode a danno dei proprietarii armatori, caricatori, noleggiatori, assicuratori, ed altri interessati, caccierà in mare o farà perdere e distruggere in qualunque modo, senza necessità, tutto o parte del carico, ovvero la totalità e parte dei viveri, degli attrezzi od effetti del bordo, o che nell'intenzione suddetta farà una falsa rotta, o che per contrabbando od altra operazione eseguita senz'ordine dei committenti suoi darà luogo alla confisca del suo bastimento, o della totalità o parte del carico, sarà condannato alla pena della galera non minore di anni tre, ed estensibile ad anni venti. Una tale pena potrà estendersi sino alla morte, se il delinquente nell'inten-

zione dolosa summentovata, abbia posto il bastimento nel pericolo gravissimo di sommergersi.

« Si reputa esservi caso doloso di falsa rotta quando il capitano non può far fede delle cause di forza maggiore che ve lo hanno spinto, e che per conseguenza manifesta fu la sua volontà di cambiar destinazione. »

90. « Qualunque capitano, patrone od altro comandante un bastimento di commercio, il quale con intenzione dolosa e senza necessità prenderà delle somme sul corpo od attrezzi del bastimento, ovvero descriverà ne' suoi conti ed in suo vantaggio delle avarie e delle spese supposte, o venderà il bastimento ad esso affidato senza autorizzazione dei proprietari o senza che il medesimo si trovi nel caso d'innavigabilità constato, o procederà allo scaricamento di tutto, o parte delle mercanzie, prima d'aver fatto il suo rapporto secondo il prescritto dalle leggi marittime, sarà condannato ad una pena corporale, che non potrà essere minore di anni tre di prigionia, e potrà estendersi sino ad anni dieci di galera. »

91. « Il furto di cose spettanti al bastimento, al carico ed alle persone imbarcate sul medesimo commesso, a bordo dei bastimenti di commercio colla regia bandiera dagli individui dell'equipaggio o dai passeggieri, sarà punito colla pena della galera non minore di tre anni, ed estensibile a venti anni: se il valore della cosa derubata non eccede le lire 10 ciò che dovrà provarsi dall'accusato, la pena sarà di prigionia estensibile sino ai sei mesi.

« La pena potrà estendersi sino alla morte, se il furto predetto sia stato preceduto, accompagnato, o susseguito da ferite, violenze, o minaccie di morte.

« Qualora il colpevole sia il capitano o patrone, od altro comandante il bastimento, la pena potrà estendersi sino alla galera perpetua, e sarà punito colla morte, qualora il delitto sia stato preceduto, od accompagnato da ferite, violenze o minaccie di morte. »

92. « Qualunque individuo, il quale volontariamente, o per dolo avrà deteriorato una parte, o la totalità dei viveri del bordo di un bastimento, o ne avrà causata la perdita o la distruzione, od avrà degradati o fatti perdere degli attrezzi necessari alla navigazione, od avrà fatto qualunque falla d'acqua al bastimento, sarà punito con una pena corporale non minore di un anno di prigionia, ed estensibile sino a venti anni di galera.

« La pena potrà estendersi sino alla morte, se il bastimento o gli individui imbarcati sul medesimo siano stati posti in grave pericolo a causa del delitto commesso o la degradazione dei viveri abbia avuto luogo mediante la mistura di materie nocive o velenose, e sarà sempre di morte, se il colpevole del delitto nelle premesse circostanze aggravanti sia il capitano, patrone od altro comandante il bastimento. »

93. « Le persone menzionate nell'articolo precedente, le quali avranno volontariamente o con dolo alterato il vino, o altri liquidi, ovvero dei commestibili, o dei medicinali facienti parte del carico, oltre l'indennizzazione dovuta ai proprietarii del medesimo, incorreranno nella pena della galera non minore di tre anni, ed estensibile sino ad anni venti se l'alterazione abbia avuto luogo coll'avervi mischiate delle materie nocive o velenose, ed in quella del carcere estensibile a tre anni, se l'alterazione sia stata eseguita in qualunque altro modo, senza pregiudizio delle altre pene inflitte dalle leggi sanitarie vigenti, ove le merci alterate siano state sbarcate.

« Se il delinquente sia il capitano, patrone, od altro comandante il bastimento, la pena potrà estendersi alla galera perpetua. »

94. « Ogni individuo faciente parte dell'equipaggio di un bastimento, il quale farà con giuramento un falso rapporto, od una

falsa dichiarazione davanti alle autorità destinate a ricevere tali atti secondo le veglianti leggi, sarà punito colla galera perpetua.

« Nella stessa pena incorrerà quegli che con giuramento affermerà l'atto falso summentovato; il capitano o patrone colpevole di un tale delitto sarà sempre punito con pena più grave di quella, a cui saranno condannati gli altri suoi complici, e per esso la pena potrà estendersi sino alla morte.

« La pena di morte sarà pronunciata contro il capitano o patrone, se il falso rapporto o falsa dichiarazione siano tendenti a coprire od a provare un delitto, che possa essere punito colla galera perpetua. »

95. « Il capitano o patrone, od altro comandante il bastimento, il quale scriverà o fabbricherà una polizza di carico falsa, o ne falsificherà una vera, o sostituirà degli ordini falsi a quelli ricevuti dai suoi committenti, ovvero scriverà e farà scrivere nel suo giornale delle falsità, o commetterà o farà commettere qualche alterazione o falsificazione sul suo giornale, o nelle carte di bordo del suo bastimento, o commetterà o farà commettere qualche alterazione o falsità in un atto pubblico relativo agli affari del bastimento ed alla navigazione del medesimo, non preveduto specialmente dalla presente legge, sarà condannato alla pena della galera non minore di anni cinque ed estensibile sino alla morte » (*v.* CAPITANO, PATRONE).

Giova ritenere che questa legge speciale pella repressione dei crimini di baratteria non comprende però tutti i casi; epperciò rimane nel pieno suo vigore la massima, che là dove non provvedono sanzioni speciali, supplisce il Codice penale; che anzi non è necessaria una legge speciale quando può farsi l'applicazione del Codice penale. Ciò posto, il capitano che falsificasse polizze di carico o a ordine, che facesse false relazioni, cadrebbe per questi fatti sotto le pene inflitte dagli art. 355, 556, 582, per la ragione ch'egli è considerato nel novero dei pubblici uffiziali.

Dietro quanto precede si è potuto scorgere essere il dolo e l'intenzione criminosa che constituiscono il crimine: in difetto dei quali sottentra la negligenza e l'imperizia che si risolvono in risarcimenti civili, in danni e spese.

Infatti il capitano è un mandatario, e perchè tale si ritiene risponsabile delle colpe anche lievi relative all'arte che professa di cui deve avere perfetta cognizione.

Nè del solo corpo della nave è contabile il capitano, ma eziandio delle merci a lui confidate, e che deve rappresentare nello stato in cui le avrà ricevute, a meno che si tratti di emergenze che non gli era possibile nè di prevedere nè d'impedire.

La baratteria non si presume, ma deve essere provata da chi ne intenta l'azione, sebbene molte siano le difficoltà che si presentano a tale riguardo in vista dei molti mezzi che sono in mano del capitano per eluderne il carico; ciò che fece dire a Targa « essere quelli di baratteria errori come quelli che commettono bene spesso i medici nel curare i poveri infermi. »

La baratteria ha reso necessaria la distinzione tra l'avaria propria ed impropria per la ragione che molti sono i casi nei quali gli assicuratori, sempre poco corrivi nei pagamenti, propongono difese fondate sulla pretesa colpa del capitano per aver presa una deliberazione più che l'altra, realizzando bene spesso il detto proverbiale che *chi è in mare naviga e chi è in terra giudica.*

Fu questione molto controversa se gli assicuratori o il proprietario della nave sono tenuti pei delitti di baratteria, e fu deciso in vario senso a norma degli usi dei varii paesi di cui i giurisprudenti seguirono le regole nelle loro dottrine, stabilendo gli uni che gli assicuratori rispondono dei danni accaduti per la baratteria

o mancamento del capitano, gli altri che tale risponsabilità gravita solamente sul proprietario. In quest'ultima sentenza propende lo Azuni in vista del principio invariabile, che ogni fatto del capitano si deve subire da colui che lo prepose; onde competerà sempre l'azione contro l'esercitore per il delitto commesso da chiunque si trovi sulla nave preposto alla navigazione.

Questa opinione è in oggi confermata dagli art. 237 e 383 del Codice di commercio, col primo dei quali si dichiara che « qualunque capitano o patrone inca-« ricato della direzione di una nave o di « altro bastimento è tenuto per le colpe « anche leggiere che commette nell'eser-« cizio delle sue funzioni.» Il secondo che « l'assicuratore non è risponsabile delle « prevaricazioni e colpe del capitano e « dell'equipaggio, conosciuto sotto nome « di baratteria di patrone, salva conven-« zione in contrario. »

Ciò posto, nelle polizze di assicurazione esser deve formalmente espresso se la medesima comprende soltanto la fortuna di mare, od eziandio la baratteria del capitano e delle persone del suo bordo.

In nessun caso però fia permessa l'assicurazione del capitano per la sua propria baratteria.

BARATTO. Il baratto, scambio o permuta che chiamar si voglia è un contratto in virtù del quale le Parti si danno reciprocamente una cosa, ricevendone in compenso un'altra.

Il contratto di cambio è di sua natura commutativo, per cui ognuna delle Parti si obbliga di dare una cosa che reputa equivalente ad un'altra, e differisce perciò dalla mutua donazione, nella quale non si ha riguardo al valore delle cose donate.

Tutto ciò che può essere venduto è del pari suscettivo di formare materia di baratto.

Il cambio opera l'effetto della surrogazione di una cosa ad un'altra.

La vita del commercio si compone di una successività non interrotta di baratti di merci, di merci con danaro sonante o di equivalenti suoi rappresentanti.

Nel comune linguaggio però il baratto si restringe alla prima specie, e la seconda prende più opportunamente il nome di vendita, il di cui carattere essenziale consiste appunto nel paragone che si fa della cosa venduta ad una certa somma di danaro, il quale rappresenta tutti i valori possibili delle cose ed è l'elemento essenziale della vendita, motivo per cui, dicevano i Romani giureconsulti che *chi ha il prezzo ha la cosa.*

L'osservata distinzione procede dacchè il numerario ha un corso legale invariabile presso le nazioni dalle quali viene monetizzato, mentre è variabile e talvolta ammesso soltanto come pasta presso le altre.

Le merci invece seguono le variazioni e i rapporti che si stabiliscono tra le produzioni e le consumazioni.

Se uno dei compermutanti avesse di già ricevuto la cosa datagli in cambio, e venisse a provare che questa cosa non era proprietà di quegli che gliela dava, egli non è più obbligato di dare la cosa sua, ma solamente di restituire la cosa ricevuta.

Quest'obbligo di retrocessione non ha luogo quando si tratta del cambio di merci con danaro, perchè quest'ultimo circola senza titolo di proprietà ed appartiene a chi lo possiede sino a prova positiva in contrario.

Il Codice civile, art. 1712, ammettendo soltanto la rescissione per lesione rispetto agli immobili, e il baratto riferendosi soltanto alle merci e per conseguenza alle cose mobili, ne avviene perciò un'altra sensibile differenza fra il baratto e la vendita.

Finalmente il compermutante, il quale soffre evizione relativamente alla cosa per-

mutata ha diritto al compenso dei danni e degli interessi, la qual cosa non è reciproca per rispetto alla vendita (*v.* Cambio, Commercio, Permuta, Vendita).

BASTIMENTO (*v.* Nave.)

BIANCO SEGNO. Foglio di carta in bianco, nel quale colui che vuole obbligarsi o transigere firma il semplice suo nome e lo confida all'arbitro, amico, corrispondente o mandatario, con facoltà di valersene, scrivendovi ciò che giudicherà più conveniente nell'interesse del di lui principale.

Le sottoscrizioni in bianco essendo spesse volte sorgenti di abuso di confidenza, vogliono perciò essere adoperate, del pari che le procure generali, nei soli casi di assoluta necessità.

BIGLIETTI O POLIZZE. Atti di ricognizione di un debito ed obbligazione di pagarne l'ammontare; oppure secondo lo Azuni, scritto succinto, fatto con sottoscrizione privata in forza del quale taluno si obbliga verso un altro a sborsare una somma determinata, in un dato tempo, mediante un valore ricevuto.

La polizza si definisce pure nel senso di atto di ricognizione di un debito, e porta seco l'obbligazione di pagarne l'ammontare.

Questa obbligazione è civile o commerciale.

Il biglietto civilmente considerato essendo una obbligazione semplice per parte del debitore, costituisce perciò un contratto unilaterale per cui non è necessaria una scrittura in doppio originale.

Su questo particolare l'art. 1434 del Codice civile dispone, che « la polizza o la promessa per iscrittura privata colla quale una sola delle Parti si obbliga verso l'altra a pagarle una somma di danaro o a darle altra cosa valutabile, debb'essere scritta per intiero di mano di colui che la sottoscrive, o per lo meno è necessario che oltre la sua sottoscrizione abbia scritto di propria mano un *buono* ovvero *approvato* indicante in lettere per esteso la somma e la quantità della cosa.

« Se la persona che si obbliga è illetterata, o non è nel caso di scrivere di sua mano il *buono* od *approvato*, come sopra, la scrittura dovrà essere munita delle sottoscrizioni e segni di cui nell'articolo precedente (1433 relativo all'intervento di tre testimonii, due dei quali sappiano scrivere e sottoscrivano l'originale); ed inoltre il *buono* od *approvato* vi sarà apposto di mano di uno dei testimonii sottoscritti alla scrittura.

« La disposizione di quest'articolo non si applica alle promesse dei negozianti per causa di commercio. »

Il citato articolo parla soltanto di una Parte, ma essendochè il biglietto può essere sottoscritto solidariamente da varie persone, è stato deciso in Francia dalla corte di cassazione addì 22 aprile 1818, che in questo caso, quand'anche fosse sottoscritto da una donna maritata unitamente al suo marito, e colla sua autorizzazione, deve esprimere in tutte lettere l'ammontare della somma, sotto pena di nullità.

E comechè non è fatta menzione nell'articolo dei termini di scadenza del pagamento, ne avviene che qualora non fosse espresso, il tribunale è chiamato a stabilirlo, avuto riguardo alle circostanze della controversia, e alla presunta intenzione delle Parti.

Le obbligazioni di commercio consistono, oltre le cambiali e loro conseguenze, nelle polizze ossiano biglietti di *cambio*, *all'ordine*, *a domicilio*, *al portatore* o *di banca*, sebbene ognuna di quelle quattro specie si risolva nel pagare o far pagare una data somma a colui al quale si appartiene, nel tempo e luoghi specificati.

Nasce la questione relativamente ai biglietti di cambio, a domicilio, al portatore e semplici, se fia conveniente di farne specifica menzione nel Codice di commercio?

Considerando che l'usura veste molte forme per mascherare la sua turpitudine ed esercirla a man salva, senza che sia possibile di tutte prevederle, fia per lo migliore che sia fatta facoltà al potere giudiziario di prendere norma dall'oggetto a cui mirano per dichiarare le relative obbligazioni effetti di commercio, oppure civili (v. BIGLIETTI ALL'ORDINE, EFFETTI DI COMMERCIO, LETTERE DI CAMBIO, OBBLIGAZIONI).

BIGLIETTI A ORDINE. Obbligazioni di pagare a una persona determinata, o al suo cessionario, per via di girata, una somma pure determinata: quindi è che i biglietti a ordine sono di due specie: 1° promesse di pagare ossiano *pagherò*; 2° delegazioni di credito, vale a dire *mandati*.

Il biglietto a ordine sottentrato al biglietto di cambio, differisce dalla cambiale in quanto che è pagabile nel luogo stesso in che fu sottoscritto, che non ha per oggetto la rimessione di danaro effettivo da una in un'altra piazza, e perchè la persona che lo ha sottoscritto è quella del pari che deve pagarne l'ammontare alla sua scadenza.

Il sig. Thieriet, professore di diritto alla facoltà di Strasborgo, propone il quesito: quali sono la natura e gli effetti del biglietto a ordine, quando non accenna nè il valore somministrato al sottoscrittore, nè il modo con cui ebbe luogo tale somministrazione.

Per risolvere questa questione egli premette in massima:

1° L'indicazione del valore somministrato essere una condizione essenziale della lettera di cambio, senza di che si risolve essa in semplice procura, con questa distinzione, che se il sottoscrittore ammette di aver ricevuto il valore deve farsene carico verso il suo mandatario.

2° Non essere lecito di supplire al difetto mediante prove estrinseche per rapporto al terzo portatore.

3° La lettera imperfetta per motivo di quell'ommissione essere suscettiva di ricevere il suo complemento, e la sua perfettibilità mediante regolare girata.

Gli indicati principii sono eglino applicabili in ogni loro parte ai biglietti a ordine?

Teoricamente parlando, tra essi e la lettera di cambio vi passano sostanziali differenze.

Primieramente il biglietto a ordine non può risolversi in semplice procura, imperciocchè il sottoscrittore il quale si obbliga di pagare a se stesso non può dare un mandato in virtù del quale egli pagherebbe il suo mandatario (che è quanto dire a se stesso) perchè mancando l'oggetto si viene ad inciampare nell'assurdo.

In secondo luogo il sottoscrittore dichiarandosi debitore, e sottomettendosi a pagare l'obbligazione, non potrebbe la medesima rimanere di nessun effetto, come quella che riunisce in sè le condizioni essenziali delle obbligazioni stabilite dal diritto comune, ed è priva soltanto di una condizione speciale del biglietto a ordine.

Ciò posto l'effetto non sarebbe a ordine, ma un semplice biglietto, ossia una promessa di competenza dei tribunali civili; laddove però avesse tratto ad una operazione di commercio, la qual cosa si argomenta dalla firma appostavi di un commerciante, il biglietto è in Francia di competenza dei tribunali di commercio, e ciò in vista dell'art. 632, il quale dichiara atto di commercio qualunque operazione fra negozianti, mercanti e banchieri.

Nell'articolo 672 del nostro Codice quest'ultima specifica indicazione trovasi ommessa; pare però che virtualmente considerata la cosa, se un biglietto è firmato da un commerciante e contempla un oggetto di commercio, esser deve di competenza dei relativi tribunali di eccezione.

Per siffatti motivi l'avv. Thieriet è condotto a conchiudere:

1° Non esservi solidarietà legale fra gli obbligati;

2° Che il portatore non può trasmettere il suo biglietto, che per via di cessione ordinaria, priva degli effetti privilegiati della girata.

Le conclusioni che precedono, sono desunte da una sentenza del tribunale di commercio di S. Claudio in Francia, la quale è fondata sulle considerazioni:

Che un biglietto deve indicare la specie del valore sommininistrato, in difetto del che si volge in una promessa ordinaria, non trasmessibile per via di girata;

Che in materia di semplici biglietti sottentra il diritto comune in virtù del quale un potere speciale è necessario per alienare;

Che la prima girata regolare non è ragione sufficiente per trasformare un biglietto semplice in biglietto a ordine;

Che se la lettera di cambio per valore *in me stesso*, invece di essere un formale contratto, altro non rappresenta che un progetto di obbligazione da rendersi perfetto mediante la girata della persona che ne somministrerà il valore, a maggior ragione il biglietto in cui non trovasi per anco indicato il valore è una obbligazione perfetta in ogni sua parte in cui nulla può essere variato mediante girate posteriori.

Devono i biglietti all'ordine godere di tutti i favori accordati alle lettere di cambio?

Stanno per l'affermativa coloro, che veggono soltanto in quell'effetto di commercio un mezzo di fare utili negozii a pronti contanti, per avere i quali sono non di rado costretti di ricorrere a capitalisti non commercianti; ma qual uso potrà questi fare del biglietto all'ordine se non ha facoltà di girarlo e trasmetterlo come danaro? Sotto qual rapporto si dovrà considerare un'obbligazione che conserva contro il commerciante obbligato tutti gli effetti bancarii, ritiene contro il non commerciante il carattere di semplice obbligazione, e riprende, se viene girata ad un commerciante, tutte le azioni bancarie?

Si oppone a tale riguardo, che i biglietti a ordine non sono per lo più spediti che nell'interno dello Stato, motivo per cui esser non debbono in condizione migliore di quello lo siano le lettere di cambio della stessa natura; e che d'altronde, se fosse ammesso un diverso principio, sarebbero distrutte ad un tratto le guarentie accordate dal Codice civile alle obbligazioni.

Lo scopo del biglietto a ordine essendo quello di facilitare le relazioni commerciali nell'interno di ciascuna piazza, come lo scopo della cambiale è di facilitarle di piazza a piazza, ne segue che il Codice di commercio non poteva far di meglio che sottoporlo a quegli effetti legali accordati alla cambiale disponendo all'art. 201: « Tutte le disposizioni relative « alle lettere di cambio e concernenti

« La scadenza; la girata; la solidarietà; « l'avallo; il pagamento; il pagamento per « intervenzione; il protesto; i doveri ed i « diritti del possessore; il ricambio e gli « interessi

« Sono applicabili ai biglietti all'ordine, « senza pregiudicio delle disposizioni re- « lative ai casi previsti negli art. 678 e « 679, tit. *della competenza dei tribunali* « *di commercio* lib. IV. »

202. « Il biglietto all'ordine è spedito da « un commerciante, altrimenti non è che « semplice obbligazione; anche quando è « spedito da un commerciante, le firme dei « non commercianti non saranno, quanto ad « essi, riputate che semplici obbligazioni. »

203. « Il biglietto all'ordine è datato.

« Esso esprime: la somma da pagarsi; « il nome di colui al di cui ordine è sot- « toscritto; il tempo in cui si debbe effet- « tuare il pagamento; il valore sommini-

« strato in danaro, in merci, in conto, od « in qualunque altra maniera. »

Se trovasi subordinato a qualche condizione, e per conseguenza se non è puro e semplice, il biglietto a ordine cessa di essere atto di commercio ed assume il carattere di obbligazione civile.

A tenore del citato art. 201:

1° La polizza all'ordine può essere pagabile a vista, o a *presentazione* a uno, o più giorni, a uno o più mesi di data.

2° Per dar vita alla circolazione delle polizze sino alla loro scadenza, altro non si richiede, che la girata, ossia l'inscrizione per parte del proprietario delle medesime sul dorso loro della data, del valore ricevuto, e del nome della persona a cui se ne fa la trasmessione.

3° I segnatarii, ossia giratarii dei biglietti all'ordine sono solidarii verso il portatore e quanto si trovano in maggior numero, tanto più se ne aumenta la sicurezza.

4° Quegli che paga una polizza prima della scadenza stabilita è risponsabile della validità del pagamento, per il quale non si fa luogo a veruna opposizione, come neppure a veruna dilazione.

Tra le polizze civili e le commerciali vi passa quest'altra differenza; che le prime si prescrivono nel termine di 30 anni e le seconde in quello di cinque solamente, dalla data del protesto, della condanna, o dell'ultima citazione in giudizio.

Si osserva relativamente alla competenza, che il Codice di commercio di Napoli reputa atti di commercio i biglietti a ordine sottoscritti dai negozianti, quando non vi sia espressa causa estranea agli atti di commercio, o sottoscritti da qualunque persona, che obbligandosi abbia espressa una causa di obbligazione commerciale.

Il Codice di commercio francese annovera fra gli atti di commercio i biglietti fatti dai ricevitori, pagatori, percettori ed altri contabili del danaro pubblico, e ciò per la ragione tutta speciale alla Francia, dove è permesso a detti contabili di spedire biglietti per il trasporto dei fondi delle loro esazioni, in guisa che l'interesse del tesoro pubblico si trovi guarentito mediante la facoltà d'invocare il mezzo dell'arresto personale contro i contabili medesimi i di cui biglietti non venissero soddisfatti.

. **Biglietto di cambio.** L'avvocato Ricci, nelle sue note al Dizionario dello Azuni, lo definisce nel senso di promessa di fornire una cambiale dentro un dato tempo e sopra una data piazza concepita in forma commerciabile e che circola a guisa di cambiale.

Accenna inoltre lo stesso annotatore che in Prussia, in Danimarca e nell'Austria, se non si accordano ai biglietti di cambio i privilegi di che godono le cambiali, viene però usato loro qualche particolar riguardo.

Il nostro Codice di commercio non ne fa parola, ma dal silenzio non vuolsi argomentare che proibita ne sia la circolazione, sebbene in oggi quasi cessata, perchè riconosciuta poco giovevole; questa specie di biglietti vale impertanto quale semplice promessa.

Secondo che accenna Dalloz nel suo dizionario universale di giurisprudenza, il biglietto di cambio è l'obbligazione incontrata sia dal prenditore di una lettera di cambio, quando la riceve senza corrisponderne immediatamente l'ammontare, di fare un tale pagamento a un'epoca determinata, sia dalla persona che ricevesse una somma di danaro per somministrare una lettera di cambio, di rimetterla al prenditore, del pari in un'epoca determinata.

Emerge da una tale definizione che sonovi due specie di biglietti di cambio: quelli per lettere di cambio somministrate, quelli per lettere di cambio da somministrare.

I biglietti di cambio pertanto sono una modificazione della cambiale nel senso che contengono l'obbligazione incontrata dalla

persona prendente, di corrispouderne il valore a un'epoca determinata.

Il biglietto di cambio può avere altresì per oggetto di riscuotere nn premio per spedire una tal lettera in un'epoca pure determinata.

Ritenuta la doppia specie dei biglietti di cambio sovra indicata, cioè per lettere di cambio somministrate, e per lettere di cambio da somministrare, lo stesso Dalloz, avvalorato dall'ordinanza del 1673 pensa, nel silenzio del Codice di commercio, che i biglietti di cambio della prima specie devono esprimere 1° la persona sulla quale veniva fatta la tratta; 2° quella che è riputata averne corrisposto il valore; 3° se questo valore è in danaro, in merci o in altri effetti.

Quelli della seconda specie accenneranno 1° il luogo dove le lettere di cambio da spedire sono tratte; 2° se il valore ne fu pagato; 3° da chi questo valore venne somministrato.

È per ultimo sua opinione che il biglietto di cambio esser deve equiparato a un biglietto all'ordine, e che va sottoposto alle stesse regole, semprecchè d'altronde sia esso rivestito di tutte le formalità prescritte per questa forma di biglietti. E comecchè trattasi di trasmissione di danaro da uno sopra nn altro luogo per cui i biglietti di cambio sono il complemento delle cambiali, ne segue che costituiscono un atto di commercio passibile di tutte le conseguenze cui la legge sottopone la parte principale.

Biglietti a domicilio. Il *pagherò* è di due specie, secondo che lo scrivente si obbliga di pagare nella piazza in cui scrive, o in altra piazza al domicilio di un terzo. In quest'ultimo caso dicesi biglietto a domicilio, e simula una cambiale irregolare in cui il traente e il trattario sono la stessa persona.

I biglietti a domicilio, dice Dalloz, sono di due specie; gli uni che contengono soltanto l'elezione di domicilio per il pagamento a reciproca convenienza del creditore e del debitore; gli altri per cui l'elezione di domicilio non ebbe altro movente che la rimessione di danaro da un ad un altro luogo.

I primi sono veri biglietti all'ordine, quando d'altronde contengono tutte le indicazioni prescritte per questi dalla legge.

Quanto ai secondi fu ed è pur tuttavia molto controversa la questione se denno essere riputati lettere di cambio.

Il già citato professore Thieriet sta per l'affermativa, e per fondare la sua opinione premette egli la definizione data da Pothier al biglietto a domicilio nel senso di nn « biglietto in virtù del quale uno si obbliga di pagare a voi, o a chi sarà munito dell'ordine vostro una data somma, in un luogo determinato, col mezzo di un corrispondente, in cambio di somma o valore ricevuto, o che deve ricevere da voi.»

In brevi termini « è a domicilio qualunque biglietto negoziabile col mezzo di un ordine o della girata, e pagabile a un domicilio diverso di quello del sottoscrittore o debitore. »

Ciò stante non è a domicilio il biglietto pagabile presso il sottoscrittore o nel comune medesimo di sua residenza, senza che siavi rimessa da uno sopra un'altro luogo; ma bensì un biglietto a ordine sottoposto a tutte le regole stabilite dal Codice di commercio per qnesta specie di effetti.

Ma *quid* se il biglietto è pagabile in un luogo diverso di quello dove è sottoscritto e in cui il valore è stato somministrato, non senza riunire in sè le altre espressioni prescritte per le cambiali?

Sarà egli questo effetto considerato come una lettera di cambio, abbenchè non tragga seco l'accettazione, nè la provvisione?

La qnestione è grave, nè pella sua soluzione concordano gli autori e la giurispru-

denza in Francia dove, in virtù dell'art. 632 di quel Codice di commercio sono riputati *atti di commercio fra qualunque persona* (indipendentemente dalle lettere di cambio) *le rimesse di danaro fatte di piazza in piazza*. Essa cessa però di avere qualche importanza presso di noi dove, a tenore dell'art. 121, lib. I, tit. VII, non si ammette la spedizione di lettere di cambio *fra* i non commercianti, che da un luogo dei Regii Stati sopra un luogo di estero dominio e viceversa; altrimenti (art. 122) non avranno gli effetti che di semplice obbligazione che fosse contratta per iscrittura privata.

Avvi di più che in dipendenza dell'art. 672, tit. II, lib. IV, per essere atti di commercio fa d'uopo che i biglietti a ordine, coi quali quelli a domicilio hanno tanta analogia, siano spediti da persona commerciante e le girate di essi siano fatte da persona parimenti commerciante.

Relativamente all'osservata analogia si raccoglie da Locré (*Esprit du Code de commerce* art. 185), che la sezione interni del consiglio di Stato aveva a prima giunta fatto distinzione fra i biglietti a ordine e quelli a domicilio, se non che ne fu abbandonato il pensiero, perchè non potendo questi ultimi essere pareggiati alle lettere di cambio, per rapporto alle quali debb'essere fatta specifica menzione del luogo in che accade di operare il pagamento, cadono perciò nel novero dei biglietti a ordine.

Il sig. Thierriet è per altro di una contraria opinione, e vede nel biglietto a domicilio un quid simile della lettera di cambio, e ciò pei seguenti motivi.

1° Perchè riunisce in sè la condizione vitale del contratto cambiario, la rimessione del danaro da uno sopra altro luogo.

2° Perchè il Codice di commercio non esige nelle lettere di cambio il terzo contraente, vale a dire il trattario, in guisa che il traente è autorizzato a trarre sopra se stesso, e il contratto di cambio può legalmente aver luogo tra esso e il prenditore di cui il trattario è lo strumento che paga, il mandatario del traente, il quale può fare direttamente per sè ciò che è in facoltà di far eseguire per interposta persona.

3° Perchè l'accettazione, dopo la creazione della lettera di cambio è meramente facoltativa per rapporto al beneficiato, il quale vi può rinunziare, come appunto succede relativamente alle cambiali pagabili a vista, ed è lecito di stipulare che la cambiale non sarà accettabile.

Lo stesso principio trova pure la sua applicazione per rapporto alla provvisione, imperciocchè la somma per essa dovuta, considerata eziandio qual corpo certo e determinato, non può mai essere considerata nel senso di una provvisione nel genuino senso della parola, nè il portatore acquista sulla medesima verun diritto di preferenza, perchè non è nell'essenza del contratto di cambio.

4° Non maggiore fondamento ha l'obbiezione che il traente non può trarre sopra se stesso, perchè si tratta soltanto di un titolo consegnato per guarentire ad altri il pagamento di una somma in un luogo determinato, perchè nulla osta che il traente tragga sopra se stesso, semprechè la tratta si faccia da uno sopra un altro luogo, perchè finalmente il titolo come sovra consegnato trae seco l'arresto personale, come qualunque altro contratto cambiario di cui riveste la natura e l'essenza.

5° La conseguenza dell'impossibilità in che si trova il traente sopra se stesso di fare la provvisione non può essere che quella di non godere contro il portatore negligente del benefizio della decadenza.

A tenore di quanto precede, il sig. Thierriet è condotto a conchindere, che il biglietto a domicilio è la specie, e la lettera di cambio il genere, e che il contratto cambiario si modifica nel senso, che invece di

essere dal lato del traente un contratto *facio ut des*, e per ciò che concerne il prenditore che somministra il valore un contratto *do ut facias*, riveste per parte di entrambi il carattere di un contratto *do ut des*.

Il Dalloz è di negativa opinione, considerando che la lettera di cambio suppone sempre un traente, invece che il biglietto a domicilio è sottoscritto e pagabile dalla persona medesima, se non che la sottoscrizione segue in un luogo ed il pagamento in un altro.

Si deduce da ciò non essere applicabili al biglietto a domicilio le regole sull'accettazione e sulla provvisione, le quali sono necessarie soltanto nel caso del trattario, quel terzo cioè che deve eseguire l'obbligazione del traente.

Che se il biglietto a domicilio non è una lettera di cambio, non si può per altro non riconoscere che quando ha tratto alla rimessione di danaro da un luogo sopra un altro non costituisca un atto di commercio della natura di quelli che sottopongono i sottoscrittori e i giranti alla giurisdizione commerciale ed all'arresto personale, ogni qual volta sono fatti da commercianti per oggetti di commercio.

Il biglietto a domicilio è al portatore o a una persona indicata.

Il portatore del biglietto a domicilio deve in caso di rifiuto di pagamento farne eseguire il protesto al domicilio indicato, il giorno successivo a quello della scadenza, e denunziarlo con citazione avanti al tribunale nei quindici giorni susseguenti, sotto pena di perdere ogni diritto di ricorso contro il cedente ed il girante.

Biglietti di delegazione. Questo biglietto, accenna l'avv. Ricci, che prende più opportunamente il nome di mandato, è l'assegnazione di un credito fatta dallo scrivente ad un terzo. La sua forma materiale, tranne la tratta da piazza a piazza, è identica colla forma materiale della cambiale. Qualora il credito delegato vegli contro individuo domiciliato, o sia pagabile in luogo diverso da quello in cui il mandato è sottoscritto, vestirà questi le forme tutte e la sostanza della lettera di cambio e ne produrrà tutti gli effetti legali.

La delegazione fatta del suo credito al prenditore dallo scrivente del mandato non opera il trasporto del credito delegato nella proprietà del prenditore fino all'accettazione, mentre la delegazione analoga fatta dal traente della cambiale opera questo trasporto; epperciò i terzi potranno validamente sequestrare a danno dello scrivente il credito delegato col mandato non ancora accettato.

Biglietti al portatore. Le polizze al portatore non indicano la persona del creditore beneficiario, e devono a scadenza essere pagate all'esibitore senza che sia necessario di farne la girata nè il protesto.

I biglietti al portatore sono un effetto di commercio, perchè non indicano la persona del creditore richiesta dal Codice civile; la competenza di giurisdizione, ugualmente che l'applicazione dell'arresto personale dipendono dalla causale del biglietto e dalla qualità del sottoscrittore.

La trasmissione del biglietto al portatore si fa, come si suol dire, dalla mano alla mano, e non corre obbligo di significarne il trasporto in caso di non effettuato pagamento.

I biglietti al portatore, come neppure quelli a domicilio e di cambio non sono contemplati nel Codice di commercio perchè si ritengono nel conto di private obbligazioni.

Biglietti semplici. Il biglietto semplice ossia di ricognizione è la promessa fatta da una persona di pagare ad un'altra una data somma di cui questa è in credito.

Esso non è trasmissibile per mezzo di girata, viene riputato come nota anzi che come effetto di commercio, e la prescrizione è trentennaria.

Biglietti di banca. Le polizze di banco hanno sulle specie sovr' indicate il vantaggio di essere guarentite da una società e non da persone isolate, con la differenza che non fruttano interesse insino a che stanno in mano di chi le possiede.

I biglietti di banco non sono moneta in quanto che non hanno un corso legale, e lo sono se si considera che i fabbricatori o importatori di falsi biglietti vengono considerati come *monetarii falsi*; entrambi si ritengono colpevoli di un reato contro la fede pubblica; le pene però sono distinte e di grado assai diverso, come si scorge dagli art. 334, 335, 337 del Codice penale.

Le banche non hanno obbligazione di rimborsare i falsi biglietti, comunque il portatore sia di buona fede, senza mezzi attuali di verificarne la legittimità, e bene spesso senza aver modo di rintracciare la persona che glieli dava in pagamento.

BILANCIA. Questa voce denota equilibrio ed ha varii significati tanto in fisica che in morale.

1° Essa denota l'instrumento che serve a dimostrare il peso di una cosa; e siccome bene spesso questi strumenti, per non essere esatti, denunciano falsi risultati, l'ingegnere Borda si fece ad indicare un metodo altrettanto semplice quanto sicuro di verificazione; a quest'effetto suggerisce egli di porre in un piattello della bilancia l'oggetto che vuolsi pesare e di contrapporvi sull'altro una data quantità di sabbia, pietruzze od altre simili materie finchè si giunga a formare l'equilibrio. Questo ottenuto, si toglie la cosa pesata, e si sostituiscono i campioni ossiano grammi, decagrammi ecc., finchè sia riprodotto l'equilibrio. Egli è chiaro che facendo il computo delle quantità di questi campioni si avrà l'esatta rappresentazione del peso della cosa.

2° La bilancia dei libri di commercio è quell'operazione per cui si fa il sunto ossia riepilogo di tutte le partite tanto di debito che di credito in essi libri registrate, se ne deducono i risultamenti, e si stabilisce con la massima precisione lo stato, il bilancio o saldo dei conti che chiamar si voglia, contrapponendo l'asse attivo al passivo, e pareggiandoli con aggiungere alla somma minore la differenza che deve conguagliarla alla maggiore.

La bilancia dei libri di commercio ha per obbietto: 1° di far conoscere i profitti e le perdite delle operazioni fatte nel decorso dell'anno; 2° di determinare con esattezza l'epoca in cui ha luogo il pareggiamento, la situazione della casa di commercio o dell'amministrazione pubblica o privata, di cui si ha la tenuta dei libri, e ciò in merci, danaro, effetti, valori diversi; 3° di stabilire i debiti attivi e passivi.

La bilancia dei libri si divide in due parti, di cui una di uscita e l'altra di entrata, e per formarla si deve far capo dagli inventarii stimativi di tutti gli oggetti materiali e in natura che la casa possiede, merci, cioè, danaro, effetti da riscuotere e beni stabili. In tale operazione vuolsi avvertire che la stima sia fatta al prezzo corrente per riservare un profitto all'epoca della vendita. Si procede successivamente all'addizione dei debiti e dei crediti di ogni conto aperto sul gran libro, i quali devono conguagliarsi, imperciocchè ogni più lieve differenza sarebbe il risultato di un errore. Ultimate queste due operazioni si forma la bilancia generale, pareggiando successivamente ognuno dei conti speciali in merci, in conti di cassa, in effetti, in profitti o perdite.

La bilancia dei libri di commercio debb'essere fatta di semestre in semestre o almeno in capo d'anno, e non se ne può prescindere nell'occorrenza della morte di un socio, dello scioglimento di una società, ed in tutti i casi in cui si manifesta il bisogno di una liquidazione.

Questa bilancia sarebbe però imperfetta

qualora le scritturazioni non fossero preventivamente verificate, onde accertarsi che non vi furono nè ommissioni, nè trasposizioni, nè errori nei calcoli. A un tale effetto si venne in pensiero di controllare il complesso delle operazioni mediante un rigoroso confronto delle cifre di cui si compone il dare e l'avere. Per ciò eseguire si fa capo con pareggiare, ossia fare il saldo dei conti generali coi libri ausiliari; quindi si sommano da una parte tutte le partite di debito dei conti aperti sul gran libro, e dall'altra tutti i crediti, conti generali ed altri. I risultamenti di questa doppia operazione sono scritturati sopra un libro a ciò destinato, diviso in due colonne, intitolate l'una *dare*, l'altra *avere*. Determinati per siffatta maniera i prodotti gli uni a sequela degli altri, si procede all'addizione degli articoli del *giornale*, incominciando dalla data dell'ultimo bilancio, e chiudendo l'operazione il giorno in cui si venne in determinazione di clausurare i conti. Laddove quelle tre addizioni esattamente condotte danno, ciascuna alla sua volta, il medesimo totale, si avrà una prova sufficiente dell'esattezza della contabilità. In caso contrario si dovrà rintracciare e correggere l'errore prima di stabilire definitivamente la bilancia.

Sebbene trattisi di un'operazione molto complicata, basterà quel tanto che si venne accennando, dappoichè pochi giorni di pratica ne insegneranno assai più di ogni prolissa digressione.

Bilancia commerciale. Seguendo i dettati dell'abate Genovesi, il bilancio di commercio consiste nel pareggiamento degli introiti con gli esiti, nel formare il quale giova prender norma dalle seguenti parti:

1° Dal conto esatto del corso dei cambi.

2° Facendo estrarre dai registri della dogana quelle notizie che servono a dar lume, per conoscere in generale lo stato delle estrazioni e intromissioni.

3° Tenendo conto dello stato dell'agricoltura, delle manifatture e del numero delle famiglie.

4° Della copia del danaro che girava e come.

A questo modo, fatto un bilancio generale per molti anni consecutivi, è poi facile investigare le cagioni donde nasce il bene e il male dello stato a fine di prendere le opportune misure.

Altri economisti definiscono la bilancia commerciale nel senso di contrapposto della somma delle importazioni con quella delle esportazioni ridotte in valor capitale. La parte preponderante è dichiarata la giusta misura dello stato attivo o passivo di una nazione per cui sono guidati a conchiudere, che la medesima è fiorente se dà più di quello che riceve, e in misero stato se segue la ragione inversa; nel qual ultimo caso le cure del governo devono mirare a promuovere l'industria, onde affrancarsi da questo, ch'essi chiamano tributo pagato all'estero.

Adamo Smith ha vivamente combattuto questa teoria, facendosi a dimostrare essere falso che alloraquando due paesi fanno il commercio l'uno coll'altro, se le esportazioni stanno in giusta lance con le importazioni, non vi ha per alcuno dei due nè perdita nè guadagno; invece che se la bilancia propende piuttosto da un lato che dall'altro, uno dei due paesi perde e l'altro guadagna nella giusta proporzione dello squilibrio. Suppongasi per un momento la bilancia uguale, e che il commercio fra i due paesi si aggiri soltanto nel cambio delle rispettive merci nazionali, succederà che l'una e l'altra guadagneranno quasi nella medesima proporzione, perchè in entrambe una parte degli abitanti ricaverà dall'altra la propria sussistenza e il proprio reddito. Che se uno dei due popoli esporta verso l'altro merci nazionali, nel mentre i ricambi del primo si fanno unicamente in merci straniere, la bilancia sarà al pari, poichè le merci sarebbero per

intiero compensate con merci. Ma dove mai s'incontra l'esempio di un commercio che fra due nazioni consista unicamente nel cambio di merci nazionali da un lato e di merci estere dall'altro? Il fatto sta che non si importano in un paese che le merci per cui maggiori sono le domande al di fuori che nell'interno, epperciò si ha fede di ottenere ricambi di maggior valore. Quante volte non si è predetta prossima la rovina di una nazione dietro i risultamenti della sua bilancia, eppure continua essa a sussistere ciò malgrado e a prosperare?

A contraddire inoltre la teoria della bilancia si presenta la considerazione che la specie monetata è una mercanzia come tutte le altre, con la sola differenza che nei cambi essa è rappresentata separatamente dalle altre, nel mentre che nel suo intrinseco tutte le rappresenta.

Dove è danaro ivi pure ferve il lavoro necessario ad alimentarne la produzione, imperciocchè in caso diverso ne sarebbe in breve disseccata la sorgente, e se questo danaro, dopo di aver soddisfatto alle produzioni indigene va fuori in concambio di quelle esotiche, ciò dimostra che si ha un' eccedenza di quella mercanzia, e difetto per altra parte di cose necessarie, utili e convenienti ai comodi della vita.

Non v'ha dubbio oggimai che i prodotti sono pagati con prodotti, a talchè la seta con vino, il riso con ferro, il canape con derrate coloniali ecc., e che nessuno può comprare senza vendere, nè vendere senza comprare, a meno di supporre che la stessa persona possiede ed è l'artefice di tutto ciò di che abbisogna per gli usi della vita civile.

D'altronde come mai è possibile di tenere esatto conto di tutte le merci che sono introitate ed esportate? Dai registri delle dogane? Ma comunque molto perfezionati quei documenti, pur pure non sono tali per anco da presentare una giusta nozione della situazione economica dei popoli.

Da quanto precede discende naturalmente il corollario che la vera bilancia del commercio consiste nel lavoro proporzionato alle materie prime indigene, allo stato normale della popolazione, allo smercio che può essere fatto delle cose prodotte, nei cambi, e non nel sistema d'isolamento ideato dal Dr. Francia nel Paraguai. Infatti, se io introduco in Inghilterra una balla di seta, e ne esporto mille tonnellate di ferro che posso vendere con profitto nel mio paese, faccio un doppio guadagno, quello cioè sullo sconto della seta indigena, e quello sulla vendita del ferro straniero. Se invece io avessi realizzato la seta in numerario, questo guadagno sarebbe ridotto alla metà del suo ammontare.

Ammesso che le forze vive di una nazione siano sufficientemente occupate, bisogna, per creare una nuova industria, distoglierle frattanto dall' ordinario loro lavoro, e fecondare quindi un aumento di popolazione.

Nel primo stadio della crisi si ha una interruzione nelle produzioni indigene, al vuoto delle quali si deve ad ogni modo supplire; e nel secondo si dà la vita ad una popolazione spuria in certo qual modo, e la cui esistenza è subordinata alla prosperità o decadenza delle industrie rivali, la quale non può quindi a meno di riuscire a danno di chi la fecondava nel suo seno.

Comunque calcolar si voglia il risultato della bilancia, egli è costante che il commercio vive col mezzo dei cambi, e che chi non ha prodotti da esportare non ne riceve nemmeno col mezzo dell'importazione.

Ritenuto che non si ricorre all'estero se non se per le produzioni che non si possono avere indigene allo stesso prezzo, che chi non compra non deve sperare di vendere, che la reciprocità forma l'essenza della vita sociale, che la concorrenza con le industrie rivali non si sostiene che mediante onerose anticipazioni, che la lotta diventa ancora più grave contro quelle fra

tali industrie che si trovano consolidate da un lungo possesso, frutto quasi sempre di reiterati sacrifizii, che le conseguenze di questa lotta ridondano a danno della generazione presente, senza fondata certezza di vantaggiare quelle avvenire, che non havvi stabilità per un governo se non in quanto che la sua popolazione vive applicando all'industria agricola, che i prodotti della medesima costituiscono la vera ricchezza, mentre le altre sono soltanto un accessorio, utile bensì, ma non strettamente necessario, noi verremo a conchiudere, che là dove l'agricoltura presenta sufficienti mezzi di sussistenza, senza costringere i terrieri ad emigrare, e semprecchè non si tratta di una produzione affatto nuova, l'industria debb'essere promossa nei limiti soltanto delle interne consumazioni, lasciando del rimanente libero il campo alla concorrenza subordinatamente all'ordine ed alla sicurezza pubblica.

Modificando in questo senso le misure ristrettive, e procedendo colla massima circospezione nell'accordare privilegi e privative, per le quali vuolsi in ogni caso lasciare libero il campo ai perfezionamenti, si manterrà la giusta e vera bilancia di commercio.

Volendosi però ad ogni modo avere questa bilancia commerciale, fa d'uopo che la statistica ne determini le basi fondamentali; un quale assunto è della massima gravità.

Due diversi elementi possono concorrere a fondare questa base, il valore cioè delle merci e la quantità loro.

Relativamente al valore si osserva:

1° Essere egli il prezzo delle merci al punto dell'importazione, accresciuto delle spese di trasporto, di senseria, commissione, dogane, ecc. ecc.

2° Che questi prezzi sono per lo più di convenzione e seguono la ragione instabile del tempo e della moda.

Per ovviare a siffatto inconveniente si ebbe ricorso a valori stabiliti d'uffizio, ma per dimostrare la fallacia di questa norma, nel calcolo della bilancia, basterà di accennare che il saggio di questi valori porta in Francia la data del 1825, mentre quello dell'Inghilterra si ripete pur tuttavia da un'ordinanza del 1696, e presso altre nazioni si seguono basi diverse e disparate.

Nell'intento impertanto che il valore officiale servir possa di giusta misura per formare la bilancia commerciale, sarebbe necessario che la stessa graduazione fosse adottata da tutte le nazioni, imperciocchè il dare e l'avere non sarebbe più il risultato di elementi eterogenei.

Siffatto concorso non essendo però gran fatto sperabile, si pensa di potervi supplire mediante i valori dichiarati all'amministrazione delle dogane; ma come già più sopra si è accennato, queste dichiarazioni non inspirano gran fede agli statisti; oltrechè farebbe mestieri di tener conto della differenza dei prezzi nelle diverse piazze, cosa questa riputata quasi impossibile.

La quantità delle merci importate ed esportate presenta un elemento meno erroneo per formare l'ideata bilancia, ma nello stato attuale bisognerebbe tener conto delle unità diverse di pesi e di misure e riferirle ad un medesimo tipo, cosa questa non meno difficile e di lunghissima induzione.

Le sovra esposte considerazioni servono a rendere ragione del perchè ogni nazione si mostra attiva ne' suoi specchi di bilancia, mentre accùsa le rivali di passività; e a dimostrare siccome non è opera di lieve momento il piantare giuste basi di calcolo per desumere la reale rispettiva situazione commerciale (*v.* STATISTICA).

BILANCIO. Ristrettivamente al commercio, è un libro di cui i banchieri e i negozianti si servono per scrivere e notare i loro debiti e crediti; prende pure questo nome lo stato veridico dei loro affari e

delle operazioni di commercio che il commerciante caduto in fallimento è obbligato di presentare ai suoi creditori per trattare un accordo.

In tesi più generale, i bilanci attivi e passivi sono la pietra angolare, la base fondamentale che regge l'edifizio di qualunque amministrazione d'interessi collettivi. Le considerazioni del presente, le previsioni del futuro, l'equilibrio fra i bisogni ed i mezzi, la direzione delle viste amministrative ai più utili instradamenti, la salutare temperanza nello spendere, da non lasciarsi però trascorrere in grettezza dannosa ai ben intesi interessi, tutta infine l'economia amministrativa e commerciale si riepiloga nel bilancio, specchio fedele dei veri bisogni e delle risorse, per cui si può con cognizione di causa andare all' incontro degli uni calcolando il margine che all'uopo presentano le altre, tenuto conto delle impreviste emergenze.

Dietro quanto precede, il bilancio è di due specie; una rappesenta il *budjet* dei Francesi, voce quest'ultima di conio inglese, e che trae origine dalla tasca di cuoio nella quale sogliono essere introdotte nel parlamento le carte di contabilità. Il Cibrario però ne rivendica il primato all'Italia, dichiarando (*Economia del Medio Evo*) che quand'anche la storia tacesse, a provare che la scienza commerciale e finanziera nacque in queste contrade, basterebbe la ricchezza e la perfezione della sua terminologia; laddove nè in Francia nè in Inghilterra non vi ha nel vecchio loro idioma pur una parola che corrisponda alla nostra parola *bilancio*, a un qual effetto cita quello fatto in Firenze e così intitolato nel 1330.

La seconda specie di bilancio rappresenta, come già si è accennato, il conto reso dal negoziante caduto in fallimento.

La parola bilancio adoperata nel primo senso serve meglio dell'altra ad indicarne lo scopo, che è quello di mettere in bilico l'asse attivo ed il passivo per dedurne le differenze, che è quanto dire di presentare un anno per l'altro il conto presuntivo tanto dei redditi che delle spese.

I bilanci sia per l'attivo che per il passivo formano tre categorie, e sono quelle delle entrate e delle spese straordinarie, delle entrate e delle spese eventuali, delle spese imprevedute.

Possono i bilanci essere constituiti in grado di verità o di una finzione, secondochè le entrate vi vengono inscritte con maggiore o minore precisione, tanto per rapporto ai proventi generali, quanto per ciò che concerne le dotazioni speciali.

È facile però di ridurre le differenze alla più semplice loro espressione col sussidio degli spogli, ossia conto reso dell'ultimo esercizio clausurato, il quale dovrebbe sempre, in linea di buona amministrazione, precedere la presentazione dei bilanci.

Nessuna amministrazione nè pubblica nè privata può reggere senza il fondamento di accurati bilanci preventivi e di spogli fatti colle più diligenti giustificazioni, perchè chi spende senza cognizione di causa può facilmente eccedere l'asse di cui è in facoltà di disporre, nel qual caso corre alla sua rovina, senza che gli rimanga altra àncora di salute che il fallimento.

I residui attivi e passivi, i fondi materiali di cassa e di magazzino, le carte contabili dei crediti e dei debiti, sono le basi costitutive degli spogli, ed è sulle medesime che l'accurato amministratore fissa in particolar modo la sua attenzione, semprechè sia suo intendimento di ridurre il suo bilancio al necessario grado di verità e di chiarezza.

Per formare un regolare bilancio è necessario passare in debito tempo a rassegna i propri bisogni, discuterli, coordinarli coi bisogni generali, proporzionandoli all'importanza ed all'utilità del rispettivo servizio, e presentare nei relativi prospetti un vero ed esatto specchio di quanto sia

necessario e conveniente di fare nel breve corso di un anno.

Siffatto modo di procedere conduce alla formazione dei bilanci normali, vale a dire al maggior grado di perfettibilità che sia fattibile di raggiungere nell'intento di tenerli, non solo nei confini di una perfetta uguaglianza tra le rendite e le spese, ma eziandio a lasciare sulle prime un avanzo sufficiente per provvedere alle straordinarie emergenze, ovvero a tentare maggiori imprese di pubblica o privata utilità.

I bilanci sono preventivi o conclusivi.

In commercio il bilancio della prima specie presentar deve lo stato di situazione attivo e passivo in capo d'ogni anno, perchè il commerciante render possa ragione a sè stesso della prospera od infelice sua situazione e prendere norma per le operazioni dell'anno seguente.

Il bilancio conclusivo è quello che chiamasi spoglio, e da cui, messe in confronto le entrate colle spese, si deduce se vi fu perdita o benefizio.

Oltre i fondi in cassa, l'attivo comprende l'ammontare dei crediti e l'inventaro estimativo degli effetti, dei mobili e degli immobili.

Il passivo viene constituito dalla somma dei debiti tanto chirografari che ipotecari.

La formazione del bilancio conclusivo ha luogo o volontariamente, o d'ordine dell'autorità competente. In quest'ultimo caso vi si procede per mezzo di liquidatori giurati.

Essa è strettamente obbligatoria per le società di commercio che cessano di esistere, per i negozi che sono in liquidazione, ed in caso di fallimento.

Il bilancio conclusivo può essere dimostrativo, oppure reale e definitivo; debbe essere compilato e sottoscritto dal fallito medesimo, se è di buona fede, perchè nessun altro meglio di lui è in grado d'illuminare i suoi creditori sopra ciò che possono sperare o debbono temere.

D'altronde egli ha il massimo interesse a che non sia fatto maggiore il suo passivo nè minore l'asse del suo attivo.

I bilanci approssimativi cadono sopra oggetti presunti o che tali si suppongono, e i finali sopra oggetti effettivamente e non presuntivamente presenti.

Quand'anche i bilanci siano definitivi, deggiono essere rettificati, qualora in essi si venga a scoprire qualche errore.

Il Codice di commercio determina relativamente al bilancio in caso di fallimento.

Art. 470. « La dichiarazione del fallito « dovrà essere accompagnata dal deposito « del bilancio, o da una indicazione dei « motivi che impedissero il fallito di fare « tale deposito.

« Il bilancio conterrà l'enumerazione ed « il valore approssimativo di tutti i beni « mobili ed immobili del fallito, lo stato « dei suoi debiti e crediti, il quadro dei « profitti, delle perdite, e quello delle spese: « il bilancio sarà certificato per vero, da- « tato e sottoscritto dal fallito. »

510. « Nel caso in cui il fallito non ab- « bia presentato il bilancio, i sindaci pro- « cedono immediatamente alla formazione « di esso colla scorta dei libri e delle carte « del fallito, e delle notizie che si saranno « procurate. Se il bilancio fu presentato « dal fallito, procedono i sindaci alle ret- « tificazioni ed addizioni che scorgessero « necessarie.

« Il bilancio, così formato e rettificato « dai sindaci, è da essi depositato nella « segreteria del tribunale di commercio. »

511. « Il giudice commissario è autoriz- « zato a sentire il fallito, i suoi commessi « ed impiegati e qualunque altra persona « sovra tutto ciò che riguarda alla forma- « zione del bilancio, ed altresì sulle cause « o circostanze del fallimento. »

512. « Qualora sia stato dichiarato il « fallimento di un commerciante dopo la « sua morte, o venga esso a morire dopo

« la dichiarazione del fallimento, la ve- « dova, i figliuoli e gli eredi di lui possono « presentarsi o farsi rappresentare per sup- « plire il defunto nella formazione del bi- « lancio, e così pure in tutte le altre ope- « razioni del fallimento» (v. CONTABILITA', FALLIMENTO, GIUDICE COMMISSARIO, SINDACI).

BLOCCO. Assedio alla larga nell'intento di troncare le comunicazioni affinchè i viveri non possano entrare nella piazza assediata.

In caso di blocco il capitano di bastimento deve cercare di approdare in uno dei porti più vicini della Potenza di cui fu autorizzato a inalberare la bandiera (v. ASSICURAZIONI, CAPITANO).

BOLLO. Marchio, impronta di cui essere denno rivestite tutte indistintamente le carte destinate a ricevere atti pubblici e giudiziarii, ugualmente che le scritture di qualsivoglia natura che debbono o possono formar titolo ovvero essere prodotte in giustizia.

La finanza che i consumatori della carta bollata sono in debito di corrispondere all'erario chiamasi diritto di bollo.

La formalità del bollo, secondochè si evince dalla novella 44 in cui Giustiniano ordinava ai tabellionarii di Costantinopoli di non ricevere atti originali se non su carta intestata col nome dell'intendente, la data della fabbricazione, il protocollo ossia titolo ennunciativo della sostanza dell'atto, ebbe a prima giunta per oggetto d'impedire le alterazioni e le antidate.

Il bollo fu poscia rinnovato nel sec. XVII sotto apparenza di utilità pubblica, vale a dire per rimediare ai molti abusi e alle frodi introdotte negli atti dallo spirito cavilloso dei curiali i quali sapevano far loro profitto degli errori che erano inevitabili in tanta farragine e disparità di usi e di statuti che allora dividevano le varie provincie di un medesimo Stato.

A conseguire il divisato intento furono ideate e rese obbligatorie certe formole ossia moduli di atti stampati in bianco che si vendevano per conto della finanza, la quale ne ritraeva un considerevole prodotto. Di mano in mano però che l'uniformità si andò introducendo nelle leggi, le formole si resero meno necessarie e cessarono di essere impiegate, ma rimase il diritto di bollo; imperciocchè quanto maggior fatica dura un tributo a stabilirsi, tanto più profonde stampa le sue radici.

E per verità è massima di pubblica economia, che tutto ciò che nelle varie sue fasi e mutazioni è atto alla produzione e a costituire un titolo di proprietà, non meno che a consolidarne il possesso, deve concorrere proporzionalmente nelle spese dello Stato dal quale il contribuente riceve protezione ed assistenza.

Ora nessun ramo di contributo è più atto certamente a colpire tutti i valori, a penetrare più largamente in tutti i recessi dei movimenti della proprietà mobile ed immobile che quello del bollo, imperciocchè non vi è atto, non transazione che in origine o in progresso possa andarne esente, oltrechè la riscossione ne riesce facile e di poco dispendio, sia perchè agevoli si presentano i mezzi di accertamento delle contravvenzioni, e sia ancora perchè i contribuenti non ne sentono gran fatto il peso per essere il diritto corrisposto alla spicciolata e in tempo in cui hanno di che pagare, motivo per cui, nel mentre tentano ogni via di schermirsi dalle tasse esuberanti, sopportano di buon animo le moderate e che sono in certo qual modo facoltative.

Per siffatte ragioni il diritto di bollo fu condotto a imprimere carattere legale a due specie di carte fra loro molto distinte nell'uso, cioè da una parte agli atti civili, commerciali, giuridici e in genere a tutti quelli che sono fatti per viste di privato interesse, e dall'altra ai giornali, a ogni specie di avviso, a tutte le pubblicazioni

che sono fatte nell'interesse del pubblico, o che al pubblico sono dirette; ed è in vista appunto di questa differenza nell'applicazione che diverso esser deve il modo di fissarne l'ammontare, di farne il riparto e di operarne la riscossione.

Fra il diritto di bollo e quello di registrazione corre il divario, che il primo costituisce un tributo puro e semplice dal quale niun contraente può esimersi, invece che l'altro rappresenta inoltre il salario riscosso in corrispettivo dell'adempimento di una formalità legale. Avvi di più che in non poche occorrenze la registrazione è facoltativa, invece che il bollo è obbligatorio per tutti gli atti dal momento in cui sono chiamati a formar titolo.

Gli stabili presentando un asse sempre costante, e le progressive mutazioni di proprietà, ugualmente che tutte le relative conseguenze, avendo luogo per atti pubblici o per privata scrittura in forma di obbligazione, è agevol cosa di tener d'occhio acciocchè i diritti di bollo non siano frodati.

Non così accade per ciò che concerne la ricchezza mobiliare, la quale per la sua natura e pella rapidità del moto che le imprime la circolazione, per le svariate forme che suole rivestire, trova modo di sottrarsi sovente ad ogni specie di tributo che le si voglia imporre.

Si è calcolato che gli effetti commerciali in circolazione in Francia sommano da 19 a 20 miliardi, i quali in ragione di centesimi 50 per mille lire dovrebbero far ascendere l'ammontare del diritto proporzionale a meglio di 10 milioni, invece che non eccede gran fatto i 3 milioni, la qual cosa serve a dimostrare siccome gli atti fatti in frode del diritto del bollo eccedono i 2/3 del numero loro complessivo.

Fu osservato inoltre 1° che i commercianti appunto i quali godono di maggior credito, sono pure quelli che ascrivono a punto d'onore di contravvenire, riputando che l'ommissione del bollo esclude la probabilità che gli effetti da essi loro sottoscritti possano cadere in protesto.

2° Che l'impunità di siffatto genere di contravvenzioni viene convalidata dall'uso introdottosi di scrivere sopra gli effetti non bollati l'ordine di farne, in caso di non pagamento, il rinvio senza spese, per cui il portatore è dispensato dall'uniformarsi alle formalità prescritte dal Codice di commercio.

3° Che il problema da risolvere nell'applicazione del bollo proporzionale agli effetti di commercio consiste nel trovar modo di stabilire la riscossione del tributo in guisa che la medesima sia regolare e sicura, ma nel tempo stesso non si renda nociva all'azione commerciale con impedimenti e penalità rigorose, tali da incagliare la rapidità delle sue operazioni.

4° Che per quest'intento fa duopo di aver presente, non la fiscalità, ma la morale, vale a dire che tutti gli effetti di commercio posti in circolazione ne siano colpiti.

5° Che il bollo è una specie di diritto di mutazione, anzi di circolazione, imposto sui capitali, ed è perciò che nel determinarne la quota è necessario d'aver presente il principio di politica economia e di amministrazione, che quanto più la materia sottoposta al tributo può sottrarsi al pagamento richiesto, tanto più moderata esser ne deve l'imposta; ed è perciò che le cose mobili vogliono essere molto meno tassate di quelle stabili, perchè le perdite apparenti dalle diminuzioni delle tariffe sono compensate con usura dall'abbondanza delle riscossioni, che procede dall'osservanza della legge.

6° Che nel graduare le tariffe di questo diritto vuolsi avvertire, che il commercio contrae i suoi impegni in molte forme; verbalmente, per mediazione e in via epistolare, e può somministrarne la prova testimoniale, colle fatture, mediante l'esibizione

dei libri, delle lettere, dei biglietti, motivo per cui il bollo non deve ferire qualunque impegno di pagare una somma di danaro, imperciocchè in questo caso vi andrebbero sottoposte tutte le fatture, ogni linea del registro giornale, ogni frase della corrispondenza, e per dir tutto in una, la parola. Ciò posto, gli effetti di commercio non devono soggiacere al tributo, se non in quanto che ne acquistano il carattere mediante la circolazione sotto forma di lettere di cambio e di credito, mandati di cambio, biglietti all'ordine, a domicilio, al portatore.

Questo stato di cose posto in confronto con i risultamenti della contribuzione riscossa nei tre Regni Uniti sotto il nome di *stamp and taxes*, viene a dimostrare, dietro quanto si raccoglie dall'opera del signor Bailly sull'amministrazione delle finanze di quell'Isola,

Che il prodotto ivi del diritto sul bollo ascende a 160 milioni.

Che concorrono a comporne l'ammontare il bollo delle ricevute, delle quietanze, degli effetti di commercio, dei biglietti di banca, dei giornali, delle pubblicazioni periodiche, degli involucri e fascie di cui esser denno coperti i prodotti chimici e farmaceutici.

Che il debitore è dalla legge fiscale obbligato a esigere dal creditore la ricevuta delle somme pagate rivestita del bollo proporzionale, che è di 30 centesimi per le somme di 125 lire, e cresce sino al *maximum* di lire 12. 50 per i pagamenti che eccedono le lire 25/m.

Che dopo quattordici giorni di data, se la ricevuta o quietanza non viene sottoposta al bollo, essa è dichiarata nulla, e non può più essere prodotta in giudizio.

Che il diritto di bollo per moduli di ricevuta dei biglietti a ordine, a vista e delle lettere di cambio è determinato nella ragione composta della somma inscritta nell'effetto di commercio e dell'epoca più o meno remota della sua scadenza, e cresce in ragione diretta della somma e della mora di pagamento.

Che questi effetti non sono ammessi al bollo dopo la loro emissione; chiunque sottoscrive, firma, emette, negozia, accetta o paga uno di detti effetti qualunque non munito del bollo, incorre in una multa di 125 lire, ed inoltre quegli effetti non ponno essere prodotti in giudizio.

Che vanno sottoposti a questa disposizione i biglietti di banca provenienti dall'estero, ma ne sono esenti le cambiali tratte dal fuori Stato.

In dipendenza delle premesse considerazioni ed in vista delle ognora crescenti contravvenzioni alla legge, il Governo francese fu guidato a proporre un progetto di modificazione, il quale essendo stato sottoposto all'esame di una commissione, diede luogo alle infra espresse osservazioni:

1° Che le perdite dell'erario traggono origine segnatamente dalle obbligazioni negoziabili.

2° Che se le obbligazioni civili si sottraggono non di rado alla registrazione, esse soggiaciono senza ritrosia al diritto di bollo, perchè preso alla spicciolata non è di grave momento, e non si ha incentivo a frodarlo.

Non così accade però per ciò che concerne gli effetti di commercio, i quali per la quasi aerea loro natura cercano di esonerarsi da ogni vincolo.

3° Che se è giusto di costringere questi effetti al pagamento del diritto, ciò deve conseguirsi in modo che il rimedio stia in proporzione col male, in guisa da non imporre al commercio un nuovo incaglio, senza un adeguato corrispettivo.

4° Non si contesta che gli effetti ricevuti alla banca di Francia per sconto o per incassamento rivestiti del bollo corrispondono appena alla metà di quelli in circolazione nella capitale, i quali stanno alla massa degli effetti ivi circolanti come 1 a 5.

Rintracciando i mezzi possibili di colpire con giusta misura, ma efficacemente gli effetti di commercio, si rinvennero i seguenti: 1° restringere la tassa del diritto del bollo; 2° estendere le multe ai complici principali della frode; 3° pronunciare, a norma di quanto trovasi sancito in Inghilterra, la nullità di tutti i titoli scritti su carta senza bollo.

Non scevri però di gravi obbiezioni sono i divisati temperamenti. E per verità annullare il titolo non bollato col non ammetterne la produzione in giudizio, e lasciar sussistere l'obbligazione pel caso in cui riesca al creditore di provarne l'esistenza per un'altra via legale, è una concessione che serve da se sola a neutralizzare l'effetto della legge, essendo facil cosa al commerciante di somministrare simile prova col mezzo della corrispondenza, dei libri o dei testimonii. I non commercianti per lo contrario i quali hanno fatto, soltanto accidentalmente, un atto di commercio, non essendo in grado di produrre libri in giudicio, la prova del debito non riesce loro possibile, epperciò il creditore rimarrà abbandonato senza difesa alla mala fede del suo debitore.

Vero egli è che il creditore doveva ricusare il titolo irregolare, ma la cosa è bene spesso impossibile, attese le premurose emergenze che si presentano nel comune commercio, ed in questo caso la severità della legge ricade a danno della persona degna di scusa, e mette in mano del frodatore l'arma che ferir deve il creditore legittimo e di buona fede.

Che questo sistema abbia potuto prevalere in Inghilterra, ciò dipende da che la legge ivi non esige che il giudice faccia conoscere i motivi del suo convincimento, e perchè la presunzione e la prova testimoniale possono sempre tener luogo del titolo effettivo.

Per ovviare agli inconvenienti che presenta la proposta nuova legge, si è divisato di sottomettere alla multa, non solo l'accettante e il primo giratario, ma eziandio tutti i giratari, non meno che quegli il quale avrà operato la riscossione del titolo spedito in frode.

Si oppone a questo sistema che la disposizione può bensì aver esecuzione relativamente agli effetti che vengono presentati alle banche pubbliche; ma queste sono in minor numero, e gli altri continueranno a circolare illegalmente a mano salva, essendochè la multa non li potrà colpire che nel caso di protesto, il quale è in oggi meno frequente, e facilmente eludibile, segnatamente per la considerazione che una denuncia farebbe perdere al denunciatore gran parte delle sue relazioni commerciali.

La riduzione della tariffa dei diritti si presenta del pari meno opportuna, se si riflette che questi sono assai modici comparativamente a quelli che gravitano sulla proprietà fondiale.

Vorrebbero alcuni che il diritto di bollo fosse soppresso, con aumentare d'altrettanto quello di Patente, e certo che questo sistema sarebbe il più facile e sicuro, qualora tutti coloro che sottoscrivono effetti di commercio fossero negozianti iscritti sul ruolo della Patente e se tutte le persone che vi sono sottoposte sottoscrivessero effetti di commercio.

In questo stato di cose la commissione si ridusse al partito di proporre, che gli effetti commerciali scritti su carta non bollata, non potranno avere il carattere di lettera di cambio, nè essere trasmessibili col mezzo della girata e dell'avallo, ma saranno considerati solamente come obbligazioni civili.

È vero che mediante questo sistema tutti gli effetti di commercio non negoziabili potranno sottrarsi a loro beneplacito al diritto; ma siccome la legge tanto e tanto non sarà mai valida per colpirneli efficacemente, fia prudente consiglio di non

avventurarsi inutilmente in disposizioni odiose e gravatorie.

Dopo molte e concitate discussioni la commissione concordò pur finalmente nella seguente idea di legge:

1° La proprietà di un effetto di commercio negoziabile, che non fosse rivestito del bollo prescritto dalla legge, non potrà essere trasmessa per via di girata, nè il pagamento esserne guarentito mediante avallo od altra condizione qualunque apposta all'effetto medesimo.

La girata in questo caso non potrà neppure essere considerata come un atto di procura.

2° Nel termine di dieci giorni dalla data e prima di qualsivoglia girata, avallo o accettazione, il beneficiario dell'effetto di commercio avrà il diritto di farlo vidimare per il bollo; nel qual caso dichiarerà il nome e l'indirizzo del sottoscrittore, e sottoscriverà il processo verbale che dovrà contenere la copia dell'effetto.

La riscossione della multa sarà promossa contro il sottoscrittore.

3° Alloraquando negli atti pubblici, civili, giudiciali e straordinarii sarà fatta menzione di effetti di commercio negoziabili, l'ammontare dei medesimi e la qualità del diritto di bollo al quale saranno stati sottoposti, dovranno esservi formalmente indicati.

Ogni contravvenzione al presente articolo sarà punita con una multa di lire 10.

4° La multa del 6 per cento inflitta nei casi di contravvenzione alle leggi sul bollo degli effetti di commercio dalla legge 24 maggio 1834 contro il sottoscrittore, l'accettante e il primo girante di lettere di cambio e di biglietti all'ordine o al portatore, è del pari applicabile a chiunque avrà rivestito gli effetti suddetti della sua girata o della sua quietanza o ne avrà fatta la riscossione.

5° Le precedenti disposizioni hanno tratto eziandio agli effetti di commercio sottoscritti in Francia e pagabili all'estero, come pure a quelli pagabili in Francia, e procedenti sia dall'estero, sia dalle colonie nelle quali si trovasse in vigore la legge sulla carta bollata, e che non fossero stati sottomessi al bollo, nè al visto per il bollo prima di essere accettati, negoziati o pagati in Francia.

Ciò non di meno gli stranieri che non avranno in Francia nè il loro domicilio, nè il loro stabilimento commerciale, non saranno soggetti al disposto degli articoli 1 e 4.

6° Nel caso in cui posteriormente alla registrazione di una compulsione o di una domanda diretta ad ottenere il pagamento di una somma di danaro venisse a constare della preesistenza, relativamente a questa instanza, di un effetto di commercio negoziabile, steso su carta non rivestita del bollo prescritto dalle leggi, oppure non vidimato per il bollo, l'instante sarà passibile di una multa del 2 per cento dell'ammontare delle somme indicate nel titolo, astrazione fatta da quelle incorse per contravvenzione alle leggi sul bollo.

La multa del 2 per cento non potrà in nessun caso essere minore di 20 lire.

7° Le disposizioni degli articoli precedenti saranno applicabili allora soltanto che si tratterà di effetti, biglietti od obbligazioni sottoscritte dopo la data della promulgazione della legge.

Relativamente a quelli che avessero una sottoscrizione di data anteriore continueranno ad essere in osservanza le disposizioni penali stabilite dalle leggi attualmente in vigore.

8° Le disposizioni delle leggi anteriori che nulla hanno in contrario a quella nuovamente proposta, sono e rimangono nella piena loro osservanza.

La riferta idea di legge si trova pur tuttavia nello stato di semplice progetto; ad ogni modo noi abbiamo creduto di dover alquanto dilungarci nei suoi particolari,

attesochè stanno in conflitto dall'una parte l'interesse del commercio che vorrebbe esonerati da ogni vincolo e tassa le carte che servono al giro e rigiro delle sue operazioni, dall'altra l'interesse della finanza che sarebbe perdente di un prodotto di tanto maggior importanza, quanto più equa e giusta ne fia la ripartizione.

Passando ora a far discorso, sotto il rapporto commerciale, della legislazione vigente nei Regii Stati relativamente al bollo, noi accenneremo esser la medesima sotto il regime dell'Editto 5 marzo 1836, il quale determina:

1° Il diritto di bollo è stabilito sovra tutte indistintamente le carte destinate per gli atti pubblici e giudiziarii, e per le scritture di qualsivoglia natura, che debbono o possono formar titolo, ovvero essere presentate in giudizio.

2° Due sono le specie di carta bollata che continuano ad essere in uso; la prima si fa fabbricare e distribuire dalle regie finanze; la seconda è quella cui viene apposto il bollo straordinario sulla presentazione dei particolari. Ciascuna di queste specie si suddivide in carta di dimensione e in carta per il commercio.

3° La carta di dimensione distribuita dalle regie finanze è di tre sorta, quella per il commercio di due.

La prima per gli effetti negoziabili.

La seconda per le polizze di carico, assicurazioni marittime, e lettere di vettura.

4° Il diritto di ciascun bollo ordinario, ivi compreso il prezzo della carta somministrata dalle regie finanze è stabilito come segue:

Carta di commercio.

Per qualsivoglia effetto negoziabile per somma non eccedente L. 2 mila L. 0 50
Dalle L. 2/m. alle 4/m. . . . . » 1 —
Dalle L. 4/m. alle 8/m. . . . . » 2 —
Dalle L. 8/m. alle 16/m. . . . . » 4 —
E per somme eccedenti L. 16/m. indistintamente . . . . . L. 6 50
Per le polizze di carico, assicurazioni marittime e lettere di vettura » 0 50

5° Il bollo straordinario della carta di commercio è esigibile nelle graduazioni medesime stabilite coi numeri 6 e 11 del precedente articolo.

Gli articoli 8 e seguenti sino e compreso l'articolo 18 determinano l'applicazione dei diritti per il bollo ordinario e straordinario avuto riguardo alla natura delle scritture, disponendo all'art. 11 che il libro mastro, il libro giornale e quello degl'inventari che debbono tenere i banchieri, negozianti, armatori, mercanti, spedizionieri, agenti di cambio, sensali, e le società qualunque di commercio vanno sottoposti al bollo di centesimi 50 per ogni foglio di tabellione.

L'art. 19 dichiara che il bollo straordinario è pure apposto, secondo le distinzioni di cui nei precitati articoli, 1° a tutti gli atti, scritture, lettere di cambio, od altri effetti negoziabili venienti dall'estero, o da quelle parti de' Regi Stati ove non è in vigore la gabella del bollo.

2° Per gli atti e scritture anzidette, l'apposizione del bollo avrà luogo prima di farne un uso qualunque.

3° Le lettere di cambio ed altri effetti di negozio, ancorchè diretti su altri paesi stranieri, vi saranno sottoposti prima della loro accettazione e negoziazione.

4° Finalmente non si potrà far uso in giudizio delle polizze di carico e delle lettere di vettura, se non sono rivestite del bollo.

In virtù dell'articolo 24 la facoltà di far uso di carta bollata allo straordinario si estende pure alle lettere di cambio o agli altri effetti negoziabili, non che alle polizze di carico e lettere di vettura, qualora i commercianti amino d'impiegare a tale oggetto qualità di carta loro particolare; in questo caso il bollo debb'essere apposto prima

della loro scritturazione, mediante pagamento del diritto a termini delle graduazioni determinate coll'articolo 4°.

Dichiara l'articolo 28 che il visto per il bollo è autorizzato per supplire al bollo straordinario nelle città e luoghi ove non è stabilito l'uffizio del medesimo; si eccettuano però gli effetti negoziabili ed altre carte di cui all'articolo 24; le quali non possono essere viste per bollo, che nel *solo* caso di contravvenzione al disposto della legge, e col contemporaneo pagamento della multa.

Art. 29. Sono esenti dal diritto di bollo tutte le spedizioni pel servizio sanitario sì di terra che di mare e le aggiunte di cui le cambiali od altri effetti negoziabili ponno abbisognare per operarne le girate e negoziazioni.

40. È proibito di fare sì per originale che per copia due o più atti sul medesimo foglio.

Vanno esenti da detta proibizione tutti gli atti che non possono terminarsi in una sola vacazione; le quietanze di somme in conto di un solo e medesimo credito, e quelle per le annate di fitto, d'interessi ed altre annualità provenienti da un solo e medesimo titolo; le girate e quietanze che appongonsi sotto le lettere di cambio, biglietti a ordine, lettere di vettura, polizze di carico, mandati e ordini di pagamento, e stati di riparto di somme, come pure le quietanze per obbligazioni risultanti da scritture private; i ruoli di equipaggio di bastimenti e dei passeggieri.

41. Niuno può vendere o distribuire carta bollata, senza essere munito di permesso della regia segreteria di finanze.

Gli articoli 42, 43, 44, 45 e 46 proibiscono a cui si appartiene:

1° Di rimettere alle Parti copie od estratti in carta libera di atti e scritture, abbenchè non sottoscritte dai notai, segretari, attuari, cancellieri, causidici e chiunque altro, che tengono nei loro minutari gli originali di tali atti e scritture.

2° Di prendere alcuna specie di deliberazione in seguito di un atto, scrittura, o carta qualsivoglia soggetta al bollo, qualora non sia munito di questa formalità, ovvero porti un bollo di diritto inferiore a quello prescritto.

3° Di affogliare, visare, concedere testimoniali, e meno ancora ricevere in deposito registri o libri sottoposti alla formalità del bollo, e non bollati.

Art. 46. È pure espressamente proibito agli stampatori e a qualsivoglia altro di stampare o far stampare atti o scritture sottoposte al bollo, salvo in carta bollata della qualità rispettivamente prescritta dall'editto.

Art. 48. Per le contravvenzioni relative alla carta bollata destinata per il commercio, e per tutti gli effetti di tal natura venienti dall'estero, s'incorre la multa dell'un per cento delle somme espresse nel recapito cadente in contravvenzione, quale multa non può in verun caso essere maggiore di lire duecento nè minore di lire venticinque. Per le polizze di carico e lettere di vettura fatte in contravvenzione, s'incorre la multa di lire venticinque.

50. In tutti i casi di contravvenzione oltre la multa incorsa, è sempre dovuto il diritto di bollo.

62. Per le contravvenzioni alle leggi sul bollo, non ha mai luogo la pena di nullità degli atti e scritture.

63. Vi è prescrizione per la ricerca delle multe pecuniarie stabilita dalla legge sul bollo, col decorso di anni cinque dal giorno in cui è commessa la contravvenzione.

BORSA. A tenore del Codice di commercio pei Regii Stati, art. 71: « La borsa « di commercio è la riunione dei com« mercianti, capitani di bastimento, agenti « di cambio e sensali, che ha luogo, con « autorizzazione del re, in quelle città e « con quei particolari regolamenti che « stima convenienti. »

Lo stabilimento delle borse di commer-

cio data dall'epoca in cui le risorse delle rendite ordinarie essendo insufficienti per supplire ai bisogni della nazione, si è dovuto ricorrere agli imprestiti, che si contraggono ad un merito più o meno esuberante a misura del maggiore o minor credito di cui gode il governo di quella nazione. Sotto questo rapporto le borse costituiscono una specie di mercato dove i *rentieri* possono ogni giorno vendere i loro titoli di rendita.

La borsa rappresenta gli antichi templi del Timore e della Speranza, ed il concorso dei devoti vi è più o meno frequente, secondochè sventola su di essa il vessillo della guerra o quello della pace.

Le borse sono di una grandissima utilità al commercio, perchè in virtù dell'art. 72:

« Il risultato delle negoziazioni e delle « operazioni che vi si fanno determina il « corso del cambio, delle merci, delle as- « sicurazioni, dei noli di bastimenti, del « prezzo dei trasporti per terra e per acqua, « degli effetti pubblici e di altri, il di cui « corso è suscettibile di essere indicato « nelle liste mercantili di piazza. »

73. « Questi diversi corsi sono accertati « dagli agenti di cambio o sensali, nella « forma ordinata dai regolamenti. »

74. « Nessun commerciante fallito potrà « presentarsi alla borsa, se non sarà stato « riabilitato. »

Le operazioni di borsa si effettuano colla mediazione dei sensali e degli agenti di cambio; e siccome sono moltiplici e di varie specie, viene perciò adoperato un gergo tecnico e particolare; così diconsi vendite in *contanti* o *reali* gli affari che si fanno col danaro alla mano, quando un capitalista versa i suoi fondi nella cassa del debito pubblico, da cui riceve in cambio una cedola di rendita semestrale; vendite al fine *corrente* e a *termine* quando si specola sul corso che avrà la rendita alla scadenza di un dato mese; questi affari seguono *allo scoperto*, perchè gli speculatori non possedono i valori che comprano e vendono.

Si specula sulle presunzioni di aumento o di diminuzione di corso, e vengono impiegati a quest'uopo varii maneggi atti a far presumere il corso favorevole o sinistro.

La convenzione *fine prossimo* diverge da quella *fine corrente* in quanto che questa contempla la scadenza del corrente e l'altra quella del mese venturo.

Le convenzioni a termine si dividono inoltre in *ferme* e *libere* o a premio. Nelle prime il venditore e il compratore sono obbligati di eseguire reciprocamente le incontrate obbligazioni; negli altri restano obbligati i soli venditori, mediante un premio convenuto che il compratore paga all'agente di cambio.

È di regola che i commercianti non possono convenire per i loro negozi altrove che alla borsa, e le estranee conventicole sono dichiarate clandestine.

Le contrattazioni di effetti di commercio fatte fuori della borsa sono dichiarate nulle, ed i sensali si rendono inoltre passibili di una multa eguale al decimo della loro malleveria.

Sono però lecite le transazioni che i negozianti fanno isolatamente, e che non hanno per oggetto effetti del debito pubblico.

Le borse sono accessibili ai regnicoli ugualmente che agli stranieri, ad eccezione però dei negozianti falliti che non furono riabilitati.

L'ora e il tempo per cui le borse stanno aperte, sono stabiliti dall'autorità pubblica (*v.* Commerciante, Fallimento, Riabilitazione).

BOSCHI. Fra le produzioni naturali che molto vivamente interessano le consumazioni, e per conseguenza il commercio, merita di essere in special modo distinta quella dei boschi e delle selve, sia che si considerino come combustibile, oppure come materiale di costruzione.

Sotto tre principali aspetti interessa siffatta specie di produzioni la pubblica economia, cioè della proprietà, della conservazione, e dell'esportazione ed importazione.

Sonovi ragioni sufficienti per gravare la proprietà boschiva di particolari servitù, quale è quella, a cagion d'esempio, relativa ai dissodamenti, al taglio in una piuttosto che in un'altra maniera?

Questo quesito sarà risolto affermativamente se si pon mente:

1° Che trattandosi di un genere di prima necessità che lentissimamente si riproduce, si richiedono speciali cautele per impedire che non venga meno o incarisca oltre i mezzi disponibili dalla massa dei consumatori.

2° Che l'opportunità delle restrizioni di siffatta proprietà è riconosciuta col fatto da quelle stesse nazioni che si reggono col così detto principio di libertà, come sono l'Inghilterra e la Francia.

Vero egli è che eziandio il grano, il vino, il fieno sono generi di prima necessità, e ciò non di meno nessuna particolare servitù gravita sui fondi aratorii, vignati e prativi; ma tra questa specie di proprietà e quelle dei boschi vi passa la differenza che il grano e il vino si ponno facilmente e con profitto ricevere dall'estero, che in rarissimi casi si è provato carestia del fieno, invece che, oltrepassata la distanza di 72 mila metri circa, più non avvi convenienza alcuna di fare, per le vie terranee, il trasporto della legna, se non è della qualità necessaria pelle costruzioni navali.

Avvi di più che la produzione dei generi suddetti è periodica, motivo per cui la fallanza di un'anno è compensata nell'anno seguente, invece che un tempo più o meno lungo si richiede prima che un bosco ceduo sia in taglio, e quello d'alto fusto maturo.

Oltre a ciò si possono avvicendare le colture in primo luogo accennate, senza per altro che si abbia interesse a distruggerne alcune; all'opposto il valore venale, ugualmente che il reddito di un terreno boschivo essendo inferiore a quello dei beni diversamente coltivati, si ha un possente incentivo ai dissodamenti; ed una volta distrutte, le foreste richiedono un tempo lunghissimo onde ripopolarsi, e raggiunger di nuovo un'utile maturità.

Un'altra ragione milita inoltre in favore della conservazione delle foreste, ed è quella con fisica evidenza dimostrata dal Mengotti nel suo saggio sulle acque correnti; cioè che tutta le acque della terra con grande ed incessante travaglio sollevandosi in vapori, e i vapori convertendosi successivamente in nuove acque per mezzo del sole e dei venti, le catene delle montagne sono dalla natura destinate a farne l'assorbimento per mezzo delle piante e a dare origine e movimento alle acque correnti.

Dissodate adunque le montagne, trovasi vulnerato nella parte sua vitale questo sorprendente, magnifico, semplice e insieme vasto laboratorio della natura.

I venti non più trovando ostacolo, menano ineluttabili rovine; i vapori non più assorbiti là dove l'aveva ordinato il gran Facitore della natura, rendono più frequenti nei piani le devastatrici gragnuole; le acque non più trattenute e costrette a penetrare giù nei meandri dei monti, precipitano a torrenti e menano le stragi che troppo più di frequente ora si riproducono nei fiumi con corrosione delle sponde, asportazione dei ponti e degli edifizii sovra e latistanti, per cui inefficaci si rendono le grandiose spese di arginamento, che quasi ogni anno il pubblico e privato erario è costretto di sostenere.

Frattanto le montagne si sfasciano, precipitano ingenti masse che ingombrano il letto dei fiumi e dei torrenti, li fanno straripare, e distruggono gli abitati che prima somministravano asilo tranquillo

sotto la protezione delle foreste nelle quali troppo imprudentemente venne introdotta la scure.

Le guerre napoleoniche furono un possente incentivo a questi mal cauti dissodamenti, imperciocchè le derrate crescendo di prezzo quasi ad ogni nuova guerra, mercè il sistema continentale, si aveva il massimo interesse d'impiegare capitali nel rendere coltivi terreni d'inferiore qualità che prima si lasciavano imboschiti, perchè non affrancavano le spese di coltivazione. Rediviva però la pace, sotto l'egida sua le relazioni commerciali avendo ripreso nuovo vigore, avvenne che a misura dell'aumentata ricchezza diminuirono i redditi, e si poterono scorgere tutte le funeste conseguenze dell'operato a danno delle future generazioni per soddisfare al solletico della cupidigia attuale.

Forse che si sarebbe fatto ritorno agli imboschimenti, ma vi posero e vi pongono tuttavia impedimento la cresciuta popolazione, le spese all'uopo necessarie, la diuturnità del tempo da trascorrere prima che riesca di raccogliere il frutto delle fatte anticipazioni, ed inoltre la diversità della rendita per cui, se colla coltura aratoria è di 30, con quella boschiva si riduce a 15, atteso le manomissioni che tuttodì vi si commettono, e in vista delle molte spese di custodia che ne sono la conseguenza.

Ritenuto impertanto che la legna di cui abbisognano le consumazioni non può, che per ben poche eccezioni, utilmente essere trasportata dall'estero, che il regime delle acque correnti, la sicurezza degli abitati, la conservazione dei planori, la salvaguardia contro gl'infortunii celesti, molte manifatture metallurgiche ed industriali sono strettamente connesse e dipendenti dall'economia forestale, si verrà di leggieri a conchiudere essere dura bensì, ma necessità vera, stringente, assoluta di mettere un freno, una servitù alle proprietà delle selve in guisa che il proprietario possa usarne, ma non mai abusarne nel senso della definizione del diritto di proprietà.

Risolto il primo punto del proposto quesito, si presenta il secondo, quello cioè di sapere se, tenendo conto del prezzo crescente del legname, ed in qual modo riuscirà fattibile, avuti ad ogni cosa gli opportuni riguardi, di mettere a profitto il raggio di pace di cui si spera possa ancora per lunghi anni essere permanente il sorriso per riparare il passato vandalismo introdotto nell'economia forestale, e ricondurre le cose allo stato normale stabilito da Domeneddio, vale a dire alla riproduzione delle foreste?

Impedire per il tempo avvenire i dissodamenti ed imboschire di bel nuovo le foreste; ma con quali mezzi?

Gli argini, qualunque ne sia la forma ed il nome, le palificate e le altre opere di difesa sono bensì un rimedio al male, ma precario, parziale e insufficiente finchè permanente rimanesi la causa e riproducibili gli effetti.

Volendosi rivestire le cime de' monti e i clivi di piante, il sig. Surell, ingegnere francese, crede che l'intento non possa in miglior modo essere conseguito, se non se con darne carico all'amministrazione dei pubblici lavori mediante l'assegnamento di un fondo annuale d'imboschimento, con estendere a questo effetto la legge di espropriazione per cause di utilità pubblica, con restringere in determinati limiti il diritto di pascolo e la coltivazione dei terreni che sono in pendio, e finalmente con accordare premii per i nuovi imboschimenti, e mezzi facili per darvi opera.

La soluzione del terzo quesito è la conseguenza de'due precedenti, imperciocchè dal fatto che il legname è un genere di prima necessità al quale non si può diversamente supplire dove mancano le torbe, le antraciti e i carboni fossili, emerge

che, mentre le importazioni esser denno agevolate, vuolsi procedere con savie precauzioni per ciò che concerne le esportazioni, accordando facilità verso le frontiere sempre quando sia dimostrato che il trasporto sotto forma naturale o di carbone negli empori d'interna consumazione, rendendone frustranee le spese, obbligherebbe i produttori o a lasciar deperire inerti i loro prodotti, o ad appigliarsi al frodo; rendere facili i mezzi di questi trasporti colle strade, coi canali di navigazione o col galleggiamento su zattere o a tronchi sciolti; rallentare il sistema di protezione accordata alle miniere là dove i prodotti metallurgici ottener si possono a miglior mercato dal fuori stato.

Due obbiezioni sono messe in campo contro le misure sovra indicate:

1° Che la riduzione a selve dei terreni coltivati avrà per effetto di diminuire la popolazione;

2° Che i dissodamenti sono necessarii per aumentare il prodotto delle derrate e tenerle a basso prezzo.

Si osserva col Mengotti quanto al primo punto: 1° che le piante avendo per risultato di consolidare i displuvii, impediscono i dilavamenti e quindi le rovine che troppo spesso trasportano seco le fatiche di molti anni e le speranze dei montani e dei valleggiani; 2° che ritenuta la definizione della rendita data da John Mill nel senso di *differenza tra l'interesse della parte la più produttiva e l'interesse della parte meno produttiva del capitale impiegato nella produzione*, ne segue che le parti montane appena giungono a compensare con una scarsa sussistenza le improbe fatiche, l'assiduo e duro lavoro impiegati per coltivarle; invece che guadagneranno col prodotto delle foreste e del pascolo quanto venissero a perdere nella coltivazione di quegli scarsi poderi, dove la mano dell'uomo imprende a lottare contro le leggi imprescrittibili della natura.

Relativamente all'obbiezione in secondo luogo indicata è ovvio di riflettere: 1° essere bensì vero che la causa del cumulo dei capitali e per conseguenza del progresso delle nazioni sta nell' eccedente somministrato dal suolo sui consumi necessarii all'annua riproduzione, motivo per cui se ogni uomo non mirasse col suo lavoro giornaliero e mediante l'impiego di tutte le sue forze e del suo tempo che a sopperire ai bisogni proprii, ne nascerebbe l'intiera rovina del genere umano, invece che se produce le occorrenze di tre o di un maggior numero d'individui, gli altri per siffatta maniera provveduti, possono utilmente applicare ad altre produzioni necessarie, oppure di conforto.

Da una tale premessa meno esatta sarebbe l'illazione che quanto più esteso è il campo del lavoro, tanto maggiormente cresca la sfera dei valori, essendo un fatto costante per lo contrario che l'interesse del danaro segue la proporzione inversa di tale aumento, e che quanto più egli diminuisce, tanto maggiormente aumenta la rendita, le quali voci pertanto, interesse e rendita, non possono essere considerate come sinonimi.

La conseguenza di questo canone è che i dissodamenti non conducono all'abbondanza nè all' aumento dei prezzi, avuto riguardo alle molto maggiori spese di coltivazione. Una contraria sentenza guiderebbe all'assurdo di poter vendere a miglior mercato quello la di cui produzione ha costato più caro.

La legge che nei Regii Stati governa l'amministrazione dei boschi è quella annessa alle RR. LL. PP. 1° dicembre 1833; l'economia della medesima, secondo che trovasi espresso nel proemio che precede il sovrano rescritto, è fondata sulla considerazione che i rigori delle leggi anteriori, avendo prodotti i loro salutari effetti, è lecito di rilasciare alquanto le restrizioni a cui per questa parte andava vincolato il

diritto di proprietà. Ciò stante l'immediata vigilanza dell'amministrazione forestale fu circoscritta ai boschi posti sotto particolare tutela, e la di cui topografica posizione esige speciali cure.

I boschi dei privati furono vincolati alle sole disposizioni necessariamente richieste dalla generale utilità.

Il trasporto del legname all'estero fu dichiarato libero, mediante il pagamento di un diritto di dogana.

Il diritto di prelazione e di martellatura per il servizio della marina e delle fortificazioni venne riservato ai casi di assoluta necessità.

Si ebbe cura che le spese di custodia stessero nei più moderati confini e di ottenere, mediante pene leggere, più facilmente la repressione delle contravvenzioni, specialmente col mantenere vivo il sistema delle oblazioni.

In virtù di altre RR. LL. PP. 28 gennaio 1834, il trasporto dei legnami a galla sulle acque dei fiumi, torrenti e laghi fu vincolato alla preventiva concessione di una licenza speciale, ed alle regole per ottenerla nella stessa legge consegnata.

BOTTEGA E BOTTEGAIO. La bottega o fondaco è il luogo dove i mercanti espongono in vendita le loro mercanzie e viene dal greco vocabolo *apotheke*.

Esse sono sottoposte all'autorità di politica e pulizia, e sempre accessibili ai suoi agenti per verificare se non si pongono in vendita materie insalubri e pericolose, e per vegliare circa l'esattezza dei pesi e delle misure.

Il bottegaio è il mercante che vende a qualunque avventore, in bottega o in magazzino aperto al pubblico, all'ingrosso ed al minuto, e per lo più a pronti contanti.

Egli è l'intermediario tra i produttori ed i consumatori.

Una serie di botteghe destinate alla vendita di oggetti di vario genere prende il nome traslato di *bazar*.

Non sono ancora trascorsi molti anni, le botteghe presentavano un'aspetto più che modesto, imperciocchè in essa o nella retrobottega il bottegaio dava ricetto non solo alle merci, ma a tutta la sua famiglia. In oggi però per dar favore alle cose esposte in vendita il lusso esteriore va sempre crescendo, e quasi ogni merciainolo, artigiano od artefice ha la sua segreteria, la sua sala di compagnia, il suo appartamento nei quarti i più frequentati dal mondo *fashionable*, come direbbero gl'Inglesi, e le botteghe risplendono di bronzi e di doppieri, necessariamente alle spese degli avventori, i quali adescati là concorrono dove più caro esser deve il prezzo o di deterior condizione la merce; ma siccome questo lusso per l'appunto vivifica il commercio, non sarebbe prudente consiglio di far rivivere le antiche leggi suntuarie.

Il regio editto 5 marzo 1836 obbliga i negozianti o mercanti tanto all' ingrosso che al minuto contemplati nel cap. 4, tit. 16, lib. 2 delle RR. CC. (17 del C. di commercio), e per conseguenza i rivenditori di robe vive a tenere i libri ivi prescritti in carta bollata; sono però esenti dalla legge del bollo i semplici rivenditori che non godono del foro consolare e della prova dei loro crediti per mezzo della registrazione di essi sui loro libri; ma siccome l'art. 672 dichiara senza riserva atti di commercio « qualunque compra di derrate per rivenderle, ed ogni vendita ed ogni locazione che fa il commerciante delle merci e delle derrate del suo commercio, » ne segue che tutti indistintamente coloro che comprano per rivendere debbono tenere i libri nel modo prescritto dall'art. 19 (*v.* COMMERCIANTE, COMMERCIO).

BREVETTI (*v.* INVENZIONE (BREVETTI D')).

BROGLIAZZO. *Straccia fogli* nel quale il negoziante prende nota delle varie sue operazioni per poscia portarle a registro, non meno che delle commissioni di cui gli occorre di tenere memoria.

Non ha verun carattere legale (*v.* Libri di commercio).

BULLETTA. Con voce più italiana *polizza di tratta*, è l'atto emanato da un'ufficio dogaaale che autorizza l'introduzione, il trasporto, il transito e la circolazione delle merci, delle derrate, delle bestie ed altri generi sottoposti a pagamento di dazio, sotto l'osservanza delle discipline prescritte in materia daziaria.

Le bullette sono di quattro specie, cioè di cauzione, di ritorno, di rinunzia o di circolazione.

La facoltà di circolazione si ottiene mediante obbligo per parte dello spedizioniere di far transitare le merci per le vie indicate, e di farle giungere nel tempo stabilito al luogo della destinazione; l'adempimento di siffatta obbligazione debbe essere comprovato da un certificato dell'ufficio incaricato di accertarne l'arrivo ed il transito.

In mancanza di una tale giustificazione, lo spedizioniere è obbligato di pagare il doppio diritto, ed inoltre le multe di cui si fosse reso passibile.

Oltrepassato il tempo prefisso nelle bullette, i certificati suddetti più non possono essere rilasciati, a meno che si faccia constare, avanti l'autorità competente, col mezzo di processi verbali e di relazioni autentiche, con esclusione formale della prova testimoniale, che la dilazione fu cagionata da cause fortuite e di forza maggiore.

Se nell'atto della verificazione si viene a riconoscere che non avvi identità fra le merci sottoposte e quelle indicate nella bulletta di transito, si fa luogo al sequestro ed al pagamento del doppio diritto.

Trattandosi di merci proibite esse vengono confiscate, e lo spedizioniere soggiace inoltre ad una multa.

Le obbligazioni incontrate dagli spedizionieri sono annullate, e le somme depositate restituite, sotto riserva dei diritti che fossero del caso, mediante esibizione delle bullette di transito all'ufficio donde furono levate, o dei certificati di scarico di quelli in che se ne fece la consegna.

Le azioni relative alle bullette di transito si prescrivono nel termine di sei mesi a datare dal termine perentorio stabilito nelle bullette medesime.

In virtù di manifesto camerale, 14 ottobre 1826, la bulletta a cauzione che avrà accompagnata la spedizione delle merci dichiarate alla dogana d'ingresso con beneficio di deposito, non potrà essere scaricata fuorichè in seguito a verificazione delle stesse merci e di una nuova dichiarazione di deposito da farsi individualmente dai negozianti proprietarii delle merci o per mezzo delle persone da loro antorizzate.

Le bullette di cui debbono essere muniti i conducenti per la circolazione delle merci nei paesi situati fra la linea di confine e quella di controllo, debbono essere sottoposte al visto, e le merci alla visita degli impiegati della dogana, senza del che esse bullette saranno considerate di niun effetto.

Per la circolazione delle merci soggette a bullette di cauzione nei comuni immediatamente finitimi, i proprietarii o conducenti dovranno, prima di metterle in condotta, farne la dichiarazione all'ufficio di dogana il più vicino (*v.* Circolazione, Dogana, Transito).

BUONA FEDE. Nelle contrattazioni mercantili si ha specialmente riguardo alla buona fede dei contraenti che è il primo motore del traffico e della negoziazione; epperciò non si osservano tutte le regole del diritto comune nella forza medesima che si esige nel foro ordinario, ma sottentra il più delle volte la pura equità.

Chiunque acquista con buona fede l'altrui roba con titolo dalla legge non riprovato, ha diritto al risarcimento dei danni ed interessi, o al rimborso del prezzo di compra secondo che si trova nei casi previsti dall'art. 1606 o dal 2412 del Cod. civ.

Non è valido l'acquisto fatto con buona fede quando nasce da causa ingiusta, e scusa soltanto dalla pena che si sarebbe incorsa per il fatto illecito e riprovato.

Tutto quello che si possiede con buona fede è considerato fra i beni del possessore, ma ciò non toglie che il vero padrone in di cui pregiudicio fu alienata la cosa ne rivendichi il possesso.

La buona fede dei contraenti si presume qualora il lucro ed il danno si riconoscono fra loro ugualmente divisi.

Chi soddisfa una parte del suo debito, dimostra di riconoscere la buona fede del suo creditore, e non è più ammesso ad opporre l'eccezione del danaro non numerato.

Nei contratti usurarii e peccanti di lesione, l'allegazione di buona fede non impedisce la nullità e la rescissione (*v.* Compra, Contratto, Obbligazione, Vendita).

BUSSOLA. Vi sono due specie di bussole, una di declinazione e l'altra d'inclinazione. La prima è quella di cui si servono i marinai e gl'ingegneri; la seconda è adoperata per oggetti meramente scientifici.

La bussola di declinazione ordinaria è uno strumento composto di una lastra di acciaio di fina tempra che termina in punta a ognuna delle sue estremità, bucata nel bel mezzo per adattarvi una custodia di pietra dura, agata o diamante, in guisa che il perno sul quale si aggira non vi si può addentrare. La bussola così disposta è rinchiusa in una cassetta con coperto trasparente, nell'intento di metterla al riparo dalle alternative dell'aria ambiente. Un circolo orizzontale graduato all'ingiro dell'ago calamitato, ne accenna la posizione relativamente al meridiano terrestre, vale a dire al piano perpendicolare alla superficie del globo, passando pei poli.

Dicesi che la declinazione della bussola è orientale quando il polo australe dell'ago è rivolto verso l'oriente, e occidentale quando quel polo è rivolto verso l'occidente.

Non entreremo in minuti particolari circa il modo di servirsi della bussola, perchè la teoria poco gioverebbe senza la pratica.

Vuolsi che la scoperta della bussola appartenga al XIII° secolo, ma non si concorda nè circa il luogo nè circa il tempo in cui fu fatta. Pare però che l'origine debba riferirsi ad un'epoca ben più remota, imperciocchè non è gran fatto possibile che i Greci, i Romani ed altre nazioni eziandio anteriori abbiano potuto intraprendere i viaggi di lungo corso, le ardimentose e lontane spedizioni navali, di cui la storia ci ha conservata la memoria, dirigendosi colla semplice osservazione delle stelle, che spesso di notte e sempre di giorno avrebbe lasciato i marinai nella perplessità della via che dovessero seguire. Il fatto sta però che fino all'epoca delle Crociate non si ha traccia in Europa dell'impiego dell'ago calamitato nella navigazione.

Molti scrittori, sulla fede di Marco Polo, assegnano l'invenzione della bussola ai Cinesi, i quali se ne servivano mille anni prima dell'era cristiana, e asseriscono che quel viaggiatore fu il primo a trasferirne la cognizione in Europa; autori però ben altrimenti anteriori a Marco Polo affermano che i naviganti Europei già si servivano della bussola prima che questo intrepido Veneziano intraprendesse i suoi viaggi. Si concorda ad ogni modo generalmente nell'assegnare, se non l'invenzione, il perfezionamento della bussola a Flavio Gioia amalfitano il quale viveva nel 1300.

Comunque siasi però, immensa fu l'influenza di quella scoperta o importazione che chiamar si voglia sul progresso delle scienze e nell'economia delle relazioni commerciali, comecchè guida indispensabile nei viaggi marittimi, senza di cui saremmo pur tuttavia ridotti al semplice cabotaggio di costa in costa.

C

CABOTAGGIO. Da *caput agere* e denota la navigazione che si fa di porto in porto, e da una costa all'altra.

Questa voce spiega altresì la cognizione degli ancoraggi, banchi di sabbia, correnti e maree lungo le coste.

Le spedizioni marittime si distinguono in viaggi di lungo corso e di grande o piccolo cabotaggio.

407. « Sono riputati viaggi di lungo « corso quelli che sono diretti a coste e « paesi posti al di là dello stretto di Gi- « bilterra; eccettuati i littorali europeo « ed africano sino al Sund e sino al capo « Verde, il mare Baltico e le isole Bri- « tanniche, Madera e le Canarie. »

Il gran cabotaggio si fa navigando dal Mediterraneo nell'Oceano e viceversa.

Finalmente si chiama piccolo cabotaggio la navigazione da uno ad un altro porto dell'Oceano, da uno ad un altro porto del Mediterraneo.

In termini più generali, sono viaggi di lungo corso quelli che si fanno in alto mare verso le più lontane regioni; il cabotaggio invece non abbandona mai le coste, e si esercita passando da uno ad altro capo.

I viaggi di lungo corso e di grande cabotaggio non si fanno altrimenti che con bastimenti di alto bordo, invece che quelli di minor portata, ed eziandio le barche sono impiegate nel piccolo cabotaggio. Ciò malgrado, quest'ultimo è uno degli agenti i più attivi della circolazione e per conseguenza della produzione della ricchezza, essendo che mediante il cambio non interrotto delle produzioni che sono navigate da uno ad un altro porto, il cabotaggio unisce in certo qual modo i diversi mari fra di loro.

Il motivo che rende necessaria una classificazione legale dei viaggi di lungo corso e di quelli di grande e piccolo cabotaggio si ripete dalle diversità delle disposizioni disciplinari cui debbono andar soggetti i bastimenti che vi sono destinati.

In fatti per li viaggi di lungo corso è prescritto che i bastimenti saranno minutamente visitati prima della partenza, e vi si aggiunge l'obbligo di aver sempre un piloto, un chirurgo ed una spezieria di campagna a bordo.

Per acquistar merito al comando di un bastimento destinato al grande o al piccolo cabotaggio è necessario un preventivo esame sulla manovra navale e delle imbarcazioni, sulle sonde, sulla cognizione del fondi, degli scali, delle correnti e maree, sull'uso della bussola e delle carte marittime, e sulla computisteria.

Per i viaggi di grande navigazione ossia di lungo corso, gli esami comprendono una sfera di cognizioni molto più estese.

I patroni di barche destinate al piccolo cabotaggio e alla pesca, non pagano il diritto di patenti (*v.* Capitano, Navigazione, Patrone).

CAMALI, CAMALAGGIO. Persone che locano il loro servizio eventuale alla giornata o per a tempo nel trasporto di merci, di derrate, di effetti e di pesi d'ogni genere.

Essendochè nel servizio dei camali si richiede fedeltà, forza e destrezza, ne av-

viene che la scelta loro non può essere imposta al commercio e deve rimanere libera.

Ciò malgrado in nessun'altra piazza di commercio era per avventura in vigore come in quella di Genova un diritto di privativa per l'esercizio di camalaggio sopra qualunque genere di effetti e di merci si operasse, ed era perciò giuoco forza, tanto ai viaggiatori quanto ai commercianti, di subire le indiscrete e vessatorie pretese dei facchini stabiliti in corporazioni.

Un provvedimento era pertanto vivamente desiderato nel senso della libera concorrenza, e questo fu dato con Regio Brevetto 1° agosto 1837, il quale ordinò la progressiva abolizione di codeste compagnie che trovasi oggimai compiuta, per cui ne risultò maggior guadagno per gli stessi camali ed il commercio si trovò esonerato da un grave e fastidioso monopolio.

CAMBIO. Considerato nell'espressione sua più generica, il cambio è la compensazione dei debiti coi crediti, perchè in origine altro non significava, al dire del Genovesi, che permuta. Ma poichè crebbe il commercio, e le varie maniere di contrattare si moltiplicarono, la parola cambio cominciò a prendersi in molti altri significati, nei quali non di meno si vede sempre ritenuta qualche cosa della prima origine.

La voce cambio, nel commercio e nel foro, talvolta è presa in senso di usura; così dar danaro a cambio equivale a prestar danaro con stipulazione d'interesse.

Tal'altra volta è l'operazione di barattar l'una contro l'altra le diverse monete metalliche o di carta circolanti in uno Stato, e in questo caso il cambio è la differenza fra il valor nominale di queste monete e quello effettivo per cui sono ricevute in compenso di altre.

I banchierottoli o cambisti si occupano esclusivamente di questo baratto.

Dicesi cambio la compra che si fa in un luogo di un credito esigibile in un altro luogo, e cambio pure il prezzo per il quale la vendita è fatta in specie per mezzo di cambiale.

Cambio è termine di economia politica indicante la differenza che passa fra l'ammontare del valor nominale di quel credito venduto, e il valor effettivo sborsato come suo prezzo.

Il cambio è alto o basso in una piazza secondo che il valore venale di un credito esigibile in altra piazza è superiore o inferiore al valor nominale del credito; egli è favorevole ad una piazza quando è alto, sfavorevole se basso.

Per ultimo, cambio marittimo dicesi quella corresponsione pagata a colui che presta danaro, assumendosi i rischi di mare, in compenso delle usure sul capitale e dei rischi, e viene eziandio sotto questo nome l'intiera contrattazione dell'imprestito a tutto rischio.

Considerato sotto il rapporto del commercio di danaro e degli effetti che lo rappresentano, vale a dire nel significato suo più ordinario, il cambio, per dettato dello Azuni, si definisce un contratto di ragione delle genti, nominato di buona fede, perfezionato dal solo consenso dei contraenti in forza del quale si fa una compra di danaro assente col presente, cambiandosi questo con quello, col mezzo delle lettere di cambio che formano il segno di questo contratto e l'instrumento dell'esecuzione.

L'abate Genovesi, d'accordo con gli altri scrittori di diritto commerciale, distingue tre specie di cambi, a minuto, al pari, all'ingrosso, per tacere di una quarta specie condannata come usuraria dalla bolla di S. Pio v, del 1° febbraio 1571, ma che in oggi, che l'uso legittimatore di una discreta usura passò nella legge civile di presso che tutte le nazioni incivilite, si confonde con le altre tre prime specie. Quest'uso, dice lo Azuni, investe la specie

di cambio di cui si tratta della forma del cambio reale, per esprimere un debito finto con lettera di cambio, al fine di godere delle prerogative concedute dalle leggi, e per nascondere un mutuo con usura, per cui, oltre il difetto della realtà della lettera di cambio, concorre pure che il creditore pretende la capital somma coll'interesse nello stesso luogo in cui da esso fu sborsata al debitore.

Il cambio a minuto si fa in un medesimo luogo da coloro i quali per un dato interesse cambiansi reciprocamente diverse specie di moneta, ed è quello qui sopra accennato dei banchierottoli o cambisti, che equivale alla compra pura e semplice delle specie metalliche, avuto riguardo all'intrinseco loro valore. L'interesse per cui si fa questo cambio addimandasi aggio, che è il prezzo del comodo.

Il cambio al pari, che si confonde fino ad un certo segno con il cambio al minuto, rappresenta il corso mercè il quale si viene a percevere la stessa quantità d'oro o d'argento per una specie di moneta data in cambio di un'altra specie; in più schietti termini è il confronto del peso e titolo delle monete assai più che il confronto dei loro valori.

Inteso in questo senso, il corso del cambio rappresenta il vero valore delle monete in comune commercio con tutte le variazioni ed oscillazioni che tante cause concorrono a produrre e che anticamente procedevano, le più notabili, dalle frequenti emissioni o legali o furtive di monete scadenti, le altre dalle maggiori o minori ricerche, dal corso più o meno esteso di questa o di quella specie di moneta, infine da tutte quelle cause che influiscono sulle variazioni del cambio (Cibrario, *M. Evo*).

Il cambio all'ingrosso si fa in due maniere. La prima è quando un mercante di un certo luogo s'indossa i fondi e la facoltà di un altro del medesimo luogo, i quali fondi e facoltà esistono in un altro luogo distante come B, e per questo gliene dà l'equivalente in A.

La seconda maniera è quella dei cambi che si fanno per tratte; per es., quando un mercante napoletano, che abbia crediti in Genova, con una sua lettera ordina al suo corrispondente di pagare una data quantità e qualità di moneta, sotto alcune condizioni, ad una terza persona dalla quale si dichiara aver ricevuto altrettanto; ovvero quando ordina di farne tratta per un terzo luogo, come per Cadice, per Amsterdam.

Queste lettere si chiamano lettere di cambio.

È da considerare che in questi cambi intervengono sempre tre persone e due luoghi, cioè colui che compra una lettera di cambio chiamato beneficiario o portatore, colui che gliela vende cioè il traente, e finalmente quegli che dee pagarla che è l'accettante ossia trattario. I luoghi sono uno dove si compera, e l'altro dove si paga una tal lettera. Questi due luoghi sono essenziali al cambio, altrimenti non è cambio, dice lo Azuni, ma furberia.

La lettera di cambio chiamasi tratta da parte di colui che la vende, e rimessa dalla parte del corrispondente che dee pagarla. Coloro che fanno di questi negozi *ex professo*, son detti cambisti e banchieri nella lingua del gran commercio d'Europa.

Il cambio reale fu introdotto dal bisogno che ha il commercio di risparmiare il trasporto del danaro nel luogo in che esser ne deve operato il pagamento; a un quale effetto si compra nel luogo di residenza un credito pagabile in quello in cui si ha da fare lo sborso per modo che occorre soltanto di trasportare il titolo di quel credito.

Consistendo il cambio reale, come più sopra si è accennato, nella compra del danaro assente col presente, non si ammette distinzione tra capitale e interesse, perchè quello che se ne ricava è sempre un utile in capitale.

La cambiale circola col mezzo della girata che è l'ordine attergatovi di pagamento, e dell'avallo ossia cauzione.

Se l'operazione di cambio ha luogo per semplice biglietto, questo prende il nome di biglietto a ordine.

Il valore di una lettera di cambio comprende l'intrinseco suo in oro o in argento, l'interesse di quest'intrinseco, le spese ed i pericoli del trasporto, e la concorrenza ossia la maggiore o minore facilità di cambiare le lettere con danaro e viceversa. Il calcolo di questo valore chiamasi *arbitraggio*, ossia regola composta.

L'operazione per cui si fa il cambio di un'obbligazione incontrata su di una piazza contro un'altra obbligazione avente tratto su di un'altra piazza constituisce il contratto di cambio e si opera col mezzo della girata.

Il contratto di cambio ha un carattere speciale per cui le somme, le piazze e le scadenze possono variare quasi all'infinito.

Esso è un atto di commercio e va per conseguenza sottoposto alle leggi commerciali.

Lo Azuni rammenta una quarta specie di cambio chiamato obliqno e indiretto, che è un cambio misto di mutno, di mandato e di cambio, frequentemente usato e di non lieve utilità, che prende norma dalle varie specie di contratti dei quali veste il carattere.

Secondo che ne accenna il Genovesi, per ben imparare la scienza pratica delle combinazioni dei cambi si richieggono due cose. La prima è la cognizione delle monete di tutti gli Stati, i quali son fra essi loro in commercio. E perchè le monete si cambiano spesso da per tutto, si vuol esser pratico così delle antiche, come delle recenti, per essere abili a pareggiarle. Inoltre facendosi quasi tutti i cambi d'Europa in monete ideali, è da badare a due pareggiamenti, uno colle monete ideali, l'altro colle correnti. La seconda è un grande esercizio di aritmetica e principalmente della regola del tre, come volgarmente si chiama, ossia della qnarta proporzionale, semplice, composta, diretta, reciproca.

Il prezzo del cambio può essere dichiarato in generale con questa definizione di Ferbonnais: momentanea compensazione delle monete di due diversi Stati, che trafficano tra loro, e che è in ragione reciproca dei loro debiti; la qual cosa dimostra la proposizione fondamentale, che non vi può essere commercio di cambio senza commercio di mercanzie, e che il cambio e il suo corso non d'altronde traggono la loro sorgente e valore, se non da questo reciproco flusso e riflusso di commercio di cose.

Da questa proposizione fondamentale si possono di leggieri intendere i sette seguenti corollari:

1° Un paese che ha soli crediti, non è soggetto a rimesse.

2° Se ha soli debiti, non può trarre lettere di cambio.

3° Le tratte di cambio saranno in numero e quantità eguali alle rimesse, se i debiti sieno eguali ai crediti in dne paesi A e B.

4° Se variano i debiti e i crediti, saranno in ragione del divario; e quella nazione che ha più crediti darà più tratte, qnella che ha più debiti riceverà più rimesse.

5° La piazza che ha più debiti che crediti dee pagare lo sbilancio in contante, dove non abbia nè derrate nè manifatture da esportare.

6° Le piazze che hanno più debiti che crediti, e che pagano lo sbilancio in contante, come l'industria non vi si rimette, tendono al fallimento.

7° Quelle piazze che hanno costantemente più crediti che debiti, arricchiscono ogni anno in contante.

Il prezzo del cambio va delle volte, ora

più ora meno, al di là del pari del valore delle monete degli Stati diversi che trafficano fra loro. Così, comprando una lettera di cambio si pagherà il 3, il 4, il 5 ecc. per cento di più che non porterebbe il pari e ciò con giustizia per le seguenti ragioni:

1° Non si fa trasporto di nessuna cosa da luogo a luogo senza spesa, la quale perciò debb' essere pagata.

2° Quando i prezzi delle cose che sono in commercio crescono o scemano in ragione composta diretta dei bisogni, reciproca delle quantità fisiche, crescon sempre e scemano con giustizia. Se le lettere di cambio sono in commercio, elleno soggiacciono alla medesima regola.

3° Ogni comodo ha prezzo, e questo prezzo è regolato dalla medesima legge generale che genera e regola tutti gli altri; ci bisogna dunque pagare il prezzo dell' aggio.

A voler pertanto conoscere se uno Stato faccia un commercio utile o svantaggioso, non s'ha da far altro che osservare il corso dei cambi per un considerevole numero di anni, se non che non è facile di tenere un esatto conto di questi cambi; spesso altre ragioni, le quali non hanno nulla di comune col commercio, siccome una guerra, un discredito pubblico, un abbassamento del danaro appresso le vicine nazioni, i traffichi frodolenti e in contrabbando ecc., fanno veramente che un tal metodo non abbia tutta la necessaria precisione (*v.* Banchieri, Biglietti a ordine, Cambista, Effetti di Commercio, Lettera di cambio, Protesto, Provvisione).

Cambio marittimo (Contratto a). Riferisce il Pardessus (*Raccolta delle leggi marittime*), che nella legislazione d'Atene chiamavasi contratto alla grossa ossia a cambio marittimo «quella convenzione per virtù della quale una persona toglieva ad imprestito una somma per giovarsene in operazioni marittime, e si obbligava a farne restituzione con l'interesse nautico o merito, di cui era arbitrario l'ammontare. Questo interesse poteva essere pattuito a mese, a giorni, o in somma determinata, più o meno grave secondo che la navigazione doveva aver termine in uno più tosto che in un altro luogo. Il mutuatario vincolava per quel debito sia la nave e gli attrezzi considerati come parti accessorie, sia i soli attrezzi, sia le merci ed anche gli schiavi caricati o che dovesse caricare sulla nave, sia finalmente la nave ed il carico congiuntamente. Si potevano vincolare eziandio effetti preziosi non destinati alla vendita.

« Condizione essenziale era quella che il mutuatario non sarebbe tenuto di sborsare il capitale e gl' interessi marittimi se non in quanto che gli oggetti vincolati fossero giunti a buon porto. Il mutuante si cautelava qualche volta mediante ipoteca sui beni del mutuatario. »

Questi stessi principii legislativi si trovano identicamente trasfusi nel Digesto e nel Codice.

Il *Guidon de la mer* accenna che tra il contratto a cambio marittimo, chiamato anche *bomerii*, e l'assicurazione corre la differenza, che nel primo la restituzione del capitale con gl' interessi si fa allora solamente che la nave è arrivata a salvamento, e vi si perde ogni diritto in caso di naufragio o di pericolo della nave, invece che nell'assicurazione null'altro viene anticipato che la promessa di pagare una indennità. L'uno e l'altro poi di quei contratti concordano in questo, che hanno effetto in dipendenza di avvenimenti della stessa natura.

La moderna giurisprudenza definisce il cambio marittimo nel senso di contratto di prestito, chiamato anche alla grossa e a tutto rischio, fatto sopra oggetti esposti ai pericoli di mare, mediante convenzione, che se quegli oggetti giungono felicemente alla loro destinazione il mu-

tuante riceverà la restituzione del capitale, ed inoltre una somma determinata in compenso del corso pericolo. All'opposto se gli oggetti periscono o soffrono avaria, egli non è autorizzato a domandare di più di ciò che gli oggetti medesimi potranno valere al momento della ricognizione.

Il contratto a cambio marittimo, dice lo Azuni, è: 1° unilaterale, perchè il solo prenditore si obbliga; 2° aleatorio, perchè il datore si assume i rischi della cosa; 3° ha più del reale che del personale.

Le cose destinate a guarentire il mutuo a tutto rischio devono andare soggette alla fortuna di mare, ed essere per loro natura venali e commerciabili.

341. « Il contratto di cambio marittimo « è fatto avanti notaio o con scrittura pri« vata; in difetto si risolve in semplice « mutuo, ed il capitale sborsato è ripetibile « cogl'interessi legali.

« Il contratto enuncia il capitale pre« stato e la somma convenuta per inte« resse marittimo; gli oggetti sui quali il « prestito è assicurato; i nomi del basti« mento e del capitano; i nomi di chi dà e « di chi riceve il danaro; se il prestito ha « luogo per un viaggio; per qual viaggio « e per qual tempo; il tempo del rim« borso. »

La mancanza però di alcune di dette indicazioni non implica nullità dell'atto, quando chiaramente risulti dal contesto la sostanza e la natura del contratto.

Negl'imprestiti a tutto rischio si fa distinzione tra i contratti stipulati nell'interno dello Stato e quelli stipulati all'estero.

342. « Chiunque dà a cambio marittimo « nei Regii Stati è obbligato a depositare « una copia od un duplicato del suo con« tratto nella segreteria del tribunale di « commercio nei dieci giorni dalla data, « sotto pena di perdere il suo privilegio.

« Se il contratto è fatto in paese estero « è soggetto alle formalità prescritte dal« l'art. 250. »

Il capitano che contrae un imprestito a tutto rischio senza necessità comprovata può essere processato criminalmente, e condannato alla reclusione.

Il rischio rimane a carico del mutuante insino a tanto che il bastimento non è giunto alla destinazione indicata nella convenzione.

Salvo un patto espresso contrario, il pagamento del mutuo e del profitto deve farsi nel luogo dove trovasi il bastimento al momento in che ha termine il rischio, ed in mancanza ivi di persona autorizzata a riceverne l'ammontare, il mutuatario ha la scelta o di farne il deposito giudiciale, o di ritenerlo, ed in quest'ultimo caso non è obbligato a corrispondere gl'interessi prima del suo ritorno, ma rimane però risponsabile del danaro ed effetti di commercio a quell'uopo destinati.

343. « Ogni atto di prestito a cambio « marittimo può essere negoziato per via « di girata se esso è all'ordine.

« In tale caso l'atto di prestito e la ne« goziazione del medesimo hanno anche « fra non commercianti gli stessi effetti e « producono le stesse azioni in garanzia « che il biglietto all'ordine. »

I prestiti a cambio marittimo non negoziabili sono però trasmessibili, ma ciò in conformità della legge civile.

Il prestito può essere fatto in danaro ed in effetti di cui il mutuatario è in facoltà di liberamente disporre.

344. « La garanzia di pagamento non si « estende al profitto marittimo, a meno « che non sia stato espressamente stipu« lato il contrario. ».

345. « I prestiti a cambio marittimo « possono essere assicurati

« Sul corpo e sulla chiglia del basti« mento; sugli arredi ed attrezzi; sull'ar« mamento e sulle vettovaglie; sul carico; « sulla totalità di questi oggetti congiun« tamente o sopra una parte determinata « di ciascuno di essi. »

L'imprestito sul carico comprende non solo gli oggetti a bordo al momento della partenza, ma quelli eziandio caricati per conto del mutuatario nel corso della navigazione, in conformità delle condizioni imposte nel contratto.

Il mutuante può affrancarsi dalle piccole avarie, ma non mai dalle grandi.

Non sono a di lui carico i danni che derivano da vizio della cosa o dal fatto del mutuatario.

346. « Ogni prestito a cambio marit-« timo fatto per una somma eccedente il « valore degli oggetti sopra cui è assicu-« rato, può essere dichiarato nullo sulla « domanda di chi diede in prestito, se sia « provato che vi è frode da parte di chi « lo ricevette. »

347. « Se non vi è frode il contratto è « valido sino a concorrenza del valore « delle cose affette al prestito, secondo la « stima che ne è fatta o convenuta.

« Il soprappiù della somma presa a pre-« stito è rimborsato con interesse al corso « della piazza. »

Gli imprestiti a cambio marittimo possono essere incontrati dai proprietarii della nave, e da quelli delle mercanzie.

348. « Ogni prestito a cambio marit-« timo sul nolo da farsi del bastimento e « sul profitto sperato dalle merci è proibito.

« Il mutuante in questo caso non ha di-« ritto fuorichè al rimborso del capitale, « senza alcun interesse. »

349. « Nessun prestito a cambio marit-« timo può essere fatto ai marinai ed alla « gente di mare sui loro stipendi o viaggi. »

Relativamente a' diritti rispettivi dei mutuanti e dei mutuatarii si presentano le infraespresse osservazioni:

1° Se gli effetti pei quali ebbe luogo l'imprestito vanno intieramente perduti per cause fortuite, la restituzione non può essere reclamata dal mutuante.

2° Nel caso di naufragio o di altro sinistro per cause di forza maggiore, il pagamento è ridotto al valore degli effetti contemplati nel contratto alla grossa che furono salvati, deduzione fatta delle spese di ricuperazione.

Se il prestito è contratto nel corso del viaggio, il mutuante è preferito alla società di assicurazione perchè *censetur salvam fecisse pignoris causam.*

350. « Il bastimento, gli attrezzi, gli ar-« redi, l'armamento e le vettovaglie, ed « anche il nolo guadagnato, sono affetti « per privilegio al capitale ed all'interesse « del danaro dato a cambio marittimo sul « corpo e sulla chiglia della nave.

« Il carico è egualmente affetto al capi-« tale ed agli interessi del danaro dato a « cambio marittimo sul carico.

« Se il prestito è stato fatto sopra un « oggetto particolare del bastimento, o del « carico, il privilegio non ha luogo che « sull' oggetto e nella proporzione della « quota affetta al prestito. »

351. « Un prestito a cambio marittimo « contratto dal capitano nel luogo della « dimora dei proprietarii del bastimento, « senza loro autorizzazione per atto auten-« tico o loro intervento nell'atto di esso « prestito, non dà azione e privilegio, « tranne che sulla porzione che il capitano « può avere sul bastimento e sul nolo. »

352. « Sono affette alle somme prese a « cambio marittimo, anche nel luogo della « dimora degli interessati, per racconcia-« mento e vettovaglie, le parti o porzioni « dei proprietarii che non abbiano sommi-« nistrato il loro contingente per mettere « il bastimento in buono stato, fra le ven-« tiquattr'ore dalla intimazione che loro « ne sia stata fatta. »

353. « I prestiti fatti per l'ultimo viag-« gio del bastimento sono rimborsati a « preferenza dei prestiti fatti per un pre-« cedente viaggio, quand'anche si fosse « dichiarato che le somme già prestate si « erano lasciate per continuazione o rin-« novazione.

« Le somme prestate durante il viaggio « sono preferite alle prestate prima della « partenza del bastimento, e se vi sono « più prestiti fatti durante lo stesso viag- « gio, l'ultimo prestito è sempre preferito « al precedente. »

354. « Chi dà in prestito a cambio ma- « rittimo sopra merci caricate in un basti- « mento indicato nel contratto, non sog- « giace alla perdita delle merci, nemmeno « per fortuna di mare, quando esse siano « state caricate sopra un altro bastimento, « a meno che non sia legalmente provato « che questo caricamento ha avuto luogo « per forza maggiore. »

355. « Se gli effetti, sui quali il prestito « a cambio marittimo ha avuto luogo, sono « interamente perduti e la perdita è acca- « duta per caso fortuito, nel tempo e nel « luogo dei rischi, la somma prestata non « può essere riclamata. »

356. « I cali, le diminuzioni e le perdite « che accadono per vizio proprio della « cosa ed i danni cagionati dal fatto di chi « ha preso danaro a cambio marittimo, « non sono a carico di chi ha fatto il pre- « stito. »

357. « In caso di naufragio, il paga- « mento delle somme prese a cambio ma- « rittimo è ridotto al valore degli oggetti « salvati ed affetti al contratto, fatta però « deduzione delle spese di ricuperazione. »

358. « Se il tempo dei rischi non è deter- « minato dal contratto esso corre, quanto « al bastimento, agli attrezzi, agli arredi, « all'armamento ed alle vettovaglie, dal « giorno in cui il bastimento ha fatto vela « sino al giorno in cui esso ha ancorato o « dato fondo nel porto o luogo della sua « destinazione.

« Quanto alle merci, il tempo dei rischi « corre dal giorno in cui esse sono state « caricate sul bastimento o nelle barche « per ivi recarle, sino a quello in cui esse « sono consegnate a terra. »

359. « Colui che prende danaro a cam- « bio marittimo sopra merci, non è libe- « rato per la perdita del bastimento e del « carico, se non prova esservi stati effetti « per conto suo fino a concorrenza della « somma presa a cambio. »

360. « I datori a cambio marittimo con- « tribuiscono alle avarie comuni in disca- « rico dei prenditori: ogni convenzione « contraria è nulla.

« Le avarie semplici sono pure a carico « dei datori, se non vi è convenzione con- « traria. »

361. « Se vi è cambio marittimo ed as- « sicurazione sullo stesso bastimento o « sullo stesso carico, il prodotto degli ef- « fetti ricuperati dal naufragio è diviso fra « il datore a cambio marittimo pel suo ca- « pitale solamente e l'assicuratore per le « somme assicurate, a proporzione del « loro interesse rispettivo, senza pregiu- « dizio dei privilegi stabiliti dall'art. 206 « *Delle navi ed altri bastimenti.* »

Dopo di avere dichiarati i testi che per virtù del Codice di commercio reggono i contratti a cambio marittimo, fia pregio dell'opera di entrare in qualche più estesa particolarità per meglio dimostrarne la natura e l'indole.

Questa specie di contratto è la più antica e nel tempo stesso quella che trovasi circondata da maggiori difficoltà fra quante concorrono nello avvicendarsi delle commerciali operazioni, motivo per cui fu fatto segno delle investigazioni dei più dotti giurisprudenti antichi e moderni, fra i quali ultimi vogliosi mentovare Valino, Emerigone, Azuni, Pardessus.

Demostene nei suoi discorsi determinò la formola di quel contratto, e se ne hanno nel Digesto i principii costitutivi.

L'importanza di questo contratto è però di molto scemata dopo l'introduzione di quello di assicurazione, il quale ha col primo la massima affinità e presenta ben più specchiati vantaggi, al segno che il conte Corvetto, oratore al corpo legisla-

tivo di Francia del Codice di commercio, ebbe a dire « essere impossibil cosa che un gran commercio sussister possa senza assicurazioni, invece che non avrebbe lunga vita abbandonato al solo cambio marittimo.

I punti di affinità, anzi di contatto fra quelle due specie di contratti sono: che nell'uno del pari che nell'altro un terzo, estraneo alla proprietà di certi oggetti, si presenta per correre i pericoli della perdita o deteriorazione loro, e acquista in concambio di questa alternativa un diritto a determinati vantaggi. Differiscono poi essi due contratti in quanto che mediante quello di assicurazione, una persona, chiamata *assicuratore*, assume per un dato prezzo, che prende il nome di *premio*, i pericoli dei futuri contingenti cui va esposta una cosa che appartiene ad un'altra persona, che dicesi *assicurato*. Nel contratto a cambio marittimo, una persona detta *mutuante* o *datore*, rimette a un'altra, che è il *mutuatario* o prenditore, una somma di danaro ipotecata sulle cose esposte alla fortuna di mare, a patto che quelle cose, andando perdute, il mutuante perderà la somma data in prestito, ed in caso di felice riuscita ne sarà fatta la restituzione con un lucro più o meno considerevole a norma delle fatte convenzioni.

Dal riferito confronto si scorge che il contratto a cambio marittimo assorbisce tutti i lucri, e qualche volta eziandio parte del capitale, in guisa che quanto più una nave è gravata di simili usure tanto minori se ne possono argomentare fin dal momento del suo salvamento i benefizii.

Nella successività dei tempi il contratto a cambio marittimo prese varie denominazioni, a talchè di *nautica et traiectitia pecunia*, contratto a tutto rischio, contratto di ritorno di viaggio, prestito sulla chiglia, danaro a profitto, ipoteca a tutto rischio.

In Grecia il contratto a tutto rischio era esclusivamente commerciale e marittimo; a Roma prese un carattere più generico e feneratizio per pericoli estranei eziandio alla navigazione; nel medio evo quella specie di contratto esser dovette mantenuta in vigore per nascondere sotto il risico il prestito di danaro a interessi che era proibito; la quale simulazione essendo stata condannata, eziandio quella via di trarre un lucro dal danaro venne interdetta, per cui prese vita il contratto di assicurazione.

Nel XIV secolo il contratto di cambio vestì un carattere più positivo, essendochè nelle legislazioni greca e romana la cosa era ipotecata per il prestito, qualunque di questo fosse l'ammontare, invece che in quella posteriore l'ipoteca essendo stata per comune consenso circoscritta sugli oggetti mobili, e non ammettendo privilegio a favore del pignorante se non a condizione che fosse egli munito del pegno, avvenne che il mutuante a cambio marittimo non potè avere, e diffatti più non ebbe verun diritto esclusivo di pegno sulla nave e sulle merci che erano in possesso del mutuatario, e più non gli fu riservato che un privilegio procedente dall'impiego del danaro tolto a prestanza per l'acquisto degli oggetti vincolati, per il fatto di un quale privilegio il mutuante si ritenne consociato al viaggio a concorrenza del prestito e del profitto marittimo.

Da queste preliminari nozioni facendo passaggio all'esposizione delle regole di diritto positivo contenute nel nostro Codice di commercio, noi accenneremo che nè esso nè il Codice francese non contengono un'esplicita definizione dell'essenza del contratto a cambio marittimo, per la quale fa d'uopo ricorrere al Codice di Olanda, che riassume il più inoltrato progresso della legislazione commerciale europea. Stando pertanto a quel Codice « Il contratto a cambio marittimo è quello in virtù del quale si dà a prestanza una somma di danaro, oppure una cosa fungibile, mediante convenzione di premio, affetto sia sulla nave, sia sul carico, sia

sopra amendue, a patto che il mutuante, all'evenienza di perdita o di degradazione parziale degli oggetti vincolati per fortuna di mare, perderà il suo diritto sulla somma e sulla cosa data in prestito e sul premio, e non potrà rifarsi che su quanto potè essere condotto in salvo, ed a carico pure, per ciò che concerne il mutuatario, se gli oggetti tolti a prestanza giungono a buon porto, ossia alla loro destinazione, di rimborsare il capitale, e di pagare il pattuito lucro marittimo.»

Posta questa definizione, ne segue: 1° Che il cambio marittimo è un prestito, non di uso, ma di consumo, e per conseguenza reale e unilaterale. 2° Che questo prestito però è onninamente commerciale, aleatorio-marittimo, e di una natura affatto speciale, e tale da avvalorare un interesse maggiore di quello accordato alla ragion comune, fondato sul rischio di mare e sul mezzo che offre al mutuatario d'intraprendere estese operazioni con speranza di un lucro abbondante. 3° Perchè il prestito ha luogo per lo più in circostanze gravi e difficili in cui il mutuatario subir deve la legge del mutuante. 4° E finalmente perchè questi d'ordinario non è ben conscio del grado di solvibilità del debitore.

Per poter validamente contrattare a tutto rischio fa d'uopo che i contraenti riuniscano in sè le capacità richieste dal diritto comune e dalle leggi commerciali, ed inoltre che il mutuatario sia proprietario della nave o delle merci che vi sono caricate. In virtù dell'art. 250 del Codice di commercio può per altro il capitano in molti casi, sotto l'osservanza delle condizioni ivi prescritte, contrarre simili imprestiti e gravarne la nave ed il carico. Se però (art. 248) tale imprestito è contratto dal capitano nel luogo della dimora dei proprietarii del bastimento, senza loro autorizzazione per atto autentico, o loro intervento nell'atto di esso prestito, non dà azione o privilegio, tranne che sulla porzione che il capitano può avere sul bastimento e sul nolo, e ciò perchè il capitano non è padrone che dal momento in cui ha dato alle vele.

Ma quale è il luogo di dimora del proprietario?

Quello di sua residenza, e dove ha lasciato persona nota al capitano e al mutuante per essere munita dei suoi pieni poteri.

Il consenso delle Parti contraenti deve volgere sulla cosa mutuata, sugli oggetti affetti al mutuo, sui rischi e sul profitto marittimo. Dicesi sulla cosa, imperciocchè per comune consenso e testualmente in grazia dell'art. 816 del Codice di commercio spagnuolo, il prestito non si richiede sia fatto tassativamente in danaro, ma sì bene eziandio di cose fungibili, la di cui restituzione deve farsi in cose della stessa natura tuttochè non identiche.

L'art. 364 dichiara le cose su cui esser ponno assicurati i prestiti a cambio marittimo, e non contempla la propria vita e la libertà del mutuatario o di altrui.

Il prestito a cambio, del pari che l'assicurazione non ponno aver per oggetto un lucro a pro del mutuatario, epperciò per analogia con l'art. 378, e perchè ogni eccedenza lascia presumere intenzione di dolo per parte del mutuatario, toglie alla guarentia del mutuante e fa maggiori le usure. Sono nulli i contratti in cui il mutuo eccede il valore della cosa mutuata.

Le cose già assicurate non ponno essere affette a un prestito a cambio marittimo, a meno che non abbiano esse un valore eccedente la somma per cui venivano assicurate. In questo caso il contratto a cambio non sarà valido che per la parte eccedente quel valore.

Egli è nell'intento di lasciare all'equipaggio o al mutuatario il massimo interesse nel buon esito della spedizione, e di non mettere il mutuante a discrezione del mu-

tuatario che l'art. 348 proibisce ogni prestito sul nolo a farsi del bastimento e sul profitto sperato delle merci.

Il mutuante non corre altro rischio che quello della perdita per caso fortuito o per forza maggiore, cioè per tempesta, naufragio, investimento, abbordo fortuito, cambiamento forzato di via, di viaggio o di bastimento, per getto, fuoco, preda, saccheggio, arresto per ordine di una Potenza, dichiarazione di guerra, rappresaglia, e in genere per qualsivoglia altra fortuna di mare. Sono pertanto escluse le perdite che accadono per vizio proprio della cosa, e i danni cagionati per fatto del mutuatario, a meno che non vi sia un contrario patto espresso.

Non basta però all'esistenza legale del contratto che si verifichi alcuno dei sinistri sovra indicati, ma è necessario inoltre che i medesimi accadano nel luogo, tempo e nave determinati, eccetto il caso di un cambiamento forzato.

I lucri marittimi esser ponno stabiliti mediante partecipazione ai benefizii e un aumento proporzionale pel caso di avvenimento di guerra.

Il contratto a cambio marittimo ha per base la liberazione assai più che l'obbligazione del mutuatario, e ciò perchè si tratta di un contratto unilaterale da valere, se si verifica una delle pattuite condizioni.

Per l'effetto del contratto, dice Emerigon, non è necessario che il mutuatario impieghi il danaro mutuato in merci nel luogo del contratto; esso lo può portar seco per farne un più conveniente impiego nel corso della carovana: basterà che si giustifichi che il danaro fu esposto ai rischi del mare perchè il cambio nautico si verifichi, e che all'epoca del naufragio e della perdita totale l'elemento del pericolo fosse esistente sulla nave perchè il mutuatario si trovi liberato dall'incontrata obbligazione. Se il contratto è stipulato per l'andata e il ritorno, la condizione è avverata quando le merci caricate arrivano al luogo di partenza illese da ogni perdita.

Il mutuante non può reclamare il suo credito, cioè capitale e profitto che a patto di dedurvi la parte proporzionale delle avarie patite nel viaggio, se pure non preferisce di pagare la sua quota parte nel contributo a scarico dei mutuatarii.

Facendosi luogo al getto, *navis levandæ causa*, e le cose assicurate andando per questo fatto totalmente perdute, il mutuatario è liberato da ogni obbligazione per difetto di condizione; ma se il contributo a cui fa luogo il getto gli restituisce figurativamente la cosa sagrificata per la salvezza comune, la condizione essendo eseguita, la liberazione non ha luogo, e il mutuante in questo caso è obbligato di sopportare il contributo nelle avarie comuni, e la sua parte nelle quote che rimanessero insolvibili.

Se le cose salvate sono di un valore inferiore, o quanto meno uguale alle somme imprestate, il mutuante ha diritto di rimborso su quel valore, e allora nulla più rimane per far fronte ai profitti marittimi che fossero dovuti. Che se gli effetti salvati sono di un valore esuberante la somma conceduta in prestito, dopo di essersi rimborsato del capitale, il mutuante si fa pagare i lucri marittimi sopra ciò che rimane di valore degli effetti salvati, ben inteso che non avrà verun'azione contro il mutuatario se quel valore non fosse sufficiente.

Il pagamento deve effettuarsi e può essere richiesto per azione personale, a riserva di un contrario patto espresso, tosto che la condizione ebbe compimento, cioè dal momento dell'arrivo a buon porto dell'oggetto assicurato.

Il mutuatario deve corrispondere al mutuante il capitale mutuato e i lucri marittimi, e ciò in danaro, se non fu diversamente stipulato; in caso di ritardo nel

pagamento sono dovuti ancora gli interessi terrestri tanto sul capitale che sui lucri. Che se nel luogo dove deve farsi il pagamento, vale a dire in cui hanno termine i rischi, non vi ha persona idonea per riceverlo, il mutuatario ha la scelta tra il deporre giudicialmente il danaro, o portarlo seco sul bastimento; ciò mediante sarà egli esonerato degli interessi terranei, ma rimarranno a suo carico i rischi del danaro e degli effetti imbarcati.

Perchè i contratti siano validi a produrre i loro effetti legali è necessario, che stipulati in forma regolare, facciano prova contro coloro che eluder ne volessero le condizioni, imperciocchè non basta l'acquistare un diritto in modo legittimo, ma bisogna inoltre poter far prova, qualora fosse contestato, e convincere i giudici della realtà e legittimità di quel diritto. Per ciò che concerne i contratti a cambio marittimo questa prova è somministrata mediante un contratto notarile il quale esclude la prova testimoniale ammessa dal diritto commerciale, od una scrittura privata, l'uno e l'altra per copia depositati nei dieci giorni dalla loro data nella Segreteria del tribunale di commercio.

In tre modi può esser fatta la trasmissione dei contratti a cambio marittimo, avuto riguardo alla forma in che sono stipulati i rispettivi contratti, cioè: se il contratto è nominale, il trasferimento ne sarà operato nelle forme indicate dal Codice civile; il cedente non sarà risponsabile, salva contraria stipulazione, che della realtà del debito. Se al portatore, il trasferimento sarà irrevocabilmente consumato mediante la sola tradizione del titolo, il di cui possesso fia bastante al cessionario per giustificare che ha diritto dal donatore; finalmente se è all'ordine può, in virtù dell'art. 343, essere negoziato per via di girata, sì, e come si pratica per i biglietti a ordine; che se l'epoca del rimborso è indeterminata, e a cagion di esempio, se il prestito è fatto per una parte di viaggio fino a un determinato porto sulla via, il portatore non è nei termini utili per esperire i suoi diritti che il giorno susseguente a quello in cui ha ricevuto la nuova del felice arrivo del bastimento al luogo indicato.

I contratti a tutto rischio essendo, come già si è detto, eminentemente aleatorii, perchè non è possibile di prevedere le perdite ed i benefizii della fortuna di mare, la legge non impone verun limite all'aggio che i mutuanti sono in ragione di pretendere dai mutuatarii.

Quest'aggio è stipulato in una somma fissa per l'intiero corso della navigazione, od a rate mensili per il tempo in cui la medesima è progressiva, e ciò sia che il viaggio debba essere interrotto, o che il pericolo venga a cessare prima del tempo convenuto.

Le azioni per gl' imprestiti a tutto rischio si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data del contratto.

I contratti a tutto rischio essendo necessariamente condizionali, ne segue che se lo scopo non è raggiunto, si fa luogo a una riduzione proporzionale di prezzo che i Francesi chiamano *ristourne* (v. RISTORNO).

Questa specie di redibizione è la conseguenza o del difetto o dell' insufficienza delle cose esposte alla fortuna di mare.

Un modulo di contratto a cambio marittimo sembrando dover giovare a rendere vieppiù chiaramente ragione della sua natura e sostanza, noi ravvisiamo utile, anzi che no, di qui trascrivere quello che trovasi proposto nelle annotazioni fatte dall'avvocato Bressolles, professore di diritto alla facoltà di Tolosa al lib. II, tit. 7 del Codice di commercio francese, dalle quali abbiam desunto le osservazioni sopra indicate.

Fra i sottoscritti Giovanni G. proprietario residente a . . . mandamento di . . .

provincia di . . . . per una parte e Luigi . . . . armatore del bastimento il . . . . in corso di carico a . . . capitano di . . . residente a . . . dall'altra parte fu convenuto e stabilito quanto segue:

Art. 1° Il sig. G. . . . . dà in prestito per virtù delle presenti a titolo di mutuo a cambio marittimo al sig. L. . . . accettante la somma di . . . . . oggi pagata in contante al detto sig. L. . . . . che lo ammette e ne rilascia quitanza.

2° Il sig. L. . . . promette e si obbliga di rimborsare detta somma al sig. G. . . . il quarantesimo giorno dopo il ritorno del bastimento suddetto al porto di . . . . od in qualsivoglia altro porto dello Stato.

3° Il sig. G. . . . . avrà per benefizio marittimo il quarto in più della somma mutuata, qualunque sia la durata del viaggio che la nave sta per intraprendere per la . . . luogo di sua destinazione; quale benefizio il sig. L. . . . . promette e si obbliga di pagare al sig. G. . . . accettante sotto gli stessi privilegi e guarentie della somma mutuata, il sessantesimo giorno dopo lo scaricamento di detta nave, all'epoca del suo ritorno dal detto viaggio.

4° Il mutuante non contribuirà alle avarie semplici e non sarà obbligato per rischi che nei luoghi e alle epoche stabilite dalla legge.

5° Il sig. G. . . . . dichiara che dà in prestito la detta somma di . . . mediante affezione sul corpo e chiglia di detto bastimento, sugli arredi ed attrezzi e sulle porzioni di carico di pertinenza di detto sig. L. . . . tanto di andata che di ritorno.

6° Il sig. L. . . . acconsente a questa condizione, epperciò dichiara di assoggettare in special modo alla sicurezza sì del prestito che del benefizio pattuito la nave intiera, i suoi arredi ed attrezzi, e la parte delle merci che gli appartengono nel carico di andata e di ritorno.

7° Le Parti si sottomettono rispettivamente per l'esecuzione del presente contratto a cambio marittimo a tutte le ingiunzioni, privilegi, e in genere a tutte le disposizioni delle leggi marittime e del Codice di commercio in materia dei contratti a cambio marittimo.

8° Il presente contratto che sarà registrato nella segreteria del tribunale di commercio di . . . . . è stato fatto per doppio originale e fra noi di buona fede, con elezione di domicilio nei luoghi di nostra residenza sovr' indicata (*v.* Assicurazione marittima).

CAMBISTA. L'industria del cambista non debb'essere confusa col negozio di cambio, imperciocchè le transazioni di questi si fanno con semplici scritture, invece che il primo cambia materialmente al corso, e con modico sconto, valori monetari di quell'altro paese che più si desidera.

L'industria del cambista è libera e soltanto soggiace a particolari discipline quando negozia oggetti d'oro e d'argento che non sono monetati (*v.* Banchierottolo, Cambio).

CAMERA DI AGRICOLTURA E DI COMMERCIO. Commissione composta di persone distinte per studii teorici e per pratica esperienza nelle cose concernenti l'agricoltura, l'industria ed il commercio, avente per instituto di dar lumi e consigli al governo nei varii casi di controversia o in cui si tratta di promovere e fecondare quelle sorgenti di pubblica ricchezza.

Il proemio delle RR. LL. PP. 4 gennaio 1825, in virtù delle quali furono create nei Regii Stati Camere di agricoltura e di commercio, ne manifesta il vero intendimento, epperciò ne riferiamo qui il testo *in parte qua.*

« Considerando che non si possono con certezza e con ragionevole speranza di buon successo far nuovi regolamenti, o variare le disposizioni di quelli fin qui emanati intorno all'agricoltura ed al commercio, se prima non si conoscono in una

maaiera chiara e sicura i veri bisogni, come altresì gli abusi e gli ostacoli, che al maggior loro avanzamento frappongonsi, così fra i vari mezzi presi ad esaminare fu fissata la scelta sullo stabilimento di tre camere di agricoltura e di commercio, cioè una in Torino, un'altra in Ciamberì e la terza ia Nizza al mare aggiunta a quella già preesisteate in Genova e conservata in virtù di precedenti RR. LL. PP. 30 dicembre 1814. »

È uffizio di qnelle camere:

1° Di porre ogni studio sia nell'indagare i mezzi influenti a rendere più attivo e profittevole il commercio e a dare un più vivo movimento all'indnstria, sia nel procarare il perfezionamento dell'agricoltura, delle arti e dei mestieri, segnatamente in quelle parti per le quali il paese fornisce in abbondanza, e per eccellenza le materie prime;

2° Di promuovere l'esatta osservanza dei regolamenti che riguardano qnesti importanti rami di pubbliea prosperità, di suggerire i provvedimenti atti a far cessare qualsivoglia abuso, che si riconoscesse ostare al maggiore loro progresso, e di vegliare attentamente acciò non se ne introducano in avvenire;

3° Aprire e manteaere una regolare corrispondenza con il supremo dicastero dell'interno, presentando al medesimo le opportune osservazioni e le proposte, onde vengano sottoposte alla sovrana sanzione.

La semplice indicazioae di siffatte attribuzioni basta per dimostrare l'utilità e l'importanza delle camere d'agricoltura e di commercio, sempre quando siano esse composte di notabilità nei varii più essenziali rami che ne formano il nerbo e la sostanza, e che la loro sfera di azione non rimanga circoscritta alla sola parte manifatturiera, ma si estenda eziandio a quella agricola col favore di poderi normali sul fare di quello di Sandigliano, provincia di Biella, foadato dalla Società promotrice dell'industria ivi esisteate da pochi anni per cura di benemeriti cittadini, sotto il patrocinio di monsignor Losana vescovo della diocesi, il quale, considerando che il regolare andamento degli interessi materiali molto coadiuva al conseguimento di qnelli morali e religiosi, ha accettato la presidenza di quella società, e ne promuove il progressivo incremento. Frutto di questo patrociaio sono l'esposizione degli oggetti manufatti nella provincia, i premii che ne coronano e avvalorano i perfezionamenti, la scuola di disegno lineare, di meccanica e di geometria applicata, non che il podere-modello in primo luogo accennato, stabilito sulle basi di quello di Meleto in Toscana, di Offwill presso Berna, di Roville ,e Grignan in Francia, dove un professore di agronomia teorico-pratica ha 14 alunni, tre dei quali sono a posto gratuito.

Per viemmaggiormente coadiuvare il divisato scopo del maggior incremento dell'agricoltura fu da S. M. il re Carlo Alberto con suo R. Brevetto 25 agosto 1842 approvato lo stabilimento di nna associazione agraria delle arti ed industrie simultenenti, e l'intento fia compiutamente conseguito quando saranno fondati:

1° Conservatorii politecnici d'indnstria mannfatturiera, nei quali siano raccolti gli attrezzi, le macchine e i loro modelli inventati all'estero o nell'interno, e i prodotti delle rispettive manifattnre ed arti;

2° Scuole teorico-pratiche di agricoltura per formare quanto meno abili agenti di campagna, instrutti nei migliori processi di coltivazione avvalorati dall'esperienza;

3° Scuole pratiche di chimica applicata alle arti, di disegno liaeare e di meccanica;

4° Scuole pratiche di commercio per addestrare i giovani nell'arte delle complicate sue combinazioni e nel diritto commerciale.

Quest'ultimo voto già trovasi in parte adempito per ciò che concerne al diritto commerciale, mercecchè due scuole furono instituite, una nella regia università, l'altra presso la regia camera di agricoltura e di commercio.

CANCELLIERI CONSOLARI. Sono di nomina regia, ed esercitano le attribuzioni di segretarii nelle materie politiche ed amministrative, di conservatori degli archivi, delle leggi, degli ordini e degli altri atti consolari; di notai relativamente agli individui della nazione rappresentata dal consolato, di uffiziali dello Stato civile per ciò che concerne alle nascite, ai decessi, ai matrimoni ed ai testamenti; di depositarii delle somme, degli effetti e dei titoli, di cui è cenno nelle ordinanze consolari.

I cancellieri debbono assistere allo sbarco delle merci nazionali, ancorchè arrivino sopra bastimenti stranieri, e spedire le varie carte di cui corre obbligo ai capitani di bastimento di essere muniti (*v.* CAPITANO DI NAVE, CONSOLI).

CAPARRA. Accade bene spesso che si prende intelligenza per la conclusione di un negozio, senza che sia possibile di conchindere definitivamente o di eseguire il contratto, motivo per cui le parti contraenti rimangono talvolta in libertà di retrocedere.

Nell'intento di scambievolmente vincolarsi, una delle parti contraenti depone fra le mani dell'altra parte, o entrambe presso di una persona terza una somma o qualche cosa mobile, a titolo di arra o caparra.

La caparra si dà o prima della conclusione del contratto per astringere chi la riceve a conchinderlo, o dopo conchiuso per obbligare il contraente ad eseguirlo.

Se la conclusione o l'esecuzione del contratto sono tralasciate per mutuo consenso, o rese inutili per la perdita o grave guasto dell'oggetto del contratto, la caparra si dee restituire.

La data caparra non è perduta da chi, avendo conchiuso un contratto e non volendo più eseguirlo vi fu costretto per via giudiziale.

La caparra si distingue dalla somma stipulata a titolo di penale per l'inesecuzione del contratto, e sussiste indipendentemente dal risarcimento dei danni che ne possono risultare.

Se la disdetta procede dal fatto di colui che ha pagato la caparra, egli perde la cosa o la somma; in caso contrario l'altra parte gli deve restituire il doppio della somma o della cosa ricevuta in caparra.

La caparra si risolve pure nel pagamento di una somma in conto del prezzo convenuto che viene pagata al momento della conclusione definitiva, e di cui si debbe poi far cenno nella stipulazione del contratto.

CAPITALI E CAPITALISTI. Il capitale è la somma di tutte le cose prodotte, o che sono atte alla produzione.

Il capitalista è la persona che possiede una somma di danaro od una quantità di valori che impiega a certe determinate condizioni nelle imprese d'industria; anzi è capitalista qualunque proprietario di un instromento atto al lavoro, perchè tra gli uni e gli altri non vi passa altra differenza tranne quella degli oggetti posseduti.

Il capitale fruttifero poi è la parte chiamata volgarmente *risparmio* che rimane, fatta deduzione delle consumazioni dalle produzioni.

Questa parte messa in circolazione somministra nuovi prodotti ed aumenta grado a grado la pubblica ricchezza.

Dietro quanto ne accenna il professore Rossi nelle sue lezioni di economia, il capitale è quella porzione di ricchezza prodotta per servire alla riproduzione, dal che non ne segue però che qualunque prodotto sia un capitale.

Tre elementi concorrono a formare il capitale inteso nel senso suddivisato: ricchezza prodotta, risparmio e destinazione.

Esso è di due specie, materiale e intellettuale; il primo si compone degli ordigni, attrezzi, macchine, fabbricati e costruzioni di ogni genere inservienti alla produzione; il secondo è frutto dell'ingegno applicato alla produzione, della moda, dell'avviamento e per conseguenza del credito.

Il danaro è capitale in quanto accoppia le due condizioni di economia e di destinazione: inerte, non è che materia. Le partite di credito e gli effetti di commercio non moltiplicano i capitali, e altro non sono che segni di valore che si cedono per a tempo o in modo indeterminato. Il capitale è investito quando trova impiego in costruzioni e nei lavori dell'agricoltura; esso è circolante se serve a comprare materie prime per convertirle in manufatti. Chi non vuol far valere personalmente i suoi capitali li concede a mutuo, a locazione, a tutto rischio, mediante un lucro adequato.

Il capitale è la vita materiale delle nazioni, e serve a misurare il loro progresso nella via della civilizzazione; esso è scarso dove i lucri sono esuberanti, e abbonda dove sono tenui.

I capitali esercitano nella sfera della pubblica economia le funzioni dei vasi e dei visceri nel corpo umano, che sotto tante forme diverse, con metamorfosi così meravigliose portano seco salute, forza e soddisfazione di bisogni e di desideri, e servono al trionfo dell'uomo sulla materia. I deserti cambiati in città, le foreste in bastimenti che solcano i mari in tutte le direzioni e trasportano l'uomo e la sua attività nelle più remote regioni; le strade, i canali che fanno scomparire le distanze e mettono le nazioni le più lontane fra loro in relazione; la scavazione delle miniere per togliere alle viscere della terra le sostanze che col favore delle chimiche combinazioni e dell'industria aggiungono nuovi elementi alla ricchezza, al ben essere, alla civilizzazione; il vapore applicato alle arti motrici; le macchine sostituite al lavoro forzato dell'uomo ecc., tutte queste forze si aumentano, s'ingagliardiscono col favore della circolazione dei capitali.

Oggetto importantissimo dell'economia pubblica è che nessun capitale rimanga inerte e senza frutto, essendochè la ricchezza procede dal non interrotto ed operoso loro movimento.

Non vi può essere produzione senza consumazione, invece che vi sono consumatori non produttori.

L'operaio consuma l'occorrente per la sua sussistenza, le materie prime, gli utensili e attrezzi necessari all'industria che esercisce.

Non avvi prodotto se il capitale impiegato non lascia un residuo, ma soltanto riproduzione sotto diversa forma e nome, che non ne accresce l'utilità o valore, che è quanto dire la virtù produttiva; la qual cosa viene a dimostrare, che bisogna sempre avere un eccedente sui consumi, perchè chi vive senza previdenza dell'avvenire corre pericolo di perire quando vengono a mancare gli oggetti necessarii alla sua sussistenza.

Il lavoro produce i capitali, e i capitali alla loro volta creano nuovo lavoro, in guisa che la fonte d'ogni ricchezza sta nel lavoro e la miseria nella scioperataggine.

Ritenuto per base fondamentale dell'economia, che il lavoro deve lasciare un sopravvanzo sulle consumazioni, si scorgerà essere meno fondata la teoria di coloro che fanno dipendere la ricchezza dalla sempre crescente popolazione, la quale in un dato periodo deve condurre al quoziente zero, deduzione fatta del capitale consumato da quello prodotto.

Lo scopo del commerciante si è quello di mettere in movimento i prodotti dell'industria, di trasportarli là dove se ne manifesta il bisogno e di dar loro un nuovo valore. Quindi è che non tutte le speculazioni commerciali sono produttive, a tal-

chè il giuoco di borsa, le lotterie, il monopolio e simili, le quali non servono in ultima analisi che a far passare i capitali di molti nelle mani di pochi speculatori.

Qualche autore di pubblica economia colloca pure fra le speculazioni improduttive le assicurazioni, ma per nostro avviso meno opportunamente, imperciocchè sebbene siano esse una speculazione accessoria, accrescono indirettamente la produzione dei capitali, animando gli speculatori ad imprese arrischiate e non di rado fruttifere, dalle quali il pericolo di perdere il capitale li avrebbe distolti.

Questa considerazione fa nascere un punto assai grave di questione, il quale consiste nel sapere se le leggi devono intervenire contro i capitalisti i quali accaparrano nei tempi di abbondanza un prodotto per venderlo poscia a caro prezzo quando vi sarà carestia, che essi promuovono artifizialmente, togliendo, secondo le circostanze, e poi rimettendo in commercio tutto ad un tratto, od alla spicciolata le cose che formano l'oggetto della loro speculazione.

Allora quando le nazioni vivevano fra di loro isolate e senza vicendevoli relazioni di commercio, e le strade nell'interno erano incomode e mal sicure, che la ricchezza si faceva consistere nella moneta e non nell'avvicendarsi e nel cambio delle produzioni, che era invalsa la massima che uno non poteva arricchire se non se sulla rovina di altri, il monopolista era un uomo odioso, e il monopolio un oggetto di terrore e di recriminazione.

In oggi però che l'uomo è diventato cosmopolita, che i punti i più lontani si sono in certo qual modo ravvicinati, che la concorrenza fa sì che l'abbondanza di una derrata in una contrada viene tosto a fare equilibrio alla penuria che se ne soffre in un'altra, il monopolio è molto meno da temere; che anzi diventa in certe emergenze una vera provvidenza, se si considera che, in massima generale, l'uomo dimentica il passato, pensa soltanto al presente e non si cura più che tanto dell'avvenire.

Un'altra questione si presenta, ed è se i capitali danno tutto il prodotto che da essi loro si può sperare?

Si osserva a tale riguardo che molti ne sono impiegati in oggetti di semplice transposizione e che nella costruzione degli stabilimenti d'industria si eccede in solidità ed in lusso, motivo per cui questi capitali diventano improduttivi.

Le speculazioni d'azzardo di sopra menzionate riducono alla condizione di proletari la numerosa classe dei perdenti, nel mentre che coloro che guadagnano consumano e nulla producono.

Per coltivare una giornata di terreno si richiedono a un dipresso gli stessi mezzi d'opera che sarebbero bastanti per coltivarne dieci, motivo per cui i consumi sopravvanzano qualche volta le produzioni, e nasce e si feconda il mal germe dei delinquenti e degli accattoni.

Quegli che ha un capitale fruttifero di 100 mila lire e ne spende 40 mila in opera di fabbricazione eccedente il bisogno vivo e reale, o in addobbamento di lusso, perde un prodotto annuo per lo meno di 2 mila lire, e così nel periodo di 40 anni avrà consumato inutilmente 80 mila lire.

Che se ne avesse speso 20 mila solamente nelle opere strettamente necessarie, per cui dovesse in capo di 40 anni rifornirle, avrebbe pur tuttavia un capitale fruttifero di 20 mila lire.

Un'armata di 60 mila uomini costa al governo, in ragione di 500 lire per ogni individuo, ossia 1. 37 al giorno, la somma di 30 milioni.

Aggiungendo a questa somma lire una al giorno che gli individui suddetti avrebbero prodotto, mediante il loro lavoro, si avrà una perdita annuale di 51,500,000.

Dalle quali cose si viene ad inferire che

se una forza armata è indispensabile per mantenere l' ordine sociale, deve però essere ridotta, in linea d'economia pubblica ed astrazione fatta da quella politica, alla minima sua espressione per rendere improduttiva la minor quantità dei capitali che fia possibile.

L'impiego dei capitali è fisso o circolante.

Le macchine, gli edifizii, le opere dell'ingegno e della mano formano un'impiego fisso di capitali.

Le materie prime, le cose prodotte e il fondo di cassa costituiscono i capitali circolanti.

Tanto le une quanto le altre di queste due specie di capitali dovendo dare un prodotto, ne nasce l'interesse, lo stipendio, la mercede e il salario; e questo prodotto riesce maggiore o minore secondochè si è impiegato maggiore o minor tempo e spese per acquistare l'azione produttrice.

Alcuni economisti sono di parere che le produzioni aumentano le consumazioni in guisa che debbonsi promuovere tutte le invenzioni che hanno per oggetto un tale aumento.

Questa proposta può essere vera sino ad un certo segno, cioè quando i prodotti sostengono, quanto al prezzo ed alla bontà, la concorrenza con quelli di simile natura che ci vengono dall' estero e stanno in proporzione con l'agiatezza relativa della popolazione.

Supponiamo che gli oriuoli abbiano raggiunto il prezzo loro più infimo, che tutti coloro che hanno mezzi adequati ne siano provvisti, egli è chiaro che quella invenzione per cui si venisse ad aumentarne la fabbricazione, avrebbe per effetto di rendere stagnanti capitali considerevoli, e di cagionare per conseguenza un gravissimo danno pubblico e privato. Quindi è che in linea di buona amministrazione si deve lasciar libertà d'azione alle nuove invenzioni che non sono dimostrate nocive, ma non eccitarne l' introduzione con favori speciali, imperciocchè dal momento in cui si giungesse a toccare l'apice della perfettibilità, a sostituire cioè *omni modo* le macchine alla mano d'opera, l'operaio dovrebbe perire di miseria, oppure vivere inutile ingombro a carico della massa sociale.

Già sin d'ora si provano gli effetti funesti di tale sostituzione, se si considera che, a malgrado che gl'instituti di beneficenza estendano ogni dì più la loro sfera, ed altri ne vengano fondati, essi sono a buona pezza insufficienti per soccorrere alle umane miserie, chè in folla ogni dì maggiore vi concorrono, costrettivi in gran parte dalla cessazione del lavoro, da cui traevano quei miseri la loro sussistenza (*v.* COMMERCIO, INDUSTRIA).

CAPITANO. Nel periodo di circa tre secoli vi fu non meno che 60 specie di capitani, ed anche in oggi questa voce ha varie applicazioni. Capitani e grandi valvassori si chiamavano in genere quei che teneano i loro benefizii dal re: valvassori minori o semplici valvassori quelli che li teneano dai capitani.

Deputavansi ancora alcune volte governatori generali di più baliati col titolo di luogotenenti o di capitani, e soventi in quest'ultimo caso il paese da essi retto pigliava nome di capitanato.

Restringendoci però a parlare dei soli capitani di bastimento, noi diremo essere eglino la persona a cui viene confidata la condotta di una nave e la cura delle merci che vi sono caricate.

Il capitano costituisce una specie di magistrato deputato per soprantendere e governare in lontane parti un bastimento, il quale rappresenta dovunque un fondo sottoposto alla giurisdizione nazionale.

Dopo Dio, il capitano è assoluto padrone a bordo del suo bastimento, ma deve in pari tempo stretto conto di ogni suo operato.

L'interesse generale del commercio e la sicurezza delle persone che stanno a bordo richiede che i capitani di nave siano sottoposti a speciali disposizioni, tanto dal lato dell'idoneità, quanto per ciò che concerne l'esercizio delle loro funzioni.

Nessuno può essere ammesso in Francia in qualità di capitano di bastimenti se non è maggiore di età, se non ne ha ottenuto un brevetto o per viaggi di lungo corso o per grande cabotaggio in seguito di un esame che gli viene pubblicamente conferito, e se non fa fede di aver navigato almeno per il corso di cinque anni.

L'esame volge sulle materie idrografiche e sulla pratica condotta di un bastimento di cui l'esaminando deve avere la più esatta esperienza.

Le RR. LL. PP. 13 gennaio 1827 stabiliscono, articoli 66, 67, che ninno potrà, negli Stati Sardi, comandare un legno di commerciò con regia bandiera, se non è munito di una patente da capitano o da patrone, la quale è soltanto rilasciata dietro giustificazione per parte del candidato dei suoi buoni costumi, di aver compiuto l'età di ventidue anni, di cui tre dovranno essere stati impiegati nella navigazione effettiva a bordo di un bastimento mercantile.

I candidati vanno inoltre sottoposti ad un esame ed alla prestazione di giuramento.

La patente dà al capitano la facoltà di intraprendere qualunque navigazione di lungo corso ed illimitata. Quella dei patroni è ristretta al piccolo cabotaggio, il quale si estende a tutte le coste europee del Mediterraneo.

Il brevetto di abilità concede a chi ne è titolare la facoltà di esercire il capitanato mercantile; ma l'effettività del grado dipende dalla confidenza degli armatori.

La commissione di capitano è un semplice mandato che può essere rivocato prima della partenza o nel corso del viaggio.

Dall'istante che ottenne la sua nomina e ricevette la consegna della nave, il capitano locò l'opera sua al proprietario e accettò da esso un mandato che può essere rivocato prima della partenza o nel corso del viaggio.

Se pendente il viaggio il capitano, per qualunque accidente, mancasse alla nave o morisse, potranno i marinai, dice lo Azuni, eleggerne un altro in sua vece, qualora però non possa essere eletto dai proprietarii di essa. In questo caso il cambiamento essendo forzato, si considera come fortuna di mare e ne saranno a carico degli assicuratori le conseguenze, purchè l'equipaggio non abbia usato negligenza nel sostituire.

La commissione di capitano cessa di pien diritto qualora il bastimento sia venduto per autorità di giustizia, sotto riserva delle indennità che potranno competere al medesimo.

La morte nè il fallimento del preponente non annullano di pien diritto i poteri accordati al preposto.

Gli obblighi del capitano sono di due specie: la prima comprende quelli che la legge gli impone in forma precisa, in guisa che l'avere negletta alcuna di queste forme lo costituisce in presunzione di colpa.

La seconda comprende quelli che in lui derivano dalla natura del contratto, ma che non avendo forma precisa, si presume che il capitano gli abbia adempiuti.

Gli obblighi imposti dal Codice di commercio sono i seguenti:

Art. 237. « Qualunque Capitano o Patrone « incaricato della direzione di una nave o « di altro bastimento, è tenuto per le colpe, « anche leggiere, che commette nell'eser- « cizio delle sue funzioni. »

238. « È risponsabile delle merci delle « quali s' incarica.

« Egli ne passa ricevuta per iscritto.

« Questa scrittura si chiama *polizza di* « *carico.* »

Non veggendo modo di guarentire l'effetto dell'azione contro il capitano per le sue colpe, il Codice di Spagna ne fa gravitare le conseguenze eziandio sugli armatori, e non contiene veruna disposizione analoga a quella qui sopra citata.

Il Codice di Olanda poi dichiara che tale guarentia è dovuta dal capitano verso il proprietario del bastimento e l'estende ai danni cagionati dall'arrimaggio ed al modo irregolare con cui le merci venivano collocate.

239. « Appartiene al Capitano di formare « l'equipaggio della nave, di scegliere e « stipendiare i marinai ed altra gente del- « l'equipaggio; ciò però deve egli fare di « concerto coi proprietarii allorchè si trova « nel luogo della loro dimora. »

Questo punto della formazione dell'equipaggio è stato molto controverso, imperciocchè vorrebbero alcuni, che sull'esempio del Codice di commercio di Spagna (art. 639), fosse conceduta al capitano la sola facoltà di *proporre* all'armatore le persone dell'equipaggio con lasciarne a quest'ultimo affatto libera la scelta; senza però che il capitano possa essere costretto a ricevere contro sua voglia persone della cui idoneità egli non fosse soddisfatto.

Altri poi vorrebbero riservato al proprietario il diritto di ricusare.

Il primo sistema ha per oggetto di concentrare la risponsabilità sul primario e principale interessato dal quale dipende eziandio il capitano, ed il secondo tende a lasciar liberi i mezzi di azione in chi ha il carico di rispondere delle colpe, anche leggiere, che potessero essere commesse dalle persone che ne debbono eseguire gli ordini o le direzioni.

240. « Debbe ogni Capitano o Patrone « che comanda un bastimento maggiore di « 30 tonnellate, tenere un giornale nautico (che dicesi volgarmente *libro di bordo*), « parafrato, numerato e vidimato dal con- « sole o viceconsole di marina della giuris- « dizione. In esso annota le corse, le dire- « zioni, le scoperte, le risoluzioni prese « durante il viaggio, e tutti gli avvenimenti « importanti della navigazione e del viag- « gio; il giornale predetto debbe pure con- « tenere l'entrata e la spesa riguardante al « bastimento, l'indicazione degli oggetti for- « manti il carico, e fare menzione espressa « delle avarie, del getto ed altri infortunii, « e generalmente di tutto ciò che concerne « il suo uffizio, e che può dare luogo a « rendimento di conto od a porgimento « d'instanza. »

Oltre al giornale nautico, il Codice di commercio di Spagna obbliga (art. 646) il capitano a tenere un libro di carico e un altro di contabilità, e ciò nell'intento di togliere ogni confusione circa gli oggetti ai quali si estende la risponsabilità.

241. « Il Capitano è obbligato prima di « caricare di far visitare il suo bastimento, « a norma e nelle forme prescritte dai re- « golamenti.

« Il processo verbale della visita, di cui « sarà data copia al Capitano, è depositato « nella segreteria del tribunale di com- « mercio o di quell'altra autorità che sia « determinata dai regolamenti.

« Senza la presentazione del verbale di « visita non si potranno lasciare al Capi- « tano le spedizioni, ancorchè per parte « dei caricatori si fosse rinunziato alla vi- « sita del bastimento.

« Il Capitano, prima di fare vela, è in « obbligo di osservare se il bastimento è « bene stivato e caricato a dovere, se è « ben corredato di gomene, ancore, attrezzi « e di ogni cosa necessaria alla naviga- « zione; il tutto secondo i regolamenti. »

Se occorrono riparazioni o se il carico è soverchio, il capitano è in debito di farne formale instanza e protesta, ed ha il diritto di far scaricare la quantità di carico esuberante la portata della nave, salva ai caricatori la ragione di ricorso contro i noleggiatori.

242. « Il Capitano è obbligato di avere « a bordo:

« L'atto di proprietà del bastimento; « la patente di nazionalità; un passaporto « marittimo; il ruolo dell'equipaggio; le « polizze di carico ed i contratti di no« leggio; i verbali di visita; le quietanze « di pagamento e le bolle di cauzione per « le dogane. »

343. « Il Capitano è obbligato di tro« varsi in persona sul suo bastimento « all'ingresso ed all'uscita dei porti, seni « o fiumi.

« Qualora il Capitano debba approdare « in un porto al quale nè esso, nè altri « dell'equipaggio abbiano mai approdato, « e nel quale si trovino piloti pratici del« l'ingresso di esso porto o del canale o « fiume, dovrà valersi dei medesimi a spese « della nave. »

244. « In caso di contravvenzione agli « obblighi imposti dai quattro articoli pre« cedenti, il Capitano è risponsabile di tutti « gli accidenti verso gl'interessati nel ba« stimento e nel carico. »

Il capitano deve caricare secondo le regole di un buono stivaggio, collocando le mercanzie soggette a frattura ed a guasto nei luoghi di solita proibizione e secondo l'uso, facendo *un buon pagliolo*, e presterà inoltre l'opera sua e quella dell'equipaggio pel caricamento e scaricamento delle merci affidategli a nolo.

245. « Egli è perciò risponsabile egual« mente di ogni danno che possa accadere « alle merci da esso caricate sopra la co« perta della nave senza il consenso scritto « del caricatore.

« Questa disposizione non è applicabile « al piccolo cabotaggio. »

246. « La risponsabilità del Capitano non « cessa se non colla prova di ostacoli pro« venienti da forza maggiore. »

Nel caso in cui si trovasse impegnato e sorpreso da qualche pericolo non deve il capitano far uscire la sua nave dal porto, far getto, recider alberi, cavi, gomene ed intraprendere altre operazioni di conseguenza, se prima non avrà chiesto il sentimento e il consiglio della maggior parte dell'equipaggio e degli armatori, se mai fossero a bordo; al quale effetto, per sentenza del Targa, è in obbligo di convocarli tutti insieme per deliberare.

Questa convocazione avendo per oggetto un consulto e non una deliberazione, e ritenuto d'altronde che raro è il caso in cui le circostanze concedano di farla, ne avviene che nessuna risponsabilità potrà farsi gravitare sul capitano per il fatto della non osservanza di quella misura di prudente consiglio.

247. « Il Capitano e le persone dell'e« quipaggio che sieno a bordo o che in « scialuppa si rendano a bordo per far « vela, non possono essere arrestati per « debiti civili, eccetto che per quelli che « hanno contratti per causa del viaggio; « anche in quest'ultimo caso non possono « essere arrestate, se danno sigurtà. »

248. « Il Capitano nel luogo della dimora « dei proprietarii o dei loro procuratori « non può, senza loro autorizzazione spe« ciale, far lavorare al racconciamento « del bastimento, comprare vele, cordaggi « ed altre cose per uso di esso, prendere « a quest'effetto danaro in prestito sul « corpo del bastimento suddetto, nè no« leggiarlo. »

249. « Se il bastimento è noleggiato di « consenso dei proprietarii, e qualcuno di « essi ricusa di contribuire alle spese ne« cessarie per la spedizione, il Capitano « può in questo caso, 24 ore dopo l'in« timazione fatta a coloro che ricusano « di dare il loro contingente, prendere « con autorizzazione del giudice l'occor« rente somma a cambio marittimo per « loro conto e sulla loro porzione d'in« teresse nel bastimento. »

250. « Se, nel corso del viaggio, vi è « necessità di racconciamento o di compra

« di vettovaglie, il Capitano, dopo averla « accertata con processo verbale sotto- « scritto dai principali dell' equipaggio, « può, facendosi autorizzare nei Regii « Stati dal tribunale di commercio od in « mancanza dal Giudice di Mandamento, « ed in Stato estero dal proprio Console « od in mancanza dall'Autorità dei luoghi, « prendere ad imprestito sul corpo e sulla « chiglia della nave, dare in pegno o ven- « dere merci, fino a concorrenza della som- « ma che esigono i bisogni comprovati.

« Ove il Capitano rifiutasse di farlo e ne « venisse a mancare alla gente del suo « equipaggio il vitto necessario e consueto, « le Autorità suddette, secondo il luogo « dove trovasi il bastimento, potranno sup- « plirvi nel modo stesso per la concor- « rente a ciò necessaria: le vendite però « delle merci saranno fatte all'incanto.

« I proprietari od il Capitano che li rap- « presenta tengono conto delle merci ven- « dute, secondo il valore delle merci della « medesima natura e qualità nel luogo del « discarico del bastimento al tempo del « suo arrivo.

« Il noleggiatore unico o li diversi ca- « ricatori i quali sieno tutti d'accordo po- « tranno opporsi alla vendita od al pegno « delle loro merci, scaricandole e pagan- « done il nolo nella proporzione dell'avan- « zamento del viaggio: in difetto del con- « senso di una parte dei caricatori, colui « che vorrà usare della facoltà dello sca- « rico dovrà pagare il nolo intiero per le « sue merci. »

251. « Il Capitano, prima della partenza « da un porto estero per ritornare nei Re- « gii Stati, è obbligato di mandare ai suoi « proprietari od ai loro procuratori un « conto da lui sottoscritto, contenente lo « stato del suo carico, il prezzo delle merci « caricate, le somme da lui prese a mutuo, « il nome e la dimora dei mutuanti.

« Quando però il caricamento in estero « porto sia eseguito per conto dei noleg- « giatori e dai loro commissionari, non « sarà il Capitano tenuto a rimettere a'suoi « proprietari od ai loro procuratori che lo « stato del suo carico risultante dalle po- « lizze da lui firmate, e quello delle somme « prese a mutuo colle anzidette indica- « zioni. »

252. « Il Capitano che ha senza neces- « sità preso danaro sul corpo, sulle vetto- « vaglie o sul corredo della nave, che ha « impegnato o venduto merci o vettova- « glie, che ha portato nei suoi conti ava- « rie e spese supposte, è risponsabile verso « l'armamento e verso tutti gl'interessati, « ed è personalmente obbligato al rim- « borso del danaro od al pagamento degli « oggetti, senza pregiudizio dell'azione « criminale, se vi sia luogo. »

253. « Eccettuato il caso d'innavigabi- « lità del bastimento legalmente provata, « il Capitano sotto pena di nullità della « vendita, non può venderlo senza un man- « dato speciale dei proprietari.

« La vendita in ogni caso ed anche in « quello d'innavigabilità della nave non « potrà essere fatta senza il preventivo « avviso a darsene nei Regii Stati al con- « sole di marina, e fuori dei Regii Stati « agli uffiziali consolari secondo i regola- « menti.

« Quando sia legalmente riconosciuta « l'innavigabilità e non vi sia mandato dei « proprietari, la vendita dovrà farsi ai « pubblici incanti. »

254. « Ogni Capitano di bastimento im- « pegnato per un viaggio è obbligato di « compierlo sotto pena di tutte le spese, « danni ed interessi verso i proprietari « ed i noleggiatori. »

L'art. 657 del Codice di commercio di Spagna ammette espressamente l'eccezione di un impedimento fisico o morale che gli vietasse l'adempimento dell'incontrata obbligazione.

255. « Il Capitano che naviga a profitto « comune sul carico, non può fare alcun

« traffico nè commercio per suo conto « particolare, se non vi è convenzione con« traria per iscritto.

« In caso di contravvenzione, le merci « caricate dal Capitano per suo conto par« ticolare sono confiscate a profitto degli « altri interessati. »

256. « Il Capitano non può abbandonare « il suo bastimento durante il viaggio, per « qualunque siasi pericolo, senza la deli« berazione degli uffiziali e principali del« l'equipaggio; ed in questo caso egli è « obbligato di salvare seco le carte di « bordo, il danaro e tutto ciò che può fra « le merci più preziose del suo carico, « sotto pena di esserne risponsabile in suo « proprio nome.

« Se gli oggetti in tal modo salvati dal « bastimento sono perduti per qualche caso « fortuito, il Capitano rimane liberato. »

257. « Il Capitano è obbligato, fra ven« tiquattr'ore dal suo arrivo, di far vidi« mare il suo giornale nautico e di fare « la sua relazione.

« La relazione deve enunciare il luogo « ed il tempo della sua partenza, la via « che ha tenuto, i rischi che ha corso; i di« sordini avvenuti nel bastimento e tutte le « circostanze importanti del suo viaggio. »

258. « La relazione si fa avanti il Pre« sidente del Tribunale di Commercio, ed « in mancanza dinanzi al Giudice di Man« damento, il quale deve trasmetterla senza « dilazione al Presidente del tribunale di « commercio il più vicino.

« Nell'uno e nell'altro caso il deposito « ne è fatto alla segreteria del tribunale di « commercio. »

259. « Se il Capitano approda ad un « porto estero, è obbligato di presentarsi « al proprio Console od, in difetto, all'au« torità locale, di fargli una relazione e di « prendere un certificato comprovante il « tempo del suo arrivo e della sua par« tenza, lo stato e la natura del suo ca« rico. »

260. « Se nel corso del viaggio il Capi« tano è costretto di approdare ad un « porto de' Regii Stati, egli è obbligato di « dichiarare all'autorità, di cui nell'art. 258, « le cause del suo approdo.

« Se l'approdo forzato ha luogo in un « porto estero, la dichiarazione è fatta al « proprio console, ed in sua mancanza a « qualsiasi altra autorità locale. »

261. « Il Capitano che ha fatto naufra« gio e che si è salvato solo o con parte « del suo equipaggio, è obbligato di pre« sentarsi alle autorità rispettivamente di « cui nel precedente articolo, di fare ad « esse la sua relazione, di farla verificare « da quelli del suo equipaggio che si fos« sero salvati e si trovassero con esso, e « di ritirarne copia. »

262. « Per verificare la relazione del « Capitano, le Autorità, come sopra, inter« rogano e ricevono le risposte delle per« sone dell'equipaggio e, se è possibile, « dei passeggieri, senza pregiudizio delle « altre prove.

« Le relazioni non verificate non sono « ammesse a scarico del capitano e non « fanno fede in giudicio, eccettuato il caso « in cui il Capitano naufragato si sia sal« vato solo nel luogo, ove egli ha fatto la « sua relazione.

« È riservata alle Parti la prova dei « fatti contrari. »

263. « Fuori del caso di pericolo im« minente, il Capitano non può scaricare « alcuna merce prima di aver fatta la sua « relazione: contravvenendo a questa di« sposizione potrà essere contro di lui « proceduto anche criminalmente. »

264. « Se le vettovaglie del bastimento « mancano durante il viaggio, il Capitano, « previo il parere dei principali dell'equi« paggio, può costringere quelli che hanno « viveri in particolare, di metterli in co« mune coll'obbligo di pagarne loro il « valore. »

Regolamenti particolari alla marina mer-

cantile, e fra questi il regolamento annesso alle LL. PP. 13 gennaio 1827 dispongono (art. 74):

Che i capitani di marina mercantile di prima classe potranno comandare bastimenti di qualunque portata ed intraprendere qualunque navigazione di lungo corso ed illimitato.

Non potranno essere richiesti per servire sui legni da guerra che nella qualità di uffiziali e di piloti.

I capitani di marina di seconda classe hanno facoltà soltanto pei viaggi indicati ai numeri 3, 4, 5 e 6 dell'art. 85, cioè ai mari del Nord, del Baltico e delle isole Britanniche, agli scali del Levante, mar Nero e Barberia, compresi quei di Marocco sino al Senegal, alle coste di Francia, Spagna, Portogallo, a quelle delle isole adiacenti, alle altre coste e parti del Mediterraneo.

Il capitano non può arruolare al suo bordo marinai matricolati sopra altri bastimenti, sotto pena della degradazione come subornatore, ed è passibile di una multa, se all'arruolamento non precede l'autorizzazione del commissario di marina o del console.

Gli è severamente proibito di sbarcare mercanzie di notte tempo, vale a dire dopo il tramonto e prima del levarsi del sole, senza un permesso del preposto alle Dogane.

Il capitano sarà tenuto a tutti i danni verso i proprietarii, le di cui merci fossero state perdute, confiscate od altrimenti perite per avere caricato od introdotto nella sua nave effetti di contrabbando e proibiti a trasportarsi.

A tenore degli art. 216-17-18-19-20-21 e 222 dello stesso regolamento, il capitano è incaricato delle funzioni di uffiziale civile nei casi di nascita e di decesso di cui depone due spedizioni autentiche dei relativi certificati nelle mani del console o di chi ne fa le veci, al suo approdo al primo porto.

È il depositario e il conservatore delle sostanze delle persone morte sul bastimento, ne vende gli effetti agli incanti e consegna ogni cosa al suo ritorno all'uffizio della marina.

Il capitano, assistito dallo scrivano della nave e da due testimonii, assume l'ufficio di notaio, se qualcuno del suo bordo vuol fare testamento.

Tiene in arresto i colpevoli di qualche reato commesso a bordo che consegna al console con tutte le carte a carico.

Per dettato di Azuni, col quale consuona in molte sue parti il Pardessus, altre obbligazioni incombono al capitano oltre quelle sovra indicate, e sono le seguenti, le quali riepilogano per sommi capi quanto si veniva precedentemente dichiarando.

1° Il capitano è tenuto nell'atto dell'elezione di promettere e dar sicurtà di eseguir bene e fedelmente la di lui carica, e di difender la nave colle sue attinenze per sè e suoi marinai a tutto potere, sino all'ultimo fiato della sua vita, e di rendere a chi di ragione un vero e leal conto in iscritto di tutto l'operato nei suoi viaggi.

2° Il capitano non può esimersi nè tralasciare d'intraprendere il viaggio e proseguirlo in tempo utile e se, perdendo egli questo tempo e le congiunture, ne seguisse qualche danno alle merci o alla nave stessa, anche per accidente impensato, sarà egli tenuto all'indennizzazione.

3° In tutti i contratti in cui l'utilità è reciproca, ciascuno dei contraenti presta all'altro la colpa leve; nel mandato poi deve prestar la colpa leve il mandatario anche gratuito, grazie all'indole speciale del contratto, abbenchè l'utilità non sia reciproca. A molto maggior ragione poi presterà la colpa leve il capitano, il quale ricevendo un salario, è mandatario che risente dal contratto utilità corrispettiva.

4° Qualora il capitano non avrà previsto ciò che doveva prevedere per principio del suo mestiere, e mancasse per ignoranza

d'arte, si deve sempre considerare in colpa, e sarà tenuto a tutti i danni che da ciò potessero derivare.

5° Si riputerà colpevole un capitano, qualora abbia egli caricato la nave oltre misura, o non abbia stivato le merci e dispostele in maniera convenevole, e se un tale eccesso abbia dato luogo a qualche sinistro.

6° Prima di mettersi in viaggio è ogni capitano obbligato di attrazzare nella miglior maniera possibile la sua nave, calafatarla e condizionarla in modo di arrivare a buon porto, e rendere le merci caricate sane e salve nel luogo della loro destinazione.

7° Un capitano che mettesse alla vela la sua nave con tempo evidentemente cattivo e contrario alla navigazione, si renderà risponsabile di qualunque sinistro, giacchè sarà sempre in colpa se egli non avrà considerata la navigazione, avuto riguardo alla nave, ai luoghi e ai tempi, come debbono praticare i periti in tal arte.

8° Non potrà per conseguenza il capitano differire in alcuna guisa d'intraprendere il suo viaggio, qualora si riconosca che il tempo è favorevole alla di lui destinazione, sotto pena di soccombere a tutti i danni, che da ciò ne potrebbero nascere, in discarico degli assicuratori delle merci. Sono però riservati i casi di malattia o di altro legittimo impedimento.

9° Trovandosi una nave incalzata da nemici o pirati, sarà tenuto il capitano di difendersi sino all'ultimo sangue, qualora sia in grado di ciò fare con probabilità di poter resistere alla forza nemica o di soperchiarla; il che eseguirà sempre col consiglio degli uffiziali ed equipaggio, ed allora sarà esente da ogni risponsabilità della nave e delle merci.

10° Avverandosi nella colpa del capitano la causa del danno, ei dovrà risarcirlo; ma imputerà a suo favore le spese da lui fatte utilmente per la conservazione della merce.

11° La qualità di capitano non cessa colla perdita o naufragio della nave da esso lui comandata, giacchè in tali casi sarà egli tenuto di usare ogni diligenza per il riscatto e salvamento di essa, non meno che delle merci caricatevi; e siccome nella sua qualità di capitano gli è dovuto il nolo degli effetti salvati, come amministratore è in dovere di ricercare un'altra nave per ricondurre quegli effetti al luogo della loro destinazione.

12° Il naufragio o perdita della nave non scioglie il capitano dall'obbligo verso i proprietari di essa; che anzi rimane risponsabile dei mancamenti commessi dai suoi preposti circa le operazioni del salvamento.

13. Per gli stessi principii di ragione potrà egli prendere a prestito il danaro necessario ed impegnare anche le merci salvate per le dette operazioni, non meno che per il riscatto della nave depredata, e tirar lettere di cambio sovra i suoi proprietarii pel danaro da esso lui preso.

14. Finito il tempo per cui il capitano si era obbligato alla condotta della nave, sarà tenuto di rendere i conti dell'amministrazione ai proprietarii della medesima, a somiglianza degli amministratori dei beni altrui.

Qualora esista un Sopracarico (*subrecarque*), a questo e non al capitano incomberà di redigere e firmare la particola del conto relativo al carico.

15. Se il capitano non ha verun interesse nel carico affidatogli, non può nella speculazione del trasporto usare dei mezzi che gli pone in mano il suo mandato nel di lui privato vantaggio, oltre i limiti prescritti dall'uso e dalla convenzione.

16. Qualora però sia conceduta al capitano una parte d'interesse nel carico o nella nave, in tal caso egli diviene socio dei caricatori e degli armatori, e le sue obbligazioni sono rette dai principii generali che reggono le società di questo

genere; fra i quali domina l'obbligo del socio di non distogliere i mezzi sociali in suo privato vantaggio.

17. Nella società della nave debbe il capitano conferire tutti i benefizii che l'uso a lui concede, ma che in sostanza nascono dalla nave.

18. Il capitano è tenuto a tutti i danni per le merci perdute, confiscate od altrimenti perite, qualora abbia egli introdotto a bordo oggetti di contrabbando.

19. I creditori verso il capitano hanno azione contro l'armatore da cui veniva preposto, sempre che abbiano fatto registrare il loro credito sul libro di bordo.

20. Dalle obbligazioni imposte al capitano nasce a suo favore una serie di diritti dei quali alcuni sono concessi direttamente ed altri indirettamente per fine politico, ma in ultima analisi intesi sempre a favorire l'esecuzione del mandato; questi diritti sono i seguenti:

1° Gli compete azione per le sue paghe dirimpetto ai proponenti secondo le convenzioni.

2° Debb'essere manlevato e guarentito dagli stessi esercitori per tutte le obbligazioni che avesse assunte di buona fede per il governo ed in causa della nave.

3° Le obbligazioni ed azioni reciproche fra il capitano e gli esercitori si regolano coi principii del mandato.

4° In virtù dell'art. 239 del Codice di commercio gli compete di formare l'equipaggio della nave, scegliere e stipendiare i marinai, il quale diritto trae pur seco quello di licenziarli per giusta causa.

5° Nel caso in cui il capitano eccedesse i limiti della facoltà concessagli, ingaggiando marinai senza consenso dei proprietarii, ei sarà tenuto a pagare il salario agli ingaggiati in buona fede, ma il proprietario non sarà costretto a rispettare l'impegno preso dal capitano.

6° Garante del buon ordine e della condotta dei marinai e di ogni altro che si trovasse sulla nave, il capitano potrà all'occorrenza castigare i delinquenti colle pene stabilite e solite praticarsi per la qualità del mancamento in conformità del regolamento penale di marina 13 gennaio 1827 (*v.* Abbandono, Abbordo, Assicurazione marittima, Avaria, Cambio marittimo, Carico (polizza di), Colpa, Consolato, Contributo, Equipaggio, Getto, Marinai, Naufragio, Noleggio, Patrone, Riscatto).

Capitani dei porti. Uffiziali dello stato maggiore della marina ai quali, in virtù delle LL. PP. 24 novembre 1827 è confidato il servizio dei porti, spiagge e rade, con incarico di vigilare e provvedere alla sicurezza sì dei porti che dei bastimenti che vi si trovano ancorati contro gli accidenti del tempo e del fuoco; per tale effetto dipenderanno da essi le pataccie e battelli di sorveglianza, ed i corpi di guardia stabiliti nel recinto dei porti.

L'amministrazione dello stato maggiore dei porti è affidata al consiglio d'ammiragliato stabilito per la marina mercantile.

Sono altresì dipendenti dai capitani dei porti i bagni ossia galere in questi situati, dove i condannati ai lavori forzati scontano la loro pena.

Dagli stessi uffiziali dello stato maggiore dipendono i cantieri, gli scali, i magazzeni e fabbricati qualunque di spettanza della marina reale che si trovano nella giurisdizione dei capitani dei porti; non meno che le batterie stabilite sui moli, o destinate a difendere i porti ed a proteggere le spiagge.

Le attribuzioni e i doveri dei capitani dei porti sono i segnenti:

1° Stante la connessione che hanno le pratiche ed usi marittimi colle attribuzioni dei magistrati di sanità in quei porti o spiagge ove esistono essi magistrati, commissioni o giunte sanitarie, i capitani dei porti ne sono membri nati ed hanno voto decisivo in tutte le deliberazioni e prov-

visioni che occorrono farsi dai detti magistrati in dipendenza e per la conservazione della salute pubblica. L'esecuzione dei regolamenti sanitarii, il servizio delle quarantene ed altri oggetti di dettaglio sono nelle incumbenze dei commissarii dei lazzaretti dipendenti dai magistrati di sanità.

2° Quando nel seno dei porti o sulle rade o spiagge saranno ancorati bastimenti che a motivo di patente tocca, sospetta o brutta, verranno sottoposti ad una semplice osservazione o quarantena, i capitani dei porti avranno anche incumbenza di far vigilare affinchè sia interdetta loro ogni comunicazione, obbligandoli a rimanere al proprio bordo, e facendo che i battelli di *vista* adempiano a questo loro scrupoloso dovere, e perchè in tutto siano rigorosamente osservate le regole sanitarie.

3° Conosceranno privatamente i capitani dei porti e spiagge di tutte le contravvenzioni che si commetteranno in frode e contro le disposizioni delle regole particolari stabilite per la pulizia dei porti, imponendo e prefiggendo le pene stabilite dal regolamento, che non eccederanno quindici giorni di prigione, e ll. 50 di multa a benefizio della cassa degli invalidi di marina.

4° Conosceranno pure sommariamente delle questioni che insorgessero nell'interno del porto o sulle spiagge pei danni cagionati dall'urto di bastimenti o nell'ancorarsi ed ormeggiarsi sulle altrui gomene o provezzi, e qualora non fosse possibile di comporre le differenze con reciproco consenso delle Parti, costringeranno il capitano del bastimento, autore dell'avaria, a risarcire quello che avrà sofferto i danni, purchè si tratti di somma non eccedente lire 50; per le somme maggiori il giudizio è rimandato al magistrato supremo dell'ammiragliato.

5° I capitani dei porti o delle spiagge non devono rilasciare il biglietto di sortita od il permesso di mettere alla vela ad alcun bastimento, se non mediante preventiva esibizione delle ricevute di pagamento di ogni diritto d'ancoraggio o daziario dovuto, con facoltà di adoperare la forza contro i renitenti.

6° È obbligo dei capitani stessi di far costituire il capitano o patrone dei bastimenti, tosto che siano questi ormeggiati, e che lo permetta lo stato del mare, alla casa di sanità prima che comunichi colla terra o con altri legni.

7° Essi devono pure assistere ed intervenire agli esami sulla loro provenienza o sopra altri oggetti relativi alla salute pubblica da darsi a tutti i capitani e patroni dei bastimenti che approderanno nel porto, e far rapporto al primo presidente dell'ammiragliato delle notizie che potessero avere qualche importanza per la navigazione ed il commercio.

8° Essendo richiesti di queste notizie i capitani o patroni dei bastimenti non possono esimersi di farne la fedele relazione.

9° I capitani useranno ogni più sollecita diligenza perchè prontamente vengano eseguite le deliberazioni e provvidenze emanate dai magistrati di sanità.

10° La vigilanza dei porti essendo principalmente confidata ai rispettivi capitani, dovranno essi in ogni anno farne un'esatta perlustrazione generale onde esaminare quale sia lo stato dei medesimi, quello delle scogliere, dei moli ed opere che concorrono a stabilirne la solidità, e quali pertanto siano i lavori da farvisi per mantenere il tutto in buono stato.

11° Si accerteranno della profondità, e qualità del fondo per mezzo di scandagli onde provvedere all'oggetto cotanto essenziale della sicurezza dei legni, e proporranno tutte le spese necessarie a quell'uopo.

12° Faranno i capitani di porto osservare ogni mattina sul far del giorno, se

in alto mare o nel proprio paragglo vi fossero dei bastimenti diretti per i rispettivi loro porti onde prestar loro quei soccorsi che fossero indicati dalla forza del vento e dallo stato del mare, eziandio col mandare al loro bordo un piloto pratico e lance equipaggiate da gente di mare abile.

13. Veglieranno colla maggior attenzione al maneggio dei segnali, e venendo ad essere scoperti bastimenti nemici ne terranno intesi i bastimenti nazionali.

14. Qualora non ostante i prestati soccorsi succedesse il naufragio del bastimento o si facesse getto delle mercanzie, il capitano del porto o spiaggia darà le più pronte disposizioni per salvare la gente e la roba, con facoltà di costringere a quell'uopo i marinai dei bastimenti ancorati nel porto.

15. In caso di pericolo, saranno anche soccorsi i legni di potenza nemica imploranti assistenza, per usare ad essi i riguardi che esige l'umanità, salve le sanitarie cautele.

All'effetto dei soccorsi suddivisati sono stabiliti in tutti i porti piloti pratici dipendenti dal rispettivo capitano.

16. Terranno essi un esatto registro dell'arrivo e partenza nei loro circondari dei legni mercantili nazionali ed esteri, e dei diritti d'ancoraggio, che trasmetteranno al presidente dell'ammiragliato.

17. Nell'approdare dei legni mercantili assegneranno ad essi il luogo d'ancoraggio in modo che non possano nuocersi fra di loro, donde non potranno essere rimossi a meno che motivi di pubblico servizio lo rendano indispensabile.

18. Non permetteranno ai bastimenti mercantili di stazionare alla bocca del porto se non se 24 ore prima della partenza, dovendo essa rimanere sempre libera per quelli che vi entrano e n'escono.

19. Le patacce serviranno di sito di detenzione provvisoria e di castigo di disciplina per i contravventori ai regolamenti marittimi e del porto.

20. Resta proibito, per gelosi riguardi di sanità, a qualsivoglia battello o lancia di uscire in mare all'incontro dei bastimenti per comunicare con essi prima che abbiano ottenuta la pratica, sotto quelle gravi pene che dal magistrato di sanità verranno pronunciate.

21. Essendovi guerra tra potenze marittime verso le quali sia adottata la neutralità, non si dovrà dare asilo nei porti e spiagge dello Stato ad alcun corsale od armatore delle nazioni belligeranti, nè alle prede dai medesimi fatte, meno che vi fossero spinti da burrasca o fortuna di mare, oppure fossero inseguiti dai nemici, o avessero bisogno di pronto raddobbo, di provvisioni e d'altra indispensabile necessità, nel qual caso non potranno restarvi che il tempo meramente necessario per provvedere all'oggetto che li avrà forzati a ritirarvisi, e ciò affinchè i seni di mare di regio dominio non servano mai di ricovero o nascondiglio per abusarne in danno di qualunque di esse potenze.

Se vi fossero poi nell'istesso porto o spiaggia legni armati o mercantili delle nazioni in guerra, il partir prima o dopo starà nell'arbitrio di quello che fu il primo ad ancorarsi, con che il secondo non possa partire se non 24 ore dopo del primo.

22. Gli uffiziali di stato maggiore dei porti sono esclusivamente incaricati della polizia di essi porti, golfi, rade e spiaggie acciocchè i bastimenti che vi approdano siano ben ricevuti e favorevolmente trattati, con impedire i trascorsi, troncare e definire le questioni e differenze che insorgessero fra la gente dell'equipaggio dei bastimenti ed altri di marineria.

23. Invigileranno acciò siano accese le lanterne, secondo le stagioni, e a tempo debito; che rimangano distinti con sorgitori facili a vedersi i bauchi, gli scogli ed altri pericoli che fossero sott'acqua in vi-

cinanza della terra ed alla entrata del porto; che i capitani o patroni dei bastimenti si ormeggino all'evenienza di cattivo tempo secondo le regole dell'arte; che abbiano sempre alle loro ancore le rispettive greppie e gavitelli onde si possano facilmente salpare e che si tengano lontani qualora siano carichi di materie combustibili.

24. È proibito di cavare arena, ghiaia, pietre, di fare qualunque gettito e di costrurre palificate, muri ed edifizii nei porti e spiaggie senza autorizzazione del capitano, sotto pena di una multa estensibile sino a lire 50.

25. I battelli unicamente destinati alla pesca e al trasporto delle persone sono sottoposti alla speciale vigilanza ed ispezione dei capitani dei porti i quali procureranno che i pescatori e i navicellai osservino quanto è ordinato dal regolamento per la marina mercantile, 13 gennaio 1827.

26. Non permetteranno che si dia ricovero sui legni mercantili a verun delinquente condannato e disertore si nazionale che estero, veglieranno a che gli equipaggi non contravvengano alle leggi daziarie tanto in genere d'imposizioni che di contrabbando, che si paghino i diritti dovuti, che non si facciano per essi estorsioni, che si osservino gli ordini relativi all'embargo, che non s'infrangano le leggi di neutralità, impiegando occorrendo a quel l'uopo la forza.

27. La polizia delle darsene destinate al ricovero dei bastimenti mercantili ed al traffico del commercio è affidata ai rispettivi capitani dei porti colla dovuta relazione al comandante della marina, ed essi perciò rilascieranno permessi d'ingresso e di uscita tuttavolta che si faccia fede di aver soddisfatto i diritti di ancoraggio; rilascieranno pure quelli per raddobbare, spalmare e calafatare nell'interno di esse darsene, e di occuparne il molo.

28. Sono esclusi dall'ingresso nelle darsene i bastimenti carichi di materie combustibili o facili ad infiammarsi.

I sovra indicati particolari, in ordine alla polizia dei porti, si sono riferiti con qualche prolissità e per l'importanza della materia, e perchè apparisca ogni vieppiù chiaramente quanta e quale sia la sollecidine dei Reali di Savoia rispetto a tutto ciò che in qualche maniera può interessare la navigazione ed il commercio (*v.* Capitano, Nave, Porto).

CAPPA. Per dettato dello Azuni, è voce usata nel commercio marittimo, detta anche cappello o primaggio, per cui s'intende un diritto ossia regalo, che i capitani di nave sono in uso di percepire per ciascuna tonnellata di merci caricate su di essa, e in ragione di un tanto per cento che talora si conviene, in premio della buona custodia ed attenzione usata al carico.

La cappa è valutata per lo più alla quinta parte del nolo, in tutti i mari, ad eccezione dell'Oceano ove è la decima parte.

Il pagamento della cappa non è obbligatorio, ma facendovisi luogo, l'ammontare si divide con tutte le persone dell'equipaggio senza esclusione (*v.* Capitano).

CARATO. Ed anche *chirato* o *caratura*, è quella porzione d'interesse che taluno ha sopra una nave o in qualche specolazione commerciale, segnatamente marittima.

Quando non vi sono contrarie convenzioni, dice il Targa, resta, secondo l'uso del commercio, divisa la nave in 24 carati, e allorchè confusamente ognuno degli interessati abbia speso o somministrato danari, gli si assegnano tanti carati a proporzione, perchè l'uno e l'altro si rifaccia onde uguagliarsi; per togliere ogni contestazione si è in uso di eleggere da principio un direttore della società il quale tenga conto del debito e credito circa lo sborsato da ciascuno dei medesimi interessati.

Nessuno può essere membro di una so-

cietà di commercio, se non vi è rappresentato da una caratura, la quale comprende tutte le cose suscettive di apprezziazione e di formare l'oggetto di una convenzione, cioè l'industria, il credito, l'invenzione.

La caratura non può essere vincolata alla condizione di ritrarnela dalla società a piacimento.

Occorrendo che l'ammontare delle carature non sia stato determinato, esse si ritengono uguali fra di loro (*v.* Società).

CARCERAZIONE. L'atto con cui si eseguisce la sentenza dell'arresto personale contro il fallito, già mandato carcerarsi dal tribunale per il fatto del fallimento, e per cui rimane sospeso il diritto di ogni altra carcerazione per debiti civili (*v.* Arresto personale, Mala paga).

CARESTIA. Penuria delle cose necessarie ai consumi; segnatamente di quelle di prima necessità, il di cui prezzo, crescendo in ragione diretta della scarsità, più non si trova in correlazione con i salari, e lascia in angustie la classe operosa che compone la maggioranza dei consumatori.

Nell' opinione dell' abate Genovesi le carestie hanno tre sole sorgenti: 1° la mancanza delle raccolte; 2° le raccolte troppo abbondanti dove non sia scolo; 3° La cattiva annona, la qual ultima è di tutte più da temersi, perchè facendo incagliare il commercio dei grani e impedendo lo scolo, viene e a scarseggiare l'agricoltura e a far insospettire i negozianti, e dove credeva far l'abbondanza cagiona la carestia.

A queste tre sorgenti, aggiungono alcuni la guerra e il monopolio, conseguenze delle misure ristrettive, quali sono i dazii esuberanti, le proibite importazioni ed esportazioni.

In oggi però che la pubblica economia ebbe missione di osservare i mali che affliggono la società e di proporre adeguati rimedii; che i suoi dettati sono accolti con favore dalle pubbliche amministrazioni, che i frutti di una lunga pace sono rivolti a rimarginare il passato, a fecondare il bene presente, e a consolidarlo nell' avvenire; che il commercio stende ogni vieppiù le sue relazioni e la benefica sua influenza; che la libera concorrenza si va grado a grado diffondendo; che più non si fa consistere la ricchezza nel danaro tesaurizzato, ma sì bene nella sua diffusione e nel lavoro; che le pubbliche gravezze sono ridotte al mero necessario per i pubblici servigi; che questi servigi tendono al mantenimento dell'ordine, alla sicurezza personale, alla salvaguardia delle proprietà, alla diffusione dei lavori, all'educazione morale del popolo, all' incremento della beneficenza, a dar forza e vigore alla bandiera nazionale su tutti i mari, a moltiplicare e a render facili e sicure le vie di comunicazione per terra e per acqua, a fecondare lo spirito di associazione ed a far prevalere le pacifiche relazioni tra le varie potenze, la carestia non è più da temersi, imperciocchè il commercio essendo in certo qual modo cosmopolita, sa trarre profitto dall' equilibrio dei prodotti, attingere là dove sovrabbondano per recarli nei paesi che ne hanno penuria, e provvedere ai bisogni dei consumi tosto che si manifestano, senza che faccia mestieri di altro intervento coattivo che quello della speranza del lucro (*v.* Accaparramento, Annona, Cereali, Commercio, Diritti proibitivi, Meta, Monopolio).

CARICATORE. Colui che toglie a nolo una parte od il corpo intiero della nave per far il trasporto delle cose di cui assume il carico. Ciò posto, le voci caricatore e noleggiatore hanno lo stesso significato; differiscono però dalla voce armatore che denota la persona che possiede in proprietà o per locazione la nave e ne trae profitto concedendola a nolo.

Egli è perciò che il Codice di commer-

cio usa promiscuamente i nomi di caricatore e noleggiatore, se non che all'art. 306, parlando dei casi d'interdizione di commercio col paese per cui il bastimento è destinato, accenna che « il caricatore è obbligato alle spese del carico e scarico delle merci » (*v.* Carico, Noleggio, Proprietarii di bastimenti).

CARICO. Complesso delle cose che sono caricate sopra vettura o su di una nave onde farne il trasporto per la via di terra o di mare.

Nella tecnologia commerciale la voce carico s'intende relativa più specialmente a quest'ultima specie di trasporti.

Quest'articolo, dice lo Azuni, non ha da sè solo alcuna particolare giurisprudenza, giacchè non può considerarsi che riflessivamente a quei casi, dei quali egli forma l'oggetto, come si è nel contratto di assicurazione, cambio marittimo, polizza di carico, avaria, contributo, getto, rischio, naufragio, contrabbando, sequestro ed altri.

Ad ogni modo, nell'intento di presentar riunite le più essenziali norme relative all'argomento noi diremo:

Chiamasi carico quella quantità di merci poste sopra una nave ad effetto di trasportarle altrove. Il loro trasferimento a bordo della nave dicesi caricazione.

Indipendentemente dai proprietarii della nave e delle merci gli interessati nel carico sono gli assicuratori e i cambianti.

Rimpetto agli assicuratori e cambianti è principalmente scrupolosa e rigorosa la legge relativa alle prove della caricazione, perchè son dessi, relativamente a coloro che immediatamente intervengono alla caricazione, considerati come terzi; quindi è che la legge la quale abbandona al gius comune la valutazione della prova della caricazione fra i proprietarii di navi, merci e il capitano, prescrive molte savie regole nell'interesse degli assicuratori e cambianti.

Infatti dichiara l'art. 339 del Codice di commercio, « colui che prende danaro a « cambio marittimo sopra merci, non è li« berato per la perdita del bastimento e « del carico, se non prova esservi stati ef« fetti per conto suo sino a concorrenza « della somma presa a cambio. »

415. « Gli atti giustificativi del carico e « della perdita sono notificati all'assicura« tore prima che egli possa essere conve« nuto pel pagamento delle somme assi« curate. »

Ritenuto il disposto dell'art. 313, che « la polizza di carico fa fede fra tutte le « Parti interessate nel carico, come pure « fra esse e gli assicuratori, » la giurisprudenza, per dettato di Pothier e di Boulay Paty, ha fissato, che non solo gli intervenienti alla confezione della polizza di carico, ma ancora i terzi non potranno fare opposizione al suo contesto relativo alla caricazione, salva l'eccezione di falso (*v.* Cambio marittimo).

Oltre alle obbligazioni proprie del suo mandato per il comando della nave il capitano, dice Pardessus, altre ne incontra verso il caricatore che sono della natura di quelle del vetturale e del commissionario pei trasporti, di cui è cenno negli articoli 111 e seguenti del Codice di commercio, epperciò egli è risponsabile delle perdite, delle multe o confiscazioni che procedessero dal non essersi sottomesso alle visite e verificazioni dell'autorità, dall'aver ricevuto e caricato per di lui conto merci la di cui natura e qualità cagionar potessero qualche danno al rimanente del carico.

Egli deve dare alle merci caricate la stessa vigilanza che presterebbe se ne fosse il proprietario, epperciò collocare opportunamente ogni oggetto, somministrare robusti *ghindaggi* ossiano attrezzi per sostenerne il peso, vegliare a che siano chiusi esattamente i boccaporti, in una parola far tutte le diligenze dell'accurato padre di famiglia.

In virtù dell'art. 238, dovendo il capi-

tano rispondere delle merci di cui si incarica verso l'armatore ed il noleggiatore che chiamasi anche caricatore, è obbligo pertanto di quest' ultimo di consegnarle ben incassate ed imballate, ed inoltre di uniformarsi a quell'uopo alle indicazioni del capitano. In caso d'ineseeuzione scema d'altrettanto la di costui risponsabilità.

Gli effetti caricati sono, a tenore dell'articolo 211, registrati nella polizza di carico, la quale, articolo 312, sottoscritta dal capitano nel termine di 24 ore dopo fatto il carico, è spedita per quadruplo originale, di cui uno è rimesso al caricatore, l'altro ai consegnatarii, il terzo è ritenuto dal capitano ed il quarto viene consegnato all'armatore (*v.* Polizza di carico).

Il caricatore è obbligato di rimettere al capitano, nello stesso spazio di tempo, le spedizioni delle merci caricate ossia le quietanze di pagamento e le bolle a cauzione delle dogane.

Art. 245. « Il capitano è risponsabile « egualmente di ogni danno che possa ac- « cadere alle merci da esso caricate sopra « la coperta della nave, a riserva che si « tratti di piccolo cabotaggio, senza il con- « senso scritto del caricatore, » perocchè il ponte dovendo rimanere libero per il servizio del bastimento, quegli effetti sarebbero i primi sagrificati all'evenienza di un sinistro.

304. « Se il tempo del carico e dello « scarico del bastimento non è stabilito da « convenzione delle Parti, esso viene re- « golato secondo l'uso dei luoghi. »

306. « Il caricatore è obbligato alle « spese del carico e dello scarico se prima « della partenza del bastimento vi è inter- « dizione di commercio col paese per cui « esso è destinato. »

308. « Il caricatore può, mentre dura « l'impedimento che osta al corso del ba- « stimento, fare scaricare le sue merci a « proprie spese, a condizione di ricari- « carle o d'indennizzare il Capitano. »

317. « Se il bastimento è noleggiato in « totalità ed il noleggiatore non gli dà tutto « il suo carico, il Capitano non può pren- « dere altre merci senza il consenso del « noleggiatore. Questi profitta del nolo « delle merci che compiscono il carico del « bastimento da esso noleggiato per in- « tiero. »

318. « Il noleggiatore che non ha cari- « cata la quantità di merci portata dal « contratto di noleggio, è tenuto a pagare « il nolo in intiero e pel carico compiuto « a cui si è obbligato. »

« Se esso carica di più, paga il nolo del- « l'eccedente sul prezzo regolato dal con- « tratto di noleggio. »

« Se esso però, senza aver caricato cosa « alcuna, rompe il viaggio prima della par- « tenza, paga per indennità al Capitano la « metà del prezzo convenuto nel contratto « di noleggio per la totalità del carico che « dovea fare. »

« Se il bastimento, ricevuta una por- « zione del suo carico, parte senza averne « ricevuta la totalità, è dovuto al Capitano « il nolo intero. »

322. « Il Capitano può far mettere a terra « nel luogo del carico le merci trovate nel « suo bastimento, se esse non gli sono « state dichiarate, ed esigerne il nolo al « prezzo massimo che sia pagato nel me- « desimo luogo per le merci di eguale « natura. »

323. « Il caricatore che ritira le sue « merci durante il viaggio, è obbligato a « pagare il nolo per intiero e tutte le spese « di traslocamento cagionate dallo sca- « rico. »

Alle riferte disposizioni testuali del Codice di commercio il Pardessus aggiunge le seguenti consacrate dalla giurisprudenza:

1° Occorrendo che alcuno degli effetti caricati non possa essere rappresentato, il capitano ha obbligo di pagarne il prezzo corrente nel luogo del discarico, sotto

riserva però dell'eccezione pei casi di forza maggiore.

2° Il carico è completo avuto riguardo alla portata e non già secondo la capacità del bastimento, e quando esso giunge ai 3/4 del suo tonnellaggio.

3° Nel misurare e dividere un carico per calcolo di trasporto non si può aver riguardo al valor delle merci (*v.* Assicurazione, Capitano, Lettere di vettura, Noleggio, Polizza di carico, Vetturali).

CARREGGIAMENTO. Azione del carreggiare ossia di traghettar sulla strade col mezzo dei carri; la voce carreggio poi esprime la moltitudine di carri che concorrono su di una strada, ed è appunto per andare al riparo degli inconvenienti che derivano da questa frequenza che si rendono necessarie regole di polizia nell'interesse combinato delle vie carreggiabili e dei carichi, siano essi di robe o di persone.

La legge sulla polizia dei trasporti ha due parti, una diretta a favorire l'industria, l'altra a proteggere le strade, epperciò sarà dessa tanto più soddisfacente quanto meglio riuscirà a conciliare questi due opposti interessi.

Il sistema senza dubbio il più largo in apparenza e il più seducente consiste nella libertà assoluta di carreggiare, assegnando al buon governo delle strade tutta quell'ampiezza di mezzi chiariti necessarii per mantenerle in ogni tempo comode, facili e sicure.

Un esame per altro alquanto maturo serve a dimostrare aver quel sistema fondamento sopra una base assai più astratta che sanzionata dalla pratica, dappoichè per favorire un ramo speciale d'industria qual è quello dei vetturali di ogni specie, si verrebbe a fa gravitare sulla generalità dei contribuenti le ingentissime spese che ne sarebbero l'inevitabile conseguenza.

Nell'intento di conciliare gli interessi industriali con l'economia delle spese stradali, il signor Dumas ingegnere francese dei ponti e strade si è accinto a dimostrare *a priori*, che costa molto più caro tenere le strade in mediocre od in cattivo stato che non in grado di perfetta viabilità; che gli stessi metodi di manutenzione atti a migliorare il suolo carreggiabile sono nel tempo stesso quelli che producono maggior economia; che il *minimum* della spesa sta nel *maximum* della bellezza; che quei metodi consistono nell'impiego dei materiali alla spicciolata a misura dei saltuari bisogni e nel non interrotto sgombramento del fango e della polvere col mezzo del rastrellamento e segnatamente colle frequenti scopature. Dalle quali cose quell'ingegnere dedusse il corollario che la limitazione dei pesi e dei veicoli non ha utilità effettiva, e che qualsivoglia provvedimento a tale riguardo è quanto superfluo altrettanto vessatorio.

Abbenchè gli indicati metodi siano stati adoperati con molto vigore in Francia ed altrove, rimase pur sempre predominante il principio che la resistenza dei materiali sta in ragione inversa delle pressioni a cui denno soggiacere; che se ciò malgrado è riuscito per alcune strade di ottenere favorevoli risultamenti con relativa pochezza di mezzi, fu ciò la conseguenza di condizioni affatto eccezionali di persone, di luoghi e di materiali.

Un sistema limitativo nel carreggiamento essendo pertanto chiarito necessario, vuolsi indagare quale fia per essere da preferire.

A prima giunta si diede il sopra vento al ragguaglio dei carichi col numero dei cavalli destinati a farne il trasporto, per proporzionarvi la larghezza dei quarti delle ruote dei carri, ma non si tardò gran fatto a riconoscerne gl'inconvenienti nell'impossibilità di determinar la forza media delle bestie da tiro, e perchè la resistenza aumenta in ragione composta dei luoghi, delle stagioni e delle condizioni dell'atmosfera.

La libertà assoluta de' trasporti e la limitazione dei carichi in ragione del nu-

mero dei cavalli essendo del pari incompatibile, rimane ad indicare il sistema della limitazione dei quarti delle ruote proporzionatamente ai pesi trasportati, il quale consiste nel calcolare la misura delle varie influenze distruggitrici e a studiare i rapporti che sussister denno fra la concessione e la guarentia.

Finora i computi circa la resistenza trattiva e gli effetti distruggitori che essa esercita sulle strade consistevano in tre elementi che sono quest'essi: larghezza dei quarti delle ruote, celerità procedendo di trotto o di passo, sospensione o non dei veicoli. In oggi si ebbe a riconoscere non solo che quei tre elementi non erano stati apprezzati al giusto loro valore, ma che si doveva tener conto di un quarto eziandio più degli altri essenziale, quello del diametro delle ruote.

Fu dimostrato dall'esperienza che i carichi non gravitano a buona pezza su tutta la larghezza dei quarti delle ruote, e che quanto maggiore è la loro ampiezza tanto più gravi sono i danni che cagionano alle strade dure e resistenti, perchè, in ragione dell'aumento dei pesi, esse diventano sempre più fendenti, a meno che si tratti di un suolo compressibile in cui decrescano in proporzione la resistenza di locomozione e la profondità delle depressioni.

L'accertamento di questo doppio risultato ha fatto assegnar per limite ai quarti delle ruote una larghezza minima di 6 centimetri ed una massima di 12, oltre i quali la regola di proporzione fra i pesi dei carichi e la dimensione dei quarti cessa di essere giustamente apprezzabile.

Il calcolo soccorso da sperimenti meccanici condusse a far ammettere per vero che l'attrito alla superficie dei quarti delle ruote è uguale alla pressione ossia al peso delle vetture moltiplicato da una frazione determinata dal diametro delle ruote.

Fu inoltre dimostrato:

1° Che i danni cagionati alle strade dai veicoli che le solcano si fanno tanto maggiori quanto più piccole ne sono le ruote, e che il roteggio sta in ragione inversa del raggio delle ruote, per modo che importa sommamente di favorire l'industria locomotiva coll'assegnare alle ruote i più lunghi diametri che fia possibile e col ragguagliare a questi la proporzione dei pesi.

2° Che il miglior mezzo di conservazione delle strade sta nel compartimento dei carichi sopra più veicoli, perchè i carri con quarti di ruote di 6 centimetri chiamati a portare pesi comparativamente minimi recano minor danno che non quelli con ruote di maggior dimensione.

È utile e conveniente di ammettere per i carichi due diverse tariffe secondo che si tratta della stagione d'inverno o di estate? In Francia si è dato la preferenza a una tariffa media formata dietro i risultamenti degli sperimenti instituiti sulle strade poste in deterior condizione, in cui si tenne conto dei danni cagionati dalle varie graduazioni dei carichi e delle ruote.

Vuolsi far distinzione, nel ragguaglio dei carichi, fra le diverse specie di veicoli secondo che sono rivolti ai lavori ed ai trasporti agricoli, al carreggio ordinario, al carreggio accelerato, alle vetture pubbliche?

Ammessa una tariffa, è parso che non si dovrebbe adottare veruna eccezione di veicoli, e ciò a scanso delle molte controversie, angarie e ritardi cui potrebbe dar luogo una diversa disposizione.

Avvi una sensibile differenza, quanto ai danni, tra una vettura condotta di trotto ed un'altra avente lo stesso carico condotta di pian passo?

Replicate prove fecero scorgere che gli effetti della sospensione delle vetture, le sole che atte siano ad andare di trotto, è tale da compensare ogni danno dipendente da una più rapida celerità nei trasporti, e che ciò stante ponno lasciarsi sussistere gli stessi pesi proporzionali al diametro delle ruote.

Emerge da quanto precede che gli elementi che concorrer denno nel formare una buona legge sulla polizia dei trasporti sono i pesi, i quarti, il numero e il diametro delle ruote, la sospensione o non sospensione dei veicoli.

Nel titolo relativo alla polizia delle strade dei Regii Stati annesso alle RR. LL. PP. 29 maggio 1817, è stabilito:

Art. 100. « Che le ruote dei carri debbono avere dimensioni corrispondenti al rispettivo carico. Questo si ritiene di un maggiore o minore effettivo peso, in ragione del numero dei cavalli impiegati nell'eseguire i trasporti.»

101. « Sono eccettuati dalla precedente disposizione: 1° i carri di qualunque sorta, dei quali si fa uso per il coltivamento dei terreni e per il trasporto dei raccolti; 2° le vetture e le carrozze private o da nolo; 3° le carrette tirate da un sol cavallo; 4° li carri e le vetture per il militar servizio, quando sono di regia proprietà; 5° gli oggetti indivisibili, il di cui peso non può essere diminuito, come le pietre, gli alberi e simili. »

In virtù di RR. PP. 3 aprile 1819 le dimensioni dei quarti delle ruote stabilite dall'art. 102 del regolamento 29 maggio 1817 sono state modificate come segue:

Pei carri a due ruote tirati da due cavalli cent. 11; da tre cent. 14; da quattro cent. 17; da cinque e più cent. 22.

Pei carri a quattro ruote tirati da due cavalli cent. 9; da tre cent. 11; da quattro cent. 14; da cinque cent. 17; da sei e più cent. 22.

I quarti delle diligenze debbono avere nove centimetri.

Nelle strade di montagna non si tien conto dei cavalli di rinforzo.

Il sistema del ragguaglio dei carichi alla condizione dei veicoli impiegati per farne il trasporto è coerente alla legge fisica che la pressione delle ruote sulle strade segue la ragione diretta dei pesi, e sembra perciò raccomandato dalla pretta giustizia. Esso però va sottoposto nell'atto pratico a molti e gravi inconvenienti, non essendo riescito per anco di sostituire agli attuali pesi a bilico un altro tale sistema di verificazione atto a far cessare le querele che sono mosse, segnatamente in Francia, contro le angarie, i ritardi, gli arbitrii cui va sottoposto quel primo metodo fin qui praticato. E per verità che cosa è un peso a bilico? Una macchina ideata per misurare, calcolare e rendere ragione, con l'impiego di piccoli contrappesi, dei gravi carichi che se le fanno premer sopra.

Questa macchina è composta di una serie di articolazioni e di romani ossiano contrappesi i quali corrono sopra verghe di ferro chiamate *stili*, sulle quali sono segnate le once, le libbre e i rubbi (hectogramma, kilogramma, myriagramma); ma lieve pressione estranea, il benchè menomo impulso basta per introdurre in esse macchine sensibili variazioni, oltrechè andando soggette a tanti attriti quante sono le articolazioni, è giuoco forza di ricorrere per vincerli a materie oleose che soffrono le alterazioni dei varii gradi di temperatura.

Per questo motivo, ai pesi col romano chiamati stadere e staderoni, furono nel commercio sostituite le bilance composte di due piattelli perchè dotate del pregio di un più ponderato equilibrio, di maggior precisione e di più facile verificazione, dappoichè nascendo timore di frode si fa presto a riversare nel piattello dei contrappesi le cose pesate, nel qual caso non si può formare l'equilibrio se non se introducendo nell'altro piattello un peso doppio di quello da prima riconosciuto sufficiente.

Per ovviare agli inconvenienti osservati nei pesi a bilico, l'ingegnere Morin ha inventato una sua macchina chiamata *dinamometro* di facile maneggio e di agevole trasporto ovunque ne occorre il bisogno; ma siccome questa pure abbisogna di materie oleose e sta anch'essa per conseguenza sotto le influenze atmosferiche,

non presenta neppure quel grado di precisione che si desidera in un oggetto di così grave momento, qual è quello di far assolvere o condannare con giusta lance e perfetta cognizione di causa.

Ammettendo per altro che si riesca ad ottenere questa macchina precisa, dietro la quale si va in traccia, rimarranno pur sempre le spese di primo stabilimento, quelle degli agenti preposti alle verificazioni e i frequenti ritardi nel carreggiamento oggi più che mai nocivi al bisogno di spedita e libera circolazione. Ciò posto, e considerando che il servizio dei verificatori si fa isolatamente e non può essere vincolato ad adeguati controlli; che ai loro verbali è pur forza di prestar fede; che ciò stante facili ed a mano salva esser ponno le collusioni e le vessazioni, si manifestò in Francia vivissimo il desiderio di veder sostituito ai pesi a bilico il ragguaglio dei carichi alla forza dei cavalli e alla correlativa larghezza dei quarti delle ruote.

Ma perchè non vi ha sistema per quantunque semplice che non porga un lato a qualche obbiezione, quello di cui si tratta è accagionato dei seguenti gravami: 1° La forza comparativamente variabile delle bestie da tiro, essendosi riconosciuto, che nel mentre taluno vale a trasportar pesi di 3,800 kil., un altro non raggiunge la forza di kil. 500. 2° La circostanza che non è il numero dei cavalli che fa danno alle strade, ma sì bene l'esuberanza dei carichi ai quali perciò importa di porre un freno salutare colla legge sulla polizia del carreggiamento. 3° Che quand' anche la forza dei cavalli fosse uniforme, pur pure la legge sarebbe inefficace e rimarrebbe tuttavia l'ostacolo della necessità di ricorrere ai cavalli di rinforzo sulle strade in saliscendi e nelle occorrenze di guasti e d'intemperie per cui l'ordinario numero dei cavalli si rende insufficiente.

La polizia del carreggio presenta una questione molto grave, ed è se le relative disposizioni debbono essere estese alle strade comunali?

L'interesse del carreggiamento fa desiderare una soluzione affermativa, ma due ostacoli s'incontrano in questo caso, e sono: 1° La cattiva condizione di queste strade e le gravi difficoltà che presentano al carreggio; 2° le considerevoli spese di cui verrebbe gravata l'industria agricola col costringerla alla riforma di tutti i veicoli necessarii alla coltivazione; ed è in contemplazione di siffatte considerazioni che venne inserta nel Regol.° del 1817 la sovra riferita disposizione che esime i carri applicati all'agricoltura dall'osservanza delle disposizioni relative ai quarti delle ruote.

Da quanto precede si è potuto riconoscere di quanto e quale interesse sia nel diritto commerciale un buon regime di carreggiamento, ma nel tempo stesso che il problema di una combinazione di regole di polizia che valevol sia a conciliare il buon governo delle strade con la libertà dei mezzi di trasporto, subordinatamente alle leggi di equitativa giustizia, lascia pur tuttavia alcun che da desiderare, quantunque l'Inghilterra abbia creduto di trovare una soddisfacente soluzione nel favorire la locomozione sulle strade ordinarie dei carri a quattro ruote tirate con bestie aggiogate di fronte, attesochè minore si fa il detrito quando il peso gravita sopra un maggior numero di punti, e i veicoli più non sono costretti a battere sempre la stessa linea, e ad incavare ogni vieppiù i solchi delle ruotaie siccome succede per rapporto ai carri a due ruote (*v.* STRADE, VIABILITÀ).

CARTA. Fenomeno il più straordinario dell'umana industria, se si considera che vilissimi cenci sono ridotti in tal condizione da ricevere l'impronta e trasmettere ai più tardi secoli ciò che forma la più sublime prerogativa dell'uomo, l'idea e la parola.

La carta è oggimai un importantissimo ramo di commercio, essendo che dai dati statistici del barone Carlo Dupin si rac-

coglie che la quantità annualmente impiegata in Francia dalla tipografia e dalla scrittura mannense rappresenta un valore di 30 milioni, il quale ascende a ben maggior somma per ciò che concerne la carta dipinta. Nei Regni Uniti essa si ritiene di un valsente annuo di 41 milioni, di cui 25 milioni entrano nel commercio di esportazione.

Carta (moneta di). Un altro non meno singolare ed importante fenomeno è che pochi pezzi di quella carta siano, col favore del credito, diventati nno dei segni rappresentativi del numerario, ed elemento vivissimo dell'azione commerciale e industriale a cui danno opera i biglietti di banca, le lettere di cambio, i higlietti a ordine, le diverse specie di pagherò e di polizze, e la serie multiforme degli effetti di commercio i quali fanno il giro del globo, e vi diffondono la ricchezza in grazia della viva concatenazione dei cambi.

La moneta di carta, genericamente considerata, è una giunta che si fa al valore reale delle materie metalliche in corso di nna massa di gran lunga maggiore di valori nominali ossia di pezzi di carta di nna forma e di nn carattere specificato dalla legge o consacrato dall'uso onde agevolare la continna permutazione di valori che sono la vita del commercio e il più stretto legame delle relazioni sociali.

La differenza che passa tra la moneta sonante e quella di carta si è che la prima, a cagione del suo valore intrinseco, gode il privilegio di corrispondere a qualunqne specie di valori, e la seconda avvalorata dal credito n'è solamente il segno rappresentativo così nell'interno come nelle più lontane regioni.

La moneta di carta è di dne specie, una a corso forzato, l'altra a corso volontario. Sono di corso volontario gli effetti di commercio sovra indicati, e di corso forzato gli antichi biglietti dello Stato, gli *assegnati*, i mandati territoriali, gli effetti di banca di Russia e di Svezia e simili, i quali in generale sono pezzi di carta composti di una filigrana particolare, rivestiti di speciali contrassegni, messi in corso dai rispettivi Governi nelle straordinarie politiche emergenze con obbligo di riceverli in pagamento come danaro sonante.

Il consolidamento del credito e l'ordinamento del debito pubblico per cni i Governi hanno incontrato una tacita solidarietà fra di loro, al segno che la bancarotta in nno di essi produrrebbe una potente reazione in tutti gli altri, lasciano fondata ragione per credere che l'emissione della moneta di carta a corso forzato, che tante rovine ha cagionato negli ultimi periodi del secolo passato, non sia più per riprodursi.

E per verità la moneta di carta essendo nell'intrinseco suo cosa di nessun valore, esser non può necessariamente che il segno di nn valore esistente o che credesi esistere, il quale procede dal credito di cni gode il Governo che la mette in circolazione. Questo credito poi nasce dalla certezza che è nel debitore di potere, essa mediante, soddisfare a tutte le sue obbligazioni, e in chi la riceve, che ha nella medesima un eqnivalente di tutti i suoi bisogni; certezza questa che non si può imporre, perchè l'accettazione di un segno rappresentativo di valore invece del valore stesso esser debbe lasciato, giusta le massime del diritto comune, nell'arbitrio di chi riceve e non di quello che paga.

Giova ritenere in secondo luogo che il corso forzato della moneta è una finzione diretta a far supporre un valore là dove non esiste realmente, quale finzione si presenta tanto più inopportuna in quanto che l'emissione ne viene fatta per lo più in critiche emergenze, e nel momento in cui la risponsabilità del potere emittente è maggiormente dubbia e compromessa.

Le prime carte emulatrici del numerario furono i higlietti di banca. Nell'esordio

della loro creazione essi rappresentavano l'effettiva consegna di una somma di danaro equivalente; di questa specie erano i biglietti delle banche di Amsterdamo e di Genova. In progresso quei biglietti si ridussero all'uffizio di somministrare una valida guarentia, una cauzione mobiliare e fondiale, nel qual novero furono i biglietti della banca d' Inghilterra. Per ultimo la moneta di carta aprì l'adito a fastose speranze, a solenni promesse che poi si volsero in una dolosa bancarotta di cui si ebbe l'esempio nella banca di Law e in quelle dell'America settentrionale.

Noi ci allontaneremmo dal quadro circoscritto di un dizionario se volessimo tener dietro alle emissioni di carta monetata che ebbero luogo sotto varie forme e denominazioni in epoche diverse di politiche peripezie, che colle peripezie medesime si sobbissarono per lasciar libero il campo agli effetti di commercio, ai biglietti di banca, alle cedole sul debito pubblico, e solo accenneremo i due principali inconvenienti cui le medesime vanno sottoposte e sono:

1° La facilità con che ne può essere moltiplicata la massa, nella circostanza in cui basta a quell'uopo uno strettoio, qualche risma di carta e un po' d' inchiostro, troppo facili mezzi in confronto dell' incentivo di togliersi da un attuale imbarazzo o per slanciarsi nel vortice di capricciose spese. Gli assegnati messi in corso in Francia nel 1794 sommavano a meglio di 6 miliardi, a cui la legge del 18 marzo 1796 aggiunse 2,400 milioni di mandati territoriali.

2° Comunque siasi di molto perfezionata l'arte di incidere e di fabbricare la moneta di carta, tuttavia la sua contraffazione è per anco assai facile; basti il dire che meglio di 1820 furono dal 1797 al 1827 gl'individui condannati in Francia per delitti di falsificazione di quella moneta.

Quest'ultima considerazione fece nascere il dubbio se, ammesso il corso della carta monetata, è pure conveniente di renderne obbligatorio il pagamento al portatore, eziandio nel caso in cui i biglietti siano riconosciuti falsi.

Non pochi economisti stanno per l'affermativa, riservando però l'azione a chi ne fa l'emissione di procedere contro i falsificatori, e ciò nell'interesse delle banche, onde evitare la diffidenza che ne renderebbe incagliata la circolazione.

Chi vuole conseguire uno scopo, osservano essi, deve subirne le conseguenze, ed è perciò che, sebbene le assicurazioni contro gl'incendi siano state accagionate di servire non di rado di possente incentivo ai malvagi per diventare incendiarii, ciò non di meno le compagnie, per conservarsi in credito, sogliono pagare le polizze assicurate, senza gran fatto indagare lo cause provocatrici del sinistro. Per questa ragione è loro intendimento che le banche devono pagare i falsi biglietti, di cui esse hanno in certo qual modo provocato la fabbricazione.

Fatta la somma del bene e del male che produce la moneta di carta, gli statisti che non si lasciano abbindolare dalle apparenze teoriche vengono a conchiudere doversi procedere con molta circospezione nell'avvalorarne il corso per via di privilegi, e peggio ancora con mezzi coercitivi, ed essere anzi util cosa lo agevolare la libera circolazione degli altri effetti di commercio (*v.* Banca, Debito pubblico, Effetti di commercio, Moneta, Numerario).

Carta partita (*v.* Noleggio (contratto di)).

Carte di navigazione. Sono così chiamate le carte di cui i capitani hanno debito di essere provvisti a bordo dei loro bastimenti.

Art. 242. « Il Capitano è obbligato di « avere a bordo; 1° l'atto di proprietà del

« bastimento; 2° la patente di nazionalità; « 3° un passaporto marittimo; 4° il ruolo « dell'equipaggio; 5° le polizze di carico « e i contratti di noleggio; 6° i verbali di « visita; 7° le quietanze di pagamento o « le bolle di canzione delle dogane. »

A tenore dell'art. 55 delle LL. PP. 13 gennaio 1827, le patenti di nazionalità sono spedite in nome del Re dal presidente dell'ammiragliato; art. 62, in caso di contesa per i noleggi sulla portata del bastimento, farà piena fede la capacità indicata nella patente, salvo vi fossero convenzioni particolari a tale riguardo.

Il ruolo (art. 63) potrà essere accordato dai consoli di marina, o dai vice-consoli a tale uopo autorizzati.

Si richiede inoltre la tenuta a bordo di un giornale nautico, e delle patenti di sanità.

Le carte sovraddette possono essere accordate per un termine non minore di sei mesi e non maggiore di anni quattro, ad eccezione della patente di nazionalità valevole per tutto il tempo della durata del bastimento e del passaporto marittimo, il quale è valido fintanto che il bastimento conserva la stessa configurazione e denominazione.

I diritti da corrispondersi pel rilascio delle carte suddette sono fissati dalle tariffe annesse alle stesse R. Patenti.

Mancando tali atti regolari, la preda del bastimento diventa legittima in tempo di guerra.

Carte di commercio (*v.* Effetti di commercio).

Carte e tarocchi. Per mala ventura le carte ed i tarocchi costituiscono un ramo assai vivo d'industria e di commercio; esso però va soggetto da secoli, e quasi che presso tutte le nazioni, a misure restrittive consigliate dalle regole di buon governo e da un ben inteso regime di finanza, per cui chi gode dei passatempi dell'ordine sociale deve contribuire ai pesi che gliene concedono l'opportunità.

In virtù dell'Editto 16 maggio 1815, stato modificato dalle RR. LL. PP. 8 febbraio 1834, l'importazione delle carte e dei tarocchi è proibita ne'Regii Stati; è bensì lecito a chiunque di stabilirne la fabbricazione mediante l'obbligo di preventiva dichiarazione e di ricevere la carta filigranata necessaria, e quella per le bande in cui dovrà essere involto ogni mazzo.

La carta filigranata è di due specie, ed il prezzo di distribuzione di ogni risma è stabilito in una somma fissa sì per l'ordinaria che per quella fina.

Le pene contro i contravventori sono la multa, la confisca, il carcere.

I venditori di carte e tarocchi devono essere provvisti di una licenza speciale.

Si fa luogo alle obblazioni prima della sentenza, semprecchè la multa incorsa non eccede la somma di 600 lire (*v.* Gabelle).

CASO FORTUITO. Dicesi di qualsivoglia accidente e di qualunque evento che l'umana previdenza non saprebbe prevedere nè prevenire; entrano perciò nel novero dei fortuiti i casi di forza maggiore.

Passa peraltro molta differenza tra il caso fortuito ed il caso impensato, perchè il primo contempla quello che può accadere malgrado tutta la prudenza e l'antivedimento umano; invece che le peripezie per imprudenza giungono bensì impensate quanto al loro effetto, ma si potevano prevedere.

Questa differenza di nomenclatura è da notarsi, perchè i casi fortuiti e di forza maggiore non sono imputabili a chicchessia, invece che gl'impensati danno luogo a risarcimento od a pena (*v.* Assicurazione, Fortuna di mare).

Un capitale venendo a perire per vero caso fortuito che non poteva prevedersi, alcuno non è obbligato al risarcimento dei danni.

Sono casi fortuiti nelle società gli effetti, che derivano da qualche rischio.

Vengono in questo novero compresi i

furti, l'incendio e la forza irresistibile, ad esclusione delle tempeste, della pioggia, dei venti e della rottura de' ponti e strade, che sono di forza maggiore.

Il caso fortuito che impedisca al possessore di una cambiale di presentarsi al trattario e di fare il protesto nel termine dalla legge stabilito, è a carico dello stesso possessore.

Il commissionario non è garante degli effetti, che possono derivare dai casi fortuiti e senza sua colpa.

Non si possono annoverare fra i casi fortuiti, che pregiudicano all'interesse del sovventore, i cali e le diminuzioni o perdite che accadono per vizio proprio della cosa o per fatto di chi prese a cambio marittimo.

Il sovventore a cambio marittimo non è sottoposto ai rischi, che dipendono dalle vicende inerenti alle merci, e ciò quando anche ne sia stato convenuto il patto espresso.

Se un caso fortuito cagioni ritardo alla partenza di un bastimento, non si sciolgono perciò le condizioni del noleggio, e non vi è luogo alla rifazione di danni e all'aumento di nolo.

Le disgrazie irreparabili sono comuni fra i contraenti, sempreché il caso fortuito sia provato.

Colui che allega il caso fortuito dee prima di ogni cosa provare la perdita degli effetti; ed indi che l'avvenimento del caso sia stato veramente fortuito.

Generalmente il caso fortuito si comprende sotto la denominazione di fortuna di mare, colla qual voce si suol spiegare tutto ciò di cui gli assicuratori si rendono risponsabili (*v.* ASSICURAZIONE, FORTUNA DI MARE, FORZA MAGGIORE).

CASSA. La cassa è quel ripostiglio nel quale si chiudono i danari dell'erario, dei negozianti o di una società, ed il cassiere è la persona preposta alla cura di essa cassa, a ricevere non meno che a fare i pagamenti.

Libro di cassa è il registro, nel quale si scrivono giorno per giorno le somme ricevute e quelle pagate.

La regola di un buon cassiere si è *di scrivere e poi pagare*, *di ricevere e poi scrivere*.

Nell'ordine amministrativo esistono varie specie di casse, di esattoria cioè, di tesoreria, di beneficenza, di consegnazioni e depositi, di redenzione, di risparmio ecc.

Tutte queste casse sono sottoposte a regolamenti speciali per quanto concerne la loro destinazione, la sicurezza dei fondi e la regolarità delle scritturazioni.

Meritano speciale menzione le tre ultime casse di sopra accennate in ragione della specialità del servizio a cui sono destinate (*v. le sigle citate*).

CASSE DELLE CONSEGNAZIONI E DEPOSITI. Il Codice civile prescrivendo in certi determinati casi i depositi e le consegnazioni, e d'altronde occorrendone bene spesso il bisogno nell'interesse di società particolari e di semplici privati, era indispensabile l'istituzione di una cassa destinata a quell'uopo e posta sotto la tutela del Governo.

Un primo passo verso la divisata istituzione è stato fatto a titolo di sperimento nei Regii Stati, in virtù del R. Brevetto 11 aprile 1840, il quale ha istituita una cassa di deposito e di anticipazione per i lavori pubblici, destinata a raccogliere i fondi giacenti nelle casse delle provincie e delle comunità, ed a ricevere quelli degli istituti di beneficenza, delle malleverie dei contabili, delle consegnazioni per autorità giudiziaria e dei particolari a misura delle rispettive autorizzazioni e volontarie disposizioni.

L'interesse è del 2 per cento pei depositi volontarii e del 3 1/2 per tutte le altre specie, a riserva di quella dei fondi provinciali, per cui non viene corrisposto verun interesse, e ciò per il motivo che quei fondi, benchè formino oggetto di uno speciale bilancio, fanno però parte integrante

del R. erario, motivo per cui avrebbe il Governo pagato l'interesse a se medesimo.

Dall'anno 1816 a tutto il 1839 la cassa dei depositi di Francia ricevette lire 352,981,447 di cui 158,033,088 a titolo di deposito volontario.

Questi depositi fruttano interesse in ragione del 2 per cento, che incomincia a decorrere dopo il 60mo giorno del fatto deposito, la qual cosa si nota per dimostrare quale e quanto sia il movimento di capitali che stabilimenti della fattispecie sono destinati a far valere, e che diversamente giacerebbero inerti e sottoposti a gravi pericoli (*v.* DEPOSITO).

CASSE DI REDENZIONE. Le casse di redenzione (ammortizzazione) ricevono i fondi stanziati per l'estinzione del debito pubblico, cioè per comprarne le cedole e metterle fuori di circolazione.

Quelle casse non possono comprare al dissopra del pari, cioè dell'ammontare constitutivo e nominale della rendita.

Le somme che non sono impiegate nell'estinzione del debito, formano un fondo di riserva di cui non si può disporre che mediante una legge speciale (*v.* DEBITO PUBBLICO, REDENZIONE).

La progressione crescente o decrescente della rendita, segnando la prospera o l'avversa fortuna dello Stato in cui trovasi in circolazione, pensano alcuni economisti che l'ammortizzazione è una vera finzione diretta a togliere all'uomo operoso, per mezzo della contribuzione fondiale, i fondi che sarebbero fruttiferi nelle di lui mani, per alimentare la classe parassita dei capitalisti.

Sotto questo rapporto i Regii Stati si trovano in una condizione più vantaggiosa della Francia, essendo che il fondo di estinzione di 600/m. lire è impiegato per una metà nel pagamento integrale alla ragione del cinque per cento di altrettante rendite estratte a sorte, e per l'altra metà nell'acquisto di tante inscrizioni al corso. La cassa francese invece non potendo agire, atteso il prezzo elevato delle cedole, è costretta a tenere giacenti i suoi fondi di riserva, che ascendono in oggi all'ingente capitale di 195 milioni sopra un attivo di 269, 654, 012.

Le leggi constitutive dei Regni Uniti ammettono la redenzione, non già mediante l'assegnamento di un fondo apposito, ma sì bene impiegando nell'acquisto delle cedole al corso il sopravvanzo del reddito sulle spese, e quando le circostanze dei tempi sono favorevoli, vi si provvede estinguendo il debito antico coi fondi di un nuovo debito incontrato a un interesse minore.

Dal sin qui detto si scorge, che tre sono i mezzi finora adoperati per l'estinzione del debito pubblico, cioè estrazione a sorte e rimborso al pari, acquisto delle rendite al dissotto del pari per metterle fuori corso, creazione di un nuovo debito a un interesse minore per rimborsare quello costituito ad un interesse maggiore.

Quale fia il migliore di mezzi siffatti?

Per i debiti da incontrarsi per l'avvenire si darà agevolmente la preferenza al primo, ma per quelli già costituiti sotto patti diversi la scelta dipende dalle condizioni che si possono ottenere dai mutuanti.

Supponiamo che la rendita 5 per cento sia di un quinto superiore al pari, e che riesca di contrarre un nuovo imprestito al 4 per cento, egli è chiaro che questo mezzo è preferibile a quello dell'acquisto delle rendite al corso di 120, essendochè in questo caso si verrebbe a pagare l'interesse in ragione del 6 per cento (*v.* DEBITO PUBBLICO).

CASSE DI RISPARMIO E DI PREVIDENZA. Lo sbandimento della mendicità è stato mai sempre uno dei più gravi e dei più difficili problemi di economia amministrativa.

Tre istituzioni della moderna filantropia sembrano però dover condurre alla desiderata soluzione, vale a dire, i ricoveri

di mendicità, le scuole infantili, ossiano sale di asilo e le casse di risparmio.

I primi inducono virtualmente i poveri validi, che mendicano per ozio ed infingardaggine ad applicare al lavoro per conservare la propria libertà e non vedervisi costretti nel reclusorio, e porgono nel tempo stesso asilo e sussistenza alla classe dei poveri invalidi e realmente bisognosi.

Le seconde, frattanto che possano raggiungere il perfezionamento di dare asilo all'infanzia fino ai 12 anni, età in cui è lecito di applicarla senza inconveniente all'apprendizzaggio delle arti e dei mestieri, sollevando i padri e le madri dal peso della prole infantile che abbisogna delle più assidue cure, permette loro di attendere con la solita operosità al lavoro e di continuare a procacciarsi il vitto, mentre in difetto sarebbero condotti a questuare.

La terza finalmente, cioè le casse di risparmio, raccogliendo le piccole somme provenienti dal giornaliero guadagno, e dai risparmi fatti nel corso della settimana, e mettendole a frutto, servono di un possente incentivo all'economia e al non spendere nel bere, nel giuoco ed in altri stravizzi, e somministrano alla classe operosa un capitale con cui sostentarsi all'evenienza di un qualche sinistro e nelle straordinarie emergenze, le quali diversamente aumenterebbero il numero degli accattoni.

I ricoveri di mendicità, le di cui basi furono stabilite, nei Regii Stati, con LL. PP. 29 novembre 1836, e le scuole infantili alle quali, prendendo esempio dal Trono, ha provveduto la carità privata, comechè instituti di beneficenza, non possono far parte dell'argomento che qui si è impreso a trattare, motivo per cui si parlerà soltanto delle casse di risparmio, le quali abbisognano di una efficace cooperazione, invece che basta per l'esistenza delle scuole infantili la sovrana autorizzazione, e per i ricoveri di mendicità, che la loro natura non sia adulterata col formarne altrettante carceri, e che gli accattoni siano prima giudicati come oziosi e vagabondi, per rivolgere soltanto al ricovero quelli che saranno riconosciuti invalidi, impotenti e privi d'ogni mezzo di sussistenza.

È oggimai cosa fuori di contrasto, che fra le benefiche instituzioni che maggiormente onorano il moderno incivilimento meritano di essere in special modo distinte, in concorso con le società filantropiche (1), le casse di risparmio e di previdenza destinate a raccogliere e a far fruttificare le tenui economie settimanali dell'artigiano, che diversamente stanno in continuo pericolo di essere derubate o malamente sciupate.

Queste casse, il signor di Cormenin ebbe a dichiararle madri di economia, tesoro dell'artigiano, sale di asilo del povero, rimedio contro la mendicità, produttrici di capitali, la leva del credito nazionale, e in ultima analisi un'istituzione antirivoluzionaria.

Una prima cassa di risparmio venne fondata in Berna nel 1787 a favore dei famigli, e l'esempio si diffuse quindi in Ginevra, Basilea, Zurigo ed in altri cantoni.

Un esperimento della fattispecie fu tentato quindi nella Gran Brettagna, prima a Tottenheim nel 1798, e quindi a Rutlevel in Iscozia per cura del ministro evangelico Enrico Duncan.

Nel 1839 le casse di risparmio dell'Inghilterra e del paese di Galles erano depositarie di una somma di 575,169,748.

(1) Una società filantropica trovasi eretta in Parigi fin dall'anno 1803, e col favore della medesima ogni socio, mediante il pagamento di una quota annuale di 30 lire, è in facoltà di far curare costantemente a domicilio un povero infermo, e di distribuire annualmente alla classe indigente 100 razioni di minestra, le quali costano alla società 7 centesimi, e sono vendute alle persone che concorrono nei luoghi di distribuzione in ragione di 5 centesimi.

Nel 1833 il parlamento inglese sanciva un bill, in virtù del quale a qualunque individuo, che dall'età di 20 ai 30 anni deponesse senza interruzione sei franchi al mese nella cassa di risparmio, viene assicurata una pensione di 600 franchi giunto che sarà agli anni sessanta: se il deponente muore prima di avere raggiunto il sessantesimo anno, il tesoro restituisce il capitale, senza però la cumulazione degli interessi.

Il sagrifizio per siffatta maniera imposto al pubblico erario sembra dover riuscire esuberante, ciò non di meno risulta dai dati statistici raccolti dal barone Carlo Dupin che la media di tali depositi non eccede gran fatto il triennio. Frattanto è questo un appagamento, un allettativo a fare risparmi, che una volta presane l'abitudine più non vien meno, e se le somme depositate sono ritirate, ciò soltanto succede in conseguenza di gravissimi emergenti.

In Austria il numero dei depositi eccedeva nel 1837 i sessantamila, ed il loro ammontare sommava a quaranta milioni.

Altre contrade di Europa non tardarono a prevalersi della benefica istituzione, a talchè nell'anno suddetto 1837 le casse di risparmio superavano il numero di 1200.

La filantropia ha fondato casse di risparmio a vantaggio dell'infanzia e della scolaresca, dove sono raccolte le economie da 5 centesimi a una lira che comincia a portare interesse, facendo contrarre così a quella tenera età abitudini di risparmio e di previdenza.

Eziandio presso i varii corpi della milizia l'istituzione delle casse di risparmio è chiamata a produrre i più auspicati frutti, mercechè i congedati portano seco un peculio, ed i rimasti sotto la bandiera lo vedono crescere annualmente col prodotto delle sostituzioni nella leva militare; ed intanto nella proporzione che aumentano i depositi diminuiscono le punizioni e il numero degl'infermi negli ospedali.

Paterno e salutare divisamento per altimo fu quello emanato dal Trono, di consolidare le largizioni che sogliono farsi all'occorrenza di faustissimi avvenimenti, investendole a moltiplico mediante acquisto di libretti dalla cassa di risparmio a favore delle persone beneficate. In siffatto modo furono impiegate le lire 100 accordate da S. M. a ciascuna delle figlie povere che sarebbero nate alla mezzanotte del 13 aprile 1842, epoca del matrimonio del Principe Ereditario con S. A. I. e R. l'Arciduchessa Maria Adelaide d'Austria, e in questo modo pure la somma largita dal duca di Orleans a favore dei giovani apprendizzi, figli delle famiglie laboriose più distinte per morigeratezza e assiduità al lavoro.

Veduti i favorevoli risultamenti di questi impieghi a moltiplico, il mentovato barone Carlo Dupin è condotto a desiderare, come complemento dell'instituzione delle casse di risparmio: 1° la facoltà di ricevere depositi per una somma eccedente le cinque mila lire. 2° Il cumulo ad un tale effetto degl'interessi mediante frutto. 3° Che gli uffizi siano in numero sufficiente affinchè gli operai non abbiano un pretesto in certo qual modo plausibile di non versare l'eccedente dei loro guadagni nelle distanze, negl'incomodi e nel perditempo che ne sono la conseguenza. 4° Che i lucri dei monti di pietà ottenuti colla vendita degli effetti pignorati che non riuscì ai pignoratarii di ricuperare siano versati nelle casse di previdenza, onde far fronte alle spese che per le medesime occorrono, e permettere così la corrispondenza di un maggior merito dei capitali impiegati.

È un fatto stato generalmente avvertito, che nella stessa proporzione in cui aumentano i depositi, diminuiscono i pegni ai monti di pietà, le giuocate alla lotteria, i delitti correzionali, e che un libretto costituisce in certo qual modo un certificato di moralità, non essendovi gran fatto esempio rhe la persona che n'è provvista sia

stata condannata dai tribunali; quindi è che ogni capo di casa, ogni capo manifatturiere, ogni proprietario, ogni uffiziale dovrebbe insistere, affinchè i loro servitori, operai, villici e soldati fossero provvisti di un libretto di deposito, dimostrandone loro i vantaggi attuali e futuri, e coadiuvando i mezzi di provvedersene con impiegare nell'acquisto dei medesimi le ricompense che fossero in grado di accordare per il loro buon servire, in vece di lasciare che ne perdano il frutto nelle osterie e in altri luoghi di mal affare.

Per analogia alla massima per cui è dimostrato che i tributi moderati nella quotità loro, ma che colpiscono la generalità della popolazione, sono quelli che in ultima analisi impinguano maggiormente il pubblico erario, i tenui risparmi della stessa generalità producono i più considerevoli capitali.

Una nazione è di tanto più prospera, quanto maggiormente i lucri sono diffusi e distribuiti con equa lance, per cui l'operaio, dopo di aver sopperito ai bisogni della propria famiglia, trova modo di mettere in serbo alcun che a titolo di previsione dei futuri contingenti.

All'utile particolare delle famiglie questi risparmi accoppiano quello della moralità pubblica, essendo che quegli il quale può tranquillo rimirare lo stato suo presente e non concepisce timore per l'avvenire, è per questo solo fatto meglio affetto allo Stato in cui trova protezione ed assistenza. Egli è per questo motivo che le casse di risparmio sono collocate in oggi nel novero delle istituzioni filantropiche che conducono per via migliore all'incivilimento e alla morale rigenerazione.

Ma se i vantaggi delle casse di risparmio sono incontrastabili, gravi sussistono pur tuttavia le difficoltà emergenti dal modo di mettere a frutto il danaro che ne proviene, essendochè la vita loro dipende dalle seguenti condizioni: 1° sicurezza e puntualità nei rimborsi; 2° che i deponenti ricevano l'interesse delle somme depositate a una tassa di poco inferiore a quella legale; 3° che si abbia onde ricorrere per sopperire alle restituzioni che fossero domandate all'improvviso per un qualche reale o panico timore.

In massima, non dalla maggiore o minore quantità degl'interessi, ma sì bene dalla sicurezza dei collocamenti dipende l'affluenza delle domande e si costituiscono considerevoli capitali.

La fiducia nei collocamenti a *fido* è vincolata alla facilità di rimborso a semplice richiesta, assunto questo della massima gravità ed importanza. Finora i Governi che diedero favore a così fatte istituzioni acconsentirono al pagamento degl'interessi, e si sottoposero a tutte le emergenze del servizio. Ma a misura dell'aumento dei capitali i pericoli di queste emergenze vanno aumentando, oltrechè la pubblica amministrazione non può costituirsi impresaro d'industria, riscuotere interessi, aver parte ai lucri dei capitali incassati, prendere impegno per il loro impiego fuori della sua sfera di azione, nè accrescere il suo debito esigibile, che i Francesi chiamano *fluttuante*.

Al primo avvenimento di guerra, di politiche perturbazioni, nei quali per lo appunto più stringenti si fanno i bisogni di danaro, i rimborsi esser ponno simultaneamente domandati, ed in allora in qual modo verrà fatto al Governo di mettere al riparo l'immensa risponsabilità da esso lui incontrata in tempo di pace?

Alcune istituzioni hanno creduto di far cosa utile erogando le somme depositate in mutui al minuto commercio, ma non tardarono a sperimentarne gravissimi inconvenienti.

Altre andarono intese con i monti di pietà, ma il risultato si fu di vedere bensì ridotto l'interesse dei pegni, ma non già aumentato quello dei depositi.

In Ungheria i fondi delle casse di risparmio sono versati in una cassa nazionale, e quindi impiegati in opere di utilità pubblica, il che mediante si aumenta il debito dello Stato.

In Francia il tesoro, la banca e la cassa delle consegnazioni e dei depositi porgono amichevolmente la mano alle casse di risparmio, ma il male si è che per procacciar loro questo benefizio prendono con maggior merito fondi che avrebbero potuto altronde ottenere a condizioni più favorevoli.

Il fatto sta che la media d'interesse che, deduzione fatta delle spese di amministrazione, si è finora potuto corrispondere in Francia, dove il Governo viene in soccorso delle casse, è del 3 $^3/_4$ per cento, senza avere ferma fiducia di poterla sostenere in tale proporzione.

Quindi è che gli studii dei filantropi dovrebbero essere diretti a trovar mezzo di risolvere il malagevole problema, senza di cui la sorte futura della più benefica fra le benefiche istituzioni non potrà a meno di trovarsi incagliata e fors'anche compromessa.

Le condizioni più essenziali che regolano le casse di risparmio sono le seguenti:

1° I singoli depositi non possono essere inferiori di 1 lira, nè eccedere la somma di lire 300;

2° Non si fa luogo che a un deposito per settimana per conto dello stesso individuo, e il suo asse rimane chiuso nè si ammettono ulteriori versamenti quando ascende a 3/m. lire.

3° Le restituzioni si fanno mediante domanda preventiva di 10 giorni.

4° Rimangono a benefizio dell'amministrazione, ossia non sono pagati gl'interessi dei primi 15 giorni che seguono il deposito, e degli ultimi 15 che precedono l'effettivo pagamento.

In Francia sono ammessi i depositi in nome collettivo, e in questo caso il massimo dei depositi può ascendere a 6/m. ll.

Eziandio nella Capitale dell'orbe cattolico trovasi in fiore una cassa di risparmio, e meritano di essere avvertite le parole con cui S. S. Papa Gregorio XVI autorizzava la pubblicazione delle relative istruzioni, le quali accennano: « Non il solo « interesse materiale doversi avere in mira « in quella fattispecie di instituzioni, ma « molto più ancora l'utile grande che sa- « ranno per risentire la moralità e la reli- « gione, essendochè le feste vi saranno « meglio santificate, impiegando in chiesa « il tempo che prima era consumato nel « giuoco e nel bere; saranno apprezzati i « piccoli profitti più sicuri e più fecondi « di quelli che si ottengono su di una vasta « sfera, e Dio, fonte inesausta di carità, « benedirà questa santa instituzione, e ne « farà scaturire ognora nuovi vantaggi a « pro della classe previdente, operosa, « morigerata. »

Queste gravi parole, emanate dalla cattedra d'onde discendono e si diffondono le benedizioni *urbi et orbi*, hanno un'importanza tanto più degna di essere avvertita, in quanto che servono a provare siccome il Sommo Pontefice sia persuaso che se si vuole fiorente, benedetta e confessata la cattolica religione, è necessario che i morali si consocino con gl'interessi materiali, essendochè dalla loro armonia ne nasce il ben essere, l'operosità, lo spirito di previdenza e la tranquillità nel presente, la fiducia nell'avvenire, e per conseguenza avviamento alla vera e soda religione.

Casse ipotecarie. Casse destinate a somministrare imprestiti di danaro mediante ipoteca sopra beni stabili. Esse assicurano inoltre i crediti ipotecari, ne fanno l'acquisto e li prendono in pegno accordando mutui proporzionati al loro ammontare.

I crediti della cassa sono aperti col favore di polizze al portatore da rimborsarsi in ragione di un ventesimo all'anno.

L'ipoteca esser deve del doppio valore

della somma data in imprestito: la verificazione dei titoli e la successiva ammessione sono operati da un comitato di guarentia.

Le casse ipotecarie sono state promosse dall'intento di porre rimedio all'assorbimento dei capitali per parte dell'industria manifatturiera e commerciale a danno dell'agricoltura.

Varii sistemi furono inoltre ideati a un tale effetto dagli economisti, fra i quali meritano di essere distinti quello diretto a *mobilizzare* gli stabili, e quello avente per oggetto di *mobilizzare* il credito fondiario.

Il primo sistema presenta uno strano accozzamento d'idee e di parole, sia perchè non è gran fatto attendibile l'assunto di rendere il commercio degli stabili altrettanto facile, spedito e sicuro quanto lo è quello delle cose mobili, sia perchè la mobilizzazione della proprietà fondiale ripugna al carattere suo particolare ed intrinseco, e non può essere conseguita nè in via legale nè in quella di pubblica economia; non legale per la ragione che si andrebbe all'incontro a perturbazioni di ogni maniera, e non economicamente per essere la terra uno strumento di produzione speciale in cui i capitali s'incorporano bensì, ma non può essa stessa essere trasformata in capitali.

Il sistema della mobilizzazione del credito è più omogeneo, come quello che si restringe a trovar modo che la proprietà fondiale ottener possa i capitali di che abbisogna a condizioni eque e tali che giovi d'impiegarli a migliorare la coltivazione agraria.

Tre punti sostanziali erano da determinare a quest'uopo: 1° condizioni del contratto tra il mutuante ed il mutuatario; 2° opportunità delle combinazioni che imprimer denno il moto alla macchina e mantenerla in attività, senza oscillazioni e pericoli; 3° guarentie.

Queste ultime hanno per base fondamentale il regime ipotecario, il quale è tanto più perfetto quanto meno devia dalla specialità e dalla pubblicità.

Le casse ipotecarie furono ideate in Francia dal bisogno di rimediare ai difetti di quel regime sulle ipoteche sotto questi due ultimi rapporti della pubblicità e della specialità, ma siccome la necessità di premii corrispondenti ai rischi rendeva troppo oneroso lo attingere a quella sorgente, le medesime non ottennero credito nè vigore.

I felici risultamenti conseguiti e consolidati dall'esperienza di molti anni in Prussia ed in Polonia guidarono il signor Wolowski, di cui abbiamo fatto altra volta onorevole menzione in questo Dizionario, a proporre un suo progetto riferito per sommi capi all'articolo Ipoteca.

Casse di fallimento. L'art. 496 del Codice di commercio francese prescrive che le somme provenienti dalle vendite e dalle riscossioni dei crediti di un negoziante fallito debbono essere depositate in una cassa detta di fallimento, chiusa a doppia chiave, di cui una sta nelle mani del sindaco più anziano, e l'altra in quelle del creditore delegato a tale effetto dal giudice commissario.

La difficoltà di riunire quelle due persone nelle frequenti emergenze di apertura di dette casse ha fatto sì che la legge non fu quasi mai eseguita, e che l'interesse della massa dei creditori rimase alla discrezione dei sindaci e commissarii del fallimento.

Per mettere riparo a siffatto inconveniente, l'art. 523 del Codice di commercio pei Regii Stati prescrive che:

« Il danaro proveniente dalle vendite e « dalle riscossioni, sotto deduzione delle « somme che saranno giudicate necessarie « dal Giudice commissario pelle spese di « giustizia e di amministrazione, sarà im- « mediatamente versato nella cassa delle « consegne giudiciali od in quell'altra che

« sarà destinata dal Tribunale. I Sindaci « fra tre giorni dalla riscossione o pro- « venienza faranno fede presso il Giudice « commissario dei fatti versamenti: in caso « di ritardo, i Sindaci sono debitori degli « interessi delle somme non versate. »

CASSIERE. L'articolo 74 del Codice di commercio olandese dichiara che « i cassieri sono persone a cui viene confidato il maneggio di somme di danaro per custodirle e farne i debiti pagamenti mediante un salario determinato. »

Le funzioni di cassiere sono della massima delicatezza ed importanza, essendochè egli è risponsabile dei fondi che entrano ed escono dalla cassa, di cui spedisce e riceve le relative quietanze.

Egli debbe perciò tenere un giornale di caricamento e scaricamento, nel quale saranno distinte rispettivamente, mediante separate colonne, le somme in conto capitale e quelle in conto interessi; vi saranno pure in egual modo distinte in caricamento le riscossioni eventuali e in scaricamento le spese di amministrazione.

Le esazioni ed i pagamenti debbono essere registrati sotto la data al momento stesso in cui saranno effettuati.

In ogni sera, terminate tutte le operazioni, il cassiere, immediatamente dopo l'ultima partita tanto in caricamento quanto in scaricamento, chiuderà il giornale con la formola: *chiuso da me il presente la sera del* . . . .

Il Codice precitato dispone, art. 75, che « in caso di sospensione di pagamento oppure di fallimento, avvi presunzione che il mal sesto degli affari proceda per colpa del cassiere. »

CATASTO o CADASTRO. Pubblico registro aperto per servire al riparto dei tributi ossiano *taglie* che anticamente erano pezzi di legno a madre e figlia, sui quali facevasi un intaglio corrispondente alle somme pagate, nel modo stesso che si pratica pur tuttodì nella contabilità coi carrettieri.

In oggi chiamasi catasto la descrizione e l'estimo dei beni stabili, avuto riguardo alla loro divisione fra i proprietarii e alle specie diverse di cultura.

Sotto questo rapporto l'art. *catasto* può sembrare a prima giunta estraneo alla materia che si è impreso a trattare nel presente Dizionario; ma se si pon mente che il credito è in ultima analisi fondato sui beni stabili, e che sui medesimi si consolidano tutte le specie di società e di mutui, si verrà di leggieri a conchiudere essere i catasti un oggetto molto importante nella teoria del diritto commerciale.

In comprova noi riferiremo un brano delle lezioni di commercio dell'abate Genovesi il quale accenna al § 24, lib. II, cap. V che « dove si vuole ristorare l'illanguidito spirito di commercio si richiede primieramente che il governo s'irrigidisca su tre punti fondamentali per conservar l'anima della fede; il primo dei quali è il censo fatto con la maggior esattezza e puntualità possibile, descritto in pubblici archivi ed esposto agli occhi di tutti. Non vi ha ad esser misterii in ciò che lega le famiglie fra di loro e lo Stato col Sovrano; in quel che serve così nella pace delle nazioni come nelle pubbliche calamità; in quel che è il fondamento del moto, dell'industria e dei pubblici bisogni. »

Nei tempi della feudalità, epoca, secondo alcuni storici, di dissoluzione e di smembramento, perchè il contado ebbe predominio sulle città, la proprietà privata sulla pubblica, la vita castellana su quella di società, l'individualismo sul bene generale dello Stato; e secondo altri, consegnenza immediata, indispensabile, salutare dell'invasione delle orde barbaresche per cui s'informarono i domestici costumi, prese vigore il regime del padre di famiglia e lo spirito ereditario conservatore che ne deriva, i primi diletti intellettuali della musica, della poesia, delle arti: i primi passi

nella ristaurazione dei buoni studii: il valor militare, l'onore fondamento delle monarchie, in quei tempi felici o sventurati che chiamar si vogliano, gl'imperatori romani avevano, dietro quanto ne accenna il Cibrario (*Econ. del Medio Evo*), introdotto un regolare sistema di pubbliche imposizioni fondato principalmente sul censo, cioè sulla misura, descrizione e stima del fondo che ciascun possedeva. Il possessore dava la stima delle cose registrate, il che si chiamava professione censuale. Per ciascun iugero della medesima categoria di terreni rispondeva un uguale tributo in danari ed in annone. Più tardi, cioè ai tempi di Diocleziano e di Costantino il tributo fondiario si riscuoteva per *capi* o *jugi*, i quali rappresentavano una varia estensione di terreno, stimata di ugual provento, e però di ugual valore, e perchè l'estimazione di ciascun capo era di 1000 aurei, i capi o *jugi* erano eziandio chiamati *millene*. Dal capo rappresentante una unità tassabile territoriale venne il nome di capitazione terrena, per distinguerla dalla capitazione umana che colpiva la persona. »

All' articolo Tributi noi seguiremo il dotto autore nelle escursioni che andò facendo in cotanto astrusa materia, ed ora ci restringiamo ad osservare con esso «come dopo le conquiste dei barbari cessasse il regolare ordinamento dei tributi, mancandone la base principale, vale a dire, il censo o cadastro, e come in ciascuna possessione i tributi o di nuovo composti o conservati pigliassero natura dalle varie condizioni del contratto enfiteutico con cui d'ordinario si trasmetteva, e si pagassero non al pubblico erario, ma al signore diretto del fondo.

« L'editto sul tributo normannico di Carlo II imperatore dell'anno 861 contiene, a dir vero, un principio di regolarizzazione del tributo prediale, ma è legge parziale, e pare che non abbia avuto seguito.

« Le prime tracce del cadastro si trovano in Inghilterra al secolo XI, dove ai tempi di Edoardo il Confessore fu formato un registro generale di tutte le possessioni, chiamato *doomsday-book*, ossia il libro del giudicio universale. Nel secolo seguente i liberi Comuni d'Italia adottarono quel metodo del registro censuale, e introdussero con ciò un miglior sistema di tributi, ma erano come tutti i progressi del medio evo, progressi parziali che penarono più secoli a divulgarsi e ad unirsi in un solo generale sistema.

« Nel XIV secolo, i Comuni italiani, poichè si furono assicurati nell'indipendenza od anche sotto al dominio di un principe in una *autonomia* simile all'indipendenza, non dovettero tardare a sentir il bisogno di crearsi un' entrata pubblica regolare; epperò rinnovarono l'antico censo romano, aprendo un registro, che più tardi si chiamò cadastro, in cui tutte le possessioni del territorio fossero descritte per misura e per istima, secondo la giurata dichiarazione che ne facesse il possessore. Quando si avea qualche sospetto sulla buona fede del consegnante si ordinava d'ufficio la misura e la stima dei beni. Sulle basi indicate nel registro si ordinava poi la taglia a tanti danari per lira di registro. In molti comuni vi era anche il registro dei beni mobili, cioè dei valori che ciascuno riteneva in derrate, merci, in argenti e ragioni di credito, escluse solamente le suppellettili di casa.

« L' infedeltà dei consegnanti era in qualche luogo punita di doppia taglia. »

Nei Regii Stati non si ha traccia di regolari catasti prima del 1600, e si fu soltanto in questo secolo che Vittorio Amedeo II trovandosi godere di un regno meno travagliato, e molto accorto nelle cose di pubblica amministrazione, ordinò la generale ricognizione delle forze dei singoli territorii de' suoi Stati che sottopose al censo in proporzione del valore reale dei

beni, facendoli descrivere in appositi catasti.

Ma siccome da questo generale cotizzo era sua mente che non andassero esenti nè i beni della Chiesa, nè quelli feudali e baronali, fino allora immuni, così fu prescritto che le operazioni del censo dovessero farsi segreto modo per evitare i clamori di coloro che riputavano l'operazione contraria, non solo ai loro interessi, ma benanche al loro onore, come quella che gli avrebbe spogliati delle immunità, viventi testimonii della nobiltà del casato e delle gloriose gesta degli avi.

Egli è a questo motivo per avventura che vuolsi ascrivere il fatto molto osservabile, che nessun sovrano provvedimento fu pubblicato relativamente all'operazione del censo prima del 1731; che anzi si raccoglie dal proemio di quell'editto che le stime si eseguirono, non già mediante una esatta inspezione dei fondi, ma bensì dietro le particolari *rivele* che la giunta sul censimento composta, per risparmio di tempo e di spesa, dei soli ministri di Stato seppe procurarsi.

Stando poi a quanto ne accenna il conte Costa di Beauregard nelle sue memorie sulla casa di Savoia, ossia che non si avessero misuratori abbastanza esperti, ossia che si temessero le influenze degli immuni, il fatto sta che i geometri e i periti in quell'epoca impiegati furono pressochè tutti tedeschi, fiamminghi o di altri esteri paesi.

A malgrado però le adoperate cautele, le cose non poterono essere condotte siffattamente segrete che l'opera del censimento non si facesse palese alle persone privilegiate le quali, segnatamente i fendatarii, ne menarono altissimo rumore, lamentandosi che i servigi prestati nelle passate guerre esser dovessero ben altrimenti ricompensati. Fu contro opposto a questi lamenti, che le accordate esenzioni erano un compenso dei servigi gratuiti, e che doveano cessare dappoichè i rimunerati trovavansi chiamati a godere di larghi emolumenti alle spese dell'erario, sicchè ragione e giustizia volevano che i loro beni contribuissero essi pure a prorata dei redditi alle pubbliche spese. Comunque sia però andata la cosa, il fatto sta che le immunità furono conservate, senonchè venne confidato alla camera dei conti poco prima instituita l'esame de' titoli loro costitutivi.

L'operazione delle misure eseguite in massa, e quella delle stime fatte per consegnamenti intrapresa nel 1700 ebbero termine nel 1711; ma siccome la pubblicazione che quindi ne fu fatta fece sorgere non poche reclamazioni, venivano sottoposte all' esame di giunte speciali, mercè le quali si passò a conchiudere, dovesse rimaner fermo intanto l'operato, e si avessero a chiamare a severe disquisizioni i beni pretesi immuni, ciò che ebbe luogo nel 1728.

L'abdicazione del re Vittorio e le sopraggiunte peripezie non avendo lasciato agio bastante per condurre a buon termine l'intrapresa generale perequazione, Carlo Emanuele III con editto 5 maggio 1731 ne ordinò il proseguimento, e ciò mediante apposite instruzioni desunte dalle leggi censuarie dettate pel ducato di Milano nel 1725 da Maria Teresa, e a norma di quanto già era stato in proposito praticato nel ducato di Savoia, dove il censimento intrapreso nel 1728 ebbe compimento nel 1738, integralmente alle spese del Regio erario come si evince dal Regio editto 15 settembre stesso anno nel quale si rende ragione dei metodi osservati e dei risultamenti ottenuti.

Le misure e le stime furono eseguite su piani parcellari, dietro la divisione dei fondi in buoni, mediocri e cattivi, invece che nel Piemonte ebbero la preferenza i così detti piani in massa e l'estimo per valbe determinato dalla maggiore o minore prossimità co'luoghi abitati dei fondi

nelle medesime compresi, e senza far distinzione dell'intrinseca od estrinseca loro natura.

Molte fra le comunità del Piemonte non essendo state contemplate nel censimento del 1731 vi furono chiamate in quello del 1739, cui tenne dietro la perequazione delle provincie così dette di nuovo acquisto, di Alessandria cioè, Lomellina, Siccomario e Novarese cui si diede opera nel 1758 sulle basi del censo milanese, e fu messa in verde osservanza nel 1775. La perequazione del ducato di Aosta, intrapresa nel 1768 dietro le norme proposte dal C. Petitti di Roreto (1) in quell'epoca intendente generale delle R. finanze, fu fatta di pubblica ragione con R. Editto 7 ottobre 1783; ma siccome non si era formato in allora veruna mappa, e non si tenne conto dei luoghi alpestri, avvenne che più della metà del territorio ducale non si trovò iscritta in catasto.

Rimanevano a perequare le provincie dell'alto e basso Monferrato, dove le relative operazioni furono prescritte nel 1783 se non che si raccoglie da una relazione del conte Galeani Napione, che nel 1787 nulla erasi per anco conseguito, essendochè l'uffizio stette contento di meri tentativi e poco fruttuosi sperimenti.

Passati indi a non molto i Regii Stati sotto il francese dominio, fu nel suo periodo, cioè dal 1802 al 1813, intrapresa sulle basi adottate in Francia, la generale catastazione prima sui piani in massa, poi sul sistema misto di misure in massa e di stime parcellari, e finalmente con piani e censimenti parcellari.

Piccolo è il numero delle comunità catastate dietro il regime francese fino al 1813 e i catasti che ne risultarono, dove furono posti in non cale, dove conservati nella loro integrità, dove modificati dopo il 1814 secondo che veniva suggerito dagli interessi della località e talvolta particolari di persone influenti.

Da quell'epoca in poi nulla più venne intrapreso a malgrado fosse stato chiamato in vigore il regolamento per l'amministrazione dei pubblici 6 giugno 1775, di cui forma una parte sostanziale la conservazione dei catasti, e ciò in pendenza di una generale catastazione accennata nell'editto 14 dicembre 1818, per operare quei cambiamenti che fossero giudicati convenienti e giusti, in aspettativa dei quali si fece divieto di variare gli attuali estimi.

Dopo di aver tracciata brevemente la storia della catastazione nei Regii Stati fia pregio dell'opera d'indicare le parti che ne costituiscono il nerbo e la sostanza.

Che cosa è un cadastro?

Nell'atto pratico, esso non è più, come per lo passato, un pubblico registro delle taglie, ma rappresenta il complesso di tutte le operazioni necessarie per ottenere il valore dei beni e sottoporli alla perequazione del contributo fondiale.

Considerato però sotto un aspetto più generico, il cadastro dovrebbe presentare la statistica di tutte le cose atte a somministrare un prodotto, ed il loro apprezzamento in capitale e reddito, per farle concorrere con giusta proporzione al carico delle pubbliche gravezze, ed inoltre il quadro sinottico della figura geometrica, della superficie, della natura e dell'estimo di tutti i beni stabili nell'interesse delle mutazioni di proprietà e del regime ipotecario.

Le operazioni catastrali si dividono in varie distinte categorie; 1° circoscrizione territoriale per tracciare l'esatto perimetro di ogni comunità e segnare così la proprietà complessiva di ciascun pubblico; 2° trigonometria di ogni territorio mediante alcuni triangoli i quali, sottoposti ad

(1) Padre del conte Ilarione, consigliere di Stato, operoso promotore, fra le altre cose, del sistema penitenziario ne' Regii Stati.

esatto calcolo, denno presentarne la totale superficie; 3° misure parziali delle singole possessioni, le quali concordar denno coi risultati trigonometrici, per cui si avrà la prova della esattezza delle due operazioni; 4° divisione in classi delle varie specie di proprietà, avuto riguardo alla loro attitudine prodottiva e dipendentemente al risultato dello spoglio degli atti di vendita e di affittamento e al medio valor venale delle derrate; 5° valore stimativo di ogni proprietà per rapporto alle classi in cui furono inscritte; 6° comunicazione ai proprietarii del risultato delle due operazioni geodetiche e stimative, per sentirli nelle loro osservazioni e reclamazioni, e quindi far luogo alle necessarie rettificazioni; 7° riduzione delle operazioni in due libri, di cui uno figurativo delle proprietà, e l'altro descrittivo e stimativo; 8° riparto fra i prodotti ricavati per ogni proprietario dell'ammontare dell'imposta di cui lo Stato abbisogna per sopperire alle spese di pubblico servizio; ciò che forma l'operazione del censo e della perequazione; 9° intavolazione di un libro per segnarvi le mutazioni di proprietà in dipendenza degli atti pubblici che vi denno essere specificamente registrati.

La perequazione si può conseguire o con piani in massa, o con piani parcellari, o seguendo un sistema misto di piani in massa e di estimi parcellari.

Si dicono piani in massa quelli che presentano la superficie totale di ogni natura di coltura, arative cioè, prative, vinifere, boschive, pascolive e ingerbidite.

Il già ricordato conte Galeani Napione, cotanto benemerito delle lettere e della pubblica amministrazione, che con tanto lodevole impegno, d'accordo con quel nobile e raro ingegno del conte Prospero Balbo, al quale nessuna scienza era arcana, nessuna virtù non profondamente scolpita nel cuore, cercava di ristaurare e ridurre alle migliori lezioni dettate dagli economisti inglesi e francesi, non senza far rivivere l'antica scuola italiana, portava opinione nella proposta di un suo regolamento per la riforma dei pubblici catasti fatta sul finire del secolo passato, non essere necessarie le misure parziali per formare un buon estimo. L'infelice sperimento però che ne fece la Francia nell'esordire della gigantesca sua intrapresa del generale censimento dimostrò essere la vita attuale e diuturna dei pubblici catasti strettamente collegata ai piani parcellari.

Molti e tutti gravi sono i problemi che presenta l'argomento dei pubblici catasti circa i modi migliori di procedere alle misure e alle stime, sulla competenza della spesa, sul punto se i risultati finali servir denno ad estendere il tributo fondiale in ragione della più ampia collettazione dell'asse imponibile, oppure soltanto a conseguire un più equo compartimento della quota parte che manca sul prodotto delle contribuzioni indirette per supplire alle accertate passività dello Stato; ma siccome ognuna di quelle parti richiederebbe una dissertazione meno coerente all'economia di un dizionario, basterà perciò quel tanto che siamo fin qui venuti accennando per porgerne un'adeguata idea e dimostrare quanta e quale ne sia l'importanza, e che siccome il *disordine delle tavole censuarie avendo per necessaria conseguenza l'ineguale ripartizione de' tributi offende i diritti dei privati e non è conforme allo spirito di equità della pubblica economia, la quale vuole che al pagamento dei carichi pubblici ognuno concorra in proporzione delle proprie sostanze*, così l'intraprendimento delle relative operazioni, sempreché siano condotte con viste statistiche ed estranee a qualunque spirito di fiscalità, sia pur sempre un atto di alta amministrazione, tale da trasmettere caro e venerato il nome del monarca che vi farà dar opera, come lo è pur tuttavia in Italia, anche per questo titolo, quello di Maria Teresa.

CATTIVITA'. Stato dell'uomo di mare fatto prigioniero dai pirati o da una squadra nemica.

281. « In caso di preda, di rottura e « naufragio con perdita intiera del basti- « mento (*corp et bien* dei Francesi) e delle « merci, i marinai non possono pretendere « alcun salario.

« Essi però non sono obbligati a resti- « tuire ciò che loro è stato anticipato sui « loro salarii. »

291. « Il marinaio preso sul bastimento « e fatto schiavo, nulla può pretendere « contro il Capitano, i proprietarii ed i « noleggiatori pel pagamento del suo ri- « scatto.

« Egli è pagato dei suoi salari sino al « giorno in cui è stato preso e fatto schiavo.»

292. « Il marinaio preso e fatto schiavo, « se è stato spedito in mare od a terra « per servizio del bastimento, ha diritto « all'intiero pagamento de'suoi salari.

« Egli ha diritto di ottenere il paga- « mento di una indennità pel suo riscatto, « se il bastimento arriva a buon porto. »

293. « L'indennità è dovuta dal pro- « prietarii del bastimento se il marinaio è « stato spedito in mare od a terra per « servizio del bastimento.

« L'indennità è dovuta dai proprietarii « del bastimento e del carico se il mari- « naio è stato spedito in mare od a terra « per servizio del bastimento e del carico.»

294. « L'ammontare dell'indennità è « fissato a seicento lire.

« La riscossione e l'impiego sono fatte « nelle forme stabilite dai regolamenti. »

Potendo succedere che la spedizione sia motivata nell'interesse del solo carico, quando cioè è rivolta ad indagare se tutto o parte del carico può essere venduto in un dato approdo, o per cercar modo di conservarlo e tenerlo indenne, l'indennità sarà dovuta dai soli proprietarii del carico.

Tosto che la nave è giunta in porto, corre obbligo al capitano di liquidare l'indennità dovuta ai catturati e di farne il pagamento a mani del principale interessato, al quale incombe di adoprarsi immediatamente pel riscatto, sotto pena del quadruplo di tale indennità a pro dei marinai.

Regolamenti speciali provvedono al riscatto dei cattivi circa la riscossione dell'indennità e sul modo di metterla a frutto (*v.* ARRUOLAMENTO, GENTI DI EQUIPAGGIO, MARINAI).

CAUSA. La parola causa denota tutto ciò che è idoneo a produrre un effetto, e siccome non avvi effetto senza causa, così pure non havvi causa senza effetto, siano esse queste cause prime o finali.

Nel foro, causa è sinonimo d'instanza o affare giudiciale, ed ha un doppio significato, secondochè si riferisce alla sostanza di una obbligazione, oppure alla chiamata in giudicio per l'effetto dell'obbligazione medesima.

Vi possono essere tante cause quante sono le specie di azioni, epperciò civili, criminali, ordinarie, di eccezione, sommarie, possessorie, petitorie, incidentali o d'intervenzione.

Relativamente agli atti e alle convenzioni dicesi causa il motivo che indusse a farne la stipulazione.

Talvolta la parola causa è sinonimo di diritto e di azione, epperciò l'avente causa è colui che succede a un'altra persona in certi diritti, in azioni determinate, quali sono l'erede, l'acquisitore, il cessionario.

Le cause sono di diverse specie, cioè in prima instanza o di appello, principali o di rilevo (*v.* APPELLO, COMPETENZA, NULLITA', PROCEDURA, RICORSO, TRIBUNALE DI COMMERCIO).

CAUZIONE. Nome generico derivato dalla parola latina *cautio* (la quale procede da *cavere*, *cautus*) e significa qualunque sicurezza data dal debitore al creditore per l'esecuzione della incontrata obbligazione e per l'imminente o possibile lesione che possa accadere ai di lui diritti e ragioni.

In questi termini la cauzione comprende la sicurtà, la fideiussione, la guarentia, il pegno e l'ipoteca.

I Francesi hanno attribuito a questa parola la speciale significazione di *sicurtà* ossia fideiussione, chiamando *cautionnement* il contratto, e *caution* il fideiussore.

Il Codice civile pei Regii Stati non adopera mai questa voce invece di sicurtà, ma talvolta solo nel senso di cautela o sicurezza in genere.

L'oggetto di qualunque cauzione si è di somministrare al creditore un nuovo diritto oltre al primitivo, onde con più certezza ottenga ciò che gli è dovuto; quindi è permesso a chiunque di accumular titoli e ragioni per maggiore cautela dei suoi diritti.

La massima vuolsi andare molto guardinghi nel dare come nel ricevere le cauzioni, perchè troppo gravi sono le conseguenze che ne ponno derivare (*v.* Fideiussione, Ipoteca, Pegno).

CAVO o GOMENA. Egli è quel canapo che si attacca all'ancora per gettarla e ritirarla dal fondo del mare onde la nave si tenga ancorata.

Per dettato dello Azuni, se per evitare ad una nave qualche contrattempo od imminente naufragio, si recida il cavo della nave vicina su cui potesse ella intrecciarsi per l'impeto dei venti, affine di mettersi al largo, non sarà tenuta la prima ai danni e conseguenze che la seconda potrà patire.

Parimente, se il cavo di una nave ancorata in un porto venga reciso dalla chiglia d'un'altra che colà entri per ancorarvisi, non sarà già il danno buonificato dalla seconda, ma dovrà sopportarlo la prima, in pena di non aver allentato il cavo nell'atto che l'altra dovea passarvi di sopra.

Il cavo di una nave reciso per comune salvamento forma avaria grossa (*v.* Avaria, Contributo).

CENTRALIZZAZIONE. Corrisponde alla voce più italiana di concentramento e denota il punto al quale vengono a riferire e da cui prendono norma tutte le forze vive, che alimentano l'azione sociale e industriale; in altri termini esprime un organismo delle forze fondato sopra una volontà unica e sola, che le dirige, coordina e modifica. Eziandio nel concentramento vi può essere disordine, se le forze componenti l'organismo sono in via coattiva, senza riguardo alla loro natura ed indole, riferite tutte all'immediato impulso della forza centrale; quindi è che sommamente difficile riesce il distinguere la varia indole ed opportunità delle forze per fare una combinazione che le secondarie sottoponga alle primarie e queste all'unica centrale. Gli errori commessi in questo coordinamento conducono all'anarchia delle forze nell'assoluto concentramento.

È verità fuori di contrasto: 1° che ristretto alle forze sue individuali l'uomo è inetto contro le forze della natura, e che la potenza per dominarle e farne cosa propria procede dall'associazione, e quindi dalla centralizzazione, per cui tutti tendono verso una meta comune, sottomettendo la loro ragione, la loro volontà, la loro forza alla volontà generale, che è quella del maggior bene sociale.

2° Che nessuna speculazione commerciale può riuscire a buon segno, se non è promossa e diretta da una forza centrale, alla quale siano obbedienti tutti i raggi di azione, siccome appunto una famiglia non può prosperare, anzi cade in rovina, se i membri che la compongono agiscono ciascuno di moto proprio, senza voler dipendere dal padre, che ne è la forza centrale.

3° Che non vi può essere ordine nè stabilità sociale, se l'autorità sovrana non è forte, e per siffatta maniera costituita da poter estendere la sua azione dal centro a tutti i punti estremi della periferia governativa.

4° Chepperciò essa autorità aver deve potere di far *le leggi*, di manodurne l'esecuzione, di tener d'occhio, raggiungere, reprimere e giudicare coloro che osassero d'infrangerle e conculcarle, di far eseguire le sentenze, di imporre e collettare i tributi onde raccogliere i fondi necessarii a mantener vive le forze coadiutrici del suo potere; in una parola, il potere sovrano fortemente costituito, abbisogna di corpi legislativi e amministrativi, di autorità giuridiche, di politica e polizia e fiscali, di una forza armata e dei mezzi con cui mettere in moto, dirigere e coordinare tutti quei diversi elementi.

Al divisato intento è necessario che siffatti elementi vengano a riferire tutti al punto centrale, vale a dire al potere sovrano, per modo che la stessa legislazione, la stessa giurisprudenza, la stessa politica si estenda imparzialmente e senza eccezione nè riserva sopra tutti i membri della società, che a quel solo potere obbedisca l'armata, e che i tributi siano per siffatta maniera distribuiti, che ognuno vi contribuisca nella proporzione esatta dei mezzi di cui può disporre.

Per tanto conseguire si richiede, per parte dell'autorità governativa, un'assidua vigilanza, una forza di azione tale da poter dirigere più o meno direttamente tutte le fila della tessera che tener deve in sua mano.

Eziandio a questo riguardo, vale a dire circa l'influenza più o meno diretta che esercir deve l'autorità governativa, gli economisti sono divisi in due sette, volendo l'una che quell'autorità abbia facoltà di *prevedere* e *provvedere*, ossia eccitare e reprimere; e l'altra, che esercir debba una semplice tutela, e il solo potere di repressione.

Un governo previdente e provvidente, dicono i seguaci della prima scuola, è più vigoroso, più forte e concentrato; l'incivilimento prende un'estensione più viva, e si diffonde con maggiore uniformità, e gli studii, i lavori, le speculazioni sono meglio diretti verso la meta dell'utilità pubblica, che procede dalla concordia, dal ben essere e dal buon ordine, che è quanto dire dall'armonia sociale, la quale deriva appunto dall'unità, rapidità ed economia delle sue forze, ossia dalla centralizzazione.

Nel senso di questa scuola, il diritto naturale è subordinato al diritto sociale, per cui chi viaggia deve sottomettersi alla legge dei passaporti, la quale ha per oggetto di impedire, che individui di mal affare, riprovati dalle leggi, perturbatori, escano o s'introducano impunemente nello Stato; chi vuole andare a caccia incontra la legge del porto delle armi, necessaria per non mettere in mano di persone inette, reprobe o diffamate un mezzo di nuocere; chi vuol far contratti debbe dirigersi a notai, a sensali, ad agenti di cambio, od altri tali pubblici uffiziali, perchè diversamente il male accorto sarebbe vittima dello scaltro; gli atti vanno sottoposti all'insinuazione per metterli al riparo dei sinistri che potrebbero diversamente incontrare per l'altrui imprudenza o mala fede; la monetazione, la polvere focaia, il tabacco, formano un genere di sovrana privativa, perchè troppo gravi inconvenienti politici e sanitarii ne potrebbero risultare dalla libera concorrenza; le importazioni e le esportazioni vanno soggette alle tariffe doganali nelle viste di proteggere l'industria nazionale, e di vietare il passo a merci nocive, ad armi proibite; le associazioni d'interessi e di persone, sempreechè influir possano sopra il pubblico, sono vincolate a speciali condizioni, nell'intento d'impedire il monopolio, l'aggiotaggio, le frodi, ecc. ecc.

I settarii della scuola della semplice repressione stanno colla sentenza di *lasciar fare il bene e reprimere il male*; osservando 1° che ogni più estesa ingerenza è ostile

alla libertà individuale, e si corre pericolo di punire azioni innocenti, lasciando impunite quelle dannose e riprovevoli; ossia perchè sfuggono naturalmente alla troppo estesa vigilanza governativa, ossia perchè sottentra l'interesse personale dei suoi agenti. 2° Che l'azione reprimente perde di efficacia a misura che maggiormente si estende lo spirito di previdenza, il quale assorto da una farragine di cose di menoma importanza, è costretto di perdere in esse un tempo prezioso e di moltiplicare oltre misura i suoi agenti. Calcolano essi che in Francia, sul numero di 654 affari riferiti in consiglio di Stato, nel periodo di un quinquennio, 65 solamente furono depelliti o andarono sottoposti a modificazioni di grave momento, per modo che si dovettero percorrere meno utilmente, per 589 affari, gli andirivieni delle molte formalità a quell'uopo prescritte. 3° Che una attività esuberante consuma e indebolisce le ruote amministrative, oltre che gli amministrati, assuefatti ad essere condotti in certo qual modo colla mano come i ragazzi, perdono il sentimento delle proprie forze, e si rendono inetti ad intraprendere di moto proprio veruna cosa di qualche importanza, rimangono inerti nelle occasioni solenni e decisive, in cui il Governo abbisogna del simultaneo e spontaneo concorso di tutte le forze vive che lo compongono. 4° Che l'assunta ingerenza di tutto manodurre fa gravitare sul Governo una risponsabilità senza limiti, per cui i sudditi lo rendono in certo qual modo mallevadore di tutto ciò che loro succede di meno favorevole, e per conseguenza dell'esito infelice delle specolazioni, della sovrabbondanza e della carestia, dell'ineguaglianza delle condizioni e della miseria, a cui sono spesso condotti gl'infingardi, gli scioperati, gli imprudenti ed i pervicaci. 5° Che il miglior sistema governativo fia quello di far rivivere il regime municipale in tutta la sua pienezza dei tre poteri legislativo, esecutivo, giudiziale ed economico. 6° E per ultimo che la centralità è un mezzo ovvio ed efficace per mascherar gli abusi, autorizzarli e renderli legittimi, perchè procedendo essi per sorpresa, soperchieria o pregiudicio, manca ogni via di controllo per denunciarli ed ottenerne la repressione.

In questo conflitto di divergenti opinioni quale via salutare si presenta onde coordinare il diritto personale con il diritto sociale in modo che quello non si trovi a questo subordinato oltre quanto richiede strettamente l'ordine pubblico?

Giova premettere a tale riguardo che la peggiore di tutte le anarchie è quella degli interessi, i quali movendo per vie diverse metterebbero in breve l'edifizio sociale a brani, qualora diventasse prevalente e avesse il predominio. A questo scopo sono dirette le associazioni e leghe delle industrie maggiori che in Inghilterra, in Francia e nel Belgio hanno delegati, e intervengono direttamente nelle operazioni governative con domande però ed insistenza per siffatta maniera fra di loro divergenti da perturbare l'amministrazione ed incagliarla nel regolare e spedito suo andamento.

Guai se le industrie rivali riuscissero a riunire le loro forze! Il risultato di una tale centralizzazione sarebbe l'impossibilità di provvedere al danno che la società venisse a soffrire pel fatto di una di dette industrie senza tutte averle ad un tratto, come si suol dire, sulle braccia.

Tale però si è la tendenza dell'industria, conseguenza funesta dei privilegi i quali, perchè facoltativi ed arbitrarii, conducono al broglio ed al disordine, invece che avvi intiera sicurezza sotto la salvaguardia del diritto comune.

Si osserva in secondo luogo che la potenza procede dall'agglomerazione delle forze governate da una volontà centrale,

uniforme, regolare ed energica, che il Governo municipale quanto più è libero, spontaneo e ardente d'amor patrio, tanto maggiormente inclina all'individualismo, se non di persone, quanto meno di luogo, e a divergere dal centro, per cui succede appunto ciò che narra l'apologo dei membri fatti ribelli al ventre; per le quali cose tutte si verrà a conchiudere essere da preferirsi la via della moderazione, o, come la chiamano i Francesi, *du juste milieu*, la quale consiste: 1° nel segnare accuratamente i confini di competenza dell'unità nazionale e delle unità collettive, siano essi corpi morali, associazioni d'industria e di commercio, famiglie isolate, o membri di queste famiglie. 2° Nell'applicare il regime, la forza di azione secondo le esigenze locali, anzi che tutto subordinare ad un'unità di sistema, senza badare alla costituzione più o meno idonea e vigorosa di quei corpi, perchè non tutti gli occhi sono atti ad incontrare lo stesso grado di luce, e tali rimedii sono salutari per gli uni che in altri producono gravi perturbazioni. Dove le industrie agricola e manufatturiera hanno preso un maggiore incremento, ivi pure l'incivilimento è in progresso, e si può proporzionatamente alquanto rimettere del rigore della centralizzazione, lasciando una maggiore attività all'azione locale, invece che nei paesi meno progressivi, più viva ed immediata si richiede l'ingerenza governativa.

In Inghilterra la nazionalità predomina l'amministrazione, invece che in Francia questa a quella prevale, e ciò perchè colà lo spirito di associazione ha preso il massimo suo incremento, si estende a tutti i bisogni dell'organismo sociale, e ne signoreggia in certo qual modo gli interessi morali e materiali.

L'amministratore però che sedotto dal fatto di quel governo volesse trapiantarlo là dove non esistesse identità di elementi, commetterebbe un gravissimo errore, e farebbe prova di non conoscere le condizioni da cui dipende la pratica applicazione delle verità teoriche, nè di saper discernere fra le cose che tiene sotto la sua mano quelle che può far germogliare, affrancandole da una troppo diretta sua ingerenza, e quelle che la prudenza consiglia di custodire sotto riserva o di serbare a tempo migliore.

In questo fatto di sapere a tempo e luogo, senza urti nè reazioni allentare o tenere strette le briglie, senza però lasciarle giammai fuggire dalle sue mani, consiste la scienza e la destrezza dell'esperto cocchiere, perchè senza un punto fisso e resistente di riferimento, tutta va presto in rovina nella instancabile mobilità degli spiriti, e contraddicente complicazione d'interessi.

CEREALI. Sotto la denominazione di cereali vengono le varie specie di grano atte al nutrimento dell'uomo e degli animali, frumento, segala, meliga, orzo, avena, riso, miglio, ecc.

Il commercio dei grani comprende tutto quanto ha rapporto alla compra, vendita e circolazione dei frumentacei nell'interno, e alla loro importazione ed esportazione.

Nell'interno è principio di massima che la libera circolazione esser debbe protetta dall'autorità costituita, sotto l'osservanza però delle discipline relative alla pulizia dei mercati.

Libero del pari è il modo di coltivare e di raccogliere, libera la vendita, sotto riserva degli accaparramenti, ossia considerevoli incette di derrate fatte nella manifesta intenzione di renderle rare per poi rivenderle a un prezzo esuberante. Il Codice penale punisce, all'art. 401, col carcere da un mese ad un anno e con multa da cinquecento a cinquemila lire coloro che, o spargendo fatti falsi nel pubblico, o facendo offerte maggiori del prezzo richiesto dai venditori stessi, o concertandosi coi principali possessori di una medesima mercanzia o derrata, o che con qualsi-

voglia altro mezzo doloso avranno prodotto l'alzamento o l'abbassamento del prezzo di derrate. E siccome i pubblici uffiziali, avendo maggiori mezzi di accaparrare, sono perciò tanto più redarguibili, l'art. 289 dello stesso Codice prescrive che « ogni uffiziale dell'ordine amministrativo stipendiato dal governo, il quale nei luoghi soggetti alla sua autorità avrà con atti manifesti o simulati o per interposte persone fatto commercio di grani, di farine o di vini che non siano il prodotto de'suoi beni, soggiacerà ad una multa non minore di cinquecento lire, estensibile sino a lire diecimila, oltre la confiscazione delle derrate appartenenti a tale commercio. »

L'art. 176 del Codice penale francese comprende eziandio in quella disposizione i comandanti militari.

Per meglio avvalorare e guarentire il prodotto dei cereali, una legge 28 settembre 1791 proibisce in Francia a qualsivoglia autorità di sospendere o intervertire l'ordine dei lavori dei campi, delle sementi e dei raccolti.

Sono puniti col carcere e con multa di doppio valore del danno recato coloro che avessero devastato i raccolti pendenti.

L'autorità municipale deve far eseguire il raccolto del coltivatore assente, infermo o accidentalmente impedito.

Soggiunge Marcarel (*Dizionario di diritto amministrativo*) essere vietate le vendite di cereali in verde e pendenti, cioè che non sono giunte per anco a maturità, ma non cita verun testo di legge; la qual cosa ci avvalora a credere essere meno esatta l'allegazione, perchè contraria al diritto di proprietà, il quale permette ogni specie di contratti non riprovati dalle leggi. Nè riprovevole può esser riputato quello di cui si tratta, essendochè se l'economia pubblica ha interesse d'impedire le devastazioni, non può ingerirsi nelle private speculazioni.

Uno dei mezzi efficaci per condurre all'abbondanza dei cereali quello è di far sì che nessuna parte di suolo atto alla produzione rimanga incolta, perchè troppo grave danno l'altrui carparbietà ed incuria recherebbe alla pubblica economia. Egli è per provvedere questo gravissimo inconveniente che S. E. il conte di Pralormo, essendo primo segretario per gli affari dell'interno, considerando che la massa dei terreni affatto improduttivi e sterili eccedeva nei Regii Stati di terraferma le 400 mila giornate, e che erano in numero di 720 mila quelle da cui non si ricava altro prodotto tranne quello di un disordinato pascolo, eccitava, con circolare 8 aprile 1839, le vive sollecitudini degli amministratori dei pubblici, affinchè un sì cospicuo capitale non avesse a giacere ulteriormente infruttuoso ed inerte.

Alienare le proprietà comunali o distribuirle gratuitamente ai terrieri, come alcuni economisti hanno proposto, non sarebbe sicuramente stato savio partito, non solo perchè in tal modo il patrimonio dei comuni, che appartiene tanto alla presente quanto eziandio alle future generazioni, sarebbe stato diminuito e compromesso, ma altresì perchè tali alienazioni dovendosi fare in tempo in cui i terreni sono di poco o di nessun valore, ben tenue sarebbe stato il prezzo che i comuni ne avrebbero potuto ricavare, e questo d'altronde non avrebbe corrisposto al valore che poscia avrebbero potuto avere gli stessi beni ridotti a coltura.

Quindi la facoltà di alienare i beni comunali parve doversi restringere ai casi in cui si verificasse una straordinaria ed indispensabile necessità, od allorchè si trattasse soltanto di piccole strisce di terreno o di siti di strade abbandonate, disutili e trascurate da'municipii, cui convenisse d'altronde ai proprietarii confrontanti di riunire alle loro possessioni.

All'incontro fu vivamente inculcato di

concedere in affittamento le proprietà comunali, in modo però che le concessioni a minor tempo fossero sempre preferite a quelle di più lunga durata.

Si riconobbe pure conveniente di ammettere in certi luoghi una tassa sul bestiame condotto al pascolo e sull'esercizio del focaggio, e ciò per mettere un freno a certi usi poco vantaggiosi ai particolari e di grave danno alla proprietà pubblica, non meno che alla morale.

Questi ed altri mezzi suggeriti nella circolare suddetta sono molto più acconci a promuovere l'abbondanza dei cereali che non le misure restrittive, essendochè accordando il primato all'industria agricola, promuovendone l'incremento, lasciando libero il commercio ed agevolando le interne relazioni, si viene a conseguire il fine non mai procacciato mercè le anzidette ristrettive misure, quello cioè di mantenere i mercati abbondanti di cereali. Infatti il prezzo dei prodotti sì agricoli, che altrimenti industriali posti in libero commercio, comunque possa da cause singolari venir alterato, finisce però sempre per ridursi al giusto suo grado; a quel grado cioè che corrisponde alle spese di produzione e presentazione della merce in mercato, ed a quella congruità di profitto che necessariamente si richiede per alimentare un dato ramo d'industria; essendochè le alterazioni di prezzo a cui sono soggette le merci, formano appunto l'oggetto delle specolazioni dei mercanti, i quali nelle loro compre e vendite si affrettano a gara per profittare delle alterazioni vantaggiose e per evitare il danno delle contrarie.

Questa gara mercantile è ciò che rimette sempre ogni merce al suo debito livello con equo vantaggio dei consumatori e dei produttori; ma un sì prezioso effetto suppone il commercio libero, perchè, se vi entra l'autorità di mezzo, non v'è più base per verun calcolo, e non v'è più luogo ad altra specolazione che a quella della frode, od allo sviare dell'opera e dei capitali dalla merce e dalla produzione predominata.

Così avvenne del grano che alle disposizioni di annona si trovò sottoposto, segnatamente mercè gli editti 5 giugno 1815, 3 gennaio e 27 marzo 1816, i quali condussero all'editto 3 dicembre stesso anno.

Dopochè in virtù delle LL. PP. 24 dicembre 1822, furono abolite le delegazioni sopra l'annona e venne esonerato l'esercizio della proprietà mediante riduzione dei diritti sui grani, granaglie ed altre derrate pubblicata col manifesto camerale 16 maggio 1837 e successivamente prorogata, più non si ebbero a provare gli effetti della carestia, a malgrado che siansi rinnovati i fallimenti del raccolto.

Un'osservazione singolare non debbe ommettersi in quest'articolo, ed è che nel mentre, nell'intento di promuovere la coltivazione del frumento, l'Inghilterra si fece a concedere un premio per l'esportazione dei suoi grani all'estero, che rincarendoli nell'interno divenlò una vera imposizione alla popolazione urbana ed artefice a favore dell'agricola, da un'altra parte la tassa dei poveri, cadente sui proprietarii e coltivatori delle terre, si cambiò in una imposizione agricola a favore dell'artefice per sostenere le manifatture, mettendo i fabbricanti nel caso di diminuire il prezzo della mano d'opera in grazia della tassa, che manteneva in parte gli operai; dal che ne avvenne che colla prima imposizione l'Inghilterra venne a pagare ella stessa a favore dei consumatori esteri una parte del suo proprio grano; e che colla seconda paga una parte del prezzo dei suoi manufatti, onde superare l'altrui concorrenza.

Le vicende a cui andò sottoposto un tale sistema, diedero luogo alle seguenti riflessioni, e dimostrarono: 1° che i vantaggi delle manifatture non sono di un progresso indefinito per servire di rifugio perpetuo alla popolazione agricola espulsa dalle cam-

pagne per causa della coltura economizzata; 2° che è bensì utile di applicare la gran coltura ai latifondi, ma che non lo è ugualmente di moltiplicare ed estendere i latifondi a favore della gran coltura; 3° che non è punto indifferente che il vantaggio dei prodotti si distribuisca su di un maggiore o minor numero d'individui, quand'anche la produzione, ripartita su di un minor numero diminuisca, ed anche si accresca; 4° che un aumento di prodotti industriali non è un aumento di ricchezza, quando cessa di essere in proporzione col bisogno e coi mezzi di acquistarli, come non è ricchezza il grano nei granai, quando non trova consumatori nell'interno e non ha spaccio all'estero.

Relativamente al commercio con l'estero l'importazione o l'esportazione del grano sono sottoposte a più o meno gravi restrizioni e balzelli, secondo che il raccolto è abbondante o scarso.

È avviso di Mac-Culloch che i paesi, nei quali i granai sono vuoti, devono temere la carestia e non quelli che li hanno abbondantemente forniti, ancorchè siavi tenuto rinchiuso; imperciocchè l'interesse particolare farà a tempo opportuno versare il grano in commercio, e le leggi di polizia potranno poi servire contro i male accorti e gli avari. Da una quale osservazione egli è condotto a conchiudere che *il commercio* equilibra le partite per rapporto all'importazione e all'esportazione, e per semplice appagamento delle masse, sempre timide nella sventura e tracotanti e spensierate nella prospera fortuna, fia il caso di moderare o aggravare i diritti d'entrata o d'uscita, avuto riguardo al prezzo del grano sui mercati principali in tempo di pace, che è lo stato normale delle società, mentre quello di guerra ne diventa l'eccezione, per cui non si possono ragionevolmente far leggi per anticipazione, le quali anzi devono prendere norma dalle circostanze.

Un'altra importante osservazione milita a favore del libero commercio dei cereali, ed è che quasi tutte le sommosse popolari per causa di carestia ebbero generalmente luogo nei paesi regolamentarii, nei quali servirono di assai comodo pretesto ai perturbatori politici: oltre che la merce grano, comunque derrata alimentare essenzialissima, non lascia però di essere merce che non si può avere a buon mercato, se non moltiplicandola con facilitarne lo smercio e promuoverne la produzione, allettandovi le persone intelligenti e facoltose con assicurare loro il frutto dei capitali anticipati e della solerte industria.

Una progressiva accurata osservazione ha dimostrato, che la consumazione dei cereali è pressochè costante, qualunque ne sia il prezzo, e ciò perchè la necessità e non il capriccio servono alla medesima di misura.

Se si deve prestar fede ai computi di Gregory-King i prezzi stanno alla produzione del grano nella proporzione seguente:

Produzione	Prezzo
10	10
9	13
8	18
7	26
6	38
5	55

La stessa osservazione dimostra che la carestia dipende, non tanto dalla mancanza dei cereali, quanto da quella dei mezzi pecuniarii nei consumatori onde farne incetta, essendochè in simili frangenti cessano tutti i servizii che non sono di prima necessità.

Viene pure, essa mediante, dimostrato vero un fatto che sembra a prima giunta paradossale, ed è che, fatta astrazione dell'introduzione del grano dall'estero per cui si modificano i fattori dell'equazione, il

profitto dei produttori dei cereali aumenta negli anni di carestia e diminuisce in quelli d'abbondanza. Infatti le spese di coltivazione essendo sempre le stesse, e così per ipotesi L. 80, si avranno dietro i dati del quadro sovra indicato i seguenti risultati:

Spese di coltura	Prodotto	Prezzo	Reddito netto
80	10	10	20
»	9	13	37
»	8	18	64
»	7	26	102
»	6	38	148

la qual cosa giova a convalidare la credenza un tempo quasi universale, che la guerra è produttiva pell'agricoltura, e a rettificare l'opinione che le leggi sui cereali sono un valido mezzo per guarentire il proprietario contro l'abbondanza dei prodotti, ed il consumatore contro la carestia.

Queste leggi pertanto devono avere per unico scopo di favorire la produzione, la qual cosa si ottiene, come più sopra si è notato, mediante la fissazione del *maximum* e del *minimum* che avvalora o scema il favore dell'importazione o dell'esportazione, regolato però in modo che non possa gran fatto influire sul commercio in generale, se si considera che le spese di trasporto per terra sono, pei cereali, di una tale importanza, che alla distanza di 240 miglia la specolazione non presenta più verun benefizio, attesochè le risorse della maggior parte dei consumatori sono insufficienti oltre una data meta.

Il basso prezzo dei cereali è un fatto di sommo rilievo per lo stato economico di una nazione, essendosi notato che le crisi commerciali e industriali seguono davvicino i cattivi raccolti, mentre all'opposto le manifatture ed il commercio prendono un nuovo incremento dopo gli anni di grande ubertà.

Supponendo infatti che la consumazione annua del frumento presso una nazione sia di 450/milioni di emine (75/milioni di ettolitri), e che in un'annata di abbondanza ogni emina presenti un ribasso di 0,50 per emina, si avrà ciò stante un aumento di 225/milioni nel capitale, di cui la popolazione potrà disporre in quell'anno, oltre quello necessario ai bisogni del suo nutrimento.

Egli è nell'intento di conseguire questa giusta meta che la legislazione inglese si è molto adoperata in varie epoche, segnatamente in quella del 1828, in cui la tassa d'importazione venne stabilita in ragione inversa del prezzo del grano, nella seguente scala di progressione: quando il prezzo del quarter di grano (equivalente a 3 ettolitri) è di 40 scellini, la tassa viene percetta in ragione di 46 scellini (il scellino di L. 1. 16) 8 pence (duodecima parte dello scellino); se di 45 essa è ridotta a 41. 8.

Nell'ordine naturale delle cose lo scopo delle leggi economiche esser dee quello di avvivare la produzione, e di generalizzare ed agevolare il più che sia possibile il soddisfacimento dei bisogni della vita; ma la legge inglese sui cereali aver sembra una tendenza diametralmente opposta, e ciò perchè il suolo essendo meno adatto alla produzione agricola, i fondiarii sono costretti a far violenza alla natura e ad incontrare esuberanti spese, di cui cercano compenso a danno dei consumatori nelle leggi di privativa.

Questo stato di cose, nel mentre arricchisce la minorità dei possidenti fondiarii, tiene famelica la maggiorità degli agricoltori, degli operai, in una parola dei consumatori, e ciò al segno di volgere l'abbondanza in sorgente di miseria, di fallimenti, di rovine.

Nacque ciò stante vivissimo il desiderio di veder modificata la legislazione sui cereali, ed a questo riguardo varie proposte furono fatte nel parlamento, dove la que-

stione fu controversa tra un diritto fisso di entrata di 8 scellini per quarter da riscuotersi, senza riduzione alcuna, eziandio negli anni di maggiore carestia in sostituzione di quello scalare e movibile in vigore, o la ricostituzioné di questo su basi meno rigorose.

Il signor Robert Peel, nella seduta delli 9 febbraio 1842 si fece a dichiarare, che dopo un maturo esame non reggeva al suo convincimento di adottare un diritto fisso, perchè il medesimo non sarebbe atto a proteggere i cereali indigeni negli anni di mediocre prodotto, e non potrebbe essere mantenuto in vigore negli anni di carestia, perchè la sicurezza interna consiglia la maggior possibile indipendenza dalle altre nazioni, e la conservazione dei principii politici, che finora mantennero in fiore l'Inghilterra; perchè un diritto fisso avrebbe per naturale conseguenza l'invilimento di prezzo dei cereali indigeni, ingombrando i mercati di quelli provenienti dal fuori Stato, e la rovina dei coltivatori dello Stato, se si riflette che per lo più le importazioni abbondano quando si hanno ubertosi raccolti sul proprio suolo; perchè finalmente un diritto fisso non sarebbe da tanto per impedire la fluttuazione nel prezzo dei cereali.

Conchiude pertanto il Ministro colla proposta di modificare la legge attuale sui cereali nel senso di un diritto variabile in ragione inversa del prezzo, la quale venne adottata dal parlamento.

Ridotto a sommi capi l'argomento dei cereali consiste: 1° nel dare disposizioni per a tempo o stabili atte a vincolarne o lasciarne libera l'importazione e l'esportazione; 2° determinare la tariffa dei diritti di entrata e di uscita, graduandone la scala a misura delle emergenze; e siccome trattasi di una questione pur tuttavia molto controversa, gli economisti ne dovrebbero fare l'obbietto delle accurate loro investigazioni e meditazioni, per vedere se al sistema di libertà o di restrizione abbiasi a dare la preferenza, e in quest'ultimo caso se debba prevalere la tariffa dei diritti variabili a quella dei diritti fissi secondo che risulterà più o men vero che, stando il diritto variabile, il rimedio arriva sempre dopo che il male è di già molto innoltrato, a cui non è più efficace rimedio. Invece che adottando il diritto fisso, gli speculatori sono meglio in grado di prendere le loro misure in dipendenza degli aumenti e delle diminuzioni sui diversi mercati dell'interno e dell'estero (*v.* Annona, Carestia, Mercuriali, Monopolio).

CERTIFICATO D'ORIGINE. Indicazione del luogo di provenienza e della natura delle merci per riconoscere se possono o no essere ammesse a libera pratica.

Questi certificati sono spediti dal console, che ha la giurisdizione sul capitano (*v.* Capitano).

CESSAZIONE DI PAGAMENTO. Indicazione più sostanziale dello stato di fallimento del negoziante, del quale il Codice di commercio francese dà norma vaga bensì, ma pur la sola possibile nei varii fatti e nelle diversissime circostanze, con cui si rivela.

Non vuolsi però confondere la sospensione con la cessazione di pagamento, essendochè la prima può derivare da cause accidentali, momentanee e superabili, invece che la cessazione induce l'idea che i pagamenti più non siano ripigliati; in questo stato di cose resta nell'arbitrio del giudice di decidere se la sospensione non sia un velo per coprire un vero fallimento, e la crisi che precede, sebbene non costituisca per anco quello stato; motivo per cui il fallimento dichiarato dee risalire all'epoca della sospensione non interrotta, ossia della cessazione.

La dichiarazione di fallimento distruggendo ogni mezzo di credito, vincolando l'esercizio del diritto di proprietà nel momento in che ne sarebbe più necessaria la

libertà di azione, e incutendo timore in coloro che avrebbero volontà ed interesse di venire in soccorso del negoziante compromesso ne segue che si deve distinguere con accuratezza il fallimento di fatto, da quello di diritto.

Se la cessazione di pagamento è soltanto relativa ad alcuni creditori, in altri termini se avvi soltanto sospensione, il fallimento sarà di fatto: e di diritto, se la cessazione è assoluta.

A quest'ultima specie di fallimento ha tratto l'art. del Codice di commercio

469. « Ogni fallito, entro tre giorni dalla « cessazione de' suoi pagamenti, è in ob- « bligo di farne la dichiarazione nella se- « greteria del tribunale di commercio del « suo domicilio: il giorno in cui ha cessato « di fare i suoi pagamenti è compreso nei « tre giorni. »

Per dimostrare l'impossibilità in cui è il negoziante di far fronte agli incontrati impegni, oltre il processo verbale *de nihilo* e l'arresto personale, la dichiarazione del fallito, a tenore dell'art. 470, « dovrà es- « sere accompagnata dal deposito del bi- « lancio, o da una indicazione dei motivi « che impedissero il fallito di fare tale « deposito. »

471. « Il fallimento è dichiarato con « sentenza del Tribunale di Commercio, « pronunciata sia sulla dichiarazione del « fallito, sia sull'istanza di uno o di più « creditori, sia d'officio. »

La fuga del negoziante, la chiusura del suo fondaco o della sua manifattura, ed altri fatti di consimile gravissima natura sono essi pure altrettante prove della cessazione dei pagamenti.

Essendochè la dichiarazione di fallimento rende nulli tutti gli atti che fossero fatti nel mentre essa era flagrante, alcuni giurisprudenti ravvisano meno giusto di farla rimontare, ossia di rapportarla ad un'epoca anteriore alla cessazione assoluta di pagamento, e reputano per lo migliore di stabilire due stati di fallimento, il provvisorio cioè ed il definitivo.

Nel corso del fallimento provvisorio, vale a dire di sospensione dei pagamenti, sarebbero ammesse tutte le transazioni che fosse possibile di concordare con i creditori, ed il negoziante rimarrebbe intanto sotto la sorveglianza del giudice commissario e del consiglio a lui aggiunto dal tribunale.

La sanzione delle leggi sarebbe, ciò stante, applicata ai fallimenti dipendenti dalla cessazione assoluta di pagamento solamente in via di prudente e paterna tutela, e con tutto il rigore ai fallimenti dolosi (v. Bancarotta, Fallimento).

CESSIONE. Convenzione in virtù della quale una persona trasferisce ad un'altra i suoi diritti sopra una data cosa, e in special modo sopra un credito; in altri termini mutazione di un diritto tra due persone, di cui una fa l'abbandono e l'altra l'acquisto.

La persona che abbandona il diritto chiamasi cedente, e cessionario quella che lo acquista.

La cessione equivale a vendita, e va ciò stante sottoposta alle regole proprie di quest'ultima, se non che il cessionario o acquisitore non diventa possessore, per rapporto ai terzi, del credito ceduto, se non se in dipendenza della significazione al debitore dell'atto di cessione o di trasporto.

In virtù del Codice civile « la vendita o cessione di un credito, di un diritto o di un'azione è perfetta, e la proprietà se ne acquista di diritto dal compratore o cessionario al momento che siasi convenuto sul credito, o sul diritto da cedersi, o sul prezzo, quantunque non ne sia trasferito il possesso. »

« Il possesso si trasferisce mediante la consegnazione del documento che comprova il credito o diritto ceduto » (1694).

« Questa vendita o cessione debb'essere fatta secondo le regole stabilite nel tit. vi, cap. vi, sez. i, lib. iii (1695).

« Il cessionario non ha diritto verso i terzi se non dopo fatta l'intimazione al debitore della seguita cessione, ovvero quando il debitore abbia accettata la cessione con un atto autentico » (1696).

« Se, prima che il cedente o il cessionario notificasse al debitore la cessione, questi avesse pagato al cedente, sarà esso validamente liberato » (1697).

« La vendita o la cessione di un credito comprende gli accessorii del credito stesso, come sarebbero le cauzioni, i privilegi e le ipoteche.

« Non comprende però le vendite e gli interessi scaduti, salvo che sia convenuto» (1698).

« Quegli che vende un credito o altro diritto incorporale, dee garantirne l'esistenza al tempo della cessione, quantunque questa si faccia senza garanzia (1699). »

« Egli non è risponsabile della solvibilità del debitore che quando si è a ciò obbligato, e per la concorrenza soltanto del prezzo che ha riscosso del credito venduto » (1700).

« Quando il cedente ha promesso la garantia della solvibilità del debitore, e non vi è stata convenzione tra le parti sulla durata di tale garantia, essa è limitata ad un anno da computarsi dal tempo della cessione del credito, se il termine di questo era già scaduto.

« Se il credito sia pagabile fra un termine non ancora scaduto, la garantia cessa un anno dopo la scadenza.

« Se il credito porti costituzione di una rendita perpetua, la garantia si estingue col trascorso di dieci anni dalla data della cessione (1701).

Facendo l'applicazione delle surriferite disposizioni alla cessione in materia di commercio, noi ricaviamo dallo Azuni le infra espresse indicazioni:

1° Il cessionario dee considerarsi con gli stessi riguardi che avrebbonsi alla persona del cedente; cosicchè le ragioni, i diritti, le azioni ed ipoteche che competono a questi debbono conservarsi colla stessa forza nel primo.

Quindi è che nel giudizio di concorso ottiene il cessionario il luogo stesso e l'anteriorità del di lui cedente.

2° Il cessionario, volendo agire per la cosa cedutagli, deve giustificare il credito ed anteriorità od ipoteca del cedente, e far fede della cessione a di lui favore seguita, ad effetto di succedere nel luogo e diritto del suo cedente, onde passi il credito presso di lui, come in quello trovavasi.

Quindi si dovranno al cessionario i frutti del credito cambiario ad esso lui ceduto, non solamente decorsi prima della cessione, ma ancora dopo, sebbene la medesima sia seguita per causa lucrativa od onerosa.

Se però dal ceduto credito non si dovesse alcun frutto al cedente nè prima nè dopo la cessione, niuno parimente sarà dovuto al cessionario, giacchè la condizione di questo non debb'essere migliore del primo, non potendosi trasferire altra azione diversa dalla competente al tempo della fatta cessione.

3° La cessione si divide in due specie, una detta a comodo del cessionario e l'altra del cedente; la prima segue quando il cedente per mezzo della cessione resta subito liberato e sciolto dal suo debito; la seconda allorchè il cedente non è in fatti liberato se non se dopo che il cessionario avrà ottenuto il suo pagamento ed intiera soddisfazione dal ceduto debitore; anzi, non potendo il cessionario ottenere da questi il compimento del suo credito, avrà sempre il regresso contro lo stesso cedente: della quale natura di cessione sono le girate delle lettere di cambio perchè s'intendono generalmente fatte *pro solvendo* e non *pro soluto*, e così a comodo del girante; ond'è che questi resta sempre obbligato verso il suo giratario per avergli girata una lettera senza aver somministrato il fondo necessario a colui che dovea pagarla.

4° Il contraente è tenuto di fare la cessione di ogni azione nascente dal contratto a favore di quegli per cui avrà egli stipulato: anzi ella è universale giurisprudenza che le azioni s'intendano cedute tostochè il contraente abbia dichiarato a chi appartenga la negoziazione da esso lui amministrata.

5° Da quanto agisce un procuratore non nasce alcuna azione a favore del di lui principale, se non allorchè dal primo siano cedute a favore di questo le azioni che competevano a se stesso in forza dello stipulato, quantunque l'utile della contrattazione siasi per lui solo praticato; il che però non ha luogo 1° qualora il contratto segua o per via di terza persona non munita di procura, o per via di semplice lettera missiva, giacchè s'intende in questi casi fondata la contrattazione sulla stessa persona del principale; 2° nemmeno allora che il procuratore contratti sovra una cosa propria del di lui principale, mentre nasce in tal caso dallo stesso contratto l'azione utile a favore del proprietario di essa, senza che sia d'uopo della cessione per parte del procuratore.

6° Chiunque cede una somma o credito per soddisfare al proprio debito, può rivocare il mandato ed esigere da sè la somma già ceduta; questa regola però non ha luogo nel datore o cedente di una lettera di cambio appunto perchè ogni mandato apposto nelle cambiali forma parte dello stesso contratto di cambio per cui si rende tosto irrevocabile.

Ancor meno avrà forza tal regola qualora la cessione seguisse con clausula ampia ed universale di nulla riservarsi presso di sè il cedente, come sarebbe, per cagion di esempio, cedendo tutte le azioni dirette ed utili, giacchè questi non può più avere alcuna facoltà di transigere o far altro in pregiudizio del cessionario, cui competerà allora l'eccezione della seguita cessione contro il cedente, quantunque in essa non vi fossero intervenuti i requisiti prescritti dalla legge.

7° Allorchè si faccia la cessione di ragioni, e che il nome del debitore o il mandato siasi dato mediante un certo prezzo, non potrà ravvisarsi la medesima altrimenti seguita che per mezzo di un contratto di vendita; mentre ella è regola generale che per conoscere se il contratto sia di compra o vendita basta l'indagare se siavi in esso intervenuto il prezzo; il che procede in tutte le cose corporali, le quali si possono vendere a guisa delle mobili ed immobili, colla differenza però che nelle cose corporali vi è d'uopo della reale consegna affinchè si trasferisca il dominio nel compratore, e nelle incorporali basta soltanto la cessione che ha la medesima forza della consegna.

Questa cessione vien fatta alcune volte dalla legge, senza che vi preceda alcun fatto positivo delle parti, come, per cagion di esempio, accade allorchè si vende un nome di debitore o qualche diritto od azione.

8° La cessione dei diritti o la consegna de'titoli dai quali derivano non è necessaria quando constasse essere inutile al cessionario l'esercizio dei diritti ad esso lui ceduti.

9° Qualora il cessionario abbia intimato al debitore del cedente l'atto di cessione a di lui favore seguito, non potrà più esso debitore soddisfare al suo debito che nelle mani dello stesso cessionario; onde competerà a questo l'azione verso il debitore del cedente, se dopo l'intimazione suddetta avrà egli pagato al di lui primo creditore.

10° Deve il cessionario imputare a se stesso se sarà negligente all'esazione del cedutogli credito, quantunque non siasi fissato nell'atto della cessione alcun termine preciso per esigere od agire ad un tale effetto.

11° Il cessionario anteriore in tempo a

cui competono azioni utili sarà sempre preferito al secondo cessionario benchè avente azione diretta ed anche una sentenza a di lui favore emanata, qualora però non sia passata in giudicato: quindi è che il primo cessionario potrà, come privilegiato, richiamare il danaro pagato al posterior creditore, comecchè inefficace in esso lui la seconda cessione.

12° Qualunque cessionario che agisca contro il debitore del cedente in virtù della fattagli cessione non potrà domandare più di quanto gli sarà stato ceduto, quantunque il debitore lo fosse anche di maggior somma verso il cedente.

13. Un cessionario, che per la propria persona abbia il privilegio del foro, o rispetto alla dignità o pel di lui ufficio, sia ad agire sia ad eccepire, riterrà lo stesso privilegio qualora agisca o sia convenuto in forza della cessione a lui fatta per causa onerosa, non però mai per causa lucrativa.

14. In materia di cambio il cedente o girante di una cambiale può sempre agire per la lettera protestata quando vi concorra il consenso dei giratarii tacito od espresso a potersi valere del recapito contro lo scrivente; il che basta a rendere l'efficacia all'azione diretta del girante rimasta ad esso lui inutile per la girata seguita ad altri.

15. Ogni volta che il nome del debitore ceduto o girato si trova ancora esistente e non riscosso dal cessionario o giratario, competerà al primo proprietario di tal nome ceduto, o al di lui credito anteriore od ipotecario il diritto di vindicarlo o di avocarlo, ed essere sovra il medesimo preferito ad altri in ragione rispettivamente di dominio o d'ipoteca.

Questa teoria però procede soltanto allorchè il dominio del nome ceduto non passa irrevocabilmente nel cessionario per l'osservanza delle forme volute dalla legge, delle quali principalissima è quella dell'accettazione volontaria o giudiciale della seguita novazione per parte del debitore ceduto. In commercio per altro le cessioni trasferiscono il dominio del nome ceduto fino dal momento della loro stipulazione, e ciò a malgrado la Corte di cassazione francese abbia dichiarato invalida, rimpetto ai creditori, la cessione fatta dal fallito in tempo utile, ma notificata al debitore nei 10 giorni anteriori all'apertura.

Cessione dei beni. A tenore dell'articolo 1355 del Codice civile « la cessione dei beni è un atto col quale il debitore dismette tutti i suoi beni ai creditori, quando non si trova più in grado di pagare i proprii debiti. »

Questa cessione dei beni dei debitori resisi decotti e non solvibili era già introdotta dal diritto romano col benefizio della competenza, ossia colla deduzione degli alimenti necessari al cedente, e se intanto venne conservata, ciò si fece riducendo il vantaggio di essa rispetto al cedente all'immunità dell'arresto personale per debiti.

Il Codice di commercio francese del 1807 conteneva, nel tit. II, lib. III, speciali disposizioni relativamente alla cessione dei beni, ma perchè riguardo ai commercianti falliti la cessione giudiziaria dei beni sarebbe stata superflua a fianco del concordato e dell'unione, e mal poteva armonizzare coll'indole delle leggi sui fallimenti, le quali tengono in sospetto grave il commerciante fallito, la legge del 1838 dichiarò il debitore commerciante non ricevibile nella domanda di essere ammesso alla cessione dei beni. Il nostro Codice di commercio riproduce la stessa disposizione all'art. 583: « Niun debitore commerciante « sarà ammesso al benefizio della cessione « dei beni. » Trattasi qui evidentemente della cessione giudiziaria, la quale è per tal guisa riservata ai debitori civili: siccome pertanto non sarebbe chiusa la via

al debitor commerciante, che non ha ancor dichiarato il suo fallimento, di ottenere da'suoi creditori la cessione volontaria dei beni pur contemplata nel Codice civile, ed il naufragio de' patrimoni anche non commerciali ha tratto alla sorte dei negozianti ed industriali, si riferiscono qui perciò le testuali disposizioni del Codice civile intorno alla cessione dei beni sì volontaria che giudiziaria, di cui all'art. 1356.

« La cessione dei beni volontaria è quella che i creditori accettano volontariamente, e che non ha altro effetto se non quello che risulta dalle stipulazioni medesime del contratto fatto tra essi e il debitore » (art. 1357).

« La cessione giudiziaria è un benefizio che la legge concede al debitore di buona fede, e che ha sofferto disgrazie, cui, per conservare la libertà personale, è permesso di fare giudizialmente l'abbandono di tutti i suoi beni ai suoi creditori, non ostante qualunque stipulazione in contrario » (1358).

« La cessione si fa avanti il tribunale del domicilio del debitore previa presentazione dello stato attivo e passivo del di lui patrimonio, e citati personalmente tutti i suoi creditori nella forma ordinaria.

« Il decreto di citazione che emanerà dal tribunale verrà inoltre inserito nella gazzetta della divisione o in difetto in quella di Torino » (1359).

« La cessione giudiziaria non conferisce la proprietà ai creditori, ma loro attribuisce soltanto il diritto di far vendere i beni a loro vantaggio e di percepirne i frutti sino alla vendita » (1360).

« I creditori non possono ricusare la cessione giudiciaria, se non nei casi eccettuati dalla legge.

« Essa esime il debitore dall' arresto personale.

« Essa non libera il debitore che sino alla concorrenza del valore dei beni ceduti, e nel caso in cui non fossero sufficienti, se ne acquista dei nuovi, egli è obbligato a cederli sino all'intiero pagamento » (1361).

« Nel caso di cessione giudiziaria la massa dei creditori potrà tuttavia conservare al debitore l'amministrazione dei suoi beni, concedergli moratorie, fargli remissione di parte del debito e prendere quelle altre deliberazioni che ravviserà opportune nell' interesse comune dei creditori. »

« Sarà perciò necessario il consenso del maggior numero dei creditori, e che il credito dei consenzienti ascenda a tre quarti del debito totale. Le deliberazioni della massa saranno in tal caso obbligatorie anche per gli altri creditori non consenzienti.

« I creditori ipotecari o privilegiati non fanno numero in tali deliberazioni, nè possono essere pregiudicati » (1362).

Si scorge da quanto precede che la cessione dei beni è un modo di pagamento il quale estingue le obbligazioni, non già di per sè, ma coll'aprire la via di conseguire tale estinzione.

Come convenzione libera, qualunque debitore, dice Dalloz, ha facoltà di fare la cessione volontaria dei beni, se vi consentono i suoi creditori.

Essa è lecita ai commercianti del pari che ai non commercianti, perchè a tenore dei nostri due Codici, civile e commerciale, l'arresto personale è comune agli uni e agli altri; in Toscana per lo contrario, dove l'arresto personale per debiti civili non esiste, la cessione dei beni giudiziale può considerarsi come materia puramente commerciale.

Vi passa però tra il concordato e la cessione volontaria la differenza che per la legittimità del primo basta, in grazia del favore speciale accordato dal Codice di commercio al negoziante infelice e di buona fede, il consenso dei creditori che compongono i 3/4 della somma del debito,

invece che la cessione volontaria esser debbe accettata da tutti indistintamente i creditori.

I creditori non aderenti possono respingerla e proseguire il pagamento sui beni abbandonati, e ciò quand'anche la cessione vestisse il carattere di una dazione in paga.

Dal momento della sottoscrizione dell'atto, la cessione volontaria è obbligatoria per tutti i sottoscrittori, a malgrado il rifiuto di parecchi creditori.

La cessione dei beni per parte di uno dei socii risolve *ipso jure* la società.

Toullier vede nella cessione volontaria dei beni una rinunzia per parte dei creditori a procedere ulteriormente contro il debitore, per ciò che concerne quanto meno la persona e i beni abbandonati.

Dal lato del debitore la cessione ha per effetto di dare mandato ai creditori di far procedere alla vendita della cosa ceduta pubblicamente da un curatore a tal fine eletto, cui appartenga di soddisfare, per ordine di poziorità, ciascuno dei medesimi; questa cessione impertanto non trasferisce la proprietà dei beni ceduti come non la trasferisce la cessione giudiziale.

Questa specie differisce dal mandato, propriamente detto, in quanto che non può essere rivocato dal mandante che contro pagamento integrale del debito.

Sul punto di questione se, sopraggiungendo altri beni al debitore dopo la cessione volontaria, in cui tale caso non sia stato preveduto, sia egli tenuto a farne pure abbandono, Toullier decide in modo affermativo e Duranton negativo, e alla costui opinione aderiscono i due Dalloz maggiore e giuniore, la qual cosa è tanto più vera in quanto che il succitato art. 1361 è concepito in termini troppo chiari e precisi per lasciare luogo a dubbietà sul punto, che non possono essere contemplati i futuri contingenti se non per patto espresso.

Lo stesso Duranton è d'avviso, che mediante la cessione volontaria, il condebitore solidario, ed i fideiussori sono liberati se non venne fatta espressa riserva nell'atto.

Sono contemplati in questa cessione tanto i beni avvenire che i crediti condizionali, gli emolumenti, usufrutti, fidecommissi e simili.

Il debitore che fa cessione volontaria conserva la proprietà dei beni ceduti in guisa che può 1° pagando il capitale, interessi e spese rientrare nel loro possesso; 2° ricevere le somme che sopravvanzassero dalla vendita dopo operato il suddetto pagamento integrale.

Da siffatta premessa ne segue che la cessione dei beni è una specie anormale di diritto misto di possesso, dominio e mandato *in rem suam* che non può facilmente essere definito.

I principali caratteri di questo diritto sono due: 1° i cessionarii fanno proprii tutti i frutti di ogni genere dei beni ceduti, come se quei beni fossero di loro proprietà, e quindi fanno loro il prezzo; 2° essi dispongono dei beni ceduti *jure proprio*, gli amministrano, gli alienano, ecc. senza interpellazione del cedente, ma eziandio senza che possano perciò dirsene veri padroni.

Il cedente non perde, pel fatto della cessione, i suoi diritti civili e politici.

La cessione dei beni, continua a dire Dalloz, sebbene supponga l'insolvibilità del debitore, può essere fatta prima del fallimento, onde prevenirne le conseguenze.

La cessione dei beni essendo una spontanea dichiarazione di fallimento, è un vero benefizio, se si considera principalmente, che mantiene illibato l'onore, e conserva l'abilità di negoziare.

I tutori possono accettare la cessione dei beni pei crediti dei minori ch'essi amministrano.

Se il debitore avesse occultato una parte

dei suoi beni, la cessione sarebbe dichiarata frandolenta, ed i creditori avranno diritto di escntere anche i beni non cednti.

Mediante la cessione i creditori rinunciano ad ogni loro diritto individuale contro la persona ed i beni del debitore.

I creditori possono fare una pensione alimentaria al debitore.

Il negoziante che offre a'suoi creditori la cessione volontaria dei beni, non è obbligato di praticare gli incombenti preventivi prescritti per i fallimenti(1)(*v.* Donazione, Fallimento, Insolvibilita', Novazione).

CHIROGRAFARIO, CHIROGRAFO. Prima della moderna codificazione, chiamavasi chirografo l'atto scritto di proprio pugno dalle parti, senza l'intervento di un uffiziale pubblico. In oggi la voce chirografo non è più intesa in quel senso, e significa il titolo autentico o la scrittura privata che fanno prova di un credito non munito di alcuna reale sicurezza di pegno o d'ipoteca. La persona perciò cui esso titolo appartiene dicesi creditore chirografario.

In virtù dell'art. 1432 del Codice civile, « le scritture private le quali contengono convenzioni sinallagmatiche debbono essere fatte in tanti originali quante sono le parti che vi hanno interesse distinto. »

« Basta un solo originale per tutte le persone che vi abbiano un interesse medesimo. »

Trattandosi di biglietti a ordine o di altri effetti al portatore, i chirografi sono per lo più staccati da un registro a madre e figlia, la di cui matrice rimane presso chi emette l'effetto, perchè dal confronto facil cosa riesce di accertarne la legittimità.

In origine la qualificazione di creditore chirografario era diretta a segnare una linea di demarcazione tra esso e il creditore ipotecario, imperciocchè i beni dividevansi realmente in due masse, una delle quali era di esclusiva competenza degli ipotecarii muniti di un titolo autentico, e l'altra devolvevasi ai creditori chirografarii. In oggi però che il regime ipotecario è fondato su altre basi, per cui un atto autentico più non vale a conferire di per sè ipoteca, la qualificazione suddetta non conserva un senso legale, e ciò tanto è vero, che i nostri Codici civile e di commercio non ne fanno menzione, sebbene trovisi pur tuttavia conservata dall'uso, il quale prosegue a distinguere col nome di chirografarii i creditori i quali, non godendo di verun privilegio nè ipoteca sui beni del comune debitore, sono ammessi ciò nondimeno, qualunque pur siasi la speciale natura del loro titolo, a partecipare con gli altri creditori, del pari non privilegiati nè ipotecarii, al prezzo dei beni venduti in odio di quel debitore comune.

Tre impertanto sono le specie di creditori, cioè i privilegiati i quali con o senza titolo si fanno rilasciare preferibilmente agli altri il prezzo di una cosa mobile o stabile in vista di una espressa disposizione di legge; gli ipotecarii che in forza di un atto autentico hanno preso in tempo utile, mediante esibizione di un titolo legale, un'inscrizione speciale sui beni stabili del loro debitore, per cui acquistano ragione al pagamento integrale del loro credito sul prezzo dello stabile vincolato;

(1) Il Dizionario di Commercio (Parigi 1840) accenna che « la cessione dei beni, dappoichè deve esser fatta di pubblica ragione, equivale al suicidio civile, e viene a costituire una pena superiore a quella riservata pei delitti. »

Se l'acerbo rimprovero mancava di fondata ragione sotto il regime del Codice di commercio 1807, perchè eziandio nel silenzio della legge non è possibile di far cessione senza pubblicità, si rende affatto insussistente dopo la legge sui fallimenti del 1838, la quale si riferisce, per ciò che concerne alla cessione, al diritto comune, motivo per cui la recriminazione sarebbesi dovuta far scomparire, quanto meno, nell'indicata seconda edizione di quell'opera, d'altronde molto utile nell'atto pratico del commercio.

tutti gli altri creditori sono chirografarii, siano essi muniti di atti autentici o di privilegio che trascurarono di sottoporre alle prescritte formalità, o solamente per privata scrittura.

Dalla ridetta classificazione ne risultò la divisione dei beni del debitore in due masse, di cui una privilegiata o ipotecaria e l'altra chirografaria. Tutti i beni chiamati a far parte della prima massa, avendo una destinazione o un vincolo speciale, si reputano irrevocabilmente alienati dallo stesso debitore a favore dei creditori privilegiati o ipotecarii nell'ordine dei loro privilegi o delle rispettive loro inscrizioni.

Per ciò che concerne alla massa chirografaria, tutti i compartecipanti essendo creditori allo stesso titolo, non sussiste fra essi loro veruna ragione di preferenza, e perciò non si fa luogo a graduazione nei pagamenti, ma il total prezzo dei beni forma un comune valore che viene fra essi diviso per contributo a prorata dell'ammontare dei crediti.

Egli è perciò che l'art. 545 del Codice di commercio dispone che « i creditori « privilegiati od ipotecarii, ed i creditori « con pegno non avranno voce nelle de- « liberazioni relative al concordato, se i « creditori non rinunziano al loro privi- « legio, ipoteca o pegno, » e l'art. 616 che « dalla data della sentenza di dichiarazione « di fallimento i creditori non potranno « intraprendere la spropriazione forzata « degli immobili, sopra i quali non avranno « privilegio od ipoteca. »

La massima attività che le obbligazioni chirografarie imprimono alle relazioni commerciali farebbe desiderare ad alcuni trattatisti di veder scomparire la graduazione che si osserva nelle liquidazioni, in cui precedono i debiti privilegiati, seguono gli ipotecarii, e se rimane ancora qualche somma disponibile, questa serve per i creditori chirografarii, per la qual cosa la loro condizione è affatto precaria, sebbene i crediti chirografarii formino il nerbo dell'azione commerciale.

Utile e giusta però si ravviserà la differenza tra i crediti ipotecarii ed i chirografarii, se si considera che del credito maggiore è l'abuso che l'uso, ond'è che il creditore più diligente e più cauto esser debbe il meno danneggiato; che il privilegio e l'ipoteca sono una specie di pegno accordato al creditore, motivo per cui i Romani giureconsulti adoperano promiscuamente la parola *pignus et hypothecæ*; che il commercio essendo fondato sui grossi capitali, essi non verrebbero arrischiati a mutuo senza privilegio ed ipoteca, e pertanto per difetto della loro cooperazione il commercio sarebbe ridotto all'impotenza (*v.* CREDITORI).

CHIRURGHI. È regola generale che su tutti i bastimenti per viaggi di lungo corso o per la pesca della balena, del merluzzo e simili, il di cui equipaggio eccede la forza di 40 uomini, deve sempre trovarsi a bordo un chirurgo; essi ne avranno due se la forza è di 80 uomini.

È obbligo de'chirurghi di essere muniti degli instrumenti dell'arte, e di avere inoltre a loro disposizione una spezieria di campagna.

I chirurghi debbono essere patentati, ed approvati da una commissione incumbenzata di dar loro gli esami sì teorici che pratici.

Essi non possono essere licenziati nel corso del viaggio, se non se per gravissimi motivi, e previa autorizzazione espressa dei consoli o dei commissarii di marina (*v.* NAVE).

CHREMATISTICA. Voce traslata dal greco nelle scienze economiche per denotare lo scopo loro speciale, cioè la teoria relativa all'aumento della ricchezza, la quale non si fa più consistere, come al tempo dei *fisiocrati* nel possesso dell'oro e dell'argento, e perciò nel sistema mer-

cantile e nella bilancia del commercio, ma sibbene nel prodotto del lavoro.

Considerata sotto questo aspetto la chrematistica è per tanto la scienza dell'acquisto, della conservazione e dell'impiego dei beni e delle cose che si posseggono, applicata all'interesse del possessore e al maggior vantaggio della società, la qual cosa comprende quasi tutta intiera la scienza dell'economia sociale e politica, che stende inoltre la sua sfera nell'indagine dei mezzi morali e materiali che coadiuvano alla prosperità dei popoli.

L'economia è la regola della famiglia, e mediante l'aggiuntivo della parola *politica* si viene a rappresentare che questa regola si riferisce all'ordine sociale.

Fuvvi un tempo in cui si credeva che l'uomo appartener dovesse alla ricchezza, ma di mano in mano che l'incivilimento andò progredendo prevalse la sentenza, che la ricchezza appartiene all'uomo, il quale però riesce a conservarla unicamente mediante il lavoro, il rispetto per l'ordine costituito, e la morale condotta.

In oggi è massima che la ricchezza pubblica si forma mediante il concorso dell'opera di tutti i membri che compongono la massa sociale di una nazione; che, se su questa massa si deve prelevare quanto è necessario per soccorrere l'impotente, ragione e giustizia vogliono, che nessuna persona valida rimangasi inoperosa, e che lo scopo comune debb'essere quello di produrre al miglior mercato possibile affinchè tutti goder possano, a misura della loro condizione, delle produzioni.

La crematistica debbe però stare nei limiti delle consumazioni, imperciocchè ogni eccesso nelle produzioni conduce alla stagnazione, e successivamente alle rovine ed alla miseria.

Si ascenda la scala del pauperismo, e si vedrà ch'esso prese incremento a misura che l'industrialismo si diffuse presso tutte la nazioni, ognuna delle quali volle affrancarsi dalle altre, procreando tutto da sè, ed allargò talmente la sua sfera, che le braccia furono trasferite dalle campagne nelle manifatture, dai municipii nelle capitali, dal positivo all'eventuale, dalla tutela del padre di famiglia sotto la sferza degli usurai, da una vita morale ai disordini dell'imprevidenza.

Quindi prese vita la carità legale, e l'operaio reputando suo diritto la sovvenzione che dalla medesima gli veniva somministrata, chiuse l'occhio e l'orecchio ai dettati della previdenza, e si abbandonò al vizio e all'insubordinazione.

La scienza pertanto della chrematistica debb'essere diretta costantemente per la via provvida e salutare, che conduce a conoscere prima i bisogni dell'interno, e poi quelli dell'estero, e a soddisfarvi mediante la produzione ed il cambio, che è quanto dire colle importazioni e le esportazioni governate da una sagace concorrenza, estranea a ogni spirito di rivalità, di astuzia e di prepotenza, la qual cosa conduce all'equilibrio delle produzioni con le consumazioni, che è la vita del commercio e la meta costante alla quale deve mirare, semprechè non si perda d'occhio la massima che la vera prosperità consiste nel far sì che le domande precedano o siano per lo meno contemporanee colla produzione (*v.* Commercio, Industrialismo).

CIRCOLARE. La circolare, in materia di commercio, è un atto che ha qualche importanza, formando il primo anello delle obbligazioni, imperciocchè si comincia per lo più dall'annunziare la fondazione di uno stabilimento di commercio, la sua sfera d'azione, le condizioni alle quali sarà sottomesso, e le relazioni stabilite o che si stanno per stabilire.

Da queste circolari, prospetti, avvisi, che chiamar si vogliano, nascono le corrispondenze e quindi le varie specie di obbligazioni.

Bisogna adunque procedere con molta circospezione nella compilazione, ugualmente che nella distribuzione di queste circolari, le quali, secondo che si è accennato, sono un principio di contratto (*v.* Annunzi, Avvisi, Commercio, Commercianti).

CIRCOLAZIONE. Passaggio delle cose mobili da una in un'altra mano, o in conformità della definizione data dall'abbate Genovesi, corso delle permute di quel che è soverchio con quello che manca.

I prodotti dell'agricoltura, delle arti e dell'industria non hanno valore che dal momento in cui sono posti in circolazione, vale a dire in cui passano dalle mani del produttore in quelle del consumatore.

La velocità della circolazione è maggiore o minore in ragione reciproca del tempo impiegato nel percorrerne lo stadio.

Gli effetti della moneta seguono la ragione della quantità posta in circolazione, e dove questa è maggiore ivi gli Stati sono, relativamente alla loro estensione, più ricchi, più grandi e potenti.

La circolazione dipende dal desiderio, dall'opportunità e dalla necessità di permutare, e aumenta in ragione dei bisogni di molte maniere, del soverchio che si possiede non meno che dei comodi, utilità e sicurezza delle permute.

La circolazione è l'anima, l'essenza, la vera libertà del commercio, il quale sta spiando con occhio vigile dove si manifesta qualche bisogno o bramosia per sollecito accorrere a soddisfarvi; essa aumenta in proporzione del lusso che crea nuovi bisogni, e correrà liberamente semprechè non sia nè impedita senza pubblica utilità, nè indebolita. Di qui è che tutte quelle cagioni le quali l'arrestano e la ritardano, siano fisiche o morali, feriscono la libertà del commercio il quale può paragonarsi a un generoso cavallo e la sua libertà al rapido di lui moto. Ogni ostacolo, ancorchè piccolo, che gli si frapponga fra i piedi lo rallenta nel suo cammino, e il peso per quantunque grave gli si metta sul dorso, purchè non superi le di lui forze, non è d'intoppo al generoso suo slancio.

Dunque quelle cagioni le quali conferiscono a mantenere in vigore la circolazione e l'attività del traffico, conferiscono eziandio alla sua libertà; e quelle che ritardano questo moto lo distruggono.

Le cagioni favorevoli, almeno le principali, sono le seguenti:

1° Libera facoltà di estrarre quelle derrate che vengono nel paese copiosamente e le manifatture che vi si lavorano, e ciò per ogni tempo, per ogni luogo e per qualunque quantità, salve solamente le restrizioni che in certi straordinarii casi sono necessarie per il bene generale.

2° Che i diritti di uscita in sulle derrate e manifatture della nazione trafficante non siano tanti che vengano a toglierle la preferenza sulle altre in concorso di quelle.

3° Che i diritti non si abbiano a pagare nè spesso, nè in diversi luoghi ancorchè siano piccolissimi.

4° Che non si commettano avanie nè strapazzi nel riscuotimento dei dazii.

5° Che non si accordino che assai di rado e difficilmente privilegi esclusivi, *jus prohibendi*, che è quanto dire monopolii legalizzati.

6° Che non si dia legge ai prezzi delle cose che si permutano, si vendono e comprano.

7° Finalmente mettere a parte della libertà del commercio la protezione, la sicurtà, l'onore, l'incoraggiamento delle arti, perchè proteggere, assicurare, aiutare, onorare, allettare e illuminare gli artisti, così delle arti primitive come delle secondarie, è stato sempre il più gran passo che hanno fatto i savi legislatori per animare l'industria ed il commercio e favorire la circolazione.

La circolazione non aggiunge valore alle

cose, ma agevola la produzione della ricchezza, la quale cresce in proporzione della celerità del suo corso.

Le merci cessano di essere in circolazione dal momento in cui entrano nella consumazione; il numerario invece non è più circolante tostochè viene rinchiuso nelle casse, e ritenuto stazionario fuori del corso cambiario.

I prodotti hanno due specie di valore, cioè uno reale risultante dal computo delle spese vive e del benefizio dovuto al produttore, l'altro venale, il quale è sempre proporzionato alle domande.

Secondochè i prodotti sono più o meno ragguagliati ai consumi, ed a misura della facilità dei mezzi di circolazione, il prezzo venale aumenta o diminuisce, ma se diventa inferiore a quello reale, nascono i fallimenti, e successivamente la morte del ramo d'industria, che trovasi colpito dalla crisi.

I produttori di un medesimo oggetto essendo dispersi su varii punti disparati, e non avendo relazioni fra di loro, ignorano i veri bisogni, e denno prender norma, per le loro produzioni, dalla circolazione, vale a dire dall'avvicendarsi delle esportazioni, la qual cosa succede per mezzo del commercio, che è propriamente la mano che distribuisce ai consumatori ciò che viene creato dall'arte e dalla industria, ed ai produttori le materie prime, i crediti ed i benefizii.

Dal tutto insieme poi, vale a dire dal continuo movimento della circolazione scaturisce la prosperità pubblica e la ricchezza.

Il numerario circolante è il termometro che serve a misurare se avvi sovrabbondanza o scarsità delle produzioni in confronto con le consumazioni; imperciocchè si accorda un maggiore o minor numero di unità monetarie, secondochè maggiore o minore è l'affluenza degli oggetti medesimi sui mercati.

Dunque la massima di produrre a tutta lena, a tutto costo è affatto erronea, e può diventar sorgente delle più funeste conseguenze; nè la prosperità di un paese deve essere misurata dall'effervescenza della sua industria, ma sibbene dall'attività della circolazione e dei benefizii effettivi, che la medesima procura, non dovendosi far conto sui crediti in carta, se non in quanto che sono prontamente realizzabili in numerario.

Questa considerazione conduce a parlare della circolazione degli effetti di commercio, a talchè polizze, lettere di cambio ed altre simili obbligazioni dichiarate firme di credito e di circolazione, per cui varie sono le persone coobbligate col mezzo dell'avallo e delle girate, mentre una sola è quella che ne riscuote il valore.

Gli effetti di commercio sono come le lingue di Esopo, buoni o cattivi a misura dell'uso o dell'abuso che ne vien fatto; quindi è che la legge debb'essere molto severa contro coloro che mettono in circolazione una massa di tali effetti non proporzionata al loro attivo, imperciocchè questo procedere, quello cioè di dare la sua firma colla prescienza di non potervi poi fare onore, costituisce un furto di cui si rendono complici coloro che l'autenticano e ne avvalorano la circolazione, e che debbe per conseguenza essere punito criminalmente come si pratica per le altre specie di furti.

Dalle premesse cose rimanendo dimostrato che la circolazione arricchisce lo Stato, il quale aumenta di potere quanto più il danaro vi è sparso equabilmente, chiara ne emerge la conseguenza che nulla esser debbe trascurato di quanto valga a favorirla ed animarla (*v.* Commercio).

CIRCUMNAVIGAZIONE. Viaggio all'intorno del mondo per fare nuove scoperte.

Prima dell'invenzione, o per meglio dire dell'applicazione della bussola all'arte di navigare, i naviganti erano costretti di viag-

giare lungo le coste, e non potevano avventurarsi in alto mare, e si fu soltanto col favore di questa meravigliosa scoperta che riuscì all'umana audacia di fare il giro del globo per cui acquistarono sì bella fama il genovese Cristoforo Colombo, Vasco di Gama, Magellano, Francis Drake, Giorgio Anson, Byron padre del celebre poeta, Bougainville, Cook, La-Peyrouse, Vanconwer, Perm, il capitano d'Urville così fatalmente mancato ai vivi nella catastrofe della macchina locomotiva sulla strada ferrata da Parigi a Versailles.

Oggimai poca speranza rimane di poter dar nome a terre di qualche importanza non per anco visitate e sconosciute, quindi è che i viaggi di circumnavigazione sono intrapresi nell'interesse delle scienze fisiche e naturali per cui si allarga la sfera delle osservazioni meteorologiche e si arricchiscono i musei di nuovi campioni dei tre regni, animale, vegetale e minerale.

Questi viaggi dovrebbero però essere in particolar modo diretti verso l'incremento del commercio, onde fondare nuovi emporii, stabilire nuove relazioni, allargare la cerchia delle importazioni e delle esportazioni, e raccogliere notizie profittevoli alle speculazioni degli armatori e dei commercianti.

Per raggiungere questa meta non basta che siano chiamati a parte, nei viaggi di circumnavigazione, esperti marinai e scienziati distinti, ma fa duopo altresì di commercianti commendevoli per pratica sperienza, sagaci ed oculati, che sappiano rapidamente concepire e calcolare, e con prudente arditezza e perseverante insistenza combinare ed eseguire.

Per fecondare questo fiore dei commercianti è necessario che i più svegliati ingegni dedicati al commercio siano introdotti a bordo delle navi destinate ai viaggi di circumnavigazione, vi godano di una certa preponderanza e che ad essi loro siano aggiunti giovani ardimentosi ed istrutti nelle scienze economiche e industriali, onde formarne allievi per i consolati e per i varii uffizi dell'amministrazione commerciale; e ciò per la ragione che molti si credono atti al commercio, pochi però ne posseggono il criterio, la qual cosa è sorgente non infrequente di rovine; imperciocchè se nelle spedizioni militari gli errori del nemico giovano spesso ai prosperi successi del generale che lo combatte, in quelle commerciali tutto bisogna dedurre dalla propria sagacità, e guai per chi non avrà saputo opportunamente calcolare e prevedere.

CITAZIONE. Intimazione in virtù della quale taluno è chiamato in giudizio, a ora, giorno e luogo determinati per rispondere alle domande che il suo avversario intende di fargli. Essa non ha valore se non è fatta in conformità delle regole di procedura.

La voce citazione è in special modo adoperata per indicare l'assegnazione, la proroga, le intimazioni fatte in via giuridica.

Considerando essere opportuno, per rendere più agevole e pronta l'esecuzione delle cedole di citazione, di estenderne l'uso a tutte le notificazioni e intimazioni che sono dal Codice di commercio prevedute, segnatamente nei giudizi di fallimento e in quelli degli arbitri, e che una forma determinata debb'essere obbligatoria nelle citazioni in seguito a proteste di lettere di cambio e di biglietti a ordine, venne perciò determinato nelle leggi transitorie di procedura, emanate in virtù di RR. PP. 24 aprile 1843.

Art. 5. « Le notificazioni ed intimazioni e le citazioni avanti li consolati, tribunali e giudici di mandamento, in quelle parti dei nostri Stati ove si osserva una forma diversa si faranno con cedola intimata per mezzo di usciere richiesto, senza necessità di decreto del giudice, nè di requisitorie. »

« Potranno però come per lo passato continuare a farsi verbalmente le citazioni

nei casi e luoghi dove sono attualmente in uso, eccettuate quelle in seguito a protesto di lettere di cambio o di biglietti all'ordine indicati negli art. 179 e seguenti del Codice di commercio, le quali dovranno sempre farsi per cedola. »

Art. 6. « La cedola sarà datata e conterrà:

1° « Il nome, cognome, professione e domicilio dell'attore.

2° « Il nome, cognome e dimora del convenuto e menzione della persona a cui la copia della cedola sarà lasciata.

3° « Il nome e cognome dell'usciere e l'indicazione del tribunale a cui è addetto.

4° « L'oggetto della notificazione o citazione, ed in quest'ultimo caso l'indicazione altresì del termine per comparire, e del tribunale che deve conoscere della domanda.

« L'intimazione della cedola dovrà farsi nella persona o al domicilio dell'intimato. Se l'usciere non troverà al domicilio nè la persona, nè alcuno de' suoi congiunti o famigliari, rimetterà immediatamente la copia dell'atto di notificazione o citazione ad alcuno dei vicini, il quale dovrà firmare l'originale; se questi non può o non vuole firmarlo, l'usciere rimetterà la detta copia al sindaco del comune, od a chi ne fa le veci, il quale la vidimerà senza spese. L'usciere dovrà fare menzione di tutto sull'originale e sulla copia.

La notificazione o citazione così eseguita non sarà soggetta a reiterazione, sebbene non intimata personalmente. »

Le cause moventi di tutte queste esigenze della legge sono le seguenti:

La data mira, 1° a far constare che la notificazione ebbe luogo in tempo utile, vale a dire prima della scadenza dei termini accordati dalla legge; 2° che il termine per comparire fu osservato; 3° a stabilire il giorno a far capo dal quale la parte citata è costituita in mora.

La designazione esatta della persona dell'attore è necessaria affinchè il convenuto, pienamente edotto della qualità della persona, possa con cognizione di causa verificare i suoi diritti.

Molto importante è la qualificazione dell'usciere, non solo perchè la legge non accorda autorità alla citazione se non in quanto che è fatta col ministero di un uffiziale pubblico investito del diritto di notificarla, ma eziandio perchè importa assai che il convenuto conosca quell'usciere per confidargli la sua risposta o le sue proposte pel caso in cui non volesse rivolgersi direttamente al di lui attore.

La chiara e precisa designazione del convenuto è opportuna per causare ogni equivoco o errore, e perchè egli sia ben certo di non essere preso in cambio.

La specifica indicazione dell'oggetto della domanda mira a che l'attore, fatto capace di quanto da lui si pretende, possa preparare le sue difese. A quest'intento torna pure utile l'esposizione dei mezzi, la quale però debb'essere sommaria e succinta a scanso d'ogni abuso, e perchè basta a quell'uopo un semplice cenno.

Considerando che possono occorrere casi d'urgenza tali da rendere la citazione necessaria a breve termine, ed anche d'ora in ora, come pure di assicurare frattanto con un sequestro le cose mobili, facili ad essere trafugate dal debitore, mediante, occorrendo, le opportune cautele, l'art. 7 della legge prenotata determina che: « il termine per comparire sarà di un giorno almeno, non compreso quello dell'intimazione nè quello della scadenza. »

« Nei casi però che richiederanno celerità, il capo del magistrato o tribunale potrà permettere di citare da giorno a giorno, da ora ad ora, come pure ordinare il sequestro dei mobili; e potrà eziandio, secondo l'esigenza dei casi, obbligare l'attore a dar cauzione od a giustificare una sufficiente risponsabilità.

« Pei convenuti dimoranti a maggiore distanza di tre miriametri, il termine sarà accresciuto per ogni tre miriametri. »

Le formalità delle citazioni sovr'indicate si dicono intrinseche perchè molto essenziali alla sostanza e validità loro. Altre poi sono estrinseche, come a cagion di esempio l'impiego di carta bollata, l'obbligazione di far registrare l'originale dell'intimazione nel termine di quattro giorni dalla sua data, l'indicazione delle spese sull'originale e sulla copia.

Ad eccezione delle proroghe, l'osservanza delle sovra espresse formalità non è tanto rigorosa da implicare nullità verificandosi qualche ommissione; in questi casi può il giudice prescrivere, prendendo norma dalle circostanze, che alla citazione irregolare un'altra ne sia sostituita, di cui l'usciere autore dell'irregolarità avrà a suo carico le spese.

Trattandosi di un oggetto personale o mobiliare, la citazione seguirà avanti il giudice del domicilio del convenuto; e nel caso di materie reali, sarà diretta verso il giudice che ha giurisdizione, là dove è posto l'oggetto in contesa; e ciò perchè si riconosce necessario nel giudice la cognizione delle circostanze dei luoghi, e ch'egli possa verificarne lo stato e la condizione per decidere con migliori cognizioni ed equità, ed a scanso eziandio di spese per parte dei litiganti.

Nelle materie commerciali però, l'attore ha la scelta di far citare il convenuto o avanti il tribunale del costui domicilio o avanti quello dove fu stipulata o doveva essere eseguita l'obbligazione, oppure avanti il tribunale del luogo in che si ha da fare il pagamento.

La prescrizione, che in diritto commerciale comincia a decorrere dalla data del contratto, può essere interrotta mediante intimazione di una cedola di citazione, e da quel punto comincia a decorrere un nuovo termine utile (*v.* PROCEDURA).

CLAUSULA. Patto speciale ed accessorio apposto come parte integrante di un editto, di un contratto, e di qualunque altro atto pubblico o convenzione privata.

Le clausule non essendo impertanto che le condizioni di un contratto, esse sono varie come le intenzioni delle parti contraenti; i giureconsulti però hanno stabilito una certa tal qual classificazione distinguendole come segue:

1° Clausule comminatorie quando contemplano una certa qual pena stipulata negli atti, o apposta sia in un testamento, sia in una legge, sia in una sentenza contro coloro che contravvenissero ad alcuna delle ivi espresse disposizioni.

2° Clausule derogatorie, non più in uso, per cui si derogava a un atto anteriore, disponendo che, verificandosi il caso di un secondo atto per es., di ultima volontà, questo sarebbe di nessun effetto qualora non portasse in fronte un certo motto, per sentenza o invocazione dichiarata nel testamento precedente.

3° Clausula irritante, in virtù della quale viene annullato tutto ciò che fatto fosse in pregiudicio di una legge, oppure di una convenzione, e che viene espressa colle parole *sotto pena di nullità.*

4° Clausula penale « che è quella (art. 1316 del Codice civile) con cui una persona, per assicurare l'adempimento di una convenzione, si obbliga a qualche cosa nel caso d'inadempimento. »

«La clausula penale è la compensazione dei danni ed interessi che soffre il creditore per l'inadempimento dell'obbligazione principale » (art. 1319) (*v.* anche gli articoli successivi sino a 1323).

5° Clausula risolutiva, così chiamata perchè opera la revoca dell'obbligazione e riduce le cose nello stato come se la medesima non avesse esistito (*v.* art. 1274 e 1275 del Codice civile).

Le clausule generali, dice Azuni, devono essere intese nella loro generalità,

ed abbracciano tutti i casi che possono esservi compresi, ond'è che le disposizioni qui operano tanto nel genere che nella specie.

Qualunque clausula non consueta si ha per semplice presunzione, e talvolta è riputata dolosa.

« Quando una clausula è suscettibile di due sensi, si deve intendere in quello in cui può essa avere qualche effetto, piuttosto che nel senso per cui non ne potrebbe produrre alcuno » (art. 1248).

« Nei contratti si devono avere per apposte le clausule che sono d'uso, ancorchè non vi siano espresse » (art. 1251).

« Tutte le clausule delle convenzioni s'interpretano le une per mezzo delle altre, dando a ciascuna il senso che risulta dall'atto intero » (1252).

Il sin qui detto basterà per dare un'idea dell'importanza delle clausule, imperciocchè se tutte si volessero riferire farebbe d'uopo estendersi nella generalità dei contratti, ed eccedere perciò i limiti segnati ad un dizionario (*v.* Contratto, Obbligazione).

CLAUSURAZIONE. Voce non registrata nei lessici italiani, e però necessaria per esprimere il senso morale della parola chiusura, quando ha relazione alla contabilità e ai processi verbali.

Il processo verbale di clausurazione è l'atto con cui si fa fede del termine di un'operazione. Esso ha tratto del pari agli estimi, agli arbitramenti, alle discussioni di contabilità, e alle verificazioni di crediti in materia di fallimento.

Fra la clausurazione di conto ed il saldo vi passa questa sensibile differenza, che la prima viene soltanto ad inferire che il conto è liquidato e riconosciuto, invece che il saldo suppone sempre il pagamento del residuo appurato, una quale condizione rende il contratto più solenne ed intangibile.

Ritenuto che il mutuo consenso delle parti contraenti è la base fondamentale, la *conditio sine qua non* di ogni contratto, ne viene in conseguenza che il consenso per la clausurazione di un contratto non è riputato valido ogni qual volta si ha la prova che fu dato per errore, o venne estorto dalla violenza, oppure fu carpito dalla frode.

Quindi il corollario che non si fa luogo a revisione di conti saldati e clausurati, se non se per cause di errori, di ommessioni, di falso o di frode da esperirsi avanti la giurisdizione ordinaria (*v.* Creditori, Fallimento, Sindaci).

CODICE. Raccolta di leggi fatta o per autorità del sovrano legislatore o per opera di dotti giureconsulti, nascenti, secondo che accenna il conte Federigo Sclopis nei suoi discorsi sulla legislazione civile « dal triplice moto della religione, della legislazione e della educazione, congiunte e rivolte ad un medesimo scopo; » quindi è che la codificazione si può definire, per dettato della stesso autore, « l'arte di ridurre nel sistema più semplice i provvedimenti i più estesi. Quest'arte che ci si appresenta come l'espressione di una necessità provata ed il risultamento della civiltà umana, adempie il doppio uffizio di agevolare la cognizione della legge e di assicurarne l'eseguimento.

Oggetto della codificazione si è « di accrescere, migliorare le leggi, di ridurle insieme e renderle più efficaci, lo che è appunto un disporre gli ordigni, mercè di cui le fila ond'è contesta la tela degli umani negozii, non si confondono e non si lacerano con iscapito dei privati e con danno dell'universale. » E qui giova riflettere che fra gli uomini dalla divina provvidenza collocati al reggimento delle nazioni ponno confidare per certo di passare alla più tarda posterità quelli che hanno ascritto a peculiare lor gloria il dare buone leggi, e a fondare savie istituzioni preferibilmente ai principi che hanno

abbagliato i loro contemporanei colle vittorie; e di vero Napoleone otterrà maggior rispetto dai posteri in contemplazione de' suoi Codici, che ammirazione per le strepitose, innumerevoli sue conquiste.

Non è qui il caso di tessere la storia della legislazione, e chi ne fosse vago può ricorrere all'introduzione alla storia generale del diritto di Lerminier, alla filosofia del diritto, e ai summentovati discorsi. Solo si accennerà che la Francia possiede sette codici: il Codice civile, di commercio, penale, di procedura civile, d'instruttoria criminale, il Codice forestale, e della pesca fluviale.

I Regii Stati già godono il benefizio del Codice civile, penale civile e militare, del Codice di commercio, al quale deve tener dietro quello di procedura.

Dai Codici scaturiscono i regolamenti, i quali altro non sono che eccezioni o particolari applicazioni delle leggi alle specialità degli interessi sociali; ma siccome importa moltissimo all'economia legislativa che queste leggi eccezionali siano quanto maggiormente fia possibile circoscritte, si desidera ancora l'emanazione di un Codice amministrativo e di un Codice rurale. Fu però intanto savio consiglio di provvedere, mediante i Codici sovra indicati, al bisogno di queste eccezioni e particolari applicazioni agli usi e alle consuetudini che si faceva in special modo sentire fino dai tempi i più remoti negli affari di commercio, i quali s'informano di principii e regole determinati e fino a un certo segno indipendenti dai principii e dalle regole del diritto comune; se non che pareva a taluno che il diritto commerciale avrebbe dovuto, quanto alle massime, far parte integrante del Codice civile per desumerne poi un regolamento opportuno alle sue specialità. Ritenuto però che trattavasi di una materia *sui generis*, resa molto importante dall'incremento dell'industria, dalla moltiplicità dei cambi e delle transazioni, e dalla vivissima circolazione dei prodotti, fu prescelto per lo migliore il partito di formarne un Codice separato.

L'epigrafe delle leggi civili si è *lex, etsi dura, servanda est;* quella invece che prevale per rapporto al diritto commerciale tende a dichiarare in sostanza *non justum tamen sed æquum.*

In fatti, il Codice di commercio forma un'eccezione alle regole della codificazione generale, e per conseguenza al diritto civile ed alla sanzione penale, e ciò perchè le molte e diverse sue combinazioni con le arti e con l'industria, e la natura sua particolare esigono speciali disposizioni.

Due metodi si presentano per procedere alla codificazione in materia di commercio, cioè di stabilire e definire i principii delle varie materie che lo compongono, lasciando ai magistrati di farne l'applicazione e di dedurne le conseguenze legali, oppure di tener dietro passo passo alle idee matrici del diritto, e di svolgerne le conseguenze sostanziali per non lasciarne arbitraria l'applicazione.

Il primo sistema è quello stato seguito nella compilazione del Codice francese e di tutti quelli che furono successivamente sul medesimo modellati; il secondo prevalse in parte per rapporto al Codice di Olanda e sostanzialmente in quello di Spagna, e pare per lo migliore, imperciocchè per siffatta maniera si evita lo scoglio di vedere dalla pratica forense ridotte in legge le decisioni proferite dai magistrati nella specialità dei casi, e si entra maggiormente nella natura del Codice di commercio, che è piuttosto un complesso di parziali regolamenti che non una fonte di leggi fondamentali, immutabili.

Il commercio essendo terraneo e marittimo, nasce la questione se sia utile di comprendere nello stesso Codice le disposizioni che vi si riferiscono, o se non sia più savio consiglio di tenernele disgiunte per formare due libri affatto indipendenti.

Si consente generalmente in quest'ultima sentenza, perchè la navigazione e tutte le sue conseguenze formano un'eccezione dell'eccezione in vista dell'instabilità dell'elemento e delle speciali peripezie a cui va sottoposta, dell'indole diversa della legislazione presso le nazioni che sono fra di loro in relazione di commercio, e ciò infino a tanto che non si riesca di stabilire fra esse nazioni collettivamente un solo diritto commerciale, secondochè lo consiglia il reciproco loro vantaggio.

L'equità dovendo procedere di concerto con il diritto nelle contestazioni in materia di commercio, è perciò necessario di declinare dalla giurisprudenza ordinaria, motivo per cui vennero instituiti dove magistrati del consolato, dove tribunali di commercio, ai quali compete di fare l'applicazione della legge.

Il dotto Mittermaier, professore di diritto nell'università di Heidelberga, accenna in un suo opuscolo sulla lettera di cambio pubblicato nel 1841, che il Codice di commercio francese, quantunque compilato con ammirabile semplicità e chiarezza, si risente ciò malgrado delle preoccupazioni dei loro autori per il diritto romano, e per la legge (*ordonnance*) del 1673, senza tener conto gran fatto nè dell'origine del contratto di cambio perfezionatosi in epoca molto più recente, nè dei rapidi progressi del commercio dopo il secolo di Luigi XIV.

Da una tale preoccupazione, soggiunge il professore, nacquero le disposizioni del Codice suddetto, che contro la massima di restringere le formalità alle più essenziali ed indispensabili, incagliano l'azione commerciale, segnatamente quella del contratto di cambio.

I principali fra i difetti osservati in quel Codice sono: 1° che la lettera di cambio debb'essere tratta da un luogo sopra un altro (articolo 110); 2° che la medesima debbe indicare che il valore fu somministrato in danaro o in merci; 3° che le disposizioni relative alla provvisione (art. 115) aprono il campo a gravi contestazioni, sebbene siano estranee alla materia cambiaria; 4° che l'indicazione del modo con cui il valore della cambiale venne somministrato è onerosa al commercio; 5° che l'articolo 138 incaglia l'uso della girata in bianco, la quale è però di molta importanza pei commercianti; 6° che le disposizioni relative al ricambio stabiliscono restrizioni ingiuste all'interesse di coloro che trovansi nel caso di esercire un ricorso.

Lo stesso Codice poi presenta non poche lacune, a talchè l'influenza della forza maggiore, la protrazione delle more, gli effetti del falso e della falsificazione della cambiale o di una girata, e le assicurazioni terrestri.

Per ultimo nell'applicazione s'incontrano gravi difficoltà nello stabilire i rapporti che esistono fra il Codice di commercio e quello civile, e per vedere sino a qual segno quest'ultimo può servire di complemento al primo.

A fronte di tali difetti e lacune, il Codice di commercio francese, continua a dire il lodato professore, è la legge più generalmente adottata in Europa.

In fatti esso trovasi in vigore nel regno Lombardo-Veneto, nei ducati di Parma e di Lucca, nel gran ducato di Toscana, nel ducato di Baden, nel regno di Baviera, nel Belgio, nella Svizzera, in Grecia, in Polonia, negli Stati pontificî, nel regno delle due Sicilie e di Olanda.

Il Codice di commercio spagnuolo è quello che maggiormente diverge dal francese, se non che molte sono le querele dei negozianti, e vivo è il desiderio in essi di vederlo riformato.

L'Austria non possiede verun Codice di commercio, e la materia cambiaria è retta dalle leggi speciali ed incomplete del 1763, 1775.

La Prussia ha nel suo Codice generale disposizioni legislative molto estese sopra le lettere di cambio, le quali però non corrispondono al bisogni del commerio.

Debbe far senso come la Gran Bretagna, paese eminentemente commerciante, non abbia mai provato il bisogno di codificare le decisioni giudiciarie e il diritto suo consuetudinario.

Gli Stati Uniti seguono la giurisprudenza inglese, alla riserva di alcune provincie, le quali posseggono leggi assai diffuse sulla materia cambiaria.

Le cause relative al commercio sono governate in Sassonia dalla legge 18 luglio 1840, la quale sarebbe di molto pregio se non ne fosse paralizzato l'effetto dalle restrizioni imposte sulla lettera di cambio.

La dieta d'Ungheria promulgò addì 15 maggio 1840, previa approvazione di S. M. l'imperatore, una legge che comprende, fra le altre cose, il diritto cambiario, la società, gli agenti di cambio ed i sensali, i trasporti per terra e per acqua ed i fallimenti.

Tale si è, ridotta a sommi capi, l'esposizione della legislazione commerciale di Europa fatta dal lodato professore nell'opuscolo precitato, cui devesi ora aggiungere che il Codice di commercio pei Regii Stati fu esso pure informato su quello di Francia, perchè d'un'applicazione quasi universalmente ammessa, e per conseguenza preferibile, nell'interesse generale dei commercianti; se non che vi furono introdotte le modificazioni suggerite dalla diversa legislazione civile, per rapporto massime alle persone; da una più tecnica e precisa redazione degli articoli sui quali la pratica fece insorgere dubbie interpretazioni; dall'opportunità di riempicre le lacune che diedero luogo a divergenze fra i commentatori; dalla necessità di supplire con apposite disposizioni alla mancanza di un Codice di procedura civile, al quale si riferiscono i Codici di commercio di Francia, di Olanda ed altri; dalla convenienza per ultimo di modificare le disposizioni che l'esperienza dimostrò meno convenienti e causa frequente di abusi e di frodi.

Dai Codici passando a parlare dei trattatisti in materia di commercio, lo stesso professore distingue in Francia Pardessus, Pothier, Vincent, Fremery, Horson e Nouguier, non senza dare la preferenza al primo, tacendo di Troplong, il quale è però uno dei luminari della scienza.

In Inghilterra vengono distinte le opere di Smith, di Chitty e di Bagley.

In Italia fa onorevole menzione dell'opera del Cesarini intitolata *Principii di diritto commerciale*, ma non parla dello Azuni che pur pure fu quello che col suo Dizionario universale ragionato della giurisprudenza mercantile fu in questa classica terra uno fra i sagaci interpreti del diritto commerciale.

Nell'Allemagna egli cita le opere seguenti: 1° Manuale del diritto cambiario in vigore negli Stati austriaci, di Wagner; 2° Esposizione del diritto di cambio; 3° Cropp, memorie e consulte sul diritto di cambio; 4° Treitsekker, manuale del diritto cambiario; 5° Einert, il diritto cambiario a norma dei bisogni del commercio del secolo XIX.

In tutti i Codici le disposizioni imperative della legge sono accompagnate da sanzioni penali in caso di inesecuzione, le quali si ritengono più o meno severe secondo l'indole dei tempi ed a misura del grado di incivilimento dei popoli che vi vanno soggetti.

Su questo grave argomento molti sono pur tuttavia i fautori della severità, pensando che dalla medesima dipende la diminuzione dei delitti e l'integrità della pubblica vendetta.

L'esperienza però delle nazioni dove la legge reprime con maggior polso ha dimostrato che sono quelle per l'appunto dove più gravi, frequenti e numerose se-

guono le infrazioni, per la ragione che ripugna al giudice di farne l'applicazione, quando non concorrono motivi più che preponderanti; invece che dove le pene sono più miti e proporzionate, ivi più rigida è la mano dell'autorità e meno frequenti le circostanze attenuanti.

Nel bivio di punire con il *summum jus* della vendetta pubblica o di reprimere con giusta lance, i Codici dei Regii Stati hanno preferito quest'ultimo partito, senza però eccedere nel sistema equivalente all' impunità degli umanitarii, la qual cosa è un altro argomento che fa rifulgere il regime paterno del Principe che ne ordinava la promulgazione.

La sostanza di ogni Codice di commercio si riduce a determinare come si acquista la professione di commercianti, in qual modo si esercita, per quali cause essa può o deve cessare, la forma di procedura.

Egli è perciò che, sulle traccie del Codice francese, la maggior parte di quelli sovr'indicati comprendono quattro libri, dichiarando nel primo le regole generali, nel secondo le regole speciali al commercio marittimo, nel terzo le disposizioni relative ai fallimenti, alle bancherotte ed alle altre cause che producono la cessazione della professione, nel quarto la giurisdizione commerciale e la procedura avanti i tribunali consolari.

Il Codice di commercio di Spagna è diviso in cinque libri, il primo dei quali tratta dei commercianti e degli agenti di commercio; il secondo dei contratti di commercio in genere, della loro forma, dei loro effetti; il terzo del commercio marittimo; il quarto del fallimenti; il quinto dell'amministrazione della giustizia in materia di commercio; a questi cinque libri tiene dietro la legge di procedura divisa in XIII titoli.

Il Codice di commercio olandese contiene i tre soli primi libri, e quanto alla procedura ne ha contemplato le relative disposizioni nel Codice di procedura civile.

Devono inoltre essere riputate molto opportune le due dichiarazioni premesse allo stesso Codice olandese, per cui 1° « il Codice civile è applicato agli affari di commercio in tutto ciò che non vi è specialmente derogato; 2° che la prova testimoniale è ammessa a meno che una prova speciale non sia prescritta dal Codice di commercio. »

Del pari conveniente pare la definizione degli atti di commercio che nel Codice suddetto tiene immediatamente dietro a quella del commerciante, testualmente tradotta dal Codice francese; essa è del tenore che segue:

« La legge reputa generalmente atti di commercio qualunque compra di merci per farne la rivendita all'ingrosso od al minuto sia in natura, sia manufatta, o mediante semplice locazione. »

Il Codice di commercio pei Regii Stati promulgato addì 30 dicembre 1842, il quale (art. 1 del proemio) avrà forza di legge cominciando dal giorno 1° di luglio 1843, si compone esso pure di quattro libri, di cui il primo tratta del commercio in generale, il secondo del commercio marittimo, nel quale furono comprese le disposizioni di massima contenute nei due regolamenti emanati per la marina mercantile con LL. PP. 13 gennaio 1827 e che rimangono pertanto circoscritte ai puri oggetti di economia amministrativa; il terzo riguarda i fallimenti dietro le regole adottate dalla legge francese 28 maggio 1838; il quarto finalmente volge sulla giurisdizione commerciale.

Per disposizione generale esso dichiara all'art. 723 che « in tutte le materie che « formano l'oggetto del Codice, le leggi « ed i regolamenti commerciali preesistenti « cesseranno di aver forza di legge, salvo « nei casi nei quali il Codice istesso vi si « riferisce. »

Fu molto controverso il punto se si dovessero far cessare o mantenere in tale materia gli usi e le consuetudini commerciali sotto la riserva dei casi nel Codice medesimo contemplati, o nei quali gli usi e le consuetudini non vi fossero contrari.

Considerando per una parte che non tutti gli usi sono da ammettersi, e dall'altra che ve ne sono di quelli da non potersi escludere senza inconvenienti; e che una scelta con piena cognizione di causa non era gran fatto possibile, parve per lo migliore di lasciare in questa parte un prudente arbitrio al criterio dei giudici per adottare quei temperamenti che nei casi pratici fossero opportunamente consigliati (*v.* Leggi *ed Appendice delle differenze tra il Codice dei Regii Stati e quelli delle altre nazioni con cui gli Stati medesimi sono in più strette relazioni di commercio*).

COLLEGAZIONE. Lega, alleanza, confederazione. Nell'atto pratico però la voce collegazione denota l'unione di varie persone aventi interesse nella stessa natura di commercio, nel medesimo genere d'industria, nell'intento di ottenere, mediante quell'agglomerazione di forze, risultati che non erano sperabili nell'andamento ordinario e naturale del comune commercio.

La collegazione può tendere o ad un fine onesto, o ad operazioni delittuose.

Intesa in quest'ultimo senso la collegazione in fatto d'industria può avere tre speciali oggetti: 1° dei capi-mastri contro gli operai per diminuire loro il salario; 2° degli operai contro i capi-mastri per farselo aumentare, abbandonando in caso contrario simultaneamente il lavoro, e facendo sì che altri non vi si adoperi; 3° fra negozianti e fabbricanti per accrescere o diminuire il prezzo delle merci.

Se si tratta di cereali questa collegazione prende il nome di accaparramento o monopolio.

La conseguenza dell'ammutinamento in Francia e in Inghilterra si è che gli operai collegati, volendo o non volendo, sono costretti di ricusare ogni specie di lavoro per quel genere di manufatti per rispetto ai quali si credono lesi, o non sufficientemente retribuiti.

I più poveri vengono in siffatte crisi soccorsi, mediante un fondo prelevato volontariamente su tutti gli individui addetti ad un'arte, chiamati dai Francesi *compagnons*, mentre la massa sociale viene distinta col nome di *compagnonage*.

Questo volontario tributo fu in origine stabilito nel lodevole intento del *mutuum adiutorium*, ma siccome non avvi cosa utile e santa di cui l'uomo non abusi, indi a non molto fu convertito in un mezzo di corruttela e di disordine.

Le collegazioni ebbero vita dal momento in cui, per dare all'industria manifatturiera l'indeterminata sfera d'azione verso la quale anelano i crematisti fu necessario di riunire nel luogo medesimo, e sotto una direzione unica un considerevole numero di persone raccolte dalle campagne a detrimento dell'agricoltura.

Questa popolazione sceverata dal suolo diventa nomade, ed avendo una sussistenza affatto precaria, perchè subordinata alla prospera od avversa fortuna degli speculatori, presenta gravissimi inconvenienti sotto il rapporto politico ed economico.

In fatti, se si discorre la storia delle rivoluzioni, si vedrà che desse ripullularono, ed ebbero le più crudeli e funeste conseguenze nelle contrade dove l'industria manufatturiera era maggiormente fervente, essendochè pochi facinorosi bastano per addottrinare e mettere in movimento le migliaia di persone le quali, prendendo alla sprovveduta la classe agricola, per lo più tranquilla ed applicata isolatamente alla coltivazione del suolo, ne ottiene buon mercato, e produce nello stato presente e nell'avvenire le rovine, che tutti coloro che non si lasciano affascinare dalle teorie conoscono a menadito.

Avvi di più che la sorte degli operai può essere compromessa quando che sia dai proprietari delle manifatture collegati fra di loro per ridurre il salario, o per conseguire un lavoro più indefesso e concitato.

Viceversa si collegano gli operai a danno dei proprietari quando vogliono ottenere un'aumento di salario, od una riduzione circa il tempo del lavoro.

Vi passa però questa sensibile differenza tra quelle due specie di collegazioni, ed è che i proprietarii di manufatture agiscono con prudenza nelle loro specolazioni, con circospezione ed ordine, con calcolo preventivo circa i mezzi di sostenere la crisi; gli operai invece si adoprano come i sorci che rodono il proprio abituro e rovinano per l'avidità del presente la loro esistenza avvenire.

Non essendo però men vero che da questo stato di cose ne risulta danno pubblico e privato, il Codice penale ha opportunatamente comminate, negli articoli 398 e seguenti, pene severe contro le collegazioni di operai a danno dei proprietarii di manufatture, e viceversa.

COLLIBIO. Cambio ossia permutazione di monete: questa voce fu estesa allo sconto delle lettere di cambio, ed esprime anche il prezzo ossia aggio sul cambio: donde collibista suona lo stesso che banchiere, banchierottolo, cambista (*v. queste sigle*).

COLLUSIONE. Intelligenza segreta tra due o più, che hanno interessi opposti, collo scopo di frodare dei suoi diritti un altro interessato.

Collude il negoziante fallito o prossimo al fallimento il quale faccia atti o convenzioni in pregiudizio degli altri creditori per carpire loro un favorevole concordato, e collude pure il procuratore di una parte il quale, inteso coll'avversario, non produce i titoli opportuni, non deduce le eccezioni che dovrebbe, per lasciarlo vincere una causa ingiusta, ecc. (*v.* COLLEGAZIONE, FALLIMENTO).

COLONIE. L'economista Giovanni Battista Say definisce le colonie nel senso di *stabilimenti feudali in lontane regioni*, *dipendenti da una nazione più antica, chiamata Metropoli.*

Gli abitanti delle colonie prendono il nome di coloni, e quello di derrate coloniali le merci che procedono da quegli stabilimenti.

Le colonie si fondano per emigrazione volontaria, quando la nazione *madre* si trova posta in angustie nei limiti del suo territorio, o per violenza di fazioni che costringono una parte di popolazione a cercare altrove un sicuro asilo, o per via di deportazione ossia del coattivo trasporto dei delinquenti condannati criminalmente.

Trattandosi di paesi non per anco inciviliti e costituiti, la metropoli sottopone le colonie alle leggi ed ai regolamenti coloniali che meglio le convengono, nell'intento di tenerle vincolate alla madre patria. Negli altri paesi nei quali il diritto di conquista non concede un diretto predominio, le fondazioni si riducono allo stabilimento di banche o fattorie, dove il commercio viene esercito in conformità delle leggi dei regnicoli.

Quando le colonie giungono a scuotere il giogo della metropoli, esse prendono rango fra gli Stati indipendenti, e si costituiscono sotto il regime di leggi appropriate alla loro indole e condizione.

Le colonie sono di tre specie: commerciali, agricole e militari.

Le une e le altre sono costituite in genere sotto il regime della schiavenza, e del monopolio.

Colonie commerciali. L'umanità è concorde nel condannare la schiavitù; l'economia politica però discende al calcolo, i risultati del quale hanno diviso gli economisti in due opposte sette, quella cioè dei fautori dell'abolizione, e l'altra che tende a conservare la tratta degli schiavi ed il lavoro coattivo.

I primi, fra i quali si annoverano Stewarth, Turgot, Smith, considerano che l'uomo non applicato al lavoro e che non consuma per conto proprio, lavora il meno che gli è possibile e consuma senza riguardo alcuno; non ha verun interesse ad avvivare l'ingegno, a spiegare assidue cure, ad impiegare tutti i mezzi che sono in suo potere onde perfezionare e far prevalere il proprio lavoro; gravato di una eccessiva fatica, la vita dello schiavo è precaria, debole e soggetta a costose sostituzioni; alle maggiori spese di compra e di manutenzione dello schiavo si aggiungono quelle della di lui custodia, in guisa che scarso anzichè no se ne ottiene il benefizio. Avvi di più, che se nelle colonie il prodotto del suolo compensa in breve le spese, gli altri rami d'industria rimangono per lo contrario inerti od imperfetti, e le arti non fanno verun progresso; egli è perciò che gl'interessi morali e materiali si danno la mano per combattere il regime della schiavitù.

Gli anti-abolizionisti contrappongono, che la spesa annua di manutenzione di uno schiavo non eccede ll. 300, alle quali aggiungendo l'interesse del prezzo capitale di compra di 2000 lire, ragguagliato al 10 per cento, si ha il totale di 500 lire; che la spesa invece dell'uomo libero eccede nelle colonie 1800 lire; che il prodotto netto di una piantagione coloniale compensa, nel termine di sei anni, le spese di compra; che gli schiavi sono esseri talmente rozzi, caparbi ed inclinati all'ozio che non possono sostenere, senza correre alla propria distruzione, il regime di libertà.

Nell'intento di assicurare ai prodotti del suolo e dell'industria metropolitana un luogo di sicuro smercio e di scambio con i prodotti del suolo e dell'industria coloniale, è proibito per lo più alle colonie di provvedersi altrove che dalla madre patria, i di cui commercianti ne ritraggono per conseguenza un prezzo arbitrario, e v'impongono le tasse e le angarie che loro meglio convengono.

Esse non possono neppure vendere ad altri commercianti le produzioni indigene, di modo che, mancando ogni specie di concorrenza, il vero nerbo del commercio rimane distrutto.

L'effetto poi di entrambe quelle due proibizioni si è di avvalorare nella metropoli le tariffe proibitive o quasi, per rispetto alle altre nazioni, e di aggravare perciò ingiustamente la condizione dei consumatori nazionali, in guisa che i benefizii fatti per una parte pareggiano le perdite che ne risultano dall'altra.

Il peso di 150 libbre di zucearo vale nella Cocincina 15 lire, pari a 10 cent. la libbra, e la China ne ricava un annuo provento di 80 milioni. Aggiungendo a questa somma il 300 per cento per spese, diritti e benefizii commerciali, quel zuccaro entrerebbe in commercio nella madre patria per il prezzo di 40 o 45 cent. la libbra.

Circa l'utilità delle colonie si osserva che la perdita di quelle di America è stato un guadagno per l'Inghilterra, essendochè la città di Bristol, emporio di quel commercio dovette, dopo dichiarata l'indipendenza, provvedere per l'aggrandimento del suo porto fatto troppo angusto per l'affluenza delle importazioni da quelle lontane regioni; le spese invece della guerra sostenuta per opporsi a un così felice risultato, ascesero a meglio di 1,800 milioni.

Colguhoun il quale, dice lo Say, suole magnificare le risorse dell'Inghilterra, dichiara che i tributi raccolti nelle colonie dell'India ascendono a 18,061,478 lire sterline, e le spese di amministrazione e di difesa a 16,984,091, in guisa che il benefizio netto si riduce a 1,077,387, somma questa che sarebbe di gran lunga maggiore qualora quei popoli fossero indipendenti.

Altri conti resi tendono però a dimostrare

che le spese accessorie per contenere i coloni nei limiti della dipendenza, e quelle dell'amministrazione superano i prodotti, in guisa che essi conchiudono nel senso del loro affrancamento.

Osserva l'abate Genovesi che le colonie sono divenute necessarie per una ragione rispettiva, non assoluta, perchè le nazioni europee avendo voluto occupare terre e avere imperio nelle altre parti dell'orbe non si può più trafficarvi senza colonie.

Hanno poi queste colonie grandemente forza a moltiplicare e mantenere la marina e a dare scolo ai reciproci prodotti delle arti e della terra; sebbene sia vero il dire che i fondatori abbiano pensato più al presente utile che al futuro, perchè non potendo essere che queste colonie non si formino coll'andare del tempo sul modello europeo, esse vorranno avere pur finalmente tutte le arti e scienze nostre, con che verranno poco a poco a mettersi nell'indipendenza dalla metropoli, donde debbe finire il presente guadagno, e forse un giorno da colonie diventar metropoli, se si riflette che tutto nel mondo gira e tutto si rinnova col rinnovarsi del tempo.

In epoca più recente l'ab. di Pradt, nei suoi opuscoli politici, ebbe a parlare nello stesso senso, diffusamente discutendo la questione del passato, del presente, dell'avvenire delle colonie, e ne predice la non lontana emancipazione, alla quale deve necessariamente condurre l'affrancamento degli schiavi, essendochè questo non può non produrre gli stessi effetti che tennero dietro all'emancipazione dei servi della gleba.

Volendo conservare le colonie, tre sostanziali condizioni si richieggono e sono: 1° Una forza proporzionata per proteggere i coloni contro lo straniero, e contro i gran produttori, speculatori e proprietarii; 2° sacrifizii sufficienti per promuoverne la prosperità ed ovviare agli ostacoli naturali ed accidentali che si presentano per parte della madre patria; 3° moderazione nell'esercizio del monopolio del commercio per evitare l'ilotismo e le concussioni che conducono grado a grado all'emancipazione.

Noi abbiamo parlato finora delle colonie propriamente dette, vale a dire degli stabilimenti coloniali all'estero; giova ora che si dia un breve cenno di quelle fondate nell'interno di alcuni Stati. Sono queste agricole o militari.

Colonie agricole. Le colonie agricole si presentano in certo qual modo come succursali dei ricoveri di mendicità.

Le statistiche fanno scorgere che in tesi generale i mendicanti stanno agl'indigenti :: 1 : 20, e che gli uni e gli altri costituiscono la 17ma parte circa della popolazione. Ciò posto, come potranno i ricoveri, comunque numerosi, somministrare lavoro a cotanto ingente massa di umane miserie? Soccorrono a quest'uopo le colonie agricole, pel riflesso che non vi ha quasi territorio che non presenti una superficie più o meno vasta di terreni gerbidi o di vana coltura. Dirigendo su di essi i mendicanti e gli indigenti validi, provvedendo alle spese di primo stabilimento, e sottoponendoli a una direzione normale, si verrà a conseguire il doppio intento di ridurre a buona coltura masse considerevoli di terreni sterili, e di sottoporre al lavoro numerose braccia che ora giacciono inerti o stabiliscono una dannosa concorrenza contro i professionisti laboriosi ai quali viene tolto il lavoro.

Se l'utile scopo potrà essere conseguito dai comizi agricoli di recente fondati, fia questo uno degli effetti i più salutari dell'associazione agraria promossa da una Società di filantropi, presa di recente da S. M. sotto l'alto suo patrocinio.

Colonie militari. Un saggio di colonie militari fu sperimentato in Russia nell'intento 1° di ovviare agl'inconvenienti della leva militare; 2° di rendere più semplici

i mezzi di vittovagliamento della milizia; 3° di ridurre a buona coltura vastissime tenute lasciate sterili per difetto di braccia o per mancanza di comunicazioni e di canali d'irrigazione; 4° di alleggerire il peso delle somministranze e degli alloggi militari; 5° di provvedere all'educazione morale del soldato, togliendolo all'ozio e ad un tedioso servizio in tempo di pace, senza scemare la forza del suo organismo e della sua disciplina; 6° di operare la fusione tra i soldati e i borghesi in modo di far servire gli uni agli altri di mutuo adiutorio. Questo concetto dell'alta mente dell'imperatore Alessandro era vasto senza dubbio, nobile e generoso, ma per mala ventura la pratica non corrispose ai suggerimenti della teoria, e quelle colonie rimasero senza frutto ed abbandonate.

COLONNA (contratto di). Per dettato di Azuni, egli è un contratto di società marittima conosciuto principalmente in Italia, in virtù del quale il proprietario di una nave od altro, il capitano e i marinai convengono che la stabilita navigazione sia a profitto comune, mediante la nave e i suoi accessorii per parte del capitano; dell'opera, fatica ed industria adoperata dai marinai, e somministrazione di danaro o effetti stimati, che formino un capitale certo per parte di un'altro; il tutto ad utile, danno e rischio comune, da ripartirsi in tante porzioni secondo il convenuto.

Il carattere principale del contratto di colonna è che i marinai non sono partecipi del rischio che fino a concorrenza del fatto benefizio, perchè sarebbe enorme che quegli infelici potessero essere spogliati di tutto il loro dopo di aver perduti gli sperati lucri che rappresentavano i loro salarii.

Questa specie di contratto ha molta analogia con quello della società mercantile, essendo al medesimo uniforme nella partecipazione dei danni, come pure nel rendimento di conti, e per l'esposizione che ognuno dei partecipi fa dei capitali ed opere. Ne diverge però, perchè questo induce società particolare, e quello universale; questo non finisce colla morte di uno dei socii, l'altro si discioglie; e fra i colonnisti non hanno luogo i privilegi sociali accordati alle società dalla legge commerciale, motivo per cui le relative contestazioni sono giudicate a norma del diritto comune (*v.* Capitano, Marinaei, Società).

COLPA. Nel senso legale, è un fatto od una ommessione che cagiona un danno, derivante da ignoranza, imperizia o negligenza.

La maggiore o minor gravità della colpa si misura adunque dal grado di diligenza ed accortezza che doveva arrecare chi la commette.

Nella colpa mancando sempre l'intenzione di nuocere, essa è perciò distinta dal dolo e dal delitto o crimine.

Gl'interpreti del diritto romano stabilivano tre gradi di colpa, grave, lieve e lievissima; distinzione sottile e di difficile applicazione. Il Codice nostro non volle assoggettare al rigor di queste parole le sue disposizioni, ma, divisando in genere la maggiore o minor diligenza richiesta, lascia al giudice di ponderare le circostanze nelle quali si possa esigere maggiore o minore.

« L'obbligo d' invigilare alla conservazione della cosa, sia che la convenzione abbia per oggetto soltanto l'utilità di una delle parti, sia che abbia per iscopo la loro utilità comune, sottopone colui che ne è incaricato ad impiegarvi tutta la diligenza di un buon padre di famiglia.

« Quest'obbligo è più o meno esteso relativamente ad alcuni contratti, i cui effetti, a questo riguardo, sono spiegati nei rispettivi titoli » (art. 1228 Cod. civ.).

A norma della definizione sopra datane, la colpa è nel fatto o nell'ommessione, o mista di fatto e di ommessione.

« Qualunque fatto dell'uomo che arreca danno ad altri, obbliga quello, *per colpa del quale è avvenuto*, a risarcire il danno » (1500 Cod. civ.).

« Ognuno è risponsabile del danno che ha cagionato, non solamente per un fatto proprio, ma ancora per sua negligenza o per sua imprudenza » (1601).

Volendo noi qui toccare di volo delle colpe e delle loro conseguenze in materia di commercio, osserveremo in genere che, se il negoziante ommette di fare, o fa ciò che la prudenza e l'esperienza gli consigliavano di fare o non fare, è tenuto ad ogni danno e spesa, ancorchè non vi sia stato per di lui parte malizia nè dolo.

Azuni pone in principio, che la colpa non debbe mai ascriversi a colui che la commette, quando essa non ha dato luogo al caso, in guisa tale da riconoscersi che, quantunque la medesima non fosse preceduta, sarebbe tuttavia accaduto lo stesso caso: in tal supposto non saranno tenuti ad alcun danno il capitano di nave e i marinai, l'institore ed il depositario.

Nelle società però un socio è sempre obbligato verso l'altro socio ad ogni danno ed interesse cagionato per di lui colpa, benchè essa non sia stata preordinata al caso, mentre egli è tenuto indistintamente per la colpa, in qualunque maniera siasi ella commessa.

Parimenti sarà tenuto per la colpa colui che avrà ecceduto il patto convenuto, quantunque non sia essa stata preordinata al caso.

Il mandatario e depositario sono obbligati per la colpa commessa più rigorosamente, se ricevono una mercede, se il depositario si è offerto a ricevere il deposito, se questo è fatto nel solo di lui interesse, se si obbligò alla massima diligenza.

Il cambiatario marittimo, non meno che il di lui fideiussore sono tenuti verso il cambiante a tutti i danni ed interessi, nel caso che la nave e le merci sulle quali il danaro sarà imprestato siano perite per di lui colpa o di altro qualunque di lui amministratore.

Gli assicuratori non rispondono mai dei danni accaduti alle merci assicurate per colpa del capitano ed altri uffiziali di nave, ma soltanto per quelli cagionati dalla fortuna di mare o sinistri, salvo che, o un patto speciale, o l'uso del paese gli abbia fatto assumere il caso di baratteria o colpa proveniente dal capitano, dallo stesso assicurato o di lui institore e amministratore.

Nel dubbio, se il sinistro sia o no seguito per la precedente colpa, si debbe sempre presumere contro colui che avrà la medesima commessa.

Non sarà scusato dalla colpa quel capitano di nave che abbia avuta la speranza di poter evitare un pericolo minacciato; giacchè è sempre tenuto per colpa, quantunque il di lui animo sia diretto a buon fine.

Colui che allega essersi commessa colpa dal capitano, dai marinai od altra gente di una nave dee provarla concludentemente non solo in genere, ma ancora in specie.

La prova della colpa di un capitano di nave può dedursi dalle congetture e circostanze; come per esempio, dal piccol numero dell'equipaggio, dal cattivo stato della nave, dalla sua inesperienza nella nautica, dalla partenza intempestiva, dall'aver ecceduto il mandato, cangiato il viaggio ed altri simili che un giudice esperto può all'uopo indagare.

È colpevole colui che contratta con un negoziante fallito o prossimo al fallimento e in pena l'art. 480 del Codice di commercio dichiara « nulli e senza effetto, relativamente alla massa, allorchè saranno « stati fatti dal debitore dopo l'epoca determinata dal Tribunale della seguita « cessazione dei pagamenti o nei dieci « giorni che avranno preceduta tale epoca: « tutti gli atti traslativi di proprietà di « beni mobili ed immobili a titolo gratuito;

« qualsivoglia pagamento per debiti non « iscaduti così in danaro, come per via di « trapasso, vendita, compensazione od al- « trimenti; qualsivoglia pagamento per de- « biti scaduti fatto altrimenti che in danaro « od in effetti di commercio; i pegni e le « anticresi sopra i beni del debitore ed « ogni inscrizione di privilegio od ipoteca « presa sopra i beni del medesimo, salva « l'eccezione di cui nell'art. 2218 del Co- « dice civile. »

Il creditore che poteva esigere e non esigette dal suo debitore la somma dovutagli nel tempo in cui questi abbia soddisfatto altri creditori di maggior somma non potrà scusarsi dalla colpa di essere stato negligente.

Se per sua colpa il creditore non può più cedere il pegno o l'ipoteca o ragioni al mallevadore del debitore, quantunque solidariamente obbligato, competerà a favore di questo l'eccezione della cessione contro il primo (*v.* Capitano, Cessione, Creditore, Fallimento, Mandato, Pagamento, Protesto, Societa').

COMANDITARIO (*v.* Societa' in Accomandita).

COMMERCIANTE. I commercianti formano due classi per rapporto alla condizione loro sociale, e sono i negozianti ed i mercanti, sebbene la legge non faccia a tale riguardo veruna distinzione.

Il negoziante specula e si adopera per la produzione e la circolazione, applicando con l'estero al commercio tanto d'importazione che d'esportazione, e abbisogna perciò di cognizioni molto estese, di considerevoli capitali e di un credito acclamato.

Il mercante invece limita le sue operazioni alla circolazione nell' interno dello Stato, e cerca il suo lucro nel provvedere di merci i consumatori.

Sono compresi nella prima classe i banchieri, e coloro che comprano e fabbricano per vendere all'ingrosso, e nella seconda coloro che vendono al minuto.

La natura delle cose che sono oggetto della rivendita serve essa pure a stabilire, socialmente parlando, una distinzione fra i mercanti, i rivenditori e gli artigiani, le quali due ultime specie formano appunto ciò che si chiama il *minuto commercio.*

Tutti i Codici che hanno preso per guida quello emanato in Francia nel 1807, sono concordi nel dichiarare, « essere « commercianti quelli i quali esercitano « atti di commercio e ne fanno la loro « professione abituale. »

Astrazione fatta dall' opportunità grammaticale della parola *esercitare* in materia di atti, i quali traggono seco l'idea di un'azione effettiva, di un fatto materiale e positivo, osservano alcuni giurisprudenti che l'esercizio, la professione e l'abitudine, se caratterizzano tecnologicamente fino ad un certo segno la qualità del commerciante, ne lasciano però in pratica molto dubbiosa la prova, epperciò preferiscono la definizione del Codice di Spagna, il quale dichiara art. 1 che « sono riputati commer- « cianti di diritto coloro, che avendo la « capacità legale per esercire il commer- « cio, sono iscritti sulla matricola dei « commercianti, e hanno per occupazione « abituale ed ordinaria il traffico commer- « ciale, fondando su questo traffico lo stato « loro politico. »

In dipendenza di questa definizione quei giurisprudenti esprimono il desiderio di veder stabilito o una matricola dei commercianti in conformità dell'art. 11 dello stesso Codice, od un registro di Patente a norma di quanto è praticato in Francia sotto il rapporto fiscale, e lo fu (è già tempo) in Genova, oppure un albo diviso in tre classi, avuto riguardo al genere di commercio esercito, privando chi non ha iscrizione, matricola o patente di tutti i vantaggi e privilegi dei commercianti, non senza sottoporli però alle azioni e ai rimedii commerciali.

Si obbietta contro una tale inscrizione:

1° che essendo essa facoltativa non servirebbe a stabilire esclusivamente la qualità di commercianti; 2° che per renderla obbligatoria, esuberante si ravvisa l'indicata sanzione penale per cui chi non ha matricola sarebbe considerato non negoziante in *agendo* e negoziante in *excipiendo*, e per ultimo che mediante l'obbligo imposto ai commercianti di presentare i loro libri ai tribunali di commercio, dove se ne debbe tener registro, si provvede sufficientemente alla prova provata della qualità di commercianti; 3° che non si potrebbe senza inconvenienti determinare per legge, che la prova della qualità di commerciante si ricaverà dal predetto registro, perchè col dichiarare che chi non avrà fatto inscrivere i suoi libri non sarà considerato negoziante, quantunque avesse abitualmente per professione fatto atti di commercio, si verrebbe a stabilire una cosa assurda, per cui andrebbe egli esente da tutti gli obblighi dei commercianti e così dall'arresto personale e dalle altre misure di rigore in caso di fallimento; chè se bastasse il fare iscrivere i libri su quel registro per essere commerciante, ancorchè tale iscrizione non fossè accompagnata dall'effettivo esercizio del commercio, la cosa sarebbe insussistente, e si cangerebbe in un puro nome ciò che forma la sostanza della qualità di commerciante, cioè la professione abituale di commerciare.

I fautori di una prova costitutiva della qualità di commerciante osservano: 1° che a quest'ultima obbiezione si potrebbe per verità rispondere che non vi sarà chi voglia incontrare le spese dei libri, e praticare tutti gli incumbenti necessarii pella loro numerazione, parafrazione e bollo, senza che abbia già predisposti i mezzi opportuni per entrare nell'effettivo esercizio del commercio.

2° Che se egli è certo che l'argomento della prova della qualità di commerciante è anzi che no malagevole, vero è altresì che la necessità di stabilirne una si presenta assai stringente, per rapporto segnatamente a quei Codici in cui la facoltà di spedire cambiali è riservata ai soli commercianti; imperciocchè essa mediante si giunge a risolvere una delle principali eccezioni che presenta la suddetta facoltà ristrettiva, quella cioè che il corrispondente in lontane regioni, al quale è presentata una lettera di cambio pella sua accettazione, manca di mezzi con cui accertarsi della qualità del traente e dei giranti, invece che provvedendosi esso del registro matricola, albo o patente, vedrà tosto se quel tale traente o girante vi si trova o non iscritto.

3° Che ciò stante si dovrebbe quanto meno determinare in massima « essere negoziante chiunque ne avrà fatta la dichiarazione al tribunale di commercio ed avrà riportato il certificato d'iscrizione sui registri di quella segreteria. »

4° E comechè ogni legge imperativa non può non essere avvalorata da una sanzione penale, esser dovrebbe conseguenza del difetto della preventiva dichiarazione l'interdizione, per a tempo, d'ogni commercio o industria, la perdita dei beni per tutta la concorrenza dei debiti incontrati nell'irregolare mercatura, ed in certi casi l'arresto personale. In siffatta guisa si riuscirebbe ad evitare la pericolosa distinzione tra il commerciante abituale ed il commerciante per accidente, e soltanto le operazioni del primo, a talchè mutui, compre, vendite, girate, avalli, fideiussioni, sarebbero soggette alle disposizioni eccezionali del Codice di commercio, mentre quelle del secondo vi si troverebbero vincolate nella circostanza solamente in cui fosse dimostrato essere le medesime inerenti a un atto di commercio stipulato con il commerciante matricolato, il quale impertanto sarebbe dipendente per gli atti del suo commercio esclusivamente dall' autorità

consolare, mentre i negozianti per casi accidentali non vi anderebbero soggetti che in via eccezionale.

5° Vero egli è che il negoziante matricolato verrà a godere ciò mediante del notabile favore del fallimento e del concordato, per cui bene spesso ottiene il condono di una parte del suo debito, nel mentre che l'altro non può liberarsi che mediante la cessione di tutti i suoi beni; ma questo favore fia compensato dall'arresto personale cui può andar soggetto il negoziante in tutti i casi d'insolvibilità e dai gravi pericoli al quali sottopone ogni sua sostanza.

6° E per ultimo oltre allo scopo di servire a qualificare la condizione abituale del negoziante di sopra accennata, la dichiarazione preventiva gioverebbe altresì a mantenere l'osservanza della legge da molti vulnerata, per cui è vietato ai magistrati ed agli altri pubblici funzionarii, sì civili che militari, agli ecclesiastici, agli agenti di cambio, ai sensali, di ingerirsi in affari di commercio, attesa l'incompatibilità di un tale esercizio con la natura delle loro funzioni.

Comunque sia però la cosa, il nostro Codice di commercio, concorde con quello di Francia ed altri molti, non avendo ammessa una prova positiva della qualità di negoziante, la medesima si argomenta dalla natura del suo stabilimento, dall'insegna, dai cartelli e da altri mezzi di pubblicità, dalla notorietà, dalla qualità assuntane negli atti e simili.

Qui cade in acconcio di domandare quando gli artefici possono dirsi commercianti, e si risponde col Sirey (*Codice annotato*), esser tali quando non si limitano a lavorare sopra l'altrui materia, ma impiegano abitualmente la materia da essi loro comprata.

Si ritengono pure commercianti gli assicuratori contro gli incendii ed altri casi fortuiti, del pari che gli assicuratori marittimi.

Per quali cause possono validamente obbligarsi i minori e le donne autorizzate a commerciare? Per tutte le cause relative al disimpegno di quel genere di commercio ad esercitare il quale sono stati tassativamente autorizzati.

Che cosa presume la legge nel dubbio se l'obbligazione del minore commerciante abbia o no causa relativa al suo commercio?

Pensa Dangeville, esservi presunzione che la causa non sia relativa al commercio del minore perchè sommamente difficile sarebbe l'assunto di provare il contrario.

I commercianti hanno per coadiutori gli agenti di commercio, cioè gli agenti di cambio, i sensali, i commessi, i commissionarii.

Fra il commerciante ed il semplice agente di commercio vi passa questa differenza, che la qualità del primo è generale, e colpisce tutto ciò che concerne la di lui persona, e lo sottomette a tutte le discipline e norme impostegli dalle leggi e dai regolamenti commerciali, invece che gli altri vi sono estranei infino a tanto che per il fatto di qualche loro atto siano evocati in giudizio avanti la giurisdizione commerciale.

Il commercio ha per oggetto il lucro emergente, quindi è che quegli il quale adoperasse lettere di cambio, biglietti a ordine per oggetti di suo particolare interesse, o fosse obbligato di prevalersene per l'esercizio delle sue funzioni come pubblico funzionario, non sarebbe per questo fatto riputato commerciante.

Dal complesso delle riferte cose non meno che dai testi di legge infra espressi è facile argomentare che non può un cittadino assumere nè deporre capricciosamente la qualità di commerciante, per modo che le sue dichiarazioni, comunque autentiche, non valgono di per sè a determinare la sua qualità commerciale.

Art. 2. «I minori, sì maschi che fem-

« mine, emancipati od abilitati, per poter « esercitar il commercio, ed essere reputati maggiori quanto alle obbligazioni « da essi contratte per fatti di commercio, « dovranno essere autorizzati dal padre « con atto da seguire dinanzi al Giudice « di Mandamento, e nel caso di emancipazione per sentenza, ovvero di morte « del padre o di cessazione della patria « podestà o di sospensione dell'esercizio « della medesima, a termini degli art. 236, « 237 e 239 del Codice civile, dovranno « essere autorizzati con deliberazione del « Consiglio di famiglia omologata dal Tri« bunale in conformità degli art. 241 e 365 « dello stesso Codice civile. »

5. « I figli di famiglia, maggiori d'età, « esercenti il commercio, saranno consi« derati quai padri di famiglia, in tutto ciò « che riguarda il loro commercio.

« Cesserà quanto ad essi la proibizione « di prendere a mutuo, di cui nell'art. 1919 « del Codice civile.

« Il padre non potrà in forza della pa« tria podestà esperire, in pregiudizio dei « creditori, di alcun diritto di usufrutto « sugli effetti mobili posti nel commercio; « non potrà neppure esperirne sopra gli « altri effetti mobili già pervenuti o che « pervenissero in appresso al figlio per « qualsiasi titolo o causa, a meno che il « padre avesse fatta espressa protesta in « contrario con atto da registrarsi nella « segreteria, e da essere e rimanere affisso « nella Sala del Tribunale di Commercio.

« La protesta non produrrà effetto che « dal giorno in cui sarà stata affissa. »

6. « La donna maritata non può essere « commerciante senza il consenso del ma« rito espresso o tacito. »

« Si presumerà sempre il consenso del « marito, quando l'esercizio della profes« sione di commerciante sia pubblico e « notorio, salvo che il marito ne avesse « fatta espressa dichiarazione in contrario, « da essere registrata ed affissa in confor« mità del disposto dal precedente arti« colo. »

Le regole della disciplina e i sacri canoni vietano agli ecclesiastici ogni specie di commercio.

Avvi pure incompatibilità per un tale esercizio nella persona dei pubblici funzionarii, dei magistrati e giudici; si eccettuano però i giudici dei tribunali di commercio composti di soli negozianti.

È vietato agli agenti di cambio, ai sensali ed altri uffiziali pubblici non solo di fare il commercio, ma eziandio di guarentire qualsivoglia convenzione od operazione commerciale, ancorchè estranea all'oggetto speciale per cui possono compromettere, e ciò sotto pena di destituzione, di una multa e dei danni; una quale disposizione ha per movente d'impedire le frodi e la mala fede cui potrebbe dar luogo l'incentivo di prevalersi delle occasioni propizie a pregiudizio di coloro da cui ricevono mandato.

Il commercio è pure interdetto alle persone che non godono dei diritti civili.

In quanto a questi ultimi avvi incapacità legale, e per rapporto alle altre in primo luogo indicate semplicemente incompatibilità, la quale non cessa che col cessare delle cause che l'avvalorano.

L'incapacità può essere tolta mediante l'adempimento delle formalità prescritte dalla legge, vale a dire con l'emancipazione, il consenso, la riabilitazione.

Gli atti di commercio fatti da persone per le quali avvi incompatibilità non sono nulli, e la legge colpisce solamente le persone che hanno illegalmente contrattato.

L'incapacità invece vizia la sostanza delle obbligazioni le quali non possono perciò sortire il loro effetto.

11. « Qualunque contratto di matrimo« nio fra persone, una delle quali sia com« merciante, debbe essere trasmesso per « estratto, entro un mese dalla data di « esso, alla segreteria del Tribunale di

« Commercio per essere registrato ed af-
« fisso in conformità dell'art. 2.

« L'estratto esprime se vi fu costitu-
« zione dotale, e se fu stipulata comunione
« di beni. »

12. « Il notaio che ha ricevuto il con-
« tratto di matrimonio è in obbligo di fare
« la trasmessione ordinata dall' articolo
« precedente, sotto pena di lire venticin-
« que di ammenda estensibile alla multa
« sino a lire cento, ed anche di destitu-
« zione e di risponsabilità verso i creditori,
« se venga provato che l'omissione sia do-
« losa. »

13. « Il coninge che vuole intrapren-
« dere la professione di commerciante
« dopo il suo matrimonio, è obbligato di
« fare una simile trasmessione fra un mese
« dal giorno in cui ha aperto il suo com-
« mercio, sotto pena di poter essere, in
« caso di fallimento, punito come reo di
« bancarotta semplice. »

14. « La stessa trasmessione dovrà farsi
« sotto la medesima pena, entro l'anno
« dall'osservanza di questo Codice, da quei
« coniugi che al tempo di detta osservanza
« eserciteranno la professione di commer-
« ciante. »

15. « Ogni domanda di separazione di
« beni tra coniugi, uno dei quali sia com-
« merciante, sarà fatta in conformità del
« Codice civile; ma dovrà essere egual-
« mente registrata ed affissa, giusta il
« disposto dell'art. 2.

« Questa registrazione ed affissione deb-
« be precedere almeno di un mese la pro-
« lazione della sentenza sulla domanda di
« separazione: la sentenza di separazione
« sarà pure fra un mese dalla sua data re-
« gistrata ed affissa, come è ordinato per
« la domanda di separazione.

« In difetto di tali registrazioni ed affis-
« sioni, i creditori di commercio saranno
« ammessi ad opporsi avanti il Tribunale
« competente alla intervenuta separazione
« in ciò che riguarda i loro interessi, ed
« a contraddire ad ogni liquidazione che
« ne fosse venuta in seguito, senza pre-
« giudizio però in qualunque caso del di-
« sposto dell'art. 1552 del Codice civile,
« ove la separazione fosse fatta in frode
« dei creditori. »

16. « Il disposto dagli articoli 11 e 12
« sarà applicabile altresì a quei contratti
« di matrimonio, nei quali l'ascendente
« commerciante sarà od espressamente
« o tacitamente obbligato per la restitu-
« zione della dote e ragioni dotali in fa-
« vore della moglie del suo discendente,
« in conformità degli articoli 1565 e 2170
« del Codice civile » (*v.* Atti di commercio, Competenza, Emancipazione, Libri di commercio, Mercantessa (donna), Minori, Patria podesta').

COMMERCIO. La definizione del commercio può molto più facilmente essere concepita colla mente che non espressa con parole. Ad ogni modo noi diremo che questa voce rappresenta il complesso delle varie specie di cambi che seguono nella sfera della circolazione, a far capo dalla produzione fino ai più minuti consumi.

Le merci sono l'elemento vitale del commercio, e da esse derivano le voci mercanti, mercatura, mercantile, mercimonio, merceria, che tutte suonano in ultima analisi negozio, traffico, baratto delle cose superflue o meno utili per gli uni, e necessarie oppure di comodo o conforto per altri.

Compagni indivisibili del commercio sono la produzione, il credito e lo smercio, e di tutti è cardine il lavoro imposto all'uomo dalla Divina Provvidenza, e da cui sostanzialmente dipende l'esistenza degli individui e delle famiglie, la consistenza dei popoli, il ben essere dell'universale.

Dal continuo avvicendarsi del commercio ebbe vita il sistema commerciale, che forma parte sostanziale nella bilancia politica delle nazioni, comunque non esiga il concorso di preventive profonde medi-

tazioni nè d'ingegnose combinazioni, imperciocchè procede esso dal fatto che i popoli del pari che gl'individui seguono, per spirito d'imitazione, alla sfilata gli uni dietro gli altri; e siccome i governanti obbediscono essi pure alla medesima forza impulsiva, gli specolatori domandarono ed ottennero privilegii e premii, per cui si consolidarono le compagnie commerciali delle Indie, di Levante, dell'Africa, del mare del Sud, ecc. che non produssero poi a buona pezza i benefizi sperati dai concedenti e dai concessionarii.

Al sistema commerciale venne in breve a rannodarsi l'industriale, diretto a promuovere, favorire ed avvalorare le manufatture indigene, onde procurare a quei manufatti il grado di perfezione e di buon mercato, atto ad assicurar loro, non solo la concorrenza, ma eziandio la preferenza sugli esteri mercati; a un quale effetto furono ideate e promosse le *giurande*, le corporazioni d'arti e mestieri, l'obbligazione di produrre i capi d'opera prima di riconoscere nell'artefice la facoltà di manufare in qualità di maestro, e i molti privilegii accordati a quelle corporazioni, ugualmente che le onerose condizioni che ne paralizzavano lo sviluppo e l'incremento.

L'effetto però di queste misure allettative e ristrettive nel tempo stesso, quello si fu d'animare i manufatturieri a produrre a tutta lena, con impiegare la minor quantità possibile di forze vive: per cui la miseria, il vizio ed i delitti adombrarono in breve l'abbaglio di quella fattizia ricchezza; ad un qual fatto si aggiunsero le crisi che in oggi recano tanto fastidio ai paesi più industriosi, prova flagrante della fallacia del sistema industriale, e per cui viene offuscata alquanto la fama di Colbert, che primo in Francia spinse con tutte le forze del suo ingegno e del suo grado verso l'industria i capitali che per lo addietro servivano a fecondare l'agricoltura, senza por mente alla sentenza, che venne poco a poco convalidata dall'esperienza, che il più sicuro sistema che seguir possa l'uomo di stato si è quello di lasciar libero il corso alla speculazione, e di restringersi nei limiti di una tutela imparziale, persuadendosi collo Smith, che i cardini fondamentali della scienza economica sono la pace ed il lavoro.

Le cognizioni le più semplici d'ordine e di equità, dice David Hume, servono di guida abbastanza sicura al legislatore per condurlo nell'adempimento di una gran parte dei suoi doveri; ma il commercio esige qualche cosa di più, imperciocchè le leggi che ne reggono le operazioni sono di una natura molto complicata, e tale che fa d'uopo di una lunga esperienza e di molto studio per raccapezzarne il filo, e per rendersi ragione dell'infinita serie delle sue combinazioni ed operazioni, del modo di procedervi e dei risultati verso i quali anela il commerciante, che è quanto dire della prescienza delle specolazioni e della teoria delle probabilità; ed è per ciò che non di rado i corollari logici che si deducono da un profondo esame sono diametralmente opposti a quelli che prima eransi ottenuti da un esame soltanto superficiale, e bene spesso i dettati della teorica si trovano mal giustificati dalla pratica.

Ritenuto però in massima che l'industria crea ed informa le varie produzioni, ed il commercio le mette in circolazione su tutti i punti conosciuti del globo, a misura dei bisogni delle consumazioni, in guisa che l'esistenza dell'una è strettamente collegata con quella dell'altro, ed entrambi d'accordo sono specchio di civiltà, e sorgente di pubblica ricchezza;

Che il commercio soccorre, con l'eccedenza di alcuni prodotti a cui è più idoneo un paese, al difetto che se ne prova in un altro;

Che essendo in questa materia il privato

interesse il giudice il più idoneo di ciò che giova e nuoce, fa d'uopo di andare molto guardinghi e di procedere con maturo consiglio e prudente riserva nelle misure fiscali non di rado frapposte nelle relazioni internazionali, imperciocchè ogni meno che ponderata disposizione ha per effetto di privare i consumatori di molti oggetti di prima necessità, di comodo, di conforto, serve d'incentivo alla loro introduzione in frode, li fa pagare a carissimo prezzo, giova ad arricchire pochi individui a danno della generalità, e mette le nazioni rispettive in stato di assedio le une verso le altre;

Si verrà a conchiudere essere condizioni vitali del sistema commerciale ed industriale la libertà, il credito e la pace, e consistere la vera ed efficace protezione nella costante cura di mantenerle illese ed in perfetta armonia.

Il fatto concorre a corroborare questa verità, dimostrando che un ramo di commercio non sorge fiorente che sulle rovine di quelli di primo slancio fecondati mediante il concorso di tre specie di capitali, cioè uno di primo stabilimento, uno di fabbricazione, uno di credito, e tutti e tre devono produrre un interesse. Ora per l'avvicendarsi delle sorti allora soltanto diventano questi stabilimenti realmente produttivi, quando una serie di mutazioni di proprietà con perdita, e di fallimenti fa scomparire affatto a favore dell'ultimo possessore il primo di detti capitali, per cui i prodotti possono essere smerciati ad un terzo meno, senza tener conto dei perfezionamenti che concorrono a ridurre questo prezzo.

Al fatto si congiunge la storia, imperocchè si è potuto scorgere, discorrendo l'introduzione di questo dizionario, come le guerre puniche lo fecero passare dai Cartaginesi nelle mani dei Romani, e che i tesori cumulati per la somma di 540 milioni di lire (due miliardi settecento milioni di sesterzi) dall'imperatore Tiberio ne provocarono la decadenza, la quale ebbe l'ultimo crollo col trasferimento dell'imperio e le invasioni dei Barbari.

Nel secolo XI Venezia e Genova portarono il nome italiano nelle Indie per la via di Alessandria e di Suez, e ne esportarono i tesori, che le fecero ricche, rispettate e temute, finchè una meno ponderata politica e le guerre civili ne ridussero la gloria e la potenza alle pagine della loro storia.

Parlando del popolo veneto, il Cibrario non teme d'affermare essere quello specialmente che più grandeggia, anzi che primo grandeggia nella storia della moderna civiltà, perchè dalle sue lagune, in cui ripetute sciagure avcanlo confinato, reso dotto nell'arte di navigare per l'aggirarsi continuo tra le difficoltà degli estuarii, fatto industre e dalla propria natura e dal bisogno che spesso fa forza alla natura, si recò fra le mani il commercio del mondo.

Sorse rivale a Venezia la lega Anseatica, quindi il Portogallo, che pose nella bilancia l'invenzione della bussola, poi la Spagna colla scoperta dell'America fatta a suo pro da Cristoforo Colombo dopo che Genova sua patria e la Francia ne avevano ricusato i servigi.

Nel 1618 l'Olanda, mediante la costruzione della città di Batavia fu da tanto per contrastare il primato dei mari a quelle due Potenze che non seppero consolidare il loro commercio con appropriate istituzioni.

Entrò quindi a far gran peso e concorrenza l'atto di navigazione che proibì ai sudditi inglesi di portar merci nei porti dei Regni Uniti con bastimenti non inalberati colla bandiera nazionale, ed in epoca più recente il sistema continentale e le leghe doganali per cui le sorti del commercio si andarono equilibrando presso le varie nazioni d'Europa e delle Americhe.

Nel periodo del feudalismo il commer-

cio venne meno, perchè, secondo che lo accenna lo stesso Cibrario, nemico di servitù, non poteva e non può essere esercitato che da uomini liberi, sebbene fra i pregiudizii de'popoli germanici non pare che si annoverasse quello che l'attendere al traffico inteso nel suo più largo senso, contaminasse la nobiltà de' natali, e ad ogni modo tale non fu mai l' opinione degli Italiani che vanno debitori al commercio del loro risorgimento.

Dietro quanto precede impertanto sono cause conduttrici di paralisi del commercio le peripezie politiche, le misure fiscali, la mal intesa protezione e la corruttela dei costumi: invece che lo mettono in fiore, e lo mantengono in frutto una moderata libertà, severe leggi contro il dolo e la frode, e sopra tutto la ferma credenza essere passato il tempo in cui credevasi di poter difendere il commercio colla punta della spada, senza badare che le speranze dell'avvenire venivano fondate sulla distruzione e sulle rovine presenti, e che i mezzi per alimentare quelle guerre s'imponevano a debito molto oneroso sì delle presenti che delle future generazioni; epperciò doversi con miglior consiglio abbandonare alla diplomazia la definizione delle differenze che potessero insorgere per rapporto alla ragione politica e commerciale, la quale fiorisce all'ombra dell'olivo, e si dissecca sotto quella dell'alloro.

E qui cade in acconcio di esaminare se i trattati di commercio sono utili o nocivi alla sua prosperità e al suo incremento.

Pensano alcuni economisti su tale proposito che un trattato di commercio vincola ed impegna le parti contraenti, e che una volta sottoscritto non può essere infranto, a malgrado di qualunque danno ne venga a soffrire una di esse parti, senza gravi difficoltà e non di rado senza rompere la guerra; quand'anche poi non succedesse questo fatale scioglimento, si hanno a temere le continue dissidenze delle contrastate interpretazioni e delle concitate estensioni.

Quale fia il compenso dei notati pericoli? =Per avviso di quegli economisti, nessuno reale, se si riflette che una buona legislazione commerciale, opportunamente protetta dalla forza materiale, basta, col sussidio delle tariffe doganali coordinate coi bisogni dell'industria manufattrice ed agricola, per difendere gl'interessi commerciali.

Essendochè i forzieri dei pubblici erari tengono in tempo di pace cospicui fondi stagnanti, vorrebbero alcuni che resi fossero fruttiferi col favore di commerciali e industriali specolazioni.

Il Governo che fa il commercio corre verso la sua rovina per due principali ragioni; la prima perchè eccede nelle spese di primo stabilimento e di amministrazione; la seconda perchè l'interesse di tutti in genere essendo l'interesse di nessuno in particolare, le specolazioni che sarebbero state profittevoli in mano dei privati riescono a danno del pubblico, come quelle che o non sono fatte in tempo utile, o non n' è promossa con sufficiente alacrità la riuscita.

Di questo genere è il monopolio di certe derrate che non sono di regale privativa, l'esecuzione dei lavori pubblici a economia, l'impresa di certi servigi e simili.

Vero egli è che qualora un Governo si trova in grave impegno per il fatto delle intraprese specolazioni ha la risorsa di ricorrere ad imprestiti forzati od alla moneta di carta, ma risolvendosi questo mezzo in pubblico aggravio attuale e futuro, fia questa una ragione di più per convincersi che l'amministrazione non deve entrare in concorrenza cogli amministrati, perchè li soverchia in breve colle preponderanti sue forze, non senza detrimento della propria dignità e convenienza.

Il commercio è marittimo e terraneo, e l'uno dà all'altro così strettamente la

mano, che non possono vivere disgiunti, e quando quello prova qualche malanno, questo alla sua volta vien meno.

Non è scopo di quest'opera l'entrare nella vita materiale del commercio e degli infiniti meandri per entro i quali si muove (su quale proposito può essere con buon frutto consultato il Dizionario di commercio stampato in Parigi (1840) per cura di una società di dotti economisti e di esperti negozianti), ma sibbene di contemplarne l'azione, subordinatamente al diritto e all'economia legislativa, epperciò ci ridurremo a qui riepilogare per sommi capi quanto trovasi più diffusamente accennato nei singoli articoli.

Il commercio di mare e quello di terra hanno alcune parti comuni, ed altre speciali: sono comuni il carattere costitutivo del commerciante, i libri e i registri, che questi è in obbligo di tenere, le società di commercio, le borse, i sensali, i commissionari, le lettere di cambio, i biglietti all'ordine e le loro conseguenze, le prove dei contratti di compra e vendita, il fallimento e la bancarotta con tutte le relative operazioni, la competenza, il giudizio di arbitri, la procedura, l'arresto personale.

Sono invece speciali al commercio marittimo le discipline relative alla facoltà di costrurre, possedere, armare e varare bastimenti; i requisiti, i doveri e le obbligazioni che incombono al capitano, ai marinai ed alla gente d'equipaggio; i contratti di nolo, le polizze di carico, i prestiti a cambio marittimo, le assicurazioni delle navi e delle merci, le avarie, l'abbandono, il getto, il contributo.

Le disposizioni particolari al commercio terraneo contemplano i trasporti per terra e sui canali, i vetturali, le assicurazioni terrestri.

Si hanno finalmente regole di prescrizione per entrambe le specie in qualche parte comuni ed in altre divergenti, secondochè si applicano più particolarmente al commercio di terra, o a quello di mare.

A tutte queste parti sì divergenti che concomitanti provvede il Codice di commercio per ciò appunto diviso in quattro libri, di cui il primo, terzo e quarto comprendono le disposizioni legislative comuni alle due specie, ed il secondo quelle speciali alle operazioni del commercio marittimo che hanno un carattere affatto particolare.

Il commercio tanto nell'interno che con l'estero si fa all'ingrosso od al minuto.

Il commerciante all'ingrosso compra le produzioni delle arti e dell'industria, là dove sovrabbondano e sono a miglior mercato, e le trasporta nei luoghi che ne provano penuria.

Le sue operazioni sono analoghe a quelle del minatore, essendochè nè l'uno nè l'altro producono innovazione negli oggetti naturali o manufatti, ma si riducono a cambiarli di sito, cioè il minatore dalle viscere alla superficie della terra, e il negoziante da uno ad un altro punto della superficie medesima.

I negozianti al minuto comprano da quelli all'ingrosso che aver non ponno contatto con tutti i consumatori, e mettono loro quasi sotto la mano le merci, sì che non abbisognano di ricorrere a ricerche nè a locomozioni, ed è perciò che trovar deve la più estesa protezione.

L'industriale indigeno somministra al negoziante al minuto la quantità dei prodotti necessaria alla consumazione interna; l'eccedente viene raccolto dal commerciante all'ingrosso e trasportato là dove le sue corrispondenze e la di lui previdenza gliene lasciano fondata speranza di smercio.

Alla sua volta egli fa incetta in questi ultimi paesi dei prodotti che vi sono sovrabbondanti, e gl'importa in quelli donde faceva le esportazioni.

Il negoziante all'ingrosso essendo il

punto di riferimento delle varie domande per rispetto al genere del suo commercio, è per conseguenza solo in grado di apprezzarne i diversi bisogni e di alimentare l'industria in modo che i prodotti stiano in proporzione con le consumazioni.

Dalle premesse cose si argomenta che il negoziante all'ingrosso è in certo qual modo cosmopolita, in vece che quello al minuto si può dire municipale; una quale diversità di condizione concorre essa pure a dimostrare la necessità delle disposizioni diverse a cui devono andare soggette le due diverse specie.

Un quarto elemento dal quale sostanzialmente dipende la prosperità del commercio si ripete dalla brevità, comodità e sicurezza delle comunicazioni all'estero e nell'interno, imperciocchè esse diffondono, col mezzo della circolazione, l'agiatezza su tutti i punti di uno Stato, e sono la miglior salvaguardia contro il monopolio; per queste considerazioni si ritengono per spese eminentemente produttive quelle che vengono impiegate nella costruzione e buona conservazione delle strade e dei canali.

La scienza del commercio non è soltanto empirica, ossia di pratica, ma dipende molto più dallo studio del diritto commerciale, delle sue ramificazioni, dell'incivilimento dei popoli, e delle vicendevoli loro relazioni attuali o possibili. Lo stabilimento impertanto di scuole per l'insegnamento di quella scienza non può a meno di riuscire utilissimo per far sì che chiunque sa sommare o fare una sottrazione non si creda di subito idoneo al commercio, prendendo per sola sua norma la massima di comprare a buon mercato per vender caro, di mentire ed ingannare i commessi ed i committenti.

La misura della protezione da accordarsi all'industria ed al commercio e la natura dei provvedimenti più salutari per ottenere lo scopo che tutti gli elementi di cui è composto concorrano alla prosperità generale dello Stato tanto attuale che futura, formano uno dei più dilicati ed importanti argomenti della pubblica economia, ed è perciò che in Francia vi presiede un consiglio superiore in cui intervengono i ministri e gli uomini più eminenti di Stato.

Consigli di commercio e delle manifatture coadiuvano il ministro incaricato di quel dipartimento nella proposta e nella discussione di ciò che può tornar utile, e nella soluzione delle questioni di maggior momento.

Corrispondono con il ministro le camere di commercio e quelle delle manifatture istituite in alcune città principali nell'intento di promuoverne la prosperità e di far cessare gli abusi che vi ponessero ostacolo, ed un consiglio di esperti (*prud-hommes*) ha inoltre l'incarico di accertare le contravvenzioni che fossero commesse nei regolamenti di polizia delle manifatture e le malversazioni degli operai.

Nei Regii Stati le cose relative al commercio stanno sotto la dipendenza del ministro dell'interno e delle finanze, e gli altri dicasteri vi concorrono nella sfera delle loro attribuzioni.

Sono chiamati a promuoverne gli interessi il consiglio dell'ammiragliato, il consolato, le camere di agricoltura e di commercio, instituite con LL. PP. 4 gennaio 1825 (*v.* DOGANE, INDUSTRIALISMO, PACIERI DI COMMERCIO, PROTEZIONE).

COMMESSO. Nell'espressione sua generica il commesso è colui che trovasi preposto da un altro per fare qualche cosa in di lui vece; sotto il rapporto commerciale egli è la persona, che in virtù di speciale mandato agisce per conto di un principale, ed è autorizzato a rappresentarlo negli atti e nelle operazioni alle quali non può attendere personalmente.

I commessi si distinguono dai fattori e dai commissionarii, in quanto che questi

ultimi due sono autorizzati a rimpiazzare il principale, invece che i commessi lo rappresentano soltanto in una parte speciale del suo commercio e della sua manifattura.

Neppure saranno i commessi confusi con i sensali, se si riflette che i primi stanno agli stipendi del committente, nel mentre che gli altri esercitano un uffizio loro proprio e semi-pubblico.

Dal corso di diritto commerciale di Pardessus si sono spigolate le seguenti massime relativamente a questa specie di agenti di commercio.

1° Quantunque sottoposti alla giurisdizione commerciale, i commessi non sono, per rapporto ai loro atti, annoverati fra i commercianti.

2° La locazione dei commessi si fa per tempo determinato o indeterminato; in quest'ultimo caso la risoluzione del contratto è permessa a volontà dei contraenti, sotto riserva delle consuetudini dei luoghi; nei servigi locati per a tempo, la resiliazione intempestiva può aver luogo soltanto per giuste e legittime cause.

3° I commessi non possono applicare a veruna operazione commerciale senza il consenso del loro principale, e rispondono dei danni e delle spese che avessero per incondotta, imprudenza o per altri fatti dipendenti dalla loro volontà cagionati.

4° Il principale dal canto suo dee protezione, assistenza ed il convenuto salario ai suoi commessi. Questo salario è riducibile soltanto nel caso in cui l'incapacità di lavoro procede da colpa del commesso per fatto d'ubbriachezza o di rissa.

5° I preposti senza limitazione di mandato ad uno stabilimento commerciale sono autorizzati a fare le operazioni tutte necessarie per il buon andamento della direzione loro assegnata.

6° Il preponente è risponsabile pel fatto del suo preposto, eziandio per rapporto agli effetti civili dei delitti e quasi delitti.

7° Per analogia con quanto determina l'art. 117 del Codice di commercio, relativamente ai commissionari e ai vetturali, le azioni dei commessi verso i loro principali si prescrivono nel termine di sei mesi dal giorno in che hanno cessato di essere in esercizio.

8° I commessi sono di due specie secondo che risiedono nel fondaco principale, ovvero stanno nei succursali all'estero, o si recano in giro presso i lontani corrispondenti; nel qual caso prendono il nome di commessi viaggiatori.

9° L'autorizzazione del commesso è tacita o espressa, scritta o verbale, speciale o generale.

10° Se si considera che siffatte autorizzazioni costituiscono un mandato il quale può dar luogo a molte e gravi conseguenze, si vedrà facilmente, che le medesime debbono essere scritte ed espresse a scanso d'ogni inconveniente, e per meglio stabilire le rispettive condizioni.

Trattandosi di un atto di confidenza di cui l'abuso può nuocere ai terzi e non a quegli soltanto che male la collocava, la legge dovette perciò esigere necessarie ed ampie guarentie.

Commesso al carico. Uffiziale che l'armatore e il caricatore sono in diritto di stabilire sulla nave per vegliare sulla medesima o sul carico, e che con inflessione spagnuola adottata da altre nazioni chiamasi *subrecargo*.

Esercisce egli sulla nave e sul carico quella parte di amministrazione che gli venne tassativamente confidata dal suo committente.

La presenza di quest'uffiziale esonera il capitano da ogni risponsabilità relativamente alla parte di amministrazione ad esso confidata.

Egli ha obbligo di registrare tutte le operazioni che vengono fatte per rapporto al carico ed alla nave, sopra un libro numerato e parafrato da tenersi nella forma

prescritta per i libri di bordo del capitano.

Sono applicabili agli amministratori sopra il carico le disposizioni concernenti ai commessi di commercio, e non è loro lecito di fare nel corso del viaggio veruna operazione per conto proprio, a riserva di quanto concerne la bolletta, ossia fardello di favore.

COMMINAZIONE. Voce latina e vale in diritto minaccia giudiziale; quindi *le pene e le clausole comminatorie.*

Pena comminatoria è quella che emerge da una disposizione di legge; la clausola comminatoria invece procede soltanto dalla volontà delle parti, e consiste in una sanzione penale che di comun consenso fanno inscrire nell'obbligazione contro quello dei contraenti che ricusasse di eseguirne le condizioni.

Un negoziante si obbliga di somministrare ad un altro una data quantità di mercanzia sotto pena di pagare una somma determinata: ecco una clausola comminatoria.

Un altro contrae una obbligazione colla clausola generica di risponderne in caso di inadempimento avanti ai tribunali, e questa è una pena comminatoria per cui viene lasciata ai giudici la pienezza dei loro poteri.

Dopo la pubblicazione del Codice civile non vi ha più nè pena nè clausola comminatoria nel significato generico della parola, imperciocchè dal momento in cui un delitto è accertato, la relativa pena esser deve applicata; chè anzi la procedura, e in sua mancanza la giurisprudenza dispongono che ogni nullità, multa o decadenza dalla legge pronunziata cessa di essere comminatoria.

Per ciò che concerne alle clausole stipulate negli atti devono le medesime ricevere piena ed intera esecuzione.

Tutto al più si può ritenere comminatoria la disposizione dell'art. 1500 di detto Codice civile, per cui « qualunque fatto dell'uomo che arreca danno ad altri obbliga quello per colpa del quale è avvenuto a risarcire il danno » (*v.* Quasi delitto).

COMMISSARIO (*v.* Giudice commissario).

Commissario stimatore (*v.* Apprezzatore commissario).

COMMISSIONARIO. L'art. 97 del Codice di commercio dichiara: « Il commis-« sionario è colui che fa atti di commercio « in suo nome proprio o sotto quello di « una ragione sociale, per ordine e per « conto di un committente, mediante sala-« rio o provvisione. »

Tra i sensali ed i commissionari vi passa la notabile differenza che i primi, nominati dal governo, sono considerati nel novero degli uffiziali pubblici, invece che i secondi esistono in virtù della confidenza riposta in loro dal committente.

Il commissionario si distingue altresì dal mandatario, procuratore, preposto o gerente di affari, in quanto che questi ultimi possono soltanto contrattare a nome del mandante, e quello ha facoltà di obbligarsi personalmente verso le persone colle quali contrae, senza che sia necessario l'intervento del commettente.

Dirimpetto al proprio incaricato, i diritti ed i doveri del commettente e del mandante sono eguali e reciproci quando si tratta di rapporti fra queste due persone; ma per ciò che concerne i terzi, la differenza tra colui che agisce per conto altrui ed in nome altrui, sta nelle parole e nelle idee, ma non nel fatto e nell'opinione degli uomini, essendochè ogni qualvolta il commettente sia lontano, tutti sieguono la fede del commissionario presente, e non di colui che non è conosciuto.

Egli è chiaro che in tale ipotesi non può più essere applicata la massima di diritto civile che « quegli il quale agisce in nome di un terzo non rimane mai obbligato in proprio », perchè una contraria

sentenza avrebbe per risultato di autorizzare altissime frodi, di ordire fallimenti, di concorrere a burlarsi dei terzi, e quindi ritirarsi, e colla qualità di semplice procuratore schermirsi da qualunque obbligazione.

Egli è perciò che l'art. 98 del nostro Codice di commercio dichiara che « il « commissionario non è tenuto verso di « colui col quale traffica di indicare il no- « me della persona per la quale agisce.

« Egli è direttamente obbligato verso « colui col quale ha contrattato, e come « se l'affare fosse suo proprio. »

Il mandato di commissione trae seco una locazione commerciale di servizio *in parte qua*, e le relative operazioni sono per questo fatto riputate atti di commercio.

Il commissionario è obbligato alla rifazione dei danni se non eseguisce diligentemente l'avuta commissione. Esso però non risponde verso il committente delle conseguenze delle sue operazioni, a meno che sia stipulata una speciale guarentia, la quale si desume dal diritto di commissione pattuito, secondochè si tratta di una retribuzione di credenza o di semplice commissione, ritenuto che la prima è doppia di quella solita accordarsi per la seconda.

L'uffizio del commissionario termina colla conclusione del contratto.

Può il commissionario servirsi di persone ausiliarie, ma ritiene la risponsabilità delle loro operazioni, negligenza o colpa lievissima.

I commissionarii per le assicurazioni marittime hanno due azioni contro il committente, cioè quella che a loro viene data dalla di lui qualità, e l'altra conferita dalla qualificazione di sicurtà solidale.

Essi possono pattuire un emolumento straordinario, e se questo non è espresso, s'intendono socii dei loro committenti, ma in nessun caso sono autorizzati a farsi assicuratori del loro committente.

Le obbligazioni del committente non hanno alcuna preferenza su quelle del commissionario.

A riserva di un patto diverso, il commissionario di assicurazioni marittime è solidariamente per legge obbligato all'esecuzione delle promesse, per cui egli rappresenta col proprio vincolo il principale.

Il commissionario rimane principale obbligato verso la persona colla quale ha contrattato, ma la natura e le condizioni della commissione non provano alterazione relativamente al committente.

Le merci comprate da un commissionario passano tosto nel dominio del committente, per conto del quale egli ne riceveva la consegna, e perciò non è mai tenuto in proprio per le operazioni della commissione.

Dal momento in che il commissionario ha accettato la commissione, egli non può eccederne in verun modo i limiti, sotto pena della perdita dei suoi diritti verso il committente, ed a carico della propria risponsabilità.

La professione dei commissionarii si è quella di vendere e comprare per conto altrui ogni sorta di mercanzie, di custodirle e di farne il trasporto, mediante un aggio di un tanto per cento sui valori delle cose vendute o comprate.

Debbe inoltre il commissionario essere perito in tutte le mercanzie, conoscere il grado più o meno vantaggioso di smercio che possono avere sulle diverse piazze, e vegliare attentamente alla conservazione dei depositi che gli sono confidati.

Non si debbe confondere il commissionario con il consegnatario, essendochè il primo assume questo carattere allora soltanto che sborsa una parte, cioè 1/3 o 1/2 del valore delle mercanzie che gli sono consegnate, nel qual caso egli acquista un privilegio sul prezzo delle mercanzie sino a concorrenza delle somme sborsate, delle spese e dell'aggio dovutogli.

Nel caso di non effettuato pagamento di tali anticipazioni, il consegnatario può essere autorizzato a far procedere alla vendita delle mercanzie a rischio e per conto del debitore.

Una frode si è introdotta nel mandato di commissione, ed è che molti negozianti assumono in oggi il carattere di commissionarii-consegnatarii, e ciò nell'intento di mascherare le loro perdite, sotto il pretesto di un ordine di fare le operazioni che riuscirono rovinose, e che fanno perciò ricadere sul conto altrui. Trattandosi di un fatto abusivo, i tribunali ne potranno fare agevolmente giustizia.

I commissionarii possono, mediante un aggio convenuto, rendersi risponsali solidariamente del debitore, cui hanno essi venduto le merci state commesse loro; il che mediante, trovandosi il creditore svincolato dagli incumbenti preventivi, che diversamente sarebbero necessarii per guarentire il suo credito, le rispettive transazioni segnono con più rapido corso.

Premesse le surriferite massime generali ricavate dal corso di diritto commerciale del Pardessus si vengono ora trascrivendo gli altri testi di legge consegnati nel nostro Codice di commercio, i quali sono del tenor seguente:

99. «Il committente non ha azione con-«tro coloro coi quali il commissionario ha «fatto il traffico, nè questi hanno azione «contro il committente.»

100. «Qualora il commissionario agisca «in nome del suo committente, i suoi di-«ritti e doveri anche contro i terzi sono «determinati dalle disposizioni del Codice «civile, lib. III, tit. XVII, *Del mandato.*»

101. «È in facoltà del commissionario «di accettare o di non accettare il man-«dato del committente, ma ove non lo «accetti, deve nel più breve termine pos-«sibile far conoscere il suo rifiuto al com-«mettente; e se da questo gli fossero stati «spediti degli effetti dovrà, non ostante «il suo rifiuto, farli riporre in luogo si-«curo e vegliare alla conservazione dei «medesimi a spese del committente, fin-«chè questi abbia potuto dare le disposi-«zioni che crederà di suo interesse.»

Per reciprocità di ragione il committente può rivocare la commissione e vendere direttamente la merce, ma non mai pregiudicare i diritti di privilegio già acquistati dal commissionario, il quale potrà esercitarli sul prezzo come gli avrebbe esercitati sulla merce, subordinatamente però alla legge generale, per cui il privilegio sulle cose mobili è inseparabile dal possesso o quasi possesso della cosa, oggetto del privilegio; dal che ne segue che il commissionario che si spoglierà del possesso o quasi possesso della merce, perderà l'esercizio del suo privilegio.

102. «Qualunque commissionario che «abbia fatto anticipazioni sulle merci che «gli sono state spedite da un'altra piazza «per essere vendute per conto di un com-«mettente, ha privilegio pel rimborso «delle sue anticipazioni, interessi e spese «sul valore delle merci, se le medesime «si trovano a sua disposizione, sia nei suoi «magazzini, sia in un deposito pubblico, «o se, prima che esse siano giunte, può «provare per mezzo di polizza di carico «o di lettera di vettura la spedizione che «gli è stata fatta.»

103. «Il commissionario che ha com-«prato merci per conto altrui eserciterà «sulle medesime il privilegio espresso «nell'articolo precedente per rimborsarsi «del prezzo pagato o che dovrà pagare, «purchè le merci si trovino a sua dispo-«sizione, sia ne'suoi magazzini, sia in un «deposito pubblico, ovvero che, prima «di giungere nei magazzini del commet-«tente, egli provi per mezzo di polizza «di carico, o di lettera di vettura la spe-«dizione che gli avrà fatta.»

A tenore dei due articoli che precedono, la giurisprudenza, dice Sirey, considera

il commissionario come un vero possessore civile delle merci speditegli anche prima che le riceva in fatti, e vuol fondato il suo privilegio sopra questo possesso; epperciò il commissionato compratore di merci per conto del commissionario ha il diritto di ritirare le merci, anche di fronte ai creditori del commettente, finchè non sia pagato del costo e spese; in questo caso è riservato al commissionario il diritto di rivendicazione come ad un venditore occorrendo che il commettente fallisca, un quale diritto è ristretto a riprendere la cosa tal quale il farebbe un venditore, senza che gli competa veruna azione contro il fallimento del committente per danni e spese.

Notisi bene che le accennate teorie non sono che applicazioni del principio generale per cui non può acquistarsi privilegio veruno sopra cose mobili di cui non si ha possesso o quasi possesso, e perchè il semplice mandato di vendere le merci esistenti nel possesso o quasi possesso di un terzo non è una vera e propria commissione per modo che il mandatario non ne acquista privilegio veruno sulla merce con la nuda esecuzione del mandato.

Sembra figlio dello stesso principio, continua a dire Sircy, il diritto che ha il commissionario di esercitare il suo privilegio sulle merci indipendentemente da sentenza in contraddittorio, in guisa che egli può far vendere la merce con mero decreto ordinatorio di giudice, salvo al commettente o aventi causa ad agire contro il commissionato per le vie ordinarie, se si credono lesi.

Nel novero delle anticipazioni fatte dal commissionario al commettente, per cui gli articoli 102 e 103 del Codice di commercio concedono privilegio, la giurisprudenza pone ogni specie di convenzione fatta dal commissionato al commettente, pendente la commissione, qualunque ne sia il titolo, e ciò sul principio di diritto comune che accorda continuazione del diritto di pegno al creditore, abbenchè il suo credito, in sicurezza del quale fu costituito il pegno, trovisi estinto; una quale applicazione va tant' oltre che il commissionario acquista privilegio sulla merce anche pei crediti già estinti a suo favore contro il commettente.

Fra le spese privilegiate del commissionario di cui nei mentovati articoli, l'uso costante annovera le sue provvisioni, ancorchè senza patto, e sulla tariffa della piazza in cui esso commissionario risieda, essendo principio di ragione commerciale che nessuna prestazione di opera si suppone gratuita fra i commercianti. Per decisione della Corte di cassazione di Francia, abbenchè il commissionario abiti nel luogo di domicilio del commettente, si avrà come un vero commissionario per l'applicazione dell'art. 102, ogni volta che la merce sia infatti spedita da piazze diverse da quella del suo domicilio.

104. «Il commissionario cui furono spe-« dite le merci o che le ha comprate per « conto del commettente, ove per conto « dello stesso commettente le abbia ven-« dute e consegnate, si rimborsa sul pro-« dotto della vendita dell'ammontare delle « sue anticipazioni, degli interessi e delle « spese, a preferenza dei creditori del « commettente. »

105. «Qualunque imprestito, anticipa-« zione o pagamento che possa essersi « fatto sulle merci depositate o consegnate « da persona residente nel luogo del do-« micilio del commissionario, non dà pri-« vilegio al commissionario o depositario, « se non osservate le disposizioni del ti-« tolo XXI, lib. III del Codice civile, *Del « pegno.*

«Oltre la materiale tradizione delle mer-« ci, terrà però anche luogo della conse-« gna del pegno, di cui nell'art. 2129 del « Codice civile, la rimessione della polizza

« di carico o della lettera di vettura, de-
« bitamente girata, trattandosi di merce
« ancora in viaggio; e quando si tratti di
« merci esistenti nei porti-franchi, ne terrà
« luogo il *devallo* ossia la trascrizione fatta
« nei libri doganali del passaggio della
« proprietà della merce da nn negoziante
« ad un altro. »

La disposizione della prima parte del precedente articolo, messa in confronto con qnella contemplata nell'art. 102 merita di fissare in modo particolare l'attenzione, essendochè quest' ultima accorda privilegio al commissionario che abbia fatto anticipazioni sulle merci che gli sono state spedite, a patto che la spedizione sia fatta da un'altra piazza; e in vista della seconda il privilegio al commissionario o depositario per qualunque imprestito, anticipazione o pagamento non è conceduto, se la persona, che ha fatto il pagamento, l'imprestito o l'anticipazione ha la sua residenza nel luogo del domicilio del commissionario, e prescrive in questo caso l'osservanza delle disposizioni del Codice civile relativamente al pegno.

Si osserva a tale riguardo da alcuni giurisprudenti: 1° che la parola *piazza* non ha una significazione abbastanza precisa per circoscrivere limiti alle azioni di privilegio, motivo per cui sarebbe più consentaneo alla tutela dei diritti acquistati il permettere l' esercizio del privilegio, qualunque sia il luogo da cui la merce sia spedita. Infatti accade bene spesso, segnatamente per ciò che concerne la filatura della seta, che i filanti sono costretti di ricorrere ad anticipazioni ed imprestiti nel luogo della loro residenza cumulativa con quella del commissionario, sebbene sia quel luogo diverso da qnello dove tengono in esercizio le loro filature che costituisce perciò il domicilio commerciale, e ciò prima eziandio di aver prodotto veruna parte di seta, a quali anticipazioni soddisfanno poi mediante deposito a misura della produzione presso il commissionario del luogo del loro domicilio ordinario. In questo stato particolare di cose, qualora il domicilio del commissionario presso il quale si fa il deposito debba essere diverso da qnello del mutuatario e depositario, perchè possa aver valore il privilegio, ne seguirà che niuno più vi sarà che voglia fare imprestiti e anticipazioni senza l'effettivo deposito e pegno, la qual cosa ferirà di paralisi uno dei rami i più vitali di commercio.

2° Il pegno esige nn contratto, e trae seco l'insinuazione, e in caso di controversia, manda le parti avanti la giurisdizione ordinaria, vale a dire che ha per naturuale consegnenza, pubblicità, lunghe more e gravi spese, cose tutte fatali alla vita del commercio.

Sul primo punto di eccezione si risponde, che la parola piazza è sempre stata intesa senza controversia alcuna per luogo di commercio, e quanto alla seconda che sono concordi i Codici di Francia, Spagna ed Olanda nel restringere il privilegio alla trasmissione delle merci da una ad un' altra piazza, e ciò in vista delle frodi che potrebbero facilmente commettersi fra coloro che trovansi avere un domicilio comune, in guisa che il favore che fosse accordato all' industria setifera potrebbe recar pregiudizio ad altri rami di commercio, per cui soglionsi fare i depositi.

Si contrappone all' obbiezione in secondo luogo riferita che il pegno è necessaria guarentia contro le persone di mala fede e di dubbia solvibilità, e che per gli altri nei quali si ha credito, la legge non osta a che continuino a prevalere le semplici obbligazioni commerciali.

I commissionarii sono di varie specie, cioè per vendere, per comprare, dei trasporti per terra e per acqua, di cambio e di assicurazione (*v. queste rispettive sigle e* Commissione).

Commissionario per vendere. Se il commissionario riceve merci per vendere, e non fa eccezione circa lo stato in che gli vengono conseguate, è sotto inteso che ne debbe rispondere in conformità della specifica di trasmissione; e gli corre obbligo di vendere al prezzo che gli fu prefisso, salvo a render conto del di più che ne avesse ricavato.

L'azione però del commettente è ristretta al commissionario che avesse venduto meno, e non si estende in verun caso al compratore.

Occorrendo che il commettente si trovi in necessità di ricevere il prezzo delle sue merci prima della mora convenuta col compratore dal commissionario, è lecito a questi di fargliene l'anticipazione mediante uno sconto.

Il commissionario ha debito di tenere registro delle varie sue operazioni, e ciò con la massima precisione e chiarezza.

Gli corre obbligo del pari di fare la riscossione delle cose vendute, e di corrispondere l'interesse delle somme di cui si fosse prevalso per proprio conto.

Se non riesce al commissionario di vendere le merci al prezzo convenuto, deve renderne partecipe il suo commettente prima di fargliene il rinvio o di disporne diversamente.

Commissionario per comprare. Trattandosi di comprare, il commissionario deve impiegare le stesse cure, precauzioni e diligenze come se operasse per proprio di lui conto, avuto riguardo alla natura ed ai limiti delle avute istruzioni, e siccome dal momento della fattane consegna le cose comprate rimangono a rischio del commettente, il commissionario impiegherà perciò la massima diligenza nel conservarne il deposito.

Occorrendo che il commissionario sia esso stesso proprietario degli oggetti di cui gli è commessa la compra, oppure si trovi incaricato da altri di farne la vendita, la buona fede gli consiglia di rendere partecipi i suoi commettenti della concorrenza in lui della doppia qualità di venditore e di compratore.

Venendo ad essere contestata al commissionario la retribuzione pattuita, egli può ricorrere al tribunale sia per ritenerne l'ammontare sulle somme riscosse, che per essere autorizzato a rivendere *in parte qua* le merci comprate.

Commissionario dei trasporti. I commissionarii dei trasporti sono quelli che si assumono il carico di contrattare per conto altrui la condotta delle merci per terra e per acqua. Se eseguiscono tale condotta per conto proprio in allora essi diventano impresari.

La commissione per trasporti si rende necessaria ogni volta che accade di cambiare il veicolo, attesa la distanza del luogo di riferimento.

L'industria dei commissionarii pei trasporti, detti volgarmente spedizionieri, è molto utile al commercio perchè è l'intermedio fra i produttori e i commercianti; egli è perciò che l'indole delle obbligazioni e diritti degli spedizionieri è subordinata in gran parte all'indole delle obbligazioni e diritti dei vettori nel luogo dei quali la legge ed il patto li pone rimpetto al mercante.

I commissionarii dei trasporti rispondono delle perdite, dei furti e delle avarie dipendenti dal fatto del sotto-commissionari ossia destinatarii intermediarii e del vetturali, e se la consegna debb' essere fatta a giorno ed ora determinati, sono del pari risponsali di ogni ritardo.

106. « Il commissionario che s'incarica « di un trasporto per terra o per acqua, è « obbligato di scrivere nel suo libro gior« nale la dichiarazione della natura e della « quantità delle merci, e, se ne è richiesto, « anche del loro valore.

107. « Egli è garante dell'arrivo delle « merci ed effetti nel termine stabilito dalla

« lettera di vettura, ad eccezione dei casi « di forza maggiore legalmente provata;

« Delle avarie o perdite delle merci ed « effetti, se non vi è stipulazione contraria « nella lettera di vettura, ovvero forza « maggiore;

« Dei fatti del commissionario intermedio, al quale egli indirizza le merci. »

Notisi che in quest'ultimo a linea si deroga alle teorie del mandato, per le quali il mandatario cui è indispensabile il conferire ad altri il mandato, non è garante dei fatti del mandatario subalterno, ogni volta che fu cauto nella scelta.

108. « La merce uscita dal magazzino « di colui che vende, o di colui che spe- « disce è trasportata, se non vi è patto « contrario, a rischio e pericolo di colui « a cui essa appartiene, salvo il suo re- « gresso contro il commissionario ed il « vetturale incaricati del trasporto. »

109. « La lettera di vettura forma un « contratto tra colui che spedisce ed il « vetturale, o tra colui che spedisce, il « commissionario ed il vetturale. »

COMMISSIONARIO DI CAMBIO. Il commissionario di cambio è l'agente intermediario incaricato di trasmettere al trattario, unitamente a tutte le necessarie notizie ed informazioni, l'invito di accettare il carico di pagare, che questi è in facoltà di ricusare.

In caso di accettazione il trattario non ha azione sul commissionario, ma soltanto sul traente.

Il portatore è bensì autorizzato a procedere contro il commissionario, il quale alla sua volta reagisce contro il committente (*v.* LETTERA DI VETTURA).

COMMISSIONARIO DI ASSICURAZIONE. Il commercio suole prevalersi eziandio di commissionarii per le assicurazioni marittime, e il prezzo ne viene corrisposto al legittimo portatore della polizza relativa.

Essendochè il commissionario o il committente possono aver avuto notizia di un sinistro occorso al momento in cui prendono l'assicurazione, l'assicuratore ha ciò pertanto azione contro l'uno e contro l'altro a seconda dei casi (*v.* ASSICURAZIONE, SINISTRO).

COMMISSIONE. Due sono i punti cardinali di ogni contratto, la proposizione e l'accettazione, per cui nasce il diritto di commissione, il quale è di molta importanza nell'economia commerciale.

Chiamasi commissione, dice Azuni, l'ordine o mandato che dà un negoziante, detto committente, ad un altro che appellasi commissionario, per la compra o vendita di qualunque mercanzia, negoziazione di cambio, od altra qualunque operazione di commercio o di banco. In altri termini la commissione, procura o mandato è un atto, con cui uno per proprio interesse dia ad un altro la facoltà di operare in di lui vece.

Vuolsi però ritenere che il Codice di commercio, secondo che si è accennato all'articolo *Commissionarii*, e la giurisprudenza fondata sopra di esso, hanno fondato le teorie che debbono reggere in special modo la commissione e le hanno così distinte da quelle che reggono il mandato.

Infatti la commissione è una specie di mandato proprio delle sole faccende commerciali, ed ha speciali caratteristiche per le quali esser debbe considerato come una eccezione alle regole generali del mandato. Quindi è che nelle cose sulle quali la legge non dispone eccezionalmente, la commissione sarà sottoposta alle teorie generali del mandato di cui nel tit. 17, lib. III del Codice civile.

La commissione forma un contratto commutabile a titolo oneroso, sempre che la clausola gratuita non vi è specificata, e consensuale che include l'obbligazione tanto del commissionario di eseguire ciò che dal committente si eseguirebbe, quanto del committente stesso di approvare, mantenere e guarentire ciò che siasi eseguito

secondo la sua commissione, e di riparare i danni che per la medesima ne siano derivati.

Il contratto di commissione è una delle parti le più vive ed efficaci della macchina commerciale, come quello che ha per effetto di moltiplicare la persona del commerciante in modo ch'esso, per così dire, si trova contemporaneamente a Parigi e al Perù, lo tiene in ogni dove presente e rappresentato, e avvicina le distanze sì fattamente, che i prodotti delle contrade le più lontane entrano in contatto fra di loro come se fossero il prodotto del medesimo suolo.

Il signor Troplong, nel suo conto reso del trattato su questo grave argomento pubblicato dal signor Delamarre consigliere della corte reale di Rennes, e Lepoitevin professore supplente nella stessa città, conferma che il contratto di commissione è ignoto al diritto romano perchè quei commercianti vi provvedevano col mezzo di preposti, fattori e commessi viaggiatori scelti per lo più nel novero degli schiavi, e per conseguenza con uffizio gratuito.

Nel medio evo, n malgrado i tentativi fatti dalla lega anseatica, nata nel sec. XII sulle sponde del Baltico, e a cui vennero a riferire l'Allemagna, il Belgio, la Francia, la Spagna e l'Italia, il contratto di commissione non riuscì a stabilirsi perchè ne fu impedito dal feudalismo, dalle maestranze, ossiano corporazioni d'arti e mestieri, e dai venditori con privilegio acquistato a prezzo d'oro dal sovrano potere in quell'epoca sempre in stringente bisogno di danaro.

Egli è però da questi venditori privilegiati stabiliti a titolo esclusivo che gli autori dell'opera precitata traggono l'origine dei commissionarii, i quali si estesero di mano in mano che i popoli si andarono svincolando dalle strette della feudalità.

Fra le tante specie di agenti di commercio, a talchè agenti di cambio, sensali, fattori, mandatari, preposti, sindaci di fallimento, gerenti, cassieri, direttori, stralciari, commessi, agenti di affari, che in ultima analisi però si riducono ai sensali, preposti e commissionarii, i più utili sono fuori dubbio questi ultimi, con questa differenza che i sensali, agenti intermediari, strumenti di riferimento fra le parti, mediatori dei negozii, non hanno capacità per guarentire l'esecuzione dei contratti da essi loro intesi; i preposti, ai quali nel medio evo si dava il nome di fattori, hanno l'incarico di condurre a buon segno un affare, e di dirigere quale *alter ego* del loro principale un vasto stabilimento di commercio e d'industria; il commissionario è l'uomo di tutti coloro che gli vogliono affidare commissioni. Sotto questo rapporto egli differisce dal mandatario le di cui funzioni si ritengono gratuite se non viene espressamente pattuita una mercede, e dal preposto il quale deve impiegare l'intiera opera sua a favore del suo preponente. Avvi di più che il preposto dà in affittanza il suo lavoro, e il commissionario dà in prestito il suo credito, il suo nome commerciale, ed è per siffatto modo indipendente che può esercire un commercio in nome proprio e fare concorrenza a quello del committente. Il preposto esercita inoltre un potere generale sul ramo di commercio affidato alle sue cure; invece che il commissionario abbisogna di uno speciale mandato per ogni specie d'affari.

Ciò stante, il solo punto di contatto che hanno i preposti ed i commissionarii si è quello, che obbligar si possono in nome proprio per tutti gli affari in cui s'intromettono.

Moltiplici sono i vantaggi che derivano al commercio dal contratto di commissione, essendochè esso mediante il commerciante può agire incognito o apertamente secondo che torna meglio ai suoi

interessi, epperciò nel primo caso si costituisce egli debitore o creditore verso i terzi, e nel secondo gli presta solamente il suo credito.

Ridotte le cose in questi termini, si vengono a costituire, mediante il contratto di commissione, due grandi categorie di commissionari secondo che agiscono in nome proprio o per conto altrui. Queste categorie poi si suddividono nelle specie di commissionari per la compra e per la vendita, per le tratte e le accettazioni, per fare le rimessioni, per esigere, per trasporto, per deposito, pelle assicurazioni, pelle consegne ecc., in guisa che si estendono essi su tutto l'orizzonte dell'emporio commerciale, e danno luogo alle più serie complicazioni.

Fra le specie surriferite non vuolsi pretermettere quella dei gerenti di affari (*negotiorum gestores*) cioè dei commissionari che agir possono senza mandato, per cui i contratti si cambiano in quasi contratti, i quali hanno la loro sede nella legge innata, eterna ed immutabile della coscienza, superiore a qualunque legge scritta.

Fra i contratti di commissione si annovera ancora la convenzione chiamata *stare del credere*, nata in Italia, classica terra in cui per sentenza del chiarissimo professore d'Eidelberga Mittermaier rifulsero di chiara luce, con concorrenza, anzi con larga precedenza sui Tedeschi, le più nobili e le più importanti scoperte scientifiche e letterarie.

A questa confessione, tanto più da tenersi in conto in oggi quanto più si cerca dallo straniero di bere alle nostre fonti e poi d'intorbidarne le acque affinchè non apparisca della pura e limpida loro sorgente, il Troplong soggiunge, negli *Annali di giurisprudenza*, vol. XVI, 1° fascic., che la scuola italiana, fiorente ed illustre nel XVI e XVII secolo, fu quella che diffuse maggior copia di luce sul diritto commerciale e ridusse in corpo di dottrina e di scienza le invenzioni e gli usi degli accorti, ingegnosi ed intraprendenti commercianti veneti e genovesi.

Mercè la convenzione stare del credere, un commissionario incombenzato di fare una riscossione si rende garante che il pagamento ne sarà fatto a giusta scadenza, quand'anche il debitore si rendesse insolvibile, per cui, in vista della massima che chi nulla ha nulla produce, egli perceve un premio dal suo mandante in compenso dell'assunto pericolo, il quale appunto prende il nome *del credere;* convenzione mercè la quale il contratto di assicurazione viene ad amalgamarsi con quello di commissione.

Le commissioni formano un' obbligazione per colui che propone, ma non vincolano l'altra parte se non se dal momento della sua accettazione, e costituendo esse un atto reale e positivo, i committenti devono procedere impertanto con la massima precisione nel tenorizzare le relative loro lettere, esprimendovi chiaramente la natura delle operazioni, il prezzo assegnato alle merci, la loro qualità, il termine delle somministranze, le scadenze dei pagamenti e simili.

Il diritto di commissione esclude per altro quello del mandato.

Le commissioni possono essere date per iscritto o verbalmente; non sono però valide, se non in quanto che interviene l'accettazione per parte del commissionario.

La commissione si estingue con la morte del commissionario o del committente, oppure mediante lo scioglimento della società che l'aveva ricevuta.

Il contrattò di commissione può essere sciolto per volontà di un solo contraente, e può eziandio essere prolungato tacitamente o col fatto.

La commissione è generale o particolare, ma non deve mai contenere cosa alcuna illecita o disonesta.

Essa non si presume, e se tacita, si

prova quando il silenzio accompagnato sia con qualche atto positivo di esecuzione; in tutti i casi si ammettono i testimonii e gli amminicoli.

Qualora le espressioni della commissione siano dubbie, vengono interpretate in favore del commissionario (*v.* COMMISSIONARIO, LETTERA DI VETTURA, MANDATO).

COMMISSORIE (LETTERE). Lettere per virtù delle quali un magistrato superiore commette all'inferiore del regno qualche atto, od incumbente che non può o non crede di dover compiere di per se stesso.

Vi sono inoltre le lettere rogatorie e requisitorie, che per l'oggetto medesimo trasmette un magistrato all'altro di grado uguale, tanto nell'interno dello Stato che all'estero; e le permissorie, ossia di permissione al subalterno di richiedere, per l'adempimento di tali atti ed incumbenti, altre autorità uguali od inferiori.

Le lettere sovra indicate si presentano di un uso assai frequente negli affari di commercio in vista delle distanze, e della influenza delle diverse legislazioni e consuetudini dei luoghi, nei quali sono non di rado incontrate le relative obbligazioni.

Nel caso di requisitorie all'estero, e semprechè non si tratti di violazione di diritto nazionale, il tribunale rogato dà eseguimento alla commissione in conformità della giurisprudenza in vigore presso il tribunale rogante.

Il tribunale commesso esercisce, in virtù della commissione, tutti gli atti che sono di competenza del committente, ed è perciò che tale commissione debb'essere esplicita e formale.

Il tribunale rogato è in diritto di accettare o ricusare il mandato, sempre quando crede di averne giusti motivi (*v.* ATTI, CONTRATTI, OBBLIGAZIONI, TRIBUNALE DI COMMERCIO).

COMODATO. « Imprestito delle cose di cui si può far uso senza consumarle, il quale perciò differisce dal mutuo che è l'imprestito delle cose che si consumano coll'uso » (art. 1897 del Codice civile).

« L'imprestito ad uso ossia comodato, è un contratto per cui una delle Parti consegna all'altra una cosa perchè se ne serva per un tempo od uso determinato, coll'obbligo a colui che la riceve di restituirla dopo che se ne sarà servito » (1898).

« Il comodato è essenzialmente gratuito » (1899).

Sebbene quest'ultima condizione renda il comodato di un uso poco frequente in commercio, ciò non di meno, a complemento della materia dell'imprestito parve non fuori di proposito di qui trascrivere le altre disposizioni del Codice civile che vi hanno relazione.

« Il comodante ritiene la proprietà della cosa imprestata (1900).

« Tutto ciò che è in commercio e che non si consuma coll'uso, può essere l'oggetto di questo contratto » (1901).

« Le obbligazioni che si contraggono in forza del comodato, passano negli eredi del comodante e del comodatario.

« Se però l'imprestito è stato fatto a contemplazione del solo comodatario ed a lui personalmente, i suoi eredi non possono continuare a godere della cosa imprestata » (1902).

« Il comodatario è tenuto ad invigilare da buon padre di famiglia alla custodia e conservazione della cosa imprestata. Non può servirsene che per l'uso determinato dalla natura della cosa e dalla convenzione, sotto pena del risarcimento dei danni ed interessi, ove siavi luogo » (1903).

« Se il comodatario impiega la cosa in un uso diverso, o per un tempo più lungo di quello che dovrebbe, sarà risponsabile della perdita accaduta, anche per caso fortuito » (1904).

« Se la cosa imprestata perisce per un caso fortuito, a cui il comodatario l'avrebbe potuto sottrarre surrogando la propria, o se, non potendo salvare che una delle

due ha preferita la propria, egli è risponsabile della perdita dell'altra» (1905).

« Se la cosa è stata stimata al tempo del prestito, la perdita ancorchè succeda per caso fortuito, è a carico del comodatario, qualora non vi sia convenzione in contrario » (1906).

« Se la cosa si deteriora a cagione unicamente dell'uso per cui fu data ad imprestito, e senza colpa del comodatario, non è questi tenuto per il deterioramento » (1907).

« Se il comodatario ha fatto qualche spesa per potersi servire della cosa comodata, non potrà ritenerla » (1908).

«Se più persone hanno unitamente presa ad imprestito la stessa cosa, ne sono solidariamente risponsabili verso il comodante » (1909).

« Il comodante non può ripigliare la cosa data ad imprestito se non trascorso il termine convenuto, ovvero in mancanza di convenzione, se non dopo che la cosa ha servito all'uso per cui fu imprestata » (1910).

« Nondimeno, se, durante il detto termine, o prima che abbia cessato il bisogno del comodatario, sopravviene al comodante un urgente impreveduto bisogno di valersi della cosa, può il giudice, secondo le circostanze, obbligare il comodatario a restituirla » (1911).

« Se durante l'imprestito è stato obbligato il comodatario, per conservare la cosa, a fare qualche spesa straordinaria, necessaria ed urgente in modo da non poterne prevenire il comodante, questi sarà tenuto a farne il rimborso » (1912).

« Quando la cosa comodata abbia difetti tali che possano recar pregiudizio a colui che se ne serve, il comodante ne è risponsabile, se conoscendone i difetti, non ne ha avvertito il comodatario » (1913).

COMPAGNIA DI COMMERCIO. Associazioni di negozianti formate per intraprendere, esercire o condurre qualunque operazione di commercio.

Queste compagnie sono di due sorta, di cui una particolare che formasi tra un numero più o meno grande di socii, e prende il nome di società; l'altra privilegiata, ed è quella che ha ricevuto dal Sovrano potere un diritto esclusivo di praticare certe particolari intraprese di commercio come sono le Compagnie inglesi, olandesi, francesi ed altre simili stabilite pel traffico o commercio esclusivo di certi generi ed in certe date parti dell'America, delle Indie, dell'Asia e del Levante (*v.* Società).

COMPENSAZIONE. La parola compensazione ha due significati, uno legale, e denota *contrapponimento del debito e del credito fra di loro*, ossia la confusione di un debito liquido e puro con un credito della stessa natura, la quale ha forza di pagamento, senza che segua l'effettivo, togliendo *ipso jure* di mezzo ogni reciprocanza.

L'altro senso è filosofico, sul quale la moderna scuola ha fabbricato un sistema di cui è capo il signor Azais, diretto a dimostrare siccome i mali ed i beni che costituiscono l'umana natura si contrappongono e si confondono fra di loro.

Considerato sotto il rapporto filosofico, il sistema delle compensazioni è fondato sui calcoli di probabilità, e questi sui dati somministrati dalla statistica. E siccome i calcoli di probabilità sono quelli appunto che danno vita e movimento alle specolazioni commerciali, perchè intanto si produce, si fabbrica, si compra e si vende in quanto che vi ha probabilità di smercio, e per conseguenza speranza di lucro, e ritenuto inoltre che facendo argomento dal passato, le varie specie di assicurazioni terrestri e marittime non hanno altra base che la probabilità della riproduzione in un dato termine ed in circostanze determinate dai medesimi futuri contingenti, o

quanto meno di veder abbondantemente compensati dai prosperi i sinistri, non sarà fuori di proposito che qui si faccia un breve cenno eziandio del sistema delle compensazioni in secondo luogo accennate, per quindi riferire più di proposito le prime, lasciando però in disparte le scientifiche, ma astruse teorie di Merè, Pascal, Bernouilli, Condorcet, Laplace, Poisson, le quali escono fuori dei limiti di un libro di pratica applicazione.

Premesso che la ragione studia e l'immaginazione è quella che scuopre ciò che trovasi posto al di là dei confini delle cose studiate, il sistema delle compensazioni del sig. Azais si fa a stabilire le seguenti massime:

1° Che tutti gli urti sensibili ed insensibili vanno soggetti alla legge alterna di formazione e di decomposizione, se non che questi sono indifferenti alle fasi che in essi si riproducono, in vece che i primi destano piacere nell'incremento di produzione, ed affanno in quello della decomposizione.

2° Che l'armonia fra l'immaginazione e la ragione è la sorgente la più feconda di gaudio e di conforto.

3° Che nell'ordine universale non è possibile nessuna cosa meno che giusta.

4° Che tutti gli uomini sono uguali per il fatto della loro esistenza, e ne divergono quindi in dipendenza di un maggiore o minor numero di condizioni le quali sono il risultato dell'organismo speciale di ogni individuo, ossia della combinazione delle forze fisiche con le intellettuali, per cui ne deriva l'indole, il carattere, e quindi le relazioni domestiche e sociali, la perspicacia, gli errori, la prospera o l'avversa fortuna. Influiscono inoltre su quell'indole l'educazione, il clima, le istituzioni politiche.

5° Che ogni cosa forma nell'universo una catena di cui l'uomo è il punto estremo.

6° Che Iddio essendo infinitamente giusto, le individuali condizioni si compensano a vicenda, per cui l'universo viene a formare un reciproco contrappeso, e trovasi governato da due forze generali sempre uguali fra di loro, e sempre in opposizione, senza però ridursi giammai all'impotenza.

7° Che gli animali e i vegetali, l'uomo ed i popoli sono il risultato di una continua *espansione*, *principio iniziale della creazione*, per cui gli esseri sono guidati a estendersi e ad ampliare lo spazio occupato, donde ne deriva la continua lotta, che forma appunto l'armonia dell'universo, base sostanziale del sistema delle compensazioni, le quali nascono dalla legge combinata di *azione* e di *reazione*, e producono l'*equilibrio costantemente invariabile nel movimento continuamente vario.*

Il sistema delle compensazioni si va pure in oggi estendendo nel regime dell'ordine naturale; imperciocchè la fisica e la chimica concordano nel dimostrare che gli animali costituiscono altrettanti veri apparecchi di combustione, per cui il carbonio di continuo abbruciato fa ritorno all'atmosfera sotto forma di acido carbonico; l'idrogeno anch'esso comburente genera senza interruzione l'acqua, donde per ultimo si scioglie colla respirazione l'azoto libero, e colle secrezioni l'azoto in stato di ossido di ammonio.

Le piante alla loro volta assorbiscono l'acido carbonico, il vapore dell'acqua, l'azoto e l'ossido di ammonio come sovra emanati.

Esse decompongono l'acido carbonico per formarne il carbonio e sprigionarne l'ossigeno e l'acqua per ricavarne l'idrogeno; e tolgono ad imprestito ora direttamente l'azoto dall'aria ambiente, ora indirettamente l'azoto dall'ossido di ammonio, oppure all'azoto nitrico.

Se dunque il regno animale costituisce un immenso apparecchio di combustione, il regno vegetale dal canto suo presenta

un immenso apparecchio di riduzione in cui l'acido carbonico depone il suo carbonio, l'acqua il suo idrogeno, e l'ossido di ammonio e l'acido azotico il loro ammonio e il loro azoto.

Da ciò ne segue che l'acido carbonico, l'acqua, l'azoto e l'ossido di ammonio prodotto di continuo dagli animali viene consumato pure di continuo dalle piante, per cui quelle assorbiscono senza interruzione quanto i primi restituiscono all'atmosfera.

Siffatta alternativa di espansione e di assorbimento procede dacchè gli animali erbivori alimentandosi colle piante ricevono in sè gli elementi di sopra indicati, ed essendo alla loro volta mangiati dagli animali carnivori, da quelli si diffondono in questi, che mediante perenni emanazioni pendente la loro vita, e dopo la loro morte fanno ritorno all'atmosfera.

In siffatta guisa si compie, per dettato di alcuni moderni fisiologi, il circolo misterioso della vita organica sulla superficie del globo, di cui il principale motore è la luce solare, alla quale Iddio ha conceduto la facoltà di mettere in moto quest' immenso apparecchio la di cui economia consiste nelle seguenti parti ossiano molecole: idrogeno parte 1; carbonio parti 6; azoto da 7 a 14 parti; ossigeno parti 8.

A così fatte deduzioni quei fisiologi furono condotti dall'analisi chimica dei semi e germi delle piante, i quali sottoposti ad accurati sperimenti sempre produssero i sovra indicati elementi constitutivi e servì loro a fondare un sistema che, qualora sia convalidato dalla scienza, gioverebbe ogni vieppiù a comprovare quanto sia semplice l'economia che regge il creato e ne mantiene viva l'azione, e quanto immensamente grande e potente per conseguenza il Sovrano artefice, che con elementi così deboli in apparenza, seppe operare prodigii cotanto soprannaturali e sorprendenti.

Checchè ne sia però delle accennate filosofiche speculazioni, lo scopo di quest'opera non comporta che si entri a loro riguardo in più estesi particolari, epperciò facendo ritorno al senso legale della parola compensazione si dirà, che a tenore del Codice civile viene a significare imputazione reciproca di pagamenti, e rappresenta la soddisfazione vicendevole delle obbligazioni per cui due persone erano rispettivamente tra di loro creditrici e debitrici allo stesso tempo.

« Quando due persone sono debitrici l'una verso l'altra, ha luogo tra esse una *compensazione* che estingue i due debiti, nel modo e nei casi da esprimersi in appresso » (1380).

L'equità naturale ha introdotto questo rimedio per essere opposto da un debitore alla domanda di colui che da una parte è suo creditore e dall'altra debitore; mentre non sembra giusto che uno possa ricevere quanto sarebbe obbligato di restituire sul momento, essendo sempre più utile il non pagare che il ripetere per altro titolo una somma già sborsata.

« La compensazione si fa di pien diritto in virtù della legge, ed anche senza saputa dei debitori; nel momento stesso in cui i due debiti esistono contemporaneamente, questi reciprocamente si estinguono, sino alla concorrenza delle loro rispettive quantità » (1381).

« Non ha luogo la compensazione se non tra due debiti che hanno egualmente per oggetto una somma di danaro, o una determinata quantità di cose fungibili della stessa specie, e che sono egualmente liquide ed esigibili.

« Le prestazioni non controverse di grani e di derrate, il cui valore è regolato dal prezzo dei pubblici mercati, possono compensarsi con somme liquide ed esigibili » (1382).

« Le dilazioni che si fossero concedute dal giudice o gratuitamente dal creditore non sono di ostacolo alla compensazione » (1383).

« La compensazione ha luogo, qualunque sieno le cause dell'uno o dell'altro debito, eccettuati i seguenti casi:

1° « Della dimanda per la restituzione della cosa, di cui il proprietario fu ingiustamente spogliato.

2° « Della dimanda per la restituzione del deposito o del comodato.

3° « Di un debito, il cui titolo derivi da alimenti dichiarati non soggetti a sequestro » (1384).

« Il fideiussore può opporre la compensazione di ciò che il creditore deve al debitore principale.

« Ma il debitore principale non può opporre la compensazione di quello che il creditore deve al fideiussore.

« Il debitore solidario non può parimenti opporre la compensazione di ciò che il creditore deve al suo condebitore » (1385).

« Il debitore che puramente e semplicemente ha acconsentito alla cessione che il creditore ha fatto delle sue ragioni ad un terzo, non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente prima dell'accettazione.

« La cessione però alla quale il debitore ha aderito, ma che fu al medesimo notificata, non impedisce se non la compensazione dei crediti posteriore alla notificazione » (1386).

« Quando la medesima persona abbia più debiti compensabili, si osservano, per la compensazione, le stesse regole che si sono stabilite per l'imputazione nell'articolo 1346 » (1388).

« La compensazione non ha luogo in pregiudizio dei diritti acquistati da un terzo. Quegli perciò che essendo debitore divenne creditore dopo il sequestro fatto presso di sè a favore di un terzo, non può opporre la compensazione a pregiudizio di chi ottenne il sequestro » (1389).

« Quegli che ha pagato un debito, il quale era di diritto estinto in forza della compensazione, proponendo il credito per cui non ha opposto la compensazione, non può, in pregiudizio dei terzi, prevalersi dei privilegi o delle ipoteche annesse al suo credito, quando però non abbia avuto un giusto motivo d'ignorare il credito che avrebbe dovuto compensare il suo debito (1390).

Per dettato di Azuni, quantunque dal diritto comune non si permetta la compensazione del credito altrui col proprio debito, tuttavia in favore della pubblica utilità e necessità del commercio si è universalmente introdotto fra i negozianti l'uso di poter compensare col proprio debito anche l'estraneo credito, o il prezzo di una merce o di un cambio appartenente ad un terzo di lui corrispondente.

Questa compensazione avrà però luogo qualora il negoziante nella vendita delle altrui merci non avrà palesato il nome dei proprietarii delle medesime, e sia stata essa compensazione fatta in tempo utile, cioè quando nella piazza godeva il negoziante buon credito e nome; giacchè dopo il fallimento, o in tempo prossimo al fallire l'equità del commercio non permette simile compensazione, che s'intenderebbe sempre fatta in frode dei creditori.

In molte occorrenze la compensazione è di pien diritto, il quale viene per altro ad essere facilmente deluso mercè le girate che un negoziante può fare, per cui diventa creditore in virtù di una polizza e debitore mediante una *fattura*.

Le compensazioni di partite fatte nei libri dei negozianti, confondono *ipso iure* il debito col credito; imperciocchè l'uso mercantile esige, che quantunque i debitori paghino in estinzione dei loro debiti, i creditori non contrascrivono già nei loro libri le partite per via di sborso seguito, ma bensì per modo di credito, cioè a parte dell'avere, ond'è che bene di rado può praticarsi l'effettiva estinzione del debito per via di sborso reale fatto dal debitore.

La compensazione del debito col credito affine di sospendere il corso degli interessi s'intende fatta *ipso iure*, qualora per ragioni di cessione di un cambio si trovasse taluno essere debitore ad un tempo e creditore di se stesso.

S'intende fatta *ipso iure* la compensazione di un debito col credito tra i partecipi di una società qualora si trovassero in pericolo di non poter essere più soddisfatti del loro avere da uno dei soci per qualche debito sociale, e questa compensazione avrà il suo effetto ancorchè fatta in pregiudizio degli anteriori creditori di esso debitore.

Acciocchè la compensazione mercantile s'intenda fatta *ipso iure* basterà che si dia il vicendevole concorso del debito col credito.

Avvi impossibilità di compensazione nei casi di fallimento, imperciocchè il debitore dovrà bensì pagare alla massa la totalità del debito, ma non riceverà che una quota parte del credito proporzionata al dividendo.

La esigibilità immediata di un credito indotta dalla dichiarazione del fallimento, a termini dell'art. 478, non vale di per sè a indurre compensazione, perchè non prende data che dal giorno in cui il fallito non può pagare e così neppur compensare.

Nelle compensazioni seguite *ipso iure* non avrà luogo l'eccezione contro la seguita compensazione, nè potrà alla medesima apportare alcun pregiudizio, giacchè opererebbe essa contro la volontà ed intenzione dello stesso attore, e ancora più perchè il debito una volta compensato, o col fatto dell'uomo o *ipso iure*, non è più compensabile in appresso con altri crediti.

Quantunque la compensazione possa aver luogo in tutte le azioni *ipso iure*, resta non pertanto eccettuata da questa regola l'azione del deposito; altrimenti il contratto che nasce dalla buona fede si renderebbe iniquo; il che avrà luogo nel deposito irregolare il di cui dominio passa nel depositario.

Mancando la buona fede del debitore che intende di compensare, manca pure il fondamento della compensazione, e cessa qualunque riflesso equitativo o favorevole al commercio, per cui talvolta anche con esorbitanza della ragion comune si annulla la compensazione.

Si fa luogo alla compensazione facoltativa, quando una delle parti interessate, rinunciando alla facoltà che essa sola era in diritto d'invocare, dà a due crediti le qualità richieste per operare la compensazione; a un tal effetto è necessario, che l'intenzione di compensare sia manifesta.

Se i due debiti consistono in cose fungibili, non è assolutamente necessario che siano della medesima specie, e si fa luogo a compensazione semprecchè quella delle parti che avrebbe interesse a fare l'eccezione della differenza vi rinuncia.

La compensazione facoltativa fra due partite, non ugualmente liquide ed esigibili, non può essere invocata, se non in quanto che il creditore di un debito pagabile a un dato termine vi rinuncia, ed è inoltre in ragione di riceverne il pagamento per anticipazione.

Ciò stante la compensazione non può essere invocata per gli effetti negoziabili.

Il credito di un terzo può essere opposto da una persona in compensazione facoltativa del proprio debito; una quale contrattazione chiamasi *riscontro*.

Questo *riscontro* produce pure una novazione ed una liberazione così integrale, che la persona, la quale ha annuito ad essere pagata in questa maniera, non conserva più verun'azione di ricorso contro il suo debitore originario, ed ogni rischio circa la solvibilità del debitore che ha accettato, ugualmente che le variazioni monetarie, rimangono a di lei carico (*v.* Fallimento, Lettera di cambio, Societa').

COMPETENZA. Diritto che spetta ad

ognuno di indagare, determinare e portare giudicio nei limiti delle sne attribuzioni: e in termini più concisi, misura del potere accordato dalla legge ad un uffiziale o pubblico funzionario, che chiamasi eziandio giurisdizione.

Nelle materie contenziose la competenza riceve un significato speciale; imperciocchè esprime i luoghi, le persone e le cose compresi nella giurisdizione assegnata ad ogni tribunale, sia per giudicare nelle private contestazioni, sia per esercire la pubblica vendetta.

Questa specie di competenza ha tratto a quattro diverse giurisdizioni; civile, criminale, commerciale e amministrativa; non è però agevol cosa di ben circoscrivere i confini e di contenere in essi ciascuna di queste giurisdizioni, segnatamente per ciò che concerne la commerciale e l'amministrativa, dove non di rado si presentano complicati e misti, e perchè naturale è la tendenza a estendere la propria sfera di azione.

Su questo argomento assai importante e d'irritabile delicatezza viene pure molto in acconcio il libro del conte Federigo Sclopis, *Dell'Autorità giudiziaria*, altre volte mentovato, e che merita di essere ponderatamente studiato, perchè fecondo di non poche utili avvertenze nel sistema giudiziario.

In opposizione all'opinione di Haller, il quale accenna che «la giurisdizione trae la sua origine da un ricorso all'aiuto, e non è di per sè stessa, che un'assistenza imparziale di diritto naturale» il conte Sclopis definisce la giurisdizione nel senso di «espressione del giusto modo di far osservare le leggi, anzichè riconoscervi un diritto di protezione.»

Da questa premessa egli deduce, che il mero imperio è attributo della sovranità, che la delega ai magistrati, i quali ne tengono le veci, e che debbono perciò esercitarla in nome dell'autorità sovrana e sotto l'osservanza delle leggi da lei sancite, che ne regolano l'uso.

Rammenta l'autore, che i magistrati debbono essere l'organo della legge, e cita la sentenza di M. Tullio che «nel modo istesso che le leggi sovrastano ai magistrati, i magistrati sovrastano al popolo, e con verità si può dire che il magistrato è una legge parlante, e la legge un muto magistrato.»

«La giurisdizione, soggiunge egli, consiste nel conoscere e nel giudicare; e si distingue in varie specie, cioè di contenziosa e volontaria, ordinaria e straordinaria, soggetta ad appello ed inappellabile, civile e criminale.»

«La giurisdizione contenziosa si esercita dal giudice, qualunque volta proferisce sentenza in una controversia di opposti interessi, udite le parti che si rappresentano nelle forme legali al suo tribunale.»

«La giurisdizione volontaria è quella che dal giudice si esercita rispetto ai consenzienti, e sopra oggetti non cadenti in litigio.»

«Quest'ultima giurisdizione si esercita particolarmente nella dazione dei tutori, nelle adozioni, nelle emancipazioni, nell'apertura dei testamenti, nell'autorizzazione dei depositi di danari offerti, nell'alienazione dei beni delle persone e dei corpi privilegiati, come i minori, le corporazioni, ecc.»

«Dal momento in cui sorge un'opposizione in forma legittima all'atto di giurisdizione volontaria, questa si trasforma in contenziosa.»

«La giurisdizione ordinaria è quella, che si estende genericamente a tutti i casi, comprende tutte le specie di giudizii ed ha territorio; con una quale parola non si indica soltanto un tratto di terreno, ma sibbene la pienezza dell'autorità giudiziaria data dalla legge a titolo universale, o fra confini di luogo determinato.»

«Massima che merita specialmente di

essere avvertita si è questa, che se la legge debb' essere nguale per tutti i sudditi, uguale parimenti convien che sia la giurisdizione nelle sne principali sovra indicate categorie di civile, criminale, commerciale, politica o amministrativa. »

« Ad ogni infrazione dei limiti segnati per la competenza si cade nel precipizio dell' incompetenza. »

« Nella sfera della giurisprudenza quest' ultima è di due specie, personale cioè, e delle cose: di cui la prima dipende dal domicilio, l'altra dalla qualità della cosa cadente in litigio. »

« Vi è giurisdizione delegata quando il giudice ordinario commette ad un giudice di territorio diverso alcuni atti che non si potrebbero compiere nel suo territorio proprio, ma che si connettono con una causa di sua legittima competenza. »

« La giurisdizione prorogata è quella, che permette al convenuto la *riconvenziònale*, ossia petizione contro l'attore presso lo stesso giudice, innanzi a cui dall' attore medesimo venne convennto, o per cui si dà facoltà di decidere a quel giudice, che altrimenti sarebbe stato incompetente. »

Le questioni di competenza si distinguono sotto i tre seguenti rapporti:

1° Della materia, ossia del diritto accordato a un tribunale di pronnnciare nel merito di una data specie di contestazioni, la qual cosa determina la competenza di attribuzione;

2° Delle persone, per cui l'opponente può essere assegnato d'innanzi a un tribunale anzi che ad un altro, per cui ne deriva la competenza personale e la territoriale;

3° Della quotità, cioè del diritto che ha un tribunale di giudicare in prima o in ultima istanza.

L'indole dell'opera non ci consente la generale trattazione di cotesti rapporti: basti l'osservare, che presso di noi la giurisdizione ordinaria è attribuita ai tribunali di prefettura, dai quali è dato l'appello al senati, quando il valore della causa eccede le lire 1200: che perciò ai tribunali di prefettura spetta la cognizione di tutte le materie che non sono per espressa eccezione riservate ad un altro tribunale.

Le eccezioni da notarsi qui sono le materie commerciali e quelle di amministrazione, che possono dar luogo a giudizial contesa. Sarà perciò pregio dell'opera il trattar brevemente della competenza dei tribunali di commercio e dei consigli di intendenza generale.

Tribunali di commercio.

I. Presso quasi tntte le nazioni le quali hanno un importante commercio, fu giudicato opportuno consiglio l'assegnare a speciali tribunali le controversie commerciali, come quelle che riguardano atti d'indole e natura particolare, nsi e consuetudini dissonanti dalla ragion comune, e che esigono perciò in chi giudica cognizioni e perizia singolare, e nel procedimento semplicità e speditezza.

Questa speciale giurisdizione compete ai consoli, all'ammiragliato e ai tribunali di commercio, avuto riguardo alla natura degli atti e degli incumbenti che si tratta di maturare e definire.

II. Si presenta molto controversa la questione, se fia o no conveniente di comprendere nel Codice l'indicazione dei casi in cui i tribunali di commercio hanno ad essere competenti, ugualmente che quella dei vari atti che la legge reputa commerciali.

Sta per la negativa: 1° l'esempio del Codice di Spagna, il quale nell'art. 1199 si riduce a dichiarare che « la giurisdizione dei tribunali di commercio è speciale per tutte le contestazioni giudiziali circa le obbligazioni e i diritti procedenti da negozi, contratti e operazioni commerciali comprese nelle disposizioni di quel Codice, ed aventi i caratteri dal Codice medesimo determinati per essere reputati atti di commercio. »

2° L'assioma che *quod lex voluit, dixit* ecc. — *ubi eadem est legis ratio.*

3° Il fatto che le particolarizzate indicazioni dei casi porgono materia a molti cavilli ed anche a dubbiezze per casi ommessi.

4° L'assunto molto delicato di dare definizioni nelle leggi.

Soccorre l'avversaria opinione l'osservazione, che l'esempio del Codice di Spagna non può essere tratto a conseguenza, imperciocchè in esso furono comprese tutte le materie per cui i simili Codici delle altre nazioni si riferiscono al corpo delle leggi civili del quale è priva quella nazione.

Che una definizione generale diretta a dichiarare, che la giurisdizione dei tribunali di commercio è reale, e che comprende tutte le liti nate da ogni atto di commercio, sarebbe imperfetta, ambigua e pericolosa.

Che a fronte dell'istituzione dei tribunali di commercio è pur tuttavia invalsa nella giurisprudenza l'opinione che i tribunali civili conoscer ponno delle materie commerciali insino a che le parti non hanno fatto istanza per essere giudicate dall'autorità consolare.

III. Ogni qual volta le attribuzioni non sono formalmente espresse nella legge, l'eccezione cede il luogo alla massima, e i tribunali di commercio debbono perciò astenersi dal giudicare. Ciò stante, quei tribunali saranno competenti in tutte le questioni relative a obbligazioni e transazioni fra negozianti, mercanti e banchieri, e fra non negozianti, se le loro obbligazioni e transazioni si riferiscono ad atti di commercio, la qual cosa viene ad inferire che la competenza in fatto di commercio è reale e personale.

IV. Gravissima quindi è la controversia se la competenza dei tribunali di commercio esser debbe misurata dalla teoria reale, personale e mista, secondochè si tratta di fatto meramente commerciale o meramente di persone commercianti, oppure di concorso di fatto e di persona commerciale.

Per il sistema che non vorrebbe commercialità nè competenza dei tribunali di commercio ove non sia commerciale e la persona e l'atto, militano le seguenti ragioni:

1° Il mero esercizio del commercio induce la commercialità su tutte le operazioni di coloro che lo esercitano o per essi o contro di essi, la qual cosa viene continuamente ad eliminare la legge di eccezione, anco in mezzo ai fatti meramente commerciali, e rende mera litigiosità la contesa preambola sulla qualità personale;

2° La commercialità e la conseguente competenza dei tribunali di commercio sul fondamento della sola natura commerciale dell'atto, sulla mera operazione di un negozio, fa sì che quelli che non fanno traffico, che non sono o che non si riguardano nel pubblico come mercatanti, e che per lo stato personale e per le comuni loro operazioni debbono soltanto essere soggetti alla giurisdizione ordinaria dei tribunali civili, sarebbero forse per un solo fatto, e forse ancora per un fatto in realtà simulato appoggiato a mera supposizione, tratti avanti ai tribunali di eccezione stabiliti per l'interesse del commercio e non per la sua apparenza, e così sarebbero attribuiti giuridicamente ad una classe cui non appartengono in fatto, nè hanno vera volontà di appartenere;

3° Si apre la via ad abusare delle cambiali cotanto necessarie per il vero commercio, la cui forma rigorosa, prescritta dalle leggi, costituisce di per sè la natura commerciale;

4° Se l'arresto personale è un mezzo di esecuzione che l'interesse del commercio dimostra non solo utile, ma necessario per guarentire l'esatto e pronto adempimento delle obbligazioni commerciali e delle sentenze che le contengono; e se tale interesse dimostra ammessibile quel mezzo straor-

dinario, onde la buona fede sia promossa fra negozianti, che nella moltitudine delle operazioni spesso riportano obbligazioni da persone che non bene conoscono; non si vede ragione per cui tale esecuzione debba anche involvere chi non è commerciante e non è in caso di profittarne reciprocamente; che anzi essendo alieno dal traffico, si obbligò forse incautamente in atto di apparenza commerciale e sostanzialmente civile, se non ancora usurario e lesivo.

Per l'altro sistema, che vorrebbe commercialità e conseguente competenza dei tribunali di commercio ove si abbia il fatto commerciale, per il sistema cioè dei Codici modellati su quello di Francia, si presentano le seguenti ragioni:

1° Se le persone, ancorchè non abitualmente, fanno però talora operazioni di traffico, è manifesta la loro volontà di agire come commercianti, e si deve presumere che ciò sia in vista di lucro emergente, motivo per cui sembra giusto che un tale atto, come ogni altro simile fatto fra negozianti, debba aversi per esattamente commerciale ed indurre la competenza del tribunale di commercio;

2° Se le lettere di cambio si volessero di competenza dei tribunali di commercio solamente ove sono tratte, accettate e girate fra negozianti, ed a carico di negozianti, quando per il loro pagamento alcuna persona, come obbligata, fosse convenuta al tribunale di commercio, facilmente questa ne declinerebbe la giurisdizione, opponendo anche pretestuosamente di non essere negoziante, benchè per tale fosse conosciuto anche notoriamente, e ciò al solo fine di ritardare forse o una sentenza condannatoria mediante l'incidente d'incompetenza, o in giudizio di appello, parimenti fondato per lo più sulla stessa eccezione, gli effetti di una reiezione sull'incidente e di una condanna sul merito;

3° Dipendendo l'efficacia piena delle cambiali dalla qualità di negoziante in chi sia debitore, qualunque possessore di esse non è sicuro se saranno protette e guarentite dalle leggi commerciali, per l'incertezza in cui trovasi se, in caso di un pagamento e di contestazione, il tribunale di commercio in prima istanza, il senato in appello, riconoscerà per negoziante la persona che dovrebbe pagare;

4° Dovendo pertanto facilmente dipendere da un giudicato, e in doppio grado di giurisdizione la cognizione se la cambiale abbia o non abbia un vizio di origine o di progresso per la persona che la trasse, accettò o girò, le cambiali procedenti dall'interno dello Stato sarebbero in discredito nelle piazze estere di commercio con vero danno dei commercianti nazionali;

5° I proprietari ed altre persone anche della più distinta condizione che non fanno il commercio abitualmente e che non sono reputate commercianti, hanno talora bisogno di trarre o girare cambiali per i loro interessi anche civili. Ma queste nel sistema inclusivo della necessaria qualità personale sarebbero in commercio rifiutate, oppure ricevute con scapito come viziose in origine.

Per ovviare a questo danno, quelle persone dovrebbero incontrarne un altro con incaricare alcuni negozianti che per loro conto spediscono le cambiali opportune, sopportando una provvisione, e correndo un rischio nell'affidar loro i proprii capitali.

6° Cesserebbe pure un ramo d'industria egualmente proficuo ai proprietari capitalisti, che senza essere negozianti talora acquistano e scontano cambiali, ed ai negozianti che talora vendendo o facendo scontare cambiali si procacciano il modo di far fronte a gravi impegni commerciali, o di avere fondi vistosi con cui intraprendere maggiori speculazioni nel loro traffico.

7° Non solo il Codice di commercio francese, ma ben anco le RR. CC. Sarde seguono il principio della materia dell'atto nel § 12, c. 1, tit. 16, lib. 2, attribuendo

ai consolati privativa di giurisdizione in tutte le cause di cambio, di mercatura od altrimenti risguardanti il commercio, non solamente fra negozianti, ma anche fra questi ed altri, o loro eredi.

8° Oltre la Francia, più Stati Italiani avendo la competenza dei giudici di commercio regolata principalmente sulla qualità dell'atto, incongruo sarebbe di stabilire un principio diverso, perchè di ostacolo alla facilità delle comunicazioni commerciali fra esse nazioni, e causa di danno allo Stato.

V. Ammesso il sistema della competenza sulla base della materia, cade la questione sostenuta dal Pardessus, che la competenza dei tribunali civili essendo universale, si estende eziandio alle faccende commerciali, se per voler tacito o espresso delle parti, o per continenza o incidenza di cause quelle faccende saran sottoposte alla loro cognizione, e ciò perchè un contrario sistema producendo la nullità di tutte le sentenze pronunziate da tribunali civili sopra azioni commerciali principali, ne nascerebbero conseguenze fatali alla sicurezza privata, non compensate da nessun benefizio generale a favore della giurisdizione forzata dei tribunali di commercio. Sta il Locré per la ragione che ogni giurisdizione è delegata, che il Codice di commercio ebbe in mira di dar regole al commercio e alle transazioni commerciali, che i commercianti non formano nello Stato una corporazione particolare e privilegiata, che le leggi eccezionali sono fatte nell'interesse generale e non in quello speciale dei commercianti, motivo per cui la competenza dei tribunali di commercio prende norma dal carattere degli atti *ratione materiæ* e non *ratione personæ*, da cui anzi si deve fare onninamente astrazione.

VI. Le RR. CC., il Codice di commercio francese e quello di Napoli concordano nel dichiarare, che non sono di competenza dei tribunali di commercio le azioni promosse contro un coltivatore, un vignaiuolo od un proprietario per vendite di derrate provenienti dal suo fondo o raccolta, non meno che quelle promosse contro un negoziante per pagamento di derrate o merci comperate per uso suo particolare.

VII. Già si è veduto che il n° 2° dell'art. 671 eccettua dalla competenza dei tribunali di commercio la cognizione della materie attribuita da leggi speciali ad altra giurisdizione.

Si osserva a questo riguardo che le RR. LL. PP. 28 febbr. 1826 riconoscevano il carattere commerciale nelle controversie che procedono dalle concessioni fatte o da farsi di privilegi per nuove invenzioni, importazioni ed altri ritrovamenti utili all'industria ed al commercio.

VIII. Un punto di più seria investigazione quello si è che conduce a determinare a quale autorità giuridica o economica competer debbe l'ispezione sulle manifatture, fabbriche ed arti che possono interessare il commercio, sia per far eseguire le leggi ed i regolamenti, sia per infliggere ai contravventori le pene economiche dalle dette leggi e regolamenti prescritte. Le RR. CC. assegnano (§ 20, 21, 22, 23, 24 e 25, lib. II, tit. XVI, cap. I) quell'attribuzione ai senati, ma se si riflette che i medesimi giudicano delle cause che sono loro deferte, e non possono esercitare un'azione viva e perenne d'investigazione, si verrà a separare l'inspezione dall'applicazione delle pene, per confidare la prima all'autorità amministrativa, la quale ha la somma delle cose relative al buon governo, lasciando l'altra alla via ordinaria.

IX. Le cause relative alla baratteria e pirateria, ai naufragi e alle prede marittime sono della massima importanza, ma non si ha una giurisprudenza uniforme per rapporto alla competenza.

In Francia i delitti di baratteria sono

giudicati in conformità del Codice penale, quelli di pirateria dal tribunale marittimo del capoluogo del circondario di marina nel di cui porto sono condotti i bastimenti catturati, le cause di naufragio dai tribunali ordinarii, e la legittimità delle prede dal Consiglio di Stato, senza però declinare dalla massima ammessa in tutte le Potenze d'Europa, che il giudice del predatore è solo competente per giudicare della validità della preda nel caso in cui essa è condotta in un porto dipendente dal Sovrano al quale appartiene.

In virtù delle RR. LL. PP. 13 gennaio 1827, la cognizione delle cause anzidette, ugualmente che di quelle relative ai furti di cose provenienti da arrenamento (investimento) o getto, o trovate sulle spiaggie, nei porti e nelle acque del mare; dei delitti commessi a bordo della marina mercantile, quelli di prevaricazione commessi dai contabili della marina sì militare che mercantile ecc., era devoluta nei Regii Stati al Consiglio superiore dell'ammiragliato.

A siffatte disposizioni hanno però in parte derogato le RR. LL. PP. 27 maggio 1843, mercè le quali, art. 7, « sono di cognizione del Consiglio d'ammiragliato mercantile: 1° i delitti di pirateria; 2° i delitti di diserzione e d'insubordinazione della gente di mare; 3° i delitti ed infrazioni contro la polizia marittima; 4° le cause riguardanti la legittimità delle prede; 5° le controversie relative agli armamenti in corso o dipendenti da essi; 6° le questioni riflettenti l'uso e la destinazione delle spiagge e del lido marittimo dei Regii Stati per l'interesse e il servizio della marina. »

In virtù dell'art. 8, appartiene ai Senati, alla Camera dei Conti, ai Tribunali di Prefettura ed ai Giudici di mandamento, nell'ordine delle rispettive loro competenze, la cognizione di tutti gli altri reati e di tutte le altre controversie finora attribuite al Consiglio superiore dell'ammiragliato.

X. Le RR. LL. PP. 24 novembre 1827 affidano nei Regii Stati il servizio dei porti a uno Stato maggiore dipendente dal Consiglio d'ammiragliato, al quale appartiene di vigilare e provvedere alla sicurezza sì dei porti che dei bastimenti che vi si trovano ancorati, di conoscere di tutte le contravvenzioni che fossero commesse in frode delle regole prescritte per la pulizia dei porti, e delle questioni che insorgessero nell'interno del porto o sulle spiagge per i danni cagionati nell'urto dei bastimenti, di far eseguire le discipline sanitarie, e di dirigere ed invigilare la contabilità degli ancoraggi (v. CAPITANI DEI PORTI).

XI. Dalle premesse teorie, da cui si scorge il fondamento della ragione di competenza, passando alla realtà di quanto venne determinato in proposito dal Codice di commercio per gli Stati di S. M., si sono raccolte le seguenti disposizioni:

671. « I Tribunali di commercio giudi- « cheranno:

« Di tutte le controversie relative alle « obbligazioni e contrattazioni tra com- « mercianti, se l'atto stesso non dimostri « che l'operazione non ebbe per oggetto « il commercio.

« 2° Delle controversie relative agli atti « commerciali tra ogni sorta di persone, « eccettuate le materie la cognizione delle « quali sia da leggi speciali attribuita ad « altra giurisdizione. »

673. « I Tribunali di commercio giudi- « cheranno parimente:

« Delle azioni contro i Capitani di ba- « stimenti, fattori, commessi e subalterni « di commercianti pei fatti solamente del « traffico del commerciante al quale sono « addetti;

« Delle azioni dei Capitani di bastimenti, « fattori, commessi e subalterni di com- « mercianti, promosse contro gli armatori « e commercianti, ristrettivamente pure « alle operazioni del traffico di detti ar-

« matori e commercianti al quale essi « sono addetti. »

676. « I Tribunali di commercio giudicheranno di tutto ciò che concerne i « fallimenti, in conformità di quanto è « stabilito nel lib. III del presente Codice.»

677. « Le vedove e gli eredi di coloro « che sarebbero stati soggetti alla giurisdizione commerciale, vi saranno egualmente soggetti, sia in continuazione del « giudicio, sia per nuova istanza. Se la loro « qualità è contestata, la causa è rimandata « al Tribunale civile per essere pronunciato sull'incidente, giudicando poscia il « Tribunale di commercio sulla controversia principale. »

678. « Sono di cognizione dei Tribunali « civili le questioni che insorgessero relativamente alle lettere di cambio ed ai « biglietti all'ordine, quando hanno il carattere di semplici obbligazioni, a termini degli art. 122, 123, 124, 125 e 202, « lib. I, tit. VII, *Delle lettere di cambio e dei biglietti all'ordine*, salvo che risulti « altrimenti che dalle stesse lettere di « cambio o dai biglietti all'ordine, che « l'obbligazione avesse per oggetto una « operazione di commercio. In questo caso « i Tribunali di commercio ne conosceranno, ma saranno ammesse tutte le « eccezioni che potrebbero opporsi alla « obbligazione, indipendentemente dalla « lettera di cambio o dal biglietto all'ordine, fermo però, quanto ai commercianti, il disposto dall'alinea dell'art. 122 « *Delle lettere di cambio.* »

679. « Non saranno di competenza del « Tribunale di commercio le azioni promosse contro un proprietario, coltivatore o vignainolo per vendita di derrate provenienti dal suo fondo o raccolto, « nè le azioni promosse contro un commerciante per pagamento di derrate e « merci comprate per uso suo particolare.

« Nondimeno i biglietti sottoscritti da « un commerciante saranno riputati fatti « pel suo commercio allorchè non vi sarà « espressa un'altra causa. »

680. « Allorquando l'atto non è commerciale che per una delle Parti, quella « di esse che avrà fatto atto commerciale « potrà essere convenuta tanto avanti il « Tribunale di commercio che avanti al « Tribunale civile. »

681. « La verificazione delle scritture « o sottoscrizioni contrastate nelle cause « che vertono dinanzi ai Tribunali di commercio è di cognizione dei medesimi « Tribunali, salvo che la scrittura o sottoscrizione si impugni come falsa, e la « parte che l'avrà prodotta in giudizio « persista a volerne far uso. »

682. « I Tribunali di commercio conosceranno delle controversie che si eccitassero avanti di essi intorno alla qualità « o non di commerciante delle Parti litiganti, o sulla esistenza o non di una « società commerciale. »

683. « Apparterrà ai Tribunali di commercio di dare la permissione per le « vendite di merci, di navi o bastimenti « ad incanti volontari, in conformità dei « regolamenti. »

684. « I Tribunali di commercio giudicheranno inappellabilmente:

« 1° Di tutte le domande il cui valore « sia inferiore alla somma stabilita per « l'appello dalle sentenze dei Tribunali « di Prefettura.

« 2° Di quelle nelle quali le Parti soggette ai Tribunali di commercio dichiareranno di voler essere giudicate definitivamente e senza appello.

« La rinuncia all'appello avrà luogo nel « modo determinato dall'art. 694, tit. III « del presente lib. IV *Degli arbitri in materia commerciale.* »

685. « Non ostante il disposto dall'articolo precedente, le cause non eccedenti « il valore di lire trecento saranno giudicate da un Giudice del Tribunale di « commercio destinato a torno di setti-

« mana, ed in udienza tenuta nelle ore in « cui non siede il Tribunale.

« Parimente nelle città e nei mandamenti « in cui non saranno stabiliti Tribunali di « commercio, i Giudici di mandamento « conosceranno delle cause commerciali « del loro distretto non eccedenti il valore « di lire trecento.

« Le ordinanze che saranno pronunciate « dal Giudice di settimana, e quelle pro- « nunciate dal Giudice di mandamento sa- « ranno rispettivamente soggette a ricorso « per riparazione o ad appello davanti al « tribunale di commercio, solo però quando « il valore della causa ecceda lire cento. »

686. « I Giudici di mandamento po- « tranno inoltre, se si tratti di contesta- « zioni le quali insorgano nel loro distretto « durante il tempo di fiere o di mercati, « ed ancorchè eccedano il valore di lire « trecento, dare quei provvedimenti di « urgenza e conservatorii che il caso ri- « chiedesse, rimettendo le Parti avanti al « Tribunale competente a giorno ed ora « certi, senza bisogno di nuova citazione.»

687. « Non si farà luogo a ricorso per « riparazione, nè ad appello contro le or- « dinanze o sentenze commerciali, ancor- « chè la domanda fatta in riconvenzione « o compensazione riunita alla domanda « principale eccedesse la somma rispet- « tivamente stabilita pel ricorso all'appello « dagli art. 684 e 685.

« Se però o l'una o l'altra domanda non « sarà inferiore alla detta rispettiva som- « ma, il ricorso ad appello sarà ammesso « quanto a tutte le domande.

« La domanda per danni ed interessi « esclusivamente dipendenti dalla domanda « principale farà luogo a ricorso od appello « allora solamente quando i danni ed in- « teressi non saranno da se soli inferiori « alla detta somma.

« Il disposto da quest'articolo non ha « luogo quanto alle domande introdotte « prima dell'osservanza del Codice. »

688. « I Tribunali di commercio, i « Giudici di settimana e di mandamento « potranno ordinare l'esecuzione provvi- « soria delle loro sentenze ed ordinanze, « non ostante appello o ricorso, e senza « cauzione, alloraquando vi sarà titolo « non contestato o condanna precedente, « dalla quale non vi sarà stato appello o « ricorso.

« Negli altri casi l'esecuzione provvi- « soria non potrà essere ordinata se non « mediante cauzione o prova di sufficiente « solvibilità. »

689. « Saranno sempre soggette ad ap- « pello o ricorso, qualunque ne sia la « somma, le sentenze od ordinanze pro- « nunciate dai detti Tribunali o Giudici « quando vi sia incompetenza nei casi pre- « visti dalla legge sulla procedura civile e « secondo le regole in essa stabilite. »

690. « L'appello dalle sentenze dei Tri- « bunali di commercio ha luogo avanti ai « Senati nel distretto dei quali sono i me- « desimi stabiliti. »

691. « I Tribunali di commercio ed i « Giudici di settimana non conoscono del- « l'esecuzione delle loro sentenze od or- « dinanze. »

Raccapezzando ora i fili delle premesse teorie che occorreva di svolgere alquanto in virtù dell'importanza dell'argomento, e riducendole a sommi capi, se ne ricavano i seguenti canoni:

1° La giurisdizione dei tribunali di commercio comprende tutte le cause che hanno per oggetto un atto commerciale, provenga esso da un negoziante o da un non negoziante. Havvi sol questa differenza, che la qualità di commerciante fa presumere commerciali tutte le relative sue operazioni se non risulta altrimenti dalla natura e dallo scopo dell'atto stesso: invece tra i non commercianti non ha luogo la giurisdizione commerciale fuorchè per gli atti di loro natura commerciali. La più insanabile nullità vizia la sentenza pronunziata

sopra cose poste dalla legge fuori di quel limite.

2° La competenza è sempre determinata dall'indole dell'obbligaziono considerata in relazione all'obbligato.

3° Il giudice civile ricusar debbe la cognizione di cause principalmente commerciali.

4° La procedura davanti ai tribunali di commercio è sempre eccezionale nella valutazione delle cause e negli effetti.

5° Nel caso di eccezione fondata sopra faccende non commerciali opposta a domanda commerciale, per esempio, della compensazione di un credito civile contro una cambiale, sarà competente a giudicarne il tribunale civile.

6° I tribunali commerciali hanno il diritto generale di fissare l'indole commerciale o non del fatto sottoposto alla lor cognizione, non che la qualità di commerciante, purchè non occorra di esaminar fatti sottratti alla loro competenza, quali sarebbero l'età, la condizione, lo stato delle persone.

7° Giudicheranno pure delle cause annesse, per esempio, della obbligazione del mallevadore non commerciante nell'atto in cui conoscono dell'obbligazione del commerciante debitore principale, nel qual caso si farà applicazione della legge ordinaria civile.

8° I tribunali di commercio non avendo giurisdizione coercitiva, ma la mera declarativa, ogni esecuzione di sentenza è fuori delle loro attribuzioni.

9° L'incompetenza debb'essere dichiarata d'officio, senza del che la proferita sentenza sarà irrevocabilmente nulla, senza che valga a rimediarvi il consenso delle parti.

10° Ritenuta la massima di giurisprudenza universale, che il convenuto per ragion di contratto sortisca il foro colà dove esso contratto siasi celebrato, i tribunali di commercio saranno sempre legittimi circa il contratto stipulato, e il luogo di questo debbe invariabilmente avere la prelazione allorchè si agita l'osservanza e l'adempimento del medesimo; dal che ne segue: 1° che ogni attore dovrà citare il convenuto davanti al tribunale del costui domicilio; 2° le questioni sopra l'esecuzione di una convenzione vengono sotto la cognizione del tribunale del luogo in cui la esecuzione doveva farsi; 3° le azioni reali s'intentano davanti al tribunale del luogo ove esiste la cosa.

11° Il luogo dove debbe eseguirsi un contratto determina la competenza per conoscere della esecuzione, epperciò: 1° il luogo della vendita è quello in cui debbe effettuarsi la consegna, ed in esso si conoscerà di tutte le azioni inerenti e dipendenti da essa consegna ricusata, negata, o mal fatta; 2° la stessa cosa succede nelle vendite a contanti; 3° nelle vendite a respiro il luogo del pagamento è quello del domicilio del debitore del prezzo; 4° se una vendita fu contratta per lettera, il luogo del contratto sarà quello dove la lettera fu scritta; 5° il luogo della consegna, nel caso in cui il destinatario non si trovi là dove esiste la merce, è quello in cui la merce spedita comincia ad essere a rischio del compratore.

12° Il nome di forestiere essendo assolutamente sconosciuto per rapporto al commercio, perchè i negozianti di tutte le nazioni dell'universo si considerano come formanti una sola società soggetta ad una sola legislazione, ed una specie di stato di cui ciascuna nazione forma una parte vitale, ne segue essere di cognizione del tribunale di commercio qualunque questione sopra merci esistenti nel distretto della giurisdizione del medesimo, benchè proprie di forestieri, senza che da questi oppor si possa l'incompetenza del foro.

Dopo di aver discusso con una qualche prolissità l'argomento della competenza, prima sotto il rapporto dei principii di

massima, poi relativamente a quanto concerne la materia eccezionale del commercio, rimane che diciamo alcun che di ciò che concerne la competenza amministrativa, in contemplazione delle molte relazioni che ha l'industriale, il capitalista speculatore ed il commerciante colla pubblica amministrazione quanto ai dazi, alle gabelle, ai contratti colle aziende e coi comuni, ai trasporti per terra e per acqua, alle derivazioni, agli arginamenti e simili.

La pubblica amministrazione comprende due ordini di atti, dei quali gli uni sono di pura amministrazione e si esercitano direttamente sulle materie soggette immediatamente all'azione amministrativa. Quando poi quegli atti escono dal perimetro di quello speciale dominio e collidono coll'interesse privato, divengono di amministrazione contenziosa. Quindi la necessità di distinguere le voci *attribuzione* e *giurisdizione* che spesso vengono confuse e prese in cambio l'una dell'altra, senza riflettere che *attribuzione* denota la parte di amministrazione delegata ad ogni pubblico uffizio, e *giurisdizione* la facoltà di giudicare.

Nella sfera delle loro attribuzioni gli amministratori sono competenti per rapporto unicamente agli atti di pura amministrazione, vale a dire che ponno revocare e interpretare i loro decreti, quelli dei loro predecessori, delle autorità loro subordinate, i regolamenti e le instruzioni da essi loro diramati, e gli atti che fossero stati chiamati a stipulare, ma ciò subordinatamente al caso che in vista di quegli atti e quei decreti i terzi non siansi fatti ad acquistare diritti legittimi, nè abbiano servito di fondamento a decisioni giudiciarie o amministrative passate in cosa giudicata.

Autorità subordinate e delegate, gli amministratori non possono in veruna parte modificare nè interpretare le determinazioni sovrane, ministeriali o di ordine pubblico, e le loro decisioni sono rivocabili avanti i supremi dicasteri dai quali dipende la materia della presa decisione.

Sotto il regime delle RR. CC. gli intendenti giudicavano eziandio nelle materie contenziose, e le loro decisioni non erano appellabili che per via di ricorso al Regio Trono.

Questo stato di cose fu modificato dall'art. 7 del R. Editto 27 settembre 1822 per cui le cause riflettenti il Demanio, il R. Patrimonio e le Aziende furono attribuite ai tribunali di prefettura sotto la dipendenza della R. Camera dei Conti.

Considerando però che per consenso dei più dotti e più accurati scrittori nelle materie di diritto pubblico i tribunali civili non denno ingerirsi nè direttamente nè indirettamente nelle operazioni concernenti l'economia amministrativa, e che le funzioni degli uffiziali giuridici non voglionsi mai confondere con quelle degli uffiziali amministrativi, emanarono le RR. LL. PP. 25 agosto 1841, per virtù delle quali furono creati presso ciascuna intendenza generale consigli speciali chiamati a giudicare nelle materie contenziose e contravvenzionali, con riserva d'appello al Magistrato della Camera dei Conti.

Memorabili sono le parole con cui quella legge esordisce, imperciocchè riassumono esse le massime le più gravi e nel tempo stesso le più savie delle scienze economiche; e siccome meglio di qualunque perifrasi manifestano tutta l'intensità delle paterne cure del Legislatore per il bene degli amati suoi sudditi, ne riferiamo qui testualmente il brano che più direttamente ha tratto alla competenza:

« Considerando Noi come per la crescente prosperità dello Stato, e l'incremento della pubblica e privata ricchezza prodotta dalla maggiore attività commerciale, dai progressi dell'industria, dalla diffusione dei lumi e dai miglioramenti di ogni maniera già introdotti o presti ad ottenersi nell'agricoltura e nelle arti, mol-

tiplicansi i bisogni di ogni sorta, abbiamo giudicato necessario che la mano facile e pronta dell'amministrazione più immediata possa accorrere nei luoghi ad appianare le difficoltà meno gravi, agevolando ai privati il mezzo di ottenere il loro vantaggio, ed indirizzando i pubblici al conseguimento del loro maggior utile comune.

« Per altra parte la facilità delle comunicazioni, la frequenza delle transazioni, le scambievoli relazioni più estese e più dirette, tendendo per loro natura ad abbracciare e rinnire insieme più ampi rapporti di reciproca utilità, vogliamo che l'azione del Governo si adoperi ad ottenere tutto il vantaggio che da più vaste aggregazioni di territorii, dalla comunanza degli interessi, dalla maggior abbondanza dei mezzi presso ogni classe di persone e dalla cooperazione loro può derivare allo Stato ed all'universalità dei Nostri sudditi.»

Oggetto essenzialissimo nel conflitto di attribuzione e di giurisdizione si è di bene stabilire la linea di demarcazione fra i due poteri amministrativo e giudiziario, ad un qual nopo è necessario di determinare la vera natura dell'azione per conoscere a quale dei due poteri essa appartiene; ciò fatto, se l'instanza è prodotta collettivamente avanti i tribunali civili, essi non hanno facoltà nè di apprezzare, nè d'interpretare quell'atto, e debbono soprassedere dal sentenziare finchè l'autorità amministrativa competente abbia preso una decisione sul punto che la concerne. Ma se l'atto amministrativo prodotto non lascia luogo a dubbietà nè ad interpretazione, in allora l'autorità giuridica può ordinare l'esecuzione. Viceversa tutte le questioni di proprietà che riposano su titoli privati sono di competenza esclusiva dei tribunali civili. Nel caso in cui una questione è mista e fondata su atti parte amministrativi e parte privati, ognuna delle due giurisdizioni esercir debbe la propria competenza.

Per provvedere al malagevole assunto emanarono le RR. LL. PP. 31 dicembre 1842, le quali sostanzialmente dichiarano essere di competenza dei consigli d'intendenza.

1° Le controversie relative ai contratti di affittamento, di appalto, d'intraprese, di somministranze stipulati nell'interesse del Demanio, delle Aziende dell'interno e delle finanze, delle Provincie e dei Comuni.

2° Quelle relative all'esazione dei redditi o crediti demaniali, al riparto o pagamento delle contribuzioni regie, provinciali e comunali, e perciò le questioni concernenti l'eseguimento delle leggi o regolamenti sul cadastro, e quelle circa la delimitazione delle comunità, l'allibramento e l'estimo, e le modificazioni subite dai beni sottoposti ai carichi, compresi nel registro, per cause di corrosioni od alluvioni.

3° Le contestazioni relative alla fissazione delle quote imposte dai comuni ai venditori al minuto di merci od altri oggetti sottoposti ai dazii per abbuonamento: quelle riguardanti i danni cagionati da trasporto autorizzato di legnami a galla, o provenienti dal fatto degli imprenditori o della amministrazione nell'eseguimento di lavori pubblici, o derivanti ai proprietarii dei terreni dalla ricerca delle miniere ordinata o permessa dall'autorità amministrativa.

5° Le questioni circa la polizia, sgombro e manutenzione delle strade reali, provinciali e comunali, e delle loro dipendenze, e circa le servitù pubbliche delle strade alzane ossia marciapiedi lungo i fiumi navigabili od atti a trasporto.

7° Varie altre materie analoghe, per le quali si rinvia il lettore alle stesse Regie Patenti, bastando al nostro scopo l'aver accennate di volo quelle, che più da vicino toccano gl'interessi dell'industria e del commercio.

Dalle sentenze dei consigli sì definitive

che interlocutorie influenti a gravami in definitiva, avrà luogo l'appello alla camera de' conti, se il valore della causa eccede le lire 1200.

A conchiudere in brevi parole:

1° Qualunque controversia è di competenza dei tribunali civili, salve le espresse eccezioni.

2° Le materie anche indirettamente commerciali rispetto ai commercianti, e quelle essenzialmente commerciali riguardo agli altri sono specialmente attribuite alla cognizione dei tribunali di commercio.

3° Le questioni di amministrazione contenziosa sono attribuite alla cognizione dei consigli d'intendenza (v. Ammiragliato, Appello, Conflitto, Ricorso, Tribunali di commercio).

COMPLICE, COMPLICITA'. Chiamasi complice colui che concorre alla perpetrazione di un reato, porgendo aiuto ed assistenza alla persona che lo vuole commettere.

Il Codice penale (art. 107, 108) assegna la differenza tra agente principale e complice, traendola da ciò, che l'agente principale concorre direttamente all'esecuzione, ed il complice indirettamente prende parte al reato, aiutandone gli autori, preparandone o favorendone l'esecuzione.

L'art. 597 del Codice di commercio francese 1808 disponeva:

« Saranno dichiarati complici di bancarotta fraudolenta gli individui convinti di aver passato intelligenze col bancarottiere per nascondere o far distratto di tutto o parte dei suoi beni mobili o stabili; di aver fatto acquisto sopra di esso di falsi crediti, e che nell'atto di verificazione e di asseverazione avranno persistito a sostenere come veri e reali. »

La nuova legge 28 maggio 1838, art. 593 col quale concorda l'art. 636 del nostro Codice dispone: «Saranno condannati alle pene stabilite pella bancarotta fraudolenta.

1° «Coloro che saranno convinti di avere scientemente e nell' interesse del fallito sottratto, ricettato o dissimulato tutto o parte dei beni mobili od immobili del medesimo, e ciò senza pregiudizio delle disposizioni del Codice penale per gli altri casi di complicità.

2° «Coloro che saranno convinti di avere fraudolentemente proposto nel fallimento e giurato sia in loro nome, sia per interposizione di persone, crediti supposti.

3° «Coloro che, facendo il commercio sotto altrui nome o sotto nome supposto, si saranno resi colpevoli dei fatti previsti dall'art. 634 » cioè sottrazione di libri, storno o dissimulazione di parte dell'attivo, fraudolenta ricognizione di debiti per somme realmente non dovute.

Il contesto di quest'articolo, nel mentre dà maggior estensione ai reati indipendenti dal fallito, più non riproduce le parole *complici e convinti di aver passato intelligenze*, donde Lainné deduce che la sua applicazione ha luogo eziandio indipendentemente dal caso di complicità, motivo per cui chi celasse beni del fallito nell'interesse dello stesso, sarebbe passibile delle pene stabilite pella bancarotta fraudolenta, e ciò quand'anche il fallito ne fosse stato ignaro, nè potesse esser considerato come complice.

Cita Dalloz una decisione in virtù della quale, sotto il regime della nuova legge, la complicità di bancarotta fraudolenta, per ciò che concerne il fatto di sottrazione di attivo, esiste a malgrado la mancanza di concerto fraudolento fra il complice ed il fallito, bastando a un tale effetto che la sottrazione o il celamento abbiano luogo nell'interesse di quest'ultimo.

Siffatta interpretazione sembra però all'autore stesso di una severità esuberante, segnatamente se ne venisse fatta l'applicazione ai non commercianti, vale a dire ad individui estranei alle regole e agli usi del commercio, non ravvisando gran fatto

razionale, che chi ruba per proprio conto e nel suo particolare interesse, soggiaccia soltanto a pene correzionali, e incorra invece nelle pene criminali se il furto è stato fatto con intendimento di far restituzione al fallito della cosa rubata.

La persona che si rende complice di bancarotta fraudolenta, esibendo dolosamente e asseverando crediti supposti, incorre nelle pene inflitte alla complicità di quel crimine, e ciò quand'anche la simulazione in origine fraudolenta per parte del fallito abbia cessato di esser tale.

Perchè un individuo esser possa condannato come complice di bancarrotta fraudolenta, continua a dire Dalloz, fa d'uopo che risulti di tutte le circostanze costitutive avvaloranti quel crimine, e specialmente che colui al quale è imputata la bancarotta era commerciante fallito.

E sebbene il citato art. 636 e il 596 del Codice penale dispongano che i complici di bancarotta fraudolenta saranno condannati alle stesse pene del bancarottiere principale, non se ne vuole inferire che i giudici debbano starsi in quegli angusti limiti, essendochè possono spaziare da un grado all'altro della stessa pena a seconda dei casi e delle circostanze.

Risultando da quanto precede che il caso di complicità è implicito con le varie specie di reati commessi da altri che dal fallito, le relative disposizioni dovettero perciò essere contemplate sotto quest'ultima sigla (*v.* Bancarotta, Fallimento, Reati).

COMPLIMENTARIO. Socio amministratore, sotto il di cui nome si raggira tutta l'azione di una società mercantile, il quale ha facoltà di sottoscrivere il nome sociale; tutti gli altri rimangono solidariamente obbligati alla di lui amministrazione di negozio, quantunque egli sia stato tacitamente costituito.

Le operazioni del complimentario debbono rimanere circoscritte nei limiti del patto sociale, in difetto egli ne sarà personalmente risponsale.

Egli non può contrattare ed obbligare la società verso se stesso, perchè sarebbe in tal caso nel tempo medesimo compratore e venditore.

Le facoltà concedute da una ragione di negozio al proprio complimentario debbono essere fatte di pubblica ragione, perchè ognuno conosca i limiti, entro i quali può validamente obbligarsi (*v.* Societa').

COMPOSIZIONE. Questa parola ha varie applicazioni secondo che si tratta di cose fisiche, morali o intellettuali.

Nelle cose di commercio, dicesi amichevole composizione l'esperimento di definire e risolvere una controversia senza formalità di atti, e colle vie dell'equità, della dolcezza e della transazione che non si possono invocare presso i tribunali.

La composizione è pure voce traslata dalla terminologia della marina militare, per denotare la convenzione in virtù della quale un corsaro consente di rilasciare la nave predata mediante un valore determinato in danaro o cose mobili a titolo di riscatto.

In questo caso la composizione è dichiarata avaria comune, e diventa avaria semplice se il corsaro ha inoltre carpito colla violenza qualche oggetto non indicato nella convenzione (*v.* Corsaro).

COMPRA. Convenzione per cui la proprietà di una cosa si trasmette da una ad un'altra persona mediante un prezzo determinato.

Il contratto che ne deriva è sinallagmatico e rinchiude due specie di obbligazioni, quella del compratore che si sottomette di pagare il prezzo pattuito, e quella del venditore che assume il carico di cedere o somministrare la cosa comprata.

La differenza che passa tra un atto di compra e di permuta si è che il primo trae seco l'obbligo di pagare in contanti il prezzo convenuto.

Le compre diventano atti di commercio ogni volta che hanno per oggetto la rivendita.

Non vi può essere compra senza vendita, nè vendita senza compra: ciò non di meno è necessario di distinguere le due azioni per determinare i casi in cui escono dal diritto comune per passare nella competenza della giurisprudenza commerciale.

Nella continua azione e reazione della compra e della vendita consistendo appunto la vita del commercio, si trascrivono qui le relative disposizioni del Codice civile le quali sono pure applicabili alle compre in materia commerciale, alla riserva di ciò che concerne le lettere di cambio e i bastimenti, per cui provvede in modo speciale il Codice di commercio come si potrà scorgere dai rispettivi testi di legge.

« Possono comprare o vendere tutti quelli cui non è vietato dalle leggi »(1601).

« Non possono essere compratori, nemmeno all'asta pubblica, sotto pena di nullità del contratto, nè direttamente, nè per interposte persone:

« I tutori quanto ai beni delle persone soggette alla loro tutela.

« L'ascendente emancipante, e il curatore quanto ai beni del minore emancipato od abilitato rispettivamente.

« I procuratori quanto ai beni che sono incaricati di vendere.

« Gli amministratori per li beni dei comuni o degli stabilimenti pubblici affidati alla loro cura, salvo che per particolari circostanze, nell'atto che permette la vendita siano stati autorizzati a concorrere agli incanti.

« I pubblici ufficiali per li beni, le vendite dei quali si eseguiscono sotto la loro autorità, o mediante il loro ministero » (1603).

« I membri dei magistrati e tribunali, gli impiegati nel pubblico ministero, i giudici, i segretarii ed uscieri dei tribunali, gli avvocati, i procuratori e notai, non possono essere cessionarii delle liti, diritti ed azioni litigiose, che sono di competenza del tribunale, nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità, e delle spese, danni ed interessi.

« Rimane eccettuato dalle disposizioni precedenti il caso in cui si trattasse di azioni ereditarie fra i coeredi, o di cessioni in soddisfazione di crediti, o per difesa dei beni che possedessero.

« Inoltre gli avvocati e procuratori non potranno nè per loro, nè per interposta persona stabilire co' loro clienti alcun patto, nè fare coi medesimi contratto alcuno di vendita, donazione, permuta o altro simile sulle cose comprese nelle cause nelle quali prestano il loro patrocinio, sotto pena di nullità, e delle spese, danni ed interessi » (1604).

« L'azione per il supplemento del prezzo che compete al venditore, e quella per la diminuzione del prezzo, o per il recesso del contratto che compete al compratore, debbono proporsi dentro un anno, da computarsi dal giorno del contratto, sotto pena della perdita delle loro ragioni » (1629).

« Il compratore nei casi di vizii occulti, di cui negli articoli 1648 e 1650, ha la scelta di rendere la cosa e farsi restituire il prezzo, o di ritenerla e di farsi rendere quella parte di prezzo che sarà arbitrata dai periti » (1651).

« L'obbligazione principale del compratore è di pagare il prezzo nel giorno e nel luogo determinati nel contratto di vendita » (1657).

« Quando al tempo della vendita nulla siasi stabilito in proposito, il compratore deve pagare nel luogo, e nel tempo in cui debbe farsi la tradizione » (1658).

« Il compratore è tenuto all'interesse del prezzo della vendita fino al giorno del pagamento del capitale nei tre casi seguenti:

1° « Se ciò è stato convenuto al tempo della vendita; 2° se la cosa venduta e consegnata produce frutti od altri proventi; 3° se gli è stata intimata la domanda del pagamento.

« In quest'ultimo caso gli interessi non decorrono che dal giorno dell'intimazione » (1659).

« Se il compratore è molestato, o ha giusto motivo per temere di esserlo con azione ipotecaria o rivendicatoria, può sospendere il pagamento del prezzo fino a che il venditore abbia fatto cessare le molestie, quando questi non prescelga di dar cauzione, o quando non siasi convenuto che il compratore pagherà non ostante qualunque molestia » (1660).

« Il venditore di uno stabile non può chiedere la risoluzione della vendita, per il motivo che il prezzo non ne sia stato pagato.

« Ogni convenzione in contrario si avrà per non apposta » (1661).

« Trattandosi di derrate ed altre cose mobili, lo scioglimento della vendita avrà luogo di pien diritto nell'interesse del venditore, ove il compratore prima che sia scaduto il termine stabilito per la consegna della cosa non siasi presentato per riceverla, od anche presentandosi per riceverla non ne abbia contemporaneamente offerto il prezzo, salvo che pel pagamento di questo fosse stata convenuta una maggior dilazione » (1662).

« Il compratore col patto di riscatto esercita tutte le ragioni del suo venditore; egli può prescrivere tanto contro il vero padrone, quanto contro coloro che pretendessero di aver ragioni od ipoteche sopra la cosa venduta » (1670).

« Può opporre il beneficio della escussione ai creditori del suo venditore » (1671).

Le sovra indicate sono le disposizioni che interessar ponno cumulativamente il compratore, sia esso o non commerciante; in quanto alle altre si rimandano i lettori al cap. VI, tit. IX, lib. III dello stesso Codice civile.

Dalle premesse cose si deduce, che sono illeciti i contratti di compra, i quali tendono in qualche maniera a violare le convenienze sociali, o le leggi penali e di polizia. Chi facesse acquisto dell'altrui vita, dell'altrui nome, delle armi di un soldato, di oggetti derubati, di sostanze corrotte, velenose e simili, farebbe un contratto illecito, e nullo di sua natura.

Se la cosa venduta non viene consegnata alle epoche stabilite, il compratore ha diritto ad un' equa indennizzazione, avuto riguardo alle specialità del contratto; e se la stipulazione venne fatta per atto di commercio, si fa luogo eziandio all'arresto personale.

Il fallimento modifica fino ad un certo punto, ma non distrugge i diritti acquistati dalle parti contraenti.

Le compre si fanno in contanti, se il pagamento ha luogo contemporaneamente alla consegna dell'oggetto venduto; a credito se con respiro; a carico di sconto quando il venditore si obbliga di fare una diminuzione di prezzo proporzionata al tempo, più o meno lungo, nel quale il pagamento verrà effettuato; a profitto se il prezzo è fissato in ragione di un tanto per cento di beneficio.

Le compre fatte per persona dichiaranda s' intendono per conto della persona che avrà cominciato a possedere la cosa comprata.

Le cose comprate in peso, numero e misura rimangono a rischio del venditore insino a tanto che non se ne sarà operata la verificazione, a meno che la dilazione a questo ultimo effetto sia imputabile al compratore.

Le compre fatte da un negoziante fallito non si possono rivocare dai creditori, qualora il compratore ne abbia operato il pagamento di buona fede.

Il primo compratore di una merce derubata è obbligato alla restituzione al vero padrone, senza poter pretendere da questo il rimborso della somma sborsata.

Il dominio delle merci vendute passa nel compratore, tutta volta che il venditore di esse avrà avuto fede del prezzo.

Il compratore non può ricusare il pagamento del prezzo della merce comprata, se la convenzione è perfetta, o se l'avrà ritenuta per un tempo sufficiente a far presumere del suo gradimento.

L'eccezione del prezzo non pagato è privilegiata, e ritarda perfino l'esecuzione della sentenza, qualora venga opposta.

In virtù del Codice di commercio:

Art. 118. « Le compre e vendite si provano con atti pubblici; con scritture private; colla nota di un agente di cambio, « o di un sensale, debitamente sottoscritta « dalle Parti; con una fattura accettata; « colla corrispondenza fra le parti intervenuta; coi libri delle Parti e degli agenti « di cambio o sensali, secondo le regole « stabilite dagli art. 21, tit. II, *Dei libri di commercio*, e 88 e 89, tit. IV, *Delle borse di commercio ecc.*; colla prova testimoniale « in tutti i casi in cui il tribunale creda di « ammetterla, non ostante il disposto dall'art. 1454 del Codice civile; con ogni « altro genere di prova ammesso dalle « leggi civili » (*v.* Atti di commercio, Navi, Sequestro, Vendita).

COMPROMESSO. Convenzione passata tra due parti in contesa, colla quale si dà facoltà ad un terzo eletto per arbitro di decidere, con promessa di stare alla di lui decisione sotto pena al contravventore, di pagare la somma specificata nel compromesso.

Questa maniera di dar sesto agli affari e alle contestazioni è molto in uso tra i negozianti, segnatamente nelle materie di assicurazione.

Il compromesso può essere volontario o forzato.

La facoltà e validità del compromesso volontario non può dipendere dalle persone, bensì dalla materia; e siccome il compromesso volontario è da tutti ravvisato sommamente vantaggioso, debbe essere facoltativo in ogni controversia commerciale, sia fra negozianti o non, purchè maggiori di età; e poichè l'atto commerciale sottopone il non negoziante alla giurisdizione consolare, non vi ha ragione per privare questo della facoltà di compromettere.

I compromessi forzati furono aboliti dalla sapienza italiana colla legge di Toscana del 9 novembre 1838 e mediante il Codice di commercio dei Regii Stati.

Per dettato dello Azuni l'atto di compromesso è imperfetto fino a che gli arbitri non hanno accettata l'elezione fatta in loro capo.

Dopo l'accettazione essi possono essere obbligati giudizialmente a dare il compromesso.

Il compromesso viene esteso o sotto forma di processo verbale fra gli arbitri, o per atto notarile o per semplice scrittura privata, e deve contenere, sotto pena di nullità, l'oggetto della contestazione ed il nome degli arbitri.

Allorquando il compromesso è stato sottoscritto non può più essere modificato, se non se mediante il consenso delle Parti, ed a condizione che le modificazioni siano formalmente espresse (*v.* Arbitri).

COMUNIONE DI BENI FRA I CONIUGI. Le obbligazioni della donna autorizzata a fare il commercio essendo dirette, questa non può esimersene, nel caso di comunione di beni, mediante una rinuncia.

Avvi di più, che in questo ultimo caso, in virtù dell'art. 7 del Cod. di commercio, le obbligazioni incontrate dalla moglie obbligano del pari il marito, qualunque siano le condizioni del contratto di matrimonio che vincolino tale comunione, e ciò perchè il marito in questo caso è riputato

socio, ristrettivamente però agli utili della comunione (*v.* MERCANTESSA (DONNA).

CONCESSIONARIO. La parola concessione ha in linea di diritto e di amministrazione varii significati; imperciocchè ora denota le liberalità fatte dai sovrani ai loro sudditi, ora la facoltà accordata ai privati dal potere amministrativo di eseguire opere di particolare vantaggio, alle quali è però collegato in qualche parte il pubblico interesse, e in questo caso la concessione vale autorizzazione.

Nel senso suo più ristretto di pubblica economia, la concessione è un contratto in virtù del quale una o più persone si obbligano presso l'autorità amministrativa di far eseguire a loro spese, rischio e fortuna un lavoro di utilità pubblica mediante l'azione di una tassa di pedaggio o altri vantaggi stipulati nell'atto stesso di concessione.

La persona o la compagnia che assumono il carico di far eseguire quel lavoro prendono il nome di concessionari. Siffatte concessioni sono fatte per le opere di un riconosciuto pubblico vantaggio, alle quali però l'erario non può sopperire perchè i suoi fondi già si trovano impegnati in altre spese. I contratti di concessione sono di necessità sinallagmatici perchè i concessionarii e l'amministrazione contraggono reciproche obbligazioni gli uni per rispetto all' altra. Le concessioni possono essere fatte in due modi, o per trattativa privata a coloro che ne fecero la domanda e presentarono gli elementi atti a chiarire l'utilità dell'opera, o per via di pubblica subasta.

La pubblicità ha virtualmente per effetto di ottenere le condizioni meno onerose per l'erario, e mette inoltre i pubblici funzionarii al riparo di ogni sospetto di parzialità e di connivenza.

Accade però il più delle volte che le concessioni hanno per oggetto opere talmente grandiose da richiedere il concorso di società anonime o in accomandita, le quali non ponno meglio essere formate da altri che dalla persona influente che ne conosce tutti i particolari. In questo caso la pubblicità sarebbe non solo impossibile, ma ben anco nociva come quella che avrebbe per effetto di far andar a monte l'impresa nel conflitto dei particolari interessi.

I caratteri della pubblicità sono gli avvisi affissi ed inserti nelle gazzetto, e la concorrenza delle offerte mediante deposito di una somma di danaro o di vaglia idoneo a guarentire la realtà dell'offerta, che per lo più si ritiene del decimo dell'ammontare totale dell'impresa.

I ribassi per le concessioni di opere a titolo di pedaggio seguono in diminuzione degli anni d'esercizio o delle rispettive tariffe.

Le offerte sono ricevute ed aperte in presenza del pubblico, e terminata l'asta i depositi o vaglia si restituiscono con ritenere quello solamente del deliberatario. Occorrendo che la sottomissione accettata fosse nulla per vizio di forma o per intrinseco difetto, non si può surrogare quella del successivo miglior offerente, ma è d'uopo aprire una nuova subasta.

Gli altri oblatori rimangono liberati dai proposti impegni semprechè non credano di dover fare opposizione ai risultamenti della fatta concessione.

Nessuna concessione è definitivamente valida se non in quanto che ottiene la sovrana approvazione.

Può l'autorità sovrana ricusare questa approvazione nei casi eziandio in cui non siavi nullità o altro vizio derivante dagli atti?

Si obbietta per un verso che i concorrenti all'asta in tanto si sottomettono a incontrare spese di trasferte ed altre, in quanto che portano fiducia, che ogni volta che sono osservate le prescritte formalità, il deliberamento sarà per essere definitivo, motivo per cui sarebbe cosa meno giusta

lo annullarlo senza fondata ragione e lasciare intanto a carico degli accorrenti le spese dipendenti dal loro concorso.

Si osserva per un'altra parte che il sovrano non può essere vincolato nell'esercizio del suo potere, imperciocchè insorgono talvolta tali circostanze da prima non avvertite o manifestatesi in progresso, le quali dimostrino che l'opera concednta o non offre i presunti vantaggi o trarrebbe seco troppo gravi inconvenienti. Egli è nelle viste appunto di questa previsione che si richiede, perchè la concessione sia definitiva, la sovrana sanzione, la quale in caso di un limite ristrettivo sarebbe nna mera formalità lesiva della sovrana competenza che si manifesta, non di moto proprio, ma previo il parere del suo consiglio e in dipendenza delle più accurate e matnre indagini per ciò appunto che si tratta di diritti dai terzi legittimamente acquistati.

CONCORDATO. Il concordato, che dicesi anche concordia ed accordo, è quella convenzione che i creditori di un negoziante fallito sono autorizzati a fare, qual mezzo di ultimare il fallimento e di ottenere il pagamento dei debiti dopo liquidazione dell'attivo e del passivo.

Il principale carattere della concordia è la restrizione dei diritti dei creditori contro il fallito o nell'ammontar dei crediti o nell'epoca delle scadenze o nelle forme del pagamento. Essa è dunque una specie di remissione la quale, perchè forzata e motivata dalla sola povertà del debitore, non giova ai complici del fallito, contro i quali non può presumersi abbia il creditore voluto rinunziare alle sue azioni.

Egli è dietro questo principio che allorquando alcuni soci ottengono per concordia completa liberazione, cedendo i loro beni, non può il socio che ne ha ceduto maggior quantità nulla ripeter dall'altro che ne ha ceduto quantità minore, nei limiti ben inteso della sua quota di debito.

Il fallimento è, nella massima parte dei casi, un furto civile, tanto più qualificato, in quanto che si consuma coll'abuso del credito, primo alimento del commercio, e per colpa più o meno grave dei commercianti, i quali non mancano di mezzi onde salvare somme ed effetti.

Uno di questi mezzi è il concordato, che il fallito compra qualche volta a caro prezzo dai creditori più severi in linea di interesse, e di cui gli altri seguono poscia l'esempio, mossivi dal timore di un litigio dispendioso e di esito incerto.

Per ovviare pertanto alla quasi forzata condiscendenza de' concordati è necessario di ridurre alla massima semplicità il corso della procedura.

Due assai gravi questioni insorgono relativamente al concordato, e sono:

Il fallito che ha ottenuto un concordato potrà egli riprendere di pien diritto la professione di commerciante?

In quali casi il concordato potrà essere annullato di pien diritto?

Si osserva relativamente al primo punto di questione: 1° che le pene imposte pel fallimento hanno fondamento nell'ordine pubblico, e non devono perciò le medesime dipendere dalla volontà dei creditori, mossi unicamente dal loro privato interesse.

2° Che il concordato può essere annullato, risolto o dichiarato inutile pell'inadempimento delle condizioni dal canto del fallito.

3° Che questi può inoltre venire condannato qual bancarottiere fraudolento;

Nei quali tre casi non conviene che il fallito sia autorizzato a ripigliare la professione di commerciante con grave scandalo del pubblico, come pur troppo sovente succede.

Conduce però a propendere nella contraria sentenza la considerazione: 1° che il fallito, il quale ottiene un concordato, ha per sè la presunzione di non essere

quanto meno gravemente colpevole, e che in ogni caso pare bastantemente punito colle altre pene portate dal Codice di commercio; 2° che la legge deve favorire quanto più può l'interesse dei creditori, facilitarne i concordati e la loro esecuzione; 3° che colla proibizione al fallito di riprendere la professione di commerciante ben sovente si verrebbe a togliere il più efficace mezzo di soddisfare, almeno in parte, i suoi creditori, laonde o non si farebbero più concordati, ovvero la maggior parte di essi diverrebbero ineseguibili; 4° che se i creditori non giudicano a proposito che il loro debitore ripigli la sua prima professione non hanno che a negargli il concordato (*v. art.* 557).

Per ciò che concerne il secondo punto di questione, tre sono le cause che render ponno nulli e risolti i concordati, cioè la bancarotta fraudolenta, il dolo scoperto dopo l'omologazione risultante da esagerazione dell' attivo o dissimulazione del passivo, allora quando il fallito non eseguisce le condizioni del concordato.

Pensano alcuni che quando gli interessi comuni sono tutelati, ognuno conservar debbe il diritto di promuovere le sue particolari ragioni, e vorrebbero perciò che si facesse luogo soltanto, nei casi suddivisati, alla rescissione da domandarsi individualmente da ciascuno dei creditori; mentre in caso contrario deve sussistere il concordato, qualora anche dopo la scoperta del dolo persistessero i creditori col loro silenzio nel già dato consenso.

Si eccepisce a tale riguardo che la repressione del fallito doloso interessa l'ordine pubblico, motivo per cui non conviene farla dipendere dall'arbitrio dei privati, e che la convenzione comprendendo tutti i creditori, non vuolsi che per un'azione in nullità, promossa da alcuno di essi, ne vengano tutti gli altri a scapitare. Avvi di più che il concordato essendo un contratto bilaterale, pel quale si richiede il consenso di entrambi i contraenti, vale a dire da una parte il fallito e dall'altra la massa dei creditori, non si potrà dire, che siavi consenso della massa, quand'anche taluno dei creditori, non ostante la scoperta del dolo, persistesse nel già dato consenso.

A tenore del Codice di commercio:

Art. 539. « Spirati i termini fissati dagli « art. 527 e 533 (*verificazione dei crediti*) « riguardo alle persone domiciliate nei Re« gii Stati, si procederà alla formazione del « concordato ed a tutte le operazioni del « fallimento, salvo le eccezioni di cui negli « art. 612 e 613 (*ripartizione e liquida« zione dei beni mobili*) pei creditori do« miciliati fuori de' Regii Stati. »

541. « Nei tre giorni successivi ai ter« mini fissati pel giuramento (di cui all'art. « 535, *verificazione dei crediti*) il Giudice « Commissario farà convocare dal segreta« rio i creditori, i crediti dei quali saranno « stati verificati e giurati, od ammessi per « provvisione all'oggetto di deliberare sulla « formazione del concordato. Le inserzioni « nelle gazzette indicate nell'art. 475 e le « lettere di convocazione enunzieranno « l'oggetto dell'adunanza. »

542. « Nel luogo, giorno ed ora che sa« ranno stati fissati dal Giudice Commis« sario, l'adunanza si forma sotto la sua « presidenza. Coloro i crediti dei quali sa« ranno verificati e giurati od ammessi per « provvisione, intervengono o personal« mente o rappresentati dai loro man« datarii.

« Il fallito vi sarà chiamato; dovrà inter« venire personalmente se non è in istato « d'arresto od avrà ottenuto un salvo« condotto, nè potrà farsi rappresentare « da altri, se non per motivi validi ed « approvati dal Giudice Commissario. »

543. « I Sindaci faranno all' adunanza « una relazione sopra la situazione del « fallimento, sull'adempimento delle for« malità e sulle operazioni che avranno « avuto luogo: il fallito sarà sentito.

« La relazione dei Sindaci sarà da essi « sottoscritta e rimessa al Giudice Commissario, il quale stenderà processo verbale di ciò che sarà detto, e deliberato « nell'adunanza. »

544. « Non potrà essere consentito alcun trattato fra i creditori deliberanti ed « il debitore fallito, fuorichè dopo il compimento delle formalità qui sopra ordinate.

« Il trattato non si stabilirà, se non « mediante il concorso di un numero di « creditori formanti la maggioranza, e rappresentanti inoltre i tre quarti della totalità dei crediti verificati e giurati, od « ammessi per provvisione, in conformità « del disposto nella sezione V del capo V, « tit. II, il tutto sotto pena di nullità. »

L'accordo fatto dalla maggior parte dei creditori col debitore fallito è valido e pregiudica la minor parte di essi, i quali non volendo aconsentire possono essere obbligati ad accettarlo.

I creditori non verificati potranno anch'essi accedere alla concordia, ma la loro accessione non produrrà altro effetto legale tranne quello di spogliarli di ogni diritto di opposizione alla conclusa concordia.

D'altronde l'accessione di un creditore alla concordia non può costituir titolo liquido a suo favore, perchè nulla può equivalere alla verificazione nell'interesse del terzi.

545. « I creditori privilegiati od ipotecarii ed i creditori con pegno, non « avranno voce nelle operazioni relative al « concordato per tali loro crediti; nè questi saranno calcolati, se i creditori non « rinunziano al loro privilegio, ipoteca o « pegno.

« La votazione al concordato indurrà « di pien diritto rinunzia al privilegio, « ipoteca o pegno. »

546. « Il concordato sarà sottoscritto « nella stessa adunanza sotto pena di nullità; se fu solamente consentito dalla maggioranza in numero dei creditori presenti, « o dalla maggioranza dei tre quarti nella « somma totale dei crediti, la deliberazione sarà rimandata ad altra adunanza, « che il Giudice-Commissario fisserà entro « il termine non maggiore di giorni quindici, senz'altra dilazione.

« Anche quando non vi fosse nè l'una « nè l'altra maggioranza, ma vi fosse adesione ad un concordato per parte di un « numero considerevole di creditori, potrà il Giudice-Commissario rimandare « la deliberazione ad altra adunanza, da « avere luogo entro lo stesso termine sovra stabilito, e senz'altra dilazione, « quand'anche vi si ottenesse l'una di « dette maggioranze.

« In questi casi le risoluzioni prese e « le adesioni date nella prima adunanza « saranno senza effetto.

« I creditori intanto potranno prendere « visione nella Segreteria del Tribunale di « Commercio del processo verbale dell'adunanza. »

Non tutti i giurisprudenti concordano nella sentenza che non sia lecito il concordato quando vi è presunzione di bancarotta fraudolenta, e ciò per la ragione, che sebbene non si possa transigere tra i privati in pregiudizio dell'azione pubblica, non è però vietata la transazione sugli effetti civili, salvi i diritti del fisco.

Per analogia pertanto a quanto si pratica per i delitti, considerando che l'interesse dei creditori non di rado reclama il concordato che li libera dal danno delle procedure del fallimento, vorrebbero essi che il concordato fosse ammesso eziandio nel caso di presunzione di bancarotta.

Osta però a siffatto sistema la moralità e la vendetta pubblica, quando la presunzione di bancarotta sia di diritto, cioè nasca dall'inquisizione cominciata contro il fallito: poichè la buona fede del fallito, condizione necessaria pel concordato, è

in questo caso legittimamente sospetta. Il concordato è una facoltà pei creditori, è un benefizio pel fallito: più benigna è la legge nel caso di bancarotta semplice, la quale non esclude del tutto la buona fede. Perciò dispone il Codice di commercio dei Regii Stati, art. 547; « Se il fallito è stato « condannato come bancarottiere fraudo- « lento non potrà essere formato concor- « dato.

« Quando sia soltanto cominciato un « procedimento per bancarotta fraudo- « lenta, i creditori saranno non di meno « convocati per decidere se si riservano « di deliberare sopra un concordato in « caso di assolutoria, e se in conseguenza « soprassedono a determinare sino all'e- « sito del giudizio.

« Questa sospensione non potrà essere « pronunciata che dalla maggioranza in « numero ed in somma, determinata dal- « l'art. 544. Quando, trascorso il tempo « della sospensione, evvi luogo a delibe- « rare sul concordato, le regole stabilite « dal precedente articolo saranno appli- « cabili alle nuove deliberazioni. »

548. « Potrà essere formato concordato « se il fallito è stato condannato per ban- « carotta semplice. Tuttavia, in caso di « procedimento incominciato, potranno i « creditori soprassedere a deliberare sino « all'esito del giudizio, uniformandosi al « disposto dell'articolo precedente. »

549. « Tutti i creditori che avevano di- « ritto a concorrere al concordato, o i « diritti dei quali saranno stati ricono- « sciuti dipoi, potranno formarvi oppo- « sizione.

« L'atto di opposizione ne conterrà i « motivi e dovrà essere intimato ai Sin- « daci ed al fallito, sotto pena di nullità, « negli otto giorni successivi a quello del « concordato, con citazione alla prima « Udienza del Tribunale di Commercio.

« Se non è stato nominato che un solo « Sindaco e questi formi opposizione al « concordato, sarà egli tenuto di promuo- « vere la nomina di un nuovo Sindaco e « di adempiere verso il medesimo le for- « malità prescritte dal presente articolo. »

550. « Se il giudizio sopra l'opposizione « è dipendente dalla decisione di questioni « che non fossero, per ragion di materia, « di competenza del Tribunale di Com- « mercio, questo soprassede a pronun- « ciare sull'opposizione sin dopo la de- « cisione delle dette questioni, e fissa un « breve termine al creditore opponente « per instituire giudizio avanti ai Tribu- « nali competenti, e far fede delle sue « diligenze. »

Il concordato vale contro qualunque creditore non interveniente e non verificato, ma costituito in mora; ciò stante egli è ammesso a far opposizione.

Affinchè l'accordo possa pregiudicare alla minor parte dei creditori non intervenutivi o non sottoscritti, debb'esser approvato con decreto del giudice ossia omologato.

551. « L'omologazione del concordato « sarà domandata al Tribunale di Com- « mercio dalla Parte più diligente. Il Tri- « bunale non potrà pronunziare se non « trascorsi gli otto giorni fissati nell'arti- « colo 549.

« Se durante gli otto giorni sonosi for- « mate opposizioni, il Tribunale pronun- « cierà sulle medesime e sull'omologazione « con una sola e stessa sentenza.

« Se l'opposizione è ammessa, il Tribu- « nale annulla il concordato riguardo a « tutti gli interessati. »

552. « In tutti i casi e prima che il « Tribunale pronunci sull'omologazione, « il Giudice-Commissario farà relazione « al Tribunale sopra i caratteri del fal- « limento e sull'ammessibilità o non del « concordato. »

553. « In caso d' inosservanza delle « regole sopra stabilite, ovvero quando « motivi di interesse pubblico o dei cre-

« ditori sembrino tali da impedire il con-« cordato, il Tribunale ne ricuserà l'omo-« logazione.

Se l'accordo fatto dalla maggior parte dei creditori si riconoscesse in appresso ingiusto ed irragionevole, non potrà mai pregiudicare alla minor parte di essi non sottoscritti; anzi si potrà dai medesimi interporre l'appello, pendente il quale non è lecito d'innovare cosa alcuna circa il convenuto nell'accordo.

Agli art. 558 e 559 il Codice di commercio fa distinzione tra l'annullamento e la semplice risoluzione del concordato; l'annullamento è la conseguenza di condanna per bancarotta dolosa proferita dopo l'omologazione, o pel fatto di sentenza del tribunale di commercio che dichiara nullo il contratto per cause di dolo scoperte posteriormente, e procedenti da simulazione dell'attivo o da esagerazione del passivo. La rescissione o risoluzione per lo contrario procede dal fatto d'inesecuzione delle stipulate condizioni.

Nella liquidazione dei debiti a carico del fallimento non sempre tutti i creditori sono solleciti a presentare i loro titoli, epperciò rimangono talvolta delle partite in ritardo, ed altre ignote. Da ciò sorge la questione, se un creditore comparso dopo il concordato debba rimanere privo di ciò che i suoi concreditori già incassarono, e se rimane legato dalle condizioni del concordato medesimo, per cui si estinguono le azioni contro il fallito?

Notasi su questo particolare, che se il creditore è in ritardo, deve imputare a se stesso gli effetti del concordato fatto in sua contumacia; ma se si tratta di un creditore ignaro, ed ignoto per fatto indipendente dal fatto suo, ripugna al calcolo della ragione lo spegnere, atteso il concordato, ogni azione sua contro il debitore al quale doveva essere cognito.

Alcuni giurisprudenti credono equo pertanto, che i creditori ignoti che si facessero conoscere dopo il concordato possano far valere le loro azioni contro il debitore che venisse a miglior fortuna, senza pregiudizio dei diritti acquistati dagli altri mediante il concordato.

Su questo proposito il Codice di commercio de'Regii Stati determina:

554. « L'omologazione rende obbliga-« torio il concordato per tutti i creditori, « portati o non portati in bilancio, sieno « i loro crediti verificati o non verificati « ed anche pei creditori domiciliati fuori « dei Regii Stati, siccome altresì pei cre-« ditori che, secondo il disposto dagli ar-« ticoli 535 e 536 sarebbero stati ammessi « a deliberare per provvisione, qualunque « sia per essere la somma che in appresso « fosse per assegnare ad essi la sentenza « definitiva. »

555. « L'omologazione del concordato « conserva a tutti i creditori l'ipoteca sui « beni immobili del fallito inscritta se-« condo la disposizione dell'ultimo a-linea « dell'art. 525. Tuttavia i Sindaci faranno « iscrivere all' Ufficio di Conservazione « delle ipoteche la sentenza di omologa-« zione, salvo che altrimenti siasi stabilito « nello stesso concordato. »

556. « Tostochè la sentenza di omolo-« gazione del concordato sarà passata in « cosa giudicata, cesseranno le funzioni dei « Sindaci: continueranno però a ritenerne « la qualità per l'oggetto di cui negli arti-« coli 558, 559.,

« Essi renderanno al fallito il loro conto « definitivo, il quale sarà discusso e chiuso « in presenza del Giudice Commissario.

« Rimetteranno al fallito l'universalità « de' suoi beni, libri, carte ed effetti con « farsene dare dal fallito ricevuta di sca-« rico, e ciò sotto quelle condizioni e cau-« tele che fossero stabilite nel concordato.

« Il Giudice Commissario estende di ogni « cosa processo verbale e cessa dalle sue « funzioni.

« Il Tribunale di Commercio giudica

« sopra le contestazioni che fossero per « insorgere. »

557. « Il fallito non bancarottiere che « ha ottenuto un concordato, potrà ri- « prendere la professione di commercian- « te: ne decaderà però se entro sei mesi « successivi ai termini fissati per l'ultimo « pagamento delle quote ai creditori, non « saranno queste state intieramente sod- « disfatte. »

558. « Il concordato, tuttochè già omo- « logato, è annullato di pien diritto per « l'effetto di sentenza di condanna del « fallito per bancarotta frandolenta.

« Potrà parimenti essere annullato il « concordato dal Tribunale di Commercio « sull'istanza dei Sindaci o di qualunque « creditore, chiamati i Sindaci ed in con- « tradditorio del fallito, per dolo scoperto « dopo l'omologazione e risultante da esa- « gerazione del passivo o dissimulazione « dell'attivo.

« L'annullazione libera di pien diritto i « fideiussori dati pel concordato.

« Nissun'altra azione per nullità del con- « cordato sarà ammessa dopo l'omologa- « zione. »

559. « In caso d'inesecuzione per parte « del fallito delle condizioni del suo con- « cordato, la risoluzione ne potrà essere « chiesta dalla maggioranza, formata a ter- « mini dell'art. 544 dei creditori interve- « nuti alle deliberazioni sul concordato, « non ancora soddisfatti delle somme por- « tate dal medesimo. La domanda sarà « promossa avanti il Tribunale di Com- « mercio od in nome dei detti creditori « dai Sindaci, o da essi creditori chiamati « i Sindaci ed in contraddittorio del fal- « lito e dei fideiussori, se ve ne sono.

« La risoluzione potrà anche essere chie- « sta individualmente, ma quanto al pro- « prio interesse solamente, da uno o più « creditori non stati soddisfatti in tutto « od in parte delle quote scadute, ad essi « assegnate dal concordato. In questo « caso, tali creditori rientrano nell'inte- « grità dei loro diritti tanto sui beni, « quanto contro la persona del fallito, « ma non potranno agire per conseguire « il soprappiù oltre le quote portate dal « concordato, se non dopo la scadenza « dei termini dal medesimo prefissi pel « pagamento delle ultime quote. »

560. « La risoluzione del concordato « non libera i fideiussori intervenuti per « guarentirne in tutto od in parte l'esecu- « zione. »

561. « L'azione per proporre la risolu- « zione del concordato si prescrive col « decorso di anni cinque dalla scadenza « dell'ultimo pagamento da farsi dal fal- « lito. »

562. « Se, dopo l'omologazione del « concordato, il fallito è inquisito di ban- « carotta frandolenta ed è spiccato contro « di lui mandato di cattura, il Tribunale « di Commercio potrà dare quelle provvi- « denze conservatorie che fossero neces- « sarie, le quali però cesseranno di pien « diritto dal giorno dell'assolutoria o del- « l'ordinanza di non farsi luogo ad ulte- « riore procedimento, o di qualunque altra « ordinanza o decreto per cui cessi il pro- « cedimento contro l'inquisito. »

563. « Sulla presentazione della sen- « tenza di condanna per bancarotta frando- « lenta o con quella che annulla o risolve « il concordato, il Tribunale di Commercio « nominerà un Giudice-Commissario ed « uno o più Sindaci.

« Questi Sindaci potranno fare apporre « i sigilli; procederanno senza indugio, in « presenza del Giudice di mandamento e « colla scorta dell'antico inventario, alla « ricognizione dei fondi e delle carte, for- « mando, se vi è luogo, un supplemento « all'inventario ed al bilancio.

« I Sindaci faranno immediatamente pub- « blicare ed inserire nelle Gazzette, in con- « formità dell'art. 475, coll'estratto della « sentenza di loro nomina, l'invito ai nuovi

« creditori, se ve ne ha, di presentare « entro venti giorni i loro titoli di credito « per essere verificati. L'invito sarà altresì « dato con lettere del Segretario, in con- « formità degli articoli 527 e 528. »

564. « Si procederà senza ritardo alla « verificazione dei titoli di credito, prodotti « in esecuzione dell'articolo precedente.

« Non avrà luogo veruna nuova verifi- « cazione dei crediti anteriormente am- « messi, e pei quali sarà stato prestato « il giuramento, senza pregiudizio però « del rigetto o della riduzione di quelli « che di poi fossero stati pagati in tutto « od in parte. »

565. « Compiute le sovra accennate ope- « razioni, se non interviene un nuovo con- « cordato, i creditori saranno convocati « per dare il loro avviso sulla conserva- « zione o surrogazione dei Sindaci.

« Non si procederà a veruna ripartizione « se non dopo trascorso, rispetto ai nuovi « creditori, il termine stabilito pei credi- « tori domiciliati nei Regii Stati dagli ar- « ticoli 527 e 533. »

566. « Gli atti del fallito posteriori al- « l'omologazione del concordato ed an- « teriori all'annullazione o risoluzione, non « saranno dichiarati nulli, fuori che nel « caso di frode dei diritti de' creditori. »

567. « I creditori anteriori al concor- « dato rientreranno nell'integrità dei loro « diritti rispetto al fallito solamente, ma « non potranno partecipare nella massa, « salvo che nelle seguenti proporzioni:

« Se non hanno riscossa veruna parte « del dividendo, per la totalità dei crediti;

« Se ne hanno riscosso parte, per la « parte del primitivo credito corrispon- « dente a quella del dividendo promesso « e non riscosso.

« Le disposizioni del presente articolo « sono anche applicabili al caso in cui un « secondo fallimento fosse per dichiararsi, « senza che prima siavi intervenuta annul- « lazione o risoluzione del concordato. »

« Il concordato non pregiudica i credi- tori ipotecarii » (art. 1362 del Cod. civ.).

Se dopo seguito l'accordo sopravver- ranno altri creditori, possono questi ripe- tere dai primi, a prorata, la parte che loro appartiene.

Sono preferiti a tutti gli altri i creditori per spese di ultima infermità, e per i fu- nerali.

Rispetto però a questi, ai creditori per causa pia ed altra privilegiata si presenta la questione, se devono concorrere nel- l'accordo, e veder ridotto il loro credito *pro rata*?

L'art. 1362 precitato del Codice civile non fa veruna eccezione a tale riguardo; però avendo essi creditori la preferenza, eziandio sugli ipotecarii, sembra naturale che non debbono nè convenire nell'ac- cordo, nè sottostare a veruna riduzione.

In mancanza di concordato i creditori sono di pien diritto in istato di unione, la qual cosa è un reale perfezionamento della legge francese 1838 adottata dal Co- dice di commercio dei Regii Stati, mer- cecchè vengono risolte le difficoltà che s'incontravano nei casi in cui non si riu- sciva ad ottenere le due maggioranze di persone e di somme (*v.* CREDITORI, FAL- LIMENTO, UNIONE (CONTRATTO DI).

CONCORRENZA. Gara di più persone per produrre il medesimo risultato o per conseguire lo stesso intento.

Nelle cose di commercio e d'industria, dicesi concorrenza la rivalità di più pro- duttori per somministrare le cose neces- sarie alle consumazioni di migliore qua- lità, ed al minor prezzo possibile.

Ridotta in questi termini, la concor- renza è utile, salutare e meritevole di ogni maggior favore. Per mala ventura però essa non seppe starsene così circo- scritta, essendochè i produttori tentano ogni via, cercano ogni mezzo onde sover- chiarsi l'un l'altro, e mandarsi in rovina. A un tal effetto si vanno ogni dì perfezio-

nando ed inventando nuove macchine onde sostituirle alla forza dell'uomo e degli animali, i salari vengono ridotti al dissotto dello stretto necessario per campare la vita, gli operai sono sottoposti ad improbe fatiche, e non si risparmia neppure l'infanzia, per modo che, se pur giunge alla virilità, essa vi giunge vizza, inferma ed impotente.

Generale essendo oggidì la tendenza delle nazioni a diventar produttrici, non già in proporzione del proprio bisogno, ma sì bene nell'intento di concorrere al fuori stato, ne nasce il lamento generale contro la sovrabbondanza dei prodotti di ogni genere, e la concitata insistenza per ottenere emissarii al loro smercio; quindi le tariffe dette di protezione, per cui è proibita o quasi l'introduzione degli oggetti manufatti, si lascia libero l'ingresso alle materie prime dall'estero, e si accordano premii per l'esportazione dei prodotti indigeni; ma siccome queste disposizioni sono oggi mai adottate su quasi tutte le linee di confine, ne segue che quello che una nazione tende ad esportare viene dall'altra con robusta mano respinto, per cui va aumentando lo stato di paralisi industriale, e quella specie di stretto assedio in che gli Stati si trovano gli uni all'incontro degli altri.

Come la maggior parte dei sistemi di pubblica economia, quello della concorrenza ha incontrato molti fautori, e in non minor numero i detrattori.

Riconoscono questi ultimi che l'influenza della libertà dell'opera, e l'ardente emulazione degli operai è stata fautrice di straordinari prodigi, ed ha di molto accresciuto la pubblica ricchezza, ma dichiarano nel tempo stesso che il risultato finale della lotta si fu di dare a coloro che già troppo avevano, togliendo agli altri, che pur sono in maggiorità, provveduti di scarse fortune, per modo che quanto più la società si fece ricca e potente, tanto maggiormente crebbe la miseria della classe laboriosa, la quale segue la proporzione crescente dei progressi dell'industria, e sta colla popolazione, nelle Spagne in ragione di 1 : 30, e in Francia, nel Belgio, e in Inghilterra di 1 : 6.

La causa impellente di questo fatto quegli oppositori la ripetono da che la concorrenza aumentando a dismisura le produzioni industriali, costringe i produttori a vendere a basso prezzo, e quindi a ridurre proporzionatamente i salari, nel tempo stesso in cui cresce la popolazione della classe imprevidente degli operai.

Questo stato di cose, che tanto fastidio cagiona nei sovra indicati Stati di Inghilterra, Belgio e Francia, tiene sospesi gli animi nel cercare un rimedio adeguato al male della libertà industriale, per ottenere la quale si è faticato, e combattuto per lo spazio di tanti secoli, e che avrebbe prodotto amarissimi frutti, invece di quelli di tutta dolcezza che i promotori si erano ripromessi.

Da siffatte considerazioni i preaccennati oppositori deducono la conseguenza, che la miseria pubblica e materiale è un fatto sociale particolare all'età nostra, che progredisce di conserva con l'incivilimento, a cui si aggiunge la miseria morale, mercè la quale le classi sono in continuo subbollimento, sempre inquiete ed impazienti d'ogni freno; e ciò tutto per l'effetto della tanto decantata concorrenza.

Essa è accagionata di un altro male, il quale procede sia dalla forza di attrazione della maggior parte dei capitali verso l'industria senza che se ne ritragga frutto corrispondente, sottraendoli all'agricoltura ed agli altri nazionali bisogni, sia dall'incitamento a produrre a tutta lena, senza riguardo al reale consumo.

È per verità cosa di fatto, dimostrata dall'economia politica, che se rimane negletta l'agricoltura per un men cauto sviamento dei capitali, del pari esausta

di forze è la nazione, e quanto più si moltiplicano le produzioni, tanto minore è l'interesse che si ricava dai capitali in esse impiegati; ciò posto, e ritenuto che da cinquant'anni in qua il lavoro crebbe nella proporzione di uno al dieci, ne risultò dall'una parte incremento di agiatezza e dall'altra progressione decupla di miseria mercè la cresciuta popolazione, l'invilimento delle produzioni, la sostituzione delle macchine e la riduzione dei salari.

Vero egli è che ogni uomo che nasce ha diritto di vivere, e che la concorrenza è quella appunto che ne somministra i mezzi; ma non ne segue da ciò che la società debba guarentire una tale esistenza, e che coloro che hanno siano obbligati di spogliarsi per vestire e dar nutrimento alla nuova classe dei proletarii che ne procede, e che fatta adulta e vigorosa tende a soverchiarvi ed a sostituirsi in vostra vece.

I fautori della concorrenza combattono le sovra esposte considerazioni, osservando che ninno meglio del proprietario è in grado di apprezzare l'impiego il più fecondo ed il più utile degli strumenti del suo lavoro. 2° Che l'interesse individuale è quello che più speditamente e con maggior sicurezza spinge i capitali, le braccia e gl'intelletti nelle vie più lucrative, senza piegare a veruna estranea considerazione, fondato sul fatto che il lucro sociale si compone della somma dei lucri particolari. 3° Che la massima francese *laisser faire, laisser passer* è la vera e salutare protezione dell'industria, e il mezzo migliore di rendere inutile il privilegio e di uccidere il monopolio.

La concorrenza, per dettato di quei fautori, dà al lavoro una crescente sfera di attività, mette le produzioni sotto la mano delle persone meno agiate, diffonde le utili occupazioni, e vivifica ed accresce la popolazione che in ultima analisi è la vera forza, la vera ricchezza delle nazioni.

Essi soggiungono: 1° che non già dalla concorrenza per sè procede la crescente miseria, ma sì bene dall'abuso della forza di produrre, cui non si pose alcun limite; dall'impiego, per pagar meno, delle donne, dei fanciulli, e in tesi generale della parte più debole della popolazione a detrimento di quella più forte ed operosa, donde risultò l'odierno stato d'ingombramento, di stagnazione e quindi di miseria;

2° Che la libertà del lavoro, la sua divisione, le macchine, l'associazione dei capitali, la concorrenza in una parola, sarebbero possenti instrumenti di prosperità e sorgenti di ricchezza, se la moderazione, la previdenza ne avessero secondato l'impulso, e se i produttori, invece di farsi una guerra acerba, aggiungendo alla materia già esuberante le consumazioni nuova materia per essere poscia costretti di stare nell'inazione, finchè la sovrabbondanza abbia trovato uno scolo, si fossero riuniti ed intesi fra di loro in modo da produrre quel tanto solamente che fosse opportuno, richiesto e appropriato al genio ed ai mezzi dei consumatori;

3° Che la miseria come l'ineguaglianza sono un inseparabile elemento del sociale organismo, una inevitabile conseguenza dell'incivilimento, un male necessario, una barriera frapposta al vizio, un salutare avvertimento che conduce all'operosità, alla morale e al vivere civile;

4° Che l'eccessivo aumento di popolazione è effetto, non causa della miseria, essendochè là dove vi è agiatezza ivi pure prevale la previdenza, invece che il povero moltiplica senza ritegno e senza darsi verun pensiero dell'avvenire. Infatti l'incremento di popolazione è molto più moderato nell'Allemagna che nell'Irlanda, nelle famiglie doviziose che in quelle prive di mezzi di sussistenza; e si affastella negli ultimi gradi della società, quasi che voglia disputarsi la facoltà di soffrire;

5° Che non già dalla concorrenza, ma

sibbene da difetto di sociale virtù, dall'imprevidenza, dalla caparbietà procede la miseria che deturpa la crescente civiltà, motivo per cui invece di bandire la croce su quella, è pregio adoperarsi nell'opera della morale rigenerazione.

Comunque sia di questo conflitto, sta in fatti, che tutti concordano circa la necessità di risolvere il problema di mantener viva la produzione senza inciampare nell'esuberanza.

L'associazione volontaria e privata è stato l'unico rimedio insino ad ora proposto, per cui ebbero vita le sette degli Owen, dei Sansimoniani, del Fourrier, del Buret e di altri tali utopisti dotati di una particolare sensività, di uno sviscerato amore pei loro simili, il quale appunto li condusse a sognare sistemi impraticabili ove si considerino in modo assoluto.

La comunione senza limiti è la meta perfettibile di Owen, epperciò propone egli di dividere e suddividere il lavoro, di formarne altrettanti piccoli circoli, donde sia sbandita ogni idea di superiorità, dove regni l'uguaglianza, ed in cui non si faccia conto veruno dell'intelligenza, della moralità, nè della fortuna, ma si trovi posto sul livello medesimo l'indigente e il milionario, l'idiota e l'uomo di genio, il virtuoso e il vizioso.

I Sansimoniani per lo contrario ammettono l'ineguaglianza naturale degli uomini e ne deducono la sentenza, che ciascuno esser debbe retribuito a misura della sua capacità e delle proprie forze, conseguenza di un ordine gerarchico nella comunione dei beni, dei valori e delle opere senza trasmissibilità a titolo ereditario.

I settatori di Fourrier combattono del pari la comunela, l'egualianza di Owen e l'abolizione di ogni diritto ereditario dei Sansimoniani, ma difendono invece il principio di associazione delle opere e delle cose, del lavoro e dell'abitazione.

Altri finalmente, abbandonando la comunela di abitazione, sostengono per altro a spada tratta l'utilità dell'associazione, dove i padroni fossero mallevadori dell'esistenza degli operai, che sono addetti alle loro manifatture, facendoli partecipare ad un tempo nella proprietà e nei benefizi. È massima di questa scuola che il diritto di succedere debbe giovare non ai soli individui, ma sì bene all'intiera massa sociale; che la morte è una vera spropriazione per causa di utilità pubblica, e che la trasmissione della proprietà per testamento dovrebbe essere soppressa, o quanto meno circoscritta nei più angusti limiti. I figli, dice il signor Buret, che rappresentano e fanno rivivere in certo qual modo il proprietario defunto, non hanno essi soli il diritto alla sua eredità; perchè primeggia quello della società, la quale non farebbe che servirsi di una facoltà che le compete, rivendicando nell'eredità una porzione per lo meno uguale a quella di ognuno dei figli il di cui prodotto servirebbe di premio di assicurazione dovuto al lavoro.

Lo scopo di questo sistema si è di mettere in contatto l'opera coi capitali, e di organizzare a quest'uopo l'industria secondo i dettati della militar disciplina, riducendo le arti e mestieri in corporazioni, dando loro in ogni comunità un sindacato scelto dagli operai e dagli impresari, il quale ad epoche determinate fisserebbe il prezzo del salario, presiederebbe ai loro contratti coi capi mastri, e deciderebbe le questioni che potessero insorgere.

Tutti questi sindacati parziali in capo d'ogni anno sarebbero riuniti per eleggere un comitato centrale incaricato di fare l'uffizio di Paciere, sotto la direzione di una camera d'agricoltura e d'industria, sedente in permanenza in ogni capo luogo di divisione.

Troppo lunga impresa sarebbe, se si volesse far cenno di tutti i sogni che uscirono dalle immaginazioni ardenti degli

umanitari moderni riformatori dell'ordine sociale per ovviare ad un male figlio dell'imprevidenza e di gare animose, procedente da una movenza eccedente ogni giusto confine; epperciò restringendoci a riassumere a sommi capi il sin qui detto, ne deduciamo 1° che la concorrenza è utile per diffondere, anche nelle classi meno agiate le cose necessarie agli agi della vita, ma che la sua sfera di azione esser deve circoscritta nella periferia delle domande e dei consumi.

2° Che a conseguire questo salutare intento si presentano opportune le tariffe doganali, semprechè stiano nei limiti di un principio moderatore della sovrabbondanza, ma non già come elemento protettore e tanto meno promotore della produzione indigena, perchè appunto dal male inteso amor proprio di bastare a tutti i loro bisogni, e di esonerarsi da ogni dipendenza o tributo, che chiamar si voglia verso l'industria straniera, le società hanno partorito a sè stesse il lievito che le agita e la precaria condizione in che si trovano ridotte.

3° Opera salutarissima, risultato finale essere quello di sperimentare, sul fare dell'associazione doganale prussiana, l'amichevole conciliazione delle tariffe degli Stati, che sono in più strette relazioni di commercio fra di loro, per cui potessero smaltire e ricevere a vicenda, alle condizioni le più favorevoli per consumare i prodotti del proprio Stato, ritenendo per massima inconcussa, che ogni intralcio per rapporto alle compre equivale ad una proibizione di vendere.

4° E finalmente che la concorrenza dovrebbe essere avvalorata, non già fra nazione e nazione, nel senso di stabilire e fomentare una rivalità, ma sì bene fra gli industriali nell'intento di opporsi al monopolio, ed affinchè i consumatori ottengano gli oggetti manufatti al minor prezzo possibile; a un quale risultato è diametralmente contrario il sistema proibitivo, ed anche di semplice restrizione.

CONCORSO. Questa voce ha vari significati secondo l'oggetto speciale al quale si riferisce. Nel senso legale però è la concorrenza dei creditori ai beni del comun debitore per essere soddisfatti dei loro crediti.

Prima del Codice civile il giudizio di concorso era instituito avanti l'autorità competente nelle forme prescritte dalle RR. CC. lib. III, tit. 33, per queste principali cause:

1° Trovandosi il debitore carico di debiti oltre le forze del suo patrimonio, e temendo di essere carcerato, faceva egli cessione ignominiosa, o salva onestà, dei suoi beni, per cui nasceva un giudizio di concorso, nel quale ognuno de' creditori veniva soddisfatto secondo la poziorità, anteriorità e prerogativa del suo credito.

2° Tal altra volta ancora facevasi luogo a concorso per instanza di uno o più creditori, e vi venivano chiamati con bando tutti i pretendenti all'asse del comun debitore, eccitandoli a far fede dei loro crediti pel collocamento rispettivo che di ragione e giustizia.

3° Quando alcuno accettava un'eredità col benefizio d'inventaro legale, era obbligato d'istituir giudizio di concorso, appena compinto l'inventaro.

4° Nel caso di eredità giacente.

Il giudizio di concorso adoperato quando non vi era pubblicità di vincoli, ha perduto la sua applicabilità dopo il regime ipotecario: un'immagine di esso si ha però nei casi di unione dei creditori di un fallito, e in quelli di cessione de'beni (*v.* CONCORDATO, IPOTECA, PEGNO, UNIONE).

CONDIZIONE. Parola polisona che significa stato, qualità, rango, situazione, disposizione, natura, clausula, trattato, articolo, offerta. Commercialmente e legalmente parlando però, condizione è l'avvenimento da cui si fa dipendere la

sussistenza e l'esecuzione di una obbligazione.

Le condizioni, clausule o modi sono un patto speciale ed accessorio apposto ad una convenzione principale, in forza del quale si spiega, estende o restringe il senso o la volontà dei contraenti e si modifica la natura dei contratti; anzi il complesso delle condizioni forma qualche volta la sostanza del contratto, e in questo caso chiamasi capitolato, il quale è generale o parziale, secondochè opera nel genere o nella specie.

« L'obbligazione è condizionale quando si fa dipendere da un avvenimento futuro ed incerto, o tenendola in sospeso, finchè l'avvenimento accada, o risolvendola in caso che l'evento succeda o non succeda » (1259 del Codice civile). Sono in questo novero le assicurazioni, per cui, se un bastimento arriva a buon porto, l'assicurato corrisponde all'assicuratore una data somma.

Le condizioni sono di cinque specie, casuali, potestative, miste, sospensive e risolutive.

« La condizione casuale è quella che dipende dal caso, e che non è in potere nè del creditore, nè del debitore » (1260).

« La condizione potestativa è quella che fa dipendere l'esecuzione della convenzione da un avvenimento che è in facoltà dell'una o dell'altra parte contraente di far succedere o d'impedire » (1261).

« La condizione mista è quella che dipende nel tempo stesso dalla volontà di una delle parti contraenti, e dalla volontà di un terzo » (1262).

« L'obbligazione contratta sotto una condizione sospensiva è quella la quale dipende o da un avvenimento futuro ed incerto, o da un avvenimento succeduto attualmente, ma non per anco noto alle parti.

« Nel primo caso l'obbligazione non produce effetto se non dopo l'avvenimento.

« Nel secondo caso l'obbligazione ha il suo effetto dal giorno in cui è stata contratta » (1272).

« La condizione resolutiva è quella che, verificandosi, produce la rivocazione dell'obbligazione, e rimette le cose nel medesimo stato, come se l'obbligazione non avesse mai avuto luogo.

« Questa condizione non sospende l'esecuzione dell'obbligazione; essa obbliga soltanto il creditore a restituire ciò che ha ricevuto, nel caso in cui accada l'evento preveduto con la condizione » (1274).

« Qualunque condizione di una cosa impossibile, o contraria ai buoni costumi o proibita dalla legge, è nulla, e rende nulla la convenzione da essa dipendente » (1263).

« La condizione però di non fare una cosa impossibile non rende nulla l'obbligazione contratta sotto la detta condizione » (1264).

« Qualunque obbligazione è nulla quando è stata contratta sotto una condizione potestativa per parte di colui che si è obbligato » (1265).

« Qualunque condizione deve essere adempita nella maniera che le parti hanno verosimilmente voluto ed inteso che lo fosse » (1266).

« Quando un' obbligazione è contratta sotto la condizione che un avvenimento succederà in un tempo determinato, una tale condizione si reputa mancata, se il tempo sia spirato, senza che sia accaduto l'evento. Se non vi è tempo determinato, la condizione può sempre essere adempita; e non si ha per mancata se non quando siasi reso certo che l'evento non accadrà » (1267).

« Quando un' obbligazione è contratta sotto la condizione che un avvenimento non succederà in un dato tempo, questa condizione resta verificata allorchè questo tempo è spirato senza che sia succeduto l'avvenimento; essa è verificata egualmente,

se prima del termine sia certo che non sarà per succedere l'avvenimento, e se non vi è tempo determinato, essa non è verificata, che quando sia certo che l'avvenimento non sarà più per succedere » (1268).

« La condizione si riguarda come adempita, quando il debitore obbligato sotto condizione sia quegli che ne abbia impedito l'adempimento » (1269).

« La condizione adempita ha effetto retroattivo al giorno in cui fu contratta l'obbligazione. Se il creditore è morto prima che si verifichi la condizione, le sue ragioni passano al suo erede » (1270).

« Il creditore può, prima che siasi verificata la condizione, esercitare tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti » (1271).

« L'obbligazione contratta sotto una condizione sospensiva, è quella la quale dipende o da un avvenimento futuro ed incerto, o da un avvenimento succeduto attualmente, ma non per anco noto alle parti.

« Nel primo caso l'obbligazione non produce effetto se non dopo l'avvenimento.

« Nel secondo caso, l'obbligazione ha il suo effetto dal giorno in cui è stata contratta » (1272).

« Quando è stata contratta l'obbligazione sotto una condizione sospensiva, la cosa che forma il soggetto della convenzione rimane a rischio del debitore che non si è obbligato di consegnarla se non nel caso dell'evenienza della condizione.

« Se la cosa è intieramente perita senza colpa del debitore, l'obbligazione è estinta.

« Se la cosa è intieramente perita per colpa del debitore, questi è tenuto ai danni ed interessi verso il creditore.

« Se la cosa è deteriorata senza colpa del debitore, il creditore ha la scelta o di sciogliere l'obbligazione, o di esigere la cosa nello stato in cui si trova, senza diminuzione del prezzo.

« Se la cosa è deteriorata per colpa del debitore, il creditore ha il diritto di sciogliere l'obbligazione, o di esigere la cosa nello stato in cui si trova, unitamente ai danni ed interessi » (1273).

« La condizione risolutiva è sempre sottointesa nei contratti bilaterali, nel caso in cui una delle parti non soddisfaccia alla sua obbligazione, salvo ciò che è stabilito al titolo della vendita.

« In questo caso il contratto non è sciolto di pien diritto. La parte verso cui non fu eseguita l'obbligazione, ha la scelta o di costringere l'altra all'adempimento della convenzione, quando ciò sia possibile, o di domandarne lo scioglimento unitamente ai danni ed interessi.

« La risoluzione della convenzione dee domandarsi giudizialmente, e può essere conceduta al convenuto una dilazione a norma delle circostanze » (1275).

CONDIZIONE DELLA SETA. Stabilimenti nei quali la seta debb'essere depositata per subirvi il grado d'essiccamento determinato da speciali regolamenti, dopo di che ne viene accertato il giusto peso.

La seta ha la proprietà di assorbire dall'atmosfera ambiente una quantità d'acqua che ne aumenta il peso, più o meno considerevole, a misura del maggiore o minor grado di umidità.

Questo aumento di peso in una materia di un prezzo assai elevato in comune commercio riuscendo a danno dei compratori, si avvisò al modo di ricondurre la merce allo stato suo normale, mediante una conveniente essiccazione; una quale operazione chiamasi *condizione*.

Il condizionamento della seta, che fu soltanto introdotto nella città di Lione con decreto 13 germile 1805, era da circa un secolo in piena attività nella capitale dei Regii Stati, come si scorge dal Manifesto del Magistrato del Consolato 7 aprile 1724,

al quale tennero dietro varie istruzioni dirette a condurre l'operazione a un sempre maggior grado di perfezione, del che fanno fede fra gli altri il manifesto 24 maggio 1841, per cui la seta greggia venne dichiarata esclusa dalla condizione, e quello 7 dicembre stesso anno prescrivente che i gradi di calore devono ritenersi a 22 $^1/_2$ F., e in nessun caso essere minori di 20, nè maggiori di 25.

Ritenuto che il quantitativo di umidità assorbito è per lo più dell'8 al 10 per cento, e che il medesimo può qualche volta eccedere di molto siffatti limiti, la difficoltà del condizionamento consiste:

1° Nel determinare il grado idrometrico che costituisce lo stato normale della seta, ossia l'eccesso di umidità.

2° Nel modo di esattamente misurare questo stato idrometrico per rapporto alle sete che vengono sottoposte alla condizione.

Credevano alcuni che all'uscire dallo stabilimento la seta si trovasse in uno stato perfetto di siccità; altri, che lo spazio di 24 ore *di condizione* fosse sufficiente per togliere alla medesima tutta la sua umidità artifiziale.

Il metodo finora impiegato di collocare la seta in ripostigli aperti all'aria ambiente della sala fu riconosciuto contrario al suo perfetto disseccamento, e dopo replicati sperimenti convennero i pratici fosse da preferirsi il metodo inventato dai fratelli Talabot, per cui si ottiene l'intento nel periodo di poche ore, rinchiudendo la seta in un apparecchio tenuto costantemente riscaldato a 108 gradi centigradi; eppерciò di 8 gradi superiore alla temperatura dell'acqua bollente.

Una stadera congegnata con l'apparecchio indica il peso assoluto della parte di seta sottoposta alla condizione.

Tra questo peso assoluto e il peso mercantile vi corre però un considerevole divario, in guisa che fu necessario di determinare la tara, ossia tolleranza che risultò del 10 all' 11 per cento, fatto il ragguaglio del condizionamento secondo l'antico ed il nuovo sistema.

Per fare lo sperimento della condizione sono trascelte 30 matasse sul numero che compone la balla; di esse si formano tre lotti, due dei quali sono rinchiusi in due apparecchi, ed il terzo viene messo in riserva. Ultimata la prova della condizione dei due lotti, il loro peso assoluto viene accertato separatamente, e la differenza che presenta questo peso con quello del lotto medesimo prima dell'esperimento, denota la perdita esatta proveniente dall'essiccazione. In questo stato di cose si fa il confronto delle perdite centimetre sofferte dai due lotti, e se la differenza non eccede il $^1/_2$ per cento, l'operazione si ritiene regolare, e la perdita riunita dei due lotti dà la misura di quella proporzionale dell'intiera balla. Se per lo contrario la perdita eccede il $^1/_2$ per cento, il terzo lotto in riserva è sottomesso all'essiccazione, e il peso mercantile dell' intiera balla è calcolato in conformità dei risultati delle tre operazioni riunite.

Numerose esperienze hanno inoltre dimostrato, che il nuovo metodo non produce la benchè menoma alterazione nella qualità della seta.

Egli è in vista di quanto sovra, che con ordinanza reale, 23 aprile 1841, il metodo Talabot fu dichiarato esecutivo, e legale pel condizionamento della seta sulla piazza di Lione.

CONFESSIONE. Legalmente parlando, è la dichiarazione che una persona, la quale ha facoltà per obbligarsi, fa della verità di un fatto o della legittimità di un diritto.

«La confessione è giudiciale o stragiudiciale» (Codice civile art. 1468 e seg.).

Giudiciale quando è fatta avanti al giudice dalla parte interessata, o dal suo legittimo rappresentante; essa fa piena fede in giudicio, e non è più rivocabile, a meno

che venga a risultarne la prova di un errore di fatto.

La confessione stragiudiciale è quella fatta fuori del tribunale, e non si ammette quando per l'obbligazione cui si riferisce non si fa luogo alla prova testimoniale (*v.* Contratto, Obbligazione).

CONFIDENZA (abuso di). Tra l'abuso di confidenza e la truffa vi passa questa notabile differenza, che il primo è un fatto immorale, un caso di conscienza, in vece che la seconda costituisce un reato punito in fatto d'industria e di commercio dagli articoli 675 e seguenti del Codice penale.

Il Codice medesimo stabilisce agli articoli da 394 a 400 le pene di cui sono passibili le bancherotte dolose e semplici, e la violazione dei regolamenti relativi al commercio, alle manifatture ed alle arti.

Nessuna legge può imporre la confidenza; essa si ottiene mediante la morale condotta ossia con la esatta osservanza delle obbligazioni del proprio stato, per cui nasce e si consolida il credito.

Per impedire l'abuso sembra ai perfezionisti non fuori di proposito, che prima di permettere la pubblicazione di programmi, circolari ed avvisi, e il collocamento d'insegne ed inscrizioni si procedesse ad una qualche investigazione circa la probabilità di esecuzione di quanto viene promesso; inquisizione pericolosa, perchè verrebbe a materializzare in certo qual modo il credito di sua natura eminentemente morale, e che non può essere nè comandato nè circoscritto.

CONFISCAZIONE. Da fisco, tesoro pubblico, e significa devoluzione al demanio di tutto o parte dei beni di un condannato dichiarato indegno di conservarne il possesso.

Tra la confiscazione ed il sequestro vi passa questa differenza, che la prima è aggravamento di pena, e tiene dietro ad una emanata sentenza nei casi previsti dalle leggi penali, invece che il secondo precede quale misura conservatoria nei casi contemplati dal Codice civile.

Quanto sovra premesso, la confiscazione può essere definita nel senso di azione per cui si devolvono beni o cose al fisco, in dipendenza di una condanna giudiziale.

La confisca è generale o parziale secondochè comprende l'universalità dei beni del condannato, o solamente qualche oggetto speciale.

Ritenuta la massima che chi ha diritto di confiscare il corpo, averlo deve a molto maggior ragione di confiscare i beni, la confiscazione era la conseguenza dei crimini maggiori in quasi tutte le legislazioni penali; che anzi, secondo che lo accenna il Cibrario (*Econ. del Medio Evo*), « ogni misfatto capitale traeva con sè la pena della confiscazione, pena di cui vi vollero molti secoli a riconoscere la flagrante immoralità. Sovente anche l'esiglio era accompagnato da confisca, e ciò ne'Comuni d'Italia massimamente. Il mobile degli usurai defunti era similmente in molti luoghi devoluto al fisco. Queste sanguisughe lasciavansi ingrassare vivendo del sangue dei poveri, e quando morivano, il fisco ne divorava la preda. »

L'uso essendo quasi sempre in contatto con l'abuso, avvenne che la facoltà di confiscare si convertì in breve in spogliazione al segno, che Plinio trovò argomento magnifico di lode a Traiano, accennando essere uno de' suoi titoli più splendidi di gloria di avere spesso condannato il fisco, il quale non sta in giusto confine che sotto principi magnanimi e di cuore paterno.

L'abuso procedette tant'oltre che trasse seco, siccome sempre addiviene, una reazione per cui di primo slancio una porzione dei beni confiscati fu devoluta ai figli del condannato, quindi la confiscazione venne esclusivamente riservata quale pena accessoria dei delitti di lesa maestà, parendo ben ragionevole, che chi si rivolta contro la legge civile che assicuravagli il tran-

quillo possesso dei suoi beni sia di essi spogliato venendo a soccombere.

Questa considerazione condusse alcuni giurisprudenti, e fra gli altri l'avvocato Teulet ad opinare, che applicata a qualsivoglia altro interesse che non sia un interesse politico di vita e di morte per rispetto al potere legittimamente costituito, la confiscazione generale di tutti i beni di un condannato ha l'inconveniente di tutte le altre penalità esuberanti di oltrepassare lo scopo divisato.

La causa impellente assegnata dagli antichi criminalisti per conservare la confisca si è quella d'impedire i crimini per timore della miseria, e di togliere i mezzi alla futura loro perpetrazione; ma questo timore fu riconosciuto in breve di nessun effetto al cospetto della speranza d'impunità, o della preoccupazione del colpevole circa la pena corporale di cui è reso passibile.

Per siffatte ed altre considerazioni, che intempestiva cosa sarebbe di qui addurre, la confiscazione a titolo universale fu abolita nei moderni Codici penali, epperciò eziandio in quello pubblicato nei Regii Stati con Editto 26 ottobre 1859, il quale nel lib. II accenna soltanto a confiscazioni parziali, dichiarando all'art. 79 che «la confiscazione speciale, sia del corpo di un delitto quando è proprietà del condannato, sia delle cose prodotte dal delitto, sia di quelle che hanno servito o furono destinate alla sua perpetrazione è pena comune nelle materie criminali e correzionali.»

L'art. 201 punisce i crimini di lesa maestà con una pena sussidiaria che può estendersi sino alle 50/m. lire, oltre al risarcimento della perdita e dei danni derivati dai detti crimini, tanto allo Stato quanto ai particolari.

La confiscazione parziale è inoltre inflitta, fra gli altri, dall'art. 289, pei reati dei pubblici uffiziali che s'ingeriscono in negozi o traffici incompatibili colle loro qualità, dal cap. II in ordine alla violazione dei regolamenti relativi al commercio, alle manifatture ed alle arti; dall'art. 481 per ciò che concerne i torchi a stampa tenuti senza averne ottenuta la permissione; dal cap. VI per la fabbricazione, introduzione, ritenzione e vendita nei Regii Stati di armi qualificate insidiose.

La confiscazione è pena di semplice polizia pelle infrazioni ai regolamenti di amministrazione, segnatamente a quelli doganali, dei dazi, delle gabelle, delle contraffazioni per le contravvenzioni alle leggi forestali, sanitarie, sulla caccia, sulla pesca, sui pesi e misure, sul marchio per le materie d'oro e di argento ecc.

Vanno sottoposti a confisca i pesi non campionati, le botti contenenti vino colto in frode, i mezzi di trasporto impiegati per fare il contrabbando senza eccezione nè riserva.

La baratteria trae con sè la confisca, sì della nave che del carico, come pure il difetto di congedo.

La devoluzione delle cose confiscate a profitto particolare ha luogo nei casi di contraffazione, di baratteria e pirateria.

La confiscazione è reale e non mai personale, nè può estendersi da uno ad un altro caso. Il valore ne può essere determinato in una somma di danaro nei casi in cui l'oggetto confiscabile non viene rappresentato, e il delinquente ha obbligo di corrisponderne l'ammontare.

In alcuni casi la confiscazione del contenuto trae seco quella del contenente e dei mezzi di trasporto. La confiscazione di una nave assicurata è a carico degli assicuratori semprechè non siavi colpa del capitano.

Prudhomme accenna che allora quando un crimine o un delitto dà luogo alla confisca delle cose di cui il condannato gode l'usufrutto, come a cagione di esempio delle vetture e delle navi che hanno servito a fare il contrabbando, il fisco, surrogato ai diritti dell'usufruttuario, debbe

godere, per tutta la durata dell'usufrutto, della cosa confiscata, vale a dire che, facendosi la vendita di quegli oggetti, egli è in diritto di riscuoterne il prezzo con obbligo di farne restituzione al proprietario all'estinzione dell'usufrutto. Nelle materie contravvenzionali la confiscazione può essere pronunziata dai tribunali di pulizia qualunque sia il valore degli oggetti confiscati (*v.* Dalloz, *Dizionario universale di giurisprudenza*; *v.* inoltre gli articoli Baratteria, Capitano, Contraffazione, Dogane, Marchio, Pesi e misure, Pirateria).

. CONFLITTO. Questa parola è propria in special modo della tecnologia giudiziaria e serve a dichiarare le collisioni che avvengono non di rado relativamente alla competenza tra poteri di pari grado e natura, o tra poteri d'indole e ragione diversa.

I conflitti si distinguono in conflitti di giurisdizione e in conflitti di attribuzione.

I primi hanno tratto alle controversie fra due tribunali dell'ordine giudiziario che si dichiarano entrambi del pari competenti.

I secondi mirano a conservare la distinzione, la separazione e l'indipendenza nelle materie e nelle attribuzioni giudiziali e amministrative, e costituiscono l'atto in virtù del quale l'amministrazione rivendica la decisione di un affare di sua competenza che ai tribunali fosse attribuito.

Il conflitto di attribuzione è positivo o negativo.

Il positivo dipende dalla rivendicazione che l'autorità amministrativa è in debito di fare di qualunque contestazione d'ordine e d'interesse pubblico, e il negativo dalla simultanea dichiarazione delle autorità giudiziaria e amministrativa che l'affare loro non può appartenere per cui se lo rimandano l'una all'altra.

Il conflitto può eccitarsi nelle materie correzionali nei due casi infra espressi:

1° Quando la repressione di un delitto appartiene, in virtù di qualche disposizione legislativa, all'autorità amministrativa.

2° Quando la sentenza del tribunale dipende da una questione pregiudiciale la di cui cognizione compete all'antorità amministrativa in virtù meramente di una disposizione legislativa; in quest'ultimo caso il conflitto non può essere provocato che sopra la questione pregiudiziale. Entrano in questo novero le questioni concernenti la polizia stradale, l'economia forestale, la navigazione, il regime dei fiumi e torrenti, la pesca.

Considerando che l'ordine legale delle giurisdizioni mai non si turba senza pubblico danno; che il giudice competente a ragione della materia per eminente che sia non è agli occhi della legge che un uomo privato, e la sua decisione non ha di sentenza che il nome; che il Sovrano è la prima fonte di ogni giurisdizione e dee riserbare a sè solo il provvedere sulle contese giurisdizionali che insorgessero tra gli uffiziali dell'ordine amministrativo e le autorità giudiziarie, le RR. LL. PP. 31 dicembre 1842 hanno regolate le attribuzioni dei consigli d'intendenza; in esse i conflitti positivi fra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria sono eccitati dall'intendente generale in tutte le cause eziandio contravvenzionali da lui credute di cognizione del consiglio, salvo nel caso in cui sia intervenuta una sentenza non soggetta ad appello o passata in giudicato.

Nei conflitti negativi in cui tanto l'autorità amministrativa quanto la giudiziaria si saran dichiarate incompetenti, la parte più diligente dovrà ricorrere al potere sovrano per veder determinata la competenza.

Se il conflitto verte fra due consigli di intendenza, la decisione di competenza appartiene alla R. camera dei conti (*v.* Competenza).

CONFUSIONE. «Quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, succede una confusione di diritto che estingue il debito ed il credito (1591).»

« La confusione che ha luogo nella persona del debitore principale, giova a' suoi fideiussori. »

« Quella che succede nella persona del fideiussore non produce l'estinzione dell'obbligazione principale;

« Quella che ha luogo nella persona di uno dei debitori in solido, non giova ai suoi condebitori, se non per la porzione di cui era debitore (1392). »

Sono applicabili alla confusione i principii medesimi, che avvalorano la compensazione.

I debiti estinti mediante la confusione non sono negoziabili (*v.* Compensazione).

CONGEDO. Nella tecnologia commerciale, passaporto che si dà, a nome del sovrano, ai bastimenti per uscire dal porto dello Stato, e senza del quale è loro vietato di navigare in alto mare sotto pena di vederli catturati come pirati.

Questa permissione è rilasciata, nei Regii Stati, dall'ammiragliato o dal console di una piazza marittima, ed in Francia dall'amministrazione delle dogane dietro l'esibizione dell'atto di proprietà, della nota indicativa del tonnellaggio, del processo verbale di visita, della dichiarazione del caricamento, delle quietanze, dei diritti pagati o di quelle a cauzione.

La permissione deve far fede del luogo di partenza e di quello di destinazione; è valevole per un solo viaggio, in cui il ritorno è compreso allorquando non vi sia fermata.

Una sola permissione può servire per più bastimenti.

La sua durata è di un mese per i bastimenti destinati alla pesca.

Congedo esprime altresì, art. 269, l'atto che « terminato l'arruolamento il capitano « o patrone debbe rilasciare in iscritto ad « ognuno del suo equipaggio. »

« Il congedo enuncia il nome e la qua« lità del bastimento, il nome del capitano « o patrone e l'epoca dell'imbarco; e ne è « fatto menzione sul giornale di bordo. »

« Nel caso in cui per qualunque causa « il capitano o patrone sia nell'impossibi« lità di scrivere esso il congedo, sarà « questo esteso in di lui presenza e sot« toscritto dal secondo del bastimento, e « sottosegnato dal capitano o patrone alla « presenza di due testimonii sottoscritti. »

270. « Spirato il termine dell'arruola« mento di alcuno dell'equipaggio, qualora « il capitano ricusi di rilasciargli il congedo, « l'amministratore di marina negli Stati o « l'uffiziale consolare all'estero, non pos« sono rifiutare all'arruolato l'autorizza« zione di abbandonare il bastimento, salvo « che vi sieno gravissimi motivi di rifiuto; « nel qual caso il trattenuto ha diritto ad « una proporzionata gratificazione in au« mento del suo salario. »

Un ingiusto congedo dopo che sia chiuso il ruolo di equipaggio trae seco un'indennità a favore del marinaro ingiustamente congedato equivalente al terzo del suo salario; qualora poi il viaggio già fosse incominciato è dovuta la totalità del salario ed inoltre le spese di ritorno.

Il capitano non ha diritto al rimborso delle spese occorsegli per un ingiusto congedo.

Eziandio per cause giuste il congedo non può essere dato in paese straniero.

Congedo finalmente esprime il diffidamento, che i capi maestri e gli operai sono in obbligo di darsi rispettivamente prima di abbandonarsi l'un l'altro.

I capi maestri non possono rifiutare il congedo, ossia contenta ai loro operai senza legittima causa.

La mancanza di questa contenta fa sì che l'operaio congedato non può essere ricevuto da un altro capo mastro sotto pena dei danni e delle spese.

CONSEGNAZIONE. Sinonimo di deposito ed accenna la via aperta al debitore per liberarsi quando il creditore non vuole accettare il pagamento (*v.* Deposito).

CONSENSO. Espressione della propria

volontà e base fondamentale di ogni specie di obbligazione, per cui sempre si ricerca la proposizione ed il consenso.

La proposizione non presenta un argomento legale, se non in quanto che le tiene dietro l'obbligazione, figlia del mutuo consenso, il quale segue per conseguenza le stesse forme sostanziali dell'obbligazione, e debb'esprimere la volontà esplicita del consenziente.

È massima che niuno può essere validamente vincolato a suo malgrado, e se non siavi fondata presunzione della sua intenzione di vincolarsi.

Il consenso è reale quando appare da una formale espressione inserta nell'atto; esso è tacito, se atti estrinseci confermano l'obbligazione; è presunto nei casi in cui la legge prescrive un'obbligazione indipendentemente dalla volontà delle parti come succede nei quasi delitti.

Nelle convenzioni sinallagmatiche poco monta che il consenso sia espresso o tacito, ma debb'essere formale nelle donazioni.

Fra i requisiti che si richiedono per la validità di una convenzione, principalissimo è quello del consenso di colui che si obbliga (art. 1195 Codice civile).

« Il consenso non è valido, se è stato dato per errore, se fu estorto con violenza, o carpito con dolo (1196). »

« L'errore così di diritto come di fatto non produce la nullità della convenzione, se non quando cade sopra la sostanza stessa della cosa, che ne è il soggetto.

« Non produce nullità quando non cade che sulla persona con la quale s'intende di contrattare, eccetto che la considerazione di questa persona sia la causa principale della convenzione (1197). »

« La violenza usata contro colui, che ha contratta l'obbligazione è causa di nullità, ancorchè sia stata usata da una persona diversa da quella a vantaggio della quale si è fatta la convenzione (1198). »

« Il consenso si considera estorto per violenza, quando questa è di tal natura da far impressione sopra una persona sensata, e da poterle incutere ragionevole timore di esporre sè, o le sue sostanze ad un male considerabile presente. »

« Si ha riguardo in questa materia, all'età, al sesso ed alla condizione delle persone (1199) (*v.* Contratto, Convenzione, Obbligazione).

CONSIGLIO DELLE PREDE (*v.* Prede).

CONSOLATO. La voce consolato in materia commerciale ha varii significati; imperciocchè ora denota relazione del capitano da farsi ai consoli, ora il complesso delle leggi e consuetudini mercantili, ora tribunale di commercio.

Noi impertanto considereremo il consolato sotto questo triplice aspetto.

I. Nello Statuto di Genova dicevasi consolato l'atto autentico che contiene la deposizione giudiziale fatta dal capitano di nave nel primo porto nel quale approda e nanti il tribunale competente, circa i sinistri sofferti, colla descrizione precisa del luogo, del tempo, della natura e delle circostanze che precedettero, accompagnarono e susseguirono gli accidenti.

Il consolato corrisponde alla relazione che incumbe al capitano in virtù delle infra espresse disposizioni del nostro Codice di commercio:

257. « Il Capitano è obbligato, fra 24 « ore dal suo arrivo, di far vidimare il suo « giornale nautico e di fare la sua rela« zione, la quale deve enunciare il luogo « ed il tempo della sua partenza, la via che « ha tenuto, i rischi che ha corso, i disor« dini avvenuti nel bastimento e tutte le « circostanze importanti del suo viaggio. »

258. « La relazione si fa avanti il Pre« sidente del Tribunale di commercio, ed « in mancanza dinanzi al Giudice di man« damento, il quale deve trasmetterla senza « dilazione al Presidente del Tribunale di « commercio il più vicino.

« Nell'uno e nell'altro caso il deposito « ne è fatto alla Segreteria del Tribunale « di commercio. »

259. « Se il Capitano approda ad un « porto estero, è obbligato di presentarsi « al proprio Console, od, in difetto, all'Au« torità locale, di fargli una relazione e di « prendere un certificato comprovante il « tempo del suo arrivo e della sua par« tenza, lo stato e la natura del suo carico.»

260. « Se nel corso del viaggio il Capi« tano è costretto di approdare ad nn porto « de'Regii Stati, egli è obbligato di dichia« rare all'Autorità di cui nell'art. 258 le « cause del sno approdo.

« Se l'approdo forzato ha luogo in un « porto estero, la dichiarazione è fatta al « proprio console, cd in sua mancanza a « qualsiasi altra Autorità locale. »

261. « Il Capitano che ha fatto nanfragio « e che si è salvato solo o con parte del « sno equipaggio, è obbligato di presen« tarsi all'Autorità rispettivamente, di cui « nel precedente articolo, di fare ad essa « la sua relazione, di farla verificare da « quelli del sno equipaggio che si fossero « salvati e si trovassero con esso, e di « ritirarne copia. »

262. « Per verificare la relazione del « Capitano, le Autorità come sopra inter« rogano e ricevono le risposte delle per« sone dell'eqnipaggio, e se è possibile, « dei passeggieri, senza pregiudizio delle « altre prove. »

« Le relazioni non verificate non sono « ammesse a scarico del Capitano e non « fanno fede in giudicio, eccettuato il caso « in cui il Capitano nanfragato si sia sal« vato solo nel luogo ove cgli ha fatto la « sua relazione.

« È riservata alle Parti la prova dei fatti « contrari. »

263. « Fuori del caso di pericolo im« minente, il Capitano non pnò scaricare « alcuna merce prima di aver fatta la sna « relazione. Contravvenendo a qnesta dis« posizione, potrà essere contro di lui pro« ceduto anche criminalmente. »

Dal contesto dei precitati articoli ne emergono varii criterii:

1° Che il nome di consolato procede dalla persona del console a cui il capitano èra in obbligo di fare la sua relazione.

2° Che mediante quest'obbligo la legge ebbe in mira di tutelare i contratti di assicurazione e a cambio marittimo, c di somministrare al capitano un mezzo di porre la sua buona fede sotto la salvaguardia di nna favorevole presunzione.

3° Che il termine di 24 ore assegnato dall'art. 257 non è obbligatorio per rapportó ai casi di naufragio di cui è cenno nell'art. 261.

4° Che il consolato è valido quantunqne contenga nna breve deposizione delle cose accadute.

5° Che la deposizione del solo capitano non basta per la verificazione del sinistro che si vuole provare col consolato, ma esser d'uopo che si agginnga anche quella di due o tre testimoni, persone dell'equipaggio della stessa nave, presenti ed informati dell'accaduto sinistro. Secondo le circostanze però potrà bastare un solo testimonio se non sarà possibile averne altri, e talvolta anche si esaminano quelli che secondo il diritto comune non sarebbero ammessi a far prova.

6° Che sebbene la legge tanto nnova che vecchia non assegni verun termine alla pubblicazione del consolato, s' intende sempre dover essere immediata a misura dell'interesse reciproco del capitano e dei proprietari fra loro, del capitano e proprietari rimpetto ai caricatori, dei proprietari e caricatori assicurati rimpetto agli assicuratori.

7° Che la legge non impone tassativamente all'assicurato di dedurre nn consolato come estremo della sua azione, ma soltanto di provare il sinistro, essendo che, sebbene il consolato non possa con-

siderarsi di una necessità assoluta per provare l'occorsa perdita o guasto della nave e merci, egli è però rimirato dall'uso marittimo come il mezzo il più regolare ed il più sicuro per compiere tale oggetto; laonde il capitano che potendolo abbia mancato di fare la sua relazione in debita forma, rende sempre sospetta la sua condotta, e sarà un motivo a presumere che il preteso danno non sia provenuto dall'esposta cagione.

Il capitano dappoichè avrà fatto il suo consolato o relazione, non potrà più allegare alcun altro incidente diverso da quelli già dichiarati in esso, e tanto meno variarli, o cangiarne le circostanze; non è lecito ad alcuno di proporre l'ignoranza del proprio fatto.

II. Considerato il consolato sotto il rapporto di raccolta di leggi, ci torna un'altra volta in acconcio l'opera *Dell'Economia politica del Medio Evo* del Cibrario, dalla quale estrarremo ciò che ne accenna nel capo VIII, quasi a conferma di quanto si è potuto leggere nell'introduzione di questa opera.

« L'industria commerciale, dice egli, ebbe potenti aiuti a propagarsi con lontane navigazioni per varii mari e tra barbare genti per la bontà e semplicità delle leggi che governavano (in Italia) questa materia, e lo stabilimento della giurisdizione dei consoli di mare. »

« Due corpi di leggi, o piuttosto di usanze, messe per comune consentimento in iscritto, costituivano il diritto privato marittimo dell'Europa; il consolato di mare ed i ruoli di Oleron. Ambedue erano registri di antiche consuetudini osservate per comune consenso de' naviganti, le quali provvedevano perchè, rimoto ogni indugio, neglette le inutili formalità, avuto solo riguardo alla verità del fatto, fosse definita prontamente e sommariamente ogni questione fra i trafficanti, mantenendo in onore la fede, onde il commercio ha vita, ed assicurando ai trafficanti di ogni nazione la libertà e l'efficacia delle contrattazioni secondo le proprie leggi; sopraintendendo alla polizia del mare e alla repressione dei pirati. Le prime basi di tali prescrizioni e della giurisdizione consolare furono per avventura opera di Tiro, da cui la pigliarono i Rodiani, poi gli Ateniesi, ed in parte anche l'Egitto. Più tardi la giurisdizione consolare fu stabilita per legge d'Enrico re dei Visigoti, il quale volle che niuno de'suoi giudici s'impacciasse nelle cause dei trafficanti d'oltre mare, ma le lasciasse decidere ai loro *telonarii*; la qual frase sembra provare che la consuetudine dei mercanti forestieri di aver giudici proprii e nazionali, sebbene contrastata, fosse già antica. »

« Il consolato di mare fu accettato generalmente per legge comune nel Mediterraneo nel secolo XIII; ma le principali sue disposizioni furono tolte dagli statuti ed usi locali, assai più antichi. Sull'origine di quelle leggi non sono d'accordo gli scrittori, poichè gli uni le riferiscono ad Amalfi, altri a Pisa, altri a Genova; Pardessus lo crede venuto di Catalogna; e veramente il testo italiano del libro del Consolato stampato la prima volta a Venezia nel 1539 è traduzione dal catalano. »

« I ruoli di Oleron, così chiamati perchè la copia più antica e conosciuta ne fu fatta nell'isola di Oleron dipendente dalla Guienna nel 1266, resse i popoli settentrionali e così la Francia, esclusa la Provenza e la Linguadoca, Fiandra, Inghilterra, i Paesi Bassi settentrionali, le città più commercianti del mar Baltico, e fino qualche parte dei regni del Nord, poichè non sono che traduzioni o travestimenti con poche giunte dei ruoli di Oleron i giudicati di Damme o leggi di Westcapelle e la compilazione di Wisby nel Gothland. I ruoli di Oleron furono anche accettati nel regno di Castiglia. Di queste leggi fu confermata l'osservanza quando nel secolo XIV

si stabilì prima in Inghilterra poi in Francia la giurisdizione dell'ammiragliato. »

« Del rimanente le città marittime d'Italia, che prime e per assai tempo sole tenevano fra le mani il principal commercio del mondo, ebbero senza dubbio esse pure prima di ogni altro popolo leggi scritte e consuetudinarie. Anteriori al consolato di mare ed alle leggi di Oleron furono quelle tavole amalfitane di cui troppe testimonianze rimangono perchè sen possa rivocar in dubbio l'esistenza; l'*Ordo et consuetudo maris* di Trani del 1063; il *Constitutum usus* di Pisa del 1160; ed il *Capitolare nauticum* di Venezia, che per essere stato rifatto e confermato nel 1256, non può per altro esser legge nuova, ma si dee credere anteriore di più secoli e forse la più antica di tutte. »

III. Prima del nuovo Codice che instituì tribunali di commercio, prendeva finalmente nei Regii Stati il nome di Consolato il magistrato chiamato a giudicare le cause relative al commercio.

Tre erano le sedi del Consolato, cioè Torino, Nizza e Ciamberì; essendo che in Genova sussistevano tuttora i tribunali di commercio instituiti in conformità del Codice francese.

Il magistrato del Consolato trae origine da un memoriale a capi, il quale andò sottoposto a varii sovrani provvedimenti finchè prese stabilità in virtù delle RR. CC. del 1770, che furono indi in parte modificate dal R. Editto 27 settembre 1822, nel quale è statuito, che la prima istanza nelle liti mercantili spetterà, nelle provincie, ai Giudici di mandamento sino alla concorrenza di 300 lire, ed ai Tribunali di Prefettura sino a quella di lire 1200, con riserva dell'appello al Consolato.

Il Consolato sopraintendeva inoltre a tutte le arti ed era giudice di tutti i privilegi conceduti in materia di commercio e d'industria.

Le funzioni giudiziarie relativamente al commercio di Savoia essendo state attribuite ai tribunali di prefettura, quel Consolato conserva soltanto l'ispezione sulle fabbriche e manifatture, sui corpi di arti e mestieri, e sui monopolii che potessero essere commessi.

I Consolati erano assistiti nei loro giudizii da due consoli scelti nella classe dei banchieri, il di cui ufficio era biennale.

CONSOLI. Xenofonte, nel libro *dei redditi*, esprime il desiderio fossero accordate ricompense a que' prefetti di commercio che dassero più spedito corso ai processi avanti il foro loro vertenti, dal che Montesquieu ne deduce che quel dotto scrittore già presentiva il bisogno della moderna giurisdizione consolare.

Soggiunge lo stesso autore dello *Spirito delle leggi*, che gli affari commerciali non comportano formalità, imperciocchè costituiscono essi azioni che ogni giorno riproduce, susseguite pure ogni giorno da altre azioni della stessa natura, motivo per cui è necessità che le relative controversie esser possano decise in giornata, invece che i matrimoni, le donazioni, i testamenti, la maggiorità ed altre tali azioni che hanno influenza sull'avvenire, non riproducendosi gran fatto che una volta nella vita, ammettono senza inconvenienti maggiori dilazioni.

Dice Platone che là dove non avvi commercio marittimo, le leggi esser ponno ridotte alla metà dell'ingente loro mole, invece che il commercio, introducendo nello stesso paese popoli diversi, moltiplici convenzioni, varie specie di beni e moltiformi maniere di acquistarli, si richiede minor copia di leggi e maggior numero di giudici; causa efficiente per lo appunto dello stabilimento dei consolati.

Nel secolo XI venivano così chiamati in Italia, dietro quanto ne accenna il cavaliere Cibrario, i magistrati surrogati ai conti nello stabile ordinamento de' Comuni. Da principio erano in pace giudici

ed amministratori, e condottieri in guerra; ma poi furono divisi gli uffizi, ed ai consoli di giustizia o de' placiti fu commessa l'autorità giudiziale, mentre i consoli del Comune attendevano a governare col voto del consiglio segreto ossia della credenza privata nei piccioli affari, del consiglio generale di tutto il popolo nei grandi.

In oggi, salve ben poche eccezioni, i consoli sono uffiziali residenti nei vasti emporii di commercio, e segnatamente nei porti di mare, incaricati dai rispettivi Sovrani di vegliare alla conservazione dei diritti e dei privilegi della propria nazione e di risolvere le controversie che insorgere potessero fra i commercianti stazionati all'estero, loro connazionali.

La voce *console* procede dalla latina *consulo, consulendo*, ed indica l'uffiziò principale degli uffiziali suddetti, le di cui funzioni sono ad un tempo amministrative, giudiziali e politiche.

Venezia, secondochè ne fa fede il Codice per la veneta mercantile marina 21 settembre 1786, rivendica in Italia il primato di siffatta istituzione, che in origine era ristretta all'ufficio di sindaci delle corporazioni mercantili, stati quindi mandati all'estero; essa però, come appare dall'ordinanza di agosto 1681, aveva già preso in Francia valore ed incremento, ai tempi di Colbert, che tanto sviluppo diede al commercio e all'industria.

L'uffizio dei consoli, i loro doveri ed attribuzioni furono in origine desunti dal *Consolato di mare* stato per la prima volta stampato in Barcellona nel 1492, e che, come più sopra si è accennato, il Pardessus crede essere compilazione catalana.

Merita di essere notato il regolamento dato dai Catalani stessi sul finire del XIV secolo al loro console di Alessandria, mercè il quale doveva egli rimanere in carica per un triennio, con riserva di prorogazione se fosse uomo da bene ed ottenesse l'assenso dei commercianti. Gli era vietato di tenere taverna, di vendere vino, di dare a pigione a stranieri le botteghe riservate pei negozianti della Catalogna, e di ammettere Ebrei e donne di mal affare. Era debito suo di rimanersi l'intiero giorno nella dogana, se ne fosse richiesto, per assistervi alla verificazione delle merci, e nell'uscire da casa sua doveva farsi precedere da due staffieri in gran montura (Capmany, *Memorie istoriche dell'XI sec.*).

In oggi però che le nazioni hanno affatto messe in disparte le ambiziose rivalità territoriali, che le questioni della bilancia politica più non si riferiscono all'estensione del territorio, ma sibbene a quella del commercio, che le idee materiali e positive sottentrarono a quelle di ambiziose conquiste, che lo scopo predominante delle diplomatiche negoziazioni prossimo o remoto si è di estendere e di aprire nuovi emporii al commercio, i consolati all'estero sono diventati della massima importanza e di una necessità assoluta nelle piazze dove maggiore è la frequenza dei commercianti nazionali.

Ma perchè la protezione consolare sia efficace, si richiede: 1° di mettere i consoli in grado di sostenere con dignità il carattere di cui sono rivestiti; 2° che riuniscano essi in sè le funzioni di giudici, di uffiziali dello stato civile e di notai; 3° una forza marittima imponente abbastanza per far rispettare la bandiera e il carattere consolare; la qual cosa si manifesta più imperiosa in Levante, imperciocchè mancando ivi leggi locali, ed ogni nazione osservando sul territorio ottomano le proprie leggi, l'influenza dei corpi consolari debb'essere forte e positiva, e per conseguenza lo scopo della marina militare sarà quello di dar valore a quei corpi, egualmente che di difendere il commercio contro i pirati e la prepotenza dei Barbari i quali non riconoscono altro diritto tranne quello del più forte.

La misura di potere che fia conveniente

di assegnare ai consoli dipende dall'importanza del commercio negli scali dove sono stabiliti. Un'invariabile classificazione a tale riguardo non è però gran fatto possibile, essendochè l'indole propria dell'azione commerciale non è di battere sempre la stessa via, ma sibbene di affluire là dove trova maggiore pascolo alle specolazioni, motivo per cui il porto talvolta il più florido perde grado a grado la sua importanza, e la acquista invece quello in cui in più scarso numero concorrevano i bastimenti.

La competenza e le attribuzioni dei consoli formano una delle questioni le più intralciate e le più difficili della diplomazia, massime là dove non sono definite da speciali trattati e convenzioni; epperciò divideremo questo articolo in due parti, comprendendo nella prima le massime generali adottate per consenso di tutte le incivilite nazioni, e nella seconda quelle speciali contemplate nei regolamenti fatti di pubblica ragione nei Regii Stati.

Le massime generali noi le abbiamo ricavate dal *Corso di diritto commerciale* di Pardessus, opera pur tuttavia degna del massimo riguardo a malgrado le mende di cui l'hanno accagionata alcuni trattatisti che seguirono le sue tracce nel malagevole arringo.

Quelle massime sono le seguenti:

1° Il Sovrano che desidera di stabilire un console all'estero debbe acquistarne il diritto mediante una convenzione col Sovrano di quel paese; essendochè un semplice trattato di commercio fra quelle due Potenze in cui la clausula non ne fosse formalmente espressa non basterebbe per autorizzarnelo.

2° I consoli sono di nomina regia e stanno sotto la dipendenza del console generale, del ministro plenipotenziario o dell'ambasciatore del proprio distretto e del ministero per gli affari esteri che lo ha accreditato, con tutti quali sovra esser denno in continua corrispondenza circa gli emergenti che si presentassero di qualche interesse attuale e futuro.

3° Debbono i consoli conoscere i trattati ed i regolamenti speciali ai luoghi di loro residenza, onde poter giudicare, dare consiglio e prevenire l'inesperienza dei loro nazionali contro le operazioni illecite o mal caute nelle quali potessero inceppare.

Sarebbe pure utilissimo anzi che no che fossero edotti nella lingua parlata nel consolato.

4° È vietato ai consoli di prendere moglie all'estero, di ricevere commissioni, stipendi, retribuzioni, distintivi ed altre ricompense, di commerciare e di assentarsi dalla propria residenza senza il sovrano beneplacito.

I divieti sovra espressi sono segnatamente dettati dacchè, dovendo i consoli rendere giustizia, proteggere, sostenere ed estendere il commercio della propria nazione, frenare l'altrui cupidità e reprimere la mala fede, non era lecito ciò stante che vestissero il doppio carattere di giudici e di parti, di tutori e tutelati, di vigilatori e invigilati, di amministratori ed amministrati, e tanto meno di sudditi dipendenti.

5° La nomina del console è notificata al Sovrano, presso il quale deve risiedere, nelle forme stabilite dai trattati e che sono di uso per ottenerne l'*exequatur* in virtù del quale il carattere di quest'uffiziale è riconosciuto con facoltà di esercirne le rispettive funzioni.

Questo *exequatur* nello scalo di Levante prende il nome di *berat.*

6° Presso ogni console è collocato un funzionario chiamato cancelliere, il quale compie le parti di segretario nelle materie politiche, amministrative e giudiziali; di conservatore degli archivi, delle leggi, dei regolamenti e degli altri atti emanati dall'autorità competente; di notaio per rapporto agli atti civili dei sudditi della propria nazione; di conservatore dello stato

civile e di depositario degli effetti, valori e titoli che il console fosse nel caso di prescrivere nel corso dei provvedimenti che sono nella sfera delle sue attribuzioni.

Il cancelliere deve inoltre assistere allo sbarco delle merci che arrivano in porto sopra bastimenti nazionali od esteri, semprechè appartengano essi a connazionali (*v.* Cancellieri).

7° Interpreti legali sono pure autorizzati presso i consoli ad effetto di tradurre le scritture di cui la verità e l'esattezza esser deve asseverata con giuramento, e d'interpretare le parole che il console dovesse proferire od udire nella lingua che non fosse familiare alle persone poste fra loro in comunicazione.

Questi interpreti prendono negli scali del Levante il nome di dragomanni (*v.* Dragomanni).

8° Il Sovrano che riceve un console nel proprio Stato incontra tacitamente l'obbligo di accordargli la libertà e la sicurezza di azione di cui potesse abbisognare per il disimpegno delle sue attribuzioni. Egli è per ciò che il console dee reclamare e mantenere intatti tutti i diritti, le prerogative, gli onori e i privilegi che gli sono accordati dai trattati, dalle convenzioni, dal diritto delle genti, dall'uso e dalla reciprocità.

9° In caso di controversia per rapporto ai diritti sovr'ennunciati, il console deve riferirne al proprio ministro o ambasciatore, e fare le proteste che gli sono suggerite dalla prudenza e dalla dignità del carattere di cui trovasi rivestito.

Non ne segue per altro da ciò che i consoli siano riputati quali rappresentanti del proprio Sovrano e ministri rivestiti di una missione politica; imperciocchè non godono essi delle franchigie accordate al corpo diplomatico, ed anzi soggiaciono alla giustizia del luogo di loro residenza per le cause civili e criminali a cui non fosse derogato da speciali convenzioni.

10° Sono essi però autorizzati ad inalberare sulla porta della loro abitazione le armi e la bandiera della nazione che rappresentano, senza che dedurre se ne possa verun diritto di asilo e di salvaguardia, se tale privilegio non è conceduto loro in virtù di speciali trattati.

11° È massima generale, che tutti i Governi hanno stringente interesse di conservare illesa, essere il diritto di eseguire una decisione mediante l'impiego della forza pubblica un'emanazione del sovrano potere, non avere le corti supreme, i tribunali e i funzionarii, ai quali è confidato l'esercizio della giurisdizione contenziosa o volontaria, potere a tale riguardo che in virtù di sovrana delegazione, dover emanare l'esecuzione parata di tali atti in nome del sovrano potere, la qual cosa rende ragione del motivo per cui tutti i Governi sono d'accordo nel non riconoscere l'esecuzione parata ai giudizii ed atti che emanano da Potenza straniera.

Questa esecuzione parata è però di diritto comune per ciò che concerne alle controversie relative ai salari e alle condizioni di arruolamento della gente di mare, senza eccezione se quella gente appartiene a quella del console o ad altra nazione, e ciò in grazia della presunzione che dal fatto del loro arruolamento al servizio di una nave emerge che sono sottoposti al capitano e per conseguenza al console della nazione di questi incaricato di portare giudizio sulle emergenze dipendenti dal viaggio intrapreso.

12° Ritenuto che l'amore del suolo nativo prende incremento dall'osservanza delle patrie leggi all'estero, fu accordata facoltà ai consoli di giudicare, a tenore delle medesime, le contestazioni tra i commercianti, navigatori ed altri della propria nazione in tutta la distesa del loro consolato, ed è fatto divieto ai contendenti, sotto pena di ammenda, di rivolgersi avanti una giurisdizione straniera.

Questa facoltà è la conseguenza del principio generale che il Sovrano conserva intatti i suoi diritti sui proprii sudditi, eziandio in paese di estero dominio, per cui è fatta facoltà ai medesimi di risiedere al fuori stato e d'invocare occorrendo la protezione del proprio Principe.

Incumbe ai consoli nei loro giudizii di assumere due nazionali fra i più notabili residenti nel consolato, e le loro decisioni debbono essere pronte e sommarie, mediante domanda per parte dell'instante, di asseverazione di comparsa, e dei titoli, dichiarazioni e prove testimoniali che verranno *hinc inde* prodotti.

Se i testimonii assegnati non sono sudditi, il console deve promuovere dall'autorità nazionale competente l'ordine di comparire.

Le sentenze consolari sono esecutorie presso la propria nazione, senza che occorra verun altro incumbente, eziandio per via di provvisione, a malgrado le insorte opposizioni o l'introduzione dell'appello.

13. I consoli devono, in dipendenza delle sovra espresse loro attribuzioni, far tenere aperti nell'uffizio di cancelleria cinque registri: nel primo di questi sono inscritte le obbligazioni ed i contratti; nel secondo i processi verbali delle adunanze consolari; nel terzo le leggi, le ordinanze, le decisioni ministeriali e dei consoli e vice-consoli di cui è prescritta la pubblicazione; nel quarto tutti i depositi; nel quinto finalmente i manifesti di entrata e di uscita delle merci ed altri oggetti importati o esportati.

14. Il console è capo della nazione, ossia dell'unione dei suoi connazionali stabiliti nel proprio distretto; ed esso ha la facoltà di congregarli per consultare sopra gli oggetti di comune interesse, e di far eseguire le prese deliberazioni.

15. Per unanime consenso delle nazioni sono accordate al console le attribuzioni di uffiziale dello stato civile per far constare delle nascite, dei matrimonii e dei decessi degl'individui connazionali residenti nel luogo in cui è chiamato ad esercire le sue funzioni, apporre i sigilli e far l'inventario degli effetti lasciati dal defunto.

16. Compete al console di conoscere dei fatti succeduti nel corso della navigazione, alloraquando cioè il bastimento, coperto dalla sua bandiera, rappresenta una parte del territorio della nazione dalla quale furono spedite le carte di bordo.

Esso deve ciò stante: 1° ricevere il consolato ossia deposizione e relazione del capitano nei casi di approdo forzato e di arrivo al porto di destinazione; 2° dare tutti i necessari provvedimenti per la salvezza del bastimento che fosse in pericolo di naufragio, e per ricuperarne il carico e le spoglie qualora venisse a naufragare; 3° agevolare ai marinai naufragati i mezzi di ritornare in patria; 4° spedire le patenti di sanità; 5° corrispondere con le amministrazioni sanitarie; 6° rilasciare i certificati di origine delle merci per rapporto alle dogane; 7° e finalmente redigere e trasmettere al proprio dicastero, in capo di ogni anno, stati comparativi dell'ingresso e dell'uscita dei bastimenti della propria nazione nei porti della sua giurisdizione.

17. Nella sua qualità di giudice il console è autorizzato a reprimere le contravvenzioni ed i delitti puniti soltanto con pene pecuniarie, e a fare l'instruttoria delle cause criminali che gli fossero denunciate dalle parti o dalla voce pubblica, non senza trasferirsi sul luogo del commesso crimine e nel carcere a contestare l'inquisito.

Questa facoltà il console deve accuratamente esercitarla in special modo pei crimini di falso che comprometter possano il credito e la fede pubblica, non meno che il pubblico interesse.

18. Le sentenze dei consoli hanno ese-

cuzione parata mediante cauzione della parte a di cui favore venne pronunciata.

L'appello deve però essere introdotto presso i magistrati competenti del Principe dal quale hanno mandato.

19. Occorrendo che qualche suo connazionale comprometta l'onore, la riputazione della patria, la sicurezza del commercio colla cattiva sua condotta, il console è autorizzato, nella sua qualità di ufficiale di politica e pulizia, a farne seguire l'arresto e la successiva traduzione sul primo bastimento che faccia vela verso lo stato al quale il delinquente appartiene, per ivi essere consegnato all'autorità competente.

20. Sotto il rapporto delle prerogative i consoli godono: 1° dell'immunità personale, per cui non possono essere arrestati nè tradotti in carcere, a meno che si tratti di un crimine atroce; 2° dell'esenzione da qualunque servizio; 3° dell' inviolabilità delle carte loro proprie e di cancelleria, sulle quali non è lecito di porre la mano, sotto qualsivoglia pretesto, a meno che il console fosse commerciante.

Riassumendo il sin qui detto, si raccoglie in brevi termini, che in generale le convenzioni consolari prescrivono ai consoli di raccogliere e amministrare le successioni dei loro connazionali morti *ab intestato;* di esercire la pulizia della navigazione sui bastimenti della sua nazione; di reclamare i marinai disertori; provvedere per la salvezza dei bastimenti naufragati; assistere alla visita dei bastimenti di commercio per cui rendesi indispensabile l'intervento loro, e a quelle che fossero fatte nelle case di abitazione dei connazionali caduti in sospetto di contrabbando; servire da interpreti nelle contestazioni ed aggiustarne le differenze in qualità di arbitri volontari, e finalmente vegliare alla rigorosa osservanza dei trattati di commercio, alla tutela dei sudditi della Potenza che rappresentano, assisterli con i loro consigli, prestar loro soccorso in caso di bisogno, opporsi a che vengano imposte al commercio condizioni onerose ed illecite, presentare e promuovere i richiami dei negozianti connazionali presso le autorità locali, e all' occorrenza presso il proprio dicastero dell'estero; tenere quest'ultimo esattamente informato di ciò che potesse giovare agl'interessi dello Stato; in una parola impiegare ogni cura affinchè la condizione dei consudditi all' estero riesca quanto più fia possibile vantaggiosa e sicura.

Una questione di qualche gravità si presenta relativamente ai consolati, ed è, se giovi di estenderne lo stabilimento a tutti i porti dove veleggia qualche nave nazionale, ovvero di restringerli agli scali di maggiore importanza.

La soluzione di questa questione è subordinata all'entità della forza marittima di cui può disporre una nazione; imperciocchè se la medesima non è imponente abbastanza da far efficacemente rispettare la propria bandiera, se la coscienza della propria debolezza rende timido l'agente e tracotante la potenza presso la quale è accreditato, fia per lo migliore di ricorrere alla protezione consolare della nazione che ha maggior polso, e che per conseguenza è in grado di far valere le ragioni dei clienti che in lui si affidano, nel che fare egli metterà un impegno tanto più vivo in quanto che verrà egli a riceverne un lucro più concludente in ragione della confidenza che saprà inspirare ai commercianti che si ricovereranno sotto la sua bandiera.

Esposte così le massime generali che governano la materia dei consolati, faremo passaggio a quelle speciali ai Regii Stati.

Esse si desumono da due fonti; la prima è il Regolamento annesso alle RR. LL. PP. 26 dicembre 1815, il quale segna pur tuttavia le funzioni degli uffiziali consolari all'estero, le loro dipendenze, relazioni e doveri, le attribuzioni ed i diritti che loro

appartengono, e finalmente la loro giurisdizione in materia criminale, civile, contenziosa e volontaria; la seconda fonte scaturisce dalle RR. LL. PP. 23 luglio 1833, le quali hanno in qualche parte derogato a quelle anteriori.

Riducendo a sommi capi le disposizioni consegnate nelle RR. LL. PP. 26 dicembre 1815, si ha quanto segue:

1° Gli Uffiziali consolari sono soggetti, in materia civile e criminale, alle leggi ed alle autorità dei luoghi dove risiedono, sotto riserva dei riguardi dovuti al carattere di cui sono rivestiti.

2° Tutti gli Uffiziali consolari sono dipendenti dal supremo Dicastero dell'estero, dagli Ambasciatori e Ministri residenti nello Stato dove essi si trovano stabiliti, dai Consoli generali ai quali incumbe d'informare il superiore dicastero, il proprio Ambasciatore o Ministro delle infrazioni che venisse a scoprire dal Dicastero della guerra e dall'Ammiragliato per ciò che concerne la marina militare.

3° I Vice-Consoli e Cancellieri dipendono inoltre dai loro Consoli rispettivi, i quali rispondono personalmente delle operazioni dei medesimi.

4° È lecito agli Ambasciatori e ai Ministri di sospendere i Consoli dall'esercizio delle loro funzioni in ogni occorrenza di gravi mancanze; nelle loro veci, per questo fatto o in caso di decesso, subentra per a tempo il Vice-Console, al quale incumbe l'obbligo di tosto formare un esatto inventario degli archivi ed altri arredi del Consolato che spedirà al Console generale, ritenendo le cose inventarizzate presso di sè sotto severa custodia, non senza spedirne quietanza agli eredi del Console defunto od altri aventi causa, mercè la quale saranno liberati da qualunque molestia.

5° Subito giunti nel luogo di loro residenza, gli Uffiziali consolari adempiranno a tutte le formalità necessarie per ottenere dal rispettivo governo l'*exequatur* delle loro patenti, senza del quale non possono entrare in esercizio delle loro funzioni.

6° Incumbe loro di mantenere una viva corrispondenza colle superiori autorità da cui dipendono per renderle informate di tutto ciò che potesse tornar utile allo Stato ed al regio servizio; a talchè gli armamenti che fossero fatti all'estero, le nuove instituzioni ivi adottate, le cose relative al regime sanitario, i contrabbandi.

7° Gli Uffiziali consolari sono autorizzati a inalberare sulla loro porta lo stemma reale della propria nazione, e all'occorrenza di qualche visita di cerimonia su di un bastimento, sono salutati a colpi di cannone.

8° È dovere degli stessi Uffiziali di vegliare acciò i sudditi connazionali tengano una regolare condotta ed osservino le patrie leggi.

9° Essi raccoglieranno le prove dei fatti e dei reati che fossero commessi da un suddito a bordo di un bastimento di commercio, giudicheranno i delitti minimi, e pei gravi procureranno l'arresto del delinquente che faranno passare nello Stato, dirigendolo al R. Ammiragliato per essere consegnato alle autorità competenti.

10° Sono considerati come delitti minimi le ingiurie verbali tra persone della medesima condizione, e le percosse senza effusione di sangue e che avessero cagionato contusioni sanabili in breve tempo. Non si potrà procedere in essi senza la volontaria denuncia dell'offeso; ed in questo caso, qualora non riescano a conciliare le parti, potranno pronunziare una pena pecuniaria non maggiore di L. 50 ed un arresto a bordo del bastimento non maggiore di giorni trenta.

11° Pei delitti commessi fuori del bordo dei bastimenti nazionali, se ne richiederà la punizione dall'autorità locale, eziandio quando l'offeso non fosse nazionale.

12° Potranno pure gli Agenti consolari giudicare nei casi di contravvenzione ai

regolamenti sulla navigazione e marina mercantile, quando la pena ivi stabilita non sarà maggiore di 30 giorni di prigionia che sarà scontata a bordo del bastimento sul quale fu commessa la contravvenzione.

13. Pei delitti o contravvenzioni che importano una pena maggiore, gli Uffiziali consolari ne faranno risultare mediante processo verbale che verrà trasmesso al Presidente Capo del Consiglio dell'Ammiragliato.

14. L'ammontare di tutte le pene pecuniarie pronunciate da cui sovra apparterrà alla cassa degl'invalidi della marina commerciale.

15. In tutte le questioni che insorgessero in materie civili e commerciali tra i sudditi o contro di essi, è dovere degli Uffiziali consolari di procurare di conciliare le parti mediante un atto di transazione; in difetto pronuncieranno nei limiti della loro competenza.

16. Questa competenza si estende: 1° alle controversie che insorgessero tra gl'individui componenti gli equipaggi dei bastimenti o tra i medesimi e i passeggieri a bordo per nolo, alimenti, salari e simili cose; 2° Alle questioni riguardanti le somme da somministrarsi dai Patroni o Capitani ai marinai lasciati a terra in caso di disarmamento o malattia; 3° alle cause in materie civili e commerciali portate avanti di essi, in cui le due parti litiganti od almeno il convenuto sieno sudditi.

17. Per le questioni della specie sovra indicata è proibito ai sudditi di provvedersi nanti i Tribunali esteri sotto pena di un'emenda uguale alla metà della somma formante l'oggetto della domanda, e di 300 lire se si tratta di somma indefinita.

18. Nelle cause di loro competenza i Consoli generali ed i Consoli si faranno assistere da due persone legali e da due negozianti nazionali per quanto fia possibile e non aventi interesse di sorta nell'oggetto sottoposto al loro giudizio.

In mancanza di legali vi saranno sostituiti altrettanti negozianti.

19. Dalle sentenze pronunciate dai Consoli e Vice-Consoli nelle cause di cui ai num. 1 e 2 del § 16 e per quelle contemplate al num. 3, non eccedenti le L. 400 o di cui non sarà definita la somma, si potrà appellare al Console generale.

20. Qualora si tratti di sentenze proferite da quest'ultimo per somma eccedente le lire mille o indefinita, l'appello potrà essere introdotto avanti quel Magistrato nazionale cui spetterebbe la causa in ultima istanza, e nella cui giurisdizione trovasi il domicilio del convenuto in prima istanza.

Anche nelle cause d'appello i Consoli generali si faranno assistere nel modo accennato al § 18.

21. Il procedimento delle cause consolari sarà sommario, sentite le parti o personalmente o per mezzo di procuratore speciale, ed i testimoni che saranno presentati.

22. Le decisioni saranno moderate secondo le leggi a cui sono sottoposti i rispettivi sudditi, e le sentenze avranno la stessa forza che quelle che emanano dai Tribunali ordinari nell'interno dello Stato; la loro esecuzione non sarà sospesa non ostante l'appello se non se mediante cauzione idonea, qualora l'appellante non sia notoriamente risponsabile, o colla deposizione nella Cancelleria della somma portata dalla sentenza.

23. Per l'esecuzione delle suddette sentenze gli Uffiziali consolari e le parti si regoleranno nel modo praticato dagli altri Consoli nel luogo dove occorre di farle eseguire.

24. Saranno ricevute dagli Uffiziali consolari tutte le transazioni fra sudditi, e ciò alla presenza di due testimoni per quanto fia possibile nazionali.

25. Gli stessi uffiziali faranno constare su di uno speciale registro delle nascite e delle morti seguite nelle famiglie dei

sudditi che saranno loro notificate. Gli atti di nascita esprimeranno il nome, il cognome e la patria del padre, della madre e dei due testimoni, il sesso del neonato, il nome impostogli, e se sia battezzato. Quelli di morte il nome, cognome e patria del defunto, e quello del di lui padre e della madre se fia possibile.

26. Potranno pure gli stessi uffiziali ricevere i testamenti che si volessero fare dai sudditi nei paesi di loro residenza, e ciò per mano del cancelliere e alla presenza di quattro testimoni.

27. Qualora il testamento fosse stato fatto in voce a bordo del bastimento in viaggio, riceveranno le opportune deposizioni, e ne faranno constare mediante processo verbale che sarà sottoscritto dal Capitano o Patrone, da tutti i testimoni esaminati e dagli uffiziali consolari.

28. Gli atti e testamenti surriferiti avranno la stessa forza che quelli passati avanti un pubblico Notaio nei Regii Stati.

29. Tutte le copie degli atti ricevuti dagli uffiziali consolari saranno autenticate dal Cancelliere, e la di lui firma sarà legalizzata dai medesimi uffiziali.

30. Sino a nuovo ordine tutti gli atti spediti dagli uffiziali consolari si faranno in carta libera ed avranno la stessa forza come se fossero in carta bollata.

31. Quando un suddito inquisito per qualche delitto in paese estero richiederà l'assistenza degli uffiziali consolari, essi avranno ogni cura acciò non resti il medesimo indifeso.

32. Venendo a morte un suddito in estero paese o a bordo di un bastimento senza lasciare alcun erede, gli uffiziali consolari procederanno, in presenza di due testimoni, per quanto si potrà, nazionali, ad un esatto inventario di tutti gli effetti e di tutte le merci componenti la successione.

33. Se fra gli effetti di cui si è fatto l'inventaro alcuni ve ne fossero che non si potessero conservare, l'uffiziale consolare che vi avrà proceduto potrà farne seguire la vendita all'incanto, ritenendo presso di sè in deposito la somma ricavata per essere rimessa a chi di ragione.

34. Quando un bastimento con R. bandiera fosse in pericolo di naufragare, è debito degli uffiziali consolari di prestargli tutta la copia maggiore di soccorsi che sono in loro potere per la salvezza delle persone e delle cose.

35. Succedendo ciò malgrado il naufragio, somministreranno ai nazionali naufragati o procedenti da schiavitù le spese necessarie pel loro ritorno in patria, o che occorressero in caso di loro quarantena nel lazzaretto.

36. Le spese suddette di alimenti e di ritorno debbono esser prese in primo luogo sul prodotto degli oggetti salvati, mediante vendita della quantità necessaria. Per ogni somma mancante vi si provvederà coi fondi della cassa degl'invalidi.

37. Debbon gli uffiziali tenere un esatto registro di tutti i bastimenti che giungeranno o partiranno con R. bandiera.

38. Impiegheranno ogni sollecita cura nella spedizione delle carte necessarie alla loro partenza, e non le potranno trattenere che in casi gravissimi e sotto la loro risponsabilità personale per i danni che ne venissero indebitamente a sopportare.

39. Quando riconosceranno che tali carte siano spirate, potranno prorogarle pel tempo necessario a terminare il viaggio e ritornare nei Regii Stati.

40. Se dopo la prorogazione il Capitano o Patrone imprendesse col favore delle medesime un nuovo viaggio, gli uffiziali consolari del littorale dove approderà faranno arrestare il delinquente e procederanno come nel caso delle contravvenzioni portanti pena afflittiva.

41. I passavanti non potranno essere accordati dagli uffiziali consolari se non nei casi seguenti:

1° Quando un suddito farà costrurre negli Stati esteri un bastimento per introdurlo nei Regii Stati.

2° Quando per infortunio o forza maggiore saranno andate smarrite tutte o in parte le carte necessarie per navigare.

3° Quando occorrerà di fare qualche spedizione urgente per regio servizio, e non vi sarà nel porto bastimento nazionale atto a tale spedizione.

Le carte di cui i capitani e patroni denno essere muniti a bordo sono:

Le loro Patenti di nomina, quelle di nazionalità, il passaporto, il ruolo di equipaggio.

42. Giungendo in un porto estero una preda fatta da bastimenti con R. bandiera, gli uffiziali consolari procederanno, subito finita la quarantena, ad un esatto inventario degli effetti predati, e dietro la sentenza di legittimità faranno procedere, sotto la loro assistenza, alla vendita agli incanti degli oggetti inventarizzati.

43. Le prerogative e i privilegii degli uffiziali consolari, dei sudditi e dei bastimenti con regia bandiera sono regolati in conformità dei trattati, e in difetto secondo l'uso, giacchè quando una potenza senza alcuna limitazione espressa riceve uno di quei pubblici funzionari, debb'essere riputata averlo ricevuto dietro le norme stabilite dalla consuetudine.

44. Tutti i capitani, patroni, uffiziali, marinari dei legni mercantili nazionali e tutti gli altri sudditi tanto stabiliti quanto passeggieri debbono ubbidire immediatamente agli ordini degli uffiziali consolari, sotto riserva della via alle doglianze ed ai richiami che giudicassero di dover inoltrare ai supremi dicasteri del proprio Stato.

45. È proibito agli uffiziali suddetti, sotto pena d'immediata destituzione di accettare verun impiego, stipendio o regalo da alcuna potenza estera, e d'incontrare mutui dai Turchi, Mori, Greci, Ebrei ed altri sudditi del Gran Signore o dei principi di Barberia.

46. Tutti i sudditi stabiliti in paese estero che vorranno conservarne la qualità, dovranno presentarsi al console nella giurisdizione del quale avranno domicilio per farsi inscrivere nel registro aperto a quell'uopo, salve le proibizioni ed eccezioni portate dalle leggi.

47. In tutti gli scali di Levante e di Barberia gli uffiziali consolari eserciteranno in materia civile e criminale la stessa giurisdizione che compete alla maggiorità dei loro colleghi.

48. Non essendo lecito ai sudditi di passare negli scali di Levante e di Barberia senza un passaporto speciale da concedersi mediante prova di moralità, d'irreprensibile condotta, di un motivo plausibile, dei mezzi opportuni per farvi il loro trasferimento e di essere giunti all'età di 18 anni, gli uffiziali consolari debbono accertarsi dell'esistenza di tali spedizioni.

49. I sudditi che vorranno passare da uno degli scali di Levante o di Barberia in un altro dei paesi medesimi dove non risieda verun uffiziale consolare, dovranno ottenerne la permissione da quello della loro residenza, e ciò sotto pena pecuniaria di 600 lire, ed in difetto di un mese di prigionia e del rimando nei Regii Stati.

50. È proibito ai sudditi di far acquisto o locazione di stabili nei paesi soggetti al dominio della Porta Ottomana e dai principi di Barberia, che non siano case, magazzini ed altri edifizii necessarii all'abitazione loro e per riporvi le merci del loro traffico, sotto pena della confisca dei beni illecitamente acquistati.

51. Sono però i sudditi autorizzati a far vendere nei modi legali e per autorità di giustizia i beni dei loro debitori, e di esigere a questo titolo le rendite dai pigionanti, mezzaiuoli ed altri possessori.

52. Non è lecito a cui sovra di essere proprietario d'alcuna specie di bastimento,

nè di prestare il loro nome a stranieri per operazioni di commercio nei paesi di Levante o di Barberia, sotto pena di essere rinviato nei Regii Stati nel primo caso, e di una pena pecuniaris nguale al valore delle mercanzie nel secondo.

53. È dovere dei capitani dei bastimenti di commercio di rimettere agli uffiziali consolari, sia nel giungere che nel partire dagli scali snmentovati, nn manifesto delle merci componenti il loro carico.

54. La pulizia riguardo ai sndditi, tanto a terra che sui bastimenti mercantili nazionali negli scali di Levante e Barberia, appartiene agli uffiziali consolari.

55. Non è lecito a verun snddito di porsi sotto la protezione di nna potenza estera, sotto pena del rinvio e di nna multa di 6/m. ll., o in difetto di sei mesi di carcere.

56. È parimenti vietsto loro 1° di avere alcun luogo di pubblica adunanza, 2° di frequentare le case delle potenze levantine e di Barberia, 3° di giuocare a giuochi d'azzardo, sotto pena di confisca dei mobili del luogo di convegno, e della mnlta di lire 2/m. nel 1° caso, di quella di lire 500 nel 2°, e di 600 nel 3° oltre il rinvio nei Regii Stati.

57. Chi ponesse nelle lettere che invierà nello Stato alcun saggio o mostra di drappi o stoffe di lana, di cotone, di seta od altre materie atte a comunicare la peste è punito con multa di lire 1000 per ognuna di quelle lettere ed anche corporale secondo l'esigenza dei casi.

58. Il capitano che lasciasse calare a terra alcuno degli individui dell'equipaggio senza licenza o senza farlo accompagnare da un marinaro od uffiziale va soggetto alla pena di 200 lire.

59. È severamente punito ai sudditi di tener locanda, bettole senza licenzs degli uffiziali consolari, sotto pena di lire 5/m.

60. Sotto pena di lire 100, i sudditi dovranno frequentare le sole locande o bettole nazionali, nelle quali non è lecito d'introdurre persone estranee.

61. Gli uffizisli consolari devono essere avvertiti di tutte le diserzioni segnite nell'equipaggio di un bastimento con l'indicazione del nome, cognome e patria del disertore, degli arruolamenti ed imbarchi che vi si fanno, sotto pena di lire 1000 per ogni individno imbarcato senza licenza.

62. Gli uffiziali medesimi sono in diritto di far ricevere a bordo dei bastimenti nazionsli i passeggieri che s'imbarcheranno dietro loro ordine.

63. Il consiglio dell'ammiragliato giudica in ultims istanza degli appelli contro le sentenze proferite dagli uffiziali consolsri negli scali di Levante e Barberia per confisca e pene pecuniarie.

64. Gli oggetti confiscati saranno venduti ai pubblici incanti con l'assistenza del cancelliere.

65. I capitani del bastimenti al loro arrivo nei porti o rade degli scali di Levante e di Barberia dovranno presentare agli uffiziali consolari tutte le carte riguardanti la sanità, informarli esattamente dello stato di salnte del loro equipaggio, munirsi all'epoca della partenza di una patente di sanità, ricevere gli ordini che quelli stimassero di dover loro compartire.

66. È proibito agli uffiziali consolari e ai dragomanni di ammogliarsi senza sovrano beneplacito nei paesi di Levante e di Barberia, di comprare oggetti stati predati dai nemici della Porta Ottomana o dei principi di Barberia, di fare alcnn commercio direttamente o indirettamente coi naturali del paese o con qualunque altra persona suddita o forestiera, salvo che ne abbiano ottenuto uns speciale licenza.

Secondochè si è più sopra accennsto, alle RR. LL. PP. 26 dicembre 1815 tennero dietro quelle del 25 luglio 1835, le quali dispongono sostanzialmente:

1° Il servizio consolare all'estero è distinto in categorie, divisioni, distretti e circondarii.

2° Le categorie sono due, di cui la prima abbraccia tutti gli stabilimenti consolari nei paesi posti sotto la dominazione ottomana in Levante ed in Africa, e quelle esistenti nell'impero di Marocco; la seconda inchiude tutti gli altri.

3° Chiamasi divisione tutto quel tratto di territorio sul quale un console generale esercita la sua superiore giurisdizione, eziandio sopra altri consoli.

4° Il distretto comprende la parte della divisione suddetta assegnata esclusivamente ad un console.

5° Il circondario finalmente è quella porzione di distretto nella quale un proconsole o vice-console esercita le sue funzioni.

6° I consolati generali sono quattro; Costantinopoli, Alessandria d'Egitto, Tunisi e Tangeri.

7° Le attribuzioni consolari consistono:

Nel far rispettare la bandiera nazionale all'estero.

Nel promuovere ed agevolare il commercio e la navigazione dei sudditi prestando alle navi ed agli equipaggi un'attiva e ben intesa assistenza in tutti i punti dei loro distretti, e nei bisogni a cui possono essere esposti.

Nel vegliare a che regni a bordo dei legni nazionali all'estero il buon ordine, e si osservino le relative discipline marittime.

Nel tener d'occhio la condotta e le operazioni dei capitani lungo tutto il littorale da essi percorso.

Nel proteggere i sudditi dimoranti nel loro distretto, e nell'esercire su di essi una giurisdizione più o meno estesa secondo i trattati e gli usi dei diversi paesi.

Nel ricevere gli atti che si passano fra negozianti sudditi ed esteri quando ne siano richiesti, e nel legalizzare quelli che fossero rilasciati all'estero e che dovessero far fede nello Stato.

Nel rilasciare e vidimare passaporti agli individui che viaggiano per la via di mare o di terra là dove non esiste una legazione.

Nel corrispondere in materie sanitarie colle autorità preposte alla pubblica salute.

8° I consoli ricevono il rimborso delle spese di posta, dello stipendio dei dragomanni, delle paghe delle guardie ed altri inservienti, dei soccorsi prestati ai sudditi indigenti, dei sussidii e delle elemosine alle chiese cattoliche in Africa ed in Levante, e dei mezzi di aiuto somministrati ai marinai per provvedere, in caso di naufragio o di altro infortunio al ripatrio loro.

9° È proibito agli uffiziali consolari di assentarsi, di prendere moglie e di accettare regali senza un'autorizzazione speciale del superiore dicastero dell'estero dal quale dipendono.

10° Gl'impiegati consolari di nomina regia non possono prendere alcuna parte diretta od indiretta in qualunque speculazione commerciale, nè togliere ad imprestito somma veruna da Turchi, Mori, Ebrei ed altri sudditi del Governo locale.

Quanto agli altri, l'esercizio del commercio è loro permesso, con che però il genere di traffico da essi esercitato non sia incompatibile colla dignità delle funzioni consolari.

11° I diritti da pagarsi al consolati si dividono in consolari e di cancelleria, e sono regolati dalla tariffa annessa al regolamento approvato con LL. PP. 12 gennaio 1825.

Questi diritti sono quelli che tutti i capitani e patroni di qualche legno mercantile pagano per l'assistenza che debbono loro prestare gli uffiziali consolari in proporzione della lontananza di ciaschedun consolato dalla contrada marittima dello Stato, e in proporzione del commercio e frequenza dei legni nazionali in ciaschedun porto, rada o scalo.

Si dividono pure in due specie i diritti di cancelleria, cioè alcuni avuto riguardo alla classe a cui appartengono i rispettivi

consolati, e ciò secondo che essi sono più o meno relativi alla navigazione, notariali o giuridici.

I consoli preleveranno a loro favore il 20 per cento sui diritti di consolato e di cancelleria che si percevono nel luogo di loro residenza, ed il 10 per cento su quelli incassati dai vice-consoli dipendenti.

I vice-consoli godono dell'aggio del 10 per cento sulle somme percette per conto del console, ma è a loro carico, rischio e pericolo di far giungere al consolato generale o particolare da cui dipendono le somme stesse alle epoche stabilite.

I cancellieri preleveranno a loro favore il 40 per cento sui diritti di cancelleria, non solamente per gli atti fatti nel luogo di residenza del console, ma ben anco in tutto il distretto consolare.

I capitani o patroni di bastimento che caricano, scaricano o noleggiaano, pagheranno per intiero i diritti di consolato o di vice-consolato.

Se approderanno in qualche porto, scalo o rada per motivo di tempo contrario e per tutt'altra ragione senza farvi operazioni commerciali, pagheranno soltanto il diritto di vice-consolato, e saranno esenti da ogni pagamento, se per gli stessi motivi saranno costretti un'altra volta a dar fondo in altro porto, scalo o rada dello stesso distretto consolare.

Che se, dopo aver pagato per intiero il diritto di consolato, caricano, scaricano o noleggiano in uno degli altri porti, scali o rada dello stesso distretto consolare, pagheranno la sola metà del diritto di consolato, e per intiero quello di vice-consolato.

Sono sempre però dovuti i diritti di cancelleria, sia che facciano qualche operazione di commercio, o siano essi in rilascio.

Le disposizioni dianzi accennate furono modificate dalle LL. PP. 17 dicembre 1832 in quanto che fu abrogato, a far capo da quella data, il disposto delle LL. PP. 27 novembre 1816 e soppressa la cassa consolare. Fu inoltre prescritto: 1° Che tutti i prodotti dei consolati, di qualunque natura essi siano, saranno versati effettivamente o figurativamente nelle tesorerie provinciali e da queste nella tesoreria generale.

2° Che tutte le spese riflettenti l'amministrazione dei consolati saranno soggette alle stesse regole e discipline stabilite per le generali aziende.

3° Che cesserà totalmente la facoltà dianzi accordata ai consoli di spiccare cambiali per conto ed a carico diretto e indiretto dei fondi stanziati nel bilancio dell'estero.

I diritti cui va soggetta la marina mercantile e dei quali incumbe ai consolati di rendere conto, sono ordinari e straordinari.

Consistono questi ultimi nel passavanti, ruolo d'equipaggio, diritto fisso di deconti, scontrino, diritti d'ammiragliato, stazzatura, visa di giornale.

Gli ordinarii, cioè che si rinnovano per ogni viaggio, comprendono: Patenti di sanità, fedi per le merci, visa di giornale, ancoraggio, stallaggio, denunzia alle dogane, alla gabella grano, alla gabella vino e all'imposta comunale.

Le spese anzidette si calcolano in ragione di tonnellate, e fatto un ragguaglio danno mediamente i seguenti risultati:

		per sei mesi.
Bastimenti di	30 tonnellate	34. 70
——	60. . . .	47. 60
——	100. . . .	58. 50
——	150. . . .	69. 30
——	200. . . .	79. 30
——	250. . . .	89. 30
——	300. . . .	99. 30

Consoli di marina. I consoli di mare erano giudici scelti tra i migliori mercatanti e di maggior senno per decidere

sommariamente e senza formalità nè dilazione ogni questione che nascesse all'estero tra i mercatanti della patria comune.

Da principio sembra che andassero volta per volta sulle navi medesime, che a tempi determinati e molte in numero facevano vela. Ma poi cresciuto il commercio, ottenuti dai principi i necessari privilegi, risiedettero nei luoghi ove più frequenti esercitavansi i traffici della loro nazione. L'Italia e la Gallia narbonese, che pare non abbiano mai dimesso le navigazioni in Oriente, furono le prime a rinnovar quest'esempio di civiltà e di scienza mercantile. Narbona teneva nel 1148 un console a Tortosa. Mompellieri aveva consoli in Cipro in principio del secolo XIV; onde si può inferire che i consoli di mare e i consoli all'estero erano nel medio evo una medesima cosa (Cibrario, *Medio Evo*).

In virtù per altro delle RR. LL. PP. 13 gennaio 1827 la denominazione di consoli di marina fu ristrettivamente applicata ad uffiziali residenti nei principali porti dello Stato, ai quali sono assegnate le infra espresse attribuzioni:

1° Fanno parte dell' amministrazione mercantile e sono stabiliti in ogni capo di direzione.

2° Spediscono le iscrizioni della gente di mare; determinano i cantieri pella costruzione dei bastimenti, ed intervengono alla loro stazzatura prima che se ne operi il varo.

3° In dipendenza dell'art. 236 del Codice di commercio, « i contratti pelle co-« struzioni dei bastimenti e tutti i patti « che vi sono relativi, sia per indennità, « sia per accrescimento di prezzo per mag-« giori lavori, se avessero luogo, ed ogni « altro patto debbono essere fatti, sotto « pena di nullità, avanti il Console di ma-« rina della Direzione in cui si costruisce « il bastimento, od avanti altro uffiziale « che fosse destinato da leggi e regola-« menti per la marina. Il Console od Uffi-« ziale firma la convenzione insieme colle « Parti e con due testimoni. »

4° Il console di marina pono la sua vidimazione sulle carte giustificative presentate dai postulanti per ottenere patenti di capitano o di patrone.

5° Procede alle aggiudicazioni della pesca del tonno od altre ordinate dal consiglio di ammiragliato.

6° Autorizza la vendita delle mercanzie ed effetti salvati dal naufragio che fossero suscettibili di notevoli degradazioni.

7° Consegna le lettere di corso ai capitani dei legni corsali al momento della partenza loro, non senza preventivamente assicurarsi se questi siano solidamente costrutti, bene attrezzati, agili alla navigazione, e che l'artiglieria e le armi siano in buono stato.

8° Accorda licenza per iscritto al capitano o patrone per gli aumenti che fossero necessarii tanto d'armi e munizioni che di uomini dell'equipaggio e gli sospende provvisoriamente, sempre quando siano riconosciuti colpevoli di gravi delitti o di gravi infrazioni alle leggi marittime, tali da compromettere la reale bandiera o l'interesse dei proprietarii dei bastimenti.

9° Vidima il giornale nautico che il capitano o patrone è obbligato di tenere, sempre quando il legno che comanda è di una portata eccedente le 50 tonnellate.

10° Giudica le questioni che insorgessero tra i capitani e gli individui dell'equipaggio dei bastimenti mercantili nazionali ed altre persone imbarcate sui medesimi, adoperandosi di comporle amichevolmente. In difetto non pronuncierà alcun giudizio se prima le parti non sono comparse personalmente ed in contraddittorio.

11° I consoli spediscono ai capitani mercantili esteri che approderanno nei porti o spiaggie dello Stato certificati di presentazione del ruolo di equipaggio e i passaporti di quelli fra gli arruolati che

volessero sbarcare o imbarcarsi al loro bordo; in caso di qualche fondato sospetto si faranno altresì presentare i passeggieri.

12° Invigilano acciò siano osservate tutte le leggi sanitarie da qualunque bastimento mercantile nazionale od estero, ed occorrendo loro di riconoscere qualche infrazione ne daranno tosto avviso al magistrato di sanità della giurisdizione.

In caso che qualche pena sia pronunciata dalle leggi penali marittime ne raccoglieranno le prove sommarie.

13° Ricevono (art. 266 Cod. di comm.) le convenzioni particolari di arruolamento dei marinai.

14° Antorizzano, in caso di rifiuto del capitano di rilasciare il congedo per tempo finito di arruolamento, il marinaio ad abbandonare il bastimento, salvo che vi siano gravissimi motivi di rifiuto (art. 270) (*v.* Arruolamento, Capitano).

CONSUETUDINE. Fatto nato e cresciuto insensibilmente, che acquista un carattere di generale certezza e costituisce un diritto in dipendenza della frequenza degli atti e delle circostanze che sonosi al medesimo conformati.

I Romani giureconsulti indicavano col vocabolo consuetudine un nuovo diritto introdotto dalla tradizione e dalla pratica abituale, per cui una legge veniva alle volte in tutto od in parte modificata, od anche abrogata.

Questi usi e queste consuetudini si consolidavano ogni vieppiù sotto il regime feudale in guisa che ogni feudo riteneva le sue proprie e colle medesime si governava.

Era distinta col nome di *consuetudini buone* quella legge pratica che quasi sempre si trova aver preceduto quella scritta; la quale perciò nel maggior numero dei casi non si faceva, ma si promulgava.

Nel principio del secolo XI i primi a levare il capo essendo stati i feudatarii minori contro ai grandi baroni, Corrado il Salico procurò di acquetar quei contrasti riducendo in un corpo di leggi le consuetudini feudali, per cui definironsi i diritti ed i doveri reciproci degli infeudati e dei vassalli, e si diminuirono le cause di discordia; e chiamaronsi quelle leggi consuetudini per dinotare appunto che non erano leggi nuove, ma una scelta delle migliori, più giuste e più universali già introdotte in tal materia o col solo lume della ragion naturale, o per analogia argomentate da altre leggi consimili; leggi conservate per tradizione nella memoria dei vecchi e dei sapienti, che avean bastato gran tempo ai bisogni dei popoli, ma che crescendo in numero, nascendo spesso dei dubbii sulla verde loro osservanza, talvolta avendosene sullo stesso punto due contrarie, dovettero per comune quiete esser rivedute, ordinate, scelte ed approvate (Cibrario, *Medio evo*).

Questo riordinamento andò progredendo di mano in mano che l'autorità reale estese le sue conquiste e riuscì ad ottenere l'abolizione dei feudi, imperciocchè si fecero allora più gravemente sentire gl' inconvenienti del ginepralo del regime tradizionale e consuetudinario del pari nocivo al potere sovrano, che al diritto ed alla prosperità dei popoli per cui le transazioni civili, la trasmissione dei beni, gli affari delle famiglie e i privati interessi si trovavano ad ogni tratto compromessi.

Questi inconvenienti erano poco sensibili finchè le parti integranti di una stessa nazione vivevano, in certo qual modo, in uno stato d'isolamento fra di loro; ma di mano in mano che se ne operò la fusione, che più frequenti e più vive ne diventarono le relazioni, manifestossi la necessità di dar corpo a questi diritti consuetudinarii, e di riunire in Codici speciali i principii di un'applicazione generale, per rapporto al civile, al criminale e al commercio, per cui ad una giurisprudenza di opinioni ne venne sostituita una legale fondata sulla cosa giudicata.

I primi passi stampati nel secolo trascorso nella nuova carriera si risentono delle circostanze dei tempi e della forza dei diritti acquistati che mal si potevano superare tutto ad un tratto.

Col progredire però dell'incivilimento e in dipendenza del cataclismo che aprì l'adito al secolo XIX, i diritti acquistati per forza di usurpazione furono irremissibilmente sepolti nelle rovine, i troni si consolidarono sulla base di Codici regolari e di una generale applicazione, che soddisfacendo ai bisogni dell'universale, resero inutili gli usi e le consuetudini, e laddove si manifestarono pur tuttavia particolari bisogni vi si è provveduto con speciali regolamenti per cui l'autorità sovrana venne a godere della pienezza del suo potere ed i popoli dei loro diritti.

Grave contestazione nacque in Francia, dopo la pubblicazione di quei Codici sul punto se la consuetudine contraria possa tuttavia essere allegata, e la maggior parte dei pubblicisti e dei giurisprudenti fu d'accordo nel negarle diritto.

La questione è però priva di fondamento nei Regii Stati per ciò che concerne al diritto civile, essendochè l'art. 2415 di quel Codice dichiara formalmente che « cesseranno di avere forza di legge gli usi e le consuetudini, salvo nei soli casi in cui il Codice stesso vi si riferisce. »

Qualche dubbio rimane per altro relativamente a ciò che concerne il Codice di commercio, essendochè l'art. 723 si restringe a dichiarare che « in tutte le ma- « terie che formano l'oggetto del Codice, « le leggi ed i regolamenti commerciali « preesistenti cesseranno di aver forza di « legge, salvo nei casi nei quali il Codice « stesso vi si riferisce. »

Ciò stante il silenzio della legge relativamente agli usi e alle consuetudini esser debbe interpretato in senso abolitivo o confermativo?

Per la versione abolitiva sta l'assioma che *quod lex voluit scripsit*, e pella confermativa le necessità commerciali, dipendenti dalla rapidità che è la vita delle sue operazioni, e dall'economia nelle spese che dà incremento alle speculazioni ed all'avviamento, ed è certo che all'impulso di questo necessario incentivo debbe cedere sino ad un certo segno la legge scritta.

Se pertanto è giuoco forza di riferirsi in molte occorrenze per le materie commerciali agli usi e alle consuetudini, perchè non furono esse tutte raccolte nel relativo Codice, oppure perchè non vennero riservati i casi nei quali quegli usi o quelle consuetudini non vi fossero contrari?

La ragione si presenta ovvia se si riflette, che il commercio è cosmopolita e che impertanto le regole che ne governano gli interessi debbono essere di un'applicazione generale; lo sperimento invece di andare in traccia degli usi e delle consuetudini dei diversi paesi avrebbe aperto l'adito in un inestricabile labirinto, in capo del quale era il caos.

La dichiarazione in secondo luogo accennata avrebbe avuto per conseguenza di sanzionare due Codici sulla medesima materia, uno scritto e l'altro tacito e tradizionale, per cui rimaneva libero il campo all'arbitrio ed al cavillo.

Dal silenzio invece si argomenta, che se gli usi e le consuetudini non formano legge, stabiliscono però norme per il giudice, semprecchè resistano esse al paragone della buona fede che è il fondamento delle operazioni di commercio:

Ciò posto si ritiene in massima; 1° che per corroborare la consuetudine non è necessario di addurre fatti specifici perchè è difficile di stabilirne il principio.

2° Che quanto più una consuetudine è antica, tanto più facilmente passano inosservati gli atti che le corrispondono, epperciò prevale in questo caso l'opinione generale, la quale tiene luogo della promulgazione del legislatore.

3° Che la consuetudine viene provata mediante l'asseverazione di molti testimonii, ed ha un gran peso nelle contestazioni commerciali, per cui non trovasi stipulata una specifica contraria disposizione.

CONSULTORE LEGALE. Art. 663. « In ogni tribunale di commercio è nominato un consultore legale che assisterà alle udienze ed alle votazioni del tribunale. »

« Egli darà il suo voto consultivo oralmente o per iscritto sui punti di diritto, sui quali sarà dal tribunale richiesto, e potrà pure senza esserne richiesto darlo oralmente in occasione delle votazioni. »

« Egli è inoltre incaricato di coadiuvare il tribunale nella compilazione delle sentenze ed il presidente nella sorveglianza della segreteria del tribunale. »

Tutta l'economia delle funzioni del consultore legale risultando dal contesto del citato articolo non occorre di spendere parole per dimostrare che le medesime nulla hanno a che fare con quelle attribuite al ministero pubblico, sendochè gli uffizi a cui è chiamato sono meramente consultivi, e non gli compete veruna iniziativa nè diretta ingerenza negli affari del tribunale.

CONSUMO E CONSUMATORI. Distribuzione che si fa dei valori prodotti o per la riproduzione o per soddisfare un bisogno.

Non vi può essere esistenza senza consumazione; quindi è che l'interesse dei consumatori è l'interesse generale.

La condizione del consumatore è più o meno favorevole secondochè il prezzo dei prodotti necessarii ai suoi consumi è più o meno a buon mercato.

È legge invariabile di natura che tutte le cose prodotte siano consumate o per riprodurne altre, o per essere irreparabilmente distrutte quanto alla loro essenza primitiva.

La consumazione riproduttiva fa nascere altri valori ugnali, inferiori o superiori a quelli distrutti; l'improduttiva non presenta altro compenso tranne quello di aver procurato una fruizione, soddisfatto a un bisogno, a un diletto, a una fantasia.

La consumazione è ciò stante un cambio di prodotti contro altri prodotti, e di prodotti contro una fruizione.

G. B. Say rappresenta le consumazioni sotto forma di una piramide, la di cui larghezza viene costituita dal numero dei consumatori equivalente all' entità delle domande, e l'altezza dal prezzo domandato; contro le regole ordinarie dell'equilibrio, quanto maggiore è l' altezza, di altrettanto diminuisce la larghezza della base.

Sotto i rapporti della politica economia la vera importanza dei consumi consiste nell'influenza loro sull'agiatezza e sul ben essere dei popoli, la quale si manifesta nell'abbondanza e nella varietà degli oggetti consumati.

Dalla massa però delle consumazioni non si potrebbe ricavare la giusta misura del ben essere generale, perocchè accenna essa soltanto che la ricchezza è più o meno diffusa in tutte le classi della società; questa misura poi sarebbe ancora più fallace qualora venisse desunta dalla massa delle produzioni, le quali eccedono non di rado le domande, per la ragione che una manifattura costituita sopra una grande scala è costretta, sotto pena di paralisi e di morte, a un non interrotto lavoro qualunque esser ne possa il grado di attività dello smercio, d'onde ne derivano le crisi funeste che tengono dietro alle sfrenate e imprudenti teorie dei crematisti.

CONTABILE. Questa qualificazione viene genericamente applicata a tutti coloro che hanno il maneggio delle altrui sostanze e comprende perciò i cassieri, i commessi, i tutori, gli economi, gli esattori, i tesorieri, i mandatari, e sostanzialmente tutte le persone che hanno mandato di riscuo-

tere, pagare, vendere, comprare e custodire cose di altrui spettanza.

I contabili non sono commercianti, ma i loro atti, quando non sono immediata conseguenza del proprio mandato, possono in certi casi vestire il carattere di atti di commercio.

È dovere speciale dei contabili di tener con esattezza ed in corrente il conto di quanto sia pagato o riscosso, in modo da presentare a colpo d'occhio il reliquato finale, ossia la rimanenza o la deficienza in cassa.

Regolarità, precisione, chiarezza, sono le qualità sostanziali di ogni contabile, epperciò invece di applicarsi a intralciare la sua contabilità in modo da renderne difficile, se non inestricabile l'appuramento, avrà egli cura, se è geloso del proprio onore, di semplificarne le parti constitutive, cosicchè si riducano esse sostanzialmente al *dare* ed *avere*, avvalorati dalle carte giustificative.

I contabili tanto del pubblico che del privato erario vanno soggetti ad una congrua malleveria, con questa differenza per altro, che quanto a questi ultimi la legge non accorda verun privilegio relativamente agli abusi di confidenza di cui si rendessero colpevoli.

Le malleverie a cui vanno sottoposti i beni dei contabili di pubblico danaro, mediante ipoteca in beni stabili o con cedole sul debito pubblico è per certo un'ottima cautela, ma non bastano di per sè sole ad impedire le sottrazioni di pubblico danaro; e il più sicuro mezzo di guarentia si ha nella moralità, la quale si argomenta dai precedenti e dall'agiatezza della famiglia del contabile, i primi perchè lasciano presupporre migliori principii e coltura di educazione, la seconda perchè chi possiede ha stringente interesse a conservare i suoi beni, e a non esporsi con cattivo maneggio a perderli, in un con la libertà e l'onore.

Per lo addietro i contabili del pubblico erario erano obbligati a dare ipoteca generale di tutti i loro beni presenti e futuri, ma siccome questa disposizione aveva per effetto di allontanare chi possiede qualche fortuna dall'aspirare a siffatta natura d'impieghi pei grandi incagli frapposti alla libera disponibilità del proprio patrimonio, per cui le alienazioni, le permute, gli imprestiti, le costituzioni ed assicurazioni di doti e simili divengono difficili ed intrecciate in modo che il più ricco ed onorato può trovarsi in serii impicci, l'art. 2260 del Codice civile dispose che « i privilegi e le ipoteche legali del fisco sugli immobili dei contabili, appaltatori e subappaltatori, potranno essere ridotte a certa e determinata somma od a certi e determinati beni, in conformità dei regolamenti, e spetterà al magistrato della R. Camera de'Conti l'antorizzare la riduzione del privilegio e delle ipoteche anzidette, sentito il Procuratore generale di S. M. »

Fu inoltre determinato dalle RR. PP. 17 dicembre 1842, bastare che sia presa una sola iscrizione in ordine agli stabili e fatta una sola annotazione per la rendita del debito pubblico estensibile senza d'uopo di nuove formalità a qualunque provincia o mandamento di percezione cui il contabile venisse chiamato.

L'inscrizione del privilegio e dell'ipoteca legale del fisco per la gestione dei contabili appaltatori e subappaltatori o dei pubblici impiegati soggetti a malleveria, è per virtù dell'art. 2240 dello stesso Codice civile dispensata dall'obbligo della rinnovazione quindicennale, di cui nel precedente art. 2258.

CONTABILITA'. Complesso dei conti e dei libri di un'amministrazione pubblica o privata.

La parola contabilità è il sinonimo di tenuta dei libri, operazione molto importante in qualsivoglia ramo di amministrazione.

La contabilità si divide in semplice e composta, ossia a partita doppia.

La prima consiste sostanzialmente nel giornale e nel gran libro; la seconda nel dare debito *al conto* che riceve, e credito a quello che paga, sia che ciò segua in conto personale o generale.

L'esame della contabilità ha due parti di cui una materiale e l'altra morale.

La prima consiste nel riconoscere se le scritturazioni sono regolari, se il dare e l'avere corrispondono per specie, numero e valore, se gli introiti e i pagamenti sono giustificati, e se si pareggiano in confronto delle quietanze, delle carte contabili e del fondo in cassa.

La contabilità morale deve far risultare dell'esatta osservanza delle leggi e dei regolamenti, che nessuna riscossione, come pure nessun pagamento è stato fatto senza il corredo di un ordine preciso dell'autorità competente e in modo da non lasciare luogo al benchè menomo sospetto di concussione nè di malversazione.

La contabilità distinguesi inoltre in pubblica e privata.

L'interesse particolare essendo vigile, attivo ed efficace nei suoi provvedimenti, ne avviene che la contabilità privata non dà luogo a serie eccezioni. La pubblica per lo contrario abbisogna di malleverie, controlli, verificazioni ed altri mezzi direttivi, preventivi e coercitivi, per la ragione che l'interesse di tutti è l'interesse di nessuno, e che molti non si fanno scrupolo di mettere mano nella cosa che si reputa comune.

È massima di contabilità che nessun pagamento può essere fatto senza l'esibizione di un regolare mandato avvalorato dalle carte giustificative alla legittimità del quale concorrono l'amministratore che spedisce, l'uffizio che registra ed approva, il contabile che paga, la parte prendente che quitanza.

Gli amministratori debbono inoltre accertarsi, mediante frequenti verificazioni, della regolare situazione delle casse, delle marginazioni dei seguiti pagamenti; che non siano rimessi nuovi registri di quietanze se il precedente non è stato riconsegnato, e che non si tengano fondi giacenti oltre il necessario pel servizio corrente.

Gli stessi amministratori tener debbono inoltre gelosamente presso di sè una delle chiavi della cassa di deposito, che non consegneranno a chicchessia all'epoca delle verificazioni dell'introito e dell'uscita dei fondi.

La guarentia di siffatte disposizioni è tale, che sempre quando siano le medesime accuratamente osservate, le malversazioni renderansi quasi impossibili, e qualora alcuna pur tuttavia ne succeda, se ne può francamente far gravitare la risponsabilità tanto su chi amministra ed è incaricato di vigilare, quanto sopra il contabile malversatore.

Tre gradi superiori di giurisdizione sono stabiliti per l'appuramento definitivo della contabilità pubblica, cioè il Controllo generale, il quale verifica la regolarità della spedizione dei recapiti, il Consiglio di Stato, cui si appartiene di dare il suo parere sull'opportuno e legittimo impiego dei redditi del pubblico erario, e la Camera dei conti per la definitiva liberazione o pel corrispondente caricamento dei contabili.

La differenza che passa fra il Controllo generale, il Consiglio di Stato e la Camera dei conti è, che le due prime sono giurisdizioni meramente amministrative subordinate alle sovrane determinazioni, invece che quest'ultima giudica inappellabilmente in tutti i fatti relativi alla contabilità finanziera.

In massima le attribuzioni della Camera dei conti sono di due specie, giudiciarie cioè, e politiche.

Nella cerchia della prima specie essa ha l'incarico: 1° Della finale liquidazione

delle riscossioni e delle spese fatte a nome dello Stato, delle provincie, delle comunità e dei pubblici stabilimenti. 2° Di provvedere perchè tutte le contribuzioni affette ai pubblici servizii siano introitate. 3° Di assicurare la destinazione legale delle rendite pubbliche, con ammettere nei conti dei pagatori le sole spese la di cui liquidazione è diretta, in conformità delle leggi e delle ordinanze che determinano il modo dei rispettivi servizii, ad estinguere un debito dello Stato regolarmente giustificato. 4° Di dichiarare la liberazione dei contabili, o di dar loro caricamento, secondo che dalla bilancia dei rispettivi conti risultano essi pareggiati in eredito o in reliquato.

Nella sfera della ragione politica compete alla Camera la verificazione dei conti dell'erario, l'esame dei documenti che li giustificano, lo studio delle leggi che reggono l'esazione delle imposte e l'ordinamento delle spese, per le quali cose essa è condotta a conoscere di tutti i fatti relativi all'effettuazione dei servigii pubblici, ad apprezzare gli atti dell'amministrazione sotto il doppio rapporto dell'utilità e legalità loro, ed a notificare al Governo gli errori, gli abusi, le malversazioni, le infrazioni alle leggi che gli venisse fatto di scoprire nel corso delle operazioni.

In Francia tutte le altre materie contenziose sono di competenza della giurisdizione ordinaria, ed inoltre in virtù della legge 16 settembre 1807 i contabili, ugualmente che i capi di dicastero dai quali essi dipendono, sono autorizzati a provvedersi avanti il consiglio di Stato contro le declaratorie della Camera dei conti.

La contabilità sì pubblica che privata comprende tanto le partite in danaro, quanto quelle in materie ossia fondo di magazzino.

In Francia la pubblica contabilità *del materiale* è sottoposta al controllo della Camera de' conti, la quale vi procede per tutti indistintamente i rami di pubblico servizio in conformità di speciali regolamenti.

Questa disposizione segna un vero e reale perfezionamento agli occhi degli uomini di stato che tennero dietro con un vivo amore del bene e un leale interessamento per il pubblico erario ai progressi della contabilità, e serve di complemento a tutti i perfezionamenti anteriori. Essa somministra inoltre una salutare guarentia a scarico della risponsabilità amministrativa nel maneggio dei valori materiali che entrano ed escono dai magazzini dello stato.

In questa contabilità del materiale tre semplicissimi fatti sono da verificare: la traslocazione degli oggetti, il loro cambiamento di forma e l'esistenza effettiva od il consumo.

A questo riguardo non occorre già di far prova dei risultamenti liquidi a vantaggio o a danno della cosa amministrata, nè di sottoporre a controllo i varii atti di chi aveva mandato per ordinare, e del contabile cui incumbeva di obbedire, ma basta l'attestazione generica del movimento periodico delle materie spedite dagli agenti incombenzati della vigilanza e custodia dei magazzini per somministrare la giustificazione delle loro operazioni.

Tosto che le materie oltrepassano la soglia delle conserve ed entrano in consumazione, cessa la giurisdizione della Camera, la quale rimanendosi da ogni ulteriore investigazione procede oltre all'appuramento della contabilità del depositario o conservatore.

La digressione che precede ci è parsa non destituita di qualche interesse attesa la stretta relazione che passa fra la pubblica e la contabilità privata. Importa ora che si dica alcun che circa il modo con cui i conti denno essere scritturati perchè abbiano merito di chiarezza, regolarità e precisione.

Nel prescrivere la tenuta dei libri (art. 17 e seg.) il Codice di commercio non asse-

gna veruna formalità speciale a tale riguardo; ma siccome obbietto dei contabili esser non dee soltanto di obbedire alla legge, ma sì bene di render esatto conto a se stessi e altrui della loro gestione, cioè del danaro che riscuotono e pagano, delle lettere di cambio, biglietti, ecc. che ricevono e danno in pagamento, delle merci che entrano ed escono dai fondaci, dei debiti e dei crediti, dei guadagni e delle perdite, hanno essi perciò adottato certe regole le quali sostanzialmente si riducono al giornale e al gran libro tenuti in *partita semplice* e in *partita doppia*.

Il giornale è il libro in cui si registrano tutte le partite alla rinfusa e di mano in mano che si presentano, e per ordine di data; il gran libro invece classifica e coordina quella scritturazione in guisa a somministrare l'insieme d'ogni conto separato.

Si tengono inoltre aperti libri ausiliarii di cassa, d'entrata e d'uscita, di compra, di vendita, delle scadenze, del copia-fatture, del copia-lettere, ecc.

Nel giornale in partita semplice sono soltanto registrati gli affari fatti a respiro che s' intitolano con le parole *dare* ed *avere* susseguite dall'indicazione della natura del debito e del credito.

Il pagamento delle cambiali, dei biglietti a ordine, le spese, le compre e le vendite a contanti debbono risultare dal libro di cassa.

Nel gran libro in partita semplice è aperto il conto delle persone inscritte a debito o a credito nel giornale, ma esso è necessariamente imperfetto, e non adegua punto il voto della legge, attesochè nel medesimo trovansi registrati i soli debiti e crediti, invece che è necessario che dal gran libro scorger si possa in modo ordinato lo stato generale degli affari del commerciante, la qual cosa al certo non si può ottenere senza che in esse siano registrate le compre, le riscossioni, i pagamenti, le spese, i redditi, i lucri e le perdite di ogni specie, le girate, le malleverie, in una parola ogni qualsiasi specie di operazioni.

Tutte queste indicazioni dovendo essere articolo per articolo trascritte nel gran libro, ne avviene che il medesimo non può regolarmente essere tenuto diversamente che in partita doppia; oltrechè quelli in partita semplice, potendo essere surrogati quando che sia, aprono il campo alla frode.

Per essere perfetta, ogni contabilità deve adempiere due principali condizioni: la prima di presentare la situazione giornaliera del commerciante co' suoi corrispondenti; la seconda di porgere un mezzo facile di render conto a se stessi del movimento dei valori amministrati.

A un tale effetto la partita doppia non solo apre un conto di *dare* ed *avere* ad ogni individuo con cui si è in relazione di affari, ma stabilisce inoltre un conto speciale per ogni specie di affari, in guisa che essa si estende tanto alle persone che alle cose.

Essendochè in qualsivoglia operazione di commercio vi sono sempre due contraenti, di cui uno riceve, l'altro somministra, ne avviene che sarà *debitore* la persona che riceve e *creditore* quella che somministra. Ma siccome per la moltiplicità degli affari fra gli stessi contraenti, la contabilità sarebbe riuscita troppo confusa e complicata, si è venuto in determinazione di aprire varii conti che s'intitolano di cassa, di merci in monte, di tratte e rimesse, di effetti da pagare, di effetti da riscuotere, di spese generali, di utili e perdite, per cui il commerciante è inscritto a debito o a credito sotto nomi diversi dal suo, dove tutti gli affari vengono classificati, avuto riguardo alla natura delle operazioni (*v.* CONTABILE).

CONTO. Stato dei debiti attivi o passivi di un negoziante, delle somme riscosse, delle merci vendute e comprate, in una parola, del *dare* e dell'*avere*.

Qualunque conto procede da un mandato espresso o tacito, epperciò il mandatario che tiene il conto contrae l'obbligazione di giustificarne tutte le partite verso il mandante, il quale non incontra altro dovere tranné quello di far fede del mandato.

La contabilità si compone di varie parti, cioè: dell'assesto dei conti per cui si pone termine ad ogni contestazione; della resa del conto, ossia presentazione di tutte le carte giustificative della contabilità tanto a carico che a scarico; della bilancia del conto per appurare la differenza che passa tra l'attivo ed il passivo.

Spetta al mandatario contabile di produrre giustificazioni chiare e precise della sua contabilità, di discuterne tutte le parti, e di ottenere la sua liberazione, ricevuta la quale, la resa del conto rimane irrevocabile e non lascia più luogo a discussione, a meno che si trattasse di errori materiali di calcolo, di ommissioni evidenti o di doppio impiego.

Qualora il mandante e il mandatario non potessero concordare circa la resa del conto, o che quest'ultimo ricusasse di produrlo, vi si provvede in via giuridica, e il renitente può in tal caso andar sottoposto al risarcimento dei danni ed interessi nella somma arbitrata dal giudice.

La resa del conto nelle cose di pubblica amministrazione è semplice; ma siccome i commercianti sono non di rado fra di loro mandatari e mandanti, nasce una certa qual complicazione per cui si richiede la presentazione di altrettanti conti parziali, ed è col saldo di ognuno di questi conti che si giunge ad ottenere la bilancia definitiva del dare e dell'avere rispettivo.

In questa ipotesi i negozianti sono fra di loro in *conto corrente*, attesochè tengono aperta una contabilità reciproca per tutti gli affari in corso.

Il conto corrente impertanto rappresenta la situazione rispettiva di due negozianti per rapporto alle cose che hanno convenuto di ricevere o di anticipare l'uno a favore dell'altro, per lettere di cambio, mandati, biglietti, effetti, merci.

Il creditore in conto corrente è quello il quale ha maggior partita a suo credito che non a debito.

Chi essendo in avanzo rimette al suo corrispondente effetti negoziabili o somme di danaro, rimane in diritto di dar loro una destinazione, dal che ne nasce la rivendicazione.

Il conto corrente si stabilisce fra due negozianti in rapporto d'interessi fra loro, per cui ciascuno tiene dal suo canto un conto apposito e separato indicativo della situazione loro rispettiva, ed è un contratto misto d'imprestito e d'irregolare deposito, soggetto a tutte le prescrizioni degli altri atti di consimile natura.

Il conto corrente può essere contestato sino al momento della definitiva sua ricognizione, e si è da questo punto solamente che veste il carattere di atto di commercio.

Esso viene stabilito o in dipendenza di speciali convenzioni tra le parti, o avuto riguardo alle rispettive loro ragioni.

L'appuramento, ossia il saldo di un conto corrente si prescrive nel periodo di trent'anni, invece che le cambiali che servono a constituirlo sono prescrivibili nel termine di cinque anni, nè da ciò ne deriva contraddizione, imperciocchè il titolo diventa allora una pezza giustificativa, nel mentre che isolatamente questo stesso titolo conserva il suo carattere e subisce le conseguenze per il medesimo prescritte.

Essendochè gl'interessi delle somme anticipate sono dovuti al mandatario dal mandante, a datare dal giorno in che simili anticipate furono accertate, ne segue che il risultato del conto corrente produce interesse tanto a favore del mandante quanto del mandatario, e ciò perchè rivestono essi quasi sempre queste due qualità.

Per evitare ogni specie di futura contestazione, specialmente in ordine alle rivendicazioni, fia d'uopo che i conti correnti abbiano per fondamento patti scritti, chiari, equi e positivi.

È uso che nei conti correnti le somme inscritte tanto nell'attivo che nel passivo fruttino interesse, ma per ciò si richiede una specifica stipulazione, perchè legalmente gli interessi non corrono di pien diritto, nè una consuetudine può derogare alla legge.

Una operazione è fatta per *conto a metà* quando nelle società in partecipazione due persone vi prendono uguale interesse e fanno perciò a metà nei guadagni come nelle perdite.

Se il conto non è saldato dal contabile in contanti, si apre un *conto di credito* mediante corrispondenza al creditore di uno sconto proporzionato al rischio che corre.

Vi sono inoltre varie specie di conti, a talchè sommari, scalari, a colonna, di ritorno, conto reso, ecc. I conti sommari presentano un semplice riepilogo delle operazioni, senza entrar nelle particolarità che sono dell'essenza del *conto definitivo*.

Nel conto scalare l'imputazione delle spese e delle esazioni ha luogo d'anno in anno; in quello a colonna soltanto al termine della gestione.

Il conto di ritorno è speciale al contratto cambiario, e comprende 1° la somma in principale della lettera di cambio. 2° Le spese di protesto ed altre legittime, di commissioni, di banca, senseria e di posta. Questo conto esser deve certificato vero da un agente di cambio il quale specifica il prezzo del cambio. In mancanza dell'agente di cambio o del sensale il certificato può esser rilasciato da due negozianti.

Il conto reso è il risultato dell'appuramento della contabilità che le società, ed in Francia eziandio le amministrazioni sogliono fare di pubblica ragione.

Qualunque rendiconto può essere impugnato anche dopo la sua approvazione, quando si provi sia esso basato sopra dolo od inganno, ovvero per errore di qualche conteggio.

Contro un rendiconto tra socii non si può reclamare per qualsiasi motivo dopo il trascorso di tre mesi.

Passando ora dalla parte estrinseca ed intrinseca dei *conti* a dire della giurisprudenza che li governa, accenneremo con Azuni:

Che dal pagamento di una somma contenuta in un conto generale ed avente causa diversa dalle altre, non può dedursi l'approvazione di tutto il conto; imperciocchè ciascuna di esse, quantunque apposta nello stesso conto, costituisce un distinto e separato credito, e ritiene sempre la sua propria diversa natura e qualità.

Lo stesso dicasi delle somme approvate per il pagamento ed apposte nello stesso conto, le quali hanno qualche dipendenza da altre somme pella correlazione loro con altri negozi, essendochè questo fatto meramente accidentale è sufficiente ad indurre la complicazione o la confusione di un credito coll'altro.

La sola ritenzione di un conto in cui si contenga il calcolo sì del dato che del ricevuto, non vale ad indurre l'approvazione del medesimo, ma serve soltanto a provare l'esame che la parte era in diritto di fare delle partite in esso descritte, tanto più qualora non sia seguito alcun atto in esecuzione di esso conto da cui possa presumersene l'approvazione.

I pagamenti fatti da un debitore a conto hanno sempre la tacita condizione del futuro esame e rendimento di essi, e perciò non inducono l'assoluta ricognizione del debito e delle somme nel medesimo espresse, quantunque si trattasse di un consocio probabilmente consapevole della quantità e qualità del proprio debito.

Il conto prova sempre in pregiudizio e

contro colui che l'avrà scritto e rimesso alla parte, giacchè si presume ch'egli l'abbia esaminato, e liberamente calcolato in tutte le sue partite nella fattane estensione; eccetto che sussista come semplice memoria.

I conti tra negozianti saldati ed approvati dopo l'esame de' medesimi e vicendevole contrapposizione al debito ed al credito delle partite in essi contenute, possono mettersi in esecuzione, quantunque non tutte le medesime partite siano state saldate ed approvate.

Non è lecito, massime tra negozianti, dopo i conti già seguiti, e dopo la confessione del debito, di ritardare il pagamento sotto pretesto di errori occorsi nel conto; nel qual caso si dovrà proporre bensì l'errore in giudizio, ma intanto pagare, oppure dar cauzione. Il conto ritenuto dal debitore e quindi rimesso al creditore senza alcun richiamo, si considera come approvato dallo stesso debitore.

Da un conto incerto ed intricato non può il debitore esser costituito in mora, nè avrà luogo la decorrenza degli interessi se non se dopo la liquidazione ed approvazione di esso.

Per evitare ogni specie di futura contestazione, specialmente per rapporto alle rivendicazioni fia d'uopo che i conti correnti abbiano per base condizioni scritte, chiare, eque e positive (*v.* Contabile, Contabilita').

CONTRABBANDO. Contravvenzione al bando fatto pubblicamente manifesto per parte della pubblica autorità.

Più specificamente, è il fatto illecito per cui vengono introdotte od estratte clandestinamente merci proibite oppure soggette a un diritto doganale, eludendo così la legge proibitiva e la tariffa stabilita dal sovrano potere.

Le leggi sulle dogane, e per conseguenza quelle sul contrabbando, sono fondate sulle massime infraespresse:

1° Compete alla potestà sovrana di proibire nei suoi stati l'introduzione di derrate, generi, merci, senza che lo stato vicino abbia ragioni di muoverne querela, salvo al medesimo il diritto di reciprocità.

2° Le leggi doganali vengono modificate a norma della ragione di stato in tempo di guerra, e vi ponno essere introdotte, a titolo di rappresaglia, nuove proibizioni.

3° Nulla osta a che gli stati neutrali continuino, in tempo di guerra, il loro commercio con le nazioni belligeranti, a riserva di contrarie disposizioni convenzionali.

4° Chiunque pratica, o fa il commercio nelle terre di un'altro stato è soggetto, per a tempo, di questo stato, ed è in dovere di sottomettersi alle leggi nel medesimo in vigore.

Il contrabbando provvede ai consumatori gli oggetti proibiti o soggetti ad un diritto stabilito dalle tariffe doganali.

L'esuberanza di queste tariffe ha fatto nascere, ed alimenta le compagnie di assicurazione per cui un oggetto comperato a Parigi viene consegnato al domicilio del compratore in Torino a malgrado della vigilanza dei doganieri e delle leggi fiscali per cui al pubblico erario avviene gravissimo danno. E per verità i dati statistici fanno ascendere a meglio di 300 milioni le somme che vengono annualmente defraudate in Europa alle dogane dalle compagnie di assicurazione per il contrabbando, la qual cosa dimostra la fallacia dei pretesi bilanci per stabilire la condizione attiva e passiva del commercio delle nazioni, e spiega il perchè la massa degli affari della Francia col Belgio, a cagion di esempio, siano comparativamente maggiori di quelli con l'Inghilterra, sebbene la popolazione Belgica sia di 3 milioni circa, e quella dei Regni Uniti di oltre 25 milioni.

Supponendo che la spesa annuale per l'esercizio della dogana sia di 3 milioni,

è certo che un'altra a poco presso uguale pagasi ai contrabbandieri dalle compagnie di assicurazione, la quale potrebbe quanto meno entrare nelle casse della finanza qualora le tariffe fossero più moderate.

La giusta misura a tale riguardo si desume dal prezzo dei varii oggetti sottoposti a dogana nei paesi da cui ne vien fatta l'esportazione, messo a calcolo colle spese che vi si devono aggiungere per darle a destinazione in via di contrabbando, e nel ridurre quindi le tariffe in modo che non rimanga più alcun benefizio ai contravventori. In siffatta guisa si farebbe cessare l'anomalia per cui il contrabbando, legalmente e moralmente riprovevole, è considerato molto utile ai consumatori; le frontiere non sarebbero più infestate da facinorosi e masnadieri che riescono alla fin fine di pubblico aggravio nelle prigioni, le nazioni cesserebbero di essere in stato di assedio le une per rapporto alle altre, i viaggiatori non andrebbero altrimenti sottoposti ad angarie e vessazioni di ogni maniera; il commercio godrebbe della necessaria libertà d'azione, la ragione morale riprenderebbe i suoi diritti, e il pubblico erario troverebbe un compenso nell'incremento delle consumazioni degli oggetti tariffati, per cui non vi sarebbe più interesse veruno a frodare i relativi diritti.

Egli è appunto per provvedere a siffatti inconvenienti che con R. Brevetto 26 agosto 1842 la sapienza di S. M. il re Carlo Alberto mandò alla sua Camera de' Conti di notificare al pubblico una nuova tariffa di riduzione combinata a valore, peso, numero e misura secondo che meglio lo potevano comportare gli oggetti tariffati, la qual cosa ebbe luogo con manifesto di quel supremo magistrato 24 settembre stesso anno.

I contrabbandi si fanno dall'interno all'estero e viceversa; e talvolta eziandio nell'interno, quando fra i paesi di una nazione medesima esistono linee doganali, le quali non vogliono essere confuse con i dazii.

I casi di contrabbando per cui si fura il pubblico erario commettendo un delitto gravissimo per le conseguenze che può avere sulla prosperità del commercio sono i seguenti:

1° Quando le merci percorrono la linea di frontiera senza essere accompagnate da una quietanza di pagamento, passavanti od altro equipollente titolo che segni la strada percorsa, e il tempo utile per fare il trasporto, alla riserva che non procedano dall'interno lunghesso la strada che conduce direttamente al primo uffizio di dogana.

2° Quando il titolo prescrive l'obbligo della sua vidimazione a un uffizio di transito, e ciò malgrado si è passato oltre in contravvenzione.

3° Quando caricate nel limite del raggio stabilito, condotte all'uffizio o presentate ai preposti per essere poste in circolazione con passavanti, le merci mancano delle carte giustificative della loro estrazione legale dall'estero o dall'interno, o della loro fabbricazione nel raggio di frontiera.

4° Quando furono ricevute in deposito o in magazzino nel raggio di frontiera in contravvenzione agli ordini che fissano i luoghi in cui quelle conserve e quei depositi possono essere stabiliti.

Le merci per siffatte maniere colte in contravvenzione sono sequestrabili per qualunque distanza siano esse di già internate, mediante processo verbale faciente fede, che comunque inseguite oltrepassarono cionondimeno la linea determinata e che le merci al momento del sequestro erano prive delle carte giustificative.

È raccomandata ai preposti la massima circospezione; ad ogni modo, nei casi di delitto flagrante, è loro conceduto di tentar qualunque mezzo per venire in traccia

dei contrabbandieri e loro complici, eziandio di entrare nelle altrui case di abitazione per farvi le necessarie perquisizioni, nel qual caso però richiederanno l'intervento di un uffiziale civile.

Li spedizionieri e i vetturali eviteranno ogni sospetto di contrabbando, uniformandosi alle infraespresse prescrizioni:

1° Facendo preventiva dichiarazione degli oggetti spediti e trasportati, e semprecchè la medesima sia riconosciuta conforme dagli uffizii.

2° Colla esibizione delle quietanze a cauzione o del passavanti.

3° Mediante l'integrità dei piombi e dei sigilli imposti alle merci dichiarate nei colli.

Non tutte le infrazioni ai regolamenti di dogana sono materia di contrabbando, imperciocchè nei casi di negligenza si fa luogo a semplice contravvenzione.

Ogni fatto di contrabbando, semprecchè non sia accompagnato da ribellione, porta seco la pena del carcere, le multe, la confisca delle mercanzie, dei bastimenti, carri, bestie, ed altri mezzi di trasporto, e ciò ancorchè nel medesimo carico vi fossero compresi oggetti non sottoposti alla tassa.

Tutti i complici di qualche contravvenzione, come pure quelli che scientemente danno ricovero ai predatori e ricettano effetti frodati, incorrono nella stessa pena con cui sono puniti i contravventori.

Le pene pecuniarie, il prodotto delle confische, e l'ammontare delle oblazioni, prelevati i diritti di dogana e detratte le spese di procedimento, cedono nei Regii Stati per 1/4 a beneficio delle Regie Gabelle, 1/4 a favore degli impiegati delle Dogane e 1/2 a favore dei preposti, od altri per opera dei quali viene operata la preda.

Ogni azione criminale per l'inquisizione e punizioni delle contravvenzioni si estingue col trascorso di anni tre (*v.* Regio Editto 4 giugno 1816).

La legge francese 28 aprile stesso anno dichiara inoltre, che tutti coloro che sono giudicati rei di contrabbando, o di avervi cooperato come assicuratori o mediatori dell'assicurazione, o come interessati per qualsivoglia titolo a un fatto di contrabbando, si ritengono solidarii della multa, e passibili del carcere. È inoltre ad essi fatto divieto di presentarsi alla borsa, di esercire l'uffizio di agente di cambio o di sensale.

I casi di oltraggi, violenze ed associazioni sono implicitamente contemplati negli articoli 223 sino e compreso l'art. 230, e dall'art. 441 all'art. 446 del Codice penale.

Fin qui del contrabbando sotto il rapporto fiscale; ora diremo alcun che delle sue conseguenza relativamente alle assicurazioni marittime.

Il capitano è risponsabile di qualunque danno che derivar ne potesse per la sua ignoranza dei regolamenti di dogana per cui si facesse luogo all'arresto e alla confisca della nave per causa di contrabbando.

Non sono però considerate nel novero di queste cause le merci o altro genere di contrabbando ritenuto nella nave per uso della medesima e del suo equipaggio.

In dipendenza dell'art. 378 del Codice di commercio il quale annulla il contratto di assicurazione nei casi di reticenze e false dichiarazioni, l'arresto e la confiscazione della nave per cause di contrabbando non si considera prodotto per fortuna di mare, e gli assicuratori mai non rispondono delle perdite e dei danni per tal cagione accaduti alle cose assicurate per contravvenzione alle leggi doganali patrie o a quelle del paese in cui si traffica.

Neppure il cambiante marittimo risponderà degli accidenti accaduti alle merci state confiscate per cagion di contrabbando delle quali non era egli consapevole.

È lecito di assicurare le merci di con-

trabbando da trasportarsi in paese estero; in questo caso gli assicuratori sopportano tutte le conseguenze a cui vanno deliberatamente incontro (*v.* Assicurazione, Cambio marittimo, Dogane).

CONTRAFFATTURA. Violazione dei diritti che un autore, un artista, un inventore, un fabbricante ha sulle produzioni della sua intelligenza, imitandone dolosamente in tutto od in parte la forma o la sostanza. In altri termini la contraffazione è la riproduzione fraudolenta totale o parziale del nome, marchio od altro segno legalmente apposto sopra merci, oggetti d'arte ed opere d'ingegno onde farne la vendita a danno dei legittimi proprietarii.

I Francesi fanno distinzione tra contraffazione e contraffattura (*contrefaçon* e *contrefaction*) indicando con la prima voce l'azione di contraffare e colla seconda gli effetti di quest'azione.

Comunque siasi però, la parola contraffazione è sempre l'espressione di un delitto per trattarsi di un furto che offende il più reale fra i diritti, quello cioè che si acquista col lavoro della mente, che animata dalla divina idea non si limita a godere di una cosa creata, ma crea realmente una nuova proprietà *sui generis*. Siccome però questa creazione è il frutto o d'idee preconcette o di prodotti naturali per siffatta maniera combinati che ne risulta una maggiore ricchezza a benefizio della società, ne segue che la proprietà letteraria, artistica o manifatturiera non appartiene in modo esclusivo all'autore, ma solamente a titolo di privativa tanto sulle opere che sulle nuove invenzioni.

La proprietà intellettuale è di quattro specie, cioè letteraria, artistica, industriale e manifatturiera, e ognuna di esse ha eguale diritto ad essere tutelata e difesa contro le contraffatture.

Ciò stante il contraffattore, il quale viene a simulare una produzione originale commette un fatto colpevole come quello che manomette o un diritto regale, o un titolo legale, o la proprietà dei prodotti dell'ingegno, e spoglia l'autore del frutto delle sue fatiche.

Il falso monetario, il falsario in materia di scritture, di marchio ecc., sono contraffattori rei di crimine.

Coloro che contraffanno un prodotto dell'arte, dell'industria o dell'intelligenza poste sotto la salvaguardia della legge, sono rei di delitto.

Il contraffacimento di un'indicazione o dell'insegna di un fondaco è posto nel novero delle contravvenzioni.

Questi fatti danno sempre luogo al compenso dei danni e delle spese.

È valevol titolo di proprietà di un'opera d'ingegno od artistica la ricevuta che fa fede del deposito nei luoghi e nelle forme determinati dalla legge; quello delle nuove invenzioni si ha nel sovrano rescritto che ne riconosce l'esclusivo privilegio nell'autore; finalmente quello dei manufatti si argomenta dal segno che distingue i prodotti d'una manifattura da quelli d'un'altra.

Questo segno caratteristico serve a guarentire l'interesse tanto del manifatturiere e del fabbricante, che dei consumatori, e del fisco.

Esso consiste o nel colore, o nell'impronta, o nell'involucro, o nella forma, ed anche nel nome del fabbricante o in quello del luogo dove la fabbrica trovasi stabilita.

La proprietà del segno può essere perpetua o per a tempo, in conformità della dichiarazione che ne viene fatta dall'avente diritto presso l'autorità competente.

Il delitto di contraffattura, nel senso legale ed assoluto, si determina dalla similitudine dei prodotti in contestazione, dall'intenzione di nuocere, e dal danno reale o presunto che ne deriva al produttore mettendo in commercio l'oggetto contraffatto.

Le pene contro i contraffattori variano secondo che si tratta di un falso, della violazione d'un diritto, o di un semplice abuso.

Per determinare la giurisdizione e nel tempo stesso il diritto al compenso nei casi di contraffazione, è necessario che gli autori, gli inventori, i manufatturieri siansi uniformati alle disposizioni legislative prescritte per convalidare il loro titolo di proprietà.

Il plagio si confonde colla contraffazione ogni volta che esso è frequente, continuato e servile.

Il contraffattore può essere azionato, quantunque per l'opera da lui contraffatta non sia preceduto il prescritto deposito, ed è perciò che siffatte azioni competono al pubblico ministero.

Il delitto di contraffazione viene accertato, nell'interno dello Stato, mediante un processo verbale di sequestro fatto da pubblici uffiziali, senza che la mancanza di tale sequestro o la sua nullità pregiudichino menomamente i diritti dell'autore.

Per simili delitti che si commettono all'estero non si presenta altro mezzo di repressione tranne quello dell'arresto e sequestro delle cose contraffatte alla frontiera, attesochè non sono per anco generalmente determinati fra popoli e popoli i principii generali che guarentiscono la proprietà.

I complici della contraffazione possono essere processati in via correzionale, abbenchè non ne sia fatta menzione nel processo verbale di sequestro.

I delitti di contraffazione sono di competenza dell'autorità alla quale è confidata l'applicazione del Codice penale, e sono puniti colle pene stabilite negli art. 406, 407 del Codice medesimo, in cui il *maximum* della multa è di L. 500 oltre il risarcimento dei danni ed interessi.

Il modo di acquistare la proprietà delle produzioni dell'ingegno, il titolo valevole a renderla trasmissibile, il carattere della contraffazione e il modo di procedere contro i contraffattori, debbono far obbietto speciale di legge; frattanto nell'art. 16 del manifesto senatorio 26 giugno 1840 è detto che « oltre le pene pronunciate contro ai contraffattori dalle leggi dello Stato, si ordinerà il sequestro e la distruzione degli esemplari e degli oggetti contraffatti, e così pure delle forme, stampe, rami, pietre ed altri oggetti adoperati per eseguire la contraffazione; tuttavia la parte lesa potrà chiedere che siffatti oggetti le vengono aggindicati in tutto od in parte, in deduzione dell'indennità che le è dovuta. »

Per ciò che concerne alle opere utili al commercio, ed all'industria sì di nuova invenzione che di perfezionamento e d'importazione nulla è innovato alle LL. PP. 28 febbraio 1826 (*v.* Invenzione (brevetti d'), Marca, Proprieta').

CONTRAMAESTRO (*v.* Nocchiero).

CONTRASCRITTA. Come nelle materie civili, così in quelle di commercio si ammette la scritta e la contrascritta, la lettera e la contralettera, il mandato e il contramandato.

La contrascritta o contralettera che chiamar si voglia è un atto con cui si annulla o si modifica un atto precedente, in vista della quale le parti, libere nella loro volontà e godendo dei loro diritti, possono distruggere oggi quello che hanno fatto ieri. Questo fatto però lascia sempre dietro di sè un certo qual sospetto di frode, epperciò la contrascritta non può mai ledere i diritti dai terzi acquistati mediante un atto pubblico, e ciò in dipendenza del Codice civile il quale ne restringe l'effetto fra le parti contraenti. In materia di commercio però tale restrizione è quasi impossibile a motivo delle girate per cui gli effetti commerciali passando dall'una in altra mano ne complicano gl'interessi e gli modificano all'infinito.

Mediante il contromandato, semplice

variante della contrascritta, si annulla la commissione di comprare o di vendere precedentemente data, ma in questo caso si fa luogo al compenso dei danni e delle spese.

CONTRATTO. Considerato nella sua parte estrinseca, è lo strumento o la scrittura che stabilisce le convenzioni, i patti, gli accordi, i concordati tra due o più persone per cui ne derivano le obbligazioni, che i giureconsulti definiscono nel senso di *legame, di diritto o di equità che impongono la necessità o il dovere di dare o di fare una cosa a norma delle patrie leggi.*

Nell' intrinseco suo il contratto è l'unione della volontà di due o più persone pel conseguimento di un oggetto di loro rispettivo interesse.

Stando però al dettato del Codice civile « il contratto è una convenzione mediante la quale una o più persone si obbligano verso una o più persone a dare, a fare, o a non fare una cosa » (1189).

In questo senso, atto, contratto e convenzione sono una identica cosa.

La parola contratto serve però più specificamente a indicare l'atto autentico, e quella di atto la scrittura privata.

La convenzione può fino ad un certo segno ritenersi come indipendente dal contratto, perchè appartiene al diritto delle genti, invece che il contratto procede esclusivamente dal diritto civile.

Avvi convenzione dal momento in cui due persone concordano in una data cosa, ma agli occhi della legge essa propriamente non esiste e non vincola le parti contraenti che nel punto in cui veste le forme solenni di contratto.

« Il contratto è *sinallagmatico* o *bilaterale* quando i contraenti si obbligano reciprocamente gli uni verso gli altri » (1190) tale è il mutuo.

« È *unilaterale* quando una o più persone si obbligano verso una o più persone, senza che per parte di queste ultime siavi alcuna obbligazione » (1191) come nel mandato, nella società, ecc.

« Quando ciascuna delle parti si assoggetta all'adempimento di qualche obbligazione, il contratto è *a titolo oneroso.*

« Quando una delle parti procura all'altra un vantaggio gratuito, il contratto è *di beneficenza* » (1192).

« È contratto *di sorte* quando l'equivalente consiste nel rimettere, tanto da una parte che dall'altra, il guadagno o la perdita ad un avvenimento incerto » (1193).

« Le regole particolari riguardanti le contrattazioni commerciali vengono stabilite dalle leggi sul commercio » (1194) (*v.* Assicurazioni, Biglietti all'ordine, Cambio marittimo, Concordato, Lettere di cambio, Noleggio, Unione).

« Un contratto non può più essere impugnato per causa di violenza, se, cessata la medesima, sia stato approvato, o espressamente o tacitamente, o siasi lasciato decorrere il tempo stabilito dalla legge per impugnarlo » (1202).

« Qualunque persona può contrattare, se non è dichiarata incapace dalla legge » (1210).

« Sono incapaci a contrattare nei casi espressi dalla legge: i minori, gl'interdetti, le donne maritate, e generalmente tutti quelli cui la legge proibisce certi determinati contratti » (1211) (*v.* Compra e Vendita).

« Quanto ai contratti dei figli di famiglia che esercitano la mercatura si osserveranno le disposizioni relative contenute nelle leggi commerciali » (1214).

« Il minore, l'interdetto, la donna maritata e il figlio di famiglia non possono impugnare per causa d'incapacità le loro obbligazioni se non nei casi preveduti dalla legge.

« Le persone capaci di obbligarsi non possono opporre l'incapacità del minore, dell'interdetto, della donna maritata o del figlio di famiglia con cui esse hanno con-

trattato » (1215) (*v.* Commercianti, Mercantessa (donna), Figlio di famiglia, Minore).

« Qaalunque coatratto ha per oggetto uaa cosa che uno dei contraenti si obbliga di dare, ovvero si obbliga di fare o non fare » (1216).

« Il sempliec nso o il semplice possesso di nna cosa pnò essere oggetto di contratto come la cosa medesima » (1217).

« Le sole cose che sono ia commercio possono essere oggetto di convenzione » (1218).

« L'obbligazione debbe avere per oggetto una cosa determinata, almeno riguardo alla sua specie.

« La qualità della cosa pnò essere incerta purchè possa determinarsi » (1219).

« Le cose future possoao essere oggetto di un' obbligazione » (1220).

« I contratti ed atti seguiti ia paesi stranieri sccoado le forme in essi vigenti, avranao la stessa forza che haaao in quei paesi gli atti e coatratti seguiti nei Regii Stati » (1418).

« In nessun contratto, ancorchè fatto gindizialmente, non si potrà dal notaio od altro pubblico uffizlale far giurare le parti o ricevere il loro ginramento, e ciò faceadosi, il contratto si avrà per maliziosamente estorto, e come tale sarà nullo e di aiun effetto » (1419).

I coatratti vestono varie forme e prendono denominazioai diverse a norma delle cose che ne formaao la sostanza; tali sono le successioni, le donazioni, le obbligazioni involontarie che nascono dalla legge, o dai quasi contratti, dai delitti o dai quasi delitti; i coatratti di matrimonio, di veadita, di permuta, di locazione, di società, d'imprestito, di rendita, di deposito, di sequestro, di sorte, del mandato di sicurtà, di transazione, i quali tutti formano oggetto importantissimo del lib. III del Codice eivile.

Giova qui accennare quanto ai coatratti di società, che ia virtù dell'art. 1896 « le disposizioni di cui nel tit. XII non si applicano alle società di commercio che nei casi nei quali aon sono ia verun modo contrarie alle leggi ed agli usi commerciali (*v.* Societa').

Dal contratto nasce sempre nn'azione per ottenerae in giudizio l'esecuzione; e qualche volta quest'azione procede dalle semplici convenzioai che non sono disapprovate dalle leggi.

La base fondamentale di ogni contratto è il consenso, ossia atto di volontà libera coa cui uno si assume un'obbligazione, o accetta nna proposizione od un' offerta. In altri termini il consenso è un' atto di volontà libera la quale prende una deliberazione comune a qnella di una o due altre persone, ovvero aderisce a quella presa e proposta dalla voloatà altrui, epperciò dove sia corso un' errore, abbia operato la violenza od il dolo, non può esservi atto libero di voloatà e manca il consenso (*v.* art. 1196 e seg. del Codice civile).

Appena dato il consenso, nasce l'obbligazione, ed il contratto, secondo la legge naturale, ha vita e produce i suoi effetti. Siccome però nelle umane società le leggi ed il potere debbono guarentire l'esecuzione dei coutratti, ad un qnal effetto si reade necessaria innanzi tutto la prova della loro esistenza e del loro tenore, così sono concordi le legislazioni nello stabilire i mezzi di quella prova, e l'epoca in cui comiaciano ad esistere e s'intendono avere avuto principio.

Da ciò nacque la divisione nella romana giurisprudenza dei contratti in verbali, reali, letterali e consensuali; *aut enim verbis contrahitur, aut re, aut literis, aut consensu*, § 2, *in fine instit. de obligat.*

I contratti verbali hauno la loro sostanza nella precisioae delle parole, onde l'obbligazione *verbis* si contrae in forza di stipulazione.

I coatratti reali sono quelli che si com-

piono mediante la cosa, siccome sono il mutuo, il pegno, il comodato, il deposito.

I contratti letterali dipendono dalla scrittura; tali sono le confessioni *de recepta*, altrimenti dette *literarum obligationes*.

I consensuali infine consistono nel puro naturale consenso, come la vendita, la locazione, la società, il mandato.

Oltre le quattro summentovate specie principali di contratti, esiste pure il contratto trino, per virtù del quale un capitale viene collocato per riaverlo eguale dopo un dato termine senza rischio di perdita, anzi con certezza di guadagno, e i quasi contratti per cui: 1° chi gerisce gli affari di un' altro senza il di lui consenso, è obbligato a render conto della sua gestione; 2° chi riceve scientemente la somma dovuta ad altri incontra l'obbligo della restituzione; 3° chi reca danno altrui ha debito di risarcirnelo.

I contratti sono: 1° a titolo lucrativo se tutto il lucro del contratto cede all'un contraente, e tutte le spese o perdite all'altro, a talchè la donazione pura; 2° a titolo oneroso se ambe le parti si assumono un carico, come nella vendita in cui uno si obbliga di consegnare la cosa, l'altro di pagarne il prezzo, e nella donazione quando sia essa vincolata a qualche condizione.

A riserva dei contratti per le cose mobili (art. 2411, 2412 del Codice civile), negli altri la tradizione della cosa non è sempre necessaria, essendochè l'art. 1195 del Codice stesso richiede soltanto che sia determinata la cosa che formar deve l'oggetto del contratto.

Nel contrarre l'obbligazione si pongono qualche volta le condizioni sospensive le quali si reputano adempiute quando il debitore obbligato *sub conditione* sia quegli che ne abbia impedito l'eseguimento.

« Nei contratti bilaterali, se un contraente non adempie per parte sua all'incontrata obbligazione, l'altro ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto (*v.* art. 1275). Nei contratti unilaterali non si può chiedere la risoluzione se non fu espressamente stipulata. »

« Le obbligazioni legalmente formate hanno forza di legge per coloro che le hanno fatte.

« Non possono essere rivocate che o per mutuo loro consenso, o per le cause autorizzate dalla legge. Esse devono essere eseguite di buona fede. »

Nei contratti di società per altro basta (art. 1888) a porvi termine la volontà espressa di uno o più socii di non voler più continuare la società.

« L'inadempimento della convenzione produce l'obbligo di risarcire i danni risultanti e di pagar gli interessi » (*v.* art. 1257 e seguenti).

« Il luogo della stipulazione del contratto, salvo espressa convenzione, non muta il domicilio delle parti, nè le assoggetta alla giurisdizione locale » (art. 75).

« L'esecuzione del contratto, non essendovi destinazione di luogo, e trattandosi di cosa certa e determinata debbe consumarsi nel luogo, ove al tempo del contratto si trovava la cosa che ne forma l'oggetto » (art. 1337).

Il contratto criminoso resta sempre di nessun effetto, quand'anche un contraente sia esente di colpa.

Dopo di aver indicate le massime più sostanziali che reggono la materia dei contratti per rapporto al diritto civile, noi accenneremo quelle che sono speciali ai contratti dipendenti dal diritto commerciale.

Dichiara l'art. 1194 del Codice civile che « le regole particolari riguardanti le contrattazioni commerciali vengono stabilite dalle leggi sul commercio. »

La maggior parte dei contratti che si fanno in comune commercio sono di *sorte*, che l'art. 1998 del Codice medesimo definisce:

« Una convenzione reciproca, i cui effetti

relativamente al guadagno ed alla perdita o per tutti i contraenti, o per uno o più di essi, dipendono da un avvenimento incerto. »

Tali sono:

Il contratto di assicurazione;

Il prestito a tutto rischio (detto dai Francesi *à la grosse*);

Il giuoco e la scommessa;

Il contratto vitalizio.

« I due primi sono regolati dalle leggi marittime e da altre leggi relative » (*v.* Assicurazione, Cambio marittimo, Lettera di cambio, Societa').

Per dettato di Azuni, nelle contrattazioni commerciali debbonsi aver presenti le massime generali infraespresse:

1° Nascendo dubbio circa l'intelligenza e la forza di un contratto, o per l'interpretazione della mente dei contraenti si prenderà norma dalle consuetudini, e dagli usi del luogo ove il medesimo fu stipulato.

2° Le parole dei contratti e delle convenzioni debbono esser intese secondo lo stile e l'uso ricevuto in mercatura, e nel modo e senso soliti spiegarsi dai negozianti, e non si ammettono interpretazioni cavillose, contrarie al vero spirito delle contrattazioni.

3° Qualunque contratto dicesi radicato nella sola persona del contraente, benchè il comodo e l'utilità appartenga ad un terzo per cui siasi stipulato.

4° L'azione diretta od utile che nasce da un contratto non compete a colui per cui fu stipulato se non vi precede la cessione del contraente.

5° Chiunque voglia agire in virtù di un contratto dolosamente stipulato, s'intenderà sempre dolosa l'azione intentata, quantunque l'attore non abbia commesso il dolo: quindi spetterà sempre ad esso l'eccezione dello stesso dolo nel contratto commesso.

6° Il contratto fatto da uno dei socii obbliga tutti gli altri, quantunque non ne sia fatta specifica menzione, ogni qual volta nell'istromento di società siasi convenuto che la medesima sarà amministrata sotto il nome dei socii.

7° Il negoziante che ha eseguita la commissione del di lui corrispondente, senza esprimere la persona per cui contratta, e senza esibire il suo mandato s'intende avere contrattato per conto proprio.

8° Posta la simulazione in un contratto, e risolvendosi esso perciò in quello di pegno o di mutuo, si darà nulladimeno l'interesse nel medesimo pattuito, qualora i contraenti possano lecitamente voler fruttifera la prima convenzione; la qual cosa si verifica per cagion di esempio nei contratti di cambio e di società, i quali, benchè simulati, non possono mai risolversi in mutuo gratuito.

9° Chiunque contrae con chi è considerato pubblicamente agire a nome e come mandatario di un terzo, non è tenuto di indagare la realtà del di lui mandato, affinchè obblighi il mandante pel fatto del mandatario contraente; e tanto meno vi sarà tenuto qualora si tratti di contrarre un negozio che esso mandatario abbia generalmente amministrato a nome del di lui principale.

10° Il contratto stipulato con un institore o qualunque altro preposto ad una negoziazione, quantunque dopo rivocata dal di lui principale la facoltà di contrattare, sarà valido se il contraente abbia ignorato la rivocazione del mandato.

11° Il contratto fatto dall'institore fallito o prossimo alla decozione è valido, anche in pregiudizio del di lui principale, se l'altro contraente non avea alcuna scienza dello stato di quegli.

12° I contratti fatti da un negoziante dentro il termine prefisso da qualche statuto per potersi dire in imminente fallimento, si presumono sempre fraudolenti e perciò nulli.

13° Provata nel contraente l'ignoranza

dell'attuale o prossimo fallimento di colui con cui ha contrattato, si manterrà a di lui favore lo stesso contratto.

14. La volontà dei contraenti non s'intende riferita che in conformità di quanto si osserva ed è in uso nel luogo della stipulazione.

15. Qualora il mandante è incognito, ed il di lui nome è stato tenuto occulto nel tempo della stipulazione, deve piuttosto il contratto intendersi stipulato a contemplazione del mandatario, ossia procuratore presente, il quale perciò contrae una obbligazione solidaria coll'incognito mandante suo principale.

16. I contratti mercantili che si stipulano per mezzo di sensali pubblici ed approvati hanno la stessa forza come se fossero passati per pubblico istromento, e si toglie generalmente da essi ogni sospetto di frode.

17. Ne'contratti mercantili, per la facilità del commercio, si è introdotto universalmente, anche adattandosi ai principii del *gius* comune, che la buona fede, la correntezza e la giusta interpretazione dedotta dalla volontà dei contraenti debbano prevalere al rigoroso e gretto significato delle parole.

Contratto di assicurazione (*v.* Assicurazione).

Contratto a tutto rischio (*v.* Cambio marittimo).

Contratto a termine. Vendita di effetti pubblici e di merci di cui l'effettiva consegna o il pagamento sono differiti ad un'epoca determinata.

I principii di diritto relativi a siffatte convenzioni, sono stabiliti negli art. 1276 e seguenti del Codice civile.

Esse sono diverse dal contratto a *disposizione*, il quale consiste nella vendita di una cosa che non debb'essere consegnata che sotto certe determinate condizioni.

L'uno e l'altro di questi contratti sono legali, ed in molte occorrenze necessarii. Il contratto a premio, in cui le parti contraenti si obbligano di pagare a certe scadenze una somma fissa o variabile, secondo che il valore della cosa che si suppone venduta sarà aumentato o diminuito dopo la conclusione del contratto, è per lo contrario illegale e riprovato come quello che costituisce il giuoco di borsa e l'aggiotaggio, e pugna contro la massima fondamentale, che nessuna convenzione può essere valida e reale se manca la causa e l'oggetto.

I contratti a termine si liquidano e si definiscono per lo più nel periodo del mese corrente della stipulazione o di quello prossimo venturo.

La riserva del diritto di ricevere gli effetti e le merci prima del tempo convenuto dà luogo allo sconto (*v. questa parola*).

I contratti a termine sono puri e semplici, o sotto clausula risolutiva; i primi chiamansi fissi, e non essendo stata per essi stipulata veruna rinuncia, debbon ciò stante essere eseguiti nella loro forma e tenore; i secondi prendono il nome di contratti a premio, essendo che il compratore si riserva il diritto, mediante pagamento di una somma in contanti, di far risolvere l'obbligazione.

Se il compratore prescieglie l'esecuzione del contratto, il negozio s'intende incommutabile.

I contratti a termine, comecchè aventi tratto a un'epoca più o meno remota, ed essendo posti sotto il vincolo del segreto costituiscono un doppio impegno sinallagmatico fra l'agente di cambio venditore e il compratore, e fra quest'essi e i loro clienti coi quali viene stipulata una doppia obbligazione indicativa delle condizioni del mercato.

L'agente di cambio rappresenta e guarentisce il suo cliente verso l'agente di cambio dell'altra parte contraente, ma non questi verso il di lui cliente, e ciò per evitare gli inconvenienti che derivano da ciò

che per lo più lo stesso agente di cambio assume la doppia qualità di venditore e di compratore verso il di lui cliente.

Contratto a cambio marittimo (*v.* Cambio marittimo).

Contratto vitalizio (*v.* art. 2002 a 2018 Codice civile.

CONTRAVVENZIONE. Infrazione alle leggi, ai sovrani rescritti, ai regolamenti di amministrazione, e di polizia generale o locale, ai contratti civili e di commercio.

La *contravvenzione* è minor colpa del *delitto*, il *delitto* minore del *crimine*.

Anticamente i tribunali potevano applicare ai casi di contravvenzione la pena che meglio pareva loro, ed assegnare alle parti lese i danni ed interessi che giudicavano più adequati secondo la gravità dei casi.

In oggi non è più lecito, legalmente parlando, di supplire al silenzio della legge, epperciò i casi di contravvenzione sono dichiarati nel lib. III, art. 752 e seguenti del Codice penale, il quale all'art. 2 determina che « sono contravvenzioni i reati puniti con pene di polizia. »

In virtù dell'art. 24 del R. Editto 27 settembre 1822 i tribunali conoscono 1° di tutte le contravvenzioni ai regolamenti di pulizia generale per fatti importanti una pena pecuniaria eccedente L. 50 ed il carcere per più di tre giorni;

2° Di tutte indistintamente le contravvenzioni alle leggi fiscali (*v.* Bollo, Carreggiamento, Dogane, Pulizia della navigazione).

CONTRIBUTO. In commercio, concorso proporzionale fra gli interessati al risarcimento e buonificazione di ciò che è stato perduto o danneggiato per qualche accidente di mare.

In virtù della romana giurisprudenza, la contribuzione era dovuta, per qualsiasi sagrifizio fatto per la comune salvezza, a coloro la di cui proprietà era stata sagrificata, e ciò tanto nel caso di una precedente deliberazione, quanto in quello in cui l'imminenza del pericolo non ne avesse lasciata aperta la via. Che se i danni della nave e suoi attrezzi procedevano pel solo fatto della navigazione, per avvenimenti non preveduti e straordinari, il contributo più non poteva essere validamente domandato.

Per fare il riparto del contributo su giusta lance tra le cose perdute e quelle conservate, veniva accertato il valore delle perdite e vi si aggiungeva il danno recato per fatto del getto alle merci sopravanzate.

Il contributo non era ammesso dalla giurisprudenza ateniese e romana, dalle Basiliche, dai ruoli di Oleron che nel caso in cui il getto avesse salvato la nave. La compilazione rodia e il veneto capitolario nautico invece l'avevano esteso eziandio ai naufragi e alle prede. Il Consolato del mare poi fece luogo ai due sistemi, il primo come diritto legale, il secondo soltanto come convenzionale.

Circa il modo di valutazione delle cose gettate e di quelle che denno sopportare il contributo varii erano i sistemi, dappoichè il diritto romano e le Basiliche volevano che la stima delle cose sagrificate fosse fatta dietro il prezzo di compra, e quella delle cose salvate sulla base del loro valore nel luogo in cui seguiva il contributo. I ruoli di Oleron prescrivevano che tale stima dovesse farsi, tanto per le cose perdute che per le salvate, sul valor loro nel luogo del contributo, che è appunto la base del diritto che si può dire europeo. Il Consolato del mare per lo contrario determina che le merci siano stimate al prezzo di compra, se il getto segue nella prima metà del viaggio, e sul prezzo del luogo d'arrivo se il getto ebbe luogo pendente l'altra metà.

Nella moderna legislazione il principio del contributo riposa sull'articolo 431 del Codice di commercio, il quale prescrive che « le avarie comuni sono a carico delle « merci e della metà del bastimento e del « nolo a proporzione del valore. »

Questo principio è ripetuto nell'art. 447 per virtù del quale « la ripartizione pel « pagamento delle perdite e dei danni è « fatta sugli effetti gettati e salvati, e sulla « metà del bastimento e del nolo a pro-« porzione del loro valore nel luogo dello « scarico. »

Il getto è la causa più efficiente del contributo, ed è perciò che il nostro Codice di commercio associa le due parti nel titolo XII del libro II, di cui qui si riferiscono i testi.

Premesso che il capitano è tenuto di stendere in iscritto la deliberazione presa per rapporto al getto e che le merci gettate sono stimate dai periti secondo il loro valore nel luogo dello scarico, l'art. 446 dispone che « i periti nominati in virtù « dell'art. precedente (*v.* GETTO) fanno la « ripartizione delle perdite e dei danni. »

« La ripartizione è resa esecutoria dal « proprio Console, od in sua mancanza « da qualunque Tribunale competente del « luogo. »

448. « Se la qualità delle merci nella po-« lizza di carico è stata simulata, ed esse « trovansi di maggior valore, in caso di ri-« cuperazione, contribuiscono secondo la « loro stima; sono pagate in ragione della « qualità indicata dalla polizza di carico, « se sono perdute.

« Se le merci dichiarate sono di qualità « inferiore a quella che è indicata nella « polizza di carico, esse contribuiscono in « ragione della qualità indicata dalla stessa « polizza, ove le medesime sieno salvate; « sono pagate secondo il loro valore, se « sono gettate o danneggiate. »

449. « Le munizioni da guerra e da bocca « ed i bagagli degli uomini dell'equipaggio « non contribuiscono al getto; il valore di « tali oggetti, che saranno stati gettati, si « paga per via di contributo su tutti gli al-« tri effetti. »

450. « Gli effetti di cui non vi ha po-« lizza di carico nè dichiarazione del capi-« tano, non sono pagati se sono gettati; « contribuiscono se sono salvati. »

451. « Gli effetti caricati sulla coperta « del bastimento contribuiscono se sono « salvati.

« Se essi vengono gettati o danneggiati « pel getto, il proprietario non è ammesso « a chiedere il contributo; non può eser-« citare azione fuorichè contro il capitano.

« Questa disposizione non è applicabile « al piccolo cabotaggio. »

452. « Non vi è luogo a contributo per « ragione del danno accaduto al basti-« mento, salvochè nel caso in cui il danno « siasi recato per facilitare il getto. »

453. « Se il getto non salva il bastimento, « non vi è luogo ad alcun contributo.

« Le merci salvate non sono soggette « al pagamento ed all'indennizzazione per « quelle che sono gettate o danneggiate. »

454. « Se il getto salva il bastimento, e « se il bastimento continuando il suo viag-« gio viene a perdersi, gli effetti salvati « contribuiscono al getto, secondo il loro « valore nello stato in cui si trovano, sotto « deduzione delle spese di salvamento. »

455. « Gli effetti gettati non contribui-« scono in alcun caso al pagamento dei « danni accaduti dopo il getto, alle merci « salvate.

« Le merci non contribuiscono al paga-« mento del bastimento perduto o ridotto « allo stato d'innavigabilità. »

456. « Se, in virtù di deliberazione, il « bastimento è stato aperto per estrarne le « merci, esse contribuiscono alla riparazio-« ne del danno cagionato al bastimento. »

457. « In caso di perdita delle merci « poste in barche per alleggerire il basti-« mento all'entrare in un porto o in un « fiume, la ripartizione ne è fatta sul ba-« stimento ed il carico per intiero.

« Se il bastimento perisce col resto del « carico, non viene fatta alcuna riparti-« zione sulle merci poste sugli scafi, an-« corchè esse arrivino a buon porto. »

458. « In tutti i casi qui sopra espressi, « il Capitano e l'equipaggio sono privile« giati sulle merci o sopra il prezzo che « ne proviene, per l'ammontare del con« tributo. »

459. « Se, dopo la ripartizione, gli ef« fetti gettati sono ricuperati dai proprie« tarii, questi sono tenuti di restituire al « Capitano ed agli interessati quanto hanno « ricevuto nel contributo, dedotti i danni « cagionati dal getto e dalle spese di ricu« perazione. »

In conformità dei testi di legge sovra espressi si è fondata la giurisprudenza che noi qui riferiamo sulla fede di Pardessus e di Dalloz.

Casi in cui si fa luogo a contributo.

È massima che chiunque carica effetti su di una nave si obbligà di pien diritto, senza che veruna contraria stipulazione ne lo possa esimere, di fare, occorrendo il caso, il sagrificio de' suoi effetti per la salvezza comune, e se questo sagrificio ha tratto ad effetti di altrui proprietà, di contribuire a indennizzare coloro che ne avranno sofferto il danno.

Per far luogo a contributo si richiede che il sagrificio fatto nel comune interesse abbia per effetto di far scansare il danno per cui viene operato; chè se il getto od altra avaria comune non salva la nave, si entra nel caso dell'avaria semplice, e le merci salvate più non hanno il carico del pagamento nè dell'indennizzazione di quelle gettate o danneggiate.

Laddove il getto od altra grossa avaria salva momentaneamente la nave, la quale continuando il suo viaggio venisse poscia a perire per causa di un nuovo sinistro, gli effetti salvati contribuiscono a prorata del valore che si troveranno avere dopo il secondo sinistro, sotto deduzione delle spese di salvamento e del nolo.

I caricatori che hanno perduto ogni cosa loro nel naufragio non vanno sottoposti a verun contributo, fossero o no le loro merci assicurate.

Occorrendo che a malgrado il getto operato nell'intento di fuggire da un corsaro, la nave ne fosse ciò non di meno catturata, non si fa più luogo a contributo, quand'anche, per forza di qualsiasi avvenimento, venisse a cessare lo stato di preda; ma se la nave salvata dal naufragio col favore del getto fosse in progresso predata, poscia liberata, si verifica il caso del contributo. È però necessario in questo emergente, che la perdita della nave salvata mediante il getto sia seguita dopo la cessazione totale della tempesta che lo aveva motivato.

Nel caso di un secondo sinistro per cui venissero ridotti in minor numero i contribuenti, la quota afferente ai contribuenti colpiti da quel secondo sinistro non graviterà sopra i contribuenti superstiti, perciocchè sarebbe iniquo che, facendo perder loro una parte delle loro merci, l'ultimo naufragio non estinguesse in pari tempo una parte dei diritti del proprietario delle merci gettate.

Non essendo provato che la nave sia stata messa in istato d'innavigabilità, nell'atto o in dipendenza di investimento considerato nel novero delle avarie comuni, il consegnatario, abbenchè abbia ricevuto le merci, non può esimersi di contribuire a riparare la nave.

Delle cose che devono contribuire.

Tutto ciò che fu salvato mediante il getto e l'avaria deve contribuire al pagamento delle perdite e dei danni; epperciò il riparto di questo pagamento è fatto sugli effetti gettati e poi salvati, sulla nave e sul nolo; ma siccome il nolo non è dovuto che per causa della nave, ed altro in certo qual modo non rappresenta che la surrogazione delle spese e del deterioramento

prodotto dal viaggio, la legge (art. 447 del Codice di commercio) dovette far contribuire i proprietarii della nave soltanto per la metà del valore di questa e del nolo, il quale si estende eziandio alle cose gettate.

Se a malgrado le spese e fatiche incontrate non si può riuscire a salvamento, si verifica il caso dell'avaria semplice.

Qualunque patto stipulato per esimersi dal contributo è considerato come nullo e di nessun effetto.

Il contributo debb'essser corrisposto in caso di perdita delle merci collocate negli schifi o barche onde alleggerire la nave, nel loro ingresso nel porto o canale. Il riparto n'è fatto come sovra sulla metà della nave e del nolo, e sopra tutto il carico.

All'opposto non si fa luogo a contributo all'evenienza di perdita di merci collocate nelle barche, non già per alleggerire la nave, ma sì bene per farne il trasporto ai consegnatari, o per tradurle al luogo dello scarico ordinario; e ciò perchè la nave non essendo in allora in pericolo, la perdita non succede per la comune salvezza.

Si ricerca se le barche impiegate per l'alleggio vengono a perire con le merci si fa luogo pur tuttavia al contributo a prorata del loro valore? La risposta è affermativa, se trattasi della stessa scialuppa della nave; e negativa, se sono impiegate a quell'uopo barche somministrate da terze persone mediante un nolo, il quale è ciò stante il prezzo del pericolo.

Se la nave perisce con il rimanente del suo carico, non si fa riparto sulle merci collocate negli schifi, quand'anche giungano queste a buon porto, dappoichè non è la perdita della nave che abbia giovato alla loro conservazione, e perchè dal punto in che succede il naufragio tutto diventa avaria semplice.

Le merci vendute per le emergenze della nave anteriormente al getto o per altre grosse avarie vanno esenti dal contributo perchè esse più non erano nella comunela dei rischi stabilita all'epoca del carico, e non denno la salvezza loro al sagrificio fatto per il bene di quella comunela.

Quand'anche gli effetti gettati pella comune salvezza fossero più tardi ricuperati non contribuiranno al pagamento delle avarie comuni, e se il riparto avesse di già avuto luogo si farà restituzione di una quota parte corrispondente al valore degli oggetti medesimi, deduzione fatta delle spese incontrate per il loro salvamento.

Le merci gettate non contribuiscono al pagamento della nave perduta o resasi innavigabile dopo il getto; tale quanto meno è l'interpretazione data da Dageville all'art. 426 del Codice di commercio francese, 455 di quello de' Regii Stati.

Se, nel momento in cui si verifica il sinistro che dà luogo a un'avaria comune, una parte del carico fosse già stata scaricata, questa parte, come neppure il nolo sulla medesima guadagnato non andrebbero soggetti a verun contributo. In questo caso il riparto dell'avaria debb'essere fatto sulla parte sopravvanzata del carico, del nolo e sulla metà della nave.

Perchè l'esenzione accordata dall'articolo 449 possa esser presa in considerazione fa d'uopo: 1° che le munizioni di guerra e di bocca siano destinate alla difesa e al vittovagliamento della nave, e ciò senza far distinzione se le vettovaglie appartengono alla nave o ai passeggieri.

2° Quanto agli effetti d'indumento la legge comprende sotto il nome di gente dell'equipaggio, il capitano, li uffiziali e i marinai.

Che se le munizioni ed effetti d'indumento fossero stati gettati, il loro valore sarebbe pagato per contributo su tutti gli altri effetti.

Art. 333. « Se il bastimento e le merci « sono riscattati, o se le merci sono salvate « dal naufragio, il Capitano è pagato del

« nolo intero contribuendo al riscatto, qua-« lora conduca le merci alla loro destina-« zione. »

334. « Il contributo pel riscatto si fa sul « prezzo corrente delle merci nel luogo « dello scarico, fatta deduzione delle spese « e sulla metà del bastimento e del nolo. »

« I salari dei marinai non entrano in contributo » e in senso di Dageville nemmeno la loro paccotiglia.

Non si fa più luogo al disposto dall'articolo 450 se le merci caricate ad insaputa del capitano sono state da lui riconosciute prima della partenza, e se senza farle altrimenti mettere a terra, secondo che gliene compete il diritto, le abbia egli sottoposte al più alto nolo della tariffa a lui accordato dall'art. 322.

L'applicazione del suddetto art. 450 rimane integrale, se la ricognizione avrà potuto aver luogo soltanto dopo la partenza, imperciocchè in questo caso lo scarico non era più in potestà del capitano, il quale doveva inoltre, mediante applicazione del più alto nolo, mettersi in riguardo sì verso le dogane che verso il suo armatore.

Se gli effetti suddetti per cui non si ha polizza di carico sono salvati, gli assicuratori rappresentano nel contributo la parte del caricatore.

Nel caso dell'art. 451 in cui gli effetti caricati sopra coperta sono gettati, la perdita non può esser messa a carico degli assicuratori qualunque sia la nazione a cui appartenga la nave e gli usi nella nazione medesima vigenti.

Venendosi a far naufragio dopo il riscatto della nave, è opinione di Delvincourt, in opposizione a quella di Valin, che devesi tener conto nel contributo delle cose date a titolo di riscatto da valutarsi però al prezzo che avevano al momento in che se ne faceva la remissione.

Il contributo si estende alle spese di sepoltura, di malattia e di sostentamento dell'individuo morto o ferito pella comune salvezza.

Modo di procedere nel contributo.

I crediti del capitano e dell'equipaggio per fatto del contributo costituiscono un credito privilegiato; se tutte le parti interessate al contributo sono presenti e concordano fra di loro, si può prescindere dal far intervenire i periti per l'estimo di cui è cenno nell'art. 445 (del getto). Questo accordo però non vincola gli assicuratori.

Nel senso di quest'ultimo articolo s'intende per luogo dello scarico sia quello di destinazione, sia quello in cui termina il viaggio per sopraggiunta innavigabilità, rottura o approdo forzato, a meno che le merci non siano trasportate su di altra nave al luogo di destinazione.

La stessa cosa ha luogo qualora l'avaria succedesse nel luogo del caricamento.

In dipendenza dell'art. 453 l'azione sul contributo è reale di sua natura e non compete che contro coloro le di cui merci sono state salvate.

Quest'azione debb'essere intentata contro i consegnatarii; e qualora fossero molti in numero basta di far assegnare i due consegnatarii principali, essendo d'uso che essi formano una specie di massa rappresentata dai due fra tutti i più interessati.

Nel caso però di avaria particolare gli assicuratori non fanno massa, e l'azione debb'essere intentata individualmente contro ciascuno di loro.

La nomina dei periti è fatta dalle autorità di cui è cenno nell'art. 443 (*v.* Getto).

Quando anche straniero e per merci spedite dall'estero da uno straniero, il consegnatario può essere azionato avanti il tribunale dello Stato dal capitano, sia esso suddito o straniero.

La stima dei periti si divide in due parti di cui una comprende le cose perdute o avariate, e l'altra quelle condotte a salva-

mento. In essa vuolsi aver riguardo alla natura, stato e condizione delle cose avariate o gettate; e se si tratta della nave o di qualcuna delle sue parti si farà il confronto dello stato loro al momento del sinistro con quello in cui furono posteriormente ridotte.

Nel caso contemplato dall'art. 448 vuolsi far deduzione del nolo che le merci dovevano pagare, senza del che si farebbe luogo a un doppio contributo.

Dopo la stima delle avarie si procede a quella degli oggetti sui quali farsi deve il riparto del contributo, e le merci salvate sono valutate sulle basi medesime di quelle gettate o avariate.

L'art. 458 non debb'essere interpretato nel senso stretto che il capitano e l'equipaggio abbiano sol essi il diritto di promuovere la domanda di contributo; l'azione compete eziandio ai caricatori, gli uni contro gli altri.

Meno il caso di colpa grave, il capitano non è risponsabile dell'insolvibilità dei contribuenti, la quota dei quali è ripartita fra tutti gli interessati solvibili.

Il fatto del capitano, che consegna le merci e riceve il nolo senza protesto, estingue l'azione di avaria di cui sono passibili i noleggiatori non solo verso il capitano stesso, ma relativamente eziandio a quelli di detti noleggiatori cui è dovuta un'indennità, salvo a questi ultimi facoltà di ricorso contro il capitano per l'azione *mandati*.

Gli oggetti che più non si trovavano sulla nave al momento del pericolo non possono essere chiamati a contribuire nelle spese di avaria.

Anche gli oggetti non gettati si valutano per la contribuzione.

Non si dà risarcimento pei danni toccati alle merci all'occasione di depredazione della nave, e neppure per causa di tempesta (*v.* Abbandono, Assicurazione, Avaria, Capitano, Getto, Nolo).

CONTRIBUZIONI (*v.* Tributi).

CONTUMACIA. La parola contumacia ha due significati, di cui uno esprime il tempo di osservazione al quale vanno sottoposte nei Lazzaretti le provenienze di oltre mare, e a tale riguardo vedasi l'art. Lazzaretto. L'altra denota lo stato o condizione di quell'accusato o convenuto il quale non comparisce entro il termine assegnatogli, o che essendo stato arrestato si è sottratto colla fuga o coll'evasione, la qual cosa si verifica non di rado nei casi di fallimento.

L'attore può anch'esso nei giudizii civili rendersi contumace se, contestata la lite, più non compare in giudizio a giustificare le sue domande, ed a confutare le eccezioni del convenuto.

Non si può negare, che la contumacia giovi talvolta a colludere tra il creditore ed il debitore a danno dei terzi; ma è pur certo, che per lo più la mala fede viene colpita col giudicio di contumacia, e si riesce a punire il debitore latitante.

L'antico diritto germanico non teneva per convinto nè per confesso il contumace. Le leggi Salica, Bavara e Ripuaria gli infliggevano soltanto una multa.

Presso i Romani invalse una contraria giurisprudenza avente per massima *contumax pro confesso habetur; confessus pro judicato.*

Ad ogni modo il giudicio di contumacia è eccezionale tanto pel civile che pel criminale, epperciò viene contraddetto da alcuni teorici; in pratica però questa specie di giudizii è necessaria, perchè in caso diverso i più scaltri ed i più fortunati non sarebbero colpiti dalla legge, e la società rimarrebbe invendicata.

Si fa luogo al giudicio di contumacia quando una delle parti, citata a comparire, non si presenta nè per sè, nè per mezzo di procuratore.

Il contumace può fare opposizione, ma non si ammette a di lui favore il rimborso

delle spese del processo a cui viene sempre condannato, e ciò ancorchè la sentenza fosse poscia rivocata.

Il fallito munito di salvo condotto, se venga chiamato a comparire dopo quarantott'ore, per assistere a qualche operazione del fallimento, deve giustificare i motivi di non potere personalmente comparire, altrimenti incontra la presunzione di reità per lo meno di baucarotta semplice (*v.* Fallimento).

CONVENZIONE. La parola convenzione è generica, e viene a significare qualunque impegno da una parte spontaneamente assunto, e dall'altra accettato, ed era elegantemente definita dai Romani: *duorum in idem placitum consensus.*

La convenzione nasce dal concorso di due volontà che consentono sopra un fatto determinato.

Il contratto è monumento di prova della convenzione: e l'obbligazione a cui ognuna delle parti dee soddisfare è la conseguenza sì della convenzione che del contratto.

A tenore del Codice civile vi sono tre specie di convenzioni, naturali, sociali e legali. Le prime sono di *foro interno*, vale a dire esecutorie per impulso di coscienza.

Le convenzioni sociali sono quelle stabilite dall'uso, e qualche volta non del tutto coerenti ai dettati della verità e della ragione.

Legalmente considerata la convenzione rappresenta « la parte sostanziale di ogni contratto mediante la quale una o più persone si obbligano verso una o più persone, a dare, a fare o a non fare qualche cosa » (1189).

« I requisiti per la validità di una convenzione sono:

« Il consenso di colui che si obbliga; la capacità di contrattare; una cosa determinata che formi il soggetto della convenzione; una causa lecita per obbligarsi » (1195).

« L'errore così di diritto come di fatto non produce la nullità della convenzione se non quando cade sopra la sostanza stessa della cosa che ne è il soggetto.

« Non produce nullità quando non cade che sulla persona con la quale s'intende di contrattare, eccetto che la considerazione di questa persona sia la causa principale della convenzione » (1197).

« La violenza usata contro colui che ha contratta l'obbligazione è causa di nullità, ancorchè sia stata usata da una persona diversa da quella a vantaggio della quale si è fatta la convenzione » (1198).

« La violenza è una causa di nullità di contratto, non solamente quando è stata usata verso uno dei contraenti, ma ancora quando lo fu verso il marito, la moglie, o i discendenti o gli ascendenti dello stesso contraente » (1200).

« Il dolo è una causa di nullità della convenzione quando i raggiri praticati da uno dei contraenti sieno tali che rendano evidente che senza di essi l'altra parte non avrebbe fatto il contratto.

« Il dolo non si presume e deve essere provato » (1203).

« La convenzione contratta per errore, violenza o dolo non è nulla di pien diritto; essa dà luogo soltanto ad agire per la nullità o per la rescissione nei casi e nei modi espressi nella sezione vii, cap. v, lib. iii » (1204).

« La lesione vizia le convenzioni soltanto in alcuni determinati contratti, o riguardo a determinate persone come viene dichiarato nella stessa sezione vii » (1205).

« Le convenzioni legalmente formate hanno forza di legge per coloro che le hanno fatte.

« Le convenzioni legalmente stipulate non possono essere rivocate che o per mutuo consenso dei contraenti o per le cause autorizzate dalla legge. Esse debbono essere eseguite di buona fede » (1225).

Ciò stante le convenzioni si risolvono nel modo stesso con cui sono formate, vale a dire pel solo fatto di una volontà espressa con forme regolari; eppereiò se dopo fatta una convenzione le parti contraenti concordano per annullarla, viene sostituito al primo un nuovo contratto. Questa rescissione succede qualche volta mediante semplici *contro lettere* o *contro mandati* nell'atto stesso della stipulazione; nel qual caso sono soltanto apparenti, oppure per motivi di rescissione, vale a dire di lesione legale.

« Le convenzioni obbligano non solo a ciò che in esse è espresso, ma anche a tutte le conseguenze che l'equità, l'uso o la legge attribuiscono all'obbligazione secondo la sua natura » (1226).

In caso d'inadempimento, interviene la mano della giustizia, a meno che si tratti di fatti positivi di cui nessuna umana potenza è in diritto di volere l'eseguimento; in questo caso sottentra l'assioma, che qualunque obbligazione di fare si risolve in danni ed interessi.

« Nelle convenzioni si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti contraenti, anzichè attenersi al senso letterale delle parole » (1247).

Si ricerca però che siavi sempre nelle convenzioni un equivalente in valori reali o in valori di speranza, eppereiò eziandio i futuri contingenti formar ponno l'obbietto di un contratto, meno che si trattasse di una successione non per anco aperta.

« Quando una clausula è suscettibile di due sensi, si deve intendere in quello in cui può essa avere qualche effetto, piuttosto che nel senso per cui non ne potrebbe produrre alcuno » (1248).

« Le parole suscettibili di due sensi devono essere intese nel senso più conveniente alla materia del contratto » (1249).

« Ciò che è ambiguo s'interpreta secondo ciò che si pratica nel paese dove si è stipulato il contratto » (1250).

« Nei contratti si devono avere per apposte le clausule che sono di uso, ancorchè non vi siano espresse » (1251).

« Tutte le clausule delle convenzioni s'interpretano le une per mezzo delle altre, dando a ciascuna il senso che risulta dall'atto intero » (1252).

« Nel dubbio la convenzione s'interpreta contro colui che ha stipulato, ed in favore di quello che ha contratta l'obbligazione » (1253).

« Per quanto siano generali i termini, con i quali si è espressa una convenzione, essa non comprende che le cose sopra le quali apparisce che le parti si sono proposto di contrattare » (1254).

« Quando in un contratto si è espresso un caso ad oggetto di spiegare un'obbligazione, non si presume che siasi voluto con ciò escludere i casi non espressi, ai quali a termini di ragione può estendersi l'obbligazione stessa » (1255).

« Le convenzioni non hanno effetto che tra le parti contraenti, esse non pregiudicano ai terzi, nè loro giovano, se non nel caso preveduto nell'art. 1208 » (1256). (*v.* Consenso).

« Ciò non ostante i creditori possono esercitare tutti i diritti ed azioni del loro debitore, eccettuate quelle che sono esclusivamente inerenti alla persona » (1257).

« Possono pure in proprio nome impugnare gli atti fatti dal loro debitore in frode delle loro ragioni.

« Trattandosi di atti a titolo oneroso la frode debbe risultare dal canto di entrambi i contraenti. Per gli atti a titolo gratuito basta che la frode sia intervenuta per parte del debitore » (1258).

« Qualunque condizione di una cosa impossibile o contraria ai buoni costumi, o proibita dalla legge, è nulla e rende nulla la convenzione da essa dipendente » (1263).

Per virtù dell'odierna legislazione, qualunque convenzione per una somma eccedente 150 lire, debb'essere fatta per

scrittura privata o per atto notarile, non già che quel titolo scritto sia indispensabile pella validità della convenzione, ma perchè diversamente manca la prova completa e fa d'uopo ricorrere alle presunzioni che sono sempre di un esito incerto.

Si ammettono però le prove testimoniali nei casi in cui non era possibile di stipulare l'atto, come succede nelle occorrenze di deposito per cause d'incendio, di tumulto, di naufragio, ed altre di forza maggiore che non si potevano prevedere (*v.* Condizione, Contratto, Obbligazione).

CONVOCAZIONE. Chiamata che si fa per lettere o per ordinanze a una riunione per deliberare sopra affari di un comune interesse.

Mercantilmente le convocazioni si fanno per gli affari di società quando si tratta di formare il bilancio, di discutere la resa del conto, della nomina degli amministratori, e all'evenienza di straordinarie emergenze.

Nei casi di fallimento si fa pure luogo alla convocazione e all'adunanza dei creditori, e a tenore dell'art. 541 del Codice di commercio, il Giudice-Commissario vi fa procedere per mezzo del segretario del Tribunale, nei tre giorni successivi ai termini fissati pel giuramento, nella persona dei creditori i crediti dei quali saranno stati verificati e ginrati od ammessi per provvisione, all'oggetto di deliberare sulla formazione del concordato.

In dipendenza dello stesso art. 541 e per analogia a quanto dispone l'art. 475, l'invito di convocazione ha luogo col mezzo 1° della gazzetta; 2° di una intimazione affissa secondo le regole della procedura; 3° con lettera apposita e particolare da ricapitarsi a domicilio o da spedirsi col mezzo della posta.

In virtù dell'art. 542, il tempo ed il luogo dell'adunanza è determinato dal Giudice-Commissario il quale decide pure relativamente all'ammessione dei creditori o per l'esclusione di quelli che per tali non fossero verificati.

Alle congreghe interviene il fallito personalmente, e solo in caso di legittimo impedimento col mezzo di un rappresentante.

Il Commissario fa rendere conto dai Sindaci all'assemblea di ogni loro operato di cui, ugualmente che di ogni detto, fatto o decisione farà constare mediante processo verbale (*v.* Concorso, Creditori, Fallimento).

CONVOGLIO. Il convoglio o conserva è l'unione e società di più carri e vetture, o di più navi di uguale portata o poco inferiori l'una all'altra, destinati allo stesso viaggio per sicurezza comune, ed affine di resistere e preservarsi vicendevolmente, non tanto dall'incursione dei pirati e nemici, quanto per depredare in caso di guerra.

I convogli di terra si rendono meno necessarii a misura che l'autorità politica e di polizia è vigilante ed efficace per mantenere sicure le strade.

Più difficile è tale vigilanza per rapporto ai convogli di mare; epperciò i proprietarii di una nave, dice Azuni, possono costringere il capitano o persone di essa a viaggiare di conserva; egli potrà farlo eziandio da sè, col consiglio di poppa, semprecchè prevede qualche pericolo, e ciò per la ragione che sono eglino i capitani risponsabili delle proprie colpe ancorchè lievi.

Nei convogli si premette sempre una nave direttrice scelta fra le maggiori in rango, la quale terrà l'insegna dell'albero maestro.

Promettendo un capitano di viaggiare di conserva, dovrà stare alle promesse; che se pendente il viaggio abbandonasse l'altra nave, sarà tenuto ad ogni danno che potrà alla medesima accadere sino all'arrivo in quel porto per cui si era tra

essi convenuto, salvo che per forza maggiore non abbia egli ciò potuto eseguire.

Vanno in convoglio le navi mercantili quando si pongono sotto la scorta di altre navi maggiori armate in guerra della propria o di altra nazione. Esse si *pongono sotto convoglio* quando si accompagnano con altre navi ben munite ed indirizzate per lo stesso viaggio.

Nel primo caso suolsi retribuire al comandante del convoglio un tanto per cento sul valore del carico della nave convogliata per le spese d'armamento.

Nel secondo caso viene corrisposto un semplice regalo a titolo di riconoscenza.

Le spese pel convoglio costituiscono avaria generale in dipendenza dell'art. 427 delle avarie.

La conserva di navi è un contratto di società temporanea avente un oggetto determinato, epperciò nel silenzio di un patto espresso si deve aver ricorso alle regole ordinarie delle società.

Per dettato del Piantanida, e analogamente all'art. 378 del Codice di commercio, ogni minima deviazione fatta dall'assicurato dalle obbligazioni del convogliare, far scortare e accompagnare la nave, dà luogo allo storno se potè influire sulla opinione del rischio.

La legge però non può imporre veruna precisa obbligazione a tale riguardo, e deve lasciarne l'opportunità al prudente arbitrio dei capitani.

COOBBLIGATI (*v.* Creditori).

COPERTA. Palco o ponte superiore della nave, quello cioè che non è coperto da altro ponte.

245. « Il capitano è risponsabile di ogni « danno che possa accadere alle merci « da esso caricate sopra la coperta della « nave senza il consenso scritto del cari- « catore.

« Questa disposizione non è applicabile « al piccolo cabotaggio. »

451 « Gli effetti caricati sulla coperta « del bastimento contribuiscono, se sono « salvati.

« Se essi vengono gettati o danneggiati « pel getto, il proprietario non è ammesso « a chiedere il contributo, e non può eser- « citare azione fuorichè contro il capitano.

« Questa disposizione non è applicabile « al piccolo cabotaggio » (*v.* Contributo).

COPIA. Spedizione che un ufficiale pubblico, notaio o sensale fa alla parte interessata degli atti consegnati nei suoi registri, minutarii o libri mediante le formalità prescritte dalla legge.

« Perchè le copie degli atti pubblici e delle scritture private facciano fede egualmente che lo stesso originale fa d'uopo che siano esattamente estratte da questo, ed autenticate dal pubblico uffiziale o notaio che le ha ricevute ed insinuate » (1442 a 1449 del Codice civile).

COPIA LETTERE. Libro o registro che i commercianti sono in obbligo di tenere, ed in cui essi riportano per esteso il tenore di tutte le lettere, che per affari del loro commercio sono in grado di scrivere.

17. « Ogni commerciante è tenuto di « mettere in mazzo le lettere missive che « riceve, e di copiare sopra un libro quelle « che spedisce. »

19. « Il copia lettere, prima di essere « posto in uso, dovrà essere numerato, e « parafrato a ciascun foglio da un giudice « del Tribunale di Commercio del domi- « cilio del commerciante, od in difetto dal « giudice del mandamento; nell'ultima pa- « gina sarà dichiarato il numero dei fogli « che lo compongono; a questa dichiara- « zione sarà apposta la data e sarà firmata « dal giudice, il tutto senza spesa. »

20. « Il copia lettere sarà tenuto per « ordine di data, senza intervalli in bianco « nè lacune, e senza trasporti in margine; « non possono farvisi abrasioni; ed es- « sendo necessaria qualche cancellazione, « deve questa operarsi in modo che le pa- « role cancellate siano tuttavia leggibili. »

21. « I libri di copia lettere tenuti re- « golarmente possono venire ammessi dal « Giudice per servire di prova tra i com- « mercianti in fatto di commercio. »

Il Codice di commercio di Spagna vuole inoltre, art. 56, che sul dorso d'ogni lettera sia riferita la data della risposta, o l'indicazione che non vi si è risposto; articolo 57, che la trascrizione delle lettere si faccia integralmente e letteralmente sul registro, il quale debb'essere soltanto legato e numerato e non parafrato dal giudice; art. 58, che gli errori che seguissero nelle copie siano corretti in calce della lettera medesima e non mai in margine; art. 59, che nessuna lettera vi sia inserta per traduzione, ma sì bene nella lingua sua originale.

In virtù dell'art. 60, la mancanza del copia lettere, l'irregolare sua tenuta e le contravvenzioni che vi fossero commesse sono punite con multa, oltre che non faranno fede in giudizio, e ciò indipendentemente dai procedimenti criminali cui potessero dar luogo avanti l'autorità competente (v. Libri di commercio).

CORPORAZIONI D'ARTI E MESTIERI. La moltiplicità dei centri di azione in breve tratto di paese disseminati, non stretti da un legame comune, ma da opposti interessi condotti a nuocersi scambievolmente è, per dettato del cavaliere Cibrario, la qualità distiutiva del medio evo. Non vi era un potere che, superiore di autorità e di forza ad ogni altro, concordasse la giustizia e la pubblica pace e la promovesse con regole uniformi. Ogni statuto comunale, ogni investitura feudale era un contratto di pace, di mutua guarentigia; perciò ogni terra ed ogni feudo formava, per così dire, uno stato da sè, il quale si reggeva con leggi diverse, o scritte negli statuti, o consuetudinarie, o con diverse regole di amministrazione. Vi era quindi impossibilità di un generale sistema.

Egli è sotto questo regime che si formarono le corporazioni d'arti e mestieri, ognuna delle quali era una potenza nello Stato, al segno che non si poteva arrivare a verun pubblico uffizio senza essere ascritto ad alcuna di esse; egli è perciò che se Dante volle entrare in qualche carica, gli fu giuoco forza di farsi registrare nella compagnia degli speziali.

Continua a dire lo stesso autore, che già dai tempi di Roma pagana ridotte in collegio, sospette ad alcuni imperatori per la facilità che aveano di cospirare, e perciò proibite di radunarsi, protette da altri, le corporazioni si erano poi col favore della religione cattolica formate in altrettante confraternite, e ciascuna si era eletto un santo protettore ed aveva una chiesa propria.

Poi dopo lo stabilimento de'Comuni, erano nelle città libere, come in Arles, a Marsiglia, a Firenze, a Modena, divenute corpi politici, ed i capi delle arti aveano talora partecipazione al Governo, talora poteano tanto da usurpare quasi interamente il luogo del Governo.

Ne'Comuni italiani la prima condizione richiesta ad ogni cittadino era il lavoro. L'industria continuamente, universalmente esercitata faceva abbondare il danaro; così poteano ercarsi famose basiliche, alzarsi da semplici cittadini palazzi più belli delle residenze reali di oltremonte; armarsi da un privato poderosi navigli, far la guerra ai monarchi d'Oriente, e proceder al conquisto di terreni in cui piantar fattorie. Niun tempo vide mai una maggior elevazione della potenza individuale.

Nelle città soggette a signoria di un principe, ma pure dotate di forme municipali, i corpi d'arti v'aveano non di meno molta influenza, e maggiore dove più larga era l'industria, e perciò più abbondevoli le ricchezze, come in Fiandra.

Tutti i mestieri ebbero riguardatori che esaminavano i prodotti e riferivano circa ai difetti ed agli abusi osservati; e quan-

tunque siffatte corporazioni privilegiate formassero un vero monopolio, o la loro politica influenza ne disturbasse i lavori, tuttavia dovendo combattere l'esterna concorrenza, poneano gran cura a mantenere i loro prodotti nel buon nome antico. A ciò miravano i loro sforzi ed i loro statuti; perocchè allora non si usava in generale il metodo di proibire i prodotti dell'industria esterna per favorire i nazionali; e pochi principi avrebbero voluto, ciò facendo, scemar il provento delle proprie dogane.

Del rimanente la perfezione dei prodotti dell'industria manufattrice sarebbe diventata assai maggiore se non fosse stata esercitata da corpi privilegiati; o se almeno questi corpi, vivendo sicuri all'ombra delle leggi, non avessero così spesso lasciati i loro telai per imbrandire scudo e lancia; se i loro opificii, invece di esser, per mancanza di sicurezza, rinchiusi nella cerchia della terra, avessero potuto disseminarsi nelle campagne ove la mano d'opera sarebbe stata men cara, e vi si sarebbe anche potuto supplire con mezzi idraulici e pneumatici; e se da Carlo Magno in poi, anzi dalla legge Oppia fino al secolo XVII i governanti non avessero creduto necessario di moderare con leggi mal consigliate il lusso (il quale, checchè ne dica il Filangieri, ha sfuggito e sfuggirà sempre all'azione delle leggi), determinando la qualità dei drappi e delle stoffe permesse a ciascuna condizione di persone, tendendo a differenziare e segnalare ciò che la vanità si affatica perpetuamente a confondere e ad oscurare, se non in fatto, almeno nell'apparenza, vale a dire i gradi della gerarchia sociale.

Lo zelo delle leggi suntuarie fu tale che si estese ai cibi, ai mortorii, alle nozze; ma se esse rimuneravano l'industria, il lusso, represso sotto una forma, non tardava a ricomparire sotto un'altra.

Peggiori leggi erano quelle che tassavano il prezzo dei drappi, quelle che determinavano il prezzo della mano d'opera dei tessitori e dei tintori, e il lucro del mercante che rivendeva quei panni.

L'industria prussiana è tuttavia sotto il regime delle corporazioni le quali prendono norma dalle sezioni III, IV, V, VI, VII, tit. VIII del Codice generale di quel regno.

La sezione III, intitolata degli artigiani e corporazioni di mestieri, dispone che, chiunque vuole intraprendere una professione deve renderne preventivamente partecipe il magistrato locale, e farsi aggregare alla rispettiva corporazione, se già esiste.

Nessuna corporazione può prender sede se non è autorizzata dal Re, il quale determina il numero dei membri di cui esser deve composta.

Eziandio gli artigiani di contado sono obbligati di farsi inscrivere ad una corporazione cittadinesca.

Le corporazioni sono governate da speciali regolamenti, e le loro congreghe esser debbono presiedute dal magistrato assessore, il quale ha mandato di vegliare che nulla in esse si ponga in discussione che sia in opposizione alle leggi generali di buon governo e contrario al pubblico bene.

Nessuna variazione o modificazione può essere introdotta negli statuti se non precede la sovrana approvazione.

Le corporazioni d'arti e mestieri sono in dovere di far dare tutori o curatori ai figli dei loro membri rimasti orfani in pupillare età e di provvedere alla loro educazione.

Il *veto* può esser messo dalle corporazioni all'esercizio d'un'arte non legalmente autorizzata, ricorrendo ai magistrati per lo sfratto del delinquente.

Gli aspiranti a diventare capi-mastri devono produrre un certificato di regolare apprendizzaggio, di buoni costumi, ed inoltre un capo d'opera all'esame dei sindaci dell'arte.

Sono proibite agli artigiani le vendite in ambulanza fuori della propria bottega o magazzeno.

I soli artigiani matricolati hanno facoltà di tenere presso di sè apprendizzi e compagni.

Il capo-mastro deve non solo ammaestrare l'apprendizzo nell'arte, ma eziandio ne' buoni costumi e nell'esercizio delle pratiche di religione.

Competono al capo-mastro contro l'apprendizzo le stesse punizioni che il padre di famiglia ha facoltà d'infliggere.

Tra l'apprendizzo e il capo-mastro vi esiste uno stato di transizione che chiamasi *compagnonaggio*, l'ammessione al quale è preceduta essa pure da un esame.

I compagni sono autorizzati a mettersi in traccia del lavoro in ambulanza, e i sindaci dell'arte devono procurar loro una condizione; se non riesce di rinvenirla in capo a tre giorni sono licenziati dal Comune.

Una cassa è instituita per soccorrere i compagni infermi ed indigenti.

La sezione IV tratta degli artisti e dei fabbricanti, e dichiara applicabili ai medesimi le disposizioni qui sopra indicate, se non che debbe l'artista esser gradito dall'accademia delle arti ed inscritto sui registri della medesima.

Nessuna fabbrica può essere eretta se non precede la sovrana approvazione che equivale ad un privilegio.

Le sezioni V e VI contemplano in special modo le regole da osservarsi dai birrai e dai farmacisti, professioni vincolate esse pure all'esame, e ad una speciale vigilanza.

Comprende la sezione VII i mercanti, e distingue con questo nome coloro che fanno speciale commercio di merci e di lettere di cambio.

La professione di mercante è subordinata anch'essa alla preventiva autorizzazione del magistrato.

Per esercire la mercatura il minore deve essere emancipato, e il maggiore essere sciolto issofatto dalla patria podestà.

La mercatura forma essa pure speciali corporazioni.

La donna mercantessa perde pel fatto della mercatura i privilegi accordati al suo sesso.

Disposizioni a un dipresso consimili governavano nei Regii Stati le corporazioni d'arti e mestieri conosciute sotto nome di università, ciascuna delle quali era retta da particolari regolamenti chiamati memoriali a capi, perchè da una parte stanno i singoli capi delle domande sottoposte al trono, e accanto di ogni capo le sovrane determinazioni.

La giurisdizione su quelle corporazioni apparteneva al magistrato del consolato chiamato a giudicare nelle controversie relative al commercio.

Scopo dei memoriali a capi era quello di favorire l'incremento dell'industria nazionale, di tutelare l'interesse dei consumatori nell'interno dello Stato e di mantenerla in riputazione all'estero.

Abolite nel periodo dell'occupazione francese, le corporazioni furono ripristinate con manifesto del consolato 10 agosto 1814, però più di nome che di fatto, imperciocchè tranne l'obbligo del capo d'opera e i regolamenti relativi all'industria serica, del rimanente si lasciarono le arti ed i mestieri maneggiarsi a talento delle esigenze dei consumatori, e ciò perchè le relazioni che grado a grado andarono stringendosi colle nazioni, e i bisogni cresciuti col progredire della civilizzazione fecero scorgere la necessità di lasciar libero il campo alla concorrenza, sotto il vincolo però delle cautele suggerite dalle regole di buon governo.

Rimase però con più stretti vincoli legata l'arte del chiavaiuolo, mediante le LL. PP. 6 settembre 1816, e ciò perchè la medesima interessa troppo da vicino la pubblica sicurezza.

Per ciò che concerne al capo d'opera diretto virtualmente ad ottenere un saggio dell'abilità dell'artefice, ma sostanzialmente a gravarlo di spese e ad impedirgli bene spesso l'ingresso nell'arringo con danno suo, dell'arte e dei consumatori, ne fu abolita la formazione con manifesto del consolato in Torino sedente, 28 marzo 1838, mercè il quale venne prescritto, che nessuno potrà esercitare nella capitale, tanto nelle pubbliche botteghe quanto in camere private ed in qualità di padrone alcun' arte, senza la permissione dello stesso magistrato, da rilasciarsi mediante l'esibizione dei certificati facienti fede di essere persona morigerata e dabbene, e di essersi impiegato nell'arte che intende di esercitare per due anni almeno in qualità di apprendizzo, e per tre anni in qualità di garzone, e di avervi acquistata sufficiente abilità.

Le contravvenzioni alla precedente e alle altre disposizioni contenute nel manifesto sono punite con multa da lire 10 alle 50 secondo le circostanze dei casi e delle persone, e sussidiaramente colla pena del carcere da otto a trenta giorni, e ciò oltre le spese del procedimento.

La libera esportazione delle sete venne accordata in virtù di manifesti camerali 13 febbraio 1834, 7 aprile 1835 e 9 aprile 1837 per varie provincie de'Regii Stati, e i regolamenti relativi all'industria serica furono aboliti con RR. LL. PP. 12 agosto 1841, salve alcune restrizioni suggerite dalla tutela della pubblica salute e dalle cautele necessarie nel condizionamento della seta.

CORRISPONDENZA. Relazione dei commercianti fra di loro col mezzo di lettere d'avviso, di cambiali, di biglietti a ordine, e simili, di cui si è fatto cenno in appositi articoli.

Per rapporto alle lettere semplici si osserva, che il commerciante debbe trascriverle su di un registro parafrato dalla competente autorità al momento in cui viene aperto.

Egli avrà cura altresì di tenere in serbo e ben ordinate le lettere che riceve dai suoi corrispondenti.

Le anzidette precauzioni sono consigliate dalla prudenza, essendochè la corrispondenza è un genere di prova ammesso nelle contestazioni commerciali, ogni qual volta interviene da una parte la proposizione, e dall'altra l'accettazione.

La proposta può essere contromandata; ma se nel frattempo l'accettante ha dato un principio di esecuzione alla cosa proposta, gli è dovuto un proporzionato compenso, senza però che si abbia a tener conto del lucro cessante.

È necessario però di distinguere i casi in cui la lettera veste la forma di un mandato di commissione, essendochè l'esecuzione rende in allora il contratto perfetto, abbenchè non sia intervenuta la preventiva accettazione.

Accade qualche volta che nella lettera di proposizione viene accennato che il silenzio per parte del corrispondente sarà interpretato come una dichiarazione di acquiescenza, e pertanto se il corrispondente non risponde, senza che si verifichi il caso di legittimo impedimento, l'obbligazione è reale e perfetta.

Le lettere non solo obbligano un commerciante, ma lo costituiscono eziandio in mora per l'adempimento delle relative obbligazioni.

Se un commerciante propone per lettera la vendita di una data cosa ad un suo corrispondente, il quale accetta, egli è in obbligo di consegnare la cosa venduta.

Le regole sovra espresse non sono applicabili ai non commercianti per rapporto ai loro atti di commercio, e ciò perchè non corre loro l'obbligo di tenere libri di corrispondenza (v. LIBRI DI COMMERCIO).

CORSARO. Bastimenti armati in corso, cioè che sono autorizzati a correre sulle

navi di potenza nemica, a impadronirsene e a depredarle. Si distinguono dai pirati in quanto che le aggressioni di questi seguono illegittimamente alla foggia dei ladri ed assassini, motivo per cui sono considerati come schiumatori di mare, i quali altro scopo non hanno che di arricchire colla roba altrui, senza far distinzione se appartiene a nazione amica od inimica.

Nei suoi primordii la potenza navale era rappresentata da un' associazione di corsari o pirati che, avvalorati dalla pretesa massima del diritto naturale che nelle guerre tra popolo e popolo è lecito di depredare quegli che si è in potestà di uccidere, si fecero gregarii delle potenze belligeranti, ritenendo senza più per proprio conto tutto ciò di che riuscivano a farsi padroni colla forza.

Di mano in mano però che i diritti delle genti e della guerra presero norma e consistenza col favore dell'incivilimento venne posto un freno al più forte contro il più debole, e nelle guerre continentali le cose procedettero tant' oltre che il saccomanno fu vietato alle armate regolari. Rimase però in vigore presso tutte le potenze il diritto di depredazione nelle guerre marittime in vista dell' elemento sul quale si ha a combattere; ma questo diritto fu però subordinato a certe date regole che fecero distinguere la giusta dall' ingiusta preda, e i corsari si trovarono sceverati dai pirati mediante uno speciale rescritto chiamato *lettera di marca* che abilita i primi a depredare, invece che gli altri sono posti fuori del bando di tutti i popoli inciviliti.

Molti fra i più celebri capitani della marina militare uscirono dalla classe dei corsari, e ciò perchè si richiede in quelle aggressioni rapidità nei movimenti, risoluzione nel prendere un partito, un colpo d'occhio franco e sicuro, un'andacia senza pari, un coraggio a tutta prova, un disprezzo quasi diressimo degli agi e della vita.

Il diritto di corseggiare fa nascere la questione se, quando due o più nazioni sono in guerra fra di loro, i sudditi rispettivi devono astenersi da ogni qualunque relazione di commercio, e considerarsi essi pure in stato di ostilità?

Anticamente la dichiarazione di guerra traeva seco il divieto, sotto pena della vita, di far qualsiasi commercio e di avere qualsivoglia comunicazione col nemico.

In oggi però si fa luogo soltanto a un diffidamento, affinchè ognuno possa premunirsi contro le conseguenze della guerra, ed interrompere quelle relazioni di cui non si volessero correre i pericoli e le spese.

Le conseguenze di questi pericoli e di queste spese stanno sotto il regime dei contratti di assicurazioni e di cambio marittimo.

Le regole relative al diritto di corseggiare sono consegnate, per la Francia nella legge del 2 pratile anno XI e 13 aprile 1811; e pei Regii Stati nelle RR. PP. 13 gennaio 1827.

Quest'ultime stabiliscono art. 123 «Nessuno potrà armare bastimenti corsari tanto in corso, che in corso e mercanzia di qualunque specie con regia bandiera, tanto negli Stati di terraferma, che in quelli di là dai mari senza averne prima ottenuto lettere di corso.

Art. 124. « Queste lettere denno essere firmate dal primo Segretario di guerra e marina, e rilasciate dal presidente capo dell'ammiragliato. »

Art. 126. « Potranno le lettere di corso essere spedite per tre o sei mesi, od un anno, secondo la domanda che ne verrà fatta, da decorrere dal giorno del rilascio di detta lettera. »

Art. 127. « Prima di consegnare tali lettere, si assicureranno i consoli che il bastimento sia solidamente costrutto, ben

attrezzato, agile alla navigazione, e che le artiglierie e le armi siano in buono stato. »

Art. 128. « I bastimenti corsali rimarranno soggetti alle medesime obbligazioni imposte ai legni mercantili circa al munirsi delle patenti di nazionalità, passavanti, ruoli di equipaggio e passaporto marittimo; quest'ultime carte avranno la stessa durata che le lettere di corso. »

Art. 129. « Gli armatori sono obbligati a dare un'idonea cauzione dal consiglio di ammiragliato fissata in proporzione della portata del bastimento, non mai però minore di 30/m. lire, e questa per sicurezza del risarcimento dei danni che potessero venir cagionati ai bastimenti illegittimamente predati, ed anche per guarentia delle porzioni di prede spettanti alla cassa degli invalidi di marina, rimanendo inoltre i proprietarii ed armatori solidariamente obbligati sui beni loro proprii per quel di più che importassero i danni sofferti. »

Art. 131. « I bastimenti da armarsi pel corso non saranno di minor portata di 30 tonnellate, ed avranno almeno 2 cannoni montati sui carri e 35 uomini d'equipaggio. »

L'equipaggio di un legno corsale dovrà, siccome è stabilito per tutti i legni nazionali, essere composto pei due terzi di sudditi; il rimanente potrà dagli armatori esser preso tra marinai forestieri, i quali saranno trattati, per tutto il tempo in cui rimarranno a bordo, come i nazionali, e resteranno sottoposti alla medesima disciplina e regole di polizia. Gli uffiziali di bordo non potranno mai essere di estera nazione.

Art. 132. « Quando non vi siano condizioni in contrario, o che non fosse seguito alcun accordo tra il capitano, gli armatori e la gente dell'equipaggio, la durata dell'ingaggiamento di ciascun individuo che lo comporrà, sarà uguale al tempo prefisso nelle lettere di corso. »

Art. 133. « Le lettere di corso sono assoggettate al pagamento di un diritto fisso. »

Art. 134. « Tutte le condizioni ed obbligazioni prescritte per gli armatori in corso sono pure obbligatorie per quelli che armeranno in corso e mercanzia. »

Art. 135. « Sintanto che un bastimento continuerà ad essere impiegato nel corso, non sarà permesso di cangiargli il nome sotto cui fu armato ed ottenne le lettere. »

Le spese per l'armamento e per le spedizioni di bastimenti corsari sono fatte da società in comandita, con questa differenza però che i comanditarii possono, contro la massima generale, essere soggetti a sborsare oltre la propria comandita.

La risponsabilità dei proprietarii delle navi armate in corso pei delitti e le depredazioni commesse in mare dalla soldatesca che ne forma l'armamento, o dall'equipaggio, è ristretta alla concorrenza della rispettiva loro cauzione, a meno che non ne siano essi complici o partecipi.

Gli stratagemmi militari permettono di nascondere la bandiera nazionale: ciò non pertanto questa debb'essere inalberata nell'intimare la resa, o nel significare l'ordine di visita, e ciò prima che sia sparato il primo colpo di cannone a palla, il quale significa assicurare la bandiera.

Le lettere di marca possono essere rivocate in dipendenza di delitti che fossero commessi.

I capitani, gli uffiziali e i volontarii delle navi corsare ricevono ricompense e avanzamenti a misura dei meriti che si saranno acquistati, attaccando, depredando e taglieggiando le navi mercantili, e quelle da guerra dello stato nemico (*v.* Assicurazioni, Capitano, Pirata, Preda).

CORSO. Questa voce ha in commercio due speciali significati: 1° indica il bollettino nel quale gli agenti di cambio ed i sensali giurati fanno fede di compra e di vendita di varii effetti in comune commercio; a talchè delle rendite sul debito pubblico, delle azioni di banco, della seta, delle materie d'oro e d'argento, delle granaglie e di altre mercanzie e derrate.

L'accertamento regolare di questo corso e la di lui pubblicazione è del massimo interesse per il commercio, perchè gli serve di termometro regolatore nelle varie sue operazioni, e mantiene l'ordine e la buona fede nelle transazioni.

Egli è quindi sommamente essenziale che la legge tuteli l'esattezza di questo corso, segnatamente per gli oggetti sottoposti alla meta o tassa, molte potendo essere le frodi impiegate per esagerare come per impicciolire i prezzi reali.

Chiamasi eziandio corso la facoltà accordata a certi bastimenti di correre sulle navi nemiche, e di armarsi in corso o in corso e mercanzia, la qual cosa si ottiene mediante lettere di corso o di marca (*v.* Agenti di cambio, Borsa, Corsaro, Lettere di marca, Sensali).

COSA E COSA GIUDICATA. La parola *cosa* ha un significato estesissimo come quella che abbraccia tutto ciò che si trova compreso nella natura.

Le cose impertanto sono divine, umane, corporali, incorporali, pubbliche e private. Nella tecnologia del diritto, cosa è il sinonimo di beni, ragioni, azioni, e di tutti i rapporti di ciò che è nostro e di ciò che appartiene ad altri, oppure che è di pubblico dominio.

Le cose sono stabili o mobili; e queste si dividono in fungibili, che si consumano con l'uso, e in non fungibili, cioè che non si consumano.

Restringendoci però qui a parlare della cosa giudicata, accenneremo che la medesima è tenuta in conto della stessa verità dietro l'assioma legale *res iudicata pro veritate habetur.*

La cosa giudicata è il risultamento definitivo della sentenza proferita dal giudice.

Non è la sentenza più o meno giusta che maggiormente importa all'armonia dell'ordine sociale, ma sì bene che vi sia cosa giudicata, perchè diversamente le parti contendenti sarebbero condotte a farsi giustizia da sè medesime, la qual cosa condurrebbe alla rovina di ogni ordine sociale.

È debito sacro senz'alcun dubbio del giudice d'impiegare ogni sua cura per venire in chiaro della verità, ma siccome per quanto delicata sia la conscienza e per quanto sagace l'acume, pur pure gli umani giudizi si risentono sempre della naturale umana imperfezione, fu giuoco forza di ricorrere in difetto della morale alla certezza della verità legale, la quale appunto per consenso di tutte le nazioni fu collocata nella cosa giudicata da giudici legittimi e competenti.

Quindi la massima più sopra indicata, quindi ancora il libero campo lasciato alla discussione prima della sentenza, e il silenzio o la sottomissione imposti dopo la cosa giudicata, senza di che vi sarebbe perturbamento, agitazione continua nella sociale costituzione.

Fu pertanto un benefizio segnalato quello per cui l'autorità sovrana, restringendo spontaneamente l'ampiezza del suo potere, interdisse a sè stessa l'emanazione di lettere patenti di avocazione, delegazione, revisione, con stabilire a tale riguardo regole fisse, estensibili a un ben circoscritto numero di casi.

L'autorità della cosa giudicata vuol essere considerata sotto i rapporti dell'ordine civile, amministrativo, criminale e pubblico; i quali due ultimi non avendo relazione con il commercio saranno da noi pretermessi.

Nell'ordine civile quest'autorità emerge dall'emanazione della sentenza, la di cui esecuzione compete alla parte vincitrice assistita, occorrendo, dalla forza pubblica avvalorata da un mandato di esecuzione.

La cosa giudicata non ha tratto che all'oggetto contemplato nella sentenza, e non acquista autorità definitiva se non se quando è resa irrevocabile o per acquiescenza della parte condannata, o pella scadenza dei ter-

mini utili di appello, o finalmente per aver percorsi tutti i gradi di giurisdizione. Inoltre la cosa giudicata non ha valore che per rispetto alle parti nominativamente indicate nella specialità della sentenza, o loro rappresentanti diretti; ma esse fanno fra le parti medesime un' eccezione invincibile tale da non lasciar luogo a veruna nuova eccezione.

Considerata sotto il rapporto amministrativo, l'autorità della cosa giudicata non è così fissamente stabilita come nel civile, imperciocchè le relative sentenze non sono accompagnate da mandato esecutivo per cui si richiede l'intervento della stessa autorità amministrativa, la quale qualche volta rappresenta la parte condannata.

Non si ha d'altronde, come presso i tribunali civili, ministero o pubblico uffiziale incombenzato di vegliare a quell'esecuzione.

In molti casi poi mancano gli estremi richiesti dall'art. 1464 del Codice civile, vale a dire identità di oggetto, di causa, di persona, epperciò non sempre può essere applicata la massima, che dopo proferta la sentenza il giudice non può riformarla perchè *desinit esse iudex*. Egli è per questo motivo che l'autorità della cosa giudicata nelle cause amministrative emana dal trono, presso il quale rimane aperta la via di ricorso.

Cosa trovata. La tecnologia francese ha adottato la parola *epaves*, dal latino *pave facta* per indicare le cose smarrite, trovate in abbandono e di cui non si conosce il proprietario.

Questa parola riceve in special modo applicazione per rapporto alle cose di qualunque specie e natura che sono incontrate vaganti sulle acque del mare, o che queste riversano sulla terra, e delle quali non è noto il padrone.

Giova distinguere a questo riguardo le cose gettate o perdute in mare, sia dal mare rigettate sul lido, sia raccolte sul mare galleggianti, dalle cose pescate in fondo al mare, delle quali alcuna volta la proprietà è acquistata a chi le ha ripescate.

Le cose trovate erano di diritto regale, del pari che le successioni di tagliabili (manimorte), quelle vacanti (diritto di *desherence*) quelle di forestieri (diritto d'albinaggio).

Le *epaves* marittime erano di due specie, l'una che andava al re, l'altra che andava al feudatario.

In oggi l'art. 691 del Codice civile determina, che i diritti sopra gli effetti gettati in mare, o sopra le cose che il mare rigetta, di qualunque natura siano, o sopra le piante e le erbe che nascono lungo le rive del mare, sono regolati da leggi particolari.

Questo regolamento è finora quello annesso alle RR. PP. 13 gennaio 1827, relative alle leggi penali per la marina mercantile, il quale all'art. 16 dispone, che « chiunque nel litorale dello Stato ritrovasse in mare o a galla o sulle spiagge merci, effetti, attrezzi ed altre cose provenienti da getti o da naufragi, e nelle ventiquattr'ore non ne informasse l'amministrazione di marina locale, ed ove non ve ne risieda alcuna, il sindaco del luogo, verrà giudicato dall'ammiragliato e punito con una pena di prigionia non minore di giorni quindici ed estensibile a mesi tre. »

Art. 17. « Quegli, che invece di denunziare gli oggetti mentovati nell'articolo precedente, li raccogliesse e li recasse in suo potere sarà considerato reo di furto, e punito con una pena che non potrà essere minore di un anno di prigionia, e potrà estendersi secondo la gravezza delle circostanze sino alla galera perpetua, senza pregiudizio delle pene incorse per l'infrazione delle leggi sanitarie. »

Gli art. 108, 109 e 110 del Regolamento 13 gennaio 1827 per la marina mercantile, segnano ai Consoli, vice Consoli e Commessi di marina le norme da osservarsi per il pronto loro trasferimento

sul luogo del seguito naufragio o arrenamento per far somministrare l'occorrente per la ricuperazione delle persone e delle mercanzie, per provvedere alla loro custodia, ed affinchè le merci, gli effetti ed attrezzi che si andranno raccogliendo non si disperdano (*v.* Abbandono, Albinaggio, Arrenamento, Naufragio).

COTTIMO. Contratto che dicesi anche a corpo, in cui le parti contraenti pattuiscono condizioni irrevocabili e tali che non possono esser modificate da una di esse per qualsivoglia natura di accidenti sopraggiunti nel corso della loro esecuzione, in guisa tale che non si tien conto della spesa occorrente per tale esecuzione.

Le disposizioni che reggono questa specie di contratti sono semplicissime; dal momento in cui vi è cottimo, nè l'architetto, nè l'imprenditore sono autorizzati a domandare verun aumento di prezzo sotto qualsiasi pretesto, e ciò in dipendenza dell'art. 1816 del Codice civile, il quale però è circoscritto alla costruzione di un edifizio ed è del seguente tenore: «Quando un architetto o un intraprenditore si è incaricato per appalto di costruire un edifizio, in conformità di un piano stabilito e concordato col proprietario del suolo, non può domandare alcun aumento del prezzo nè col pretesto che sia aumentato il prezzo della mano d'opera o dei materiali, nè col pretesto che siensi fatte al detto piano variazioni ed aggiunte, se queste non sono state approvate in iscritto, e non se ne sia convenuto il prezzo col proprietario.»

Il Regolamento 4° annesso alle RR. LL. PP. 29 maggio 1817 estende però siffatto genere di appalti a tutte le pubbliche costruzioni, d'acque, strade e ponti, dichiarando art. 49, che «gli appalti si faranno a corpo, mediante una complessiva somma fissa per tutti i lavori ed obblighi di ciascun contratto e sotto l'osservanza dei capitoli parziali e generali.»

Art. 50. «Si procede agli appalti sul prezzo della perizia di stima, della quale si dà visione soltanto per agevolare all'appaltatore i calcoli che dovrebbe formare egli stesso, senza che in relazione alla quantità ed all'importo attribuito ai lavori possa giammai pretendere sotto qualunque pretesto verun compenso, esclusa e rimossa ogni eccezione in contrario.»

51. «Non può l'appaltatore pretendere verun compenso od abbuonamento per maggiori lavori eseguiti oltre a quelli portati dal suo contratto, se al rispettivo eseguimento non ha preceduto formale approvazione in iscritto.»

In dipendenza dell'art. 1817 del Codice civile, abbenchè vincolata da un contratto sinallagmatico la stazione appaltante è sempre in facoltà di arrestare il corso dei lavori a cottimo, per un fatto della semplice sua volontà, e ciò quand'anche i lavori già si trovino incominciati, a carico però «d'indennizzare l'intraprenditore di tutte le sue spese, di tutti i suoi lavori e di tutto ciò che avrebbe potuto guadagnare in tale impresa.»

I contratti a cottimo o a corpo sono aleatorii nella sostanza e solo variano dagli altri di simile natura nella forma (*v.* Appalti).

CREDITO. Dalla parola latina *credere*, che viene ad inferire affidare, ossia rimettere all'altrui buona fede.

Nel senso morale è la misura della riputazione di cui i pubblici e privati godono nell'economia sociale, e serve a determinare la confidenza personale che si ha verso un'altro per la verità dei fatti futuri.

Quanto più specchiata è questa riputazione, tanto maggiore è la confidenza che viene inspirata per agire e per ottenere.

Quindi è che i pubblici funzionari e i commercianti devono porre ogni loro studio nel formarsi e mantenere una riputazione illibata, perchè ne dipendono la prosperità delle loro operazioni, la potenza dello Stato, la pubblica e la privata ricchezza.

Nel senso materiale la parola credito rappresenta la facoltà di servirsi dell'altrui potenza, ossia di trarne danaro o cose in imprestito a condizioni più o meno vantaggiose in proporzione della confidenza riposta nel mutuatario.

Inteso in questo modo il credito denota obbligazione i di cui titoli costitutivi possono essere venduti, ceduti, permutati come un'altra cosa mobile qualunque, e sono perciò privilegiati, ipotecarii o chirografarii, verbali, autentici, o per privata signatura.

Il Genovesi definisce il credito nel senso di facoltà di far uso dell'altrui potere siccome proprio.

In materia di commercio il credito è la facoltà di torre a prestanza, o a credenza, e val lo stesso.

Il fine del credito è di moltiplicare i beni del debitore per la forza dei beni del creditore.

La proprietà che costituisce propriamente il credito è l'opinione nella quale ci tengono coloro che ci conoscono, di essere sicuri del fatto loro. Dall'opinione di questa sicurtà nasce la potenza di far dei debiti, la quale si chiama credito; d'ond'è che il credito è sempre proporzionato al grado di sicurtà che offre il debitore.

La sicurtà poi nasce o dai fondi del debitore, o dalle doti personali o da tutti insieme. La prima dicesi sicurtà reale, la seconda personale, la terza mista. I fondi, i quali fanno la sicurtà reale, sono i beni reali del debitore, che restano ipotecati al creditore. Le doti personali sono le tre seguenti: 1° La certa utilità che il debitore può ritrarre da quel che prende in prestanza, o a credenza.

2° La sua abilità e accortezza a sapersi servire dei fondi del suo commercio.

3° La sua virtù e il suo onore.

Il credito generale di una nazione rispetto alle altre con le quali traffica, o può trafficare nasce da due sorgenti: 1° Dal credito di molti particolari; 2° Dalla fede pubblica. Di qui seguita che a voler accreditare una nazione, e farle acquistare il grado di commercio del quale è capace, bisogna che vi si pianti e vi si coltivi il buon costume, la reciproca confidenza, la sicurtà. Adunque la severa educazione, le regole e le leggi che sottomettono le manifatture e i contratti alla legge generale della pubblica fede, le pene severe e pronte contro coloro che violano la fede dei contratti, sono assolutamente necessarie al commercio di un popolo.

Il credito interno nasce da tre capi, banchi, compagnie, debito pubblico.

I banchi per la moneta di carta aumentano gli istrumenti del commercio.

Le compagnie sono l'anima delle speculazioni e gli agenti i più potenti della circolazione. Il debito pubblico, figlio della necessità, giova al movimento dei capitali tuttavolta che non è investito dall'aggiotaggio che consiste nello speculare col l'aiuto di valori fittizi sopra opere da eseguirsi e dipendenti da futuri eventi.

Perchè il credito abbia realmente quel vigore che può di sua natura avere, bisogna che sia sotto il regime delle seguenti regole: 1° che la moneta di carta non ecceda la sicurtà reale, nè la quantità di traffico che può fare la nazione; 2° che niente si scemi del rigore delle leggi contro coloro che in qualunque maniera che sia si abusano di questo credito, falsificando, aggirando e inviluppandone il commercio; 3° che i giudizii renduti dai magistrati per questo affare sieno i più brevi che è possibile, e senza dispendio nessuno delle parti interessate; 4° che sia animata, facilitata e protetta l'industria ed il commercio, al cui sollievo è indiritto questo credito.

In una nazione non vi può essere gran commercio senza che vi sieno compagnie di negozianti; perchè il fondo dei privati mercatanti non è giammai così vasto da potersi aprire la strada a questo gran

commercio, da bastare alle prime spese e alle perdite, e da trovarsi in grado di sostenersi negli ostacoli che vi possono fare o i negozianti delle altre nazioni, o i privati.

Le partecipazioni dei privati in queste compagnie costituiscono un credito di quasi tutta la nazione, e producono due effetti, dove le compagnie sieno bene amministrate: 1° di animarvi l'industria e il commercio, e di arricchire la nazione; 2° di moltiplicarvi la ricchezza mediante danaro effettivo, e i suoi rappresentanti.

Le sicurtà reali di questo credito sono i fondi del negozio, e la sua ampiezza; le sicurtà personali, la diligenza, la puntualità, la scienza di coloro i quali impiegano questi fondi, o li fanno valere con usura. Se queste sicurtà o per guerre esterne, o per civili perturbazioni, o per naufragi, o per malvagia amministrazione, o per qualunque altra cagione vengono a scemare, con la medesima proporzione scema il credito.

Il terzo caso finalmente del credito interno sono i debiti del Governo, i quali si fanno dove sopravvengono straordinarii bisogni, pagandosene annuali interessi perpetui, o a termine di redenzione.

Si discute molto fra i politici, se la grandezza di questo credito giovi alla nazione o no: è certo che, quanto più crescono le famiglie che ne vivono, altrettanto mancano quelle che con la loro industria fanno valere i fondi dello Stato. Quindi è che una copia eccessiva di sì fatti creditori tende ad indebolire le rendite pubbliche, e con ciò quelle del Sovrano, o dei particolari. Non sono i *rentieri*, come dicono i Francesi, che sostengono lo Stato, ma gli agricoltori, i pastori, i filatori, i tessitori, i pescatori, i minatori, i naviganti.

È questione se fosse più savia l'economia degli antichi di raccogliere tesori nei tempi di calma, e serbarli per quando fosse tempo di farne uso; oppure quella dei moderni che stimano bastare per ogni bisogno il credito pubblico, e per questo modo si caricano oltre misura di debiti.

Hume reputa il sistema antico più savio e più utile del moderno, e ciò per tre ragioni. La prima è, che ad esempio delle private famiglie, dove si pensa prudentemente è stimata sempre più sicura cosa per tutti i bisogni che possono intervenire avere un poco di peculio in serbo, anzichè sopravvenendo non prevedute necessità, essere costretti di ricorrere al credito e incontrare de'debiti, i quali riescono sempre ruinosi per le usure che è giuoco forza di pagare all'evenienza di pubbliche calamità per cui tutte le borse, tutti i forzieri tendono a chiudersi per timore delle future liquidazioni.

La seconda ragione procede dalla maggiore prontezza con cui, avendo il danaro alla mano si può provvedere ai primi e più stringenti bisogni, con lasciare intanto agio e tempo bastante per adottare quelle più estese misure che sono consigliate dall'importanza e gravità delle emergenze.

La terza è che nel mentre coll'aprire delle casse di riserva si versano nel pubblico i nascosti tesori, mediante il credito si assorbiscono quelli tenuti in serbo dai privati.

I fautori della moderna economia adducono per sostegno della loro opinione, che un tesoro pubblico è sempre pericoloso o per l'avarizia che spinge ad accrescerlo, o per la spensieratezza nello spendere, o per allettamento alle rapine interne o procedenti con un colpo di mano dall'estero, o per le dilapidazioni al momento in cui torna in acconcio di servirsene.

Dal lato del debito constituito si hanno a temere gli *aggiotatori*, i quali pel loro privato interesse son cagione di mille garbugli nel commercio, oltre che in questo sistema la più gran parte dei fondi della nazione viene a cadere nelle mani di gente oziosa, che nulla produce di reale per lo Stato.

La tesaurizzazione defranda gli interessi che sarebbero stati prodotti dalla circolazione, costringe a soddisfare quelli derivanti dal credito aperto per formare quella massa inerte, per cui nel periodo di pochi anni viene in realtà a rappresentare un debito incontrato ad esuberante usura, senza tener conto del fondo di redenzione.

Per le quali ragioni conchiudono quei fautori, che le spese annuali dello Stato non debbono eccedere le annuali rendite; e che se è necessario di spendere più per la comune difesa, fia sempre meglio l'accrescere proporzionatamente le rendite dello stesso genere fino a che passi la tempesta, che far dei debiti.

Il credito non debb'essere confuso col debito, ossia l'obbligazione personale di chi gode il credito, la quale dicesi chirografo, e che non è altro se non se una semplice dichiarazione di debito avuta più o meno valida, quanto maggiore o minore è la comune fiducia riposta nel debitore.

Il credito nasce dal diverso grado di combinazione delle forze fisiche con quelle morali e materiali. Infatti coloro che possedono l'attitudine e la volontà di lavorare non sempre godono dei mezzi all'uopo necessarii; per lo contrario le persone che hanno questi mezzi, questi instrumenti, cioè terre, macchine, capitali e simili, non sono sempre in grado di farli valere, il perchè senza il credito queste due specie preponderanti della produzione dovrebbero rimanere inerti e senza valore.

Nell'infanzia delle società, le relazioni tra gli uomini essendo rare e difficili, nullo del pari era il credito, e per ottenere una cosa faceva di mestieri di darne contemporaneamente un'altra in concambio.

La moneta fu un primo passo nella via del credito, che divenne sempre più efficace, a misura che fu essa costituita di metalli nobili, composti di parti perfettamente similari; che più facili si resero i mezzi di verificarne il valore; che il conio guarentito dall'intiera massa sociale v'impronto il segno invariabile di questa guarentigia, e dell'intrinseco suo valore.

Il credito però deve il massimo suo sviluppo ed incremento alla lettera di cambio, al biglietto a ordine ed agli altri effetti negoziabili, imperciocchè da quel punto la confidenza venne personificata, e una semplice firma fu potente per ottenere lo sborso d'una ricchezza materiale ed effettiva contro una semplice promessa e per dargli valore sui punti i più remoti della terra.

Su questo proposito noi dobbiamo citare un'altra volta l'opera del Cibrario sull'economia politica del medio evo, e raccogliere dalla medesima che « il principal merito de'Comuni d' Italia, oltre all'aver rinnovato la potenza e il commercio di Cartagine e di Tiro, fu di aver trovata e rinnovata la teoria del credito, e la incredibilmente rapida circolazione del danaro colle lettere di cambio. Fin dal secolo XII, per quanto si raccoglie dagli statuti di Susa, erano in varie città d'Italia stabiliti banchi di prestanza e di cambio, chiamati *casane*.

« I banchieri italiani furono i primi a scoprire le vere leggi del commercio della moneta, e sebbene delle lettere di cambio alcuni facciano primi autori i Giudei, non è però men vero che il merito di averne adottata e diffusa l'usanza appartiene ai cambiatori toscani, i quali incaricati di raccogliere le entrate papali in varii luoghi dell'orbe cattolico, si valeano di quel mezzo per consegnare i fondi riscossi, quando quella corte avea pressante bisogno di moneta.

Ai cambiatori toscani e lombardi, astigiani e chieresi si vuol anche riferire il vantaggio di aver infine potuto distinguere l' interesse del danaro, come guiderdone che si può lecitamente ritrarre del mutuo, dall' usura che è vietata. Il prestito che cambia un capitale in una carta di credito

ne scema il valore intrinseco; il frutto del danaro rappresenta e compensa questa diminuzione. L'invenzione delle lettere di cambio aprì ai mercatanti i consigli dei principi, i quali niuna grande impresa possono intraprendere che non sia dai loro banchieri saputa o presentita.

De' biglietti a ordine e delle lettere di credito si ha memoria prima nel secolo XIII.

Secondo che già venne accennato all'art. *Banca di S. Giorgio*, dopo le imprese dispendiosissime di Tortosa avendo il comune di Genova grossi debiti, cominciò a concedere alcune gabelle, e nel 1150 la privativa dei banchi di cambio.

Colla mercatura e col cambio acquistarono privati cittadini tali e tante ricchezze da poter quasi gareggiar co' monarchi, assoldar genti, armar navigli, procedere a guerre ed a conquiste per conto proprio.

Anche i contratti di assicurazione, altra base fondamentale del credito che si diceano di *sicurtà*, sono un' invenzione di que' tempi; senza parlare del *guidaggio* e delle salvaguardie, che erano vere assicurazioni, poichè il principe che le concedea, mercè di un annuo censo era tenuto a ristorare di ogni danno patito sulle strade de' suoi dominii chi ne era privilegiato.

La sicurtà che si faceano l'uno l'altro i borghesi quando temeano qualche offesa era chiamata *pleige*.

A salvi in terra; a rischio di porti di mare; a tutto periglio di mare o di gente; di foco o di corsali erano le formole con cui i Fiorentini designavano tali contratti per cui si riscuoteva un premio vario dal sei al quindici per cento.

Indicati per sommi capi, dietro l'autorità del Cibrario, i primordii del credito, noi verremo proseguendo l' esposizione della sua teoria.

A stretto rigore il credito non aumenta i capitali, ma ne opera soltanto il trasporto dalle mani del mutuante in quelle del mutuatario, mediante un frutto stipulato a benefizio del primo e la speranza che questi nutre di ricavarne uno maggiore col favore della circolazione.

Esso non produce neppure cosa alcuna per sè, ma mobilizzando i capitali, e tenendoli continuamente in azione è, dopo la divisione del lavoro, l'agente il più efficace della produzione.

La base del credito è il lavoro associato con i capitali.

Il credito è generale o particolare secondo che si riferisce allo stato o ai privati. Il primo però non è valevole se non in quanto che viene alimentato dal concorso volontario di questi ultimi.

In commercio, credito significa altresì dilazione al pagamento, la quale viene accordata più o meno lunga a misura della fiducia che inspira il debitore.

Le lettere di credito costituiscono un contratto di cambio nominativo o al portatore, secondo che trovasi dichiarato nella lettera missiva che ne forma il titolo, e in forza del medesimo il mandatario e il portatore sono in diritto di riscuotere dal mandante i fondi che loro possono occorrere; quindi è che questa specie di lettera è l'equivalente di una cambiale che perciò appunto non debbesi rilasciare senza la massima circospezione.

Le relazioni commerciali si riepilogano in due parole *attivo* e *passivo*. La condizione attiva è quella del creditore che esercisce l'azione, e la passiva quella del debitore che la patisce.

Già si è accennato che ogni industria comprende le spese di primo stabilimento, il capitale girante, e i crediti inscritti, ossiano le autorizzazioni.

Il capitale è la materia prima, l'instrumento della produzione; il credito è il mezzo morale che fa passare questo capitale dalle mani del capitalista in quelle dell'industriale, il perchè senza del credito non vi sarebbe bene spesso lavoro, nè per conseguenza produzione, e alla sua

volta il capitale rimarrebbe inerte ed infruttifero.

Il credito si produce in due maniere, o mediante imprestito reale o nominale di danaro, o col mezzo della vendita a respiro di pagamento.

Considerato sotto questo rapporto il credito è un'accomandita speciale per a tempo, equivalente all'idea di una società di capitali affidati a un gerente risponsabile per un'indeterminata successività di operazioni.

Atto di credito e sconto essendo la stessa cosa, ne segue che l'accomandita è circoscritta ad un'operazione determinata e a un tempo prestabilito per lo più molto breve.

L'ammontare degli effetti creati sta sempre in ragione della certezza dello sconto; epperciò il credito è fautore di lavoro e fonte di ricchezza, a patto bene inteso però, che coloro che tengono in loro mani il credito non intraprendano che operazioni reali, cambi genuini e positivi, atti non dubbi di produzione.

La sicurezza dello sconto è la condizione vitale del credito, come quella che eccita al lavoro ed è sorgente di ricchezza.

La lettera di cambio, il biglietto all'ordine, il pagherò, il biglietto di banco formano nel loro passaggio da una in altra mano una catena non interrotta di confidenza, per cui il credito si diffonde dall'uno all'altro negoziante, dall'una all'altra città, dall'una all'altra più remota contrada.

Non essendovi cosa utile e santa, di cui l'uomo non abusi, il credito diventa però non di rado la causa di gravi inconvenienti e di rovine, essendo che per una parte i consumatori spensierati o fraudolenti si lasciano indurre a fare delle spese di gran lunga eccedenti le proprie forze, e per l'altra i produttori si persuadono di accrescere i loro mezzi d'opera oltre la misura delle consumazioni.

Gli effetti di credito si moltiplicano quindi in una progressione indefinita, la massa della carta più non si trova in proporzione nè col numerario, nè con gli altri valori capitali, e se sopraggiunge una crisi qualunque, quella fittizia ricchezza si dilegua come un fuoco fatuo, e vi sottentra la stagnazione e la miseria.

Cosa opportuna impertanto è che un limite sia imposto ai negozianti, per cui non possano eccedere in crediti attivi e passivi un dato valore del loro capitale reale, in danaro o in beni, con obbligo all'autorità fiscale di tenervi sempre d'occhio, non però in modo inquisitorio, ma di semplice tutelare invigilanza.

L'azione del Governo concorre in un modo potentissimo a mantenere vivo, o ad infievolire il credito secondo che ricorre agli imprestiti per fargli fruttificare in opere di utilità pubblica, e per soddisfare ai reali bisogni dello stato, o soltanto per costituirsi un fondo giacente di riserva, o per soddisfare a spese improduttive, e che paralizzano i mezzi della produzione.

Essendochè la leva la più potente, il più energico instrumento per accrescere le ricchezze e la preponderanza nazionale è il credito che ha fondamento sul suolo, vuolsi perciò cercar mezzo di stabilirlo su basi solide, e di favorire le combinazioni finanziere atte a somministrare ai proprietarii i capitali di cui abbisognano. A quest'effetto fa d'uopo di costituire il regime ipotecario in modo che scompariscano tutti i gravami occulti, e per conseguenza le ipoteche legali, perchè a lui si annodano strettamente tutte le questioni di credito, di produzione, di dogana.

Il nostro Codice civile ha provveduto a questa lacuna lamentata in quello francese, dove a perfezionamento dell'opera si desidera ancora che siano diminuiti i diritti di contrattazione e di emolumento, spese che tengono dietro a ogni mutuo fatto per atto pubblico, essendochè la gravità dei medesimi ha per effetto di

allontanare sempre più i capitali dall'industria agricola per avviarli nelle speculazioni di commercio, dove si presentano più seducenti i frutti, e molto minori le spese a fronte di qualche maggior pericolo.

Credito pubblico. Il credito pubblico, considerato dal lato degli interessi collettivi, è la questione la più grave, la più ardua, la più importante, la più vitale della politica e pubblica economia, per essere egli quello che avvalora la potenza degli Stati, ed uno degli elementi della stabilità dei popoli, dell'incremento e della prosperità del commercio; epperciò sebbene nel precedente articolo già se ne trovi in parte l'esposizione, e che all'articolo *Debito pubblico* se ne indichi l'origine e il fondamento, tuttavia crediamo utile anzi che no di aggiungervi ancora qualche cenno particolare.

Essendo il discredito causa di perturbazioni e di rovine, avviene che il popolo il quale mantiene maggiormente in fiore la sua riputazione è altresì il più abile ed il più potente; ad un quale effetto concorrono molto efficacemente l'industria ed il commercio.

Varie combinazioni sono state ideate e poste in corso per fecondare e consolidare questo credito: come a cagion d'esempio le banche pubbliche e private, le compagnie di assicurazione, le varie casse di sconto, e segnatamente quelle ipotecarie dirette a rappresentare, mediante un titolo trasmessibile, il valore della proprietà del suolo, e per cui non si richiedono nè associazioni più o meno indipendenti dal Governo, nè specialità d'ipoteca, nè solidarietà fra gli associati debitori, nè esigibilità del capitale delle rendite, nè estinzione mediante prelevamento d'interesse per cui si aumenta il gravame del debitore.

Lo scopo delle casse ipotecarie si è di frenare l'usura, di accordar mutui alla proprietà fondiaria in proporzione dei prodotti del fondo ipotecato senza prefissioni di termini per il rimborso, di far vantaggio all'agricoltura, di somministrare ai capitali una direzione utile, indicando ai capitalisti una solida e sicura via di collocamento dei loro fondi; finalmente di avvivare la ricchezza pubblica, mettendo in circolazione ingenti fondi, e facendoli affluire ad incremento del lavoro e dell'industria.

Tali sono le speranze concepite dal sig. Courtet de l'Isle nell'opera *Du crédit public, des moyens de prospérité nationale*, ed in quella del sig. Luigi Gastaldi intitolata *De la liberté commerciale du crédit et des banques*, amendue le quali meritano di essere seriamente ponderate e sottoposte a una severa analisi per vedere fin dove le teorie ponno, con speranza di successo attuale e futuro, essere avvalorate dalla pratica (*v.* Debito pubblico).

CREDITORE. La voce creditore ha due significati; il *créditeur* dei Francesi accenna più specialmente al modo con cui un credito è collocato sui libri di commercio; l'altro *créancier* denota la persona cui da altri è dovuta qualche cosa.

Il primo significato è speciale; il secondo ha tratto più diretto all'azione in giustizia contro il debitore.

La stessa distinzione si osserva nelle parole credito e credenza (*crédit* e *créance*), la prima servendo ad indicare la facoltà di ottenere merci o danari sulla fede di futuro pagamento, e la seconda costituendo l'atto di ricognizione del debito, ossia l'obbligazione incontrata di pagare.

Nel senso più lato, dicesi creditore quella persona che ha un altro obbligato in suo favore a fare, non fare, o dare qualche cosa atta a ricevere un'estimazione in danaro.

Azuni chiama *creditore* chiunque cui è dovuta qualche cosa, che dicesi *credito*, in forza del quale ha egli un'azione personale contro il di lui debitore, che può valevolmente intentare in giudizio, senza che possa esser distrutta con eccezioni, dalla parte avversaria.

Qualunque creditore è chirografario, privilegiato od ipotecario; i primi sono quelli però che più frequentemente ed in maggior copia s'incontrano negli atti di commercio.

Salve le speciali disposizioni di cui si dirà in appresso, militano a favore dei creditori per fatto di commercio quelle contenute nel Codice civile che sono del seguente tenore:

« I creditori possono esercitare tutti i diritti ed azioni del loro debitore, eccettuate quelle che sono esclusivamente inerenti alla persona » (1257).

« Possono pure in proprio nome impugnare gli atti fatti dal loro debitore in frode delle loro ragioni.

« Trattandosi di atti a titolo oneroso la frode debbe risultare dal canto di entrambi i contraenti. Per gli atti a titolo gratuito basta che la frode sia intervenuta per parte del debitore » (1258).

« Il creditore può, prima che siasi verificata la condizione stipulata, esercitare tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti » (1271).

« Il creditore in virtù di un'obbligazione contratta solidariamente può rivolgersi contro quello fra i debitori che il creditore stesso vuole scegliere, senza che il debitore possa opporgli il benefizio di divisione » (1293).

« Le istanze giudiziali fatte contro uno dei debitori non tolgono al creditore il diritto di promuoverne altre simili contro gli altri debitori » (1294).

« Se la cosa dovuta è perita per colpa o durante la mora di uno o più debitori solidarii, gli altri condebitori non sono liberati dall'obbligo di pagarne il prezzo, ma questi non sono tenuti ai danni ed interessi.

« Il creditore può ripetere soltanto i danni e gl'interessi tanto dai debitori, per colpa dei quali la cosa è perita, quanto da coloro che erano in mora » (1295).

« Il creditore che acconsente alla divisione del debito a favore di uno dei condebitori, conserva la sua azione solidaria contro gli altri, dedotta però la porzione del debitore che egli ha liberato dall'obbligazione solidaria » (1300).

« Il creditore che riceve separatamente la parte di uno dei debitori senza riservarsi nella quietanza la solidarietà o i suoi diritti in generale, non rinunzia all'obbligazione solidaria se non riguardo a questo debitore.

« Non si presume che il creditore abbia liberato il debitore dalla obbligazione solidaria, quando ha ricevuto da questo una somma eguale alla porzione per cui è obbligato, se la quietanza non dichiari che la riceve *per la sua parte*.

« Lo stesso ha luogo per la semplice domanda fatta contro uno dei condebitori *per la sua parte*, se questi non vi ha aderito, o se non è emanata una sentenza di condanna » (1301).

« Il creditore che riceve separatamente e senza riserva la porzione di uno dei condebitori nei frutti maturati, o negli interessi del debito, non perde la solidarietà che per i frutti od interessi scaduti, non già per quelli a scadere, nè per il capitale, eccetto che il pagamento separato siasi continuato per dieci anni consecutivi » (1302).

« L'obbligazione contratta solidariamente verso il creditore si divide di pien diritto fra i debitori; questi non sono fra loro obbligati se non ciascuno per la sua quota e porzione » (1303).

« Nel caso in cui il creditore abbia rinunziato all'azione solidaria verso alcuno dei debitori, se uno o più degli altri condebitori divenissero insolvibili, la porzione di questi sarà per contributo ripartita tra tutti i debitori, ed anche fra quelli che sono stati precedentemente liberati dalla solidarietà per parte del creditore » (1305).

« Il creditore può agire per l'esecuzione

dell'obbligazione principale, invece di domandare la pena stipulata contro il debitore che è in mora » (1318).

« La clausola penale è la compensazione dei danni ed interessi che soffre il creditore per l'inadempimento dell'obbligazione principale.

« Non può egli domandare nel tempo medesimo la cosa principale e la pena, quando non l'abbia stipulata per il semplice ritardo » (1319).

« Il creditore il quale ha acconsentito che il debitore ritirasse il suo deposito dopo che esso fu dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, non può più pel pagamento del proprio credito valersi dei privilegii e delle ipoteche che vi erano annesse; egli non ha più ipoteca se non dal giorno in cui l'atto col quale acconsentì che fosse ritirato il deposito, sarà stato rivestito delle forme prescritte a produrre un'ipoteca » (1355).

« La delegazione per cui un debitore assegna al creditore un altro debitore, il quale si obbliga verso il creditore, non produce novazione se il creditore espressamente non ha dichiarato la sua volontà di liberare il debitore che ha fatta la delegazione » (1367) (v. Novazione).

« Il creditore che ha liberato il debitore da cui fu fatta la delegazione, non ha regresso contro questo debitore se il delegato diviene insolvibile, purchè l'atto non contenga una riserva espressa, o che il delegato non fosse di già apertamente fallito, o in istato di decozione al momento della delegazione » (1368).

« Il creditore non è tenuto ad escutere il debitore principale, se non quando il fideiussore ne faccia istanza nei primi atti della causa contro di lui promossa » (2058).

« Sono privilegiati sopra la generalità dei mobili i creditori per le spese di giustizia, funebri di ultima infermità, per le vesti indispensabili da lutto della vedova, per i di costei alimenti necessarii nei dieci mesi dalla morte del marito, i salarii dovuti ai domestici, le somministrazioni di commestibili e merci per gli alimenti ed indumenti del debitore e della sua famiglia nei sei ultimi mesi se da venditori al minuto, e nell'ultimo anno se da altri negozianti o da quelli che tengono pensione od hanno case di convitto; » e ciò nei termini espressi dall'art. 2156.

« Sono preferiti sovra determinati mobili i creditori per le pigioni ed i fitti degli immobili; per i danni recati agli edifizii e fondi locati, per le riparazioni locative, restituzione delle scorte e tutto ciò che concerne all'esecuzione del contratto di locazione; le somme dovute per le sementi, coltivazione e raccolto dell'anno medesimo; per credito sovra il pegno di mobili di cui il creditore sia in possesso; per spese fatte per la conservazione o miglioramento dei mobili esistenti ancora presso coloro che hanno fatto le dette spese; per il prezzo delle cose mobili vendute nel precedente anno, ove le medesime si trovino nelle mani ed in potere del debitore.

« Sono pure preferte le somministrazioni o le mercedi di un albergatore, sopra gli effetti del viandante, che sono stati introdotti e sono tuttora nel suo albergo; le spese di trasporto sovra gli effetti che rimangono ancora presso il conducente, ovvero che sono stati da questi rimessi nelle ventiquattr'ore precedenti ove si trovino ancora presso il consegnatario; i crediti che risultano per abusi e malversazioni commessi dagli ufficiali pubblici nell'esercizio delle loro funzioni; i crediti delle comunità, corporazioni e pubblici stabilimenti per fatti dipendenti dalle funzioni dei loro ufficiali, sulle malleverie in numerario cui fossero essi sottoposti, » e ciò secondo le regole stabilite dall'art. 2157.

« Sono creditori privilegiati sopra gli

immobili gli intrapreditori, architetti ed altri che hanno impiegato le loro opere o provviste a costruire, od a riparare o migliorare un immobile; il venditore od altro alienante sovra gl'immobili alienati, per il prezzo o per la rifatta in caso di permuta e per l'esecuzione dei pesi imposti nell'atto di alienazione; i coeredi, i socii ed altri condividenti sovra gli immobili caduti nell'eredità, società o comunione pel caso di evizione dei beni tra di essi divisi e per le rifatte e le compensazioni stipulate, quelli che avranno prestato danaro per pagare i creditori sovra indicati; » e ciò tutto in conformità dell'art. 2158.

« Il pegno conferisce al creditore il diritto di farsi pagare sulla cosa pignorata, con privilegio e prelazione agli altri creditori (art. 2126), salve le leggi e i regolamenti particolari concernenti alle materie commerciali, ed agli stabilimenti autorizzati a far prestanza sopra pegni » (2158).

Dalle sovra espresse disposizioni di diritto comune discendendo a quelle eccezionali del diritto commerciale, che si verificano specialmente nelle occorrenze dei fallimenti, si trascrivono qui i testi di leggi relativi ai creditori chirografarii, coobbligati, fideiussori, ipotecarii, privilegiati, con pegno sui mobili o sugli immobili per ogni specie dei quali qui si trascrivono i relativi testi di legge.

584. « Il creditore possessore di obbli« gazioni sottoscritte, girate e garantite « solidariamente dal fallito o da altri coob« bligati, i quali fossero in istato di falli« mento, parteciperà alla distribuzione in « tutte le masse, e vi sarà compreso pel « valore nominale del suo credito sino a « totale pagamento. »

585. « Nessun regresso pei dividendi « pagati è accordato ai fallimenti dei coob« bligati, gli uni contro gli altri, se non nel « caso in cui riuniti i dividendi da pren« dersi nei fallimenti, fosse per risultarne « un di più del totale del credito in ca« pitale ed accessorii: in questo caso l'ec« cedente è devoluto alle masse de' falli« menti, in proporzione di ciò che hanno « pagato, e della parte che era a loro ris« pettivo carico fra coobbligati.

« Se però i coobbligati fossero garanti « gli uni degli altri l'eccedente apparterrà, « secondo l'ordine delle obbligazioni, alle « masse dei fallimenti di quei coobbligati « che avessero diritto di essere garantiti. »

586. « Se il creditore possessore di ob« bligazioni solidarie tra il fallito ed altri « coobbligati ha ricevuto, prima del falli« mento, parte del suo credito, non sarà « compreso nella massa se non sotto la « deduzione della parte ricevuta, e con« serverà, per ciò che gli rimane dovuto, i « suoi diritti contro il coobbligato o fide« iussore. »

« Il coobbligato o fideiussore che avrà « fatto il pagamento parziale, sarà com« preso nella stessa massa per tutto ciò « che avrà pagato in iscarico del fallito: « nondimeno il creditore conserva il di« ritto di prelevare, sino ad intiero paga« mento, il dividendo che sarà per essere « assegnato al coobbligato o fideiussore, « restringendo in tale caso le sue azioni « verso lo stesso coobbligato o fideius« sore a quella somma, di cui rimanesse « ancora creditore dopo riscossi i due di« videndi. »

587. « Il coobbligato o fideiussore che « per sicurezza del suo rilevo avesse sopra « i beni del fallito un diritto d'ipoteca od « avesse ricevuto un pegno, sarà compreso « nella massa del fallimento per la somma « per la quale avrà ipoteca o pegno. Tale « somma si confonderà con quella pro« posta dal creditore nel fallimento, ed il « prezzo dei beni ipotecati o del pegno « apparterrà al creditore in deduzione « della somma che gli sarà dovuta. »

588. « Non ostante il concordato i cre« ditori conservano la loro azione per la

« totalità del loro credito contro i coobbli-
« gati o fideiussori del fallito quand'anche
« abbiano volontariamente consentito al
« concordato. »

589. « I creditori del fallito che saranno
« validamente muniti di pegno, non sa-
« ranno iscritti nella massa se non per
« memoria. »

591. « Nel caso in cui il pegno non sia
« stato ritirato dai Sindaci, e sia venduto
« dal creditore ad un prezzo eccedente il
« suo credito, il soprappiù sarà ritirato
« dai Sindaci: se il prezzo è minore del
« credito, il creditore è ammesso pel so-
« prappiù in contributo nella massa come
« creditore senza garanzia. La vendita del
« pegno non potrà aver luogo che coll'au-
« torizzazione del Giudice-Commissario. »

592. « Il salario dovuto agli operai im-
« piegati direttamente dal fallito durante
« il mese preceduto alla dichiarazione di
« fallimento, sarà ammesso fra i crediti
« privilegiati nello stesso grado del privi-
« legio stabilito dall'art. 2156 del Codice
« civile pei salarii dovuti ai domestici e
« servitori della famiglia. »

« Il salario dovuto ai commessi pe' sei
« mesi che avranno preceduto alla dichia-
« razione di fallimento, sarà ammesso allo
« stesso grado. »

593. « Il privilegio ed il diritto di riven-
« dicazione stabiliti dal n° 4 dell'art. 2157
« del Codice civile a profitto del venditore
« di effetti mobili non hanno luogo in caso
« di fallimento. »

594. « I Sindaci presenteranno al Giu-
« dice-Commissario lo stato dei creditori
« che si pretendono privilegiati sopra i
« beni mobili, ed il Giudice-Commis-
« sario autorizzerà, se vi è luogo, il pa-
« gamento di tali creditori coi primi fondi
« riscossi. »

« Se il privilegio è contestato, il Tribu-
« nale pronunzia sopra la contestazione. »

595. « Qualora la distribuzione del prezzo
« degli immobili siasi fatta prima di quella
« del prezzo dei beni mobili o lo sia si-
« multaneamente, i creditori privilegiati
« ed ipotecarii, non soddisfatti pienamente
« sul prezzo degli immobili, concorrono,
« in proporzione di quanto ad essi sarà
« per rimanere dovuto coi creditori chi-
« rografari, sopra il danaro appartenente
« alla massa chirografaria, purchè i loro
« crediti siano stati verificati e giurati, se-
« condo le forme di sopra stabilite. »

596. « Se una o più distribuzioni del
« prezzo dei beni mobili precedessero la
« distribuzione del prezzo degli immobili,
« i creditori privilegiati od ipotecarii, i
« cui crediti già siano verificati e giurati,
« concorrono alle ripartizioni in propor-
« zione del totale loro credito, salve, ve-
« nendone il caso, le distribuzioni delle
« quali si fa menzione qui appresso. »

597. « Seguita la vendita degli immobili
« e la graduazione definitiva fra i creditori
« privilegiati od ipotecarii, quelli fra essi
« che saranno collocati in luogo utile sul
« prezzo degli immobili pel totale loro cre-
« dito, non conseguiranno l'ammontare
« della loro collocazione ipotecaria, se
« non sotto deduzione delle somme dai me-
« desimi creditori conseguite sulla massa
« chirografaria. »

« Queste somme, così dedotte, non ri-
« marranno nella massa ipotecaria, ma ri-
« torneranno alla massa chirografaria, a
« cui profitto ne sarà fatta distrazione. »

598. « Rispetto ai creditori privilegiati
« od ipotecarii, i quali non saranno collo-
« cati, salvo che per una parte del loro
« credito, sulla distribuzione del prezzo
« degli immobili, si procederà come segue:

« I loro crediti sulla massa chirografaria
« saranno definitivamente regolati in pro-
« porzione delle somme delle quali saranno
« rimasti creditori dopo la collocazione
« sugli immobili, ed il danaro che avranno
« esatto, oltre la detta proporzione, sulla
« distribuzione antecedente, sarà ai mede-
« simi ritenuto sull'ammontare della loro

« collocazione ipotecaria e rifuso nella « massa chirografaria. »

599. « I creditori privilegiati od ipotecarii che non fossero collocati in luogo « utile, saranno considerati come chirografarii e sottoposti come tali agli effetti « del concordato e di tutte le operazioni « della massa chirografaria. »

640. « Il creditore che avrà stipulato, « sia col fallito, sia con qualunque altra « persona, vantaggi a suo favore pel suo « voto nelle deliberazioni del fallimento, o « che avrà fatto convenzione particolare « dalla quale risulti un vantaggio in suo « favore a carico dell'attivo del fallimento, « sarà punito col carcere estensibile ad « un anno e con multa estensibile sino a « lire due mila.

« Il carcere potrà estendersi a due anni, « se il creditore è sindaco del fallimento. »

Il disposto di quest'articolo è per comune consenso riconosciuto efficace per metter freno all'abuso invalso di stipulare col fallito stesso, e più soventi ancora con persone sue aderenti vantaggi speciali che ridondavano poscia a danno della massa, e ciò nell'intento di carpire verso le persone le più influenti e le più caparbie l'adesione al concordato per cui, in virtù dell'art. 539 si richiede la maggioranza dei creditori rappresentante i tre quarti della totalità dei crediti giurati, verificati ed ammessi. Su questo proposito ebbe il sig. Renouard, relatore della legge 1838 sui fallimenti alla camera dei deputati di Francia, a far riflettere, che coscienze sufficientemente oneste chiudono gli occhi assai facilmente ai sofismi che patrocinano la causa di quel delitto, mercè il quale essi riescono a risarcirsi in qualche parte per mano del fallito di ciò che il di lui fatto faceva perder loro. Ma se è giusto di punire i creditori che aderiscono a siffatti maneggi, il fallito che ve li eccita e sospinge andrà egli esente da ogni pena?

La citata legge del 1838 tace a tale riguardo per la ragione, che preme sommamente all'interesse della massa, che le delittuose stipulazioni di cui si tratta giungano a notizia dell'autorità per condurla alla risoluzione del concordato, la qual cosa fia agevole a conseguirsi se il fallito è personalmente esente da ogni timore sulle conseguenze della sua propalazione, invece che riescirà quasi inattendibile se la pena gli pone il suggello sulla bocca.

Ma dal silenzio della legge non si deve argomentare che il delitto del fallito debba andare impunito, imperciocchè incumbe al pubblico ministero di promuoverne il giudizio e provocare i provvedimenti che saranno di ragione e di giustizia.

L'importanza dell'argomento e le fasi moltiformi che il medesimo presenta ci costrinse ad allungarci alquanto nel presente articolo; riassumendone ora però la sostanza per sommi capi accenneremo con Azuni:

1° Che in tutte le obbligazioni nelle quali il tempo della soddisfazione è rimesso all'arbitrio dello stesso creditore, dovrà ciò non ostante essere accordato al debitore un congruo termine per trovarsi costituito in mora.

2° Il creditore non è obbligato, senza suo consenso, di ricevere la soddisfazione del suo credito in piccole porzioni separate; a meno che vi concorrano motivi di equità.

3° Un creditore di cambio dee, secondo l'uso mercantile, informar tosto il di lui debitore della sua accettazione o soddisfazione della cambiale in suo favore tratta, e ciò oltre il protesto.

4° Il credito si presume soddisfatto ed estinto, qualora il creditore non abbia, potendo, opposto al di lui debitore la compensazione del debito.

5° Un creditore negligente in agire contro il debitore principale non perde perciò i suoi diritti e ragioni contro il fideiussore o altro terzo possessore, alla riserva che

tale negligenza fosse dolosa e fatta con intenzione di nuocere.

6° Ritenendo un creditore presso di sè il pegno del suo debitore, non potrà agire contro questo, se prima non l'abbia ad esso lui offerto.

7° I creditori di un negozio o di una società debbono separarsi da quelli di un'altra società o negozio tenuti dal comun debitore, e venir separatamente soddisfatti secondo il loro grado a preferenza degli altri della diversa società quantunque anteriori.

8° Le azioni personali non potendo competere contro un terzo singolar successore, il creditore chirografario non potrà intentare alcun' azione personale contro un altro creditore cui fossero passati *in solutum* gli effetti, diritti e nomi del comun debitore per avocarli a sè.

9° Il credito di cambio per lettera data si prova comunemente o per copia autentica della partita sul libro de' cambi del creditore in cui sia notato il cambio fatto col debitore, o per la fede del sensale dei cambi, che asserisca essere stato stabilito colla sua mediazione quel tal contratto.

10° Ogniqualvolta troverassi restituito dal creditore al suo debitore il recapito del credito, potrà presumersi con ragione che il primo sia stato soddisfatto, o almeno che abbia liberato esso debitore.

11° Restituito dal creditore il pegno avuto dal debitore, si presumerà il suo credito soddisfatto, epperciò non potrà più molestare il mallevadore di esso debitore quantunque obbligato solidariamente.

12° Se il creditore avrà permesso per negligenza o colpa che il danaro depositato a di lui favore ritorni a mani del suo debitore, s'intenderà estinta ogni azione contro i di lui mallevadori.

13° Fra i creditori chirografarii non si ha mai alcun riguardo all' anteriorità di tempo, e debbono tutti ugualmente ammettersi per la concorrente però soltanto dei loro crediti, eccetto, bene inteso, i creditori privilegiati, pei quali si ha riguardo alla causa del credito.

14° Avendo un negoziante imprestato qualche somma di danaro sovra un pegno, o data la medesima a cambio, esso è poziore negli effetti pignoratizi a qualunque altro creditore anteriore ed ipotecario.

15° Il creditore, se ritiene presso di sè un pegno o effetti del debitore, avrà la prelazione in virtù di tal possesso sovra tutti gli altri creditori pari con esso lui di condizione o di grado, a riserva che si tratti di creditori aventi lo stesso grado e di un concorso universale.

16° Un creditore che avesse prevenuto gli altri col sequestro fatto sopra gli effetti del comun debitore non acquista alcuna preferenza in pregiudizio dei creditori anteriori, ma soltanto sovra gli altri di ugual titolo ed ipoteca.

17° Procurandosi buonamente e senza raggiri un creditore la soddisfazione del di lui credito dal debitore che si trovasse in epoca prossima al fallimento, ma per altro non ancora dichiarato nè reso notorio, non potrà dirsi che abbia operato in frode, quantunque ne segua danno agli altri creditori.

I mastri d'ascia, calafati e provveditori di materiale ed altri stati impiegati nella costruzione di una nave hanno diritto di prelazione sul prodotto della medesima, qualora sia venduta ad instanza de' creditori prima di essere stata varata o di aver fatto alcun viaggio.

Questa prelazione compete agli uffiziali e marinari per le loro mercedi, se la nave venduta avrà fatto uno o più viaggi.

Fia valido il pagamento fatto dal negoziante fallito e fuggitivo dell'ammontare del suo debito verso il creditore dal quale viene arrestato per liberarsi dalle di lui mani?

La soluzione affermativa sarebbe immorale, ed in questo caso ha il creditore

diritto soltanto al rimborso delle spese incontrate per il conseguimento del suo credito.

I creditori del negoziante fallito possono proseguire, sotto le riserve di cui nel Regio Editto 14 ottobre 1837 sui maggioraschi, il pagamento dei loro crediti sovra li frutti de'suoi beni primogeniali o fidecommissarii durante la vita del debitore, ed anche sopra la proprietà di essi dopo la morte dell'ultimo chiamato.

Le fin qui esposte sono le massime generali che analogamente al Codice civile assistono i creditori per fatto di commercio. Ve ne sono però altre speciali, e queste si potranno vedere negli articoli Cambio marittimo, Concordato, Deposito, Fallimento, Sequestro, Unione (*v. inoltre* Anticresi, Contratto, Convenzione, Malleveria, Moglie, Pegno, Privilegio).

CREMATISTICA. Voce derivata dal greco molto in uso presso i moderni economisti (*v.* Ricchezza).

CRISI. In genere chiamasi crisi qualunque cambiamento più o meno rapido nella costituzione fisica o morale, nell'ordine politico, o nell'economia dei privati interessi.

Applicata al commercio la parola crisi denota il caso in cui il moto regolare del cambio trovasi alterato, sospeso, circoscritto o distrutto.

Ne sono sintomi precursori l'invilimento di alcuni prodotti sui pubblici mercati, l'esuberanza dell'usura, la difficoltà degli sconti, la stagnazione o diminuzione nei consumi. L'ordinario effetto di questo stato di cose sono i fallimenti e le bancherotte.

Due cause principali producono le crisi commerciali:

1° Una repentina ed improvvisa mutazione nelle condizioni e nei metodi della produzione, oppure nei bisogni della consumazione.

2° Una generale perturbazione alla quale tengono dietro d'ordinario le rivoluzioni politiche e sociali di cui la storia ne somministra numerosi esempi.

Nel primo caso un subitaneo perfezionamento industriale, un impensato cambiamento nelle condizioni d'esistenza di un'arte possono trarre di subito alle più serie conseguenze, ma in progresso di tempo condurre ad uno stato di ben maggior floridezza.

L'invenzione della stampa ridusse all'indigenza gli amanuensi; le macchine per filare il cotone produssero lo stesso effetto sui filatori e sulle filatrici a mano; le comunicazioni moltiplicate e rese piane e comode, i canali navigabili, le strade a ruotaie di ferro tennero stazionaria le professione dei mulattieri, e costrinsero i vetturali a stabilire nuovi e più celeri mezzi di trasporto; il blocco continentale napoleonico constituì il commercio in stato di isolamento e di concentrazione; ma da tutte quelle cause di paralisi nacquero in breve auspicati frutti per cui crebbero le produzioni, diminuirono i prezzi di compra, e molte cose che prima erano di lusso diventarono di un uso comune a conforto della classe meno agiata.

Le rivoluzioni politiche, le nuove sociali instituzioni producono quasi sempre crisi commerciali, perchè emungono lo Stato d'uomini e di sostanze; perchè pongono in condizione ostile la nazione che n'è il fomite e l'artefice con le nazioni vicine; perchè traendo dietro di sè esuberanti tributi, imprestiti onerosi e talvolta forzati, costringendo a mantenere una considerevole armata in attività di servizio, sviano i capitali dall'industria per erogarli in spese improduttive; finalmente perchè suscitano e mantengono vive aspre gare fra le varie classi di produttori.

Le cicatrici profonde di cui lasciano le impronte le crisi in ultimo luogo indicate non si rimarginano che col lento soccorso del tempo, e tramandano ai posteri tale

un'eredità di pesi, e uno stato di cose così complicato, da far piangere amaramente i tardi nipoti sulle utopie poco meditate degli avi.

È possibile di andare all'incontro di quelle crisi? La cosa è facile, imperciocchè sono mezzi efficienti a quest'uopo l'equilibrio, l'armonia tra le produzioni e le consumazioni, un qualche favore di predilezione accordato all'agricoltura, prudente libertà di azione commerciale e industriale, relazioni di amicizia fra le nazioni più influenti nella bilancia politica, circoscrizione delle pubbliche spese in oggetti realmente utili e produttivi, imparzialità e speditezza nell'amministrazione della giustizia, moralità nelle transazioni tanto governative che particolari, oculatezza nel prevedere, sollecitudine e fermezza nel provvedere, un'educazione morale e religiosa scevra da ogni ipocrisia, istruzione appropriata ai varii ceti delle persone. Tolta per siffatta maniera ogni giusta causa di mal umore, si potrà quindi con robusta mano e con plauso e concorso dell'universale sevire contro qualsiasi fermento di turbolenze che fosse suscitato da utopisti o da male intenzionati (*v.* COMMERCIO).

CULTORE o COLTIVATORE. Questa voce è intesa generalmente nel senso di chi lavora la terra, d'onde nacque il poco conto in cui è tenuta l'agricoltura.

La condizione del coltivatore è però ben altrimenti più nobile; imperciocchè per esser tale si richiede in primo luogo il possesso di stabili. Chi tiene a locazione fondi rurali è un semplice affittaiuolo, un colono, un massaro. Quegli che coltiva un fondo col patto di dividere i frutti col locatore chiamasi mezzainolo, mezzadro ed eziandio massaro o colono, e il contratto che ne risulta *massarizio* o *colonia parziaria* (art. 1785 del Codice civile).

Il lavoratore di campagna propriamente detto è il manuale che riscuote un salario per il prezzo dell'opera sua.

A stretto rigore nemmeno il piccolo proprietario, quello cioè che fa valere col sudore della propria fronte i suoi beni, non può assumere il titolo di coltivatore; perchè non rimunera egli l'altrui lavoro, e non conserva esclusivamente la direzione dei proprii fondi rurali senza discendere a verun'opera manuale.

Il coltivatore non deve inoltre assumere la qualità di commerciante, vale a dire, fare atti di commercio, nel cui novero non è compresa la vendita dei frutti dei suoi beni, nè la serie di operazioni dirette a produrli, semprecchè non siano queste concedute a un impresaro in vista di mercantile speculazione.

Che se il coltivatore aspirar vuole alla condizione d'agronomo deve accoppiare alla pratica coltivazione lo studio dei principii costitutivi delle cose, e le speculazioni della teoria, astrazione fatta da ogni idea metafisica, scienza indefinita, e senza veruna utile applicazione, ora intieramente assorta nei vortici della filosofia.

Un'altra essenziale condizione del coltivatore è quella di essere molto addentro iniziato nella geometria, nell'architettura, nella meccanica, nella fisica, nella meteorologia, nella chimica, nella geologia, nella zooatria ossia medicina veterinaria, nella economia politica, nella statistica, e nel diritto civile e commerciale.

Ma quand'anche il cultore volesse reggersi a una più bassa sfera, pur pure molto vasta è la periferia delle cognizioni di cui egli necessariamente abbisogna. E di vero si presenta in primo luogo la *geoscopia*, ossia la cognizione del suolo nelle parti sue sostanziali, considerato sotto i rapporti delle proprietà fisiche, mineralogiche e geologiche, della composizione e classificazione delle terre, delle loro proprietà fisiche, della apprezzazione, avuto riguardo ai vegetabili che produce spontaneamente e alla chimica loro analisi.

Senza lo studio della geoscopia non è possibile di rendersi ragione della maggiore o minor attitudine produttiva delle terre, della loro coesione, adesione, tenacità e resistenza per applicarvi il genere di coltura e gli strumenti aratorii che meglio si confanno.

Il calorico è uno degli agenti principali della produzione, epperciò è indispensabile di distinguere la forza relativa di attrazione, di conduzione, di continuità, di riflessione e d'irradiamento per un tempo più o meno prolungato, ugualmente che del grado d'intensità che hanno le specie diverse di terra per amalgamarle in quella proporzione che fia più idonea alla vegetazione.

La classificazione delle terre non è soltanto una scientifica oziosità come taluno potrebbe indursi a credere, imperciocchè essa interessa la coltivazione sotto i tre essenziali rapporti dell' opportunità del suolo alle piante, dell' intensità di forze necessarie per l'eseguimento dei lavori, e dell' impiego dei concimi.

I rapporti mineralogici e geologici conducono a far conoscere la profondità degli strati idonei alle specie diverse di coltura. La parte minerale o inorganica si compone delle terre propriamente dette, l'allumina, la selce, la calce, la magnesia, unite fra di loro o in gradi diversi combinate con acidi che l'azione dell' acqua, dell'aria, del fuoco e degli agenti chimici hanno in modi infiniti mescolato.

La parte organica, che è l'*humus* ossia terriccio, formasi di continuo mediante la decomposizione dei vegetali e degli animali.

Dalla ben proporzionata fusione di quelle due parti, per cui le radici si consolidano e si distendono, il calorico si diffonde, i gaz e l'acqua agiscono e reagiscono, dipende la fertilità.

2° Viene in secondo luogo la *coprologia* che è lo studio delle sostanze fertilizzatrici per cui si formano varie fisiche e chimiche combinazioni atte ad introdurre, accrescere e modificare gli elementi nutritivi nelle materie eziandio inerti per se stesse, e talvolta eziandio contrarie e nocive alla vegetazione.

3° La *geoponica* è l'applicazione delle forze meccaniche all' agricoltura. Finora quelle forze si riducono all'uomo e alle bestie, e l'aratro è forse il solo stromento aratorio che possa esser ascritto nel novero delle macchine. Pure i dissodamenti, le colmate, i proscingamenti, le irrigazioni abbisognano del concorso di forze vive di minor dispendio, più attive e più potenti di quelle dell'uomo.

4° La *fitosafia* che accenna i lavori necessarii pella moltiplicazione dei frutti, cioè seminagioni, trapiantagioni, innesti ecc.

5° La *fitocomia*, arte che contempla le diverse maniere di stufe per conservare le piante e farle germinare e fruttificare in climi ed in stagioni meno appropriate.

6° La *frugilegia* che insegna i modi migliori per raccogliere e conservare i foraggi, i cereali, i frutti, le radiche, i legumi, le piante tessili e simili.

7° La *zoopedia* relativa all'allevamento, ammaestramento, moltiplicazione e veterinaria degli animali atti alla coltivazione, o da cui l'agricoltura può conseguire utili competenti.

8° Tutte le parti qui sovra menzionate si riassumono poi nell'economia agricola che è l'arte di bilanciare le spese coi prodotti per siffatta maniera che se ne possa ricavare un benefizio netto non solo pella sussistenza del coltivatore, ma eziandio per metterlo in grado di applicare a successive migliorie ed utili intraprese.

Sono condizioni vitali di questa economia: 1° La scelta delle persone destinate alle varie specie di coltivazioni ed ai relativi lavori per modo che abbiano ciascuna il grado d'idoneità e d'istruzione teorico-pratica che vi si richiede. 2° Prudente impiego dei capitali nell' acquisto

delle terre, degli attrezzi e del bestiame, nelle costruzioni e nei crediti ossia fondi di circolazione. 3° Oculata coltivazione, riguardo avuto alla condizione fisica, naturale, politica, commerciale e industriale, non solo del territorio ma di tutto il paese, per calcolarne le interne consumazioni, e le profittevoli esportazioni.

Oggetto importanto della massima importanza è quello di formare abili coltivatori, e fu quindi savio il divisamento di costituire presso la R. Accademia Agraria due scuole, una di fisica e l'altra di chimica applicata all'agricoltura, cui diede segnatamente impulso quell' anima candida e generosa del professore Baruffi, la quale avidamente si schiude all'aspetto di tutto ciò che può essere auspice e guida di sociale incremento e di filantropico progresso così nelle arti come nelle scienze.

Indispensabile complemento, anzi necessaria conseguenza di quelle scuole esser deve lo stabilimento di poderi modelli dove possa essere fatta l'applicazione delle raccolte teorie, e questo è il fine cui è diretta la R. Società Agraria, instituita per sovrano rescritto delli 25 agosto 1842, la quale ha dichiarato nel suo programma di associazione accingersi a promuovere l'incremento dell'agricoltura, delle arti e delle industrie che ne dipendono immediatamente, diffondendo le discipline le più corrette e l'uso delle migliori pratiche, e sollecitando l'applicazione in essa di capitali e di lavoro, e ciò mediante la pubblicazione di un giornale ebdomadario, la formazione di una biblioteca e di un museo geoponico, esposizioni permanenti e temporarie di modelli di attrezzi rurali e di prodotti agricoli ed orticoli, concorsi e distribuzioni di premii, fondazione di scuole gratuite teorico-pratiche centrali e provinciali, forestali e di veterinaria, non che di tutte le altre instituzioni giovevoli allo sviluppo dell'agronomia e delle arti consorelle (*v.* Agricoltura).

CURATORE. Persona incaricata dalla legge, dal giudice o dal consiglio di famiglia di amministrare i beni delle eredità giacenti, degli assenti, dei minori emancipati, di prole nascitura, dei beni caduti in giudizio di cessione, di fallimento e simili; dalla qual cosa si raccoglie che tra le funzioni del curatore e quelle del tutore vi passa la massima analogia, che anzi qualche volta sono identiche.

Giusta le vigenti leggi di processura, quando una persona citata in giudizio non comparisce è dichiarata contumace e condannata. Non potendosi però riguardare come contumaci gli assenti propriamente detti, e le eredità giacenti, il giudice li provvede d'ufficio di un curatore alle liti nella persona di uno dei procuratori collegiati, il quale, mediante espressa autorizzazione, assume l'amministrazione dei beni.

Competono al curatore tutte le azioni, i diritti e le ragioni del fallito, e si terrà per valido quanto sarà da lui operato nei limiti della sua curatela.

Perchè la nomina del curatore sia valida si richiede il di lui consenso.

I curatori possono essere varii, cioè gli uni *ad negotia*, e gli altri per l'amministrazione dei beni, ed ognuno è solidariamente obbligato per la sola parte della propria amministrazione.

Nelle cause di fallimento agli antichi curatori sono ora surrogati sindaci provvisorii e definitivi, i primi per nomina diretta del tribunale di commercio; i secondi dietro proposizione dei creditori convocati dal giudice-commissario. Il loro uffizio si è quello di amministrare la sostanza del fallito infino a tanto che non siasi conchiuso concordato o convenuto in stato di unione (*v.* Fallimento, Sindaci).

DIZIONARIO ANALITICO

DI

DIRITTO E DI ECONOMIA

INDUSTRIALE E COMMERCIALE

DEL CAVALIERE

ANGELO MELANO DI PORTULA

Parte Seconda

D

DANARO. Pezzo di rame, di bronzo, di argento, di platino o d'oro coniato con un segno caratteristico e volontario che ne attesta la specie, la quantità e qualità e che serve per contrattare qualunque produzione naturale secondo il valore corrente.

Simile ad un fertile terreno che tanto più produce quanto maggiormente è lavorato, il danaro è il rappresentante di tutto ciò che entra in comune commercio e prende eziandio il nome generico di moneta, la quale si distingue in sonante e nominale.

Il danaro è tenuto in conto di cosa mobile e di merce, e come tale è ricevuto a scambio di ogni altra merce; esso non conserva però verun diritto ipotecario, ma solamente i privilegi noverati nel Codice civile.

Il danaro si presume generalmente essere proprio di colui che lo paga, salvo che vi siano presunzioni in contrario.

In materia di assicurazione il danaro viene compreso sotto il nome di merci, e corre perciò tutti i rischi di queste.

In virtù delle cambiali, ordini e biglietti, gli assenti essendo considerati come presenti, la numerazione del danaro può essere considerata virtualmente, quantunque non effettiva.

Il danaro pagato a mani di un legittimo procuratore dee considerarsi pagato al di lui principale, con questa differenza che, non essendo considerato come commisto e confuso con danaro proprio, può sempre essere avocato dal primo creditore.

Quando la specie monetata prova variazione in uno Stato bisogna distinguere se la medesima è, o no dichiarata fuori corso; nel primo caso i pagamenti possono essere fatti nella specie precedente, a meno di contraria stipulazione, salvo a tener conto del più o meno del relativo valore in corso.

Il danaro che si paga nel cambio da taluno per altrui ordine, s'intende prima passato in dominio di chi ha ordinato tal pagamento.

Si reputa dato in pegno il danaro sborsato senza indicazione di causa; perchè « ciò che è pagato senza essere dovuto è ripetibile » (art. 1325 del Codice civile).

Il danaro, che per qualunque titolo è riscosso dagli agenti del fallimento, deb-b'essere versato in una cassa a doppia chiave.

L'uso del danaro nella cassa di fallimento non si permette ad altri che agli agenti, o ai sindaci con ordine del giudice commissario o del tribunale (*v.* Moneta, Numerario).

DANNI ED INTERESSI. Chiamasi danno qualunque diminuzione del nostro patrimonio avvenuta per colpa od ingiusto fatto altrui, e si comprende in esso il lucro cessante, e la privazione del lucro sperato.

Si dà il nome di prestazione di danno ed interesse al risarcimento e alla riparazione dovuta da coloro che sono tenuti per qualche danno da essi cagionato.

Tutte le regole per rapporto ai danni ed interessi si aggirano nel sapere se sono dovuti, da chi e in cosa consistono, ed a qual somma si debbono calcolare.

Nel Codice di commercio è fatto spesso

menzione di danni ed interessi, e siccome le norme per farne la giusta applicazione sono quelle stesse che si trovano consegnate nel Codice civile, vengono esse perciò qui trascritte per comodo di coloro cui potrà giovare.

« Qualunque fatto dell'uomo che arreca danno ad altri, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno » (1500).

« Ognuno è risponsabile del danno che ha cagionato non solamente per un fatto proprio, ma ancora per sua negligenza o per sua imprudenza » (1501).

« Ciascuno è tenuto non solo per il danno che cagiona col proprio fatto, ma ancora per quello che viene arrecato col fatto delle persone delle quali debb'essere garante, o colle cose che ha in propria custodia » (1502).

« Se l'obbligazione consiste nel non fare, quegli che vi contravviene, è tenuto ai danni ed interessi per il solo fatto della contravvenzione » (1236).

« I danni ed interessi non sono dovuti che quando il debitore è in mora ad eseguire la sua obbligazione, o se la cosa che si è obbligato di dare o di fare non poteva essere data o fatta se non in un determinato tempo, quando il debitore lo ha lasciato trascorrere » (1237).

« Il debitore è condannato, se vi è luogo al pagamento dei danni ed interessi, tanto per l'inadempimento dell'obbligazione, quanto per il ritardo dell'esecuzione, qualora egli non provi che l'inadempimento od il ritardo sia provenuto da una causa estranea ad esso non imputabile, ancorchè non siavi per sua parte intervenuta mala fede » (1238).

« Il debitore non è tenuto a verun danno ed interesse, quando in conseguenza di una forza maggiore o di un caso fortuito, fu impedito di dare o di fare ciò cui si era obbligato, o ha fatto ciò che era vietato (1239). »

« I danni ed interessi sono in genere dovuti al creditore per la perdita sofferta o pel guadagno di cui fu privato, salve le modificazioni ed eccezioni in appresso spiegate (1240). »

« Il debitore non è tenuto se non ai danni ed interessi che sono stati preveduti, o che si sono potuti prevedere al tempo del contratto, quando l'inadempimento dell'obbligazione non derivi dal suo dolo (1241). »

« Nel caso ancora in cui l'inadempimento della convenzione provenga dal dolo del debitore, i danni ed interessi relativi alla perdita sofferta dal creditore ed al guadagno di cui fu privato, non debbono estendersi se non a ciò che è una conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento della convenzione (1242). »

« Quando la convenzione stabilisce che colui il quale mancherà di eseguirla debba pagare una determinata somma a titolo di danni ed interessi, non può attribuirsi all'altra parte una somma maggiore o minore, eccetto che la medesima risultasse all'evidenza enormemente eccessiva, nel qual caso potrà il Giudice moderarla (1243). »

« Nelle obbligazioni che sono ristrette al pagamento di una somma determinata, i danni ed interessi risultanti dal ritardo di eseguirle non consistono giammai, se non nella condanna a pagare gl'interessi fissati dalla legge, eccettuate le regole particolari al commercio, alle fideiussioni ed alle società. »

« Questi danni ed interessi sono dovuti senza che il creditore debba giustificare alcuna perdita. »

« Non sono dovuti se non dal giorno della domanda giudiziale, eccettuati i casi in cui la legge dichiara che debbono di pien diritto decorrere » (1244).

« Gli interessi scaduti dei capitali non possono produrre interessi nè in forza di domanda fatta giudizialmente, nè in vigore di convenzione delle stesse parti. »

« Possono bensì gl'interessi scaduti pro-

durre interessi quando o per sostituzione all'antico debito di un altro debito di specie diversa, ovvero per mutazione della persona del debitore o del creditore, gli interessi assumono la natura di capitale » (1245).

« Le rendite scadute come i fitti, le pigioni ed i frutti maturati delle rendite perpetue o vitalizie, producono interessi dal giorno della domanda giudiziale o della convenzione. »

« La stessa regola si osserva per le restituzioni dei frutti e per gl'interessi pagati da un terzo al creditore a scarico del debitore » (1246).

Emerge da quanto precede che la maggior parte delle disposizioni summentovate sono rigorosamente applicabili alle faccende di commercio, nelle quali il lucro è lo scopo a cui tendono sempre per presunzione di legge, epperciò facendone ad esse l'applicazione si avranno, dietro quanto ne accenna Azuni, i seguenti canoni:

1° Non può dirsi che soffra alcun danno colui che se lo cagiona per propria colpa o fatto, come a cagion d'esempio per credulità o negligenza.

2° Non si presume che taluno abbia voluto fare un pagamento in proprio danno quando potea evitarlo legittimamente.

3° La legge non considera danno quello che altrui interviene in forza del legittimo esercizio che un terzo fa del suo diritto.

4° Colui che agisce per evitare un danno all'altrui roba o merci, debb'essere indennizzato dal proprietario di esse di tutte le spese fatte a quell'oggetto. Tale è il principio che governa la legge del contributo pel getto e pel salvamento delle merci in caso di naufragio o d'investimento.

5° La mora del debitore lo sottopone alla prestazione del danno; a questo riguardo debbesi ritenere non essere in mora il debitore finchè non consta per le vie predefinite dalla legge che il creditore le richiese della esecuzione della sua obbligazione.

6° I danni ed interessi di qualunque natura si riducono sempre ad una somma di danaro, il quale tiene luogo di tutte le cose suscettibili di stima.

7° In tutti i casi ne' quali sono dovuti i danni ed interessi è d'uopo di far distinzione fra la buona e mala fede del debitore moroso, perchè la rifazione in questo ultimo caso è molto più rigorosa.

8° Non sono applicabili gli esposti principii sopra la liquidazione dei danni ed interessi allorchè l'obbligazione non eseguita consisteva in una somma di danaro, perchè in tal caso i danni da prestarsi sono per legge fissati nell'interesse legale del debito dal dì della mora, la quale negli affari di commercio comincia dall'istante in cui si avverò il debito.

9° La liquidazione dei danni si estende a quelli per esecuzione, sequestri ed altri indebitamente e ingiustamente sofferti, ed alle spese di lite, avuto riguardo all'intrinseco ed estrinseco valore delle cose e merci sequestrate.

10° L'azione per danni ed interessi dovuti dal capitano compete ad ogni persona danneggiata.

Quelli accaduti per colpa di cui sovra alle merci caricate sulla nave debbono valutarsi in ragione di ciò che varrebbero o potrebbero valere nel luogo in cui doveano trasportarsi e del tempo in cui poteano pervenirvi.

11° Il danno emergente ed il lucro cessante possono convenirsi tra le parti e tassarsi in quotità certa nell'atto della stipulazione.

12° Non può il debitore ottenere diminuzione alla penale pattuita nel contratto, perchè trattasi di liquidazione concordata, la quale forma uno dei patti e delle condizioni del contratto, e deve tenersi per inalterabile al pari di tutte le altre.

13° La rifazione dei danni per la rinunzia

del socio non si ammette che in caso di dolo.

14° Se un socio è obbligato verso la società al risarcimento di qualche danno, non può compensarlo con gli utili che alla società stessa avesse recati.

15° Se un danno sia avvenuto per negligenza anche leggiera di un socio, è questo obbligato a risarcirlo.

16° Il risarcimento dei danni per lo scioglimento di una società ha luogo quando questa era formata per un tempo determinato, ed anche per un tempo indeterminato, se in tale scioglimento vi fu colpa o dolo.

17° La sentenza che ammette i danni di un'assicurazione dolosa include la dichiarazione della nullità del contratto.

18° Nella commerciale giurisprudenza sono chiamati straordinari quei danni che non si ponno prevenire, ed a differenza degli altri vanno sottoposti all'avaria e al contributo (*v.* Assicurazione, Avaria, Contratto, Contributo, Debitore).

DARSENA o MANDRACCIO. Luogo più ristretto e più basso del porto, dove i bastimenti godono maggior sicurezza.

I diritti di darsena, del pari che quelli dovuti per pilotaggio, tonnellaggio, scalo, ormeggiamento, ancoraggio, sono privilegiati dopo le spese di giustizia (art. 206 del Codice di commercio).

Questo diritto non è dovuto per un semplice transito o riparo, senza sbarco o contrattazione (*v.* Diritti di navigazione, Navigazione, Porto).

DATA. Indicazione dell'anno, del giorno e talvolta perfino dell'ora in cui una cosa fu, doveva o dovrà essere fatta, e forma una parte essenzialissima degli atti che vi si riferiscono, tale che la mancanza implica nullità degli atti giudiziali e di quelli passati avanti notaio od altro pubblico uffiziale.

La data è di necessità nella spedizione delle cambiali, nell'accettazione e nella girata, perchè dalla medesima si regola sempre il giorno della scadenza.

Se nelle cambiali fosse ommessa la data in cui si debbe effettuare il pagamento, si sotto intende che desso non ammette dilazione.

Quando nelle cambiali manchi la data del luogo e dell'epoca, si ritiene che il luogo è quello dove si verifica l'atto; e l'epoca che determina la girata o la tratta è l'ultimo giorno in cui non può impugnarsi per essere provato dalla esistenza del fatto.

Un ordine non datato, quantunque per valore ricevuto in contanti o in merci, od altrimenti, è considerato come semplice procura per ricevere l'ammontare della lettera o biglietto di cambio.

La data posta in principio di un'obbligazione, contratto o scrittura, si reputa comune a tutti gli atti che seguono, quantunque diversi, e stipulati con diverse persone.

L'atto privato non ha valore contro i terzi, se la verità della sua data non consta d'altronde che dal suo contesto; e quand'anche ne sia privo tuttavia può far prova in giudizio.

Da quanto precede si scorge essere di molta importanza che le date non siano ommesse, che vengano espresse in tutte lettere, e non per abbreviazione, e che la legge punisca le antidate.

« Qualunque persona che ha commesso un falso in atto pubblico o in scrittura privata di commercio, sia per mezzo di contraffazione od alterazione di scrittura o di sottoscrizioni; sia formando false convenzioni, obbligazioni, quietanze o liberazioni, od inserendole nei suddetti atti dopo la loro formazione;

« Aggiungendo od alterando le clausole, le dichiarazioni ed i fatti, che gli atti medesimi avevano per oggetto di contenere e comprovare con supposizione di persone;

« Sarà punito colla reclusione non minore di anni cinque, e la pena potrà estendersi ai lavori forzati per anni dieci secondo le circostanze.

« Le scritture di commercio di cui in questo articolo sono le cambiali ed i biglietti a ordine » (articolo 357 del Codice penale).

Questa disposizione, per cui si presuppone nella cambiale una data certa, va però sottoposta a gravi eccezioni quando si tratta di lettere firmate da persone, il cui stato soggiacque dippoi ad una mutazione assoluta o relativa per effetto di consigliere giudiziario, di curatore ecc., e nei casi di fallimento o di scioglimento della società, essendochè in siffatte contingenze è facile di soccombere all'incentivo di fabbricare cambiali antidatate.

Nè giova opporre contro questa tendenza la pena del falso, essendo che la minaccia può rare volte avere effetto per trattarsi di delitti facili a commettersi, ma molto difficili a scoprirsi, e che recano sommo vantaggio ed interesse.

Per ovviare a siffatto inconveniente nasce opportuna la disposizione per cui le cambiali ed altri recapiti commerciali, come anche le loro girate recano con sè la presunzione della verità della loro data, anche rispetto ai terzi; quale presunzione legale può soltanto essere distrutta da prove contrarie.

Essa cesserà però di pien diritto quando è accaduta qualche mutazione di stato in colui che ha sottoscritto i recapiti; se i medesimi sono firmati dal fallito o suoi rappresentanti, o da alcuno dei socii in caso di scioglimento della società, o finalmente dal mandatario semprechè si faccia luogo alla rivocazione del mandato.

Oltre la data del luogo, le lettere di cambio aver denno la data del giorno della loro spedizione.

Se nelle cambiali manca la data in cui debbe effettuarsi il pagamento, si sottointende che si debbe fare immediatamente.

Se nelle obbligazioni civili fosse dimenticata la data del pagamento, il giudice può, e ad istanza del creditore deve prefiggere un discreto termine.

La prova della verità della data sarà a carico di chi presenta il recapito (v. Atto, Contratto, Lettera di cambio).

DAZIO. Imposizione stabilita nell'interesse di un comune per sopperire alle sue spese in caso d'insufficienza della rendita ordinaria.

Il dazio differisce: 1° dalla gabella in quanto che questa è un diritto di esercizio relativamente ad alcuni generi, e l'altro un diritto d'introduzione e di interna consumazione; 2° dal cotizzo che ferisce in special modo le arti ed i mestieri; 3° dalla dogana che costituisce un diritto di protezione dei prodotti indigeni contro quelli che provengono dall'estero.

La riscossione dei dazi si fa o per regìa semplice ossia ad economia, o per regìa composta, o per esercizio, o per abbonamento.

Il regime per economia ha luogo quando la riscossione della tassa segue per conto diretto dell'amministrazione e per opera di agenti salariati; il regime è composto se l'esazione viene fatta da un gerente, mediante partecipazione di un tanto per cento sui proventi; si fa l'esazione per esercizio ogni qual volta il dazio è conceduto in appalto; finalmente nell'abbuonamento il dazio è riscosso a prorata delle consegne fatte dai venditori e produttori dei generi daziati.

Nel mentre le RR. PP. 27 novembre 1823 aboliscono ogni specie di dazi anteriormente posseduti dalle comunità e dai particolari, salve le indennità che fossero dovute per giusti titoli, accordano l'instituzione di nuovi dazi per provvedere alle spese locali strettamente necessarie; stabiliscono le regole da osservarsi a tale

riguardo, e determinano il regime da seguirsi nella cerchia dell'economia, dell'appalto o dell'abbuonamento.

I dazi somministrano un mezzo utilissimo per far sì che i capitalisti e i possidenti terrieri concorrano con i forensi nelle spese per opere di utilità pubblica di cui i primi risentono un più diretto vantaggio; ma non dovrebbero sotto questo pretesto servir di veicolo alla costituzione di un debito vincolandone il prodotto per molti anni avvenire (*v.* Tributi).

DEBITO. Obbligazione di fare o non fare una cosa, e più strettamente rappresenta l'ammontare dell'impegno incontrato dal debitore verso il suo creditore.

I debiti si dividono in attivi e passivi, se non che quelli della prima specie costituiscono realmente un credito, e la qualificazione loro come debito non è adoperata che nel foro.

I debiti si distinguono inoltre in mobiliari quando hanno per oggetto una cosa mobile, a talchè una somma di danaro; in immobiliari, come sarebbe un usufrutto, una rendita fondiale; in personali quando l'azione volge contro la persona stessa del debitore; in reali, se dipendono da un fatto di possesso per modo che il debitore possa schermirsene mediante l'abbandono; in chirografari, vale a dire che non godono di verun privilegio nè ipoteca; in ipotecarii, qualora sono vincolati a certi dati stabili, per cui il creditore verrà integralmente pagato sul prezzo esclusivamente ad ogni altro.

Il debito è liquido se ha per oggetto una somma o una cosa determinata; esso è commerciale quando ha tratto a un affare di commercio.

Ponno inoltre i debiti essere classificati in puri, semplici o condizionali, veri o simulati, certi od incerti, divisibili o individuali, solidari o non solidari, convenzionali o legali, ed il loro particolare carattere viene determinato o dalle stipulazioni fra le parti, o per dichiarazione della legge. I debiti convenzionali e legali sono però i soli legalmente riconosciuti. A un qual effetto si richiede che essi siano legittimamente contratti e giustificati nelle forme prescritte, vale a dire che risultino o da un titolo regolare, o da un fatto giusto e determinato, salvo a invocare la prova testimoniale, o quell'altro genere di prove nei casi previsti e secondo le norme stabilite.

Due eccezioni al diritto comune presenta il Codice di commercio relativamente ai debiti: 1° i bastimenti sono affetti ai debiti del venditore, ancorchè non privilegiati.

2° È ammesso il soddisfacimento dei debiti scaduti prima dei dieci giorni che precedono il fallimento, o nel frattempo tale soddisfacimento è reputato doloso.

Si ritiene parimente per doloso il pagamento dei debiti non iscaduti, se è fatto prima dei dieci giorni che precedono il fallimento.

Sonovi inoltre varie altre specie di debiti ai quali la legge ricusa la sua sanzione; tali sono i debiti d'onore e di giuoco.

Il debito d'onore non è fondato sopra verun titolo, e se il debitore nega, o eccepisce essere il medesimo contrario alla legge, non rimane al creditore altra via tranne quella del giuramento decisivo.

I debiti di giuoco sono un debito d'onore, imperocchè la legge non accorda loro verun'azione di rimborso, a meno che trattisi di giuochi di destrezza o di esercizio di corpo; non si fa però luogo a rimborso nè a restituzione delle somme che fossero state volontariamente pagate, e ciò perchè trattasi di un contratto naturale fatto liberamente fra le parti, in cui siccome la legge non interviene per formarlo, così deve pure astenersi dal risolverlo (*v.* Contratto, Credito, Debitore, Giuoco, Malapaga, Obbligazione, Scommessa).

Debito pubblico. Cumulo d'imprestiti

contratti dal governo con privati capitalisti isolatamente, o riuniti in società. I capitali dei commercianti ne formano il nerbo constitutivo, epperciò si crede utile anzi che no di entrare in qualche particolare su questo argomento.

Il debito pubblico riproduce sotto titoli diversi i gravami che il passato legava al presente e all'avvenire. Esso rappresenta le spese di ogni specie incontrate in varie epoche, a cui lo Stato non potè supplire all'occorrenza mediante le ordinarie sue risorse.

Il debito pubblico può essere diviso in quattro categorie; comprende la prima le spese straordinarie incontrate in critiche contingenze e in dipendenza di crisi politiche per cui fu necessità di aver ricorso ad imprestiti contratti sotto forme e qualificazioni diverse, a talchè debito inscritto, debito fluttuante, debito vitalizio.

Nella seconda categoria si annoverano i capitali e gl'interessi delle somme che i contabili sono obbligati di versare per sicurezza della loro gestione.

Contempla la terza le pensioni accordate in ricompensa dei servigi prestati alla cosa pubblica in epoche più o meno remote.

La quarta categoria finalmente è relativa al debito esigibile in capitale da coloro che furono impiegati in imprese o in somministranze per oggetti d'interesse generale.

I debiti procedono dal credito, vale a dire che quelli sono l'effetto di questo, il quale, per ciò che concerne alla pubblica amministrazione, è di data recente, imperciocchè per lo addietro si ricorreva nelle critiche contingenze all'alienazione di tutte le pubbliche entrate a compagnie dette di finanza, che s'interponevano fra gli amministrati e l'amministrazione, e tribolavano i primi a nome e con mandato di quest'ultima.

Molto si è scritto finora in favore e contro il debito pubblico.

I sostenitori affermano col Genovesi: 1° essere cosa sciocca e da fanciulli il temerne al modo che per taluni si fa; perchè sono essi debiti che una parte della nazione dà all'altra, che la man diritta paga alla sinistra, e dove i mali di una parte, se pure ve ne ha, sono bastantemente compensati per li beni dell'altra; 2° che quanto maggiori sono i debiti dello Stato, tanto la nazione diviene più florida e più potente, perchè dove molti sono i creditori, ivi si presenta maggiore solidarietà e guarentia di pace; 3° che la moneta di carta dà sollecitudine e vigore alla circolazione, questa all'industria, ed amendue riunite alla ricchezza pubblica; 4° che il danaro è l'olio del carro del commercio; 5° che la circolazione per sole permute è difficile, lenta e piccola; 6° che mediante i segni essa viene agevolata e in certo qual modo ingigantita; 7° che senza la risorsa degl'imprestiti sarebbe necessità di ricorrere a tributi straordinari, i quali tolgono spesso di viva forza il necessario, invece che il prestito è volontario, e affetta soltanto il superfluo; 8° che il tributo ha per effetto di far ridurre le spese dei contribuenti, una quale riduzione reagisce sui salari della classe operosa, e l'imprestito al contrario somministra un nuovo reddito al capitalista, che viene erogato nel fecondare nuovi lavori; 9° che cogl'imprestiti si ottengono simultaneamente le somme necessarie che verrebbero introitate soltanto alla spicciolata mediante le contribuzioni; 10° finalmente che gl'imprestiti vincolano più strettamente i mutuanti al governo e li rendono in certo qual modo solidari dell'ordine, della prosperità, della pace, vale a dire conducono alla meta dell'economia governativa, che è quella di convergere e consolidare il privato nell'interesse generale.

Gli avversari, fra i quali Montesquieu, oppongono: 1° che nel sistema dei pre-

stiti le tasse che conviene imporre a fine di pagare gl'interessi e redimere il capitale opprimono i lavoratori e gli artisti, e a questo modo disseccano le sorgenti della pubblica opulenza; 2° che i debiti pubblici sono simili ai vermi, che si attaccano ad una pianta, i quali prima ne rodono i pampini, appresso i virgulti e ultimamente il tronco e il midollo; 3° che coloro i quali impiegano danaro al banco contentandosi di vivere dell'interesse, depongono l'animo da ogni utile industria; 4° che il danaro non è mai utile a una nazione se non quando s'impiega ad aumentare gli agricoltori, i manifattori, la marina trafficante e le altre arti utili e produttrici dei comodi umani; 5° che la circolazione la quale giova allo Stato e che vuolsi facilitare, non è già quella dei segni, che di per sè non possono niente, ma bensì quella delle derrate, delle manifatture e di tutte quelle cose che hanno intrinseco valore e pregio; 6° che la circolazione delle carte non è vera ricchezza, ma soltanto immaginaria; 7° che i prestiti pubblici furono ideati e messi in campo da speculatori arrischiati ed aventi interesse nel mercimonio dei capitali; 8° che il ricco non abbisogna di credito, e i prestiti per conseguenza sono indizio di mal sesto degli affari; 9° che se giovar ponno ai privati i quali ne ritraggono non di rado un lucro, riescono di aggravio allo Stato costretto ad avervi ricorso per soddisfar debiti o per colmare una passività, con vantaggio esclusivo dei mutuanti, stante le onerose condizioni che vengono sempre imposte in siffatte contingenze.

Il debito pubblico, i prestiti sullo Stato, le vie di credito e le altre tali proprietà fittizie, gli interessi delle quali gravitano sulle contribuzioni, e di cui i nostri pronepoti dovranno a caro prezzo scontare il capitale, sono, dice Garnier nella sua prefazione alla traduzione dell'opera dello Smith *Della ricchezza delle nazioni*, altrettante finzioni ignote all'antichità, eziandio di quei tempi in cui le sottigliezze sofistiche erano sottentrate alla sana e schietta filosofia, che serviva di regola alla loro condotta sì pubblica che privata.

Quegli antichi popoli non mai si sarebbero fatti capaci che fosse nel vero interesse di un governo di costituirsi debitore a perpetuità verso i sudditi, nè che questi stiano contenti a quest'uopo del pegno offerto pei loro crediti fondato sui tributi, ch'essi medesimi sono chiamati a soddisfare.

Una tale invenzione di cui non è ben certo ancora se i governi abbiano ad essere lieti o a dolersi, appartiene esclusivamente alla moderna nostra Europa, donde fece quindi passaggio nelle Americhe.

Quegli antichi popoli ignoravano del pari, o quanto meno non avevano fatto oggetto delle loro speculazioni la separazione degl'interessi tra il proprietario fondiale e l'agricoltore, tra il prodotto brutto e il prodotto netto delle terre, tra il padrone e l'operaio, i contratti d'apprendizzaggio, le indagini sul prezzo medio dei salari, sul profitto dei capitali e sulle cause che li ponno far crescere o diminuire, l'influenza sul caro prezzo e sul buon mercato dei generi di prima necessità in rapporto con la scarsità e l'abbondanza dei prodotti manufatti, il cambio, le sue varietà ed arbitraggi, i principii dei tributi e del loro riparto sulle varie sorgenti di reddito, il debito pubblico, le rendite, le annuità ed altri effetti che lo rappresentano, i fondi per la sua redenzione, le combinazioni e le risorse del credito, e in generale tutti gli elementi onde si compone la nostra economia politica relativamente all'incremento della ricchezza nazionale e al suo scompartimento fra le varie classi della società.

Nel conflitto di queste divergenti opinioni sorge ineluttabile il fatto che nell'avvicendarsi dei tempi si manifestano

nell'economia degli Stati tali peripezie, per cui è giuoco forza di ricorrere a straordinarie risorse nell'insufficienza di quelle ordinarie.

In questo stato di cose non è già il debito per sè che incuter debba timore, ma bensì la natura delle spese a cui deve esso sopperire. Se queste spese sono improdottive, e peggio ancora tendenti a distruggere e a paralizzare la produzione, il debito pesa gravemente a danno della presente e delle future generazioni, ma se sono desse fruttifere perchè erogate nella costruzione di canali, di strade ferrate, nel prosciugamento di paludi, e in altre opere progressive dell'agricoltura, il debito non può non essere dichiarato un atto di alta amministrazione, perchè il bene dell'età presente passerà fecondato nella futura, ed intanto i capitali, che sopravanzano alle speculazioni dove sovrabbondano per mancanza di un'altro più sicuro ed utile collocamento, avranno un mezzo efficace di consolidarsi.

Pensano alcuni economisti che invece di gravare la condizione dei posteri coi debiti, fia miglior consiglio di far tesoro in tempo di pace e di prosperità per aver dove ricorrere all'evenienza di guerra o di qualche altro sinistro; questo mezzo però ha per immediata conseguenza di togliere ingenti capitali dalla circolazione, di paralizzarne la vita e di disseccarne dalla radice il principio fecondatore con pubblico e privato danno, sicchè fia pur sempre per lo migliore di ricorrere nelle indicate emergenze al credito che è il più solido tesoriere e pagatore.

Forse che una qualche modificazione può essere utilmente introdotta nell'attuale regime costitutivo dei debiti pubblici, e questo noi l'argomentiamo dal confronto di quanto fu in proposito praticato nel medio evo.

Le compere di S. Giorgio in Genova di cui abbiamo dato ragguaglio a suo luogo (*v.* Banca di s. Giorgio) erano bensì un debito pubblico costituito, con questa differenza che, invece di stabilirne per anticipazione gli annui proventi a favore dei mutuatarii, essi venivano determinati di anno in anno in proporzione del dividendo della Banca, ossia del prodotto delle gabelle alla medesima concedute in correspettivo. Nel debito impertanto delle compere si trovò predominante lo spirito di associazione, benefica instituzione sociale in cui gli interessati erano naturalmente condotti a promovere l'industria nazionale onde alimentare di pari passo il prodotto delle gabelle summentovate, unica guarentia del capitale della Banca e dei proventi. Nel modo per lo contrario in che vengono oggidì costituiti i debiti pubblici offrono essi un rimedio provvisorio, un mero palliativo nelle lamentevoli occorrenze di una nazione, ed anzi una vera alienazione del capitale contrattata ad esuberante interesse.

Un'altra sostanziale differenza che si scorge fra i moderni debiti pubblici e quello fondato sul fare delle compere di S. Giorgio è, che quando i proventi delle gabelle si raccoglievano abbondanti, non erano divisi per intiero fra gli interessati, ma una parte tenevasi in serbo per erogarla a vantaggio del commercio e delle opere pubbliche, impiegandola a moltiplico.

Secondo l'odierno sistema l'interesse invariabilmente fisso ha per effetto di favorire l'individualismo, ed una classe di *rentieri* passivi i quali, senza la benchè menoma fatica al mondo, godono di un interesse dei loro capitali esuberante quello che si raccoglie in comune commercio.

Dalle premesse teorie discendendo allo attuale stato di cose osserveremo doversi distinguere il debito dello Stato dal debito pubblico propriamente detto. Comprende questo le partite definitivamente liquidate, l'altro quelle per cui i creditori sono ammessi, sotto riserva di certe condizioni a provvedersi in liquidazione.

Il debito pubblico propriamente detto è perpetuo o redimibile, e rappresenta un *quid simile* dei censi, che il debitore è in facoltà di restituire a suo piacimento, ma di cui il creditore non può pretendere la risoluzione.

Il rimborso si opera mediante estrazione a sorte, o col favore di un interesse esuberante la ragione comune.

Si contrae qualche volta il debito a patto che la rendita rimanga estinta colla morte del mutuante; di questa specie sono le rendite vitalizie e le tontine. Nelle prime la rendita di ogni mutuante si estingue colla sua vita; nelle tontine invece è ripartita fra i mutuanti che sopravvivono, in guisa che l'ultimo superstite gode dell'intiera rendita abbandonata da tutti quelli coi quali era associato.

I Governi che più addentro sono innoltrati nelle dottrine economiche più non contraggono prestiti colla condizione di rimborso, ma lasciano ai creditori piena facoltà di vendere i loro titoli, per ricuperare per siffatta maniera il capitale mutuato con maggiore o minor profitto secondochè il compratore ha maggiore o minor fiducia nel credito del Governo debitore della rendita.

Il debito pubblico è fondato sulla base che qualsiasi impegno contratto dallo Stato verso i suoi creditori è inviolabile.

Questa inviolabilità procede dal principio che non vi può esser credito senza buona fede e senza la morale certezza di sicuro pagamento.

Un altro fondamento del credito è la regolare tenuta della contabilità, su di un sistema metodico, severo, sottoposta al controllo di un Consiglio, e i cui risultamenti sono fatti annualmente di pubblica ragione.

La redenzione progressiva è pur essa un mezzo di guarenzia, però più apparente che reale in vista delle molte e gravi peripezie che accompagnano sempre la pubblica amministrazione.

Il credito è per ultimo consolidato dai privilegi accordati ai creditori, i quali consistono nell'esenzione delle rendite da qualsiasi contributo e dai diritti di registrazione per le mutazioni di proprietà.

Varii sono i modi che si presentano per costituire un debito. Consiste il primo nel fondare una rendita perpetua mediante un capitale determinato con o senza epoca prestabilita di rimborso; il secondo nello scambiare quel capitale medesimo contro contrattazioni a termine fruttanti interessi sino al giorno della scadenza; il terzo nel creare una rendita che si estingue con la vita del mutuante in corrispettivo di un capitale determinato senza attualità di rimborso. Questi modi diversi sono specificati sotto il nome di debito inscritto, fluttuante e vitalizio di cui abbiamo fatto poco stante menzione.

Gli arretrati di tutte le inscrizioni sul debito pubblico non sono più esigibili, vale a dire si ritengono prescritti nel periodo di cinque anni.

A tenore dell'Editto 24 dicembre 1819 il debito pubblico dei Regii Stati è diviso in debito fisso, ed in debito vitalizio.

Il debito fisso si suddivide in redimibile ed in perpetuo, vale a dire che non gode del benefizio dell'estinzione.

In Francia gl'interessi del debito pubblico, ed il servizio della cassa di redenzione è assicurato dalla legge 28 marzo 1817 sul prodotto netto della registrazione del bollo, del demanio, delle poste e della lotteria; nei Regii Stati, in virtù dell'art. 5 del precitato Editto, la dotazione delle rendite ed il fondo di estinzione è guarentito sul tributo fondiario.

Oltre il debito creato con il suddetto Editto vennero incontrati nei Regii Stati due prestiti in forza degli Editti 30 maggio 1831, e 27 maggio 1834 entrambi redimibili, mediante congrua assegnazione sul tributo prediale. Il merito del primo è del 5 per cento, e quello del secondo del 4,

oltre il 2 per cento affetto in modo speciale per l'estinzione delle obbligazioni al loro valore nominale di lire 1000.

Le obbligazioni risultanti da questo secondo editto sono rimborsabili mediante estrazione a sorte in capo di ogni semestre, e le prime estratte godono di un premio stabilito da un'apposita tabella.

Il sistema dell'estrazione a sorte non trovasi per anco introdotto in Inghilterra nè in Francia, ed è un moderno perfezionamento diretto a redimere il debito in un modo insensibile col soccorso del tempo; a quest'effetto fia spediente di lasciare indeterminato il numero delle cedole che saranno annualmente estratte, il quale potrà essere maggiore o minore a misura delle risorse disponibili comparativamente agli altri bisogni dello Stato.

A questo metodo di estinzione vuolsi aggiungere quello della *conversione* delle rendite in altre di un minor interesse, dal 5 per es. al 4 o al 3 per cento, prevalendosi dell'opportunità in cui abbondano i capitali e si hanno vantaggiose esibizioni, ed impiegando a quell'uopo l'eccedenza dei redditi sulle spese, anzichè versarla nelle casse di riserva.

Oltre il debito consolidato un altro ne tengono Francia ed Inghilterra, che dicesi *fluttuante*, il quale procede da cambi fatti dal tesoro di biglietti rimborsabili sopra rendite di prossima riscossione, contro danaro sonante anticipato mediante sconto. Questa specie di debito si compone di obbligazioni a termine, di crediti non per anco definitivamente liquidati ecc., e può essere aumentato o diminuito.

Il debito consolidato in Europa ascende in capitale a lire 36,629,858,041.

Nei nuovi Stati d'America esso è di 1,486,488,000.

Negli Stati Uniti il debito federale fu estinto nel 1835.

In questa ingente massa di debito l'Inghilterra è compresa per 20,345 milioni, la Francia per 3,900 milioni, la Russia per 1,655 milioni, l'Austria per 1,800 milioni, la Prussia per 750 milioni, il regno di Sardegna per 140 milioni.

Il reddito delle potenze d'Europa si ritiene di 4,538,186,473; quello dell'America federale di 114,776,550; dei nuovi Stati di 280,557,000. La Gran Bretagna rappresenta una quota parte del reddito suddetto equivalente a franchi 1,600 milioni, la Francia a 1,000,700,897, la Russia a 500 milioni; l'Austria a 450 milioni, la Prussia a 215 milioni, il regno di Sardegna a 74 milioni.

Ragguagliando le diverse specie di rendita al 4 per cento l'ammontare annuale degli interessi del debito è di 1,465,194,432, equivalente a 1/3 del reddito.

La contribuzione fondiaria formando appena la quinta parte di quegli interessi ne segue che l'eccedente del debito debb'essere prelevato sulle contribuzioni indirette, che si riducono a minimi termini all'evenienza di crisi politiche, motivo per cui, non essendo gran fatto possibile di gravitare ulteriormente sulla prediale senza compromettere l'esistenza dell'industria agricola, fia giuoco forza di sospendere il pagamento degli interessi del debito, d'onde nasce il discredito e qualche volta la bancarotta (*v.* Credito, Redenzione).

DEBITORE. È il correlativo di creditore, perchè uno non può sussistere senza l'altro ed hanno comune l'esistenza.

Azuni dichiara debitore colui che è obbligato a fare o a dare qualche cosa a taluno in forza di contratto o quasi contratto, di un delitto o quasi delitto: laonde non può dirsi propriamente debitore colui che non può essere convenuto coll'azione reale od ipotecaria.

Riducendo la definizione in più brevi termini, è debitore, per dettato di Teulet, quegli il quale ha contratto con un terzo una obbligazione che lo può sottoporre a un'azione giudiziale: e di vero, finchè

non si è conseguito un titolo definitivo, finchè non fu proferita una sentenza, i diritti rimangono incerti, l'esistenza del debito non è riconosciuta, non vi è debitore nel senso legale della parola.

Per il fatto dell'incontrata obbligazione il debitore impegna nel suo adempimento, non solo i suoi beni e qualche volta la sua persona, ma eziandio i beni dei di lui successori, eredi ed aventi causa.

Vi sono debitori di buona e di mala fede; la legge però non fa distinzione fra essi loro e tutti gli involge pei lunghissimi e peritosi meandri della stessa procedura, dove la sorte di chi vi è innoltrato dipende dal carattere personale del creditore il quale può più o meno abusare dei diritti che la legge gli concede. Questi diritti sono in oggi circoscritti all'esecuzione parata sui beni, e in via eccezionale all'arresto personale, invece che anticamente il debitore era fatto proprietà del creditore e veniva ridotto alla condizione di schiavo.

In fatto di commercio, l'esecuzione contro il debitore per via d'arresto personale è pur tuttavia di massima generale, se non che il rimedio sta accanto al male, potendo il commerciante esimersi dall'arresto mediante dichiarazione di fallimento per infortunio e di buona fede.

Nelle materie che non sono commerciali il debitore insolvibile pure di buona fede può del pari del commerciante schermirsi da ogni ulteriore procedimento col favore della cessione dei beni volontaria o giudiziale, imperocchè l'uno e l'altro facendo l'abbandono ai loro creditori di tutto ciò che possedono, più non ponno essere ulteriormente molestati tuttavolta che intervenga l'autorizzazione giudiziale.

Il debitore che non paga alla stipulata scadenza è in mora; ma fintanto che il creditore tace si presume abbia egli accordato una proroga, e non cominciano a decorrere a di lui favore i danni ed interessi che dal giorno in cui ha giudicialmente ottenuto ingiunto il debitore a liberarsi.

Uno può essere debitore mediato od immediato, secondochè il debito è personale o a titolo di fideiussione.

I debiti si distinguono pure in civili e commerciali. In entrambi i casi però essi portano interesse e si risolvono nel pagamento dei danni e delle spese, secondo che procedono dall'obbligazione di pagare una somma oppure di fare o non fare una cosa.

Quanto agli interessi, generalmente non corrono se non per ispecial convenzione o per domanda giudiziale confermata da sentenza (*v.* art. 1244 e seg. del Codice civile); se però il mutuatario di una somma paga interessi non convenuti, egli non può ripeterli (art. 1934). In alcuni casi speciali la legge accorda interessi di diritto senza uopo di domanda giudiziale (*v.* articoli 371 e 1523 del Codice civile).

Dare ed avere, debiti e crediti sono il flusso e riflusso che tengono in continuo movimento il pelago commerciale, epperciò importa di conoscere la giusta misura dei diritti e delle azioni che competono ai creditori e ai debitori in dipendenza del diritto comune.

All'articolo Creditore già vennero riferite le disposizioni del Codice civile che sono comuni ai crediti civili e ai commerciali, e seguendo ora lo stesso sistema qui si riferiscono quelle concernenti al debitore.

« Chiunque siasi obbligato personalmente è tenuto di adempiere le contratte obbligazioni su tutti i suoi beni mobili ed immobili, presenti e futuri » (2145).

« I beni del debitore sono la guarentia comune de' suoi creditori, ed il prezzo si comparte fra essi per contributo, quando non vi siano cause legittime di prelazione fra i creditori » (2147).

« Le cause legittime di prelazione sono i privilegi e le ipoteche » (2148).

« Il debitore è constituito in mora tanto mediante intimazione od altro atto equivalente, quanto in vigore della convenzione, allorchè essa stabilisce che il debitore sarà in mora alla scadenza del termine convenuto senza necessità di alcun atto »(1230).

« Chi ha contratto un' obbligazione alternativa si libera mediante la consegna di una delle due cose comprese nell'obbligazione, ma egli non può costringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra » (1280).

« La scelta appartiene al debitore se non è stata espressamente conceduta al creditore » (1281).

« Nel caso di obbligazione solidaria tra più creditori, il debitore ha la scelta di pagare o all'uno o all'altro dei creditori solidari, quando non sia stato prevenuto da uno di essi con giudiziale domanda.

« Ciò nondimeno la condonazione fatta da un solo dei creditori solidarii non libera il debitore se non per la porzione di questo creditore » (1288).

« La domanda degli interessi proposta contro uno dei debitori solidarii fa decorrere gli interessi riguardo a tutti »(1297).

« Il condebitore solidario citato dal creditore può opporre tutte le eccezioni che risultano dalla natura dell'obbligazione, e tutte quelle che gli sono personali, e quelle pure che egli ha comuni con tutti gli altri condebitori.

« Non si possono opporre le eccezioni che sono puramente personali ad alcuno degli altri condebitori » (1298).

« Quando uno dei debitori divenga erede unico del creditore, o quando il creditore divenga l'unico erede di uno dei debitori, la confusione non estingue il credito solidario che per la quota e porzione del debitore o del creditore » (1299).

« Il condebitore di un debito solidario che lo ha pagato per intiero, non può ripetere dagli altri condebitori che la quota e porzione di ciascuno di essi.

« Se uno di questi si trovi insolvibile, la perdita cagionata dalla sua insolvibilità si ripartisce per contributo sopra tutti gli altri condebitori solvibili, e sopra quello che ha fatto il pagamento » (1304).

« Il debitore che ha più debiti ha diritto di dichiarare quando paga, quale sia il debito che intende di soddisfare » (1343).

« Il debitore per un debito che produce frutti o interessi, non può senza il consenso del creditore imputare nel capitale in preferenza dei frutti e degli interessi, ciò che egli paga: il pagamento fatto in conto di capitale ed interessi, ma che non è integrale, s'imputa prima negli interessi » (1344).

« Quando il debitore per diversi debiti abbia accettato una quietanza per cui il creditore abbia specificamente imputata la somma ricevuta sopra uno di questi debiti, il debitore non può più chiedere l'imputazione sopra un debito differente purchè non siavi intervenuto dolo o sorpresa per parte del creditore » (1345).

« Quando la quietanza non esprime alcuna imputazione, il pagamento debb'essere imputato nel debito che a quel tempo il debitore avesse maggior interesse di estinguere tra quelli che fossero parimente scaduti; altrimenti, nel debito scaduto, qualunque meno oneroso di quelli non per anco scaduti.

« Se i debiti sono di ugual natura, l'imputazione si fa sopra il più antico, e si fa *pro rata* in parità di casi » (1346).

« Quando il creditore ricusa di ricevere il pagamento, il debitore può farne ad esso l'offerta reale, ed in caso di rifiuto di accettarla per parte del creditore può depositare la somma o la cosa offerta » (1347). (*v.* Deposito, Offerta reale).

« Se prima che il cedente o il cessionario notificasse al debitore la cessione o la vendita di un credito, di un diritto, di un'azione, questi avesse pagato al cedente, sarà esso validamente liberato » (1697).

« Il debitore obbligato a dare sicurtà, deve presentare persona capace di contrattare, che possieda beni sufficienti per cautelare l'oggetto dell'obbligazione, e che sia domiciliata nella giurisdizione del senato in cui debbe prestarsi la sicurtà » (2051).

« Il debitore non può pretendere la restituzione del pegno, se non dopo avere intieramente pagato il capitale, gl'interessi e le spese del debito per la sicurezza del quale è stato dato il pegno.

« Se il medesimo debitore avesse contratto un altro debito collo stesso creditore posteriormente alla tradizione del pegno, e fosse tale debito divenuto esigibile prima che si facesse luogo al pagamento del primo debito, il creditore non potrà essere costretto a rilasciare il pegno prima che venga intieramente soddisfatto per ambi i crediti, ancorchè non siasi stipulato di sottoporre il pegno al pagamento del secondo debito » (2136).

« Il debitore non può ripetere il godimento dell'immobile che ha dato in pegno fruttifero prima che abbia soddisfatto intieramente il debito » (2141).

« Il debitore di una rendita può essere astretto a somministrare a proprie spese un nuovo documento al suo creditore o agli aventi causa da esso dopo vent'otto anni dalla data dell'ultimo documento » (2398).

Per quanto concerne in peculiar modo il commercio, la giurisprudenza (dietro quanto ne accenna Azuni) ha stabilito le seguenti massime in aggiunta alle sovra indicate di diritto comune.

Un debitore che siasi assunto il peso di cambiare e non ne abbia fatte le relative operazioni, è tenuto ciò non ostante a tutte le conseguenze del cambio non eseguito in ragione di lucro cessante, non già di cambio; quantunque il di lui creditore siasi riservata la stessa facoltà.

Il pagamento degli interessi del lucro cessante e del danno emergente non stati convenuti nel contratto sono dovuti soltanto in dipendenza di una liquidazione e sentenza del tribunale.

Il debitore di un fallito non può compensare il proprio debito con ugual credito in pregiudizio degli altri creditori del medesimo fallito, ma debb'entrare in giudizio di concorso cogli altri creditori.

Neppure può il debitore pagare al suo creditore la tratta fattagli per l'importare del suo debito quando sa, che al tempo della tratta esso creditore era fallito, mentre con ciò pregiudicherebbe i creditori del traente.

Il debitore che dà in pagamento al di lui creditore qualche cambiale tratta sopra un suo debitore trasferisce il nome di questo a favore dello stesso creditore.

Il debitore che avrà dato un pegno per cautela, non può essere molestato senza che gli sia restituito, offerto o depositato nello stesso tempo il suo pegno; altrimenti, essendo convenuto a pagare, gli competerebbe contro il creditore l'eccezione del pegno non offerto, lo che ha maggiormente luogo in termini di girata di cambiale.

Il debitore è sempre tenuto di rilevare il di lui fideiussore con tutti quei mezzi dalla legge introdotti a favore di questo.

I debiti contratti da colui che amministra due negozii, uno in proprio e l'altro sociale, trovandosi descritti sui *libri* dei creditori sotto le stesse partite e conti, debbono aversi a carico del negozio sociale, e non già del negoziante particolare, perchè si presume avere i contraenti voluto contemplare l'amministratore del negozio sociale, e ciò tanto più se il debitore siasi obbligato colla cifra solita *e Compagnia* che dinota sempre identità d'interesse e di persona.

Il debitore condizionale non può mai essere obbligato dal di lui creditore al pagamento o a dar cauzione del di lui debito, quando la condizione è ancora

nello stato in cui trovavasi precedentemente alla contratta obbligazione, salvo che vi concorra un plausibile sospetto che il debitore possa, o colla sua partenza, o altrimenti, eludere il suo creditore.

Se però il debitore si fosse obbligato in nome proprio, e non della società, sarà egli soltanto tenuto, e non la società al pagamento del debito.

Chiunque libera un debitore dalle domande del di lui creditore, si considera nella stessa guisa, come se avesse prestata cauzione giudiziale a favore dello stesso debitore.

Il debitore di cambio obbliquo, ossia quegli a cui il creditore abbia data la facoltà di prendere da altri danaro a cambio, a danno e rischio dello stesso debitore, non è vero e proprio debitore di cambio, nè sarà perciò tenuto di soddisfare il creditore nel luogo del destinato pagamento o nelle fiere: ma può e deve soddisfarlo nel luogo del contratto, cioè dove avrà ricevuto per tal motivo il danaro.

Un debitore sospetto di fuga può essere carcerato ad istanza del di lui creditore ancorchè il debito non sia totalmente liquido, nè dipendente da instromento (*v.* Cambio, Cessione di beni, Concordato, Creditore, Fallimento, Pagamento).

DECADENZA. In commercio si noverano due specie di decadenze dipendenti una dall'art. 182 del Codice di commercio, il quale dichiara che:

« Dopo la scadenza dei termini fissati « agli articoli 179 e 180

« Per la presentazione della lettera di « cambio a vista, o ad uno o più giorni « o mesi od usi di vista;

« Per il protesto in difetto di pagamento;

« Per l'esercizio dell'azione di garanzia;

« Il possessore della lettera di cambio è « decaduto da ogni diritto contro i giranti. »

Questa disposizione ha luogo parimenti per ciò che concerne i biglietti a ordine.

L'altra specie procede dall'art. 540 in cui si dichiara che:

« In difetto di comparizione nei termini che loro sono applicabili, i creditori non comparsi, conosciuti o non conosciuti, non saranno compresi nelle ripartizioni a farsi, ecc. »

In caso di ritardo nel presentare i titoli nelle cause di concorso per fallimento, il creditore decaduto è ammesso a fare opposizione al giudizio di decadenza sino all'ultima distribuzione del danaro inclusivamente.

Non può per altro intervenire alle deliberazioni relative al fallimento, nè a partecipare ai concordati e ai contratti di unione, nè a fare opposizione alle cose concordate se non precede la riabilitazione; le ripartizioni di credito definitivamente stabilite sono irrevocabili a di lui riguardo (*v.* Creditore, Fallimento, Lettera di cambio).

DECLINATORIA. Domanda che altri fa di essere giudicato da'suoi giudici legittimi e naturali quando trovasi citato avanti un tribunale ch'egli reputa incompetente.

I tribunali di commercio possono ammettere qualunque eccezione d'incompetenza purchè sia opposta prima di ogni altra difesa ed eccezione.

Qualora la sentenza già fosse pronunciata, l'incompetenza si propone in grado di appello.

La declinatoria ha luogo bene spesso nelle questioni miste; quando per es. un biglietto sottoscritto nel tempo stesso da un negoziante, e da alcuno non addetto al commercio, le relative contestazioni sono portate avanti al tribunale di commercio (*v.* Competenza, Procedura).

DECOZIONE (*v.* Fallimento, Insolvibilita').

DELIBERAZIONE. Esame del partito da prescegliersi nella discussione di un affare, e per conseguenza perno sostanziale di tutte le azioni dell'umana vita le

quali sono più o meno buone secondochè vengono deliberate dall'intimo senso del dovere e del giusto, oppure dal freddo calcolo del tornaconto.

Qualunque deliberazione presa nell'impeto della passione, o svia dal retto sentiero, o difficilmente riesce a buon segno.

Nel caso in cui l'utile solo è il movente, la deliberazione dipende dal raziocinio e dal calcolo; ma quando trovasi in conflitto il dovere, entrano in consiglio la coscienza, la virtù, la nobiltà dell'intimo senso per cui la deliberazione che ne emerge è assai più morale che legale.

È in libera facoltà di prendere una piuttosto che un'altra deliberazione, ma questa libertà è necessariamente subordinata ai principii del bene e del male governati da leggi divine ed umane che moderano l'instinto e l'appetito.

Questo moderatore è il lume della ragione, che bene diretto vi fa prendere la via del dovere, ed offuscato vi guida incontro a mali affari che, se non sempre sono colpiti dalla legge, lasciano però nell'anima il lievito del rimorso e della perturbazione.

Gli antichi mettevano le deliberazioni sotto l'influenza del genio buono o cattivo, all'ombra della quale, per concordia di coscienza e a refrigerio dell'amor proprio, le umane azioni erano riputate in legittima salvaguardia.

Queste azioni impertanto si dividono in tre periodi, esame, deliberazione ed esecuzione, e perchè riescano a buon segno fa d'uopo che le tre parti si trovino fra loro in perfetta armonia, cioè che la coscienza esamini, la ragione deliberi, e il dovere eseguisca.

Da queste generali considerazioni passando alla pratica applicazione noi diremo, che chiamasi deliberazione il risultamento delle risoluzioni prese nella riunione di più persone sia nella vista di pubblico interesse, o in quello particolare della società stessa deliberante, o finalmente per rapporto ad altri individui.

Le forme necessarie pella validità di una deliberazione variano per lo più col variare delle materie che entrano in discussione.

Prima di deliberare puossi ricorrere a consiglio, epperciò il consulto vuol essere distinto dalla decisione, imperciocchè colui che delibera e non chi solamente consulta si ritiene per obbligato ed è mallevadore della presa deliberazione.

Nelle società e nei pubblici e privati stabilimenti è cosa essenzialissima di prefiggere nei relativi regolamenti le discipline delle adunanze e le forme delle deliberazioni.

A tenore dell'art. 440 del Codice di commercio « Se per motivi di tempesta o « per inseguimento del nemico il Capitano « si crede in obbligo, per la salvezza del « bastimento, di gettare in mare una parte « del carico, di tagliare gli alberi o di ab« bandonare le ancore, prende il parere « degli interessati nel carico che si tro« vano nella nave e dei principali dell'e« quipaggio.

« Se sono diversi i pareri, prevale quello « del Capitano e dei principali dell'equi« paggio. »

442. « Il capitano è tenuto di stendere « in iscritto la deliberazione tosto che può « aver modo di farlo.

« La deliberazione esprime i motivi che « hanno determinato il getto, gli oggetti « gettati o danneggiati.

« Essa contiene la sottoscrizione dei de« liberanti ed i motivi del loro rifiuto di « sottoscrivere.

« Essa è trascritta sul registro. »

L'art. 544 prescrive che « per la vali« dità delle deliberazioni relative al con« cordato nelle cause di fallimento si ri« chiede la maggioranza dei creditori e « rappresentanti i 3/4 della totalità dei « crediti verificati e giurati od ammessi

« per provvisione » (*v.* Avaria, Contratto, Creditori, Fallimento, Getto).

DENUNZIA. La denunzia, in termini di giurisprudenza, è la notificazione fatta ad una persona di un atto di cui altri ha intendimento di prevalersi contro di lui.

« Il cessionario di un credito, di un diritto o d'un'azione non può rivolgersi verso i terzi, se non dopo fatta l'intimazione ossia la denunzia al debitore della seguita cessione, ovvero quando il debitore abbia accettata la cessione con un atto autentico » (art. 1696 del Codice civile).

In due circostanze, in fatto di commercio, la denunzia è indispensabile, cioè in quella della staggina arresto, e della processura contro i giratarii e i traenti di un effetto di commercio.

L'arresto di staggiamento debb'essere significato al debitore nel termine di otto giorni, con riserva delle distanze legali, e ciò sotto pena di nullità.

Uguale denunzia è pure obbligatoria verso le persone nelle di cui mani venne fatto l'arresto, in difetto del che i seguiti pagamenti sarebbero validi.

La denunzia del protesto è così rigorosa, che cesserebbe di avere effetto, se in un periodo determinato non fosse accompagnata o seguita da una citazione per ottenere il pagamento.

La denunzia è una formalità molto importante, essendo che la sua inosservanza trae seco la perdita positiva di guarentia e di ricorso (*v.* Procedura).

DEPONENTE. Persona che confida il deposito.

« Il deponente è obbligato di rimborsare al depositario le spese fatte per conservare la cosa depositata, e d'indennizzarlo di tutte le perdite che il deposito può avergli occasionato » (1981).

« Il depositario può ritenere il deposito sino all'intiero pagamento di tutto ciò che gli è dovuto per causa del deposito stesso » (1982).

DEPOSITARIO. È la persona civile o morale che riceve il deposito.

Il depositario non può confidare ad altri il deposito alla sua fede commesso, nè servirsene per proprio conto, a meno che sia irregolare.

Esso ha diritto al risarcimento delle spese sofferte per il deposito.

« Il depositario debbe usare nel custodire la cosa depositata la stessa diligenza che impiega per custodire le cose che gli appartengono » (1961).

« Il disposto nel precedente articolo debbe applicarsi con maggior rigore:

« 1° Quando il depositario siasi egli stesso offerto a ricevere il deposito;

« 2° Quando abbia stipulato una rimunerazione per la custodia del deposito;

« 3° Quando il deposito siasi fatto unicamente per l'interesse del depositario;

« 4° Quando siasi convenuto espressamente che il depositario sarà risponsabile per qualunque colpa. » (1962).

« Il depositario non è in verun caso risponsabile per gli accidenti prodotti da una forza maggiore, eccettochè sia stato costituito in mora per la restituzione della cosa depositata » (1963).

« Non può servirsi della cosa depositata senza l'espresso o presunto permesso del deponente » (1964).

« Non può fare verun tentativo per iscoprire le cose che presso di lui sono state depositate, quando gli vennero affidate in una cassa chiusa o in un involto sigillato » (1965).

« Il depositario debbe restituire l'identica cosa che ha ricevuto.

« In conseguenza, il deposito del danaro debbe restituirsi nelle medesime specie in cui fu fatto, tanto nel caso d'aumento, che in quello di diminuzione del loro valore » (1966).

« Il depositario non è tenuto a restituire la cosa depositata, che in quello stato in cui si ritrova al tempo della resti-

tuzione. Le deteriorazioni avvenute senza sua colpa sono a carico del deponente » (1967).

« Il depositario a cui la cosa depositata fu tolta per forza maggiore, e che ha ricevuto in luogo di quella una somma o qualche altra cosa, dee restituire ciò che ha ricevuto in cambio » (1968).

« L'erede del depositario, il quale ha venduto in buona fede la cosa che ignorava essere depositata, è obbligato soltanto a restituire il prezzo ricevuto, o a cedere la sua azione contro il compratore nel caso che non gli sia stato pagato » (1969).

« Se la cosa depositata ha prodotto frutti i quali siano stati percepiti dal depositario, è questi tenuto a restituirli: non è debitore di alcun interesse del danaro depositato, se non dal giorno in cui fu costituito in mora a farne la restituzione » (1970).

« Il depositario non debbe restituire la cosa depositata se non a quello che gliel'ha affidata, o a colui in nome del quale fu fatto il deposito, o a quello che fu indicato per riceverla » (1971).

« Non può pretendere che il deponente provi essere egli il proprietario della cosa depositata.

« Ciò non ostante, se scopre che la cosa è stata rubata, e chi ne è il vero padrone, deve denunziare a questo il deposito a lui fatto con intimazione di richiamarlo in un determinato e congruo termine. Se quegli cui fu fatta la denunzia è negligente nel richiamare il deposito, il depositario è validamente liberato colla consegna del deposito a quello da cui l'ha ricevuto » (1972).

« In caso di morte del deponente, o di perdita de' diritti civili da esso incorsa giusta l'art. 44, la cosa depositata non può restituirsi che agli eredi, od alle persone contemplate nell'art. 49.

« Se sono più d'uno, la medesima debbe restituirsi ad ognuno di essi per la loro porzione.

« Se la cosa non è divisibile, essi debbono fra loro accordarsi sul modo di riceverla » (1973).

« Se il deponente ha cangiato di stato; per esempio, se la donna che al tempo del fatto deposito era libera, siasi in seguito maritata e si trovi sotto la podestà del marito; se il maggiore che ha fatto il deposito sia stato interdetto; in tutti questi ed altri simili casi, il deposito non può restituirsi che a quello che ha l'amministrazione delle ragioni e de' beni del deponente » (1974).

« Se il deposito è stato fatto da un tutore, da un marito o da un amministratore, in una di queste qualità, non può restituirsi che alla persona rappresentata dal tutore, marito od amministratore, ove la loro amministrazione sia finita » (1975).

« Se nel contratto di deposito è indicato il luogo in cui debbe farsi la restituzione, il depositario è tenuto di trasportarvi la cosa depositata. Se occorrono spese di trasporto, sono a carico del deponente » (1976).

« Se il contratto non indica il luogo della restituzione, debbe questa farsi nello stesso luogo del deposito » (1977).

« Il deposito debbe restituirsi al deponente appena lo avrà domandato, quando ancora si fosse fissato nel contratto un termine per la restituzione, purchè non esista presso il depositario un decreto di sequestro od un atto di opposizione, acciò la cosa depositata non venga restituita o traslocata.

« Parimente il depositario può obbligare il deponente a ritirare il deposito. Se il deponente pretendesse che la restituzione sia intempestiva, spetta al Giudice di pronunciare » (1978).

« Il depositario infedele non è ammesso al beneficio della cessione de' beni » (1979).

« Ogni obbligazione del depositario si estingue, quando venga a scoprire ed a provare essere egli stesso il proprietario della cosa depositata » (1980).

Alle riferte disposizioni del Codice civile si aggiungono, per dettato di Azuni, le seguenti ammesse dalla giurisprudenza.

La proprietà della cosa depositata, non meno che il possesso civile della medesima, appartiene sempre al deponente; ond'è che il depositario dee restituire a quegli la cosa medesima allora che gli è chiesta. Ciò ha luogo quantunque il deposito siasi fatto a mani di un figlio di famiglia o di un pupillo, se col deposito siasi arricchito; o di un prossimo alla pubertà, ed abbia commesso dolo, quantunque non siasi arricchito.

Il depositario di un sacco o di una cassa chiusa dee restituire le cose in essa contenute, quantunque abbia ignorato che le medesime vi siano state rinchiuse.

Il depositario di un deposito irregolare si può servire del deposito, ed acquista il possesso, il dominio e la proprietà sul deposito.

Il depositario non può allegare veruna prescrizione a somiglianza del procuratore od usufruttuario, giacchè non si considera possedere per sè, ma soltanto ad altrui nome.

Non può opporsi dal depositario la compensazione contro il deponente, quantunque il credito del primo provenga da un altro deposito.

Il depositario è tenuto della perdita della cosa depositata dopo la domanda giudiziale che gli sarà stata fatta dal deponente, salvo che la perdita avesse dovuto necessariamente accadere quando anche dal giorno stesso della domanda avesse reso al deponente la cosa depositata.

Non può scusarsi del dolo e colpa il depositario, che nella custodia del deposito non avrà usata la medesima cura avuta per le proprie cose.

È pure tenuto il depositario della colpa leggiera, qualora in tal guisa avrà convenuto col deponente.

Egli è parimenti tenuto il depositario per la colpa lievissima, allorchè il deposito sarà stato fatto a solo di lui favore, vale a dire allorchè volendo fare un acquisto, avrà egli preso un deposito di danaro per impiegarlo a tale oggetto e che l'avesse effettivamente eseguito.

Risponderà pure della colpa lievissima il depositario, allorchè riceve egli un corrispettivo ossia mercede per la custodia del deposito, giacchè in tal caso è egli tenuto per l'azione *ex conducto*.

Non è tenuto che pel proprio dolo o colpa grave adoperata nella cosa depositata.

Il depositario non è mai tenuto per il caso fortuito, quantunque si fosse convenuto che la perdita del deposito sarebbe stata a di lui carico, o che si fosse volontariamente offerto a ricevere il deposito.

Il depositario dovrà essere risarcito di tutti i danni sofferti per cagion del deposito, non meno che rimborsato di tutte le spese fatte per la custodia del medesimo; per il qual motivo avrà sempre egli il diritto di ritenere la cosa depositata.

Il danaro depositato in qualche banco pubblico o privato passa in dominio del banco depositario, perchè s'intende fosse pensiero del deponente di concederne al depositario l'uso libero ed assoluto, e di contrarre un puro mutuo.

DEPOSITO. A tenore dell'art. 1949 del Codice civile, il deposito in genere è un atto per cui si riceve la cosa altrui con obbligo di custodirla e di restituirla in natura.

Ciò che distingue il contratto di deposito dai varii altri atti si è, che il medesimo è sostanzialmente gratuito, imperciocchè qualora fosse pattuito un prezzo per la custodia della cosa depositata, vestirebbe il carattere di mandato.

« Vi sono due specie di deposito, cioè il deposito propriamente detto, ed il sequestro » (art. 1950).

« Il deposito propriamente detto è un contratto gratuito » (1951).

« Non può avere per oggetto che cose mobili » (1952).

« Non è perfetto che colla tradizione reale o finta della cosa depositata.

« La tradizione finta basta, nel caso in cui la cosa che si conviene di lasciare in deposito fosse già presso il depositario per qualche altro titolo » (1953).

« Il deposito è volontario o necessario » (1954).

« Il contratto di deposito volontario si fa col consenso reciproco di chi deposita e di chi riceve la cosa in deposito» (1955).

« Il deposito volontario non può regolarmente farsi che dal proprietario della cosa depositata, ovvero col suo consenso espresso o tacito » (1956).

« Il deposito volontario debb' essere provato col mezzo di scrittura. Non è ammessa la prova testimoniale se il valore del deposito eccede trecento lire » (1957).

« Quando il deposito eccedente trecento lire non è provato con iscrittura, si presta fede a colui che è convenuto come depositario sulla sua dichiarazione, tanto per lo stesso fatto del deposito, quanto per le cose che ne formano l'oggetto, e per la loro restituzione, salvo il disposto degli art. 1474 e 1476 relativi al deferimento del giuramento decisorio » (1958).

« Il deposito volontario non può aver luogo che fra persone capaci di contrattare.

« Ciò non ostante, se una persona capace di contrattare accetta il deposito fattole da una persona incapace, è tenuta a tutte le obbligazioni di un vero depositario; essa può esser convenuta in giudizio dal tutore o dall'amministratore della persona che ha fatto il deposito » (1959).

« Se il deposito è stato fatto da una persona capace ad una incapace, quegli che ha fatto il deposito non ha che l'azione rivendicatoria della cosa depositata, finchè la medesima esiste presso il depositario, ovvero un'azione di restituzione sino alla concorrenza di quanto si è convertito in vantaggio di quest'ultimo » (1960).

« Il deposito necessario è quello a cui costringe qualche accidente, come un incendio, una rovina, un saccheggio, un naufragio od altro avvenimento non preveduto » (1983).

« Per il deposito necessario può essere ammessa la prova testimoniale, quand'anche si trattasse di una somma maggiore di trecento lire » (1984).

« Nel rimanente il deposito necessario è sottoposto a tutte le regole del deposito volontario » (1985).

« Gli osti e gli albergatori sono risponsabili, come depositarii, per gli effetti introdotti nei loro alberghi dal viandante che vi alloggia; il deposito di tali effetti debbe riguardarsi come un deposito necessario » (1986).

« Sono risponsabili per il furto o per il danno arrecato agli effetti del viandante, nel caso che il furto sia stato commesso, o che il danno sia stato arrecato dai domestici o dalle persone preposte alla direzione degli alberghi, o da estranei che vanno e vengono in essi » (1987).

« Non sono risponsabili per i furti commessi a mano armata o altrimenti con forza maggiore, o per negligenza grave del proprietario » (1988).

Il deposito chiamasi anche regolare ed improprio, secondochè la consegna della cosa si fa per riceverla identica o soltanto nella stessa quantità, benchè in qualità non sia la medesima.

La deperizione, anche fortuita, del deposito irregolare è sempre a danno del depositario, perchè è considerato come un vero contratto di cambio.

Lo stesso Codice civile contempla inoltre i depositi che si fanno dopo l'offerta reale e il rifiuto del creditore di ricevere il pagamento della cosa dovuta, e su questo particolare vedasi Offerta reale.

Nell' azione di deposito non si dà la compensazione, quantunque si tratti di deposito irregolare, in cui il danaro non sia stato depositato come specie, ma bensì come quantità.

I creditori di deposito regolare, allorchè esiste ancora la cosa od il danaro depositato, debbono essere preferiti a tutti gli altri creditori aventi privilegio nell'azione personale, ed anche a quelli aventi ipoteca anteriore, perchè il deponente ritiene sempre il dominio del danaro esistente.

Essendo il deposito un contratto di buona fede, si prova esso senza il rigore e le sottigliezze di ragione, eziandio mediante il giuramento suppletivo, come si concede in tutti i giudizi di buona fede.

Si annovera finalmente il deposito detto di necessità o miserabile, quello cioè fatto da persone che per improvviso e stringente sinistro siano obbligate di affidare le loro cose ed effetti a chiunque loro si presenta, siccome accade qualche volta nei casi di naufragio e d'incendio.

Un'ultima specie di deposito non vuole qui esser pretermessa, ed è quella mediante la quale l'erario concede prestiti del danaro che gli sovrabbonda senza destinazione in cassa.

Questi depositi consistono in cedole, in sete e in altri effetti non soggetti a deperimento; ma la loro utilità è però molto controversa fra gli economisti.

Coloro infatti che non presumono interruzione dello stato di pace veggono in tali imprestiti un'anticipazione di prezzo degli oggetti depositati, che i deponenti possono quindi vendere con riputazione a propizia occasione.

Gli altri per lo contrario, che prevedono irruzione di guerra, non possono dissimularsi, che in tale frangente le finanze abbisognando di tutte le loro risorse, sono perciò costrette di riscuotere con rigore le somme imprestate, e calcolano perciò l'effetto che produr debbe la simultanea introduzione in commercio di merci e di cedole in tempi calamitosi in cui viene meno ogni nerbo alle specolazioni.

In questo bivio sembra dover prevalere la massima di non trascurare un bene presente pel timore d'ipotetico danno avvenire, e ciò tanto maggiormente se si ponga mente che la guerra è uno stato di violenza e di eccezione, e che essa già rovina il commercio in mille modi, cosicchè la rivendicazione del danaro pubblico sarebbe ancora tra le minori disgrazie; frattanto non si tengono inoperose ingenti somme, con grave danno della circolazione, e si fa un bene sensibile all'industria, la quale senz'altro dovrebbe ricorrere alle usure.

DERRATE. Si chiamano derrate gli oggetti raccolti in natura, o manipolati per servire al sostentamento dell'uomo e delle bestie, e che vengono consumati issofatto, o che cambiano natura in dipendenza dell'uso primario che ne viene fatto. Le derrate sono materie di commercio; ciò non pertanto i proprietarii del fondo producente non si ritengono nel novero dei commercianti (*v.* Annona, Cereali).

DESCRIZIONE. Questa voce denota in diritto la minuta ubicazione degli oggetti di cui occorre di fare inventario e processo verbale così nel civile come nel criminale.

Chiamasi pure descrizione la minuta registrazione che il negoziante è obbligato di fare dell'asse suo attivo, mobiliare ed immobiliare, ugualmente che dei debiti e crediti, e di tutte le sue operazioni nell'atto della compilazione dell'inventario.

La descrizione in cui il fallito avesse ommesso un qualche mobile non è riputata dolosa e nulla; semprechè il concorso di gravi circostanze, e l'entità della cosa non dimostrino che l'ommessione fu fatta in frode dei creditori.

Le azioni ed i diritti dei creditori non si perimono per il solo fatto che per dolo, per negligenza, o per innocente preterizione non siano stati nominati e descritti nello stato passivo di un fallimento.

Quando i capitali posti in società commerciale non siansi descritti, le porzioni fra i soci si presumono nguali (*v.* Fallimento, Inventaro, Libri di commercio, Societa').

DEVALLO. Trascrizione che si fa nei libri doganali del passaggio della proprietà delle merci da un negoziante ad nn altro, e giova al doppio intento di costituire il vero debitore dei diritti da pagarsi alla dogana, e di tener luogo del pegno di cui nell'articolo 2129 del Codice civile (*ved.* Dogane).

DICHIARAZIONE. Atto in virtù del quale altri dichiara e asserisce qualche cosa, e rappresenta la significazione di una deliberazione presa e fatta per atto pubblico e giudiziale.

Le dichiarazioni sono di vario genere secondo la diversità degli oggetti a cni si riferiscono.

Nel diritto commerciale chiamasi dichiarazione di ammessione l'atto per cni la persona che ha comprato una cosa in nome proprio, ma per conto altrui, fa conoscere il vero acquisitore. Essa debbe aver luogo entro le 24 ore dalla stipulazione dell'atto.

In virtù dell'art. 409 del Codice di commercio: « L'assicurato è tenuto, nel fare « abbandono, a dichiarare tutte le assicu- « razioni che ha fatte o fatte fare, comprese « quelle che ha ordinate ed il danaro che « ha preso a cambio marittimo sia sul ba- « stimento sia sulle merci; in mancanza « di che, il termine del pagamento, che « debbe incominciare a compntarsi dal « giorno dell'abbandono, è sospeso sino « al giorno in cui fa notificare la detta « dichiarazione, senza che ne risulti alcuna « proroga del termine stabilito per insti- « tuire l'azione per abbandono. »

410. « In caso di dichiarazione fraudo- « lenta l'assicurato è privato degli effetti « dell'assicurazione ed è tenuto a pagare « le somme prese a cambio, non ostante « la perdita o la preda del bastimento. »

469. « Ogni fallito, entro tre giorni dalla « cessazione dei snoi pagamenti, è in ob- « bligo di farne la dichiarazione nella Se- « greteria del Tribunale di commercio del « suo domicilio: il giorno in cui ha cessato « di fare i suoi pagamenti è compreso nei « tre giorni. »

« In caso di fallimento di nna società in « uome collettivo, la dichiarazione con- « terrà il nome e l'indicazione del domi- « cilio di ciascun socio solidario: la di- « chiarazione sarà fatta nella Segreteria « del Tribunale nel cui distretto trovasi « la sede del principale stabilimento della « società. »

Per le altre disposizioni relative alle dichiarazioni della fattispecie vedasi Fallimento.

In linea di amministrazione si ammettono le dichiarazioni di dogana e di dazio per la libera circolazione delle merci; esse si dividono in dichiarazioni d'entrata, di uscita, di circolazione. Tutte denno comprendere l' integrale specifica delle merci, del loro peso, numero, misura e valore.

Non si ammettono nella fattispecie errori di buona fede se non sono notificati nel giorno stesso della fatta dichiarazione; in difetto sono essi arguiti di falso (*v.* Assicurazione, Dogana, Fallimento).

DILAZIONE. Tempo accordato dalla legge, dal giudice, dal costume od uso, o convenuto fra le parti per l'eseguimento di un atto qualunque, e in special modo al debitore per la soddisfazione del suo debito.

Le dilazioni sono pertanto natnrali, convenzionali e di grazia, secondochè proce-

dono dall'uso, da una convenzione o da una proroga accordata a scadenza di una precedente obbligazione.

La dilazione ed il termine di scadenza al pagamento sono due condizioni distinte fra di loro; imperciocchè in quest'ultima l'effetto dell'obbligazione rimane sospeso in modo positivo, e nell' altra in modo soltanto relativo.

Nelle convenzioni le dilazioni dipendono onninamente dalla volontà delle parti contraenti; e vestono sempre un carattere comminatorio in guisa che non basta la scadenza per trarre seco l'esclusione, ma è necessario inoltre che la parte la quale eccepir vuole la scadenza del termine costituisca in mora la parte avversante.

Le dilazioni per lo contrario che dipendono dalla procedura sono di rigore, perchè in esse bene spesso, come dicono i Francesi, *la forme emporte le fond.*

Le dilazioni si devono considerare inoltre per rapporto all'azione in se stessa, e agli atti che occorrono per ottenere la cosa giudicata.

Quando le dilazioni stabilite dalla legge sono spirate, più non si può far luogo a procedimento, imperciocchè la prescrizione oppone un'insuperabile barriera contro qualsiasi reclamazione, e il diritto si rese perituro.

Negli affari di commercio le assegnazioni sono date a brevi termini, e qualche volta d'ora in ora, perchè vi ha quasi sempre pericolo *in mora;* ma in queste occorrenze vuolsi aver riguardo alle distanze legali che non ponno essere abbreviate.

Messa in corso l'instanza, le dilazioni variano e seguono la natura delle domande, per cui occorre quasi ad ogni tratto di ricorrere al Codice di procedura, non senza timore d'inciampare ad ogni passo e d'incorrere in nullità, e ciò perchè soverchiamente moltiplicate sono le dilazioni, e non preciso abbastanza il modo di computarle.

Facendo l'applicazione delle massime concernenti le dilazioni alla materia delle cambiali, si raccoglie da Azuni, che il contratto essendo per utilità reciproca dei contraenti, si deve dire che le dilazioni, ossia le condizioni del tempo e del luogo sono in favore dell'uno e dell'altro; laonde il presentante che è nelle ragioni di quello che ha dato la valuta, non può essere astretto a ricevere il pagamento della somma portata dalla lettera di cambio prima che sia spirata la dilazione.

Il pagamento anticipato fatto con mala fede affine di portar pregiudizio al creditore è sempre nullo, benchè la dilazione sia apposta a favore del debitore.

Può essere tollerata, ad esempio dei protesti, una qualche meno sollecita attenzione nel procurare l'esazione delle cambiali, massime nel caso che questa si riscontri insinuata dal privato consenso dei contraenti. Non essendo determinato il di lei tempo, deve intendersi ristretto a pochi giorni, non tanto per la possibile maggiore speditezza dei contratti fra i commercianti, quanto per il più facile disimpegno del loro affare.

Il portatore di una lettera di cambio non dee accordare veruna dilazione all'accettante o debitore sotto pena di sopportarne tutte le conseguenze.

Quando si tratti di pagamento per la scadenza di una cambiale, neppure i giudici possono accordare alcuna proroga.

La dilazione in materia di commercio può essere accordata dai soli creditori che hanno azione per essere pagati, e ciò senza veruna specie di coercizione.

Il debitore che chiede una dilazione al pagamento riconosce col fatto il proprio debito.

Se la dilazione accordata dal venditore al compratore per il pagamento è incerta ed indeterminata, sono da questo dovuti gli interessi compensativi.

La dilazione concessa al principal de-

bitore non giova regolarmente al di lui fideiussore.

Il giudice può ampliare o restringere il tempo delle dilazioni legali, allorchè abbia giusto motivo di ciò fare (*v.* Creditore, Debitore, Lettera di cambio).

Può qualche volta accadere che nelle straordinarie emergenze di guerra, di pubbliche calamità, od altre tali imprevedute e di forza maggiore un commerciante trovisi nell'impossibilità di soddisfare immediatamenta gli impegni incontrati verso i suoi creditori, sebbene l'asse del suo attivo non lasci dubbio alcuno che mediante una congrua mora egli sarà posto in grado di fare onore ai proprii affari.

In siffatti casi il Codice di commercio d'Olanda permette che sia accordata una mora al pagamento in via provvisoria dai Tribunali, e in modo definitivo dalle Corti supreme, dietro formale domanda del debitore nella quale deve provare la natura delle imprevedute peripezie, lo stato delle sue attività e passività, e porgere l'indicazione dei nomi e domicilio dei suoi creditori e dell'ammontare dei crediti rispettivi.

«Il Tribunale non accorda dilazioni provvisorie senza avere sentito prima, nelle loro eccezioni, i creditori convocati in adunanza speciale, e nel conceder la dilazione deputa uno o più fra i principali creditori per invigilare gli affari del debitore.»

«Qualora siavi opposizione per parte di alcuno dei creditori con instanza perchè si proceda alla dichiarazione di fallimento, la causa viene deferta al giudizio delle Corti supreme.»

«Le dilazioni provvisorie esser debbono deferte alle Corti supreme nel termine di quindici giorni dalla data della concessione, sotto pena di decadimento; le Corti non ammettono l'ulteriore loro corso ogni volta che i 2/3 dei creditori chirografarii i di cui crediti constituiscono i 3/4 dell'ammontare totale del debito, oppure i 3/4 dei creditori i di cui crediti assorbiscono i 2/3 del debito vi facciano opposizione.»

«Le dilazioni definitive non possono in nessun caso eccedere il termine di dodici mesi, nè afficere il corso dei procedimenti intrapresi, e neppure i diritti d'ipoteca, di pegno, di rivendicazione ed altri simili reali, la somministranza di alimenti, le locazioni civili e rustiche, i salarii e i debiti per oggetti necessarii al mantenimento del debitore e della sua famiglia.»

«Il debitore non può, pendente mora, vendere, dare a pegno, nè ipotecare i beni mobili o stabili, riscuotere o pagare danari, nè fare verun atto di amministrazione senza il concorso, l'autorizzazione e l'assistenza degli amministratori all'uopo deputati.»

«Le dilazioni possono essere rivocate sempre che consti di colpabilità e di mala fede per parte del debitore.»

Il sistema in questa parte del Codice di Olanda è utile e conveniente? La soluzione di questa importante questione è vincolata ai risultamenti dell'esperienza, imperciocchè teoricamente parlando non si può non temere che siano per risultarne gravissimi danni dall'adito per siffatto modo aperto in una materia già di per se stessa oscillante e pericolosa quale è quella del credito (*v.* Credito, Creditore).

DILIGENZA. La diligenza è il contrario di colpa ossia negligenza, la quale può essere massima ossia lata, mediocre ossia lieve, ordinaria e comune ossia lievissima.

La diligenza è necessaria in tutte le azioni della vita, perchè l'uomo diligente, ma non avventato prevale sugli altri, e ne riporta premio.

Dove maggiore è il pericolo, a talchè nelle operazioni di commercio, maggiore pure esser deve la diligenza, perchè se qualche volta non giova, ben di rado però essa rendesi nociva; quindi è che il capi-

tano di un bastimento esser debbe persona diligentissima, potendo la sua incuria compromettere la nave stessa, l'equipaggio ed il carico.

Il portatore di una lettera di cambio deve impiegare ogni diligenza per procurarne il pagamento, sotto pena di essere risponsabile in proprio di tutti i danni che ne potessero avvenire; quindi non basta, ch'egli porga la notizia della denegata accettazione o del ricusato pagamento, ma è d'uopo che mostri ancora l'adempimento di tale diligenza con aver levato l'opportuno protesto (v. Capitano, Colpa, Commerciante, Lettera di cambio).

DIRITTO. Considerato nel senso suo il più generico, il diritto è la ragione applicata ai rapporti naturali, politici e civili dell'uomo e della società; o secondo Toullier, è la scienza delle leggi considerate nell'essenza loro morale. La legge poi è la regola scritta o sanzionata dalla consuetudine, alla quale siamo obbligati di sottometterci perchè esprime o un ordine o una proibizione.

Relativamente alle persone il diritto è la libertà circoscritta dai doveri imposti dalla legge.

Gli uomini, dice Montesquieu, sono retti da diverse specie di leggi; dal diritto naturale; dal diritto divino, che è quello della religione; dal diritto ecclesiastico, ossia canonico, che mantiene la disciplina nelle cose di religione; dal diritto delle genti, che è il diritto civile dell'universo, di cui ogni popolo è concittadino; dal diritto politico generale, che ha per oggetto quell'umana saviezza che tutte fondava le società; dal diritto politico particolare relativo ad ogni società; dal diritto di conquista fondato sulle violenze che una nazione ha voluto, potuto o dovuto fare ad un altra; dal diritto civile di tutte le società per cui ogni cittadino difende i suoi beni e la sua vita contro le aggressioni di altri cittadini; dal diritto domestico, che procede dalla divisione delle società in famiglie, le quali abbisognano di un particolar regime.

In tutta questa serie di diritti o leggi, che in fin di conto si riassumono nel diritto divino od ecclesiastico, filosofico o naturale, pubblico o civile, internazionale o delle genti, l'apice sublime dell'umana ragione consiste nel ben conoscere a quale di quelle diverse specie appartiene la cosa su cui hassi a determinare, e a non confondere fra di loro i principii che governar denno gli uomini.

È massima che non si vogliono far intervenire le leggi umane là dove provvedono le leggi divine e viceversa, e ciò in contemplazione della loro origine, natura, tendenza, e dei mezzi diversi di esecuzione.

Le leggi umane denno necessariamente prender norma dai futuri contingenti, e modellarsi alla condizione delle società che sono chiamate a governare; il carattere per lo contrario delle leggi divine è di essere immutabili; oltre a ciò la forza precipua di queste procede dalla fede, quella delle umane leggi dal timore; le prime sono tanto più venerate quanto più la loro origine si perde nella diuturnità de' secoli; le seconde invece acquistano pregio dalla recente loro data, che denota un'attenzione attuale e particolare del legislatore per soddisfare a recenti bisogni.

Il diritto pubblico diverge da quello politico in ciò che questo ha tratto alle azioni degli uomini, e l'altro alle loro proprietà; entrambi si confondono qualche volta nella massima, che il bene privato ceder deve a quello del pubblico, la quale però starà subordinata all'altra massima, consistere il pubblico bene nell'immutabile conservazione delle proprietà accordata dalle leggi civili; quindi è che quando questa proprietà è necessaria alla conservazione della libertà ed integrità nazionale, ad oggetti di utilità pubblica, precederà

sempre, e in rari casi di forza maggiore susseguirà alla sua cessione un congruo risarcimento.

Il diritto amministrativo è la scienza dell'azione e della competenza del potere esecutivo centrale e di luogo.

Due scuole si dividono il campo del diritto, la spirituale e la materiale, ossia, come la chiama lo stesso Toullier, sperimentale.

Della prima ai giorni nostri è capo Portalis, della seconda Bentham; questi pone per base che il diritto è fattura della legge; l'altro invece dichiara apertamente, che il diritto è la ragione universale, suprema, fondata sulla natura delle cose.

La scuola sperimentale interroga i fatti, ne studia la verità, e altro non vede nel diritto che l'espressione dei bisogni della vita, per cui la scienza del giusto o dell'ingiusto è figlia dell'umano volere.

La scuola spiritualista per lo contrario parte dall'Ente supremo e risale a lui, si persuade, che tutta è in uno la scienza, Iddio, e da lui fa dipendere l'intimo senso della giustizia e dell'ingiustizia. Per lei il diritto è un principio superiore all'uomo, una condizione del suo essere individuale, della sociale sua natura; per lei la ragione non si limita a organizzare gli istinti; essa gli esclude, gli precede, gli predomina; per lei finalmente, lungi dall'essere un'umana elaborazione, il diritto è l'opera di Dio, la luce degli individui, la vasta intelligenza dei popoli, la religione morale dell'universo.

La parola diritto suol essere considerata per due versi, il soggettivo e l'oggettivo. Nel senso soggettivo adoperato ad ogni occorrenza della vita sociale, il diritto suona facoltà, o potere spettante ad un individuo o corpo morale.

Nel senso obbiettivo il diritto è la legge.

Il Savigny (*Traité du droit romain*) considera il diritto come regola astratta e suprema delle relazioni degli uomini colla società, e tra di loro; le leggi come l'espressione di quelle relazioni, e le facoltà dei privati come essenza delle relazioni medesime.

Comunque siasi però, le prenarrate teorie si riassumono nel gran vero, che il più vasto ed insieme il più nobile conquisto del secol nostro è senza dubbio l'idea del diritto comune per cui tutti i cittadini sono uguali al cospetto della legge, la quale indistintamente protegge l'onore, la proprietà, la vita, e nessuno può essere posto in arresto, accusato, giudicato e condannato se non che secondo certe determinate forme e regole precise.

Uffizio altrettanto santo quanto sublime della magistratura è quello di conservar l'ordine sotto l'egida della giustizia, di inseguire e punire i crimini, di rintracciare e proclamare la verità, che è lo scopo delle società sopra sode basi costituite, senza di cui non vi ha per esse bene nè vita. Ma per quantunque grande sia il potere della magistratura, se sarà fedele al suo mandato, mai non se ne prevarrà fuori della cerchia tracciata dal diritto comune, e in nessun caso si farà a investigare la verità per altre vie, tranne quelle che le sono dischiuse dalla legge.

Ora che abbiamo discorso delle varie parti del diritto in genere, fia pregio dell'opera di entrare in qualche più esteso particolare relativamente a quelle di esse che più da vicino interessano il commercio e che sono il diritto civile, commerciale, amministrativo, marittimo e internazionale.

Diritto amministrativo. Amministrare è l'azione di governare e dirigere la cosa pubblica in modo che ogni membro di cui s'informa la società ottenga la protezione, la sicurezza e la tutela che gli può competere a norma delle leggi e dei regolamenti che formano la base sua constitutiva.

Molti, come più sopra si è detto, confondono il diritto amministrativo con il diritto pubblico, fra i quali però passa

questa differenza, che il diritto pubblico è il complesso dei principii che reggono, nell'interesse di ogni nazione, l'esercizio de' politici poteri dello Stato, nel mentre che il diritto civile e privato consacra e protegge i diritti individuali, astrazione fatta dall'aggregato sociale.

Il diritto pubblico è impertanto il diritto dell'universalità, il contratto, per così dire, di società nella nazione, che governa lo Stato e comprende i doveri, le ragioni ed azioni di ogni individuo; e in tanto esso si congiunge con il diritto amministrativo in quanto che ha tratto in modo speciale all'alta amministrazione.

Scopo essenziale del diritto pubblico quello si è di moderare, nell'interesse dello Stato, le relazioni politiche con le altre nazioni, e di conservare nell'interno il buon governo in modo, che l'ordine e la tranquillità non ne siano perturbati, e comprende perciò nella sfera delle sue attribuzioni le leggi e l'amministrazione della giustizia.

Il diritto amministrativo per lo contrario volge in particolar modo le sue ispezioni alle specialità, e avvalora l'eseguimento delle regole fondate dal diritto pubblico; esso è pertanto la scienza del potere che determina le vicendevoli relazioni degli amministratori cogli amministrati in armonia con le leggi e coi regolamenti omogenei alle condizioni dei tempi; donde avviene che il diritto pubblico è la causa, e l'amministrativo l'effetto.

Raccomandato a queste massime, il diritto amministrativo può essere rimirato sotto due diversi aspetti, o per rapporto agli uffizi coi quali compie il mandato confidato all' amministrazione, o avuto riguardo agli oggetti di pubblico servizio a cui quel mandato si riferisce. Sotto il primo aspetto (dice il barone Degerando, mancato ai vivi non ha guari col compianto profondo della filantropia cui aveva consacrato la mente ed il cuore), il diritto amministrativo è l'instrumento che contempla i cittadini in presenza delle autorità incombenzate di provvedere ai bisogni collettivi e di amministrare il patrimonio comune. Sotto il secondo aspetto si ha riguardo alla materia per cui il cittadino è posto in contatto coi carichi che deve sopportare, e coi benefizii cui ha ragione di aspirare.

Il *caos* ottenebrava, non sono ancora trascorsi molti anni, il corso della macchina amministrativa. In oggi però è subentrato, per cura di oculati e prudenti economisti, l'ordine, la chiarezza e la precisione, in guisa che il diritto amministrativo venne grado a grado a costituirsi, e a prender sede fra le scienze speculative. Esso presenta per verità tuttora molti e gravi problemi alla soluzione dei dotti, ma a quest'uopo si raccomanda e si avvalora a principii, a teorie, a regole di giurisprudenza, frutto di matura discussione, e conformità di pratica applicazione.

È massima fondamentale di buon governo, che l'azione amministrativa non debb'essere incagliata nè dai privati, nè dai tribunali civili, motivo per cui gli è accordata la facoltà di elevare conflitti, vale a dire di rivendicare per sè la cognizione delle controversie in cui ha un interesse più o meno diretto, materia molto delicata e sensitiva nelle sue applicazioni, e che deve perciò essere trattata con prudente riserva ed acume di consiglio.

Egli è per coadiuvare a questo scopo salutare, che il conte Federigo Sclopis nell'opera sua già citata, e che avremo altre volte occasione di citare, *Dell'autorità giudiziaria*, premesso che l'amministrazione è una serie di atti, che hanno per oggetto interessi pubblici concernenti l'aggregato sociale, si fa a dichiarare i limiti tra il potere giudiziario e l'autorità amministratrice; e siccome nel cap. III trovasi raccolta la somma delle cose che interessano il diritto di amministrare riuscirà perciò non

che utile, molto beneviso, che da quella fonte siano desunti i principali canoni che si confanno con la strettezza del quadro necessariamente assegnato ad un dizionario.

Premette l'autore col Romagnosi le due regole fondamentali dell'azione amministrativa che sono:

1° Ottenere la maggior prosperità e sicurezza pubblica, interna ed esterna, salvo l'inviolato esercizio della privata proprietà e libertà.

2° Ove gl' interessi privati vengono in contesa con quelli del pubblico, far prevalere la cosa pubblica sulla privata col minimo possibile sacrifizio della privata proprietà e libertà individuale.

Da questi canoni piana ne emerge la conseguenza che, considerato nel suo istituto proprio, il potere amministrativo regola le relazioni tra i governanti e i governati, e tende alla conservazione e perfezione dell'aggregato sociale; invece che il potere giudiziario è quello che, applicando la legge, definisce le questioni emergenti dalle relazioni reciproche degli individui componenti il corpo sociale, esamina e punisce i reati commessi da quegli individui, e tende a mantenere inviolati i diritti personali e primitivi degli uomini.

L'amministrazione pubblica abbisogna, come quella della giustizia, di una legge preesistente per regolare la sua sfera di azione? Crede il conte Sclopis che essa non anderebbe contro la sua vocazione, pigliando consiglio dal corso degli avvenimenti, senza una norma fissa prestabilita, perchè come il proprietario nel suo podere, può a mano salva abbondare nel suo, fare, disfare, correggere e migliorare, servendo all' intento della sua proprietà nel campo degl'interessi pubblici, e ciò fino al punto in cui la ragione del privato si affronta colla ragione del pubblico dove si richiede il ministero del giudice, per definire da quale dei lati sta la giustizia, e si rende necessaria la legge prestabilita.

La ragione prima, la causa efficiente dell' autorità amministrativa debb'essere l'utilità della cosa pubblica, ond'è che la parola *diritto*, in materia di amministrazione, non può ammettersi che come designativa delle leggi di uno Stato, relative all'oggetto di rendere più salutare e più pronta che sia possibile l'azione del governo, diretta ad ottenere che siavi nell' interno dello Stato la maggior somma possibile, la maggior possibile stabilità dell'ordine pubblico.

A formare adunque il diritto amministrativo convien cominciare dal raffigurare, nel consorzio civile, una persona morale, assegnarle l'ufficio che dee adempiere a beneficio degli uomini, e quindi determinare come e tra quali vincoli debba combinarsi ciò che spetta all'individuo, e ciò che si attribuisce all'autorità amministrativa.

Principio fondamentale di ogni buon governo è: *salus populi suprema lex esto;* ma uffizio del diritto amministrativo sia appunto quello di modificare la sua forza di azione in modo a non mai oltrepassare la linea che divide l'uso dall'abuso, l'autorità dall'arbitrio.

A questo intento ottimo divisamento di un governo fia quello di definire coll'accuratezza che potrà maggiore l'orbita, a così dire, entro cui correr debbono i poteri che reggono il civile consorzio, onde evitare la spinta di quello che chiamasi spirito di corpo e tendenza d'ufficio, che più mira all'utile di allargare la sfera dei suoi attributi che non al rigoroso precetto di separazione delle diverse autorità; una quale tendenza è effetto di zelo, e più soventi ancora conseguenza di abitudine che concentra le nostre idee su ciò che da noi dipende, e ci fa parere meglio di ogni altro quello che per noi si opera.

L'autorità amministrativa, anzichè attenersi alle forme lente e circospette dei tribunali, dee avviarsi per la via più spe-

dita a compiere quello che reputa più utile allo stato.

Ritenuto che il giudicare è di molti, l'amministrare di un solo; che l'autorità amministrativa tiene in sè la forza di operare; che la moltiplicità e la varietà delle discussioni sugli atti suoi, svegliando i dubbii, promuovendo i contrasti, guasterebbero per lo più i disegni, incepperebbero il corso alle sue operazioni, essa dee compiere l'opera sua entro i confini che le sono assegnati con unità di veduta, con franchezza di modi; ma nel tempo stesso la legge dee vegliare a che non trascenda in atti che possano turbare i diritti individuali dei sudditi.

Relativamente ai conflitti di autorità che nascono dall'incertezza dei limiti che separano i poteri diversi dell'ordine pubblico, o dal fatto degli ufficiali investiti di quei poteri che si lasciano trasportare ad invadere i confini delle altrui facoltà, l'autore conchiude col Romagnosi che: «Quando si tratta soltanto di una questione di diritto toccante la proprietà fra gli amministratori ed un privato, spetta il decidere al giudice civile; all'opposto quando si tratta di giudicare dell'operato dei funzionarii che agiscono dietro ordine, impulso e sorveglianza del potere amministrativo in conflitto col privato, il giudicio esser deve pronunciato dal Sovrano potere in consiglio dei corpi superiori che appartengono alla gerarchia governativa. La ragione di questo canone si è, che trattandosi di un impegno contratto da un privato con l'amministrazione, chi entrò spontaneo in quel circuito, dove il potere amministrativo sta in foggia di centro che a sè trae tutte le forze della periferia, dee rimettersi intieramente alla giurisdizione che sola colà si osserva.»

Moderatori però delle sentenze di questi interessi misti tra le ragioni dei privati e quelle della causa pubblica, affinchè prevalgano le regole del giusto, esser denno i Consigli, come sono in Francia quelli di Prefettura e di Stato, ed in alcuni Stati germanici la Corte di giustizia amministrativa, le Direzioni di circolo, i Collegii ministeriali.

Condizione vitale di questi Consigli esser deve l'indipendenza dal potere che li constituiva in uffizio, e del quale sono chiamati a giudicare i decreti e gli ordinamenti, la stabilità, e la nessuna speranza di percorrere una carriera nella sfera di quella medesima autorità costituente, perchè diversamente vien meno la fiducia sulla lealtà e rettitudine dei loro giudicati (*ved.* RR. LL. PP. 25 agosto e 31 dicemb. 1842).

A questo scopo gioverà moltissimo la riserva, in ogni caso, del diritto di appello, e l'intervento del pubblico Ministero che, come custode delle leggi, può interporre l'attiva sua vigilanza anche colà dove, per il rifiuto di amendue le autorità amministrativa e giudiziaria di conoscere di un determinato oggetto, si corre pericolo di vedere trascurato, o il servizio dello Stato, o la ragione dei particolari nomini.

Aggregato politico dei Comuni, lo Stato può ricevere grande incremento di forza dall'elemento comunale, il quale produrrà tanto migliori effetti quanto meno si allontanerà dall'esercizio del diritto ordinario degli individui; con che però stia mantenuto nel potere Sovrano intatto il diritto di regolare tutte le relazioni dei Comuni considerati come corpi morali nello Stato.

Il conte Sclopis pone termine alla sua discussione circa i limiti tra il potere giudiziario e l'amministrativo col dubbio se, occorrendo questione circa l'esatta applicazione, in certi casi, per parte dell'autorità amministrativa, di una regola generalmente avuta per giusta, sia quella lite di competenza amministrativa, e lo risolve osservando col Mittermaier, che si tratta della combinazione di due principii, cioè di quello che stabilisce non potersi impedire con ostacoli di sorta alcuna nè con

processi rivolti alla legalità, l'azione di un'amministrazione, che entro i limiti di sua competenza dà le norme occorrenti, e ne cura l'applicazione, e di quello che prescrive doversi proteggere dai Tribunali qualunque individuo, il cui privato diritto trovisi intaccato dall'autorità amministrativa in un modo illegale. Se pertanto i Tribunali non hanno diritto di incagliare il corso, nè di discutere le regolarità degli atti proprii dell'autorità amministrativa, nella sfera delle sue attribuzioni, essi Tribunali alla volta loro non possono essere vincolati dalle risoluzioni amministrative, che per avventura si fossero prese nelle contingenze di casi particolari connessi colle persone dei litiganti, o coll'oggetto del litigio.

Dalle teorie del diritto amministrativo passando a parlare delle speciali sue attribuzioni, noi accenneremo per sommi capi essere le seguenti:

1° Assecurare l'eseguimento dei pubblici servigi che hanno un carattere politico congiunto con la sicurezza dello Stato e colle relazioni diplomatiche, prevalendosi a quest'effetto della leva militare, dell'inscrizione marittima, della requisizione, degli armamenti in corso, delle dogane.

2° Esercitare una prudente tutela sulle comunità e sugli stabilimenti religiosi, di beneficenza, di pubblica istruzione, sulle carceri di punizione, sulle banche, sulle società anonime, volgendo perciò le sue inspezioni sull'amministrazione dei pubblici, sugli instituti di carità e del culto, sulle università, sui collegi, sugli atti notarili e sui notai, sui venditori di vettovaglie e di robe vive.

3° Vegliare sull'ordine pubblico che interessa tutti i membri della società mediante pubblici funzionarii ed uffiziali, che hanno l'incarico di deliberare, giudicare, promuovere ed agire a norma dei regolamenti speciali e generali in tutte le emergenze di politica e polizia interna, di utilità e di previdenza per rapporto alle cose e alle persone.

I regolamenti sono quelli relativi al servizio d'acque e strade, dei boschi e selve, delle miniere, della caccia, della polizia urbana, rurale e sanitaria, di spropriazione, di pubblica sicurezza, di bandi politici e campestri.

4° Proteggere l'industria e invigilare al prospero suo andamento, in modo però che non rechi danno all'interesse privato, avvalorare le relazioni commerciali facendo argine alla frode, e ciò mediante regolamenti sui brevetti d'invenzione, sugli stabilimenti insalubri, sulle borse di commercio, sui pesi, misure e monete, sul marchio, sulle marche dei fabbricanti, sulle corporazioni d'arti e mestieri, sul condizionamento della seta.

5° Provvedere, sotto i rapporti dell'economia, al buon governo delle proprietà demaniali, al regolare riparto dei tributi, all'amministrazione ed estinzione del debito pubblico, mediante annuali bilanci normali, conti resi, spogli, catasti, tesorieri, esattori, agenti demaniali e dell'erario, controllori, camerlenghi.

6° Finalmente determinare le regole, a tenor delle quali i Tribunali amministrativi giudicano nelle materie contenziose e nelle controversie che insorgono nell'applicazione e interpretazione dei regolamenti e dei contratti; a un qual effetto intervengono i Ministeri, le Aziende, gli intendenti, i Consigli d'intendenza, il pubblico ministero, la Camera de' conti, il Consiglio di Stato.

La breve esposizione che precede manifesta quale e quanta sia l'importanza delle attribuzioni amministrative, e come complicate le fonti del diritto che le governa, motivo per cui non si avranno abili amministratori se, di conformità alle LL. PP. 14 ottobre 1836 le quali sottomettono gli aspiranti alla superiore carriera delle intendenze ad un tirocinio e successivo

esame, non avranno essi percorso un lungo stadio negli studi teorici dell' economia pubblica, e nel pratico esercizio delle varie e multiformi parti che compongono il vasto edifizio della pubblica amministrazione (*v.* Amministratore, Amministrazione).

Diritto civile. A norma della definizione datane da Toullier, è il diritto che compete ad ogni cittadino, astrazione fatta della sua condizione, del carattere e degli uffizi di cui trovasi rivestito nella gerarchia sociale. Il diritto civile comprende eziandio il diritto criminale, commerciale e amministrativo, ed è la scienza dell'organizzazione e delle attribuzioni dei poteri sociali fondati per governare il complesso e le singole parti del territorio e della popolazione.

Il diritto civile si distingue in pubblico e politico.

Il diritto pubblico consiste nell'uguaglianza di ogni suddito al cospetto della legge; nell' uniforme distribuzione dei tributi; nella libertà individuale e di coscienza; nell'inviolabilità e libero esercizio del diritto di proprietà. Esso è impertanto il diritto di tutti in generale, e rappresenta il complesso dei principii che reggono l'esercizio dei poteri politici dello Stato nell'interesse dell'universale, invece che il diritto privato consacra e protegge i diritti individuali. Il diritto pubblico si connette strettamente col diritto amministrativo, e non di rado l'uno è preso in cambio dell'altro, sebbene sia questo la scienza del potere, che conserva i diritti e cura gli interessi a norma delle leggi generali e dei regolamenti speciali.

Il diritto politico è inerente in special modo alla qualità di cittadino, e comprende le varie specie di diritti civili, quelli cioè di contrarre matrimonio valevole a produrre gli effetti civili; a esercire la tutela; a procedere e far testimonianza avanti i tribunali; a deliberare nei consigli di famiglia; a succedere, dare, legare, trasmettere, testare, ecc. ecc.

È massima di diritto civile che ogni individuo gode della facoltà di esercitare l'opera e l'ingegno in ciò che gli giova o si persuade dovergli essere di giovamento, semprechè non offenda le leggi divine e non rechi pregiudizio alla società nè ai terzi.

Può disporre del fatto suo ed esperire le proprie ragioni nei modi dalle leggi determinati.

I diritti vengono distrutti dal tempo mediante la prescrizione.

La rinunzia ad un diritto esige una espressa dichiarazione.

A tenore del Codice civile « ogni suddito gode dei diritti civili, salvo che per proprio fatto ne sia decaduto. »

« I non cattolici ne godono secondo le leggi, i regolamenti e gli usi che li riguardano. »

« Lo stesso è degli Ebrei » (art. 18).

« La chiesa, i comuni, i pubblici stabilimenti, le società autorizzate dal re, ed altri corpi morali si considerano come altrettante persone, e godono dei diritti civili sotto le modificazioni determinate dalle leggi » (art. 25).

« Gli stranieri, se vorranno godere di tutti i diritti de' sudditi, dovranno fissare il loro domicilio nello Stato, impetrare il privilegio di naturalità e giurare fedeltà al sovrano » (art. 26).

« Gli stranieri potranno essere convenuti avanti i tribunali dei Regii Stati, ancorchè non abbiano in essi contrattato, se si tratterà di azioni reali, possessorie, ed ipotecarie sovra beni situati negli Stati medesimi » (art. 29).

« I diritti civili si perdono acquistando naturalità in paese straniero, e in forza di condanne penali nei soli casi e nei modi determinati dalla legge. Essi sono sospesi in conseguenza di fallimento, d' interdizione giudiziaria, di accusa e di contumacia. »

Diritto commerciale. Il diritto commerciale è il complesso delle leggi che

reggono le cose relative alla mercatura e ai mercatanti.

Figlio del commercio, questo diritto è cosmopolita, nè come il diritto civile contempla gli uomini in un sol popolo, ma bensì tutti i popoli del globo come l'aggregato di una sola famiglia; epperciò il suo carattere distintivo è l'universalità e l'unità.

Nato dai moderni bisogni, avvalorato e diffuso dalla consuetudine e dalla tradizione, i principii del diritto commerciale sono in genere più uniformi, più semplici e meno sottoposti a variazione che non i principii del diritto civile.

Cresciuto all'ombra del diritto romano, il civile porta pur tuttavia i segni delle sottili interpretazioni dei pretori; e chiamato d'altronde a governare lo stato delle persone nelle famiglie e nelle città, e le relazioni che le vicende del diritto di proprietà hanno successivamente stabilito fra le cose e le persone, esso ha ben più del commerciale subìto le conseguenze delle reazioni e dei rivolgimenti nel pelago dei quali corse il mondo occidentale da tremila anni.

Nell'introduzione a questo dizionario avendo già con qualche diffusione discorso le varie parti della legislazione commerciale antica e moderna, non faremo qui ritorno su questo importante argomento; solo accenneremo che s'ingannerebbe a partito chi si facesse a credere, che la legislazione commerciale sta per intiero nel Codice di commercio, imperciocchè per averla compiuta fa d'uopo di aver ricorso, occorrendo, al diritto civile, politico, amministrativo e delle genti.

Il commercio si fa nell'interno e con l'estero. Il primo non presenta difficoltà alcuna relativamente all'applicazione delle leggi speciali che ne regolano l'esercizio, ma in ordine a quello con l'estero è da desiderarsi, che un solo Codice ne governasse il diritto presso le incivilite nazioni, non essendo possibile che tutti i commercianti conoscano le leggi di tutti i paesi coi quali sono in grado di fare le loro operazioni, onde mettersi al riparo del cavillo, delle frodi, e fors'anco della nullità degli atti.

Nè a questo inconveniente provvederebbe la disposizione, per cui il suddito fosse autorizzato a tradurre lo straniero col quale ha contrattato, e dovunque l'obbligazione abbia avuto luogo, avanti il Tribunale della propria nazione; imperciocchè i Codici delle altre nazioni contenendo lo stesso diritto, ne nascerebbe un vero guazzabuglio nell'amministrazione della giustizia.

Questa difficoltà viene maggiormente complicata dall'assioma che *locus regit actum*, per cui i giudici nazionali sarebbero obbligati di essere iniziati nelle leggi di tutte le nazioni presso le quali ebbero luogo le obbligazioni.

Ciò posto, le varianti in materia di giurisprudenza commerciale, ancorchè abbiano per risultato un reale perfezionamento, sono da evitarsi sempre quando non possono essere concordate con le nazioni colle quali si è in relazione di commercio, ed è più che mai necessario di avere sott'occhio quelle preesistenti presso le suddette nazioni, o per uniformarvisi, o per venire a speciali trattati in caso di non conciliabili divergenze.

Una grave controversia è insorta fra i giurisprudenti, ed è se il diritto commerciale forma eccezione al diritto civile, oppure se constituisce per sè un diritto comune *sui generis*. Delamare e Lepoitevin, nell'opera citata all'art. *Commissionarii*, definiscono il diritto comune, il complesso dei principii d'equità, delle nozioni naturali d'ordine e di giustizia che ovunque sottopongono le persone e i loro interessi allo stesso livello; qualità questa che concorre in grado eminente nel diritto commerciale, il quale entrò di primo slancio nel diritto delle genti, nel mentre che il

diritto civile era pur tuttavia legge di diritto stretto locale, e privilegiato.

Da questa premessa i lodati autori deducono la conseguenza, che le transazioni commerciali, avendo per base l'equità e la buona fede, sono perciò sotto la dipendenza del diritto naturale, ed hanno fondamento sulle consuetudini e sulle relazioni che non valgono a circoscrivere i limiti geografici e politici.

Sta contro qneste teorie l'autorità di Troplong, il quale, ritenuto che per comune consenso il Codice civile è riputato l'organo legale delle regole elementari dell'equità, è di parere, che coll'assegnargli un grado meno eminente si viene a distruggere tutta l'armonia della codificazione. E per verità il contratto di assicurazione è l'acquisto del venduto pericolo (*emptio venditio periculi*); il contratto di cambio una vendita del danaro lontano pagata col danaro presente (*emptio venditio pecuniæ absentis, pecunia presenti*).

La girata della lettera di cambio equivale a cessione, trasporto, o mandato di riscossione.

L'accettazione rappresenta la canzione solidaria dell'obbligazione principale.

Pari solidarietà si verifica pure nei contratti di società.

Lo stesso contratto di commissione trae vita dal mandato, il quale ripete il suo alimento dal diritto civile, sia che abbia azione a nome del committente, o a nome proprio del commissionario.

Da queste premesse il Troplong deduce la conseguenza, che il diritto commerciale è una emanazione del diritto civile, il quale non esclude l'uso e la consuetudine, quando sono certi e non contestati, e quando questi usi tacciono, quando la legge commerciale non provede, le decisioni e le provvidenze sono desunte dal Codice civile. Vero egli è, che i Tribunali di commercio giudicar debbono secondo i principii di equità, ma questa cosa viene soltanto a inferire, che si vogliono lasciare in disparte le sottigliezze di diritto, ma non già il diritto civile, in difetto del che la buona fede si troverebbe non di rado in opposizione colla legge.

Un ultimo argomento concludente in senso dei citati Delamare e Lepoitevin per istabilire la prevalenza del diritto commerciale sul civile si deduce dall'art. 1203 di quest'ultimo Codice il quale fa distinzione fra il dolo che determina il contratto, e quello che si presume ma non può essere provato, il che mediante si viene a fondare un principio distruggitore dell'azione commerciale per cui l'ingannato è posto in deterior condizione dell'ingannatore.

Contro siffatta eccezione domanda il Troplong, se siavi una plausibile ragione per non istabilire una linea di demarcazione tra il dominio del foro interno e quello della legge esteriore? Il primo è di diritto divino il quale solo vale a frugare nei penetrali della coscienza. Il secondo, qualora non fosse vincolato a regole strette, sarebbe fomite di perturbazioni, di odii e di dissidii fra le famiglie; epperciò nel mentre la legge lascia che il commerciante integro prenda norma dalla sua lealtà, determina le regole che decider denno per rispetto ai fatti ed alle azioni in caso di controversia (*v.* Codice).

Diritto differenziale. Tassa maggiore di cui, presso alcune nazioni, sono gravate le merci trasportate su bastimenti esteri, in confronto di consimili trasporti fatti con bandiera nazionale.

Lo scopo dei diritti differenziali quello si fu di favorire le costruzioni navali nell'interno, e per conseguenza il commercio marittimo dello Stato a detrimento dell'estero. Ma ciò non potendosi ottenere che con scapito del commercio di commissione, si trovano perciò in contrasto, relativamente a tali diritti, gl'interessi della marineria nazionale con quelli degli speculatori ai quali sommamente importa di

avere i noli a buon mercato, e concorrono perciò di preferenza verso la bandiera per cui minori sono le spese.

Il diritto differenziale vuol essere pertanto considerato in senso assoluto e in senso relativo, cioè nella sua influenza tanto sulla prosperità generale della navigazione e del commercio dello Stato, quanto sulle relazioni commerciali colle singole altre nazioni.

Qualunque sia l'opinione che si abbia sulla convenienza del sistema dei diritti differenziali, considerata la questione in astratto, sembra non poter nascer dubbio che il medesimo esser deve adottato, per la considerazione, che già trovandosi ammesso dalle nazioni più commercianti, verrebbe meno la concorrenza a detrimento della marineria nazionale mercè l'aggravio di nolo che n'è l'inevitabile conseguenza, essendo noto che in commercio la menoma economia di spesa induce la preferenza.

I trasporti marittimi sono nella sostanza un ramo d'industria, ma vasto, fecondo, suscettivo d'indefinita estensione, vale a dire che la nazione che riuscisse, colla buona ed economica costruzione dei bastimenti, coll'attività, perizia e temperanza della sua gente di mare, coll'intelligenza nelle sue specolazioni, ad ottenere il maggior risparmio nelle spese, la massima celerità e sicurezza nei trasporti, e la miglior direzione della navigazione, trarrebbe a sè la maggior parte dei noli, e avrebbe aperto il commercio del mondo intiero.

Il sistema dei diritti differenziali è venuto ad attraversare questo naturale andamento delle cose, siccome i diritti doganali si sono opposti alle naturali conseguenze di un'assoluta libertà di commercio circa la produzione e lo scambio dei prodotti della natura e dell'industria, ma con diverso intendimento, perchè siccome i diritti di dogana avevano da principio per meta di procurare una rendita ai Governi, e solo accessoriamente furono poi anche rivolti a procacciare il vantaggio dell'industria, essi rimangono tuttavia coerenti in complesso alla primitiva loro instituzione, constituendo una parte essenziale delle pubbliche entrate dello Stato, invece che i diritti differenziali ebbero sempre per unico scopo d'impedire o rendere meno frequenti che fosse possibile i trasporti marittimi con bastimenti stranieri, vantaggiando la condizione di quelli eseguiti da legni nazionali.

Sarebbe ciò stante da desiderare che questo sistema dei diritti differenziali fosse universalmente abbandonato per rapporto alla navigazione marittima; ma frattanto dove non esistono è savio consiglio di adottarli ed estenderli, nell'intento di conseguire la massima di reciprocanza, che i proprii sudditi e bastimenti siano trattati nell'altro Stato contraente, non già sulla base dei diritti che sono in essi rispettivamente in vigore, ma come i suoi stessi sudditi e bastimenti, o come quelli della nazione maggiormente favorita; la qual cosa ha appunto per iscopo e per effetto di togliere i diritti differenziali e gli altri artifiziali svantaggi che gravitano sul commercio e sulla navigazione straniera.

Diritto di navigazione. Si divide in tre classi relative, la prima ai lavori marittimi, e comprende i diritti di ancoraggio, di ricupero di merci o di navi naufragate (*sauvetage*), di nolo, di faro, di segnali, di tonnellaggio, di mandraccio o darsena, di appigionamento dei ponti da calafato, degli attrezzi, ordegni qualunque, delle cucine e locali, delle caldaie per scaldare la pece, di sosta, sacca, piatte e liuti. Di questi diritti alcuni sono comuni a tutti i porti, altri speciali di alcuni luoghi.

La seconda classe ha tratto alla navigazione marittima, la quale esige patenti di nazionalità, di capitano o patrone, di corso, passavanti, spedizione e rinnovamento dei ruoli di equipaggio, speciale licenza di uscita o partenza dei bastimenti, quietanze.

La terza classe si riferisce alla navigazione interna sulle acque navigabili di pubblico dominio, sui porti, sciatte e barche.

I diritti di cui si tratta sono indipendenti da quelli che si pagano per le dogane nell'atto dell'introduzione e dell'uscita delle merci.

I capitani, patroni o proprietarii dei bastimenti sono risponsabili personalmente e solidariamente del pagamento dei diritti summentovati, per cui dovrà essere presentata una cauzione idonea.

L'esazione delle tasse suddette viene fatta in tutti i porti e spiagge dai ricevitori a tale oggetto specialmente deputati (*v. LL. PP.* 24 *novembre* 1817).

Diritto fluviale. È massima sancita dalle RR. LL. PP. 29 maggio 1817, art. 1, regolamento II « che tutti i fiumi e torrenti dello Stato sono Regali e per conseguenza del R. demanio. »

2° « Nessuno può estrar navigli o acquedotti per introdurne le acque nei proprii beni, o per uso di molini, od altri edifizii, salvo ne abbia un legittimo possesso, o ne ottenga la sovrana concessione. »

9° « Nessuno può fare nell'alveo dei rivi o scolatori pubblici alcun'opera che possa arrecare il benchè menomo impedimento al naturale corso e sfogo delle acque, e rendersi di pregiudizio al privato ed al pubblico in occasione delle intemperie o piene. »

I fiumi si dividono in navigabili, flottabili e non navigabili.

Per ciò che concerne a questi ultimi ed ai torrenti, è vietato di far opere nel loro alveo, cioè nello spazio compreso tra le due sponde, di chiuderne o variarne i rami o canali, di pescare altrimenti che con reti, di eseguire *pennelli* o chiuse per l'esercizio delle sciatte o barche di passaggio, di trasportare i molini natanti, di alterare la giacitura o forma delle chiuse, di abbruciare o sradicare le ripe boscate, di protendere i piantamenti sulle alluvioni oltre la distanza solita osservarsi nei rispettivi paesi o che fosse riconosciuta innocua, di aprire scavamenti, fontanili e simili, di formare ripari, respingenti ecc., e ciò tutto senza l'osservanza delle discipline prescritte dal tit. II di detto regolamento.

Per le rettilineazioni o nuove innalveazioni dei fiumi e torrenti si richiede la sovrana permissione.

Relativamente ai fiumi navigabili, prescrive il tit. V doversi sempre tenere il solito corso della navigazione, e che le rispettive sponde debbono essere libere per lo spazio di cinque metri da un canto e dall'altro.

La flottazione ossia trasporto dei legnami a galla sulle acque dei fiumi, torrenti, rivi o laghi, tanto in tronchi sciolti o annodati, quanto con zattere non potrà farsi mai, in dipendenza delle RR. PP. 28 gennaio 1834, salvo che mediante una licenza speciale da ottenersi nei modi e sotto i vincoli nelle medesime LL. PP. determinati.

La pubblica amministrazione ha azione sulle acque navigabili o non, nell'interesse del buon regime loro, della polizia e del fisco, ed è perciò che nel mentre l'acqua è proprietà pubblica vengono imposte nell'effettivo servizio loro condizioni e cautele che reclama il comune vantaggio.

Diritto internazionale. *Jus gentium.* Complesso di principii ammessi dalle nazioni incivilite e indipendenti per governo delle relazioni esistenti o che stabilir si ponno fra loro e per decidere i conflitti tra le leggi e gli usi diversi da cui sono rette; una quale definizione basta da per sè sola a manifestare di quale e quanta importanza sia per il commercio la conoscenza di questo diritto.

Ciò posto il diritto delle genti non è altro che il diritto naturale applicato alle nazioni considerate quali stati morali e collettivi.

Si divide il diritto internazionale in pubblico e privato; il primo regola le relazioni fra nazione e nazione, cioè ha per obbietto i conflitti di diritto pubblico; comprende il secondo il complesso delle regole, a norma delle quali sono giudicati i conflitti fra il diritto privato delle varie nazioni; con altre parole il diritto internazionale privato contempla le regole relative all'applicazione delle leggi civili o criminali di uno Stato nel territorio di uno Stato estero.

Il diritto internazionale è fondato sulla massima, che le nazioni non riconoscono verun giudice supremo che abbia potere per decidere dietro i principii di un diritto astratto e filosofico le controversie che può far nascere il conflitto delle leggi nazionali diverse. Non trattasi qui impertanto di decidere, se i principii messi in campo dagli autori sono veri o falsi, ma unicamente di sapere se le nazioni ammettono principii comuni ed uniformi. Ora, ritenuto che ogni nazione è troppo gelosa della propria indipendenza per riconoscere una qualsiasi potenza superiore materiale o intellettuale, avente mandato per determinare se tale o tal altra legge straniera avrà esecuzione nello Stato, ne avviene che, se questa facoltà di esecuzione è ammessa, ciò unicamente succede in dipendenza di una concessione libera del sovrano potere del paese in cui la legge straniera viene introdotta quasi sempre *ob reciprocam utilitatem, ex comitate*.

Dietro la sovra espressa distinzione tra il diritto internazionale pubblico e privato noi divideremo il presente articolo in due parti, discorrendo nella prima per sommi capi del diritto pubblico, e dilungandoci alquanto maggiormente per quanto concerne alla seconda, avuto riguardo che, in continua relazione di persone e d'interessi con le estere nazioni, sommamente importa al commerciante di conoscere quale sia la sfera della sua competenza per non trascorrere in impegni, nè in atti riprovevoli, o che compromettere potrebbero lui personalmente, e talvolta eziandio il Governo del quale è suddito.

Diritto internazionale pubblico. Il diritto pubblico delle genti ha, per sentenza di Montesquieu, per principio fondamentale, che le nazioni far si denno in pace il maggior bene, ed in guerra il minor male che fia possibile.

Dalloz, nel suo Dizionario generale di giurisprudenza, dal quale abbiamo desunto il presente articolo fondato sulle basi sviluppate da Grozio, da Malpeyre e da altri autorevoli scrittori sulla materia, divide il diritto pubblico internazionale in primario e secondario; il primo è il diritto naturale applicato alle relazioni internazionali, ed il secondo il risultato dei trattati e delle consuetudini fra uno ed altro Stato.

I principii che furono raccolti dalle opere precitate sono i seguenti:

1° Tutte le nazioni possono esercire gli stessi diritti, e sono strette dai medesimi doveri, qualunque sia la forza loro relativa, epperciò le une non hanno fondamento di ragione per arrogarsi verun predominio sopra le altre, nè a prendere veruna diretta ingerenza nelle cose di loro governo interno.

2° Il territorio abitato da una nazione è sua proprietà esclusiva.

3° Dietro siffatta massima non basta di piantare il vessillo nazionale sulle spiagge di una contrada deserta o selvaggia per stabilire un titolo di abitazione, ma fa d'uopo fondarvi uno stabilimento.

4° L'esclusivo diritto di proprietà di una nazione si divide in diritto di dominio in virtù del quale dispone di tutte le sue risorse, e in diritto d'imperio per cui solo comanda sul proprio territorio, mediante regole permissive e proibitive, tanto per rapporto alle interne che alle estere sue relazioni.

5° Concedendosi a uno straniero d'introdursi nello Stato, si sottointende sempre la condizione ch'egli ne rispetti i costumi, gli usi e le leggi, il che mediante ottiene protezione sì per la persona che per i beni.

6° Salvo il caso di naturalizzazione, non si può senza pericolo accordare l'esercizio di certi diritti, a talchè di portare le armi, di essere testimonio negli atti solenni, ecc.

7° Oggimai è passato in grado di assurdità politica il diritto di ubena (albinaggio) per cui era lecito al sovrano di impadronirsi dei beni dello straniero resosi defunto sul suo dominio territoriale, e delle cose naufragate.

8° Il territorio di ogni nazione è sacro, epperciò quegli che vi ha trovato asilo non può, fintanto che continua a risiedervi, esserne involato senza una espressa autorizzazione del Sovrano che comanda nel luogo scelto a rifugio. Questo diritto assoluto è però vincolato nell'interesse comune delle nazioni alla condizione, che il rifuggito non si renda complice di crimini o delitti sotto il pretesto d'ospitalità e di protezione della sventura. Egli è perciò che le regole di estradizione formano in oggi il soggetto di speciali trattati.

9° Il Governo di una nazione ha facoltà di proibire l'importazione e l'esportazione sul suo territorio di merci e robe vive, oppure di sottoporne la permissione a determinate tasse; ma in quali limiti dovrà egli prevalersi di tali facoltà? Ciò dipende dalle considerazioni speciali dell' interna sua economia, alle quali non si può darè altra norma tranne quella della massima prudente riserva onde coordinare i divergenti interessi dell'agricoltura, dell' industria e del commercio con quelli dei consumatori e della finanza.

10° È stabilito in massima fra le nazioni di rendere la ragione di Stato risponsabile del danno che un suddito reca ad un estraneo con obbligarlo a congruo risarcimento. Egli è perciò che il diritto di corseggiare non può essere tollerato per tacito consenso, ma debb'essere autorizzato con speciali lettere di marca, e che la pirateria è posta al bando di tutte le nazioni.

11° La prescrizione si verifica fra le nazioni nel modo stesso che corre fra i privati.

12° La ragione di guerra per cui ogni nazione è in diritto di respingere colla forza ogni ingiusta aggressione, ovvero di esigere l'adempimento di non contestabili obbligazioni, la navigazione e la neutralità formano esse pure parte integrale essenzialissima del diritto delle genti: ma della prima non è oggetto di queste pagine, e quanto alle altre due vedi i relativi articoli.

Diritto internazionale privato. L'avvocato M. Fœlix ha di recente fatto in Parigi di pubblica ragione un trattato speciale su questo molto complicato e difficile argomento, il quale, per nostro avviso, non lascia cosa alcuna a desiderare, ed è perciò che dal medesimo noi ci facciamo a desumere quanto ci parve più idoneo e sufficiente per mettere il commerciante in grado di conoscere la propria e l'altrui competenza.

L'uomo, dice il sig. Fœlix, è sottomesso alla legge sotto il triplice rapporto della sua persona, de' suoi beni e de' suoi atti.

In tesi generale, la legge in vigore nella patria o nel luogo di domicilio dell'individuo regge tutto ciò che concerne lo stato e la capacità della sua persona; ma i suoi beni sono sottoposti alla legge del territorio dove trovansi situati.

Relativamente agli atti leciti dell'uomo, le leggi del luogo in cui furono stipulati ne determinano la forma estrinseca. Queste leggi medesime e quelle del luogo in cui le obbligazioni ricever denno esecuzione, talvolta quelle pure del domicilio dei contraenti influiscono sulla materia e sulle solennità intrinseche di quegli atti.

Le leggi del domicilio dell'autore di un atto illecito, o quelle del luogo dove fu commesso quell'atto esercitano i loro effetti sulla repressione dell'atto medesimo.

L'obbligo di sommessione al potere sovrano della patria esiste dal momento della nascita dell'individuo, e sussiste per tutto il tempo in cui non ha cambiato nazionalità. Egli è nel paese in cui possiede i suoi beni suddito foraneo, e in quello dove stipula atti leciti o commette atti illeciti è soggetto fuggitivo o temporaneo, in guisa che lo stesso individuo può trovarsi sottoposto a tre poteri sovrani diversi.

Nella romana giurisprudenza non si ha traccia di diritto internazionale propriamente detto, essendochè quanto alla sua persona e ai suoi beni il cittadino romano era retto dal diritto patrio eziandio fuori del romano impero, il quale diritto serviva pure di regolatore degli atti stipulati fra cittadini romani all'estero.

Quelli degli stranieri (*peregrini*) investiti del *jus connubii et commercii* godevano in diritto civile delle medesime prerogative spettanti ai cittadini, eppercìò le relative contestazioni di loro interesse dovevano essere giudicate in conformità del diritto romano.

Per ciò che concerne agli stranieri essi erano posti, nei tempi migliori della romana potenza, sotto la giurisdizione di un pretore speciale chiamato *prætor peregrinus.*

Le relazioni fra i Romani cittadini e gli stranieri, o fra stranieri erano apprezzate nel foro romano a tenore del *jus gentium* sempre predominato dal diritto di quella dominatrice regina.

Dopo la caduta dell'impero in Occidente i popoli che se ne appropriarono le spoglie diedero adito al sistema delle leggi personali per cui l'individuo, qualunque fosse il luogo di sua dimora, era retto, senza eccezione veruna, dalla legge della nazione cui apparteneva.

Gli stranieri di una nazione non compresa sotto la medesima sovranità ottener dovevano una protezione speciale per godere dei diritti nazionali.

In progresso di tempo le nazioni viventi sotto la stessa politica dominazione si riunirono e si confusero in una sola; al sistema delle leggi personali tenne dietro quello della sovranità territoriale, e prevalse la massima, che il potere esclusivo di ogni nazione sul proprio territorio non si oppone all'ingresso, al passaggio o al soggiorno dello straniero, di farvi il commercio, di acquistarvi beni mobili e stabili a qualsivoglia titolo di atto fra vivi, di ultima volontà, o *ab intestato.*

I principii fondamentali che reggono il diritto internazionale privato si riducono sostanzialmente a due: 1° Ogni nazione possiede ed esercita sola ed esclusivamente la sovranità e la giurisdizione in tutta l'estensione del proprio territorio. 2° Niuna nazione o Stato può colle sue leggi afficere direttamente, vincolare o dar norme ad oggetti che trovansi posti fuori del suo territorio, nè obbligare le persone che vi fanno residenza, vi siano esse sottomesse o no pel fatto della loro nascita.

La conseguenza di quanto precede si è, che ogni Stato ha potere di regolare le condizioni sotto il vincolo delle quali le proprietà stabili o mobili poste nei limiti del suo territorio ponno essere possedute, trasmesse o spropriate; come pure di determinare lo stato e la capacità delle persone che vi si trovano, la validità dei contratti ed altri atti che vi hanno origine, non che i diritti e le obbligazioni che ne derivano; le condizioni a norma delle quali è lecito d'intentare e proseguire le azioni nella circoscrizione di quel territorio e il modo di amministrare la giustizia.

In massima impertanto, tutti gli effetti che le leggi straniere ponno produrre nel territorio di una nazione dipendono in

modo assoluto dal consenso espresso o tacito di quella nazione. Ora questo consenso espresso o tacito coincide pressochè generalmente nell' ammettere l' applicazione delle leggi straniere, non già come un obbligo o un dovere, ma sì bene unicamente per motivi di utilità e reciproca convenienza, e di accordar loro effetti più o meno estesi.

Quest'ammessione però dà luogo all'obbiezione, essere impossibil cosa che i giudici conoscano le leggi di tutti i paesi dell'universo intiero; ma se si riflette che i tribunali sono chiamati in siffatte contingenze a giudicare questioni di fatto anzichè di diritto, e che alla parte instante incumbe di giustificare l' esistenza delle leggi da essa invocate, si verrà a conchiudere essere l'obbiezione speciosa anzichè reale.

Le leggi delle varie nazioni sono dagli antichi giurisprudenti chiamate *statuti*, che in quell'epoca accennavano alle leggi municipali che reggevano le provincie e le città. In oggi però questa voce si riferisce in genere ad ogni specie di leggi e di regolamenti, cosicchè lo statuto è una legge che permette, ordina o proibisce qualche cosa.

Le leggi o statuti dividonsi in tre classi, statuti personali, statuti reali e statuti che stendono la loro influenza sugli atti di ogni individuo.

Lo statuto personale è una legge le di cui disposizioni colpiscono direttamente ed esclusivamente lo stato della persona, cioè l'universalità della sua condizione, della sua capacità e incapacità di procedere agli atti della vita civile; legge che imprime alla persona una qualità generale, senza relazione veruna colle cose, altrimenti che in modo accessorio e quale conseguenza dello stato o della qualità dell'uomo, principale obbietto del legislatore.

Chiamansi statuti reali le leggi che contemplano precipuamente le cose di cui concedono o vietano la libera disponibilità, astrazione fatta dallo stato o dalla capacità generale della persona altrimenti che come corollario.

La legge personale di ogni individuo, quella a cui va soggetto per rapporto alla sua persona è la legge della nazione di cui è membro, avuto riguardo alla di lui posizione al momento del nascer suo.

La nazionalità e il domicilio originario si conservano fintanto che dura la minor età, perchè, legalmente parlando, intendesi che in quel lasso di tempo il minore non ha volontà propria.

Raggiunta la maggior età stabilita dalle leggi di origine, l'uomo è in libertà bensì di cambiare nazionalità e di scegliere un'altro domicilio; ma, se non ottiene un'apposita permissione sovrana, esso, acquistando naturalità in paese straniero, perde il godimento de'diritti civili, e rimane tuttavia stretto dai doveri di suddito (art. 34, 35, 36, 37 del Codice civile).

Le leggi personali accompagnano l'individuo ovunque egli si trova, ed hanno forza ed effetto in qualsiasi territorio; esse non si applicano che ai nazionali e non producono azione sugli stranieri che si trovano per a tempo sul territorio. Infatti l'art. 12 del nostro Codice civile determina che « le leggi concernenti allo stato ed alla capacità delle persone reggono i sudditi ancorchè residenti in paesi stranieri. »

Nel modo stesso con cui la legge emanata dal sovrano potere di una nazione esercita il suo imperio sulla persona di tutti i membri di quella nazione, così pure la legge colpisce i beni di qualsiasi natura che trovansi sul territorio, donde ne avviene che le leggi di ogni Stato reggono i beni nel medesimo situati, senza far distinzione se gli individui che vi ponno aver qualche diritto sono sudditi o estranei.

I mobili seguono lo statuto personale, epperciò alloraquando un individuo pos-

siede due stabilimenti ugualmente importanti in due diversi paesi, ed ha fissato il suo domicilio in entrambi, la legge del luogo d'onde è suddito regge i mobili che gli appartengono.

Occorrendo cambiamento di nazionalità decide la legge del nuovo domicilio eletto, e se l'individuo non ha altro domicilio noto, decide il domicilio di origine.

Gli statuti reggono gli atti; questi sono di due specie, atti per iscritto, e fatti dell'uomo, e si suddividono in leciti ed illeciti.

Gli atti leciti sono stragiudiciali e giudiciali.

Gli atti stragiudiciali formano due categorie; la prima comprende le convenzioni espresse bilaterali o unilaterali, a titolo gratuito od oneroso, e le altre disposizioni dell'umana volontà. La seconda ha per oggetto i fatti che costituiscono i quasi contratti.

La forma esteriore degli atti leciti è retta dalle leggi del luogo dove sono fatti o stipulati.

La materia degli atti leciti dell'uomo (ossia le solennità loro) si regola:

1° Dalla legge personale in modo immediato, quando concede o nega l'efficacia agli atti, secondochè la persona che vi procede possiede o no la capacità generale richiesta dalla legge; ed in modo mediato, se si limita ad imprimere una direzione ai fatti dell'uomo. Essa governa pure gli atti relativi ai beni mobili.

2° Dallo statuto reale per tutto ciò che concerne i beni stabili.

3° Col libero arbitrio ossia autonomia dell'uomo per rapporto agli atti che non cadono nell'applicazione dello statuto personale o reale, sotto riserva delle interpretazioni che l'uso ha consacrato presso le varie nazioni.

Le formalità complementarie degli atti e delle sentenze debbono, in tesi generale, essere osservate sia nei luoghi dove gli atti o i giudizii ebbero origine, sia in quello dell'esecuzione.

Quest'ultima legge regge l'ammessione delle misure conservatorie e dei mezzi di esecuzione del pari che le forme degli atti esecutivi.

Le leggi o gli usi della maggior parte degli Stati ammettono l'esecuzione degli atti di giurisdizione volontaria.

Gli atti illeciti dell'uomo sono retti, per ciò che concerne l'applicazione della pena, dalle leggi del luogo dove si instruisce il processo.

Dispone a questo riguardo il Codice penale dei Regii Stati, art. 5: « Il suddito che avrà commesso in estero territorio un crimine contro il rispetto dovuto alla religione o la sicurezza dello Stato, o di contraffazione del sigillo, delle monete, delle cedole od obbligazioni dello Stato, sarà giudicato e punito nei Regii Stati secondo le disposizioni del presente Codice. »

Art. 6. « Il suddito che avrà commesso fuori del territorio de' Regii Stati un crimine, tanto contro un suddito, quanto contro uno straniero, ove rientri nei Regii Stati, vi sarà giudicato e punito colle pene stabilite nel presente Codice, le quali però potranno, secondo le circostanze dei casi, essere diminuite di un grado. »

« Tale disposizione si applicherà anche al caso in cui il suddito avrà commesso in territorio straniero un delitto contro di un suddito, se la parte offesa ne porti querela. Lo stesso avrà luogo se il delitto sarà stato commesso in estero Stato contro uno straniero, qualora nel paese a cui lo straniero appartiene si osservi eguale trattamento a favore dei regii sudditi. »

Art. 7. « Sarà giudicato e punito a termini del presente Codice lo straniero, che essendosi in estero territorio reso colpevole di un crimine contro la sicurezza dello Stato, di contraffazione del sigillo, delle monete, delle cedole ed obbligazioni dello Stato, fosse arrestato

nei Regii Stati, o consegnato da altri governi. »

Art. 8. « Lo straniero che commetterà in estero territorio, sia contro un suddito, sia contro un altro straniero, alcuno dei crimini indicati negli art. 645 a 647 inclusivamente, essendo arrestato ne'Regii Stati, o consegnato da altri governi, sarà giudicato e punito a norma dell'art. 6, semprechè il crimine sia seguito a distanza non maggiore di un mezzo miriametro dai confini dei Regii Stati, o essendo segnito a maggior distanza, abbia il colpevole trasportato ne' Regii Stati danaro od effetti depredati. »

Art. 9. « Fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, lo straniero che, avendo commesso in paese straniero un crimine contro di un suddito, entrasse nel territorio de' Regii Stati, sarà arrestato, e, previa l'autorizzazione sovrana, ne sarà offerta la consegna al Governo da cui dipende il luogo del commesso crimine per esservi punito. Ricusando quel Governo di riceverlo, sarà il delinquente giudicato e punito nei Regii Stati a norma dell'art. 6. »

« La stessa disposizione avrà luogo per i delitti commessi da uno straniero contro un suddito in territorio estero, sempre quando in parità di caso il snddito fosse punito nel paese cui appartiene lo straniero, salva però sempre l'azione civile. »

Art. 10. « Le disposizioni del precedente art. 6 non avranno luogo quando i colpevoli saranno già stati giudicati definitivamente nel paese in cui delinqnlrnno, e vi avranno in caso di condanna scontato la pena. »

Per consenso generale di tutte le nazioni è denegata l'esecuzione dei giudizii resi dai tribunali esteri in materia criminale; però è accordata l'estradizione degli inquisiti di crimini o di delitti per essere giudicati dai tribunali competenti.

È massima inoltre oggimai generalmente sancita, che la forma degli atti sta sotto il regime delle leggi del luogo nel quale sono fatti o stipulati, e che essi si ritengono validi ogni volta che furono osservate le formalità prescritte da quelle leggi.

Questo principio che *locus regit actum* viene ad inferire, che le leggi regolatrici della forma degli atti stendono l'autorità loro sì sui nazionali che sugli stranieri che contrattano o dispongono in un dato paese, e partecipano in qnest'ultimo senso delle leggi reali. Esso soffre peraltro, dice Pardessus, l'eccezione della frode, quando cioè i contraenti sonosi recati a contrattare al fuori Stato nell' intendimento di eludere la formale proibizione vigente nel luogo di loro domicilio, di contrattare e disporre all'estero, e dove si verifica neppure il caso di opposizione espressa dallo statuto reale; quando la legge del luogo di stipulazione assegna alla forma un effetto contrario al diritto pubblico del paese dove l'atto debb'essere eseguito; quando si tratta d'ambasciadori o altri agenti diplomatici i quali non sono soggetti alla legge della nazione presso alla quale sono accreditati; se l' obbligazione non può essere eseguita senza che i contraenti sieno obbligati a far atti proibiti dalle leggi patrie, qualora le leggi estere, sotto l'egida delle qnali la convenzione fu stipulata, trovansi in opposizione coi diritti acquistati dai terzi, col diritto di sovranità, oppure col diritto pubblico della nazione di cui sono membri i contraenti.

Il principio *locus regit actum* non è per altro cotanto imperativo da non ammettere per validi, nel luogo di domicilio, gli atti rogati all'estero secondo le solennità prescritte dalle patrie leggi.

Il contraente può a sua scelta seguire le forme del luogo di stipulazione dell'atto o quelle del territorio dove sono situati i suoi beni.

In virtù dell'art. 1418 del nostro Codice civile « Gli atti ed i contratti seguiti in paesi stranieri secondo le forme in essi

vigenti avranno la stessa forza che hanno In que' paesi gli atti e contratti seguiti nei Regii Stati. »

La capacità di contrattsre, disporre o ricevere è determinata dalla legge del domicilio del contraente.

La validità intrinseca, la sostanza, il vincolo legale delle convenzioni dipende dalla legge del luogo dove le medesime si resero perfette, epperciò l'atto riconosciuto valido o nullo da questa legge sarà tale del pari ovunque ne fia invocata l'esecuzione, sotto le riserve di cui è stato fatto cenno parlando qui sopra della forma estrinseca.

Le convenzioni e i contratti appartengono al diritto delle genti, vale a dire che denno ricevere ovunque la loro esecuzione; ma ciò sempre quando riuniscono in sè le varie prescritte condizioni per la validità loro sì quanto alla forma e sì pure quanto alla sostanza.

Terminata la trattazione intorno ai contratti de' sudditi coi stranieri, fia pregio dell'opera di accennare i casi nei quali gli stranieri possono soggiacere ai tribunali dello Stato.

La stessa divisione degli statuti ossia leggi personali e reali presiede alla materia.

È massima che la posizione dello straniero d'innanzi ai tribunali dipende dalla legge del luogo dove si agita il processo, e le leggi o gli usi della maggior parte delle nazioni accordano agli stranieri gli stessi diritti di cui godono i sudditi nel loro paese; su questa base il Codice civile, agli articoli 29, 30, 31, 32 e 33, si fece a contemplsre tutti i casi nei quali gli stranieri soggiacer ponno ai tribunali dello Stato.

« Gli stranieri potranno essere convenuti avanti i Tribunali de' Regii Stati, ancorchè non abbiano in essi contrattato, se si tratterà di azioni reali, possessorie od ipotecarie sovra beni situati negli Stati medesimi. »

Da quest'articolo nel quale trattasi dell'applicazione di leggi reali, emerge che, abiti o non abiti il possessore nello Stato, qualunque straniero soggiace all'azione dei tribunali del distretto dove essi beni sono situati.

« Gli stranieri che avranno contrattato con un suddito potranno pure essere convenuti avanti i Tribunali de' Regii Stati ancorchè ivi non si ritrovino, se il contratto sarà seguito ne' Regii Stati, o se l'obbligazione assunta nel contratto dovrà in essi avere la sua esecuzione » (art. 30).

Contempla quest'articolo azioni personali derivanti da contratti seguiti nei Regii Stati, oppure che ivi debbansi eseguire; e in virtù del medesimo, abbenchè lo straniero non si ritrovi nello Stato, soggiace ai di lui tribunali.

« Per gli altri contratti fatti all'estero con un suddito potranno gli stranieri essere convenuti davanti i Tribunali de'Regii Stati, se ivi si ritrovino, e potranno pur esservi convenuti, ancorchè ivi non si ritrovino, se così si osservi nel loro paese verso gli stranieri. In quest'ultimo caso la cognizione sarà serbata al senato nel cui distretto l'attore abbia il suo domicilio » (art. 31).

In virtù di questa disposizione che contempla azioni personali nate da convenzioni fatte all'estero e non aventi tratto ad esecuzione ne'Regii Stati, se lo straniero in essi si ritrova, può essere citato nanti i tribunali regii; se non, di regola generale non vi è soggetto che nei soli casi di reciprocità nazionale, vale a dire, se nel di lui paese potesse per tali contratti esservi citato il suddito, ancorchè non vi si ritrovi.

« Lo straniero che abbia contrattato nello Stato con un altro straniero, potrà essere convenuto avanti i Tribunali dei Regii Stati, purchè ivi si ritrovi » (art. 32), e ciò in dipendenza della massima *actor sequitur forum rei*.

« In qualunque materia, escluse quelle

di commercio, lo straniero che sia attore, se non ha domicilio fisso ne' Regii Stati, sarà tenuto di dar cauzione pel pagamento delle spese, e dei danni ed interessi risultanti dal processo, quando non posseda nello Stato beni stabili di un valore sufficiente ad assicurarne il pagamento, salvo che nel paese dello straniero si pratichi altrimenti verso i Regii sudditi » (art. 33).

La causa movente di questa cauzione tende a guarentire il regnicolo contro le liti temerarie che gli fossero intentate dallo straniero, che venendo a soccombere non avrebbe d'onde pagare le spese.

Per la stessa massima sovra indicata, che *actor sequitur forum rei*, le azioni personali esser denno portate avanti il tribunale del luogo dove il convenuto ha acquistato domicilio.

Un suddito può azionare avanti i tribunali del proprio domicilio lo straniero ivi pure residente per debiti quando hanno tratto a lettere di cambio da lui sottoscritte e girate; non così se trattasi di crediti civili, perchè non si può mai aggravare la condizione del debitore togliendolo ai suoi giudici naturali.

Il suddito che ha intentato un'azione contro uno straniero avanti un tribunale di estero dominio è vincolato per virtù di quell'atto della sua libera volontà dappoichè avrebbe rinunziato al diritto concedutogli dall'art. 30 del Codice civile.

I contratti consentiti da stranieri esser denno sanzionati, vale a dire che i giudici del luogo dove trovasi lo straniero hanno il potere, anzi l'obbligazione di costringere il contraente all'esegnimento degli incontrati impegni. Sono esenti da questa sanzione i casi di *extra territorialità*, cioè d'immunità dal diritto universale di cui godono i principi, gli ambasciadori che li rappresentano, i ministri plenipotenziarii, in una parola gli agenti diplomatici. Questa eccezione, che si estende tanto alla persona quanto ai beni, procede dalla finzione del diritto delle genti europeo, il quale suppone che, quantunque per a tempo in paese estero, il Sovrano trovasi tuttora sul proprio territorio, e gode perciò di tutte le prerogative inerenti alla sovranità.

In tutto il tempo della durata delle sue funzioni all'estero l'agente diplomatico continua ad appartenere alla sua patria, vi conserva il suo domicilio e il giudice di questo domicilio esercita sovr'esso la sua giurisdizione come se fosse presente.

I soli beni stabili di spettanza speciale dell'agente rimangono sottomessi alla giurisdizione del paese dove sono situati.

Sotto il nome di agenti diplomatici non sono compresi i consoli nè gli agenti per le relazioni commerciali, i quali non godono dei privilegi accordati agli agenti diplomatici, e vanno legalmente soggetti alle condizioni degli altri stranieri residenti nello Stato. Vero è bensì che tanto il console quanto l'agente diplomatico tengono il loro mandato direttamente dal Sovrano, ma con questa differenza, che il primo altro non è che un agente incaricato di proteggere gli interessi commerciali dei suoi concittadini nel paese di sua residenza, invece che il secondo rappresenta la persona del Sovrano.

I consoli godono dell'immunità personale ad eccezione dei casi di crimini atroci e dell'arresto personale per il fatto di atti di commercio.

La natura delle prove dipende dalla legge del luogo dove ebbero origine.

Tutti gli Stati concordano in oggi nello ammettere la prova letterale. Quanto alla prova testimoniale, la medesima è circoscritta agli atti che non eccedono la somma di 150 lire in Francia, di 300 lire ne'Regii Stati, e non si estende mai contro od oltre il contenuto negli atti stessi, nè su ciò che fosse stato detto prima, al momento o dopo la confezione di quegli atti.

Occorrendo nel corso di una causa di

dover procedere a qualche atto d'istruttoria all'estero, il Tribunale investito della causa commette a un tale effetto il giudice del domicilio o della residenza dei testimoni o della parte richiesta o quello della situazione dell'oggetto in contestazione. Quelle commissioni sono chiamate *lettere rogatorie.*

Ritenuto il carattere d' indipendenza delle nazioni, il giudice straniero non ha obbligo di accettare la commissione rogatoria; nell'atto pratico però quelle commissioni sono generalmente accettate, alla riserva che gli atti richiesti pregiudicar potessero in qualche modo i diritti di sovranità.

Le commissioni rogatorie sono altresì rilasciate per avere in comunicazione i documenti originali o le loro copie autentiche qualora ne fosse difficile o pericoloso il trasporto.

Potendo la persona del debitore e i beni mobili agevolmente essere distratti o divertiti, si fa luogo a misure conservatorie o provvisorie, le quali però esser denno autorizzate dalla legge del luogo dove n'è richiesta l'applicazione.

In virtù del § 3, tit. 29, lib. III delle RR. CC. può procedersi al sequestro nei casi dalla legge comune permessi, quando trattandosi di cosa mobile, la persona che la tiene sia sospetta di fuga o di poterla occultare.

Oltre alle formalità intrinseche ed estrinseche, gli atti vanno sottoposti pella loro validità a quelli complimentari del pagamento dei diritti fiscali, della formola esecutoria, e dell'inscrizione, trascrizione, o vogliam dire insinuazione, la quale consiste nella rimessione da farsi dal Notaio, o da altro pubblico uffiziale che ha ricevuto l'atto, di una copia del medesimo all'archivio a tale oggetto stabilito in ciascun distretto ossia tappa, nel termine portato dai vigenti regolamenti (art. 1422 del Codice civile).

La giurisdizione dividesi in contenziosa e volontaria; la prima ha per oggetto l'esame, la decisione delle cause, e l'esecuzione delle decisioni. La volontaria invece si esercita negli affari che pella loro natura e per lo stato delle cose non ammettono contestazione e per cui richiedesi soltanto una conferma o una pubblica attestazione.

L'esecuzione di una sentenza è un atto distinto dalla stessa sentenza.

L'autorità della cosa giudicata, dice Merlino, non procede dal diritto delle genti, ma sì bene dal diritto civile di ogni nazione il quale non comunica i suoi effetti da una ad altra nazione.

L'autorità pubblica di cui ogni Sovrano è investito non estendendosi oltre il proprio territorio, quella dei magistrati da lui instituiti è pertanto necessariamente circoscritta negli stessi limiti, motivo per cui gli atti da essi emanati perdono sulla frontiera ogni loro forza civile.

Da ciò ne segue, che l'autorità della cosa giudicata dipende dal Sovrano del luogo dove si ha intendimento di farla valere, imperciocchè in nessuna parte di Europa le sentenze sono esecutorie altrimenti che in nome del Sovrano e per opera degli uffiziali cui egli ha dato carico di tale missione.

Questo principio di assoluta indipendenza è però modificato dalle amichevoli relazioni e da considerazioni di utilità e di reciproca convenienza, e ciò ora mediante trattati, ora in virtù di leggi che stabiliscono la reciprocità, ora per forza di consuetudine.

Siffatte modificazioni non si estendono per altro tant'oltre da permettere l'intromissione nello Stato di un'autorità straniera, d'onde il principio inconcusso di diritto internazionale privato, che verun giudicato straniero non può essere reso esecutorio se non precede l'autorizzazione del giudice del luogo ove debbe verificarsene l'esecuzione.

Nei Regii Stati la giurisprudenza fa di-

stinzione fra le sentenze proferite da Tribunali esteri contro un suddito e quelle emanate a pregiudicio di uno straniero residente nello Stato.

Nel primo caso la sentenza è dichiarata esecutoria dal Senato mediante che concorrano le quattro circostanze infraespresse: 1° Reciprocità. 2° Competenza del Tribunale che ha proferito la sentenza, che viene esaminata sul punto, se quella sentenza non pregiudicò la giurisdizione dei Tribunali regnicoli, e se il giudice aveva legittimo mandato per proferirla per ragione di materia e di persone. 3° Regolarità della procedura. 4° Giustizia della sentenza, cioè se nella sostanza non contiene un evidente gravame.

In tesi generale, le sentenze arbitrali proferite all'estero non hanno per se stesse veruna forza per essere eseguite nello Stato. A questo riguardo bisogna per altro far distinzione tra gli arbitri stranieri e i giudici instituiti dal Sovrano di quell'estero Stato: il potere di questi ultimi è una emanazione della potenza pubblica dell'estero Stato, invece che quello degli arbitri può essere fondato unicamente sulla libera volontà delle parti. Ciò posto, o la sentenza arbitrale partecipa della natura di un contratto, oppure è un vero atto di giurisdizione contenziosa. Nel primo caso riceve esecuzione nell'estero Stato quando anche questo non ammetta nè l'esecuzione della cosa giudicata fuori della sua periferia, nè il principio della reciprocità. Nel secondo caso l'esecuzione della sentenza arbitrale in estero Stato dipenderà dai principii e dalle leggi che reggono nello Stato medesimo l'esecuzione della sentenza proferita dai pubblici Tribunali di un altro Stato, perchè quelle sentenze arbitrali scaturiscono dalla medesima sorgente, vale a dire dalla potenza pubblica dello Stato.

In massima (art. 2105 del Codice civile) « la sentenza pronunciata a favore di un suddito contro uno straniero non domiciliato nello Stato darà luogo all'arresto personale, salvo che la somma principale che ha dato luogo alla condanna sia minore di lire trecento. »

Veruna inscrizione ipotecaria in dipendenza di cosa giudicata o di arbitramento volontario all'estero può essere presa nello Stato se non precede l'*exequatur* del Tribunale competente di quel medesimo Stato, e ciò in dipendenza dell'art. 2181 del Codice civile, il quale prescrive che « I giudicati pronunciati in paese straniero non conferiscono ipoteca sopra li beni situati ne' Regii Stati, salvo che i trattati politici ne contengano la disposizione espressa. »

In conseguenza del principio dell'indipendenza delle nazioni, in diritto stretto gli atti di giurisdizione volontaria non ponno avere effetto in estero Stato, e l'autorità di quegli atti perde ogni sua forza alla frontiera sì e come l'autorità della cosa giudicata nelle materie contenziose.

L'art. 2188 dello stesso Codice determina inoltre « Gli atti autentici seguiti in paese straniero non conferiscono ipoteca sui beni situati negli Stati, salvo che i trattati politici ne contengano disposizione espressa. »

« I contratti però ricevuti dai Regii Consoli avranno, rispetto all'ipoteca, l'istessa forza di quelli ricevuti dai Notai dello Stato. »

Il diritto penale di ogni nazione partecipa ad un tempo del suo diritto pubblico e privato, imperciocchè le autorità ivi costituite hanno mandato d'informare contro i crimini e i delitti e di punirli, e i privati sono in facoltà di ripetere il risarcimento dei danni cagionati loro da quei crimini e da quei delitti.

A quest'uopo bisogna distinguere se la violazione delle leggi reca pregiudicio allo Stato, ai sudditi, a uno Stato estero, o ai sudditi di questo.

Il territorio di una nazione comprende

non solo le terre sottoposte alla sua dominazione, ma eziandio le acque in esso defluenti sì nell'interno come sulle linee di confine. È ammesso inoltre, che il dominio di una nazione estendesi sulle parti del mare vicino alle coste, sui porti, sulle baie e sui distretti; dal che ne segue che la giurisdizione su quelle acque appartiene alla nazione che ne ha il dominio, vale a dire che i crimini e i delitti in esse commessi sono reputati perpetrati nel territorio medesimo e ponno essere puniti dalle autorità di quei luoghi.

Qualunque nave che naviga in alto mare, patrimonio comune di tutte le nazioni, è reputata come una continuazione di territorio della nazione alla quale o al di cui suddito essa appartiene. Quindi è che i Tribunali di quella nazione sono sol essi competenti per conoscere dei crimini e delitti commessi a bordo di quelle navi, siano esse in corso di navigazione, oppure ancorate in un porto estero.

Questa regola patisce però l'eccezione dei casi di crimini di pirateria i quali sono considerati come una violazione, non solo di determinati diritti di una nazione, ma sì bene del diritto delle genti.

Per ciò che concerne alle prede marittime è sanzionato dall'uso, che il giudice del predatore è solo competente per giudicare della loro validità, ma ciò esclusivamente nelle emergenze di guerra. Quanto alle prede fatte in tempo di pace prevale la massima *actor sequitur forum rei*, vale a dire che i tribunali del domicilio dell'armatore o proprietario della nave predata sono esclusivamente competenti per conoscere nel merito della loro validità.

Sussiste pur tuttavia, che alcuni Stati o per private stipulazioni o in dipendenza di trattati ricevono presidii o truppe stanziali procedenti dall'estero. In questi casi prevale la regola, che quella milizia è considerata come se residente fosse in patria, e perciò sottoposta alle militari discipline sue particolari.

Regola generalmente ammessa nel diritto europeo delle genti è, che ogni Stato accorda protezione a tutte le cose che trovansi sul suo territorio, siano esse proprietà di un suddito o di uno straniero.

Una distinzione viene però fatta tra le cose corporali e incorporali, essendochè quest'ultime patiscono eccezione quanto ai brevetti d'invenzione, i quali non godono all'estero di verun diritto di protezione se non precede un'apposita nuova concessione, e per ciò che concerne la proprietà letteraria che può impunemente essere violata mediante contraffazione, se non la mettono in salvaguardia leggi espresse di reciprocità o speciali trattati. Tale è il trattato 22 maggio 1840 stipulato fra i Regii Stati e l'Austria.

L'estradizione è l'atto per forma del quale un Governo rilascia a un altro Governo, che lo reclama, l'inquisito di un crimine o di un delitto per esservi giudicato e punito. In virtù dell'art. 11 del Codice penale: « Non potrà consegnarsi alcun delinquente a verun degli Stati stranieri senza ordine sovrano. »

Nel brevissimo sunto che precede noi abbiamo discorso degli effetti delle leggi personali e reali relativamente all'uomo e alle cose, e delle leggi che ne reggono gli atti al fuori Stato, senza però che stato sia intendimento nostro di offrire al lettore un trattato o vogliam dire un sistema di diritto internazionale completo in tutte le sue parti, ma si bene una concisa analisi quale comportarla poteva l'angusta periferia di un dizionario; perciò chi bramasse più estese cognizioni le troverà ampiamente registrate nell'opera summentovata dell'avv. Fœlix, dove l'erudizione trovasi congiunta con il sano criterio, la dottrina con il retto sentire.

Diritto marittimo. Il diritto marittimo può essere considerato sotto quattro punti di vista. Il primo è relativo alle disposizioni

legislative. Il secondo all'interesse politico delle nazioni sotto il rapporto della libertà dei mari, e delle restrizioni che la ragione di guerra è in facoltà d'introdurvi, sia per ciò che concerne ai nemici, sia per rispetto alle potenze neutrali. Il terzo ha per oggetto l'azione governativa in ordine alla sicurezza. Il quarto finalmente si riferisce alle discipline amministrative, avuto riguardo alle persone ed alle cose che loro appartengono ne'casi di naufragio ed altri di fortuna di mare, alle prede e servigi marittimi diversi.

Già nell'introduzione a questo nostro Dizionario abbiamo tratteggiato per sommi capi la storia della legislazione marittima, e pertanto in quest'articolo non ne presenteremo più che un riepilogo, corroborando quanto ne scriveva Pardessus colla fede di Azuni.

Le leggi marittime dei Greci sono le prime che si conoscono emanate e pervenute sino a noi. Sono quest'esse le leggi Rodie, che i Romani vincitori introdussero nel digesto per servire, unitamente al gius comune, ai diversi casi delle questioni relative alla navigazione.

Il Codice teodosiano, le basiliche e le Costituzioni dell'imperatore Leone Augusto ampliarono quell'inserzione in molte parti.

Dopo le leggi greco-romane, le più antiche come le più famose sono quelle comprese nella collezione che ha per titolo il *Consolato del mare*, fatto, per quanto crede lo Azuni, al tempo delle crociate per ordine degli antichi re di Aragona.

Divenne quindi quel Consolato la legge comune marittima e fu adottato in Roma nel 1075, in Acri nel 1111, in Maiorca nel 1112, in Pisa nel 1118, in Marsiglia nel 1162, in Almeria nel 1174, in Genova nel 1186, in Brandi nel 1187, in Rodi nel 1190, in Morea o Gazzeria nel 1200, in Costantinopoli e in Venezia nel 1215, in Allemagna nel 1224, in Messina nel 1225, in Parigi nel 1251, in Soria nel 1270.

Nel R. Editto 12 marzo 1749 relativo al porto franco di Nizza, Villafranca e Sant'Ospizio è dichiarato, che dove le RR. CC. e gli Editti già promulgati non proveggono, debbano osservarsi, nel giudicare le cause marittime, le regole e gli usi del Consolato del mare adattati alla semplicità e buona fede del commercio.

Azuni attribuisce alla regina Eleonora, duchessa di Guienna, la compilazione delle regole ossiano ruoli di Oleron, così chiamati dal nome di un'isola situata in detta sua provincia, le quali regole servirono poi di norma al gius marittimo inglese.

Dopo i ruoli di Oleron emanarono le ordinanze compilate dai mercanti e borghesi della città di Wisby nella Svezia e nell'isola di Gothland, che anticamente era la fiera ed il mercato di tutta Europa, le quali furono adottate da tutti i popoli settentrionali.

Nel 1484 i prodi uomini (*prudhommes*) di Barcellona fecero pubblicare diversi regolamenti sulle assicurazioni contro le fortune di mare col titolo di *Ordinanze sopra la sicurtà marittima*.

Brusselles nel 1551 ebbe le leggi sul commercio marittimo intitolate *Caroline* dal nome di Carlo V.

Vengono in seguito le ordinanze dell'Ansa Teutonica, state di poi rivedute, corrette e aumentate in un'assemblea di deputati delle città Anseatiche tenuta a questo fine in Lubecca li 23 maggio 1614 a cui fu dato titolo di *Jus Hanseat. marit.*

Il *Guidone del mare* è una raccolta fatta da Clairac di ciò che si praticava ai suoi tempi per rapporto ai contratti marittimi.

Nell'ordinanza della marina di Francia, agosto 1681, che Azuni dichiara capo d'opera della legislazione di Luigi XIV, sono determinati i doveri della gente di mare, la giurisprudenza dei contratti marittimi, la polizia dei porti e rade, i diritti, privilegi e prerogative dell'ammiragliato, l'ordine giudiziario da osservarsi, e final-

mente le funzioni e i doveri dei giudici ed altri uffiziali preposti per concorrere alla conservazione del buon ordine negli affari marittimi. Sulle basi di quell'ordinanza fu indi compilato nel 1807 il Codice di commercio, che servì di norma alla legislazione mercatoria della maggior parte delle nazioni di Europa, tranne l'Inghilterra, la quale non possiede fino al giorno d'oggi che la gran carta, ossia diploma mercantile del re Edoardo I, gli statuti sulla competenza dell'ammiragliato e sul guardiano dei cinque porti di Edoardo III, e il famoso atto di navigazione composto da Cromwel che passò in forza di legge il 23 settembre 1660 sotto il regno di Carlo II.

In Olanda fino al 1838 in cui venne messo in vigore il nuovo Codice di commercio rimasero in verde osservanza gli usi marittimi vigenti nelle antiche città di Wisby, di West-Capelle, di Damme e dell'Ansa Teutonica.

Gli affari di commercio si decidevano in Spagna secondo gli usi marittimi ricevuti dalle *contractaciones* ossiano case di commercio delle principali città dello Stato, finchè nel 1827 fu proclamato il Codice di commercio ferdinandeo.

I paesi settentrionali si prevalgono tuttora delle antiche ordinanze di Wisby e dell'Ansa Teutonica.

I diversi Stati componenti l'Italia regolavano i loro affari marittimi secondo i principii del diritto romano, del Consolato del mare, delle decisioni dei loro supremi magistrati, e dei rispettivi statuti, quali erano quelli degli *uffiziali delle sicurtà* di Firenze, del consiglio dei *pregadi* di Venezia, le decisioni della rota di Genova ecc. In oggi in Napoli, Toscana, Roma, Parma e nei Regii Stati le controversie commerciali sono decise dietro le disposizioni della legislazione francese, sotto riserva d'alcune poche modificazioni.

Per ciò che concerne alla ragione politica osserveremo, che il mare e le sue sponde sono per diritto naturale nel novero delle cose a tutti comuni; dappoichè nessuna ne esiste di cui l'uso sia più esteso ed universale, avendo tutti i popoli indistintamente diritto di parteciparvi.

Ogni nazione esercisce per altro in mare un diritto di polizia a una determinata distanza dalle coste, fondato sul diritto di sovranità e di naturale difesa, sulle leggi sanitarie e commerciali che si ha stringente interesse di conservare illese, sull'esercizio della pesca, sorgente di abbondante ricchezza che non si può permettere di veder manomessa, e finalmente sul diritto d'interdizione delle coste, spiagge, rive, golfi, rade ed altre parti del littorale sulle quali può occorrere di piantar munimenti, forti e batterie per cui si ha un legittimo diritto di possesso.

La linea dove ha termine il dominio del principe sul mare non è uguale presso tutti i popoli. In generale però questo dominio è determinato dal tiro del cannone sparato a palla dalla costa, nel perimetro del quale spazio il potere sovrano è in diritto di vietare la navigazione alle navi straniere, di sottoporle a leggi di polizia, di quarantena, di fiscalità, e di esigere l'osservanza delle regole del diritto delle genti, come sarebbe quella di non permettere, che sia inseguita nè predata una nave nemica, tanto nei porti o baie chiuse di una potenza neutrale, quanto nello spazio di mare sul quale stendesi la giurisdizione di quella potenza.

Il regime delle acque marittime comprende, non solo il raggio più sopra mentovato, ma ben anco il littorale che esclusivamente ne dipende, perchè ora è sommerso, ora rimane asciutto.

Nel mentre le alluvioni dei fiumi e torrenti appartengono ai confrontanti, quelle del mare formano parte integrante del pubblico demanio, per ciò che concerne alla proprietà, mentre per quanto spetta all'uso non può non essere comune.

Infatti, in virtù dell'art. 420 del Codice

civile « Le strade pubbliche, fuorichè le comunali, i fiumi e torrenti, il lido del mare, i siti occupati o abbandonati dal medesimo, i porti, seni e spiagge, e generalmente tutti i punti del territorio dello Stato non suscettibili di privata proprietà, sono pertinenze del R. demanio. »

Le dune, ossiano monticelli di minuta arena che il vento non di rado investe e trae seco coprendone lontani paesi per modo a renderne sterile il territorio, sono esse pure di R. demanio, il quale ne fa la concessione per piantarvi giunchi marini ed altri arboscelli che colle loro radici consolidano in certo qual modo quel fondo mobile e ne impediscono gli effetti devastatori.

Il regolamento annesso alle LL. PP. 13 gennaio 1827 regola tutto ciò che ha rapporto alla sicurezza dei porti e delle spiagge, alle prede, ai naufragi.

Finalmente al commercio marittimo provvede il lib. II del nostro Codice di commercio (*v.* Abbandono, Abbordo, Assicurazioni, Avaria, Baratteria, Cambio marittimo, Capitano, Carico, Contributo, Corsaro, Diritto internazionale, Getto, Gente di mare, Nave, Navigazione, Noleggio, Nolo, Pirati).

Diritto naturale. Il diritto naturale o filosofico è la scienza dell'uomo e della società contemplati nella loro natura e nei rapporti morali che da questa stessa natura discendono. Esso si riferisce alle leggi sempiterne ed immortali anteriori all'uman genere, che procedono direttamente da Dio, tipo primitivo di tutte le leggi, e comprende il sistema delle regole con cui denno dirigersi e governarsi.

Malpeyre riduce al numero di sei le leggi primitive dell'umana natura e sono: 1° la sagacità ossia ragione comparativa. 2° L'amor proprio. 3° La corrispondenza dei sessi. 4° La tenerezza paterna pei figli. 5° L'intimo senso di religione. 6° La sociabilità.

Nel diritto naturale fa d'uopo di far astrazione dalla legge che fu, da quella che è; sendo che la prima immutabile, universale, eterna, constituisce il diritto in se stesso sotto i rapporti naturali e filosofici; la seconda forma il diritto positivo ed ha per effetto di consociarsi alla legge preesistente per manifestarla, vivificarla nella forma sua estrinseca, e sancirla in nome ed a benefizio della società.

Merita però di essere notato siccome i lumi posti nelle menti umane ebbero uno sviluppo tanto più lento quanto più andava distendendosene la sfera d'azione; e il diritto naturale, a scorno degli immensi studii e lavori dei più solenni filosofi di ogni tempo, è ancora molto lontano da quella perfezione che il bene generale dell'umanità pure richiederebbe, e ciò forse perchè una esatta scientifica deduzione dei principii di questo diritto alle loro più lontane conseguenze ed applicazioni non è opera conceduta alla fievolezza della mente umana.

Diritto protettivo (*v.* Dogane, Tariffe).

DISDETTA. Recesso da quanto è stato detto, determinato e conchiuso, e ciò contro la massima, che bisogna riflettere prima di prendere una risoluzione, ma una volta adottata, altro più non rimane che eseguirla.

Possono però le parti contraenti, oppure una di esse soltanto stipulare, che l'obbligazione dipenderà dall'avvenimento di una data condizione; in questo caso non avvi disdetta nel rigoroso senso di questa parola, ma solamente sospensione.

La disdetta può essere stipulata nei contratti promissorii, e ciò occorrendo, quella delle due parti che non eseguisce l'incontrata obbligazione si sottomette alla perdita della somma convenuta.

Nel commercio la voce disdetta equivale a rifiuto di uno degli associati o di tutti insieme di seguitare la società.

Molto interessante è la disdetta della società, perchè comprende e ferisce l'interesse dei terzi che contrattano con la medesima.

Secondo l'antica giurisprudenza, la disdetta fatta da un socio faceva presumere a favore dei terzi l'esistenza della società; quando poi la disdetta è fatta di mala fede, lo scioglimento, che bastantemente si prova con la nota presa nei pubblici registri della società, non pregiudica ai terzi.

In virtù dell'art. 51 del Codice di commercio un estratto degli atti di società in nome collettivo od in accomandita deb-b'essere rimesso, entro quindici giorni dalla data dei medesimi, per essere trascritto, registrato ed inserito nella Gazzetta nei modi e luoghi dall'art. medesimo stabiliti.

Art. 52. « Qualora entro i termini come « sopra fissati non abbiano luogo la remis« sione dell'estratto e l'inserzione nella « Gazzetta, potrà ciascun socio, finchè tali « formalità non saranno adempite, rece« dere dalla contratta società, mediante « diffidamento giudiziale. In tale caso la « società s'intenderà di pieno diritto riso« luta dal giorno del dato diffidamento. »

La mancanza però di alcuna delle medesime formalità non potrà essere opposta dai soci ai terzi. In caso di ommessione delle formalità prescritte dagli art. 51, 53, 54 e 55 vi è luogo, a norma dell'art. 56, al recesso dalla società nel senso dell'art. sovra tenorizzato.

Queste nuove e più efficaci regole per la disdetta e pello scioglimento delle società sono state introdotte dal Codice di commercio perchè meno facili si rendano le collusioni fra i socii, e maggiori siano le cautele nell'interesse dei terzi (*v.* Società').

DISTANZA LEGALE. Giusta misura del tempo che è lecito d'impiegare per percorrere una data distanza si nell'interno che all'estero, resa necessaria dal fatto, che nelle operazioni di commercio vi ha quasi sempre *periculum in mora*, e dalla considerazione che si effettuano per lo più fra persone separate da considerevoli distanze.

Questa misura chiamasi distanza legale.

I mezzi di trasporto potendo essere più o meno accelerati non somministrano una giusta misura delle distanze, epperciò si è di preferenza preso per base di tale misura la forza ambulatoria di un uomo a passo ordinario, che suol essere ragguagliata a tre miriametri al giorno (sei leghe).

La distanza di 5/4 di miriametro per ogni ora è quella, che con regola generale, la legge determina nei viaggi di mare.

Dicesi pur distanza legale quella prescritta tra proprietari vicini per fabbriche o plantamenti.

DISTRATTO. Questa voce è il sinonimo di scioglimento di contratto, di stralcio di società, o significa il recesso delle parti da una convenzione o contratto trattato e conchiuso per causa di un errore posteriormente scoperto nel dato consenso, e di difetto nel soggetto della convenzione.

Il distratto compete alle parti ed all'autorità; alle prime perchè qualunque autore può distruggere la sua opera tuttavolta che un terzo non vi abbia acquistato sopra un diritto; alla seconda perchè deve rigettare tutto quello che può nuocere alla società.

Avvi distratto nelle assicurazioni per mancanza di consenso o di soggetto in cui, se in qualche modo non si verifica il rischio in genere ed in specie, il contratto non ha più luogo, e rimane come dicesi stornato.

Questo scioglimento o distratto di obbligazioni è sostanzialmente diverso dalla risoluzione e rescissione di contratto, perchè quello ha luogo per inesecuzione, questa per vizi che non ne permettono l'esecuzione.

Il distratto è frequente nelle operazioni di commercio, specialmente nella locazione, compra e vendita perchè facilmente qualche diversità di connotati, di usi o di espressioni somministra i mezzi d' intentare il fine del contratto per mancanza di consenso.

Nel noleggio, che equivale ad una locazione delle navi, si fa luogo al distratto allorchè la nave locata non è della qualità espressa e contemplata nel contratto.

Il distratto è della stessa natura del contratto, e non debb'essere confuso con le domande di nullità le quali suppongono sempre un'esistenza, abbenchè invalida, invece che il distratto non ne presume alcuna.

Il locatore può domandare il distratto dell'affitto, se il conduttore è fallito e non presenta una cauzione ipotecaria per il mantenimento del contratto.

In commercio, dove la buona fede deve predominare, la presunzione sta per la esistenza, epperciò non si ammette l'eccezione di *errore* se non è più che provato.

Quando le parti hanno stipulato che una merce debb'essere di una determinata qualità, non vi è luogo a distratto o scioglimento per minor bontà della merce, essendo necessario a quest'uopo che la detta merce non sia atta all'uso a cui è destinata (*v.* Compra, Societa', Stralcio, Vendita).

DISTRIBUZIONE. Riparto dell'asse attivo del fallimento fra i creditori verificati ed ammessi.

Prima di procedere alla distribuzione fra i creditori si debbono dedurre dall'ammontare dei beni mobili i pagamenti per stipendii ed altre spese di amministrazione, i soccorsi accordati al fallito ed alla sua famiglia, e le somme dovute ai creditori privilegiati.

La distribuzione parziale del danaro già incassato può essere fatta eziandio prima del termine della liquidazione dei conti coi sindaci (*v.* Creditore, Fallimento).

DIVIDENDO. Chiamasi dividendo la parte che spetta ai singoli interessati in una speculazione commerciale qualunque, sia per rapporto all'utile, che relativamente al capitale.

Nei casi di fallimento, dividendo è talvolta sinonimo di quota assegnata nella distribuzione dei fondi a ciascun creditore.

Il riparto del dividendo è convenzionale quando dipende dall' eseguimento delle clausule pattuite nel contratto, e coattivo allorchè procede da cause di fallimento o di forzato scioglimento di una ragione sociale.

Se il concordato risolve il fallimento, il dividendo e i termini di pagamento sono convenzionali; se invece interviene un contratto di unione il dividendo prende norma dai risultati della liquidazione (*v.* Azione, Concordato, Fallimento, Societa').

DOGANE. Sistema particolare di tasse, di licenze o di proibizioni a cui vanno sottoposte le merci all'entrata ed all'uscita dallo Stato.

L'uffizio di dogana è il luogo dove si verificano le merci e se ne pagano i rispettivi diritti.

Là dove è commercio, dice Montesquieu, ivi pure vi sono dogane le quali percevono un determinato diritto sulle importazioni ed esportazioni, ma ciò deve operarsi in modo che non vi sia nè urto, nè incaglio, nè vessazione, perchè diversamente l'azione commerciale rimane incagliata. Ciò posto le dogane debbono essere considerate sotto il doppio aspetto di legge fiscale diretta a far entrare nel pubblico erario il contributo sui consumi, e come salvaguardia commerciale, nell'intento di proteggere certe produzioni indigene contro la concorrenza delle similari procedenti dall'estero; una quale protezione si spiega mediante proibizione d'importare o di esportare, oppure onerando alcune fra esse produzioni di diritti più o meno gravi secondo che una protezione

più o meno estesa è riputata necessaria alla prosperità di un' industria nazionale nascente, che si ha interesse di consolidare.

Se la lealtà fosse la virtù prevalente nel cuore degli uomini, se, svincolandosi dal predominio dell'egoismo, concorressero tutti al vantaggio comune, persuasi che da questo dipende il vantaggio particolare, la più equa e la più giusta misura delle pubbliche gravezze sarebbe senza dubbio quella sui consumi; e tutte le altre potrebbero essere soppresse; ma per mala ventura predomina l'interesse privato, diametralmente contrario alla seducente santissima teoria del pubblico bene, motivo per cui quella imposizione indiretta, cotanto naturale a prima giunta, diventa col fatto gravatoria, tanto per chi deve pagarla, quanto per il fisco che ne ha il carico della riscossione.

Le dogane sono di antichissima data, essendochè alcuni scrittori affermano, che erano conosciute dai Romani sotto nome di *portorium*, ossia prezzo che pagavasi per l' introduzione di merci nel porto o pel trasporto di esse al varco di un ponte; altri poi ne circoscrivono l'origine ai tempi feudali in cui i feudatarii prelevavano un tributo sui mercatanti nel passare che facevano nei loro dominii. Comunque siasi però, è un fatto costante che dal XV secolo a questa parte quella fiscalìa rimase con alterna vicenda di accrescimento e di diminuzione, di nuovi vincoli e di esenzioni mai sempre in vigore.

Le manifatture, l'agricoltura, il commercio con l'estero, la ragione politica di uno Stato dipendono sostanzialmente dai rapporti internazionali, e per conseguenza dal sistema doganale la di cui competenza comprende le importazioni e le esportazioni, la navigazione di lungo corso e di grande e piccolo cabotaggio, il trasporto e la circolazione delle merci, ed in alcune occorrenze la pace e la guerra.

La questione delle dogane, ebbe a dire il conte di S. Cricq, si riduce a questi minimi termini: 1° Fare per ogni natura di prodotti ciò che il bene dello Stato richiede di presente, senza preoccuparsi gran fatto delle teorie, nè soverchiamente dei futuri contingenti a cui si potrà provvedere quando che sia mediante opportune modificazioni: 2° Predisporre le cose in modo che il commercio contribuisca esso pure col favore delle consumazioni al soddisfacimento delle pubbliche spese da cui trae vita, sussistenza ed incremento.

Sotto tre punti di vista, secondo che si è di sopra accennato, esser deve considerato il sistema doganale, di protezione cioè, di reddito e di disposizioni regolamentarie, ognuno dei quali viene a riferire al punto centrale delle tariffe. A questo riguardo si presentano due questioni predominanti, e sono: 1° Se, e dentro quai limiti servono le tariffe alla protezione. 2° Se i prodotti doganali seguono la ragione diretta o inversa delle tariffe; ciascuna delle quali questioni generali dà luogo alle seguenti questioni subordinate.

Protezione.

D'onde prese origine il sistema di protezione? Secondo alcuni autori dalla Spagna e quindi dall'amministrazione del gran Colbert, il di cui spirito si andò mano a mano allargando e diffondendo presso le varie nazioni d'Europa, le quali alla volta loro tutte intesero a rendersi esclusivamente prodottive, concedendo all'industria onorificenze e anticipazioni di danaro, coi quali mezzi si ingagliardirono le insaziabili esigenze. E di vero il rifiuto di nuove concessioni suscitò il malcontento, ed intanto i consumatori furono gravati dalla doppia tassa del caro prezzo delle cose necessarie alla loro esistenza, e della loro quota parte nelle somme anticipate, non di rado per-

dute per l'erario pubblico e rovinose per il beneficiato.

Qual è lo scopo della protezione?

Quello di fecondare l'industria nazionale onde metterla in grado di sostenere la concorrenza con l'industria delle nazioni rivali. Ciò posto a chi può convenire di suscitare questa concorrenza? A quelle nazioni solamente la di cui popolazione eccede i bisogni dell'agricoltura, a cui mancano i mezzi naturali onde alimentarla e dove la mano d'opera è a buon mercato. Nelle altre il colbertismo avrebbe per risultato di distruggere il bene presente per andare in traccia di un incerto e non di rado pericoloso avvenire, siccome appunto avvenne in Francia, dove le molte generazioni che sonosi succedute dopo i tempi di Colbert vissero di privazioni per contrastare alla rivale Inghilterra un primato che non per anco giunse ad ottenere nel trascorso di tanti secoli, e che la pose per ultimo nei frangenti gravissimi in che si trova, per cui le verità le più inconcusse diventano problematiche.

Da queste premesse nasce il corollario, che in massima, nei paesi agricoli, la protezione speciale esser dee utilmente riservata per l'agricoltura, e la sussidiaria per l'industria, in guisa che non riesca di aggravio ai consumatori, nè a detrimento del buon governo dello Stato.

Quali sono gli effetti del diritto protettivo? Dal lato utile, l'invigorimento dell'industria, la creazione di nuovi rami di produzione, il buon mercato delle cose necessarie ai comodi della vita, l'aumento della ricchezza dello Stato. Dal lato sfavorevole, la bramosia di aggiungere sempre nuove produzioni a quelle già sovrabbondanti, le arrischiate intraprese nell'intento di presto e con poca fatica arricchire; la fecondazione di una popolazione nomade, imprevidente, dedita ai vizi, riottosa, che non ha terra nè tetto; la stagnazione, l'isolamento, il progressivo avvilimento dei prezzi delle cose prodotte, l'abbassamento dei salarii, il discredito, la miseria, le intestine dissidenze.

Il sistema continentale napoleonico ha introdotto, è vero, in Francia gli utili effetti sovra indicati, ma diede nel tempo stesso un nuovo impulso all'industria inglese cui premeva di non essere soverchiata nel conflitto, e fece nascere la concorrenza della Prussia, dell'Austria, del Belgio e di altre parti d'Europa la quale riuscì fatale nel senso, che la circolazione rimase oppressa dall'affluenza.

Un fatto grave si presenta relativamente a questo punto di questione ed è che, a misura che il reddito delle dogane aumenta, cresce del pari la miseria nei luoghi dove più fervente è l'industria, la qual cosa denota un vizio radicale nell'esagerazione del sistema protettivo col favore del quale crescono le forze vive della produzione, senza che aumentino in proporzione i mezzi di dar loro sfogo, e di alimentarle convenientemente; una quale anomalia procede dacchè la libertà, l'intelligenza, la dignità dell'uomo operoso sono state degradate alla condizione di un ente materiale e meccanico, a danno della sua salute e del suo salario, giusta ricompensa delle sue fatiche. E per verità la miseria degli operai inglesi è giunta a tal segno, che la tassa dei poveri essendosi resa del tutto insufficiente, dovette quel Governo aver ricorso alle case di lavoro (*workhouses*), dove l'indigente è punito più severamente del delinquente.

Un altro pernicioso effetto di un sistema protettivo soverchiante i limiti di una prudente economia merita di essere notato, ed è che la popolazione industriale crescendo col crescere della protezione, se ne debbono allargare via via i confini sino a raggiungere quello del sistema proibitivo per cui le varie nazioni sono costituite, le une per rapporto alle altre, in istato d'assedio, costrette di far

guerra incessante ad un tempo alla concorrenza ed al contrabbando, donde deriva, da una parte l'ingombro e la stagnazione, dall'altra il caro prezzo delle cose più necessarie al vivere civile, non senza imitare la pazzia di chi aumentasse per un verso col fuoco l'intensità del vapore, e gliene chiudesse dall'altro ermeticamente ogni via di esalazione.

Si raccoglie inoltre dalle statistiche commerciali, che le industrie maggiormente protette sono quelle per lo appunto che stanno in maggiore disagio e dove più tenui si pagano i salarii, al segno che grado a grado gli uomini sono cacciati dalle donne, e queste dai fanciulli, i quali, costretti di nutrire gli autori de' loro giorni, diventano vizzi così, che la vecchiaia anticipa sugli anni, e l'esercito non ha più margine onde rifornirsi in quella classe.

Quale fia il risultato finale della protezione non esercita con quella prudente economia che è il carattere distintivo di un buon governo?

1° L'isolamento e l'abbandono, e per necessaria conseguenza la rovina; essendo che la vita dei popoli, il secondo loro sangue, i loro mezzi di progressivo incivilimento consistono appunto nell'attività dei cambi e nella frequenza e sicurezza delle relazioni internazionali.

2° Di costituire la classe industriale in istato di ostilità contro l'economia sociale, secondo che se ne hanno malaugurati e frequenti esempi in Inghilterra, in Francia ed eziandio in Ispagna, dove a scienza e pazienza di quell'autorità reggente, con ispirito sovvertitore d'ogni ordine pubblico fu fondata una società la quale « Considerando che l'esperienza ha dimostrato abusare alcuni manifatturieri del loro potere, riducendo a minimi termini i salari degli operai che impiegano, al punto di privarli del necessario alimento, giudicò cosa conveniente ed opportuna di instituire un sistema di mutua protezione fra la classe operosa, di cui è base fondamentale l'ordine di sospendere ogni lavoro sempre che il manifatturiere propone una riduzione di salario, non fosse che di un centesimo. L'operaio che accettasse la riduzione sarà scacciato dalla società, e quello invece che ricuserà l'ulteriore sua cooperazione riceverà dalla società medesima la giornaliera retribuzione di L. 1. 50 insino a tanto che non riesca a trovare un altro conveniente impiego. »

Forse che i diritti protettivi aumentano realmente la pubblica agiatezza col favore dell'incremento della produzione?

A questo riguardo la teoria non concorda coi risultati della pratica; imperciocchè nel mentre sembra naturale, che i bisogni rimanendo sempre i medesimi, devono le proibizioni indurre le manifatture indigene ad adoperarsi con ogni loro potere per soddisfarvi, il fatto di alcune nazioni ha dimostrato non essere necessaria la loro cooperazione. In questo novero sono da mentovarsi la Sassonia, dove l'industria è più ch'ovunque altrove fiorente abbenchè non soggiaccia a veruna specie di restrizione; la Svizzera che, priva di canali, di strade ferrate e di dogane propriamente dette, è riuscita a fare un'attiva concorrenza ai manufatti lionesi; l'isola di Cuba, in cui il commercio fiorisce e prospera sotto il regime di libertà; la Confederazione Germanica, i di cui Stati sonosi svincolati dalle linee parziali di dogana per soggiacere a quella sola moderatissima dell'associazione (*zollverein*); gli Stati Uniti di America; e per ultimo l'Inghilterra, dove le tariffe protettive vanno grado a grado scemando d'intensità ed aumentando in pari ragione i loro introiti.

Il D. Bowring prova con dati statistici raccolti nell'inchiesta parlamentare cui fece procedere il Governo britannico, che sotto il regime delle tasse onerose i consumi del popolo inglese dovettero sopportare una maggiore spesa annuale di 10

milioni sterlini, e la finanza percevere un minore introito di 4 milioni. Per lo contrario le diminuzioni operate sui diritti d'introduzione del the, dello zuccaro e del caffè fecero ascendere in Londra, nel periodo di venticinque anni, da 12 a 1800 le botteghe da caffè, per cui, invece della birra, delle acquavite e di altri liquori fermentati, gli Inglesi diedero la preferenza a quelle bevande più economiche e salutari.

La Francia anch'essa provò non ha guari i funesti effetti dell'esuberanza dei diritti protettivi, imperciocchè avendo osservato che il ferro indigeno non poteva entrare in commercio che al prezzo di L. 50 per quintale, invece che quello proveniente dall'estero costava soltanto L. 30, credette prudente consiglio di gravare questo di una tassa di L. 15, il risultato della quale si fu d'imporre un tributo di altrettanta somma su tutti i consumatori di quel genere fatto oggimai di prima necessità, senza gran che giovare al progredimento dell'industria ferrifera indigena la quale è strettamente vincolata, da una parte all'abbondanza del minerale, e dall'altra al buon mercato del combustibile.

Il favore accordato allo zuccaro coloniale diede vita alla produzione di quello di barbabietole, e la concorrenza, nel mentre riuscì a danno di altre produzioni cereali di prima necessità, mise a repentaglio la vita delle colonie e produsse in Francia ed altrove un conflitto di cui non si possono per anco apprezzare i futuri contingenti.

Un'esuberante protezione è utile al regime politico? Il fatto risolve negativamente la questione, imperciocchè le nazioni volendo rendersi le une dalle altre indipendenti, sono poste in istato di vicendevole assedio; ciò che una ha interesse di esportare è ricusato dall'altra, e viceversa questa vieta l'esportazione delle materie di cui l'altra avrebbe bisogno, un quale contrasto produce l'immoralità del contrabbando, la stagnazione, e questa i mali umori, il desiderio di cose nuove, uno stato di continuo sospetto e di perturbazione.

Si dovrà desistere pertanto da ogni specie di protezione? No certamente, perchè il rimedio sarebbe peggiore del male. Ciò che gli economisti concordano ad inculcare si è la moderazione fondata sulla massima, che chi nulla dà nulla riceve, avvalorata dalla tutela degl'interessi morali, materiali e politici, e desunta dalla considerazione, che la vera pubblica economia sta nell'equilibrio delle forze produttive, vale a dire dell'agricoltura, dell'industria e del commercio, in guisa che si prestino vicendevolmente la mano, senza perturbare la loro armonia con misure espansive o ristrettive, che, nel mentre giovano di rado al ramo protetto, tornano a danno degli altri.

In ogni caso poi il sistema protettivo debb'essere transitorio nell'intento di fecondare un'industria nascente o di rendere adulta quella già creata, semprechè ne sia realmente dimostrata l'opportunità e il pubblico interesse, e non mai trascendere alla proibizione che, nel mentre pregiudica gravemente i consumatori, fa soffrire alla finanza un doppio danno, quello dei diritti che non percevé, e quello delle spese che gli è forza d'incontrare per impedire le proibite introduzioni.

È massima finalmente che, siccome in tutte le cose concernenti all'economia governativa, così e più specialmente in quelle delle dogane vuolsi procedere con giusta misura e a passo lento nella via delle modificazioni, perchè le troppo rapide transizioni vanno ben di rado disgiunte da gravissimi danni e da lamentevoli perturbazioni.

Tariffe.

Dopo di avere discusso con prolissità adequata all'importanza dell'argomento il

sistema doganale considerato dal lato della protezione, fia pregio dell'opera d'investigarlo ora sotto quello non meno vitale delle tariffe, ossia sotto il punto di vista della questione in secondo luogo proposta nell'esordire di questo articolo.

Qual è la meta a cui mirar debbono le tariffe doganali? A quella che forma il perno della pubblica economia, di dare cioè e ricevere i prodotti di cui abbisognano i popoli alle condizioni le più vantaggiose e di reciproca convenienza, in guisa che nessuno di essi rimanga inerte e nessun bisogno insoddisfatto.

Che cosa rappresentar denno le tariffe? Un tributo equo e moderato, anzichè un diritto di privativa, essendochè per rispetto ad esse segnatamente cade in acconcio la massima, che la teoria esser deve la dottrina della pratica sperienza, siccome le leggi sono l'analisi dei fatti ridotti in massime generali. Vero è che tali principii risultano talvolta teoricamente chiari ed appaganti i quali non reggono poi al contatto della pratica; ma ciò succede dacchè i teorici si lasciano bene spesso trasportar dallo slancio della loro immaginativa, e non equilibrano i loro dettati con le forze materiali di cui l'uomo può disporre.

Quali risultati producono le tariffe esuberanti?

1° Di dar coraggio al contrabbando, essendo cosa al giorno d'oggi dimostrata, che un dazio del 40, 60 e più del 100 per 100 fa sì che le merci daziate vengono trasportate in frode dalle compagnie di assicurazione le quali stanno contente di un benefizio dal 10 al 15 per cento, secondo il maggiore o minor grado di difficoltà che presenta l'oggetto che vuolsi trasportare in contravvenzione.

La storia finanziera della Gran Bretagna serve ad avvalorare questa verità, imperciocchè fino al 1831 in cui ebbe predominio il famoso atto di navigazione che proibiva la consumazione nell'interno dello Stato di tutti quei prodotti che non vi erano trasportati dal luogo di origine su bastimenti inglesi, il reddito delle dogane stette nel limite medio di 295 milioni sterlini, invece che salì grado a grado da quell'epoca in poi e sino al 1839 in cui fu di 550 milioni nella proporzione stessa con cui si andò allargando il campo della libera concorrenza.

2° Di costringere l'autorità amministrativa a moltiplicare gli agenti di difesa, di delazione e di vigilanza con danno grave del pubblico erario e della morale.

3° Di ferire col caro prezzo delle materie prime l'industria nella parte sua più vitale.

4° Di paralizzare il commercio mediante la proibita o troppo daziata importazione di varii oggetti.

5° Di gravare l'agricoltura colla tassa di manufatti necessari alla sua prosperità e sussistenza.

6° Di tener gli animi esacerbati mediante le molte angarie e formalità cui vanno sottoposti i viaggiatori.

7° E finalmente di separare con gravi spese e con non minori disturbi ciò che la Divina Provvidenza ha strettamente congiunto, la produzione cioè e la consumazione.

Per lo contrario, nel mentre le tariffe moderate tolgono ogni incentivo alla frode, riducono di molto le spese necessarie per reprimerla, concorrono ad aumentare le consumazioni, e per conseguenza i relativi diritti, per la ragione che le masse non tesaurizzano e spendono anzi al di là delle loro forze per poco che vi trovino incentivo nel buon mercato.

Quali norme fia spediente di seguire nello stabilimento delle tariffe?

Quelle necessariamente che sono più appropriate alle condizioni dei luoghi, dell'industria e dei consumi, in guisa che non si ponno a tale riguardo assegnar regole generali. Noi però crediamo pregio dell'opera di qui riferire quelle adottate

nel regno di Prussia dalla legge 25 maggio 1818, le quali si riassumono nel dichiarare, che tutti i prodotti stranieri, naturali e manufatti sono di libera importazione, e possono essere consumati e spediti in transito in tutta la distesa del regno, e che del pari tutti i prodotti indigeni naturali e manufatti esser ponno liberamente esportati; una quale franchigia va soggetta alle sole restrizioni relative ai farmaci secreti e nocivi, al sale, alle carte da ginoco e simili, di cui, siccome ovunque altrove, il governo si è riservata la privativa.

Fu stabilito in massima dalla legge medesima, che saranno accordate agli altri Stati le stesse facilitazioni doganali di cui saranno chiamati a godere in essi i regnicoli prussiani, e ciò per quanto le relazioni internazionali lo potranno comportare; per contrapposto saranno adottate le stesse misure ristrettive che altri Stati facessero prevalere a danno della Prussia.

Nel formare la sua tariffa il Governo prussiano fu convinto di questa verità, che le restrizioni, oltre dl essere nocive agl'interessi dello Stato, fomentano nei produttori e nei fabbricanti la tendenza al monopolio, all'ozio ed all'ignoranza, invece che si è collo sviluppo di tutte le loro forze, adoperando tutti i loro mezzi ch'essi possono sostenere la concorrenza contro gli stranieri.

La franchigia da ogni diritto fu in Prussia la regola fondamentale delle esportazioni; ad eccezione di alcuni pochi prodotti pei quali fu accordato un premio di uscita, a talchè lo zuccaro raffinato, il tabacco, le acquavite e la birra.

Un'altra essenziale differenza tra la tariffa doganale prussiana e quella di altri Stati merita di essere osservata, ed è che il tributo non viene riscosso a misura dello smercio e dei consumi, ma sibbene al momento della fabbricazione, la qual cosa riuscì a imprimere una grande sfera di azione all'industria, e con essa all'agricoltura.

Quale fia il sistema migliore di graduazione delle tariffe doganali?

Giova premettere a questo riguardo, che le tariffe ponno essere ragguagliate a peso, numero e misura, o *ad valorem*, oppure nella proporzione mista di peso, numero, misura e di valore.

Il primo sistema serve a favorire l'industria nazionale relativamente ai prodotti più grossolani che sono di uno smercio più esteso nello Stato e che più facilmente vengono manufatti, ma presenta l'inconveniente di gravare di una maggior tassa le merci di minor valore e quasi sempre di maggior peso; il secondo sarebbe il *nec plus ultra* della perfettibilità, se non si avessero a temere le frodi degl'impiegati e le fatture adulterate; il terzo finalmente modifica i due notati difetti, semprechè sia avvalorato dal diritto di preensione sulle merci consegnate in frode.

Le tariffe presso altre nazioni sono compilate per ordine delle materie, e suddivise in una lunghissima serie di articoli; quella prussiana invece si fece a determinare le seguenti cinque grandi categorie:

1° Prodotti esotici, a talchè lo zuccaro, il caffè, il cacao, le spezierie, il thè, le ostriche ed altri frutti di mare;

2° Prodotti indigeni, mercè i quali nasce la concorrenza con quelli procedenti dall'estero, come a cagion d'esempio il vino, il tabacco, il bestiame, l'acquavite, il sego, il grano, le sementi di ogni specie, i formaggi, la birra, l'aceto, la carne, il pesce salato, il legname di costruzione, lo zinco, lo stagno ecc.

5° Le materie necessarie all'industria, quali sono la lana e il cotone in ciocche e filato, il ferro, l'acciaio, le droghe, le materie atte alla tintura, l'olio di oliva e di balena, il rame, il lino, il canape, le pelli, il sapone, la legna, il bitume, il piombo, ecc. ecc.

4° Prodotti manufatti, cioè i tessuti di cotone, di lana, di seta e di lino, la ma-

iolica, la porcellana, il vetro, le minuterie, la carta d'ogni specie, gl'instromenti di musica e di ottica, la polvere da schioppo e simili.

5° La quinta classe comprende oggetti di minore importanza.

Lo scopo di una tale classificazione quello si fu di favorire, a vantaggio dei consumatori, l'introduzione delle cose che il paese non vale a produrre, di agevolare ai produttori il mezzo di progredire nelle loro imprese, e di svincolare il commercio interno dalle vessazioni e dalle angherie che prima lo inceppavano, meta questa che fu preceduta da molte disposizioni preliminari onde facilitarne la via.

Eziandio il Governo inglese sta maturando un più adeguato sistema di graduazione delle sue tariffe doganali, e ciò dietro l'osservazione, che se l'edificio dei diritti protettori introdotto da Colbert nel 1667 nella politica europea, ebbe in origine l'intento di favorire e accelerare il progresso dell'industria, l'esperienza ha però dimostrato che i bisogni di una nazione sono lo stimolo il più efficace dell'industria, e che questa cresce in ragione diretta dell'incivilimento, senza che giovino gran fatto a un tale intento le tariffe proteggitrici.

Le attuali tariffe inglesi si compongono di 1150 articoli, e produssero nel 1839 lire sterline 22,962,610, a formar le quali diciassette articoli concorsero per lire 21,700,630, e sei solamente se ne trovano diretti a favorire il reddito dello Stato; tutti gli altri, cioè 1133, costituiscono un sacrificio imposto alla massa dei consumatori a vantaggio di pochi produttori, e che rappresentando un prodotto di lire sterline 1,262,000, potrebbero ciò stante essere svincolati a benefizio dell'universale.

Per questa ragione il sig. Hume propose, essendo ministro delle finanze di quel regno, di dividere la tariffa dei prodotti esotici in tre classi, comprendendo nella prima gli articoli la di cui concorrenza potrebbe nuocere troppo gravemente alle produzioni indigene, nella seconda quelli per cui esse produzioni sono insufficienti ai bisogni delle consumazioni, e nella terza i prodotti che non si ottengono nei tre Regni.

La stessa osservazione milita per rapporto alle tariffe francesi; essendochè sull'introito di 129,679,125, sessantuno articoli assorbiscono il 96 per cento, ossia 124,043,794, nel mentre che 177 altri articoli appena riuscirono a comporre la somma di 49,430 equivalente alla due mila cinquecentesima parte del reddito totale; per la qual cosa viene confermata l'opportunità di una riduzione, se non che nel darvi opera vuolsi avvertire di non perdere di vista la protezione dovuta al lavoro nazionale per badare soltanto alla questione fiscale, perchè diversamente si trascenderebbe nel dominio delle utopie e delle aberrazioni.

Devono le tariffe rimanere inflessibili ed invariabili, oppure fia singolar loro pregio di piegarsi alle esigenze dei tempi e ai progressi delle industrie e della civiltà?

Ritenuto che le modificazioni, in questo ramo di servizio, influiscono in un modo immediato, diretto e generale sulle altre leggi; che producono sull'intiero corpo sociale effetti pronti e sicuri; che molti e diversi interessi ne rimangono colpiti; che è in dipendenza appunto del maggiore o minore loro equilibrio che alcuni rami d'industria vanno in rovina, nel mentre che altri prendono vita e fioriscono; che si esige un esuberante lavoro in alcune manifatture, e che per alcune altre la miseria conduce alla mendicità; per siffatte considerazioni si verrà a conchiudere, che le tariffe non possono essere stabilmente determinate, ma se ne vuole operare la revisione in un periodo per lo meno decennale.

Disposizioni regolamentarie.

Qual è lo scopo dei regolamenti delle dogane? 1° di conseguire il pagamento dei

diritti determinati dalle tariffe; 2° d'impedire le frodi ed il contrabbando; 3° di opporsi al transito delle mercanzie proibite sotto il rapporto della materia, della politica e della società.

Per conseguire il divisato scopo sono generalmente adottate le regole seguenti:

Nessuna mercanzia compresa nelle tariffe può essere, in massima, introdotta, se non ha pagato i diritti, oppure ottenuto una polizza di credito ossia quietanza a cauzione.

Questi diritti sono riscuotibili per le materie soltanto che entrano in effettiva consumazione nell'interno dello Stato.

Per le altre si fa luogo al solo diritto di magazzinaggio e di deposito reale o fittizio, oppure alla restituzione all'uscita dei diritti pagati all'entrata.

I contratti di compra e vendita, e la successiva introduzione di prodotti stranieri proibiti, o fatti in frode delle tariffe doganali, e delle disposizioni sanitarie, di politica e polizia, formano contrabbando, e sottopongono i contraenti alle penalità inflitte dai relativi regolamenti.

Fino a destinazione i conducenti sono obbligati di far fede d'un tale pagamento, o di essere muniti di una bolla di transito.

I crediti si accordano mediante cauzione. Possono essere ammessi a titolo di pagamento lettere di cambio o biglietti a ordine girati nelle forme prescritte per siffatta specie di effetti di commercio.

L'amministrazione delle dogane gode del privilegio accordato allo Stato sopra tutti gli altri creditori.

Se le dichiarazioni sono riconosciute inesatte o false, si fa luogo a contravvenzione, a sequestro e a pene sussidiarie.

I diritti indebitamente riscossi sono rimborsati dall'amministrazione delle dogane.

Se le mercanzie rimangono indoganate per più di otto giorni, pagano un diritto di magazzinaggio, e sono vendute per conto dello Stato dopo il termine di due mesi, se non ne venne fatta la dichiarazione.

È accordata una *tara* per le merci che eccedono un determinato diritto di dogana.

È proibito di costrurre e tenere in attività opificerie di qualunque specie sulle linee di frontiera senza un permesso speciale dell'autorità governativa, e ciò nell'intento d'impedire ch'esse si convertano in luoghi di deposito di merci di contrabbando.

Nei Regii Stati le dogane stanno sotto il regime dell'Editto 4 giugno 1816, che determina le regole da osservarsi per rapporto all'entrata, all'uscita, al transito ed alla custodia del littorale.

Tenne dietro a quest'Editto quello del 25 stesso mese ed anno circa le regole e cautele da osservarsi per l'esercizio della gabella sale e tabacchi.

Susseguirono varii provvedimenti modificativi ed ampliativi, fra i quali merita di essere citato: 1° il R. Brevetto 30 giugno 1831 che esime dal dazio le biancherie, gli oggetti d'indumento, ed altri effetti ad uso personale dei viaggiatori; 2° le RR. PP. 8 febbraio 1834 che concedono facoltà a chiunque di fabbricar carte e tarocchi sotto l'osservanza delle regole nelle Patenti medesime prescritte; 3° parecchi manifesti camerali di riduzione del dazio d'introduzione di alcune derrate e granaglie; 4° R. Editto che concede libera facoltà d'importare ed esportare il salnitro mediante pagamento della stabilita dogana.

La tariffa dei diritti dovuti per le dogane è quella 19 febbraio 1830, stata modificata con manifesto camerale 24 dicembre 1842.

Le summentovate disposizioni essendo fra loro coordinate in modo che non si possono scindere per riferirle per sommi capi, noi vi rimandiamo perciò i lettori, e qui ci riduciamo ad accennare le parti più sostanziali che concorrono a formare quel complicato ramo di amministrazione e che ci sembrano più idonee a somministrare un'adeguata idea del suo complesso.

1° Chiamasi linea doganale ossia raggio

di frontiera lo spazio della periferia dello Stato in cui il regime delle dogane viene esercito in tutto il suo rigore. Questo raggio è di cinque miglia misurate in linea retta dall'estremo confine di ciascun territorio verso l'estero.

2° Due linee d'uffizi collocati alle due estremità del raggio, una verso l'interno, l'altra verso l'estero, proteggono l'eseguimento di tutte le misure di vigilanza relative alla circolazione o ai magazzini di deposito delle merci sottoposte alla tariffa o di cui si è proibita l'uscita, al sequestro di quelle che fossero introdotte in frode, e alla repressione di ogni specie di contravvenzioni che fossero commesse o tentate.

3° Si reputano coste marittime i luoghi bagnati dalle acque del mare nella bassa marea.

4° I magazzini di deposito sono di due specie: è della prima specie il luogo dove i commercianti depongono provvisoriamente le loro merci sottoposte alla tassa che non intendono di abbandonare alla consumazione, ma che vogliono riesportare all'estero; questo deposito dicesi legale, e finchè le merci vi rimangono rinchiuse si reputano non per anco internate nello Stato, e quando n'escono per passare all'estero vanno sottoposte soltanto a un modico diritto di magazzino, di transito e di deposito. La seconda specie è il deposito doloso di merci proibite tanto all'entrata che all'uscita, e che si tengono accumulate sul raggio di frontiera per essere esportate e messe in consumazione clandestina e in frode delle leggi doganali.

5° Il deposito legale è reale o fittizio. Il deposito reale è accordato alle merci procedenti dall' estero, coloniali e non proibite. I magazzini dei depositi reali sono chiusi a doppia chiave, di cui una sta nelle mani dei preposti in guisa che le merci non ne ponno essere esportate senza il loro consenso ed intervento, l'altra è ritenuta dai commercianti che sono ammessi al deposito.

Entrano nel novero dei depositi i porti franchi dove le merci non possono essere introdotte secretamente e senza preventiva dichiarazione.

I depositi fittizi sono quelli dove è lecito di collocare le merci a beneplacito, con obbligo al deponente di rappresentarle a semplice richiesta, e di soddisfarne i rispettivi diritti ogni qual volta sono poste in commercio.

Questi depositi hanno tratto più specialmente alle merci che pel loro volume sarebbero di troppo incomodo ingombro nei magazzini di deposito legale; debbon sempre essere preceduti da una dichiarazione e durano fino al compimento delle formalità necessarie per farlo cessare.

6° Dal diritto di deposito nasce la facoltà di transito ossia passaggio di merci provenienti dall'estero o all'estero dirette. Essa è limitata ad alcuni punti, e le spedizioni ne denno essere fatte coi piombi della dogana, seco giunta una bolla a cauzione ossia sottomissione di operarne l'esportazione.

7° Il pagamento dei diritti di dogana si opera per via di semplice ingiunzione del ricevitore, la quale trae seco l'arresto personale.

8° Ogni tentativo di frode è punito come il delitto commesso; il diritto di esercizio nelle contravvenzioni compete tanto ai preposti quanto a ogni altra specie di agenti di politica e pulizia, e nelle relative cause l'amministrazione delle dogane è rappresentata dal pubblico ministero.

9° Le pene sono pecuniarie e correzionali; esse consistono nella confisca, nella multa e nel carcere. Se vi fu ribellione, i reati sono puniti secondo i casi colla reclusione o coi lavori forzati a tempo.

10° La confisca degli oggetti introdotti in frode si estende a tutti i delitti senza eccezione nè riserva, ed è perciò che viene

autorizzato l'immediato sequestro delle merci colte in contravvenzione; e perchè rappresenta il risarcimento dei danni recati colla perpetrazione del delitto, la confisca può essere proseguita contro gli eredi del delinquente, astrazione fatta da qualunque eccezione di buona fede. Essa si estende alle navi, ai cavalli e alle vetture che fanno il trasporto delle merci colte in frode.

11° La multa è talvolta fissa, talvolta proporzionale al valore degli oggetti sequestrati, ed è considerata quale un'indennità accordata al pubblico erario; essa non è peraltro ripetibile dagli eredi del delinquente.

12° L'esistenza del fatto materiale basta per far luogo alla condanna, senza tener conto nè di scuse nè di cause attenuanti.

13° Nel mentre è debito dei tribunali di applicare le pene sì e come sono inflitte dalle leggi e dai regolamenti, rimane in facoltà dell'amministrazione di ridurle, transigere, ammettere oblazioni, ma ciò unicamente per rapporto alle pene pecuniali, essendochè le corporali denno essere scontate in tutta la loro pienezza.

14° In massima nessuno è tenuto oltre il fatto proprio, ma pei soli delitti da esso lui commessi: le prescrizioni doganali però si estendono alla presunzione dei fatti e dei delitti, epperciò il padre e la madre del delinquente, il padrone dei veicoli che hanno servito al trasporto delle cose colte in frode si ritengono risponsabili dei delitti dei loro figli, commessi e vetturali. Sono del pari risponsabili i complici a qualunque titolo, i mandatari e i ritentori delle cose frodate.

15° Occorrendo che un sequestro di merci abbia avuto luogo indebitamente, il proprietario ha diritto al compenso dei danni ed interessi sino a concorrenza del valore delle cose sequestrate e degli interessi dalla data del seguito sequestro sino a quella del rilascio, e ciò tanto verso il proprietario delle merci che verso quello delle navi ed altri mezzi di trasporto.

16° La cognizione dei delitti e delle contravvenzioni in materia di dogane è di competenza del Magistrato della R. Camera dei conti.

Conclusione.

Riassumendo il sin qui detto, si raccoglie, che il servizio delle dogane si compone sostanzialmente dei rami infra espressi:

1° Personale, il quale si divide in agenti attivi ossiano preposti al commercio estero sulle frontiere, nei porti e sulle navi per impedire il contrabbando e avvalorare il pagamento dei diritti di dogana, e in agenti sedentarii incaricati di ricevere i diritti e le dichiarazioni, e fare le spedizioni richieste dalle prescritte giustificazioni.

2° Stabilimenti: sono comprese sotto questa indicazione le zone ossia linee doganali di frontiera, gli uffizi di verificazione, di riscossione e di deposito.

3° Pulizia delle coste e delle frontiere, che viene esercita dai preposti e uffiziali delle dogane relativamente alle importazioni e alle esportazioni, alle manifatture e ai depositi stabiliti sul perimetro delle zone, alle bestie condotte al pascolo, e simili.

4° Tariffe: si considerano in esse le obbligazioni imposte ai capitani di nave, ai conduttori di vetture e carri, alle dichiarazioni a carico dei consegnatarii, allo sbarco, alle verificazioni ecc. per rapporto alle tariffe ed alle regole stabilite per l'osservanza delle medesime.

5° Pagamento dei diritti, che si fa in diverse maniere, e comprende i crediti accordati al commercio, le riduzioni di diritti per cause di avaria, i rimborsi.

6° Deposito: vasti magazzini in cui i negozianti hanno facoltà di tenere in serbo le loro merci sino al momento che reputano propizio per metterle in circolazione,

e ciò in luoghi e per oggetti determinati e sotto l'osservanza di certe date condizioni quanto agli introiti, alle uscite, ai trapassi a destinazioni diverse da quelle consegnate ecc.

7° Transito ossia facoltà di far passare dall'estero all'estero, attraverso dello Stato, senza pagamento di diritto, merci introdotte dalle frontiere o per via di mare.

8° Cabotaggio: concerne al trasporto, franche di diritti, da un porto all'altro dello Stato, di merci nazionali o che tali divennero mediante pagamento della tassa.

9° Esportazioni: comprendono esse le dichiarazioni e le verificazioni d'uscita, sia nel caso in cui si esporta per mezzo di quietanza, o sotto riserva del premio accordato per alcune merci spedite all'estero per la via di terra o di mare.

10° Navigazione: sotto questa denominazione vengono contemplati i vantaggi speciali accordati alle navi nazionali, le discipline che a quell'uopo devono osservare, la pulizia delle navi estere e sudditizie, i diritti diversi che sono dovuti dalle medesime ecc.

11° Merci e luoghi sottoposti a un particolare regime, a talchè gli effetti dei viaggiatori, le vetture, i manufatti d'oro e d'argento, la pesca, i frutti raccolti nelle adiacenze della linea di frontiera, le merci introdotte nei porti franchi, il tabacco, la polvere da fuoco ecc.

12° Colonie, vale a dire relazioni commerciali con le contrade escentriche all'Europa; norme da osservarsi per la spedizione ivi dei bastimenti e dei carichi; privilegi di cui godono nell'andata e nel ritorno, e simili.

13° Procedura, che ha tratto alle forme prescritte per constatare i delitti e le contravvenzioni, il modo di procedere nei casi di contrabbando a mano armata o senza armi, le obblazioni o transazioni lecite ecc.

DOLO. Viene compreso sotto questo nome ogni raggiro, fallacia, macchinazione per circonvenire, indurre in errore ed ingannare altrui.

Anticamente v'era anche il *dolo buono*, e chiamavasi così l'accortezza impiegata specialmente contro il nemico o l'assassino, leg. 1, § 3, ff. *de dolo malo*; il qual dolo è nel foro civile permesso; ed in questo senso dice la regola, che *naturaliter licet contrahentibus se invicem circumvenire*.

Nelle leggi romane si dice quasi sempre *dolus malus* per esprimere l'atto di mala fede ed il raggiro usato in altrui danno, e noi lo significhiamo colla semplice parola *dolo*.

Sotto quest'aspetto s. Basilio definisce elegantemente, essere il dolo quell'artifizio o solerzia che si usa nell'insidiare altrui, quando cioè s'indesca taluno con una fallace lusinga, e intanto si compie lo scopo dissimulato. E sant'Agostino dichiara esservi dolo quando si opera diversamente da quanto si appalesa.

«Il dolo è una causa di nullità della convenzione quando i raggiri praticati da uno dei contraenti sieno tali che rendano evidente che senza di essi l'altra parte non avrebbe fatto il contratto.

«Il dolo non si presume, e debb'essere provato» (1203 del Codice civile).

Non vi è dolo allorchè il danno sarebbe ciò malgrado accaduto.

Il mandatario o commissionario è *in dolo* allorchè potendo aspettare la risposta del mandante o committente abbia eseguito il mandato con altrui danno, oppure abbia di moto proprio tralasciato di eseguire la commissione.

Chiunque avrà consigliato un altro con dolo sarà tenuto ai danni per tal motivo accaduti.

Si presume in dolo colui che contrattando ha tralasciato le solennità prescritte e solite apporsi in un contratto, che vi abbia apposte clausole insolite, o che per stipularlo sia uscito fuori Stato, o final-

mente che abbia contrattato con persona inabile.

È pure argomento di dolo il fatto di chi avrà aspettato d'intentare la sua azione dopo la morte di quegli ch'era solo informato della negoziazione, e che perciò sarebbesi nel suo vivente difeso.

Non è in dolo colui, che per la conservazione del proprio interesse e beni avrà recato danno ad un terzo.

L'eccezione di dolo ha luogo eziandio contro le lettere di cambio quantunque abbiano esse il privilegio dell'esecuzione parata.

Una specie di dolo vi ha pure nella collusione di due contraenti, i quali combinano tra loro una convenzione in pregiudizio dei terzi, cosa questa che di frequente interviene nei fallimenti, in occasione dei quali il fallito cerca talvolta o di nascondere una parte dell'attivo sotto il velo di simulate alienazioni o pagamenti, o di prepararsi un vantaggioso concordato soddisfacendo alcuni influenti creditori a danno degli altri tutti: spesso anche un creditore meglio informato ottiene particolare risarcimento, sfuggendo e nello stesso tempo aggravando la sorte comune degli altri creditori. Alle quali frodi va incontro il Codice di commercio cogli art. 480, 481, 482.

Art. 366. « In caso di frode nella valu« tazione degli effetti assicurati, ed in caso « di supposizione o di falsificazione, l'as« sicuratore può far procedere alla ve« rificazione e stima degli oggetti, senza « pregiudizio di ogni altra azione sia civile « sia criminale. »

378. « Qualunque reticenza, qualunque « falsa dichiarazione per parte dell'assicu« rato, qualunque differenza tra il contratto « di assicurazione e la polizza di carico « che diminuissero l'opinione del rischio « o ne cangiassero il soggetto rendono « nulla l'assicurazione. »

410. « In caso di dichiarazione fraudo« lenta, l'assicurato è privato degli effetti « dell'assicurazione, ed è tenuto a pagare « le somme prese a cambio, non ostante « la perdita o la preda del bastimento » (*v.* Fallimento).

DOMICILIO. A tenore del Codice civile art. 66 « Il domicilio di ogni suddito, per quanto riguarda l'esercizio de' suoi diritti civili, è il luogo ove egli ha il suo principale stabilimento » cioè quello del centro dei suoi affari, la sede delle sue sostanze, d'onde non si disparte che con proponimento di farvi ritorno.

Il domicilio e la residenza sono due cose che non debbono essere confuse tra loro. Infatti, se il domicilio è sottoposto a frequenti mutazioni diventa residenza, e se la residenza è permanente diventa domicilio.

Questa distinzione è molto importante ed ha grande influenza per la validità di quasi tutti gli atti.

« L'abitazione reale trasferita in un altro luogo con intenzione di fissare in questo il principale stabilimento, produrrà cangiamento di domicilio » (art. 67).

« La prova dell' intenzione risulterà da un' espressa dichiarazione fatta davanti al Sindaco del luogo che si abbandonerà, ed a quello del luogo dove si sarà trasportato il domicilio.

« Il Segretario del comune distenderà il verbale della dichiarazione, il quale dovrà rimanere nell'archivio comunale » (68).

« In mancanza di dichiarazione espressa, la prova dell'intenzione dipenderà dalle circostanze » (69).

« Il suddito chiamato a pubblico impiego conserverà il primiero suo domicilio, quando non abbia manifestato un' intenzione contraria » (70).

Se però l' impiego è a vita e non amovibile, si opera traslazione immediata di domicilio nel luogo in cui il funzionario debb'esercire il suo ministero.

« La donna maritata non ha altro domicilio che quello del marito, salvo che ne

sia legittimamente separata di corpo e di abitazione.

« Il figlio minore non emancipato ha il domicilio del padre. Il minore non abilitato ed il maggiore interdetto hanno quello del tutore » (71).

« Il maggiore di età che serve o lavora abitualmente in casa altrui, avrà lo stesso domicilio della persona a cui serve, o in casa della quale lavora, quando abiterà con essa nella medesima casa » (72).

« Le disposizioni dei precedenti articoli relative al cangiamento di domicilio non derogano agli usi e regolamenti che concernono ai diritti ed ai carichi comunali » (73).

« Il domicilio che aveva il defunto determina il luogo dell'aperta successione » (74).

« Allorquando le parti o una di esse in un atto pubblico e per l'esecuzione del medesimo avranno eletto il domicilio in un luogo de' Regii Stati diverso da quello del loro domicilio reale, le citazioni, le domande ed i procedimenti relativi a quest'atto si potranno fare al domicilio convenuto ed avanti il Giudice del medesimo » (75).

In virtù dell'art. 26, se gli stanieri goder vogliono di tutti i diritti dei sudditi, oltre l'impetrata naturalità e la fedeltà giurata al Sovrano, debbono fissare il loro domicilio nello Stato.

Emerge da quanto precede, che il domicilio è civile e politico, e il civile si suddivide in domicilio reale e di elezione.

È domicilio reale quello della principale abitazione.

Il domicilio d'elezione invece è quello indicato per l'eseguimento di un atto, e ciò in dipendenza della massima che milita tanto per gli indigeni quanto pei forestieri, essere domicilio del contraente quello in cui l'obbligazione debb'essere eseguita.

Costituito il proprio domicilio, si rende tosto ognuno abitante e soggetto alle leggi del luogo, non però immediatamente cittadino, per cui si richiede il privilegio di naturalità.

Il domicilio politico è quello che determina l'esercizio dei diritti politici; tale a cagion di esempio è il domicilio dei pubblici funzionari.

Ogni atto dovendo essere eseguito con piena cognizione di causa di entrambe le parti contraenti, ne segue che le significazioni debbono essere fatte in persona o a domicilio.

Relativamente al domicilio legale e di fatto si osserva:

Che chiunque non ha stabilito altrove il suo domicilio s'intende, salvo prove contrarie, aver conservato quello del luogo suo nativo.

Che il funzionario il quale, mediante atti positivi, non ha manifestata l'intenzione di cambiare domicilio conserva quello che aveva in ultimo luogo.

L'attore deve seguire il domicilio del convenuto, ed alcuno non può essere giudicato che nel luogo del proprio domicilio.

Quando non vi sia domicilio, allora solamente si può condurre uno in giudizio nel luogo dove abbia la sua abitazione.

Il commerciante, salva la prevenzione, può essere giudicato a scelta dell'attore, tanto dal tribunale dove egli ha il domicilio, quanto da quello dove contrasse l'obbligazione.

La elezione di un domicilio per un pagamento di cambiale porta per effetto la elezione di domicilio per ogni atto dipendente dalla stessa cambiale, con differenza di ciò che si dispone per gli altri pagamenti di diritto civile.

Chi ha domicilio nello Stato è tenuto, riguardo ai suoi capitali ed alla sua famiglia nello Stato situata, come un vero suddito, sebbene in un diverso Stato a lui piaccia di soggiornare.

Negli affari commerciali, osserva Azuni,

ha molta influenza il domicilio, specialmente nelle contrattazioni delle cambiali, nelle quali moltissimo importa sia specificato quello ove risiede il trattario, e quello dove debbe eseguirsi il pagamento, nel caso in cui sia diverso dal luogo di residenza del trattario.

L'art. 120 del Codice di commercio dichiara che «Una lettera di cambio può «essere tratta sopra una persona e pa«gabile al domicilio di un terzo» vale a dire, che può esser pagabile altrove che presso questo individuo, e a un domicilio diverso da quello del trattario.

Quando quello su cui la lettera è tratta l'accetta puramente e semplicemente è obbligato di farne eseguire il pagamento al *domicilio indicato*. Se ricusa, spetta al portatore di dare l'accettazione o di protestare.

Nel primo caso, art. 136 «L'accetta«zione di una lettera di cambio pagabile «in luogo diverso da quello della dimora «dell'accettante indica il domicilio ove «debbe esser fatto il pagamento od ove «debbono farsi le diligenze.»

125. «Sono riputate semplici obbliga«zioni quanto a tutti le lettere di cambio «contenenti supposizione sia di nome, sia «di qualità, *sia di domicilio*, sia dei luoghi «da cui sono tratte o nei quali sono pa«gabili.»

187. «I protesti per mancanza di ac«cettazione o di pagamento debbono es«sere fatti al domicilio di colui su cui la «lettera di cambio è pagabile, od al suo «ultimo domicilio conosciuto; al domicilio «delle persone indicate dalla lettera di «cambio per pagarla *al bisogno*; al domi«cilio del terzo che ha accettato per in«tervenzione.»

Il domicilio di un uomo di mare è sufficientemente specificato in un atto notarile, quando accenna la sua qualità e il nome del bastimento sul quale è arruolato.

Il domicilio delle società è quello in cui sono stabilite, cioè dove risiede la principale direzione.

Il domicilio dei fallimenti è quello stesso del negoziante fallito.

Il domicilio eletto dipende dalle speciali convenzioni, e non ne debb'essere pretermessa negli atti la specifica indicazione.

Relativamente al domicilio è necessario inoltre di distinguere, se le obbligazioni di cui occorre di ripetere il pagamento sono negoziabili e trasmessibili per le vie ordinarie.

Per le prime il domicilio del debitore al momento della sottoscrizione s'intende essere quello parimenti eletto per il pagamento.

Per ciò che concerne alle altre, il creditore è in grado, e deve per conseguenza praticare le diligenze opportune per accertarsi del domicilio attuale del suo debitore (*v.* Fallimento, Lettera di cambio).

DONAZIONE. Le donazioni altre diconsi tra vivi, ed altre a causa di morte.

La donazione tra vivi è un atto di spontanea liberalità col quale il donante si spoglia attualmente e irrevocabilmente della cosa donata in favore del donatario che l'accetta (*v.* art. 1121 e seg. del Codice civile).

La donazione a causa di morte è pure un atto di liberalità, da non avere però il suo effetto se non colla morte di colui che l'ha fatta: salve le donazioni a contemplazione di certo e determinato matrimonio, essa non può aver luogo che per testamento (art. 694).

Da ciò ne segue che le donazioni fra vivi sono irrevocabili, e rivocabili quelle a causa di morte.

La donazione è diversa dalla benefica largizione, la quale non è altro che una liberalità esercitata in favore di bisognosi, o di cause pie consistente in danaro contante od in effetti, e sempre in cose mobili.

La proprietà degli immobili non potrebbe trasferirsi per pura largizione, la quale ha sempre luogo senza formalità, come dono fatto alla mano; che se fosse fatta in frode dei terzi, se ne potrebbe ottenere la rivocazione, la riduzione o l'annullamento.

La materia delle donazioni tra vivi forma l'oggetto del tit. v, lib. III del Codice civile, e non interessa che il diritto commerciale *in parte qua*, motivo per cui noi qui ne riferiremo solamente quel tanto che può interessare in qualche modo il commercio.

« La riduzione delle donazioni tra vivi non può essere domandata che da quelli, a vantaggio de' quali la legge ha stabilita la riserva della legittima, da' loro eredi o aventi causa. »

« I donatarii, i legatarii, i creditori del defunto non possono domandare tale riduzione, nè profittarsene (art. 1156 del Codice civile).

« I coniugi non potranno durante il matrimonio farsi l'uno all'altro alcuna liberalità, salvo negli atti di ultima volontà, nelle forme e secondo le regole stabilite per tali atti » (1186).

Non si possono anteporre giustamente le donazioni alla soddisfazione dei debiti.

Non si ammettono le donazioni del marito a favore della moglie fatte in pregiudizio dei creditori.

La donazione di una quota parte nell'associazione in un'impresa d'industria e di commercio non considerasi relativa ad un'eventualità futura nel senso proibitivo dell'art. 1138 del Codice civile, e possono essere alienati come possesso attuale un diritto certo e i lucri eventuali, nel modo stesso che si trasmette un biglietto di lotteria perchè il portatore disponga del guadagno che ne sarà per risultare.

480. « Sono nulli e senza effetto relati-
« vamente alla massa, allorchè saranno stati
« fatti dal debitore dopo l'epoca determi-
« nata dal tribunale della seguita cessa-
« zione dei pagamenti o nei dieci giorni che
« avranno preceduto tale epoca tutti gli
« atti traslativi di proprietà de' beni mobili
« ed immobili a titolo gratuito. »

La vendita delle cose donate non costituisce un atto di commercio (*v.* FALLIMENTO).

DOTE. (*v.* MOGLIE).

DRAGOMANNI. Sono così chiamati negli scali di Levante gli uffiziali stabiliti presso i consolati per servire d'interpreti e di traduttori nelle relazioni degli Europei con i Turchi e gli Asiatici.

Posti sotto gli ordini degli agenti diplomatici e consolari i dragomanni non possono esercire veruna specie di commercio, e tanto meno servire a chicchessia senza una speciale permissione dell'autorità da cui dipendono.

In virtù delle RR. PP. 16 settembre 1816 è stabilito presso ciaschedun console generale, console o vice-console negli scali di Levante il numero di dragomanni ossia interpreti necessario per l'effetto delle incumbenze loro confidate.

Essi sono nominati dal Re di preferenza fra i suoi sudditi che siano versati nelle lingue orientali, e hanno debito di eseguire gli ordini degli uffiziali consolari presso i quali si trovano applicati.

È proibito ai dragomanni di andare nelle case delle potenze del paese senza permissione ed ordine dei loro principali, come pure di prestare il loro ministerio negli affari dei particolari, senza esserne richiesti, e senza la suddetta permissione.

Non possono neppure fare alcun commercio nè direttamente nè indirettamente coi Turchi, Mori, Ebrei ed altri sudditi del Gran Signore o dei principi di Barberia, nè prendere ad imprestito alcuna somma dalle persone suddette (*v.* CONSOLI).

DRAWBACK. Così chiamasi, con voce presa ad imprestito dalla lingua inglese, la restituzione che si fa all'uscita delle merci manufatte, di tutto o parte dei diritti

pagati per l'introduzione delle materie prime.

Il drawback differisce dal premio in quanto che, questo mediante, una merce può essere venduta all'estero a un prezzo inferiore a quello di fabbricazione, invece che col favore del primo la cessione può soltanto esserne fatta al costo.

Questa restituzione fu accordata nell'intento di favorire l'industria nazionale. Alcuni economisti portano peraltro opinione, che il fatto non corrispose alla previsione, dappoichè il drawbak non produsse altro effetto tranne quello di far pagare agli indigeni più caro i proprii manufatti che non ai forestieri, e di allettare a mettere in conto di nazionali molti lavori e prodotti procedenti dall'estero per via di contrabbando.

Entrano nel novero dei drawbacks gli abbuonamenti di diritto accordati dalle tariffe doganali francesi a certe mercanzie determinate, vincolati alla condizione del trasporto diretto, con esclusione di quelle che hanno fatto scalo, considerate come se fossero state caricate nel porto del medesimo scalo. Giova ritenere a questo riguardo, che con una prima circolare del ministero di finanze di quel regno fu deciso, che l'approdo volontario delle navi francesi nei porti di deposito non sarà quinci innanzi considerato quale interruzione del trasporto diretto, ogni volta che sarà dimostrato, che quell'approdo non fu susseguito da veruna operazione di commercio.

Il corpo di commercio non stette però contento di quella prima concessione, e considerando che in molte lontane contrade le navi difficilmente riescono a completare il loro carico per la diretta destinazione verso Francia per cui sono non di rado costrette di far ritorno a vuoto o di prolungare con grave dispendio la loro fermata, fu domandata la facoltà di caricare in qualsivoglia porto fuori di Europa, di operarvi lo sbarco di merci destinate per i porti di scalo, e di farvi tutte le altre occorrenti operazioni di commercio.

Se una così lata facoltà non poteva essere acccordata senza gravissimi inconvenienti, fu però riconosciuto, che qualche maggior agevolezza era ammessibile, e con altra circolare veniva deciso, che sarebbe lecito quinci innanzi alle navi francesi di ritorno nei porti di Europa in cui faranno scalo da paesi posti fuori di quella parte del globo, di sbarcare una parte del loro carico senza perdere i vantaggi dell'importazione diretta a condizione: 1° Che i capitani presentino uno stato generale del carico vidimato dall'agente consolare francese del porto di partenza indicativo della specie e destinazione di ogni genere di merci che lo compongono. 2° Che debbano del pari produrre certificati degli stessi agenti consolari nei porti di scalo, facienti fede, che in quei porti non fu su quelle navi imbarcata veruna merce. 3° Che facciano constare delle circostanze della navigazione.

E

EBREI. Montesquieu ed altri scrittori concordano nell'assegnare agli Ebrei l'invenzione della lettera di cambio, ma nel tempo stesso le molte astuzie che sonosi introdotte nel commercio per offuscarne la lealtà ed il credito; epperciò le stesse ragioni per le quali non è concednto agli Ebrei (art. 18 del Codice civile) di godere di tutta la pienezza dei diritti civili, militano per avvalorare alcune restrizioni nell'esercizio dei diritti commerciali.

Là dove gli Ebrei non possono possedere e neppure esercitare una professione liberale (RR. PP. 1 marzo 1816, e 15 febbraio 1822), sono essi costretti di applicare al traffico, e più particolarmente all'usura, e siccome troppo funeste risultarono sempre le combinazioni di quest'ultima, divenne perciò necessario di avvisare ai mezzi di porvi un freno, con restringere la massima di giurisprudenza, che la frode non si presume, ed ogni obbligazione suppone una giusta causa sino a prova contraria.

Egli è per questo motivo che, relativamente al commercio, non fu derogato al cap. v, tit. 8, lib. I delle RR. CC. per virtù delle quali è vietato agli Ebrei di comprare e prendere a pegno qualunque sorta di roba da persone non conosciute, o sospette, o minori; hanno l'obbligo di tenere registro di tutti i contratti che fanno, e di darne mensilmente nota alla Segreteria del Tribunale di loro residenza; e non ponno in veruna maniera intromettersi col loro nome e mediazione nei prestiti ed altri contratti fra cristiani e cristiani, o fra cristiani ed Ebrei nei quali il cristiano riceva il pegno, esiga interesse o vi partecipi.

Simili restrizioni furono rinnovate sotto l'impero di Napoleone con decreto del 17 marzo 1808, per forma del quale furono imposte al commercio degli Ebrei, fra le altre, le seguenti condizioni:

1° Nessuna lettera di cambio nè biglietto a ordine, veruna obbligazione o promessa, sottoscritta da un suddito non commerciante a favore di un Ebreo, potrà essere un valido titolo per l'esazione, se il portatore non prova, che il valore ne fu somministrato integralmente e senza frode.

Questa disposizione è applicabile eziandio al caso in cui fra due debitori dell'Ebreo uno è commerciante e l'altro no.

2° Sono considerate nulle e di nessun effetto le obbligazioni per imprestiti fatti dagli Ebrei ai minori, senza autorizzazione del loro tutore, alla moglie senza autorizzazione del marito, ai militari senza autorizzazione del loro capitano, se si tratta di soldati o bassi uffiziali; del colonnello se di un uffiziale.

3° I crediti di cui il capitale sarà gravato in un modo patente od occulto, mediante la cumulazione degli interessi saranno ridotti dai Tribunali alla ragione legale.

Se questi interessi riuniti al capitale eccedono il 10 per cento, il credito sarà riputato usurario e dichiarato nullo.

4° Gli Ebrei non potranno applicare ad un ramo di commercio o d'industria senza averne ottenuto l'autorizzazione dall'uffizio di politica e polizia nella città capitale, e

dall'autorità amministrativa nelle provincie, per conseguire la quale dovranno far fede di non aver subito veruna condanna per usura.

5° L'autorizzazione sarà rinnovata in capo d'ogni anno.

6° Gli atti di commercio fatti da un Ebreo il quale non potrà far fede della riportata autorizzazione sono nulli e di nessun effetto.

7° È proibito agli Ebrei di fare imprestiti sopra pegno alle persone di servizio; in quanto alle altre persone siffatti imprestiti dovranno constare per atto autentico fatto da un notaro.

ECCEZIONE. Ciò che si oppone all'azione intentata dall'avversario per distruggerne l'effetto.

Le eccezioni sono di tre specie, declinatorie, perentorie e dilatorie; le prime mirano alla competenza del Giudice per ragione della persona o della materia, cosicchè la parte interessata può rinunciare alla prima, ma inutilmente alla seconda, perchè l'interesse generale richiede la conservazione delle giurisdizioni; le seconde sono quelle che escludono affatto ed in perpetuo l'azione, e si riferiscono o alla forma nei casi di nullità, o alla sostanza per difetto di qualità e d'interesse; per incorsa prescrizione o per interposta transazione; per decadenza dipendente da mancanza di protesto regolare, ovvero fatto pendente la mora.

Le eccezioni dilatorie hanno per oggetto la rimessione della causa ad altro tempo.

Una meno giusta applicazione della pena, il rifiuto di sottoscrizione, l'inscrizione in falso, sono altrettante eccezioni che possono essere validamente proposte.

Le consuetudini costituiscono eziandio un caso di eccezione, e per constatarne l'esistenza si ha ricorso alle attestazioni giudiziali, che in materia di commercio prendono il nome di pareri.

L'eccezione nasce a favore della persona contro la quale è diretta l'azione.

Compete l'eccezione del danaro non numerato relativamente alle lettere di cambio concepite colla formola *per altrettanta somma* o *valuta cambiata, per valuta intesa*.

In massima non si ammette in giudizio altra eccezione per esimersi dall'obbligo di pagare una lettera di cambio accettata, che quella della compensazione dell'accettante col possessore della cambiale, mediante altro credito ugualmente liquido.

In caso di fallimento del traente, il trattario accettante non può opporre contro la sua accettazione che l'eccezione del dolo e della frode che potesse aver usato il possessore per estorquire l'accettazione.

Nel caso di rappresentazione di donne, minori, interdetti o di assenti, non possono dai rappresentanti opporsi altre eccezioni che quelle che appartengono alla qualità o specialità delle persone rappresentate e viceversa (*v.* Assicurazione, Fallimento, Lettera di cambio).

ECCLESIASTICI. Accenna Azuni, che i sacri canoni proibiscono agli ecclesiastici ogni specie di traffico; ma che potendo ciononddimeno accadere, che per giuste cause essi si trovino costretti a fare atti di commercio, non godono in tal caso del privilegio del foro, e ponno essere convenuti avanti i Tribunali di commercio ed obbligati dal Giudice secolare a concedere dilazioni e sottoscrivere al concordato fatto dalla maggior parte dei creditori secolari di un debitor fallito.

ECONOMIA. Prudente risparmio delle cose di cui uno può disporre. Essa procede dall'ordine che fa evitar le perdite, dall'apprezzazione dei reali bisogni, dalla previdenza, saviezza ed opportunità nel provvedere, e dall'avvedutezza nel trarre profitto da tutto ciò che entra in consumazione.

Intesa in questo senso l'economia è così distante dall'avarizia come il vizio dalla

virtù, epperciò mal si appone l'nome di affari, segnatamente se siede al governo dello Stato. il quale crede di stare nella vera via dell'economia col non spendere, mentre invece consiste essa nello spendere nobilmente ed opportunamente sicchè ogni servizio sia retribuito, non diremo già generosamente, mal addicendosi di essere generosi della roba altrui, ma quanto meno nel modo che meglio conviene alla dignità nazionale ed ai pubblici bisogni.

La parsimonia intempestiva è segno di grettezza di animo, ed ha per conseguenza di rendere malagevole il presente e di compromettere l'avvenire; l'economia per lo contrario reputa guadagno e non perdita le somme che sono erogate in cose necessarie, utili o convenienti.

Varie sono le specie di economia: noi le ridurremo però nel ristretto quadro del nostro dizionario all'economia politica e pubblica, sebbene tanta e tale sia la connessione degli elementi che le costituiscono, che in molte parti si confondono in modo a formarne una cosa sola.

Economia politica. Parlando dell'economia politica non possiamo non esordire dall'opera che su questo argomento dettava il nobile ingegno del cavaliere Cibrario al quale di tanto vanno debitrici le buone lettere italiane.

Egli accenna nella prefazione: « essere l'economia politica di un paese, presa nella più larga e più vasta sua significazione, quell'ultimo risultamento che la forza delle cose necessita; che dipende bensì in molta parte dalle instituzioni politiche, morali, economiche; ma che per le imperfezioni di queste instituzioni medesime, sovente non è conforme, sovente anzi è diametralmente contrario alla volontà ed alle combinazioni degli uomini. L'economia politica è perciò la parte più nobile e più importante della storia civile, poichè compendia per così dire l'esperienza dei governi e dei popoli; ci mostra dove gli uni e gli altri volessero andare, e dove per la mala scelta dei mezzi sieno andati; e raccoglie come in un quadro quelle notizie che si attengono all'interna condizione del corpo sociale, neglette per lo più dagli storici, ma senza le quali non si ha la misura del bene o del mal essere delle nazioni, e non si conosce di esse quasi altro che i fenomeni della vita esteriore. »

« L'economia politica è insomma una storia comparativa delle cause e degli effetti dello stato politico, morale ed economico delle nazioni. »

L'economia subì varie fasi d'incremento e di decremento a misura del grado maggiore o minore di potenza e d'incivilimento dei popoli diversi; ma siccome non è qui opportunità di segnarne la storia, per la quale basti lo indicare la pregiata opera del signor Blanqui, ci limiteremo a far capo da un'epoca a noi più vicina, vale a dire dal medio evo, per manifestare dal punto di partenza il grado di perfettibilità a cui siamo arrivati. A questo riguardo facciamo un'altra volta ricorso all'opera del cavaliere Cibrario come a fonte abbondante e sicura.

« La moltiplicità dei centri di azione, dice egli nel lib. III. c. I, in breve tratto disseminati, non retti da un legame comune, ma da opposti interessi condotti a nuocersi scambievolmente, è la qualità distintiva del medio evo. Non vi era un potere, che, superiore di autorità e di forza ad ogni altro, comandasse la giustizia e la pubblica pace, e la promovesse con regole uniformi. Ogni statuto comunale, ogni investitura feudale era un contratto di pace, di mutua guarentigia; perciò ogni terra ed ogni feudo formava, per così dire, uno Stato da sè, il quale si reggeva con leggi diverse, o scritte negli statuti, o consuetudinarie, e con diverse regole di amministrazione. Vi era quindi impossibilità di un generale sistema. L'utilità pubblica di ogni terra finiva colla cerchia della sua

franchezza. L'affetto era alla famiglia ed al municipio; si comprendeva l'idea di borghesia, non quella di nazionalità; e dai frequenti contratti in fuori, ogni terra era così straniera alla terra vicina, come se ne fosse divisa da monti e da mari. »

« Da ciò avevano origine le cattive strade abbandonate, appena fuori del territorio di ciascun Comune, alla discrezione dei confrontanti; l'infinita varietà delle misure e dei pesi; le moltiplici specie di moneta e il vario corso della medesima; le dogane che all'entrar d'ogni terra e di ogni castello facean siepe al commercio; i ponti ed i porti mantenuti dai privati e dai religiosi per voto di carità, e però soventi non ben mantenuti. Da ciò aveano origine tanti altri disordini. »

« I Comuni provvedevano, è vero, con leggi opportune alla costruzione e alla conservazione delle strade e dei ponti, e vi deputavano sopraintendenti. Ponevano con questi ed altri simili provvedimenti le prime basi della scienza amministrativa. Ma al primo rumor di guerra, le strade erano malconce per le grandi tagliate che vi si faceano onde vietar il passo ai nemici; i ponti erano distrutti, o almeno era distrutta quella parte dei medesimi che si facea di legname e mobile, precisamente a fin d'interrompere le comunicazioni. Nei feudi poi e nei villaggi non vi era ordine di forza; ed il signore, che viaggiando avesse trovato le strade troppo cattive, contentavasi di riscuotere qualche multa dalle terre e dagli uomini cui sarebbe toccato di ristorarle, e di transitare con cavalli, carri e mute di cani pei seminati. »

« Nè a quei mali poteano riparare nè anche i grandi monarchi, poichè loro uffizio era bensì di vegliare, che la porzione di censo attribuita alla camera fosse esattamente soddisfatta; che gli aiuti o doni straordinarii fossero consentiti e pagati nelle occasioni in cui si poteano con effetto richiedere, e che i giudici dei baroni e delle terre non trascorressero a giudicar de' casi riservati agli uffiziali regii, od al parlamento; ma in fatto d'interna amministrazione non aveano veramente autorità d'intromettersi. Così era nei primi tempi dei Comuni. Ma poi o l'amore del commercio, o la necessità di una comune difesa, fu causa che varie terre si confederassero fra loro; e qualche volta eziandio accomunassero fra gli abitanti di due o tre terre vicine i diritti e gli obblighi di borghese. Ciò accadde quando cominciarono a trovarsi insieme i deputati, o come allora si chiamavano, ambasciadori dei varii Comuni per avvisare a provvedimenti d'interesse universale; e tali si reputavano le leggi suntuarie, i regolamenti sopra l'annona in tempo di carestia, la difesa del paese contro un nemico potente quali furono le compagnie, o la concessione dei doni e sussidii richiesti dal principe. Allorchè poi cominciò l'uso di adunare, non i soli ambasciadori, ma eziandio i baroni, i gentiluomini ed i prelati, ebbero queste assemblee (chiamate Stati) maggiore influenza politica, e nelle confederazioni tra governo e governo molte volte si stipulava che dovessero le medesime essere dagli Stati ratificate. »

« Ma questi rari esempi di provvedere in comune ai comuni interessi, faceano poco riparo ai mali che abbiamo notati di sopra; eranvi municipii e non province. Le franchezze ed i privilegii dei Comuni giovavano a ciascun Comune isolatamente, ma niuna particella di quel bene confortava gli abitanti delle vicine campagne. Tra le mura di una città e le terre dei castelli feudali, che incoronavano tutti i poggi, migliaia di servi della gleba e di manimorte erano disseminati pei campi, e con morta mano solcavano gli altrui terreni; perocchè non li movea nè il sentimento di proprietà, nè la speranza di avanzar moneta, nè forse il gusto per quei la-

vori esercitati, non per elezione, ma per necessità di natali. »

« All'incontro dentro alle terre era molto viva l'industria. Ciascuno lavorava per sè; e quando contribuito avea la taglia dovuta al Comune, e sostenute quelle guardie notturne o diurne che gli erano imposte, era signore del suo tempo e del suo lavoro. Però a gran perfezione salivano le arti manufattrici, regolate in ogni terra da particolari statuti intesi a guarentire la scelta della materia, la bontà del lavoro, la quantità che ciascuna pezza di tela o di lana dovea contenere, il marchio che se le doveva apporre. »

« Alla coltivazione de' campi intendevano i censuarii ed i coloni, uomini, in ispecie questi ultimi, che aveano poco più che il solo nome di liberi; perchè dove i primi non rispondeano al signor diretto del feudo che certa determinata quantità di censi e d'opere sì reali che personali, i coloni, soggetti quasi intieramente ad un arbitrio che non è mai discreto in quanto alle prestazioni ed alle opere, erano inoltre con legame perpetuo fissi al campo che bagnavano co' loro sudori: coloni erano nati e coloni morivano, e lasciavano figliuoli coloni e sempre del medesimo campo coloni; dimodocchè interdetta era a que' miseri fin la povera allegrezza di cambiar orizzonte. Il colonato si reputava di un grado solo sopra la vera schiavitù abolita poi insensibilmente dal cristianesimo; ed infatti una legge del 380 di Graziano, Valentiniano e Teodosio assoggettava i mendicanti validi liberi al colonato perpetuo verso colui che li avesse denunciati. »

Egli è per questa e per le altre infra espresse cagioni che la condizione dell'agricoltura nel medio evo non era poi tanto soddisfacente.

« La prima ragione sta negli ordini feudali che incatenavano la maggior parte delle terre, per cui pochissimi aveano proprietà perfetta, ma solo usufruttuaria, di che ne nasceano que' mali che in tempi meno remoti abbiam veduto derivare dai vincoli primogeniali. Usufrutto con degnità e giurisdizione aveva il signor del feudo. Usufrutto con obblighi maculati di servitù aveano i censuarii. Niuno si curava di ciò che non potea dir suo. »

« La seconda consiste nella servile condizione di un gran numero di agricoltori. »

« La terza nell'obbligo imposto in qualche luogo agli agricoltori di darsi ad una determinata specie di coltura nell' interesse dell'industria, come a quella de' moroni per favorir l'arte della seta. »

« La quarta nell'alto interesse del danaro, per cui la terra sembrava dar poco frutto, ed a niuno cadeva in mente d'investire i suoi capitali in terra. »

« La quinta nella frequenza delle guerre, e delle lettere di rappresaglia, per cui si autorizzava la guerra privata di un borghese offeso ne' beni o nella persona o non soddisfatto di un suo credito, talora contro tutti i borghesi di un Comune in cui dimorava l'offensore, talora solamente contro l'offensore e i suoi parenti. »

« La sesta nelle malavvisate leggi di molti Comuni. Gli statuti di Chieri, per esempio, pronunziavano pena di venticinque lire contra chi s'attentasse di difendere un omicida; se non li cura, così la legge, se gli distrugga la casa e se gli tagli la vigna. »

« La settima nell'interdetto mercantile che si ponea contra una terra od un principe di cui si avesse cagion di lagnarsi, vietando sotto gravi pene ai sudditi di far mercato con quelli: talvolta bastava per far luogo a quella provvisione il più leggero pretesto. »

« L'ottava nella frequenza delle terre incolte (*alese*, senza padron utile) perchè i censuarii, troppo aggravati dal signor diretto, aveano facoltà di liberazione abbandonando il manso, e spesso n'usavano nelle baronie massimamente dove abbattendosi

nel signore autorità senza limiti con ricchezze molto scarse, era facil cosa che vestisse animo di pubblicano.

« La nona nella troppo grande quantità dei pascoli e dei prati rispetto a quella dei colli; sproporzione derivante da tutte insieme le cause già di sopra accennate, ed in particolare dall' eccessivo numero di cavalli richiesto dagli ordini di guerra, e dalla forma di viaggiare. Inestimabile è la quantità che se ne consumava per causa delle pessime strade. »

« Un altro grave impedimento all'agricoltura era la tirannia con cui in tempo di carezza di viveri si obbligavano i proprietarii di grano a venderlo, non al prezzo che valeva, ma a quello che ordinava il principe od il Comune; l'obbligo di consegnarne la quantità raccolta, e la proibizione di estrarlo. »

« A ciò si aggiungano le guerre e le violenze private per cui era quasi certo che un borghese, di due anni l'uno, non poteva tirarsi in casa la raccolta. I moti di guerra eran continui; ora il popolo di una terra al seguito di un gonfalone o del carroccio; ora un barone col suo bando; ora gli uni e gli altri accozzati contro ad un più potente, tagliavan le biade, ardevano e devastavano ogni cosa. Qualche maggior rispetto s'avea per le possessioni monastiche per tema delle censure. »

« Del rimanente poco allora si giovava in generale l'agricoltura delle irrigazioni, poco de' concimi, se non se per gli orti; e il miglior avvedimento che si pensassero quegli antichi di poter usare era quello di lasciar le terre incolte un anno, perchè, riposandosi, fruttificassero meglio il terzo. »

« Per dissodare i terreni inselvatichiti, per prosciugare i paludosi, non si praticava allora altro metodo che quello di concederli per piccola somma in enfiteusi. »

« In fine giova ripetere, che per l' incredibile sviluppo della forma feudale e dell'enfiteotica, pochissime erano le terre tenute in franco allodio. »

« Le terre censite, obbligate non rade volte al terzo de' frutti verso il signor diretto, vendeansi a prezzi, che ad alcuni scrittori parvero bassissimi, perchè le confusero con gli allodii, e perciò non tennero ragione degli aggravii a cui era soggetta la cosa venduta; ma il prezzo dei beni allodiali era poco inferiore a quello che hanno al giorno d'oggi. »

« Ma se l'agricoltura non era e non poteva essere in sì tristi condizioni fiorente, fiorivano invece le arti. »

« Già da' tempi di Roma pagana ridotte in collegio, sospette ad alcuni imperatori per la facilità che avevano di cospirare, e perciò proibite di radunarsi, protette da altri, s'erano poi col favore della religione cattolica formate in altrettante confraternite, e ciascuna s'era eletto un santo protettore, ed avea una chiesa propria. Poi dopo lo stabilimento de'Comuni, erano nelle città libere divenuti capi politici, ed i capi delle arti aveano talora partecipazione al Governo, talora poteano tanto da usurpar quasi intieramente il luogo del Governo. »

« Nei Comuni italiani la prima condizione richiesta ad ogni cittadino era che lavorasse, e l'industria, continuamente ed universalmente esercitata, faceva abbondar il danaro per cui poteano crearsi meravigliose basiliche, alzarsi da semplici cittadini palazzi più belli delle residenze reali d'oltremonte; armarsi da un privato poderosi navigli e far la guerra ai monarchi d'Oriente, e proceder al conquisto di terreni in cui piantar fattorie, sicchè niun tempo vide mai una maggior elevazione della potenza individuale. »

« Nelle città soggette a signoria d'un principe, ma pure dotate di forme municipali, i corpi d'arte vi aveano non di meno molta influenza, e maggiore dove più larga era l'industria, e perciò più abbondevoli le

ricchezze. Tutti i mestieri ebbero riguardatori che esaminavano i prodotti e riferivano circa ai difetti ed agli abusi osservati. »

« Quantunque siffatte corporazioni privilegiate formassero un vero monopolio, e la loro politica influenza disturbasse i lavori, tuttavia dovendo combattere l'esterna concorrenza, poneano gran cura a mantenere i loro prodotti nel buon nome antico. A ciò miravano i loro sforzi e i loro statuti, perocchè allora non si usava in generale il metodo di proibir i prodotti dell'industria esterna per favorire i nazionali, e pochi principi avrebbero voluto, ciò facendo, scemar il provento delle proprie dogane. »

« Del rimanente la perfezione dei prodotti dell' industria manufattrice sarebbe stata assai maggiore se non fosse stata esercitata da corpi privilegiati, o se almeno questi corpi, vivendo securi all'ombra delle leggi, non avessero così spesso lasciati i loro telai per imbrandire scudo e lancia; se i loro opificii, invece d'essere, per mancanza di sicurezza, rinchiusi nella cerchia della terra, avessero potuto disseminarsi nelle campagne ove la mano d'opera sarebbe stata men cara, e vi si sarebbe anche potuto supplire con mezzi idraulici e pneumatici, e se da Carlo Magno in poi, anzi dalla legge oppia fino al secolo XVII i governanti non avessero creduto necessario di moderare con leggi mal consigliate il lusso che ha sfuggito e sfuggirà sempre all'azione delle leggi, determinando la qualità dei drappi e delle stoffe permesse a ciascuna condizione di persone, tendendo a differenziare e segnalare ciò che la vanità si affatica perpetuamente a confondere ed oscurare, se non in fatto, almeno nell'apparenza, vale a dire i gradi della gerarchia sociale. »

« Le leggi suntuarie incomodavano l'industria, ma il lusso represso sotto una forma, non tardava a ricomparire sotto un'altra. Peggiori leggi erano quelle che tassavano il prezzo dei drappi; quelle che determinavano il prezzo della mano d'opera dei tessitori e dei tintori, e il lucro del mercante che rivendeva quei panni. »

Noi ci siamo alquanto diffusi nel riferire il quadro storico della condizione dell'economia nel medio evo tratteggiato dal cav. Cibrario, primo, perchè non se ne potevano sconnettere le parti con così bell'arte collegate, sia perchè confrontando quell'epoca con quella in cui abbiamo la bella sorte di vivere, ognuno possa meglio argomentare l'abisso che le separa, meglio affezionarsi alle presentanee nostre instituzioni, e cooperare coll'opera e l' ingegno a consolidarle e a farle con sempre maggior lena progredire.

Infatti, all'isolamento municipale sottentrò l'universalità di relazioni, allo spirito di borghesia quello di nazionalità; all'impraticabilità delle comunicazioni, comodi, sicuri e spediti mezzi di trasporto per terra e per acqua; all' infinita varietà di pesi, misure e monete, l'unità; all'inceppamento delle dogane ad ogni passo, il loro trasferimento sulla linea perimetrale d'ogni Stato; al labirinto degli statuti comunali, l'uniformità dei regolamenti; al caos delle leggi, Codici ordinati, chiari e precisi per rapporto al diritto civile, politico, penale, commerciale; alle usure, alle angarie, alle rappresaglie, ai diritti di ubena, la tutela della proprietà, dei minori e delle donne, la meta dell'interesse del danaro, le ipoteche pubbliche per guarentia dei contratti, la protezione dell'agricoltura e dell'industria; all'annona, la libertà del traffico; alle corporazioni d'arti e mestieri la libera concorrenza; alle collisioni dei poteri, l'armonia; alle continue rovinose fazioni, la pace.

A tenore di quanto precede chiaramente apparisce, essersi da noi considerata l'economia politica nell'antica significazione greca del vocabolo da cui la

scuola italiana non si è mai dipartita interamente.

E di vero l'abate Genovesi accenna nelle sue lezioni di commercio essere il fine dell'economia civile 1° l'aumentazione del popolo; 2° la di lui ricchezza; 3° la sua naturale e civile felicità; 4° e con ciò la grandezza, gloria e felicità del Sovrano.

Le prime sorgenti, continua egli a dire, onde sgorgano questi belli effetti, sono le arti così primitive come secondarie; quindi importa ai legislatori e alla prosperità dei popoli che tali sorgenti siano ben coltivate e protette, nè giammai perdute di vista. Ma perchè queste cagioni della pubblica opulenza diventino ogni giorno più efficaci e abbondevoli, egli è mestieri che si sollèciti e si sollevi l'ingegno e la forza degli uomini, affinchè essi si studino di fare il più che possono e il meglio; fra i mezzi a questo fine diretti, niuno ha forza maggiore e più estesa quanto il commercio, mettendo a valor pubblico la naturale cupidità del cuore umano, molla fortissima e ben regolata, sola produttrice di tutti i nostri beni civili.

Emergendo dalle narrate cose che l'economia politica è la scienza dell'organizzazione generale della società, in modo che nessuna delle sue forze vive rimangasi inerte e senza frutto nell'armonia del bene universale; che il principio dell'incivilimento sta nel lavoro intelligente e libero, nell'uguaglianza morale, qualora fosse fattibile di ottenerla, nell'illibatezza dei costumi, nella nobiltà dei principii di diritto pubblico, nell'unione fratellevole degli uomini e delle nazioni, nell'unità e purità della fede religiosa, e finalmente nell'opportunità delle politiche instituzioni fondate sull'esperienza del passato, sulle necessità del presente e sulle previsioni dell'avvenire; si verrà agevolmente a conchiudere, che il migliore di tutti i governi è quello che di tutti è il meglio amministrato; vecchia sentenza di Pope, ma che pur calza perfettamente a tutte le epoche, perchè qualunque sia la forma introdotta nell'eterno volgersi e rivolgersi del tempo, per quantunque strano l'accozzamento e l'abuso delle parole monarchia, legittimità, assolutismo, riforma, conservantismo, liberalismo, organismo e simili, l'indole sociale è tuttavia la stessa, ed il perno della sua economia si riassumerà pur sempre nell'adoperarsi a conservar pacifici gli animi, nel lasciar libero il campo al genio nella sfera delle utili invenzioni ed applicazioni; nel fecondare il bene presente senza punto compromettere l'avvenire, nel frenare le passioni senza generare l'indifferenza e l'ipocrisia; nel cooperar di comune accordo alla moralità, al ben essere, alla dignità nazionale, e quindi alla pace del mondo.

Economia pubblica. Teoria della produzione e della distribuzione della ricchezza, che interessa il complesso delle umane relazioni, perno costitutivo delle società civili, fiaccola che rischiarar deve i passi dell'uomo di Stato, specchio di verità, e il più utile e nobile scopo delle investigazioni dei sapienti. Stando però alla definizione datane dal pari di Francia e prof. cav. Rossi, l'economia pubblica è un complesso di verità astratte sulla natura, le cause e il movimento della ricchezza, che non provano alterazione per mutazione di tempo nè di luogo, e che l'esperienza consacra in legge.

Per sentenza di Michele Chevalier, altro moderno luminare in Francia di pubblica economia, questa scienza insegna il modo con cui gl'interessi materiali si creano, si sviluppano, s'informano e si conservano, senza punto ingerirsi nell'ardua impresa di stabilire quistioni sociali, le quali sono di competenza della ragione morale e della costituzione politica.

Quale delle due opinioni meritar deve la preferenza?

Giova riflettere su questo particolare, che la divergenza procede dacchè l'eco-

nomia pubblica viene confusa non di rado con il diritto pubblico, il quale costituisce la vera scienza inconcussa ed invariabile ne'suoi principii, invece che l'altra ne è soltanto l'arte, ossia la pratica applicazione.

Ad ogni modo eziandio l'economia è in oggi per comune consenso tenuta in conto di scientifica speculazione in virtù della massima, che ogni scienza suppone una teoria, e i fatti ch'ella ne accenna debbono aver tratto ad una data spiegazione che veste il carattere di verità e da cui discendono corollari di una esattezza matematica. Questa verità per certo non è assoluta, perchè l'assoluto non esiste nell'umana natura, ma sì bene una verità coordinata con le nostre cognizioni, la quale ha valore fintanto che ne emerga un nuovo fatto che la modifichi e la costituisca su basi diverse.

Ciò posto, e ritenuto che la pubblica economia è fondata sopra stabil base dalla quale procedono teorie tecniche, verità inconcusse, fuori della cui cerchia s'incontra l'errore, tanto più pericoloso, quanto che solletica le passioni, le altrui mire circoscritte, e persuade procedere essa dalla pratica che si può acquistare senza studio nessuno, dappoichè ognuno produce, ognuno compra e vende; si verrà a conchiudere essere vera scienza ogni qual volta le sue deduzioni sono sanzionate dalla pratica, senza la quale non è più che una quisquiglia d'ipotesi, un mero dilettantismo.

Per ciò che concerne questa pratica applicazione, se ne dividono il campo due scuole, cioè quella dei crematisti, che contempla nella pubblica economia la sola ricchezza, e quella dei fisiocrati indagatori della potenza della natura, i quali fanno dipendere inoltre questa ricchezza dalle istituzioni civili di un paese, e credono, che esso prospera o deteriora secondo che tali istituzioni sono più o meno in armonia con l'indole dei tempi e delle persone.

A queste due scuole un'altra in oggi se ne aggiunge, quella degli umanitarii, i quali, sognando l'umana perfettibilità, tutto vogliono manodurre, o come essi dicono *regolamentare*, con ridurre la società alle regole strette del padre di famiglia, vale a dire prendendo ingerenza in tutti gli interessi, in tutte le azioni, e facendo discendere la legge, dalla condizione sua vitale di regolatrice della massa sociale, al grado di tutrice degli interessi individuali.

Nel mentre il Codice civile esonera il figlio dalla patria potestà, mediante l'emancipazione espressa o tacita, gli umanitarii vorrebbero tenervi continuamente soggetto il padre di famiglia per cui non possa egli disporre del fatto suo, nè consacrarne l'eccedenza in specolazioni (qualche volta arrischiate, ma che pur pure hanno sempre un risultamento di utilità pubblica), senza che incontri l'inciampo delle leggi umanitarie.

Nessuno v'ha che non sappia o per tradizione o per pratica, che le società anonime molto di rado fruttano i benefizii auspicati, che anzi il più delle volte assorbiscono capitale ed interesse; eppure viva è la tendenza, per mancanza di altro più sorridente impiego di danaro, verso quella fonte d'illusione. Gli economisti della ricchezza materiale dicono al Governo: Lasciate fare, perchè coloro che si addentrano in siffatte specolazioni non sono nè minori, nè pupilli, nè mentecatti, ed in ogni caso non vi consacrano che una parte delle loro economie, ed intanto col favore di quelle speciali perdite che passano inosservate, alcuni si arricchiscono, e danno favore a nuove imprese, e il pubblico vi guadagna tali stabilimenti di utilità e di comodo che diversamente giammai, o molto difficilmente riuscito sarebbe a possedere.

Gli umanitarii gridano più forte *monopolio*, *agiotaggio*, *freno*, *freno alla libertà dei padri di famiglia* di concorrere indirettamente al pubblico bene, e se non riescono in diritto a bandire siffatte spe-

colazioni, che costituiscono l'intrinseca natura delle società anonime, quanto meno ne paralizzano virtualmente l'effetto, e col fascino di alcune ridondanti parole recano un vero pubblico danno.

Non si avvedono intanto questi utopisti, che a furia di perorare la causa dell'umanità eccedono ogni confine, e si fanno a sconvolgere l'ordine prestabilito da Dio nelle umane sorti in dipendenza della diversa combinazione delle forze fisiche e morali, e che per voler ridurre le carceri, i ptocotrofi in case di educazione, tutelare gli inesperti, gli incauti e gli scioperati, ottengono per risultato finale di render deteriore la condizione dell'uomo operoso e dabbene, di fomentare le inclinazioni alla vita oziosa, e di tarpare le ali allo spirito di associazione per cui solo si fecondano le utili e più grandiose intraprese.

Prescindendo dalla scuola degli umanitarii che è la peggiore di tutte, noi ci faremo ad indagare quale fra le due altre sia da preferirsi, vale a dire quella dei crematisti, che dà il primato all'industria, o quella dei fisiocrati che procede dal sistema saviamente combinato di tutte le forze vive, in guisa che prevalga il sistema che più confacente si presenta alla natura del suolo e all'indole degli abitanti.

La scuola dei crematisti prese incremento ai tempi di Colbert, facendo predominare l'opinione, che l'oro e l'argento costituiscono la vera ricchezza dei popoli.

A modificare l'esclusivo sistema del colbertismo sorse lo scozzese Law, uomo altrettanto ardimentoso quanto imprudente, il quale si fece a dimostrare, consistere la ricchezza nel credito, e potersi, col favore delle banche, dare alla carta monetata lo stesso valore e la stessa efficacia della moneta sonante. Egli non pose mente, nel combinare e porre in campo il suo sistema, che il numerario non è che l'equivalente delle cose necessarie alla vita; che se queste cose non esistono, tutto l'oro del Messico, tutta la carta monetata della banca d'Inghilterra non sono efficaci per produrle; che in questo caso l'aumento del numerario altro non fa che aumentare il prezzo di quelle cose, e non già la ricchezza effettiva, perchè una maggiore quantità di specie monetate si equilibra con la stessa quantità di oggetti commerciabili; che la vera ricchezza consiste nella maggior sfera di azione del lavoro, dell'industria e del commercio; che la circolazione cresce nella proporzione della produzione; che il numerario, causa efficiente dei cambi, là concorre dove se ne manifesta il bisogno, e allora soltanto gli si può utilmente sostituire la carta monetata, comechè più facile, più spedito e più economico mezzo per dar vita ad ogni maniera di speculazioni.

Avendo Law impertanto posto per base, che una banca generale di deposito e di circolazione doveva dar valore e diffondere la carta monetata in tutte le parti costitutive di una nazione ed accrescerne a dismisura la ricchezza, compose su quella il suo piano finanziere, e dopo averlo inutilmente offerto all'Inghilterra, all'impero Germanico, al Piemonte, trovò finalmente favore in Francia sotto la reggenza del duca di Orleans, dove riuscì a sospendere per a tempo la bancarotta che già manifestavasi imminente, ma la fece quindi sorgere più grave e più generale, contemplando nelle sue rovine la Compagnia delle Indie che si era poco stante stabilita, e che costituiva in certo qual modo la chiave di quel vastissimo edifizio eretto nel 1716 e che crollava con immenso frastuono in Europa ed in America nel 1729, anno in cui il suo fondatore moriva in Venezia profugo, misero e non curato.

Facendoci ora ad indagare gli effetti della crematistica posteriormente a quell'epoca, non crediamo di poterli meglio tratteggiare che col riferire le seguenti parole di Aubert di Vitry, uno dei tem-

perati moderni scrittori di pubblica economia.

« A quels signes reconnâitrons-nous « cette prospérité sociale que l'on nous « vante comme l'effet des merveilles de « l'industrie? L'Angleterre en est la bril- « lante métropole. Jamais sans doute au- « cun peuple n'a multiplié avec plus d'ha- « bileté et de persévérance les prodiges de « l'esprit industriel et mercantile.

« Il y a dans toutes ces créations du « génie britannique, dans l'immensité des « ressources produites par son infatigable « activité une sorte de grandiose qui nous « éblonit. Quelle misère cependant der- « rière ce pompeux spectacle, et comme les « yeux en se désillant aperçoivent ce pro- « grès croissant avec ceux de la richesse!

« Voici une nombreuse famille dont tous « les déhors annoncent l'éclat, et les pri- « viléges les plus séduisants d'une fortune « colossale.

« Un palais somptueux, des magnifiques « équipages, des festins splendides, de « charmantes *villas*, toutes les jouissances « du luxe. De nombreux ateliers s'épuisent « en travaux; vingt navires sillonnent les « mers, le chef de famille se fatigue sans « cesse en spéculations pour alimenter « tout ce faste.

« Entrez et examinez de plus près cet « éclat et ce bonheur apparent; vous ne « découvrirez très souvent que désordre et « misère. Distrait l'un par les soins et l'at- « tention continuels qu'exige l'entretien de « son opulence, l'autre par l'habitude et le « goût des plaisirs fastueux, les chefs de fa- « mille ont été toujours trop occupés pour « veiller à l'éducation des enfants. Leur né- « gligence a reçu son salaire accoutumé. « Aucune affection, point de respect pour « des parents insouciants, mauvais pen- « chants des enfants de bonne heure cor- « rompus par la richesse, aigreur perpe- « tuelle, discorde dans la famille. Tous « dévorent à l'avance la fortune paternelle « qu'ils consument par anticipation en rui- « neuses prodigalités; et les parents échap- « pent rarement à la honte du vice et du « crime dans leur famille. Un intendant, des « commis, des valets fripons que l'on n'a ni « le tems ni l'habitude trop pénible et trop « vulgaire de surveiller, s'entendent au « mieux pour achever de piller les maîtres. « Grace au besoin de diminuer sans cesse « le prix de la main d'œuvre, afin de multi- « plier les ventes qui accroissent les pro- « fits, les mécaniques envahissent les até- « liers, et près du palais du spéculateur, « les nombreuses familles de ses ouvriers « meurent de faim, ou languissent, à peine « soutenus par les brides de l'aumône que « distribue la taxe des pauvres. Les vais- « seaux du chef de famille ont porté au « loin des masses de marchandises qui « n'ont point trouvé de consommateurs; « et il a fallu les donner à vil prix ou les « jeter à la mer, et les bâtimens sont re- « venus à peu près à vuide. La hideuse « banqueroute renverse ce colosse d'opu- « lence et jette sur le pavé des milliers « d'artisans sans travail qui retombent à « la charge des hôpitaux et des paroisses. « A combien de familles ce tableau d'une « seule famille n'est il pas applicable dans « la Grande Bretagne, ce pays si éblouis- « sant par son industrie et sa richesse! « Qu'en resulte-t-il sinon la vérité pour « les nations comme pour les particuliers « de ce proverbe trivial, et cependant tou- « jours oublié: *Tout ce qui luit n'est pas or.* « Qu'en conclure sinon que pour une na- « tion, comme pour une famille, si l'éco- « nomie industrielle est d'une incontestable « utilité, *c'est cependant surtout de l'écono- « mie morale que dépend la prospérité pu- « blique, ainsi que la prospérité privée?* »

È massima della scuola dei fisiocrati, che ogni ricchezza procede dalla terra, la quale somministra a chi la lavora sussistenza e materia prima per esercire le industrie consorelle.

Non solo la terra è fautrice di tutto ciò di che l'uomo abbisogna, ma porge per sopra mercato un eccedente che chiamasi prodotto netto, il quale annualmente aggiunge nuove ricchezze.

Premesso che tutto procede dalla terra e alla terra fa ritorno, la scuola dei fisiocrati conchiude, che alla medesima in primo luogo esser denno rivolte le cure del Governo, non tenendo conto del lavoro industriale che come un equivalente dei salari dell'operaio e dei benefizi dell'impresaro.

Conseguenze di questo principio furono la libertà dei cambi, la concorrenza, l'abolizione delle leggi annonarie, delle corporazioni e delle prestazioni in natura.

Su queste basi Adamo Smith sorse quindi a fondare un'altra scuola, mercè la quale la sorgente della ricchezza fu trasferita dalla terra nel lavoro, dalla natura nella potenza fisica ed intellettuale dell'uomo, dall'inerzia nella operosità e nelle combinazioni risultanti dalla mano diretta dall'ingegno.

Corollari dei dettati di questa scuola sono la divisione del lavoro, il perfezionamento delle macchine, delle vie di comunicazione, dei mezzi di manufazione, del credito, e per conseguenza la necessità di una legislazione uniforme e regolare, di stabili relazioni internazionali, e per ultimo quella consonanza di forze che costituisce la vita dei popoli sotto il doppio rapporto della giustizia e di una temperata libertà di azione.

Dietro quanto precede, sembrando non poter esser dubbia la propensione per la scuola mista di agricoltura e d'industria, noi ci faremo a ridurre a sommi capi le dottrine di Adamo Smith, dichiarato per comune consenso sommo maestro nell'arte, come quelle che meglio ci sembrano coordinate ai sani principii della scienza.

1. Il lavoro è la potenza efficiente della ricchezza delle nazioni, e quanto più crescerà quello d'intensità, tanto questa sarà più fiorente.

2. Quest'incremento si ottiene in due modi: coll'energia, e con una più estesa sfera di azione.

3. Avvi progresso di energia ogni qual volta la medesima quantità di lavoro somministra una maggior copia di produzioni mediante la divisione del lavoro, l'invenzione delle macchine e lo spirito di associazione.

4. Si verifica aumento di estensione quando il numero degli operai segue la progressione diretta dei consumatori.

5. Per conseguire questo doppio incremento di energia e di estensione altro non si richiede che moltiplicità degli emporii di consumazione, epperciò vie sicure e comode per terra e per acqua, libertà di relazioni tra i compratori e i venditori, un ben inteso e generale sistema di monetazione, guarentia per la fedele esecuzione dei contratti e delle promesse.

6. Il desiderio ingenito in ogni individuo di migliorare la propria condizione essendo la molla più attiva e fondamentale del progressivo incremento della ricchezza nazionale, fia saviezza del governo di lasciare alla medesima libero il campo nei limiti degli altrui diritti.

7. La protezione deve estendersi imparzialmente su tutti i diritti e su tutti gli interessi, e dietro la sentenza della Genesi, cap. 3, v. 17 e 19, tutti coloro i quali chiamati sono al reggimento e al buon governo delle umane società, e vogliono renderle fiorenti e forti, devono con ogni loro potere ingagliardire al lavoro, dal quale deriva il bene presente e un miglior avvenire.

8. Si deduce da quanto precede, che la vera scienza economica consiste negli effetti della divisione del lavoro, nei mezzi di accelerare la produzione, nei perfezionamenti di cui questi mezzi sono suscettivi, nell'azione dei capitali considerati quali motori dell'opera e dell'ingegno, e per ultimo nella potenza che acquistano le fa-

coltà produttrici mediante il progressivo incremento delle arti civilizzatrici, e negli effetti di quest'incremento sul valore reale ed intrinseco delle sostanze alimentari, e per conseguenza sulla ricchezza e il ben essere della classe operosa.

9. Il prezzo reale delle cose segue la ragione diretta dei bisogni che le cose medesime sono chiamate a soddisfare, e non vuol essere confuso con il valore nominale o pecuniario in dipendenza delle variazioni cui va il medesimo sottoposto.

10. Il prezzo naturale deve eziandio andar distinto dal prezzo venale in quanto che il primo suppone sempre equilibrio fra le domande e le offerte, invece che il secondo spesso procede da circostanze estranee che perturbano questo stesso equilibrio.

11. La merce esposta venale rappresenta la quantità impiegata nella produzione, nella manufazione e nel trasporto, in guisa che il cambio non può essere utilmente operato che mediante un'eguale quantità di lavoro.

12. Le ricchezze cumulate nelle mani di un particolare sono di due specie, avuto riguardo alla loro destinazione e agli uffizi in che debbon essere impiegate: cioè quelle tenute in serbo per i consumi attuali o prossimi, e quelle impiegate come capitali diretti a procurare un reddito.

13. Il capitale impiegato è esso pure di due specie; il capitale fisso che dà un reddito senza cambiar di padrone, e il capitale circolante che non produce se non col favore del cambio.

14. Ciò posto, la massa delle ricchezze di una società si divide ugualmente in tre parti, e sono: i fondi destinati all'attuale e prossimo consumo di coloro che li posseggono; il capitale fisso della società; il capitale circolante. Il capitale fisso della società consiste nelle macchine e negli instrumenti di lavoro; negli edifizi destinati a una qualsiasi produzione; nei lavori e nelle migliorie per rendere più attive quelle produzioni; e finalmente nell'ingegno e nell'industria dei produttori.

Si compone il capitale circolante del danaro in circolazione; delle provvisioni di viveri tanto presso i produttori, che tenute in serbo per farne mercato; dei materiali di abitazione, di vestiario, di mobiglie, di ornato e in corso di manufazione; degli oggetti manufatti e appropriati ai consumi tenuti in magazzino per operarne la rivendita o farne il trasporto per terra o per acqua.

15. La proporzione della quota parte di prodotto annuale afferente al capitale, e quella afferente al reddito è grande in un paese ricco, e debole in un paese povero.

16. L'industria crea i prodotti, ma sono le economie che convertono in capitali ciò che diversamente sarebbe stato consumato coi redditi.

17. Quantunque varie siano le maniere di spendere, tuttavia un capitale non può essere impiegato che o a far produrre la terra e nel ridurla a miglior coltura; o a sostenere gli artefici e gli artigiani; o a comprare per vendere all'ingrosso; o finalmente a comprare per vendere al minuto; queste quattro maniere sono sussidiarie le une delle altre.

18. La terza di queste quattro maniere d'impiegare i capitali può aver luogo in tre modi, ognuno dei quali concorre in diversi gradi al sostegno e all'incremento dell'industria:

1° Se il capitale è impiegato nel cambio dei prodotti dell'industria nazionale contro altri prodotti parimenti indigeni, in questo caso esso alimenta quell'industria con tutte le forze impiegate in questo commercio.

2° Se è impiegato nel cambio dei prodotti dell'industria nazionale contro prodotti d'industria estera, serve per metà ad alimentare quest'ultima, e più non sostiene che per metà l'industria indigena.

3° Per ultimo se l'impiego si fa nel

cambio di prodotti d'industria estera con altri della medesima provenienza, la qual cosa prende il nome di commercio di trasporto e di economia, esso serve in totalità nel mantenere e fecondare l'industria degli stranieri, e null'altro aggiunge a quella nazionale che il lucro conseguito dal commerciante.

Dal che tutto si viene a conchiudere che la protezione da accordarsi al commercio esser dee rivolta in ogni caso a vantaggio del primo dei modi sovra indicati, perchè è il più favorevole tanto al pubblico che al privato interesse;

Che il lavoro esser dee diviso fra le nazioni, come lo è fra gl'individui, lasciando che ognuna di esse continui a produrre quello a cui è più idonea, e che somministra a miglior mercato, lasciando alla concorrenza la decisione di una tale superiorità;

Che l'ordine è la condizione vitale del lavoro, il quale esser dee progressivo senza urti e senza reazioni, e godere della libertà necessaria per svolgere le sue facoltà, e successivamente esercitarle nel modo il più vantaggioso per noi e pei nostri simili.

EDITORE. Persona alla quale l'autore cede il diritto di divolgare con una o più impressioni od incisioni i prodotti della di lui arte, industria ed ingegno, e di raccogliere il frutto ricavato dalla vendita degli esemplari.

Il diritto che l'editore acquista per siffatta maniera chiamasi di copia, perchè si presuppone sempre che l'autore concede l'uso anzichè la proprietà assoluta della sua opera; e siccome questa proprietà è morale e non materiale, ne segue che non se gli può applicare la massima, che il possesso vale titolo.

Una contraria sentenza darebbe luogo a troppo gravi abusi di confidenza, stante l'obbligo in che si trova l'autore di confidare l'opera sua all'editore perchè ne prenda visione per quindi stabilire le rispettive condizioni del contratto.

Non per anco ben determinati, in massima, sono i diritti che competer ponno agli autori messi in contatto con gli editori delle opere loro; siccome però il commercio librario e di calcografia va prendendo ogni giorno maggiore incremento, sarà cosa non misgradita di veder qui riprodotte le regole sanzionate dalla giurisprudenza, e che i giurisperiti suggeriscono d'introdurre nella legislazione.

In virtù dell'art. 13 del Manifesto senatorio 26 giugno 1840 « Gli autori di disegni, pitture, sculture od altre opere d'arti, e chi li rappresenta o ne ha causa, possono cedere il diritto esclusivo di riprodurle coll'incisione, col getto, o con qualsivoglia altro mezzo meccanico senza perderne la proprietà. »

« Alienandosi l'opera originale, il diritto di autorizzarne la riproduzione si trasferisce nell'acquisitore, per goderne durante tutto il tempo per cui l'autore ed i suoi eredi ne avrebbero potuto godere, salvo che sia stipulato il contrario. »

I contratti che vengono stipulati relativamente all'edizione di un'opera non costituendo, per rapporto agli autori, una operazione commerciale, non si fa luogo alla prova testimoniale in caso di contestazione con l'editore.

L'autore debbe consegnare all'editore l'opera sua alle epoche prescritte, sotto pena del risarcimento delle spese che questi avesse dovuto incontrare.

Se l'editore ricusa di ricevere il manoscritto che gli viene legalmente esibito, l'autore è per questo solo fatto sciolto dal vincolo del contratto, e può liberamente disporre dell'opera sua.

L'autore ha facoltà d'introdurre nell'opera alienata le modificazioni che giudica opportune, nel qual caso l'editore è tenuto di uniformarvisi, semprechè non risultino esse a detrimento dell'opera medesima.

La vendita di un'opera non trae seco il diritto, per parte dell'acquisitore, di alterarla in veruna maniera in tutto od in parte, nè di distruggerla o sopprimerla, essendochè egli rappresenta l'usufruttuario, il quale può bensì godere, ma è nel tempo stesso obbligato di conservare la sostanza della cosa; e ciò per la ragione che non è presumibile nell'autore la volontà di rinunciare alla speranza di acquistare fama ed onore col favore dei prodotti del suo ingegno.

La vendita può essere indeterminata o circoscritta ad un dato numero di edizioni e di esemplari.

Nel primo caso, se l'edizione fosse esausta, e l'editore ricusasse di dar opera ad una seconda, l'autore può farsi autorizzare a intraprenderla egli stesso o per interposta persona.

L'editore, il di cui diritto di copia è indeterminato, non può intraprendere una nuova edizione senza renderne partecipe l'autore per quelle aggiunte o correzioni che stimasse d'introdurre nell'opera; se per le medesime l'autore pretendesse un supplemento di onorario, l'editore è in facoltà di ricusarne la stampa, e di pubblicare l'opera in conformità dell'ultima edizione.

Non è però vietato all'autore di pubblicare in altre opere alcuni squarci di quella ceduta, come pure di farne stampare separatamente le aggiunte.

In virtù dell'atto di cessione l'editore è autorizzato ad evocare in giudicio i contraffattori, e gode del rimborso dei danni e delle spese, se la cessione è illimitata. Nel caso contrario l'autore è chiamato a parteciparne nella proporzione dei diritti che si sarà riservati.

L'autore o l'editore che lo rappresenta può disporre del suo autografo in tutta l'estensione accordata dalle leggi civili relativamente agli altri beni.

La proprietà di un'opera appartiene esclusivamente all'impresaro letterario, che avendone concepito il disegno, ne avesse confidata la compilazione a uno o più autori.

Non è riputata lesiva nè contraria alle leggi la condizione in virtù della quale fosse convenuto tra l'autore ed il suo editore ed i sottoscrittori, che l'originale di un'opera d'ingegno sarà distrutto dopo di averne estratto un determinato numero di copie.

EFFETTI DI COMMERCIO. Atti diversi di cui si serve il commercio per agevolare il movimento del numerario, del quale in certo qual modo tengono luogo, sia in vista della semplicità dei mezzi con che ne può essere fatta la trasmissione, sia per le speciali guarentie che assicurano il pagamento dei valori che rappresentano.

Il Codice di commercio novera soltanto fra tali effetti la lettera di cambio e il biglietto a ordine; ma un'azione non meno viva ed importante vi hanno il mandato, il biglietto di cambio a domicilio e al portatore.

Nei singoli relativi articoli, e segnatamente in quello della lettera di cambio venne discussa la speciale natura di ognuno di detti effetti, epperciò non ne sarà qui riprodotto che un sunto per sommi capi.

Lettera di cambio.

La lettera di cambio è l'instrumento per l'esecuzione di un primitivo contratto di cui essa suppone sempre l'esistenza, che ha regole proprie, sebbene presenti assai frequenti analogie con il mandato, la vendita e la cauzione.

Il contratto di cambio non può avere altro oggetto che una somma da pagarsi in una qualsiasi moneta, ed è diretto a far sì che quella somma trovisi in un determinato luogo diverso da quello dove seguì la convenzione.

Il contratto è perfetto sempre che interviene il reciproco consenso delle parti. L'esecuzione si opera mediante la rimes-

sione della lettera di cambio, e sono conseguenza della non esecuzione i danni ed interessi.

Questa teoria dei giurisprudenti è però col fatto contraddetta dalla pratica del commercio, la quale contempla nella lettera di cambio, non già un semplice contratto, ma sibbene un valore che la potenza del credito rende realizzabile nei punti commerciali i più remoti del globo.

Comunque sia però la cosa, il fatto è costante in amendue le ipotesi, che due persone intervengono nel dar vita alla lettera di cambio, cioè il traente e il beneficiario, a cui si aggiunge il trattario col favore dell'accettazione. Girante è la persona che trasmette la lettera ad un terzo mediante un atto apposto sulla lettera medesima che equivale alla cessione del titolo.

Portatore chiamasi colui che ha nelle mani il titolo, ed è perciò in diritto di farne la riscossione.

La scrittura, la data, la rimessione da uno sopra altro luogo (e non solamente da una sopra un'altra piazza di commercio), l'indicazione della somma da pagarsi, del nome della persona che deve fare il pagamento, dell'epoca e del luogo in cle deve questo essere effettuato, del valore somministrato, della persona al cui ordine la lettera è tratta, del numero degli esemplari in cui può essere spedita per riparare ai casi di smarrimento, la provvisione ossia il valore che il trattario deve ritenere per pagare la tratta, l'accettazione, la girata, la scadenza, la solidarietà, sono condizioni vitali della lettera di cambio (*v.* Data, Girata, Lettera di cambio, Provvisione, Traente, Trattario).

Biglietto a ordine.

Effetto sottoscritto da una persona all'ordine di un'altra persona, con promessa di pagare *in loco* una data somma a un'epoca determinata; esso diventa atto di commercio semprechè trovasi sottoscritto da un commerciante per un'operazione commerciale, e ciò mediante gode di tutti i privilegi accordati alla lettera di cambio.

Il biglietto a ordine debb'essere puro e semplice, e qualora fosse vincolato a qualche condizione perde il suo carattere commerciale e non è più sottoposto alla giurisdizione del tribunale di commercio (*v.* Biglietto a ordine).

Biglietto a domicilio.

È quello il di cui pagamento è stipulato effettuabile a un domicilio diverso da quello del sottoscrittore.

I biglietti a domicilio sono di due specie, secondo che si elegge pel pagamento un domicilio di reciproca convenienza del creditore e del debitore, oppure nell'intento di far rimesse di danaro da uno sopra un altro luogo.

I primi sono veri biglietti a ordine ogni volta che soddisfano d'altronde alle altre condizioni pei medesimi assegnate.

I secondi sono bensì un atto di commercio, ma non possono essere equiparati agli effetti ammessi dal Codice, perchè non vi ha trattario, e il pagamento ne viene operato dallo stesso traente in un domicilio diverso dal suo; egli è per ciò che non sono applicabili a questa specie di biglietti le regole dell'accettazione e della provvisione.

Essendo ricusato il pagamento di un biglietto a domicilio spedito da un commerciante sopra un altro commerciante, il portatore può evocare avanti il tribunale di commercio il sottoscrittore, quando anche non avesse egli accettata la rivalsa.

Si fa luogo, pei biglietti a domicilio fra commercianti, all'esecuzione parata, all'arresto personale e alla prescrizione quinquennale (*v.* Biglietto a domicilio).

Biglietto di cambio.

Obbligazione che si contrae in due diverse maniere, ossia dal beneficiario di

una lettera di cambio che gli viene rilasciata mediante pagamento della somma equivalente a un'epoca determinata, ossia da una persona che riceve una somma di danaro per somministrare una lettera di cambio a un'epoca pure determinata.

Il biglietto di cambio veste il carattere del biglietto a ordine, semprechè sia rivestito delle formalità per quest'ultimo prescritte, e i giratari ne devono subire tutte le conseguenze (*v.* Biglietto a domicilio).

Mandato di cambio.

Atto in virtù del quale una persona dà ordine ad un terzo di pagare ad un'altra persona e al suo ordine una data somma.

I mandati di cambio, conosciuti eziandio sotto il nome di *assegni*, *rescrizioni*, sono di un uso così frequente nel commercio, che il Consiglio generale riunito in Parigi sotto la presidenza del Ministro del commercio nel 1842 ebbe a fare vivissime istanze perchè fosse data loro un'esistenza legale.

Il mandato di cambio può essere pagabile nel luogo stesso della sua creazione, oppure venir somministrato da uno sopra un altro luogo; in nessuno però di questi due casi va esso sottoposto all'accettazione nè al protesto, perchè manca la condizione *sine qua non* propria delle lettere di cambio, cioè la rimessa da uno sopra un altro luogo, e ritiene per conseguenza la natura del semplice mandato.

I mandati sono all'ordine, oppure a favore di una persona determinata; nel qual ultimo caso non sono trasmessibili.

Se il mandato di cambio all'ordine esprime il valore somministrato, partecipa della lettera di cambio e del biglietto a ordine, e va perciò sottoposto, per l'accertamento del rifiuto di pagamento e per l'esercizio del ricorso in guarentia, alle formalità prescritte dal Codice di commercio.

Nel caso in cui il mandato è spedito semplicemente in favore di una persona determinata, costituisce una semplice promessa immune dal protesto.

Ritenuto che il mandato di cambio può talvolta avere per oggetto la rimessa di danaro da uno sopra un altro luogo, tale altra la facoltà di riscuotere, e talora eziandio si restringe a un semplice mutuo, ne segue che nel primo caso gode egli dei privilegi accordati agli effetti di commercio, e negli altri due non va soggetto alla giurisdizione consolare nè all'arresto personale (*v.* Mandato).

Biglietti al portatore.

Fuvvi un tempo in cui venivano sottoscritti biglietti con promessa di pagare una data somma a una persona il di cui nome era lasciato in bianco. Le molte frodi ed usure cui davano luogo questi biglietti li fecero proibire, e questa proibizione diede vita ai biglietti al portatore pagabili alla persona che se ne trova al possesso alla scadenza.

Questa specie di effetti non ammessi dal Codice di commercio sono però in corso, a fronte che manchino del carattere essenziale richiesto dal Codice civile per le obbligazioni; quello cioè dell'indicazione del creditore.

La trasmissione viene operata da mano a mano, e il loro carattere di atto civile o commerciale dipende dalla causa efficiente e dalla qualità della persona del sottoscrittore.

Biglietto semplice.

Promessa di una persona di pagare ad un'altra una data somma di cui si riconosce debitore.

Questa specie di biglietti veste il carattere di atto di commercio se ha relazione fra commercianti e per oggetti di commercio.

Effetti pubblici. Gli effetti pubblici si distinguono dagli effetti di commercio

in quanto che sono così designati in modo speciale le inscrizioni di rendite sullo Stato o sopra alcune città, i biglietti di banco e le azioni delle compagnie privilegiate, di cui il corso è autorizzato dall'autorità sovrana per tener luogo di numerario in comune commercio, e che sono pubblicamente negoziabili alla Borsa, sotto il vincolo di certe formalità determinate dalla legge.

Per la validità del trasferimento degli effetti pubblici che non sono al portatore si richiede una dichiarazione sottoscritta dal possessore del credito, in virtù della quale viene radiata la di lui colonna dal registro del debito con sostituzione del nuovo titolare o dei titolari indicati.

Questi trasferimenti debbono essere fatti colla mediazione degli agenti di cambio, eziandio nel caso in cui il trasporto sia la conseguenza di un atto di divisione, donazione e simili.

Perchè il trasferimento esser possa riputato definitivo fa d'uopo che il possesso del titolo sia legale, motivo per cui i contratti a termine e a premio fisso non sono ammessi perchè non legittimi e non riconosciuti (*v.* Debito pubblico).

EMANCIPAZIONE. Rinunzia del padre a quei diritti sulla persona e sui beni del figlio che la legge gli accorda in virtù della patria podestà.

Il Codice civile determina che «la patria podestà cessa per l'emancipazione» (237).

« L'emancipazione si fa per dichiarazione spontanea del padre e l'accettazione del figlio, purchè questi abbia compito l'età di anni diciotto.

« Tale dichiarazione è fatta dinanzi al giudice di mandamento, il quale, previa l'esplorazione della libera volontà di entrambi, pronuncia l'emancipazione senza altra formalità, e l'atto n'è rogato dal segretario.

« Non potrà l'avo emancipare il figlio e ritenere sotto la sua podestà i nipoti, nè emancipare i nipoti senza il consenso del loro padre » (238).

« L'emancipazione ha pure luogo per sentenza del Tribunale qualora il padre usi gravi mali trattamenti contro la persona dei figli, od in altra maniera abusi della patria podestà.

« L'istanza ne può essere promossa anche dai più prossimi parenti ed eziandio d'ufficio dall'avvocato fiscale.

« Nel caso che il padre dilapidi le sostanze dei figli delle quali abbia l'usufrutto o l'amministrazione, il Tribunale provvederà per l'amministrazione di esse in quel modo che crederà più conveniente. Qualora l'amministrazione sia tolta al padre, il Tribunale potrà anche privarlo in tutto o in parte dell'usufrutto » (239).

« Nel caso di emancipazione o di matrimonio del figlio prima degli anni trenta, il padre potrà, nell'atto stesso dell'emancipazione o del consenso che presta al matrimonio, riservarsi in tutto od in parte l'usufrutto legale; ma tale riserva non avrà effetto oltre la sopraddetta età di anni trenta del figlio » (240).

« I figli emancipati, finchè non siano giunti alla maggiore età, non possono fare senza il consenso del padre che gli atti di semplice amministrazione, i quali sono permessi ai minori abilitati come è stabilito al titolo della minore età.

« Nel caso di emancipazione pronunziata dal Tribunale in conformità dell'articolo 239 si supplirà al consenso del padre nel modo prescritto pel minore abilitato nello stesso titolo della minore età » (241).

« Si considerano anche per emancipati quei figli di famiglia i quali da cinque anni dopo il compimento della maggiore età tengono casa separata dal padre, e sapendolo e non contraddicendovi il padre medesimo, reggono ed amministrano da sè i proprii interessi » (242).

Per ciò che concerne al commercio l'emancipazione non basta, essendochè a tenore dell'art. 2 del relativo Codice:

« I minori, sì maschi che femmine,

« emancipati ed abilitati per poter eserci-« tare il commercio ed essere riputati mag-« giori quanto alle obbligazioni da essi « contratte per fatti di commercio, do-« vranno essere autorizzati dal padre con « atto da seguire dinanzi al Giudice di man-« damento, e nel caso di emancipazione « per sentenza, ovvero di morte del padre « o di cessazione della patria podestà, o « di sospensione dell'esercizio della me-« desima a termini degli art. 236, 237 e « 239 del Codice civile, dovranno essere « autorizzati con deliberazione del Consi-« glio di famiglia omologata dal Tribunale « in conformità degli art. 241 e 365 dello « stesso Codice civile.

« Gli atti di emancipazione ed autoriz-« zazione e le deliberazioni saranno regi-« strati nella Segreteria ed affissi nella sala « del Tribunale di commercio del luogo in « cui i minori intendono di fissare il loro « domicilio, e vi rimarranno affissi durante « un anno.

« Prima di detta registrazione ed affis-« sione non potrà il minore intraprendere « l'esercizio del commercio. »

« La disposizione dell'articolo prece-« dente è applicabile ai minori anche non « commercianti, riguardo ai fatti che sono « dichiarati atti di commercio, secondo il « disposto dagli art. 672, 673 e 674 del « tit. 11, lib. IV.

Tanto l'emancipazione quanto l'autorizzazione di esercitare il commercio deb-b'essere libera e spontanea (*v.* Commerciante, Minore).

EMBARGO. Voce generalmente adoperata per denotare la facoltà che compete al Principe di far cedere l'interesse privato a quello dell'universale, e di mettere per conseguenza impedimento all'uscita dei bastimenti dal porto, di sequestrarli e di servirsene all'occorrenza, e ciò sia che essi appartengano a sudditi od a stranieri.

L'ordine di tale arresto non dà luogo a veruna indennizzazione, perchè viene riputato fatto di guerra, e per conseguenza di forza maggiore (*v.* Arresto, Avaria, Capitano).

EMIGRAZIONE o MIGRAZIONE. Passaggio di persone, di corporazioni e di popoli da uno in un altro paese.

Quest'ultima specie di migrazione è il fatto il più importante della storia, perchè dal medesimo prende data l'incivilimento delle nazioni, l'incremento dell'industria, la prosperità del commercio, il ben essere universale.

Le migrazioni sono la conseguenza o di belliche fazioni, o di civili discordie, o di private speculazioni, vale a dire che seguono o in modo coattivo o per volontaria deliberazione.

Nelle migrazioni coattive talora i vincitori danno legge ai vinti e tal'altra la ricevono, vale a dire che ora trasfondono in essi i loro costumi, le loro arti, le loro scienze, ora s'informano in quelle di questi ultimi.

Memorabili sono pur tuttavia nella storia antica le migrazioni degli Ebrei, dei Cartaginesi, dei Fenici, dei Medi, degli Assiri, mercè le quali la barbarie andò grado a grado diradando le sue tenebre.

Rammenta la storia moderna le migrazioni dei Bulgari che si estesero verso il Danubio e la Turchia di Europa; delle orde collegate germaniche, che dall'Elba e dal Reno fecero irruzione nelle Gallie sotto nome di Franchi; dei Goti e dei Visigoti negl'imperi d'Oriente e di Occidente; degli Unni in Italia sotto Attila *flagellum Dei*, di cui il cav. Davide Bertolotti recentemente tesseva la storia nel suo libro intitolato *Calata degli Unni in Italia*; dei Normanni, masse raccogliticcie di Danesi, Svedesi e Norvegi che devastarono Anglia, Francia ed Italia, e popolarono le isole Orcadi, Floride, di Feröe e d'Islanda.

Tutte queste orde invaditrici, nel mentre presero stanza a mano armata negli

altrui dominii, si ammansarono poco a poco col favore della benefica influenza delle conquistate incivilite nazioni, abbandonarono ogni loro ferocia e stettero in certo qual modo sotto la legge dei vinti.

Fra le migrazioni dei popoli che trasfusero nei vinti i tesori delle arti e delle scienze, degna di eterna memoria è quella degli Arabi, nazione bellicosa, intraprendente, immaginosa. Dopo che furono essi soggiogati da Maometto e ne adottarono le costituzioni religiose, stesero il loro dominio in Africa ed in Europa colla rapidità di un torrente, e il loro impero già dilungavasi nel v secolo dall'Egitto sino alle Indie, da Lisbona a Samarcanda.

Il tempo e le relazioni commerciali avendo ammansiti gli spiriti loro feroci, diedero vita poco a poco alle scienze e alle lettere che già prosperavano nell'anno 750 dell'era cristiana sotto il regno dei califfi Abassidi al segno che scuole e biblioteche fiorivano a Bagdad, a Bassora, in Alessandria, a Cordova. Nel x secolo grande era la concorrenza dei giovani in Ispagna per applicare allo studio della storia, della filosofia, della geografia, della medicina, delle matematiche e dell'astronomia sotto professori arabi i quali insegnavano in quattordici università, d'onde le scienze positive e specolative largamente si diffusero in Europa.

Le migrazioni che tennero dietro alla croce di Cristo in Oriente, se poco giovarono al santo scopo che aveale promosse, produssero però i più auspicati frutti per ciò che concerne gl'interessi materiali, imperciocchè, superate le barriere che tenevano i popoli fra loro segregati, cominciarono a stabilirsi quelle relazioni che d'anno in anno, e specialmente sotto la scorta dell'aquila napoleonica, andarono allargando il loro confine fino al punto che quasi scomparse sono le distanze, e si passa dall'uno all'altro emisfero colla stessa indifferenza con cui altre volte procedevasi da uno ad un altro finittimo Stato.

Le emigrazioni in massa oggimai più non seguono che o a titolo di volontaria determinazione verso l'Asia e le Americhe, dove le popolazioni del Nord che sovrabbondano si avviano in traccia di lavoro, di alimenti e di miglior fortuna, o in dipendenza di penale deportazione.

Le contrade che somministrano il maggior nerbo delle migrazioni della prima specie sono la Svizzera, il ducato di Baden, le provincie prussiane, bavare e della Norvegia, le quali, abbenchè ridotte alle spese strettamente necessarie per campar la vita, pure disseminano nel loro transito da circa quattro milioni all'anno; esportazione questa che succede senza compenso di cambio, anzi in pura perdita del paese di origine.

Sono elleno le migrazioni un salutare rimedio contro l'aumento di popolazione? No certamente, osservandosi che nuove nascite sottentrano ben tosto ad occupare il vano lasciato dall'emigrato. Esse pertanto accusano lo stato sociale del paese donde fugge la popolazione, siccome il contrabbando è la censura di un cattivo sistema doganale.

Perchè le migrazioni conseguir possano l'effetto di condurre a buon porto gli emigrati, è necessario che si facciano sotto l'egida tutelare dei governi sì di partenza che di nuovo domicilio, senza di che l'esistenza di moltissime famiglie è messa a repentaglio d'imprudenti o fraudolenti speculatori, i quali promettono mari e monti e non lasciano per ultimo in retaggio ai poveri allucinati che la miseria e l'abbandono; del rimanente saranno esse un mezzo opportunissimo per liberare lo Stato dalla caterva degli oziosi e vagabondi i quali alla per fine vanno a popolare le carceri.

Per quanto concerne alle migrazioni a titolo di deportazione, l'utilità loro è pur tuttavia problematica agli occhi degli uma-

nitari e dei rigorosi criminalisti. Pare però che siccome le valvole di sicurezza sono un mezzo efficacissimo per impedire lo scoppio delle macchine a vapore, così quei meati aperti di quando in quando con prudente e coscienziosa misura liberano la società da perturbazioni attuali e da futuri pericoli.

EMOLUMENTO. Quello che si ritrae da un uffizio, da una professione nobile, altrimenti detto onorario. Tali sono le mercedi dovute agli avvocati, ai procuratori, ai sensali, ai medici, e in genere a tutti i pubblici uffiziali.

Chiamavansi pure emolumenti, sportule o regalie i diritti che erano dovuti a termini delle RR. CC. ai magistrati ed altri pubblici funzionari ed uffiziali per gli atti del loro ministero e che, come si pratica tuttora in Inghilterra, tenevano loro luogo di stipendio.

Considerando che la riscossione diretta dai litiganti per parte dei magistrati del salario del proprio lavoro era meno convenieate e decoroso pel sublime ministero del giudice, quelle sportule e regalie furono dal R. Editto 26 settembre 1822 dichiarate prodotto erariale mediante sostituzione a favore dei titolari degli uffizi di un congruo stipendio ed aggio.

I diritti di emolumento sono ora imperlanto quelli in special modo dovuti per l'insinuazione delle sentenze ed atti pubblici tanto in materia civile che commerciale, di cui negli art. 1420 e seguenti del Codice civile.

Essi vengono corrisposti a norma del Manifesto camerale 5 dicembre 1823, e le cause relative sono di cognizione della R. Camera.

È massima che quanto più moderate sono le tasse fiscali, tanto maggiormente aumentano i prodotti. Così succede per rapporto al porto delle lettere e ai diritti di dogana, e così pure relativamente agli emolumenti per gli atti civili e giudiziari, imperciocchè considerevoli somme sono in oggi concedute a mutuo per semplici chirografi, un gran numero di liti transatte, molte cause non introdotte in via di appello in vista dell'esuberanza degli emolumenti.

Per questo stesso motivo lo spirito di legittima speculazione non concorre verso la proprietà fondiale, o se vi concorre, esso devia dal corso legale e regolare, essendo cosa notoria che per non pochi contratti di vendita l'erario è defraudato de'suoi diritti.

Insistono pertanto gli economisti per un'adeguata riduzione, e per una disposizione la quale dichiari sottoposti al pagamento soltanto della terza parte dell'emolumento i contratti di vendita di un medesimo stabile che fossero rinnovati nel corso di uno o di due anni, accennando che la medesima avrebbe per effetto di moltiplicare considerevolmente le mutazioni di proprietà e di dar bando alla frode.

Se quest'ultimo intento è senza dubbio salutare sotto i rapporti fiscali e morali, ricercasi se, supposto che la modicità dei diritti promovesse la frequenza delle mutazioni, la continua oscillazione della proprietà sia nel vero interesse dell'agricoltura, e nei sani principii di pubblica economia. La risposta sarà negativa sempreché si consideri essere la stabilità la base fondamentale della proprietà, la condizione sua vitale, in guisa che l'incremento in questa parte dei diritti erariali tornerebbe a danno della coltivazione, la quale in tanto prospera in quanto che il proprietario vi si immedesima in certo qual modo con tutte le sue affezioni.

Per ciò che concerne ai sensali e agli agenti di cambio l'ammontare dell'emolumento è determinato dalla legge, e può anche essere convenuto in minor somma.

L'emolumento debb'essere pagato quando si stipula il contratto.

Se il contratto si annulli per fatto o per

volontà delle parti, il sensale ha diritto pur tuttavia all'emolumento.

L'emolumento è sempre dovuto in danaro (*v.* Agenti di cambio, Sensali).

EMPORIO. Luogo dove abbondano le merci, e se ne può fare un facile smercio, il cambio più idoneo e a più vantaggiose condizioni.

Perchè l'emporio ossia il mercato sorga fiorente e frequente di produttori e di consumatori, fa d'uopo che le vie che vi conducono siano comode, sicure e non gravate di spese.

Le nazioni essendo in rivalità fra di loro relativamente a questi emporii, ugualmente che per rapporto alle vie che li debbono alimentare, ne avviene che stanno in continuo fermento, e in una specie di stato d'assedio le une verso le altre, la qual cosa nuoce al progresso dell'incivilimento, se non che a temperare questo danno sorgono in oggi le associazioni doganali (*zollverein*), nel circolo delle quali i prodotti industriali trovar possono un largo, facile e sicuro smercio.

EPAVE. Parola non si sa di che conio, ma di cui si servono i lessici francesi per indicare gli oggetti smarriti, naufragati o gettati in mare, per reclamare i quali non si presenta verun legittimo possessore.

Le epave sono marittime e terrestri.

Nei tempi della feudalità gli oggetti per siffatta maniera abbandonati appartenevano di pien diritto al signore feudale; ma la moderna civiltà ha con regolamenti di politica e pulizia dato norme per salvarli, farne la consegna e il deposito, e per custodirli per conto di chi, in un tempo determinato, avrà titolo per farne la domanda.

Epaves, per dettato di Michelet, *Orig. du droit français*, si chiamavano eziandio, nella costuma di Laon, quelli che erano nati fuori del regno; *aubains* i loro figliuoli (*v.* Abbandono, Albinaggio, Naufragio, Pulizia della navigazione).

EQUIPAGGIO. L'equipaggio di un bastimento mercantile comprende il complesso degli uffiziali e dei marinai destinati ad armarlo, a farne la manovra, a condurlo.

La forza di questo personale è proporzionata al tonnellaggio del bastimento, ed in generale di cinque persone per 100 tonnellate.

L'arruolamento delle persone componenti l'equipaggio è un atto meramente civile.

Il ruolo di equipaggio è la nota delle persone destinate per il viaggio di un bastimento, e giova alla ragione politica ugualmente che a far prova delle condizioni pattuite cogli arruolati.

In mancanza del ruolo si ricorre ai mezzi di prova somministrati dal comune diritto.

In quattro modi si può fare l'arruolamento dell'equipaggio, e sono: a mesi, a viaggio, a partecipazione di profitto, ed a partecipazione di nolo.

Il primo è il contratto che si forma tra l'armatore e le persone dell'equipaggio, per una somma determinata a cadun mese e per un indeterminato viaggio con indeterminata ed incerta durata.

Il secondo è quello che ha tratto a un determinato viaggio, e per una somma convenuta in complesso secondo la sua durata presunta o reale.

Il terzo ed il quarto si fanno per un determinato viaggio, e per una determinata partecipazione sul profitto o sul nolo, e tengono luogo del salario a viaggio ed a mese.

L'arruolamento a viaggio ed a mese è una specie di locazione di opera, e gli altri costituiscono una specie di società.

La scelta dell'equipaggio appartiene al Capitano, e non può essere fatta dal solo proprietario del bastimento.

Il Capitano nè il Piloto non fanno parte dell'equipaggio, sebbene vengano inscritti

nel ruolo (*v.* Arruolamento dei marinai, Capitano, Genti di mare).

EQUITA'. Questa parola ora s'interpreta nel senso di legge di natura la quale parifica la condizione degli uomini, ora in quello di giusto temperamento della legge, adoperato per mitigarne il rigore in contemplazione di circostanze degne di particolare e giusto riguardo.

Nel primo senso l'equità è fondata sulle leggi generali che stringono gli uomini nelle civili condizioni.

Nel significato in secondo luogo accennato l'equità deve prevalere allorchè la questione che si presenta non è espressamente decisa dalla legge, e nei casi di dubbia interpretazione.

Essa serve di scorta al Giudice nella decisione degli affari mercantili, nei quali vuolsi fare astrazione dal *summum jus*: quindi la regola, che allorquando la questione che si presenta a giudicare non è espressamente decisa dalle leggi, o che il senso e le parole di queste possono, a cagione della loro ambiguità ricevere qualche interpretazione, deve sempre preferirsi l'equità al rigore.

In nessun caso però deve servir di pretesto all'arbitrio, perchè l'equità e la giustizia sono consorelle.

EREDE. Il Codice civile al lib. iii, tit. i delle successioni, e iv delle disposizioni comuni alle successioni, ha ampiamente determinato quanto importa relativamente agli eredi ed alle eredità, il perchè noi qui riferiremo solamente quel tanto che in particolar modo concerne le materie commerciali.

Colla morte del mandante il mandato rimane estinto di diritto senzachè occorra la revoca dal di lui erede (art. 2036, 2041, 2043 del Codice civile).

Se prevalendosi del disposto dell'art. 980 per virtù del quale « nessuno è tenuto ad accettare un'eredità che gli sia devoluta » il fallito si facesse a ricusarla in pregiudizio dei di lui creditori, questi possono farsi giudizialmente autorizzare ad accettarla in nome e luogo del loro debitore (art. 1003 del Codice civile).

L'azione esercitoria attiva e passiva compete agli eredi di un capitano di nave.

La mora nella quale sarà incorso un debitore defunto non pregiudica i creditori verso il di lui erede, perchè in questo caso « i titoli esecutivi contro il defunto lo sono parimenti contro la persona dell'erede; e non potranno ciò nondimeno i creditori procedere all'esecuzione, se non otto giorni dopo avere fatta l'intimazione di questi titoli alla persona ed al domicilio dell'erede » (art. 1099 del Codice civile).

Se la mora avesse prodotto una pena od un'azione ai danni, essa compete contro gli eredi.

L'obbligo cambiario di un negoziante non si estingue colla di lui morte, ma passa colla stessa forza nel di lui erede, a meno che le persone concorrenti nel cambio siano eredi una dell'altra, cioè o che il debitore succeda al creditore, o questi a quello, od un terzo ad entrambi.

Gli eredi di un capitano o padrone di nave debbono risarcire gli errori commessi dal defunto a danno dei proprietarii durante la di lui amministrazione.

Vanno essi però esenti da un tale risarcimento qualora i proprietarii abbiano lasciato trascorrere più viaggi senza costringere il capitano alla resa del conto.

Gli eredi non possono far parte della ragione sociale; essi sono però in diritto di ultimare gli affari pendenti.

Se gli eredi principiano nuovi affari coi socii superstiti, s'intende tacitamente formata una nuova società colle stesse condizioni con cui la precedente era stabilita.

Il nome di eredi di un socio vale per un solo socio (*v.* Capitano, Fallimento, Mandato, Societa').

ERRORE. Errore è quella circostanza, che senza dolo o frode non corrisponde

alla realtà del fatto; in altri termini, è una falsa idea prodotta da un cattivo raziocinio o da ignoranza di diritto o di fatto.

« L'errore, così di diritto come di fatto, non produce la nullità della convenzione, se non quando cade sopra la sostanza stessa della cosa che ne è il soggetto. »

« Non produce nullità quando non cade che sulla persona con la quale s'intende di contrattare, eccetto che la considerazione di questa persona sia la causa principale della condizione » (1197 del Codice civile).

Avvi errore in diritto od in fatto secondo che procede da una falsa intelligenza delle leggi, o delle incontrate obbligazioni, oppure dalla meno esatta loro applicazione.

Chi suppone di dovere quello che non deve, ed opera per ignoranza diversamente da ciò che deve, commette un errore in fatto.

L'errore in fatto è sempre un giusto motivo perchè sia restituito in intiero colui che avrà sofferto il pregiudizio.

I Romani avevano per assioma, che l'ignoranza del diritto non era scusabile, alla riserva di quanto concerne i militari, le persone rustiche, i minori d'anni 25 e le donne.

In virtù del Codice civile « le transazioni non possono impugnarsi per causa di errore di diritto, o per causa di lesione » (2091).

« Ciò non ostante può rescindersi una transazione nel caso di errore sulla persona, o sopra l'oggetto della controversia » (2092).

« L'errore di calcolo accaduto in una transazione debb'essere corretto » (2097).

Un'obbligazione non pregiudica qualora possa essere provato ch'essa fu incontrata per errore o falsa credulità.

Se gli errori sono comuni ai due contraenti possono in questo caso essere compensati.

Un libro, un conto, od un altro documento non è più ammesso a far fede in giudizio qualora sia stato conosciuto erroneo in alcune delle sue partite.

L'errore non si presume, anzi viene escluso sino a prova contraria (*v.* Assicurazione, Capitano, Contratto, Obbligazione).

ESARCIA. Equivalente di attrezzi, e comprende ogni sorta di ordigni de' quali ha bisogno una nave per poter navigare, come sono gomene, corde, cavi, vele, ancore, alberi, antenne, remi, corredi, e finalmente ogni cosa accessoria e non affissa materialmente al corpo della nave, sebbene collegata con essa, ma amovibile senza rottura.

A quello impertanto che abbiamo accennato all'articolo Attrezzi noi qui aggiungeremo per forma di complemento ciò che, per dettato di Azuni, trovasi sanzionato dall'uso e dalla giurisprudenza.

Ogni nave debb'essere provvista di esarcia non solo a sufficienza, ma anche abbondante, e dacchè essa sarà noleggiata, o avrà intrapreso il viaggio, non potrà il capitano o proprietario diminuirne alcuna parte sotto pena di soccombere in proprio ai danni, che da tale mancamento potessero accadere alla nave stessa od alle merci.

Se, diverse navi viaggiando di conserva, fosse tolta ad alcune di esse da corsari o pirati parte della sua esarcia, dovranno le altre, ad eccezione però del carico, contribuire *pro rata* della qualità di ognuna alla bonificazione del danno, compresi i noli ed utili.

Se, dopo che la nave sarà stata noleggiata, si riconoscesse aver bisogno di esarcia, il capitano dovrà renderne informati i noleggiatori, proprietarii e partecipi, semprechè alcuno ve ne sarà sul luogo. In difetto o sul loro rifiuto, provvederà esso stesso l'occorrente coi danari della partecipanza, mancando il quale lo prenderà a cambio marittimo, per cui resteranno obbligati gli stessi partecipi.

Prendendo un capitano esarcia a pigione, e venendo questa a perdersi, non deve al locatore che quella sola pigione, salvo un contrario patto espresso; e qualora non ne fosse stato convenuto il prezzo, dovrà far restituzione di altrettanta esarcia della condizione di quella appigionata, e ciò per la ragione che questa specie di contratto si risolve in un cambio marittimo.

Trovandosi un capitano in necessità di ormeggiare per evitare una tempesta o qualunque altro pericolo, potrà prendere l'esarcia da altra nave vicina che non ne avesse bisogno con obbligo di restituzione con tutti i danni e spese.

Concorrono alle spese straordinarie di esarcia i soli mercanti che già avessero caricato le loro merci ed in proporzione del carico eseguito.

La esarcia può formar oggetto di assicurazione, di privilegio, ecc. come la chiglia e corpo della nave (*v.* Assicurazione, Avaria, Capitano, Nave).

ESCLUSIONE. L'esclusiva di una cosa è l'inclusiva dell'altra.

Questa massima però, ugualmente che la contraria, le quali dipendono sempre dal punto, se l'enumerazione sia tassativa o dimostrativa, non debbono applicarsi che con molta circospezione, ed avuto riguardo ai due principii stabiliti dal Codice civile, art. 1254 che « Per quanto sieno generali i termini, con i quali si è espressa una convenzione, essa non comprende che le cose sopra le quali apparisce che le parti si sono proposte di contrattare. »

Ed art. 1255. « Quando in un contratto si è espresso un caso ad oggetto di spiegare un'obbligazione, non si presume che siasi voluto con ciò escludere i casi non espressi, ai quali a termine di ragione può estendersi l'obbligazione stessa. »

Un contratto di società si scioglie per rinuncia e non per esclusione di uno dei socii.

Si esclude un socio dalla società per prodigalità, per fallimento, per qualche delitto o colpa.

Il socio che senza rinuncia venga escluso dalla società per capriccio ha diritto alla rifazione dei danni (*v.* Contratto, Società).

ESCUSSIONE. Benefizio introdotto dal diritto civile in favore di un fideiussore per obbligare il creditore ad agire in primo luogo contro il debitore principale, ed escuterlo definitivmente (*v.* art. 2057, 2059 del Codice civile).

Non si fa luogo all'escussione nelle cause mercantili per le quali non si ammettono le sottigliezze del diritto comune, ma soltanto la buona fede, l'equità e la verità del fatto (*v.* Fideiussione).

ESECUZIONE. Chiamasi esecuzione l'adempimento di ciò che venne ordinato da una sentenza, o fu convenuto per patto espresso o tacito fra le parti.

Dicesi parata l'esecuzione che compete a tutti gli atti notarili per virtù dei quali, ossia per disposizione di legge, ossia per patto espresso fra le parti, può essere fatta intimazione legale.

Questa specie di esecuzione può aver luogo tanto a titolo definitivo che provvisorio.

L'autenticità di un titolo può essere contestata, ma tosto che essa viene ammessa dall'autorità competente, questo titolo deve ricevere la sua esecuzione o spontaneamente, o mediante l'intervento della pubblica autorità.

I mezzi di esecuzione in materia di commercio, sono: il sequestro, il pignoramento de' mobili, l'aggiudicazione o subastazione degli stabili, e l'arresto personale.

Questi mezzi non presentano difficoltà alcuna, a riserva de' casi di sentenze contumaciali, per cui in fatto di commercio non si ritiene a stretto rigore ammessibile il principio, che le opposizioni a quella specie di sentenze non sono ricevibili dopo

otto giorni dalla data della significazione, essendochè il negoziante può trovarsi in lontani paesi, e per conseguenza nell'impossibilità di conoscere tale significazione.

Ciò stante sarebbe per avventura per lo migliore di far luogo all'opposizione alle sentenze contumaciali insino a che non è dimostrato con atti positivi, che la parte contumace potè aver cognizione del giudicato, e non fece opposizione alla sua esecuzione.

Per favore speciale di commercio, di cui è base la buona fede, compete al traente di una cambiale il diritto della via esecutiva, senza obbligo di veruna precedente intimazione giudiziale.

La semplice negligenza non costituendo mora pregiudiziale al creditore, il traente è perciò in facoltà di accordare al debitore una dilazione al pagamento senza che ne rimanga lesa l'azione esecutoria, a meno di qualche interpellanza giudiziale atta a tal nopo.

Il privilegio dell'esecuzione parata, a favore delle lettere di cambio accettate, essendo divenuto universale in tutte le piazze di commercio, fu perciò cambiato in legge positiva.

Affinchè un istromento goder possa del favore dell'esecuzione parata, fa d'uopo che il debito sia liquido, e l'obbligazione pura e semplice.

Il contratto di assicuranza gode esso pure del favore dell'esecuzione parata contro gli assicuratori.

L'esecuzione di una sentenza non ha luogo nei giorni di festa o di feria legale.

Trattandosi di esecuzione provvisoria, essa può venir ordinata dal Tribunale non ostante l'appello, e non debb'essere ricusata quando si tratti di affari urgenti, o di misure assicurative o provvisionali, e quando vi sarà titolo non contestato, o condanna precedente. In altri casi può ottenersi mediante cauzione o prova di sufficiente solvibilità.

L'esecuzione provvisoria dei giudicati di commercio non può per altro essere effettuata che dopo un giorno dalla notificazione dei medesimi, e negli altri casi dopo cinque giorni.

Se gli atti per cui si richiede l'esecuzione parata sono stati stipulati all'estero, non servono che per instituire un'azione.

L'esecuzione parata non può, in questo caso, aver effetto che in dipendenza di una ordinanza del Tribunale dello Stato presso il quale essa è domandata.

I Tribunali procedono all'esecuzione parata per cagione soltanto delle obbligazioni; e se queste sono a tale esecuzione sottoposte, non cangiano natura col cangiamento delle persone chiamate a giudicare sulle medesime.

L'esecuzione parata personale ha luogo mediante l'arresto del debitore a titolo civile o commerciale. Essa compete per le cambiali tratte da piazza a piazza e pei biglietti che formano promessa di lettera di cambio.

L'azione dell'esecuzione personale nascente da debiti contratti tra mercanti relativamente alle mercanzie, si estende eziandio verso i particolari.

ESERCITORE (*v.* Proprietario di nave).

ESIGIBILITA'. Condizione di un debito il di cui pagamento può essere immediatamente provocato.

L'esigibilità di un credito dipende per lo più dalla scadenza delle more; in caso di fallimento però il credito diventa esigibile ancorchè non sia per anco arrivato il termine.

Negli altri casi l'esigibilità per cause accidentali ed impreviste è ammessa con la massima riserva dai giureconsulti, e solo in quanto che la condizione essenziale, e le guarentie hanno subito siffatto cambiamento da lasciar presumere che la mora non sarebbe stata consentita se non si avessero avute in mira quelle condizioni e quelle guarentie.

Le regole relative alla risoluzione dei contratti sono applicabili all'esigibilità, con questa differenza però, che la scadenza annulla il contratto medesimo, quando che il fallimento ne anticipa soltanto l'esecuzione.

Sarà sempre utile di stipulare, che qualora uno dei pagamenti parziali non viene fatto alle stabilite scadenze, la totalità è esigibile di pien diritto (*v.* Creditore, Fallimento).

ESPORTAZIONE. Esportare è il fatto per cui un oggetto viene trasportato oltre la frontiera dello Stato, ed ha per iscopo di vendere all'estero i prodotti e i manufatti indigeni.

L'esportazione è fra le operazioni commerciali la più utile, imperciocchè toglie dai pubblici mercati ciò che sovrabbonda ai consumi, ed accresce valore alle merci che rimangono in vendita. Meno importa che queste ridondino a favore del consumatore indigeno o dello straniero purchè il produttore ne ricavi pur sempre un uguale, se non un maggior beneficio.

Le opinioni in materia di esportazioni andarono sottoposte a non poche mutazioni, per forza delle quali ora furono proibite per non frustrare il paese delle produzioni necessarie ai suoi bisogni, ed ora per una successiva reazione, vennero promosse nell'intento di favorire l'introduzione di una quantità maggiore di numerario nell'interno. In oggi però prevale la sentenza, che l'importazione e l'esportazione altro non sono che il doppio aspetto di un fatto identico, cioè del cambio. Mancando le importazioni vengono meno le esportazioni e viceversa, per cui ne deriva paralisi nell'azione commerciale.

L'esportazione e l'importazione sono la sistole e la diastole, il flusso e il riflusso, ossia l'anima e la vita del commercio, e non si può mettere incaglio al corso di una di queste ruote, senza in pari tempo paralizzare l'effetto delle altre.

I fautori del sistema esclusivo si danno a credere che il commercio di una nazione è tanto più vantaggioso in quanto esporta più ed importa meno, per cui viene a percevere dallo straniero una maggior somma in numerario e in capitali preziosi; quindi è che essi avvalorano con ogni loro potere i diritti d'introito, le proibizioni, i drawback ed i premii.

Contro la massima desunta dalla pratica esperienza, che non dal danaro, ma dai valori consecrati alle consumazioni riproduttive si formano i capitali, gli esclusionisti si persuadono, che aumentando la bilancia favorevole al commercio si aumenta la massa del numerario nel paese, eppereiò ne vorrebbero proibita l'uscita, pensando che ne usciranno merci in maggior copia, quasi che i prodotti si potessero avere altrimenti che coi prodotti, e che l'oro e le altre materie di cui si costituiscono le ricchezze di una nazione continuassero ad avere un valore reale quando eccedono il bisogno e rimangono stagnanti.

Se nelle emergenze delle relazioni sociali, dice Say, bastano mille vetture, e se ne tengono allestite di tutto punto 1500, egli è chiaro che il capitale rappresentato dalle 500 sovr'abbondanti rimane improduttivo non solo, ma in balìa del tarlo e degli altri principii distruggitori, motivo per cui torna vantaggioso di venderle, la qual cosa fa diminuire il valore eziandio delle altre mille vetture circolanti. Per analogia, se il commercio sovrabbonda perchè l'uscita non è permessa, il prezzo dei salarii aumenta, ugualmente che quello delle merci e delle derrate, vale a dire che per la stessa quantità di una data cosa debbesi pagare una maggiore somma.

Invano si adduce l'esempio dell'opulenza inglese, imperciocchè non alle misure ristrettive, ma sibbene ai risparmi che hanno accresciuto i capitali, al genio speculatore, alla facilità della circolazione

interna per terra e per acqua esser deve ascritto l'alto grado di prosperità al quale essa è salita.

I fautori della libertà d'importazione e di esportazione osservano 1° che le proibizioni e le restrizioni danno vita al monopolio a detrimento dei consumatori per favorire pochi produttori, i quali devono trovare il loro tornaconto nel dazio moderato di che sono gravate le merci atte ad essere prodotte nel paese o che provengono dall'estero. 2° Che la piccolissima classe dei produttori è quella che sollecita le proibizioni e i dazii esuberanti, mentre quella immensa dei consumatori vorrebbe esserne esonerata, vale a dire che l'interesse generale trovasi in opposizione con quello particolare, mentre la finanza che ha pur bisogno di mezzi con cui far fronte alle spese esige di più, e rischia meno col favore di tariffe moderate.

Iuvano si accenna, che i consumatori essendo nel tempo stesso produttori, le partite in ultima analisi si compensano, essendochè sussiste in fatti, che relativamente ai manufatti, i primi stanno ai secondi nella proporzione di 100 : 1.

Avvi di più, che il sistema proibitivo è fomite del contrabbando, mercè il quale si viene a rendere delittuosa un'azione per se stessa innocente e di diritto naturale.

Dalle premesse cose non si deve però conchiudere, che le proibizioni non siano in nessun caso necessarie, essendo che la ragione di Stato esige che si provveda ai mezzi di difesa, e siano impediti quelli di offendere, a talchè la fabbricazione della polvere, e quella delle armi e simili; oltrecchè, se un genere indigeno è già gravato nell'interno da un diritto, ragion vuole che lo sia pure quello di uguale natura procedente dal fuori Stato.

In massima, se si vogliono imporre diritti di privativa e di restrizione, questi devono gravitare sugli oggetti di lusso, e non mai su quelli necessarii alla vita civile, sugli oggetti esteri che possono con uguale facilità essere prodotti nell'interno, sulle merci manufatte, e non sovra le materie prime, nè sui mezzi d'opera.

L'azione delle dogane interviene tanto per le merci che sono introdotte dal fuori Stato, quanto per quelle che si esportano all'estero.

Per queste ultime si richiede una preventiva dichiarazione nella quale debbesi indicare la potenza verso la quale la merce è destinata, l'uffizio di frontiera o il luogo per cui ne seguirà l'uscita, il numero dei colli o fusti, la specifica degli oggetti nei medesimi contenuti, vale a dire la loro qualità, specie, peso, numero, misura e valore.

Fatta la dichiarazione si procede alla visita di verificazione, e tanto le eccedenze quanto le mancanze sono soggette alle pene portate dai regolamenti, le quali si estendono alla confisca delle mercanzie riconosciute in contravvenzione in vista che sono esse considerate come corpo di delitto, e cessano tosto di appartenere al contravventore; tal che la confisca non è propriamente una pena, potendo quella infatti essere promossa contro qualunque possessore delle merci frodate, ed anche contro gli eredi del frodatore, *leg.* 14, § *De public. et vectig.*, cui sono conformi più giudicati dalla Regia Camera de'conti.

La confisca si estende anche a merci proibite perchè nocive, le quali in questo caso debbono essere distrutte (*v.* Dogane, Importazione).

ESPOSIZIONE. Nell'intento di stimolare l'industria ad accrescere e a perfezionare i prodotti, affinchè alla loro qualità si trovi accoppiato il buon mercato, sono state adottate le pubbliche esposizioni in Torino, a Parigi, a Vienna, a Napoli, a Stoccolma, a Berlino, a Pietroburgo, e perfino a Madrid.

L'Inghilterra però è stata finora restía a questo stimolo, e siccome la sua potenza

industriale non è venuta meno ciò malgrado, nacque dubbio circa l'utilità reale di questo mezzo di allettamento e d'incitamento.

Le esposizioni sono intermittenti o permanenti secondo che si riproducono solamente di tempo in tempo, o si tengono aperte di continuo al pubblico.

Pare però che quelle della prima specie servono assai più ad indicare ciò che l'industria nazionale può produrre, anzichè le effettive sue produzioni; imperciocchè gli oggetti esposti sono per lo più uno sforzo dell'arte, il capo d'opera della maestria, che poi non si rinviene in comune commercio; quindi è che sotto il rapporto della forza produttrice viva e reale, e specialmente sotto quello del buon mercato comparativo non sembra che soddisfacciano all'intento, e si appalesano assai più sotto l'aspetto di un appagamento dell'amor proprio e della curiosità, che come incremento di materiale ricchezza.

Un utile grande però si potrebbe ricavare dalle esposizioni permanenti, qualora, come in Vienna, i produttori abbiano dove poter esporre in ogni giorno dell'anno i campioni dei loro prodotti, con l'indicazione dei prezzi e l'indirizzo del luogo in cui se ne fa lo smercio.

Che se in questi emporii si aggiungessero i campioni delle macchine, degli ordigni, degli utensili e dei prodotti dell'estero e non per anco importati o perfezionati nel paese, certo è che l'industria ed il commercio egualmente che i consumatori ne potrebbero ricavare un sensibile giovamento.

Due specie di esposizioni sono autorizzate ne'Regii Stati, una dei prodotti della nazionale industria commerciale ed agricola, l'altra di quelli relativi alle belle arti. La prima era triennale all'epoca della sua instituzione, ma fu successivamente protratta a periodi di sei anni per lasciar maggior campo agli espositori di preparare i loro capi lavori. L'altra si rinnova annualmente per cura di una società di azionisti che, quantunque nel suo esordire, già trovasi in grado di proteggere efficacemente gli artisti in modo da suscitare fra di loro la più nobile gara, semprechè ne sia esclusa con robusta mano la mediocrità che sempre sovrabbonda.

ESTRATTO. Legalmente parlando, è quella parte di un atto che si ricava per alcune particolari emergenze, e giova assai per risparmio di tempo e di spesa alle notificazioni e pubblicazioni legali.

L'estratto non può per altro avere un maggior valore dell'atto stesso, e deve presentare le medesime guarentie, cioè essere autenticato, se il titolo matrice è autentico, e produrre le stesse firme se quest'ultimo è fatto per semplice scrittura privata (*v.* art. 1442 e seg. del Cod. civ.).

In virtù dell'art. 11 del Codice di commercio « Qualunque contratto di matri-
« monio fra persone, una delle quali sia
« commerciante, debbe essere trasmesso
« per estratto, entro un mese dalla data
« di esso, alla Segreteria del Tribunale di
« commercio per essere registrato ed af-
« fisso in conformità dell'art. 2.

« L'estratto esprime se vi fu costituzione
« dotale, e se fu stipulata comunione di
« beni.

« Il coniuge che vuol intraprendere la
« professione di commerciante dopo il suo
« matrimonio, è obbligato di fare una simile
« trasmessione fra un mese dal giorno in
« cui ha aperto il suo commercio, sotto
« pena di poter essere, in caso di falli-
« mento, punito come reo di bancarotta
« semplice.

« La stessa trasmissione dovrà farsi sotto
« la medesima pena, entro l'anno dall'os-
« servanza del Codice, da que'coningi che
« al tempo di detta osservanza eserciteranno la professione di commerciante. »

Per ciò che concerne agli estratti a cui, in virtù dell'art. 51, sono tenute le so-

cietà in nome collettivo e in accomandita v. Società'.

EVIZIONE. Effetto dell'azione reale esperita sopra uno stabile dal debitore o dall'usurpatore trasmesso ad un terzo per qualsivoglia titolo.

La conseguenza dell'evizione è la dismissione del fondo, o la subastazione, o il pagamento del debito.

Essa procede dacchè il proprietario che trasmette altrui il proprio fondo non potè pregiudicare i diritti dei creditori guarentiti da privilegio o da ipoteca iscritta sul fondo (art. 1635 e seg. del Codice civile).

Chi promette l'evizione è obbligato al risarcimento di tutti i danni e pregiudizi inerenti allo spoglio di ciò che il promissore doveva difendere. Non si fa luogo all'evizione per le cose alienate ai pubblici incanti, alla riserva di un espresso patto contrario, come neppure per cause dipendenti dal fatto di Principe.

Il permutante il quale ha sofferto l'evizione della cosa ricevuta in permuta, può a suo arbitrio domandare il risarcimento dei danni ed interessi, o ripetere la sua cosa (art. 1711 del Codice civile).

La dazione in paga è pure soggetta all'evizione come il contratto di compra e vendita.

Essendochè negli affari di commercio che vertono per lo più su cose mobili non occorre quasi mai il caso di evizione, non ci estendiamo maggiormente sull'argomento e mandiamo i nostri lettori agli articoli 2286 e seg. del Codice civile.

F

FALLIMENTO. Stato o condizione di un commerciante il quale, per mancanza di danari od altri mezzi non può far onore agli incontrati impegni, alle assunte obbligazioni, motivo per cui trovasi costretto di cessare i pagamenti; egli è per ciò che i Codici di commercio di Francia, di Olanda, di Napoli, nell'intento di togliere infinite questioni di fatto, insolubili nell'antica giurisprudenza, la quale considerava come caratteristica del fallimento piuttosto l'eccesso del passivo di un commerciante sul suo attivo, sono concordi con quello dei Regii Stati nel dichiarare, art. 468, « Che ogni commerciante che cessa di fare « i suoi pagamenti è in istato di fallimento.»

Il Codice di commercio di Spagna è ancora più rigoroso, imperciocchè esso dispone all'art. 1001 « Essere considerato in istato di fallimento ogni commerciante il quale *sospende* il pagamento corrente delle sue obbligazioni.

La cessazione di pagamento potendo essere il risultato della sventura ugualmente che dell'imprudenza, colpa o dolo, ne avviene che la condizione del commerciante posto in quel duro frangente prende il nome di fallimento, e di bancarotta semplice o dolosa, secondo che procede da una o dalle altre cause preaccennate; una quale differenza merita tanto maggiormente di essere avvertita, in quanto che il fallito degno di scusa viene ammesso ad amichevole componimento prima di passare alla cessione definitiva dei beni, e può essere riabilitato.

Il fallimento è l'eccezione maggiore che sia stata fatta al diritto comune a pro del commercio, e per cui appunto le relative disposizioni legislative presentano le più gravi difficoltà, se si vuole tener viva la massima, che l'interesse particolare deve sempre essere subordinato a quello della generalità.

La diffusione dei lumi, le fratellevoli relazioni degli individui e delle nazioni, il continuo avvicendarsi dell'industria e dell'intelligenza, i bisogni creati dalle produzioni, le produzioni da nuovi bisogni, l'applicazione delle scienze alle più ardimentose intraprese, i sublimi sforzi dell'aritmetica sociale, i progressi della tecnologia, l'incremento della civiltà, tutto quest'insieme di parti che si coordinano fra di loro con bell'armonia, e convergono di comune accordo al conquisto della ricchezza, sono un magnifico spettacolo che ai giorni nostri presenta il commercio e l'industria. Ma accanto a questo quadro vivente di scambievoli interessi sta lo scoglio dei fallimenti in cui viene a urtare non di rado la sventura, ma bene spesso ancora l'imprudenza e la mala fede.

Le rovine prodotte da questi fallimenti erano meno frequenti negli antichi tempi, in cui poco esteso era il commercio, e circoscritto al cambio delle produzioni, ed è perciò che non si ha traccia nella greca e nella romana legislazione di leggi speciali preventive, nè repressive di questi sinistri.

Un primo sistema completo di leggi si trova sui fallimenti negli statuti di Genova cap. 7 e 8, lib. IV, riformati nel 1588, e

nell'ordinanza di Amsterdam 1659, dettata per governo della Commissione dei fondi desolati e perituri.

Lo statuto di Genova, fra le altre cose, assegnava ai creditori gli interessi della metà della dote della moglie del fallito; privava questo dei diritti politici e di ogni esteriore apparenza di lusso infino a tanto che non avesse tacitato i creditori; proibiva il concordato con il fallito che non avesse fatto egli stesso la dichiarazione del fallimento e non si fosse costituito prigione, se non concorreva il consenso delle 7/8 parti in somma dei creditori; condannava i creditori i cui titoli fossero in tutto od in parte simulati, e quelli che passato avessero clandestine intelligenze col fallito per nascondere parte dell'attivo, non solo a pene corporali, ma eziandio solidariamente al pagamento integrale dei debiti del fallito; concedeva facoltà ai creditori di riscattare i beni alienati dal debitore pendente un quinquennio, se questi gli avesse dati in paga a un creditore, e pendente mora di un anno se gli avesse venduti a qualsivoglia altra persona; e per ultimo dichiarava nulle di pien diritto, al cospetto dei creditori, le donazioni fatte dal debitore insolvibile a favore dei suoi discendenti, ascendenti, fratelli, sorelle e congiunti.

L'ordinanza di Amsterdam confidava la superiore vigilanza dei beni del fallito a cinque commissarii, che rimanevano in servizio permanente, ai quali competeva il diritto di nominare curatori; non ammetteva concordato senza il concorso dell'assenso dei 3/4 dei creditori, componenti i 2/3 dei crediti, oppure quello dei 2/3 dei creditori che riunissero in sè i 3/4 dei crediti: i curatori erano autorizzati a citare i debitori del fallito avanti i Commissarii dei fondi desolati per ottenere pronta condanna di pagamento; e per ultimo questi curatori non ottenevano retribuzione prima che fossero giunti al termine delle loro operazioni, e ciò nell'intento di ottenere nel corso delle medesime celerità, precisione ed onesto procedere.

Finchè stettero in vigore le corporazioni d'arti e mestieri, e i monopolii che ne erano la conseguenza, non si avevano frequenti i fallimenti, i quali presero il loro maggiore incremento sotto il regime di libertà e di concorrenza, motivo per cui manifestossi stringente il bisogno, o di far ritorno all'antico sistema, oppure di trovar modo di rendere le frodi ognivieppiù difficili a riprodursi, a un quale intento si adoperò per lo appunto il Codice di commercio francese, 10 settembre 1807, assegnando nel lib. III le norme da osservarsi nei casi di fallimento e di bancarotta.

Questa legge non soddisfece però a buona pezza le crescinte esigenze del commercio e dei commercianti, e fu pertanto modificata da quella delli 12 maggio 1838, che sebbene abbia aumentato in certi casi e temperato in altri la severità delle precedenti disposizioni, colmando non poche lacune, abbreviando i termini e sopprimendo alcune formalità, non riuscì pur pure ad appagare tutte le brame, fu generalmente accolta con poco favore, e lasciò vivo il desiderio di ulteriori modificazioni (Dalloz, *Dizionario di giurisprudenza*).

Cinque condizioni fondamentali si richiedono perchè una legge sul fallimenti aver possa quel carattere di stabilità che forma il pregio della ragione filosofica:

1° Proteggere i commercianti di buona fede, eziandio quando provano qualche momentaneo dissesto nei loro affari.

2° Incutere timore al commerciante che s'inducesse a fallire nella speranza di ottenere un favorevole concordato, aumentando le difficoltà di conseguirlo, lasciando aperta la via di vederlo rivocato in caso di lesione, e rendendo caduchi i vantaggi che avesse fatti ai suoi figli e parenti, non che alla propria moglie.

3° Mantenere una perfetta uguaglianza fra i creditori mediante il ministero di persone non interessate e con sottomettere coloro che ottenuto avessero pagamenti in frode prima della dichiarazione di fallimento, non solo alla reintegrazione, ma eziandio a certe pene.

4° Stabilire per il concordato o la definitiva liquidazione termini brevi abbastanza perchè la situazione dei creditori sia prontamente conosciuta.

5° Finalmente ovviare a che la liquidazione del fallimento e la vendita dei beni del fallito non vadano sottoposti a troppo gravi spese.

I commercianti di buona fede hanno a temere 1° i vociferatori di false notizie sparse alla borsa, e presso i capitalisti, ma contro cotestoro provvede l'art. 401 del Codice penale. 2° Le sospensioni momentanee nei pagamenti, nel qual caso possono essi chiamare il creditore ed ottenere da lui convenienti dilazioni. 3° I maneggi per cui chi vuol fallire accorda parti vantaggiose della sua sostanza ai figli, alle figlie, ai parenti, ai creditori più influenti, e ciò nel tempo in cui i suoi affari sono in fiore, non senza fiduciarie intelligenze.

Vorrebbero impertanto alcuni giurisprudenti 1° che le donazioni dei commercianti caduti in fallimento fossero nulle di pien diritto. 2° Che si facesse luogo a un'azione personale in rivendicazione contro il donatario ogni volta che fossero fatte in epoca in cui l'attivo del fallito non eccedeva il suo passivo per tutto l'ammontare della cosa donata. 3° Che i figli andassero soggetti alle stesse incapacità politiche di cui sono colpiti i loro autori, qualora godessero i frutti della donazione senza adoperarsi a tacitare i creditori defraudati dalla donazione. 4° Che quando l'attivo pareggia il passivo, le alienazioni fatte dal fallito a titolo vitalizio, a fondo perduto, o con riserva di usufrutto fossero considerate di pien diritto fatte a titolo gratuito, con obbligo di rimborso a carico della massa delle somme che il donatario provasse aver realmente sborsate. 5° Che il fallito è presunto bancarottiere fraudolento se non avrà nominativamente inscritto sui suoi registri tutte le largizioni che eccedessero la duodicesima parte del reddito annuale dei suoi beni. 6° Che nel caso in cui l'attivo pareggia il passivo il fallito non dovrebbe ottenere soccorsi alimentari, se non in quanto che fosse dimostrato essere i suoi ascendenti, discendenti e donatarii incapaci di somministrargliene.

Ma si domanda: conviene restringere fino a questo segno il diritto di proprietà e spingere tant'oltre le penali disposizioni della legge?

La risposta a questa interpellanza sarà facile di argomentarla dall'escursione che andremo ora facendo dal campo delle misure preventive in quello delle misure repressive.

Già si è detto che la speranza di arricchire col favore di un concordato di facile conseguimento dai creditori bersagliati dal timore di maggiori danni e dal desiderio di non aggravare la propria condizione con le spese di procedura è la causa efficiente di non pochi fallimenti dolosi. Scopo della legge impertanto esser dee quello di rendere questi concordati quanto più difficili sarà fattibile, per trattarsi, per rapporto ai membri dissidenti, di una spropriazione carpita alla maggiorità dei creditori presenti col mezzo della seduzione: perchè questa spropriazione si rende tanto più onerosa quanto maggiori sono gli abbuonamenti fatti al comun debitore: perchè le presunzioni di bancarotta crescono in ragione diretta dell'eccedenza del passivo sull'attivo: perchè finalmente è agevol cosa, nella movenza di tanti interessi, di formare una maggiorità fittizia, sempre più inclinata a cedere quanto minori sono gli offerti dividendi.

Non pochi fallimenti sono il risultato di arrischiate speculazioni, e in questo caso la prova di buona fede rende i creditori di facile composizione. Frattanto i concordatarii corrono dietro a nuove pazzie, e qualche volta riescono ad afferrare la fortuna sulle rovine dei troppo creduli creditori. Per ovviare a siffatto molto frequente scandalo vorrebbesi che i creditori riuniti per il concordato fossero interpellati sul punto, se reputano il fallimento frutto dell'incapacità o dell'imprudenza, e se i 9/10 stanno per l'affermativa, venisse interdetta per sempre al fallito la facoltà di commerciare.

Accade non di rado che i falliti somministrano inesatte indicazioni sul valore dei beni componenti il loro attivo e, ciò mediante, carpiscono concordati lesivi ai creditori; a un quale scandalo si verrebbe al riparo disponendo, essere lecito a qualsivoglia creditore d'invocare la risoluzione del concordato ogni volta che sia dimostrato, che l'attivo ritenuto dal fallito supera di 1/10 il totale ammontare dei dividendi.

Creditori scaltri o benevisi riescono ben spesso a farsi pagare il loro avere prima che dichiarato sia il fallimento, a un qual difetto non si può gran fatto riparare se non se sottoponendo questi creditori, nel caso di provata mala fede, al pagamento di una multa, alla rifazione dei danni, e alla restituzione in capitale ed interessi delle somme ricevute.

La celerità nel corso delle operazioni relative ai fallimenti e l'economia nelle spese sono condizioni vitali di meno rovinosi risultamenti, eppereiò si desidera che brevi termini siano prefissi per la rimozione dei sigilli, per la formazione dell'inventario, pella verificazione dei crediti, pella congrega dei creditori all'effetto di deliberare sul concordato, pella liquidazione dopo la stipulazione del contratto di unione, e finalmente pella vendita dei beni stabili, avvertendo di togliere di mezzo ogni inutile superfetazione sempre nociva e conducente a dar la preferenza a concordati eziandio lesivi, e al trionfo dell'immoralità e della mala fede.

Un'ultima questione viene proposta, ed è, se ai Sindaci scelti nella massa dei creditori non siano da preferirsi agenti stipendiati?

Militano contro ai sindaci le seguenti considerazioni: 1° Che le relazioni precedute tra essi e il fallito non ponno non lasciar sussistere il germe o di parzialità o d'irritazione, in entrambi i quali casi le operazioni del fallimento ne provano danno per l'una o per l'altra parte. 2° Che l'interesse personale persuade sempre plausibili ragioni per avvalorare l'incentivo di ottenere *omni modo* di preferenza il pagamento del proprio credito. 3° Che distratti i sindaci dalle proprie occupazioni non concedono per lo più a quelle dei fallimenti che il poco tempo di sopravanzo, motivo per cui le operazioni procedono a dilungo e malamente.

Gli agenti stipendiati non presentano veruno degli allegati inconvenienti per due principali ragioni; la prima perchè, scevri di ogni interesse personale, sono impegnati a far presto, semprecchè non ottengano mercede se non se al termine delle operazioni e siano rivocabili; la seconda perchè, posti come impiegati sotto una più attiva e severa vigilanza per parte del consiglio di amministrazione che fosse costituito, le rispettive loro operazioni possono meglio essere tenute d'occhio e controllate.

Vero egli è che di qualche maggiore spesa fia gravata la massa dei creditori, ma se ne otterrà compenso mediante una più spedita e più attiva amministrazione e col più pronto conseguimento dei dividendi qualunque pur siano.

Qual è la causa movente di questo malcontento, di questo desiderio di ulteriori modificazioni che sono chiamati perfezionamenti? Quella per cui si domanda alle

leggi assai più di quanto ponno elleno accordare.

E di vero si vorrebbe che le medesime fossero un mezzo preventivo atto ad impedire le perdite che di quando in quando colpiscono il commercio e l'industria per fatto d'infortunio, d'imprudenza e di mala fede; che occorrendo, il danno venisse rimarginato, e finalmente, che senza fatica così come senza impicci dei creditori la rimanenza attiva fosse raccolta e distribuita tra gli aventi interesse.

Una tale pretesa non sarebbe diversa da quella di chi domandasse all'autorità politica di scongiurare le tempeste, di rimettere a galla le navi, e di farle navigare quando sono sdruscite od infrante, e ciò senza riflettere, che nel comune infortunio, la solidarietà del lavoro è la legge comune, che nel naufragio commerciale del pari che in quello marittimo coloro che vi si trovano compromessi devono coadiuvare a salvare le reliquie, e a curarne l'equa divisione; che l'autorità e la legge non ponno che vegliare, affinchè l'operazione proceda in modo regolare, e reprimere gli atti che contrarii fossero all'equità.

Quello che giustamente si può domandare all'autorità pubblica in siffatte emergenze, si è di prescrivere un metodo di processura sommaria, e meno che fia possibile dispendiosa per non indurre a sottrarsi alla di lei azione, e ad evitare una regolare liquidazione, lasciando il debitore oberato alla direzione degli affari che non è più in grado di utilmente governare, nell'intento di non portare il tutto nelle spese di giustizia, e per ricuperare una qualche parte almeno del dividendo.

Comunque siasi però, la citata legge del 28 maggio 1838, stata pure adottata dal Codice di commercio pei Regii Stati, se non potè prevenire, valse per certo a raddolcire disposizioni troppo severe, a ridurre le lungaggini, a minorare le spese, e ad accordare ai giudici maggiori mezzi di azione, motivo per cui si ricorre in oggi con più fiducia e buon volere alle liquidazioni giudiciali, e si concorre a far dichiarare i fallimenti, che per lo addietro creditori, debitori, agenti d'affari avevano interesse di definire clandestinamente, e in certo qual modo dietro le spalle della legge.

Da questo fatto si è tratto argomento per lamentare la maggior affluenza dei fallimenti e delle bancherotte, sebbene in realtà la cosa esser debba ascritta soltanto al frutto di una più adequata legislazione; la qual cosa qui si accenna per provare sempre più siccome i dati statistici esser denno valutati con prudenza e riserva, se non si vuole essere condotti ad erronee conclusioni.

Il tit. III del Codice di commercio pei Regii Stati, emanato con Regio Editto 30 dicembre 1842, avendo preso per norma la citata legge del 12 maggio 1838, fia pertanto pregio dell'opera di accennare i punti principali di discussione cui diede luogo il difficile argomento.

I. Ritenuto essere lecito a tutti di fare atti di commercio, si domanda se da questo solo fatto ne deriva la conseguenza che il fallimento sia di un'applicazione generale?

Una risoluzione affermativa condurrebbe a ridurre l'eccezione in principio generale, epperciò i benefizii, ugualmente che i rigori della legge sui fallimenti sono circoscritti ai soli commercianti di professione, agli agenti di cambio e di commercio, e ai sensali, nel mentre che gli altri debitori, se decotti od insolvibili, sono sottoposti al diritto comune.

II. Venne più sopra accennato, passare una sensibile differenza tra la cessazione assoluta e la semplice sospensione dei pagamenti, essendochè nel primo caso il commerciante è costretto a far soggiacere a perdite più o meno gravi i suoi creditori, invece che nel secondo una qualche dilazione opportunamente accordata può gio-

vargli per rimettere i suoi affari in buon seato.

Per questo motivo vorrebbero alcuni che questo stato intermediario non fosse confuso con il primo, e che venisse appositamente contemplato nel Codice per non togliere al commerciante ogni mezzo di ritornare a galla, e per non indurlo talvolta ad operazioni rovinose nell'intento di esimersi dalla dichiarazione di fallimento, la quale, nel mentre non fa l'utile dei creditori, cui sostanzialmente importa di mettersi al riparo di ogni futuro danno, anzi che di aggravare il comune debitore d'inutili gravose spese, rende irreparabile la di costui rovina.

In dipendenza di queste considerazioni fu da alcuni giurisprudenti proposto d'intitolare il suddetto libro III *Della sospensione di pagamento*, *del fallimento e della bancarotta*, disponendo quanto alla prima di dette condizioni:

Che quando l'attivo paragonato col passivo, nel bilancio depositato dal commerciante che non si trova in grado di soddisfare alle incontrate obbligazioni, lascia sperare o il pagamento integrale in capitale ed interessi, o il pagamento parziale dell'ottanta per cento in rate ripartite fra una discreta mora, in tal caso nello spazio di dieci giorni dalla data dell'ordinanza con cui il Tribunale di commercio avrà nominato il giudice commissario ed i sindaci, ordinata l'apposizione dei sigilli e praticati gli altri prescritti preliminari incumbenti dovrà essere tentata nanti il giudice commissario una convenzione in via amichevole fra il debitore e i suoi creditori, la quale essendo accettata dalla maggioranza di questi, in ragione di 3/4 in somma, diverrà obbligatoria per tutti, colla facoltà alla parte più diligente di promuoverne l'omologazione. Nel caso di quest'ultima, il Tribunale dichiarerà cessato l'effetto della sua ordinanza, ed autorizzerà la rimozione dei sigilli.

L'assunto, per quantunque lodevole, non si presenta scevro di gravi difficoltà; infatti il Codice di Spagna ha nell'art. 1002 diviso i fallimenti in cinque classi, per quanto concerne ai loro effetti legali, annoverando nella prima la sospensione dei pagamenti; nella seconda l'insolvibilità accidentale; nella terza l'insolvibilità colpevole; nella quarta l'insolvibilità fraudolente; nella quinta i fuggiaschi con la loro sostanza. Nell'art. 1003 esso dichiara compresi nella prima classe « il commerciante, che avendo sostanza bastevole per far fronte a tutti i suoi debiti, sospende per a tempo i suoi pagamenti, e chiede ai suoi creditori una dilazione onde realizzare le sue merci o i suoi crediti per essere in grado di soddisfarli. »

Nel trattare successivamente della dichiarazione di fallimento e dei suoi effetti non vi aggiunse poi veruna disposizione particolare a quella prima specie, forse perchè non trovò mezzo di coordinare adeguatamente e rendere eseguibile l'innovazione senza aprire l'adito a maggiori inconvenienti di quelli che si aveva divisamento di evitare.

Siffatti inconvenienti sono, secondo che l'ebbe ad accennare il sig. Renouard relatore alla Camera di Francia della legge 12 maggio 1838:

1° Non esservi sostanziale differenza tra il fallito e il negoziante il quale, non ostante le premurose istanze e le patite condanne, lascia insoddisfatti tutti o gran parte dei suoi creditori perchè il di lui passivo supera l'attivo, o quanto meno perchè ha bisogno di procedere ad una liquidazione per far onore agl'impegni contratti; nel qual caso non gli è più lecito di tacitare gli uni e abbandonare la sorte degli altri alle future eventualità, ma deve cessare indistintamente tutti i suoi pagamenti.

2° Non potere il tribunale apprezzare siffatta differenza sino dal primo momento,

se si riflette che il bilancio presentato in simili frangenti dal debitore anche di buona fede, di rado è esatto, in conseguenza delle perturbazioni che sempre precedono ed accompagnano quella prima crisi fatale.

3° Non esservi mezzo che nè i sindaci nè i creditori possano, nei dieci giorni successivi alla presentazione del bilancio, procurarsi una sufficiente conoscenza dello stato del comune debitore, onde convenire col medesimo con un'adeguata cognizione di causa.

4° Non tutti i creditori, massime i domiciliati all'estero o fuori del luogo ove siede il tribunale, potendo essere avvertiti della presentazione del bilancio, non sarebbe gran fatto possibile di conoscere se concorra al convegno la maggioranza, nè se coloro che si presentano siano veramente creditori, non essendo fino a quell'epoca seguita alcuna verificazione dei crediti, e non avendoli essi asseverati col proprio giuramento, secondo le regole prescritte nella processura pei fallimenti.

5° Non vi sarebbe guadagno sensibile di tempo nè di spese, ed intanto si lascierebbe campo al debitore, non che alli suoi parenti ed amici di praticare tutti quei maneggi, la cui sconvenevolezza venne da gran tempo riconosciuta, e che formano appunto uno dei principali oggetti di repressione che la legge deve prendere di mira.

6° Non riuscendo il convegno si dovrà, trascorsi i dieci giorni, pronunziare e pubblicare la sentenza di dichiarazione di fallimento, e così, invece di guadagnar tempo, si saranno inutilmente perduti dieci giorni in un'epoca in cui importa sommamente di agire con tutta la possibile celerità.

Riconosciuta pertanto la niuna differenza che passa tra il commerciante il quale cessa i suoi pagamenti, sebbene abbia un attivo pressochè capace a coprire il passivo, e colui il quale si trova in sbilancio, non si vede motivo alcuno di applicare ad essi un diverso trattamento.

III. La cessazione di pagamento può essere il fatto di cause emergenti al momento in che viene presentato il bilancio, oppure la conseguenza di circostanze anteriori che si andarono grado a grado agglomerando: per la qual cosa nasce la questione, se l'apertura del fallimento dee prendere data dall'epoca *reale* o soltanto *notoria* di tale cessazione. Milita presso alcuni giurisprudenti in quest'ultimo senso la considerazione, che basta per l'interesse dei terzi di far risalire il fallimento all'epoca in cui i creditori esser potevano edotti dello stato del debitore, perchè ogni maggior estensione avrebbe per risultato di esporre un troppo gran numero di atti alla nullità e di aprire la via a gravissimi abusi.

Prevalse però la contraria opinione perchè la parola *notoria* fa nascere una presunzione legale di frode, e conduce alla nullità di tutti gli atti fatti dal debitore fin dal momento della cessazione di pagamento presunta a notizia dei creditori e dei terzi, sistema questo contrario all'equità, al credito commerciale e alla verità, non potendo esistere una notorietà universale, assoluta, indipendente dai luoghi e dalle circostanze.

IV. Quali condizioni si ricercano perchè l'apertura del fallimento esser possa validamente dichiarata? A tenore del Codice di commercio del 1807 quest'apertura era argomentata dalla latitanza del debitore, dalla chiusura del suo negozio, dalla data di qualsiasi atto constatante il rifiuto di pagare; ma siccome queste induzioni erano troppo vaghe, e involvere potevano molte dubbietà, non senza schiudere libero il campo al cavillo e alla frode, la nuova legge del 1838 lasciò facoltà ai tribunali di stabilirne l'epoca dietro l'inspezione degli atti e delle cause concomitanti. Ri-

tenuto però, che la dichiarazione di cessazione dai pagamenti è il punto cardinale su cui poggia la procedura nelle cause di fallimento, rimase il desiderio di una sanzione penale contro il fallito che ommettesse di farla nei termini stabiliti.

V. Viva del pari è la controversia tra i giurisprudenti, se il fallimento possa essere dichiarato dopo la morte del commerciante, quando questo sia morto in stato di cessazione di pagamento, ed eziandio quando tal cessazione fosse evidentemente imminente all'epoca della sua morte.

Avvalorano i proponitori il loro argomento sulla considerazione, che la dichiarazione del fallimento produce li suoi effetti, non solo rispetto alla persona del fallito, ma altresì rispetto ai suoi creditori; motivo per cui, se la prima non può essere ricercata dopo la di lui morte, meritevoli sono di favore li diritti dei creditori, quando il debitore è morto in istato in cui avrebbe dovuto necessariamente cessare i suoi pagamenti. Soggiungono essi inoltre, che la moglie in caso di fallimento, essendo costretta a restringere i suoi diritti in vantaggio de' creditori, non debbono questi essere pregiudicati dall'evento fortuito della morte del debitore, massime se questa fosse volontaria, come pur troppo in alcuni casi succede.

Gli oppositori per lo contrario osservano, che il disdoro che ne deriva dalla dichiarazione di fallimento ha conseguenze molto maggiori per il fallito che per li suoi creditori, in guisa che, trattandosi di offendere la memoria di colui il quale non può più difendersi, pare che il Legislatore debbe andar ben guardingo nell'estendere una tal pena oltre li casi che più frequentemente succedono, e così eziandio a quello del suicidio. Si presenta inoltre a questi oppositori meritevole di riguardo la condizione della moglie, la quale colla morte del marito già perde li vantaggi che si era promessi dalla contratta unione, per non aggravare di troppo l'infelice di lei condizione.

In questo conflitto si osserva che il Codice di commercio di Spagna non contempla il caso della morte del commerciante in stato attuale nè prossimo di fallimento, invece che quello di Olanda vi consacra l'articolo 767, nel quale dichiara, che ad istanza della massa dei creditori, un commerciante morto dopo la cessazione dei suoi pagamenti può essere dichiarato in stato di fallimento, semprechè l'instanza ne sia fatta entro i tre mesi del seguito decesso, e che tale dichiarazione trae seco di pien diritto la separazione del patrimonio del defunto da quello dei suoi eredi, nel modo e per quel tempo di cui è fatto cenno nel Codice civile.

VI. Può il giudice pronunziare d'uffizio il fallimento di un defunto?

La considerazione che milita contro la soluzione affermativa è che vuolsi sempre presumere nei creditori l'intenzione di lasciar in pace la memoria del loro debitore, in guisa che il procedimento dovrebbe in ogni caso essere la conseguenza di una formale instanza.

Si oppone a questo sistema la circostanza, che fra i creditori di un commerciante li di cui affari vanno in dissesto, sonovi per lo più quelli di famiglia, come la madre, il figlio, la nuora od il fratello; i quali procureranno bensì di mettere in salvo le loro ragioni, ma si asterranno gelosamente dal provocare qualunque misura potesse ridondare in disdoro del congiunto o propinquo e della famiglia stessa, quale sarebbe la dichiarazione di fallimento: che altri creditori possono egualmente rinvenirsi, li quali, o per soverchia delicatezza, o perchè ignari dei loro diritti, non vogliono o non sono in grado di provocare la dichiarazione. Ora, siccome è nell'interesse di tutti li creditori che si faccia luogo al giudicio di falli-

mento, come quello in cui le regole di procedimento sono tutte dirette sia a facilitare la formazione di una transazione generale, sia a liquidare il patrimonio del fallito, sia a verificarne prontamente il passivo, ed a distribuirne fra li creditori la sostanza, quando invece non dichiarandosi il fallimento dovrebbesi abbandonare la sorte dei creditori alle regole generali dei giudizii contro le credità giacenti, si avrà per dimostrata la convenienza di lasciare al prudente arbitrio dei tribunali la dichiarazione uffiziale di fallimento dopo la morte del fallito, e ciò tanto più che l'applicazione si verificherà in casi molto straordinarii nei quali concorrano evidenti motivi di convenienza.

Per le sovra espresse considerazioni, l'alinea dell'art. 468 del Codice di commercio determina che:

« Il fallimento di un commerciante può « essere dichiarato dopo la sua morte, « quando egli è morto in istato di ces« sazione di pagamenti. In tale caso la « dichiarazione di fallimento non può es« sere pronunciata, nè d'ufficio nè sulla do« manda dei creditori, fuorichè nell'anno « successivo alla morte del fallito. »

VII. Un altro punto di questione si presenta, ed è, se possa essere dichiarato fallito quel negoziante soltanto che cessa di pagare li suoi debiti commerciali, ma non tralascia frattanto di soddisfare le sue obbligazioni civili?

Si osserva a questo proposito, che sebbene concorrano nella sentenza affermativa Sirey, Boulay, Paty, Dalloz, Pardessus, Favard ecc., giova ciò nondimeno avvertire che tutto il patrimonio di un debitore forma il pegno de' suoi creditori tanto civili che commerciali; laonde potendo anche li primi esperire le loro ragioni sugli effetti e fondi del negozio, li quali verrebbero per tal modo ad essere tolti alli creditori commerciali o viceversa, e questi ultimi agire anche sui fondi non posti in negozio, sarà per lo migliore di non far luogo a veruna distinzione tra il negoziante il quale cessa soltanto di soddisfare alle sue obbligazioni civili, e quello che cessa i suoi pagamenti commerciali, e ciò tanto più se si pon mente, che un commerciante il quale non ha più fondo sufficiente per fare onore ai contratti impegni, di qualunque natura essi siano, si trova ciò stante in vero stato di fallimento.

VIII. L'art. 447 del Codice di commercio 1807, dichiarava nulli tutti gli atti e pagamenti fatti in frode dei creditori; ma a questo riguardo nasce il dubbio, se questa nullità comprende tutti gli atti indistintamente posteriori all'apertura del fallimento o quelli soltanto successivi alla dichiarazione. I fautori del primo sistema, e fra questi il sig. Teste, si fondano sul riflesso che il principio di ammettere il fallimento e di stabilirne l'apertura a un giorno determinato, ritenendo ciò malgrado validi gli atti fatti posteriormente, pecca contro la logica che sempre deve prevalere, ma segnatamente nelle disposizioni legislative.

Gli oppositori stanno col fatto che, la legge conservando al fallito l'amministrazione dei suoi beni fino al momento della dichiarazione del suo stato, si verrebbe con l'avversario sistema a stabilire una finzione opposta alla legalità.

Ciò stante il legislatore preferiva di non annullare gli atti fatti nel tempo intermedio tra l'apertura e la dichiarazione di fallimento, se non in quanto che i creditori che ne domandano lo annullamento somministrano la prova che il terzo con cui il fallito ha contrattato aveva certezza della di lui cessazione di pagamento.

IX. È del pari vivamente controverso il punto, se alle società commerciali o ad alcune di esse soltanto esser debba applicabile la regola, che la dichiarazione di fal-

limento esser deve nominativa per ogni socio, ovvero se si abbia a scegliere fra quelle società.

I Codici di Spagna e d'Olanda concordano con quello di Francia nel contemplare soltanto le società in nome collettivo.

Sembra però a taluni, che il fondo sociale formando il pegno comune dei creditori, è interesse di questi che venga tosto assicurato, motivo per cui le relative disposizioni dovrebbero estendersi eziandio alle società in accomandita e anonime.

Considerando che gli Amministratori di una società anonima non incontrano risponsabilità personale per le obbligazioni della società stessa, e non sono a questa applicabile molte delle regole stabilite per i fallimenti, si conchiuderà facilmente che senza scopo si renderebbe l'obbligo della dichiarazione nominativa.

X. È salutare la disposizione che ordina, in modo perentorio, il deposito del fallito in una casa di detenzione, oppure lo fa custodire da agenti di polizia o da guardie di commercio? (art. 455 del Codice di commercio di Francia).

Il fatto ha dimostrato la fallacia di questo sistema il quale venne perciò opportunamente temperato dalla legge 12 maggio 1838, per cui l'arresto del fallito è lasciato al prudente arbitrio del Tribunale di commercio, e ciò per la ragione, che essendo quegli spogliato col fatto della dichiarazione di fallimento dell'amministrazione de'suoi beni, e più non potendo disporre di cosa alcuna, l'arresto personale diventa un atto inutilmente odioso se non è avvalorato da giuste cause, che all'autorità giudiziaria soltanto compete di apprezzare, e il di cui rigore faceva sì che non ne veniva fatta mai per lo addietro l'applicazione.

La formazione del bilancio è un altro motivo che consiglia di prevalersi con molta riserva della facoltà sovra indicata, imperciocchè trattandosi di una delle operazioni le più difficili per chi non è esattamente al corrente degli affari, vuolsi impedire ogni incentivo al fallito di darsi alla fuga e di frustrare così la sua cooperazione ai Sindaci ai quali ne incumbe la formazione, qualora il fallito egli stesso non vi abbia proceduto a tenor di legge.

XI. Quali persone esser ponno giudizialmente interpellate nelle cause di fallimento? A tenore dell'art. 477 della legge del 12 maggio 1838, il Giudice Commissario è autorizzato a sentire il fallito, i suoi commessi, impiegati, e *qualunque altra persona* tanto per rapporto al bilancio, che relativamente alle cause e alle circostanze del fallimento; sotto una quale ultima denominazione sono contemplati eziandio la moglie ed i figli, e ciò per la ragione, che non trattandosi di un formale giudizio, ma di una semplice inchiesta, le indicazioni di cui sovra, per rapporto alle quali è lecito all'interrogato di tacersi nel caso di circostanze aggravanti, possono giovare anzichè nuocere al fallito, mercecchè cessa la lesione della pubblica morale risultante dal fatto di udire il testimonio di persone congiunte al fallito con strettissimi vincoli.

XII. Le spese relative alla formazione degli inventarii erano un oggetto di giusta querela sotto il doppio rapporto delle vacazioni e delle spedizioni; al secondo di questi inconvenienti si è provveduto disponendo, art. 480 della più volte citata nuova legge, che l'inventario sarà compilato per doppia minuta dai Sindaci di mano in mano che sono tolti i sigilli. Quanto al primo vi dovrà supplire la vigilanza dei Magistrati e la propria coscienza degli Uffiziali pubblici, non potendo il numero delle vacazioni essere determinato dalla legge.

XIII. L'affermazione dei crediti è dessa strettamente necessaria, o se ne può prescindere senza inconvenienti a scanso di

inutili trasferte, di tempo e di spese? Prevalse la prima sentenza sul supposto, che il timore dello spergiuro avrebbe esercito una salutare influenza sopra azioni per cui mancano spesso regolari titoli constitutivi, oltre che quegli che trascurasse o ricusasse di asseverare il suo credito poteva a buon diritto non essere riputato legittimo creditore.

XIV. Ammesso che una società anonima esser possa costituita in fallimento, ne avviene che le debb'essere accordato del pari il benefizio del concordato, atteso che essa non ha cessato di esistere quanto ai creditori, a malgrado che siale stato ritirato il brevetto di concessione, oppure che lo scioglimento sia stato pronunciato per sentenza del Tribunale.

XV. Da chi esser denno sopportate le spese di procedimento nelle cause di fallimento? A tenore dell'art. 496 del Codice di commercio del 1807, queste spese erano prelevate sui fondi provenienti dalla riscossione dei debiti attivi del fallito e dalla vendita dei suoi effetti e delle merci; ma siccome nel caso non infrequente d'insufficienza di tali fondi vi doveva supplire la massa dei creditori, questa circostanza faceva sì, che esterrefatti cotestoro dal dover aggiungere rovine a rovine, preferivano di subire la legge, comunque dura, che fosse loro imposta dal debitore. Utile perfezionamento fu pertanto quello della legge 1838, per cui, quando il danaro del fallimento non basta per far fronte a tali spese, ne sarà fatta, dietro ordinanza del Giudice Commissario, anticipazione dal pubblico erario, il quale ne riceverà il rimborso mediante privilegio sui primi introiti, e ciò per altro senza pregiudizio dei privilegi che fossero d'altronde acquistati ai creditori.

XVI. La condizione dei creditori assenti dallo Stato risvegliò un vivo interesse all'epoca della discussione del progetto di nuova legge, il quale prescrive, art. 502, la formazione del concordato e il successivo corso di tutte le operazioni relative al fallimento allo spirare dei termini stabiliti dagli art. 492, 497, 567 e 568.

Questi due ultimi articoli restringendosi ad ordinare il deposito del dividendo assegnato ai suddetti assenti nella cassa delle consegnazioni, possono essere lesivi assai del loro interesse nel caso in cui l'intiero asse attivo fosse stato distribuito, essendochè in questo caso al creditore assente sarà giuocoforza di starsi contento della somma statagli assegnata, avuto riguardo alla somma per cui il fallito avrà nel proprio interesse proposto il di lui credito in bilancio.

Prevalsero però le disposizioni di cui negli articoli precitati, in dipendenza della considerazione, che lo scopo della legge esser debbe quello di rannodare quanto maggiormente fia possibile l'epoca del concordato e dell'unione a quella del fallimento.

XVII. Meritevole di speciale riguardo è la disposizione delle RR. CC. fondata sul principio, che là dove esiste la facoltà di litigare, ivi pure deve trovarsi quella di transigere, in virtù della quale, nell'intento di agevolare, per quanto fia possibile, la definizione delle questioni che insorgono fra i creditori di un fallito, e condurre alla più celere distribuzione del di lui patrimonio fra di loro, prima che si proceda alla verificazione dei crediti, è fatta facoltà al giudice consolare di convocare avanti di sè i creditori, ed interporsi per un amichevole componimento, chiamato, ove d'uopo, il fallito a comparire personalmente, o per mezzo d'un procuratore speciale.

Qualora tale componimento fra tutti i creditori non abbia luogo negli otto giorni dalla detta adunanza, le trattative si hanno di pien diritto per risolute, e si procede alla verificazione dei crediti.

XVIII. Non vuole per ultimo esser qui

pretermesso l'ukase, nel quale l'autocrate di tutte le Russie avrebbe determinato, che chiunque fallisce e non può pagare almeno il 40 per cento del suo passivo sarà riputato bancarottiere doloso, e perchè tale esiliato in Siberia, oppure incorporato come semplice soldato nella milizia.

La disposizione è per verità anzi che no severa, pure si presenta per avventura non del tutto inopportuna per mettere un freno ai fallimenti fatti con premeditazione di tradire la data fede, impinguare la propria sostanza, e darsi poi buon tempo alle spese delle vittime di colpevoli raggiri.

Premesse le anzidette considerazioni le quali parvero opportune a dimostrare i principii fondamentali della legge sui fallimenti, se ne verranno ora adducendo i testi sanzionati dal Codice di commercio dei Regii Stati.

469. « Ogni fallito, entro tre giorni dalla « cessazione de' suoi pagamenti, è in ob- « bligo di farne la dichiarazione nella Se- « greteria del Tribunale di commercio del « suo domicilio: il giorno in cui ha ces- « sato di fare i suoi pagamenti è compreso « nei tre giorni.

« In caso di fallimento di una società in « nome collettivo, la dichiarazione con- « terrà il nome e l'indicazione del domici- « lio di ciascun socio solidario; la dichia- « razione sarà fatta nella Segreteria del « Tribunale nel cui distretto trovasi la sede « del principale stabilimento della società.»

470. « La dichiarazione del fallito dovrà « essere accompagnata dal deposito del « bilancio o da una indicazione dei motivi « che impedissero il fallito di fare tale de- « posito. »

« Il bilancio conterrà l'enumerazione ed « il valore approssimativo di tutti i beni « mobili ed immobili del fallito, lo stato « dei suoi debiti e crediti, il quadro dei « profitti e delle perdite e quello delle « spese: il bilancio sarà certificato per « vero, datato e sottoscritto dal fallito. »

471. « Il fallimento è dichiarato con « sentenza del Tribunale di commercio, « pronunciata sia sulla dichiarazione del « fallito, sia sull'istanza di uno o di più « creditori, sia d'officio.

« Colla stessa sentenza è destinato a « Giudice commissario uno dei membri « del Tribunale.

« È ordinata l'apposizione dei sigilli;

« Sono nominati uno o più sindaci prov- « visorii;

« Sono determinati il luogo, il giorno « e l'ora in cui i creditori si raduneranno « avanti il Giudice commissario per la no- « mina dei sindaci definitivi.

« Il giorno fissato per l'adunanza dovrà « esser entro i venti giorni dalla data della « sentenza.

« La sentenza di dichiarazione di falli- « mento sarà esecutoria provvisoriamente.»

La dichiarazione di fallimento può eziandio essere fatta da un procuratore legalmente costituito, ed in entrambi i casi essa non serve già a fondare, ma sibbene a determinare il giudizio del Tribunale; le altre prove non possono supplire alla dichiarazione, e servono soltanto d'indizio per stabilire l'epoca reale del fallimento.

In difetto della dichiarazione suddetta è in facoltà di ognuno dei creditori di promuovere la causa di fallimento, ad eccezione però del figlio contro il padre, della moglie contro il marito.

Il rifiuto di eseguire un'obbligazione accagionata di nullità, di pagare un debito non per anco liquido, un effetto indiziato di falsità, una lettera di cambio non accettata e per cui vi fosse decadenza, prescrizione e simili, non determina il fallimento. In simili occorrenze però è necessario che le cause di rifiuto vestano il carattere di legittimi mezzi dilatorii e che le relative obbligazioni siano commerciali.

La notorietà che un commerciante è in istato di fallimento può determinare il giudice di mandamento ad adottare le

misure conservatorie che sono nell'interesse della massa dei creditori, a talchè l'apposizione dei sigilli; nel qual caso gli corre obbligo di tosto rassegnarne il processo verbale al tribunale competente.

La dichiarazione di fallimento può essere talvolta fatta con intenzione di celarne la vera decorrenza, onde palliare obbligazioni, contratti e pagamenti fatti in tempo non più utile, cioè dopo dieci giorni dall'effettiva cessazione di pagamento, e ciò a danno della massa dei creditori.

A tale riguardo è accordato al tribunale un potere discrezionario, per cui, salendo dalla dichiarazione all'epoca della primitiva cessazione, possa venir in chiaro del vero stato delle cose.

Nei fallimenti è necessario distinguere l'epoca dal fatto dell'apertura; la prima prende data sia dalla latitanza del debitore, sia dalla chiusura de' suoi magazzini, sia dalla data degli atti constatanti il rifiuto di soddisfare le sue obbligazioni commerciali, e può eziandio risalire ad epoca anteriore, a quella cioè in cui il fallito già trovavasi in dissesto.

L'apertura ha luogo soltanto dal momento in che viene depositato il bilancio o vi si procede d'uffizio sull'istanza dei creditori.

472. « Colla stessa sentenza di dichiarazione di fallimento o con altra sentenza ulteriore da intervenire sopra relazione del Giudice commissario, il Tribunale fisserà d'ufficio o sull'istanza di qualunque parte interessata, l'epoca in cui ebbe luogo la cessazione dei pagamenti.

« In difetto di determinazione speciale, la cessazione dei pagamenti si considera avere avuto luogo dalla data della sentenza di dichiarazione di fallimento: dopo la morte del fallito si considera avere avuto luogo dal giorno della morte.

473. « Potrà il Tribunale in ogni stato della causa ed anche colla prima sentenza di dichiarazione di fallimento, ove il fallito non si trovi già arrestato, ordinarne l'arresto o la custodia, secondo le circostanze, e singolarmente nei casi di latitanza del fallito o di mancanza di presentazione di bilancio.

« Non potrà allora essere ricevuto contro il fallito verun altro ordine di arresto nè di opposizione al rilascio per qualsiasi specie di debito.

« L'arresto del fallito è fatto eseguire a diligenza dell'Avvocato fiscale.

Il fallito potrà essere posto in libertà in dipendenza di un ordine del tribunale, sempre quando più non siavi nè utilità nè giustizia per sostenerlo in carcere o sotto custodia ulteriormente.

474. « Il Segretario del Tribunale di commercio darà immediatamente avviso al Giudice di mandamento del disposto dalla sentenza di dichiarazione di fallimento che ordina l'apposizione dei sigilli; trasmetterà parimenti, entro le ventiquattro ore, all'Avvocato fiscale un estratto delle sentenze dichiarative del fallimento, accennando le principali indicazioni e disposizioni in esse contenute. »

475. « Le sentenze pronunciate a mente degli art. 471 e 472 sono pubblicate con affissi nel luogo ove siede il Tribunale, nella città sede del Senato nel cui distretto il Tribunale esercita la sua giurisdizione, nel Comune dove il fallito ha il suo domicilio, ed in tutti i luoghi ove il fallito avrà stabilimenti commerciali.

« Un estratto di tali sentenze sarà inserito nella Gazzetta o giornale, che si pubblica nel luogo ove siede il Tribunale che le ha pronunciate, e nella Gazzetta della divisione, od in difetto di questa in quella di Torino.

« Le pubblicazioni ed inserzioni suddette si faranno seguire a diligenza del Segretario del Tribunale nel più breve termine possibile. Il Giudice commis-

« sario invigilerà sopra l'esecuzione del « disposto da questo e dal precedente « articolo. »

476. « La sentenza di dichiarazione del « fallimento priva, dalla sua data e di pien « diritto, il fallito dell'amministrazione di « tutti i suoi beni, ed anche di quelli che « siano per pervenirgli durante il suo stato « di fallimento.

« Il fallito non riabilitato, oltre quanto « è disposto dagli articoli 74 e 86, lib. I, « tit. IV, *Delle borse di commercio*, *Degli* « *agenti di cambio e sensali*, e dall'art. 694, « lib. IV, tit. III, *Degli arbitri in materia* « *commerciale*, non potrà ritenere nè riassumere la professione di commerciante « salva l'eccezione portata dall'art. 557 « pel fallito concordatario.

« Non potrà essere deliberatario di spettacoli pubblici nè aprirne per suo conto.

« Non sarà ammesso ad uffizii di contabilità dipendenti da stabilimenti pubblici « o da Comuni.

« Il nome del fallito, e se trattisi di « società caduta in fallimento, i nomi dei « soci solidari saranno e rimarranno scritti « durante la loro vita in un albo da rimanere affisso nella sala del Tribunale « che dichiarò il fallimento e nelle sale « delle Borse di commercio. »

477. « Dal giorno della dichiarazione « del fallimento ogni azione contro il fallito « riguardante beni sì mobili che immobili « non potrà essere proseguita od intentata « se non contro ai Sindaci.

« Lo stesso avrà luogo per gli atti esecutivi tanto sopra mobili quanto sopra « immobili.

« Il Tribunale potrà, quando lo giudichi « conveniente, ammettere il fallito ad intervenire in causa. »

478. « La sentenza dichiarativa del fallimento rende esigibili verso il fallito i « debiti non iscaduti.

« In caso di fallimento di chi spedì un « biglietto all'ordine, dell'accettante di « lettera di cambio, del traente nel caso « di non seguita accettazione, gli altri obbligati sono tenuti di dare cauzione pel « pagamento a scadenza se non preferiscono di pagare immediatamente. »

479. « La sentenza di dichiarazione di « fallimento sospende, rispetto alla massa « dei creditori soltanto, il corso degli interessi di ogni credito che non sia garentito da pegno, privilegio od ipoteca.

« Però gl'interessi dei crediti guarentiti « non potranno essere domandati, salvo « sulle somme provenienti dalla vendita « dei beni sottoposti a privilegio od ipoteca, o dati in pegno. »

480. « Sono nulli e senza effetto, relativamente alla massa, allorchè saranno « stati fatti dal debitore dopo l'epoca determinata dal Tribunale della seguita « cessazione dei pagamenti o nei dieci « giorni che avranno preceduta tale epoca,

« Tutti gli atti traslativi di proprietà di « beni mobili od immobili a titolo gratuito;

« Qualsivoglia pagamento per debiti non « iscaduti, così in danaro, come per via « di trapasso, vendita, compensazione od « altrimenti; qualsivoglia pagamento per « debiti scaduti fatto altrimenti che in danaro od in effetti di commercio;

« I pegni e le anticresi costituite sopra « i beni del debitore ed ogni iscrizione di « privilegio od ipoteca presa sopra i beni « del medesimo, salva l'eccezione di cui « nell'art. 2218 del Codice civile.

481. « Qualsivoglia altro pagamento fatto « dal debitore per debiti scaduti, ed ogni « altro atto a titolo oneroso da esso passato « dopo la cessazione dei suoi pagamenti, e « prima della sentenza dichiarativa del fallimento potranno essere annullati, se « per parte di coloro che hanno ricevuto « dal debitore o che hanno con esso lui « trattato vi era cognizione della cessazione dei pagamenti dello stesso debitore. »

482. « Nel caso in cui fossero state pa-

« gate lettere di cambio dopo l'epoca fissata della cessazione dei pagamenti e « prima della sentenza dichiarativa del « fallimento, non potrà muoversi azione « per la rappresentazione se non contro « colui per conto di cui la lettera di cambio « fu provveduta.

« Se si tratta d'un biglietto all'ordine, l'a- « zione per la rappresentazione non potrà « esperirsi fuori che contro il primo girante.

« Nell'uno e nell'altro caso si dovrà « provare che colui al quale si domanda « la rappresentazione aveva cognizione « della cessazione dei pagamenti al tempo « della tratta della lettera di cambio o della « girata del biglietto all'ordine. »

483. « Ogni atto di esecuzione per la « conseccuzione delle pigioni sopra gli ef- « fetti mobili inservienti al commercio del « fallito rimane sospeso per trenta giorni « da quello della sentenza dichiarativa del « fallimento, senza pregiudizio però di « ogni provvedimento conservatorio e del « diritto che avesse acquistato il proprie- « tario di riprendere il possesso dei luoghi « locati.

« In questo caso cessa di pien diritto la « sospensione degli atti di esecuzione sta- « bilita col presente articolo. »

La morte del fallito lascia ai creditori libera l'azione per l'esperimento di tutti i loro diritti, senza che si possa controporre la circostanza di atti di unione o di concordati anteriori.

Riassumendo quanto precede, ne viene che nei fallimenti si distinguono tre stadii; preliminari incumbenti, assestamento di ogni contabilità e chiusura.

I preliminari comprendono 1° la dichiarazione ossia sentenza del tribunale di commercio; finchè questa non è intervenuta, il fatto, comunque indubitato, della cessazione dei pagamenti non costituisce lo stato giuridico di fallimento, nè può produrre veruno di quegli effetti eccezionali determinati dalla legge.

Questa dichiarazione si avrà per non avvenuta, se poco tempo dopo il suo proferimento il debitore, soddisfacendo a tutti i suoi creditori, avrà tolto di mezzo ogni interesse privato.

La dichiarazione può esser fatta dal debitore, o promossa dai creditori, o dietro notorietà. Essa è la chiave maestra, il fondamento di tutta la procedura, se non che fra la *dichiarazione dell'apertura* e la *dichiarazione dell'epoca dell'apertura* del fallimento passa una sensibile differenza in quanto agli effetti relativamente agli aventi causa dal fallito. L'apertura prende data dal giorno della dichiarazione; l'epoca dell'apertura può farsi risalire alla cessazione del pagamento dei soli debiti commerciali, ed anche al rifiuto constatato di pagare pochi di quei debiti, abbenchè altri creditori siano stati posteriormente pagati.

2° Il sequestro ed inventario di tutti i beni, effetti, libri e scritture lasciate dal fallito.

3° Le apposizioni dei sigilli.

4° La nomina di un giudice commissario e di sindaci.

5° La vendita delle derrate e merci soggette a deperimento.

Nelle ordinazioni successive alla dichiarazione si contemplano tutte le operazioni che incumbono al giudice commissario, ai sindaci e ai creditori nell'intento di conservare la sostanza del fallito, accertarne e liquidarne il valore, e farne la distribuzione fra gli aventi interesse o per concordato o per via di unione.

Fra queste operazioni la più importante è quella della verificazione dei crediti, siano essi chirografarii, privilegiati o ipotecarii, la quale può esser fatta alla presenza e sulle contestazioni dei soli sindaci.

Primaria fra le operazioni relative alla chiusura ossia ultimazione delle operazioni del fallimento è la congrega dei creditori, nella quale denno esser prese le misure definitive per condurre a buon ter-

mine le operazioni del fallimento, le quali non possono essere interrotte dall'assenza dei creditori non comparsi e non verificati.

Due sono le vie legali aperte per una tale ultimazione, la concordia ossia contratto fra i creditori e il fallito, per cui i primi consentono che cessi il fallimento a certe date condizioni, e l'unione ossia la persistenza del fallimento, i di cui effetti sono la continuazione dell' amministrazione per mano dei sindaci fino all'intiera liquidazione e distribuzione dell'asse del fallito. Quest'ultima non potrebbe, come sembra a prima giunta, assomigliarsi al contratto di società in quanto che in questa libero è l'arbitrio dei contraenti, ed in quella tutto è forzato, e per conseguenza mancano gli estremi della legge per stabilire solidarietà fra i creditori.

Se non interviene concordato i creditori in virtù dell'art. 570 sono di pien diritto in istato di unione, il quale dura fino al compimento della liquidazione e resa finale del conto dei sindaci, presente e legalmente chiamato il fallito.

Il fatto dell'unione spogliando il debitore di tutti i suoi beni, rende inammessibile ogni azione contro di lui per debiti ammessi senza prova preliminare ch'egli acquistò nuovi beni.

Il fallimento produce due ordini di effetti, il primo sopra la persona del fallito, il quale perde issofatto l'amministrazione dei suoi beni che passa nei sindaci e di cui viene ordinato, ove paia al tribunale, il deposito o custodia, riservando la concessione di un salvocondotto provvisorio all'epoca in cui sarà chiarita la di lui buona fede; il secondo sopra le operazioni da lui fatte anteriormente alla dichiarazione, le quali sono divise in due categorie: comprende la prima le operazioni che per l'indole loro portano tali caratteri di collusione, da lasciarla ragionevolmente presumere; esse sono dichiarate insanabilmente nulle nell' interesse della massa a danno del fallito e del suo avente causa; la seconda comprende tutti gli atti fatti nei dieci giorni anteriori a quello dell'apertura del fallimento, i quali non sono nulli che subordinatamente agli art. 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, da una quale distinzione ne discendono i due seguenti canoni:

1° Gli atti del fallito intermedii fra il decimo giorno anteriore al dì dell'apertura e il dì della dichiarazione del fallimento sono in istato d'implicita validità nell'interesse del terzo contraente, a meno che la legge o i fatti non lo pongano in presunzione insanabile di mala fede.

2° La legge suscita una presunzione insanabile di mala fede nel terzo contraente in tutte le contrattazioni delle quali l'indole è tale da far supporre nel terzo la volontà deliberata di ottenere un vantaggio sopra i creditori (*v.* Appello, Bancarotta, Bilancio, Borsa, Chirografo, Concordato, Creditore, Giudice commissario, Libri di commercio, Omologazione, Pegno, Riabilitazione, Ricorso, Rivendicazione, Sigilli, Sindaci, Stralcio, Unione).

FALLITO. Commerciante che cessa di fare i suoi pagamenti e di cui è dichiarata l'incapacità di soddisfare alle incontrate obbligazioni. Nel primo caso il fallimento esiste in fatto; nel secondo in diritto.

Il fallito è sempre colpevole, ma la sua colpa può essere lieve, grave, o gravissima; lieve se nel procedimento della causa nulla si verifica d'irregolare nella sua condotta, nelle sue scritture, ne'suoi pagamenti, nelle spese incontrate e nelle avventurate speculazioni; grave in caso contrario, per cui viene dichiarato reo di bancarotta semplice; gravissima quando il commerciante fallito avrà sottratto i suoi libri, stornato o dissimulato parte del suo attivo, o che ne'suoi libri e nelle sue scritture, od in atti autentici o privati, ovvero nel suo bilancio si sarà fraudolentemente riconosciuto debitore di somme da esso non

dovute, le quali circostanze costituiscono il reato di bancarotta fraudolenta.

In virtù dell'art. 469 «Ogni fallito, entro « tre giorni dalla cessazione de'suoi paga- « menti, è in obbligo di farne la dichiara- « zione nella Segreteria del Tribunale di « commercio del suo domicilio: il giorno « in cui ha cessato di fare i suoi pagamenti « è compreso nei tre giorni. »

470. « La dichiarazione del fallito dovrà « essere accompagnata dal deposito del « bilancio, o da una indicazione dei motivi « che impedissero il fallito di fare tale « deposito. »

475. « In ogni stato della causa, ed « anche nella prima sentenza di dichiara- « zione di fallimento, ove il fallito non si « trovi già arrestato, ordinarne l'arresto « o la custodia, secondo le circostanze, e « singolarmente nei casi di latitanza del « fallito o di mancanza di presentazione « di bilancio. »

476. « La sentenza di dichiarazione del « fallimento priva, dalla sua data e di pien « diritto, il fallito dell'amministrazione di « tutti i suoi beni, ed anche di quelli che « siano per pervenirgli durante il suo stato « di fallimento. »

Il fallito di buona fede, quello cioè che è tratto in rovina per avversità di fortuna ed anche per colpa giudicata leggiera, non può presentarsi alla Borsa (art. 74), non è ammesso alle funzioni di agente di cambio o di sensale (art. 86), non può ritenere nè riassumere la professione di commerciante, come neppure essere deliberatario di spettacoli pubblici o aprirne per suo conto. Non può aspirare ad uffizi di contabilità dipendenti da stabilimenti pubblici o da Comuni. Il suo nome rimarrà scritto nella sala del tribunale che dichiarò il fallimento e nelle sale delle Borse di commercio (art. 476). Non può esser nominato arbitro in materia commerciale.

Tutte queste privazioni dell' esercizio dei diritti cessano mediante la riabilitazione.

A tenore dell'art. 509 « Il fallito deve « rispondere all'invito dei Sindaci che lo « chiama ad esaminare i libri, a riconoscerne il contenuto, ad accertarne lo « stato, a vederli chiusi e firmati in sua « presenza. Se il fallito non si rende all'in- « vito, è citato a comparire al più tardi « entro quarantott'ore.

« Il fallito del quale è stato ordinato « l'arresto o la custodia, e che non ha « ottenuto salvocondotto, compare per « mezzo di mandatario.

« Se il fallito non è in istato di arresto, « ovvero ha ottenuto un salvocondotto, « può comparire per mezzo di mandatario « quando faccia fede di cause d'impedi- « mento a comparire personalmente, rico- « nosciute valevole dal Giudice.

« Se il fallito si trova in arresto o sotto « custodia, il Giudice commissario potrà « altresì farlo tradurre nel luogo dove si « debbe fare l'esame dei libri. »

Il bilancio (art. 510) può essere fatto in contumacia del fallito.

Al fallito di buona fede la legge somministra tre conforti, i quali però dipendono quasi onninamente dalla volontà dei suoi creditori, e sono:

1° Il concordato, cioè quella transazione in cui i creditori assumono in parte sopra di sè le conseguenze della di lui rovina e riconoscono così nel fallimento il carattere dell'infortunio.

2° Conserva la libertà personale se dopo la liquidazione del fallimento, la deliberazione dei creditori e la successiva dichiarazione del tribunale è riconosciuta scusabile.

3° La riabilitazione la quale cancella legalmente, sebbene non moralmente nè civilmente, la taccia derivante dal fallimento.

Esso può per altro essere ammesso al concordato in dipendenza dell'art. 547 del Codice di commercio, il quale ne esclude

nominativamente il bancarottiere fraudolento.

Nell'adunanza dei creditori convocati, in dipendenza dell'art. 599, dal Giudice commissario per la resa del conto finale dei Sindaci, essi emetteranno il loro avviso, se il fallito sia scusabile, e dietro relazione dello stesso Giudice commissario, il Tribunale (art. 580) pronunzierà per l'affermativa o per la negativa.

Art. 581. « Se il fallito non è dichiarato scusabile, i creditori rientreranno nell'esercizio dei loro diritti individuali tanto contro la persona, quanto sui beni del fallito.

« Se è dichiarato scusabile, non potrà farsi luogo all'arresto personale di lui sopra istanza dei creditori del suo fallimento, e non potrà essere da essi molestato fuorchè sui beni, salve le eccezioni portate da leggi speciali. »

Il fallito reo di bancarotta semplice è punito dall'art. 394 del Codice penale col carcere non minore di un mese ed estensibile a due anni.

Se sarà reo di bancarotta fraudolenta lo stesso articolo lo punisce colla pena della reclusione, ed anche con quella dei lavori forzati a tempo, secondo la maggiore o minore gravezza dei casi.

La pena è più grave contro gli agenti di cambio e i sensali falliti, dappoichè l'art. 395 dello stesso Codice punisce i rei di bancarotta semplice colla reclusione per tempo non minore di anni cinque, od anche coi lavori forzati a tempo; o se si sono resi colpevoli di bancarotta fraudolenta, saranno puniti col *maximum* dei lavori forzati a tempo, che a tenore dell'articolo 59 è di venti anni (*v.* Bancarotta, Creditori, Concordato, Fallimento, Riabilitazione).

FALSITA', FALSO. Supposizione fatta per distruggere, nascondere od alterare la verità in altrui danno con dolo premeditato o frode.

La contraffazione di una scrittura e di una firma, la compilazione di convenzioni, di disposizioni, di obbligazioni e di quietanze, la loro clandestina e subdola inserzione negli atti, l'alterazione delle condizioni per aumentare o detrarre alle dichiarazioni e ai fatti, sono altrettante falsità, e ciò eziandio quando si tratti di atti fatti per semplice scrittura privata.

Può commettersi la falsità con detti, se uno faccia falsa testimonianza, o dolosamente abbia eccitato altri a dire il falso; col fatto, vendendo con diversi contratti la stessa cosa solidariamente a due persone, opporre cose finte per vere, sopprimendo un testamento o codicillo, adoperando pesi falsi o misure, mescolando merci cattive e guaste a quelle di buona qualità, apponendo od alterando segni e marche ad effetto d'ingannare i compratori, assumendo un falso nome, e simili; colle scritture producendo in giudizio atti con certa scienza della loro falsità, togliendo od aggiungendo loro.

L'intenzione è quella che corrobora la falsità, la quale mai non si presume senza causa.

Chiunque abbia transatto sovra una scrittura sospetta di falsità non potrà più in appresso impugnarla di falso.

La querela di falso promossa in via di domanda principale sospende l'esecuzione dell'atto pubblico asserito falso (art. 1416 del Codice civile).

Quando siasi prestato il giuramento deferito o referito, non si ammette l'avversario a provarne la falsità, salvo il procedimento criminale, se ne fosse il caso.

La persona che si presentasse sotto il nome di un'altra è colpevole di falsità, quand'anche firmasse sotto il nome proprio.

Sotto il rapporto della procedura il falso è di due specie, di cui una incidentale e l'altra principale.

Il falso incidentale è quello che viene allegato nel corso dell'introdotta istanza

dalla parte alla quale il fatto viene apposto. In questo caso il processo si fa contro l'atto inquisito di falsità.

I tribunali civili sono esclusivamente competenti per giudicare le cause di falso incidentale; che se la causa principale si trovasse introdotta avanti il tribunale di commercio, deve questi sospenderne il corso fino a sentenza nel merito dell'arguita falsità.

Il falso principale è quello per cui si procede in via criminale contro l'autore del medesimo e i suoi complici.

Il falso incidentale può diventare principale ad istanza del pubblico Ministero.

I reati di falsità sono contemplati nel capo II del Codice penale, art. 355 a 388; ma per ciò che concerne il falso in atto pubblico od in una scrittura di commercio sia per mezzo di contraffazione od alterazione di scritture o di sottoscrizioni, sia formando false convenzioni, obbligazioni, quietanze o liberazioni, od inserendole nei suddetti atti dopo la loro formazione, sia aggiungendo od alterando le clausule, le dichiarazioni od i fatti che gli atti medesimi avevano per oggetto di contenere e comprovare, sia finalmente con supposizione di persone, sarà punita, in virtù dell'art. 357, colla reclusione non minore di anni cinque; e la pena potrà estendersi ai lavori forzati per anni dieci secondo le circostanze.

FARMACISTI. Sono distinti con questo nome tanto coloro che lavorano alla composizione dei medicinali quanto quelli che ne fanno soltanto la vendita. I primi prendono più specialmente il nome di chimici.

Gli uni e gli altri sono reputati commercianti, quantunque l'esercizio dell'arte sia vincolata ad una personale autorizzazione governativa, mediante preventivo esame teorico-pratico, e vadano sottoposti alla giurisdizione di uno speciale magistrato che chiamasi Protomedicato, il quale però non estende la sua giurisdizione oltre i confini dell'arte farmaceutica relativamente alla bontà dei farmaci ed alle discipline imposte per la vendita (*v.* Regolamento annesso alle RR. LL. PP. 16 marzo 1839 pel protomedicato dipendente dall'Università di Torino, 16 gennaio 1841 per quello dipendente dall'Università di Genova e 4 ottobre 1843 per quello dipendente dall'Università di Cagliari).

FATTORI. Specie di commissionarii, che si adoperano nell'interesse di una sola casa di commercio, mediante una quota parte negl'interessi della casa medesima, o di un diritto da prelevarsi sulla massa delle operazioni, il quale è maggiore di quello che suol essere accordato ai commissionarii (*v.* AGENTI DI COMMERCIO).

FATTORIE. Furono chiamate fattorie alcuni stabilimenti creati in lontani paesi, destinati da principio a fare il commercio di cambio, e successivamente come luogo di deposito a dare sfogo alla mercanzia.

Da queste fattorie si ripete lo incremento e la prosperità del commercio marittimo. Esse prosperarono nelle mani di compagnie privilegiate, e diventarono grado a grado Stati indipendenti (*v.* COLONIE).

FATTURA. Nota, conto, memoria o lista delle merci che un commissionario invia al suo corrispondente, un negoziante all'altro, il venditore al compratore.

Le fatture di spedizione comprendono tre parti sostanziali: le condizioni più essenziali della vendita, l'indicazione dello stato delle merci, del loro prezzo e valore, e la specifica delle spese di commissione, di senseria, di trasporto e simili.

Le fatture devono pertanto contenere: 1° la data dell'invio, 2° il nome della persona che lo fa e di quella a cui viene fatto, 3° l'epoca del pagamento, 4° il nome dello spedizioniere o conducenti, 5° il nome dei colli, pacchi e simili, e le marche che vi sono apposte, 6° la qualità, quantità, peso, misura e specie delle merci spedite, 7° il loro prezzo, 8° le spese di spedizione,

seco giunte quelle di dogane, dazio, pedaggio, commissione e senseria.

Se si tratta di commercio marittimo, le fatture comprendono il prezzo del nolo e di assicurazione.

Le suddette indicazioni sono fatte per lo più sotto la clausula *salvo errore ed ommissione*.

La legge non considera le fatture in conto di titolo positivo, ma soltanto come l'estratto da un registro, il quale non può avere altro valore che quello del titolo medesimo.

Le fatture sono però di molta importanza in commercio, imperciocchè, sottoscritte dalla persona cui vengono dirette e consegnate al venditore, diventano una obbligazione reale negoziabile *all'ordine*.

La giurisprudenza ha pertanto fondato nel silenzio della legge le seguenti regole:

1° Gli oggetti venduti per via, senza frode, sulla semplice rimessione della fattura o della polizza di carico non possono essere rivendicati dai creditori in caso di fallimento.

2° La fattura e la polizza di carico danno facoltà al possessore di ricevere le merci e di concederne scaricamento al vetturale ed al capitano.

3° Nel comune commercio la fattura suppone il pagamento a vista, epperciò basta, per la validità di questo, la firma del venditore.

4° In massima, il portatore di una fattura non deve farne la consegna se non se contro contemporaneo pagamento, perchè la ritenzione di essa colla firma del venditore equivale ad una quietanza.

5° Le fatture possono diventare un titolo positivo in caso di contestazione, segnatamente quando esse sono vidimate dal destinatario, e riconsegnate nelle mani del venditore, o suo commissionario.

6° Le fatture diventano effetti di commercio mediante trasmissione all'ordine del portatore, e per esigerne l'ammontare dal compratore non è necessaria la presenza personale del venditore, bastando che esso vi apponga la sua quietanza.

Il Codice di commercio dispone per rapporto al contratto di assicurazione, art. 365, che « Se il valore delle merci assicurate non è stabilito dal contratto, può « essere giustificato dalle fatture e dai « libri. »

Egli è perciò che ogni buon negoziante dee tenere un libro particolare delle fatture pei negozii che avrà eseguito sia per commissione che per proprio conto od in partecipazione co' suoi corrispondenti: questo libro di fatture gli terrà luogo di quello di compra e vendita, di ricevimento e d'invio.

FAVORE (Giorni di). Gli usi hanno stabilito in molte piazze di commercio un certo numero di giorni detti di *favore o di grazia*, perchè accordati a pro di quelli che hanno accettata una lettera di cambio per pagarla dopo il giorno della scadenza. Le cambiali a vista non godono di questo benefizio.

Il numero dei giorni di favore varia col variar delle piazze in cui l'uso se ne trova introdotto (*v.* Lettera di cambio, Pagamento, Protesto, Usi e Consuetudini).

FEDE PUBBLICA. *Nulla res*, dice Cicerone, *vehementius rempublicam continet, quam fides*, e il Genovesi soggiunge, che niente è più necessario ad una grande e pronta circolazione quanto la fede pubblica. Dove questa è per niente, sia in quella parte che costituisce la reciproca confidenza degli uni cittadini negli altri, sia nella certezza delle contrattazioni, sia nel vigor delle leggi, e nella scienza e integrità dei Magistrati, ivi non si possono neppure ritrovare i due primi fondamenti e vita della civile società, i quali sono la giustizia e l'umanità; perchè dove non è fede, ivi non è nè certezza di contratti, nè forza nessuna di leggi.

La fede pubblica è di tre maniere che

lo stesso Genovesi distingue col nome di etica, economica e politica.

Si domanderà etica quando essa è reciproca confidenza che l'un cittadino ha nella probità e giustizia dell'altro; onde sono le private e semplici convenzioni e promesse, dalle quali non nasce altra azione che naturale; economica, se la sicurtà nasce dalla certezza dei fondi su cui fassi dei debiti; politica quando procede da convenzioni e promesse sostenute dalla legge civile, dalle leggi di religione e dal pubblico costume o consuetudine, ossia dalla robustezza e sapienza dell'imperio.

La fede etica è una scambievole confidenza delle persone, delle famiglie, degli ordini, fondata sull'opinione della virtù e della religione dei contraenti; epperciò ella manca subito da che gli uomini incominciano a veder non chiaramente le ragioni del dover essere virtuosi e religiosi, per poter essere così privatamente, come civilmente felici. Quindi è facile l'intendere, che quando in una nazione vacillano i fondamenti della fede etica, neppure quelli dell'economica e della politica possono star saldi; conciossiachè dove gli uomini non hanno altra regola del viver loro che quella *se piace ci lice* ossia del loro diletto ed interesse, non hanno più alcun ritegno a falsificare e violare le più solenni e sante sicurtà che la natura e la legge ponno somministrarci. Ma se la fede etica nasce dall'instruzione e dall'educazione morale e religiosa, quella economica e politica si rafferma e si mantiene colla santità, opportunità e severità delle leggi per modo, che gli onori e le ricompense seguano i buoni, e il pronto ed esemplare castigo punisca i malvagi.

Nell'intento impertanto di conservare l'anima della fede, che sola è valida a ristorare lo spirito di commercio, si richiede che il governo s'irrigidisca su tre punti: 1° la certezza dei beni stabili; 2° le pene contro i frodatori delle arti e del traffico; 3° i castighi dei simulati e falsi fallimenti.

Il meccanismo del governo sono le pene e le ricompense; dunque bisogna essere rigorosi contro le frodi nelle arti, nelle vendite, nelle compre, badando bene di non lasciarsi sedurre dalla parola equità, dimenticando ch'essa è il sinonimo di giustizia.

I falsi e finti fallimenti, dove non siano severamente repressi, gettano tutto il corpo dei trafficanti nella diffidenza, screditano presso i forestieri tutta la nazione, e rovinano il commercio interno e l'esterno; essi devono dunque essere reputati l'effetto di macchinazioni e raggiri illeciti costituenti il dolo *malo*, e come tali perseguitati dal pubblico ministero, senza ammettere veruna transazione.

Gli effetti, i quali sogliono seguire dalla mancanza della fede pubblica sono molti, e tutti degni di considerazione, fra i quali si accennano i seguenti principalissimi: la paralisi delle arti e dell'industria, la decadenza del commercio, la rovina dello Stato. (*v.* Buona fede, Commercio, Industria, Leggi).

FERRAVECCHI. Persone che applicano alla compra e vendita di cose usitate, segnatamente in materia di ferro, ottone ed altri metalli, e si distinguono dai rigattieri in quanto il cotestoro commercio volge specialmente sopra oggetti di mobiglia o d'indumento.

I rigattieri e ferravecchi formano una classe intermediaria tra i negozianti di cose nuove, ed il pubblico.

Essendochè nei negozii della fattispecie concorrono per lo più gli effetti derubati, sono perciò i rigattieri ed i ferravecchi oggetto di speciali discipline sotto il rapporto di pulizia, motivo per cui non è lecito di fare quel commercio senza una speciale permissione.

FIDEIUSSIONE. Suona lo stesso che cauzione, sicurtà, e denota il carico che

un terzo si assume per l'esecuzione dell'altrui obbligazione, e non è da confondersi colla sottomissione o repromissione, cautele queste ossian promesse del debitore mediante stipulazioni interposte senza fideiussori, onde assicurare l'adempimento della sua obbligazione. « Il debitore che non trova sicurtà viene ammesso a dare invece un pegno od altra cautela che sia ravvisata sufficiente ad assicurare il credito » art. 2080 del Codice civile. Pertanto la fideiussione è un contratto unilaterale per cui una o più persone assumono il carico di eseguire l'obbligazione incontrata da un terzo nel caso in cui questo tralasci di eseguire per se stesso.

Chi presta fideiussione si chiama fideiussore, e chi la riceve fideiussionario.

Non è fideiussore, dice Pothier, chi si limita ad affermare al creditore la solvibilità del debitore, ma soltanto un approbatore.

I modi con cui si contrae la fideiussione e le conseguenze della medesima sono regolati dal diritto civile, eziandio per rapporto agli affari commerciali, a riserva delle eccezioni relative alle assicurazioni, alla girata ed all'avallo; e siccome i casi di fideiussione sono molto frequenti in commercio, nel quale è prevalente il credito e la buona fede, se ne trascrivono perciò le disposizioni testuali, invece di appigliarsi a semplici estratti e commenti.

« Quegli che si costituisce fideiussore per un'obbligazione, si sottopone verso il creditore a soddisfare alla stessa obbligazione qualora il debitore non l'adempia egli medesimo » (2044).

« La fideiussione non può sussistere che per una obbligazione valida.

« Può ciò non ostante prestarsi la fideiussione per un'obbligazione la quale potesse essere annullata in forza di una eccezione meramente personale all'obbligato, come il caso della minore età, salvo, riguardo al mutuo fatto al figlio di famiglia, il disposto dell'art. 1920 » (2045).

« La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, nè essere contratta sotto condizioni più gravi.

« Può prestarsi per una parte soltanto del debito, ed a condizioni meno onerose. »

« La fideiussione eccedente il debito, o prestata sotto condizioni più gravi, non è nulla, ma essa è soltanto riducibile alla misura dell'obbligazione principale » (2046).

« Può ciascuno rendersi fideiussore senza ordine ed anche senza saputa di quello per cui si obbliga.

« Può anche costituirsi fideiussore non solo del debitore principale, ma anche del suo fideiussore » (2047).

« La fideiussione non si presume; debbe essere espressa e non può estendersi oltre i limiti ne' quali fu contratta » (2048).

« La fideiussione indefinita per un'obbligazione principale si estende a tutti gli accessorii del debito, e anche alle spese della prima domanda, ed a tutte quelle posteriori alla denunzia fatta al fideiussore » (2049).

« Le obbligazioni dei fideiussori passano ai loro eredi, ad eccezione di quella relativa all'arresto personale, se l'obbligazione era di tal natura per cui il fideiussore vi fosse sottoposto » (2050).

« Il debitore obbligato a dare sicurtà, deve presentare persona capace di contrattare, che possieda beni sufficienti per cautelare l'oggetto dell'obbligazione, e che sia domiciliata nella giurisdizione del Senato in cui deve prestarsi la sicurtà » (2051).

« La solvibilità di un fideiussore non si misura che in ragione delle sue proprietà suscettibili d'ipoteca, eccetto che nelle materie di commercio o nel caso in cui il debito sia tenue.

« Non si valutano a tale riguardo le proprietà litigiose; nè quelle sopra delle quali si renderebbe troppo difficile qualunque atto esecutivo, attesa la distanza della loro situazione » (2052).

« Quando il fideiussore accettato dal cre-

ditore volontariamente o giudizialmente, sia divenuto in appresso insolvibile, se ne dee dare un altro.

« Questa regola soggiace ad eccezione nel solo caso in cui il fideiussore non sia stato dato che in forza di una convenzione colla quale il creditore ha voluto per fideiussore quella tale determinata persona » (2053).

« Le donne non possono rendersi fideiussori od in altro simile modo assumersi le altrui obbligazioni fuorchè coll'autorizzazione del Tribunale di prefettura, il quale non dovrà concederla se non dopo essersi assicurato che la donna sia libera nella sua volontà, e che non sia stata spinta ad essere cauzione da dolo o da seduzione, e che un tale atto abbia una causa giusta e ragionevole.

« Rispetto alle donne maritate, dovrà inoltre il Tribunale accertarsi che, oltre al concorso di prudenti motivi, tale fideiussione abbia per oggetto l'interesse della famiglia » (2054).

« Le solennità prescritte nel precedente articolo dovranno essere osservate sotto pena di nullità » (2055).

« Le medesime non avranno però luogo rispetto alla donna esercente pubblicamente la mercatura, allorchè trattisi di materie concernenti al commercio » (2056).

« Il fideiussore non è tenuto a pagare il creditore se non in mancanza del debitore principale, il quale deve preventivamente essere escusso sopra i suoi beni, eccetto che il fideiussore abbia rinunciato al beneficio dell'escussione, o che sia obbligato solidariamente col debitore; nel qual caso l'effetto della sua obbligazione si regola cogli stessi principii stabiliti riguardo ai debiti solidarii » (2057).

« Quando più persone hanno fatto sicurtà per un medesimo debitore e per uno stesso debito, ciascuna di esse resta obbligata per l'intiero debito » (2061).

« Non ostante, ciascuna di esse può esigere che il creditore divida preventivamente la sua azione, e la riduca alla parte di ciascuno de' fideiussori, qualora non abbia riunziato al beneficio della divisione.

« Quando nel tempo in cui uno de' fideiussori avesse fatto pronunziare la divisione, ve ne fossero alcuni insolvibili, questo fideiussore è tenuto in proporzione per tale insolvibilità, ma non può essere più molestato per causa delle insolvibilità sopravvenute dopo la divisione » (2062).

« Se il creditore ha divisa egli stesso e volontariamente la propria azione, non può recedere dalla fatta divisione, quando anche prima del tempo in cui vi abbia in tal modo acconsentito, vi fossero dei fideiussori insolvibili » (2063).

« Colui il quale è stato fideiussore del fideiussore, non è tenuto verso il creditore, se non nel caso in cui il debitore principale e tutti i fideiussori sieno insolvibili, o sieno liberati per mezzo di eccezioni personali al debitore ed ai fideiussori » (2064).

« Il fideiussore che ha pagato, ha regresso contro il debitore principale, tanto nel caso che la sicurtà siasi fatta con scienza del debitore, come senza di lui saputa.

« Questo regresso ha luogo tanto per il capitale che per gl'interessi e spese; il fideiussore però non ha regresso che per le spese da esso fatte dopo che ha denunziato al debitore principale le molestie sofferte.

« Egli ha regresso per gl'interessi di tutto ciò che egli ha pagato pel debitore, ancorchè il debito non importasse interessi.

« Egli ha pure regresso per i danni, ove siavi luogo.

« Gl'interessi però che non sarebbero dovuti al creditore non decorrono a favore del fideiussore che dal giorno in cui avrà notificato il pagamento » (2065).

« Il fideiussore che ha pagato il debito, subentra in tutte le ragioni che aveva il creditore contro il debitore » (2066).

« Quando vi sono più debitori principali e solidarii di uno stesso debito, il fideiussore che ha fatto sicurtà per tutti, ha contro ciascuno di essi il regresso per ripetere il totale di ciò che ha pagato » (2067).

« Il fideiussore che ha pagato una volta, non ha regresso contro il debitore principale che abbia pagato una seconda volta, qualora non l'abbia avvertito del pagamento fatto da esso fideiussore, salva la sua azione contro il creditore per la ripetizione.

« Quando il fideiussore avrà pagato senza essere pulsato e senza avere avvertito il debitore principale, non avrà alcun regresso contro di questo nel caso in cui al tempo del fatto pagamento, il debitore predetto avesse avuto mezzi per far dichiarare estinto il debito, salva la sua azione contro il creditore per la ripetizione » (2068).

« Il fideiussore, anche prima di aver pagato, può agire contro il debitore per essere da lui rilevato;

1° « Quando è convenuto giudizialmente per il pagamento;

2° « Quando il debitore è fallito o si trovi in istato di decozione;

3° « Quando il debitore siasi obbligato di liberarlo dalla sicurtà in un tempo determinato;

4° « Quando il debito sia divenuto esigibile per essere scaduto il termine che era stato convenuto pel pagamento;

5° « Al termine di anni dieci, quando l'obbligazione principale non abbia un termine fisso per la scadenza, purchè l'obbligazione principale non fosse di tal natura da non potersi estinguere prima di un tempo determinato, come accade riguardo alla tutela » (2069).

« Quando più persone abbiano fatta sicurtà per uno stesso debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato il debito, ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione.

« Questo regresso però non ha luogo che quando il fideiussore abbia pagato in uno dei casi enunciati nell'art. precedente » (2070).

« L'obbligazione che risulta dalla sicurtà si estingue per le stesse cause per cui si estinguono le altre obbligazioni » (2071).

« La confusione che viene ad effettuarsi nella persona del debitore principale e del suo fideiussore quando divengono eredi l'uno dell'altro, non estingue l'azione del creditore contro colui che ha fatto sicurtà per il fideiussore » (2072).

« Il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni le quali competono al debitore principale, e che sono inerenti al debito.

« Ma non può opporre quelle che sono puramente personali al debitore, salvo quanto è prescritto pel mutuo fatto al figlio di famiglia nell'art. 1920, per cui non può il mutuante ripetere la somma imprestata, nè dal figlio di famiglia, nè dal padre od ascendente suddetti e rispettivi loro eredi, e nemmeno dai fideiussori intervenuti al contratto » (2073).

« Il fideiussore anche solidario è liberato allorchè per fatto del creditore non può avere effetto a favore del fideiussore medesimo il subingresso nelle ragioni, ipoteche e privilegi del creditore » (2074).

« Se il creditore libera uno dei suoi fideiussori senza il consenso degli altri, questa liberazione giova agli altri fideiussori per la parte di quello che fu liberato » (2075).

« Quando il creditore accetta volontariamente un immobile o qualunque altro effetto in pagamento del debito principale, il fideiussore resta liberato, quantunque il creditore ne soffra in seguito l'evizione » (2076).

« La semplice proroga del termine accordato dal creditore al debitore principale non libera il fideiussore il quale può in questo caso agire contro il debitore per costringerlo al pagamento » (2077).

« Il fideiussore che ha limitata la sua fideiussione allo stesso termine che fu accordato al debitore principale, rimane obbligato anche al di là di quel termine e per tutto il tempo necessario per costringerlo al pagamento, purchè il creditore fra due mesi dalla scadenza del termine abbia incominciate le sue instanze e le abbia con diligenza continuate » (2078).

« Qualora una persona venga obbligata dalla legge o dal giudice a dare una sicurtà, il fideiussore offerto deve adempiere alle condizioni prescritte negli articoli 2051 e 2052, relativi alla solvibilità e capacità della persona presentata ad un tal effetto.

« Trattandosi di una sicurtà giudiziaria di un debitore soggetto pel suo debito all'arresto personale, il fideiussore debbe inoltre essere tale da potersi personalmente arrestare » (2079).

« Quegli che non può trovare una sicurtà, viene ammesso a dare invece un pegno od altra cautela che sia ravvisata sufficiente ad assicurare il credito » (2080).

« Il fideiussore giudiziario non può domandare l'escussione del debitore principale » (2081).

« Quegli che si è reso soltanto garante del fideiussore giudiziario, può domandare l'escussione del fideiussore » (2082).

Dalle premesse disposizioni di diritto comune passando a far cenno delle applicazioni speciali al commercio, si osserva in massima, che la cauzione è una specie d'assicurazione per un avvenimento supposto incerto, la quale può essere data gratuitamente o mediante premio.

La fideiussione ha eziandio qualche analogia con l'avallo, e soltanto ne diverge in quanto che questo trae seco di pien diritto la solidarietà, invece che la cauzione non obbliga a pagare che in mancanza del debitore principale, se non interviene un'assoluta contraria convenzione.

Avvi di più che l'avallo comprende la totalità dell'obbligazione, mentre la fideiussione può essere ristretta a una parte soltanto di quell'obbligazione.

Per ultimo chi dà l'avallo va sottoposto a tutte le conseguenze cui soggiacciono i traenti e i giranti, non escluso l'arresto personale: e per lo contrario il fideiussore esser deve escusso a norma del diritto civile.

La stessa solidarietà si verifica pure per rapporto alla girata; la qual cosa serve a confermare, che a stretto rigore la fideiussione non è un fatto di commercio se non in quanto che trovasi applicata a commercianti.

Il commerciante che raccomandi un terzo ad un suo corrispondente per semplice narrativa non si ritiene quale garante nè fideiussore per il medesimo sì che possa essere giustamente ricercato per i di lui fatti.

I giudizii nelle materie commerciali sono sommarii, e l'essenza loro consiste nella rapidità dell'esecuzione, la quale può pertanto essere ordinata a malgrado dell'appello, mediante cauzione, o facendo fede di una notoria solvibilità.

Nel caso di scioglimento di una società e di nomina di un liquidatore, questi è obbligato a dare cauzione.

Corre la stessa obbligazione al traente e ai giranti, quando una cambiale è protestata per difetto di accettazione, e ai coobbligati nell'ordine delle girate, se il principale obbligato in un affare di commercio cade in fallimento.

Una lettera di cambio e una polizza al portatore venendo smarrita, non se ne può pretendere il pagamento, che mediante cauzione.

In certi casi possono pure essere sottoposti a cauzione i salvocondotti che fossero rilasciati agli inquisiti di fallimento.

Emerge da quanto precede:

1° Chiunque ha facoltà di validamente obbligarsi, può essere mallevadore.

2° La mallevadoria è di gius stretto, laonde non dura nè si estende da un contratto all'altro, da una cosa ad un'altra, da persona a persona, da tempo a tempo, ma soltanto avrà effetto per ciò che dalle parti sarà stato espresso e convenuto.

3° Accessoria e condizionale, la fideiussione non può aver il suo effetto che nel caso in cui il debitore tralascia di estinguere il suo debito.

4° La sicurezza della mallevadoria può darsi per qualunque siasi obbligazione onesta e lecita alla quale il principale obbligato sia per la medesima tenuto.

5° Rendendosi nulla l'obbligazione del principale debitore, di nessun effetto si rende pure quella del fideiussore.

6° La sentenza proferita contro il principal debitore, percuote anche il di lui mallevadore.

7° Compete al fideiussore l'azione *mandati et negotiorum gestorum* contro il comun debitore per le somme che avesse pagato; ivi compreso l'*id quod interest*, ossia il lucro cessante e il danno emergente, per non avere il debitore moroso liberato il mallevadore dall'assuntasi obbligazione.

Queste azioni però non competeranno al mallevadore senza che provi egli il pagamento fatto per il debitore principale.

8° Tutte le eccezioni che riguardano la persona del debitore, specialmente quelle che sono intrinseche alla cosa, alla causa ed all'obbligazione, si possono opporre dai mallevadori contro il creditore, nello stesso modo che competono al principal debitore, quantunque tali eccezioni fossero sovraggiunte a questi dopo l'obbligazione assunta dai mallevadori.

Nei contratti di cambio marittimo, oltre la persona del principal debitore e l'obbligazione degli effetti sopra i quali si costituisce, vi si aggiunge talvolta la mallevadoria di un terzo che si rende solidariamente risponsabile col primo obbligato per l'effettuazione del pagamento, ogni volta che venga a purificarsi la condizione; in questo caso avranno luogo contro i medesimi quelle regole che riguardano i principali debitori, e saranno essi tenuti per intero all'indennizzazione del credito.

I contabili verso il governo, e i corpi morali, i notai, i procuratori, gli agenti di cambio, i sensali ed altri uffiziali pubblici vanno pure soggetti ad una cauzione in danaro, in cedole ed in beni stabili, la quale non viene svincolata prima dell'appuramento della gestione.

In massima vuolsi procedere con molta circospezione nel dare e nello ammettere le fideiussioni perchè sono esse il termometro che segna i gradi del credito, il quale esser deve conservato incolume da qualunque macchia.

Oltre le fideiussioni espresse e dipendenti da patti ed obbligazioni, ve ne sono alcune tacite e che si contraggono in forza del Codice civile, il quale parlando dei quasi delitti determina:

Art. 1500. « Qualunque fatto dell'uomo che arreca danno ad altri, obbliga quello, per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno. »

1501. « Ognuno è risponsabile del danno che ha cagionato, non solamente per un fatto proprio, ma ancora per sua negligenza o per sua imprudenza. »

1502. « Ciascuno è tenuto non solo per il danno che cagiona col proprio fatto, ma ancora per quello che viene arrecato col fatto delle persone, delle quali debb'essere garante, e colle cose che ha in propria custodia.

« Il padre, l'avo o la madre sono tenuti pei danni cagionati dai loro figli minori con essi abitanti, nei casi in cui rispettivamente hanno la cura e la direzione dei medesimi.

« I padroni ed i committenti, per i danni cagionati dai loro domestici e commessi nell'esercizio delle loro funzioni, nelle quali vennero da essi impiegati.

« I precettori e gli artigiani, per i danni cagionati dai loro allievi ed apprendizzi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

« La predetta risponsabilità non ha luogo allorchè i genitori, i precettori e gli artigiani provano che essi non hanno potuto impedire il fatto per cui avrebbero dovuto essere risponsabili » (*v.* Creditore, Debitore).

FIERA. Riunione di mercanti e concorso di compratori nel foro, piazze pubbliche e in altri luoghi determinati alle epoche periodiche stabilite nella concessione.

Tra le fiere ed i mercati vi passa questa differenza, che le prime si tengono soltanto in alcune epoche dell'anno, invece che i secondi sono per lo meno ebdomadarii e nelle più grandi città anche giornalieri.

La pulizia delle fiere appartiene all'autorità municipale; ma la facoltà di tenerle emana dal potere sovrano, e quella di prorogarle ha fatto passaggio ne'Regii Stati, in virtù delle LL. PP. 31 dicembre 1842, dalla Regia Camera dei conti nella competenza degl'Intendenti generali nel modo e colle condizioni di cui all'art. 10, n° 2, ed all'autorità locale è lecito soltanto di fissarne la stazione sulle piazze e nelle contrade, semprecchè nell'atto di concessione non ne sia fatta una specifica menzione.

Non si concede lo stabilimento di nuove fiere senza che risulti non fare le medesime concorrenza con quelle già accordate nel giorno medesimo, o ad epoche prossime a Comuni poco distanti.

Le fiere del pari che i mercati mettono in contatto i produttori coi consumatori, e sono di un utile grande pei professionisti di ogni genere mercè i contratti e i consumi *in loco* che ne sono la conseguenza.

Costituiscono pure un reddito pel comunale erario, in vista che le piazze, i banchi, i pubblici spettacoli che si danno in fiera vanno sottoposti ad un balzello.

Per aumentarne lo affollamento, le autorità locali sono autorizzate a promovere feste pubbliche, non meno che premi e ricompense pei migliori e più reputati capi d'opera e di produzione che vi sono posti in vendita.

Fiera (Cambio di). Dicesi cambio di fiera il negozio che si fa del danaro come se fosse una merce per cui i negozianti saldano fra di loro i debiti ed i crediti con tutta facilità e speditezza.

Nei cambi di fiera si suppone che il creditore rappresenta tre persone, cioè di mutuante, di mandatario e di banchiere, e ciò contro la massima che richiede, per la perfetta celebrazione del cambio, l'intervento di quattro persone differenti, di cui due nel luogo del danaro dato, e due in quello dove deve esserne fatto lo sborso.

Questo modo di cambiare si è introdotto dacchè chiunque può prendere a cambio da sè ed in se stesso, cambiare e pagare mediante il suo corrispondente.

I cambi di fiera si fanno virtualmente per mezzo di scritture, lettere e carte, senza che perciò accada di trasmettere e trasportare veruna specie di contante, servendosi per negoziare di una moneta immaginaria, il prezzo della quale si suole regolare per ogni fiera dal Magistrato a ciò preposto.

146. « Una lettera di cambio pagabile « in fiera scade alla vigilia del giorno stabilito per l'ultimo della fiera, o nel giorno « della fiera, se essa non dura che un solo « giorno.

Il protesto per mancanza di accettazione fatto nel tempo prescritto dall'uso, opera nelle fiere il medesimo effetto che il protesto nelle piazze per difetto di pagamento e produce rivalsa *ipso facto* (*v.* Cambio, Mercato).

FIGLIO DI FAMIGLIA. L'art. 1214 del Codice civile determina che « Quanto ai contratti dei figli di famiglia i quali esercitano la mercatura, si osserveranno le disposizioni relative contenute nelle leggi

commerciali », le quali sono del tenore seguente:

5. « I figli di famiglia, maggiori d'età, « esercenti il commercio, saranno consi- « derati quai padri di famiglia in tutto ciò « che concerne il loro commercio.

« Cesserà quanto ad essi la proibizione « di prendere a mutuo, di cui nell'art. 1919 « del Codice civile.

« Il padre non potrà in forza della pa- « tria podestà esperire, in pregiudizio dei « creditori, di alcun diritto d'usufrutto su- « gli effetti mobili posti nel commercio; « non potrà neppure esperirne sopra gli altri « effetti mobili già pervenuti o che perve- « nissero in appresso al figlio per qual- « siasi titolo o causa, a meno che il padre « avesse fatta espressa protesta in contra- « rio con atto da registrarsi nella Segrete- « ria e da essere e rimanere affisso nella « sala del Tribunale di commercio.

« La protesta non produce effetto che « dal giorno in cui sarà stata affissa. »

Il contesto di quest'articolo non ha corrispondente nel Codice di Francia dove, in virtù dell'art. 372 del Codice civile, il figlio rimane sotto l'autorità paterna sino alla maggior età (ossia sino ai 21 anni) o alla sua emancipazione.

Nel caso però dell'art. 211 del Cod. civ. dei Regii Stati per cui la patria potestà non cessa che coll'emancipazione, qualche dubbio si presenta, per rapporto segnatamente agli opifizii, sulla parte stabile dei quali il padre ritenesse il diritto di usufrutto, nel mentre che il figlio lo esercisce, ed è perciò in grado di prendere a mutuo sul medesimo, di stabilirvi dei crediti e d'incontrare altre tali passività.

Questa considerazione mosse a desiderare, pel bene del commercio, che il figlio di famiglia commerciante, sia maggiore, sia minore di età, abbia sempre la libera disponibilità dei suoi beni e dei proventi sì mobili che stabili.

Parve per una parte ingiusto di privare il padre dell'usufrutto suo malgrado, sempreché il figlio voglia esercitare il commercio; e sul punto di questione, se l'opifizio esser deve alienato, in qual modo potrà il padre esperire dei suoi diritti, la difficoltà fu dichiarata più astratta che concreta, imperciocchè o il padre ha dato al figlio, in libera disponibilità, i fondi dei quali ha l'usufrutto, e in questo caso deve subire le conseguenze del fatto proprio; o non glieli ha dati, ed il figlio non ha la facoltà di metterli in commercio, e peggio per coloro che ciò malgrado vi fondano sopra obbligazioni alla cieca.

Il padre o l'avo paterno del fallito sono obbligati pel medesimo, salvo che prima d'intraprendere il negozio questi fosse stato emancipato, o che nel concedergli la facoltà di commerciare avessero eglino dichiarato che non s'intendano di contrarre veruna obbligazione per gli atti del suo commercio.

La sez. II, cap. 11, tit. III del Codice civile relativa al *mutuo fatto ai figliuoli di famiglia*, potendo interessare il commercio nella parte che riflette il movimento dei capitali, se ne riferiscono qui le disposizioni.

« Il mutuo fatto ad un figlio di famiglia, benchè maggiore, senza partecipazione e consenso del padre od altro ascendente alla cui potestà sia soggetto, è nullo, quantunque l'obbligazione siasi palliata sotto l'apparenza di un altro contratto, o siasi in altro modo fatta frode alla presente legge » (1919).

« Non può il mutuante ripetere la somma imprestata, nè dal figlio di famiglia, nè dal padre od ascendenti suddetti e rispettivi loro eredi, e nemmeno dai fideiussori intervenuti al contratto » (1920).

« L'obbligazione non si convalida per la emancipazione del figlio di famiglia, in qualunque modo essa avvenga » (1921).

« Se però il figlio di famiglia ha restituito la somma mutuatagli, non la può più ripetere.

« Se ne ha restituito una parte, non è obbligato a pagare il rimanente » (1922).

« Se il padre ha approvato o ratificato l'obbligazione, o se egli paga senza riserva una parte qualunque del capitale o degli interessi, l'obbligazione non può più essere rivocata.

« Lo stesso ha luogo se il figlio, dopo che è sciolto dalla patria potestà, abbia ratificato la sua obbligazione, e vi abbia senza riserva soddisfatto anche in parte come sopra.

« Ma questa ratifica o pagamento non nuoce al padre ancora vivente, nè ai fideiussori » (1923).

« Cessa la disposizione di cui all'art. 1919 nei seguenti casi, cioè:

1° Se il figlio di famiglia mutuatario possieda beni proprii e dei quali non competa al padre od all'ascendente, sotto alla cui potestà vive, o l'usufrutto o l'amministrazione, per la concorrenza di tali beni;

2° Se viva separatamente dal padre ed abbia la direzione de' proprii affari, anche prima del trascorso dei cinque anni richiesti per la tacita emancipazione, a termini dell'art. 242 » (1924).

« Cessa pure la disposizione dell'art. 1919, se il mutuo è stato fatto al figlio di famiglia lontano dalla casa paterna, per cause necessarie alle quali il padre sarebbe tenuto di provvedere, oppure sia stato fatto il mutuo in vantaggio dello stesso padre, per la concorrente di tutto ciò e quanto si proverà essere tornato in vantaggio del medesimo » (1925).

Nelle materie contravvenzionali che vanno sottoposte ad una multa, il padre è talvolta, a norma di leggi particolari, solidario nel pagamento pel figlio minore, e seco lui abitante (*v.* COMMERCIANTE, EMANCIPAZIONE, MINORE, PATRIA POTESTA').

FINANZA. Scienza od arte che chiamar si voglia di riscuotere colla possibile minore spesa le somme necessarie al buon governo dello Stato, e di erogarle nelle spese richieste dal suo ben essere attuale e dal consolidamento della sua prosperità avvenire.

Tutto ciò che meno opportunamente si riscuote risulta a danno del commercio e dell'industria, le quali alla volta loro sono una delle sorgenti le più feconde della finanza mediante l'incessante attività dei consumi.

Oggetto importante della scienza finanziera fia quello di addentrarsi in tutte le produzioni, di far convergere una quota parte dei loro profitti ad alimentare il pubblico erario, di solidificare, se così fosse lecito di esprimersi, il flusso e riflusso della proprietà mobiliare, e di supplire col credito all'instabile loro natura.

La scienza della finanza rappresenta in certo qual modo l'azione del sole che col calore dei suoi raggi attrae la materia delle nuvole per farne restituzione alla terra che deve fecondare, e più positivamente essa rivolge a vantaggio dell'agricoltura, dell'industria e del commercio le somme riscosse in proporzione dei servigi cui deve provvedere; ed avrà conseguito il suo maggior grado di perfettibilità allora quando, come l'atmosfera, opererà sopra gli individui, senza che i medesimi ne risentano il peso.

Tutte le somme riscosse dalle finanze esser denno entroitate nel suo erario, che chiamasi fisco, secondo alcuni etimologisti, dal paniere di vimini ossia fiscelle in cui gli antichi Romani riponevano il loro danaro, e che in oggi è pur tuttavia adoperato per indicare il pubblico tesoro.

L'abuso che in quegli antichi tempi si faceva delle pubbliche sostanze diede un'impronta odiosa alla parola fiscalità che più non le si deve ascrivere ora che con le massime cautele, quasi diremmo cogli scrupoli i più minuti, si procede nel proporre le spese, nell'assegnare i mezzi di farvi fronte, nella resa dei conti, in una

parola nella compilazione dei bilanci passivi, attivi e consuntivi.

Le massime generalmente adottate dai più savi economisti sono le seguenti, desunte dalle già altrevolte citate lezioni di commercio dell'abate Genovesi

1° Essere il sistema delle finanze che sollecita o arresta il commercio: dove questo sistema è bene inteso e regolato dal vero spirito economico, il commercio nasce, cresce, ingigantisce in pochi anni; dove si capisce male e si tira a sbarbicar le piante per raccorre dei frutti ancora acerbi, non vi può allignar commercio, e se ve ne ha anche grande, in pochi anni viene ad essere distrutto.

2° Il fondo di un sovrano sono le terre del suo regno e gli abitanti; quindi è che un finanziere non potrebbe far di meno di saperne per appunto l'estensione, la loro forza, di conoscere la natura degli abitanti, il loro ingegno, i loro bisogni, i loro pregiudizii, le arti che professano, gli strumenti che adoprano, lo stato delle arti e dell'industria, la maniera di vivere, il costume e infinite altre cose simili, perchè, calcolato il tutto, possa di leggieri vedere quel che manca, quel che lussureggia, quel che si dee mantenere, ciò che convenga abolire, quanto possono darci i fondi, affinchè un'operazione troppo forte non li danneggi o facciali poi rendere meno in appresso.

3° Niun padre di famiglia il quale abbia delle buone terre e feconde, o possa introdurre un'onesta e utile negoziazione deve tener danaro ozioso e sepellito nei suoi forzieri, se non fosse in tanta quantità, quanta se ne richiede per sostenere le continue spese che sono necessarie alla famiglia stessa e al fondo delle sue rendite, o per qualche inopinato accidente; e ciò perchè quel danaro impiegato può rendere il dieci, il quindici, il venti per cento, e questa rendita è perduta come il capitale se si sepellisce senza necessità; oltrecchè un gran contante è sempre una gran tentazione per certi affetti pericolosi di avarizia o di corruzione. Avere a mani un po' di danaro perchè le annuali spese sieno più pronte, nè vengasi ad aver bisogno o di premere le rendite ancora immature, o di far debiti, è di necessaria prudenza; ma accumulare un gran tesoro, sarebbe senza niuna necessità voler seccare i fondi delle finanze. Niente più giova a dar moto alla fatica, quanto una distribuzione dei segni rappresentanti i valori la più equabile che si possa.

4° Le rendite dei fondi sono sempre proporzionate al numero e vigore di coloro che li coltivano, nè vi ha finanze dove non sono uomini che menino le braccia; e ve ne ha poche dove sono poche, o molte le persone, ma spensierate, svogliate, distratte dalla fatica.

5° Le spese vogliono essere regolate sulla forza interna dei fondi, dedotto ciò che si dee al coltivatore; nè vale il dire che la necessità obbliga, e non ha legge, perchè una necessità, che supera tutte le forze dello Stato, non si dee altrimenti riguardare che come un diluvio o un terremuoto, a cui il migliore rimedio che si possa apprestare è di cedere col minor male che sia possibile per la prudenza umana.

6° Il termine delle spese dello Stato è il suo bisogno; l'avarizia non è desiderabile: ella disonora, avvilisce gli animi, li ritrae dal pensare al grande, e sottraendo i segni rappresentanti delle cose, viene ad arrestare il commercio e le arti. Ma peggiore ancora è la prodigalità che impegna a prendere per aver sempre che dare.

7° Giova di studiarsi per molti e giusti modi di accrescere e migliorare i fondi, fra i quali il più bello, più sicuro, veramente eroico è quello di promuovere le arti e il commercio, principalmente se le terre sieno buone e atte ad ogni genere di produzione, il clima temperato, gli ingegni degli abitanti capaci delle scienze

utili e delle arti, e di ogni imitazione, e il mare vicino e comodo per uso di pesca e di traffico.

8° Far debiti, se essi sono necessarii per estinguerne degli altri più urgenti e a migliorare i fondi, perchè questi debiti sono una mercanzia utilissima, la quale ben maneggiata può in non molto tempo arricchire chi ha delle buone terre e dell'industria. Se a promuovere l'agricoltura, la pesca, le arti, il commercio, vi ha bisogno di spendere, non è a dire, non vi è danaro: sarebbe mal intendere l'arte di guadagnare; senza che il vantaggio dello Stato è sempre più bello, perchè sentito e goduto da due parti, da quella del Sovrano, e da quella del popolo.

9° Ritenuto che tutti i paesi dove le contribuzioni sulle terre sono soverchiamente gravi diventano spopolati, vuolsi avvertire, che nel cogliere i frutti degli alberi e nello svellere le piante dal suolo già mature, non si venisse sì fattamente a danneggiare il fondo che per l'utile presente si privasse del futuro. Questi danni per rapporto alle finanze sono: ogni pedaggio, dazio, gabella interna che arresta la circolazione dei materiali, delle arti e delle manifatture, e deteriora il fondo delle finanze, attraversando la fatica dei cittadini, sola grande e certa sorgente di ricchezza e di rendite per lo Stato, perchè l'anima della fatica è la pronta e libera circolazione.

10° Ogni peso che impedisce di andar fuori dello Stato il soverchio, scema il fondo, col tempo impicciolisce le finanze, e diminuisce e scoraggia la fatica, senza della quale non vi ha rendita nè per li particolari, nè per lo Stato.

11° Producono i medesimi effetti le pene pecuniarie superiori alle forze dei debitori; la confisca degli strumenti delle arti per cagione dei pesi fiscali, la qual cosa equivale al dire « voi non potete pagare, ed io farò che voi non lo possiate in eterno »; la soverchia lunghezza delle *liti*, perchè distrae dalla fatica, impoverisce l'attore e il reo, impicciolisce la classe dei lavoratori, e accresce quella dei non produttori; le assise dei prezzi delle robe mercatabili, perchè fanno incagliare la circolazione.

In breve tutto ciò che raffredda o ferisce la fatica, le arti, il commercio in un modo meno che adequato, guasta e corrompe il fondo medesimo delle finanze.

12° È prudente consiglio di scegliere la via più breve per raccogliere le contribuzioni e le altre rendite dello Stato, perchè il moltiplicare meno utilmente i mezzi di esazione fa due mali; costringe i sudditi a pagare il doppio, e rende meno all'erario.

E su questo punto si presenta la controversia, se le rendite pubbliche stiano meglio in regía, come dicono i Francesi, cioè in demanio, come diciamo noi, o in affitto.

Il primo metodo è meno oppressivo delle arti e del commercio; il secondo è più sicuro per l'erario, e più pronto e più spedito per il pubblico; e avrà prevalenza semprecchè i fittainoli e appaltatori siano tenuti nei debiti rispetti.

Nel paterno regime de' Regii Stati è adottato un sistema misto, per cui le gabelle sono accensate, e le altre contribuzioni sono riscosse in demanio.

Tutta la sostanza dei provvedimenti economici si riassume in ultima analisi nel regime finanziere, il quale è tanto più perfetto quanto è organizzato con maggior semplicità e schiettezza.

Tipo di questa semplicità è il regime inglese di cui per ciò appunto riferiremo qui un breve sunto estratto dall'opera del Bailly sull'amministrazione generale e locale delle finanze di quel regno, il quale sussiste da secoli, senza essere stato sottoposto a sensibili modificazioni.

Base fondamentale di quell'organismo

fu quella evidentemente di dividere la risponsabilità degli uffizi fra le persone chiamate a disimpegnarli, di prevenire qualsivoglia interruzione ancorchè instantanea nei pubblici servigi; di dar loro un moto rapido e regolare; di concentrare nei capi di ogni dipartimento la disensione e la soluzione degli affari, non lasciando ai subalterni che la pronta esecuzione; di combinare infine la macchina in modo che tutti i raggi concorrano al centro del bene pubblico e al maggiore vantaggio della nazione, sicchè ne risulti la massima potenza di azione con la maggior possibile economia di mezzi, di tempo e di spese.

Nella presentanea sua costituzione, quell'organismo comprende:

Il primo lord della tesoreria, primo ministro.

Il cancelliere dello scacchiere.

I giovani lord ossiano commissari della tesoreria, che in numero di quattro, unitamente al primo lord e al cancelliere, ne costituiscono il *board* ossia consiglio.

Due segretari e un segretario aggiunto.

Tale è la somma del personale degli alti funzionarii che governano le finanze della Gran Bretagna.

Scorgesi dalla indicata enumerazione che l'amministrazione delle finanze ha la precedenza sugli altri dicasteri, e ciò perchè le incumbenze del primo lord della tesoreria non sono già quelle solamente di esigere e distribuire i fondi assegnati ad ogni ramo di servizio, ma sì bene di cooperare alla loro produzione.

Gli affari contenziosi che interessano il pubblico erario sono devoluti alla cognizione di una Corte detta dello scacchiere composta dal primo lord, dal cancelliere, e da magistrati chiamati *baroni* dello *scacchiere*; la qual cosa dimostra siccome le funzioni amministrative sono in Inghilterra confuse con quelle giudiziarie.

Vengono dopo la tesoreria il controllo generale delle entrate e delle spese dello scacchiere, ossia debito pubblico, la commissione pella riduzione di quel debito, e quella dei prestiti ed anticipazioni fatte allo scacchiere, le amministrazioni centrali del reddito pubblico residenti in Londra e le loro dipendenze nei tre regni.

Il prodotto netto dei tributi è centralizzato dai tesorieri nelle banche e nelle casse delle consegne e dei depositi, le quali provvedono al pagamento delle spese.

L'edifizio finanziere è chiuso da una corte dei conti.

Il nerbo però dell'amministrazione consiste nelle commissioni e nei comitati d'inchiesta che hanno per ispeciale mandato di raccogliere e constatare i fatti e le osservazioni di cui abbisogna l'amministrazione nell'interesse dei contribuenti per governarsi nelle sue determinazioni.

I bilanci sono trasmessi dai dicasteri ministeriali al consiglio dello scacchiere, il quale gli esamina e li discute, e nessuna spesa che non sia urgente non può essere fatta se non fu portata in bilancio ed approvata dal consiglio.

Le discussioni tra il *board* ed i capi di dicastero, e dei capi di dicastero fra di loro hanno luogo verbalmente e in via confidenziale, senza note e contronote, per modo che il proponente scrive la sua proposta nei termini i più concisi su di un foglio di carta, la chiude in un portafogli, la spedisce a cui si appartiene; questi contrappone la risposta, restituisce il portafogli o ne fa l'invio a quell'altro uffizio cui fosse spediente. Così si maturano le più solenni determinazioni senza formalità d'atti che altrove avrebbero riempiuto volumi, e ciò con economia di tempo, di scritturazioni e per conseguenza di scritturali e d'inutili spese.

Lo specchio delle spese come sovra compilato è sottoposto alla Camera dei Comuni, le di cui deliberazioni non hanno però forza esecutiva se non in quanto che

sono sanzionate dalla Camera dei pari, e quindi dall'autorità sovrana.

Per ciò che concerne ai tributi costitutivi del reddito pubblico che somma a 1,500 milioni di franchi, non si richiede l'annua sanzione della legislatura; che se occorrono modificazioni sopra qualche ramo dei tributi medesimi, la discussione loro preceder deve la presentazione del bilancio, il quale non può mai essere votato *in deficit*.

Nove persone compongono il Controllo generale; le amministrazioni speciali, *boards*, sono in numero di cinque: delle dogane; dell'*excise* ossia diritti sulle bevande spiritose; dello *stamp*, o vogliam dire del bollo; della posta delle lettere; del demanio, boschi e selve, lavori ed edifizii pubblici.

Il debito pubblico si divide in debito inscritto o consolidato, in debito fluttuante, nel fondo delle casse di risparmio, e in quello delle dotazioni, delle ricompense e delle pensioni, in guisa che la sua amministrazione non è come altrove circoscritta al mero servizio dei capitali tolti in imprestito per supplire al disavanzo delle spese sulle entrate, col merito in apparenza del 3 per cento, ma pel fatto delle relative condizioni a quello del 5, 6 e 7, per cui l'avvenire viene onerato del carico di quanto è risparmiato sul presente, senza che giovi gran fatto il rimedio del fondo di riduzione, il quale si volge in un sopraccarico anzi che in un mezzo efficace di sdebitazione.

All'uopo di quest'ultima vengono molto opportuni nel reciproco interesse dell'amministrazione e delle casse di risparmio i fondi in queste ultime depositati, i quali centralizzati in Londra, sono impiegati nell'acquisto di rendite perpetue, di annuità e di biglietti dello scacchiere, dappoichè i deponenti stanno contenti del merito del 3 $^{42}/_{100}$ per cento pei loro capitali, che l'amministrazione del debito impiega in estinzioni alla ragione del 4 e del 5.

Per quanto concerne alle pensioni, la legge si è ristretta a stabilirne il *maximum*, lasciando in balia dell'amministrazione di fare l'applicazione della relativa tariffa nell'interesse del tesoro e dell'equità.

Il fondo ne è somministrato in parte dalle ritenzioni, fatte però esclusivamente sugli stipendi dei funzionarii civili.

Non si ammette la riversibilità a favore delle vedove e degli orfani, avendo il governo preferito di far ai titolari migliori assegnamenti, per modo che possano supplire ai futuri contingenti mediante congrue economie, e ciò nel doppio intento di non gravitare sulle risorse del presente, e di non protrarre il debito oltre i confini di ogni probabilità. Per supplire intanto ai futuri contingenti, il governo permette l'instituzione fra gli impiegati di tontine, annuità ed altre simili private speculazioni.

Le spese a cui sopperisce il governo inglese ascendono a 1,334 milioni di franchi, fra cui figura per franchi 872,843,000 il debito pubblico propriamente detto; ma quest'ingente somma non contempla la totalità dei tributi, dappoichè il clero è retribuito mediante le decime, e le spese di giustizia sono compensate colle sportule (*epices*) pagate direttamente dai litiganti.

Non vi sono autorità costituite nelle provincie per dar valore presso quelle della metropoli alle emergenze dei privati e dei comunali interessi pei quali occorre di ricorrere a persone legali mediante onerosi emolumenti.

Le università godono di speciali dotazioni, e il governo nulla corrisponde nè per accademie, nè per facoltà teologiche di scienze e di lettere, nè per sussidii ai teatri, all'agricoltura, ai pubblici lavori, i quali sono eseguiti da private associazioni tanto per ciò che concerne le opere che per rapporto ai mezzi di esecuzione, meno

quant'è relativo ai cantieri, agli arsenali, ai porti della marina reale.

Sono ignote nel Regno Unito le parziali tesaurizzazioni, essendochè chiunque ha fondi disponibili li lascia in deposito presso il suo banchiere, il quale nè corrisponde interesse, nè perceve emolumento, ma si limita a spedire biglietti i quali hanno valore, e sono ricevuti in comune commercio come danaro, tanto grande è ivi la potenza del credito.

La trasmissione dei tributi così in riscossione come in versamento, del pari che i pagamenti che occorrono al governo sui varii punti dello Stato, sono fatti dalla banca d'Inghilterra col favore delle sue succursali e mediante biglietti che hanno corso legale in tutta l'estensione del regno, e in difetto da altri banchieri, in guisa che non occorre effettivo trasporto di danaro per essere la banca e l'amministrazione delle finanze una cosa annessa e connessa.

Il governo non solo non ha nelle contee, come più sopra venne accennato, funzionarii intermediarii nè delegati amministrativi onde conoscerne le pubbliche esigenze, ma è anche privo del diritto d'interpellare a tale riguardo i magistrati di miste attribuzioni che sono indipendenti dalla sua autorità. Egli è per supplire a questa lacuna che furono instituiti le commissioni e i comitati d'inchiesta, i quali mirano allo stesso scopo, con questa differenza, che le commissioni sono di nomina regia, e i comitati vengono costituiti nel seno delle due camere alle quali fanno le loro relazioni e da cui si promuovono i relativi provvedimenti.

A questo quadro sommario dell'amministrazione finanziera inglese, noi metteremo in confronto quello che era in vigore nei Regii Stati in virtù del regolamento del 28 giugno 1730, come quello che per nostro avviso sarà pur sempre un capolavoro di semplicità, di sodi principii e di reale economia.

Esordisce quel regolamento con queste gravi parole: « Nasce la felicità de' sudditi dallo stabilimento non solo di quelle leggi che tendono ad una retta amministrazione della giustizia fra essi, ma anche di quelle che sono principalmente dirette a conservare e ad accrescere il pubblico erario tanto bisognevole al sostentamento del Principe ed alla difesa del principato. Dopo aver adunque (colle RR. CC.) ordinate le prime, per soddisfare pienamente al vivo desiderio che sempre più abbiamo di stabilire tutto quello che può essere di maggior sostegno dello Stato e di maggior vantaggio dei popoli, ci siamo rivolti ad impiegare le nostre sollecitudini nel dare que' provvedimenti, che la sperienza ci ha fatto conoscere necessarii, per ben regolare il maneggio economico delle nostre rendite, e per assodare un ben esatto governo delle aziende de' nostri Stati. Pertanto ecc. »

La somma delle cose amministrative veniva, in virtù di quel regolamento, a concentrarsi nel Consiglio delle finanze, al quale era appoggiata la soprintendenza generale al governo economico di tutte le aziende de' Regii Stati, e componevasi del primo presidente della Camera de' conti, del primo segretario di guerra, del controllore generale, del generale delle finanze e del contadore generale ossia intendente generale di guerra.

Intervenivano in detto Consiglio l'intendente generale della Real Casa, e quello di artiglieria ogni volta che trattavasi di affari concernenti alle loro aziende o che vi fossero chiamati, come pure tutti quegli altri soggetti che piacesse al Re di deputarvi.

Tutti gli affari appartenenti alle finanze dovevano essere riferiti a quel Consiglio, dove il controllore generale esponeva i dubbi e gli emergenti che vedeva risultare dalle sue ispezioni, e così anche ciascuno degli intervenienti.

Era debito del Consiglio di chiamare a sè ogni volta che lo stimasse opportuno generalmente ogni uffiziale a cui fosse appoggiato qualche maneggio economico, per riceverne personalmente le informazioni opportune e dare le necessarie provvidenze.

Meno ne' casi di urgenza, nessuna nomina d' impiegati, nessuna promozione, nessun aumento di stipendio nè giubilazione poteva aver effetto, se prima non ne veniva fatta proposizione al Consiglio, al quale incumbeva di esaminare la qualità de' soggetti proposti e se concorrevano in essi i requisiti necessarii per meritare la sovrana approvazione.

Le istruzioni, sottomissioni ed obbligazioni relative agli uffiziali subalterni tanto ne' rispettivi uffizi che ne' dipendenti da essi nelle provincie, dovevano essere riferite ed approvate in detto Consiglio prima di essere ammesse.

Era obbligo de' consiglieri di esaminare attentamente e senza alcuna parzialità e riguardo tutti gli affari da trattarsi in Consiglio, di dare sopra di essi il loro sincero sentimento, di prender sempre quelle risoluzioni che fossero più coerenti alla giustizia e più vantaggiose pel R. servizio e pel pubblico bene, e di osservare e far osservare con tutta esattezza i regolamenti.

Il Consiglio delle finanze era congregato nel R. palazzo regolarmente una volta la settimana, e più sovente se così veniva da S. M. ordinato direttamente o dietro istanza del controllore generale.

Incumbeva ai capi di azienda, prima del finire di ciascun anno, di aver formato i loro bilanci sovra gli ordini ricevuti da S. M. per essere comunicati al controllore generale con un parallelo atto a far risultare distintamente tutte le varietà che vi fossero in confronto di quelli dell'anno precedente e con le causali di esse.

Tanto i bilanci parziali quanto il bilancio generale da formarsi dal generale delle finanze col controllore generale, venivano presentati all'approvazione sovrana.

Tutti i capi di azienda, nello spirare di ogni trimestre, avevano debito di formare il conto ossia spoglio diviso in due, cioè uno relativo alle somme bilanciate con l'importare de' recapiti spediti e da spedirsi per ogni categoria, e l'altro diretto a dichiarare quanto per conto de' recapiti spediti si fosse pagato o restasse da pagare; con aggiungervi in fine il totale riscosso dalla tesoreria generale, affinchè, dedotto l'ammontare de' recapiti pagati, ne risultasse il fondo restante in cassa.

Tutti i fondi componenti l'erario delle finanze di qualsivoglia qualità e di qualsiasi procedenza erano versati a misura della loro riscossione nella cassa della tesoreria generale per cura degl'intendenti e dei tesorieri provinciali, da cui si somministravano poi a cadauna delle casse delle aziende le somme bilanciate per esse.

Non si ammettevano pagamenti tranne che pei mandati dipendenti da patenti e biglietti regii, o per somme ammesse in bilancio. Tutti gli altri pagamenti dovevano essere innanzi tratto sottoposti alla firma sovrana e registrati al controllo generale.

L'appalto delle gabelle e delle altre rendite demaniali e patrimoniali, i partiti di provvisione e di qualunque altro affare economico dipendente dagli uffizi delle finanze, del soldo, dell'artiglieria, delle fabbriche e delle fortificazioni, dovevano praticarsi dai medesimi con partecipazione del Consiglio delle finanze, precedenti le solite solennità, o per via di trattato come stimasse detto Consiglio essere di maggior R. servizio, mediante sicurtà, approvatori idonei, ed altre cautele necessarie, con la solita riserva della sovrana approvazione quando sieno di tratto successivo e non accidentali, e tali che, differendosene l'esecuzione, fosse per sentirne pregiudizio il R. servizio.

Era commesso al controllor generale di sopra intendere alle operazioni di tutti gli uffiziali amministratori del R. patrimonio, e di riconoscere tutto ciò che da loro si disponeva o si eseguiva in dipendenza degli obblighi a cadauno di essi rispettivamente ingiunti: per una qual carica ricercavasi persona dotata di quella integrità, zelo e vigilanza che si richieggono per ben riempiere un impiego si riguardevole e tanto importante pel servizio regio e del pubblico.

Le inspezioni del controllore generale volgevano circa l'esatta osservanza per parte delle aziende dei vigenti regolamenti, per non permettere cosa veruna contraria ai medesimi o ripugnante alla giustizia ed alla equità, e molto meno che si facessero oppressioni o che si ritardassero pagamenti a coloro ai quali erano dovuti.

Il tesoriere generale e i particolari delle quattro aziende dovevano fra tutto aprile di ciascun anno, e i tesorieri provinciali e gli altri contabili fra tutto marzo, presentare personalmente o per mezzo di speciale e legittimo procuratore avanti la Camera il loro conto chiaramente esteso, sì in credito che in debito, con tutte le scritture da esso conto dipendenti, per essere scaricati o resi contabili mediante declaratoria.

L'importante amministrazione delle finanze era confidata a un Generale di esse, nel quale richiedevasi che avesse in mira non solo il R. servizio ed in conseguenza tutto quello che potesse essere di maggiore utilità del R. patrimonio, ma anche il bene de' popoli ed il sollevamento dei Regii Stati. E però al zelo ed all'attenzione nel promovere indefesso gli interessi del R. erario doveva unire una giustizia incorrotta ed una singolar propensione verso il pubblico bene, dirigendo tutte le sue operazioni in modo da non lasciare mai disgiunti i vantaggi delle finanze da quelli de'sudditi, e spezialmente delle Comunità, a riguardo delle quali gli incumbeva di attentamente vegliare acciocchè non venissero oltre il dovere aggravate nè da qualunque persona oppresse.

Essendo le gabelle uno de'nervi principali delle finanze, stava a carico del Generale di esse la direzione economica di quell'azienda, nella quale importante amministrazione aveva per obbligo primario:

1° Di mantenere e ridurre le cose tutte alla medesima pertinenti in uno stato di chiarezza tale, da permettere di andare sempre mai al riparo di ogni confusione, la quale o per la diversità de'rami che la compongono o per la moltiplicità degli affari che vi si trattano introdur si potesse in pregiudizio di esse.

2° Impiegare le più esatte sollecitudini per accertare ed accrescere il prodotto delle gabelle, in modo però che al vantaggio di esse vada anche unito il sollievo dei popoli.

3° E perchè dal commercio proviene il più liquido provento delle medesime, dare quelle maggiori agevolezze che potessero più contribuire al di lui accrescimento.

La direzione dell' uffizio generale del soldo incumbenzato di provvedere alla sussistenza delle armate, da cui dipende singolarmente la conservazione e difesa dello Stato, era confidata al contadore generale, per rapporto al quale sono contemplate nel regolamento le istruzioni più minute e categoriche di contabilità, di previdenza e di economia.

All'economia della Casa Reale presiedeva un intendente generale, con speciale mandato di essere ugualmente sollecito nell'evitare le spese soverchie, che pronto e risoluto nel fare le necessarie e convenevoli per provvedere con quel decoro che si richiede a tutto ciò che ricercasi per un ben compito servizio della medesima.

Le disposizioni dell'intendente generale erano subordinate ad un Consiglio com-

posto da quattro Grandi della Corona con intervento pure nel medesimo, in qualità di consiglieri, del primo maggiordomo, dell'auditore generale di Corte, del maggiordomo di quartiere, dell'intendente generale e di un collaterale di Camera.

Sotto la dipendenza delle aziende e più specialmente del Generale delle finanze esercivano l'economia nelle provincie gli intendenti, i quali, oltre i regolamenti generali, erano muniti di regolamenti speciali e secreti. Particolare loro incarico era l'amministrazione de'Pubblici, e la vigilanza sui tesorieri e gli altri contabili; le loro funzioni formavano un misto di giuridico e di amministrativo, e non si ammetteva appello contro i loro decreti che mediante ricorso al Trono.

Pregio poi singolarissimo del governo economico di quell'epoca consisteva in ciò che non i privati contribuenti, ma i Comuni erano debitori dei tributi conosciuti sotto nome di tasso, di cui le rispettive amministrazioni facevano il riparto e curavano nel tempo stesso l'esazione, che ciò pertanto seguiva quasi senza costo di spesa ed era conceduta per lo più per via di appalto.

Questo stato di cose di mirabile fattura segnatamente per l'epoca della sua emanazione, fu messo in disparte nel periodo dell'occupazione francese mediante sostituzione della complicata gerarchia dei ministeri, direzioni generali e particolari, prefetti, sotto-prefetti, consiglio di Stato, consigli di prefettura, ricevidori generali e particolari, pagatori, percettori, controllori ecc. ecc.

Nel 1814, col ritorno dei Reali di Savoia nei loro dominii, fu ripristinato l'antico ordine di cose, il quale subì indi a non molto notevoli modificazioni, mercecchè con RR. PP. 12 marzo 1816 veniva il controllo generale cambiato in ministero delle finanze incumbenzato della superiore inspezione e direzione di tutto ciò che riguarda l'economia sì de' *Regii Stati di* terraferma che del regno di Sardegna.

In virtù di altre LL. PP. 31 marzo 1817 l'amministrazione generale delle R. finanze fu confidata al primo segretario di finanze, ad un controllore generale, ad un consiglio di finanze, e furono stabilite le aziende generali dell'interno, di guerra, di artiglieria, delle fortificazioni e fabbriche militari, delle finanze, della marina, delle gabelle, della R. casa, delle R. Poste.

Si fece luogo per R. Editto 10 novembre 1818 ad una nuova circoscrizione de'Regii Stati, e col successivo 14 dicembre stesso anno gli esattori furono dichiarati pubblici impiegati, e veniva determinato il modo d'imposizione e di riparto dei tributi diretti.

Coll'Editto 18 agosto 1831 S. M. il re Carlo Alberto segnava il suo avvenimento al trono colla fondazione del Consiglio di Stato, nel quale si conglobarono con più alta sfera le attribuzioni del Consiglio di finanze, di commercio e dei memoriali. Finalmente le RR. LL. PP. 26 agosto 1841 e 31 agosto 1843, diedero nuova forma alla contabilità provinciale, e quelle 25 agosto e 31 dicembre 1842 separarono l'amministrativo dal contenzioso giuridico, instituendo per questo appositi tribunali sotto nome di Consigli d'intendenza.

Meno confacente all'argomento del presente Dizionario può per avventura sembrare la digressione in che siamo penetrati, ma e perchè l'industria ed il commercio hanno strettissima relazione con l'economia finanziera, e per la ragione che l'indicato confronto e i citati provvedimenti giovano a dimostrare quanta e quale sia stata mai sempre la gelosa cura dei Reali di Savoia per il buon regime delle finanze, per l'equo ripartimento degli oneri e dei benefizi, e perchè non fosse riscosso che il mero necessario per la difesa, regolare amministrazione, prosperità e gloria dello Stato, noi abbiamo creduto di doverla

conservare nei confini i più circoscritti, conciliabili colla vastità dell'argomento (*v.* Amministrazione, Catasto, Economia pubblica, Tributi).

FLOTTAZIONE. Da flottare, galleggiare, e denota a rigor di lingua il galleggiamento, cioè quella parte della nave che si trova immersa fino a fior d'acqua.

Flottazione, nel parlar volgare, è adoperato per indicare il trasporto dei legnami a galla che si fa sui fiumi o torrenti e laghi ora con zattere ora a tronchi sciolti.

Utilissimo è questo mezzo di trasporto ai proprietarii dei boschi, all'industria ed ai consumatori; ma per un altro verso può recare gravi danni alle sponde dei fiumi e torrenti, agli edifizii che sui medesimi si trovano collocati, agli argini, ai dicchi ed altre opere di munimento o che interessano la libera navigazione, l'irrigazione, e compromettere possono in pari tempo la conservazione delle foreste, mediante un'abusiva estrazione di legnami.

A tutelare questa parte molto importante di amministrazione nell'interesse del commercio e della pubblica economia sono rivolte le RR. LL. PP. 28 gennaio 1834, in virtù delle quali il trasporto dei legnami a galla sulle acque dei fiumi, torrenti, rivi e laghi, tanto in tronchi sciolti o annodati, quanto con zattere, non potrà farsi mai salvo che mediante una licenza speciale.

La flottazione non può essere intrapresa se non precede la stipulazione di un atto di sottomissione con cauzione: 1° Di osservare tutte le condizioni imposte nel decreto di concessione. 2° Di risarcire tutti i danni che il trasporto dei legnami potesse arrecare tanto ai privati quanto ai territorii, alle case, ai ponti ed altri edifizii pubblici per innondazioni, corrosioni o per altra qualsiasi cagione derivante da esso trasporto. 3° Di fare continuamente invigilare e guidare il trasporto da quel numero di persone esperte, che sarà giudicato necessario dall'ingegnere della provincia. 4° Di osservare puntualmente le leggi gabellarie, presentando, ove ne sia il caso, agli uffizii di Dogana l'ottenuta licenza, e sottoponendosi a tutte quelle visite che i preposti delle gabelle stimassero di fare per impedire il contrabbando (*v.* Acque, Boschi).

FONDO PUBBLICO. Sotto il nome di fondo pubblico veniva in origine indicato il rappresentante del credito ossia l'ipoteca su cui il debito era costituito.

In oggi la massa stessa del debito ha preso una tale denominazione, vale a dire, che il passivo si è vestito delle spoglie dell'attivo (*v.* Debito pubblico).

Fondo di commercio. Si chiama fondo di commercio il complesso di tutte le cose necessarie all'esercizio di uno stabilimento commerciale.

Questo fondo è materiale e morale.

Le merci, i mobili ed il danaro sono della prima specie; della seconda l'avviamento, il credito, ossia l'insegna, ed il nome del predecessore.

L'acquisitore di un fondo di commercio acquista pure implicitamente quello dell'insegna e del nome, a meno che ne sia espressa la riserva nel contratto di vendita, e il venditore non può, nel primo caso, fondare un altro stabilimento sotto l'insegna alienata.

Gli è pure proibito di aprire un altro fondo di commercio se sarà dimostrato che il medesimo riesce dannoso a quello alienato.

È opinione di alcuni giurisprudenti che se l'acquisitore di un fondo di commercio viene a fallire, il venditore più non dovrebbe conservare il diritto di rescissione e di rivendicazione come per le obbligazioni civili, e ciò perchè appunto in vista di quel fondo gli altri creditori del fallito ponno essersi lasciati indurre a contrattare seco lui; motivo per cui non devono, in linea di giustizia, essere frustrati dei loro diritti, trattandosi di una specie di con-

trattazione che non esige ipoteca. D'altronde non vedono quei giurisprudenti il modo di provare l'identità del fondo che si vorrebbe rivendicare allorquando le merci si rinnovano quasi di giorno in giorno, e l'avviamento si modifica in bene o in male nella stessa proporzione.

I principii di diritto relativamente alla vendita di un fondo di commercio sono i seguenti:

Il fondo di commercio, dice Toullier, è cosa mobile di cui possono quotidianamente mutarsi le parti componenti, mantenendo però sempre la stessa natura e sostanza.

«La condizione risolutiva è sempre sotto intesa nei contratti bilaterali, nel caso in cui una delle parti non soddisfaccia alle sue obbligazioni» (art. 1275 del Cod. civ).

«Il venditore (art. 1661) non può mai chiedere la risoluzione di una vendita di stabili, per il motivo che il prezzo non ne sia stato pagato; (art. 1662) neppure quella di cose mobili se non n'è più in possesso.»

«Il diritto del venditore di un fondo di commercio rimane adunque ridotto al privilegio sul medesimo e sul prezzo delle merci in esso contenute, ove quel fondo appartenga ancora al debitore e dentro i due anni dalla data della vendita» (art. 2157, n° 4).

«La rivendicazione delle cose mobili non ha luogo, per regola generale (art. 2411), salve però le eccezioni, per brevissimo tempo, di cui negli articoli 2157, n° 4 e 2411 primo alinea.»

FORANEO (Mercante). Il mercante foraneo è quello che si reca presso i villici, dai piccoli produttori e sui mercati comunali, specialmente sulle fiere, dove vende e fa incetta dei varii generi del suo commercio per quindi rivenderli nelle città dove più considerevoli sono le consumazioni e a maggiore distanza i luoghi di produzione.

Se il villico dovesse portare egli stesso le poche derrate che è in grado di vendere, e l'industriale gli oggetti della sua industria, essi perderebbero un tempo molto prezioso per il lavoro di produzione, oltre al pericolo di perdere nel bettolare e nel giuoco il prodotto della cosa venduta.

Il mercante foraneo ripara a tali gravi inconvenienti, e sotto questo rapporto debb'essere favorito, senza però recare il benchè menomo incaglio ai produttori sulla vendita diretta delle loro produzioni (v. Merciaiuolo).

FORESTIERE (v. Straniero).

FORZA MAGGIORE. Avvenimento al quale non è possibile di resistere, e si distingue dal caso fortuito che non era dato all'uomo di prevedere. L'imprevidenza non è pertanto considerata come caso fortuito.

I casi di forza maggiore sono naturali se procedono da terremoto, da fulmine, vento, grandine, innondazione o altri tali infortunii celesti. Derivano da fatto dell'uomo se sono il risultato di guerre, d'ordine di principe, di aggredimento a mano armata.

Essendochè nessuno è tenuto all'impossibile, non sono imputabili i fatti che sono la conseguenza di forza maggiore, per la qual cosa la massima che dichiara nullo qualsiasi atto per cui non siansi osservate le formalità volute dalla legge, non è applicabile, se l'inosservanza procede da forza maggiore.

Per dettato di Domat, la perdita della cosa che perisce o è danneggiata per forza maggiore ricade sul padrone stesso della cosa, salvo un diverso patto espresso, ed a riserva che la perdita od il danno non sia ascrivibile a colpa di cui una delle parti contraenti sia risponsabile.

Per questa stessa ragione il fideiussore non è tenuto alla forza maggiore ed al caso fortuito, perchè esso promette solo la solvibilità del debitore, ma non già che il debito sarà soddisfatto ove qualche ra-

gione si presenti di non eseguire l'obbligazione (art. 1239, 1275, 1285, 1393, 1394, 2073 del Codice civile).

L'eccezione di forza maggiore cambia la natura delle incontrate obbligazioni; ed ogni qual volta casi della fattispecie vengono provati, si fa luogo ai compensi ed alle spese dipendenti dalla non volontaria inesecuzione.

I casi di forza maggiore per cui taluno trovasi nell'impossibilità di soddisfare alle incontrate obbligazioni per cause del tutto indipendenti dal fatto proprio traggono seco la risoluzione del contratto. Sono però eccettuati da questa massima i contratti aleatorii e di assicurazione, i quali appunto speculano sui casi di forza maggiore.

Varii sono i casi di forza maggiore contemplati nel Codice di commercio, e primieramente per rapporto al vetturale (art. 111) « la sua guarentia per gli oggetti da « trasportare cessa nei casi di forza mag- « giore. »

112. « Se per effetto di forza maggiore « il trasporto non è effettuato nel termine « convenuto, non vi è luogo ad indennizzazione contro il vetturale per causa di « ritardo. »

Per ciò che concerne ai contratti di noleggio (art. 306) « Se vi è forza mag- « giore che impedisca soltanto tempora- « riamente l'uscita del bastimento, le con- « venzioni sussistono e non vi è luogo a « danni ed interessi per cagion di ritardo.

« Esse sussistono egualmente e non vi « è luogo ad aumento di nolo se la forza « maggiore sopravviene durante il viag- « gio. »

Relativamente all'abbandono e all'avaria, sono riputate di forza maggiore le cause di getto delle merci in mare, di preda, di naufragio e innavigabilità, d'investimento e simili.

In fatto di dogana, il ritardatario nel far operare lo scarico di una bolla a cauzione è ammesso a giustificare il caso fortuito di fortuna di mare, inseguimento di nemici e simili.

Nell'appalto dei lavori pubblici a corpo è sempre espressa o sotto intesa la riserva dei casi di forza maggiore, perchè non sarebbe nè morale nè economico di mettere quei casi a carico di speculatori che saprebbero prevalersene con usura nel presentare le loro offerte (*v.* Abbandono, Assicurazione, Avaria, Dogane, Nolo).

FORTUNA DI MARE. La parola fortuna s'interpreta tanto in lieto quanto in tristo senso. Dicesi perciò mare fortunoso il mare procelloso e pieno di rischio: il perchè fortuna di mare è la denominazione in certo qual modo derisoria data ai pericoli che s'incontrano navigando.

Essi si dividono in rischi di guerra e in rischi di pace.

Entrano nella prima categoria i danni recati ad un bastimento dal nemico. Nella seconda le avarie involontarie e imprevedute, naturali alla navigazione.

La fortuna di mare comprende tutto ciò di che gli assicuratori sono risponsabili in virtù delle polizze di assicurazione, e formano la base sostanziale di questa specie di contratti. Egli è per ciò che sono a rischio degli assicuratori tutte le perdite e i danni che accadono agli oggetti assicurati per cagione di tempesta, naufragio, investimento, urto fortuito, cambiamenti forzati di viaggio o di bastimento, per getto, fuoco, preda, saccheggio, arresto per ordine di Potenza, dichiarazioni di guerra, rappresaglie, ed in generale per tutti gli altri accidenti di mare (*v.* Assicurazione, Diritto internazionale, Naufragio).

FRANCHIGIA. La franchigia è l'esenzione accordata ad alcune merci e derrate dal pagamento de'diritti d'importazione e di esportazione.

La franchigia è espressa nei registri delle dogane, e si ottiene mediante uno speciale sovrano rescritto in vista di circostanze particolari e straordinarie.

FRANCO D'AVARIA. Dicesi franca di avaria l'assicurazione per cui l'assicuratore non risponde che dei rischi maggiori ossia della perdita totale o quasi della cosa assicurata, e non presta all'assicurato indennità delle avarie.

In virtù dell'art. 439 del Codice di commercio «La clausola *franco d'avaria* libera « gli assicuratori da ogni avaria sia comune « sia particolare, eccettuati i casi che danno « luogo all'abbandono, ed in questi casi gli « assicurati hanno la scelta tra l'abbandono « e l'esercizio dell'azione di avaria. »

L'assicurazione, dice Azuni, seguita a favore del capitano di nave per ogni rischio e pericolo di ciò che aveva sulla medesima caricato, colla clausola *escluso getto ed avaria*, non si estende al nolo da lui perduto per non aver consegnate al loro destino le merci gettate.

Il valore della cosa caricata assicurata franco di avaria deve calcolarsi qual era al momento del caricamento, in vista delle interminabili questioni a cui aprirebbe la via qualora fosse calcolato nel suo stato all'epoca del sinistro maggiore.

La clausola *franco d'avaria* può essere indefinitivamente modificata dai patti particolari cui la legge accorda tutta la possibil latitudine, e per cui ogni piazza ha le sue usanze e le sue formole particolari (*v.* Assicurazione).

FRODE. Inganno adoperato per eludere la legge o qualche diritto altrui, o per carpire qualche cosa senza averne diritto.

La frode non si presume, ma debb'essere provata da chi crede poterne intentare l'azione, e perciò è necessario che la medesima abbia avuto per iscopo di recare utile alla persona alla quale viene imputata.

Si commette frode alla legge allorchè, sotto l'aspetto di un atto lecito, si eseguisce ciò che la legge stessa proibisce.

Essendochè la frode non si argomenta per lo più da un solo fatto, ma rappresenta la serie di molte combinazioni procedute a misura dell'interesse, dei mezzi e dell'ingegno dei frodatori, è perciò lasciato al prudente arbitrio dei giudici di prevalersi degl'indizi e delle presunzioni, e ciò perchè assai di rado nelle fraudolenti macchinazioni si ammette la presenza o il concorso di testimonii (*v.* Contratto, Obbligazione).

FUOCO (*v.* Incendio).

FURTO. Il Codice penale, art. 652, distingue il furto in qualificato e semplice.

Art. 653. « È qualificato il furto per il valore, per la persona, per il tempo, per il luogo, per il mezzo, per la qualità delle cose. Non sono qualificati per valore i furti che non eccedono L. 500 commessi o in una volta sola o a più riprese ed in tempi diversi.

« Il furto è qualificato per la persona, se fu commesso da un domestico ossia da qualunque individuo addetto al giornaliero servizio e nella casa del padrone con salario, dall'ospite o da persona di sua famiglia, da un locandiere, da un albergatore, oste, vetturale, barcainolo, di cose ad essi affidate nella detta lor qualità, da servi di campagna, operai, apprendizzi nella casa, bottega od officina in cui è commesso.

« Il furto è qualificato per il tempo, se fu commesso di notte in casa serviente di abitazione, e in caso di pericolo, di cose gettate od abbandonate nelle emergenze d'incendio, di rovina di edifizi, di naufragio, d'inondazione, d'invasione di nemici ed altre gravi calamità.

« È qualificato pel luogo, se fu commesso nelle chiese o nei palazzi reali, o se ebbe per oggetto cavalli, buoi od altro bestiame sì grosso che minuto, in campagna o nelle stalle, semprechè non ecceda le L. 500, perchè diventa in allora abigeato, per cui provvede il Codice civile.

« Per riguardo al mezzo, il furto è qualificato se fu commesso mediante rottura, scalata, con false chiavi, in unione di due o di più persone.

« Per ultimo il furto è qualificato per la qualità delle cose sacre o destinate al culto divino, commesso in luogo sacro, oppure di danaro regio o di altre cose delle R. Aziende. »

Art. 671. « Il furto che non è accompagnato da alcuna delle circostanze sovra accennate, è considerato come furto semplice. »

Dalle premesse distinzioni ne avviene essere furto qualificato quello che è commesso con violenza.

Il furto semplice, dice Azuni, non si pone mai nella categoria dei casi fortuiti, giacchè la legge presume che possa prevenirsi colla vigilanza. Ciò posto, gli assicuratori non denno rispondere del furto commesso sulla nave, se non quando è qualificato, cioè fatto per opera di pirati e corsari, o dai ladri di terra mentre la nave si trova in un porto o spiaggia pendente il suo viaggio assicurato.

Il furto distinguesi anche in proprio ed improprio, vale a dire in dolo e truffa, secondochè vi ha simulazione di persona o appropriazione del fatto altrui per parte di un amministratore, institutore, depositario, capitano di nave, vetturale ed altri di simil natura.

Chiunque comprasse merci derubate è tenuto alla restituzione verso il padrone di esse senza che possa pretendere il rimborso del prezzo pagato.

Gli attendenti alla compra di gioie, ori, argenti ed altri effetti mobili debbono farne la consegna e non possono nè prima nè per giorni otto dopo la medesima variarne o alterarne lo stato e forma, venderle o rimetterle ad altri.

Il danaro esatto mediante una cambiale od ordine falsi si considera come furtivo e deve restituirsi (v. Compra, Forza maggiore, Vendita).

G

GALLA (*v.* Flottazione).

GAVITELLO. Quel pezzo di legno o di sughero galleggiante sopra l'acqua, che indica il sito in cui è gettata l'ancora della nave.

È proibito di levare un gavitello sotto pena d'ogni danno e spesa che l'ancora o la nave ne potessero soffrire, ed anche corporale se l'ablazione sarà stata fatta nell'intento di nuocere altrui e giovare a se stesso (*v.* Pulizia marittima).

GENERE. Ciò che contiene sotto di sè la spezie, o ciò che è comune a più spezie. Per questo motivo si chiamano volgarmente generi le derrate.

Diconsi poi generi di privativa quelli di cui il governo si è riservato il privilegio, quali sono ne' Regii Stati: il sale, il tabacco, le carte da giuoco e i tarocchi, la polvere focaia, il piombo granellato, la carta bollata, a cui si aggiunge la monetazione, la posta delle lettere e dei cavalli, ed il lotto (*v.* queste sigle).

GENTE DI EQUIPAGGIO. Persone addette al servizio di una nave, cioè capitani, patroni, marinai d'ogni grado (*v.* Marinai).

GERENTE. Questa parola non è di conio italiano, eppure deve essere ammessa per distinguere coloro che governano gl'interessi dello Stato, e che si chiamano Amministratori, dagli altri che si occupano di quelli dei privati.

In questo senso il gerente è la persona incumbenzata dalla direzione di un'impresa, di un commercio, di un'industria, per invigilarne e governarne le operazioni.

Il gerente è quasi sempre personalmente risponsabile della gestione degli affari che gli venne confidata, e rappresenta i corpi morali che, composti di moltissime frazioni, non offrono per se stessi verun mezzo efficace di azione.

Nessuna società, segnatamente anonima, non può pertanto essere approvata se non presenta un gerente risponsabile tanto al cospetto del governo, che dei cointeressati (*v.* Società').

GERMINAMENTO. Per dettato di Azuni, specie di convenzione, società ed unione d'interessi in un corpo solo, fatta tra il Capitano di nave e i proprietarii delle merci caricatevi, o prima del viaggio o pendente il medesimo, oppure nell'atto di determinarsi ad incontrare un pericolo per quindi partecipare in comune al danno, ripartendolo per soldo e lira.

Per questa definizione apparisce, che il germinamento altro non è che il contributo, colla differenza che questo ha luogo nel solo caso di grossa avaria, mentre il germinamento, dipendendo da un patto espresso, può estendersi a qualunque danno.

In qualche caso, potendo il germinamento considerarsi come una vera società limitata alla reciproca assicurazione contro i rischii, si dovranno in allora invocare le regole della società e dell'assicurazione, anzichè quelle del contributo.

Il germinamento diretto ad incontrare un danno piccolo e remoto per evitarne uno maggiore debb'essere approvato dai proprietarii delle merci, o in mancanza loro dalla maggior parte dell'equipaggio.

Si pratica il germinamento in occasione di getto, affine di sottrarre la nave da un imminente naufragio, d'investimento volontario per timore di sommergersi, di rilascio in un porto sebbene non forzato per non cadere nelle mani dei nemici.

Cessata la causa del germinamento deve anche cessarne l'effetto (*v.* CONTRIBUTO, GETTO).

GETTO IN MARE. Nella giurisprudenza commerciale dicesi getto l'azione di precipitare in mare tutto o parte degli oggetti di cui è carico un bastimento.

440. « Se per motivi di tempesta o per « inseguimento del nemico il Capitano si « crede in obbligo, per la salvezza del ba- « stimento, di gettare in mare una parte « del carico, di tagliare gli alberi o di ab- « bandonare le ancore, prende il parere « degli interessati nel carico che si tro- « vano nella nave e dei principali del- « l'equipaggio.

« Se sono diversi i pareri, prevale quello « del Capitano e dei principali dell'equi- « paggio. »

Le parole *si crede in obbligo* svelano, che l'articolo contempla l'opinione del pericolo piuttosto che la sua esistenza, motivo per cui il getto sarà legittimo quand'anche il pericolo non venisse in appresso ad avverarsi; quindi è che il getto si distingue in regolare o piano, e in irregolare detto anche seminaufragio, secondo che trattasi di un pericolo presunto od imminente.

Nel caso di getto regolare: art. 441. « Le « cose meno necessarie, le più pesanti e « di minor valore sono gettate le prime, « ed in seguito le merci del primo ponte a « scelta del Capitano e col parere dei prin- « cipali dell'equipaggio; » ma il disposto di quest'articolo non può essere applicato al caso di getto irregolare, imperciocchè l'incalzar del pericolo non permette di osservare alcun ordine, ma solamente di pensare al salvamento *quocumque modo* della nave.

Dubitandosi di qual genere possa essere il getto seguito per salvar una nave, deve sempre presumersi che sia stato irregolare perchè il più frequente ad accadere.

442. « Il Capitano è tenuto di stendere « in iscritto la deliberazione, tosto che « può aver modo di farlo.

« La deliberazione esprime: i motivi « che hanno determinato il getto; gli og- « getti gettati o danneggiati.

« Essa contiene la sottoscrizione dei « deliberanti od i motivi del loro rifiuto « di sottoscrivere.

« Essa è trascritta sul registro. »

443. « Al primo porto in cui il basti- « mento approda il Capitano è tenuto, « entro 24 ore dal suo arrivo, di confer- « mare avanti il Presidente del Tribunale « di Commercio ed in mancanza, avanti il « Giudice di Mandamento, e fuori dei Regii « Stati avanti l'Uffiziale Regio Consolare, « e quando non ve ne sia, avanti qualsi- « voglia altra autorità locale, i fatti conte- « nuti nella deliberazione trascritta sul re- « gistro; e si osserverà per la verificazione « il disposto dall'art. 262 *del Capitano*. »

Il danno cagionato alle merci restate nella nave coll'operazione del getto è avaria grossa, ed entra in contribuzione; ne sono però esclusi i danni ricevuti dalla nave in tale circostanza, salvo che siasi espressamente fatto per facilitare il getto.

All'effetto di stabilire tale contributo, art. 444. « Lo stato delle perdite e dei « danni è fatto nel luogo dello scarico del « bastimento, a diligenza del Capitano, e « per mezzo di periti eletti dalle autorità « indicate nel precedente articolo.

« I periti prestano giuramento prima di « procedere alle loro operazioni. »

445. « Le merci gettate sono stimate « secondo il valore corrente nel luogo « dello scarico; la loro qualità viene sta- « bilita dalla presentazione delle polizze « di carico e delle fatture, se ve ne sono. »

446. « I periti nominati in virtù dell'art.

« precedente fanno la ripartizione delle « perdite e dei danni.

« La ripartizione è resa esecutoria, me- « diante l'omologazione del Tribunale di « commercio.

« Nei porti stranieri la ripartizione è « resa esecutoria dal proprio Console od « in sua mancanza da qualunque Tribunale « competente del luogo. »

È stabilito dalla giurisprudenza, che siccome nei casi di naufragio, d'incendio, d'insegnimento de' nemici, così pure in quelli di getto, deve il capitano conservare fino all'ultimo le carte, il danaro e le merci le più preziose.

Occorrendo che la nave perisca non ostante il getto praticato, non si farà più luogo a contribuzione, e neppure vi saranno soggette per quello le merci gettate in tale occorrenza che potranno essere salvate dal naufragio.

L'opposto dovrà dirsi allorchè la nave salvata per mezzo del getto perisca in appresso.

Le cose gettate in mare nelle emergenze surriferite non cessano di appartenere ai loro antichi proprietarii, ai quali debbono restituirsi allorchè siano ricuperate, mediante le spese del salvamento.

Sul Capitano gravitando tutta la responsabilità del salvamento, deve egli perciò rimanere in libertà di regolarsi, relativamente all'opportunità del getto, nel modo e tempo che la prudenza e la pratica esperienza gli suggeriscono; con prescindere, nei casi di forza maggiore, dalla preventiva deliberazione.

Coloro che sotto pretesto di salvare il bastimento avranno gettato in mare alcuno degli uomini che vi sono a bordo, a scelta o per estrazione a sorte, sono colpevoli di omicidio, e ciò per la ragione che non è lecito, per salvare la propria vita, di compromettere la vita altrui, se non se nel caso di legittima difesa.

I casi di tempesta e di assalto per mano nemica sono eglino i soli che valgano ad autorizzare il getto? Alcuni giurisprudenti vorrebbero veder estesa simile facoltà eziandio ai casi di pericolo di naufragio, ed in genere a tutti quelli in cui il getto viene imperiosamente consigliato dalla salvezza del bastimento, e ciò nell'intento di lasciare libera tutta la sfera di azione che appartener deve al Capitano nei diversi frangenti della fortuna di mare.

Il Codice di commercio di Spagna comprende un titolo apposito sul getto e il contributo, ed accenna il caso in genere nel titolo delle avarie, dichiarando (art. 936, n° 2) che « Sono avarie comuni le cose gettate in mare per alleggerire il bastimento, sia che esse appartengano al carico, alla nave o all'equipaggio, e i danni che risultano da una simile operazione alle cose conservate sul bastimento » (v. Avaria, Capitano, Contributo, Naufragio).

GIORNALE. Libro che a tenore dell'art. 17 del Codice di commercio « Ogni com- « merciante è in obbligo di tenere ed in « cui deve registrare giorno per giorno « i suoi debiti e crediti, le operazioni del « suo commercio, le sue negoziazioni, « accettazioni o girate di effetti, e gene- « ralmente tutto quanto riceve e paga per « qualsivoglia titolo; e dove siano dichia- « rate mese per mese le somme impiegate « per le spese della sua casa: il tutto indi- « pendentemente dagli altri libri che sono « d'uso nel commercio, ma che non sono « indispensabili. »

19. « Il libro giornale, prima di essere « posto in uso, deve essere numerato e « parafrato a ciascun foglio da un Giudice « del Tribunale di commercio del domi- « cilio del commerciante o dal Giudice di « mandamento; nell'ultima pagina di ogni « libro giornale sarà dichiarato il numero « dei fogli che lo compongono; a questa « dichiarazione sarà apposta la data e sarà « firmata dal Giudice, il tutto senza spesa.

« Non sono però compresi in questa di-

« sposizione i libri che all'epoca dell'osser-
« vanza del presente Codice saranno già in
« corso di scritturazione, e rivestiti delle
« forme stabilite dalle leggi anteriori. »

« Il libro giornale dovrà inoltre essere
« presentato una volta all'anno al Tribu-
« nale di commercio, od al Giudice di man-
« damento per essere a semplice presen-
« tazione vidimato immediatamente sotto
« l'ultima scritturazione » (*v.* Libri di commercio).

GIORNI FERIATI. Sono contemplati sotto questa denominazione i giorni che la religione, di concerto con la legge, consacra esclusivamente al culto divino; ed inoltre quelli che sono dichiarati feriati per mera legge.

I giorni feriati per onor di Dio sono determinati dal potere ecclesiastico con annuenza del poter Sovrano.

Nei giorni feriati per onor di Dio le sole autorità di politica e polizia sono in permanenza d'azione, e gli altri pubblici funzionarii riposano; quindi è che il protesto, i sequestri e l'arresto personale non possono essere fatti legalmente in quei giorni.

Nei giorni feriati per mera legge civile si può agire in giudizio consentendolo il Magistrato.

147. « Se la lettera di cambio scade in
« giorno festivo, essa è pagabile il giorno
« precedente. »

A tenore dell'art. 176, se il giorno che segue quello della scadenza in cui debb'essere accertato il rifiuto del pagamento è festivo, il protesto è fatto nel giorno seguente.

Nelle operazioni di commercio vi sono però delle circostanze cotanto urgenti da permettere di derogare a tali massime, epperciò un protesto potrà essere significato da un usciere eziandio in giorno feriato, semprecchè ciò gli venga ordinato dal Presidente del Tribunale.

In Inghilterra l'osservanza dei giorni feriati è per siffatto modo rigida, che non solo non si fa luogo a veruna occupazione servile, ma non è lecito neppure di tenere aperto qualsivoglia fondaco e bottega, quelle non eccettuate dei pristinai, beccai ed altri venditori di comestibili (*v.* Lettera di cambio, Protesto).

GIRATA. Per definizione di Azuni, è l'ordine che un commerciante, detto girante, scrive a favore di un altro, chiamato giratario, sul dosso di una lettera o biglietto di cambio tratto a favore del primo o ad esso lui ceduto e girato da un altro per mezzo del quale è fatto trapasso o cessione della somma compresa nell'effetto di commercio, che ha forza di vero e leale pagamento a mani del creditore in estinzione di debito.

Epperciò, art. 149 « La proprietà di
« una lettera di cambio si trasferisce per
« mezzo della girata. »

La girata non è però speciale alla lettera e al biglietto di cambio, ma può essere applicata a molte altre forme di contrattazione, o in virtù dell'uso o per espressa concessione di legge. Tali sono il biglietto a ordine, i cambi marittimi, le polizze di carico.

La girata della lettera di cambio è una delle cause le più efficaci del credito commerciale, perchè ne agevola moltissimo il corso, e la trasmissione essendo condizione sua vitale, può ciò stante essere ceduta nel modo il più spedito e come carta monetata.

Varia è l'opinione dei giureconsulti circa l'essenza e la natura della girata, dappoichè alcuni veggono in essa la vendita del nome del debitore, altri il semplice mandato di pagare, al quale si vogliono perciò applicare le regole prescritte per il mandato, per cui il portatore è l'organo del girante proprietario dell'effetto, in nome e per conto del quale può egli soltanto aver azione.

Altri vi veggono la cessione *pro solvendo* e non *pro soluto* a favor del cedente, altri finalmente una specie di delegazione.

Il fatto sta però che tutta la giurisprudenza commerciale è una serie di eccezioni al gius comune, e che in special modo la girata è un contratto di per sè, che si regge per forme sue, e produce effetti suoi indipendentemente affatto da verun'altra specie di contrattazioni; cosicchè non vi possono essere applicate le teorie dei contratti.

A tenore dell'art. 150 « La girata ha la « sua data.

« Essa esprime il valore somministrato « in moneta, in merci, in conto od in qua- « lunque altra maniera.

« Essa esprime il nome di colui all'or- « dine del quale è fatta.

« Si può adempiere al prescritto di que- « st'articolo quanto all'indicazione della « data o del valore colle parole *data* o *va-* « *lore come sopra* o *come retro*; ma tali « parole si riferiscono solamente alla scrit- « turazione che immediatamente precede « la girata. »

151. « Se la girata non è conforme alle « disposizioni dell'art. precedente, non « trasferisce la proprietà, e non è che una « procura.

« Lo stesso sarà ove la girata sia fatta « dopo la scadenza della lettera di cambio.»

152. « Chiunque dolosamente antidaterà « o posdaterà qualsivoglia lettera di cam- « bio, ordine o girata, sarà sottoposto alla « pena del falso. »

La data serve a determinare i diritti del possessore rimpetto ai terzi in caso di fallimento del girante.

L'indicazione del valor fornito importa per fissare la reciproca posizione del girante e del giratario.

Mira la specificazione del nome del giratario ad arrestare l'abuso frequente delle girate in bianco tollerate dall'antica giurisprudenza, e giova al carattere particolare della lettera di cambio di correre di piazza in piazza in lontani paesi dove il nome del traente ed il di lui credito non ponno gran fatto essere apprezzati come quello del girante, in modo da indurre un commerciante a farne lo sconto, a riceverla in pagamento e a servirsene alla sua volta come valore corrente, il quale appunto vi si determina in vista della solvibilità e del credito di cui gode il girante.

Ciò malgrado talvolta succede che il proprietario di una lettera di cambio ha interesse di non trasferirne la proprietà alla persona alla quale egli la consegna, ma bensì di restringerne i diritti al mandato d'incassarne il valore, e ciò sia per difetto di piena confidenza in esso, sia perchè non vuole assumere l'obbligo di subire i richiami dei giranti successivi.

Per questa considerazione il cav. Mittermayer, professore e consigliere intimo di Carlsruhe, di cui già avemmo ed avremo altre volte occasione di far onorevole menzione, portò opinione, essere saviezza di lasciare libertà al commercio di servirsi di una girata perfetta, oppure di un'altra forma circoscritta a un solo determinato scopo.

Egli perciò trova meno plausibili le disposizioni degli articoli sovra indicati, corrispondenti al 136, 137, 138 del Codice di commercio francese, ed avvalora questa sua opinione sul fatto, che migliaia di girate sono annualmente messe in corso in Europa senza esprimere il valore somministrato; sulle legislazioni che maggiormente favoriscono la vita commerciale, a talchè quelle d'Inghilterra, degli Stati-Uniti, d'Austria e della Confederazione Germanica, le quali non esigono una tale formalità, e sul fatto, che là dove è in vigore il Codice di commercio francese, le disposizioni relative al valore somministrato, che eziandio i commercianti più probi sono non di rado condotti a trasandare, fanno nascere liti pregiudicievoli al commerciante stesso, e servono d'incaglio alla libera circolazione della cambiale.

Accenna egli inoltre, militare contro

l'obbligo d'indicare nella girata il valore somministrato, l'inutilità della disposizione, essendochè tale indicazione interessa unicamente il girante e quegli a cui l'effetto fu consegnato, i quali possono, in molte maniere, andare intesi fra di loro.

In questo stato di cose i commercianti hanno ricorso all'espressione *valore in conto*, *valore inteso*, ma la prima apre il campo a qualsivoglia interpretazione e non fa altro che stabilire presunzioni, e la seconda, o non ha senso, o denota soltanto che il girante è d'accordo con il giratario.

Avvi di più, che la lettera di cambio potendo percorrere varii luoghi dove le leggi non impongono l'obbligo d'indicare nella girata il valore ricevuto, quei giranti possono provare danno, stante la legittima ignoranza delle conseguenze di una tale ommissione.

Per schermirsi dalle controverse disposizioni di forma fu sostituita alla lettera di cambio al portatore la girata *in bianco* di cui si fa nel commercio un uso molto frequente con fermo intendimento di trasmettere la proprietà.

Nell'Inghilterra, continua a dire il Mittermayer, e negli Stati-Uniti i commercianti non sollevarono il benchè menomo dubbio sulla validità di quella specie di girate, e i Codici di commercio di Olanda art. 136, di Danimarca art. 12, di Ungheria art. 34, e di Sassonia art. 15, le ammettono formalmente.

Nei progetti di Codice di commercio in corso pel regno di Würtemberg, art. 568, di Prussia, art. 37, dell'Impero d'Austria, art. 43, veniva proposto, che la girata in bianco può essere accordata mediante semplice firma del girante, e ciò 1° perchè fu riconosciuto che i commercianti sono non di rado in necessità di servirsene come pegno, prima della scadenza; 2° in vista che l'intenzione del signatario della girata in bianco si è quella di dare al portatore il diritto di riempirla; 3° per la ragione che quella forma si è fatta di un uso generale fin dal momento in che le girate presero vigore; 4° finalmente per la considerazione che le girate in bianco sono consentanee alla vera natura della lettera di cambio, quella cioè di costituire un titolo capace di una circolazione rapida e analoga alla circolazione della carta monetata, col vantaggio di poter essere realizzata sopra qualunque piazza, invece che la carta monetata è ristretta per lo più alla contrada di sua emissione.

Ciò malgrado la girata in bianco venne generalmente proscritta dai Codici di commercio che presero per base quello di Francia, e non fu considerata che come semplice procura, la qual cosa il professore Mittermayer attribuisce a che si vollero applicare alla lettera di cambio le massime relative alla cessione, alla necessità di giustificare la proprietà del titolo, al timore degli abusi e pericoli a cui siffatte specie di girate ponno dar luogo, e ciò senza porre nell'altra parte della bilancia i vantaggi che derivano da una più rapida circolazione animata da questi due fatti: 1° che le persone nelle di cui mani passa la cambiale col favor della girata in bianco, non si sottomettono all'obbligazione di guarentigia, e sono ciò stante meglio disposti di addentrarsi nelle operazioni di cambio; 2° dalla considerazione che quegli il quale fa scontare in bianco una lettera di cambio, ne conserva la proprietà, ed i pericoli sono a suo rischio, invece che, se la girata fosse perfetta, essi sarebbero a rischio di chi ne fa lo sconto.

La forza delle cose ha però fatto sì che la giurisprudenza francese non potè non arrendersi all'uso, nè opporsi a che la girata in bianco producа gli effetti medesimi della girata perfetta, semprecchè il portatore giustifichi di averne somministrato il valore.

Dalle premesse cose il lodato Consigliere trae argomento di due questioni; 1° se il portatore può essere costretto a

stare contento della girata in bianco; 2° se la legge dee sanzionare la convenzione dei contraenti che consentono di prevalersene. Egli risolve la prima negativamente, e in senso affermativo la seconda, perchè per una parte deve il legislatore lasciar libero il campo al credito e alla buona fede, e dall'altra non mettere il commerciante in necessità di eludere la legge.

Lo stesso professore accenna il caso di un negoziante di Parigi il quale ricevè addì 15 agosto dal suo corrispondente di Nuova-York una lettera di cambio pagabile a Lione il 1° di settembre; è evidente che, ridotto in questo stretto, si trova egli nell'impossibilità assoluta di respingere l'effetto agli Stati-Uniti per compierne la girata, motivo per cui il portatore la riempirà egli stesso; epperciò tanto fa che la cosa succeda per fatto della legge, anzichè per vie illecite.

Forse che le teorie che precedono si presentano meno utili se non superflue, dopo che la legge ha espressa una decisa contraria determinazione; ad ogni modo abbiamo creduto conveniente di entrare in qualche minuto particolare circa il movente delle contrarie opinioni per la ragione che dal lor contrasto appunto scaturisce la luce.

Dal contesto del più sopra riferito art. 157 emerge, che la girata è regolare o irregolare; regolare quando, avendo soddisfatto a tutte le prescrizioni della legge, trasmette la proprietà dell'effetto di commercio dal possessore del titolo a colui che se ne rese, ciò mediante, cessionario; irregolare quando è peccante per difetto di alcuna delle prescritte condizioni. Le girate irregolari sono considerate come semplici procure, e conferiscono al portatore la facoltà di trasmettere l'effetto a un terzo che come mandatario non può avere azione personale contro il sottoscrittore che a nome e per conto del suo mandante.

Gli effetti legalmente trasmessibili per via di girata sono: la lettera di cambio e il biglietto all'ordine.

La girata in bianco trasmette bensì la proprietà dell'effetto, ma riserva i diritti e le eccezioni che i creditori del sottoscrittore fossero in grado di far valere; possono per altro i tribunali avvalorarsi di semplici presunzioni per decidere che il portatore dell'effetto girato in bianco ne è il vero e legittimo proprietario.

Il portatore di un effetto in bianco può farne la girata a suo profitto, purchè agisca senza frode.

In massima la trasmissione di un effetto commerciale per via di girata si fa per mano del girante, e qualora questi non sappia scrivere, con l'intermediario di un notaio o di un suo procuratore.

È lecito d'inserire nelle girate quelle clausole restrittive che sono di particolare interesse. Le medesime però obbligano soltanto il portatore od il giratario verso il girante.

In sino a tanto che la cambiale è nelle mani del girante, egli è in facoltà di cancellare la sua girata, sotto riserva però di ogni azione per i danni che gli aventivi interessi ne potessero soffrire.

Una volta messa in corso, la girata regolare è irrevocabile per la sola volontà del girante.

Lo è del pari per reciproco consenso de' contraenti, semprecchè i terzi vi possano aver interesse.

La girata irregolare è invece sempre revocabile perchè si risolve in procura, a meno che si tratti di una cessione *pro solvendo*.

La girata irregolare fatta da un commerciante, prossimo al fallimento, è valida semprecchè il giratario ignori in fatto, o non si trovi nella possibilità di conoscere lo stato del girante.

La girata fatta dopo il fallimento del girante è sempre nulla e di nessun effetto.

Se il possessore di un effetto lo abbia

girato regolarmente facendo fondo del prezzo, e il giratario fallisca, l'accettante sarà obbligato a pagarne l'ammontare in pregiudizio non meno del traente che del girante.

La girata di qualche credito o cedola bancaria ha forza di pagamento, ed il danaro o credito girato passa in dominio del giratario.

Il giratario irregolare può bensì trasferir validamente la cambiale con girata regolare, ma resterà esposto all'azione del girante o aventi causa.

La cambiale scaduta è proprietà irrevocabile del possessore, epperciò non più trasmessibile per girata regolare, a meno che questa segua nel dì stesso della scadenza, perchè la scadenza vera nasce soltanto allo spirare del giorno in che la cambiale è pagabile.

L'ultimo attergatore diventa canzione solidaria di tutti coloro che precedettero ed ai quali egli sottentra, sempre quando non eseguiscano le incontrate obbligazioni; per la qual cosa, nel dare questa cauzione, l'accurato commerciante prenderà le necessarie precauzioni mediante l'osservanza delle prescritte formalità.

Chiunque gira una cambiale è sempre tenuto al rimborso verso il giratario della somma nella medesima compresa.

La girata si risolve in semplice mandato di pagamento allorchè viene fatta sovra qualcheduno non avente nella medesima alcun interesse diretto od accessorio.

Secondo che si fanno *per altrettanti in contanti*, o *per valuta cambiata*, o *per valuta intesa*, le girate rivestono il carattere di vendita, di cambio, o di cessione.

Il giratario, o chiunque altro abbia estinta la cambiale protestata per difetto di pagamento, acquisterà la ragione dell'esibitore, e potrà agire in tal caso contro gli altri giranti e qualunque altro suo autore, il quale sarà solidariamente tenuto fintanto che la girata sia estinta (*v.* Effetti di commercio, Lettera di cambio).

GIRATARIO. Persona che il rimettente sostituisce a se stesso per ricevere il danaro all'epoca della scadenza.

Il giratario, a differenza del cessionario, non può escutere il debitore.

Il giratario che soffre qualche eccezione dal trattario ha il diritto di rivalsa contro il girante.

I giratarii proprietarii non possono essere inibiti dai giranti nella riscossione.

Il trattario non deve indagare la persona del giratario.

Il giratario non è obbligato a dimostrare la sua proprietà della cambiale con prove distinte dalla girata (*v.* Girata, Lettera di cambio).

GIUDICE COMMISSARIO. Il giudice commissario è un magistrato delegato dal tribunale per procedere a certe operazioni che non può egli stesso eseguire in seduta, a talchè la nomina dei sindaci, l'apposizione dei sigilli, l'esame de'conti, la verificazione di atti, ecc.

Egli ha inoltre l'incarico di accelerare, dirigere ed invigilare le operazioni tutte preliminari e definitive di fallimento, e di conchiudere nelle contestazioni che ne possono insorgere.

Il giudice commissario agisce in moltissime occorrenze solo e senza responsabilità veruna.

A tenore dell'art. 471 « Colla stessa sen-« tenza con cui è dichiarato il fallimento « è destinato a Giudice commissario uno « dei membri del tribunale.

« Sono determinati il luogo, il giorno e « e l'ora in cui i creditori si raduneranno « avanti il Giudice commissario per la no-« mina dei Sindaci definitivi. »

Il Giudice commissario (art. 472) fa relazione al Tribunale circa l'epoca in cui ebbe luogo la cessazione dei pagamenti per parte del fallito.

Art. 474 e 475. Il Giudice commissario

invigila all'apposizione dei sigilli e alla pubblicazione ed inserzione nei giornali della sentenza dichiarativa di fallimento.

484. « Il Giudice commissario è inca-« ricato specialmente di accelerare e sor-« vegliare le operazioni e l'amministra-« zione del fallimento.

Egli fa al Tribunale di commercio rela-« zione di tutte le contestazioni che il fal-« limento potrà far nascere e che saranno » di competenza dello stesso Tribunale. »

485. « Le ordinanze del Giudice com-« missario non sono soggette a ricorso per « riparazione fuori che nei casi previsti « dalla legge. I ricorsi per riparazioni sono « portati avanti il Tribunale di commer-« cio. »

486. « Il Tribunale di commercio può, « in ogni tempo, surrogare al Giudice « commissario del fallimento un altro dei « membri del Tribunale. »

Provvede il giudice commissario pei richiami che (art. 489) fossero mossi per parte dei sindaci circa le vesti, le masserizie, i mobili ed effetti da lasciarsi ad uso del fallito e della sua famiglia.

490. « Qualora il Giudice commissario « creda che l'attivo del fallito possa essere « inventariato in un solo giorno, potrà or-« dinare che si proceda immediatamente « all' inventario dai Sindaci provvisorii, « ommessa l'apposizione dei sigilli. »

Ove il danaro spettante al fallimento non fosse sufficiente per supplire alle prime spese di dichiarazione, pubblicazioni ecc., saranno queste (art. 491) anticipate dal R. erario, mediante ordinanza del giudice commissario.

Art. 492. « Nel luogo, giorno ed ora in-« dicati nella sentenza di dichiarazione di « fallimento i creditori si riuniranno avanti « il Giudice commissario. Esso consulterà « i creditori presenti all'adunanza, tanto « sulla formazione dello stato dei creditori « presunti, quanto sulla nomina di nuovi « Sindaci. Sarà steso processo verbale dei « loro detti ed osservazioni che sarà pre-« sentato al Tribunale. »

493. « Il Tribunale, veduto il processo « verbale e lo stato dei creditori presunti, « e sulla relazione del Giudice commis-« sario, nominerà nuovi Sindaci o confer-« merà in officio i primi. »

In conformità degli articoli 494, 497, 498, 499, il giudice commissario deve riferire circa le indennità da accordarsi ai sindaci, sul punto di aggiungere o surrogare uno o più sindaci, avuto riguardo agli atti di amministrazione che loro possono competere, e sui richiami che fossero per insorgere sulle loro operazioni: sul merito delle quali esso pronunzia fra tre giorni, salvo ricorso per riparazione al tribunale di commercio. L'ordinanza del giudice commissario è esecutoria provvisoriamente.

500. « Il Giudice commissario può, sulle « instanze del fallito o dei creditori, od « anche d'officio, proporre la revoca di « uno o di più Sindaci.

« Se, entro otto giorni, il Giudice com-« missario non ha riferito le instanze fatte, « potranno queste essere rivolte al Tribu-« nale.

« Il Tribunale, sentiti in Camera di con-« siglio il Giudice commissario nella sua « relazione ed i Sindaci nei loro schiari-« menti, pronunzia sulla revoca. »

Dalla data della nomina del giudice commissario, nessun atto può essere valido senza il di lui intervento, e i sindaci del fallimento non possono fare alcuna operazione senza la di lui autorizzazione.

L'elenco dei creditori e la loro convocazione per lettera è una delle importanti funzioni del giudice commissario, perchè fino al momento della costituzione del sindacato egli è il solo protettore degl'interessi comuni del fallimento.

Il giudice commissario dispone dei fondi in cassa, di cui si fa presentare settimanalmente una specifica, fa rapporto sulle liti a instanza o a difesa che si volessero in-

tentare, ordina gli atti di vendita, di riscossione, di transazione, di convocazione dei creditori, la cui riunione non è legale se non è da lui presieduta, riferisce sulle contestazioni evocate in giudicio, modera colla sua influenza il concordato, mediante il quale egli è esonerato dalle sue funzioni.

Se invece succede il caso di unione, il giudice commissario rimane in attività e continua a invigilare le operazioni dirette a stabilire l'asse attivo del fallimento, ed a mettere il Tribunale in grado di dare una definitiva sentenza.

Art. 502. « Il Giudice commissario potrà, « sulla domanda dei Sindaci, dispensarli « dal far porre sotto i sigilli od autoriz- « zarli a farne estrarre:

« 1° Le cose soggette a prossimo « deterioramento o ad imminente diminu- « zione di valore;

« 2° Gli oggetti inservienti all'eser- « cizio del commercio, quando questo non « potesse essere interrotto senza pregiu- « dizio dei creditori. »

503. « La vendita delle cose soggette a « deterioramento o ad imminente diminu- « zione di valore, o dispendiose a conser- « varsi, così pure l'esercizio provvisorio « del commercio del fallito avranno luogo « a diligenza dei Sindaci e con autorizza- « zione del Giudice commissario. »

504. « Il Giudice commissario potrà pa- « rimenti, sulla domanda dei Sindaci, dis- « pensare dal porre sotto sigilli ed auto- « rizzarli a farne estrarre:

« 1° I libri di commercio del fallito;

« 2° Gli effetti di portafoglio a breve « scadenza o suscettibili di accettazione o « pei quali siano necessarii atti conserva- « torii. »

A norma dell'art. 506, il giudice commissario potrà, secondo lo stato apparente degli affari del fallimento, proporre il rilascio del fallito, qualora si trovi in istato di arresto o di custodia, mediante salvocondotto provvisorio.

A tenore dell'art. 508, il giudice commissario sulla proposta dei sindaci fisserà i soccorsi a titolo di alimenti che il fallito potrà ottenere per sè e per la sua famiglia.

Egli può inoltre (art. 509) far tradurre il fallito nel luogo dove si debbe far l'esame dei libri, qualora non faccia fede di cause di legittimo impedimento riconosciute valide dal giudice commissario, nel qual caso può comparire per mezzo di mandatario.

511. « Il Giudice commissario è auto- « rizzato a sentire il fallito, i suoi commessi « ed impiegati, e qualunque altra persona « sovra tutto ciò che riguarda alla forma- « zione del bilancio, ed altresì sulle cause « e circostanze del fallimento. »

Il giudice commissario trasmetter deve all'avvocato fiscale il ristretto, ossia conto sommario dello stato apparente del fallimento, delle principali cagioni e circostanze di esso, e dei caratteri che pare avere, che i sindaci sono obbligati di rimettergli in ogni fallimento entro giorni quindici dall'ingresso e conferma loro in officio.

In difetto di tale rimessione nel termine sovra stabilito, il giudice commissario ne previene l'avvocato fiscale, indicandogli la cagione del ritardo (art. 516).

520. « Il Giudice commissario potrà, « sentito il fallito od esso legalmente chia- « mato, autorizzare i Sindaci a vendere le « merci e gli altri effetti mobili, e stabilirà « se la vendita sarà fatta in via amichevole « od agli incanti o per via di sensali o di « altri uffiziali pubblici a ciò destinati. « Questa ordinanza è soggetta a ricorso « per riparazione.

Esso determina i pubblici uffiziali, fra i quali i sindaci dovranno scegliere quello di cui vorranno valersi.

A tenore dell'art. 521, autorizza i sindaci a transigere sopra tutte le contestazioni che interessano la massa.

522. « Fisserà le condizioni dell'opera

« del fallito per facilitare e rischiarare « l'amministrazione dei Sindaci. »

524. « Il danaro versato dai Sindaci o « consegnato da chiunque altro per conto « del fallimento, non potrà essere ritirato « se non mediante ordinanza del Giudice « commissario. »

« Quando si farà luogo alla ripartizione « del danaro depositato nella cassa, il Giu- « dice commissario potrà ordinare che il « pagamento sia fatto dalla medesima cassa « direttamente ai creditori del fallimento « secondo lo stato che ne sarà formato « dai Sindaci, e mandato eseguirsi con « ordinanza dello stesso Giudice commis- « sario. »

Il giudice commissario (art. 528) potrà nuovamente, ove lo stimi, convocare i creditori all'oggetto della verificazione dei crediti, sia con lettera del segretario, sia con inserzione nelle Gazzette.

529. « I crediti dei Sindaci saranno ve- « rificati dal Giudice commissario, chia- « mati ad assistere a questa verificazione « due dei maggiori creditori, portati in bi- « lancio e presenti.

« Gli altri crediti saranno verificati dai « Sindaci in presenza del Giudice com- « missario ed in contraddittorio del cre- « ditore o del suo mandatario. »

530. « Il Giudice commissario stenderà « processo verbale della verificazione dei « crediti.

« In esso sarà indicato il domicilio dei « creditori o dei loro mandatari, e sarà « fatta descrizione sommaria dei titoli, con « menzione delle aggiunte, cancellature ed « interlinee, e se il credito è ammesso o « contestato. »

531. « In tutti i casi, il Giudice com- « missario potrà, sull'istanza degl'interes- « sati, od anche d'officio, ordinare la pre- « sentazione dei libri del creditore o l'esi- « bizione di estratto di essi da formarsi « dal Giudice del luogo. »

532. « Il Giudice commissario apporrà « il *vista* alla dichiarazione di ammessione « dei crediti per parte dei Sindaci. »

(533). Esso riceve il giuramento che ogni creditore è tenuto di prestare per far constare che il suo credito è vero e reale per la somma per cui fu ammesso.

534. « Se il credito è contestato, e l'og- « getto della contestazione non eccede lire « 300, ancorchè il titolo porti un credito « maggiore, il Giudice commissario pro- « nunzia sulla contestazione, salvo ricorso « per riparazione al Tribunale quando l'og- « getto della contestazione ecceda il va- « lore di lire 100.

« Se l'oggetto della contestazione ec- « cede il valore di lire 300, il Giudice « commissario rimette le Parti a breve « termine e senza bisogno di citazione « avanti al Tribunale di commercio, il quale « pronuncia sulla di lui relazione.

« Il Tribunale di commercio potrà ordi- « nare che dal Giudice commissario si pro- « ceda ad informazioni sopra i fatti rela- « tivi alla controversia, e che siano citati « a comparire dinanzi al medesimo coloro « che potessero dare notizie a tale ri- « guardo. »

541. « Nei tre giorni successivi ai ter- « mini fissati pel giuramento (di cui all'art. « 533), il Giudice commissario farà convo- « care dal Segretario i creditori, i crediti « dei quali saranno stati verificati e giu- « rati, od ammessi per provvisione, all'og- « getto di deliberare sulla formazione del « concordato.... »

Il Giudice commissario fissa il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza dei creditori e la presiede (art. 542).

« Il fallito vi sarà chiamato;.... e non « potrà farsi rappresentare da altri, se non « per motivi validi ed approvati dal Giudice « commissario. »

Esso riceve la relazione che incumbe ai sindaci di fare all'adunanza sopra la situazione del fallimento, sull' adempimento delle formalità e sulle operazioni

che avranno avuto luogo: sente il fallito, e stende processo verbale di ciò che si sarà detto e deliberato nell'adunanza medesima (art. 543).

Fissa il termine che non può esser maggiore di giorni quindici, senz'altra dilazione, dell'adunanza in cui dovrà aver luogo la deliberazione rimandata in forza dell'art. 546, nel caso in cui il concordato fu solamente consentito dalla maggioranza in numero dei creditori presenti, o dalla maggioranza dei tre quarti nella somma totale dei crediti.

« Anche quando non vi fosse nè l'una « nè l'altra maggioranza, ma vi fosse ade« sione ad un concordato per parte di un « numero considerevole di creditori, potrà « il Giudice commissario rimandare la de« liberazione ad altra adunanza, da aver « luogo entro lo stesso termine sovra stabi« lito, e senz'altra dilazione quand'anche vi « si ottenesse l'una di dette maggioranze. »

552. « In tutti i casi e prima che il Tribu« nale pronunci sull'omologazione, il Giu« dice commissario farà relazione al Tri« bunale sopra i caratteri del fallimento « e sull'ammessibilità o non del concor« dato. »

Discute e chiude il conto definitivo che gli sarà reso dai sindaci tosto che la sentenza di omologazione del concordato sarà passata in cosa giudicata (556).

. . . .

« Il Giudice commissario estende di ogni « cosa processo verbale e cessa dalle sue « funzioni. »

563. « Sulla presentazione della sen« tenza di condanna per bancarotta frau« dolenta, o con quella che annulla o risolve « il concordato, il Tribunale di Commer« cio nominerà un Giudice commissario « ed uno o più Sindaci.... »

570. « Se non interviene concordato, i « creditori sono di pien diritto in istato di « unione.

« Il Giudice commissario immediata« mente interrogherà i creditori tanto so« pra l'andamento dell'amministrazione, « quanto sulla conservazione dei Sindaci, « o surrogazione di altri ad essi.... »

Sulla proposizione dei sindaci il giudice commissario stabilisce, in virtù dell'articolo 571, la somma consentita dalla maggioranza in numero dei creditori presenti all'adunanza a titolo di soccorsi al fallito ed alla sua famiglia. Egli debb'essere presente alla deliberazione che, in dipendenza degli art. 573 e 574, autorizza i sindaci ad amministrare e far valere il patrimonio del fallito, ed invigila sulle operazioni dei medesimi sindaci incaricati, dall'art. 576, di procedere alla vendita degl'immobili, delle merci e degli altri effetti mobili del fallito ed alla liquidazione de'suoi crediti e debiti.

578. « I creditori in istato di unione « saranno convocati dal Giudice commis« sario almeno una volta nel primo anno, « e, se occorrerà, negli anni successivi; « in tali adunanze i Sindaci renderanno « il conto della loro amministrazione.... »

579. « Quando la liquidazione del falli« mento sarà compiuta, i creditori saranno « convocati dal Giudice commissario per « la resa del conto finale dei Sindaci, pre« sente o legalmente chiamato il fallito....»

580. « Il Giudice commissario presen« terà al Tribunale la deliberazione dei « creditori relativa alla scusabilità del fal« lito e farà relazione sui caratteri e le cir« costanze del fallimento.... »

È necessaria l'autorizzazione del giudice commissario perchè i sindaci ritirar possano i pegni di cui fossero muniti i creditori e farne il pagamento (art. 589, 590).

Si richiede pure (art. 591) pari autorizzazione per la vendita del pegno.

Il giudice commissario autorizza, se vi è luogo, il pagamento coi primi fondi riscossi... dei creditori che si pretendono privilegiati e che sono inscritti nello stato presentatogli dai sindaci (art. 594).

(603). Sulla loro proposta o sull'istanza della moglie del fallito il Giudice commissario autorizza i Sindaci a rimettere alla medesima le vesti e biancherie necessarie e convenienti al suo uso, senza pregiudizio del disposto dall'articolo 489 *Dell'apposizione dei sigilli.*

611. « .... *Lo stesso* Giudice commissario « ordinerà, se vi è luogo, una ripartizione « fra i creditori *dell'ammontare dell'attivo « in beni mobili del fallimento*, ne fisserà « la quota ed avrà cura che tutti i creditori « ne siano avvisati. »

612. « .... Se i crediti *dei creditori domi- « ciliati nei Regii Stati* non saranno stati « portati in bilancio in modo preciso, il « Giudice commissario potrà stabilire che « *la porzione corrispondente ai medesimi « e posta in* riserva venga aumentata fino « alla somma che stimerà di determi- « nare.... »

614. « .... In caso d'impossibilità a pre- « sentare il titolo *costitutivo del credito*, il « Giudice commissario potrà autorizzare « i *Sindaci* al pagamento sulla fede del « processo verbale di verificazione dei cre- « diti.... »

615. « .... Ogni creditore potrà rivolgersi « al Giudice commissario onde sollecitare « una deliberazione dell'unione....» (*v.* Concordato, Creditori, Fallimento, Sigilli, Sindaci, Unione (contratto di).

GIUDIZIO. Atto di giudicare, e denota la discussione delle ragioni ed eccezioni dell'attore e del convenuto relativamente ad un determinato oggetto presso il giudice competente.

Il giudizio differisce dalla sentenza in quanto che questa contiene la decisione della lite, ossia la determinazione irretrattabile del giudice che mette fine al giudizio; eppereiò il principio del giudizio è la contestazione, il fine il giudicato ossia sentenza.

I giudizii sono sommarii ed ordinarii ossia formali. I primi constano di soli così detti contraddittorii, ciascuno dei quali forma una concisa discussione delle parti, talvolta verbale, seguita e chiusa da apposito provvedimento del giudice; le dilazioni sono brevissime, e mediante l'attivo intervento del giudice la causa giunge prontamente a maturità.

I giudizii formali constano di distinte deliberazioni dette comparse o comparizioni, le quali in maggiore spazio di tempo si alternano dai litiganti cui è lasciato interamente ed a loro rischio la cura di ben istrurre la causa e di spingerla a conclusione.

Per regola generale le cause commerciali sono spedite in giudizio sommario, e le civili in giudizio formale; la legge fa però alcune eccezioni a seconda della natura delle cause.

Il giudizio è nullo se non vengono osservate le forme volute dalla legge, e se il giudice è incompetente. Il giudice decide della propria competenza e della nullità rilevata, salvo l'appello.

Le sentenze ed ordinanze dei tribunali, ed anche quelle arbitramentali producono ipoteca giudiziale a favore della parte vittoriosa in odio della parte condannata nei termini portati dagli art. 2177 e seguenti del Codice civile.

La sentenza che condanna un debitore al pagamento, produce una specie di novazione nel titolo constitutivo del debito.

Essa dichiara, ma non attribuisce verun diritto, e retro agisce sino al giorno in che il diritto venne acquistato.

Le sentenze dei tribunali sono da tutte le legislazioni considerate come atti autentici.

Quelle però proferite all' estero non hanno forza esecutiva nello Stato senza la preventiva annuenza dell' autorità competente, o senza un giudizio di revisione ossia delibazione, a meno che non sia convenuto diversamente in virtù di speciali trattati.

Relativamente ai giudizii d'arbitri pro-

nunciati all'estero fa d'uopo distinguere se furono o no omologati dal console: in caso affermativo l'esecuzione è parata; nel secondo si richiede un'ordinanza di *exequatur* del tribunale sudditizio (*v.* Atti, Competenza, Sentenza, Tribunale di commercio).

GIUOCO. Contratto aleatorio in virtù del quale il vinto si obbliga di pagare al vincitore una somma o un valore determinato.

A far capo dalla romana, tutte le legislazioni sono d'accordo nel non dare azione veruna per li debiti che procedono dal giuoco, e ciò perchè fomentano l'ozio e sono sorgente di vizii e di sventure. Sono però eccettuati, art. 2000 del Codice civile: « i giuochi proprii ad esercitare al maneggio delle armi, le corse a piedi o a cavallo, e gli altri simili che contribuiscono alla destrezza ed esercizio del corpo.

« Il perdente non potrà in verun caso ripetere quanto avesse volontariamente pagato, purchè per parte del vincitore non siavi stato dolo, soperchieria o truffa; e purchè il perdente non fosse minore di età » (2001).

Il Codice penale, art. 509 e 510, proibisce tutti i giuochi di azzardo e d'invito, nei quali la vincita o la perdita dipende dalla mera sorte, senza che vi abbia parte o combinazione di mente, o destrezza ed agilità di corpo, e punisce col carcere coloro che tengono case per quei giuochi, e con multa i giuocatori.

Due specie di giuochi di azzardo fanno però eccezione alla regola generale, e sono il lotto e le speculazioni di Borsa. Del primo diremo alcun che in apposito articolo, e quanto al secondo accenneremo vestir egli il carattere di un contratto, per rispetto al quale l'oggetto delle parti contraenti non è quello di rendersi effettivamente acquisitori della cosa contrattata, ma soltanto di riscuoterne o pagarne la differenza fra il prezzo di quella cosa all'epoca della contrattazione e quello che avrà al momento in che ne dovrebbe essere fatta l'effettiva consegna.

Tra questa specie di giuocatore e lo speculatore vi passa il divario, che il primo disloca, altera, corrompe i valori sui quali agisce, e nulla produce; il secondo invece può essere un uomo d'onore il quale si prefigga uno scopo d'utilità pubblica, e ne pianti il germe eziandio nella circostanza in cui le sue speranze vanno fallite.

Il giuoco di borsa equivale a una scommessa ossia affidamento di due persone di darsi reciprocamente una data cosa, o una somma di danaro secondo che un avvenimento incerto succede in uno piuttosto che in altro verso.

Questo giuoco dà il più delle volte occasione a convenzioni, le quali sono nulle per difetto di causa lecita (art. 1224 del Codice civile) o meglio ancora per effetto della causa illecita, vale a dire dell'aggiotaggio.

In siffatte convenzioni tutto è fittizio, essendochè il venditore non possedendo la cosa da lui venduta, e il compratore non avendo intenzione di ricevere quella che acquista, il contratto si riduce in ultima analisi a pagare la differenza tra il prezzo di compra e quello di vendita.

Il capitalista di buona fede si determina a collocare i suoi fondi in una data specolazione, avuto riguardo alle condizioni su cui essa è fondata; ma il giuoco, la scommessa, l'aggiotaggio vi si frappongono e ne adulterano la sostanza, e la probabilità del benefizio si volge in una certa rovina.

In virtù dell'art. 421 del Codice penale francese il giuoco e la scommessa sull'aumento o decremento di corso degli effetti pubblici sono un delitto; e l'art. 422 reputa scommessa della fattispecie qualsiasi convenzione di vendere o di sommini-

strare effetti pubblici, che il venditore non può dimostrare aver avuto a sua disposizione all'epoca della seguita convenzione, o a quella in che doveva aver luogo la somministranza.

L'agente di cambio che accorda il suo ministero a una frode di tale natura, contravviene sostanzialmente ai doveri della sua professione, e si fa complice del delitto di cui si è reso instromento, ed è passibile della stessa pena inflitta contro il reo principale, ossia della multa di cui agli art. 419 e 420 dello stesso Codice penale.

Le disposizioni sovra indicate non si trovano testualmente contemplate nel Codice penale dei Regii Stati; virtualmente però provvede al caso l'art. 401 e sussidiariamente i già citati articoli 1999, 2000 e 2001 del Codice civile.

Sembra ciò non di meno ad alcuni giurisprudenti che lo scopo divisato sarebbesi con maggiore efficacia raggiunto, qualora invece della disposizione, per cui il giuocatore perdente non potrà, in verun caso, ripetere quanto avesse volontariamente pagato, fosse ammessa la ripetizione; imperciocchè coloro che avessero intentato un'azione contro il vincitore più non troverebbero con chi giuocare per l'avvenire, e le due parti andrebbero in ogni caso molto guardinghe, sapendo che quelli di giuoco non sono più debiti d'onore da pagarsi appunto sul tavolo, perchè non ripetibili.

Altri poi, di tanto non paghi, vorrebbero veder adottate misure ben più rigorose, e propongono di considerar il giuoco di borsa nel novero dei delitti di usura contemplati negli articoli 517, 518 e 519 del nostro Codice penale, e ciò per la ragione: Che la libertà e sicurezza di commercio non devono essere confusi con la licenza ed il traffico dell'aggiotaggio;

Che l'aggiotatore tende a violare le leggi protettrici della legalità delle operazioni commerciali;

Che i di lui beneficii ridondano a danno della cosa pubblica; essendochè dall'epoca del sistema di Law, degli *assegnati*, dei mandati e biglietti sino al giorno d'oggi, i monopolisti ardimentosi non tralasciarono, siccome non tralasciano, di mettere in favore alla borsa ogni più arrischiata specolazione di cui essi soli fanno il loro profitto sulla miseria degli incauti, i quali perdono in pochi istanti le economie del passato, il riposo nel presente, e la speranza di un miglior avvenire (*v.* Aggiotaggio).

GIURAMENTO. Atto di religione con cui, nello affermare la verità di una cosa, si chiama Iddio in testimonio, e s'invoca la divina vendetta per la falsa asserzione.

Il giuramento è *promissorio*, come dicono, quando si emette nell'atto di assumere un pubblico uffizio; *assertorio* quando ha luogo in giudizio circa un fatto controverso.

Gli spergiuri diventano infami al cospetto della società.

Il Codice civile, art. 1417, dichiara nullo il contratto in cui sia apposto per patto espresso il giuramento delle parti; vuole, art. 1472, che sia prestato personalmente, e distingue il giuramento giudiziale in decisorio e potestativo, secondo che una parte lo deferisce all'altra per farne dipendere la decisione della causa, ovvero se dal giudice viene deferito d'uffizio.

Le disposizioni contenute negli articoli 1473 a 1487, si applicano pure ai giuramenti deferti nelle cause commerciali; ma siccome è in facoltà del giudice di prevalersene, egli lo riserverà pei casi assolutamente gravi per non renderne illusorio l'effetto colla troppa frequenza (*v.* Procedura, Prova).

GIURI'. Tribunale composto di persone, che senza avere il carattere pubblico di magistrati, sono però chiamati a far conoscere, sopra alcuni fatti, l'intimo loro convincimento, dietro il quale i Giudici fanno l'applicazione della legge.

Il giudizio dei giurati, ossia dei pari, era, nel medio evo, adoperato nella Germania, in Francia, in Inghilterra, in Italia per decidere di alcune determinste contestazioni per le quali essi facevano l'uffizio d'arbitri.

Quell'instituzione venne meno sotto il feudalismo, e fu ravvivata poscia nella Magnacarta d'Inghilterra, in America all'esordire della sua indipendenza, in Francia all'epoca della rivoluzione del 1789, in cui rivestì attribuzioni giudiciali e politiche.

L'instituzione del Giurì moderno ebbe la sorte di tutte quelle che di data recente non hanno per anco ottenuto la sanzione del tempo, vale a dire che incontrò molti fautori, e non in minor numero i detrattori.

I fautori si valgono principalmente dell'opinione da essi proclamata come massima inconcussa, che feconda di molti vantaggi sia la separazione dell'uffizio di accertare e stabilire il fatto da quello di applicare la legge.

Ciò posto, e ritenuto, che star debbono fra di loro distinte le questioni di fatto e quelle di diritto, dichiarano uffizio del Giurì di pronunciare sulle prime, come quello che rappresenta il mero senso comune avvalorato dall'esperienza della vita e dalla perizia degli affari, e tanto meno lascia presumere il predominio e la tirannia delle passioni, quanto più semplice è l'attributo suo di giudicare se il fatto sia accaduto, se l'inquisito sia reo del medesimo, se esistono circostanze attenuanti.

Adducono essi inoltre che il giurato ha maggior latitudine del giudice nello stabilire il fatto, perchè talvolta gli indizii che non farebbero per il giudice prova legale, bastano a persuadere la coscienza dei giurati.

Nè alle cause criminali restringono i fautori l'utilità del Giurì, ma vorrebbero estenderne l'azione a quelle civili e commerciali, e persino alle cause politiche, e ciò per la ragione, che tutti i membri del corpo sociale avendo uguale interesse alla sua consistenza, stabilità e prospera fortuna sono essi perciò i più validi ed efficaci conservatori delle leggi, fondamento dell'ordine pubblico.

Osservano gli oppositori, che per ciò appunto che il Giurì deve pronunciare sulla mera questione di fatto, mal si potrebbe adoperare nelle cause civili e commerciali, nelle quali o tutta la questione è di diritto, o male si può il fatto disgiungere dal diritto.

Che in quei casi nei quali ha parte una opinione giusta od erronea predominante, o lo spirito di fazione politica rimescola gli affetti, il Giurì potrebbe non esprimere la verità del fatto, ma abusare dell'uffizio per servire all'opinione, alla passione, od allo spirito di parte.

Che nelle cause criminali di delitti privati la simpatia eccitata dall'inquisito potrebbe aver influenza sul Giurì e renderlo parziale, o intempestivamente indulgente.

Che in alcune altre di dette cause, siccome sarebbero quelle di duello, l'opinione e la falsa idea dell'onore sarebbero tali non di rado da far traviare i giurati.

Che non possono questi ispirare confidenza, nè offrire sufficiente guarentia nel pubblico, non solo perchè il loro officio è di breve durata, ma eziandio perchè le loro deliberazioni, senza motivi, rimangono segrete, e non ammettono revisione: eppure ad essi è affidata la parte più importante, ed insieme più spaventevole del giudizio.

In questo conflitto di opinioni entra in mezzo il conte Federigo Sclopis nel cap. v del suo libro *Dell'Autorità giudiziaria*, dichiarando:

« Che l'instituzione del Giurì fu ai nostri giorni accusata e difesa con troppo calore, perchè dalle contrarie sentenze si possa aspettare un criterio di verità sufficiente a dirigere l'opinione pubblica sul modo di giudicarne.

« Che essa è troppo recente in Europa, ove si eccettui il regno unito della Gran

Bretagna e d'Irlanda, per potersi dire veramente provata nei suoi effetti.

«Che essa inoltre non potrebbe allignare che in terreni preparati a riceverla, vale a dire, in una condizione di società atta a fornire, in una massa considerevole di persone di professioni diverse, elementi costanti d'imparzialità, di attenzione e d'instruzione sufficienti a fondare un giudicio di fatto.

«Che un Giurì mediocre è infinitamente più pericoloso che un tribunale tutto composto di giurisperiti anche mediocri, perchè le tradizioni della magistratura, e un po' di scienza di leggi congiunte con i riguardi per il pubblico che serba sempre un tribunale permanente, sono freni salutari cui non obbediscono gli aggregati di semplici possidenti scelti per via di sorte, che si succedono senza risponsabilità collettiva, e senza essere sottoposti ad altra legge che a quella dell' individuale loro coscienza, non di rado fallace.»

Da siffatte considerazioni il conte Sclopis non argomenta l'intiera condanna del Giurì, imperciocchè osserva egli che «se con soverchio calore si è disputato da moltissimi intorno al Giurì in materia criminale, con troppa indifferenza si è da quasi tutti guardato finora all'effetto che produrrebbe la distinzione di giudici di fatto e di giudici di diritto nelle materie civili, ed invita perciò i legislatori ed i pubblicisti a studiare il tema con maturità di consiglio, perchè ne può derivare l'idea di un immenso miglioramento nel processo di molte cause, sorgente oggidì di lunghi indugi e d'infiniti dispendii; imperciocchè crescendo il moto ed il numero delle relazioni sociali, moltiplicandosi le proprietà le quali soggiacciono ad un tempo a sminuzzamenti, più frequente s'incontra l'occasione di ricorrere ai tribunali perchè assegnino i giusti limiti ai contrarii interessi, e ad un tempo più stringente è il bisogno di ottenere pronta e spedita giustizia. Il litigante che ha per sè il buon diritto e dee aspettare che se gli renda ragione, sempre ci scapita, perchè è inceppato nell'uso del suo, e dee consumare il tempo in non meritate brighe. Queste sole considerazioni bastano a persuadere come benefica influenza di sapiente governo debba riputarsi quella che provveda non solamente a scemare le occasioni dei litigi, locchè si fa con dare leggi chiare, compiute e con farle osservare in modo uniforme da tutti, ma anche ad abbreviare i termini dei giudizii, perchè beate le genti che sanno conoscere il pregio del tempo, avendo impulsi e mezzi di bene impiegarlo.»

L'instituzione di tribunali di semplici periti civili, il conte Sclopis la restringe a quelle cose sulle quali, come nelle controversie commerciali, può cadere un vero giudizio di pratica e di buon senso, con che la scelta di quei giudici si faccia per considerata elezione, e si restringa fra quelle persone che hanno capacità relativa legalmente dimostrata, senza altrimenti commetterla alla sorte.

Alle premesse osservazioni giova aggiungere in massima, che gli uomini formano individualmente varie categorie di indifferentisti e di passionisti, di ardimentosi e di timidi, di sagaci e di male accorti, di scaltri e d'inesperti, di dotti e d'ignoranti; e siccome i giurati sono estratti a sorte, è sempre flagrante il pericolo che lo spirito d'individualismo prevalga sul retto giudizio.

Questa considerazione viene corroborata dalla pratica, che intanto le masse procedono ordinatamente in quanto che appunto alcuni suoi membri di comprovata esperienza, forza, dottrina e sagacità di consiglio, ricevono una parte del sovrano potere per cui sono deputati a vegliare all'osservanza dei patti sociali.

Per tutte le riferite ragioni si conchiude che, se i Giurì non corrispondono alle pre-

visioni teoriche degli ottimisti, essi possono per altro riuscire assai utili in alcune specialità, a talchè appunto nelle contestazioni commerciali, perchè i commercianti essendo persone oculate ed esperte del proprio interesse, e sapendo che questo è strettamente collegato con quello della classe alla quale appartengono, sono perciò più che altri mai in grado di giudicare *pro æquo et bono*, che nel commercio prevale all'assoluto diritto, e secondo i dettati della propria coscienza, per la libertà della quale l'indipendenza e la non risponsabilità formano le condizioni vitali di quell' instituzione eccezionale (*v.* TRIBUNALE DI COMMERCIO).

GIURISDIZIONE. (*v.* COMPETENZA).

GRADUAZIONE. Ordine secondo il quale, per privilegio o per preferenza accordata dalla legge, debbono essere classificati e soddisfatti i debiti contratti per cause di commercio nei casi di fallimento, o per costruzione o raddobbo di un bastimento.

In quest'ultimo caso si osserva la graduazione seguente:

1° Spese giudiziali.

2° Diritti di pilotaggio, tonnellaggio, scalo, ormeggiamento, ancoraggio, darsena, che chiamasi eziandio mandraccio.

3° Paghe e spese di guardia del bastimento dal suo ingresso in porto sino alla vendita.

4° Affitto di magazzini per riporvi gli attrezzi del bastimento.

5° Spese di manutenzione del bastimento, suoi attrezzi ed arredi, dopo il suo ultimo viaggio ed ingresso nel porto.

6° Salarii ed emolumenti del capitano ed altre persone dell'equipaggio impiegate nell'ultimo viaggio.

7° Somme imprestate al capitano pei bisogni del bastimento durante l'ultimo viaggio, ed in rimborso delle merci da lui vendute per l'oggetto medesimo.

8° Somme dovute ai venditori, somministratori ed operai impiegati nella costruzione, se il bastimento non abbia fatto ancora alcun viaggio; ai creditori per le provviste, lavori di mano d'opera, rimpalmatura, vettovaglie, armamento e corredo prima della partenza del bastimento, se abbia già navigato.

9° Somme imprestate a cambio marittimo sopra il corpo, la chiglia, gli attrezzi e gli arredi, o per riattamento o corredo prima della partenza del bastimento.

10° Ammontare dei premii di assicurazione dovuti per l'ultimo viaggio.

11° Danni ed interessi dovuti ai noleggiatori per difetto di consegna delle merci o per rimborso di avarie sofferte dalle merci per colpa del capitano dell'equipaggio (*v.* FALLIMENTO, NAVE).

GREPPIALE. (*v.* GAVITELLO).

GUARDIANO. Persona a cui è affidato l'incarico, non solo di custodire e di tener pronti ad ogni cenno gli attrezzi necessarii alla navigazione, ma eziandio d'invigilare su gli altri operai, d'istruirli e di dirigerli.

Dicesi anche guardiano la persona che accetta l'incarico di conservare nel loro stato e numero i mobili e gli immobili annotati ed oppignorati per essere escussi in odio del debitore condannato ed in esecuzione di un giudicato portante condanna o dichiarazione di privilegio od ipoteca.

Esso è risponsabile in proprio degli oggetti mobili a lui consegnati, e dell'amministrazione degli stabili ai quali è preposto fino all'effettiva spropriazione (*v.* NAVE).

GUARDIE DI COMMERCIO. Pubblici uffiziali ai quali è confidata l'esecuzione delle sentenze che ordinano l'arresto personale, e che possono eziandio essere nominati dal tribunale di commercio per custodi dei negozianti dichiarati in stato di fallimento.

L'instituzione di questa specie di guardie è particolare in Francia al dipartimento della Senna; negli altri le relative funzioni vengono esercite dagli uscieri presso i tribunali.

Le guardie sono nominate dal Governo, prestano giuramento ed hanno per distintivo uno scudiscio, al contatto del quale la persona deve arrendersi, sotto pena di essere considerata come rivoltosa, e sottoposta alla forza pubblica.

Gli emolumenti delle guardie sono fissati in ragione di 60 lire per ogni arresto effettuato, e di 20 se fu impedito per plausibili ragioni.

Le guardie sono risponsabili delle nullità e dei danni di cui si rendono colpevoli nell'esercizio delle loro funzioni.

Il considerevole numero delle male paghe che infesta il commercio, segnatamente a Parigi, ha per avventura dimostrata la necessità di un modo particolare per il loro arresto personale.

In massima però non si dovrebbe declinare dalle forme solite osservarsi per l'esecuzione degli altri mandati di cattura, e ciò per maggior contegno dei debitori di mala fede, i quali recano danno a un maggior numero di persone che non i masnadieri che rubano sulle pubbliche strade (*v.* Procedura).

GUARENTIA. Salvezza, protezione, e legalmente cautela, ossia obbligazione accessoria che assicura l'esecuzione della obbligazione principale, e che si risolve mediante valutazione in danaro, eziandio nel caso in cui questo non fosse l'oggetto del contratto.

Essa differisce dalla fideiussione in quanto che il fideiussore assume il carico di eseguire l'obbligazione di un terzo nel caso in cui questo tralasci di eseguirla per se stesso.

Sonovi due specie di guarentie, di cui una è convenzionale e l'altra di diritto, ed entrambe formano un'obbligazione accessoria del contratto principale.

La guarentia è inoltre diretta od indiretta, secondo che la persona che risponde delle obbligazioni personali è una delle parti principali, oppure se chi guarentisce l'esecuzione del contratto è una persona terza al medesimo affatto estranea.

Il diritto civile comprende nel novero delle guarentie la cauzione e la solidarietà.

In massima, 1° ogni individuo risponde del fatto proprio, e in questo caso la guarentia è positiva quand'anche non esplicita; 2° nessuno è risponsabile del fatto altrui, se non vi è obbligato, ed in allora la guarentia debb'essere espressa.

Nelle materie commerciali la girata, l'avallo, l'accettazione sono altrettante guarentie indirette.

Ritenuto però che, trattandosi di far valere un diritto di guarentia, fa mestieri di ricorrere al Codice civile in tutti i casi in cui non provvede specificamente quello di commercio, egli è per ciò che si ravvisa utile anzi che no di qui riferirne le disposizioni fondamentali.

« La garantia che il venditore deve al compratore ha due oggetti: il primo è il pacifico possesso della cosa venduta; il secondo riguarda i difetti occulti di essa o i vizi che danno luogo all'azione redibitoria » (1632).

« Quantunque nel contratto di vendita non siasi stipulata la garantia, il venditore è tenuto di diritto a garantire il compratore dall'evizione che soffre di tutta o di parte della cosa venduta, o dei pesi che si pretendono sopra la medesima e che non furono dichiarati nello stesso contratto » (1633).

« Le parti possono con patti particolari accrescere o diminuire l'effetto di questa obbligazione di diritto, e possono pure convenire che il venditore non sarà sottoposto ad alcuna garantia » (1634).

« Quand'anche siasi pattuito che il venditore non sarà soggetto ad alcuna garantia, ciò non ostante resterà obbligato a quella che risulta da un fatto suo proprio: qualunque convenzione in contrario è nulla » (1635).

« Nello stesso caso di stipulata esclu-

sione della garantia, il venditore, accadendo l'evizione, è tenuto alla restituzione del prezzo, eccetto che il compratore fosse consapevole del pericolo dell'evizione all'atto della vendita, o avesse comprato a suo rischio e pericolo » (1636).

« Quando siasi promessa la garantia e nulla siasi stipulato su tale oggetto, se il compratore ha sofferta l'evizione, ha diritto di domandare al venditore:

« 1° La restituzione del prezzo;

« 2° Quella dei frutti, quando sia obbligato di restituirli al proprietario da cui fu rivendicata la cosa;

« 3° Le spese fatte in conseguenza della denunzia della lite al suo autore, e quelle fatte dall'attore principale;

« 4° Finalmente i danni ed interessi, come pure le spese ed i legittimi pagamenti fatti per il contratto » (1637).

« Quando al tempo dell'evizione la cosa si trova diminuita di valore o notabilmente deteriorata, tanto per negligenza del compratore, quanto per l'accidente di una forza maggiore, il venditore è ugualmente tenuto a restituire l'intiero prezzo » (1638).

« Se però il compratore ha ricevuto un utile dalle deteriorazioni da esso fatte, il venditore ha diritto di ritenere sul prezzo una somma corrispondente all'utile predetto » (1639).

« Se la cosa venduta fosse aumentata di prezzo al tempo dell'evizione, anche indipendentemente dal fatto del compratore, il venditore è tenuto di pagargli ciò che supera il prezzo della vendita » (1640).

« La garantia per causa di evizione cessa quando il compratore si è lasciato condannare con una sentenza pronunciata in ultima istanza, o di cui non è più ammessibile l'appellazione, senza chiamare in giudizio il venditore, se questi provi che vi erano sufficienti motivi per far rigettare la domanda» (1647) (v. Accettazione, Avallo, Cauzione, Fideiussione, Girata, Risponsabilita', Solidarieta', Trasporto, Vendita).

Per la guarentia delle materie d'oro e di argento v. Marchio.

I

IDENTITA'. Certezza che a una cosa non ne fu sostituita un'altra della medesima specie.

Essa si produce o coll'autorità del sigilli, o colla fede della legittima custodia, o colla ricognizione delle sue qualità intrinseche ed estrinseche, caratteristiche e individuali in qualità, quantità, peso e misura.

L'identità non si presume, ma debb'essere provata a scanso degli equivoci cui potrebbero dar luogo le cose similari.

Mancando la prova dell'identità di una merce che si alleghi essere guasta, non potrà più pretendersi dal compratore la rescissione del contratto coll'azione redibitoria.

Per provare l'identità di una merce non basta la semplice ricognizione dei segni e delle marche solite apporsi alle medesime nelle loro spedizioni (*v.* Compra, Vendita).

IGNORANZA. Difetto di nozioni necessarie ed opportune.

L'ignoranza essendo causa di errore, soventi i due nomi si confondono; epperciò il consenso dato per ignoranza, cadendo sulla sostanza, è nullo (Cod. civ., art. 1197, 1395, 1494, 1648 e seg.).

L'ignoranza è di diritto o di fatto: la prima è tale, allorchè si ignora ciò che dalle leggi e dalle consuetudini di un paese è stabilito; la seconda procede qualora non si sa essere accaduto un fatto.

Non si ammette scusa d'ignoranza circa il diritto divino, naturale e delle genti, anzi si considera per colpa lata.

Per ciò che concerne all'ignoranza del diritto civile, vuolsi distinguere se si tratta di diritto universale o particolare, imperciocchè non si ammette nel primo caso, e con molta riserva nel secondo.

L'ignoranza di un fatto è probabile o supina. Non riscontrandosi verosimile si presume sempre la scienza del medesimo, laonde debbe imputare a se'stesso colui che per propria negligenza non siasi informato del fatto per la cui ignoranza abbia egli provato danno.

Qualora taluno, ignorando il diritto, abbia indebitamente pagata una somma, non si darà più ad esso lui la ripetizione della medesima, la quale non compete che per l'indebito pagamento seguito con ignoranza del fatto.

Affinchè si conceda la restituzione in intero a colui che allega l'ignoranza di un fatto, fa d'uopo che questa sia per ogni verso probabile e giusta, e dovrà egli perciò provarla concludentemente come fondamento della sua intenzione e non con una generale presunzione.

L'ignoranza di un fatto si presume sempre in colui la di cui scienza dipende da libri ed atti stipulati o scritti da un terzo.

Venendo provata l'ignoranza di un contraente dello stato attuale o prossimo di fallimento di un commerciante, il contratto si sostiene abbenchè seguito a pregiudizio degli altri creditori (*v.* Contratto, Obbligazione).

Fin qui abbiamo considerato l'ignoranza nelle sue conseguenze legali; facendoci ora a investigarla in astratto, accenneremo,

dietro l'osservazione di un troppo celebre scrittore, che in virtù del vincolo naturale che lo unisce all'Essere degli esseri, alla causa eterna e universale, l'uomo ha un'invincibile tendenza a tutto esaminare, a rendersi ragione di ogni cosa, perchè quelle investigazioni, quelle indagini sono un effetto della causa superna, la di cui luce indefettibile e che non può errare ne rischiara l'intimo senso, e gli svela, nei limiti compatibili colla sua natura, l'immutabile ragione delle idee.

L'uomo indaga impertanto per istinto, con alacrità e perseveranza, e quest'ardente bramosia altro non è che un'aspirazione perpetua verso Dio, sua meta finale, il luogo della sua quiete.

Qualunque però sia la sublimità e la profondità in cui riesca alla nostra mente di penetrare, essa sempre discopre un nuovo orizzonte, e in fin di conto non giunge ad introdursi negli ultimi penetrali delle cose, ma scivola alla loro superficie, e non vale a scorgerne l'intima e secreta natura non che l'essenza. Ciò ch'ella vede non è tale quale realmente esiste per sè, ma modellato alle relazioni che esistono fra essa e gli oggetti della sua intuizione, i quali, misti con ciò che da loro procede, le presentano una specie di riverbero di se stessa, per cui qualunque nostra nozione ritiene due elementi primitivi ed inseparabili, l'essere noto e l'essere che notifica, dai quali in ultima analisi non si giunge a raccapezzarne altra cosa che i loro punti di contatto.

Investigata sotto i suoi veri punti di vista, la nostra ignoranza è sempre relativa, sempre congiunta all'istintivo bisogno di conoscere, e disvela una indefinita potenza progressiva delle nostre cognizioni; la nostra scienza, sempre circoscritta, non mai disgiunta dal sentimento della propria imperfezione, non è, in grazia della stessa sua realtà, che una più viva manifestazione dell'estensione della nostra ignoranza.

Quest'ultimo fatto segnatamente aveva colpito Pascal, propenso anzi che no ad umiliare l'uomo, e il di cui acre genio compiacevasi nelle affliggenti contemplazioni. Egli impertanto era condotto a conchiudere, che le scienze si congiungono in due punti estremi, l'ignoranza naturale degli uomini al nascer loro, e quella a cui giungono le anime grandi, che dopo di aver percorso tutto lo scibile, sono costrette in fin di conto a persuadersi che nulla sanno, e s'incontrano nella stessa iguoranza d'onde presero le mosse.

Questa, quanto meno, è un'ignoranza scientifica che conosce se stessa; la pseudo-scienza invece è quella che acquistano gli uomini usciti dall'ignoranza naturale senza poter raggiungere la scientifica; essi vedono tutto a rovescio e perturbano il mondo.

La conclusione di quanto precede è, che al nascer suo l'uomo è immerso nella più cupa ignoranza, e la sua intelligenza consiste nella compartecipazione, a misura del progressivo incremento della società di cui è membro, alle cognizioni successivamente acquistate dal genere umano, il quale dovette seguire il medesimo tramite. Nato l'uman genere in una ignoranza, se non totale, quanto meno relativa, riuscì, mediante i suoi conati spontanei e non interrotti, ad allargare poco a poco il campo della scienza, che non ha altri limiti che l'infinito, in grembo al quale si nascondono tutte le cause prime, le essenze, le origini, in guisa che la legge primordiale dell'umanità è di sempre più estendere le sue cognizioni, per amare ogni vieppiù la scienza, e concorrere con una potenza sempre più estesa al conseguimento progressivo della divina idea. È questo senza dubbio un sublime mandato; epperciò dee l'uomo stimarsi al suo giusto valore, fuggendo del pari l'orgoglio e lo sconforto.

Se egli prova una tendenza a compiacersi, ad ammirarsi nel suo sapere, volga

gli occhi all'abisso della sua ignoranza e diffidi delle sue forze; che se il disprezzo di questa sua scienza, il rammarichio della meta che non può conseguire l'addormenta in una letargica apatia e lo conduce a trascurare le sublimi funzioni assegnategli dal suo Creatore, miri dietro di sè la strada luminosa ch'egli si è dischiusa nel seno del creato verso Colui, che nella misteriosa sua unità è la sorgente eterna dell'esistenza, il principio eternamente vivo del vero, del bello infinito, e si conforti.

IMMOBILI. A tenore dell'art. 397 del Codice civile, tutte le cose che possono essere l'oggetto di proprietà pubblica o privata sono beni mobili od immobili.

Il successivo art. 398 definisce, che i beni sono immobili o per la loro natura, o per la loro destinazione, o per l'oggetto a cui si riferiscono.

« I terreni e gli edifizi sono immobili per loro natura » (399) siano essi fissi o natanti, ma assicurati fissamente alla riva col mezzo di catene o di cordaggi, e dipendenti da un edifizio destinato al loro servizio (art. 400).

« Sono parimenti immobili i frutti della terra e degli alberi non per anco raccolti e separati dal suolo » (401).

« I tagli ordinarii dei boschi cedui e quelli degli alberi di alto fusto che sogliono farsi regolarmente, non divengono mobili se non in proporzione ed a misura che le piante sono abbattute » (402).

« Le sorgenti, i serbatoi ed i corsi d'acqua si considerano come beni immobili del pari che i condotti che servono a tradurre le acque in un edifizio od altro fondo » (403).

L'art. 404 dichiara beni immobili per destinazione le cose che un proprietario di un fondo vi ha posto per il servizio e per la coltivazione del medesimo, e per conseguenza le bestie necessarie alla coltura, gli strumenti aratorii, il fieno e le sementi somministrate agli affittuarii ed ai coloni parziarii, la paglia, lo strame ed il concime, i pesci, gli alveari, i conigli, i piccioni, gli utensili, le macchine che servono all'esercizio di una manifattura.

« Sono finalmente immobili per destinazione tutti gli effetti mobili annessi dal proprietario ad un fondo per rimanervi perpetuamente » (404).

« Si considerano annessi al fondo per rimanervi perpetuamente gli effetti mobili quando vi sono infissi e non possono staccarsi senza rottura » (405).

Le statue sono l'accessorio delle nicchie in cui stanno riposte, e ciò niun riguardo avuto al loro valore correlativo, essendochè le medesime sono inutili senza analogo edifizio; una contraria sentenza distruggerebbe l'assioma che il *principale* è ciò che sussiste da sè. Vero egli è che, date per immobili le macchine, i creditori ipotecarii o privilegiati hanno prelazione sui chirografarii; ma questa prelazione dei creditori più diligenti e più cauti è giusta ed utile, perchè favorisce gl'imprestiti per le spese di primo stabilimento.

« Sono immobili per l'oggetto a cui si riferiscono: l'usufrutto delle cose immobili; le servitù prediali; le azioni che tendono a rivendicare un immobile; il diritto del padrone diretto sui fondi dati in enfiteusi; il diritto dell'enfiteuta sui fondi medesimi » (406).

« Sono finalmente riputate immobili le *piazze* di Causidici, Attuari, ed altre ancora esistenti di proprietà privata » (407).

IMPEGNO D'ONORE. Nelle transazioni in virtù delle quali il creditore concede al suo debitore l'abbuonamento di una parte del debito in vista delle disgrazie da quello sofferte, l'atto esprime per lo più la condizione, che venendo a miglior fortuna, il riabilitato soddisferà all'intiero carico della incontrata obbligazione, motivo per cui l'abbuonamento si riduce a una dilazione al pagamento totale.

Quella clausula chiamasi impegno di

onore, e non ha un carattere legale, come quello che obbliga soltanto la moralità del debitore e de' suoi eredi (*v.* FALLIMENTO, RIABILITAZIONE).

IMPIEGO (DOPPIO). Il doppio impiego ha luogo quando la stessa somma è registrata due volte a debito o a credito, e constituendo un errore non può aver tratto di conseguenza (*v.* CONTABILITA').

IMPLICITA. È lo stesso contratto dell'accomenda, colla riserva che chi pone la fatica o l'industria prende sul guadagno un tanto per cento.

L'implicita non è sottoposta ad alcuna regola dei contratti di società (*v.* SOCIETA' IN ACCOMANDITA).

IMPORTAZIONE. Introduzione dei prodotti estranei per via del commercio; essa e l'esportazione costituiscono il cambio.

Essendochè non vi ha angolo della terra talmente ricco da somministrare tutto il bisognevole, nè talmente povero da non aver nulla da suppeditare; ella è perciò una legge del mondo morale, intellettuale e fisico, che fra le terre diverse e le varie nazioni si stabiliscano, si conservino e si aumentino le relazioni commerciali che traggono seco il doppio fenomeno dell'importazione e dell'esportazione, il quale è fondato sull'assioma, che i prodotti si pagano con prodotti i quali si equilibrano nel conflitto dei privati interessi. Nel modo stesso che non col fatto del vendere o del comprare un commerciante perde o guadagna, ma sì bene in ragione delle condizioni della vendita e della compra, le nazioni non arricchiscono od impoveriscono in dipendenza delle importazioni o delle esportazioni; e per convincersi dell'erroneità delle asserzioni degli economisti, che ascrivono a decadimento l'esuberanza delle importazioni, basterà volgere lo sguardo alle statistiche commerciali per convincersi che il traffico dall'estero accelera l'incremento della prosperità generale perchè suscita le esportazioni.

I principii stabiliti dal Genovesi in materia d'importazione sono i seguenti:

1° Che il vero ed unico guadagno d'uno Stato, rispettivamente agli altri, dipende dal trasportar fuori il soverchio della nazione, a fine di permutarlo con quel che manca, o di venderlo a contanti.

2° Che fra le molte maniere di estrarre il soverchio, si debbe sempre, per quanto si può, scegliere la più utile e la più vantaggiosa.

3° Che dove le arti non si risguardano che pel solo fine del sostegno, e di un sostegno filosofico, non vi può essere soverchio, nè perciò commercio.

4° Che dove a noi manca qualche specie di manifattura, per mancanza di materie prime, si debbe sempre preferire l'introduzione delle materie ancora rozze a quella delle manifatturate.

5° Che l'introduzione di quelle mercanzie, le quali, nel mentre non giovano a mantenere equitativi i prezzi, impediscono il consumo delle indigene, o che nuocono al progresso delle interne manifatture, o dell'agricoltura, cagiona certissimo danno allo Stato.

6° Che la troppa introduzione delle mercanzie di puro lusso, purchè non s'introducano per sostenere un commercio di economia cogli altri popoli, è sempre una reale e vera perdita dello Stato.

7° Che l'introduzione delle mercanzie straniere, che si fa per estrarle, con proprie navi e con proprio equipaggio, posto che non sieno di quelle che nascono e si lavorano nel proprio paese, può essere grande, e certa rendita, dove si badi che ciò non sia cagione che il commercio delle proprie derrate venga ad essere indebolito.

8° Che l'avere tanta copia di vascelli e di marinari, che se ne possa impiegare una parte a nolo dell'altre nazioni, dove ciò si possa fare senza discapito dell'agricoltura e delle manifatture, è certissima rendita per la nazione.

9° Che la preferenza nel concorso è l'anima del commercio (*v.* Esportazione, Rappresaglia).

IMPRESA ed IMPRESARIO. Dicesi impresa tanto il concepimento di un progetto quanto la sua esecuzione personale o per interposte persone.

Questa voce riassume in sè la storia della società, e per conseguenza tutto ciò che la medesima ha di più nobile, di più bello, di più utile, e nel tempo stesso le più sinistre e nequitose sue peripezie, dappoichè non vi ha umana operazione alcuna individuale od in massa che non sia la causa finale di una intrapresa buona o cattiva.

Impresario è colui che si obbliga di eseguire, sotto la propria risponsabilità e col concorso di altre persone, una data opera, assumendone a suo carico la buona, come la cattiva riuscita.

Sotto questo rapporto la sfera individuale dell'impresario è molto più circoscritta di quella delle imprese, perchè non si estende più in là di qualche speciale operazione.

L'impresaro è una specialità, l'impresa invece si estende alla generalità delle operazioni sì morali che materiali.

Vi sono impresari d'industria, di manifatture, di opere pubbliche, di edifizii e dei trasporti per terra e per acqua.

In massima, gl'impresari sono divisi in due categorie: nell'una stanno gli speculatori che dirigono una data intrapresa sia con fondi proprii, sia con quelli che raccolgono mediante la loro influenza e il loro credito da particolari capitalisti; nell'altra sono comprese le persone colle quali si viene in trattative e convenzioni pella costruzione di edifizi di qualsiasi genere e natura.

Le divisate specie d'imprese entrano nel novero delle locazioni delle opere e dell'industria per cui provvede il Codice civile dall'art. 1801 a 1822.

L'Inghilterra va debitrice della sua prosperità in ispecial modo agl'impresari, i quali non sono, come altrove, persone di basso stato, di poca levatura, di pura pratica, ma sì bene uomini dotati di vaste cognizioni, di una viva potenza di calcolo, di molta attività nel prevedere e provvedere. La legge a loro riguardo è molto severa, posciachè dal momento in cui un impresario ha sottoscritto le condizioni di una data impresa, tutte le conseguenze materiali rimangono a di lui carico. Forse che la medesima prosperità, solidità ed economia nelle pubbliche costruzioni potrebbe del pari essere conseguita in altre contrade qualora gl'impresari non potessero esercire senza essere muniti di brevetti di capacità e di moralità, come appunto lo sono i capitani dei bastimenti mercantili.

Provvede in questo senso l'art. 13 del Regolamento IV, 29 maggio 1817, mercè il quale, se trattasi di opere d'arte e di costruzione, gli accorrenti all'asta debbono presentare certificati di capacità e di probità spediti dagl'ingegneri civili, i quali dovrebbero perciò procedere, nel rilasciarli, colla massima cautela; ma siccome il ristretto numero dei concorrenti renderebbe questi ultimi padroni dei risultati dell'asta, i prezzi delle perizie devono alla volta loro essere adeguati e calcolati nella più giusta misura.

Relativamente agli impresari d'industria e di manifatture, giova distinguere le imprese d'interesse privato, da quelle di una utilità più generale che si fanno per via di concessione a società anonime.

Per questi ultimi segnatamente richiedonsi le qualità più sopra indicate di una assai estesa instruzione, di speditezza nel calcolare, di molta alacrità e tenacità di risoluzione; e siccome il buon esito di una intrapresa dipende dalla moralità e dall'abilità dell'impresario, e la cattiva sua riuscita percuote, come la scossa elet-

trica, più o meno direttamente tutti i punti della cerchia commerciale, si desiderano perciò, checchè ne dicano i fautori della libertà assoluta, misure di previdenza e di precauzione prima che un impresaro essere possa ammesso ad esercire (*v.* Appalto, Asta, Contratto, Lavori pubblici, Locazione).

IMPRESTITO. La parola imprestito, prestito o prestazione viene spesso confusa col mutuo. Avvi però fra loro la differenza, che l'imprestito nel senso legale comprende il comodato ed il mutuo, e significa pertanto in genere la concessione fatta dal proprietario dell'uso di una cosa coll'obbligo della restituzione, sia che la cosa si consumi coll'uso, sia che no. Suolsi però nel comune linguaggio intendere per imprestito la concessione dell'uso di valori: ond'è che si viene a confondere col mutuo nel senso, che importa la restituzione dello stesso valore imprestato, non fatto caso, se quel valore consistesse in merci od in contanti.

Perciò la cosa imprestata è il valore, la facoltà produttiva di un capitale, e non la merce, nè la somma di danaro tal quale era al momento dell'imprestito. Da ciò ne avviene che la facilità nel trovare imprestiti dipende, non già dall'abbondanza del numerario, ma sì bene da quella dei valori che sono in circolazione.

In genere l'imprestito trae sempre con sè la condizione implicita od esplicita di restituzione della cosa imprestata in natura o mediante equivalente.

L'imprestito è di due specie, di uso cioè che chiamasi comodato, e di consumazione che costituisce il mutuo propriamente detto; il primo non trasmette la proprietà, ed è meramente civile e per lo più gratuito.

In commercio viene preferto il secondo, per cui chi toglie ad imprestito è obbligato di restituirne il valore alle epoche stabilite; dopo la somministranza o lo sborso la cosa è a rischio e pericolo di chi toglie ad imprestito.

Gl'imprestiti si fanno o mediante speciale ipoteca, o sotto valida cauzione, o con pegno, a meno si tratti di effetti di commercio e pubblici, i quali hanno la guarentia nell'intrinseco loro, ossia nel credito.

I prestiti di cui si è fatto cenno sono quelli che corrono fra i privati. Quelli a favore del pubblico presentano un'indole diversa e producono pure effetti diversi. Essi rappresentano i valori tolti a prestanza dal governo in nome o per conto della società che rappresenta; e consistono in capitali, frutto dei cumuli ossia delle private economie.

Se l'ammontare di questi prestiti viene erogato in spese improduttive, avvi perdita del capitale ed aggravio di tributi per operare la redenzione del debito e soddisfarne gl'interessi.

I prestiti incontrati dai privati e quelli fatti a nome pubblico differiscono sostanzialmente in questo, che i primi sono necessariamente temporanei, invece che il governo essendo il centro di una vita non peritura, il punto verso il quale convergono tutti gl'interessi, e dalle di cui vicissitudini dipende la prosperità o l'infelicità dei sudditi, può contrarre debiti a perpetuità.

I banchieri sono il punto di riferimento dei pubblici imprestiti, di cui scontano per lo più le prime rate coi fondi proprii, e le successive mediante quelli dei capitalisti, in guisa che per questi ultimi vestono il carattere di sensali.

I governi del pari che i particolari trovano capitali a condizioni più o meno vantaggiose a misura del credito di cui godono in contemplazione delle attuali o delle future loro risorse.

Le cedole dei pubblici prestiti si negoziano sulla piazza come le cambiali e gli altri effetti di commercio, e incontrano i

pericoli di perdere, o conseguiscono un lucro in ragione composta delle politiche peripezie; in guisa che, in quanto maggior copia sono i capitali impiegati nel debito pubblico presso le diverse nazioni, tanto maggiore è la speranza di veder fiorire la pace.

Prima del trovato dei pubblici prestiti, era giuoco forza, nelle politiche emergenze, di aumentare i tributi o di emettere biglietti a corso forzato, per cui ne risultavano il discredito e le rovine che sono consegnate nell'antica e nella moderna storia.

Veduta la facoltà di contrarre debiti, il campo se ne andò allargando, e da temporarii che erano prima si consolidarono e diventarono perpetui in ragione diretta delle necessità che li fecero prevalere.

Risultato di circostanze imperiose, queste necessità non potrebbero essere soddisfatte colla sollecitudine che si richiede mediante prelevamento sui tributi, nella contingenza massime di stagnazione di ogni specolazione; oltre a ciò, nel mentre i prestiti prelevano i capitali sui redditi, i tributi li deviano dalla produzione; questi colpiscono la massa della nazione, gli uomini operosi, i produttori vivi e reali; gli altri per lo contrario attingono al superfluo dei proprietarii, e vanno in traccia dei capitali stazionarii o poco fruttiferi. Vero egli è che in fin di conto rimane sempre il tributo degl'interessi, ma questo è di gran lunga inferiore a quello dei capitali che intanto hanno fruttificato, e sonosi economizzate le spese di esazione.

Avvi di più, che i pubblici prestiti costituiscono un mezzo termine fiscale, per cui l'avvenire è investito del carico di estinguere grado a grado i debiti incontrati per soddisfare alle emergenze del presente, e se queste emergenze sono legittime, legittimo del pari si presenta il modo di esdebitazione, perchè il difetto di provvedimenti attuali potrebbe compromettere seriamente il futuro ordine sociale.

Il capitale dei prestiti pubblici non potendo, come quelli dei privati, essere rimborsato a scadenza e in rate determinate, si ebbe ricorso, dietro il sistema ideato in Inghilterra dal D. Price, alla redenzione per via d'interessi composti, mercè i quali una somma viene assegnata sui pubblici tributi, con cui si redime annualmente una data porzione di rendita. Alla somma dell'anno seguente si cumulano gl'interessi delle rendite redente negli anni decorsi, e si estingue una maggior quotità di debito, e così successivamente.

Ritenuto però che sotto il regime della redenzione il debito ascese da sei a venti milliardi nel periodo di pochi anni, e che per una parte diminuiva la circospezione nello spendere e aumentava dall'altra parte l'incentivo ai giuochi di borsa, l'Inghilterra lo ha abbandonato; e si ridusse ad erogare, come fondo di redenzione, l'eccedenza dell'attivo sul passivo risultante dagli spogli dei suoi bilanci.

L'Austria, la Prussia, il Portogallo, ebbero ricorso invece allo spediente di prevalersi dell'opportunità della diminuzione dell'interesse del danaro per contrarre nuovi prestiti, e con le somme da essi raccolte estinguere gli antichi contratti ad un interesse maggiore.

Forse che i due metodi riuniti adeguerebbero l'intento assai meglio della redenzione del D. Price ad interessi composti, perchè per l'un verso verrebbero ridotte le spese mediante accurate e prudenti economie, e per l'altro si farebbe cessare l'anomalia in linea di amministrazione di pagare 5 ciò che in realtà non vale che 4 (v. Debito pubblico, Mutuo, Redenzione).

INCANTO. Pubblica maniera di vendere e comprare checchessia per la migliore offerta; dicesi anche asta e subasta dal bastone sormontato di bandiera che solevasi piantare, ai tempi dei Romani, nel luogo pubblico in che facevasi l'incanto.

La legge, in certi dati casi, prescrive,

ed ai privati spesso permette siffatta forma per ottenere in quei contratti le migliori condizioni possibili.

Sono in questo novero la vendita dei beni dei minori, delle cose di eredità giacenti e di eredità accettate con benefizio d'inventario, delle cose cadenti in divisione, ma che non ne sono suscettibili, nelle spropriazioni forzate e nei casi d'innavigabilità di un bastimento legalmente riconosciuta e simili.

La legge permette eziandio la vendita per via d'incanto ai privati mediante l'osservanza di alcune determinate condizioni.

Ciò posto, l'incanto differisce dall'aggiudicazione in quanto che questa è un atto di giustizia in virtù del quale viene assegnata qualche cosa ad un creditore in estinzione od in conto del suo credito.

L'incanto rappresenta le offerte fatte in una vendita, ed il deliberamento il loro risultato finale.

Col nome di appalto sono specificati i contratti messi a concorso relativi a somministrazioni o ad esecuzioni di lavori, nei quali suolsi concorrere col ribasso sul primo prezzo: il diritto amministrativo ne esige l'esperimento nella maggior parte dei contratti delle amministrazioni dei pubblici e delle aziende, segnatamente per quella dell'interno, la quale sta sotto il regime del regolamento I, annesso alle RR. LL. PP. 29 maggio 1817.

Il carattere distintivo degli incanti è la pubblicità, ed il loro scopo di ottenere col favore della concorrenza le più utili condizioni.

Essi sono volontarii o giudiciali; in quest'ultimo caso hanno luogo previo estimo per mezzo di delegati, di commissarii, di uscieri o di altri pubblici uffiziali.

Nelle vendite con aumento, la cosa è esposta all'asta ad un prezzo minore dell'intrinseco suo, sul quale i concorrenti presentano un aumento, e viene deliberata all'ultimo e miglior offerente.

In quelle a ribasso il prezzo della cosa è superiore al vero, e gli accorrenti fanno le loro oblazioni in diminuzione. Se nessun'offerta viene presentata, il venditore riduce grado a grado il prezzo d'incanto, finchè siavi chi abbia convenienza di rendersi deliberatario.

Le offerte ai pubblici incanti seguono in due maniere, o mediante partiti segreti e suggellati, o all'estinzione delle candele. In virtù degli art. 20, 21 e 22 del citato Regolamento IV, prevale il primo metodo se il prezzo d'appalto eccede lire 10/m., e il secondo se è minore. In quest'ultimo l'aggiudicazione segue all'estinzione della candela vergine, per cui sono accese l'una dopo l'altra varie piccole candele, e quella che si spegne naturalmente senza ricevere nell'intervallo dell'arder suo nuovi ribassi, che per ciò appunto dicesi *vergine*, dichiara il deliberatario.

Gl'incanti sono sempre preceduti dalla pubblicazione di un cartello, tiletto o avviso nel quale viene indicato 1° il luogo, il giorno e l'ora dell'aprimento dell'asta; 2° la qualità e natura delle cose cadenti in appalto; 3° il complessivo loro valore; 4° il tempo utile per l'esecuzione della cosa appaltata; 5° le condizioni più sostanziali d'appalto; 6° l'indicazione del luogo dove sono visibili le carte di perizia, analisi cioè, calcoli, capitoli, altimetrie e planimetrie; 7° i termini fatali.

Gl'incanti si tengono in luogo accessibile al pubblico, avanti l'autorità all'uopo delegata, mediante pubblico avviso di quindici giorni almeno preventivi a quello del deliberamento.

Niuno è ammesso a far partito agl'incanti se non ha prima depositato per cautela il decimo del prezzo di incanto o di appalto, o in danari o mediante un vaglia corrispondente, sottoscritto da persona di riconosciuta risponsabilità. Terminata l'asta, questi depositi sono restituiti, e si ritiene quello soltanto del deliberatario

infino all'epoca della stipulazione del contratto.

Se trattasi di opere d'arte e di costruzione, gli accorrenti all'asta debbono presentare un certificato di capacità e probità spedito da un ingegnere, di data non eccedente un triennio.

Sono escluse dal concorso all'asta le persone riputate mancanti di mezzi, o gravate di debiti, o litigiose, e quelle che già si resero colpevoli di negligenza o di mala fede.

L'asta è aperta se vi sono almeno tre concorrenti, non già mediante la presenza loro materiale, ma col fatto di reali oblazioni.

Quelle di più concorrenti sono considerate come una sola, se presentano la stessa cauzione, o se uno offre di essere cauzione dell'altro.

Non sono ammesse le oblazioni ristrettive o vincolate a condizioni diverse da quelle dei capitoli generali e parziali.

Dopo seguito il deliberamento è lecito di fare ulteriori offerte, ma queste denno essere equivalenti alla sesta, se si tratta di vendita, o alla duodecesima parte (mezzo sesto) del prezzo della cosa deliberata, ed esser fatte in tempo utile, vale a dire nei termini fatali determinati nell'avviso d'asta.

In caso di ribasso ulteriore si procede ad una seconda asta all'estinzione delle candele.

Quando il deliberamento è reso definitivo, si passa alla stipulazione dell'atto di deliberamento, o sottomissione con cauzione.

Nei casi di urgenza si procede, per via di deroga, a private licitazioni, mercè le quali, chiamate le persone riputate le più idonee fra quelle solite a concorrere agli incanti, la cosa viene appaltata al migliore offerente senz'altra solennità d'incanti.

Gli appalti si fanno a corpo o a misura, o sono misti dell'uno e dell'altro sistema. Nel primo caso le perizie non formano parte integrante dei contratti, e le occorrenze eziandio non previste rimangono a rischio degl'impresari. Questo metodo, il più ovvio e il più conveniente per l'economia amministrativa, esige negli autori dei progetti le più diligenti cautele e i calcoli i più ponderati, e negli accorrenti all'asta le indagini le più accurate per evitare troppo sensibili differenze nei guadagni del pari che nelle perdite, ed è appunto in grazia di questo studio, di questa diligenza che vengono generalmente preferiti gli appalti a misura, i quali lasciano aperto largo margine nelle collaudazioni.

Essendovi fondato sospetto di coalizione fra i concorrenti, l'autorità che presiede agl'incanti è autorizzata a soprassedervi per far luogo a nuove monizioni o a quegli altri temperamenti suggeriti dal pubblico interesse.

Gli amministratori che si rendessero deliberatarii agl'incanti di opere cadenti nella loro amministrazione, cesserebbero issofatto dal farne parte, perchè assumerebbero la condizione di contabili.

Tanto nei pubblici che nei privati incanti, dappoichè la cosa fu deliberata al miglior offerente, il contratto è perfetto; però nel primo caso non passa in cosa giudicata se non precede l'approvazione dell'autorità dichiarata competente dai relativi regolamenti.

Le sovra espresse solennità non sono tutte necessarie relativamente agl'incanti fatti nell'interesse privato, e trattandosi di vendite per autorità di giustizia, non comparendo verun compratore, lo stesso creditore può farne l'acquisto al prezzo dichiarato venale.

Qualora più creditori offerissero lo stesso prezzo, la cosa sarà deliberata a quello di cui il debito fosse maggiore.

Le disposizioni relative alle spropriazioni forzate sono consegnate nel tit. XXIII, lib. III, art. 2328 e seg. del Codice civile, con dichiarazione agli art. 2313 e 2347,

che per la vendita e per gli atti tanto di aggiudicazione come per la subastazione, le formalità sono determinate dalla legge sulla procedura, che non sono altre finora che il tit. XII, lib. V delle RR. CC.

Trattandosi di cause di utilità pubblica prevale il disposto dalle LL. PP. 6 aprile 1839.

In comune commercio sono molto frequenti le vendite di cose mobili ai pubblici incanti, ed a questo effetto si hanno in Francia stabilimenti, nei quali ricevonsi, a titolo di deposito, gli effetti che altri è venuto in determinazione di vendere.

Questi stabilimenti devono essere muniti di autorizzazione dell'autorità politica, e gli atti che ne dipendono sono riputati commerciali.

Constando che l'incanto e licitazione di una cosa sia seguita con tutte le solennità prescritte, la validità non ne può essere impugnata, come neppure la lesione che non fosse enorme.

In virtù dell'art. 1603 del Codice civile « non possono essere compratori, nemmeno all'asta pubblica, sotto pena di nullità del contratto, nè direttamente nè per interposte persone:

« I tutori quanto ai beni delle persone soggette alla loro tutela;

« L'ascendente emancipante e il curatore quanto ai beni del minore emancipato ed abilitato rispettivamente;

« I procuratori quanto ai beni che sono incaricati di vendere;

« Gli amministratori per li beni de' Comuni o degli stabilimenti pubblici affidati alla loro cura; salvo che per particolari circostanze, nell'atto che permette la vendita, siano stati autorizzati a concorrere agl'incanti;

« I pubblici uffiziali, per li beni, le vendite de' quali si eseguiscono sotto la loro autorità o mediante il loro ministero » (*v.* Appalto, Impresa, Vendita).

INCARCERAZIONE. L'incarcerazione è la conseguenza della consegna di un individuo alle carceri, e dell'immediata sua inscrizione sul registro dei carcerati con indicazione dell'ordine spiccato a tale riguardo (*v.* Arresto personale, Mala paga).

INCASSARE. Azione di mettere in cassa un valore d'oro, o d'argento, effetti pubblici e di commercio, dandone carico sui registri di cassa.

Si riceve un valore con la riserva dell'incasso, quando un debitore offre al suo creditore effetti negoziabili in estinzione del debito che quegli riscuote *salvo incasso*. Questa clausula fa sì, che in caso di rivendicazione, l'azione viene esercitata non solo contro la persona, ma eziandio sulla cosa medesima.

L'accettazione pura e semplice distrugge la prima obbligazione, invece che la riserva la mantiene nel suo primo vigore (*v.* Cassiere, Pagamento).

INCENDIO. È uno dei sinistri assai frequenti che toccar possono ad una nave in viaggio od ancorata nel porto.

Il fuoco può provenire dal cielo, o dal fatto imprudente o colpevole dell'uomo; il primo è caso fortuito e sempre a carico degli assicuratori; il secondo dà luogo a risarcimento, oppure a procedimento criminale.

Per quanto il fuoco preso ad una nave si consideri un caso fatale come tutti gli altri che potessero accaderle, tuttavia, dice Azuni, non constando dell'origine di esso, si attribuisce sempre a colpa di qualcuno.

Se in questo novero debba o no essere compreso il fuoco che il capitano appicca talvolta alla sua nave per sottrarla dal cadere in mano nemica, è una questione pur tuttavia non bene decisa, sebbene la legge divina ed i diritti di natura sembrino concorrere a dimostrare la crudeltà di un simile partito, il quale non deve essere quanto meno adoperato, se non se quando si tratta della salvezza comune.

Se una nave viene incendiata per caso di peste, o per assalto di nemico, le conseguenze ne sono a carico degli assicuratori, a meno che il fatto possa giustamente essere imputato al capitano o ai marinai.

Il danno cagionato dal fuoco per vizio proprio della nave, o per la qualità delle merci caricatevi è considerato avaria semplice, e ciò in dipendenza degli art. 382, 385 Codice di commercio.

Sono puniti con pene severe coloro che accendessero fuoco di notte tempo, affine di attirare una nave a qualche scoglio, per farla perire a loro profitto e depredarla.

Venendosi ad incendiare una nave ancorata in un porto, alla quale si trovino altre vicine, potrà impunemente l'equipaggio di queste, non potendosi discostare, distruggere la nave incendiata e mandarla a picco, ed all'uopo anche la vicina, se così si creda necessario per togliere la comunicazione. Si dovrà però sempre da esse contribuire al danno della nave distrutta in loro vantaggio.

Coloro che vogliono pescare di notte tempo sono obbligati di accendere tre fuochi distinti nel tempo che getteranno le reti in mare sotto pena del risarcimento dei danni che potessero accadere, e di quelle altre afflittive stabilite dai Regolamenti.

Il capitano andrà esente di colpa se, credendo che il fuoco ingannatore sia il porto, dirigerà la nave a quella volta (*v.* Navigazione (pulizia della).

INCHIESTA. Più italianamente inquisizione, e vale indagine diretta a verificare la esistenza o non di un fatto, allegato o necessario per illuminare l'autorità sul merito di un invocato provvedimento.

L'inchiesta è pertanto giudiziale o amministrativa secondochè si tratta di cause civili o di pubblica economia, e si reputa il mezzo il più efficace per riuscire allo scoprimento della verità.

L'inchiesta giudiziale ha luogo mediante la contestazione di testimonii; ma siccome non interessa l'argomento del nostro Dizionario, diremo solo alcun che di quella amministrativa, la quale, secondochè lo abbiamo accennato all'articolo Finanza, è di un uso frequente, segnatamente nel Regno Unito, ove l'amministrazione manca nelle provincie di opportuni punti di riferimento per attingervi i dati di cui abbisogna.

Somministra questa inchiesta all'autorità economica il mezzo di raccogliere sicure notizie sulle cose di comune vantaggio prima che si muova a prendere una determinazione. Essa verte per lo più sul *comodo* ed *incomodo*, e si verifica nelle quistioni sostanziali, a cagione d'esempio, di banche, di tariffe doganali, di compagnie privilegiate, di gabelle, di espropriazione per causa di utilità pubblica, di stabilimenti riputati insalubri e pericolosi, ecc.

In quell'inchiesta gl'interessi particolari sono messi in azione, nel mentre che speciali commissioni hanno cura di ventilarne i risultati, avuto riguardo all'interesse generale attuale e futuro.

Trattandosi di circostanze di fatto o di cose per le quali una misura meno ponderata può condurre a funeste reazioni, commendevole per molti rispetti è un tale sistema, sempreché vi si proceda col mezzo di commissioni presiedute da pubblici funzionarii; la pubblicità invece può nuocere anzichè giovare alla dilucidazione delle questioni, se si considera che ognuno degli inchiesti esamina la risposta che deve dare sotto l'angolo del prisma che soddisfa al proprio interesse.

Un mezzo indiretto d'inchiesta che fu e può qualche volta essere utilmente praticato, si è quello di far discutere, quasi diremmo accademicamente, col mezzo delle stampe da scrittori di un maturo e ponderato criterio, i punti gravi sui quali si avrebbe intendimento di provvedere; imperciocchè gli interessi e le opinioni sono

per siffatta maniera posti in conflitto stragiudizialmente, e l'autorità rimane libera di tenerne poi quel conto che ravviserà più utile e conveniente (*v.* Invenzione, Privilegi).

INCIVILIMENTO. Progressivo incremento delle relazioni fra uomini e uomini, fra famiglie e famiglie, fra popoli e popoli, e dello spirito di associazione, le quali sono il risultato di una infinita combinazione di circostanze fisiche e morali. La civiltà impertanto è figlia del commercio di cui segue le fasi di incremento e di decremento, e forma il complemento dalle instituzioni sociali.

Le cause d'incivilimento sono fisiche e morali; le prime dipendono dall'organismo dell'uomo e dalla natura del territorio in cui vive; le seconde dalla religione e dalle politiche instituzioni.

Mal si apporrebbe chi si facesse ad argomentare lo stato d'incivilimento di un popolo dalla fertilità del suo territorio, essendo che questi due fatti seguono d'ordinario una progressione inversa di cui si hanno numerosi esempi in Asia, in America ed eziandio in Europa, e ciò per la semplicissima ragione che il bisogno è lo stimolo pungente al lavoro, e questo all'industria, al commercio, alle ardimentose intraprese, al cosmopolitismo.

Non tutte le razze d'uomini sono del pari idonee allo stesso grado d'incivilimento, perchè l'organismo vi ha una parte molto influente, ugualmente che il regime di vita. Le popolazioni nomadi vi sono molto meno atte di quelle che vivono in società, e male ne addiviene quando l'incivilimento vuolsi di viva forza innestare nelle nazioni che giunte per anco non sono al grado di maturità necessario per riceverlo con buon frutto, il quale procede con lento passo, e colla movenza di avvicendate peripezie.

Il commercio essendo un principio eminentemente incivilente, ne segue che i popoli posti in vicinanza del mare, presso i laghi e i fiumi navigabili furono i primi a procedere nella via dell'incivilimento e a disseminarne i germi ovunque estesero le loro relazioni.

Primeggia tutte le altre cause morali d'incivilimento la religione cristiana, imperciocchè ovunque diffuse il suo ministerio di carità e di pace, ivi pure si diradarono le tenebre, gli animi s'ingentilirono, l'uomo si fece operoso, le leggi ebbero predominio sulla forza, lo spirito sulla materia, si fondarono gli asili d'infanzia, i ricoveri di mendicità, le casse di risparmio e i tanti altri stabilimenti in cui l'ingegnosa beneficenza si adopera onde alleviare le umane miserie. Per virtù di questa religione benefica è raccomandata l'equitativa amministrazione della giustizia, la sicurezza delle persone e delle cose, e dove queste massime vacillano, dove la forza materiale predomina la morale, ivi pure la civiltà vien meno e muore.

Un'altra causa morale efficientissima di incivilimento è la pace, dappoichè dove si agitano le militari fazioni, ivi illanguidiscono le arti e le industrie, rimane paralizzato ogni genere di utili speculazioni, e la miseria conduce all'ignoranza, al disordine, alla barbarie.

Effetti dell'incivilimento e segno manifesto del progressivo suo incremento sono la crescente popolazione, la pacatezza degli animi, l'applicazione allo studio, il fiorimento delle arti e delle industrie, l'osservanza delle leggi, il *mutuum adjutorium*, lo spirito di associazione.

Siccome quanto più squisiti sono gli agi della vita tanto maggiormente il corpo è sottoposto all'influenza delle esteriori impressioni da cui nascono le nevralgie, le ipocondrie, l'isterismo, le varie specie di pazzie: così pure col progredire dell'incivilimento cresce il fermento delle passioni, il conflitto degli interessi, si aumentano i bisogni colla depravazione del lusso,

d'onde le concitate ambizioni, le gelosie di rango e di fortuna, lo sconforto, il desiderio di cose nuove, le politiche fazioni, le sociali perturbazioni, la crescente progressione dei delitti e della miseria.

L'infievolimento del regime del padre di famiglia ha prodotto egli è vero il lamentato stato di cose, ma la conclusione di alcuni scrittori di mal umore, che la civiltà uccide la morale, non sarebbe diversa da quella che movesse a condannare la bussola, la stampa, il vapore perchè dalla facoltà di usarne nacque l'impulso ad abusarne.

È forse vero poi che l'odierno essere sociale sia realmente peggiore di quello delle epoche trascorse? Gli annali della storia fanno fede del contrario, e la differenza in questo solamente consiste, che nel mentre per lo addietro molti fatti passavano inosservati, e non poche riprovevoli azioni rimanevano impunite, in oggi tutto è posto in evidenza mercè la libertà di scrivere e di stampare, che procede da una più estesa diffusione di lumi, frutto non ultimo del progressivo incivilimento, il quale fiorirà pur sempre auspicato sotto l'egida di un illuminato spirito di religione, di provvide leggi, dell'armonia dei poteri che sono chiamati a mantenerle in verde osservanza (*v.* Commercio, Industria).

INDEBITO. Pagamento di una cosa non dovuta che dà luogo all'azione personale *condictio indebiti* procedente da quasi contratto, onde ripetere l'indebitamente pagato.

Perchè si faccia luogo alla ripetizione dell'indebito è d'uopo ch'esso appaia civilmente e naturalmente tale, ed essa dipende dall' esservi o non l' obbligazione naturale.

Questa ripetizione compete tanto a quegli che ha indebitamente pagato quanto al di lui erede.

Gli interessi della somma indebitamente pagata non corrono che dal giorno della domanda giudiziale. Questa regola però patisce eccezione nel contratto di assicurazione, imperciocchè l'assicurato che in virtù di un giudicato provvisionale ha ricevuto la somma assicurata, venendo in seguito ad essere condannato, deve restituire il capitale cogl'interessi dal giorno dell'indebita esazione (*v.* Assicurazione).

INDENNITA'. Risarcimento o compenso che viene accordato a taluno per ovviare al danno che gli fosse stato, o che gli potesse essere inferto per caso fortuito, di forza maggiore, o di spropriazione per causa di utilità pubblica.

L'indennità si accorda in aumento o in diminuzione, ma non può mai dipendere altrimenti che da un diritto o da una convenzione.

Si annoverano cinque specie d'indennità:

1° Diritto che veniva accordato ai fendatari per i beni devoluti al patrimonio della Chiesa, i quali diventavano ciò stante inalienabili, e più non producevano per conseguenza, con le loro mutazioni, nel libero commercio quelle retribuzioni di cui il signore diretto era investito.

2° Atto in virtù del quale altri si sottomette di tener rilevato un terzo da qualunque pregiudizio gli potesse sovrastare in dipendenza di una malleveria o di una fideiussione o di un'opera nuova.

3° Riduzione sul prezzo di locazione quando il locatario non potè, per cause dal fatto suo indipendenti, godere pienamente della cosa locata.

4° Ricorso a favore della moglie sui beni del marito per le obbligazioni contratte seco lui durante il matrimonio, e per cui deve precedere la rinuncia alla comunione.

5° Compenso dei danni cagionati per cause di utilità pubblica.

Il danno, anche involontariamente recato altrui debbe essere risarcito, prima per debito di coscienza, e poi in dipen-

denza dell'art. 1500 e seguenti del Codice civile.

Ciascuno può esercitare il suo diritto, quantunque ne derivi danno altrui.

I tribunali civili non sono competenti per conoscere relativamente alle domande per indennità procedenti dai danni cagionati a una proprietà privata per cause di utilità pubblica e in dipendenza di un provvedimento di amministrazione. In virtù dell'art. 20 delle RR. PP. 31 dicembre 1842 la cognizione loro appartiene ai consigli d'intendenza.

Laddove poi trattisi di un'indennità a titolo di equitativo riguardo o di gratificazione, spetta all'autorità sovrana di decidere se sia il caso ed in qual somma di farne la concessione.

Le indennità talvolta sono attive e tal altra passive, vale a dire, che ora il pubblico erario le paga ai particolari danneggiati, ora questi ultimi la debbono corrispondere in correspettivo di ottenuti benefizii per nuove strade aperte, per costrutti arginamenti, per canali ed altri tali lavori, che nel mentre soddisfano a un pubblico bisogno, tornano pure a speciale vantaggio di alcuni privati.

In Francia, in virtù della legge 16 settembre 1807, questa specie d'indennità può farsi ascendere sino alla metà dell'utile ricavato mediante una regolare perizia.

Ne' Regii Stati il concorso dei privati nelle opere di utilità pubblica è determinato dal Regolamento 29 maggio 1817 per il servizio d'acque e strade al caso in cui trattasi della costruzione di ponti, di argini e di nuove inalveazioni.

Non si fa mai luogo a indennità per minor valore nelle circostanze in cui essendo trasportata altrove una strada, soppresso un mercato, o un altro pubblico stabilimento, i privati vengono a scapitare nei vantaggi che pei medesimi godevano, e ciò per la semplicissima ragione, che trattasi, non già di un diritto acquistato, ma sì bene di un uso eventuale goduto per lo addietro a titolo gratuito.

Un'indennità per depreziazione può per altro essere invocata allorchè la medesima è la conseguenza materiale di un nuovo stabilimento e non soltanto dell'abbandono di un antico stato di cose.

Nelle controversie della fattispecie sono competenti a conoscere i tribunali ordinarii, dappoichè trattasi non già della spropriazione del suolo per sè, ma sì bene dei suoi prodotti (*v.* Lavori pubblici).

INDUSTRIA. Azione morale e materiale che l'uomo esercita in oggetti di pubblico e di privato servizio; in altri termini, opera delle umane facoltà, segnatamente del lavoro, applicata alla produzione di cose utili ai consumi degli uomini.

Si annoverano varie specie d'industrie; l'agricola che raccoglie le produzioni della natura; la manufattrice che le compone, le decompone e dà loro varie forme a misura dei bisogni e dei desiderii; la commerciale che trasporta quelle due specie di produzioni dai luoghi di origine a quelli dei consumi.

In più circoscritta tecnologia però prendono il nome d'industria le arti e i mestieri che formano oggimai il più bel fregio dell'economia politica, e che a malgrado le molte loro imperfezioni sono divenute una potenza tale da tenere in bilancia la pace e la guerra, in guisa che il ferro delle lancie non può oggi mai mettersi in azione senza l'annuenza preventiva del ferro dell'aratro.

La potenza dell'industria prese il massimo suo incremento da circa un mezzo secolo, e ne furono i promotori la carità religiosa, l'amore delle famiglie, la pace, lo spirito di associazione, e per dirla in una parola, la politica economia, intenta a comprimere l'aristocrazia militare che erasi resa preponderante.

Le monarchie e i governi popolari sono in stretta relazione con i dispensatori del credito commerciale, base fondamentale

del credito pubblico, e l'industria mette oggimai un gran peso nelle relazioni internazionali; del che la confederazione doganale germanica, e le colonie britanniche nelle Indie somministrano una irrefragabile prova.

Di questo potere dell'Industria alcuni sono trepidanti, ed altri ne vanno lietissimi, secondo che o lamentano le potenze alle quali è subentrata, o i mali che ne sono inseparabili, oppure vedono le contrade che essa percorre trasformarsi in Eldorado.

Le facoltà dell'uomo o rimangono stazionarie, oppure tendono a edificare o a distruggere, cioè all'industria od alla guerra; e per verità, nell'alternativa, nessuno non vi ha che non dia la preferenza alla prima, malgrado lo sfrenato suo impulso, per cui non può oggimai assicurare ai suoi seguaci un'esistenza stabile per l'anima e per il corpo, nè stabilire fra il capo mastro e l'operaio verun legame morale, quasi che si volesse far prevalere l'empia sentenza: *Ognuno per sè e Dio per nessuno.*

Finora l'industria fu definita nel senso di lavoro materiale sotto forma agricola, manifatturiera o commerciale secondo che si adopera nella coltivazione della terra, nella trasformazione e varia combinazione dei prodotti naturali, o a mettere le cose prodotte sotto la mano dell'uomo.

I moderni etimologi però o piuttosto entomologi, considerando che la caccia, la pesca e le arti del taglialegna, del tagliapietre, del minatore, comunque parte principalissima dell'economia pubblica, non possono essere a stretto rigore contemplate in alcune delle tre categorie sovra indicate, vorrebbero formarne una quarta sotto il nome d'*industria persecutrice e scavatrice.* Ma ciò per anco non basta; essendochè si fanno inoltre a suddividere l'industria commerciale in industria mercatoria che consiste nei cambi, in industria di locomozione o dei trasporti, e in industria manifatturiera che cambia forma ai prodotti naturali.

La classificazione essa pure sembra meno opportuna ai riformatori i quali, ponendo mente doversi primieramente estrarre le produzioni naturali per trasportarle nelle officine o sui mercati, poi manufarle, e finalmente con i mezzi somministrati dall'arte coltivare il suolo, sono per ciò in senso, che l'agricoltura dal primo rango da essa finora occupato debbe fare passaggio all'ultimo.

Il motivo di questa nuova nomenclatura e classificazione si è, che dietro i dati statistici in Francia la caccia rappresenta un valore di circa 28 milioni, le pelliccierie di 10 milioni, la pesca di 40 milioni, le miniere di 214 milioni, e ciò senza tener conto della quantità di forze vive che quelle industrie mettono in continuo movimento, dei sussidi che somministrano alle consumazioni, e della ricchezza che ne ritraggono le arti ed il commercio.

Comunque sia però la cosa, sarà pur sempre vero che l'agricoltura produce, l'industria feconda con l'ingegno e con la mano, e che il commercio mette in circolazione gli oggetti prodotti dall'una e dall'altra a vantaggio delle consumazioni e dei comodi; egli è perciò che staremo contenti ai dettati dell'antica scuola, dalla quale la moderna diverge soltanto nella forma.

Non vi può essere industria senza capitale, cioè senza una cosa nella quale, e sulla quale essa possa esercire la sua azione.

Perchè una nazione dir si possa in istato di reale progresso e di concreta prosperità fa d'uopo che si verifichi nella sua vita il fenomeno che i fisiologi osservano in quella degli uomini e che chiamano di *nutrizione* e di *espansione*, per cui i popoli si concentrano e si estendono, producono e fanno cambi, agiscono dentro e fuori

di sè. Che se l'armonia non si mantiene in queste due specie di funzioni; se il movimento interno è di molto maggiore momento che non quello di espansione, sottentra in breve il contrasto e la confusione, quindi il languore, l'atonia, il deperimento.

L' industria, dice G. B. Say, suppone sempre tre azioni;

Studio delle leggi della natura, oggetto dell'occupazione del sapiente;

Applicazione dei risultati di questo studio alla produzione delle cose di utilità pubblica, occupazione speciale degli impresari;

Esecuzione per mezzo degli operai e manuali.

Fuvvi un tempo in cui l'economia industriale era fondata sulla massima di vendere allo straniero la maggior copia possibile di prodotti indigeni, di restringere le incette al mero indispensabile, e di custodire gelosamente l'oro ricavato dalle vendite. Quindi i diritti proibitivi, le maestranze, ed altre simili angarie frapposte dalla fiscalità alla libertà di commercio, nell'intento di proteggere e fecondare le produzioni regnicole; sebbene l'esperienza abbia dimostrato esserne derivato la barbarie e la miseria.

In oggi prevale la massima diametralmente contraria, per cui è lecito a chicchessia d' intraprendere il commercio, e di esercitare la professione, l'arte o il mestiere che maggiormente gli conviene; ad un quale effetto furono abolite le corporazioni d'arti e mestieri, le bannalità coattive, i diritti ristrettivi e di privativa, e simili altri impedimenti della libera concorrenza.

Dovendo scegliere fra i due sistemi non si esita a favore del secondo, perchè vantaggioso tanto ai produttori, quanto ai consumatori, semprechè la facoltà del libero esercizio subordinata sia alla osservanza dei regolamenti di sanità e di disciplina. A questo riguardo non poco per avventura giovar potrebbe l' inscrizione degli industriali, e dei commercianti, ed in genere di tutti i professionisti in una matricola, mediante contemporaneo pagamento di una finanza atta a rappresentare il dominio che compete alla sovranità, e a equilibrare i pesi dello Stato con i benefizii.

Dalle premesse teorie sorge gravissima la questione, se tutte e tre le industrie consorelle proceder denno di pari passo verso la meta di un progressivo perfezionamento, oppure se l'una abbiasi alle altre da far prevalere, e in questo caso quale dovrà essere la prevalente.

I seguaci della scuola di Atene, di Cartagine, i colbertisti e specialmente gli anglomani sedotti dai portenti operati dall'industrialismo, in tutte le cose che concorrono a rendere agiata la vita, ed animati dalle ricchezze che ne scaturiscono, non esitano a dichiararlo primo elemento del ben essere sociale, e conchiudono doversi rivolgere a favore del medesimo ogni più generosa cura dell'economia politica.

Coloro al contrario che sono tuttavia sotto il fascino della romana grandezza ai tempi della repubblica, dove si avevano in minor pregio le arti manufattrici ed il commercio, e i di cui favori erano rivolti a proteggere l'agricoltura, mirano con occhio di compassione la condizione delle Americhe, dell'Inghilterra e del Belgio, male presagiscono nella cerchia del *zollverein*, degli sforzi della Prussia nel far prevalere l'industria, e vantano la prosperità della China e dell'Austria sotto l'egida dell'aratro.

Capo di quest'ultima scuola in Francia fu Simondi de' Sismondi, il quale nei suoi studii di economia politica eccita i crematisti a rispondergli, se i favoriti dall'industrialismo siano gli operai o i capi manufatturieri?

Il sagace osservatore, egli dice, quello cioè che procede nei suoi calcoli coi dati

della statistica, ha oggi mai potuto convincersi, che la popolazione industriale, posta in confronto con quella agricola, lascia molto da desiderare sotto il rapporto della morale e della politica, non meno che dei servizii civili e militari, perchè proclive ai vizii ed ai delitti, facile alle risse e alle sommosse, di una costituzione debole e meno atta alla fatica.

A un tale effetto egli interroga l'Inghilterra, terra classica dell'industria, la quale impiega circa 1,500/m. individui nelle fabbriche di cotone; e vede che quella ingente massa vive in un' atmosfera riscaldata a 22° di Reaumur, mai sempre impregnata di molecole corroditrici, corrotta dall'olio e dalle altre emanazioni mefitiche; che gli automi che la compongono raggiungono di rado l'età di 40 anni, e che a questo punto sono in ogni caso congedati perchè inetti al lavoro, ed invecchiati prima del tempo nella miseria, nella sozzura, nell'abbrutimento fisico-morale, e nel vizio. La parte più essenziale del lavoro gravita sopra infelici ragazzi dell'età dalli 6 ai 13 anni che, ora venduti dai ricoveri di mendicità, ora dai loro parenti, privi d'ogni specie di conforto intellettuale e materiale, sono costretti a furia di punizioni, e senza speranza di ricompensa personale a un incessante lavoro di 14 ore al giorno, stato invano ridotto dal Parlamento a 12 ore, dappoichè l'ingordigia dei maestri seppe tosto paralizzarne l'effetto, dando un moto più accelerato alle macchine, per cui se nel 1815 rappresentava il valore di 8 miglia al giorno, andò grado a grado crescendo in guisa che nel 1832 era da 20 a 25, dal che si viene ad inferire, essere la condizione dell'operaio nelle filature da cotone di molto inferiore a quella delle bestie.

Per ciò che concerne ai proprietarii delle manifatture, la moltiplicità dei fallimenti che sono consegnati nei registri del commercio, i quali crebbero a misura della proporzione crescente delle nuove invenzioni, fanno fede del loro stato precario, e del nessun fondamento da farsi della loro ricchezza.

Dunque i beneficiati dall' industria saranno i consumatori? Se si parla del povero, continua a dire il Sismondi, la cosa è dubbia assai; imperciocchè si scorge nell'abituro del villico tedesco ed italiano più abbondanza, pulizia, solidità di stato e ben essere, che non in quello dell'inglese, il quale non ritrae quanto è strettamente necessario alla misera sua sussistenza. Frattanto l' Inghilterra avrà sacrificato l' intelligenza, la moralità, la salute, la felicità e la vita di 1,500/m dei suoi cittadini per produrre il valore di 30 milioni di manufatti di cotone, di cui 2/5 servono alla consumazione interna, e gli altri 3/5 vengono esportati a vantaggio degli stranieri, i quali ne godono senza darsi pensiero, e continueranno a goderne, se saranno savii, in modo da non lasciarsi vincere dallo spirito di rivalità e di concorrenza, che pur troppo predomina presso una setta di economisti, i quali non cessano dal promuovere l' industrialismo.

Ciò che si è detto relativamente al cotone, il Sismondi lo argomenta del pari per rapporto alle manifatture di seta, di metalli, di panni, ecc. ecc., senza tener conto delle banche, le quali, nel mentre avvalorano il credito fittizio delle speculazioni manufattrici, ne affrettano del pari la rovina mediante il movimento loro troppo accelerato che un nonnulla basta per incagliare e ridurre agli estremi.

Il peggio è poi se l'industrialismo viene trasportato dalle manifatture nell' agricoltura con tutti i suoi accoliti di capitalisti, di lati fondi, di banche ipotecarie, imperciocchè il locatario annovera la manutenzione dei villici fra le spese, e la prima economia a cui avvisa è quella di ridurli al minor numero possibile, facendoli passare dalla condizione di contadino a quella di schiavandaio, e di semplice manovale.

Finchè l'industria sta nei limiti di cambiare i prodotti contro i redditi, e non entra alla cieca nell'arringo aperto dalla crematistica di produrre molto con poca spesa, per andar incontro all'ingombramento da una parte, ed all'inumanità dall'altra, le sue specolazioni, comechè eminentemente utili, non possono non essere commendate e promosse; ma tostochè prende il carattere di contratto aleatorio, di un giuoco, di un'astuzia diretta a fondare la propria ricchezza sulla rovina altrui, di una guerra incessante alla vita ed alla morte, quando i prodotti sovrabbondanti non trovano smercio che con perdita, quando si sostituiscono valori fittizii ed illusorii a quelli reali del credito consolidato, essa diventa il flagello dell'umanità, l'avviamento a un cataclismo.

Il Sismondi appartenendo alla scuola dei filoagricoli, che trovano la vera ricchezza e la stabile prosperità del socialismo nell'incremento dell'agricoltura, le sue parole potrebbero essere tenute in qualche sospetto, il perchè fia pregio dell'opera di contrapporvi alcuni brani della prolusione di Michele Chevalier, che menò tanto rumore alloraquando inaugurò in Parigi la sua scuola di economia politica.

Nel mentre accenna egli che il nerbo della potenza industriale sta nel ceto medio, senza consistenza politica, or sono cinquant'anni, e che tende in oggi non solo ad essere qualche cosa, ma ben anco a farsi arbitro e dispensatore del credito pubblico, mercè il concorso dei suoi capitali nei debiti costituiti, non si dissimula nel tempo stesso le miserie materiali, intellettuali e morali che logorano l'età nostra; e siccome, a malgrado l'ampia copia di risorse di cui può disporre l'industria « elle « ne sait pas garantir à tous ses serviteurs « une modeste pitance, et elle ne sert guère « mieux leur âme que leur corps. Telle « qu'elle se présente maintenant, ce n'est « pas toujours une mère tendre, c'est quelquefois, c'est souvent une cruelle marâtre. Un grand nombre de ses enfants, et « particulièrement ceux qui peuplent les « ateliers des villes sont dans une situation « affligeante. Ils supportent leurs maux avec « impatience, ils sont mécontents et agités, « et leurs souffrances sont devenues un « péril pour l'État. »

Il signor Chevalier dichiara inoltre, che ai dì nostri fra il capo industriale e gli operai esistono minori vincoli morali che non sotto l'antico regime; la qual cosa egli l'ascrive alle crisi politiche, ed a che le rivoluzioni, quand'anche per uno strano accozzamento di parole riconosciute legittime, hanno per indole propria d'infrangere tutti i legami sociali e politici.

Ma se la condizione dell'artigiano è piena di travagli, quella del capo industriale, continua a dire l'oratore, non è maggiormente lusinghiera, imperciocchè se la fame non l'esinanisce, egli è in preda allo spaventevole vampiro della bancarotta, per cui non si novera quasi un'esistenza commerciale che oltrepassi i 30 anni, perchè nell'attuale condizione dell'industria il presente è pieno d'affanni e dubbio l'avvenire con questa differenza che pel capo-mastro il domani sta a una distanza di sei mesi, di un anno, in vece che quella del semplice artigiano è di una settimana, di 24 ore. Ora che cosa è l'uomo senza la speranza dell'indomani? Un automa che non ha ara domestica, non famiglia, non illibati costumi; per cui l'intelletto è un dono funesto, e la prescienza una tortura.

« Aujourd'hui donc » soggiunge il professore, « le sort de l'armée industrielle « toute entière, chefs et soldats, n'est digne « d'envie, et ce serait se tromper que de « croire que ses souffrances et ses sacrifices « profitent au reste de la société, quoique la « concurrence illimitée cause souvent une « baisse excessive de prix qui semble fa« vorable au consommateur, car en écono« mie politique, comme dans la mécanique

« rationnelle il est vrai de dire, que les va- « riations subites entrainent toujours une « énorme disperdition de forces qui réduit « bientôt la société à un état complet d'ina- « nition. » Che se frammezzo a questa concitata condizione di cose viene a rompere una guerra generale, tolga Iddio, che dall'apice dell'incivilimento non si discenda nell'imo fondo della barbarie.

Se agli argomenti fin qui prodotti per dimostrare il rovinoso cammino che l'industria si è aperto, e nel quale precipitano a tutta lena gli speculatori, a malgrado le molte rovine lasciate addietro dai loro predecessori, e ciò senza prender per guida il lume della prudenza e della ragione, spinti soltanto dal pungolo acuto di presto arricchire, altri fosse necessario di aggiungerne, verrebbe in nostro soccorso il *Blackwood-magazine*, il quale cita la contea di Lanarck in Scozia come quello fra i paesi dove l'industria prese il più straordinario incremento dal principio del secolo a questa parte, al segno di non cedere il passo che a quello di Lancastre, ed è tale da rivalizzare con Nuova York, il più bel porto commerciale degli Stati Uniti, sebbene la situazione terranea e non bagnato che dalla Clyde, navigabile solamente dai bastimenti di piccolo tonnellaggio.

Infatti la popolazione di quella contea aumentò di 117,000 abitanti nel decennio tra il 1831 e 1841, ed ebbe alimento nella filatura di cotone e nelle officine di ferro dove s'impiega per il valsente di 5,850,000 lire di combustibile.

I diritti doganali che nel 1812 erano di 781,159 lire, salirono nel 1840 a 12,350,000.

Il dazio per la navigazione fluviale, che nel 1830 era di 622,500 lire sul numero di 11,868 bastimenti della portata di 718,586 tonnellate, risultò nel 1840 di 1,200/m. sopra 16,486 bastimenti di tonnellate 1,166,320, in guisa che, nel mentre la popolazione crebbe di 1/3 nel periodo di 10 anni, le sue esportazioni furono più che duplicate.

Certo che un esempio più straordinario di prosperità industriale non può essere altrove incontrato che sulle sponde dell'Ohio e del Mississipì, e i crematisti hanno ben d'onde esserne oltre ogni loro speranza soddisfatti. Ma quali sono le conseguenze di questa apparente floridezza?

La mortalità peggiorò del 25 per cento, essendo ora di 1 su 31 individui.

Le tavole statistiche della giustizia criminale notano un aumento del 50 per cento nella serie dei delitti, vale a dire che il progresso loro è quadruplo di quello della popolazione, e ciò sebbene sulla massa dei delinquenti 68 avessero ricevuto i primi rudimenti di educazione, e che soltanto 32 su 100 si trovassero privi di qualsiasi istruzione, il qual fatto, dice Buckingam nei suoi *Viaggi in America*, si verifica in tutte le carceri dei paesi i più industriali dell'unione.

Questo fatto è dal Blackwood messo in campo per contraddire la sentenza, che la moralità dei popoli segue di pari passo il grado della loro instruzione. Per nostro avviso esso prova i mali che procedono da una imperfetta e pseudo-instruzione, quale appunto acquistar la ponno individui costretti a lavorare 14 ore al giorno.

A questo risultato già di per sè molto degno di riflesso vuolsi aggiungere:

1° Che centomila individui della contea di Lanarck vivono privi di ogni spirito di religione.

2° Che almeno seimila poveri periscono per difetto di ogni specie di soccorso.

3° Che sessantottomila sono le vittime delle malattie tifoidali.

4° Che il capitale di dodici milioni e più, dato annualmente in imprestito con usura, non basta per soddisfare gli stringenti bisogni di quella popolazione famelica.

5° Che una rapida diminuzione dei de-

positi nelle casse di risparmio tenne dietro all'osservato esuberante incremento dell'industria.

6° Che la somma di 2,750,000 lire è annualmente spesa nelle taverne in bevande spiritose.

7° Che contro la prevalente miseria si rende inefficace lo spirito di carità e di beneficenza, che non s'arretra dinanzi i più smisurati sacrifizii.

Tali sono i frutti raccolti da questo fiore di perfettibilità dell'industrialismo.

Il sig. Ramon della Sagra in una sua relazione sull'organizzazione attuale dell'industria ascrive lo stato di perturbamento e di miseria in che si trovano i paesi manifatturieri all' emancipazione prematura dei figli, al divorzio, alla libera concorrenza, all'introduzione delle macchine che permise l'impiego delle donne e dei fanciulli, alla soppressione delle corporazioni d'arti e mestieri, ed osserva che, se sotto l'antico regime l'industria rimanevasi stazionaria, sotto il nuovo l'immoralità, l'ignoranza, l'insubordinazione e la miseria piombarono addosso agli industriali.

A questo stato di cose si è sperimentato di provvedere mediante monti di pietà, casse di previdenza, di risparmio e di mutuo soccorso, sale d'asilo, scuole della domenica, leggi repressive dell'abuso dell'opera dei fanciulli, ma con pochissimo effetto, imperciocchè la libera concorrenza facendo aumentare ogni dì più le produzioni, senza che in pari ragione aumentino i consumatori, ed essendo sostituite sempre nuove macchine risparmiatrici delle forze vive, si accumulano le rovine, e per conseguenza l'abbandono e la miseria delle numerosissime classi degli operai.

Il lavoro industriale suppone sempre l'impiego di due agenti di produzione che sono i capitali e il lavoro; prima del perfezionamento delle macchine i capitali erano in mano dei capi manufatturieri e il lavoro in quelle degli operai, un quale riparto veniva a stabilire l'equilibrio fra i due agenti. In oggi però che una massima parte del lavoro è eseguito dalla meccanica, i capitali e le forze sono in balia dei mastri manifatturieri sì, che la minima parte è quella che rimane disponibile presso gli operai, costretti perciò a prender legge dai loro principali, i quali tentano ogni via di soverchiarsi l'un l'altro.

La concorrenza delle produzioni e quella delle braccia stabiliscono la quota dei salari, ma per mala ventura entrambe si fanno guerra, imperciocchè a misura che cresce la prima vien meno la parte retributiva della seconda; nè questo basta, poichè la concorrenza, fomentando ogni vieppiù le speculazioni e le intraprese, sottrae all'agricoltura un numero considerevole di braccia adescate dalla lusinga di vistosi guadagni, dalle attrattive delle popolose città, dalla vita indipendente e avventuriera.

Merita qui inoltre di essere avvertito il brano di discorso detto da un ministro della Chiesa anglicana all'occasione della crisi industriale che attualmente minaccia il Regno Unito.

« Non dovrà egli essere lecito eziandio ad un predicatore di manifestare il profondo e doloroso suo convincimento, che questa tendenza a trasformare la popolazione agricola in popolazione manifatturiera e industriale, tendenza che prese cotanta estensione in questi ultimi anni, è una delle più funeste e fatali che essere possano avvalorate e ingagliardite presso una nazione, perchè basta a travolgerla in mali infiniti senza rimedio?

« Noi abbiamo gridato ad una voce, che l'Inghilterra esser dovea la manifattura dell'universo, ed in questo sogno dell'avarizia, vestito dei colori i più seducenti, ci siamo indotti a credere, che tutte le nazioni si affolterebbero sulle nostre sponde per ricevere i nostri manufatti, offerendoci i prodotti del proprio suolo in cambio di quelli delle nostre miniere, delle nostre officine,

delle nostre mani, dei sudori della nostra fronte.

« Accecati dai calcoli della nostra avidità, non abbiamo posto mente, che gli altri popoli eziandio hanno ossa, muscoli, braccia, petto e mente ingegnosa; e che fabbricando per l'universo avremmo insegnato all' universo il modo di fabbricare, e che le estere nazioni mirandoci ricchi e forti per la nostra industria si farebbero a sperimentare le loro forze, le loro risorse, e a stabilire contro di noi la concorrenza.

« Egli è per questo motivo che trovati ci siamo impegnati in una lotta terribile con il mondo intero, non quella degli eserciti contro gli eserciti, delle flotte contro le flotte, ma delle macchine contro le macchine, del sudore contro il sudore, del lavoro contro il lavoro, gara che ha questa fatalità di accatastare le umane creature le une sulle altre, e di sollecitarne ogni vieppiù l'attività a misura delle crescenti loro forze, degli insaziabili loro bisogni.

Ma l'industria che si aggira, se fosse lecita l'espressione, sopra le così dette *turbini*, ruote di nuova invenzione, che hanno un movimento ultrapossente, e fuori d'ogni credere accelerato, non nuoce soltanto a se stessa, sì bene eziandio a quelli per conto dei quali si affatica.

Essa infatti abbisogna di protezione, la quale si fa consistere nel sistema doganale, vale a dire in quello di far pagare alla presente generazione a caro prezzo le cose necessarie al vivere civile per recare un presunto vantaggio alle generazioni future. A questo riguardo osserva il signor Blanqui nell'opera sua *Du système prohibitif et de la nécessité d'y apporter remède*, che due idee fanno in oggi fra di loro contrasto nel sistema industriale, e sono il regime proibitivo, e l'emancipazione del lavoro, per cui, nel mentre questi si sviluppa con una rapidità inudita, con ogni maniera di nuove invenzioni, esclusivamente intento a produrre, l'altro chiude ogni via allo smercio, il quale non prospera che là dove avvi libertà del traffico e delle permutazioni.

Da questo contrasto nasce appunto il paradosso, che l'aumento di produzione è una diminuzione di ricchezza, e la miseria si estende di pari passo a misura che l'industria maggiormente si concentra in masse smisurate, per essere quindi costretta a passare in certo qual modo per uno strettoio.

Questo lagrimevole risultato è la conseguenza della progressiva e rapida conversione del lavoro manuale in quello meccanico, vale a dire del lavoro che conserva all'uomo la sua libertà, la sua dignità, la sua intelligenza, e sovra tutto la speranza, in una improba fatica che lo riduce in certo qual modo alla condizione di ruota di una macchina a dispendio della sua salute, e del suo salario.

Lo stato attuale della forza produttiva è tale, che bene spesso il lucro di qualche prodotto non incomincia ad essere sensibile che dopo un non interrotto considerevole smercio, e ciò a malgrado l'enorme riduzione fatta subire al prezzo della mano d'opera.

Egli è diffatti evidente, che se due macchine del valore di centomila lire fanno il lavoro di cento operai, che prima riscuotevano un salario di diecimila lire, questo lucro passerà per intiero nelle mani del possessore delle due macchine.

Il fatto di questo sistema di libera concorrenza nell'interno e di regime proibitivo per l'estero, costituisce l'Europa in una serie di fortezze industriali, dove ognuno sta rinchiuso dietro la salvaguardia di una protezione senza forza contro il contrabbando, la miseria e le rovine.

Chi non riputerebbe pazzia il fatto di una persona, che nel mentre aumenta il vapore in una macchina ne chiudesse dall'altra ermeticamente gli spiragli? Eppure non altrimenti si procede in oggi per rispetto all'industrialismo.

Quale è la tendenza di questo sistema proibitivo? Di esonerarsi dal pagare tributo all'estero, quasi che non fosse pur tuttavia viva la sentenza, che *non omnis fert omnia tellus*, e che un popolo senza bisogni è un popolo senza lavoro, senza attività, vale a dire impotente.

Il regime proibitivo ad altro non tende che a dare una spinta falsa e pericolosa a certe industrie per vantaggiare in un modo quasi esclusivo i capitali. Esso esagera la produzione e restringe nel tempo stesso i consumi, mercè gli ostacoli che frappone alle importazioni dall'estero, che mai non rimangono senza rappresaglia; sostituisce le gare violente della concorrenza interna all'emulazione di quella esteriore; distrugge i felici effetti della divisione del lavoro fra le nazioni; tiene vivi e fomenta gli antichi rancori; mette impedimento a che si diffonda l'armonia, che la pace generale, e i nuovi modi di comunicazione tendono a preparare in un tempo non remoto; espone tutte le industrie protette alle incertezze dello smercio, dopo di averle aterminate nei vortici della produzione senza limite; sostiene la profonda barriera che separa il lavoro dal capitale, e genera il pauperismo mediante la concitata dislocazione degli operai.

Avvi di più che il regime proibitivo nell'atto in cui fomenta la produzione pone ostacolo alla vendita, perchè allontana i compratori; non dà favore ai capitalisti, imperciocchè le crisi sono più frequenti nelle industrie protette che non nelle altre; nessun utile presenta all'operaio, posciachè là appunto egli riceve il più scarso salario dove più viva ed efficace è la proibizione; incaglia le relazioni fra i popoli diversi, costringendoli a lasciare in abbandono le loro naturali industrie per slanciarsi nelle eventualità della produzione coattiva, e in special modo di quella meccanica, la quale non può lucrare se non in quanto che opera su grandi masse, e per conseguenza su moltiplici emporii di smercio.

Noi ci siamo di molto dilungati nel riferire gli inconvenienti che tengono dietro a un industrialismo troppo concitato, e ne abbiamo presentato il quadro dipinto con colori che a non pochi sembreranno troppo imbruniti, senza produrre verun contrapposto. La ragione di questo modo di procedere è chiara, poichè nessuno vi è, il quale non conosca, non apprezzi, non provi quasi ad ogni ora i benefici effetti dell'industria, epperciò era opera perduta di magnificarne con parole il quadro. Pochi invece sono in grado di valutare tutti i pericoli a cui si va incontro correndo con lena affannata per la china di quella seduzione, di quel fascino, epperciò appunto era dover nostro d'inculcare la moderazione colla voce di quegli scrittori medesimi che più sono addentrati nella via del progresso, e la nostra conclusione finale si è, che la vera industria sta nell'oculata e perseverante coltivazione delle ricchezze territoriali e nella dolcezza della vita di famiglia, dove si sviluppano le risorse della forza e dell'intelligenza, anzichè in quella vita di automa, che nelle agglomerazioni manufatturali riduce l'uomo allo stato di macchina, motivo per cui la protezione deve consistere in una prudente libertà di azione; imperciocchè le somme che dal pubblico erario fossero sborsate a titolo d'imprestito e d'incoraggiamento, e i privilegi che venissero conceduti, avranno sempre, in ultima analisi, per risultato di favorire una classe a detrimento dell'altra.

La cooperazione del Governo riuscirà inoltre tanto più efficace, quanto maggiormente i transiti nell'interno e con l'estero saranno facili, sicuri ed economici, ed attivi i coefficienti di una pronta ed imparziale giustizia a salvaguardia delle cose e delle persone, e in primo luogo col favore di una buona educazione elementare tanto dal lato religioso, che da quello dottrinale,

riducendo la primaria istruzione allo studio di quanto è strettamente necessario ai bisogni del vivere civile.

Questo sistema produrrà lo specchiato vantaggio, che una metà forse dei giovani si asterrà dall'impegnarsi, con gravissimi sacrifizii dei loro parenti, nel corso delle scuole superiori, per cui è bene spesso poco idonea, e ciò per la sola ragione, che già hanno studiato un po' di latino, e pseudo-dotti riescono quindi di un inutile ingombro, e talvolta di grave peso alla società.

Scuole teorico-pratiche di agricoltura si reputano uno dei favori che ponno utilmente essere accordati all'industria, imperciocchè i proprietarii dedicandovisi prenderanno amore alla coltivazione dei proprii beni, i non proprietarii acquisteranno le nozioni necessarie per formare agenti di campagna solerti e sperimentati, le comunità saranno pertanto meno spopolate, e l'industria agricola prenderà l'incremento desiderato da chiunque riconosce in essa la base fondamentale di ogni buon governo. Ed è a questa meta appunto che avvisa l'Associazione agraria instituita ne'Regii Stati in virtù di R. Brevetto 25 agosto 1842.

L'osservanza dell'uniformità ed esattezza dei pesi e delle misure, i diritti di privativa da accordarsi solamente in certi rarissimi casi, quelli riservati alle gabelle ed alle dogane ridotti al maggior grado possibile di moderazione, le discipline di politica e polizia sono le sole restrizioni che in oggi è lecito di frapporre all'industrialismo.

Queste ultime discipline si riducono in genere all'integralità delle zone doganali e delle linee daziarie relativamente ai magazzini di deposito, ed agli stabilimenti di manifatture, alle leggi di eccezione sui boschi e selve e sulle miniere, all'inviolabilità dei diritti esclusivi legittimamente accordati, all'impetrazione di certe privative autorizzazioni per rapporto alle associazioni, all'arte libraria e alle leggi sanitarie circoscritte nei limiti più ristretti comprovati dall'esperienza.

Stabilito nei termini sovra esposti, l'industrialismo prenderà il suo corso regolare nella sfera di azione che maggiormente comporta l'indole e la condizione dello Stato, e la scala delle speculazioni sarà misurata a quella del comune vantaggio (*v.* Agricoltura, Commercio, Dogane, Podere, Protezione, Rappresaglia, Ricchezza).

INFAMIA. In genere è la perdita o la lesione dell'onore.

Ne sono cagione le azioni dell'uomo contrarie alla moralità od alle leggi: l'infamia è pertanto di fatto o di diritto.

Legalmente, l'infamia è la pena morale che la legge infligge ad alcuni reati mediante certi segni esteriori ed esemplarità maggiori.

Il bancarottiere doloso è infame per opinione, ed essere lo deve pure per legge perchè offende il credito pubblico.

Il Codice penale, art. 24, dichiara solo infamanti al cospetto della legge la pena di morte col laccio sulle forche; i lavori forzati a vita e quelle altre a cui va congiunta la berlina, la quale dee tener dietro alle condanne a pene menzionate nell'art. 39.

Essendo l'infamia l'opposto di onore, essa è nella pubblica opinione ristretta a quei delitti che presentano un carattere di viltà, empietà, tradimento, falsità e simili che gridano vendetta contro la moralità pubblica.

INNAVIGABILITA'. L'innavigabilità legale, ossia legittima, si definisce nel senso di una degradazione totale o parziale del bastimento, o di un difetto talmente irrimediabile, per cui sia esso posto nell'impossibilità di proseguire l'oggetto della sua destinazione.

Due sono le specie d'innavigabilità, una assoluta e l'altra relativa.

È assoluta quando avvi impossibilità di rendere navigabile il bastimento; relativa, se per ripararlo debbesi impiegare il tempo e la spesa che sarebbero necessarii per provvederne un nuovo, oppure se non fu possibile di raccogliere i mezzi pecuniarii e materiali richiesti per procurarne il raddobbo.

L'accertamento del fatto della innavigabilità è essenziale per rapporto alle assicurazioni marittime, onde constatare se sia, o no il caso di abbandono del bastimento; essendochè dichiara l'articolo 399 che «l'abbandono degli oggetti assicurati «può essere fatto...... in caso d'innaviga-«bilità per sinistro di mare.»

419. «L'abbandono per causa d'inna-«vigabilità non può essere fatto, se il ba-«stimento investito può essere rialzato, «riparato e messo in istato di continuare «il viaggio pel luogo della sua destina-«zione.

«In questo caso l'assicurato conserva «azione contro gli assicuratori per le «spese ed avarie cagionate dall'investi-«mento.»

Non si ha la prova che il bastimento investito potesse essere messo a galla se le spese di riparazione e di tempo all'uopo necessarie fossero tali da equivalere ad una rinnovazione.

L'abbandono del bastimento per causa d'innavigabilità non trae seco per altro quello del carico, a meno che venga dimostrata l'impossibilità in che trovossi il capitano di farne la spedizione per mezzo di un altro bastimento in un tempo determinato, e ciò in dipendenza degli articoli 420 e 421, i quali dispongono che, se il bastimento è stato dichiarato innavigabile, il capitano è tenuto a fare ogni diligenza per procurarsene un altro ad effetto di trasportare le merci al luogo della loro destinazione.

420. «Se il bastimento è stato dichia-«rato innavigabile, l'assicurato sul carico «è tenuto di farne la notificazione nel ter-«mine di tre giorni dalla ricevuta della «notizia.»

421. «Il capitano è tenuto, in questo «caso, a fare ogni diligenza per procu-«rarsi un altro bastimento ad effetto di «trasportare le merci al luogo della loro «destinazione.»

422. «Nel caso previsto dall'art. pre-«cedente, l'assicuratore continua a cor-«rere i rischi delle merci caricate sull'altro «bastimento.»

423. «L'assicuratore è tenuto inoltre «per le avarie, spese di scarico, deposito «e custodia nei magazzini, rimbarco, pel «soprappiù del nolo e per tutte le altre «spese che saranno state fatte per salvare «le merci, sino a concorrenza della somma «assicurata.»

424. «Se, nei termini stabiliti nell'art. «417, il capitano non ha potuto trovare «bastimento per ricaricare le merci e con-«durle al luogo della loro destinazione, «l'assicurato può farne l'abbandono.»

253. «Eccettuato il caso d'innavigabi-«lità del bastimento legalmente provata, «il capitano, sotto pena di nullità della «vendita, non può venderlo senza un man-«dato speciale dei proprietarii.

«La vendita in ogni caso ed anche in «quello d'innavigabilità della nave non «potrà essere fatta senza il preventivo «avviso a darsene nei Regii Stati al Con-«sole di Marina e fuori dei Regii Stati «agli Uffiziali Consolari, secondo i rego-«lamenti.

«Quando sia legalmente riconosciuta «l'innavigabilità e non vi sia mandato dei «proprietarii, la vendita dovrà farsi ai «pubblici incanti.»

Tutta l'economia del procedimento nei casi d'innavigabilità procede dall'art. 241 del Codice di commercio per cui «Il Ca-«pitano è obbligato prima di caricare di «far visitare il suo bastimento, a norma e «nelle forme prescritte dai regolamenti.

« Il processo verbale della visita, di cui « sarà data copia al Capitano, è depositato « nella Segreteria del Tribunale di commercio o di quell'altra autorità che sia « determinata dai regolamenti.

« Senza la presentazione del verbale di « visita non si potranno lasciare al Capitano le spedizioni, ancorchè per parte « dei caricatori si fosse rinunziato alla visita del bastimento.

« Il Capitano, prima di far vela, è in obbligo di osservare se il bastimento è ben « stivato e caricato a dovere, se è ben corredato di gomene, ancore, attrezzi e di « ogni cosa necessaria alla navigazione; « il tutto secondo i regolamenti. »

Art. 244. « In caso di contravvenzione, « il Capitano è risponsabile di tutti gli accidenti verso gli interessati nel bastimento e nel carico. »

Art. 327. « Il Capitano perde il nolo ed « è tenuto ai danni ed interessi verso il « noleggiatore, se questi prova che quando « il bastimento ha messo alla vela era fuori « di stato di navigare. »

Il processo verbale di visita importanto da farsi prima della partenza della nave è quello che stabilisce a favor dell'assicurato la presunzione della causa fortunosa dell'innavigabilità; avvi presunzione che l'innavigabilità della nave debitamente visitata procede da cause fortunose ogni volta che l'assicuratore non riesce a provare derivar la medesima da vizio della cosa.

In virtù della presunzione *iuris tantum*, l'assicurato che produce il verbale di visita è dispensato da ogni ulterior prova, ma non può impedire la controprova all'assicuratore circa l'inesattezza della visita, e così il vizio della nave.

Contro l'assicurato che non fece visitar la nave, milita la presunzione *iuris et de iure*, per cui non è aperta l'azione di abbandono della nave non visitata, nè ammessibile la discussione sopra il valore delle prove.

Il difetto di visita non è opponibile ai caricatori non armatori, perchè la cattiva qualità della nave è rimpetto alle merci un vero sinistro, una vera fortuna di mare, come l'incontro di un corsaro o di uno scoglio.

Là dove la visita legale è impossibile, avvi presunzione invincibile che la causa dell'innavigabilità era fortunosa, in guisa che l'assicuratore, per ricusar l'abbandono non avrebbe altra via che di provare il cattivo stato della nave all'epoca della partenza.

I casi d'innavigabilità, verificandosi per lo più in lontani paesi, i tribunali accordano perciò la maggior confidenza alle perizie asseverate con giuramento e autenticate dalle autorità del luogo dove seguì il sinistro.

Per la stessa ragione gli uomini di mare sono ammessi a somministrare le prove che, al momento della partenza, la nave non era in stato di sostener la navigazione, nel qual caso l'imputazione è a carico dell'armatore. Negli altri casi l'innavigabilità equivale al naufragio e ne subisce tutti gli effetti, vale a dire, che non è più considerata avaria, ma bensì come sinistro totale.

Il decreto che dichiara l'innavigabilità non ammette prova in contrario, salvo in via di appello; per il che il fatto che la nave dichiarata innavigabile fu poi ristaurata e navigò, non toglie all'assicurato l'azione dell'abbandono (*v.* Abbandono, Assicurazione, Bastimento, Capitano).

INSCRIZIONE MARITTIMA. Modo speciale di coscrizione pel servizio di mare, il quale ha il suo fondamento sul principio che la difesa della patria è dovere altrettanto sacro quanto quello di contribuire a misura delle proprie sostanze nelle pubbliche spese. Ora questa difesa richiede necessariamente, in dipendenza della sua geografica posizione, due specie di forze, quella di terra e quella di mare; e siccome, abbenchè diretti verso il medesimo scopo,

quei due servizii richiedono mezzi diversi, la legge dovette far luogo a modificazioni nella sua forma e nelle sue applicazioni agli individui, avuto riguardo al domicilio e alla professione, salva eccezione a favore di quelli che si presentano per servire volontariamente.

Venne a prima giunta in mente, se non fosse possibile di ricorrere, pei due servizii, all'estrazione a sorte comune; ma siccome non si ponno cambiare le leggi di natura, ne dovette perciò essere abbandonato il pensiero per ricorrere ad un mezzo più confacente all'indole degli abitanti e dal quale sia lecito di ripromettersi un più efficace, più durevole e più economico servizio quale si è appunto l'inscrizione marittima, che è vecchia di più secoli.

Nel servizio della marina si militare che mercantile, si fa distinzione fra l'inscrizione e l'ascrizione, mercè che questa comprende tutte le persone che intendono destinarsi al servizio marittimo militare e mercantile, della pesca, e di costa in qualità di mozzi e marinai, di garzoni, ed operai calafati e carpentieri, e in generale tutti gl'individui che compongono la categoria della gente di mare, alla quale non si fa luogo prima dell'età d'anni dieci, e per cui si richiede inoltre il consenso del padre o della madre, e in difetto quello del tutore dell'ascritto, invece che l'inscrizione comprende gl'individui, che non hanno ancora fatto parte della leva militare, i quali perchè matricolati sui ruoli del servizio effettivo di mare, sono dispensati da quello della leva per l'armata di terra.

Formano parte dell'inscrizione 1° i marinai di qualsiasi grado o professione che navigano nell'armata navale o su bastimenti di commercio. 2° Quelli che attendono alla pesca marittima. 3° Quelli che navigano sulle scafe, sulle barche e sulle scialuppe.

In virtù del Regio Brevetto 17 settembre 1842, art. 15, esser debbe tenuto presso l'azienda generale di marina un ruolo dell'inscrizione marittima, in cui saranno compresi, fra gli altri, i matricolati che avranno compito l'età d'anni diciotto, e che avranno fatto dopo l'età d'anni sedici, come marinai, diciotto mesi di navigazione sui legni nazionali, diciotto mesi di lavorazione negli arsenali e cantieri della R. marina, sei nei porti e legni mercantili, oppure che avranno fatto due viaggi di lungo corso.

L'inscritto inoltre si obbliga di servire sui bastimenti o negli arsenali regii ogni qual volta ne sarà richiesto.

Art. 18. È fatta facoltà all'inscritto marittimo di farsi cancellare dal ruolo purchè egli ne faccia la dichiarazione prima dell'apertura de' consigli provinciali di leva per la chiamata della classe della leva di terra a cui appartiene.

Art. 23. Per ottenere il passaporto per l'estero l'inscritto dovrà essere munito di una licenza, la quale sarà rilasciata dal consiglio amministrativo di marina per mezzo del rispettivo console.

Tali licenze non saranno accordate che per un tempo determinato e colle debite cautele per le spese di rimpatriamento.

Art. 24. È data piena e libera facoltà agli inscritti di arruolarsi sui legni mercantili coperti della R. Bandiera (*v.* inoltre LL. PP. 6 febbraio 1830).

È tenuto inoltre negli uffizii d'inscrizione un registro di tutti i carpentieri, calafati ed altri operai di lavori marittimi, i quali ponno essere precettati all'occorrenza, e sono in compenso dispensati da altre requisizioni.

Merita di essere avvertito, che nel mentre altre potenze maggiori provano penuria nel reclutamento della loro marina, quello dei Regii Stati ne sovrabbonda, perchè l'ardire, il coraggio, la temperanza, la sofferenza nelle fatiche, l'attività e la previdenza sono le caratteristiche del genio piemontese, in guisa che, in qualunque

parte del globo tu ti rivolga, sei certo di trovarlo applicato a qualche traffico, a qualche utile intrapresa. Quanto al marinaio genovese, esso è avidamente cercato all'estero e tenuto caro dalla marina mercantile, attesa la sua comparativa maggior forza, abilità e temperanza.

INSEGNA. Emblema, nome od altro segno esteriore, col quale viene indicata l'esistenza degli stabilimenti d'industria e di commercio.

Essa si connette con l'avviamento, lo promove, ed è una proprietà tutelata dalla legge contro qualsiasi violazione.

Questa proprietà si acquista col possesso, o in virtù di vendita, o di cessione dal precedente proprietario.

Quegli che ha venduto un' insegna non è più in grado di prevalersene per proprio uso.

L'alienazione di un fondo di commercio trae seco pure quella dell'insegna, con riserva però del nome dell'alienante, che questi è sempre in diritto di ristabilire, a meno che non abbia stipulata una contraria convenzione.

Il locatore di uno stabilimento di commercio ha diritto di servirsi dell'insegna che vi era apposta, il quale scade però alla scadenza della locazione, ogni volta che egli non ne abbia adottata una propria e particolare, nel qual caso questa diventa sua proprietà esclusiva.

La proprietà di un' insegna si acquista pure a titolo di successione.

Non è lecito d'inscrivere sull' insegna il nome del maestro, di cui la persona che l'innalza fu l'allievo o l'apprendizzo, a meno della di lui adesione.

La proprietà di un' insegna si estingue con la cessazione assoluta del commercio, e senza che ne sia fatta trasmissione a qualsivoglia titolo.

Questa proprietà può essere rivendicata dagli aventivi diritto contro gli usurpatori e imitatori i quali, in caso di pregiudizio inferto, sono altresì condannati al risarcimento dei danni e degl'interessi.

Le insegne avendo uno scopo onninamente commerciale, ed essendo un mezzo di speculazione, d'industria e di vendita, ne segue che le relative contestazioni sono di competenza dei tribunali di commercio.

INSINUAZIONE. Anticamente tabellione, e vale inserzione nel registri prescritti dai regolamenti degli atti che la legge sottopone a quella formalità.

« Gli atti pubblici ricevuti da notai e contenenti sia contratti, sia disposizioni di ultima volontà, non sono producibili in giudizio, e non può farsene verun altro uso, se non sono stati insinuati nella forma prescritta dai vigenti regolamenti » (1420).

« L'insinuazione consiste nella rimessione da farsi dal notaio o da altro pubblico uffiziale, che ha ricevuto l'atto, di una copia del medesimo all'archivio a tale oggetto stabilito in ciascun distretto, ossia tappa d'insinuazione, nel termine portato dai vigenti regolamenti » (1422), i quali sono annessi al R. Editto 12 luglio 1814.

« Le scritture private potranno essere insinuate sull'instanza di un solo dei contraenti, ancorchè non sia stato così convenuto, e ciò all'oggetto di essere custodite nell'archivio d'insinuazione, e di attribuire alle medesime data certa.

« Tale insinuazione dovrà eseguirsi in quell' ufficio d' insinuazione, nel cui distretto è compreso il luogo in cui siasi fatto il contratto, o il luogo in cui una delle parti abbia il suo domicilio, o ancora nell'ufficio stabilito nel luogo di residenza di quel tribunale, da cui i medesimi luoghi dipendono » (1425).

« I contratti, atti e scritture seguiti in paese estero, i quali per la loro natura od oggetto si trovino soggetti all'insinuazione, dovranno essere insinuati prima di farne uso qualunque nei Regii Stati.

« Quelli che contengono traslazione di proprietà o di usufrutto, a qualunque ti-

tolo, di beni stabili posti nei Regii Stati, lo saranno nel termine portato dai veglianti regolamenti » (1426).

Oltre l'insinuazione, il Codice di commercio prescrive in alcuni casi una particolare registrazione, come per gli atti di società, e nel caso contemplato nell'art. 11, per cui « Qualunque contratto di matrimo-« nio fra persone, una delle quali sia com-« merciante, debb' essere trasmesso per « estratto, entro un mese dalla data di « esso, alla segreteria del Tribunale di « commercio per essere registrato ed af-« fisso in conformità dell'art. 2 » cioè nella sala del tribunale medesimo in cui i coniugi intendono di stabilire il loro domicilio.

12. « Il notaio che ha ricevuto il con-« tratto di matrimonio è in obbligo di fare « la trasmessione ordinata dall'articolo pre-« cedente sotto pena di lire venticinque di « ammenda estensibile sino alla multa di « lire cento, ed anche di destituzione e di « risponsabilità verso i creditori, se venga « provato che l'omissione sia dolosa »

L'insinuazione esisteva in Grecia e a Roma dove gli stabili gravati di pegno o d'ipoteca erano ubicati mediante una specie di trascrizione geroglifica, primo saggio del regime ipotecario.

Due oggetti sostanziali mantengono in verde osservanza l'insinuazione; uno di conservazione, l'altro fiscale.

Come misura conservatoria mira essa ad avvalorare l'esistenza e la data degli atti delle mutazioni di proprietà, delle ipoteche, e sotto questo rapporto è in grado eminente protettrice. Nell'ordine della fiscalità è diretta a far introitare nel pubblico erario un reddito che rappresenta ad un tempo la retribuzione dovuta per l'eseguimento della registrazione, e un tributo proporzionale prelevato sul valore della cosa insinuata.

Gli atti e le dichiarazioni che vanno sottoposti all'insinuazione si dividono in tre classi:

1.° Quelli di cui sono soddisfatti i diritti prima dell'insinuazione.

2° Quelli che nell'intento di conciliare gli interessi dell'erario col rapido corso della giustizia sono insinuati a debito.

3° Quelli finalmente che sono esenti dal pagamento di ogni diritto perchè hanno tratto ad atti stipulati nell'interesse dello Stato che non può pagare a se stesso, oppure che contemplano interessi generali.

Tale è la quantità degli atti della prima classe che fa meraviglia come lo spirito di controversia, di litigio, di cavillo possa vestire tante e così svariate forme nel-l'amministrazione degli interessi privati.

I diritti d'insinuazione sono fissi e proporzionali; i primi colpiscono in genere tutti gli atti che non obbligano, non trasmettono e non liberano. I secondi corrispondono al valore, alla natura delle convenzioni, ai vincoli di parentela fra il donatore e il donatario, gli eredi e i loro autori.

Sono dovuti altrettanti diritti quante saranno in un atto o contratto le disposizioni cui esso potrà dar luogo, e se sarà passato fra diverse persone, o fra le stesse, ma per un interesse diverso.

INSOLVIBILITA'. Vale insolubilità, insolvenza, impotenza a pagare, e denota lo stato del debitore non commerciante, il quale trovasi nell'impossibilità di far fronte ai contratti impegni.

L'insolvibilità corrisponde al fallimento del commerciante, nel senso che produce cambiamento di stato nel debitore divenuto insolvibile.

Un debitore può per altro essere insolvibile, e non pertanto fallito; perocchè il fallimento suppone sempre il presente esaurimento di fondi prima esistenti.

Il commerciante che non è in grado di far fronte alle incontrate obbligazioni, viene costituito in istato di fallimento; il non commerciante invece è dichiarato insolvibile eziandio nel caso in cui avesse sottoscritto effetti di commercio.

La differenza tra il fallimento, e l'insolvibilità si ripete dacchè il primo è la conseguenza della perdita del credito, astrazione fatta dalla liquidazione del suo stato attivo e passivo, mentre il secondo suppone sempre che la massa dei debiti supera quella dei beni mobili o stabili, sui quali la prima è guarentita.

L'insolvibilità non interdice al debitore l'amministrazione dei proprii beni, e non colpisce di nullità i mutui, le vendite, le ipoteche e le altre disposizioni fatte dal debitore ad un'epoca qualunque. Essa però può, anzi deve condurlo il più delle volte alla cessione dei beni, i quali rimangono perciò *penes curiam*, e a benefizio dei creditori (art. 1355 e seg. Cod. civ.).

Gli effetti dell'insolvibilità sono di provocare la dissoluzione di una società, di risolvere il mandato, di rendere esigibile il capitale di una rendita costituita, di togliere al compratore il diritto di esigere la consegna della cosa che gli fu venduta, a meno che non presti idoneo sicurtà, di accordare al fideiussore del debitore la facoltà di agire contro di lui, prima eziandio di dover pagare.

I creditori non possono privare il debitore insolvibile della libertà se non in quanto che è pronunciato contro di lui l'arresto personale, nè farlo processare in via correzionale per motivo del disordine de' suoi affari, nè associarsi per amministrare i di lui beni, a riserva che il debitore stesso vi acconsenta. Il sequestro e la spropriazione sono i soli mezzi, ai quali possono validamente aver ricorso.

Nel mentre che nei fallimenti la nullità delle obbligazioni è pronunciata dietro semplici presunzioni legali, nei casi d'insolvibilità la frode debb'essere constatata con prove di fatto e positive (*v.* Arresto personale, Cessione dei beni, Fallimento).

INSTITORE. Persona che negozia in nome di un'altra, ossia agente deputato ad amministrare un'impresa, un negozio di banca, o di merci di qualunque sorta.

Vi passa tra l'institore ed il complementario la differenza, che il primo è un semplice preposto ossia commesso all'altrui negozio per qualche vendita o compra od altra operazione mercantile, mediante un annuo stipendio od altro utile pattuito; invece che il complementario è sempre uno dei soci di una ragione *cantante* cui è dato dagli altri la facoltà di agire e negoziare, o a nome proprio o a quello della società, i fondi comuni, mediante la partecipazione agli utili per la sua tangente.

L'azione institoria compete a chiunque abbia contratto coll'institore contro i preponenti, o quelli al nome de'quali siasi fatta la preposizione.

Può costituirsi l'institore da chiunque sia padrone di un negozio, non meno che da un procuratore, amministratore di beni, tutore o curatore; nè possono farne l'uffizio i figli di famiglia, le donne, i minori e le persone di servizio.

Le azioni contro il fatto degli institori sono di diritto civile.

L' atto di preposizione dell' institore deve specificare la natura del negozio per il quale viene preposto, e non può validamente essere concepito in termini generali.

L'institore opera, non già le veci del committente, ma in di lui aiuto e sotto la di lui vigilanza.

Egli non può nè deputare altri, nè farsi da altri rappresentare negli affari del negozio a cui trovasi preposto.

Gl'institori hanno la guarentia del principale per gli affari relativi al negozio ai medesimi confidati.

L'institore obbliga il preponente con i contratti che da esso lui si fanno nell'interesse e nei limiti della sua institoria, perchè si suppone munito di mandato espresso o tacito.

L'institore può contrattare in nome pro-

prio, eziandio per oggetti della natura di quelli, pei quali veniva preposto, e nel dubbio per conto di chi seguiva il contratto prevale la presunzione, che fu per conto proprio.

L'uffizio dell'institore s'intende rivocato colla morte del preponente, o colla mutazione del suo stato.

Gl'institori non ponno pretendere maggior salario di quello convenuto. Non essendo intervenuta veruna convenzione si ricorre, per stabilire il salario, alla consuetudine dei luoghi (*v.* Appalto, Impresa).

INTENDENZE. Magistrature amministrative e finanziere stabilite in ogni provincia pel regolare andamento in esse del regime economico.

Gl'intendenti sono pertanto nelle loro provincie il punto di riferimento nelle varie emergenze di pubblica economia; epperciò dal loro zelo, dalla loro oculatezza, imparzialità e previdenza nel proporre gli utili provvedimenti e nel manodurne l'esecuzione dipende la prosperità dell'industria e del commercio, il bene degli amministrati, la ricchezza dello Stato. Egli è per questo motivo che reputiamo pregio dell'opera di qui indicarne per sommi capi le principali attribuzioni.

I Romani non conoscevano la divisione dei poteri in legislativo, amministrativo e giudiziario, che Montesquieu accenna essere base sostanziale d'ogni buon governo. A Roma la potestà giudiziale formò in origine parte integrante della potenza pubblica, e conglomerata negli attributi della sovranità passò quindi nelle mani dei re, ad un tempo pontefici e primi magistrati, i quali concentravano in se stessi i pieni poteri.

Il diritto di amministrar la giustizia fu in progresso deferto ai consoli, ma perchè costretti a rimanersi spesso assenti per le guerre guerreggiate contro le più lontane nazioni dell'orbe, lo delegarono ai pretori, i quali lo esercivano senza detrimento delle altre pubbliche funzioni a cui erano essi cumulativamente chiamati rispetto alla potestà esecutiva e amministrativa.

Fino ai tempi dell'impero non fuvvi unità nè gerarchia, e le sentenze venivano proferite in prima ed ultima instanza, senza che la procedura civile somministrasse verun mezzo di riforma o revisione per *mal giudicato* o per *violazione di legge*.

Gli abusi però di quella onnipotenza si facevano meno sensibili in vista che le magistrature erano soltanto annuali, e perchè allo scadere della carica competeva a ciascuno di domandar conto ai magistrati de'loro atti, e qualora fossero dichiarati inetti o prevaricatori, si tenevano responsabili verso le parti lese.

Alla decadenza della repubblica le funzioni politiche e religiose essendo passate nelle mani dei Cesari, le antiche magistrature perdettero i loro privilegi e discesero al rango delle autorità subalterne, per modo che prese fondamento la gerarchia, e l'imperatore diventò un giudice supremo al quale esser potevano deferte le sentenze di tutti i magistrati.

L'ultimo tratto caratteristico dell'organismo legale presso i Romani è quello dell'ingerenza dei cittadini nell'amministrazione della giustizia, la divisione degli uffizi giuridici tra i magistrati incumbenzati di determinare preventivamente le conseguenze giuridiche dei fatti allegati dalle parti, e il giudice o *giurato* il di cui mandato consisteva nel verificare quelle allegazioni, nell'applicar loro i principii determinati dal magistrato, e nel porre fine per siffatto modo alla controversia. Questo sistema imprimeva alla giustizia un carattere ad un tempo popolare e liberale, in armonia colle instituzioni in allora vigenti. Esso preveniva gli abusi di cui lasciasse concepir timore il potere sovrano della magistratura; i litiganti erano giudicati da giudici di loro scelta, i quali perciò

presentar dovevano tutte le desiderate guarentie; i magistrati potevano ciò stante prestar le loro cure anche agli affari minimi, nè il povero aveva donde temere le influenze del ricco e del potente.

L'indicato sistema del giurì in materia civile era fondato sul principio, che la decisione del punto di diritto richiede cognizioni tecniche che non si ponno rinvenire se non se in persone che hanno fatto della giurisprudenza uno studio speciale. Il giudizio del fatto invece lascia supporre soltanto uno spirito retto, una certa quale abitudine degli affari, una intemerata conscienza, ma prende un tempo considerevole. Ciò posto, dovendo i magistrati occuparsi soltanto del punto di diritto e del modo con cui la causa esser doveva instrutta e giudicata, avevano margine per dar corso in breve a una gran copia di affari, senza che fosse d'uopo di stabilirli in numero considerevole; in guisa che poteva la scelta loro cadere su persone di ogni eccezione maggiori per dottrina e per esperienza. Per ciò che concerne alla verificazione dei fatti, i giurati essendo molti, riusciva agevol cosa di distribuire fra loro le cause, che, circoscritte per ognuno in numero, venivano perciò più accuratamente instrutte.

Questo stato di cose durò fino al XV secolo, in cui cominciò a sentirsi il bisogno di separare l'autorità giudiziaria dall'amministrativa.

E per verità, destinate le leggi civili a reggere le relazioni di famiglia e le convenzioni private che costituiscono lo stato sociale, sono altrettanto stabili quanto il principio che serve loro di base fondamentale; a fronte delle differenze di tempo, di luogo e d'instituzioni, esse conservano presso tutte le nazioni consonanze generali e necessarie. Le leggi amministrative invece, chiamate a governare la potenza pubblica in conflitto coi privati interessi, si modificano, si estendono, si complicano a misura delle vicissitudini, delle instituzioni, dei progressi dell'incivilimento, dell'incremento della ricchezza. Esse variano dall'una ad altra nazione, e tra i popoli di una stessa nazione. Le loro sorgenti si disseccano in certo qual modo e scaturiscono di nuovo incessantemente; un politico rivolgimento, una scientifica scoperta, un perfezionamento industriale, ne modificano e talvolta eziandio ne distruggono la sostanza.

Il potere governativo amministra; che se i provvedimenti da lui emanati offendono un qualche diritto, esamina i fondamenti dei richiami e ne giudica il valore, vale a dire che talvolta si prevale del potere amministrativo e tal'altra esercisce una giurisdizione contenziosa. Come potere amministrativo esso determina circa gli interessi controversi, e come giurisdizione contenziosa statuisce sui diritti. Per un lato prende norma dalla ragione e dall'equità, e mira all'interesse generale; dall'altro pondera i diritti rispettivamente acquistati e ha per meta la giustizia.

I diritti che costituiscono il contenzioso amministrativo procedono dall'azione economica, e reagiscono sull'interesse generale, a cui vantaggio quell'azione viene esercita. Perchè possano essere ammessi fa d'uopo che un atto amministrativo possa essere modificato, sospeso, derogato; ed è su questo punto che vanno distinti dai diritti di competenza dell'autorità giudiziaria, che sono diritti privati in contatto con interessi della stessa natura, nel conflitto dei quali l'interesse generale punto non trovasi impegnato.

Il governo amministra mediante generali regolamenti e decisioni speciali. I regolamenti generali, ossia di pubblica amministrazione, formano il necessario complemento delle leggi amministrative. Le leggi civili al contrario sono quasi sempre compiute per se stesse, e si rivolgono direttamente ai cittadini che le denno

osservare, e ai tribunali a cui incumbe di farne l'applicazione. Accanto ai doveri che le leggi impongono stanno i diritti che esse conferiscono, e la vigilanza dei diritti guarentisce l'adempimento dei doveri. Le leggi amministrative sono prive d'ordinario di questa possente guarentia; esse stipulano nel pubblico interesse, ed è perciò necessario l'intervento della pubblica autorità per inculcare l'osservanza delle loro disposizioni, e che determinazioni secondarie agevolino e governino la sua intervenzione.

Eziandio là dove il potere legislativo e l'esecutivo stanno nella stessa mano non sarebbe scevra d'inconvenienti la confusione nel testo medesimo dei principii e della loro applicazione, delle leggi ch'esser denno permanenti e delle misure esecutive che l'esperienza corregge e rende successivamente più perfette.

Il potere legislativo ha sol esso autorità per ordinare le disposizioni fondamentali che costituiscono una legge; ma quelle secondarie dirette a dar azione a quella legge richiedono un esame troppo minuto, provvedimenti tanto speciali, modificazioni così frequenti da non poter far parte integrante della legge medesima, epperciò vi suppliscono i regolamenti che procedono dalla sorgente di tutte le leggi e ne ritengono l'autorità. Per lo più essi tengono dietro alla legge medesima e ne avvalorano l'esecuzione; talvolta la precedono e le schiudono in certo qual modo la via.

Organo del governo nell'elevata sfera delle sue attribuzioni è d'ordinario il Consiglio di Stato, di cui consulta il parere negli affari di legislazione del pari che negli atti di alta amministrazione, senza obbligo di uniformarvisi.

Il Consiglio di Stato è lo strumento energico e necessario della centralizzazione amministrativa, nella di cui possente ed uniforme direzione degli affari vengono meno le esigenze di luogo, le influenze personali, e le infinite varietà di giurisprudenza che con l'andar del tempo distruggerebbero l'unità del potere e della legge.

Il Re è il reggitor supremo di tutte le giurisdizioni, il centro da cui emanano i raggi della giustizia, perchè, posto a sopraccapo dell'autorità giudiziaria e amministrativa, solo è in grado di attribuire a ciascuna la parte che le compete. Che se il potere giuridico avesse facoltà di determinare esso stesso la propria competenza, si farebbe ad invadere i confini delle attribuzioni amministrative, una quale invasione non potrebbe essere repressa senza compromettere il gran principio dell'inviolabilità dei giudizi; per la qual cosa le leggi non solo hanno interdetto ai tribunali di intorbidare le operazioni dell'autorità economica e di conoscere degli atti di sua amministrazione, ma resero inoltre efficace una tale interdizione, prescrivendo, che in caso di conflitto di attribuzioni tra l'autorità amministrativa e giudiziale la decisione ne appartiene al re, previo il parere del suo Consiglio di Stato.

In Francia entra inoltre nelle attribuzioni dello stesso Consiglio di Stato di accuratamente distinguere le questioni di pura amministrazione da quelle contenziose; di rivolgere queste all'autorità delegata per risolverle, e di sottoporre a una revisione contenziosa per inosservanza di forme, incompetenza o esuberanza di poteri le decisioni meramente amministrative, non meno che quelle contenziose profferite in ultima instanza a tenor delle leggi, mercecchè tutte le autorità economiche sono contenute nei limiti del loro potere, e viene avvalorata presso l'amministrazione in complesso l'osservanza dei regolamenti e il rispetto della legge.

Si eccepisce, che l'amministrazione non tralascia di amministrare, eziandio quando determina sopra oggetti contenziosi, che

esamina i suoi proprii fatti ed è posta nel bivio di revocare le sue decisioni, motivo per cui gli è malagevol cosa di cancellare le prime sue impressioni e di allontanarsi dal suo primo parere. Qui però giova riflettere che la sola cosa che stia a cuore alle parti è sostanzialmente di ottener giustizia; invece che preme al governo e di esser giusto e di conservar libera la sua azione, motivo per cui la giustizia è per esso un oggetto di previdenza al pari che un dovere. I suoi affari sono innumerevoli, e soffrirebbe un immenso discapito qualora fossero mal condotti: per avvalorare il suo credito, per agevolare le sue imprese, per ottenere favorevoli condizioni fa d'uopo che la sua lealtà sia acclamata, e di non mettersi a repentaglio abusando del suo potere. Certo egli è che lo zelo dei suoi agenti immediati può talvolta trascendere; ma l'intervento di un Consiglio estraneo all'affare controverso, che non ha sul medesimo un'opinione preconcepita, che può andare in traccia della verità senza compromettere il suo amor proprio è un mezzo efficacissimo e salutare onde predisporre e manodurre le decisioni della giurisdizione amministrativa, senza che questa abbia a temerne nè predominio nè usurpazioni.

Si obbietta inoltre che la guarentia sta nel fatto e non nel diritto; che dove non è stabilità manca la confidenza, e che la fede è altrettanto necessaria quanto la giustizia. Ma qui vuolsi ritenere, che se la giurisdizione giuridica è avvalorata dalla propria indipendenza, la giurisdizione amministrativa è vincolata dalla sua risponsabilità, la quale tutela nel tempo stesso il pubblico e il privato interesse.

Questi principii di tutta verità durarono molta fatica a germogliare, e soltanto l'opera di secoli valse a produrre l'attuale separazione dei poteri che si danno scambievolmente la mano senza urti, senza scosse e senza reazioni in virtù delle regole prestabilite per sollevare e decidere i conflitti di giurisdizione.

Un breve cenno del corso progressivo seguito dalle Intendenze, a far capo dalla loro origine sino ai dì nostri, servirà meglio di qualsiasi ragionamento a chiarire quanto siamo venuti accennando.

L'instituzione delle intendenze ne'Regii Stati risale al XV° secolo, in cui per patenti 12 maggio 1696 il duca Amedeo deputava nelle provincie di qua dal monti intendenti di giustizia e di azienda con qualità di ducali consiglieri e con tutti gli onori, autorità, privilegi, immunità, esenzioni, insieme con lo stipendio annuo di lire tremila, di cui potevano pagarsi di propria mano.

Gli uffizi d'intendenza, già per modo di provvisione stati appoggiati a varii soggetti, furono con quelle ducali Patenti dichiarati perpetui, non sottoposti ad alcuna sospensione o riforma; però alla condizione onerosa di una proporzionata finanza, che in quell'epoca solevasi percevere nella concessione delle cariche e dei pubblici uffizi.

Era principale incumbenza degl'intendenti di stabilire gl'imposti annuali per pagamento delle debiture ducali e militari, ed anche pei crediti legittimamente dovuti ai terzi, per quanto potessero comportare le forze di caduna comunità, di far esigere dette debiture, ed ove li medesimi non potessero supplire, di sostituire due delegati o commissarii con mandato di portarsi sopra i luoghi pella compulsione delle comunità morose nei loro rispettivi dipartimenti, e con tutte le altre incumbenze, direzioni e funzioni più distintamente espresso nelle instruzioni da spedirsi a ciascuno a parte. Queste instruzioni erano manoscritte e dovevano tenersi segrete dai rispettivi titolari.

Nell'esordire dell'anno 1723 emanava un Regolamento delle provincie ossia dipartimenti per le intendenze di qua dal mare, e nelle RR. CC. 20 febbraio stesso

anno furono determinate l'autorità e le incumbenze degl'intendenti, ricordate in parte nel Regolamento pel governo economico 28 giugno 1730, e conservate in vigore fino all'epoca della pubblicazione delle nuove CC. 7 aprile 1770, col tit. I, cap. IV, lib. VI delle quali quei magistrati economici furono posti sotto la direzione del generale delle finanze, con autorità di verificare le imposizioni, ordinarne la distribuzione e ripartimento, ammettere i causati e decidere in tale occasione qualunque controversia che vi potesse nascere, meno quelle in opposizione per parte delle comunità ai titoli di censi o crediti, o se dai creditori si pretendesse una maggior imposizione; nel qual caso la decisione era di competenza ordinaria.

Era pure di loro autorità ed incumbenza:

1° L'obbligare e costringere le comunità e gli esattori a fare i debiti pagamenti nelle mani del tesoriere, e i particolari in quelle degli esattori, e di decidere sommariamente le questioni che potessero insorgere;

2° Di far render il conto agli esattori, ricevidori ed agenti delle comunità ed agli altri che avessero maneggiato gl'interessi di esse;

3° Di castigare a misura del loro fallo i contabili e gli altri pubblici uffiziali colti in frode o in mancamento in pregiudizio del pubblico o de' privati per causa di registro, taglie, imposte, od altre malversazioni, e condannarli al risarcimento del danno, meno il caso di falsità, furto, concussione o simili, in cui i trascorsi prendono nome di delitto, che spettava all'autorità ordinaria di giudicare, sulle informazioni raccolte dall'intendente coll'assistenza del fisco;

4° Di conoscere le differenze de' territorii tra le comunità, e tra queste ed i particolari in occasione di misure pella catastrazione dei beni.

5° Di provvedere pelle misure generali dei territorii in occasione della rinnovazione dei catastri.

6° Di decidere in ordine alle differenze che vertissero tra le comunità e i particolari per corrosioni o alluvioni in aumento o diminuzione del registro, o altre derivanti dai catasti o libri di mutazione o quinternetti per i beni sottoposti ai carichi, semprechè tali controversie non cadessero sopra il dominio o possesso dei beni;

7° Di provvedere in tempo opportuno per l'esecuzione delle opere necessarie ad impedire e riparare le corrosioni dei fiumi, con facoltà di costringervi tutti quelli che ne sentissero l'utilità;

8° Di determinare e provvedere sommariamente nelle contestazioni circa la munienza o respingenza a danno altrui dei ripari fatti da comunità o particolari;

9° Di punire con pena pecuniaria quegli uffiziali del pubblico che, chiamati e non legittimamente impediti, ricusassero d'intervenire ai consigli o in altri affari di comunità.

Dalle ordinanze degl'intendenti non era lecito di appellare; ma ove alcuno s'intendesse di essere gravato dalle medesime, poteva ricorrere al trono per ottenerne l'autorizzazione.

La procedura e i giudizi degl'intendenti erano sommarii e senza formalità di atti, udite le prove necessarie in voce, viste le scritture, e fatta la visita dei luoghi nei casi che fosse necessaria.

L'amministrazione dei pubblici formando il nerbo sostanziale delle attribuzioni degl'intendenti, ne furono segnate le norme dal Regolamento annesso alle RR. PP. 6 giugno 1775, richiamato in verde osservanza unitamente alle disposizioni progressivamente emanate coll'Istruzione annessa al R. Brevetto del 1° aprile 1838, la quale ebbe per oggetto di raccogliere le molte sparse membra degli ordinamenti di amministrazione comunale, di coordinarle e metterle in chiara luce tanto

nell'interesse degli amministrati che degli amministratori.

Le intendenze furono ripristinate nelle antiche provincie col R. Editto 21 maggio 1814, e stabilite nel ducato di Genova in virtù dell'Editto 27 febbraio 1815.

Le RR. PP. 14 dicembre 1818 fecero subire alcune variazioni nell'organizzazione delle intendenze, ma ne lasciarono sussistere le attribuzioni tanto economiche quanto giuridiche determinate dal mentovato cap. VI, tit. I e successivi del lib. VI delle generali CC.

Una modificazione vitale fu introdotta nel regime economico delle provincie colle RR. PP. 25 agosto e 31 dicembre 1842, essendochè per esse piacque a S. M. il re Carlo Alberto:

1° D'instituire intendenze generali non più di nome, ma di fatto, nelle quali trovasi concentrata la somma della pubblica economia, mediante l'assegnamento di competenze distinte da quelle degli uffizi delle intendenze particolari;

2° Di stabilire presso le intendenze generali speciali consigli ossiano magistrature economiche con assegnamento particolarizzato della rispettiva competenza tanto giuridica che consultiva, per cui da personali ed inappellabili, i giudizi nelle controversie amministrative diventarono collegiali ed appellabili alla R. Camera dei conti, ed i pareri circa i provvedimenti più sostanziali sono elaborati in certo qual modo in contatto con gl'interessi ai quali occorre di provvedere.

3° Di assegnare una forma determinata, spedita e regolare di procedimento sì negli affari contenziosi e misti, come nelle cause per contravvenzioni.

4° Di stabilir regole circa il modo di risolvere i conflitti tanto positivi che negativi fra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria, e delle stesse autorità amministrative fra di loro.

Fra gli altri oggetti di cui la cognizione è riservata ai consigli d'intendenza noteremo nell'interesse dell'industria 1° quello delle controversie relative all'intelligenza ed all'eseguimento dei contratti per lavori di ogni genere delle aziende, dell'interno, delle finanze e delle provincie.

2° Le contestazioni sull'intelligenza ed eseguimento dei contratti di somministranze e lavori di ogni qualità stipulati nell'interesse delle comunità, non che dei contratti di affittamento di beni o redditi comunali.

3° Le questioni relative all'eseguimento degli appalti dei dazi di consumo, dritti di ala o di piazza, di peso e simili, spettanti alle comunità.

4° Le controversie che riflettono il risarcimento dei danni cagionati dal trasporto dei legnami a galla.

5° Quelle concernenti le indennizzazioni dovute nei casi previsti dagli art. 66 e 67 delle LL. PP. 6 aprile 1839, e qualunque altro risarcimento di danno proveniente dal fatto degl'imprenditori o dell'amministrazione nell'eseguimento dei lavori pubblici da questa ordinati (*v.* Amministrazione, Conflitto, Economia pubblica, Legge).

INTERDIZIONE. Il negoziante imbecille, demente o prodigo, ed il bancarottiere sono interdetti in conformità del disposto dagli art. 368 e seguenti del Codice civile.

Collo stesso vocabolo viene pure significato il divieto che il Sovrano impone ai suoi sudditi di fare il commercio con le nazioni contro le quali trovasi egli in istato di ostilità.

In questo caso nasce la sospensione dell'intercorso, ossia del diritto che compete in virtù di trattati alle nazioni di frequentare i porti rispettivi.

Il commercio è interdetto ai sensali, agli agenti di cambio, ai consoli, ai magistrati, ai pubblici funzionarii ed ai ministri del culto.

Simile interdizione non milita rispetto alla classe nobile, ma esercendo il commercio e la mercatura essa deroga, in alcune monarchie, alle sue prerogative.

Le obbligazioni per altro, che fossero dalle persone come sovra interdette incontrate, non ostante il divieto, sussistono in tutta la loro pienezza ed estensione, ma i contravventori vanno soggetti alle penalità inflitte dalle leggi speciali (*v.* AGENTI DI CAMBIO, COMMERCIANTE, SENSALI).

INTERESSI. Lucro che periodicamente si ricava da un capitale collocato a frutto come se fosse dato a locazione, e si compone di due elementi, cioè del prezzo di locazione propriamente detto, e del premio di assicurazione diretto a guarentire in certo qual modo la solvibilità del mutuatario.

Il prezzo di locazione è l'interesse legale, e il premio rappresenta il grado di gravità del pericolo che il mutuante corre relativamente al capitale mutuato.

La teoria dell'interesse è fondata su questo principio accennato da Montesquieu «Che il danaro è il segno dei valori, e quegli il quale abbisogna di questo segno deve prenderlo a locazione, siccome pratica in tutte le altre cose che gli sono necessarie.»

Tra queste cose però e il danaro vi passa questa differenza, che le prime ponno essere locate o comprate, invece che il danaro si loca e non si compra.

I Romani davano all' interesse del danaro il nome di usura, i limiti della quale erano enormemente soverchiati dalla cupidigia dei patrizi e dalla miseria della plebe nei primi secoli della repubblica, e dagli *usurarii* negli ultimi tempi dell'impero, epoca in cui l'interesse fu quasi sempre del 12 per cento, senza che i mutuatarii potessero esimersi dall' incontrarne il carico, in vista che la pecunia erasi ristretta nelle mani di pochi, ed i popolani andavano sottoposti a ogni maniera di angarie.

Le leggi Licinia, Duellia, Menenia e Gabinia ridussero in varie epoche la quota dell'interesse, e giunsero perfino a proibire qualsivoglia specie di usura fra un cittadino romano e un altro cittadino romano, ma ciò inutilmente, imperciocchè l'avidità dei capitalisti d'accordo coi bisognosi di danaro trovarono modi per eluderne il rigore, oltre che gli affari non potendo rimanere stazionarii, succedeva che l'avarizia porgeva la mano alla legge, e la legge all'avarizia.

Deve la legge fissare l'interesse del danaro, ovvero lasciare che sia determinato dalla ragione mercantile, siccome si fa di tutte le cose mercatabili?

Bentham porta opinione «Che non hassi a frapporre impedimento all'uomo, giunto all'età di ragione, che gode d'una mente sana, che ha il suo libero arbitrio, e che opera con piena cognizione di causa, d'incontrare qualunque impegno reputi egli di suo vantaggio.»

Loke concorre nello stesso avviso, perchè il frutto del danaro è così regolato dalla natura delle cose, come il prezzo di tutto quel che è in commercio, e segue la ragione inversa delle offerte e delle ricerche. Per la qual cosa, come sarebbe inutile e anco pericoloso ordinare per legge, che le terre rendano il 5 o il 10 per cento, ovvero che le derrate e le manifatture si abbiano a vendere a un tale, o tal prezzo, così è inutile e pericoloso il fissare gli interessi del danaro, i quali seguono da per tutto la medesima legge di natura.

L'abate Genovesi aggiunge, che l'usura viene determinata da differenti cagioni, come il prezzo di tutte le altre cose, ed è un rapporto compostissimo. Ella è sempre una ragione composta diretta dei bisogni e della gravezza delle tasse e dei dazii, inversa della copia del danaro; dunque ella è il segno di tutte queste cagioni. Come i termini di questa ragione variano perpetuamente secondo i tempi e i luoghi,

quindi nasce che debbano variar le usure. La legge civile tassando le usure fa due cose; 1° riduce le più grandi varietà dei termini alla minima; 2° obbliga i *rentieri* a fissare anch'essi quei termini troppo varianti con una costante sobrietà del vivere naturale e civile, e in breve non si trovano prestatori.

Uno sperimento di questa teoria essendo stato fatto in Francia nel 1789, molti e gravi abusi non tardarono a manifestarsi, in guisa tale che il legislatore dovette frapporvi un argine, avuto riguardo essere cosa notoria, che gli interessi usurarii feriscono la proprietà nella sua radice, distruggono l'agricoltura, non permettono al proprietario le utili migliorie, corrompono le vere sorgenti dell'industria, e in vista della pregindicievole facilità di procacciarsi lucri considerevoli, sviano i cittadini dalle professioni, e tendono alla rovina delle intiere famiglie.

Da siffatte considerazioni ne segue, che la legislazione non deve spogliarsi della tutela che le compete contro le umane passioni, affinchè il bisogno, l'inesperienza e la non curanza non siano date in balìa della cupidigia degli usurai, che Catone soleva chiamare *uccisori dell'uomo.*

Se pertanto è necessario di determinare un interesse legale, questo debb'essere ragguagliato in modo che si trovi sempre in armonia col prezzo reale dei capitali, perchè la legge vuol essere l'espressione dei rapporti del maggior numero delle transazioni fra il danaro e i lucri del lavoro, non senza mantener ferma la massima in mezzo all'oscillazione delle cifre che rappresentano l'interesse.

Quanto sovra premesso, si osserva che gl'interessi si distinguono dagli arretrati in quanto che suppongono sempre l'inalienabilità del capitale.

Essi sono al tanto per cento, od al cento per tanto, e si dividono in semplici e composti.

L'interesse è semplice quando viene riscosso alle epoche convenute e senza alterazione del capitale; è per lo contrario composto se l'interesse è aggiunto al capitale per formarne un altro capitale suscettibile di un interesse maggiore.

Questo caso d'interesse dell'interesse è previsto dal Codice civile, il quale dispone, che « gl'interessi scaduti dei capitali non possono produrre interessi, nè in forza di domanda fatta giudicialmente, nè in vigore di convenzione delle stesse parti.

« Possono bensì gli interessi scaduti produrre interessi quando o per sostituzione all'antico debito di un altro debito di specie diversa, ovvero per mutazione della persona del debitore o del creditore, gli interessi assumono la natura di capitale (1245). »

« Le rendite scadute, come i fitti, le pigioni ed i frutti maturati delle rendite perpetue o vitalizie producono interessi dal giorno della dimanda giudiziale o della convenzione. »

« La stessa regola si osserva per le restituzioni dei frutti e per gli interessi pagati da un terzo al creditore a scarico del debitore » (1246).

L'interesse semplice segue le norme stabilite dagli articoli 1935 a 1937 del Codice medesimo, trascritti all'articolo *mutuo.*

In quanto al pegno, determina l'art. 2154 che « Se è dato in pegno un credito, il quale produca interessi, il creditore debbe imputare tali interessi in quelli che possono essergli dovuti.

« Se il debito per la cui sicurezza siasi dato in pegno un credito, non produca per se stesso interessi, l'imputazione si fa sopra il capitale del debito. »

L'interesse è legale o convenzionale; legale quando viene stabilito dai tribunali in dipendenza di una citazione; convenzionale se procede da mutuo consenso; in questo caso la decorrenza comincia dal giorno stipulato nel contratto.

Ciò non pertanto in virtù dell'art. 169 del Codice di commercio «L'interesse del «principale di una lettera di cambio, o di «un biglietto protestato per difetto di pa-«gamento, è dovuto dal giorno del seguito «protesto;» e per l'art. 197 «L'interesse «delle spese del protesto, ricambio, ed «altre spese legittime, non è dovuto che «dal giorno della domanda in giudizio.»

Mancando la prova che un capitale è stato conceduto con interesse, l'imprestito s'intende fatto a titolo gratuito.

L'art. 1956 del Codice civile dichiara bensì, che l'interesse non può eccedere la tassa stabilita dalla legge, ma tace circa l'ammontare di questa tassa.

In virtù delle RR. CC., § 4, cap. 11, tit. XVI, lib. II, trattandosi di qualche credito di mercanti, banchieri o negozianti che proceda da vendita di mercanzie o altrimenti derivi da commercio eziandio tra negozianti e non negozianti,..... potrà essere aggiudicato, nelle occorrenze, l'interesse a favore di detti mercanti, banchieri o negozianti, purchè non ecceda il 6 per cento. Non è però compreso in questa regola l'interesse del cambio e ricambio. Laddove si trattasse di prestiti fatti da negozianti ad altri non negozianti, e così anche di credito proveniente da qualsivoglia altro contratto, non potrà esigersi se non l'interesse alla ragion comune. La stessa cosa sarà pure da osservarsi fra i negozianti medesimi quando seguono per cause particolari ed indipendenti dal commercio.

Il regime delle RR. CC. fu ripristinato nel 1814, ma per ciò che concerne all'interesse il Manifesto senatorio 9 gennaio 1815 lo stabilì in ragione del 5 per % nelle materie civili e del 6 in quelle commerciali.

Questa meta può per altro essere oltrepassata nei contratti a cambio marittimo e nei pubblici imprestiti, e ciò in contemplazione dei pericoli che corrono i mutuanti.

L'interesse del 6 per cento è pure accordato ai censi in virtù della Bolla di s. Pio V, senza che il Codice civile vi abbia altrimenti derogato, e ciò per la ragione, che nel caso dei censi, ossia rendite semplici, il debitore è in facoltà di restituire il capitale a piacer suo, nel mentre che il creditore non lo può mai pretendere insino a tanto che sono puntualmente eseguite le condizioni del contratto.

Può in questa specie di contratti essere pattuita, senza contraddire allo spirito della Bolla Piana, una mora entro la quale non sia lecito al debitore di far restituzione del capitale?

Giova riflettere a questo riguardo, che se per adattarsi alla condizione dei tempi il Codice civile dovette scostarsi in qualche parte dalle disposizioni della Bolla Piana la quale, considerata quale legge civile, regolava dapprima la materia dei censi, ne conservò tuttavia tutto il carattere sostanziale e distintivo, quello cioè della non ripetibilità del capitale per parte del creditore.

Ciò posto, sempre quando nella stipulazione del censo il concedente si è interdetta la facoltà di ripetere il capitale, non vi può esser dubbio: 1° Che il patto proibitivo del riscatto entro il tempo determinato dall'art. 1945 del Codice non altera punto, nè varia la natura del contratto censuario.

2° Che non rimane interdetto alle parti contraenti di apporre nella costituzione del censo quei patti e quelle condizioni che ravvisano di loro maggior convenienza, purchè non contrarie alle leggi.

3° Che se il legislatore si riferì, quanto alla quota degli interessi, alla legge vigente all'epoca del contratto, ciò si fu per non istabilire in una legge fissa e permanente una disposizione necessariamente fluttuante e variabile a misura delle contingenze qual è la tassa dell'interesse legale.

Da questa considerazione emerge, che

l'interesse pei censi essendo dalla Bolla Piana permesso in ragione del 6 per cento, questo deve ritenersi per legalmente ripetibile, per la ragione che questa specie di contratto è diversa dal mutuo nella parte sostanziale per cui compete al mutuante la facoltà di ripetere alla scadenza della mora la restituzione del capitale, invece che al censista tale facoltà è interdetta.

Che se qualche dubbio poteva pur tuttavia sussistere sull'argomento degli interessi, questo venne sciolto dalle risoluzioni date dalla sacra congregazione di Roma, state approvate dal Sommo Pontefice, le quali autorizzano li contraenti a stipulare nelle loro convenzioni con piena tranquillità di coscienza quegli interessi che sono dalle leggi civili permessi ed autorizzati.

L'interesse essendo l'accessorio del capitale, segue perciò la condizione di quest'ultimo.

Nelle emergenze di pagamenti parziali, senza specifica imputazione, s' intende che vengon fatti prima sugl'interessi, e poscia sul capitale.

Chi prende una cambiale e tralascia di pagarne il prezzo, ossia il cambio al traente, va tosto debitore degl'interessi alla ragion mercantile per il danno inerente alla mora.

Gli interessi mercantili provenienti dal cambio godono degli stessi privilegii ed anteriorità che competono per la somma principale.

Gli interessi mercantili corrono anche contro un negoziante fallito allorchè sono essi dovuti per convenzione.

L'interesse del lucro cessante e del danno emergente è dovuto senz'altra prova di requisiti ai negozianti riputati tali nella piazza (*v.* Imprestito, Lettera di cambio, Mutuo).

INTERLOPE (commercio). Voce di conio inglese che non trovasi registrata nei lessici italiani nè francesi, ma che pur si adopera per indicare il commercio che per la via di mare, pei laghi e canali navigabili è fatto in frode e in opposizione alle leggi.

La stessa specie di commercio clandestino fatta per la via di terra, segnatamente sulla linea di frontiera, prende il nome di contrabbando.

I diritti proibitivi o quasi hanno dato vita a questa specie di commercio, ed alimentarono le compagnie di assicurazione che lo esercitiscono per gli oggetti di maggiore smercio, gravati di più forti tariffe, e che si possono trafficare sotto l'apparenza di un minore volume.

La riduzione delle tariffe è il mezzo il più sicuro di far cessare il commercio interlope, senza danno delle finanze, le quali sono compensate delle diminuzioni mediante più abbondanti importazioni, imperciocchè il diritto frodato più non compensa in questo stato di cose le spese ed i pericoli, e sarebbe pazzo colui che ulteriormente vi si esponesse in pura perdita. (*v.* Contrabbando, Dogane, Tariffe).

INTERVENZIONE. Questa parola ha tratto al diritto politico e al diritto legale: e siccome di quest'ultimo soltanto accade qui di tener discorso, noi diremo che l'intervenzione è il fatto di colui il quale, non originariamente impegnato in una contestazione od in un atto, si presenta ciò nondimeno per far valere i suoi diritti, o per sostenere quelli di una delle parti coobbligate.

L'intervenzione è per lo più volontaria; essa dipende dal diritto, dal contratto e dai fatti.

La domanda d'intervenzione nelle cause commerciali debb'essere fatta col mezzo di una citazione.

Il negoziante fallito è autorizzato ad intervenire nei processi intentati a favore o contro i sindaci del suo fallimento.

172. « Una lettera di cambio protestata « può essere pagata da chiunque intervenga « per il traente, o per uno dei giranti.

« L'intervenzione ed il pagamento sono

« dichiarati nell'atto di protesto od a se- « guito del medesimo atto. »

173. « Quegli che paga una lettera di « cambio per intervenzione è surrogato « nei diritti del possessore ed è obbligato « agli stessi doveri per le formalità da « adempiersi.

« Se il pagamento per intervenzione è « fatto per conto del traente, tutti i giranti « sono liberati.

« Se è fatto per conto di un girante « sono liberati tutti i giranti susseguenti.

« Se vi è concorrenza pel pagamento « di una lettera di cambio per interven- « zione è preferito colui che opera mag- « gior numero di liberazioni.

« Se quegli a di cui carico la lettera di « cambio era originariamente tratta, e con- « tro il quale è stato fatto il protesto per « mancanza di accettazione, si presenta per « pagarla, sarà preferito ad ogni altro » (*v.* Pagamento).

INTIMAZIONE. Atto con cui si notificano alle parti interessate gli avvisi, gli ordini e le sentenze.

Niuna sentenza può essere eseguita senza preventiva intimazione, e quelle relative alle cause di commercio debbon essere intimate nelle 24 ore del loro proferimento al domicilio reale, od eletto del litigante.

È obbligatoria l'intimazione degli avvisi e delle nuove relative alla perdita di un bastimento, la quale debb'essere fatta a misura dei rispettivi interessi dall'assicuratore o dall'assicurato.

È obbligatoria del pari la intimazione della preda e quella del riscatto, che ne fosse operato dal caricatore (*v.* Assicurazione).

INVALIDI DI MARINA. (*v.* Genti di equipaggio).

INVENTARIO. Descrizione esatta che, in virtù dell'art. 18, ogni commerciante è obbligato di fare in ciascun anno de' suoi effetti mobili ed immobili, debiti e crediti di qualunque natura e provenienza. Questi inventari denno essere copiati d'anno in anno, e firmati sopra un libro a ciò destinato.

A tenore dell'art. 19, il libro dell'inventario prima di essere posto in uso debb'essere numerato e parafrato a ciascun foglio da un giudice del tribunale di commercio del domicilio del commerciante, o dal giudice di mandamento; nell'ultima pagina del libro sarà dichiarato il numero dei fogli che lo compongono; a questa dichiarazione sarà apposta la data e sarà firmata dal giudice; il tutto senza spesa.

Per l'art. 24, la comunicazione degli inventarii non può essere ordinata in giudizio fuorchè per affari di successioni, di società, di fallimenti o di comunione di beni.

L'inventario si divide in due parti, l'attivo cioè ed il passivo.

La prima comprende il danaro in cassa, i fondi disponibili, gli effetti in portafoglio riscuotibili sulla piazza o all'estero, gli effetti pubblici, le merci che sono in magazzino ecc.

La seconda contiene le tratte, ossia lettere di cambio da pagare, i biglietti messi in corso e i creditori per conto corrente.

L'art. 632 del Codice di commercio determina, al n° 6, che potrà essere dichiarato bancarottiere semplice qualunque commerciante fallito « se egli non ha tenuto i « libri prescritti, nè fatto esattamente in- « ventario; se i suoi libri ed inventari sono « incompiuti od irregolarmente tenuti, o « se non presentano il vero stato attivo e « passivo del fallito, senza che tuttavia siavi « frode. »

L'esatta compilazione degl' inventari è un oggetto della massima importanza, perchè dimostra la situazione del negoziante, e gli serve di guida per cessare da ogni operazione allora quando il suo passivo eccede di molto l'attivo.

Avvi in commercio un'altra specie d'inventario ed è quello a cui (art. 515) « I Sin-

« daci definitivi, entro tre giorni dalla loro « nomina, ... procedono dei beni del fallito, « il quale vi sarà presente o legalmente « chiamato. »

514. « L'inventario, a misura che i si« gilli saranno rimossi, sarà formato dai « Sindaci per doppio originale, in pre« senza del Giudice di Mandamento, il « quale lo firmerà ad ogni vacazione. Uno « degli originali sarà fra 24 ore depositato « nella segreteria del Tribunale di com« mercio; l'altro originale rimarrà presso « i Sindaci. »

« Questi sono in facoltà di farsi coadiu« vare, per la formazione dell'inventario e « per la stima, da chi crederanno conve« niente. »

« Sarà fatta ricognizione degli oggetti « che, giusta gli art. 502 e 504, non sa« ranno stati sottoposti ai sigilli e saranno « già stati inventariati e stimati. »

515. « Nel caso di dichiarazione di fal« mento dopo la morte del fallito, se non « sarà ancora stato fatto inventario prima « di detta dichiarazione ovvero nel caso « di morte del fallito prima dell'apertura « dell'inventario, vi si procederà immedia« tamente nelle forme indicate nel prece« dente art. ed in presenza degli eredi o « questi legalmente chiamati » (v. SINDACI).

INVENZIONE (BREVETTO D'). Titolo con cui è conceduto allo scopritore di una cosa ignota od arcana un diritto di privativa per l'esercizio della sua scoperta.

L'uomo vinse gli elementi, sottopose alla sua tutte le forze della natura, d'onde emersero i miracoli stupendi della scienza, dell'industria, delle arti che sempre si rinnovano sotto forme diverse. Ma chi da questo fatto si facesse a confondere l'invenzione colla creazione commetterebbe un'eresia, non infrequente nella moderna filosofia, la quale, al dire di Giobert, non ha fatto che spiritualizzare il panteismo.

Posto dunque per base, che l'uomo nulla crea di per sè, ma unicamente applica, combina, si prevale delle cose create da Dio, ne avviene che la parola invenzione, ridotta alla più semplice sua espressione, denota il ritrovamento di nuove cause moventi, di utili risultamenti, di una più efficace attuazione di elementi preesistenti mediante un continuo avvicendarsi di azioni e di combinazioni.

Prima dell'esordire del nostro secolo le invenzioni industriali nessun diritto conferivano ai loro autori, e potevano in certi dati casi ottenere un semplice privilegio temporaneo, per modo che il genio era non di rado inceppato e compresso nel contrasto di opposti interessi. Si conserva infatti memoria della guerra mossa dai lavoratori à martello nelle zecche contro Briot, inventore dello strettoio pel conio delle monete, che dalla Francia dovette portarlo in Inghilterra dove fu tosto adottato come cosa propria.

La stessa sorte è toccata a Fulton per rapporto all'invenzione dei battelli a vapore, di cui fece dono all'America dopo che fu ripudiata dall'Inghilterra.

Egli è per far cessare questo stato di cose cotanto nocivo al progredire dell'industria che fu nel 1791 stabilito per legge in Francia, 1° che ogni qualsiasi scoperta od invenzione rimarrebbe proprietà del suo autore.

2° Che i titoli costitutivi sarebbero conceduti senza preventivo esame, a rischio e pericolo dei richiedenti, come pure senza guarentia della priorità, del merito e dell'esito dell'invenzione.

3° Che i brevetti conseguiti per oggetti contrarii alle leggi, alla sicurezza pubblica e alle regole di polizia, e nei casi per cui la scoperta non fosse nuova, oppure esercita con mezzi diversi da quelli dichiarati, sarebbero annullati dai tribunali.

Queste poche disposizioni non bastando per costituire i prodotti dell'ingegno al grado di proprietà assoluta, gli economisti si fecero ad indagare le basi fondamentali di una tale costituzione.

Nella teoria delle proprietà industriali fa d'uopo distinguere i concepimenti morali dai prodotti commerciali dell'intelligenza, fra l'idea dono d'Iddio e la sua traduzione, o vogliam dire *substanziazione* materiale, fra il genio della materia e la materia del genio.

L'idea materializzata e fatta di pubblica ragione appartiene all'universo intiero, del pari che l'atmosfera dove aspiriamo la vita, e dappoichè le idee partoriscono altre idee in una serie indefinita, avviene che essere non ponno proprietà esclusiva di chicchessia.

Ciò posto, e ritenuto che sonovi certe epoche provvidenziali in cui gli alti fatti umanitarii devono scaturire, quali sono la scoperta dell'America, il superamento del Capo di Buona Speranza, la stampa, l'applicazione del vapore alla locomozione, ecc., su qual base si potrà fondare la proprietà dei prodotti dell'ingegno? Sui dritti procedenti dal lavoro.

E per verità l'opera di modificare o trasformare la materia a comodo dell'uman genere dà diritto sul lavoro prodotto, il quale chiamasi bensì proprietà, ma non è sostanzialmente che un usufrutto del maggior prezzo della cosa prodotta.

Questa proprietà può ella essere costituita a titolo perpetuo e incommutabile, oppure sarà soltanto per a tempo?

Il filosofo che contempla le cose in astratto non vede ostacolo alcuno alla perpetuità, ma il legislatore, di cui le idee esser denno concrete, si astiene dal proclamare principii assoluti, non per anco convalidati dall'esperienza, dal tempo e dall'indole degli aventi causa, nella circostanza segnatamente che i gran parti della mente sono di pubblico dominio prima di diventare il patrimonio privato di una famiglia: che il pubblico deve rispetto alla proprietà altrui, ma nel tempo stesso ha stringente interesse di goderne: che l'autore di un'invenzione non può esercirla senza la società, nè la società può goderne senza il concorso della volontà dell'autore; per le quali cose chiara ne deriva la conseguenza che la legge, arbitra assoluta, intervenir deve per mettere in concordia i principii con gl'interessi mediante concessioni di privilegio per a tempo, indennità o ricompense.

Suona di frequente ripetuta la proposizione, che se avvi per l'uomo una proprietà vera, sacra, legittima, dessa è quella certamente dell'idea da lui preconcetta, dell'invenzione che riuscì a materializzare, la quale proprietà è ben altrimenti più apprezzabile di quella di una terra, di una casa acquistata non di rado quasi dormendo e senza veruna personale cooperazione. Avvalorati da questa massima, i fisiocrati ascrivono la rovina dell'industria e del commercio alla concorrenza nell'uso dei perfezionamenti che aumentano i consumi della cosa inventata con diminuirne il valore.

Non si dissimulano essi bensì gli inconvenienti del monopolio, ma ne veggono il correttivo nel progresso incessante dello spirito umano che mediante questo continuo e vivo stimolo anderà in traccia con lena incessante di nuove migliorie, di utili perfezionamenti, per cui le scoperte anteriori non avranno vita che a misura del merito loro reale, della loro importanza e del pregio delle loro combinazioni, tanto più difficili ad essere soverchiate quanto maggiormente saranno perfette.

Per formarsi un giusto criterio della verità di questa dottrina è d'uopo distinguere i caratteri della proprietà intellettuale da quelli della proprietà materiale, i quali non hanno fra di loro affinità nè di principii nè di effetti. E di vero la prima è gratuita, la seconda si acquista a titolo oneroso; le idee nascono a caso, oppure col favore d'idee antecedenti che sono di pubblica ragione e di cui ognuno è in diritto di prevalersi, ma non già di farne mo-

nopolio a di lui vantaggio. Le cose invece che noi possediamo sono il frutto del nostro lavoro, dell'applicazione delle nostre idee; fuori di questo titolo non ci è lecito di mettere ostacolo a che coloro che hanno al pari di noi e con noi ereditato delle nostre cognizioni e delle scoperte delle precedenti generazioni se ne servano, come noi facciamo, per soddisfare ai propri bisogni.

Il diritto d'imitare è d'altronde contemporaneo alla facoltà di creare, e un'idea è proprietà esclusiva di colui che la concepiva soltanto infino a che sta nella sua mente; essa però non dà titolo di esclusivo esercizio, se non in quanto che interviene la sanzione della società dei consumatori dei prodotti di quell'idea, sotto l'egida delle leggi che sole ponno sospendere e restringere in altrui la facoltà di attribuirsi la medesima idea, che pure poteva essere sorta contemporaneamente nella loro mente, o imitarla. Ora questo privilegio, questa immissione in possesso sulle facoltà creatrici e produttivo di una intiera generazione deve necessariamente avere un limite a titolo di semplice rimunerazione in contemplazione dell'anteriorità di data nell'effettivo esercizio; e questo limite s'incontra, per consenso delle leggi di tutte le nazioni sulla materia, nel pubblico libero esercizio della scoperta allo spirare della concessione di monopolio accordata al primo inventore.

È verità posta oggimai fuori d'ogni controversia, che l'idea forma parte integrante dell'uomo, ed è sua proprietà finchè rimane nell'intimo suo senso, ma tosto che essa prende forma materiale ed è fatta palese, entra nel pubblico dominio, e per proteggerla contro ogni contraffazione ed usurpazione si rende necessario l'intervento del potere sovrano, il quale è ciò stante in diritto di prescrivere le condizioni più utili e convenienti al pubblico e privato interesse.

Da questo punto l'idea cessa di essere una proprietà nel lato senso della parola, e sottentra l'autorità, la quale conferisce all'autore il diritto di esercire la cosa prodotta sotto l'osservanza delle clausule giudicate le più eque e le più spedienti.

L'idea per siffatta maniera materializzata viene a costituire due specie di proprietà, una intellettuale e l'altra industriale, le quali vanno sottoposte a regole diverse. All'articolo Proprietà intellettuali noi esporremo i principii che reggono l'argomento, e restringendoci qui a parlare della seconda specie di proprietà, accenneremo che qualunque scoperta o nuova invenzione industriale, qualunque perfezionamento introdotto in un'industria preesistente, qualunque importazione di una invenzione dall'estero, esser ponno la proprietà del loro autore, sempre chè non siano già d'altronde divulgate o fatte di pubblica ragione.

Nell'intento di conciliare i diritti e gli interessi degli inventori di un oggetto di pubblica utilità, con quelli della società, l'economia amministrativa ha stabilito fra loro un contratto, per cui il primo accorda alla seconda la sua invenzione, e questa gliene assicura l'esclusivo beneficio per un tempo determinato.

Tra i brevetti d'industria e le lettere patenti di privativa e privilegio vi passa questa differenza, che i primi sono l'atto di ricognizione di una proprietà acquistata, nel mentre che le altre conferiscono tale proprietà a titolo di grazia sovrana, la quale però dalla data del R. Rescritto diventa incommutabile per tutto il tempo della concessione.

I brevetti d'industria sono di tre specie, cioè d'invenzione, d'importazione e di perfezionamento.

Considerando che le disposizioni legislative e regolamentari dei brevetti d'invenzione seguano il progresso delle produzioni industriali presso le varie nazioni, il

sig. Wolowski ebbe l'incarico dal ministro dell'agricoltura e del commercio di Francia di studiare negli Stati Germanici la legislazione in vigore sulla materia.

Dal rapporto ch'egli ne fece si deduce sostanzialmente:

1° Che in Sassonia i privilegi sono accordati esclusivamente alla fabbricazione e all'impiego, nell'interno dello Stato, dei nuovi artifizii inventati, e non mai agli oggetti di fabbricazione; e ciò perchè troppo pregiudicevole al commercio riuscirebbe ogni restrizione a tale riguardo.

2° All'opposto di quanto si pratica in Francia, dove il governo non può non accordare, a tutto rischio del richiedente, i brevetti che gli sono domandati, l'esame preventivo delle nuove proposte invenzioni e la riserva di facoltativa concessione predomina in tutti gli Stati Germanici, perchè la privativa, mettendo ostacolo all'interna produzione, viene a costituire una specie di diritto feudale dell'inventore alle spese dei consumatori.

L'esame di cui si tratta è fatto da professori tecnici nella materia e non mai da professionisti, il di cui parere potrebbe essere parziale e sospetto.

Esso volge sulla novità, utilità e conformità alle leggi della proposta invenzione, e la concessione di privilegio è sempre fatta sotto condizione di rescissione, qualora la dichiarazione di proprietà e di novità si venga in progresso a riconoscere falsa od erronea.

3° Ogni brevetto di concessione determina i diritti accordati al concessionario. Essi stabiliscono altrettante leggi speciali, quanti sono i brevetti.

4° Il governo giudica se l'invenzione è realmente nuova, se merita la privativa e se la medesima non sia per recare danno alle altre industrie indigene.

5° Siccome in Francia e nel Belgio, la durata dei privilegi non oltrepassa il quindennio, e i brevetti possono essere prorogati di anno in anno sino a questo termine estremo.

6° La violazione dei diritti accordati al concessionario si risolve in interessi, danni e spese stabiliti con severità dal potere giudiziario, ed eziandio in pene correzionali.

7° Nessun divieto è fatto di ricorrere all'estero per ottenere eguali privative; che anzi i concessionarii vi vengono eccitati, onde paralizzare il danno delle clandestine esportazioni della cosa inventata che non si ha mezzo d'impedire virtualmente.

8° La legislazione del Würtemberg accorda brevetti alle invenzioni di ogni prodotto, di ogni nuovo metodo di fabbricazione, come pure per l'importazione di un'invenzione della fattispecie, nel caso, e per il tempo in che è privilegiata all'estero, ad eccezione; 1° che la fabbricazione non possa coonestarsi con le leggi del paese; 2° che un brevetto di consimile natura già fosse stato conceduto; 3° quando la pseudo nuova invenzione già trovasi in uso nello Stato.

9° In Austria e nella Baviera si fa distinzione tra le scoperte e le invenzioni; di cui le prime si riferiscono ai procedimenti già noti, ma venuti in disuso, e che si fanno redivivere; le seconde comprendono le creazioni realmente nuove.

10° Tutte le leggi sopra mentovate non hanno tratto che agli oggetti industriali atti ad essere manufatti e a fecondare il commercio; ne sono esclusi pertanto l'agronomia, perchè troppo utile all'economia sociale, e le produzioni speculative dell'ingegno, le quali non appartengono in certo qual modo all'uomo, ma al creatore di ogni cosa, e non costituiscono un mestiere, ma discendono, come la scienza ed il genio, da una più sublime sfera.

Nell'esclusione non sono però comprese le nuove macchine, che agevolar possono i mezzi di coltivazione, ma solamente i nuovi metodi d'agricoltura.

11° Nell'Allemagna come in Francia non sono messe a parte dei brevetti di invenzione le imprese finanziere, bancarie, di assicurazioni, qualunque esser ne possano le combinazioni, e ciò perchè non fanno esse parte integrante della produzione industriale.

Le concessioni della fatti specie, ugualmente che quelle relative ad opere ed imprese di utilità pubblica hanno per oggetto una privativa di riscossione, e non di uso, epperciò differiscono sostanzialmente da quelle concernenti le nuove invenzioni.

12° Nel mentre in America le importazioni sono considerate come un oggetto di commercio facoltativo, in Austria il diritto di domandare per esse loro una privativa è riservato alla persona che ottenne il brevetto d'invenzione all'estero, o al suo cessionario, la qual cosa è raccomandata dall'equità, e si presenta opportuna per troncare non poche controversie; ed ha inoltre per oggetto di accordare un compenso per le spese, non di rado di molto riguardo, che si richiedono, o per partecipare al brevetto di origine, o per fare acquisto della cosa privilegiata, e fondare gli stabilimenti necessarii per metterla in via di commercio.

13° Per ciò che concerne ai perfezionamenti, i brevetti sono circoscritti all'intrinseca loro sostanza, e non conferiscono verun diritto nè sull'invenzione per sè, nè sopra qualsivoglia altro procedimento industriale, che già fosse fatto di pubblica ragione. Per reciprocità non è lecito all'inventore originale di appropriarsi il nuovo perfezionamento.

14° I brevetti sono riputati nulli e di nessun effetto:

1° Quando prima della consegna della descrizione del nuovo procedimento un'altra persona già innoltrava domanda per l'oggetto medesimo.

2° Se prima di tale consegna l'oggetto della domanda già era in corso di esecuzione nello Stato e all'estero, senza vincolo di privilegio d'invenzione, nè d'importazione.

3° Qualora prima dell'epoca sovra espressa l'oggetto di cui si tratta già era fatto di pubblica ragione colle stampe.

L'esercizio però della cosa cadente nel ricorso di concessione per opera di un terzo, non rende nullo il brevetto, semprechè quegli ne abbia tenuto secreto il procedimento; una quale disposizione risolve non poche difficoltà ed eccezioni, che verrebbero senz'altro a complicare la questione.

15° Il brevetto d'invenzione, d'importazione, o di perfezionamento concede al titolare il diritto di fondare quante manifatture della fattispecie gli tornano inconto, o di impiegarvi quel numero di operai che fia di sua convenienza, di stabilire empori e magazzini per la vendita quanti vuole, di rilasciare particolari concessioni per l'esercizio della sua invenzione, e finalmente di disporre del brevetto a suo beneplacito, locandolo, legandolo, o altrimenti facendone la vendita.

16° Il brevetto scade, se nel periodo dove di sei mesi, dove di uno e dove di due anni dalla sua data, la cosa privilegiata non è in pieno esercizio di fabbricazione.

Ottenuto il privilegio, il procedimento privilegiato deve continuare a rimanersi secreto, oppure fia più spediente di farne la pubblicazione?

In Allemagna prevale quest'ultima risoluzione, e ciò perchè la pubblicità esclude ogni scusa d'ignoranza e di buona fede, che mascherano non di rado le contraffazioni; fa sì che un industriale non si rende contraffattore senza saperlo; rende notoria ed avvalora la riputazione dell'inventore, e tende a procurargli i capitali di cui potesse abbisognare per l'esercizio della sua impresa; il pubblico è in grado di apprezzare i vizii ed i difetti dell'invenzione,

e di suggerirvi utili perfezionamenti, e i brevetti servono ciò mediante di scuola pratica per l'industria.

Qualora poi l'industria privilegiata fosse per nuocere ad altre prestabilite, la pubblicazione mette gli aventi interesse in grado di fare in tempo utile le parti loro, ed ottenere salutari provvedimenti.

Una sola plausibile eccezione si presenta contro tale pubblicazione ed è il possesso che non mancheranno di tosto prenderne gli industriali esteri; ma questo inconveniente non è sostanziale, sia perchè non è guari possibile che allo stato attuale delle relazioni sociali l'invenzione rimaner possa lungamente secreta, ed eziandio per la ragione, che l'inventore può ottenere consimili privative all'estero, e con ciò meglio che col secreto neutralizzare ogni dannosa concorrenza.

Egli è in conseguenza di questo principio che in Austria, immediatamente dopo la concessione del brevetto è la sua pubblicazione, le relative descrizioni rimaste insino allora suggellate, vengono trascritte sopra un apposito registro, di cui è data comunicazione a coloro che ne fanno la domanda.

Laddove però il titolare mantener voglia secreta la sua invenzione, nasce a favore del contraffattore la supposizione di buona fede, epperciò si limita la legge ad ingiungerlo di astenersi da ogni ulteriore abusiva manufazione, ed è soltanto nei casi di recidiva che lo punisce col sequestro e col deposito delle cose contraffatte.

La tassa ossia finanza dovuta per i brevetti si riduce al compenso delle spese di spedizione e di bollo del brevetto, non che di deposito e di registrazione della cosa privilegiata, ed è graduata in modo, che tenue nei primi cinque, cresce moderatamente negli anni successivi, la qual cosa ha per movente la considerazione: che di scarso prodotto in principio, in cui l'utilità non è per anco ben nota e comprovata, i benefizii delle nuove invenzioni prendono incremento a misura che la pratica esperienza ne conferma l'efficacia; che i primi anni non essendo che un pubblico sperimento del fatto, non vuolsi gravare di spese l'inventore che non riuscisse nell'intento.

Ma siccome *facile est inventis addere*, perciò a buon diritto e nell'interesse della società viene determinato, che nessun perfezionamento può essere esercito a danno dell'inventore prima di un termine massimo di 15 anni, spirato il quale, chi perfeziona la cosa inventata può ottenere un brevetto di 5 o di 10 anni.

Dalle premesse cose si deducono i seguenti canoni fondamentali:

1° I titoli atti a far fede di un'invenzione o di un perfezionamento, sono di due specie, cioè 1° certificato di prima presentazione della cosa inventata e della relativa domanda di brevetto; 2° il sovrano rescritto di concessione.

2° La prima condizione necessaria per ottenere la concessione di un brevetto è che l'esercizio della cosa inventata sia lecito, cioè non contrario alle leggi politiche e di polizia; la seconda che si tratti di un oggetto di manufazione suscettiva d'entrare in comune commercio, e di un prodotto vivo e reale; la terza che le cose teoriche e scientifiche non costituiscono una invenzione, se non in quanto che vengono messe in pratica con un mezzo meccanico qualunque.

3° In dipendenza della massima di diritto comune, per cui le produzioni dell'ingegno umano sono proprietà dei loro autori, sotto l'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi, possono queste leggi e questi regolamenti proibire bensì che un'opera sia riprodotta materialmente, ma non già opporsi a che altri ne desuma e metta in pratica le cognizioni nell'opera medesima indicate, o che essa lascia presumere.

4° Sebbene molto controverso sia il punto, se il privilegio debba essere perpetuo, incommutabile, oppure circoscritto alla vita dell'inventore, o finalmente ristretto a un dato numero d'anni, prevale la massima, che il termine di privativa non deve eccedere gran fatto un quindennio.

Accade qualche volta che pegli stabilimenti di una pubblica utilità riconosciuta, i quali richiedono ingenti capitali per fondarli, a talchè per nuove manifatture, per costruzioni di canali, strade e ponti, per le società di assicurazioni ecc., sono accordate concessioni centenarie, ma le medesime non si devono confondere coi brevetti d'industria; perchè quelle prendono vita dallo spirito di associazione e dal concorso di varie forze, invece che le nuove invenzioni e i perfezionamenti sono per lo più il parto di un solo individuo, al quale lasciar vuolsi l'adito ad un congruo risarcimento.

5° Nessun brevetto viene rilasciato se non consta prima, per mezzo di accurate indagini, dell'innocuità ed utilità dell'invenzione e del perfezionamento.

6° Nel concedere i brevetti, il potere sovrano non si rende garante della priorità, dell'utilità, nè dell'innocuità relativa della cosa privilegiata; esso non fa altro che constatare un fatto e stabilire una data certa. Insorgendo pertanto contestazioni su questo particolare tra le parti interessate, rimane pur sempre aperta la via dei tribunali per esperire le rispettive ragioni e promuovere l'annullazione del brevetto.

7° La specie di contratto, che si stabilisce tra l'inventore che pubblica un suo secreto e la società che deve goderne i benefizii, entra nell'economia del diritto delle genti, motivo per cui i brevetti non devono far distinzione tra regnicoli e stranieri, e meno poi tra uomini e donne.

8° L'interesse pubblico esige inoltre che non siano escluse nemmeno le persone morte civilmente o colpite d'interdizione, essendochè diversamente la società correrebbe pericolo di essere frustrata del godimento di molti oggetti necessarii al suo ben essere.

9° Per ottenere un brevetto non si ricerca la fede d'inventore, ma soltanto la priorità della domanda, la presentazione della cosa inventata e la descrizione del procedimento adoperato per ottenere il divisato effetto.

10° In conseguenza dell'assioma più sopra citato *facile est inventis addere*, l'istruttoria delle domande d'invenzione e di perfezionamento deve essere secreta per non compromettere i diritti acquistati dai terzi, onde è che non si fa luogo a contestazione pubblica, nè di persone estranee circa il merito di tali domande.

11° L'invenzione potendo essere mista di perfezionamento e d'importazione, una tale concorrenza merita in questo caso di essere presa in considerazione.

12° Sebbene l'antica legislazione estendesse i privilegi eziandio alle semplici importazioni delle cose altrove inventate, in oggi che avvi una molto maggior libertà nelle relazioni internazionali, e si ha fondato motivo per credere che, se l'invenzione privilegiata all'estero è realmente utile, viene tosto introdotta da sè, senza bisogno di una protezione inutilmente vincolativa dell'industria e del commercio, prevale la massima, che i brevetti di importazione vengono accordati nei soli casi in cui si esigano all'uopo grandiose spese, o per oggetti già dichiarati di privativo diritto nel luogo donde si esportano. La loro vita è vincolata a quella di quest'ultima privativa, e portano seco di pien diritto la proibizione d'introdurre dall'estero gli oggetti privilegiati, con che però siano essi realmente manufatti nell'interno nel modo, tempo e quantità prescritta nelle condizioni del brevetto.

13° Se nell'epoca in cui le nazioni vivevano fra loro in un certo quale stato d'iso-

lamento poteva giovare d'impedire che un suddito privilegiato ricorresse all'estero per ottenere uguale privilegio, la proibizione non produrrebbe in oggi altro effetto che di veder tanto e tanto divolgato ed esercito il privilegio con danno privato e pubblico in vista della frequenza delle relazioni.

14° Sul punto, se i perfezionamenti possano porgere argomento a nuove concessioni, giova distinguere quelli che sono veri e reali dalle prette modificazioni, dappoichè non essendo fattibile di perfezionare senza impadronirsi dell'idea preconcetta e già privilegiata, è giusto che chi ha il possesso goda di tutti i vantaggi annessi e dipendenti dalla cosa posseduta.

15° I titolari dei brevetti, o gli aventi causa da essi, acquistano col loro favore il diritto di fabbricare e vendere per privativa la cosa conceduta, a condizione: 1° che questa non riesca nociva al pubblico; 2° che le patenti di concessione siano registrate presso il magistrato competente; 3° che si faccia il deposito di un campione dell'invenzione nella Camera di agricoltura e di commercio; 4° e finalmente che i prodotti non risultino in progresso di deterior condizione.

16° I brevetti costituendo una proprietà *sui generis*, la cessione, l'alienazione, la trasmissione a qualsivoglia titolo è lecita, semprechè segua per atto pubblico, e mediante l'osservanza delle formalità prescritte dalle leggi.

17° Nell'interesse della cosa pubblica, qualora l'utilità dell'invenzione fosse tale che il privilegio potesse nuocere alla necessità della libera concorrenza, e nel caso in cui l'uso lasciasse concepire in progresso timore d'abuso, è riservata all'autorità concedente facoltà di spropriazione, mediante congrua indennizzazione, non che d'imporre all'esercizio quelle restrizioni che fossero dimostrate prudenti e necessarie.

In Francia i brevetti costituiscono un ramo di reddito erariale mediante una tariffa ragguagliata alla durata della concessione, e ciò nel doppio intento di tener lontano le domande per cose futili e di poco momento, e di colpire colla finanza la nuova proprietà creata.

E siccome non è gran fatto possibile di calcolare di primo slancio tutta la portata di un'invenzione, perciò all'uopo di non impedirne l'effetto per timore della finanza, si è avvisato alla concessione di brevetti di sperimento per lo più biennali, nel decorso dei quali si ha margine per promuoverla e perfezionarla, e quindi porla sotto l'egida di una definitiva concessione.

Al sistema finanziere francese pare però doversi anteporre quello adottato in Austria perchè più razionale, il quale consiste in una tassa da pagarsi annualmente per tutta la durata della concessione con facoltà al concessionario di interromperne il pagamento, nel qual caso cessa di pien diritto la conceduta privativa.

In siffatta guisa ripartito il peso della finanza graduata a 300, 800 o 1500 lire, epperciò molto oneroso per gli inventori forniti d'ordinario di scarse risorse e che sono quasi sempre i più benemeriti, rimane di molto alleggerito e si rende quasi insensibile, non senza lasciar agio d'impiegare ogni fondo disponibile in ulteriori tentativi di perfezionamento.

S'incorre in tesi generale la decadenza del brevetti d'invenzione per le cause infra espresse, cioè:

1° Se viene a constare che il titolare non ha fatto conoscere i veri mezzi di esecuzione, o se ne impiega altri scoperti successivamente e non stati dichiarati.

2° Se nel termine di due anni dalla data del brevetto, senza che si possa far fede di una ottenuta dilazione in seguito alla giustificazione di cause legittime, non fu messa in vivo esercizio la cosa privilegiata e proseguita senza interruzione.

3° Se l'invenzione è giudicata dai tribunali contraria alle leggi, alla morale od alla sicurezza pubblica.

4° Se l'inventore aveva preventivamente un eguale privilegio all'estero.

5° In difetto di pagamento dei diritti, ai quali la concessione del brevetto è stata vincolata.

6° Se la scoperta, essendo consegnata in qualche opera stampata nello Stato od all'estero, era ciò stante prima della concessione del brevetto di pubblica ragione.

7° Se viene a constare che l'accusato in contraffazione già praticava quell'arte prima della concessione del brevetto.

Nei Regii Stati i provvedimenti in materia di privilegi esclusivi sono regolati dalle RR. LL. PP. 18 febbraio 1826, le quali determinano sostanzialmente quanto segue:

1° Potranno solo ottenere privilegio gli autori di ritrovamenti atti a promuovere od a perfezionare qualche ramo d'industria; coloro che primi introdurranno nei Regii Stati utili invenzioni straniere; gli editori di opere reputate degne di quel favore.

2° Il potere sovrano si riserva di altrimenti rimunerare gli inventori e gli introduttori di ritrovamenti, i quali, come che vantaggiosi, non saranno di tal momento da poter ottenere il favore del privilegio.

3° I privilegi saranno temporarii. La durata dei medesimi si computerà dalla data delle patenti di concessione, ma non avranno effetto per riguardo al pubblico, se non se dal giorno della pubblicazione delle patenti.

4° Nelle domande di concessione si dovrà far fede del genere d'industria o nuovo ritrovamento, per cui s'implora il privilegio, del tempo e luogo in che il richiedente intende valersene, dei modelli, disegni, saggi e di tutti quegli schiarimenti che valgano a dare chiara e facile dimostrazione della cosa.

5° Le concessioni sono precedute dall'esame circa la poziorità, utilità e convenienza della cosa sottoposta a privilegio.

6° Dovranno tutte le patenti di privilegio essere registrate e pubblicate nei modi e luoghi soliti entro il termine di tre mesi dalla loro data, senza di che non avranno effetto.

7° Coloro che avranno ottenuto un privilegio dovranno far prova di aver messo in opera l'industria privilegiata nel termine stabilito dalle patenti di concessione.

8° I concessionarii sono tenuti di fare annualmente constare di tener attivo quel particolare ramo d'industria, e di aver depositato un saggio dei lavori fatti nell'anno precedente quando il privilegio riguardi qualche fabbrica o manifattura.

9° Cessa il privilegio qualora risultino i lavori dell'industria privilegiata peggiorati.

10° La stessa decadenza viene pronunziata dal Consolato, se i concessionarii non avranno soddisfatto agli obblighi loro imposti.

11° La decadenza dei privilegi o per tempo finito, o per sentenza giudiziale è fatta ogni anno di pubblica ragione.

12° Le cessioni e le rinunzie dei privilegi saranno nulle quando non siano precedute dal sovrano gradimento.

13° È commesso all'autorità dei tribunali di commercio di vegliare che non sia fatta frode alle persone che avranno ottenuto privilegio.

14° Sono dichiarati esenti dalle disposizioni sovra espresse gli autori di libri e di disegni che si pubblicheranno nei Regii Stati sotto l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, ai quali è riservato il diritto esclusivo della stampa e della vendita delle loro opere per anni quindici (v. Proprieta' intellettuale e industriale).

INVESTIMENTO. L'investimento, che chiamasi eziandio arrenamento, accade allorquando o per forza di vento, o per atto volontario la nave è spinta incontro ad uno scoglio, o sul lido, o sovra un banco di

arena, o in qualsivoglia altro luogo dove le acque siano basse a segno, che tocchi la terra con pericolo di rompersi, in modo da non potersi rimovere senza grave fatica e pericolo.

L'investimento è di tre specie, secondo che succede per caso fortuito, per atto volontario, ma necessario, o per colpa del capitano della nave.

I casi della prima specie sono riputati avaria semplice a carico dei proprietarii, i quali ne hanno il regresso contro gli assicuratori.

Qualora l'investimento è cagionato dal prudente consiglio del capitano per provvedere al comune salvamento, si farà luogo al contributo.

Nei casi della terza specie gli assicuratori non sono tenuti ai danni sofferti.

L'investimento di una nave a terra è semplice o con rottura. Il primo è quello per cui la nave resta soltanto incagliata, senza che si riempia d'acqua, onde possa ridursi con poco o nessun danno.

Il secondo è tenuto in conto di naufragio, perchè dà a temere la perdita totale della nave.

Prima dell'emanazione dei codici di commercio, la giurisprudenza nelle materie d'investimento era molto arbitraria; imperciocchè Prussia, Amburgo, Svezia, Francia, Spagna, Genova, Venezia, Inghilterra ne avevano una speciale.

In oggi però, nel caso d'investimento semplice, in cui la nave e le merci siano arrivate al luogo della loro destinazione, gli assicuratori non sono tenuti che alla rifazione delle spese di avaria, e semprechè facciano essi risarcire la nave e arrivare le merci al loro destino, non possono essere obbligati a ricevere l'abbandono delle cose assicurate, e ciò in dipendenza dell'art. 380, il quale dichiara « a rischio degli « assicuratori tutte le perdite ed i danni « che accadono agli oggetti assicurati per « cagione.... d'investimento.... »

L'investimento con frattura si considera invece come sinistro fatale, ed in questo caso, in virtù dell'art. 399, può essere fatto l'abbandono degli oggetti assicurati, come altresì in caso di perdita e di deterioramento degli effetti assicurati, se il detrimento o la perdita ascendono almeno a 3/4 del valore della cosa.

Art. 401. « Tutti gli altri danni sono « riputati avarie, e si regolano tra gli as- « sicuratori e gli assicurati in ragione dei « loro interessi. »

Art. 411. « In caso.... d'investimento con « rottura l'assicurato debbe, senza pre- « giudizio dell'abbandono da farsi a tempo « e luogo, dare opera alla ricuperazione « degli oggetti naufragati. »

« Sulla sua asserzione giurata le spese « di ricuperazione gli sono abbuonate sino « a concorrenza del valore degli oggetti « ricuperati. »

Art. 419. « L'abbandono per causa d'in- « navigabilità non può essere fatto se il « bastimento investito può essere rialzato, « riparato e messo in istato di continuare « il viaggio pel luogo della sua destinazione.

« In questo caso l'assicurato conserva « azione contro gli assicuratori per le spese « ed avarie cagionate dall'investimento. »

Art. 420. « Se il bastimento è stato di- « chiarato innavigabile, l'assicurato sul ca- « rico è tenuto di farne la notificazione nel « termine di tre giorni dalla ricevuta della « notizia. »

Art. 430, n° 8. « Sono avarie comuni le « spese fatte per rimettere a galla il ba- « stimento investito, con intenzione di « schivarne la perdita o la preda. »

In questo caso di avarie comuni le spese per rimettere a galla la nave sono ripartite, in dipendenza dell'art. 431, a carico delle merci e della metà del bastimento e del nolo, a proporzione del valore.

452. « Non vi è luogo a contributo per ca- « gione del danno accaduto al bastimento, « salvochè nel caso in cui il danno siasi

« recato per facilitare il getto » (*v.* Abbandono, Assicurazione, Avaria, Capitano, Innavigabilita', Nave).

IPOTECA. Carico imposto sovra i beni di un debitore a favore del creditore per sicurezza del di lui credito. L'ipoteca è pertanto un diritto reale che si acquista sugli immobili vincolati per guarentia di un'obbligazione.

Questo diritto è indivisibile di sua natura, e segue l'immobile qualunque sia la mano in cui esso faccia successivamente passaggio.

L'*ipoteca* ha qualche analogia col *pegno*; questo peraltro contempla più propriamente cose mobili od immobili che si pongono nelle mani o possesso del creditore; l'ipoteca all'opposto indica sempre il diritto acquistato dal creditore sugl'immobili statigli affetti dal debitore, quantunque non ne abbia egli il possesso.

L'ipoteca può essere costituita sopra qualunque cosa immobile suscettibile della vendita.

Principali effetti dell'ipoteca sono: 1° diritto che compete al creditore di far vendere o di farsi aggiudicare la cosa ipotecata, e di espropriarne anche qualunque terzo possessore; 2° prelazione a tutti i creditori personali del debitore, eziandio ipotecarii, se posteriori in data, sul prezzo della cosa ipotecata; 3° sicurezza non solamente per il debito principale, ma ben anco per tutte le sue conseguenze, quali sono i danni, interessi e spese.

La pubblicità è la condizione vitale del regime ipotecario, perciocchè rende essa più sicura la trasmissione delle proprietà, ed immobilizza in certo qual modo i capitali che sono mobili per loro natura; motivo per cui non ha esso una estesa applicazione negli affari commerciali, i quali acquistano vigore appunto in grazia della circolazione avversa alle soverchie cautele e alle formalità che non sono strettamente necessarie.

Le ipoteche sono legali, giudiziali e convenzionali, e di ognuna dichiara le parti il Codice civile al lib. III, tit. XXII, cap. III.

Dispongono gli art. 4 e 9 del Codice di commercio, che il minore e la donna maritata, autorizzati a commerciare, possono ipotecare i proprii beni, ma non già quelli dei genitori, nè del marito.

In dipendenza dell'art. 2218 del Codice civile, « l'inscrizione non ha alcun effetto quando non sia stata presa prima dei dieci giorni immediatamente precedenti il fallimento o la cessione dei beni,.... a meno che si tratti della rinnovazione di un'ipoteca di data anteriore; » epperciò la moglie del negoziante fallito dieci giorni dopo il suo matrimonio non ha diritto d'ipoteca sui di lui beni.

Ad eccezione delle cedole sul debito pubblico, gli effetti di commercio non godono in genere del benefizio d'ipoteca, e i rispettivi creditori sono annoverati fra i chirografarii senza alcun diritto di prelazione.

Negli Stati Austriaci però, in Svezia ed altri, dice Azuni, le cambiali godono il benefizio dell'ipoteca, e sono poste in una classe separata innanzi alle scritture personali ordinarie ed altre obbligazioni non privilegiate.

Nel commercio i prestiti si fanno alla persona, o a titolo ipotecario sulla cosa di cui il proprietario non è che il rappresentante. Nel primo caso il credito è l'oggetto fondamentale delle indagini; nel secondo per lo contrario importa di conoscere: 1° i vincoli che uniscono la persona che contrae con la cosa offerta in guarentia; 2° le eventualità cui la medesima può andare sottoposta; 3° i pesi onde già fosse gravata: incumbenti tutti di lunga indagine e di considerevole spesa.

Egli è appunto nell'intento di conciliare l'indole divergente della proprietà fondiale con quella mobiliare che sono state fondate

le banche ipotecarie, per la miglior condizione delle quali il sig. Wolowschi, di cui abbiamo già fatto onorevole menzione in queste pagine, ha ideato un suo progetto di mobilizzazione del credito fondiario, di cui diede lettura all'Accademia delle scienze morali e politiche di Parigi nella tornata delli 13 luglio 1839, rivolte all'intento di costituirlo su nuove basi, di chiamarlo a parte dei vantaggi riservati al credito pubblico, e di metterlo in bilico col credito commerciale in oggi preponderante, ponendo i capitali in relazione coi bisogni, e procurando ai medesimi un comodo e sicuro collocamento.

La base fondamentale del progetto di mobilizzazione procede dalla considerazione, che l'industria agricola assorbisce in modo irrevocabile i capitali che vi sono impegnati, e non li restituisce che mediante un reddito, lento e tenue frutto di lunghi anni di spese e di sudori. E di vero le somme versate nel dissodamento dei gerbidi, nell'asciugamento dei marosi, nell'irrigazione dei prati e delle risaie, nel piantamento dei boschi, s'incorporano in certo qual modo nel suolo, e sono ben lungi dall'entrare nella sfera di attività propria delle operazioni commerciali; epperciò, se i benefizii fondiarii sono più sicuri e permanenti, quelli del commercio si realizzano con maggior rapidità e con migliori condizioni, motivo per cui quest'ultimo sarà in grado di corrispondere al capitalista un merito molto maggiore e di rimborsarlo a more molto meno remote.

Lo scopo del progetto del sig. Wolowschi si è di mettere il credito fondiale in bilancia con il credito pubblico, affinchè i capitali che ora alimentano senza frutto i giuochi di borsa affluir possano per l'avvenire a fecondare il suolo, sorgente reale d'ogni ricchezza.

I principali difetti di cui è pur tuttavia accagionato in Francia il sistema ipotecario, e che non si trovano riprodotti in quello in vigore nei Regii Stati, sono: 1° mancanza di una formalità estrinseca atta a permettere la traslazione dei diritti di proprietà per rapporto ai terzi; 2° difetto d'inscrizione dei pesi che diminuiscono il valore dello stabile, a talchè servitù, usufrutti e simili; 3° esistenza di privilegi ed ipoteche legali senza inscrizione per somma determinata.

Giova ritenere a questo riguardo, che le associazioni territoriali sono di due specie: nella prima l'estinzione del debito è facoltativa, e nella seconda il credito trovar debbesi estinto in un determinato spazio di tempo, mercè il pagamento di una data somma producente essa stessa interesse in conto del capitale mutuato cumulativamente con gl'interessi pattuiti.

Ma se questa maniera di esdebitazione, che i Francesi chiamano *amortizzazione*, è oggimai condannata dai più acclamati economisti e fu soppressa in Inghilterra come onerosa e funesta all'andamento della pubblica amministrazione, non ne avviene perciò che non possa essere utilmente introdotta nella economia degl'interessi privati, perchè, se l'amministrazione non può perire finchè vive la società: se, fiorente di una eterna gioventù, il suo avvenire è senza limiti, la vita dell'uomo stassene circoscritta in un breve cerchio, per cui vuolsi porre mente ai futuri contingenti, e riflettere che l'abilità speculativa non è trasmessibile a titolo ereditario, e l'accurato padre di famiglia deve tendere necessariamente a liberare la sua successione dai pesi che diventar le potrebbero soverchiamente onerosi.

Il sistema del progetto di cui si tratta è il seguente:

1° Qualunque proprietario di stabili non gravati d'ipoteca, e i di cui creditori avessero fatto cessione dei loro diritti di poziorità, potrà domandare al pubblico erario la concessione di una data quotità di obbligazioni fondiali, equivalente al triplo della

contribuzione territoriale da lui pagata, raggnagliata in ragione del 4 per cento del valor capitale.

La quotità di queste obbligazioni potrà ascendere alla metà del valore dello stabile ogni volta che il proprietario acconsentirà che si proceda a un giusto estimo.

2° Le obbligazioni fondiali godranno degli stessi vantaggi che sono accordati alle contribuzioni, e gl'interessi in ragione del 4 per cento saranno riscossi mensilmente insieme con le stesse contribuzioni.

3° I proprietarii ai quali saranno rilasciate obbligazioni fondiali pagheranno all'erario il 5 per cento della somma annuale degl'interessi per tener luogo delle spese di amministrazione e dei diritti riscossi pei prestiti e sulle iscrizioni ipotecarie.

4° Alla scadenza del quinto anno dall'emissione delle obbligazioni fondiali i proprietarii dovranno aggiungere all'interesse del 4 il 1/2 per cento per operare la redenzione, che verrà conseguita nel termine di cinquant'anni.

5° Alla scadenza medesima del quinto anno dell'emissione d'ogni serie di obbligazioni se ne farà l'estrazione a sorte, e quelle uscenti saranno rimborsate al pari sino a concorrenza delle somme a quell'effetto disponibili.

Gl' interessi delle obbligazioni estinte verranno semestralmente aggiunti al fondo di redenzione.

6° A qualsivoglia epoca il debitore fondiale potrà esonerarsi in tutto od in parte del debito non per anco redento, consegnando all' erario una eguale quotità di obbligazioni che saranno immediatamente estinte.

7° Le obbligazioni fondiali, simili in ogni loro parte alle obbligazioni sullo Stato, saranno inscritte sopra un gran libro intitolato *Del debito fondiale*, che verrà aperto presso il pubblico Erario.

Quale sia il mezzo il più semplice ad un tempo e il più efficace per divertire i capitali che sovrabbondano all'iudustria manifatturiera e speculativa, e farli affluire verso l'agricoltura, essendo il problema che in oggi forma l'oggetto delle meditazioni degli umanitarii, e finora quello della mobilizzazione della proprietà avendo il sopravvento, egli è per ciò che noi abbiamo qui consegnato le basi del progetto che si presenta all'uopo il più plausibile, sebbene nessuno non vi sia che a prima giunta se ne dissimuli le difficoltà, che stanno appunto in ragione composta delle vaste proporzioni su cui è costrutta la macchina.

L'idea della mobilizzazione nacque dalla questione messa in campo dal sig. Dupin seniore circa il perchè, nel mentre il suolo presenta in apparenza le maggiori possibili guarentie del credito, è pure quello a cui meno si ricorre e non senza molta trepidanza.

Questo celebre uomo di stato ascrive l'anomalia a che avvi contrasenso nella legislazione, per cui nel mentre per una parte tende colle ipoteche a consolidare il credito, lascia dall'altra perplessi i creditori, poichè le spropriazioni, destinate a promuovere le esazioni, operano in senso diametralmente opposto, motivo per cui sembra abbia la legge avuto in mira di proteggere il debitore contro il suo creditore.

La ragione di questa anomalia si ripete dacchè, nel mentre sequestro dei beni, arresto personale, pubblicità di fallimento, interdizione di esercire, tutto concorre ad imprimere un'azione rapida ed efficace al commercio, nelle obbligazioni civili il debitore è la persona che risveglia il maggiore interesse, e il creditore ipotecario quello a cui si lascia tutta la parte odiosa per conseguire l'esecuzione del suo contratto.

Questo stato di cose avendo una reazione funesta ad un tempo a danno del

debitore, del proprietario e del colono, ai quali sono ricusati i capitali di cui abbisognano per timore di non ottenerne il rimborso a scadenza, si è cercato il mezzo di mettervi riparo, agevolando il movimento dei capitali, e nel tempo stesso la riduzione dell'interesse dei mutui, e questo mezzo credesi appunto di rinvenirlo mercè la creazione di un gran libro del debito fondiale e della mobilizzazione, in guisa che le domande trovinsi in relazione con le offerte e sia aperta una più ampia via ai cambii industriali.

L

LAMENAGGIO. Diritti dovuti al piloto lamenatore, quello cioè, che è autorizzato a dirigere ed introdurre i bastimenti nel porto (*v.* Piloto).

LAVORO. Azione esercita sopra un oggetto esteriore per ottenere un prodotto atto alla consumazione. Sono pertanto elementi del lavoro l'attività, il bisogno, i consumi, e ciò tanto nella cerchia intellettuale che nella materiale; e siccome ai risultati fungibili fu dato nome di prodotto, perciò il lavoro viene generalmente confuso colla produzione.

Tre capi-scuola sonosi divisa la teoria del lavoro: Quesnay lo ha dichiarato improduttivo; Adamo Smith al contrario lo proclamò sorgente di ogni produzione; G. B. Say per ultimo ascrive la produzione cumulativamente al lavoro, agli agenti naturali, ai capitali.

La teoria di Quesnay è fondata sul principio, che il lavoro dell'uomo si alimenta cogli oggetti prodotti dalla terra, e siccome questo lavoro dovrà pur sempre essere ricompensato coi prodotti terrestri, il valore reale del risultato definitivo sarà in ogni caso misurato con una data quantità di terrestri produzioni, per la qual cosa la somma totale dei valori prodotti stando in bilancia colla totalità dei prodotti della terra, ne avviene che l'opera umana non crea verun valore reale, e il lavoro impertanto è improduttivo.

Adamo Smith stabilisce in massima, che i prodotti della terra sono elementi che il solo lavoro è valevole a rendere utili, donde deduce la consegnenza, che il lavoro, sinonimo d'industria, è la sorgente di ogni ricchezza.

G. B. Say ammette che il lavoro nulla vale a produrre senza il concorso degli agenti naturali e senza una data provvisione di prodotti accumulati con cui sopperire ai bisogni nel periodo stesso del lavoro, motivo per cui è condotto a conchiudere, che l'industria manufattrice la quale rappresenta il lavoro dell'uomo, l'industria agricola che produce e coltiva gli agenti naturali, e l'industria commerciale che cumula e distribuisce i prodotti, sono altrettante forze prodottive.

La verità si è, che i valori sono frutto dell'incessante azione del lavoro combinata coll'azione degli agenti somministrati dalla natura e con quella dei capitali.

L'uomo, ossia il bisogno, il tempo e lo spazio costituiscono i veri elementi di qualsiasi produzione, ed il lavoro è il legame che annoda l'uomo al tempo ed allo spazio.

La perfettibilità è nell' essenza dell'uomo, nè egli può attuarla se non se appropriandosi gli oggetti esteriori, senza del che la sua attività cesserebbe colla sua vita, una quale appropriazione è il risultato del lavoro. Dunque il lavoro è per l'uomo un diritto e al tempo stesso un dovere.

Sono eglino tutti gli uomini collocati in favorevoli condizioni per l'esercizio di questo diritto, per l'adempimento di questo dovere?

La questione è ardua, ma si risolve ponendo mente che il lavoro è il risultato della produzione e della consumazione,

per modo che qualora non vi fossero che o produttori o consumatori, esso sarebbe ad un tratto colpito di paralisi.

La preoccupazione di questa questione ha dato vita all'idea dell'organizzazione del lavoro, per cui, privato della sua libertà di azione, l'uomo è ridotto alla condizione di macchina, con limitazione di spazio e di tempo che sono l'essenza sua vitale. Forse che non fuvvi organizzazione da poi che il mondo esiste? forse che trattasi di agire sopra elementi privi di una vita anteriore? In questo caso sarebbe mestieri di organizzare non solo il lavoro, ma i bisogni, ma l'attività che n'è figlia, e gli oggetti di questa attività, cioè il capitale e la proprietà.

Senza preoccuparsi però più che tanto dell'utopia di quell'organizzazione, noi staremo colla sentenza, che il lavoro è il migliore e il più stabile capitale dell'uomo, quello che mai non vien meno a chi sa applicarvi il tempo, l'attività e lo spazio a misura del bisogno.

Emerge dalle premesse cose che il lavoro è la condizione vitale della società, quello che la feconda, l'alimenta, la rende forte e preponderante; esso è inoltre una necessità, essendo che i dati statistici (*v.* Chabrol, *Statistique du dépt. de la Seine*) insegnano che la proporzione fra gli individui che possono vivere col proprio reddito fondiale e mobiliare, e quelli che sono costretti ad applicare ad un'opera prezzolata sta :: 1 : 60.

Legge fondamentale del lavoro, sia che si effettui per conto dei privati o della pubblica amministrazione, è l'economia governata in modo da non nuocere al fine proposto, e questa legge è tanto più stringente in quanto che ha per naturale conseguenza di lasciar margine e campo onde provvedere ai moltiplicati bisogni, e alle nuove emergenze.

Considerato dal lato pratico, il lavoro è manuale o artifiziale secondo che viene prodotto per opera dell'uomo o delle macchine, lo scopo delle quali si è di produrre gli stessi effetti con un molto minor dispendio di tempo e di forze vive.

È fuori di ogni contrasto che le macchine hanno per effetto di ridurre all'inerzia un considerevole numero di braccia, ma non si può negare altresì, che mediante il molto minor prezzo per cui entrano in commercio i loro prodotti, ne rendono l'uso accessibile anche alle più ristrette fortune, ed aumentano perciò in progressione geometrica le consumazioni; quindi è che se una prima macchina instituita rese stazionarie 100 braccia, di cui riuscì a compiere il lavoro, e se nel tempo stesso i prodotti, di cui pel caro prezzo dieci sole persone erano in grado di prevalersi, si diffondono a favore di mille, ne avviene naturalmente, che per soddisfare alle domande verranno messe in attività cento altre macchine, le quali occuperanno le cento braccia rimaste come sovra inoperose, epperciò la stagnazione non sarà che momentanea, con vantaggio grandissimo della ricchezza pubblica.

Il male si è che queste consumazioni non servono il più delle volte di misura alla produzione, e laddove superi questa di molto le domande, viene a cessare lo smercio della parte sovrabbondante, nasce la paralisi, e la popolazione industriale trovasi in breve ricondotta all'inerzia ed alla miseria.

Perchè il lavoro industriale dei manufatti atto sia a procacciare un competente frutto, si richieggono tre sostanziali condizioni: estensione, divisione, e conversione a un solo centro di azione.

In fatti se in oggi si può avere per 100 lire un orologio che molti anni addietro ne costava 1000, egli è perchè un operaio è sempre occupato a preparare il metallo necessario per formare la ruota n° 1, un secondo a addentellarla, un terzo a forbirla, un quarto a farne il riscontro, e così

via via per tutte le altre operazioni di cui la ruota medesima abbisogna per essere messa in opera.

La stessa cosa ha luogo per la ruota n° 2, per quella n° 3, e finalmente per tutti gli altri ordigni che compongono l'orologio.

Mediante quella unità di occupazioni lo stesso individuo produce 1000 ruote del numero a lui confidato al minor prezzo che fia possibile di ottenere; ma siccome fa d'uopo che tale occupazione si trovi di continuo alimentata, emerge altresì che siavi un unico committente, e che questi sappia dove collocarne i prodotti per la fabbricazione di altrettanti orologi; imperciocchè, se l'oriuolaio al quale incumbe di mettere in opera tutti gli ordigni dovesse darne speciale incarico, perderebbe un tempo molto prezioso, e andrebbe soggetto a troppo gravi spese, per cui l'opera sua aumenterebbe di gran lunga di prezzo.

Ciò che si è detto per rapporto agli oriuoli trova pure identica applicazione relativamente alla stampa, alla manifattura dei panni, dei feltri, delle spille, delle monete, ecc. ecc.

Sedotti dai vantaggi che risultano dalla centralizzazione e dalla divisione del lavoro in ordine ai manufatti, i crematisti vorrebbero pure estenderne l'applicazione all'industria agricola, che G. B. Say, capo di quella scuola, definisce in senso di una manifattura di prodotti rurali della stessa natura di tutte le altre manifatture; un traffico delle spese di produzione con i frutti che ne percevc lo speculatore, reputato tanto più vantaggioso, in ragione che si accorda meno per ottenere d'avvantaggio.

Dietro una tale definizione essi proclamano a cielo l'utilità dei latifondi e della concentrazione di molte tenute nelle mani d'un solo conduttore, senza riflettere però, che quanto più riesce all'industria manufattrice di ridurre il prezzo dei suoi manufatti, tanto maggiore ne diventa la consumazione, motivo per cui deve egli aumentare in proporzione i mezzi d'opera, invece che nell'agricoltura i benefizi dai conduttori di latifondi non si possono ottenere, che mediante diminuzione delle spese di coltivazione, consistenti per la massima parte in manufazioni. Ciò tanto è vero, che se la somma di 3/m. lire anticipata nella coltura dei cereali o della vigna dà un benefizio di 100, la stessa somma impiegata nella pastorizia ne produce per lo meno 300, ma nel tempo stesso la popolazione rispettiva viene diminuita del 90 per cento e ridotta ad uno stato di semiselvatichezza a detrimento degli altri rami d'industria, che non trovano consumatori là dove non vi sono nè desiderii, nè bisogni.

Le estese locazioni, come se ne trovano di presente in Inghilterra che comprendono un miglio quadrato di quella misura equivalente a 259 ettari, invece che per lo addietro erano di 25 ettari, cioè l'estensione che una famiglia poteva coltivare con le proprie forze, ebbero per risultato di cacciare dal suolo nel pauperismo delle città un numero considerevole di coloni per lasciare luogo al locatario, chiamato *gentleman fermer*, ed in Italia *mercante di tenute*, che mediante i considerevoli suoi capitali, la sua insistenza, la compressione viene a stabilire un vero monopolio.

Il sig. Simondi de Sismondi avvalora, nei suoi studii di economia politica, la sua opposizione alle vaste locazioni, narrando il fatto della contessa di Stafford, posseditrice in Iscozia di 400/m. ettari di terreno, sul quale viveva una popolazione di 15/m. abitanti. Veggendo essa che il provento di quelle terre era molto scarso, perchè la mancanza d'istruzione, di strade e di canali chiudeva l'adito a quei villici di migliorarne la coltivazione, e di smerciarne i prodotti, venne in determinazione di dividere quella vastissima superficie in 29 grandi tenimenti governati a pascolo, per forza dei quali circa 3/m.

famiglie furono cacciate, e lasciate senza terra e senza tetto, con sostituzione alle medesime di 31/m. pecore.

Questo fatto conduce quel nobile italiano ingegno, non ha guari mancato ai viventi, a conchiudere come un proprietario può trovarsi povero in mezzo alle vaste sue possessioni rese deserte, e che il monopolio delle tenute ha per effetto di decimare la popolazione agricola di cui snervano la potenza fisica e morale con danno gravissimo dello Stato.

Ma se tristi sono gli effetti del monopolio industriale nei lavori di agricoltura, tristissimi si manifestano nelle manifatture.

Nello stato di società, del pari che in quello di natura l'uomo è chiamato a vivere col frutto del suo lavoro: la società gli assicura il libero esercizio delle sue facoltà e la proprietà delle sue opere; ma gli impone nel tempo stesso in concambio i doveri di cittadino.

Sotto questo doppio rapporto di uomo e di cittadino, il padre di famiglia ha obbligo verso i di lui figli di una educazione fisica, morale e religiosa.

Il governo vigila sopra l'eseguimento di questo sacrosanto debito, ed allora quando la legge interviene per assicurare al figlio il pascolo del corpo e dello spirito, ben lungi di ledere nel menomo che la patria potestà, essa ne sublima il carattere, proclamando la santità de' suoi doveri.

Queste gravi parole proferiva il signor Cunin Gridaine addì 12 gennaio 1841 nel presentare alla camera dei pari di Francia la legge, modificata da quella dei deputati, relativamente al lavoro dei fanciulli nelle manifatture.

La necessità di questa legge ristrettiva nacque dall'abuso osservato nelle manifatture dell'opera dei fanciulli, sottoponendoli ad un'improba fatica, per cui la vita n'era innanzi tempo mietuta, e rendendoli vizzi in sul più bel fiore come se fossero i paria dell'incivilimento; e ciò per produrre e smerciare a buon mercato onde sostenere la concorrenza; un quale abuso è tratteggiato al vivo da un moderno poeta francese nei seguenti versi:

Pauvre enfant! voyez-le, dès que l'aurore est née
Debout, près du métier, commençant sa journée;
Jusqu'au soir nul repos; à peine un peu de pain.
L'œil toujours enchainé sur ces ressorts d'airain,
Attentif, haletant, d'heure en heure il expire!
Il gémit, on le frappe..... et cet affreux martyre
Dure jusqu'au moment ou le poids du labeur
Accable un jeune corps, vieilli par la douleur.
L'enfant assassiné ferme l'œil, il succombe;
Et son premier repos est celui de la tombe.

Sottopone quella legge alle sue discipline le manifatture, le fucine e i lavoratoi a motori meccanici ed a fuoco continuo e le loro dipendenze, quelle pericolose ed insalubri, che saranno determinate da una ordinanza reale, e per ultimo tutte le fabbriche che impiegano più di venti operai riuniti nelle loro officine.

Queste discipline consistono nel prescrivere: 1° che nessun fanciullo potrà essere ammesso al lavoro nelle manifatture, se non avrà compiuta l'età di 8 anni.

L'ammissione in tale età è consigliata dalla considerazione, essere dessa appunto quella in che i fanciulli escono dalle sale d'infanzia, e perchè la medesima somministra inoltre un mezzo di vigilanza, un principio di avviamento alla professione, una risorsa per la famiglia.

2° La durata del lavoro è circoscritta al periodo di otto ore sulle ventiquattro per i fanciulli dagli 8 ai 12 anni, ed a dodici ore per quelli che sono nell'età dai 12 ai 16 anni; questo periodo deve per altro essere interrotto da intervalli di riposo.

È vero che gli operai adulti non possono, per molte manifatture, continuare il loro lavoro, se cessa l'azione del fanciullo che vi coopera, ma si è pensato che all'inconveniente si potrà provvedere col ricambio di questi ultimi divisi in tre squadre, ognuna delle quali lavorerebbe per lo spazio di 8 ore al giorno.

3° Il lavoro di notte tempo non è lecito prima che il fanciullo abbia compiuta l'età di 13 anni, essendochè la privazione prematura del sonno è rovinosa per la loro costituzione.

È dichiarato lavoro di notte quello che si fa nell'intervallo dalle 8 ore di sera alle 5 del mattino.

Qualora la stagnazione dei motori idraulici sia per richiederlo, i fanciulli al dissotto di 13 anni potranno essere impiegati di notte tempo, con che 2 ore di lavoro siano tenute in conto di 3.

4° È vietata l'apertura dei lavoratorii nei giorni di domenica e nelle altre feste comandate, ai fanciulli al dissotto di 16 anni.

5° La frequenza alle scuole è obbligatoria a diligenza dei parenti e tutori dei fanciulli in età minore di 12 anni, ed è perciò appunto che il tempo di lavoro è stato circoscritto a 8 ore al giorno.

6° I fanciulli devono essere muniti d'un libretto da spedirsi dall' autorità municipale.

7° Il governo è chiamato a invigilare sull'esecuzione della legge mediante opportuni regolamenti, con facoltà di estenderne le applicazioni ad altre manifatture, fabbriche e fucine; di aumentare l'età di ammissione e ridurre la durata del lavoro, provvedere all'esecuzione della legge, alla moralità e all'instruzione.

Esso è inoltre autorizzato ad instituire inspettori per l'effetto di cui nel precedente articolo, i quali stenderanno processo verbale delle infrazioni, che faranno fede in giudizio fino a prova contraria.

8° La penalità consiste in una multa, che non potrà eccedere lire 15 contro i manufatturieri e capi mastri, che si renderanno colpevoli di contravvenzione, per le quali si procederà in via di semplice pulizia.

9° In caso di recidiva, la multa si potrà estendere da 16 a 100 lire, da infliggersi in via correzionale.

Il governo inglese sta esso pure maturando un regolamento pel lavoro dei fanciulli nelle manifatture onde far cessare i micidiali abusi che sonosi nelle medesime introdotti.

In Austria i fanciulli dei due sessi non ponno essere impiegati nelle manifatture prima che abbiano raggiunto il duodecimo anno di età; che se i medesimi avranno frequentato pel corso di un triennio le scuole, e ricevuto una sufficiente istruzione religiosa, potranno eziandio esservi adoperati all'età di anni 9.

Pei fanciulli dell'età tra i 9 e i 12 anni il tempo massimo di effettivo lavoro non può eccedere ore 10, nè ore 12 pei giovani che sono tra i 12 e i 16 anni, mediante però il riposo di un'ora.

È vietato d'impiegare i fanciulli sovra menzionati di notte tempo, vale a dire dalle 9 di sera alle 5 del mattino.

I capi manifatturieri hanno l'obbligo preciso d'impedire ogni disordine e scandalo nelle loro manifatture, come pure di tenere un libro in cui saranno registrati il nome e l'età dei fanciulli che impiegano, la data del loro ingresso e il tempo della loro permanenza nello stabilimento; quel registro dovrà essere presentato al ministro del culto a semplice richiesta.

Ogni contravvenzione a quanto precede è punita con una multa da 2 a 100 fiorini, sotto pena d'interdizione d'impiegare ulteriormente fanciulli in caso di recidiva.

Lavori pubblici. Dopo di aver tenuto discorso del lavoro in genere, e nei suoi rapporti coll'industria agricola e manufattrice, fia pregio dell'opera di entrare in qualche particolarità circa le sue applicazioni ai lavori pubblici.

Sono essi monumenti di utilità, di comodo, di difesa e di grandezza nazionale sui quali è stampato il marchio del progressivo incivilimento per mano delle scienze positive e delle arti.

Sono compresi nella categoria dei pubblici lavori le costruzioni sì civili che mi-

litari le quali interessano la sicurezza dello Stato ed il commercio, cioè le fabbriche e fortificazioni, le darsene, i porti, i lazzaretti, le principali comunicazioni per terra e per acqua, i canali di grande irrigazione e di navigazione, gli arginamenti necessarii pella conservazione dei confini e degli abitati, le nuove costruzioni di chiese, carceri e caserme; le fontane, gli abbeveratoi, gli ammazzatoi e simili.

Opportunità, solidità, eleganza ed economia sono le condizioni cardinali dei pubblici lavori, imperciocchè se dove abbisogna un ponte a tutto sesto, uno ne innalzi ad arco depresso nell'unico intento di far prova di maestria nell'arte di vincere una difficoltà, se per far redivivo un capolavoro della greca scuola tu dai forma di tempio pagano ad una cattolica chiesa, senza tener conto delle condizioni di luogo e di destinazione; se per amore della linea retta innalzi una strada per modo da seppellire nei suoi abissi un intiero abitato, ecc. ecc., si ammireranno i conati dell'arte, ma tutti grideranno ad una voce *non erat hic locus*; avrai un monumento, ma non un lavoro di utilità pubblica.

Le intraprese dei pubblici lavori vanno sottoposte alle infra espresse condizioni:

1° Autorizzazione dell' autorità superiore.

2° Pubblicità e concorrenza al maggiore ribasso e al migliore offerente.

3° Riserva di tutti i mezzi di azione, di vigilanza, di autorità nell'intento di ottenere l'esatta osservanza delle condizioni d'appalto.

4° Facoltà d'introdurre le modificazioni suggerite dall'esperienza e dalle non prevedibili contingenze.

5° Competenza alla giurisdizione amministrativa in tutte le controversie che insorger ponno circa l'intelligenza delle clausule e l'esecuzione delle imprese, e circa le variazioni che fossero il fatto della stessa autorità amministrativa.

Nessuna impresa è definitivamente deliberata se non precede l'approvazione dell'autorità competente tanto per ciò che concerne la spesa, quanto in ordine alla regolarità dei contratti. Gli impresari sono risponsabili dei lavori che avessero eseguiti senza autorizzazione, e gli ingegneri di quelli che avessero ordinati senza speciale mandato.

L'eseguimento dei pubblici lavori ha luogo in quattro modi: per appalto, per privata licitazione, a economia, per via di concessione. Gli appalti si danno a corpo o a misura, mediante regolari perizie o sopra un elenco de'prezzi, per cui l'appaltatore si obbliga di eseguire tutti i lavori di una data specie ai prezzi convenuti preventivamente per ciascuno. I lavori sono fatti per licitazione privata nei casi di urgenza, se di menoma entità, e quando presentano tali difficoltà e riserve da rendere meno conveniente la concorrenza; a un qual effetto si fa la chiamata degl'impresari nei quali l'amministrazione appaltante ravvisa concorrere i numeri opportuni per sottometterli a presentare privatamente le loro offerte.

I lavori sono eseguiti a economia ne casi in cui o non si presentano impresari, o si tratti di opere di una natura così eccezionale, da richiedere l'opera diretta ed immediata dell'autorità.

Il metodo il più utile, il più economico e ad un tempo il più razionale di eseguire i pubblici lavori si è quello seguito generalmente in Inghilterra, delle concessioni col favore della riscossione di tasse di pedaggio o mediante altri particolari vantaggi, imperciocchè e l'erario risparmia considerevoli capitali, e l'amministrazione si esonera di una grave risponsabilità, e il pubblico è più sollecitamente e meglio servito, e finalmente egli acquista dopo un dato periodo di anni una proprietà fruttifera senza costo di spesa.

In queste occorrenze di concessioni i

concessionarii presentano i loro progetti e le loro offerte, l'autorità li esamina con far precedere accurate inchieste, e quando i contratti sono stipulati, limita la sua ingerenza ad una semplice tutela nella cerchia dell'ordine e dell'interesse pubblico.

In massima, tutte le operazioni di pubblica utilità che traggono seco una spesa, non ponno essere intraprese se i relativi fondi non sono stanziati nei rispettivi bilanci reali, provinciali, comunali o dei pubblici stabilimenti, i quali vanno distinti in spese ordinarie e straordinarie, comprendendo nella prima categoria tutte quelle che sono fisse e annualmente riproduconsi, e nella seconda quelle che mirano ad un oggetto speciale e determinato nel suo oggetto e senza tratto consecutivo.

I pubblici lavori formano varie categorie per quanto concerne alla competenza della spesa; epperciò sono a carico del pubblico erario quelli che hanno per oggetto un interesse generale; delle provincie quelli che mirano ad un interesse provinciale; delle comunità se risultano a solo vantaggio di un Comune.

L'erario R. concorre in sussidio delle provincie pei lavori o ch'esse non valgono a sostenere colle sole loro forze, o che vestono un carattere di generale vantaggio.

Per la stessa ragione più provincie ponno essere chiamate a concorrere fra di loro, o più Comuni essere riuniti in consorzio, non senza eziandio farvi intervenire i privati, se i lavori che si tratta d'intraprendere riescono in parte a loro particolare vantaggio; ma in questi casi l'autorità non determina prima di essersi fatto carico di tutte le osservazioni, eccezioni ed opposizioni tanto sul merito delle opere, che relativamente alla giustizia in massima del consorzio, e al riparto della spesa.

Gl'incanti essendo liberi, a tutti n'è permesso l'accesso, ma non tutti vengono ammessi a far partito, in vista che il pubblico interesse richiede certe date condizioni di solvibilità, di capacità, di moralità, la mancanza delle quali comprometter potrebbe l'esecuzione dei lavori, il diritto di proprietà, l'economia delle spese.

Gli impresari devono presentare una valida cauzione o un'ipoteca speciale, e ciò oltre la guarentia delle anticipazioni delle prime rate che vengono corrisposte soltanto a misura di un determinato innoltramento nell'intrapresa.

Per l'effetto della prestazione di questa cauzione ed ipoteca si richiede o il deposito di una somma equivalente al decimo dell'ammontare dell'impresa, oppure un vaglia corrispondente.

Essendochè l'amministrazione prende soltanto le sue guarentie verso l'impresaro e seco lui unicamente contrae, ne avviene che essa non riconosce nè cessionarii nè subappaltatori, nè coassociati. L'impresaro impertanto non può cedere la sua intrapresa, deve dirigerne personalmente i lavori, e volendosi far rappresentare, è in obbligo di presentare un institore idoneo e come tale approvato dall'autorità competente; in difetto il contratto può essere resiliato ed appaltato per suo conto, in danni e spese.

Egli è risponsabile di tutti gli atti dei suoi agenti, i quali però stanno sotto la vigilanza del direttore dei lavori, che rimane in facoltà di esigerne il cambio in caso d'insubordinazione, d'incapacità o di cattiva condotta.

Essendochè ognuno deve rispondere dei danni che ha causati per sua propria negligenza, gli impresari vanno sottoposti a tutte le indennità a cui fosse per dar luogo l'eseguimento dei lavori, tanto alle cose che alle persone, a meno di una specifica riserva negli oneri di appalto; a un quale effetto non è corrisposta loro l'ultima rata, nè viene cancellata l'ipoteca insino a che, dietro proclamazione di un pubblico avviso, non fanno prova di finale tacitazione,

tanto pei danni stessi, quanto pei debiti che avessero incontrati pel fatto della loro impresa.

Trattandosi di occupazione temporaria o permanente delle altrui proprietà, il prezzo ne debb' essere pattuito e corrisposto prima di farvi il benchè menomo atto di possesso.

L'art. 5 delle RR. PP. 6 aprile 1839 dispone però che « gl' impiegati del genio civile e gli architetti incaricati della formazione dei piani di una strada reale, provinciale o comunale, come pure di altre opere di utilità pubblica potranno introdursi nelle proprietà private per procedere alle operazioni dipendenti dalla loro commissione, purchè siano muniti di un decreto emanato dall'autorità competente, e mediante preventivo avviso ai proprietarii.

« Questo avviso sarà dato sei giorni prima sulla istanza della persona incaricata della commissione, e a diligenza del sindaco del Comune nel di cui territorio devono essere eseguite le operazioni.

« È riservata sempre al proprietario l'indennità che di ragione per qualunque danno che venisse recato alla proprietà. »

Art. 6. « Coloro che si opponessero alle operazioni degli impiegati del genio ed architetti nei casi previsti nell'art. precedente, o che schiantassero i picchetti od i segnali che fossero stati infissi per eseguire il tracciamento dei piani, incorreranno nella multa dalle L. 50 alle 100 da pronunciarsi in via ordinaria. »

Relativamente al diritto e alle questioni di giurisprudenza che ne possono emergere, le imprese dei pubblici lavori rappresentano una locazione di opere e d'industria, e le relative obbligazioni vanno sottoposte alle disposizioni del Codice civile concernenti quella specie di contratti, sotto riserva delle eccezioni che fossero stipulate nel capitolato.

Occorrendo maggiori opere o variazioni nell'andamento loro, l'impresario è tenuto di eseguirle semprechè siano della stessa natura di quelle contemplate nell'appalto e non eccedano oltre un discreto limite la somma del contratto; nel qual caso l'impresario ne riceve pagamento a prorata dei prezzi di esso contratto. Che se le maggiori opere saranno di natura diversa, si dovrà far luogo a un contratto suppletivo mediante preventiva convenzione in quanto ai prezzi e alle altre condizioni di esecuzione.

Nei casi di forza maggiore un'indennità può giustamente essere reclamata dall'impresario, mediante che la domanda sia inoltrata nei dieci giorni immediatamente successivi all'occorso sinistro.

L'impresaro vi ha pure diritto quando il contratto fosse rescisso d'uffizio o venissero introdotte nelle condizioni di appalto variazioni tali da cambiarne natura.

Queste indennità vertono però soltanto sulle spese che l'impresaro avesse incontrate per l'eseguimento della sua impresa, senza ch' egli invocar possa il disposto dall'art. 1817 del Codice civile, per virtù del quale il padrone è obbligato, in caso di rescissione per fatto della sola sua volontà, non solamente d'indennizzare l'impresaro per le fatte spese, ma eziandio pel lucro cessante. Avvi qui deroga flagrante alle regole di diritto comune, ma dessa è sanzionata dalla giurisprudenza, e avvalorata dai regolamenti che gl'impresari non potevano ignorare nello accingersi all'impresa.

Pel caso in cui non credesse l'amministrazione di far procedere ad una subasta in odio dell'impresaro renitente, moroso o ricalcitrante, essa può far condurre i lavori rimasti imperfetti ad economia provvisoria, nel qual caso il reggente va sottoposto ad una cauzione e ad una contabilità per cui nessuna spesa debb'essere incontrata senza la preventiva autorizzazione del direttore delle opere. Questa *regia* è autorizzata dall' autorità amministrativa, e

laddove ne risulti un benefizio in confronto dell'ammontare dell'appalto, il medesimo è devoluto all'amministrazione in compenso delle sue cure. In caso di esuberanza il carico ne incombe all'impresaro.

La morte dell'impresaro può essere eziandio una valida causa di rescissione; nel qual caso esser deve corrisposto agli eredi l'ammontare dei lavori eseguiti e delle fatte somministranze.

Ottenuta l'ultimazione dei lavori, si fa luogo sull'istanza dell'impresaro alla loro ricognizione per opera di un delegato speciale dell'amministrazione, con intervento dell'autore del progetto, delle persone che n'ebbero la direzione, dell'impresaro e suoi assistenti.

Il delegato si fa presentare tutte le carte di perizia, gli stati di situazione e i casellarii, verifica minutamente ogni cosa, fa procedere agli scandagli e alle misure che giudica opportune, e stende un processo verbale di collandazione finale o provvisoria secondo le occorrenze. Qualora non sia il caso, esso specifica le contabilità che rimangono a peso dell'impresaro, che sente nelle sue osservazioni e di cui si fa carico nel verbale. A questo verbale l'impresaro deve apporre la sua firma o in segno di adesione o per far atto di protesta e riserva delle ragioni che credesse potergli competere.

Laddove abbia questi inalberato pretese d'indennità a titolo di grazia o di giustizia, il perito collaudatore deve formarne oggetto di particolarizzata discussione in apposita relazione, avvalorata sul testo preciso delle condizioni di appalto.

Il processo verbale con tutte le carte giustificative è trasmesso dal collaudatore all'amministrazione dalla quale riceveva il mandato, per le sue determinazioni.

Ogni contabilità essendo liquida, e la pubblicazione dell'avviso prescritto dall'art. 39 del Regolamento IV 29 maggio 1817 non avendo fatto sorgere opposizioni, deve l'amministrazione maturare nel più breve termine gli incumbenti prescritti dai regolamenti per operare il saldo pagamento dei crediti dell'impresaro, i quali fino a questo punto non fruttano interesse. Questo non comincia a decorrere che nel caso di qualche stragiudiziale emergenza.

Che se l'impresaro sarà dichiarato contabile, la stessa amministrazione gli darà specifico caricamento, di cui dovrà egli soddisfare le prescrizioni o fare le opposizioni che giudicherà di suo interesse, avanti il Consiglio rispettivo d'intendenza.

I lavori come sopra eseguiti sono posti sotto la salvaguardia dell'ordine pubblico, e i danni che loro potessero essere inferti vengono puniti dal Codice penale colle pene inflitte rispettivamente dagli art. 711, 712, 713, 714.

LAZZARETTO. Nome dato a luoghi segregati, dove le procedenze per la via di mare, cioè le navi, le persone, le merci che giungono da contrade sospette di peste, di febbre gialla e di cholera, debbono stazionare per un tempo determinato, che dicesi quarantena, onde purgarvi la contumacia.

Furono in origine chiamati lazzaretti gli stabilimenti fondati per ricovero dei leprosi dalla cattolica religione, la quale ha per missione di soccorrere a tutte le umane miserie con quella carità che purifica e santifica.

I popoli di Oriente riputavano la lepra contagiosa, sequestravano le persone che ne erano infette in luoghi appartati ed in deserte contrade dove stentavano per molti anni, oggetto di ribrezzo e di terrore, segregati dagli umani consorzii, fuggiti dai più cari congiunti.

I crociati, molti dei quali furono colti dalla lepra nell'impresa della liberazione del gran sepolcro di Cristo, adottarono la stessa opinione, ma invece di considerare gli infermi come reprobi, li tennero in conto di fratelli meritevoli di commise-

razione, e fondarono sotto l'invocazione di san Lazzaro confraternite, il di cui uffizio era quello di porger loro soccorso in case ospitali a quell'uopo fondate, alle quali fu dato il nome ove di *maladrerie* o *leprosarie*, ove di lazzaretti.

Nel secolo XII il numero dei leprosi era ancora talmente considerevole da richiedere i rigorosi provedimenti narrati dai cronachisti, e riferiti dal Cibrario nella sua *Storia dell'economia politica del medio evo*.

La labe essendo però andata grado a grado scemando e finalmente quasi venuta meno, il nome di lazzaretti fu conservato per indicare i luoghi di sequestro giudicati idonei per impedire la propagazione della peste, altro flagello endemico in Oriente e che, segnatamente nel 1347, fece passaggio in Europa e desertò mezzo mondo, e che dicesi vi fosse portata da navi genovesi in Sicilia, e poi a Genova ed a Pisa.

Allora fu che cominciò la favola degli untori, la più terribile di tutte le false imaginazioni del volgo, perchè nasce in tempo che le leggi e i magistrati sono quasi costretti a servirle e se ne possono attenuar forse in parte, ma non impedir gli effetti; al segno che i Giudei accusati di seminar la peste avvelenando le acque, erano dalla furibonda plebe cercati a morte; pregiudizii questi che sarebbonsi forse riprodotti all'epoca recente dell'invasione del cholera asiatico, se l'autorità non avesse avuto polso bastante per tosto comprimerne lo slancio.

Degli effetti di questo temuto flagello ci rimangono le narrazioni del nostro Boccaccio e del Manzoni che nessuno non vi ha educato nelle buone lettere che non conosca ed ammiri.

Nell'epoca precitata del XII secolo i provvedimenti, dice il Cibrario, che si faceano, non consistevano quasi in altro che nel porre un segno attorno alle case degli appestati, perchè tutti fossero avvertiti di fuggirle, e nel trovare con gran mercede becchini che portassero i morti alla sepoltura. Chi potea, vestiva di seta. Niuno poi o pochissimi erano tratti dalla material compassione a visitar per le case i miseri infermi che perivano privi di ogni soccorso, abbandonati dai loro più stretti congiunti, e spesso non erano renduti alla terra, fuorchè quando la putrefazione dei cadaveri minacciava di ammorbare il vicinato e la pubblica via.

In Savoia, continua a dire lo stesso autore, dal principio del secolo XV, quando il duca volea recarsi ad abitare qualche terra, solea mandar un suo medico a *savoir de certain s'il n'y avait aucune infection d'air ni autre maladie*.

Nei secoli successivi gli animi si andarono grado a grado rinfrancando contro il terrore dello spavento, per cui rimase libertà di pensare a provvedimenti di prevenzione anzichè di sola repressione, mediante l'instituzione delle quarantene contumaciali e di osservazione. E per verità, in virtù delle RR. CC. lib. II, tit. XV, § 8 e seguenti, i lazzaretti sono posti sotto l'autorità dei magistrati di sanità incumbenzati di provvedere alla pubblica salute.

L'instituzione però di questo magistrato in Genova è anteriore al 1500, essendochè furono date norme alle sue attribuzioni con leggi di quella repubblica del 1530; e gli veniva accordata potestà d'infliggere eziandio la pena della morte ai contravventori alle regole sanitarie.

I magistrati di sanità hanno facoltà di deputare nelle città e luoghi del loro distretto quegli uffiziali che stimano, dando loro le istruzioni necessarie sì per i passaporti, che per i profumi. Stabiliscono direttori, medici e cerusici per assistere ai lazzaretti, tassano le spese ed i carichi ai quali debbono soggiacere le persone e le merci che entrano in que' stabilimenti, ed infliggono la pena estensibile alla morte a chi s'ingerisse di far passaporti per abbreviare le quarantene, o per ammettere

le persone o le merci senza di essi, o per regolare i profumi che debbono praticarsi; e condannano alla stessa pena gli uffiziali deputati se contravvengono agli ordini e alle istruzioni dello stesso magistrato.

I magistrati di sanità stabiliti in tutti i porti marittimi, e in oggi eziandio in quelli dell'impero ottomano, sogliono regolarsi secondo alcune costituzioni pratiche e consuetudini generalmente ricevute: tali sono lo stabilimento delle quarantene alle navi sospette di contagio, e l'ammissione di esse o no alla *libera pratica*, secondo ciò che risulta dalla loro patente di sanità: circa poi il governo politico dei lazzaretti, ogni magistrato si regola a norma de' rispettivi statuti de' luoghi ne' quali sono essi stabiliti.

Tutte le navi che per diretta via provengono dai luoghi o porti dove nell'universale si gode salute, senza verun sospetto di malattie contagiose, epidemiche o pestilenziali, sogliono ammettersi a libera pratica colle persone e merci senz'altre restrizioni, salvo quelle che potessero venir ordinate dai regolamenti delle dogane. Le altre procedenti da paese infetto, o giudicato sospetto da infezione pestilente, o che fossero state visitate in mare da navi in corso, tanto regie che private, o che avessero commerciato con altre provenienti come sovra o state visitate, si dicono soggette a contumacia, e si sequestrano per ricevere le leggi immediatamente dal magistrato di sanità che le assoggetta tosto alla quarantena proporzionata alle circostanze della nave contumace, e ciò per essere reputato indispensabile di provvedere ad ogni più piccolo fondato timore, senza però superfluo aggravio del commercio, il quale deve bensì aversi in mira, ma subordinatamente sempre alla salute pubblica che *suprema lex esto*.

Anche le navi da guerra sono soggette in questa parte alla giurisdizione dei magistrati di sanità ed alle quarantene allorchè abbiano esse praticato in luoghi sospetti e con legni barbareschi.

Sotto il nome di quarantena s'intende un numero determinato o indeterminato di giorni di contumacia che i magistrati di sanità impongono alle navi, merci e persone sospette di aver contratta infezione contagiosa onde non possano comunicare con veruno.

La quarantena dee sempre essere proporzionata alle circostanze dei tempi, dei luoghi e della patente di cui è munita la nave.

Vi sono pure le quarantene dette di pura osservazione, le quali si assegnano alle navi da guerra, o corsari in tempo di guerra, o ad una nave mercantile che abbia perduta la patente di sanità, o allorchè il capitano della nave abbia deposto il falso ne' suoi attestati, o che vi sianò indizii di trascuraggine nel riguardarsi dai bastimenti sospetti.

Il Muratori nel suo trattato *Del governo della peste* e delle maniere di guardarsene accenna che «essendo già stato conosciuto anche dagli antichi, che il maggior male viene dal contatto di robe e mobili infetti, una volta si bruciava una gran quantità di esse (ed eziandio le navi coi loro carichi) affine di levar l'occasione alla gente inavvertita o maliziosa ed avara di tirare addosso a se stessi la morte e di parteciparla ad altri. Ma perciocchè questo ripiego, oltrechè riusciva di non poca afflizione e danno ai padroni e di pregiudizio al pubblico, tanto più se l'incendio si faceva entro le città per cagione degli aliti pestiferi che ne esalano, era poi anche cagione che tutti si ingegnassero di nascondere e trafugar le robe infette senza espurgarle, per cui non può darsi uno sproposito più pregiudiziale. Furono dunque inventate espurgazioni regolate, mercè delle quali, si possono conservare quasi tutte le masserizie, vesti e mobili delle case infette o sospette. Basta oggidì solamente consegnar al fuoco

i pagliacci oppur le sole paglie, i guanciali, i cuscini, cenci ossia stracci ed altre robe di minor conto che abbiano immediatamente servito agli appestati, siccome ancora le piume de' materassi, poichè si possono molto bene espurgar le lane e le fodere di essi. »

Da questo fatto delle sciorinazioni, fumigazioni o purificazioni state con efficacia sperimentate ne' Regii Stati all'epoca dell'infezione del cholera, con abbandonare la pratica poco stante invalsa della dedizione alle fiamme, Azuni prende argomento per combattere il metodo non di rado adoperato nel secolo XVI di incendiare le navi e le merci infette di peste perchè considerate dai magistrati fuori di ogni commercio, come lo sono i commestibili ed altri generi guasti o corrotti, senza badare che in questi la corruzione è un vizio intrinseco ed irremovibile delle cose nelle quali si trova, e toglie loro perciò ogni valore, mentre all'opposto il contagio, essendo una qualità estrinseca e temporale nè in qualità tanto inerente che a rimover non si vaglia, può agevolmente essere restituita al suo primo valore.

Il servizio dei lazzaretti sul litorale genovese fu riordinato a più riprese, e per ultimo con Regolamento 1° luglio 1826, pur tuttavia in verde osservanza.

A tenore di questi regolamenti sanitarii, qualunque nave deve munirsi alla sua partenza da un porto di regolare patente di sanità.

Questa patente, ugualmente che il giornale di bordo, è trasmessa all'uffizio sanitario prima che la nave possa essere ammessa a libera pratica.

L'uffizio sottomette inoltre le persone del bastimento agl'interrogatorii che reputa necessarii per accertarsi circa la natura delle comunicazioni avute nel corso della navigazione, e se dai medesimi ugualmente che dalla patente non risulta di veruna circostanza atta a destar sospetto, la libera pratica è immediatamente accordata.

Le provenienze dalla Turchia, dagli Stati barbareschi e dall'Egitto, dove per lo più imperversa la peste, dalle Antille e dalle coste delle due Americhe devastate non di rado dalla febbre gialla, e le altre la di cui patente non è netta o che lasciano concepire sospetto di contagio, non sono ammesse a libera pratica se non se dopo di aver purgato la contumacia e scontata una reclusione più o meno lunga, secondochè le circostanze si presentano più o meno aggravanti.

Ad un tale effetto tutte le persone che stanno a bordo, ugualmente che le merci, vengono dirette negli stabilimenti appositi per esservi purificate, e per rimanere sotto la stretta osservazione delle persone dell'arte a quell'uopo preposte.

Qualunque attentato per sottrarsi alle discipline sanitarie è riputato crimine, e come tale punito.

Perchè i lazzaretti soddisfar possano all'uopo della loro instituzione, si richiede che siano isolati, vasti abbastanza per tener luogo di ospedale, d'albergo e di magazzini di deposito, e che si trovino collocati in sito conveniente sotto il rapporto dell'aria, dell'acqua e delle vettovaglie.

Questo stato di cose ha durato nel modo sovr'indicato presso tutte le nazioni incivilite d'Europa per tre secoli addietro per lo meno, sotto riserva di poche modificazioni. In questi ultimi anni l'efficacia delle misure sanitarie, e ben più l'utilità loro, fu posta in controversia, e si entrò ad esaminare se fosse realmente il caso di far soggiacere il commercio alle spese, al perditempo e ai pericoli delle quarantene.

A combattere nel campo della controversia si fecero innanzi tre specie di campioni, cioè i non contagionisti, i contagionisti sotto condizioni risolutive, ed i contagionisti senza riserva.

Di tutte e tre noi esporremo in brevi

termini le teorie, perchè dal conflitto delle divergenti opinioni più illuminato emergerà il criterio.

I non contagionisti fondano la loro opinione sui tentati e non fruttuosi sperimenti d'inoculazione, e sull'esempio dell'Inghilterra e dell'Austria, dove le quarantene furono abolite o ridotte a minimi termini, senza che le malattie contagiose sianvi più frequenti che ovunque altrove.

Fra i non contagionisti merita di essere notato il sig. Lefevre, dottore in medicina al servizio del vice-re d'Egitto, il quale in un opuscolo intitolato *Essai critique sur la peste* ha dichiarato la sua opinione sulle cause efficienti di quella malattia, sulla di lei infezione, sulla durata dell'incubazione del germe pestilenziale sino all'apparizione dei primi sintomi del morbo.

Circa l'origine del male accenna l'autore essere costante l'osservazione:

1° Che la peste là soltanto imperversa dove i miasmi si trovano sparsi in considerevole quantità nell'atmosfera.

2° Che l'infezione miasmatica dell'aria distrugge una quantità considerevole d'insetti e di vegetabili mercè l'umidità e la sua temperatura da 15 sino a 25° di R.

3° Che questa distruzione sviluppa il carbonio, il gaz fosforico, l'ammonio di zolfo, l'acido carbonico, ed una semi-corruzione di sostanze vegetabili ed animali.

Le immondizie di ogni genere, e perfino i cadaveri che si lasciano talvolta insepolti in Oriente sono un'altra causa feconda della peste; la qual cosa dimostra il perchè l'alto Egitto non n'è infestato, mentre comparisce nel basso Egitto, segnatamente allo spirare dei venti più caldi ed umidi.

Le cause che conservano e fecondano il germe pestilenziale sono la miseria, il sucidume, la irregolare agglomerazione delle case nei paesi.

Da siffatte premesse l'autore conchiude, che la peste non si propaga per contagio, ma soltanto per infezione dell'aria ambiente, a render salubre la quale gioveranno il progressivo incivilimento e le leggi di polizia sanitaria ben più efficacemente dei lazzaretti e delle quarantene.

Dichiara finalmente l'autore, dietro la propria osservazione e quella di altri fisici, che l'incubazione della pèste non può eccedere la durata di 3 o 4 giorni.

Il dottore Aubert Laroche viene a corroborare siffatte conclusioni accennando, che se la nave arriva sana in porto, è certo segno che era tale nel corso della sua navigazione; che se qualche caso di peste si manifesta al suo approdo, emerge chiara la conseguenza che la medesima era infetta antecedentemente; che se il fomite esiste a bordo, il germe non può non esservisi manifestato otto giorni al più dopo la sua partenza; che le lavandaie, i purificatori, i custodi non prendono precauzioni preservative, e ciò malgrado non si ha esempio da moltissimi anni che alcuno di essi stato sia vittima della peste.

Da questi fatti il dottore conchiude nel senso della non contagiosità; ma ammesso eziandio il *virus* contagioso, accenna egli che, dappoichè l'Inghilterra e l'Austria coll'abolizione delle quarantene per le procedenze da Costantinopoli e dall'Asia, e colla riduzione loro nel porto di Trieste hanno vulnerato il patto sanitario dell'Europa, tanto fa che altre potenze vi aderiscano, perchè ad ogni modo il germe sarebbe loro comunicato dalle procedenze da quelle due contrade.

Fra i contagionisti sotto condizioni risolutive noi distinguiamo il sig. Blanqui che dichiarava, ora sono quindici anni, nell'opera sua sulla Bulgaria, la guerra alle quarantene, e il cav. Goss, dottore in medicina, molto acclamato in Ginevra sua patria, il quale si recò in Grecia e vi fece un assai lungo soggiorno per studiarvi, fra le altre cose, l'origine, l'andamento e le conseguenze della peste. Consegnò egli

il risultamento delle sue indagini in un opuscolo stampato in novembre 1842 nella *Biblioteca universale* di Ginevra, nel quale egli deduce le seguenti conclusioni: che le discipline di quarantena in vigore dappoi 300 anni in Europa sono incomplete, fondate in parte sopra fatti malamente osservati, e sopra una cieca consuetudinaria tradizione, non più in armonia con i progressi delle scienze mediche; e che nel mentre rendono un servizio per lo meno equivoco al loro scopo, sono in contrasenso con gli attuali bisogni e con gl'interessi del commercio.

Le prove che il dottore adduce di questa sua asserzione sono:

1° Ignoranza in fino al giorno d'oggi delle leggi generali del contaglo, d'onde segue la mancanza di dati opportuni per servire di guida nel caos della formazione dei principii contagiosi, per determinare le condizioni del loro sviluppo e della loro esistenza, e per suggerire i mezzi di combatterli;

2° Confusione fra i diversi principii contagiosi, per cui furono inopportunamente applicate a tutte le malattie contagiose le stesse leggi di quarantena;

3° Ambiguità che regna nel linguaggio medico relativamente al contagio ed alla incubazione, per cui ne derivarono le non mai definite discussioni fra le malattie contagiose e le infettanti, ed incertezza sulla durata della incubazione;

4° Imperfetta osservazione della peste, segnatamente circa il modo con cui si propaga, circa il suo andamento e la sua crisi, dondo ne risultò l'impossibilità di coordinare con sano giudizio le misure acconcie a prevenire ed a combattere questa malattia;

5° Esistenza di una farragine di pregiudizii medici all'epoca in che furono stabilite le discipline di quarantena, di cui il tempo e l'esperienza fecero grado a grado ragione, senza che siasi posto mente a modificare di pari passo gli errori commessi sotto quella influenza e le funeste loro conseguenze.

Relativamente alla prima delle asserzioni surriferite, il dottore accenna la legge della contagiosità, per cui « qualsivoglia malattia per diventare contagiosa presentar deve sintomi d'infiammazione sopra la superficie del corpo in comunicazione con l'atmosfera »; dal che egli deduce, che qualunque malattia, ancorchè di natura contagiosa, può riprodurre o non i principii contagiosi, secondochè manifesta o non la condizione infiammatoria indispensabile a quell'uopo.

Stabilisce egli inoltre per massima, che il *virus* pestilenziale ha un'esistenza animale indipendente, governata a norma delle leggi generali sulla vitalità, e non essere gran fatto possibile di rendersi ragione delle anomalie che presenta questo fenomeno, senza ammettere in pari tempo la necessità di una predisposizione individuale del sistema nervoso, che in siffatte emergenze non va mai disgiunto da un abbattimento temporaneo o permanente dell'energia vitale; motivo per cui il principio contagioso rinchiuso nelle vesti o nell'aria atmosferica può stare in contatto per molti giorni con un individuo senza comunicarsi al suo corpo, in vece che altre volte questa introduzione si opera quasi indilatamente.

Da siffatta considerazione il dottore argomenta essere della massima importanza lo spoglio ossia sciorinamento completo ed immediato degli effetti dell'individuo e la preventiva aerazione dei luoghi predisposti per la quarantena.

In ordine alla seconda asserzione, il dottore distingue i principii contagiosi in fissi e volatili, accennando che i primi si introducono soltanto alla superficie; i secondi possono penetrare pei meati della bocca e del naso sino alla superficie delle membrane mucose interne per reagire sui

centri nervosi; dietro una quale osservazione egli è condotto a dichiarare:

1° Che fra questi principii contagiosi alcuni ve ne sono che si presentano sempre sotto forma fissa (la rogna, la scabbia), o sotto forma volatile (la febbre gialla, il cholera, il tifo, la scarlatina ecc.); altri che prendono ora il carattere di fissità, ora quello volatile (la peste, il vaiuolo ecc.);

2° Che alcuni principii contagiosi, i quali oggidì sono invariabilmente fissi, erano nei tempi andati ora fissi, ora volatili (la sifilide, la lepra ecc.);

3° Che fra i principii contagiosi volatili ve ne sono dei più o meno leggieri, dei più o meno volatili, e che lo stesso principio contagioso diventa più o meno volatile a misura del suo grado di attività animato dal concorso di certe condizioni atmosferiche;

4° Che l'incubazione dei principii contagiosi fissi ha una maggior durata di quella dei principii contagiosi volatili, donde avviene che le diverse malattie contagiose non possono essere sottoposte alle medesime leggi di quarantena; che anzi devono queste modificarsi a grado dei cambiamenti di forma a cui vanno sottoposte siffatte malattie.

Passando ad assegnare il giusto valore della parola *contagio*, il dottore la restringe nel senso del principio morboso che, messo in contatto sotto forma fissa o volatile con la superficie della pelle o delle membrane mucose, oppure essendo introdotto per inoculazione al dissotto di questa superficie, determina nel corpo certi accidenti d'infermità identici o simili a quelli che loro diedero vita.

Chiamansi *virus* i contagi che si manifestano sotto forma solida e liquida, e *miasmi* quelli che sono volatili. La parola *infezione* è riservata agli accidenti morbosi prodotti da un'aria corrotta, da emanazioni nocive, vegetali o animali, che non sono contagiose; donde si ricava il vero significato delle parole *endemia*, *epidemia*, ossia *contagio epidemico*.

La parola *incubazione* denota lo spazio che corre fra l'introduzione del contagio e la prima comparsa dei sintomi controstimolanti.

Il dottore ha dovuto convincersi col favore delle personali accurate sue osservazioni, che la contagiosità della peste si presenta sempre sotto le due forme virulente e miasmatiche, e che secondo che il contagio pestilenziale si introduce dalla pelle, o dalla bocca, o dal naso, l'incubazione prende un corso molto differente.

Per dimostrare che le discipline di quarantena sono fondate sopra varii pregiudicii, i quali servono a favorire la conservazione del contagio, il dottore premette:

1° Che la peste è endemica nel basso Egitto, verso l'imboccatura del Nilo, ed è probabile che là dove essa s'informa non sia sempre contagiosa, ma che al di fuori di quel raggio si propaghi invariabilmente coi caratteri contagiosi;

2° Che la febbre gialla ed il cholera, di cui la prima è endemica in America, e la seconda all'imboccatura del Gange, presentano gli stessi fenomeni della peste per rapporto alla contagiosità al di dentro, e al di fuori dell'endemia;

3° Che l'una e l'altra di siffatte malattie possono o no riprodurre i loro principii contagiosi, secondo che vanno più o meno soggette alla legge generale di contagio sovr'indicata;

4° Che il contagio pestilenziale è ora virulento, ora miasmatico, e si manifesta sotto la prima forma all'aria libera nella fredda stagione, e nel frattempo delle contagioni epidemiche (peste sporadica, peste dei poveri), di cui viene fatta l'importazione in Europa sia con le robe e le merci, sia col mezzo delle persone che furono infette dalla peste per via. Essa diventa miasmatica là dove non avvi rinnovamento d'aria, e trovansi agglomerati molti indi-

vidui infermi, o sotto certe date condizioni atmosferiche;

5° Che i contagi della febbre gialla e del cholera sono sempre miasmatici, e vengono importati in Europa e sviluppati col mezzo di un'aria non rinnovata nell'interno delle case, o per aderenza alle vesti;

6° Che il contagio della peste sotto forma miasmatica, ed i miasmi della febbre gialla, o del cholera non sono volatili allo stesso grado, essendochè quello della peste è più grave, e più leggieri i miasmi del cholera, donde ne segue che la peste si manifesta meno frequente sotto forma di contagio epidemico che non la febbre gialla, e specialmente il cholera;

7° Che il contagio della peste, della febbre gialla e del cholera possono conservarsi per lungo tempo intatti fuori del corpo umano in un aere secco, non rinnovato, ed in una temperatura media fra 0 e 25° di Reaumur;

8° Che il contagio della peste, della febbre gialla e del cholera possono trovarsi in contatto immediato con il corpo umano senza penetrarvi ciò malgrado indilatamente, e che per assorbirlo fa quasi sempre di mestieri di una individuale predisposizione;

9° Che la durata dell'incubazione del *virus* pestilenziale non eccede 12 giorni nei casi di maggiore momento, e quella dei miasmi pestilenziali di 4 o 5 giorni;

10° Che la durata dell'incubazione dei miasmi della febbre gialla e del cholera non si estende al di là di 4 o 5 giorni;

11° Che l'attività dei contagi della peste, del cholera e della febbre gialla prende favore ed incremento dall'influenza concomitante di una temperatura non troppo depressa, dell'umidità e probabilmente dell'elettricità atmosferica, mediante un metodo di cura intempestivo, o per l'agglomerazione dei malati della stessa natura in un aere non rinnovato. Egli è in siffatte contingenze che da virulenta ch'essa era, la peste può diventare miasmatica, e che i miasmi della peste, della febbre gialla e del cholera vestono talvolta il carattere di contagio epidemico;

12° Che la loro attività è per lo contrario diminuita col favore della siccità, di una temperatura depressa, del rinnovamento dell'aria, di certe condizioni di elettricità atmosferica, dell'isolamento degl'infermi, di un metodo di cura razionale ecc.

13° Che il *virus* e i miasmi della peste, della febbre gialla e del cholera vengono distrutti mediante l'esposizione molto protratta all'aere aperto, o col rinnovamento incessante di quell'aria medesima, con una temperatura secca eccedente i 40° di R., con l'immersione nell'acqua bollente, nell'acqua di mare o satura di sale, e con varii agenti chimici;

14° Che la morte dell'individuo infetto estingue ogni vitalità del contagio;

15° Che i provvedimenti d'isolamento, di quarantena e i cordoni sanitarii nuocono anzi che giovare nei casi di febbre gialla e di cholera che si presentano sotto forma di contagio epidemico fra le popolazioni agglomerate.

Passando il dottore a stabilire le regole che servir devono di base a un nuovo ordinamento sanitario scevro dalle vessazioni e dal regime arbitrario attualmente in vigore, egli dichiara che le medesime si riducono, in ultima analisi, a stabilire quarantene di 15 giorni per gli individui procedenti dalle scale di Levante o dall'Africa sopra navi con patente brutta o sospetta, e per le persone che saranno state in contatto con infermi sospetti o con appestati.

Per ciò che concerne gl'individui che arrivano dalle stesse regioni con patente netta viene consigliata la libera pratica, se non fuvvi per via contatto con persone inferme o sospette; in difetto il regime di quarantena sarà quello più sopra indicato.

Le procedenze dall'America sopra bastimenti con patente brutta e che furono

in contatto mediato od immediato con persone sospette, subiranno quarantena di sei giorni.

Le stesse disposizioni sono pure applicabili ai casi di febbre gialla e di cholera.

Gl'individui saranno sottoposti alle purificazioni ed ai bagni di mare. Quanto agli effetti ed alle merci, alle lettere che potessero soffrire avaria col bagno e colle suffumigazioni, saranno sottomesse in una stufa a una temperatura secca di 75° R. (172 Farenheit) per lo spazio di 24 ore, da diminuirsi di 1/3 per le procedenze dall'America.

Per curare l'esecuzione dei sovra indicati provvedimenti, il dottore propone la costruzione di un lazzaretto sotto forma panottica, e di cui uno ne esiste in Egina.

Egli preferisce di vedere collocati i contumacisti entro cortili, sotto tende ben riparate, anzi che stivarli in camere poco aerate, epperciò soggette a conservare i principii morbosi.

Questo sunto basterà per dare un'idea succiata dell'opinione del dottore Goss, che il contagio è vivo e reale, ma che può essere neutralizzato in breve tempo e con pochissime spese, seguendo il nuovo metodo da esso lui proposto.

Per rendersi però ragione dell'importanza gravissima dell' argomento, delle prove che avvalorano le adottate conclusioni, e della necessità di una riforma, fia d'uopo di ricorrere alla sorgente, vale a dire alle opere stesse dell'autore, segnatamente a quella in cui espone con tutta chiarezza e precisione l'origine della peste, le sue cause efficienti e di propagazione, il metodo di cura degli infermi; quello di disinfezione degli effetti e delle merci, la minuta descrizione del lazzaretto, e delle parti di che debb'essere composto, ed ogni altra particolarità diretta a conseguire il doppio intento di comprimere il morbo e di giovare al commercio, riducendo le quarantene al più breve spazio di tempo possibile e le spese a minimi termini.

Il dottore Aubert avendo egli pure soggiornato pel corso di quattro anni in Oriente per studiarvi la peste, dopo di aver fatto le più accurate indagini nei varii lazzaretti di Europa, si fa a dimostrare 1° che nel periodo di 124 anni si sono manifestati 64 fatti d'importazione di peste nei lazzaretti di Europa, di cui 26 soltanto ebbero tratto successivo, invece che 38 stettero circoscritti ai casi scoppiati a bordo nel corso del viaggio.

2° Che il periodo dell'incubazione non eccedette mai 8 giorni, e che la peste fece sempre irruzione a bordo tra il secondo e l'ottavo giorno.

Da siffatte considerazioni il dottore ne deduce la conseguenza 1° che sempre quando la peste si è manifestata dopo l'approdo di un bastimento, già si trovava latente mentre stava esso in alto mare.

2° Che i bastimenti approdati senza verun caso di peste, quantunque procedenti da luoghi infetti, non ne soffrirono pendente la quarantena contumaciale.

3° Che le merci delle navi illese giammai comunicarono la peste nei lazzaretti.

4° Che se un fomite di peste esiste a bordo, fa irruzione nel corso del viaggio, e può facilmente essere neutralizzato.

Ai novatori noi facciamo tener dietro i conservatori, vale a dire i contagionisti senza riserva, e fra questi prenderemo norma dall'opuscolo stampato in Genova nel 1843 da A. Bo medico dei lazzaretti in quel ducato, nel quale sono combattute le dottrine del dottore Goss.

Stabilisce in massima l'autore, che la natura e l'indole in generale delle malattie contagiose è tuttora un mistero agli occhi del patologo, e perciò che riguarda gli effetti che derivano nell'economia organica vivente dalla presenza della potenza contagiosa, e per ciò che spetta alla genesi di quelle malattie, al loro modo di propagarsi, alle circostanze individuali e generali cosmico-telluriche e di endemia, ne-

cessarie così al loro sviluppo, come alla maggiore o minore facilità di loro propagazione.

Da questo principio il dottor Bo deduce la conseguenza 1° essere cosa piena di pericoli e feconda non di rado di gravi inconvenienti lo stabilire *a priori*, con argomenti di analogia spesso fallaci e col sussidio di pochi fatti e di osservazioni non ancora sanzionate dal tempo o dal consenso degli uomini illuminati e filantropi, principii generali, di proclamarli siccome massime inconcusse, e farsi banditori di riforme e d'innovazioni in materia di tanto momento qual è la pubblica salute.

2° Che le riforme sono opera del tempo, la di cui necessità vuol essere dimostrata con fatti evidenti, costanti, osservati in ogni luogo e che abbiano per sè il consentimento universale.

3° Far prova di maggior coraggio e filantropia, coloro che resistono, nelle gravi materie di pubblica economia, quale si è appunto quella concernente la salute, al torrente delle innovazioni, a preferenza degli altri i quali si lasciano da esso facilmente trascinare e sedurre.

L'autore chiama *contagio* la fatale proprietà di alcune malattie di trasmettersi da un individuo malato alle persone sane che hanno con lui qualche rapporto di contatto mediato od immediato, e contagiose le malattie che ne derivano.

Qual è l'origine dei principii contagiosi? È questo un mistero coperto pur tuttavia da dense tenebre, imperciocchè nè chi li suppone prodotti da naturali combinazioni di altri elementi comuni, nè chi assevera aver eglino in natura l'originario loro stampo, cioè che sono disseminati nel globo come germi di futura calamità, nè chi pretende abbiano una struttura organica vegetabile o animale, o si propaghino per forma d'insetti minimi, nè chi li considera come una materia infiammabile, come un prodotto dell'elettricità, della fermentazione, dell'assimilazione, dell'irritazione morbosa ecc., trovasi in grado di produrre tali prove che equivalgano a una irrefragabile dimostrazione.

Quello che sembra certo si è che i contagi indigeni di certi climi e di certe località sono stati sempre in varie epoche e per diversi modi di comunicazione importati dall'una all'altra parte del mondo, e che la prima sorgente di un contagio si produce di per sè e non già per comunicazioni, perchè diversamente si avrebbe un effetto senza causa.

Il principio contagioso o *virus*, continua a dire il dottore Bo, è un agente materiale invisibile, un prodotto animale organico morboso, elaborato nel corpo vivente ammalato, il quale principio passando in un corpo sano ma predisposto, svolge sovente in questo la malattia stessa da cui esso ebbe origine.

L'esperienza ha però dimostrato, che i contagi aderenti ai corpi in istato di essiccazione resistono lungamente alla risoluzione ed alla distruzione, e che i medesimi non si distruggono sempre, nè per intensità di freddo, nè per estrema elevazione di temperatura, sussistendo in fatti che il tifo contagioso è comparso frequentemente durante l'inverno ed ebbe non di rado incremento di violenza nelle regioni più calde del globo.

Non sempre il germe penetrato nell'economia vivente già predisposta a subirne la funesta influenza manifesta immediatamente la sua presenza con segni evidenti di alcuna deviazione dallo stato normale, ma vi passa un dato tempo tra l'invasione del principio e l'apparizione dei primi sintomi, la qual cosa fu chiamata *stadio d'incubazione*, il quale può essere più o meno prolungato nelle differenti malattie contagiose, nei diversi individui attaccati dallo stesso identico contagio.

La massima incertezza regna impertanto circa la durata possibile dell'incubazione

dei contagi; argomento di somma importanza nello stabilire le misure di quarantena o di contumacia per gli individui per cui non si hanno finora dati abbastanza sinceri e positivi per assegnare determinati limiti, come sonosi indotti a fare alcuni moderni scrittori.

Dalle premesse considerazioni il dottore Bo deduce i seguenti principii:

1° Le malattie contagiose non possono in altro modo comunicarsi o propagarsi che per contatto mediato o immediato.

2° Il contatto è immediato alloraquando il principio contagioso viene trasmesso direttamente da un ammalato ad un individuo sano per via di emanazioni infette, per vero contatto o per mezzo delle spoglie degli animali morti di malattia contagiosa.

3° Il contatto mediato si effettua col mezzo delle cose che sono state in contatto col corpo dell'ammalato.

4° Il contatto, fisiologicamente considerato, non si prende soltanto per un impulso da corpo a corpo, ma altresì per quella sufficiente prossimità onde le atmosfere ambienti di due corpi possono arrivare a confondersi, e l'attività degli effluvii di un corpo contaminato giungere ad alterare il corpo sano.

5° Le malattie contagiose non possono mai confondersi colle affezioni miasmatiche, le quali per l'ordinario provengono da una dissoluzione nell'aria di emanazioni paludose, o risultano dalla decomposizione e putrefazione di materie organiche vegetabili od animali. L'aria che oppone un ostacolo insuperabile alla diffusione a qualche distanza dei principii contagiosi, che anzi li decompone e li distrugge, è al contrario l'ordinario mezzo deferente dei miasmi.

6° Le malattie miasmatiche differiscono impertanto dalle contagiose perchè non si propagano per comunicazione, nè si estinguono colla separazione delle persone attaccate.

Questa distinzione è importantissima, e se fosse stata avvertita in tempo utile, il cholera asiatico non sarebbe stato trattato in molte parti di Europa col regime disciplinare della peste con sì grave danno del pubblico e privato erario, della salute e delle relazioni sociali e domestiche.

7° Non si hanno nè anco a confondere le malattie contagiose con quelle conosciute in linguaggio patologico sotto il nome di epidemiche. Il complesso di quelle cause cosmico-telluriche affatto ignote e meteorologiche, a cui è legata l'epidemia e l'endemia delle malattie, può certamente indurre nei corpi vivi sottoposti a quella influenza una maggiore proclività a contrarre le malattie contagiose, e può accrescere anche la virulenza dei principii contagiosi e favorirne in alcuni speciali casi la genesi; ciò non pertanto è un fatto che non ammette verun dubbio, che qualunque malattia può vestire un carattere epidemico e diffondersi nelle popolazioni, sebbene scevra affatto di contagio; e per contrario una malattia contagiosa può invadere soltanto alcuni pochi individui, senza acquistar mai il carattere epidemico.

8° La definizione « essere i contagi animali prodotti della vita non soggetti ai sensi, dei quali è proprio l'eccitare nell'umana economia una tale elaborazione, che in nulla cangia la loro natura, ma invece li riproduce e li propaga » sulla quale il dottore Goss fonda il suo sistema, non è un raggio di luce di recente sorto a rischiarare la passata ignoranza, dappoichè un illustre italiano, il Cosentini, l'ammetteva or sono trascorsi due secoli; e pertanto non siamo arrivati a un maggior grado di sapere, il quale non si consolida che mediante fatti positivi di cui non ponno tener luogo semplici asserzioni.

9° Non sussistere la distinzione tra i contagi che si presentano con forma fissa da quelli che assumono forma volatile, e per conseguenza non reggere nemmeno

che l'incubazione dei contagi fissi sia più prolungata che quella dei principii contagiosi volatili, dappoichè, ammessa questa teoria, emergerebbe che, se l'aria può essere veicolo dei contagi e valevole per trasportarli a grandi distanze, non vi sarebbe più mezzo di arrestare una malattia contagiosa e d'impedirne la propagazione, sebbene l'esperienza di molti secoli abbia comprovato, che chi si pone in istato di perfetto isolamento non avvien mai che sia colto dalla potenza contagiosa.

10° Non dalla forma fissa o volatile dei miasmi procede la diversità dello stadio d'incubazione del contagio, ma si bene dalla diversa predisposizione dell'individuo, il quale nel mentre che il *virus* rimane ancora latente nel suo corpo può essere affetto da una indisposizione indipendente affatto dal *virus* medesimo.

11° È massima generale sancita dall'esperienza di molti anni addietro, che una differenza può essere stabilita nel periodo delle quarantene tra gli individui soggetti a contumacia e le merci e materie suscettive, per cui si è riconosciuta la necessità dello spoglio per ammettere gli individui prontamente a libera pratica; nel fatto però questo spoglio e sciorinamento non può essere praticato che dalle persone facoltose in vista delle molte spese che ne sono la conseguenza.

12° Tutti i fatti finora addotti servono bensì a provare che nella generalità dei casi il *virus* della peste introdotto nell'economia animale poco tarda a manifestarsi, ma non convincono in modo assoluto che in nessun caso l'incubazione non possa oltrepassare i limiti da alcuni moderni osservatori circoscritti.

13° Un contagio assorbito rimarrà latente finchè la predisposizione individuale a risentirne i funesti effetti non sia elevata a quel grado necessario perchè valga ad offendere i poteri della vita.

14° Ora le leggi sanitarie non mirano solamente alla generalità dei casi, ma più di tutto alle eccezioni, perchè basterebbe una di queste eccezioni non avvertita per portare la desolazione e la morte in mezzo ad una popolazione colta all'improvviso da un flagello da cui poteva per avventura sottrarla un sistema sanitario più vigile e più prudente.

15° È un fatto che non ammette seria obbiezione, che in generale i contagi, una volta che sonosi introdotti nell'economia animale, non possono tardar molto a manifestar i loro effetti. Non così per le merci o materie suscettive, imperocchè i principii si conservano talvolta aderenti eziandio per anni senza perdere nulla della loro attività e violenza, e ciò fintanto che non sono sciorinate, esposte alla corrente d'aria libera e assoggettate a varii mezzi di disinfettazione.

16° È un altro fatto costante, che i principii contagiosi spesso resistono ai vapori di zolfo, di aceto, di soda etc., e solo cedono invariabilmente al cloro e agli acidi minerali, ma il modo di agire di questi è così attivo ed energico che offendono ed alterano molto sensibilmente i corpi coi quali vengono a contatto, e non ponno utilmente essere adoperati.

17° Il dottore Bulard e dopo di lui il dottore Goss proposero quale mezzo efficacissimo di pronta disinfettazione il calorico umido ad un grado molto elevato, essendochè il calorico secco è anzi spessissimo causa efficiente di contagio. Ma quali sono li sperimenti concludenti abbastanza per dimostrare la reale efficacia di quel metodo, e che nessun danno ne vengano a soffrire le mercatanzie al medesimo sottoposte, specialmente laddove si tratta di balle di cotone che voluminose e fitte entrano in commercio sotto un altissimo grado di compressione?

Noi ci siamo addentrati nell'argomento dei lazzaretti forse più in là di quanto comportavano i confini segnati a un dizio-

nario, ma la questione della contagiosità o non, essendo vitale nel conflitto degli interessi del commercio e della salute pubblica, abbiamo creduto conveniente d'indicare i principii delle nuove teorie, colla scorta dei quali e dei regolamenti sanitarii in vigore è ovvio conchiudere, che vuolsi andare molto guardinghi nel dichiarare contagiose nuove malattie perchè hanno un carattere epidemico più intenso, a talchè il cholera, le petecchie e varie specie di tifi; ed essere savio consiglio in controversia di tanta gravità il far prevalere la massima *festina lente*, per lasciar al tempo che tutto distrugge e tutto rinnova, di decidere la questione, essendo fra le cose possibili, che siccome il *virus della leprosia* si è quasi neutralizzato, così pure sia per succedere di altre malattie contagiose.

Noteremo qui frattanto, che nel mentre l'Oriente saluta l'aurora del suo incivilimento coll'adottare il sistema sanitario di Europa, in alcuni porti di essa le quarantene sono state circoscritte in più angusti limiti.

Il primo ad introdurre sostanziali modificazioni fu quello di Trieste, e dietro la massima più sopra accennata, che ammessa una infrazione al patto sanitario per fatto di una nazione, le altre vi si debbono uniformare sotto pena dei danni e spese a carico del proprio commercio, considerando S. A. I. e R. il Granduca di Toscana, che le seguite variazioni di circostanze, le innovazioni introdotte nei sistemi e nelle discipline sanitarie di altri porti del Mediterraneo e dell'Adriatico, ed i riguardi dovuti al commercio, consentono di ammettere ulteriori facilitazioni nelle assegnazioni dei periodi delle quarantene da scontarsi dai bastimenti che in istato di contumacia approdano nel porto di Livorno e negli altri del granducato, senza che però esser possa compromessa la pubblica salute, è venuta nella determinazione, con decreto 4 settembre 1843, di ridurre molto sensibilmente i giorni di contumacia, avuto riguardo ai luoghi di provenienza dei bastimenti, alla natura della patente brutta, tocca, netta e alla suscettibilità delle merci.

Parlando ora per ultimo della giurisprudenza ricevuta circa i danni accaduti ad una nave o merci assicurate per cagion della peste, è massima universale, essere il contagio considerato per caso puramente fatale, a carico del proprietario della cosa infetta.

Sarà però di tal danno risponsabile il capitano della nave qualora egli per sua colpa abbia dato luogo al medesimo.

Quindi la massima, che le spese di quarantena sofferte da una nave sospetta di contagio non danno luogo a contribuzione, perchè si dee ciò considerare per caso fortuito a carico del proprietario.

La stessa cosa deve dirsi delle spese che occorrono farsi dalla nave ed equipaggio per liberarsi dalla peste o per trovare un porto che la riceva allorchè è rigettata da molti per questo sospetto; giacchè se quelle spese hanno per felice conseguenza la liberazione della nave e del carico, debbono considerarsi come quelle della quarantena straordinaria (*v.* SANITA').

LEGALE, LEGALITA'. Voci che da alcuni anni a questa parte molto spesso si riproducono sotto la penna dei moderni scrittori; e siccome ogni novità di dizione accenna profonde innovazioni nel senso morale, politico e religioso, per cui la storia delle parole segna infin di conto quella del progresso o della decadenza delle condizioni sociali, così l'uso frequente delle parole *legale*, *legalità*, è la caratteristica di un fatto molto importante per cui, alla massima antica che il diritto prevaler deve al fatto, venne sostituita l'opposta che il fatto predomina il diritto.

Il conte Federigo Sclopis, nel più volte citato suo libro dell'autorità giudiziaria, definisce la legalità « regola uniforme di legge imposta a tutti gli atti della vita civile, che è, come si suol dire, una condizione d'esistenza dei consorzi civili. »

Nei tempi che corrono, osserva il medesimo autore, mentre si sono così notevolmente accresciuti i mezzi di attività, moltiplicate le transazioni, prodigiosamente estese le indnstrie, la necessità di sottoporre tutti gli atti suddetti della vita civile ad una rigorosa legalità è cosa troppo evidente perchè vi si abbiano a spendere sopra molte parole, imperciocchè dove regna la legalità, gli abusi sono meno frequenti ed assai più correggibili; il credito nel commercio si svolge assai più largamente, l'opinione pubblica non si guasta per giusti rammarichi o per preconcepiti timori. Allora si può credere che le leggi influiranno sui costumi, ed essendo buone, bnoni pure li renderanno (*v.* LEGGI).

LEGALIZZAZIONE. Atto per cui un pubblico uffiziale competente fa fede, non solo della verità delle firme di un altro atto, ma eziandio delle qualità dei pubblici uffiziali, i quali ne fecero la compilazione.

Il difetto di contemporanea affermazione di queste due cose rende incompleta ed insnfficiente la legalizzazione, la quale è inoltre imperfetta se non è munita del suggello dell'autorità che ne fa la spedizione.

È scopo della legalizzazione lo estendere da una ad altra giurisdizione l'effetto dell'autenticità di un atto.

La legalizzazione può aver luogo per rapporto agli atti di pubblici funzionarii ancora viventi, o che già sonosi resi defunti, per quelli rogati nell'interno o all'estero, ma non se ne saprebbe dedurre utilmente giammai l'approvazione dell'atto legalizzato.

L'insinuazione è per le scritture private una specie di legalizzazione diretta ad attribuire alle medesime data certa (art. 1425 del Codice civile).

LEGGE. Dalloz definisce la legge nel senso di « regola di condotta imposta da un'antorità a cui tutti devono obbedienza; » e Montesquieu in quello di « qualunque relazione necessaria che procede dalla uatura delle cose. » Plntarco la chiama « regina degli dei e dei mortali. »

Nella loro sostanza le leggi sono regole che il potere legislativo prescrive nella società per coordinare le relazioni che esistono sia fra le nazioni, sia fra lo Stato e gli individui che lo compongono, sia finalmente fra i vari individui di un medesimo Stato.

Il complesso delle leggi forma la legislazione ossia il diritto.

Le leggi emanano da Dio o dagli uomini, e secondo che procedono dall'una o dall'altra sorgente sono immutabili, eterne, oppure soggette a variazioni universali e locali.

Le leggi, del pari che tutto quanto procede dagli uomini, acquistano l'efficacia loro e il loro perfezionamento dallo studio dei fatti, e nella compilazione loro nulla denno contenere di speculativo e di assoluto; imperciocchè, comunque teoricamente logica, una legge potrebbe in pratica manifestarsi meno equa e di non facile applicazione agli individui o ai fatti, e sarebbe pertanto inutile; ora ogni legge inutile è d'incaglio nel presente e di danno per l'avvenire, mercecchè la sua inesecuzione assuefà la società alla non curanza e al disprezzo delle sue prescrizioni.

Per essere utili ed efficaci le leggi esser non denno sovrabbondanti, ma si bene avere uno scopo e una applicazione certa e positiva; diversamente accatastano volumi a volumi che servono di un inutile ingombro, e generano confusione.

Le leggi poste in verde osservanza nei Regii Stati dal 1814 al 1842 sommano a meglio di 3/m. non compresi i Codici. In Francia Magnitot, *Dizionario di diritto pubblico e amministrativo*, le fa ascendere al numero di 40/m: quale potenza di umana mente può trovar un'uscita in cotanto inestricabile labirinto?

Quello che distingue le varie leggi umane ossia le opere degli uomini di Stato dalle

speculazioni dell'uomo di studio è la serietà, la sobrietà, la riserva nella scelta delle previsioni e delle precauzioni, avuto riguardo, secondo che ebbe ad accennarlo il duca di Broglie nel far rapporto della legge sulla reggenza in Francia «che la «prudenza umana è rinchiusa entro limiti «più stretti che l'umano pensiero; che gli «straordinarii eventi non si sottomettono «alle regole che vengono loro imposte in«nanzi tratto; che dobbiamo fare ciascun «giorno quello che ei è dato di far bene, «lasciando che la domane prenda cura di «sè medesima.»

Scopo delle leggi è la maggior felicità degli uomini riuniti in società, epperciò devono essere appropriate alla fisica costituzione di ogni nazione, perchè da esse dipende la costituzione morale, e siccome il *meum et tuum* formano la base sostanziale di questa felicità, sarà uffizio delle leggi di applicarsi a conservare e difendere i diritti acquistati dagli individui uniti in società o che potessero acquistare, e di vendicare le offese che venissero loro inferte, la qual cosa è il fondamento della *giustizia.*

Instituto sostanziale delle leggi è di creare e organizzare i poteri, e i pubblici stabilimenti, di determinare i diritti, le obbligazioni e i modi della loro esecuzione; e sotto questi rapporti constituiscono il diritto civile, pubblico e delle genti.

Relativamente alla loro esistenza, le leggi sono di diritto scritto o consuetudinario, secondo che dipendono dai Codici e dai Regolamenti, o dal tacito consenso stabilito dall'uso.

La legge si riferisce alla massa degli individui, ne contempla le azioni nell'intrinseco loro, e fa astrazione dagli individui: uguale per tutti, fatta nelle viste d'interesse comune perderebbe il vero suo carattere, qualora si facesse a contemplare casi speciali e personali.

Regola generale, uniforme, permanente, la legge si distingue sotto questi rapporti diversi dalle convenzioni e dagli atti giudiziarii e amministrativi, i quali, per quantunque obbligatorii, emanano dalla legge, ma non ne costituiscono l'essenza.

L'unità e l'invariabilità potranno sembrare, teoricamente parlando, il carattere di perfezione della legge; in pratica però la rigorosa osservanza di quelle due condizioni formerebbe ostacolo ad ogni successivo incivilimento, e diverrebbe anzi la legge di frequente assurda e senza applicazione; e ciò perchè può essere unica ed immutabile finchè il suo oggetto è costantemente, perpetuamente lo stesso; ma se variano le attuali condizioni di cose, se il progressivo sviluppo dell'azione sociale crea nuovi bisogni e nuovi rapporti, debb'essa naturalmente variare e cedere il luogo a nuove leggi che siano in armonia colle seguite mutazioni.

Di qui deriva e si spiega il dettato di legale filosofia, « che le leggi si promulgano, ma non si fanno. »

Le leggi emanano dal potere sovrano, il quale va ciò non pertanto alle medesime soggetto, e sono superiori ai magistrati chiamati a farne l'applicazione; egli è perciò che il potere legislativo è il primo nell'ordine gerarchico, abbraccia tutti gli altri poteri nella sua sfera d'azione, e li può a suo beneplacito estendere, restringere o altrimenti modificare. Ciò nondimeno il sovrano legislatore impone certi determinati limiti alla sua onnipotenza, e si sottomette ai principii della ragione, della giustizia e dell'equilibrio delle forze politiche e morali.

Fra questi principii merita di essere osservato quello per cui egli interdice a se stesso l'uffizio di giudice, siccome non concede al giudice verun intervento nell'azione legislativa. E di vero, se quegli il quale impone la legge fosse nel tempo stesso chiamato a farne l'applicazione, si avrebbe fondata ragione di temere, che

invece di giudicare la causa secondo i dettati della legge, non facesse egli una legge per amore della causa.

Per questo motivo il legislatore non dispone che pei futuri contingenti senza verun effetto retroattivo.

Dal canto loro i giudici non possono prendere ingerenza nell'esercizio del potere legislativo, e devono astenersi dal proferire le loro sentenze sotto forma dottrinale, generica e regolamentare.

Da questa prima divisione dei poteri non tardò guari ad emergerne un'altra per cui le attribuzioni giudiziarie esser denno distinte e separate da quelle amministrative per modo che le une non giungano in verun modo a recar perturbazione nè ad impingere nell'esercizio delle altre.

Il carattere distintivo del potere giudiziario è quello, non già di eseguire, ma di applicare la legge; il suo mandato non è attivo nè d'iniziativa, ma sibbene di decidere ogni qualvolta è investito di una causa; esso tiene in bilancia i diversi interessi e non si preoccupa più che tanto se siano essi generali o particolari.

Il potere amministrativo per lo contrario procede in ragione inversa, ed ha due diversi caratteri, di eseguire la legge e di supplire il legislatore mediante speciali regolamenti, circoscritti però sempre nella cerchia della legge. Ciò stante talvolta esso eseguisce la volontà generale, e tal altra l'interpreta e la manifesta; sempre attiva ed attuale essa rappresenta l'interesse generale in conflitto con il privato.

Da questa premessa che l'amministrazione è l'organo dei bisogni e degli interessi sociali sempre in azione, e la giustizia è stabile e permanente quanto la legge, ne segue che gli amministratori, i quali vivono nel presente, e sono progressivi, ponno, anzi devono essere amovibili, invece che i giudici avendo la loro esistenza morale nel passato, nelle forme e nella legalità devono essere per propria loro natura inamovibili, e ciò perchè la stabilità nei corpi constituiti è il segno esteriore della stabilità delle cose loro confidate, e la giustizia ha da essere immutabile se pure vuolsi alla medesima conciliare confidenza e rispetto.

Le leggi si distinguono in religiose, morali, politiche e civili, e tutte traggono la loro origine dalla legge naturale, vale a dire dalle regole di giustizia, di benevolenza, di equità, di mutuo adiutorio, che l'Ente supremo stampava nel cuore dell'uomo; esse presiedettero alla costituzione delle società, le quali diversamente non potrebbero sussistere, sia che queste regole siano il risultato della conservazione, dei rispettivi riguardi, della precauzione, oppure dell'interesse individuale o sociale.

Dalle leggi sono efficacemente attribuiti i diritti che variano secondo i diversi elementi che compongono la società.

Scopo delle leggi civili è di conservar e proteggere lo Stato, la proprietà e i diritti di ogni individuo, e di tutelarne gli interessi in modo giusto, imparziale ed oculato.

Le leggi civili sono personali o reali; reali se circoscritte a luoghi e cose determinate; personali quando accompagnano le persone e le tengono soggette ovunque esse si trovano.

In massima le leggi reali dispongono soltanto per il tempo avvenire e non ponno avere effetto retroattivo; le personali invece colpiscono l'individuo fin dal momento della loro promulgazione.

Le leggi d'ordine pubblico, di sicurezza, di pulizia, mirano alla difesa, tranquillità e stabilità in genere della società e dello Stato, e vincolano tutti gli abitanti di un territorio, siano essi sudditi od estranei; niuno può sottrarsi alla loro osservanza, derogarvi o deluderne i dettati.

Le leggi religiose, morali, politiche e civili hanno tanto maggiore efficacia quanto meglio sono fra di loro coordinate; e si prestano una mutua assistenza verso il bene, che è la meta del corpo sociale; e

semprecchè i relativi poteri siano per siffatta maniera circoscritti che l'uno non possa mai inoltrarsi nei limiti dell'altro, perchè dall'*urto* nasce il disordine e si alimentano le perturbazioni.

Le leggi si distinguono eziandio in generali e speciali: generali quando fondano diritti comuni a tutti gli uomini e a tutte le cose; tali sono i Codici; speciali quando hanno tratto ad alcune classi soltanto d'individui con deroga ai principii generali.

Le leggi sono inoltre preventive, e repressive, e sotto questo doppio aspetto pongono limiti alla libertà individuale.

Che se si esaminano le leggi ristrettive di questa libertà, sarà facile lo scorgere la saviezza del consiglio che le faceva promulgare e come sia da desiderare, per il bene della società, che il potere ne curi con severità e imparzialità l'applicazione.

E per verità la vigilanza sulle vetture pubbliche onde accertarne la solidità e il peso che possono trasportare ha per oggetto la tutela della vita dei viaggiatori e la celerità dei trasporti; la legge che proibisce l'esercizio delle arti insalubri nel seno delle popolazioni mira al comodo e alla salute loro; quella che prescrive condizioni all'esercizio della medicina, della farmacia, dell'avvocatura tende a guarentire la vita e la fortuna contro l'ignoranza e la malvagità; non da diverso scopo sono dettati i regolamenti gabellarii, sulla caccia, sui dissodamenti delle foreste, ecc. ecc.

Sotto il nome di leggi civili si comprendono eziandio quelle di amministrazione e le commerciali.

Le leggi civili raggiungeranno tanto più efficacemente il loro intento, quanto maggiormente saranno chiare, precise, preventive, ed applicabili senza eccezione di cose e di persone, e tali da sopravvivere al legislatore che le sanzionava.

Le basi fondamentali delle leggi civili nei Regii Stati sono consegnate nel titolo preliminare del relativo Codice promulgato addì 20 giugno 1837.

Le leggi penali segnano i confini delle cose lecite nell'ordine pubblico, e puniscono l'abuso, il delitto, il crimine; mettono in mano dell'autorità un'arma potente nell'interesse del corpo sociale e servono nel tempo stesso a frenare ogni sopruso di questa medesima autorità. Esse sole imprimono al potere gravato del carico di punire quel carattere di giustizia, di moderazione, di stabilità che incute timore e inspira rispetto.

Questa legge veste caratteri suoi particolari che gli sono impressi dall'umanità del legislatore, epperciò, all'opposto di quanto è stabilito nel diritto civile, esse hanno un effetto retroattivo, in questo senso, che l'ultima legge penale reagisce sui fatti consumati sotto l'imperio delle leggi anteriori, se le pene da quella inflitte sono più miti delle pene comminate dalla legge preesistente.

Si hanno leggi di diritto privato fondate sulle convenzioni particolari, che stipulate secondo le norme prescritte vincolano le parti contraenti.

Diconsi leggi interpretative quelle che svelano e dichiarano lo spirito con cui furono dettate: pel loro effetto queste leggi risalgono alla stessa data della legge interpretata, e formano con questa stessa legge una identica cosa.

Di qualsivoglia specie siano le leggi, qualunque ne sia l'oggetto e il carattere generale o speciale, penale o civile, contengono in sè principii di una generale applicazione:

1° Non si ammette la presunzione d'ignoranza della legge.

2° Tutti gli uomini indistintamente le devono obbedienza; una quale obbligazione è di diritto ancora più stretto per i pubblici funzionarii delegati a promuoverne e a curarne l'osservanza, ed è perciò a buon diritto che i mancamenti loro sono puniti con maggiore severità.

5° Non vi ha da essere distinzione di rango nè di condizione al cospetto della legge; un diverso principio avrebbe per effetto di distruggere ogni idea di giustizia.

L'iniziativa delle leggi appartiene al re e ai ministri investiti dei suoi poteri, e si ritengono tanto più perfette quanto maggiormente saranno discusse ed elaborate nell'interesse delle parti della società cui specialmente ne incumbe l'osservanza.

Esse non hanno forza se non in quanto che sono rivestite di tutte le formalità e solennità prescritte, le quali consistono sostanzialmente nella firma, controfirma, sigillo, interinazione o registrazione, e pubblicazione.

Le leggi sono abrogate o formalmente da una nuova legge, o tacitamente quando questa nuova legge contiene disposizioni incompatibili o contrarie.

L'abrogazione si estende ai corollari ugualmente che ai principii della legge abrogata.

Non avvi abrogazione se l'antica e la nuova legge esser ponno fra di loro coordinate.

Le leggi passano qualche volta in dissuetudine generale o locale, con questa differenza che la dissuetudine locale non implica mai la generale.

La deroga è l'atto legislativo per virtù del quale una legge è modificata o cambiata solamente in parte.

Le leggi generali non derogano alle speciali, ma sono applicate nel silenzio di queste ultime.

Le leggi speciali per lo contrario derogano alle generali, quand'anche siano queste ultime di data posteriore.

Le convenzioni particolari non derogano alle leggi che interessano l'ordine pubblico e il buon costume.

In due modi le leggi ponno essere interpretate, o sotto forma dottrinale, o sotto forma legislativa.

Consiste la prima nella ricerca del vero senso della legge, del suo scopo, della sua utilità, della giusta sua applicazione, dell'azione ed autorità che il legislatore ebbe in mente di conferirle.

La forma legislativa risolve, mediante l'intervento dell'autorità stessa incumbenzata di farne l'applicazione, o per via di regolamento, i dubbi e le oscurità della legge, e ne determina irrevocabilmente il senso in un modo per tutti obbligatorio, e ciò dietro i lumi della ragione, i principii di giustizia e di equità, e le dottrine speciali di cui i magistrati esser denno a dovizia forniti.

Nel procedere all'interpretazione dottrinale vuolsi in special modo avvertire

1° Di non prevalersi delle regole del diritto comune per spiegare il senso delle leggi politiche, le quali hanno un carattere loro particolare, al cospetto del quale ceder deve il diritto civile.

2° Le leggi speciali denno intendersi nel vero loro senso, senza farvi intervenire in verun modo il diritto comune.

3° Le leggi penali s'interpretano sempre nel senso il più favorevole all'inquisito.

4° Le leggi fiscali si spiegano in un senso ristrettivo agli interessi del fisco per modo che i privati mai non possano giovarsi delle eccezioni e dei privilegi dalle medesime introdotte.

5° Le leggi di competenza ricevono nei casi dubbiosi un'interpretazione favorevole alla giurisdizione ordinaria.

6° Ogniqualvolta una legge, qualunque ne sia la natura, offre dubbio ed oscurità, deve sempre essere intesa nel senso il più generoso e il più morale.

7° In massima nell'interpretazione delle leggi, adottar vuolsi il senso diretto, atto a metterle in armonia fra di loro preferibilmente a quello che ne paralizzerebbe l'effetto.

Le leggi penali furono sanzionate col R. Editto 26 ottobre 1839 e quelle relative al commercio addì 30 dicembre 1842

in guisa che rimane ora soltanto il desiderio di un Codice di procedura complessivo o speciale per ogni ramo di legislazione, perchè dalla forma degli atti, ossia dall'esecuzione più o meno pronta, economica ed imparziale delle leggi dipende sostanzialmente la fortuna dei litiganti.

Si hanno inoltre Codici penali militari di terra e di mare, della marina mercantile, delle miniere, delle foreste e simili, ma questi sono regolamenti che scaturiscono dalle leggi fondamentali, sicchè meno opportunamente fu dato loro il nome di Codice.

Ma che cosa s'intende per retroattività? Nel senso legale è quella legge che nello stabilire un nuovo principio vorrebbe farne l'applicazione al passato, e sottoporre alla medesima fatti ed atti consumati sotto il regime di un principiò opposto. Siccome però vi sono delle leggi che presentano nell'atto pratico dubbietà sostanziali, accade che il potere legislativo trovasi in dovere di chiarirne e fissarne il vero senso, e ciò mediante leggi interpretative le quali, non solo non derogano allo stato di cose preesistente, ma ne confermano viemeglio la massima per l'avvenire; l'interpretazione in questo caso ha la sua sorgente, non già dalla legge che la comparte, ma si bene da quella che la riceve; quali due leggi s'incorporano, s'identificano e vivono della stessa vita (*v.* Codice, Legalita', Legislazione).

LEGISLAZIONE. La parola legislazione, nel senso suo il più intimo, significa promulgazione di leggi; ma siccome si fa la legge e poi si promulga, così essa è applicata alla compilazione delle leggi. In questo senso dicesi scienza della legislazione quella che somministra i mezzi e le basi per fare le leggi; commissione, corpo, camera legislativa, consiglio, l'unione dei consultori della corona chiamati a proporle e a discuterle, magistrati e giudici le persone deputate a mantenerle in verde osservanza, o a vendicarne le infrazioni.

Considerata finalmente in se stessa, e non nell'attuale sua applicazione prende il nome di storia della legislazione quella che rintraccia e rappresenta i modi coi quali si provvide nei varii tempi al buon governo e al regolare andamento delle cose sociali.

Se le leggi, dice Bentham, fossero sempre avvalorate da comentarii ragionati, potrebbero per certo molto meglio adeguar lo scopo avvisato dal legislatore, e penetrerebbero coi motivi che le dettarono molto più addentro nella memoria. Ora il miglior comento di una legislazione fia la sua storia, tanto più fedele, quanto più sarà vicina all'epoca di emanazione delle leggi, e che consiste nella sposizione dei motivi che le provocarono e delle controversie che ne animarono la discussione; egli è perciò che fa opera di buon cittadino, di benemerito scrittore chi si adopera a raccogliere quei documenti per formarne un'aureola alla legge, onde dichiarare colla sua luce le intenzioni del legislatore, e guidare i passi del giudice nella via dell'applicazione.

Come la storia delle umane vicissitudini, quella della legislazione può essere vergata in tre modi, cioè: 1° con ordine cronologico, riferendo, sotto forma di processi verbali, più o meno diffusamente, con maggiore o minor merito di precisione la nomenclatura dei legislatori, delle combattute battaglie nel campo della discussione, e delle superate difficoltà.

Il secondo modo è quello dei filosofi e dei filologi, per cui si sottomettono a squittinio le teorie preconcepite per dedurne conseguenze coerenti alle cause moventi dello scrittore, senza lasciare che s'informino di per se stesse e scaturiscano naturalmente.

Col terzo modo finalmente lo scrittore si applica a rintracciare i fatti, le loro origini, ne fa il confronto, e lascia poi che il lettore ne deduca i corollari, trascurando

i nomi proprii per le cose, gli nomini per i fatti.

Non si avrà poi una storia della legislazione nniversale senza che preceda quella delle institnzioni mnnicipali, moltiplice composto di fatti di ogni specie che devono rischiararsi a vicenda, nel che fare lo storico deve limitarsi a risolvere le difficoltà che si presentano nell'ordine naturale dei fatti, senza nulla aggiungervi di marte proprio.

Oggetto della scienza della legislazione è l'esame della bontà della legge in sè stessa comparativamente alle esigenze sociali.

Qnesta bontà si dednce:

1° Dall'essere completa, adattata e competente al bisogno che ne forma l'oggetto.

2° Dalla chiara e precisa sna redazione.

3° Dalla facile e generale sua applicazione.

Sotto questo rapporto la legislazione differisce dalla giurisprudenza in quanto che questa è l'attuale applicazione della legge ai casi occorrenti, e ne avvalora l'interpretazione.

Da quanto precede si deduce in massima, che la legislazione rappresenta il corpo complessivo delle leggi patrie ed estere, antiche e moderne, civili ed ecclesiastiche, politiche ed amministrative.

Considerata nella sua origine e nel sno scopo, la legislazione non è una scienza, ma sì bene la regola degli interessi e delle relazioni dei membri che compongono una società fra di loro e con gli altri popoli.

Ogni ramo di legislazione esser deve esaminato sostanzialmente su tre punti di vista che prendono luce l'uno dall'altro, e sono:

1° L'istorico, per cui risalendo all'origine del diritto, se ne indagano le successive modificazioni relativamente alle fasi attraverso le quali i popoli sono trascorsi, alle conquiste fatte e patite, alla condizione agricola in che sono rimasti, e al loro innoltrameuto nella sfera commerciale e industriale.

2° Stato attuale, ossia il testo della legge e il modo con cui esso è interpretato, che è qnanto dire, la giurisprudenza.

3° Nuovi bisogni dell'epoca, inconvenienti delle disposizioni in vigore, usi e consuetudini introdottisi in opposizione alla legge per dedurne le modificazioni che fia necessario d'introdurre.

Sotto questo triplice punto di vista lo studio della legislazione costituisce la filosofia del diritto.

Ma siccome col desiderio d'innovare si corre talvolta pericolo di nuocere alla sicurezza e libertà delle private transazioni, fia necessario di procedere con la massima cautela, e di persuadersi, che la stabilità è il carattere distintivo delle buone leggi, e che giova non di rado assai più di cooperare alla sana e regolare loro applicazione, anzichè restringersi a indagarne i difetti, e ciò perchè, segnatamente in fatto di legislazione commerciale, una buona legge non esce, come Minerva, perfetta di tutto punto dalla mente del legislatore, e che essa s'informa, si coordina, si perfeziona a misura delle regole e degli usi introdotti e generalmente adottati, i quali rappresentano la vita del commercio.

Per ben conoscere la legge occorre un duplice studio, quello del testo e quello delle applicazioni che furono e che devono essere fatte, il qual ultimo deve prevalere comechè scopo finale d'ogni legislazione.

È possibile e desiderabile una legislazione universalmente uniforme? Per ciò che concerne alla legislazione civile e penale scaturiscono entrambe dalla medesima fonte, il *diritto*, il *meum et tuum*, il rispetto delle proprietà, delle instituzioni religiose, politiche e sociali, e tendono allo stesso fine di conservar illeso questo diritto. Unica essendo la fonte, nniversale ne debb'essere l'applicazione; solo occorrerà di variare circa i modi di conseguire la meta, per cui

è necessario di uniformarsi all'indole dei tempi, dei costumi, degli usi.

Per ciò che si appartiene alla legislazione commerciale, essendo il commercio cosmopolita, e il commerciante avendo per sua patria qualunque parte del mondo dove trova opportunità pelle sue speculazioni, così le leggi relative dovrebbero essere tagliate sopra un conforme modello.

Finalmente per quanto concerne al procedimento, ne sono condizioni vitali speditezza ed economia coordinate alle vie le più sicure e sincere per scoprire la verità e amministrare retta giustizia; quindi è che nemmeno su questo particolare dovrebbesi incontrare gran divergenza; solo manca finora il vero tipo che possa essere con fiducia tolto ad imitazione. Per le quali cose si viene a conchiudere, che meno opportuno è il gridare che alcuni fanno contro le importazioni delle straniere legislazioni semprechè siano avvalorate dalla sperienza e confacenti ai bisogni, essendo da preferirsi d'imitare il bene anzichè correre dietro a novità che condur possono a male. Vero egli è che questa universale consonanza di legislazione avrà per effetto d'infievolire l'originale impronta del carattere nazionale, ma più vivo si farà l'incremento delle relazioni sociali, più esteso e progressivo l'incivilimento, e se ne avrà frutto di perenne pace, *id quod erat in votis.*

Le regole per una retta e sana applicazione del testo delle leggi si ottengono da tre sorgenti diverse, la filosofia, la storia e *il sinquì praticato.*

Il sinquì praticato dipende o da consuetudini in vigore anteriormente alla pubblicazione del Codice civile, oppure da quelle che si fossero introdotte posteriormente.

Le prime, se contrarie alla legge, entrano nella deroga generale di cui nell'art. 2415 del Codice medesimo; e se di dubbia interpretazione vi provvede l'art. 14, il quale dichiara che « nell'applicare la legge non è lecito d'attribuirle altro senso che quello che si manifesta dal proprio significato delle parole, secondo la connessione di esse, e dall'intenzione del legislatore» e l'art. 16 che « al Sovrano spetta l'interpretare la legge in modo per tutti obbligatorio. »

Il caso in secondo luogo contemplato si ritiene affatto ipotetico, perchè o la consuetudine introdottasi è necessaria, e in allora dovrà essere sanzionata dal potere legislativo, o per tale non si manifesta e non potrà mai aver forza di vera legge.

Si ricerca inoltre se in virtù del sinquì praticato il magistrato che ha pronunziato una volta in un senso siasi tacitamente obbligato all'uniformità in avvenire; una quale questione è essa pure risolta dal Codice civile, art. 17, nel senso che « le sentenze dei Magistrati non avranno mai forza di legge. »

Da queste premesse si deduce, che il sinquì praticato è un'autorità accessoria, ma non obbligatoria, epperciò non vero elemento d'interpretazione.

La filosofia rischiara le istituzioni sociali colla face dell'equità; la storia dichiara il senso di quelle medesime instituzioni mostrandone l'origine, il progressivo incremento, le cause che le fecero abrogare o andare in disuso; il sinquì praticato accenna l'interpretazione data loro dalle autorità competenti.

Il giureconsulto non avrà pertanto raggiunto il suo scopo di prendere sede fra le persone autorevoli ed eminenti, se non in quanto che la sua mente sarà rischiarata dalla triplice fiaccola della filosofia, della storia e dei precedenti, imperciocchè isolatamente non sarà che un filosofo speculativo e un professore d'istoria, oppure un giurisperito.

Il vasto campo della giurisprudenza si estende in proporzione diretta dei progressi della legislazione, e questa segue di pari passo l'incivilimento, imperciocchè

ogni nuovo bisogno esige la sua regola, ogni nuovo disordine la sua pena.

Il segno del vero progresso della legislazione, è che le leggi si semplificano a misura che progredisce l' incivilimento, invece che la loro moltiplicità ne accusa l'imperfezione e l'insufficienza. Ma siccome per lo più si vanno grado a grado aggiungendo nuove leggi alle preesistenti a misura del bisogno, ne avviene che se ne aumenta la congerie e si forma un labirinto che sarebbe inestricabile senza il soccorso dei sunti e dei dizionari, i quali prestano soccorso alla memoria, e indicano le fonti onde attingere i maggiori lumi di cui si avesse bisogno (*v.* Codice, Leggi).

LESIONE. È l'espressione del danno che può derivare in dipendenza di una convenzione.

Ritenuto che negli atti sinallagmatici ognuna delle parti ricever deve l' equivalente di ciò che conferisce, la lesione può con un'espressione più generica essere definita: una grave inferiorità di corrispettivo rispetto ad un contraente in una convenzione bilaterale.

Essendo la efficacia dei patti tra i principali vincoli per cui sussiste la civile società, e la loro osservanza un obbligo del diritto delle genti, tender denno le leggi a mantener intemerata la data fede. Quest'osservanza però non deve estendersi a quei patti che si facessero in frode delle leggi, del loro spirito, dell'onestà e del buon costume, i quali per lo appunto sono la sorgente d'onde scaturiscono le cause di lesione.

Questa lesione si verifica ogni qual volta in un contratto commutativo uno dei contraenti non riceve esattamente un valore eguale a quello di cui esso stesso si spoglia, a patto però che quel valore esser possa apprezzato, vale a dire che il danno sofferto sia di tale importanza, in correlazione col valore totale, che si faccia evidente essere la parte lesa vittima di una specie di dolo o di frode, per cui sia essa autorizzata a domandare la rescissione.

La rescissione non viene legalmente ammessa per lesione semplice, cioè per errore di apprezziazione al momento della convenzione, ma fa d'uopo che la medesima sia enorme o enormissima, e si trovi sancita da un testo formale di legge.

La lesione dicesi enorme se oltrepassa la metà del giusto prezzo, ed enormissima se ne eccede le due terze parti.

Il giusto prezzo è il valore della cosa al tempo della vendita.

La lesione enorme non annulla il contratto di pien diritto, ma lascia facoltà o di recedere dalla compra già fatta, o di supplire a ciò che manca al giusto prezzo.

La lesione enormissima invece obbliga sempre alla restituzione della cosa perchè suppone dolo.

In un solo caso la lesione semplice può essere causa efficiente di rescissione, ed è quello che ha tratto agli atti che interessano i minori; e ciò in virtù dell'art. 1397 del Codice civile, il quale determina che « La semplice lesione dà luogo alla rescissione in favore del minore non abilitato, contro qualunque sorta di convenzioni; ed in favore del minore abilitato contro tutte le convenzioni che oltrepassano i limiti della sua capacità, come è determinato al titolo *della minorità*, *della tutela*, e *dell'abilitazione*.

« Il minore che è negoziante, banchiere o artigiano, non può restituirsi in intiero contro le obbligazioni contratte per ragione del suo commercio o della sua arte » (art. 1400).

Dietro la giurisprudenza adottata, non si fa luogo a rescissione per causa di lesione pei contratti di cambio, e ciò per la ragione, che le cose facienti oggetto del contratto non permettendo un'esatta valutazione, manca un fondamento certo per stabilire fra di loro un assoluto rapporto di valore. E per verità giova supporre che

le parti contraenti hanno apprezzato quel valore sulle basi di reciproca convenienza, di opinione, di opportunità o di concorrenza, motivo per cui non sarebbe senza pericolo di recedere da un fatto consumato con libero e reciproco consenso.

Per ciò che concerne alle transazioni, essendochè altro esse non sono che il sagrifizio fatto dall'una e dall'altra parte sopra le pretese che in ultima analisi esser potevano ammesse, non si ha in quella specie di contratto un valore capace di reale apprezzazione.

Relativamente al danaro contante e ai valori effettivi, prevale la massima, che qualsivoglia errore di conto può in ogni circostanza essere riparato, e perciò la lesione è di diritto naturale.

Il Codice civile agli articoli 1109, 1112, 1205, 1680, 1682 a 1685, 1688 e 1689, determina i casi in cui si fa luogo a lesione.

Nella mercatura essa viene ammessa molto di rado, e nei soli casi di lesione enormissima e per conseguenza di dolo, e ciò in vista della facoltativa o libera valutazione delle cose e della unanime volontà, che si presume nei contraenti, e perchè non vuolsi avere riguardo all'evento successivo, ma sì bene alla sola probabilità di lucro o danno considerato all'epoca della stipulazione del contratto.

Non si fa luogo a lesione pei contratti di assicurazione di loro natura aleatorii, a meno che venisse provato dolo, frode o simulazione nella cosa assicurata.

L'imperizia e la negligenza non sono validi motivi di lesione, perchè si presume che chi si dedica al traffico deve conoscerne l'arte, i modi e le condizioni (*v.* Compra, Rescissione, Vendita).

LETTERA DI CAMBIO. Molte sono le definizioni della lettera di cambio date dagli scrittori del diritto commerciale, fra le quali due ne riferiremo, una di data antica, l'altra di data recente.

La prima è quella adottata da Azuni nel senso, che la lettera di cambio rappresenta il danaro, di cui fa essa tutte le funzioni, ed è come il danaro stesso nelle mani dei negozianti il segno rappresentativo del valore di ogni cosa, col vantaggio della facilità e rapidità del trasporto, e per l'attività che imprime alla circolazione delle merci e delle derrate di ogni paese.

L'altra è del professore Thierriet il quale dichiara, che la lettera di cambio, la quale forma titolo per l'esecuzione del contratto cambiario, è un atto commerciabile redatto nello stato di una lettera missiva secondo le formole prescritte dalla legge, per cui in cambio del valore ricevuto in un luogo, altri si obbliga a far pagare, per lo più da un terzo che ne riceve il mandato, una determinata somma di danaro in un altro luogo e a un'epoca convenuta, alla persona, in nome e a disposizione della quale l'atto è stipulato, o a quella che sarà il cessionario de' suoi diritti mediatamente o immediatamente per mezzo della girata.

La lettera di cambio è il nerbo, o, come direbbero i Francesi, la *cheville ouvrière* dell'azione commerciale; le sono affini ed ausiliari collaboratori il biglietto a ordine, il mandato, il biglietto di cambio, il biglietto a domicilio, il biglietto al portatore ed il biglietto semplice.

Secondo i dettati di Gaetano Marrè professore di diritto commerciale nella Regia Università di Genova, la cambiale è una specie di simbolo che serve a raccomandare l'esecuzione del contratto di cambio chiamato eziandio *collibio*.

Il cambio si distingue in *reale* ossia *manuale* e *in locale, mercantile, traiettizio.* Il primo è quello che fanno i cambisti o bancherottoli nelle loro botteghe comprando, vendendo o permutando monete in corso e fuori corso. Col secondo la permuta del danaro si fa per mezzo di lettere di cambio, e dato in un luogo si riceve in un altro.

Quest'ultima specie di contratto e per conseguenza l'uso della lettera di cambio

era ignorato dai Romani, essendo che nella giurisprudenza trovasi fatta menzione soltanto del *nauticum fœnus*, ossia cambio marittimo, e nelle occorrenze di supplire all'effettivo trasporto del danaro pei pagamenti da farsi in lontane regioni si servivano di semplici mandati.

Il cambio traiettizio come trovasi oggidì fondamento del commercio universale, è un contratto per cui taluno promette o paga ad un altro una data somma, e questi si obbliga di consegnargli un recapito mediante il quale riceve la somma equivalente da una terza persona in un dato luogo e entro il termine pattuito. Il recapito che riceve chi paga la somma è la lettera di cambio che perfeziona il contratto e da cui ne dipende l'esecuzione.

La lettera di cambio fu il primo germe della teoria del credito e il primo passo nella via della sostituzione della moneta di carta a quella metallica per cui furono risparmiate le spese ed i pericoli dei trasporti effettivi, e si riuscì a stabilire quella fraternità di relazioni commerciali che sussiste da più di settecento anni, a malgrado le divergenze di religioni, di leggi, d'indole, di costumi, di nazionalità, di monetazione, di lingua e segnatamente di pregiudizi. Essa ha inoltre creato l'industria bancaria, per cui i capitali, e per conseguenza gli strumenti del lavoro furono concentrati nelle mani di pochi che loro impressero una indefinita sfera di azione a vantaggio d'ogni ceto di persone e a soddisfacimento dei multiformi bisogni sociali.

Indicibili pertanto sono i benefizi che l'uso delle cambiali procura al commercio, imperciocchè toglie le moltiplici difficoltà e il gravissimo dispendio del materiale trasporto dell'oro e dell'argento, lo sottrae al pericolo dei ladri e dei pirati, e rendendo pronti e sicuri i pagamenti fa sì che possono moltiplicarsi e rapidamente effettuarsi le operazioni mercantili di ogni specie.

Un altro principalissimo vantaggio della lettera di cambio consiste nel rigoroso adempimento delle obbligazioni che ne derivano, giacchè non si ammette l'eccezione del danaro non numerato, nè le questioni di alta indagine, nè alcuna specie di sutterfugio, ma il debitore è chiuso in carcere finchè abbia intieramente pagato.

Chi ascrive l'invenzione della lettera di cambio agli Ebrei esuli dalla Francia sotto il re Dagoberto I°, chi ai Fiorentini di parte guelfa passati in Francia, chi ai Lombardi che facean traffico in lontane sedi. Comunque sia però per essere la cosa, un decreto del Senato di Venezia prova che l'uso delle cambiali era già introdotto in Italia nel secolo decimoquarto.

Queste brevi nozioni premesse, ritenuto che in tutte le umane investigazioni non meramente speculative, vuolsi distinguere la pratica dalla teoria, e che questa da quella procede, noi faremo capo dalla parte pratica del contratto di cambio, sia perchè di gran lunga più utile, sia perchè riescirà quindi più agevole di formarsi un sano criterio della parte teorica che esporremo successivamente.

Economia pratica della lettera di cambio.

Le parti costitutive, correlative e sussidiarie della cambiale sono la tratta, la provvista dei fondi, l'accettazione diretta, o per intervenzione, la scadenza, la girata, la solidarietà, l'avallo, il pagamento diretto o per intervenzione, il protesto e il ricambio per mezzo di rivalsa; ma siccome ognuna di queste parti forma di per sè argomento di molta importanza, ne venne formato oggetto di altrettanti speciali articoli in questo dizionario, nei quali sono stati riferiti i rispettivi provvedimenti legislativi, e la relativa giurisprudenza, motivo per cui se ne riproducono qui soltanto le principali avvertenze.

Quattro persone sogliono concorrere al negoziato della cambiale; quella che dà

la lettera che chiamasi *traente*; quella che ne paga il valore e la trasmette al luogo di pagamento detto *prenditore* o *remittente*; il *presentatore* o *portatore*, e chi è destinato a pagarla cioè l'*accettante* ossia *trattario*.

La somma che forma l'oggetto della lettera di cambio, se si riguarda il traente ha il nome di *tratta*, se il prenditore di *rimessa*.

Quelle persone si riducono a tre quando chi riceve la cambiale è quegli pure che la presenta alla persona cui è diretta e ne riscuote l'ammontare alla sua scadenza. Esse si riducono propriamente a due quando il trattario è institore del traente.

Vi sono talvolta più traenti e si obbliga ciascuno solidamente verso il remittente, benchè una sola sia la cambiale; tal altra volta più remittenti ricevono una cambiale sola, facendo tutte le veci di un solo remittente.

Potendo il traente aver motivo di temere che il trattario faccia difficoltà di accettarla, in questo caso chiama altre persone a parte del negozio che indica nella lettera per pagarla *al bisogno* ossia in mancanza del trattario.

Nella sua rapida circolazione consistendo il nerbo principale del cambio, è stato stabilito che la cambiale può essere ceduta, una quale cessione o sostituzione ha luogo mediante un semplice ordine di pagare posto a tergo della lettera, il quale prende nome di *indossamento*.

La persona in favor di cui fu apposto l'ordine diventa vera proprietaria della cambiale, e può cederla alla sua volta. Il secondo cessionario è in diritto di far lo stesso, e in tal guisa per molte mani può trapassare la lettera di cambio, moltiplicandosi indefinitamente gli *indossatori*. Questo si chiama propriamente giro, donde l'indossamento prese nome di *girata*.

Inoltre nel contratto di cambio del pari che in qualunque altro si ammettono mallevadori della sua esecuzione; una quale cauzione chiamasi *avallo*.

Quale è la natura del contratto cambiario? È desso una permuta, un mutuo, un deposito, una locazione o conduzione, un mandato di compra e vendita?

Dopo molte dispute si convenne per ultimo, per comune consenso, di distinguere in esso tre specie di contratti: di compra e vendita fra il traente e chi acquista la lettera; di mandato fra il traente e il trattario; e di *constituta pecunia* fra il trattario che accetta e il presentatore.

Per favorire il commercio la legge accorda alla cambiale privilegi straordinarii, a patto però che sia essa pagabile in un luogo diverso da quello in cui ne fu somministrato il valore, cioè che *sia tratta da un luogo sopra d'un altro* (art. 119), essendochè diversamente si risolve in un semplice mandato.

La formola della cambiale è stabilita dalla consuetudine; deve però essere datata.

(*ibid.*) « Essa enunzia la somma da pa-« garsi; il nome di colui che debbe pagare; « il tempo ed il luogo in cui il pagamento « debbe effettuarsi; il valore somministrato « in moneta, in merci, in conto od in qua-« lunque altra maniera. »

La legge non prescrive, ma la prudenza suggerisce d'indicare la somma in piene lettere e non solamente in cifra; e si sottointende sempre che il pagamento deve esserne fatto in danaro contante.

Sostanziale nella cambiale è la clausola *pagabile all'ordine*, perchè per essa solamente si trasferisce nel prenditore la proprietà del credito ceduto; nè si ammettono equipollenti.

Il traente di una lettera di cambio all'ordine, o per conto altrui è personalmente obbligato verso il beneficato e verso il trattario, a meno che per patto espresso quest'ultimo preferisca di riconoscere per suo legittimo debitore la sola persona del beneficato.

La cambiale è la forma del contratto di cambio, e non ha vita propria che sotto questo aspetto, perciò se presenta essa supposizione di causa, non si risolve in semplice promessa, se non se quando non è possibile di provare l'esistenza di un'altra causa idonea per formare la materia di un contratto di cambio.

La supposizione di valore, di luogo, di nome e di domicilio può essere accertata col mezzo di prove testimoniali, del giuramento, dell'interrogatorio, pei fatti e pegli articoli.

Le supposizioni anzidette non sono imputabili al terzo portatore di buona fede, il quale non poteva essere in grado di conoscere la verità.

Perchè una cambiale sia fatta a dovere fa duopo

1° Che il cambio sia reale ed effettivo da una ad altra piazza.

2° Che il traente abbia una somma eguale a quella che riceve tra le mani del trattario, oppure che tragga egli sul suo credito, altrimenti non sarebbe che un semplice mandato.

3° Che esprima il valore ricevuto in danaro, in merci od altri effetti, per cui va distinta dal biglietto di cambio tenuto in conto di cambiale fornita o da fornirsi.

4° Che contenga la data, il nome della persona che deve pagare, e di quella che deve ricevere la somma dovuta, ed in qual modo il valore fu pagato.

La cambiale non rivestita di tutte quelle forme è imperfetta e rappresenta un semplice atto privato.

Se i traenti sono molti, la cambiale deve contenere la firma di ognuno di essi; laddove però sia essa spedita da una società, basta la sottoscrizione della ragione sociale.

Lo smarrimento di una lettera di cambio non è ragione sufficiente per la risoluzione del contratto, ed il portatore è soltanto costituito in grado di dover domandare una seconda copia.

Per rapporto al tempo, una cambiale può essere pagata a vista, a giorni e mesi, di uso o di vista, e in fiera.

La data ha per effetto di far constare quale esser debba rimpetto ai terzi il valore delle operazioni in caso di fallimento del traente o di protesto.

Il difetto e l'incertezza nelle epoche della tratta o del pagamento non cambiano l'indole legale della cambiale, ma sottopongono i contraenti a gravi difficoltà nella esecuzione del contratto.

Tre sono le persone essenziali nella formazione di una lettera di cambio, il cedente, il cessionario, il debitore ceduto.

Il traente e il prenditore della cambiale ponno però essere una persona sola.

Una cambiale è perfetta quando trovasi munita di girata, ed esprime l'ordine di chi deve riceverne l'ammontare.

Quest'ordine può essere al portatore, ad un terzo, oppure al traente.

Per dettato di Pardessus non può il traente nominar se stesso come debitore ceduto ossia trattario, perchè la legge d'accordo con l'indole del contratto di cambio veglia che l'una persona sia sempre dall'altra disgiunta.

Sebbene però a prima giunta sembri ripugnare che taluno scriva a se stesso e diasi un mandato, con riunire le reciproche obbligazioni del mandante e del mandatario, pure è frequente il caso di due stabilimenti di commercio posti in lontani paesi e retti da un socio o da un institore sotto la medesima ragion sociale.

In questa ipotesi una sola è la società, ma due e distinte sono le persone aventi un interesse comune, di cui una può benissimo rappresentare il trattario, e l'altra il traente; egli è perciò che lo stesso art. 119 dispone che «la cambiale è all'ordine «di un terzo, o all'ordine del traente medesimo.»

Qualora nella lettera di cambio fosse stata dimenticata l'epoca del pagamento,

è ammesso dalla giurisprudenza che dessa è pagabile immediatamente, o almeno dopo il termine necessario per trasferirsi al luogo del pagamento, in ragione di un giorno per due miriametri e mezzo.

Fuvvi un tempo in cui la menzione del valore era reputata utile bensì, ma non necessaria, e che vi si potesse supplire colle parole *valuta avuta*, *valuta intesa*, *valuta in me medesimo*. In oggi però si richiede rigorosamente l'indicazione specifica del valore somministrato, o quanto meno l'espressione *valuta in contanti*, perchè, secondo l'uso, si intende in oro o argento, per modo che il traente deduce dal suo conto col prenditore la somma della lettera dalla somma a quest'ultimo dovuta.

Qualora nella cambiale non fosse espressa la persona del prenditore, la scrittura si risolve in semplice mandato che non può essere trasmesso all'ordine di altra persona.

La lettera all'ordine del traente medesimo non può dirsi lettera di cambio, quantunque accettata, finchè il traente ad altri non l'abbia ceduta, e consti averne ricevuto il valore dal giratario, perchè la sola girata reca alla lettera di cambio la sua perfezione.

(*Ibid.*) « La lettera di cambio esprime se « è per 1ª, 2ª, 3ª, 4ª ecc.; debbono però la « 1ª, 2ª, 3ª ed ulteriori lettere di cambio « essere tutte di uno stesso tenore, salva « solo la diversa indicazione che debbe « farvisi di essere 1ª, 2ª od ulterior lettera.»

L'uso di moltiplicare gli originali di una stessa cambiale è stato introdotto 1° per provvedere al caso d'impedita sua negoziazione, di temuta perdita o di smarrimento, senza che si abbia a risalire dall'uno all'altro attergatore sino al traente per ottenere tutte le firme necessarie a convalidare il nuovo esemplare che si dovesse spedire, il qual riferimento riesce quasi impossibile, se la cambiale ha percorso varie piazze in lontane regioni; 2° all'intento eziandio di agevolare la tratta mettendo in circolazione uno degli esemplari nel mentre che l'altro è trasmesso per l'accettazione.

Questo metodo di moltiplicate spedizioni è segnatamente adoperato per le cambiali tratte a considerevoli distanze ed oltre mare in vista degli accidenti a cui possono essere sottoposte.

Tutti gli originali di una stessa lettera di cambio che fornisce un traente, non essendo propriamente che copie autentiche gli uni degli altri, debbono essere di uno stesso tenore, siano essi prima, seconda, terza ed ulterior copia. Egli è perciò necessario che ogni esemplare sia concepito esattamente nei medesimi termini dell'originale o siano distinti soltanto pel loro ordine numerico mediante l'espressione *per questa prima di cambio*, *per questa seconda* ecc.; altrimenti ingannato il trattario da qualche differenza, potrebbe accettarle tutte e pagarle a danno del traente che sarebbe costretto a rimborsarle.

La prima, seconda ed ulterior lettera di cambio essendo ceduta, quella ad uno e questa ad un altro, la somma portata da detta lettera spetta al primo cessionario, e all'altro non compete che la ragione di regresso verso il suo cedente.

Convenuto il cambio, il traente è obbligato a dar la cambiale, e il prenditore a pagarne il prezzo, nè si ammette dubbio di solvibilità, nè altra eccezione, tranne quella della compensazione; che anzi al traente compete sulla lettera di cambio il privilegio concesso al venditore sulla cosa venduta di cui non per anco ebbe il prezzo.

Sorgendo controversia, oppure correndo voce di mal sesto negli affari del traente o del remittente, si ricorre al mezzo termine del deposito del valore.

Se alcuno fu incaricato da un terzo di acquistare per di lui conto una lettera di cambio, ed avendone avuto il prezzo non lo paga al momento in cui la riceve, e frattanto fallisce, non ha il traente azione ve-

runa contro il mandante, perchè accordando respiro al mandatario ha corso per questo la fede di lui e deve imputare a sè, trattandosi di commissione da eseguirsi a pronto contante, di non avere senza dilazione esatto il prezzo, e per la regola, che il mandatario quando eccede i limiti del mandato non obbliga. la persona del suo principale, ma soltanto la sua. Compete però al datore della lettera il diritto di rivendicarla in qualunque mano si trovi, purchè non ne sia stata fatta girata o cessione a titolo oneroso.

Il contratto fra il traente e il prenditore non solamente non può sciogliersi senza che l'uno e l'altro vi acconsenta, ma non può neppure variarsi.

Appena consegnata al prenditore la lettera di cambio, e talvolta anche prima, il traente scrive al trattario per informarlo della tratta che ha fatta sopra di lui e precisamente gli indica il giorno della data, la somma, il tempo della scadenza, il luogo dove devesi estinguere e la persona all'ordine di cui fu fatta. Questa è quella che chiamasi *lettera di avviso* di cui fu introdotto l'uso per impedire le frodi alle quali pella moltiplicità e celerità delle operazioni mercantili e pella buona fede con cui trattano gli affari, si trovano esposti i negozianti. Mancando la lettera di avviso, il trattario non è obbligato ad accettar la cambiale, e le spese di ritorno della lettera protestata per questo difetto pesano sul traente.

È dovere del remittente di esser sollecito nel procurare che la cambiale pervenga al presentante al più presto possibile, altrimenti a lui tocca di rifar ogni danno che possa nascere dalla sua negligenza.

Il traente si fa mallevadore del pagamento della lettera verso il prenditore ed i suoi giratarii, giacchè la cessione che nasce dal contratto di cambio è *pro solvendo*, non *pro soluto*, motivo per cui, se la cambiale non è pagata alla sua scadenza, lo stesso traente è obbligato verso il prenditore o a tutti i danni e interessi, o alla restituzione, a scelta di quest'ultimo, di quanto fu dato per la cambiale medesima.

Può la cambiale compararsi a quei contratti che gli antichi Romani chiamavano *stricti juris*, epperciò le obbligazioni che ne derivano sono solidarie, e il contratto gode il privilegio dell'esecuzione parata per il pagamento della somma in essa indicata dopo l'accettazione.

Essa fa piena prova in giudizio abbenchè la stipulazione di quella specie d'instromento sia seguita senza testimonii.

Dappoichè una lettera di cambio fu tratta non può più rivocarsi senza il concorso della volontà di entrambi i contraenti.

Perchè la somma indicata nella cambiale possa essere pagata dal trattario è necessario che presso di lui questa somma esista, e all'esistenza di questa somma la legge ha dato il nome di *provvigione* o *provvista di fondi*. Questa provvista debbe esser fatta prima della scadenza, ossia il traente debbe avere somministrato il danaro: ove il trattario abbia accettato la lettera anche prima di riceverlo, e senza essere di lui debitore, la provvista si presume esistente, nè l'accettante è ammesso a prova contraria.

Essendo la cambiale spedita per conto ed ordine di un terzo, chi la sottoscrisse resta sempre personalmente obbligato, qualora il mandante non avesse fatto la provvista. Questa disposizione deroga alle regole ordinarie del mandato, ma il Codice di commercio introdusse questa eccezione per sottrarre i possessori di lettere di cambio alle frodi e ai sotterfugi.

Tre persone sono specialmente interessate all'esistenza della provvisione al momento della scadenza, cioè il traente al quale preme che la sua firma non sia compromessa; l'accettante che assumendo il mandato di pagare, se ne rende per que-

sto fatto garante; il portatore il quale si troverebbe incagliato nel corso delle sue operazioni, qualora la cambiale venisse protestata.

Se la cambiale è spedita per conto del traente, a lui si appartiene di spedire i fondi occorrenti per la provvisione di cui è risponsabile verso gli attergatori, ed il portatore non può conservare un'azione in guarentigia verso l'attergatore, se nel termine prescritto dalla legge non fa il protesto e la notificazione del protesto della cambiale.

In tal caso egli conserva l'azione soltanto verso il traente.

Si intende che il trattario abbia provigione, se alla scadenza della cambiale è debitor del traente, o di colui per conto del quale fu fatta la tratta, di una somma per lo meno eguale all'importare della cambiale.

La compensazione per debito e credito vicendevole non tien luogo di provigione, perchè il trattario cui quella compete cessa di esser debitore.

Se il trattario non accetta la lettera di cambio, o dopo averla accettata ne ricusa il pagamento, i giranti sono obbligati a restituirne il valore e al rimborso di ogni danno e interesse. E ciò perchè la girata non importa una semplice cessione, ma un nuovo contratto di cambio, per cui il girante assume tutte le obbligazioni alle quali è costretto il traente, di cui veste la qualità.

La prova che la lettera di cambio non fu accettata risulta dal *protesto* che s'interpone *per non accettazione*. Notificato il protesto, i giranti e il traente sono obbligati a prestar mallevadoria del pagamento a scadenza, o a far restituzione della somma portata dalla cambiale colle spese di protesto e di ricambio.

Il trattario non può esser costretto ad accettare il cambio suo malgrado.

Fra negozianti, quello che per cagion di commercio contrae un debito liquido, si intende che abbia tacitamente acconsentito a che il creditore faccia tratta sopra di lui per una somma corrispondente alla somma del suo debito, e se ricusa di pagarla, è tenuto non solo a rifar l'interesse, ma i danni ancora, cioè le spese di protesto, ricambio ecc., come se avesse dato il suo espresso consenso al cambio.

La stessa cosa si verifica rispetto al banchiere che abbia ricevuto dal traente un fondo destinato ad estinguere lettere di cambio, perchè avendo egli già tacitamente accettato il mandato, non gli è più lecito di ricusare l'accettazione e il pagamento delle cambiali.

Il trattario, accettando la cambiale, si costituisce a nome proprio debitore del presentante per la somma che fu dal traente nella lettera espressa, e ciò senza eccezione nè riserva eziandio di danaro non numerato.

Pagata la lettera di cambio, l'accettante ha diritto di esigere il danaro che non gli fosse prima stato pagato. Che se, ingannato da un falsificatore, avrà pagato maggior somma, sarà suo danno, semprechè il fatto non sia occorso per colpa del traente o de' suoi commessi.

L'accettazione di una lettera di cambio debb'essere scritta e non può essere fatta tacitamente sotto il pretesto che il trattario l'abbia trattenuta per qualche tempo senza allegazione alcuna, la qual cosa deroga alla massima del diritto civile, che il consenso è valido semprechè sia prestato col fatto o colle parole.

All'accettazione scritta non si può supplire con prove testimoniali, meno il caso di confessione dell'accettante.

L'accettazione esser deve pura e semplice, essendochè qualsiasi condizione vi fosse apposta, dà luogo al protesto.

Una lettera essendo protestata per difetto di accettazione, una terza persona può spontanea offrirsi ad accettarla a favor del traente o di alcuno dei giranti, e ciò

per onor di firma, nel qual caso essa è surrogata di pien diritto al presentante, ricupera la somma pagata e le spese, e percepisce inoltre una *provigione*.

L'avallo è esso pure un'intervenzione, ma ne differisce in quanto che quello può essere dato come cauzione, e per questo si richiede il preventivo formale protesto.

L'accettante per onor di firma è obbligato a notificare senza ritardo la sua accettazione a colui ch'egli volle onorare, altrimenti sarebbe a suo carico il rifacimento dei danni ed interessi.

Reso pubblico il fallimento del traente, non è più lecito accettar le sue lettere, neppure per onor di firma, perchè essendo egli morto civilmente, non può avere chi lo rappresenti.

La scadenza di una cambiale può essere dichiarata: 1° *a vista*, *a uno o più giorni*, *a uno o più mesi*, *ad uno o più usi di vista*, nel qual caso il termine comincia a decorrere dopo il giorno dell'accettazione, o dopo quello del protesto.

2° *A uno o più giorni*, *a uno o più mesi*, *a uno o più usi di data*, e allora il tempo del pagamento si desume dal giorno in cui la lettera fu sottoscritta.

3° *A giorno fisso o determinato*, mercecchè il pagamento scade nel giorno medesimo indicato nella lettera.

4° *In fiera*, epperciò se la fiera dura un sol giorno, il pagamento debb'essere fatto in quel giorno; se dura più giorni, sarà fatto nel giorno che precede la chiusa della fiera.

Si intende generalmente per *uso* lo spazio di trenta giorni, i quali cominciano a decorrere il giorno dopo della data della lettera di cambio.

La girata ossia cessione della lettera è regolare se segue nelle forme prescritte; irregolare se vi è qualche difetto, nel qual caso il giratario diventa un procuratore ordinario, e il girante non cessa di essere padrone della lettera.

La girata debb'essere scritta sulla lettera medesima; essa contiene ciò mediante un secondo contratto di cambio passato fra il girante e il giratario, in modo che ogni girante divien traente rispetto a quello in favor del quale fa la girata; egli è perciò che si esigono per la girata le formalità richieste per la lettera di cambio.

La girata in bianco è proibita, e non produce azione veruna finchè non sia riempito il vuoto da quello eziandio che, negoziata la lettera, divien giratario.

È proprietario della lettera di cambio quello che l'ebbe a titolo oneroso e ne pagò realmente il valore senza tener gran conto delle eccezioni sulla data, sulla girata, e sul modo con cui la valuta fu espressa.

In alcune città marittime si fa la girata delle lettere negoziate usando le parole *valuta cambiata*, e solo all'epoca dell'effettivo pagamento si rilascia una quietanza per *valuta avuta in contanti*.

La girata debb' esprimere il nome *di quello a cui l'ordine è passato*, ossia l'ordine di pagare in sostituzione della persona indicata, e l'omissione di esso sarebbe insanabile.

Le lettere di cambio e le loro girate procedenti dall'estero si ritengono valide quanto alla firma, se sono conformi all'uso del paese in cui fu scritta la lettera. Per ciò che concerne il pagamento e gli altri effetti, vogliono osservare le leggi del paese in cui hassene a fare il pagamento.

Talvolta all'obbligazione cambiaria si aggiunge una mallevadoria di più, chiamata *avallo*, che può prestarsi in una scrittura separata dalla lettera di cambio o nella lettera medesima. In questo caso il nuovo mallevadore è tenuto al pari del traente e dei giranti senza alcuna differenza.

L'avallo può essere ristretto a una sola porzione della somma da pagarsi, e con espressa riserva di non voler andar soggetto alla esecuzione personale, con pre-

fissione di un termine per la durata della canzione.

Può essere prestato per nno fra i principali obbligati o per tutti; per la semplice accettazione oppure eziandio per il pagamento.

Nessuna forma essendo prefissa dal Codice di commercio per l'avallo, l'uso sta contento della data e della firma dell'avallante il quale, se si rende cauzione pel traente, sottoscrive sotto la firma di lui, e se pel girante, sotto la firma di questo.

La cambiale debb'essere pagata nella moneta dalla medesima indicata.

Chi paga nna cambiale prima della scadenza paga a suo rischio; chi paga senza che gli sia fatta opposizione, alla scadenza si presume validamente liberato.

L'accettante che è conscio della sottoscrizione del traente e della propria accettazione in modo che non gli possa cader dubbio sulla loro veracità, può, pagando a scadenza, riputarsi libero dalla sua obbligazione, e se fu rubata la lettera di cambio deve dolersi di se medesimo colui che, essendone il padrone, non ne fu vigilante custode, o non fu sollecito abbastanza nel darne avviso al trattario proibendogli di pagarla.

Quando la lettera è intieramente falsificata, e non vi è di vero neppure la firma, il cambio è nullo. Se vi sono indizii che indncano ginsto sospetto di falsità, l'azione cambiaria rimane in sospeso finchè non sia fatta l'inchiesta di falso.

Il portatore di una lettera di cambio ne è il proprietario presunto a cui deve pagarsi; anzi il pagamento è sempre valido, ancorchè si faccia sulla prima, sulla seconda, terza, quarta, ecc., purchè si dica nell'esemplare che si paga, che il pagamento fatto sopra questo annulla gli altri, e quell'esemplare sia quello in cni dal trattario fu scritta l'accettazione, altrimenti egli non è liberato rispetto al terzo portatore.

La lettera di cambio debb'essere irremissibilmente pagata alla sua scadenza per assicurarne il principale vantaggio che consiste nella rapidità della sua circolazione e nella certezza di trovar pronto il danaro nel giorno prefisso. In due soli casi può farsi opposizione al pagamento: quando cioè la lettera sia smarrita, e quando sia sopraggiunto il fallimento di colui che ne era il possessore. Se la lettera si è perduta prima di essere accettata, il presentante può domandare il pagamento sopra seconda, terza, ecc. senza dar cauzione; se dopo, si richiede nn'ordinanza del giudice e nna idonea cauzione. Essendo negata l'ordinanza, il proprietario deve formare nn atto di protesto nella sua qualità di mandatario del traente.

Se non fu dato a principio che un solo esemplare, ciascuno deve ricorrere al suo girante, e qnesti al precedente, sinchè si arrivi al traente, il quale fa e consegna al primo prenditore il nuovo esemplare necessario. Questo prenditore ne fa la girata sotto il giorno in cui fu tratta in origine, e la trasmette al suo cessionario che fa lo stesso, e così ridiscendendo, finchè si giunga al portatore che dee farne uso, il quale perciò è soggetto a tutte le spese di carteggio ed altre.

La mallevadoria richiesta nei due casi della lettera di cambio smarrita si estingue dopo tre anni, qualora in questo frattempo nessuna domanda o nessun atto giuridico sia stato fatto.

Il debitore è autorizzato a ricusare il pagamento, qualora la lettera di cambio presenta qualche lacuna.

In questo caso il creditore deve ascendere sino al suo attergatore per ottenerne il rimborso.

Se il debitore lo desidera, il portatore deve giustificare non solo della girata, ma eziandio della sua buona fede.

Il pagamento può essere ricusato se il portatore possiede il duplicato di una cambiale non accettata, mentre l'accettazione

trovasi inscritta sopra un altro duplicata che non gli fu consegnato, o che non ha potuto consegnarsi.

In tale ipotesi il portatore protesta, ed ha azione contro il suo cedente, il quale alla sua volta si provvede contro il suo attergatore immediato, e così successivamente sino alla persona, che trascurava d'indicare il luogo dove si trova l'effetto accettato, ovvero si rese colpevole d'aver negoziato con frode il duplicata non rivestito di accettazione a una persona, e quello accettato ad un altra.

Per la validità dei pagamenti debbono aversi le seguenti precauzioni:

1° Esaminare la firma del traente per astenersene in caso di dubbio.

2° Verificare se il titolo non contiene alcuna falsificazione di somma.

3° Riconoscere se le girate succedano tutte le une alle altre senza interruzione.

4° Farsi esibire la ricevuta contemporaneamente al pagamento.

Il portatore, ossia la persona, che in virtù di una trasmissione regolare o irregolare è in possesso di una lettera di cambio, o di un biglietto all'ordine deve esigerne il pagamento o l'accettazione entro tre mesi dalla sua data, e ciò nell'interesse dell'attergatore, al quale preme, in caso di rifiuto, di provvedersi nel più breve termine possibile; del traente perchè possa prendere le necessarie misure a salvaguardia della sua firma; finalmente della persona, sulla quale venne fatta la tratta, che non deve rimanere in forse circa l'epoca in cui l'effetto gli sarà presentato a scanso di una inutile stagnazione de' suoi fondi.

In difetto di presentazione nel termine suddetto, il portatore perde ogni suo diritto contro i giranti ed anche contro il traente.

Viene però accordata la dilazione di sei sino a otto mesi, se la cambiale è tirata dal continente o dalle isole di Europa, e di uno fino a due anni se dagli scali di Levante, dalle coste occidentali d'Africa o dal continente ed isole delle Indie orientali.

Queste dilazioni sono raddoppiate in tempo di guerra.

Il protesto ossia l'atto, in virtù del quale, in difetto di accettazione o di pagamento di una cambiale, la persona su cui venne fatta la tratta, e il suo corrispondente, sono dichiarati soggetti a tutti i danni e alle spese, debb'essere fatto il giorno successivo a quello della scadenza.

Le cambiali e i biglietti a ordine sottoscritti prima della pubblicazione del Codice, e che vanno però in scadenza dopo una tale pubblicazione, continuano, quanto al protesto, ad essere regolate in conformità delle leggi anteriori.

Il protesto a scadenza debbe aver luogo eziandio nel caso in cui il negoziante debitore fosse in istato di fallimento.

Il portatore non soddifatto a scadenza è in facoltà, dopo di aver protestato, di agire contro gli attergatori, e l'uno e gli altri di conserva reagiscono contro il traente.

Il protesto debb'esser fatto a richiesta del portatore, eziandio nel caso in cui l'effetto gli fu trasmesso per mezzo di girata irregolare.

Il prenditore, portatore e esibitore legittimo di una cambiale a favore del quale venne ammesso il protesto, ha facoltà di riceverne l'ammontare cogli interessi dal giorno del seguito protesto, oppure di ripetere la cosa data in pagamento per farne l'acquisto.

È regola generale che il creditore non può essere obbligato a ricevere un *a conto*, salvo il caso in cui dal mallevadore si possa opporre il benefizio della divisione, o che si tratti degli eredi del debitore di una obbligazione divisibile.

Le cambiali non ponno essere accettate *per onor di firma* che dai *terzi*, ma chiunque può pagarle pel traente o per alcuno dei giranti, e in questo caso egli è di pien diritto surrogato nelle azioni del presen-

tante verso quello fra gli obbligati per cui dichiara di pagare e verso gli obbligati che lo precedettero, ed è soggetto per conservare questo suo regresso all'osservanza delle medesime formalità.

Havvi però questa differenza fra il presentante e colui che paga per onor di firma per un girante, che al primo, se non è pagato, compete il regresso contro il traente e contro tutti i giranti, e il secondo non può rivolgersi che contro i giranti posteriori a quello per cui ha pagato.

Al pagamento deve precedere il *protesto*, perchè il Codice in questa parte deroga al diritto comune per impegnare gli amici del traente e dei giranti a far onore alle loro firme e a sostenere il decoro della mercatura.

Quando una lettera è pagata per onor di firma, se il pagamento è fatto per conto del traente, rimangono liberati i giranti, o se per conto di un girante, sono liberati tutti i giranti posteriori.

Se il possessore della lettera di cambio non la presenta entro il termine dalla legge stabilito, cioè nel giorno della scadenza, o se non ha protestato, perde il regresso contro i suoi mallevadori in caso di non pagamento.

Il protesto è sempre necessario anche dopo la dichiarazione di fallimento, il quale, succedendo prima della scadenza della cambiale, anticipa la medesima scadenza. Onde il possessore appena dichiarato il fallimento del trattario può esercitare, previo il protesto, il suo regresso.

Questa può negoziarsi dopo il fallimento dell'accettante, perchè si considera come scaduta rispetto a quest'ultimo, ma non rispetto al traente e ai giranti tenuti a dar cauzione pel pagamento alla scadenza.

Il possessore di una cambiale di cui siano falliti il traente, il trattario e i giranti, può farsi collocare nella distribuzione dei beni di ciascuno di loro per l'intiera somma di cui è creditore.

Il possessore della lettera di cambio protestata esercita il suo regresso contro quello o quelli che vuol chiamare in guarentia, facendo loro notificare il protesto, e non ottenendo il rimborso, facendoli citare a comparir in giudizio. La citazione non può essere data che alla richiesta del proprietario della lettera, e il protesto può essere fatto alla richiesta del portatore semplice adietto al pagamento, per cui la girata non vale che come procura.

Ciascuno dei giranti ha diritto di esercitare il medesimo regresso, o individualmente o collettivamente, nello stesso termine il quale corre rispetto a loro all'indomani della citazione in giudizio.

Il possessore di una cambiale protestata per mancanza di pagamento può, mediante la permissione del giudice, sequestrare per misura conservatoria gli effetti mobili del traente, accettanti e giranti.

Si fa il protesto per mancanza di accettazione o per mancanza di pagamento, e ciò per opera d'un notaro e due testimonii. Per semplice chirografo sarebbe nullo.

I notari sono tenuti, sotto pena di destituzione, danni, spese ed interessi, di lasciar copia esatta de' protesti, e di inscrirne gli originali per ordine di data nei loro minutari.

Il protesto contiene la trascrizione letterale della cambiale, delle girate e delle raccomandazioni che vi sono indicate, la intimazione di pagamento, il rifiuto, i motivi, se ne sono addotti, la firma del ricusante o la dichiarazione che non vuole o non può sottoscrivere.

Il protesto debb'essere fatto al domicilio di colui che doveva pagare la lettera di cambio o all'ultimo suo domicilio conosciuto.

Non si può supplire in verun modo al protesto, fuorichè nel caso in cui la lettera sia smarrita.

Il traente e i giranti sono mallevadori del pagamento della lettera di cambio, non che delle spese e danni cui va soggetta

per cagione del rifiuto. Fra i danni si annovera il *ricambio*, ossia diritto di cambio che il presentante avrà dovuto corrispondere per avere da un banchiere del luogo dove la lettera doveva essere pagata una somma di danaro eguale a quella portata dalla lettera non estinta.

Il ricambio si fa in virtù della rivalsa o *ritratta*, che è la nuova lettera che può esser presa dal presentante della lettera protestata sopra il traente o sopra alcuno dei giranti, e per mezzo della quale egli si rimborsa del capitale della prima, delle spese e del nuovo cambio che paga, ossia *ricambio*.

La rivalsa può essere presa dal presentante sopra il traente o sopra il girante che più stima. Essa è accompagnata da un *conto di ritorno* che comprende il capitale della lettera protestata, delle spese di protesto, ed altre legittime di commissione, di banca, senseria, bollo e porti di lettere.

Il conto di ritorno esprime il nome della persona sulla quale è presa la rivalsa e il prezzo del cambio al quale è negoziata, e debb' essere certificato da un agente di cambio, o in difetto da due commercianti. Esso è accompagnato dalla cambiale protestata, dal protesto o da una copia di quest'atto.

In caso di ricambio l'obbligazione del traente si riduce a rimborsarne il presentante dal luogo di destinazione a quello in cui ne fece la tradizione.

I ricambii non ponno essere accumulati, e il possessore di una cambiale protestata non potrà farsi rimborsare del ricambio che secondo il corso del luogo ove dovea pagarsi, sopra quello ove fu scritta, e se non vi è commercio ordinario, secondo il corso della piazza di commercio più vicina.

Cessa la regola dell' unico ricambio quando la cambiale è stata data e accettata e dovea pagarsi in paese estero ove si permette di accumularo i ricambii.

L'interesse del capitale della cambiale protestata per mancanza di pagamento è dovuto dal giorno del protesto. Quello delle spese di protesto, ricambio e altre è dovuto soltanto dal giorno della domanda in giudizio.

Tutte le disposizioni relative alla lettera di cambio in ciò che concerne la scadenza, la girata, la solidalità, l'avallo, il pagamento diretto o per onor di firma, i doveri e i diritti del portatore, il ricambio, sono applicabili al biglietto a ordine; se ne eccettuano però quelle sull'accettazione, sul protesto per mancanza di accettazione e sulla provigione, attesa la riunione nel sottoscrittore della doppia qualità di traente e di accettante.

Il protesto facendosi al domicilio del sottoscrittore, non si esige pel biglietto la notizia, e non si fa luogo al ricambio per non esservi girata da una ad un'altra piazza, e non si ammette un secondo esemplare, perchè al biglietto, quando è sottoscritto, nulla più manca, e la firma equivale accettazione.

La legge non accorda alcun privilegio ai mandati di cambio e alle lettere di credito, benchè di un uso molto frequente fra i negozianti.

Il mandato è un biglietto con cui una persona invita un'altra a pagare a una terza una data somma: esso è concepito nella forma di cambiale, e sarebbe vera lettera se fossero adempite tutte le regole prescritte dall'art. 119 del Codice di commercio.

La giurisprudenza del mandato parte dalla base, che chiunque sottoscrive un atto da cui risulta una sua obbligazione, è tenuto all'adempimento, salvo il caso di errore sostanziale o di dolo. Esso non impedisce i sequestri, le opposizioni dei creditori del mandante, come nel caso di lettera di cambio.

Chi accetta un mandato a qualunque titolo è un mandatario, e si forma fra quello che lo dà e quello al quale deve pagarsi

un contratto per cui questo si obbliga a far ciò che farebbe il creditore; non può dunque il mandatario dispensarsi dalle opportune diligenze per essere pagato.

Le lettere di credito hanno molta analogia col mandato; esse sono rilasciate al viaggiatore che ha bisogno di danaro, ma non sa precisamente quanto dovrà spendere nè in qual giorno, o al negoziante che intraprende un affare di esito incerto per cui gli è necessario in un dato luogo un capitale quando quell'affare riesca. In questi due casi un banchiere dirige al suo corrispondente del luogo indicato da chi se la procura una lettera, con incarico di pagare alla persona nominata il danaro che sarà per richiedergli fino alla concorrenza di una somma determinata.

Le lettere di credito per se medesime non sono negoziabili.

Le obbligazioni del contratto di cambio si estinguono col pagamento, colla novazione, colla remissione del debito, colla compensazione, colla confusione e colla prescrizione.

La novazione è la trasformazione di una obbligazione in un'altra mediante l'estinzione della prima; epperciò se il portatore della lettera, invece di esercitare il suo ricorso e valersi del suo diritto, si è contentato di una nuova obbligazione sottoscritta dall'accettante, sussistendo questa, svanisce quella che risultava dalla cambiale, e il traente e i giranti rimangono liberati, ancorchè non siano spirati ancora i termini entro cui compete il ricorso di guarentia.

La remissione è fondata sul principio di diritto comune, che la spontanea tradizione di una scrittura privata che contenga il titolo originale di un credito, fatta dal creditore al debitore, fa prova della liberazione.

La rimessa può essere reale o personale; la prima toglie l'obbligazione principale e il debito in genere, e libera tutti gli obbligati in solido; la personale è quella che si fa soltanto a riguardo di uno fra gli obbligati e non libera che questo e coloro cui competerebbe il regresso contro di lui se non fosse liberato.

La rimessa debb'essere volontaria.

Le lettere di cambio in ciò che riguarda la compensazione di un debito con un credito sono soggette alle regole di diritto comune.

La compensazione equivalendo al pagamento, non si opera per le cambiali che quando sono esse scadute; il che non può dirsi dei biglietti a ordine o pagherò, perchè al debitore è lecito offrirne il pagamento anche prima del tempo prefisso.

La compensazione non è mai necessaria, ma soltanto volontaria.

Ogni qual volta nella medesima persona concorrono le qualità di debitore e di creditore, nasce la *confusione*, la quale toglie l'una e l'altra obbligazione.

Le azioni, relativamente agli effetti di commercio, si prescrivono nel periodo di cinque anni, purchè siano sottoscritte da negozianti, e per fatti di commercio.

L'effetto della prescrizione è quello di estinguere il debito, e di liberare integralmente il debitore.

La decorrenza del quinquennio prende data dal giorno del protesto, o dall'ultimo atto giudiziale.

La prescrizione non viene interrotta, nè sospesa per causa di minorità, d'interdizione o di assenza.

Essa è invece interrotta per fatto di guerra che impedisca le comunicazioni in virtù di una assegnazione giudiciale, o dell'interpellanza fatta da uno de' debitori solidarii, di una sentenza di condanna contro uno dei coobbligati, in dipendenza della semplice presunzione d'interruzione di pagamento quando il debitore si è reso colpevole di dolo o di frode.

È lecito a chiunque d'invocare la prescrizione, a meno che si trovi in uno dei

casi eccezionali contemplati dalla legge, fra i quali trovasi compreso quello dell'attergatore di una lettera di cambio dopo scadenza con promessa di guarentire il portatore di qualsiasi prescrizione.

Le controversie che insorger ponno relativamente alle lettere di cambio sono di competenza dei tribunali di commercio quand'anche entrambe le parti contraenti non siano commercianti.

Parte teorica.

Il contratto di cambio, dice Einecio, è un contratto letterale, vale a dire, che si forma sullo scritto, col quale chi diede la lettera si obbliga di far pagare da un altro ed in altro luogo una certa somma di danaro ricevuta dal rimettente e dichiarata nella cambiale alla persona che la presenterà.

Moltiplici e gravissime sono le controversie insorte nel secolo XVI relativamente al contratto cambiario, conosciuto in allora sotto il nome di *negozio collibistico*, ed a questo riguardo riescono opportunissime le osservazioni pubblicate dal professore cav. Mittermayer nell'opuscolo già citato agli articoli *Codice di commercio* e *Girata*, perchè sono dettate da quel savio consiglio e da quella profonda dottrina, che cotanto lo fanno chiaro, onorato e distinto fra i giurisprudenti ed i pubblicisti della Germania.

Esso ascrive lo stato stazionario in che rimase in Europa la parte scientifica del diritto cambiario all'infelice abitudine dei giureconsulti di applicare le disposizioni del diritto romano a materie ignorate da quella nazione, a segno che si venne a discutere il punto, se la convenzione che si stabilisce fra il traente ed il beneficiato, è una vendita, un contratto di locazione, un mandato, una cessione, senza riflettere che il diritto moderno si è formato, e progredì in un modo particolare, creando nuove instituzioni, che vogliono essere apprezzate, facendo ragione del loro scopo, e giudicate, avendo riguardo all'intrinseca loro natura.

Questo principio di massima viene ammesso relativamente al contratto di assicurazione, alla società in accomandita ed alla proprietà letteraria; nè si vede ragione di escluderlo nel contratto di cambio.

Un altro errore commesso, per avviso del Mittermayer, dai giureconsulti, e forse il più grave, si è quello di considerare il contratto fra il traente ed il beneficiato come contratto principale, e di pretendere che il contratto di cambio consiste unicamente nella convenzione passata fra le suddette parti interessate sopra un valore determinato; un quale sistema conduce ad assegnare al beneficiato un diritto di proprietà sulla lettera di cambio, ed a stabilire per base, che qualunque individuo il quale crede di aver diritti su quella lettera deve ripeterli dal beneficiato.

In tale ipotesi la girata è considerata come una cessione del diritto civile, per cui il portatore non ha altra azione, tranne quella che il giratario antecedente gli ha trasmessa, ed in caso di rifiuto di pagare per parte del trattario, deve esercire il suo ricorso, prima contro il giratario suo immediato, e quindi contro gli altri di grado in grado fino al traente.

Il signor Einert, consigliere nel ministero di Dresda, stabilisce in massima, che la lettera di cambio ha per oggetto di supplire e tener luogo della carta monetata per i bisogni del commercio;

Che essa è sostanzialmente un mezzo di pagamento, ed il più delle volte non ha relazione alcuna con un debito;

Che il banchiere somministra una cambiale senza far preventivamente veruna riscossione, non ne crea per sè, ma per quello il quale abbisogna di mezzi di pagamento;

Che la lettera non ha per oggetto di constatare la convenzione passata fra il traente ed il trattario, essendochè quella

convenzione ha la sua sede altrove ed in atti estranei alla cambiale;

Che essa fa prova soltanto delle obbligazioni incontrate dal traente di farne pagare l'ammontare o di toglierla alla circolazione, una quale obbligazione accorda all'ultimo portatore la certezza che il suo diritto non verrà intorbidato dalle pretese nascenti dai rapporti che esistono fra i portatori antecedenti;

Che le leggi e le consuetudini generali del commercio producono l'effetto, che la lettera di cambio rinchiude l'obbligazione presa dal traente verso il pubblico di guarentire l'ultimo possessore contro qualsiasi danno che ne potesse risentire pel fatto della condizione rispettiva dei possessori antecedenti, in guisa che la cambiale potrebbe, in ultima analisi, essere al portatore. In fatti quella lettera, nel modo in che viene creata dal traente, costituisce il titolo principale del portatore che dà diritto di reclamare il pagamento, e questo ha luogo soltanto dietro l'esibizione del titolo medesimo.

In dipendenza di quanto precede conchiude il sig. Einert, che nella lettera di cambio altro non si deve scorgere che una obbligazione presa dal traente verso il pubblico, e che vuolsi perciò abbandonare l'idea di un contratto di cambio. In ogni caso poi non può in modo veruno essere ammesso il sistema, che riunisce nella cambiale due specie di contratti, di cui uno fra il traente ed il beneficiato, e l'altro fra il traente ed il trattario.

In conferma di questi principii il professore Mittermayer soggiunge, che la teoria per cui i portatori susseguenti sono soltanto i cessionarii del primo beneficiato distrugge l'essenza della girata, e fa sì che non è possibile di rendersi ragione della condizione del portatore, al quale non sono applicabili le condizioni che possono essere apposte ai giratarii che lo precedono.

Sarebbe poi un gravissimo errore quello di prendere per base una cessione fatta dal traente al beneficiato dei diritti che appartengono al primo verso il trattario, essendo una tale supposizione contraria alle idee comunemente ricevute in commercio: infatti il più delle volte il traente non ha cosa alcuna da reclamare dal trattario; egli sa, che questi il quale, in conto corrente con esso lui, accetterà la lettera di cambio, gliene darà debito nei suoi libri: nessun conto a tale riguardo viene reso al beneficiato, che non ha perciò veruna cognizione del credito che gli sarebbe stato ceduto.

Volendo ammettere un contratto di cambio, continua il professore, acconsentito dal traente, si dovrà inferire, che questi stipula due atti: il primo col solo prenditore relativo alla creazione della lettera come pure delle condizioni della sua consegna al beneficiato; il secondo con tutti i futuri portatori, il quale contiene l'obbligazione, sotto pena coercitiva, di pagare l'ammontare della cambiale a qualsiasi persona che sia in grado di far prova dei suoi diritti, semprechè il trattario avrà ricusato di eseguire tale pagamento dopo la regolare presentazione; per siffatta maniera qualunque portatore potrà reclamare il pagamento *ex proprio jure, non ex jure cesso.*

Il problema che il legislatore deve risolvere nella materia cambiaria, quello si è di assicurare alla cambiale la facoltà di costituire un mezzo di cambio oppure danaro, e ciò in qualunque contingibile occorrenza, per la qual cosa si richiedono le due infra espresse condizioni, 1° che il portatore possa ad ogni istante, e senza che debba soggiacere a troppo complicate formalità, convertire quella carta in danaro o spedirla in lontano paese come contante. 2° Che allora quando si tratterà di pagare la lettera di cambio o di toglierla dalla circolazione, il portatore non abbia a temere eccezioni dal lato di qualcuno dei precedenti portatori; mediante siffatte condi-

zioni si ottiene la perfettibilità della cambiale, quella cioè di essere spesa come carta monetata.

Dalle premesse considerazioni generali discendendo alle particolari si osserva, che tre sostanziali restrizioni vincolano generalmente la spedizione delle lettere di cambio, e sono: 1° di trarre soltanto da un luogo sopra un altro luogo; 2° di somministrare il valore in moneta, in merci, in carta, od in qualunque altra maniera; 3° che la tratta si faccia da un negoziante sopra un altro negoziante.

Ognuna di queste condizioni avendo provocato le più gravi e serie controversie, fia pregio dell'opera di darne un cenno sommario, perchè meglio apparisca il fondamento delle adottate determinazioni.

In ordine alla prima di dette condizioni si presenta la questione, se una lettera di cambio sia valida quantunque rimessa su piazza, oppure se debba essere riputata lettera di cambio qualunque atto, il quale contiene l'obbligazione di far pagare in un dato luogo una somma ricevuta in un altro luogo, e finalmente se si abbiano a dichiarare negoziabili nel luogo medesimo della spedizione, per cui verrebbero esse ad assumere il carattere dei biglietti all'ordine e di banca.

In quest'ultima sentenza concorre il professore Mittermaier nell' opuscolo precitato, accennando che l'art. 110 del Codice di commercio francese (119 di quello dei Regii Stati) è fondato sopra la gratuita supposizione, che lo scopo del commerciante, nel trarre la cambiale sia realmente quello di farla pagare in un altro luogo con incaglio gravissimo della sua azione.

Infatti se un commerciante di Genova ha comperato nel mese di aprile 1841 merci da un altro commerciante della stessa città pel valsente di 6/m. franchi, con la mora fino al settembre dello stesso anno, per quale valida ragione il venditore non potrà godere del vantaggio di trarre una cambiale per l'ammontare di quel suo credito da scontarsi alla suddetta scadenza del primo settembre, la quale nel frattempo potrà percorrere le piazze di Torino, di Livorno, di Trieste, di Marsiglia?

La controversa disposizione conduce inoltre all'assurdo, dice il professore, che un commerciante di Marsiglia, il quale trovandosi in Genova vi avrà comprato delle merci per la somma di 20/m. franchi pagabili in lettere di cambio, potrà farne validamente la tratta per la concorrente di quella somma a un banchiere della stessa città di Marsiglia, presso il quale sarà accreditato: nel mentre che non conserveranno esse altro effetto che di semplice obbligazione se avranno la data di Marsiglia.

Egli è per questa considerazione che nella legge sul diritto commerciale pubblicata in Ungheria e nei progetti di Codice di commercio, che sono in corso in Austria, in Prussia e nel Würtemberg, più non venne compreso l' obbligo di far la tratta da un in uno altro luogo.

Contro siffatta sentenza si eccepisce, che l'oggetto del cambio è il trasporto dei segni di valore da un luogo in un altro; altrimenti, nell'anzi divisato senso, darebbesi facoltà ai privati di mettere in giro, qualunque volta loro talenti, effetti equiparabili, tranne l'accettazione forzata, alla carta monetata, il che sarebbe pericoloso, tanto più nel sistema della libera emissione delle cambiali.

Per ciò che concerne l'indicazione del valore somministrato in danaro, in merci, a conto, od in qualsivoglia altra maniera, il prelodato professore Mittermayer, premesso che la lettera di cambio non debbe essere vincolata dal legislatore a formalità che non siano indispensabili, dichiara questa disposizione meno necessaria, e ciò per la ragione, che si suppone una cosa che succede assai di rado, cioè che pel fatto del contratto di cambio passato tra il traente, ed il beneficiato, il primo si ob-

bliga di far pagare al secondo od al suo ordine, ed in un altro luogo, una somma di danaro che esso traente ha ricevuta dallo stesso beneficiato.

La lettera di cambio è creata invece senza aver riguardo ad un valore somministrato per anticipazione, motivo per cui le obbligazioni successive dell'accettante, ed i diritti dei giranti che tengono loro dietro, non dipendono in verun modo dalla circostanza che il valore fu o no somministrato dal beneficiato al traente.

Per schermirsi dalle strette della legge, e conservare alla cambiale il suo carattere vitale di carta monetata, e non vedersi costretti, contro i dettati della prudenza, di mettere il pubblico nella confidenza delle vere loro relazioni sociali, sogliousi nel commercio sostituire alle parole *valore in conto*, le quali non hanno verun carattere serio, quelle di *valore inteso*, che non significano cosa alcuna.

Cesserà per altro ogni divergenza su questo proposito qualora si consideri, che per massima costante di giurisprudenza mercantile, tre sono i contratti contenuti in una lettera di cambio: cioè di compra e vendita fra il traente e l'acquisitore della cambiale, di mandato fra lo stesso traente e l'acquisitore, e di mandato parimenti far il traente e il trattario. Ciò posto nel primo di quei contratti intervenir debbe il consenso, il prezzo e la merce; nel secondo l'ordine del traente al trattario di pagare per suo conto l'importare della tratta; nel terzo finalmente l'accettazione del mandato.

Dall'accettazione nasce il contratto *de constituta pecunia*, in forza del quale il trattario si costituisce debitore della parte prendente per la somma ordinata dal traente da pagarsi nel termine espresso nella stessa cambiale.

La questione di maggiore momento e di più malagevole soluzione in ordine al contratto cambiario, si è quella diretta a determinare, se ai soli negozianti debb'essere data facoltà di trarre ed accettare lettere di cambio e biglietti all'ordine, oppure se la medesima abbiasi ad estendere a tutte le persone che ponno avervi interesse.

Le antiche RR. CC., del pari che il nuovo Codice di commercio in Piemonte, la legislazione commerciale di Spagna, Russia, Prussia, Amborgo, Francoforte e Toscana sono ristrettive, invece che la francese, l'olandese, la belgica e la napoletana non assegnano verun limite.

I giurisprudenti sono pertanto divisi in due opposti partiti, di fautori cioè della libertà assoluta nella materia cambiaria, e di ristrettisti della facoltà di fare un tale commercio ai soli negozianti di professione.

Le ragioni che avvalorano il sistema dei primi, sono le seguenti:

1° Che la lettera di cambio è il mezzo più efficace ed ovvio per rendere disponibili i capitali non solo pel commercio, ma altresì per rispetto all'industria dei non negozianti.

2° Che la circolazione dei capitali, sceverata dalle formalità e cautele che richieggonsi per le obbligazioni civili, è un bisogno non solo pei negozianti, ma ben anco pei non negozianti.

3° Che la lettera agevola colla assicurata e parata esecuzione ogni transazione fra i commercianti e non commercianti, e dalla sua invenzione appunto data la floridezza del commercio, mercecchè fu tratto dallo stato deplorabile d'infanzia in cui per lo avanti giaceva.

4° Che ammessa una restrizione alla facoltà di trarre ed accettare lettere di cambio, si introduce un sistema rovinoso pel commercio.

5° Che un principio contrario all'assoluta libertà non solo andrebbe soggetto a gravissimi inconvenienti, ma sarebbe inoltre contrario alle regole e ai principii comuni fra le nazioni più commercianti di Europa.

6° Che i non negozianti, edotti dall'esperienza propria, o di altrui, delle conseguenze pericolose di obbligarsi per cambiali, si renderanno avveduti e guardinghi nel formare simili atti, motivo per cui fia da sperare, che i danni per usura, frode e simulazione si renderanno meno frequenti.

7° Che la lettera di cambio essendo un contratto essenzialmente commerciale, sarebbe esorbitante di ammettere, che per gli uni avesse l'effetto cambiario, e per gli altri si riducesse a semplice promessa, perchè perderebbe il suo carattere fondamentale ed intrinseco, si troverebbe adulterata la sua natura e non avrebbe più l'esecuzione parata, che ne forma il principale privilegio e vantaggio.

8° Che la cambiale essendo un mezzo di trasporto del danaro, una mercanzia che serve di pagamento, una moneta circolante di valori, anzi danaro, deve avere l'ali al tergo per circolare senza incagli, e trasferirsi rapidamente ovunque i bisogni del commercio richiedono il suo intervento.

9° Che per consuetudine si riguarda come commerciante chi spedisce cambiali, e la forma della lettera di cambio basta per constituire il contratto bancario, senza che occorra di rintracciarne l'emissione, l'occasione e l'oggetto commerciale.

10° Che i proprietarii, i viaggiatori, i creditori, tutti in una parola si prevalgono di questo mezzo per provvedere ai proprii bisogni da un luogo all'altro, per fare dei fondi ad un amico, a un mandatario, per riscuoterne da un debitore, da un agente.

11° Che la differenza che passa oggi giorno tra l'agricoltura e le altre industrie non è tale, che alla prima debba essere vietata la lettera di cambio, essendochè pel traffico delle derrate gli agricoli possono riguardarsi come veri manifattori e commercianti.

12° Che se dalla facoltà illimitata di spedire cambiali può nascere la frode e l'usura, il fatto non alla cosa in se stessa, ma alla fralezza delle umane instituzioni vuol essere ascritto, siccome la specialità di alcuni casi non debbe prevalere contro una legge utile pella generalità.

13° Che l'eccezione dell'arresto personale non è motivo sufficiente, sì perchè nullo nei suoi effetti, riducendosi la media di tali arresti in cadun anno a cinque o sei in Genova, a dieci o dodici in Torino; d'altronde che l'obbligarsi per lettere di cambio è un atto volontario, e chiunque vi si sottopone senza riflettere sulle conseguenze, deve imputare a se stesso il suo danno; se non che colui che teme di andare prigione cercherà ogni mezzo di pagare il suo debito.

14° Che eziandio meno valida si presenta l'eccezione contro l'arresto personale in quanto che trovasi assai di frequente ammesso in via civile contro il causidico, il fideiussore, ed altre persone la di cui azione è soltanto mediata.

15° Che ammessa la restrizione, il non negoziante portatore di una cambiale protestata viene privato dell'àncora di salute della rivalsa, ossia della facoltà di tirare una cambiale sul traente o girante onde rimborsarsi del valore della cambiale protestata.

16° Che se è lecito a tutti di fare atti di commercio e di obbligarsi per via di cambio marittimo, di noleggi, di assicurazioni, non vi può essere giusta interdizione di valersi dei mezzi all'uopo opportuni, vale a dire della lettera di cambio.

La conclusione delle precedenti osservazioni si è, che ammessa la riserva nasce l'incertezza, il dubbio nei contratti, la diffidenza sulle persone che trassero la cambiale se negozianti, o non; che fatto luogo al dubbio rallentasi la prontezza delle operazioni, s'inceppa l'azione e il movimento delle transazioni e delle speculazioni, la cambiale perde i caratteri suoi distintivi di generalità, prontezza e semplicità, andrebbe in diffidenza all'estero per la quasi

impossibilità di conoscere se il traente e il trattario sono commercianti, e il commercio sarebbe disseccato nella sua radice, che è appunto il diritto cambiario.

Quanto si è detto per rapporto alla lettera di cambio trova pure applicazione per ciò che concerne il biglietto all'ordine, il quale n'è l'ausiliare ed atto commerciale, eziandio fra non commercianti, senza che prevalga la prevenzione dell'usura, essendochè in questo caso si dovrebbe pure proibire il mutuo, il pegno ed altri simili atti che occorrono tutto giorno nella vita sociale.

La parte avversaria all'illimitata facoltà di spedire cambiali eccepisce:

Che nel sistema della restrizione non viene proibito ai non negozianti di comprarle, negoziarle e girarle; motivo per cui, ritenuto che tutti i giranti e i giratarii negozianti o non, sono egualmente tenuti, la lettera di cambio produce quanto a tutti, i medesimi effetti.

Che la cambiale in se stessa, e come contratto, altro non essendo che l'obbligazione che assume il traente di far pagare su altra piazza una somma che il prenditore di una lettera gli ha data o promessa, o che fu tra di essi altrimenti convenuta; e la girata poi rappresentando la cessione che il girante fa delle sue ragioni al giratario, osta perchè a tutti sia permessa la contemplazione dei privilegi di cui la legge la riveste, e negli effetti che le assegna, vale a dire l'esecuzione parata e la validità dell'obbligazione stessa nelle mani di un terzo cui sia ceduta, a malgrado che nella sua origine fosse infetta di nullità, di errore, di frode, di usura o di altro vizio qualunque nascente dalla persona di quello a cui favore l'obbligazione fu passata.

Una tale deviazione dalle regole generali del diritto e dai veri principii di giustizia è accordata per agevolare ai commercianti le loro contrattazioni e per non esporli al ritardo cui le eccezioni, anche le meno fondate potrebbero dar luogo, ed è in virtù della medesima che comunque il traente fosse stato ingannato dal prenditore della lettera, comunque la lettera fosse stata tratta senza legittimo corrispettivo, comunque il corrispettivo non fosse che un cumulo di usure, comunque dopo aver tratta la lettera il traente fosse diventato creditore di somma ben maggiore verso il prenditore, tuttavia egli non può opporre alcuna eccezione, nè esimersi dal pagamento, se la cambiale, con una girata, è passata in terze mani. Ma se un privilegio così esorbitante può essere giustificato per rispetto ai commercianti, segnatamente in vista dei loro rapporti coll'estero, e perchè ristretta ad una classe di persone accorte, speculative e intelligenti del proprio interesse, manca ragione e giustizia per estenderla alla generalità dei non negozianti, verso i quali non militano uguali bisogni, e di porgere con tal mezzo un istromento d'inganno agli usurai e ai mal onesti speculatori contro gli inesperti e le persone probe e di buona fede.

Siffatti inconvenienti cresceranno poi a mille doppi qualora la cosa venisse estesa anche ai biglietti all'ordine, per cui il comodo di farli è continuo, e può aver luogo per qualunque specie di contratti, in cui una delle parti si obblighi al pagamento di una somma verso dell'altra, epperciò per i mutui, per il prezzo dovuto di qualunque oggetto comprato, per la rifatta convenuta di una divisione, pel residuo prezzo di stabili e per qualunque altra obbligazione a danaro. A questa grave eccezione si aggiunge quella *contra bonos mores*, procedente dalla facoltà di rinunciare, mediante la sola parola *all'ordine*, ad ogni opposizione di nullità, di dolo, di errore e di lesione.

Il dire che le cambiali sono un trasporto di danaro, una merce, una specie di moneta, non viene a riferire che a soli nomi dati ad alcuni effetti prodotti dalle

cambiali e dai biglietti all'ordine, ma non se ne può moralmente nè politicamente dedurre la conseguenza, che a tutti debba essere accordata la facoltà di battere questa fittizia moneta, di cui strettamente non abbisognano gli affari meramente civili, pei quali, nei pochi casi emergenti, è facil cosa di rivolgersi ai negozianti.

Nè cangia punto la questione la circostanza, che la lettera di cambio è un contratto commerciale non previsto dal Codice civile, imperciocchè, appunto per questa ragione, giustizia e prudenza consigliano di restringerne l'azione fra i soli commercianti a cui può riuscire di sommo vantaggio ed anche necessario spediente.

Una diversa sentenza avrebbe per necessaria conseguenza di condurre la legge a permettere che i non negozianti facciano atti commerciali, e che tutti possano farsi negozianti, per cui verrebbe ad un tratto rovinato il fondamento del diritto commerciale, quello cioè di lasciare libera azione laddove è utile e necessario, ma nel tempo stesso di prevenire gli abusi, di punirli e di esercitar perciò un salutare scrutinio.

Che se la cambiale tratta da non negozianti è ridotta ad una semplice obbligazione, non ne segue perciò, che la sua natura si trovi snaturata, pregiudicata, soggetta ad eccezioni, non avente più l'esecuzione parata e personale; essendochè la legge altro non fa in questo caso se non se di non riguardare come vera cambiale munita dei privilegi quella che i non negozianti pretendessero di creare.

Vero egli è che la cambiale è utile e necessaria a tutti indistintamente per provvedere ai proprii bisogni da un luogo all'altro, ed è appunto per ciò che la restrizione di persona priva soltanto la cambiale spedita da non negozianti degli effetti esorbitanti dal diritto comune, ma la lascia sussistere negli intieri suoi termini, mercecchè non proibisce ad alcuno di obbligarsi a far pagare altrove, e da un terzo, di fare assegni di pagamento, di guarentirli e di poterli cedere a un terzo, e ciò eziandio in forma di cambiale che non annulla, ma solo la riguarda come semplice obbligazione non soggetta all'arresto personale, nè a deviazione dalla giurisdizione ordinaria.

Non osta poi la restrizione ai casi in cui i non commercianti abbisognar possono di cambiali all'estero, conciossiachè possono essi provvedersene secondo il fin qui praticato, rivolgendosi ad accreditati commercianti, pei quali sono esse un ramo principale di commercio sotto la mediazione dei sensali. Provvista la cambiale, il prenditore, sebbene non negoziante, può liberamente girarla a chi più gli piace.

Nè vale il dire che l'industria agricola e quella manufattrice e commerciale non possono facilmente discernersi e separarsi, perchè la prima fa traffico di derrate, di bestiami, di vini e simili altre merci nell'interno e con l'estero, per cui le occorre bene spesso di ricorrere alle cambiali; imperciocchè chi fa abituale professione di questo traffico è commerciante e in facoltà di prevalersi di tutti i privilegi ai commercianti accordati dalla legge; laddove poi si restringa egli a vendere le produzioni del proprio suolo sì in natura che manufatti, è ben di rado in necessità di prevalersi di cambiali, e in ogni caso può provvedersene presso i commercianti di professione.

All'obbiezione che nelle umane instituzioni è difficile di trovare cosa che sia scevra d'inconvenienti, motivo per cui pel timore del danno che ne potrebbe toccare a pochi incauti, non si debbe mettere sotto tutela l'universalità della nazione, si risponde, che appunto per questa ragione non è prudente quella legge che crea essa stessa, e favorisce siffatti inconvenienti, senza che siavi vera necessità, e deve anzi evitare che, senza cause impellenti, si fac-

cia deviazione dai principii generali di diritto, segnatamente coll'ammettere anticipate immorali rinunzie.

Sul punto dell'arresto personale meno opportunamente si mette in campo l'esempio del Codice civile che lo permette in certe determinate circostanze, essendochè queste sono ristrette ai casi di mala fede evidente o gravemente presunta, quando che per la cambiale e il biglietto all'ordine più non vi ha nè buona nè mala fede da ricercare, nè che siavi una stipulazione espressa.

La più grave delle eccezioni fatte dai fautori della libertà assoluta si è quella per cui, accordando i privilegi di vere cambiali a quelle sole tratte da commercianti su commercianti, nascerà la necessità d'investigare la condizione del traente e del trattario, il che renderà incerto lo stato della cambiale, e genererà diffidenza particolarmente nei commercianti delle piazze estere, e verrà con ciò a cessare quella uguaglianza di trattamento e quella reciprocità di principii e di norme da cui procede e per cui mantiensi la confidenza reciproca dei diversi popoli.

Si oppone a questo riguardo, essere troppo difficile a persuadere, che i commercianti e con essi i sensali mediatori nelle negoziazioni delle cambiali vi si accostino senza conoscere le persone di chi le trae e di chi è assegnato a pagarle; oltre che i buoni commercianti soliti a fare il commercio di cambiali, tutti si conoscono fra di loro, e non si lasciano facilmente indurre a contrarre obbligazioni con persone avventizie. Cotesta considerazione milita per le tratte sì dell'interno che all'estero; ad ogni modo si potrebbero quest'ultime escludere dalla proibizione per sgombrare qualunque timore.

Rimane a discutere l'ultima obbiezione, quella cioè, che nel mentre si proibisce ai non commercianti di trarre cambiali, è conceduto loro di fare rivalse, che sono vere cambiali, senza che si facciano poi simili distinzioni per rispetto ai contratti marittimi, ed a questo riguardo si osserva, che trattasi nelle rivalse di un semplice rimborso di cambiali spedite in modo regolare per cui non si hanno più a temere *sopr'usi* nè frodi. Nel concreto poi dei contratti marittimi giova ritenere, che la loro natura è tale che ben difficilmente, sotto l'apparenza di essi, altri se ne potrebbe valere per far frode alla legge.

Nel conflitto tra coloro che credono esiziale pel commercio cambiario qualunque vincolo di luogo e di persone, e gli altri che vorrebbero ristretta ai soli commercianti la facoltà di spedire lettere di cambio, alcuni si fanno a tentare una via di mezzo, o come si suol dire a comporre la differenza per metà, proponendo che la restrizione sia mantenuta per le cambiali che saranno spedite da uno sopra un altro luogo dello Stato, le quali in caso diverso saranno considerate come semplici obbligazioni, lasciando a quelle dirette al fuori Stato l'intiera loro virtualità, emanino esse da commercianti o da non commercianti.

I motivi che avvalorano la proposta sono: 1° che i negozianti regnicoli conoscendosi l'un l'altro, e la qualità di chi trasse la cambiale potendo in ogni caso essere prontamente accertata, non si ha da temere il pericolo che le cambiali fittizie dei non commercianti siano per spandere dubbii o generar diffidenza, ed alterare il credito o rallentare la circolazione delle cambiali, come succederebbe per quelle spedite all'estero o dalle piazze estere sopra quelle dello Stato. 2° Che la lettera di cambio passando di mano in mano per mezzo della girata, il negoziante straniero, quando non sia egli il primo girante, non conosce il più delle volte il traente nè il trattario, e in quel rapido movimento che sempre accompagna gli affari di cambio, non ha di leggieri il tempo nè il modo di procacciarsene no-

tizie. 3° Che trovando rivestita la cambiale di una o due firme di case o di persone conosciute ed accreditate sulla piazza, ha ragione di credersi guarentito abbastanza sulla fede degli usi e delle leggi universali del commercio. 4° Che ove accada ciò nulla ostante che la lettera sia protestata e debbasi agire in giudizio e s'intenda elevare l'inaspettata eccezione che quella lettera non è altrimenti una vera cambiale perchè il traente o il trattario non sono, o al tempo dell'emissione del titolo non erano commercianti, e che la lettera si riduce perciò ad una mera obbligazione civile, egli è naturale che siffatti casi renderebbero la carta cambiaria proveniente da quel paese di circoscrizione per lo meno sospetta, e il sospetto generando diffidenza, e la diffidenza il discredito, più non vi troverebbe la consueta accoglienza, ed il commercio estero che vive e si alimenta di cambi, alienandosi e prendendo altre vie, ne impoverirebbe per inevitabile conseguenza le relazioni commerciali.

Contro siffatto temperamento conciliativo movesi la difficoltà, che ammessa l'eccezione per le cambiali all'estero, non sarebbe improbabile che si stabilissero corrispondenze tra poco onesti capitalisti regnicoli ed altri loro pari d'estero paese, onde fare, sotto il velo di cambiali estorte agli incauti ed ai bisognosi di danaro un commercio usurario.

Ritenuta quest'ultima eccezione, entrano in campo altri mediatori, i quali pensano di poter conciliare la cosa 1° escludendo i non commercianti speditori di cambiali dall'arresto personale. 2° Vietando l'uso della lettera di cambio a tutte le persone, che per la loro posizione di famiglia si possono riputare più corrive agli impegni arrischiati, quali sono le donne non commercianti, i figli di famiglia, i minori ancorchè abilitati e quelli cui si è deputato un consulente giudiziario. 3° Disponendo quanto meno, che le lettere di cambio che fossero tratte da persona o sopra persona non commerciante, ovvero per ordine e per conto di un terzo pure non commerciante, siano considerate come semplici promesse ugualmente che i biglietti all'ordine e l'avallo. 4° Restringendo la facoltà alla persona del traente, del trattario e del primo giratario.

Nel conflitto di tante divergenti opinioni, il Codice di commercio pei Regii Stati ha prescelto il partito come si potrà scorgere infra, art. 121 e 122, di accordare illimitata la facoltà di spedire cambiali dall'interno all'estero e viceversa, e di restringerle ai soli commercianti per quelle che sono spedite da uno sopra un altro luogo dello Stato.

Qui trova sede il quesito, se la semplice formazione di una cambiale sia un atto di commercio che debba caricare il sottoscrittore di tutte le consegnenze di quell'atto e sottoporlo alla giurisdizione dei tribunali di commercio.

Coloro che propendono per l'affermativa combattendo il sistema dei Codici che reputano semplici promesse le cambiali tutte di persona non negoziante, e ne attribuiscono la competenza ai tribunali ordinarii, stanno colla massima, che le disposizioni legislative devono restringere il meno possibile la libertà che ha ciascuno di obbligarsi come meglio stima in tutto ciò che non è contrario all'ordine pubblico, nè ai buoni costumi.

I dissenzienti fanno distinzione nel diritto di obbligarsi tra l'obbligazione materiale ed i mezzi di esecuzione che rannodano onninamente alla legge civile e che dividono in intrinseci ossia direttamente connessi con l'obbligazione, ed estrinseci cioè che tendono all'osservanza dell'obbligazione con dei modi superiori a quanto un uomo in società possa per diritto di natura pretendere. Quindi se è una obbligazione naturale di pagare il proprio debito, consumando perciò tutta la sua

sostanza, non lo è del pari tale pagamento con la perdita della propria libertà, la quale non può dipendere che dalla legge civile. Questa legge civile però osservando una seria distinzione fra le obbligazioni civili e le commerciali, deve mirare a che non sia lecito a veruno di simulare un'obbligazione commerciale invece di un'obbligazione civile, e di far atti contrarii alla legge medesima, all'utilità pubblica, alla vita delle famiglie ed ai buoni costumi.

Da siffatte premesse quei dissenzienti fautori della restrizione ne traggono la conseguenza:

Che la semplice cambiale di persona non negoziante sarà priva de'privilegi degli atti commerciali;

Che se questa persona farà una operazione veramente commerciale, il cui risultato sia poscia in tutto o in parte espresso con cambiale, allora dovrà soggiacere a tutti i rigori a cui soggiaciono gli altri negozianti;

Che siccome la cambiale in genere è un atto commerciale, e la legge parte dai dati generali e non dalle eccezioni, quindi ogni qual volta proceda da un negoziante, deve far prova provata che è un atto mercantile;

Che la distinzione fra il negoziante ed il non negoziante deve procedere nel senso, che pel primo la cambiale è un titolo di per sè commerciale, e pel secondo un titolo civile, a meno che proceda da una vera operazione di commercio, non ostante qualunque espressione *di valuta in mercanzie per rivendere e farne commercio*;

Che ogni qual volta la cambiale porta espressa un'operazione commerciale, il tribunale di commercio debbe sempre essere competente, come debb'esserlo quando concorrono in essa firme di negozianti e di non negozianti.

Un'altra questione essa pure assai importante in materia di cambio è quella diretta a sapere, se il portatore, il quale ha trascurato di soddisfare ad una delle obbligazioni ad esso lui imposte dal diritto cambiario, per cagion di esempio, di far protestare nei termini stabiliti, conserva ciò nondimeno le sue regioni di ricorso contro i giratarii precedenti?

Se si ha riguardo isolatamente all'art. 117 del Codice di commercio francese, (129 di quello de' Regii Stati) pare che per schermirsi dai ricorsi del portatore sovra accennato, i giranti debbono, alloraquando la lettera non è accettata, giustificare esservi stata provvisione, ma che in caso di accettazione, gli stessi giranti sono esonerati dalla cura di fare quella giustificazione, perchè per ciò che li concerne, l'accettazione determina la prova della provvisione.

Stando però al contesto degli articoli 168, 169 e 170, (182, 183, 184), i quali dichiarano i portatori decaduti da qualunque ricorso contro i giranti, dopo spirati i termini prescritti, si scorge chiaramente tale non essere stata la mente del legislatore, in guisa che avvi fra i due testi manifesta contraddizione, per cui fia opportuno di sopprimere quello espresso all'art. 117 siccome appunto fecero i Codici di Olanda, art. 108, del Würtemberg, art. 589 e d'Ungheria, art. 67, il quale dichiara inoltre, che il portatore che ha lasciato trascorrere i termini prescritti non è neppure admesso ad intentare al civile un'azione recursoria contro i giranti.

La condizione del portatore che fece protestare dopo la mora è diversa, al cospetto del traente. A questo riguardo l'art. 117 del Codice francese dichiara, che il traente rimane obbligato verso il portatore; una quale disposizione fu trasfusa nei Codici d'Olanda, di Spagna e del Portogallo, art. 108, 448 e 331. Invece il Codice di commercio del Würtemberg dispone che «Dopo spirati i termini prescritti per la presentazione della lettera di cambio pel protesto o pell'esercizio dell'azione in guarentia, il traente non è

esonerato, se non in quanto che prova, che il trattario aveva provvisione o sentenza. »

Il Codice ungherese determina che « In caso di ritardo sia nella presentazione all'accettazione, sia nel fare il protesto, il portatore perde, per rispetto al traente, tutte le ragioni che a tenore del dritto comune solo si estinguono mediante la prescrizione, sempreché esso traente provi che al giorno della scadenza egli riteneva un credito incontestabile contro il trattario, e che questi era allora in istato di pagare l'ammontare di detto credito; il traente però è tenuto di trasportare il suo credito al portatore sino a concorrenza dell'ammontare della lettera di cambio. »

Il professore Mittermayer soggiunge, che quelle due disposizioni hanno base nei principii d'ogni giustizia, dappoichè il traente essendosi obbligato a far pagare la cambiale dal trattario, fare la provvisione era il mezzo il più sicuro per conseguire l'intento. Colla somministranza della provvisione il traente ha soddisfatto alla sua obbligazione, ed il portatore deve sopportare le conseguenze della sua trascurataggine.

Rimane a determinare a carico di chi deve incumbere la prova che il traente non ha soddisfatto alle impostegli obbligazioni. A questo riguardo osserva il professore che, a malgrado che in Germania dessa sia talvolta messa a carico del portatore, deve tuttavia prevalere la giurisprudenza del Codice francese, il quale vuole, che il traente giustifichi d'aver fatto la provvisione, perchè era obbligo suo preciso di somministrarla.

Il genere di prova da somministrarsi forma eziandio il soggetto di gravi contestazioni: a tenore dell'art. 115 del Codice francese (127) il traente deve dimostrare che fuvvi provvisione, ed in conformità dell'art. 116 (128) non avvi provvisione se non in quanto che il trattario, alla scadenza della lettera di cambio, deve alla persona per conto della quale la lettera fu tratta, una somma eguale almeno all'ammontare della lettera.

Il progetto del Codice wurtemberghese esige la prova che il traente è in diritto di reclamare dal trattario una somma di danaro od un valore pel di cui pagamento una domanda può essere formulata in giustizia.

In virtù del Codice ungherese, il traente aver deve contro il trattario un credito incontestabile.

Si ricerca per ultimo a quali leggi devono andare soggette le lettere di cambio create e girate all'estero, a quelle cioè del paese dove esse lettere furono tratte e girate, oppure a quelle del paese in cui esser ne deve operato il pagamento?

Il punto è molto grave, e per risolverlo fa d'uopo distinguere la forma dall'esecuzione del contratto. Per ciò che spetta alla forma, le lettere di cambio saranno rette dalle leggi del paese in cui furono tratte e girate; e relativamente all'esecuzione saranno prevalenti le leggi del paese in cui se ne verifica il pagamento; una quale distinzione è fondata sui principii generali di diritto modificati da quelli speciali alla lettera di cambio, e viene ammessa dalla maggior parte degli autori antichi e moderni (Dalloz, *Dict. gén. de jurisprudence*).

Sembrerà forse a taluno, che le discussioni che precedono vestano assai più il carattere di un trattato, che non un articolo di dizionario; però la materia era di così grave momento e forma l'argomento di tanti volumi, che il lettore ci saprà buon grado di averne prodotta la sostanza con risparmiargli la fatica di logorarsi nel discorrerli; oltrechè, osservato il conflitto delle divergenti opinioni, sarà più agevole di apprezzare con cognizione di causa il merito delle disposizioni di massima adottate dal Codice di commercio dei Regii Stati, le quali sono del tenore seguente:

Art. 119. « La lettera di cambio è tratta « da un luogo sopra un altro;

« Essa è datata;

« Essa enunzia

« La somma da pagarsi;

« Il nome di colui che debbe pagare;

« Il tempo ed il luogo in cui il paga« mento debbe effettuarsi;

« Il valore somministrato in monete, in « merci in conto ed in qualunque altra « maniera.

« Essa è all'ordine di un terzo, o all'or« dine del traente medesimo.

« Essa esprime se è per 1ª, 2ª, 3ª, 4ª ecc., « debbono però la 1ª, 2ª, 3ª ed ulteriori « lettere di cambio essere tutte di uno « stesso tenore, salva solo la diversa in« dicazione che debbe farvisi di essere 1ª, « 2ª od ulteriore lettera. »

Il pagamento di esse annulla *ipso facto* le altre.

120. « Una lettera di cambio può es« sere tratta sopra una persona e pagabile « al domicilio di un terzo.

« Essa può essere tratta per ordine e « per conto di un terzo » e ciò in vista delle operazioni, che bene spesso occorrono in luoghi, dove non si hanno corrispondenti, per cui è necessità ricorrere al corrispondente del luogo più vicino.

121. « Le lettere di cambio da un luogo « dei Regii Stati sopra un luogo di estero « dominio, o da un luogo estero sopra un « luogo dei Regii Stati, possono essere « tratte da qualunque e sopra qualunque « persona anche non commerciante. »

122. « Le lettere di cambio da uno sopra « altro luogo dei Regii Stati non possono « essere tratte che da un commerciante « sopra altro commerciante; altrimenti non « saranno riputate che semplici obbliga« zioni contratte per iscrittura privata, e « non avranno che gli effetti di simili ob« bligazioni.

« Nullameno i commercianti che vi aves« sero posta la loro firma potranno es« sere convenuti avanti la giurisdizione « commerciale ed astretti al pagamento di « esse, secondo le regole e coi mezzi sta« biliti per le lettere di cambio, sempreché « il possessore abbia dal suo canto adem« piti i doveri impostigli dalle leggi sulle « lettere di cambio. »

123. « Le lettere di cambio da uno so« pra altro luogo dei Regii Stati che fos« sero tratte da un commerciante sopra « altro commerciante, ma per ordine e per « conto di un terzo, saranno pure riputate « semplici obbligazioni in riguardo al ter« zo, se egli non è commerciante. »

124. « Parimente la soscrizione di fem« mine non commercianti sopra lettere di « cambio, ancorchè solo nella qualità di « giranti, non sarà riguardo ad esse ripu« tata che una semplice obbligazione. »

125. « Sono riputate semplici obbliga« zioni quanto a tutti le lettere di cambio « contenenti supposizione sia di nome, sia « di qualità, sia di domicilio, sia dei luoghi « da cui sono tratte o nei quali sono pa« gabili. »

126. « Le lettere di cambio sottoscritte « da minori non commercianti sono nulle « in riguardo ad essi, salvi i diritti rispet« tivi delle parti, in conformità dell'arti« colo 1404 del Codice civile » (*v.* Accettazione, Avallo, Biglietto all'ordine, Girata, Intervenzione, Pagamento, Possessore, Prescrizione, Protesto, Provvista, Ricambio, Rivalsa, Scadenza, Solidarietà).

LETTERA DI CREDITO. È una lettera che dirige un banchiere o negoziante al suo corrispondente del luogo indicato da chi se la procura, e gli dà l'incarico di pagare alla persona che gli nomina il danaro che gli si chiederà fino alla concorrenza di una somma determinata, e di passarla in conto.

Essa è diversa nella forma dalla lettera di cambio, ma nell'intrinseco gode gli stessi vantaggi.

La lettera di credito è nata da che talvolta un viaggiatore ha bisogno di danaro, ma non sa quanto precisamente dovrà spendere, nè in qual giorno, o se più presto o più tardi, e desidera di poterlo aver pronto quando gli occorre alla prima richiesta, a misura che gli è necessario, non anticipato nè ritardato.

Tal altra volta un negoziante intraprende un affare di esito incerto, per cui gli è necessario in un dato luogo un capitale quando l'affare gli riesca, e gli è inutile se rimane deluso nelle sue speranze: in questi casi la lettera di cambio non è totalmente opportuna, perchè in essa evvi un termine per esigerne il pagamento, che non si può far più breve, nè lasciar correre senza rischio, e il possessore della medesima deve esigere la somma intera, benchè non abbia bisogno che di una porzione, o non abbia occasione di valersene che a poco a poco. In questi casi si preferisce la lettera di credito.

Qualche volta il viaggiatore ottiene che questa lettera, a guisa di circolare, sia diretta a corrispondenti di città diverse: allora egli riceve a suo beneplacito, proporzionatamente, la porzione della somma che gli occorre ad ogni firmata, finchè il suo credito rimanga estinto.

Per lo più le lettere di credito non sono pagabili che alla persona per cui sono scritte, e possono bensì rimettersi a una persona per accreditarne un'altra, ma per se medesime non costituiscono titoli negoziabili.

Il possessore di una lettera di credito è in libertà di farne o di non farne uso, e se la persona cui fu diretta ricusa di accettarla, non può costringervela, e non è obbligato a far constar del rifiuto.

Il banchiere che la consegna percepisce un diritto di commissione, e un altro a lor profitto ne ritengono i corrispondenti in proporzione del danaro che sborsano.

La lettera di credito è diversa dalla lettera di semplice raccomandazione in quanto che questa non esprime il *maximum* della somma da versarsi a richiesta del possessore (*v.* Banchiere, Lettera di cambio).

Lettera di corso. La lettera di corso, detta eziandio di marca, è l'autorizzazione accordata dal Governo al capitano d'un bastimento, che diventa perciò corsaro, d'investire i bastimenti di potenza nemica e d'impadronirsene, inalberando la bandiera nazionale.

Tutti i bastimenti erano, non è gran tempo, avvalorati nelle occorrenze di guerra da lettere di marca, per cui le navi catturate venivano considerate di buona preda. In oggi però tali lettere sono rilasciate soltanto ai bastimenti di commercio armati in guerra, e si richiedono, per ottenerle, condizioni di moralità.

Queste lettere hanno il doppio scopo di nuocere al nemico, e di mettere in grado le navi mercantili di difendersi in caso di aggressione, senza incontrare la taccia di schiumatori di mare, e senza dover subire un processo all'evenienza delle prede fatte sulle navi nemiche.

Circoscritte ai bastimenti di commercio armati in guerra le lettere di corso sono evidentemente utili e consigliate dalla ragione politica.

In virtù delle LL. PP. 13 gennaio 1827 è stabilito:

Art. 125. Nessuno potrà armare bastimenti corsari sia in corso, che in corso e mercanzia di qualunque specie colla regia bandiera tanto negli Stati di terraferma, quanto in quelli di là dai mari, senza averne prima ottenuto da S. M. le lettere di corso.

126. Le lettere di corso sono valevoli per il tempo nelle lettere stesse specificato.

127. Prima di consegnare lettere di corso, i consoli di marina dovranno assicurarsi, che il bastimento sia solidamente costrutto, bene attrezzato, agile

alla navigazione, e che le artiglierie e le armi siano in buono stato.

128. I bastimenti corsali rimangono soggetti alle medesime obbligazioni imposte ai legni mercantili circa al munirsi di patenti di nazionalità, passavanti, ruoli di equipaggio e passaporto marittimo, che avranno la stessa durata che le lettere di corso.

129. Ogni bastimento corsale sarà obbligato a dare un' idonea cauzione, proporzionata alla portata del bastimento, non mai però minore di lire trenta mila, e questa per risarcimento dei danni che potessero essere cagionati ai bastimenti illegittimamente predati.

131. I bastimenti da armarsi pel corso non saranno di minor portata di trenta tonnellate, ed avranno almeno due cannoni sui carri, e 35 uomini di equipaggio, di cui i $^2/_3$ dovranno essere nazionali.

133. Sintantochè un bastimento continuerà ad essere armato in corso, non sarà permesso di cangiargli il nome sotto il quale fu armato, ed ottenne lettere di corso.

139. Nessun bastimento della R. marina mercantile potrà correre sul nemico, far prede, visitare bastimenti, ed esercitare altri atti di guerra, se non sia munito di lettere di corso, o di corso e mercanzia.

I bastimenti non muniti di tali lettere potranno solo, essendo attaccati, difendersi, e predare i bastimenti aggressori, accorrere in difesa di altri bastimenti nazionali in combattimento, e concorrere coi medesimi nella preda.

Tutte le condizioni ed obbligazioni surriferite prescritte per gli armatori in corso, dovranno anche essere riempite da quelli che armeranno in corso e mercanzia (*v.* Corsaro, Preda).

Lettera missiva. Prendono questo nome le lettere solite scriversi tra i negozianti corrispondenti per informarsi dei loro reciproci affari e darsi vicendevolmente gli ordini opportuni circa le loro operazioni di commercio.

Esse, dice Azuni, hanno forza di obbligare chi scrive, chi riceve ed anche i terzi: anzi trovandosi registrate obbligano come un pubblico instromento.

Essendo ricevute ed accettate da un negoziante, le lettere missive avranno forza d'indurre la confessione della trattativa di un negozio.

Non potranno però tali lettere essere accettate per una parte e ricusate per l'altra.

La confessione in una lettera missiva di merci ricevute da un altro o la ricognizione di un debito servono a far prova di un' incontrata obbligazione.

Gli assenti trattando colle lettere missive come se fossero presenti, s' intende che lo scrivente e l'accettante quelle lettere hanno dato il mutuo consenso ai negozii nelle medesime trattati e convenuti.

Chiunque abbia presso di sè lettere originali, può essere obbligato, ad istanza del creditore, di esibirle in giudizio, altrimenti si darà fede alle copie delle medesime.

Il negoziante che avrà ricevuto lettera da un suo corrispondente senza contraddirne il contenuto, si considera aver dato la piena sua adesione alle operazioni nelle lettere medesime indicate.

Le parole di una lettera missiva si debbono intendere nel senso il più verisimile e conveniente a chi le ha scritte e nel modo più utile al rispondente (*v.* Libri di commercio).

Lettera di vettura. 109. « La lettera di vettura forma un contratto tra « colui che spedisce ed il vetturale, o « tra colui che spedisce, il commissiona- « rio ed il vetturale. »

110. « La lettera di vettura debbe avere « la data.

« Essa debbe esprimere:

« La natura ed il peso o la misura degli

« oggetti da trasportarsi: il termine entro « cui il trasporto debb'essere effettuato.

« Essa indica:

« Il nome ed il domicilio del commissio« nario, qualora ve ne sia uno, per la cui « interposizione si operi il trasporto; il « nome di colui a cui la merce è indi« rizzata; il nome e domicilio del vettu« rale;

« Essa enuncia:

« Il prezzo della vettura; l'indennizza« zione dovuta per cagione di ritardo.

« Essa è sottoscritta da chi spedisce o « dal commissionario.

« Essa porta in margine le marche ed « i numeri degli oggetti da trasportare.

« La lettera di vettura è copiata dal « commissionario sopra un registro pa« rafrato e numerato senza intervalli od « interruzioni »

Mancando la data o alcun'altra delle riferite enunciazioni, non potrà riputarsi nulla la lettera di vettura, perchè la legge nol dice, e tutto è lasciato al prudente arbitrio del giudice. Non si ammette però prova contro le enunciazioni della lettera di vettura, e in caso di ommissione o di oscurità il dubbio si spiega contro colui che ha spedito la roba.

La lettera di vettura forma un contratto da cui rimane obbligato anche il consegnatario, in quanto egli non può ritirare le mercanzie senza adempir le condizioni che nella lettera si trovano registrate (*v.* COMMISSIONARIO, VETTURALE).

LIBERTA' DI COMMERCIO. Facoltà lasciata a chiunque di esercire il genere di commercio e d'industria che maggiormente gli conviene, la quale trae seco necessariamente quella di che godono i consumatori di provvedersi là dove meglio torna loro in acconcio.

Il sistema restrittivo delle importazioni e delle esportazioni trae la sua origine dall'epoca in cui fra le più influenti nazioni di Europa cominciarono a stabilirsi relazioni sociali, e fu il complemento del regime dei privilegi avvalorati dalla cupidigia dei trafficanti, dalle rivalità nazionali, dagli interessi fiscali e dalla massima, che tutti i regnicoli essendo alternativamente produttori e consumatori, ognuno trova nelle vendite il compenso di ciò che avesse esuberantemente pagato nelle compre.

Questo regime trova la sua salvaguardia nelle tariffe doganali, per sostener le quali tutti gli industriali fanno a gara per impicciolirsi, dichiararsi i più deboli e per conseguenza bisognosi di protezione. All'opposto i consumatori vorrebbero tolto ogni ostacolo, ogni balzello alla libera introduzione, in conseguenza di quel fascino che ei conduce a lodare quello che procede da lontane regioni e a non curare ciò che si ha sotto la mano.

In tale conflitto sembra però che sorga generale la tendenza di uscire dalle strette dell'isolamento commerciale, di allargare i confini delle linee doganali, e di estendere grado a grado la sfera dei mercati; ma per ciò conseguire fa d'uopo che una maggiore fusione d'interessi convinca ogni vieppiù della fallacia dei concepiti timori e della vanità delle nodrite speranze.

Rimarranno però tuttavia per lunga pezza ancora sotto il regime di speciali discipline, relativamente al buon governo, alla sicurezza ed alla salute pubblica, le professioni di panattiere, di macellaio, di farmacista, di erbolaio, di stampatore, di libraio, di sensale, di merciaio, ecc.

Altri esercizii poi si ritengono e continueranno a ritenersi di regia privativa, a talchè la fabbricazione e lo smercio del sale, del tabacco, della polvere da fuoco, delle carte e tarocchi, il servizio della posta dei cavalli e delle lettere, ecc.

Considerati sotto il rapporto del pericolo della salute e dell'incomodo, le arti ed i mestieri vanno soggetti a speciali disposizioni di luogo, di distanze e di precauzioni prescritte da appositi regolamenti.

Alcuni stabilimenti non possono essere fondati senza una preventiva sovrana autorizzazione, e sono in questo novero le banche, le società anonime, le compagnie di assicurazione, i teatri.

La libertà di commercio è inoltre subordinata all'eccezione dei brevetti d'invenzione, dei privilegii e delle contraffazioni.

Il regime delle dogane e delle gabelle restringe finalmente, mediante i diritti di privativa e di tariffa questa libertà, la quale si riduce pertanto, in tesi generale, alla facoltà di fare il commercio, e di esercire l'industria nei limiti stabiliti dalle leggi generali e speciali, e sotto riserva dell'osservanza dei regolamenti di politica e di polizia.

Molti anche al dì d'oggi sono i fautori delle università, i quali pretendono che meglio erano guarentiti il *mutuum adiutorium* e la moralità da quelle singole corporazioni, ugualmente che la bontà delle produzioni per cui si sostenevano all'estero, e nell'interno in fiore e in riputazione, invece che la libera concorrenza lascia aperto il campo alle male opere, alle frodi e al discredito, nell'intento di smerciare molto e a buon mercato.

Altri però veggono nella libera concorrenza un incremento di produzione, una via di perfezionamento dell'arte e dell'industria, un incentivo a far bene e a star contenti di moderati benefizii, onde cattivarsi il favore del pubblico e l'avviamento, un argine contro le estorsioni, l'invidiosa emulazione e contro le sediziose macchinazioni che molto più facilmente si riesce di fomentare nelle conventicole universitarie che non alla spicciolata, e per così dire, bussando di porta in porta (*v.* Commercio, Corporazioni, Industria).

LIBRETTI. In virtù delle LL. PP. 23 gennaio 1829, tutti gli individui dell'uno e dell'altro sesso che prestano la loro servitù all'anno od al mese o a settimana, qualunque sia la loro arte o mestiere, e sotto qualsivoglia titolo o denominazione, servano o lavorino nelle case dei privati, nelle manifatture, nelle botteghe, nei pubblici stabilimenti, negli alberghi, ecc., ecc. debbono in tutta l'estensione dei Regii Stati essere muniti di un libretto, nel quale vengono descritti i connotati del richiedente e si esige la di lui firma e quella del padrone.

Il libretto non è rilasciato se non mediante esibizione di un certificato di buona condotta, oppure di ben servito e che si faccia constare che il richiedente ha soddisfatto alle leggi sulla leva militare.

Il libretto vidimato dall'autorità locale di politica all'epoca della partenza serve di passaporto nell'interno alla persona che vi è designata.

Ad ogni cambiamento di condizione debbesi richiedere la vidimazione del libretto.

Trascorso un mese dacchè una delle persone in primo luogo indicate ricevette il suo congedo senza che riuscito le sia di trovare un'altra condizione, è rimandata al luogo suo nativo, a meno che faccia fede de' suoi mezzi di sussistenza.

Il libretto potrà essere ritenuto dal padrone, al quale corre obbligo di notare il giorno in cui il famiglio od operaio è stato ammesso al servizio e al lavoro.

Venendo poi il medesimo ad abbandonare il servizio od il lavoro, il padrone dovrà far menzione nel libretto del congedo, e dichiarare ad un tempo se il congedato abbia o no soddisfatto agli obblighi contratti.

Quando risulterà dal libretto che l'operaio o servo è debitore verso il padrone precedente, quegli che lo avrà accettato al servizio è tenuto di fare una ritenuta del quinto sul prodotto del lavoro o del salario sino all'estinzione del debito.

In difetto i nuovi padroni sono mallevadori in proprio verso il padrone precedente dell'ammontare del debito inscritto.

L'operaio o servo che vorrà cangiar l'arte sua o il suo mestiere dovrà farne dichiarazione all'autorità locale acciocchè sieno fatte le opportune annotazioni sul registro o sul libretto.

Le disposizioni sovra espresse sono applicabili pure agli apprendizzi e ai forestieri che prendessero servizio nei Regii Stati.

La succinta esposizione che precede manifesta di per sè di quale e quanta importanza ed utilità sia l'instituzione dei libretti, essendochè la medesima ha per oggetto di mantenere l'ordine nella locazione dei servizii, d'impedire le frodi e di somministrar un mezzo efficacissimo d'azione alle leggi di politica e polizia; quindi è che operano meno rettamente quelli che reputando i libretti una mera formalità, spediscono sovr'essi certificati contro coscienza, perchè recano danno ai terzi e al buon governo sociale (*v.* Apprendizzi, Artigiani, Operai).

LIBRI DI COMMERCIO. Sono quelli, sui quali il negoziante è obbligato di registrare in dettaglio ed in complesso il corso giornaliero delle sue operazioni.

Fra i privilegi che sono stati accordati ai libri dei commercianti, merita di essere principalmente annoverato quello di ammetterli, quando siano ben tenuti, a far semipiena prova in giudizio anche in favore di colui che gli ha scritti.

Quasi tutti i giureconsulti attribuiscono questo privilegio a un'antichissima consuetudine divenuta comune a molti popoli, non al diritto romano. Secondo questo diritto si presta fede bensì alle scritture dei privati contro lo scrivente, ma non già in suo favore, qualora non siano da altre evidenti dimostrazioni avvalorate, e ciò perchè a tutti è tolta la facoltà di testificare *in re propria*.

Nulladimeno sta in fatto, per dettato di Eineccio, che negli antichissimi tempi di Roma, i Romani piena fede prestavano agli scritti e libri dei commercianti; essendochè il creditore in presenza del debitore trascriveva nel suo libro di conti il danaro, il nome del debitore, la cagione del debito e le altre circostanze. Lo stesso faceva il debitore, e se fatto il confronto di questi libri si trovavano conformi, facevano piena prova, un qual modo di provare chiamavasi *expensilatio*.

Non minor fede prestavasi ai libri degli *argentarii*, il di cui negoziato riguardavasi come avente una causa pubblica, perchè con pubblica autorità vendevano all'incanto, davano danari ad usura, pagavano per altri, fidavano a proprio rischio somme da trasportarsi altrove, e tenevano di tutto accuratissima nota nei loro libri cui dai Romani si attribuiva il privilegio di far piena prova in giudizio, non solo contro di loro, ma anche in loro favore.

Questo privilegio competeva anche ai *nummularii*, ossia ministri degli argentarii.

Quanto agli altri commercianti fu introdotta la massima, che se diligentemente nelle loro scritture trovavasi notato il *dare* e l'*avere*, potevano queste almeno indurre quello che chiamasi prova semipiena, che era in facoltà del giudice di ammettere o rigettare.

Questo privilegio della fede attribuito ai commercianti, fu dalle leggi municipali delle diverse città d'Italia col fiorir del commercio riconosciuto e confermato, e quindi nel medio evo dai trafficanti italiani trasportato nelle Gallie, in Germania e presso altre più rimote genti, e venne più innanzi considerato come un tacito mandato di scrivere il dato e il ricevuto per cui debbe prestarsi fede ai loro libri.

Fra i libri che soglionsi tenere da coloro che fanno professione abituale di commercio, alcuni sono obbligatorii ed altri facoltativi.

Si annoverano fra gli obbligatorii il *giornale*, sul quale tutti gli affari debbono

essere inscritti di mano in mano che prendono vita e si perfezionano; il libro dell'inventario che debbe contenere la serie degli inventarii che incumbe al negoziante di formare annualmente; il copia lettere su cui vogliono essere trascritte tutte le lettere spedite ai rispettivi corrispondenti.

I libri sussidiarii ossia facoltativi sono: il *gran libro* o *libro mastro*, ed è quello che contiene i conti correnti aperti da un negoziante all'altro. In esso da un lato si portano in debito le vendite, le lettere di cambio, i biglietti, e dall'altro in credito i pagamenti fatti dallo stesso negoziante, e per dirla in breve si trascrivono in un ordine metodico e regolare tutte le operazioni che vengono collocate alla rinfusa sul libro giornale; il *libro di cassa* che contempla le riscossioni e le spese fatte in numerario; il *libro di magazzino* che contiene lo stato di entrata e di uscita delle merci; il *libro di riscontro* per la registrazione degli effetti di commercio, attivi e passivi; il *libro conti correnti* per indicare la situazione del negozio verso i suoi corrispondenti, e viceversa; il *libro delle scadenze* ossia *memorandum* giornaliere delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi; finalmente il *brogliasso* sul quale l'affare è registrato a misura delle fasi che presenta nel suo corso, e fino ad una definitiva conclusione.

Si aggiunge alla serie sovra indicata il *libro delle fatture*; quello della copia delle lettere di cambio, delle commissioni, degli operai e simili.

Relativamente ai tre libri obbligatorii in primo luogo indicati, il Codice di commercio dispone

Art. 17. « Ogni commerciante è in obbligo di tenere un libro giornale che « presenti giorno per giorno i suoi debiti « e crediti, le operazioni del suo commercio, le sue negoziazioni, accettazioni o « girate di effetti, e generalmente tutto « quanto riceve e paga per qualsivoglia « titolo; e dove siano dichiarate mese per « mese le somme impiegate per le spese « della sua casa, il tutto indipendentemente dagli altri libri che sono d'uso « nel commercio, ma che non sono indispensabili.

« Egli è tenuto di mettere in mazzo « le lettere missive che riceve, e di copiare « sopra un libro quelle che spedisce. »

18. « Egli è obbligato di fare ciascun « anno un inventario dei suoi effetti mobili ed immobili, debiti e crediti di qualunque natura e provenienza, e di copiarlo d'anno in anno e firmarlo sopra « un libro a ciò destinato. »

Non occorre per la formazione dell'inventario l'intervento di alcun pubblico uffiziale, ma esso è fatto privatamente.

19. « Tutti e tre i suddetti libri, prima « di essere posti in uso, dovranno essere « numerati e parafrati a ciascun foglio da « un Giudice del Tribunale di Commercio « del domicilio del commerciante o dal « Giudice di Mandamento; nell'ultima pagina di ogni libro sarà dichiarato il numero dei fogli che lo compongono; a « questa dichiarazione sarà apposta la data « e sarà firmata dal Giudice: il tutto senza « spesa. Non sono però compresi in questa « disposizione i libri che all'epoca dell'osservanza del presente Codice saranno « già in corso di scritturazione, e rivestiti delle forme stabilite dalle leggi anteriori.

« Il libro giornale dovrà inoltre essere presentato una volta all'anno al « Tribunale di Commercio od al Giudice « del Mandamento per essere a semplice « presentazione vidimato immediatamente « sotto l'ultima scritturazione.

« Nei Tribunali di Commercio sarà « tenuto un registro in cui saranno indicati « i nomi dei commercianti che avranno « presentati i libri, la natura di questi ed « il numero dei fogli stati parafrati; lo

« stesso si praticherà per lo annuali vidi-« mazioni dei giornali.

« I Giudici di Mandamento che aves-« sero parafrati o vidimati i detti libri, « dovranno in ogni anno trasmetterne « nota al Tribunale di commercio del di-« stretto. »

Nell'intento di ovviare agli inconvenienti della facilità di sottrarre o mutare fogli nei libri di commercio, il lib. II, tit. XVI, cap. V, §§ 1 e 2 delle RR. CC. disponeva, che il libro giornale e quello degli inventarii fossero formati a quaderni legati insieme con un cordoncino, al quale veniva apposto il sigillo del tribunale, seco giunta la vidimazione da uno dei giudici di commercio una volta l'anno.

Molto si è disputato circa la preferenza da darsi alla cordella o alla parafrazione, essendochè per una parte sta l'inconveniente della rottura dei sigilli e del logorarsi dei fogli, mediante il diuturno sfregamento, la qual cosa lascia sempre il sospetto di men retto governo, e dall'altra il ritardo che ne potessero soffrire i commercianti, dacchè onerato il giudice da altre molte occupazioni non sarà sollecito gran fatto a dare le chieste vidimazioni. Fatto però il confronto degli uni e degli altri inconvenienti si venne a conchiudere essere minori quelli dipendenti da quest'ultimo metodo, e fu pertanto preferito.

20. « Tutti i suddetti libri saranno te-« nuti per ordine di date, senza intervalli « in bianco nè lacune, e senza trasporti in « margine; non possono farvisi abrasioni; « ed essendo necessaria qualche cancel-« lazione, deve questa operarsi in modo « che le parole cancellate siano tuttora « leggibili. »

21. « I libri di commercio, tenuti rego-« larmente, possono venire ammessi dal « Giudice per servire di prova tra i com-« mercianti in fatto di commercio. »

22. « I libri che gli esercenti il commer-« cio sono in obbligo di tenere, e pei quali « non si sono osservate le formalità qui « sopra ordinate, non possono essere pro-« dotti, nè far fede in giudizio a profitto « di quelli che li hanno tenuti, senza pre-« giudizio di quanto viene disposto nel « libro III *Dei fallimenti e delle banche-« rotte.* »

23. « Ogni commerciante è tenuto di « conservare i libri del suo commercio, « come sovra prescritti, per lo spazio di « dieci anni. »

24. « La comunicazione dei libri ed « inventarii non può essere ordinata in « giudizio, fuorchè per affari di succes-« sioni, di società, di fallimenti o di co-« munione di beni.

« La comunicazione avrà luogo nel modo « concordato tra le parti; in difetto, i libri « saranno deposti alla Segreteria del Tri-« bunale. »

25. « Nel corso di una contestazione, « ancorchè non relativa agli oggetti men-« tovati nell'art. precedente, può il Giudice « ordinare, a richiesta di una delle parti, « ed anche d'officio, che sia fatta l'esibi-« zione dei libri, onde estrarne però sol-« tanto ciò che riguarda la controversia. »

Il rifiuto di una tale esibizione erea contro il renitente una presunzione sfavorevole e gravemente sospetta.

26. « Se i libri, la presentazione dei « quali è offerta, richiesta, od ordinata, « sono in siti distanti dal Tribunale inca-« ricato dell'affare, i Giudici possono ri-« chiedere il Tribunale di commercio del « luogo, ovvero delegare il Giudice di man-« damento, per prenderne cognizione, ed « estendere un processo verbale del con-« tenuto, da inviarsi al Tribunale ove pende « la causa. »

27. « Se la Parte, ai cui libri si offre di « prestar fede, ricusa di presentarli, il Giu-« dice può deferire il giuramento all'altra « Parte. »

I libri di commercio si scritturano in partita semplice, e doppia.

In quelli della prima specie i creditori e i debitori sono registrati isolatamente senza indicazione dei rapporti che passano fra le operazioni in corso e la condizione dell'asse effettivo del negoziante.

Nei libri a partita doppia l'attivo ed il passivo sono continuamente in parallelo fra di loro, in guisa a presentare il quadro specifico delle singole operazioni, e quello generale del loro insieme, dal quale se ne viene a desumere a colpo d'occhio la reale situazione del negoziante.

Di tre specie sono i peculiari vantaggi che si possono ricavare dalla regolare tenuta dei libri di commercio: la prima di servire a provare le convenzioni passate fra i commercianti e le obbligazioni da essi loro assunte; la seconda di agevolare la liquidazione, gli accertamenti di conti e le divisioni fra gli eredi di un commerciante; la terza di illuminare i creditori di un fallito circa la vera situazione de'suoi affari.

La prova per mezzo dei libri è ammessa soltanto fra negozianti.

Per le obbligazioni passate fra un negoziante ed un non negoziante i libri servono di favorevole presunzione in caso di contestazioni, semprechè siano tenuti con tutta regolarità, e che concorrano inoltre a favore del negoziante altri indizii, che in ogni caso devono essere avvalorati con giuramento.

I libri scritturati dal complementario di una ragione di negozio, alla di cui firma si suol dare piena fede ad effetto di obbligare gli altri socii della medesima, hanno forza di provare contro i proponenti approvatori della di lui persona, e per conseguenza contro la ragione di negozio a cui i libri appartengono.

I libri di commercio essendo ammessi a far prova in giudicio, ne segue che quelli tenuti in modo regolare prevalgono sopra gli altri, i quali danno indizio, in questo caso, della cattiva condizione in che trovasi il negozio.

Vorrebbero alcuni che contro la difettosa tenuta dei libri di commercio fosse comminata una pena; ma oltrechè questa pena è già implicita in quanto che non sono ammessi a far prova in giudicio, se ne prescinderà agevolmente se si considera che i piccoli negozianti, che compongono il nerbo del commercio, sono per lo più illitterati, e si trovano nell'impossibilità di eseguire personalmente le relative disposizioni, ed andrebbero soggetti a troppo gravi spese qualora dovessero servirsi di mano straniera; ed è per ciò che in Toscana i libri di questi piccoli negozianti sono ammessi a far prova abbenchè meno regolarmente tenuti.

Ogni qual volta vuolsi conseguire un fine, toglier si denno di mezzo tutti gli ostacoli che ponno frapporvisi. Questi ostacoli, per rapporto alla tenuta dei libri, s'incontrano nelle gravi spese che ne sono la conseguenza. A quest'effetto emanarono provvidamente le RR. LL. PP. 17 giugno 1843, le quali « onde agevolare l'adempimento delle disposizioni del Codice di commercio in ciò che riguarda all'insinuazione ed omologazione di alcuni atti ed al bollo dei registri in esso Codice contemplati, hanno modificato in favore dei commercianti i diritti per i medesimi dovuti al R. Erario. »

Art. 5. « Il diritto di bollo pei libri o registri che li negozianti e commercianti devono tenere giusta il disposto del titolo secondo, libro primo, del nuovo Codice di commercio, è fissato a centesimi cinque per ogni foglio, qualunque ne sia la dimensione. »

Art. 6. « Quelli fra li registri contemplati nell'art. precedente, li quali prima non erano sottoposti all'obbligo del bollo, e che sono attualmente in corso di scritturazione, dovranno essere bollati per la parte non scritturata. »

Art. 7. « Dovendo i libri o registri anzidetti prima di porsi in uso essere numerati

e parafrati a ciascun foglio da un Giudice del Tribunale di commercio del domicilio del commerciante, o dal Giudice del mandamento, non potranno i Giudici medesimi numerare e parafrare tali registri e libri, salvo siano muniti previamente del bollo prescritto. »

LIQUIDAZIONE. È l'operazione in virtù della quale si chiariscono le partite del dare ed avere; ciò che era dubbio diventa certo, ed i rispettivi diritti restano circoscritti e determinati.

Le liquidazioni sono frequenti e di molta importanza nelle transazioni commerciali, e riescono indispensabili nelle peripezie politiche, nelle quali è giuocoforza di uscir dalla via ordinaria, per rapporto ai debiti incontrati sotto il precedente regime di cose.

In materia di commercio le liquidazioni si estendono al pagamento dei debiti, alla riscossione dei crediti, e comprendono eziandio il riparto delle perdite e dei benefizi fra i socii.

La liquidazione è forzata, o volontaria, secondochè procede dal mal sesto degli affari, oppure dall'intenzione di abbandonare quel dato commercio, dal decesso del negoziante, o dallo scioglimento di una ragione sociale.

Le liquidazioni sono un *quid simile* delle eredità sotto benefizio d'inventaro, per cui l'erede assume la condizione del suo autore, ed entra al possesso della cosa ereditata per la parte solamente che rimane dopo il pagamento di tutte le passività.

Le operazioni stralciarie si riassumono nella facoltà di monetizzare i valori della cosa in liquidazione, pagarne i debiti con i mezzi che si presentano disponibili, far fronte agl'impegni incontrati, e dividere fra gli aventi interesse il residuo dell'attivo a prorata dei rispettivi loro diritti.

In questo caso il liquidatore esercita una specie di magistratura molto nobile e della massima utilità, se vi presiede l'integrità e l'imparziale giustizia.

I liquidatori sono anche persone autorizzate, nelle cause civili, a chiarire e dichiarare i rispettivi conti delle parti colla scorta dei documenti *hinc inde* prodotti, riassumendo i crediti ed i debiti con gli interessi dovuti. L'uffizio di questi liquidatori è analogo a quello dei periti.

I casi più frequenti di liquidazione si presentano nelle occorrenze di scioglimento delle società, in cui insorgono contestazioni, vi sono operazioni da verificare e bilanci a formarsi, e questi ebbe in mira in modo speciale il Codice di commercio il quale prescrive:

Art. 62. « Allo scioglimento delle so- « cietà, qualora i socii non siano d'accordo « sulle persone che abbiano a procedere « allo stralcio ossia liquidazione degli af- « fari sociali, la nomina dello *stralciario* o « degli *stralciarii* è fatta dal Tribunale.

« Finchè la nomina non sarà seguita, il « socio o socii gerenti ne compiranno le « incumbenze.

« Se la nomina degli stralciarii non cade « sui socii complimentarii, o gerenti, o tutti « non li comprende, un estratto dell'atto di « nomina è pubblicato ed affisso nella sala « del Tribunale di commercio ed inserito « nelle Gazzette a termini dell'art. 51 » relativo alle società in nome collettivo ed in accomandita.

63. « Lo stralciario debbe procedere « alla formazione di un esatto bilancio, « contenente lo stato sì attivo che passivo « della società; egli è depositario dei libri « e delle scritture sociali. »

64. « Debbe lo stralciario tenere un re- « gistro in cui descriverà successivamente « tutte e singole le operazioni che egli farà « relative alla liquidazione dell' asse so- « ciale. »

65. « Debbe informare i socii, se lo « domandano, dello stato e della condotta « dello stralcio, e debbe eziandio tenere « sempre in corrente la scrittura del me- « desimo stralcio, visibile a tutti. »

66. « Lo stralciario non può fare veruna « nuova operazione commerciale, ma solo « eseguire o compiere quelle che sono di- « rette unicamente alla liquidazione della « società. »

67. « Non può nè compromettere nè « transigere, a meno che sia stato a ciò « autorizzato dai socii nell'atto di sua ele- « zione o con atto separato. »

68. « Lo stralciario è inoltre soggetto « alle obbligazioni che la legge civile im- « pone al mandatario. »

La materia degli atti stralciarii essendo molto complicata per rapporto alle società disciolte, fia pregio dell'opera di qui produrre le massime sancite dalla giurisprudenza, che si desumono dal *Repertorio generale di giurisprudenza* di Dalloz iuniore e dal corso di diritto commerciale del professore Marrè.

Uno o più liquidatori possono essere nominati, o nel contratto di società, o di accordo allo sciogliersi della medesima, o in caso di discordia dal tribunale di commercio. Sono addossate al liquidatore le obbligazioni di un mandatario, e la sua risponsabilità è simile a quella di un socio incaricato dell'amministrazione.

Dopo lo scioglimento della società le cose comuni si dividono fra i socii nello stesso modo, nell'istessa forma e secondo gli stessi principii che il Codice civile ha stabilito per la divisione delle eredità fra i coeredi, cioè si forma la massa 1° con deduzione dei debiti, 2° colle prededuzioni pattuite, 3° colla divisione del prodotto netto in altrettante parti quanti sono i co-dividenti, 4° con l'estrazione a sorte delle parti formate.

Il commerciante che nominato stralciario di una prima società, entrò membro di una nuova, nella quale confuse gli affari della liquidazione, non può per questo solo fatto mutare le relazioni che lo legavano ai primi cointeressati e sostituirsi un liquidatore di sua scelta; ed il nuovo socio, il quale dopo di aver preso, come sovra, ingerenza nella prima liquidazione, ne ha soddisfatti tutti i pesi, operò soltanto in qualità di mandatario dell'unico stralciario riconosciuto dalla società, e non può sotto questo rapporto aver ricorso che contro quest'ultimo.

Il socio superstite di una società di commercio disciolta, che dopo la morte dei suoi coassociati si è costituito solo amministratore dei valori sociali, non ha diritto che per la sua quota parte nei crediti della società.

Lo stralciario di una società di commercio nominato per sentenza del tribunale ha qualità per esercire nel solo suo nome tutte le azioni della società.

I terzi ponno esercire, durante la liquidazione, tutte le loro azioni contro la società, mediante che le dirigano contro gli stralciarii, tostochè questi avranno preso il posto dei gerenti.

I terzi che dopo lo scioglimento della società, ma prima che l'atto sia stato pubblicato, avranno contrattato in buona fede con gli scaduti gerenti, possono esercire contro la società tutti i diritti procedenti dai loro titoli, salvo ricorso per parte della società contro i gerenti.

Invece che i socii sono tenuti personalmente ed indefinitamente per le obbligazioni della società, gli stralciarii in tale loro qualità possono essere compelliti soltanto come ritentori dei danari della società, e sino a concorrenza delle somme che ne hanno ricevuto.

Insino a tanto che la società sussiste, la durata e la conservazione dei diritti dei suoi creditori va sottoposta soltanto alla prescrizione che fosse opposta all'esercizio dei suoi diritti a favore degli altri debitori.

69. « Dopo il fine o la dissoluzione della « società, se l'atto di società che ne stabi- « lisce la durata o l'atto di dissoluzione, è « stato rimesso, affisso ed inserito in con-

« formità degli art. 51, 53, 54, 55 e 56, i « socii sono liberati da ogni solidarietà verso « i creditori sociali, trascorsi che sieno anni « cinque dal giorno in cui la società è finita, « o dal giorno in cui l'atto di dissoluzione « è stato, come sopra, rimesso, affisso ed « inscrito, e ciascun socio non rimane più « obbligato verso i creditori che per la « quota di partecipazione che aveva nella « società, ferma però contro il socio stral- « ciario l'azione solidaria sino alla concor- « rente dei fondi sociali indivisi che ancora « ritenesse. »

70. « Qualora la scadenza del credito « sia posteriore al termine od alla disso- « luzione della società, la prescrizione di « cui nell'art. precedente non corre che « dal giorno della scadenza. »

Questa differenza che la legge stabilisce tra il socio liquidatore e gli altri socii è fondata su questo, che il primo è investito di tutti i fondi della società, invece che gli ultimi, spogliati di tutto, ed eziandio dei titoli che potrebbero far loro conoscere la situazione sociale, esser denno più presto liberati.

Se gli stralciarii sono nel tempo stesso socii, non possono allo scadere dei cinque anni essere compelliti nella doppia loro qualità di socii e di liquidatori, ma soltanto per quest'ultima, e ciò per la ragione che l'azione non era riservata contro il socio liquidatore che come detentore dei valori sociali, e non nella sua qualità di socio, o come personalmente obbligato.

Ammesso questo principio, che fu pure quello adottato dal Consiglio di Stato francese all'epoca della discussione dell'art. 64 di quel Codice di commercio, al quale corrisponde con più chiare note l'art. 69 precitato di quello de' Regii Stati, ne segue che non si potrebbe ragionevolmente pretendere che gli stralciarii siano compelliti personalmente ed indefinitamente pei crediti della società, senza in pari tempo accordar loro contro gli altri socii un'azione recursoria, azione che distruggerebbe precisamente l'effetto del citato art. 64 qualora fosse interpretato nel senso suo letterale.

Pardessus e Dalloz portano una sentenza contraria alla massima suddetta adottata dalla giurisprudenza, e credono che la prescrizione quinquennale non si applica alle azioni che i socii hanno gli uni contro gli altri; motivo per cui, dopo il termine di cinque anni, se il socio liquidatore è compellito, può agire in guarentia contro i già suoi consocii, salvo a questi ultimi a prevalersi delle loro eccezioni personali.

Nel caso in cui alcuno dei socii non è formalmente incumbenzato della liquidazione, rimanendo questa a carico di tutti, nessuno è in grado di prevalersi della prescrizione quinquennale.

Si osserva per ultimo, che il domicilio sociale più non esistendo dopo lo scioglimento della società, devono i terzi azionare i socii al rispettivo loro domicilio, e i liquidatori al domicilio indicato nell'atto di dissoluzione, e in difetto al domicilio sede delle operazioni stralciarie (*v.* Società, Stralcio).

LIUTI. Barche specialmente destinate allo sbarco e al trasporto nel porto di Genova delle merci caricate sui bastimenti che vi approdano, e di cui sono obbligati di servirsi i caricatori e i consegnatarii (*v.* Diritti dovuti dal commercio).

LOCAZIONE. Contratto per virtù del quale una delle parti si obbliga a far goder l'altra di una cosa o del suo lavoro per un dato tempo e mediante un determinato prezzo che il locatore contrae impegno di corrispondere al locatario.

A tenore del Codice civile, vi sono due sorta di contratti di locazione, delle cose cioè, e delle opere (art. 1714).

« La locazione delle cose è un contratto col quale una delle parti contraenti si obbliga di lasciare all'altra il godimento di una cosa per un determinato tempo e

mediante un determinato prezzo che questa si obbliga di pagarle » (art. 1715.)

« La locazione delle opere è un contratto per cui una delle parti si obbliga, mediante la convenuta mercede, di fare una cosa per l'altra parte » (1716).

Fra le varie specie di locazioni sono sostanziali per il commercio le prestazioni di opere, ossia la locazione del lavoro e del servizio; l'appalto, il cottimo o prezzo fatto, che è l'impresa di un'opera mediante lo sborso di un determinato prezzo, quand'anche quegli per conto del quale si eseguisce l'opera, somministri la materia (1717).

« Vi sono tre principali specie di locazione di opere e d'industria:

« 1° Quella per cui le persone obbligano la propria opera all'altrui servizio;

« 2° Quella dei vetturali sì per terra che per acqua, che si incaricano del trasporto delle persone o delle cose;

« 3° Quella degli intraprenditori di opere ad appalto od a cottimo » (1801).

Le locazioni delle cose e delle persone diventano atti di commercio sempre quando hanno per oggetto una speculazione lucrativa; tali sono il nolo dei bastimenti, di bestie per impiegarle nel trasporto delle merci e delle persone, l'impresa di pubblici spettacoli, della pubblica illuminazione e simili.

Gli atti commerciali relativi alla locazione delle persone comprendono le convenzioni dirette a formare apprendizzi, all'esercizio di manifatture, a stabilire le relazioni dei commercianti coi loro commessi, fattori e servitori, a regolare le operazioni di senseria e delle varie agenzie.

Relativamente alle manifatture fa duopo distinguere le arti manuali da quelle liberali, che hanno per oggetto le produzioni dell'ingegno; essendochè queste ultime non diventano commerciali se non per rapporto alle persone che ne fanno abituale rivendita.

Le locazioni di persone per impiegarle nelle pubbliche e private costruzioni, rivolte ad accrescere per accessione, o a mantenere cose immobili per loro natura, per la spazzatura delle contrade, per la curatura dei canali, acquedotti e simili, non vestono il carattere di atti di commercio se non in quanto il governo, le amministrazioni locali, i proprietarii ed i concessionarii, invece di eseguirle direttamente, ne fanno la cessione a particolari speculatori.

Il lavoro manuale che gli operai danno in locazione ai fabbricanti e manufatturieri non costituisce rigorosamente un atto di commercio; ciò non di meno, a motivo della stretta loro connessione con quegli stabilimenti commerciali, sono essi assegnati alla giurisdizione commerciale.

Per la stessa ragione la locazione dei fattori, ai quali i manufatturieri ed i fabbricanti confidano il governo dei loro stabilimenti; quella dei commessi, i quali ricevono l'incarico di una parte soltanto dei lavori che i proprietarii delle fabbriche e delle manifatture dirigono personalmente; quella dei servitori che rappresentano gli agenti in certo qual modo meccanici e materiali, sono dichiarati essi pure di competenza della giurisdizione commerciale.

Le operazioni di commercio avendo bisogno di celerità e di secretezza nacquero per conseguenza le carte di procura, le preposizioni e le commissioni, mercè le quali le persone che ne sono rivestite agiscono direttamente per conto del committente, e sono riputate ciò stante locate per ragione di commercio.

La stessa cosa debbe dirsi relativamente alla senseria, sebbene tra il sensale ed il commissionario vi passi la differenza, che questi si obbliga personalmente per il suo committente, del quale eseguisce gli ordini, invece che il primo non contrae veruna obbligazione personale per rapporto alle operazioni delle quali esso è il mezzano.

Eziandio il procnratore ed il preposto non si obbligano personalmente, ma essi divergono dal sensale in qnanto che conchiudono definitivamente gli affari che sono loro confidati, nel mentre che il sensale ne avvia soltanto le trattative.

Si può locare qualunque specie di beni mobili ed immobili.

Un punto grave di controversia fra i giurisprudenti è quello di determinare se le opere d'arti e di scienze siano o no comprese nel contratto di locazione, o se questo ha soltanto per oggetto servigi materiali.

In generale è fatta distinzione fra la locazione della mano di opera e quella in cui concorrono le facoltà intellettuali alla quale danno nome di mandato, perchè diversamente si verrebbero a confondere, e a ridurre allo stesso livello le opere mannali con quanto l'intelligenza può avere di più sublime.

Una stretta analogia si osserva però fra i due contratti, la quale si raccoglie dal contesto stesso degli articoli 1716 e 2018 del Codice civile, essendochè il primo dichiara, essere la locazione delle opere nn contratto per cui una delle parti si obbliga di fare una cosa per l'altra parte, mediante la convenuta mercede; e il secondo, nn atto con cui una persona attribuisce ad un'altra la potestà di fare qualche cosa per essa ed in sno nome.

Tutta la differenza consiste in ciò che nel mandato il prezzo prende il nome di onorario accordato per impulso di riconoscenza, e nella locazione di mercede dovuta per prezzo del lavoro; per la ragione che le prestazioni dell'intelligenza sono di così alta sfera da non poter essere apprezzate in danaro.

Per avvalorare siffatta distinzione si è supposto che il mandato esser deve gratuito, come se il mandatario si assumesse per pura officiosità di amicizia il carico dell'affare che forma l'oggetto del mandato, per cni il mandante concorda di accordare un premio a titolo di ricognizione e di ricompensa.

Un medico impertanto, un avvocato che non fosse pagato de' snoi onorarii avrebbe azione per evocare il debitore in giudizio? La risposta è affermativa, perchè giustizia e il pubblico interesse vogliono che le persone che si consacrano a così fatte professioni trovino nel leale esercizio delle medesime onde campare onoratamente la vita, se non che l'instanza non è più allora *actio ex locato*, ma sibbene *persecutio extraordinaria*.

Ritenuto però, che eziandio per la prestazione di opere manuali si acqnista titolo alla riconoscenza come lo farebbe nn servitore che ci assistesse con viva affezione in una grave infermità, avviene che il mandato e l'onorario vestono in tali ed altre simili occorrenze il medesimo carattere; onde distinguerli impertanto si feee capo dalla natura delle prestazioni e dall'atto da cui dipendono; se l'atto è meccanico avvi fra le parti contratto di locazione; se liberale, tra quello che comanda e quello che eseguisce passa solamente nn contratto di mandato. Senza di una tale distinzione l'opera dei notai, dei procuratori, degli uscieri, dei medici, dei chirurghi, ecc. sarebbe di locazione, perchè il relativo prezzo vi è fissato da una tariffa e non può essere denegato senza incorrere nell'animadversione del potere giudiziario.

Laddove però non si volesse trarre argomento di differenza tra la locazione e il mandato dal solo fatto dell'opera, si potrebbe avvertire, che quegli che loca il sno lavoro agisce in nome proprio, ed i suoi atti emanano dalla propria sua volontà e dalla capacità sua; il mandatario invece agisce in nome del mandante ed è la costni capacità e volontà che dà effetto e forza ai suoi atti.

Qnesti due contratti che divergono, quanto alla loro essenza, differiscono del

pari per ciò che concerne i loro effetti. Gli atti del mandatario obbligano quasi sempre il mandante verso il terzo, oppure questi verso il mandante, in guisa che ogni azione è sempre diretta verso quest'ultimo e non può mai afficere il mandatario per l'effetto del mandato, e ciò tanto è vero che le donne maritate e i minori emancipati esser ponno investiti di un mandato, e fare a nome del mandante quello a cui sarebbero incapaci in nome proprio. Ma se la qualità della persona non vale per separare il mandato dalla locazione, la differenza non può neppure essere argomentata dalla natura dell'atto, imperciocchè, se la convenzione passata con un pittore, con un avvocato, con un professore, con un medico di ornare mediante un determinato prezzo una galleria, di patrocinare una causa, di adoperarsi nell'instruzione d'un mio figlio, di prestarmi le sue cure all'evenienza di una malattia, non vale a trasfondere in essi la capacità che non ho per me medesimo, ma si riduce alla condizione *do ut facias*, vale a dire a una locazione di opera.

Riassumendo si viene a conchiudere da quanto precede, che una persona può obbligarsi a fare gratuitamente una cosa per un'altra persona senza che perciò siavi mandato.

Che un mandato può essere salariato senza vestire il carattere di locazione.

Che la locazione può avere per oggetto un'opera intellettuale;

Che finalmente quello che imprime il carattere al mandato sta nel potere dato dalla persona per cui la cosa debb'essere fatta alla persona che la debbe eseguire; nella capacità trasmessa dalla prima alla seconda; nel diritto accordato al mandatario di agire in nome del mandante, di rappresentarlo, di obbligarlo verso i terzi e i terzi verso di lui, cose tutte queste che non si verificano nella locazione.

Il contratto di locazione è sinallagmatico e cumulativo, e contiene due azioni, quella della persona che concede per riceverne un dato prezzo, e quella del concessionario che mediante quel prezzo entra al possesso della cosa convenuta (*v.* Appalto, Mandato, Operai, Vetturali).

LLOYD. Questa voce suona su tutti i giornali che trattano di commercio, nelle liste mercantili di piazza, nelle polizze, e diede nome ad una società di assicurazione marittima che si costituiva in Genova nel 1843; pure pochi sono, eziandio fra i commercianti, quelli che ne conoscano l'origine, l'oggetto e il grado d'importanza che andò acquistando, al segno che in Inghilterra, quando trattasi dell'entrata in porto o dell'uscita di un bastimento, di naufragio, di avarie, e di altre marittime contingenze, sempre concorrono gli agenti e i corrispondenti del Lloyd.

Questo stabilimento essendo diventato cosmopolita nel mondo commerciale, noi crediamo utile di dargli sede in questo Dizionario, dichiarandone i particolari.

Esiste da tempo assai remoto in Londra una società o per meglio dire un convegno di persone dedite al commercio di oltre mare, le quali in origine si raccoglievano nella sala di un caffè collocato presso la Borsa e tenuto in riputazione da un certo tale per nome Lloyd. Questo caffè ora più non esiste e il di lui proprietario si è reso da molto tempo defunto; ciò non di meno quella società conserva tuttavia il nome di quell'antico ritrovo, e lo conserverà probabilmente finchè starà in fiore il commercio britannico.

I membri della società del Lloyd sono quasi tutti assicuratori marittimi che ne corrono i rischi individualmente e senza riunirsi in compagnie secondo l'uso generalmente osservato in Olanda e nelle città anseatiche. La sala in cui concorrono forma una specie di borsa molto appropriata per trattare tutti gli affari che interessano gli assicuratori e gli assicurati.

Il comitato del Lloyd, quale esiste oggigiorno è il risultamento della fusione operatasi nel 1834 di due società, di cui una data dal 1760, l'altra dal 1798. La prima componevasi della riunione di assicuratori, e la seconda di armatori. Scopo di quest'ultima società era quello di tener conto di tutto ciò che interessar potesse gli armatori in genere, invece che quella degli assicuratori restringeva le sue inspezioni nel compilare e pubblicare annualmente una nota di tutte le navi mercantili dell'Inghilterra, indicandone la data di lor costruzione, il tonnellaggio, lo stato e la condizione, nell'intendimento di somministrare ai mercanti, agli armatori, agli assicuratori una sicura guida alle loro speculazioni.

Egli è in vista di questa analogia e parità d'interessi che mercanti, armatori e assicuratori si fecero a costituire una sola società la quale è appunto quella che in giornata forma il vero Lloyd inglese.

Il registro del Lloyd componesi di un numero indeterminato di sottoscrittori fra i quali otto mercanti, otto armatori e otto assicuratori formano il comitato direttivo, di cui in capo di ogni anno sono rinnovati due membri mediante estrazione a sorte, equilibrando le nuove elezioni in modo che non siavi preponderanza tra gli armatori e gli assicuratori. Quel comitato nomina gl'impiegati della società, e provvede agli affari generali.

Base fondamentale della società si è di assegnare ai bastimenti mercantili, qualunque sia il luogo della loro costruzione e la persona a cui appartengono, un carattere atto a specificarne colla maggior possibile esattezza l'intrinseca ed estrinseca qualità loro; la qual cosa somministra non pochi vantaggi. E primieramente il mercante il quale prende a nolo un bastimento per trasportar merci all'estero, può aver piena fede sulla sua solidità, ogni qual volta lo trova inscritto sul registro del Lloyd; in secondo luogo quegli che si determina a far acquisto di tutto o parte di un bastimento è meglio in grado, mediante inscrizione, di apprezzarne il giusto valore; finalmente dalla sede che occupa il bastimento su quel registro l'assicuratore prende norma circa la qualità di premio che ha convenienza di pattuire per l'assicurazione.

La classificazione procede, avuto riguardo al merito intrinseco e reale della nave, mercè l'intervento d'inspettori oculati, scelti fra provetti marinai e antichi costruttori che hanno abbandonato il loro stato, che il comitato deputa in ogni parte dei tre regni, con rigoroso mandato di esaminare nelle parti loro le più minute i bastimenti che si tratta d'inscrivere sui registri dietro speciale domanda degli armatori.

Gl'inspettori rendono inoltre esatto conto al comitato di tutti i bastimenti del circondario loro assegnato perduti, disalberati o in qualsivoglia modo distrutti, ugualmente che di quelli che sono in opera nei cantieri, dei progressi della loro costruzione, delle mutazioni di proprietà, e in una parola di tutti i particolari atti a far conoscere lo stato giornaliero della marina mercantile.

Tostochè un armatore ottenne un'inscrizione in grado conveniente della sua nave sui registri del Lloyd ne fa menzione specifica negli avvisi che pubblica per noleggiarla, venderla o assicurarla, perchè diversamente non potrebbe gran fatto riuscire a buon segno, tanto è la confidenza che inspira quella registrazione.

Il comitato tiene inoltre agenti speciali in tutti i principali porti dell'universo incumbenzati di dare pronto e minuto ragguaglio degli arrivi e delle partenze, dei naufragi ed altri accidenti, ed in genere di tutte le notizie che interessar possono le assicurazioni, in guisa che ogni commerciante, ogni speculatore, consultando

i registri del Lloyd può conoscere a colpo d'occhio quanto maggiormente gl'importa per dirigersi nelle sue operazioni.

Le assicurazioni in Inghilterra sono operate in tre modi diversi, individualmente, dai *clubs*, o dalle compagnie, secondochè gli armatori e i commercianti trattano direttamente I proprii affari, oppure riuniti in società convengono di dividere a prorata tutti i danni che toccar ponno ai loro bastimenti, oppure se ne esoncrano sulle compagnie mediante premio e un tocco determinati.

La polizza di assicurazione specifica il viaggio che la nave deve intraprendere; essa rimane di nessun effetto se la nave fa naufragio in determinate occorrenze, quali sono le contravvenzioni ai diritti fiscali, le violazioni del diritto delle genti, la deviazione dalla via tracciata e simili; del rimanente l'assicurazione tende con ogni sollecitudine a mettere l'assicurato al riparo dei pericoli della navigazione.

Dal sin qui esposto chiaramente apparisce di quale e quanta importanza sia lo stabilimento del Lloyd inglese, e come a buon diritto abbia acquistata la riputazione di cui esso gode nel mondo commerciale.

LOTTERIA, LOTTO. Questi due vocaboli vengono tecnologicamente a significare la stessa cosa, cioè giuoco di azzardo; se non che nel comune discorso *lotteria* esprime in special modo quella specie di giuoco dove per una parte si distribuisce una determinata serie di biglietti, e dall'altra si fa il deposito di merci o di somme di danaro per costituirne altrettanti premii a favore dei giuocatori, i di cui biglietti sono favoriti dalla sorte; il vocabolo *lotto* è riservato per indicare il giuoco nel quale è collocata in una ruota la serie numerica dall'uno al novanta, donde se ne estraggono cinque a sorte, che servono a determinare le vincite nell' infinita maniera di combinazioni che è lecito ai giuocatori di fare nei biglietti che vengono loro rilasciati negli uffizii dei così detti prenditori o buralisti.

Considerate sotto il rapporto di giuoco, le lotterie non dovrebbero trovar sede in questo Dizionario; ritenuto però che lo spirito di speculazione ne ha preso possesso sotto varie forme, riputiamo pregio dell'opera di qui darne un breve cenno.

Le lotterie sono di data antichissima, ed erano aperte nelle feste popolari, per lo più a titolo gratuito.

Narrasi che Eliogabalo prendeva molto spasso in siffatti giuochi, pei quali distribuiva ai suoi cortigiani biglietti per una metà utili, e per l'altra mistificatori, in guisa che uno produceva la vincita, p. es. di sei schiavi, e l'altro di sei mosche.

Nelle lotterie il numero dei biglietti da emettersi ugualmente che il premio posto in giuoco essendo determinati, non vi sarebbe inganno, nè detrimento pel giuocatore qualora il prezzo di tale premio fosse stimato al giusto suo valore. Succede però bene spesso che la cosa depositata per un prezzo p. es. di ll. novanta, da vincersi prendendo, col pagamento di una lira, uno dei novanta numeri rinchiusi in una tasca, non vale realmente che sessanta lire, nel qual caso quegli che tiene il giuoco comincia a godere di un benefizio certo di trenta lire. Sotto questo rapporto il giuoco delle lotterie non facendosi al pari, e non essendo per conseguenza leale, è presso molte nazioni proibito dalle leggi.

Il lotto prese incremento nel secolo XVIII, e siccome nelle sue combinazioni esso presentava un lucro certo e di considerazione per il banchiere, molti governi di Europa ne fecero l'oggetto di una erariale privativa, per dar favore alla quale erano moltiplicate le ruote, le estrazioni ed i banchi delle poste, si distribuivano gratuitamente libri nei quali venivano dipinte sotto seducenti colori le sorti del giuoco, persuadendo che con pochissima moneta il

povero poteva ad un tratto diventare milionario.

In numero di sette sono le poste che è lecito di fare sui cinque numeri da estrarsi dalla ruota, cioè estratto semplice, estratto determinato, ambo semplice, ambo determinato, terno, quaterno e cinquina, la quale ultima fu per altro soppressa non è molto, perchè lo spirito di speculazione era riuscito a calcolarne la probabilità della vincita.

Queste poste presentano poi un'infinita serie di combinazioni sui novanta numeri, sui quali si fa l'estrazione, cioè 90 estratti semplici, 450 determinati, 4005 ambi semplici, 80,000 ambi determinati, 117,480 terni, 2,555,190 quaterni, e 43,949,268 cinquine.

I cinque numeri cavati fuori formano 5 estratti determinati, 10 ambi semplici, 10 ambi determinati, 10 terni, 5 quaterni, 1 cinquina. Il banchiere paga in ragione di 15 volte la posta l'estratto semplice, 70 quello determinato, l'ambo semplice 270, l'ambo determinato 5,100, il terno 5,500, il quaterno 75,000.

Molto si è scritto e discorso finora pro e contro l'esercizio del giuoco del lotto, nel quale gli uni veggono uno sfogo accordato sotto l'egida del Governo e a benefizio del pubblico erario, e per conseguenza a scarico delle altre contribuzioni, alla passione per mala ventura non gran fatto frenabile del giuoco, e gli altri pensano, che per questa ragione appunto non le si debbe dare autorevole incentivo.

Quest' ultima opinione prevalse, e il lotto venne soppresso in Francia il dì primo gennaio 1836, dove fruttava undici milioni, e nei Regii Stati le LL. PP. 28 settembre 1841 manifestano le sovrane determinazioni di conseguire il medesimo intento, tostochè siavi opportunità di circostanze; ed intanto le sorti di cui si compone il giuoco del lotto furono ridotte a tre, mediante soppressione dell'estratto semplice, dell'estratto determinato e dell'ambo determinato, e il *minimum* della posta fu da 50 cent. portato ad una lira.

LUCRO. Capitale prodotto coll' opera o coll'impiego di un altro capitale, ossia l'eccedente valore che uno si trova aver conseguito dalle sue opere, o dall'impiego dei suoi capitali, non senza conservare l' integrità di quelli per siffatta maniera impiegati, ed ottenere il risarcimento delle spese fatte e dei disagi sofferti nelle intraprese speculazioni.

I lucri ricavati dal socio colla porzione dei dividendi ricevuti dalla società o per adesione dei socii non sono compresi nel contratto di società, e non vanno divisi coi socii.

Il lucro cessante e il danno emergente esistono in tutti i contratti di cambio.

Il lucro cessante e i danni per non eseguito pagamento di una cambiale sono dovuti dal giorno della domanda in giudizio e non da quello del protesto (v. Interessi, Lettera di cambio).

LUOGO. Voce che frequentemente si incontra nella tecnologia legale, dove riceve un'applicazione speciale.

Il *luogo* in cui si paga il prezzo è quello dove si perfeziona il contratto.

Il contratto di compra e di vendita s'intende fatto nel *luogo* dove al pagamento si è sostituito l'obbligazione del debito.

La diversità di *luogo* non è costituita dalla diversità del territorio di uno con altro Comune; ma sì bene dalla diversità del giusdicente.

La distanza in che seguiva la preda debb'essere misurata dal *luogo* dove gli oggetti furono predati, e non da quello onde vennero trasportati.

M

MACCHINE. Strumenti più o meno complicati di cui si prevale l'industria per rendere più facile, più celere, più efficace la manufazione in ogni specie di lavoro.

Tre elementi concorrono sostanzialmente nella composizione di qualsiasi macchina: lo spazio, la forza ed il tempo; e dalla diversa loro combinazione nasce il maggiore o minor grado di complicazione, il moto più o meno celere e continuato.

Le macchine sono impertanto semplici o composte.

Si annoverano nella prima specie le corde e le carrucole, la leva, il verricello ossia albero con manubrio, intorno al quale si ravvolge la corda, il piano inclinato, la vite, il conio o bietta che chiamar si voglia.

Le macchine composte non si ponno gran fatto numerare, tante e così varie sono le combinazioni che entrano nell'economia della loro costruzione.

Per sommi capi esse si riducono però alle seguenti classi:

Macchine idrauliche; macchine pneumatiche; macchine che hanno per motore la forza espansiva del gaz; macchine prementi e aspiranti; macchine elettriche, e galvaniche; macchine a vapore.

Lo scopo delle macchine composte quello si è di sostituire alle forze vive dell'uomo e degli animali quelle naturali dei fluidi liquidi o aereiformi.

Grave questione, dice Magnitot nel suo *Dizionario di diritto pubblico e amministrativo*, è questa, se siano utili o dannosi i risultamenti delle macchine dirette a rendere più celere ed efficace l'azione delle forze, e più abbondanti i manufatti, per cui un numero considerevole di braccia abbia a rimanersi nell'inazione.

Montesquieu opina che le macchine il di cui obbietto è di abbreviar l'arte, non sempre sono utili, come succede quando un manufatto, posto in commercio a un prezzo moderato tale che possa convenire tanto al venditore quanto al compratore, viene tutto ad un tratto reso così abbondevole col mezzo delle macchine, da non più francare le spese nè dei produttori nè dei consumatori.

Osservano inoltre alcuni economisti, che se le macchine aumentano sino ad un certo segno i prodotti dello Stato, non cresce in pari ragione la massa dei consumi, motivo per cui presentano il risultato finale di giovare a prima giunta ai consumatori e ai produttori, e quindi di ridurre alla miseria la classe operosa, di generare l'ingombro, poi la stagnazione, e finalmente le rovine morali e materiali.

Say e i molti della sua scuola oppongono a quei fatti, che la concorrenza riconduce in breve i lucri ricavati dal lavoro colle macchine a livello di quelli che si ottenevano col lavoro degli operai; che le macchine non richiedono i considerevoli capitali necessarii per l'impiego degli uomini, e finalmente che se una nuova macchina produce tanto lavoro quanto se ne potrebbe conseguire da venti uomini, il benefizio che se ne ricava viene impiegato o nell'estendere la stessa industria o nel crearne un'altra, per cui sarà in ultima

analisi messo in opera un numero uguale, se non maggiore, di braccia.

D'altronde, dice Stewart, qual è la novità, per quantunque ragionevole e vantaggiosa, che non incontri in qualche inconveniente? Forse che non si dovrà conchiudere un trattato di pace perchè avrà per conseguenza il congedo dell'armata? Forse non si dovrà introdurre una economia reale in un ramo di pubblica amministrazione perchè non pochi individui dovranno essere dispensati dal servizio?

Questi due argomenti sono però più speciosi che reali, dappoichè il congedamento di un'armata ha per effetto di restituire all'agricoltura e alle arti un numero considerevole di braccia robuste e disciplinate, invece che le macchine tendono a ridurle all'inerzia, e la licenza data agli impiegati non succede senza guarentir loro mezzi proporzionati di sussistenza, mentre gli operai durano fatica, tempo e patimenti prima di trovar altre vie di lavoro e di oneste risorse.

Al postutto sembra dover prevalere la già citata sentenza di Montesquieu, cioè che le macchine sono utili semprechè non abbiano per risultato di rendere tutto ad un tratto inoperose una quantità di braccia attive, e di moltiplicare talmente i prodotti, da non trovare un facile smercio (*v.* Industria).

MACELLI e MACELLAI. Vendita e venditori di carni preparate per la consumazione. I macellai impertanto comprando per rivendere, entrano nella classe dei minuti commercianti, sottoposti però alla vigilanza dell'autorità politica sotto il rapporto della pubblica salute, del giusto peso, della tassa e della sicurezza del vittovagliamento.

Si hanno memorie riferite dal cavaliere Cibrario (*Economia politica del medio evo*) che già nel secolo XIII la vendita delle carni era vincolata a determinate condizioni sotto i rapporti sovra indicati, e ne fanno fede d'altronde molti fra i bandi politici delle città dei Regii Stati.

Quattro essenziali condizioni, dice il sig. Boulay de la Meurthe nella sua Relazione al Consiglio municipale di Parigi, si richiedono per aver buona carne macellata e a buon mercato, e sono: 1° sottomissione dei beccai a certi date discipline; 2° vendita delle bestie su mercati obbligatorii; 3° sussidio di una cassa municipale; 4° esercizio della professione in un pubblico ammazzatoio.

Non vi ha dubbio che il commercio della carne essendo un genere di prima necessità, per rispetto al quale si possono commettere non poche frodi nocive all'interesse pecuniario non meno che alla salute di molti consumatori, sarebbe imprudente la libera illimitata concorrenza, e che perciò fa d'uopo d'imporre opportuni requisiti all'esercizio della professione.

Le bestie da macello dovendo, nell'interesse della pubblica salute, essere esaminate dagli agenti dell'autorità politica, è perciò indispensabile che esse concorrano in determinati mercati. Utile inoltre senza alcun dubbio si presenta una cassa, che mediante adeguate condizioni abbia per effetto di sussidiare tanto il compratore quanto il venditore delle bestie, troncando le more, e facendo le occorrenti anticipazioni. Finalmente viste di salubrità, di economia e di polizia urbana rendono necessarii i pubblici ammazzatoi posti fuori del concentrico degli abitati.

Il dazio e la libera concorrenza avendo per effetto di far pagare cara carne di cattiva qualità, si è progettato: 1° di stabilire il diritto di entrata in ragione di peso, e non per capi di bestiame; 2° di ridurre a un determinato numero gli stalli dei beccai, in ragione di uno per 2,200 abitanti; 3° che il possesso degli stalli sia trasmessibile alle vedove ed ai figli; 4° che ogni titolare vada sottoposto a una cau-

zione; 5° che l'esercizio dello stallo sprovvisto di carne per tre giorni consecutivi sia sospeso per il termine di sei mesi; 6° che la facoltà di vendere e di comprare sia circoscritta ai mercati debitamente autorizzati per siffatta natura di commercio; 7° che sia proibito il commercio così detto al cavicchio, ossia quella specie di negozio per cui i macellai capitalisti comprano ed ammazzano un gran numero di bestie di cui vendono poscia le carni ai macellai meno agiati i quali le rivendono alla spicciolata, e ciò perchè ne scaturisce il monopolio cotanto grave per i consumatori al minuto; 8° che i macellai del contado siano autorizzati del pari che quelli della città a vendere sui pubblici mercati.

Siffatte disposizioni sono ottime senza alcun dubbio, ma si renderanno inefficaci, ed anzi più condurranno al monopolio che si ebbe in mira di frenare, se non vi si aggiunge la tassa, ossia meta regolatrice del prezzo di vendita.

I macelli erano anticamente conceduti ne' Regii Stati a titolo di bannalità legale o coattiva, la quale fu soppressa con editto 29 luglio 1797, lasciando sussistere soltanto quella non feudale acquistata a titolo oneroso.

Nel caso di quest'ultima bannalità, per cui il macello appartiene al pubblico, esso è posto sotto la direzione delle rispettive amministrazioni, le quali provvedono al suo esercizio mediante appalto all'asta, con prefissione del luogo di tale esercizio e delle relative condizioni, sia quanto al numero delle bestie che si dovranno macellare, sia per rapporto alla tassa, alla natura delle carni e ai mezzi di vigilanza.

I macelli vanno soggetti a un doppio dazio, quello cioè delle gabelle conosciuto sotto nome di carne e corame, e quello di consumo.

Non deputandosi dal Comune il macellaio, è in facoltà dell'*Accensa* di provvedervi.

È vietato espressamente il macellamento dei vitelli immaturi, cioè di un peso minore dalli rubbi 5 alli 7.

Eziandio relativamente ai macelli fu sperimentata la libertà dalle mete, ma non essendo riuscita a buon segno, furono esse quasi generalmente ripristinate (*v.* Annona, Tasse annonarie).

MAESTRANZA. Privilegio accordato ai capi mastri per l'esercizio delle arti e mestieri e del commercio, dopo che essi avevano compiuto il prescritto tirocinio di apprendizzaggio, e in qualità di garzoni (*compagnonage*) e fatto il così detto capo d'opera.

Le varie maestranze erano rappresentate da un sindacato o magistrato che vegliava sul buon andamento della corporazione e sull'osservanza dei regolamenti, decideva le controversie che insorgessero fra i membri della medesima, e curava l'amministrazione dei beni della comunità.

Queste corporazioni erano l'emblema dell'organizzazione del lavoro che alcuni moderni economisti vorrebbero far rivivere, e che per conseguenza è di data antichissima. Costituite da principio per mutuo adiutorio, acquistarono successivamente privilegi e franchigie, e furono per ultimo vincolate dai regolamenti a un regime uniforme e stazionario impeditivo di ogni progresso, e distruggitore della più sacra fra le proprietà, quella dell'umano lavoro.

Forse che nei loro primordii, le corporazioni non ebbero uno scopo di utilità e non concorsero alla formazione della ricchezza? Forse che non calza per le medesime la massima, non esservi instituzione abusiva che non proceda da una fonte rispettabile e che non abbia giovato a prima giunta alla causa dell'umanità?

Fu nei loro primordii scopo principale delle corporazioni la comune difesa contro il predominio feudale, ma non tardarono esse a costituirsi in privilegiate

comunale, e questa costituzione fu il punto di partenza di una gran rivoluzione politica e industriale per cui il lavoro potè estendersi, e la ricchezza dei loro prodotti prendere incremento. Col favore delle corporazioni industriali, la borghesia ebbe stato, crebbe, e congiunta al potere Sovrano concorse a vincere il feudalismo. Ma col cessare della causa non cessarono gli effetti; che anzi, più non avendo le corporazioni di che temere, diventarono grado a grado uno stromento di dominazione e di monopolio sicchè alla feudalità politica tenne dietro la feudalità industriale.

Vinta la causa contro il feudalismo politico, il Sovrano potere avrebbe dovuto fare scomparir l'industriale, ma il disordine delle finanze costringendo a ricorrere a sempre nuovi spedienti per aver danaro, la fiscalità trovò nelle corporazioni un'abbondante sorgente, cosicchè fu proclamata la massima essere la facoltà di lavorare un diritto demaniale e regale.

Emerge da quanto precede che del pari che il regime feudale, quello delle corporazioni non fu un'usurpazione, ma l'uno e l'altro sorsero in mezzo alle necessità del medio evo e furono di conserva con esse consolidati. E di vero lo spirito di corporazione s'incontra in tutte le instituzioni di quell'epoca; sicchè la nobiltà e il chiericato, la borghesia e i professionisti erano uniti in confraternite, avente ciascuna il proprio vessillo, una chiesa particolare, un santo patrono e una cassa di soccorso.

Tre condizioni sostanziali si richiedevano a tutta prima per far parte delle corporazioni: maestria nell'arte, mezzi adeguati per esercire, sommessione agli usi prestabiliti; per le quali cose l'aggregazione formava una scuola, un semenzaio di buone massime, di metodi opportuni.

Il privilegio era la legge comune, ma prese separatamente, ogni confraternita costituiva uno Stato nello Stato retto da leggi, da giurisdizioni, da poteri speciali sotto il regime di particolari *statuti* che si volsero in breve in tribunali domestici.

Di mano in mano che l'indipendenza dei Comuni si andò consolidando, i borghesi e gli artigiani estesero maggiormente la loro potenza, e la legge comune si trasformò quasi impercettibilmente in privilegio.

La comunità abbisognando di risorse pecuniarie, chiamava a contributo i suoi abitanti, e questi a misura si arrogavano nuovi diritti esclusivi; da quel punto, invece di cercare di estendersi, le corporazioni ebbero interesse a restringersi in numero e a mettere ostacolo a nuove aggregazioni; il monopolio prese consistenza e gli abusi della legislazione industriale seguirono una progressione crescente, cercando ogni mezzo di mettersi al riparo della libera concorrenza sotto l'egida del sentimento religioso, sinchè al grido delle crociate, *Dio lo vuole*, sorsero in altrettante specie di repubbliche, in cui il popolo era rappresentato dalle rispettive maestranze. Gli statuti che in origine eran diretti a proteggere la bontà delle manufazioni e l'instruzione dei manufattori, si convertirono in fiscalie mediante lettere di maestranza, lunghi tirocinii di apprendizzaggio e onerose spese d'inscrizione, e le prerogative del monopolio si estesero dalle capitali nelle provincie dove dominarono più imperiose ed oppressive; sicchè il Sovrano potere rappresentativo dell'unità nazionale dovette intervenire per mettervi un freno e farsi antagonista di quelle nuove feudalità le quali anzichè progredire, perfezionare e farsi instrumenti di produzione erano d'inceaglio ad ogni miglioria. Ciò malgrado i privilegi delle corporazioni venivano convalidati ed anche ampliati mediante finanza all'avvenimento d'ogni nuovo monarca al trono, e nel 1582 fu da Enrico III esplicitamente dichiarato, che la permissione di lavorare era un diritto demaniale e regale,

e che nessuno vi poteva applicare se non era inscritto ad una corporazione, maestranza e *giuranda*, con prescrizione dei metodi di lavoro, del tempo di apprendizzaggio, della forma e qualità del *capo di opera*, delle solennità richieste per acquistare il grado di maestro e delle somme da pagarsi a quell'uopo sia al fisco che alle comunità, le quali ascendevano, secondo le professioni, dalle due sino alle tre mila lire (da 200 a 300 scudi da 10 lire caduno).

In compenso di queste nuove tasse fu conceduta alle corporazioni la facoltà di restringere il numero degli esercenti e di fare il monopolio.

Quattro classi componevano le corporazioni, i volontarii, gli apprendizzi, i garzoni o compagni e i maestri. Questi ultimi costituivano esclusivamente il corpo e formavano le *giurande*. Essi erano distinti in elettori e in eleggibili, secondo che avevano dieci o più anni d'esercizio.

Queste dominazioni dovettero però subire le conseguenze dello spirito di associazione, che allargando i confini del lavoro e della produzione, dando vita a sempre nuove invenzioni e modificazioni, trasse seco la concorrenza e conseguentemente la libertà che in oggi prevale sui corpi privilegiati con tanto vantaggio dell'arte e dei consumi. Esse impertanto perchè avverse al regime politico nel quale suscitavano non di rado sanguinose risse e gravissime perturbazioni, e al buon governo economico, nel quale erano di ostacolo all'abbondanza, al buon mercato, alla bontà intrinseca ed estrinseca delle produzioni furono abolite nella maggior parte dei governi di Europa e in particolare nei Regii Stati in virtù di sovrano rescritto 17 marzo 1838.

Ma se la ragione politica è contraria alle corporazioni, entra però nelle viste ed interesse dell'ordine pubblico che la libera concorrenza sia vincolata alle regole di polizia necessarie per impedire la frode, per guarentigia della salute pubblica, e sotto il rapporto del comodo e dell'incomodo; epperciò qui si ripete l'avvertenza già altrove menzionata circa l'opportunità di sottomettere l'esercizio delle professioni d'ogni genere ad una concessione preventiva, mediante l'adempimento delle condizioni che saranno stabilite da un apposito regolamento (*v.* Corporazioni, Industria).

MAGAZZINI DI DEPOSITO. La parola magazzino ha due significati: il primo accenna il luogo dove i commercianti pongono provvisoriamente le merci sottoposte ai diritti di dogana che non hanno intendimento di esporre in vendita, ma sì bene di ricondurre all'estero.

Finchè quelle merci rimangono nel magazzino di deposito non si ritengono aver penetrato nello Stato, e alloraquando ne escono per far ritorno all'estero, vanno sottoposte al pagamento di un semplice diritto di sosta, di transito, o di deposito legale.

Il secondo significato della parola magazzino ha tratto ai depositi fraudolenti di merci proibite all'entrata o all'uscita, oppure sottoposte al diritto di dogana. Essi esistono per lo più nel perimetro del raggio di frontiera, donde le merci vengono estratte per essere smerciate clandestinamente ed in frode.

I depositi legali furono instituiti da Colbert per lasciar agio al negoziante di disporre della sua roba a tempo opportuno; esso ne paga i diritti solamente a misura della vendita, gode del favore del transito, della facoltà di riesportazione e del trapasso da uno ad altro deposito.

Per formarsi un'idea dell'importanza dei depositi, basterà osservare che le mercanzie entrate in Francia nel 1835 sommano a 602 milioni, e quelle riesportate a 457 milioni.

I depositi legali sono di due specie, reali cioè e fittizii.

Diconsi reali quelli che si fanno in ma-

gazzini comuni di cui l'amministrazione delle dogane tiene le chiavi, donde le merci non ponno essere estratte che sotto determinate condizioni.

I porti franchi costituiscono altrettanti magazzini legali di deposito reale, dove qualunque specie di merci può essere introdotta a patto di farne la consegna, senza di che sono esse considerate introdotte clandestinamente ed in frode.

Non tutte le merci sono ammesse al favore del deposito reale, ma quelle soltanto espressamente menzionate nella legge.

Il deposito fittizio è quello che la legge permette nei magazzini dei negozianti, mediante cauzione di pagare i diritti o di fare la riesportazione delle merci nel tempo e nei modi determinati.

Il tempo utile di questi depositi è fissato nelle relative dichiarazioni, e s'intende progressivo, dice Dalloz, infino a tanto che non sonosi esauriti gli incumbenti prescritti per farlo cessare. Che se nel frammentre si fa luogo a un aumento nelle tariffe, le merci collocate in questi depositi vi sono sottoposte come se si trattasse di una recente introduzione.

Le operazioni d'introito e di uscita nei depositi devono essere precedute da una dichiarazione della quantità, qualità, peso e valore della merce, e del nome del deponente.

Se dopo il termine prefisso l'autorizzazione non viene rinnovata, e le merci non sono riesportate o introdotte mediante pagamento dei rispettivi diritti, se ne fa la vendita ai pubblici incanti, e il sopravvanzo, deduzione fatta delle spese, è versato nella cassa di deposito.

Sono riputati fraudolenti i depositi di merci in balle o in casse fatti in magazzini situati sulla linea di frontiera che non possono essere giustificati da veruna bulletta o passavanti.

Le discipline relative ai depositi tanto reali che fittizii ed in frode al transito sono stabilite da regolamenti particolari.

Dal diritto di deposito nasce quello di transito, per cui è lecito di trasferire all'estero, attraverso i Regii Stati, merci proibite o sottoposte alla tassa doganale.

Le merci a siffatto titolo trasportate esser denno munite dei piombi della dogana ed accompagnate da una bulletta a cauzione con sottomissione di operarne la riesportazione (*v.* Dogane).

MALAPAGA. Sono chiamate col nome di malepaghe le prigioni per debiti, le quali si rannodano al sistema generale di carcerazione.

Molti, e fors'anche troppi, dappoichè non si è riuscito finora ad una decisiva conclusione, sono i volumi accatastati in questi ultimi anni sull'argomento, il perchè sembra inutile per lo meno di moverne ulteriormente parola. Ad ogni modo chiamandovici la materia di questo articolo, daremo qui un breve cenno dello stato della controversia per essere guidati con maggior conoscenza di causa a vedere qual fia il miglior partito da adottarsi per le malepaghe.

Accenna il cavaliere Cibrario che le carceri nel medio evo erano orrende; il più delle volte sotto ai fossi del castello o di una torre, e però umide e senza luce. L'accusato veniva attaccato con grosse catene al muro, e talora a guisa di bestia feroce rinchiuso in una gabbia di ferro; tutto ciò quando non era che accusato e poteva ancora, come spesso accadeva, esser chiarito innocente. Facendo quindi capo dallo stato delle cose in quell'epoca, e mettendolo in confronto con quello attuale, si scorge un sensibile progressivo miglioramento; ad ogni modo molto rimanendo ancora a desiderare, varii sistemi sono stati a quell'uopo ideati nei quali la filantropia trascendette non di rado in utopia, senza badare che ogni popolo ha il suo speciale carattere, un'indole sua propria, i suoi bisogni, un

grado più o meno innoltrato d'incivilimento, motivo per cui non è gran fatto attendibile un sistema di generale applicazione.

Fra le pene afflittive e corporali predomina in oggi quella del carcere, subordinatamente alla pena della morte, sopra la quale molto si è disputato e si disputerà ancora lungamente prima che venga dimostrato quale fia il sistema da preferirsi. Le mutilazioni, gli abbacinamenti e le torture di vario genere sono state bandite dai Codici penali dell'Europa incivilita, e solo sussistono pur tuttavia come specialità presso alcune nazioni le fustigazioni e le catene.

Perchè il carceramento adegui il suo scopo, deve punire di fatto e seriamente il colpevole; colpire l'immaginazione delle masse mediante l'intimidimento e l'esemplarità; correggere, se fia possibile, il condannato, inspirandogli salutari proponimenti o quanto meno non diventare per lui una sentina di corruttela e di progressiva degradazione. Unicamente sotto l'egida di queste tre condizioni, il regime potrà dirsi realmente repressivo e penitenziale.

La vendetta pubblica fu per molti secoli addietro la sola meta delle sanzioni penali, quindi la salute, anzi la vita del carcerato erano messe a repentaglio in carceri prive di luce, d'aria e non di rado di spazio sufficiente; ma la carità nella sfera della religione, la filantropia in quella filosofica si associarono in breve per ridurre le cose nei giusti limiti di segregare il colpevole dalla società de'suoi simili e di privarlo della libertà che sono le più care cose dell'uomo. Ma siccome l'umanità anche essa è progressiva e non sa contenersi in giusto confine, le cose furono spinte al segno, in alcune parti di Europa, da togliere al carcere le condizioni sue vitali di repressione e di esemplarità, facendo sì che il condannato fosse meglio nodrito, alloggiato, vestito e coricato che i dabbene congiunti, amici e concittadini della sua condizione che egli lasciava nei domestici lari, e ciò senza persuadersi che, come ebbe ad osservare il sig. Tocqueville, il carcere non è uno spedale; che non per passatempo, nè per il miglior ben essere della loro salute i delinquenti vi sono rinchiusi, ma sì bene per condurli a resipiscenza; e che quegli il quale non teme di violare le leggi e di offendere la società deve avere in prospettiva l'intensità della punizione a cui egli va incontro.

L'idea matrice del sistema penitenziale ebbe culla in Italia per opera di Papa Clemente II, il quale nel 1702 fondava in Roma una casa di resipiscenza e di correzione per giovani discoli, il di cui regime veniva nel 1726 trapiantato a Milano, poscia a Gand e fu quindi fecondato e ridotto a miglior forma dal genio britanno e americano.

La religione essendo stata la base fondamentale del sistema penitenziale, perciò in Italia moltiplici sono pur tuttavia le confraternite che somministrano ai carcerati alimenti ed indumenti e mezzi di difesa, che gli assistono nelle loro infermità, li confortano nelle afflizioni e loro inspirano rassegnazione nelle ore dell'estremo supplizio; ma questo spirito di eminente carità non deve trascendere sì che al sentimento religioso sottentri l'ipocrisia delle pratiche esteriori, conservando nell'animo il fomite dell'impenitenza.

L'incarceramento ha due basi sostanziali di cui una comprende il regime amministrativo, l'altra il regime disciplinare.

Per conseguire l'economia nelle spese a cui tender deve il regime amministrativo nei giusti limiti dei servigi cui è chiamato a provvedere, e nell'intento di evitare i conflitti tra il potere giudiziario economico e militare, parve per lo migliore di separare le carceri di prevenzione da quelle di punizione, lasciando le prime sotto la

mano della competenza giudiziaria, e costituendo le altre sotto il governo di una amministrazione unica e centrale.

Per ciò che concerne al regime disciplinare varii modi sono stati *hinc inde* promossi e combattuti.

1° Quello in vigore prima che fosse invalso lo spirito di riforma dove inquisiti e condannati erano agglomerati senza distinzione di età, nè di delitti, con il corredo delle cantine, delle visite e del libero arbitrio di lavorare o di poltrire nell'ozio e nel giuoco.

2° Carcere solitario di giorno e di notte senza lavoro, come a Walnut-Street in Filadelfia, dove non tardò a manifestarsi massima corruttela, profonda avversione per la vita, spese esuberanti. Instituzione che non rigenera, ma uccide.

3° Carcere solitario diurno e notturno con lavoro come a Cherry-Hill, altra prigione in Filadelfia il di cui regime conduce all' idiotismo e alla disperazione, oppure alla demenza; gravissime spese, nessun conforto morale e religioso.

4° Carcere solitario di notte e lavoro in comune di giorno, assoluto silenzio e proibizione del pari assoluta ai carcerati di comunicare fra loro con segni o con parole. Sistema di Auburn, che non può conseguirsi senza gravissime spese di vigilanza e misure severe ed afflittive di repressione.

5° Carceri separate e speciali per i recidivi posti sotto un regime disciplinare più severo, essendo cosa dimostrata che, di mano in mano che le discipline carcerarie piegarono sotto l'influenza degli umanitarii, la recidività andò crescendo in numero e in intensità di delitti.

I cenni sovra espressi fanno manifesto, che la repressione e la rigenerazione sono gli obbietti costanti di tutti i sistemi di carcerazione, se non che vi si tende per vie diverse secondo gli impulsi di una filantropia più o meno razionale e chiaroveggente.

Massima fondamentale del regime penitenziario è che le carceri siano in armonia colle disposizioni del Codice penale di ogni nazione, vale a dire colla classificazione generalmente adottata dei misfatti in crimini, delitti e contravvenzioni; ed avuto riguardo alla graduazione delle pene per cui i crimini sono puniti coi lavori forzati a vita o per a tempo, che ora si scontano nei bagni, colla reclusione e colla relegazione, le quali traggono seco l'interdizione dai pubblici uffizii; ai delitti corrispondono il carcere e l'ergastolo ed inoltre il confino, la sospensione dall'esercizio dei pubblici uffizii e la multa; le contravvenzioni danno luogo a pene di polizia circoscritte agli arresti, ogni qual volta non stanno contente della semplice ammenda.

Ognuna poi di quelle tre grandi divisioni trae seco pene accessorie, cioè la berlina, l'emenda, la sorveglianza speciale della polizia, la sottomissione, e l'ammonizione.

Fu molto controverso il punto, se nelle carceri di prevenzione predominar dovesse il sistema d'isolamento o quello della vita in comunione; considerando però che fra i prevenuti esser vi possono degli innocenti, pei quali troppo grave pena fia il contatto con malfattori assuefatti ad ogni maniera di corruttela; che l'obbligo di vivere in un'atmosfera corrotta è un anticipato aggravamento di punizione; che è un raccapriccio per l'uomo onesto, che un fortuito accidente pose sotto la mano della giustizia, di incontrare in seno della società i testimonii, i compagni della sua prigionia; parve ciò stante consigliato dalla morale, del pari che dalla giustizia, di adottare eziandio per i prevenuti il sistema di isolamento.

Cosa faranno essi per vincere il tedio di questo isolamento pendente tutto il tempo, che spesso non può essere breve, necessario per l'instruttoria del processo? Ritenuto che il carceramento individuale

di prevenzione non debbe vestire un carattere di penalità, come quello che viene adottato unicamente nell'interesse del prevenuto per sottrarlo ai patimenti dell'amalgama o della corruzione, si concederà facilmente: 1° Che si adoperi ciascuno a misura del suo talento in lavori intellettuali o materiali, ma ciò in modo facoltativo, sotto la riserva delle necessarie cautele, e con che i frutti che ne risulteranno rimangano in deposito per essere erogati a benefizio del convenuto, se fia chiarito innocente, e per servire alle spese della sua detenzione se reo. 2° La facoltà di conversare coi congiunti, gli amici, i proprii difensori ed eziandio con altri prevenuti, semprechè il bene della giustizia non avvalori una interdizione più o meno prolungata.

Ma se il carceramento preventivo esser debbe alieno da qualunque spirito d'intimidazione, la cosa procede ben diversamente per rapporto ai condannati, i quali scontar denno effettivamente la pena loro inflitta dalla legge nel doppio intento d'incutere timore ai *mal intenzionati*, di chiamare a resipiscenza il colpevole, o quanto meno di comprimerne l'animo perverso e la tracotanza.

Certo egli è che questa rigenerazione morale non è facile a conseguire, ma vero è altresì che vuolsi porre ogni studio affinchè la punizione non serva di veicolo e d'incentivo a maggiore corruttela.

Quanto sovra premesso. qual è fra i due suindicati sistemi di Filadelfia e di Auburn quello che fia il più idoneo a far conseguire l' intento?

Ognuno dei due ha i suoi campioni i quali combattono con le armi delle asserzioni e delle negazioni, scagliandosi in capo a vicenda i loro volumi che provano e contraddicono.

Si è osservato essere il silenzio assoluto e la segregazione morale un assunto tale da non potersi gran fatto conseguire, sebbene sia desso la pietra angolare di ogni sistema penitenziale, dove si hanno a temere le contagiose instigazioni tanto più terribili e funeste in quanto si ha a che fare con persone facinorose, esacerbate e armate, in dipendenza del lavoro forzato, si può ben dire di tutto punto; oltre a ciò l'umana natura isolata nel silenzio e nella solitudine rientra in se stessa, perde ogni sua ferocità, e più facilmente si conduce a resipiscenza. Fanno però ostacolo all'isolamento assoluto l'esercizio del culto cattolico, l'opportunità di comunicare ai ditenuti la morale instruzione e di tenerli applicati ad utili lavori, oltre che nelle detenzioni alquanto prolungate si hanno a lamentare i vizii che procedono dallo stesso isolamento, le affezioni maniache, l'idiotismo, ed altre non meno gravi miserie per cui quando il carcerato viene restituito alla società è bene spesso ridotto in uno stato di totale abbrutimento.

Premesso che il lavoro nelle carceri penitenziali esser debbe obbligatorio con maggiore o minore intensità a misura della qualità della pena, rimane a discutere il punto, se il prodotto abbinsi a devolvere al fisco, ovvero se fia per lo migliore di renderne partecipi i condannati.

La partecipazione sembra meno coerente alla morale e alla giustizia, alla prima perchè non bisogna fomentare il mal animo con meno che moderato alimento, alla seconda perchè i delinquenti stessi con l'opera loro debbono sopperire alle spese cui essi col proprio fatto diedero causa, e che pertanto non vuolgionsi far gravitare sull'asse sociale; oltre che, condotti a scontare una pena, ripugna che nella medesima trovino compensi e benefizii di cui sono privi non di rado gli onesti operai.

Ma siccome è previdente consiglio di preparare al ditenuto mezzi di sussistenza per l'epoca in cui sarà restituito alla libertà, fia perciò conveniente cosa di tener in serbo per essi un sufficiente peculio con

cui possano provvedere ai primi bisogni della vita, e per impegnarli nel tempo stesso più direttamente nell'efficacia del lavoro.

A questo sistema, vivamente promosso dal consigliere di Stato conte Petitti di Roreto in varii suoi scritti, sono conformi le RR. LL. PP. 9 febbraio 1839, in cui venne data la preferenza al sistema di Auburn nelle nuove carceri penitenziarie e negli ergastoli eretti ed erigendi, frattanto che si provvederà alla riforma di quelle di prevenzione.

Un punto essenziale rimane ad accennare ed è quello relativo ai bagni, galere o lavori forzati che chiamar si vogliano. Devono eglino essere conservati nella presentanea loro condizione, oppure fia savio consiglio di volgerli in istato d'isolamento assoluto?

Due anomalie principali avvalorano l'idea dell' isolamento assoluto, e sono: 1° Che il condannato alla detenzione delle carceri centrali ambisce la vita al cielo aperto del forzato, l'aere libero che respira, il mare che solca, il sole di cui gode i raggi benefici dal momento in che nasce a quello del suo tramonto. 2° L'errore in cui, deviando dalla massima, che la durata della detenzione è il primo elemento di repressione e la principale guarentia della società, sono caduti i Codici penali, supponendo che cinque anni di lavori forzati equivalgono a dieci anni di reclusione, e cinque anni di questa pena a dieci anni di detenzione.

Certo che se venisse proposto ai forzati la grazia sovrana di commutare i cinque anni di galera in dieci di reclusione, e ai reclusi i loro cinque anni con dieci di detenzione, gli uni e gli altri ricuserebbero questo favore, essendo dimostrato che l'infamia nei malfattori matricolati è un non nulla, e che solo tengono essi conto dell'intensità della pena.

Si tace poi dell'ozio in cui non di rado poltriscono i condannati ai lavori forzati, de' vizii e delle nefandità che ne sono la conseguenza, del peculio che riescono a carpire alla pubblica carità percorrendo le vie della città dove sono impiegati in lavori non dissimili da quelli cui è obbligata ad applicare in stato di libertà una classe di persone dabbene, ma misere e sventurate, delle relazioni che si stabiliscono, degli ammaestramenti al mal fare che si ricevono per cui cotanto frequenti e gravi sono le recidive, ecc. ecc., cose queste tutte che sono pienamente note a coloro che hanno esaminato la condizione dei bagni, e fatto dell'essere loro oggetto speciale di profonde meditazioni.

Adottato il sistema della segregazione e del lavoro facoltativo per i prevenuti, del lavoro in comune con silenzio e isolamento notturno pei condannati alla reclusione e alla relegazione, e dell'isolamento diurno e notturno pei forzati, riesce piana la conseguenza che le carceri formar debbono cinque categorie, di deposito per le traduzioni, degli inquisiti, dei giovani discoli, dei colpevoli di piccoli delitti, dei condannati a lungo termine di detenzione.

Considerati sotto l'aspetto di misure preventive formano poi il necessario complemento di questo sistema gli asili d'infanzia, le casse di risparmio, i ricoveri di mendicità, perchè tutti collimano allo spirito d'ordine, di lavoro e di economia.

Premessa questa breve digressione sul sistema di carcerazione in genere, facendo ritorno a quello speciale delle malepaghe, si accenna a tre principali questioni che si presentano a tale riguardo, e sono: 1° Se questa specie di prigione debb'essere distinta e separata dalle altre; 2° Se i carcerati abbiano a vivervi in istato d'isolamento o di comunione; 3° Se le spese alla medesima relative abbiansi a ritenere a carico dei creditori o del Governo.

Giova distinguere relativamente al primo punto gli arresti personali per impotenza di pagare, cagionata da sopraggiunta

disgrazia, da quelli che hanno luogo per cagione di dolo.

Nel primo caso la legge punisce la presunzione delle proprie forze e l'infortunio, e non una colpa di fatto per parte dell'arrestato; quindi è che ragione e giustizia consigliano di non confondere il prigioniere per debiti coi malfattori. Che anzi, dietro quanto ne accenna il cavaliere Lucas, nella Nuova-York, nel Kentuky e nell'Ohio non si fa luogo all'arresto personale di questi sventurati.

Nel secondo caso invece si tratta di un latrocinio, di vero assassinio civile, epperciò il reo deve subire la sorte assegnata dal Codice penale agli altri suoi pari.

Circa il secondo punto, dovendo fare le parti dell' infortunio e della malafede, e ritenuto che l' isolamento assoluto, nel mentre ha pregio di maggior convenienza, accoppia pure il vantaggio di meglio condurre a resipiscenza e al pagamento, pare consigliato dalla ragione, non meno che dalla giustizia di dare al medesimo la preferenza.

Relativamente alla competenza delle spese, vuolsi aver presente la distinzione sopraccennata, imperciocchè se il creditore, potendosene astenere, si è ciò malgrado lasciato indurre ad avventurarsi in speculazioni aleatorie di commercio, debbe subirne le conseguenze.

Se però l'arresto viene ordinato in dipendenza di fallimento doloso, vale a dire di un fatto delittuoso, previsto dal Codice penale, le spese saranno regolate nella conformità stabilita per quelle relative agli altri reati (*v.* Arresto personale).

MALLEVADORE e MALLEVERIA. Il mallevadore è quegli che promette per altrui, obbligando sè ed il suo avere; malleveria vale guarentia di una obbligazione per un tempo determinato, ed è sinonimo di cauzione (*v.* Cauzione, Fideiussione, Guarentia).

MANDATARIO. Nome che si dà tanto al procuratori, quanto ai commissionarii.

Il mandatario è personalmente obbligato se nell'eseguire il mandato abbia operato con inganno o con dolo.

Il mandatario non può obbligare il mandante oltre i limiti del mandato.

MANDATO. Questa voce nella ragione commerciale ha due significati; uno denota la lettera colla quale un commerciante invita un altro commerciante a pagare ad un terzo una data somma di danaro. La seconda è quella contemplata nell'art. 2018 del Codice civile, il quale dichiara che « Il *mandato* o la procura è un atto con cui una persona attribuisce ad un'altra la facoltà di fare qualche cosa per essa ed in suo nome.

« Il contratto non è perfetto che coll'accettazione del mandatario.

« L'accettazione del mandato può esser tacita, e risultare dall'esecuzione che vi ha dato il mandatario. »

È da notarsi la differenza essenziale che passa fra il *mandatario* e il *commissionato*; quegli opera in nome del mandante, questi al suo proprio nome per conto del committente.

Il mandante, se non vi è patto espresso, non è obbligato a pagare al mandatario che le anticipazioni; il committente, anche non essendovi alcun patto, deve al commissionato quella che i commercianti chiamano *provisione* e il Codice *commissione*.

Una parte molto attiva esercita il mandato nell'economia commerciale, ed è perciò che crediamo utile anzi che no di qui trascrivere le altre relative disposizioni consegnate nello stesso Codice civile al titolo XVII del lib. III.

« Il mandato è gratuito quando non vi sia patto in contrario, ma la commissione è sempre interessata » (2019).

« Il mandato o è speciale e per un affare, o per certi affari solamente, ovvero è generale per tutti gli affari del mandante » (2020).

« Il mandato concepito in termini generali non comprende che gli atti di amministrazione. »

Il mandato può essere espresso o tacito, per atto pubblico, per scrittura privata ed anche per lettera e verbalmente.

« Quando si tratti di alienare, ipotecare o far altri atti di dominio, il mandato dell'essere espresso » (2021).

« Il mandatario non può fare cosa alcuna oltre ciò che è nei limiti del suo mandato: la facoltà di transigere non comprende quella di compromettere in altri » (2022).

« Le donne ed i minori emancipati possono essere scelti per mandatari, ma il mandante non ha azione contro il mandatario minore, se non giusta le regole generali relative alle obbligazioni dei minori, e contro la donna maritata che abbia accettato il mandato senza l'autorizzazione del marito, se non a tenore delle regole stabilite nel titolo *Degli sponsali e del matrimonio* » (2023).

« Il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato sino a che ne resta incaricato, ed è risponsabile per i danni ed interessi risultanti dal suo inadempimento.

« È parimenti tenuto a terminare l'affare già incominciato al tempo della morte del mandante, se dal ritardo possa derivarne pericolo » (2024).

« Il mandatario è risponsabile non solamente per il dolo, ma anche per la colpa commessa nell'esecuzione del mandato.

« Tale risponsabilità però, riguardo alla colpa, è applicata meno rigorosamente a quello il cui mandato è gratuito, che non a colui che riceve una mercede » (2025).

« Qualunque mandatario deve render conto del suo operato, e corrispondere al mandante tutto quello che ha ricevuto in forza della sua procura, quand'anche ciò che ha ricevuto non fosse dovuto al mandante » (2026).

« Il mandatario è risponsabile per colui che ha sostituito nella sua incumbenza:

« 1° Quando non gli fu accordata la facoltà di sostituire alcuno;

« 2° Quando una tale facoltà gli fu concessa senza indicazione della persona, e che quella che ha eletto era notoriamente incapace o insolvibile.

« In tutti i casi può il mandante direttamente agire contro la persona che venne sostituita dal mandatario » (2027).

« Quando in un sol atto si sono costituiti più procuratori o mandatari, non vi ha solidarietà tra essi, che in quanto è stata espressa » (2028).

« Il mandatario dee corrispondere gli interessi delle somme che ha impiegate a proprio uso dalla data del fattone impiego e di quelle di cui sia rimasto in debito dal giorno in cui fu costituito in mora » (2029).

« Il mandatario, che ha dato alla parte con cui contratta in tale qualità una bastante notizia delle facoltà ricevute, non è tenuto a guarentire per quello che si è operato oltre i limiti del mandato, eccetto che si fosse per ciò personalmente obbligato » (3030).

« Il mandante è tenuto ad eseguire le obbligazioni contratte dal mandatario a norma delle facoltà che gli sono state accordate.

« Non è tenuto per ciò che il mandatario avesse agito oltre tale facoltà, se non in quanto egli l'abbia espressamente o tacitamente ratificato » (2031).

« Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni e le spese che questi ha fatte per l'esecuzione del mandato, e deve pagargli la mercede se è stata promessa.

« Quando non sia imputabile alcuna colpa al mandatario, non può il mandante dispensarsi dal corrispondere il detto rimborso e pagamento, ancorchè l'affare non fosse riuscito, nè può far ridurre l'ammontare delle spese ed anticipazioni col

pretesto che avrebbero potuto essere minori » (2032).

« Il mandaute deve parimeuti iudeunizzare il mandatario delle perdite da questo sofferte all'occasione delle assunte incumbenze, quando non gli sia imputabile colpa alcuna » (2033).

« Il mandante deve corrispondere al mandatario gli interessi delle somme da lui anticipate dal giorno del comprovato pagamento delle medesime » (2034).

« Quando il mandatario è stato costituito da più persone per un affare comune, ciascuna di esse è tenuta solidariamente verso il mandatario per tutti gli effetti del mandato » (2035).

« Il mandato si estingue: per la revoca della procura; per la rinunzia del mandatario; per la morte o per la perdita dei diritti civili; per l'interdizione o per la decozione, tanto del mandante che del mandatario » (2036).

« Il mandaute può, quando vuole, rivocare la procura, e costringere, ove siavi luogo, il mandatario a restituirgli lo scritto comprovante il mandato » (2037).

« La revoca della procura notificata soltanto al mandatario, non può opporsi ai terzi i quali, ignorando la revoca stessa, hanno agito con esso, salvo al mandante il regresso contro il mandatario » (2038).

« La costituzione di un nuovo procuratore per lo stesso affare produce la revoca del primo dal giorno in cui fu a questo notificata » (2039).

« Il mandatario può rinunziare al mandato notificando al mandante la sua rinunzia.

« Ciò non ostante, se tale rinunzia pregiudica al mandante, dovrà essere indennizzato dal mandatario, eccetto che questi sia nell'impossibilità di continuare nell'esercizio del mandato, senza soffrire egli stesso un considerevole pregiudizio » (2040).

« È valido ciò che fa il mandatario nel tempo che ignora la morte del mandante, o una delle altre cause per le quali cessa il mandato » (2041).

« Nei premessi casi le obbligazioni contratte dal mandatario hanno esecuzione riguardo ai terzi che sono in buona fede » (2042).

« In caso di morte del mandatario, i suoi eredi debbono darne l'avviso al mandante e provvedere frattanto a ciò che le circostanze richieggono per l'interesse di questo » (2043).

Da queste massime di diritto comune discendendo a quelle speciali al diritto commerciale accenneremo:

1° Che dalle lettere missive che sogliono prodursi per le loro operazioni, i commercianti restano obbligati a tutto ciò che per esse viene tra di loro conchiuso e convenuto.

2° Benchè nel mandato non possa intervenire mercede, si ammette ciò non di meno una ricognizione a titolo di onorario, ricognizione benevola, rimunerazione.

3° Qualora, dice Azuni, un negoziante ordini ad un suo corrispondente di comprargli qualche merce e di trasmettergliela, e questi accetti il mandato e l'eseguisca, s'intenderanno tosto perfezionati due contratti nel luogo del mandatario; il primo di mandato tra il mandante e il mandatario; il secondo di compra e vendita tra il mandatario e il venditore; la qual cosa si verifica, sia che il mandatario compri da un terzo, sia che compri da se stesso.

4° Le operazioni fatte da taluno a nome ed in utilità di un altro a motivo officioso o per ragione di amicizia non bastano per indurre a presumere esservi preceduto il mandato, e non si fa luogo alla resa dei conti.

5° Nei mandati ed ordini dati dai negozianti ai loro corrispondenti s'intende anche compreso qualunque altro ordine o mandato a fare ciò che per loro stile ed uso è solito farsi da altri, benchè non sia stato espresso nel mandato.

La celerità ed il segreto sono l'anima del commercio; e siccome questi estremi non si ponno gran fatto conseguire senza inconvenienti col mandato, si cercò di andarvi al riparo colla *commissione* che trae seco una retribuzione, la quale viene fissata in due modi di cui uno si chiama *del credere* e l'altra *semplice commissione*.

Allorchè il commissionato riceve un *del credere* si fa garante dei debitori e la retribuzione suol esser il doppio dell'altra.

Allorchè riceve una semplice commissione non si rende risponsabile della persona con cui ha negoziato.

Vi sono commissionati *compratori* e commissionati *venditori* ed *institori*.

Se dal mandatario furono fatte anticipazioni di danaro a terze persone per conto del mandante, questi è tenuto a farne la restituzione; esso per altro non gode di verun privilegio sul valore delle merci se non in quanto che queste furono messe a di lui disposizione o ne' suoi magazzini, o in un luogo di pubblico deposito, se non risulta quanto meno o per lettera di vettura o per polizza di carico che glien'è stata fatta la spedizione, a patto però che il padrone della mercanzia e il commissionato non abitino nel medesimo luogo (*v.* COMMISSIONARIO, COMPRA, INSTITORE, VENDITA, VETTURALE).

MANDATO DI CAMBIO. Parlando degli effetti di commercio già si è accennato che il Codice ne contempla due sole specie in circolazione legale, cioè le lettere di cambio ed il biglietto a ordine.

Da molti anni però si è introdotta una terza specie, ed è il *mandato di cambio* e di pagamento, che prende pure il nome di *assegnazione*, di *delegazione* e di *rescrizione*, in virtù del quale una persona dà ordine ad una terza di pagare ad un'altra persona, oppure al suo ordine una data somma.

Il mandato di cambio è una cambiale imperfetta in forma girabile, non però sottoposta al protesto e neppure al ricambio, ma bensì a sequestro, nella quale il traente, il trattario e la dichiarazione del valore somministrato sono supposti.

Le prove di queste supposizioni si desumono da amminicoli estranei allo stesso mandato, il quale ciò non di meno obbliga il mandante e il mandatario.

Dietro la consuetudine finora invalsa, il mandato può essere formato su carta bollata o su carta semplice.

Nel primo caso esso differisce dalla cambiale in ciò che nel titolo sta scritto *mandato di cambio;* del rimanente è pagabile a ordine, può essere tratto sopra un'altra piazza, e vi si rinvengono un traente, un trattario, un beneficiario, un somministrante di valore, una scadenza, infine tutti i caratteri specifici della lettera di cambio.

Se il mandato è in carta semplice, esso non riveste altro carattere tranne quello di una promessa che obbliga il traente, il quale debbe stare contento del mero interesse alla ragion comune.

Relativamente ai diritti del portatore è passato in tacita convenzione fra i negozianti, che il mandato di cambio non va sottoposto all'accettazione, e che la mancanza di questa non trae seco la conseguenza del protesto. Questa convenzione non può per altro essere rispettata in faccia alla legge, imperocchè se il mandato è su carta bollata, i portatori sono autorizzati ad esperire tutti gli estremi che la legge medesima accorda alla cambiale, e se su carta semplice, il beneficiario va sottoposto alla multa inflitta per contravvenzione alla legge sul bollo, motivo per cui questi non sarà condiscendente a correrne il pericolo.

L'uso ha una gran forza negli affari commerciali, perchè viene per lo più introdotto dal bisogno, il quale milita sostanzialmente per rapporto al mandato. E per verità la vita del commercio si alimenta coi benefizii che la sua attività ricava quasi

d'ora in ora dai capitali impiegati, di modo che ha un vivissimo interesse a che questi capitali mai non rimangano stazionarii, e prova uno stringente bisogno di effetti circolanti non sottoposti all'accettazione.

Il mandato è necessario al negoziante il quale spedisce le sue merci a considerevoli distanze e non può riceverne il prezzo che dopochè esse sono giunte alla loro destinazione; e lo è non meno ai fabbricanti che non possono non vendere ai mercanti a termini per il pagamento assai remoti, e la di cui scadenza dipende dalla rivendita e successiva realizzazione di valore, che questi riescono di fare in epoche più o meno prossime, della cosa comprata.

L'incertezza pertanto di tale rivendita e de' suoi effetti rendendo del pari incerta l'epoca della possibilità di pagare, ne segue che il compratore ricusa di sottoscrivere lettere di cambio di cui teme le conseguenze, e frattanto il fabbricante rimarrebbe nell'impossibilità di far valere un capitale da lui effettivamente creato, ma che non può essere pagato a pronti contanti, ed è per ciò che fu inventato il mandato di cambio non vincolato all'accettazione, il quale ha però tutti gli altri caratteri degli effetti commerciali nel reciproco interesse dei produttori e dei consumatori.

In questo stato di cose, ritenuto che i fatti precedono sempre la legislazione, segnatamente quella commerciale, la quale non ebbe altro uffizio tranne quello di accertarli e convalidarli; che il mandato di cambio esiste a fianco della legge; che ciò stante è necessario di dare al medesimo la sanzione legale nell'interesse dell'azione commerciale; la giurisprudenza fu condotta a determinare, che alloraquando una cambiale è qualificata mandato di cambio nel corpo del titolo, l'accettazione non è obbligatoria, e che il suo difetto non trae seco il protesto.

Ammesso il mandato fra gli effetti di commercio, chiara ne emerge la conseguenza che deve essere formato su carta bollata tanto per la sua legalità, che nell'interesse delle finanze a favore delle quali verrà crescendo il prodotto della carta da bollo.

Ritenuto che il mandato deve soddisfare alle condizioni della cambiale, meno nella parte che concerne l'accettazione, ne segue che l'imperfezione che procede da ommissione non può essere sanata da veruna prova estranea all'atto medesimo di cui si tratta.

Il mandato non è riputato atto di commercio se non in quanto che ha per oggetto un traffico, un'operazione di banca, un'obbligazione passata fra negozianti.

Qualunque sia il titolo in virtù del quale il mandato fu spedito, la parte prendente è in diritto di riscuoterne l'ammontare nel modo, tempo e luogo nel mandato stesso determinato.

Il mandante può rivocare il mandato, come pure il mandatario rinunziarvi, salvo in quest'ultimo caso una congrua indennizzazione qualora tale rinunzia sia fatta intempestivamente.

Il mandatario non è tenuto nell'esecuzione del mandato alle conseguenze dei casi fortuiti.

Egli contrae in nome proprio qualora nel contratto non si fa specifica menzione del suo mandato (*v.* Effetti di commercio, Lettera di cambio).

MANDRACCIO (*v.* Darsena).

MANIFATTURA. Industria che mediante mutazione di forma, e la combinazione di varie sostanze dà, oppure aggiunge valore alla materia naturale o già manufatta: sotto questo rapporto fabbriche e manifatture sono voci sinonime.

Tecnologicamente la voce manifattura comprende qualunque lavoro fatto colla mano; in pratica però essa serve a denotare quei vasti stabilimenti in cui un numero considerevole di persone è occupato nella manufazione di determinati oggetti,

a talchè stoffe in lana, in seta, in cotone, la metallurgia, l'orificeria ecc.

All'articolo *industria* già si è con qualche estensione discusso il punto della preferenza da darsi all'agricoltura, al commercio, alle manifatture che formano il nerbo principale dell'industrialismo, e il grado di protezione che fia conveniente di accordare loro. Ciò stante ci riduciamo a qui accennare, che le manifatture si dividono in quattro classi secondo le materie animali, vegetabili e minerali che formano la sostanza della loro lavorazione, e avuto riguardo se queste materie sono indigene o procedono dall'estero.

Le arti nascono dall'agricoltura quando essa è spinta a quel grado di abbondanza e di perfezione da lasciar campo agli uomini di fecondar nuove idee, di procurarsi gli agi della vita, e d'impiegare la parte eccedente di popolazione in altri lavori oltre quello della terra.

Questa eccedenza di popolazione può prendere vari avviamenti, e fra gli altri quello delle armi, della navigazione, delle manifatture e del commercio.

I popoli ruvidi ai quali la natura fu avara dei suoi benefizi e che noi chiamiamo barbari, danno la preferenza alle armi; ma quando la guerra ne ha attutiti i nervi e la ferocia, le braccia che maneggiavano la spada danno di piglio ai remi, ai cavi, allo scalpello, all'arcolaio, a tutti gli attrezzi in una parola che sono proprii del commercio e dell'industria.

Nelle regioni temperate le arti prevalgono sulla milizia, ediffatti l'India, la China, la Persia e l'Egitto accoppiarono ai più ricchi tesori della natura le più splendide invenzioni dell'industria. Egli fu in queste regioni alternativamente conquistate dai Sciti, dai Romani e dai Saraceni, ma che non valsero a predominare i secoli ed il cristianesimo, che le nazioni europee trovarono le scienze e le arti che esse non eransi fatte a rintracciarvi; e i crociati che tanti disagi si erano mossi ad incontrare per salvare il sepolcro di Dio fatto uomo, nato in un presepio e morto sulla croce si lasciarono facilmente sedurre dal lusso, dal fasto e dalla ricchezza, e riportarono le pompe asiatiche di là dove eransi avviati con spiriti di umiltà, di abnegazione e di fede, e che l'Italia fu la prima ad introdurre nel sacrario per cui ebbero alimento e vita le manifatture, le arti e le industrie che si mantennero in fiore eziandio quando la conquista delle due Indie sparse sull'Europa le ricchezze dell'universo.

La Fiandra trasse le sue opificerie dall'Italia, l'Inghilterra dalle Fiandre e la Francia da tutte le nazioni.

I popoli agricoli aver denno manifatture per impiegare i prodotti del suolo, ed aumentare i prodotti di questo per alimentare i manifattori.

La nazione in cui le arti esuberassero la materia, diventerebbe tributaria dello straniero, e nel mentre vedrebbe aumentare il prezzo delle cose necessarie alla sua sussistenza, sarebbe costretta di diminuire quello dei manufatti; eppertanto quella nazione riunirà nel suo seno tutti i germi di grandezza e di prosperità se manterrà in equilibrio l'industria colla proprietà, la coltivazione dei prodotti con l'opportunità d'impiegarli.

Le arti sono per intima loro natura cosmopolite; esse moltiplicano i mezzi di fortuna e di commercio mediante una più adeguata distribuzione delle ricchezze e uno scompartimento più razionale della proprietà.

Nessun'arte può reggere isolata, imperciocchè le une sono dall'altre dipendenti e si porgono fratellevolmente la mano. Nel mentre la mente medita, la voce ammaestra, la mano eseguisce, e così la meccanica, l'architettura, la scultura, la pittura, la geometria applicata, consociano le loro forze, e i portenti loro sono poi rallegrati

dalla musica, celebrati dalla poesia, e resi immortali dalla storia.

Lo spirito sociale, lenimento nelle fatiche, conforto della vita civile, padre della civiltà progressiva nasce dalle arti, che conservano la pace.

Dopo che l'Europa è animata dalle manifatture la mente e il cuore dell'uomo hanno ricevuto una tempra migliore, perchè esse ingentiliscono, se non fecondano la virtù, e quanto meno bandiscono l'ozio e con seco la squallida miseria.

Varie condizioni debbono però concorrere per fecondar utilmente le manifatture. 1° Il clima, che per dettato di Polibio informa la fisonomia, il colore, l'indole di una nazione. 2° La situazione topografica, cioè se trovasi un paese in contatto col mare, attraversato da fiumi navigabili, circondato da popoli consumatori, ed in grado di alternare i cambii, frastagliato da strade, da canali, da porti. 3° La fertilità del suolo. Dove le braccia sono reclamate dall'agricoltura, le industrie sovrabbondanti riescono di danno anzichè di giovamento. 4° Il carattere nazionale, perchè siccome *non omnis fert omnia tellus*, così non tutte le nazioni sono idonee alle medesime produzioni. 5° La costituzione politica, epperciò in una monarchia pura avrà il predominio l'agricoltura, nelle altre l'industria; ma in nessun caso ponno queste prosperare sotto il vincolo dei privilegi e delle privative.

È controversa la questione, se le manifatture che mettono in opera materie esotiche meritano di essere protette. Essa però sarà risolta affermativamente, se si pon mente, che per moltissimi oggetti la materia prima è di poco conto, e che la mano d'opera è quella che accresce loro valore nella combinata proporzione dell'utilità reale e della moda ossia momentanea tendenza delle ricerche.

L'altra questione, pur essa molto grave, è quella della misura di favore che deve essere accordata all'industria manifatturiera. Finchè essa stette circoscritta presso alcune nazioni che ne avevano in certo qual modo il monopolio, non vi ha dubbio che le manifatture erano una sorgente di ricchezza, ma in oggi che l'America concorre con l'Europa, che l'Inghilterra, la Francia, la Prussia lottano e fanno a gara per soverchiarsi, che questa guerra a tutta lena ha per risultato i fallimenti da una parte, e la miseria dall'altra col sopra più delle interne dissensioni, del desiderio sempre crescente di cose nuove e di correlative macchinazioni; che in ultima analisi i diritti protettivi, senza di cui le manifatture non possono vivere, tornano a danno dei consumatori, fia agevole ripetere, che la prima in ordine a meritare un'efficace protezione è l'agricoltura, alla quale le altre industrie tengono dietro nella proporzione dei lucri che partoriscono al produttore, all'imprenditore, agli usurai, ai mercanti e ai viandanti.

La protezione delle manifatture consiste, come già si è accennato agli articoli Dogane, Industria, nelle proibizioni o *quasi*, nei diritti differenziali, nei drawbach, negli imprestiti, e in ispeciali regolamenti disciplinari che stettero in vigore sotto pene molto severe dai tempi di Colbert sino al principio del nostro secolo.

Delle prime quattro specie già furono nei citati articoli discussi i vantaggi e gli inconvenienti, e per rapporto ai regolamenti si osserva che le corporazioni in siffatta guisa tutelate, invece di ricevere incremento si fecero grado a grado ad imporre la legge a detrimento reale nel progresso dei manufatti, e del loro buon mercato, in guisa che fu giuoco forza di metterle sotto il migliore regime della libera concorrenza, e da quell'epoca appunto le manifatture, essendosi associate alla chimica, alle scienze meccaniche, alle belle arti, presero quel massimo incremento che in oggi si ammira, e che lascia presagire ancora più felici risultamenti.

Fra i favori speciali per cui le manifatture ponno avere un vivo incremento si annoverano le misure conservatorie, gli incitamenti e sane regole di polizia.

Tendono in Francia a quest'intento l'instituzione dei Pacieri di commercio (*Prudhommes*), tribunale speciale per i manifatturieri, e i regolamenti sulle marche delle merci e sul marchio delle materie d'oro e d'argento.

In genere poi il rispetto della proprietà, la sicurezza individuale, l'imparziale amministrazione della giustizia, la libertà di esportazione, l'equitativo riparto delle contribuzioni tanto dirette che indirette su tutti i generi di produzione, l'emanazione di bandi politici e campestri, adatti bensì alle consuetudini locali, ma posti in armonia con le altre parti della legislazione civile ed economica, la frequenza delle strade e dei canali su tutti i punti di una qualche importanza relativamente alle produzioni ed alle consumazioni, le amichevoli relazioni fra le varie nazioni, una soda educazione morale che conduca al rispetto della data fede, l'impiego di tutte le braccia valide al lavoro, sono i favori vivi e reali di cui abbisognano l'agricoltura, il commercio e l'industria per mantenersi in equilibrio, in modo che l'una non abbia predominio sull'altra (*v.* CORPORAZIONI, INDUSTRIA, PROTEZIONE).

MANIFESTO. La legge prescrive la pubblicazione di molti atti in materia di commercio, i quali si fanno o per via di affisso o col mezzo di manifesti, tiletti, cartelli o polizze che chiamar si vogliano.

Debbon essere pubblicati con manifesto al pubblico: 1° L'autorizzazione data al minore e alla donna maritata di fare il commercio; 2° i contratti di matrimonio, quando uno dei coniugi è commerciante, e quelli di loro separazione; 3° le vendite pubbliche di merci, delle navi e delle cose mobili per autorità di giustizia; 4° gli atti di società; 5° quelli del loro scioglimento; 6° le modificazioni che vengono introdotte nelle condizioni delle società; 7° le dichiarazioni di fallimento, e la chiamata dei rispettivi creditori; 8° la declaratoria che costituisce i creditori del fallito in mora; 9° le sentenze che condannano i bancarottieri; 10° le domande in riabilitazione, le sentenze dei tribunali (*v.* CREDITORI, FALLIMENTO, MERCANTESSA, MINORE, NAVE, SOCIETA', VENDITA).

MARCA. Si è dato la preferenza a questa voce per distinguerla da quella di *Marchio* più specialmente applicabile alle materie d'oro e d'argento.

La marca è qualunque segno posto nell'interno od esteriormente, più o meno apparisceente, diretto a far distinguere i prodotti di un fabbricante da quelli di un altro.

Le marche sono facoltative ed obbligatorie. Consistono le prime nell'inscrizione sui manofatti del nome del fabbricante o della sua ragione sociale, oppure quello della sua manifattura, del luogo di fabbricazione, ed in qualunque segno, a talchè disegni, ricami, cifre, impronti, suggelli, involucri, forme particolari dei prodotti e degl'imballaggi, mediante deposito del modulo adottato nella segreteria del tribunale di commercio, e in Francia in quella del consiglio dei Pacieri di commercio (*Prudhommes*).

Le marche obbligatorie sono quelle prescritte dall'amministrazione delle dogane sopra certi manufatti che si fabbricano all'estero del pari che nell'interno, e ciò nell'intento di renderne più facili le indagini e le verificazioni.

Queste marche obbligatorie sussistono tanto nell'interesse del fisco che dei fabbricanti, imperciocchè se il primo deve prevenire le frodi, preme agli altri di mantener intatto il loro buon nome che potrebbe essere compromesso per non poche merci atte ad essere agevolmente falsificate, quali sono i saponi, i tessuti in lana e cotone, le oreficerie e simili.

Le marche sono inoltre distintive, o si-

gnificative; le prime hanno per oggetto di far distinguere, a prima vista, dagli altri i prodotti del fabbricante che ne è il proprietario; le seconde tendono ad indicare al compratore un metodo particolare di fabbricazione, speciali diligenze di lavoro, qualità intrinseche della materia, oppure alcune proprietà *sui generis* dei prodotti che ne sono rivestiti.

All'epoca in cui l'industria europea stava sotto il vincolo delle corporazioni d'arti e di mestieri, e sotto il peso dei relativi regolamenti, non solo le marche, ma i metodi di fabbricazione, ma la natura dei prodotti andavano sottoposti a discipline severe, a costose inspezioni, a nocivi ritardi di spedizione, e a frequenti avarie.

Quelle corporazioni e quei regolamenti essendo stati dove abrogati formalmente, dove lasciati andare in disuso, l'industria rientrò nel regime di libertà e di concorrenza, e le marche divennero semplicemente facoltative per quanto concerne l'interesse dei fabbricanti.

Quest'ultimo stato di cose fu egli utile o nocivo al reale progresso della produzione industriale?

Non deve, nel concreto caso, prevalere la massima di lasciar al fabbricante libero arbitrio del marchio dei suoi prodotti, oppure fia più spediente di render quest'ultimo soltanto facoltativo sotto la sanzione della legge penale a guarentia dei consumatori?

I maestri delle arti ammettono, che col favore del regime di libertà le qualità soffrirono deteriorazione, il buon mercato fu sostituito alla buona qualità, la frode venne ad assalire il consumatore sotto apparenze seducenti ed illusorie, e la diffidenza sottentrò alla buona fede nell'interno, ma più specialmente all'estero, per cui la sfera industriale andò estendendo i suoi confini presso tutte le nazioni, non poche delle quali diedero preferenza all'arcolaio e alla lima sulla marra e sull'aratro.

Persuasi alcuni economisti della necessità di mettere un argine a quel regime degenerato in frode ed in monopolio, e che tende a distruggere gli effetti della concorrenza, ne videro il mezzo nel sottoporre a regole di carità igienica e morale il lavoro dei fanciulli nelle manifatture, nello estendere maggiormente e consolidare l'instituzione dei pacieri di commercio (*prudhommes*) e nel dar forma di legge alle marche, con renderle obbligatorie, raccogliendo a quell'uopo e coordinando le disposizioni più sostanziali degli antichi regolamenti.

L'interesse dei fabbricanti, non meno che quello dei consumatori, dicono essi, trovansi impegnati a tale riguardo, essendochè non potranno essi a meno di sentire vantaggio da una ben intesa salvaguardia contro i soprusi e le contraffazioni, tale però che non frapponga ostacolo alle moltiformi specie di produzioni desiderate dal vario genio della moda, ed offerto dalla potenza inventrice all'allettamento dei consumatori.

L'art. 406 del Codice penale dispone che « se a danno altrui si contraffaccia il nome, il marchio od altro segno apposto con approvazione del governo sopra mercanzie, animali o manifatture, od apposto sopra opere d'ingegno, all'oggetto di far apparire siffatte cose come provenienti dalle persone, manifatture e razze di cui si è contraffatto il marchio ed il segno, il colpevole di tale contraffazione sarà punito con multa estensibile a L. 500, oltre il risarcimento dei danni ed interessi, e la confiscazione degli oggetti e degli strumenti che hanno servito alla frode. »

Quali sono le disposizioni legislative che assegnano il carattere della proprietà e del segno per cui la contraffazione esser possa legalmente accertata?

La lacuna a tale riguardo è lamentata in Francia ed altrove, perchè fa d'uopo di avere ricorso a una farragine di antiquate leggi speciali venute fuori d'uso; oltre

che avvi dissensione sul punto di rendere le marche obbligatorie tanto per gli interni quanto per gli esteri consumi, piuttostochè facoltative.

Contro il marchio obbligatorio milita la considerazione di una grave eccezione al diritto comune, e il timore di recare incaglio al commercio, per cui non pochi commercianti ricorrono ai manufatti di fabbriche indigene ed estere, e vi soprappongono quindi il loro proprio nome.

In favore si accenna che il marchio è la più sicura guarentia contro le frodi, il vincolo che lega il fabbricante al consumatore, un efficace incentivo per mantenersi in riputazione, una nobile gara di concorrenza e il più saldo baluardo contro le contraffazioni.

Nel senso del regime obbligatorio del marchio concorre inoltre il disposto dell'art. 397 del già citato Codice penale per cui «ogni violazione dei regolamenti di amministrazione pubblica relativi ai prodotti delle manifatture del paese che si trasporteranno all'estero, e che hanno per oggetto di guarentire la buona qualità, le dimensioni e la natura della fabbricazione, sarà punita, qualora nei regolamenti non sia stabilita altra pena, con multa estensibile a lire tre mila e colla confisca delle mercanzie.»

Egli è per coadiuvare all'intento che il sig. Leone Talabot, relatore della commissione sulla questione del marchio formata nel seno del consiglio delle manifatture francesi, si fece a proporre le disposizioni che qui si riferiscono per sommi capi.

1° Ogni fabbricante segnar deve col suo nome e con quello del luogo in cui esercisce la fabbricazione i prodotti che ne provengono, destinati al commercio interno.

Per ciò che concerne i prodotti destinati all'estero basterà che siano rivestiti delle marche distintive accompagnate dal nome del fabbricante.

2° Le marche distintive sono la proprietà del primo fabbricante che se ne prevale e che ne ha fatto il deposito. Quelle marche però denno essere tali da non confondersi con quelle da altri di già adoperate.

3° Il deposito è fatto per triplice spedizione, una delle quali rimaner deve presso l'uffizio di prefettura, una seconda è trasmessa al ministero del commercio, la terza finalmente viene consegnata al consiglio de' Pacieri di commercio.

4° Le marche significative obbligano il fabbricante a produrre gli oggetti esattamente conformi alle promesse fatte nella sua dichiarazione spiegativa.

5° Il fabbricante può inscrivere pedissequo al suo nome quello della città o luogo dove sono situate le sue manifatture, purchè una parte della fabbricazione si esercisca in quella città o luogo, e che abbia ivi uno stabilimento commerciale, debitamente fatto di pubblica ragione.

6° Qualunque marca preesistente, che più non sia proprietà speciale di verun fabbricante può essere adoperata, a condizione che ne sia fatto il deposito.

7° Le marche in corso all'estero ponno essere adoperate nell'interno, alla sovra espressa condizione di deposito.

8° Le merci procedenti dall'estero con marche nazionali sono considerate in contraffazione, sequestrate e vendute a carico di riesportazione; il prodotto della vendita sarà sino a concorrenza erogato nel pagamento della multa, dei danni ed interessi.

9° La proprietà delle marche di cui venne fatto debitamente il deposito appartiene al primo deponente, a meno che si faccia constare dell'uso continuo pel corso di sei mesi delle marche medesime e di altre consimili.

10° Le contraffazioni, imitazioni, alterazioni delle marche, e le supposizioni di nome sono punite in conformità del Codice penale.

11° Tutti i prodotti indigeni non ri-

vestiti delle marche obbligatorie danno luogo ad una multa non minore del decimo, nè maggiore di un quinto del loro valore.

12° I fabbricanti sono passibili della stessa pena.

Il sig. Wolowski, professore di legislazione industriale al conservatorio d'arti e mestieri di Parigi, divide bensì l'opinione che le marche sono chiamate a fare parte integrante del Codice industriale, perchè non avvi, per sentenza di Chaptal, proprietà più sacra del nome del fabbricante, che mediante un assiduo lavoro, una condotta intemerata, e ingegnose combinazioni, prese rango onorevole fra i produttori delle utili industrie. Questo nome fatto celebre per la costante eccellenza delle sue produzioni, per la lealtà e buona fede nelle sue relazioni commerciali, del pari che quello delle città che creano e fecondano un genere d'industria venuto in fama, sono più che una proprietà privata, dappoichè prendono sede fra le pubbliche e nazionali.

I prodotti improntati di quei nomi sono ammessi ovunque con fiducia, la quale è perenne sorgente di pubblica ricchezza. Ciò non pertanto pensa il lodato professore, che se la libertà dell'industria abbisogna d'instituzioni ausiliari e complementarie atte a farla fruttificare e ad impedire gli abusi, le medesime esser denno repressive e non preventive, epperciò che le disposizioni relative alle marche voglionsi ritenere facoltative anzichè obbligatorie, nel che fare il legislatore aver deve in mira due principali oggetti: 1° L'interesse dei fabbricanti la di cui riputazione ed il lucro esigono una salvaguardia contro qualunque intrapresa emulatrice e fraudolenta.

2° L'interesse del consumatore il quale ha d'uopo della massima sincerità nelle relazioni di commercio e che siano queste poste sotto il suggello della fede pubblica per modo da non lasciare dubbio o sospetto circa l'origine e la natura delle merci.

A un tale intento si richiede, che qualunque usurpazione dei contrassegni legalmente adottati da un manufatturiere per guarentia della qualità dei suoi prodotti sia severamente punita e repressa, mercè che saranno questi indotti ad adottarne una speciale ed a tenerla in riputazione, più frequenti, facili e sicure si stabiliranno le relazioni, e i cambi ne vantaggieranno d'altrettanto nell'interno e all'estero.

Col favore di questa salvaguardia la concorrenza cesserà di essere un campo di battaglia in cui la vittoria appartiene al più audace e di meno timorata coscienza, anzichè al più industrioso e dabbene, e somministrerà un utile alimento all'emulazione.

La protezione delle marche consoliderà la libertà dell'industria, stante la correlazione che regna fra di loro, e perchè, per sentenza di Chaptal, ogni qual volta il produttore e il consumatore contrattar ponno con cognizione di causa, riesce inutile l'intervento del Governo, il quale non si dimostra opportuno se non se quando l'occhio e la mano non sono validi per giudicare del merito e della qualità della cosa prodotta.

Questa guarentia dei contrassegni verrà offerta oppure imposta?

La condizione delle sete, base oggimai di tutte le contrattazioni della fattispecie, senza che veruna legge precettiva sia venuta ad imporne l'obbligazione, è un argomento incontrastabile a favore della libera scelta, e prova siccome le utili instituzioni si raccomandano di per se stesse e non abbisognano di forze coattive.

Quanto sovra premesso, il signor Wolowski propone le seguenti basi che egli reputa sufficienti al consolidamento e alla propagazione dell'instituzione delle marche.

1° Libertà d'azione senza intervento, in guisa che l'adozione nasca spontanea dal desiderio nel fabbricante di collocare in un modo pronto e sicuro i suoi manufatti.

2° Facoltà al fabbricante di scegliere e deporre il contrassegno che ravvisa più idoneo a dimostrare il metodo suo speciale di fabbricazione. In questo caso però egli esser deve severamente punito qualora venisse a farne l'applicazione ad un manufatto diverso e di deterior condizione, oppure a vendere ad altri fabbricatori le fascie, coperte, fodere impresse colla speciale sua marca, onde lucrare col favore della propria riputazione sui manofatti altrui, ingannando nel prezzo e nella qualità delle merci i compratori.

3° Deposito e custodia degli adottati contrassegni presso il consiglio dei Pacieri di commercio, i quali diventeranno ciò mediante, in certo qual modo, il pubblico ministero dell' industria, i conservatori della buona fede e i mallevadori della rettitudine delle operazioni di commercio, sia nell'interno che al fuori Stato (*v.* INDUSTRIA, MANUFATTURE, PACIERI DI COMMERCIO).

MARCHIO. Impronta a cui vanno sottoposte le materie lavorate d'oro e di argento per manifestarne il titolo legale e servire di guarentia al comune commercio.

Essa somministra inoltre un reddito al pubblico erario da tenersi in tanto maggior conto in quanto che la sua origine risale al secolo XV e gravita sulla classe più agiata per oggetti di mero lusso.

L'oro è sommamente duttile, e 30 grani bastano per rivestire un filo d' argento della lunghezza di 500 leghe.

Questa preziosa qualità dell'oro forma nel tempo stesso uno de' suoi principali difetti, imperciocchè è privo di per se stesso di solidità, e ridotto nella sua purezza sotto forma di moneta sarebbe in breve consumato, siccome sotto quella di gioielli e di monili andrebbe soggetto ad infrangersi con la massima facilità.

La lega di rame e di argento corregge questo difetto, e gli dona la solidità necessaria senza alcunchè togliergli della duttilità.

Ammessa la necessità della lega ne nacque quella di determinarne per legge la proporzione ossia *titolo* onde stabilire il prezzo degli oggetti manufatti d'oro e d'argento, ed impedire gli inganni e le frodi.

Vi saranno uno o più titoli?

La soluzione della questione è subordinata al genio del consumatore ed ai bisogni della consumazione.

Varii essendo i modi di fare la lega, e la precisione matematica non essendo facile a conseguirsi a tale riguardo, una doppia *tolleranza* si rende indispensabile per farne l'applicazione ai lavori di maggior mole in cui si richiede la saldatura, oppure ai gioielli ed altri lavori minuti.

Stabiliti il titolo e la tolleranza, ragion vuole che sia adottato un mezzo legale di verificazione, il quale chiamasi *saggio* e che si suol fare colla pietra di paragone, a *coppella*, ossia col crogiuolo, o per via umida, stato preferto nei Regii Stati in virtù di RR. LL. PP. 10 dicembre 1834 perchè accoppia la facilità all'esattezza.

Riducesi il saggio per via umida a disciogliere nell'acido nitrico due grammi di lega di rame e di argento, ed a precipitarne poscia l'argento con una soluzione d'idroclorato di soda, della quale si conosca esattamente il titolo e quindi la quantità necessaria per precipitare compiutamente due grammi di argento purissimo dalla sua dissoluzione di nitrico (*v.* Instruzione annessa a dette Lettere Patenti).

Nell' interesse del commercio, il risultato di questo saggio esser deve dedotto, per ogni pezzo lavorato, a cognizione delle parti contraenti, motivo per cui fu adottato il marchio, ossia l'impronta, per denotare

il titolo legale della lega e servire di *guarentia*.

Venendo dalla legge ammessi varii titoli, altrettanti per conseguenza esser devono i punzoni e le impronte.

I punzoni sono sostanzialmente in numero di quattro: quello del fabbricante, quello del titolo, quello di guarentia e quello detto *di vecchio*, che viene stampato sui lavori d'oro e di argento avventizii, cioè che rientrano in commercio dopo un uso più o meno lungo.

Il valore del metallo rendendo molto vivo l'incentivo di far frode alla legge e di falsificare i punzoni, occorre perciò di procedere a frequenti *verificazioni* onde improntare, occorrendo, con nuovi punzoni eziandio i lavori già stati sottoposti al marchio.

Questo diritto di verificazione ossia di esercizio deve necessariamente appartenere all'autorità amministrativa, alla quale incumbe di vegliare all'esatta osservanza delle leggi e dei regolamenti di pubblica economia.

Siffatto esercizio di saggio e di marchio traendo seco necessariamente incumbenti e spese, sorge la questione se devono questi essere a carico del pubblico erario, ovvero dei consumatori? Si tratta, è vero, di un interesse della società, il quale però è speciale a una parte delle classi che la compongono, motivo per cui sembra razionale che chi compra rimborsi ad un tempo le spese incontrate per la sua tutela, che furono anticipate dai fabbricanti e dai venditori.

Titolo, tolleranza, saggio, punzone, esercizio e diritto di marchio costituendo le basi fondamentali della legge di guarentia delle materie d'oro e di argento, si accenneranno perciò in brevi termini le avvertenze generali che si vogliono avere in mira rispetto a ognuna di queste parti constitutive del marchio.

1° *Titolo.* Il titolo dell'oro andò sottoposto dal x secolo a questa parte a non poche oscillazioni come quello che percorse alternativamente la scala di 19, 20, 22 e 23 carati.

Il titolo dell'argento, come che materia di minor valore, stette fermo sugli 11 denari, 12 grani, e solo variò per rapporto alla tolleranza.

Ritenuto però che la Svizzera, la Spagna, l'Olanda, la Svezia e non poche città dell'Alemagna lavoravano a un titolo eziandio inferiore a 18 carati (0,750) per le materie d'oro, e sino a 9 denari per quelle d'argento, ne avvenne che l'avviamento della consumazione si portò là dove incontrava minor prezzo, ed uguale, se non forse maggior appariscenza negli oggetti manufatti.

Vivissime essendo state le lagnanze dei manufatturieri nei paesi vincolati a titoli superiori, mercè i quali veniva meno a loro riguardo ogni possibilità di concorrenza, furono adottati, sullo scadere del secolo passato, due titoli per l'oro, uno di 0,920, l'altro di 0,750 colla tolleranza di 0,003 per cadun titolo, e due pure per l'argento, di cui il primo di 0,950 e il secondo di 0,800 con una tolleranza di 0,005 pure per cadauno.

In progresso di tempo però l'Alemagna, l'Inghilterra ed altri paesi di Europa ridussero ancora di molto i loro titoli, ed ottennero favore in commercio mediante l'allettamento di soddisfare l'ambizione e l'amor proprio a poche spese.

In tale stato di cose due vie si presentano allo statista, ossia di proibire l'importazione dei manufatti d'oro e di argento a un titolo inferiore a quello in vigore nello Stato, oppure di permettere la fabbricazione a quei medesimi titoli.

Il contrabbando non essendo di facile repressione per gli oggetti di un volume considerevole, a talchè grano, vino, drappi, ecc. riuscirà inevitabile per quelli di oro e di argento che possono essere in-

trodotti in frode per considerevoli valori, oltrechè la restrizione avrebbe per effetto di paralizzare la fabbricazione nell'interno e le relative esportazioni, non essendo guari fattibile di fare in modo che i manufatti a un titolo inferiore per servire all'esportazione non siano venduti ai consumatori indigeni non di rado con assai notevole loro danno.

Per ovviare a siffatto gravissimo inconveniente, fu proposto lo spediente di permettere bensì la fabbricazione di oggetti di oro e di argento a titolo inferiore perfino a 14 carati, e di ammetterli al saggio, ma di escluderli dal marchio, e di farli rinchiudere in un involto munito di un particolare impronto, fascia o bollo, come si pratica per le carte e tarocchi, in guisa che i consumatori, dall'ispezione dell'involta, e segnatamente dalla mancanza del marchio, siano fatti accorti dell'insufficienza del titolo, e possano pertanto stare sulle loro guardie.

2° *Tolleranza.* Relativamente alla tolleranza già si disse essere necessario di distinguere i lavori fatti con saldatura da quelli che ne sono privi.

La tolleranza dei lavori della prima specie, non contemplati nella legge, arriva fino ai 24 millesimi, e quella pei lavori della seconda sta fissa nei limiti legali di 0,003, e per l'argento a 0,005.

3° *Saggio.* La tolleranza va però sottoposta al saggio il quale è fatto colla pietra di paragone, alla coppella e col salmarino.

Il primo metodo è ora adoperato per gli oggetti d'oro minuti, il secondo per quelli di maggior volume fatti con saldatura, il terzo per quelli d'argento.

Avuto riguardo alla suddetta scala per i saggi, fu proposta dalle persone pratiche ed oculate la seguente graduazione:

Per i grossi lavori in oro, saggio alla coppella, tolleranza . . . . 0,003.

Per minuti lavori con saldatura, saggio colla pietra paragone . . . . 0,010.

Alla coppella . . . . 0,020.

Per minuti lavori senza saldatura, saggio colla pietra . . . . 0,003.

Lavori di argento, saggio con il salmarino . . . . 0,003.

4° *Punzone.* Già si è più sopra accennato che il punzone serve in certo qual modo di controllo dei diritti dovuti per il saggio.

Questo diritto fia però riscosso dal saggiatore per conto proprio?

Questo sistema finora adottato porta seco forse maggiori inconvenienti, avuto riguardo alla cosa e alla persona, che quello delle sportule stato generalmente abolito, per cui il cliente retribuiva direttamente il giudice; il perchè sarebbe forse per lo migliore che i diritti di saggio fossero introitati nell'erario, per uscirne a titolo di stipendio nella proporzione che fia determinata.

Dalle riferite generali considerazioni discendendo alla pratica applicazione, accenneremo che le LL. PP. 12 luglio 1824 hanno determinato pei Regii Stati:

1° Che vi sarà un uffizio del marchio in caduna città capo-luogo di divisione, composto di un verificatore, di un ricevitore e di un saggiatore.

2° Che quegli uffizii sono posti sotto la dipendenza del Dicastero delle finanze, e subordinatamente sotto quello dell'amministrazione generale delle regie zecche.

3° Che i titoli ossia gradi di fino delle opere di oreficeria e di argenteria si esprimono in millesimi secondo il praticato per le monete.

4° Che nessun lavoro potrà fabbricarsi nè introdursi nello Stato a titolo inferiore di 0,750 di fino per le materie d'oro, e di 0,800 per quelle d'argento.

5° Che i titoli riconosciuti e guarentiti sono in numero di due tanto per l'oro che per l'argento; i due per l'oro di 0,840 (carati 5/32, ¹/₆) e di 0,750 (18 carati); i due per l'argento di 7/10 e di 0,800 (9 den. 11 gran. ¹/₂).

6° Che gli oggetti aventi un titolo inferiore non possono esporsi in commercio.

7° Che la tolleranza è di 0,003 per l'oro, e di 0,005 per l'argento.

8° Che i lavori provenienti dall'estero dovranno essere dichiarati all'uffizio di dogana, che gli dirigerà a quello del Marchio il più vicino, mediante bolletta e contro il pagamento del doppio diritto.

Se quell'ultimo uffizio riconosce negli oggetti il titolo legale, uno dei diritti è restituito; in difetto si ritengono entrambi, ed i lavori vengono respinti.

9° Che i punzoni destinati a guarentire i titoli dell'oro e dell'argento sono in numero di otto oltre quelli particolari all'uffizio del marchio, e al fabbricante.

10° Che i diritti del marchio sono stabiliti in ragione

di 12 lire per ogni ettogramma di oro lavorato;

di 0,60 per ogni ettogramma di argento lavorato;

di 1,20 per ogni ettogr. di argento dorato.

Questo diritto è pagabile una sola volta; gli oggetti usitati che vengono riconsegnati in commercio sono sottoposti al marchio di *piccolo* di tolleranza, detto eziandio *marchio di vecchio*.

Il saggio con la pietra di paragone si paga in ragione di 9 centesimi per ogni decagramma.

Volendo portare all'estero lavori d'oro e d'argento manufatti nello Stato, che avranno ricevuto l'impronta del marchio, verrà fatta restituzione della metà del diritto che già fosse stato pagato.

Le falsificazioni, contraffazioni ed abusivo o pregiudizievole impiego dei bolli e punzoni del governo sono puniti colle pene portate dagli art. 349, 350, 351, 352, 353 del Codice Penale.

In virtù dell'art. 690 dello stesso Codice penale i gioiellieri, orefici, orinolai e qualsivoglia persona che attenda alla compra o vendita di gioie, ori ed argenti, gli ottonai, stagnaiuoli, calderai, rigattieri e ferravecchi, devono fare al segretario del Giudice locale, od in difetto a quello del Comune, ed in assenza di questo, al Sindaco o ad altra autorità a ciò destinata una distinta e circostanziata consegna di tutte le cose che compreranno o riceveranno in pegno, pagamento o permuta, oppure per vendere, esprimendone la qualità, quantità od altri connotati ed il prezzo per cui avranno quelle avute, indicando altresì il nome, cognome, patria, e condizione delle persone che gliele avranno vendute o rimesse. Tale consegna debbe essere fatta entro ventiquattr'ore dopo che avrà avuto luogo la vendita o rimessione.

Sono però eccettuate dall'obbligo delle consegne le robe che saranno comprate nei fondachi, o negozi aperti.

La pena contro i trasgressori è la multa estensibile a ll. 100, ed il carcere di mesi tre nel caso di recidiva, oltre la sospensione dall'esercizio della professione.

A tenore poi delle citate LL. PP. 12 luglio 1824 i gioiellieri, argentieri, orefici e gli altri negozianti in materie d'oro e di argento, sono obbligati di dichiarare all'Intendenza della propria provincia il loro nome e cognome, il luogo della loro abitazione, e rimettervi il disegno del punzone che intendono di scegliere.

Devono inoltre inscrivere sopra un registro bollato, numerato e parafrato la natura, il numero, il peso, e il titolo degli oggetti che comprano e vendono, col nome e domicilio dei venditori, i quali dovranno essere persone note e risponsali.

Hanno l'obbligo di presentare i loro registri all'antorità competente che ne farà la richiesta.

Consegneranno ai compratori una specifica del peso, del titolo, e della specie degli oggetti venduti.

Presenteranno all'uffizio del marchio gli oggetti manufatti per esservi saggiati, bollati e classificati.

Le contravvenzioni sono punite con una multa di 150 lire.

In caso di recidiva la multa sarà di 300 lire per la prima, e di lire 600 per la seconda, coll'interdizione d'ogni commercio e fabbricazione di oreficeria e di argenteria.

Essendo ritenuti da cui sopra oggetti d'oro e di argento terminati e non rivestiti del marchio, incorreranno i contravventori nella confisca dei medesimi, ed in caso di vendita in una multa uguale al valore degli oggetti in frode venduti, oltre la rifazione del danno al compratore, se i lavori saranno di titolo scadente.

Le stesse pene sono applicabili ai gioiellieri, argentieri, orefici ed altri negozianti che venderanno oggetti falsi per oro, argento, e pietre preziose oltre ai danni ed alle spese.

Sono esenti dall'obbligo del marchio i gioielli che per la lor sottigliezza non potessero comportarne senza danno l'impronta.

Gli oggetti d'oro e d'argento messi in pegno, che non porteranno il marchio prescritto, non verranno consegnati ai deliberatari negli atti d'incanto, se non se dopo che saranno stati sottoposti a questa guarentia.

Oltre le pene sovra indicate efficacissima sarebbe quella della pubblicazione delle condanne nella gazzetta a spese dei condannati, imperciocchè i compratori sarebbero con ciò posti in diffidenza e più non si presenterebbero alle loro orificerie.

MARE. Già negli articoli Diritto internazionale e marittimo abbiamo alquanto diffusamente parlato del mare e dei suoi effetti relativamente al diritto commerciale, motivo per cui poco è quello che qui ci rimane da aggiungere.

Il mare interessa sostanzialmente il commercio per rapporto alla navigazione e alla pesca, e per necessaria conseguenza relativamente ai porti, alle spiaggie, rade, golfi o baie.

La libertà della navigazione e della pesca sul mare, dice Azuni, procede dal diritto naturale e delle genti, ed è come l'aria e la luce, per rapporto alle persone, un elemento che non ammette esclusione di Stato o di nazione.

Da questo principio non ne avviene però che nessun limite possa essere posto al dominio del mare, imperciocchè nei trattati di pace e di commercio sono fissate le periferie di tale dominio, che i giurisperiti credevano anticamente doversi estendere a cento miglia; fu quindi circoscritto alla misura del tiro di un cannone di forte calibro dalla spiaggia, ed ora si ritiene di due leghe dalla costa vicina, oltrepassata la quale la navigazione esser deve libera ed immune da ogni visita dei comandanti le navi e guarda-coste.

Nei luoghi dove la terra s'incurva od apre baia o golfo è ricevuto tra le più colte nazioni di supporre tirata una linea da una punta all'altra di quella terraferma o delle isolette che sporgono oltre ai promontorii, e di rispettare come territorio tutto quel seno di mare, ancorchè le distanze dal mezzo di esso alla terra d'intorno fossero da ogni parte maggiori delle tre miglia.

Notisi però che quando si voglia far uso del diritto del mar prossimo alla spiaggia, per stabilirvi dazii, per inquietare l'altrui libero transito, per soggettare a visite doganali, la cosa sarebbe odiosa e soggetto di gravi perturbazioni. Se invece un Sovrano faccia valere tale suo diritto per accordare asilo contro alle ostilità e piraterie di nazioni belligeranti, farà egli atto benefico e degno del carattere di rappresentante della divinità sulla terra.

Nè l'impero del mare è da riguardarsi, secondo l'opinione di Grozio, come un vano dominio giurisdizionale, o come un semplice onorevole titolo, imperciocchè produce egli gli effetti reali di qualunque altra proprietà, che si può vendere, permutare, cedere e donare.

Quindi è che sul mare penetra la potestà legislativa alla quale non soggiacciono già i soli sudditi, ma bene anche i naviganti forestieri, contemplati come cittadini temporarii o membri di uno stesso corpo politico.

Compete pure al governo del luogo cui appartiene il mare territoriale l'esercizio della giustizia interna, vale a dire, che essendo i violatori persone private, ricevono dai giudici la condanna proporzionale ai loro delitti. Se poi trattasi di popoli o di società, sottentra la ragione di guerra navale per ottenere risarcita la querelata offesa e rivendicare gli usurpati diritti.

Occupato uno spazio di mare s'intendono anche occupati i lidi, relitti, porti ed isole adiacenti. Se però varii popoli avessero terra sopra le rive di uno stretto o di un golfo, l'impero di ciascuno si dovrebbe in tal caso estendere fino alla metà a proporzione della larghezza e dimensione delle sue terre, salvo avessero diversamente fra di loro convenuto.

Sul principio del mare libero sono considerati per naturali dello Stato i fanciulli nati sopra una nave al medesimo appartenente in qualunque mare ella si trovi.

Un altro effetto dell'impero del mare è di permettervi o vietarvi il commercio o l'approdamento ai negozianti stranieri, riscuotendo dazii per le merci permesse e infliggendo pene per quelle interdette.

Conseguenza finalmente dello stesso dominio è l'esercizio di tutti quei diritti di sovranità che competono al potere governativo sul territorio continentale (*v.* Diritto internazionale, Marina, Navigazione).

MARINA. Scienza che comprende due parti, la costruzione dei bastimenti, ossia l'architettura navale, e la navigazione, che è quanto dire l'arte di giungere in modo sicuro e il più celere all'approdo determinato.

Estesissime cognizioni si richieggono nell' ingegnere costruttore di bastimenti, perchè quasi tutte le scienze vi trovano applicazione, epperciò la geometria analitica e descrittiva, la meccanica applicata nelle parti sue vitali che sono la statica, la dinamica, l' idrostatica e l'idrodinamica, la fisica, la chimica.

La scienza della navigazione comprende due parti, che sono la manovra per cui si fanno fare al bastimento le più complicate evoluzioni, e il pilotaggio che è l'arte di dirigere il bastimento nella sua via.

La manovra ha per oggetto il servizio degli arredi, e in special modo dei cordaggi che danno vita agli alberi, alle vele e alle antenne.

Un buon piloto determina la sua posizione dalla latitudine e longitudine che ottiene osservando il sole e la luna, nel qual calcolo gli sono di un possente sussidio i cronometri, ossiano mostre marine, le carte idrografiche, e segnatamente la bussola, altra bella gloria del nome italiano.

La marina si divide in militare e mercantile, ed ognuna di queste parti ha le sue leggi particolari. Sono leggi speciali pella marina mercantile il lib. II del Codice di commercio e i due regolamenti annessi alle LL. PP. 13 gennaio 1827.

Gli antichi popoli ci hanno trasmesso quasi tutte le arti che si avvivano con le lettere, ma noi li superiamo di gran lunga per ciò che concerne la marina e la navigazione. Tiro e Sidone, Cartagine e Roma non conobbero a un dipresso che il mare Mediterraneo, perchè non avendo altri mezzi di direzione che le coste e le stelle, non potevano gran fatto avventurarsi in alto mare e tentare ardite spedizioni.

Dappoichè l'Italia ebbe fatto dono all'Europa della bussola, questa condusse successivamente tutte le nazioni in America, per via dell'ago calamitato, il quale avendo

fatto conoscere ai naviganti di quanto si avvicinavano o si dilungavano dal Nord, diede loro coraggio di perdere la vista della terra per tentare nuove vie.

La trigonometria sferica avendo insegnato a misurare il corso degli astri, a determinare le longitudini e le latitudini che presentano eziandio maggior esattezza, un nuovo campo fu aperto alla scienza militare marittima, e con più definitivi risultati si poterono combattere le battaglie navali di cui la storia ha conservato memoria. La più celebre fra le moderne fu quella senza dubbio di Lepanto contrastata or sono duecent'anni fra 205 galere cristiane e 260 turchesche, manifatture le une e le altre del genio italiano, che tutto seppe inventare e nulla conservare.

Filippo II volendo dare alla Spagna la supremazia su mare, fece costrurre quella poderosa flotta cui diede il nome d'*invincible armada*, che fu indi distrutta da una fatale tempesta per cui la potenza spagnuola rimase per siffatta maniera oppressa che non potè giammai più rialzar il capo.

La rovina della flotta spagnuola profittò molto sostanzialmente agli Olandesi i quali seppero vantaggiarsi del mal governo dell'Austria, della Francia e dell'Inghilterra; questa però entrò animosa a farvi concorrenza sotto Cromwel, e la Francia per generoso impulso di Luigi XIV.

L'umana vanità ha un bel adoperarsi per estendere il suo nulla nel passato come nell'avvenire, il fatto sta però ed è che non vi fu in Europa marina propriamente detta dappoi l'era cristiana fino al XVI secolo; che se Enrico VIII volle allestire una flotta fu costretto di prenderne le navi a nolo da Amburgo, Lubecca e Danzica, ma segnatamente da Genova e Venezia dove meglio che altrove sapevasi costrurre e condurre un naviglio, e somministrare navigatori della tempra di Colombo e di Americo Vespucci.

Concordano quasi generalmente gli storici nell'ascrivere la potenza commerciale e marittima dell'Inghilterra al famoso atto di navigazione fondato sul principio, che una nazione non deve badare che a sè e al suo interesse, ed inoltre alla concessione della totalità delle prede ai predatori, colla giunta di un premio ad ogni combattente che slanciasi su di una nave nemica, la prende e la sommerge.

Quest'opinione viene per altro in oggi contrastata, essendochè gli economisti di quel medesimo regno attribuiscono quella preponderanza commerciale e industriale alle politiche sue instituzioni, all'attività e intelligenza de'suoi abitanti, alle ricchezze minerali e vegetali del territorio, alla sua situazione marittima, allo spirito intraprendente e avventuroso che forma il carattere distintivo dei navigatori inglesi; per la qual cosa conchiudono essi, che l'atto di navigazione ha spesso incagliato anzi che giovato alle relazioni del Regno-Unito con le altre nazioni.

Le guerre navali felicemente combattute hanno inoltre non poco contribuito ad accrescere quella potenza; ma qui si presenta la questione, se le medesime non conferiscono assai più calamità che vantaggi?

Senza imprendere qui il paragone della influenza delle lotte navali e di quelle campali sulle sorti delle nazioni, paragone alieno dallo scopo di quest'opera, ben si può dire, che l'interesse principale delle nazioni è il tranquillo ed esclusivo possesso del proprio territorio, che niuna forza umana può all'incontro privare alcuna nazione del diritto di scorrere per le acque del mar libero a proprio vantaggio e senza offesa altrui: che perciò, se le battaglie navali hanno tratto alla guerra agitata sul continente, sono assai più micidiali e distruggitrici, senza condurre direttamente al termine della contesa: se poi non hanno per oggetto che di distruggere una rivale potenza marittima, esse muovono da una

causa condannata dal diritto delle genti e dallo incivilimento, e non possono perciò avere un durevole risultato in favor del vincitore.

Comunque, essendo nell'ordine delle cose che gli uomini stiano in continua agitazione sul nostro pianeta, che s'inquietino, si tormentino gli uni gli altri, le guerre marittime fanno quanto meno diversione a quelle terranee, fondano nuovi Stati e trasportano nelle più lontane regioni l'industria nazionale, avvivano il commercio e diffondono l'incivilimento (*v.* CAPITANO, DIRITTO INTERNAZIONALE E MARITTIMO, MARE, MARINAI, NAVE, NAVIGAZIONE).

MARINA (CASSE DI). Per conservare in fiore la marina mercantile si richiedono considerevoli spese, per sopperire alle quali era debito di giustizia di far concorrere le persone e le merci che ne sentono peculiare vantaggio. Furono a questo effetto stabiliti varii diritti detti di navigazione (*v.* questa sigla), la maggior parte dei quali viene raccolta nelle casse di sanità, degli ancoraggi e dei porti e che denno essere conservate nella loro specialità con riconoscenza, perchè dopo di aver messe profonde radici portano buon frutto, senza inconvenienti maggiori di quelli a cui vanno soggette tutte le umane instituzioni per quanto a perfezionarle si affatichi l'impotente mano dell'uomo.

L'amministrazione della marina mercantile sorse affatto nuova ne'Regii Stati, saranno omai trent'anni, co' suoi particolari regolamenti e colle casse speciali sumentovate, prosperò, e all'ombra di essa la gente di mare si trovò bene, malgrado i pesi e i doveri che le si imposero.

Fra i vantaggi della distinzione delle casse, non ultimo è questo che si renda meno rincrescevole al navigante la porzione che gli è tolta dello scarso frutto di molte fatiche e di gravissimi pericoli, imperciocchè egli paga, ma sa che il suo danaro è versato nella cassa la quale dovrà soccorrerlo e già soccorre i suoi compagni; egli paga, ma sa che il suo danaro è destinato a mantener i porti in cui trova ricovero; paga, ma nelle mani dei suoi amministratori, non un balzello, ma quasi una quota di partecipazione nelle spese della gran famiglia marinesca.

Che se invece si adottasse di confondere questi diritti colle gravezze imposte a vantaggio dell'Erario e la riscossione ne fosse commessa agli agenti di finanze, l'aspetto fiscale che la medesima assumerebbe molto più grave ne farebbe sembrare il peso, e quantunque ingiuste, non potrebbero evitarsi le lagnanze per una parte e dall'altra le domande di nuove spese.

Di un'altra cassa vuolsi qui fare specifica menzione, ed è quella degli Invalidi di marina felicemente nei Regii Stati trapiantata dalla Francia, ove nata ne' tempi gloriosi di Lodovico XIV e di Colbert, crebbe e prosperò fino ai dì nostri.

Le RR. PP. del 9 di marzo 1816, colle quali fu legalmente costituita, dichiararono, che le rendite assegnate a questa cassa saranno impiegate al sostentamento degli invalidi di marina, delle vedove e degli orfani di essi, al rimborso delle spese di ritorno de' marinai naufragati ne' viaggi, ricuperati in paese lontano o venienti da cattività, ed a supplire agli stipendii ed alle spese dell'amministrazione della marina mercantile.

Essendosi quindi riconosciuto conveniente di procedere alla riforma dei regolamenti di questa marina per meglio adattarli alla crescintane importanza, con RR. PP. 13 gennaio 1827 si stabilì, art. 240, che i redditi assegnati alla cassa degli invalidi saranno unicamente impiegati al pagamento degli oggetti ivi specificati mediante assegnazione di alcuni diritti e redditi indipendenti dalle retribuzioni personali dei marinai.

La cassa degli invalidi costituisce, a vero dire, una cassa di risparmio e di previdenza

fondata sul prudente consiglio per chiunque è destinato a governare, consiglio senza del quale non è saviezza di governo, di pensare e provvedere nei tempi tranquilli ai bisogni dei tempi procellosi; e però se si considera che qualunque agitazione politica in Europa potrebbe essere cagione che venga meno la navigazione e scemino così le rendite della cassa invalidi quando più urgente sarebbe il bisogno di recar sollievo alla povera gente di mare, si ravviva nell'animo il desiderio che, provveduto, senza eccessiva parsimonia, ai bisogni presenti, i quali si mostrano gravissimi, si conservino e si aumentino i capitali fruttiferi che costituiscono il fondo di riserva di quella cassa, non altrimenti impiegandone il prodotto che a diretto vantaggio della gente di mare che li suppeditava.

Ritornando a dire delle casse marittime in genere, i loro bilanci passivi, del pari che tutti gli altri di pubblica amministrazione si dividono in spese ordinarie e in spese straordinarie. Alle spese ordinarie, cioè quelle del personale, di abituale servizio e di conservazione dei porti, delle spiaggie e degli stabilimenti marittimi e sanitarii per cui furono instituite, sopperiscono esse colle proprie rendite. Per ciò che concerne alle spese straordinarie, alloraquando vi sia disavanzo del passivo sull'attivo, sottentra il pubblico erario perchè vi è interessata la prosperità del paese e delle finanze a cui sono intimamente legati la navigazione ed il commercio. Vuolsi però avvertire nell'economia di tali spese, che la necessità loro sia bene accertata, che non vi supplisca oltre quella parte a cui non possono sopperire le casse speciali e le altre aventi interesse nelle opere da eseguirsi, e che si invigili dalle competenti podestà affinchè le spese abituali delle medesime casse e particolarmente quelle del personale che sono le principali, siano contenute in giusti limiti, cosicchè maggiori mezzi rimangano di provvedere alle straordinarie occorrenze (*v.* Marinai, Nave, Navigazione).

MARINAI. Sotto il nome di marinai, di gente di mare e di equipaggio sono contemplate tutte le persone che servono a bordo di un bastimento, facendo capo dal capitano e discendendo sino al mozzo.

Si ritengono però più specialmente nella classe dei marinai gli individui che eseguiscono le varie manovre del bastimento.

Il marinaio addetto ai bastimenti di commercio si obbliga mediante un contratto, nel quale sono determinati gli oneri ed i vantaggi del suo servizio. Questo contratto vincola egualmente le due parti contraenti.

Il servizio dei marinai ha luogo per via di arruolamento, per rispetto al quale provvede il Codice di commercio agli art. 265 sino e compreso l'art. 270 (*v.* Arruolamento), la sostanza dei quali è che i marinai propriamente detti non possono essere arruolati se non sono inscritti nei ruoli marittimi ossia matricola nel modo prescritto dal R. Brevetto 17 settembre 1842.

La scelta ne è lasciata libera al capitano il quale però non può prendere a bordo stranieri per più di un quarto della forza di cui abbisogna.

Le condizioni dell'arruolamento sono consegnate nei ruoli dell'equipaggio, o risultano da apposite convenzioni fra le parti; il ruolo deve esprimere il nome, cognome, i connotati, il domicilio del marinaro, la natura del suo arruolamento e la mercede pattuita.

Occorrendo di arruolar gente di mare nel corso del viaggio, il capitano debbe farne l'assento in presenza del console sudditizio, al quale incombe di constatarne la libera volontà e le condizioni.

In mancanza del console nel luogo dell'assento, egli ne fa la dichiarazione al primo uffizio consolare che si trova nel corso del suo viaggio.

Le convenzioni delle genti di mare

sono scritte o verbali, e la mercede può esserne convenuta o in somma fissa mensile o per l'intiero viaggio, oppure mediante partecipazione sul prezzo di nolo o ai benefizii. Quest'ultimo metodo ha luogo specialmente nei casi d'intercorso e della pesca.

Nei primi due casi si fa luogo ad una locazione pura e semplice, per cui il marinaio non incontra veruna fortuna di perdita o di guadagno; negli altri due il contratto è aleatorio, e contemplando operazioni di commercio, fa sì che il marinaio diventa negoziante.

I marinai che non si trovano a bordo al momento della partenza, o che abbandonano il bastimento, sono considerati come disertori e passibili delle pene inflitte, secondo i varii casi e le circostanze, dalle leggi penali pella marina mercantile 13 gennaio 1827, art. 19 e seg.

Le stesse leggi specificano pure i delitti d'insubordinazione, e assegnano al cap. VI le pene relative.

I marinai non possono abbandonare la nave che dopo compito il viaggio, e quando le merci sono intieramente scaricate alla loro destinazione.

S'intende per viaggio compito l'andata ed il ritorno, a meno di una espressa contraria convenzione.

I marinai non sono obbligati d'intraprendere un viaggio diverso da quello di destinazione senza che preceda un nuovo assento.

Essi hanno il diritto di ottenere il loro congedo per tempo finito, o per giusti e validi motivi, di cui debbono far fede avanti il console della nazione alla quale il bastimento appartiene.

Tutte le azioni dei marinai per pagamento di salarii e stipendii si prescrivono (in virtù dell'art. 465 del Codice di commercio) un anno dopo il viaggio terminato, quando non vi sia polizza, saldo di conti, o giudiciale intimazione.

La mercede dei marinai non può essere sequestrata, salvo che si tratti di fitto di abitazione, d'alimenti e d'indumenti, per sè e per la loro famiglia.

Essi non possono neppure essere personalmente arrestati per debiti civili, meno che siano questi relativi alle spese di viaggio, per cui si ammette idonea cauzione.

Le disposizioni relative ai marinai sono pure applicabili agli uffiziali dell'equipaggio.

La natura e la durata del viaggio formano la base sostanziale delle condizioni di arruolamento e del relativo salario. A questo riguardo dispone il Codice di commercio, art.

271. « I viaggi sono divisi in varie classi « secondo i regolamenti » (*v.* VIAGGIO).

272. « Il capitano e le persone dell'e« quipaggio non possono, sotto alcun pre« testo, caricare nel bastimento alcuna « merce per loro conto senza la permis« sione dei proprietarii e senza pagarne « il nolo, se non vi sono autorizzati dalle « condizioni del loro arruolamento. »

273. « Se il viaggio è rotto per fatto « dei proprietarii, del capitano o dei no« leggiatori, prima della partenza del ba« stimento, i marinai arruolati a viaggio « od a mese sono pagati delle giornate da « essi impiegate ad allestire il bastimento « e ritengono per indennità le anticipa« zioni ricevute; se le anticipazioni non « sono ancora pagate, essi ricevono per « indennità un mese del salario convenuto, « fatto ragguaglio dalla durata presunta del « viaggio per i marinai arruolati a viaggio.

« Se il viaggio viene interrotto dopo la « partenza del bastimento, i marinai sala« riati a viaggio sono pagati per intiero, a « termini della loro convenzione; i marinai « arruolati a mese ricevono i salarii stipu« lati pel tempo che hanno servito, ed « inoltre, per indennità, la metà dei loro « salarii, pel resto della durata presunta

« del viaggio per cui si erano arruolati.

« I marinai salariati a viaggio od a « mese ricevono inoltre le spese di ri- « torno sino al luogo della partenza del « bastimento, a meno che il capitano, i « proprietarii. od i noleggiatori, o l'uffi- « ziale d'amministrazione non procurino il « loro imbarco sopra un altro bastimento « che si trovi di ritorno al detto luogo « della partenza. »

274. « Se è interdetto il commercio col « luogo della destinazione del bastimento, « o se il bastimento è arrestato per ordine « del Governo prima del viaggio comin- « cinto, non si debbe ai marinai che l'am- « montare delle giornate impiegate ad al- « lestire il bastimento. »

275. « Se l'interdizione di commercio « o l'arresto del bastimento accade du- « rante il corso del viaggio,

« Nel caso d'interdizione, i marinai « sono pagati a proporzione del tempo « che hanno servito;

« Nel caso di arresto, il salario dei ma- « rinai arruolati a mese corre per metà « durante il tempo dell'arresto; il salario « dei marinai arruolati a viaggio è pagato « a termini del loro arruolamento. »

276. « Se il viaggio è prolungato, il « prezzo dei salarii dei marinai arruolati a « viaggio è aumentato a proporzione del « prolungamento. »

277. « Se lo scaricamento del basti- « mento si fa volontariamente in un luogo « più vicino di quello che è indicato dal « noleggio, non ha luogo alcuna diminu- « zione di salarii. »

278. « Se i marinai sono arruolati con « partecipazione del profitto o del nolo, « non si debbe loro nè pagamento di gior- « nate, nè alcuna indennizzazione pel viag- « gio rotto, o ritardato, o prolungato per « cagione di forza maggiore.

« Se il viaggio è rotto, o ritardato, o « prolungato per fatto dei caricatori, le « persone dell'equipaggio hanno parte alle « indennità che sono aggiudicate al basti- « mento. Queste indennità sono divise fra « i proprietarii del bastimento e le persone « dell'equipaggio nella medesima propor- « zione che sarebbe stato fra di essi diviso « il nolo.

« Se l'impedimento accade per fatto del « capitano o dei proprietarii, essi sono « obbligati alle indennità dovute alle per- « sone dell'equipaggio. »

279. « Qualora il capitano che trovasi « all'estero ed ha le carte spirate, volesse « ottenere una proroga per intraprendere « un nuovo viaggio, a cui gli uomini del- « l'equipaggio non siano obbligati secondo « le regole anzidette, l'uffiziale consolare « debbe assicurarsi della rinnovazione delle « convenzioni per l'arruolamento dell'equi- « paggio, in conformità delle precedenti « disposizioni. »

280. « Gli uomini dell'equipaggio sala- « riati a mese entrano in paga dal giorno « in cui sono inscritti sul ruolo d'equipag- « gio, salvo il caso di stipulazione con- « traria. »

281. « In caso di preda, di rottura e « naufragio con perdita intiera del basti- « mento e delle merci, i marinai non pos- « sono pretendere alcun salario.

« Essi però non sono obbligati a resti- « tuire ciò che loro è stato anticipato sui « loro salarii. »

282. « Se qualche parte del bastimento « è salvata, i marinai arruolati a viaggio od « a mese sono pagati dei loro salarii sca- « duti sugli avanzi del bastimento che « hanno salvato.

« Se gli avanzi non bastano o se non si « sono salvate che merci, essi sono pagati « dei loro salarii sussidiariamente sul nolo.

283. « I marinai arruolati a nolo sono « pagati dei loro salarii solamente sul nolo, « a proporzione di quello che riceve il « capitano. »

284. « In qualunque modo i marinai « sieno arruolati, essi sono pagati delle

« giornate da essi impiegate a salvare gli « avanzi del bastimento e gli effetti nau- « fragati. »

285. « Il marinaio è pagato dei suoi sa- « larii ed è curato e medicato a spese del « bastimento, se cade ammalato durante il « viaggio o se è ferito pel servizio del ba- « stimento. »

286. « Il marinaio è curato e medicato « a spese del bastimento e del carico se è « ferito combattendo contro i nemici ed i « pirati. »

287. « Nei casi espressi nei due prece- « denti articoli, se il marinaio debb'essere « sbarcato, il capitano o patrone rimette « nelle mani del proprio Console la somma « giudicata necessaria per la cura e pel « ritorno in patria del marinaio ammalato.

« Dove non vi sia Ufficiale consolare, il « capitano o patrone fa ricoverare il ma- « rinaio in uno spedale od altro luogo in « cui possa avere la dovuta cura, rimet- « tendo anche la somma necessaria perchè « possa essere rimandato in patria. »

288. « Qualora le ferite fossero state « riportate in rissa o la malattia contratta « per condotta cattiva ed immorale, sarà « tuttavia curato e medicato a spese del « bastimento, ed avrà luogo il disposto dal « precedente articolo, salvo però azione « contro il marinaio pel rimborso. »

289. « Se il marinaio uscito dal basti- « mento senza autorizzazione è ferito in « terra, le spese dei medicamenti e della « cura sono a suo carico; esso può anche « essere congedato dal capitano.

« I suoi salarii in questo caso non gli « sono pagati, fuori che in proporzione del « tempo che ha servito. »

290. « In caso di morte di un marinaio « durante il viaggio, se esso era arruolato « a mese, i suoi salarii sono dovuti ai suoi « eredi sino al giorno della morte.

« Se esso era arruolato a viaggio, è do- « vuta la metà dei suoi salarii quando « muoia nell'andata o nel porto di arrivo; « è dovuto il totale de'suoi salarii se esso « muore nel ritorno.

« Se il marinaio è arruolato a parteci- « pazione del profitto o del nolo, è dovuta « la parte intiera, ove esso muoia comin- « ciato il viaggio.

« I salarii del marinaio morto in difesa « del bastimento sono dovuti in intiero per « tutto il viaggio se il bastimento arriva a « buon porto. »

291. « Il marinaio preso sul bastimento « e fatto schiavo, nulla può pretendere « contro il capitano, i proprietarii ed i no- « leggiatori pel pagamento del suo riscatto.

« Egli è pagato dei suoi salarii sino al « giorno in cui è stato preso e fatto schia- « vo. »

292. « Il marinaio preso e fatto schiavo, « se è stato spedito in mare od a terra per « servizio del bastimento, ha diritto all'in- « tiero pagamento dei suoi salarii.

« Egli ha diritto di ottenere il paga- « mento di una indennità pel suo riscatto, « se il bastimento arriva a buon porto. »

293. « L'indennità è dovuta dai proprie- « tarii del bastimento se il marinaio è stato « spedito in mare od a terra per servizio « del bastimento.

« L'indennità è dovuta dai proprietarii « del bastimento e del carico se il mari- « naio è stato spedito in mare od a terra « per servizio del bastimento e del carico. »

294. « L'ammontare delle indennità è « fissato a seicento lire.

« La riscossione e l'impiego sono fatti « nelle forme stabilite dai regolamenti. »

295. « Se il bastimento è venduto nel « decorso dell'arruolamento, gli uomini « dell'equipaggio che non hanno conve- « nuto il contrario, hanno diritto di essere « ricondotti in patria a spese del basti- « mento e di essere pagati dei loro salarii. »

296. « Ogni marinaio che giustifichi di « essere stato congedato senza giusta ca- « gione, ha diritto ad una indennità contro « il capitano. »

« L'indennità è fissata nel terzo dei sala-« rii, se il congedo è dato prima del viag-« gio cominciato.

« L'indennità è fissata alla totalità dei « salarii ed alle spese di ritorno se il con-« gedo ha luogo durante il corso del viaggio.

« Il capitano non può, in alcuno dei casi « qui sopra accennati, ripetere l'ammon-« tare delle indennità dai proprietarii del « bastimento, salvo che il congedo fosse « stato dato sulla loro domanda.

« Non vi è luogo ad indennità se il ma-« rinaio è congedato prima che si chiuda « il ruolo dell'equipaggio.

« In nessun caso il capitano può con-« gedare un marinaio in paese estero. »

297. « Il bastimento ed il nolo sono « specialmente obbligati pei salarii dei « marinai. »

298. « Gli uomini dell'equipaggio hanno « diritto di essere mantenuti a bordo, sin-« chè sieno intieramente pagati dei loro « salarii o del profitto della parte ad essi « dovuta. »

299. « Non essendovi convenzioni con-« trarie, gli uomini dell'equipaggio, ter-« minato l'arruolamento, debbono conti-« nuare a prestare il loro servizio sinchè « il bastimento sia posto in sicuro, scari-« cato ed ammesso a libera pratica.

« Essi hanno viceversa il diritto di es-« sere mantenuti e pagati.

« Ed in conseguenza se il bastimento, « durante la quarantena, debbe ripartire « per un nuovo viaggio, la persona che « non vuole arruolarsi per questo viaggio « ha diritto di essere sbarcata in lazzaretto « e pagata sino a libera pratica.

« Le spese di mantenimento, di qua-« rantena e di lazzaretto sono a carico del « bastimento. »

300. « Sono eccettuate dalle disposi-« zioni degli art. 266, 267, 268, 269, 271 « e 279 le spedizioni alle coste limitate, « ossia dei patroni di seconda classe, in « conformità dei regolamenti. »

301. « Se sono levati uomini di un equi-« paggio per servire sui regii bastimenti « da guerra, il capitano o patrone debbe « saldare i loro conti e pagare ogni loro « avere. ».

302. « Ogni disposizione concernente i « salari, la cura ed il riscatto dei marinai, « è comune al Capitano, agl Uffiziali, ed a « qualunque altra persona dell'equipaggio.»

Merita inoltre di essere qui avvertita la benefica disposizione del regolamento per la marina mercantile annesso ad altre RR. LL. PP. pure delli 13 gennaio 1827, il quale alli articoli 256 e seguenti stabilisce una cassa degli invalidi; assegna le regole da osservarsi per la medesima, determina i fondi che vi dovranno contribuire, e dispone (art. 258) che qualunque individuo iscritto sulle matricole delle genti di mare, e che abbia contribuito alla cassa suddetta potrà ottenere una pensione di ritiro da pagarsegli in proporzione dell'avanzata sua età, e dei servigi prestati a bordo dei Regii legni, negli Arsenali e Cantieri da guerra e sopra bastimenti mercantili.

Gli articoli susseguenti dichiarano le condizioni richieste per aver diritto alla pensione (*v.* Arruolamento, Capitano, Inscrizione, Marina (casse di), Matricola, Viaggio).

MASTRI DI POSTA (*v.* Posta dei cavalli).

MATRICOLA. Libro nel quale sono registrati gli studenti ammessi alle scuole, gli addetti al servizio militare sì di terra come di mare, gli esercenti un'arte, un mestiere.

La polizza rilasciata in dipendenza di tali registrazioni chiamasi *inscrizione* pegli studenti, *assento* pei militari, *ascrizione* pei marinai, *patente* pegli industriali e pei commercianti.

Chiamasi eziandio matricola la tassa che l'artefice paga al Comune per poter esercitare la sua arte, che negli Stati Sardi chiamasi *cotizzo*.

Nella moderna tecnologia quei tre modi d'inscrizione prendono il nome *di ruoli*.

A tenore del Codice di commercio spagnuolo, la matricola è il registro nel quale i commercianti debbono farsi inscrivere seppure vogliono godere dei vantaggi accordati loro dalla legislazione commerciale.

Questo registro è aperto nell'uffizio di intendenza di ciascuna provincia, il quale viene tenuto in corrente a misura dei certificati d'inscrizione che per doppio originale l'autorità municipale ha obbligo di trasmettere al rispettivo intendente (*v.* COMMERCIANTE).

In dipendenza delle LL. PP. 13 gennaio 1827 relative alla marina mercantile, tutta la gente di mare debb' essere descritta nelle matricole divise in 11 categorie corrispondenti ad altrettanti impieghi, uffizi e gradi della gente medesima.

Il regio Brevetto 17 settembre 1842 modificò le anzidette disposizioni dichiarando, art. 1° che in ogni capo-luogo direzionale di marina sarà tenuta una matricola della gente di mare, la quale comprenderà 1° i mozzi e marinari, 2° i garzoni od operai delle due arti marittime, calafati e carpentieri.

Art. 3° Ciascun individuo, nell'atto in cui sarà matricolato, riceverà un libretto destinato a riprodurre tutti i movimenti della matricola sia rispetto all'effettuata navigazione, sia sulla retribuzione pagata alla cassa degli invalidi della marina.

Art. 4° Niuno può essere matricolato mozzo o garzone operaio, se non ha compito l'età d'anni dieci, e se non è munito del consenso del padre, della madre o del tutore.

Art. 5° Per tale matricolazione si dovrà far fede del contemporaneo arruolamento a bordo di un legno nazionale od in un cantiere o porto mercantile.

Art. 6° Il mozzo non sarà passato a marinaro od imbarcato in questa qualità, se non avrà compito il sedicesimo anno di età e fatto diciotto mesi di navigazione effettiva almeno.

Art. 7° Il garzone operaio non passerà alla classe di operaio prima dell'età di 16 anni compiti e 18 mesi di lavorazione.

L'operaio non sarà promosso alla classe di maestro, se non dopo 18 mesi di lavorazione e mediante prova di abilità nell'arte sua.

Art. 9° La cancellazione dalla matricola ha luogo in caso di decesso e di cessazione della navigazione e delle arti marittime.

La matricola non deve confondersi col ruolo d'inscrizione marittima, il quale comprende i matricolati che avranno compito l'età di 18 anni e avranno fatto, dopo l'età di anni sedici, 18 mesi di navigazione su legni nazionali, 18 di lavorazione sia negli arsenali o cantieri della regia marina, sia in quelli della marina mercantile. Tengono luogo di 18 mesi di navigazione due viaggi di lungo corso, o un solo al di là del Capo Horn o del Capo di Buona Speranza.

I matricolati che si faranno cancellare dal ruolo d'inscrizione vanno sottoposti alla leva militare.

È data libera e piena facoltà agli iscritti di arruolarsi sui legni mercantili coperti dalla regia bandiera.

Giunti all'età di 40 anni, e dopo 8 anni di complessivo servizio nel corpo Reale Equipaggi, gli inscritti marittimi cessano di far parte del ruolo d'inscrizione.

Saranno riportati nella matricola i loro servigi e la fatta navigazione (*v.* INSCRIZIONE).

MENDICITA' (RICOVERI DI). Due principali ragioni fanno trovar sede in questo Dizionario all'articolo *Mendicità*; la prima perchè le manifatture sono la sorgente la più viva del pauperismo, la seconda per l'intrinseca loro condizione di case di lavoro.

Su questo particolare non possiamo ricorrere a miglior fonte della Pastorale

dettata il dì 22 febbraio 1843 da monsignor Losana vescovo di Biella per annunziare l'aprimento di un simile instituto nella sua diocesi, essendochè in essa raccogliesi la dimostrazione dei vantaggi che ne scaturiscono, e sono confutate le obbiezioni mosse per far loro guerra: un quale pastorale esempio è stato indi a non molto con pari solerzia e robustezza di ragionamenti seguito da monsignor Gilardi vescovo di Mondovì, animato esso pure dallo stesso zelo di consociare nel lavoro della vigna del Signore gli interessi morali ai materiali.

Informato secondo il cuore di Dio ebbe campo monsignor Losana negli abnegativi e santi uffizi di parroco, e poscia nelle sue peregrinazioni apostoliche in Oriente, di osservare le umane miserie, e di persuadersi siccome l'associazione degli interessi temporali con gli spirituali è il mezzo migliore per suscitare la pietà e la vera religione. Il perchè, appena fu rivestito del pastorale ministero, diedesi a promuovere e a fecondare nella sua diocesi gli instituti di filantropia che maggiormente rassodano gli animi nel progresso del bene, e vi riuscì per modo, che nel giro di pochi anni, coi soli soccorsi di private largizioni, sorsero sotto la potenza della sua evangelica parola sale di asilo per l'infanzia, scuole cristiane, società pel progredimento delle arti, dei mestieri e dell'agricoltura, e per ultimo il ricovero summentovato.

Il venerevole Prelato esordisce la sua Pastorale con queste memorande parole: « *Et facta est lux*, si gridò allorquando il benemerito Guttemberg apriva le mirabili sue officine alla stampa, *et factus est homo*, grido io pure colla Genesi ogni volta che odo aprirsi dai generosi un ricovero alla mendicità.

« Senza la stampa non poteva diffondersi l'istruzione, sempre benefica ove ben diretta, nè perciò togliersi l'ignoranza delle cose sante ed utili nelle varie classi sociali, umili od elevate, e sceverarle dall'ignoranza, che è la massima delle povertà.

« Senza ricoveri dove stia scritto da un lato *in sudore vultus tui vesceris panem*, e dall'altro *si quis non vult operari nec manducet*, non si potrebbe togliere la mendicità vagabonda ed abbrutita, che pel mondo sociale ben può dirsi la massima delle miserie, essendochè il vagabondo povero, naturalmente ozioso, si fa accattone per professione, ed infingardo per sistema; rotto quindi ad ogni sorta di vizio e di turpitudini, cui da un canto lo assoggetta la esosa condizione in cui si gettò, e dall'altro lo lascia impunemente la non curanza e fin lo sprezzo altrui, diventa orrido e brutale.

« Il mendico di professione per lo più cade nel profondo dell'abbiettezza e del patimento, vive come d'istinto, e divenuto un verme della terra, raramente o forse mai non eleva i suoi occhi al Cielo.

« L'accattone è di grave peso e di grave danno al pubblico, mentre potrebbe essere utile, e pagare anch'esso il suo tributo alla società di cui è membro; egli è profondamente cattivo, orgoglioso, esigente e molesto, specialmente nelle picciole terre, nei villaggi campestri, nei caseinali, dove con aria ed accenti imperiosi atterrisce i buoni e pacifici abitatori, entra da padrone, minaccia altamente rovina, si fa dare tutto che vuole, e poi se ne va da bravo.

Nei ricoveri di mendicità per lo contrario questa creatura ibrida, degenerata, riacquista l'originaria sua qualità di ente ragionevole, è rigenerata alla società, e tolta all'avvilimento e alla scioperatezza, si eleva all'idea del vero onore, del dovere, delle cose celesti, e fa ritorno a Dio; ed è perciò che Monsignore Losana chiama questi stabilimenti, fari innalzati per additare alle classi inferiori la via sicura per non entrarvi, ove li credano ad essi loro odiosi ed infausti; per renderli previdenti in gioventù onde assicurarsi un onesto e

quieto vivere in vecchiaia; per renderli circospetti nello ammogliarsi, ben ponderando prima la propria capacità nel sopportarne i pesi, ed in particolare con astenersene ogni qual volta o difettosi di corpo, o già affetti da malattie organiche od ereditarie, non altro se ne può augurare che di veder moltiplicarsi dei miserabili sulla terra; per eccitarli a darsi di buon'ora alla virtù ed al lavoro, e non fissarsi in capo il codardo rifugio della limosina, e molto meno di addestrarvi, come pur troppo si pratica, la prole appena atta a camminare da sè.

La carità, figlia eletta del Cielo, divina scintilla che tutta ravviva la beneficenza e la fa bella e meritoria, debb'essere attiva, vigilante, e più che i semplici doni materiali apportar quelli delle cure, dei consigli e degli incoraggiamenti, le quali cose conseguir non si ponno che nei ricoveri, dove tutta la famiglia dei poveri trovandosi raccolta, molto meglio si potrà soddisfare alla parola di Cristo *pauperes semper habetis vobiscum*, e si renderà facile e fruttuosa l'opera di pubblica beneficenza, di gran lunga più santa ed efficace della carità privata fatta di porta in porta e senza discernimento per le vie, spesso nell'unico intento di togliersi un'importunità, o per atto d'ipocrisia e di ostentazione.

Ma se colle riferite parole di evangelica carità la santità dei ricoveri è dimostrata, non se ne vogliono per altro dissimulare le difficoltà. Consiste la prima nella privazione della libertà, condizione inseparabile da questi reclusorii; la seconda nella separazione dei membri di una stessa famiglia, non comportando i reclusorii medesimi la promiscuità dei sessi e delle età; la terza nei mezzi con cui perpetuarne la sussistenza; la quarta finalmente nell'utile impiego di tante braccia in guisa che non facciano una dannosa concorrenza colla classe che già vive col sudore della propria fronte.

Ritenuto che l'onesta libertà nella condizione si trova non nel girovagare, nell'ozio e nella crapula, ma sì bene nel riposo alternato con il lavoro nelle cose più confacenti all'indole e all'attitudine di ogni individuo, la medesima potrà essere agevolmente conseguita nei ricoveri.

Circa il secondo punto giova considerare, che se i matrimonii vogliono essere protetti ogni qual volta si hanno mezzi per alimentare la famiglia e per informarla al lavoro ed alla virtù, con altrettanta cura si devono dissecare dalla radice le piante parassite che con i loro infausti germogli tendono ad opprimere quelle che sono provvide e necessarie.

Per ciò che concerne ai mezzi, due se ne presentano: la carità legale, e la pubblica beneficenza; l'esempio dell'Inghilterra costretta a gemere sotto il peso della tassa dei poveri è tale da allontanare qualsivoglia uomo di Stato previdente dell'avvenire dall'innoltrarsi per quella malaugurata via. La pubblica beneficenza per lo contrario, sempre che sia fecondata dallo spirito che diresse monsignor Losana nelle sue funzioni di parroco, e che ora lo anima in quelle vescovili, fia pur sempre una miniera inesauribile. D'altronde la lue degli accattoni, e per conseguenza dei ricoverandi, andrà d'anno in anno diradandosi col favore delle sale di asilo per l'infanzia, delle casse di risparmio, e mercè la previdenza figlia del buon esempio e dell'educazione, e col favore dei soccorsi sparti opportunamente a domicilio alle persone cadute in qualche sventura.

La difficoltà più viva e grave è quella in quarto luogo indicata, e per ovviarvi fa d'uopo di abbandonare ogni idea di lucro nei lavori dei ricoveri; imperciocchè è facile di vedere che chi ha vitto, tetto e vestito senza costo di spesa, può produrre a molto miglior mercato di coloro che hanno da provvedere a tutti quei mezzi di esistenza per sè e pella loro famiglia, per il

presente e per i futuri contingenti: in queste emergenze è chiaro che il rimedio sarebbe peggiore del male, mercecchè, per rendere con gravi spese e fatiche operosa la classe indigente, si verrebbe a ridurre all'indigenza quella già bene innoltrata nella via del lavoro e della produzione.

I manufatti impertanto dei ricoveri vogliono essere consumati nell'interno servizio dei ricoveri medesimi e in quello delle carceri, perchè trattandosi di persone che prima non facevano peso in questo genere di consumi, nulla verrà detratto alla classe operatrice nello stato di libertà.

Egli è avvalorato da queste considerazioni che il Romano Pontefice, primario e il più legittimo interprete dello spirito di umanità e del Vangelo, tra i primi ha sanzionato lo sbandimento della mendicità col mezzo dei ricoveri, e che sotto l'egida dell'augusta Casa che da secoli tiene con tanta sapienza lo scettro sabaudo emanarono gli editti 1° febbraio 1583, 10 marzo 1627, 30 agosto 1648, 9 maggio 1650 e 6 agosto 1616, e per ultimo le LL. PP. 29 novembre 1836, che stabiliscono le condizioni per cui potranno erigersi ricoveri di mendicità nei reali dominii, e promettono aiuto all'eseguimento di quest'opera generosa, favoreggiandola con quei provvedimenti che parvero a S. M. il re Carlo Alberto consentiti dai principii di umanità e di giustizia, e che possono condurre all'abolizione della mendicità senza gravare la proprietà di una tassa, il minore inconveniente della quale sarebbe di pesare sulla classe la più numerosa e la più vicina all'indigenza, su quella cioè dei piccoli proprietarii.

Le condizioni espresse in quelle LL. PP. sono: la preventiva sovrana approvazione dei ricoveri; l'obbligo di raccogliere nei medesimi gli accattoni di una intiera provincia; la dimostrazione dei mezzi occorrenti per mantenerli aperti pel corso di cinque anni almeno.

Le conseguenze inerenti alle fondazioni della fattispecie sono l'introduzione in essi, per opera delle podestà incaricate della polizia, degli accattoni dei due sessi nati o residenti da dieci anni nella provincia; il rimando degli accattoni non nati o non domiciliati da un decennio nella provincia nel luogo della loro nascita; la reclusione dei ricoverati sino a che abbiano acquistato qualche mezzo di provvedere alla propria sussistenza nel lavoro in quelle professioni verso le quali saranno avviati; la carcerazione degli individui che fossero recidivi nel mendicare.

I ricoveri di mendicità sono essi tali da lasciar fondata speranza di sanare la piaga ostinata, inevitabile del pauperismo che sembra in certo qual modo inerente alla società?

L'esempio della Francia posto in confronto dal sig. Magnitot con quanto all'uopo medesimo è stato praticato in Olanda, lascia concepire gravissimi dubbii.

E di vero i ricoveri non potendo essere introdotti in tutte le provincie, ne avviene che in molte il pauperismo godrà di una impunità tanto più grave, in quanto che concorreranno a goderne i mendici delle provincie dove la mendicità trovasi sbandita.

Osservasi in secondo luogo che i ricoveri nella presentanea loro condizione altro non ponno essere che carceri di grave dispendio, dove di mal animo individui non convinti nè giudicati di delitto scontano la grave pena della segregazione dalla società e dal seno delle famiglie.

Varii sistemi sono stati ideati per ovviare ai due riferiti inconvenienti, se non che sembra aver risolto il problema quello delle colonie agricole olandesi create nel 1818 dal generale Van-Den-Bosch, il quale, mediante il concorso di private sottoscrizioni, concepì l'idea di applicare i mendici al dissodamento delle terre incolte.

I risultati superarono ogni aspettazione,

dappoichè già nel 1851 più non esisteva nei depositi di mendicità un solo povero valido, i quali furono chiusi per conseguenza perchè inutili.

Mediante il sussidio del prodotto dei lavori agricoli, ogni ricoverato nelle colonie non costa oltre L. 70 all'anno, quando che nei depositi non si richiede meno di 217 lire, ogni cosa compresa; nel periodo di 16 anni lo Stato entra in possesso dei terreni accordati a ciascun colono; il governo ha il diritto di collocarvi, mediante una tenue somma di primo ingresso, tutti i suoi vagabondi e carcerati per non gravi delitti, oltrechè coi dissodamenti aumentando le proprietà materiali, cresce in pari tempo l'asse del tributo.

In grazia di quel nuovo sistema di detenzione il quale lascia al ditenuto una sufficiente libertà, gli toglie in parte il rammarico della perduta libertà, gli offre un possente allettamento al lavoro colla prospettiva di diventar proprietario un giorno col frutto del suo lavoro e dei suoi risparmi, l'Olanda ed il Belgio videro diminuito molto sensibilmente il numero dei loro accattoni e vagabondi atti al lavoro, e vasti pianori sterili per lo addietro e maremmosi, sono diventati fertili ed ubertosi.

Il Magnitot mette in paragone quei risultamenti con quelli che producono in Francia le case centrali di ricovero; e ne deduce: 1° che i ricoverati ne sortono molto più perversi di quanto lo fossero all'epoca del loro ingresso; 2° che le spese di manutenzione sono di un terzo maggiori; 3° che i lavori industriali poco producono, e quel poco, raccolto con costosi sagrifizi, viene a fare una perniciosa concorrenza con le industrie liberamente esercite.

Se col favore della società di agricoltura recentemente instituita nei Regii Stati conseguir si potesse l'introduzione di così fatte colonie, sarebbe questo uno dei più segnalati ed auspicati benefizi che da quella nobile e generosa instituzione si ha fede di conseguire (*v.* PAUPERISMO).

MERCANTESSA (DONNA). Mercantessa pubblica chiamasi la donna sì maritata che nubile, esercente la mercatura per suo proprio conto.

L'art. 6 del Codice di commercio dispone che « La donna maritata non può es-« sere commerciante senza il consenso del « marito espresso o tacito.

« Si presumerà sempre il consenso del « marito quando l'esercizio della profes-« sione di commerciante sia pubblico e « notorio, salvo che il marito ne avesse « fatta espressa dichiarazione in contrario, « da essere registrata nella Segreteria e « tenuta affissa nella sala del Tribunale di « commercio.

« Qualora il marito per alcuna delle cause « enunciate nell'art. 134 del Codice civile « non possa dare il suo consenso alla mo-« glie per essere commerciante, si richie-« derà l'autorizzazione del Tribunale. Lo « stesso sarà nel caso che dal marito si « ricusi di dare il consenso alla moglie se « questa si trovi legittimamente separata, « sentito in questo caso il marito. »

Questa eccezione era necessaria per neutralizzare l'effetto dell'art. 127 dello stesso Cod. civ., il quale obbligando la moglie ad abitare col marito ed a seguitarlo ovunque egli crede opportuno di stabilire la sua residenza, avrebbe per questo solo fatto virtualmente esclusa la donna maritata dal pubblico esercizio della mercatura.

7. « La moglie, se è commerciante, può « senz'altra autorizzazione del marito stare « in giudizio e contrarre obbligazioni per « tutto ciò che concerne il suo commercio, « ed in tal caso, se essa è in comunione di « beni col marito, secondo il disposto dal « Codice civile, obbliga eziandio il marito, « ristrettivamente però agli utili della co-« munione.

« Essa non è considerata esercente il

« commercio se non fa che vendere al minuto le merci del traffico di suo marito, « ma lo è soltanto quando esercita un commercio separato, secondo il disposto dall'art. 136 del Codice civile.

8. « Le donne commercianti non sono « soggette per le fideinssioni relative al « commercio al disposto dall'art. 2054 del « Codice civile. »

9. « Le mogli commercianti possono « senza autorizzazione del marito dare a « pegno, ipotecare ed alienare i loro im« mobili, salvo, quanto alla donna minore « maritata, il disposto dall'art. 4 » il quale vuole che nei casi di alienazione per parte della donna maritata minore si osservino le formalità prescritte dagli art. 331 e seg. del Codice civile (*v.* MINORI).

« Tuttavia i loro beni dotali non pos« sono essere ipotecati nè alienati, se non « nei casi e nelle forme determinate dal « Codice civile. »

È massima di giurisprudenza, che le donne mercantesse siano per ragione del loro commercio considerate come uomini.

Essesono indipendenti, per questo fatto, dalla podestà del padre e del marito.

Divenute maggiori, possono contrattare senza solennità di atti.

Ciò che acquista la donna mercantessa non lo acquista nè pel padre nè pel marito.

Art. 124. « La soscrizione di femmine « non commercianti sopra lettere di cam« bio, ancorchè solo nella qualità di giranti, « non sarà riguardo ad esse riputata che « una semplice obbligazione. »

Emerge dalle premesse cose che, contro la massima del diritto comune, la donna maritata mercantessa pubblica non ha bisogno ad ogni volta per obbligarsi validamente dell'autorità e assistenza di suo marito, perchè si suppone che essa abbia ricevuto un'autorità generale per tutti gli atti del suo commercio.

Che se il marito non ignora un tale esercizio e non lo contradice, si presume che tacitamente vi acconsente, e autorizza la moglie a fare tutto ciò che è necessario per il buon esito del suo traffico.

Che se la donna mercantessa non fa che vendere a minuto le mercanzie del marito ed è solita a sottoscrivere gli atti di commercio del medesimo, veste la qualità di commesso o mandatario di questi, il quale rimane obbligato per gli atti de'suoi commessi e mandatarii *propter bonam fidem.*

Se non essendovi solita, nè per ciascheduno autorizzata, la donna maritata sottoscrivesse atti di commercio di suo marito senza il suo intervento, i medesimi sarebbero nulli, non però di pien diritto.

La donna maritata non può considerarsi come pubblica mercantessa se non ha compito l'età di 21 anni (art. 367 del Cod. civ.), o se trovandosi in età minore, non avrà adempinto le condizioni necessarie al minore per essere commerciante, e se non esercita il commercio pubblicamente, *separato*, abbenchè non *diverso* da quello di suo marito e colla di lui autorizzazione.

Il consenso del marito non toglie l'autorità maritale; eppereiò tale consenso sarà sempre rivocabile. Quanto agli effetti di questa revoca relativamente ai terzi il di cui interesse esser potrebbe collusivamente e dolosamente compromesso, appartiene al tribunale di commercio di determinarli, avuto riguardo alle circostanze, all'equità, alla buona fede delle parti.

Il Codice di commercio ha formalmente derogato a favore della donna maritata pubblica mercantessa alla massima di diritto civile, non essere lecito al marito di accordare alla propria moglie, nemmeno per contratto di matrimonio, una generale autorità per l'alienazione de'suoi beni stabili, dandole facoltà di ipotecarli, alienarli, impegnarli senza formalità per quanto concerne il suo negozio. Che più, la donna rende obbligato altresì il suo marito se vi è comunione fra di essi, perchè il marito si

reputa in questo caso socio della moglie e soggetto all'esecuzione personale pei di lei contratti. E di vero il lucro mercantile divenendo comune, e potendo il marito disporre della comunione a suo beneplacito, ragion vuole che, siccome egli ne percepisce gli emolumenti, ne debba soggiacere anche agli oneri.

Il Codice di commercio non deroga alla disposizione del Codice civile che proibisce alla donna maritata pubblica mercantessa di stare in giudizio senza il consenso del marito o del giudice. Non le è però vietato di spedir citazioni, epperciò essa può far *protesto* senza autorizzazione, perchè trattasi di un atto fatale inerente alla celerità che le operazioni di commercio necessariamente esigono; ed eminentemente conservatorio e preparatorio.

Le donne mercantesse del pari che i minori commercianti possono validamente sottoscrivere assicurazioni, quantunque non siano nel novero degli assicuratori abituali (*v.* Commerciante, Fallimento, Minore, Moglie).

MERCATO. Luogo pubblico dove si fa la vendita di ogni specie di merci e di derrate.

I mercati si dividono in due classi, di provvedimento cioè e di rivendita.

Nei primi, che sono per lo più ebdomadarii, i foresi vi conducono i prodotti loro propri o quelli che hanno raccolti nelle loro circostanze; nei secondi si fa la vendita al minuto delle cose comperate all'ingrosso dai provveditori foresi.

La vigilanza sui mercati è di competenza dell'autorità politica locale, che nei luoghi più cospicui curar deve l'osservanza dei bandi speciali conceduti dal principe.

La condizione vincolativa dei mercati è quasi generalmente quella per cui, per lo spazio di un'ora, e finchè sventola nel luogo a ciò destinato la banderuola o stendardo, è proibito ai rivendiuoli di fare incetta dai foresi, e ciò per lasciare la preferenza ai particolari uomini del Comune di provvedersi delle cose necessarie a più modico prezzo. Questa disposizione che sorride alla teoria, ma che in pratica è facilmente delusa, perchè i foresi non sono obbligati di vendere al minuto, ed hanno per lo più particolari intelligenze con i rivenditori, ha formato l'oggetto di serie controversie e fu soppressa nei Regii Stati sull'esempio della Toscana in quei Comuni che ne fecero particolare domanda (*v.* Fiere, Meta, Tasse annonarie).

MERCE. Qualunque cosa mobile di cui si possa far traffico, non escluso il danaro.

Le cose immobili per loro natura non sono comprese sotto il significato di merci, quand'anche taluno le comprasse per rivenderle.

Possono considerarsi come merci l'avviamento di un negozio, i prodotti dell'ingegno, il numerario metallico e la carta monetata.

Contro la massima di diritto naturale, che le persone non possono in verun caso essere tenute in conto di merci, vennero dalle nazioni incivilite di Europa riputati merci nei tempi moderni e dopo scoperte le Americhe, gli schiavi che dalle coste d'Africa furono trasportati nelle colonie ivi stabilite.

Le obbligazioni che nascono dal numerario e dalla carta monetata non possono rigorosamente formare oggetto delle compre e vendite, e non costituiscono per loro propria natura una vera merce.

Il titolo in virtù del quale altri è in diritto di esigere la rimessione di una merce, e che prende in genere il nome di *fattura*, rappresenta le merci medesime; quello invece che è relativo ad un credito in danaro non diventa merce se non se in dipendenza della sua forma, e in quanto che si riferisce ad un'operazione di banca e di cambio, ed è intrinsecamente commerciale.

Le inscrizioni sul debito pubblico, che non vogliono essere prese in cambio della

carta monetata, il di cui scopo quello si è di conservare o accrescere il credito pubblico, associando un maggior numero di persone alla fortuna dello Stato, hanno tratto sostanzialmente a un impiego di capitali, eppereiò non prendono il carattere di merci ehe in vista della speculazione che Il compratore ne fa nell'intento di guadagnare sulla rivendita.

Affinchè la rivendita diventi atto di commercio è necessario che la trasmissione ne sia stata fatta a un prezzo convenuto e determinato, e che la stessa rivendita abbia per oggetto il lucro, od altra speculazione commerciale, eppereiò la vendita di merci acquistate a titolo di donazione e di eredità, quella dei prodotti del suolo tanto in natura che artefatti o estratti dalle viscere della terra, eziandio nei casi di locazione, quella dei prodotti dell'ingegno, rimangono nei limiti del diritto comune.

Dalla massima che sono atti di commercio tutte le operazioni di compra che si fanno nell' intento di vendere, la giurisprudenza eccettua però le speculazioni che hanno per oggetto l'industria agricola in cui la produzione, in qualunque modo si faccia, è inerente alla proprietà, e la rivendita n'è soltanto la conseguenza.

Dietro queste premesse, le incette che le pubbliche amministrazioni fanno per i bisogni dello Stato, quantunque siano poscia susseguite dalla rivendita, le concessioni che procedono dal Governo per la vendita di oggetti di privativa gabellaria, l'alienazione per parte dell'artista e dell'autore delle opere sue, quella dell'institutore per il servizio del suo convitto, quella del locale di un caffè, di un teatro, di un albergo e simili, non sono atti di commercio per se stessi, e non ne assumono il carattere se non in quanto che interviene l'uffizio abituale di rivenditore.

La giurisprudenza ha, per dettato di Azuni, stabilito quanto alle merci le massime infra espresse:

Le merci poste da un socio nel magazzino o bottega sociale passano tosto nel dominio della società, nè il socio ritiene altro diritto tranne quello dell'importare del prezzo.

Dato un prezzo distinto alle merci in un solo atto, s'intenderà seguito il contratto sulla specialità, non già sulla universalità di esse.

Disciolta una ragion di negozio, le merci restano nell'essere di cose particolari e tra sè divise nel modo stesso che erano prima che fossero assorbite dalla universalità del negozio.

Le merci corrotte o altrimenti guaste per colpa od indolenza del capitano, debbono stimarsi per la rifazione del danno sul prezzo che dalle medesime sarebbesi ricavato vendendole nel luogo cui erano destinate, non già su quello della loro compra, ed avuto riguardo al tempo che poteano pervenire alla loro destinazione.

Chiunque abbia in suo potere le altrui merci, potrà ritenerle per rimborsarsi di ciò che avrà speso pella loro conservazione od altro interesse che aver possa sulle medesime.

Le merci consegnate a uno spedizioniere ben chiuse, sigillate e condizionate, denno essere rese nella medesima condizione, sotto pena dei danni e delle spese in caso di loro deterioramento, dietro la fede giurata di chi ne faceva la consegna.

Concorrendo diversi creditori sulle merci caricate sovra una nave, delle quali si sia ordinata la vendita, debbono collocarsi in primo luogo e pagarsi preferibilmente ad ogni altro le spese del discarico, trasporto e magazzinaggio delle merci scaricate; viene dopo il capitano della nave per il pagamento del nolo e delle avarie generali ad esso lui dovute.

Il creditore di cambio marittimo sopra merci è preferito al venditore delle me-

desime che non sia stato pagato del loro prezzo; essendochè dal momento in cui le merci sono state caricate sulla nave, divengono il pegno del cambiante, il quale non provvide il danaro che sulla fede del caricamento di esse (*v.* Atti di Commercio, Compra, Vendita).

MERCIAIUOLI e COMMESSI AMBULANTI. I prodotti dell'industria manufatturiera eccedendo per lo più di molto le ordinarie consumazioni, la stagnazione loro nei magazzini non tardò guari a dimostrare l'erroneità della massima di alcuni economisti, che i produttori non debbono mai badare alla possibilità dello smercio, nè prenderne fastidio.

L'incuria, o per dir meglio la forza d'inerzia è ingenita nell'uomo, e per vincerla abbisogna egli di un' altra forza più impellente, quella del bisogno, sia esso morale o materiale. Quindi è che egli non si muove in generale a far incetta di chicchessia se non vi è spinto dal bisogno o di soddisfare agli impulsi della natura, o da quelli delle sue passioni.

Questa pratica esperienza ha fatto nascere in commercio la classe dei commessi e merciaiuoli ambulanti, il cui uffizio si è di portare di porta in porta nelle città e nelle campagne gli oggetti manufatti di ogni genere con vantarne l'utilità ed il buon mercato.

L'uomo sedotto dalla comodità, dalle millanterie e dalle officiose esibizioni dei merciai, si induce a comprare cose eziandio a lui meno necessarie, le quali passano dai magazzini nelle case particolari, e mettono intanto in circolazione considerevoli somme che alimentano nuove produzioni, e mantengono in vita l'industria manufatturiera.

Si osservano merciaiuoli ambulanti di ogni genere, e non ne sono prive le produzioni dell'ingegno le quali forse più di ogni altra ne abbisognano in oggi che non si compongono più gran fatto libri di getto, ma si affastellano insieme a colpi di forbici idee sparse in molti libri vecchi, ed anche di data recente.

I merciaiuoli vanno soggetti alle leggi generali di commercio, ed in particolare a quelle di politica e polizia delle fiere e dei mercati ch'essi frequentano (*v.* Atti di commercio).

MERCURIALE. Chiamasi mercuriale il prezzo medio delle derrate che l'autorità municipale fa registrare sui pubblici mercati per stabilire la tassa del pane, della carne e di altri commestibili di prima necessità.

La panificazione e l'arte del macellaio sono di tale natura (l'una per i minuti particolari di cui si deve tener conto e per la necessità di lavoro notturno, l'altra perchè genera ribrezzo), che non ammettono la libera concorrenza, motivo per cui il monopolio riesce facile a stabilirsi nell'intento di produrre la carestia. Per questa ragione le tasse non possono essere considerate come un antiquato residuo di fendalismo, ma sibbene nel novero di misure conservatorie, necessarie alla condizione sociale, segnatamente là dove numerosa è la popolazione.

Le mercuriali essendo la base fondamentale delle tasse non si saprebbe procedere con bastante circospezione nel determinarne gli elementi.

Supponiamo tre qualità di grano vendu'o a prezzi diversi sul mercato, cioè 1000 emine a 5 lire, 700 a 5. 50, e 600 a 5. 60. Se lo stanziatore stabilisce la media unicamente sui prezzi, la medesima risulterà di 5. 30; se invece egli moltiplica ogni quantità di grano venduto per il rispettivo prezzo, e dopo fatta l'addizione dei prodotti delle diverse qualità divide la somma per il totale quantitativo, otterrà il prezzo medio reale di 5. 15.

Il R. brevetto 13 aprile 1841, e il pedissequo 18 febbraio 1843 assegnano le norme da osservarsi per formare le mer-

curiali dei cereali, e quindi la tassa del pane.

Prescrive l'art. 2 di quest'ultimo brevetto doversi preventivamente formare le mercuriali del frumento, ed altri cereali e derrate sulle quantità vendute, e sul prezzo risultante dai mercati normali di ciascuna delle designate provincie.

Per forma d'instruzione viene poscia dichiarato prima base del calcolo per istabilire il prezzo del pane essere il valor medio del frumento, per accertar il quale gli ufficiali di politica dovranno raccogliere dai venditori e compratori di frumento le dichiarazioni dei prezzi cui ne furono vendute le diverse qualità.

A questo riguardo si avvertirà che il grano da semente non potrà mai essere compreso nel calcolo, come neppure il prezzo del frumento che sarà riconosciuto non atto ad essere ridotto in buon pane.

Nel raccogliere sul mercato il prezzo del frumento si raccoglieranno pure quelli delle altre derrate, meliga, segala, riso, avena, ecc., di cui sarà formata la media del pari che quella del frumento.

L'adequato ossia mercuriale sarà formato tenendo conto nel calcolo delle rispettive quantità, poscia moltiplicando tutte le singole partite vendute a diversi prezzi pel rispettivo loro prezzo; mediante l'addizione di ciascun risultato se ne formerà il dividendo, il quale operato dal divisore formato coll'aggiunta del numero dei sacchi di ciascuna partita, costituirà il prezzo medio di ciascun sacco.

Si procederà quindi sulla base anzidetta alla tassa del pane dall'uffizio di ragioneria, provveditura o riguarderia come sarà stabilito, dove ha luogo il mercato normale e la formazione della mercuriale del frumento, da rinnovarsi al 1° e al 15 di ogni mese.

L'uso invalso nei municipii di prender norma dal prezzo cui il pane vien tassato nella città capitale o capoluogo della provincia essendo di danno ai consumatori e di esuberante vantaggio per i panattieri, si sono dichiarati i mercati che dovranno essere tenuti per normali.

Sarà fatto ad ogni municipio la rivela del prezzo medio del frumento ossia mercuriale, non che della fissata tassa del pane per servire di base l'uno e l'altra del prezzo del pane che occorrerà a quel municipio di fissare.

Si avrà riguardo in tale emergente al prezzo minore di quello risultante dalla mercuriale cui sogliono i panattieri comprare il grano nei granai dai possidenti.

È necessario di avvertire risultare dagli instituiti sperimenti:

1° Che panificando la farina dopo uno, due o tre mesi dalla sua macinatura, incontra un aumento del 5 all'8 per cento che rimane a benefizio del panattiere.

2° Che il peso compensa la spesa del sale.

3° Che la volatilizzazione che occorre nella macina è largamente compensata dall'umido atmosferico assorbito dalla farina.

Molto maggiori difficoltà presentano le mercuriali delle carni da macello, impercioechè non è possibile di valutare il prezzo della pelle, del sego e di altri oggetti di scarto prima che le bestie siano macellate.

Riesce perciò della massima importanza che il prezzo medio sia stabilito sulle contraddittorie dichiarazioni dei macellai compratori e dei contadini venditori, essendo che i primi mirando ad innalzare il prezzo con diminuire il peso in carne delle bestie macellate, ed i secondi avendo una tendenza diametralmente opposta, si è dal contrasto di questi divergenti interessi che ne può rifulgere la verità.

Eziandio per le carni si deve tener conto della quantità delle bestie vendute a prezzi diversi, senza del che sarà la stessa stabilita sopra dati erronei (*v.* Annona, Cereali, Tasse annonarie).

METALLI. Denominazione generica che si applica a tutti i corpi elementari non organizzati che compongono la massa terrestre ed in ispecial modo ai corpi fossili semplici, pesanti, atti a fondersi, e le di cui proprietà fisiche sono l'opacità, il colore, la lucentezza, la densità ossia peso, la duttilità, la malleabilità, l'odore, il sapore, la durezza, l'elasticità, la sonorità, la dilatabilità, il tessuto, la cristallizzazione ed il magnetismo.

I metalli sono una parte vitale del commercio, segnatamente i metalli detti nobili, cioè l'oro, l'argento e il platino.

Stando ai computi del sig. Humboldt, la quantità d'oro annualmente estratta dalle miniere del globo è del peso di 37,000 kil., e quella dell'argento di 971,000 kil.

Il valore totale annuo egli lo estima di 127 milioni in oro, e di 213 milioni in argento.

L'attività della produzione metallica è ripartita come segue:

Oro.

America	21,000	kil.
Asia	11,000	id.
Africa	4,000	id.
Europa	1,000	id.

Argento.

America	900,000	kil.
Asia	19,000	id.
Europa	52,000	id.

La proporzione tra l'oro e l'argento è
In America :: 1 : 46.
In Europa :: 1 : 40.

Il quantitativo sovr'indicato di metalli è impiegato in moneta sonante, ed in oggetti d'arte e di lusso.

Il sig. Jacob fa ascendere la quantità impiegata in questi ultimi oggetti al valore di 148 milioni; ciò non pertanto dati statistici più recenti la riducono al valore di 114 milioni; da un quale quantitativo bisogna dedurre il 20 per cento per i metalli provenienti da oggetti manufatti posti fuori d'uso, in guisa che la consumazione reale si riduce a 92 milioni circa.

La perdita che soffrono le monete nella circolazione è valutata a 1/600 per le specie d'oro, ed a 1/200 per quelle d'argento, senza tener conto di quanto viene tolto alla circolazione dagli incendi, dai naufragi ed altri sinistri, il perchè la consumazione può essere stabilita sulla base dell' 1 per cento.

Si dovrebbe ancora dedurre la porzione tesaurizzata e sepolta, e così perduta per un tempo indeterminato per il commercio, ma non si hanno dati per stabilire un computo di probabilità a tale riguardo.

Questi brevi cenni servono a confermare ogni vieppiù la verità;

1° Che i metalli sono un oggetto di commercio come tutti gli altri prodotti, siano essi ridotti in specie monetata, in vasellame, in gioielli e simili.

2° Che non vi può essere timore che i prodotti delle miniere vengano meno, dovendo bastare per rinfrancare i più timidi il riflettere, che dal 1500 a questa parte i medesimi hanno seguito una progressione ognora crescente a malgrado le guerre, l'anarchia e le altre calamità che ne avrebbero dovuto disseccare la sorgente.

Questa progressione fia per crescere anche maggiormente se si ritiene che la esportazione di metalli che si faceva, è già tempo, verso l'Oriente, non solo è cessata, ma si è cambiata in articolo di importazione in grazia delle miniere coltivate nelle Indie e nella China.

È una grave questione di politica economia quella di sapere, se la ricchezza aumenta nella progressione crescente dei prodotti metallurgici?

A questo riguardo giova distinguere l'oro e l'argento dagli altri metalli.

Quanto ai primi, Montesquieu esamina il punto con il solito suo acume, fondandosi

su quanto si è verificato in Spagna dopo la conquista dell'America.

Pareva naturale, egli dice, che se le altre parti di Europa tanto utile ricavavano dal commercio col Nuovo Mondo, gli Spagnuoli dovessero conseguirne la parte la più considerevole; ciò non di meno la miseria la fece naufragare quasi ogni dove, e Filippo II successore di Carlo V fu costretto ad una bancarotta, che menò ai suoi tempi così gran rumore; e da quell'epoca appunto data la decadenza di quella monarchia le di cui armi tanta strage menata avevano fra le indiane popolazioni.

Donde avvenne egli mai che si resero vane quelle tante conquistate ricchezze?

Da questo che l'oro e l'argento sono una ricchezza fittizia, un segno di convenzione che per sua natura va sottoposto a molto lente deteriorazioni, e che quanto più si moltiplica tanto perde del suo valore, perchè rappresenta una minor quantità di cose. Ora siccome la Spagna trascurò le ricchezze naturali per correr dietro a quelle dei segni che inviliscono e si disperdono coll'andare del tempo, avvenne che concepì speranze esuberanti, la vita oziosa e di consumazione sottentrò a quella operosa e di produzione, e si trovò nella condizione del proprietario, che sbalordito da una straordinaria abbondanza di frutti è costretto di venderli a prezzo vile e ne consuma i proventi, senza punto badare ai futuri contingenti di carestia che lo colgono sproveduto e lo conducono alla miseria.

Nella stessa proporzione in cui crebbe il prodotto dell'oro e dell'argento essendo aumentato il prezzo di tutte le cose e diminuiti d'altrettanto i lucri della coltivazione delle miniere, gli Spagnuoli soffrirono una doppia perdita nel doversi provvedere a punta di danaro di tutte le cose loro necessarie: un quale stato di cose andò aggravandosi colla concorrenza delle miniere del Brasile, e mediante le compagnie e le Banche che aggiunsero colla moneta di carta, cogli effetti di commercio finzione a finzione.

Per le quali cose tutte si viene a conchiudere, non essere vera ricchezza quella che procede da un eventuale tributo e che non ha fondamento sull'industria nazionale, sul numero dei suoi abitanti, e sulla coltivazione delle terre.

Non così accade per ciò che concerne agli altri metalli, imperciocchè potendo essere adoperati in mille modi nelle sociali evenienze, l'abbondanza loro conduce all'incremento di lavoro e di comodo e per conseguenza alla reale pubblica ricchezza (v. Lavori, Ricchezza).

MINIERE. La parola miniera dichiara il luogo d'onde si estraggono le sostanze tanto metalliche che fossili rinchiuse nel seno della terra, e che formano il perno dell'industria e del commercio.

Il progressivo incremento dell'industria metallifera somministra la misura la più precisa che fia possibile della condizione economica di una nazione, imperciocchè la maggiore o minore abbondanza del ferro e dei combustibili minerali, agenti oggi mai indispensabili dell'industria manifatturiera, e il vario loro prezzo modificano sensibilmente tutti i prodotti nei quali essi concorrono come principale elemento. Egli è per ciò che la coltivazione delle miniere ha formato fino dai tempi i più remoti l'obbietto di una speciale legislazione.

Le miniere sono elleno una dipendenza del dominio privato o pubblico? il diritto di coltivarle è regale oppure individuale? Qual parte esser deve fatta alla superficie, all'invenzione, al pubblico interesse? Ecco le gran questioni che predominano l'economia loro amministrativa.

Nei primordii della romana repubblica le miniere erano riputate di spettanza del proprietario della superficie, ma sotto gli imperatori prevalse il diritto regale, motivo per cui il governo interveniva, dava

o ricusava la facoltà di coltivarle, se ne riservava la polizia delle scavazioni e assegnava al fisco una parte dei prodotti. Nei tempi feudali esse stettero sotto la mano dei feudatarii, fecero poscia ritorno alla sovranità e il dominio del proprietario ceder dovette alla preponderanza del pubblico interesse.

Sotto il ministero Turgot prevalse in Francia l'ipotesi del diritto del primo occupante, mercè il quale l'inventore era in facoltà di estendere la coltivazione della miniera oltre i confini della sua proprietà e sotto il fondo altrui.

Essendo però accaduto in breve che un secondo, un terzo, un quarto inventore, facendo l'invenzione dello stesso filone nei loro beni, diventando alla volta loro primi occupanti, si incontravano nei lavori dei precedenti coltivatori, e li manomettevano, per cui invece dell'unità, della centralizzazione cotanto necessaria in siffatto genere di coltivazione, sottentrando le gare, l'anarchia e le rovine, si dovette far luogo ad una meno teorica, ma in pratica più razionale combinazione, con separare la proprietà del suolo da quella dei filoni minerali che in virtù del loro irregolare andamento, dell'indefinito loro protrarsi nelle viscere della terra, per le moltiplici loro ramificazioni esigono limiti appropriati ed escludono ogni corrispondenza con quelli della superficie. E di vero, se si suppongono altrettante perpendicolari protendentisi nel seno della terra quanti sono i proprietarii del suolo, si verrebbe a dividere ciò che la natura volle che fosse uno e compatto, ciò che non può dare un profitto se non mediante una coltivazione complessiva, ciò che non ha valore se non se su di vasta estensione e a confondere due elementi fra loro disparati, la superficie che l'interesse pubblico vuole divisa, e il fondo inferiore che deve sussistere in massa. Queste considerazioni, che Mirabeau espose con molta chiarezza e solidità di argomenti all'assemblea costituente, condussero alla conclusione, che le miniere sono di pubblico dominio, e per conseguenza sotto la tutela del governo per vegliare a che quella importante ricchezza non sia compromessa da un imprudente regime di libertà, a patto però che il proprietario del suolo abbia sempre la preferenza nella facoltà di coltivare, e che in tutti i casi possa questi scavare a suo beneplacito fino alla profondità di cento piedi.

L'una e l'altra di queste condizioni non tardarono a manifestare gravissimi inconvenienti e a render necessaria una revisione della legge.

Era massima dell'imperatore Napoleone, che la proprietà è il vincolo delle moderne società, la base dei troni, epperciò contro le tradizioni adottate da quasi tutti i governi di Europa, e il voto del Consiglio di Stato egli volle fossero applicate alle miniere le regole sancite dal Codice civile relativamente al diritto di accessione, cioè che esse fanno parte integrante della proprietà della superficie, con questa differenza per altro, che siccome la proprietà di una miniera crea una proprietà affatto nuova, così si rende necessario un atto del Sovrano potere per intraprenderne la coltivazione, a patto di liquidare preventivamente i diritti del proprietario del suolo. La conseguenza di questo principio, che prevalse nella legge del 1810, si è che il dominio assoluto del proprietario è subordinato all'interesse generale, a favore del quale ne può pertanto essere fatta espropriazione per cause di utilità pubblica, e mediante congrua indennizzazione. Operata la spropriazione, il governo concede la miniera alla persona nella quale riconosce in grado più eminente le condizioni necessarie per una regolare coltivazione, e ciò non già a titolo precario, ma sì bene incommutabile, capace per conseguenza di vendita, di donazione, di ipoteca, al pari

di qualsiasi altro stabile, e sottoposta alla giurisdizione ordinaria, le di cui forme speciali prevengono i sopr'usi e gli atti arbitrarii.

Questa massima di assoluta proprietà fu sanzionata dal Codice Napoleone, art. 552, e quindi trascritta nel nostro Codiçe civile il quale, premesso all'art. 452 che « l'esercizio dei diritti sulle miniere e sulle saline e loro concessioni, non meno che l'amministrazione d'ogni altro diritto regale e dei beni del regio Demanio, sono regolati da leggi proprie ai medesimi», determina, art. 458, che «Chi ha la proprietà del suolo ha pure la proprietà di ciò che vi esiste tanto superiormente che inferiormente, con facoltà di fare gli scavamenti giudicati opportuni e di trarre da questi tutti i prodotti di cui fossero suscettibili, salve le modificazioni risultanti dalle leggi e dai regolamenti relativi alle miniere, e dalle leggi e dai regolamenti di polizia. »

Non passò guari tempo però dopo la promulgazione del Codice Napoleone, che più vivo emerse il fatto, essere la ricchezza minerale uno dei più efficaci e potenti elementi dell'economia industriale e commerciale, ed abbisognare la sua coltivazione di protezione e tutela; in conseguenza del che venne fuori la legge del 21 aprile 1810, la quale ebbe a dichiarare, che le miniere sono la proprietà di nessuno, ma fanno parte integrante del sovrano dominio, e non possono diventare una possessione particolare che mediante concessione dell'autorità governativa la quale è in facoltà di accordarla a chi meglio le aggrada, sotto riserva dell'interesse della coltivazione e dell'utilità pubblica.

Queste due disposizioni legislative sono fra loro in aperta contraddizione, anzi più quella del 1810 distrugge affatto in questa parte il carattere della proprietà assegnato dal Codice suddetto nel senso di usare e di abusare, e ciò dopo il trascorso di poco meno di tre anni d'intervallo dalla sua promulgazione, e a malgrado la contraria opinione emessa nel seno del consiglio di Stato dallo stesso imperatore Napoleone, il quale nella discussione della legge del 1810 ebbe ad invocare più volte il testo per cui il proprietario della parte superiore del suolo lo è pure dell'inferiore, e a dichiarare non doversi far distinzione tra la proprietà delle cave di pietra e quella delle miniere.

Nel fatto però la proprietà della superficie venne riconosciuta e compensata mediante una retribuzione a debito del concessionario, e ciò a scanso dei gravissimi inconvenienti che ne sarebbero risultati nella coltivazione delle miniere da una diversa disposizione. L'interesse di questa stessa coltivazione condusse il legislatore a fondare bensì teoricamente il principio dei diritti serii ed incommutabili del concessionario, ma in realtà a vincolarlo alle condizioni 1° di una determinata retribuzione al proprietario della superficie ed al demanio e di una tassa proporzionale dovuta al Fisco. 2° Di non poter dimezzare, nè vendere in tutto od in parte la cosa conceduta senza la preventiva autorizzazione dell'autorità conceditrice. 3° Di coltivare, sotto pena di spropriazione, senza interruzione, a norma delle direzioni da prefiggersi dall'autorità amministrativa sotto il rapporto dell'arte, della sicurezza e dell'economia industriale.

Vuole l'interesse dell'arte che la coltivazione segua una direzione regolare e per conseguenza unica sotto la scorta di piani e di relazioni atte ad indicare l'andamento dei lavori, tanto per sè che in relazione con quelli dei vicini, quindi la proibizione di nulla intraprendere nè variare senza il corredo di una preventiva autorizzazione.

Relativamente alla sicurezza il concessionario va sottoposto a molte precauzioni e alla responsabilità degli accidenti che

risultar potessero per colpa sua o de'suoi agenti.

Finalmente per ciò che concerne l'economia, la coltivazione esser deve coordinata ai bisogni dei consumatori; il perchè non può essere interrotta senza cause legittime, e tali riconosciute dall'autorità concedente.

Alcuni giurisprudenti mal comportando di veder derogato a un testo di legge comune, dettato da più lati principii del diritto di proprietà, e ciò quasi contemporaneamente alla sua emanazione, persistono nel sostenere che le miniere formano parte integrante del suolo, e ad esso perciò esclusivamente appartengono. Essi domandano a quale profondità, nel caso di una diversa sentenza, dovrà essere circoscritta la proprietà del suolo, e se vi ha modo di segnare una linea di demarcazione? Forse che verrà ammessa per base la natura del materiale? ma in allora qual motivo si ha di fare una differenza tra le cave di pietre ed i metalli, sapendo che le une discendono non di rado a considerevole profondità, nel mentre che le altre sfiorano talvolta appena la superficie del suolo?

Donde procede la ricchezza metallurgica? Evidentemente dal lavoro. Ciò stante, chi ha maggior diritto d'intraprendere questo lavoro che il proprietario della superficie?

Non v'ha dubbio, che la regolarità, la prudenza, l'attività sono condizioni vitali, siccome in molti altri rami d'industria, così pure in quello della coltivazione delle miniere; ma se l'autorità non prende ingerenza nelle altre se non in quanto che interessare possono l'ordine pubblico, come mai il sistema preventivo, sempre funesto, potrà riuscire efficacemente per quest'ultimo, dove chi è chiamato a dirigere non corre verun pericolo, e non partecipa nel menomo che ai benefizi, nè alle perdite?

A queste ragioni plausibili in teoria, la pratica contrappone:

1° Che una regolare organizzazione del servizio delle miniere, e i lavori d'arte i più adatti alla loro coltivazione, sono la parte più difficile e vitale dell'industria minerale.

2° Che i dispendiosi lavori preparatorii consistono nel fare gallerie o pozzi, e le une e gli altri simultaneamente, onde condurre il minatore al punto in cui occorre di affrontare la massa metallifera, nel verificare questa massa, nel preparare il campo di coltivazione, nell'agevolare la circolazione dell'aria, i prosciugamenti dell'acqua, il trasporto delle materie scavate ecc: se tutti questi lavori non sono condotti con arte ed oculatezza, la ricchezza minerale e la salute dei minatori esser possono gravemente compromessi.

3° Che la natura dei lavori preparatorii varia nel variare di situazione, di forma, e di direzione dei letti metalliferi che si devono coltivare, imperciocchè qua vuolsi procedere orizzontalmente, là in linea perpendicolare, altrove col mezzo di gallerie, o di pozzi, a norma delle locali contingenze, per cui più libera riuscir possa la circolazione dell'aria, più brevi le comunicazioni, più facili i trasporti, più agevoli i prosciugamenti e la raccolta delle acque e delle materie in un sol punto ecc., perchè più spedite si facciano le successive operazioni.

4° Che le vene minerali non hanno relazione veruna col modo onde la proprietà del terreno è divisa alla superficie, ma si ramificano in modi così svariati da non conservare la benchè menoma analogia con una proprietà superiore.

5° Che non è possibile, stante la minuta suddivisione delle proprietà, ai proprietarii del suolo di coltivare utilmente, ciascuno per sè, le miniere sottostanti ai ristretti loro poderi.

6° Che l'utile andamento della coltivazione delle miniere esige omogeneità, simultaneità, unità e regolarità di lavoro, le

quali condizioni non ponno gran fatto essere conseguite in tanta diversità di opinioni e d'interessi quanti sono i proprietarii aventivi diritto.

7° Che ancora più ipotetica è la possibilità di venire a patti e riuscire a soddisfacenti convenzioni con un così gran numero di persone quale è quello con cui avrebbero a trattare gli speculatori che volessero attendere a siffatto genere di lavoro.

8° Che in ogni caso vien meno l'incentivo alle ricerche contro l'incertezza di ottenere premio e compenso alle incontrate fatiche.

9° Che le cure di buon governo impongono di prevedere gli abusi derivanti dalla forza, dall'imprudenza, dalla temerità, dalla trascurataggine per cui potrebbe trovarsi compromessa la vita degli operai, la sicurezza delle possessioni, la ricchezza metallurgica.

Tutte queste considerazioni da cui si deduce, che la proprietà privata debb'essere subordinata alla pubblica utilità, guidarono necessariamente a modificare, eziandio per rispetto alle miniere, come si è dovuto fare relativamente ai boschi e alle selve, ciò che, avuto riguardo alle sociali emergenze, il diritto di proprietà ha di troppo assoluto, a malgrado l'opinione dall'imperatore Napoleone espressa all'epoca già citata della discussione della legge del 1810, « che gli ingegneri sono teorici le di cui cognizioni non possono reggere in confronto della pratica sperienza dei coltivatori; che l'interesse particolare è più avveduto dei regolamenti; che a fronte degli inconvenienti che ne possono risultare non si denno frapporre impedimenti al diritto che compete al proprietario di usare ed abusare della sua proprietà; che la soverchia paternità in un governo compromette la libertà e la proprietà; che in caso di sopruso il ministero pubblico ha mandato per curarne la pronta repressione, e per ultimo, che nel modo stesso che il governo sarebbe un pessimo agricoltore, manca ragione per supporre che possa riuscire con migliore successo nella coltivazione delle miniere. »

Fondata sulle preaccennate considerazioni e ritenuto, che la proprietà minerale non può essere paragonata a verun'altra; che la coltivazione interessa troppo davvicino la prosperità pubblica perchè sia lecito di abbandonarne la coltivazione all'arbitrio dei proprietarii, la cui ignoranza, incuria, o cupidigia possono compromettere per sempre una massa di prodotti di sommo valore; che nelle concessioni e successive transazioni relative alle proprietà fondiarie i contratti ebbero in origine, ed hanno pur sempre per base il prodotto del suolo vivo ed apparente, e non quello che rimansi ignorato ed inerte nelle viscere della terra; che nessuno quindi può aver diritto sopra oggetti non per anco scoperti, e che richiedono in certo qual modo una seconda creazione; che l'interno della terra, e segnatamente le miniere, non sono suscettibili di divisione, in opposizione a quanto concerne la superficie che tanto maggiormente produce quanto più è divisa; la già citata legge del 1810 dichiarò senza più le miniere proprietà demaniale.

Ammessa tale proprietà, ne deriva naturalmente il diritto di prelazione che compete ad ogni proprietario di vedere se gli conviene coltivare il fatto suo prima di farne la concessione altrui a titolo di locazione, d'enfiteusi e simili.

Questo diritto di prelazione non poteva soffrire difficoltà relativamente al Regio Demanio, a condizione tacita di prevalersene colla massima riservatezza, perchè le speculazioni fruttano assai più essendo abbandonate all'industria privata, che sa ricavare lucro là dove l'azione amministrativa non riesce bene spesso a compensare le spese.

I diritti di proprietà e di prelazione

conducono naturalmente alla facoltà di concedere, e di stabilire le condizioni cerziorate più consentanee all'intento della concessione.

L'inventore, se ha mezzi proporzionati alla coltivazione, deve avere la preferenza; in difetto gli compete a titolo di ragione e di giustizia, e nell'interesse dell'industria mineralogica, un premio fisso o proporzionale al prodotto della coltivazione da pagarsegli dal concessionario.

Trattandosi di un'impresa aleatoria, di cui non si possono prevedere tutte le conseguenze, fia miglior consiglio di preferire il premio fisso.

Semprecchè nè il Demanio nè l'inventore repntino del loro interesse di coltivare una miniera scoperta, quali incumbenti fia utile di premettere per condurre ad una legittima concessione?

La pubblicità è certamente il miglior mezzo a quell'uopo, ed in caso di concorrenza, compete all'autorità sovrana investita dell'alto dominio il diritto di determinare la preferenza.

Un'altra questione si presenta sul punto, se la concessione di una miniera trae seco l'assoluta proprietà, e trasmessibilità perpetua della medesima?

Il buon successo della coltivazione fa propendere per l'affermativa, sotto il vincolo però di certe condizioni, l'inosservanza delle quali deve produrre la decadenza.

Queste condizioni possono essere concessive o esclusive, tanto per rapporto alle persone, quanto per ciò che concerne al modo di coltivazione e di trasmissione, mediante nuova investitura; di questa facoltà il sovrano potere si servirà colla massima riserva, ma egli non può non contemplarla nell'atto di concessione per non essere colto alla sprovvista all'evenienza del caso.

Il regolamento annesso alle LL. PP. delli 30 giugno 1840, che governa l'esercizio delle miniere nei Regii Stati, essendo fondato sul diritto regale di prelazione, di concessione mediante pagamento di un annuo canone corrispondente al tre per cento sul valore del minerale greggio, e di prudente eccezione, era pregio dell'opera di dichiarare in brevi termini le ragioni che militano a favore di tali principii.

Una questione molto interessante relativamente ai diritti che competer possono ai concessionarii delle miniere, è stata discussa e decisa dalla Corte di Cassazione di Francia, addì 2 e 3 marzo 1841, di cui per ciò appunto crediamo non fuori di proposito di qui riferirne un sunto.

Quando una miniera è stata conceduta, e la superficie del perimetro viene attraversata da una strada a ruotaie di ferro essa pure di privativa concessione per cui si renda necessaria l'interdizione di coltivare la parte di essa miniera che trovasi sottoposta alla strada, si ricerca se un'indennità deve essere corrisposta dagli autori della strada ai concessionarii della miniera, ovvero se l'obbligo di sostenere la strada entra nel novero delle servitù naturali dipendenti dalla situazione dei luoghi?

La questione interessa le miniere, le strade, la condizione generale della proprietà, il comodo e la sicurezza pubblica, dappoichè può aver tratto a qualunque opera accadesse di fare per cui venisse incagliata la coltivazione di una miniera.

Due sistemi qui si trovano in conflitto; uno dei quali mette i diritti dei concessionarii della miniera a livello con quelli dei proprietarii della superficie del suolo, per cui i primi devono essere tenuti indenni per gli incagli recati alla coltivazione dai secondi. L'altro sistema tende a conchiudere, che la proprietà della superficie rimane libera in tutti i suoi diritti, per cui la miniera è in obbligo di sostenere le costruzioni che vengono eseguite sulla superficie medesima, e ciò come peso inerente alla concessione.

Si osserva nel senso di quest'ultima conclusione 1° « non esservi dubbio, che il concessionario di una miniera è proprietario, ma non a priori, e che la concessione trovasi vincolata alle due condizioni, di coltivare senza rendere deteriore il diritto che sta fermo nel proprietario della superficie allo stesso titolo che era vigente prima della concessione per qualsivoglia altro oggetto indipendente dalla miniera medesima, e in modo che lo Stato non abbia a soffrire danno relativamente ai diritti che competono alla sua sovranità per tutto ciò che concerne la polizia, la sicurezza, l'amministrazione della superficie, o l'interesse generale.

2° Non potersi contendere che ogni genere di proprietà ha diritto di essere rispettato, non però a titoli uguali, e avuto riguardo alle condizioni più o meno ristrettive, assolute o relative inerenti alla sua origine, alla sua particolare natura, al suo uso, alla sua situazione.

In questo novero sono le proprietà boschive, le riserve di caccia, le opificerie, gli stabilimenti insalubri, i canali, le strade di ferro, i corsi d'acqua e la proprietà letteraria.

3° Che in origine della costituzione sociale i Romani consideravano la proprietà delle miniere come inerente al suolo; ma sotto gli imperatori esse cominciarono ad essere concedute a titolo oneroso di 1/10 del prodotto all'erario e un altro decimo al proprietario del suolo: la qual cosa ebbe tratto successivo, ed anzi nel XVI° secolo le miniere furono tenute in conto di un regale maggiore inerente al patrimonio della corona, per cui quando se ne concedea l'escavazione, sempre veniva imposto l'obbligo di contribuire alla Camera ossia al pubblico erario una parte del minerale scavato, e solo colla legge già ricordata del 21 aprile vennero esse a costituire una proprietà affatto nuova, distinta e separata dalla superficie, disponibile, trasmissibile, capace del vincolo ipotecario e guarentita mediante retribuzione di annuo canone.

4° « Che questa nuova proprietà non deve per altro essere confusa con quella del suolo; e ciò in dipendenza delle due condizioni essenziali imposte nelle concessioni, di cui la prima è di sopportare il suolo, e di non compromettere ciò che sta sul medesimo; la seconda che il concessionario non gode come il proprietario del *ius utendi et abutendi*; ma bensì è costretto di coltivare sotto pena di perdere i diritti conceduti, e la proprietà non può essere venduta in lotti, e divisa senza la preventiva autorizzazione del governo.

5° « Che relativamente ai diritti che competono al proprietario del suolo giova ritenere, che prima della concessione della miniera egli aveva la proprietà superiore ed inferiore del *fondo* e del *profondo* a qualunque lunghezza orizzontale e perpendicolare, e per conseguenza era in diritto di costrurre, di scavare, di estrarne pietre, torba, di aprire strade, irrigare, praticare serbatoi, stagni e pozzi artificiali. Dopo la concessione il proprietario rimane privo, non solamente dei diritti suddetti, ma eziandio di quello di far ricerca del minerale e di operarne l'estrazione.

6° « Che per questo oggetto, e per questo solamente egli percevve una competente indennità; ma se per la coltivazione occorre di aprire pozzi, di far depositi e simili, si fa luogo ad un'altra indennità uguale al doppio valore del danno inferto o della cosa spropriata; del rimanente egli conserva tutti i diritti di cui godeva prima della concessione, vale a dire di mantenere tutte le costruzioni preesistenti non solo, ma ben anco di praticarne delle nuove. Una conclusione diversa verrebbe a stabilire il deserto in tutta la distesa del perimetro della concessione; e per ogni opera nuova i particolari, le comunità, il governo sarebbero costretti di domandare a prezzo d'oro il consenso dei proprietarii della

miniera, i quali verrebbero ciò stante ad essere investiti di una sovranità di fatto, e ciò in contrassegno dell'obbligazione virtuale imposta ai concessionarii di sopportare ciò che a buon diritto può essere chiamato il letto della miniera, vera servitù dell'*oneris ferendi*.

Una eccezione si presenta relativamente alle strade ferrate; ed è quando le medesime sono internate sotto la superficie del suolo col mezzo di gallerie (*tunnel*); questa circostanza per altro, osserva il pubblico ministero, non dovrebbe alterare i diritti del proprietario della superficie mediante adeguata indennità ai concessionarii della miniera per la parte in cui la coltivazione effettiva e già intrapresa della medesima fosse danneggiata.

La Corte di Cassazione,

Ritenuto che l'art. 7 della legge 21 aprile 1810, derogando all'art. 552 del Codice civile, dichiara che la concessione di una miniera ne accorda la proprietà perpetua e trasmessibile come tutte le altre proprietà;

Che niuno può essere spropriato della sua proprietà salvo che per cause di utilità pubblica, e sotto l'osservanza delle norme prescritte dalla legge sulle spropriazioni;

Che le indennità accordate da quest'ultima legge sono dovute tanto nel caso di evizione della proprietà, quanto in quello in cui ne viene impedito o alterato l'uso;

Che la concessione di una miniera avendo per oggetto la coltivazione del minerale che la medesima rinchiude nel suo seno, prova questa un danno emergente, e una vera evizione ogni qual volta, per fatto altrui, tale coltivazione viene interdetta, impedita o incagliata;

Che ciò stante compete al concessionario una giusta indennità;

Che sebbene in virtù dell'art. 544 del Codice civile siano riservati al proprietario del suolo tutti i diritti dipendenti dalla proprietà della superficie, non si estendono questi sino al punto di recar danno all'esercizio di una miniera conceduta;

Dichiarò di nessun effetto la sentenza in virtù della quale ogni ragione d'indennità venne ricusata ai concessionarii della miniera a carico di quelli della strada ferrata stata conceduta posteriormente; restituì le parti nello stato in cui si trovavano prima dell'emanazione di detta sentenza, e ne fece il rinvio avanti la corte regia di Grenoble.

Dopo di avere con qualche prolissità indicati i punti di diritto relativamente alla coltivazione delle miniere, rimane che si dica alcun che circa i mezzi di utilmente esercirla.

Questa coltivazione del pari che la metallurgia sono strettamente collegate con l'economia forestale, specialmente per rapporto al ferro, in guisa che forma oggetto di grave discussione il punto, se, e sino a qual segno questa esser deve a quella subordinata tanto in ordine ai dissodamenti, quanto per ciò che concerne l'esportazione della legna e del carbone.

Il ferro è oggimai un oggetto di prima necessità, in guisa che se ne deve in ogni miglior modo possibile agevolare la consumazione; la qual cosa si ottiene o con promuoverne la produzione indigena, o rendendone facile e a buon mercato l'importazione dall'estero.

Perchè la produzione esser possa utilmente promossa è necessario che la potenza metallifera si trovi in proporzione diretta con quella del combustibile, non solo per il presente, ma ben anco e più specialmente per l'avvenire. Se il prezzo del carbone aumenta, se le foreste si vanno depauperando, se non havvi speranza di potervi supplire con carbone fossile nè con l'antracite, in questo caso la protezione che fosse accordata alla produzione non avrebbe altro risultato che di far pagare alla gran massa dei consumatori il combustibile e le sostanze metalliche molto

più caro, sia per la concorrenza della domanda del primo, sia in forza dei diritti di entrata imposti sulle seconde; e ciò senza verun utile per l'avvenire mercè la fecondazione di un'industria durevole.

La massa dei consumatori del ferro e del combustibile, che è quanto dire dell'intiera popolazione, stando a quella degli operai all'incirca come 400:1, ne consegue che il favore accordato a un produttore ridonderà a danno di 400 consumatori.

La riproduzione delle foreste essendo di gran lunga più lenta della consumazione, e questa venendo aumentata mediante il diritto di favore imposto contro l'importazione del ferro e l'esportazione della legna, ne segue che queste due forze combinate concorreranno ogni vieppiù ad accelerare la crisi alla quale si ebbe in mente di provvedere, la rovina cioè degli stabilimenti metallurgici.

Supponendo i prodotti ferriferi indigeni del valore di 7 milioni, e che quelli dell'estero siano gravati di un diritto di 20 lire per ogni quintale, e l'esportazione del carbone di 1. 50; se ciò malgrado il primo non è valevole a sostenere la concorrenza, rimarrà dimostrato che quell'industria non può essere protetta senza danno dell'universale, e che fia miglior consiglio di ridurre i due dazii a proporzioni tali, che le riscossioni sulle importazioni e sulle esportazioni giungano a pareggiare quanto si verrà a perdere sulla produzione, mercè che si potrà diminuire di altrettanto le generali contribuzioni.

Ciò mediante, si verrà a favorire inoltre la proprietà forestale, la quale già per se stessa di un prodotto comparativamente assai scarso, trovasi inoltre sottoposta alle proibizioni di esportare e di dissodare, al diritto di prelazione, a continui ladronecci, agli incendii, e a gravose spese di conservazione.

Per formarsi un criterio circa l'importanza dell'industria mineralogica, e dell'opportunità dei favori che si reclamano per essa, giova ritenere che i più moderati statistici fanno ascendere il prodotto annuo delle miniere del globo a 1,600 milioni, fra cui l'Europa è compresa per un valore di 847 milioni.

È degno finalmente di essere notato che il carbone fossile ed il ferro, come che oggetti di prima necessità, assorbiscono per dono della divina provvidenza la metà del totale sovr'accennato.

MINORE. A tenore dell'art. 244 del Codice civile: « Il minore è la persona dell'uno o dell'altro sesso la quale non ha ancora l'età di 21 anni compiti », ed è perciò dichiarata dalla legge incapace di amministrare, di prendere a mutuo e di alienare.

Può per altro il minore prima degli anni 21 essere abilitato ad amministrare i suoi beni purchè abbia compiti gli anni 18 (353).

È riputato minore non solo chi non è più soggetto alla patria potestà, sia che il padre sia morto, sia che si trovi assente, interdetto, condannato a pena afflittiva e simili, sia infine che il padre lo abbia emancipato (art. 236, 237, 238); ma eziandio chi è pur tuttavia soggetto alla patria podestà (art. 231, 232, 233).

Al difetto di età si supplisce coll'emancipazione in conformità dell'art. 238 a 263 del Codice civile, per cui il minore acquista la facoltà di amministrare i suoi beni, e di far contratti senza l'intervento e il consenso altrui, ma però circoscritta in certi dati limiti.

Il minore soggetto alla patria podestà può venire emancipato a norma dei citati art. 238 e seguenti.

L'emancipazione del figlio di famiglia, non giunto agli anni 21, corrisponde all'abilitazione del minore non soggetto alla patria podestà (art. 241 e seguenti).

Perchè la persona costituita in minore età possa legittimamente esercire il com-

mercio si richiedono le condizioni seguenti:

1° Emancipazione od abilitazione secondo che il minore è sotto la patria podestà o sotto tutela.

2° Autorizzazione a commerciare procedente dal padre, o da deliberazione apposita del consiglio di famiglia omologata dal tribunale.

Trattandosi di donne minori maritate si richiede inoltre il consenso del marito.

Per i figli naturali, dei quali sia o non sia riconosciuta la figliazione, il consiglio di tutela, di cui agli art. 276 e 277 del Codice civile, eserciterà lo stesso uffizio commesso al consiglio di famiglia.

Tra il minore emancipato e il commerciante passa questa differenza, che il primo può validamente contrattare anche per oggetti di mercatura, ma non può disporre che della rendita de' suoi beni, non esiger crediti, non prender danaro a mutuo. Esso può veder ridotte le sue obbligazioni qualora fossero esuberanti, e non va soggetto all'esecuzione personale, nemmeno per lettere di cambio. Il secondo invece è reputato in tutte le sue operazioni come vero commerciante.

E di vero il Codice di commercio dispone, art. 2° « I minori, sì maschi che femmine, emancipati od abilitati, per potere « esercitare il commercio ed essere riputati maggiori quanto alle obbligazioni da « essi contratte per fatti di commercio, dovranno essere autorizzati dal padre con « atto da seguire dinanzi al Giudice di mandamento, e nel caso di emancipazione per « sentenza, ovvero di morte del padre, o di « cessazione della patria podestà, o di sospensione dall'esercizio della medesima « a termini degli art. 236, 237 e 239 del « Codice civile, dovranno essere autorizzati con deliberazione del consiglio di « famiglia omologata dal tribunale in conformità degli art. 241 e 365 dello stesso « Codice civile.

« Gli atti d'emancipazione ed autorizzazione, e le deliberazioni saranno registrati nella segreteria, ed affissi nella sala « del tribunale di commercio del luogo, in « cui il minore intende di stabilire il suo « domicilio, e vi rimarranno affissi durante « un anno. »

« Prima di detta registrazione ed affissione non potrà il minore intraprendere « l'esercizio del commercio. »

Niun' autorità pubblica può nè deve supplire al giudizio del padre, se esiste ed è presente, per concedere o negare ai minori l'emancipazione, epperciò la facoltà di commerciare.

L'affissione ed il registro dell'atto di autorizzazione precederanno sempre l'effettivo esercizio della mercatura.

È da notarsi che gli effetti dell'autorizzazione data al minore emancipato per abilitarlo a commerciare, si limitano al suo proprio commercio, mentre per le obbligazioni contratte per conto altrui può essere restituito *in intiero*.

Una grave difficoltà si presenta relativamente alla disposizione per cui il minore non può essere abilitato a commerciare prima dell'età di diciotto anni, e ciò quando anche fosse emancipato, ed è nel caso in cui il padre sia morto od assente.

Questa proibizione è giusta se si tratta d'instituire un negozio, ma per i negozii già instituiti che si dovessero sospendere o liquidare, si desidera da alcuni giurisprudenti che i minori di 18 anni abbiano facoltà di continuare il negozio, onde evitare i danni incalcolabili che ne risulterebbero da una liquidazione in blocco, o da una limitazione della sfera di azione.

A questo riguardo il complesso degli art. 311, 315, 324, 325, 328 del Codice civile non sembrano lasciar dubbio essere attribuito al consiglio di famiglia il diritto di autorizzare il tutore a continuare il commercio lasciato dal defunto, quando questi ne avesse espressa nel testamento un'ap-

posita permissione; oppure se il patrimonio commerciale dei minori risulterà dall'inventaro così piccolo che il frutto legale della somma che se ne potesse ricavare mediante la liquidazione non bastasse al loro alimento, ed i minori non avessero mezzi onde procacciarselo.

La facoltà di esercire dovrebbe essere vincolata alla condizione di fare annualmente un esatto inventaro del negozio per vedere se vi è guadagno o perdita.

Se la perdita sarà continuativa per due anni, il consiglio di famiglia ne constaterà lo stato reale, e la continuazione del negozio cesserà di pien diritto, previa pubblicazione a norma delle formalità prescritte per la sua instituzione.

In nessun caso il minore dovrebbe perdere più di quel capitale che sarà dichiarato nel decreto del tribunale e nei pubblici fogli, salvi i diritti dei terzi contro il tutore e suo surrogato.

Da questa breve digressione facendo ritorno al Codice di commercio, troviamo determinato dall'art.

3. « La disposizione dell'art. 2 (qui so-« pra trascritto) è applicabile ai minori an-« che non commercianti, riguardo ai fatti « che sono dichiarati atti di commercio, « secondo il disposto dagli art. 672, 673 « e 674 del tit. II. lib. IV. »

4. « I minori commercianti, autorizzati « come sopra, possono obbligare ed ipote-« care i loro beni immobili.

« Essi possono anche alienarli, semprec-« chè osservino le formalità prescritte da-« gli art. 331 e seguenti del Codice civile, « e nel caso che siano stati emancipati dal « padre, previo il consenso di questo, ed il « decreto del tribunale di prefettura a ter-« mini degli art. 232 e 241 dello stesso Co-« dice civile. »

10. « L'autorizzazione data dal padre o « dal consiglio di famiglia al minore per « esercitare il commercio, ed il consenso « per tale oggetto dato dal marito alla mo-« glie, potranno in ogni tempo essere ri-« vocati. L'atto di revoca verrà registrato « nella segreteria ed affisso nella sala del « tribunale di commercio. »

« Qualora però la revoca segua dopo che « il minore, o la donna maritata abbiano « già intrapreso l'esercizio del commercio, « la medesima non sortirà effetto, se non « mediante approvazione del tribunale; « sentiti, a porte chiuse, il minore, o la « donna maritata.

« La revoca non porterà in verun caso « pregiudizio ai diritti acquistati dai terzi, « neppure per le operazioni ancora in « corso di negoziazione. »

126. « Le lettere di cambio sottoscritte « da minori non commercianti sono nulle « in riguardo ad essi, salvi i diritti rispet-« tivi delle parti in conformità dell'articolo « 1404 del Codice civile. »

MINUTO COMMERCIO. Comprende i merciaiuoli e i ritagliatori, i rivendiuoli, i ferravecchi e simili, i quali comprano bensì per rivendere, ma ciò non pertanto non vestono il carattere di veri commercianti.

Dovranno pure ad essi loro essere applicate le disposizioni del Codice di commercio per rapporto alla tenuta dei libri, ed all'arresto personale?

Essendo cosa molto difficile il definire i veri caratteri del minuto commercio, in modo che non si apra un adito alla simulazione ed alla frode, segnatamente là dove le professioni non vanno sottoposte ad un diritto di patente, non viene però fatta a tale riguardo veruna distinzione, lasciando un qualche maggior arbitrio ai tribunali per rapporto alla tenuta dei libri, in vista specialmente che esso minuto commercio già soggiace alle discipline di polizia (*v.* COMMERCIANTE).

MOBILI. È mobile per legge tutto ciò che può essere trasportato da un luogo all'altro, compresi gli animali che si appellano semoventi e che l'art. 409 del Codice civile contempla pure in quel novero.

A tenore dell'art. 205 del Codice di commercio « Le navi e gli altri bastimenti di « mare sono mobili. Nulladimeno sono af-« fetti dai debiti del venditore e special-« mente da quelli che la legge dichiara « privilegiati. »

MODELLO. Il modello esprime materialmente l'idea virtuale preconcetta da un inventore.

Esso costituisce una proprietà che non può essere violata, nè usurpata, mediante l'osservanza del disposto della legge, che consiste nel deposito presso il tribunale di commercio, o nella contemporanea pubblicazione.

L'adempimento però di questa formalità non trae seco la privativa di vendere i prodotti dipendenti dal modello, essendo che simile diritto è la conseguenza del brevetto d'invenzione (*v.* Invenzione (brevetto di).

MOGLIE (diritti della). A tenore del Codice civile i diritti della moglie sono molto estesi per rapporto alle donazioni, alle successioni, alle sue ragioni dotali, e alle azioni in rivendicazione delle somme sborsate per conto del marito ecc.

La considerazione però che nei casi di fallimento del marito avrebbe la moglie potuto di leggieri abusare di siffatta estensione, appropriandosi indirettamente il danaro che apparteneva ai creditori e i beni che servono loro di guarentia, fu il motivo di salutari provvedimenti circa le prove da somministrarsi per godere di tali diritti; eppertanto nel patrio Codice di commercio venne stabilito quanto segue:

600. « In caso di fallimento del marito, « la moglie riprende in natura gli immobili « che apportò al marito in dote; quelli « che altrimenti le appartenevano al tempo « del suo matrimonio, e quelli che le sieno « pervenuti durante il matrimonio per do-« nazione o per successione testamentaria « o legittima ».

601. « La moglie riprenderà parimente « gl'immobili da essa ed in suo nome « acquistati con danaro proveniente da « alienazione dei beni che le apparteneva-« no al tempo del suo matrimonio, o dalle « donazioni e successioni sopraddette, con « che però sia espressamente fatta nel con-« tratto di acquisto la dichiarazione d'im-« piego, e la provenienza del danaro sia « accertata da inventario o da qualunque « altro atto autentico.

602. « Eccettuato il caso previsto dal « precedente articolo, in tutti gli altri casi, « e quand'anche fra coniugi fosse stata sti-« pulata la comunione degli utili, secondo « il disposto dal Codice civile, evvi presun-« zione legale che i beni acquistati dalla « moglie del fallito appartengano al marito, « che sieno stati pagati con danaro di lui, « e debbono essere riuniti all'attivo del « fallimento; salva facoltà alla moglie di « somministrare la prova contraria. »

603. « La moglie potrà riprendere in « natura gli effetti mobili sì dotali che para-« fernali risultanti dal contratto di suo ma-« trimonio, o che le sieno pervenuti per « donazione o successione, ogni volta che « ne venga provata l'identità con inventa-« rio o qualunque altro atto autentico. »

« In difetto di tale prova da darsi dalla « moglie, tutti gli effetti mobili ad uso così « del marito come della moglie, anche nel « caso di comunione degli utili, spette-« ranno alla massa dei creditori; salvo al « Giudice Commissario di autorizzare i « Sindaci o sulla loro proposta, o sulla « instanza della moglie, a rimettere alla « medesima le vesti e biancherie neces-« sarie e convenienti al suo uso, senza pre-« giudizio del disposto dall'art. 489. »

604. « L'azione di ripresa, contemplata « negli art. 600 e 601, non sarà esercitata « dalla moglie, se non col carico dei debiti « ed ipoteche da cui fossero legalmente « gravati i beni tanto se la moglie siavisi « obbligata volontariamente, quanto se « siavi stata condannata.

605. « Se la moglie ha pagato debiti pel « suo marito, vi è presunzione legale che « essa lo abbia fatto con danaro del mede- « simo, nè potrà in conseguenza la moglie « proporre veruna azione nel fallimento, « salva la prova contraria come viene sta- « bilito nell'art. 602. »

606. « Quando il marito fosse commer- « ciante al tempo della celebrazione del « matrimonio, o quando, non avendo in « allora altra determinata professione, sia « divenuto commerciante nell'anno dopo « il matrimonio, gli immobili che apparte- « nevano al marito al tempo di detta cele- « brazione, o che gli sieno pervenuti dopo « sia per donazione, sia per successione, « saranno soli soggetti all'ipoteca in favore « della moglie:

1° « Pel danaro e pegli effetti mobili « che la moglie avrà apportati in dote, o « che le saranno pervenuti dopo il matri- « monio per donazione o per successione « testamentaria o legittima, e dei quali essa « proverà la rimessione o pagamento per « atto avente data certa;

2° « Pel reimpiego del prezzo de'suoi « beni alienati durante il matrimonio. »

607. « La moglie, il cui marito fosse « commerciante al tempo della celebra- « zione del matrimonio, o non avendo al- « lora altra determinata professione sia « divenuto commerciante nell'anno succes- « sivo alla detta celebrazione, non potrà « esercitare nel fallimento veruna azione « pei vantaggi stipulati a suo favore nel « contratto di matrimonio, nè pei lucri « dotali stabiliti dalla legge: egualmente « i creditori del marito fallito non potranno « dal canto loro prevalersi dei vantaggi o « lucri suddetti, stipulati o stabiliti a fa- « vore del marito. »

608. « L'ipoteca sui beni dell'ascendente « fallito obbligato per la restituzione della « dote e per le ragioni dotali della moglie « del suo discendente, in conformità degli « art. 1565 e 2170 del Codice civile, sarà « ristretta ai beni posseduti dall'ascendente « al tempo del matrimonio del discendente, « o che gli siano pervenuti posteriormente « per donazione o successione, se egli era « commerciante al tempo dello stesso ma- « trimonio. »

609. « Le disposizioni contenute in que- « sta Sezione non sono applicabili alle mo- « gli, per quanto spetti a quei maggiori « diritti che avessero acquistati prima del- « l'osservanza del presente Codice. »

A tenore del Codice civile, « La moglie separata definitivamente di corpo, ha la libera amministrazione e disponibilità dei suoi beni non dotali, e non ha d'uopo del- l'autorizzazione del marito che per l'alie- nazione od obbligazione dei beni immobili, e per stare in giudizio per azioni ai me- desimi relative » (145).

« Se la moglie si trova in pericolo di perdere la dote, o il disordine degli affari del marito dà luogo a temere che i suoi beni non siano sufficienti per soddisfarne i diritti, essa può domandare la separazione sia de'suoi beni dotali, sia di altrettanti beni del marito, quanti valgano ad assicu- rare la dote e i diritti a lei derivanti dal contratto di matrimonio » (1546).

Si evince da quanto precede, che il fal- limento del marito nuoce notabilmente alle mogli e ne rende peggiore la condi- zione; essendochè tutte le concessioni e gratificazioni fatte dal marito alla moglie, o da questa al marito anche per contratto di matrimonio, diventano vane per essa e vanno a pro dei creditori.

La moglie può riprendere gli stabili che erano suoi al tempo del suo matrimonio, ma deve somministrare prove autentiche di tale sua proprietà, per cui non si am- mettono scritture domestiche, testimonii, indizii, congetture.

Se la moglie anche separata dal marito o maritata sotto il regime dotale ha pa- gato qualche debito di suo marito com- merciante, si presume che il danaro fosse

di suo marito e non può ripeterlo dalla massa.

In caso di fallimento la moglie non può reclamare che gli abiti e le biancherie indispensabili all'uso suo personale, quando anche le rimanenti supellettili fossero di sua pertinenza.

In dipendenza dell'art. 636 del Codice di commercio è condannata alla pena stabilita pella bancarotta fraudolenta la moglie convinta di avere scientemente e nell'interesse del marito fallito, sottratto, ricettato o dissimulato tutto o parte dei beni mobili od immobili del medesimo, e ciò senza pregiudizio delle disposizioni del Codice penale per gli articoli di complicità.

Soggiunge poi l'art. 637 che la moglie che scientemente avesse stornato, divertito, ovvero ricettato effetti appartenenti al fallimento, senza avere operato di complicità col fallito, sarà punita colla pena del furto (*v.* Complicita', Fallimento).

MOLTIPLICO. Interesse composto che si ottiene quando, ad ogni scadenza, l'interesse semplice viene addizionato al capitale per formare un nuovo fondo fruttifero.

La legge non proibisce questo cumulo, imperciocchè è lecito al mutuante di riscuotere l'interesse scaduto e di collocarlo come nuovo fondo produttivo nelle mani dello stesso mutuatario; se non che fa d'uopo in questo caso che la stipulazione sia specificamente contemplata nel contratto.

Le casse di risparmio sono fondate sulle basi del moltiplico, come lo è pure il commercio in generale.

La forza crescente del moltiplico è imponente; infatti suppongasi un capitale di L. 12,000 impiegato in siffatta maniera al 5 per cento; in capo al primo mese si avrà 50 lire; in capo al secondo 102. 50; in capo al terzo 157. 62; in capo al quarto 245. 50;..... ed in capo all'anno circa 800 lire, invece di 600, ammontare dell'interesse semplice. Questo risultato spiega come un picciol fondo messo a frutto nel minuto commercio in cui la compra e la rivendita siano alquanto attivi, può far vivere onestamente un'intiera famiglia.

Per ciò che concerne al lavoro, la forza del moltiplico è ancora più straordinaria; essendochè una giornata di terreno coltivata ad orto dà un reddito perfino di L. 400, quandochè nella locazione a coltura ordinaria il suo prodotto non eccede gran fatto le L. 100.

In linea di pubblica economia però il moltiplico applicato alle proprietà fondiali avrebbe la perniciosa conseguenza di concentrarne la massa nella mano di pochi; e per verità quegli il quale disponesse che l'asse suo ereditario di 100/m. lire di reddito sia successivamente impiegato nel rateato acquisto di nuovi beni, verrebbe in meno di 50 anni ad agglomerare nell'ultimo chiamato una massa fondiale del valore di 10 milioni circa a detrimento gravissimo della mobilizzazione delle proprietà, dell'industria agricola e della pubblica economia (*v.* Interessi).

MONETA. Pezzi di metallo, platino, oro, argento, bronzo, rame od altre leghe di metalli autorizzate dalla legge, coniati di ordine del Sovrano, del quale portano l'effigie, di un peso, dimensione e grado di fino guarentiti dal potere che li fa coniare e che ne autorizza la circolazione.

La moneta rappresenta il valore comparativo di tutte le cose che entrano in comune commercio, e serve di correspettivo ai parti dell'ingegno, all'industria, alle produzioni, ed a qualunque servizio od opera prestata dall'uomo.

In origine gli uomini procaccinvansi le cose necessarie ai loro bisogui mediante il cambio di derrate. Presso i popoli pastori questa moneta veniva numerata per capi di bestiame; nell'Abissinia erano in corso pezzi di sale, nella Virginia rotoli di tabacco, a Buenos-Ayres corame conciato;

vale a dire che ovunque si sceglievano per tipo monetario di cambio le cose le più aggradevoli o necessarie alla maggiorità.

Le molte difficoltà inerenti in questo modo di cambio fecero ricorrere ai segni, per costituire i quali si diede la preferenza alle materie più resistenti, più facili ad essere trasportate, e tali che sotto un minor volume rappresentassero un maggior valore. Queste qualità intrinseche ed estrinseche si rinvennero nei metalli, specialmente nell'oro e nell'argento, che da principio circolavano sotto forma di lingotti o piccole verghe. Tale era la forma della moneta di ferro, di bronzo, di rame degli Spartani e degli antichi Romani. Ma siccome i cambi avevano luogo in ragione del peso delle rispettive materie, evidenti si manifestano gli inconvenienti di un simile procedere, senza tener conto della lega maggiore o minore frammista ai metalli puri, che non cade sotto la semplice ispezione dell'occhio.

L'interesse aguzza l'ingegno, epperciò le nazioni non tardarono a consentire nel diritto di privativa della monetazione e nel conio che fu devoluto al potere sovrano, rappresentante degli interessi comuni sì nell'interno come all'estero.

L'unità monetaria prende tanti nomi, tanti valori, tante suddivisioni e moltipli, quanti sono i paesi che ne operano il conio, e troppo lunga e fastidiosa ne risulterebbe la nomenclatura. Giova però ritenere che se nell'interno prevale il valore numerico, all'estero non si tien conto gran fatto che del valore reale ossia di pasta, la quale perciò debbesi tener pura per quanto l'arte metallurgica lo può comportare, dando agli spezzati un titolo, con peso costante ed uniforme.

Egli è per questo motivo che ai giorni nostri la monetazione va sottoposta a gravi solennità, a diversi controlli, a minute cautele, con intervento combinato dell'autorità giudiciaria conservatrice, e dell'amministrativa esecutrice, per rapporto al titolo, al peso, al saggio, alle falsificazioni e ai migliori metodi di fabbricazione, in guisa di accoppiare la bellezza delle forme alla durata, l'economia alla perfezione dell'opera; con l'avvertenza inoltre di non abbondare nelle specie che, tenute in pregio di medaglie, o si rinchiudono nei forzieri o passano con favore all'estero.

Indicata brevemente l'importanza pratica della monetazione, noi entreremo con qualche maggior lena nella teoria della moneta.

In tutti i contratti di permuta estimatoria, dice il Genovesi, i quali ogni giorno intervengono fra gli uomini, l'intenzione di chi dà è di ricevere sempre l'eguale di quello che dà. Quest'eguaglianza tra quel che si dà e quel che si riceve, siano cose e cose, siano fatiche e fatiche, siano cose e fatiche, è quella che costituisce la giustizia dei contratti. Ogni anche minima disuguaglianza è sempre un'ingiustizia, perchè è occupazione di una parte degli altrui dritti.

Ora l'eguaglianza tra quel che si dà e quel che si riceve non si rinviene sempre nell'egualità dei numeri, nè dei pesi, nè delle misure, dond'è che si cerca quella del valore ossia prezzo. Ma siachè le materie del commercio crebbero col crescere dei comodi e del lusso, e tanti nacquero generi di cose e di arti nelle culte nazioni quanti sappiamo, questo calcolo divenne intricatissimo; a poterlo agevolare e a renderlo più scorrevole venne l'aritmetica, e pian piano ridusse tutti i generi e tutte le fatiche ad un prezzo comune. Quelle cose che acquistarono la natura di segno comune dei prezzi (e per ultimo la moneta) furono dette prezzo eminente.

Gli scrittori del commercio e di politica non si accordano bene fra loro sulla definizione della moneta. Tant'è difficile ridurre ai loro principii scientifici le cose anco le più triviali e le più comuni. V'ha di coloro, fra i quali Locke, che definiscono

essere la moneta una misura comune, o più tosto un istromento da misurare i valori di tutte le cose che sono in commercio. Altri, fra i quali Eineccio, essere un prezzo eminente di tutte le cose permutabili. Altri con Aristotele la chiamano mallevadore di tutti i nostri bisogni. Montesquieu si dichiara nel senso di un segno che rappresenta il valore di tutte le mercanzie, vale a dire di tutto quello che ha prezzo; donde è che ella è ricchezza, non già primaria e assoluta, ma secondaria, rappresentante e relativa. Questa diversità di parlare e di definire è nata, per quanto sembra, dal non essersi accortamente distinta la materia della moneta dall'essere suo specifico. Egli è indubitato che la materia sia nello stesso tempo, e prezzo comune di ogni cosa e perciò mallevadore di quello che ci bisogna, e segno che rappresenta tutte le cose che han prezzo. Ma quanto all'esser misura dei prezzi, o piuttosto istrumento da misurare il valore delle cose, non conviene che alla moneta in quanto è moneta, in seguito di un certo valore numerario, non in quanto è oro o argento.

Se dunque si riguarda alla moneta in quanto è tale, debbe esser manifesto, che ella fra noi si possa definire: un pezzo di metallo di determinato peso e finezza, d'un dato nome, che ha un dato valore numerario, con pubblico impronto, per servire d'istrumento a misurare il valore di tutte le cose e di tutte le fatiche che sono in commercio.

Da questa teoria si deducono le seguenti proposizioni:

1° Che il valor delle monete non dipende maggiormente dall'arbitrio degli uomini di quel che ne dipende il rapporto di 1 : 10, di 1 : 15 ecc.

2° Che neppure il valore delle cose per riguardo alla moneta può dipendere dalla volontà umana, perchè ambedue questi valori sono rapporti che nascono dalle masse e dalle loro parti simili.

3° Che dove gli uomini tentano di dare un prezzo al danaro o alle cose, il quale non sia secondo la vera proporzione della natura, seguita l'una di queste due conseguenze, cioè o che spariscono i generi, se il danaro si metta più alto di quel che richieda la natural proporzione, o che sparisca il danaro se si metta più basso.

4° Che i prezzi fissati da uomini particolari sono pericolosi pel commercio.

5° Che sempre quando cresce la quantità delle cose permutabili, cresce eziandio il valore del danaro; e per l'opposto, semprechè scema la quantità delle cose, scema il prezzo del danaro; perchè nel primo caso il danaro rappresenta una maggior quantità di cose, e nel secondo una minore.

Perchè la moneta forma una parte sostanziale del fondo attivo nella sostanza di un privato, e sul riflesso che questa sostanza cresce di mano in mano che la moneta si accumula nelle sue mani, prevalse un tempo l'opinione che quest'ultima concorre a costituire la ricchezza nazionale, e che una nazione è di tanto più doviziosa quanto maggior copia di moneta può raccogliere dalle nazioni colle quali è in relazione di commercio.

Da una tale opinione nacquero i computi costitutivi della bilancia commerciale proposta quale termometro della prosperità pubblica, ed a cui tennero dietro i sistemi proibitivi e regolamentari, i monopolii oppressori e le guerre sanguinose che arsero i due emisferi fino dall'epoca in cui la via delle Indie e del Nuovo mondo fu l'*Eldorado*, la meta sospirata delle nazioni europee.

Forse che i quadri sinottici di questa bilancia aver ponno qualche pregio di esattezza? Vi osta primieramente il desiderio di presentare sotto il più florido aspetto la prosperità nazionale, e perchè avendo per base fondamentale le dichiarazioni d'importazione e di esportazione, l'interesse privato è indotto a dissimularne la verità;

essendochè là dove le prime sono sottoposte a gravi diritti di entrata, il valore delle merci introdotte viene naturalmente infievolito, e dove sono conceduti premii e restituzioni all'uscita, si verifica il fatto opposto; in secondo luogo, non indicando essi nè il prezzo di compra nè quello di vendita, nè l'ammontare delle spese, soli elementi dei lucri commerciali, ponno essere considerati quali documenti di speculativa curiosità, anzichè di un reale vantaggio.

Il conio delle monete ha per oggetto di attestarne il peso ed il valore.

La monetazione è un attributo del potere sovrano, ed è per ciò che il Codice penale agli art. 331 e seguenti dichiara illecita la coniazione di monete fatta per altro canale, e la punisce con pene criminali.

Avvi pure la moneta di convenzione, la quale non è altro che una determinata somma che suolsi per uso comune prendere per unità (sebbene non corrisponda al sistema numerico rappresentato dalla moneta reale), di cui non si trova in commercio la forma, e che si distingue soltanto pel nome che le fu dato in commercio; tali sono, a cagion d'esempio, i talenti degli antichi Greci, i sesterzi dei Romani, i fiorini tedeschi.

Il valore delle monete è di due specie, di cui uno reale, equivalente al prezzo dell'oro e dell'argento in comune commercio, l'altro numerico, che gli viene assegnato dall'autorità sovrana, la quale dee necessariamente stare nei limiti del valore reale onde non venga paralizzata l'azione del traffico con l'estero, il quale valuta l'intrinseco e non tiene verun conto del valore nominale.

La moneta essendo una mercanzia come tutte le altre, subisce le vicissitudini proprie di queste.

Ma perchè il diritto di monetazione compete all'autorità sovrana, non se ne debbe inferire che sia in suo potere di fissare il valore delle monete relativamente alle cose, essendochè se avviene abbondanza in commercio di oro e di argento, si richiederà un maggior numero di divisori monetarii per avere in cambio una data merce, e viceversa se scarseggia.

La differenza che passa tra la moneta e gli effetti di commercio si è, che la prima rappresenta tutte le produzioni, nel mentre che gli altri sono i rappresentanti della moneta, e vestono il carattere di un'obbligazione.

Il valore della moneta non dipende dalla denominazione che le venne assegnata, ma sibbene dal titolo di fino che realmente racchiude, ed è per ciò che, per togliere ogni equivoca interpretazione a tale riguardo, vorrebbero taluni che invece di 1 lira, si scrivesse sulla moneta che la rappresenta, 5 grammi d'argento a 9/10 di fino; ma questo perfezionamento teorico non sembra di tale momento per consigliare di contrastare all'abitudine invalsa da tempo immemoriale di riferire il valore alla forma, ossia alla impronta o conio che chiamar si voglia.

I metalli nobili, ossia l'oro e l'argento, furono, fino dal primo esordire dello incivilimento, il necessario stromento dei cambi, e sotto forma di moneta servono a misurare il valore delle derrate, delle merci e delle opere. Essi rivestono i due caratteri di segni rappresentativi di valore e di merci; di misura e di equipollente; ed a questo doppio rapporto appunto voglionsi ascrivere le variazioni e le oscillazioni che essi subiscono nel comune commercio.

Quale però fra i due metalli, l'oro e l'argento, avrà la prevalenza nell'uffizio di agente e di regolatore della concorrenza? Questo dipende dalla maggiore o minore abbondanza di ciascuno di essi sulle piazze di commercio, per cui acquista un proporzionale maggiore o minor grado di prezzo, senza che la legge abbia forza per determinarne validamente il corso.

Un tipo però essendo necessario, fu determinato negli anni floridi di Venezia, Genova, Amsterdam e Amburgo che i pagamenti mediante una data somma sarebbero fatti con moneta di banca, ossia certificati di deposito di capitali alla banca, i quali certificati esser ponno trasferiti a piacimento.

L'oro fu prescelto per tipo in Inghilterra e l'argento in Francia, in guisa che quei due Stati sono oggidì l'emporio del metallo da essi loro adottato.

Quale fu il movente di quella preferenza? Esso si ripete dalle leggi, dai costumi e dalle occorrenze particolari a ognuno dei due Stati, che all'economia politica, la quale non merita il nome di scienza se non in quanto che discende dalle astrazioni alla pratica applicazione, si appartiene d'investigare.

La sostituzione dell'oro all'argento data in Inghilterra dall'epoca in cui l'aristocrazia ebbe il sopravvento, ugualmente che dal progresso del commercio, ma più specialmente dacchè il governo si è riservato la privativa di mettere in corso le monete d'argento, invece che è lecito a chinnque di far coniare monete d'oro senza costo di spesa, e senza altra perdita tranne quella dell'interesse decorrente nel frattempo della monetazione. Da quest'ultimo fatto emerse che, nel mentre sul continente i biglietti di banca si convertono in argento, nelle isole britanniche sono cambiati in oro, e ne acquistano il valore.

Questo sistema ha ridotto la circolazione metallica in Inghilterra alla sua più semplice espressione, e a far risparmiar tempo, fatica e capitali, per cui il commerciante inglese riesce a fare, nello stesso spazio di tempo, il triplo di affari che non il negoziante francese, col soprammercato dell'economia delle spese e dei pericoli di un cassiere, delle sacca e dei commessi necessarii per fare il trasporto delle specie metalliche.

In questo stato di cose l'oro serve di appunto ai biglietti di banca inglesi, l'argento all'oro, e il rame all'argento.

Essendochè giusta il calcolo del sig. di Humboldt si estrae una quantità d'oro 45 volte minore di quella dell'argento, ed il valore monetario dell'oro è nel rapporto di 1 : 15 ½, cioè che per avere 1 gramma d'oro occorre di darne in cambio 15 ½ d'argento, ne segue che il valore rispettivo dei due metalli non sta nella ragione dei prodotti, ma sibbene in quella delle spese di fabbricazione.

Dopo di aver discorsi gli effetti prodotti dalla preferenza come tipo monetario accordata all'oro o all'argento, rimane che si esamini se la scienza economica permette in proposito una conclusione definitiva e in modo assoluto.

Su questo particolare si presenta la questione; se la legge deve fissare un rapporto fra le specie monetarie, ossia se è necessario, anzi possibile un tipo di questo valore.

Il sig. Leon Faucher combatte l'opiniona di Law, di Locke e di G. B. Say, e crede essere nella natura della moneta di aver un prezzo determinato, un valor nominale atto a manifestarne l'intrinseco suo valore ed a cui riferir si possano tutti gli altri valori; ma per determinare il prezzo dell'oro è indispensabile di conoscere quello dell'argento, dappoichè l'uno servir deve di moltiplicatore e di divisore dell'altro.

Basi fondamentali della moneta, e per conseguenza dei relativi contratti, sono la consistenza del metallo e il costante suo valore, qualità queste che si verificano appunto nell'oro, perchè comprende sotto un minor volume un maggior peso dell'argento, perchè soffre un molto minor detrito colla fregazione e coll'uso, perchè si altera nella proporzione di 3/4 meno dell'argento, per cui, supponendo il numerario circolante in Francia di 400 milioni in oro e 3 miliardi in argento, nel periodo di 10 anni

vi sarà un detrito per il primo di 5 milioni e di 150 milioni pel secondo.

Avvi di più che, qualunque ne sia il titolo e l'impronto, circolano esse da un capo all'altro del continente europeo come una specie di moneta internazionale.

Contro l'adozione dell'oro per tipo di valore della moneta si obbietta, che si viene con ciò a segnare alla circolazione una base troppo ristretta, e che si dà un troppo forte incentivo all'esportazione, perchè di un trasporto molto più facile dell'argento; al che si risponde che l'aumento e il decremento delle cose sta in proporzione delle domande sui pubblici mercati, in guisa che le partite finiranno sempre per equilibrarsi fra l'oro e fra l'argento.

Comunque siasi però, egli è costante che il tipo monetario non può essere cambiato per forza di legge, e che il suo valore non è il termometro del prezzo delle cose, il quale prende norma, secondo Adamo Smith, dal prezzo del lavoro, e secondo G. B. Say da quello delle derrate.

Il cav. Cibrario (economia del medio evo) ed altri autori con lui prendono per misura comune di ragguaglio il frumento, che soddisfa al primo, continuo ed universale bisogno dell'uomo, e che a malgrado le frequenti oscillazioni di prezzo cui può andar soggetto, si equilibra perpetuamente col numero e colle condizioni della popolazione. Non basta in fatti, dice il lodato scrittore, indicare quale quantità di metallo contenesse la moneta che si vuol paragonare coll'odierna, perchè il valore antico differisce di troppo dal moderno, non tanto per la scoperta del Nuovo Mondo, che di molto oro ed argento ha momentaneamente inondato, ma non arricchito la vecchia Europa, quanto per molte cause onde crebbe e si scompartì meglio la ricchezza pubblica, e specialmente per l'inestimabile aumento dell'industria e della popolazione.

Per ridurre le antiche monete in moneta moderna tre metodi sogliono essere adoperati, deducendone il corso o dagli ordini di battitura, o dal saggio di alcune di tali antiche monete, o dal corso giornaliero del cambio registrato nei conti dei tesorieri generali o particolari, ricevitori, castellani, cancellieri, giudici, segretari.

Il primo metodo è sovente fallace, massime dopochè cominciò la ladra pratica di adulterar le monete, le quali si metteano in corso per un valore nominale molto superiore al vero valore, e perchè questo non tardava a scoprirsi, la moneta di necessità abbassava; poichè la moneta non deriva dal diritto civile, ma da quello delle genti, ed essendo l'espressione di quantità fisiche e di quantità morali determinate, da esse riceve la determinazione della sua valuta, non dal principe il quale in fatto di monete non ha che la tutela della pubblica fede, e quello di render note le variazioni di valuta che nascono dalla variazione delle dette quantità fisiche e morali.

Sebbene alquanto più sicuro, il secondo metodo presenta l'inconveniente che, stante la picciola quantità che rimane di tali antiche monete, non ci possiamo certificare se l'esemplare su cui si lavora sia leale, o uno di que' molti che i falsarii metteano allora tanto facilmente in corso.

Per queste considerazioni il cav. Cibrario preferì di seguire il metodo in terzo luogo indicato, in vista che il cambio rappresenta il vero valore in comune commercio di quelle monete, con tutte le variazioni ed oscillazioni che tante cause concorrono a produrre.

Due questioni si presentano ancora relativamente alla moneta, e sono: 1° se quando l'uso ne ha diminuito il peso, deve la zecca ritirarle dal commercio al loro valore di emissione o a quello inferiore risultante dall'uso; 2° se nel fissarne il valore è conveniente che il governo contempli le spese di fabbricazione.

La risoluzione sarà negativa in entrambi i casi se si riflette, che il consumo e le spese di fabbricazione si riferiscono ad un oggetto di pubblico servizio, e che importa moltissimo, nell'interesse del commercio, che la moneta conservi il suo valore intrinseco e reale.

Questa considerazione conduce a desiderare che la fabbricazione delle monete segua, come in Inghilterra, in una sola zecca per conto diretto del governo, e non in via d'appalto, per cui l'impresaro lucra il benefizio delli 3/10 per cento sulle specie d'oro, e del 1/2 per cento su quelle d'argento in contemplazione della differenza che passa tra quei due metalli in verga da quando sono ridotti in moneta.

Ritenuto che le monete coniate annualmente in una zecca compongano un valore di 5 milioni circa, e siano del peso per le specie d'oro di 1,143 kil., e per quelle in argento di 20,000 kil., si verrà a riconoscere che l'aggio unitamente agli altri vantaggi conceduti all'impresario della monetazione faranno ascendere il di lui utile a 74,600, dal quale si hanno poi da dedurre le spese, che non arrivano alla metà di quel prodotto.

La circolazione della moneta nell'interno come al fuori Stato debb'essere libera o vincolata?

Posto per base che le paste d'oro e di argento sono comprate al prezzo che hanno in comune commercio, che questo prezzo accompagna le monete nel loro corso ogni qual volta sono coniate in ragione dell'intrinseco valore, che l'abbondanza o la scarsità del grano segna il termometro del valore della moneta, la quale non è altro che una mercanzia, sarà forza di conchiudere che nessuna restrizione esser deve frapposta alle importazioni ed esportazioni delle specie monetate, essendochè ogni timore per l'avvenire scomparisce al cospetto della cifra di 1,700 milioni a cui Humboldt fa ascendere il prodotto delle miniere del globo.

A questo riguardo l'autore anonimo delle leggi frumentarie in Italia osserva: 1° che l'uso di valutare le cose coi nomi delle monete e di distinguere le monete fra loro per via del segno e non della materia e del peso, accostumò gli uomini a considerarne il valore nello stesso segno, e non nella cosa segnata, e quindi fu attribuito il valore del danaro alla pubblica autorità che vi faceva imprimere il segno. Che i giuristi medesimi essendo caduti in questo errore, diedero poi occasione in diversi tempi alle più strane massime giuridiche in materia di monetazioni sì reali che fittizie.

2° Che da questo errore ne nacque un altro, ed è, che siccome credevasi che il segno desse il valore al danaro, così si credè che il danaro desse il valore alle cose, perchè esso era il segno e la misura universale del valor loro.

3° Che da quest'ultimo errore ne nacque finalmente un terzo, cioè che se le cose non avean valore se non in quanto per esse si dava e si otteneva danaro, così il danaro per sè doveva essere il solo valore *reale* e la sola ricchezza che vi fosse tra gli uomini. I due primi errori svanirono assai facilmente, o non si conservarono più che fra gl'idioti; ma il terzo prese radice fra i politici e fra gli amministranti, ed ebbe una quantità di conseguenze pratiche assai fatali.

4° Che vivere alla spartana non è più dei tempi nostri; ond'è che un corpo sociale non può essere potente se non è ricco, e non può essere ricco se non in quanto che possiede un gran fondo di sostanze accumulate e di mezzi per riprodurle; e siccome tra le suddette sostanze vi sono i metalli, tanto nell'intrinseca loro qualità per gli usi fabbrili, quanto in qualità di moneta per gli usi commerciali (qual comodo veicolo e segno di tutti i valori),

così doveasi pensare, che come metalli sono una delle molte sostanze che compongono la ricchezza, e che come moneta sono un mezzo ed un istromento per mettere la ricchezza medesima facilmente ed utilmente in giro; ma che per se soli non la compongono e non la riproducono certamente più che non la riproduca un fascio di stromenti che arrugginiscono nella fucina.

5° Che non pensavasi allora in alcun modo che i veri mezzi produttivi della ricchezza consistono tutti nell'opera dell'uomo, secondo il maggiore o minor grado di attività e d'intelligenza con cui essa è diretta, ai suoi diversi oggetti convenientemente applicata, ed a profittare delle operazioni stesse della natura vantaggiosamente rivolta.

6° Che il danaro non essendo se non una merce ed uno strumento di cui, come di tutte le altre merci e di tutti gli altri strumenti, vi può essere scarsezza e sovrabbondanza relativamente al bisogno; così l'industria avrebbe saputo farne importazioni ed esportazioni, ed anche commercio di trasporto fra paese e paese, come diffatti colle operazioni di cambio suol praticarsi, ma i mercanti che eseguiscono giornalmente tutte queste operazioni in pratica, furono quelli particolarmente che promossero in teoria l'opinione, che il danaro per sè fosse ricchezza; e siccome i mercanti per lo più non intendean politica, ed i politici non intendean commercio, così fra tutti fecero nascere leggi che non intendevano nè gli uni nè gli altri.

7° Che alcuni governi, onde non si togliesse loro la supposta ricchezza materiale del danaro, ne proibirono di corto ogni esportazione; e notisi che così operarono specialmente quelli che abbondavano maggiormente di materia per farne.

Questo era lo stesso precisamente come proibire l'estrazione dei grani alla maremma di Siena, o quella delle sete al regno di Sardegna.

8° Che tutti poi, acciocchè l'imaginaria ricchezza non isfuggisse loro di mano, si erano impegnati a non comprare niente, ma vendervi solamente come se vi potesse essere commercio tra venditori e venditori, senza compratore veruno; e come se vendendo sempre, e non comprando mai, il danaro oziosamente accumulato in tal modo (se fosse possibile) servisse d'altro che d'impaccio; anzi non bastasse da se solo a distruggere ogni commercio estero col fare incarare ogni prodotto interno.

Il comprare non men che il vendere non è finalmente altro che un cambio tra cosa e cosa; e se il danaro non vi entra come semplice pegno o misura (e soventi non più che in cifra), ma vi entra come merce, esso non si dà, nè si riceve per nulla, ma in cambio di altra cosa che si crede per lo meno di ugual valore, onde la ricchezza resta la medesima da una parte e dall'altra.

La ricchezza pubblica di un paese non consiste già nel cambio delle cose private fatte nell'interno o coll'estero, ma nella natura e misura delle produzioni e delle consumazioni, con cui si può mandare in rovina un paese senza che n'esca un soldo; ed anzi avviene sovente che appunto per non volere che il danaro esca dal paese, applicandovisi malamente le opere, i terreni ed i capitali, si produca meno e si consumi di più, e non si guadagni altro che di stare peggio.

Premessi i canoni sovra indicati, rimane che si accenni essere l'uniformità della monetazione per l'interesse generale del commercio altrettanto necessaria quanto quella dei pesi e delle misure, essendochè le differenze nel titolo e nel valore non solo producono complicazione nelle transazioni commerciali, ma eziandio una perdita reale in danaro, emergente dalle operazioni di cambio costose e difficili, atteso che i cambisti esistono soltanto nelle piazze più importanti di commercio. Questi cambisti poi sogliono non di rado speculare sul-

l'ignoranza dei loro avventori ed abusarne, la qual cosa genera la diffidenza cotanto nociva all'attività del commercio.

L'uniformità di monetazione sarà però circoscritta al peso ed al titolo, essendochè ogni Potenza deve conservare l'impronta della sua nazionalità, l'effigie del principe che la governa, l'indicazione dello Stato, e il conio particolare della sua zecca.

Su questo particolare non sarà fuor di proposito di qui trascrivere le basi sostanziali della convenzione stipulata nel 1839 fra i diversi paesi della Confederazione doganale germanica all'uopo d'introdurvi l'uniformità di monetazione.

1° La base del sistema monetario è un campione di un determinato peso, al quale dovranno riferirsi le monete degli Stati contraenti.

2° Ognuno di questi Stati non farà quindi innanzi coniare che gli spezzati conformi alla base suddetta, ritenuto che il fiorino d'argento equivale a $^{4}/_{7}$ parti del tallero.

3° Essi Stati veglieranno diligentemente affinchè ogni pezza sia coniata al titolo e peso legale, senza permettere che per qualsivoglia ragione o pretesto sia introdotta in essi titolo e peso la benchè menoma alterazione, se non in quanto che fosse dimostrata l'impossibilità di ottenere una precisione assoluta.

4° Per determinare la finezza del titolo delle monete d'argento, il saggio avrà sempre luogo per mezzo della via umida.

5° Nell'intento di agevolare la reciprocità delle transazioni commerciali fra gli Stati contraenti, sarà coniata una moneta comune in argento, che prenderà il nome di moneta dell'associazione, e corrisponderà al titolo di 14 talleri per ogni marco di argento, equivalenti a 24 fiorini e $^{1}/_{2}$, e al valore del fiorino ragguagliato a $^{4}/_{7}$ del tallero.

Essa conterrà la settima parte di 1 marco d'argento fino. Il suo valore resta ragguagliato a 2 scudi ossia 3 fiorini e $^{1}/_{2}$ per il quale sarà ricevuto in tutte le casse dello Stato, dei Comuni, degli Istituti di beneficenza, e in generale in tutte le casse pubbliche, ugualmente che in tutte le transazioni private, segnatamente nel pagamento delle cambiali.

Questa moneta di associazione avrà un corso legale ed indefinito come tutte le altre monete del paese.

6° La lega di tale moneta sarà di 9 parti di fino, ed una parte di rame, in guisa che $^{9}/_{10}$ dovranno pesare 1 marco, e 63 pezze 10 marchi. La tolleranza in più o in meno non potrà giammai eccedere 3 millesimi per ogni pezza, sia relativamente alla finezza del titolo, sia per rapporto al peso.

7° La moneta dell'associazione avrà 41 millimetri di diametro, sarà coniata in forma circolare e circoscritta da un cordone unito, raccomandato a un'iscrizione e a un ornamento concavo.

Il rovescio, per cui gli Stati contraenti osserveranno la maggior possibile uniformità, dovrà contenere il ragguaglio della pezza con il marco di argento fino, poscia il valore in talleri e in fiorini, e la denominazione di *moneta dell'associazione.*

8° Sino al 1° gennaio 1842 sarà coniato il numero per lo meno di due milioni di pezze di monete di convenzione, in ragione di $^{1}/_{4}$ cadun anno, ed ognuno degli Stati federati vi contribuirà a *pro rata* della sua popolazione. Al termine suddetto le emissioni si faranno in modo che sia coniato il numero di due milioni di pezze nel periodo di quattro anni.

In capo di ciascun anno i Governi rispettivi si daranno reciprocamente avviso del numero delle pezze che avranno coniate.

9° Di quando in quando i Governi federati faranno operare il saggio della lega e del peso delle nuove monete, e se ne comunicheranno i risultamenti.

10° Venendo riconosciuto che le monete coniate da alcuno di questi Stati non fos-

sero conformi al campione, dovranno essere tolte dalla circolazione, perchè dichiarate fuori corso.

11° Tutti gli Stati contraenti si obbligano a non mai ridurre al dissotto del corso nominalmente indicato le piccole pezze di argento, oppure a non metterle fuori corso se non se dopo un termine perentorio di quattro settimane almeno, e mediante diffidamento officiale preventivo non minore di tre mesi.

Ognuno degli Stati si riserva il diritto di fissare il valore proporzionale dietro il quale, nell'intento di agevolare il passaggio all'uso della nuova moneta, quelle coniate all'antico titolo saranno ritirate, oppure lasciate in circolazione. Ad ogni modo ognuno degli Stati assume l'obbligo di ritirare e rifondere poco a poco le monete in corso, ugualmente che quelle di associazione, ogni qual volta, per il fatto dell'uso e della circolazione verranno a soffrire una sensibile deprezziazione del valore metallico originale.

Essi dovranno del pari ricevere in tutte le casse per il loro valore integrale indicativo, e per quello che dovrebbero avere nella circolazione, le pezze logorate e la di cui impronta fosse scomparsa in conseguenza del fregamento.

12° Per operare l'appunto, ossia per la valuta necessaria ai pagamenti occorrenti nelle minute transazioni, ognuno degli Stati si riserva di far coniare, come moneta eroso-mista, piccole monete di un titolo inferiore a quello come sovra adottato, ma però di un valore nominale corrispondente.

Questa specie di moneta non potrà per altro essere posta in circolazione per una quantità eccedente il reale bisogno.

13° Gli Stati contraenti dovranno coordinare nel senso di questo trattato tutte le leggi ed i regolamenti che reggono il loro sistema monetario.

14° Essi prendono impegno di coercire con la massima energia ogni delitto o crimine di falsa monetazione che fosse commesso sia contro lo Stato procedente, sia contro qualunque altro facente parte dell'associazione; facendolo punire se in causa propria, o denunziandolo in caso contrario allo Stato che vi avrà interesse.

15° La convenzione rimarrà in vigore fino all'anno 1858, e si considererà per rinnovata tacitamente di cinque in cinque anni finchè non ne sia dato un contrario formale diffidamento.

Dalle generalità surriferite discendendo alle specialità del commercio, si osserva quanto segue:

Il pagamento di una cambiale debbe farsi nella specie di moneta che vi sia indicata, sempre quando abbia tuttavia corso nell'atto del pagamento.

Se nella cambiale la specie di moneta da pagarsi non venne indicata, si intende essere quella in corso nel luogo dove il pagamento debbe effettuarsi.

Il pagamento di una cambiale debbe sempre farsi in moneta, e non mai con carta, a meno del formale consenso del presentante.

Il valore monetato dato nell'atto e nel luogo di un caricamento a qualunque capitale non soffre alterazione da quella diversità di valore monetario che si verificasse altrove ed in altro tempo.

Se questo valore non fu determinato, si argomenta e si giustifica dalle fatture o dai registri, e dalla stima corrente nel tempo e nel luogo del carico.

Il valore monetario dato nell'atto e nel luogo di un caricamento a qualunque capitale si conserva e si estende a tutti i diritti pagati e spese fatte fino a bordo (v. Carico, Lettera di cambio, Moneta di carta, Noleggio).

Moneta di carta. È di tre specie; o rappresenta la moneta effettiva, o costituisce un segno indicativo dei benefizii veri o presunti di una compagnia di commercio, o dinota obbligazione di un debito.

Le due prime specie, dice Montesquieu, sono utilissime, non così la terza;

1° Perchè una gran parte degli interessi trapassa all'estero.

2° Perchè il cambio è in basso stato, avuto riguardo all'entità del debito.

3° Perchè il danaro impiegato nel debito è tolto dall'industria agricola e manifatturiera, per cui cresce il prezzo della mano d'opera.

4° Finalmente perchè i capitali passano dalle mani operose e produttrici in quelle degli inerti e parassiti.

Per dettato del Genovesi, il bisogno, il timore e la grandezza del commercio, introdussero pian piano dei nuovi rappresentanti della moneta, lettere di cambio, carte e biglietti delle Corti, dei pubblici banchi, delle compagnie de'negozianti, ecc. A questo modo si moltiplicò la quantità della moneta ossia dei segni, e il commercio divenne ogni giorno più facile, spedito ed ampio.

Si crede che i Veneziani siano stati dei primi a fondare una camera di prestiti, donde poi nacquero i banchi di Europa e la moneta di banco. Coi banchi prese consistenza l'uso delle lettere di cambio incominciato nel 1171 per opera degli Ebrei, e nel XVI secolo, secolo di grandi novità, cominciarono anch'esse le compagnie dei negozianti, le quali divennero poi grandissime e ricchissime, oltrechè nel medesimo tempo si fondassero in alcuni luoghi d' Italia i Monti di Pietà per opera di uomini amanti dell'umanità per isbarbicare le sanguinarie usure degli Ebrei, le quali alcune volte giunsero al 50, al 40 per cento.

Si disputa tra gli economisti, se la massa delle carte rappresentanti aumenti effettivamente le ricchezze dello Stato; e si concorda, che per se stessa e direttamente non l'aumenta, bensì per gli effetti che produce, mercè la circolazione e l'industria donde nascono le vere ricchezze; essendo chiaro che quel danaro il quale circola quattro volte in un anno medesimo, produce un effetto quattro volte più grande che se non circolasse che una volta sola (*v.* Carta monetata, Danaro, Debito pubblico).

MONOPOLIO. (*v.* Accaparramento).

MONTI DI PIETA'. Stabilimenti pubblici, nei quali si danno in imprestito somme di danaro, mediante pegno, con o senza corrispondenza di un congruo interesse.

Lo scopo di questi stabilimenti, quello si fu di sollevare la miseria nelle critiche non previste sue contingenze, e di mettere nel tempo stesso un freno all'usura.

Le operazioni dei Monti di Pietà consistono generalmente nel somministrar il danaro occorrente e nel ricevere in pegno il deposito di effetti mobili; nella loro stima per determinarne il valore; nella rinnovazione, occorrendo, di questi pegni a scadenza; nel riscatto; nella vendita in caso contrario delle cose pignorate ai pubblici incanti; nell'impiego dei lucri ricavati, vale a dire in altrettante speculazioni che sono di essenza commerciale, motivo per cui abbiamo creduto non estraneo al nostro scopo di darne un cenno in questo Dizionario.

I Monti di Pietà ebbero origine in Italia nel XV secolo, donde sotto l'egida dell'autorità pontificia si diffusero nelle altre contrade di Europa.

Essi furono instituiti per mettere i necessitosi di danaro per straordinarie emergenze al riparo contro le angarie degli usurai, somministrando gratuitamente piccole somme contro l'esibizione di un pegno di un valore equivalente.

Crescendo però di mano in mano l'affluenza dei pignoranti, quei pii instituti dovettero esigere un merito, tenue in principio, ma che andò aumentando coll'aumentarsi dell'interesse alla ragion comune, e in proporzione della mancanza di sufficiente fondo girante, per cui le ammini-

strazioni dei Monti dovettero ricorrere ai mutui, incontrare il carico di merito corrispondente, e si trovarono in necessità di stipendiare cassieri, estimatori, segretarii, custodi; senza tener conto dei mezzani, ossia persone che mettono a profitto il rossore di certi pignoranti più necessitosi, che preferiscono di pagare, sulla tenue somma conseguita sul pegno, una retribuzione, anzichè presentarsi personalmente ad assistere alle necessarie operazioni.

L'utilità reale dei Monti di Pietà, per rapporto al movente che li faceva instituire, è pur tuttavia soggetto di controversia fra gli economisti. Pretendono alcuni, fra i quali Montesquieu, che gli stabilimenti caritativi coadiuvano all'ozio e al vagabondaggio, aumentano anzichè diminuire la miseria, paralizzano l'industria ben lungi dall'invigorirla; e siccome l'imprevidenza è il carattere distintivo dell'operaio, si abbandona egli più facilmente alla vita dissipata, sapendo che mediante il deposito del suo mobilio, dei suoi attrezzi ed utensili, può aver donde alimentare la sua passione. Osservano essi inoltre, che non richiedendosi dai pignoranti la prova del legittimo possesso delle cose offerte in pegno, le quali vengono il più delle volte esibite da mandatarii, i Monti danno ricetto non di rado al prodotto dei furti, che scompariscono così alle perquisizioni.

A queste gravi considerazioni si oppone il consenso di più secoli dappoichè esistono i Monti di Pietà; i funesti effetti delle usure private senza guarentia nè probità, che non tarderebbero a riprodursi qualora fossero soppressi, e la necessità di stabilimenti posti sotto una inspezione legale, a un'azione regolare, aventi per instituto di somministrare alla classe degli operai le somme di cui abbisogna nelle straordinarie sue emergenze, a condizioni le più economiche, e per le vie le più spedite che fia possibile.

Per siffatte considerazioni Magnitot si limita ad indicare alcune modificazioni in quegli stabilimenti, che riconosce raccomandate a motivi d'umanità ugualmente che d'ordine pubblico, e sono questi casi:

1° Qualche maggior severità nell'esigere la prova della proprietà degli oggetti pignorati.

2° Il consenso dei parenti o dei tutori relativamente ai pegni offerti dai minori.

3° Un termine utile di due anni almeno per operare il riscatto dei pegni.

4° Un quinquennio per le prescrizioni.

5° La devoluzione dei lucri ottenuti dai Monti di Pietà agli stabilimenti caritativi che si trovano in angustie per soddisfare alle obbligazioni del loro instituto.

Giova inoltre sperare che a misura dell'incremento delle casse di risparmio, e delle sale di asilo per l'infanzia, i Monti di Pietà si renderanno meno necessarii, ed è a questo scopo che mirar deve lo spirito di beneficenza, fonte inesauribile nella nostra cattolica religione.

MORA. Indugio del debitore nello adempiere un'obbligazione per cui il termine pattuito è già trascorso.

Nel comune discorso mora e dilazione si adoperano promiscuamente; a stretto rigore però si concede una dilazione quando il creditore si obbliga di aspettare ancora per un dato tempo il pagamento (art. 1273, 1334, 1393 del Codice civ.), e un debitore è in mora di pagare quando il giorno fissato pel pagamento è passato senza che siavisi dato esecuzione.

La dilazione può essere accordata al debitore per consenso del creditore, dalla legge, dal giudice o dalla consuetudine; invece che la mora veste il carattere di una infrazione ai patti convenuti.

Una persona obbligata può essere in mora in due maniere: 1° o contrasse obbligazioni di fare o dare una cosa senza determinazione di tempo, ed allora dicesi constituito in mora quando il creditore fa giudiziale istanza che sia condannato a

prontamente adempirla; nel qual caso il giudice prefigge un termine perentorio:

2° O il debitore eccede la dilazione espressamente accordata dalla legge o dalla convenzione, epperciò, appena spirato il termine prefisso, può essere costretto ad adempierla per via giudiziale, senza che più si tratti di concedergli nuovo perentorio termine.

Giusta il Codice civile, se la dilazione è determinata dalla legge, gli interessi decorrono dal giorno in cui il debitore è costituito in mora; se questa è preveduta dalla convenzione, gli interessi decorrono soltanto dal giorno della domanda giudiziale, salvo che per questo caso siansi nella convenzione espressamente stipulati (art. 1244 e seguenti).

La mora, dice Azuni, si distingue dai giureconsulti in personale e reale: la prima si contrae dal debitore che differisce il dovuto pagamento dopo essere stato interpellato e richiesto in tempo e luogo opportuno: la seconda ha luogo quando si induce da se stessa, senza alcuna interpellanza, come sarebbe, o per la natura del negozio, o in forza della legge, o coll'autorità del giudice.

Si contrae la mora per la natura del negozio, allorchè richiede l'equità che si debbano gli interessi tosto che il debitore differisca il debito pagamento, come accaderebbe in certi casi (art. 1659 Cod. civ.) nel contratto di compra e vendita.

La mora contratta per forza della legge dicesi allorchè appare fatta dalla stessa legge l'interpellanza, come sarebbe se il socio sottraesse il danaro comune, l'amministratore di un negozio le cose appartenenti al suo principale per convertirle in proprio uso.

Non essendo propriamente mora che quella che nasce dalla persona, perciò le leggi prescrivono non essere la medesima intervenuta in quei casi ne'quali nasce ella soltanto dalla cosa.

L'effetto della mora proveniente dalla persona o dalla cosa è tale, che obbliga fin dal principio di essa il debitore moroso al pagamento degli interessi, ed anche di una penale qualora siasi sulla medesima convenuto, non meno che al risarcimento di ogni danno, sempre chè si provi per parte del creditore, essere stato danneggiato per cagion della stessa mora.

Un altro effetto della mora è di rendere l'obbligazione perpetua quantunque la cosa dovuta deteriorasse, quando però non fosse la medesima egualmente soggetta a deterioramento presso il creditore.

La stessa giurisprudenza ha luogo rispetto al creditore, giacchè talmente nuoce al medesimo la mora apposta nel ricevere, che trasferisce in esso lui il pericolo della cosa dovuta.

La mora può essere scusata o perchè sia giusta, o perchè di poco tempo, o perchè non possa ascriversi a colpa del debitore.

La purgazione della mora è un benefizio di cui gode il debitore, mediante un nuovo termine allo adempimento del proprio dovere, dopo essergli stata manifestata la propria mancanza.

Non si ammette la purgazione della mora quando sia già incominciato l'interesse del creditore, non potendosi mai purgare la medesima se non se dopo riposto il tutto nel pristino stato.

Neppure si ammette la purgazione della mora quando, dopo che la medesima fu contratta, abbia il creditore acquistato un nuovo diritto verso il debitore.

Siccome il deposito della somma dovuta, fatto legittimamente dal debitore a favore del creditore, ha forza di vero e reale pagamento ed induce la liberazione, così pure col medesimo s'intenderà purgata la mora anche giudiziale da esso lui contratta.

I titoli dei creditori non restano per la mora perenti.

La mora dei creditori di un fallimento essendo cerziorata dolosa, questi, non solo non partecipano nella ripartizione, ma devono inoltre essere puniti con pena correzionale (*v.* FALLIMENTO).

MULTA. La multa consiste nel pagamento al regio erario di una determinata somma maggiore di lire cinquanta, da applicarsi secondo le leggi e i regolamenti relativi (art. 34 del Cod. pen.).

Tra la multa e l'ammenda vi passa questa sola differenza, che la prima è pena correzionale, e l'altra pena di polizia pei reati qualificati di contravvenzione (art. 37 del Cod. pen.) e che procedono dall'inosservanza dei regolamenti sul comodo, incomodo, simmetria, innocuità, peso e misura a cui sono vincolati gli esercenti un negozio, un'arte, un mestiere.

Le multe riflettono in particolar modo le infrazioni alle leggi sanitarie, doganali, sulla carta bollata, delle gabelle, ecc.

Le ammende sono inflitte dall'autorità politica, e le multe dall'autorità giudiciaria.

Interessa il buon ordine che la via pubblica rimanga libera, e non sia ingombra nelle occasioni di fiere e di mercati, che gli oggetti esposti in vista non destino ribrezzo o timore, non presentino oscenità, nè producano altri effetti immorali; che non si faccia vendita di derrate immature, putride, avariate o nocive; che non si commettano frodi nel pesare e misurare, ecc.

La legalità vuole che tutte le obbligazioni siano scritte su carta bollata, motivo per cui per le lettere di cambio e gli altri effetti di commercio spediti su carta semplice la multa colpisce i traenti, gli attergatori e coloro che danno l'avallo; finalmente la salute pubblica non permette che si faccia la vendita di materie venefiche, che s'infrangano le discipline pei lazzaretti, che si macellino bestie infette, che si oltrepassino certi confini per le coltivazioni a risaia, a marcita, ecc. ecc.

I commercianti devono perciò andare molto cauti relativamente all'osservanza delle discipline imposte all'esercizio del rispettivo loro commercio per non incorrere nelle spese e nell'arresto personale, cui darebbero luogo le infrazioni di che si renderebbero colpevoli.

MUTUO o PRESTITO. « Contratto per cui uno dei contraenti consegna all'altro una data quantità di cose le quali coll'uso si consumano, coll'obbligo a quest'ultimo di restituirgli altrettanto della medesima specie e qualità » (art. 1914 del Cod. civ.).

Moralmente parlando, vuolsi far distinzione fra il mutuo semplice per causa di beneficenza, da quello accordato in vista di lucro e vantaggio attuale del mutuatario, imperciocchè il primo s'intende fatto sempre a titolo gratuito, invece che per l'altro, che è quello appunto contemplato nel precedente testo di legge, è lecito di percevere un frutto, perchè equivale ad una locazione; il frutto non debbesi confondere con l'usura nel senso odioso della parola che equivale ad una esuberante esigenza con oppressione di chi ha stringente bisogno di mutuo ossia di aiuto.

In materia di commercio il frutto è sempre dovuto per ragione del lucro cessante e del danno emergente.

Il mutuo ripara al bisogno presente, ma spesso aggrava la condizione futura.

A tenore del Codice civile, « quando il debitore prende ad imprestito una somma ad oggetto di pagare il suo debito e di surrogare il mutuante ne' diritti del creditore, si fa luogo al subingresso convenzionale » (1340). In questo caso il mutuante è posto in luogo del creditore pagato.

« In forza del mutuo il mutuatario diviene padrone della cosa mutuata, la quale venendo in qualunque modo a perire, perisce per di lui conto » (1915).

« L'obbligazione risultante da un prestito in danari è sempre della medesima somma numerica espressa nel contratto.

« Accadendo aumento o diminuzione

nelle monete prima che scada il termine del pagamento, il debitore deve restituire la somma numerica prestata, e non è obbligato a restituire questa somma che nella specie in corso al tempo del pagamento» (1916).

« La regola contenuta nel precedente articolo non ha luogo quando siensi somministrate monete d'oro o d'argento, e ne sia stata pattuita la restituzione nella medesima specie e quantità.

« Ove ne venga alterato il valore intrinseco, o le monete non si possano ritrovare, o siano messe fuori di corso, si renderà l'equivalente alla bontà intrinseca che le monete stesse avevano al tempo in cui furono mutuate » (1917).

« Se furono prestate verghe metalliche o derrate, qualunque sia l'aumento o la diminuzione del loro prezzo, il debitore non deve in ogni caso che restituire la stessa quantità e qualità » (1918).

« Il mutuo fatto ad un figlio di famiglia, benchè maggiore, senza partecipazione e consenso del padre od altro ascendente alla cui podestà sia soggetto, è nullo, quantunque l'obbligazione siasi palliata sotto l'apparenza di un altro contratto, o siasi in altro modo fatta frode alla presente legge » (1919).

« Non può il mutuante ripetere la somma imprestata, nè dal figlio di famiglia, nè dal padre ed ascendente suddetti e rispettivi loro eredi, e nemmeno dai fideiussori intervenuti al contratto » (1920).

« L'obbligazione non si convalida per la emancipazione del figlio di famiglia, in qualunque modo essa avvenga » (1921).

« Se però il figlio di famiglia ha restituito la somma mutuatagli, non la può più ripetere.

« Se ha restituito una parte non è obbligato a pagare il rimanente » (1922).

« Se il padre ha approvato e ratificato l'obbligazione, o se egli paga senza riserva una parte qualunque del capitale o degli interessi, l'obbligazione non può più essere rivocata.

« E lo stesso ha luogo se il figlio, dopo che è sciolto dalla patria podestà, abbia ratificato la sua obbligazione o vi abbia senza riserva soddisfatto anche in parte come sopra.

« Ma questa ratifica o pagamento non nuoce al padre ancora vivente, nè ai fideiussori » (1923).

« Cessa la disposizione di cui all'articolo 1919 nei seguenti casi:

1° In virtù dell'articolo 5 del Codice di commercio per rapporto ai figli di famiglia maggiori di età, esercenti il commercio, i quali ciò stante saranno considerati quai padri di famiglia in tutto ciò che riguarda il loro commercio; ed inoltre «se il figlio di famiglia mutuatario possiede beni proprii e dei quali non competa al padre od all'ascendente, sotto alla cui podestà vive, o l'usufrutto o l'amministrazione, per la concorrenza di tali beni;

« 2° Se viva separatamente dal padre ed abbia la direzione dei proprii affari, anche prima del trascorso dei cinque anni richiesti per la tacita emancipazione a termini dell'art. 242 » (1924) (*v.* Emancipazione).

« Cessa pure la disposizione dell'articolo 1919, se il mutuo è stato fatto al figlio di famiglia lontano dalla casa paterna, per cause necessarie alle quali il padre sarebbe tenuto di provvedere, oppure sia stato fatto il mutuo in vantaggio dello stesso padre, per la concorrente di tutto ciò e quanto si proverà essere tornato in vantaggio del medesimo » (1925).

« Nel mutuo, il mutuante è obbligato alla stessa risponsabilità stabilita coll'articolo 1913 per il comodato » (1926) (*v.* Comodato).

« Il mutuante non può prima del termine convenuto ridomandare le cose imprestate » (1927).

« Non essendosi fissato il termine della

restituzione, il Giudice può concedere al mutuatario una dilazione secondo le circostanze » (1928).

« Essendosi soltanto convenuto che il mutuatario paghi quando gli sarà possibile o quando ne avrà i mezzi, il Giudice gli prescriverà un termine al pagamento a norma delle circostanze » (1929).

« Il mutuatario è obbligato di restituire le cose ad esso date a mutuo nella stessa quantità e qualità, ed al tempo convenuto » (1930).

« Se si trova nell'impossibilità di soddisfarvi, è obbligato a pagarne il valore, avuto riguardo al tempo ed al luogo in cui doveva, a termini della convenzione, farsi la restituzione della cosa.

« Se non è stato determinato nè il tempo nè il luogo, il pagamento si fa secondo il valore corrente nel tempo e nel luogo in cui fu fatto l'imprestito » (1931).

« Se il mutuatario non restituisce le cose imprestate, o il loro valore nel termine convenuto, deve corrisponderne l'interesse dal giorno della domanda giudiziale » (1932).

« È permessa la stipulazione degli interessi nel mutuo di danaro o di derrate, e di altre cose mobili » (1933).

« Il mutuatario che ha pagati interessi non convenuti, non può ripeterli nè imputarli sul capitale » (1934).

« La quietanza per il capitale rilasciata senza riserva degli interessi, ne fa presumere il pagamento, e ne produce la liberazione » (1935).

« L'interesse non può eccedere la tassa dalla legge stabilita, salvo nei casi dalla stessa legge permessi.

« L'interesse stipulato in maggior quantità sarà ridotto conforme alla legge.

« Se si sarà pagato un interesse maggiore del legittimo, l'eccesso si imputerà anno per anno a diminuzione del capitale » (1936).

« I contratti di merci o altre cose mobili, che sotto qualunque denominazione risultassero fatti in frode della disposizione del precedente articolo, e pei quali il mutuante venisse a percepire un utile superiore al capitale ed agli interessi permessi dalla legge, saranno dal Giudice ridotti all'equità, e potranno, secondo le circostanze, anche essere annullati, salve le disposizioni delle leggi penali contro l'usura » (1937).

Fu lungamente oggetto di controversia: 1° se sia lecito al mutuante di ricevere dal mutuatario un lucro della cosa mutuata, e se il governo debbe intervenire nel fissare il merito del lucro ossia degli interessi.

Il primo punto di questione trovasi deciso affermativamente dal precitato articolo 1933 del Codice civile: e per verità non potendosi rivocare in dubbio che tutto ciò che serve in qualche modo agli usi e ai comodi della vita ha un valore in comune commercio; che questo valore può lecitamente guadagnarsi da chi è proprietario dell'oggetto, sia usandone, sia cedendone l'uso altrui mediante corrispettivo; che il mutuo ad interesse non differisce dalla locazione delle cose mobili che per l'oggetto dell'una e dell'altro; che essendo sempre oggetto del mutuo cose fungibili, è necessario che passino in proprietà di chi le ha da consumare, invece che nella locazione si restituisce l'identica cosa; che chi prende a mutuo ha per movente o una speculazione o il soddisfacimento di un bisogno; che il mutuante corre un rischio circa il ricupero della cosa mutuata; chiara e convincente emergerà la saviezza della precitata disposizione.

Per ciò che concerne la seconda questione, ritenuto che il danaro è un mezzo indispensabile tanto ai consumatori che ai produttori; che i primi sono in molto maggior numero dei secondi; che nascerebbe il monopolio fatalissimo, come nel medio evo, qualora la legge non ponesse un freno salutare all'ingordigia dei capitalisti; sem-

bra ciò tutto bastante per conchiudere, che la legge deve fissare una tassa legale degli interessi.

Ponendo mente però che l'abbondanza o la scarsità del numerario ne aumenta o diminuisce il valore relativamente alle cose che rappresenta, e che unico uffizio della legge nella fattispecie si è quello d'impedire che non se ne ecceda il giusto valore, ne viene di conseguenza, incumbere al sovrano potere, a seconda dei tempi, di alzarne od abbassarne la tassa legale.

Occorrendo sovente di dover ridurre in danaro il valore delle cose che taluno deve ad un altro, soglionsi convertire in obbligazione per cagion di prestito quelle che provengono da un'altra causa; come per esempio succede quando vengono in conto somme od altre cose somministratesi vicendevolmente dalle parti, quando si terminano le differenze mediante transazione, oppure ciò che resta in seguito alla resa del conto.

L'obbligazione di una somma maggiore di quella prestata è nulla per la parte eccessiva.

Il debitore di una somma di danaro ricevuta in prestito non è obbligato a restituire che la medesima somma: quindi sarà valida la convenzione per la quale una somma mutuata in una specie di moneta, si restituisca in un'altra purchè della stessa quantità e valore.

Ogni danno accaduto alla cosa imprestata è a carico del mutuatario nel quale ne è passato il dominio.

Chiunque ha la piena e libera amministrazione dei suoi beni può dare o ricevere una cosa a mutuo per sè o per mezzo dei suoi tutori o curatori (*v.* Interessi).

N

NAUFRAGIO. Investimento, frattura, sommersione od affondamento di una nave in mare.

Questo sinistro vuol essere contemplato sotto il doppio aspetto di diritto di naufragio e di diritto legale.

Quanto al primo, l'erario con cui reggeansi gli Stati nel medio evo, dice il Cibrario, sebbene sempre scarso ai bisogni occorrenti per difetto di buone regole di amministrazione, componevasi di moltissimi rami di entrata, fra i quali era contemplato il diritto di naufragio, in forza del quale i miseri naufragati e gli avanzi del naufragio erano confiscati in profitto del Sovrano delle spiagge; diritto non solo ingiusto, ma spietato, perchè toglieva alle misere vittime dei furori dell'oceano ogni residuo dei loro beni; e che, esercitato con sommo rigore in molti luoghi, massime sulle coste di Bretagna, dava origine ad atti di bestial crudeltà. Prima del mille era usanza pressochè generale, e trovasi espressamente stabilita nelle leggi di Hoele il Buono, principe di Galles.

Era massima di quei tempi barbari, secondo che accenna Montesquieu, che gli stranieri non essendo avvinti ai regnicoli da nessun legame di diritto civile, non era dovuta loro nè giustizia nè pietà.

Questa massima prevaleva segnatamente presso i popoli del Nord, ai quali, rinchiusi in angusti confini, tutto era straniero, e, immersi nella miseria, qualunque cosa lecita o illecita riputavasi per essi di buona preda e sorgente di ricchezza.

I Romani però, come scorgesi nel Codice Teodosiano, avevano promulgate leggi umanissime sui naufragi, e conculcavano le rapine e le angherie dei costieri, non meno che la rapacità del fisco.

Verso il mille e dopo, soggiunge poi il Cibrario, comincia a trovarsi qualche eccezione, ma queste per molti secoli sono rare. La più antica appare da una convenzione fatta intorno al mille tra Etelredo re di Mercia e Analef capo di un esercito danese, dalla quale si raccoglie che nei porti del re di Mercia le navi mercantili straniere, sospintevi dalla tempesta, avrebbero trovato alcuni luoghi di asilo. Nel 1232 Erico re di Danimarca, ad imitazione del padre suo Valdemaro, liberò dal diritto di naufragio ne'suoi regni i cittadini di Soest in Vestfalia.

Questa barbara consuetudine di appropriarsi le cose dei naufraghi, era ben rara e più mite in Italia. In Sicilia avea luogo solamente quando non si conoscevano i padroni.

Il diritto di naufragio venne alla perfine non solo felicemente abolito in tutte pressochè le nazioni dell'universo, ma ben anco punito con severissime pene.

A malgrado l'elevata sfera a cui s'innalzò la scienza nautica, i casi di naufragio sono pur tuttavia molto frequenti, dappoichè i dati statistici ne calcolano la media in ragione di uno su quattrocento bastimenti in corso di navigazione.

Si ritiene che le perdite annualmente cagionate al commercio inglese dai naufragi sommano in danaro a meglio di 5 milioni di lire sterline, ed in uomini a 3 mila e più.

In due maniere si possono quei casi fino ad un certo segno, se non prevenire, quanto meno rendere meno frequenti, e sono: 1° la scienza, il coraggio, la pratica esperienza nella persona del capitano; 2° la rigorosa interdizione ai bastimenti di mettersi in corso se non se mediante minuta visita preventiva, con proibizione di dare alla vela quelli che risulteranno difettosi nella loro costruzione o nel loro carico.

Una precisa disposizione a questo riguardo è tanto più necessaria, in quanto che le compagnie di assicurazione sono di un possente incentivo nell'animo perverso degli armatori di mala fede per avventurare in mare bastimenti in cattivo stato, e carichi fraudolenti onde lucrare sul premio; nel modo stesso in cui le assicurazioni contro i casi d'incendio hanno provocato la nefandità degl'incendiarii.

L'ubbriachezza è un'altra causa non infrequente di naufragio, e già in America alcuni bastimenti presero il nome di temperanti, perchè sovr'essi l'uso dei liquori spiritosi trovasi interdetto, motivo per cui ottengono essi favore presso quelle camere di assicurazione.

Esatte carte idrografiche, fari e segnali opportunamente collocati, la sollecitudine imposta alle autorità locali di accorrere prontamente, e di disporre con zelo e con prudenza mezzi efficaci di salvamento al primo avviso che una nave trovasi in pericolo, sono certamente ottime guarentie per antivenire i sinistri di mare: ma la società generale contro i naufragi, ora con tanto zelo avvalorata da alcuni filantropi, promotore della quale è il conte di Liancourt, nella di cui famiglia la beneficenza umanitaria trovasi, si può dire, ereditaria, è chiamata a prestare ben più efficaci servizii, se tutte le potenze marittime faranno a gara nell'accordare alla medesima protezione e favore.

Per ciò che concerne al diritto legale, si premette con Azuni, che l'etimologia della parola naufragio viene da *nave* e da *frango*, frattura, e presenta a prima vista l'idea della nave rotta; perchè ordinariamente la frattura della medesima, se non cagione, è quanto meno conseguenza del naufragio, sinistro maggiore equivalente alla dissoluzione ossia perdita della nave.

Quindi è che dalle leggi civili la rottura di una nave dividesi in assoluta, o parziale; assoluta quando la nave, dando contro uno scoglio, si rompe e diviene la preda dei flutti del mare; parziale quando si apre alla nave una falla o via d'acqua.

Se questa non cagiona naufragio o arrenamento, si risolve in semplice avaria; nel caso contrario diventa un sinistro maggiore.

Il naufragio si distingue esso pure in due specie: l'una quando la nave è sommersa, senza che vi resti alcun vestigio permanente alla superficie del mare; l'altra quando investendo sulla costa o su di uno scoglio, dà l'ingresso all'acqua che riempie la sua capacità senza che disparisca assolutamente.

In virtù del Codice di commercio, articolo 357, « In caso di naufragio, il pagamento delle somme prese a cambio marittimo è ridotto al valore degli oggetti salvati ed affetti al contratto, fatta però deduzione delle spese di ricuperazione.»

380. « Sono a rischio degli assicuratori tutte le perdite ed i danni che accadono agli oggetti assicurati per cagione di tempesta, naufragio, investimento, urto fortuito, cangiamenti forzati di via, di viaggio o di bastimento, per getto, fuoco, preda, saccheggio, arresto per ordine di Potenza, dichiarazione di guerra, rappresaglia, ed in generale per tutti gli altri accidenti di mare. »

399. « In caso di naufragio può essere fatto l'abbandono degli oggetti assicurati. »

411. « In caso di naufragio o d'investimento con rottura l'assicurato debbe,

« senza pregiudizio dell'abbandono da farsi
« a tempo e luogo, dare opera alla ricupe-
« razione degli effetti naufragati.

« Sulla sua asserzione giurata le spese
« di ricuperazione gli sono accordate sino
« a concorrenza del valore degli effetti ri-
« cuperati. »

Commentando questi testi di leggi colle massime di giurisprudenza riferite da Azuni, abbiamo che il sinistro procedente dal naufragio di una nave assicurata, allorchè i termini della polizza sono comprensivi di qualunque caso di mare pensato od impensato, resta compreso in questa generica denominazione: laonde, accaduto il naufragio, s'intende commessa la stipulazione ed acquistato il diritto dell'assicurato contro l'assicuratore, giacchè tale accidente si presume fatale e come derivante da caso meramente fortuito, semprechè non proviene da colpa del capitano.

A quest'oggetto dee formarsi l'esatta e legittima prova del seguito naufragio per constatarne la verità e qualità, e riconoscere se cada piuttosto a danno degli assicurati che degli assicuratori. Ma siccome queste specie di prove sono tali per circostanze di luogo, di tempo e di persone che raramente ottener si possono con quella precisione che richiedesi dal criterio legale, si ritengono perciò per sufficienti quelle solennità che si ricercano dalla naturale giustizia ed equità secondo il diritto delle genti. Le denunzie del capitano e dell'equipaggio al primo porto cui approdano dopo l'occorso sinistro, sono, benchè fatte a proprio discarico, per singolar privilegio della navigazione, ammesse a fare una piena prova in giudizio, purchè seguano nel luogo più vicino all'occorso, che siano fatte con tutta la buona fede, e se è possibile, che si scorgano pure concordi alla descrizione fattane nel giornale nautico.

Qualora però il naufragio sia accaduto con circostanze tali, che abbiano resa impraticabile la descrizione del caso nel giornale nautico, l'approdamento nel porto più vicino e l'osservare quelle poche solennità che la legge stessa prescrive, e ciò non pertanto consti del seguito naufragio, basterà in tal caso che se ne faccia la denunzia al primo luogo presso di cui sieno stati gettati gli avanzi della nave naufragata, avanti quel tribunale che siasi stimato competente, e ciò massime allorquando consti d'altronde della perdita della nave.

Il naufragio non ha soventi altri testimonii che il cielo e il mare, laonde la distanza dei luoghi, la natura degli avvenimenti, l'ignoranza delle formalità legali, l'impossibilità in cui si è non di rado di adoperarle, le circostanze del fatto che variano ad ogni colpo di tempesta, tutto in somma obbliga il magistrato a non esser troppo severo sulla qualità delle prove che possono addursi in simil caso: siccome però nulla vi ha di più contrario alla giustizia che l'arbitrio dell'uomo, così hanno dovuto i legislatori stabilire su questa materia alcune regole generali, dalle quali non è permesso lo scostarsi che il meno che sia possibile.

Risulta da tali regole, che la prova del naufragio non ha alcuna forma necessaria e di rigore; e basterà perciò che la perdita della nave sia constatata di una maniera capace a convincere ogni uomo ragionevole, senza che assolutamente sia d'uopo ricorrere alle formalità estrinseche, le quali per le circostanze dei tempi, dei luoghi e delle persone sono soventi impraticabili; quindi basterà all'occorrenza la notorietà pubblica dell'occorso naufragio, ed una certezza morale e naturale con cui il giudice sia persuaso della verità del fatto, perchè non debba più oltre attenersi al rigore del diritto, ma contentarsi di quelle prove che sia possibile di avere.

È stabilito in massima, in coerenza con l'art. 261 del Codice di commercio, che il capitano della nave naufragata debbe fare

il suo consolato nel più breve termine possibile avanti il giudice, il proprio console o l'autorità del luogo di approdo, secondo che esso ripara in un porto dello Stato od estero.

Qualora il capitano e i marinai si trovino forzati di abbandonare la nave per l'imminente pericolo del naufragio, saranno tenuti di salvare seco loro il danaro e tutto ciò che potranno delle merci più preziose del carico, sotto pena di risponderne in proprio e di essere corporalmente castigati.

Debbono pure in tali circostanze salvare le patenti e spedizioni della nave, le polizze di carico, e le altre carte nella medesima esistenti.

I danni accaduti alle merci per cagion di naufragio formano avaria semplice per conto degli interessati: laonde i proprietarii della nave naufragata e quelli delle merci perdute nel naufragio non possono domandare alcuna contribuzione a coloro che per sorte avessero salvato qualche effetto proprio, giacchè la perdita sofferta dagli uni e dagli altri non ha procurato il comune salvamento.

In virtù del R. Editto 15 luglio 1750, il capitano, piloto, marinari od altri i quali abbiano cooperato per un reo fine e dolosamente a qualche naufragio, erano condannati alla pena della morte, ugualmente che quei pescatori od altri che di notte tempo facessero fuochi in luoghi pericolosi coll'empio disegno di trarvi le navi a naufragare per depredarne il carico.

La legge penale per la marina mercantile 13 gennaio 1827 determina, art. 15, che gli inscritti nella gente di mare, i marinai, tanto sudditi che stranieri, i facchini dimoranti nei luoghi situati lungo il littorale marittimo, che, chiamati ad accorrere in soccorso dei bastimenti in pericolo di naufragio, vi si saranno rifiutati, andranno soggetti ad una prigionia che non potrà eccedere 30 giorni.

16. Chiunque nel littorale dello Stato ritrovasse in mare o a galla o sulle spiagge merci, effetti, attrezzi ed altre cose provegnenti da getti o da naufragi, e nelle 24 ore non ne informasse l'amministrazione di marina locale, e ove non ve ne risieda alcuno, il sindaco del luogo, verrà giudicato dall'ammiragliato e punito con una pena di prigionia non minore di giorni 15 ed estensiva a mesi tre.

17. Quegli che recasse detti oggetti in suo potere, sarà considerato reo di furto, e punito con una pena non minore di un anno di prigionia estensibile sino alla galera perpetua, senza pregiudizio delle pene incorse per l'infrazione alle leggi sanitarie.

18. Chiunque sia colpevole di aver fatto maliziosamente naufragare od arrenare un bastimento qualunque sia per appropriarsene il carico, sia per qualunque altra illecita causa, incorrerà nella pena della galera non minore di anni dieci, ed estensibile sino alla morte.

Cadranno pure nelle medesime pene coloro che con false indicazioni od accendendo fuochi di notte tempo in siti pericolosi tentassero di trar ivi le navi, a disegno di farle perdere o pernottare.

Chiunque sia colpevole di aver fatto maliziosamente naufragare o investire un bastimento, incorre nella pena della galera estensibile sino alla morte.

Altre LL. PP. pure dei 13 gennaio 1827, con cui si manda osservare un nuovo regolamento per la marina mercantile, impongono l'obbligo a qualunque pubblica autorità marittima od amministrativa, ai sindaci, consoli e vice-consoli di marina, ai marinai, di accorrere immediatamente, nei casi di naufragio di bastimenti tanto nazionali che esteri, e prestarsi con tutti i mezzi possibili a sollievo dei naufraganti, di dare provvedimenti opportuni pella ricuperazione e custodia degli effetti, delle merci e degli attrezzi.

Tutte le spese occorrenti per la detta ricuperazione sono a carico delle genti

soccorse, o le di cui merci sono state salvate.

I consoli di marina sono autorizzati a far seguire la vendita delle merci ed effetti ricuperati suscettivi di notevole degradazione.

Il già citato R. Editto 15 luglio 1750 determina agli art. 28, 29 e 30 che, se il capitano della nave perisca nel naufragio, debba pubblicarsi la nota o stato delle cose ritrovate e poste in salvo, e non essendo guaste, si espongano altresì al pubblico per giorni trenta; ma non potendo conservarsi, si vendano per esserne depositato il prezzo a mani di persona idonea; altrimenti si lascino in deposito per un anno ed un giorno per restituirle a chi comparisse, provando essere sue, detratte soltanto le spese del salvamento loro e della custodia.

Qualora non sia rimasto in vita neppure un marinaro, e si giunga a riconoscere dalle carte rinvenute, o altrimenti, di quale nazione la nave fosse, e così ancora a chi si appartenesse il carico, il Consolato ne dovrà fare partecipe il console di quella nazione acciocchè ne dia egli avviso agli interessati.

Passato un anno e un giorno dal dì del pubblicato proclama, e non comparendo alcuno che provi essere sue le cose tratte dal naufragio, si debbono vendere queste ai pubblici incanti, e detratte prima le suddette spese, il sovrappiù cede al R. Erario.

Gli oggetti affetti al cambio marittimo, salvati dal naufragio, appartengono tutti al sovventore, sotto deduzione delle spese di ricupero.

Corre obbligo al capitano ed ai marinari di adoperarsi con ogni diligenza alla comune salvezza; in difetto sono puniti colla perdita degli onorarii e del salario, col risarcimento dei danni, ed anche con pene criminali qualora la loro negligenza sia stata cagione della morte di qualche persona.

La paga dei marinari dovendo essere prelevata sulle reliquie del naufragio, ne segue che in caso di totale deperizione del bastimento e delle merci, i marinari non hanno diritto di conseguire il loro salario; essi ritengono bensì le avute anticipazioni.

Qualunque siano le condizioni del loro arruolamento, i marinari devono sempre essere rimunerati delle fatiche incontrate per salvare il bastimento e gli effetti naufragati, e ciò quand'anche le medesime riescano inutili (*v.* Abbandono, Capitano, Gente di mare).

NAVE. Sotto il nome di nave il Codice di commercio contempla qualsivoglia specie di bastimento, grande o piccolo, atto alla navigazione. Nave impertanto è nome generico, che viene ad inferire quanto vascello, bastimento, naviglio, legno, barca. Vascello indica però più specificamente un legno da guerra, mentre la qualificazione di bastimento o nave si applica in particolar modo ai legni mercantili, e quello di barca è riservato alle navicelle che navigano sui fiumi e canali.

La nave comprende virtualmente in se stessa l'idea complessiva di tutto il commercio marittimo; egli è perciò, che siccome abbiamo fatto parlando della lettera di cambio, crediamo pregio dell'opera di qui commentare per sommi capi, seguendo le tracce del professore Marrè, la sostanza del lib. II del Codice di commercio, sebbene le parti più importanti si trovino di già compendiate nei relativi articoli; e ciò perchè più facile riesca di rendersi ragione dell'insieme.

Costruzione della nave.

È lecito a chicchessia di fabbricar navi per suo conto o per altri, come pure di godere dei privilegii che la legge accorda a tale effetto.

In virtù della legge penale per la marina mercantile, 13 gennaio 1827, art.

10° Non è lecito a chicchessia di dirigere la costruzione di qualunque legno,

nè di esservi impiegato come lavorante, se non sarà inscritto nelle matricole della gente di mare o delle arti marittime, sotto pena di lire 100 per ciascun individuo, e di lire 200 per il maestro che dirigerà la fabbrica.

11° Gli operai che dopo avere intrapreso a lavorare alla costruzione di un bastimento, tralasciato avranno l'opera senza che ne abbiano ottenuta espressa licenza dal costruttore, o dal proprietario per conto di cui lavoravano, saranno puniti con una pena corporale estensibile sino a 30 giorni di prigionia.

In virtù delle LL. PP. 13 gennaio 1827 con cui si manda osservare un nuovo regolamento per la marina mercantile 1° la costruzione dei bastimenti deve aver luogo sui cantieri all'uopo destinati dai consoli di marina, e sotto la vigilanza dei rispettivi amministratori, affinchè non s'impieghino legnami, ferramenti ed altri generi, i quali possano mettere in pericolo la navigazione del bastimento. 2° Non si può procedere al varo di un bastimento, se non se col consenso del proprietario, in presenza del costruttore, e mediante preventivo avviso al console di marina, e se prima non si è proceduto alla di lui stazzatura, ossia cubatura dalla poppa alla prora della coperta, dalla coperta alla chiglia, e per la larghezza, ossia baglio fra i due bordi interni nella maggior larghezza. Il prodotto della cubatura verrà quindi diviso per 94 onde stabilire la capacità in tonnellate, ossia la portata del bastimento. 3° I contratti pella costruzione devono, sotto pena di nullità, essere rogati dai consoli di marina. 4° La fabbricazione non può essere abbandonata che per cause di forza maggiore. 5° Niun bastimento coperto colla R. bandiera può essere venduto ad un estero senza licenza in iscritto del consiglio d'ammiragliato, se la vendita segue nei Regii Stati, e se all'estero, dei Regii consoli. 6° Nell'atto della vendita si deve sempre esigere il deposito di una somma sufficiente a provvedere al mantenimento dell'equipaggio durante la permanenza che dovesse fare nel luogo della vendita. 7° Nell'occasione dell'armamento di un bastimento, i proprietarii sono in obbligo di prestare un'idonea cauzione corrispondente alla metà del valore del bastimento per guarentia delle multe, dei diritti ed altri pagamenti, cui fossero tenuti a tenore delle vigenti leggi.

Privilegi sulla nave.

Le navi, benchè annoverate fra le cose mobili, sono vincolate al pagamento dei debiti del venditore e di quelli specialmente che la legge dichiara privilegiati.

All'art. Privilegio abbiamo indicato le diverse specie di credito che il Codice di commercio dichiara privilegiati sulle navi, l'ordine con cui debbono essere sperimentati e il modo con cui fa d'uopo ne sia fatta la prova, il perchè vi rimandiamo i nostri lettori.

Osserveremo qui soltanto che in quanto alle navi non regge il principio di diritto comune, che i mobili sono esenti da ogni ipoteca; epperciò, per regola generale, possono i creditori perseguitare la nave ancorchè posseduta da un terzo, cui dal loro debitore ne sia fatta la vendita, essendochè qui non giova l'altro principio, che il possesso vale titolo.

Vendita della nave.

Si può vendere volontariamente l'intiera nave o parte di essa, nel porto o in viaggio, per atto autentico, per scrittura privata ed anche verbalmente; ma insino a tanto che le spedizioni non sono rilasciate in nome dall'acquirente rimane essa affetta anche per i debiti contratti dopo la vendita; essendochè onde la nave estingua i diritti dei creditori, è necessario che dopo la vendita abbia fatto un viaggio in mare in nome ed a rischio dell'acquisitore, e che

non vi siano opposizioni legalmente notificate.

Nella vendita della nave s' intendono compresi gli attrezzi (*agrès* dei Francesi), cioè le scafe, le ancore, gli alberi, i cordaggi, le vele, e altri simili oggetti che non sono parte integrante della nave, ma ne formano il corredo indispensabile per allestirla e metterla in istato di navigare.

Qualunque bastimento di mare può essere sequestrato e venduto; e mediante l'osservanza delle prescritte formalità rimangono estinti i crediti eziandio privilegiati.

Si eccettua però il caso in cui il bastimento è pronto a far vela, essendochè in allora il sequestro non può aver luogo che per debiti incontrati pel viaggio che egli intraprende; ed eziandio da questo sequestro può liberarsi dando cauzione.

La legge richiede maggiori o minori solennità per la vendita di una nave secondo la maggiore o minore sua capacità. Il calcolo che si fa per determinare questa capacità chiamasi stazza (*jaugeage*).

Non effettuandosi il pagamento o la consegna, sarà la nave posta di nuovo in vendita e aggiudicata tre giorni dopo la nuova pubblicazione e cartello unico, colle spese d'incanto a carico dell'aggiudicatario (*à la folle enchère*).

Gli attrezzi e altri oggetti di spettanza di persona terza ponno essere reclamati; a un quale effetto è accordato all'instante il termine di tre giorni a produr le prove, e tre altri per impugnarle. Fatta che sia l'aggiudicazione, i creditori hanno tre giorni, termine di rigore, per opporsi al rilascio del prezzo.

Una nave può essere posseduta da più proprietarii; in questo caso si forma tra loro una società diversa da tutte le altre, anche mercantili. In tutto ciò che riguarda l'interesse comune, la maggior parte decide, e questo parere della maggiorità deb-b'esser seguito dagli altri.

Questa maggior parte però non consiste nel numero dei proprietarii, ma in quello dei rappresentanti più della metà del dominio della nave, ossia di quelli che hanno nella nave stessa una porzione d' interesse che ecceda la metà del suo valore.

Contro l'assioma *nemo invitus in communione manere cogitur*, il Codice di commercio ha stabilito che la licitazione o vendita della nave all' incanto, quando non sia stato convenuto diversamente per iscritto, non potrà essere accordata se non se ad instanza de' proprietarii formanti, uniti insieme, la metà del totale della nave medesima.

Per disposizione delle LL. PP. 15 gennaio 1827, art. 12°: Colui che senza averne ottenuto la licenza in iscritto avrà venduto ad un estero un bastimento coperto dalla regia bandiera, incorrerà in una multa estensibile da lire mille a venti mila.

Nella stessa multa incorreranno gli individui dell'equipaggio, compresovi il capitano o patrone, che dopo seguita, anche legalmente, la vendita del loro bastimento, vi si imbarcheranno sotto qualsiasi titolo o qualità, ancorchè di semplice passaggiere.

Governo della nave.

Il governo della nave è affidato al capitano, il quale prende il nome di patrone quando si tratta di viaggi non di lungo corso, ma di piccolo cabotaggio, o di battelli condotti nei fiumi o nei torrenti.

Il capitano è costituito dal proprietario della nave, e se più sono i proprietarii, dalla maggioranza formata, avuto riguardo alla quota parte del loro interesse.

Il proprietario, che dicesi anche armatore, corrispondente all'*exercitore* dei Romani, è civilmente risponsabile per i fatti del capitano in tutto ciò che è attinente alla nave e alla sua spedizione, e non se ne libera che facendo l'abbandono della nave e del nolo.

È in facoltà dell'armatore di rimovere il capitano, non solamente prima che la nave esca dal porto, ma dopo eziandio che ha incominciato il suo viaggio e lo va proseguendo, senza che debba rendergli ragione del dato congedo, nè prestargli veruna indennità; ben inteso sempre quando non sia stato diversamente convenuto per iscritto.

Se il capitano congedato è compartecipe nella nave, i condomini sono obbligati di addossarsi, volendolo egli, la sua porzione.

Cessano le funzioni del capitano colla perdita della nave, col terminarsi del viaggio specialmente determinato, e coll'aggiudicazione fattane giudizialmente dopo il sequestro. In questo caso ha diritto all'indennità che fosse stata espressamente pattuita.

Il capitano presiede al governo della nave, ed ha egli solo la facoltà di cleggere i subalterni, salvo il caso in cui il proprietario si trovi nel medesimo luogo dove l'equipaggio si forma, essendochè in allora deve seco lui proceder di concerto.

Egli deve esercitare la sua carica ben fedelmente e difendere la nave co' suoi attinenti per sè e sua gente, a tutto suo potere fino all'ultimo fiato di vita; e rendere a chi di dovere buono, vero e reale conto di viaggio in viaggio.

È espressamente proibito al capitano, nel luogo ove sono i proprietarii o persone che li rappresentino, di dare a nolo la nave, di far rattoppare, di comprar vele, cordaggi o simili attrezzi, e di prendere per questi oggetti *sopra corpo*, danaro a cambio marittimo, e anche a semplice mutuo, senza che gliene sia data la facoltà speciale da loro.

Si eccettua però il caso in cui alcuno dei condomini ricusasse di contribuire alle spese necessarie pella navigazione, essendochè può in allora il capitano, ventiquattro ore dopo aver fatta intimazione giudiziale ai renitenti, prender danaro a cambio marittimo per conto loro.

Prima di partire, anzi prima di prender carico, il capitano è obbligato a far visitare la nave per mezzo di periti i quali verificano se può comodamente navigare, e se è provveduta di tutto ciò che le può essere necessario, avuto riguardo alla qualità e lunghezza del viaggio.

Il capitano debb'essere munito di tutte le spedizioni prescritte dal Codice di commercio, perchè in difetto può essere considerato come pirata e dichiarato di buona preda; nel qual caso egli è tenuto risponsabile delle conseguenze che ne ponno risultare.

Il Codice di commercio prescrive al capitano la tenuta di un solo registro, però si sogliono avere in corrente tre libri, cioè il *Cartulario* in cui sono notati i debiti e i crediti; il *Manifesto* ossia indice di tutto che s'imbarca e si sbarca; e il *Giornale nautico*, detto anche *Manuale*, in cui si notano tutte le occorrenze della nave e del viaggio.

È proibito al capitano di caricar sulla nave mercanzie di qualunque specie per conto proprio senza la permissione dell'armatore e senza pagarne il nolo, salvi i patti in contrario.

Contro la regola del diritto comune, il capitano e le persone che compongono il suo equipaggio, non ponno essere arrestate per debiti civili quando sono a bordo o sugli schifi per trasferirsi alla nave pronta a far vela, a meno che siano contratti per quel medesimo viaggio in procinto di essere intrapreso; ma neppure per questi possono essere arrestati, se prestano cauzione. Questo privilegio è meramente personale e non si estende al delitto e alle spese provenienti da processo o sentenza in materia criminale.

Appena la nave è ben calafatata, munita degli attrezzi opportuni e provveduta di tutto l'occorrente pella navigazione

e la difesa, non è più lecito al capitano di ritardar la partenza. In questo caso, come pure se si affida al mare a cielo turbato e minaccioso, se non è in persona sulla nave nei passaggi più difficili, se incautamente si arrischia per guadi fallaci e pericolosi, se intoppa in uno scoglio che avrebbe potuto evitare, se non prevede ciò che era prevedibile, egli è personalmente risponsale di ogni sinistro e di ogni danno che accade, sebbene la sua colpa semplicemente provenga da inesperienza, o da ignoranza dell'arte sua.

Egli è ugualmente in colpa e risponsale se non prese zavorra bastante, se non collocò ogni cosa ne' luoghi opportuni e colle precauzioni che si sogliono praticare per far buona stiva; se l'arruolata marineria non è sufficiente, se non si valse al bisogno de' piloti *costieri* o *locatori* (lamaneurs).

Il capitano è tenuto per la cattiva condotta de' marinari e anche de' passaggieri, a meno che valga a provare che non fosse in sua balìa d'impedire il danno.

In caso di malattia o di altro forzoso accidente, può il capitano surrogare chi lo rappresenti, e non rimane obbligato pel fatto del surrogato.

Il capitano non può vendere la nave senza averne avuta facoltà speciale dal proprietario.

Se il capitano, invece di prender danaro a cambio marittimo, lo prende a imprestito puro e semplice per mezzo di lettere di cambio, o colla vendita di una porzione del carico, l'abbandono della nave e del nolo non libera il proprietario, quand'anche questi ne avesse fatto formale proibizione.

Se il capitano avrà preso senza necessità danaro ad imprestito sopra corpo, vettovaglie o corredo della nave, pignorato o venduto mercanzie o vettovaglie, o avrà portato ne' suoi conti avarie o finte spese, sarà mallevadore verso gli armatori e personalmente obbligato al rimborso del danaro o al pagamento degli oggetti, rimanendo inoltre esposto all'azione criminale, se vi cade.

In generale non è lecito al capitano di deviare, entrando in un porto cui non era diretto, se non vi era costretto da burrasca o da nemico inseguimento.

Il capitano deve far rapporto nelle debite forme di tutti i sinistri occorsi nel periodo del viaggio, il quale farà prova quando sia verificato; prima di tale rapporto gli è proibito di scaricare mercanzie, meno il caso di imminente pericolo.

Qualora il capitano sia agente degli armatori per la compra di mercanzie in paese estero, deve spedir loro prima della partenza un conto esatto della sua agenzia.

Polizza di carico.

Il capitano è mallevadore delle mercanzie che si è incaricato di trasportare.

Esse denno essere descritte in una polizza di carico (*connaissement*) da spedirsi in quattro originali, di cui uno pel caricatore, l'altro pel capitano, il terzo pel destinatario delle merci, il quarto finalmente per l'armatore.

La polizza può essere a ordine, al portatore o a persona nominata, in guisa che se ne può fare la girata a un terzo come un altro effetto di commercio.

La polizza di carico prova l'esecuzione del contratto di noleggio e ne può all'occorrenza tener luogo.

Per i piccoli carichi su barche o bastimenti di lieve portata tengono luogo di polizza il contratto di noleggio e le lettere di vettura.

La polizza di carico fa fede, non solo fra il capitano e il mercante caricatore, ma del pari contro gli assicuratori ed altre persone che concorrono a formarla.

La polizza di carico debb'essere formata, non semplicemente sottoscritta dal capitano, dal caricatore o da un loro commesso.

Qualora gli originali non siano perfettamente conformi, fa prova quello che è nelle mani del capitano.

Robe e merci.

Il capitano è obbligato d' invigilare alla conservazione della roba introdotta nella nave, di diligentemente custodirla, e ciò dal momento in cui è stata dal medesimo ricevuta.

Quest'obbligo dura sinu a che, giunto al luogo della sua destinaziune, l'abbia riposta a terra.

Esso deve collocare la roba sotto coperta, perchè se fosse posta supra, ancorchè il danno fosse cagionato per caso furtuito, sarebbe soggetto al rifacimento, eccettuati due casi, quello di navigazione di piccolo cabotaggio, e l'altro del consenso dato in iscritto dal caricatore.

Quando il capitano naviga a profitto comune sul carico, egli è proibito espressamente di far traffico o commercio per conto proprio, tanto sul bastimentu di cui ha il governo, quanto sopra qualunque altro, e se trasgredisce questa proibizione, da cui non può esser liberato che in forza di una convenzione contraria, le mercanzie introdotte da lui sono confiscate a profitto degli altri interessati.

Il commissionato che riceve dal capitano le mercanzie tragittate senza alcuna protesta, non è più ammesso, trascorso l'anno dopu l'arrivo, a querelarsi delle avarie e a dimandare rifacimento dei danni.

È pure prescritta, trascorso l'anno dopo l'arrivo, ogni azione del caricatore contro il capitano relativa alla consegna delle mercanzie, salvo il caso in cui vi sia polizza, obbligazione, saldo di conti, o intimazione giudiziale.

Marinai.

Le persone che servono sulla nave, considerate collettivamente, si chiamano *genti di mare*, sotto una quale denominazione si comprende eziandio il capitano. Astrazione fatta da lui, si chiamano *gente* o *persone dell'equipaggio*.

L'accordo che passa tra la marineria e il capitano o l'armatore, dicesi *arrolamento*, il quale segue in quattro modi: a viaggio, al mese, agli utili, al nolo.

La nave è ipotecata per privilegio al pagamento dei salarii de' marinari, qualunque sia il loro grado. La loro azione pel pagamento è prescritta un anno dopo finito il viaggio, quando non vi sia polizza, saldo di conti o giudiziale intimazione.

I viaggi ponno essere interrotti, abbreviati, o prolungati per sette principali cagioni. 1° Annullamento del viaggio; 2° ritardo, abbreviazione o prolungazione; 3° predamento, frattura o naufragio; 4° cattività; 5° licenziamento; 6° malattia; 7° morte.

L'annullamento del viaggio può essere volontario, per forza maggiore o per fortuna di mare.

Nel caso di annullamento volontario prima della partenza, i marinai arruolati a viaggio o a mese sono pagati per le giornate impiegate in allestire la nave, e non sono obbligati a restituire le anticipazioni ricevute, qualunque ne sia la somma. Se nulla hanno ricevuto sono in diritto di pretendere un mese di salario.

Se il viaggio è annullato dopo la partenza, i marinai arruolati a viaggio sono pagati per intiero della somma che era stata loro promessa, e gli arruolati a mese per tutto il tempo che hanno servito, oltre un'indennità corrispondente alla metà dei salarii che avrebbero ottenuto se il viaggio fosse stato compito, in ragione della rimanente presunta durata del medesimo. È poi dovuta agli uni e agli altri *una condotta di ritorno*, spese cioè ed alimenti, fino al luogo della partenza. Quest'imbarco di ritorno debb'essere loro procurato come marinari e non come semplici passaggieri

I marinai arruolati agli utili o al nolo dividono le indennità che sono aggiudicate alla nave, e la divisione vien fatta fra la gente dell'equipaggio e l'armatore, osservata quella medesima proporzione che serve di norma per tutte le parteccipazioni degli utili e del nolo.

In tutti i casi i marinai possono esercitare la loro azione contro il capitano o l'armatore, salvo regresso di questi ultimi verso i caricatori.

Nel caso d'annullamento per forza maggiore, cioè per ordine di principe (*imbargo*), se esso accade prima della partenza, essendo i marinari arruolati a viaggio, hanno diritto soltanto al pagamento delle giornate impiegate per allestire la nave, per trattarsi di una locazione di opere. Se erano arruolati agli utili o al nolo, non ponno pretendere cosa alcuna, perchè socii nella spedizione, correr denno la buona come l'avversa fortuna della società.

Allorchè l'annullamento forzoso ha luogo durante il viaggio, i marinari sono pagati in ragione del tempo in cui hanno prestato la loro opera, da stabilirsi, in caso di contestazione, per mezzo di periti.

Se il viaggio è soltanto sospeso per forza maggiore, sussistono le condizioni per gli arruolati al viaggio, e gli arruolati a mese non percevono che la metà dei loro salarii per tutto il tempo in cui dura la sospensione.

Essendo la sospensione volontaria, il salario a mese non soffre riducimento, ed ai marinai arruolati al viaggio è dovuta una proporzionale indennità.

Il viaggio è abbreviato quando lo scaricamento della nave si fa in un luogo più vicino di quello a cui era diretta.

Esso è allungato se prende una direzione più lunga della diretta via, la qual cosa si chiama *cambiar di strada*. Che se la nave è guidata a un luogo di sbarco diverso da quello che fu stabilito nella convenzione, avvi *cambiamento di viaggio*.

Nel caso di abbreviazione non procedente da forza maggiore, lo stipendio, nell'arruolamento a viaggio, non è diminuito. Se vi fu forza maggiore si farà luogo a una proporzionata riduzione.

Nel caso di allungamento, se non è conseguenza di forza maggiore, lo stipendio fissato al viaggio è accresciuto in ragione dell'accrescimento dell'opera che i marinai avranno prestata; se è l'effetto di forza maggiore nulla di più i marinari potranno pretendere, perchè si reputa che siansi assoggettati a simili vicende. Quando l'arruolamento è *agli utili* o *al nolo* non è dovuta nè pel ritardo, nè per l'allungamento cagionato da forza maggiore veruna indennità. Che se il viaggio fu allungato o ritardato per fatto o colpa dell'armatore, del capitano o dei caricatori, i marinari hanno il medesimo diritto che loro compete allorchè il viaggio è annullato.

Il predamento pon fine al viaggio, ma se vien fatto di ripigliar la nave, ciò che si chiama *riscossa* (recousse), o se è rilasciata come cattiva preda, non è annullamento, ma semplice ritardo.

Si distingue la frattura della nave dal naufragio, e quella è conseguenza di questo.

La frattura è assoluta o parziaria. Assoluta quando, urtando in uno scoglio, la nave si rompe, si annichila, e diviene preda delle onde; parziaria quando per l'urto in un corpo straniero riceve una vena di acqua.

Il naufragio è pur esso di due specie; la prima è quando la nave è sommersa per modo che non rimane di essa vestigio alcuno sulla superficie del mare; la seconda è quando la nave che urtò nella spiaggia, aprì l'adito all'acqua del mare che riempì la sua cavità senza farla totalmente sparire.

Se la nave e le mercanzie sono totalmente perdute, i marinari non possono pretendere alcun salario, ma non sono obbligati a restituire le anticipazioni, per la regola che se il pegno perisce, il creditore

perde bensì l'azione reale, ma sussiste quella che risulta dall'obbligazione per cui gli fu dato il pegno.

Se qualche porzione della nave è salvata, i marinari hanno diritto di conseguir il pagamento del loro stipendio scaduto sopra gli avanzi della nave che hanno salvata.

Se questi avanzi non bastano, e vi sono mercanzie poste in salvo, il nolo di queste supplisce pel pagamento dello stipendio dei marinari. La stessa cosa ha luogo se la nave è perduta, ma sono conservate le mercanzie.

Il nolo non è chiamato a concorrere se non quando non sono rimasti della nave neppure gli avanzi, o questi non bastano per pagare i salarii.

Se il viaggio è di andata e ritorno, i marinari non hanno diritto di essere pagati dei loro salarii finchè non è ricondotta salva la nave nel porto da cui è partita.

Sugli avanzi della nave e delle mercanzie su cui hanno privilegio i marinari, sono prelevate prima le spese per estrarre dal mare o dalla sabbia gli uni e le altre e metterle a terra in sicuro, e la mercede dovuta ai marinai per le giornate che vi impiegarono.

Il marinaro fatto cattivo sulla nave dai pirati ha diritto al pagamento de' suoi salarii fino al giorno in cui è stato preso, ma nulla può pretendere per il suo riscatto.

Se invece si trovava fuori per incarico della nave, ha ragione allo stipendio intero, ed inoltre a un'indennità pel suo riscatto.

Gli arruolati a mese, per quanti mesi durerà il viaggio, per altrettanti saranno pagati. Quei che lo furono *agli utili o alla parte* sopra un bastimento armato in corsa, avranno gli uni la loro partecipazione negli utili risultati dalla vendita del carico, e gli altri la loro parte nelle prede che saranno fatte dalla loro cattività in poi, e per tutto il tempo che doveva durare il loro arruolamento.

L'indennità di riscatto è di seicento lire e per questa è obbligata la sola nave quando l'incarico dato al marinaro riguardava la nave unicamente; è obbligata la nave ed il carico quando l'incumbenza entrambe gli concerneva.

Il marinaro non può essere licenziato in paese straniero anche per giusta causa, salvo, nei casi estremi, al capitano di consegnarlo nelle mani dell'agente diplomatico.

Al marinaro che mentre la nave è in viaggio si ammala, è pagato il salario anche pel tempo della malattia, purchè questa non sia conseguenza di libertinaggio o di risse. Se fu ferito mentre prestava l'opera sua per la nave, è curato e medicato a spese di questa, e se combattendo contro i nemici e i pirati, a spese della nave e del carico. Qualora fosse ferito, essendo a terra senza permissione, dovrà farsi curare a proprie spese e potrà inoltre essere licenziato.

Gli eredi del marinaro morto per la difesa della nave o in servizio della medesima, hanno diritto di ripetere il di lui stipendio in totalità, semprechè la nave arrivi a buon porto.

Morendo esso naturalmente, se era arruolato *a mese*, sono dovuti agli eredi i di lui salarii fino al giorno della di lui morte; se a viaggio, ne è dovuta la metà quando è morto andando, e per intiero se è morto al ritorno.

Se il marinaro arruolato agli utili o al nolo muore dopo il viaggio già incominciato, la sua parte è dovuta per intero.

Noleggio e Nolo.

Il contratto di noleggio (*charte partie*) non è altro che di locazione e di conduzione, per cui si concede a taluno una nave o parte di essa all'effetto di trasportar mercanzie sopra la medesima a un luogo determinato per una certa somma. Quello che dà la nave a noleggio è locatore, quello

che la riceve è conduttore, e la mercede ossia nolo che paga è la pigione.

Il noleggio può essere generale o particolare. Nel primo caso gli utili del viaggio appartengono per intero al noleggiatore. Nel secondo si affitta a chi carica tanto sito sulla nave quanto è necessario per ben collocare la roba che vi si introduce. Ai passaggieri si affitta la comodità ed il transito.

Il noleggio a mese incomincia a correre dal giorno in cui la nave è posta alla vela fino a quello in cui le merci sono consegnate a terra.

Il noleggio parziale segue in tre modi: *alla tonnellata* quando il nolo è stabilito a ragione di tanto per tonnellata, cioè per ogni spazio di quarantadue piedi cubi; *al quintale*, vale a dire a peso; *a cottimo*, quando è stabilito il nolo, sia o no indicato il valore e il peso delle merci. Dicesi *a colletta* quando è fissato il tempo della partenza a cui è vincolato il capitano, sia o no compinto il carico, semprechè non vi si frappongano ostacoli di forza maggiore.

Il noleggio *a colletta* trae con sè la condizione risolutiva del contratto se il capitano non parte al tempo determinato; il carico si considera all'incirca compito quando arriva ai 3/4 o poco presso della portata della nave.

Il contratto di noleggio deve constare per pubblica o privata scrittura, ma non è nullo quand'anche fosse fatto per chirografo e per un solo originale.

Trattandosi di viaggi brevi e di piccoli bastimenti, vi suppliscono le fatture e le lettere di vettura.

Oltre il nolo, suolsi accordare al capitano un diritto che chiamasi di *cappello* o *cappa*, dovuto *per buona custodia.*

Si pattuiscono finalmente le indennità chiamate *stallie* e *sovrastallie* per il trattenimento volontario o forzoso della nave in un porto, che può procedere o dal capitano in ricevere il carico o dal noleggiatore in dargliela.

Le stallie sono regolari o irregolari. Le prime si distinguono in ordinarie e straordinarie. Le ordinarie, limitate o dai patti o dagli usi, non si compensano; a differenza delle straordinarie che sempre si pagano.

Le indennità per le stallie irregolari dipendono dall'arbitrio del giudice, il quale prudentemente le regola e le determina, ponderati gli accidenti, il luogo e il tempo ove sopravvennero, e le circostanze che le accompagnarono.

Nei contratti di noleggio suol farsi menzione del numero dei giorni di stallie, che si distinguono in giorni *correnti* e *utili*, ovvero in giorni di caricamento e scaricamento.

Se questi giorni non sono determinati, si prende norma dall'uso in corso nel luogo da cui parte la nave, o in quello a cui è diretta ed approda.

Per l'esecuzione del contratto di noleggio rimangono obbligati, a vantaggio del caricatore, gli attrezzi, il corredo della nave ed il nolo, e a vantaggio del locatore le mercanzie caricate.

Primo dovere del locatore è quello di procurare al noleggiatore il promesso comodo nella nave e di trasportare le mercanzie ricevute al loro destino indicato nel contratto.

Se prima della partenza il commercio col paese cui la nave era destinata è interdetto, il contratto di noleggio rimane sciolto, senza che le parti debbano prestarsi a vicenda veruna indennità.

L'obbligazione principale del noleggiatore è quella di pagare il nolo pattuito, pel quale e per le avarie il capitano è preferito sulle merci del suo carico a qualunque creditore.

Ogni azione pel pagamento del nolo è prescritta dopo un anno decorso senza alcun atto giudiziale, a far capo dal termine del viaggio.

Il capitano ha diritto di farsi pagare il

nolo tosto che ha messo a terra le mercanzie, non prima, meno il caso di dubbia solvibilità per parte del noleggiatore, in cui si fa luogo al deposito giudiziale, mediante prelevamento e vendita della quantità necessaria per pareggiare la somma dovuta.

Quando il viaggio è ritardato, le conseguenze del ritardo pesano sopra quella delle parti che col fatto proprio ne è stata cagione: se pervenne da un accidente non prevedato, non se ne tien conto.

Essendovi necessità di rattoppare la nave, se per ciò eseguire occorre di scaricarla, le spese di scaricamento e di caricamento sono a carico del noleggiatore.

Se la nave trovasi sdruscita in modo che, a giudizio di periti, non siavi possibilità nè convenienza di rassettarla, il capitano è obbligato a noleggiarne un'altra, e se non ne trova, non gli è dovuto il nolo che in proporzione del viaggio che ha fatto.

Il nolo è dovuto per l'intiera quantità di merci espressa nel contratto, quand'anche il noleggiatore ne abbia caricato una quantità minore; se nulla egli ha caricato prima della partenza, può rompere il viaggio pagando la metà del nolo.

Ritirando egli prima della partenza le merci caricate *a colletta*, paga pure metà del nolo, più le spese di scaricamento e di caricamento degli oggetti che fu giuoco forza di rimovere dal loro posto.

Allorchè le merci sono interamente perdute, il caricatore ne sopporta la perdita, e il capitano quella del nolo, meno un contrario patto espresso.

Avaria.

Qualunque spesa straordinaria fatta per la nave e le mercanzie, unitamente o separatamente, qualunque danno che accada alla nave ed alle mercanzie dopo il loro caricamento e partenza fino al loro ritorno e scaricamento, chiamasi *avaria*.

Le avarie si dividono in *grosse* o *comuni* e in *semplici* o *particolari*.

Sono avarie grosse tutte le spese straordinarie fatte in seguito di deliberazioni motivate, e tutti i danni volontariamente sofferti per il bene e la salvezza comune della nave e delle merci, dopo il caricamento e la partenza fino al ritorno e scaricamento, e si chiamano grosse perchè debbono essere pagate dal *grosso*, ossia universalità della nave e del caricamento. Tali sono le cose date ai corsali, ai pirati o altri per convenzione e a titolo di riscatto della nave; le mercanzie gettate in mare per salvarla, come rimedio estremo suggerito dalla necessità per evitare il naufragio; i danni cagionati dal getto alle mercanzie rimaste a bordo, e quelli toccati alla nave facendo il getto o estraendo le mercanzie; le gomene e gli alberi rotti o troncati; le ancore e gli altri effetti abbandonati volontariamente per la salvezza comune; i medicinali, le cure e gli alimenti della marineria che fu ferita combattendo in difesa della nave; gli stipendi e gli alimenti dei marinai finchè dura l'arresto, quando la nave è trattenuta in viaggio per ordine di una Potenza; le spese dello scaricamento per alleggerire la nave, allorchè la tempesta o il nemico che incalza rendono necessario il rifugio in un porto o in un fiume; le spese fatte per rimettere la nave a galla dopo che si fece investire per evitarne la perdita totale o il predamento.

Sono avarie semplici tutte le spese fatte per la sola nave o per le sole merci, e il danno, qualunque sia, che loro avviene in particolare; e si chiamano *semplici* perchè cadono semplicemente e unicamente sulle cose che le han sofferte, e *particolari* perchè si pagano in particolare dai proprietarii della cosa che cagiona le spese ed il danno.

Si comprendono nelle avarie semplici i danni cagionati alle mercanzie da un loro vizio intrinseco, dalla tempesta, dal pre-

damento, dal naufragio, dall'investimento; quelli sofferti dalle mercanzie per colpa del capitano; le perdite delle gomene, ancore, vele, alberi, cordami, ecc. cagionate da tempesta o altra fortuna di mare; le spese di approdo per vettovagliare o per metter toppe a una fessura; gli alimenti e stipendii della marineria finchè dura l'arresto della nave per decreto di Principe.

Non si vogliono confondere le avarie con le spese di navigazione, quali sono quelle dei piloti locatori (*lameneurs*, *lamenage*), i quali con piccoli battelli vanno innanzi a una nave che sia per entrare in un porto o in un fiume per tirarla (*haller*), ne dirigono il corso e le fanno schivare gli scogli; quelle di rimorchio (*touage*); le spese di congedo, ossia permissione di mettere alla vela; il dazio di visita dovuto agli incaricati di visitare la nave e avverarne lo stato; il costo del consolato, ossia relazione che deve fare il capitano nel porto di sua destinazione ove arriva, e negli altri ove prima di giungervi approda; l'imposta delle botti (*tonnes*) e dei segnali (*balises*) collocati per indicare gli scogli, i banchi di sabbia e le secche; la gabella ancoraggio che si paga per ottener la permissione di gettar l'ancora.

L'abbordaggio, ossia scontro di due navi, è un accidente marittimo che entra nelle avarie allora soltanto che è prodotto da fortuna di mare. In caso diverso il danno è a carico di chi ne fu cagione, e viene determinato per mezzo di perito.

Il pagamento delle avarie si esige dal capitano, procuratore legittimo di tutti gli interessati nella nave e nel carico che possono pagare. Le quote insolvibili sono ripartite sugli altri contribuenti.

L'azione di avaria non può essere intentata, se l'avaria comune non oltrepassa uno per cento del valore accumulato della nave e delle mercanzie, e se l'avaria particolare non oltrepassa pure uno per cento della cosa che fu danneggiata.

Contributo e getto.

Ogni volta che le avarie furono cagionate con intendimento di salvar la nave e l'hanno salvata effettivamente, si fa luogo a contribuzione, perchè si presume che senza il getto si sarebbe perduta la nave col carico; ma se la nave perisce, la presunzione cessa, tutto diventa avaria semplice, e non sono obbligati a contribuire neppure i proprietarii delle mercanzie salvate.

Se il getto fu fatto per fuggir da un corsale, e non ostante sia da quello predata la nave, non si fa luogo a contributo, ancorchè la nave o trovi scampo di poi, o da un bastimento della sua nazione sia liberata.

Se il getto fu fatto per salvar dal naufragio la nave, e dopo che fu effettivamente salvata venne predata e infine liberata, vi è contributo per la ragione medesima per cui, se il getto salva la nave e questa continuando il viaggio si perde, gli oggetti salvati contribuiscono.

Quando il getto ha salvato la nave, nasce in favore del proprietario della roba gettata un diritto d'indennità sulle mercanzie rimaste salve, che un nuovo accidente che sopravvenga e faccia perir la nave non può distruggere, perchè questo è straniero al primo, e perchè il diritto acquistato non dipende da veruna condizione.

Se le mercanzie caricate sulle scafe o sui battelli, per comodo del proprietario o per essere la nave arrivata al luogo dello scarico, periscono nel tragitto, il solo caricatore delle medesime soffre il danno. Ma se scopo dell'operazione si fu di evitare il naufragio, la nave e gli altri oggetti salvati con questo mezzo contribuiscono.

Per ciò che concerne i battelli in cui le merci perdute erano riposte, vuolsi distinguere; o appartenevano alla nave che trasportava le merci, e l'avaria è comune;

o appartenevano ai terzi che li somministravano mediante nolo, e non vi è contribuzione perchè il nolo è considerato prezzo del pericolo.

Le mercanzie gettate non possono divenir del primo occupante, ma venendo ricuperate ritornano al loro vero proprietario. In questo caso non partecipa al contributo che pel deterioramento cagionato dal getto e per le spese di ricuperazione, e se ha partecipato deve restituire il soprappiù.

Se la nave si perde o diventa inabile a navigare, non compete al proprietario azione veruna contro i caricatori, perchè le mercanzie non servono di guarentia alla nave.

Tutta la roba salvata per effetto del getto o dell'avaria deve contribuire al pagamento della roba gettata, perduta o deteriorata e delle spese fatte pella salvezza comune.

Sono esenti dal contributo i bagagli dei marinai, ma non le loro paccotiglie (*port permis*), nè gli effetti dei passaggieri.

La roba gettata contribuisce come la salvata, ma solamente pel getto ed avarie anteriori e non pelle posteriori.

Vanno pure esenti dal contributo i salari dei marinai sì nel caso di riscatto che in quello di getto.

Si procede alla contribuzione nel luogo in cui debb'esser fatto il discaricamento sull'instanza del capitano, o in difetto degli armatori e dei caricatori, e ciò con l'opera di periti giurati, e mediante citazione delle persone interessate, se là ve ne sono.

La stima è fatta al prezzo corrente per le cose della medesima specie e qualità nel luogo dello scaricamento, sotto deduzione del nolo.

Il riparto si fa sulle robe gettate e salvate, e sulla metà della nave e del nolo.

Cambio marittimo.

Per sopperire alle spese di navigazione si fa luogo al cambio marittimo, detto anche a tutto rischio, alla grossa avventura (*nauticum fœnus*), che è un contratto per cui un contraente, che chiamasi *datore*, dà una somma di danaro ad imprestito all'altro, che chiamasi *prenditore*, sopra oggetti esposti ai rischi del mare, a condizione che, se per accidenti marittimi si perdono in tutto od in parte o sono deteriorati, il datore perde il suo danaro e non ricupera che il prezzo che dai medesimi si può ricavare; se arrivano a salvamento, non solo ripiglia il suo capitale, ma ottiene il premio altresì e gli interessi pattuiti, abbenchè eccedano il corso legale e ordinario.

Quattro cose si richiedono nel contratto di cambio marittimo oltre il consenso, e sono: una somma data ad imprestito; una o più cose su cui l'imprestito sia costituito; i rischi su cui sono esposte e che il datore si assume; gli interessi straordinarii, oltre il capitale, in caso di salvo arrivo.

Il danaro è la base del cambio marittimo; ma possono anche darsi altri oggetti e mercanzie, purchè siano di quelle che constano per peso, numero e misura, e che sono fungibili con l'uso.

Il cambio può esser preso sopra corpo, attrezzi e corredi della nave, sopra roba e merci (*sur facultés*), ma non mai sopra prodotti casuali e gli utili da sperarsi.

Il datore è sciolto da qualunque obbligazione tosto che le mercanzie sono estratte dalla nave e poste a terra.

I rischi quanto alla nave si intendono cominciati dal giorno in cui la nave si mise alla vela fino al giorno in cui diede fondo o fu legata nel porto o luogo di sua destinazione; quanto alle merci, dal giorno in cui furono introdotte nella nave o nella *gabarra* per esservi trasportate, fino al giorno in cui sono poste a terra.

Se si varia il viaggio o la strada per cui il cambio fu convenuto, oppure la nave sulla quale fu assicurato, il datore è sgravato dai rischi.

Finalmente la sostanza del contratto di cambio marittimo consiste nell'interesse straordinario per cui il datore si assume il pericolo; esso può essere stipulato per atto notarile o per privata scrittura. Se fosse verbale non godrebbe privilegio e non se ne potrebbe dar prova per mezzo di testimonii: debb'essere registrato nella cancelleria del tribunale di commercio a scanso di usure e di frodi, e deve contenere i nomi del datore e del prenditore, la somma o cosa fungibile che fu data in imprestito e quella che fu pattuita pel profitto marittimo, il nome della nave e del capitano, l'indicazione del viaggio e del tempo per cui fu fatto l'imprestito e quello della restituzione.

La scrittura d'imprestito a cambio marittimo può esser fatta a ordine, ed allora è negoziabile per via di girata. Può anche esser fatta al portatore, come si pratica nella polizza di carico.

I contratti di società nautica conosciuti sotto nome di colonne, di accomenda, di implicita, non debbono confondersi con quelli a cambio marittimo. Col contratto a colonna si forma una società particolare del padrone di una nave e i suoi marinari con uno o più mercanti per un viaggio determinato. Al ritorno ove sono i mercanti si fa la ripartizione dell'utile secondo i patti.

L'accomendante affida all'accomanditario robe o danari per farne traffico oltre mare a profitto comune, e poi, riportato che siane il prodotto, dividersene l'utile fra di loro nel modo pattuito. L'accordo però debb'essere fatto in guisa che non vi si introduca società, perchè il datore corre rischio di perdere il suo capitale, e il prenditore la fatica e l'opera sua. Non vi è fra l'implicita e l'accomenda altra differenza, se non quella che chi amministra prende un tanto per cento fisso e pattuito a principio sull'utile ricavato dal capitale della medesima *impicita*.

Il prenditore a cambio marittimo non è obbligato a pagare che a *salvo arrivo*, o per conseguenza senza danno. I casi fortuiti che cagionarono il danno, e dei quali dal prenditore si corse il rischio, si chiamano *fortuna di mare* o *sinistro*, e si distinguono in sinistro maggiore e sinistro minore.

L'imprestito a cambio marittimo non può mai servir di mezzo al prenditore di guadagnare, ma soltanto di non perdere, epperciò non gli è permesso di farlo per modo di scommessa, nè, come si suol dire, *vuoto per pieno*; deve egli giustificare che al momento del sinistro esistevano sulla nave robe equivalenti nel loro prezzo al capitale preso ad imprestito, oppure il danaro stesso.

La prova del salvo arrivo della nave deve farsi dal datore, e quella del sinistro dal prenditore.

Mancando la prova della preesistenza del rischio, se vi fu frode per parte del prenditore al tempo del contratto, l'imprestito può esser dichiarato nullo per intero ad instanza del datore, non del prenditore.

Dichiarata che sia la frode, il prenditore è tenuto a restituire al datore il suo capitale intero, perchè non è valido il contratto, neppure fino alla concorrenza del valore del carico.

Il datore che non ha corso rischio è però in diritto di pretendere gli interessi di terra, perchè il contratto essendo dichiarato nullo, attesa la frode del prenditore, si ricade nella disposizione del diritto comune.

È nullo egualmente il contratto di cambio marittimo quando il prenditore fece assicurare o tralasciò dolosamente di manifestare l'incontrato imprestito. In tal caso è tenuto a restituire il capitale ricevuto, ancorchè la nave siasi perduta o sia stata predata.

Se vi fu rischio, fa d'uopo che si faccia la stima delle robe caricate sulla base del

prezzo corrente nel luogo del caricamento e non di quello che avrebbero se arrivate fossero a buon porto.

Il prenditore è obbligato a pagare l'interesse del danaro che deve restituire al corso della piazza, e questo, dice Locrés, non già come pena, ma perchè ha potuto ritrarne lucro.

Il datore può far assicurare il danaro dato a cambio marittimo, perchè corre il rischio di perdere il suo capitale.

Il datore, non soggiacendo alle fortune di mare che per le mercanzie che si trovavano nella nave quando accadde il sinistro, non deve neppure ottener profitto per quelle che nel corso della navigazione furono sbarcate.

Diversi imprestiti essendo fatti successivamente sul medesimo carico, che insieme riuniti ne eccedano il valore, sono validi gli anteriori sino a concorrenza del valore del carico.

Le robe sulle quali fu costituito il cambio essendo arrivate senza danno, il prenditore è obbligato a restituir la somma ricevuta e di più il profitto marittimo pattuito.

Se arrivano deteriorate, il datore deve sopportare una perdita proporzionata alla deteriorazione delle robe, che si intende sempre cagionata da caso fortuito marittimo.

Il datore del cambio sopra corpo esercita il suo privilegio per il capitale e il profitto sopra la nave, attrezzi, apparato, vittovaglie e armamento. Se fu dato sopra roba o merci, lo esercita egualmente sul carico; se sopra un oggetto particolare, non vale che per quell'oggetto.

Quando vi sono parecchi imprestiti successivi sull'oggetto medesimo, è preferito sempre l'ultimo, perchè si presume essere quello che ha contribuito a salvare il pegno comune.

Sono però eccettuati gli imprestiti fatti sul medesimo carico prima della partenza, i quali tutti vengono in concorso senza preferenza, perchè non si può dire che uno abbia servito a salvare il pegno dell'altro.

L'imprestito fatto nel corso del viaggio è preferito sopra quello fatto prima della partenza, purchè sia stato incontrato per i bisogni urgenti della nave.

L'armatore è soggetto per il danaro preso dal capitano a cambio marittimo alle medesime obbligazioni come se avesse stipulato egli stesso in persona.

Se la somma tolta a cambio è inferiore al valor della roba su cui fu fatto il prestito, il prenditore può far assicurare il soprappiù.

Ogni azione risultante da un contratto di cambio marittimo è prescritta dopo cinque anni, cominciando a contar dalla data del contratto, se in questo spazio di tempo non vi fu cedola, obbligazione, saldo di conti o intimazione giudiciale.

Assicurazione.

Il contratto di cambio marittimo differisce sostanzialmente da quello di assicurazione marittima in quanto che il primo è un prestito fatto sopra oggetti esposti ai pericoli del mare, e il secondo ha per meta il risarcimento dei danni e delle perdite che gli oggetti medesimi potessero toccare, mediante un premio determinato.

Si è molto disputato se l'assicurazione marittima sia di origine antica o di moderna invenzione, e non si riuscì ad una soddisfacente conclusione; il perchè basterà qui di osservare, che cominciò ad essere in uso verso il XIV o XV secolo, e che la maniera di intenderne i patti proviene dalle costumanze delle città commercianti, non dalle regole del diritto romano.

Questo contratto è uno dei più importanti ritrovati dell'umano ingegno, imperciocchè, se l'ago magnetico guida l'impavido nocchiero per l'immenso oceano, l'assicurazione sgombra il timore dall'animo del capitalista e lo fa ardimentoso

nello esporre merci e danaro all'incostanza degli elementi e delle stagioni, ai pericoli dei porti e delle spiagge, alla forza delle correnti, all'impeto delle tempeste, allo scontro delle secche e degli scogli, alle scorrerie dei pirati, alla politica dei governi e alle non prevedute ostilità.

L'assicurazione è fondata sul calcolo di probabilità che di 400 navi esposte al pericolo della navigazione, una sola perisce, motivo per cui l'assicuratore può scommettere con fiducia due contro cento, e assumersi i pericoli della roba altrui eziandio mediante un piccolo premio, il quale diventa considerevole in grazia della moltiplicità degli assicurati, o vogliam dire delle polizze di assicurazione che ne rappresentano il contratto che, della natura di quelli innominati *do ut des*, è sinallagmatico ossia bilaterale perchè produce obbligazioni reciproche. Esso è annoverato fra gli aleatorii perchè ambe le parti corrono un rischio e formano un misto fra i contratti di gius stretto e di buona fede.

Tutte le cose che sono esposte alle vicende del mare ponno formare oggetto di assicurazione, epperciò il corpo e chiglia della nave, gli attrezzi, il corredo, l'armamento, le vettovaglie e il carico (ossia sopra robe e merci), semprechè il prezzo ne possa essere determinato in danaro. Anche la vita e la libertà dell'uomo può formare oggetto di assicurazione, dappoichè, se inestimabili per se stesse, sono però valutabili per rapporto al danno che la morte e la schiavitù traggono seco. L'assicurazione può essere totale o parziale, per tempo di guerra o di pace, prima o dopo la partenza della nave, per qualunque viaggio o trasporto, per andata o per ritorno soltanto, per tempo determinato o indeterminato; solo il premio sarà maggiore o minore secondo i casi, i pericoli e le circostanze.

L'assicurazione non può esser mai per l'assicurato un mezzo di guadagnare, ma unicamente di non perdere, quindi si richiede il possesso ed il rischio della cosa assicurata; e non si fa luogo a una seconda assicurazione dello stesso oggetto, perchè esso non corre più rischi.

La riassicurazione è un contratto nuovo, distinto affatto dal primo che non riguarda nè punto nè poco l'assicurato, e per cui l'assicuratore rovescia, per così dire, sopra un altro i rischi marittimi dei quali si era reso mallevadore e per i quali nullameno resta obbligato tuttavia verso il primo assicurato.

La somma assicurata può validamente riassicurarsi nella sua totalità, senza deduzione di premio, ma nella riassicurazione non potranno aggiungersi i premii dei premii.

L'assicurato può far assicurare il valore del premio promesso all'assicuratore, ossia il costo dell'assicurazione, epperciò il premio di premio all'infinito, e ciò eziandio nella medesima polizza di assicurazione e dallo stesso assicuratore. La riassicurazione però non si presume e vuol essere espressa.

Ogni contratto di assicurazione o di riassicurazione, quando è fatto per una somma che superi il valore delle mercanzie assicurate, è nullo a vantaggio del solo assicuratore, se vi è la prova che vi fu dolo per parte dell'assicurato.

Se non vi è l'eccedenza nella cosa assicurata senza dolo per parte dell'assicurato, il contratto è valido fino a concorrenza delle mercanzie caricate secondo la stima fatta o convenuta, vale a dire che si riduce alla giusta somma, e per l'eccedente cessa l'obbligazione di pagare il premio, anzi se fu pagato debb'essere restituito. Questa restituzione, dice Pothier, in termine di marina si chiama *ristourne* o storno.

Per giudicare se il contratto di assicurazione sia valido, e sino a qual concorrenza può farsi luogo allo storno, è neces-

sario di accertarsi del caricamento e della roba caricata.

Il caricamento si giustifica colla polizza di carico, e in difetto colle fatture, gli spacci delle dogane, le lettere di avviso del caricatore, le testificazioni dell'equipaggio, e simili. L'assicuratore può fare la prova contraria.

Il valore delle mercanzie può essere giustificato o da un estratto del libro del caricatore, o dalle fatture dei mercanti da cui furono comprate le mercanzie medesime, e si ha riguardo al valore che avevano nel luogo del caricamento. Questo genere di prova incumbe all'assicurato.

Quando vi è frode, supposizione o falsificazione, l'assicuratore può far procedere alla verificazione o alla nuova stima del valore delle robe assicurate, e nulla ed illecita dovrebbe riputarsi qualunque clausula espressa nella polizza, per cui le parti avessero rinunziato a domandare una nuova stima, perchè non è lecito rinunziare all'azione od all'eccezione di dolo.

Non si può far assicurare ciò che non si corre rischio di perdere, dunque il prenditore a cambio marittimo non può fare assicurare le robe oppignorate ed affette all'imprestito che si suppongono acquistate col danaro ricevuto, perchè più non sono a suo rischio, ma a quello del datore, il quale corre realmente il rischio.

Non può farsi assicurare quello che si spera di avere, dunque il capitano non può far assicurare il nolo a farsi, perchè è un utile incerto il quale dipende dalle vicende della navigazione.

Se il viaggio è rotto prima della partenza della nave, ancorchè pel fatto dell'assicurato, l'assicurazione è annullata, ma è dovuto all'assicuratore il 1/2 per cento a titolo di indennità.

Questa disposizione è contraria alla massima che *contractus sunt ab initio voluntatis et ex post facto necessitatis*, ma il favor del commercio lu richiedeva in vista degli avvenimenti non preveduti che ponno determinare l'abbandono di una speculazione.

Nelle assicurazioni vuolsi distinguere il *viaggio assicurato* dal *viaggio della nave;* questo comincia dal momento in cui la nave mette alla vela; quello dal momento in cui l'assicuratore è soggetto al rischio.

Se il rompimento del viaggio accade a rischio già incominciato, gli assicuratori non ponno essere costretti alla restituzione del premio.

Quando l'oggetto dell'assicurazione è il carico di una nave per andata e ritorno, e la nave, giunta al suo primo destino, ritorna poi vuota o con incompinto caricamento, il diritto dell'assicuratore si riduce ai 2/3 proporzionali del premio pattuito, se fra le parti non è stato convenuto diversamente.

Se la nave perisce andando, l'assicuratore soffre la perdita e paga la somma assicurata, ma ritiene il premio nella sua totalità.

Se la cosa che si fece assicurare al momento del contratto più non esiste, abbenchè l'assicurato ne ignori la perdita, il contratto di assicurazione è nullo, perchè manca la cosa che ne è la materia.

Nullo è del pari se la perdita poteva esser nota all'assicurato, e se l'assicuratore al momento in cui sottoscrisse il contratto potè sapere che la nave era giunta a salvamento; per la qual cosa si fa luogo alla presunzione *iuris et de iure*, a meno che nella polizza sia stata inserita la clausula *a buona o cattiva nuova.*

La legge non distingue fra la scienza positiva e la scienza presunta, eppereiò i principii sovra stabiliti si applicano al commissionato del pari che al committente.

Per la massima che nessuno si suppone ignaro di ciò che è noto a tutti, e che l'abitante in una città si deve presumere che sappia ciò che in quella notoriamente succede, quando la perdita delle robe assicurate era pubblica, ossia n'era fra i

negozianti divulgata la notizia, e segnatamente si sapeva alla Borsa al momento in cui venne fatta l'assicurazione o fu dato l'ordine di farla, si deve supporre che la sapesse anche l'assicurato.

L'assicuratore si fa mallevadore di ogni perdita o danno accaduto in mare, in qualunque modo e per qualunque cagione tragga origine dal mare, o come si suol dire *in mare e da mare*, e così per abbordaggio fortuito, per cambiamento forzoso di via, per caso di getto, di incendio non colposo, per predamento giusto o ingiusto, per sequestro (*embargo*), arresto di Principe, confisca ingiusta, mentre la giusta non è annoverata fra i casi fortuiti, ecc.

Per diminuire i rischi è stata introdotta la clausula *franco di avaria*, la quale può essere parziale per un tal rischio, o generale. Essendo generale, l'assicuratore è libero dal rischio di ogni avaria tanto semplice quanto comune, ad eccezione di quelle per cui può farsi luogo all'abbandono.

Per accrescere i rischi dell'assicurazione si inserisce nella polizza la clausula, che l'assicuratore sarà tenuto per la *baratteria del padrone*, ossia prevaricazione del capitano nell'esercizio del suo ministero, per cui siavi dolo o frode od anche semplice imprudenza, trascuratezza od imperizia, non solamente del capitano, ma eziandio dell'equipaggio, come sarebbe se il capitano fugge colla nave e colle mercanzia, se collude coi nemici, se volontariamente e dolosamente muta viaggio.

Gli assicuratori non pagano i danni che provengono dal vizio della cosa assicurata o dall'intrinseca sua natura, perchè per la natura del contratto non sono a carico loro che quelli i quali derivano da casi fortuiti.

Se pel fatto dell'assicurato si muta strada, viaggio o naviglio, cessa la guarentia dell'assicuratore; e quando egli abbia già incominciato a correre i rischi, guadagna il premio come se gli effetti assicurati fossero giunti a salvamento al loro destino.

Il viaggio della nave è il tragitto che far deve la nave da un luogo ad un altro; la strada è il corso o la traccia che tiene per effettuare il tragitto; l'uno e l'altra sono indicati nella polizza, la qual cosa costituisce il *viaggio assicurato*.

Ogni cambiamento in questo viaggio termina il rischio, meno che sia introdotto nella polizza il permesso di *far scalo*, cioè di navigare a diritta e a sinistra, di andare e ritornare, di navigare innanzi e indietro, a destra e a sinistra, a piacimento del padrone.

Il permesso di fare scalo importa bensì la facoltà di mutar strada o cammino, ma non mai di mutar viaggio.

Anche la mutazione di nave, cominciati che siano i rischi, senza consenso degli assicuratori e senza necessità, sgrava questi da ulterior guarentia.

L'assicurato può far correre meno rischi all'assicuratore, ma non è in suo potere di accrescerli.

Il tempo dei rischi è fissato dalla polizza, il quale spirato, l'assicuratore è sciolto da ogni sua obbligazione, e l'assicurato può farsi assicurare per nuovi rischi.

Allorchè nella polizza non si fece menzione del tempo dei rischi, si osserva pel contratto di assicurazione la regola stessa stabilita pel contratto di cambio marittimo.

Salvo contrario patto espresso, non vi può essere aumento nè diminuzione di premio di qualunque natura esser possano le fortune di mare.

Il contratto di assicurazione debb'esser ridotto in iscritto, eziandio per semplice chirografo, non tanto per la validità della stipulazione, quanto per la prova la quale non può essere testimoniale. La forma delle polizze varia secondo le varie piazze di commercio, ma non deve contener *alcun vano*. Essa porta la data del giorno in cui fu sottoscritta e la dichiarazione se era prima o dopo il mezzogiorno.

Se più persone assicurano una nave o un carico, la loro obbligazione è solidale.

La polizza di assicurazione può essere fatta *a ordine*, e diventa perciò negoziabile per mezzo di girata. La clausola *pagabile al portatore* non è esclusa, ma si ravvisa pericolosa perchè può andare smarrita e trovarsi in mano di persona capace di abusarne.

Qualunque reticenza anche innocente, qualunque falsa dichiarazione per parte dell' assicurato, qualunque differenza fra la polizza di carico e la natura dell'oggetto assicurato tendente a diminuire l'opinione del rischio o a mutarne il soggetto, annulla l'assicurazione, quantunque sia dimostrato che non avrebbe influito nè punto nè poco sul danno o sulla perdita della roba assicurata.

Si deve esprimere nella polizza il nome e il domicilio della persona che *fa assicurare*, ma non si ricerca quello del *vero assicurato;* epperciò, semprechè si faccia risultare, se chi fa assicurare stipula come proprietario o come commissionato, l'assicurazione può farsi *per conto d'altri* in quattro modi; o per sè o per conto di chi spetta; per la persona da nominarsi; per sè o per la persona nominanda; per qualunque conto possa essere; basterà che il portatore dell'assicurazione esibisca una polizza di carico di valore relativo delle mercanzie, sebbene caricate per conto di altri.

Le parole *per conto di chi spetta* comprendono, in forza dell'uso, qualsivoglia persona, di qualsiasi paese e condizione, ancorchè suddito di Potenza attualmente in guerra, senza che sia necessaria veruna altra dichiarazione, e ciò perchè gli assicuratori, accettando la clausola, sono tenuti alle conseguenze del contratto.

L' indicazione del domicilio giova per facilitar l'esercizio dei diritti che nascono dal contratto, e può talvolta divenir essenziale, quindi è di stretto rigore.

La legge prescrive l' indicazione del nome della nave, del capitano e quella della sua qualità e nazionalità per impedire che gli assicuratori non siano ingannati colla surrogazione di una nave invece di un'altra. Il difetto di questa indicazione non rende però nulla l'assicurazione, ma si intenderà essersi lasciato all' assicurato la scelta del bastimento.

È prescritta inoltre l'enunciazione del luogo ove le mercanzie sono state o debbono essere caricate.

Per l'indicazione della qualità o del valore o stima delle merci, basterà il dire che si fa assicurare una data somma sopra robe o merci, e purchè in caso di sinistro esistano sulla nave mercanzie di un valore equivalente, l' assicurazione sarà valida quanto al suo effetto. Si eccettua però il caso in cui le cose cadenti nell'assicurazione sono per lor natura soggette a deteriorazione o a diminuzione, perchè questa qualità accresce il rischio.

Il tempo e i luoghi dei rischi sono determinati dall' indicazione del viaggio assicurato.

Invece della somma fino a concorrenza della quale è fatta l'assicurazione, l'assicuratore può stipulare che pagherà, quando accada il sinistro, il valore della roba assicurata secondo la stima che ne sarà fatta, o trattandosi di persona, la somma necessaria al suo riscatto.

Il premio può pagarsi secondo i patti, sia al momento dell' assicurazione, sia al ritorno della nave, e si deduce in caso di sinistro dalla somma assicurata.

È lecito ai contraenti d' inserire nelle polizze tutte le clausole e i patti che vogliono, e anche di derogare alle disposizioni del Codice purchè non siano proibitive e non alterino l'essenza del contratto.

L'assicurato deve pagare il premio pattuito al momento della sottoscrizione della polizza quando non gli sia accordata una dilazione.

Se l'assicuratore non corre alcun rischio, il premio non è dovuto, come neppure quando il contratto è annullato; sotto riserva in quest'ultimo caso di $1/2$ per cento a titolo di indennità.

Abbandono.

In caso di sinistro l'assicurato può fare l'*abbandono*, ossia cede e rilascia all'assicuratore ciò che rimane della nave o delle merci assicurate e ogni suo diritto, nome, ragione ed azione di proprietà che avea sulla medesima, a condizione che questo pagherà l'intiera somma di assicurazione entro il termine o accordato nella polizza, o determinato dalla legge.

Ad eccezione dei casi di forza maggiore determinati dalla legge, per cui si fa luogo all'abbandono, tutti gli altri danni sono riputati avarie.

L'abbandono può esser fatto dall'assicurato, ed è in di lui facoltà di farlo o di rinunziarvi, eziandio nella ipotesi in cui nella polizza è espressa la clausola *franco di avaria.*

In caso di predamento nasce subito l'azione di abbandono, perchè subito nasce la presunzione della perdita totale, a carico dell'assicurato di darne avviso all'assicuratore nel termine di tre giorni dall'avutane notizia.

L'assicurato è autorizzato a fare il riscatto della cosa predata quando fu nell'impossibilità di darne avviso all'assicuratore, e in nessun caso perde il diritto all'abbandono.

Il naufragio, si faccia esso per sommersione o per rottura, è esso pure caso di abbandono, e ciò ancorchè riuscisse di rimettere la nave a galla.

L'abbandono può esser fatto quando vi sia congiuntamente arrenamento e frattura, senza possibilità di riparar la nave in modo da metterla in grado di continuare il viaggio verso la sua destinazione, perchè in quest'ultimo caso si verifica il frangente d'innavigabilità.

In questo emergente, come in quello di naufragio, l'assicurato o il capitano che ne fa le veci in qualità di procurator nato dell'assicuratore deve adoperarsi in ricuperare gli avanzi della nave e delle merci, e ciò che spende gli è rimborsato sulla semplice sua parola.

Trascorso che sia dal giorno della partenza della nave o da quello delle ultime notizie il tempo dalla legge determinato, il naufragio si considera come provato, e basta per far l'abbandono che l'assicurato affermi di non aver avuto nuova, o ulteriori nuove della nave.

Perchè l'innavigabilità dia diritto all'abbandono, debb'essere assoluta, vale a dire senza rimedio in alcuna delle parti essenziali della nave; diversamente non compete all'assicurato contro l'assicuratore che l'azione di farsi rimborsare le spese e indennizzare per le avarie cagionate dall'arrenamento.

Se l'assicurazione è fatta sul carico, non si ammette l'innavigabilità se non inquanto che non siavi stata possibilità di caricare le merci su di un'altra nave. Facendosi luogo alla sostituzione, l'assicuratore non cessa di correre i rischi del carico fino all'arrivo suo e al suo discaricamento; inoltre a lui toccano le avarie e le spese di scaricamento, magazzinaggio, rimbarco, soprappiù di nolo e tutte le altre fatte per salvar le mercanzie, purchè tutto ciò non ecceda la somma assicurata.

In fatto di abbandono non vuolsi confondere l'arresto di Principe col predamento. Il primo segue per necessità con intenzione di restituire e di pagare tanto la nave quanto la mercanzia; nel secondo il nemico si impadronisce dell'una e dell'altra e se l'appropria. Questo fa luogo immediatamente all'abbandono, non già l'altro.

Vi può esser arresto per contrabbando, e in tal caso bisogna distinguere se è relativo allo stato di guerra oppure civile.

Il primo è vero predamento, il secondo semplice perdita.

Perchè la perdita o deteriorazione delle merci dia luogo all'abbandono debb'essere dei $^{3}/_{4}$ degli effetti assicurati.

Il tempo in cui può farsi luogo all'abbandono è più lungo o più breve in ragione della lontananza maggiore o minore dei luoghi ove il sinistro è accaduto. Spirato il tempo conceduto dalla legge, l'assicurato non è più in diritto di fare l'abbandono.

L'essenza dell'abbandono consiste nella traslazione della proprietà, dal che deriva la conseguenza che debb'essere puro e semplice e non condizionale. Esso deve essere intimato, accettato e dichiarato valido.

Il nolo delle mercanzie salvate, ancorchè sia stato pagato anticipatamente, si deve comprendere nell'abbandono della nave, e spetta egualmente all'assicuratore, senza pregiudizio dei datori a cambio marittimo, dei marinari per il loro salario e delle spese che si son fatte nel corso del viaggio.

Per far abbandono l'assicurato deve far prova del caricamento e del sinistro, senza del che l'assicuratore non può venir costretto a pagare; questi è sempre ammesso a far la prova contraria.

Nei casi di sinistri maggiori sopra indicati, può l'assicurato, cui è concessa la scelta, contentarsi dell'azione di avaria senza ricorrere all'abbandono, e accadendo altri sinistri, gli compete la sola azione di avaria per costringere l'assicuratore a indennizzarlo delle perdite e danni cagionati da forza maggiore agli effetti assicurati.

Nazionalità.

Niun bastimento può essere riputato nazionale ed inalberare la regia bandiera, se non è munito di patente di nazionalità, la quale non sarà accordata quando il bastimento non appartenga per intiero ai Regii sudditi, od a persone domiciliate da dieci anni almeno nei Regii Stati, o se sia proveniente da vendita, o costruzione fattane da un suddito, o presso di un Governo impegnato in guerra, o in ostilità contro di una Potenza amica.

Sono dispensati dalle patenti di nazionalità i bastimenti di costruzione estera, le di cui riparazioni nei cantieri dello Stato ne portassero il valore al triplo di quello primitivo.

Tutti i bastimenti nazionalizzati sono descritti in una matricola.

I bastimenti autorizzati a inalberare la regia bandiera devono essere muniti di patente di nazionalità, di un ruolo di equipaggio, e di un passaporto marittimo.

Una nave non ha diritto alla nazionalità, se non in quanto che appartiene per intiero a sudditi nazionali o a stranieri che ne godono i diritti civili.

Perchè una nave goder possa dei privilegii accordati alle navi nazionali, fa d'uopo che sia stata costrutta nello Stato, sotto le tre riserve infra espresse e relative:

1° Ai bastimenti catturati e dichiarati di buona preda;

2° A quelli arrenati sulle spiagge nazionali, e di cui fecero acquisto sudditi della stessa nazione, con che essi giustifichino di avere speso nel loro raddobbo un valore triplo del prezzo di acquisto;

(Questa disposizione venne però derogata nei Regii Stati, in virtù di R. biglietto 20 giugno 1816, il quale ordina di considerare come di costruzione nazionale tutti i legni che si saranno trovati essere di spettanza dei sudditi regii il dì 31 marzo stesso anno, e qualunque sia il luogo della seguita loro costruzione).

3° Ai bastimenti di costruzione straniera, che armatori sudditi giustificheranno di aver impiegato nella pesca per lo spazio di un quinquennio.

I bastimenti devono essere consegnati e

registrati negli uffizii dell'amministrazione della marina, e tengono obbligo preciso di portare la bandiera della propria nazione.

Nessuna nave può uscire dal porto senza essere munita di un congedo, ossia passaporto, rilasciato dall'uffizio della dogana, la cui durata varia secondo che si tratta di viaggi di lungo corso, di grande o di piccolo cabotaggio.

I bastimenti destinati alla pesca non rinnovano il loro congedo che mensilmente.

Competenza.

Le contestazioni relative alla costruzione, vendita o rivendita dei bastimenti pella navigazione interna od esterna, alle spedizioni marittime, alle compre o vendite di attrezzi, arredi o vettovaglie pella navigazione, ai noleggi, prestiti a cambio marittimo od altro contratto riguardante al commercio di mare, agli accordi e convenzioni per salari e stipendi di equipaggio, all'arruolamento di gente di mare al servizio di navi mercantili, sono di competenza dei tribunali di commercio (*v.* Abbandono, Abbordo, Ammiragliato, Ancoraggio, Arruolamento, Assicurazione, Avaria, Baratteria, Cambio marittimo, Capitano, Carico (polizza di), Contributo, Corsaro, Getto, Marinai, Naufragio, Nolo e Noleggio, Privilegio, Sequestro, Vendita, Viaggio).

NAVIGAZIONE. Arte di andar con nave sur acqua.

La navigazione non ha un'origine determinata ed è antica quanto il mondo. Ad ogni modo noi ci siamo adoperati di tracciarne un quadro in certo qual modo sinottico nella nostra Introduzione, facendo capo dall'epoca sua la più remota, il perchè qui ci riduciamo a riassumerne qualche breve cenno sulla fede di Raynal e del cavaliere Cibrario.

Non si ha nella storia, per dettato di Raynal, avvenimento più interessante per l'umana specie in generale e pei popoli di Europa in particolare, della scoperta del Nuovo Mondo e del passaggio alle Indie pel Capo di Buona Speranza; imperciocchè operossi allora una rivoluzione nel commercio, nella potenza delle nazioni, nei costumi, nell'industria e nel governo dei popoli.

Si fu da quell'epoca che gli abitanti delle contrade le più lontane presero ad avvicinarsi mediante nuove relazioni e nuovi bisogni. I prodotti dell'equatore si consumarono nelle regioni vicine ai poli; l'industria del Nord fu trasportata al Sud; i tessuti dell'Oriente alimentarono il lusso dei popoli di Occidente; ed ogni dove gli uomini scambiarono a vicenda le loro opinioni, le loro leggi, le loro consuetudini, le loro virtù, i loro vizi.

Tutto fu cambiato e deve mutarsi ancora. Ma quali sono gli effetti utili di tali rivoluzioni? Per portarne un retto giudizio sarebbe mestieri di essere innalzati a così sublime sfera, da vedere il globo terracqueo sotto di sè, e contemplare senza passione i vizi e le virtù che lo animano, le miserie che lo ammorbano, le lagrime che lo inondano, l'ipocrisia non di rado premiata, e il merito vero posto in non cale.

Ad ogni modo, tenendo d'occhio ai bastimenti e alle carrozze a vapore che solcano i mari ed i canali, che volano colla rapidità del pensiero sulle strade a ruotaie, ai sontuosi monumenti, agli asili della beneficenza, alle botteghe risplendenti di oggetti di lusso, ai mercati riboccanti di derrate, non si ponno non ammirare i portenti del commercio.

E per verità i primi popoli che diffusero la civiltà furono commercianti, ma specialmente navigatori. I Fenicii, posti tra il Mediterraneo e la catena del Libano nei limiti che separano e congiungono l'Africa, l'Asia e l'Europa, devevano farsi i mediatori dei cambi e distributori dei prodotti di tutti i climi.

La Grecia, frastagliata da ogni parte dai mari, fiorir doveva col favore del commercio sotto l'egida della saviezza esportata dall'Egitto dai primi suoi abitanti che di colà procedettero, per cui l'umana ragione s' innalzò a quel grado di perfezione che forma pur tuttavia l'oggetto della nostra ammirazione nel decorso di tanti secoli e di tante rivoluzioni.

I Romani, sprezzatori del commercio e dell'industria, diedero lo spettacolo di sanguinose battaglie, di splendide vittorie, ma nulla aggiunsero alle scienze e alle arti della Grecia. Essi devastarono il mondo, e dopo di averlo soggiogato si assopirono in un profondo letargo.

Egli è per ciò che gli abitatori del Nord, che scagliaronsi sull' impero, trovarono agevole la via alle invasioni, in guisa che poterono spingersi e risospingersi come i flutti tempestosi a loro bell'agio.

Due nazioni mutarono un' altra volta l'aspetto della terra. Un popolo uscito dalla Scandinavia e dal Chersoneso Cimbrico si estese al nord dell'Europa, che gli Arabi stringevano dal lato del mezzodì. Quelli erano discepoli di Odino, questi di Macometto, due uomini che avevano saputo diffondere negli animi il fanatismo delle conquiste con quello della religione.

Carlomagno riuscì a vincere gli uni e a far argine agli altri; e si fu da quell'epoca che la necessità di respingere gli Arabi conquistatori dell'Asia, dell'Africa e della Spagna, e in ispecial modo i Normanni, cominciò a far risorgere la marina in Francia, in Inghilterra ed in alcune città d'Italia, per cui quelle nazioni sottentrarono a parte del vastissimo commercio creato dagli Arabi, e di cui più non si aveva avuto esempio dopo Atene e Cartagine.

Non furono lenti i Veneziani, i Genovesi e gli Arabi di Barcellona nell'andare in Alessandria in traccia delle merci per spanderle in Europa. A questi ultimi andiamo debitori dell'algebra, dei rudimenti della chimica e dell'astronomia, di nuove macchine, di farmachi ignorati dall'antichità, e di componimenti poetici impennati dal genio.

Dai tempi della feudalità datano i frequenti impedimenti frapposti al libero corso del commercio, dappoichè ogni feudatario angariava con diritti di pedaggio, di entrata, di uscita, di transito, di albergo, di albinaggio e simili. I ponti e le strade erano aperte o chiuse a beneplacito dei principi e dei loro vassalli, i quali determinavano perfino il prezzo delle derrate, che bene spesso non veniva pagato.

Giunti a quest'epoca del medio evo, ci giova aver ricorso alla storia più volte mentovata che ne tracciava il cav. Cibrario, a fronte anche di qualche ripetizione.

Il commercio, dice egli, che vive di moto incessante ed infoca una delle più violente passioni dell'uomo, l'amor del guadagno, la carità religiosa che suscita un sentimento non meno potente e più nobile, il desiderio di guadagnar anime a Dio, furono le due ragioni principali di lunghi viaggi e di lontane navigazioni.

Marin Sanuto, veneziano, vedendo con isdegno che le sconfitte toccate dai Cristiani in Palestina nel secolo XIII erano specialmente causate dalla gran potenza dei Soldani di Egitto, e scorgendo che la gran potenza di costoro traeva alimento dal commercio che faceano colle Indie, si studiò di trovar modo di assottigliarne le forze, togliendo loro quel traffico. Si recò cinque volte in Oriente, attinse lumi geografici dagli Arabi, che aveano ancora a quel tempo il maggior deposito dell'umano sapere, e pubblicò un libro intitolato: *Liber secretorum fidelium Crucis*, che mandò al Papa e ad altri principi cristiani. L'opera non ebbe l'effetto che intendeva, ma divulgò lumi preziosi.

Al tempo medesimo Niccolò e Maffeo Polo, cittadini essi pure di Venezia, andati per cagion di traffico in Oriente, furono

sospinti a Cublai-Can, mentre le sue armi vittoriose toglievano alla dinastia dei Song l'impero della Cina meridionale. Tornati dopo venti anni a Venezia, presero e portarono seco Marco Polo, figliuolo di Niccolò, il quale nel 1208 dettava in lingua francese quella celebre relazione delle cose da lui e da suo padre vedute nell'Asia, che parve esagerata perchè il povero fasto e l'incipiente civiltà europea non potevano ammettere il lusso e la civiltà cinese. Incredibile ad ogni modo è l'aiuto che porse all'incremento della geografia la quantità delle notizie recate dai fratelli Polo.

Due Genovesi della famiglia Vivalda tentarono nel 1281 di andare alle Indie per la via di occidente, e si avventarono fuori dello stretto di Gibilterra. Altri lo tentarono dopo di loro, e fra gli altri Alvise da Ca' da Mosto nel 1445. Ma ad un Portoghese, Vasco di Gama, era riservata la scoperta del Capo di Buona Speranza (1497), e ben era degna quella nazione di ottenere sì magnifico premio alle fatiche con cui principi e sudditi si travagliavano da quasi 70 anni per riuscirvi, profittando dei lumi de'Veneziani antichi e contemporanei, non perdonandola nè a spese nè a disagi onde trovar nell'Oceano quella via che da oltre due secoli le carte geografiche mostravano aperta per andar alle Indie.

Dal 1497 al 1502 altri navigatori scoprirono varie parti dell'America; tali sono Alonzo Ezid, e Americo Vespucci, celebre navigatore fiorentino che diede il suo nome al nuovo continente.

Vincenzo Pinson scoprì il Brasile, e la squadra di Magellano, avendo fatto vela nel 1519, regnando Carlo Quinto, fece il giro del mondo.

Gli antichi sentirono o piuttosto indovinarono l'esistenza di un nuovo mondo agli antipodi. Cicerone parla di due zone abitabili. Pomponio Mela accenna l'emisfero australe. Macrobio chiama la terra quadrifida, cioè divisa in quattro parti distinte. Seneca il tragico, in questi versi che sembran profetici

> Venient annis sæcula seris
> Quibus oceanus vincula rerum
> Laxet et ingens pateat tellus;

infine Strabone indican non solo il continente americano, ma anche le isole del mare del Sud.

Il continente americano era già stato scoperto al nord-est da Leif verso il mille, ma quella scoperta non ebbe alcun risultamento.

Nel 1492 Cristoforo Colombo, credendo di andare al Cataio, e supponendone la punta molto prolungata verso l'ovest, incontrò l'America (Antille, il 12 ottobre).

Nel 1497 prima di lui incontrò a caso il continente nord-est dell'America un francese di nome Cabot, e poco dopo (1498 1° agosto) Colombo scopriva il capo Paria nell'America meridionale.

Primi dopo i Veneti esercitarono il commercio di Oriente gli Amalfitani, dei quali si ha dall'Anonimo Salernitano qualche memoria fin dal secolo IX.

Un cittadino di Amalfi sospese nella bussola l'ago calamitato, e perfezionò per tal guisa quel mirabile strumento. Gli Amalfitani, il cui piccolo Stato comprendeva quindici o sedici villaggi, sparsero in tutto l'Oriente le loro monete chiamate *tarì*, assai prima che i Veneti vi recassero i loro famosi ducati.

Dopo il mille cominciarono a levar l'animo ai lontani commerzii anche i Pisani e i Genovesi, e a raccogliere poderose armate affine di veleggiare sicuri e rispettati sui mari. I Pisani dopo la metà del XII secolo ebber fondachi in Antiochia, Laodicea, Tiro ed altre città conquistate dai Crociati, poichè niuno profittò realmente delle crociate fuorchè i Comuni che trafficavano.

Genova si insignorì fin dai primi anni del mille della Sardegna, nominò i primi

suoi consoli nel 1080, espugnò Tunisi, partecipò al conquisto di Terra Santa ed alla presa di Gerusalemme, contrastò il dominio dei mari con Venezia, dettò in Galata leggi al' greco imperatore, e ne strappò privilegi straordinari. Infine se i Veneti ebbero la Morea, Negroponte e Candia, insignorironsi i Genovesi della Crimea e di molte isole dell'Arcipelago, se non che toccarono poscia sì crudeli sconfitte dai Veneziani loro nemici collegati coi Catalani, che non potendo più rialzarsi, si diedero in mano dei Visconti nel secolo XV.

Prima del secolo XIV entrarono indirettamente a parte del commercio d'Oriente anche i Fiorentini.

Al commercio del Mediterraneo partecipavano eziandio le città marittime di Provenza, di Linguadoca e di Catalogna, massime di Marsiglia, Narbona, Tolosa, Mompellieri e Barcellona. Ma la Provenza istessa, e la Francia, e l'Inghilterra, e le Fiandre, erano piene di mercanti e di cambiatori italiani, per le mani dei quali passava nell'un modo o nell'altro la maggior parte delle robe e del valsente di quelle nazioni. La fede era l'anima di tali mercati; poichè *chi fallisse in fiera non sarebbe più creduto di un danaio.*

Mentre il commercio fioriva nel Mediterraneo, i mari del nord erano solcati più sovente da flotte guerresche e da legni di pirati, che da bastimenti mercantili. Ogni uomo audace ed avido che si trovasse danaro bastante ad allestir qualche nave, andava in corsa lungo le coste di Francia, d'Inghilterra, di Olanda, di Danimarca, scendeva a terra, uccideva, incendiava, saccheggiava. Ancora al principio del sec. XV duravano fatica i re d'Inghilterra ad obbligar i pirati dei loro dominii a riconoscere sul mare la loro sovranità, inalberandone la bandiera.

Tuttavia fin dal principio del secolo XIII esercitavano prosperamente il commercio Lubecca, Amburgo e Brema, che formarono i primi nodi di quella confederazione mercantile di varie città libere, nota sotto il nome di Ansa Teutonica. Mancando quella pace pubblica e quell'efficacia di protezione nei capi dei governi che sola può assicurar il commercio, dovevano i mercanti supplirvi per via di associazioni private. L'Ansa ne è uno dei più celebri esempi.

Molto prima dell'Olanda fiorivano i Paesi Bassi settentrionali di gran commercio marittimo. Brugia era lo scalo dei traffici del settentrione e del mezzodì.

L'Inghilterra non pigliava parte molto attiva a tale commercio. I sovrani dell'isola restringevansi a concedere sicurtà e franchezza ai mercanti forestieri e principalmente a quelli dell'Ansa Teutonica, che possedevano a Londra il fondaco chiamato *Gildehalle.* L'Italia commerciante vi era rappresentata dalla Toscana e dalla Lombardia.

Non tardò per altro quella Potenza a camminar sulle tracce della Spagna, ed ebbe tale e tanta ventura, che scoprì l'America settentrionale, Terrannova, la Virginia, la Guienna, ecc., e giunse in breve al segno di superare tutte le altre nazioni per virtù de' suoi capitani, fra i quali si distinsero in questi ultimi tempi Balow, Hudson, Parres, Davis nella ricerca verso il nord dell'Atlantico di una via verso l'Oceano Pacifico.

In oggi tengono il primato della navigazione gli Inglesi, vengono dopo gli Americani, poi i Francesi e finalmente i Russi, per tacere delle altre potenze minori.

Dai premessi cenni storici passando a dire del diritto di navigazione, accenneremo che la navigazione è marittima e fluviale.

La prima si distingue in navigazione di lungo corso e di cabotaggio dalla voce spagnuola *cabe*, capo.

La questione della libertà del mare cotanto vivamente discussa nel secolo deci-

mosesto fra Selden e Grozio, è in oggi risolta nel senso di quest'ultimo, vale a dire, che non essendo il liquido elemento capace di coltura nè di limiti, l'acquisto di qualsivoglia diritto di proprietà è pertanto inattendibile, e sfugge colla instabilità dei suoi flutti ad ogni immissione in possesso.

Le massime sancite per rapporto alla navigazione sono, oltre le indicate nell'articolo Diritto internazionale, quelle infra espresse, sulla fede di quanto ne accenna lo stesso Grozio, Azuni e Dalloz.

1° Una nazione non può giustamente impedire che altri navighi in mare e che vi faccia la pesca.

2° Ciò non di meno è riservato l'imperio sul mare territoriale, vale a dire su quella parte di mare che bagna le coste dello Stato, che si ritiene di cinque miglia dal lido. Il mare territoriale fa parte integrante del territorio della nazione cui appartengono le coste, epperciò essa vi esercita i diritti di dominio e di giurisdizione che sulla terraferma gli competono.

3° Si eccettua però il caso in cui tutte le sponde del mare appartengono alla stessa nazione, o circoscrivono uno spazio d'acqua senza comunicazione con altri mari, o sì veramente che l'ha per un angusto distretto, essendochè in tale ipotesi quella nazione può legalmente possedere la porzione di mare per siffatta maniera circoscritta, occupata e difesa.

4° Se le sponde del mare circoscritto appartengono a nazioni diverse, fra loro indipendenti, quella che possiede il distretto non può opporsi al passaggio e alla navigazione dei bastimenti disarmati, sotto riserva del diritto di visita.

5° Se il distretto serve di comunicazione a due mari di libera navigazione, il Sovrano che lo possiede non ha fondata autorità di proibirne il passo, sempre che altri se ne prevalga coi dovuti riguardi, e senza suo danno.

6° Questa considerazione di danno e d'incomodo dà facoltà al Sovrano di percevere modiche tasse in compenso delle spese di custodia e polizia, protezione e sicurezza, cui è obbligato di soccombere.

7° Gli stranieri vanno soggetti alle leggi di polizia governativa e sanitaria proprie della nazione cui appartiene il mare territoriale, non senza rimanere però sotto l'autorità e dipendenza del proprio Sovrano.

8° Non è lecito di molestare in modo veruno le navi che si trovano nei porti o rade di potenze neutrali, epperciò la preda di un bastimento fatta sotto la portata del cannone di una città, o nel limite territoriale di una Potenza neutrale è ingiusta e nulla di pien diritto.

9° Quand'anche il combattimento navale abbia avuto principio in alto mare, non è lecito d'inseguire la nave nelle vicinanze del territorio di una Potenza neutra. Questa deve in simili occorrenze obbligare la nave rifuggita a disarmare, e a non più dare alle vele in tutto il corso della guerra.

10° Il privilegio di non poter essere arrestato nel mare territoriale, o nei porti di Potenza neutra cessa dal punto in cui il bastimento di Potenza neutrale od amica commette atti di ostilità verso quella nazione.

11° Qualunque nave noleggiata per una falsa destinazione o con false carte di bordo può essere arrestata in caso di aggressione, con mettere in formale giudizio la gente dell'equipaggio, senza che valga a frapporvi ostacolo la massima, che una nave in mare è la prosecuzione di territorio della nazione di cui porta legittimamente la bandiera.

12° Il bastimento è inviolabile nei casi di approdo forzato, quand'anche portasse a bordo accusati e condannati, che per cause di forza maggiore sono costretti di far ritorno là donde erano fuggiti per evitare il rigor delle leggi. Ma se questo approdo forzato succede quando la nave

e le persone che porta sono in ostilità manifesta contro la nazione dove si veggono costretti di cercare asilo, in allora ogni pretesa di inviolabilità sarebbe evidentemente esuberante.

13° La pesca è di diritto stretto di ogni nazione nel proprio mare territoriale; ciò non di meno i governi per comune consenso si riservano soltanto la gran pesca, quella cioè che succede in luoghi ed epoche determinati da speciali regolamenti e da dichiarate riserve.

Varii sono i diritti di navigazione imposti sui bastimenti, fra cui si annoverano come principali i seguenti:

1° Di ormeggiamento per l'ordinata stazione delle navi nel porto;

2° Di tonnellaggio dovuto per la stazzatura dei bastimenti;

3° Di scalo per il buon governo del luogo in pendio per cui si scende e si sale senza scaglioni;

4° Di ancoraggio per avere facoltà di gettare le ancore, in ricognizione dell'alto dominio;

5° Di darsena per rapporto al cantiere dove si riparano le navi;

6° Delle patenti di nazionalità;

7° Di passavanti tanto nell'interno che all'estero.

8° Di spedizione che si paga all'ingresso del bastimento nel porto.

9° Di congedo, senza del quale un bastimento non può legittimamente mettere alla vela.

10° Di permesso d'imbarcare e di sbarcare le merci.

11° Di certificato relativo ai carichi dei bastimenti tanto nazionali che esteri.

12° I diritti di passavanti e di passaporto furono aboliti, il primo con RR. PP. 12 agosto 1835; il secondo con quelle 3 agosto 1841.

13° Di ostellaggio, ossia diritto di sosta.

14° Di savorra, d'imprestito di tavole e piantoni, di carenare, spalmare e calafatare nell'interno dei porti e fuori delle darsene.

15° Di sacca, piatta e liuti per il trasbordamento, e conduzione a terra delle merci che approdano nel porto di Genova.

Non poche nazioni hanno in oggi convenuto, mediante speciali trattati, di esonerare reciprocamente i sudditi loro dal pagamento d'ogni diritto nei casi in cui i rispettivi bastimenti devono prendere porto per fortuna di mare, per purgarvi la contumacia, o per altre cause di forza maggiore, a condizione, ben inteso, che non facciano il commercio.

Non è considerata atto di commercio la provvista delle vettovaglie e delle altre cose necessarie ai bisogni della nave.

A tenore dell'art. 206 del Codice di commercio n° 2° « Sono privilegiati i crediti per dritti di pilotaggio, tonnellaggio, « scalo, ormeggiamento, ancoraggio, darsena o mandraccio. »

La navigazione sui canali è sottoposta essa pure al pagamento di certi diritti, e questa retribuzione è giusta là dove vi sono del pari soggette le vetture pubbliche.

L'armamento in corso, le prede marittime, la polizia tanto materiale che delle persone, sono le basi sostanziali della navigazione, e formano perciò l'oggetto del regolamento del 13 gennaio 1827, in virtù del quale

1° È vietato ai capitani ed ai patroni di navigare senza essere muniti delle carte di bordo, cioè della patente di nazionalità, di un ruolo di equipaggio, del passavanti, del passaporto marittimo; e ciò sotto pena di una multa, di cui sono pure passibili qualora esse carte, essendo spirate, non saranno state rinnovate.

2° Non è lecito di far traffico delle carte di bordo, e neppure di alterarne la forma ed il tenore in qualsivoglia maniera, o di simulare tutta o parte della proprietà di un bastimento onde farlo navigare coperto della regia bandiera.

3° È obbligo preciso delle genti di mare di qualunque grado di osservare un regolare e lodevole contegno nei porti di estero dominio, ed in qualunque incontro sì di legni che d'individui di marineria.

4° Niun capitano deve permettersi di maltrattare, percuotere, ferire la gente del suo equipaggio, e tanto meno i passaggieri, i quali vanno sottoposti soltanto alle punizioni stabilite dai regolamenti di disciplina.

5° Il capitano o patrone condannato ad una pena infamante è ciò stante riputato incapace di ulteriormente comandare, e gli verranno ritirate le sue patenti.

6° Qualunque ostilità commessa da un bastimento mercantile contro un bastimento da guerra reale o di Potenza amica è un crimine.

7° Le armi, le munizioni da guerra, e gli uomini di mare devono essere descritti nel ruolo d'equipaggio, e non è lecito di far il menomo aumento.

8° È severamente proibito ai capitani e patroni di bastimento di noleggiare per far il trasporto degli schiavi, a meno che non sia colla condizione che rientrino *ipso facto* nella piena loro libertà dal momento in cui porranno piede a bordo.

9° Sono oggetto di bellico contrabbando i cannoni, i mortai, moschetti, pistole, e generalmente tutto ciò che senza preparazione può servire ad un immediato armamento marittimo.

10° Sono punibili di pena corporale i capitani e patroni che per negligenza od imperizia avessero posto il bastimento in pericolo; se poi vi concorrerà dolo, si renderanno colpevoli di baratteria.

11° I capitani o patroni non possono abbandonare il proprio bastimento per qualunque pericolo senza il parere dei principali uffiziali del bordo, e dovranno essere gli ultimi ad uscire, salvando con sè le carte, merci ed effetti più preziosi.

12° È obbligo preciso dei capitani e patroni di ricevere a bordo, e di somministrare la necessaria assistenza ai marinai sudditi naufragati.

13° Essi devono pure, nelle 24 ore susseguenti alla stipulazione del contratto per l'arruolamento degli individui dell'equipaggio, farli inscrivere letteralmente nel giornale di bordo, e rilasciare i rispettivi congedi al termine di tale arruolamento.

14° Ogni capitano e patrone è in dovere di prestare tutto l'aiuto possibile a qualunque legno in pericolo, tanto nazionale che estero, così in mare come nei porti, e corre loro obbligo del pari di ricevere a bordo i delinquenti e le persone sospette che fossero loro consegnate dagli uffiziali consolari, e d'impedirne con ogni cura la fuga.

15° Il capitano o patrone di un bastimento al disopra di 30 tonnellate deve tenere un esatto e chiaro giornale nautico in carta bollata, notato e segnato dal console o vice console di marina della giurisdizione, nel quale indicherà le corse, direzioni, scoperte e tutti gli avvenimenti rimarchevoli ed importanti della navigazione e viaggio, come pure degli oggetti formanti il carico, le avarie, getto, ed altri infortunii che avesse sofferto.

16° Se tra i componenti l'equipaggio ed i passeggieri alcuno venisse a morire, dovrà il capitano o patrone portare sul giornale il nome e cognome del defunto, il giorno del suo decesso, e per quanto è possibile la qualità della malattia ed il genere della morte. Avrà parimenti cura di far prendere nota di tutti i suoi effetti, conservandoli a bordo per essere rimessi all'amministrazione della marina mercantile del circondario ove approderà, il quale, previa verificazione e verbale, ne darà scarico al capitano o patrone, e provvederà perchè vengano recapitati agli eredi del defunto.

17° Un estratto autentico del giornale suddetto, con annotazione se il defunto

abbia o no fatto testamento, sarà dall'amministrazione di marina trasmesso al parroco del luogo della nascita del defunto, ed un altro simile al sindaco dell'ultimo suo domicilio.

18° Gli amministratori di marina o gli agenti consolari i quali prevedessero il deperimento di tutto o parte degli effetti prima che possa esserne fatta la consegna, sono autorizzati a farne seguire la vendita ai pubblici incanti, facendone passare il prodotto alla cassa degli invalidi di marina.

19° Se nel termine di un anno ed un giorno, dalla data della significata notizia, nessuno si presenta che abbia diritto di reclamare gli effetti ed il danaro di cui sovra, il loro prodotto sarà devoluto alla cassa suddetta degli invalidi.

20° Occorrendo qualche nascita a bordo del bastimento, è obbligo del capitano o patrone di far adempiere ai doveri di religione, ed indi di registrare nelle 24 ore sul giornale la data e l'ora della nascita, il sesso del neonato, il nome del padre e della madre, il loro domicilio e professione, e ciò in presenza di due testimonii presi fra le genti dell'equipaggio.

21° Il processo verbale sarà trasmesso al presidente dell'ammiragliato il quale ne farà recapitare un estratto al parroco del luogo dell'ultimo domicilio del padre e della madre.

La navigazione fluviale è naturale o artificiale secondochè procede su laghi o su fiumi navigabili o flottabili oppure su canali manufatti.

La navigazione fluviale ha poca importanza nei Regii Stati, come quella che trovasi ridotta al tratto del fiume Po, che dal luogo di Cardè mette a Venezia, passando per Casale.

Essa era però di qualche maggior momento nei tempi andati, quando cioè Genova reggevasi a repubblica, e le strade trovavansi in pessimo stato, e in molte parti accessibili appena alle cavalcature, ed è perciò che esistevano regolamenti di polizia, un capitanato della navigazione e una sopra-intendenza della darsena.

In oggi però che la bandiera sarda sventola ardimentosa in alto mare, che i carichi i più pesanti e di gran mole traghettano eziandio verso i punti più montuosi, la navigazione fluviale per a Venezia è resa di pochissimo conto; ad ogni modo noi qui riferiamo le disposizioni tuttora vigenti a tale riguardo.

1° È proibito di recare impedimento al libero corso della navigazione, sotto pena di scudi 100 e del risarcimento dei danni. RR. CC., lib. 6, tit. 7, § 3.

I barcaiuoli debbono tenere il solito corso della navigazione, non deviando dal braccio o parte del fiume nel quale fu introdotta, sotto pena di 25 scudi d'oro, eccetto che o per esser scemata l'acqua, o per altro accidente siano costretti a far diversamente, *ib.* § 9 e art. 103, regol.° annesso alle RR. PP. 29 maggio 1817.

Le sponde dei fiumi navigabili debbono essere libere per lo spazio di cinque metri da un canto e dall'altro, art. 104 dello stesso regolamento.

Gli intendenti nei casi di urgenza, sentito il parere dell'uffizio del genio civile, provvedono per le opere occorrenti a mantener libera e comoda la navigazione; negli altri casi si avranno dall'azienda generale dell'interno le opportune provvidenze.

I mulini natanti e le opere relative non debbono recare impedimento alla navigazione (*v.* Capitano, Nave, Pesca).

NAZIONALITA' (Patente di). Titolo che stabilisce la sudditanza di un bastimento, il quale ha per oggetto di assicurare l'osservanza delle leggi, e d'impedire gli abusi e le frodi.

Il regolamento annesso alle LL. PP. 13 gennaio 1827 per la marina mercantile determina, fra le altre cose, art. 54 che: Niun bastimento può essere riputato na-

zionale, ed inalberare la regia bandiera, se non è munito di una patente di nazionalità, la quale non sarà accordata quando il bastimento non appartenga in totalità a regii sudditi, od a persone domiciliate nello Stato almeno da dieci anni.

58. Niun bastimento proveniente da vendita fatta da un suddito di un Governo, il quale sia impegnato in guerra, od in ostilità marittima di qualunque sorta contro una Potenza con cui il regio Governo fosse in istato di pace, o che sia costrutto negli Stati del Governo impegnato in guerra, od ostilità della natura suddivisata, potrà ottenere una patente di nazionalità.

59. Nel caso in cui un bastimento di costruzione estera avesse avuto nei cantieri o porti dei Regii Stati delle riparazioni, mediante le quali sia portato al triplo del valore che avea prima dell'esecuzione di esse, potrà dall'ammiragliato essere dispensato dalle patenti di nazionalità, con che preceda alle riparazioni una formale perizia del bastimento constatante il valore primario, e quello acquistato dopo le medesime.

61. Quando un bastimento cambierà in tutto od in parte di proprietario, se ne farà nota sulle patenti di nazionalità e sulla matricola tenuta dal console di marina della direzione.

63. I bastimenti di commercio autorizzati ad inalberare la regia bandiera dovranno essere muniti nelle loro carte di navigazione:

1° Delle patenti di nazionalità;

2° Di un ruolo di equipaggio;

3° Di un passaporto marittimo. Il passavanti fu soppresso in virtù delle LL. PP. 3 agosto 1841.

64. Gli uffiziali consolari regii all'estero hanno facoltà di prorogare le carte di bordo quando i bastimenti di regia bandiera si trovino pel vantaggio del loro traffico nel caso di dover continuare la loro navigazione.

Il capitano di un bastimento è in obbligo di munirsi e di portar sempre seco il titolo di nazionalità.

La nazionalità trae seco in massima generale i seguenti vantaggi:

1° Autorizzazione d'importare qualunque merce straniera senza pagamento del maggior diritto a cui vanno sottoposti i bastimenti delle Potenze estere.

2° Facoltà ai bastimenti pescherecci di importare in franchigia il prodotto della loro pesca.

3° Diminuzione, o quanto meno riduzione dei diritti di tonnellaggio, di spedizione, di quietanza, permesso e certificati a cui vanno sottoposti i bastimenti esteri.

L'atto di nazionalità esprime la descrizione del bastimento, l'originaria sua costruzione, la sua ricognizione di stato e di misura.

Esso non viene rilasciato che ai bastimenti di origine nazionale, o che sono legittimamente diventati tali, cioè:

1° Se catturati sul nemico furono dichiarati buona preda.

2° Se furono confiscati per contravvenzioni alle leggi politiche dello Stato.

3° Se si tratta di un bastimento naufragato che i proprietarii preferirono di vendere; nel qual caso però fa d'uopo, che le spese di riparazione siano di un valore quadruplo di quello di acquisto.

4° Se il bastimento estero comprato da sudditi, ed impiegato alla pesca, ha fatto per lo meno due viaggi nei mari del Sud, e quattro in quello del Nord.

5° Se appartiene a sudditi di paesi incorporati nello Stato.

Patenti di nazionalità possono pure essere accordate a bastimenti acquistati in dipendenza di *epaves*, ossia per fatto di smarrimento, e venduti per conto dello Stato.

Nei casi precedenti è però sempre intesa la condizione che tutti gli uffiziali, e i $^3/_4$ almeno dell'equipaggio siano sudditi.

Si richiede inoltre che il proprietario della nave sottoposta alla nazionalità asseveri con giuramento, che nessun estraneo vi ha il benchè menomo interesse.

Ogni qual volta il bastimento cambia di proprietario si rende necessario un nuovo titolo di nazionalità.

Un bastimento perde la qualità nazionale, se dopo la spedizione del titolo viene a subire essenziali variazioni nella forma, nel tonnellaggio e simili, ed anche mediante vendita fattane a uno straniero.

Il proprietario è obbligato a prestar giuramento, nell'atto di ricevere il titolo di nazionalità, che il di lui bastimento soddisfa a tutte le condizioni prescritte a quell'uopo. Egli deve inoltre prestare idonea cauzione.

Un diritto proporzionato al tonnellaggio viene riscosso a titolo di ricognizione della sovranità in correspettivo dell'atto di nazionalità.

Coloro che in qualsivoglia modo si rendono complici di raggiri per ottenere un titolo di nazionalità, sono passibili di una emenda, e dichiarati incapaci di qualunque impiego pubblico (*v.* Epave, Nave).

NEGLIGENZA. Mancanza di eseguire un dovere, una obbligazione, o nel trattare un negozio.

« Ognuno è risponsabile del danno che ha cagionato, non solamente per un fatto proprio, ma ancora per sua negligenza o per sua imprudenza » (1501 Cod. civ.).

La negligenza non deve imputarsi a colui che la commette, allorchè tutta la diligenza non fosse stata proficua al terzo interessato.

Essa è inescusabile allorchè siasi a taluno limitato il tempo per agire: in caso contrario questo termine s'intende determinato al tempo in cui la promessa o l'assunto incarico potevano essere compiti.

In dipendenza del precitato art. 1501, il commissionario o mandatario di un creditore di cambio negligente nel rimettere a questi il protesto o la lettera, occorrendo il caso di fallimento o deterioramento di stato del traente, sarà tenuto ai danni che da ciò fossero per nascere.

Se il portatore di una cambiale si rende negligente nello esigere o nel levare il protesto o nel rimetterlo al suo autore, perde il diritto di regresso che le leggi gli accordano. Qualora non sia che un semplice procuratore del rimettente, si costituisce egli debitore di tutti i danni e pregiudizi arrecati alla lettera colla sua negligenza, e potrà essere convenuto dallo stesso rimettente coll'azione del mandato.

Il possessore negligente tiene inoltre a suo rischio la somma destinata per il pagamento della cambiale, e non ha azione verso altri che il traente; e ciò eziandio nel solo caso in cui questi non abbia fatto la provvista del fondo per il pagamento della medesima (*v.* Lettera di cambio, Protesto).

NEGOZIANTE e NEGOZIO. All'articolo Commerciante abbiamo indicato 1° la differenza che passa fra il negoziante e il semplice mercante; 2° che la prova di quella professione si argomenta dagli atti e dal pubblico esercizio; 3° i casi d'incapacità e d'incompatibilità, ecc.

Successivamente, all'art. Commercio, fu accennato consistere ogni sua azione nella successività dei cambi, per cui ebbe vita il sistema commerciale e industriale, e ne abbiamo discorsi le condizioni, gli effetti, le fasi.

Poco è quello importanto che qui ci rimane a soggiungere, il perchè ci riduciamo ad accennare essere il negozio l'equipollente di traffico di merci e di danaro per modo che comprende la professione bancaria, la mercatura ed ogni specie di cambio. Ad onta però di questa generale applicazione, la voce commercio prese il sopravento a quella di negozio per indicare il traffico generale, per cui dicesi commercio e non negozio cosmopolita.

Comunque siasi però, fia pur sempre incontrastabile, che tanto la professione del negoziante quanto quella del commerciante sono del pari nobili, onorate e commendevoli tuttavolta che abbiano per base fondamentale l'onore e la probità; e ciò tanto è vero che in Oriente e in special modo nella Persia, il negozio viene esercito dai personaggi i più distinti, ed i sovrani stessi non ricusano di applicarvi i loro fondi colla mediazione dei loro commessi.

Il traffico o negozio nulla crea per sè, e riducesi ai cambi, per cui le nazioni cedono il soverchio per procurarsi il necessario e il dilettevole.

Non esiste azione commerciale senza la cultura delle arti e delle scienze, che alla lor volta non prendono incremento che con l'attività del negozio, il quale, solcando i mari, facendo il giro del globo, mettendo i popoli fra loro in relazione, diffondendo i bisogni e il desiderio di godere, moltiplica il lavoro, dà coraggio all'industria ed è in certo qual modo il motore dell'universo.

Tre secoli di guerre e di viaggi in Oriente servirono di pascolo all'inquietudine dell'Europa, impedirono ch'essa non morisse di consunzione, e predisposero gli elementi di quell'effervescenza di genio e di attività che fece poi così ardite prove nel conquisto delle Indie orientali e dell'America.

I Portoghesi faticarono e pugnarono per lo spazio di ottant'anni prima di superare il Capo di Buona Speranza. Ma nel mentre che essi tenevano in mano le merci, gli Spagnuoli si impossessarono delle miniere d'oro e di argento, che ne acquistano il godimento; questo veicolo del commercio come segno e come merce, ne cambiò l'aspetto e la direzione, e largamente ne distese i confini.

Persuadendosi che l'oro sia la vera ricchezza, i conquistatori delle Indie trascurarono le arti e il lavoro, ma non tardarono ad imparare alle loro spese, ammaestrativi dagli Olandesi, che non vi ha stabilità nè floridezza di governo senza industria, dappoichè gli Spagnuoli e i Portoghesi in breve impoverirono, nel mentre che gli Olandesi si fecero ricchi e seppero trarre a loro profitto l'indolenza e l'attività, il servaggio e l'indipendenza, la barbarie e la civiltà, l'opulenza e la miseria, l'agricoltura e l'industria, le compre e le vendite, i vizi e le virtù degli uomini.

L'alto grado di potenza a cui il traffico innalzato aveva l'Olanda schiuse gli occhi alla perfine alle altre nazioni, e l'Inghilterra fu la prima a mettersi in concorrenza, col favore di leggi costitutive dirette a quest'unico scopo, per modo tale che non tardò guari a tutto assorbire nella sua sfera di azione, e a conseguire il predominio dei mari, che è quanto dire dell'industria e del commercio.

Colbert fu il primo ministro che in Francia si fece capace, che una nazione non può prosperare se non dà in ragione di quanto riceve, e pose ogni sua cura nel proteggere e favorire le manifatture, e, strano contrasto! la mobilità e la frivolità del carattere nazionale, facendo ad ogni tratto cambiar di forma alla moda, riuscirono a dominare ed a prender sede sui vizi.

Questo avvicendarsi di cose ebbe per finale risultamento, che la potenza delle nazioni più non dipende dalla loro forza materiale, ma sibbene dalle ricchezze, che non scaturiscono dalle conquiste, ma dall'assiduo ed intelligente lavoro.

Pieno di ammirazione per il genio che animar deve il negoziante, Raynal nella sua *Storia del commercio nelle due Indie* insegna, che il medesimo spirito che animava Newton nel calcolare il corso degli astri, egli lo deve adoperare nel tener dietro alle pedate dei popoli commercianti che fecondano la terra. I suoi problemi si presentano di una soluzione tanto più difficile, che le condizioni non ne sono sem-

plici, astratte e precise come in geometria, ma dipendono dai capricci degli uomini e dall'instabilità degli avvenimenti. Quell'esattezza di combinazioni che aver dovettero Cromwel e Richelieu, l'uno per distruggere, l'altro per consolidare l'autorità reale, il negoziante la possiede e va più oltre, mentre abbraccia di un sol colpo d'occhio la vastità dei due emisferi e dirige le sue operazioni sopra una serie infinita di rapporti, che solo è dato ben di rado all'uomo di Stato ed al filosofo di comprendere e di apprezzare.

Nulla sfuggir deve all'occhio vigile del negoziante; l'influenza delle stagioni sull'abbondanza e la carestia, sulla qualità delle derrate, sulla partenza e l'arrivo dei bastimenti; la reazione degli affari politici sui commerciali; le rivoluzioni che la guerra e la pace operar denno nel corso e nel prezzo delle merci, nella scelta e nella massa degli approvigionamenti, nella fortuna delle piazze e dell'intero universo; le conseguenze che può produrre sotto la zona torrida l'alleanza di due nazioni del Nord; i progressi e la decadenza di diverse compagnie di commercio; la ripercussione che ripeterà sull'Africa e sull'America la caduta di una potenza europea nelle Indie; il ristagno che produrrà in certi paesi l'imbarazzo di qualche mcato d'industria; la reciproca dipendenza tra la più parte dei rami di commercio ed il soccorso che essi si prestano, coi torti passeggieri che sembrano farsi; il momento di cominciare e quello di arrestarsi in tutte le nuove intraprese; e finalmente l'arte di rendere tutte le nazioni tributarie della sua e di fare la propria fortuna con quella della patria, o piuttosto di arricchirsi diffondendo la prosperità generale degli uomini. Tali e tanti sono gli oggetti diversi, importanti che abbraccia la professione del negoziante.

Il negozio è una scienza che esige assai più la conoscenza degli uomini che delle cose, e delle difficoltà che inerenti procedono dalla moltiplicità degli affari anzichè dall'avidità di coloro che li maneggiano. Fa quindi di mestieri di trattare con essi loro in apparenza come se uno fosse sicuro della buona fede, ma in sostanza prendere le precauzioni che può inspirare la diffidenza.

Sono innumerevoli i rami di commercio cui può appigliarsi un negoziante; essi però si riducono a quattro classi, e sono: la commissione; le speculazioni in merci; la banca e le assicurazioni.

A quest'effetto non è meno necessario lo studio e l'istruzione della teorica onde poterla all'uopo applicare alla pratica; tali sono le leggi civili e commerciali, l'arte della navigazione e della costruzione dei bastimenti, gli usi e le consuetudini di tutte le piazze commercianti, la statistica, la geografia, ecc. ecc.

La moralità del mercante si riduce per cattiva ventura in generale nel non aver mala voce nella professione; nel vender caro, con riputazione; nel guadagnare e nell'arricchire il più presto che fia possibile.

Il vero e leale negoziante però s'innalza a maggiore sfera, e le sue massime sono le seguenti: 1° mantenere intatta la buona fede, perchè la mala nuoce a se stesso ed ai concittadini; 2° non abusare del credito, in guisa che viva si mantenga la confidenza nei suoi lumi, nei suoi talenti, nella sua probità: se un sinistro lo coglie, il buon negoziante ne sarà colpito come l'albero dal fulmine che conserva pur tuttavia la sua maestà; 3° diffidare di se medesimo tanto maggiormente che non vi sono altri giudici tranne il suo foro interno; 4° conservare intemerati i principii di religione, perchè vi ha un Giudice Supremo pronto quando che sia a chieder conto delle mal compre ricchezze; 5° servire tutte le nazioni, ma qualunque sia per essere il vantaggio che una speculazione valga a procacciare, essere pronti a rinunciarvi se

nuoce alla vostra nazione; 6° mantener sacra la parola data, e andare in ruina anzi che tradirla; 7° dimostrare col fatto che l'onore vi è più caro dell'oro; 8° non stringere troppi oggetti in una volta, perchè in massima generale la mente umana non può rimaner tesa per più di sei ore, e tutto ciò che si abbandona ai subalterni difficilmente riesce a buon segno; 9° serbare l'ordine e la precisione in tutte le cose, essendochè la negligenza e la fretta sono forieri di ruine; 10° sagrificarsi, se occorre, per il proprio paese, ma non trarre gli altri nella propria ruina; 11° non essere nè pusillanimi nè temerari; la pusillanimità tiene l'uomo nella mediocrità, se non nell'abbiettezza; la temerità può carpire in un giorno il frutto di molti anni di sudore; 12° mantener vivo il credito, perchè non vi è fortuna stabile senza di esso, nè credito senza fortuna, oltrechè, una volta adombrato, non rinasce di lì a moltissimi anni: il credito nel negoziante è come l'onore nel soldato e nelle donne; qualunque più lieve macchia rimane indelebile; 13° i mezzi di acquistare e conservar questo credito sono semplici, poichè fa d'uopo d'intraprendere il traffico con fondi sufficienti, e fare in guisa di acquistarsi una buona riputazione colla sicurezza delle tratte; dar prove di talento per compiere ai doveri della professione, di buoni costumi e di una vita savia e regolata; andar molto circospetti nelle intraprese; 14° preferire di servir la patria anzichè lo straniero, a fronte eziandio di molto maggiori vantaggi, attesochè il negoziante, il banchiere, il commissionario sono cosmopoliti ovunque altrove fuori che per la loro patria; 15° proseguire una speculazione onesta di lieve profitto anzichè una disonesta di gran lunga più lucrativa; 16° non perdere mai di vista che chi, abbandonando il commercio, non può far conto che sulle sue ricchezze, è una ben poca cosa, per la ragione che quattro classi di uomini meritano segnatamente la pubblica considerazione: il filosofo che cerca la verità, colla sua fiaccola rischiara le nazioni e predica col proprio esempio la virtù; il magistrato che tiene con mano ferma e sicura la bilancia della giustizia; il soldato che difende coraggiosamente la patria; l'ecclesiastico che, alieno dal trambusto degli interessi mondani, insegna la tolleranza, la carità, la concordia, il mutuo adiutorio e fa guerra all'ipocrisia; 17° astenersi da qualunque bassa invidia dell'altrui prosperità, perchè chi cedesse all'incentivo di attraversarne il corso, farebbe prova di animo perverso; 18° badare più in là dell'accumulazione dell'oro sopra oro, riflettendo che l'avarizia chiude l'animo dell'uomo ad ogni sentimento nobile e benefico, lo rende vile, nemico di se stesso e dei suoi simili; 19° evitare lo scoglio opposto della dissipazione, il quale spinge nella miseria e nel disprezzo; 20° consacrare una parte delle acquistate ricchezze nella erezione di qualche monumento di pubblica utilità, nello stabilimento di qualche instituto di beneficenza, persuadendosi con Foscolo, che chi non lascia eredità di affetti, poca gioia ha dall'urna.

Queste sono le massime di eterna verità che il negoziante dovrebbe sempre avere nella mente e nel cuore, il catechismo da tener continuamente aperto sul suo scrittoio, perchè dalla sua osservanza dipende il di lui ben essere attuale e la buona sua riputazione nell'avvenire (*v.* Commerciante, Commercio, Industria, Navigazione).

NEUTRALITA'. Dietro la definizione datane dall'abate Galliani, *Dei doveri dei principi neutrali* ecc., chiamasi con questo nome lo stato del principe, della potenza, signoria o nazione, che trovandosi in amicizia ed alleanza con altri principi o sovranità che erano in pace fra di loro, continua a rimanere nello stesso stato, ancorchè sia nata rottura e guerra fra quelli; quindi è che ogni popolo il quale coi fatti non

prende alcun partito nella guerra, come parte ausiliare o altrimenti, viene stimato neutrale, quand'anche non lo avesse espressamente dichiarato.

Ciò non toglie per altro che la neutralità si mostri armata; che anzi questo partito fia sempre il più savio, avuto riguardo all'assioma politico: *si vis pacem, para bellum.*

La neutralità può essere tacita o dichiarata; la dichiarazione è però sempre preferibile nell'interesse del commercio.

In due modi si può essere neutrali: o accordando tutto a tutti, o negando tutto a tutti: ma siccome quest'ultimo sistema torna a danno della potenza neutrale e non giova agli altri, si darà la preferenza al primo, semprechè si osservi la più assoluta imparzialità.

Le dottrine generalmente adottate relativamente al commercio delle potenze neutrali riferite dall'Eineccio, sono le seguenti:

1° I neutrali possono seguitare il traffico con ambedue i guerreggianti liberamente per terra e per mare, senza che alcuno dei due se ne possa lagnare.

2° Siffatta libertà si restringe solo nel caso in cui si conducessero dai neutrali ad un solo de'guerreggianti armi di qualunque genere, comprese sotto il nome di contrabbando di guerra.

3° Rimane del pari ristretta la libertà del commercio de'neutrali colle città, fortezze ed anche cogli eserciti trincerati, quando si trovassero circonvallate e bloccate dal nemico con animo di ridurle ad arrendersi per mezzo della fame.

I contrabbandi di guerra sono di due classi: nella prima vengono contemplate le reclute, i cavalli e muli, le armi offensive e difensive di ogni specie e le navi da guerra; nella seconda i viveri e i generi di prima necessità. In quanto ai metalli non lavorati, al danaro, ai minerali, al canape, alla pece, ai legni di costruzione, agli attrezzi delle navi, pende ancor dubbia la questione.

Facendosi il diretto trasporto di merci di contrabbando di guerra, le navi vanno sottoposte al diritto di visita, o all'esibizione, quanto meno, delle polizze di carico e delle carte di bordo, e possono essere legittimamente predate.

La neutralità ammessa da una nazione diventa una legge sacrosanta a favore di tutti coloro che vi dimorano, a qualsivoglia titolo e per qualsiasi tempo, e questa nazione deve loro, fintantochè rispettano la neutralità, asilo e protezione.

Due modi sono adoperati dalle Sovranità neutrali relativamente ai corsari ed alle navi armate in guerra, essendo che alcune accordano loro il semplice ricovero dell'ancoraggio ed i soccorsi di urgente necessità senza ammetterli mai a libera pratica; altre invece vi aggiungono la libera pratica, dopo di aver prese le necessarie precauzioni per rapporto alle quarantene, circa la legittimità dell'armamento, e contro la notoria mala fede.

Le condizioni solite imporsi da queste ultime sovranità agli armatori ammessi a libera pratica sono le seguenti:

Che abbiano a vivere in perfetta pace con tutti, ma specialmente coi sudditi; che non possano in verun modo accrescere il loro equipaggio, aumentare il numero e il calibro dei loro cannoni, nè le munizioni da guerra; che debbano astenersi da stare in vedetta, incontrare e correr sopra a navi nemiche, mettere alla vela prima del lasso di 24 ore dopo che avrà salpato una di dette navi nemiche, nè porsi in agguato, nè tentar di ritogliere le prede già fatte dagli avversari, nè finalmente procedere a vendita o ad esazione di riscatto delle prede da essi fatte prima che siano state giudicate dal magistrato del Sovrano competente.

Il diritto di asilo e di protezione è accordato a condizioni diverse secondo che si tratta di navi mercantili o armate, di

porti chiusi o lidi aperti, e avuto riguardo all'oggetto per cui esse prendono terra.

Le navi mercantili dei guerreggianti che approdino ai porti muniti o che entrino nel mare territoriale del Principe neutrale per qualunque siasi cagione, godono di un perfetto asilo, allorchè si trovano cariche di merci di commercio non vietato.

Le cagioni che possono indurre una nave armata a entrare in un porto o a ricoverarsi sulle spiagge neutrali si riducono a tre: la prima trae origine da qualche bisogno della nave o dell'equipaggio; la seconda per incontrarsi con qualche nave della propria nazione onde formare convoglio; la terza per fuggire ed evadersi da maggiori forze nemiche. Nel primo caso l'asilo è atto di amicizia e ospitalità: nel secondo la concessione fia un fatto di lesa neutralità: nel terzo finalmente il rifiuto avrebbe per effetto d'inveire contro la sventura: ciò non pertanto nell'accordare asilo si dovrà obbligare la nave ricoverata a disarmare, sì che non possa più dare alle vele durante quella guerra flagrante.

Il diritto primitivo delle genti accorda alle potenze belligeranti la facoltà di visitare anche i bastimenti che navigano con bandiera neutrale ed amica per verificarne l'identità e la natura del carico. Questa visita consiste nel chiamare che fa a sè una nave armata una nave mercantile con qualche segnale o di tromba o di sparo di cannone, acciocchè si accosti e si trattenga per la visita delle carte e spedizioni, la qual cosa vuolsi operare con la massima celerità e col minimo dispendio e disturbo.

Le carte necessarie sono: le patenti di navigazione ossia passaporto, il ruolo di equipaggio, l'instrumento di compra o l'atto di costruzione del legno, il contratto di noleggio, le lettere di naturalizzazione del capitano, le polizze di carico, l'inventario delle robe dei marinai, il giornale nautico e le patenti di sanità.

Se le sovra designate carte non sono in regola, o mancano in parte, la nave può essere accagionata di frode, e dichiarata di buona preda finchè il capitano giustifichi o faccia fede del suo contegno.

L'interesse del commercio vorrebbe che le potenze marittime adottassero, di comune accordo, un Codice di neutralità, di cui qualche massima soltanto si trova consegnata nei trattati speciali stipulati con alcune nazioni, le quali perciò non hanno valore presso le altre.

Questo Codice, o reciproca generale convenzione che chiamar si voglia, avrebbe per risultato di paralizzare i funesti effetti che in oggi derivano dall'arbitrio con cui i Governi stabiliscono, a misura delle emergenze, le condizioni della neutralità assoluta o relativa.

Tre sono le basi fondamentali di questo Codice:

1° Non vi è altro blocco che il blocco reale;

2° Le proibizioni di oggetti, la di cui cattura è dichiarata di buona preda, comprendono soltanto le armi e munizioni di guerra;

3° La bandiera cuopre, ossia guarentisce la mercanzia.

Queste massime si trovano sviluppate nella dichiarazione delle Corti del Nord, proclamata nel 1780 per far rispettare la loro neutralità armata, la quale, premesso che la nave libera assicurerebbe la libertà della merce quand'anche tutto o parte del carico appartenesse ai nemici, si esprime nei seguenti termini:

« Les vaisseaux neutres peuvent navi-
« guer le long des côtes des nations en
« guerre, et d'un de leurs ports à l'autre,
« excepté quand il y a siège ou blocus. Les
« effets des Puissances en guerre sont li-
« bres sur les vaisseaux neutres, à l'exce-
« ption des marchandises de contrebande:
« on n'entend par ces mots que les armes
« et munitions de guerre. On ne regarde
« comme un port bloqué que celui dans

« lequel aucun batiment ne pourrait entrer « sans danger évident, à cause des vais« seaux de guerre stationnés pour en for« mer de près le blocus effectif.

« Ces principes doivent servir de règle « dans les procédures, et prompte justice « doit être rendue d'après les documens « de mer conformes aux traités et usages « reçus. »

Una delle Corti reali di Francia, stata chiamata a decidere, se un bastimento di potenza amica, catturato perchè portava a bordo ed aveva sbarcato sudditi di potenza nemica, fosse o no di buona preda, ne ordinava la restituzione per il motivo: che qualsiasi nave esser deve riputata come una continuazione del territorio della nazione cui appartiene; che la bandiera di una potenza è il segno caratteristico della sua nazionalità, e porta con sè la giurisdizione della sua sovranità, e che gli arresti fatti sopra una nave estera costituiscono una violazione del diritto delle genti.

Questa sentenza fu bensì annullata dalla Corte di cassazione, ma ciò non già perchè le basi sue fondamentali fossero meno esatte, ma in vista che:

« Le privilège établi par le droit des « gens en faveur des navires amis ou neu« tres, cesse dès que ces navires, au mépris « de l'alliance ou de la neutralité du pa« villon qu'ils portent, commettent des « actes d'hostilité; dans le quel cas ils de« viennent ennemis, et doivent subir toutes « les conséquences de l'état d'agression « dans lequel ils se sont placés. »

Nella suddetta sentenza, come neppure nei motivi di cassazione non è fatta distinzione alcuna fra i bastimenti dello Stato e quelli mercantili, motivo per cui rimane incontestato, che per rapporto alle prede gli uni e gli altri sono considerati nella medesima condizione (*v.* Diritto internazionale, Navigazione).

NOCCHIERO. *Navita* dei Latini, *nostromo* degli Italiani, il quale anticamente dirigeva le operazioni nautiche dalla prora sino all'albero di mezzana, sempre però sotto gli ordini del Capitano.

In oggi il nocchiero è un ufficiale di marina preposto al timone che governa sotto gli ordini del pilota, e conduce la nave. Egli è incaricato delle operazioni concernenti la buona navigazione sì nel far preparare la nave per renderla atta al viaggio, e sì per ordinarne gli attrezzi, il caricamento, ed ogni altra cosa necessaria.

Esso dichiara li salarii ed altre mercedi, che possono competere ed appartenere ai marinai, in difetto di speciale convenzione.

NOLEGGIO. È così chiamata qualunque convenzione per la locazione parziale od assoluta di un bastimento (*affrètement, charte partie* dei Francesi) nella quale intervengono il noleggiante che è il capitano, il noleggiatore ossia la persona che consegna la merce del carico, e il nolo che è il prezzo pattuito di locazione.

Dal contratto di noleggio nascono due specie di obbligazioni, e sono pel noleggiatore di mettere la nave a disposizione del noleggiatario, e per parte di questi di pagare il nolo convenuto.

Il noleggiatario ha facoltà di sublocare; ma i giurisprudenti non sono d'accordo, se possa egli ciò fare per un prezzo superiore a quello del nolo da lui corrisposto. Pare però che deve a tale riguardo preponderare la massima del *quanti plurimi* ammessa in commercio, semprechè non vada essa disgiunta dalla onestà e dalla rettitudine.

A tenore del Codice di commercio, art. 303. « Qualunque convenzione per la locazione di un bastimento, chiamata *con« tratto di noleggio*, debbe essere estesa in « iscritto.

« Essa enuncia

« Il nome e la portata del bastimento;

« Il nome del capitano;

« I nomi del noleggiatore e del noleg« giatario;

« Il luogo ed il tempo convenuti pel ca-
« rico e per lo scarico;

« Il prezzo della locazione o nolo;

« Se il noleggio è totale o parziale;

« L'indennità convenuta pei casi di ri-
« tardo. »

Ritenuto però il contesto dell'art. 316 (*v.* Nolo) il quale dichiara, che delle convenzioni relative al nolo può constare dalla polizza di carico, ne segue che il contratto di noleggio sarà valido qualunque ne sia la forma, sempreché risulti del consenso nei contraenti.

Egli è perciò che Azuni dichiara, che qualora un proprietario o capitano ponga la sua nave a viaggio per qualche parte con pubblico manifesto, onde la medesima venga caricata a noleggio, ed indi cominci a caricarla, sarà in tal caso permesso a chiunque di consegnargli le sue merci nella solita forma, e questa sola consegna avrà la stessa forza del contratto di noleggio, senza che il capitano o il proprietario possano ritrattarsi o rifiutare il caricamento.

Si noti che l'armatore può locare la nave, ma che siccome d'ordinario ogni relazione per il noleggio passa fra il capitano e il noleggiatore, così la legge pone quello a fronte di questi e tace dell'armatore: in tutti quei casi sotto la locuzione di capitano deve intendersi qualunque noleggiante.

Qualora la nave sia noleggiata a due caricatori con diverso noleggio, deve preferirsi il primo noleggiatore *re integra*; ma se il secondo avesse già incominciato il caricamento, potrà continuarlo, e sarà preferito per trovarsi con ciò nel quasi possesso della conduzione della nave; salva però sempre ragione al primo noleggiatore contro il proprietario o capitano della nave per ogni danno ed interesse.

Se la nave appartenente a più persone venisse data a nolo da una parte di essi ad uno, e dall'altra ad un altro, avrà luogo il noleggio della maggior parte di essi, avuto riguardo ai loro carati, non già al numero delle persone; ma divisi in parti eguali di proprietà, dee prevalere il maggior numero delle persone, e qualora sieno divisi in parti eguali nell'uno e nell'altro verso, o anche inegnali, prevalerà in tal caso il maggior noleggio procurato alla nave, il tutto all'arbitrio del Giudice, ponderate le circostanze dei casi ed il miglior interesse della società.

Sarà però sempre preferito a qualunque altro quello dei proprietarii della stessa nave, qualora la voglia egli stesso in noleggio a proprio conto, per quell'uso medesimo per cui era destinata.

304. « Se il tempo del carico e dello
« scarico del bastimento non è stabilito
« da convenzione delle Parti, esso viene
« regolato secondo l'uso dei luoghi. »

305. « Se il bastimento è noleggiato a
« mese, e se non vi è convenzione in con-
« trario, il nolo decorre dal giorno in cui
« il bastimento ha fatto vela, sino a quello
« in cui si sono scaricate le merci. »

306. « Se prima della partenza del ba-
« stimento vi è interdizione di commercio
« col paese per cui esso è destinato, le
« convenzioni sono sciolte, senza rifazione
« di danni ed interessi da una parte e dal-
« l'altra.

« Il caricatore è obbligato alle spese
« del carico e scarico delle sue merci. »

307. « Se vi è forza maggiore, che im-
« pedisca soltanto temporariamente l'u-
« scita del bastimento, le convenzioni sus-
« sistono e non vi è luogo a danni ed
« interessi per cagione di ritardo.

« Esse sussistono egualmente e non vi
« è luogo ad aumento di nolo, se la forza
« maggiore sopravviene durante il viaggio. »

308. « Il caricatore può, mentre dura
« l'impedimento che osta nel corso del
« bastimento, fare scaricar le sue merci
« a proprie spese, a condizione di rica-
« ricarle o di indennizzare il capitano. »

309. « Nel caso di blocco del porto pel

« quale il bastimento è destinato, il capi-
« tano è obbligato, se non ha ordini in
« contrario, di andare in uno dei porti
« vicini della medesima Potenza, ove gli
« sia permesso di approdare. »

Ritenute le massime stabilite dagli art. 430 e 433 delle avarie, cadono a carico del proprietario della cosa tutte le modificazioni che la forza maggiore arreca nella esecuzione del contratto di noleggio, e se ne fa il riparto dietro le norme infra espresse.

1° Se la forza maggiore sopravviene prima della partenza della nave in guisa che non possa partire, il contratto di noleggio si risolve di per sè, senza nessuna reciproca indennità; la nave ed il carico soffriranno, come avarie particolari, il danno del rotto viaggio.

2° Se la partenza della nave è soltanto sospesa, sussiste il contratto, e la nave sopporterà le avarie particolari risultanti dal soggiorno; il carico quelle risultanti dal ritardo, o dalle precauzioni necessarie pella sua conservazione.

3° Sopravvenendo forza maggiore durante il viaggio per cui impossibile se ne renda la prosecuzione, giova distinguere tre casi. 1° Se la nave non può dirigersi verso veruno dei porti del paese per il quale fu noleggiata, dovrà essa tornare indietro, e non sarà dovuto altro nolo che quello di andata, anche nel caso in cui fosse stata noleggiata per andata e ritorno. 2° Se la nave può dirigersi verso un porto della stessa Potenza del paese per cui fu noleggiata, il capitano vi si dovrà dirigere, e il contratto sussisterà per intiero. 3° Se la prosecuzione del viaggio è possibile, ma non con la nave noleggiata, il capitano dovrà provvedere altra nave ovvero scaricare le merci, e riceverne il nolo a proporzione del progresso fatto nel viaggio. Il nolo dovuto in questo caso si misura, non sullo spazio percorso dalla nave, ma sull'utilità del noleggiatore.

310. « Il bastimento, gli attrezzi ed ar-
« redi, il nolo e le merci caricate, sono
« rispettivamente affetti per l'esecuzione
« delle convenzioni delle parti. »

Non è lecito al noleggiatore di sostituire un altro bastimento a quello noleggiato, nè di eccedere nel carico la portata del medesimo, e neppure di differirne la partenza sotto pena dei danni e delle spese.

Salva espressa convenzione contraria, sono a carico del noleggiatore le spese di quarantena; del piloto destinato a guidare la nave nel porto o nel canale; di rimorchio; di congedo; di visita; di relazione che il capitano è in debito di fare al suo approdo in un porto; di tonnellaggio, segnale, ancoraggio, fanale e simili che sono riscossi dal governo al quale appartiene il territorio toccato dal bastimento.

Sono del pari a carico del noleggiatore le spese incontrate per le emergenze della nave, e pel nutrimento della gente dell'equipaggio.

Siccome il contratto di noleggio è retto dai principii della locazione e conduzione, così ove le leggi o gli usi marittimi non avessero provvisto alle occorrenze dei casi, si potrà aver ricorso alle massime stabilite in questa parte dal diritto comune (*v.* Avaria, Capitano, Nave, Nolo).

NOLO. 316. « Il prezzo della locazione
« di una nave o di altro bastimento di
« mare è chiamato *nolo* (*fret* dai Francesi).

« Viene regolato dalle convenzioni delle
« parti.

« È provato dal contratto di noleggio
« o dalla polizza di carico (*charte partie*
dei Francesi).

« Ha luogo per la totalità o per parte
« del bastimento, per un viaggio intiero o
« per un tempo limitato, a tonnellate, a
« quintali o ad altri pesi o misure cono-
« sciuti, in massa, in colletta, con indica-
« zione della portata del bastimento me-
« desimo. »

Chiamasi altresì nolo la mercede con-

venuta con il capitano o con l'armatore per il trasporto delle merci, e delle persone.

Il noleggiatore è la persona che fa la locazione della nave, l'armatore quella che l'allestisce di tutto punto, e chiamasi caricatore colui che affida sovr'essa le mercanzie ed i passeggieri per conto proprio o di altri suoi committenti.

L'atto di noleggio prende anche il nome di *carta partita*, e la dichiarazione degli oggetti caricati quello di polizza di carico.

Il nolo è inoltre puro e semplice, o sotto condizione risolutoria: nel primo caso il noleggiatore è in diritto di esigere la partenza del bastimento all'epoca convenuta, abbenchè il carico rimanga incompleto, sotto riserva però degli impedimenti di forza maggiore; nel secondo caso, che diccsi anche nolo a balla, a colletta, a raccolta, la partenza è subordinata alla misura del carico, che per consuetudine esser deve dei 3/4 del suo tonnellaggio: non raggiungendo questa misura, il contratto di locazione è risolto di pien diritto, a meno che non rimanga provato, che l'imperfetto caricamento procede per fatto, o colpa del capitano.

La durata del nolo è fissata dall'epoca in cui il bastimento *ha fatto vela partendo dal porto*; le quali ultime parole hanno per oggetto di prevedere l'eccezione che fosse prodotta per il caso in cui *sono fatte talvolta alcune vele* per abilitarsi a partire senza incominciare effettivamente il viaggio.

Questo estremo chiamasi *a quo*, e richiede che sia fissato quello *ad quem*, cioè sino all'arrivo a destinazione per regolare la durata del debito del nolo a mese, fissata, salva contraria convenzione, sino a tanto che il bastimento, anche arrivato al porto, resta al servizio ed all'uso del noleggiatore, cioè sino all'epoca dello sbarco e scaricamento delle merci; fatto il quale cesserebbe il nolo anche quando il bastimento dovesse ancora restare in quarantena, poichè a ciò supplisce il lucro ricavato dal noleggio.

Perchè possa competere al capitano il nolo intiero, partendo senza carico o senza la totalità del carico convenuto, deve egli procurare un altro carico suppletivo, se il luogo in cui si trova glielo permette.

Nei caricamenti, ossia noli a balla, o a colletta che dir si voglia, pei quali il capitano apre un cartello d'invito, accennando ch'egli mette sotto carica per la tale destinazione è sempre riconosciuto un noleggio condizionale, per cui il capitano non sarà vincolato neppure per quei caricatori verso dei quali già si fosse obbligato, se egli, come più sopra si è detto, non troverà almeno i tre quarti del carico.

Il capitano è il rappresentante del noleggiatore o proprietario della nave, e deve ciò stante invigilare il carico, e l'opportuna distribuzione che i Francesi chiamano *arrimage*.

I locatori e caricatori sono soltanto obbligati di mettere le merci a di lui disposizione lungo la spiaggia o sul porto.

Salvo patto espresso contrario, le spese di carico e di arrimaggio incumbono al capitano del bastimento.

317. « Se il bastimento è noleggiato in « totalità ed il noleggiatore non gli dà « tutto il suo carico, il Capitano non può « prendere altre merci senza il consenso « del noleggiatore. Questi profitta del nolo « delle merci che compiscono il carico « del bastimento da esso noleggiato per « intiero ».

A tenore dell'adottata giurisprudenza, il capitano farà suo il nolo delle merci poste nella sua camera, perchè quel luogo non è considerato nel contratto di noleggio dell'intiera nave.

318. « Il noleggiatore che non ha cari- « cata la quantità di merci portata dal « contratto di noleggio, è tenuto a pagare « il nolo in intiero e pel carico compiuto « a cui si è obbligato.

« Se esso carica di più, paga il nolo « dell'eccedente sul prezzo regolato dal « contratto di noleggio.

« Se esso però, senza avere caricato « cosa alcuna, rompe il viaggio prima della « partenza, paga per indennità al Capi- « tano la metà del prezzo convenuto nel « contratto di noleggio per la totalità del « carico che dovea fare.

« Se il bastimento, ricevuta una por- « zione del suo carico, parte senza averne « ricevuta la totalità, è dovuto al Capitano « il nolo intiero ».

È tenuto in conto di erronea dichiarazione il fatto per cui nel nolo a colletta il Capitano raccogliesse maggior quantità di merci di quanto la sua nave è capace.

319. « Il Capitano che ha dichiarato il « bastimento di una portata maggiore della « vera, è obbligato ai danni ed interessi « verso il noleggiatore ».

320. « Non è riputato esservi errore « nella dichiarazione della portata, se l'er- « rore non eccede un quarantesimo, o se « la dichiarazione è conforme al certificato « dello stazzatore ».

È massima che non sarà dovuta indennità dal Capitano al noleggiatore, che nel solo caso in cui questi non abbia potuto caricar tutte le merci per le quali avea noleggiato la nave, e gliene sia avvenuto danno; in questo caso l'indennità sarà fissata da periti.

321. « Se il bastimento è caricato a col- « letta, sia a quintali, sia a tonnellate o ad « altri pesi e misure conosciute oppure a « massa, il caricatore può ritirare le sue « merci prima della partenza del basti- « mento, pagando la metà del nolo.

« Egli sopporta le spese di carico egual- « mente che quelle di scarico e di ricarico « delle altre merci, che bisogna muovere « di luogo, non che le spese del ritardo ».

322. « Il Capitano può far mettere a « terra nel luogo del carico le merci tro- « vate nel suo bastimento, se esse non gli « sono state dichiarate, od esigerne il nolo « al prezzo massimo che sia pagato nel « medesimo luogo per le merci di eguale « natura ».

323. « Il caricatore che ritira le sue « merci durante il viaggio, è obbligato a « pagare il nolo per intiero e tutte le spese « di traslocamento cagionate dallo sca- « rico.

« Se le merci sono ritirate per fatto o « colpa del Capitano, questi è responsa- « bile di tutte le spese e dei danni ove ne « sia il caso ».

324. « Se il bastimento, per fatto del « noleggiatore, è trattenuto od alla par- « tenza o nel corso del viaggio, od al luogo « dello scarico, le spese del ritardo sono « dovute da lui.

« Se essendo stato noleggiato per l'an- « data ed il ritorno, il bastimento fa ri- « torno senza carico, o con un carico non « compiuto, è dovuto al Capitano il nolo « intiero, come pure l'interesse del ri- « tardo. »

325. « Il Capitano è obbligato ai danni « ed interessi verso il noleggiatore, se per « fatto suo il bastimento è stato trattenuto « o ritardato alla partenza, durante il viag- « gio o nel luogo dello scarico.

« Questi danni ed interessi sono deter- « minati da periti. »

326. « Se il Capitano è costretto a fare « racconciare il bastimento nel corso del « viaggio, il noleggiatore è obbligato di « aspettare o pagare il nolo per intiero.

« Nel caso in cui il bastimento non po- « tesse essere racconciato, il Capitano è « obbligato a prenderne a nolo un altro.

« Se il Capitano non ha potuto prendere « a nolo un altro bastimento, il nolo non « è dovuto che a proporzione del viaggio « fatto. »

Se per cause di avaria il capitano fosse obbligato di prendere a nolo un altro bastimento a un prezzo inferiore o superiore a quello corrisposto per il bastimento ava-

riato, ha egli diritto, nel primo caso al nolo intiero pattuito per quest'ultimo, e nel secondo al compenso del maggior prezzo.

327. « Il Capitano perde il nolo, ed è « tenuto ai danni ed interessi verso il no« leggiatore, se questi prova che quando « il bastimento ha messo alla vela era fuori « di stato di navigare.

« La prova è ammessibile, non ostante « e contro il certificato di visita alla par« tenza. »

« 328. Il nolo è dovuto per le merci che « il Capitano è stato costretto a vendere « per provvedere alle vettovaglie, al rac« conciamento e ad altri bisogni urgenti « del bastimento, tenendosi da lui conto « del loro valore al prezzo che il rimanente « od altra simile merce della stessa qualità « sarà venduta al luogo dello scarico, se « il bastimento sia giunto a buon porto. »

Qualora però il capitano in corso di viaggio abbia venduto merci avariate nell' interesse dei caricatori, è stato deciso dalla Corte di Cassazione di Francia, non aver egli diritto all' intero pagamento del nolo, ma soltanto a una quota parte, ragguagliata al fatto cammino.

« Se il bastimento siasi perduto, il Ca« pitano tiene conto delle merci, secondo « il prezzo al quale egli le ha vendute, « ritenendo egualmente il nolo risultante « dalle polizze di carico.

« Salvo in questi due casi il diritto ri« servato ai proprietarii della nave dal« l'art. 231.

« Qualora dall'esercizio di questo diritto « risulti una perdita per coloro le cui merci « sieno state vendute o date a pegno, la « medesima sarà ripartita per contributo « sul valore di queste merci e di tutte quelle « che sono giunte alla loro destinazione o « che sono state salvate dal naufragio po« steriormente agli avvenimenti di mare « che hanno resa necessaria la vendita, o « la dazione in pegno. »

329. « Se sopravviene interdizione di « commercio col paese per cui il basti« mento è in via e sia esso obbligato a « ritornare col suo carico, non è dovuto « al Capitano fuori che il nolo dell'andata, « ancorchè il bastimento sia stato noleg« giato per l'andata e pel ritorno. »

330. « Se il bastimento è trattenuto nel « corso del suo viaggio per ordine di una « Potenza, o costretto a soggiornare in un « porto per riparare i danni, anche volon« tariamente sofferti per la salvezza comu« ne, non è dovuto alcun nolo durante il « tempo della sua detenzione o dimora nel « porto ove il bastimento sia noleggiato a « mese, nè accrescimento di nolo ove sia « noleggiato a viaggio.

« Gli alimenti ed i salari dell'equipag« gio, durante la detenzione o dimora del « bastimento, sono riputate avarie. »

331. « Il Capitano è pagato del nolo « delle merci gettate in mare per salvezza « comune, a carico di contributo. »

332. « Non è dovuto alcun nolo per le « merci perdute per naufragio od investi« mento, rapite dai pirati o prese dai ne« mici.

« Il Capitano è obbligato a restituire il « nolo che gli sia stato anticipato, salva « convenzione in contrario. »

333. « Se il bastimento e le merci sono « riscattate o se le merci sono salvate « dal naufragio, il capitano è pagato del « nolo sino al luogo della preda o del nau« fragio.

« Egli è pagato del nolo intiero contri« buendo al riscatto, qualora conduca le « merci al luogo della loro destinazione. »

334. « Il contributo pel riscatto si fa sul « prezzo corrente delle merci nel luogo « dello scarico, fatta deduzione delle spe« se, e sulla metà del bastimento e del nolo.

« I salari dei marinai non entrano in « contributo. »

335. « Se il consegnatario ricusa di ri« cevere le merci, il Capitano può, coll'au« torità del Giudice, farne vendere la quan-

« tità occorrente pel pagamento del suo « nolo e fare ordinare il deposito del so- « prappiù.

« Se vi ha insufficienza, egli conserva il « suo regresso contro il caricatore. »

336. « Il Capitano non può ritenere le « merci nel bastimento per mancanza di « pagamento del nolo.

« Egli può, in tempo dello scarico, do- « mandarne il deposito presso un terzo « sino al pagamento del nolo. »

337. « Il Capitano ha pel nolo la prefe- « renza sulle merci del carico, durante « quindici giorni dopo la loro consegna, « se esse non sono passate ai terzi. »

338. « In caso di fallimento dei carica- « tori o riclamanti prima della scadenza « dei quindici giorni, il Capitano è preferito « a tutti i creditori pel pagamento del nolo « e delle avarie ad esso dovute. »

339. « In nessun caso il caricatore può « domandare diminuzione sul prezzo del « nolo. »

340. « Il caricatore non può abbando- « nare pel nolo le merci diminuite di prez- « zo o deteriorate per vizio proprio, o per « caso fortuito.

« Se tuttavia botti contenenti vino, olio, « miele ed altri liquidi hanno colato a se- « gno da essere rimaste vuote o quasi vuo- « te, le dette botti possono essere abban- « donate pel nolo. »

È massima che le merci caricate dal noleggiatore devono essere di un valore sufficiente per guarentire il prezzo di locazione.

Essendovi controversia tra il capitano e il destinatario circa la condizione della merce cosegnata, il nolo è pur tuttavia dovuto, mediante cauzione da prestarsi dal primo di rappresentarne l'ammontare, semprechè fosse constatato essere a lui imputabile la deterior condizione.

Pel caso in cui il noleggiatore introducesse a bordo merci proibite donde ne risultassero visite e ritardi, le spese e i danni relativi rimangono a di lui carico.

Il noleggiatore deve far ritirare il carico alle epoche convenute, o in mancanza di convenzione, nel termine stabilito dalla consuetudine nel luogo di scarico, e pagare il nolo pattuito.

Se le merci vengono a perire per cause di forza maggiore, il nolo non è dovuto, ma neppure il noleggiatore è in diritto di reclamarne il valore da altri fuorichè dal suo assicuratore. Che se qualche parte può esserne ricuperata, il nolo è dovuto a *pro rata* del loro valore.

Se un noleggiatore venisse a recare danno alle merci altrui, il capitano deve promovere il pagamento delle relative indennità, e conserva a tale effetto i privilegi stessi che gli sono accordati per rapporto al nolo. Quest'azione per altro si prescrive nel termine di un anno dalla data in che il nolo era diventato esigibile. Nel silenzio di una particolare convenzione il nolo è dovuto dal destinatario nel luogo di scarico.

Dove non soccorre legge speciale, la giurisprudenza segue, nelle cause di nolo, il diritto comune relativo ai contratti di locazione (*v.* Assicurazione marittima, Contributo, Noleggio, Polizza di carico).

NOME E COGNOME. Parole che denotano un essere qualsiasi, e porgono l'idea della sua natura.

Nella infanzia della società le persone erano distinte dal solo nome di nascita, Abramo, Achille, Romolo. Col progredire dell'incivilimento fu introdotto il nome del casato, e finalmente nel decimo secolo quello dei feudi.

Il buon nome è una delle cause più efficienti dell'avviamento in fatto di commercio e d'industria, epperciò giova moltissimo ai commercianti e agli industriali di perpetuarlo per quanto fia possibile.

La fissità dei nomi del casato, che a non pochi filosofi sembra una puerilità, è in fatto di pubblica economia la salvaguardia

dello stato civile e della stabilità delle famiglie.

Essa protegge e guarentisce l'azione della legge, sia per rapporto ai diritti che accorda e dei doveri che impone nella cerchia delle private relazioni, sia che trattisi della repressione di misfatti che compromettere potessero il buon ordine sociale.

Avvi di più, che i nomi, porgendo all'uomo l'idea di una cosa non peritura, inspirano il desiderio della perpetuità della famiglia, desiderio eminentemente conservatore e che tende all'incremento della popolazione, mediante la legittima figliazione.

Vi sono dei nomi che fatti illustri per virtù civili e militari, diventano la più auspicata eredità delle famiglie e un titolo di gloria pelle nazioni. Importa impertanto moltissimo che questi nomi siano tramandati intemerati alla più tarda posterità, non già nell'intento di appagare una sterile vanità, ma sì bene per mantener vive e fecondare le tradizioni di coraggio, di patriotismo, di virtù, a fronte che non sia sempre vero cho *fortes creantur fortibus et bonis.*

L'eredità dei nomi ebbe a soffrire in progresso di tempo non poche variazioni pel fatto che molti preferirono alle antiche illustrazioni il nome delle loro terre e castella, che facendo successivamente passaggio nelle altrui mani, produssero confusione nelle generazioni, e vennero a sostituire titoli fittizi ai reali e legittimamente acquistati.

Era uso anticamente di firmare col solo nome di nascita e con quello del casato ossia cognome, anzi ne incumbeva in certo qual modo l'obbligo ai pubblici funzionarii e ai magistrati. Poco a poco prevalse in molti di anteporre il nome feudale, o vogliam dire soprannome, donde confusione e talvolta contestazione.

Negli atti notarili o in quelli dello stato civile, nelle inscrizioni d'ipoteca, nelle assegnazioni, significazioni e sentenze, negli atti esecutivi e d'inchiesta, debbesi sempre far fede del nome e del cognome, i quali non ponno essere alterati se non precede una sentenza del tribunale ecclesiastico o civile, secondochè le rettificazioni riguardano materia di rispettiva loro competenza.

Occorrendo che per atto di donazione o di ultima volontà sia imposto l'obbligo di assumere il nome del donatore o del testatore, ciò non potrà farsi senza una preventiva sovrana autorizzazione, e salvi i diritti dei terzi; e ciò per la ragione che i nomi patronimici costituendo la proprietà delle famiglie che li possedono, è lecito ai possessori di fare le opposizioni che credono di loro interesse.

L'usurpazione d'un nome non costituisce un falso e non dà luogo ai danni ed interessi se non in quanto che, come può succedere in fatto di commercio e di industria, ne sia derivato pregiudizio a coloro a cui veniva usurpato.

Le società di commercio del pari che gli individui ponno opporsi a che altri usurpi il nome da esse loro adottato.

La stessa cosa si verifica per rapporto agli stabilimenti commerciali che hanno una ditta ed una insegna loro propria, e ciò perchè a questa ditta e a questa insegna è attribuita la pubblica confidenza e quindi l'avviamento.

La ragione sociale è per siffatto modo la proprietà della società, cho in caso di liquidazione non è lecito ad alcun socio di prevalersene perchè forma parte del suo attivo, e deve entrare come elemento nella divisione.

L'usurpazione del nome di un fabbricante negli oggetti esposti in vendita è punita indipendentemente da quanto concerne le contraffazioni.

Le insegne costituiscono talora di per sè l'individualità di uno stabilimento commerciale, e formano in tal caso parte in-

tegrante del fondo di commercio (*v.* Commercio, Insegna).

NOSTROMO. (*v.* Nocchiero).

NOTIFICAZIONE. Differisce dall' intimazione in quanto che questa segue per ordine di giustizia, invece che la notificazione può essere eziandio officiosa, e quand'anche fosse giudiziale non trae seco verun ordine o precetto.

Niuna sentenza può essere eseguita se non è preceduta da formale notifica o intimazione, da significarsi 24 ore prima dell'esecuzione.

La notifica delle sentenze commerciali debb' essere fatta al domicilio reale od eletto del litigante, quantunque avesse questi costituito in causa un suo procuratore.

La notificazione delle nuove prefissioni di termini che fossero accordati ai comparsi per la verificazione dei crediti contro un fallito, esser deve inserita nella gazzetta uffiziale.

Nella stessa maniera viene notificata pure la sentenza in cui si dichiara aperto il fallimento.

Sono affisse nei modi soliti, ed inoltre notificate nella gazzetta le sentenze contro i rei di bancarotta dolosa.

La notificazione del protesto di una cambiale non può essere supplita con un altro atto.

La denunzia del non seguito pagamento si fa verso il girante o con un atto di notificanza del protesto, o col ritorno della cambiale munita del protesto medesimo.

Il tempo della denunzia di non seguito pagamento della cambiale è implicitamente limitato a quello della citazione (*v.* Accettazione, Intimazione, Termine).

NOVAZIONE. Il diritto romano distingue con questo nome la traslazione e confusione di un'antica in una nuova obbligazione.

In dipendenza del Codice civile «la *novazione* si fa in tre maniere.

1° «Quando il debitore contrae verso il suo creditore un nuovo debito, il quale viene sostituito all'antico, che rimane estinto;

2° «Quando un nuovo debitore è sostituito all'antico, il quale viene liberato dal creditore;

3° «Quando in forza d'una nuova obbligazione un nuovo creditore viene sostituito all'antico, verso cui il debitore è liberato» (1363).

Ciò posto la novazione si divide in necessaria e volontaria: la prima segue *ipso iure* per sentenza del giudice o per la sola contestazione della lite, colla quale pare quasi che si contragga in giudizio. L'altra si fa colla libera volontà dei contraenti, e trasferisce la prima convenzione in un'altra.

«La novazione non può effettuarsi che tra persone capaci di contrattare» (1364).

«La novazione non si presume; conviene che risulti chiaramente dall'atto la volontà di effettuarla» (1365).

«La novazione che si fa col sostituire un nuovo debitore, può effettuarsi senza il consenso del primo» (1366).

«La *delegazione* per cui un debitore assegna al creditore un altro debitore, il quale si obbliga verso il creditore, non produce novazione, se il creditore espressamente non ha dichiarato la sua volontà di liberare il debitore che ha fatta la delegazione» (1367).

«Il creditore che ha liberato il debitore da cui fu fatta la delegazione, non ha regresso contro questo debitore, se il delegato diviene insolvibile, purchè l'atto non contenga una riserva espressa, o che il delegato non fosse di già apertamente fallito, o in istato di decozione al momento della delegazione» (1368).

«La semplice indicazione fatta dal debitore d'una persona che debba pagare in sua vece, non produce novazione.

«Lo stesso ha luogo per la semplice

indicazione fatta dal creditore, d'una persona che debba per lui ricevere » (1369).

« I privilegi e le ipoteche del credito anteriore non passano in quello che gli è sostituito, quando il creditore non ne abbia fatta espressa riserva » (1370).

« Quando la novazione si effettua per la sostituzione di un nuovo debitore, i privilegi e le ipoteche primitive del credito non si trasferiscono sui beni del nuovo debitore » (1371).

« Se la novazione si effettua tra il creditore ed uno dei debitori solidari, i privilegii e le ipoteche pel credito anteriore non possono essere riservate che sui beni di quello che contrae il nuovo debito » (1372).

« Mediante la novazione fatta tra il creditore ed uno dei debitori solidari i condebitori restano liberati.

« La novazione eseguita relativamente al debitore principale libera i fideiussori.

« Nondimeno, se il creditore, nel primo caso, esiga l'adesione dei condebitori, o nel secondo, quella dei fideiussori, e che quelli o questi ricusino di accedere alla nuova convenzione, sussiste il credito anteriore » (1373).

« Il debitore che accettò la delegazione non può opporre al secondo creditore le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore originario, salvo solo il suo ricorso contro di questo.

« Trattandosi però di eccezioni dipendenti dalla qualità della persona, come di figlio di famiglia, minore, o donna maritata, il debitore potrà opporle, purchè le dette qualità sussistessero ancora al tempo in cui ha acconsentito alla delegazione » (1374).

Merlin, nel suo repertorio di giurisprudenza, distingue due specie di novazione, di cui una perfetta, la quale distrugge per siffatto modo la prima obbligazione, che essa è considerata come non avvenuta; l'altra imperfetta, che senza annullare la prima obbligazione, ne altera le clausule e le modifica in diverse maniere.

La novazione perfetta estingue tutti gli accessorii dell'antico debito, tanto per rapporto al debitore ed ai suoi coobbligati, che relativamente al creditore.

Essa più non lascia pertanto sussistere nè il termine, nè le ipoteche, nè la solidarietà, nè gli interessi, a meno che la seconda obbligazione non fosse una riserva espressa di alcuno di questi accessorii. In questo caso la novazione è soltanto imperfetta. Facendo ora l'applicazione delle regole sovra espresse al commercio si raccoglie:

Esservi novazione nei casi di accettazione di un atto notarile invece di una lettera di cambio, o di un biglietto all'ordine. 2° Di sostituzione di uno ad un altro debitore. 3° Di sostituzione di creditore.

Avvi inoltre novazione quando un creditore privilegiato accetta un appuramento di conto in biglietti, e se il debitore per supplemento della sua obbligazione sottoscrive lettere di cambio. Che se nello stipulare il nuovo atto ha cura di riservare intatto il primitivo suo diritto, e il debitore di distruggere la primitiva sua obbligazione, in allora la rimessione dei biglietti all'ordine, delle lettere di cambio, dei mandati, è considerata come pagamento.

Ciò premesso si ritiene in massima:

1° Non esservi novazione nel caso di un negoziante, il quale riceve dei biglietti a ordine per il prezzo della sua merce, e neppure se questo prezzo venne soddisfatto con mandati non scaduti, nè accettati al momento del fallimento del compratore.

2° Che la novazione è reale quando il debitore di una lettera di cambio pagata per intervenzione, dà credito agli intervenienti della somma da essi loro sborsata, e si riconosce in seguito debitore di queste somme, domandando una dilazione al pagamento.

3° Che trattandosi d'un credito commerciale in origine, esso non cambia natura in forza di una convenzione ulteriormente stipulata per atto notarile.

4° Che la novazione si verifica quando il debitore riceve effetti di altra piazza in cambio del denaro ch'egli teneva in deposito presso il suo banchiere.

5° Che la novazione non può essere opposta ad un terzo possessore di cambiale (*v.* Contratto, Obbligazione).

NULLITA'. È il vizio per cui un atto od una convenzione non hanno una esistenza legale, e non possono aver effetto.

L'articolo delle nullità è per avventura uno dei più complicati della procedura, essendochè per evitare lo scoglio di punire colla perdita di un diritto legittimo un difetto innocuo nelle forme stabilite, sostenendo viva la massima che *la forme emporte le fond*, si corre pericolo d'inciampare nell'arbitrario e nella confusione.

Per ottenere la bilancia fra i due estremi, vorrebbero alcuni giurisprudenti, che la legge stessa contenesse la formola precisa degli atti diversi che essere potessero accagionati di nullità, e rendesse i pubblici uffiziali risponsali dell'esatta loro osservanza.

Altri pensano, che in materia di nullità debb'essere facoltativo ai giudici di giudicare *pro equo et bono*, secondochè le fatte irregolarità ponno essere o no causa di danno ad una delle parti.

In questa ipotesi per altro i casi di nullità esser devono previsti e ristretti nei più angusti limiti dalla legge, siccome appunto venne praticato nel Codice di procedura del regno delle Due Sicilie.

Nei casi in cui manca nella legge una sanzione formale di nullità, è molto malagevol cosa di stabilire regole certe a loro riguardo; essendochè per una parte si corre pericolo o di rendere inefficace una disposizione, o di andar contro l'intenzione del legislatore.

A quest'uopo giova far distinzione fra le leggi proibitive e le imperative. Le imperative non lasciano luogo ad eccezione. Le contravvenzioni alle leggi proibitive traggono seco nullità eziandio quando non lo dichiarano, la qual cosa ben con ragione non veniva espressa in modo assoluto nel Codice civile, perchè proibire e annullare sono due atti che hanno un ben distinto carattere e proceder ponno da cause di cui importa in molti casi di lasciar al giudice l'apprezziazione.

In massima si ritiene 1° che quando la legge intima la nullità non è in balia del giudice di paralizzarne l'effetto. 2° La nullità essendo pena, non può il giudice ammettere che quelle dalla legge formalmente dichiarate, e non mai procedere per induzione. 3° In mancanza di quella formale dichiarazione, basterà che l'intenzione del legislatore risulti in modo tale da non lasciar concepire dubbio.

La nullità di un atto può essere promossa per via di azione principale ovvero di eccezione; in nessun caso però essa si ritiene di pien diritto.

Non si ammettono nullità senza legittima causa, vale a dire senza danno emergente.

Le nullità non si presumono, ma vogliono essere provate. Queste prove sono facili quando trattasi di vizio di forma; ma se traggono origine dall'intrinseco della cosa, presentano gravi difficoltà ed eccezioni.

Ciò che è nullo non può produrre alcun effetto. Questa massima non è per altro per siffatta maniera assoluta, che non ammetta distinzione fra le convenzioni e gli atti.

La convenzione rivestita di tutte le prescritte condizioni è perfetta, e la sua validità è indipendente dall'atto il quale altro non fa che constatare i patti stabiliti.

Se invece l'atto che è chiamato a far fede delle convenzioni è nullo, fallisce il suo scopo ed è reputato di nessun effetto.

La nullità delle convenzioni non può essere sanata dalla regolarità dell'atto.

La nullità di un atto di procedura sta circoscritta all'atto medesimo e non colpisce gli atti anteriori.

La rescissione o annullazione di un atto è valevole contro i terzi del pari che verso le parti contraenti.

La nullità di un atto rende risponsabili coloro pel di cui fatto essa ebbe luogo.

L'irregolarità degli atti e i vizi delle convenzioni ponno essere sanati colla ratifica, e la loro nullità mediante la prescrizione, ossia col silenzio serbato pendente il periodo determinato dalla legge da colui che era in diritto di prevalersene.

Checchè ne sia di queste teorie, sta però in fatti che le nullità si informano dalle leggi da cui procedono, secondochè sono di ordine pubblico o di privato interesse.

Le nullità di ordine pubblico sono primarie o secondarie. Si annoverano fra le primarie le contravvenzioni alle leggi politiche relative al buon costume, alla sicurezza comune, alla polizia generale, alle cose dichiarate non commerciabili. Procedono le secondarie dalle contravvenzioni alle leggi destinate a proteggere gli interessi privati, quali sono quelle relative alla forma degli atti, ai minori, agli interdetti, alle donne maritate, ai casi in cui intervenir deve il pubblico ministero, alle leggi sul fallimento.

Le nullità si distinguono ancora in assolute, vale a dire che si denunziano da qualunque interessato ed eziandio dal pubblico ministero; e in relative, che non ponno essere opposte se non se da coloro nell'interesse dei quali sono state stabilite.

La relativa è molto meno una nullità nell'intrinseco suo, che una facoltà concessa a una o più persone di recedere da un atto in certe date circostanze.

Le nullità nascono di pien diritto o per via di azione. Le prime sono quelle formalmente dichiarate dalla legge, o che procedono da un vizio apparente e reale. Le nullità per via di azione dipendono dai fatti valutabili dal magistrato competente e non tolgono che l'atto produca certi effetti.

Qualunque nullità non è valida se non viene dichiarata da una sentenza, perchè niuno può farsi giustizia di marte proprio.

Non vuolsi confondere la nullità colla rescissione, imperciocchè la prima si desume in ispecial modo dalla violazione di forme e l'altra procede dal fondamento stesso delle disposizioni, e suppone un danno di cui il querelante somministrar deve la prova. Egli è per questo motivo che siffatte specie di nullità diconsi *radicali*, cioè che preesistevano, e l'atto che se ne trovava viziato non poteva aver vita legale.

Le nullità si ritengono finalmente continue o discontinue. La causa dalle prime si oppone in tutti i casi all'esistenza dell'atto; quella delle seconde è soltanto fuggitiva e riparabile.

Nessuna difficoltà può insorgere per rapporto alle nullità testualmente dichiarate dalla legge, che in materia di commercio sono le seguenti:

378. « Qualunque reticenza, qualunque « falsa dichiarazione per parte dell'assicu- « rato, qualunque differenza tra il contratto « di assicurazione e la polizza di carico, « che diminuissero l'opinione del rischio « o ne cangiassero il soggetto, rendono « nulla l'assicurazione.

« L'assicurazione è nulla anche nel caso « in cui la reticenza, la falsa dichiarazione « o la differenza non avessero influito sul « danno o sulla perdita dell'oggetto assi- « curato. »

379. « Se il viaggio è rotto prima della « partenza del bastimento, anche per fatto « dell'assicurato, l'assicurazione è annul- « lata. »

395. « Ogni assicurazione fatta dopo la

« perdita o l'arrivo degli oggetti assicurati « è nulla, qualora vi sia presunzione che, « prima della firma del contratto, l'assi« curato abbia potuto essere informato « della perdita o l'assicuratore dell'arrivo « degli oggetti assicurati. »

397 *a linea.* « Il contratto di assicura« zione non è annullato, salvo che mediante « prova che l'assicurato conosceva la per« dita, o l'assicuratore l'arrivo del basti« mento, prima della firma del contratto. »

480. « Sono nulli e senza effetto, relati« vamente alla massa (*dei creditori di un « fallito*) allorchè saranno stati fatti dal « debitore dopo l'epoca determinata dal « Tribunale della seguita cessazione dei « pagamenti o nei dieci giorni che avranno « preceduta tale epoca;

« Tutti gli atti traslativi di proprietà di « beni mobili od immobili a titolo gratuito;

« Qualsivoglia pagamento per debiti non « iscaduti così in danaro, come per via di « trapasso, vendita, compensazione od al« trimenti; qualsivoglia pagamento per de« biti scaduti, fatto altrimenti che in da« naro od in effetti di commercio;

« I pegni e le anticresi costituite sopra « i beni del debitore ed ogni iscrizione di « privilegio od ipoteca presa sopra i beni « del medesimo, salva l'eccezione di cui « nell'art. 2218 del Codice civile. »

481. « Qualsivoglia altro pagamento fatto « dal debitore per debiti scaduti, ed ogni « altro atto a titolo oneroso da esso pas« sato dopo la cessazione dei suoi paga« menti, e prima della sentenza dichiarativa « del fallimento potranno essere annullati, « se per parte di coloro che hanno rice« vuto dal debitore o che hanno con esso « lui trattato vi era cognizione della cessa« zione dei pagamenti dello stesso debi« tore. »

546. « Il concordato sarà sottoscritto « nella stessa adunanza sotto pena di nul« lità. »

558. « Il concordato, tuttochè già omo« logato, è annullato di pien diritto per « l'effetto di sentenza di condanna del fal« lito per bancarotta fraudolenta.

« Potrà parimente essere annullato il « concordato dal Tribunale di Commercio « sull' istanza dei Sindaci o di qualunque « creditore, chiamati i Sindaci ed in con« tradditorio del fallito, per dolo scoperto « dopo l'omologazione e risultante da esa« gerazione del passivo o dissimulazione « dell'attivo.

« L'annullazione libera di pien diritto « i fideiussori dati pel concordato. »

566. « Gli atti del fallito posteriori all'o« mologazione del concordato ed anteriori « all'annullazione o risoluzione del mede« simo, non saranno dichiarati nulli, fuori « che nel caso di frode dei diritti dei cre« ditori » (*v.* Assicurazione, Contratto, Dolo, Fallimento, Lesione, Lettera di cambio, Noleggio, Rescissione).

NUMERARIO. Questa voce talvolta è sinonimo di danaro contante, talaltra denota la quantità delle specie monetate che sono in circolazione, e non di rado si adopera per esprimere il valore immaginario delle monete.

Perchè una merce sia di preferenza adottata dalla generalità come numerario, richiedesi:

1° Che abbia un certo grado eminente di utilità proprio e naturale.

2° Che il suo valore sia permanente e tale da non soffrire alterazioni, qualunque siano il tempo e il luogo in cui si riceve e si spende.

3° Che sia divisibile in modo da poter servire all'acquisto degli oggetti eziandio di un minimo valore.

4° Che il trasporto ne possa essere fatto con tutta economia e sicurezza, vale a dire che raccolga in se stesso gran valore sotto un piccolo volume.

5° Che quel valore possa agevolmente essere constatato dovunque, e perciò che ne porti apparente l'indicazione.

6° Che inspiri tale fiducia per cui la circolazione segua il rapido suo corso senza eccezione nè riserva.

Tutte queste condizioni verificandosi nell'oro e nell'argento, avviene che sono essi in massima i soli metalli oggimai prescelti pel numerario propriamente detto, essendochè la carta monetata richiede troppe minute precauzioni e severe guarentie perchè possa rendersi di un uso universale, come sarebbe da desiderarsi per il rapido e sicuro corso del traffico.

I signori Moreau de Ioannes, Anderson, Herschel ed altri statisti si sono adoperati nel rintracciare il valor capitale del numerario in circolazione, e diedero a divedere ascendere esso in Europa a 7,637 milioni, che in ragione della popolaziono che si ritiene di 230 milioni circa, darebbe il quoziente di 38 lire per ogni individuo.

Ponendo questo risultamento in confronto con la somma dei salari, che per l'infinita serie degli operai è quasi generalmente corrisposta in contanti, sorge fondata ragione per reputare per lo meno ipotetici i dati somministrati, e si verrà a conchiudere essere il numerario della natura dei liquidi che tendono a equilibrarsi e a mettersi a livello col favore dell'incalcolabile azione dei cambi e dell'immensa potenza del credito il quale sostiene in vita un debito costituito di 37,287 milioni, astrazione fatta dagli altri effetti di commercio di cui non è possibile di indicare nemmeno per approssimazione l'ingentissima mole; e ciò in virtù di certe leggi che sfuggono alla precisione dell'analisi (*v.* Moneta, Ricchezza).

O

OBBLIGAZIONE. È in genere la necessità morale di uniformarsi a una legge.

Delle obbligazioni alcune si riferiscono al foro interno, altre alle forme esteriori. L'adempimento dei doveri di religione e l'osservanza della data fede sono della prima specie. Appartengono alla seconda la tolleranza, l'umanità, la carità del prossimo, la riconoscenza, la pietà figliale. Si riferiscono poi ad entrambe le specie il rispetto alle leggi e l'osservanza loro. La non esecuzione dà azione contro la persona del contravventore ogni volta che si presenta sotto forma di aggressione, di ribellione e di prevista infrazione.

Le obbligazioni morali diconsi imperfette, perchè non stabiliscono agli occhi della legge civile nè un debitore nè un creditore, e non potrebbero formare oggetto di compensazione forzata, nè di novazione.

La sociabilità è una legge dell'umana natura, per cui tutti gli uomini essendo eguali fra di loro, uno non può imporre ad altri la sua volontà, nè violare i diritti altrui tanto personali che reali senza incorrere nelle penalità determinate dalle leggi. La sottomissione a queste leggi suppone un ordine prestabilito, le di cui condizioni costituiscono le basi del regime politico.

Nell'ordine civile i romani giureconsulti usavano per contrapposto alla parola *obbligatio* quella di *solutio*, cioè scioglimento, liberazione, la quale, ammesso l'effetto dell'obbligazione in un valore risolvibile in danaro, venne poi tradotta dai moderni nella voce *pagamento*.

Fonte delle obbligazioni sono la natura e la legge, il fatto e la volontà dei privati; quest'ultima significata precipuamente nelle convenzioni.

A tenore dell'articolo 1488 del Codice civile «Alcune obbligazioni nascono senza precedente convenzione, nè per parte di chi si obbliga, nè per parte di quello verso cui si è obbligato.

«Le une risultano dalla sola autorità della legge, le altre nascono da un fatto personale di colui che resta obbligato.

«Le prime sono le obbligazioni che si formano involontariamente, come quelle tra proprietari vicini, o quelle dei tutori o degli altri amministratori, i quali non possono ricusare le funzioni che loro vengono attribuite.

«Le obbligazioni che nascono da un fatto personale di colui che resta obbligato, risultano o dai quasi-contratti o dai delitti o dai-qnasi delitti.»

Dietro quanto precede, l'obbligazione è impertanto il dovere di uno verso un altro cittadino consistente nel fare o nel non fare, nel dare o nel ricevere, il quale dovere può esser dedotto in giudizio civile.

Le obbligazioni si dividono in civili e naturali.

Le obbligazioni della prima specie sono quelle che poggiano sulla ragion civile, e dalle quali deriva azione giudiziale o corrispondente eccezione.

Le naturali hanno per base l'equità e l'onore; non danno azione con cui si possa costringere chi è vincolato a prestare ciò che promise; come sarebbero per esempio

la carità, la riconoscenza, i debiti di giuoco e di scommessa; queste obbligazioni però fanno sì che per esse si paghi rettamente in modo a non poter ripetere il pagato.

Dicesi inoltre azione mista quella che, fondata sull'autorità della legge e sull'equità naturale, obbliga e produce non tanto un'azione, ma dà pure diritto all'eccezione che è l'obbligazione propria e legittima.

Le obbligazioni civili comprendono i contratti, i quasi-contratti, i delitti e quasi-delitti, e per dirla in una sola parola tutte le cause che producono un vincolo legale.

Le obbligazioni imposte dalla legge procedono dalla natura stessa delle cose, e dal ben essere generale, e sono indipendenti dall'altrui volere; tali sono le servitù tra proprietarii vicini, le tutele, ecc.

Le obbligazioni dipendenti dai quasi-contratti, delitti e quasi-delitti, derivano da un fatto personale a colui che vi si trova impegnato.

Le obbligazioni finalmente che traggono origine dai contratti, e che più frequenti si presentano negli atti civili e commerciali, sono, come più sopra si è detto, le convenzionali, più genericamente confuse sotto il nome di convenzioni, contratti, obbligazioni, sebbene passi tra di loro una sensibile differenza.

E di vero la convenzione è l'accordo di due o più persone sopra un punto determinato; il contratto è la stipulazione dei patti convenuti; l'obbligazione è il vincolo che nasce dal contratto e che lega le persone impegnate a seguire la convenzione: donde nasce la conseguenza, che una convenzione può non essere obbligatoria in diritto, perchè può esistere senza contratto; che il contratto non può sussistere senza convenzione, e che l'obbligazione legale suppone necessariamente la preesistenza del contratto e della convenzione.

Per ragione di equità ed in favore del commercio nasce tra i negozianti l'obbligazione ed azione anche da quei patti e condizioni che in vigor di diritto sarebbero nulle ed inefficaci; quindi è che tra essi ha forza e vigore di effettiva stipulazione anche un' obbligazione puramente naturale.

L' importante e complicato argomento delle obbligazioni avendo fondamento nel diritto comune, noi qui riferiremo i relativi testi del Codice civile.

« L'obbligazione senza causa, o fondata sopra una causa falsa od illecita, non può avere alcun effetto » (1221).

« La convenzione non lascia di essere valida ancorchè la causa non sia espressa » (1222).

« La causa si presume sino a che non si provi il contrario da chi si è obbligato » (1223).

« La causa è illecita quando è proibita dalla legge, quando è contraria ai buoni costumi o all'ordine pubblico (1224).

« Le convenzioni legalmente formate hanno forza di legge per coloro che le hanno fatte. »

« Non possono essere rivocate che o per mutuo loro consenso, o per le cause autorizzate dalla legge. Esse devono essere eseguite di buona fede» (1225).

« Le convenzioni obbligano non solo a ciò che in esse è espresso, ma anche a tutte le conseguenze che l'equità, l'uso, o la legge attribuiscono all'obbligazione secondo la sua natura » (1226).

Passando quindi a far distinzione tra le obbligazioni che consistono nel dare, da quelle che consistono nel fare e nel non fare, determina il Codice stesso quanto alle prime :

« L'obbligazione di dare include quella di consegnare la cosa, e di conservarla sino alla consegna della medesima, sotto pena del risarcimento dei danni ed interessi verso il creditore (1227).

« L'obbligo d' invigilare alla conservazione della cosa, sia che la convenzione abbia per oggetto soltanto l'utilità di una

delle parti, sia che abbia per iscopo la loro utilità comune, sottopone colui che ne è incaricato ad impiegarvi tutta la diligenza di un buon padre di famiglia.

« Quest'obbligo è più o meno esteso relativamente ad alcuni contratti, i cui effetti, a questo riguardo, sono spiegati nei rispettivi titoli » (1228).

« L'obbligazione di consegnare la cosa è perfetta col solo consenso legittimamente manifestato dai contraenti.

« Tale obbligazione costituisce proprietario e possessore di diritto il creditore, e fa che la cosa resti a di lui pericolo, quantunque non ne sia seguita la tradizione, purchè il debitore non sia in mora a consegnarla; nel qual caso la cosa rimane a rischio di quest'ultimo » (1229).

« Il debitore è costituito in mora tanto mediante intimazione od altro atto equivalente, quanto in vigore della convenzione, allorchè essa stabilisce che il debitore sarà in mora alla scadenza del termine convenuto, senza necessità di alcun atto » (1230).

« Gli effetti dell'obbligazione di dare o consegnare un immobile sono regolati nel titolo *Della vendita*, ed in quello *Dei privilegi e delle ipoteche* » (1231).

« Se la cosa, che taluno si è obbligato con atti successivi di dare o di consegnare a due persone, è puramente mobile, quella fra di esse cui ne fu dato il possesso reale, sarà all'altra preferita, e ne resterà proprietaria, ancorchè il suo titolo sia posteriore di data, purchè il possesso sia di buona fede » (1232).

Per ciò che concerne l'obbligazione di fare o di non fare:

« Esse si risolvono in caso d'inadempimento per parte del debitore nel risarcimento dei danni ed interessi » (1233).

« Ciò non ostante il creditore ha diritto di domandare che sia distrutto ciò che si fosse fatto in contravvenzione all'obbligazione, e può farsi autorizzare a distruggerlo a spese del debitore, senza pregiudizio de'danni ed interessi, quando vi sia luogo » (1234).

« Nel caso d'inadempimento può egualmente essere autorizzato il creditore a far eseguire egli stesso l'obbligazione a spese del debitore » (1235).

« Se l'obbligazione consiste nel non fare, quegli che vi contravviene è tenuto ai danni ed interessi per il solo fatto della contravvenzione » (1236).

Nei casi d'inadempimento delle obbligazioni:

« I danni ed interessi non sono dovuti che quando il debitore è in mora ad eseguire la sua obbligazione, o se la cosa che si è obbligato di dare o di fare non poteva essere data o fatta se non in un determinato tempo, quando il debitore lo ha lasciato trascorrere » (1237) (*v.* Convenzione, Danni ed Interessi).

Le varie modificazioni, che la natura stessa o la volontà de'contraenti arreca alle obbligazioni civili, conducono a distinguerle in molte specie, tra le quali il Codice civile riferisce le obbligazioni pure; quelle sotto condizione o sospensiva o risolutiva, le solidarie, quelle a tempo determinato, le alternative, le divisibili e le indivisibili, e quelle munite di clausule penali. In generale tutte queste specie di obbligazioni ricevono nome e carattere dal modo o dal tempo della loro esecuzione.

Per ciò che concerne alle tre prime specie *v.* Condizione, per la quarta *v.* Solidarieta', per la quinta *v.* Termine, e per le altre gioverà ritenere le seguenti disposizioni:

« Chi ha contratta un'*obbligazione alternativa* si libera mediante la consegna di una delle due cose comprese nell'obbligazione, ma egli non può costringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra » (1280).

« La scelta appartiene al debitore, se

non è stata espressamente conceduta al creditore » (1281).

« L'obbligazione è pura e semplice quantunque contratta in modo alternativo, se una delle due cose promesse non poteva essere il soggetto della obbligazione » (1282).

« L' obbligazione alternativa diviene pura e semplice, se una delle due cose promesse perisce, e non può più essere consegnata, quando anche ciò accada per colpa del debitore.

« Il prezzo di questa cosa non può essere offerto in suo luogo.

« Se amendue le cose sono perite, e il debitore sia in colpa riguardo ad una di esse, deve pagare il prezzo di quella che fu l'ultima a perire » (1283).

« Quando, nei casi contemplati dal precedente articolo, la scelta fu accordata nella convenzione al creditore,

« O una soltanto delle cose è perita; e allora, se ciò è accaduto senza colpa del debitore, il creditore debbe ricevere quella che resta; se il debitore è in colpa, il creditore può chiedere la cosa rimasta, o il prezzo della cosa perita;

« O ambedue le cose sono perite; e allora, se il debitore è in colpa relativamente ad ambedue, o anche ad una sola, il creditore può domandare il prezzo dell'una o dell'altra, a sua elezione » (1284).

« Se le due cose sono perite senza colpa del debitore, e prima che egli fosse in mora, l'obbligazione è estinta in conformità dell'art. 1393 » (1285).

« Gli stessi principii si applicano ai casi, nei quali più di due cose sono comprese nell'obbligazione alternativa » (1286).

« L'obbligazione è *divisibile* o *indivisibile* secondo che essa ha per oggetto una cosa che nella sua tradizione, o un fatto che nella esecuzione, è o no suscettibile di divisione » (1307).

« L'obbligazione è indivisibile quantunque la cosa o il fatto, che ne è l'oggetto, sia di sua natura divisibile, se l'aspetto sotto cui è considerato nell'obbligazione non lo rende suscettibile di esecuzione parziale » (1308).

« La solidarietà stipulata non imprime all'obbligazione il carattere d' indivisibilità » (1309).

« L'obbligazione che è suscettibile di divisione debbe eseguirsi fra il creditore ed il debitore come se fosse indivisibile.

« La divisibilità non è applicabile che riguardo ai loro eredi, i quali non possono ripetere il debito, nè sono tenuti di pagarlo che per le porzioni loro spettanti o per quelle per cui sono obbligati, come rappresentanti il creditore o il debitore » (1310).

« Il principio stabilito nel precedente articolo è soggetto ad eccezione riguardo agli eredi del debitore;

« 1° Nel caso in cui il debito sia ipotecario;

« 2° Quando sia dovuto un determinato corpo;

« 3° Quando si tratti di debito alternativo di cose a scelta del creditore, delle quali una è indivisibile;

« 4° Quando un solo degli eredi è, in forza del titolo, incaricato dell' adempimento dell'obbligazione;

« 5° Quando risulti o dalla natura dell'obbligazione, o dalla cosa che ne forma l'oggetto, o dal fine che si è avuto di mira nel contratto, essere stata intenzione dei contraenti che il debito non potesse soddisfarsi partitamente.

« Nei primi tre casi, l'erede che possiede la cosa dovuta o il fondo ipotecato per il debito, può essere convenuto per il totale sulla cosa dovuta o sul fondo ipotecato, salvo ad esso il regresso contro i suoi coeredi. Nel quarto caso, l'erede unicamente incaricato del debito, e nel quinto caso, ciascun erede può egualmente essere convenuto per la totalità, salvo il suo regresso verso i coeredi » (1311).

« Coloro che hanno contratto congiun-

tamente un debito indivisibile, vi sono tenuti ciascuno per la totalità del debito, ancorchè l'obbligazione non sia stata contratta solidariamente » (1312).

« Lo stesso ha luogo riguardo agli eredi di quello che ha contratto una simile obbligazione » (1313).

« Ciascun erede del creditore può esigere l'intiera esecuzione dell'obbligazione indivisibile, coll'obbligo di prestar cauzione idonea per l'indennità degli altri coeredi.

« Non può egli solo fare la remissione della totalità del debito; nemmeno può egli solo ricevere il valore invece della cosa.

« Se uno solo fra gli eredi ha fatto la remissione del debito o ricevuto il valore della cosa, il coerede non può dimandare la cosa indivisibile, se non addebitandosi la porzione del coerede il quale ha fatto la remissione o ricevuto il valore » (1314).

« L'erede del debitore, convenuto per la totalità dell'obbligazione, può dimandare un termine per chiamare in causa i suoi coeredi, purchè il debito non sia di tal natura che non possa essere soddisfatto se non dall'erede convenuto, il quale in tal caso può esser egli solo condannato; salvo il regresso per la sua indennità contro i coeredi » (1315).

« La *clausula penale* è quella con cui una persona, per assicurare l'adempimento di una convenzione, si obbliga a qualche cosa nel caso d'inadempimento » (1316).

« La nullità dell'obbligazione principale produce la nullità della clausula penale.

« La nullità della clausula penale non porta seco quella dell'obbligazione principale » (1317).

« Il creditore può agire per l'esecuzione dell'obbligazione principale, invece di domandare la pena stipulata contro il debitore, che è in mora » (1318).

« La clausula penale è la compensazione dei danni ed interessi che soffre il creditore per l'inadempimento della obbligazione principale.

« Non può egli domandare nel tempo medesimo la cosa principale e la pena, quando non l'abbia stipulata per il semplice ritardo » (1319).

« Tanto nel caso che l' obbligazione principale contenga un termine nel quale debba eseguirsi, quanto nel caso che non lo contenga, la pena non s'incorre, se non quando è in mora colui che si è obbligato a dare, o a ricevere, o a fare » (1320).

« La pena può essere modificata dal Giudice, allorchè l'obbligazione principale è stata eseguita in parte » (1321).

« Quando l'obbligazione principale contratta con clausula penale ha per oggetto una cosa indivisibile, la pena s'incorre per la contravvenzione di un solo degli eredi del debitore, e può domandarsi o per intiero contro il contravventore, ovvero contro ciascuno dei coeredi per la loro quota e porzione, e coll'azione ipotecaria per il tutto, salvo il loro regresso contro colui per il cui fatto si è incorsa la pena » (1322).

« Quando l'obbligazione principale contratta sotto una pena è divisibile, non s'incorre la pena se non che da quello degli eredi del debitore che contravviene a tale obbligazione, e per la parte solamente della obbligazione principale, per cui era egli tenuto, senza che si possa agire contro coloro che l'hanno eseguita.

« Questa regola ammette eccezione allorchè essendo stata apposta la clausula penale ad oggetto, che non si potesse fare il pagamento parzialmente, un coerede ha impedito che l'obbligazione venisse per intiero adempita: in questo caso può esigersi da esso la pena intiera, e dagli altri eredi la sola porzione, salvo a questi il regresso » (1323).

« Le obbligazioni si estinguono

« Col pagamento,

« Colla novazione,

« Colla remissione volontaria,

« Colla compensazione,

« Colla confusione,

« Colla perdita della cosa,

« Colla dichiarazione di nullità o colla rescissione,

« Per effetto della condizione resolutiva spiegata anteriormente, e colla prescrizione » (1324).

« Quegli che domanda l'esecuzione di un'obbligazione, dee provarla: colui che pretende di essere stato liberato, dee dal suo canto giustificare il pagamento o il fatto che ha prodotto l'estinzione della sua obbligazione » (1408).

Le prove si fanno per iscritto, per testimonio, mediante presunzione, colla confessione della parte, e col giuramento (1409).

Riassumendo quanto si è venuto fin qui dichiarando, si raccoglie:

1° Non esservi obbligazione convenzionale senza consenso formale diretto a un tale intendimento.

2° Le obbligazioni partecipano della natura del contratto a cui si riferiscono, e sono pertanto sinallagmatiche, unilaterali, commutative, aleatorie, di beneficenza e a titolo oneroso.

3° Nelle obbligazioni contrattuali si distinguono le condizioni essenziali, le naturali e quelle accidentali. Sono condizioni essenziali il consenso e la cosa che forma oggetto del contratto. Appartengono alla natura del contratto quelle che ne fanno parte, sebbene non della sua essenza. Per ultimo diconsi accidentali le clausule speciali inserte dalle parti.

4° Quattro condizioni si richiedono sostanzialmente nelle obbligazioni: il consenso delle parti; la loro capacità; la cosa che ne forma l'oggetto e una causa lecita.

5° Il consenso obbliga le parti, ma può essere invalidato per errore sul fatto, sui motivi, sulla qualità della persona, sull'oggetto del contratto, sugli instituiti calcoli, sulla materiale scritturazione.

6° L'errore di fatto o di diritto dà luogo all'azione in nullità dell'obbligazione.

7° La violenza è pur essa valida causa di nullità.

8° La lesione è annoverata fra gli errori i quali viziano il contratto in certi dati casi o per rispetto a certe date persone.

9° Non è lecito in genere di obbligarsi per un terzo.

10° Chiunque è in facoltà di obbligarsi se la legge non l'avrà dichiarato incapace.

11° Qualunque seria convenzione aver deve un oggetto, vale a dire una cosa da dare o da fare. Questa regola però patisce eccezioni nelle assicurazioni.

Sotto nome di cosa vengono comprese tutte quelle che ponno produrre all'uomo qualche utilità o vantaggio, siano esse attuali o future, purchè siano possibili, disponibili, determinate, utili, lecite ed in comune commercio, cioè che non entrino nel novero di quelle proibite dalla legge, oppure che non sono suscettibili di proprietà privata.

12° Non vi può esser obbligazione senza causa reale, lecita ed onesta.

13° L'effetto delle obbligazioni è quello di vincolare le parti e di formar legge fra i contraenti, siano esse di dare, di fare o di non fare.

14° Le convenzioni denno essere eseguite nella loro forma e tenore, e in caso di controversia non può il giudice modificarle in vista delle intenzioni.

15° L'effetto delle obbligazioni è circoscritto alle parti, e non possono giovare nè nuocere ai terzi, salve poche modificazioni, segnatamente per quanto concerne ai creditori.

16° Le obbligazioni si risolvono nel modo stesso onde vennero formate, vale a dire per mutuo consenso, per finale esecuzione, per impossibilità comprovata della medesima, per scadenza del tempo deter-

miaato, per essersi verificate le pattuite condizioni, per novazioae, volontaria remissione, perdita della cosa, nullità o rescissione, effetto della coadizione risolutoria, compensazioae, confusione, prescrizione (*v.* Atto pubblico, Confessione, Contratto, Convenzione, Giuramento, Presunzione, Prova, Scrittura privata).

OFFERTA REALE. Coasegna esibita a tempo e luogo in pubblica forma del danaro o della cosa che sia dovuta senza eccezione, con farne il deposito in caso di rifiuto nei luoghi per un tale nopo indicati.

L'offerta ossia la ragione di offerire, dice Azuai, iatrodotta dalle leggi romane è un diritto speciale accordato ai soli posteriori creditori ipotecarii di esibire ai creditori anteriori del coman debitore il pagamento di ciò che è loro dovuto, ad effetto di essere posti e surrogati nel grado e luogo dei loro anteriori.

Dispoae il Codice civile che « Qaando il creditore ricusa di ricevere il pagamento, il debitore paò farne ad esso l'offerta reale, ed in caso di rifiuto di accettarla per parte del creditore, può depositare la somma o la cosa offerta.

« Le offerte reali susseguite da un deposito liberano il debitore; esse a suo riguardo tengono luogo di pagamento, quando soao fatte validamente, e la cosa in tal modo depositata rimane a rischio del creditore » (1347).

« Affiachè le offerte reali siano valide, è necessario:

1° « Che sieno fatte al creditore capace di esigere, od a qaello che ha la facoltà di ricevere per il medesimo;

2° « Che sieao fatte da persona capace di pagare;

3° « Che sieno fatte di tutta la somma esigibile, dei frutti od iateressi dovuti, delle spese liquide, e d'una somma per le spese aon liquidate, colla riserva per qaalunque supplimento;

4° « Che il termiae sia scaduto, nel caso che sia stato stipulato a favore del creditore;

5° « Che siasi verificata la condizione sotto la quale fu contratto il debito.

6° « Che l'offerta sia fatta nel luogo coaveauto per il pagamento, e non essendovi coavenzione speciale per il laogo del pagamento, sia fatta alla persona del creditore, o al suo domicilio, ovvero a quello scelto per l'esecuzioae del contratto;

7° « Che l'offerta sia fatta per mezzo di un notaio od altro ufficiale pubblico autorizzato a questa sorta di atti » (1348).

« Non è necessario per la validità del deposito, che venga autorizzato dal Giudice, ma basterà,

1° « Che sia stato preceduto da una intimazione notificata al creditore, e conteaente l'iadicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la cosa offerta sarà depositata;

2° « Che il debitore siasi spogliato del possesso della cosa offerta, consegnandola uaitameate agli iateressi decorsi sino al giorno del deposito, nel luogo indicato dalla legge per ricevere queste consegne;

3° « Che siasi esteso dall'ufficiale pubblico ua processo verbale indicante la natura delle specie offerte, il rifiuto di accettare fatto dal creditore, o la sua mancanza a comparire, e finalmeate il deposito;

4° « Che nel caso in cui il creditore non sia comparso, gli sia stato notificato il processo verbale di deposito, con l'intimazioae di ritirare la cosa depositata » (1349).

« Le spese per l'offerta reale e per il deposito, qualora siano validi, sono a carico del creditore » (1350).

« Finchè il deposito non sia stato accettato dal creditore, il debitore può ritirarlo; e quaado lo ritiri, i suoi condebitori o sicurtà non restano liberati » (1351).

« Allorchè il debitore ha egli stesso otteauto una seatenza passata ia giudicato, la quale abbia dichiarato buone e valide

le sue offerte ed il deposito, non gli è più lecito, nemmeno col consenso del creditore, di ritirare il deposito in pregiudizio de' suoi condebitori o fideiussori » (1352).

« Il creditore il quale ha acconsentito che il debitore ritirasse il suo deposito dopo che esso fu dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, non può più pel pagamento del proprio credito valersi dei privilegi e delle ipoteche che vi erano annesse; egli non ha più ipoteca se non dal giorno in cui l'atto col quale acconsentì che fosse ritirato il deposito, sarà stato rivestito delle forme prescritte a produrre un' ipoteca » (1353).

« Se ciò che è dovuto è un determinato corpo, il quale debba essere consegnato nel luogo in cui si trova, il debitore deve far ingiungere al creditore di eseguire il trasporto, con atto notificato alla sua persona o al suo domicilio, o al domicilio eletto per l'esecuzione della convenzione. Fatta questa intimazione, se il creditore non trasporta la cosa, il debitore potrà ottenere dal Giudice la permissione di depositarla in qualche altro luogo » (1354).

I creditori chirografari non godono del diritto di offerta, giacchè non competendo loro alcuna ragione sulla cosa, non possono neppure offrire pel conseguimento del pegno. Se però sono essi in possesso vi si mantengono offerendo o la somma dovuta o il prezzo.

Il deposito in qualche banco pubblico o privato passa in dominio del banco depositario, al quale il deponente ne concede l'uso libero, con riserva a se stesso del puro credito e del diritto di ripetizione.

Le contestazioni relative ai depositi fatti appresso li banchieri, mercanti e negozianti sono di cognizione del tribunale di commercio per la loro esecuzione (*v.* Concordato, Deposito, Pagamento).

OMOLOGAZIONE. Conferma giudiziale di un atto perchè diventar possa esecutivo.

Sono di questa specie, ed abbisognano di omologazione tutte le donazioni, i contratti d'accordo, ossia concordati tra il fallito ed i di lui creditori, sia per la riduzione del loro avere, sia per la mora dei pagamenti tra vivi (art. 1123 Cod. civ.), ad eccezione di quelle fatte a contemplazione di matrimonio (art. 1126), le deliberazioni del consiglio di famiglia che autorizzano i minori a fare il commercio (art. 4 del Cod. di commercio), la ripartizione delle perdite e dei danni in caso di getto (ib. art. 446), le transazioni fatte dai sindaci sopra le contestazioni che interessano la massa e sopra quelle relative ai diritti ed azioni immobiliari ed altri appartenenti al fallito (ib. art. 521, 577).

La natura dell'omologazione non è già d' introdurre un nuovo diritto, di dare un altro titolo o disporre diversamente di ciò che è convenuto o stabilito nell'atto che si tratta di omologare, ma bensì di dar maggior forza al diritto e alla precedente disposizione e di assicurarne l'esecuzione.

Il magistrato che omologa gli atti sovra espressi non può prendere veruna ingerenza sul disposto nei medesimi, ma vi imprime soltanto il necessario carattere di autorità.

I contratti di accordo fatti dal debitore coi di lui creditori ricevono carattere di autenticità dall'omologazione, dopo la quale hanno forza di obbligare le parti dal pari che i non intervenuti e non sottoscritti.

Essendo omologata una convenzione del comune debitore colla maggior parte dei di lui creditori, non può più un altro creditore impugnarla, a meno che l'accordo sia riconosciuto in appresso ingiusto ed irragionevole (*v.* Concordato, Fallimento, Getto, Minori, Sindaci).

OPERAI. Persone che lavorano per conto altrui mediante un prezzo convenuto che chiamasi salario o mercede, secondo che quel prezzo è pagabile in ragione di tempo o di fattura.

Il contratto che vincola il capo-mastro

e l'operaio chiamasi locazione di opere o di servizio.

L'art. 1802 del Cod. civ. determina che « Nessuno può obbligare i suoi servigi che a tempo, o per una determinata impresa »; perchè una locazione vitalizia equivalendo all'alienazione della libertà e alla costituzione dell'uomo in una specie di schiavitù, sarebbe contraria all'ordine pubblico.

« Si presta fede al padrone sopra la sua giurata asserzione,

« Per la quantità delle mercedi;

« Per il pagamento del salario dell'annata scaduta;

« E per le somministrazioni fatte in conto dell'anno corrente » (1805).

« Si osserveranno inoltre pei domestici ed operai le leggi ed i regolamenti particolari di polizia che li riguardano » (1804).

Le locazioni di opere si risolvono per tempo finito, e s'intendono tacitamente rinnovate qualora alla scadenza non avvi contrario diffidamento per una parte nè per l'altra.

Se non fuvvi prefissione di tempo, il contratto s'intende risolvibile a volontà delle parti mediante preventivo avviso di otto giorni almeno.

Nelle locazioni a fattura, il locatario non è sciolto dalla sua obbligazione, se non in quanto dà ultimata l'opera locata.

L'art. 1822 del Codice civile dichiara, che gli artefici che fanno direttamente contratto a prezzo fatto ossia a corpo, sono considerati come appaltatori, *in parte qua.*

A norma dell'art. 1810 dello stesso Codice questa specie di locazione può essere fatta soltanto per l'opera o per l'industria, ovvero eziandio per la somministranza della materia.

« Nel caso in cui l'artefice somministri la materia, se la cosa viene a perire in qualsivoglia modo, prima di essere consegnata, la perdita rimane a danno dell'artefice, purchè il padrone non fosse in mora per riceverla » (1811).

« Nel caso in cui l'artefice impieghi solamente il suo lavoro o l'industria, se la cosa viene a perire, l'artefice è tenuto soltanto per la sua colpa » (1812).

Se la cosa perisce prima di essere consegnata, e senza che il padrone sia in mora per riceverla, l'artefice perde ogni diritto alla sua mercede, purchè il deperimento non possa essere accagionato a vizio della materia.

« Il padrone può sciogliere a suo arbitrio l'accordo dell'appalto, quantunque sia già cominciato il lavoro, indennizzando l'intraprenditore di tutte le sue spese, di tutti i suoi lavori, e di tutto ciò che avrebbe potuto guadagnare in tale impresa » (1817).

« Il contratto di locazione di un'opera si scioglie rispettivamente colla morte dell'artefice, dell'architetto o dell'intraprenditore » (1818).

« L'intraprenditore è risponsabile delle operazioni delle persone che ha impiegato » (1820).

Chiunque intraprende la costruzione di un'opera è risponsabile della materia confidatagli all'uopo, e di tutti i difetti in essa riconosciuti provenienti dalla di lui imperizia o negligenza che si considera quasi-colpa.

Il maestro deve invigilare la condotta dei giovani che lavorano sotto i di lui ordini, ed è in molte occorrenze risponsale dei disordini che fossero da essi loro commessi.

Gli operai sono obbligati di lavorare con diligenza, assiduità e fedeltà, di obbedire agli ordini che ricevono, e non ponno occuparsi in lavori estranei al negozio o manifattura a cui sono applicati; e neppure farsi sostituire senza permissione del maestro.

Essi non possono essere ricevuti da un altro capo-mastro senza l'esibizione di un formale congedo, e del libretto prescritto dai regolamenti.

Considerata dal lato politico, la massa degli operai tiene in oggi sollevati gli animi dei politici e degli economisti, essendochè gli uni vorrebbero che lo stato loro, ossia la loro esistenza, fosse sottoposta a regole speciali, onde andare al riparo delle crisi, che più terribili delle epidemie, gli aggravano di mille mali nei paesi dove maggiormente fervono le manifatture, per cui ne viene non di rado intorbidato l'ordine sociale; e gli altri stanno colla sentenza di Say « essere prudente consiglio dei Governi oculati di prendere ingerenza il meno che fia possibile negli affari privati per non aggravare i mali che procedono dalla natura con quelli che sono il risultato dell'amministrazione. »

Prevedono i primi che l'attuale condizione degli operai deve tosto o tardi condurre a gravissime peripezie, e propongono perciò, che siccome le classi degli impiegati civili e militari hanno assicurato il loro avvenire con regolamenti di servizio, con sussidii e con pensioni, così pure quella degli operai fosse posta sotto il patronato del Governo, mediante *l'organizzazione e l'associazione*, per cui le relazioni dei capi-mastri e degli operai vadano sottoposte a regole certe e determinate, tali da togliere il conflitto che nasce nello stabilimento dei salari, il quale si risolve sempre a favore dei primi non costretti come gli altri dalla fame ad accettare qualsivoglia condizione.

Per maggiormente coadiuvare all'intento di migliorare la condizione degli operai si vorrebbe tolto ogni balzello che gravita sulla carne e sul pane, che fosse promossa l'instruzione loro, onde farli partecipare agli studii teorici, che tanto giovano a diradare le tenebre dell'empirismo; che ne venisse assicurata l'esistenza avvenire mediante la fondazione di casse di riserva, nelle quali ogni operaio versar dovesse la vigesima parte de'suoi salarii; che di questi salarii fosser formate tre parti, constituendo la prima di un *minimum* determinato per servire ai giornalieri bisogni dell'operaio; la seconda di una quota parte proporzionale alla diminuzione del prezzo di mano d'opera, con cui ricompensarne lo zelo e l'intelligenza; la terza di un dividendo nei benefizii netti dello stabilimento onde rendere tutte le parti che vi si adoperano solidarie in certo qual modo, ed interessate alla sua prosperità.

I fautori del non intervento rammentano per lo contrario i gravi inconvenienti delle antiche maestranze o corporazioni, temono i danni dipendenti dall'associazione, per cui si verrebbero a constituire, sotto la mano di pochi non sempre bene affetti nè integri e leali osservatori delle leggi, tanti corpi indipendenti, e bene spesso in opposizione d'interessi con il gran corpo sociale, e pensano che le sale di asilo, le casse di risparmio, gli stabilimenti di beneficenza, l'amministrazione della giustizia pronta, imparziale e severa, la riduzione a minor numero delle bettole, e l'aumento dei balzelli sulle bevande spiritose, sorgente d'infermità, di miserie, e non di rado di delitti, siano da riputarsi nel novero dei mezzi di più efficace protezione che i Governi offrir possano alla classe degli operai.

Laddove poi se ne voglia ridurre il numero, basterà di agevolare l'introduzione dei manufatti dall'estero, e di scemare gradatamente i diritti protettivi di cui godono a danno dei consumatori alcuni stabilimenti di manifattura.

Sarà frattanto un mezzo efficace di repressione la rigorosa applicazione dell'art. 399 del Codice penale, per virtù del quale « Ogni concerto di operai, che tenda, senza ragionevole causa, a sospendere, impedire o rincarare i lavori, sarà punito col carcere per un tempo non minore di un mese ed estensibile a tre, semprechè il concerto abbia avuto un principio di esecuzione. »

«I principali instigatori o motori saranno puniti col carcere per un tempo non minore di sei mesi» (v. Apprendizzi, Associazione, Corporazioni, Libretti, Locazione).

OPPOSIZIONE. Contraddizione, obbiezione, ostacolo che vien frapposto alla esecuzione di un'obbligazione.

Il debitore riceve talvolta opposizione all'adempimento di un incontrato impegno per cui viene pulsato dal suo creditore. In questo caso egli deve lasciare al giudice competente di decidere nel merito; diversamente si esporrebbe al pericolo di veder dichiarato nullo il pagamento che avesse fatto ciò malgrado.

Due principali ragioni ponno produrre opposizione a un pagamento: 1° il diritto di proprietà dell'opponente, come nel caso in cui il mandante, avendo ritolti i suoi poteri al mandatario incumbenzato di esigere un credito, ha interesse d'impedire che il debitore, ignaro di questa circostanza, lo paghi ciò non di meno.

2° La circostanza in cui l'opponente si produce quale creditore della persona verso la quale il debito è contratto.

Vi sono però dei crediti non suscettivi di opposizione o per l'intrinseca loro natura, come gli effetti al portatore, o per volere della legge, a talchè gli arretrati delle rendite inscritte sul debito pubblico.

La giurisprudenza commerciale ammette inoltre varie specie di opposizioni quali sono quelle al concordato, al sequestro, a un'ordinanza, a una sentenza.

L'effetto delle opposizioni è meramente sospensivo, essendochè per renderlo definitivo è necessario un nuovo giudizio nel merito (v. Concordato, Cosa giudicata, Sentenza, Sequestro).

ORDINANZA. Vale ordine, editto, bando. Relativamente però alla procedura, questa voce è adoperata nel senso di ordine dato da un giudice in dipendenza di un'instanza, o di un processo verbale, o in qualsiasi altro caso determinato dalla legge.

L'ordinanza differisce dalla sentenza in quanto che questa emana sempre dall'intiero tribunale, e la prima dal presidente o da un commissario dello stesso tribunale.

Oggetto ordinario delle ordinanze sono i provvedimenti relativi alla istruttoria delle cause ed alla processura, non che le misure conservatorie.

Egli è in dipendenza di un'ordinanza del giudice commissario che si dà principio al processo verbale di riparto fra i creditori della massa liquidata nei fallimenti.

In virtù dell'art. 1414 del Codice civile, le transazioni su di una lite vertente fatte per ordinanza di consenso avanti il relatore e giudici, sottoscritte o sottosegnate dalle parti o da persona munita di speciale mandato, hanno l'effetto di obbligare le parti medesime a ridurle in instrumento entro il termine fissato dalla stessa ordinanza, o in difetto fra quello di tre mesi (v. Fallimento).

ORDINE. Voce che ha varii significati. Legalmente però essa vien adoperata in particolar modo nelle materie di procedura a significare il giudizio, nel quale si classificano e sono graduati i rispettivi diritti delle varie specie di creditori concorrenti per essere soddisfatti sull'attivo di una eredità giacente, o sul patrimonio di chi ha fatta cessione giudiziaria de'suoi beni, o del commerciante fallito, o semplicemente sul prezzo di un solo stabile. Frattanto che il relativo Codice sia fatto di pubblica ragione ne'Regii Stati noi ci facciamo ad accennare la massima, che i beni del debitore formano il pegno dei suoi creditori, il di cui prezzo è fra di loro ripartito per via di contributo, a meno che vi siano cause legittime di preferenza, quali sono i privilegi e le ipoteche. Il concorso di parecchi creditori nel prezzo di una medesima cosa e le invocate preferenze trag-

gono secco la necessità di fissare il rango in cui ciascuno sarà collocato nella distribuzione del prezzo, la qual cosa è per lo appunto ciò che chiamasi *ordine*.

In virtù dell'art. 2150 del Codice civile i creditori privilegiati sono preferiti nell'ordine agli ipotecari e questi ai chirografarii; i creditori privilegiati serbano fra di loro un ordine di preferenza determinato dalla natura e qualità del privilegio. Questo ordine di preferenza è pure stabilito fra i creditori ipotecarii avuto riguardo alla data dell'ipoteca.

Nessun ordine viene prestabilito fra i creditori chirografari, i quali sono ammessi alla distribuzione del prezzo a prorata dell'ammontare dei rispettivi loro crediti.

Nel commercio la parola *ordine* è particolarmente applicata alla esclusiva facoltà attribuita alla persona che è designata in una cambiale od in un biglietto all'ordine di esigere o far esigere per mezzo di altra persona l'ammontare di questi effetti di commercio.

Dicesi pure una lettera di cambio tratta per ordine e per conto di un terzo, quando il traente consente di emettere un effetto da lui firmato, e perciò si assoggetta a tutte le conseguenze della tratta, nel solo interesse però di chi gli dà l'ordine, che pertanto debbe assumere l'indistinto rilievo e mantenerlo indenne (*v.* LETTERA DI CAMBIO, BIGLIETTO ALL'ORDINE, CREDITORE, PRIVILEGIO).

ORGANIZZAZIONE. Complesso e disposizione delle parti che compongono un corpo, e per traslato, costituzione dello Stato.

Quest'organismo ossia costituzione comprende l'ordine ecclesiastico, amministrativo, giudiziale e militare, i quali tutti emanano e fanno ritorno al potere sovrano centro di ogni azione governativa. Di qui la centralizzazione, che un tempo era intesa nel senso di punto di riferimento in tutti i casi di dubbia interpretazione o d'imperfezione nell'organismo, ma che in progresso volle assumere tutte le parti di una azione diretta, come se la mente d'onde partono le volontà potesse fare le funzioni dell'occhio, della lingua e della mano.

Quanto più i poteri delegati sono in prossimità o diremmo in contatto col potere delegante, tanto più è perfetta l'organizzazione, come si verifica nelle macchine che, quanto più sono semplici nelle parti loro costituenti, tanto maggiormente spedito ed efficace è il loro effetto.

La distribuzione delle forze di azione è il primo elemento dell'organizzazione, in modo che si possa ascendere e discendere per gradi dal centro alle parti estreme con regolare andamento.

Questa distribuzione dipende in primo luogo dal compartimento territoriale, che ne'Regii Stati è il seguente: divisioni, provincie, mandamenti, comunità ed aggregati.

La comunità è l'elemento il meno esteso della circoscrizione territoriale, e ciò non di meno la base fondamentale delle altre divisioni.

Il mandamento è meramente una circoscrizione giudiziale e un circolo di esazione dei tributi diretti, e non deve pertanto confondersi con le tappe d'insinuazione che hanno una diversa circoscrizione.

Le provincie determinano la giurisdizione dei comandanti, degli intendenti e dei tribunali di prefettura e di commercio.

Le divisioni sono il perno dell'unità politica e della centralizzazione amministrativa, la quale deve però esser contenuta in giusti limiti affinchè non degeneri in abuso.

In tutte le divisioni vi ha un governatore dispensatore della forza e conservatore dell'ordine pubblico, epperciò autorità primaria e più influente.

I governatori hanno per loro delegati nelle provincie i comandanti militari i quali vegliano alle cose di politica e polizia che in Francia sono di competenza dei prefetti. Essi prendono norma dall'Inspezione ge-

nerale di polizia ora aggregata al supremo dicastero della guerra.

La somma delle cose amministrative è delegata agli intendenti generali, e agli intendenti, i quali sono rivestiti di una duplice autorità che esercìscono nell'interesse generale dello Stato, e in quello speciale della loro giurisdizione.

Gli intendenti di provincia dipendono per la maggior parte dei loro atti dagli intendenti generali, i quali sono assistiti dai consigli di intendenza sia per il contenzioso in cui giudicano, che per gli affari di pura amministrazione nei quali danno un parere.

Le comunità sono considerate come corpi morali; e i rispettivi consigli comunali ne amministrano gli affari sotto la presidenza dei sindaci, i quali compiono nel tempo stesso le parti di uffiziali di polizia sotto la tutela degli intendenti.

Imprimono azione agli intendenti sì generali che particolari e agli altri pubblici funzionarii delegati, le generali aziende ed inspezioni, le quali ricevono alla volta loro impulso dai rispettivi supremi dicasteri, dove sotto la sovrana autorità, i primi segretari di Stato, ciascuno nei limiti della rispettiva sua competenza, provvedono all'esecuzione delle leggi, al regolare andamento dell'amministrazione, ed esercitano i loro poteri così all'interno come al fuori Stato nelle cose concernenti alla diplomazia.

L'amministrazione si divide in attiva, deliberante e giudiziale, ma la sua sfera di azione sta circoscritta nelle leggi e nei regolamenti, i quali ultimi vanno distinti per tre sostanziali condizioni, cioè generalità di provvedimenti, previsione dei futuri contingenti, astrazione fatta da ogni retroattività, carattere imperativo ed obbligatorio nella cerchia del ramo di pubblico servizio cui si riferiscono.

Nella gerarchia dell'ordine giudiziario tengono il primo rango i senati, i quali giudicano inappellabilmente, e avanti cui vengono portate le cause appellabili per sentenze proferite dai tribunali di prefettura sedenti in ogni provincia, che conoscono alla volta loro delle sentenze appellabili state proferite dai giudici di mandamento.

Un supremo magistrato, sotto nome di R. Camera dei conti, è delegato, in via di eccezione, per conoscere di tutte le cause che interessano il R. patrimonio e la definitiva liberazione dei contabili.

Il Codice di commercio ha sostituito ai consolati tribunali di commercio, chiamati a giudicare di tutte le controversie relative alle obbligazioni e contrattazioni tra commercianti, e degli atti commerciali tra ogni sorta di persone, eccettuate le materie la cognizione delle quali sia da leggi speciali attribuita ad altra giurisdizione.

L'appello dalle sentenze dei tribunali di commercio ha luogo avanti ai senati nel distretto dei quali sono i medesimi stabiliti.

Complemento della sovra indicata organizzazione è il Consiglio di Stato, incaricato particolarmente della discussione degli affari tanto ordinarii che di ordine pubblico e di più alta importanza, quali sono l'esame di tutte le disposizioni legislative e di regolamento, e le deliberazioni relative a tutto ciò che riguarda il mantenimento dell'ordine stabilito dalle leggi e dai regolamenti.

Tale, ridotta alla più semplice sua espressione, è l'organizzazione governativa dei Regii Stati che abbiamo creduto conveniente di tratteggiare per opportuna norma dei commercianti e degli industriali ai quali nel giro delle loro operazioni occorre di aver relazione pressochè con tutti i poteri costituiti dello Stato (*v.* AMMINISTRAZIONE).

ORMEGGIAMENTO. Operazione per cui, ossia gettando le ancore, ossia legando la nave con cavi, gomene o canapi,

si impedisce che la medesima sia trasportata dai venti o dalle maree con pericolo di investire, infrangersi o di dar fondo.

In virtù dell'art. 206 del Codice di commercio, i crediti per diritto di ormeggiamento sono privilegiati (v. Abbordo, Bastimento, Investimento, Porto e Spiaggia).

ORO e ARGENTO. L'oro è una fra le sette sostanze metalliche la di cui scoperta si perde nell'oscurità dei secoli. Esso è fra i metalli, se non il più raro, per certo almeno il più prezioso, ed occupa il primo rango fra il platino e l'argento annoverati pure fra i metalli nobili, e ciò in grazia della sua duttilità, della simpatia del suo colore e della pressochè assoluta sua inalterabilità al contatto degli agenti naturali.

Dopo il platino l'oro è il metallo il più pesante, imperciocchè la sua densità, paragonata a quella dell'acqua è di 19,258 nello stato suo di fusione, invece che il peso specifico dell'argento non eccede 10,47. Privo di odore e di sapore in vista della fissità e inalterabilità delle sue molecole, l'oro resiste agli acidi minerali e non cede che in contatto con l'acqua regia.

La duttilità dell'oro è tale che il peso di un'oncia basta per indorare un filo di argento della lunghezza di 444 leghe, e che un solo grano ridotto in foglie vale a coprire una superficie di 1,400 pollici quadrati.

L'argento può essere ridotto a un grado tale di sottigliezza, che otto mila foglie soprapposte l'una all'altra non riescono a formare lo spessore di una linea, e sedici chilogrammi di questo metallo producono un filo di tale lunghezza capace di circonvolgere il globo terrestre.

La tenacità dell'oro è maggiore di quella dell'argento, dappoichè un filo di 1 millimetro di diametro resiste al peso di 44 chilogrammi, quando che un filo simile di argento s'infrange sotto il peso di 31 chilogrammi.

Diversamente da quanto si verifica per rapporto agli altri metalli i più duttili, l'oro indura a un lento raffreddamento, e la tempera lo rende più tenero, segnatamente quando è accoppiato al rame.

L'oro ha una grandissima affinità pel mercurio, e l'amalgama loro si opera alla temperatura ordinaria, in guisa che l'oggetto d'oro che fosse posto in contatto con il mercurio ne sarebbe in breve bucato in mille parti ed anzi intieramente disciolto.

L'oro e l'argento si presentano sempre allo stato metallico, qualche volta sensibilmente puri, o come si suol dire nativi, ma per lo più variamente combinati fra di loro col rame, col rodio, col telluro.

Scarsa è la quantità d'oro e d'argento che somministrano le miniere di Europa; alquanto più copiosa nell'Asia e nell'Africa, abbondantissima nell'America.

Un fatto costante, avvalorato dalla sperienza di tutti i tempi e di tutte le nazioni, è che niun rapporto costante di valore esiste fra i varii metalli, i quali seguono tutte le oscillazioni del commercio; ciò non pertanto il prezzo dell'oro e dell'argento meno si allontana da una data quantità media, ed è perciò che in comune commercio si può tener conto delle sue variazioni mediante il premio di cui una delle parti contraenti tien conto all'altra, e che chiamasi *aggio*.

L'oro debb' essere considerato come merce e come segno. Merce, esso va soggetto a tutte le oscillazioni di aumento e di diminuzione delle altre merci in comune commercio. Segno, il suo valore è determinato dalle tariffe legali presso ogni nazione; esso però si equilibra col prezzo della merce mediante il cambio il quale è maggiore o minore in confronto degli altri metalli e delle cose che sono venali in ragione dell'abbondanza e della carestia che se ne prova sulle varie piazze.

In Inghilterra l'oro è la sola moneta legale, ossia la base del sistema monetario.

In Francia all'opposto, ugualmente che nell'unione doganale Germanica, questa base è l'argento.

Il titolo legale delle monete d'oro è presso diverse nazioni di 900/1000, epperciò con 1/10 di lega di rame.

L'affinazione dell'oro si fa ora di preferenza per la via umida in vista della molta economia che ne deriva nella spesa.

Questa operazione consiste nell'amalgama di 725 parti d'argento, 200 d'oro e 75 di rame che si mettono in fusione in un recipiente di platino mediante l'acido solforico. L'argento ed il rame sono per tal modo trasformati in solfati solubili, e l'oro rimane solo sotto forma di polvere, che colla fusione viene ridotto in verghe.

L'oro sta all'argento :: 15 : 1, e un kil. d'oro puro vale ora 3,444. 44 in comune commercio.

L'oro e l'argento si trasformano in mille guise per soddisfare ai capricci della moda, alla vanagloria del lusso, ai bisogni delle arti; epperciò appunto la frode, sussidiata dai progressi della chimica veglia ingegnosa per adulterarne la sostanza, conservandone l'apparenza.

La legge pertanto sorse a tutelare l'interesse del pubblico mediante le discipline sul marchio e quelle di polizia per rapporto agli orafi di cui abbiamo fatto cenno parlando del marchio, motivo per cui qui aggiungiamo soltanto alcune disposizioni regolamentari consacrate dalla giurisprudenza.

Gli orafi e gli argentieri debbono farsi inscrivere all'uffizio d'intendenza della provincia in cui intendono di esercire la professione, e deporvi il marchio particolare della loro fabbrica.

Sono considerati orafi e argentieri tutti coloro che lavorano oggetti di oro e di argento tanto in bottega che in camera per proprio o per altrui conto. Essi sono obbligati di tener aperto un registro numerato e parafrato dall'autorità del luogo dell'esercizio e d'inscrivere in esso ogni giorno la natura, il numero, il peso e il titolo delle materie e dei lavori in oro e in argento che comprano e vendono, col nome delle persone da cui ne hanno fatto l'acquisto.

Le discipline relative agli orafi e agli argentieri sono applicabili ai gioiellieri e agli oriuolai del pari che a tutti coloro che in qualsivoglia modo fanno il commercio di materie d'oro e d'argento.

Tutti i lavori d'oro e d'argento nuovi e condotti a termine denno essere sottoposti al marchio; si possono però ritenere senza la sua impronta quelli che sono lasciati imperfetti.

I lavori di vecchio già segnati non vanno soggetti a un nuovo marchio.

Gli orafi ed altri fabbricanti di oreficerie e argenterie non ponno amalgamarvi metalli di diversa natura, a talchè rame, ferro, piombo ecc.

I merciaiuoli d'oro e d'argento, che si rendono in mercato o in fiera, denno far fede presso l'autorità politica locale delle fatture e specifiche degli orafi, argentieri e gioiellieri dai quali ricevettero gli oggetti esposti in vendita.

I notai e gli stimatori che procedono alla vendita agli incanti non sono obbligati di sottoporre al bollo di guarentia gli oggetti d'oro e di argento prima di esporli in vendita, ma denno bensì farne la dichiarazione all'uffizio del marchio e non rilasciarli al compratore se non vengono soddisfatte le prescritte formalità, a meno che questi dichiari il suo intendimento di cambiar loro forma (*v.* Marchio, Metalli, Moneta, Numerario).

DIZIONARIO ANALITICO

DI

DIRITTO E DI ECONOMIA

INDUSTRIALE E COMMERCIALE

DEL CAVALIERE

ANGELO MELANO DI PORTULA

Parte Terza

P

PACCOTIGLIA. Diminutivo di pacco, *balla di merci legate insieme senza involtura*, che i lessici italiani registrano sotto il nome di *balletta che ogni marinaio può imbarcare per suo particolare vantaggio.*

Nella condizione attuale del commercio la voce paccotiglia ha preso per altro un più esteso significato, dappoichè accenna quella specie di traffico che fanno non solamente i marinai, ma sì bene eziandio semplici passaggieri, per lo più di merci scadenti di cui pagano una parte in contanti o a termine, e per l'altra associano il venditore nei lucri e nelle perdite. Con questo mezzo i manufatturieri si liberano dall'ingombro dei fondi di bottega, che più non hanno spaccio nel paese, e che trasportati oltremare trovano compratori nelle colonie.

Questo traffico lo fanno pure i commessi viaggiatori terranei al fuori Stato per ogni specie di merci che vanno a offrire di porta in porta, talora a prezzo fisso, tal altra domandando molto per star indi contenti di poco; tessendo ogni maniera d'inganni e di frodi, per modo che il nome di paccotiglia e paccotigliere ha preso un significato odioso e di disprezzo al segno di far desiderare una qualche misura repressiva a loro riguardo; segnatamente perchè fanno i paccotiglieri una dannosa concorrenza ai rivenditori costretti di sottostare a considerevoli spese di locazione e di commessi che i primi non hanno a loro carico.

PACIERI DI COMMERCIO. *Probi homines, boni, prudentes* dei Latini; *prud-hommes* dei Francesi, vale a dire uomini probi e prudenti, esperti negli affari e che perciò esser ponno prescelti per giudicare nelle relative controversie. Noi abbiamo dato la preferenza alla qualificazione di pacieri per analogia alle loro funzioni, che sono quelle a un dipresso dei giudici di pace per rapporto all'industria manufatturiera.

L'effervescenza di questa industria ha dato vita ad un problema di molto malagevole soluzione, dove la teoria si presenta in contrasto colla pratica, vale a dire il regime di assoluta libertà con un organismo che ne governi le operazioni e l'andamento.

Una soddisfacente soluzione di questo problema non sembra socialmente possibile allo stato delle cose, imperciocchè già si sperimentarono gli inconvenienti dell'organismo, e l'attuale regime di libertà genera perturbazioni, dissidenze, e non di rado trambusti e rovine.

Una instituzione per altro si presenta idonea in pratica per conciliare, fino ad un certo segno, le parti, ed è quella appunto dei pacieri di commercio la quale, scevra da ogni carattere politico e scientifico, ha missione di mantener l'ordine e la concordia nel seno delle fabbriche e delle manifatture, di far rispettare i diritti dei padroni e degli operai, di decidere le frequenti contestazioni che sorgono fra loro sul prezzo dei salari e circa le condizioni del lavoro, infine di esaurire tutti i mezzi di conciliazione.

Le funzioni di questi uomini prudenti

hanno una stretta analogia con gli arbitri per rapporto alle controversie nelle società commerciali, e di costruzioni navali, il di cui uffizio dovrebbe essere quello di far sì che la possibile minor quantità di cause prenda la via dei tribunali. Il felice risultato dell'instituzione dipende per conseguenza dalla buona scelta di questi giudici, dall'opportunità delle regole dell'instituzione, dall'ordine preciso della loro competenza, che sia tale da non far contrasto con il diritto comune.

I contratti di apprendizzaggio, i congedi, i libretti, le marche e i disegni speciali delle fabbriche, i salarii, formano la materia di questa instituzione eccezionale avente per oggetto di procurare la definizione di moltissime controversie nei modi i più pronti e sommarii. Viene essa però accagionata di tendenza a favorire i capi mastri anzi che gli operai, che non potè essere totalmente controbilanciata dal sistema di eligibilità adottato in Francia; per sanare il qual difetto si desidera il concorso dei comitati provinciali e delle camere di agricoltura e di commercio, costituendo i primi in grado di tribunali di prima istanza, e le seconde in grado di appello.

I pacieri di commercio furono creati in Francia in virtù della legge 18 marzo 1806, in parte modificata con quella del 1809; ed incumbe loro di vegliare 1° all'osservanza delle leggi e del regolamenti relativi alle manifatture, e di andare all'incontro, mediante l'amichevole conciliazione, alle contestazioni relative alla proprietà delle marche e dei disegni dei varii tessuti.

2° Di definire pacificamente, oppure di giudicare con sollecitudine le controversie che giornalmente sorgono tra i capi mastri e i loro operai, garzoni ed apprendizzi.

I pacieri esercitano le loro funzioni o privatamente o collettivamente; privatamente, quando trattasi di uffizii di conciliazione e di pace; collettivamente, se seggono come giudici.

Le loro sentenze sono inappellabili se trattasi di condanne non eccedenti la somma di 100 lire. Per le somme maggiori si fa luogo ad appello avanti i tribunali di commercio.

I probi uomini ricevono inoltre le instanze che vengono loro dirette, e dichiarano mediante visite, che sono autorizzati a fare presso i fabbricanti, capi mastri, operai e garzoni, le contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti relativi alle manifatture ed ai mestieri.

Le visite debbono essere fatte in compagnia del giudice di pace, del commissario di polizia o di un ufficiale municipale, e risultare per via di processo verbale.

Il consiglio dei pacieri è in obbligo di tenere un esatto registro del numero dei telai in esercizio e degli operai impiegativi, di cui fanno conoscere il risultato alla Camera di commercio.

Questi consigli sono creati con ordinanza reale in dipendenza della domanda, che viene fatta dalle Camere di commercio.

I membri vengono scelti fra i manufatturieri ed i capi mastri dell'arte che godono di una migliore riputazione. La loro nomina è fatta dai fabbricanti, mercanti, capi mastri ed operai muniti di patente e riuniti in assemblea generale sotto la presidenza dei rispettivi prefetti.

I giudizii del consiglio sono sommarii e senza formalità di atti, e si osserva la procedura in vigore relativamente ai tribunali di commercio (*v.* MARCA).

PAGAMENTO. Uno dei modi coi quali a tenore dell'art. 1324 del Codice civile si estinguono le obbligazioni.

Nella generica sua espressione la parola *pagamento* significa la liberazione *omni modo* da un'incontrata obbligazione; quindi tutto ciò che annulla ed estingue o diminuisce la somma dovuta, tien luogo

di pagamento, sia che il debitore dia al creditore danaro o altre cose che gli dovesse, sia pure che le soddisfaccia con altro mezzo.

Nel senso suo tecnico però, *pagamento* è sinonimo dells prestazione reale dell'oggetto cadente nella obbligazione.

Alla riserva di quanto concerne il pagamento delle lettere di cambio per cui il Codice di commercio contiene speciali disposizioni, per tutti gli altri si devono osservare quelle del Codice civile, che ciò stante vengono infra riferite, perchè dal contesto loro e da quello delle susseguenti regole eccezionali, il commerciante abbia sicure norme di governo in questa parte vitale de' suoi interessi.

« Ogni *pagamento* suppone un debito: ciò che è pagato senza essere dovuto è ripetibile.

« La ripetizione non è ammessa riguardo alle obbligazioni naturali che si sono volontariamente soddisfatte » (1325).

« Le obbligazioni possono estinguersi col pagamento fatto da qualunque persona che vi abbia interesse, come da un coobbligato o da un fideiussore.

« Possono anche essere estinte col pagamento fatto da un terzo che non vi abbia interesse, purchè questo terzo agisca in nome e per la liberazione del debitore, o se, ove agisca in nome proprio, non venga a subentrare nei diritti del creditore » (1326).

« L'obbligazione di fare non può adempirsi da un terzo contro la volontà del creditore, ove questi abbia interesse che venga adempita dal debitore medesimo » (1327).

« Per pagare validamente è necessario essere proprietario della cosa data in pagamento, ed essere capace di alienarla.

« Tuttavia non si può ripetere il pagamento di una somma di danaro o di altra cosa che si consumi coll'uso, contro il creditore che l'abbia consumata in buona fede, sebbene il pagamento sia stato fatto da chi non ne era il proprietario o non era capace di alienarla » (1328).

« Il pagamento deve essere fatto al creditore, od a persona autorizzata a riceverlo dal creditore medesimo o dal Giudice o dalla legge.

« È valido il pagamento fatto a colui che non era autorizzato a riceverlo pel creditore, quando questi lo ratifichi, o ne abbia approfittato » (1329).

« Il pagamento fatto in buona fede a chi si trova nel possesso del credito, è valido, ancorchè il possessore ne abbia in appresso sofferta l'evizione » (1330).

« Non è valido il pagamento fatto al creditore, se questi fosse incapace a riceverlo, eccetto che il debitore provi la versione della cosa pagata, in vantaggio del creditore » (1331).

« Il pagamento fatto dal debitore al suo creditore, in pregiudizio di un sequestro, o d'un atto d'opposizione, non è valido riguardo ai creditori sequestranti od opponenti: questi possono costringerlo a pagare di nuovo, per ciò che riguarda le loro ragioni, salvo, in questo caso soltanto, il suo regresso contro il creditore » (1332).

« Il creditore non può essere costretto a ricevere una cosa diversa da quella che gli è dovuta, quantunque il valore della cosa offerta fosse eguale ed anche maggiore » (1333).

« Il debitore non può costringere il creditore a ricevere in parte il pagamento di un debito, ancorchè divisibile.

« Ciò non ostante, i Giudici, avuto riguardo alla situazione del debitore e del creditore, ed usando con molta riserva di questa facoltà, possono concedere dilazioni moderate al pagamento, e sospendere l'esecuzione giudiziale, restando il tutto nello stato medesimo.

« Le dilazioni così concedute non potranno però mai eccedere in tutto la metà

del termine convenuto, nè in alcun caso lo spazio di sei mesi » (1334).

« Il debitore di una cosa certa e determinata viene liberato con rimetterla nello stato in cui si trova al tempo della consegna, purchè i deterioramenti sopraggiunti non provengano dal suo fatto o colpa, nè dalle persone di cui deve rispondere, o che non fosse in mora prima delle seguite deteriorazioni » (1335).

« Se il debito è di una cosa determinata soltanto dalla sua specie, il debitore per essere liberato non sarà tenuto a darla della migliore qualità, ma non potrà darla neppure della peggiore » (1336).

« Il pagamento deve effettuarsi nel luogo destinato dalla convenzione. Non essendovi destinazione di luogo, e trattandosi di cosa certa e determinata, il pagamento deve farsi nel luogo ove, al tempo del contratto, si trovava la cosa che ne forma l'oggetto.

« Esclusi questi due casi, il pagamento deve farsi nel domicilio del debitore » (1337).

« Le spese del pagamento sono a carico del debitore » (1338).

La giurisprudenza ha inoltre sancito le massime infra espresse relativamente ai pagamenti in genere.

1° Equivale al pagamento tutto ciò che libera il debitore dalle molestie del creditore, nel qual senso possono comprendersi le compensazioni, le novazioni, le delegazioni.

2° L'allegato pagamento può provarsi o coll'ammessione del creditore, o col giuramento, o con testimonii, o con scrittura.

3° Qualora un debitore offra il pagamento della somma intera da esso dovuta in conformità della di lui obbligazione, ed il creditore ricusi di riceverla, sarà permesso al primo di depositare la stessa somma secondo le forme prescritte dalla legge.

4° In virtù delle cambiali, ordini o biglietti, gli assenti si rendono o si fingono presenti; quindi è che la numerazione del danaro può in ogni contratto seguire virtualmente, benchè non appaia realmente fatta la numerazione, nè tutte le persone siano presenti.

5° Il valore del danaro deve regolarsi secondo l'uso universale del commercio, per cui si prescinde in molte occorrenze dai principii di diritto comune.

6° Salvo il caso di un patto espresso, la restituzione di un'altra sorta di moneta di quella ricevuta si reputa la medesima sorta di danaro semprechè non ne derivi danno al creditore.

7° Venendo a variarsi legalmente in uno Stato l'antica specie della moneta, il debitore potrà pagare la somma da esso lui dovuta a suo arbitrio, cioè o dell'antica o della nuova coniata, al valore e proporzione sempre dell'antica in cui fu contrattato, salvo che altrimenti fosse convenuto.

8° Se l'intrinseco valore della specie di moneta di nuovo coniata venisse a crescere o a diminuire, il danno od il lucro sono a carico del debitore.

9° L'effetto del pagamento essendo quello di estinguere il debito e di togliere ogni obbligazione, ne segue che il creditore non può più avere alcun diritto sovra la cauzione o mallevadoria, il pegno od ipoteca datagli per sicurezza del suo credito.

10° Chiunque abbia sborsato una somma di danaro in diverse volte senza indicazione di un debito, si presume che la medesima sia stata data in pegno, e non mai in estinzione o soddisfazione di debito.

11° Il danaro ritenuto presso il creditore per sicurezza del suo credito, non può considerarsi pagato in estinzione del debito.

A queste regole generali il Codice di commercio alcune ne aggiunge eccezionali per la lettera di cambio e sono le seguenti:

156. « La lettera di cambio debbe essere pagata colla moneta in essa indicata.

« Se la moneta indicata non avrà corso legale o commerciale negli Stati, e se il corso non sarà stato espresso nella lettera di cambio, il pagamento si farà in moneta del paese al corso del giorno della scadenza e del luogo del pagamento; e qualora non vi sia corso di cambio, al corso della piazza più vicina. »

157. « Quegli che paga una lettera di cambio prima della sua scadenza è risponsabile della validità del pagamento. »

158. « Quegli che paga una lettera di cambio alla sua scadenza, e senza opposizione, si presume validamente liberato. »

159. « Il possessore di una lettera di cambio non può essere costretto a riceverne il pagamento prima della scadenza. »

160. « Il pagamento di una lettera di cambio fatto sopra seconda, terza, quarta ecc. è valido, quando la seconda, terza, quarta ecc. esprime che tale pagamento annulla l'effetto delle altre. »

161. « Quegli che paga una lettera di cambio sopra seconda, terza, quarta ecc., senza ritirare quella sulla quale si trova la sua accettazione, non resta liberato in riguardo al terzo possessore di essa accettazione. »

162. « Non sono ammesse contro il possessore d'una lettera di cambio le eccezioni che riflettono la persona dei suoi cedenti: quelle personali al possessore non possono ritardare il pagamento della lettera di cambio, se non sono liquide o di pronta soluzione. Ove siano di più lunga indagine, la discussione ne sarà rimandata in prosecuzione del giudizio, e intanto non sarà ritardata la condanna al pagamento, con o senza cauzione, secondo il prudente arbitrio del Tribunale. »

163. « Non è ammessa opposizione al pagamento, fuorichè in caso di perdita della lettera di cambio o di fallimento del possessore. »

164. « In caso di perdita di una lettera di cambio non accettata, quegli al quale essa appartiene, può dimandarne il pagamento sopra seconda, terza, quarta ecc. »

165. « Se la lettera di cambio perduta è rivestita dell'accettazione, il pagamento non può essere esatto sopra seconda, terza, quarta ecc., salvo che per ordinanza del Giudice, e mediante fideiussione. »

166. « Se quegli che ha perduta la lettera di cambio, accettata o no, non può presentare la seconda, terza, quarta ecc., può chiedere il pagamento della lettera di cambio perduta ed ottenerlo, mediante ordinanza del Giudice, giustificandone la proprietà coi suoi libri od anche colla corrispondenza, e dando fideiussione. »

167. « In caso di rifiuto di pagamento, sulla domanda fattane in forza dei due articoli precedenti, il proprietario della lettera di cambio perduta conserva tutti i suoi diritti mediante un atto di *protesto*.

« Quest'atto debb'essere fatto nel giorno successivo alla scadenza della lettera di cambio perduta.

« Esso debb'essere notificato al traente ed ai giranti, nelle forme e nei termini in appresso stabiliti per la notificazione del protesto. »

168. « Il proprietario della lettera di cambio perduta debbe, per procurarsene la seconda, indirizzarsi al suo girante immediato, il quale è in obbligo di prestargli il suo nome e le sue cure per agire verso il proprio girante, e risalendo così di girante in girante sino al traente della lettera. Il proprietario della lettera di cambio perduta sopporta le spese. »

169. « L'obbligazione del fideiussore mentovata negli articoli 165 e 166, è

« estinta dopo tre anni, se durante tale « tempo non vi siano state domande giu- « diziali. »

170. « I pagamenti fatti a conto sull'am- « montare di una lettera di cambio sono « a scarico del traente e dei giranti.

« Il possessore è obbligato a far prote- « stare la lettera di cambio pel soprappiù.»

171. « I Giudici non possono accor- « dare veruna dilazione pel pagamento di « una lettera di cambio. »

Si raccoglie da Dalloz, *Dizionario generale di giurisprudenza*, dal Pardessus, *Corso di diritto commerciale*, da Azuni, *Dizionario di giurisprudenza mercantile*, e da altri scrittori sulla materia che l'applicazione delle disposizioni sovra espresse ha dato luogo alle seguenti massime:

1° Sotto nome di pagamento di lettera di cambio vengono due operazioni diverse fra di loro d'indole e di effetti: 1° Il pagamento del prezzo della cambiale fatto dal prenditore al traente sia per cessione di credito, sia come vendita di pecunia costituita. 2° Il pagamento della somma indicata nella cambiale da farsi dal trattario al possessore.

2° Chiunque spedisce, negozia o gira sotto il suo nome un effetto di commercio, è obbligatò di farne seguire il pagamento nel tempo, modo e luogo stabiliti, sotto pena di soggiacere ai danni, spese, ricambi ed interessi.

Questo pagamento debb' essere fatto soltanto al possessore della cambiale, che è il vero creditore.

2° Il pagamento di una lettera di cambio rivestita dell'accettazione e ritirata, estingue l'efficacia di tutti gli esemplari della stessa spediti coll'indicazione progressiva di prima, seconda, terza, ecc.

3° Il trattario è ammesso a pagare un effetto di commercio di preferenza a qualunque interventore, e ciò quand'anche avesse *a priori* ricusata l'accettazione.

4° Il ricusato pagamento di una cambiale per parte del trattario dà diritto al portatore di rivolgersi in forza della solidarietà contro il traente ed i giranti.

5° Il traente è risponsabile verso il prenditore della lettera di cambio ed i successivi giranti fino all'effettivo pagamento.

6° Il portatore di un effetto di commercio deve provare di esserne il legittimo proprietario, oppure che ha mandato per farne la riscossione. Egli fa fede della proprietà mediante regolare girata sottoscritta in suo favore, e giustifica il mandato ossia con una girata irregolare, o, come dicesi, in bianco, oppure con un altro atto qualsiasi procedente dal suo corrispondente. Una lettera semplice di questi sarebbe sufficiente a quell'uopo.

7° L'effetto di commercio esibito per il pagamento non deve presentare veruna lacuna, mentre in difetto può essere legittimamente ricusato.

8° Il portatore di un effetto di commercio può inoltre essere richiesto di provare che n'è al possesso di buona fede.

9° Se l'accettazione si trova apposta sopra una duplicata che non sia in possesso del portatore, questi è autorizzato a protestare o ad aver ricorso contro il suo cedente, ma non è in diritto di reclamare il pagamento dell'effetto.

10° Il portatore che avendo ricevuto altri effetti in cambio del pagamento di quelli scaduti, consegnerà al trattario, o al sottoscrittore, o a uno dei giranti i titoli del suo credito primordiale, perde ogni ragione di ricorso contro gli obbligati per questi ultimi titoli. Se conserva questi titoli, si presume non aver egli voluto operare novazione.

11° Per procedere con cautela, il trattario esaminerà, prima di fare il pagamento, se la firma dell'effetto esibitogli è realmente del traente.

Ritenuta la massima stabilita dal Codice civile, che il pagamento di una cosa non dovuta può in ogni occorrenza essere re-

clamato, ed è lecito di recedere da un contratto eseguito per errore, ne segue che il pagamento di un effetto di commercio che in segnito fosse riconosciuto falso, sebbene a prima ginnta presentasse tutti i caratteri della legittimità, dà diritto al trattario di rivolgersi in via di ricorso contro il portatore quand'anche di buona fede, il quale alla sua volta può esercire il diritto medesimo contro i giranti, senza che questi siano assistiti in ragione per opporgli il difetto di procedimento in tempo utile, essendochè mediante il pagamento era questi esonerato da qualnnque incumbente a tale riguardo.

13° Un'altra precauzione debbe avere il trattario prima di eseguire il pagamento, ed è di esaminare se il titolo esibito non presenta falsità nè alterazione quanto alla somma.

A questo riguardo giova distinguere se il falso seguì prima o dopo l'accettazione. Se prima, il trattario deve impntare a se stesso qualora ciò malgrado lo abbia pagato, scrivendo la parola *accetto*, oppnre ripetendo la somma stessa di cui nell'effetto. Nel secondo caso l'accettante è sempre in diritto di esercire nn'azione in ripetizione contro il portatore.

14° In caso di falsificazione della somma, ognuno dei cedenti è in debito di far conoscere al suo cessionario la persona che gli ha trasmesso l'effetto, e di coadiuvare ai mezzi di venir in chiaro del falsificatore.

15° Dopo l'esame del titolo il trattario deve rivolgere le sne inspezioni snlle girate per verificare se esse si succedono senza interruzione; imperciocchè qualora venisse a scoprire qualche lacnna, o l'interposizione di firme di persone non aventi qualità nè diritto per farne la trasmissione, deve egli ricusarne il pagamento, comunque d'altronde regolare fosse la girata.

16° Una quarta avvertenza molto essenziale deve aversi dal trattario, ed è di accertarsi se l'effetto non sia già stato precedentemente pagato, in vista che le lettere di cambio tratte per prima, seconda, terza, quarta, rappresentando tutte il medesimo valore, il pagamento di un duplicata estingue il debito di tutti gli altri.

17° Esser dee cura speciale del trattario di esigere, nel fare il pagamento, che il titolo gli sia consegnato per essere da lui ritennto, perchè sarebbe egli risponsabile in caso contrario dell'nso che il portatore potrebbe fare ulteriormente del titolo rimasto a di lni mani.

18° Il trattario è inoltre in diritto di pretendere che il titolo gli sia rimesso con quietanza del prenditore, imperciocchè in difetto non sarebbe egli validamente liberato, mentre in commercio il pagamento non dà luogo che a una presnnzione di liberazione.

19° I pagamenti fatti dietro falsa quietanza sono validi, quanto al trattario, semprechè gli aventi interesse non riescano a provare esservi stata dal canto suo mala fede, collusione o negligenza non isensabile.

20° Succede qualche volta che nell'effetto di commercio è indicata un'altra persona per pagare, occorrendo, in mancanza del trattario. In questo caso il portatore si presenta al domicilio della persona indicata, se fia *di bisogno*, e deve ritenere presso di sè 1° l'effetto quitanzato, 2° il protesto fatto sul debitore principale. La persona indicata al bisogno è in diritto di pretendere, quale condizione di pagamento, che il protesto sia insinuato.

21° Qualora la persona a cui la lettera di cambio è pagabile si rende fallita, quella depntata dai suoi creditori, o colui per conto del qnale è stata rimessa la cambiale, potrà ottenere, in via giuridica, la facoltà di esigerne l'ammontare.

Se il prenditore della cambiale non ne fa il pagamento nei termini stabiliti, il rimettente può procedere in via esecutiva senza obbligo di ricorrere a precedente intimazione giudiziale.

22° Se il credito della cambiale viene impugnato dal debitore per motivi legittimi, il giudice è in facoltà di accordare il deposito puro e semplice della somma in essa rappresentata.

23° Il traente è risponsabile verso il prenditore della lettera di cambio e dei successivi giratarii fino all'effettivo pagamento, e ciò ancorchè il trattario l'abbia accettata.

24° Per esigere il pagamento di una lettera di cambio è necessario che sia pagabile o per il tenore di essa o per l'ordine ossia girata, o per la cessione, ovvero per la procura di quello al quale deve pagarsi.

25° Rendendosi notoriamente fallito l'esibitore della lettera di cambio, il destinato per pagarla debbe sospenderne il pagamento quand'anche l'avesse già accettata, ed è tenuto a depositarne la somma pel successivo rilascio a favore di chi sarà di ragione.

26° Il provare la mala fede di colui che pagò al fallito la cambiale senza opposizione è a carico degli aventi causa da questi.

27° È obbligo preciso del traente di avvisare il trattario della tratta fatta in di lui capo, in difetto non è questi tenuto di accettarla e di farne il pagamento.

28° Il pagamento di una lettera di cambio fatto ad un minore libera validamente il pagatore di fronte al cedente.

29° È del pari liberato colui che paga una cambiale ad una donna maritata senza opposizione per parte del marito.

30° Il prezzo della lettera di cambio dee pagarsi da chiunque prenda una cambiale nel termine prescritto dagli statuti del luogo.

31° Mancando il prenditore di una cambiale di pagare la somma in essa indicata dopo spirati i soliti giorni di *comporto*, compete al rimettente il diritto della via esecutiva contro il debitore acquirente, essendo un tal credito privilegiatissimo in tutte le piazze di commercio, ed ha quindi l'esecuzione parata senza obbligo di fare veruna precedente intimazione giudiziale.

32° In conseguenza del benefizio dell'esecuzione parata competente ai cedenti, ossian traenti per il puntuale pagamento del prezzo delle cambiali cedute, non si ammette in giudizio alcuna eccezione nè rimedio per differirne la soddisfazione, meno quella della compensazione di un altro credito liquido e non soggetto a discussione.

33° Risolvendosi la tratta nella cessione di un credito, il debitore ceduto ossia trattario è principalmente obbligato al pagamento. Ricusando questi l'accettazione per qualsiasi motivo, rimangono solidalmente obbligati tutti i firmanti della cambiale.

34° Il pagamento delle cambiali deve chiedersi al domicilio del trattario se la lettera tace, o al domicilio indicato nella lettera.

35° Mancando in commercio la moneta indicata nella cambiale, in tal caso il pagamento si dee fare in moneta del paese al corso del giorno della scadenza sino a concorrente del valore rappresentato dalla moneta indicata.

36° Nel silenzio delle parti il pagamento della cambiale si farà con la moneta legale, e secondo il corso del luogo dove deve effettuarsi.

37° Coordinando l'art. 137 del Codice di commercio, il quale dichiara che « l'accettazione non deve essere condizionale, ma può essere *ristretta quanto alla somma*; nel qual caso il possessore è obbligato di far protestare la lettera di cambio pel soprappiù, » con l'art. 170, per cui « i *pagamenti fatti a conto* sull'ammontare di una lettera di cambio sono a scarico del traente e dei giranti; il possessore è obbligato a far protestare la lettera di cambio pel soprappiù, » si argomenta che il possessore non può ricusare i pagamenti

parziali, ma deve protestare per il residuo credito.

38° Una cambiale può essere estinta con tutti i mezzi di liberazione riconosciuti dalla legge: compensazione, confusione, remissione.

39° Il prenditore non può essere obbligato a pagare il cambio allorchè il suo cedente inclinerà a rovina, ma deve farne il deposito, del pari che nel caso in cui il traente dal dì della data della lettera a quello destinato per la soddisfazione del cambio fallisse, o si rendesse pubblica e notoria la di lui prossima decozione.

40° La cautela del deposito o di un mallevadore può anche ottenersi contro il traente ed i giranti qualora fosse significato al rimettente il protesto di non accettazione.

41° Tutti i crediti mercantili essendo fruttiferi appena venuto il giorno del pagamento, così e specialmente si dichiarano fruttiferi i cambii appena spirati i giorni di comporto concessi al prenditore.

Ridotte a minimi termini, le regole per il pagamento cambiario sono le seguenti:

1° Il diritto di riscossione debb'essere giustificato, o dal tenore della lettera medesima, o dall'ordine di cessione di chi ne ha le ragioni e la procura;

2° Per la validità del pagamento l'accettante deve conoscere il portatore, e questi somministrare le necessarie giustificazioni e cautele;

3° Chi riceve è mallevadore degli ordini e della lettera stessa, salvo regresso contro i di lui autori.

I richiami per illegittimo pagamento si prescrivono nel termine di due anni dalla data della sua effettuazione (*v.* Accettazione, Creditore, Debitore, Deposito, Intervenzione, Lettera di cambio, Offerta reale, Protesto, Subingresso).

PAGHERO'. Confessione di debito unita alla promessa di estinguerlo in un dato spazio di tempo.

Il pagherò si approssima alla cambiale in quanto che la sua forma è semplice e suscettiva di qualunque cessione, senza le solite formalità notarili in forza della clausula *senza protesto*.

Il pagherò non è una lettera di cambio, perchè non è diretto ad alcuno, e non contiene alcun mandato o ordine a una terza persona di pagare per conto del mandante, come neppure alcuna tratta, e molto meno il giro da una piazza all'altra, che è ciò che forma la caratteristica della cambiale.

Il pagherò all'ordine ha gli stessi effetti del biglietto all'ordine qualora sia spedito da commercianti (*v.* Biglietti a ordine).

PANIFICAZIONE. (*v.* Annona, Mercuriali, Tasse).

PARTECIPAZIONE (Societa' in). Art. 58. « Oltre alle tre specie di società (in « nome collettivo, in accomandita e ano- « nime), la legge riconosce le *associazioni « commerciali in partecipazione.* »

59. « Tali associazioni sono relative ad « una o più operazioni di commercio spe- « ciali e determinate: esse hanno luogo « per gli oggetti, nelle forme, colle pro- « porzioni d'interesse e colle condizioni « convenute fra i partecipanti.

« Esse non danno azione ai terzi, se non « contro quello dei socii col quale hanno « contrattato, salvo a questo il regresso « verso gli altri socii. »

60. « Le associazioni in partecipazione « possono essere provate colla presenta- « zione dei libri e della corrispondenza, « o colla prova testimoniale, se il Tribu- « nale giudica che essa possa essere am- « messa. »

61. « Le associazioni commerciali in « partecipazione non sono soggette alle « formalità ordinate per le altre società. »

Dai premessi testi di legge si raccoglie non doversi confondere la società in partecipazione colle altre società, imperciocchè non rappresenta essa un ente morale

avente la sua individualità, e i suoi diritti particolari, ed un nome distinto onde proporsi alla pubblica confidenza negli atti diversi della sua amministrazione.

Vero egli è che nelle società in partecipazione è agevol cosa, dice Pardessus, di distinguere l'attivo ed il passivo sociale dall'attivo e passivo di colui o di coloro che amministrano, ma siccome ognuno dei partecipanti fa per lo più da sè solo l'affare nei di cui interessi altri partecipa, con obbligo di darne esatto conto onde dividere i lucri e le perdite che ne fossero la conseguenza, non si rende perciò necessario un nome sociale.

Un'altra condizione che distingue le società in partecipazione da quelle in nome collettivo è che non trovasi costituita come questa per un dato tempo, onde fare esso durante o il commercio in generale, o una data specie di commercio, ma sì bene per un oggetto determinato e per la durata del tempo necessario a condurlo a termine.

La prova dell'esistenza di una società in partecipazione non interessando il pubblico in nessun modo, e solo in una parte di poco momento i terzi, non si richiede per essa nè uno stabilimento dove intentare le azioni, nè che le convenzioni siano stipulate per scrittura, nè che, essendosi fatto luogo a una tale stipulazione, l'estratto della medesima sia fatto di pubblica ragione.

Ciò posto, il carattere specifico di una società in partecipazione è, che la medesima sia relativa all'affare che si presenta al momento delle fatte convenzioni, e che non sia protratta oltre il tempo necessario per darvi compimento, qualunque sia la durata di questo e l'entità dell'intrapresa operazione. In siffatte circostanze i terzi non sono ricevibili nelle loro instanze per far prevalere il carattere di una società in nome collettivo, il di cui oggetto è complessivo ed indeterminato.

L'osservata distinzione è molto importante, dappoichè 1° i membri della società in partecipazione non sono, come quelli delle altre società, vincolati solidariamente fra di loro; 2° il difetto di formalità non rende nulle le obbligazioni; 3° essendo provata la tendenza al monopolio, come non di rado succede sulle fiere e sui mercati, ogni azione promossa dai partecipanti può essere ricusata, e il delitto debb'essere denunciato e punito dai tribunali.

Le relazioni fra i partecipanti sono rette dalle norme che governano le società in nome collettivo, segnatamente per ciò che concerne l'obbligo di non far cosa nociva alla società, anzi di promoverne gl'interessi.

Un socio nelle società in nome collettivo, in accomandita, o anonime, può senza l'altrui consenso accordare a un terzo un interesse nella sua quota sociale; in questo caso sorge fra loro una società in partecipazione, nè il terzo interessato può giustamente dirsi creditore degli altri consocii, ma la sua azione rimane circoscritta verso la persona con cui ha convenuto, salve le ragioni di equità e le circostanze concomitanti di comune collaborazione, che spetta esclusivamente ai tribunali di apprezzare.

Eziandio nel caso di comune collaborazione il diritto di agire contro il compartecipante che non avesse contrattato nel suo nome particolare, è subordinato alla condizione che la società non trovisi disciolta nè liquidata fra i partecipanti, essendochè in allora il terzo non ha azione che verso la persona colla quale avrà fatto il contratto.

La prova delle società in partecipazione si desume, non solo dai libri e dalla corrispondenza di cui nell'art. 60, ma anche dall'esame dei testimonii, tutta volta che il tribunale giudica opportuno di ammetterli a deporre; un qual genere di prova non è più ammessibile nel caso di scrittura pubblica o privata, nè contro l'atto, nè per le cose nell'atto medesimo specificate (v. Società).

PASCOLO. Questa voce denota e il luogo dove si conducono le bestie a pascolare, e il diritto di pascolare. Sotto quest'ultimo punto di vista i pàscoli costituiscono un oggetto del massimo interesse nell'economia agricola e amministrativa.

Il diritto di pascolo suol essere esercíto o individualmente o collettivamente nei boschi e nelle selve demaniali e comunali, nei siti gerbidi ed eziandio nei beni particolari tenuti in maggese, o dopo il raccolto dei frutti pendenti.

Quest'ultimo diritto fu per lo addietro considerato in conto di una specie di associazione tacita fra gli abitanti di uno stesso Comune consenzienti di concedersi reciprocamente sul complesso dei beni che loro appartengono l'esercizio di un diritto di pascolo che, circoscritto alle proprietà individuali, sarebbe riuscito di nessun effetto, anzi impossibile là dove i beni sono divisi in minute parti.

Il diritto di pascolo era esercíto o in forza di un titolo o in dipendenza di una consuetudine, e in generale non ne andavano esenti che quei soli beni cinti d'ogni intorno da siepi o muri.

Allo stato della presentanea legislazione, il Codice civile, premesso all'art. 562 che « Ogni proprietario può chiudere il suo fondo, salvi i diritti di servitù che potrebbero competere ad un terzo » dichiara nel successivo art. 565 che « Ciò non di meno nei territorii ove è stabilita la reciprocità dei pascoli, il proprietario che voglia, sia chiudendo il suo fondo, sia per espressa dichiarazione, recedere in tutto od in parte dalla comunione del pascolo, dovrà proporne la domanda dinanzi al Tribunale di Prefettura.

« La domanda sarà notificata all'amministrazione comunale e pubblicata all'albo pretorio del luogo; ma non potrà la facoltà del recesso in verun caso essere contraddetta, se non per un grave evidente motivo di utilità generale del Comune in cui sono situati i terreni.

« Il Tribunale, ammettendo il recesso, ne regolerà nel tempo stesso il modo e gli effetti, avuto specialmente riguardo alla qualità e quantità del terreno sottratto all'uso comune. »

Escluso per siffatto modo il diritto di pascolo sui beni particolari quando non sono fondati su di un titolo positivo, rimane quello che è lecito di esercire sui gerbidi e sui terreni incolti delle comunità.

Merita a questo riguardo di essere qui rammentata la circolare della R. Segreteria di Stato Interni 8 aprile 1839, firmata *Pralormo*, nella quale, dopo di aver discorsi i varii mezzi per rendere profittevoli pei Comuni i beni finora improduttivi che posseggono, cioè le alienazioni, le costituzioni di rendite fondiarie, le distribuzioni gratuite perpetue o per a tempo, le cessioni a goldita, gli affittamenti centenari e novennali, gli imboschimenti e i dissodamenti, si accenna essere partito più decisivo per riuscire nell'intento di redimere dall' improduzione i terreni comunali, quello di sopprimere i pubblici pascoli per poterne più utilmente disporre.

Sebbene una tale misura, dice la circolare, sia dalla più gran parte degli economisti considerata come una delle migliori, non solamente per poter far crescere la ricchezza nazionale assieme a quella dei municipii, ma eziandio come misura che può anche influire sul miglioramento morale delle classi agricole, tuttavia dal lato della opportunità essa merita ancora li più maturi riflessi.

Diffatti l'utilità di questa misura è pur tuttavia così poco addentro penetrata nello spirito delle popolazioni, che sempre quando si è voluta introdurre è stato mestieri che un ordine preciso la prescrivesse, e ben lungi poi che i Comuni sianvisi mostrati favorevoli, si ebbero anzi a provare dal loro canto le più tenaci opposizioni, e

ciò in dipendenza dell'opinione invalsa, che i pubblici pascoli ed in generale tutti i beni incolti comunali servano al bisogno di tutti indistintamente gli abitanti del Comune, e soprattutto ridondino in sollievo della classe indigente.

Ma invece di questo risultamento, l'esperienza insegna che il più delle volte ne succede uno tutto contrario, poichè chi approfitta maggiormente dei beni comunali sono quelli che possedono una maggior quantità di beni proprii o di bestiami, e che hanno perciò maggior bisogno, ed anche maggiori mezzi per potersene prevalere. Ond'è che, se nell'anzidetta supposizione vi ha alcuna cosa di vero, questo si è che ben sovente i nullatenenti ed i bisognosi si servono bensì dei beni comunali, ma in quanto però solamente è necessario per coprire il loro ozio e le loro male pratiche, e per potersi in esse mantenere.

In questo stato adunque di cose è facile arguire, che se da un canto conviene secondare la soppressione dei pubblici pascoli ogni qual volta le amministrazioni comunali la propongono, bisognerà poi dall'altro canto usar tutti i riguardi che detta la prudenza semprechè trattisi d'impedire il debito per superiore provvedimento.

In fatti trattandosi di metter mano ad un uso che, per essere in molte popolazioni da antichissimo tempo radicato, è divenuto molto caro alle loro abitudini, non conviene procedere ad una soppressione generale, ma bensì impiegar mezzi di persuasione per ridurre le tenute troppo abbondanti a quella sola estensione che sarà necessaria ai loro bisogni.

Il fatto dell'illecita introduzione dei bestiami in un pascolo o sopra gli altrui beni costituisce un delitto di competenza dei tribunali ordinarii.

Considerati i pascoli sotto il rapporto delle dogane, dispone il relativo regolamento che oltre la linea di confine dove sono stabiliti uffizii doganali, le bestie non possono essere condotte al pascolo senza una dichiarazione del numero loro, della specie e dei particolari contrassegni.

Se al ritorno dalla pastura il numero eccede quello portato dalla dichiarazione, si fa luogo a contravvenzione ed alla multa (*v.* DOGANE).

PASSAPORTO. Atto della pubblica autorità di cui debbe premunirsi chiunque intende viaggiare tanto all'estero che nell'interno sotto la protezione delle leggi.

Esso è pertanto un provvedimento che interessa ad un tempo la società e l'individualità; la prima perchè giova che l'autorità governativa conosca le persone che circolano nell'interno, o che si dispongono ad uscire dallo Stato o cercano di introdurvisi; l'individualità in vista che ciò mediante coloro che ne sono premuniti ponno in ogni occorrenza ottenere assistenza e protezione.

In virtù delle RR. LL. PP. 13 luglio 1814, art. 7, chiunque vorrà transitare da una provincia all'altra dei Regii Stati, dovrà essere munito di un certificato di buona condotta da spedirsi dall'autorità di politica e polizia.

Chiunque passando da una provincia all'altra fosse trovato senza il prescritto certificato, sarà sottoposto a tre giorni di arresto.

Art. 8. Nessuno potrà uscire dai Regii Stati se non sarà provvisto di passaporto dalla Segreteria di Stato per gli affari esteri ovvero dai governatori o comandanti delle città e provincie.

I contravventori andranno soggetti alla pena pecuniaria di 50 scudi di Savoia.

Per ottenere passaporto, il richiedente deve far constare della buona sua condotta mediante certificato dell'autorità politica del luogo di suo domicilio, la quale deve andare molto guardinga nel farne la spedizione.

Non si spediscono passaporti 1° ai mi-

nori, se non in quanto che producono il consenso dei loro parenti o tutori. 2° Alle donne maritate senza la fede dell'annuenza del marito. 3° Ai contabili del pubblico erario che non sono muniti del permesso dei rispettivi loro capi d'uffizio. 4° Ai militari in ritiro, in disponibilità o in attivo servizio, se non esibiscono il congedo rilasciato nelle forme prescritte dai regolamenti per la milizia.

Abbenchè la facoltà di viaggiare sia di diritto comune, ciò non di meno essa è vincolata all'estero dalla volontà e dall'autorizzazione del potere costituito negli Stati che si ha intendimento di percorrere, il quale ha diritto di stabilire le guarentie coerenti ai concepiti timori, alle sue leggi, ai suoi costumi. Egli è per ciò che i passaporti rilasciati dall'autorità nazionale non sono validi sull'estera frontiera se non in quanto che vanno muniti del *vista* degli agenti diplomatici o consolari di residenza nel paese donde altri muove. Questi *vista* sono nell'interesse altrettanto fiscale che di polizia.

Lo straniero rimane sempre sotto la vigilanza dell'autorità, e il di lui passaporto può quando che sia essergli ritirato per legittime cause, con ordine di pronta partenza.

Agli indigenti sono rilasciati fogli di via mediante indennità di stazione in stazione; la qual cosa fa sì ch'essi si rendono non di rado girovaghi ora sotto un pretesto ora sotto l'altro, ad unico scopo di vivere alle spese dell'indennità e della questua.

A tenore del Codice penale art. 366, « Chiunque formi un passaporto falso o falsifichi un passaporto vero, sarà punito col carcere non minore di un anno.

« Colui che farà uso di detti passaporti sapendo che sono falsi o falsificati, incorrerà nella stessa pena del carcere estensibile ad un anno. »

367. « Chiunque si dà falso cognome o false qualità in un passaporto, oppure concorre come testimonio a far rilasciare un passaporto di questo genere, sarà punito col carcere non minore di un mese. »

368. « Sarà punito colla stessa pena chiunque farà dolosamente uso del passaporto di un altro, comunque regolarmente spedito, e non alterato in alcuna delle sue parti o forme. »

369. « L'uffiziale pubblico che rilascia un passaporto a persona a lui incognita, senza che due testimonii da esso conosciuti ne attestino il nome, cognome e la qualità, sarà punito col carcere e con multa a seconda dei casi.

« Qualora il passaporto sia stato rilasciato sotto denominazioni o qualità false conosciute dall'uffiziale pubblico per tali, sarà questo punito colla relegazione. »

370. « Le disposizioni dei quattro precedenti articoli sono applicabili ai casi di falsificazione, di spedizione, ed all'uso dei *fogli di via*.

« Quando in conseguenza di reati relativi ai fogli di via sarà stata pagata dal R. erario al portatore dei medesimi una somma non dovuta, oltre la pena della relegazione o del carcere, è tenuto il colpevole a pagare una somma non minore del doppio e non maggiore del quadruplo di quella indebitamente pagata. »

371. « Gli albergatori e locandieri che scientemente scriveranno sui loro registri sotto designazioni false o supposte le persone alloggiate, saranno puniti col carcere estensibile a mesi tre. »

Chiamasi eziandio passaporto la specie di privilegio accordato dal potere sovrano per uscire e rientrare nello Stato, o per estrarne od introdurvi merci con sicurezza, o senza pagare i diritti di entrata e di uscita, o per esportare merci riputate in contrabbando o tenute come tali dalle tariffe, o di navigare in certi mari proibiti, o di entrare in un porto in tempo di guerra, benchè soggetto alla potenza nemica.

Il passaporto è non di rado confuso col

congedo e col passavanti, sebbene, come si potrà scorgere dalle rispettive sigle, passi fra loro una sensibile differenza (*v.* Passeggiere).

PASSAVANTI. Bolletta rilasciata dagli uffizii delle dogane o delle gabelle accensate per agevolare la libera circolazione sulla linea di frontiera, o nell'interno, con fede di avere pagati i diritti doganali o di gabella.

Queste bollette o polizze indicano l'ora ed il luogo della partenza, quello di destinazione, la qualità, quantità, peso, misura o numero delle derrate e merci, e determinano il tempo e la strada che dovrà essere percorsa.

L'esibizione della polizza è obbligatoria verso gl'impiegati e preposti alle dogane che la richiederanno per via.

Il passavanti doganale ha il doppio intento: 1° di assicurare il trasporto delle merci da un punto all'altro dello Stato, percorrendo il territorio estero allora quando vanno esse sottoposte soltanto al diritto d'importazione;

2° D'impedire ogni abuso e frode nella circolazione sulla linea doganale di oggetti la di cui esportazione è proibita.

Chiamasi inoltre passavanti quella carta di cui, in virtù dell'art. 65 delle LL. PP. 13 gennaio 1827, i bastimenti di commercio, autorizzati a inalberare la R. bandiera, dovevano essere muniti onde potere liberamente navigare ed entrare nei porti, e che veniva spedito dal primo Presidente dell'Ammiragliato. L'obbligo però di riportare il passavanti fu abrogato dalle RR. PP. 3 agosto 1841, le quali ridussero le carte di bordo alle patenti di nazionalità, al ruolo di equipaggio dei passeggieri e al passaporto marittimo (*v.* Carte di navigazione, Dogane, Navigazione).

PASSEGGIERE. Lo stesso che viandante. La voce passeggiere si applica però in modo più speciale agli individui che viaggiano a bordo di un bastimento della marina reale o mercantile, a vele o a vapore.

Le condizioni del passaggio devono essere stabilite in iscritto mediante una polizza che viene consegnata al passeggiere, nella quale è dichiarato il posto che dovrà occupare, il prezzo sborsato, l'ora della partenza, il luogo della destinazione, la specifica del bagaglio e delle merci consegnate ecc.

Nessuno può essere ammesso a bordo se non fa fede del passaporto rilasciato dall'autorità del paese di partenza, e rivestito delle firme necessarie per il luogo di destinazione.

Il passeggiere è in obbligo di uniformarsi alle discipline prescritte a bordo, e di obbedire alle ingiunzioni del capitano per la conservazione del buon ordine.

Il capitano ha sopra di lui, per i delitti che venisse a commettere, la stessa autorità che esercita sulle persone del suo equipaggio.

Il passeggiere farà riconoscere le sue merci, e consegnerà un doppio dell'atto di ricognizione al console, ed in mancanza di lui, ad uno dei negozianti notabili della sua nazione; e ciò in previsione della frode che potrebbe essere commessa, facendo per via, in caso di sinistro, la dichiarazione di oggetti che non furono realmente caricati per esigerne il prezzo dalle compagnie di assicurazione.

Se il passeggiere rimane ferito combattendo o lavorando a bordo per la salvezza comune, le spese della di lui guarigione sono messe in computo delle avarie collettive.

I viveri venendo a mancare a bordo, il capitano può prevalersi di quelli che fossero per avventura ritenuti dai passeggieri, previo avviso delle persone più influenti del bastimento, e mediante pagamento del prezzo. Si procede nella ragione inversa se il passeggiere prova egli stesso difetto di viveri, e il capitano non ne ha penuria.

Se in seguito ad un naufragio, i passeggieri sono costretti a far ritorno al punto di partenza, non è da essi dovuto il prezzo del nolo proporzionato alla strada percorsa.

Se invece la partenza del bastimento è ritardata d'ordine superiore, e ciò malgrado il passeggiere volesse partire con un altro mezzo di trasporto, non ha egli diritto ad alcun rimborso relativamente al prezzo del nolo primitivo.

L'intiero nolo deve pure essere pagato se il passeggiere muore per via: non è dovuto verun aumento per rapporto agli infanti nati a bordo nel decorso del viaggio.

Meno il caso in cui il mal di mare fosse tale che il passeggiere corresse pericolo della vita, il capitano non può essere costretto a sbarcare in un porto diverso da quello della sua destinazione.

Lo sbarco deve aver luogo nell' interesse della comune salvezza ogni qual volta siavi a bordo una persona infetta da qualche malattia contagiosa.

Gli assicuratori rispondono di tutti i fatti dei passeggieri.

I passeggieri, siano o non siano inclusi nel carico, devono contribuire nell'avaria comune (*v.* Avaria, Capitano, Contributo).

PASSIVO. Nella tecnologia commerciale è il contrapposto di attivo, e rappresenta il complesso delle spese, degli oneri, dei debiti, in una parola delle obbligazioni di un commerciante, di una società, di uno stabilimento industriale, di un fallimento.

L'attivo per lo contrario comprende le azioni, i crediti, i beni e tutti e due costituiscono lo stato di qualsiasi patrimonio. In special modo però accade ai commercianti di porre in confronto l'attivo ed il passivo, avendo essi per lo più tutte le sostanze loro mobilizzate, le quali sono perciò soggette ai rischi di una incessante circolazione, e di un continuo avvicendamento di dare e di avere, ossia di debito e di credito.

In genere le parole attivo e passivo non hanno per se stesse verun significato favorevole nè sfavorevole, e altro non fanno che esprimere un fatto.

Può un commerciante possedere un considerevole attivo, e trovarsi ciò nondimeno in mali affari, ed all'opposto presentare un passivo enorme, e mantenersi tuttavia in buon credito; imperciocchè soltanto la bilancia, ossia la prevalenza dell'uno sull'altro è il segno verace della prospera, o dell'avversa fortuna.

Accade però talvolta che questo risultato si rende fino ad un certo segno apparente, come a cagion di esempio quando i valori acquistati non sono riscossi nè assicurati, nel mentre che i debiti sono certi ed in mora; la qual cosa denota per lo meno leggerezza ed imprevidenza.

Egli è perciò che l'art. 17 del Codice di commercio prescrive l'obbligo a ogni commerciante di tenere un libro giornale che presenti giorno per giorno lo stato del suo attivo o passivo, le operazioni del suo commercio, le negoziazioni, accettazioni e girate, e generalmente tutto quanto riceve e paga per qualsivoglia titolo. Ed al seguente art. 18 è imposto l'obbligo di fare ogni anno l'inventario, che, contenendo l'intiero dare ed avere, opportunamente provi al negoziante il vero rapporto tra il suo attivo e passivo (*v.* Attivo, Fallimento, Liquidazione).

PATENTE. Questa voce ha varii significati secondo che si applica all'ordine politico, alla marineria, al regime finanziere.

Nell'ordine politico si chiamano patenti le lettere, che munite del sigillo reale, fanno manifesti i sovrani voleri.

Nel linguaggio marittimo la patente ha tratto ai passaporti e ai certificati di sanità rilasciati nei porti di mare alle navi che muovonsi alla partenza. La patente è netta se la nave procede da un paese in stato

di sanità; in difetto la patente dicesi *tocca* o *brutta*.

Per rapporto al regime finanziere la patente è il titolo in virtù del quale in varie parti di Europa, a talchè in Francia, in Austria, in Russia è conceduta la facoltà di esercire un' arte, un'industria, un commercio, una professione qualunque, mediante una finanza a carico del concessionario.

Le basi sulle quali è fondato il diritto di patenti variano a misura del regime finanziere dei varii Stati.

In Francia le patenti costituiscono un tributo di quotità fisso e proporzionale.

Il primo è coordinato alla natura dell'industria esercita, dietro una tariffa nella quale sono registrate tutte le professioni che sono sottoposte a una tassa ragguagliata alla popolazione del luogo di esercizio.

Il secondo è determinato dalla presunta estensione dei negozi del patentato sulla base del fitto dei suoi fondachi, botteghe, manifatture, e case di abitazione.

Se lo stesso concessionario esercisce ad un tempo varie professioni, il diritto di patente è dovuto in ragione di quella che trae seco il diritto maggiore.

Chi è munito di patente può esercire su tutti i punti dello Stato, pagando il diritto fisso nel luogo dove esso è maggiore, e il proporzionale in tutti i luoghi dove sono situati gli stabilimenti rispettivi.

Le patenti sono personali, epperciò ogni socio di un negozio deve esserne provvisto, ad eccezione dei soci in accomandita e anonimi.

Se il marito e la moglie eserciscono separatamente, vanno soggetti ciascuno a un diritto di patente personale.

Sono esenti dal diritto di patente i funzionari ed uffiziali pubblici, gli avvocati, i procuratori, i coltivatori dei beni, le persone salariate che lavorano per conto altrui, gli artisti, i mastri di posta, le levatrici, i merciaiuoli ambulanti, i ciabattini, i rivendugliolì, e simili.

Nessun atto relativamente all'esercizio di una professione può esser introdotto in giustizia senza che si faccia fede contemporaneamente delle ottenute patenti, e del pagamento dei relativi diritti.

Nel Regno-Unito l'industria manufatturiera già essendo gravata della tassa dell'*excise* furono sottoposte al diritto di patente quelle professioni soltanto dalle quali la legge giudicò necessario di esigere speciali guarentie a favore sì della società che del fisco. Entrano in questo novero i banchieri, gli avvocati, i causidici, i procuratori, i notai, i pubblici stimatori, li speziali ecc.

Nei Regii Stati tengono luogo fino ad un certo segno del diritto di patente i così detti *cotizzi* ossiano tasse imposte sul gioatico e sulle arti e mestieri, la di cui quota non può, in virtù del R. Biglietto 31 maggio 1732, eccedere lire 15, non compreso l'aumento monetale.

In Austria le professioni sono distinte in quattro categorie. 1° Dei manufatturieri e fabbricanti. 2° Dei commercianti e mercanti. 3° Delle arti e dei mestieri. 4° Delle professioni che mediante locazione di opere e corrispondente salario mettono a disposizione del pubblico ossia oggetti di utilità, ossia servigi personali per cui richiedesi un certo grado di maestria e cognizioni speciali. Si ritengono in questo novero gli institutori delle case di educazione, i maestri di scienze ed arti liberali, gli avvocati, i notai, i sensali, gli agenti di cambio e gli altri mediatori, gli impresari dei trasporti e di vetture pubbliche. Si tace dei procuratori alle liti perchè la procedura austriaca non ne riconosce uffizialmente il privilegiato ministero.

La tassa è prelevata in Austria a norma delle relative professioni, epperciò per quanto concerne alle manifatture, alle industrie, ai mestieri e alle locazioni di opere

ę di servigi, la riscossione hn luogo in ragione composta del valore e della facilità di smercio dei manufatti e dell'attività dello stabilimento, eioè in proporzione del numero dei telai in esercizio e degli operai impiegati.

Relativamente ai commercianti si ritiene per base il capitale esposto in commercio; finalmente in ordiue alle altre professioni si ha riguardo al prezzo domandato pei rispettivi servigi personali e manuali.

Nessnn contribuente può esercirc la sua industria o professione se non fa fede di aver pnssati i debiti uffizi presso l'autorità finanziera.

A tenore di questo sistema non basta sapere a quale categoria appartiene il contribuente e la popolazione del luogo dove esercisce, ma ogni eategoria essendo inoltre suddivisa in classi a prorata del reddito presunto ehe deve fruttare al contribuente il mestiere o la professione esereita, avviene ehe l'applicazione della legge riesee più diffieile e eomplicata, sebbene in massima più equitativa.

Il governo di Prussia ha sperimentato di riparare all'uno e all'altro degli inconvenienti sopra accennnti, imperciocchè, dopo di aver divise le professioni in otto categorie e i luoghi in quattro divisioni a prorata di popolazione, stabilì un termine medio d'imposte dn pagarsi da ogni categoria e divisione, lasciando ehe i pubbliei ne facciano poi la suddivisione a misura delle forze dei rispettivi contribuenti.

Dalle premesse eose si raecoglie essere la tassa delle patenti strettamente eollegata eon la questione soeiale e di eeonomia politiea delle corporazioni messe in conflitto con la libertà industriale. Dal lato di questa libertà sta l'esempio della Prussia, dove l'industria fece così straordinarii progressi dopo ehe prevalse il sistema della libera concorrenza; la pratica esperienza la quale dimostra che il mal seme dei cattivi eapi-mastri è dovuta al regime delle patenti che esime dalla tassa tutti quelli che lavorano mediante l'opera di un solo garzone e di un apprendizzo. Dal lato delle corporazioni si verifiea il fatto dei progressi della miseria e della demoralizzazione fra le classi industriali, l'isolamento in ehe trovansi gl'individui ehe ne fanno parte, abbandonati al disordine ed all'imprevidenza, senza appoggio, senza verun punto di riferimento, di soccorso e di sostegno nei loro bisogni, la facilità dei matrimonii imprudenti, e la tendenza di volerla far da padroni quando si è appena mediocre garzone.

Comunque siasi però, essendo eosa non scevra di pericoli il far rivivere le corporazioni, fia più prudente consiglio di limitarsi a regolare il tributo delle patenti in modo ehe tutte le professioni ne siano equabilmente colpite.

Oltre il preaccennato conflitto tra il regime delle corporazioni e della libera concorrenza, il tributo delle patenti ha ineontrato fautori ed avversarii per rapporto alla sua essenza.

Allegano questi ultimi, che sottoposti i eommercianti e i professionisti al pari degli altri cittadini ai earichi soeiali mediante i diritti di bollo, di protesto, di multa ecc., a cui soggiaeeiono i capitali posti in eircolazione sotto forma di valori di mercimonio ehe ripetutamente si rinnovano nel decorso dell'anno, pugna contro le leggi della giustizia distributiva di onerarli per sopra mercato di una tassa speeiale ed eceezionale; ehe se il pubblico erario abbisogna di maggiori introiti, fia per lo migliore di provvederli aumentando i diritti di emolumento, anzichè eolpire il lavoro il quale è per la massima parte degli operai l'unico mezzo della loro sussistenza; ehe questo tributo presenta inoltre gravi inconvenienti nel farne il riparto, dappoichè esso è fondato sopra presunzioni per lo più fuggitive e di semplice apparenza relativamente al diritto fisso, ma

più specialmente ancora in ordine al diritto proporzionale; essendo cosa non soggetta a controversia, che nella proporzione stessa con cui si fa più viva la concorrenza e aumenta il lusso e con esso le spese di abitazione, diminuiscono i lucri: che ciò posto meno razionale si presenta il sistema di far soggiacere questo lusso a un diritto proporzionale di patente, nel mentre che già trovasi vincolato alla tassa mobiliare, e ciò contro la massima *non bis in idem*.

Avvi di più che il diritto di patente facendo ostacolo alla diffusione delle industrie nei Comuni rurali, dove tornerebbero utilissime, sono esse costrette di rimanersi agglomerate nelle grandi città in cui riescono pressochè una calamità pubblica e privata. Si soggiunge per ultimo che la legge dovendo essere eguale per tutti, sia quando punisce come quando protegge, non si vede ragione perchè si faccia eccezione e riserva relativamente ad alcune professioni quali sono quelle degli avvocati, dei medici, degli artisti.

I fautori del diritto di patenti stanno colla sentenza, che nessun corpo sociale può vivere senza mezzi adeguati alle spese indispensabili pella sua conservazione non solo, ma ben anco per il suo progressivo incremento, vale a dire senza tributi, che ben lungi di riuscire un peso senza corrispettivo, sono invece diretti al mantenimento della pubblica sicurezza, dell'indipendenza nazionale, della ricchezza e della prosperità del corpo sociale; nel conseguimento dei quali benefizii il commercio e l'industria sono più ch'altri mai interessati, imperciocchè i valori che producono essendo mobiliari, l'esistenza loro viene più facilmente compromessa all'evenienza di politiche peripezie e semprechè l'amministrazione non possiede mezzi corrispondenti all'azione che deve imprimere in tutte le parti del pubblico servizio.

Le contribuzioni essendo pertanto necessarie, è saviezza di governo di scegliere di preferenza quelle che gravitano meno sensibilmente sul contribuenti; quali sono appunto i diritti sulle merci, perchè colui che li paga sa di non soggiacere che ad una anticipazione di cui si rimborsa, eziandio con usura, alla spicciolata, senza che il compratore se ne avvegga, essendochè il tributo per esso si confonde col prezzo della cosa e il venditore ne comprende l'ammontare nelle sue fatture.

Non si dissimula che quello delle patenti essendo un tributo di quotità, non va esente da inconvenienti, ma questi crescerebbero a dismisura qualora far se ne volesse un tributo di ripartizione, il quale mancando di base andrebbe soggetto all'arbitrio e alle inquisizioni dei ripartitori sempre malvise, ma incomportabili nelle cose d'industria e di commercio, motivo per cui i contribuenti preferiranno sempre le prescrizioni di una legge fissa e comune a fronte di qualche ineguaglianza nell'assegnamento delle quote rispettive.

Il genere di professione non potendo somministrare la giusta misura dei benefizii che ne ritrae l'esercente, si dovrà prendere eziandio per norma la popolazione, per la ragione che la clientela aumentando in proporzione degli affari, i lucri anche minimi compongono in fin d'anno somme considerevoli col loro avvicendarsi.

È inoltre fuori di ogni contrasto che l'avviamento prende norma dal luogo dove la professione viene esercita, il qual terzo elemento non può fare giusto peso nella bilancia che mediante un diritto proporzionale al valore di locazione delle officine; ma siccome industrie molto lucrose ponno essere esercite in assai circoscritti confini, mentre altre di molto minor conto abbisognano di spaziosi fabbricati, è necessità di fare entrare a calcolo eziandio le case di abitazione, il di cui valore locativo rappresenta fino ad un certo segno l'agiatezza del fittabile.

Sul punto se tutte le professioni indi-

stintamente, oppure quelle soltanto che non esigono studi preliminari, e per conseguenza spese scolastiche ed universitarie, debbono andar sottoposte al diritto di patente, e se nemmeno sia da esimerne i funzionarii e gli uffiziali pubblici, giova riflettere che gli avvocati, i causidici, i medici, i chirurghi, oltre alle somme che fu loro giuoco-forza di spendere per progredire negli studii, già corrisposero nel conferimento dei gradi una finanza equivalente in capitale e interessi alla patente di cui sono gravati gli industriali che solo abbisognano di un apprendizzaggio manuale, e che percepiscono un frutto delle loro fatiche quasi nei primi anni dell'adolescenza.

Per ciò che concerne ai funzionarii, il diritto di patente sarebbe l'equipollente di un prelevamento sull'ammontare dei loro stipendii, vale a dire che verrebbe tolto loro in parte da una mano ciò che percepiscono dall'altra; e relativamente ai pubblici uffiziali, notai, agenti di cambio, sensali, uscieri, stimatori ecc. la privativa dell'esercizio dei loro uffizi già trovasi vincolata al pagamento di una finanza o di prima investitura, o di successiva trasmissione.

In vista delle premesse eccezioni vorrebbero alcuni economisti, che invece di contemplare soltanto le arti ed i mestieri, il tributo delle patenti rappresentasse un diritto di esercizio che il potere sovrano concede a coloro che consacrano l'opera loro al servizio del pubblico mediante il corrispettivo di un onorario, di un salario, di una mercede o di un lucro di mercimonio; un quale divisamento è raccomandato alle regole di buon governo, che consigliano di vincolare l'azione sociale all'osservanza di certe tutelari discipline senza delle quali facilmente l'uso degenera in abuso, l'ordine nella confusione e nell'anarchia.

Dovendosi poi evitare lo scoglio dell'alienazione dei pubblici uffizi che tante perturbazioni e disordini trasse seco in tempi non ancora remoti, e perchè il professionista inetto o di mala fede non si faccia a compromettere il credito nell'interno od all'estero, quel diritto di esercizio dovrà essere annuale ed incorrere la decadenza ogni volta che il concessionario non potrà rappresentarne il titolo nè la quietanza di pagamento della relativa finanza.

Nel conflitto delle prenarrate teorie, una nuova legge sul tributo delle patenti fu testè fatta di pubblica ragione in Francia, fondata sulle basi della quotità, delle categorie, delle classi, de' diritti fissi e proporzionali a prorata della popolazione e della natura delle arti e dei mestieri eserciti; nei di cui particolari noi per altro non crediamo di dover penetrare, dappoichè come più sopra si è accennato, il tributo di cui si tratta è rappresentato nei Regii Stati dai cotizzi di poco momento che si pagano in sollievo delle spese locali, motivo per cui si renderebbe per lo meno intempestiva ogni ulterior digressione (*v.* Tributi).

PATRIA POTESTA'. È l'autorità che i genitori esercitano sopra i figli e sui loro beni.

La paternità legittima e naturale è la base della patria potestà, la quale in parte è conferita dalla legge naturale, e in parte dalla civile.

« La patria potestà (meramente civile) cessa non solo per la morte o per le condanne giudiziali alle quali la legge ne ha annessa la perdita, ma altresì per l'assenza dichiarata del padre e durante la medesima, e per l'emancipazione » (237 del Codice civile).

Il nostro Codice presenta in ordine alla patria potestà una notevole differenza da quello di Napoleone, essendochè questo dispone (art. 372), che il figlio rimane sotto l'autorità del padre *sino alla maggiorità o all'emancipazione*; il primo invece deter-

mina (art. 211), che sono (i figli) sotto l'autorità del padre *sino all'emancipazione*, e per conseguenza astrazione fatta dalla maggiore età.

Avvi di più che l'art. 384 del Codice Napoleone limita all'età di 18 anni compiti o all'emancipazione l'usufrutto del padre dei beni dei di lui figli, nel mentre che l'art. 224 del Codice dei Regii Stati dichiara che il padre ha sopra i beni avventizii del figlio costituito sotto la sua podestà il diritto di usufrutto sino a che questi sia giunto all'età d'anni trenta compiti.

Per beni avventizii lo stesso articolo specifica quelli che provengono al figlio per successione intestata o testamentaria, per legato o per donazione, ed a qualunque altro titolo lucrativo.

L'art. 225 restringe tale usufrutto all'età d'anni 25 nel caso di matrimonio contratto dal figlio col consenso del padre.

L'osservata differenza è molto grave ed importante relativamente alla giurisprudenza commerciale, essendochè la doppia condizione di maggiore, e di figlio di famiglia nel tempo stesso, sotto la paterna potestà, potrebbe essere feconda di molti mali nella mercatura, se la legge non vi provvedesse.

Ed a tale riguardo non basta che l'individuo soggetto alla patria potestà si abbia come padre di famiglia riguardo alle obbligazioni contratte in fatto di commercio, perciocchè le medesime non sono mai tanto specifiche che non possano lasciare dei dubbii sulla loro qualità commerciale, motivo per cui il figlio di famiglia per sostenere il suo commercio, farà o cercherà di fare le operazioni possibili, e darà alle non commerciali il colore di atti di commercio onde poterne conchiudere; quando poi accaderà il fallimento, pretenderà di provare che hanno esse un'indole ben diversa onde sottrarre così una parte del patrimonio alle azioni commerciali dei creditori, per cui nascerà un sistema continuo di collusione, di dubbiezza, di mala fede.

Egli è per questo motivo che il Codice di commercio dei Regii Stati dichiara all'art. 5 che « I figli di famiglia, maggiori d'età, esercenti il commercio, saranno considerati quai padri di famiglia « in tutto ciò che riguarda il loro commercio.

« Cesserà quanto ad essi la proibizione « di prendere a mutuo, di cui all'art. 1919 « del Codice civile.

« Il padre non potrà in forza della patria podestà esperire, in pregiudizio dei « creditori, di alcun diritto di usufrutto « sugli effetti mobili posti nel commercio; « non potrà neppure esperirne sopra gli « altri effetti mobili già pervenuti o che « pervenissero in appresso al figlio per « qualsiasi titolo o causa, a meno che il « padre avesse fatta espressa protesta in « contrario, con atto da registrarsi nella « Segreteria, e da essere e rimanere affisso « nella sala del Tribunale di Commercio.

« La protesta non produrrà effetto che « dal giorno in cui sarà stata affissa. »

Il disposto dall'antecedente articolo è una deroga in *parte qua* al diritto civile, ma dessa è richiesta dalla condizione affatto eccezionale dell'azione commerciale, la quale non può ammettere nè l'emancipazione tacita, nè la distinzione dei peculii. (*v.* Atti di commercio, Commerciante, Emancipazione, Minore).

PATROCINANTI DI COMMERCIO. Il ministero dei procuratori essendo proibito avanti i tribunali di commercio, ne segue che le parti vi devono comparire personalmente o col mezzo di persone investite di speciali poteri.

In vista però della moltiplicità delle contestazioni le quali abbisognano di una pronta spedizione, epperciò dell'intervento di persone pratiche nella procedura commerciale, presero stato in Francia i così detti *agréés* ossiano patrocinanti, fa-

cienti professione abitnale di difendere le cause di commercio.

Essi però non sono autorizzati a patrocinarle per il solo fatto che tengono nelle loro mani le carte che interessano la causa di nna delle parti. I poteri a quest'uopo esser denno compartiti in iscritto, oppure constare per sentenza del tribunale di commercio.

Le procedure fatte con questi *agréés* sono riputate contraddittorie, per modo che, se dopo di essere comparsi a una udienza cessassero di ulteriormente intervenirvi, le sentenze profferite in loro assenza non sarebbero considerate contumaciali per difetto di comparizione.

I patrocinanti di commercio non vanno sottoposti a cauzione, e possono essere contromandati, ma non ricusati dal tribunale, se prima non ha tolto loro il sno gradimento.

Fra i patrocinanti di commercio ed i procuratori vi passa la differenza che questi sono ufficiali pnbblici, e che il loro ministerio è obbligatorio nel procedimento delle cause civili, invece che quello dei primi è soltanto facoltativo, ond'è che i patrocinanti non ottengono vantaggio dal loro esercizio se non in qnanto che rivaleggiano di zelo, di probità, di moderazione e di criterio; condizioni essenzialmente richieste per abbreviare il corso dei processi, e per diminuirne il numero e le spese.

Nella procedura del regno Lombardo Veneto chiunque può patrocinare la propria causa, e non si ha obbligo di ricorrere all'ufficio dei causidici, il che mediante, la definizione delle liti le più complicate non oltrepassa il termine di un anno (*v.* PROCEDURA).

PATRONE. Da padre o padrone, e denota l'uffizio di protettore.

In ordine alla marineria mercantile, il patrone è il comandante di scialuppa e di altri piccoli bastimenti.

Il servizio dei patroni ha molte parti comnni con quello dei capitani, e dal regolamento 13 gennaio 1827 per la mariua mercantile si raccoglie quanto segue:

Art. 24. I patroni sono di prima e di seconda classe.

28. Niuno potrà essere inscritto come capitano o patrone se non presenterà le patenti stategli accordate.

66. Niuno potrà comandare un legno di commercio con regia bandiera se non è munito di una patente di capitano o patrone.

75. La navigazione dei bastimenti comandati dai patroni di prima classe sarà quella del piccolo cabotaggio, la quale si estenderà a tutte le coste europee del Mediterraneo, dallo stretto di Gibilterra sino al golfo di Venezia, ed alle isole di Elba, Corsica, Sardegna, Sicilia, Malta ed isole Baleari. Non potranno i patroni comandar alcun legno eccedente la portata di cento tonnellate.

77. La navigazione dei bastimenti di seconda classe si estenderà a tutte le coste da Roma e Civitavecchia a Marsiglia inclusivamente.

202. Tutte le persone componenti l'equipaggio sono obbligate di obbedire al capitano o patrone il qnale deve mantenere l'ordine e la polizia snl proprio bastimento, mediante paterne ammonizioni e castighi disciplinari consistenti nella privazione del vino, e nell'arresto a bordo, o nella camera di prora. Il capitano o patrone è inoltre in dovere di assicurarsi della persona del sno eqnipaggio che avesse commesso qualche delitto, per consegnarla all'autorità competente.

204. I capitani e patroni dei bastimenti con regia bandiera i quali esercitassero il contrabbando in Stato estero, decadranno dalla sovrana protezione.

I capitani e patroni potranno inoltre essere destituiti ogni volta che siano stati condannati ad una pena afflittiva per un siffatto biasimevole traffico.

205. Non sarà lecito ad alcun capitano o patrone d' imbarcare sul bastimento sotto il suo comando armi o munizioni da guerra che non siano descritte nel ruolo di equipaggio dall'autorità che glielo ha rilasciato.

Non potrà farsi alcun aumento tanto in detti oggetti, quanto negli uomini dell'equipaggio senza licenza per iscritto dei consoli di marina, se trovisi nei Regii Stati, e dei regii uffiziali consolari se trovisi all'estero, e in difetto dell'autorità locale o dell'ufficio consolare di una Potenza amica.

210. Quando i capitani o patroni dei legni mercantili ancorati all' estero fossero diretti allo Stato, sarà loro dovere, ricevendone l'ordine dai regii uffiziali consolari, di dare imbarco ai delinquenti o persone sospette, le quali dovranno dai medesimi essere ben custodite, onde evitare la loro fuga. Ne faranno quindi la consegna ai consoli o vice-consoli di marina del luogo dove approderanno.

216. Quando a bordo di un bastimento nazionale nascerà qualche individuo, sarà prima cura del capitano o patrone di adempiere ai doveri di religione, indi sarà fatta nota di tale avvenimento sul giornale, ed il capitano o patrone estenderà, o farà compilare nelle 24 ore un preciso verbale esprimente la data e l'ora della nascita, il sesso del neonato, il nome del padre e della madre, il loro domicilio e professione; e ciò in presenza del padre, qualora si trovi sul legno, e di due testimonii presi fra la gente dell' equipaggio, e renderà conto del tutto all'autorità marittima del primo approdo, nelle di cui mani depositerà il processo verbale suddetto.

265. I capitani, patroni, marinari ed operai, che non trovandosi in attivo servizio della regia marina militare rimanessero storpi, ovvero mutilati, in conseguenza di ferita riportata nella difesa e nel servizio del proprio bastimento e del littorale marittimo dello Stato, saranno ammessi a godere di una pensione o gratificazione proporzionata al merito, alle circostanze ed alla situazione dell' individuo secondochè verrà fissato dall'ammiragliato.

Altre LL. PP. emanate sotto la stessa data 13 gennaio 1827, concernenti le leggi penali per la marina mercantile, stabiliscono:

Art. 13. Il patrone di un bastimento da pesca il quale oltrepassasse i limiti prescritti dalla licenza rilasciatagli, o la eseguisse durante la notte presso i forti e le batterie della costa e nell'interno o bocche dei porti senza averne ottenuto il permesso dai rispettivi comandanti, o che si portasse senza autorizzazione ad intraprendere la medesima in estero dominio, incorrerà in una multa non minore di lire 50.

30. I capitani e patroni sono obbligati di denunziare i disertori agli amministratori di marina, se la diserzione sia seguita nei Regii Stati, ed ai regii uffiziali consolari se sia seguita in paese estero, sotto pena di pagare ai disertori il loro salario, ed alla cassa degli invalidi una ugual somma, oltre una multa di lire 150 per cadun disertore.

I capitani o patroni che, fuori del caso di forza maggiore, abbandoneranno il bastimento affidato al loro comando, senza licenza dei proprietarii del medesimo o dell'amministratore di marina e regio uffiziale consolare all'estero, saranno riputati disertori.

Se il fatto sia seguito nei Regii Stati, il colpevole incorrerà nella prigionia, estensibile da tre mesi ad un anno, e se il delitto sia seguito all'estero, la pena sarà della galera, estensibile da un anno sino a sei.

35. Saranno pure dichiarati disertori i capitani e patroni che navigheranno sui bastimenti di bandiera estera, e che si assenteranno dai Regii Stati senza licenza

degli amministratori di marina, o che spirata l'ottennta licenza non rientreranno al loro domicilio.

La pena è la destituzione e la prigionia estensibile da trenta giorni ad nn anno.

36 e 37. Il capitano o patrone che arruolerà nel suo equipaggio un iscritto disertato da un altro bastimento nazionale, o che avrà indotto nn individuo appartenente ad un altro bastimento nazionale, o che l'avrà ricoverato al suo bordo sapendo egli essere disertore, sarà condannato, nel primo caso ad una multa non minore di lire 50 e non eccedente le lire 200; e nel secondo sarà sospeso, ed eziandio secondo la gravità dei casi, condannato ad una pena uguale a quella incorsa dal disertore.

51. Tutti gli inscritti nelle matricole della gente di mare, capitani o patroni, devono ubbidienza agli amministratori di marina mercantile ed ai regii uffiziali consolari all'estero, e sono obbligati di eseguire quanto venga loro ordinato dai medesimi per vantaggio dei regii sudditi, per l'onore della regia bandiera, e pel bene del servizio marittimo, sotto le stesse pene inflitte pei delitti d'insubordinazione commessi contro il proprio capitano dalla gente dell'equipaggio.

52. Il capitano o patrone di nn bastimento mercantile il quale, essendo carico di truppe, munizioni da guerra, od effetti o generi regii, abbandonerà la scorta senza esservi forzato dal tempo, sarà condannato alla pena della galera estensibile da tre anni a dieci.

Se il bastimento sia perduto dopo di aver abbandonato la scorta, la pena della galera potrà estendersi sino a venti anni, e sarà di morte se risulti che il capitano o patrone abbia dato il bastimento volontariamente in mano al nemico.

54. Il capitano o patrone di un legno mercantile o chi ne fa le veci, che essendo in mare chiamato all' ubbidienza da un legno da guerra, il quale non sia nemico, non ubbidirà, sarà punito con una pena corporale estensibile a sei mesi di prigionia: in caso di recidiva la pena sarà duplicata, ed il colpevole potrà essere destituito o sospeso.

73. Il capitano o patrone di un bastimento arrenato che navigherà colle carte o spedizioni di bordo rilasciate da due o più Stati o Potenze diverse, sarà condannato alla galera perpetua.

87 e 88. Qualunque capitano o patrone, comandante o pilota di un bastimento di commercio, il quale volontariamente e con intenzione dolosa lo farà investire, naufragare o perdere in qualunque modo, oppure dolosamente lo distornerà a suo vantaggio, sarà pnnito nel primo caso colla morte, e nel secondo colla galera non minore di dieci anni ed estensibile alla galera perpetua.

90. La pena non sarà minore di anni tre di prigionia, e potrà estendersi sino a dieci anni di galera, contro il capitano, patrone od altro comandante il quale con intenzione dolosa e senza necessità prenderà delle somme sul corpo od attrezzi del bastimento, darà in pegno, ovvero venderà delle merci od altro del carico o del bastimento, ovvero descriverà nei suoi conti ed in suo vantaggio delle avarie o delle spese supposte, o venderà il bastimento ad esso affidato senza autorizzazione dei proprietarii, o senza che il medesimo si trovi in caso di innavigabilità constatato e procederà allo scaricamento di tutto o parte delle mercanzie prima di aver fatto il suo rapporto secondo il prescritto delle leggi marittime de'Regii Stati.

91. Il furto delle cose spettanti al bastimento, al carico od alle persone imbarcate sul medesimo commesso a bordo dei bastimenti con regia bandiera dal capitano, patrone od altro comandante, sarà punito colla pena di tre anni di galera, estensibile sino alla morte qualora il delitto sia stato preceduto od accompagnato da ferite, violenze o minaccie di morte.

95. Il capitano, patrone od altro comandante il quale scriverà o fabbricherà una polizza di carico falsa, o ne falsificherà una vera, o sostituirà degli ordini falsi a quelli ricevuti dai suoi committenti, ovvero scriverà o farà scrivere nel suo giornale delle falsità, o commetterà o farà commettere qualche alterazione o falsificazione sul suo giornale o nelle carte di bordo del suo bastimento, o commetterà o farà commettere qualche alterazione o falsità in un atto pubblico, relativo agli affari del bastimento ed alla navigazione del medesimo non preveduta specialmente, sarà condannato alla galera non minore di anni cinque, ed estensibile sino alla morte.

97. I capitani e patroni dei bastimenti che senza una speciale autorizzazione navigheranno essendo mancanti di alcuna delle carte di bordo, prescritte dall'art. 63 del regolamento per la marina mercantile, incorreranno nella multa non minore di ll.500, ed estensibile sino a lire 6/m., ed in una pena corporale non minore di giorni trenta di prigionia, ed estensibile sino a sei anni.

100. È proibito a qualunque capitano o patrone di far alcun traffico di qualche carta di bordo, nè impiegarla in qualsiasi modo per far navigare e coprire un altro bastimento già munito di patenti di nazionalità, fuori quello pel quale sono state rilasciate, sotto pena di una multa non minore di lire 500, che potrà estendersi a lire 2/m, e di una prigionia non minore di mesi sei ed estensibile ad anni tre, oltre la destituzione.

La pena pecuniaria sarà di lire 1500 e potrà estendersi sino a lire 10/m. e la pena corporale sarà di galera estensibile da anni tre a dieci se la carta di bordo sia stata impiegata a far navigare o coprire un bastimento che non sia munito di patente di nazionalità regia, e sia munito di bandiera estera.

105. Il capitano o patrone che avrà imbarcato delle armi o munizioni da guerra non descritte sul suo ruolo d'equipaggio, o che senza la necessaria licenza avrà fatto qualche aumento sia in detti oggetti sia negli uomini dell'equipaggio, sarà punito con una pena pecuniaria non minore di L. 200 ed estensibile sino a L. 6000, e qualora risulti che l'aumento di armi, munizioni o dell'equipaggio fosse diretto a facilitare una operazione delittuosa, od un contrabbando, potrà anche essere destituito e condannato ad una prigionia estensibile a tre anni.

106. I capitani o patroni che per negligenza o per aver caricato il loro bastimento oltre la naturale sua portata, senza però che vi concorra alcun dolo, lo avessero posto in pericolo, saranno condannati ad una pena corporale non minore di un mese di prigionia, e che non potrà eccedere mesi sei, ed anche sospesi o destituiti secondo la gravità delle circostanze ad arbitrio del Magistrato supremo dell'Ammiragliato. Se poi vi concorra dolo, il capitano o patrone sarà condannato alle pene prescritte contro la baratteria.

107. I capitani o patroni non dovranno abbandonare il proprio bastimento per qualunque pericolo, senza il parere dei principali uffiziali del bordo, ed il capitano o patrone dovrà sempre essere l'ultimo ad uscire dal bordo, salvando con sè le carte, merci ed effetti più preziosi, sotto pena di sospensione ed anche di destituzione ad arbitrio del Magistrato supremo dell'Ammiragliato.

108. I capitani o patroni nazionali che ritrovando nei porti o spiagge estere e lontane, ove non risiede alcun R. Uffiziale consolare, dei marinari sudditi naufragati, non li ricupereranno e riceveranno a bordo del loro bastimento, somministrando loro la necessaria assistenza ed il vitto come agli altri della loro gente, saranno sospesi o destituiti secondo la gravità del caso, e potranno inoltre essere condannati ad

nna pena corporale estensibile ad un anno di prigionia.

110. Il capitano o patrone che nelle 24 ore snsseguenti alla stipulazione delle convenzioni per l'arruolamento degli individui dell'equipaggio non avrà inserito o fatto inserire le medesime letteralmente nel giornale di bordo o non le avrà presentate all'amministrazione di marina od Uffiziale consolare per essere autenticate giusta il prescritto dell'art. 80 per la marina mercantile, incorrerà la multa di L. 50.

Sarà punito colla stessa pena il capitano o patrone che non rilascierà il congedo prescritto dall'art. 88 dello stesso regolamento.

111. Ogni capitano o patrone è in dovere di prestare tutto l'aiuto possibile a qualunque legno in pericolo tanto nazionale che estero, così in mare come nei porti, sotto pena di essere sospeso, ed eziandio destituito e privato della facoltà di poter comandare qualunque bastimento.

112. I capitani o patroni dei legni mercantili nazionali ancorati nell'estero e diretti per un punto dello Stato, i quali non ostante l'ordine ricevutone dagli Uffiziali R. consolari rifiutassero di dare imbarco a delinquenti o persone sospette, saranno puniti con una pena corporale estensibile sino ad un anno di prigionia: e se lasciassero fuggir le persone come sovra consegnate, la pena potrà essere aumentata fino a tre anni di galera, secondo le circostanze e la qualità degli individui consegnati.

113. Il capitano o patrone che avrà ommesso di uniformarsi alle regole prescritte dagli art. 212, 213 del Regolamento per la marina mercantile, sarà condannato ad una pena pecuniaria che non potrà essere minore di L. 50 nè eccedere L. 1500.

117. I capitani o patroni che rifiutassero di pagare i diritti consolari negli Stati in cui approderanno, saranno pnniti con una pena pecuniaria duplice del diritto defraudato.

118. Il capitano o patrone di un bastimento nazionale che ommetterà o ricuserà di fare nelle 24 ore dal suo arrivo, all'Amministrazione di marina locale, se approdi nello Stato, od all'Uffiziale consolare, se nell'estero, nn rapporto che enunzi il luogo e l'epoca della sua partenza, la navigazione tenuta, e tutti gli avvenimenti del suo viaggio, incorrerà in una multa di L. 25.

122. Il capitano o patrone che si permettesse di alterare la forma o le proporzioni delle bandiere da inalberarsi dai R. bastimenti mercantili, sarà punito con una multa di L. 50 e 15 giorni di prigionia estensibile sino ad un mese, senza pregiudizio delle maggiori pene incorse.

123. I capitani e patroni i quali, approdando nei porti di estero dominio, non si diportassero in modo conveniente verso i naviganti di ogni nazione nonchè verso gli abitanti del luogo in cui si ritrovassero, e non avessero soprattutto attenzione di osservare in qualunque incontro sì di legni che d'individui di marineria nn buon contegno ed i riguardi dovuti, senza mai offendere nè con fatti nè in parole alcuno degli equipaggi, acciocchè non sia turbata l'armonia che si vuole costantemente mantenere tra i naviganti, sarà punito colla pena del carcere estensibile sino a tre mesi e non minore di giorni otto, senza pregiudizio delle maggiori pene incorse qualora fosse stato commesso un delitto.

124. Il capitano o patrone che arruolando o licenziando un individuo del sno equipaggio non lo farà inscrivere o cancellare rispettivamente sul ruolo di equipaggio, incorrerà in una mnlta di L. 15; se lo farà inscrivere sotto il nome di nn altro pagherà una multa di L. 50 estensibile alle 100, senza pregiudizio delle pene inflitte nell'art. 95 per i delitti di falso ove il fatto ne presenti il carattere.

Se poi l'individuo come sopra sottratto

agli occhi della legge fosse ricercato dalla giustizia per qualche delitto, incorrerà il capitano o patrone nella pena stessa incorsa dall'individuo arrestato.

130. Il capitano o patrone che tanto negli Stati quanto all'estero imbarchi un passaggiero senza che sia inscritto sul ruolo d'equipaggio, ovvero se questi fosse senza passaporto regolare, o fosse ricercato per un delitto qualunque, la pena sarà di L. 15 nel primo caso, e di L. 100 estensibile sino a 1500 nel secondo, oltre una pena corporale estensibile a quella incorsa dall'individuo ricettato, ove non ecceda quella di dieci anni di galera.

Se sia poi provato che fosse stato dal capitano o patrone nascosto o ricettato il colpevole, sapendo che era ricercato dalla giustizia, la pena sarà per esso la stessa che quella incorsa dal passaggiero nascosto e ricettato, qualunque ne sia la gravezza.

131. Ogni volta che un capitano o patrone sarà stato condannato ad una pena infamante, sarà riputato destituito ed incapace di comandare, e gli verranno ritirate le sue patenti (*v.* Baratteria, Capitano).

PAUPERISMO. Nell'art. Mendicita' noi abbiamo con qualche prolissità tenuto discorso circa i mezzi i più idonei pel suo sbandimento, indicandone i vantaggi e gli inconvenienti, non senza indagare la via migliore per giungere alla divisata meta. Ora fia pregio dell'opera di dire alcun che di una delle principali cause del pauperismo, perchè, questa conosciuta, agevol fia di rinvenire un salutare provvedimento al male.

La miseria è creditaria o personale. Il povero che contrae matrimonio non può lasciare ai figli che l'eredità della sua miseria con la sequela dei mezzi più o meno onesti onde temperarne lo squallore.

Egli è per neutralizzare le funeste conseguenze di questa eredità che torna utilissima la beneficenza, semprechè sia diretta a somministrare mezzi d'opera al povero valido, asilo e soccorso all'impotente. La povertà personale si contrae il più delle volte per rovescio di fortuna, ma spessissimo pure per corruttela, per ignoranza e per imprevidenza, le quali cause si manifestano in special modo nell'industria manifatturiera spinta oltre i limiti delle consumazioni, ed in parte è provocata dalla stessa beneficenza, la quale, porgendo soccorso alle infelicità procacciate di proposito ugualmente che a quelle procedenti da forza maggiore, alimenta l'ozio, il vizio, l'infingardaggine, e non di rado il delitto. Quindi è che su questo punto gli economisti sono divisi in due classi, la protestante cioè, e la cattolica; la prima per organo di Malthus grida al povero: « Non bisognava nascere dappoichè non vi era posto per voi nel banchetto della vita. »

La carità cattolica invece tende la mano al misero, e gli dice: « Dappoichè voi siete nato, avete diritto di partecipare al convito. »

La prima sentenza è Draconiana, ripugna alla natura, e porge diritto di domandare chi tra il forte e il debole patir deve l'esclusione; la seconda, qualora non si frapponesse veruna eccezione nè riserva, sarebbe troppo indulgente e funesta; fra questi due estremi sta la via di mezzo, fondata sul principio, che il diritto suppone il dovere per cui chi vuole partecipare alla beneficenza deve lavorare in proporzione delle proprie forze.

Questa è pretta dottrina del Vangelo, imperciocchè Luc. xiv. 13. *Cum facis convivium voca pauperes, debiles, claudos et cæcos.* E s. Gio. *Ep.* i. iii. 17, *Qui habuerit substantiam huius mundi, et viderit fratrem suum necessitatem habere, et clauserit viscera sua ab eo, quomodo charitas Dei manet in eo?*

Ciò posto, quali sono i poveri di cui parla il Vangelo? Quelli che non possono lavorare, gli inetti, gli storpi, i ciechi, i

infermi. Qual è la beneficenza che ne viene raccomandata? Quella illuminata che ha per iscopo di supplire ai difetti sì fisici che morali del nostro prossimo, di promuovere a virtù, di risarcire gli infortunii.

Vediamo ora in qual modo si provvede dalle varie nazioni all'esercizio della pubblica beneficenza.

Osservando che il pauperismo cresce in ragione geometrica dell'incremento dell'industria, il governo della Russia costringe ogni capo manufatturiere che vuole mettere in attività una manifattura, a fondare quattro letti di ospizio per ogni cinquanta operai da lui impiegati.

In Baviera e nel Wurtemberg è vietato ai poveri di contrarre matrimonio.

In Norvegia i poveri sono messi a carico dei ricchi possidenti, ai quali ne viene assegnato un numero proporzionato alle proprie facoltà, che possono impiegare in utili lavori.

La deportazione e le colonie agricole furono altrove messe in opera pello sbandimento della mendicità, ma finora con poco felice successo.

In Inghilterra ugualmente che in Danimarca è in vigore la tassa dei poveri.

Questa tassa è l'obbligazione imposta al Comune di soccorrere ai suoi indigenti, da cui ne risulta che le Comunità le più povere sono appunto le maggiormente aggravate, e non è raro il caso in cui fra gli inscritti sui ruoli della tassa si veggano persone sussidiate, che pagano a titolo di tributo una parte di ciò che percevono a titolo di soccorso.

La tassa determina la quota di cui ogni famiglia povera può abbisognare per il suo sostentamento, avuto riguardo ai membri che la compongono. Quindi è che la spesa di una famiglia composta dei genitori e di tre figli è di 12 scellini per settimana, e se il guadagno ascende soltanto a 6 scellini, la parrocchia deve supplire al complemento de' 6 scellini di differenza.

La conseguenza di un tal fatto si è, che la famiglia non avendo incentivo veruno al lavoro, si fa a marcire nell'ozio e nell'ignavia, a contrarre matrimonii imprudenti, nell'unico intento di veder crescere i sussidii col numero dei figli.

In alcuni contadi della stessa Inghilterra i poveri sono conceduti all'incanto e deliberati alla persona che ha minori pretese per le spese della loro manutenzione.

Si calcola che la tassa dei poveri del Regno-Unito ascende annualmente a 300 milioni circa, cioè a una somma più che sufficiente pello stabilimento di ricoveri di mendicità, il perchè sembra strano anzi che no, che il governo inglese si ostini a conservare in vigore una instituzione contraria alla giustizia, alla ragione, all'umanità, all'amore del lavoro, alla carità, allo spirito di famiglia e alla morale; cesseranno però le maraviglie se si riflette che la tassa è pagata dai possessori fondiarii, nel mentre che i manufatturieri ne godono i vantaggi, mediante proporzionata diminuzione del prezzo delle giornate di lavoro, il quale è minimo in Inghilterra relativamente all'alto prezzo delle vettovaglie.

Nei Regii Stati le LL. PP. 29 novembre 1836 hanno fatto rivivere lo sbandimento della mendicità stato sperimentato in sul principio dello scorso secolo, con estenderne il favore a tutte le provincie che, mediante private sottoscrizioni, avranno mezzo di dar ricovero ai poveri indigeni, e di sostentarveli convenientemente almeno per un quinquennio.

In quei ricoveri vengono rinchiusi, senza formalità di preventivo giudizio, i poveri sì validi che invalidi che la polizia raccoglie mendicando sulle pubbliche vie.

L'Inghilterra entrò anch'essa nel 1834 in tale sistema, ma invece dei mendicanti invalidi ricovera in essi solamente i validi che raccoglie in case di lavoro il di cui regime è così severo, mediante i molini a braccia e la ruota del suo Treadmill,

che non vi ha chi si attenti di esservi ammesso.

Dalla breve esposizione che precede si scorge che il problema dello sbandimento della mendicità è a buona pezza ben lungi dall'essere risolto, essendochè si sta pur tuttavia dubbiosi nel bivio della carità legale e della pubblica beneficenza, vale a dire dei reclusorii coercitivi e dei ricoveri di mendicità, nei primi dei quali vengono rinchiuse persone atte al lavoro colte in flagrante delitto di mendicità, previo un giudiziale procedimento e l'applicazione delle pene contro l'ozio e il vagabondaggio, e nei secondi si dà ricetto ai mendicanti che vi sono tradotti dagli agenti della forza pubblica, a differenza degli instituti pii dove i ricoverandi si dirigono volontariamente.

I reclusorii sono un luogo di repressione della mendicità valida, e i ricoveri case di asilo pei poveri invalidi, epperciò siffatte due istituzioni non debbon essere confuse, perchè ne sarebbe adulterata l'intrinseca natura e tradita la massima di economia pubblica *a ciascuno l'opera sua.*

Ciò stante i reclusorii esser denno, siccome le altre case di correzione, eretti e mantenuti a pubbliche spese, nel mentre che i poveri invalidi saranno provveduti nelle opere di beneficenza, e in mancanza loro dai ricoveri di mendicità fecondati dalla carità pubblica, sorgente inesauribile come l'immenso amore che l'inspira e la diffonde.

L'opportunità di tener distinti e separati i reclusorii dai ricoveri di mendicità procede dalla massima di economia sociale, che ogni individuo deve concorrere al pubblico bene a misura delle sue forze morali e materiali, vale a dire del suo ingegno, delle sue ricchezze, della sua attitudine al lavoro manuale, in guisa che nessun ente valido che vive nel seno di quella società vegeti in esso inerte e parassita; motivo per cui si appartiene alle leggi di reprimere efficacemente gli oziosi e i vagabondi, ed alla carità di venire in sollievo delle umane miserie.

Laddove pertanto questi due diversi elementi di buon governo e di beneficenza si trovino confusi, cioè sempre che i poveri validi ed invalidi vengono alla rinfusa raccolti sulle pubbliche vie dagli agenti di polizia e rinchiusi in ricoveri di mendicità, si può argomentare che in un breve spazio di tempo il pauperismo ripullulerà più rigoglioso ed imbaldanzito, perchè la forza coattiva si stanca di raccogliere individui che incomodano ma non offendono, e le mani benefiche nel porgere soccorso ai bisogni che non procedono dall'indigenza, ossia da una reale impotenza di lavorare.

Che se qualche dubbio potesse ancora rimanere circa, non dirò l'umanità, ma l'economia dei ricoveri, basterà di riflettere che le notizie statistiche danno a divedere, che il numero dei mendicanti nei paesi d' industria manufatturiera è del sei per mille circa di popolazione, e soltanto del tre in quelli il di cui nerbo è l'agricoltura.

Data pertanto una popolazione di tre milioni di anime ne segue che nel primo caso la turba dei mendici sarà di 18/m., e nel secondo di 9/m., e siccome il prodotto medio della questua si ritiene di lire 1 al giorno, ne avviene che nei paesi agricoli la elemosina fatta alla spicciolata, senza discernimento nè cognizione di causa, e per conseguenza assai più alla importunità e all'astuzia che ai bisogni veri e reali eccede li tre milioni, quando che meno della metà di quella somma sarebbe stata sufficiente nei ricoveri di mendicità, tenuto conto del prodotto della mano d'opera, e della circostanza che i non poveri avrebbero sgombrato la via per applicare a un qualche utile lavoro.

Uno degli scogli contro il quale vengono bene spesso ad inciampare gli stabilimenti di pubblica beneficenza è il *sensibilismo* tendente a mettere i ricoverati in molto mi-

gior condizione dell'operaio laborioso, il quale con l'assiduo sudore della sua fronte riesce a stento a provvedere alla propria sussistenza e a quella della sua famiglia. Freno salutare di questa tendenza dell'amor proprio assai più che di una illuminata beneficenza, fia la disposizione per cui i legati a favore delle opere pie non possano eccedere la somma proporzionata alle rigorose emergenze a cui sono chiamati a sopperire, e che stiano bensì sotto il governo di una amministrazione gratuita quanto all'estrinseco, ma nella parte interna siano diretti e serviti dai fratelli o dalle suore di carità che sono a giusto titolo chiamate *héroines sans histoire, saintes sans nom.*

Ma non basta di fondare opere pie dove i poveri aver possano ricovero, alimenti e lavoro nei loro stadii di salute e d' infermità; il punto essenziale è di provvedere alla dotazione dei medesimi affinchè aver possano vita stabile e perenne. A questo uopo si presentano, come più sopra si è accennato, due mezzi, e sono la carità legale e la pubblica beneficenza. È questa una miniera inesauribile, ma per cavarne buon frutto fa d'uopo che sia coltivata da mano esperta, e con opportunità di circostanze; la qual cosa non sempre si può conseguire.

La carità legale va sottoposta ai gravissimi inconvenienti indicati dal Naville, e di cui abbiamo qui sopra dato un cenno.

Nel frangente si potrebbe forse adottare un sistema misto di carità legale e di privata beneficenza, combinato sulle basi infra espresse.

Permettere, anzi promuovere la costituzione delle arti e dei mestieri in società di mutuo soccorso mediante una capitazione proporzionata ai mensili guadagni di ogni inscritto in esse, per formarne un fondo comune, valevole a soccorrere gli operai che cadono infermi o per altri motivi si rendono inetti a procacciarsi il vitto.

Le medesime società servirebbero inoltre a trovare impiego agli operai che non sapessero dove occuparsi; e siccome la regolare condotta e la temperanza esser dovrebbero condizioni sostanziali per aver diritto ai soccorsi, così si verrà indirettamente a conseguire questo primo salutare elemento contro il pauperismo.

Il mezzo poi di ogni altro più efficace all' intento si ha nel *visitatore del povero*, avvalorato dal barone Degerando, mancato non è molto ai vivi con compianto universale, mercecchè soccorrendo in modo e tempo opportuno le famiglie momentaneamente oppresse dall'avversità per malattia od impotenza al lavoro di alcuno de' suoi membri, si ottiene che non vengono esse costrette a far distratto o a mettere in pegno ogni masserizia e gli attrezzi persino della professione, per quindi battere la strada della mendicità. Che se a questo mezzo quello si congiunge degli asili di infanzia, delle casse di risparmio e delle società di temperanza, si ha fondamento per credere che la lue del pauperismo verrà dissecata dalla sua radice e che si riuscirà a conseguire l'intento verso il quale si anela. Laddove poi i sovr'indicati mezzi si manifestassero insufficienti ai bisogni, si presenterà opportuna una tassa suntuaria prelevata sul lusso della domesticità, degli equipaggi, dei cani, imperciocchè la classe che maggiormente gode degli agi della vita verrebbe in sollievo di quella che per legge imperscrutabile delle umane sorti trovasi in maggiore disagio, e si troverebbero in certo qual modo equilibrate le condizioni degli enti diversi che concorrer devono nell' economia delle sociali aggregazioni (*v.* Mendicita', Societa' filantropiche).

PEDAGGIO. Diritto che anticamente veniva corrisposto dai pedoni al passo di qualche via, al varco di qualche fiume, e più specialmente al transito dei ponti, delle chiatte, delle pedane.

La baronal potenza, dice il Cibrario,

Economia del medio evo, appariva ancora nei pedaggi che si dovean pagare ad ogni ponte, ad ogni castello. Si ha dalle cento novelle antiche doversi in qualche pedaggio un danaio per ogni deformità del corpo o magagna che si scoprisse nel passeggiere. Gli istrioni, giullari e menestrelli doveano ne' pedaggi di Provenza *faire jeux*, *exercices et galanteries*, *la dame du château présente*. Il pellegrino cantava una romanza; il moro gettava in aria il turbante, e contava cinque soldi di buon peso alla porta del castello. Si obbligava il giudeo a porsi i calzoni in capo ed a recitare un *pater* nel dialetto del paese. Una donna di mala vita era alla discrezione del guardiano de' cani.

Di mano in mano che il carreggiamento si andò perfezionando, fu provveduto ai mezzi di supplire alle relative spese, e i pedaggi vennero riscossi al passaggio delle strade, dei fiumi, dei ponti, sui pedoni, sui carri, sulle vetture, e presero il nome di diritti di barricata, di pontanaggio, di porto e di navigazione.

Lo stabilimento dei diritti di pedaggio, e la relativa loro concessione per a tempo o perpetua, sono di competenza esclusiva del sovrano potere.

I diritti che si percevono devono servire a compensare le spese incontrate per agevolare il passo su quelle strade o il varco di quei fiumi dove si trovano stabiliti, e sotto questo rapporto i pedaggi, quantunque rechino qualche disturbo ai viaggiatori ed al commercio, sono da commendarsi, perchè fanno contribuire ognuno nella giusta proporzione dei benefizii che riceve, in sollievo della massa generale dei contribuenti, i quali non devono andar sottoposti al carico da spese di cui non traggono un diretto profitto.

Cinque punti essenziali vogliono essere avvertiti, per interesse del commercio, nello stabilimento delle tasse di pedaggio: primieramente, che alcune strade non ne siano più delle altre aggravate, perchè fia questo il mezzo di farne deviare il carreggio.

In secondo luogo importa di esimerne fino ad un certo segno l'agricoltura la quale già va sottoposta ad altri tributi.

In terzo luogo che il prodotto dei pedaggi sia erogato a benefizio delle comunicazioni onde togliergli il carattere di tributo, che per essere parziale, diventa doppiamente oneroso.

Quarto, che dove esistono i dazii si vada a rilento nei pedaggi, o quanto meno si faccia in modo che gli oggetti medesimi non ne siano colpiti.

Quinto finalmente, che le tasse siano moderate, e specialmente che le esenzioni si tengano regolate in modo da non lasciar adito alla parzialità, e alle dubbie interpretazioni.

PEGNO. «Il *pegno* in genere è (a tenore del Codice civile) un contratto con cui il debitore dà al suo creditore una cosa per sicurezza del credito» (2124).

«Quando sia data una cosa mobile ritiene il nome di *pegno*.

«Quando sia data una cosa immobile si chiama *anticresi*» (2125).

Della prima occorre qui soltanto di fare discorso, perchè è quella che è più comune in commercio.

«Il pegno conferisce al creditore il diritto di farsi pagare sulla cosa pignorata, con privilegio e prelazione agli altri creditori» (2126).

«Questo privilegio non ha luogo se non quando vi è un atto pubblico o una scrittura privata avente data certa, che contenga la dichiarazione della somma dovuta, come pure della specie e natura delle cose date in pegno, o che vi sia annesso uno stato della loro qualità, peso e misura.

«Tuttavia la riduzione dell'atto in iscrittura non è richiesta se non quando si tratti di un oggetto eccedente il valore di trecento lire» (2127).

«Il privilegio accennato nel precedente

articolo non ha luogo sopra mobili incorporali, come sono i crediti ritenenti la natura di beni mobili, se non quando il pegno risulta da atto pubblico, o da scrittura privata avente data certa, notificati al debitore del credito dato in pegno » (2128).

« In ogni caso il privilegio non sussiste sul pegno se non in quanto lo stesso pegno sia stato consegnato, e sia rimasto in potere del creditore, o di un terzo eletto dalle parti » (2129).

« Il pegno può essere dato da un terzo per il debitore » (2130).

« Il creditore non può disporre del pegno pel non effettuato pagamento; gli è però salvo il diritto di far ordinare giudizialmente, che il pegno rimarrà presso di sè in pagamento, e fino alla concorrenza del debito a norma della stima da farsi per mezzo di periti, oppure che sarà venduto all' incanto.

« È nullo qualunque patto, il quale autorizzi il creditore ad appropriarsi il pegno, o a disporne senza le formalità di sopra prescritte » (2131).

« Il debitore fino a che non abbia sofferta la spropriazione, ove siavi luogo, ritiene la proprietà del pegno, il quale non rimane presso del creditore, che come un deposito per cauzione del suo privilegio » (2132).

« Il creditore è risponsabile secondo le regole stabilite nel titolo *Dei contratti o delle obbligazioni convenzionali in genere*, della perdita, o del deterioramento del pegno avvenuto per sua negligenza.

« Il debitore dee dal suo canto compensare al creditore le spese utili, e necessarie per la conservazione del pegno » (2133).

« Se è dato in pegno un credito il quale produca interessi, il creditore debbe imputare tali interessi in quegli che possono essergli dovuti.

« Se il debito per la cui sicurezza siasi dato in pegno un credito, non produca per se stesso interessi, l' imputazione si fa sopra il capitale del debito » (2134).

« Se il creditore abusa del pegno, il debitore può domandare che sia posto sotto sequestro » (2135).

« Il debitore non può pretendere la restituzione del pegno, se non dopo avere intieramente pagato il capitale, gli interessi, e le spese del debito, per la sicurezza del quale è stato dato il pegno.

« Se il medesimo debitore avesse contratto un altro debito collo stesso creditore posteriormente alla tradizione del pegno, e fosse tale debito divenuto esigibile prima che si facesse luogo al pagamento del primo debito, il creditore non potrà costringersi a rilasciare il pegno prima che venga interamente soddisfatto per ambo i crediti, ancorchè non siasi stipulato di sottoporre il pegno al pagamento del secondo debito » (2136).

« Il pegno è indivisibile, non ostante la divisibilità di ciò che è dovuto tra gli eredi del debitore, o fra quelli del creditore.

« L'erede del debitore, che ha pagato la sua parte del debito, non può domandare la restituzione della sua parte del pegno sino a che non sia interamente soddisfatto il debito.

« Vicendevolmente l'erede del creditore che ha esatto la sua parte del credito, non può restituire il pegno in pregiudizio dei di lui coeredi non ancora soddisfatti » (2137).

« Le precedenti disposizioni non derogano alle leggi e regolamenti particolari concernenti alle materie commerciali ed agli stabilimenti autorizzati a far prestanze sopra pegni » (2138).

Le eccezioni alle regole preaccennate fatte dal Codice di commercio riflettono primieramente il pegno sulle merci accordato dall'art. 102 a favore del commissionario per le anticipazioni che egli avesse fatte per conto di un committente per cui non si richiede, come all'art. 2129, del Co-

dice civile la consegna effettiva del pegno, ma basta che possa provare, per mezzo di polizza di carico o di lettera di vettura, la spedizione che gli è stata fatta.

La seconda eccezione è relativa ai bastimenti i quali sono affetti dai debiti che la legge dichiara privilegiati, e che in virtù dell' art. 211 non rimangono svincolati dalla guarentia sul corpo o sul prezzo, a malgrado la vendita volontaria che ne fosse fatta.

In terzo luogo, si raccoglie da Dalloz, *Dizionario generale di giurisprudenza*, che in forza di sentenza passata in cosa giudicata in materia di commercio 1° il pegno può essere opposto ai terzi quantunque non sia provato per atto autentico oppure per scrittura privata debitamente registrata; 2° che le tratte di commercio, quantunque girate, possono su semplici presunzioni essere dichiarate rimesse a titolo di pegno.

L'art. 480 dello stesso Codice di commercio dichiara nulli e senza effetto, relativamente alla massa del fallito, i pegni e le anticresi costitnite sopra i beni del debitore ed ogni inscrizione di privilegio e d' ipoteca presa sopra i beni del medesimo, salva l'eccezione di cui nel precitato art. 2218 del Cod. civ., e ciò dopo l'epoca determinata dal tribunale della seguita cessazione dei pagamenti, o nei primi dieci giorni che avranno preceduto tale epoca.

Un atto scritto è egli necessario per provare il pegno in materia di commercio?

Dalloz risponde affermativamente, per esser questa la minore guarentia che aver possono i terzi, e si fonda a questo riguardo sulla conforme decisione della Corte di Metz, che trovasi in quanto a noi avvalorata dall'art. 1454 del Codice civile, il quale dispone che « Non è ammessa veruna prova per mezzo di testimoni di una convenzione su di un oggetto il cui valore ecceda le lire 300, quand'anche si tratti di depositi volontari ecc.

« Resta però in vigore quanto è prescritto nelle leggi relative al commercio » le quali se non esigono un atto formale, ammettono però a far prova i giornali e i registri che sono atti scritti, oltre che, trattandosi di un credito, non è sempre agevol cosa di distinguere se il contratto è un trasferimento oppure un pegno.

Accenna finalmente lo stesso Dalloz che la concessione a qualche creditore di un fallito, di esercire uno stabilimento sul quale aveva questi un privilegio, non costituisce un pegno.

Una sesta eccezione si presenta relativamente alle lettere di cambio, per rapporto alle quali è stato deciso, che essendo date in pegno per sicurezza di un mutuo e girate a favore del mutuante, possono senza il consenso del proprietario, dopo di essere state affette a quel mutuo, servire ulteriormente di pegno per altri mutui.

L'art. 2133 del Codice civile prescrive che il creditore è risponsabile della perdita e deterior condizione del pegno che fossegli toccata per sua negligenza; una quale disposizione, dice Dalloz, non colpisce il creditore cui fossero consegnate in pegno azioni di una società sulle quali avesse lasciato inscrivere le modificazioni sopraggiunte alla società stessa, se non si giunge a provare che la deteriorazione succedette in dipendenza di tale menzione.

In virtù dell'art. 340 del Codice di commercio il pignoratario, in caso di fallimento, non partecipa al concordato, quand'anche potesse provare che il pegno è inferiore al suo credito; e per l'art. 585 egli può, mediante pagamento, sempre quando il pegno non sia stato ritirato, farlo vendere, dirigendo a quell'uopo le sue azioni contro i sindaci (*v.* Anticresi, Creditore, Nave).

Finquì abbiamo trattato del pegno considerato nella sua legale espressione, ed ora fia utile di discorrerne sotto i rapporti dell'economia amministrativa, a comple-

mento di quanto fu da noi accennato all'art. Monte di Pietà.

Le vessazioni di ogni maniera che opprimevano i popoli nel medio evo diedero vita ed incremento alle usure per mano dei Giudei, dei Caorsini e delle compagnie lombarde, l'esuberanza delle quali provocò le leggi proibitive in principio di ogni interesse, ristrettive in progresso. Queste leggi però ben lungi di agevolare i prestiti, fecero seppellire i tesori, i quali non ripresero vita e corso che col favore delle guarentie date alle persone e alla proprietà.

L'interesse di un capitale si decompone in due parti, che sono il fitto del capitale e il premio d'assicurazione contro i pericoli d'insolvibilità o di decadenza. A misura che una savia legislazione rende meno frequenti e più remoti questi pericoli, d'altrettanto scemano i premii d'assicurazione e per conseguenza il merito dei mutui. Un primo passo fatto in questa via fu l'instituzione delle banche di prestito sopra pegno, altrimenti dette Monti di Pietà, verso il secolo xiv, che ottennero la sanzione del concilio lateranense (tra il 1512 e il 1517) e che ebbero la culla in Italia, in quella epoca la più innoltrata nei progressi del commercio del pari che nel regime politico, donde si propagarono poi in varie contrade d'Europa.

Due circostanze fecero segnatamente fiorire quelle banche; la prima che i mutuatarii ivi concorrevano di preferenza perchè più miti erano gli interessi e meno stringenti le misure di restituzione; la seconda che protette dall'autorità ecclesiastica, come opera di beneficenza, le persone doviziose vi deponevano di buon animo ed a moderate condizioni i loro capitali.

Principale promotore di siffatti stabilimenti fu s. Carlo Borromeo, nipote di Papa Pio iv, il quale li ridusse a tal grado di perfezione da renderli utili al ricco egualmente che al povero, al commerciante del pari che al semplice artigiano.

Banche instituite per lo più senza costituzione di un capitale proporzionato alle emissioni le quali non denno mai essere perdenti, fa d'uopo che nei Monti di Pietà i pegni guarentiscano abbondantemente il valore del danaro dato a prestito, e che inoltre la differenza tra la quota d'interesse corrisposto ai somministratori dei fondi e quelli pagati dai mutuatarii adeguino tutte le spese; egli è perciò che il medesimo eccede sempre la ragione comune dove non si hanno legati pii a quel-l'uopo.

Li stimatori dei pegni essendo solidariamente risponsabili delle loro valutazioni, sogliono tenerle moderate, e pel valore riconosciuto non si dà a prestanza maggior somma dei $^2/_3$ corrispondenti se trattasi di effetti, e i $^4/_5$ se di materie d'oro e di argento.

I prestiti sono accordati colla mora al più di un anno, e se nel frattempo il pegno non è riscattato, ne viene fatta la vendita per conto ed a rischio del deponente a cui si tiene debito dei profitti del pari che delle perdite.

Se nessuna reclamazione è innoltrata nel termine di tre anni, ogni azione del deponente rimane prescritta.

È stato detto che i monti di pietà prestano a 182 ed anche a 260 per cento, e ciò sul falso supposto che i mutui si rinnovino in ogni settimana e perciò 52 volte nel decorso dell'anno. Vero egli è che un movimento considerevole e spesso rinnovato ha luogo in siffatti stabilimenti, ma incontrastabile è altresì che molte sono le spese cui denno essi soggiacere per la natura stessa dei servigi che sono chiamati a disimpegnare, la qual cosa si argomenta dalla tenuità dei reliquati in fin d'anno; oltrechè mancano non di rado i fondi con cui supplire alle domande, per ottenere i quali è giuoco forza di ricorrere a privati imprestiti.

Forse che utilissima riuscirebbe a que-

st'uopo la consociazione delle casse di risparmio, qualora fossero promosse in tutte le provincie; dappoichè i fondi di queste troverebbero un utile impiego sì dal canto morale che dal materiale. Laddove poi si presentasse una qualche straordinaria emergenza per cui si rendessero simultanee le domande di rimborso, vi potrebbe agevolmente supplire il pubblico erario il quale avrebbe per guarentia i pegni non riscattati o in difetto l'equivalente in danaro.

Vorrebbero alcuni che i prestiti su pegno dei Monti di Pietà fossero fatti a titolo gratuito; ma ognun vede a prima giunta qual ampia carriera verrebbe aperta al vizio già troppo flagrante, alla scioperataggine, alla speculazione, per modochè qnesto desiderio vuol essere annoverato fra le allucinazioni di una trascendente filantropia, il quale d'altronde non potrebbe non essere circoscritto in angusti limiti, per cui non rimarrebbe campo di venire in sollievo di improvvise calamità, di temporanee emergenze, frapponendo un contrappeso nella bilancia della libertà delle transazioni che non di rado riescono anzichenò onerose (*v.* Monti di Pieta').

PENNESE. Marinaro incaricato di invigilare alla nettezza interna ed esterna del bastimento.

Il pennese deve inoltre notare in un registro le merci che s'introducono od estraggono dal bastimento, e quelle difendere da ogni guasto (*v.* Uffiziali di nave).

PERENZIONE. Questa voce derivata dal latino *peremptio* non trovasi registrata nei lessici italiani. Il Cesarini l'adopera però per indicare la perdita di un diritto acquistato per difetto di formalità e di prescritti incumbenti non praticati. Accenna egli in conseguenza che ogni diritto di rivalsa contro i giranti ed il traente è perento nell'ultimo possessore della cambiale, se questi non abbia adempiuto ai doveri imposti al presentatore.

Il tempo fissato per questa perenzione si moltiplica riguardo ai giranti ed al traente a *pro rata* del numero dei giratarii intervenuti, astrazione fatta del tempo delle trattative.

Nella terminologia legale francese la parola perenzione (*peremption*) esprime l'annullamento, dopo un certo lasso di tempo, di procedure non proseguite, di sentenze contumaciali non eseguite, d'inscrizioni ipotecarie non rinnovate. Essa è in genere fondata sulla presunzione che gli atti e le instanze non sarebbero stati interrotti se l'instante non avesse egli medesimo riconosciuto l'illegittimità e l'invalidità del suo diritto.

La perenzione fu introdotta per troncare il filo delle controversie che litiganti caparbii e di mala fede potrebbero prolungare indefinitamente. Essa però estingue bensì il corso della procedura, ma non già l'azione, che la parte che ne è passibile può far rivivere quando che sia, ogni qual volta non siavi corsa la prescrizione, la quale annichila irremissibilmente la sostanza stessa del procedimento, invece che la perenzione sopprime soltanto gli atti giuridici e le formalità forensi.

Se l'instanza si rende perenta per colpa del giudice, egli è passibile dei danni ed interessi, i quali consistono nell'obbligo di pagare tutte le spese incontrate sino a quel punto, e di sottostare ai pregiudizii che ne fossero derivati.

Ad eccezione delle cause vertenti avanti i giudici di mandamento, per cui si richiede un minore spazio di tempo, il termine per la perenzione è di tre anni.

La perenzione non si opera di diritto, ma esser deve formalmente domandata, nè potrebbe il giudice supplirvi d'ufficio.

Contro le regole ordinarie di procedura, la perenzione in grado di appello imprime alle sentenze intaccate la forza *di cosa giudicata*, per cui quando l'affare appellato è perento, perenta pure rimane l'azione

medesima, e ciò perchè il silenzio dell'appellante è in questo caso interpretato come un' acquiescenza alla prima intervenuta sentenza.

La perenzione estingue qualsiasi specie d' instanza e decorre contro qualsivoglia ceto di persone, cioè contro il demanio, contro i pubblici stabilimenti ed eziandio contro i minori, salva ad essi ragione di ricorso contro i tutori e gli amministratori. Questa regola può sembrare a prima giunta assoluta, ma viene suggerita dall'ordine pubblico, il quale vuole che si ponga un freno alla perpetuità delle liti; nè offende verun diritto dappoichè lascia viva l'azione.

La perenzione non si verifica quando essa procede da cause di forza maggiore, quali sono la morte di una delle parti o del suo procuratore, la mancanza di tutore, il caso di non eseguita transazione, d' incendio, di nemica invasione, ecc.

La perenzione equivalendo alla prescrizione, viene computata a *pro rata* di giorni e non di ore, epperciò non si tiene conto del giorno in che ebbe origine il fatto che la fece nascere, imperciocchè diversamente farebbesi decorrere la perenzione prima dell' atto stesso che ne forma l'oggetto (*v.* Lettera di cambio).

PERDITA. Questa voce ha tratto allo smarrimento delle cose corporali o incorporali, o alla deperizione di capitali, o alla mancanza di lucro emergente; essa esprime perciò in genere la cessazione o privazione, per causa estranea alla volontà del perdente, della proprietà, o del godimento o possesso di una cosa, o di un diritto qualsivoglia.

Tutte le umane speculazioni vanno sottoposte alle vicende di perdita e di guadagno, e ad ottenere l'uno più tosto che l'altro risultamento conferiscono per certo il prudente criterio, lo spirito di previsione, le ben calcolate combinazioni, ma soprattutto la prospera od avversa fortuna che ora in alto vi solleva, ora vi spinge nell'abisso.

Nessuna regola impertanto può essere assegnata per far sì che non s' incontrino perdite in cambio di lucri sperati; e nello avventurarsi nel pelago delle speculazioni ognuno deve prender norma dalle proprie forze, dalle intime sue inspirazioni, misurare l'attività e l'energia di cui è dotato, ed essere preparato del rimanente a sopportare con buon animo la prospera del pari che l'avversa sorte.

In massima, quando un capitale deperisca per dolo, per colpa o per semplice negligenza di alcuno, la deperizione va a carico di chi fu causa della perdita; se per accidente di fortuna, o per vizio della cosa, *res perit domino.*

Considerata sotto i rapporti commerciali, la perdita si riferisce o al diritto cambiario, o alle materie delle assicurazioni.

Quanto al diritto cambiario determina l'art. 165 del Codice di commercio che «Non è ammessa opposizione al paga-«mento fuorichè in caso di perdita della «lettera di cambio o di fallimento del pos-«sessore.»

In quattro diverse epoche può seguire che si perda una cambiale; la prima appena acquistata dal prenditore e prima che sia pervenuta alle mani della persona che deve procurarne l'accettazione; la seconda prima che sia seguita l'accettazione, e prima della sua scadenza; la terza dopo seguita l'accettazione, e prima della scadenza; la quarta finalmente dopo la scadenza, o denegato il pagamento.

Nel primo caso, se la cambiale non portava l'espressione *prima e sola*, il traente è obbligato a somministrarne al prenditore un secondo ed anche un terzo esemplare.

Se la cambiale è *sola*, il prenditore che voglia averne un secondo esemplare, deve guarentire il traente circa la sua responsabilità occorrendo un secondo pagamento.

Nel secondo caso di perdita, cioè (art. 164) « di una lettera di cambio non accet-« tata, quegli al quale essa appartiene, « può dimandarne il pagamento sopra se-« conda, terza, quarta, ecc. »

Se la lettera si è perduta nel corso di posta, nel passaggio, cioè dalla piazza del remittente a quella del portatore, il rischio e il danno sono a carico del prenditore medesimo, o di quello che in ultimo luogo l' ha trasmessa.

Provvede al terzo caso l'art. 165, per cui « Se la lettera di cambio perduta è ri-« vestita dell'accettazione, il pagamento « non può essere esatto sopra seconda, « terza, quarta ecc., salvo che per ordi-« nanza del Giudice, e mediante fideius-« sione. »

166. « Se quegli che ha perduta la let-« tera di cambio, accettata o no, non può « presentare la seconda, terza, quarta ecc., « può chiedere il pagamento della lettera « di cambio perduta ed ottenerlo, me-« diante ordinanza del Giudice, giustifican-« done la proprietà coi suoi libri od anche « colla corrispondenza, e dando fideius-« sione. »

167. « In caso di rifiuto di pagamento, « sulla domanda fattane in forza dei due « articoli precedenti, il proprietario della « lettera di cambio perduta conserva tutti i « suoi diritti mediante un atto di *protesto.* »

168. « Il proprietario della lettera di « cambio perduta debbe, per procurarsene « la seconda, indirizzarsi al suo girante « immediato, il quale è in obbligo di pre-« stargli il suo nome e le sue cure per agire « verso il proprio girante, e risalendo così « di girante in girante sino al traente della « lettera. Il proprietario della lettera di « cambio perduta sopporta le spese. »

169. « L'obbligazione del fideiussore « mentovata negli articoli 165 e 166, è « estinta dopo tre anni, se durante tale « tempo non vi siano state domande giu-« diziali. »

Per ciò che concerne alle perdite che hanno tratto alle assicurazioni, dichiara l'art. 374 che « In caso di perdita delle « merci assicurate e caricate per conto del « Capitano sul bastimento che esso co-« manda, egli è tenuto di giustificare agli « assicuratori la compra delle merci e di « esibirne loro una polizza di carico sot-« toscritta da due dei principali dell'equi-« paggio. »

381. « .... Tutte le perdite e i danni pro-« venienti dal fatto dell'assicurato, non sono « a carico dell' assicuratore » come non lo sono neppure (art. 382) « le perdite che « provengono da vizio inerente alla cosa. »

388 *a linea.* « In caso di perdita, gli as-« sicuratori sono in obbligo di contribuire « ciascuno in proporzione delle somme da « essi assicurate. »

390 « Se vi sono effetti caricati per l'am-« montare delle somme assicurate, in caso « di perdita di una parte, essa è pagata « da tutti gli assicuratori di questi effetti, « a proporzione del loro interesse. »

433. « Sono avarie particolari

« La perdita delle gomene, ancore, vele, « degli alberi, delle corde, cagionata da « tempesta o da altro sinistro di mare» non meno che « le spese risultanti da qualun-« que approdamento cagionato dalla per-« dita fortuita di questi oggetti....... »

Le merci si considerano intieramente perdute quando ne sopravanza una piccola parte tale che non basti alle spese del nolo.

Nel caso di abbandono, la perdita delle merci non si calcola in ragione del loro valore, ma sì bene in quella della diminuzione del carico in numero, peso e misura.

La perdita e deteriorazione del prezzo è uno sfortunato accidente di speculazione che non può entrare mai nei pericoli marittimi ai quali è limitata la guarentia dell'assicurazione.

Tutti gli oggetti non si reputano perduti in un viaggio di mare quando alcuni ne fossero stati scaricati nel decorso del viaggio

medesimo (*v.* Abbandono, Assicurazione, Capitano, Lettera di cambio).

PERICOLO (*v.* Rischio).

PERITI e PERIZIE. Per dettato di Azuni viene compreso sotto il nome di perito chiunque, esercendo pubblicamente un'arte od uffizio, è in grado di dare il suo giudizio onde accertare un fatto, assegnare il valore di una cosa, e stimare i danni alla medesima avvenuti.

Le perizie rappresentano il risultamento delle operazioni fatte dai periti a schiarimento e per far fede nell'insorta controversia.

Nell'esordire dell'incivilimento i primi giudici erano arbitri e periti scelti fra le persone più prudenti, più savie, più probe e più chiaro veggenti nella materia cadente in contestazione. Epperciò fin dal tempo del romano impero esistevano periti stimatori per l'estimo dei beni esposti in vendita, o cadenti in divisione.

Nelle moderne società questa specie di pubblici uffiziali si è di assai moltiplicata sotto appellazioni diverse.

I periti non vogliono essere confusi cogli arbitri; imperciocchè i primi si restringono ad accertare e definire i fatti, e gli altri vi aggiungono inoltre il loro parere, e si adoperano innanzi tutto a conciliare le parti che sono fra loro in contesa.

Molte controversie in materia civile, e la maggior parte di quelle commerciali si risolvono per mezzo di perizie, ossia di un esame preliminare diretto a raccogliere gli elementi, e a determinare i fatti che servir devono di base ad una decisione definitiva.

Le perizie sono officiose od uffiziali secondo che il perito è scelto di concerto fra le parti, mediante particolare convenzione, o viene delegato d'uffizio in dipendenza di una sentenza.

La missione del primo è quella di conciliare e comporre le vertenze all'amichevole, quella del secondo di eseguire le prescrizioni espresse nel suo mandato.

Le perizie d'uffizio hanno luogo o in virtù di un giudizio preparatorio, pendente instanza, e senza alterazione dello stato attuale di cose, o in dipendenza di un'ordinanza emanata prima del processo nei casi d'urgenza.

Nelle occorrenze di delegazione di periti la giustizia chiede loro niente più di semplici documenti e non delega loro maggiori poteri di quanto è necessario per procedere a una instruzione preparatoria.

Al solo giudice spetta il diritto di apprezzare in ultima analisi le conseguenze della perizia che gli viene sottomessa.

Non essendo però men vero che queste perizie formano la base delle sentenze che indi intervengono, e che non di rado il giudice altro non fa che omologare la relazione dei periti asseverata con giuramento, devono essi perciò adoperare ogni maggior cura, mettere il più caldo impegno nell'eseguire il loro mandato con zelo, integrità ed onore.

Le perizie d'uffizio sono le più usitate in commercio, sebbene abbiano in certo qual modo un carattere meramente interlocutorio e arbitramentale.

Una differenza essenziale passa però in questi due modi di perizie, ed è che le seconde sono espresse mediante un semplice rapporto che si fa nel caso in cui non riesce l'amichevole accordo, invece che per le altre tutte le relative circostanze devono essere descritte in un processo verbale, la qual cosa viene ad inferire, che l'assunto del perito delegato in dipendenza d'instituito giudizio è materiale, invece che quelle che procedono da un'ordinanza preventiva hanno un carattere specialmente morale.

Le parti rimangono in libertà di eleggere esse stesse i loro periti, e il giudice non interviene che in caso di dissenso. In allora i periti in numero di tre, cioè uno per ciascuna delle parti ed un terzo d'uffizio, costituiscono una specie di tribunale provvisorio avanti il quale deuno

esser fatte tutte le deduzioni, osservazioni ed eccezioni, che vengono consegnate nel processo verbale unitamente alle opinioni individuali di ciascuno dei periti.

Se una prima perizia si presenta insufficiente, il giudice è in facoltà di prescriverne una seconda.

Essendochè i periti d'uffizio procedono in qualità di giudici d' instruzione e di pubblici uffiziali, perciò, affinchè bene si penetrino dell'importanza e della gravità del loro ministero, viene loro deferto un giuramento preventivo di bene e fedelmente adempiere la missione, ed uno successivo di averla in ogni miglior modo esegnita. Il Codice di commercio non prescrive però questa formalità, come neppure la successiva loro registrazione, e ciò a scanso di difficoltà, di remore e di spesa.

A tenore di questo Codice l'intervento dei periti può rendersi necessario in varie occorrenze: tali sono quelle della vendita volontaria e giudiciale dei bastimenti, della loro costruzione, delle avarie, del contribnto, del fallimento, del falso in materia di cambiali, circa l'identità delle cose somministrate con quelle risultanti dalle commissioni e dalle fatture, e più specificamente nei casi relativi 1° ai trasporti in cui, art. 114, « In caso di rifiuto o contro« versia per la ricevuta degli oggetti tras« portati, il loro stato è verificato e com« provato da periti nominati dal Presidente « del Tribunale di Commercio, ed in sua « mancanza dal Giudice di Mandamento, « ed in virtù di un decreto posto appiè di « ricorso. »

2° Al congedo del Capitano comproprietario del bastimento, il quale, art. 234, « . . . . . . può rinunziare alla coproprietà, « ed esigere il rimborso del capitale cor« rispondente.

« L'ammontare di questo capitale è de« terminato mediante giudicio di periti « eletti d'accordo o nominati d'ufficio. »

3° « (art. 366) In caso di frode nella va« lutazione degli effetti assicurati, ed in « caso di supposizione o di falsificazione, « l'assicuratore può far procedere alla ve« rificazione e stima degli oggetti, senza « pregiudizio di ogni altra azione sia ci« vile sia criminale. »

4° Di urto di bastimenti accaduto per colpa di uno dei capitani, in cui, art. 437, « . . . . la stima del danno è fatta da periti. »

5° Di perdite e danni per getto, per rispetto ai quali, art. 444, « Lo stato..... è « fatto nel luogo dello scarico del basti« mento a diligenza del capitano e per mez« zo di periti eletti dalle autorità indicate « nel precedente articolo » (presidente, giudice di mandamento o uffiziale regio consolare).

« I periti prestano giuramento prima di « procedere alle loro operazioni. »

445. « Le merci gettate sono stimate « secondo il valore corrente nel luogo « dello scarico; la loro qualità viene sta« bilita dalla presentazione delle polizze « di carico e delle fatture, se ve ne sono. »

446. « I periti nominati in virtù dell'art. « precedente fanno la ripartizione delle « perdite e dei danni.

Le avarie sofferte dalle navi e dai loro attrezzi sono stimate facendo il confronto di quanto viene a risultare dal processo verbale di stazzatura e di visita con lo stato in che si trovano dopo il seguito infortunio.

Il prezzo delle merci è quello per cui altre della stessa qualità, peso e misura sarebbero vendute nel luogo dello sbarco, sotto deduzione della somma dovuta per il nolo; la qual base serve del pari pei casi di perdita totale o di semplice deteriorazione.

Se viene ricuperato tutto o parte delle merci, allora l'estimo comprende soltanto la minor valuta comparativa, sotto deduzione delle spese incontrate per salvarle.

La stima della nave e degli attrezzi condotti a salvamento è fatta sulla base del

loro valore al momento della liquidazione della contribuzione, e quella degli oggetti di carico nel modo praticato per gli oggetti di simile natura perduti o avariati (*v.* Avaria, Getto, Nave).

PERMUTAMENTO. A tenore dell'art. 1708 del Codice civile « la permuta è un contratto con cui le parti si danno rispettivamente una cosa per averne un'altra ».

Questa definizione viene ad impingere colla vendita, imperciocchè in essa pure si dà una cosa, che è la moneta, per averne un'altra.

Per stabilire la vera differenza che passa tra la permutazione e la vendita Pardessus dichiara, che qualunque volta in un contratto l'equivalente è stipulato in derrate, in metalli non coniati, in merci di qualsivoglia specie, quel traffico prende il nome di permuta, la quale nel diritto commerciale produce gli stessi effetti della vendita ed è sottoposta alle stesse teorie.

Perchè siavi permuta fa d'uopo che le cose siano date e ricevute senza precedente valutazione.

Il cambio, secondo che accennammo nel relativo articolo, e la permuta erano anticamente sinonimi, ma di mano in mano che la mercatura prese incremento, che la moneta ebbe un corso regolare, e si stabilirono banche ed effetti di commercio, il cambio s'innalzò ad una maggiore sfera, e la permuta stette nei suoi limiti di un mezzo di traffico senza esserne il fine.

Due contrarie opinioni sono combattute sul punto, se le permute hanno un fondamento di valore e di ricchezza.

G. B. Say crede che le medesime si riducono a somministrare un mezzo di apprezzare i valori e le ricchezze mediante il confronto con altri valori, e segnatamente con ridurre ricchezze diverse a una comune espressione, a una data quantità di certi dati prodotti.

Secondo lo stesso economista l'estimo del valore prodotto si fa con ridurre tutti i valori diversi a quello di un medesimo prodotto.

Altri economisti pensano all'opposto che la permuta la quale, mediante la divisione del lavoro e l'associazione dei lavoratori, conduce al perfezionamento e al buon mercato delle derrate, deve essere tenuta in conto di un mezzo di produzione, e ciò per la ragione, che le cose formanti l'oggetto della permuta hanno pel compratore un maggior pregio che pel venditore; che se mediante il traffico trovano entrambi nel contratto il loro profitto, ciò vuol dire che pel solo fatto della reciproca trasmissione gli oggetti permutati hanno acquistato un valore che prima non avevano.

Le permute avendo per risultato di favorire l'incremento della pubblica ricchezza e della prosperità nazionale, vogliansi agevolare i mezzi di conseguire questo fine, i quali consistono sostanzialmente nella facilità dei trasporti e delle trasformazioni.

Da queste teorie facendo passaggio ai dettati della giurisprudenza, abbiamo nel Codice civile che « La permuta si effettua mediante il solo consenso, come la vendita, e colle solennità istesse per quella richieste » (1709).

« Se uno dei permutanti ha già ricevuta la cosa datagli in cambio, e provi in seguito che l'altro contraente non è proprietario della stessa cosa, non può essere costretto a consegnare quella che egli ha promesso in contraccambio, ma solamente a restituire la cosa ricevuta » (1710).

« Il permutante il quale ha sofferto l'evizione della cosa ricevuta in permuta, può a suo arbitrio domandare il risarcimento dei danni ed interessi, o ripetere la sua cosa » (1711).

« La rescissione per causa di lesione non ha luogo nel contratto di permuta.

« Se però siasi convenuta a carico di uno dei permutanti una rifatta in danaro che superi il valore dell'immobile da lui dato

in permuta, tale contratto si considera come una vendita, e la lesione potrà perciò essere proposta da colui che ha ricevuta la rifatta » (1712).

« Tutte le altre regole stabilite per il contratto di vendita si applicano anche alla permuta » (1715) (*v.* VENDITA).

PESCA. Il principio fondamentale della pesca si desume dal Codice civile, il quale dichiara che « ...... i fiumi e torrenti, il lido del mare, i siti occupati, od abbandonati dal medesimo, i porti, seni e spiaggie, e generalmente tutti i punti del territorio dello Stato non suscettibili di privata proprietà, sono pertinenze del Regio Demanio » (420).

« La facoltà..... della pesca è regolata da leggi particolari » (683).

La pesca, che i moderni chiamano industria persecutrice, avendo per oggetto un prodotto naturale, ne segue che il pescatore, il quale vende i prodotti della sua pescagione, non fa atto di commercio.

La pesca è fluviale o marittima.

L'esercizio della pesca nei fiumi e torrenti, laghi, scolatori, e canali di diritto regale o di proprietà delle Finanze, spetta esclusivamente al Regio Demanio, al quale solo compete di accordarne l'esercizio o per locazione od in altro modo, salvi i diritti di coloro che ne fossero investiti con titolo legittimo (art. 375, 376, 377 dell'istruzione generale per l'amministrazione dell'Insinuazione, Demanio e Lotto 30 settembre 1838).

Sull'istanza del concessionario dell'esercizio di pesca fluviale di pertinenza del R. Demanio, la R. Camera dei conti pubblica un manifesto col quale inibisce a chiunque altro di far la pesca nel distretto dato in appalto sotto le pene nel manifesto medesimo stabilite.

È proibito agli aventi ragione di pesca di chiudere, od in qualsivoglia modo variare i rami o canali dei fiumi e torrenti che formano parte degli alvei, ancorchè in alcuni tempi dell'anno essi rimangano asciutti, e ciò sotto pena di franchi 10 a 150 e della riduzione delle cose nel loro stato primitivo (art. 28, reg. 2° 29 maggio 1817 per le acque).

La pesca marittima viene considerata sotto il doppio rapporto dell'industria e della navigazione, essendochè come industria mette in commercio molti prodotti che sarebbero rimasti perduti nel vasto pelago, e per ciò che concerne alla navigazione somministra robusti, esperti ed intrepidi marinai. Egli è perciò che l'ordinanza reale 17 settembre 1823 dichiara in Francia che il tempo impiegato dai marinai addetti alla pesca marittima sopra bastimenti o barche con alberi, vele e timone, e provvisti di un ruolo di equipaggio, e senza distinzione di specie, di distanza dalle coste, di stato di pace o di guerra, è considerato per la metà dell'effettiva durata, nel novero dei servigi che danno diritto a metà paga e ad altre pensioni.

Dappoichè, dice Azuni, si riconobbe che per diritto di natura il mare non ammetteva esclusione di dominio, fu permesso a ciascuno di navigare sopra di esso egualmente che di pescarvi, onde profittare di quelle produzioni che il facitore sovrano di ogni cosa ha in esso rinchiuse pel comune sostentamento; quindi è che l'uso della pesca è stato sempre considerato di diritto universale al pari dell'aria e della luce.

La pesca ciò non pertanto debb'essere subordinata alla navigazione; epperciò fin dai tempi dei Romani era proibito di frapporvi sì nel mare che sulle spiagge verun impedimento.

Benchè tra le dipendenze dell'imperio del mare si annoveri anche la pesca, pure il Principe proprietario del mare territoriale non suole riservarsi nel suo dominio particolare che la gran pesca in tempi e luoghi determinati e di qualche specie di pesce.

Vengono prescritti ai pescatori la qualità, il modo ed il tempo della pesca, sì nell'interesse della pubblica salute che in quello della propagazione e della conservazione del pesce; eppereiò non è lecito d'impiegare droghe, pertiche ed altri strumenti capaci di recar danno alla specie.

Se una barca già trovasi stazionata in un dato sito, non è più lecito ad altri di gettarvi le reti.

La pesca essendo fatta di notte tempo, il luogo di stazione delle barche debb'essere ubicato con fuochi accesi, eccetto che vi fosse pericolo di avviare essi mediante i bastimenti in siti pericolosi.

La pesca della balena, del tonno, del merluzzo e delle aringhe gode di premii, privilegi e favori speciali in grazia della molta sua importanza.

A tenore della legge penale pella marina mercantile, 13 gennaio 1827, art. 13: Nessun patrone di un bastimento potrà esercire la pesca in mare, se non ne avrà ottenuto espressa licenza, nella quale vengono prescritti i limiti in che deve contenersi, e che non gli è lecito di oltrepassare sotto pena di una multa di lire 500.

Sotto la stessa pena è pure vietato di eseguire la pesca durante la notte sotto i forti e le batterie della costa e nell'interno o bocche dei porti senza averne ottenuto il permesso dai rispettivi Comandanti.

Il suddito che si portasse a pescare in estero dominio incorre del pari in una multa di lire 500.

I pescatori esteri, che pescassero nei mari dei Regii dominii senza licenza dei rispettivi amministratori di marina, incorrono in una multa di lire 100.

Non è lecito di pescare nei mari dei Regii dominii con attrezzi nocivi alla riproduzione dei pesci e nei tempi proibiti, sotto pena della confisca degli attrezzi e di una multa dalle lire 25 alle 50.

I proprietarii dei battelli sono civilmente risponsabili per le contravvenzioni commesse dagli equipaggi dei battelli di loro proprietà.

Art. 14. Le reti proibite che fossero incontrate sia nei battelli che sulle spiagge, dovranno essere abbruciate.

Il regolamento per la marina mercantile, 13 gennaio 1827, prescrive fra le altre cose, art. 65, che i battelli addetti alla pesca, oltre la patente di nazionalità, dovranno essere muniti di un ruolo di equipaggio dietro cui verrà scritta la licenza di pescare; quelli che andranno alla pesca all'estero, ovvero dalla terra ferma alle isole dei Regii dominii e viceversa, dovranno altresì essere muniti di un passaporto marittimo.

Art. 99. L'inspezione sovra qualunque pesca spetta agli amministratori della marina.

100. Per comandare un battello da pesca, basterà di essere inscritto nelle matricole della gente di mare, avere venti anni compiuti e far constare di una riconosciuta abilità.

101. La pesca non potrà essere eseguita che nei luoghi, tempi e colle reti che saranno permesse secondo i regolamenti dell'ammiragliato.

103. La pesca del tonno, od altra gran pesca non potrà essere intrapresa nei Regii Stati senza preventiva licenza dell'ammiragliato, il quale ne determina le condizioni.

PESI E MISURE. Fisicamente considerato il peso è la forza con cui un corpo tende a discendere in virtù della sua gravità. Passa poi tra la gravità ed il peso questa differenza, che la prima è la causa che produce il moto dei corpi pesanti e il peso l'effetto di questa causa, il quale è tanto maggiore quanto più grande è la massa del corpo, perchè la forza di gravità agisce sopra ogni molecola del medesimo.

In concreto il peso è un corpo matematicamente determinato, il quale sospeso ad un'asta serve a far conoscere di quanto sono gravi gli altri corpi.

Per sentenza di Dante la misura è la distinzione determinata di quantità e lo strumento col quale si distingue; in altri termini, è la quantità determinata presa per unità e che serve a segnare i rapporti con altre quantità omogenee.

In commercio le misure sono lineari e di capacità e variano col variar dei paesi, così che non è qui il caso di darne la nomenclatura.

Le discipline relative ai pesi ed alle misure sono di due specie, la prima concerne l'esattezza loro materiale, cioè che ognuno corrisponda ai rispettivi campioni stabiliti dalla legge; la seconda che i venditori diano il giusto peso e la giusta misura.

Le prime stanno nelle attribuzioni della regia camera dei conti, le seconde sono di competenza dell'autorità politica.

Frequenti e di vario genere sono le frodi che si commettono relativamente ai pesi ed alle alle misure, segnatamente nel commercio minuto, per la qual cosa non si saprebbe adoperare severità e vigilanza bastante per la loro repressione.

L'art. 404 del Codice penale dispone che «Chiunque con l'uso di falsi pesi e di false misure avrà ingannato taluno sulla quantità delle cose vendute, sarà punito col carcere da un mese ad un anno, ed inoltre con una multa estensibile a ll. mille.

«Gli oggetti del reato, ed il loro valore, se appartengono ancora al venditore, saranno confiscati; i falsi pesi e le false misure saranno pure confiscate ed infrante.»

Il regolamento annesso alle LL. PP., 7 luglio 1826, prescrive per i Regii Stati:

1° La formazione dei campioni e del ragguaglio dei pesi e delle misure locali e metriche; 2° gli uffizii dell'inspettore, dei verificatori, e dei campionieri; 3° le discipline da osservarsi dai fabbricatori ed aggiustatori; 4° le obbligazioni dei negozianti e venditori che ne fanno uso.

Nelle disposizioni generali di quel regolamento si commette alla regia Camera di formare, e far pubblicare nel più breve termine possibile le tavole della tolleranza e della tassa per le misure e pesi metrici.

Tanto il Codice civile, che quello penale e di commercio, si rapportano, nelle loro disposizioni concernenti ai pesi ed alle misure, al sistema decimale; il perchè tavole legali di conversione si rendono più che mai indispensabili affinchè i giudici abbiano una giusta norma per definire le relative contestazioni.

La diversità dei pesi, delle misure, della nomenclatura, non meno che del valore intrinseco delle monete, è una delle gravi difficoltà che soffre il commercio tanto nell'interno che all'estero, per cui nasce una infinità di contestazioni che traggono seco diffidenza, perdita di tempo e spese.

L'uniformità è pertanto vivamente desiderata, comechè uno dei vincoli i più diretti ed i più facili per ottenere semplicità e speditezza, elemento vitale delle commerciali transazioni.

Infatti se nel frequente transito da uno in un altro Stato di effetti di commercio, è giuoco forza di misurare e pesare, di tener conto dei relativi valori, di calcolarne le differenze, ne avviene una farragine tale di complicazioni per cui l'azione commerciale rimane incagliata, si aumentano inutilmente le spese, e si apre la via a non poche contestazioni. Siffatti inconvenienti scompariranno col favore dell'accennata uniformità, essendochè quanto più le relazioni fra i popoli saranno fondate su basi larghe e generali, tanto maggiormente si renderanno esse speditive e vantaggiose.

Della massima importanza ed utilità riescirebbe quindi una convenzione, in virtù della quale i Governi delle nazioni più influenti, e che sono fra di loro in reciproche relazioni andassero d'accordo nell'adottare un'unità di misure, pesi e monete, conservando per maggiore facilità, per quanto fia possibile, le denominazioni vernacole. Ciò mediante le complicate operazioni del

cambio e le relazioni commerciali sarebbero ridotte alla più semplice loro espressione con vantaggio grandissimo dell'universale.

PESO PUBBLICO. Uffizii stabiliti nell'interesse dei venditori e dei compratori nei quali chiunque è in diritto di far pesare, misurare, stazzare le merci che formano l'oggetto del contratto, e ciò mediante il pagamento di una tassa determinata da speciali regolamenti.

Si ha ricorso ai suddetti uffizii in tutti i casi di contestazioni, perchè quei pesi e quelle misure sono i soli reputati legali.

Le bollette rilasciate dai preposti ai pesi pubblici fanno fede in giudizio sino ad inscrizione in falso.

Le ale, i mercati, i porti ed i luoghi di fiera fanno parte integrante dei redditi comunali, ed è perciò che i diritti di peso, misura e stazzatura sono di privativa dell'amministrazione dei rispettivi pubblici, la quale ne concede quasi generalmente l'esercizio a locazione per mezzo dei pubblici incanti.

PIANCA. Nella tecnologia marittima significa la tavola di legno che viene collocata tra la nave e la sponda dove stanno, o devono essere tradotte le merci onde facilitarne il carico e lo scarico.

Di qui prese origine la denominazione di *giorni di pianca* data ai giorni che sono impiegati pel carico e pel discarico, i quali danno luogo a un diritto supplimentario qualora l'operazione non segue alle epoche stabilite, e qualche volta eziandio al deposito giudiciale delle merci (*v.* DIRITTI DI NAVIGAZIONE, NOLO).

PIANTE. Le costruzioni navali abbisognando di una natura speciale di piante, tanto per rapporto alla specie, quanto per ciò che concerne all'età ed alla curvatura, le LL. PP. 16 agosto 1825 hanno imposto, nei Regii Stati, alla proprietà boschiva delle provincie più vicine al littorale un diritto di prelazione a favore dell'azienda di marina.

Le LL. PP. 1 dicembre 1833 estendono inoltre tale diritto all'azienda di fortificazioni e fabbriche militari, proibiscono i dissodamenti, non permettono le esportazioni che sotto l'osservanza di onerose condizioni, e mettono a carico dei rispettivi possessori le spese di conservazione.

PIATTE. Specie di barche specialmente destinate al servizio dei grani, delle granaglie ed altri commestibili, e dei sali, di cui è obbligato di servirsi nel porto di Genova chiunque deve caricare, scaricare o travasare quel genere di derrate, mediante pagamento della gabella stabilita dal manifesto camerale 22 gennaio 1819, stata modificata da quello del 19 dicembre 1838.

PILOTA. Tecnicamente è colui che sta alla prora della nave, osserva i venti e de' loro movimenti instruisce il nocchiero.

Sostanzialmente però si dà il nome di pilota all'uffiziale dell'equipaggio destinato a dirigere il viaggio e la condotta della nave sotto gli ordini del capitano.

A un tale oggetto debb'egli essere continuamente al timone, fare di tempo in tempo la relazione dei siti nei quali la nave si trova, essere bene esperto delle carte marine, dell'uso dell'astrolabio, della balestriglia ed altri instrumenti necessarii per prendere le altezze, delle tavole astronomiche, delle maree, dei flussi e riflussi; insomma di quanto può interessare la buona navigazione.

In contemplazione della molta dottrina e pratica esperienza che richiedevasi nei piloti, la Grecia antica tenevali in sommo onore, al segno che il nome di alcuni ci venne tramandato da Omero.

Il pilota fa parte degli uffiziali di nave, ed in mancanza di altre più precise disposizioni, noi qui riferiremo quanto ne accenna Azuni nel suo *Dizionario di giurisprudenza mercantile*.

Vi sono tre specie di piloti: gli uni in-

caricati di dirigere bastimenti in alto mare; gli altri lungo le coste; i terzi finalmente di guidarli all'imboccatura dei fiumi e d'introdnrli in porto, e questi si chiamano piloti lamenatori.

I piloti della prima specie sono quelli che abbisognano della instruzione nella nautica di sopra accennata; per gli altri che chiamansi costieri, *locmans*, lamenatori ed anche locatieri, basta la pratica sperienza.

I piloti di costa e di porto o sono nominati d'uffizio, oppure prestano volontariamente l'opera loro.

Ogni nave ben regolata debbe avere il suo piloto ordinario, che talvolta è destinato ezinndio all'uffizio di capitano in secondo.

I capitani che si trovano in pericolo tengono obbligo preciso di ricorrere ai piloti di uffizio là dove se ne trovano, e soltanto in mancanza loro ai piloti volontarii.

Il pilota che per imperizia cagiona qualche avaria ad un bastimento, perde i diritti alla sua mercede, ed è tenuto ai danni ed alle spese.

Se si rende reo di naufragio doloso, la pena può essere della morte (art. 709, 710 del Codice penale).

Il servizio dei piloti e i diritti che sono autorizzati a percevere formano l'oggetto di regolamenti speciali (*v.* Navigazione, Uffiziali di nave).

PILOTAGGIO. Fu, è già tempo, circoscritto all'arte di guidare un vascello nel porto. In oggi il pilotaggio è la scienza di dirigere la navigazione, e per conseguenza di calcolare l'altezza degli astri al disopra dell'orizzonte per dedurne la latitudine, gli angoli orarii, gli azimut, osservare le variazioni che fa il bastimento nel suo corso, la distanza dal sole alla luna e alle stelle per avere la longitudine ecc.

Pilotaggio dicesi ancora il diritto che occorre di pagare perchè il bastimento esser possa condotto nel porto.

In questo senso, a tenore dell'art. 384 « L'assicuratore non è tenuto alle spese di « pilotaggio, rimorchio e lamanaggio, nè « ad alcuna specie di dritti imposti sul ba- « stimento e sulle merci. »

436. « Le spese di pilotaggio, lamanag- « gio e rimorchio per entrare nei seni o « nei fiumi, o per uscirne non sono avarie, « ma semplici spese a carico del bastimen- « to » (*v.* Assicurazione, Avaria, Navigazione).

PIRATA. Ladro che assale a mano armata i bastimenti in mare, come i masnadieri aggrediscono i passeggieri sulle strade.

Fra il pirata ed il corsaro vi passa la differenza, che questi può essere legalmente autorizzato, mediante regolare commissione, a correre i mari e a depredare i bastimenti di potenza nemica, sotto l'osservanza delle discipline stabilite da appositi regolamenti in ordine alle prede; invece che il primo assale qualsiasi nave che incontra, senza distinzione di nazionalità, nè di Potenza amica o neutra, e senza tener conto di veruna legge.

I pirati sono il flagello del commercio marittimo, ed è per ciò che tutte le nazioni incivilite fanno a gara per liberarne i mari.

I segni caratteristici del pirata sono, oltre il fatto delle sue depredazioni: 1° la mancanza di commissione, lettere di marca, congedo o passaporto, del ruolo di equipaggio, e di altri atti valevoli a far fede della legittimità della spedizione; 2° una doppia commissione per parte di due diverse Potenze.

Il Codice penale 26 ottobre 1839 dichiara all'art. 643, che « la depredazione commessa in qualsivoglia luogo con alcuna delle circostanze ivi indicate di omicidio, ferite, percosse, violenze o minaccie, consituisce la grassazione. »

Il successivo art. 644 punisce di morte la grassazione accompagnata da omicidio.

Finalmente l'art. 739 determina che

« Col nuovo Codice sono abrogate le preesistenti leggi ed i regolamenti in materia penale, salvo nei casi ne' quali il Codice stesso vi si riferisce.

« In tutte le materie però non contemplate nel nuovo Codice, o formanti il soggetto di leggi e regolamenti particolari, continueranno ad essere in pieno vigore. »

Le RR. PP. 13 gennaio 1827 contengono appunto sostanziali disposizioni relativamente alla pirateria, che sono del tenore seguente:

Art. 72. « Qualunque individuo faciente parte dell'equipaggio di un bastimento armato che navighi senza essere od essere stato munito pel viaggio di alcuna carta constatante la legittimità della sua spedizione, sarà condannato, cioè, se sia il capitano, capo, o comandante del bastimento, alla pena di morte, e se sia tutt'altro individuo dell'equipaggio, alla pena della galera perpetua. »

73. « Il capitano o patrone di un bastimento armato che navigherà colle carte o spedizioni di bordo rilasciate da due o più Stati o Potenze diverse, sarà condannato alla galera perpetua. »

74. « Gli individui facienti parte dell'equipaggio con R. bandiera, i quali commettessero delle depredazioni o violenze contro qualche bastimento pure con R. bandiera, o con quella di uno Stato o Potenza non ostile, saranno puniti nel modo seguente:

« Il comandante e gli uffiziali del bastimento colla morte, e gli altri individui dell'equipaggio colla galera perpetua.

« Se le depredazioni e le violenze siano state precedute, accompagnate o susseguite da omicidio o ferite, la pena di morte sarà pronunciata contro tutte le persone dell'equipaggio indistintamente. »

75. « Nelle stesse pene prescritte dall'art. precedente incorreranno gli individui facienti parte dell'equipaggio con bandiera estera, i quali fuori dello stato di guerra e senza essere provvisti di lettere di marca commettessero le violenze e depredazioni enunciate nell'art. precedente. »

77. « Il capitano di un bastimento armato in corso e mercanzia, o quegli che ne faccia le veci, il quale facesse fuoco, e predasse un bastimento senza avere prima inalberata la sua bandiera, sarà condannato a venti anni di galera. »

78. « Chiunque fra i Regii sudditi prenderà servizio a bordo di corsari, di Stati o Potenze nemiche, sarà condannato alla pena di morte. »

79. « Nella stessa pena incorreranno quelli fra i Regii sudditi che avranno partecipazione nei corsari nemici, od avranno ingerenza o maneggio nelle prede fatte dai medesimi a danno dei R. sudditi, come per es., ritirandole o facendole ritirare nei loro magazzini, o in quelli da essi dipendenti, procurandone la vendita o la spedizione in altri paesi, o comprandole per conto proprio o per conto di amici che non siano proprietarii delle cose predate. »

81. « Qualunque R. suddito che, avendo preso il comando, anche con regolare licenza, di qualche corsaro estero, commettesse delle ostilità verso dei bastimenti con R. bandiera, o verso i loro equipaggi, od il loro carico, sarà punito di morte. »

82. « Chiunque facendo parte di un bastimento qualunque commettesse, fuori lo stato di guerra, a mano armata degli atti di depredazioni, o grassazioni, o riscatto sulle coste marittime dei Regii Stati, sarà punito di morte. »

Gli art. 83, 84 contemplano i casi d'individui, che essendo imbarcati sopra un bastimento con R. bandiera, se ne impadroniranno con frode e violenza, o lo daranno dolosamente in preda al nemico, per cui la pena è la morte, o la galera perpetua.

In virtù dell'art. 85, sono puniti colla pena meno grave dovuta agli autori dei

delitti sovra menzionati i ricettatori dolosi dei depredatori o degli oggetti depredati, coloro che avranno loro prestato aiuto, o che in altro modo se ne rendessero complici.

Art. 86. « I beni dei condannati pei delitti sovra menzionati, e i loro bastimenti saranno confiscati; il prodotto della vendita di questi ultimi verrà ripartito, giusta quanto è stabilito per le prede marittime, quando siano arrestati in mare. »

Gli art. 87, 88, 89, 90, 91, 92 dichiarano delitti di pirateria e baratteria i fatti dolosi d'investimento, naufragio, o perdita, distornamento del bastimento o del carico, viveri, attrezzi ed effetti a bordo, imprestito di somme sul corpo ed attrezzi del bastimento, dazione in pegno di merci od altro del carico, furto di cose spettanti al bastimento, al carico, od alle persone imbarcate, deteriorazione volontaria e per dolo di una parte o della totalità dei viveri, degradazione degli attrezzi, falsi rapporti asseverati con giuramento, falsificazione di polizze di carico.

Art. 95. « Chiunque avesse subornato od istigato a commettere i delitti menzionati qui sopra, sempre che il delitto sia seguito, sarà punito colla massima pena a cui venga condannato l'autore principale. »

Art. 96. « Gli uffiziali consolari residenti all'estero, tosto che giunga a loro notizia uno dei delitti sovra indicati, dovranno procedere a tutti gli atti ed esami necessarii per constatarlo, ed all'arresto dei delinquenti se siavi luogo. »

Per le cose predate non si dà azione fra pirati in qualunque tempo o luogo, neppure allorchè uno preda l'altro.

Le cose predate non cangiano mai dominio, nemmeno per prescrizione, in qualunque mano pervengano; e solo si rifanno agli ultimi possessori le spese, qualora siano in perfetta buona fede e provino la loro ignoranza che le cose comprate erano prodotto di pirateria.

In virtù dell'art. 7 delle RR. PP. 27 maggio 1843, i reati di pirateria sono di competenza del Consiglio di Ammiragliato mercantile.

Giudicherà egli questo consiglio a tenore del Codice penale, oppure si uniformerà alle sanzioni regolamentari 13 gennaio 1827?

Essendochè i delitti di pirateria offendono o le persone o le proprietà o l'ordine pubblico, avviene che se hanno relazione con qualcuno dei casi contemplati nel Codice penale dovranno prevalere le relative disposizioni, e negli altri si ritiene essere pur tuttavia in vigore il citato regolamento a fronte che le sue penalità si estendano non di rado alla galera ed alla morte (*v.* Assicurazione, Capitano, Corsaro, Preda, Proprietarii di bastimenti).

PODERE. Possessione, tenimento, tenuta, volgarmente cascina, sotto quali nomi si accenna un corpo ossia aggregazione di stabili, e così di campi, prati, boschi, vigneti, riuniti in una stessa proprietà ed in una sola coltivazione.

Essendochè l'agricoltura tiene il primato fra le industrie, e che i poderi ne formano la base sostanziale, noi reputiamo perciò utile anzi che no di esporre alcune fonti di diritto che in special modo vi hanno relazione.

I poderi sono coltivati a schiavenza, ossia mediante persone salariate, a massarizio, ossia colonia parziaria, per locazione ossia affittanza.

Nella schiavenza il proprietario o suo cessionario dirige personalmente la coltivazione, ne paga le spese, e perceve integralmente i proventi.

A tenore dell'art. 1785 del Codice civile il contratto a massarizio è una locazione, in virtù della quale si dividono i frutti col locatore che chiamasi *mezzaiuolo*, *massaro* o *colono* e per cui riceve dal proprietario il fondo, gli strumenti aratorii e il bestiame, impiega la sua industria e le sue

fatiche, e si obbliga di dare in natura la metà dei frutti, deduzione fatta delle sementi.

Il regime colonico succedette nel medio evo al servaggio, e sembra dover essere soverchiato dalle affittanze, mediante le quali il proprietario cede per un tempo determinato, che in dipendenza dell'art. 1719 del Codice precitato non può eccedere gli anni trenta, la coltivazione e l'usufrutto della sua proprietà.

« È considerata come una locazione qualunque concessione temporaria di stabili mediante il corrispettivo di un'annua prestazione a qualunque titolo sia fatta.

« Tale concessione non trasferisce verun dominio nel concessionario, non ostante qualsiasi patto in contrario, il quale si avrà per non iscritto » (1718).

Quale sia il migliore fra i titoli legali di coltivazione suddivisati non è facile di determinarlo, essendo che la scelta dipende dalle abitudini, dalle condizioni dei luoghi e dalla natura della coltura.

Si osserva però in generale un più agiato vivere nelle abitazioni degli affittaiuoli, la qual cosa è indizio di maggior ricchezza, frutto di una maggiore intelligenza, che alla sua volta procede da una maggiore libertà di azione, perlocchè l'affittanza pare esser ad un tempo effetto e causa.

Se si mettono in confronto i poderi tenuti a massarizio con quelli dati in affitto a lungo termine, e meglio ancora a rendita fondiaria ossia in enfiteusi, scorgonsi nei primi gli effetti della consonanza d'interessi che sono nel proprietario e nel colono d'introdurre le minori migliorie possibili, per cui non può quest'ultimo, se è probo ed onesto, uscire mediante la sua industria dallo stato precario e misero nel quale egli vegeta, nel mentre che il proprietario trovasi in certo qual modo condannato all'ignoranza, ai metodi stazionarii, ai pregiudizi del suo associato.

Là dove per lo contrario predominano le lunghe affittanze, l'affittainolo tende a sostituirsi al proprietario, vale a dire a coltivare per conto proprio, per cui la coltura segue un progressivo incremento di metodi, di forme, di ben essere.

Si osservino le scuole e si vedranno frequentate in molto maggior numero dai figli dei fittaiuoli, che non da quelli dei coloni; i primi inoltre sono quelli che impiegano un maggior numero di braccia in utili migliorie, perchè senza l'assiduità dell'industria giunger non ponno a cavare un frutto competente dalle loro locazioni.

Ma per ben conoscere quali e quanti profitti è possibile di trarre dalla terra e dall'acqua, dalle macchine, in una parola da qualunque forza organica od inorganica, vitale od inerte, la pratica non basta, ma è necessario accoppiarvi la teoria, ed è per questo appunto che furono fondati nella Svizzera il podere modello di Opfwil, in Francia quelli di Roville e di Grignon, in Toscana quello di Meleto, a Biella quello di Sandigliano ecc.

Ivi la fisica, la chimica, la botanica, la geometria, la meccanica, l'idraulica, il disegno sono applicati alle arti e all'industria per cui viene a costituirsi la tecnologia, che è quanto dire la scienza delle arti.

È massima oggimai inconcussa che non vi può essere progresso industriale se la scienza tecnologica non si associa alla pratica; ma quale fia il metodo il più opportuno, il più utile di questo insegnamento?

Su questo particolare appunto sono divise le opinioni per cui le une tendono a promuovere l'instituzione dei poderi modelli, le altre a dimostrarne la fallacia.

Per non attingere altrove quando si hanno fonti indigene, noi qui riferiremo i punti sostanziali della discussione aperta dal conte Camillo Cavour sull'argomento tanto più malagevole a svolgersi quanto meno è illustrato da una lunga esperienza.

Appartiene l'oppugnatore dei poderi modelli alla scuola degli economisti che veg-

gono poca convenienza nel loro stabilimento, e il suo convincimento è fondato sulle infra espresse sostanziali considerazioni:

L'agricoltura è un'arte nella quale il successo non sempre facilmente risponde all'intento, epperciò si aumenta ognivieppiù la necessità di applicarsi con impegno al suo perfezionamento. Essa però dipende dalle circostanze particolari di clima, di suolo, di località, che modificano e moltiplicano in mille modi le regole che sovente sembrano potersi stabilire coll'aiuto della scienza e dell'esperienza.

Non v'ha dubbio che le leggi le quali reggono la chimica e la fisiologia vegetale sono costanti ed invariabili; ma nella loro applicazione tali leggi sono pure suscettive di molte e molte modificazioni. Prima pertanto di stabilire un piano definitivo di operazioni fa d'uopo di accertare e scrupolosamente studiare le circostanze particolari del paese per non lasciarsi allucinare dalle teorie e dai progressi che sono frutto di diverse condizioni, persuadendosi che in fatto di agricoltura non esistono leggi generali, e che ogni regola patisce la sua eccezione.

Tra i mezzi in varii paesi impiegati onde promuoverne il progressivo incremento, è riputato a buon diritto più efficace e potente quello dell'instituzione dei poderi modelli, ossiano possessioni nelle quali è praticato un sistema di coltivazione tanto perfetto quanto lo stato delle cognizioni agrarie lo permettono, nell'intento di porre sott'occhio degli agricoltori guidati dal cieco empirismo una dimostrazione positiva ed evidente di alcuni metodi e procedimenti raccomandati dalla teoria corroborata dall'esperienza.

Questi poderi modelli non vogliono pertanto essere confusi con gli sperimentali destinati a far prova di metodi ed applicazioni affatto nuovi, nè con le scuole agrarie dirette a formar uomini capaci di dirigere un vasto stabilimento rurale ed a formare esperti servi di campagna. Le trigemine instituzioni possono per altro trovarsi accoppiate, e fia questo per lo migliore.

Perchè un tenimento destinato a servire di modello eserciti una salutare influenza e produca gli auspicati effetti di mettere sotto gli occhi dei meno chiaroveggenti i dettati della scienza e le lezioni dell'esperienza, bisogna che i metodi in esso praticati, gli attrezzi adoperati, i procedimenti in corso siano di gran lunga migliori di quelli in uso; che questa superiorità sia molto apparente e di facile imitazione; che tra le pratiche dei coltivatori ordinarii ed il sistema del podere esista una sensibile evidentissima differenza.

Perchè un podere modello produca risultati pecuniarii (che pur sono la pietra di paragone colla quale si convince), tanto vantaggiosi da superare quelli di un podere ordinario, è necessario d'introdurvi un metodo tale di coltura che la sua superiorità compensi quanto il governo economico presenta di meno perfetto e di più costoso, in vista delle spese di amministrazione, del lusso degli impiegati, della mancanza di quelle cure minute ed assidue che solo esser ponno promosse dal personale interesse.

Che questi risultamenti siano facili a conseguirsi non può essere dedotto dalle instituzioni più sopra mentovate, epperciò si richiedono ulteriori indagini e prove più palpabili prima di riuscire alla conclusione che convenga di promuoverne con tutta lena la propagazione.

Forse che i poderi sperimentali sono chiamati a produrre migliori risultati? A quest'uopo occorre di distinguere gli sperimenti scientifici da quelli puramente empirici.

Per le ricerche scientifiche basta poco terreno, un gabinetto con libri e strumenti appropriati, la tranquillità degli studioli, il

silenzio dei laboratorii. Quanto ai pratici sperimenti è ovvio, che non possono essere concludenti se non vengono praticati su di una sfera molto estesa e sopra terreni di vario genere, posti in condizioni diverse di clima e di situazione. Si richiede di più la sanzione del tempo; quindi sarà pur sempre un assunto di lunga e grave induzione quello di riunire una serie di fatti valevoli a fondar le basi di un nuovo sistema di coltura appropriato al paese.

Mosso da queste considerazioni il conte Camillo Cavour è condotto a conchiudere, che il vero mezzo di promuovere il progresso delle arti agrarie si è quello di sollecitare lo zelo delle persone che sono in buon dato nei Regii Stati, le quali si occupano con intelligenza ed amore delle loro terre, e che senza essere schiave di una cieca e limitata pratica, hanno acquistato una profonda ed estesa cognizione di ciò che maggiormente si conviene alla natura delle medesime; e questo pel gran vero che immediato è l'effetto prodotto sulle masse dei coltivatori dalle prove tentate con buon successo da persone riputate e savie e che loro cadono sotto i sensi.

L'Inghilterra, terra classica dell'agricoltura, dove in grazia della legge sui cereali l'agraria ha fatto i maggiori progressi, non possiede poderi modelli di veruna specie, e invece quegli agronomi si fecero a sollecitare lo zelo dei pratici procurando di illuminarli e dirigerli nella via dei miglioramenti con esser prodighi a loro favore di tutti i possibili incoraggiamenti, raccogliendo un numero immenso di sperimenti e accertando fatti positivi per crearne poscia un corpo di dottrine agrarie generalmente apprezzato, consultato e sanzionato dalla pratica.

Esclusi pertanto i poderi modelli d'imitazione e sperimentali, forse che le scuole d'agricoltura faranno miglior prova? Il conte Camillo Cavour, comunque si dichiari ardentissimo promotore dell'instruzione, ne dubita, mosso dalla considerazione, che per essere di una vera utilità bisogna che, nel mentre gli allievi sono ammaestrati nelle scuole agrarie negli studii scientifici, siano condotti eziandio pella via dei metodi di coltivazione più convenienti; cose queste non gran fatto conseguibili in un paese frastagliato da pianori, da colline, da monti, da valli dove in ogni provincia non solo, ma quasi in ogni comunità richiedesi un genere ed un metodo diverso, motivo per cui l'instruzione pratica di che quegli alunni abbisognano, la conseguiranno assai meglio sotto il tetto paterno che non in pubbliche scuole, se pure non si voglia fondarne una in ogni provincia per lo meno.

Presentano è vero le scuole normali il vantaggio di una più elaborata instruzione elementare; un quale intento si potrebbe forse conseguire con la speranza di più certo successo e coi tre quarti meno di spesa mediante adequati sussidii alle scuole comunali. Riuscirebbe poi opera veramente filantropica e di utilità positiva qualora ogni dì più fosse posto mente a promuovere e fecondare una instituzione diretta a portar sollievo alla miseria che più affligge la società, quale si è la precoce corruzione de'giovani; e ciò seguendo le tracce delle scuole pei fanciulli abbandonati e per gli orfani di Carra presso Ginevra, di Turgovia, di Mettray dove i fanciulli discoli, o che lo potrebbero diventare, sono addestrati nelle migliori pratiche della coltivazione per indi servire al podere modello.

Nell'intento poi di diffondere tra i ricchi coltivatori l'agricoltura razionale mediante il concorso della fisiologia, della meccanica, e soprattutto della chimica agraria, il conte Camillo Cavour suggerisce per ultimo la creazione di scuole applicate e di collegi destinati ad un insegnamento speciale di tutte le scienze che hanno relazione con l'agricoltura, e di tutti i rami delle arti agrarie sottoposti a regole generali la di cui verità fosse fuori di ogni

contestazione, quali sono la economia forestale e l'educazione dei bachi da seta; il che mediante l'associazione agraria non si ridurrà a pronunziare discorsi, a pubblicare una gazzetta, a stabilire comizi.

Dopo di aver esposte le considerazioni che militano contro l'instituzione dei poderi modelli, ragion vuole che si riferiscano quelle che si adducono siccome ad essi favorevoli; queste furono epilogate dal sig. Donnet, e noi qui le riferiremo per sommi capi affinchè dal contrasto scintilli la luce.

Posta la necessità dell'instruzione agraria, il problema che predomina la materia consiste nel trovar modo di utilmente promuoverla, propagarla e diffonderla.

La Prussia, la Germania, la Svizzera, la Francia non hanno saputo ricorrere finora a metodo migliore di quello dei poderi modelli, donde usciti sono migliaia a disseminare i buoni principii, le utili applicazioni, le sperimentate dottrine; e quand'anche in quei paesi la coltivazione sia giunta a un segno di perfezione da non lasciare a ragion vista gran cosa da desiderare, pure quei poderi sono conservati in vigore, perchè nella sfera dello scibile umano sempre rimane qualche cosa da imparare, perchè la tecnologia, la fisica, la chimica sono in progresso, perchè è prudente consiglio di mantenere viva l'arte, la quale verrebbe meno poco a poco, qualora il fuoco che la rischiara non venisse di continuo alimentato e tenuto vivo come quello di Vesta.

Vero egli è che l'Inghilterra non ha poderi modelli posti sotto l'inspezione immediata del Governo, ma ciò succede perchè la prosperità dell'agricoltura è ivi una conseguenza diretta del commercio, dell'industria, della protezione, di una posizione topografica, unica ed eccezionale; molti però ve ne sono in Iscozia, fondati da privati ed alimentati da associazioni orticole-agrarie. Ivi il commercio e l'industria hanno dato la spinta all'agricoltura; altrove questa servir deve di stimolo all'industria ed al commercio.

Nessuno contende che i metodi di coltura, che fanno buona prova nel settentrione, sarebbero pena perduta per il mezzodì; ma la buona tenuta dei poderi, una ben intesa economia rurale, instrumenti agrarii perfezionati, migliori metodi di produzione, di manipolazione, di conservazione delle derrate, il miglioramento delle razze ecc., sono cose di un' applicazione generale, e che altrimenti non si ponno conseguire che col sussidio di poderi modelli, dappoichè non è già dal solo lavoro che emerge l'incremento dei benefizii, ma dal simultaneo concorso di una oculata e prudente amministrazione.

Scopo di un podere modello non è quello già d'imporre questo piuttosto che quell'altro metodo, ma sì bene di far tesoro degli utili ritrovati, di instituire sperimenti, di tenerne d'occhio i risultati, di stabilire un criterio, di determinare finalmente la pratica; cose queste che non si ponno conseguire alla spicciolata, perchè i proprietarii ed i coloni concordano nell' intento di ottenere i maggiori e i più sicuri prodotti con la possibile minore spesa.

Forse che questi fini dell' instituzione sono conseguibili per mezzo di cattedre pubbliche, di scuole primarie, di coloni?

La negativa emerge dal gran vero, che siccome in tutte le altre arti industriali, così in quella dell'agricoltura la teoria è un vano dilettantismo, quando è disgiunta dalla pratica. Che se in Parigi fu instituito un insegnamento superiore di agricoltura ciò non ebbe già luogo per supplire ai poderi modelli, ma bensì per formare professori di scienza agraria a complemento dell'insegnamento tecnologico.

Utile senz'alcun dubbio è un catechismo agrario; ma forse che esso mediante acquisteranno i catechizzati duri nervi, sofferenza nelle fatiche, mano incallita, occhio esperto, forza e solerzia? Mai no, perchè

queste condizioni vitali solamente si acquistano nell'aperto cielo dei campi, maneggiando il vomere e la marra.

Ovunque esistono terre incolte (e molte ve ne sono nei Regii Stati di terra ferma e della Sardegna, a talchè le lande e brughiere di San Maurizio, di Ciriè, di Leinì, del Ticino, le terre incolte dell'Alto Canavese, i paduli saluzzesi, le torbiere di Sangano, delle vallee del Montecenisio, di Dogliani, ecc.) ivi ponno essere utilmente fondate colonie agricole per impiegarvi i mendicanti e gli orfani. In quanto all'instituire colonie speciali di trovatelli siccome è stato proposto e già sperimentato, la cosa non si presenta scevra di gravi inconvenienti; e sembra essere per lo migliore di lasciarli sparsi per le campagne nelle case dei contadini, che per lo più li annoverano fra i loro figli, procurando di allettarli con le parole dei ministri del Vangelo e con premi di virtù a compiere quest'atto di carità. Gli infelici che sopravanzeranno potranno poscia essere frammisti con gli orfani per applicarli o ai lavori agricoli nelle colonie o in quelli industriali secondochè sarà meglio confacente alla loro fisica costituzione, inclinazione e destrezza.

In siffatta guisa *mutato nomine* si avranno in fin di conto veri poderi modelli. Ma se questi si presentano utili ed attuabili, se ne potrà forse dire altrettanto del divisamento d'instituire ingegneri agricoli patentati? Si domanda a tale riguardo quali ne saranno gli uffizii e le attribuzioni? Se si tratta delle emergenze delle costruzioni civili ed idrauliche, delle controversie cui le medesime ponno dar luogo, già esistono speciali ingegneri ed architetti; se della costruzione degli attrezzi, si hanno capi-mastri bastantemente esperti per condurre a perfezione, colle direzioni dei disegni e dei modelli, qualsivoglia genere di lavoro. Ristretti nella cerchia della direzione dei lavori agrarii, quegli ingegneri non saranno nè più nè meno di agenti di campagna, e non si ha fede che la carriera presenti sufficienti attrattive, nè un avvenire abbastanza sicuro ed onorato perchè i figli di buona famiglia, di ricchi fittaiuoli siano per preferirla a quelle universitarie ed ecclesiastiche. Nè la qualità d'ingegnere per sè sembra dover essere da tanto da far convergere masse enormi di capitali verso l'agricoltura, essendochè essi là concorrono dove lo spirito di speculazione lascia presumere più sicuri, più pronti, più abbondanti i guadagni.

È utile per ultimo d'impedire le migrazioni? Se le medesime fossero tali da compromettere i lavori e i servigi nell'interno, non v'ha dubbio che vi si dovrebbe porre un freno perchè dannose; ma se non va fuori che una parte esuberante della popolazione, se questa inoltre si compone d'individui riottosi, poco arrendevoli ed amanti di cose nuove, fia per lo migliore il volontario sfratto; tanto più che prosperando finiscono in fin di conto gli emigrati per ritornare al tetto nativo ricchi di danaro, di sperienza e di cognizioni.

La conclusione di tutto quanto precede sarebbe di confondere in una le due divergenti opinioni, fondando un insegnamento teorico per mantener viva la scienza tecnologica, un podere modello centrale, poderi modelli succursali e colonie agricole.

Complemento, anzi base fondamentale dell'edifizio saranno però sempre le sale di asilo dell'infanzia e dell'adolescenza, le casse di risparmio, le società di temperanza, le associazioni di mutuo adiutorio fra le diverse corporazioni industriali a favore dei membri che vi saranno inscritti, dappoichè un soccorso somministrato in tempo utile fia valevole ad impedire estreme rovine (*v.* Acque, Coltura, Emigrazione, Industria, Pascolo).

POLIZIA. Instituzione diretta alla conservazione dell'ordine pubblico, della libertà, della proprietà e della sicurezza individuale.

Essa interessa perciò in grado eminente l'industria ed il commercio, che deviano là dove stanno in sospetto di sopraffazione e di pericoli.

Il carattere vitale della polizia è la vigilanza, e la società in massa è lo scopo salutare della sua sollecitudine, eppereiò essa se ne allontana ogni volta che si addentra non richiesta nei secreti penetrali delle famiglie, nelle azioni individuali che non perturbano l'ordine pubblico.

La polizia è di quattro specie, civile, commerciale, industriale e sanitaria, e se ne dividono le attribuzioni, il potere amministrativo e il giudiziario.

Della polizia sanitaria già abbiamo con qualche prolissità tenuto discorso all'articolo Lazzaretto, ed aggiungeremo alcun che all'articolo Sanita' pubblica; epperciò qui parleremo soltanto della polizia civile e di quella commerciale e industriale.

Polizia civile.

Scopo di questa polizia è di prevenire i delitti, di mantenere il buon ordine e la tranquillità, togliendo di mezzo tutto ciò che fosse per turbarne il regolare andamento; essa estende perciò le sue inspezioni alla polizia urbana e alla polizia rurale.

Il carreggiamento, la nettezza degli abitati, l'illuminazione notturna, lo sgombramento di tutto ciò che può nuocere e recare incomodo, la vigilanza sulle costruzioni, gli assembramenti, il buon governo nelle fiere e nei mercati, la regolarità dei pesi e delle misure, la salubrità dei comestibili, la verificazione dei titoli delle materie d'oro e di argento, gli incendii, le epidemie, la vigilanza sugli alberghi, sulle osterie, locande e pensioni, sulle persone oziose e senza mezzi di sussistenza, sui mentecatti e sugli esposti nelle vie, sulle bestie girovaghe, specialmente sui cani arrabbiati, la tassa del pane e delle carni, il buon costume ecc. formano i punti più sostanziali della polizia urbana.

Nell'adempimento di siffatte attribuzioni, gli uffizii dell'autorità municipale sono di due specie, di cui gli uni dipendono dall'amministrazione generale, gli altri da quella locale.

Quanto alla prima i sindaci non ponno eccedere i limiti degli ordini che vengono loro compartiti dalla superiore autorità competente, e che sono consegnati nelle speciali e generali instruzioni; in ordine alla seconda essi prendono norma o dai proprii bandi politici, o dalle discipline inculcate dall'autorità provinciale.

La polizia rurale si estende ai frutti e ai beni territoriali, in virtù dei bandi campestri, o in difetto sotto l'avvertenza delle massime infra espresse:

1° Le proprietà territoriali non vanno sottoposte quanto ai particolari ad altre retribuzioni tranne quelle autorizzate dalla legge; e verso lo Stato che ai tributi legalmente stabiliti.

2° È in facoltà dei proprietarii di variare a loro talento la coltura delle loro terre, di conservarne come torna loro meglio in acconcio i prodotti, e di disporne senza altrui danno in conformità delle leggi in vigore.

3° Possono essi proprietarii del pari fare qualunque specie di raccolto sui proprii beni nel modo e tempo che più loro aggrada, semprechè nessun danno ne derivi ai vicini. Egli è per questo motivo che la vendemmia, la caccia, il pascolo, i boschi, le selve e le risaie vanno sottoposti a misure restrittive e di conservazione.

4° Nessuna autorità è in diritto di sospendere nè d'incagliare i lavori campestri nel seminare e raccogliere, semprechè si osservino i precetti della Chiesa quanto ai giorni festivi.

Sono di competenza della polizia giudiziaria i crimini e i delitti, per rapporto ai quali l'autorità amministrativa interviene in grado di prevenzione e mediante la forza pubblica.

Il Codice penale infligge inoltre come pena accessoria la sorveglianza speciale della polizia, la quale consiste, art. 49 « nell'obbligo imposto al condannato di presentarsi all'autorità che gli viene indicata, e rendere conto di sè nei modi stabiliti dai regolamenti di polizia. »

Formano oggetto di questi speciali regolamenti la polizia sul carreggiamento, sulla navigazione, sulla tenuta delle risaie, sulla caccia, sulla pubblica salute, sulle professioni salubri, insalubri ed incomode, sugli accattoni.

Polizia commerciale e industriale.

Strano accozzamento col regime di libertà del lavoro nelle industrie altamente proclamato dagli economisti, e verso il quale tendono le disposizioni legislative chiamate a cooperare alla produzione della ricchezza!

Questo nuovo regime si è innalzato sulle rovine dei regolamenti abusivi, delle proibizioni odiose, dei privilegi spogliativi, che prevalevano in epoche non tanto remote, segnatamente nel medio evo; ma ha esso prodotto gli auspicati frutti? Se si volge lo sguardo alla condizione industriale della Francia, del Belgio, dell'Inghilterra, se si porge orecchio alle querele che sono mosse contro le conseguenze della conquistata libertà, parrebbe anzi che l'anarchia sia subentrata a un ordine regolare di cose, la sfrenatezza al regolare andamento del lavoro, e che invece di farsi migliore, la condizione dell'industria abbia capovolto nell'oppressione e nella miseria.

Dunque si dovrà far ritorno all'antico ordine di cose? Se si discorre la lunga serie di editti, di ordini, di bandi, di regolamenti e di sentenze emanate contro l'abuso delle sofisticazioni, contro le alterazioni delle derrate e delle merci, se si riflette che talvolta, come in oggi succede, il lavoro veniva meno agli operai, tal altra gli operai mancavano al lavoro, si vedrà che la severità delle pene è una prova flagrante dell'enormità delle contravvenzioni.

Dunque sarà lasciato libero il campo alle frodi nei prodotti, alla mala fede, all'abuso di confidenza, che compromettono la moralità pubblica, l'onore e l'interesse di una nazione?

Per un verso vivo rimane il principio di politica economia che la frode procede dalle proibizioni e dalla compressione, ed è avvalorata dai privilegi, e che il freno suo il più possente è la concorrenza; che se si vuole onestà, giustizia negli uomini, è d'uopo ch'essi abbiano interesse nell'esser onesti e giusti.

Dall'altra parte non può essere rivocato in dubbio che si froda sulla qualità, sul peso e sulla misura dei prodotti, che le sofisticazioni, le adulterazioni diventano in certo qual modo la legge comune degli industriali, che le bevande spiritose sono rese insalubri con varii ingredienti, che tessuti in gran parte di cotone sono venduti come se fossero di pura lana, lo zinco in cambio di bronzo; il comune dei consumatori, sedotto dal buon mercato, compra una merce scadente che non è in grado di verificare, e il produttore di buona fede, soverchiato dai frodatori, o è condotto a seguire il mal esempio, oppure è costretto ad abbandonare il mercato.

In questo stato di cose qual salutare temperamento fia spediente di adottare?

Nessuno vi ha certamente che si faccia a sostenere, che la libertà dell'industria sia l'equivalente dell'impunità della frode, che il lasciar fare e il lasciar passare degli umanisti abbia per conseguenza finale di autorizzare le ruberie. Questa libertà tende a permettere che il manufatturiere colla varia combinazione de'suoi prodotti si metta in grado di servire a tutte le condizioni di persone, alla mobilità capricciosa della moda, che spesso preferisce l'appariscente al solido, ma vuolsi nel tempo stesso che il consumatore conosca l'intrin-

seca qualità di ciò che compra; che se deve esser libero di fare ciò che non è contrario al buon costume, alla proprietà, alla sicurezza, perchè la libertà sol essa è giudice competente, e la concorrenza equilibra i prezzi, entra pure nelle sane regole dell'ordine sociale che ogni avente interesse sia premunito contro l'abuso di questa libertà, e che ogni infrazione abbia la giusta e severa sua punizione.

A questo riguardo si presentano opportuni gli art. 404 al 409 del Codice penale, i quali prescrivono, art. 404 « Che chiunque avrà ingannato il compratore sul titolo delle materie di oro o di argento, sulla qualità di una pietra falsa venduta per fina, sulla natura di qualunque altra mercanzia, e chiunque con l'uso di falsi pesi o di false misure avrà ingannato taluno sulla quantità delle cose vendute, sarà punito col carcere da un mese ad un anno, ed inoltre con multa estensibile a lire mille.

« Gli oggetti del reato ed il loro valore, se appartengono ancora al venditore, saranno confiscati; i falsi pesi e le false misure saranno pure confiscate ed infrante. »

405. « Se il venditore ed il compratore scientemente si valgono nel loro contratti di pesi e di misure non permesse dalle leggi dello Stato, ciascuno dei contraenti perde ogni azione verso l'altro che lo avrà ingannato; salva sempre l'azione pubblica per la punizione della frode e dell'uso di pesi e di misure proibite.

« La pena nel caso di frode sarà la stessa che quella stabilita nell'articolo precedente.

« La pena dell'uso di pesi e di misure proibite sarà determinata nel lib. III *dello stesso Codice penale.* »

406. « Se a danno altrui si contraffaccia il nome, il marchio od altro segno apposto con approvazione del governo sopra mercanzie, animali o manifatture, od apposto sopra opere d'ingegno, all'oggetto di fare apparire siffatte cose come provenienti dalle persone, manufatti o razze di cui si è contraffatto il marchio o il segno, il colpevole di tale contraffazione sarà punito con multa estensibile a lire 500, oltre il risarcimento dei danni ed interessi e la confiscazione degli oggetti e degli strumenti che hanno servito alla frode. »

407. « Incorre nella stessa pena:

« Chiunque, in frode o contravvenzione di qualche privativa conceduta dal governo per mercanzie e manifatture, le fabbrichi, venda e spacci, o le introduca dall'estero.

« Chiunque venda o spacci od introduca dall'estero scritti, composizioni musicali, disegni, pitture ed altra produzione stampata od incisa contro le leggi ed i regolamenti relativi alla proprietà e privativa degli autori e degli editori loro conceduta dal governo. »

408. « Nei casi contemplati nei due precedenti articoli il prodotto degli oggetti confiscati servirà particolarmente ad indennizzare le persone danneggiate. »

409. « Chi con una materia corrosiva o con qualsiasi altro mezzo avrà volontariamente alterato mercanzie od altre materie ad uso di manifatture, sarà punito col carcere da un mese a due anni, e con multa estensibile a lire 500, oltre i danni ed interessi.

« Se il reato sarà commesso dall'operaio della fabbrica o da un commesso della casa di commercio, la pena del carcere non sarà minore di un anno, oltre la multa di sopra stabilita. »

429. « Qualunque venditore di commestibili, di vini, di spiriti, di liquori o di altra bevanda, il quale frammischi materie che o per indole loro siano atte a nuocere, o che diventino tali col mescolarle a cibi o bevande, sarà per questo solo fatto punito col carcere da un mese a due anni. »

430. « Saranno puniti colla stessa pena i vetturali, barcaiuoli e loro dipendenti, ed ogni altra persona incaricata del trasporto di vini, di spiriti e liquori suddetti,

o di altre mercanzie ad essi affidate, semprechè nel trasportarle abbiano alterata la natura loro col mescolarvi sostanze nocevoli. »

732. « Cadono in contravvenzione:

N° 8 Coloro che vendono commestibili o bevande alterate, guaste o corrotte, quantunque non atte a produrre l'effetto di quelle di cui nei precedenti art. 429 e 430.

« Le pene contro siffatte contravvenzioni sono a tenore dell'art. 735; gli *arresti*, l'*ammenda*, e l'*ammonizione*. »

Dai riferiti testi è facile di scorgere siccome la legge abbia abbondantemente provveduto contro i delitti e le contravvenzioni che si commettono in materia industriale e commerciale, come quella che abbraccia nelle sue previsioni qualunque simulazione, frode ed abuso; solo rimane che siano determinati gli elementi di prova atti a condurre alle repressioni e alle condanne.

È necessario a quest'uopo che il compratore, il quale è privo della necessaria sperienza per discernere la qualità intrinseca della cosa venduta, e non vuole ciecamente riposare sulle guarentie morali del venditore, abbia donde mettersi al riparo di qualsiasi soperchieria, e questo si ottiene col regime delle marche, qualora sia prescritto che ogni articolo ne debba essere accompagnato sotto la risponsabilità penale del venditore o del fabbricante.

Semprechè il produttore dichiari le qualità intrinseche de' suoi prodotti mediante segni visibili, nulla osta a che si conceda libertà intiera di lavoro nel lato senso del *laissez faire, laissez passer*.

Secondochè già veniva accennato all'articolo Marche, hanno esse un triplice obbietto; guarentire la proprietà del fabbricante, far fede del luogo di origine della produzione, indicarne le parti componenti. Le *marche di origine* avvalorano la proprietà industriale, ma quelle *significative* servono a guarentire la buona fede nel traffico; queste impertanto debbono inferire una rigorosa risponsabilità in colui che ne fa uso, in guisa che se ne abusa, se egli se ne prevale come di uno strumento d'inganno, sia dichiarato colpevole di falso in scrittura industriale e punito in conseguenza.

Ammesse le *marche significative* ne avviene per corollario l'esattezza nelle nomenclature onde condurle ad un tipo uniforme; e siccome l'unità monetale, il sistema dei pesi e delle misure lasciano ogni sua azione alla libertà industriale, così il regime delle marche non le recherebbe verun nocumento.

Una legge su questo particolare è pertanto riputata necessaria nel tempo stesso che si troverà modo di dare una miglior direzione allo spirito di associazione, di fondare l'istruzione professionale e di promuovere gli stabilimenti di previdenza.

Al divisato intento giova non poco il monopolio temporaneo che viene accordato dai brevetti d'invenzione come prezzo di un contratto fra la società e l'inventore, semprechè esso segua senza preventivo esame quanto alla sostanza, ma si limiti a constatare se trattisi realmente di un nuovo ritrovato meritevole di privativa onde non incontrare veruna guarentia anche apparente verso il pubblico, e che abbia per base un buon regime per giudicare le relative controversie. Noi abbiamo ristretto quel monopolio nei limiti di un tempo determinato, perchè si tratta di un servizio reso alla società che merita ricompensa, e non già di un'infeudazione onerosa per la presente e nociva alla futura generazione, e d'altronde inattendibile come proprietà perpetua ed incommutabile, perchè l'ordine teorico di questa legge verrebbe ad impingere contro il retto senso della pratica.

A far frode alle concessioni delle fattispecie di monopolio sorgono i perfeziona-

menti, i quali se vogliousi prendere in considerazione non denno però essere confusi coi semplici cambiamenti di forma, colle modificazioni nelle dimensioni e negli ornati. Ciò stante non dovrebbe essere lecito di conseguire un brevetto di perfezionamento, mentre quello d'invenzione è tuttora vigente, se non procedendo di concerto col primo inventore; la qual cosa fia più efficacemente conseguita qualora si faccia luogo alla concessione di brevetti d'invenzione provvisorii, i quali non saranno resi definitivi che in uno spazio di tempo determinato (*puta* di due anni) pendente il quale sarà lecito all'inventore di introdurre nella cosa inventata tutte le migliorie che reputerà convenienti senza timore di sopraffazione. Ciò mediante o la pretesa invenzione è una ciurmeria e cadrà di per sè, o è consolidata dal pubblico favore, e le concessioni ridonderanno a vantaggio del pubblico e a guiderdone del merito reale e positivo.

Due calamità sorgono a infievolire l'opportunità dei brevetti d'invenzioni, e sono 1° le millanterie con cui viene fatto l'annunzio delle nuove scoperte, pubblicandole come se i brevetti fossero tali da guarentirne il merito e cattivare la confidenza. 2° Le contraffazioni.

In un secolo in cui il ciarlatanismo e l'ipocrisia costituiscono una piaga sociale, fia lodevol cosa di andarvi al riparo per quanto fia possibile, il che si conseguirà quanto all'estrinseco dei brevetti, assegnando loro un modulo, oppure sottomettendoli a una revisione.

Per ciò che concerne all'intrinseco basterà di dichiarare la scadenza dei brevetti ogniqualvolta il contratto non esista in realtà, vale a dire se sarà stata affermata come nuova un'invenzione preesistente; se la realtà dell'invenzione fu dissimulata, se rimane di nessun effetto, e se serve di passaporto alle produzioni similari procedenti dall'estero.

Più malagevole fia l'assunto di colpire in modo efficace le contraffazioni, e su questo particolare potrà giovare per avventura a produrre vantaggiosi effetti la disposizione del Codice di commercio, la quale ammette il fallito a domandare egli stesso l'annullamento delle convenzioni secrete da esso lui stipulate in frode della legge; disposizione che ridusse a minimi termini siffatta specie di convenzioni a fronte che si eccepisse contro la medesima che avrebbe dato coraggio alle delazioni, accordato impunità al complice di un misfatto, e contraddetto alla massima, che nessuno debb'essere ammesso ad invocare la propria turpitudine.

Per analogia pertanto a siffatta disposizione sarebbe spediente di stabilire in massima 1° che chiunque avrà venduto, esposto in vendita o scientemente introdotto oggetti contraffatti, sarà punito colle stesse pene inflitte contro i contraffattori.

2° Sempreché il mercante, venditore o depositario presso il quale saranno stati scoperti oggetti contraffatti, farà conoscere il venditore, deponente o fabbricante, sarà, quando questi siano solvibili, esonerato da qualsiasi relativa condanna personale, alla riserva che rimanga provato aver egli agito con cognizione di causa e di complicità.

Fra gli altri mezzi di polizia commerciale vuolsi noverare per ultimo quello dell'arresto personale generalmente adottato dai Codici di commercio.

A questo riguardo si presenta la questione: l'arresto personale per fatto di debiti nel modo dalle vigenti leggi stabilito è pena nel vero senso della parola? Alcuni giurisprudenti rispondono negativamente, avvalorati dalla considerazione, che se il creditore ottiene la facoltà di far chiudere in carcere il suo debitore per un tempo determinato con obbligo di somministrargli gli alimenti necessarii, ciò avviene non già a titolo di punizione della sua inesattezza od impossibilità di pagare,

ma unicamente quale mezzo di reagire sulla sua volontà alla quale per una finzione contraria allo spirito della legge si suppone ad un tempo insolvibilità e mala fede.

È massima di giurisprudenza che la frode non si presume; ciò stante il debitore non dovrebbe essere ridotto in carcere che allorquando la cattiva sua volontà fosse dimostrata; ciononondimeno, trattandosi di debiti commerciali, ed in altri casi determinati, l'incarcerazione ha luogo preventivamente a qualunque prova, e nell'intento di costringere il debitore a prevalersi di tutti i suoi mezzi, che si suppongono palliati ad arte, o quanto meno di indurre i congiunti e gli amici a imporsi dei sagrifici onde evitargli la macchia del carcere.

Ridotto in questi termini l'arresto personale è una reminiscenza delle antiche torture con cui gli inquisiti erano martoriati per ottenere e spesso carpire le desiderate confessioni, non che dei debitori *nexi* e *addicti* nello antico diritto romano.

La schiavitù essendo ammessa da questo diritto, era naturale che la persona del debitore insolvibile fosse posta in balia del creditore il quale trovava nel prodotto del di lui lavoro un mezzo di compensare le sue perdite. Egli è per ciò che il mutuatario ora dava per contratto, chiamato *nexum*, la sua persona in pegno pella contratta obbligazione, ora questa sua persona veniva assegnata al creditore per via di sentenza chiamata *addictio*. Andarono però in progresso di tempo esenti da questa severità i minori e le donne. Le riferite disposizioni furono progressive nel medio evo, se non che si andarono grado a grado raddolcendo fino ai giorni nostri in cui la pena si riduce all'incapacità di qualunque utile lavoro mediante la detenzione.

Le sovra espresse considerazioni conducono a domandare l'abolizione dell'arresto personale perchè avverso ai principii della carità cristiana, frustraneo pel creditore, inutilmente ingiusto pel debitore, senza alcun che aggiungere alla buona fede commerciale, con detrimento gravissimo della pubblica morale.

Dunque la legge rimarrassi impotente al cospetto della mala fede? No, poichè quegli che inganna il suo creditore commette un abuso di confidenza il quale costituendo un crimine debb'essere punito.

Questa punizione però dovrebbe essere inflitta in nome della pubblica moralità e non di un privato interesse, lasciando in facoltà del giudice di valutare, non già il solo fatto, ma l'intenzione, il dolo volontario, non le conseguenze dell'avversa fortuna (*v.* ARRESTO PERSONALE, CACCIA, CARREGGIAMENTO, COMMERCIO, FALLIMENTO, INDUSTRIA, LAZZARETTO, MALAPAGA, PAUPERISMO).

POLIZZA. Prendono questo nome i contratti di assicurazione sì terrestre che marittima, del pari che le dichiarazioni delle mercanzie caricate su di una nave indirizzate dallo spedizioniere alla persona a cui sono dirette.

Nei trasporti per terra le polizze sono chiamate lettere di vettura (*v.* ASSICURAZIONE, POLIZZA DI CARICO).

POLIZZA DI CARICO. Atto in cui si dichiarano le merci caricate su di una nave, detto dai Francesi *connaissement*, oppure, seguendo la definizione dello Azuni, scritto dato dal capitano di nave al caricatore delle merci contenente la ricognizione e ricevuta delle merci caricate sulla medesima ad oggetto di condurle in un dato luogo.

Le polizze di carico, segue a dire lo stesso autore, differiscono dal noleggio, perchè questo è un contratto con cui si prende a locazione tutta o in parte determinata la nave, e quelle non sono che ricevute particolari che dà il capitano di essa per quegli effetti appartenenti a diverse persone ond'essere trasportati nell'uno o nell'altro luogo: quindi ogni polizza non

riguarda che una parte del carico, laddove il contratto di noleggio segue per la totalità o per una quota di essa nave.

Quantunque il capitano di nave tenga presso di sè il contratto di noleggio, dovrà ciò non di meno spedire le polizze delle merci in essa caricate, mentre dall'aver egli promesso di caricare una tale quantità di merci non ne segue che abbia compita di fatto la contratta obbligazione: quindi è che la polizza di carico tien luogo di contratto di noleggio, e vale anche di più in ciò che ne prova essa l'adempimento, e serve a far fede delle cose che formano l'oggetto del carico, e che le medesime furono caricate in conformità delle stipulate convenzioni.

In virtù del Codice di commercio

Art. 311. « La polizza di carico debbe « esprimere la natura e la quantità, come « anche la specie o qualità degli oggetti da « trasportarsi.

« Essa indica

« Il nome del caricatore;

« Il nome e l' indirizzo di quello a cui « è fatta la spedizione;

« Il nome e domicilio del Capitano;

« Il nome e la portata del bastimento;

« Il luogo della partenza e quello della « destinazione.

« Essa enuncia

« Il prezzo del noleggio.

« Porta in margine le marche ed i numeri degli oggetti da trasportare.

« La polizza di carico è datata, e può « essere all'ordine od al portatore od a « persona nominata. »

312. « Qualunque polizza di carico è « fatta in quattro originali almeno:

« Uno per il caricatore;

« Uno per colui al quale le merci sono « indirizzate;

« Uno pel Capitano;

« Uno pel proprietario od armatore del « bastimento.

« I quattro originali sono firmati dal ca« ricatore e dal Capitano, entro ventiquat« tro ore dopo fatto il carico.

« Il caricatore è obbligato di rimettere « al Capitano, nello stesso spazio di tempo, « le spedizioni delle merci caricate ossia « le quietanze di pagamento o le bolle a « cauzione delle Dogane. »

313. « La polizza di carico formata nel « modo sovra stabilito, fa fede fra tutte le « Parti interessate nel carico, come pure « fra esse e gli assicuratori. »

314. « In caso di diversità fra le polizze « di un medesimo carico, quella che è pres« so del Capitano fa fede, se è riempita « di mano del caricatore o di mano del suo « commissionario; e quella che è presen« tata dal caricatore o da colui al quale è « fatto l' indirizzo fa fede se è riempita di « mano del Capitano. »

315. « Qualsiasi commissionario o per« sona a cui è fatto l' indirizzo, che abbia « ricevuto le merci mentovate nelle polizze « di carico o nei contratti di noleggio, è « in obbligo di darne ricevuta al Capitano « che gliela domanda; e ciò sotto pena di « tutte le spese e dei danni ed interessi, « compresi quelli di ritardo. »

Malgrado le espressioni in apparenza tassative dei riportati articoli, il difetto nella polizza di alcuna delle enumerate forme non trae seco la nullità del contratto; anzi il difetto assoluto di polizza non porterà seco nessuna decadenza di diritto nè contro il noleggiatore, nè contro il Capitano.

Qualora le polizze fossero irregolari, le parti sono ammesse a giustificare il fatto del carico mediante i manifesti, le spedizioni delle dogane, le lettere d'avviso al caricatore, la dichiarazione dell'equipaggio, ed eziandio con prove testimoniali.

Potrebbe inoltre accadere che la polizza che sta nelle mani del capitano scritta e sottoscritta dal caricatore, e quella ritenuta dal caricatore scritta e sottoscritta dal capitano fossero tra loro in contrad-

dizione. In questo caso, dice il Pardessus, i tribunali prendono norma dalle assunte informazioni, dalle circostanze, dalle prescrizioni e da altri mezzi loro beneviai per illuminare la propria coscienza.

I mandatarii saranno risponsabili verso i loro mandanti di ogni conseguenza risultata dalla negligenza di qualcuna delle forme desiderate dalla legge nella polizza di carico e rimpetto ai terzi: questa negligenza può privare la polizza di carico di ogni valore, in ispecie per rispetto ai terzi ordinatarii.

Contro il capitano che ricusasse di firmare le polizze nelle 24 ore, potrà il caricatore ottenere a spese dello stesso capitano sentenza che equivarrà alla di lui firma.

È ammesso in giurisprudenza che le 24 ore cominciano a correre appena è caricata tutta la merce menzionata nella polizza a cui si diede firma, qualunque sia lo stato di caricamento della nave. Lo stesso diritto competerà al capitano contro il caricatore, con questa differenza però, che oltre le spese della sentenza, il caricatore dovrà nei casi di ragione pagare i danni del ritardo arrecato dal suo rifiúto alla partenza della nave.

Il capitano non ha debito di recarsi presso il caricatore per sottoscrivere la polizza di carico.

È uso non infrequente che i capitani aggiungono alla loro firma la riserva *senza approvare - che dice essere - presunto contenuto - ignoto*, e ciò per far constare della non seguita verificazione e dell' intendimento di non assumere veruna guarentia di peso, di misura e di qualità.

Questa clausula avendo dato luogo a molte frodi che andarono impunite per mancanza di sufficienti prove, sarà per lo migliore di sempre far seguire la verificazione, ancorchè il noleggiatore abbia ad incontrare a un tale effetto qualche maggiore spesa.

Qualunque sia però l'esattezza della verificazione a cui si sarà proceduto non ne avverrà mai, secondo che accenna Pardessus, che la polizza di carico possa dare al capitano risponsabilità intrinseca della cosa verificata, in guisa che se il consegnatario riceve l'indago, la tela, il caffè, lo zuccaro nella quantità indicata, non può innalzare contro il capitano fondate ragioni circa la qualità preaupposta diversa da quella specificata nella fattura e nella lettera d'avviso.

Per siffatto motivo, occorrendo al capitano di far aprire i colli, le casse e simili altri involucri per salvarli dal pericolo, ne dovrà far risultare mediante processo verbale nel quale si dovrà far constare del peso e della qualità.

A mente del sovra tenorizzato art. 313 la polizza di carico non solo fa fede fra le parti contraenti, ma eziandio fra esse e gli assicuratori; ciò posto, se le merci caricate sono di proprietà del capitano (nel qual caso impertanto egli è ad un tempo noleggiatore, caricatore e navigatore) sarà lecito al medesimo di crearsi un titolo di per se stesso onde giustificare che ha realmente caricato le merci assicurate?

Provvede a questo riguardo l'art. 374, per virtù del quale « In caso di perdita « delle merci assicurate e caricate per « conto del Capitano sul bastimento che « esso comanda, egli è tenuto di giustifi- « care agli assicuratori la compra delle « merci e di esibirne loro una polizza di « carico sottoscritta da due dei principali « dell'equipaggio. »

Nell' intento poi di andare all' incontro delle false polizze di carico che i capitani e la gente dell'equipaggio potrebbero fare in caso di perdita del bastimento od in altre occorrenze, prescrive l'art. 375 che « Qualunque persona dell' equipaggio ed « ogni passeggiero che porti da paesi stra- « nieri merci assicurate nei Regii Stati, è « obbligato di lasciare una polizza di carico « nei luoghi ove si effettua il carico a mani « del Regio Console ed in mancanza a mani

« di un distinto negoziante nazionale o del- « l'Autorità locale. »

In virtù dell'art. 242 « Il Capitano è ob- « bligato di avere a bordo, fra le altre carte, « le polizze di carico, e il contratto di no- « leggio. » Una quale disposizione è diretta ad evitare le contestazioni contingibili in caso di preda, le quali, in alcune occorrenze, potrebbero essere dichiarate legittime per difetto delle polizze.

L'art. 311 determina che la polizza di carico può essere all'ordine od al portatore od a persona nominata, vale a dire che può essere negoziata come gli altri effetti di commercio per via di girata. In questo caso però, sebbene la legge non lo dichiari formalmente, pare ovvio che la girata deve soddisfare a tutte le condizioni prescritte dall'art. 150.

Ciò posto, se la polizza di carico è al portatore, i diritti che ne risultano esser ponno reclamati dalla persona che ritiene l'esemplare spedito dal caricatore; e se è all'ordine, la persona che la riceve per via di girata, diventa isso fatto proprietario delle merci, senza che vi possa essere fatta opposizione, a riserva però del caso di perdita della polizza o di fallimento del possessore contemplato per il pagamento delle cambiali dall'art. 165.

Si deduce inoltre dalle premesse cose che quando la polizza è all'ordine o al portatore, non è più lecito al caricatore di ritirare le sue merci prima del termine del viaggio e senza restituire tutti gli esemplari che fossero spediti.

La polizza di carico equivalendo alla lettera di vettura, il privilegio del venditore si estingue mediante la trasmissione della polizza per via di girata, momento in cui si ritiene che le merci sono uscite dalle di lui mani.

Il mutuante, ossia, secondo che si esprime il Codice di commercio, il datore di danaro a cambio marittimo, ha privilegio sulle merci del carico; e sebbene queste merci non possano mai essere sue che per via di aggiudicazione o vendita giudiziale la quale ha per effetto di farlo rimborsare della somma data a mutuo, ciò non di meno nulla osta alla vendita del suo credito, la quale trae seco la cessione del privilegio.

Relativamente agli altri creditori, il loro privilegio si estingue dal punto in cui la merce esce dalle mani del debitore per passare in quelle dei cessionarii.

Il primo e più naturale effetto della polizza di carico nel capitano è l'obbligo di consegnare le merci caricate alla persona, nei luoghi, nei modi e nei tempi indicati, senza veruna alterazione nella loro qualità e quantità descritta nella polizza, meno il caso in cui sia giustificato risultar l'alterazione da sinistro.

Mancando a questa obbligazione il capitano per errore anche lieve, sarà responsabile per ogni danno ai caricatori.

Le merci debbono rimettersi al consegnatario designato nella polizza di carico, senza che possa opporsi contro il medesimo alcuna eccezione di proprietà; imperciocchè la sola quietanza per parte del primo è bastevole a liberare il capitano da qualunque altro obbligo.

Sovra tali principii si è stabilito in massima di giurisprudenza, che il capitano di nave non sia tenuto di rimettere le merci al consegnatario, qualora da questi non si presenti la polizza di carico che dee accompagnarla.

La obbligazione imposta al capitano di consegnare la merce nella precisa quantità descritta nella polizza non è, dice il Targa, sì rigorosa che non si ammetta dalla pratica e dall'equità un abbuono a suo favore per un calo discreto.

Sorgendo contestazione circa la condizione delle merci all'epoca in che ne viene fatta la consegna, essa è sottoposta alla verificazione di periti nominati dal presidente del tribunale di commercio.

Per ciò che concerne alle merci caricate

sulla nave che sono di spettanza delle persone dell'equipaggio ed ai passeggieri a bordo si osserveranno le stesse formalità prescritte per le polizze di carico delle altre merci (*v.* Assicurazione, Carico, Noleggio).

PORTO. Luogo sulla costa dove il mare internandosi offre naturalmente oppure col concorso di opere manufatte una stazione sicura, ed un conveniente riparo alle navi contro i venti e le tempeste.

Si dà eziandio il nome di porto a quei luoghi sulle sponde dei laghi o dei fiumi dove approdano le navi e i battelli per caricarvi e scaricarvi robe e persone.

È permesso a qualunque nave di approdare nei porti di mare, purchè sia munita di opportune spedizioni che la qualifichino amica, sotto l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e degli usi particolari allo Stato a cui essa nave appartiene, e mediante ricognizione della rispettiva giurisprudenza del principe dominante, e pagamento dei relativi diritti regali.

L'affluenza delle navi in un porto è segno di prosperità commerciale ed una sorgente di ricchezza, il perchè di utilità pubblica sono le somme che si spendono per migliorarne la condizione, e per agevolarne le vie che vi si riferiscono.

Per godere il vantaggio della concorrenza fa d'uopo che i diritti di portaggio siano moderati in guisa da far prevalere l'interesse generale a quello della fiscalità, attesochè quest'ultima trova la sorgente del suo introito nelle cresciute consumazioni.

I capitani sono obbligati di osservare le regole stabilite pei porti nei quali approdano, tanto per ciò che concerne la polizia, quanto relativamente al pagamento dei diritti che vi sono imposti.

Le regole più essenziali per la polizia dei porti marittimi consistono nell'evitare con la maggior cura possibile l'abbordo, ossia l'urto di una nave contro l'altra.

Il regolamento per i porti marittimi dei Regii Stati è annesso alle LL. PP. 24 novembre 1827, il quale comprende il sistema di conservazione dei porti e delle spiagge, oggetto cotanto essenziale per la navigazione ed il commercio.

In esso regolamento i porti, le rade e le spiagge comprese in tutta l'estensione del littorale marittimo, si dividono in cinque classi; il servizio n'è affidato ad uno Stato maggiore, sotto l'amministrazione del Consiglio d'ammiragliato, e la riscossione dei diritti di ancoraggio e simili è affidata a speciali ricevidori, ai quali incumbe di renderne conto alla R. Camera.

Gli uffiziali dello Stato maggiore hanno il comando superiore dei porti, spiagge e rade, e ad essi appartiene di regolare e provvedere alla sicurezza sì dei porti che dei bastimenti che vi si trovano ancorati contro gli accidenti del tempo e del fuoco (*v.* Capitani dei porti).

PORTO FRANCO. Chiamasi con questo nome quel porto di mare o quella città marittima dove è libero a chiunque, di qualsiasi nazione, d'introdurvi ed estrarre ogni sorta di merci senza pagamento di diritto di gabella o di dogana, nè per l'importazione, nè per l'esportazione.

Quei porti e quelle città sono pertanto considerati come se fossero di estero dominio per rapporto alle contribuzioni indirette.

Gli editti 1613, 1626 e 12 marzo 1740 concedevano al porto di Nizza le più estese franchigie, a talchè un ampio salvocondotto per qualunque causa, debito e delitto, ad eccezione di quelli di lesa Maestà, di falsa moneta, assassinio, grassazione alle strade, omicidio di capitani di nave; essi accordavano eziandio il diritto di naturalizzazione ai cattolici romani che venissero a stabilirvisi, e ciò senz'obbligo di ricorrere alla sovrana autorizzazione.

Una speciale sovrana protezione era pur ivi accordata a favore di tutti gli stranieri

senza distinzione, i quali venissero a Nizza, Villafranca e a Sant'Ospizio per stabilire i loro negozii, e mettervi in atto fabbriche e manifatture, od altrimenti esercitarvi qualche commercio; epperciò 1° fu abolito a loro riguardo il diritto di ubena onde potesse ognuno disporre dei proprii beni a favore di chiunque, anche straniero, e che morendo senza testamento succedessero i prossimiori del sangue, benchè sudditi di altro principe.

2° Erano dichiarati esenti da ogni confiscazione e rappresaglia per qualsivoglia causa, eziandio di guerra, le mercanzie, i danari, crediti ed altre cose appartenenti anche a que' stranieri che ne avessero fatto la spedizione a mano di altri stranieri o confidata a nazionali.

3° A tenore della giurisprudenza invalsa in conseguenza di quelle sovrane disposizioni non poteva essere intentata veruna azione contro un capitano rifuggitosi sotto la protezione di quel porto franco per danaro ad esso lui dato a cambio marittimo.

4° Chiunque aveva goduto una volta del beneficio del porto franco non ne perdeva i diritti ancorchè passasse all'estero, tuttavolta che facesse ritorno nei Regii Stati.

5° Non potendosi dir doloso il fallimento di chi avesse impetrato l'asilo del porto franco, doveva egli godere di tutti i vantaggi e franchigie del medesimo e restituirsegli gli effetti qualora gli venissero sequestrati.

6° Approdando taluno colla sua nave al porto franco, non poteva essere molestato per pagamento di debiti contratti fuori dei Regii Stati.

Questi ed altri privilegi in quell'epoca dettati dal provvido consiglio di dar favore a quel porto che era il solo dei Regii Stati, provano quale e quanta sia stata sempre la sollecitudine dei Reali di Savoia per il commercio.

Giova egli a questo commercio un porto franco? Il Genovesi risponde, che sebbene il porto franco fu sempre ed è pur tuttavia l'idolo di molti economisti, egli ne pensa altrimenti, e che una nazione savia vuol avere tutti i porti aperti da ambe le parti, cioè da dentro e da fuori, e a certi riguardi tutti chiusi. Essi vogliono essere tutti aperti dalla parte di dentro, perchè lo scolo delle derrate e manifatture interne sia rapido, e aperti di fuori a tutte le nazioni che vogliono venirvi a trafficare.

Questi porti franchi però presentano un peculiare vantaggio a quei paesi in cui meno progressiva è l'industria e che abbisognano di merci straniere, imperciocchè ne fanno incetta utilmente in quella specie di fiere perpetue.

Laddove poi l'industria e il commercio interno non abbisognano di stimolo, i porti franchi aprono il campo a una perniciosa concorrenza fra le produzioni esotiche e le indigene; ed è per ciò che furono essi aboliti in Francia mediante sostituzione di depositi reali o fittizî, nei quali le merci procedenti dall'estero sono ricevute e ponno essere esportate ed introitate senza pagamento di veruna dogana.

Coerentemente a questi principii di pubblica economia, i privilegi qui dianzi accennati furono aboliti dalla sapienza di S. M. il re Carlo Alberto con RR. LL. PP. 30 giugno 1835, nel proemio delle quali si leggono le seguenti gravi parole che sono la base fondamentale dell' azione commerciale.

« L'esperienza avendo dimostrato che fra le disposizioni del R. editto 12 marzo 1749, inteso a favorire il commercio principalmente nel contado di Nizza, quelle con cui sonosi conceduti agli stranieri speciali privilegi di salvo condotto, di asilo, di neutralità, di esenzione dalla consegna dei delinquenti, e da ogni confiscazione e rappresaglia, hanno coll'andar del tempo, o per gli abusi che sonosi introdotti, tratto seco conseguenze che non si accordano con que' principii di universale

giustizia e d'intiera buona fede, che devono soprattutto prevalere nel commercio e regolare in tale materia i rapporti fra le diverse nazioni, siamo venuti in determinazione di abrogare le succennate disposizioni. Epperò, ecc. (*v.* CONCORRENZA).

POSSESSO. «Il possesso è la ritenzione di una cosa, od il godimento di un diritto che uno tiene od esercita per se stesso, o per mezzo di un altro che ritiene la cosa, o esercita il diritto in nome di lui» (articolo 2563 del Codice civile).

Considerato sotto questo punto di vista, il possesso è il risultamento di un fatto consistente in ciò che una persona ha in poter suo una cosa od un diritto, di cui può servirsi, ed impedire che altri se ne serva.

Il possesso si distingue impertanto dalla proprietà in quanto che, invece del fatto *di servirsi della cosa, ed impedire che altri se ne serva*, quest'ultima importa il diritto di godere e disporre delle cose nella maniera la più assoluta, purchè non se ne faccia un uso vietato dalle leggi e dai regolamenti.

Il diritto di possesso, dice Troplong, non ha data anteriore a quello di proprietà; imperciocchè il primo non è altro che il fatto in virtù del quale il diritto di proprietà viene dichiarato. Ciò posto il possesso è il segno della proprietà, e sino a prova contraria la legge suppone che il possessore è proprietario.

«Per indurre la prescrizione (ossia il consolidamento definitivo del diritto di proprietà) è necessario un possesso continuo e non interrotto, pacifico, pubblico, non equivoco, ed a titolo di proprietà.» 2564 del Codice civile.

Il già citato Troplong dimostra che la distinzione tra il possesso civile e naturale non ha senso; che quella di possesso giusto ed ingiusto è di poca importanza; e finalmente che quella tra il possesso reale e fittizio è illusoria.

Per acquistare il possesso si richiede la ritenzione della cosa e la volontà di conservarla.

Il possesso di parte di una cosa indivisibile basta per indurre il possesso per intiero.

Dal possesso nascono le azioni possessorie.

La prova testimoniale non basta per far constare del possesso intenzionale, nè dei diritti incorporati, ma debb'essere scritta.

Le regole del possesso in materia civile sono pure applicabili alle materie commerciali, ad eccezione della cambiale, per cui il Codice di commercio stabilisce regole particolari; eppereiò «Si presume sempre, che ciascuno possieda per se stesso, ed a titolo di proprietà, quando non si provi, che siasi incominciato a possedere in nome altrui» (2565).

«Quando siasi incominciato a possedere in nome altrui, si presume sempre, che si possieda collo stesso titolo, quando non siavi prova in contrario» (2366).

«Gli atti meramente facoltativi, e quelli di semplice tolleranza non possono servire di fondamento nè per il possesso, nè per la prescrizione» (2367).

«Il possessore attuale, il quale provi di aver anticamente posseduto, si presume, che abbia posseduto nel tempo intermedio, salva la prova in contrario» (2369).

POSSESSORE DI CAMBIALE. Persona nelle di cui mani è passata legalmente la cambiale, autorizzata a riscuoterne l'ammontare alla scadenza.

Sotto il nome di possessore viene pure quello del portatore; l'uno e l'altro può essere prenditore in relazione al traente, giratario in relazione ai giranti, presentatore in relazione al trattario.

Se si esaminano in genere i diritti del portatore di una lettera di cambio relativamente al debitore della medesima, il rapporto loro giuridico è quello di creditore e di debitore; in conseguenza si applicano alle lettere di cambio i modi

coi quali si estinguono le obbligazioni, a talchè la compensazione, la novazione, la confusione.

L'unica limitazione che il diritto commerciale reca alle regole stabilite dal diritto civile è quella che deriva dall'intrinseca natura del titolo di cui è munito il creditore, cioè dacchè la cambiale gode del beneficio dell'esecuzione parata.

Da ciò ne consegue, che nel giudizio di liquidazione di una cambiale non si debbono ammettere che le eccezioni che possono essere *subito provate* (art. 162), e che per lo contrario non sospendono la condanna al pagamento quelle di alta indagine, che esigono incumbenti difficili e molto tempo per essere provate, per le quali il debitore dovrà provvedersi in prosecuzione del giudizio, lasciando facoltà al giudice di ordinare al portatore di prestare un' idonea cauzione.

Siffatta regola, introdotta dall'universale uso del commercio, e dichiarata dal patrio Codice nel citato articolo, è ammessa dalla giurisprudenza, anche nei paesi retti da Codici di commercio che non la esprimono; e ciò per analogia a quanto si pratica nelle assicurazioni marittime; per rispetto alle quali, alloraquando l'assicuratore propone eccezioni di alta indagine, il tribunale lo condanna al far pagamento provvisorio, salvo a far valere le sue eccezioni sul giudizio definitivo.

Questa giurisprudenza è fondata sui seguenti principii:

1° Il portatore di una cambiale non è, e non può essere mai creditore *ex jure proprio*, ma egli si presenta sempre come investito dei diritti di un altro, e ciò perchè non vi può essere contratto di cambio senza il concorso delle tre persone del traente, trattario e beneficiato.

Quindi è che il portatore non può essere che il cessionario immediato o mediato dei diversi giratarii.

2° Gli atti di commercio, in regola generale, non sono che atti già precisati e regolati dal diritto comune. La girata di una lettera di cambio non forma eccezione a questa regola; essa altro non è che la cessione dei diritti di colui, all'ordine del quale fu tratta la cambiale o di un precedente giratario; ed in conseguenza i diritti del portatore emanano sempre dal traente.

Se si dovessero valutare gli effetti di una girata colle norme stabilite dal diritto comune, il portatore sarebbe soggetto a tutte le eccezioni che competono al debitore contro il traente ed i precedenti giratarii, secondo la nota regola, *nemo plus juris*.

Ma l'essenza della lettera di cambio ha reso necessaria un' importante modificazione ai principii di diritto comune; e di vero, se venissero adottate le norme sopra accennate, la lettera di cambio non sarebbe un mezzo sicuro di trasmissione dei valori da un paese all'altro, imperciocchè il portatore avrebbe sempre a temere le eccezioni che potessero militare contro i suoi autori; da ciò nacquero le norme seguenti e fondamentali, in materia di lettera di cambio:

1° Che non si ponno opporre al portatore a titolo oneroso, munito di speciale girata, le eccezioni che si potrebbero far valere contro i suoi autori; siccome questo principio deriva dall'essenza della lettera di cambio, venne sempre applicato, e non fu mai soggetto di una seria questione.

2° Che colui all'ordine del quale fu tratta una cambiale e la possiede a titolo oneroso ed il giratario munito di una regolare girata a titolo oneroso, non vanno soggetti alle eccezioni che potessero competere al debitore della cambiale contro il traente e precedente giratario.

Riepilogando, o si considera il portatore come proprietario della cambiale in seguito di una regolare girata, e non si può che sanzionare il principio sopra espresso, che non è passibile delle eccezioni cui an-

drebbero soggetti i di lui autori; questo principio è fondamentale, e non può essere tolto senza far crollare tutto il sistema cambiario; o si considera nei suoi rapporti col debitore della cambiale semplicemente come creditore della stessa, ed allora tutti i mezzi consacrati dal diritto, sì comune che commerciale, per estinguere le obbligazioni, si applicano a quel caso.

Stando al testo del Cod. di commercio, Art. 174. « Il possessore di una lettera « di cambio sia a vista, sia ad uno o più « giorni o mesi od usi di vista, se la me« desima è tratta fra le diverse piazze dei « Regii Stati, debbe esigerne il pagamento « o l'accettazione entro tre mesi dalla sua « data, sotto pena di perdere il diritto di « ricorrere contro i giranti ed anche contro « il traente, se questi ha fatto provvista di « fondi.

« Il termine è di sei mesi, se la lettera « è tratta da Stati esteri del Continente o « dell'isole d'Europa sui Regii Stati.

« Il termine è di otto mesi per le lettere « di cambio tratte dagli Scali del Levante « e dalle coste settentrionali dell'Affrica.

« Esso è di un anno per le lettere di « cambio tratte dalle coste occidentali d'Af« frica sino al Capo di Buona Speranza in« clusivamente, del pari che dal Continente « e dalle isole delle Indie occidentali.

« È di due anni per le lettere di cambio « tratte dal Continente e dalle isole delle « Indie orientali.

« La stessa decadenza avrà luogo contro « il possessore di una lettera di cambio a « vista, ovvero ad uno o più giorni, mesi, « od usi di vista, tratta dai Regii Stati e « pagabile in paesi stranieri, che non ne « esigerà il pagamento o l'accettazione nei « termini sopra stabiliti per ciascuna delle « rispettive distanze.

« Il termine di sei mesi per le lettere « tratte dalle isole d'Europa e quello di « otto mesi, di un anno e di due anni è « raddoppiato in tempo di guerra marit« tima. È pure raddoppiato in tempo di « guerra marittima il termine di tre mesi « per le lettere di cambio tratte dai Regii « Stati di terraferma sulla Sardegna o Ca« praia, o dalla Sardegna o Capraia sui « Regii Stati di terraferma.

« Le disposizioni, di cui in quest' arti« colo, non porteranno però pregiudicio « alle convenzioni contrarie che avessero « luogo fra il traente, quello a cui favore « la lettera è tratta, ed eziandio i giranti. »

175. « Il possessore della lettera di cam« bio debbe esigerne il pagamento il gior« no della scadenza. »

176. « Il rifiuto del pagamento debbe « essere accertato nel giorno che segue « quello della scadenza, con un atto che « si chiama *protesto per mancanza di pa« gamento.*

« Se tale giorno è festivo, il protesto è « fatto nel giorno seguente.»

177. « Il possessore non è dispensato « dal fare il protesto per difetto di paga« mento, nè per protesto per mancanza « di accettazione, nè per morte o falli« mento di colui su cui è tratta la lettera « di cambio.

« Nel caso di fallimento dell'accettante « avanti la scadenza, il possessore della « lettera di cambio può far protestare ed « esercitare il suo regresso. »

178. « Il possessore di una lettera di « cambio protestata per difetto di paga« mento, può esercitare la sua azione di « garanzia,

« O individualmente contro il traente « e ciascuno dei giranti;

« O collettivamente contro i giranti ed « il traente.

« La stessa facoltà ha pure ciascuno dei « giranti verso il traente ed i giranti an« teriori. »

179. « Se il possessore della lettera di « cambio esercita il regresso individual« mente contro il suo cedente, gli deve « far notificare il protesto, ed in man-

«canza di rimborso farlo citare in giu-
«dizio nei quindici giorni susseguenti alla
«data del protesto, se il cedente dimora
«nel luogo dove la lettera di cambio era
«pagabile od in distanza non maggiore di
«cinque miriametri da esso luogo.

«Questo termine, quanto al cedente
«domiciliato a maggiore distanza di cin-
«que miriametri dal luogo predetto, è
«accresciuto di un giorno per ogni due
«miriametri e mezzo eccedenti i cinque
«miriametri.

«Per le lettere di cambio tratte dai Re-
«gii Stati di terraferma e pagabili nella
«Sardegna o Capraia, o tratte dalla Sar-
«degna o Capraia e pagabili nei Regii Stati
«di terraferma il termine è di due mesi,
«ed è duplicato in tempo di guerra ma-
«rittima.»

180. «Venendo protestate le lettere di
«cambio tratte dai Regii Stati e pagabili
«altrove, si agisce contro i traenti ed i
«giranti dimoranti nei Regii Stati nei ter-
«mini infra espressi:

«Di due mesi per quelle che sono pa-
«gabili nell'Italia e nelle isole adiacenti,
«e negli altri Stati limitrofi;

«Di quattro mesi per quelle che sono
«pagabili negli altri Stati d'Europa;

«Di sei mesi per quelle che sono pa-
«gabili negli Scali di Levante e nelle coste
«settentrionali dell'Affrica;

«Di un anno per quelle che sono pa-
«gabili nelle coste occidentali dell'Affrica
«sino al Capo di Buona Speranza inclusi-
«vamente, e nelle Indie occidentali;

«Di due anni per quelle che sono pa-
«gabili nelle Indie orientali.

«I termini sopra indicati di sei mesi,
«di un anno, o di due anni sono dupli-
«cati in tempo di guerra marittima; così
«pure il termine di due mesi per le lettere
«di cambio pagabili nelle isole d'Italia.»

181. «Se il possessore della lettera di
«cambio esercita il suo regresso colletti-
«vamente contro i giranti ed il traente,
«gode, relativamente a ciascuno di essi,
«del termine stabilito dagli articoli pre-
«cedenti.

«Ciascuno dei giranti ha il diritto di
«esercitare lo stesso regresso, o indivi-
«dualmente o collettivamente entro lo
«stesso termine.

«Quanto ad essi, il termine corre dal
«giorno successivo alla data della cita-
«zione in giudizio.»

182. «Dopo la scadenza dei termini di
«cui sopra

«Per la presentazione della lettera di
«cambio a vista, o ad uno o più giorni o
«mesi od usi di vista;

«Per il protesto in difetto di pagamento;

«Per l'esercizio dell'azione di garanzia;

«Il possessore della lettera di cambio
«è decaduto da ogni diritto contro i gi-
«ranti.»

183. «I giranti sono egualmente deca-
«duti da ogni azione di garanzia contro i
«loro cedenti, dopo i termini stabiliti qui
«sopra, ciascuno in ciò che lo concerne.»

184. «Decadono altresì da ogni azione
«di garanzia il possessore ed i giranti;
«anche riguardo al traente, se quest'ulti-
«mo prova che alla scadenza della let-
«tera di cambio vi era provvista di fondi
«presso del trattario, senza che al tempo
«stesso vi fosse fallimento del trattario
«medesimo.

«Il possessore della lettera di cambio
«in tale caso non conserva azione fuori-
«chè contro il trattario.»

185. «Gli effetti della perdita di azione
«pronunciata dai tre articoli precedenti
«cessano in favore del possessore contro
«il traente o contro quello dei giranti, il
«quale, dopo spirati i termini stabiliti per
«il protesto, per la notificazione del me-
«desimo e per la citazione in giudizio,
«abbia ricevuto per conto, per compenso,
«od altrimenti i fondi destinati al paga-
«mento della lettera di cambio.»

186. «Indipendentemente dalle forma-

« lità ordinate per l'esercizio dell'azione « di garanzia, il possessore di una lettera « di cambio protestata per mancanza di « pagamento, può ottenere dal Giudice il « sequestro in via conservatoria degli ef- « fetti mobili dei traenti, degli accettanti « e dei giranti. »

Dai premessi testi di leggi il commentatore al *Dizionario di giurisprudenza commerciale* di Azuni ne deduce i seguenti canoni:

Colui che diviene possessore di una cambiale per ordine contenuto in tratta o girata regolare, ne acquista col possesso l'assoluta proprietà.

Le tratte o girate irregolari si risolvono in mera procura; ciò non di meno questo possessore mandatario è tenuto all'adempimento di tutte le forme relative all'accettazione e pagamento della lettera imposte al proprietario dagli art. 132, 174, 175, 176, 179 relativi all'accettazione e ai diritti del possessore.

Salvo questa speciale obbligazione, il possessore mandatario è sottoposto a tutte le regole generali relative al mandato sì rimpetto al suo autore, che a coloro coi quali contrae nella sua qualità di mandatario.

La nuda detenzione della lettera di cambio non rende il detentore vero mandatario del possessore, con obbligo però di chiedere l'accettazione e di protestare in caso di rifiuto.

Il terzo possessore in virtù di una tratta o girata in bianco o di procura generale o speciale non è vero possessore; ad ogni modo sono ad esso applicabili le teorie sovra espresse.

Il possessore che vuole esercitare i diritti che gli competono contro i suoi autori nel caso che il trattario non accetti o non paghi, deve innanzi tutto fare il protesto, e notificarlo al traente al termine della scadenza.

Tutti gli autori della cambiale essendo solidarii, il possessore può rivolgersi contro qualunque di essi sia cumulativamente che individualmente.

Come cessionario il possessore può esercitare contro il trattario tutte le azioni competenti ai suoi autori per obbligarlo ad accettare.

Ciascuno degli obbligati potrà essere chiamato in causa a rilevare il suo cessionario davanti il tribunale dove il possessore esercita la sua azione.

Quello fra gli obbligati cui fu chiesta cauzione o pagamento dal possessore avrà contro i suoi autori lo stesso diritto che competeva al possessore stesso, ma ciò in modo che non rimanga sospesa l'azione intentata dal possessore.

Nel caso in cui il garante azionato scelga il pagamento, non avrà diritto ad abbuono di frutti, perchè in tal caso il possessore non è presunto ricevere danaro per lucro, ma per evitare un danno.

Qualunque sia la forma con cui sarà esercitato il ricorso, competerà al possessore la esecuzione parata contro il suo cedente, dietro la semplice esibizione della cambiale protestata, come gli competeva contro il trattario sulla semplice esibizione della cambiale accettata.

Al cedente che rimborsò il possessore decaduto non compete la condizione d'indebito la quale non può opporsi a chi era creditore (v. Lettera di cambio).

POSTA. Voce che denota il trasporto delle persone e delle lettere, di cui la maggior parte dei governi si è riservata fino dai tempi i più remoti la privativa, come quella che è avvalorata sì dal pubblico che dal privato interesse.

L'instituzione delle poste, mercè le quali le persone che si trovano separate da considerevoli distanze vengono in certo qual modo messe fra di loro in contatto, è di data antichissima, imperciocchè Erodoto e Senofonte la fanno risalire ai tempi di Ciro, il quale avrebbe per il primo fatto praticare

accurate sperienze circa la maggior forza di celerità dei cavalli attaccati a carri a quattro ruote, e promosso la costruzione di vasti e comodi edifizi per il servizio dei corrieri.

Le strade postali romane sono pur tuttavia ricordate con ammirazione nella storia, e se le medesime vennero meno colla decadenza di quel vasto impero, non tardarono per altro gran fatto a risorgere per trattarsi di un ramo di amministrazione che per la sua diretta utilità è sommamente prediletto dal pubblico, il quale tien d'occhio i più minuti suoi particolari e ne desidera il progressivo incremento. La ragione di questo fatto si ripete dal movimento di andirivieni che risveglia la pubblica attenzione, dalle affezioni che svolge nel rapido suo corso, dall'intrinseca sua natura di agevolare i personali interessi e di promovere sempre nuovi germi d'incivilimento.

Si discorrano i prodotti delle poste dal 1600 a questa parte, e si vedrà che seguirono essi una progressione crescente per modo a stare nella ragione di 1:40. Vero egli è che le spese di amministrazione crebbero anch'esse sopra una scala di gran lunga maggiore, la qual cosa viene ad inferire che le migliorie non reagiscono sugli introiti nella proporzione diretta delle spese, ma che il maggior vantaggio viene a ridondare dal lato del privato interesse anzi che verso quello del pubblico erario. Questo corollario farà cessare le meraviglie che le spese dell'amministrazione postale assorbiscano a un di presso il 25 per 0/0 de' prodotti, quando che quelle delle altre pubbliche riscossioni stanno nel limite medio del 10 per 0/0; e ciò tanto maggiormente qualora si ponga mente 1° che le prime sono operate per frazioni minime al domicilio stesso del contribuente; 2° che il servizio viene fatto quasi sempre di notte tempo e senza interruzione, per cui richiedesi un numero considerevole di agenti; 3° che la celerità dei trasporti è quasi triplicata da alcuni anni a questa parte.

Ciò malgrado si anela a una viemmaggiore celerità e segnatamente a una riduzione della tassa in guisa da ragguagliarla quanto meno a 20 centesimi per ogni lettera semplice qualunque siano le distanze; ed a che il servizio si estenda eziandio nelle comunità rurali; a un quale effetto si richiedono cinque sostanziali condizioni: 1° diramazione di ben governate strade su tutti i punti abitati; 2° giornaliera partenza dei corrieri; 3° massima celerità nelle loro corse; 4° fedeltà ed esattezza nel servizio; 5° concessione di ogni maggiore agevolezza al commercio tanto nell' interno che all'estero, imperciocchè ciò mediante le offerte e le domande potendo essere trasmesse e rinnovate con la massima precisione e speditezza, l'azione industriale viene ad acquistare un movimento sempre più concitato.

Applicando ora quasi tutte le nazioni di Europa con insistenza e perseveranza al conseguimento di questa meta per cui richiedesi il concorso di tutti gli altri rami della pubblica economia, tacer deve oggimai l'antica voce accusatrice che, sempre quando si tratta di devastare il mondo non si abbada a spese, nel mentre si procede con parsimonia nel fecondare le sorgenti della pace e della prosperità.

Da queste generali considerazioni facendoci a penetrare nei particolari del servizio postale, noi ne discorreremo le parti nel triplice suo aspetto di posta dei cavalli, posta delle lettere e di trasporto d'effetti e di danaro.

Posta dei cavalli. La celerità dipende sostanzialmente da una ben intesa organizzazione delle stazioni, in guisa che collocate a distanze proporzionate alla forza media impiegata nei trasporti, fornite di bestie agili e in numero corrispondente alle emergenze ordinarie di ogni stradale, servite da postiglioni ben disciplinati, sotto-

poste a diritti moderati nell'intento di fecondarne l'avviamento, scevre da qualsiasi vessatoria fiscalità, siano in grado di supplire alle esigenze interne ed alle provenienze dall'estero.

Tre sostanziali disposizioni si trovano in oggi riprodotte in non pochi regolamenti per la posta dei cavalli, e sono 1° la retribuzione di 25 centesimi per ogni cavallo dovuta in ciascuna stazione ai mastri di posta dalle vetture pubbliche a corso periodico, e da quelle che procedono dall'estero; 2° la graduazione del numero dei cavalli che i mastri di posta sono in diritto di attaccare, ragguagliata alla forma delle vetture non meno che al numero ed all'età dei viaggiatori; 3° la disdetta *ad nutum* dell'amministrazione, dei contratti coi mastri rispettivi e il collocamento a piedi e il rinvio dei postiglioni, onde reprimere la cupidità e caparbietà dei primi, e la insubordinazione e le indebite pretese dei secondi.

Il sistema di riparto della retribuzione in primo luogo accennato è anche oggidì controverso, perchè i mastri di posta stazionati sulle strade più frequentate, i quali già godono di un maggior lucro diretto, sono quelli appunto che vengono a percevere la quota parte maggiore di tale retribuzione, nel mentre che il presunto prodotto avventizio riesce quasi nullo per gli altri mastri che si trovano in molto meno favorevoli condizioni.

Per siffatta considerazione vorrebbero alcuni che il prodotto dei 25 centesimi fosse riscosso per conto diretto del governo sulla linea di frontiera per le vetture che s'introducono dall'estero, e nei rispettivi uffizii per quelle pubbliche in corso periodico, per essere quindi distribuito in ragione inversa dei prodotti delle singole stazioni di posta.

In ordine alla seconda delle disposizioni preaccennate si nota essere la medesima origine non infrequente di disgustosi diverbii, di contrasti e di concussioni contro cui non avvi mezzo gran fatto ai viaggiatori di schermirsi; in guisa che si vorrebbe dare al peso delle vetture la preferenza sulla loro forma esteriore, e coordinarlo inoltre col numero dei viaggiatori per determinare quello dei cavalli; la qual cosa si può conseguire o col mezzo della macchinetta chiamata *fortometro*, ritenuto che l'esperienza ne abbia dimostrato la giusta misura, oppure facendo dichiarare in una bolletta rilasciata all'uffizio della stazione di partenza il peso effettivo della vettura unitamente all'indicazione della forma e delle dimensioni del carico e del numero dei viaggiatori, che servirà di norma per tutte le stazioni intermediarie, a meno che si venisse a scoprire in progresso una qualche sensibile alterazione; nel qual caso il mastro di posta sarebbe in diritto di ricorrere ad una nuova pesata e in dovere di ritirare la bolletta antecedente, rilasciandone una nuova.

Relativamente alla terza disposizione giova riflettere che la concessione delle stazioni facendosi per contratto, segnatamente nei casi in cui siano il risultato dei pubblici incanti, ne segue che non si può giustamente aver ricorso alla disdetta senza il concorso di più che preponderanti motivi.

La regolarità del servizio esigendo però che l'amministrazione abbia mezzi sussidiari di repressione, fu proposto di adottare penali pecuniarie e corporali da infliggersi, nei casi previsti dalle leggi, dalle autorità di politica e polizia, senza obbligo del contraddittorio dei viaggiatori, e dietro istruttoria da farsi nelle vie più sommarie.

Un nuovo regolamento per la posta dei cavalli è stato pubblicato ne' Regii Stati con le RR. LL. PP. 3 aprile 1841, il quale, secondo che viene accennato nel proemio, modifica in qualche parte l'editto organico 30 marzo 1836.

Sono da notarsi in esso segnatamente le infra espresse disposizioni:

1° Niuno, fuori che i mastri di posta delle stazioni, potrà servire i viaggiatori col cambio di cavalli.

2° Chiunque, viaggiando, si sarà servito dei cavalli di posta, non può variare la corsa di posta in quella di vettura, se non dopo una permanenza in luogo di ventiquattro ore.

3° Coloro che viaggiano per mezzo di vetturali, o con cavalli proprii o di particolari, non possono per istrada far il cambio dei cavalli nè con rilasci fatti precedere, nè con altri cavalli, sieno proprii dei vetturali o dei particolari, ma devono progredire con quelli stessi coi quali partirono dal luogo di procedenza.

4° Occorrendo il caso che tutti i cavalli di una stazione siano impiegati per regio servizio, potranno essere precettati quelli dei vetturali o di altri tenenti cavalli di affitto, mediante la paga stessa fissata pei mastri di posta. Ove poi si trattasse di servizio per Reali Persone, si dovranno precettare, bisognando, anche i particolari, e chiunque rifiutasse di fornire i cavalli, o li sottraesse, soggiaccrà alla multa di cento lire per ogni cavallo non presentato.

5° Nei viaggi che s'intraprendono per diporto nell'interno dei R. Stati si attaccheranno ai legni di piccola dimensione, non carichi di equipaggio, due soli cavalli, ancorchè essi legni contengano sino a quattro persone.

6° Un fanciullo dell'età maggiore di dieci anni conta per una persona nei legni. Avendo soltanto dieci anni o meno, non fa numero fra i viaggiatori.

Quanto all'età dei fanciulli si starà alla dichiarazione dei genitori, semprechè non risulti evidentemente erronea.

7° La distanza costituente una posta è determinata secondo la diversa natura delle strade percorribili.

8° La condotta delle stazioni sarà deliberata a pubblico concorso, salvo nei casi in cui l'ispettore generale, per particolari motivi, credesse di doverle concedere a privata trattativa.

9° I mastri di posta avranno il diritto di conseguire l'appigionamento *dei locali* che l'ispettore generale delle poste giudicherà i più idonei per l'uso delle stazioni, e ciò mediante un equo fitto da determinarsi, avuto ad ogni cosa gli opportuni riguardi.

10° L'ispettore generale coll'approvazione del sopra intendente generale potrà rimuovere i mastri di posta, anche instantaneamente, tuttavolta che vi concorreranno giuste cause, senza che i medesimi possano pretendere veruna indennità dipendentemente alla loro rimozione.

11° I vetturali esteri, non domiciliati nei R. Stati, e quelli sudditi, i quali viaggieranno nei R. dominii sia con legni proprii o spettanti ai viaggiatori, sono tenuti di pagare centesimi 25 per ciascun cavallo o mulo, non esclusi quelli di semplice rinforzo e per ogni posta a tutte le stazioni lungo le strade che essi percorreranno.

12° L'applicazione ai mastri di posta e ai postiglioni delle multe, e la loro sospensione o rimozione dal servizio saranno pronunziate in via economica dall'ispettore generale, previo accertamento stragiudiziale dei fatti.

13° Le multe a carico di persone estranee alle stazioni saranno dall' ispettore generale impiegate, con approvazione del sopra-intendente generale, in opere di beneficenza.

14° È vietato ai postiglioni nei servizii non postali, pei quali si debba oltrepassare una stazione rispettivamente limitrofa, sia di vestirsi in divisa, sia di fregiare i cavalli del tasso, sia di guidare a cavallo.

15° I postiglioni che si rendessero colpevoli d'insubordinazione verso l'amministrazione, verso i corrieri od i mastri di posta, o che usassero mali trattamenti o violenze ai viaggiatori, saranno puniti con multe, colla sospensione, colla rimozione,

ed eziandio colla pena del carcere estensibile da uno a cinque giorni, che potrà essere applicata in via economica dal sopra intendente generale, ministro dell'estero.

16° L'uso della cornetta è di rigore, e i postiglioni sono in dovere di servirsene alla partenza dalle stazioni, all'avvicinarsi ad un ponte, porto o barriera, a strade strette, all'avvicinarsi alle stazioni in cui deve aver luogo il cambio dei cavalli.

Posta delle lettere. Luogo dove si danno e si ricevono le lettere, la di cui amministrazione si argomenta tanto migliore quanto più le spese tendono a pareggiare le riscossioni.

L'incivilimento progressivo avendo per effetto di creare nuove relazioni fra gli uomini, di moltiplicare e stringere più forti i legami delle loro affezioni e dei loro interessi, ognidì più viva si faceva sentire la necessità di mezzi adeguati per soddisfare ai moltiplicati quotidiani bisogni su tutti i punti dello Stato del pari che nelle più lontane regioni.

Il servizio delle poste delle lettere diventò ciò stante una condizione di vita o di morte delle società civili e commerciali, e uno dei rami i più importanti della pubblica amministrazione.

Il punto, se questo servizio costituir debba un diritto di privativa regale o se possa essere abbandonato al particolare interesse, non è più oggimai un oggetto di seria controversia, dappoichè il fatto di tutti i tempi e di tutte le nazioni, qualunque ne sia la forma di governo, ha dimostrato all'evidenza che non potrebbe altrimenti essere disimpegnato con la celerità, sicurezza ed economia che formano le basi sostanziali del suo organismo; per dar moto al quale concorrer deve una forza continua di azione e reazione su tutti i punti estremi della terrestre periferia.

La difficoltà massima di un tale organismo consiste nel trovar modo di stabilire i diritti di posta in guisa che 1° si abbia ad impiegare per la loro riscossione un tempo minimo; 2° che siavi un mezzo sicuro di controllo tra l'uffizio di spedizione e quello di distribuzione, e tra gli impiegati degli uffizi medesimi relativamente alle lettere che contenessero danari, effetti di commercio, e documenti di qualche importanza; 3° che la corrispondenza con l'estero o per via di transito o a destinazione nell'interno non lasci luogo al menomo ritardo nè ad interruzione, cosicchè il dare e l'avere dei rispettivi governi si trovi stabilito su basi normali; 4° Che siavi la massima facilità nell'impostare e nel ricevere le lettere negli uffizii o a domicilio; 5° che occorrendo il bisogno di far passare qualche somma nell'interno o al fuori Stato si trovino negli uffizii postali mezzi sicuri ed opportune agevolezze; 6° che il pubblico porti ferma fiducia che il segreto della sua corrispondenza è gelosamente custodito.

La tassa delle lettere ha luogo quasi generalmente avuto riguardo al peso e alle distanze percorse tra l'uffizio di origine e quello di destinazione, mediante una tariffa graduata per l'interno e per l'estero in proporzione dei diritti convenuti con i rispettivi governi.

Fuvvi un tempo in cui le distanze erano calcolate nella ragione diretta della strada percorsa, in guisa che tante, si può dire, erano le tariffe, quante le strade solcate dalle vetture corriere. Dovendo ciò stante gl'impiegati tassatori consultare per ogni lettera la carta topografica e la tabella di graduazione, ne seguivano gravi errori, ed una perdita di tempo ancor più grave; motivo per cui si venne per ultimo in determinazione di calcolare le distanze in linea retta, o come si suol dire a volo di uccello, mediante il ragguaglio proporzionale stabilito da una tabella scalare.

Nello stato attuale di cose la tassa delle lettere è di tre specie, cioè progressiva, supplementare e fissa.

La tassa progressiva è combinata in ragione delle distanze che corrono in linea retta dal luogo di partenza a quello dell'arrivo, e del peso materiale.

Sono chiamate tasse supplementari quelle che si aggiungono alla tassa territoriale e progressiva per rapporto alle lettere che procedono dall'estero, le quali sono ammesse in virtù di speciali convenzioni fino alla frontiera, quantunqne non affrancate, a carico, ben inteso, di pagarne nell'atto di rimessione la tassa corrispondente di cni i rispettivi governi si danno debito e credito a norma dei patti convenuti.

Le tasse fisse sono quelle che si pagano in somma determinata per il trasporto dei giornali, degli scritti periodici e per certi atti specificamente indicati nei relativi regolamenti postali.

Questo sistema, quantunque già di gran lunga più semplice dell'antico, non sembrando per anco ridotto alla minima sua espressione, e lasciando luogo pur tuttavia a inconvenienti, si avvisò al modo di ulteriori perfezionamenti, e questi furono sperimentati in Inghilterra in conseguenza delle proposte del sig. Rowland-Hill.

Ponendo egli mente che alla sola distanza di 48 kilometri nna lettera semplice costava 1. 25, ed ascendeva al doppio ed al triplo di tale somma per poco che vi fossero nna o due inchiuse, e ritennto che l'esuberanza di questa tassa faceva perdere al pubblico erario ingenti somme per frode, per lettere di rifiuto e per una meno che corriva corrispondenza, fu d'avviso che una tassa minima di 10 centesimi per ogni lettera semplice, qualunqne sia la distanza percorsa nell'interno, la progressione crescente della medesima in ragione del peso, e la massima semplicità nei modi di soddisfarne l'ammontare, fossero il mezzo migliore per conseguire l'intento di agevolare le relazioni commerciali, e di aumentare i prodotti fiscali.

Il sig. Rowland-Hill fu condotto inoltre in questa proposizione dalle seguenti considerazioni:

1° Che le maggiori distanze non cagionano proporzionatamente maggiori spese; perchè nella massima parte sono queste assorbite dall'amministrazione.

2° Che il trasporto delle lettere a piccole distanze costa relativamente di più che non a distanze maggiori.

3° Che quanto più sono estese le facilitazioni della corrispondenza postale, tanto maggiormente se ne aumentano i prodotti, perchè le lettere crescono di numero in progressione qnasi geometrica, ed in ragione inversa della tassa, nel mentre i contrabbandi diminuiscono nella stessa proporzione.

4° Che più razionale è il sistema di far pagare il diritto di posta da colui che spedisce la lettera, anzichè dalla persona alla quale essa è diretta.

In dipendenza di siffatte considerazioni, il parlamento inglese adottò nel 1839 un sistema di tassazione, in virtù del quale

1° Tntte le lettere devono essere affrancate;

2° Chi, ricusando di prevalersene, consegna le sue lettere alla posta secondo i modi consueti, fa soggiacere il suo corrispondente al pagamento di nn doppio diritto in compenso delle maggiori spese e più complicate operazioni che sono la conseguenza di nn tal fatto.

3° La franchigia si ottiene in tre modi; o negli nffizii di posta a norma del sin qui praticato, o mediante involucri bollati che si vendono dall'amministrazione, di cui gli aventi interesse possono far incetta per anticipazione, come si pratica pella carta bollata, o finalmente col favore di un marchio stampato sopra un pezzo di carta gommata che serve di suggello alle lettere che voglionsi spedire.

E qui è da notare come l'uso di qaesto marchio diventato sia così generale che

oggi mai si è trasformato in carta monetata per il minuto commercio, invece di quella di rame, di cui il popolo inglese si prevale di mala voglia, assuefatto qual è alle specie d'oro a cui quelle di argento servono di appunto ossia valuta. Questa moneta di nuovo conio ricevette il nome di *queen's head*, effigie della regina, e sembra dover prendere nell'interno dei tre regni una considerevole estensione.

4° Il prezzo delle fascie, dei pieghi e dei suggelli è proporzionato al peso degli involuti, e non più alle distanze che devono percorrere; ed è stabilito in ragione di 2 *pence* (10 centesimi) per ogni involta del peso di 1/2 oncia inglese.

L'esperimento di questo nuovo metodo riuscì a prima giunta del tutto sfavorevole, essendochè gli spogli del 1840 diedero a divedere un minor prodotto dei due terzi circa; ma non tardò questo a ristabilirsi per modo tale che l'esercizio 1843 presentò un'eccedenza di 500/m lire sterline, e si verificarono così le predizioni del signor Rowland-Hill, che sarebbesi riprodotta la crisi occorsa relativamente alla gabella del caffè, che sottoposto nel 1825 a una riduzione del 25 per 0/0, diminuì essa pure dei $^2/_3$ circa del suo prodotto, il quale nel periodo di quattro anni non solo fece ritorno all'asse suo primitivo, ma andò in progresso aumentando siffattamente, che nel 1840 fu doppio di quello riscosso nelle annate di maggior introito.

Alcuni economisti promuovono eziandio in Francia l'introduzione del sistema postale di Rowland-Hill, e vorrebbero stabilita una tassa media ed uniforme pel porto delle lettere mediante il bollo, le coperte o fascie, oppure con ridurre la tariffa nel sistema combinato del peso e delle distanze.

Gli oppugnatori di siffatto sistema osservano che le spese di trasporto sono di due specie, di cui le une relative all'amministrazione, e per conseguenza generali e comuni a tutte le lettere, qualunque sia il punto del loro riferimento, e le altre speciali al volume; e siccome le prime non sono gran fatto riducibili ed assorbiscono quasi la metà del prodotto, ne segue che le economie sarebbero di poco momento.

Avvi di più che per determinare una tassa uniforme è necessario di prendere per base quella minima attualmente percetta, senza di che vi sarebbe beneficio per i pochi che corrispondono a maggiori distanze, e danno per la pluralità, le di cui relazioni stanno circoscritte in una sfera molto più ristretta. Ciò posto, e ritenuto 1° essere la circolazione annuale delle lettere in Francia di 85 milioni, e quella degli stampati di 50 milioni, di cui le prime a 45 centesimi, tassa media, producono 38 milioni di lire, ed i secondi, a 4 centesimi, 2 milioni; totale 40 milioni e così con un sopravanzo di 19 milioni; 2° risultare dai dati statistici che i $^7/_8$ della corrispondenza generale sono relativi al commercio e rappresentano 33 milioni, ed $^1/_8$ soltanto alle relazioni di famiglia, di amicizia e di officiosità, equivalente a 5 milioni, ne segue che la riduzione a 25 centesimi, tassa minima, avrebbe per effetto di far discendere il prodotto delle lettere a 17 milioni, cioè 15 milioni per le lettere di commercio e 2 milioni per le altre, e ciò senza speranza di aumento, essendochè i commercianti scrivono nè più nè meno di quanto loro strettamente fa di bisogno.

Il mezzo del bollo o delle custodie non è scevro esso neppure d'inconvenienti, dappoichè mettendo la spesa a carico della persona che scrive, scema di molto l'interesse di fare la risposta in colui che ne va debitore e viene tolto inoltre un freno contro gli indiscreti e i mali intenzionati.

Nelle campagne i villici non faranno certamente l' anticipata provvista della carta di cui potessero abbisognare, il per-

chè senza un più che stringente bisogno, non si accingeranno a scrivere, e mediante l'impiego delle custodie la sicurezza dei pieghi sarà compromessa e verrà nel tempo stesso a mancare la data certa che l'amministrazione delle poste ora imprime sulle lettere nell'atto della partenza.

È vero che ciò mediante si vengono a scansare le lunghe e complicate operazioni della classificazione e della tassa in ragione composta del peso e delle distanze, oltrechè la tassa essendo pagata per anticipazione, l'amministrazione farà profitto di tutte le lettere che ora sono di rifiuto per falsa indicazione od altre cause qualunque. Fatta però la somma dei vantaggi e degli inconvenienti, l'Inghilterra ha abbandonato il sistema delle fascie e delle coperte troppo ampie o troppo anguste, e vi ha sostituito, come più sopra si è accennato, un piccolo bollo, che viene applicato alla lettera alla foggia di un sigillo, e di cui si fa incetta negli uffizii di posta o nei fondaci autorizzati a farne la vendita. Questo sistema non è per altro obbligatorio, e chi non se ne vuole servire, è in facoltà d'impostare la sua lettera, la quale invece di 10 cent., ne paga in allora 20.

Comunque siasi però di queste controversie essendo pur sempre vero che il merito loro non può meglio essere dichiarato che dal criterio del tempo e dell'esperienza, noi non ci diffonderemo maggiormente ne' suoi particolari e ci faremo senza più ad indicare i fondamenti del diritto postale ne' Regii Stati.

Esso è retto dall'editto 30 marzo 1836 tanto per ciò che concerne le lettere, quanto in ordine al trasporto dei viaggiatori. Il medesimo ha fatto cessare il tributo della carta postale bollata, prescritta dalle RR. PP. 7 novembre 1818 per le lettere spedite in via straordinaria.

Gli articoli 70 e 71 dichiarano l'esercizio della posta di diritto regale e di privativa sì per le lettere che per l'associazione ai giornali, gazzette ed altre opere periodiche procedenti dall'estero.

La tariffa per la tassa delle lettere e pieghi per la percorrenza loro nei R. Stati di terraferma è calcolata di 5 in 5 centesimi di lira sulla base della distanza in linea retta tra l'uffizio di posta di origine e quello di destinazione.

È considerata lettera semplice quella il di cui peso è inferiore a 7 grammi.

Le lettere che procedono dall'estero o che vi sono dirette, pagano 10 centesimi di più della tassa stabilita per quelle di ugual peso destinate per l'interno, e ciò per la percorrenza loro dall'estremo punto delle frontiere al primo uffizio delle poste suddítizie e viceversa.

Le lettere dell'estero a destinazione nei R. Stati di Terraferma provenienti per via di mare vanno soggette ad una tassa progressiva di 20 centesimi oltre a quella fissa di 10 centesimi dovuta per ogni lettera doppia in rimborso di pari retribuzione da corrispondersi a chi ne fa la consegna, e ciò indipendentemente dai diritti da retribuirsi per il loro trasporto dall'uffizio di approdo a quello di destinazione.

Per le lettere dall'estero per l'estero, introdotte per la via di mare, è dovuto il diritto di affrancamento, se sono destinate per paesi esteri verso i quali l'affrancamento è obbligatorio.

Complemento delle preaccennate disposizioni fia quello introdotto nell'amministrazione delle poste francesi relativo all'obbligo imposto ai direttori di rivolgere in capo di ogni mese all'amministrazione generale uno stato di tutti gli errori commessi dai loro subordinati nella tassa e nella spedizione delle lettere, perchè la medesima vi possa tosto opportunamente andare al riparo.

Trasporto di effetti di commercio e di danaro.

All'art. Banca già abbiamo indicato sic-

come si vorrebbe farne assumere le parti all'amministrazione delle poste, sotto il doppio rapporto di circolazione col favore di speciali mandati contro lo sborso effettivo del danaro da pagarsi dai prenditori, e di riscossione mediante la presentazione delle quietanze e delle fatture con l'indirizzo dei rispettivi debitori.

Questa instituzione essendo in oggi con maggiore insistenza invocata in Francia, noi crediamo opportuno anzi che no di farne conoscere le basi su cui vorrebbesi costituita.

Nello stato attuale di cose già esiste organizzato in Francia presso la direzione generale delle poste un servizio per gli articoli di danaro, ossia per le somme versate nelle sue casse per essere pagate in tutti gli uffizii del regno alla milizia, nelle colonie, in Alessandria, Smirne, Costantinopoli, con rilascio di corrispondenti mandati pagabili a vista in tutti gli uffizii di posta del regno e delle armate, e dalle casse di tesoreria della marina nelle colonie per somme non eccedenti cento lire, non negoziabili nè trasmessibili, e soltanto validi pel corso di due mesi e soggetti a prescrizione dopo il lasso di otto anni dalla data della spedizione.

Pei mandati eccedenti la somma di 100 lire è necessario un avviso preventivo dell'amministrazione, e in difetto una sua speciale autorizzazione.

La spedizione di questi articoli di danaro ha luogo mediante prelevamento di un diritto del 5 per 0/0 sulle somme inscritte in ogni mandato.

Dietro queste premesse ed a titolo di complemento sono ora proposte le seguenti disposizioni:

1° Il servizio degli articoli di danaro sarà fatto dall'amministrazione delle poste mediante prelevamento del mezzo per cento sulle somme versate.

2° I mandati per articoli di danaro saranno al portatore e trasmessibili a volontà; essi andranno sottoposti al diritto proporzionale del bollo stabilito dalla legge per gli effetti di commercio.

3° I mandati di articoli di danaro eccedenti le lire 100 saranno pagabili a vista negli uffizii dei capi-luoghi di provincia. In quelli di circondario il rimborso potrà essere differito di due giorni, e di quattro negli uffizii di minor conto.

4° Nel servizio degli articoli di danaro si ritiene contemplato quello dei mandati da riscuotersi, sotto una quale denominazione sono compresi i biglietti tratti da un commerciante sopra i suoi debitori, e che l'amministrazione assume il carico di far presentare a domicilio mediante un diritto fisso di 25 cent. per ogni mandato.

5° Occorrendo che i portatori di mandati per articoli di danaro non ne curino la riscossione per un intiero triennio dalla loro data, rimarranno i medesimi di nessun effetto, e dovranno i portatori promuovere il rinnovellamento dei loro titoli.

I motivi che avvalorano il progetto sono:

Che la facilità di provvedersi effetti di commercio mediante uno sconto inferiore a quello riscosso dai banchieri, non solo su determinate piazze, ma su tutti i punti del regno e delle colonie, farà sì che l'amministrazione delle poste diventerà una banca universale.

Che i mandati spediti al portatore e per conseguenza negoziabili e trasmissibili di mano in mano diventeranno biglietti di banca di una specie tanto migliore ed opportuna in quanto che la loro circolazione sarà molto maggiormente estesa a vantaggio del commercio e del pubblico erario.

Che non essendo rilasciati mandati se non se contro l'effettivo sborso del danaro equivalente, cessa ogni timore di esuberanti emissioni, compagne inseparabili dell'instituzione delle banche.

Che la trasmissibilità dei mandati avrà per risultato di render meno frequente il

loro rimborso e di creare effetti di commercio di una generale accettazione.

Che uno o due giorni di vista sono sufficienti per lasciar libero il campo ai direttori degli uffizii di posta onde procurarsi dai tesorieri e dagli esattori il danaro che non avessero disponibile nelle casse dell'amministrazione.

Quattro sostanziali obbiezioni presenta il sistema sovra additato, e sono:

1° Che la pubblica amministrazione non deve trasformarsi in ragione bancaria.

2° La quasi impossibilità di stabilire un sicuro sistema di controllo contro gli agenti dell'amministrazione; imperciocchè i mandati potendo rimanersi per lunghi anni in circolazione, riuscirà malagevole di operarne la verificazione, e di accertarsi che non siano fatte false emissioni.

3° La difficoltà di impiegare utilmente le somme di danaro versato nelle casse dell' amministrazione sicchè si rendano fruttifere.

4° Che sostituendo il Governo la sua azione a quella dei privati speculatori, sarà impossibile a questi ultimi di sostenere la concorrenza.

Giova riflettere relativamente all'obbiezione in primo luogo mentovata, che i banchieri non possono assumersi il carico del movimento e trapasso delle piccole somme che tuttodì occorrono nelle relazioni delle famiglie e del minuto commercio, in guisa che assumendosene il carico, a moderate condizioni, l'amministrazione delle poste renderà un segnalato servigio alla generalità degli amministrati.

Sugli altri punti di controversia, si osserva, che l'amministrazione già possedendo in oggi sufficienti mezzi di guarentia verso i suoi agenti, non sarà difficile di estenderli al nuovo ramo di servizio.

Che non pochi oggetti di utilità pubblica restando in disagio per mancanza di mezzi corrispondenti di esecuzione, si avrà così il destro di sopperire alle loro esigenze.

Che i banchieri rivolgeranno più di proposito la loro industria verso l' oggetto principale del loro instituto, quello cioè di scontare valori a termine, di accomandítare le speculazioni industriali, in guisa che guadagnerebbero per l'un verso quello che perderebbero dall'altro.

Nel merito particolare del servizio di riscossione è ovvio riflettere che su tutti i punti del regno si hanno somme da esigere per vendite, mutui, sottoscrizioni di polizze e simili, bene spesso di menoma entità, per operare le quali agenti particolari sonosi stabiliti, i quali non presentano guarentie e riscuotono considerevoli diritti a danno appunto della classe più bisognosa. L'amministrazione delle poste per lo contrario, trovandosi col mezzo dei suoi uffiziali e fattorini in giornaliero contatto con ogni ceto di persone quasi su tutti i punti dello Stato, può senza grave disturbo, con la massima sicurezza, e mediante un tenue aggio provvedere a questa emergenza del pubblico servizio, e procurare così un sensibilissimo vantaggio all' industria, al commercio e alle particolari transazioni.

Tali sono le basi, i motivi e le eccezioni di un progetto il quale per ciò appunto che si presenta in un modo molto specioso e seducente, formar deve l'oggetto delle più serie meditazioni degli uomini di Stato per non andare incontro, nell' intento di promuovere il bene, a troppo gravi perturbazioni e pericoli nella via di progresso della pubblica economia.

POSTILLE. La postilla è una nota che si aggiunge ad uno scritto per confermarne, modificarne e rischiarirne il senso.

Essa è officiosa od officiale.

Officiosa quando ha per oggetto di raccomandare una persona od una operazione.

Se un industriale vuole stabilire nuove relazioni o dar credito ad una sua impresa, si procura delle postille da persone accreditate, le quali affermano che il comendato è persona proba e risponsale, e che la divi-

sata operazione ha riuscito altrove o merita di essere presa in considerazione.

La postilla officiale è un'addizione, un supplemento all'atto principale o primitivo.

In questo caso la postilla è obbligatoria come l'atto medesimo, e va sottoposta alle formalità stesse prescritte per questo, vale a dire che debb'essere riconosciuta, approvata, ed occorrendo autenticata.

Viene dato eziandio il nome di postille alle trasposizioni e annotazioni che occorre talvolta di fare negli atti e nei registri.

L'art. 1440 del Codice civile dispone quanto alle prime che « Qualunque annotazione posta dal creditore appiè, in margine, o a tergo di un documento che sia continuamente rimasto presso di lui, fa fede, quantunque non firmata, nè datata da esso, quando tenda a dimostrare la liberazione del debitore.

« Lo stesso ha luogo per qualunque annotazione posta dal creditore a tergo, in margine o appiè di un originale in duplo di una scrittura o di una quietanza, purchè tale originale in duplo si trovi presso il debitore. »

Per ciò che concerne alle seconde, l'articolo 20 del Codice di commercio vieta i trasporti in margine sui libri di commercio, e l'art. 86 le trasposizioni sui libri degli agenti di cambio e dei sensali (*v.* Libri di commercio, Sensali e Agenti di cambio).

PREDA MARITTIMA. Arresto di nave in tempo di guerra fatto con animo di depredarla, d'impossessarsi della medesima e di spogliarne il vero padrone.

L'arresto ha luogo direttamente per opera delle forze marittime di una nazione, o mediante quelle dei sudditi autorizzati a corseggiare.

Il predatore può avere due oggetti; l'uno d'impadronirsi della nave medesima e del suo carico, la qual cosa dicesi preda propria ed assoluta, l'altro di prendere soltanto gli effetti del nemico o le merci di contrabbando che vi si trovassero a bordo, ed in questo caso si considera quale arresto senza animo premeditato di predare i sudditi delle potenze amiche.

La preda marittima equivale al saccheggio, alle quote forzose che tengono dietro, e sono la triste e funesta conseguenza delle guerre su terra, le quali però hanno molto scemato di crudeltà e di barbarie in grazia delle migliorate costituzioni sociali.

Il diritto di preda appartiene all'autorità governativa comecchè arbitra esclusiva della pace e della guerra, e dipende dal diritto internazionale anzi che dal commerciale; ma nell'interesse di questo, della moralità e del progressivo incivilimento, tutti di conserva gli economisti fanno voti per vederlo cessare in un con le lettere di marca.

Questo diritto viene non di rado delegato sotto l'osservanza di certe determinate condizioni.

L'importante argomento delle prede marittime debb'essere impertanto considerato sotto sei distinti rapporti: 1° della legittimità e giustizia; 2° del diritto delle genti; 3° della neutralità; 4° della competenza nel giudicare; 5° del diritto commerciale; 6° delle leggi particolari dello Stato; di ognuno dei quali noi diremo per sommi capi le cose più sostanziali.

1. *Legittimità e giustizia della preda.*

La legittimità dell'atto di predare debb'esser distinta dalla giustizia della preda; la prima consiste nelle lettere di marca ossiano autorizzazioni di predare, rilasciate dall'autorità competente; la seconda dall'osservanza delle discipline, norme e cautele prescritte.

I bastimenti autorizzati, mediante concessione di lettere di marca, a correre il mare ed a predare, prendono il nome di corsari.

La preda è giusta se è fatta da nemico dichiarato a norma delle leggi della guerra,

ed ingiusta se procede da detenzione od arresto fatto da un pirata, da un amico, da un neutrale, e contro i principii del diritto delle genti.

Una preda non è legittima se la nave che l'ha fatta non è munita di lettere di marca spedite secondo le regole internazionali.

Due eccezioni si presentano però a questa massima, e sono 1° quando, essendo aggredito, riesce al bastimento d'impadronirsi, combattendo, dell'aggressore; 2° quando prigionieri di guerra all'estero giungono a impossessarsi, fuggendo, di un bastimento nemico. In entrambi questi casi la preda è riputata legittima.

II. *Della preda rimpetto al diritto delle genti.*

Le norme sancite dal diritto delle genti relativamente all'esercizio e alla legittimità della preda sono le seguenti:

1° Il diritto di preda può essere esercito in quelle parti di mare che sono il dominio di nessuno, vale a dire in alto mare. Qualora le prede avessero luogo nei porti, baie o rade di una potenza neutrale o nello spazio in che si estende la di lei giurisdizione, avvi violazione del diritto delle genti.

2° La portata del cannone è la misura dello spazio di questa giurisdizione: essa si ritiene però generalmente della distesa di due leghe dalla spiaggia.

3° Non può essere depredata sotto il cannone, nè sulle coste di una potenza neutrale la nave che fu aggredita in alto mare.

4° Le baie aperte o rade foranee, che non si trovano sotto la portata del cannone neutro, non mettono la nave nemica al riparo di essere predata.

5° Sono di buona preda tutti i bastimenti che appartengono ai nemici dello Stato, oppure che sono comandati da pirati, e che solcano il mare senza essere muniti di commissione regolare.

6° Sono però eccettuati i bastimenti pescarecci e ciò per tacita convenzione osservata, sotto la riserva di ben pochi casi, per consenso di tutte le potenze incivilite.

7° Le merci dei sudditi, degli alleati e delle potenze neutrali che si trovano su navi nemiche sono dichiarate di buona preda.

8° È accordato per lo più il termine di due mesi, dalla data della dichiarazione di guerra, perchè cessi di essere ammessibile l'allegazione d' illegittimità della preda sotto pretesto d'ignoranza della rottura della pace.

9° Qualunque nave che combatte sotto altra bandiera che quella della nazione cui essa appartiene, oppure che trovasi commissionata da due diverse potenze e senza che consti di essere in buona fede, è essa pure di buona preda, e qualora sia armata in guerra il capitano e gli uffiziali sono considerati come pirati.

10° La nave che ricusasse di ammainare dopo la fattagliene intimazione, può esservi costretta colla forza, e venendo essa a soccombere dopo di aver combattuto, è di buona preda.

11° Le navi armate in guerra non possono predare in tutto nè in parte quelle sudditizie della potenza per cui sono commessionate, ogniqualvolta queste ammaineranno e faranno fede della loro polizza di carico.

12° Presso alcune nazioni sussiste la massima essere di buona preda la nave, che per evitare un imminente naufragio si ricoverasse in porto nemico; ma dessa è riprovata, se non dal diritto delle genti, quanto meno dalla morale che formar deve il carattere distintivo delle incivilite nazioni.

13° In due maniere può essere ricuperata la nave depredata, o mediante riscatto, o colla ripresa dalle mani del predatore, o da quelle di qualunque altro nel di cui potere si ritrovi.

14° Se un armatore particolare riprende dalle mani del nemico una nave di guerra,

questa con l'intiero suo carico ritorna nel dominio del sovrano al quale appartiene, mediante redintegrazione dei danni e delle spese.

15° La nave abbandonata per qualsivoglia motivo dal predatore, venendo ricuperata in porto amico o nemico, è restituita a quello a cui appartiene o come proprietario o in forza di abbandono.

16° La cosa predata al nemico appartiene al predatore nell' istante medesimo che egli ne prende il possesso, senza che sia necessario verun intervallo di tempo, e prima ancora che l'abbia portata in luogo di sicurezza, semprechè possa egli ritenere pacificamente il possesso per il corso di ore ventiquattro.

È però oggimai riprovata la massima, che la roba di nemico confisca quella di amico.

17° Posta l'estensione del mare territoriale dipendente e soggetta alla giurisdizione di un Principe, debbono risultare a suo favore tutti gli effetti al dominio stesso connaturali, e fra essi specialmente quello di protezione, di custodia e di difesa, non solo a favore dei proprii sudditi, ma eziandio delle parti che fossero in guerra, non essendo lecito alle parti belligeranti di predarsi a vicenda per quel dato tratto di mare.

III. *Della neutralità.*

La neutralità che in tempo di guerra è il solo vincolo, l'unica salvaguardia delle relazioni sociali, esser deve religiosamente rispettata, sotto l'osservanza delle norme infra espresse:

(*a*) La bandiera cuopre la merce in guisa che non sono di buona preda le merci nemiche caricate sopra un bastimento di potenza amica o neutrale.

(*b*) Dietro la massima di giurisprudenza marittima che, franca la nave è franca la merce, non potrà giustamente ritenersi una nave carica di cose non destinate all'uso della guerra, e spettanti ai popoli perfettamente neutrali, salvo che i proprietarii di esse abbiano in qualche modo preso parte alla guerra, e siano in cotal guisa sortiti da quello stato di neutralità che li faceva rispettare.

(*c*) Le navi neutrali dovendo essere considerate come luoghi neutrali, i belligeranti non hanno diritto alcuno di molestarle intorno al loro carico, purchè esso non contenga merci che siano contrabbando di guerra.

(*d*) Benchè le leggi della guerra autorizzino gli armatori a praticare qualunque sorta di ostilità contro i nemici dello Stato, la fede pubblica però ed il diritto delle genti non permettono d'inquietare alcuna nave nei porti, baie e rade delle potenze neutrali.

(*e*) Le navi di potenza neutrale non possono essere arrestate quand'anche uscissero da un porto nemico o vi fossero avviate, semprechè non portino soccorso alle piazze in istato di blocco, investite o assediate.

(*f*) Le navi neutre che avessero a bordo merci di contrabbando di guerra destinate al nemico, possono essere arrestate con sequestrazione di quelle merci. Qualora per altro le medesime eccedessero $1\,^{3}/_{4}$ del totale, la confisca comprende tanto la nave, quanto l'intiero suo carico.

Sono nel novero dei contrabbandi di guerra le armi, le munizioni di ogni specie e le cose tutte atte all'uso della guerra sì di terra che di mare.

(*g*) Le navi ed il loro carico si ritengono di buona preda, semprechè non riescano a provare la loro neutralità a norma dei regolamenti e dei trattati.

(*h*) La giustificazione della proprietà neutrale viene fatta col mezzo dei passaporti, della *polizza* di carico, del contratto di noleggio, delle fatture e di altre carte di bordo, semprechè una di esse per lo meno faccia fede di tale proprietà.

(*i*) È valida la preda di un bastimento

neutrale, qualora il ruolo dell'equipaggio non indica il nome, cognome e il domicilio delle persone che vi sono inscritte.

(*l*) La stessa cosa ha luogo se quel ruolo si riferisce non all'attuale, ma bensì a un viaggio precedente.

(*m*) Il fatto di soppressione, di getto in mare e di qualunque altra maniera di sottrazione di carte, basta di per sè per rendere legittima la preda, quand'anche dalle carte rimaste a bordo venisse comprovato essere il bastimento e il suo carico di spettanza di una potenza alleata o neutrale.

(*n*) Il passaporto o congedo non è valido che per il viaggio pel quale fu spedito, ed è riputato nullo e di nessun effetto, semprechè venisse a constare che il bastimento non si trovava, al momento della spedizione, in alcuno dei porti appartenenti alla potenza che ne faceva la spedizione.

Qualora però il bastimento neutrale entrasse in porto di un'altra potenza essa pure neutrale, il congedo continuerebbe ad essere valido, perchè quel porto non può essere considerato come punto di partenza.

(*o*) Non si tien conto del passaporto a favore di coloro che hanno contravvenuto alle condizioni nel medesimo accennate, ovvero quando non avvi identità fra quello e le altre carte di bordo.

(*p*) La stessa cosa si verifica relativamente ai passaporti rilasciati da potenze alleate o neutrali a favore di proprietarii di bastimenti sudditi di potenza nemica, sempre quando questi non abbiano ottenuto la loro naturalizzazione, e se non hanno trasferito il loro domicilio presso le potenze, le quali ne fecero la spedizione.

(*q*) I proprietarii o patroni dei bastimenti sudditi di potenza nemica, che fossero stati naturalizzati presso una potenza alleata o neutra, non continueranno a goderne i vantaggi, qualora avessero fatto ritorno presso la stessa potenza nemica per continuare il loro commercio.

(*r*) Le navi costrutte presso una potenza nemica o che avessero appartenuto a un proprietario nemico, non sono reputate neutre nè alleate, se non possono far fede che sono passate legittimamente in mano di un suddito di potenza alleata o neutrale prima che fossero mosse le ostilità.

(*s*) Se, dopo la preda in caso fragrante di guerra, quelle navi passarono nelle mani di potenze alleate o neutre, non sono reputate di buona preda qualora giustifichino della legittimità di un tale trasferimento di proprietà.

(*t*) Sono di buona preda i bastimenti esteri sui quali trovasi un commissionario o un uffiziale di Stato-maggiore nemico, ovvero il di cui equipaggio è composto per più di $^1/_3$ di marinari sudditi di potenza nemica.

IV. *Competenza nel giudizio delle prede.*

È massima sancita presso tutte le potenze di Europa che il giudice del predatore lo è pure della cosa predata, semprechè essa viene condotta in un porto dipendente dalla potenza di cui esso predatore è suddito.

Se la preda è fatta sotto il cannone della potenza neutra, ed è condotta in un porto della medesima potenza, a lei si appartiene di giudicare della sua legittimità.

La preda di un bastimento fatta da un corsaro non munito di commissione, e che ciò stante viene considerato come pirata, è giudicata dalla potenza cui appartiene il porto in che la medesima viene trasferita dal capitano.

Se un bastimento neutro predato in alto mare è condotto in un porto neutro di potenza diversa da quella a cui appartiene il predatore e il predato, il giudice del predatore in quel luogo lo è pure della legittimità della preda.

Viceversa, qualora la preda di un bastimento neutrale fatta in alto mare, è condotta in un porto di potenza a cui appartiene il bastimento neutro predato, il

giudice di questo lo è pure della legittimità della preda.

Tosto che la sentenza che deve far constare della legittimità della preda è proferita e significata all'armatore, la vendita ne viene fatta ai pubblici incanti in presenza di un impiegato delle dogane.

È vietato a qualunque funzionario preposto all'esecuzione delle leggi sulla corsa e sulle prede, o al giudicio della loro validità, di rendersi direttamente o indirettamente aggiudicatario delle merci dalle medesime provenienti.

V. *Della preda relativamente al diritto commerciale.*

In qualunque maniera segua la preda di una nave, o provenga questa giustamente da nemici dichiarati, o ingiustamente da neutrali ed amici, si considera sempre per un caso fortuito a rischio degli assicuratori, e ciò in dipendenza dell'art. 380 del Codice di commercio.

Relativamente alle prede accadute pel fatto o per imprudente contegno del capitano, compete agli assicuratori il regresso contro il medesimo, contro la nave e contro gli armatori, secondochè si può legalmente giustificare la colpa di esso capitano, o che questi fu preposto dall'assicurato, oppure che gli assicuratori non hanno assunto il rischio di tale colpa e negligenza.

Non è colpevole il capitano che incontrandosi col nemico e trovandosi di forza inferiore ammaina tosto le vele e la sua bandiera, salvo che fosse provato che poteva egli far resistenza e liberarsene.

L'assicurato ha il pieno diritto di fare all'assicuratore l'abbandono della nave assicurata, non ostante qualunque speranza di sua ricuperazione. Esso mediante deve l'assicuratore subire tutte le conseguenze della preda, e ciò in virtù della clausula solita apporsi nelle polizze di assicurazione di mallevare contro ogni rischio di rappresaglia, baratteria e ruberia di amici o di nemici.

VI. *Leggi dello Stato in ordine al diritto di preda.*

Le norme in vigore nei R. Stati per rapporto al diritto di preda sono consegnate, per la marina mercantile, nelle RR. PP. 13 gennaio 1827, dove si dichiara, art. 139, che nessun bastimento della marina mercantile possa correre sul nemico, far prede, visitar bastimenti, od esercitare atti di guerra, se non sia munito di lettere di corso e mercanzia, concesse dal sovrano potere.

I bastimenti mercantili non muniti di tali lettere potranno solo, essendo attaccati, difendersi e predare i bastimenti aggressori ed accorrere in difesa di altri bastimenti nazionali in combattimento e concorrere coi medesimi nella preda.

140. Le ordinanze ed i regolamenti sulla disciplina o polizia della marina militare saranno osservati a bordo dei bastimenti armati in corso od in corso e mercanzia.

141. È proibito a tutti i comandanti o capitani di bastimenti con regia bandiera di mettere a riscatto in mare un legno nemico da loro arrestato. Potranno però, quando saranno le prede giunte in un porto, trattare per il riscatto delle medesime: se sia in paese estero, vi procedono col consenso ed intervento dei rispettivi regii consoli, e se sia nei R. Stati, con licenza del primo Presidente dell'Ammiragliato e dei loro armatori.

142. I capitani dei legni mercantili, armati in corso, nei casi previsti dall'articolo 139, dopo fatta una preda, dovranno condurla o spedirla, per quanto fia possibile, al porto dell'armamento o in altro dello Stato, nè potranno mai condurla nè spedirla in porto estero, se non che giustificando di esservi stati costretti dal tempo o da altra legittima cagione imprevista, onde metterla in sicuro. Lo stesso

dovranno eseguire i comandanti dei regii legni da guerra.

143. Il comandante o capitano di un legno o legni predatori, dopo di aver fatto una preda di nn legno del commercio, si impadronirà tosto delle spedizioni di bordo, dei contratti di noleggio, delle polizze di carico ed altre carte che vi si trovassero, le quali saranno da esso poste in una cassa o sacco, e sigillate in presenza degli ufficiali del proprio bordo e del comandante del legno predato, che sarà richiesto di apporvi pure il proprio sigillo.

152. Il capitano di preda prenderà tutte le precauzioni che crederà opportune, acciò non venga sottratto alcun oggetto appartenente alla medesima, e ciò sotto la propria risponsabilità.

Coloro che si rendessero colpevoli di qualche sottrazione sono puniti come ladri a norma delle leggi penali.

Qualora i predatori affondassero il bastimento predato o ne sbarcassero i prigionieri in spiagge deserte e remote nell'intento di nascondere la preda, incorreranno nella pena della morte.

Non è lecito a cni sovra, prima che la legittimità della preda sia giudicata, di aprire le casse, le balle, sacca ecc., nè di vendere tutto o parte delle merci predate, sotto pena del risarcimento del quadruplice valore delle cose che fossero distrutte o vendute.

La stessa pena è pure applicabile a coloro che avessero comprato o ricettato le cose suddette prima che la vendita ne sia stata legalmente autorizzata.

144. I comandanti ed i capitani dei legni predati destineranno uno dei loro uffiziali con un sufficiente numero di uomini del proprio equipaggio per condurre la preda nel porto destinato.

Verranno ritirati dal legno predato gli uomini che vi erano imbarcati, e se si tratti di bastimento mercantile solo vi rimarrà il capitano o patrone, od altra persona di sua fiducia con qualche altro individuo del suo eqnipaggio per sorvegliare i proprii interessi.

171. Quando non fosse seguito un accordo preventivo per la ripartizione delle prede fatte dai corsari, il prodotto netto di esse, dedotte le spese e quanto è dovuto alla cassa, vale a dire $^{1}/_{10}$ di esso prodotto, sarà diviso in due parti, una delle quali spetterà all'equipaggio, e l'altra agli interessati nell'armamento.

La legge penale per la marina mercantile, sanzionata essa pure con LL. PP. 13 gennaio 1827, dispone:

Art. 67. I comandanti o capitani, i quali osassero di mettere a riscatto in mare un legno nemico da essi arrestato legittimamente, saranno condannati ad una multa uguale al doppio della somma ricevuta pel seguito riscatto.

68. Il capitano di un bastimento nazionale, il quale, dopo aver fatto una preda, la conducesse o la spedisse in porto estero, nè potesse giustificare di esservi stato costretto dal tempo o da altra legittima cagione imprevista, onde metterla in sicuro, soggiacerà ad una multa non minore del terzo del valore della preda, e non eccedente il valore totale della medesima.

Alla stessa multa e nel medesimo caso soggiaceranno i comandanti dei regii legni da guerra.

70. Sarà considerato reo di furto chiunque si permetterà di sottrarre oggetti di qualunque natura appartenenti al carico di un bastimento predato, od al bastimento medesimo: le pene incorse saranno quelle stabilite dall'art. 258 dell'editto penale marittimo.

71. Sarà destituito, od anche soggetto a più gravi pene, secondo le circostanze, qualunque uffiziale amministratore di marina, agente nazionale all'estero, od altro uffiziale chiamato a invigilare sulla esecuzione delle leggi e regolamenti relativi al corso ed alle prede, od a concorrere al giu-

dizio sulla loro legittimità, il quale avesse qualche interesse diretto od indiretto sugli armamenti in corso od in corso e mercanzia, o si rendesse aggiudicatario direttamente od indirettamente di merci provenienti da quelle prede che sono da lui poste in vendita (*v.* Abbandono, Assicurazione, Baratteria, Corsaro, Diritto internazionale, Lettere di marca, Neutralita', Pirata).

PREENZIONE. Parola derivata dal latino, e che qui si impiega per tradurre, senza perifrasi, la *préemption* dei francesi, vale a dire il diritto che compete all'amministrazione delle dogane, e per essa ai suoi preposti, di ritenere per proprio conto le merci imposte ad *valorem* sempre quando avvi fondata presunzione che la dichiarazione di quel valore sia inesatta, e ciò mediante pagamento del valore dichiarato, e di un decimo di più da farsi nella quindicina che segue la notificanza del processo verbale. Questo pagamento costituisce il diritto di prelazione contro il quale si sono mosse molte querele, sebbene sia desso fondato sulla giustizia e sulla ragione.

In fatti nessun'altra misura di coercizione potrebbe più utilmente essere adoperata contro la mala fede del dichiarante, tranne quella di coglierlo nella rete, pagandogli la merce oltre il valore per essa dichiarato. Tolta una tale guarentia ne seguirebbe che il negoziante probo sarebbe posto in deteriore condizione di quello di mala fede, il quale col favore della falsa sua dichiarazione potrà vendere la stessa merce a miglior prezzo, a danno del primo, e con detrimento del pubblico erario.

L'esercizio però di questo diritto di preenzione non è scevro di gravi difficoltà ed eccezioni. E primieramente cosa s'intende per valore dichiarato? Quello del luogo di compra, oppure quello del luogo dove la merce è introdotta per farne la vendita?

Pare non possa esservi dubbio che la dichiarazione debba essere quella del luogo di compra; ma in questo caso fia lecito all'autorità doganale di far procedere alla stima delle merci, o dovrà stare contenta delle esibite fatture? Giustizia e ragione consigliano quest'ultimo partito, imperciocchè il perito della piazza, p. e. di Torino o di Genova non potrà gran fatto conoscere i prezzi in comune commercio di una merce sulle piazze del Brasile, del Perù, del Chilì, di Canton ecc., le quali avranno colà per avventura un valore vilissimo, nel mentre che la moda, il bisogno, il difetto di concorrenza delle domande le faranno ascendere al decuplo e fors'anche al centuplo nel luogo della vendita. Vi sarà ciò stante falsa dichiarazione, e il commerciante potrà giustamente essere danneggiato nel calcolato e legittimo benefizio della sua speculazione?

Un'affermativa conclusione avrebbe per necessaria conseguenza la paralisi dell'azione commerciale; ma la conclusione negativa risulterebbe a danno del pubblico erario in vista delle molte frodi e collusioni che si possono commettere nella formazione delle fatture; motivo per cui alcuni regolamenti di dogane prescrivono che il valor dichiarato delle merci esser dee conforme al prezzo esistente nel luogo della introduzione al momento della dichiarazione, dedotti però i diritti.

Nel bivio impertanto fia savio consiglio di lasciare qualche latitudine al prudente e temperato arbitrio dell'amministrazione, in modo che valga a conciliare l'interesse della fiscalità con quelli della moderata giustizia.

In secondo luogo dovrà concedersi agli agenti delle dogane di procedere di propria autorità alla preenzione? Troppo gravi abusi, frodi ed arbitrii ne potrebbero risultare, epperciò la preenzione dovrà sempre essere ordinata dall'amministrazione superiore.

Vorrebbero i puristi, amici della pretta

legalità, che le determinazioni della superiore amministrazione fossero sempre precedute dalle conclusioni del pubblico ministero, ma questa esuberanza di cautele sarebbe d'incaglio al commercio, l'azione del quale per l'oggetto preento dovrebbe rimanersi troppo a lungo sospesa e stazionaria.

In qual modo si potrà disporre delle cose preente? È questa un'altra grave questione, imperciocchè vi si può provvedere o mediante vendita ai pubblici incanti, o entrando in trattativa colla persona preenta. Il primo sistema è coerente alle regole ordinarie di amministrazione e alla pretta giustizia, mercecchè si avrà la ponderata misura dell'opportunità o non della preenzione; ma nel tempo stesso il fatto solo dell'ordine di vendita sarebbe l'equivalente di una indiretta proibizione di qualsiasi preenzione. Egli è per ciò che il regolamento doganale di Olanda prescrive che definita la preenzione, i preentori ponno disporre a piacimento loro delle merci preente ed anche entrare in trattativa coi preenti pel rilascio delle merci.

Riconosciuta falsa la dichiarazione, fia coerente ai principii di giustizia di concedere al falso dichiarante un aumento sul prezzo per cui viene operata la preenzione.

Se fosse ammessa la base della stima, questo maggior valore sarebbe un equitativo compenso per gli errori in cui per avventura incorrere potessero i periti; ma se prevale la prova delle fatture, in questo caso non solo il condannato non dovrebbe ottenere verun aumento, ma sibbene soggiacere ad una multa e ricevere il solo rimborso del mero prezzo dichiarato (*v.* Dogana).

PRELAZIONE. Preferenza che la legge accorda, in certi determinati casi, ai creditori.

Nel diritto civile danno questa preferenza i privilegii e le ipoteche.

Nel diritto commerciale un socio non è autorizzato, per diritto di prelazione, ad annullare un contratto quando già sia stipulato.

Fra i socii, il diritto di prelazione ha luogo anche dopo lo scioglimento della società sulle merci e sui capitali che furono collocati od acquistati in società.

Fra più socii concorrenti, il grado di prelazione viene calcolato secondo i rispettivi diritti.

Il silenzio è una tacita rinunzia al diritto di prelazione (*v.* Creditori, Fallimento, Navi, Società).

PREMIO. Per rapporto al commercio i premii sono di doppia specie, imperciocchè o tendono a fecondare le produzioni, o ad ingagliardire ardimentose imprese, vale a dire all'incoraggiamento o all'assicurazione.

1. *Premii d'incoraggiamento.*

I premii della prima specie sono accordati dal Governo o da società particolari. Non essendo qui il caso di parlare di questi ultimi, noi ci restringeremo ad aggiungere alcun che a quanto abbiamo accennato all'articolo Drawbach relativamente alle gratificazioni accordate dal Governo ad alcune produzioni indigene che sono vendute sui mercati stranieri; esse consistono nel rimborso, al momento dell'uscita dei manufatti, dei diritti pagati per l'introduzione delle materie prime, in una somma fissa che viene abbuonata in ragione della quantità di quella data merce di cui si fa l'esportazione; la qual cosa equivale a un prodotto prelevato sull'universale a favore di pochi produttori, e si riduce a pagare lo straniero perchè voglia accordarci il favore di fare incetta dei prodotti nazionali, e ciò nel mentre la stessa cosa viene a costare più caro nell'interno dello Stato.

Say suppone una merce la quale non possa essere venduta più di 24 lire, avuto riguardo al prezzo di quelle identiche pro-

cedenti dall'estero e che per la sua fabbricazione nell'interno non sia possibile di venderla meno, ogni cosa compresa, di 27 lire. Se per favorire questa produzione indigena il Governo accorda un premio di Il. 3, oppure aggrava quelle straniere di un diritto uguale, è chiaro che la nazione viene a sopportare la perdita, o i consumatori a incontrare l'onere di 5 lire, e ciò per proteggere una produzione per la quale si opera uno scambio poco favorevole delle anticipazioni con i prodotti.

Può darsi che il Governo ricuperi in dazio quanto viene a pagare in premio, ma in questo caso egli paga da una mano ciò che riceve dall'altra, e tanto fa di abolire i premii che pur pure lasciano appiglio all'arbitrio, alle viste di particolare interesse ed al monopolio; soprattutto se si riflette che le personali influenze potrebbero guidare non di rado assai più del merito reale a farne conseguire il favore.

Per siffatte considerazioni, e perchè la protezione di cui abbisognano quei manufatti è un segno evidente della meno utile o meno commerciabile loro produzione, i premii sono riprovati dai sani principii di economia amministrativa.

Smith esclude perfino la protezione a quelle produzioni che lasciano presagire un non lontano prospero avvenire, e ciò per la ragione che l'industria di una nazione non deve mai eccedere il capitale che può essa mettere in circolazione, e perchè il favore accordato a un genere di prodotti non può a meno di deviare i capitali da un altro genere (*v.* DOGANE, INDUSTRIA, PROTEZIONE).

II. *Premii d'assicurazione.*

I premii di assicurazione rappresentano la somma di danaro data o promessa dall'assicurato in corrispettivo del pericolo di cui l'assicuratore si rende garante in caso di sinistro della cosa assicurata; che dicesi anche costo od aggio.

Premio e pericolo sono due condizioni elementari nei contratti di assicurazione, nel modo stesso che non vi è vendita senza prezzo, locazione senza pigione o mercede, noleggio senza nolo.

Il premio debb'esser pagato nell'atto stesso in cui è consegnata la polizza di assicurazione. In caso contrario, o se il pagamento non viene effettuato prima che segua il sinistro, il contratto è *ipso iure* annullato, salvo che sia stata per patto espresso convenuta una dilazione.

Ritenuto che i privilegii sono di gius stretto e non si estendono da caso a caso, non ponno esserne invocati altri che quelli di cui agli articoli 2156 e 2157 del Codice civile, ad eccezione dell'ammontare dei premii di assicurazione fatta sul corpo, sulla chiglia, sugli attrezzi, arredi e sull'armamento o corredo del bastimento, dovuti per l'ultimo viaggio.

In dipendenza dell'art. 376 del Codice di commercio, se l'assicuratore fallisce dopo l'avverato sinistro, allora non può sciogliersi il contratto perchè produsse tutti i suoi effetti: in tal caso l'assicurato compenserà contro tanta rata del tocco dovutogli il premio da lui non pagato.

I premii ponno essere convenuti tanto in danaro quanto in altri modi, specialmente mediante una porzione della cosa stessa assicurata.

Ogni patto non proibito dalla legge è permesso, e così ancor quello per cui debba il premio crescere o diminuire per la sopravvenienza di un evento qualunque.

Il patto dell'*accrescimento del premio* in caso di guerra, di rappresaglia, di arresto per fatto di Principe, è verificato dal momento della prima ostilità caratterizzata.

L'arrivo della nave assicurata al suo destino dopo le ostilità cominciate, non scioglie il patto dell'*accrescimento del premio convenuto* (*v.* ASSICURAZIONE).

PRENDITORE (*v.* Lettera di cambio, Possessore, Rimettente, Traente, Trattario).

PREPOSIZIONE. Incarico dato dal proprietario o dal capo di uno stabilimento commerciale ad una persona legalmente capace di fare il commercio, di eseguire nello stabilimento medesimo, o rispetto ad esso le funzioni specificate nel mandato o richieste dalla natura del negozio.

Il mandato può essere verbale o scritto.

I preposti hanno varie denominazioni secondo il genere delle funzioni loro affidate, e così di fattori, commessi ecc.

La moglie che vende al minuto le mercanzie del traffico di suo marito non è considerata esercente pubblica mercatura, ma semplicemente come a ciò preposta dal marito (art. 136 del Codice civile e 7 del Codice di commercio).

Gli atti dei preposti obbligano i preponenti quando stanno nei limiti del mandato (art. 2031 del Codice civile).

Nè il fallimento nè la morte del preponente non revoca di pien diritto i poteri confidati al preposto i quali rimangono pertanto in pieno vigore finchè non viene dato a questi un successore.

A tenore dell'art. 1502 del Codice civile « Ciascuno è tenuto non solo per il danno che cagiona col proprio fatto, ma ancora per quello che viene arrecato col fatto delle persone, delle quali debb'essere garante, o colle cose che ha in propria custodia.

« I padroni ed i committenti sono tenuti per i danni cagionati dai loro domestici e commessi nell'esercizio delle funzioni nelle quali vennero da essi impiegati. »

La risponsabilità dei preponenti si estende eziandio agli effetti civili dei delitti e quasi-delitti dei loro preposti, i quali non si obbligano personalmente se non quando tale condizione viene specificamente stipulata (*v.* Agenti di commercio, Commissione, Commissionarii).

PRESCRIZIONE. L'art. 2354 del Codice civile definisce la prescrizione un mezzo per acquistare un diritto o per essere liberato da un'obbligazione, mediante il decorso di un tempo determinato e sotto le condizioni stabilite dalla legge.

Troplong pretende che la prescrizione non si opera col decorrere del tempo, ma ha fondamento nel possesso del ritentore della cosa o nel silenzio del creditore.

Stando però alla legge, emerge da quella definizione che la prescrizione ha due effetti, uno di acquistare, l'altro di liberare.

La legge di prescrizione è fondata sul principio che due circostanze nel diritto civile dichiarano la proprietà, e sono il titolo unito al possesso, e in mancanza del titolo o di qualità sufficiente, il lungo trascorso di tempo che ne fa supporre la primitiva esistenza e legittimità.

Il lungo possesso, ossia l'uso esclusivo, pendente un dato lasso di tempo, di un oggetto determinato, costituisce adunque un mezzo di acquistare la proprietà delle cose, che cader ponno nel dominio particolare. Da ciò ne segue che la prescrizione o lungo possesso è un fatto complesso, non già d'ordine naturale, secondo che si fecero a persuaderlo Vatel, Grozio ed altri pubblicisti, ma sì bene d'un fatto delle civili instituzioni, il quale fa bensì capo dal possesso nell'ordine di natura, ma di cui il tempo, uno de' principali elementi accresce e determina il valore dell'appropriazione.

L'utilizzazione è il mezzo vitale di conservare le cose che altri siasi appropriate; ciò stante, il proprietario che, lungi di *utilizzare* la cosa sua, tralascia di possederla, perde il suo privilegio di possessore, e accenna per questo solo fatto che quella cosa non ha per lui alcun valore, e ch'egli pertanto la dismette e l'abbandona; d'onde avviene che il proprietario perda di suo consenso, mediante il non uso, il suo diritto di proprietà e incorra la prescrizione.

La prescrizione è appoggiata al pos-

sesso di colui che acquista, ed alla presunzione di rinuncia in chi trascura la sua proprietà.

Relativamente all'utilità generale, la prescrizione è una delle principali guarentie d'ordine, di pace e di stabilità per l'umano consorzio.

La prescrizione può essere invocata da tutti gli aventi interesse, e per conseguenza eziandio dal fideiussore.

La libertà dell'uomo è imprescrittibile, di qualsivoglia natura siano le convenzioni o i contratti che l'abbiano per a tempo vincolata.

Non si ponno colla prescrizione acquistar diritti contrarii al buon costume, alle leggi che interessano l'ordine pubblico, perchè il vizio radicale di origine non concede l'eseguimento della cosa convenuta, o contrattata.

La prescrizione non può in verun caso alterare lo stato delle persone e le relazioni di famiglia, nè lo stato civile degli individui.

Non si prescrive neppure contro le leggi generali di polizia, qualunque sia l'oggetto e lo scopo che si prefiggano.

Alcune cose sono imprescrittibili per propria loro natura; tali sono i fiumi, i torrenti, i porti, gli stagni dipendenti dal pubblico demanio, fintanto che conservano la loro destinazione.

I termini per la prescrizione sono diversi secondo i diversi e speciali obbietti delle varie azioni civili, penali, o commerciali.

Essi però si riferiscono ai principii determinati dal Codice civile, ed è perciò che si ravvisa utile anzichè no, prima di riferire le eccezioni in ordine alle azioni di commercio di qui trascriverne le massime fondamentali.

« Non si può rinunciare preventivamente al diritto di prescrizione; si può però rinunciare alla prescrizione già acquistata » (2355).

« La rinuncia alla prescrizione è espressa o tacita: la rinuncia tacita risulta da un fatto il quale fa supporre l'abbandono di un diritto acquistato » (2356).

« Quegli che non può alienare, non può rinunciare alla prescrizione acquistata » (2357).

« I giudici non possono supplire d'ufficio alla non opposta prescrizione » (2358).

« La prescrizione si può opporre in qualunque stato della causa, ed anche nei giudizi di appellazione,eccetto che vi sia stata una rinunzia espressa o tacita di chi aveva diritto di opporla » (2359).

« I creditori o qualunque altra persona interessata a far valere la prescrizione, possono opporla non ostante che il debitore o proprietario vi rinunzi » (2360).

« Non si può prescrivere il dominio delle cose che non sono in commercio » (2361).

« Lo Stato per quei beni e diritti che, a termini delle disposizioni del cap. III, tit. I lib. II, non sono inalienabili, o la cui alienazione può seguire con rinuncia alla facoltà del riscatto, la Chiesa, i Comuni, gli stabilimenti pubblici, i corpi e le persone morali qualunque sono soggetti come i particolari alle stesse prescrizioni e possono egualmente opporle » (2362).

Premesso che « Il possesso è la ritenzione di una cosa, od il godimento di un diritto che uno tiene ed esercita per se stesso, o per mezzo di un altro che ritiene la cosa o esercita il diritto in nome di lui » (2363);

Si deduce che « Per indurre la prescrizione è necessario un possesso continuo e non interrotto, pacifico, pubblico, non equivoco, ed a titolo di proprietà » (2364).

« Si presume sempre che ciascuno possieda per se stesso, ed a titolo di proprietà, quando non si provi che siasi incominciato a possedere in nome altrui » (2365).

« Quando siasi incominciato a posse-

dere in nome altrui, si presume sempre che si possieda collo stesso titolo, quando non siavi prova in contrario » (2366).

« Gli atti meramente facoltativi, e quelli di semplice tolleranza non possono servire di fondamento nè per il possesso, nè per la prescrizione » (2367).

« Gli atti di violenza non possono egualmente servire di fondamento ad un possesso per indurre la prescrizione ».

« Il possesso atto a produrre la prescrizione non incomincia se non quando sia cessata la violenza » (2368).

« Il possessore attuale, il quale provi di avere anticamente posseduto, si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio, salva la prova in contrario » (2369).

« Per compiere la prescrizione può il possessore unire al proprio possesso quello del suo autore, qualunque sia la maniera con cui vi è succeduto, tanto a titolo universale o particolare, quanto a titolo lucrativo od oneroso » (2370).

« Quelli che possedono in nome altrui non possono mai prescrivere per qualunque decorso di tempo.

« E così il conduttore, il depositario, l'usufruttuario e tutti gli altri, che ritengono precariamente la cosa altrui, non possono prescriverla » (2371).

« Similmente non possono prescrivere i successori a titolo universale di coloro che ritenevano la cosa altrui in forza di uno dei titoli enunciati nel precedente articolo » (2372).

« Ciò non ostante, le persone indicate nei due precedenti articoli possono prescrivere, se il titolo del loro possesso si trova immutato o per una causa proveniente da un terzo, o in forza delle opposizioni fatte dalle medesime persone al diritto del proprietario » (2373).

« Quelli ai quali i conduttori, depositari ed altri possessori a titolo precario hanno trasferita la cosa con un titolo traslativo della proprietà, possono prescrivere la stessa cosa » (2374).

« Nessuno può prescrivere contro il proprio titolo in questo senso che nessuno può cangiare riguardo a se medesimo la causa ed il principio del suo possesso » (2375).

« Si può prescrivere contro il proprio titolo in questo senso che si può colla prescrizione acquistare la liberazione della contratta obbligazione » (2376).

Si sospende o s'interrompe la prescrizione, e tra la sospensione e l'interruzione vi passa la differenza, che nel primo caso il tempo anteriore pendente il quale la prescrizione cominciò a decorrere si aggiunge al tempo posteriore, invece che nel secondo caso il tempo anteriore è di nessun effetto per la prescrizione.

« La prescrizione può essere interrotta o naturalmente o civilmente » (2377).

« È interrotta naturalmente, quando il possessore è privato per più di un anno del godimento della cosa o dal precedente proprietario, o anche da un terzo » (2378).

« È interrotta civilmente in virtù di una citazione giudiziale, di un'ingiunzione, o di un sequestro intimato a quello cui si vuole impedire il corso della prescrizione » (2379).

« La citazione giudiciale fatta anche avanti il giudice incompetente, interrompe la prescrizione » (2380).

« Si ha come non interrotta la prescrizione, se la citazione è nulla per difetto di forma, se l'attore recede dalla domanda, se lascia perimere l'instanza, se è rigettata la sua domanda » (2381).

« La prescrizione è interrotta quando il debitore o il possessore riconosca il diritto di quello contro cui era incominciata » (2382).

« L'interpellazione fatta a norma degli antecedenti art. ad uno dei debitori solidarii, o la ricognizione del diritto fatta da uno di questi interrompe la prescrizione

contro gli altri ed anche contro i loro eredi.

« L'interpellazione fatta ad uno degli eredi di un debitore solidario, o la ricognizione del diritto fatta da questo erede non interrompe la prescrizione riguardo agli altri coeredi, quand'anche il credito fosse ipotecario, se l'obbligazione non è indivisibile.

« Questa interpellazione o ricognizione non interrompe la prescrizione riguardo agli altri condebitori, che per quella parte cui è obbligato lo stesso erede.

« Per interrompere la prescrizione per il tutto, riguardo agli altri condebitori, è necessaria l'interpellazione a tutti gli eredi del debitore defunto, ovvero la ricognizione per parte di tutti questi eredi » (2383).

« L'interpellazione fatta al debitore principale, o la ricognizione da lui fatta del diritto interrompe la prescrizione contro il fideiussore « (2384).

« La prescrizione ha luogo contro qualunque persona, a meno che sia contemplata in qualche eccezione stabilita da una legge » (2385).

« La prescrizione non corre contro i minori e gli interdetti, nè contro gli assenti dallo Stato per causa di R. servizio civile o militare, nè contro i militari in servizio attivo, in tempo di guerra, ancorchè non assenti dallo Stato, salvo però quanto è stabilito nell'art. 2410 riguardo ad alcune prescrizioni particolari e salve le altre eccezioni determinate dalla legge » (2386).

« Non ha luogo fra i coniugi » (2387).

« La prescrizione non corre durante il matrimonio rispetto al fondo dotale proprio della moglie, salva l'eccezione di cui nell'art. 1544.

« Non corre parimente durante il matrimonio, rispetto al fondo specialmente ipotecato per la dote e per l'esecuzione delle convenzioni matrimoniali » (2388).

« La prescrizione corre contro la donna maritata per li beni parafernali, ancorchè il marito ne avesse l'amministrazione, salvo a lei in quest'ultimo caso il regresso contro il marito. Non corre però durante il matrimonio nel caso in cui il marito, avendo alienato i beni propri della moglie senza il di lei consenso, fosse garante della vendita, ed in tutti gli altri casi nei quali l'azione competente alla moglie desse luogo a regresso contro il marito » (2389).

« La prescrizione non corre riguardo ai beni vincolati a maggiorasco o fedecommisso in pregiudicio degli ulteriori chiamati » (2390).

« La prescrizione non corre riguardo ad un credito dipendente da qualche condizione sino a che la condizione sia verificata; riguardo ad un'azione in garantia sino a che abbia avuto luogo l'evizione; riguardo ad un credito a tempo determinato sino a che sia scaduto tal tempo » (1391).

« La prescrizione non ha luogo contro l'erede beneficiato, riguardo ai crediti che ha contro l'eredità.

« Essa corre contro un'eredità giacente, quantunque non le sia deputato un curatore » (2392).

« La prescrizione corre ancora durante i termini stabiliti per fare l'inventario, e per deliberare » (2393).

« Le cause che sospendono il corso della prescrizione a termini dei precedenti art. non possono essere opposte al terzo possessore che ha per sè un possesso non interrotto di anni sessanta » (2394)

« La prescrizione si calcola a giorni, e non ad ore.

« Nelle prescrizioni che si compiono a mesi si calcola sempre il mese di trenta giorni » (2395).

« La prescrizione si acquista quando è compito l'ultimo giorno del termine.

« Ove però l'ultimo giorno sia feriato, la prescrizione non si compie che col giorno immediatamente successivo non feriato » (2396).

« Tutte le azioni tanto reali che personali, si prescrivono col decorso di trenta anni, senza che quegli che allega questa prescrizione sia tenuto ad esibire un titolo, o senza che gli si possa opporre l'eccezione derivante da mala fede » (2397).

« Il debitore di una rendita può essere astretto a somministrare a proprie spese un nuovo documento al suo creditore, o agli aventi causa da esso dopo ventotto anni dalla data dell'ultimo documento » (2398).

« Si prescrivono col decorso di mesi sei le azioni degli osti e dei trattori per l'alloggio e la cibaria che somministrano » (2399).

« Si prescrivono col decorso di un anno,

« Le azioni dei maestri ed istitutori di scienze ed arti per le lezioni che danno mensualmente;

« Degli uscieri, per la mercede degli atti che notificano, e delle commissioni che eseguiscono;

« Dei mercanti, per le merci che vendono ai particolari non mercanti;

« Di coloro che tengono pensione od hanno case di convitto per il prezzo della pensione dei loro convittori, e dell'istruzione de' loro allievi ed apprendisti;

« Dei domestici salariati ad anno o a tempo minore, come pure degli operai e dei giornalieri, per il pagamento delle loro giornate di lavoro, somministrazioni e salari » (2400).

« Si prescrivono col decorso di due anni,

« Le azioni dei maestri ed istitutori di scienze e di arti stipendiati a tempo più lungo di un mese;

« Le azioni dei medici, chirurghi e speziali per le loro visite, operazioni e medicinali » (2401).

« L'azione de' notai pel pagamento delle loro spese ed onorari si prescrive col decorso di cinque anni dalla data degli atti da essi ricevuti » (2402).

« La prescrizione ha luogo nei casi sovra enunziati, quantunque siavi stata continuazione di somministrazioni, di servigi e di lavori.

« La prescrizione non cessa di correre se non quando vi sia stato un conto approvato, polizza od altra scrittura, o una citazione giudiziale non perenta » (2403).

« Nondimeno coloro cui fossero opposte tali prescrizioni possono deferire il giuramento a coloro che le oppongono, sul punto di accertare se la cosa siasi realmente pagata. Il giuramento potrà essere deferito alla vedova, se questa vi ha interesse, ed agli eredi, ovvero ai tutori di questi ultimi se sono minori, affinchè dichiarino se sappiano o no che la cosa sia dovuta » (2404).

« I segretari dei Tribunali ed i patrocinatori sono liberati dal render conto delle carte relative alle liti cinque anni dopo che le medesime saranno state decise od altrimenti terminate » (2405).

« Gli uscieri dopo due anni dall'esecuzione della commissione, o dalla notificazione degli atti di cui erano incaricati, sono parimente liberati dal renderne conto » (2406).

« Potrà però anche alle persone designate in quest'articolo deferirsi il giuramento all'oggetto di dichiarare, se ritengano o sappiano dove esistano gli atti e carte sovra menzionati » (2407).

« Si prescrivono col decorso di cinque anni,

« Le annualità arretrate delle rendite perpetue, e delle vitalizie;

« Quelle delle pensioni alimentarie;

« Le pigioni delle case, ed i fitti de' beni rurali:

« Gli interessi delle somme imprestate, e generalmente tutto ciò che è pagabile ad anno, od a termini periodici più brevi » (2408).

« Dopo dieci anni l'architetto e gli intraprenditori vengono liberati dalla garantia

delle opere che hanno fatte o dirette » (2409).

« Le prescrizioni di cui trattasi negli articoli della presente sezione, decorrono contro i minori e gli interdetti, e contro le altre persone menzionate nell'art. 2386, salvo quanto ai minori ed interdetti il loro regresso contro i tutori (2410).

« Riguardo ai mobili il possesso produce a favore de' terzi l'effetto stesso del titolo.

« Ciò non ostante colui cui fu derubata alcuna cosa, o che l'abbia perduta, ove quanto alla cosa perduta non siano seguite la consegna e le pubblicazioni prescritte dagli articoli 686 e 687, può ripeterla pel corso di tre anni, da computarsi dal giorno del furto, o della perdita, da quello presso cui la trova; salvo a questo il regresso contro quello da cui l'ha ricevuta» (2411).

« Se l'attuale possessore della cosa derubata o perduta l'ha comprata in una fiera o mercato, ovvero all'occasione di una vendita pubblica, o da un mercante venditore di simili cose, il proprietario originario non può farsela restituire se non che rimborsando al possessore il prezzo che gli è costata » (2412).

Oltre alle sovra indicate, il Codice di commercio ammette speciali prescrizioni relativamente alle società, ai trasporti per terra, alle lettere di cambio, alle assicurazioni marittime, all'abbandono, alle avarie. Ne vanno escluse le azioni relative ai fallimenti pelle quali sono prefissi soltanto alcuni determinati termini.

Per ciò che concerne alle prescrizioni delle azioni in materia di società:

Art. 69. « Dopo il fine o la dissoluzione « della società, se l'atto di società che ne « stabilisce la durata o l'atto di dissolu« zione è stato rimesso, affisso ed inserito « in conformità degli articoli 51, 53, 54, « 55 e 56, i soci sono liberati da ogni « solidarietà verso i creditori sociali, tras« corsi che sieno anni cinque dal giorno « in cui la società è finita, o dal giorno in « cui l'atto di dissoluzione è stato, come so« pra, rimesso, affisso ed inserito, e ciascun « socio non rimane più obbligato verso i « creditori che per la quota di partecipa« zione che avea nella società; ferma però « contro il socio stralciario l'azione soli« daria sino alla concorrente dei fondi so« ciali indivisi che ancora ritenesse. »

70. « Qualora la scadenza del credito « sia posteriore al termine od alla disso« luzione della società, la prescrizione di « cui nell'articolo precedente non corre « che dal giorno della scadenza. »

Relativamente ai trasporti per terra

117. « Ogni azione contro il commis« sionario ed il vetturale, per motivo di « perdita od avaria delle merci, è prescritta « dopo sei mesi per le spedizioni fatte nel« l'interno dello Stato, e dopo un anno per « quelle che sono fatte all'estero; da com« putarsi, pei casi di perdita, dal giorno in « cui il trasporto delle merci avrebbe do« vuto essere fatto, e pei casi di avarie, « dal giorno in cui è stata fatta la consegna « delle merci; e ciò senza pregiudizio dei « casi di frode o di infedeltà. »

204. « Tutte le azioni relative alle let« tere di cambio ed ai biglietti all'ordine « si prescrivono dopo cinque anni dal « giorno del protesto o dell'ultima istanza « giudiziale, se non vi è stata condanna, o « se il debito non è stato riconosciuto per « atto separato.

« Se non vi fu nè protesto, nè domanda « giudiziale, la prescrizione dei cinque « anni comincia dal giorno della scadenza.

« Nulladimeno i pretesi debitori sono « in obbligo, se ne sono richiesti, di affer« mare con giuramento di non essere più « debitori; e le loro vedove, se vi hanno « interesse, i loro eredi od aventi causa « saranno in obbligo di affermare con giu« ramento anch'essi di credere di buona « fede che nulla più sia dovuto. »

Rimpetto al commercio marittimo,

460. « Il capitano non può acquistare « la proprietà del bastimento per via di « prescrizione. »

461. « L'azione di abbandono, se non « è giudizialmente intentata contempora-« neamente all'atto d'abbandono, è pre-« scritta ove non sia promossa entro sei « mesi dall'atto istesso dell'abbandono. »

462. « Ogni azione proveniente da un « contratto di cambio marittimo o da una « polizza di assicurazione, è prescritta dopo « cinque anni dalla data del contratto. »

463. « Sono prescritte

« Tutte le azioni di pagamento per nolo « di bastimento, salari e stipendi degli « uffiziali, dei marinai ed altre persone « dell'equipaggio, un anno dopo il viaggio « terminato;

« Per alimenti somministrati ai marinai « per ordine del capitano, un anno dopo « la somministrazione dei medesimi;

« Per somministrazioni di legnami ed « altre cose necessarie alle costruzioni, « all'allestimento ed alle vettovaglie del « bastimento, un anno dopo che tali som-« ministrazioni sieno state fatte;

« Per salari di operai e per opere fatte, « un anno dopo la ricevuta delle opere;

« Ogni domanda di consegna di merci, « un anno dopo l'arrivo del bastimento.

« Non ostante le prescrizioni di cui in « quest'articolo, coloro ai quali fossero « opposte possono deferire il giuramento « all'opponente, in conformità dell'articolo « 2404 del Codice civile. »

464. « La prescrizione non può aver « luogo, se è intervenuta obbligazione per « iscrittura privata o per atto pubblico, « assestamento di conto od interpellanza « giudiziale » (*v.* ABBANDONO, ASSICURAZIONI, AVARIE, LETTERA DI CAMBIO, SOCIETA', VETTURALE).

PRESENTAZIONE. È l'atto col quale un titolo viene esibito per domandarne il pagamento o l'accettazione (*v.* ACCETTAZIONE, LETTERA DI CAMBIO).

PRESTITO (*v.* MUTUO).

PRESUNZIONE. In virtù del Codice civile « Le presunzioni sono le conseguenze che la legge od il giudice deduce da un fatto noto ad un fatto ignoto » (1462).

Le presunzioni altre sono stabilite dalla legge ed altre si chiamano prudenziali.

« La *presunzione legale* è quella che una legge speciale attribuisce a certi atti o a certi fatti; tali sono,

1° Gli atti che la legge dichiara nulli per la loro qualità, come presuntivamente fatti in frode delle sue disposizioni;

2° I casi ne' quali la legge dichiara che la proprietà o la liberazione risulta da alcune determinate circostanze;

3° L'autorità che la legge attribuisce alla cosa giudicata;

4° La forza che la legge dà alla confessione o al giuramento della parte » (1463).

« L'autorità della cosa giudicata non ha luogo se non relativamente a ciò che ha formato il soggetto della sentenza. È necessario che la cosa addomandata sia la stessa; che la domanda si appoggi alla medesima causa; che l'azione sia tra le medesime parti, e proposta da esse e contro di esse nelle medesime qualità, salvo quanto è disposto nell'art. 989 » (1464).

« La presunzione legale dispensa da qualunque prova colui a favore del quale essa ha luogo.

« Non è ammessa prova veruna contro la presunzione della legge quando, sul fondamento di questa presunzione, essa annulla certi atti, o nega l'azione in giudicio, eccettochè la legge non abbia riservata la prova in contrario, e salvo ciò che è prescritto riguardo al *giuramento* ed alla *confessione giudiziale* » (1465).

« Riguardo ai giudicati proferiti in paese estero si osserverà ciò che si pratica nel paese medesimo rispetto a quelli de' Tribunali Regii, senza pregiudizio delle regole e degli usi relativi alla loro esecuzione » (1466).

Le presunzioni prudenziali ossia *umane* sono in numero considerevole.

In questo novero si comprendono 1° il pagamento dell'ultima rata, il quale fa supporre quello delle rate antecedenti, 2° l'asseverazione di un fatto da molte persone che vi hanno interesse, 3° la dichiarazione di circostanze riconosciute false od erronee, per cui si presume che le altre possano esse pure essere accagionate di falsità ecc.

In massima la presunzione ha forza in mancanza di prova, e sostiene sempre la validità dei contratti.

Talvolta la presunzione può essere esclusa dalla prova, e allora chiamasi presunzione *juris*; talvolta la legge ammette una presunzione senza riserva di poter provare il contrario, ed è questa la presunzione *juris et de jure*, che viene annoverata tra i mezzi di piena prova.

Chi ha in suo favore la presunzione legale, può dispensarsi dal somministrare altre prove.

Chi avrà accordato il più, s'intende che accordato abbia il meno.

Nessuno può essere condannato sulla semplice presunzione, ma si richiedono altri amminicoli sopra i fatti accaduti e non già sopra quelli che potranno accadere.

Non può presumersi che uno lasci ad un altro la libera disposizione de' proprii interessi, e neppure che chi si pone in esercizio di commercio ciò faccia senza corrispettivo a titolo meramente gratuito.

Si suppone gratuita l'opera del mandatario il quale non faccia professione di locarla altrui.

I fatti non si presumono, epperciò il prestito di danaro per mezzo di un institore suppone sempre un'autorità espressa.

Chi soffre pacificamente che altri agisca contro la di lui volontà, deve pure pacificamente subirne le conseguenze.

Quando un mercatante mette in viaggio le merci

395. «Ogni assicurazione fatta dopo la « perdita o l'arrivo degli oggetti assicurati « è nulla, qualora vi sia presunzione che, « prima della firma del contratto, l'assicu- « rato abbia potuto essere informato della « perdita o l'assicuratore dell'arrivo degli « oggetti assicurati.

396. «La presunzione esiste se, facendo « il computo di tre quarti di miriametro « per ora, senza pregiudizio delle altre « prove, sia riconosciuto che dal luogo « dell'arrivo o della perdita della nave op- « pure dal luogo d'onde la prima notizia « è giunta, questa abbia potuto essere por- « tata prima della sottoscrizione del con- « tratto nel luogo in cui esso contratto di « assicurazione si è stipulato. »

397. «Tuttavia se l'assicurazione è fatta « colla clausula *a buona o cattiva notizia*, « la presunzione mentovata negli articoli « precedenti non è ammessa.

Avvi presunzione della perdita, ossia non vi ha bisogno di somministrarne l'attestato (art. 405) « Se, spirato un anno dal « giorno della partenza del bastimento o « dal giorno al quale si riferiscono le ul- « time notizie ricevute pei viaggi ordinarii, « e dopo due anni pei viaggi di lungo « corso, l'assicurato dichiara non avere « ricevuta alcuna notizia del suo basti- « mento.» In questa ipotesi « egli può fare « abbandono all'assicuratore e chiedere il « pagamento dell'assicurazione . . . . . »

406. « Nel caso di un'assicurazione a « tempo limitato, spirati i termini stabiliti « come sopra pei viaggi ordinarii e per « quelli di lungo corso, la perdita del ba- « stimento si presume accaduta entro il « tempo dell'assicurazione. »

«Essendovi più assicurazioni successive « a tempo limitato, la perdita si presume « accaduta nel termine della prima assicu- « razione. »

PREVIDENZA. Qualità istintiva dell'uomo prudente per cui si mette in guardia contro i pericoli attuali o presumibili.

La previdenza è la bussola dell'accurato commerciante, il quale, prendendo norma dal passato, calcola quali esser possono i bisogni presenti e futuri, e dirige in conseguenza le sue operazioni.

Gli uni tendono a produrre e ad accaparrare a tutta lena con il minor dispendio di forze e di salarii. Gli altri invece stanno colla sentenza, che le produzioni e le incette esser denno in stretto rapporto con i consumi; che questi sono la meta dell'intelligenza, dell'energia, e che i lucri ottenuti voglionsi ripartire in modo che tutti coloro che coadiuvano allo scopo, ne abbiano una congrua parte, vale a dire che i salarii rappresentano l'equitativa anticipazione dei benefizii di un'impresa fatta dai soci risponsabili a quelli che non lo sono, cioè dagli imprenditori ai cooperatori.

L'industria è stata previdente in questi anni addietro? Lo stato attuale di stagnazione, la turba di operai costretta di giacere inerte per mancanza di lavoro, la miseria che tiene dietro a questo stato di cose, e i disordini e gravami che ne sono la conseguenza, ciò tutto dimostra che prevalse la massima in primo luogo accennata, e che invece di tener d'occhio alla bussola, gli industriali e i commercianti si lasciarono trascinare dalla corrente.

Alcuni statistici asseriscono che lo stato d'inanizione in che si trova la classe industriale in Inghilterra, nel Belgio ed in Francia non debbesi onninamente ascrivere alla esuberanza delle produzioni, perchè la classe agricola assorbisce buona parte della tassa dei poveri e dei soccorsi della beneficenza, ma la riferiscono ad altre cause, come a cagion di esempio ai diritti protettivi e proibitivi che vengono a paralizzare ad un tratto ben avviate speculazioni, a una intempestiva riduzione di tali diritti che apre una rovinosa corrente alla concorrenza ecc.

La previdenza consiglia di dare lavoro agli operai in guisa che essi possano col suo favore guadagnarsi adeguatamente il vitto, e di soccorrerli nei loro bisogni; ma questa carità non deve procedere tant'oltre da far sottentrare la massima del pauperismo, che ognuno è in diritto di vivere, eziandio nello stato d'inerzia, alle spese del pubblico.

Ogni secolo ha un carattere speciale, un marchio che gli è particolare.

Gli uni furono militari, altri artistici. Il secolo XIX è eminentemente industriale; ma accanto alle meraviglie create dal lavoro materiale sta il vizio dell'imprevidenza, la quale procede dall'emancipazione del lavoro e dalla libera concorrenza. Questa aprì un nuovo arringo che è giuoco forza di percorrere in tutta la sua sfera sotto pena di essere schiacciati da coloro che sopraggiungono. La concorrenza fece nascere una gara, anzi una necessità di produrre molto e a buon mercato, di ridurre i salarii, di sostituire le macchine alle forze vive, di ampliare i mezzi di opera, e per conseguenza di fecondare lo spirito di associazione mediante il cumulo dei capitali; al segno che, se per sentenza di Napoleone la vittoria sta nelle guerre dal lato delle poderose armate, nella lotta industriale prevale la parte in cui sono preponderanti i capitali. Lo spirito di previdenza avrebbe per altro fatto scorgere che molte cause potendo paralizzare le esportazioni e ridurre le macchine all'inerzia, la conseguenza finale di questa guerra sarebbe stata la stagnazione, il pauperismo e quindi la carità legale; ma prevalse in sua vece per mala ventura il desiderio di soverchiare le industrie rivali, di tutto fare da sè, i sobillamenti dell'egoismo, per cui ai mali estremi si ebbe ricorso a estremi rimedii col far concorrere i possidenti al risarcimento dei danni cagionati dalla rivalità e caparbietà dei capitalisti.

Per rimediare in qualche parte agli inconvenienti si ebbe ricorso in Inghilterra, in Francia e nel Belgio alle casse di previ-

denza, fondate sul sistema di una retribuzione pagata dagli impresari di manifatture in concorso con le quote proporzionali prelevate sui salarii degli operai, dei sussidii del pubblico erario e dei legati particolari. Queste casse sono gratuitamente amministrate da commissioni miste di capimastri e di uffiziali del governo, le quali determinano la quotità del sussidii ordinarii o straordinarii agli operai che si trovano nel bisogno per cause indipendenti dal fatto proprio.

Fu inoltre proposto di ristabilire le antiche corporazioni d'arti e mestieri, e di sottoporle ad uno speciale tributo atto a provvedere ai bisogni dei loro membri, in guisa da sollevare gl'instituti di beneficenza da una massa di miserie, a cui essi trovansi oggimai nell'impossibilità di sopperire, comunque molto estesa e vivissima sia la loro sfera di azione.

Queste casse però sono un mero palliativo al male, e la vera previdenza consiste nei giusti limiti tracciati dalla prudenza. A quest'uopo soccorre la storia, specchio riflessore delle vicende passate, che servir deve di ammaestramento e di guida nelle emergenze avvenire.

Rinchiuso in un punto dello spazio e del tempo, l'uomo può a mala pena volgere lo sguardo sopra se stesso, e sugli oggetti che lo circondano, e contemplare il luogo che abita, il momento in cui esiste. L'universo e le cose passate sono per lui un caos, essendochè i secoli nella vita delle nazioni equivalgono a pochi minuti in confronto della vita sua transitoria.

Di mano in mano però che si ravviva la fiaccola della storia, che il genio scrutatore penetra nelle tenebre del passato, si rappresentano allo sguardo l'origine, la grandezza e la rovina degli imperi, la causa e gli effetti delle rivoluzioni, i secoli interrogati rispondono, e da ciò che fu, lo spirito previdente argomenta quello che deve succedere.

Forse che dato è all'uomo di presagire la storia dei futuri contingenti? L'assunto è malagevole, e fors'anche impossibile; imperciocchè le scienze morali e politiche non vanno soggette alle leggi medesime delle scienze fisiche; queste sono vincolate alle leggi immutabili della natura; le prime invece dipendono da una forza viva e spontanea, e da un ordine di fatti che si modifica a seconda della varia combinazione delle forze che hanno il predominio. E per verità ogni nazione ha un tipo suo particolare, un'indole propria, instituzioni e tendenze speciali che si modificano a seconda delle vicissitudini degli avvenimenti.

L'idealismo e la perfezione progressiva non sono pertanto che un'utopia, e chi le prende per norma, facendo capo dalla cerchia dei fatti umanitarii, fonda sull'arena il preteso suo sistema di previdenza, essendochè la vita della generalità degli uomini non è metafisica, ma tende a migliorar di condizione, a risparmiarsi patimenti, e a procurarsi la maggior massa di ben essere conciliabile con la fragile sua natura.

L'uomo è preoccupato negli interessi suoi materiali, le sue passioni lo seducono, lo strascinano, non bada al passato, e quasi si sottrae al presente per l'ansietà del suo stato avvenire.

Alcuni fra i moderni economisti hanno preso per tipo del valore delle cose i bisogni individuali, vale a dire l'egoismo; essi però non sono previdenti, perchè la morale del giusto e dell'onesto è la sola legge stabile che sopravvive nell'organismo sociale, che predomina le arti e le scienze, e che rende legittimo e fecondo tutto ciò che è conforme ai suoi principii, nel mentre colpisce di sterilità e di riprovazione tutto ciò che ne diverge.

Nel senso dello spirito di previdenza la conservazione sociale e individuale è lo scopo dell'economia politica, vale a dire che abbraccia nella sua sfera tutte le parti

dello scibile umano, e tutte le forze che concorrono a conservare e ad estendere la vita sociale; dappoichè il primo desiderio dell'uomo è quello di scoprire la verità nell'intimo suo, poi di farne l'applicazione alle speciali contingenze, e finalmente di prendere norma per sublimare il suo carattere, illuminare il suo intelletto, e ingagliardirsi nella dignità morale che forma la sua forza e gli assegna un rango distinto sul teatro del mondo.

Nell'interesse dell'industria e del commercio la storia presentar deve il quadro sinottico delle vicissitudini cui andarono soggette, imperciocchè la previdenza argomenterà, che le invenzioni e i perfezionamenti, di cui il secol nostro mena si gran vanto, non sono cose nuove, e che le macchine giovano in quanto che non si sostituiscono alle forze umane, ma le coadiuvano, e ne diminuiscono la fatica. Egli è certo che l'applicazione del vapore fu quasi, come ebbe a poeticamente esprimersi il signor de Lamartine, una seconda creazione nel mondo geografico, politico, morale e commerciale, per cui le lingue, le specie, i costumi, gli interessi si amalgamarono, e produssero un tale incremento di forze di cui Dio solo può calcolare le conseguenze; essa tende però visibilmente alla monarchia universale dell'intelligenza, del commercio, dell'industria e delle idee, ed ha per risultato finale di soccorrere tutto ciò che può ricevere qualche sollievo, di governare tutto ciò che è capace di governo, e di mantenere l'equilibrio del poteri da cui dipende la vita sociale.

In fatto d'industria queste forze sono il lavoro e la libera concorrenza da cui deriva la pubblica ricchezza. Ogni individuo valido deve lavorare per legge di natura, e non se gli vuole imporre altri limiti che la stessa libera concorrenza. L'organizzazione e la distribuzione dei lucri sono contrarie alla giustizia, e all'individuale libertà che ognuno per sè vorrebbe illimitata.

Ma questa concorrenza non guidata dallo spirito di previdenza conduce all'egoismo che schiaccia ed opprime tutto ciò che incontra sul suo cammino, e si allontana a gran passi dalla fonte di ogni luce, di ogni verità, di ogni beneficenza che è Dio, il quale ha vincolato l'esistenza sociale allo spirito di carità, ed al *mutuum adiutorium*.

Dunque l'industria agricola e manifatturiera porgersi denno fratellevole la mano, i capitali concorrere al progresso di entrambe, e di conserva provvedere ai bisogni delle consumazioni, persuadendosi che ogni esuberanza è contraria alla previdenza, e conduce alla paralisi, e finalmente alla rovina (*v.* Industria).

PREZZO. Quantità di moneta per cui un prodotto naturale od artificiale può essere cambiato; più genericamente, valore attribuito alle cose ed alle azioni che entrano in commercio, e che serve di pietra di paragone per valutarne le uguaglianze e le differenze. In ultima analisi il prezzo è il valore estimato in danaro.

Il prezzo è proprio, intrinseco o virtuale, secondochè la cosa è di necessità, di comodo, di lusso, o di affezione; dal che nasce la sua subdivisione in legittimo e convenzionale.

Il prezzo di qualunque cosa che entra in commercio viene fissato in due maniere, o per legge o per consenso delle parti: il primo dicesi prezzo legittimo stabilito per alcuni generi di prima necessità dalle mete ossiano tasse che i venditori denno osservare sotto pene di polizia, e ciò nell'interesse dei consumatori, i quali diversamente sarebbero vittima dei monopolisti e dei fraudolenti manipolatori.

Il secondo è il prezzo comune o convenzionale, e viene determinato nella ragione composta del totale delle cose col totale dei segni che entrano in commercio, in guisa che ogni autorevole intervento a questo riguardo può essere sorgente di gravissime perturbazioni.

E di vero, varie circostanze contribuir ponno a stabilire questo prezzo, essendochè la quantità delle merci e derrate cresce col favore di una maggior estensione del commercio, e questa maggior estensione procede dalla crescente massa di danaro e da nuove aperte vie di comunicazione per terra e per mare. Che se a queste cause di oscillazione si aggiungono le moltiformi combinazioni dell'industria, del credito, dell'opportunità, della moda, si verrà francamente a conchiudere che le cose valgono quanto si possono vendere, e che in linea di savia economia vuolsi lasciar libero il campo alle speculazioni nei limiti della pubblica fede e dell'equità relativa, e sotto riserva delle leggi di polizia sanitaria ed urbana.

Il prezzo della mano d'opera può essere tassato giudicialmente o per via di arbitri, qualora non sia stato convenuto, o se l'opera non corrisponde alle pattuite condizioni.

Non si fa luogo alla riduzione nè alla rescissione dei contratti di società per causa di lesione, se la valutazione dei capitali o delle opere messe in comunione non oltrepassa la metà del loro valore reale.

Il prezzo di vendita è sempre considerato fatto in danaro, perchè diversamente veste i caratteri di permuta, di dazione in paga o di altri simili contratti.

Essendo dati in pagamento mobili, crediti ed altri effetti, emerge che il compratore fa figura di venditore delle cose assegnate in corrispettivo; queste due vendite però sono considerate come un solo contratto. Si ritiene un sol prezzo per la vendita di una cosa sola o di più cose vendute in massa; laddove per altro il mercato seguisse a peso, numero o misura, ognuna delle cose vendute avrà il suo prezzo secondo il convenuto.

Il prezzo della vendita deve sempre essere certo e palese, e quando non è indicato, viene stabilito secondo l'estimo comune, astrazione fatta da ogni affezione particolare del venditore. (*v.* ANNONA, MONOPOLIO, TASSE).

PRINCIPALE. È la cosa la più importante dalla quale tutte le altre dipendono; per esempio nel prestito di danaro il principale è la somma mutuata, nella vendita e nella locazione è la cosa venduta o locata, nell'obbligazione di fare è il lavoro.

Il principale trae seco l'accessorio, ed è regola generale che le convenzioni obbligano non solamente a ciò che trovasi nelle medesime espresso, ma eziandio a tutte le conseguenze che sono sanzionate dall'equità, dalle consuetudini, dalla legge. (*v.* CONTRATTO, OBBLIGAZIONE).

PRIVATIVA. In diritto è la facoltà che altri possiede per virtù di legge o per via di concessione di fare una cosa. In questo senso equivale a privilegio, perchè la privativa è anch'essa una privata legge ossia cosa data singolarmente ad uno o a più a titolo di grazia (*v.* INVENZIONE (BREVETTI DI)).

PRIVILEGIO. Diritto di preferenza o di esclusione che ad altri compete per legge, o in virtù di legittima concessione, o per anteriorità di data.

I privilegi, o diritti di prelazione, altri sono relativi al diritto civile, altri al commerciale; per rispetto ai primi l'art. 2150 del Codice civile definisce il privilegio « un diritto che la qualità del credito attribuisce ad un creditore per essere preferito agli altri creditori anche ipotecari. »

In virtù delle disposizioni nel Codice medesimo contenute, che sono pure applicabili al commercio,

« Il creditore il quale ha acconsentito che il debitore ritirasse il suo deposito dopo che esso fu dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, non può più pel pagamento del proprio credito valersi dei privilegi e delle ipoteche che vi erano annesse; egli non ha più ipoteca se non dal giorno in cui l'atto col quale acconsentì che fosse ritirato il deposito, sarà

stato rivestito delle forme prescritte a produrre un'ipoteca » (1555).

« I privilegi e le ipoteche del credito anteriore non passano in quello che gli è sostituito, quando il creditore non ne abbia fatta espressa riserva » (1570).

« Quando la novazione si effettua per la sostituzione di un nuovo debitore, i privilegi e le ipoteche primitive del credito non si trasferiscono sui beni del nuovo debitore » (1571).

« Se la novazione si effettua tra il creditore ed uno dei debitori solidarii, i privilegi e le ipoteche pel credito anteriore non possono essere riservate che sui beni di quello che contrae il nuovo debito » (1572).

« Quegli che ha pagato un debito il quale era di diritto estinto in forza della compensazione, proponendo il credito per cui non ha opposto la compensazione, non può, in pregiudizio dei terzi, prevalersi de' privilegi o delle ipoteche annesse al suo credito, quando però non abbia avuto un giusto motivo d'ignorare il credito che avrebbe dovuto compensare il suo debito » (1590).

« Le cause legittime di prelazione sono i privilegi e le ipoteche » (2148).

« Fra i creditori privilegiati la preferenza viene regolata secondo le diverse qualità dei privilegi » (2151).

« I creditori privilegiati che sono nel medesimo grado, sono pagati in proporzione eguale » (2152).

« I privilegi sopra i mobili sono o generali o speciali sopra determinati mobili.

« I primi colpiscono tutte le cose mobili del debitore, i secondi cadono sopra alcune di esse solamente » (2155).

Pei crediti privilegiati sulla generalità dei mobili *v.* art. 2156, e per quelli sopra determinati mobili l'art. 2157 (*v.* Creditore, Debitore, Novazione.)

« I privilegi non hanno effetto sopra gli immobili se non in quanto siano stati resi pubblici colla iscrizione sui registri del conservatore delle ipoteche nel modo e nei termini stabiliti dalla legge » (2202).

« I privilegi sopra i mobili non sono soggetti all'iscrizione » (2203).

« Sono eccettuati dalla formalità dell'iscrizione i privilegi pei crediti di cui nell'art. 2156, quantunque colpiscano anche gli immobili » (2204).

« I privilegi non eccettuati dall'obbligo dell'iscrizione che non siano stati iscritti nei termini sopra stabiliti, si convertono in semplice ipoteca, la quale non ha effetto se non dalla data dell'iscrizione » (2215).

Per ciò che concerne al diritto commerciale, privilegi speciali sono accordati ai sensali, ai commissionarii, ai creditori di somme afferenti alle navi e ad altri bastimenti di mare, e a quelli del commerciante dichiarato in istato di fallimento. Essi però non esimono i minori e le donne mercantesse dalle disposizioni che sono proprie del diritto comune.

Il Codice di commercio art. 85, a linea, dichiara le funzioni dei sensali e degli agenti di cambio di esclusiva privativa dei titolari con R. provvisione. Esso dispone inoltre, art. 102, che «Qualunque commissionario che abbia fatto anticipazione « sulle merci che gli sono state spedite da « un'altra piazza per essere vendute per « conto di un committente, ha privilegio « pel rimborso delle sue anticipazioni, interessi e spese sul valore delle merci, se « le medesime si trovano a sua disposizione « sia ne' suoi magazzini, sia in un deposito pubblico, o se, prima che esse siano « giunte, può provare per mezzo di polizza « di carico, o di lettera di vettura, la spedizione che gli è stata fatta. »

105. « Il commissionario che ha comprato merci per conto altrui eserciterà « sulle medesime il privilegio espresso « nell'art. precedente per rimborsarsi del « prezzo pagato o che dovrà pagare, purchè le merci si trovino a sua disposi-

« zione sia nei suoi magazzini, sia in un « deposito pubblico, ovvero che prima di « giungere nei magazzini del commettente, « egli provi per mezzo di polizza di carico « o di lettera di vettura la spedizione che « gliene avrà fatta. »

Relativamente ai privilegi che competono al commercio marittimo, determina l'art. 2149 del Codice civile, che le disposizioni contenute nel tit. XXII. lib. III, non derogano in alcuna parte a quelle determinate dalle leggi commerciali marittime, le quali sono del tenore seguente:

Art. 205. « Le navi e gli altri bastimenti « di mare sono mobili. Nulladimeno sono « affetti dai debiti del venditore e special- « mente da quelli che la legge dichiara « privilegiati.

206. « Sono privilegiati i crediti indicati « qui appresso, secondo l'ordine in cui « sono collocati.

1° « Le spese giudiziali ed altre fatte « onde pervenire alla vendita ed alla distri- « buzione del prezzo.

2° « I dritti di pilotaggio, tonnellag- « gio, scalo, ormeggiamento, ancoraggio, « darsena o mandraccio.

3° « Le paghe del guardiano e le spese « di guardia del bastimento, dal momento « del suo ingresso nel porto sino alla ven- « dita.

4° « Il fitto dei magazzini ove si tro- « vano depositati gli attrezzi ed arredi.

5° Le spese di manutenzione del ba- « stimento, e dei suoi attrezzi ed arredi, « dopo il suo ultimo viaggio ed ingresso « nel porto.

6° « I salarii ed emolumenti del ca- « pitano e delle altre persone dell'equi- « paggio impiegate nell'ultimo viaggio.

7° « Le somme imprestate al capitano « pei bisogni del bastimento, durante l'ul- « timo viaggio, ed il rimborso del prezzo « delle merci da lui vendute per lo stesso « oggetto.

8° « Le somme dovute al venditore del « bastimento, ai somministratori ed agli « operai impiegati nella costruzione, se il « bastimento non ha ancora fatto alcun « viaggio; e le somme dovute ai credi- « tori per provviste, lavori, mano d'opera, « racconciamento, vettovaglie, armamento « e corredo prima della partenza del ba- « stimento, se ha già navigato.

« Il privilegio per le somministrazioni « e provviste di materiali impiegati nella « costruzione o nel racconciamento, e per « vettovaglie, armamento e corredo, non « ha luogo quando sieno state fatte ad un « terzo e non direttamente al proprietario « del bastimento costrutto o racconciato « od al Capitano, Patrone od altra persona « che avesse mandato dal proprietario.

9° « Le somme imprestate a cambio « marittimo sopra il corpo, la chiglia, gli « attrezzi ed arredi, per riattamento, vet- « tovaglie, armamento e corredo, prima « della partenza del bastimento.

10° « L'ammontare dei premi di as- « sicurazione fatta sul corpo, sulla chiglia, « sugli attrezzi, arredi e sull'armamento e « corredo del bastimento, dovuti per l'ul- « timo viaggio.

11° « I danni e gli interessi dovuti ai « noleggiatori per mancanza di consegna « delle merci caricate, o per rimborso « delle avarie sofferte dalle dette merci per « colpa del Capitano o dell'equipaggio.

« I creditori compresi in ciascuno dei « numeri del presente articolo vengono « in concorso *pro rata* nel caso d'insuf- « ficienza del prezzo; salvo però il dispo- « sto dall'art. 353, tit. IX *Del prestito a « cambio marittimo.* »

207. « Il privilegio accordato ai credi- « tori enunciati nel precedente articolo « non può essere esercitato, se non in « quanto i crediti sieno giustificati nelle « forme seguenti:

1° « Le spese giudiziali saranno com- « provate dagli stati di spese regolati dai « Tribunali competenti;

2° « I diritti di tonnellaggio ed altri, « dalle quietanze legali dei ricevitori;

3° « I crediti indicati nei numeri 3, « 4 e 5 dell'articolo precedente, dagli stati « regolati dal Presidente del Tribunale di « Commercio;

4° « I salari e gli stipendi dell'equi- « paggio, dai ruoli d'armamento e disar- « mamento firmati negli Uffici marittimi;

5° « Le somme imprestate, ed il va- « lore delle merci vendute pei bisogni del « bastimento durante l'ultimo viaggio, per « mezzo di stati firmati dal Capitano, av- « valorati da processi verbali sottoscritti « dal medesimo e dai principali dell'equi- « paggio, e comprovanti la necessità degli « imprestiti e della vendita delle merci;

6° « La vendita in tutto od in parte « del bastimento, con atto autentico in « conformità del disposto dall'art. 210; e « le somministrazioni per la costruzione « od il racconciamento e per l'armamento, « corredo e vettovaglie del bastimento, « con memorie, fatture o stati sottoscritti « dal Capitano, firmati dall'armatore, dei « quali un duplicato sarà depositato nella « Segreteria del Tribunale di Commercio « prima della partenza del bastimento od « al più tardi fra dieci giorni dopo la sua « partenza;

7° « Le somme imprestate a cambio « marittimo sopra il corpo, la chiglia, gli « attrezzi, gli arredi, l'armamento ed il « corredo, prima della partenza del basti- « mento, mediante convenzione per atto « notarile o per scrittura privata, di cui le « copie od i duplicati saranno depositati « nella Segreteria del Tribunale di Com- « mercio entro dieci giorni dalla loro data;

8° « I premi d'assicurazione, colle « polizze o coi *buoni* sottoscritti dall'assi- « curato e cogli estratti dei libri dei Sen- « sali delle assicurazioni;

9° « I danni e gl'interessi dovuti ai « noleggiatori, colle sentenze dei Tribu- « nali o di arbitri che fossero intervenute. »

208. « I diritti ed i privilegi dei credi- « tori del venditore sulle navi e sui basti- « menti sono estinti, oltre ai modi gene- « rali di estinzione delle obbligazioni:

« Colla vendita giudiziale fatta nelle for- « me stabilite dal titolo seguente;

« Od allorachè, dopo una vendita vo- « lontaria, il bastimento ha fatto un viag- « gio in mare sotto il nome ed a rischio « dell'acquisitore, e senza opposizione per « parte dei creditori del venditore ».

209. « Un bastimento è riputato avere « fatto un viaggio in mare

« Allorchè la sua partenza ed il suo ar- « rivo si sono accertati in due porti di- « versi e trenta giorni dopo la sua par- « tenza;

« Allorchè, senza che il bastimento sia « arrivato in un altro porto, sono trascorsi « più di sessanta giorni fra la partenza ed « il ritorno di esso nel medesimo porto; « od allorchè il bastimento, partito per un « viaggio di lungo corso, è stato più di « sessanta giorni in un viaggio, senza ri- « chiamo per parte dei creditori del ven- « ditore. »

In ordine ai fallimenti dichiara lo stesso Codice di commercio, art. 589, privile- giati in primo grado i creditori con pegno; e quindi, art. 592: « Il salario dovuto agli « operai impiegati direttamente dal fallito « durante il mese preceduto alla dichiara- « zione di fallimento, sarà ammesso fra i « crediti privilegiati nello stesso grado del « privilegio stabilito dall'art. 2156 del Co- « dice civile pei salari dovuti ai domestici « e servitori della famiglia.

« Il salario dovuto ai commessi pe' sei « mesi che avranno preceduto alla dichia- « razione di fallimento sarà ammesso allo « stesso grado. »

593. « Il privilegio ed il diritto di ri- « vendicazione stabilito dal n° 4 dell'art. « 2157 del Codice civile a profitto del « venditore di effetti mobili non hanno « luogo in caso di fallimento. »

594. « I Siudaci presenteranno al Giu« dice-Commissario lo stato dei creditori « che si pretendono privilegiati sopra i « beni mobili, ed il Giudice-Commissario « autorizzerà, se vi è luogo, il pagamento « di tali creditori coi primi fondi riscossi.

« Se il privilegio è contestato, il Tribu« nale pronunzia sopra la contestazione. »

Le controversie relative alla legittimità dei privilegi in materia commerciale sono di competenza dei tribunali di commercio (*v.* Commissionario, Creditore, Fallimento, Privativa, Sensale).

PROCESSO VERBALE. Atto nel quale un magistrato, un funzionario, un uffiziale pubblico, un agente dell'autorità, un perito, un arbitro rende conto di ciò che ha veduto, di ciò che è accaduto e di ciò che è stato fatto o detto alla sua presenza.

La chiarezza, precisione e pretta verità sono il carattere distintivo del processo verbale, per essere nei casi prescritti asseverato con giuramento dalle tre ultime classi.

Questa asseverazione deve seguire dentro le 24 ore della sua data avanti l'autorità competente che sono il giudice, e in difetto il sindaco o vice-sindaco.

Il processo verbale deve far fede del giuramento e della sua data di asseverazione, dell'autorità che la riceveva, e della lettura datane all'asseverante.

I processi verbali regolarmente compilati talora fanno fede in giudizio sino a inscrizione in falso, e tal'altra solamente sino a prova contraria, in conformità dei regolamenti a cui sono relative le cose verbalizzate.

In materia di commercio i processi verbali hanno frequente applicazione relativamente alle contravvenzioni alle leggi doganali, di cui somministrano la prova e il fondamento dell'azione. In dipendenza del processo verbale, il quale fa fede della frode e della citazione che deve contenere, la parte verbalizzata è processata avanti i tribunali ordinarii; e qualora quel titolo accagionato di nullità si perime nelle mani dell'amministrazione, questa non ha più diritto nella maggior parte di casi alle riparazioni civili del delitto, e la stessa azione pubblica perisce contemporaneamente.

In fatto di contrabbando, i titoli di convincimento consistono ne' processi verbali fatti dai preposti delle dogane.

Perchè i processi verbali sieno idonei per constatare una contravvenzione in fatto d'importazione, esportazione e circolazione, è necessario che siano stesi da due preposti delle dogane od altri agenti della forza pubblica, i quali fanno fede fino a prova contraria.

È lecito agli agenti del fisco d'introdursi nelle private abitazioni per verificare i delitti di contrabbando e sequestrare gli oggetti colti in contravvenzione, ma denno essi in questi frangenti essere assistiti dal giudice o da uffiziali municipali, senza di che i loro processi verbali sono nulli di pieno diritto.

Le cose sequestrate, cioè merci, vetture, cavalli e battelli esser denno tradotti all'uffizio di dogana il più vicino, e il processo verbale può prender data dal momento della seguita traduzione, e non è nullo quand'anche la redazione ne fosse stata interrotta, purchè l'interruzione sia dipendente da giusti motivi.

L'intimazione di assistere alla formazione del processo verbale esser dee fatta alla parte che soffre il sequestro, ma pella sua validità non è necessaria l'effettiva presenza, semprechè si faccia constare del rifiuto d'intervenire.

I processi verbali denno enunciare la data e la causa del sequestro, le dichiarazioni dell'inquisito, il luogo e gli oggetti sequestrati, il dominio territoriale del seguìto sequestro, il nome, qualità e domicilio dei sequestrati e della persona incumbenzata di proseguire il processo, la specie, il peso e numero delle cose sequestrate.

Copia del processo verbale debb'essere rilasciata alla parte sequestrata, se è presente, oppure gliene sarà data lettura.

Se le merci cadute in sequestro non sono proibite, ne sarà offerto il rilascio al contravventore mediante cauzione.

Contemporaneamente alla lettura, alla rimessione della copia e alla richiesta fatta alle parti di sottoscrivere, il processo verbale deve inoltre contenere la citazione di comparire entro le 24 ore avanti il giudice del mandamento.

L'inquisito non essendo presente, copia del processo verbale sarà affissa in giornata alla porta dell'uffizio doganale.

Il processo verbale esser deve, nel termine di 24 ore dal sequestro, asseverato avanti il giudice, al quale corre obbligo di darne preventivamente lettura agli asseveranti.

Il processo verbale acquista data certa mediante registrazione, e qualora non esista un relativo uffizio nel luogo di deposito delle cose sequestrate, o in quello del tribunale chiamato a giudicare la contravvenzione, terrà luogo della registrazione il *vista* del giudice di mandamento apposto il giorno stesso della sua clausurazione, o prima del mezzodì del giorno susseguente.

PROCESSURA o PROCEDURA. Complesso dei mezzi legali adoperati per formare una domanda, instruirla e promoverne il giudizio.

A tenore di questa definizione nulla essere dovrebbe di più facile che lo stabilire regole di procedura semplice, e per siffatta maniera appropriate da condurre le litispendenze per la più spedita via. Nel fatto però è questo lo scoglio contro il quale vengono a impingere le migliori legislazioni, e ciò in vista della complicazione dei divergenti interessi, essendochè se preme ai litiganti di veder definite le loro cause prontamente e con la minore spesa possibile, importa moltissimo ai causidici che siano menate per le lunghe, e fra i due stanno le ragioni del fisco.

Il metodo di equilibrare an giusta lance quella discrepanza d'interessi fu soggetto di meditazione dei giurisprudenti, e questa li condusse a non meno discrepanti conclusioni; quali nel senso della soppressione dei causidici con assegnarne le parti più sostanziali agli avvocati, quali nel ratearE dei loro emolumenti a misura dell'ammontare della litispendenza, quali con valutare tali diritti in ragione della natura degli atti.

Il patrocinio delle cause senza l'intervento obbligatorio dei causidici è avvalorato dall'esempio di questo ai pratica nel regno Lombardo-Veneto, ed è combattuto dalla contraria antichissima sanzione presso molte nazioni.

Il sistema di proporzionare i diritti alla natura degli atti avrebbe per risultato di far soggiacere il ricco e il povero agli stessi pesi, sia che trattisi di un'umile capanna o di un sontuoso palazzo.

La misura di somma è già in vigore per rapporto agli emolumenti assegnati ai notai, agli agenti di cambio e ai sensali.

In questo trivio quale fia la via più sicura da battere onde conciliare gl'interessi della giustizia, del fisco e dei privati?

Quello di ridurre gl'incumbenti a un tal grado di semplicità che non rimanga appiglio nessuno al cavillo e ai temerarii litiganti; di condannare risolutamente questi ultimi nelle spese, ed i loro patrocinanti nella perdita dei rispettivi emolumenti. Coadiuverà inoltre allo scopo il divisamento di graduare le tariffe in modo che non lascino margine a dubbie interpretazioni; di restringere i termini nei limiti del puro necessario per rischiarare la coscienza del giudice; e di mettere la giustizia a livello della classe eziandio la meno agiata, persuadendosi che se i codici con savio criterio compilati sono il santuario dei diritti, le tariffe graduate con giusta misura ne dischiudono le porte tanto al

ricco, quanto al povero, e ne allontanano i sacrileghi oppressori.

La procedura si distingue in civile, criminale, commerciale e amministrativa.

Per ciò che concerne alla procedura amministrativa le basi ne furono stabilite nei R. Stati in virtù delle LL. PP. 26 agosto 1841, e 25 e 31 dicembre 1842, mediante regole di procedimento sommario e sotto la competenza di tribunali speciali.

In ordine alle altre tre specie di procedura se ne sta maturando il relativo codice e già, col R. Editto 13 aprile 1841, ne furono assegnati alcuni preliminari relativamente all'appello delle sentenze, alle proroghe, alle restituzioni in tempo ed in intiero, e ai ricorsi per revisione in materia meramente civile. Noi però ci riduciamo per ora ad accennare quanto più particolarmente interessa la ragione commerciale.

Considerato nell'universale sfera delle sue operazioni, nel continuo avvicendarsi delle moltiformi sue combinazioni, il commercio è giustamente paragonato al moto concitato delle onde, ad un'azione senza riposo, in certo qual modo al moto perpetuo.

Se tale impertanto è la legge dell'intrinseca sua natura, perchè vi si possa conformare in pratica fa d'uopo di togliere di mezzo tutti gli impedimenti che potessero riuscire d'incaglio alla libertà della sua azione, e per conseguenza le lungaggini e le forme complicate a cui deve per molti rispetti soggiacere la giustizia ordinaria. Una giurisdizione speciale, svelta, semplice e spedita fia pertanto un segnalato benefizio, e questa ebbe appunto origine in Italia dove prese radice e vita il diritto commerciale, essendochè appare dagli statuti delle città libere italiane siccome nel medio evo le faccende mercatorie erano state svincolate dalle sottigliezze e dal lento e ponderoso incesso della procedura civile per far luogo al principio della giurisdizione sommaria, eziandio per rapporto ai gravi incumbenti degli interrogatorii, delle inchieste, delle eccezioni d'incompetenza, di litispendenza, di connessità della cosa giudicata, e nei casi in cui nel silenzio della legge è necessario di ricorrere al diritto comune, agli usi e alle consuetudini.

E a questo riguardo si presenta naturale la questione dell'influenza del Codice civile sul Codice di commercio, vale a dire se il primo esser deve considerato come *ragione scritta* ne' suoi rapporti colle convenzioni commerciali per farne l'applicazione secondo che se ne allontana o vi si ravvicina, oppure se è soltanto *ragione legge* obbligatoria nel silenzio della legge commerciale.

Vogliono alcuni giurisprudenti che il Codice civile esser deve invocato tuttavolta che fonda un principio di diritto naturale, non contrario agli usi commerciali, nel qual caso non è considerato *ragione legge*, ma come *legge delle leggi*, come *ragione scritta*; ad avvalorare una quale opinione concorre il Codice civile medesimo il quale dichiara, che le regole speciali alle transazioni commerciali sono stabilite dalle leggi relative al commercio, e il Codice di commercio che fa richiamo al Codice civile sempre quando intende di farne un'obbligazione in quelle transazioni.

Questa teoria è per altro condannata dalla giurisprudenza dei supremi Magistrati, i quali hanno conservata in tutta la sua pienezza l'autorità legale del Codice civile nelle materie relative al commercio, per le quali non trovasi in special modo provveduto da quello di commercio.

Si dovrà impertanto nelle cause relative alla mercatura far luogo ad una forma speciale di procedimento?

Il Codice francese accenna al tit. III, lib. IV che la forma di procedura avanti i tribunali di commercio è quella determinata dal tit. XXV. lib. II. parte I del Codice di procedura civile.

Nello stesso senso dispone pure il Codice di commercio d'Olanda.

Quello di Spagna per lo contrario si è appigliato al partito di dare una forma di procedimento eccezionale alle materie commerciali, e ciò perchè non possiede quel regno un codice di procedimento civile.

Il Codice di commercio pei Regii Stati dispone:

Art. 715, che « La forma di procedere « nelle cause commerciali sarà determinata « nel Codice di procedura civile; » e prescrive intanto le seguenti regole di competenza:

716. « L'attore potrà fare seguire la « citazione a sua scelta:

« Davanti il Tribunale, nel distretto del « quale il convenuto ha od avrà eletto il « suo domicilio nell'atto pubblico o nella « scrittura privata, contenenti l'obbliga- « zione commerciale;

« Davanti quello nel cui distretto è stata « fatta la promessa e consegnata la merce;

« Davanti quello nel cui distretto doveva « effettuarsi il pagamento.

« Il disposto dei due precedenti alinea « non è applicabile alle cause di compe- « tenza dei giudici di settimana o di man- « damento, salvo che il convenuto si trovi « nel luogo della promessa e consegna « della merce, od in quello del destinato « pagamento. »

PROCURA e PROCURATORE. Equipollente di mandato e mandatario: epperò la procura è l'atto col quale colui che non può o non vuole attendere ai proprii interessi, dà la facoltà ad un altro di fare ed agire per esso lui come se fosse presente.

Quest'altra persona sostituita è quella che chiamasi procuratore.

Nella procura vuolsi distinguere l'atto dal contratto. Essa è un semplice atto finchè non fu accettata dal procuratore; ma dal punto di questa accettazione diventa un contratto, perchè si verifica allora il consenso delle parti contraenti, e incominciano a coesistere le corrispettive obbligazioni.

Come il mandato, la procura è legale o privata.

Sono procuratori legali i sindaci, i tutori, i notai, i causidici, i sensali ecc., perchè ricevono il loro mandato dalla legge, e godono di un diritto di privativa, nel senso che il mandante non può scegliere che nella categoria dei pubblici uffiziali dalla legge delegati.

Per le procure private non si ammette eccezione di persona, e si ritengono idonei a quell'uopo i commissionarii, i gerenti, i presta-nome ecc.

La procura può inoltre essere espressa, simulata, tacita o presunta.

La medesima è espressa quando risulta per atto autentico, per scrittura privata, per delegazione verbale.

La procura simulata è quella contenuta sotto nome e forma di un altro contratto.

È tacita per ultimo la procura non realmente conferita, ma che si considera come tale nell'interesse di chi l'avrebbe dovuta conferire.

La quantità e qualità dei poteri conceduti nella procura dà luogo alla distinzione massima delle procure in generali e speciali secondo che si estendono a tutti i casi contingibili al mandante o sono circoscritte a certi dati affari.

Perchè una cosa essere possa obbietto di procura fa d'uopo che sia attuabile, lecita, certa e tale da potersi fare legittimamente dallo stesso mandante.

La procura legale è compartita dalla legge o per atto giudiziale, oppure da un semplice individuo. Sono per cagion d'esempio della prima e della seconda specie l'obbligo imposto all'assicurato di vegliare al salvamento delle cose assicurate, e l'amministrazione dei beni di un assente, di una successione vacante ovvero accettata con beneficio d'inventario e simili.

La procura privata o convenzionale non può essere compartita che dall'individuo

avente diritto di fare l'operazione che forma l'oggetto della convenzione.

Essa si reputa sostanzialmente gratuita, semprechè non siasi fatto luogo a una contraria convenzione, motivo per cui la *gratuità* non sta più nell'essenza, ma sì bene nella sostanza della procura.

Un onorario è però sempre dovuto ad alcuni pubblici uffiziali, cioè ai causidici, ai notai, agli agenti di cambio, ai sensali, ai commissionarii ecc.

La procura non vincolata a prefissione di tempo o di cosa si ritiene perpetua, ma può in qualunque tempo essere rivocata dal mandante. Cessa però di aver effetto colla morte naturale o civile del mandante o del mandatario, in dipendenza della loro interdizione o fallimento.

Le disposizioni del Codice civile relative alla procura ed al procuratore essendo state consegnate negli art. MANDATARIO e MANDATO, noi qui ci riduciamo ad aggiungere alcun che per ogni vieppiù mettere in chiara luce quest'importante argomento, facendo capo dai presta-nome ossiano procure simulate, proseguendo dirimpetto ai procuratori officiosi, *negotiorum gestores*, e concludendo con alcune massime sostanziali riferite da Azuni nel suo Dizionario di giurisprudenza commerciale.

Del presta-nome ovvero procura simulata.

Dispone il Codice civile che il mandato consiste nel potere ad altri conferito di fare qualche cosa per il mandante ed in suo nome. Non vuolsi per altro da ciò inferire essere necessario pella validità di quella procura e di tutte le sue conseguenze che il procuratore abbia agito in nome del mandante. Egli è perciò che i commissionarii e i compratori in pubblica e privata licitazione per persona dichiaranda possono agire sia in nome proprio, sia in quello dei loro committenti, purchè osservino le regole all'uopo stabilite dalle leggi.

Può in egual modo il cessionario di un credito fare validamente tutti gli atti conservatorii che reputa necessarii, abbenchè non sia egli che un presta-nome.

Eziandio l'ultimo girante di una cambiale è in facoltà di fare in nome proprio le parti necessarie contro il sottoscrittore; questi però, se la simulazione viene ad essere confessata o constata, non è autorizzato a chiedere la nullità delle instanze. A maggior ragione poi il portatore di una cambiale può reclamarne il pagamento in nome suo diretto, sebbene non sia egli che il presta-nome del girante precedente.

In regola generale i procuratori agiscono in nome del loro principale; e siccome le procure sono sempre rivocabili, avviene che il mandante che agisce per interposta persona o presta-nome è in facoltà, semprechè lo giudichi spediente, di proseguire in nome proprio l'affare intrapreso dal suo procuratore.

Del gerente d'affari.

Il gerente d'affari o agente officioso che chiamar si voglia, è un'altra specie di procuratore volontario, non rivestito di mandato speciale, ma sì bene di mandato tacito o presunto, che la specificazione di un ordine qualunque basta per qualificare di reale mandato.

Le obbbligazioni procedenti da questo quasi-contratto hanno per base l'equità naturale, e traggono seco per una parte la resa del conto, e per l'altra un congruo corrispettivo.

Il procuratore che oltrepassa i confini segnati dalla sua procura diventa un semplice gerente. La stessa cosa ha luogo se la procura emanata fosse da persona estranea all'oggetto in essa contemplato. In entrambi i casi il *negotiorum gestor* conserva l'azione procedente dal quasi-contratto.

Il quasi-contratto per agenzia di affari può aver luogo senza eccezione di persone e per conseguenza con donne maritate e con minori.

Le obbligazioni del gerente sono quelle stesse del mandatario, e i fatti del medesimo ponno essere provati per via di testimonii.

Il gerente non è in debito di estendere la sua gestione a un altro affare non contemplato nella sua procura, quantunque quest'ultimo potesse soffrire pel fatto di questa ommissione. Esso però deve ingerirsi in tutte le dipendenze dell'affare intrapreso e proseguire la sua gestione eziandio dopo la morte del principale insino a che l'erede possa assumerne il carico. Esso è in obbligo inoltre di prestare alla sua gestione tutte le cure del padre di famiglia, ma non è tenuto di rispondere dei casi fortuiti, a meno che la natura dell'affare non implichi una tale risponsabilità.

Se varii sono i gerenti non avvi solidarietà fra di loro, ed ognuno deve rendere un conto particolare della sua gestione nei limiti della propria competenza. In questo modo soltanto essi hanno azione contro la persona gerita per le somme utilmente e realmente sborsate nell'interesse della gestione e possono pretendere una congrua indennità.

Commenti di Azuni.

Per dettato di Azuni, affinchè restino reciprocamente obbligati il procuratore costituito ed il principale costituente, è d'uopo che l'atto di procura sia accettato dal primo; ma se l'uno e l'altro non fossero presenti, non s'intenderà contratto alcun obbligo che dopo essersi il procuratore costituito incaricato dell'ordine portato dalla procura, e che diffatti l'abbia eseguito; poichè in tali casi il di lui consenso si unisce a quello della persona costituente.

La facoltà del procuratore dee sempre regolarsi secondo l'estensione o limiti prescrittigli nell'atto di procura; giacchè può egli essere costituito o per tutti gli affari in generale, o per alcuno di essi, o per un solo; quindi non osta che la procura sia concepita con termini condizionali, modificazioni, riserve ed altre clausule che saranno più in grado al costituente, pur che non contenga essa alcuna cosa d'illecito o disonesto.

Può eziandio essere costituito un procuratore generale, libero ed indefinito, con facoltà di fare ciò che sarà più in grado allo stesso procuratore, e tutto quello che farebbe il di lui principale costituente, eccetto le donazioni.

È lecito di delegare il procuratore non solo per l'interesse del costituente, ma ben anche in quello dello stesso procuratore, allorchè entrambi si trovassero compartecipi nella stessa cosa.

Il procuratore dicesi in causa propria allorchè adempisce all'ordine portato dalla procura per sola propria utilità.

Non osta del pari che un procuratore sia costituito agli affari e negozii di un terzo: nel qual caso il costituente contrae una doppia obbligazione, e verso il proprietario per ciò che avrà male amministrato col mezzo del procuratore da esso lui costituito, e verso di questo per le conseguenze che può portare la stessa procura, come sarebbe quella di farsi ratificare ciò ch'egli avrà bene eseguito, e bonificare le spese necessarie da esso lui fatte a tale riguardo.

La procura generale non basta per dare la facoltà al procuratore di domandare la rescissione di un contratto o una restituzione in intero; come neppure sarà sufficiente per poter egli transigere od alienare, giacchè portando d'ordinario la transazione o l'alienazione una diminuzione di patrimonio, non potrà ciò appartenere che allo stesso costituente, perocchè si esige una procura speciale *cum libera.* Sarà però sempre in facoltà dello stesso procuratore di vendere i frutti ed ogni altra cosa soggetta a deteriorazione, come farebbe qualunque buon padre di famiglia.

Qualora siensi costituiti due procuratori pel medesimo affare, di cui abbiano accet-

tato entrambi l'incarico, saranno essi solidariamente tenuti verso il costituente, semprechè non sia altrimenti espresso nell'atto di procura.

Se i due procuratori sono costituiti insieme con facoltà di poter eseguir l'ordine, ciascuno senza l'intervento dell'altro, e che uno di essi abbia consumata l'incombenza, l'altro più non avrà alcun potere, e s'intenderà sciolto dall'assunto incarico. Ma se la costituzione portasse di dover trattare insieme lo stesso affare, e non altrimenti che l'uno coll'altro, non sarà il costituente tenuto che di quanto si sarà eseguito da essi loro uniti, non potendo i medesimi dividersi mai la facoltà non data loro che in comune.

Chiunque è semplice adietto al pagamento di una lettera di cambio, ossia quegli che dee riscuotere la rimessa senza alcun altro interesse, non vestirà nella riscossione altro carattere tranne quello di procuratore del girante o ricevitore della stessa lettera, essendo regola di gius cambiario, che quello a cui si fa la rimessa colla cambiale e colla girata, si dee ordinariamente presumere come semplice adietto o procuratore del rimettente o del girante, se non si prova da esso lui l'interesse che può avere nella tratta.

L'adietto al pagamento nelle lettere di cambio suole per altro rappresentare due persone, una di semplice adietto al pagamento, incaricato di riscuotere la rimessa, senza facoltà di agire contro l'accettante, nè di convenirlo, l'altra di procuratore *ad exigendum*, in virtù dell'avuta procura, nel qual caso potrà egli agire e convenire l'accettante al pagamento della stessa cambiale.

Nel commercio, dove le molte operazioni si eseguiscono per interposte persone, i procuratori vestono il carattere dei preposti, gerenti e commissionarii.

In questo caso sono procuratori gl'impresari, i direttori di vendite pubbliche, gli agenti di affari e di cambio, i sensali, gli amministratori delle società anonime, gli agenti ed i sindaci dei fallimenti.

La persona alla quale viene trasmesso un atto di procura non incontra, per questo solo fatto, l'obbligo di eseguirla, ma deve far conoscere per le vie le più spedite, il suo rifiuto; in difetto il silenzio viene interpretato come una tacita accettazione.

Il procuratore è in dovere di uniformarsi strettamente al senso letterale delle trasmessegli istruzioni, salvo che avesse convincimento di compromettere, ciò facendo, gl'interessi del suo committente.

Esso è in diritto di esigere il rimborso delle somme anticipate per l'esecuzione del mandato, ed il compenso dei danni che senza sua colpa avesse sofferti per causa del mandato medesimo (*v.* MANDATO).

PRODUZIONE. Produrre vuol dire dar valore a una cosa, o aumentare il valore che quella cosa già riteneva di per se stessa.

Le materie prime, l'industria e i capitali sono gli agenti della produzione.

Si chiamano prodotti le cose che l'agricoltura, le arti, l'industria somministrano ai bisogni o al desiderio della consumazione, e la loro maggiore o minore abbondanza ne determina il prezzo; quindi è che i capitali impiegati nella produzione sono più o meno profittevoli in ragione della ricerca che viene fatta delle cose prodotte.

Questi capitali si compongono dei seguenti valori.

1° Degl'instromenti impiegati dall'industria;

2° Delle anticipazioni occorrenti per mantenere in azione i produttori nell'atto della produzione;

3° Delle materie prime necessarie all'esercizio dell'industria;

4° Delle officine ed altri fabbricati utili alla produzione;

5° Del numerario impiegato nel cambio e nei crediti.

Ritenuto che i bisogni siano soddisfatti

in ragione dei mezzi di cui ciascuno può disporre, e che la popolazione è la sola giusta misura dei consumi, la quale dietro i dati statistici aumenta mediamente di $^1/_{100}$ in ciascun anno, avviene che le produzioni non dovrebbero mai eccedere questa proporzione, nè cessare di agire e reagire di continuo, perchè diversamente ne risulterebbe stagnazione e rovina.

Una seconda legge è che la consumazione diretta a produrre sia riproduttiva; chi spendesse 100 per ricavarne 80 consumerebbe 20 in pura perdita, e non sarebbe quindi produttore.

Non si denno però portare in conto di consumazioni improduttive le anticipazioni, ossiano i sagrifizii che il presente fa nell'intento di un futuro benefizio, imperciocchè senza quelle non si avrebbero macchine, non canali, non strade e tali altri strumenti di produzione, per cui l'industria sarebbe pur tuttavia nella sua infanzia.

La determinazione di un'equazione costante tra le forze produttive e le consuntive presenta la soluzione del problema il più difficile dell'economia politica, e per giungervi fa d'uopo 1° che le comunicazioni fra i popoli siano facili e libere; 2° che i prodotti e gl'istromenti della produzione stiano sotto una direzione generale moderata in modo che i primi conservino la loro libertà ed i secondi il loro carattere di proprietà individuale.

Quasi tutti i quadri sinottici della popolazione segnano un progressivo aumento, la qual cosa viene ascritta al progredire dell'incivilimento, e all'incessante attività di lavoro, la quale dove venga meno, si ricade nella barbarie, perchè tutto ciò che non si sviluppa nel commercio, del pari che nella politica e nell'amministrazione, non solo rimane stazionario, ma declina e poi perisce.

Però *sunt* certi *denique fines*, e siccome un non interrotto accrescimento di popolazione avrebbe per finale risultamento di non lasciare più spazio sul globo, così la guerra, le pestilenze si fanno di quando in quando a diradarla, nel modo stesso che l'inclemenza delle stagioni, ed altre calamità atmosferiche equilibrano non di rado colla carestia la sovr'abbondanza dei precedenti raccolti (*v.* COMMERCIO, INDUSTRIA).

PROFESSIONE. Merlin definisce la professione nel senso di stato od uffizio che si esercita, di arte o di mestiere cui uno applica abitualmente.

Le professioni erano nel medio evo, dice il Cibrario, riunite in collegii delle arti, sotto al qual nome venivano anche gli scrivani, i giudici o giurisperiti, gli speziali e in qualche luogo gli scolari; ma di cui erano principali le arti della lana, della seta, de'panni, de'beccai, de'fabbri ferrai, ed altre simili, più o meno secondo il genere di commercio che prevaleva in questa o in quella provincia.

Queste arti furono principalmente potenti in Italia, nella Linguadoca, in Provenza, in Inghilterra e in Francia. I capi delle arti delle società popolari chiamavansi d'ordinario priori, capitani o rettori del popolo; a Piacenza ed a Genova abbati del popolo; come a Tortona dove fin dal 1203 si trova distinto il console del popolo dal console del comune. Forme consimili con qualche minor larghezza osservavansi nelle terre che non erano mai state libere, ma che pure, privilegiate di carta di libertà e di uno statuto sociale, aveano facoltà di vivere a comune, cioè di avere un consiglio di giurati, chiamati secondo i luoghi e le nazioni, o credenzieri, o savi, o pari, o paviri, o anziani, che rappresentasse l'universalità de'cittadini, retto da uno o più capi col nome di rettori, chiavari, consoli, capitani, maira (maior), avvocato (avoger), borgomastro, sculteto, gonfaloniere.

Già abbiamo riferito alla voce CORPORAZIONE siccome questi collegii siansi conservati nei Regii Stati, sotto il nome di

università d'arti e mestieri sino all'epoca dell'occupazione francese, e quindi rinnovati con manifesto del consolato 10 agosto 1814, ma ciò ristrettivamente alla città di Torino, alle quali disposizioni altre ne furono surrogate più consentanee all'indole dei tempi, in virtù di R. biglietto 17 marzo 1838.

Quelle università più non godevano però a buona pezza gli antichi privilegi sovra accennati, ma si riducevano sostanzialmente all'uffizio di vegliare per mezzo di sindaci e di consiglieri, a che nell'arte loro rispettiva non s'introducesse verun abuso, a celebrare la festa del Santo scelto per loro patrono, e a dare il loro parere relativamente al capo d'opera dei garzoni che ambivano di passare capi mastri.

Le corporazioni esistevano in Francia sotto il nome di *jurandes* et *maitrises* con privilegio esclusivo di coltivare i varii rami d'industria sotto il regime di leggi, di franchigie, di gerarchie speciali. I capi mastri avevano soli facoltà di fabbricare per conto proprio, i garzoni (compagnons) non potevano essere ascritti fra i capi se non se a caro prezzo, e gli apprendizzi non venivano ammessi fra i garzoni se non precedeva un lungo tirocinio. Le donne erano escluse dalla comunione, e le maestranze costituivano ciò stante una privativa dei ricchi con esclusione dei poveri.

Vincolati da speciali regolamenti che determinavano la natura e le dimensioni delle materie e i processi perfino della fabbricazione, e d'altronde sicuri dello smercio, nessuna cura prendevano i capi mastri per rendere migliori le loro produzioni; e in arbitrio di determinare i prezzi dei manufatti e i salarii dei manufattori, regolavano a loro talento il valore delle materie prime e il merito dei capitali, con gravissimo detrimento del progresso industriale e dei consumatori.

Dacchè la libertà è così naturale all'uomo, non vuolsi inferire che l'indicato stato di cose sussistesse senza un'alta ragione politica, mentre le professioni furono costituite in collegii per resistere alla prepotenza feudale e successivamente conservate quasi succursali del pubblico erario nelle critiche emergenze che troppo frequenti in allora si manifestavano, o quasi spugne che lasciavansi impregnare alle spese dei consumatori e venivano quindi pressurate ed emunte ad ogni favorevole occasione.

Il gran Turgot fu il primo a perorare nel 1776 la causa della libertà delle professioni, rappresentando che la facoltà di lavorare è una proprietà sacra ed imprescrittibile del povero, e non potersi ascrivere che ad un'aberrazione la sentenza, doversi ritenere come un diritto regale che il principe può vendere e che i sudditi sono in debito di comprare.

Le corporazioni furono pertanto soppresse, ma quindi tosto ripristinate in conseguenza dei vivi richiami suscitati dall'interesse privato e dai difensori sempre attivi degli antiquati abusi.

Fra questi difensori trovasi l'abate Galliani il quale ebbe ad esprimersi che « pour « ce qui est de la suppression des juran- « des, je le dis à la barbe des economistes, « c'est une bêtise, une faute, une absur- « dité. On ne connait pas les hommes: plus « une chose est difficile, couteuse, conte- « stée, plus ils l'aiment, s'y attachent, en « raffolent.

. . . .

« J'applaudis à tout, excepté aux maitri- « ses, dont l'abolition est le coup mortel « porté aux manufactures de France, et « l'effet s'apercevra dans trente ans et pas « auparavant. »

Questa profezia non si è verificata nel senso che la libertà sia stata fatale all'industria, imperciocchè nel periodo del trascorso mezzo secolo dacchè fu proclamata in Francia, essa giunse all'apice della sua sfera; ma non si possono non deplorare

gli effetti dell'esuberanza dei prodotti di cui tutti i paesi industriali già provano le funeste conseguenze.

Si dovrà ciò stante far ritorno al vincolo delle maestranze, in cui il privilegio delle arti e de'mestieri era accordato a corporazioni distinte per ogni ramo d'industria, ognuna delle quali aveva le sue leggi, le sue franchigie, la sua gerarchia, mercechè emungevano, conculcavano, opprimevano e governavano a piacer loro i producenti e le produzioni con danno tanto del progresso dell'industria che delle consumazioni?

Oppure sarà giuoco forza di soggiacere alle perturbazioni e alla crisi minacciata dagli industriali i quali, per avere soverchiamente lavorato e prodotto, più non hanno mezzo di ulteriormente lavorare e produrre per mancanza di consumatori?

Sembra che tra Scilla e Cariddi si potrebbe scegliere e tener giusta la via di mezzo, per modo che sia bensì lecito a chiunque di applicare agli studii sì pratici che teorici, necessarii per intraprendere una professione, e ciò sotto l'osservanza di quelle discipline che sono consigliate dalle regole di buon governo; ma vincolando l'effettivo esercizio, senza distinzione di cose nè di persone, alla concessione di una permissione, o patente che chiamar si voglia, da rilasciarsi dall'autorità governativa alla quale ne compete il diritto nell'interesse della politica, della pulizia, della salubrità, del comodo e dell'incomodo.

Si ritiene in massima a questo riguardo che chiunque soddisfa alle condizioni prescritte deve essere ammesso al libero esercizio, e ciò nell'interesse della concorrenza, ed a scanso di ogni odioso arbitrio. Se ne riservano però i pubblici uffizi, pei quali è bensì utile di stabilire un concorso, ma non mai la libera concorrenza.

Professionisti inetti, industriali inesperti, commercianti senza credito compromettono il pubblico interesse tanto nell'interno che all'estero, epperciò l'autorità governativa non deve essere priva dei mezzi di tutela che giustamente e ragionevolmente le competono.

Importa poi sommamente di provvedere relativamente all'esercizio delle professioni pericolose, insalubri e moleste, segnando a questo riguardo i limiti per una parte della competenza dei pubblici uffiziali, e dall'altra il circolo in cui i professionisti possano liberamente e con piena sicurtà esercire le loro industrie in modo che le proprietà e la salute pubblica non ne siano in nessun caso compromesse.

Considerando a un tale effetto che il danno che fosse inferto sarebbe il più delle volte irreparabile, e che impertanto è questo il caso di far prevalere il sistema preventivo, si ritiene in massima che nessuno stabilimento d'industria *pericoloso, insalubre* o *d'incomodo* potrà essere fondato senza averne ottenuto speciale concessione.

Gli stabilimenti pericolosi dovranno essere tenuti segregati dalle abitazioni, e per esercirli sarà necessaria una sovrana autorizzazione che determini il luogo, il modo e le cautele di un tale esercizio, previa pubblicazione delle relative domande ed instruttoria delle opposizioni che fossero presentate sotto il rapporto dell'interesse generale cui l'interesse privato rimaner deve subordinato.

Gli stabilimenti insalubri si ritengono vincolati all'osservanza delle condizioni che saranno prescritte dall'autorità amministrativa a guarentia della salute pubblica e privata e per incolumità delle produzioni agricole.

Per ultimo gli stabilimenti molesti rimarranno sottoposti alla vigilanza dell'autorità di politica e polizia per quei provvedimenti che fossero reclamati sì dai professionisti che dai terzi oppositori.

Nell'instruttoria delle domande e nelle successive disposizioni si dovrà far astra-

zione da ogni vista di protezione ad altre industrie e di concorrenza.

L'autorità concedente è sola competente per giudicare dell'opportunità o insufficienza delle offerte guarentie.

Venendo in progresso di tempo dimostrato che una professione legittimamente esercita presenta tali inconvenienti gravi da compromettere la salute, la coltivazione od altri generali interessi, ne potrà essere ordinata la soppressione, la traslocazione o un migliore ordinamento, senza obbligo di corrispettivo d'indennità, mediante però sempre il preventivo esaurimento degli incombenti determinati per le materie contenziose in fatto di amministrazione.

Le corporazioni si potrebbero intanto lasciar sussistere circoscritte nell'interno entro i vincoli di società di beneficenza e di patronato, dirette dallo spirito di soccorrere i capi-mastri, i garzoni e gli apprendizzi caduti nella miseria, o che si trovano infermi e senza lavoro, di manudurli alla temperanza e ai risparmi, e ciò mediante il prelevamento di una quota giornaliera o settimanale proporzionata ai salarii.

Per ciò che concerne all'estero è oggi mai una necessità riconosciuta, che se si vogliono mantenere le manifatture in riputazione, debbono i manufatti essere sottoposti ad accurate inspezioni al momento della loro esportazione, o quanto meno a marche obbligatorie e speciali per ogni professionista, nell'intento di mettere un freno alle sopraffazioni d'ogni maniera che vengono commesse dalla mala fede, le quali compromettono non solo il manufatturiere infedele, ma le manufazioni in generale dell'intiera nazione (*v.* Arti, Corporazioni, Industria, Privilegio).

PROGRESSO. « Perfezionamento morale, a cui l'uomo tende di continuo per « imperiosa vocazione di natura, per arcano « consiglio di provvidenza; lenta ma sicura « rivoluzione, che di continuo si opera dai « lumi contro le tenebre, dalla ragione contro i pregiudizi, dalla verità contro l'errore; innocente e pacifica rivoluzione, che « non si contamina di delitti, non si bagna « di sangue, non insidia i troni, non crolla i « templi, non turba gli ordini della civil società, ma che invocata dai popoli, favorita dai governi, volnta dai principi, assicura i diritti degli uni, la riverenza « degli altri, la felicità e la gloria di tutti. « Ragionevole progresso che niuno più « vuole e desidera che il re Carlo Alberto, « poichè in Piemonte non v'ha generoso « pensiero, non magnanimo atto, che da « lui non pigli incominciamento ed auspicio (1).

Lo spirito di progresso è ideologico o reale, secondochè tende a trascurare il bene attuale per tener dietro al fascino del meglio avvenire, o sì veramente a ricavare nell'interesse comune il maggior profitto possibile da ciò che si possiede.

Sotto qualunque forma di governo monarchico, aristocratico, democratico o rappresentativo considerar si voglia, l'incivilimento dei popoli è contrastato da due forze che sono fra loro alternativamente in flusso e riflusso, il progresso cioè e la resistenza, l'una delle quali tende ad estendere ed a perfezionare, e l'altra a comprimere e a corrompere.

Nei governi aristocratici, democratici, o rappresentativi hassi a temere l'individualismo, d'onde l'opposizione nasce, non già dall'opportunità delle cose, ma sì bene dal maggior o minor favore delle persone che le propongono, motivo per cui si progredisce o si va indietro a seconda dell'influenza di quelle stesse persone.

Dove pertanto il vero progresso potrà mettere salda radice, crescere e fecondarsi? Nelle monarchie, là dove cioè il prin-

(1) Paravia, discorso letto all'epoca della seconda estrazione a sorte degli oggetti da distribuirsi ai vincitori dalla Società delle belle arti ne' R. Stati.

cipe governa all' ombra delle leggi di cui è il difensore ed il primo osservatore, dove tutti gl'interessi riposano sotto l'egida del trono, dove il potere governativo è temperato dall'impassibile prudenza dei consiglieri di governo, che giunti all'apice della loro carriera più non nutrono altro desiderio tranne quello del bene dei popoli, dell'onore del monarca e della conservazione delle basi fondamentali del buon governo, dove infine il tempo, che altrove si perde in vaniloquii, viene impiegato nell'opera ponderata, ma non mai discontinua del bene.

I progressisti formano due classi; la prima comprende coloro che sulla fede dei periodici, dei giornali e dei programmi messi in corso da privati speculatori, non curando il passato, vorrebbero trasfondere l'avvenire nel presente.

Nell'intento di migliorare le future generazioni, gli addetti a quella prima classe non temono di mettere a soqquadro l'attuale stato di cose, per modo che ognuno comandi, nessuno obbedisca, come se vi fosse equilibrio tra le facoltà fisiche e le intellettuali, e tutti siano chiamati a consumare senza produrre, sostituendo perciò alle forze vive dell'uomo quelle meccaniche e materiali.

La seconda classe invece prende consiglio dal passato per progredire nel bene presente, classifica tutto ciò che la società possiede per osservarne le lacune, non procede alla demolizione senza avere prima provvisto per la ricostruzione, si adopera perchè nulla di ciò che è atto alla produzione rimanga inerte ed inoperoso, e s'innoltra lentamente per non essere costretta ad indietreggiare; sapendo che *nihil sub sole novum*, non cede alle proposte di nuove invenzioni se non se dopo di aver investigato se desse non furono per avventura messe in campo nei tempi andati e quindi lasciate in non cale perchè non corrispondenti al fine divisato; compone e decompone le materie prime per averne nuovi prodotti, e si persuade che la fede, la conservazione dell'ordine, l'incessante lavoro costituiscono il reale perfezionamento, il vero spirito di progresso.

La massima *festina lente* è l'impresa che distingue la seconda classe dei progressisti dalla prima, la quale morde e rompe il freno nell'impazienza di ragginngere l'ideologico suo scopo, e quella massima è appunto da preferirsi nelle cose relativamente all'industria ed al commercio, se pure non vuolsi correre pericolo di paralisi nella effervescenza delle arrischiate operazioni.

Alcuni esempi faranno meglio di diffusi ragionamenti conoscere il senso in che qui viene inteso lo spirito di progresso.

Legislazione.

Prima dei Codici Napoleone la giurisprudenza aveva quasi dovunque per base il diritto romano che venne successivamente impinguato da una infinità di massime, decisioni, statuti e consuetudini.

Era quindi nel vero senso del progresso il far prevalere l'ordine al caos, la luce alle tenebre, un'adeguata retribuzione all'oneroso tributo delle spese di giustizia mediante appropriati Codici nelle materie civili, penali, di commercio e di procedura, per modo che le formalità non abbiano più ad essere prevalenti sulla sostanza.

Ottenuto questo intento, i fautori del graduato e razionale progresso altro più non desiderano se non che i regolamenti di amministrazione siano radicati a quel corpo di gius comune, ed un provvedimento che valga a far mantenere l'uniformità dei principii legislativi.

Gli ideologi però anelano inoltre verso l'instituzione dei giurì, la trasfusione del potere legislativo in quello dell'autorità giudiziaria e l'assoluta pubblicità, e ciò a malgrado i non felici sperimenti che ne fecero alcune nazioni troppo corrive.

Carceri.

Erano le carceri generalmente costitnite quai Inoghi di miseria, d'avvilimento, di degradszione, di castigo insomma per chiunque vi veniva rinchinso, foss'egli o no realmente delinquente.

Il vero progresso esigeva quindi di separare le carceri di prevenzione da quelle di punizione, in guisa che nelle prime l'inquisito si trovasse in mano della giustizia senza veruna anticipazione di pena fisica nè morale, e nelle seconde il reo scontasse il debito contratto verso la società colla severità delle discipline e l'assiduità al lavoro isolato od in comune; i quali voti furono adegusti nei R. Stati in virtù delle LL. PP. 9 febbraio 1839.

Il progressista del *festina lente* desidera inoltre due perfezionamenti:

1° La soppressione dei così detti bagni, sentina d'ogni vizio, vera scnola nell'arte di delinquere, sorgente inesausta di recidive, dove i rei maggiori sono posti in molto miglior condizione di quelli minori, mediante la facoltà di conversare, di lavorare a cielo scoperto e di godersi in gozzoviglie il prodotto di questo scarso lavoro.

2° Lo stabilimento fuori carcere di case di lavoro nelle quali i liberati dalla pena possano trovare, nello stato di libertà e sotto la vigilanza della polizia mezzi d'opera confacienti alla professione da essi loro imparata nel tempo della detenzione, togliendoli così alla condizione di paria e d'iloti in che la società li considera, fuggendone ogni contatto. A un tale effetto non si richiede che un idoneo fabbricato con i suoi annessi e connessi necessarii per l'esercizio dell'arte e della manifattnra, lasciando che al vitto, all'alloggio ed al vestito vi provveda l'operaio con il prodotto dell'opera sua, sussidiato da una società filantropica di *patroni*.

Gli ideologi invece, ponendo in non cale la sanzione penale, e badando soltanto alla rigenerazione, si affaticano per volgere le carceri in case d'educazione, dove il reo mstricolato sarà dalla libertà in fuori, ridotto alla condizione di vero anacoreta.

Essi non sono inoltre contenti della contestazione del reo coi testimonii, ma scorgono nei dibattimenti pubblici una scuola di moralità e nel patronaggio un mezzo facile d'impedire le recidive.

La storia però di molti processi presso estere nazioni dimostra che non pochi delitti traggono origine appunto da quella pubblicità, ed il fatto sorge contro la filantropica illusione del patronaggio, per essere assai scarso il numero di coloro che vogliano assumersi la risponsabilità materiale di persone di male affare, segnatamente là dove sono in mssea considerevole.

Beneficenza.

La carità verso i miseri si manifesta in due maniere; coll'elemosina e colle instituzioni di beneficenza. La prima non lascia traccia dietro di sè, e lcniendo per poco a un bisogno, non toglie che si rinnovi con maggior forza, in ragione appunto dell'assaporato momentaneo ben essere.

Le instituzioni per lo contrario figlie della carità preventiva, fondano un capitale di cui la società raccoglie gl'interessi e sono come il palmizio, che picciol virgulto nel suo nascere, distende a poco a poco i snoi rami e raccoglie sotto l'ombra sna ospitale un nnmero considerevole d'infelici che ripara, difende ed alimenta. Eppure d'onde avvien mai che somme di gran lnnga maggiori vengono profuse nelle elemosine che non nelle instituzioni di beneficenza, le quali con molto minori sacrifizii avrebbero provveduto più efficacemente a un numero ben altrimenti esteso d'infelici?

Egli è perchè l'elemosina soddisfa ad un tempo l'amor proprio e l'amore del prossimo in una maniera così pronta da to-

gliervi subito dagli occhi l'oggetto che vi molesta.

La carità preventiva invece è di un esercizio assai più malagevole, e richiede da chi la pratica molta virtù, un sentimento profondo di religione, un intenso desiderio di giovare al suo simile, un'alacre tenacità ed insistenza nel condurre a buon segno l'intrapresa opera pia, una vita di sentimento, d'intelligenza, d'amore.

A fronte però di tutte queste difficoltà, e in dipendenza appunto delle coefficienti necessarie virtù, si veggono sorgere e fruttificare ne' Regii Stati quasi ogni di nuovi instituti di beneficenza, a talchè la piccola Casa della divina Provvidenza dove tutte le umane miserie trovano conforto, gli asili d'infanzia, i ricoveri di mendicità, i manicomii trasmutati da serragli di belve in confortevoli reclusorii, le casse di risparmio, gli alberghi di virtù ecc. ecc. che la preventiva carità privata promuove, e la pubblica feconda, consolida e fa progredire.

Ma se la beneficenza è una delle più sante e più salutari virtù del cristianesimo, vuolsi però impedire che col favore del progresso essa degeneri, come dicono i Francesi, in *sensiblerie*. Peggio ancora se come insinuano alcuni umanitarii i quali predicano a piena gola beneficenza senza mai mettere fuori dal borsello un obolo, alla carità spontanea e privata si venisse a sostituire la carità legale, imperciocchè il bene si volgerebbe in male con fomentare la naturale tendenza all' infingardaggine, all' imprevidenza ed al godere del presente senza guardare al passato nè all'avvenire. Quindi è che l'uomo vizioso trovasi non di rado posto in miglior condizione dell'operoso, e che la classe dei beneficandi cresce in progressione geometrica degli instituti di carità destinati a beneficare.

Ciò premesso si reputa un vero progresso lo sbandimento della mendicità, semprechè i ricoveri non diventino un reclusorio di pena anzichè di lavoro, e siano alimentati dalla privata e non dalla pubblica beneficenza, mediante centesimi addizionali d'imposta.

Dietro questi principii, se i ricoveri di mendicità possono giovare all'opera del divisato sbandimento, esso sarà efficacemente raggiunto qualora l'azione della carità sia diretta a far sì che altri non si faccia mendico con somministrare gli opportuni soccorsi a domicilio in tempi di calamità, e nel provvedere di lavoro quegli individui che per particolari circostanze non sono in grado di procacciarsene.

Il patronato, che si reputa quasi non attendibile relativamente ai liberati dalle carceri, gioverà invece moltissimo per ciò che concerne i ricoveri di mendicità, come quello che senza timore potrà impiegare e promuovere l'opera delle persone che in detti ricoveri saranno state addestrate ad un utile lavoro, ed eziandio nell'intento di far conoscere i poveri che abbisognano di soccorso alle case loro, e ciò secondo i dettati del *Visiteur du pauvre* del signor Degerando.

Gli asili d'infanzia considerati sotto il rapporto non già d'educazione, ma come un sollievo che si arreca ai genitori, mercè il quale possono con libertà e senza angustia applicare alle proprie faccende, sono certamente una benefica instituzione. Ritenuto però che sino ai sette anni i ragazzi sono quasi automi che muovono nel senso della mano che loro imprime il movimento, ma che riprendono la loro inerte natura col cessare dell'azione impulsiva, fia pertanto nel senso del salutare progresso qualora il beneficio degli asili sia protratto mediante stabilimenti complementarii sino all'età di 12 anni circa, in cui l'infante può essere avviato senza inconveniente ad un'arte o ad un mestiere. Moltissimo gioveranno a quest'uopo le scuole della domenica, dove gl'infanti fatti adolescenti ed adulti possano

imparare la sera la teoria dell' arte che professano, e di giorno esercitarsi in giuochi ginnastici dopo di aver assistito ai divini uffizii e ad una morale ma famigliare e pratica instruzione, mercecchè lo spirito ed il corpo troveranno pascolo, forza e sollievo.

Istruzione.

L'illimitata ed indefessa propagazione dei lumi è un'altra delle utopie dei progressisti ideologici, quasi che tutti i membri della massa sociale potessero essere trasformati in tanti Anassagora, Pericli e Ciceroni, senza riflettere che qualora fosse raggiunto questo scopo (cosa in se stessa impossibile), tutti vorrebbero comandare, nessuno obbedire, ed in breve non vi sarebbe chi si volesse adoperare nei servigi i più infimi di cui per altro non può fare a meno l'umano consorzio.

Avuto riguardo alla divisione dell'età dell'uomo in infantile, adolescente, giovanile, virile e provetta, si reputa vero progresso il promuovere quanto all' adolescenza l'istruzione elementare del leggere, scrivere, conteggiare, del disegno lineare e dei principii di geometria pratica, ed il riservare gli studii rettorici e di latinità per l'età in cui il giovanetto studioso ha già potuto fare la scelta di uno stato. In siffatta guisa le scuole superiori cesserebbero d'essere ingombre da persone che vi acquistano una mezza e per conseguenza una pseudo-istruzione dannosa all'armonia sociale ed al *mutuum adjutorium* che ne forma la sostanza.

Le norme 12 giugno e 15 luglio 1840 dettate dal Magistrato della Riforma mirano nei Regii Stati al divisato scopo, e lo raggiungeranno mediante la diffusione dell'insegnamento elementare nelle molte comunità che ne sono prive pur tuttavia, e che mancano di mezzi per sopperirvi, e l'instituzione di scuole normali per formare abili e bene educati maestri di cui si prova difetto, segnatamente nelle comunità rurali.

Un ostacolo sussiste pur tuttavia nell'incuria dei parenti dediti ai lavori manuali, i quali preferiscono di trarre un benchè minimo profitto attuale dai loro figliuoli, anzichè mandarli alla scuola nella previsione d'un migliore avvenire ed è a superarlo, che tendere denno le cure dell'amministrazione.

Tipografia.

Egli è fuori di contrasto essere quella della stampa la scoperta che maggiormente nobilita l'umano ingegno dappoichè segna con matematica proporzione il progresso dell'incivilimento, e tutto moralmente, la sua mercè, si fa redivivo su questa terra, gli uomini sommi, del pari che le somme cose. Ma se ne dovrà inferire che l'assoluta libertà sarebbe nel senso di un reale progresso? Essendo la stampa, come le lingue di Esopo, ciò che vi ha di migliore e ciò che vi ha di peggiore, chiara ne emerge la conseguenza essere necessario un potere moderatore, che senza impedire gli slanci dello ingegno ne temperi gli eccessi e lo mantenga nella diritta via.

Proprietà.

Ammette il Codice civile, d'accordo con i sani principii dell'ordine sociale, essere la proprietà il diritto di godere delle cose nella maniera la più lata, ma immediatamente soggiunge il divieto di fare di questo diritto un uso proibito dalle leggi e dai regolamenti. Questo principio si presenta consentaneo alla filosofia legale, al naturale andamento delle cose, alle massime d'ordine pubblico; ciò non di meno certi progressisti sognarono e sognano pur tuttavia le teorie assurde che essi chiamano perfettibilità delle leggi agrarie, della comunione dei beni, senza riflettere che la proprietà fu, è, e sarà sempre il frutto del lavoro precedente, attuale, e di successivi perfezionamenti. Il vero pro-

gresso impertanto del diritto di proprietà fia quello di renderlo profittevole all'uomo operoso senza nuocere alle ragioni acquistate, in guisa di tendere al libero ed intiero sviluppo delle facoltà morali, intellettuali e fisiche. E siccome la conservazione di questo diritto di proprietà trae seco necessariamente restrizioni e sacrifizi, fia nel senso di un reale progresso lo equilibrare le cose in modo che stiano nei limiti del pretto necessario al ben essere generale.

Libertà.

Nello stato di natura la libertà consiste nell'immunità da ogni soggezione, nella podestà di vivere a suo talento. Essa è però subordinata alla volontà di Dio, unica e indipendente nell'universo, e dalla quale emanano tutte le altre volontà nella sfera assegnata agli esseri da quell'Ente supremo. Da questa emanazione nasce il libero arbitrio, che è la facoltà attiva e ragionevole di volere o di non volere.

In Dio solo è libertà assoluta, nell'immensità della sua onnipotenza e della sua prescienza; tutte le altre sono governate da regole, suggerite da speciali motivi e circoscritte in certi dati limiti fisici o morali.

Il libero arbitrio è fuori di ogni contrasto, dappoichè noi ne portiamo il germe nella nostra conscienza. I materialisti per altro negano la sua esistenza e mettono le umane azioni in conto dell'istinto, del fatalismo, di un impulso che ci costringe; il che ammesso l'uomo più non sarebbe che un vile stromento senza moralità, senza intenzione, senza dignità personale, un essere scaduto dall'essenza sua divina, privo di cuore, di mente e di ragione.

Siffatte assurdità procedono dacchè quei pessimisti non fanno distinzione tra la libertà assoluta e la libertà relativa, la qual ultima sol essa è coerente all'umana natura e ceder deve al lume della ragione e della fede, all'evidenza, al buon senso, alla concorrenza delle cause fisiche e morali che talora sospendono, modificano, distruggono questa libertà relativa, la quale è inoltre circoscritta dall'insufficienza delle nostre forze e dal predominio delle forze altrui; ma queste restrizioni medesime fanno fede della nostra libertà, senza la cui preesistenza non vi sarebbe risponsabilità e per conseguenza non moralità, invece che essa mediante la vita umana acquista tutta la sua importanza, il morale suo mandato, che ci fa penetrare nell'ordine religioso dell'universo e verso quella eternità incommensurabile ed infinita come Dio.

I progressisti della libertà assoluta denno riflettere che il nostro essere è subordinato a quello di moltissimi altri con cui siamo in continue e più o meno dirette relazioni, il complesso delle quali chiamasi *vita sociale*, stato normale, che ciò non di meno richiede il sacrificio, la restrizione e la modificazione di non poche fra le nostre libertà naturali.

Lo stato sociale impertanto non è altro che una transazione tra i sagrifizi possibili e i sagrifizi impossibili, tra le libertà alienabili e le inalienabili, la quale transazione costituisce ciò che chiamasi il *diritto sociale*, diritto reale e diverso dal naturale che non è altro che una teoria.

Ammesso il diritto sociale, la libertà naturale è subordinata alla libertà sociale che si distingue in civile e politica, di cui la prima è governata dalla legge civile che determina le relazioni e i doveri dei cittadini fra di loro, e l'altra dalla costituzione dello Stato, che ne assicura l'indipendenza rimpetto alle altre nazioni, l'ordine e il ben essere nell'interno. La giusta misura di queste libertà civili e politiche è l'interesse sociale, al cospetto del quale ceder deve quello individuale.

Le leggi civili e politiche sono tanto migliori, quanto maggiormente consuonano con l'interesse generale. Esse però denno

essere coordinate in modo che la libertà politica predomini la civile al segno che chiunque si faccia a turbare l'ordine prestabilito esser possa privato della libertà personale, ed anche occorrendo dei diritti civili.

Al mantenimento di quest'ordine medesimo esser denno subordinate tutte le azioni civili e morali, e per conseguenza la libertà eziandio delle associazioni, del lavoro, della circolazione.

Male impertanto si appongono i progressisti della libertà assoluta, perchè lo stato di natura e lo stato sociale sono cose fra di loro incompatibili, e tutto ciò che i medesimi ponno ragionevolmente desiderare è che la somma di queste libertà stia in equilibrio colla somma dei sagrifizi reclamati dalla società; problema molto difficile e la di cui soluzione dipende dai veri generali interessi messi in rapporto con le tendenze e colle condizioni intellettuali e morali delle nazioni.

Conclusione.

Noi non proseguiremo l'analisi di tutte le parti dell'ordine sociale e della pubblica economia suscettive di progresso, perchè formerebbe essa la materia di molti volumi e ci condurrebbe per consegnenza fuori dei limiti segnati al nostro dizionario; ma per via di riepilogo conchiuderemo che, per essere stabile, consentaneo all'indole dell'umana natura e coerente all'armonia sociale, il progresso deve seguire la progressione numerica naturale nell'ordine del bene conseguito, più l'aggiunta di sempre nuove unità, in guisa che i numeri minori procedano in ragione crescente, e i maggiori e i consecutivi conservino fra di loro la stessa distanza nell'ordine successivo delle differenze. Che se si procedesse nella ragione dei multipli, tale sarebbe la sfera di progressione da non poter più capire nell'universo, e vedrebbesi riprodotto il fatto della domanda dell'inventore del giuoco degli scacchi, che interrogato da un principe indiano quale ricompensa egli ambisse pella sua scoperta, si ridusse a chiedere un grano di fromento per la prima casella, 2 pella seconda, 4 pella terza e così di seguito nella progressione dei multipli sino alla 64 ed ultima casella. Il principe rise a prima giunta della modestia del proponente, ma fatto il computo trovò ascendere la domandata quantità di grano a tale che appena la terra ne avrebbe potuto produrre altrettanta nel periodo di 70 anni.

Dunque il progresso dovrà essere nella ragione composta delle cause, degli effetti, delle idee, in una parola dell'andamento naturale dello spirito umano, aggiungendo ogni dì qualche cosa alla massa delle nostre cognizioni, fecondando la scoperta di nuovi fatti valevoli a rendere migliore la sociale condizione, e sopratutto conservando l'armonia fra il nostro essere e ciò che trovasi estrinseco alla nostra sfera per modo che si proceda verso il meglio, senza però che si abbia questo a chiarire in ultima analisi nemico del bene.

PROIBIZIONE. Nel diritto commerciale la proibizione è il divieto di esportare e d'importare alcuni generi naturali o manufatti.

Le proibizioni sono una prova dell'inferiorità di una nazione relativamente a certe specie di prodotti, un favore accordato a pochi per oggetti di comparativa deterior condizione a danno della generalità dei consumatori, un fomite vivissimo di contrabbando.

Ciò stante debbesi procedere con la massima riserva nell'ammettere proibizioni in materia di commercio sì nell'interesse del fisco, che di quello dei produttori in genere e dei consumatori (v. COMMERCIO, DOGANE, INDUSTRIA).

PROMESSA. Impegno incontrato da una persona di fare o di non fare, di rimettere o ricevere una cosa.

Quando è constatata, la promessa equivale ad un'obbligazione.

Si chiama promessa semplice quella che risulta da un biglietto o da una cambiale irregolare (*v.* OBBLIGAZIONE).

PROPRIETA'. A tenore dell'articolo 439 del Codice civile « è il diritto di godere e disporre delle cose nella maniera la più assoluta, purchè non se ne faccia un uso vietato dalle leggi, o dai regolamenti. »

Se colla forza dell'immaginazione si trascorre l'immensa serie dei secoli e si arriva all'infanzia del genere umano, scorgesi che la terra formava allora una possessione comune, per cui, in quello stato di comunione negativa, tutto era di tutti, e nessuna cosa di un individuo, in guisa che il primo occupante ed il più forte diventava il vero proprietario della cosa occupata; ed i relativi diritti non furono costituiti se non se grado a grado a misura che la forza morale ottenne il predominio su quella materiale.

La proprietà è nel linguaggio dei giuristi un diritto reale, *jus in re*; invece il diritto personale, *jus ad rem*, è un titolo, un mezzo che conduce all'acquisto del diritto reale, *jus in re*.

Il *jus ad rem* impertanto è un diritto derivante da un'obbligazione personale, che può bensì consistere nel dare una cosa, ma non assoggetta immediatamente la cosa a quel diritto.

I moderni giurisprudenti però, tra gli altri il Savigny, ricusano questa doppia locuzione, perchè la proprietà contiene il *jus in re* vale a dire l'azione per il possessore delle cose contro qualunque altro che le ritenga; mentre il *jus ad rem* non può nascere che da una convenzione, ed ha per oggetto l'obbligazione stessa, piuttosto che la cosa, cui l'obbligazione si riferisce: e venne così chiamata dagl'interpreti del diritto romano per indicare l'azione intentata altrui per costringerlo a darci una cosa o certa od in genere.

In massima la proprietà non volge in azione che per modo di rivendicazione, e non vi possono essere generi di proprietà che rispetto alla varia natura degli oggetti della medesima.

I crediti e le servitù, le cose mobili e le immobili richiedono tutte diverse condizioni e modi di proprietà, ma l'essenza della medesima è sempre la stessa.

La proprietà dicesi perfetta se nessun diritto, di cui essa è il complesso, ne rimane eccettuato, ed imperfetta se trovasi sottoposta a modificazioni od a restrizioni.

Non è lecito di godere della proprietà che uniformandosi alle leggi ed ai regolamenti, e a condizione di non recare coll'abuso danno reale nè al pubblico nè ai privati.

« I beni sono o della Corona, o della Chiesa, o dei Comuni, o dei pubblici stabilimenti, o dei privati » (art. 418 Cod. civ.).

Gli oggetti di pubblica spettanza costituiscono il demanio dello Stato e sono di due specie, di cui gli uni non ponno, senza mutar natura, appartenere a privati, a talchè le strade, le vie pubbliche, le sponde del mare ecc., e gli altri sono suscettivi di essere alienati e ceduti, e di diventare privati mediante la prescrizione.

Esistono però alcune cose che non appartengono a veruno in particolare, come l'aria e l'acqua che cade dal cielo, per rispetto alle quali regolamenti di polizia stabiliscono le condizioni, mercè cui è lecito di goderne in comune.

La legge riconosce varii modi con cui si può acquistare la proprietà delle cose che si trovano in comune commercio, e sono: l'occupazione, l'accessione o incorporazione; le successioni, le donazioni fra' vivi; le obbligazioni; la prescrizione.

Le cose che non hanno per anco un proprietario diventar possono la proprietà del primo occupante, e questo è il modo primitivo onde si è costituita la proprietà.

In oggi però l'occupazione non confe-

risce la proprietà che delle cose mobili, con che ne aia stato preso l' effettivo possesso.

Le cose che si possono occupsre sono 1° i tesori, vale s dire qualunque cosa nascosta o sepolta, sulla quale niuno possa far valere un diritto di proprietà, e la di cui scoperta è d'ordinario il risultato del caso. Sotto il nome di tesoro non si comprendono le miniere, le quali da leggi speciali furono dichiarate proprietà demaniali concessibili.

2° Le cose smarrite che nessuno si presenta per reclamare, i rispettivi diritti delle quali sono regolati da leggi particolari.

3° Gli effetti gettati in mare, e che il mare rigetta; le piante e le erbe che crescono sulle sponde marittime, nei banchi di sabbia ecc.

4° Il bottino fatto alla guerra, *præda bellica*, la di cui proprietà è fondata sul diritto del più forte.

5° Le prede marittime.

La proprietà per accessione procede dai piantamenti e dalle costruzioni, e generalmente da tutto ciò che si unisce e s'incorpora alla cosa, di cui uno è proprietario.

Chi è proprietario della cosa, lo diviene di quello ancora che da essa procede; quindi è che i frutti naturali che la terra produce da se stessa, gli industriali che si ottengono mediante la coltivazione, e i civili, a cagion d'esempio le pigioni delle case, gli interessi dei capitali, le rendite delle enfitensi, dei censi ecc, le alluvioni e gli interrimenti costituiscono pure una proprietà di accessione.

Si contempla inoltre la proprietà indivisa, vale a dire che non è divisa fra le persone che la possedono; essa differisce dall'associazione in quanto che la prima dipende dal concorso di varii diritti sopra lo stesso oggetto il più delle volte indipendente dalla volontà de' coproprietarii; e la seconda da un acquisto fatto in comune.

In tesi generale la proprietà si perde per volontà dell'uomo o della legge mediante l'alienazione e l'abbandono, a titolo gratuito oppure oneroso.

La legge toglie alla sua volta la proprietà mediante la vendita forzata, la confisca, la prescrizione, la morte civile e la sopravvenienza di prole al donatario.

La preda sull'inimico priva della proprietà in modo così assoluto, che qualora fosse ripresa e passasse in mano di un terzo, non darebbe verun diritto al primo proprietario di rivendicarla.

Dopo di aver accennato i fondamenti di diritto circa la proprietà in genere, si verranno indicando le regole speciali alle singole sue specie secondo la loro classificazione in proprietà materiali, stabili e mobiliari (nel qual novero sono comprese altresì le proprietà commerciali); in proprietà intellettuali che sono quelle scientifiche, letterarie ed artistiche; e in proprietà artifiziali o manufatte che costituiscono l'oggetto dell'industria proprismente detta.

I prodotti naturali servono di elemento alle speculazioni dell'intelletto, e queste fecondano ed alimentano tutti i prodotti dell'industria per modo che avvi fra loro reciprocità e solidarietà d'interessi.

Proprieta' materiale. Comprende i beni, vale a dire tutto ciò che può essere oggetto di proprietà pubblica o privata, che il Codice civile, art. 397, divide in mobili ed immobili; dichiarando beni immobili per loro natura i terreni, gli edifizi, i molini terranei o natanti, le *usine*, le piantate d'alberi, i frutti pendenti, le sorgenti, i serbatoi e i corsi d'acqua.

« Sono beni immobili per destinazione le cose che il proprietario di un fondo vi ha poste per il servizio e per la coltivazione del medesimo, » a talchè « . . . . . gli animali addetti alla coltura, gli strumenti aratorii, il fieno, gli utensili ecc. » (404).

« Si considerano annessi al fondo dal

proprietario per rimanervi perpetuamente, gli effetti mobili, quando vi sieno uniti con piombo, gesso, calce, stucco od altro, o quando non possano staccarsi senza rottura o deteriorazione, o senza rompere o guastare la parte del fondo cui sono attaccati.

« Gli specchi di un appartamento si reputano posti a perpetuità, quando i telari cui sono attaccati formano corpo col rimanente del tavolato.

« Lo stesso ha luogo per i quadri ed altri ornamenti.

« Le statue si reputano immobili quando sono collocate in una nicchia formata per esse espressamente, o quando fanno parte di un edifizio essendovi unite nel modo di cui sopra » (405).

« Sono immobili per l'oggetto a cui si riferiscono:

« L'usufrutto delle cose immobili;

« Le servitù prediali;

« Le azioni che tendono a rivendicare un immobile;

« Il diritto del padrone diretto sui fondi dati in enfiteusi;

« Il diritto dell'enfiteuta sui fondi medesimi » (406).

« Sono finalmente riputate immobili le *piazze* di Causidici, Attuari ed altre ancora esistenti di proprietà privata » (407).

« I beni sono mobili o per loro natura o per determinazione della legge » (408).

« Sono mobili per loro natura i corpi che possono trasportarsi da un luogo ad un altro, sia che si muovano da se stessi, come gli animali o sia che non possano cangiare di posto se non per l'effetto di una forza estrinseca, come le cose inanimate, ancorchè tali cose formassero collezione, o servissero ad oggetto di commercio » (409).

« Sono mobili per determinazione della legge le obbligazioni e le azioni anche ipotecarie, che hanno per oggetto somme esigibili od effetti mobili, le azioni od interessi nelle compagnie di finanza, di commercio o d'industria, quand'anche appartengano a queste compagnie beni immobili dipendenti dalle stesse imprese: tali azioni od interessi sono riputati mobili riguardo a ciascun socio, e pel solo tempo in cui dura la società.

« Sono egualmente mobili per determinazione della legge le rendite vitalizie o perpetue tanto sullo Stato, quanto verso i particolari, salvo quanto alle rendite sullo Stato le disposizioni portate dalle leggi relative al debito pubblico » (410).

« I battelli, le chiatte, le navi, i molini e bagni su battelli, e generalmente ogni edifizio natante non contemplato nell'art. **400**, sono mobili.

« Il sequestro però dei medesimi potrà venir sottoposto a particolari forme di procedura » (411).

« I materiali provenienti dalla demolizione di un edificio o radunati per costruirne un nuovo, sono mobili sino a che sieno impiegati dall'operaio in una costruzione » (412).

« Le parole *beni mobili*, *effetti mobili* o *mobiliare* usate nella disposizione della legge o dell'uomo, senz'altra aggiunta o designazione, che ne ristringa il significato, comprendono generalmente tutto ciò che viene riputato mobile, secondo le regole superiormente stabilite » (413).

« La parola *mobili* usata solo nella disposizione della legge o dell'uomo, senz'altra aggiunta o designazione che ne estenda il significato, o senza contrapposto agli *immobili*, non comprende il danaro, le gemme, i crediti, i libri, le medaglie, gli strumenti delle scienze, delle arti e de'mestieri, le biancherie ad uso della persona, i cavalli, le carrozze, gli equipaggi relativi, le armi, i grani, vini, fieni ed altre derrate, e nemmeno ciò che forma l'oggetto d'un commercio o di altra negoziazione » (414).

« La parola *mobiglia* non comprende che i mobili destinati all'uso ed all'ornato degli appartamenti, come tappezzerie, letti, se-

die, specchi, penduli, tavole, porcellane ed altri oggetti di questa natura.

« I quadri e le statue, che fanno parte dei mobili di un appartamento, vi sono anche compresi; ma non vi si comprendono le collezioni di quadri, di statue, di porcellane od altre che possono essere nelle gallerie o camere particolari » (415).

« La vendita, o la donazione, od il legato di una casa mobigliata, non comprende che la mobiglia » (416).

« La vendita, o la donazione, od il legato di una casa con tutto quello che vi si trova, non comprende il danaro, nè i crediti od altri diritti, i cui documenti possano esistere nella casa medesima. Tutti gli altri effetti mobili vi sono compresi » (417).

Le sovra espresse disposizioni legislative ci conducono a suddividere le proprietà materiali in fondiali e in commerciali.

Proprieta' fondiali. I diritti compresi nella proprietà fondiale si trovano espressi nell'art. 458 del Codice civile, dove si dichiara che « Chi ha la proprietà del suolo ha pure la proprietà di ciò che vi esiste tanto superiormente che inferiormente.

« Il proprietario può fare sopra il suo suolo tutte le piantagioni, e costruzioni che stima a proposito, salve le eccezioni stabilite al titolo *delle servitù prediali.*

« Può fare al di sotto tutte le costruzioni e scavamenti, che crederà a proposito, e trarre da questi tutti i prodotti di cui fossero suscettibili, salve le modificazioni risultanti dalle leggi e dai regolamenti relativi alle miniere, e dalle leggi e da'regolamenti di polizia. »

Prima del Codice civile la proprietà o dominio distinguevasi in diretto ed utile. Ora in virtù dell'art. 1941 il dominio non può più dividersi, ma tutto si ritiene o tutto si trasmette.

Il dominio utile prendeva il nome di *enfiteusi*, voce greca e locuzione degenerata, che significa innestamento, piantagione, perchè anticamente in Oriente e in Occidente concedevansi le terre incolte a patto di migliorarne la condizione, facendovi piantamenti ed innesti.

Essendo però che il contratto di enfiteusi trovasi molto raccomandato dagli scrittori di pubblica economia, per rapporto segnatamente ai beni dei corpi amministrati, che diversamente continuerebbero a giacere inerti e dedicati a uno sterile pascolo, a benefizio di pochi, e d'incentivo a molti di vivere, sotto questo pretesto, rubacchiando sopra gli altrui beni, non sarà perciò discaro che se ne dichiarino con qualche maggiore estensione i particolari.

Dell'enfiteusi.

L'enfiteusi di origine greca fu sostituita dai Romani alla *vectigalia*, che tenne dietro all'*ager publicus*, frutto delle invasioni.

La vectigalia era una semplice locazione, invece che l'enfiteusi presenta una proprietà imperfetta, che a prima giunta impiegata nel formare il patrimonio privato del Principe, fu poscia introdotta nel patrimonio dello Stato, finalmente nei beni della Chiesa e degli instituti di beneficenza, e dopo una lunga esistenza sotto la condizione di contratto amministrativo penetrò pure alla perfine nel patrimonio dei privati.

L'applicazione dell' enfiteusi è divenuta abituale, ma la sua natura rimase pur sempre indeterminata; egli è perciò che Zenone si adoperò per dare alla medesima tali elementi che la distinguessero dalla vendita e dalla locazione.

Il diritto di enfiteusi è per lo più perpetuo, e si avvicina alla proprietà al segno che fu distinto col nome di *dominio utile*, e di *dominio possessorio* per antonomia al *dominio diretto* del locatore.

L'enfiteuta riscuoteva tutti i frutti e i prodotti, trasmetteva le sue ragioni ai proprii eredi, poteva alienarle, salvo il dritto di prelazione a pro del proprietario.

Per rapporto ai terzi egli eserciva tutte le prerogative inerenti alla proprietà, e per ogni trapasso veniva corrisposto al signore diretto un diritto chiamato *laudemio*.

L'enfiteusi diverge 1° dalla locazione in quanto che l'enfiteuta aveva il possesso civile, ed anche il dominio utile. 2° Dalla vendita, perchè non trasmetteva proprietà intiera e irrevocabile; 3° Dall'usufrutto, atteso che questo è sempre di cosa altrui, e non dura oltre la vita dell'usufruttuario.

Fu in progresso divergente dal fendo, avuto riguardo che questo esigeva soltanto fede, omaggio e servizio militare, e giammai una prestazione pecuniaria; in caso contrario era quello un feudo degenere.

Differiva per ultimo dalla semplice concessione a censo, la quale può essere considerata come un'alterazione della *vectigalia* e si avvicina pure al contratto livellario del medio evo. In questi due ultimi casi l'atto rivestiva assai più la natura della locazione ordinaria che dell'enfiteusi propriamente detta. Allora quando però l'enfiteusi penetrò nella pratica privata, cancellò intieramente la memoria della locazione a censo e vettigale; ma siccome aveva molta affinità con quest'ultima allora quando era per anco nella condizione di contratto amministrativo, fu confusa più tardi con questa maniera di locazione, eziandio nel caso in cui aveva già fatto passaggio alla condizione di atto civile o privato.

Il favore grandissimo di che godette l'enfiteusi nel secolo v vuol essere ascritto al fatale sperimento fatto del coloniale, e alla necessità di dar favore alla coltivazione delle terre; e per verità essa era da preferirsi al servaggio della gleba che riduceva il lavoratore allo stato di disperazione, invece che l'enfiteusi presentava all'agricoltore quasi tutti i vantaggi della proprietà mediante una lieve retribuzione.

All'enfiteusi vogliono essere ascritti i dissodamenti e le migliorie state introdotte grado a grado nella coltivazione dei terreni gerbidi; essa mediante il proprietario otteneva più sicura guarentia per il pagamento del canone, e l'enfiteuta ne raccoglieva il frutto per sè e per i suoi eredi.

Essendo effetto delle enfiteusi di stabilire distinzione tra il diretto e l'utile dominio, di fondare ragioni di riversibilità e di rinascenti nuove investiture, di rendere incerte le proprietà e di mantenere soggetti a perpetui vincoli i beni immobili, erano esse pertanto sorgente d'intricatissime questioni e di gravi litigii non meno funesti ai proprietarii che ai debitori delle rendite. Egli è per ciò che il Codice civile (art. 1940) vi sostituì la rendita fondiaria, dichiarandola (art. 1943) essenzialmente redimibile mediante pagamento al creditore (art. 1944) di un capitale in danaro corrispondente all'annua prestazione; colle quali disposizioni fu condotta e consumata l'opera dell'affrancamento delle rendite feudali, dei canoni enfiteutici, delle decime e di altre simili prestazioni di cui fossero gravati i territorii, non senza lasciar libero ai proprietarii di terreni gerbidi e affatto incolti (articolo 1720) di locarli anche per cento anni col patto di dissodarli e di ridurli a coltura.

Ma se il citato articolo 1943 provvedeva pella costituzione avvenire delle rendite, rimaneva incerta la giurisprudenza rimpetto a quelle costituite anteriormente, e vi fu provveduto dall'articolo 16 delle leggi transitorie annesse alle RR. PP. 6 dicembre 1837, mercè il quale le enfiteusi concedute prima dell'osservanza del Codice nel senso assoluto della perpetuità, vale a dire di cosa che ha principio e non ha fine, sono assoggettate al riscatto in conformità dei precitati articoli 1943 e 1944 con l'aggiunta al capitale dovuto dell'ammontare di due laudemii, ove la costituzione della

rendita importasse l'obbligo di tale prestazione, e con che il riscatto non possa effettuarsi contro la volontà del concedente pendente la vita del medesimo, la qual vita, trattandosi di corpi morali, sembra per analogia col disposto combinato degli articoli 530 e 1943 dover rimanere circoscritta a sessant'anni a far capo dal giorno in cui il Codice civile entrò in vigore, cioè dal 1 di gennaio 1838, perchè sotto l'amministrazione di quell'epoca essendosi operata la novazione del contratto per forza di legge, dalla medesima per lo appunto deve incominciare a decorrere la vita del corpo amministrato.

Utilità del concentramento o della divisione delle proprietà.

La teoria delle enfiteusi e della rendita fondiaria ci conduce ad accennare uno dei più gravi problemi che la proprietà fondiale presenta alla sagacità degli economisti, e che lascia pur tuttavia aperto un vasto campo di controversia dove combattesi in due fazioni, contrastando gli uni per dimostrare l'utilità della concentrazione e conservazione dei beni nelle famiglie, e gli altri per la divisione e suddivisione.

I primi prendono norma dall'Inghilterra e dalla Germania dove la proprietà fondiaria rimane consolidata imperturbabilmente per successione di primogenitura, e i secondi dalla Francia in cui ogni membro della famiglia ne prende la parte assegnata loro dal Codice civile.

Accenna lo Stewart nelle sue ricerche dei principii di economia politica: 1° Che la popolazione segue la ragione diretta degli alimenti che la terra produce, motivo per cui la progressione numerica del genere umano ha sempre seguito e continua a seguire la proporzione della quantità dei mezzi di nutrizione prodotta dalla terra, e che questa quantità sta nella ragione composta della fertilità del suolo e dell'industria degli abitanti.

2° Che il commercio, l'industria e le manifatture non contribuiscono all'incremento della popolazione se non che col dare vigore all'agricoltura.

3° Che l'aumento di reddito territoriale è una prova irrefragabile di aumento nell'industria, perchè la popolazione industriale vive di quanto sopravanza ai bisogni della popolazione agricola.

4° Che un tale aumento denota del pari o un aumento di popolazione, oppure l'emigrazione delle persone inutili al lavoro dei campi nelle città per applicarvi ai servigi dell'industria.

5° Che la popolazione sta in ragione diretta dell'estensione dei terreni coltivati a buona coltura, ed inversa delle tenute a bosco, a pascolo, a gerbido.

6° Che là dove la terra non appartiene in comune a tutti, ma è il retaggio di alcune famiglie, è giuoco forza di vedere stabilirsi la schiavitù o l'industria, essendo che i proprietarii sono in diritto di pretendere servigi o lavoro dalle persone che alimentano con l'eccedente dei loro prodotti.

7° Che il valore dei beni aumenta nella proporzione che crescono le manifatture per le speculazioni industriali e commerciali, e le vie di comunicazione e di trasporto.

8° Che l'agricoltura non serve ad incremento della popolazione se non in quanto che i non possidenti sono posti in grado, con l'opera loro, di far incetta di quanto sovrabbonda ai possidenti.

9° Che inefficace si rende la protezione che si volesse dare all'agricoltura se non procede di pari passo con quella da accordarsi all'industria indigena, o alle esportazioni dei prodotti al fuori Stato, perchè la conseguenza di un suolo fertile si è di procacciare una quantità di prodotti esuberanti i consumi della popolazione che vi applica le sue braccia.

Il corollario dei canoni sovra espressi è, che le terre producono in ragione delle

braccia che vi sono applicate; che la maggior quantità dei prodotti ha per effetto di aumentare la popolazione; che questo aumento viene in parte applicato a fecondar nuove terre o a dar maggior valore a quelle coltivate, e finalmente a fondare nuovi stabilimenti d'industria, e a rendere più attive le produzioni in ragione del decrescimento dei salarii; ciò stante la floridezza della popolazione e dell'industria dipendedalla divisione e suddivisione delle proprietà fondiali.

A combattere questi insegnamenti dello Stewart, sorgono altri economisti, i quali veggono nel fedecommesso e nella primogenitura il principio conservatore delle famiglie, il lustro della corona, il fondamento dell'ordine e della stabilità degli Stati.

Soggiungono essi, che la successività indeterminata delle divisioni deve ridurre le proprietà a tali frazioni minime da rendersi insufficienti all'alimentazione dei rispettivi proprietarii e coltivatori, i quali e per questo fatto e in dipendenza delle fallanze, degli infortunii celesti, sono costretti di sottoporsi alle usure, quindi alla espropriazione, e finalmente all'indigenza e alla mendicità, e non di rado ai delitti.

Le proprietà estese per lo contrario permettono d' introdurre nella coltivazione mezzi meccanici e di perfezionamento tali da produrre la massima ubertà di ricolta con il minimo impiego di forze vive; a sostegno di una qual tesi si adduce il fatto che 6 milioni d'uomini bastano per la coltura del suolo dell' Inghilterra e del paese di Galles, invece che 25 milioni sono insufficienti per supplire ai bisogni di quella della Francia.

Le disposizioni del Codice civile opponendosi alla concentrazione della proprietà fondiale, i fautori della medesima vorrebbero quanto meno che fossero promosse le affittanze in guisa a formare, mediante l'agglomerazione delle piccole proprietà, tenimenti sì fattamente estesi da permettere lo sviluppo di tutte le risorse industriali.

Giova però riflettere su questo particolare che l'agricoltura negl'interessi sociali è da considerarsi tanto come industria alimentatrice degli uomini, quanto come salutevole elemento di ordine e di moralità.

Efficacissimo rimpetto alla prosperità ed allo incivilimento di una nazione si è lo stato della popolazione in maggior parte radicata ed irremovibile dalla terra che coltiva o perchè ne possiede una porzione, o perchè il suo maggiore o minore profitto dipende dalle cure individuali e dalle vicende meteorologiche, non dall'arbitrio degli intraprenditori, che coltivando in vaste tenute ogni studio sol rivolgono a minorare le spese di produzione.

Se perciò lo indefinito sminuzzamento della proprietà fondiaria sarebbe funesto all'industria stessa coltivatrice, l'agglomeramento stragrande sarebbe un altro eccesso non meno pernicioso, poichè ridurrebbe i coloni in operai, e gli operai agricoli alla stessa condizione degli operai manifatturieri, il nerbo della nazione non avrebbe più sedi proprie e stabili, e la conservazione degli ordini sociali in mezzo a gravi e continui pericoli difficilmente potrebbe durare.

Altronde il fine dell'economia politica dovendo essere quello di procurare alle classi tutte della società la maggior somma di ben essere generale combinato colla maggior somma di libertà nell'azione individuale rispettiva in ciascun ramo di occupazioni, di uffizi o d' industria, non fia ciò sperabile di conseguire nelle vastissime tenute, come la natura stessa delle loro coltivazioni, e la sperienza delle nazioni Inglese, Boema ed altre abbastanza dimostra.

Giova inoltre il paragone delle popolazioni essenzialmente industriali, le quali godono precarii vantaggi e più spesso gemono di mali fisici e politici, nè da altro sono avvinte agli stabilimenti fuorchè dalla inelut-

tabil forza della fame, niuno amore provano pe' loro domicilii, e pronte sarebbero a mutar sede e a cercar anche lontanissimo quel ben essere, a cui sospirano angosciose ed irrequiete.

Perciò, sebbene la via di mezzo sia quella che si prende nelle questioni insolubili, sembra potersi conchiudere:

1° Che lo indefinito sminuzzamento della proprietà e della coltivazione, quando pur fosse possibile, sarebbe funesto all'agricoltura.

2° Che lo assorbimento di tutte le piccole proprietà in vaste coltivazioni è un altro eccesso, che svelle da stabile collocamento buona parte della popolazione, ed ha tutti gl'inconvenienti degli altri stabilimenti d'industria senza averne i vantaggi.

3° Che quella nazione è in condizione di prosperità, la quale ha la sua popolazione agricola liberamente affezionata al suolo che coltiva, e, possedendo alcune grandi tenute dove perfezionar l'industria agricola, porge nel resto incentivo alla morale e solerte attività colla speranza di estendere l'asse suo prediale onde parteciparvi.

Proprieta' commerciale. Tutte le cose mobili sono proprietà commerciabili; ma qui si domanda, se per queste cose siavi proprietà o solamente possesso. In ogni caso questa proprietà è dessa di un'importanza e di una consistenza politicamente estimabile?

Se si tratta del fondo di commercio, il carattere di proprietà non può essere rivocato in dubbio; ma per ciò che concerne alle cambiali, ai biglietti all'ordine, alle fatture, alle polizze, alle carature di società, alle merci e al danaro, si verifica in particolar modo il semplice possesso a cui provvede in via eccezionale delle altre proprietà mobili il Codice di commercio.

Relativamente al secondo punto di questione, premesso che gli oggetti di commercio sono essenzialmente mobili, e i rappresentanti dei valori di una espressione sommamente variabile giusta l'ondeggiare del credito, e le vicende della prospera e dell'avversa fortuna, si potrebbe affermare, che le commerciali sono assai meno ragguardevoli delle possessioni stabili, e meno influenti nella bilancia politica.

La proprietà fondiale presenta nella sua natura un preciso carattere di stabilità, invece la commerciale non promette fondatamente un costante progresso; perfino la costanza del passato è nel fermo argomento dell'avvenire (v. Commercio, Commerciante, Effetti di commercio, Lettera di cambio).

Proprieta' intellettuale. Sono comprese in questo novero le produzioni scientifiche, letterarie, artistiche e meccaniche. Finchè rimangono esse nella mente o nel segreto del produttore formano una proprietà reale; ma dal momento che sono fatte di pubblica ragione colle stampe, col bulino, o con un altro mezzo qualunque di effettivo esercizio, diventano un oggetto di commercio, di cui il compratore può usare ed abusare.

E per verità le opere dell'ingegno senza l'intervento di chi le metta in circolazione sono come le pietre preziose, l'oro e l'argento rinchiusi in un forziere; invece se lo stampatore ne cura la pubblicazione, se il libraio ne fa lo smercio mediante importazione ed esportazione, esse si propagano, si diffondono, prendono consistenza e valore.

Sotto questo rapporto i prodotti dell'ingegno entrano nella categoria dei prodotti industriali e devono godere, quanto meno, dei medesimi vantaggi accordati al manufatturiere, all'operaio.

Questo però non basta per guarentire i diritti degli autori i quali vorrebbero veder constituite le opere loro al grado di vere, reali e legittime proprietà; e qui consiste appunto il perno della difficoltà, la

quale essendo gravissima, noi ci faremo a discerne le parti sostanziali, facendo capo dal diritto di autore e proseguendo nelle teorie relative alla possibilità o non di costituire le produzioni intellettuali al grado di proprietà.

Diritti di autore.

Fino al 1777 le leggi erano dirette, dice Dalloz, *Dizionario di giurisprudenza*, a comprimere anzichè a favorire la stampa, e si fu soltanto in quell'epoca che venne determinato: 1° Non essere lecito a chicchessia di far stampare un libro senza averne ottenuto il privilegio dall'autorità sovrana; 2° Potersi quel privilegio, qualora l'autore lo avesse direttamente conseguito, trasmettere per eredità; 3° Essendone fatta cessione a un libraio, il privilegio veniva ristretto alla vita dell'autore; 4° I privilegii accordati ai librai e agli stampatori non potevano essere di una durata maggiore di dieci anni; 5° Un nuovo privilegio per l'opera medesima non era accordato se non in quanto che fosse questa accresciuta per lo meno di un quarto del suo volume; 6° Il privilegio conferiva un diritto esclusivo di pubblicazione e di vendita, e le contraffazioni erano punite con la multa, con la sospensione e l'interdizione di Stato, e con la confisca e la distruzione dell'opera contraffatta, e mediante la ripetizione dei danni ed interessi; 7° Spirato il termine, una licenza era conceduta, non più a titolo di privilegio, ma sibbene come misura di polizia.

Tutti i privilegii, e per conseguenza quello eziandio della stampa, furono aboliti nel 1789, e soltanto colla legge del 1793 la proprietà letteraria fu riconstituita, ma ristrettivamente alla vita dell'autore e con facoltà di trasmettere a titolo ereditario circoscritta al termine di dieci anni, che fu poscia nel 1810 prorogato sino alla durata di anni venti. L'atto di deposito di cinque esemplari dell'opera era il titolo costitutivo della proprietà scientifica, letteraria ed artistica, vale a dire di tutto ciò che poteva essere riprodotto colla stampa.

Nei Regii Stati l'art. 410 del Cod. civile determina che « Le produzioni dell'ingegno umano sono proprietà dei loro autori, sotto l'osservanza delle leggi e dei regolamenti che vi sono relativi. »

Le contraffazioni, la vendita illecita e l'introduzione dall'estero, sono punite colle pene stabilite dagli art. 406 e 407 del Codice penale, promulgato addì 26 di ottobre 1839.

Frattanto che una legge possa essere fatta di pubblica ragione per stabilire le condizioni constitutive della proprietà dei prodotti dell'ingegno, il manifesto senatorio 26 giugno 1840, che manda pubblicarsi la convenzione seguita tra S. M. il re di Sardegna e l'imperatore d'Austria, determina:

Art. 18. Il diritto degli autori e dei loro aventi causa passa agli eredi legittimi e testamentarii secondo le leggi degli Stati rispettivi. Questo diritto non può tuttavia mai devolversi per successione al fisco, ed è riconosciuto e protetto nei due Stati per trent'anni dopo la morte dell'autore.

Art. 19. Per le opere postume, il termine sopra fissato sarà esteso a quarant'anni dal giorno della pubblicazione delle medesime.

Art. 20. Questo termine è esteso ad anni 50 per le opere pubblicate da corpi scientifici e da società letterarie.

Art. 21. Per le opere in più volumi, o che si pubblicano a dispense, la decorrenza dei termini di privilegio comincia dalla pubblicazione dell'ultimo volume o dispensa, purchè non passino tre anni fra l'una e l'altra pubblicazione.

Riguardo alle collezioni o raccolte di opere e memorie distinte, i termini sopra citati non si computeranno che dalla pubblicazione di ciaschedun volume, salvo quanto è stabilito dalla prima parte del presente articolo, pel caso in cui l'opera o la me-

moria che fa parte della collezione o raccolta fosse divisa in parecchi volumi.

Art. 22. Per le opere la di cui pubblicazione fu incominciata dall'autore e terminata dall'erede, il termine è di quarant'anni.

Teorie sulla costituzione dei prodotti dell'ingegno al grado di proprietà.

La propagazione dei lumi, la diffusione dello studio, il bisogno di leggere invalso presso quasi ogni ceto di persone, l'incremento delle scienze, delle lettere e delle arti, la naturale tendenza a erigersi in censori delle cose antiche, ed a riprodurle modellate sul fare moderno, le mille voci del giornalismo che ogni dì magnificano il pregio ora di questa, ora di quella nuova opera, tendono a fare delle produzioni dell'ingegno una proprietà viva e reale, motivo per cui si appalesarono insufficienti le concessioni accordate a titolo di privilegio, e sorse il desiderio di una speciale giurisprudenza, per fondare la quale la filosofia legale si va adoperando da venti anni a questa parte negli Stati-Uniti, nella Confederazione Germanica, nel Belgio, in Russia, in Prussia, in Austria. Nel Regno-Unito fu nel 1842 proposta alla Camera dei Comuni una idea di legge per consolidare la proprietà delle produzioni dell'ingegno, la quale però non ebbe favorevole accoglimento, e si venne in determinazione di conservare invece l'attuale diritto protettivo con estenderlo da 28 a 42 anni, tanto pendente la vita, quanto dopo la morte dell'autore; con l'aggiunta di un maggiore periodo di 7 anni a benefizio degli eredi, qualora il termine suddetto venisse a spirare, essendo l'autore tuttora in vita.

Una legge fu pure ventilata nel 1840 nella camera dei deputati di Francia, divisa in sei titoli, il primo dei quali determina i diritti degli autori, il secondo, terzo e quarto quelli delle opere drammatiche, di musica e dei prodotti delle arti del disegno, il quinto comprende le disposizioni generali ai quattro precedenti titoli, ed il sesto le sanzioni penali.

La discussione di questo importante argomento ebbe a suscitare varie gravi questioni, e primieramente: è egli fattibile di costituire le produzioni dell'intelletto allo stesso grado di proprietà assegnato a quelle dell'agricoltura? 2° È in facoltà della legge di vincolare e proteggere i prodotti dell'ingegno al pari di quelli naturali e manufatti? 3° Per ultimo la massima *suum unicuique* è applicabile agl'interessi morali del pari che ai materiali?

Questi tre punti di questione sono *hinc inde* combattuti con siffatto valore che l'animo rimane perplesso a quale delle due opinioni fia più spediente di accostarsi.

§ I. *Possibilità di costituire le opere dell'intelletto al grado di proprietà.*

Si premette dai fautori della proprietà viva e reale 1° Che la società nel costituire il diritto di proprietà ebbe in mira segnatamente tre oggetti, premiare il lavoro, perpetuare le famiglie, aumentare la ricchezza pubblica; in guisa che la giustizia, la previdenza e l'interesse sono d'accordo nel fondare la proprietà letteraria od artistica.

2° Che sebbene i risultati del lavoro manuale e dell'ingegno siano diversi, i titoli del lavoratore sono però identici; essendochè gli uni lottano con la terra e le stagioni, e gli altri con le idee, i pregiudizii e l'ignoranza, e questo egualmente che quello esigono, se non più gravi, quanto meno uguale fatica e sudore.

3° Che l'opera della mano, essendo visibile e palpabile, fissò innanzi tutto la mente del legislatore, per cui la proprietà territoriale fu costituita come base fondamentale delle famiglie e per conseguenza dell'ordine sociale.

Di mano in mano però che quest'ordine sociale andò perfezionandosi nacque il bi-

sogno di consolidare altre specie di proprietà, per cui venne ad informarsi la proprietà mobiliare.

4° Che il legislatore vide l'utilità del lavoro non solo nei prodotti materiali, ma eziandio nelle opere dell'ingegno, mercè le quali si diffondono colla stampa le utili cognizioni, i risultati dell'esperienza, i commendevoli perfezionamenti.

5° Che questo fenomeno della stampa, il quale rende in certo qual modo palpabile il pensiero del pari che il carattere che lo imprime e lo espone in commercio con l'esemplare del libro posto in vendita, richiede una legislazione appropriata alla natura sua speciale, nell'intento di constatarne e distribuirne i frutti senza un non nulla togliere all'intellettualità ed alla dignità dell'opera dello scrittore, lasciandone la rimunerazione al tempo e alla memoria degli uomini, vale a dire che l'idea rimane intatta nell'alta sua sfera, e soltanto il libro, diventato materia di commercio, è fatto oggetto delle sue cure.

6° Che nel mentre l'idea, figlia di Dio, serve agli uomini e fa ritorno a Dio, lasciando una striscia luminosa sulla fronte di colui sul quale il genio discese, e sul nome dei nati da lui, il libro entra in circolazione commerciale, diventa un valore produttivo come tutti gli altri valori, ed è capace perciò, per questo titolo, di costituire una proprietà.

Quanto sovra premesso, è giusto, è utile, è possibile di consolidare presso l'antore e la sua famiglia la proprietà delle sue opere?

La giustizia si argomenta dalla considerazione che chi crea una ricchezza e la diffonde a pro della massa sociale non debb'essere ridotto allo stento perchè altri s'impadronisca del fatto suo, la qual cosa pugna contro la ragione e la coscienza al cospetto di Dio e degli uomini.

Il lavoro della mente produce senz'altro soccorso che quello del genio e della volontà, e ciò malgrado esercita la massima influenza sul genere umano; infatti discorrendo l'origine della civilizzazione dei popoli si scorge che la medesima è figlia di un libro, la Bibbia, i Veda, Confucio, l'Evangelo. Quindi è che nulla vi ha di più utile che la proprietà letteraria.

Relativamente alla possibilità, l'esperienza giornaliera insegna che la proprietà delle opere d'ingegno esiste, si vende, si compra, si trasmette e si diffonde come tutte le altre proprietà.

La questione che predomina la legislazione in materia di proprietà letteraria ed artistica si è pertanto, se la medesima debb'essere costituita a perpetuità, o per a tempo, ed in quest'ultimo caso per qual numero d'anni?

La teoria propende per la perpetuità, ma la fredda ragione esclude, in materia di leggi, le massime che per essere troppo astratte ed assolute rimangono senza applicazione pratica e coordinata all'indole dei tempi, ai bisogni ed alle consuetudini.

Ciò stante la proprietà debb'esser intiera quanto al suo intrinseco e circoscritta soltanto per rapporto alla durata. Infatti se il libro è buono ed utile troverà un considerevole smercio, ed avrà una successività di edizioni sotto tutte le forme ed in lingue diverse, in guisa che l'autore, mediante il capitale ricavato potrà in breve consolidare una proprietà più materiale e meno peritura.

Questa durata però debb'essere misurata in modo che la società possa per una parte entrare, senza troppo lunga remora, al possesso della cosa fatta in certo qual modo di dominio pubblico, e che dall'altra l'autore rimanga interessato all'opera sua tanto che basti onde perfezionarla e difenderla dalle contraffazioni.

Un'altra considerazione milita a favore del diritto temporaneo, e questa si deduce dagli elementi onde si compone l'unità morale, l'ente astratto dello scrittore, cioè l'autore personalmente, la sua moglie, i

suoi figli, i quali in ultima analisi formano un essere unico, la famiglia.

Il periodo di trent' anni però sembra troppo breve, perchè se l'autore ha probabilmente cessato di vivere, gli rimane superstite la moglie, ed i figli entrano appena nella metà del cammino della vita, motivo per cui le leggi debbono difenderli e non spogliarli; oltrechè l' industria calcolatrice, prevedendo vicina l'epoca in che l'opera sarà libera nel pubblico dominio, sospenderà qualunque speculazione, e ciò stante i trent'anni si ridurranno a venti, a quaranta i cinquanta.

La proprietà letteraria ed artistica può essere costituita in comunione secondo il regime del Codice civile? Essa deve rimanere intiera nell' autore pendente la sua vita, ma perchè immateriale ed indivisibile gli eredi della moglie non denno senza gravi danni essere ammessi a prenderne la loro parte. Per un altro verso non essendo improbabile che la moglie abbia non poco contribuito moralmente e materialmente alla creazione dell'opera, essa, nè i suoi eredi non possono giustamente esserne spogliati dei frutti. Quindi da una parte iniquità, dall'altra spogliazione.

In questo bivio pare razionale la disposizione per cui la proprietà delle opere intellettuali fosse considerata come un bene comune rimpetto al congiunto superstite dopo la morte dell'autore, lasciando ampia immunità al pensiere, ed ogni sua efficacia alla giustizia; in siffatta guisa, invece di mutilare o di costringere un diritto in una sfera meno idonea ed appropriata, si verrà a fondarlo su basi affatto nuove ed omogenee.

Alcuni avrebbero desiderato, in fatto di proprietà intellettuale, di veder introdotta nella legge la spropriazione per causa di utilità pubblica, secondochè si pratica in ordine alle altre proprietà, e ciò nell' intento di ovviare al caso che gli eredi di un autore, o per negligenza, o per mal volere frapponessero ostacoli alla circolazione di un' opera necessaria al genere umano.

La teoria può benissimo a suo talento ragionare su quest' ipotesi, ma la pratica di tutti i tempi la smentisce ampiamente, il caso non essendosene unqua mai presentato. Ciò posto, siccome le leggi vengono dettate per cose reali, per fatti positivi, ne segue che la facoltà di spropriazione diventa un'odiosa inutilità.

Non tutti i beni dell'intelletto però ponno essere costituiti al grado di proprietà allo stesso titolo. Le opere drammatiche per cagion d' esempio sono conflate di due parti, della composizione cioè, e della rappresentazione; sotto il rapporto della composizione esse costituiscono un'opera come tutte le altre, finchè stanno nelle mani dell'autore; ma diventano un'azione dal momento in cui esse si trasformano nel ruolo dell'attore. Quindi un doppio genere di proprietà per le opere drammatiche, perchè senza l'autore il teatro non avrebbe drammi da rappresentare, e senza gli attori il dramma non potrebbe essere rappresentato; una quale considerazione conduce direttamente alla necessità di formare una società fra l'autore e l'attore, in guisa che ognuno riceva una congrua parte del benefizio.

Per ciò che concerne le opere di pittura, di plastica, di scultura e del disegno nasce la questione se la vendita di un quadro, di una statua dia al compratore il diritto di riprodurlo col mezzo dell' incisione.

Gli oppositori alla riproduzione si fondano sull'allegazione, che nel far distratto di un quadro, di una statua, si vende solamente l'oggetto materiale e non l' idea personificata nel marmo, sulla tela e tanto meno il diritto di profanarla, di adulterarla, di avvilirla.

I fautori della vendita senza riserva fondano la loro opinione sul fatto che una proprietà debb'essere positiva e non even-

tuale, per modo che il possesso stia da una parte e l'uso dall'altra.

La legge che riducesse la proprietà ad una contemplazione locale, uniforme e platonica sarebbe derisoria, epperciò indegna del suo carattere e dannosa per l'arte medesima che si ha in mira di proteggere; essendochè il ricco amatore preferirebbe di tener in serbo il suo danaro, anzi che erogarlo in un oggetto di cui gli fosse vietato di liberamente disporre.

§ 11. *Difficoltà che si frappongono alla costituzione di una proprietà intellettuale.*

Fatta la parte dei promotori della proprietà letteraria ed artistica, vuole ragione e giustizia che siano per sommi capi accennate eziandio le considerazioni addotte dalla parte avversaria per dimostrare che i prodotti dell' ingegno sono una proprietà *sui generis*, che può bensì valere durante la vita dell'autore, ma che non ha tali condizioni di esistenza da essere materialmente trasmessibile.

Il fondamento della controversia consiste 1° in ciò che quella proprietà comincia appunto nell' istante in cui realmente cessa di esistere; 2° nell'assurdo di asserire una proprietà e di negarne gli effetti; 3° sul fatto che fra le cose morali e materiali non vi può essere necessariamente che una molto lontana ed apparente analogia; 4° e finalmente nel timore di pregiudicare il pubblico per favorire l'individuo, avuto riguardo che le proprietà stabili e mobili mai non rimangono inerti e di nessuno, invece che quelle dell' ingegno non possono essere coercite da verun umano potere, e chi ne ha il possesso nella sua mente è in libero arbitrio di fecondarlo egualmente che annichilarlo a suo beneplacito, motivo per cui la propagazione corre pericolo di essere compromessa, sia coll'accordare un diritto agli autori ed ai loro aventi causa, sia lasciandola in balìa del primo occupante dopo la pubblicazione.

E per verità le produzioni dell' ingegno sono, se è lecito di servirsi di questa parola, la materializzazione dell'idea, esprimendola con inchiostro, con matita, con colori, con lo scalpello.

Finchè questa espressione sta nelle mani dell'autore, la produzione è sua proprietà esclusiva, ma tosto che egli la fa di pubblica ragione, vende la propria idea, ed il compratore è in diritto di farla sua e di servirsene; il perchè quest'idea diventa da quel punto cosmopolita come l'atmosfera, da cui ogni essere creato aspira la vita, conserva l'esistenza e la trasmette ad altre generazioni.

Dal momento in cui un' idea colpisce, l'eco intellettuale la diffonde, ed immortale, imponderabile emana da Dio e fa ritorno a Dio, che ne è l'arbitro sovrano e il giudice severo.

Le idee sono figlie delle idee, e si propagano quasi per innesto; che se si volesse fare la vera parte personale dell' autore, frugando nelle opere che precedettero, forse che la sua pretesa proprietà si ridurrebbe a ben poca cosa.

La questione importante che si presenta a questo riguardo verte sulla possibilità di costituire le opere letterarie ed artistiche in proprietà, e se non fia per lo migliore di conservare all'autore soltanto il diritto ad una ricompensa.

La trasmessibilità trasfonde i diritti dell' autore ai suoi eredi, ai collaterali, ai cessionarii ed agli altri aventi causa a titolo di vendita, di donazione ecc., e siccome i contratti della fattispecie non sono cosa pubblica, fa d'uopo di indovinare i veri titolari, oppure obbligarli ad inscriversi in un *quid simile* del libro d'oro di Venezia.

La difficoltà poi si complica oltre misura se varii sono gli autori che hanno concorso alla compilazione di un opera; in qual modo rinvenire lo stipite di tutti questi autori nelle generazioni dirette, collaterali, nella turba dei cessionarii?

A questa difficoltà un'altra se ne aggiunge, ed è il diritto che col fatto della proprietà viene accordato ad un autore od ai suoi aventi causa di distruggere un'opera utile a malgrado le seduzioni dell'amor proprio; gli esempi non mancano a tale riguardo, e non vi si potrebbe andare al riparo che mediante la spropriazione forzata.

Si soggiunge che le invenzioni meccaniche sono esse pure un'applicazione dell'idea ad oggetti materiali per cui si compone e si decompone, e si viene, mediante i prodotti dell'arte e della natura, a centuplicare le forze e ad accrescere la pubblica ricchezza.

Ciò stante, perchè l'uso privilegiato di siffatta invenzione sarà circoscritto ad un dato periodo, mentre le produzioni letterarie ed artistiche dureranno oltre la vita dell'autore? Forse che Guttemberg, Jacquard, Vatt, Fulton ed altri non hanno resi alla società più eminenti servigi reali che molti autori con le loro speculative teorie?

La vita dell'autore dovrebbe nell'uno o nell'altro caso essere il termine perentorio dell'usufrutto; un più lungo periodo sarebbe una finzione, perchè pubblicità e proprietà sono due parole che cozzano insieme e si ripudiano naturalmente.

E per vero che cosa è la proprietà?

Un'individualità certa che può essere ritenuta in un modo certo ed esclusivo, un corpo materiale, un oggetto speciale, unico; ma dal momento della pubblicazione quell'uno, l'individualità, diventa mille, dieci mila, cento mila, quindi come fia possibile di stabilire a tale riguardo il diritto privato?

Mediante la pubblicazione l'autore non perde le sue ragioni; esse però si modificano, ed invece d'una proprietà, costituiscono una ricompensa, un diritto di autore, un diritto di copia.

Dal momento in cui l'idea è passata nel dominio del pubblico, che si è disseminata nella società, che ognuno degli individui che la compongono vi si è immedesimato, la produzione si decompone, ciascuno ne acquista la parte che maggiormente gli conviene, e la proprietà cessa di pien diritto.

Le conseguenze di questa proprietà, qualora fosse possibile, sono d'incagliare la produzione, di diminuire le consumazioni, di rallentare il movimento dell'ingegno verso le scienze, le lettere e le arti, e di accordare un incentivo alla contraffazione il di cui benefizio consiste appunto nel defraudare il diritto dovuto all'autore.

Ma forse che le opere delle scienze e dell'immaginativa hanno una vita di molto eccedente quella degli autori? Salve ben poche eccezioni, esse si producono e riproducono nel periodo di vent'anni al più sotto forme diverse, vestite coi brani tolti quà e là dai molti autori che precedettero.

La conclusione si è, che invece di costituire una proprietà moralmente e materialmente impossibile, la miglior protezione da accordarsi agli autori fia quella d'impedire le contraffazioni nell'interno ed all'estero mediante il concorso di tutti i governi delle nazioni incivilite, e simultaneamente di concedere agli inventori d'opere, d'industria e d'arti le stesse prerogative ed i medesimi privilegi che si credono competere ai produttori di opere letterarie ed artistiche.

Ridotta alla più vera e più semplice sua espressione la proprietà che si avrebbe divisamento di fondare, non è il codice del pensiere, ma una legge industriale nociva anzi che utile ai diritti che cercasi di tutelare, e che trovar devono la loro salvaguardia nel desiderio che un'opera desta di sè, e nella premura che si ha di esserne al possesso.

Vorrebbero alcuni che colla morte di un autore cessasse ogni suo diritto, e che fosse lecito a chiunque di ristampare l'opera sua, mediante una retribuzione da ac-

cordarsi per ogni esemplare ai suoi aventi causa, ma chi non scorge a prima giunta le difficoltà e gli inconvenienti di nn tale progetto?

Conclusione.

In tale e tanto conflitto di opinioni e di divergenti interessi noi ci faremo ad osservare 1° che la legge civile, dietro quanto ne accenna Montesquieu, è il palladio della proprietà materiale, ma che finora essa non ha valore per ciò che concerne la proprietà intellettuale. 2° Che se la giustizia civile e criminale possono bensì consociare nell'interno le loro forze contro la mala fede, la frode e la violenza, e all'estero i proprietarii sono protetti dal diritto delle genti e dalle leggi commerciali, ciò ha effetto fino ad un certo segno contro le contraffazioni, ma non già relativamente ai furti delle idee travestite in servili imitazioni, e ciò perchè questa specie di proprietà non ha potuto per anco essere definita e circoscritta in giusti e determinati confini.

3° Che in tutti i casi e qualunque sia l'oggetto posseduto, la proprietà ha per base fondamentale intelligenza ed attività: l'intelligenza che concepisce, crea, organizza: l'attività che coordina ed eseguisce.

Ciò posto, se l'uomo non può far sua la materia altrimenti che attraendola a sè con la potenza del suo intelletto, assorbendola e immedesimandosi con essa, ne avviene che i prodotti dell'ingegno formar ponno oggetto di proprietà del pari che i prodotti materiali; senza del che nascerebbe l'assurdo che l'uomo sarebbe padrone di ciò che gli è escentrico, e non di quanto sta in lui per soprannaturale inspirazione.

Se pertanto la proprietà materiale e l'intellettuale hanno la medesima origine, e se la fonte del diritto è una ed identica, le conseguenze non possono essere diverse.

4° Stabilito questo principio sarà egli vero che il diritto che ne consegue altro non sia che un'astrazione la quale sfugge all'azione della legge e che perciò la società non può nè favorire nè guarentire?

Osta a questo favore, a questa guarentia l'interesse della società, il quale non può correre il rischio, che le idee civilizzatrici e progressive rimangansi sepolte o vadano perdute per incuria, per cupidigia e per mal animo degli eredi dell'autore.

5° A questo ostacolo si vorrebbe rimediare mediante la legge di spropriazione per causa di utilità pubblica.

Ma qui si presenta un'altra difficoltà avuto riguardo alla doppia natura dei prodotti dell'ingegno che si compongono del pensiere, proprietà astratta dai sensi, e del suo prodotto, proprietà materiale, positiva e che può essere apprezzata: l'una è moralmente onorifica, l'altra materialmente utile; la prima conduce alla gloria, la seconda alla ricchezza, semprechè l'una e l'altra poste siano sotto l'egida tutelare e conservatrice della legge. Ma come mai si riuscirà a stabilire questa tutela nella circostanza in cui un'idea scientifica, letteraria od artistica è slanciata nel pubblico dominio? L'armonia naturale che esiste fra le intelligenze, la necessità dell'associazione delle idee, che non può esser distrutta ed a cui lo incivilimento va debitore dei suoi progressi, e l'umanità della sua grandezza, formano altrettanti ostacoli che non ponno agevolmente essere superati, e contro i quali vennero finora a infrangersi i nobili conati dei più acclamati giurisprudenti.

6° Il problema che rimane a risolversi è quest'esso: cercar regole che meglio siano in rapporto con la proprietà intellettuale, che diano loro un più soddisfacente sviluppo per quindi dedurne i modi di trasmissione e le guarenzie.

Questa proprietà può essere contemplata sotto tre punti di vista: il diritto per sè, la sua trasmissione e le condizioni necessarie per proteggerlo e conservarlo.

7° La chiave per conseguenza di tutto l'edifizio della nuova divisata legge si riduce a questa massima, che l'identità fra due composizioni consiste nel pensiere e nello stile, e che le idee medesime espresse nei medesimi termini formano necessariamente la medesima composizione.

Ora questa massima schiude bensì la via per provvedere contro le contraffazioni, ma non mai contro i plagi per cui ogni dì si fanno nuove opere con opere già fatte, togliendo un brano di quà, un brano di là e agglomerando il tutto alla meglio in un sol fascio.

Si conchiude impertanto che il conato di fondare i beni intellettuali al grado di proprietà è grande, nobile e generoso, ma che tante e tali sono le difficoltà che presenta, da far obbietto ancora per lungo tempo delle dotte investigazioni dei giureconsulti e degli uomini di Stato.

Proprieta' industriali e manufatte. Le stesse difficoltà che si oppongono al consolidamento della proprietà intellettuale militano relativamente a quelle della proprietà industriale, in ragione composta delle molte forme, e modificazioni che la materia è in grado di assumere, e dell'infinita serie delle sue combinazioni, motivo per cui un identico effetto, il medesimo risultato può essere conseguito variando il modulo e conservando la sostanza.

Nell'impossibilità impertanto di costituire l'industriale al grado di vera proprietà, fu giuoco forza di riconoscerne il carattere distintivo nella marca dei fabbricanti, nelle insegne e nei brevetti d'invenzione.

Il buon nome costituisce per il fabbricante una vera proprietà, che la legge guarentisce col favore della marca che ognuno di essi ha prescelta ed ha fatta sua mediante deposito nella segreteria del tribunale di commercio.

La legge ammette inoltre il deposito dei disegni di un manufatto, dei relativi campioni per constatarne l'invenzione, quindi la proprietà e successivamente il diritto alla rivendicazione e al procedimento per fatto di contraffazione.

Eziandio l'insegna ossia il nome e l'emblema di uno stabilimento di commercio constituiscono una proprietà legittima, che come la marca può essere trasmessa per via di cessione e di alienazione.

I brevetti d'invenzione conceduti dall'autorità sovrana sono un titolo positivo che guarentisce la proprietà della cosa inventata per il tempo nel brevetto medesimo determinato. Ma qui si riproduce la importantissima questione se le nuove invenzioni costituiscano una vera proprietà con carattere assoluto e prerogative di perpetuità? Alcuni fra gli economisti negano loro siffatto diritto e riconoscono che, appena fatta di pubblica ragione, un'idea cessa di essere una proprietà esclusiva, e l'invenzione più non è che la prestazione di un servizio mediante contratto di concessione sotto la di cui fede e tutela il genio inventore fa partecipe la società delle preziose sue scoperte, con riserva di goderne a titolo esclusivo i proventi pendente tutto il tempo della concessione, sotto guarentia dell'utilità pubblica.

Altri però, sulla fede di Turgot, affermano essere le invenzioni una proprietà la meno controvertibile, la più logica, la più personale di tutte le altre, la salvaguardia e il baluardo il più fermo contro la pirateria delle contraffazioni.

Investigando ciò non pertanto nell'intrinseco suo la contesa, pare che la causa sua movente sia assai più metafisica che reale, come quella che verte sopra un conflitto di parole che nella ragione politica del pari che in quella scientifica predomina non di rado ed offusca la verità pretta e reale.

Alla questione di proprietà altre se ne rannodano, a talchè quella se tutte le invenzioni hanno un diritto al privilegio, vale a dire se è questo insito e naturale

per modo da non far luogo ad un esame preventivo circa la realtà, l'utilità, la legittimità, l'innocuità dell'invenzione? La questione è gravissima, imperciocchè osservasi dall'un verso che i brevetti ossia lettere patenti d'invenzione sono di diritto condizionale, non assoluto, e senz'altra qualità intrinseca, tranne quella di dare data certa alla fattane domanda, la qual cosa basta di per sè sola per escludere l'opportunità di ogni esame preventivo, il quale d'altronde non sarebbe gran fatto possibile stante la difficoltà di stabilire un' autorità abbastanza competente per decidere, se la proposta invenzione è reale, se l'indicato perfezionamento non lascia luogo a fondate eccezioni. Che se invece di un potere fosse instituita una commissione con incarico di manifestare la sua opinione per via di semplice consiglio, cessa ogni difficoltà per la ragione che la concessione della patente ne lascia a rischio del concessionario tutte le conseguenze, e rimane aperta la via per esperire la validità dei diritti acquistati dal privilegiato contro le opposizioni e le contraffazioni avanti i Tribunali, i quali giudicheranno in via di speciale applicazione e non di preventiva investigazione; la competenza amministrativa non troverassi meno utilmente impegnata, l'inventore rimarrà libero nella sua azione, e le cose si manterranno nelle vie ordinarie, senza impingere nello scoglio di una censura e neppure nell'inconveniente di aggiungere nuove giurisdizioni alle tante che già fanno eccezione al diritto comune.

Le sovra esposte obbiezioni sono controverse dall'osservazione che l'esame preventivo non può giustamente essere equiparato ad una censura, dappoichè il medesimo non si verifica se non se quando l'inventore inoltra domande di privilegio. Fino a questo momento egli rimane in piena libertà di pubblicare o no la sua idea, di fabbricare o di tenere nel suo secreto la cosa inventata. Sporta la domanda, il governo è in diritto, anzi in dovere d'indagare se la società, a pregiudizio della quale è domandato il privilegio, non verrà a soffrirne lesione, se la pubblica morale non sarà per provarne detrimento, se l'ordine pubblico non fia per essere compromesso, se la sicurezza privata trovasi illesa.

La libera concorrenza pone rimedio a non pochi di questi contingibili gravissimi inconvenienti, ma questa venendo paralizzata col fatto del privilegio, rimane dimostrato essere necessario un esame preventivo il quale avrà inoltre il salutare effetto, non già di conferire un diritto contro le opposizioni e le legittime instanze, ma sì bene di mettere un freno alle emissioni di privilegi per cose di nessuna utilità, riprovate e riprovevoli, che un falso amor proprio e bene spesso la mala fede si fanno a provocare a malgrado le spese che ne sono la conseguenza.

L'inventore di buona fede sarà inoltre ciò mediante efficacemente protetto, imperciocchè il comitato di esame, visto che trattasi di metodi già conosciuti o inutilmente sperimentati, nocivi o forieri di dissidii e di liti, premunirà col suo rifiuto l'inventore contro la stessa sua caparbietà ed ostinatezza che potrebbe condurre lui e la sua famiglia ad una estrema rovina. Vero egli è che i Tribunali sono chiamati a decidere in ultima analisi, ma chi non conosce le lungaggini, inevitabile conseguenza dell'ordine di procedura in che si trovano stretti? E se per l'osservanza del principio di un preventivo esame il governo munisce oggi di patente un'invenzione identica a quella che ieri già privilegiava, egli avvalorerà col fatto il contraffattore, il quale godrà pertanto tranquillamente i frutti del suo furto per tutta la diuturnità di tempo in cui sarà ventilato il giudizio.

Un mezzo termine si presenta nel campo di questo gravissimo conflitto, quello cioè delle patenti a titolo provvisorio e per a tempo di due o più anni, pendente la du-

rata dei quali l'invenzione rimarrà bensì privilegiata, ma nel tempo stesso l'amministrazione terrà d'occhio gli effetti e le conseguenze del suo esercizio, praticherà le indagini che giudicherà opportune, si farà carico in via economica delle opposizioni che fossero presentate e prenderà quindi argomento per concedere o ricusare la conferma del privilegio definitivo.

Questo esame preventivo ha per effetto di superare un'altra assai grave difficoltà, quella di prevedere per anticipazione tutti gli inconvenienti e tutti i vantaggi di una scoperta, la quale cosa è opera del tempo e dell'esperienza, non dello spirito umano, per quantunque concitato.

I perfezionamenti nuocono non di rado ai diritti di prima invenzione, perchè simulano nella sostanza vere contraffazioni, e formano per conseguenza un altro ostacolo alla costituzione delle invenzioni al grado di proprietà. Dovranno ciò non pertanto i medesimi godere del favore del privilegio? Ammessa la concessione di brevetti provvisorii, pendente il corso dei quali non si possa far luogo al rilascio di quelli di perfezionamento, e ritenuto che in nessun caso sia lecito al perfezionista di esercire l'invenzione privilegiata *a priori*, e per reciprocità all'inventore di prevalersi del perfezionamento, non si vede ragione che giustamente si opponga al rilascio di quei brevetti, essendochè rimane campo all'inventore di perfezionare egli stesso l'opera sua, oppure di passare intelligenza e convegno col perfezionista e di procedere di concerto nell'effettivo esercizio per il tratto avvenire. Si ha però per ben inteso che ogni perfezionamento aver deve per risultato una miglioria effettiva e constatata, sia nel valore della produzione, sia nel rapido processo per conseguirla; una qual regola produrrà il triplice vantaggio di guarentire l'inventore, di mettere da parte il plagio e di dar luce alla successiva discussione nel seno del comitato di esame.

Ma qui si presenta un'altra obbiezione ed è se pendente mora del privilegio provvisorio, i disegni, le descrizioni, i modelli e le prove della cosa privilegiata saranno quanto meno visibili, se non fatti di pubblica ragione, oppure se dovranno esser tenuti secreti? Essendochè l'occhio sperimentato e sagace può colla semplice inspezione, senza prendere veruna copia, immedesimarsi nel complesso dell'invenzione e rendersene padrone in guisa a produrre i medesimi effetti sotto forme diverse, per cui non mancherebbero di sorgere controversie, liti e dissidii, fia per lo migliore di conservare con gelosia il secreto, a fronte che la pubblicità sia valevole per illuminare fino ad un certo segno l'inventore stesso circa i conati e i risultamenti di coloro che tengono dietro alla medesima idea.

Lo stato attuale di pace, di facili, pronte e frequenti relazioni fra i popoli, rendono di nessun effettivo valore i brevetti d'importazione (*quid simile* di confisca delle cose passate all'estero in comune commercio a favore di pochi parasiti speculatori), meno che sotto il rapporto delle spese cui le medesime ponno dar luogo, alle quali vuolsi aver riguardo nel solo caso in cui siano esse in vero di tale entità da oltrepassare i confini dei comuni capitalisti, e da rendere incerti i benefizii nello stato di libera concorrenza. Fia per ultimo pregio dell'opera di sollevare i privilegi della invenzione al grado di diritto internazionale per modo che sia lecito ai sudditi di provvedersene all'estero, e agli stranieri nello Stato, fecondando così la libera comunicazione delle idee utili e la propagazione del genio inventivo.

Costituiscono casi di decadenza dal privilegio i soprusi e le frodi fatti alla buona fede dell'amministrazione, con dichiarare nuova, utile ed innocua una invenzione antiquata, o già in corso, oppure pregiudicievole e dannosa; la non impresa coltivazione della cosa privilegiata pendente

mora di due anni; la cessazione per il lasso di un anno dall'effettivo esercizio senza legittimo impedimento; l'introduzione clandestina nello Stato di produzioni estere all'ombra del privilegio. Questi casi denno però essere ventilati avanti l'autorità giudiciaria la quale procede sommariamente per merito di celerità e di economia nelle spese. Un salutare perfezionamento a questo riguardo fia quello d'investire i tribunali correzionali avanti i quali pendono i processi in contraffazione, del potere di statuire contemporaneamente sia sulla nullità, sia sulla decadenza, sia sulle questioni di proprietà dei brevetti d'invenzione, e ciò coerentemente alla massima, che il giudice dell'azione è quello pure dell'eccezione.

Una tassa deve o no essere imposta alle lettere patenti d'invenzione?

In Inghilterra, negli Stati-Uniti ed in Francia milita il principio che la tassa rappresenta il privilegio conferito dalla società, e per conseguenza un diritto regale; ne'Regii Stati prevale la massima contraria, cioè che il privilegio non è che il premio della scoperta che l'inventore concede alla società, e per conseguenza nessuna tassa viene imposta al rilascio del medesimo.

Quest'ultima massima è paterna perchè contempla il fatto che quelli che d'ordinario arricchiscono le industrie con nuove scoperte sono per la massima parte artisti od artigiani che la pratica coadiuvata dall'intelletto, o dallo spirito indagatore, condusse sulla retta via del meglio o del nuovo nell'arte, privi per lo più di beni di fortuna, e spinti a sacrificare il necessario nel proseguimento della divisata meta, ai quali impertanto non vorrebbesi far pagare con una mano il benefizio che coll'altra essi compartono all'economia sociale.

Vero egli è, che se l'industria è profittevole realmente, trova ben tosto un largo compenso, e se meno utile, la previsione della finanza impedirà la perseverante rovina dell'inventore; ma l'esperienza ha dimostrato e dimostra ogni di più essere ben pochi gli inventori che personalmente e direttamente godono i frutti delle loro invenzioni. In ogni caso poi se l'emergenza di compensare le spese di amministrazione, d'impedire l'invadimento d'invenzioni di poco o di nessun conto e di graduare la durata dei privilegi, avvalorano sino ad un certo segno il principio della tassa, questa quanto meno debb'esser circoscritta in moderati confini con ratearne il pagamento a modo di annuità da corrispondersi per anticipazione in ogni anno della durata del titolo, in guisa che la cessazione del pagamento tragga seco in pari tempo la scadenza del privilegio.

Costituendo le nuove invenzioni il fondamento della proprietà industriale, noi ci siamo appunto innoltrati nei riferiti particolari per dimostrare quale e quanto difficile assunto sia quello di costituirne il diritto sopra basi perpetue ed incommutabili. Del rimanente *v.* Invenzione (Brevetti di), Insegna, Marca, Polizia commerciale.

PROPRIETARIO DI NAVE. È la persona avente un legittimo titolo di dominio sul corpo e sugli accessorii della nave del pari che sul suo armamento, e che ne può disporre liberamente sotto l'osservanza delle leggi relative.

Prende eziandio questo nome il partecipe quando la nave è divisa in carati fra diversi proprietarii.

Tanto il proprietario, quanto il partecipe sono conosciuti nel diritto romano col nome di esercitori, contro i quali fu introdotta la *legge exercitoria*. L'esercitore per altro è non di rado confuso con la persona dell'armatore.

Il capitano della nave rappresenta virtualmente e legalmente l'esercitore pendente il corso del viaggio.

Ciò posto, quali sono i limiti della vicendevole responsabilità tra il capitano e l'esercitore?

Poche questioni furono così lungamente discusse e decise in vario senso dalla giurisprudenza dei diversi paesi come quella, se i compartecipi in una nave siano tenuti indefinitamente per le obbligazioni del capitano, oppure se possano liberarsi mediante l'abbandono della quota d'interesse.

Il diritto romano obbligava non solo indefinitamente, ma ben anche solidalmente i proprietarii di una nave per i fatti del capitano.

La consuetudine commerciale però non si attenne a questo principio, e conservando l'azione solidale contro gli esercitori, ammise che essi potevano liberarsi abbandonando la nave o la quota a loro spettante. Tali sono le disposizioni del consolato del mare, cap. 33 e 236, che formava il diritto comune marittimo del Mediterraneo prima dell'ordinanza francese del 1681.

Sotto l'impero di quest'ultima legge la questione fu assai controversa: imperciocchè Emerigon dimorante in un porto del Mediterraneo sosteneva i principii adottati dal Consolato del mare, e Valin, magistrato in un porto dell'Oceano, preferiva l'opinione contraria.

La discussione non finì colla pubblicazione del Codice di commercio francese, il di cui articolo 216, sebbene più favorevole al sistema di Emerigon, non impedì che la Corte di cassazione seguisse un sistema intermedio, concedendo agli armatori il diritto di liberarsi mediante l'abbandono nel solo caso che si trattasse di obbligazioni nascenti da delitti o quasi delitti del capitano.

Fra le nazioni dell'Oceano, esclusa la Francia, le leggi e la giurisprudenza seguono or l'una, or l'altra opinione. In Inghilterra, secondo un bill del 1813, i proprietarii non sono tenuti oltre il valore del bastimento per i danni che possono essere recati senza loro partecipazione alle merci. Nell'America settentrionale l'armatore risponde dei fatti del capitano secondo le regole ordinarie del mandato. Nella Prussia gli armatori sono tenuti per le obbligazioni civili consentite dal capitano, come il preponente per quelle dell'institore. Nella Spagna, sebbene questo paese appartenga piuttosto al Mediterraneo che all'Oceano, sembra che sia prevalso il medesimo sistema (Cod. di commercio, art. 621, 622).

Nei Paesi Bassi l'antica giurisprudenza era favorevole all'abbandono in qualunque caso (art. 321 di quel Cod. di commercio); una quale opinione prevalse pure nella Svezia e nella Danimarca.

Fra questi divergenti sistemi qual fia da preferirsi?

Logicamente il più giusto sembra esser quello della risponsabilità indefinita degli armatori. Ed in vero il capitano è il mandatario degli esercitori; ora il mandatario obbliga i suoi mandanti allora quando agisce nei limiti del suo mandato, senza che essi possano liberarsi mediante l'abbandono della cosa per cui fu dato il mandato, perchè la loro obbligazione dipende da un rapporto giuridico contrattuale, e l'abbandono non è e non può essere ammesso che nei casi in cui è obbligato indipendentemente da un contratto, ed a ragione soltanto del possesso di una cosa.

Ma il valore logico di una proposizione non è l'unico criterio del legislatore; non basta che una legge sia logica; egli è necessario inoltre che sia opportuna e conveniente ai bisogni e alle circostanze del popolo che deve reggere.

Ciò posto, considerando

1° Che la costruzione di un bastimento è molte volte il prodotto d'un'associazione.

2° Che in questa associazione il capitano e il costruttore vi hanno quasi sempre una partecipazione che loro viene concessa acciocchè il primo come socio curi maggiormente il bastimento e gl'interessi degli altri socii, e per impegnare il secondo a solidamente eseguire l'opera sua.

3° Che l'associazione è piuttosto di capitali che di persone,

Ne segue che in tali circostanze sembra ingiusto ed inopportuno l'assoggettare a una risponsabilità indefinita i compartecipi di un bastimento: ingiusto perchè l'intenzione delle parti non è di obbligarsi che per la quota da essi sborsata, dovendosi considerare piuttosto questa partecipazione come una semplice riunione di capitali che come una vera e propria società; inopportuno perchè recherebbe un grave danno alla fiorente industria della costruzione dei bastimenti.

Egli è vero che all'interesse degli armatori si potrebbe contrapporre quello dei terzi che contrattano col capitano; ma essi non seguono la fede degli armatori che il più delle volte non conoscono, ma piuttosto quella del pegno del bastimento; epperò se questo perisce non hanno fondato motivo di lagnarsi.

Ammesso il sistema che permette l'abbandono in tutti i casi, vorrebbero alcuni giurisprudenti vederne però escluso l'ammontare dell'assicurazione sul bastimento, e ciò perchè questo non può produrre effetto che fra i contraenti, mentre rimpetto agli altri è *res inter alios acta*. Giova però riflettere su questo particolare che non si domanda se l'assicurazione possa avere effetto rimpetto ai terzi, ma soltanto se colui che trovasi costretto ad abbandonare una cosa, debba pure cedere l'azione per conseguirne il valore. Proposta in tal guisa la questione, l'affermativa pare evidente, malgrado le sottigliezze di diritto che si possono invocare in contrario, che cioè la surrogazione del prezzo alla cosa non abbia luogo in *singularibus*, regola per altro non sempre vera, imperocchè se l'abbandono ha da comprendere il bastimento deve pur anche estendersi al valore che ne viene pagato dall' assicuratore; diversamente l'abbandono sarebbe illusorio, e il proprietario avrebbe ciò mediante un mezzo di lucrare, perchè si libererebbe da un'azione e nel tempo stesso riterrebbe il valore del bastimento.

Nell'intento di far cessare il conflitto e le divergenti decisioni nel seno delle corti reali, di cui alcune statuivano, dietro i dettati di Valino, che l'armatore è tenuto pei fatti del capitano suscettivi, a tenore delle leggi civili, di una risponsabilità civile, da cui si esonera mediante l'abbandono, mentre per gli atti, per gl'impegni e per le obbligazioni incontrate dal capitano per raddobbo della nave, per compra di vettovaglie, l'armatore è debitore diretto e personale; altre invece dichiaravano, dietro i commenti di Emerigon, che il proprietario si libera da qualunque impegno sottoscritto dal capitano coll'abbandono della nave e del nolo; il governo francese entrò in determinazione di modificare gli articoli 216, 234 e 298 del suo Codice di commercio.

Il progetto di legge all'uopo presentato alle Camere fu soggetto di gravissime discussioni. Si poneva mente per una parte che, come più sopra fu accennato, la giurisprudenza degli Stati Uniti, di Spagna, di Prussia, di Napoli, d'Inghilterra e d'Olanda, concordano pienamente con il ridetto articolo 216, e ciò a buon diritto, perchè il capitano è evidentemente l'uomo del suo armatore, il suo mandatario, la persona che questi ha prescelto per rappresentarlo; quindi la risponsabilità di esso capitano viene distinta in fatti ed in obbligazioni; quanto ai primi, cioè per delitti, per imprudenze, per colpe, per eccesso nell'esecuzione del mandato, l'armatore può, a tenor della vigente legge, liberarsi da ogni risponsabilità mediante l'abbandono della nave e del nolo. Per ciò che concerne alle obbligazioni incontrate per i bisogni della nave, l'abbandono non può essere un mezzo di finale liberazione, essendochè se i caricatori contraggono con l'armatore il quale assume l'obbligo di trasportare la cosa

consegnata ad una data destinazione, fanno nè più nè meno di quanto si pratica con un vetturale per terra, e siccome per questi ultimi i caricatori non sono chiamati a partecipare alle spese di riparazione delle vetture, nè ad altre avarie indipendenti da cause di forza maggiore, così neppure sarebbe giusto che una giurisprudenza diversa venisse ad aggravare la condizione dei caricatori sopra un bastimento a vantaggio dell'armatore, il quale avendo la libertà della scelta del capitano, deve assicurarsi della bontà e dell'allestimento di tutto punto della nave, e fare tutte le necessarie disposizioni perchè la medesima possa riuscire a buon porto, od in difetto subirne le conseguenze, essendo che il nolo entra nella specie dei contratti innominati *do ut facias*.

I fautori della nuova legge adducono l'autorità delle conformi legislazioni di Amburgo, di Svezia e della Danimarca, ed osservano che i caricatori possono opporsi alla vendita od al pegno che volesse fare il capitano delle loro merci, facendole sbarcare e pagandone il nolo a prorata del viaggio fino allora eseguito; ma questa facoltà è illusoria; imperciocchè i caricatori per lo più non si trovano sulla nave, nè vi hanno un commesso ossia invigilatore sopra il loro carico, ed il costringerveli sarebbe una condizione troppo onerosa e distruggitrice dell'azione commerciale.

Accennano gli stessi fautori che la risponsabilità indefinita farà sì che mancheranno in breve gli armatori alle speculazioni marittime, come quelli che preferiranno di rimanersi stazionarii, anzichè compromettere ogni loro fortuna per cause eventuali ed indipendenti dal fatto proprio.

A questo riguardo è da notare che la restrizione progettata avrà per effetto d'infondere all'estero la diffidenza nell'animo dei capitalisti, e di paralizzare l'effetto dei prestiti a tutto rischio, che di tanto agevolano il buon successo delle imprese mercantili marittime, essendochè la solvibilità del capitano essendo per lo meno molto dubbia, non vi sarà chi si disponga in lontane regioni a sovvenirlo nei suoi bisogni, sapendo che la risponsabilità degli armatori è circoscritta al valore di una nave per lo più in cattivo stato e mal concia; quindi è che per iscansare uno scoglio, si viene ad inciampare in un altro di gran lunga più pericoloso.

Osservano per ultimo i promotori della causa degli armatori che le assicurazioni vengono in soccorso dei caricatori, e che d'altronde gli armatori, essendo obbligati di scegliere i capitani in una cerchia assai circoscritta, non possono essere equiparati ai negozianti che sono nel caso di munire persone di loro confidenza di un mandato ordinario per rispetto al quale possono essi premunirsi in ben più vasto campo.

Il primo argomento è combattuto col riflettere che il benefizio che verrebbe accordato agli armatori riuscirà a carico degli assicuratori i quali aumenteranno il premio delle assicurazioni in proporzione del nuovo pericolo a cui vanno incontro, quindi danno per gli armatori, pei caricatori e pegli assicuratori.

Il secondo argomento viene contestato col porre mente che le prove di idoneità imposte dalla legge alla scelta dei capitani, e le molte formalità che precedere denno le obbligazioni che fossero per incontrare, sono altrettanti mezzi di guarentia offerti all'armatore onde convalidare la sua scelta e misurare la propria risponsabilità; oltrechè il capitano non trovasi, quanto alla scelta, in condizione diversa del sensale e dell'agente di cambio, senza che siasi finora pensato di esonerarli dalle conseguenze del loro mandato.

Egli è per avventura in forza delle anzidette considerazioni che le già citate leggi commerciali degli Stati-Uniti, di Spagna, della Prussia, di Napoli, d'Inghilterra e di Olanda sono uniformi all'art. 216 del Codice francese, e ciò con tanto maggior

ragione in quanto che una diversa giurisprudenza avrebbe per effetto di adulterare la natura del contratto di nolo, il quale ha luogo mediante un prezzo convenuto, e la participazione alle avarie comuni, cambiandolo in un contratto di società fra i caricatori e gli armatori; ma siccome i primi saranno senza dubbio restii dall'incontrare cotale rischio contrario alla natura delle loro speculazioni, ne succederà che i carichi mancheranno agli armatori, o che i caricatori daranno la preferenza ai bastimenti delle nazioni, dalla cui legislazione avranno maggior favore, e pertanto la navigazione nazionale verrà a risentirne un incalcolabile danno.

Ridotta a minimi termini, la discussione consiste nel punto di questione, se le proposte modificazioni sono raccomandate dall'utilità del pari che dalla giustizia.

Relativamente all'utilità, fu la maggiorità unanime nel riconoscere che gli interessi dei caricatori sono in opposizione con quegli degli armatori, essendo che i primi trovano una salvaguardia contro il fatto del capitano nella illimitata risponsabilità di questi ultimi, i quali perciò appunto, perchè si tratta di un rischio indipendente dal fatto proprio, tendono ad esserne esonerati.

Nè sembra gran fatto fondato il timore che i caricatori ricorreranno quind'innanzi alle bandiere estere, le quali in Ispagna, a Napoli, in Prussia, in Inghilterra e negli Stati Uniti mantengono l'illimitata risponsabilità a favore dei caricatori, essendo che le partite verranno in breve compensate mediante un' equa riduzione nel prezzo del nolo e col favore dell'assicurazione, nel mentre i capitali concorreranno con maggior affluenza nelle costruzioni navali, le quali si ravvisano insufficienti ai bisogni, e ciò in dipendenza appunto dell'entità dei pericoli a cui vanno di presente sottoposti.

Nè vale l'eccezione che, tolta l'illimitata risponsabilità, i capitani difficilmente troveranno all'estero capitali a mutuo, o mediante pegno sul carico di cui possono abbisognare, avvegnachè quanto maggiormente verranno circoscritti i poteri del capitano tanto più si consoliderà la fiducia ed il credito.

Sotto il rapporto della giustizia si osserva che il mandato del capitano è legale e non convenzionale, volontario e facoltativo, e che col partire i rischii eccedenti il valore della nave e del nolo sui caricatori e sui mutuatarii di opere e di danaro non si fa altro che equilibrare le partite e ricondurre le cose alla vera base del contratto, quale si è quella appunto del suddetto valore, non potendosi presumere che i mutuanti abbiano maggior fede sulla persona dell'armatore lontano, del quale per lo più non hanno la menoma conoscenza.

Per le sovra dedotte considerazioni gli articoli 216, 234 e 298 furono modificati nel modo infra espresso stato pure adottato dal Codice di commercio dei Regii Stati.

231. « Qualunque proprietario di basti-« mento è civilmente risponsabile dei fatti « del capitano e tenuto per le obbligazioni « contratte da quest'ultimo in ciò che con-« cerne il bastimento e la spedizione; egli « può in tutti i casi liberarsi dalla rispon-« sabilità e delle obbligazioni sopraddette « mediante l'abbandono del bastimento e « del nolo.

« Per altro la facoltà di fare l'abbandono « non è conceduta a colui, il quale sia nel « tempo stesso capitano e proprietario o « comproprietario del bastimento. Qualora « il capitano non sia che comproprietario, « egli non sarà tenuto per le obbligazioni « da lui contratte in ciò che concerne il « bastimento e la spedizione, che in pro-« porzione del suo interesse. »

232. « I proprietarii di bastimenti equi-« paggiati in guerra non sono però rispon-« sabili dei delitti e delle depredazioni « commesse in mare dalla gente di guerra « che si trova sui loro bastimenti o dall'e-

« quipaggio, se uon che sino a concorrenza « della somma per la quale hanno data cau- « zione, a meno che non ne sieno partecipi « o complici. »

235. « Il proprietario può congedare il « capitano.

« Non vi è luogo ad indennità se non vi « è convenzione in iscritto. »

234. « Se il capitano congedato è co- « proprietario del bastimento può rinun- « ziare alla coproprietà, ed esigere il rim- « borso del capitale corrispondente.

« L'ammontare di questo capitale è de- « terminato mediante giudicio di periti « eletti d'accordo o nominati d'ufficio.

235. « Per tutto ciò che riguarda all'in- « teresse comune dei proprietarii di un « bastimento, la deliberazione della mag- « gioranza debbe prevalere.

« La maggioranza si determina da una « porzione d'interesse nel bastimento ec- « cedente la metà del suo valore.

« La vendita all'incanto del bastimento « non può essere accordata dal Tribunale « salvo che sulla domanda dei proprietarii « formanti insieme la metà dell'interesse « totale nel bastimento, se non vi è con- « venzione contraria in iscritto. »

Ma che cosa è l'interesse comune dei proprietarii nel senso della parte prima di quest'articolo?

Esso si fonda sul principio che la specie di società che risulta dal condominio della nave ha per iscopo l'uso della medesima nel vantaggio di tutti e conforme alla sua natura. Quindi è che 1° la maggiorità non può costringere la minorità a caricar la nave con merci di conto sociale, nè a tenerla disarmata. 2° Può la maggiorità decidere del tempo, modo e luogo della navigazione. 3° « Se il bastimento (art. 249) « è noleggiato di consenso dei proprieta- « rii, e qualcuno di essi ricusa di contri- « buire alle spese necessarie per la spedi- « zione, il capitano può in questo caso, « ventiquattro ore dopo intimazione fatta « a coloro che ricusano di dare il loro con- « tingente, prendere con autorizzazione « del giudice l'occorrente somma a cambio « marittimo per loro conto . . . . . »

236. « I contratti per le costruzioni dei « bastimenti, e tutti i patti che vi sono re- « lativi sia per indennità, sia per accre- « scimento di prezzo per maggiori lavori, « se avessero luogo, ed ogni altro patto « debbono essere fatti, sotto pena di nul- « lità, avanti il console di marina della Di- « rezione in cui si costruisce il bastimento « od avanti altro uffiziale che fosse desti- « nato da leggi e regolamenti per la marina. « Il console od uffiziale firma la conven- « zione insieme colle Parti e con due te- « stimonii.

« Non può il costruttore dismettere nè « il commettente od il suo erede disdire la « fabbricazione convenuta, eccettuati pel « costruttore i casi di forza maggiore, e « pel committente od erede suo la mani- « festa imperizia o frode del costruttore.

« In caso di morte del costruttore il con- « tratto è sciolto in conformità del disposto « dagli art. 1818 e 1819 del Codice civile.»

Fu soggetto di grave discussione il punto di questione, da chi esser denno giudicate le controversie relative alla verificazione delle circostanze per le quali non può essere continuata la costruzione del bastimento, non meno che quelle concernenti il risarcimento dei danni provenuti dal non osservato contratto di costruzione, ovvero perchè il bastimento ha difetti che ne rendono pericolosa la navigazione, ed egualmente tutte le questioni riguardanti all'esecuzione dei contratti relativi alle costruzioni ed ai salarii dovuti agli operai che vi sono impiegati. Saranno esse di competenza dei giudici ordinarii, oppure di arbitri forzati?

Qualora per le quistioni insorte ricusi il costruttore di continuare la costruzione o di varare il bastimento, potrà concedersi facoltà al console di marina, riconosciuto

che l'inesecuzione proviene dal costruttore e stabilito mediante l'inspezione di due periti che la dilazione è nociva, di autorizzare in via provvisoria il proprietario a continuare la costruzione od a varare il bastimento per conto del costruttore, a termini sempre del contratto, e mediante le cautele pei pagamenti ordinate dai regolamenti?

Potrà essere in facoltà del costruttore l'impedire i provvedimenti sovra enunciati mediante cauzione da approvarsi dal console di marina pei danni che dalla dilazione potessero venire al proprietario?

Quale effetto dovrà essere accordato all'appello dell'ordinanza del console in questo caso, devolutivo cioè o sospensivo?

Queste importanti questioni sonosi affacciate ai giurisprudenti in una materia che va sottoposta a troppo frequenti e gravi contestazioni.

Pensano gli uni che la costruzione delle navi e i fatti che ne possono emergere sono cose di pratica e di competenza per conseguenza delle persone dell'arte alle quali, in ogni caso, i giudici non potrebbero non deferire, e che la via ordinaria richiedendo tempo e spese avrebbe per effetto di paralizzare un genere d'industria che tutte le nazioni più influenti fanno a gara di mantener vivo con ogni maniera di protezione.

Gli oppositori all'ammessione degli arbitri forzati eccepiscono che le ragioni medesime che ne fecero abbandonare l'intervento legale nelle contestazioni fra le società di commercio militano per non introdurli nelle controversie concernenti alle costruzioni navali; che anzi vi sono maggiori ragioni in contrario, le quali si riassumono nelle seguenti.

1° Nelle questioni di società, se il compromesso è forzato, non è forzata almeno la scelta degli arbitri che per le costruzioni navali denno essere scelti in una determinata classe di periti.

2° La natura delle questioni che si tratta di sottoporre a compromesso forzato, può in molti casi esigere cognizioni legali e non essere necessaria sempre la perizia dell'arte.

3° Si verrebbe a confondere ciò che da tanto tempo si cerca di separare, cioè le attribuzioni amministrative colle giudiziarie nella persona del console di marina.

4° Se gli arbitri sono periti di costruzione non si potrebbe sempre essere certi di un'intiera imparzialità, potendo gli arbitri forzati naturalmente propendere a favore più del costruttore che del committente.

5° In luogo, come si vorrebbe, di accelerare la risoluzione di simili questioni, il compromesso forzato potrebbe anzi protrarre anche maggiormente la definizione delle controversie.

Per siffatte considerazioni l'intervento forzato degli arbitri fu escluso nel Codice di commercio dei Regii Stati non senza dare ogni maggior libertà di azione agli arbitri volontarii.

Nel merito della competenza provvede l'articolo 675 il quale reputa atti di commercio ogni impresa di costruzione ed ogni compra, vendita o rivendita di bastimenti per la navigazione interna od esterna, che in virtù dell'art. 671 denno essere giudicati dai Tribunali di commercio.

La risponsabilità personale debb'essere riservata ai casi in cui sia provato essere la perdita sopraggiunta il risultato della connivenza dell'armatore con il capitano.

In Francia la cauzione che gli armatori devono prestar per guarentia del carico è di 37,000 franchi se la forza del bastimento è minore di 150 uomini (*v.* Arbitri, Armatore, Capitano, Console di marina, Patrone).

PROROGA. Dilazione volontaria accordata dal creditore al suo debitore alla scadenza dell'obbligazione.

La proroga non altera punto la condizione del contratto.

Essa non può per altro essere validamente accordata quando pregiudica l'interesse dei terzi (*v.* CREDITORE).

PROTESTO. Atto che il portatore di una cambiale è obbligato di fare nel tempo dalla legge determinato allorchè gliene viene rifiutata o l'accettazione od il pagamento, dichiarando nella forma più solenne di volersi riservare tutte le ragioni che gli possono competere contro il traente, il trattario ed altri obbligati per la rifazione di tutti i danni, interessi, spese e ricambi derivanti dall'inadempimento dell'obbligazione cambiaria.

Il protesto è l'unico mezzo che la legge segna al possessore per far constare, che egli usò tutte le diligenze possibili per impegnare il trattario a far onore alla tratta.

Esso ha per effetto di aprire la via a ricorso contro tutte le persone che apposero la loro firma all'oggetto protestato.

Allorchè manca il protesto formale tale quale è richiesto, la legge stabilisce una presunzione *juris et de jure*: 1° che il trattario avrebbe accettato e pagato se alla scadenza gli fosse stata presentata la cambiale; 2° che non fu presentata la cambiale alla scadenza.

In due casi sostanzialmente si fa luogo al protesto, o per rifiuto di accettazione, o per rifiuto di pagamento.

Art. 152. « Il rifiuto di accettazione è « provato per mezzo di un atto, che si « chiama *protesto per mancanza di accettazione* » nell'occorrenza del quale i giranti ed il traente sono (art. 153), « rispettivamente tenuti, mediante fideiussione, « di assicurare il pagamento della lettera « di cambio alla sua scadenza o di effettuarne il rimborso colle spese di protesto « e di ricambio. »

La legge tace circa il tempo in cui deve farsi il protesto per difetto di accettazione; la regola generale è però, che in tutte quelle piazze ove non vi è fiera stabilita per i cambii, e nelle quali i pagamenti scadono a misura del periodo indicato nella tratta, debbe levarsi il protesto il più sollecitamente possibile, a segno di poter rendere avvisato il rimettente colla partenza del primo corriere della denegata accettazione, e delle condizioni e forme con cui è seguita.

Riguardo alle cambiali pagabili nelle fiere, sono diversi gli usi secondo le diverse piazze dove le medesime si trovano stabilite.

La legge, art. 165, non ammette « opposizione al pagamento fuorichè in caso di « perdita della lettera di cambio o di fallimento del posessore, » in cui, articolo 164 « .... quegli al quale essa appartiene, « può dimandarne il pagamento sopra seconda, terza, quarta ecc. » Venendo tale pagamento rifiutato, il proprietario della lettera di cambio conserva tutti i suoi diritti mediante un atto di *protesto*, che in virtù dell'art. 167 debbe essere fatto alla scadenza della lettera di cambio perduta, mediante notificazione al traente e ai giranti, nelle forme e nei termini in appresso stabiliti pella notificazione del protesto.

176. « Il rifiuto del pagamento debbe « essere accertato nel giorno che segue « quello della scadenza con un atto che si « chiama *protesto per mancanza di pagamento.*

« Se tale giorno è festivo, il protesto è « fatto il giorno seguente. »

Ciò posto, e ritenuto che il protesto debb'essere fatto al domicilio del trattario, dei bisognatarii e del terzo accettante (art. 187) nel medesimo giorno, si ricerca come sarà possibile la cosa qualora questo domicilio fosse lontano per modo che sia fisicamente impossibile tale simultanea significazione?

In questo caso prevale il principio che la distanza è una forza maggiore insuperabile, per cui è scusabile il ritardo, semprechè sia proporzionato al tempo necessario per percorrerla.

In virtù dell'art. 177 « Il possessore non

« è dispensato dal fare il protesto per di-
« fetto di pagamento, nè per protesto per
« mancanza di accettazione, nè per morte
« o fallimento di colui su cui è tratta la
« lettera di cambio.

« Nel caso di fallimento dell'accettante
« avanti la scadenza, il possessore della
« lettera di cambio può far protestare ed
« esercitare il suo regresso. »

Nel caso in cui il possessore abbia acquistato dopo la scadenza una lettera non protestata, o l'abbia acquistata in tempo tanto vicino alla scadenza che non sia possibile di farla protestare in tempo: 1° Il giratario di cambiale scaduta non sarà obbligato a protestarla di fronte al suo girante perchè avrà per sè l'indole sua vera. 2° L'autore della girata non potrà opporre al giratario la mancanza di protesto, ma sì bene tutti i precedenti giranti, in faccia ai quali il fatto dell'ultimo giratario si confonde con quello del suo autore.

I casi in cui occorre il protesto sono i seguenti:

1° Allorchè il trattario a cui siasi presentata una lettera di cambio ricusi assolutamente di accettarla, e ciò quand'anche il rifiuto sia temporario, vale a dire per mancanza di lettere di avviso o di fondi che si aspettano prima della scadenza della tratta.

2° Benchè il trattario accetti per onor di firma del traente o di altri colla clausula sotto protesto.

3° Quando il trattario è titubante, o ricercato tace, o chiede tempo a determinarsi fino all'arrivo del primo corriere.

4° Ogni volta che il trattario voglia accettare la cambiale con qualche condizione, come sarebbe riguardo al tempo della scadenza, alla quantità della tratta, alla qualità della moneta, o della persona a cui deve sborsarsi la somma, o finalmente con altre condizioni che alterino la sostanza della lettera.

5° Nel caso di assenza del trattario, e che non si trovi chi lo rappresenti per non essere abitante nella piazza ove è destinato il pagamento, nè vi sia l'aggiunto in piè della cambiale di altro negoziante di confidenza.

6° Allorchè il trattario si trovasse assente dalla piazza, senza aver lasciato alcuno con la facoltà di accettare per esso lui.

7° E finalmente ogni volta che non possa aversi una accettazione pura, semplice e libera per assicurare il pagamento nel tempo e nella somma indicata nella cambiale, o che questa non possa aversi così presto quanto sia necessario per rendere conto al rimettente della cambiale colla partenza del primo corriere per la piazza ove il medesimo abita, della diligenza o richiesta fatta per ottenere la sopraddetta accettazione.

Il possessore non potrà ricusare l'accettazione sotto protesto, perchè si risolve questa in una protesta fatta dal trattario che egli manca di provvista.

Questa protesta non altera i diritti del possessore di fronte a cui l'accettazione è sempre pura, nè quella del traente che resta in ogni ipotesi obbligato a provare contro al trattario e al possessore la esistenza della provvista.

Circa la forma dell'atto di protesto e al modo di procedervi dispone l'art. 187.

« I protesti per mancanza di accetta-
« zione o di pagamento, sono fatti da un
« Notaio con due testimonii. Il Notaio ri-
« chiesto non può ricusarsi di farlo sotto
« pena di multa estensibile a lire cinque-
« cento e senza pregiudicio del risarci-
« mento dei danni che il richiedente ne
« risentisse.

« Il protesto debbe essere fatto

« Al domicilio di colui su cui la lettera
« di cambio è pagabile od al suo ultimo
« domicilio conosciuto;

« Al domicilio delle persone indicate
« dalla lettera di cambio per pagarla *al*
« *bisogno:*

« Al domicilio del terzo che ha accettato « per intervenzione:

« E tuttociò con un solo e medesimo « atto.

« In caso di falsa indicazione di domi- « cilio il protesto è preceduto da un *atto di perquisizione.* »

Art. 188. « L'atto di protesto contiene:

« La trascrizione letterale della lettera « di cambio, dell'accettazione, delle girate « e delle raccomandazioni che vi sono in- « dicate;

« L'intimazione di pagare l'ammontare « della lettera di cambio.

« Esso enuncia

« La presenza o l'assenza di chi debbe « pagare;

« I motivi del rifiuto di pagare e l'impo- « tenza od il rifiuto di sottoscrivere. »

Quale sarà l'effetto dell'ommissione di queste forme? Daugeville opina per la nullità del protesto, in vista che quell'atto essendo fatto col solo intervento dei terzi, debbe produrre effetti irreparabili a carico di altri terzi per cui occorre che la legge sia molto severa. Diversamente a che cosa gioverebbe l'assegnamento di forme, qualora fosse lecito di non curarne l'osservanza?

189. « Nessun atto per parte del pos- « sessore della lettera di cambio può sup- « plire all'atto di protesto, eccettuato il « caso previsto dagli articoli 165 e se- « guenti relativi alla perdita della lettera « di cambio.

« La clausula che nella lettera fosse ap- « posta dal traente - *senza spese e senza « protesto* - od altra simile che dispensi « dal protesto, esclude la qualità di lettera « di cambio, che si risolve in un assegno « o mandato di pagamento e non ha che « gli effetti di una semplice obbligazione.

« La stessa clausula apposta solo dai gi- « ranti è nulla e si avrà come non scritta. »

190. « I Notai sono tenuti, sotto pena « di destituzione, delle spese, dei danni « ed interessi verso le Parti, di lasciare « copia esatta del protesto ai richiedenti « e di custodirne l'originale nei loro mi- « nutari inserendolo nei medesimi per or- « dine di data. »

Risulta da quanto precede che se la ommessione del protesto produce effetti irreparabili contro il possessore, in compenso la regolare sua confezione trae seco *ipso facto* una serie di diritti nel possessore, e di obbligazioni ne'suoi autori contro i quali non possono questi opporre verun rimedio, se il possessore li fa valere a tenore della legge.

E qui si ricerca: il possessore per girata irregolare, che in virtù dell'art. 151 è una semplice procura, deve protestare in proprio nome o in nome del suo mandante?

Il rigor di diritto vorrebbe che questo possessore protestasse in nome del mandante; ma l'interesse del commercio considera quella procura in un ordine eccezionale molto più lata di quella definita dal *gius* comune e sgombra dalle forme incompatibili con la celerità e sicurezza.

Commentando il Pardessus, nel suo Corso di diritto commerciale, le disposizioni legislative in materia di protesto, ne deduce quanto segue:

1° Il protesto e tutti gli altri atti che ne sono la conseguenza ponno esser fatti ad istanza del portatore della cambiale quand'anche la girata fosse irregolare.

2° Quegli però che fosse soltanto ritenitore della lettera senza girata in suo favore, al quale perciò il pagamento non ne potrebbe essere fatto validamente, non è autorizzato a fare istanza di protesto.

3° Venendo offerto il pagamento di una parte soltanto dell'ammontare della cambiale, è in facoltà del portatore di accettare protestando per la parte rimanente, o di ricusarla protestando per il tutto.

4° L'assenza del debitore è considerata come rifiuto di pagamento, ed è valido motivo di protesto.

5° Il protesto per difetto di pagamento debb'essere fatto il giorno successivo a quello della scadenza, essendo che quest'ultimo è accordato per praticare gli incumbenti opportuni ad ottenere il pagamento in via amichevole.

6° In qualsivoglia modo siano concepite le lettere di cambio, a vista semplice, oppure a un dato numero di giorni di vista, la scadenza prende data dal giorno dell'accettazione o da quello del protesto.

7° Se la lettera fu accettata con intervenzione di un terzo, il protesto debb'essere fatto a domicilio sia del trattario che dell'interventore, e se la medesima indica una persona per pagare all'occorrenza che manchi il principale obbligato, il protesto deve eziandio essere alla detta persona significato.

8° Il dovere di far protestare la cambiale per difetto di pagamento incumbe non solo per rapporto a quelle che non fossero per anco state accettate prima di quell'epoca, ma eziandio per quelle che state fossero protestate per difetto di pagamento.

9° Nessun altro atto può tener luogo del protesto per difetto di pagamento, quando anche si trattasse di una sentenza contro il trattario.

10° Il protesto è del pari indispensabile nel caso in cui il trattario si trovasse alla scadenza della cambiale in istato di fallimento.

11° La condizione *di ritorno senza protesto e senza spesa*, che suolsi talvolta inserire nella cambiale non ha valore per i giranti successivi, per trattarsi di una restrizione al diritto comune, non estensibile ad altri, fuori che alle persone che sonovisi sottomesse.

12° Occorrendo il caso che il protesto non possa aver luogo il giorno successivo a quello della scadenza per cause di forza maggiore, il portatore non perde ciò impertanto i diritti di azione che gli competono.

13° Il protesto fatto per anticipazione dell'epoca sovr'indicata è di nessun effetto.

14° L'esercizio delle azioni del portatore contro il traente ed i giranti è subordinato alla regolarità del protesto, essendo questa la condizione per cui sonosi essi obbligati a guarentire il pagamento.

15° Il portatore può agire o individualmente contro il traente e ognuno dei giranti, o contro tutti collettivamente a suo beneplacito.

16° Le formalità necessarie per l'effetto del protesto sono l'intimazione dell'atto relativo, e la citazione in giudizio. Esse si conservano indipendenti fra di loro perchè la seconda è soltanto la conseguenza del difetto di rimborso dopo l'effettuata significazione.

17° Levato il protesto, deve il protestante trasmetterne col primo corriere una copia autentica al suo rimettente e ritenere presso di sè la cambiale protestata.

18° Trascurando il portatore di protestare e di fare la trasmissione dell'atto relativo nel più breve termine possibile al rimettente, perde ogni azione di regresso presso questo ed i suoi autori, e si rende inoltre risponsabile dei danni e delle spese che fossero per risultarne.

19° Finchè la cambiale protestata per difetto di accettazione non è pagata, il traente è in tempo per soddisfarne l'ammontare.

20° Dal giorno della data del protesto cominciano a decorrere gli interessi della somma espressa nell'effetto protestato.

21° Occorrendo che un qualche caso di forza maggiore sia allegato per scusare il non fatto protesto, il silenzio della legge lascia al Tribunale la necessaria latitudine per apprezzarne la validità e per temperare il rigore dell'art. 189, a patto però che l'atto di protesto abbia avuto luogo appena cessato l'ostacolo.

In virtù dell'art. 201 del Codice di commercio le disposizioni sovra espresse sono

pure applicabili ai biglietti all'ordine (v. LETTERA DI CAMBIO).

PROTEZIONE. In diritto commerciale è il favore accordato ad alcune industrie per farle prosperare nell' interno dello Stato ed all'estero.

Fu un tempo in cui i popoli vivevano non solo dentro la periferia della propria contrada, ma non uscivano bene spesso dal limitare del suolo nativo; in guisa che scarsi erano i bisogni e facilmente soddisfatti coi prodotti indigeni. In breve lo spirito di conquista essendosi esteso agli estremi confini del mondo per cui le varie nazioni furono messe, se non in istato di fusione, quanto meno in strettissime relazioni fra di loro, nacquero maggiori bisogni, e a misura che gli uni venivano appagati, altri se ne manifestavano ognora più vivi e reluttanti.

Non potendo il pubblico erario bastare a buona pezza al grido di cotante emergenze, vi sottentrò lo spirito di associazione, il quale, col favore di ogni maniera di pubbliche costruzioni e d'imprese, allargò i confini dell'industrialismo, ne avvivò ogni dove la concorrenza, la quale dalla realtà fece in breve passaggio alle illusioni, la di cui storia si accrebbe ogni giorno di un nuovo capitolo.

Nello stato ordinario e normale delle relazioni i varii rami dell'attività nazionale stanno contenti delle uscite naturali che sono loro aperte, si mantengono in una sfera di operazioni ragionevole e prudente, e gli speculatori, prima di addentrarsi in un' intrapresa, ne calcolano con maturo consiglio le eventualità, si illuminano mediante accurati studii preparatorii e non vi si abbandonano che dopo di aver esauriti tutti i mezzi di verificazione e di controllo, perchè l'interesse individuale, timido per propria natura, non si avventura facilmente nel pelago indefinito dell' aleatorio, ma sta nei limiti della probabilità, se non della morale certezza.

Le cose però procedono diversamente quando lo speculatore può avvalorarsi del concorso straniero, dell'accomandita e della società anonima, divisa e suddivisa in minutissime frazioni; imperciocchè in questo caso le imprese studiate soltanto sotto il fascino della forma esteriore che le rende appariscenti, predisposte senza riflessione, guidate con temerità, hanno per risultato finale frequenti rovine.

In queste emergenze sorge la necessità della protezione, la quale è di due specie; consiste l'una nel favorire le produzioni in corso da antica data e quelle che si trovano in cattive condizioni, ponendole sotto l'egida delle tariffe in modo da affrancarle da ogni concorrenza; l'effetto di questa protezione fia quello di avere prodotti scadenti e a caro prezzo, e di stabilire un vero contributo sui consumi tanto più gravatorio in quanto che è arbitrario.

L'altra specie di protezione è positiva, e consiste nelle migliorie che s'introducono col favore della massima di lasciar fare, lasciar transitare, avvalorata dalla prudenza, per cui ne deriva abbondanza di prodotti, e con essa il buon mercato figlio della libera concorrenza, legge e condizione vitale del regime industriale, sebbene siavi chi l'accusa di essere fomite di discordia nell'interno ed all'estero, perchè le rivalità di professione suscitano e mantengono vive le coalizioni e le guerre intestine all'ombra del privilegio, cessato il quale prevale la legge comune che chi ha maggiore attività, più ingegno, una più estesa efficacia di mezzi per somministrare ai consumi prodotti più confacenti, più abbondanti, di una qualità più perfetta ed a miglior prezzo, quegli deve naturalmente chiamare a sè la moltitudine dei consumatori ed avere la preferenza.

L'esempio della confederazione doganale germanica basta di per sè solo per dar causa vinta alla concorrenza, essendo che in tutto il vasto suo circolo, di mano

in mano che vennero meno le linee di separazione, i privilegi e gli altri diritti protettivi, l'industria andò progredendo, e con essa la pubblica ricchezza, la tranquillità delle famiglie, la pace fra gli Stati collegati. Egli è infatti naturale che a misura che le nazioni saranno composte di elementi più omogenei, meno vive diventeranno le loro gare, le loro rivalità, e col cessare dei motivi di vicendevole diffidenza e d'isolamento, sottentrerà la comunela d'interessi, efficace e possente cemento per tenere uniti i varii aggregati di una stessa nazione; i corpi politici e civili si porgeranno fratellevolmente la mano; grado a grado si verrà a conseguire uniformità di lingua, di costumi, di leggi e di usi; e di varii popoli si riuscirà a formare in certo qual modo una sola nazione, mediante la continua fusione degli abitatori di ogni paese, ciascuno dei quali trasferirà i suoi capitali, l'attività sua, i suoi mezzi di opera là dove sperimenterà di poterli fare con maggior efficacia fruttificare. Ciò mediante le stesse arti si vivificheranno in una più larga sfera; la conformità d'idee farà cessare i pregiudizii nazionali, si verrà diffondendo poco a poco un medesimo sistema di pesi, di misure e di monete, e fino ad un certo segno la medesima legislazione, per modo che i tanti aggregati che ora vivono disgiunti nelle varie contrade più non formeranno alla fin fine nella sfera delle relazioni che una sola famiglia sotto l'egida della crescente prosperità e della pace.

Il sistema della protezione è fondato sulla considerazione che il tempo nell'instancabile suo corso modifica ad ogni istante gli avvenimenti, gli uomini e perfino la fisica condizione del globo, in guisa che l'oggi più non è simile al dimani; il teatro dell'universo si muta ad ogni tratto al pari degli attori; le generazioni nell'avvicendarsi introducono nella generalità della vita umanitaria nuovi fatti, nuove relazioni, nuove idee e nuovi costumi, motivo per cui si richiedono sempre nuovi incentivi.

Se però per un altro verso dalla contemplazione generale si discenda a quella parziale delle classi, degli individui, delle vicissitudini, delle instituzioni, dei costumi, sarà facile di persuadersi che *nihil sub sole novum*, e che il presente è lo specchio del passato, e nelle tradizioni della storia, nello studio inesauribile del cuore umano, sempre vario nel suo estrinseco, però sempre lo stesso nella sostanza, s'incontra il germe, la genesi, spessissimo la copia molto rassomigliante dei fatti che ne circondano, delle idee che ci preoccupano; d'onde si è guidati a conchiudere che tutto cambia ed è immutabile, tutto si perde e si rinnova, niente è vecchio, niente è nuovo.

Facendo però l'applicazione di queste generali considerazioni al lavoro industriale, i banditori del progresso credono di scorgere nell'attuale sistema di libertà e di generale concorrenza, in confronto delle cessate corporazioni e degli abrogati regolamenti che ne inceppavano il corso ad ogni passo, un sensibile miglioramento della condizione sociale. Questo miglioramento, questo progresso però consiste assai più nelle parole che non nelle cose, dappoichè la tutela coercitiva, la bilancia di commercio, lo spirito proibitivo e protettivo sono subentrati fino ad un certo segno ai preesistenti impedimenti, ed è pur tuttavia viva la lotta fra la libertà e il monopolio, fra la temerità e la prudenza, fra il sin qui praticato e il progresso, fra la possessione e l'acquisto, fra la protezione e la risponsabilità individuale, lotta eterna, la quale altro non fa che cambiare di campo di battaglia e di vocabolario per notare gli accidenti delle sue movenze.

In origine le tariffe protettive non dovevano essere che per a tempo, sulla fiducia che giunto il ramo d'industria protetto a un sufficiente grado di maturità e di con-

sistenza sarebbe stato agevol cosa di promuoverne la cessazione.

Ritenuto però che i diritti acquistati non si abbandonano che dopo un ostinato contrasto, che il lucro delle industrie protette altre ne fa nascere, che sarebbero rovinate venendo meno un'eguale protezione, che questa catena si estende senza limiti di tempo e di circostanze, e allontana ogni specie di concorrenza, ne segue che, se l'edifizio della protezione debb'essere innalzato con le massime cautele, è savio consiglio di non procedere alla sua demolizione che con prudente riserva.

La protezione consisteva è già tempo, come più sopra si è accennato, nel favore dei diritti proibitivi o quasi, ma siccome non bastò essa in breve a buona pezza alle ingigantite esigenze, tre altre fonti le si dovettero aprire, e sono: i premii d'importazione e d'esportazione, i sussidii e i prestiti, e la guarentia di un *minimum* d'interesse.

I premii sono di due specie, secondo che rappresentano il *drawback*, ossia i diritti pagati all'ingresso nello Stato delle materie prime, di cui viene quindi fatta restituzione all'uscita degli oggetti manufatti, oppure in somma accordata a titolo di avviamento a certe manifatture, a determinate navigazioni.

Trattandosi di un semplice rimborso diretto a fecondare il lavoro nell'interno, la protezione del premio non lascia luogo ad eccezione, semprechè abbia essa per meta d'impiegare le braccia che senz'altro rimarrebbero oziose; non già di suscitare una concorrenza rivale e pericolosa, e a patto che stiasi in prudenti limiti, in guisa di proporzionare i sagrifizii ai benefizii ottenuti.

L'individualità degli speculatori stette per lunghi anni appagata di questa specie di protezione; ma non così le società industriali, che allargandosi oltre ogni confine, avviandosi per strade ingombre d'infiniti pericoli, abbisognarono in breve di aiuto più potente ed immediato, quali sono appunto i sussidii. Nè questi andrebbero sottoposti a troppo gravi inconvenienti, qualora le speculazioni protette avessero per oggetto opere di reale pubblico vantaggio, imperciocchè l'erario entra allora per una parte e in somma determinata nelle spese che avrebbe dovuto assumere a intiero suo carico.

In questo caso il sussidio accordato equivale alla costituzione di un'enfiteusi, la quale concede all'amministrazione un valido titolo per prendere ingerenza nell'esame dei progetti, onde valutarne il grado di utilità e di buon successo.

Il prestito presenta in confronto il gravissimo inconveniente che quasi mai ne può essere operata efficacemente la rivendicazione, perchè chi lo riceve dall'erario ha già preconcepita l'idea e combinati i mezzi onde schermirsi dal farne la restituzione, o di ottenere, quanto meno, dopo lunghe dilazioni, un compromesso equivalente all'abbandono.

La guarentia di un *minimum* d'interesse è accagionata essa pure di gravissimi inconvenienti, imperciocchè la parte contributiva dell'erario soggiace alle eventualità delle rispettive imprese ed osta alla fissità dei bilanci, *conditio sine qua non* di una retta e prudente amministrazione. Oltre ciò le scienze non si sgomentano delle frodi a danno dei corpi morali che tengono in conto di un'astrazione, quindi è che le compagnie guarentite cercano e trovano modo facilmente, dissimulando gli introiti ed esagerando le spese, che nella prospera come nell'avversa fortuna la risponsabilità dell'erario non riesca in nessun caso a titolo gratuito. Meno male se questa risponsabilità fosse solo invocata dalle industrie nascenti, ma per mala ventura la reclamano spesso ad alta voce quelle che stanno in procinto di morire, per modo che il pubblico erario è chia-

mato a concorrere nelle spese di nascita e in quelle di sepoltura, senza sapere dove fermare il piede una volta che altri siasi avviato nella china delle concessioni. Infatti dopo di aver sussidiato in qualunque dei modi sovr'indicati, a cagion di esempio, le strade a ruotaie di ferro, sorgono vivissime le lagnanze dei mastri di posta, dei vetturali, dei carradori, dei sellai, degli albergatori ecc. ecc., i quali tutti ascrivono al fatto del governo la loro rovina.

Un altro scoglio in cui la protezione viene a rompere è quello di fecondare non di rado la mediocrità invece dell'industria sagace, del reale progresso, della vera pubblica utilità. La ragione di un qual fatto è semplicissima, essendo che chi molto sa poco presume delle sue forze, ma nel tempo stesso procede direttamente, con lena incessante verso il suo scopo, e si persuade che quello che per lui è evidente si raccomanda di per sè e non abbisogna di protezione. L'uomo mediocre per lo contrario si piega alle esigenze di chi può giovargli, sempre domanda e non si lascia invilire dai rifiuti, epperciò avviene che il più delle volte ottiene i favori di cui rimane frustrato il merito vero, e ciò perchè chi ha in mano la somma delle cose non può tutto vedere co'proprii occhi, nè tutto toccare con le proprie mani, nè il vero udire con le proprie orecchie, e trovasi perciò costretto non di rado a subire le altrui influenze e di cedere alle altrui esigenze.

Si deduce da quanto precede che, intesa nel senso di favore, la protezione produce l'effetto di chi abbandonando la coltivazione di un campo già reso ubertoso si facesse con improba fatica a lavorarne uno sterile ed inerte, e non offre un premio al lavoro nazionale valevole ad aumentarne l'intensità. Essa non è altro che un artifizio giovevole a qualche produttore che crea un'industria preternaturale e mette l'operaio in balia dei capitalisti, sul quale ricadono gli effetti i più funesti, se si pon mente che il salario è una quota parte della produzione, prelevata sul deconto del reddito del proprietario e dei lucri del capitalista.

I diritti protettivi hanno inoltre per sociale risultato di mantenere vive le aberrazioni dello spirito di nazionalità, le quali in ultima analisi si risolvono in tributi giornalmente corrisposti all'inferiorità dei metodi di produzione, alla persistenza nelle false vie, alle tradizioni antiquate, insufficienti ed imperfette. Là dove tornerebbe in acconcio di star contenti dei cambii, si persiste a voler produrre, e nei luoghi in cui sarebbe più salutare e proficuo il commercio, sottentra l'industria non di rado rovinosa. Da siffatte aberrazioni procedono le strette in che si dimena l'attività nazionale sempre in traccia di nuove protezioni che producono all'estero la rappresaglia e nell'interno la paralisi e la stagnazione. La concorrenza invece e il cambio che deriva dal commercio con l'estero hanno per risultato di accrescere la massa delle cose utili.

Tuttavia non sarebbe esatto di conchiudere che in tutti i casi esser debba chiusa la via alla protezione. Per a tempo, prudente e moderata essa può giovare a fecondare le industrie che si alimentano coi prodotti nazionali, e ad ovviare agli inconvenienti del passaggio da uno ad un altro sistema politico, il quale, qualora non ammettesse transizione, comprometterebbe i capitali, il lavoro e i diritti acquistati, che ceder denno bensì all'interesse generale, ma con giusta misura (*v.* Dogana, Drawback, Industria).

PROVA. Parola generica che abbraccia tutto ciò che tende direttamente od indirettamente a chiarire e a fondare la verità.

La prova procede dai fatti accertati o dai ragionamenti dedotti da induzioni logiche, in modo che le conclusioni non possano esser rivocate in dubbio; e non è tale in astratto se non rappresenta la dimostra-

zione di una verità posta fuori di ogni controversia. In concreto però la prova sta, come la nuda verità, in fondo di un antro tenebroso, d'onde non può essere estratta senza molti preliminari incumbenti, investigazioni e cautele, e per mala ventura non avvi accurato investigatore, perspicace filosofo, giudice intemerato che possa francamente asserire, nel foro interno della sua coscienza: *io non mi sono ingannato mai.* Quando si dice, *è questa una verità matematica*, egli pare che più non siavi luogo a dubbio nè ad eccezione, eppure queste stesse matematiche verità non hanno fondamento il più delle volte che sopra astrazioni, tolte le quali crolla l'edifizio e si ricade nelle tenebre.

Un esempio palpitante e palpabile ai giorni nostri dell' incertezza nel fondamento della verità è quello che ha relazione al miglior sistema di penitenza che fia spediente d'introdurre; molti scrittori, che pur sembrano degni di fede, sonosi trasferiti a visitare i penitenziarii di Auburn e di Filadelfia, ne hanno prodotto fatti materiali, dati statistici dichiarati incontrovertibili, eppure le conclusioni che si fecero a dedurne sono fra di loro diametralmente in opposizione, e la verità non per anco traluce. Che cosa dovrà dirsi delle filosofiche dottrine? In certo qual modo che nulla debb'essere asseverato, nè negato, per essere quasi impossibile di provare qualche cosa in modo irrefragabile agli occhi di tutti, perchè il raziocinio segue la guida dei sensi i quali variano di vista e di potenza col variare di ogni individuo.

La parola *prova* ha però in giurisprudenza un significato più positivo perchè non trattasi in essa di andare in traccia di una verità assoluta, ma soltanto legale, atta ad illuminare la coscienza del giudice, ed a condurlo a una decisione proferita con buona fede, ed astrazione fatta da ogni umano riguardo.

Non può il giudice come il filosofo astenersi dal proferire un giudizio, fondandosi sul dubbio del suo criterio, essendochè la legge gl' impone l'obbligo di decidere coi dati ch'essa gli somministra, e per una finzione di diritto reclamata dalla conservazione dell'ordine pubblico, la sua sentenza qualunque ella siasi è tenuta in conto della stessa verità. Da ciò ne avviene che quanto più assoluto è il suo potere, tanto più stringente è l'obbligo che gli corre di scandagliare colla massima precisione il valor delle prove che gli vengono somministrate, facendosi lume, non già come il filosofo, colla sola potenza del suo raziocinio, ma col senso letterale della legge e collo spirito del legislatore, persuadendosi essere egli un semplice mandatario dell'autorità, delegato per fare l'applicazione delle regole del diritto alle controversie che gli vengono sottoposte nella cerchia della sua competenza, e non essergli lecito impertanto di discutere i motivi della legge, il testo della quale, ancorchè ripugni al suo criterio, deve avere per lui forza di cosa giudicata e inalterabile.

La prova legale ha ciò stante un carattere *sui generis*, ammesso dalla legge per accertare certi fatti, e in quei limiti è un non dubbio segno di verità.

Il giudice non è per altro in dovere di andare egli stesso in traccia di quelle prove, ma incumbe alle parti di produrle a tenore della qualità loro nella controversia.

È regola generale che *actori incumbit onus probandi*, in difetto del che non è ammesso a stare in giudizio, d'onde il giudice lo esclude, non già avuto riguardo al valore, ma unicamente in dipendenza della legalità di tali prove.

Nel determinare ciò che il giudice ammetter deve come piena prova, o come principio di prova, e ciò che deve ricusare come non legalmente probante, la legge ebbe in mira, non solo di somministrare al pubblico una guarentia contro le aber-

razioni dello spirito umano, ma ben anco di rinfrancare la di lui coscienza contro una troppo legittima diffidenza delle proprie forze.

La legge ammette varii generi di prova i quali non hanno nè lo stesso valore, nè i medesimi effetti, e la di cui forza varia col variare delle circostanze.

In diritto civile esse sono letterali o testimoniali; le prime si desumono dagli atti scritti facienti fede della realtà di un fatto, della stipulazione di una convenzione; esse cambiano carattere a misura della natura dell'atto, imperciocchè se questo fu stipulato da un pubblico uffiziale, costituisce una prova autentica, la di cui autorità non può essere infirmata che con l'inscrizione in falso, o mediante altri mezzi straordinarii. L'atto fatto per scrittura privata ha lo stesso valore sempre quando le firme sono ammesse o riconosciute non contestabili.

In mancanza di titoli si ammettono in commercio certe private scritture, quali sono l'inscrizione sui libri prescritti di una data convenzione, le lettere missive ecc., le quali però si ritengono in generale come semplici presunzioni, e costituiscono talvolta *un principio di prova*, tal altra *piena prova* contro l'autore di esse.

Le copie fatte in contraddittorio od autentiche tengono luogo dei titoli come prove suppletive.

Non essendo fattibile di produrre la prova letterale, è lecito di ricorrere in determinate circostanze alla prova testimoniale, che nel medio evo era predominante, ma che fu giuoco forza di restringere in angusti confini in conseguenza dell'abuso che ne venne fatto, per somme minime e per le obbligazioni dipendenti dai quasi-contratti, e dai delitti o quasi-delitti, pei depositi necessarii in caso d'incendio, rovina, tumulto, naufragio, o dai viaggiatori negli alberghi; sulle obbligazioni incontrate in contingenze non prevedute, e finalmente pel caso in cui il creditore ha smarrito il titolo che gli serviva di prova letterale in dipendenza di un emergenza fortuita, impensata e procedente da forza maggiore.

Nel diritto commerciale la prova testimoniale ottiene un più largo campo, essendo i giudici autorizzati ad ammetterla in tutte le occorrenze in cui la ravvisano necessaria per constatare le compre e le vendite.

Fra le condizioni che si ricercano pella validità degli impegni e delle liberazioni in materia di commercio si distinguono le forme intrinseche dalle estrinseche. Le prime risultano dall'obbligazione per sè; le seconde dipendono dalle prove; quali sono gli atti pubblici; le scritture private; le polizze degli agenti di cambio o dei sensali; le fatture accettate; la corrispondenza; i libri di commercio; la prova testimoniale nei casi esplicitamente o implicitamente contemplati dalla legge; le carte famigliari; le tessere, specie di registri simbolici, e i varii modi di presunzione.

Ad eccezione dei casi in cui la legge formalmente lo prescrive, non è necessario che le convenzioni risultino in iscritto. Queste però, se sono fatte per atto autentico, godono dell' esecuzione parata ed hanno per conseguenza sulle altre un grandissimo vantaggio.

Gli atti per scrittura privata denno essere sottoscritti dalle parti, in difetto di che non fanno piena prova in giudizio. Le carte in bianco (*blanc-seings*) costituiscono una prova la più lata, perchè sottopone chi la dà a tutte le conseguenze dell'uso che piacerà di farne a colui che la riceve.

È ammessa la prova degli atti sinallagmatici in materia di commercio quand'anche non siano spediti in altrettanti originali, quante sono le parti interessate, semprecchè queste abbiano apposto la loro firma ad un originale.

In virtù del Codice di commercio,

Art. 50. « Nessuna prova testimoniale « fra soci può essere ammessa contro od « oltre il contenuto negli atti di società, nè « su ciò che si allegasse come detto prima, « contemporaneamente o dopo dell'atto, « quantunque si trattasse di somma minore « di lire trecento. »

Gli atti unilaterali relativi a prestiti, depositi, cauzioni, somministranze di cose apprezzabili non fanno prova se non sono vergati *in integro* per mano della persona che si obbliga, o rivestiti della sua approvazione scritta in disteso ed indicante la somma o la cosa costitutiva del debito.

La mancanza di data in una privata scrittura non costituendo nullità, non può esserne esclusa la prova che viene ammessa per presunzione secondo la prudenza del magistrato.

Le note ossia polizze degli agenti di cambio o dei sensali sottoscritte da una delle parti formano un terzo genere di prova, ed un quarto le fatture, le quali, quand'anche non accettate, ponno far fede di certi fatti e del valore di certe date merci.

Nelle prove per la corrispondenza giova distinguere le specie di convenzioni che trattasi di provare. Nelle une, tal che la vendita, debb'essere espresso il concorso della volontà delle due parti contraenti; nelle altre, qual è il mandato, basta l'espressione della volontà di una sola parte e l'esecuzione di fatto per quanto concerne l'altra parte.

Per l'ammessibilità della prova dei libri, tanto di quelli prescritti dalla legge, quanto degli altri che uno fosse in grado di tenere, è necessario che la controversia si agiti fra commercianti; in caso contrario non somministrano che una presunzione più o meno favorevole a misura delle circostanze concomitanti.

La maggior parte però delle obbligazioni per fatto di commercio, segnatamente in fiera e sui mercati, non possono essere provate che mediante testimonii, per rispetto ai quali si seguono le regole di processura in materia civile. Questo genere di prova non è per altro ammesso per dimostrare la esistenza del protesto, e per provarne la mancanza si richiede la prova della provvista dei fondi.

Può per ultimo la prova scaturire dalle presunzioni ossiano conseguenze che si deducono da un fatto noto ad uno ignoto.

Esse si dividono in presunzioni legali e in presunzioni umane, secondochè sono stabilite dalla legge o dipendenti soltanto dall'arbitrio o dalla coscienza del giudice.

Le presunzioni legali sono di quattro specie:

1° Disposizioni fondate sopra certe date circostanze per negare un'azione, dichiarare una liberazione, consolidare una proprietà, o colpire alcuni atti di nullità.

2° Autorità della cosa giudicata contro la quale più non rimane mezzo veruno di provvedersi.

3° La confessione ossia dichiarazione di una persona capace di contrattare, circa la verità di un fatto o della legittimità di un diritto. Questa confessione è giudiziale o estragiudiziale. La prima è quella fatta in giudicio da una delle parti o dal suo procuratore; la seconda è fatta fuori e non fa piena prova.

4° Il giuramento, atto civile e religioso per virtù del quale una delle parti, sulle requisitorie della parte avversaria o del giudice, invoca Dio in testimonio della verità della sua deposizione o dichiarazione, seguendo le formalità prescritte dalle leggi dello Stato, e dal culto della religione che la parte professa.

Le presunzioni umane sono innumerevoli, e dipendono dagli amminicoli della condizione, degli interessi, delle abitudini, del carattere, delle relazioni delle persone e non di rado dalla natura stessa del contratto. Quest'ultima specie di presunzione ha un gran merito nelle emergenze di consenso tacito, di dolo, frode, simulazione

o altri mezzi inginsti ed illeciti adoperati oel carpire ona convenziooe.

Le presunzioni io geoere non sono ammessibili che oei casi di prova testimoniale, ooo mai quando è richiesta la letterale o scritta (*v.* Proceoura, Tribunale oi Commercio).

PROVVISTA. Vi ha chi definisce la provvista oel senso di fondo destinato al rimborso di uoa tratta, di on biglietto, di una lettera di cambio io caso di ricusato pagamento per parte dei giranti e del traente.

Questo fondo può in varie guise esistere presso il trattario o per reale somministrazione fattagli, o per esser debitore del traente, o per cessiooe di uo credito.

Può non esistere il credito ceduto, ma ooo sarà per questo soaturato il contratto; solo oasceraono diverse conseguenze dal oon adempimeoto delle obbligazioni dei contraeoti.

La ooo esistenza del oredito ceduto dicesi mancanza di provvista. In questo caso il trattario oon è tenuto al pagamento.

La dottrioa della provvista, dice il professore Mittermaier nell'opuscolo citato parlaodo della cambiale, è una delle più importanti relativamente al contratto di cambio.

La giurisprudeoza varia però a tale riguardo, essendochè il Codice di commercio francese e gli altri che su quello furono modellati, vogliono che la provvisiooe sia fatta dal traente o dalla persona per conto della quale la lettera è tratta.

Le leggi tedesche per lo cootrario taciono relativamente alla provvista, meno nel caso in cni il portatore che esercisce il suo diritto di ricorso, abbia trascurato di far protestare la cambiale, e ciò per la ragiooe che a scanso di liti e di soprusi vuolsi lasciare al traente la scelta dei mezzi atti ad avvalorare l'accettazione ed il pagamento della lettera di cambio da esso lui spedita.

Ugualmente controversa è la disposizione dell'articolo 117 dello stesso Codice io virtù della quale si dichiara che l'accettazione suppone provvista, perchè lo realtà l'accettazione ha luogo bene spesso senza che la provvista sia stata fatta, e per la ragione eziadio più prepooderante, che ooo si può sostencre in diritto; che l'accettazione stabilisce soltanto ona presunzione contro l'accettante, il quale noo possa tuttavia essere ammesso alla prova contraria.

La provvista è di due specie, cambiaria e gindiciale.

La prima indica la somma o i valori destinati al pagameoto di nna lettera di cambio; la seconda significa la quota parte di nn debito già accettato, che vieoe assegnnta al creditore frattanto che si faccia luogo ad una definitiva sentenza.

Determina il Codice di commercio a questo riguardo:

127. « La provvista dei foodi debbe « essere fatta dal traente o da qoello per « cooto di cui la lettera di cambio sarà « tratta, e senza che il traente per coato « altrui cessi di essere personalmente ob- « bligato verso i giranti ed il possessore « soltanto. »

128. « Vi è provvista di foodi se, alla « scadeoza della lettera di cambio, qnello « su cui è tratta è debitore verso del traente « o di colni per cni conto essa è tratta, di « somma almeno eguale a quella portata « dalla lettera di cambio. »

129. « L'accettazione suppone la prov- « vista; essa oe stabilisce la prova rim- « petto al possessore ed ai giranti. »

« Il solo traente, o vi abbia o non vi « abbia accettazioue, è in obbligo di fare « prova in caso di contestazione che co- « loro, sopra dei quali era tratta la cam- « biale, avevano provvisiooe alla scadenza; « altrimenti egli è obbligato a gnarentirla, « benchè il protesto sia fatto dopo i ter- « mini stabiliti. »

130. « Io niun caso il possessore di « una lettera di cambio protestata ha di-

« ritto sulla provvisione fatta dal traente al « trattario.

« Se la lettera di cambio non è stata accettata, la provvisione ritorna alla massa « in caso di fallimento del traente.

« In caso di accettazione la provvisione « resta al trattario, salva la di lui obbligazione di soddisfare il possessore della « lettera di cambio. »

Dal momento in cui il trattario ha accettata la cambiale non è più in diritto di ricusarne il pagamento per mancanza di provvisione.

Facendo l'applicazione dei riferiti testi alle dottrine esposte da Azuni deduciamo i seguenti principii di massima:

Rigorosamente parlando, tutti coloro che cedono la lettera di cambio sono tenuti a fare la provvista di fondi in vista che in virtù dell'articolo 131 « Il traente « ed i giranti di una lettera di cambio sono « garanti solidarii dell'accettazione e del « pagamento alla scadenza. » È però molto diversa l'obbligazione della provvista che incumbe al traente da quella imposta ai giranti. Il primo è obbligato a far la provvista anche di fronte al trattario, mentre i giranti cessionarii del credito ceduto non possono essere chiamati di fronte al debitore ceduto, garanti dell'esistenza del suo credito.

L'accettazione essendo prova della provvista a favor dei giratarii, nasce per primo corollario, che il girante eseguì la sua obbligazione rimpetto al giratario procurando l'accettazione, col che si spiega la ragione per cui il Codice non impone espressamente al girante l'obbligo di far la provvista, ma si riduce ad imporgli quello di procurar l'accettazione.

Il secondo corollario è questo, che nell'interesse del girante non può dirsi non esister provvista, se non consta dal rifiuto di accettazione per parte del trattario fino al giorno posteriore della scadenza per mezzo del protesto di non pagamento voluto dall'articolo 176, anche nel caso in cui la lettera fu protestata per non accettazione, e se non è esso girante fatto partecipe di questo rifiuto di accettazione o mancanza di provvista nei termini prescritti dall'articolo 179.

In virtù dell'art. 128 non vi è obbligo di fare provvista prima della scadenza.

La causa legale delle regole preaccennate è la presunzione che il girante crede esistere la provvista dichiarata dal traente, o che questi si obbligava di fare; per modo che non potrà il possessore imputare al girante questo difetto di provvista finchè con le forme volute dagli articoli 177 e 179 non lo pose in mala fede.

Ma questa causa non milita a favor del traente, il quale non può ignorare il fatto proprio.

L'antica giurisprudenza, fondata sull'articolo 16 dell'ordinanza francese del 1673, teneva per obbligati tanto i giranti quanto i traenti a provare la provvista contro il possessore negligente; la moderna invece, interpretando letteralmente le decadenze fulminate dagli articoli 177 e 179 contro il possessore a favor dei giranti, ne ha dispensato questi ultimi, cziandio alloraquando manca la prova dell'accettazione imposta dagli articoli 129 e 184.

Il traente non compie, procurando l'accettazione, il voto della legge che gli prefigge la provvista, perchè quella rende, è vero, il trattario debitore verso il possessore, ma non a favor del traente.

Non esiste provvista di fronte al trattario se non quando il debito che questi ha verso il traente è tale da imporgli l'obbligazione di accettar la tratta.

Nessuno essendo obbligato a pagare un debito illiquido e non scaduto, non vi sarà provvista quando le somme dovute dal trattario al traente sono di questa natura.

Un debitore per causa civile non potrà dirsi rimpetto al suo creditore aver provvisto per una tratta, poichè non può il de-

bitore cambiar la natura del credito *invito animo* del creditore.

Ogni discussione sopra l'indole del debito del trattario diviene inutile allorquando accettò la tratta, perchè ciò mediante concordò implicitamente che la provvista esisteva.

Di fronte al prenditore il solo caso in cui accade che il traente debba provar la provvista è, di conformità agli articoli 129 e 184, allorquando il possessore ha trascurato le forme impostegli per l'occorrenza di un'accettazione o di un pagamento dagli articoli 132, 176, 179.

In massima, consistendo la provvista in un credito contro il trattario, il traente ne avrà sufficientemente giustificato l'esistenza, facendo fede di un credito contro il trattario, abbenchè non provi l'esistenza di una speciale provvista presso il domiciliatario del pagamento.

Per la ragione che il credito ceduto diviene proprietà irrevocabile del cessionario dal momento in cui fu questi riconosciuto dal debitor ceduto, ne segue che la provvista diviene di fronte al traente e suoi terzi aventi causa proprietà irrevocabile del possessore dal momento dell'accettazione o del protesto, forma con cui il possessore cessionario ottiene dal trattario debitor ceduto ricognizione volontaria o forzata della validità della cessione (*v.* ACCETTAZIONE, GIRATA, LETTERA DI CAMBIO).

Q

QUASI-CONTRATTI. Il Codice civile dichiara che « I *quasi-contratti* sono i fatti puramente volontari dell'uomo dai quali risulta un'obbligazione qualunque verso di un terzo, e talvolta un'obbligazione reciproca delle parti » (1489).

Il quasi-contratto il quale dipende sempre dall'esecuzione di cose di cui altri non era incumbenzato, è retto colle regole proprie del mandato.

Soggiunge lo stesso Codice civile a questo riguardo:

« Quegli che volontariamente intraprende un affare altrui, tanto se il proprietario ne sia conscio, quanto se lo ignori, contrae un' obbligazione tacita di continuare la gestione che ha incominciato, e di condurla al termine sino a che il proprietario sia in istato di provvedervi egli stesso; debbe egualmente incaricarsi di tutte le conseguenze del medesimo affare.

« Egli è sottoposto a tutte le obbligazioni che risulterebbero da un espresso mandato avuto dal proprietario » (1490).

« È tenuto a continuare la gestione, ancorchè il proprietario morisse prima che l'affare fosse terminato, sino a che l'erede abbia potuto intraprenderne la direzione » (1491).

È parimente tenuto ad usare nella sua amministrazione tutte le cure di buon padre di famiglia. Il Giudice però è autorizzato a moderare la valutazione dei danni e degli interessi, che fossero derivati da colpa o da negligenza dell'amministratore, a norma delle circostanze che lo hanno indotto ad incaricarsi dell'affare » (1492).

« Il proprietario, il cui affare fu bene amministrato, debbe adempire le obbligazioni contratte dall'amministratore in suo nome, debbe tenerlo indenne da quelle che ha personalmente assunte, e rimborsargli tutte le spese utili o necessarie da esso fatte » (1493).

« Chi o per errore o scientemente riceve ciò che non gli è dovuto, resta obbligato a restituirlo a quello da cui lo ha indebitamente ricevuto » (1494).

« Quando una persona, che per errore si credeva debitrice ha pagato un debito, essa ha il diritto della ripetizione contro il creditore.

« Tale diritto però cessa quando il creditore in conseguenza del pagamento si è privato in buona fede del documento e delle cautele relative al credito: nel qual caso è salvo a colui che ha pagato il regresso contro il vero debitore » (1495).

« Se quegli che ha ricevuto il pagamento era in mala fede, è tenuto a restituire tanto il capitale che gl'interessi o i frutti dal giorno del pagamento » (1496).

« Quegli che indebitamente ha ricevuta una cosa, dee restituirla in natura finchè esiste: qualora la cosa più non esista o sia deteriorata, quegli che l'ha ricevuta in mala fede dee restituirne il valore, ancorchè la cosa sia perita, ovvero sia deteriorata per solo caso fortuito; ed avendola ricevuta in buona fede non è tenuto alla restituzione che sino alla concorrente di ciò che fosse andato in suo profitto » (1497).

« Chi ha venduta la cosa ricevuta in buona fede non è tenuto che a restituire

il prezzo ricavato dalla vendita, od a cedere l'azione per conseguirlo » (1498).

« Colui al quale è restituita la cosa, deve rimborsare anche al possessore di mala fede tutte le spese necessarie ed utili che sono state fatte per la conservazione della cosa » (1499).

Si deduce da quanto precede che i quasi-contratti traggono origine da fatto individuale volontario per cui la legge deduca, o sia lecito di dedurre le conseguenze di un'obbligazione personale o reciproca.

Le obbligazioni della prima specie non si ponno presupporre per analogia, ma debbono essere categoricamente previste.

Entrano in questo novero l'abbordo e le sue conseguenze, i casi d'incendio e la confusione di cose fungibili per cause di forza maggiore.

Le obbligazioni che procedono da delitti o quasi-delitti, ancorchè commessi da commercianti per cause di commercio, appartengono comunemente al diritto civile.

QUASI-DELITTI (*v.* Risponsabilita').

QUIETANZA. Confessione scritta fatta dal creditore di essere stato soddisfatto in tutto od in parte di ciò che gli era dovuto.

La quietanza prova il pagamento di ogni debito, se è concepita in termini generali, e di un dato debito se ne sia specificata la causa.

Chiunque pretenda impugnare la quietanza come erronea, dee provare la falsità della causa e tutto ciò che procede dal supposto errore.

I negozianti non si presumono mai negligenti nel farsi spedire le quietanze delle somme da essi pagate, epperciò il pagamento allegato dal debitore si rende inverosimile ove manchi la prova della quietanza.

È nulla la quietanza che fosse fatta ad un amministratore prima che dal medesimo sianai resi i conti della sua amministrazione.

Per la regolarità delle quietanze è opportuno di specificare l'oggetto e la somma per cui si spedisce, se è finale o parziale, la data e la firma. Esse debbono far parte integrante di ogni resa di conto (*v.* Conto, Obbligazione).

QUIRATO, QUIRATURA. Quota parte, ossia caratura per cui i coproprietari sono interessati in un bastimento.

I quirati sono per lo più in numero di ventiquattro, e i diritti rispettivi dei copartecipanti debbono essere inscritti sul tergo del congedo ossia passaporto (*v.* Proprietari di bastimenti).

QUINTALE. Misura che corrisponde a cento libbre di peso.

QUOTA SOCIALE. Rappresenta l'azione, la caratura, ossia la somma per cui ognuno degli inscritti in una data impresa si è obbligato di concorrere nella formazione del fondo sociale (*v.* Societa').

R

RACCOMANDAZIONE. Opposizione al rilascio, ossia atto in virtù del quale un creditore, di cui il debitore già si trova sostenuto in carcere, fa istanza perchè questi non sia posto in libertà insino a che possa egli alla sua volta essere soddisfatto.

Il diritto di raccomandazione compete a coloro che avevano facoltà per l'arresto personale del debitore.

Il raccomandante può essere costretto a concorrere nelle spese degli alimenti dovuti al carcerato (*v.* Arresto personale).

RADDOBBO. Qualificazione delle opere necessarie per rimettere in sesto una nave (*v.* Bastimento, Capitano, Noleggio, Nolo).

RAGION SOCIALE. Nome convenuto fra socii per designare nel commercio la società, e per distinguere ogni atto e contrattazione tra le società ed i terzi.

La ragione sociale dicesi ancora *ragione cantante*, *ditta sociale*, *ragione di negozio*.

I soli nomi dei socii possono far parte della ragione sociale la quale desume il suo nome dalle persone o dalle cose che formano l'oggetto della società (*v.* Societa').

RAPPRESAGLIA. Male che altri fa al suo nemico in vendetta di quello dal medesimo inferto.

Secondo che accenna il conte Federico Sclopis nella seconda parte della sua Storia della legislazione, il diritto di rappresaglia sorse dal principio di diritto pubblico invalso quando l'Italia reggevasi a Comune, essere lecito cioè di romper guerra per la difesa di un sol cittadino, e ad un solo individuo parimenti romper guerra contro tutti per la difesa della sua persona e delle cose proprie ove indarno avesse egli avuto ricorso al superiore legittimo o ad altro più quieto rimedio.

Soggiunge lo stesso autore che la rappresaglia, giusta in se stessa quando è un modo di risarcimento legittimo, sebbene contrastato, degenera in vendetta quando oltrepassa i limiti del dovuto, e diventa pena contro innocenti.

La rappresaglia era un rimedio straordinario che si concedeva quando un cittadino, avendo chiesto e non ottenuto giustizia da un giudice di paese straniero, nè potendo aver ricorso ad un superiore che gli facesse ragione, chiedeva dal suo giudice proprio che gli desse licenza di procacciarsi indennità sulle persone e le cose degli uomini di quel paese dove gli era stata negata giustizia.

La rappresaglia si dava così per causa d'interesse pubblico, come per motivo d'interesse privato, ma sempre in riguardo di un diritto privato, poichè se si fosse trattato di un'offesa pubblica di tutto il Comune, soccorreva il diritto di guerra, a cui imitazione soltanto stava la rappresaglia.

Nelle rappresaglie che si direbbero un germoglio dell'antica *faida* germanica, era l'autorità pubblica che sosteneva la difesa dei diritti privati contro lo straniero che li avesse violati. Non si esercitava tuttavia di regola la rappresaglia contro le persone raccomandate dalla qualità del pro-

prio stato, come i chierici e le donne, o dalle circostanze particolari, come chi andava ad impetrare indulgenza, chi stava in fiera, chi cercava rifugio in fortuna di mare ecc., od in fine dall'officio, come gli ambasciadori, gli studenti, i chiamati a far testimonio in giudicio ecc.

Nella moderna politica della nazioni la rappresaglia è il diritto che ha un Sovrano di farsi giustizia del torto ricevuto da altra potenza mediante lettere di marca, aggressioni, oppure contrapponendo a quelli che riescono a danno de'suoi sudditi altri provvedimenti valevoli a restituir la bilancia, se non a procacciare un largo compenso.

Nella prima ipotesi la rappresaglia è uno di quei rischi e pericoli marittimi ai quali sono esposte le navi mercantili e gli effetti in esse caricati, per cui qualunque perdita o danno che accadesse sul mare alle cose assicurate per cagione di giusta rappresaglia per parte di qualunque siasi nazione, si considera sempre a carico degli assicuratori.

Nella seconda ipotesi il diritto di rappresaglia è la base fondamentale del sistema mercantile ossia di bilancia del commercio, il quale consisteva nell'impedire l'importazione degli articoli estranei che ponno essere prodotti nell'interno, e ciò nell'intento di aumentare la propria ricchezza.

A norma di questo sistema, il mezzo di conoscere se la nazione prospera o va in decadenza nel suo commercio, consiste nel calcolare se si riceve o si manda fuori danaro; imperciocchè se viene esportata maggior copia di merci di quella importata, è certo che la bilancia generale dei conti sarà saldata in oro e in argento, e viceversa, se le importazioni eccedono le esportazioni, la bilancia in oro e in argento sarà negativa.

Questo sistema mercantile di rappresaglia dettò la legge in Europa pel corso di due secoli, e solo cominciò a perdere la sua influenza in virtù delle teorie dettate dal Genovesi e da Adamo Smith, state poscia adottate da Turgot e da Pitt, sotto il reggimento dei quali si rese prevalente la massima, essere applicabile al commercio internazionale l'economia che serve di guida ai commercianti nelle private loro speculazioni, di far incetta delle merci là dove sono a miglior mercato per venderle dove sono più care. Che se diplomatiche convenienze possono talvolta consigliare di sostenere in vigore certe date proibizioni o certi diritti protettivi, siccome mezzi atti ad ottenere concessioni equipollenti, non ne segue però che si abbia a persistere nelle restrizioni quando non sussiste la speranza di quelle reciprocità.

Una scuola contraria comincia però a far rivivere i dettati, che la libertà di commercio non ha valore che in dipendenza di una perfetta reciprocità; che una nazione può aumentare la sua ricchezza ponendo ostacoli a quella libertà; che non può difendersi contro i vicini se non col rigore delle rappresaglie; che diversamente corre pericolo di veder progressivamente ridotti i prezzi, i salarii, i lucri, e crescere per conseguenza le contribuzioni.

Queste teorie sono fondate sopra i seguenti presupppostí:

1° Quando due commerciali potenze ricevono l'una dall'altra gli scambievoli loro prodotti franchi di diritto, in questo caso (essendo il lavoro supposto in uguali condizioni) i metalli preziosi sono distribuiti in uguali porzioni fra le due, e del pari uguale è il prezzo delle derrate per entrambe.

2° Quando una nazione fa gravitare tasse d'importazione sui prodotti da altre nazioni le quali continuano a riceverli in franchigia, quella che perceve le tasse attrae a sè una quantità di metalli preziosi maggiore de' suoi vicini, e nel tempo stesso ottiene in cambio di una data quantità delle opere sue una quantità di lavoro estraneo più considerevole.

3° Quando una nazione vedesi frustrata della porzione di metalli preziosi alla quale era in diritto di aspirare in premio del suo lavoro, e che questa perdita risulta da tariffe ostili di altre nazioni, può essa redintegrarsi con onerare di diritti equivalenti i prodotti delle nazioni che prime ammettevano quelle tariffe ostili.

4° Quando la concorrenza e le tariffe estere tolgono a una nazione la parte sua di metalli preziosi o le producono incagli nella circolazione, e una riduzione nei prezzi delle derrate, nei salarii, nei lucri o nel reddito pubblico, in questo caso la riduzione dei diritti sui prodotti della nazione che adottava le tariffe ostili, lunge di essere un rimedio, aumentano invece la generale miseria, fanno più rapidamente scomparire i metalli preziosi, sono causa di una più considerevole riduzione nei prezzi delle derrate, dei salarii, dei lucri e del reddito pubblico nel tempo stesso in cui aumentano per necessità i tributi.

Adamo Smith e gli altri economisti della sua scuola contrappongono a quelle teorie, che la perfettibilità del lavoro dipende dalla sua divisione, e la maggiore sfera di questa dalla periferia degli emporii di consumazione; un qual principio si applica alla generalità del pari che agli individui, ai popoli come ai centri di produzione manifatturiera.

In certi casi la divisione territoriale del lavoro giova assai più che non il possesso esclusivo del mercato interno.

I benefizii procedenti da un aumento di produzione in opere giovano in special modo a coloro che le consumano. Che se il produttore fosse egli stesso consumatore, vi avrebbe un doppio vantaggio, l'aumento de' suoi e degli altrui prodotti; ma si osserva in generale che i produttori nulla o poco consumano dei fatti loro e si giovano invece dei progressi dei loro vicini.

Nel modo stesso che la divisione del lavoro costituisce la ricchezza di un paese industriale, nel commercio internazionale la varietà del suolo e del clima produce specchistissimi vantaggi per l'umana specie in genere; egli è perciò un errore quello di persuadersi, che la non ammessione della divisione territoriale del lavoro non partorisce altro danno che l'aumento necessario del prezzo degli oggetti che si vogliono a tutta forza produrre invece d'importarli a miglior mercato, dappoichè vi si accoppiano inoltre le perdite procedenti dagli incagli frapposti all'industria sua particolare e dal cattivo impiego de' suoi capitali. In questo errore incorse Giuseppe II fondatore della politica commerciale austriaca, il quale, seguace della scuola di Colbert e del sistema esclusivo chinese, si persuase che coll'impedire il commercio con l'estero e dar favore alle manifatture indigene avrebbe introdotto l'affluenza dei metalli preziosi nel suo impero; motivo per cui pose ogni sua cura per esonerarlo dal così detto tributo pagato al fuori stato, senza porre mente alla verità però semplicissima, che le spese di produzione, il prezzo di costo il quale stabilisce il valore di tutte le cose, determina quello eziandio dei metalli preziosi.

E per verità il mondo commerciale costituisce una numerosa colossale famiglia che impiega l'oro e l'argento sotto forma di moneta, dietro la quale il valore delle altre derrate si coordina facendo il confronto del loro prezzo di produzione con quello dell'oro e dell'argento. Abbenchè moltiformi cause possano far variare la quantità dei metalli preziosi posseduti da una naziono in particolare, non sarà però mai che il loro valore ne venga alterato in un modo permanente, a meno che il prezzo di costo egli stesso ne sia vulnerato.

Se si volge lo sguardo alle statistiche delle importazioni e delle esportazioni, si scorge che i metalli preziosi procedono dal moto commerciale, mediante la bilan-

eia dei debiti e dei crediti, e che il trasporto effettivo della specie è nullo in confronto della massa degli affari, donde la conseguenza che la causa efficiente delle oscillazioni nel valore monetale per rapporto ai salarii presso le varie nazioni procede dall'efficacità del lavoro e non in ragione dell' aumento o della diminuzione delle specie.

Il prezzo di costo, o vogliam dire di fabbricazione (*prix de revient* dei Francesi), è la vera legge dei cambi così nell' interno come nell' estero commercio. Esso è di due specie per ogni prodotto; uno minimo al disotto del quale non può discendere che per cause accidentali, e l'altro massimo che non può essere oltrepassato che in un modo anormale. Il primo, che è quello del produttore o del venditore, è costituito della somma delle spese, vale a dire dei salarii, degli interessi, dei rimborsi di capitali ecc., senza di cui non può egli proseguire nel suo lavoro. Il secondo, che è in certo qual modo il prezzo del consumatore o compratore, consta delle spese che questi avrebbe dovuto incontrare qualora fosse stato costretto di produrre egli stesso le occorrenze sue.

La differenza fra questi due punti estremi somministra la più salda base per apprezzare con giusta lance i benefici effetti della divisione del lavoro.

Essendochè i prezzi di vendita determinano quello che si paga in concambio di una data quantità di lavoro in ogni paese, avvalorata da una data quantità del suo capitale, anticipata per un tempo pure prestabilito; che le proporzioni rispettive in cui i capitali e il lavoro sono concorsi nella produzione fissano per ogni paese la quota parte afferente al lavoratore in compenso delle sue fatiche, e al capitalista pelle sue anticipazioni; che se questa quota parte eccede la media ordinaria dei salarii e degli interessi, altri lavoratori ed altri capitalisti sottentrano colla loro attività in quella direzione, ne segue non potervi esser differenza tra i principii che governano le condizioni del commercio con l'estero, e quelli che reggono il commercio interno.

La conclusione di quanto precede si è, che se i diritti di rappresaglia ponno in certi dati casi giovare, è prudente consiglio di prevalersene con moderazione nelle tariffe doganali perchè in tesi generale la somma dei danni eccede quella degli utili (*v.* Bilancia, Lettere di corso).

RATIFICA. Conferma di un'obbligazione, di un'azione, del fatto di un mandatario o di qualunque altro atto di una persona terza.

Gli atti fatti direttamente da persone capaci non abbisognano di conferma per parte di coloro che gli hanno sottoscritti: alloraquando però una persona siasi adoperata per conto altrui, la ratifica può essere talvolta necessaria, sia per liberare quella persona dalla sua risponsabilità, sia per rendere validi gl' impegni che essa avesse incontrati.

Se il mandato è regolare, la ratifica non è indispensabile, semprechè il mandatario siasi contenuto nei limiti del suo mandato; essa sarà però eziandio in questo caso una misura d'ordine e di prudenza.

Laddove non esista mandato, e un terzo abbia volontariamente preso ingerenza negli affari di un assente, la ratifica è necessaria, senza di che le fatte transazioni non hanno valore quanto all'assente.

La ratifica può essere espressa o tacita; in quest'ultimo caso se ne ha la prova in ciò che la persona per cui siasi preso ingerenza abbia seguito in tutto od in parte le obbligazioni assunte per di lui conto.

Il Codice civile dispone a tale riguardo che « L'atto di conferma o ratifica d'una obbligazione contro la quale la legge ammette l'azione di nullità o di rescissione, non è valido che qualora vi si trovino la sostanza della stessa obbligazione, il motivo espresso dell'azione di rescissione, e

la dichiarazione di correggere il vizio su cui tale azione è fondata.

A tenore del Codice civile « In mancanza d'atto di conferma o ratifica, basta che l'obbligazione venga in tutto o nella maggior parte eseguita volontariamente dopo il tempo in cui l'obbligazione stessa poteva essere validamente confermata o ratificata.

« La conferma, ratifica o esecuzione volontaria secondo le forme e nei tempi determinati dalla legge producono la rinunzia ai mezzi ed alle eccezioni che potevano opporsi contro tale atto, senza pregiudizio però del diritto dei terzi.

« Le disposizioni di quest'articolo non si applicano all'azione in rescissione per causa di lesione » (1451).

« Il mandante non è tenuto per ciò che il mandatario avesse agito oltre tale facoltà se non in quanto egli l'abbia espressamente o tacitamente ratificato » (2031) (*v.* Mandato).

REALIZZAZIONE. Questa parola non è di conio italiano, ciò non di meno fia conveniente d'introdurla nella tecnologia commerciale per esprimere l'azione di dare ad una cosa un valore certo e positivo.

Mandare ad effetto ossia realizzare un contratto, denota la riduzione in istromento dell'obbligazione, la quale non può legalmente preesistere.

Realizzare un'offerta accenna l'effettiva disponibilità della cosa esibita.

Realizzare un attivo è l'equivalente del cambio dei valori che lo compongono contro altri vivi e reali, ossia in moneta (*v.* Contratto, Obbligazione).

REATI. Il Codice penale consacra il tit. v ai reati relativi al commercio, alle manifatture ed arti, alle sussistenze pubbliche ed ai pubblici incanti.

Questi speciali reati sono la bancarotta fraudolenta che è punita colla pena della reclusione ed anche coi lavori forzati a tempo, e la bancarotta semplice per cui dall'art. 394 è inflitta la pena del carcere non minore di un mese ed estensibile a due anni.

L'art. 395 infligge contro i sensali e gli agenti di cambio che si sono resi colpevoli di bancarotta semplice la pena della reclusione non minore di anni cinque, od anche dei lavori forzati a tempo, e se sono incorsi nel crimine di bancarotta fraudolenta saranno puniti col *maximum* dei lavori forzati a tempo.

Le stesse pene sono applicate ai complici di bancarotta fraudolenta.

La violazione dei regolamenti di amministrazione pubblica relativi ai prodotti delle manifatture del paese che si trasporteranno all'estero è, dall'art. 397, punita con multa estensibile a lire 3/m colla confisca della mercanzia.

Le collusioni dei capi-mastri per costringere ingiustamente ed abusivamente gli operai ad una diminuzione di salario od a ricevere in pagamento merci, derrate od altre cose, sarà punito (art. 398) col carcere e con multa da lire 100 a 3/m.

Sono, dall'art. 399, puniti col carcere per un tempo non minore di un mese ed estensibile a tre gli operai che di concerto tendono, senza ragionevole causa, a sospendere, impedire o rincarare i lavori.

Il *maximum* della pena contro gl' instigatori è di 6 mesi di carcere.

I maneggi per stabilire i monopolii sono puniti dall'art. 401 col carcere da un mese ad un anno ed inoltre con multa da lire 500 a 5/m.

Se quei maneggi hanno tratto a generi commestibili, la pena sarà di due mesi a due anni di carcere, e da lire 1/m a 10/m.

I nocumenti che fossero scientemente recati all'industria nazionale sono puniti dall'art. 403 col carcere da tre mesi a due anni ed inoltre con multa estensibile sino a lire 300.

Il dolo sul titolo delle materie d'oro e di argento, sulle pietre dichiarate pre-

ziose, con falsi pesi e misure, è punito col carcere da un mese ad un anno ed inoltre con multa estensibile a lire 1/m oltre la confisca.

L'art. 405 fa divieto di servirsi, eziandio di consenso del compratore e del venditore, di pesi e di misure non permessi dalle leggi dello Stato.

La contraffazione del nome, del marchio o di altro segno apposto con approvazione alle merci, agli animali, agli oggetti manufatti o sopra opere d'ingegno, è punita (art. 408) con multa estensibile a lire 500 oltre il risarcimento dei danni ed interessi e la confisca degli oggetti che hanno servito alla frode.

Sono punite colla stessa pena le contravvenzioni a danno e in frode di qualche privativa conceduta dal Governo per mercanzie o manifatture.

Le vie di fatto, violenze o minaccie, le offerte di danaro, le promesse od altri mezzi di frode dirette ad impedire e a turbare la libertà degli incanti e delle oblazioni, sono punite col carcere da quindici giorni a sei mesi, e con multa da lire 100 a 2/m (art. 415 e 416).

Le truffe ed altre specie di frode per far credere l'esistenza di false imprese per incutere speranza o timore di un successo, ogni artifizio o maneggio doloso atto ad ingannare ed abusare dell'altrui buona fede, le alterazioni che i vetturali commettessero nelle mercanzie ad essi loro affidate, sono contemplati nella sezione 3ª, tit. x, lib. 1 dello stesso Codice.

I reati speciali ai fallimenti ai quali non provvede il Codice penale, sono contemplati nelle seguenti disposizioni del Codice di commercio:

636. « Saranno condannati alle pene « stabilite pella bancarotta fraudolenta,

« 1° Coloro che saranno convinti di « avere scientemente e nell'interesse del « fallito sottratto, ricettato o dissimulato « tutto o parte de' beni mobili od immobili « del medesimo, e ciò senza pregiudizio « delle disposizioni del Codice penale per « gli altri casi di complicità;

« 2° Coloro che saranno convinti di « avere fraudolentemente proposto nel « fallimento e girato sia in loro nome, « sia per interposizione di persone, cre- « diti supposti;

« 3° Coloro che, facendo il commercio « sotto altrui nome o sotto nome suppo- « sto, si saranno resi colpevoli dei fatti « previsti dall'art. 634. »

637. « Il coniuge, i discendenti, gli « ascendenti del fallito, od i suoi affini « nello stesso grado, che scientemente « avessero stornato, divertito, ovvero ri- « cettato effetti appartenenti al fallimento, « senza avere operato di complicità col « fallito, saranno puniti colle pene del « furto. »

638. « Nei casi previsti dagli articoli « precedenti i Senati od i Tribunali di Pre- « fettura, nel pronunziare le loro sentenze, « ancorchè di assolutoria, ordineranno,

1° « La reintegrazione, ove ne sia il « caso, presso la massa dei creditori di « tutti i beni, diritti o titoli sottratti;

« 2° Il risarcimento dei danni ed inte- « ressi che già risultassero, fissandone colla « stessa sentenza l'ammontare, salvo sem- « pre il risarcimento dei danni maggiori « che venissero accertati. »

639. « Il Sindaco colpevole di malver- « sazione nella sua amministrazione sarà « punito colle pene stabilite negli articoli « 678 e 680 del Codice penale. »

640. « Il creditore che avrà stipulato, « sia col fallito, sia con qualunque altra « persona, vantaggi a suo favore pel suo « voto nelle deliberazioni del fallimento o « che avrà fatto convenzione particolare « dalla quale risulti un vantaggio in suo « favore a carico dell'attivo del fallimento, « sarà punito col carcere estensibile ad « un anno, e con multa estensibile sino a « lire due mila.

« Il carcere potrà estendersi a due anni, « se il creditore è Sindaco del fallimento. »

La disposizione di quest'articolo è un perfezionamento introdotto di recente diretto a far guerra all'abuso dei particolari favori fatti a certi creditori in danno della massa, dai quali solevano, come ebbe a dire il sig. Renouard relatore della legge 28 maggio 1838, lasciarsi adescare coscienze d'altronde sufficientemente oneste, perchè allucinati dai sofismi che militano in loro favore.

Si perde nei fallimenti un credito legittimo per fatto del fallito, epperciò è facile d'indursi a credere che qualunque influenza di coercizione è lecita per conseguire la maggior somma che fia possibile, e salvare così a suo pro quanto fia possibile nel comune naufragio.

Da una tale induzione accadeva che, invece di subire con rassegnazione il destino comune a tutti i creditori, le persone più influenti, più caparbie o di maggior polso aprivano trattative dopo il concordato al quale intanto avevano aderito in vista delle carpite promesse e delle accettate proposizioni, maneggiavano clandestine convenzioni per cui facevano passare nelle loro mani parte delle sostanze dovute ai creditori più umani, più arrendevoli e più religiosi osservatori delle leggi.

L'articolo precitato, se non preclude la via a siffatti indebiti maneggi, somministra quanto meno il mezzo legale di andarvi al riparo e di ottenerne la punizione.

641. « Le convenzioni saranno inoltre « dichiarate nulle rispetto a chicchessia « ed anche rispetto al fallito.

« Il creditore sarà obbligato a restituire « a chi di ragione quanto avrà ricevuto in « virtù delle stesse convenzioni. »

642. « Le domande per l'annullazione « delle convenzioni, ove sieno proposte « in giudicio civile, saranno giudicate dai « Tribunali di commercio. »

643. « Le sentenze di condanna a pena « criminale pei fatti indicati nel presente « e nel precedente capo, saranno pubbli- « cate secondo le formalità stabilite dal- « l'articolo 475 » (*v.* Bancarotta, Fallimento).

REDENZIONE. Noi abbiamo preferto questa voce a quella di riscatto e di esdebitazione, perchè ci è parsa maggiormente consonante con l'*amortissement* dei Francesi, il quale indica l'estinzione che si fa di un debito alla spicciolata, invece che il riscatto lascia supporre l'integrale contemporaneo pagamento.

Il debito pubblico viene riscattato a valore integrale o al corso.

Se ne opera la conversione tuttavolta che è lasciata l'alternativa, o di ricevere il capitale o il titolo di una nuova rendita costituita a un interesse minore.

Il debito è finalmente redento, ammortito, o vogliam dire, reso più debole ogniqualvolta un fondo viene assegnato contemporaneamente alla sua costituzione per estinguerne annualmente una porzione o mediante estrazione a sorte dei titoli costitutivi, ovvero facendone acquisto al corso delle rendite relative.

Il sistema della redenzione è di data moderna, e fu immaginato dopo che il credito e gl'imprestiti avvalorarono la tendenza di versare sul futuro i gravami imposti dalla condizione presente.

L'idea prima del graduale riscatto è stata adottata dall'Inghilterra nel 1786 sotto il ministero Pitt, dopo la guerra dell'indipendenza americana, nell'epoca in cui quel reame si trovò gravato di un debito enorme, incontrato per conservare le sue colonie, e prevalse quindi presso la maggior parte delle nazioni che hanno un debito costituito di data non molto antica.

Considerando 1° che non di rado il risultato della redenzione quello si è di togliere all'uomo operoso i capitali che potrebbe impiegare utilmente nell'agricoltura, nel commercio e nell'industria, per

farli passare nelle mani di giuocatori oziosi, senza che perciò si riesca di ottenere la reale estinzione del debito, avuto riguardo che la rendita eccede il pari nei tempi di prosperità e di pace, ed in quelli più difficili i fondi disponibili debbon essere erogati in spese di ben altra importanza ed urgenza.

2° Che tale prelevamento ha per effetto che i contribuenti pagano un merito per i capitali di cui abbisognano del 4 $^1/_2$, del 5 e perfino del 6 per 0/0 sopra ipoteca, oppure dell'8 al 10 per 0/0 sopra chirografi commerciali, invece che i governi tolgono ad imprestito al 3 od al 4.

3° Essere conseguenza di questo fatto che per procurare un benefizio illusorio si viene a far gravitare a carico dei contribuenti un peso raggnagliato dal 5 al 15 per 0/0.

4° Che questa considerazione acquista maggior valore se si riflette che gl'imprestiti non sono incontrati al pari, e che s'inscrive 100 di debito quando in realtà non si è riscosso che 75, 50, e qualche volta ancora meno: motivo per cui il pubblico paga 25 o 50 di più di quanto entrò effettivamente nelle casse dell'erario.

5° Che a fronte di queste eccezioni i debiti pubblici essendo una condizione necessaria del moderno andamento delle cose presso tutti i governi di Europa, vuolsi quanto meno tentar modo di segnar un termine all'esdebitazione.

Avviene che pende pur tuttavia indecisa la controversia, se il sistema della redenzione sia preferibile a quello della perpetuità del debito, il quale impone soltanto ai contribuenti l'onere dell'arretrato, invece che la prima vi aggiunge il prezzo del riscatto delle rendite cumulate, da operarsi ad una quota molto superiore a quella di emissione; oltrechè prevale il timore della tendenza naturale di eccedere le ordinarie risorse per incontrare spese ultronee e che si sarebbero potute senza inconveniente alcuno differire, la qual cosa aggrava la condizione dei posteri senza un'utilità positiva della presente generazione.

La rendita rappresenta soltanto l'interesse del capitale, ma la dote di redenzione vi aggiunge un premio il quale eccede bene spesso l'interesse medesimo, e la di cui attrattiva è sorgente della passione sfrenata del giuoco di borsa, per cui ingenti capitali sono deviati dall'agricoltura, dal commercio e dall'industria per consumarli in speculazioni sterili e peritose, seppure non sono dolose e colpevoli.

L'inconveniente del controverso sistema prende una viemaggiore consistenza mercè la proibizione di redimere ogni volta che la rendita supera il pari; e siccome questa condizione è normale nei tempi di prosperità e di pace, avviene che il debito rimane redimibile di nome, ma diventa perpetuo col fatto.

A tutti questi gravami vuolsi aggiungere quello dell'aggio dovuto per la percezione del contributo e le spese di amministrazione, le quali in complesso eccedono in Francia il 12 per 0/0.

Per siffatte considerazioni alcuni economisti conchiudono per la non redenzione del debito costituito, e si avvalorano sull'esempio dell'Inghilterra la quale soppresse il riscatto nel 1827, disponendo che sarebbero quind'innanzi soltanto erogate a quell'uopo le eccedenze delle entrate sulle spese, vale a dire un fondo quasi sempre negativo.

Prevalendosi intanto quel governo degli ingenti capitali raccolti dalle casse di risparmio, egli ne erogò l'ammontare nella conversione delle rendite maggiori in altre minori, un quale temperamento porge tre specchiati vantaggi: di somministrare un utile impiego alle economie del povero, di dar favore e solidità alle casse e di attutire il debito colla riduzione dell'interesse.

Ovunque altrove la redenzione si opera col mezzo dell'interesse composto, in guisa che, supponendo il debito costituito di cento milioni al 5 per 0/0, cinque milioni debbon servire per il pagamento degli interessi, e un milione viene assegnato annualmente per il riscatto. Su questa base vi vorrebbero cento anni per la totale estinzione, ond'è che per accelerarla si ritiene progressiva l'imposta annua di sei milioni, senza tener conto delle rateate redenzioni, ed al milione erogato a tal effetto si aggiungono gli arretrati delle rendite ammortite che sono pagate dall'erario alla cassa di redenzione, come se dessa fosse proprietaria delle rendite medesime. Egli è mediante siffatto cumulo d'interessi che invece di cento, il debito può ipoteticamente essere riscattato al pari nel periodo di trentasei anni e mesi sei. Nella sostanza però sussiste infatti che segue esso una progressione crescente come fu constatato a cagion di esempio nel Regno-Unito dove il fondo costituito per servizio della rendita era nel 1790 di 204,408,400 lire, e fu riconosciuto nel 1827, epoca dell'abolizione della redenzione, di 705,996,175 lire. Dimostrano inoltre i dati statistici raccolti nello stesso regno che la somma presa annualmente ad imprestito, nel periodo di cento ventiquattro anni, ascese mediamente a dugento venticinque milioni, nel mentre che il riscatto non eccedette quattordici milioni.

Questa scala progressiva del debito fece sì che si venne a togliere ad imprestito da una parte per riscattare dall'altra, ossia per rimborsare gl'imprestiti precedenti, e siccome i mutuanti fanno pagare a caro prezzo i nuovi mutui, ne avvenne che il pubblico perdette in questo giuoco, per verità molto strano, somme ingenti per arricchire gli speculatori ed i banchieri.

L'articolo 44 del regio editto 24 dicembre 1819 determina che la redenzione del debito nei Regii Stati ha luogo in parte a valore integrale delle inscrizioni ed in parte a valore al corso, e per un tale effetto è fatto un assegnamento di 600/m lire, al quale vengono inoltre annualmente aggiunte le somme che per il fatto dell'estinzione o per qualsivoglia altra causa rimangono disponibili sui fondi annuali destinati al pagamento delle rendite inscritte (*v.* Debito pubblico, Imprestito).

REDIBITORIO (Vizio). Difetto non apparente ed occulto della cosa venduta, dal quale nasce un'azione in guarentia contro il venditore.

Perchè quest'azione possa aver luogo fa d'uopo che i difetti fossero preesistenti al momento della vendita, occulti e tali da rendere la cosa venduta inetta all'uso per il quale era destinata, o che la deteriorino per siffatto modo che il compratore non ne avrebbe fatta l'incetta se ne avesse avuto conoscenza, o ne avrebbe corrisposto un prezzo minore.

Essendochè i vizii redibitorii si manifestano qualche tempo dopo la vendita e nell'atto di far uso della cosa venduta, ne segue che la precedenta verificazione non osta all'azione redibitoria; essa non viene però ammessa sempre quando il compratore può essere accagionato di negligenza e d'imperizia.

Il venditore è risponsabile dei vizii occulti, eziandio nel caso in cui fossero stati a lui medesimo ignoti, a meno di una contraria convenzione.

Tutti i vizii occulti non sono però redibitorii, e cessano di essere tali qualora trattisi di merci suscettive per loro natura di successiva degradazione.

Le massime sovra espresse sono desunte dal Codice civile di cui qui si trascrivono ad ogni buon fine le relative disposioni.

«Il venditore è tenuto a garantire la cosa venduta dai vizii occulti che la rendono non atta all'uso cui è destinata, o che talmente lo diminuiscono, che se il compratore gli avesse conosciuti, o non l'avrebbe

comprato, o avrebbe offerto un minor prezzo » (1648).

« Il venditore non è tenuto per i vizii apparenti, e che il compratore avrebbe potuto da se stesso conoscere » (1649).

« È obbligato per i vizii occulti quando anche non gli fossero noti, eccettochè avesse stipulato di non essere in questo caso tenuto ad alcuna garantia » (1650).

« Il compratore nei casi contemplati negli articoli 1648 e 1650 ha la scelta di rendere la cosa e farsi restituire il prezzo, o di ritenerla e di farsi rendere quella parte di prezzo che sarà arbitrata da' periti » (1651).

« Se il venditore conosceva i vizii della cosa venduta, è tenuto, oltre alla restituzione del prezzo ricevuto, a tutti i danni ed interessi verso il compratore » (1652).

« Se il venditore ignorava i vizii della cosa, non sarà tenuto che alla restituzione del prezzo e a rimborsare all'acquisitore le spese occasionate dalla vendita » (1653).

« Se la cosa che era difettosa è perita in conseguenza della sua cattiva qualità, la perdita sta a carico del venditore, il quale sarà tenuto verso il compratore alla restituzione del prezzo ed alle altre indennizzazioni indicate nei due articoli precedenti.

« Sarà però a carico del compratore la perdita proveniente da caso fortuito » (1654).

« L'azione redibitoria proveniente dai vizii della cosa deve proporsi dall'acquirente, se si tratta di animali fra i quaranta giorni dalla consegna, e se d'altri effetti mobili fra il termine di tre mesi, salvo che da usi particolari sieno stabiliti maggiori o minori termini, i quali dovranno osservarsi » (1655).

« L'azione redibitoria non ha luogo nelle vendite giudiziali » (1656).

La legge francese 20 maggio 1838 inscrive nel novero dei vizii redibitorii degli animali domestici i seguenti:

Per la specie cavallina, mulatina ed asinina, la flussione periodica degli occhi, l'epilepsia, la morva, il farcino, le malattie antiche di petto, l'immobilità, l'asma ossia difficoltà di respiro, il *ticchio*, cioè la malattia che spinge i cavalli a rodere coi denti la mangiatoia, le ernie inguinali intermittenti, la zoppicatura pure intermittente per causa di male inveterato.

Scoprendosi un vizio redibitorio in uno dei cavalli di una coppia venduta per uso di vettura e simili, ed intentando il compratore l'azione redibitoria, il venditore è tenuto di riprendersi col cavallo ammorbato anche il sano, e ciò perchè agli occhi dei contraenti e per la sua destinazione una coppia di cavalli è un corpo solo.

Per la specie bovina si annovera l'etisia polmonare, l'epilepsia, le conseguenze del parto non effettuato, e di malattia d'utero e della vagina.

Per la specie pecorina si contempla il fuoco di sant'Antonio, il quale verificandosi in una sola pecora produce l'azione redibitoria per l'intiero gregge; semprechè porti questo la marca del venditore.

Il male di milza è pur esso causa redibitoria se nel termine della guarentia la perdita ascende almeno alla quindicesima parte delle pecore comprate.

Se l'animale delle tre specie suindicate muore nel periodo della guarentia il venditore non è obbligato alle conseguenze della medesima qualora il compratore non giunga a provare che la perdita fu cagionata da vizio redibitorio.

La stessa eccezione ha luogo relativamente alla morva ed al farcino per il cavallo, l'asino ed il mulo, e per il male di sant'Antonio per le pecore, se il venditore può somministrar le prove che l'animale fu posto in contatto dopo la consegna con altri animali infetti della stessa malattia (v. Azione redibitoria).

REGISTRAZIONE. Copiatura integrale di certi atti che la legge prescrive, tanto

per conservarne le parole, quanto per serbare certezza e verità alle date dei medesimi che ne sono una delle basi fondamentali.

L'insinuazione era in vigore fino dai tempi dei romani imperatori. L'interinazione invece è una parola di conio moderno, e significa l'uso della facoltà attribnita ai magistrati supremi di esaminare la legge da promulgarsi.

Le sentenze e le ordinanze sono semplicemente registrate nella segreteria dei Magistrati dai quali emanano, e vanno sottoposte ad nn diritto di emolumento.

La registrazione fu da principio nna misura conservatoria, retribuita in proporzione della mannalità del lavoro, ma grado a grado diventò un tributo.

Riguardo ai provvedimenti legislativi, altro è la registrazione, altro l'interinazione.

La prima non è che il rapporto che d'ordine del Magistrato si fa di un regio editto, o di lettere patenti sui registri; la seconda poi denota la cognizione che il Magistrato ha preso del regio editto o delle regie lettere patenti.

L'articolo 7 del Codice civile prescrive la interinazione o la registrazione secondo la natnra delle provvisioni che contengonsi nell'editto o nelle regie patenti, il che dimostra il divario che corre tra l'una e l'altra formalità.

Qnanto agli atti pubblici, registrazione equivale a insinuazione, con questa differenza stabilita dall'art. 1422 del mentovato Codice civile, che « L'*insinuazione* consiste nella rimessione da farsi dal notaio o da altro pnbblico uffiziale che ha ricevuto l'atto, di una copia del medesimo all'archivio a tale oggetto stabilito in ciascun distretto ossia *tappa* d'insinuazione, nel termine portato dai vigenti regolamenti. »

Questa copia viene inscrita nei registri e rubricata.

« Gli atti pubblici ricevuti da notai, e contenenti sia contratti, sia disposizioni di ultima volontà, non sono producibili in giudicio, e non può farsene verun altro uso, se non sono stati insinnati nella forma prescritta dai vigenti regolamenti » (1420).

« Le sentenze ed ordinanze che venissero proferite in dipendenza di atti non insinuati, ancorchè il difetto d'insinuazione non fosse stato opposto, non saranno eseguibili se non previa insinuazione di tali atti » (1421).

In materia di mercatura, oltre l'insinuazione voluta pegli atti pubblici, che il Codice di commercio talvolta richiede, a talchè per gli atti relativi alle costitnzioni delle società, si fa luogo bene spesso a nna speciale registrazione nella Segreteria del Tribunale di commercio, come accade pegli atti di cui negli articoli 2, 5, 10, 11, 15, 51, 56 dello stesso Codice.

Gli atti non espressamente indicati dalla legge sono esenti da tale formalità (*v.* Insinuazione).

REGRESSO. Facoltà di rivalersi contro altrui di chicchessia, d'onde nasce l'azione di domandare contro a uno per rifarsi del pagato ad un altro.

Il compratore di nno stabile ha regresso contro il venditore essendone spropriato.

Il fideiussore che ha pagato ha pure regresso contro il debitore principale.

Il portatore di una cambiale protestata ha regresso contro il giratario ed il traente. Il socio, comunista o solidario hanno regresso pei pagamenti eccedenti la loro quota (*v.* Compratore, Fideiussore, Lettera di Cambio).

RELAZIONE. Esposizione officiale dei fatti, degli incidenti e delle contestazioni relative ad un affare accompagnata da un motivato parere che la persona delegata dal Presidente del Tribunale di commercio deve fare avanti il Magistrato (*v.* Procedura).

REGOLAMENTO DI AVARIA. Formazione dello stato ed estimo delle perdite

delle avarie generali ossian danni accaduti ad una nave e alle merci in essa caricate, ad oggetto di stabilire e regolare la rispettiva contribuzione degli interessati per risarcimento dei medesimi.

Il regolamento di avaria è pertanto la conseguenza del getto e dell'abbandono o l'effetto del contributo. Esso deve farsi a diligenza del capitano semprechè non sia presente il proprietario o l'armatore nel luogo ove si opera lo sbarco delle merci caricate sulla nave ed in qualunque altro in cui sia stato obbligato di scaricare dopo il sofferto sinistro.

L'azione che compete al capitano o ai suoi proprietarii pel regolamento di avaria è reale e può essere sperimentata con tutti quelli i di cui effetti siano stati illesi col mezzo della spesa fatta o del danno sofferto pel comune salvamento.

Per procedere al regolamento di avaria quelli le di cui merci siano state gettate o danneggiate possono agire contro il capitano della nave coll'azione *ex locato*, e viceversa questo contro i primi coll'azione *ex conducto*.

Al capitano compete il privilegio sopra le merci soggette a contribuzione, ed esso non è tenuto risponsabile che nel caso di vera negligenza nel non ritenere la merce sottoposta a contribuzione, sebbene fosse notoria l'insolvibilità del contribuente e il capitano fosse stato monito di esser cauto.

Per ciò che concerne alla forma del regolamento di avaria veggansi gli articoli 444, 445, 446, 447 e 448 *Getto e contributo* (*v.* inoltre Avaria).

REMISSIONE. « La volontaria consegna della scrittura originale dell'obbligo sotto firma privata fatta dal creditore al debitore, costituisce la prova della liberazione, tanto in favore dello stesso debitore, quanto in favore dei condebitori solidari » (1575).

« La remissione del debito o la liberazione pattuita a vantaggio di uno dei condebitori solidari, libera tutti gli altri, purchè il creditore non siasi espressamente riservato i suoi diritti contro questi.

« In quest'ultimo caso non può ripetere il credito, se non fatta deduzione della parte di colui al quale ha fatto la remissione » (1576).

« La restituzione del pegno non basta per far presumere la remissione del debito » (1577).

« La remissione o la liberazione convenzionale accordata al debitore principale libera i fideiussori;

« Quella accordata al fideiussore non libera il debitore principale;

« Quella accordata ad uno dei fideiussori non libera gli altri » (1578).

« Ciò che il creditore ha ricevuto da un fideiussore per liberarlo dalla cauzione, deve imputarsi nel debito, e portarsi in iscarico del debitore principale e degli altri fideiussori » (1579) (*v.* Creditore, Fideiussore).

REMORA. La dilazione che il creditore accorda al debitore pel pagamento delle more scadute, dicesi remora, la quale ha luogo in due modi, o mediante una dichiarazione espressa per parte del creditore, oppure colla rinnovazione dell'atto di obbligazione.

La remora è altresì quella stipulazione, in virtù della quale la massa dei creditori accorda al loro debitore una dilazione per saldare i suoi debiti.

La remora è volontaria o giudiziale: volontaria se tutti i creditori consentono ad accordarla, essendochè la contraria volontà di un solo basterebbe per paralizzarne l'effetto: giudiciale se vi concorre la maggiorità per tre quarte parti dell'ammontare dei debiti (*v.* Creditore, Debitore).

RENDIMENTO DI CONTO. Obbligo preciso che corre a qualsiasi amministratore della cosa altrui a titolo volontario, necessario, costituito con privata o pubblica autorità, oppure dalla legge.

All'art. Conto già venne considerato l'argomento per rapporto al dare e all'avere dei negozianti e delle società di commercio, che è quanto a dire della loro contabilità, ed ora lo svolgeremo in ordine alla liberazione di questa stessa incontrata contabilità.

Per regola generale il rendimento dei conti deve farsi nel luogo stesso in cui si è tenuta l'amministrazione del negozio, senza riguardo al domicilio dell'amministratore, a quello della resa dei conti o al domicilio del proprietario della cosa amministrata.

L'obbligo del rendimento dei conti è prescritto col periodo trentennario, salvo però il caso di mala fede.

Reso una volta legittimamente il conto ed ottenutane la liberazione, non è più ammessibile la sua rinnovazione se non sarà concludentemente provato essere occorso errore sostanziale, dolo o lesione.

Il rendimento dei conti, seguito senza l'esibizione dei libri dell'amministratore, non sarà legittimo, nè avrà forza per liberare l'amministratore dall'obbligo di rinnovarlo, meno il caso di piena e valida negligenza dell'amministrato (*v.* Conto).

RENDITA. Somma che viene annualmente corrisposta in danaro od in derrate in corrispettivo di un fondo o di un capitale alienato o ceduto. Sotto questo rapporto la rendita presenta un problema molto interessante nel campo della politica economia. La storia romana e quella del medio evo rintracciano le sedizioni e le turbolenze suscitate dall'usura sfrenata, i molti sotterfugi inventati per far frode alle leggi che la proibivano ed alle decisioni dei concilii di Milano e di Bordeaux per cui ciò che per sè non era atto a produrre frutti, non poteva formare oggetto di rendita; ond'è che il mutuo ad interesse fu dichiarato usurario senza eccezione nè riserva, la qual cosa giovò moltissimo alle pingui donazioni fatte alla Chiesa, alle corporazioni religiose, alle instituzioni di beneficenza.

Papa Martino v dichiarò doversi supporre che il creditore di una rendita costituita fosse proprietario del fondo ipotecato sino a concorrenza di una quota parte corrispondente al capitale dato in prestito.

S. Pio v fu costretto di pubblicare nel 1569 e 1570 due bolle per cui furono reputati illegittimi i prestiti fatti a persone non possidenti beni stabili.

Questo modo di considerare la rendita fu generale così in Oriente come in Occidente presso gli ecclesiastici e i secolari, presso i dotti e gli ignoranti, e si mantenne vivo fino a che la pubblica economia, preso vigore e sollevatasi al grado di scienza, riuscì a persuadere essere il danaro un segno di tutti i valori, anzi un valore per se stesso, il primo e più essenziale instromento della produzione, comunque nell'intrinseco suo sia egli improduttivo, e suscettivo per conseguenza di reddito, però con carattere meramente mobiliare. Queste rendite sono finora circoscritte alla tassa legale che non dovrebbe eccedere il 5 per 0/0 per i mutui ipotecarii, e il 6 per 0/0 pei commerciali.

Vanno per altro esenti da questa regola i prestiti a cambio marittimo, in contemplazione, dice Montesquieu, dei pericoli che corre il mutuante e dei considerevoli e pronti benefizii che può fare il mutuatario: ma siccome la costituzione delle società per azioni e l'aleatorio carattere delle relative speculazioni ha ora comunicato uguali pericoli ai prestiti a cambio terrestre, non fa meraviglia che in pratica siasi molto deviato da queste strette legali per cui il frutto del danaro volge tra il 3 e il 10 per 0/0 a misura dei rischi contingibili e delle offerte guarentie.

Le più importanti ai dì nostri sono le rendite sullo Stato, quelle cioè che i governi corrispondono in corrispettivo dei capitali erogati nel debito pubblico, insti-

tuzione del tutto moderna, e generata dalla fecondazione del credito e dalla religiosa fede serbata al medesimo per cui non pochi pubblici erari di Europa sono oberati di debiti che in altre epoche avrebbero fatto trasecolare le più robuste immaginazioni in vista della condizione presente e meglio ancora delle previsioni dell'avvenire.

Ma le cose sono giunte tant'oltre, che quasi tutti i governi dovettero cedere all'impulso, per cui trovansi costituiti in tale solidarietà d'interesse che uno non potrebbe agire isolatamente senza vedere compromessa la sua prosperità, la sua forza e perfino la sua indipendenza.

Due opposti sistemi contrastano il campo nella teorica costituzione delle rendite del debito pubblico di cui uno è diretto a dimostrare la convenienza di ottenere una riduzione d'interesse, mediante la ricognizione di un capitale eccedente quello effettivamente sborsato, l'altro invece tende a provare la convenienza di servire un interesse maggiore per un minor capitale.

Il primo sistema appaga meglio le mire degli speculatori della borsa, e il secondo è più favorevole ai *rentieri*, e collima maggiormente collo scopo della riduzione delle rendite mediante la redenzione e l'estinzione progressiva del debito col favore della conversione; epperciò ha il sopravvento presso i più oculati economisti inglesi.

Nessun debitore riesce a trovar prestiti se non dimostra contemporaneamente i suoi mezzi di esdebitazione, i quali consistono rimpetto al pubblico erario nei tre sovra espressi della redenzione, del rimborso e della conversione. Tanto l'uno che le altre esser possono efficacemente adoperati a misura delle condizioni del contratto e delle circostanze speciali del debitore; anzi più, procedendo di conserva, coadiuvano meglio allo scopo divisato; ma però il metodo più sicuro fia pur sempre quello di avere in bilancio eccedenze di attivo sul passivo e d'impiegarne l'ammontare nella esdebitazione, anzichè mettere in riserva, nella persuasione che il debito costituito aumenta la pubblica ricchezza nella ragione diretta del capitale dovuto, e che la medesima è tanto maggiore quanto più esteso è quel capitale, perchè produce gli effetti di una banca di circolazione, imprime moto, energia e consistenza al credito, e immedesima gli interessi dei capitalisti con quelli dello Stato.

Anticamente le rendite sugli stabili erano costituite a titoli diversi di enfiteusi perpetua, o a termine finito o indefinito, di generazioni, di età, di famiglie, di albergamento, di diritti feudali ecc.

Ora però il Codice civile, art. 1938, più non riconosce altra rendita che la prestazione stipulata in danaro o in derrate, mediante la cessione di un immobile, od il pagamento di un capitale che il concedente si obbliga di non più ripetere.

« La rendita può stipularsi perpetua od a vita » (1939).

Ciò posto non può tenersi in conto di rendita l'interesse prodotto da un' obbligazione a termine determinato, comunque remoto.

Le rendite si dividono in *vitalizie, fondiarie* e *semplici*.

Rendita vitalizia.

« La rendita vitalizia può essere costituita a titolo oneroso, mediante una somma di danaro, o una cosa mobile valutabile, o mediante un immobile » (2002).

« Può altresì essere costituita a titolo semplicemente gratuito, per donazione o per testamento: debbe in tal caso essere rivestita delle forme prescritte dalla legge » (2003).

« Nel caso dell'articolo precedente, la rendita vitalizia è soggetta a riduzione, se eccede la quota di cui è permesso dispor-

re: è nulla, se è fatta a favore di persona incapace di ricevere » (2004).

« La rendita vitalizia può costituirsi, tanto sulla vita di quello che somministra il danaro, quanto su quella di un terzo, che non ha diritto alla rendita » (2005).

« Essa può costituirsi sopra la vita di una o più persone » (2006).

« Può costituirsi a vantaggio di un terzo, benchè un altro ne abbia somministrato il prezzo.

« In questo ultimo caso, quantunque essa abbia il carattere di una liberalità, non è però soggetta alle formalità richieste per le donazioni, eccettuati i casi di riduzione o di nullità espressi nell'articolo 2004 » (2007).

« Ogni contratto di rendita vitalizia costituita sopra la vita di una persona che al tempo del contratto già fosse defunta, non produce alcun effetto » (2008).

« Lo stesso ha luogo riguardo al contratto con cui la rendita vitalizia fosse stata stabilita sulla vita di persona che muoia entro quaranta giorni dalla data del contratto » (2009).

« La rendita vitalizia può costituirsi in quella misura d'interesse che piacerà alle parti di stabilire, purchè l'interesse medesimo superi il frutto di cui è capace la cosa che si è data per prezzo della rendita » (2010).

« Quegli a vantaggio del quale fu costituita una rendita vitalizia mediante un prezzo, può chiedere lo scioglimento del contratto, se il costituente non gli dà le cautele stipulate per la sua esecuzione » (2011).

« La sola mancanza del pagamento delle pensioni maturate non autorizza quello in cui favore è costituita la rendita vitalizia, a chiedere il rimborso del capitale, o a rientrare in possesso del fondo alienato; egli non ha che il diritto di far sequestrare e di far vendere i beni del suo debitore, e d'instare perchè venga ordinato, quando il debitore non vi acconsenta, che col prodotto della vendita si faccia l'impiego d'una somma bastante per soddisfare alle pensioni » (2012).

« Il costituente non può liberarsi dal pagamento della rendita con offrire il rimborso del capitale, e con rinunziare alla ripetizione delle rendite pagate: egli è tenuto a corrispondere la rendita durante tutta la vita della persona o delle persone sopra la vita delle quali fu costituita, qualunque sia la durata della vita di tali persone, e per quanto onerosa abbia potuto divenire la prestazione della rendita » (2013).

« La rendita vitalizia è dovuta al proprietario in proporzione del numero dei giorni che ha vissuto.

« Se però si è convenuto, che fosse pagata anticipatamente, la rata anticipata s'acquista dal giorno in cui è scaduto il pagamento » (2014).

« Non può stipularsi che la rendita vitalizia non sia soggetta a sequestro, se non quando essa è costituita a titolo gratuito » (2015).

« Non s'estingue la rendita vitalizia colla perdita dei diritti civili del proprietario; dee continuarsene il pagamento durante tutta la sua vita alle persone indicate dalla legge » (2016).

« Il proprietario d'una rendita vitalizia non può chiedere le pensioni maturate, se non giustificando l'esistenza sua o della persona, sopra la cui vita è stata costituita » (2017).

Rendita fondiaria.

« La rendita per prezzo d'alienazione, o come condizione di cessione d'immobili a qualsivoglia titolo, eziandio gratuito, si chiama *rendita fondiaria* » (1940).

Essa venne sostituita all'enfiteusi che prima del Codice civile poteva essere costituita a titolo perpetuo, e per a tempo.

« La concessione d'immobili, di cui nell'articolo precedente, trasferisce nel con-

cessionario il pieno dominio, non ostante qualsivoglia clausula contraria, ed anche quella della riserva del dominio, che vi fosse apposta, le quali si avranno per non iscritte.

« Se la cessione è fatta a titolo oneroso sotto qualsivoglia denominazione, come d'*enfiteusi*, *albergamento*, od altra simile, la medesima sarà soggetta alle regole stabilite pel contratto di vendita: se è fatta a titolo gratuito, essa è soggetta alle regole stabilite per le donazioni » (1941).

Rendita semplice.

« La rendita costituita mediante un capitale si chiama *rendita semplice*, o censo; la medesima debbe essere assicurata con ipoteca speciale su di un fondo certo e determinato, in difetto il capitale sarà ripetibile.

« L'ammontare dell'annua rendita non può stipularsi in una somma eccedente la relativa tassa stabilita dalla legge al tempo del contratto » (1942).

« La rendita costituita a termini dei due articoli precedenti è essenzialmente redimibile a volontà del debitore, non ostante qualunque patto contrario.

« Può tuttavia stipularsi che il riscatto non avrà ad eseguirsi durante la vita del concedente, ovvero prima di un certo termine. Questo termine nelle rendite fondiarie non potrà eccedere gli anni sessanta, e nelle altre gli anni dieci. Potrà anche stipularsi che il debitore non possa effettuarne il riscatto senza che sia anticipatamente avvertito il creditore, e sia trascorso da questo avviso il termine convenuto, il quale non potrà eccedere un anno.

« Qualora siansi convenuti maggiori termini, i medesimi saranno ridotti rispettivamente a quelli sovra stabiliti » (1943).

« Il riscatto della rendita semplice si opererà mediante il rimborso del capitale in danaro pagato per lo stabilimento della medesima, e quello di una rendita fondiaria col pagamento di un capitale in danaro corrispondente all'annua rendita, od al valore della medesima, se in derrate, prendendo per base il prezzo medio di queste durante gli ultimi dieci anni, salvo però che fosse stato fissato nell'atto un capitale inferiore; in questo caso il debitore sarà liberato dall'annua rendita col pagamento del capitale fissato» (1944).

« Il debitore di un'annua rendita, oltre ai casi che fossero previsti nel contratto, può essere costretto al riscatto della medesima:

« 1° Se dopo una legittima interpellazione non avrà pagata la rendita per il corso di due anni consecutivi;

« 2° Se tralascia di dare al creditore le cautele promesse nel contratto;

« 3° Se, le cautele date venendo a mancare, il debitore non ne sostituisce altre di eguale sicurezza;

« 4° Se per effetto di alienazione o divisione il fondo su cui è costituita od assicurata la rendita viene ad essere diviso fra più di tre possessori » (1945).

« Si fa pure luogo al riscatto della rendita nel caso di fallimento o decozione del debitore.

« Nondimeno, trattandosi di rendita fondiaria, ove il debitore prima del fallimento o decozione avesse alienato il fondo obbligato per servizio della rendita, il creditore non avrà diritto di chiedere il riscatto, se il possessore del fondo si offra pronto al pagamento della medesima, e presenti per essa sufficienti cautele » (1946).

« Nei casi accennati ne' due articoli precedenti, come in qualunque altro di contravvenzione ai patti del contratto, il creditore non potrà che costringere il debitore al riscatto della rendita senza aver mai il diritto di rivendicare l'immobile ceduto, non ostante qualunque patto o riserva, che sarà come non avvenuta » (1947).

« Gli art. 1943, 1944, 1945 e 1946, sono applicabili ad ogni altra annua presta-

zione perpetua stabilita a qualsiasi titolo anche d'ultima volontà, ad eccezione di quella avente per causa una concessione d'acqua demaniale » (1948) (*v.* Debito pubblico, Interesse, Proprieta' fondiale, Usura).

RESCISSIONE. Azione in restituzione contro una convenzione o un atto.

L'antica giurisprudenza faceva distinzione fra la rescissione e la nullità, e la durata delle azioni rispettive erano del pari diverse. Ora però il Codice civile, art. 1109 al 1114, e art. 1395 al 1407 più non distingue che le rescissioni in materia di divisione e le azioni di nullità delle obbligazioni, a cui fa luogo per cause di violenza, di dolo e di lesione.

Nell'uno e nell'altro caso la rescissione va sottoposta alle stesse dilazioni, del pari che alla prescrizione decennale, avuto però riguardo se trattasi di maggiori di età o di minori.

I maggiori di età hanno diritto a restituzione, se gli atti da essi loro sottoscritti sono infetti di tali vizii che ne traggano seco la nullità.

Sono parimenti restituibili per causa di lesione nei casi e sotto le clausule determinate dalla legge, che sono quelle relative alla divisione e alla vendita.

Non vi si fa luogo pei contratti aleatorii, a talchè le transazioni e le assicurazioni.

Per ciò che concerne ai minori, le loro obbligazioni sono colpite di nullità, ogni volta che non furono osservate le forme per esse prescritte.

Essi ponno farsi restituire in intiero in tutti i casi in cui vi sono autorizzati i maggiorenni, non meno che in tutti quelli nei quali hanno sofferto lesione, ancorchè semplice, e ciò indipendentemente dalla buona o mala fede delle persone che hanno seco loro contrattato, attesochè milita in loro favore la debolezza dell'età.

Se il minore è emancipato e le incontrate obbligazioni stiano nei limiti della sua capacità, non è restituibile in intiero se non nei casi in cui lo sarebbe il maggiorenne. Se l'atto eccede la sua capacità, egli è restituibile come i minori non emancipati.

Un minore può essere restituito contro un altro minore, perchè la restituzione non dipende dalla qualità di colui che la deve.

La restituzione non avendo altro scopo che di riparare a una lesione, essa non può diventare in nessun caso un oggetto di lucro a di lui favore.

Il minore non è restituibile quando la lesione è la conseguenza di un avvenimento fortuito e non previsto.

« La semplice dichiarazione fatta dal minore di essere maggiore, non lo esclude dal beneficio della restituzione » (1399).

Incumbe al minore di provare la sua minorità contestata.

« Il minore che è negoziante, banchiere o artigiano, non può restituirsi in intiero contro le obbligazioni contratte per ragione del suo commercio o della sua arte » (1400).

« Il minore non può restituirsi in intiero contro le obbligazioni nascenti dal suo delitto o quasi delitto » (1402).

L'azione in rescissione viene esercita non solo da colui che assunse l'obbligazione, ma eziandio dal suo fideiussore, a meno che trattisi di una eccezione meramente personale come sarebbe (art. 138) la nullità derivante dalla mancanza di autorizzazione o consenso del marito ad una obbligazione eccedente la semplice amministrazione assunta dalla moglie.

Il cessionario può esercire le azioni in rescissione contro i diritti ceduti.

L'azione in rivendicazione contro i terzi è una conseguenza della rescissione.

L'azione in rescissione è decennale. Essa non è più ammessibile quando vi fu ratifica o approvazione dell'atto.

La rescissione non può emergere che

da una sentenza, ed ha per effetto di restituire le cose nello stato loro primitivo.

La restituzione del minore non frutta al maggiore, eccetto che si trovino essi impegnati per una cosa indivisibile.

L'azione in rescissione è ammessa contro tutti gli atti che hanno per oggetto di far cessare l'indivisione fra i coeredi, quand'anche qualificati di vendita, permuta e transazione, od in qualsivoglia altro modo.

In materia di vendita la lesione dà luogo a rescissione a favore del venditore quando il prezzo ricevuto è della metà minore del giusto, se trattisi di stabili. Che se il contratto veste l'aspetto di donazione, la viltà del prezzo non è più valido argomento di rescissione.

Si verifica il caso di rescissione quand'anche il prezzo sia stato stipulato in cose fungibili, in derrate aventi un valore commerciale o di semplice affezione.

I contratti aleatorii non danno luogo a rescissione.

Essa è ammessa nelle vendite di un diritto di enfiteusi come per tutti gli altri stabili, per cui non si fa luogo ad eccezione che nei casi specificati dalla legge.

Non così accade per le vendite di cose mobili, qualunque esser ne possa la lesione, perchè diversamente ne sarebbe stata distrutta la sicurezza del commercio.

Il termine per l'azione in rescissione è di cinque anni e corre contro tutte le persone a datare dal giorno della vendita.

Al solo venditore compete di domandare la rescissione, mentre al compratore compete l'azione in nullità della vendita per frode.

Che se la vendita si compone di mobili e di stabili è d'uopo di fissarne separatamente il valore reale.

Per conoscere se avvi lesione non è necessario di prendere la media fra i risultati delle tre perizie; bastando che sia determinata da due fra esse. Avvi di più che quelle perizie non sono obbligatorie pel giudice, il quale può far luogo a una quarta.

Ammessa l'azione in rescissione per causa di lesione, l'acquisitore ha la scelta, o di restituire la cosa ricevendone il prezzo sborsato, o di ritenerla corrispondendo il supplemento del giusto prezzo (*v.* Nullita', Resiliazione).

RESILIAZIONE. Italianamente *disdetta*, e rappresenta l'azione in nullità di un atto, ossia la facoltà che la legge accorda a una delle parti contraenti e qualche volta ad entrambe di farsi restituire in intiero, vale a dire di far ritorno alla condizione in che si trovavano prima del contratto.

La disdetta può essere volontaria o venir promossa in giudizio.

La disdetta volontaria è ammessibile per qualsivoglia causa; basta che le parti più non intendano di mantenere le loro convenzioni.

La volontà delle parti, fondamento della resiliazione, non toglie ai terzi i diritti legittimamente acquistati, nè si fa luogo per conseguenza all'applicazione della massima *Soluto jure dantis, solvitur jus accipientis.* Epperciò la resiliazione volontaria non trae seco come la resoluzione, l'estinzione delle ipoteche, servitù ed altri carichi stabiliti a pro de' terzi.

Sotto questo rapporto il consenso reciproco alla resiliazione è considerato quale una nuova convenzione che non può nuocere ai terzi; un quale principio trova applicazione, segnatamente nelle vendite, essendochè quando la resiliazione sarà volontariamente acconsentita, anche nel caso in cui abbia essa una causa prevista nel contratto, costituirà una retrocessione che non potrà impingere contro i diritti dei terzi, quand'anche la resiliazione avesse avuto luogo nelle ventiquattro ore successive al contratto.

Nelle vendite la resiliazione può esser ammessa quando manca una parte notevole della cosa venduta, se questa trovisi

gravata di servitù sostanziali non apparenti e non dichiarate dal venditore.

Una locazione può del pari essere annullata se la cosa locata viene a perire in tutto od in parte, se abbisogna di considerevoli riparazioni o se il locatore ne fa tale uso da compromettere la cosa locata.

Nelle imprese a corpo il concedente può resiliare il contratto mediante indennità verso l'impresaro non solo delle spese incontrate, ma eziandio del lucro cessante.

In materia di assicurazione il fallimento dell'assicuratore apre l'adito alla resiliazione (*v.* NULLITA', RESCISSIONE).

RESOLUZIONE o RISOLUZIONE. Atto per virtù del quale si rende come non fosse stato ciò che preesisteva.

« La *condizione resolutiva* è quella che, verificandosi, produce la rivocazione dell'obbligazione e rimette le cose nel medesimo stato come se l'obbligazione non avesse mai avuto luogo.

« Questa condizione non sospende l'esecuzione dell'obbligazione; essa obbliga soltanto il creditore a restituire ciò che ha ricevuto, nel caso in cui accada l'evento preveduto con la condizione » (1274).

La resoluzione diverge sostanzialmente dalla rescissione in quanto che quella suppone valido il contratto, ha causa in un fatto posteriore alla convenzione e può aver luogo di pien diritto; questa invece suppone l'esistenza di un vizio che rendeva radicalmente nullo il contratto fino dalla sua origine, e debb'esser autorizzata con decisione del giudice.

Sotto il regime delle romane leggi la condizione resolutoria non essendo sottointesa nei contratti sinallagmatici, non potevano i giudici, quando non era espressa, se non condannare le parti all'esecuzione delle contratte obbligazioni. Invece sotto il regime del Codice civile « La condizione resolutiva è sempre sottointesa nei contratti bilaterali, nel caso in cui una delle parti non soddisfaccia alla sua obbligazione, salvo ciò che è stabilito a titolo della vendita.

« In questo caso il contratto non è sciolto di pien diritto. La parte verso cui non fu eseguita l'obbligazione ha la scelta o di costringere l'altra all'adempimento della convenzione, quando ciò sia possibile, o di domandarne lo scioglimento unitamente ai danni ed interessi.

« La risoluzione della convenzione deve domandarsi giudizialmente e può essere conceduta al convenuto una dilazione a norma delle circostanze » (1275).

La convenzione in virtù della quale un capitano di nave assume il carico del trasporto di passeggieri, può in caso di avaria essere risolta, se risulta che al momento della partenza il bastimento era in cattivo stato e inetto a fare il viaggio.

L'azione in risoluzione è divisibile sì dal lato del venditore che da quello del compratore, se trattasi di un oggetto divisibile.

L'effetto della resoluzione si è di rivocare l'obbligazione ossia il contratto, e di restituire le parti nel pristino stato, conseguenza di tutte le condizioni.

Quando un contratto è risolto per vizio inerente all'obbligazione, la resoluzione ha luogo *prout externo*, eziandio per rispetto ai terzi, vale a dire che questi non ponno prevalersi dei diritti da essi loro acquistati nell'intervallo corso tra il contratto e la resoluzione (*v.* CONTRATTO).

REVISIONE. Nuovo esame di un fatto, di una cosa, e si applica segnatamente alle leggi, ai processi, ai conti.

Dicesi anche restituzione in intiero, specie di appellazione che s'implora quando non compete l'appello e il ricorso in via ordinaria, e costituisce per conseguenza un benefizio straordinario al quale non si può rinunciare ed a cui dà diritto la violazione della legge.

Le leggi romane, dice Merlin nel suo Repertorio universale di giurisprudenza, aprivano alle parti che credessero d'esser state

ingiustamente condannate dai prefetti del pretorio, giudici supremi dell'impero, una via che chiamavano di supplicazione o di proposizione di errore, mediante la quale gli affari giudicati in ultima istanza erano sottoposti a un nuovo esame.

Le suppliche venivano rassegnate o al prefetto del pretorio, che aveva proferta la sentenza nel periodo di dieci giorni dalla significazione della medesima, o all'imperatore nel termine di due anni, facendo capo dalla stessa data.

La revisione venne adottata dalla giurisprudenza di molte nazioni, se non che eravi divergenza circa le cause valevoli ad ottenerla, ammettendo le une le relative domande per errori di fatto e di diritto, altre solamente per gli errori di fatto.

La differenza osservata presso quelle nazioni fra l'appello e la revisione era che il primo veniva introdotto avanti un tribunale superiore e diverso da quello che aveva proferita la contestata sentenza, invece che nell'altra lo stesso tribunale che si voleva avesse errato in diritto o in fatto, era il giudice nella propria causa chiamato a ricredersi e a riformare il proprio giudicio.

In Francia la revisione fu soltanto ammessa per gli errori sopra un fatto decisivo, e non vuole essere confusa con la richiesta civile, essendochè questa aveva per causa impellente il fatto, il dolo personale, la frode, l'inganno, la falsa supposizione e la precipitazione delle parti, nel mentre che la revisione era fondata sugli errori di fatto, attesa la massima che il giudice non può errare in diritto.

Ritenuto che una sentenza non isperibile per vie straordinarie è irrefragabile, avviene che non può essere impugnata in revisione, la quale ora è riservata in Francia esclusivamente per le materie criminali e per i casi determinati dalla relativa procedura.

L'articolo 4, titolo 27, libro 3° delle RR. CC. determina, non farsi luogo a revisione, a meno che le sentenze non contenessero errori in fatto, oppure che si fossero ritrovati nuovi titoli per cui sia cambiato lo stato della causa.

L'articolo 5 dichiara inoltre che, venendosi a riconoscere che i nuovi titoli prodotti siano inutili, oppure essendo dimostrato che gli errori in fatto sono già stati reietti nel primo giudicio, oppure constando che l'avversario non potesse dubitare della loro inverosimiglianza ed insussistenza, la parte è condannata nelle spese, e l'avvocato sospeso dall'esercizio del suo uffizio per il termine di sei mesi.

Come nel Belgio ed in Francia, le cause erano dalle stesse RR. CC. deferte al Senato medesimo che aveva pronunciata la sentenza impugnata, se non che la nuova decisione doveva essere proferita a classi unite, se il giudicato è di una di esse soltanto, e si ammettevano aggiunti di regia nomina, quando la sentenza già fosse emanata dal corpo intiero del Senato.

Nell'uno e nell'altro caso però il relatore doveva astenersi di votare.

La forma della concessione era *quella di* Lettere Patenti tanto in Francia che *nei* Regii Stati, ma il tempo utile trovavasi diversamente ragguagliato, imperciocchè in Francia fu prima di due anni, poi di uno, e finalmente di sei mesi. Nei Regii Stati esso era ristretto nel limite di cinquanta giorni dalla significazione della sentenza, spirato il quale, la revisione veniva irrevocabilmente interdetta.

Ai consigli incaricati di esaminare la proposta degli errori meritevoli di revisione per le materie civili, è sottentrata in Francia la Corte di cassazione, e il diritto di revisione trovasi ora riservato soltanto, per rapporto alle cause criminali, nei casi previsti dalla legge penale.

Quella Corte fu creata in virtù della legge 1 dicembre 1790 nell'intento di mantenere l'unità nella legislazione, la quale sarebbe stata facilmente adulterata dal diverso

modo d'interpretare le leggi per parte dei tribunali e delle Corti d'appello, se un magistrato escentrico ai fatti ed agli interessi privati, immedesimandosi colla mente del legislatore, non veniva instituito per fondare una giurisprudenza uniforme e generale.

La Corte di cassazione ha due parti sostanziali, una di decidere relativamente alla forma, astrazione fatta dalla sostanza, vale a dire sul diritto e non sul fatto, sull'applicazione della legge e non sul merito delle circostanze; l'altra di sottomettere annualmente al sovrano potere un quadro dei punti della legislazione, per rispetto ai quali l'esperienza fosse per consigliare una qualche modificazione.

Le domande in cassazione hanno luogo contro le sentenze delle Corti reali, contro quelle proferite in ultima instanza, o contro gli atti giudiziarii.

Nell'interesse privato non si fa luogo a ricorsi in cassazione se l'instante già non faceva parte integrante della sentenza denunziata; in quello della legge le instanze debbono essere promosse dal pubblico ministero.

Le domande in cassazione non sono ammesse se non in quanto che esprimono la violazione di una legge.

Nelle materie civili e commerciali l'introduzione di una domanda in cassazione non trae seco la sospensione dell'eseguimento della sentenza.

Si può ricorrere in cassazione contro le sentenze di qualsiasi tribunale, per le quali la legge non fa una espressa riserva, semprechè le medesime siano definitive.

Sono eccettuati da tale ricorso gli atti e le decisioni dell'autorità amministrativa, e degli arbitri volontarii, ugualmente che le sentenze della stessa Corte di cassazione.

Le attribuzioni delle Corti di cassazione sono esclusive.

Si fa luogo ai ricorsi in cassazione per incompetenza dei giudici, se lo stesso tribunale ha pronunziato tra i medesimi litiganti sentenze che siano contraddittorie, oppure non motivate.

I ricorsi debbono essere introdotti nel termine di tre mesi dalla data della significazione della sentenza, e ciò mediante il deposito di una somma la quale serve a pagare la specie di multa, a cui il ricorrente viene condannato, se la sua domanda è depellita.

Come tribunale supremo la Corte di cassazione è investita della facoltà di censura e di disciplina sulle Corti reali, alle quali può chiedere conto della loro condotta.

La Corte di cassazione non conosce nel merito delle cause, ma può annullare le sentenze, nelle quali scorge qualche contravvenzione nell'applicazione della legge, oppure per violazione delle formalità prescritte.

Allora quando la Corte di cassazione ha annullato consecutivamente due sentenze proferite nella stessa causa, fra le parti medesime, e combattute con identità di mezzi, il giudizio definitivo è deferto ad un'altra Corte reale, contro il giudicato della quale non si fa più luogo a ricorrere in cassazione sul punto stesso e coi medesimi mezzi di difesa.

In questo caso però ne viene fatta relazione al re, il quale ordina che sia sottoposta alla sua sanzione una legge interpretativa del punto controverso.

Le cause essendo riferite alla Corte da uno de' suoi consiglieri, patrocinata dagli avvocati e sottomessa alle conclusioni del pubblico ministero, non sembra gran fatto possibile che la verità rimanga offuscata, e che non rifulga nei giudicati la più schietta giustizia.

Ritenuto però che le decisioni delle Corti di cassazione sono ammesse come testo di legge, e spesso invocate presso i magistrati inferiori, temono alcuni che ad una legislazione di massima un'altra ne venga sostituita, in un dato numero d'anni,

di pura pratica, il perchè darebbero essi la preferenza ad un semplice consiglio di revisione, il quale abbia la facoltà di deferire la proferta sentenza da uno ad un altro magistrato supremo.

Questo consiglio è quello appunto che ne' Regii Stati fu sostituito al sistema conservato in vigore per un lunghissimo trascorso di anni, dove le cause di revisione passavano per tre gradi di consulti prima di essere deferte alla decisione sovrana, cioè commissione di cancelleria, sezione di grazia e giustizia del consiglio di Stato e guarda-sigilli. Laddove poi rimanesse ciò nondimeno ancora qualche dubbio nell'animo di S. M., era in pieno suo arbitrio di nominare una commissione speciale per un nuovo esame dell'affare.

Nell'intento di rendere meno frequente l'ammessione dei ricorsi diretti ad ottenere l'intervento dell'autorità sovrana nelle contestazioni meramente civili, vennero con regio editto 13 aprile 1841 accordati ai magistrati e ai tribunali più estesi poteri relativamente all'interposizione dell'appello, alle proroghe e restituzioni in tempo, alla vendita di beni agli incanti, e furono prolungati i termini per l'appuramento dei relativi incumbenti.

Ai quattro gradi di giurisdizione summentovati fu dall'articolo 15 di quell'editto sostituita una commissione di revisione da nominarsi annualmente da S. M. con potere deliberativo.

L'articolo 22 dichiara che alle domande di revisione saranno applicabili le regole stabilite dal libro 3°, titolo 27 delle generali CC., e l'articolo 24 ammette a revisione le sentenze dei consolati di Torino e di Nizza, il di cui giudizio apparterrà rispettivamente ai rispettivi senati.

Non facendosi luogo a revisione che per errori di fatto o per nuovi titoli rinvenuti, le relative cause dovrebbero essere rarissime; ciò non di meno assai frequenti essendone le domande, a malgrado l'emenda di 150 lire inflitta dall'art. 22 del regolamento annesso alle RR. PP. 30 luglio 1841 nel caso di rigetto della domanda, e la sospensione di esercire agli avvocati che avessero sottoscritta la supplica o patrocinata la causa, ciò viene a denotare un qualche vizio sostanziale nella procedura a cui sarà provveduto col nuovo Codice del quale si sta attendendo la promulgazione (*v.* APPELLO).

RIABILITAZIONE. Atto per cui viene legalmente cancellata la macchia impressa in fronte del fallito e gli sono restituiti i diritti politici.

La riabilitazione è per se stessa un grave soggetto di meditazione, ed alcuni giurisprudenti vorrebbero precluderne affatto la via, per la ragione che con grave scandalo della pubblica morale si veggono tutto dì falliti riabilitati, segnatamente in dipendenza del concordato, aprire nuovi fondachi e viver una vita più sfarzosa di prima che li conduce a nuove rovine apparenti o reali, le quali alternative si ripetono le due, le quattro ed anche un maggior numero di volte, con lasciare in ognuna dietro di sè una considerevole quantità di vittime.

Questo fatto non potendo per mala ventura essere rivocato in dubbio, e d'altra parte non volendo togliere ogni mezzo al fallito di sperimentare l'industria e la fortuna per rimettersi in credito e compensare i creditori, si vorrebbe quanto meno vedere irremissibilmente escluso dalla riabilitazione e da qualunque specie di mercatura il fallito costituito in istato di recidiva.

Si bramerebbe inoltre da taluni che fosse lasciato aperto l'adito alla riabilitazione al socio il quale avesse pagato, non già tutti i debiti della società, ma quelli a prorata del suo interesse sociale, e ciò in vista che i socii sono per lo più perdenti per fatto altrui anzi che autori della propria rovina.

Siffatta opinione perchè contraria ai principii della morale e dell'ordine pubblico ceder dee alla considerazione che lo scopo della legge debb'essere quello d'impedire che le spese non assorbiscano l'attivo del fallimento e di venire in aiuto ai creditori in tutte le contingibili loro emergenze, la qual cosa essa conseguisce disponendo che il socio fallito non potrà essere riabilitato se non avrà pagato tutto il debito sociale.

Varii sistemi sono in vigore relativamente alla riabilitazione, determinati dal maggiore o minor grado di colpa che si è voluto scorgere nei fallimenti, e avuto riguardo ai mezzi che parvero più efficaci per impedirne la riproduzione a titolo di speculazione. Tre per altro meritano di essere specialmente distinti e sono quelli dei Codici di commercio d'Olanda, di Spagna e di Francia, il qual ultimo è stato adottato, con una qualche salutare modificazione, dal Codice dei Regii Stati.

L'art. 770 del Codice d'Olanda pone il fallito in istato d'interdizione, se non che autorizza, all'art. 880, il tribunale a riabilitare, all'epoca dell'omologazione del concordato, il fallito sventurato che ha operato di buona fede, per relazione del giudice-commissario, e dietro conclusioni del pubblico ministero.

Negli altri casi la riabilitazione debb'essere domandata in virtù dell'art. 194, e non viene conceduta al fallito e ai suoi eredi se non riescono a provare che tutti i creditori sono stati soddisfatti.

Premette il Codice di Spagna, art. 1136, che i creditori i quali non saranno stati intieramente soddisfatti dei loro diritti contro il fallito, mediante le somme state corrisposte loro sull'attivo del fallimento sino all'epoca della liquidazione, conservano azione, per ciò che loro rimane dovuto, sui beni che il fallito fosse per acquistare ulteriormente.

Esso dichiara successivamente, articolo 1146, che il fallito per sospensione di pagamento, o per insolvibilità fortuita, e quello che divenuto tale per sua colpa avrà scontato la pena inflittagli, non potranno occuparsi di operazioni di commercio che per conto altrui, e sotto la risponsabilità del loro committente, ritenendo per conto proprio gli emolumenti o la parte di lucro dovuta per il loro servigio, senza pregiudizio dei diritti dei creditori sui beni che il fallito venisse a possedere con questo o con altro mezzo, nel caso in cui quelli della massa fossero insufficienti pel pagamento integrale dei crediti.

Finalmente l'art. 1172 determina, che per ottenere la loro riabilitazione basterà che i falliti delle due classi sovraccennate facciano fede dell'integrale eseguimento del concordato stato debitamente omologato.

Se non è intervenuto concordato saranno questi obbligati di provare che con la sostanza del fallimento e con riscossioni posteriori, se quella sostanza non fu sufficiente, hanno soddisfatto a tutte le obbligazioni ammesse pendente l'istanza di fallimento.

Il Codice di commercio dei Regii Stati, seguendo in questa parte la legge francese del 1838 prescrive, art. 476, « La « sentenza di dichiarazione del fallimento « priva dalla sua data e di pien diritto il « fallito dell'amministrazione di tutti i suoi « beni, ed anche di quelli che siano per « pervenirgli durante il suo stato di falli« mento.

« Il fallito non riabilitato, oltre quanto « è disposto dagli articoli 74 e 86, lib. I, « tit. IV, e dall'art. 694, lib. IV, tit. III, non « potrà ritenere nè riassumere la profes« sione di commerciante, salva l'eccezione « portata dall'art. 557 pel fallito concor« datario, » pel quale non si richiede la riabilitazione.

« Non potrà essere deliberatario di spet« tacoli pubblici nè aprirne per suo conto.

« Non sarà ammesso ad uffizii di conta-

« bilità dipendenti da stabilimenti pubblici « o da Comuni, » ecc.

In virtù poi dell'art. 647 « Il fallito che « avrà pagato intieramente in capitale, in- « teressi e spese tutte le somme da esso « dovute, potrà ottenere la sua riabilita- « zione. Egli non potrà ottenerla se è socio « di una casa di commercio caduta in fal- « limento, se non dopo avere giustificato « che tutti i debiti della società sono stati « intieramente pagati in capitale, interessi « e spese, quand'anche egli avesse otte- « nuto un concordato particolare. »

Nell'intento quindi di accordare qualche venia al commerciante fallito che per cause assolutamente indipendenti dal fatto proprio fosse nell' impossibilità di operare quell' integrale pagamento, parrebbe ad alcuni che la legge dovrebbe concedere eziandio la riabilitazione al commerciante sventurato il quale potesse provare di aver riportata piena liberazione da tutti i suoi creditori e la loro adesione alla sua redintegrazione. Considerando che vi sono dei casi veramente lagrimevoli, a talchè l'incendio di un emporio di commercio (Amburgo), l'improvviso fallimento di una casa che godeva del maggior credito, l'opinione si presenta raccomandata dall'equitativa giustizia; subentra però il riflesso che se la scusa poteva esser ammessa nei casi di fallimento, doveva essere esclusa nel fatto della riabilitazione come quella che avrebbe avuto per effetto di lasciare inerme la vendetta pubblica; nulla essendo più facile di ottenere, col favore del tempo e dell'importunità, che l'adesione e la liberazione da chi non ha più speranza di risarcimento. Intanto, venendo il riabilitato a migliorar fortuna, potrà impunemente starsene al cospetto delle sue vittime, senza essere d'altronde stimolato a liberarsi dalle conseguenze del precedente infortunio.

Può far senso che, nel mentre la legge comune non fa luogo all'arresto personale contro il debitore insolvibile e decotto, il quale si libera mediante la cessione dei suoi beni dalle obbligazioni ipotecarie e chirografarie, sia stata molto più severa per rapporto ai falliti, imprimendo loro una taccia non cancellabile civilmente che colla riabilitazione, ossia colla grazia da ottenersi dai creditori pel di cui conseguimento, quanto ai reati, si ricorre alla grazia sovrana. Questa specie di anomalia risulterà, anzichè reale, nemmeno apparente se si considera, che le obbligazioni, in materia civile, si fondano su beni stabili, motivo per cui deve imputar a se stesso quegli che non si prevalse a questo riguardo di tutti i mezzi somministrati dalla legge, invece che quelle commerciali riposano sul credito, che vuol essere mantenuto illibato, con punire severamente qualunque lesione gli venga inferta.

Nel bivio impertanto di procedere con dolcezza o con rigore, si darà la preferenza a quest' ultima via, stata appunto seguita dalla legge francese del 1838, e quindi, come si è più sopra osservato, nel Codice di commercio dei Regii Stati, il quale prescrive successivamente

Art. 648. « Ogni domanda di riabilita- « zione sarà presentata al Senato nel cui « distretto sarà intervenuta la sentenza di « dichiarazione di fallimento. Il fallito do- « vrà unire al suo ricorso le quietanze e le « altre carte giustificative della domanda.»

649. « L'Avvocato Generale presso il « Senato, avuta la comunicazione del ri- « corso, ne trasmetterà copia da esso vi- « dimata all'Avvocato Fiscale ed al Presi- « dente del Tribunale di Commercio, nel « cui distretto ebbe luogo il fallimento, e « se il fallito avesse altro domicilio anche « all'Avvocato Fiscale ed al Presidente del « Tribunale di Commercio di esso domi- « cilio, incaricandoli di raccogliere tutte « quelle informazioni che potranno pro- « curarsi sulla verità dei fatti esposti nel « ricorso. »

650. « A tale effetto, a diligenza tanto

« dell'Avvocato Fiscale, quanto del Pre-« sidente del Tribunale di Commercio, una « copia del ricorso rimarrà affissa per lo « spazio di due mesi nella sala del Tribu-« nale o de' Tribunali di Commercio, alla « Casa comunale ed alla Borsa se vi sia, « e sarà inserita per estratto nelle Gazzette « indicate nell'articolo 475. »

651. « Qualunque creditore che non sarà « stato intieramente pagato del suo credito « in capitale, interessi e spese, e qualun-« que altro interessato potrà, durante il « termine dell'affissione, fare opposizione « alla riabilitazione per via di semplice ri-« corso, accompagnato colle carte giusti-« ficative e presentato al Segretario di uno « del Tribunali nella cui sala seguì l'affis-« sione della domanda del fallito. Il cre-« ditore opponente non potrà mai essere « Parte nel procedimento di riabilitazio-« ne. »

652. « Trascorsi i due mesi indicati nel-« l'art. 650, l'Avvocato Fiscale ed il Presi-« dente del Tribunale di Commercio tras-« metteranno, ciascuno separatamente, « all' Avvocato Generale le notizie che « avranno raccolte e le opposizioni che « potranno essere state fatte, dando cia-« scuno il loro avviso sulla domanda. »

653. « Il Senato, sentito l'Avvocato Ge-« nerale nelle sue conclusioni, pronuncierà « sull'ammessione o sul rigetto della do-« manda del fallito: se questa è rigettata « non potrà essere ammessa una seconda « domanda, se non trascorso un anno dalla « prima. »

654. « La declaratoria di riabilitazione « sarà trasmessa agli Avvocati Fiscali e « Presidenti dei Tribunali di Commercio, « ai quali sarà stata trasmessa copia del « ricorso. Questi Tribunali ne ordineranno « la lettura nel pubblico Uditorio e la tra-« scrizione nei loro registri. »

« Sarà cancellato il nome del riabilitato « dall' albo dei falliti ordinato dall' arti-« colo 476. »

« Il riabilitato potrà fare inserire nella « gazzetta la declaratoria di riabilitazione.»

655. « Non saranno ammessi alla riabi-« litazione i bancarottieri fraudolenti, i « condannati per furto, truffa od abuso di « confidenza, di cui negli articoli 675, 677, « 678, 679 e 682 del Codice penale, i stel-« lionatari, i tutori, amministratori od altri « contabili, che non avranno reso il loro « conto e pagato il reliquato. »

656. « Potrà essere ammesso alla ria-« bilitazione il bancarottiere semplice, « quando avrà subita la pena alla quale fu « condannato, o ne avrà ottenuto dal Re il « condono. »

657. « Il fallito potrà essere riabilitato « dopo la sua morte » (*v.* Fallimento).

RIASSICURAZIONE. Contratto con cui l'assicuratore, mediante un dato premio, si scarica sopra un altro dei rischi marittimi dei quali erasi reso risponsabile, ponendo in suo luogo e vece il riassicuratore. Questo nuovo contratto equivale ad una fideiussione, epperciò il precedente non viene punto alterato nella sua sostanza, e le parti rimangono nella propria loro condizione, senza che l'assicurato abbia azione sul riassicuratore e viceversa.

Da questo principio nasce la regola, che il solo rischio che l'assicuratore si era assunto dal primo assicurato forma la materia del contratto di riassicuranza.

Che qualunque accordo o convenzione del primo assicurato col suo assicuratore non frutta al riassicuratore.

Che l'assicurato non ha verun privilegio sopra il lucro di riassicurazione.

Che l'assicuratore può cambiare nella riassicurazione i patti contenuti nell'assicurazione, semprechè non dissimuli circostanza alcuna del rischio.

Che se al rischio ordinario vi si aggiunge qualche circostanza che lo renda straordinario, debbe aumentarsi il premio in proporzione del cresciuto pericolo.

La riferita giurisprudenza è fondata sul-

l'articolo 372 del Codice di commercio, per virtù del quale « L'assicuratore può « far riassicurare da altri gli effetti che egli « ba assicurati.

« L'assicurato pnò far assicnrare il costo « dell'assicurazione.

« Il premio della riassicnrazione può es- « sere minore o maggiore di qnello del- « l'assicurazione. »

L'assicuratore che abbia in qualsiasi modo variato i termini del sno contratto sia nel rischio che nella somma, deve far nota qnesta variazione al riassicnratore, affinchè, col silenzio di cose importanti a manifestarsi, per natura del contratto medesimo non resti viziato quello della cessione.

Essendovi variazione di termini nel contratto, affinchè si possa dire essersi fatto luogo all'obbligazione del riassicnratore, convien provare legalmente il concorso degli estremi con tutti quei mczzi che le leggi prescrivono e non già colla presunzione.

In conseguenza dell' articolo 377 del Codice di commercio, essendo da un lato proibita l'assicnrazione di profitto sperato, abbenchè posto in rischio, e dall'altro l'assicurazione di profitto acquisito e posto al sicnro, ne avviene che l'assicnratore non può farsi assicurare tntta la somma che toccò senza dednrne il premio.

Non avendo il riassicuratore verun interesse col primo assicurato, è sanzionato dall'uso di stipulare, che in caso di sinistro il riassicurato non sia ad altro tenuto che a mostrare al suo riassicuratore la quietanza del pagamento della perdita, il qual patto è validamente ammesso anche nelle semplici assicnranze.

La bnona fede tra l'assicurato e l'assicuratore è base fondamentale del contratto di riassicurazione, poichè se la collusione e il dolo avessero luogo nelle loro operazioni, il riassicnratore potrà validamente opporre le sue eccezioni.

In qualunque ipotesi poi l'assicuratore diviene rimpetto al riassicuratore nn vero e proprio assicurato, come se non esistesse altro assicuratore (*v.* ASSICURAZIONE).

RICAMBIO. Operazione in virtù della quale il portatore di una cambiale non pagata a scadenza o protestata agisce per rimborso contro il trattario. In altri termini il ricambio è il prezzo di un nuovo cambio dovuto dopo il seguito protesto di una cambiale, ossia il primo cambio con l'interesse prodotto pel non seguito pagamento. Ciò stante il ricambio si compone del primo capitale, dell'aumento o della diminuzione risnltante dal prezzo della piazza o fiera, e della provvisione.

Il ricambio non è nn nnovo contratto di cambio, ma soltanto una forma di esecnzione di quello preesistente.

Il ricambio ba lnogo eziandio nel biglietto all'ordine.

Non è dovuto alcun ricambio per il ritorno di una lettera di cambio, salvochè sia essa effettivamente lettera di ritorno.

Il ricambio è di tre specie:

La prima ha lnogo allorchè il *debitore*, per estinguere la tratta, contrae un altro cambio con un terzo, e non già collo stesso creditore, nel qual caso questo nuovo cambio suol volgarmente chiamarsi ricambio *colla ricorsa*, non per altra ragione se non perchè il debitore ricorre ad altri per avere a cambio l'equivalente somma, onde estinguere il premio da csso lui dovuto.

La seconda specie di ricambio propriamente detto *di ricorsa* o *colla ricorsa* risulta da ciò che, trovandosi il debitore nell'impossibilità di estingnere la tratta, ricorre allo stesso creditore, affinchè paghi a se medesimo l'importare della cambiale e lo ricambi per conto dello stesso debitore, in estinzione del primo cambio che il creditore fa in se medesimo pagando a nome del proprio suo debitore.

L'effetto principale risultante da questo ricambio è di tale importanza ed efficacia,

che viene per esso tosto estinto il primo cambio, e surrogato un nuovo, come se per atti distinti e separati realmente si fosse soddisfatto al primo cambio con danaro contante, ed indi siasi data un'altra somma di danaro dallo stesso debitore per un altro cambio; laonde con questa novazione estintiva del primo cambio ne viene anche la conseguenza della totale estinzione dei precedenti contratti, obbligazioni cioè, ipoteche, malleverie che a tale riguardo si fossero date.

Queste due prime specie di ricambio costituiscono operazioni volontarie da ambe le parti, i di cui effetti sono regolati da principii generali, per cui la esistenza della prima cambiale non estinta è causa estrinseca alla formazione della nuova cambiale e indifferente alla sostanza del nuovo contratto.

La terza specie di ricambio si contrae allorchè, non estinta dal debitore la cambiale sovra esso lui tratta, il creditore prende a cambio da se stesso o da altri una somma di danaro equivalente alla tratta non soddisfatta, aggiungendovi altresì il prezzo del nuovo cambio, le spese di protesto, le senserie e provvisioni, per modo che, traendo altra cambiale, il debito non è più in quella somma nella quale fu tratta in principio, ma ritorna con tale aumento nel luogo stesso d'onde fu spiccata la cambiale a danno e spese di colui che fu cagione del ritorno, per l'inadempimento della lettera nel luogo destinato alla sua estinzione.

Quest' ultima specie di ricambio è quella contemplata dal Codice di commercio, il quale dichiara, articolo 191, che « Il ricambio si effettua per mezzo di *ritratta* « ossia *rivalsa.* »

192. « La rivalsa è una nuova lettera di « cambio, per mezzo della quale il possessore si rimborsa sul traente o sopra uno « dei giranti del capitale della lettera protestata, delle spese fatte e del nuovo « cambio ch'egli paga.

« La rivalsa può essere tratta dal possessore, quantunque non commerciante, « purchè accenni nella lettera che la medesima è tratta per rivalsa, ovvero indichi in essa l'ammontare del conto di ritorno. »

193. « Il ricambio si regola, in ordine « al traente, col corso del cambio del luogo « in cui la lettera di cambio era pagabile « sopra il luogo da cui essa è stata tratta.

« Si regola, in ordine ai giranti, col « corso del cambio del luogo in cui la lettera è stata ceduta o negoziata da essi « sopra il luogo in cui si effettua il rimborso. »

194. « La rivalsa è accompagnata da un « conto di ritorno. »

195. « Il conto di ritorno comprende « la somma capitale della lettera di cambio « protestata; le spese di protesto ed altre « spese legittime, come commissioni di « banca, senseria, bollo e porto di lettere.

« Esso enuncia:

« Il nome di colui su cui la rivalsa è « fatta ed il prezzo del cambio secondo il « quale essa è negoziata.

« Esso è certificato da un agente di « cambio.

« Nei luoghi ove non sono agenti di cam- « bio è certificato da due commercianti.

« È accompagnato dalla lettera di cam- « bio protestata e da una copia dell'atto « di protesto.

« Nel caso in cui la rivalsa sia fatta sopra « uno dei giranti, essa è accompagnata « inoltre da un certificato che comprova il « corso del cambio del luogo in cui la let- « tera di cambio era pagabile sopra il luogo « da cui essa è stata tratta. »

196. « Non possono essere fatti più conti « di ritorno sopra una stessa lettera di « cambio.

« Il conto di ritorno è rimborsato da « girante in girante rispettivamente e definitivamente dal traente. »

197. « I ricambi non possono essere

« cumulati: ciascun girante ne sopporta « un solo, e così pure il traente. »

198. « L'interesse del capitale della let- « tera di cambio protestata per difetto di « pagamento è dovuto dal giorno del pro- « testo. »

199. « L'interesse delle spese di pro- « testo, ricambio ed altre spese legittime, « non è dovuto che dal giorno della do- « manda in giudizio. »

200. « Il ricambio non è dovuto, se il « conto di ritorno non è accompagnato dai « certificati di agenti di cambio, o di com- « mercianti, prescritti dall'articolo 195 » (*v.* Lettera di Cambio, Rivalsa).

RICCHEZZA. Somma dei valori posseduti, composta di valori naturali o manufatti, intrinseci o creati, vale a dire ottenuti coll'industria o col lavoro alle cose che non ne avevano per sè.

Se si prende la causa per l'effetto, la ricchezza è sinonimo di potenza, perchè chi è ricco può far acquisto col cambio dei prodotti del lavoro altrui esposto venale in comune commercio.

Il complesso della ricchezza individuale costituisce la ricchezza dello Stato.

Smith stabilisce essere ricchezza tutto ciò che è idoneo a soddisfare un bisogno e a procurare all'uomo comodi e piaceri, epperciò serve al suo alimento, indumento, albergamento più o meno agiato e confortevole.

I seguaci della scuola di Quesnay per lo contrario riservano il nome di ricchezza esclusivamente ai prodotti che la terra moltiplica e quindi il lavoro modifica, prepara e dispone pei consumi.

Secondo i dettati dello stesso Smith non vi ha ricchezza nè valore in senso assoluto, e quelle due parole sono il sinonimo di consumi e domande, al segno che, se la massa delle ricchezze sopravvanza la somma dei bisogni, una parte della medesima rientrerà isso fatto nella classe delle cose di nessun valore.

In massima la ricchezza è il risultato dei lavori industriali e intellettuali, perchè di conserva concorrono a soddisfare le emergenze delle consumazioni. Voler separare questi due elementi vitali sarebbe lo stesso che disputare quale del piede destro o sinistro sia il più utile nell'azione del camminare.

Il principio di ogni ricchezza sta senza dubbio nel seno della terra, ma perchè una cosa ignota o abbandonata è come se non esistesse, si è il lavoro che raccoglie, divide, amalgama e dà valore a quei prodotti, rendendoli atti alle consumazioni. Le ricchezze della terra impertanto non hanno che un valore virtuale pari a quello di un biglietto di banco che viene riscosso qual danaro sonante, che il portatore è certo di poter convertire quando che sia e a piacer suo in quella specie.

Il valore reale consiste nella potenza dell'ingegno e della mano che feconda quello virtuale e lo mette in contatto con tutti i bisogni, sotto multiformi combinazioni, per cui scaturisce una nuova ricchezza che è l'industriale.

Queste due sorgenti di ricchezza camminarono lunga pezza di pari passo e in mutua concordia, ma comechè l'industriale è più rapida nella sua produzione e presenta più abbaglianti risultati, non tardò ad attrarre a sè di preferenza i capitali, e da quel punto cominciarono a gareggiare e a farsi guerra.

Il fatto sta che non vi può essere vera ricchezza senza lavoro, nè senza una continuità di rapporti tra i produttori ed i consumatori.

Giova distinguere le ricchezze produttive dalle improduttive.

Le prime costituiscono ciò che chiamasi il capitale fisso che frutta senza cambiar di mano, come sono li stabili. Le altre compongono il capitale circolante, quello cioè che non produce se non in quanto che è consumato o dato in cambio,

come per esempio il danaro, le vettovaglie e simili.

Non è condizione cccezionale della ricchezza la produzione di un reddito, o di un vantaggio materiale, essendochè il frutto delle suppellettili, degli oggetti d'arte, e delle cose destinate ai conforti della vita è circoscritto al piacere che procacciano, ma ciò non pertanto non tralasciano di costituire un vero capitale diretto al soddisfacimento dei bisogni escentrici alla materialità e che sono nell'intimo senso del l'incivilimento.

Quanto sovra premesso, le ricchezze esser ponno considerate sotto qnattro diversi aspetti: materiali, intellettuali, reali e fittizie.

Le ricchezze materiali sono somministrate dalla natura, oppure prodotte dall'arte e dall'indnstria. Comprendono le prime i coltivi, le selve, le miniere e gli animali; le seconde le macchine, gli strumenti da lavoro, e tutto ciò che ha ricevuto dalla mano dell'uomo una nnova forma.

Talora l'opera è di nessun conto nelle ricchezze natnrali, qnali sono le pietre preziose; tal'altra gliene conferiscono uno grandissimo, come snccede negli ordigni degli orologi dove il ferro, di un valore minimo nell'intrinseco suo, viene ad acquistarne uno immenso colla manufazione.

La ricchezza intellettuale costitnisce un vero capitale, sia essa ingenita, oppure frutto di assiduo stndio, di laboriose meditazioni. Passa però tra essa e le altre ricchezze la differenza, che non può essere trasmessa, e non è snscettiva di una materiale valutazione.

Le ricchezze reali consistono in un corpo, a talchè un campo, una casa, una macchina, cd in genere in tutto ciò che ha un valore intrinseco, indipendente dalle umane convenzioni. Il valore positivo però di qneste ricchezze pnò dipendere da varie circostanze di comodità, di genio, di concorrenza, per cui aumenta o diminuisce nell'atto stesso in cui rimane positivo nel suo intrinseco.

L'oro, l'argento, le pietre preziose acquistano pregio dalla scarsità e dalla difficoltà di conseguire la materia prima e costituiscono anch'esse ricchezze *reali*.

Entrano nel novero delle ricchezze fittizie tutti i valori di puro credito, che non hanno altro fondamento che la pnbblica confidenza; essi non costituiscono una ricchezza intrinseca, e non posseggono un prezzo che in virtù del mutuo consenso e della convenzione. Tali sono gli effetti di commercio e i biglietti delle banche di circolazione, principali motori delle forze produttrici della società.

Le operazioni commerciali dei privati volgendosi necessariamente in una sfera circoscritta, le ricchezze fittizie che esse prodncono non presentano fenomeni degni di riguardo.

Il loro maggior nerbo sta nelle banche, la potenza delle qnali è veramente straordinaria, ma il di cui abuso trae seco le più funeste conseguenze semprechè non siano esse circoscritte in numero, dotate di un fondo considerevole di riserva, e proibite di emettere biglietti per somme minime. Le rovine prodotte dal sistema dello Scozzese Law, e la bancarotta di America, risultato della concitata reazione operata dal suo presidente generale Jackson per sostituire le specie metalliche alla carta monetata, somministrano una prova terribile e convincente siccome l'esagerazione, sempre nociva in tutte le cose, è poi funestissima per rapporto alla potenza del credito e all'impiego della ricchezza fittizia, motivo per cui vuolsi stare in molto riguardo contro la teoria, che il debito pnbblico costituisce una vera ricchezza dello Stato.

Circoscritto in discreti limiti, questo debito non tralascia di presentare qnalche vantaggio nell'ordine politico, ma sarà pur sempre vero che un peso non potrà essere mai una ricchezza, nemmeno fittizia.

In generale si fa consistere la ricchezza nel danaro, vale a dire che si prende una parte per il tutto, il qual tutto è ciò che serve ai consumi, al ben essere dell'universale, alla riproduzione. Dietro questo principio, produzione e consumazione sono i due elementi fondamentali della ricchezza, la quale, come più sopra si è accennato, si riassume nel lavoro. Consumare per produrre, produrre per consumare, consumare per godere, tali sono i principii fondamentali delle scienze economiche.

Sussistendo in massima che il lavoro crea la ricchezza, che per arricchire è necessario lavorare, che la ricchezza spesa lavorando produce nuove ricchezze, le quali alla volta loro fecondano nuovi lavori, ne segue che i consumi sono produttivi o improduttivi secondochè concorre in essi più o meno direttamente il fine dell'operosità; d'onde la proposizione che il prodotto dei salari è la ricchezza cumulata in dipendenza di precedente lavoro, la quale costituisce il capitale circolante generato dalla successività dei cambi la cui libertà arricchisce l'universale, senza impoverire chicchessia.

Il prodotto del lavoro può essere o eccedente, o eguale, o inferiore ai consumi; nel primo caso si ha aumento di ricchezza, nel secondo *statu quo*, nel terzo decremento, d'onde si deduce che per arricchire fa duopo lavorar utilmente. È vero che molti arricchiscono senza lavoro, ma in allora avvi mutazione, non riproduzione e meno ancora aumento di ricchezza.

Perchè la ricchezza sia prodottiva si richiede che serva a pagare i salari, per la qual cosa capitale e lavoro sono i due vitali elementi della ricchezza i quali concorrono a vicenda col favore del commercio alla produzione a buon mercato, unico vantaggioso scopo della pubblica economia.

Per raggiungere questa meta è necessario che le leggi tendenti al buon governo della società tengano a calcolo il modo con cui si informano e si distribuiscono le ricchezze, a un quale effetto debbono i legislatori penetrare molto addentro nelle scienze economiche, se pur sollevar si vogliano alla sublimità del loro mandato. Quegli che altro non scorge nelle leggi che un testo di logiche deduzioni, sarà un'abile legista, ma non mai un giureconsulto e tanto meno un uomo di Stato, il quale deve anzi tutto rendersi ragione e farsi capace delle sociali esigenze colla scorta dei dettati della pubblica economia; d'onde si argomenta, che le scienze morali e politiche, del pari che le fisiche e matematiche si danno scambievolmente la mano. Essendo vero che le arti, l'agricoltura e il commercio producono e distribuiscono la ricchezza, è piana la conclusione che le leggi destinate a tutelare le tre industrie consorelle compongono l'organismo della politica economia, motivo per cui coloro che sono chiamati a dettarle e a interpretarle debbon conoscerne tutta l'estensione, senza del che lascieranno sussistere i bisogni cui hanno mandato di provvedere. Se invece le scienze legislative procedono di pari passo con le amministrative, molte utopie saranno ridotte alla minima loro espressione; verranno meno tante sistematiche teoric, che non reggono in confronto dei fatti della pratica esperienza, saranno attutite non poche insulse speranze, si eviteranno gli inutili dispendii di forze, e si riuscirà meglio a conseguire il fine sovr'indicato della ricchezza, il bene universale.

Ammesso che la sorgente di ogni ricchezza è il lavoro, e che questo si adopera in mille guise per soddisfare ai bisogni così reali come immaginarii o di convenzione, emerge la conseguenza che non può essa alimentarsi che col favore dei cambi, i quali prendono vita dal credito, che rende i capitali raccolti mediante un precedente

lavoro disponibili a pro di un lavoro progressivo e fa contribuire la ricchezza già conseguita alla creazione di una nuova ricchezza, mercechè esso mediante i beni stabili diventano mobili, e i mobili stabili, e si spande sui governi del pari che sui privati uomini, sul povero come sul dovizioso, un'ombra benefica e salutare.

E di vero l'uomo cominciò a raccogliere i frutti naturali della terra, poscia a crearsi instrumenti con cui fecondarne e renderne sicura la produzione col sudore della sua fronte. Mettendo quindi in serbo l'eccedente di questa sua produzione fu in grado di supplire all'altrui bisogno, all'altrui imprevidenza mediante il corrispettivo di lavori o di prodotti di un genere diverso de' suoi da retribuirsi ad epoche determinate. Quest'associazione di opere e di prodotti aggiunse nuovo vigore alla forza produttiva, permise nuovi risparmi, e aprì per conseguenza l'opportunità di nuovi crediti, di nuovi strumenti di lavoro, di più estese società cooperatrici nel comune interesse, d'onde scaturirono nuove ricchezze e si fecondò l'ordine sociale.

Il credito suppone impertanto necessariamente la preesistenza di un capitale il quale esiste nel seno di madre natura, donde non può essere ricavato che con l'opera di un assiduo, intelligente e combinato lavoro.

Di mano in mano che le produzioni si andarono estendendo, crebbero i risparmi e sorse il bisogno di dar loro un conveniente impiego, per cui ebbero origine le instituzioni di credito, effetto delle quali quello si fu di far scomparire le usure e di ridurre la quota dell'interesse in giusti ed adeguati limiti; effetto della massima utilità, *conditio sine qua non* della propagazione delle ricchezze.

Turgot ebbe a considerare la quota dell'interesse come un livello, l'esuberanza o l'infimità del quale producono l'identico risultato di paralizzare il lavoro, l'industria ed il commercio, e per conseguenza la produzione ulteriore e la ricchezza. Esso è come il mare che avesse sommerso una vasta regione. Le cime dei monti si ergono sole e presentano isole fertili e coltivate. Ma se poco a poco le acque si ritirano, prima i clivi, poi i pianori, e finalmente le valli si manifestano e si ammantano di ogni specie di frutti; in guisa che basta che le acque superino o non adeguino un dato confine per veder sorgere l'abbondanza o la carestia.

L'emporio del credito sono le banche le quali raccolgono i fondi sparsi nelle mani dei privati, dove per lo più rimarrebbero sterili, e le convergono nell'incremento della produzione, e mediante l'organismo degli effetti di commercio, della loro centralizzazione, dell'emissione dei biglietti, del credito in una parola, fecondano il cambio, sorgente inesausta di ogni ricchezza. L'oro e l'argento che circolano in un paese, ebbe a dire Adamo Smith, sono come una vasta strada, la quale nulla per se produce, ma servendo a trasportare sul mercato ogni sorta di derrate e di vettovaglie, le mette sotto la mano dei consumatori. Nel modo stesso operano le banche, siano esse di sconto, di deposito o di conti correnti, per rapporto agli otto miliardi all'incirca di cui si compone il capital monetato europeo che esse moltiplicano a mille doppi mediante i segni rappresentativi di credito che si trasferiscono e si diffondono quasi per incantesimo a considerevoli distanze.

Nell'ordine morale le banche informano l'uomo all'esattezza, alla fede nelle incontrate obbligazioni, alla virtù, perchè non vi può esser credito senza fiducia, la quale richiede una moralità reciproca; e di vero che altra cosa è questo credito se non un atto di confidenza per cui il proprietario di uno stromento di lavoro o vogliam dire di un capitale lo trasferisce ad un'altra

persona; un contratto fra il mutuante e il mutuatario dove le guarentie materiali sono un nonnulla in confronto di quelle morali, per cui si informa l'associazione fra il ricco e il povero, fra colui che possiede a titolo personale o ereditario, e quegli che stampa le prime orme nella via dell'intelligenza e della probità applicata al lavoro? Ma perchè quest'associazione produca i suoi più auspicati effetti fa d'uopo che il credito serva di alimento al lavoro, imperocchè il prestito di danaro contro promessa di rimborso cogli interessi suppone sempre la riproduzione di un lucro maggiore nelle mani del mutuatario, senza del quale non si farebbe che accumulare rovine a rovine.

Non è pertanto possibile separare l'idea di credito da quella di lavoro, e quella di produzione dall'idea di consumazione, eppertanto credito, lavoro, consumi sono tre termini correlativi di una indissolubile catena; tre forze di natura diverse che si fanno equilibrio, e di cui la politica economia deve tendere a mantenere la ponderazione.

Un fatto però a prima giunta paradossale, ma però registrato nella storia, è che le guerre furono le più valide institutrici del credito, per modo che l'ordine nacque dal disordine, l'armonia dalle discordie, l'associazione dal concitamento degli animi, l'incivilimento dalla barbarie. Infatti dopo di aver tutte consumate le proprie risorse per vendicare un'offesa, per risarcire un danno inferto, per mantener illeso il punto di onore, e per padroneggiare la roba d'altri, è necessario di ricorrere alle altrui risorse, e siccome la forza è un mezzo mal sicuro e sempre precario, a quest'uopo si dovette blandire l'amore del guadagno, accordar larghe condizioni, e quello che più importa, mantenerle. Ritenuto poi che tutte le nazioni belligeranti si sono trovate poco più poco meno nella medesima necessità, incontrarono quasi senza avvedersene una solidarietà di fatto, donde emerse il credito pubblico col favore del quale l'Inghilterra essa sola ebbe a togliere a prestanza l'enorme valsente di 16 miliardi che ora costituisce il suo debito, e l'Europa quello di 36,630 milioni.

Ma siccome dopo di aver distrutto è necessario di riedificare, così le vene dei prestiti presero maggior impulso in tempo di pace, e se quest'impulso è opportunamente diretto verso le opere di utilità pubblica, se i fondi che ne procedono non si lasciano inutilmente stagnanti, i sagrifizi che ne conseguono arricchiscono lo Stato e producono in ragione della differenza che passa fra la distruzione e la creazione, fra la vita e la morte.

Il corollario di questo fatto si è che il male sembra avere per mandato di suscitare il bene, e che senza il pungolo della necessità l'uomo se ne rimarrebbe inerte e neghittoso. Donde gli emporii di commercio così fiorenti nel medio evo di Venezia, Genova, Amburgo, Norimberga, Amsterdam trassero origine, se non dal *timore* dei ladri che fece riunire i rispettivi commercianti in carovane, e dalle guerre civili che li spinsero a collocare sotto la salvaguardia della forza pubblica il numerario di cui erano ritentori? Donde la lettera di cambio, e successivamente gli altri effetti, che in oggi costituiscono il perno del credito, ebbero vita, se non se dallo spirito di spogliazione prevalente nelle instituzioni feudali?

Forse che il credito è giunto all'apice delle sue conquiste, la ricchezza al culmine della sua potenza? No certamente, dappoichè quanto più l'intelligenza estende la sua sfera, tanto maggiore spazio le si para d'innanzi, e l'uomo sempre più si persuade della verità del detto di Socrate, che a misura del suo progresso nella scienza, sorge la prova dell'insufficienza del suo sapere, perchè lo scibile è indefinito

come l'Ente Supremo dal quale procede (*v.* Economia domestica).

RICOGNIZIONE. Atto in virtù del quale si confessa dopo un tratto di tempo una contratta obbligazione (*v.* art. 1450 e seguenti del Codice civile).

La cambiale ed il biglietto all'ordine dichiarati irregolari diventano ricognizioni ossia semplici obbligazioni.

Una ricognizione non autorizza l'arresto personale se non in quanto che il segnatario è commerciante; essa inoltre non è negoziabile per via di girata.

Le girate di una ricognizione sono nulle per se stesse, ma sussistono come prova positiva del debito, ed in questo caso i giratarii assumono il carattere di fideiussori.

Il tribunale può accordare per la ricognizione quelle dilazioni al pagamento che gli erano vietate per rapporto alla cambiale ed al biglietto all'ordine.

La ricognizione non va sottoposta a veruna specialità di redazione, e basta che l'obbligazione sia espressa in modo chiaro e preciso, non senza far menzione della causale del debito (*v.* Ratifica).

RICONVENZIONE. Domanda opposta ad un'altra domanda, per esempio di un debito, per cui si arriva al compenso integrale o parziale (*v.* Compensazione).

RICORSO. Nel procedimento commerciale è l'instanza fatta al tribunale di commercio per la riparazione di un'ordinanza pronunciata da un membro di esso tribunale.

Per formarci una giusta idea del ricorso nelle cause di commercio giova riflettere che il procedimento per esse introdotto dal relativo Codice è così discrepante dalle leggi e procedimenti in materia civile, che mal si farebbe illazione da quello a questi.

È massima nel civile procedimento, che il giudice non può più nulla rispetto ad una sentenza da lui pronunziata, sia essa appellabile o nol sia, quand'anche venisse a convincersi che la medesima è veramente ingiusta. Chi ne chiede riparazione deve ricorrere, se appellabile, al tribunale competente, e se inappellabile, in revisione nei casi dalla legge permessi. Non si debbono però confondere le sentenze colle mere ordinanze, che in corso di causa vengono pronunziate o dal solo relatore o col voto dell'intiero magistrato o tribunale.

Queste ordinanze in corso di causa hanno per oggetto od un incidente della causa medesima o la sua direzione in modo da stabilire una base sulla quale poggierà il giudicato definitivo. Quando il relatore fa un'ordinanza, la parte che si crede lesa può chiederne la riparazione, e viene in conseguenza rimessa innanzi l'intiero tribunale o magistrato a giorno fisso ed a breve intervallo. Il tribunale o magistrato pronunzia un'ordinanza di voto. Se questa arrecasse un gravame irreparabile in definitiva (poichè le ordinanze hanno lo stesso effetto della cosa giudicata) allora, se emana da un tribunale, aperta è ancora la via di appello al magistrato.

Questa distinzione tra sentenze ed ordinanze rispetto al modo di provvedersi contro le medesime non è osservata nel procedimento commerciale. Anche l'effetto delle sentenze può essere sospeso alle volte da una opposizione fatta davanti lo stesso giudice che le ha pronunziate.

Secondo la natura delle ordinanze, delle sentenze e delle cause, havvi luogo presso i tribunali di commercio a ricorso, ad opposizione e ad appello.

Il ricorso differisce dall'opposizione, in quanto che questa è ammessa alcune volte contro le decisioni emanate dall' intiero tribunale: è poi essenzialmente diverso dall'appello, perchè questo ultimo trasferisce sempre la cognizione degli allegati gravami dal giudice di mandamento, o dal tribunale che pronunziò, al tribunale od al magistrato ossia senato.

Generalmente la sentenza del tribunale di commercio intorno ai gravami denunziati col ricorso siccome inferti da un ordinanza di un membro di esso Tribunale, è definitiva: contendendosi però sopra la competenza affermata dal giudice membro del tribunale colla sua ordinanza, la sentenza è tuttavia soggetta all'appello.

Scopo generale di ogni procedimento della umana giustizia è senza dubbio l'accertamento della verità e la definizione dei diritti rispettivi: oltre a questo scopo il procedimento in materia commerciale ha due altri fini, il mantenimento della buona fede, e la celerità. A questi due fini principalmente si riferiscono l'istituzione degli arbitri, la facoltativa dichiarazione di voler essere giudicato definitivamente e senza appello, e l'esecuzione delle ordinanze e sentenze, che può dal tribunale di commercio ordinarsi non ostante opposizione od appello.

Il Codice di commercio pe' Regii Stati di terraferma, premesso all'art. 684 che apparterrà ai tribunali di commercio la cognizione delle cause commerciali, qualunque sia la somma che ne forma l'oggetto, stabilisce col successivo art. 685 « . . . le « cause non eccedenti il valore di lire tre- « cento saranno giudicate da un giudice « del tribunale di commercio destinato « a torno di settimana, ed in udienze te- « nute nelle ore in cui non siede il tribu- « nale.

. . . .

« Le ordinanze che saranno pronunciate « dal giudice di settimana . . . saranno . . . « soggette a ricorso per riparazione . . . . « davanti il tribunale di commercio, solo « però quando il valore della causa ecceda « lire cento ».

Il valore della causa si desume dalla somma proposta nella domanda sia in principale, che in danni ed interessi, quando essi sono chiesti complessivamente al principale: la domanda sì principale, che riconvenzionale non possono dar luogo al ricorso che rispettivamente, cioè quando o l'una o l'altra eccedono lire cento: le somme da una parte e dall'altra domandate non possono venire insieme addizionate per formare l'ammontare voluto dalla legge, e ciò in dipendenza di quanto dispone il Codice di commercio all'art. 687 « Non si farà luogo a ricorso per ripara- « zione . . . . . contro le ordinanze . . . . . « ancorchè la domanda fatta in riconven- « zione o compensazione riunita alla do- « manda principale eccedesse la somma..... « stabilita pel ricorso.

« Se però o l'una o l'altra domanda non « sarà inferiore alla detta rispettiva somma, « il ricorso . . . . . . sarà ammesso quanto a « tutte le domande.

« La domanda per danni ed interessi « esclusivamente dipendenti dalla doman- « da principale farà luogo a ricorso . . . . . « allora solamente quando i danni ed in- « teressi non saranno da se soli inferiori « alla detta somma.

« Il disposto da quest'articolo non ha « luogo quanto alle domande introdotte « prima dell'osservanza del presente Co- « dice. »

688. « . . . . . I Giudici di settimana . . . . . « potranno ordinare l'esecuzione provvi- « soria delle loro sentenze ed ordinanze, « non ostante appello o ricorso, e senza « cauzione, allorquando vi sarà titolo non « contestato, o condanna precedente, dalla « quale non vi sarà stato appello o ricorso.

« Negli altri casi l'esecuzione provviso- « ria non potrà essere ordinata, se non « mediante cauzione, o prova di sufficiente « solvibilità. »

Se ad ogni maniera di controversie tra i cittadini basti un solo genere di tribunali, o se migliore sia l'amministrazione della giustizia quando alle varie classi di controversie venga assegnato un diverso tribunale, è problema in guise opposte sciolto dalle varie nazioni, sebbene la

maggior parte abbia abbracciato il secondo partito. La qualità delle persone indusse nei secoli scorsi l'istituzione di quasi altrettanti tribunali, quante erano le categorie dei cittadini: ora si può dire in genere, che la sola natura delle controversie è la ragione delle moltiplici giurisdizioni. Influiscono del resto senza dubbio a sciorre il problema sovra accennato le particolari condizioni della nazione a cui applicar debbonsi le giuridiche istituzioni.

Checchè ne sia, quando sono stabiliti diversi tribunali, ed assegnate a ciascuno di essi distinte attribuzioni, importa altamente all'ordine pubblico ed alla regolare amministrazione della giustizia, che ciascuno di essi stia nei giusti limiti della propria sua competenza; i privati dal canto loro hanno il diritto, in tutti i casi che non vestono il carattere di conflitti positivi o negativi, di declinare dalla giurisdizione di un tribunale a cui sia deferita la cognizione di una causa che non gli appartiene. Ogni tribunale è però giudice della propria competenza; ond'è che prescrive l'art. 689 « Saranno sempre soggette ad appello o ri-« corso, qualunque ne sia la somma, le « sentenze od ordinanze pronunciate dai « detti Tribunali o Giudici, quando vi sia « incompetenza nei casi previsti dalla legge « sulla procedura civile e secondo le re-« gole in essa stabilite. »

Una tra le altre importanti modificazioni recate al Codice francese di commercio dalla legge 28 maggio 1838, fu quella di accrescere e meglio definire le speciali norme di procedimento da seguirsi in materia di fallimento. Il Codice mercatorio Albertino seguì l'esempio ammettendo esso pure un capo apposito intitolato del *Ricorso* contro le sentenze in materia di fallimento nel quale sono segnate le norme da seguirsi tanto per le opposizioni, quanto per l'appello.

Comecchè sotto questa denominazione di ricorso abbia il Codice compreso l'opposizione e l'appello, non cessa però la natura sua giuridica di essere quella accennata in capo dell'articolo. Tuttavia, avuto riguardo a quella intitolazione usata nel Codice, sembra opportuno che, dopo aver discorso brevemente i casi nei quali in materia di fallimento havvi luogo a ricorso, qui si riferiscano le relative disposizioni circa quella fattispecie di opposizione e di appello.

Nel caso di fallimento è assegnato ai tribunali di commercio non il solo uffizio di giudici, ma pure un'attiva ingerenza nell'amministrazione, o per meglio dire la direzione e l'ispezione delle operazioni concernenti alla conservazione e liquidazione del patrimonio del fallito, ch'essi esercitano particolarmente per opera del giudice-commissario a ciò specialmente designato. Debbonsi adunque accuratamente distinguere i casi nei quali il tribunale di commercio e per esso il giudice-commissario opera, e per così dire, amministra, da quelli in cui meramente giudica; perocchè i provvedimenti dell'uno e dell'altro genere non possono ragionevolmente assoggettarsi alle stesse regole di procedimento.

Perciò il Codice di commercio dei Regii Stati stabilisce all'art. 485: « Le ordinanze « del Giudice-Commissario non sono sog-« gette a ricorso per riparazione fuori che « nei casi previsti dalla legge. »

499. « Se insorgono richiami contro qual-« che operazione dei Sindaci, il Giudice-« Commissario pronunzia fra tre giorni, « salvo ricorso per riparazione al Tribu-« nale di Commercio. L'ordinanza del Giu-« dice-Commissario è esecutoria provvi-« soriamente. »

508. « Il fallito potrà ottenere per sè e « per la sua famiglia sull'attivo del falli-« mento quei soccorsi a titolo di alimenti « che saranno fissati, sulla proposta dei « Sindaci, dal Giudice-Commissario, salvo « ricorso al Tribunale in caso di contesta-« zione. »

520. « Il Giudice-Commissario potrà, « sentito il fallito od esso legalmente chia- « mato, autorizzare i Sindaci a vendere le « merci e gli altri effetti mobili, e stabilirà « se la vendita sarà fatta in via amichevole, « od agli incanti, per via di sensali o di « altri ufficiali pubblici a ciò destinati. « Questa ordinanza è soggetta a ricorso « per riparazione. »

Nella verificazione dei crediti proposti dopo la dichiarazione di fallimento

Art. 534. « Se il credito è contestato e « l'oggetto della contestazione non eccede « lire trecento, ancorchè il titolo porti un « credito maggiore, il Giudice-Commissa- « rio pronunzia sulla contestazione, salvo « ricorso per riparazione al Tribunale quan- « do l'oggetto della contestazione ecceda « il valore di lire cento.

« Se l'oggetto della contestazione ec- « cede il valore di lire trecento, il Giudice- « Commissario rimette le Parti a breve ter- « mine e senza bisogno di citazione avanti « al Tribunale di Commercio, il quale pro- « nuncia sulla di lui relazione. »

Nelle occorrenze in cui i creditori si tro- vino in istato di unione

Art. 571. « I creditori saranno consultati « sul punto se al fallito ed alla sua famiglia « possa essere accordato un soccorso so- « pra l'attivo del fallimento.

« Se la maggioranza in numero dei cre- « ditori presenti all'adunanza consente, una « somma potrà essere accordata al fallito, « a titolo di soccorso, sull'attivo del falli- « mento. I Sindaci proporranno la somma, « la quale sarà stabilita dal Giudice-Com- « missario, salvo ricorso al Tribunale di « Commercio, per parte dei Sindaci sol- « tanto. »

Quanto ai casi ne' quali il Codice di com- mercio fa luogo all'opposizione alle ordi- nanze e sentenze pronunziate dall' intiero tribunale di commercio, sono principali i seguenti: tra essi primieramente è da notarsi l'ordinanza colla quale il tribunale di commercio dichiara cessate le opera- zioni del fallimento per insufficienza del- l'attivo.

Art. 568 . . . .

« L'esecuzione dell'ordinanza del Tri- « bunale è sospesa durante un mese, da « computarsi dalla data della medesima. »

569. « Il fallito od ogni altro interessato « potrà in ogni tempo fare instanza al Tri- « bunale per la revoca della dichiarazione « di cessazione delle operazioni del falli- « mento, quando dimostri esservi fondo « per coprire le spese delle operazioni o « sia consegnata ai Sindaci somma suffi- « ciente per provvedervi.

« In tutti i casi dovranno essere pagate « dapprima le spese delle instanze fatte « dai creditori in virtù dell'articolo pre- « cedente. »

Qui non si tratta per verità propriamente di opposizione, poichè, il provvedimento del tribunale essendo conseguenza neces- saria di un fatto di evidente realtà, nopo è che le circostanze mutino di poi, o che ragioni occulte od occultate siano tratte in luce per rendere opportuno il *ripiglia- mento* delle operazioni. Così la dichiara- zione del tribunale, riferendosi alla pre- sente condizione della liquidazione, ed al definitivo risultamento di tutte le opera- zioni, è essenzialmente rivocabile.

Le due sentenze, per così dire, cardi- nali in materia di fallimento, quella cioè che dichiara il fallimento, e quella che fissa l'epoca della cessazione dei paga- menti sono pur soggette ad opposizione.

Le moltiplici e svariatissime circostanze, fra le quali possono presentarsi i caratteri del fallimento, il concorso di fatti che pos- sono in diverse guise essere considerati, la facilità che alcuni fatti rilevanti o non siano ancor noti o passino inosservati, che perciò si trascorra a confondere l'insolvi- bilità col fallimento, tutto ciò sembra es- sere stato il motivo per cui fu ammessa l'opposizione alle suddette sentenze.

Dalla inserzione della sentenza nelle gazzette corre al commerciante di cui si tratta un termine di otto giorni, perchè si dee supporre, che lo stesso è meglio di tutti in grado di giudicare se e quando fu veramente fallito.

Agli altri interessati, se essi non sono creditori di chi è dichiarato fallito, è prefisso un termine di trenta giorni. Tra questi sono notevoli i debitori del fallito, e quelli che hanno convenzioni commerciali con esso mediante tratto successivo.

Se taluno degli stessi creditori del fallito ha interesse di far opposizione alla sentenza che fissa la data della cessazione dei pagamenti, è in tempo utile di farla sino alla scadenza dei termini stabiliti per la verificazione del crediti ed il giuramento dei creditori.

Non ostanti queste opposizioni, la sentenza che dichiara il fallimento è provvisionalmente esecutoria, epperciò tutti i provvedimenti che ne dipendono sono tuttavia eseguiti (*v.* art. 471).

Che se le opposizioni fossero rigettate dal tribunale colla sua successiva sentenza, havvi ancora luogo ad appello, il quale dovrà essere interposto nel perentorio termine di quindici giorni, per la qual cosa viene rimediato almeno colla celerità del procedimento all' inconveniente inevitabile, in caso di riparazione della sentenza, che siano annullate tutte le determinazioni già eseguite in seguito alla dichiarazione di fallimento.

Il termine decorre dalla notificazione della sentenza per tutti quelli che dimorano entro il cerchio di cinque miriametri (venti miglia e mezzo di Piemonte) presso il tribunale che ha pronunziato: quelli che dimorano più lontano hanno un giorno di più ogni cinque miriametri; cosicchè chi fosse domiciliato in distanza di sei miriametri avrebbe sedici giorni.

Ecco il testo del Codice:

Art. 626. « La sentenza di dichiarazione « di fallimento e quella che fissasse ad una « data anteriore l'epoca della cessazione « dei pagamenti, sono soggette ad oppo- « sizione dinanzi allo stesso Tribunale che « le avrà pronunciate.

« Le opposizioni si faranno dal fallito « entro giorni otto e da ogni altro inte- « ressato entro giorni trenta. Questi ter- « mini decorrono dal giorno in cui ebbero « luogo la pubblicazione ed inserzione « della sentenza nelle Gazzette, in confor- « mità dell'art. 475. »

627. « La domanda per parte dei cre- « ditori tendente a far fissare la data della « cessazione dei pagamenti ad epoca di- « versa da quella risultante dalla sentenza « di dichiarazione di fallimento o da sen- « tenza posteriore, sarà ancora ricevibile « sino alla scadenza dei termini fissati per la « verificazione dei crediti ed il giuramento « dei creditori; trascorsi questi termini « l'epoca della cessazione dei pagamenti « rimarrà irrevocabilmente determinata ri- « guardo ai creditori. »

628. « Il termine per l'appello da ogni « sentenza in materia di fallimento sarà « di quindici giorni solamente da compu- « tarsi dalla notificazione della sentenza.

« Tale termine sarà aumentato di un « giorno per ogni cinque miriametri per « coloro che saranno domiciliati ad una « distanza maggiore di cinque miriametri « dal luogo dove siede il Tribunale. »

Per ultimo in materia di fallimento non si ammette opposizione nè appello dalle sentenze indicate nel seguente art. 629, circa l'intelligenza del quale gioverà richiamare la considerazione sovra fatta, che i Tribunali di commercio essendo riguardo ai fallimenti un' autorità non puramente giudiziaria, ma eziandio direttrice dell'amministrazione, la legge dovette renderne gli atti per questo riguardo non maggiormente sindacabili: ciò che altrimenti, oltre al scemar l'efficacia delle attribuzioni de' tribunali di commercio, avrebbe recato pre-

giudizio alle ragioni già compromesse degli interessati nei fallimenti.

Art. 629. « Non saranno soggette nè ad « opposizione, nè ad appello

1° « Le sentenze relative alla nomina « od alla surrogazione del Giudice-Com- « missario, alla nomina, surrogazione o « rivocazione dei Sindaci;

2° « Le sentenze che hanno provve- « duto sulle domande di salvocondotto o di « soccorsi pel fallito e per la sua famiglia;

3° « Le sentenze che autorizzano a « vendere gli effetti e le merci apparte- « nenti al fallimento;

4° « Le sentenze che mandano so- « prassedere al concordato o fanno luogo « all' ammessione provvisoria di crediti « contestati;

5° « Le sentenze colle quali il Tribu- « nale di Commercio pronuncia sopra i « ricorsi contro le ordinanze proferite dal « Giudice-Commissario nei limiti delle sue « attribuzioni » (*v.* Fallimento, Giudice-Commissario, Sindaci, Verificazione dei crediti).

RICUPERA. Si dice degli oggetti perduti nel viaggio di mare che sono poscia condotti a salvamento.

Gli oggetti per siffatto modo ricuperati vengono ripartiti fra gl'interessati, quando non sieno affetti al nolo ed al cambio marittimo, a misura dei privilegi e dei capitali rispettivi.

Nella ricupera il sovventore del cambio marittimo e l'assicuratore sono in grado uguale, e la ripartizione proporzionale ha luogo fra essi loro.

L'assicuratore deve sempre al caricatore il rimborso delle spese incontrate per la fatta o tentata ricupera del carico, semprechè non eccedano il valore del capitale ricuperato.

Il caricatore è in dovere di usare tutte le possibili diligenze per la ricupera del bastimento e del carico rimasto in abbandono per titolo di arresto.

Egli si rende colpevole, e va soggetto al pagamento dei danni qualora col pretesto di non poter ripetere le spese per mancanza di prove trascurasse di fare la ricupera.

In mancanza di altre prove basta il giuramento per far luogo al rimborso delle spese di ricupera (*v.* Abbandono, Assicurazione, Preda).

RIESPORTAZIONE. Facoltà accordata ai negozianti per rapporto alle merci che sono in deposito, o che furono spedite a malgrado le vigenti proibizioni d'importazione, mediante la quale ponno di bel nuovo farne l'esportazione al fuori Stato.

La riesportazione debb'essere preceduta dalla domanda del proprietario della merce all'ufficio di direzione delle dogane o del dazio, mediante specifica dichiarazione (*v.* Dogane, Esportazione, Importazione).

RIFIUTO. Il rifiuto di accettare un pagamento non si prova coi testimonii, ma bensì, o colla dichiarazione del creditore, o colla offerta reale.

335. « Se il consegnatario ricusa di ri- « cevere le merci, il Capitano può, col- « l'autorità del Giudice, farne vendere la « quantità occorrente pel pagamento del « suo nolo e fare ordinare il deposito del « soprappiù.

« Se vi ha insufficienza egli conserva il « suo regresso contro il caricatore » (*v.* Nolo, Pagamento).

RIMBORSO. Restituzione di una somma anticipata sopra un titolo stato consegnato.

I negozianti danno il nome di rimborso, segnatamente a' pagamenti che sono obbligati di fare quando gli effetti da essi negoziati fanno a loro ritorno non soddisfatti dal debitore principale (*v.* Ricambio).

RIMORCHIO. Operazione in virtù della quale alcune navicelle con gomene, o battelli a vapore traggono con sè un bastimento (*v.* Nave).

RINNOVAZIONE. Ripetuta stipulazione di una stessa obbligazione.

La rinnovazione può esser tacita come avviene nelle locazioni delle cose secondo la clausola che suolsi apporre alle scritture di affittamento (*v.* art. 1767, 1782 Codice civile).

Tra la rinnovazione e la novazione si osserva la differenza che la prima aggiunge un nuovo titolo al precedente senza annullarlo, invece che la novazione opera una vera estinzione della prima obbligazione sostituendo un nuovo titolo all'antico (*v.* Novazione).

RINUNZIA. Volontario rifiuto di assumere un diritto od una obbligazione deferita dalle leggi o dai privati, e dichiarazione di non più voler continuare l'esercizio di essi.

La rinunzia è espressa o tacita purchè di buona fede e non debb'essere mai fuori tempo.

« La rinunzia ad un credito non si presume » (art. 998 e 1003 del Cod. civile).

« Il mandatario può rinunziare al mandato notificando al mandante la sua rinunzia » (2040).

Si può rinunziare a un diritto personale, non che al tribunale di commercio di competenza dell'attore.

Chi ha diritto di godere di un privilegio è in facoltà di rinunziarvi.

A tenore dell'articolo 1892 del Codice civile, la volontà di una delle parti è in facoltà di provocare lo scioglimento della società la cui durata sia senza limite.

« La rinunzia non è di buona fede quando il socio rinuncia per appropriarsi in particolare il guadagno che i soci si erano proposto di ottenere in comune.

« Essa è fatta fuori di tempo quando le cose non sono più nella loro integrità, e che l'interesse della società esige che ne venga differito lo scioglimento » (1893) (*v.* Società).

RIPARTIZIONE. Divisione fra i creditori dell'attivo del debitore in dipendenza di liquidazione o di fallimento alloraquando non si fa luogo a concordato.

In questo caso i creditori posseggono le sostanze del fallito al solo fine di esserne pagati, e per effetto della guarentia dei loro diritti in essi riposta, ne diventano perciò ritentori, ma non ne acquistano la vera proprietà.

Questa ritenzione dei valori mobiliarii del fallito è acquistata dai creditori di pien diritto, però sotto deduzione de' soccorsi accordati a lui ed alla sua famiglia, e delle spese d'amministrazione del fallimento.

610. « L'ammontare dell'attivo in beni « mobili, sotto deduzione delle spese di « giustizia e di amministrazione del falli« mento, dei soccorsi accordati al fallito « ed alla sua famiglia, e delle somme pa« gate ai creditori privilegiati, sarà ripar« tito fra tutti i creditori in proporzione « dei loro crediti verificati e giurati. »

611. « A quest'effetto i Sindaci rimet« teranno ogni mese al Giudice-Commis« sario uno stato della situazione del falli« mento e del danaro depositato nella cassa « indicata nell' articolo 525. Il Giudice« Commissario ordinerà, se vi è luogo, « una ripartizione fra i creditori, ne fis« serà la quota, ed avrà cura che tutti i « creditori ne siano avvisati. »

612. « Non si procederà a veruna ripar« tizione fra i creditori domiciliati nei Regii « Stati, se non posta in riserva la porzione « corrispondente ai crediti pei quali i cre« ditori domiciliati fuori dei Regii Stati « sieno portati in bilancio, qualora tali « crediti al tempo della ripartizione non « sieno ancora stati ammessi al passivo « del fallimento.

« Se tali crediti non saranno stati por« tati in bilancio in modo preciso, il Giu« dice-Commissario potrà stabilire che la « riserva venga aumentata sino alla somma « che stimerà di determinare, salva ra« gione ai Sindaci di provvedersi contro

« la decisione del Giudice-Commissario « dinanzi al Tribunale di Commercio. »

613. « La porzione posta in riserva ri- « marrà nella cassa indicata dall'art. 523 « sino alla scadenza dei rispettivi termini « stabiliti nel 3° alinea e seguenti dell'art. « 527. La medesima sarà divisa fra i cre- « ditori riconosciuti, se i creditori domi- « ciliati in estero Stato non avranno fatto « verificare i loro crediti in conformità « delle disposizioni precedenti.

« Eguale riserva avrà luogo pei crediti « sull'ammessione dei quali non sarà stato « definitivamente pronunciato.

« Se le somme poste in riserva produ- « cessero qualche interesse, esso spetterà « ai creditori pe' quali avrà luogo la ri- « serva.

« In tutti i casi il deposito sarà a loro « rischio e spesa. »

614. « Nessun pagamento sarà fatto dai « Sindaci, se non sulla rappresentazione « del titolo constitutivo del credito.

« I Sindaci faranno sopra il titolo men- « zione della somma pagata da essi, od « ordinata pagarsi direttamente dalla cassa « ai creditori in conformità dell'art. 524.

« Nondimeno, in caso d'impossibilità a « presentare il titolo, il Giudice-Commis- « sario potrà autorizzare il pagamento sulla « fede del processo verbale di verificazione « dei crediti.

« In tutti i casi il creditore farà la quie- « tanza in margine allo stato della riparti- « zione. »

615. « L'unione potrà farsi autorizzare « dal Tribunale di Commercio, chiamato « legalmente il fallito, a trattare e conchiu- « dere l'alienazione in massa di tutto o di « parte di quei diritti ed azioni, la cui ri- « scossione non si fosse operata: in que- « sto caso i Sindaci faranno tutti gli atti « necessarii.

« Ogni creditore potrà rivolgersi al Giu- « dice-Commissario, onde sollecitare una « deliberazione dell'unione a questo ri- « guardo» (*v.* Fallimento, Giudice-Commissario, Sindaci).

RIPETIZIONE. Domanda di rimborso di spese anticipate o di un indebito pagamento.

L'art. 1325 del Codice civile dispone che « Ogni *pagamento* suppone un debito: ciò che è pagato senza essere dovuto è ripetibile.

« La ripetizione non è ammessa riguardo alle obbligazioni naturali che si sono volontariamente soddisfatte » (*v.* Pagamento).

RIPORTO. Voce di nuovo conio e di orditura francese che nella tecnologia commerciale ha due significati, ambi li quali valgono riferimento.

Uno denota l'operazione di borsa per cui si compra a contanti una data quantità di rendite per rivenderle pure in contanti, o a termine e con profitto, prevalendosi della differenza che passa tra il prezzo in contanti e quello a termine.

Il riporto in questo caso non è annoverato fra i giuochi di borsa illeciti, essendochè lo speculatore possiede realmente la cosa posta in vendita.

Se l'ammontare del riporto di borsa eccede l'interesse legale, non si fa luogo a riduzione perchè si tratta non già di un prestito, ma sibbene di una rivendita.

Il riporto debb'essere liquidato nel periodo di due mesi dalla data del contratto.

Nel secondo significato la parola riporto denota l'epoca anteriore alla data della sentenza di dichiarazione di fallimento in cui ebbe luogo la cessazione dei pagamenti e ciò in dipendenza dell'art. 472 del Codice di commercio, per virtù del quale « Colla stessa sentenza di dichiarazione di « fallimento o con altra sentenza ulteriore « da intervenire sopra relazione del Giu- « dice-Commissario, il Tribunale fisserà « d'officio o sull'istanza di qualunque Parte « interessata l'epoca in cui ebbe luogo la « cessazione dei pagamenti.

« In difetto di determinazione speciale

« la cessazione dei pagamenti si considera « avere avuto luogo dalla data della sen« tenza di dichiarazione di fallimento: dopo « la morte del fallito si considera avere « avuto luogo dal giorno della morte. »

Queste decisioni servono a misurare i diritti degli interessati nell' amministrazione dei beni di cui colla sentenza di dichiarazione di fallimento il fallito trovasi legalmente spogliato.

Art. 480. « Sono nulli e senza effetto, « relativamente alla massa, allorchè sa« ranno stati fatti dal debitore dopo l'e« poca determinata dal Tribunale della se« guita cessazione dei pagamenti o nei « dieci giorni che avranno preceduta tale « epoca,

« Tutti gli atti traslativi di proprietà di « beni mobili od immobili a titolo gra« tuito;

« Qualsivoglia pagamento per debiti non « iscaduti così in danaro, come per via di « trapasso, vendita, compensazione od al« trimenti; qualsivoglia pagamento per de« biti scaduti fatto altrimenti che in danaro « od in effetti di commercio;

« I pegni e le anticresi costituite sopra « i beni del debitore ed ogni iscrizione di « privilegio od ipoteca presa sopra i beni « del medesimo, salva l'eccezione di cui « nell'art. 2218 del Codice civile. »

481. « Qualsivoglia altro pagamento fatto « dal debitore per debiti scaduti, ed ogni « altro atto a titolo oneroso da esso pas« sato dopo la cessazione dei suoi paga« menti, e prima della sentenza dichiara« tiva del fallimento potranno essere an« nullati, se per parte di coloro che hanno « ricevuto dal debitore o che hanno con « esso lui trattato vi era cognizione della « cessazione dei pagamenti dello stesso « debitore. »

482. « Nel caso in cui fossero state pa« gate lettere di cambio dopo l'epoca fis« sata della cessazione dei pagamenti e « prima della sentenza dichiarativa del fal« limento, non potrà muoversi azione per « la rappresentazione, se non contro colui « per conto di cui la lettera di cambio fu « provveduta.

« Se si tratta di un biglietto all'ordine, « l'azione per la rappresentazione non po« trà esperirsi fuori che contro il primo « girante.

« Nell'uno e nell'altro caso si dovrà pro« vare che colui, al quale si domanda la « rappresentazione, aveva cognizione della « cessazione dei pagamenti al tempo della « tratta della lettera di cambio, o della gi« rata del biglietto all'ordine. »

A tenore dell'art. 448 della legge francese 1838, non stato riprodotto nel nostro Codice di commercio, le inscrizioni ipotecarie ammesse dopo l'epoca della cessazione o nel termine di dieci giorni precedenti, potranno essere dichiarate nulle, se saranno decorsi più di quindici giorni tra la data dell'atto costitutivo d'ipoteca o di privilegio, e quella dell'inscrizione, salve le dilazioni di un giorno in ragione di cinque miriametri per le distanze dal luogo ove il dritto d'ipoteca fu acquistato a quello in cui l'inscrizione è stata presa.

Il punto importante che vuolsi qui notare sta nella differenza tra i debiti scaduti e quelli non scaduti, fra gli atti con cui si è dato compimento di buona fede e quelli fatti con cognizione di causa; ma qualsiasi distinzione, alloraquando la legge non determina una formale perenzione dei diritti, viene a riferirsi ad un centro comune, l'equità, di cui i Tribunali di commercio sono gli arbitri.

Esiste un termine massimo oltre il quale non può farsi il riporto di fallimento? Alcuni giurisprudenti reputano necessaria una tal fissazione; però la legge, nell'impossibilità di determinarlo adequatamente, preferì di lasciare all'arbitrio dei giudici di stabilire il giorno della cessazione dei pagamenti, qualunque sia l'epoca del suo

riferimento (*v.* Borsa, Cessazione di Pagamento, Debito Pubblico, Fallimento).

RIPRESA. È la *recousse* dei Francesi per cui un bastimento predato viene di nuovo preso sull'inimico.

Se il bastimento nazionale od alleato è ripreso da un corsaro sui nemici dello Stato, gliene appartiene la proprietà, semprechè sia rimasto nelle di lui mani per il termine di ventiquattro ore; in difetto non gliene è devoluta che la terza parte del valore.

Se la ripresa è fatta nelle ventiquattro ore da un vascello dello Stato, ne viene fatta restituzione al proprietario, con che paghi egli all'equipaggio ripredatore la trentesima parte del valore. Dopo le ventiquattro ore è dovuta all' equipaggio la decima parte.

Tutte le spese di ripresa sono a carico del proprietario che n'ebbe la restituzione (*v.* Preda, Ricupera).

RISCATTO. Contratto per cui, mediante un determinato prezzo, il predatore rilascia ed abbandona la preda, trasferendone il dominio negli antichi proprietarii.

Il riscatto può farsi in qualunque tempo, per qualunque somma, e da qualsivoglia persona che vi abbia interesse; e ciò in due diverse maniere, cioè: 1° mediante una determinata somma per la quale il capitano predato fornisce una lettera di cambio a favore del predatore e rilascia nel tempo stesso pegno od ostaggio per guarentia dell'adempimento della sua obbligazione; 2° pagando la somma convenuta in contanti, ovvero rilasciando in correspettivo una parte del carico della nave predata.

L'obbligazione contratta con l'inimico essendo legittima, ne segue che i patti del riscatto devono essere mantenuti eziandio per rapporto ai corsari, e ciò nel più breve termine possibile, segnatamente qualora sia stato dato un ostaggio.

Il riscatto deve' esser fatto coi mezzi i più pronti e sicuri.

L'assicuratore è in diritto di rinunziare al riscatto concluso senza sua approvazione purchè faccia intimare la sua scelta dentro le ore ventiquattro dall'intimazione che egli pure ricevette del riscatto.

Venendo dall'assicuratore accettata la transazione di riscatto, egli deve pagare al caricatore la somma tanto delle mercanzie assicurate, quanto del prezzo sborsato per il riscatto delle medesime.

In caso di rinunzia l'assicuratore pagar deve al caricatore soltanto gli oggetti assicurati che passano quindi in sua proprietà.

Il prezzo del riscatto sarà pagato dall'assicuratore quando avvenuto sia prima dell'abbandono degli oggetti predati.

Quand'anche non abbia avuto luogo l'abbandono, l'assicuratore conserva pur tuttavia sul caricatore la preferenza pel riscatto degli oggetti predati.

Le spese che seguono il riscatto sono a carico dell'assicuratore, quando unite col prezzo del riscatto non eccedono la somma a cui ascende il valore delle merci ricuperate.

I rischi posteriori alla preda riscattata per conto del caricatore non sono a carico dell'assicuratore.

I marinai contribuiscono al riscatto con il loro salario (*v.* Contribuzione, Naufragio, Preda, Ripresa, Ricupera).

RISCHIO. Caso fortuito, e denota in diritto commerciale le circostanze nelle quali è possibile e prevedibile in genere un sinistro, e conseguentemente l'avaria o la perdita della cosa posta in quelle circostanze.

La vita è piena di pericoli, e quando altri crede di aver combinato le cose sue con il più maturo consiglio, un accidente improvviso le fa andare a rovescio, distrugge le concepite speranze, le più oculate previsioni. Questa successività di rischi si verifica in tutte le operazioni commerciali, segnatamente in quelle marittime, e si fa appunto per mettersene in qualche

modo al riparo che ebbe vita l'assicurazione stata in epoca recente applicata ai rischi di terra, cioè grandine, incendii, morte, liti ecc.

Un contratto è fatto a rischio e pericolo quando uno dei contraenti assume a suo carico la buona come la sinistra fortuna di una data operazione. Questa clausula è inerente a tutti i contratti aleatorii, i quali consistono precisamente per l'una e l'altra delle parti in un'alternativa di perdita o di guadagno.

Dicesi rischio marittimo qualunque azzardo o pericolo di un sinistro che possa cagionare la perdita intiera o un danno alla nave, suoi attrezzi e merci caricate a bordo.

Prima della pubblicazione del Codice di commercio la giurisprudenza variava circa la decorrenza dei rischi col variar delle piazze, per modo che, stando al *Guidon de la mer*, gli assicuratori correvano il rischio delle merci fino al loro trasporto nei magazzini e immissione in possesso di chi doveva riceverle. Esse correvano il rischio sul corpo della nave dal giorno ed ora che avea fatto vela fino all'arrivo al suo destino ed al suo ancoramento ed ormeggiamento per ore ventiquattro nel porto.

A tenore del regolamento di Anversa il rischio cominciava dal momento che le merci erano sulla nave fino all'arrivo al loro destino e dopo ventiquattro ore di permanenza all'àncora.

Il regolamento di Amsterdam faceva correre il rischio dal giorno ed ora in che le merci erano caricate sugli schifi o battelli per essere trasportate a bordo fino al loro scarico a salvamento in terra.

Prescrive il regolamento di Rotterdam la decorrenza del rischio dal trasporto delle merci allo scalo o porto per essere poste a bordo fino all'arrivo e consegna del carico a salvamento.

Le leggi marittime di Prussia fissano la risponsabilità dei rischi delle merci dal loro carico a bordo o su battelli fino a salvamento in terra, e quella della nave assicurata dall'ora che questa prende il suo carico fino a quella dell'effettiva consegna. Secondo l'ordinanza di Amburgo il rischio delle merci assicurate comincia dalla loro partenza da terra fino alla loro consegna di nuovo a terra.

Dello stesso tenore a un di presso erano le ordinanze di Spagna, di Francia, di Danimarca.

Nella polizza di assicuranza di Svezia è dichiarato che gli assicuratori sono risponsabili di ogni rischio dal giorno ed ora in cui il capitano comincia a mettere la zavorra nella nave, e il carico fin dopo il trascorso di giorni ventuno dopo l'arrivo della nave al suo destino.

In quella di Londra il rischio comincia e siegue immediatamente dacchè il carico è a bordo della nave fino all'arrivo della medesima e allo sbarco delle merci a salvamento.

L'articolo 371 del Codice di commercio pei Regii Stati, corrispondente al 341 del Codice francese, prescrive che « Se « il contratto d'assicurazione non regola il « tempo dei rischi, essi cominciano e fini- « scono nel termine stabilito dall'art. 358» relativo al cambio marittimo, il quale è del seguente tenore:

« Se il tempo dei rischi non è determi- « nato dal contratto, esso corre, quanto al « bastimento, agli attrezzi, agli arredi, al- « l'armamento ed alle vettovaglie, dal « giorno in cui il bastimento ha fatto vela « sino al giorno in cui esso ha ancorato o « dato fondo nel porto o luogo della sua « destinazione.

« Quanto alle merci, il tempo dei rischi « corre dal giorno in cui esse sono state « caricate sul bastimento o nelle barche « per ivi recarle, sino a quello in cui esse « sono consegnate a terra. »

Se il tragitto che le merci debbon fare per giungere alla nave s'estende oltre certi limiti, può considerarsi talvolta come un

vero viaggio, e abbisognare così di un'apposita assicurazione.

Non è esclusa la facoltà di assicurare merci già caricate; in questo caso il rischio comincierà dal giorno dell'assicurazione in qualunque luogo si trovi la nave, salvi i patti e salve le prescrizioni sopra le assicurazioni toccate sopra cose sinistrate.

392. « Se il capitano ha la facoltà di « entrare in diversi porti per compiere o « permutare il suo carico, l'assicuratore « non corre i rischi degli effetti assicurati « se non quando sono a bordo, ove non « vi sia convenzione in contrario. »

393. « Se l'assicurazione è fatta per un « tempo determinato, l'assicuratore è libe- « rato dopo spirato questo tempo, e l'as- « sicurato può far assicurare i nuovi rischi. »

394. « L'assicuratore è liberato dai « rischi ed ha guadagnato il premio, se « l'assicurato manda la nave in un luogo « più lontano di quello che è indicato dal « contratto, quantunque per la stessa via. »

Sta all'assicurato di giustificare essersi intieramente purificata la condizione dell'esposizione della cosa assicurata ai rischi marittimi.

Affinchè si dica conchiudentemente provato il rischio della nave, è necessario che per mezzo di qualunque recapito autentico ed in forma provante apparisca la porzione della nave fattasi assicurare, spettante con titolo certo di proprietà a quella persona che direttamente o indirettamente è nominata e compresa nel contratto di assicuranza. La prova più certa che dar si possa per giustificare il rischio delle merci è la polizza di carico, ed essa è appunto quel recapito giustificativo di cui parlano tutte le leggi per stabilire l'esistenza, la qualità e quantità del rischio secondo il suo contenuto, la quale però esser dee corroborata da atti autentici e legali documenti, atti a provare non solo il caricamento, ma ben anche il precedente acquisto, il costo, la pertinenza.

Queste prove suppletive sono ammesse eziandio in mancanza di polizza di carico.

Non essendo dalla legge proibito di stare alla fede di alcuno, si considera per valido il patto, il quale dispensa l'assicurato dal far la prova del rischio per mezzo del caricamento.

Il contratto di cambio marittimo è soggetto ai medesimi rischi di quello di assicuranza. Quindi è che il creditore di questo cambio è risponsabile di tutti i rischi ai quali è sottoposto l'assicuratore (*v.* Assicurazione, Cambio Marittimo).

RISCONTRO. Libro degli effetti che sono a pagare e a riscuotere (*v.* Libri di Commercio).

RISERVA (Fondo di). La parola riserva è adoperata per significare ciò che si mette in serbo o in disparte onde prevalersene all'occorrenza di qualche straordinario bisogno, o per l'esercizio di un diritto di privativa. Sono in questo novero le tenute poste in difesa per l'esercizio della caccia reale, e quelle relative al pascolo, alle foreste, alla pesca e simili. Chiamansi pure riserve le condizioni ristrettive di un contratto e le azioni provvedute di un diritto; ma di questo non essendo qui il caso, ci restringeremo a parlare dei fondi di riserva, di quelli cioè che i padri di famiglia, le banche così pubbliche come private e le finanze tengono per lo più in cassa nella previsione di casi contingibili ed impensati.

Queste riserve sono elleno coerenti ai dettati di pubblica economia? Giova distinguere se sono il risultato di uno spirito di previdenza o di tesaurizzazione.

Tutte le banche hanno per base fondamentale dei loro statuti la costituzione di un fondo di riserva prelevato sui dividendi; quella di Genova fra le altre, eretta in virtù di RR. LL. PP. 16 marzo 1844, dichiara all'articolo 24 del suo regolamento, che allorquando i profitti ottenuti rileveranno a più del 2 per 0/0 del capitale primitivo, si farà sopra l'eccedenza una ritenzione di

25 per 0/0, il di cui ammontare sarà destinato a formare un fondo di riserva; il di più sarà ripartito.

Quando sia cominciato il fondo di riserva e si presenti il caso che il dividendo di qualche semestre non arrivi al 2 per 0/0 del capitale primitivo, la somma necessaria per portarlo a questo livello sarà presa dallo stesso fondo di riserva.

Una volta che il fondo di riserva sia giunto al quinto del capitale di 4 milioni, cioè a 800/m. lire, la ritenzione dovrà cessare, e tutti i profitti del semestre saranno distribuiti. Ove poi il fondo di riserva per le prelevazioni semestrali di cui sopra venisse ad essere ridotto ad una proporzione inferiore al quinto del capitale, allora la ritenzione dovrà ricominciare, e così aver termine quando nuovamente fosse completata la somma sovradditata di 800/m. lire.

Ma non debbesi già credere che questi fondi si ritengano inoperosi in cassa, imperciocchè dispone l'ultimo alinea del medesimo art. 24 che potranno essi essere impiegati in pubbliche rendite sì dello Stato che estere, e ciò dietro i dettati della pubblica economia, la quale reputa il danaro una merce che acquista o scema di valore a misura dell'abbondanza o della carestia delle cose a cui serve di cambio. Ciò posto, il danaro tenuto in serbo senza frutto torna virtualmente alla condizione sua primitiva di minerale inerte sepolto nelle viscere della terra e veste il carattere di un'acqua stagnante che fa stare in continue apprensioni il vicinato, invece che se le fosse dato libero corso ed opportuno feconderebbe negli infiniti suoi meandri semi abbondanti di attuale e futura ricchezza.

Dalle tesaurizzazioni, massime se sono fatte con danaro tolto ad imprestito, nascono due specie di danno; quello emergente dalle spese per interessi, premii ed estinzione del debito, ed il lucro cessante dei frutti che sarebbersi raccolti a moltiplico, qualora quel danaro fosse rimasto in viva circolazione. Suppongasi infatti che il fondo tesaurizzato sia di 30 milioni; il danno emergente sarà di 1,620,000 e il lucro cessante del moltiplico di 1,940,000; totale 3,560,000; che se la stagnazione fosse progressiva per soli dieci anni, la perdita ascenderebbe a 35,600,000, vale a dire ad una somma eccedente di 5,600/m. lire il debito costituito, con discapito grave dell'agricoltura, delle manifatture e del commercio, e per conseguenza della pubblica ricchezza.

Si dovrà pertanto desistere da ogni specie di riserva? Una conclusione assoluta sarebbe contraria alla ragione delle umane elucubrazioni e avrebbe per risultato di bandire ogni spirito di previdenza.

Noi dividiamo impertanto l'opinione di coloro che reputano conveniente un fondo di riserva equilibrato in modo che equivalga per il padre di famiglia a un'annata delle sue spese, e pel commerciante a un terzo della sua passività.

Per ciò che concerne alle banche conviene distinguere se sono di semplice sconto e deposito, oppure eziandio di circolazione. Per le prime è sufficiente una riserva proporzionata al suo capitale costitutivo, che per lo più si ritiene del quinto del suo ammontare; per le seconde la riserva esser deve in ragione delle emissioni di biglietti. Per la banca d'Inghilterra la riserva è del terzo del montare delle sue obbligazioni, ivi compresi i depositi coi suoi biglietti; e ciò perchè è dimostrato dall'esperienza che le domande di pagamento in numerario non eccedono gran fatto, nei tempi ordinarii, la sesta parte dei biglietti posti in circolazione.

Questo fondo di riserva non è però lasciato, come più sopra veniva accennato, inoperoso in cassa, ma viene investito in rendite del debito pubblico, sì nazionali che estere, e in obbligazioni dello Stato, e ciò sia per renderlo fruttifero, sia per

metterlo al coperto di un colpo di mano, sia finalmente come guarentia a favore degli aventi causa nelle banche.

Di molto maggior momento sono le riserve di alta amministrazione.

È massima di buon governo di provvedere in tempo di pace alle contingibili emergenze di guerra, e fra questi provvedimenti non ultimo per certo è quello di avere disponibile all'occorrenza un fondo equivalente alle spese di una prima campagna, per la ragione che se la medesima riesce felicemente, si faranno sopportare quelle spese dal paese nemico; ma se il contrario addiviene, le conseguenze del sinistro non ponno andar sottoposte ai calcoli di previsione, e sarebbe perciò compromessa gravemente ogni maggiore riserva.

In qual modo dovrà essere costituito quel fondo di riserva? Considerando che in un regolare sistema di finanza i fondi che sono giornalmente introitati nelle pubbliche casse debbono superare di molto le spese correnti e lasciare considerevoli rimanenze in deposito; è avviso di alcuni economisti essere queste le più opportune riserve, perchè francate da ogni gravezza d'interessi, premi, esazioni e simili. Essi non pongono mente però che nei frangenti di guerra i proventi indiretti venendo meno, il pubblico servizio troverebbesi gravemente compromesso qualora si facesse repentino distratto di quei fondi disponibili, e sottentrerebbe il discredito nel momento appunto in cui si ha bisogno di inspirare maggiore fiducia.

Dunque quel fondo di riserva dovrà essere desunto dagli annuali disavanzi dei redditi sulle spese? Sarebbe certamente per lo migliore, perchè gli introiti essendo fatti di mano in mano per partite di non molto riguardo, di lieve momento risulterebbe il lucro cessante. Ma quando questo disavanzo non sia conseguibile? In allora vuolsi ricorrere alla costituzione di un debito perchè in tempi di perfetta calma può essere effettuato a favorevoli condizioni, invecechè nei torbidi riuscirebbe, se non impossibile, per certo almeno a troppo onerose condizioni.

Il fondo di riserva per siffatta maniera costituito dovrà egli rimanersi inerte in cassa? Troppo gravi risulterebbero il lucro cessante e il danno emergente. Ritenuto infatti il computo più sopra indicato di un capitale di 30 milioni raccolto a patto di interessi, premi ed estinzione, ne addiviene un onere annuale di 3,560,000. E siccome il periodo medio del tempo di pace è di trent'anni, quella conserva avrà costato, prima che accada di prevalersene, 106,800,000, cioè il triplo del suo valore nominale, che è quanto dire un debito incontrato a più del 200 per cento, usura enormissima, che nelle circostanze le più difficili resterebbe circoscritta al 50 per 0/0 qualora si dovesse ricorrere a un prestito.

Qual utile e conveniente impiego dovrà impertanto essere fatto del fondo di riserva? Qui sta il perno gravissimo della difficoltà.

Tre vie si presentano a tale riguardo, o di costituire esso mediante un banco pubblico di sconto, di deposito e di circolazione sul fare di quelli di Londra e di Francia, o di investirlo in acquisto di rendite all'estero o nello Stato, o finalmente di convertirlo in estinzione di altrettanta parte del debito nazionale costituito.

Quest'ultimo mezzo avrebbe per conseguenza di acquistare gran credito alle finanze dello Stato; ma all'evenienza di qualche peripezia in cui le borse naturalmente si chiudono e scemano le risorse indirette, il governo troverebbesi ad ogni modo colto alla sprovvista.

Il secondo mezzo, se parlasi di investimenti all'estero, presenterebbe gravi ostacoli alla sua realizzazione nel caso di rottura di guerra, imperciocchè la conflagrazione restando difficilmente parziale,

non riesce gran fatto possibile di prevedere dove si potrà conseguire maggiore sicurezza all'evenienza. Se poi trattisi di investimenti nazionali avrà necessariamente il governo nelle sue mani il monopolio dei fondi pubblici con grave detrimento delle speculazioni e del credito.

Rimane la via in primo luogo indicata, e sebbene neppur essa vada esente dalla taccia di monopolio, pur pure fia sempre la migliore, imperciocchè il danaro rimarrassi in circolazione pendente tutto il periodo di pace, e nel frangente di guerra, ritirando il governo il fatto suo per prevalersene a pubblico vantaggio, non farà certamente torto a nessuno, nè si avrà a temere una bancarotta, ma soltanto stagnazione con qualche scapito nel credito dei biglietti emessi, la qual cosa fia pur sempre un minor male, segnatamente se l'emissione si terrà circoscritta in giusto confine (*v.* Banca).

RISPARMIO. Uso con giusta moderazione di ciò che si ha affinchè ne avanzi per istraordinarii bisogni. Non debbesi pertanto confondere il risparmio con l'avarizia, che è l'amore sfrenato pella ricchezza.

Il desiderio del possesso dei beni è legittimo se ha per obbietto il sostegno della vita a misura del bisogno e della propria condizione, la beneficenza, e le opere di utilità pubblica. Per questo verso è lecito di andarne in traccia con mezzi approvati dall'onestà, dalla giustizia e dalla coscienza: ma se l'amore per quei beni supera ogni confine della prudenza e della moderazione; se non ha altra meta che un pazzo orgoglio od un fasto insulso; se si accumula danaro sopra danaro pella sola frenesia di possedere, di cumulare, senza godere per sè, nè pe'suoi simili; se finalmente non si fa eccezione di mezzi, per quantunque riprovevoli, onde soddisfare alla sfrenata passione, in allora questa assume il carattere dell'avarizia nel senso il più odioso della parola, la quale conduce non di rado al tradimento, alla frode, allo spergiuro, alla violenza, ad ogni maniera d'ingiustizia, all'egoismo, all'invilimento morale e sociale, all'idolatria, in una parola, la più vile e la più abietta.

Per sentenza di Plauto è più agevol cosa di trarre olio da una pietra che oro da un avaro, quand'anche vedesse perire il suo simile di stento e di miseria; che se in qualche momento di resipiscenza egli si scuote dalla sua abbiettezza, è per far pompa di un fasto momentaneo, delle cui spese si adopera quindi a rifarsi mediante un raddoppiamento di grettezza.

L'avaro è avverso ad ogni utile e generosa speculazione; il commerciante invece vi impiega i suoi risparmii, e per siffatta maniera aumenta colla sua la pubblica ricchezza per farne quindi un nobile e generoso impiego, secondo che molti luminosi esempii ne somministra la storia della greca e romana repubblica, del pari che quelle di Genova, Venezia e Firenze, ed alcuni pure la storia delle moderne monarchie, dove risuona la sapienza biblica, che la carità illuminata è un granello che frutta il centuplo, e che nel commercio col povero si raccolgono ingenti benefizii. Considerata sotto questo aspetto, la parola risparmio è sinonimo di prudente economia, qualità distintiva e sostanziale del negoziante, non meno che del padre di famiglia che anela a mantener vivo il suo eredito. L'uno e l'altro vi sono inoltre allettati dai lucri emergenti dai successivi collocamenti dei fondi risparmiati a moltiplico. Ma simili attrattive può averle il povero operaio di cui le economie consistono in minime frazioni, e che vive in continua apprensione di sè e degli altri?

Provvedono a questo riguardo le casse di risparmio di cui già abbiamo fatto cenno in apposito articolo, il perchè poco è quello che ci rimane ad aggiungere sulla fede di un' opera fatta di recente di pubblica ragione dal barone Carlo Dupin pari

di Francia col titolo di *Costituzioni*, *storia e avvenire delle casse di risparmio*.

L'instituzione di queste casse data nella Svizzera dal 1787, epoca in cui due ne furono aperte in Berna ed una in Ginevra per opera del giureconsulto Roberto Tronchin, che non esitò ad ipotecare il suo patrimonio per guarentia di quell'instituzione. Nel Regno-Unito le casse di risparmio ebbero origine nel 1798, se non che allora passarono inosservate, e solo cominciarono a prendere incremento e consistenza sotto l'impulso del benefico Enrico Duncano ministro evangelico a Dumfries. La filantropica instituzione prese incremento in Edimburgo nel 1813 per cura di William Forbes e passò per ultimo in Londra nel 1816, dove veniva promossa da Tommaso Baring.

Al giorno d'oggi le casse sono in Inghilterra in numero di 379, di 22 nel paese di Galles, e di 74 in Irlanda; le somme versate nelle prime ascendono a 526 milioni, nelle seconde a 13 milioni, nelle terze a 57 milioni, e a 15 milioni quelle della Scozia. Totale 596, che costituisce la media di fr. 770 per ogni deponente.

Sei leggi del Parlamento inglese emanarono successivamente dal 1816 al 1838 per rendere migliore la condizione di quelle casse, le quali si riassumono nel divieto agli amministratori di qualunque lucro personale, nell'aprire ai fondi presso le banche d'Inghilterra e d'Irlanda un deposito inviolabile, e nel permetterne l'erogazione in estinzione del debito pubblico, in mancanza di altro più fruttifero impiego.

La prima cassa della fattispecie ebbe fondamento in Parigi nel 1818 sotto la presidenza del duca la Rochefocauld Liancourt. In oggi le somme versate nelle casse ascendono a 525 milioni, frutto del lavoro e delle economie, e segnano il progressivo incremento della moralità del popolo. A un quale proposito merita di essere osservato che le donne hanno il primato nella carriera dello spirito di ordine, di previdenza, di regolare condotta.

In Francia il pubblico erario riceve bensì le somme che sono versate nelle sue casse da quelle di risparmio, ma col solo aggio corrisposto ai contabili dalle casse dei depositi e delle consegne; una quale divergenza di trattamento fa sì, che nel mentre l'ammontare delle somme depositate vi è di circa 100,000,000, nel Regno Unito ascende a 340,189,159.

Nell'intento di promuovere ogni viepiù l'avviamento alle casse di risparmio, il parlamento inglese disponeva nel 1833, che qualsiasi individuo dell'età di 30 anni il quale farà senza interruzione il deposito di sei o sette lire al mese, riceverà, giunto che sia al suo sessantesimo anno di età, una pensione vitalizia di 500 lire. In caso di predecesso è rimborsato agli eredi il capitale pagato.

Fu proposto inoltre di fondare casse di risparmio almeno in ogni città, con che 1° le rispettive amministrazioni somministrino i necessarii uffizi e un terzo delle spese pei medesimi; 2° gli esattori compiano gratuitamente le incumbenze di ricevitore e di cassiere; 3° che i depositi siano ricevuti almeno una volta per settimana per somme non minori di 1 lira e non eccedenti le lire 300, con che la totalità di ogni deposito non superi in nessun caso la somma di 3/m lire; 4° Venendo il deponente a cambiar domicilio, i suoi fondi siano, per cura delle rispettive amministrazioni, trasferiti dall'una all'altra cassa; 5° che le azioni per rimborso rimangano prescritte al termine di 30 anni di non fatta domanda dal giorno del deposito.

Ritenuto che, al pari del commercio e di tutte le forze produttive, la misura dell'utilità delle casse di risparmio consiste nella sua sfera di azione, è necessario di operare i rimborsi a brevi termini perchè minori saranno le somme reclamate, e di ricevere le somme minime per la ragione

che sono quelle che, filtrando per tutti i meati del corpo sociale, gli comunicheranno una vitalità ed una forza superiore all'evenienza di qualsivoglia crisi.

Il prodotto di queste somme venendo ad alimentare i Monti di Pietà, sorgente di abusive spese pel vizioso, ma rifugio ed àncora di salute per l'infelice dabbene e che ha fede nell'opera sua, dove i prestiti potranno essere accordati a più favorevoli condizioni, e su di una più estesa sfera, si verranno a consociare due pubblici stabilimenti diretti al sollievo della classe povera ed operosa, facendo sì che si coadiuvino con fratellevole reciprocanza (*v.* Casse di risparmio).

RISPONSABILITA'. Obbligazione morale o legale di ogni cittadino di rendere ragione de' suoi scritti, delle sue parole e delle sue azioni.

Nella società civile ognuno è tenuto a dar conto, senza eccezione di grado o di persona, del proprio fatto al cospetto del l'opinione e della legge; donde procedono due specie di risponsabilità, di cui una morale e l'altra legale. La sola potenza regale, sorgente di tutti i poteri, non è risponsabile legalmente, perchè la sua prerogativa è di rimanere, come il dio Termine, immobile nel centro del generale movimento che deve dirigere, senza prèndervi una parte attiva.

Dalla inviolabilità del poter sovrano deriva quella del potere legislativo, e l'uno e l'altro vanno sottoposti soltanto alla risponsabilità della pubblica opinione, presso la quale le opere acquistano fama a misura del loro merito. Il re sanziona e promulga la legge, e questa in virtù di una finzione legittima ed auspicata solleva l'uomo rivestito del sovrano potere al dissopra dell'umanità, presumendo che per istinto e per necessità non può voler il male, e voler deve il pubblico bene di cui commette la cura ai delegati del suo potere ed ai suoi consiglieri che soli incontrano una risponsabilità reale al cospetto di Dio, della legge e degli uomini.

Risponsabilità e obbligazione sono le due più possenti molle dell'organismo amministrativo, a schermirsi dalle quali non giova il pretesto d'insufficienza e d'ignoranza.

Tale era il cardine del diritto amministrativo in Roma dove nacque, come altrove, di conserva col diritto civile, dalle idee fecondate dal bisogno; entrambi furono educati dalla stessa filosofia, dal medesimo logico raziocinio, dallo stesso intimo senso d'equità, da un'identica apprezzazione dei diritti e dei doveri di ciascuno, da un consentaneo istinto dell'organizzazione sociale. Se il diritto civile meritò di esser chiamato la ragione scritta, l'amministrativo non è men degno delle meditazioni degli uomini di Stato.

Coerenti alle loro massime filosofiche, e sollevandosi alla natura stessa delle cose colle quali l'uomo trovasi in contatto, i romani giureconsulti ne formavano due classi, ponendo nell'una quelle che ponno essere oggetto del diritto di proprietà, e nell'altra quelle che non sono in commercio; il diritto civile regge la prima classe e il diritto pubblico la seconda. Le une e le altre poi stanno sotto l'egida delle loro leggi particolari, delle loro speciali giurisdizioni, e il mandato del potere amministrativo è quello di rappresentare e conservare le cose pertinenti al diritto pubblico.

Uffizio dei pubblici poteri, che sono il complesso di individualità collettive, e di persone pubbliche, si è di lottare in nome del bene universale contro le insidie dell'utile privato, in virtù delle capacità civili di cui trovansi rivestite quelle persone, e sono tanto più potenti quanto più davvicino rappresentano gli interessi generali dello Stato, il quale alla sua volta rappresenta la persona pubblica la più compatta verso cui, siccome al ventre nel corpo umano, tutti gli interessi si vanno a riferire, ed al co-

spetto del quale tutte le corporazioni si tengono in condizione di minorità legale.

Uno dei sostanziali caratteri di quelle corporazioni legalmente costituite si è che i loro diritti riposano, non già sui loro membri individualmente, nè su tutti i membri collettivamente, ma sì bene sulla loro unità astratta in guisa che qualunque mutazione parziale ed integrale nella composizione loro in nulla può afficerne l'esistenza.

L'azione amministrativa ne' suoi rapporti con gli amministrati ha per base fondamentale due principii che sono: l'obbligo dei servigi pubblici personali e la risponsabilità così morale come reale inerente ai singoli uffizi.

I servigi personali gratuiti e obbligatorii si stendevano presso i Romani a tutti i particolari dell'amministrazione, specialmente comunale. Ricchi e poveri, nobili e plebei, tutti dovevano alla volta loro, dietro la chiamata del magistrato ed a misura della propria capacità e condizione, attivamente partecipare nel maneggio degli affari del loro Comune. L'uomo appartenente alle classi collocate più in alto nell'ordine sociale si adoperava in una cerchia di funzioni più adeguate all' intelligenza e all'agiatezza, il povero e l'ignorante negli uffizi inferiori. Ognuno pagava allo Stato prima, poscia al Comune sua seconda patria, non solo il tributo della sua vita e delle sue sostanze occorrendo, ma eziandio quello dei suoi lumi, della sua industria, del suo tempo, essendochè l'amministrazione comunale era fondata nel suo complesso sopra un sistema di obbligazioni personali posto sotto la salvaguardia di rigorose misure di risponsabilità, per cui il regolare e morale andamento dei pubblici uffizi trovavasi affatto indipendente dal mal volere di qualsiasi cittadino che fosse costituito pubblico funzionario a suo malgrado. Egli è per ciò che la legge aveva fondato una risponsabilità reale, terribile, che stendevasi dai crimini e dagli atti dolosi e di prevaricazione, alle semplici colpe e negligenze che tracvano seco il risarcimento dei danni. Nè sempre la pena stava ristretta al solo colpevole, ma in certi casi ascendeva fino al magistrato che con affidare un importante servizio a persona inetta, erasi in certa guisa fatto complice delle sue colpe, in virtù della massima, che innanzi tutto la cosa pubblica vuol essere salva e servita, e che la Comunità non deve mai trovarsi in discapito sul fatto de' suoi amministratori ai quali incumbe in massima di conoscere le patrie leggi, senza che valga a loro difesa e a schermirsi dalle conseguenze delle loro colpe l'allegazione della propria ignoranza.

La risponsabilità procede o dalla legge o dalle incontrate obbligazioni; essa è impertanto tacita o convenzionale.

Il principio generale che regge tutta questa materia è quello dichiarato dall'articolo 1500 del Codice civile che « Qualunque fatto che arreca danno ad altri, obbliga quello, per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno. »

Fino a tanto che la prescrizione non è compinta ed opposta, quegli che ha sofferto un danno per fatto altrui, può sempre domandarne riparazione senza che vi sia di ostacolo il diuturno suo silenzio.

I fatti che recano pregiudizio sono di due specie: gli uni illeciti, che colpiti dalle leggi repressive, costituiscono i delitti; gli altri che traggono seco soltanto una risponsabilità civile e pecuniaria, i quali costituiscono la classe dei quasi-delitti.

Queste due specie di fatti hanno fra loro tal consonanza, che quegli al quale sono imputabili deve indennizzare la parte lesa.

Secondo la natura e l'origine del fatto che vi diede luogo, la risponsabilità è personale, per fatto altrui, e per le cose avute in custodia.

Chiunque ha sofferto un danno in dipen-

denza di un delitto, può intentare azione in riparazione.

I danni ed interessi dovuti dall'autore del delitto comprender denno, non solo le spese fatte dalla parte lesa, ma eziandio l'indennità procedente dalle intaccate sue risorse.

I fatti che recano danno senza che quegli al quale sono imputabili abbia agito con intenzione di nuocere, e senza che la legge penale gli abbia colpiti di una sanzione, formano la classe più sopra accennata dei quasi-delitti.

Essi suppongono una colpa, un'imprudenza, una negligenza, e ciò in dipendenza dell'articolo 1501 del Codice civile, che « Ognuno è risponsabile del danno che ha cagionato, non solamente per un fatto proprio, ma ancora per sua negligenza o per sua imprudenza. »

L'uomo pertanto è risponsabile di tutti i danni cagionati per sua colpa, la quale consiste, sia in un fatto positivo, sia in una semplice imprudenza, sia finalmente in una negligenza od omissione.

Avvi di più, che in dipendenza dell'articolo 1502 « Ciascuno è tenuto non solo per il danno che cagiona col proprio fatto, ma ancora per quello che viene arrecato col fatto delle persone, delle quali deb-b'essere garante, o colle cose che ha in propria custodia:

« Il padre, l'avo, o la madre sono tenuti per i danni cagionati dai loro figli minori con essi abitanti nei casi in cui rispettivamente hanno la cura e la direzione dei medesimi.

« I padroni ed i committenti, per i danni cagionati dai loro domestici e commessi nell'esercizio delle funzioni nelle quali vennero da essi impiegati.

« I precettori e gli artigiani, per i danni cagionati dai loro allievi ed apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

« La predetta risponsabilità non ha luogo allorchè i genitori, i precettori e gli artigiani provano che essi non hanno potuto impedire il fatto per cui avrebbero dovuto essere risponsabili. »

In massima il marito non risponde dei delitti e quasi-delitti della moglie.

In dipendenza dei sovra espressi testi di legge l'assicurato contro gli incendi, che dopo il fallimento dell'assicuratore non domandò la resiliazione, e si è provisto per pagamento del premio, può reclamare i danni-interessi pel pregiudizio cagionatogli da quel fallimento.

Un errore dei terzi cagionato dall'ambiguità dei termini di un atto di società, quanto alla consistenza della quota sociale di un accomandatario, può essere dichiarato non riparabile da quel socio.

L'applicazione della risponsabilità per imperizia si verifica contro i notai, procuratori, segretari dei tribunali ed uscieri, e si estende agli esercenti qualsiasi professione.

La legge intende qui per colpa tutto ciò che altri fa senza averne il diritto, oppure ciò che si tralascia di fare per negligenza, avendone l'obbligo.

Tutto ciò che la legge non proibisce è lecito; nè viene frapposto limite a questo diritto che nella cerchia dei diritti altrui; epperciò chi usa e non abusa con pregiudizio degli altri, non può essere tenuto risponsabile.

Se fra i modi diversi di esercire il proprio diritto fu prescelto con cognizione di causa quello che nuoce altrui, avvi colpa e per conseguenza risponsabilità.

Quegli che ha commesso una colpa è personalmente tenuto a ripararla senza che valga ad esimernelo l'eccezione di aver operato per ordine altrui o come altrui rappresentante.

Il quasi-delitto suppone una colpa commessa con conoscenza della sua moralità, epperciò le persone che non godono delle facoltà necessarie per apprezzare il valore

morale delle proprie azioni non incorrono risponsabilità, nemmeno civile.

Non avvi colpa nè risponsabilità, allorquando un fatto dannoso avvenne per caso fortuito o per forza maggiore, semprechè non sia stato apposto un contrario patto espresso; epperciò il negoziante che abbia assunto a suo rischio e pericolo il trasporto delle merci vendute, ne rimane risponsabile eziandio in caso di preda.

Ognuno risponde del danno causato per suo fatto, imprudenza o negligenza.

Il fatto positivo è il grado più eminente di colpa, ma siccome gli avvenimenti della vita li fanno variare all'infinito, così la legge dovette restringersi a stabilire principii generali, perchè le sarebbe stato impossibile di regolarne l'applicazione.

Il portatore, a cagion di esempio, di una polizza di carico che, per illegittimo rifiuto di consegnarla, avesse frapposto ostacolo al disarmamento della nave, è passibile delle spese di nutrimento e dei salari dell'equipaggio.

Il corrispondente che, incombenzato della riscossione di effetti di commercio, con ordine *di fare senza frappor dimora contro il debitore moroso tutte le parti necessarie per ottenerne il pagamento*, sta contento di ricevere in loro vece altri effatti o valori, eccede il suo mandato, e si rende per ciò risponsabile verso il di lui committente degli effetti ricevuti, quantunque muniti non li abbia della sua girata, segnatamente quando abbia riscosso su quegli effetti un diritto di commissione.

La semplice imprudenza trae seco risponsabilità pel danno inferto; epperciò se taluno cacciando venisse a colpire un individuo da lontano e senza che gli fosse possibile di aver sentore della sua presenza, va soggetto all'applicazione della regola generale, perchè il danno è la conseguenza del fatto della caccia.

Gli impresari dei lavori sulla pubblica via rispondono dei danni che ne ponno risultare, semprechè non abbiano prese le precauzioni necessarie per impedirne il successo.

Gli architetti rispondono parimenti dei vizii degli edifizii di cui dirigono la costruzione.

Se pel fatto di rapporti meno ponderati sullo stato e sul carattere del fallimento, i Sindaci provocarono misure severe contro il fallito che fossero susseguite poi da sentenza assolutoria, potranno i medesimi essere condannati ai danni-interessi.

Quegli che allega un fatto qualunque dovendo somministrarne la prova, incumbe perciò al reclamante la riparazione di un danno di provare la colpa da cui nasce l'obbligazione.

Il capitano che avesse fatto investire e naufragare la sua nave, è tenuto al risarcimento delle spese incontrate per riparare i danni occorsi nel luogo del seguito naufragio.

Se siano molti i coefficienti di un danno e non sia possibile di determinare la quota parte dovuta da ognuno di essi, si fa luogo alla solidarietà.

Il danno inferto da un funzionario o da un uffiziale pubblico, notaio, agente di cambio, o sensale, nell'esercizio delle sue funzioni, costituisce un quasi-delitto, semprechè l'atto, causa del danno, possa essergli personalmente imputato.

Le pubbliche amministrazioni sono considerate come corpi morali passibili delle stesse risponsabilità che militano contro i privati; epperciò, occorrendo che merci proibite destinate alla riesportazione siano derubate nei magazzeni di deposito di cui la direzione delle dogane abbia l'esclusiva disposizione, incumbe a quest'ultima di rispondere di ogni danno e spesa.

La risponsabilità pel fatto altrui ha luogo in dipendenza di una convenzione espressa o tacita, di un contratto a corpo, di una subdelegazione di mandato e simili.

È una convenzione presunta quella che incontrano gli albergatori pei delitti e quasi-delitti commessi nei loro alberghi; del pari gli impresari pel fatto dei trasporti per terra o per acqua di vetture pubbliche.

Non vuolsi confondere l'azione civile col procedimento criminale, epperciò la risponsabilità civile comprende i soli risarcimenti pecuniari, e non si estende alle pene personali nel qual novero sono contemplate le multe.

Perchè il padre, la madre, il tutore siano risponsabili pei fatti dei loro figli e pupilli, si richiede la minore età, la coabitazione, e la non emancipazione.

Il padrone risponde pei fatti de' suoi servitori e commessi, in attualità di servizio; il capitano, il committente e il maestro di quelli delle persone del suo equipaggio, dei suoi preposti e de' suoi alunni; nè si richiede a quest'uopo un ordine speciale. Questa risponsabilità si estende tanto alle cose animate che alle inanimate, essendochè l'art. 1503 del Codice civile dispone che « Il proprietario di un animale o quegli che se ne serve, per il tempo in cui ne usa, è risponsabile per il danno cagionato da esso, sia che si trovi sotto la sua custodia, ovvero siasi smarrito o sia fuggito.»

« Il proprietario di un edificio è tenuto per i danni cagionati dalla rovina di esso, quando sia avvenuta in conseguenza di mancanza di riparazione, o per un vizio nella sua costruzione » (1504).

« Chiunque abbia ragionevole motivo di temere, che da un edificio, da un albero, od altro simile oggetto da altrui in vicinanza posseduto, sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo ad un fondo, od altro oggetto da lui posseduto, potrà, denunziando il fatto al Giudice, chiedere, secondo la varietà delle circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo o si prescriva al vicino l'obbligo di dare cautele per i danni che gli possono per tale causa avvenire » (1505).

« Chiunque abbia ragione di temere che da una nuova opera da altri intrapresa così sul proprio, come sull'altrui suolo, sia per risultarne danno al fondo da lui posseduto, potrà denunziare al Giudice tale opera entro l'anno dal suo principio, e prima che sia terminata, onde intanto provveda, finchè sia emanata definitiva decisione sul merito delle rispettive ragioni » (1506).

« Il Giudice dopo d'aver presa sommaria cognizione del fatto secondo la varietà delle circostanze, potrà o far sospendere la continuazione della nuova opera, o permetterla, mediante sì nell'uno che nell'altro caso, ove occorra, le debite cautele: nel primo per lo risarcimento del danno che l'ordinata sospensione possa recare a chi ha intrapreso l'opera, e nel secondo per la demolizione o riduzione di essa, e per lo risarcimento dei danni che possa soffrirne il denunciante » (1507).

RITORNO. Facoltà che il negoziante ottiene di far rientrare, senza pagamento di diritti regali le merci e gli effetti che fossero rimasti invenduti all'estero.

Il negoziante deve in questo caso far constare dell'origine nazionale della merce che intende di reimportare (*v.* Dogane).

RITRATTA. A tenore dell'art. 191 del Codice di commercio chiamasi *ritratta* la nuova lettera di cambio spedita a favore di chi sborsa la somma sopra uno degli attergatori o sul traente della prima.

La facoltà della ritratta appartiene a qualunque persona avente diritto al rimborso di una somma (*v.* Lettera di Cambio, Rivalsa).

RIVALSA. In conformità dell'art. 192 del Codice di commercio « La rivalsa è « una nuova lettera di cambio, per mezzo « della quale il possessore si rimborsa sul « traente o sopra uno dei giranti del capi- « tale della lettera protestata, delle spese « fatte e del nuovo cambio che egli paga.»

Stando al dettato di Azuni la rivalsa è

una forma speciale di liberazione che il possessore di una cambiale protestata di non pagamento può imporre a colui che deve guarentirlo; da una quale definizione ne segue che per il ricambio non si considera mai estinto il primo cambio, e per conseguenza non siegue alcuna novazione del primo debito. Ma comunque il possessore non perda la sua azione solidale contro quelli fra i suoi autori, riguardo ai quali osservò le forme prescritte dagli articoli 179 e 181, pure non può prender rivalsa contro più di uno, perchè altrimenti duplicherebbe i rimborsi della cambiale.

La rivalsa (art. 195) serve per effettuare il ricambio, ed è (art. 194) accompagnata da un conto di ritorno.

Per eseguire il ricambio a spese e danni del debitore è d'uopo che segua il solito protesto coll'opportuna intimazione; e siccome lo scopo di queste forme è d'impedire la decadenza del possessore da'suoi diritti e non di sospenderne l'esercizio, non è perciò necessario che il protesto e l'intimazione precedano la rivalsa.

Il diritto di ricorso nel caso di fallimento del trattario non essendo limitato, ne avviene che il conto di ritorno e la rivalsa ponno essere fatti di una cambiale protestata contro il fallito.

Il ricambio può anche essere preso sopra una piazza diversa da quella del traente, quantunque la lettera non sia girata che dal prenditore della medesima al portatore nella piazza ove debb'essere estinta; locchè succede quando nella piazza, nella quale deve pagarsi la cambiale e in quella dove siasi tratta, non si trovi un cambio diretto ed un ordinario e regolare commercio di cambiali. In questo caso il portatore dee prendere ricambio per una piazza terza, il danno di una quale operazione rimane a carico del traente.

Nessun altro può essere addebitato del danno dei ricambii nella rivalsa che ognuno prende contro il rispettivo suo autore, fuorichè il traente per non aver adempito all'obbligo contratto col prenditor della lettera, di fargliene pagare l'ammontare nel luogo in essa indicato, senza di che non avrebbero avuto luogo i danni del ricambio.

In conclusione la rivalsa di ciascun girante contro qualunque de' suoi autori non potrà eccedere l'ammontare del conto di ritorno fatto dal possessore, come se il possessore avesse fatto rivalsa contro il traente, e ciascun girante sopporterà i ricambii e le altre spese della rivalsa da lui tratta (*v.* Lettera di Cambio, Ricambio).

RIVENDICAZIONE. Diritto di reclamare, nelle circostanze determinate dalla legge, ciò che è nostro e che si trova nelle mani altrui.

Questo diritto, in materia di commercio, è stato generalmente ammesso e riconosciuto, perchè diversamente non vi sarebbe più venditore che volesse fare la tradizione della cosa venduta prima di averne ricevuto il pagamento, e perciò verrebbe meno il credito. Per questo motivo l'articolo 2157 del Codice civile, *n. 4*, alinea 3, dichiara che non resta derogato alle leggi e consuetudini commerciali in vigore concernenti alla rivendicazione.

Essa costituisce una specie di privilegio nei casi di fallimento, in virtù del quale alcuni interessati godono sulla massa dei creditori di speciali diritti.

Questi casi per rapporto alle cose mobili sono i seguenti:

1° L'imprestito *ad uso* che differisce da quello di consumazione in quanto che non trasmette la proprietà della cosa imprestata.

2° La vendita fatta dal fallito prima della dichiarazione del fallimento, sempre quando la medesima è perfetta e concerne un'oggetto certo e determinato.

3° La cosa consegnata a titolo di deposito, la quale non trasferisce verun diritto di proprietà nel depositario.

4° La cosa data in pegno che può essere rivendicata mediante pagamento della somma pignorata.

5° Le merci comprate o vendute per commissione, e gli effetti di commercio consegnati con specifica indicazione dell'impiego.

Fu vivamente controverso all'epoca della discussione della legge 12 maggio 1838 il punto relativo alla rivendicazione delle merci spedite al fallito insino a tanto che non ne venne per anco operato il trasferimento nei suoi magazzeni o in quello del commissionario incaricato di farne la vendita per conto del fallito.

I voti del commercio reclamavano 1° una modificazione nel senso che potessero essere ritenute dal venditore le merci da lui vendute, ma non ancora rilasciate al fallito, o che non fossero per anco state spedite, sia allo stesso fallito, sia a un terzo per di lui conto. 2° Che le merci spedite a rischio del fallito fossero riputate rilasciate. 3° Che le merci in corso di spedizione, ma il di cui rilascio fosse subordinato dalla lettera di vettura all'immediato pagamento del prezzo, fossero riputate non rilasciate.

Siffatte modificazioni non furono però acconsentite dal potere legislativo per la ragione che, quando la proprietà delle merci viene trasferita al fallito mediante la vendita, e quando la spedizione di queste merci, che equivale al trasferimento, le pose a suo rischio, il venditore che seguì la fede dell'acquisitore non può più essere tenuto in condizione diversa degli altri creditori, e nel comune naufragio uguale esser deve il destino di tutti i creditori.

Perchè si potesse far violenza a questo principio di giurisprudenza sarebbe necessario il concorso di un preponderante interesse vitale del commercio che finora non è dimostrato sussistere.

Sta dal lato della contraria sentenza la considerazione che, ristretto il diritto di rivendicazione nei limiti della legge, potrebbe facilmente il commerciante che si trova in procinto di fallimento fare considerevoli incette di merci per impinguare la sua massa a danno dei venditori, che si troverebbero ciò mediante frustrati d'ogni diritto di risarcimento; la qual cosa susciterebbe, nell'animo dei manufatturieri che vendono a credito, la diffidenza e il timore, per cui il commercio verrebbe a soffrire non lieve detrimento.

Prevalse però la prima opinione per il motivo che se il commerciante ha pur tuttavia sufficiente credito per ottenere la rimessione di considerevole quantità di merci con dilazione di pagamento, può averne del pari per ricevere non minori somme di danaro, nel qual bivio vi sarebbe ingiustizia nell'accordare maggior favore agli uni che agli altri.

Quanto sovra premesso, venne determinato nel Codice di commercio pei Regii Stati:

Art. 620. « Potranno essere rivendicate « in caso di fallimento le rimesse in effetti « di commercio od altri titoli non ancora « pagati e che si troveranno in natura in « possesso del fallito all'epoca del suo fal- « limento, qualora tali rimesse sieno state « fatte dal proprietario con semplice man- « dato di fare la riscossione e di custodirne « il valore per di lui conto, o quando sa- « ranno state dallo stesso proprietario spe- « cialmente destinate a determinati paga- « menti. »

621. « Potranno essere egualmente ri- « vendicate, durante tutto il tempo in cui « si troveranno in natura in tutto od in « parte, le merci consegnate al fallito a ti- « tolo di deposito ovvero per essere ven- « dute per conto del proprietario.

« Potrà eziandio essere rivendicato il « prezzo o la parte del prezzo di dette « merci che non fosse stato pagato in da- « naro od altrimenti, nè compensato in « conto corrente tra il fallito ed il com- « pratore. »

622. « Potranno essere rivendicate le « merci spedite al fallito, finchè la tradi« zione non sarà seguita nei suoi magaz« zini od in quelli del commissionario in« caricato di venderle per conto del fallito.

« Nondimeno la rivendicazione non sarà « proponibile se, prima dell'arrivo delle « merci, esse saranno state vendute senza « frode sopra fatture, polizze o lettere di « vettura firmate da chi ne ha fatta la spe« dizione.

« Quegli che rivendica sarà tenuto a fare « il rimborso alla massa delle somme da « esso ricevute in conto, come pure di « tutte le anticipazioni per nolo o vettura, « commissione, assicurazioni od altre spe« se, ed a pagare le somme che fossero do« vute per le medesime cause. »

623. « Potranno essere ritenute dal « venditore le merci da esso vendute, che « non fossero ancora state consegnate al « fallito o che non fossero ancora state « spedite nè a lui, nè ad un terzo per suo « conto. »

624. « Nel caso previsto dai due prece« denti articoli i Sindaci, con autorizzazione « del Giudice-Commissario, avranno la fa« coltà di ritirare le merci, pagandone al « venditore il prezzo stabilito tra lui ed il « fallito. »

625. « I Sindaci potranno, coll'autoriz« zazione del Giudice-Commissario, am« mettere le domande in rivendicazione: se « vi è contestazione per parte dei Sindaci « od opposizione di alcuno dei creditori, « il Tribunale di Commercio pronuncia, « sentito il Giudice-Commissario.

Questa facoltà per altro s'intende dalla giurisprudenza francese ristretta alla rivendicazione di merci e di effetti di commercio; quella pertanto di un mobiglio che un terzo pretendesse essere stato indebitamente compreso nel fallimento è di competenza dell'autorità ordinaria.

Dalle surriferite disposizioni legislative emerge:

1° Se la cosa venduta non è per anco nell'effettivo possesso del fallito, all'epoca del fallimento, il venditore è in facoltà di ritenerla, a meno che gliene sia pagato il prezzo convenuto, e ciò per la ragione che in fatto di commercio il possesso delle cose mobili vale titolo.

2° La rivendicazione non è ammessa qualora una cosa è venduta e consegnata da un depositario accettatore o pignoratore infedele ad un'acquisitore di buona fede.

3° La rivendicazione ha luogo contro i terzi possessori quando la vendita è stata fraudolenta; quando non vogliono pagare la cosa comprata, con diritto di rappresentanza dell'ultimo venditore, che si dice anche *jus ad rem*.

4° La rivendicazione contro i terzi possessori non è ammessa nei fallimenti che a favore della massa dei creditori.

5° In genere sempre si ammette la rivendicazione sulle merci, avuto riguardo alle circostanze che accader ponno dopo il fallimento.

6° Essa non ha luogo quando in pagamento delle merci vendute sono state accettate cambiali.

7° Per l'effetto della rivendicazione fa d'uopo sia riconosciuta l'identità dell'oggetto da rivendicarsi.

8° Sono rivendicabili nei fallimenti le merci non per anco giunte al fallito e che si trovano in viaggio o presso un commissionario per essere vendute per conto dello stesso fallito.

9° Esse non lo sono se saranno state vendute senza frode in viaggio sopra fatture o sopra polizze di carico o sopra lettere di spedizione.

10. Il rivendicante debbe indennizzare il fallito per le spese e le somme pagate o da pagarsi a titolo di assicurazione, di commissione, di nolo e di vettura.

11. Sono rivendicabili eziandio nei magazzini del fallito le merci depositate, la

di cui identità non può essere rivocata in dubbio, semprechè non vi sia stata apertura, rottura o perdita delle marche dei colli, casse, fusti, involti e barili.

12. Possono del pari essere rivendicati gli oggetti non venduti dati in deposito al fallito per venderli a conto del proprietario e i danari ricavati da tale deposito.

13. Cessa il diritto di rivendicazione mediante pagamento della somma convenuta nella vendita.

14. Possono essere rivendicati i danari e gli oggetti presi o da prendersi dal fallito come mandatario.

15. Ha diritto alla rivendicazione chi, senza essere debitore del fallito, avesse al medesimo spedito delle merci di cui questi non si fosse reso per anco acquisitore.

16. E finalmente la rivendicazione è sottointesa in tutte le specie di obbligazioni.

RIVOCAZIONE. Ritrattazione di una cosa già definita e passata in giudicato.

In commercio questa parola si applica all'annullazione di una declaratoria di fallimento per parte del tribunale medesimo che la proferiva.

Il diritto commerciale ammette la revoca per la ragione che il fallimento, potendo per necessità di causa essere dichiarato in dipendenza della confessione stessa del fallito o sull'istanza di uno o più dei creditori, oppure d'uffizio senza contraddittoria contestazione, il tribunale medesimo e le parti corrono pericolo di essere talvolta indotti in errore relativamente alla vera condizione del negoziante.

La legge francese del 1807 lasciava aperta la via alla rivocazione sino all'epoca dell'ammissione del concordato o del contratto di unione.

Questo stato precario essendo in opposizione all'ordine ed alla regolarità, fu ristretto in più giusto confine dall'art. 621 del Codice di commercio pei Regii Stati, in virtù del quale il diritto di opposizione alla declaratoria, ossia la domanda per la sua revoca debb'essere fatta dal fallito nel termine di otto giorni, e dagli altri interessati in quello di un mese dalla data della pubblicazione e dell'inserzione nella gazzetta officiale (*v.* Ricorso).

RUOLO. Registro in cui viene descritto per ordine di data il nome, cognome, domicilio delle persone che compongono l'equipaggio di un bastimento, ugualmente che le condizioni del loro arruolamento.

Chiamasi pure ruolo il registro in cui sono notate le cause che s'introducono avanti i tribunali (*v.* Arruolamento, Capitano, Procedura).

S

SACCHI. Chiunque carica, scarica o trasborda nel porto di Genova grani, granaglie ed altri comestibili è obbligato di servirsi dei sacchi dell'appalto datone per conto della Gabella e di pagare i diritti stabiliti dal manifesto Camerale 22 gennaio 1819, stati modificati da quello del 19 dicembre 1838 (*v.* Navigazione).

SALARIO. Sinonimo di stipendio e di mercede; nel commercio passa però fra loro questa differenza, che il salario rappresenta il prezzo di locazione dell'opera all'altrui servizio; lo stipendio, la rimunerazione dei pubblici uffizi; la mercede, il premio della prestazione di un' opera o lavoro determinato.

Il Codice civile, art. 1801, distingue tre specie principali di locazione di opere e d'industria, e sono:

« 1° Quella per cui le persone obbligano la propria opera all'altrui servizio;

« 2° Quella de' vetturali sì per terra che per acqua, che s'incaricano del trasporto delle persone e delle cose;

« 3° Quella degli intraprenditori di opere ad appalto od a cottimo. »

Dello stipendio e della mercede non occorre di tener discorso per trattarsi di un atto che va sottoposto soltanto alla ragione di equità e di reciproca convenienza di chi dà e di quello che riceve.

Del salario considerato come locazione di opera nel senso espresso dal Codice civile, già si è fatto cenno agli articoli Appalto, Cottimo, Locazione, Operai, Vetturali. Rimane pertanto che si dica alcun che del salario sotto il rapporto del prezzo giornaliero dell'operaio, mezzo di sussistenza per chi, privo di rendite e di capitali, è costretto a provvedervi col suo lavoro.

L'economia industriale non contempla nel salario che il prezzo della mano d'opera, elemento sostanziale nella produzione, che gli impresari d'industria cercano di ridurre a minimi termini onde diminuire d'altrettanto le spese ed aumentare in proporzione lo smercio e i loro prodotti.

Il sagace economista al contrario vede nel giusto equilibrio dei salarii un elemento sostanziale della prosperità sociale, e si persuade che, quando l'abbondanza dei prodotti è conseguita a detrimento della sussistenza dell'operaio, se ne ha per risultato una ricchezza precaria.

In qual modo metter d'accordo l'interesse privato con quello generale? Qui sta il grave problema il quale è di tanto più malagevole soluzione in quanto che si richiede innanzi tutto di aver rispetto ai diritti sociali e per conseguenza alla libertà delle convenzioni nelle quali la legge non deve intervenire se non in quanto che fossero queste contrarie all'onestà, alla giustizia, all'ordine, al bene dell'universale.

I limiti di un dizionario non permettendo di entrare nei penetrali del difficile argomento, noi qui ci riduciamo a parlare del salario dei marinai e della gente d'equipaggio, dappoichè il Codice di commercio adopera questa voce per esprimere la retribuzione dovuta pei servizi della gente di mare.

Questa specie di salari può essere retribuita o in somma fissa o mediante partecipazione in una parte degli utili, a norma delle convenzioni particolari, che in virtù dell'art. 266 del Cod. di commercio denno esser fatte in presenza dell' amministratore di marina nell'interno e degli uffiziali consolari in Stato estero, che ne faranno prender nota sui loro registri per essere quindi trascritte nel giornale di bordo. A tenore dello stesso art. « I salari o la parte « degli utili, dovuti agli uomini dell'equi« paggio, sono tuttavia annotati sul ruolo « del bastimento.

« Non sono attendibili le convenzioni « verbali o quelle che non sieno rivestite « delle formalità indicate nell'art. mede« simo. »

In dipendenza dell'art. 273 « Se il viaggio « è rotto per fatto dei proprietari, del Capi« tano o dei noleggiatori, prima della par« tenza del bastimento, i marinai arruolati « a viaggio od a mese, sono pagati delle « giornate da essi impiegate ad allestire « il bastimento e ritengono per indennità « le anticipazioni ricevute; se le anticipa« zioni non sono ancora pagate, essi rice« vono per indennità un mese del salario « convenuto, fatto ragguaglio della durata « presunta del viaggio per i marinai arruo« lati a viaggio.

« Se il viaggio viene interrotto dopo la « partenza del bastimento, i marinai sala« riati a viaggio sono pagati per intiero a « termini della loro convenzione.

« I marinai salariati a mese ricevono i « salari stipulati pel tempo che hanno ser« vito ed inoltre, per indennità, la metà dei « loro salari, pel resto della durata pre« sunta del viaggio per cui si erano arruo« lati.

« I marinai salariati a viaggio od a mese « ricevono inoltre le spese di ritorno sino « al luogo della partenza del bastimento, « a meno che il Capitano, i proprietari, « od i noleggiatori, o l'Uffiziale d'ammi« nistrazione non procurino il loro im« barco sopra un altro bastimento che si « trovi di ritorno al detto luogo della par« tenza. »

276. « Se il viaggio è prolungato, il « prezzo dei salari dei marinai arruolati « a viaggio è aumentato a proporzione del « prolungamento. »

280. « Gli uomini dell'equipaggio sala« riati a mese entrano in paga dal giorno « in cui sono iscritti sul ruolo d'equipag« gio, salvo il caso di stipulazione contra« ria. »

281. « In caso di preda, di rottura e « naufragio con perdita intiera del basti« mento e delle merci, i marinai non pos« sono pretendere alcun salario.

« Essi però non sono obbligati a resti« tuire ciò che loro è stato anticipato sui « loro salari. »

282. « Se qualche parte del bastimento « è salvata, i marinai arruolati a viaggio « od a mese sono pagati dei loro salari « scaduti sugli avanzi del bastimento che « hanno salvato:

« Se gli avanzi non bastano o se non si « sono salvate che merci, essi sono pagati « dei loro salari sussidiariamente sul nolo. »

283. « I marinai arruolati a nolo sono « pagati dei loro salari solamente sul nolo, « a proporzione di quello che riceve il Ca« pitano. »

285. « Il marinaio è pagato de' suoi sa« lari ed è curato e medicato a spese del « bastimento, se cade ammalato durante il « viaggio o se è ferito pel servizio del ba« stimento. »

289. « Se il marinaio uscito dal basti« mento senza autorizzazione è ferito in « terra, le spese dei medicamenti e della « cura sono a suo carico; esso può anche « essere congedato dal Capitano.

« I suoi salari in questo caso non gli « sono pagati, fuori che in proporzione « del tempo che ha servito. »

290. « In caso di morte di un marinaio

« durante il viaggio, se esso era arruolato « a mese, i suoi salari sono dovuti ai suoi « eredi sino al giorno della morte.

« Se esso era arruolato a viaggio, è do- « vuta la metà dei suoi salari quando muoia « nell'andata o nel porto d'arrivo; è do- « vuto il totale dei suoi salari se esso muore « nel ritorno.

« Se il marinaio è arruolato a partecipazione del profitto o del nolo, è dovuta « la parte intiera, ove esso muoia comin- « ciato il viaggio.

« I salari del marinaio morto in difesa « del bastimento sono dovuti in intiero « per tutto il viaggio, se il bastimento ar- « riva a buon porto. »

297. « Il bastimento ed il nolo sono « specialmente obbligati pei salari dei ma- « rinai » (*v.* Appalto, Cottimo, Equipaggio, Locazione, Marinai, Operai).

SALDO-CONTO. Azione di chiudere e definire un conto, una gestione, per cui il contabile viene esonerato da ogni suo caricamento, e più non può essere accagionato nè molestato a tale riguardo.

Il saldo-conto ha luogo o giudicialmente o per via di una particolare transazione, che chiamasi quictanza.

Il saldo-conto si fa nei Regii Stati dalla Camera dei conti per rapporto ai contabili del pubblico erario, e dalla Regia Segreteria di Stato Interni in seguito al parere di una Commissione per quelli delle Opere di beneficenza (*v.* Contabilita').

SALE. Elemento sostanziale di produzione e che madre natura ha con larga mano, sotto varie forme e combinazioni, sparso con maggiore abbondanza nella terra.

Sotto questo rapporto il sale sarebbe un ente efficacissimo d'industria e di commercio, se preponderanti motivi non venissero a frapporvi impedimento.

Fra la lunga serie dei sali che sono necessarii agli usi della vita e dell'industria, si distingue in primo grado il sal comune o culinare, altrimenti detto *idroclorato di soda*, come quello che è indispensabile per rendere commestibili molti prodotti, per la loro conservazione, pel regime del bestiame e per la fecondazione del suolo.

Il sale comune è naturale o artifiziale, secondo che viene ricavato dalle viscere della terra dove in certi luoghi trovasi rinchiuso in masse assai considerevoli, oppure dalle acque salse col mezzo dell'evaporazione solare od ignea.

L'acqua del mare presenta un'attitudine salifera di 2 o 3 gradi, invece che le acque dolci che passano sugli strati di sale fossile ascendono alla potenza di 25 o 26 gradi.

Il sal marino ottenuto col mezzo dell'evaporazione costa 60 centesimi per ogni quintale metrico, in vece che il prezzo di produzione di quello ignigenito è di 5 lire. Ciò non pertanto il sal marino, andando sottoposto a tutte le influenze atmosferiche, soffre perdite considerevoli prima che sia raccolto nei magazzini, invece che quello ottenuto con l'evaporazione ignea vi passa quasi in egual peso dalle officine di produzione, motivo per cui quest'ultimo mezzo è in oggi generalmente preferto.

La gabella sale fu ed è pur tuttavia argomento di gravissima controversia fra gli economisti; essendochè quelli che annoverano questo prodotto fra i generi di prima necessità, pensano che non dovrebbe andar soggetto a maggiori gravami e restrizioni delle altre produzioni naturali. Essi si avvalorano inoltre sulla sentenza di Montesquieu, che per essere equo un contributo deve stare in proporzione col prezzo della cosa imposta, il perchè non voglionsi far gravitare sopra oggetti di menomo valore tasse esuberanti. Essi soggiungono che la gabella sale equivale a una capitazione di ll. 9. 50 prelevata per la massima parte sulla classe la meno agiata, e a detrimento delle produzioni agricole; adducono l'esempio dell'Inghilterra che la sop-

primeva integralmente, e dove da quel punto l'educazione del bestiame, la preparazione dei concimi, la manipolazione di ogni specie di latticini ricevettero un sensibile incremento; osservano per ultimo che la consumazione del sale segue la proporzione inversa del balzello di cui esso è gravato, per modo che nel Belgio dove il prezzo è ragguagliato a 18. 50 il consumo è di 8 kilogr. a testa, in Prussia in cui si percepe ll. 29. 50 è di kilogrammi 7 $^1/_2$; in Francia finalmente la di cui gabella è di 30 lire sono prelevati soltanto kilogrammi 6 $^2/_3$.

A siffatte obbiezioni Magnitot ed altri economisti contrappongono, che siccome la protezione del governo si estende sopra ogni ceto di persone a favore delle quali provvede ugualmente a tutte le emergenze di buon governo e di ben essere sociale, così vogliono ragione e giustizia che ogni ceto di persone contribuisca del pari, a prorata delle proprie risorse, nelle spese a quest'uopo necessarie. Ora questo contributo non può con più giusta lance essere riscosso che sui consumi, nei quali figura in primo ordine il sale, al segno che costituiva anticamente in certi luoghi una specie di moneta, un elemento di cambio, un segno rappresentativo di valore. Ritenuta questa massima, e avuto riguardo che i tributi indiretti non sono suscettivi di ripartizione, o vogliam dire perequazione, ne segue non esser ammessibile l'esenzione promossa da alcuni teorici umanitari a favore della classe indigente.

Soggiungono inoltre gli stessi economisti essere esagerata l'asserzione che i villici consumano quattro volte tanto di sale quanto gli abitanti in città, mentre la statistica somministra dati diametralmente opposti.

Del pari esagerati, dicono essi, sono i vantaggi che l'industria agricola potrebbe ricavare dall'impiego del sale, qualora ne fossero liberi la produzione ed il commercio, sussistendo infatti che essa progredisce dove operose sono le persone che vi si adoperano, ed oculate e diligenti quelle che la dirigono.

Vie facili, sicure e spedite sono le condizioni vitali per le produzioni agricole, e queste non si ponno conseguire senza adeguati mezzi in mano del governo; che se si riduce un ramo di finanza di antichissima data, al quale le popolazioni sono assuefatte da lunga mano, che pagano alla spicciolata e in certo qual modo senza accorgersene, converrà ricorrere ad altre risorse di meno facile riscossione, oppure lasciare imperfetti i pubblici servigi, ed in ogni caso il rimedio sarebbe peggiore del male.

Avvi di più che molte essendo le soperchierie che ponno essere introdotte nella manipolazione del sale a danno della pubblica salute, a talchè l'impiego del salnitro, del *varech*, della polvere di gesso e dei sali procedenti da diverse chimiche operazioni, è in essa vivamente interessata la vigilanza governativa, in guisa che la gabella è eziandio per questo verso molto salutare ed adequata.

Giova finalmente ritenere che i consumi del sale non seguono, come succede per rapporto a molti altri oggetti di pubblica economia, la progressione inversa dei prezzi, essendo dimostrato dall'esperienza che essi non ottengono verun progressivo aumento oltre il punto del soddisfacimento del reale bisogno, e che questo soddisfacimento si compie in tutta la sua estensione semprechè il prezzo non sia tale da superare le forze della classe dei consumatori la meno agiata e la più numerosa; per la qual cosa le procacciate riduzioni farebbero perdere alla finanza somme considerevoli senza un utile corrispettivo per parte dei contribuenti.

Vero egli è che il governo prussiano ha fatto luogo a considerevoli riduzioni nella sua gabella, ma i consumi non sono aumentati in proporzione, epperciò, dietro

quanto ne accenna Tegoboski nella sua storia delle finanze austriache, onde meglio favorire l'industria agricola nella parte sua vitale della educazione del bestiame, esso è venuto in determinazione di far manipolare due specie di sal comune, una conosciuta col nome di *wiesalz*, sale per le bestie, serve unicamente al divisato oggetto e costa molto meno dell'altra chiamata *gewerbsalz* ossia sale di commercio.

I terrieri che vogliono godere del *wiesalz* ne inoltrano la domanda all'autorità distrettuale con il corredo di uno stato autentico indicativo delle bestie cui intendono di provvedere e ne ottengono il desiderato quantitativo a prezzo di favore.

Non ci consta finora da positivi dati statistici degli effetti prodotti da questo temperamento, nè dei mezzi con cui si procede all'indicata manipolazione, e si va incontro agli inconvenienti che sembra debbano necessariamente risultarne, epperciò noi ci limitiamo ad indicar il fatto, e ci facciamo ad accennare che per quanto concerne ai Regii Stati la gabella sale sta, del pari che quella sul tabacco, sotto il regime dell'editto 25 giugno 1816, il quale ne dichiara la vendita di regia privativa, ne proibisce la fabbricazione, il commercio e l'importazione.

Non è lecito in conseguenza l'appulso di bastimenti qualunque carichi di sale, che non appartengono alle gabelle, salvo il caso di forza maggiore, che dovrà essere debitamente giustificata, oppure che siano destinati al deposito e alla successiva riesportazione.

È considerato caso d'appulso quello in cui le navi veleggiassero senza necessità positiva alla sola distanza di cinque miglia dal littorale.

I bastimenti carichi di sale e tabacco che entreranno nei porti dello Stato sono in obbligo di fare all'uffizio delle Gabelle, entro 24 ore dal loro arrivo, la dichiarazione della quantità che ne tengono a bordo.

I conducenti e padroni di barche cui venisse affidato il trasporto del sale, sono considerati come contrabbandieri qualora ne facessero la vendita di qualche menoma parte.

Lo smercio all'ingrosso ed al minuto del sale non può ad altri competere che ai banchieri e ai gabellieri nominati a quell'uopo in virtù di un sovrano rescritto.

Le pene contro i contravventori sono il sequestro, la multa ed il carcere.

Le RR. LL. PP. 30 giugno 1840 hanno successivamente classificato, all'art. 1, fra le sostanze minerali il sale comune, sia puro, sia frammischiato ad altre materie, sia sciolto nell'acqua, ed il nitro o salnitro, dichiarando all'art. 2, che la coltivazione delle sostanze appartenenti a quella classe va soggetta alle regole particolari determinate nel complesso della legge, precipua delle quali è il divieto di coltivarle senza permissione o concessione.

Le riferite disposizioni troncarono le gravi controversie cui l'esercizio delle sorgenti salifere ha dato luogo in Francia, essendochè allegavasi per una parte nessuna analogia esistere fra quelle sorgenti e le miniere di sale fossile, motivo per cui non dovevano esse andar sottoposte alla medesima legislazione; opponevasi dall'altra parte che quelle sorgenti altro non sono che una emanazione, una dipendenza, un accessorio delle miniere fossili di sale, dappoichè non acquistano esse il loro salsume che col togliere agli strati di sale che attraversano nel loro corso una parte della sostanza loro.

La stessa cosa deve dirsi dei pozzi scavati nei terreni saliferi dove l'acqua dolce che vi viene introdotta o che naturalmente ne scaturisce non diventa satura che alle spese degli strati inferiori di sale.

Il sal fossile e l'acqua salata contenendo impertanto elementi similari non ponno non andar soggetti alle medesime disposizioni legislative e regolamentari, una

quale interpretazione fu generalmente adottata dalla giurisprudenza.

Il citato § dell'art. 1 della legge sulle miniere comprende pure le maremme salifere dove il sale trovasi stemprato nell'acqua, motivo per cui il sale non ne può essere estratto senza una speciale autorizzazione.

L'esperienza avendo dimostrato che le caldaie in rame pella fabbricazione e il raffinamento del sale vanno soggette all'ossidazione e ponno per conseguenza i prodotti loro recar grave danno alla salute, l'uso esser ne deve severamente proscritto (*v.* Dogane, Gabelle, Tributi).

SALVAMENTO. Consideriamo qui questa voce unicamente sotto il rapporto delle cose naufragate.

È principio indubitato, dice Azuni, che accaduto il naufragio dee farsi il salvamento degli effetti da chiunque sia in grado di procurarlo, per conto di chi sarà di ragione, senza che faccia d'uopo di verun mandato speciale per parte delle persone interessate.

Questo principio è consacrato in legge dall'art. 411 del Codice di commercio il quale dichiara che « In caso di naufragio « o d'investimento con rottura l'assicurato « debbe, senza pregiudizio dell'abbandono « da farsi a tempo e luogo, dare opera alla « ricuperazione degli effetti naufragati.

« Sulla sua asserzione giurata le spese « di ricuperazione gli sono accordate sino « a concorrenza del valore degli effetti ri- « cuperati. »

In virtù dell'art. 256, trovandosi il capitano costretto di abbandonare la sua nave durante il viaggio «....è obbligato di « salvare seco le carte di bordo, il danaro « e tutto ciò che può fra le merci più pre- « ziose del suo carico, sotto pena di es- « serne risponsabile in suo proprio nome.

« Se gli oggetti in tal modo salvati dal « bastimento sono perduti per qualche caso « fortuito, il Capitano rimane liberato. »

I marinai non tengono verun obbligo preciso relativamente al ricupero, ma in dipendenza degli art. 281, 282 le loro speranze di pagamento di mercedi sono subordinate al salvamento della nave e delle merci.

Dispone inoltre l'art. 284 che « In qua- « lunque modo i marinai sieno arruolati, « essi sono pagati delle giornate da essi « impiegate a salvare gli avanzi del basti- « mento e gli effetti naufragati. »

È massima di giurisprudenza, che qualunque operazione dell'assicurato pel salvamento della nave ed effetti giudicasi fatta a nome degli assicuratori ed ha egli sempre il diritto di farne l'abbandono, salvo il conto che deve rendere di quanto avesse salvato.

Sul punto se le spese del salvamento eccedenti il valore degli effetti ricuperati siano a carico degli assicuratori, giova distinguere il caso dove la legge o l'uso hanno nella polizza inserita la convenzione che l'assicurato agisca a nome e per conto dell'assicuratore, e pel salvamento o liberazione degli effetti assicurati, da quello in cui esso assicurato agisce coll'azione del mandato. Nella prima ipotesi l'assicuratore è tenuto alle spese, ancorchè eccedenti l'importare del salvamento; nella seconda non sarà tenuto che alla rifazione delle spese fino a concorrenza dell'importare degli oggetti salvati; la qual cosa viene ad inferire, che salvi i patti, ogni spesa di ricupero eccedente il valor delle robe salvate resta a carico di colui che procedette al ricupero, e così pure dello stesso capitano.

È d'uso che chi ha salvato le cose naufragate ha l'azione fra il rimborso delle spese e la proprietà di esse cose salvate.

Dalla massa delle cose salvate si prelevano le spese del ricupero o il terzo da darsi ai ricuperatori secondo i casi. Quindi si distinguono i resti della nave dalle merci ricuperate: sulle merci, in virtù de-

gli articoli 331 e 337, ha privilegio il capitano per il nolo fino al luogo del naufragio: sulle reliquie salvate della nave sono preferti ad ogni altro creditore, ma dopo le spese, i marinari pei loro salari scaduti al dì del naufragio.

Art. 282. « Se qualche parte del bastimento è salvata, i marinai arruolati a « viaggio od a mese sono pagati dei loro « salari scaduti sugli avanzi del bastimento « che hanno salvato:

« Se gli avanzi non bastano o se non si « sono salvate che merci, essi sono pa- « gati dei loro salari sussidiariamente sul « nolo. »

In dipendenza dell'art. 415 « Notificato « ed accettato o giudicato valido l'abban- « dono, gli effetti assicurati appartengono « all'assicuratore dal giorno dell'abban- « dono » epperciò egli farà sue le reliquie della nave e le merci salvate, *iure dominii*, non di privilegio, cioè in proporzione della quota da esso toccata, mentre l'assicurato si terrà la proprietà in proporzione del suo scoperto per cui è considerato come un altro assicuratore.

Per questo stesso principio il cambiante acquista la proprietà delle cose salvate in proporzione della quota ad esso obbligata, e così in sostanza non vi è fra i cambianti, gli assicuratori e gli assicurati pel loro scoperto concorso vero e proprio tal quale si aveva fra i creditori, ma condominio *pro indiviso*.

Dalla lettera, e ancor più dallo spirito dell'art. 361, ritenuto che i cambianti e gli assicuratori agiscono *iure dominii non iure crediti*, appariscono, continua a dire il Ricci, commentatore dell'opera d'Azuni, due cardinali teorie: 1° il concorso fra i cambianti e gli assicuratori non può avverarsi allorchè sono distinte le parti della nave e del carico affetto ai cambianti da quelle assicurate; 2° molto meno può avverarsi il concorso, allorchè il cambio fu costituito durante il viaggio, sopra la cosa stessa già assicurata, nell'interesse della sua conservazione.

Per ciò che concerne ai privilegi sopra le reliquie della nave, vuolsi notare che, in dipendenza dell'art. 206, 1° l'assicuratore dovrà ottenere dall'assicurato indennità, alloraquando una porzione delle reliquie abbandonategli è assorbita dai creditori dell'assicurato menzionati al n° 8; 2° che i creditori di cui ai num. 1, 2, 3, 4, 5 avendo titolo dalla vendita della nave e quelli contemplati ai num. 6, 7, dalla conservazione e custodia della nave medesima, queste sette categorie di crediti debbono cadere direttamente sul prezzo della nave e indirettamente sopra l'assicuratore che per abbandono ne divenne proprietario; 3° che i crediti mentovati ai num. 10 e 11 non possono esistere nel caso di abbandono di reliquie di nave naufragata e salvata; 4° che i crediti inscritti al n° 9 concorrono cogli assicuratori sulle cose ricuperate nel modo esposto agli art. precedenti (*v.* Assicurazione, Capitano, Creditore, Nave, Privilegio).

SALVOCONDOTTO. Indulto temporaneo conceduto dal principe o dal magistrato che ne abbia la facoltà a un particolare per tempo, luogo o causa determinata onde metterlo al coperto di qualsivoglia esecuzione personale o reale.

Dicesi pure salvocondotto la promessa fatta dai creditori di un negoziante fallito di non molestarlo ne'suoi affari, e di lasciarlo liberamente agire senza farlo arrestare pendente un certo tempo, che sogliono accordargli per ordinare il di lui interesse e porsi in grado di soddisfarli, oppure per trattare seco loro l'amichevole accordo.

La causa che mosse la legge a concedere salvocondotto al fallito è la presunzione della sua buona fede, per cui si fa luogo alla conseguenza, che sia inutile alla massa e dannosa al debitore la sua detenzione; epperciò in virtù dell'art. 506,

« qualora il fallito si trovi in arresto o « sotto custodia, il Giudice-Commissario, « secondo lo stato apparente degli affari « del fallimento, potrà proporne il rilascio « con salvocondotto provvisorio: se il Tri- « bunale accorda il salvocondotto potrà « obbligare il fallito a dare sicurtà di pre- « sentarsi, sotto pena del pagamento di « quella somma che il Tribunale arbitrerà, « la quale somma, nel caso di non presen- « tazione del fallito, rimarrà devoluta alla « massa dei creditori.

« Il rilascio del fallito non avrà però « luogo, se l'Avvocato Fiscale al quale « sarà trasmessa l'ordinanza del Tribunale « richiederà la detenzione del fallito nel- « l'interesse del Fisco. »

507. « Qualora il Giudice Commissario « non abbia proposto un salvocondotto « pel fallito, questi potrà porgerne la do- « manda al Tribunale di Commercio, il « quale provvederà in pubblica udienza, « sentito il Giudice-Commissario. »

Il tempo utile del salvocondotto è determinato dall' autorità che lo accorda, avuto riguardo alla natura della causa per cui è accordato.

In conseguenza del salvocondotto il debitore non può essere arrestato nel giorno stabilito per la sua comparsa in giudicio; e nemmeno nel frattempo necessario per rendersi nel luogo in che deve comparire e far ritorno a quello della sua residenza.

Il benefizio del salvocondotto comincia a decorrere dal giorno medesimo della concessione, e non da quello soltanto della notificazione.

Il salvocondotto libera il fallito carcerato prima del fallimento per un suo debito a istanza del creditore, e ciò perchè il suo effetto si estende a qualunque detenzione per debiti senza veruna eccezione, perchè sarebbe assurdo che un creditore potesse detenere il fallito in virtù del suo volere individuale, e perchè finalmente la detenzione è un mezzo efficace per costringere il fallito a pagare, e però debb'esserne vietato l'uso ad un creditore, il quale non può ricevere dal fallito pagamento in pregiudizio dei suoi consorti; questi pertanto non potrebbe giustificare onoratamente il suo rifiuto di consentire al salvocondotto regolarmente concesso.

Nell'intento di giovare al ministero pubblico per il procedimento criminale che credesse di dover intentare contro il fallito, questi non sarà messo in libertà se non ventiquattro ore dopo che dal giudice commissario ne sarà stato dato avviso all'avvocato fiscale della provincia. Questo avviso coadiuverà inoltre alla determinazione dell' avvocato fiscale di prevalersi della facoltà che la legge gli concede di trasportarsi, se lo giudica conveniente, al domicilio del fallito per assistere alla rimossione dei sigilli, alla formazione del bilancio e dell'inventaro, ed agli atti del fallimento, non meno che a raccogliere tutte le notizie che guidar lo ponno a procedere agli atti accessorii, il tutto d'uffizio e senza spesa (*v.* Arresto personale, Fallimento).

SANITA' PUBBLICA. La sanità è lo stato di un corpo fisico o morale in cui non sia impedimento alcuno nell'operare conforme alla sua natura, e tutte le funzioni si facciano secondo il complesso delle parti di esso.

Il difetto molto riprovevole nel comune degli uomini di essere poco curanti oppure schiavi della loro sanità personale, diventa molto più grave se si tratta della sanità pubblica, essendo che le troppo minute precauzioni incagliano l' azione sociale e quell'onesta libertà che ne forma il pregio; ma la trascuratezza può trarre per un altro verso a troppo serie conseguenze.

Nella scelta della via di mezzo all'uopo necessaria giova ritenere 1° che ninno vi ha che non abbia cara la propria salute, ma per conservarla nulla vorrebbesi detrarre agli impulsi dell'ambizione, dei piaceri, degli interessi, delle abitudini.

2° Che la felicità è lo stato nel quale si prova gradevolmente il sentimento il più squisito che fia possibile della propria esistenza.

3° Che i morbi si preparano nel secreto dell'organismo e fanno quindi irruzione in un modo terribile, motivo per cui la prudenza consiglia nè di farsi illusione, nè di soverchiamente preoccuparsene.

4° Siccome miseramente vive colui che non move passo senza tastarsi il polso, senza prender consiglio dal dottore, così non deve il governo stare in continue apprensioni, ma bensì lasciare che gl'individui provvedano alla propria cura, agevolandone loro i mezzi mediante generali provvedimenti.

5° Che azione e vita sono sinonimi, essendo vero che il lavoro raddoppia le forze, il ben essere, la felicità ed è il pane benedetto da Dio. Quindi è che il governo deve alimentare le sorgenti del lavoro siccome mezzo efficace di conservare la pubblica salute.

6° La temperanza in tutte le cose è la più squisita delle voluttà, epperciò vuolsi frapporre ostacolo a ciò che valga a fomentare l'ozio ed il vizio.

7° Certo egli è che nessuna cosa è valevole ad aggiungere un minuto al termine che Domeneddio ha prefisso alla nostra esistenza, ma chi guidato da questa verità si abbandonasse all'imprevidenza, trarrebbe una vita misera, piena di patimenti. Dunque nel pubblico come nel privato interesse fa d'uopo di prevedere e provvedere a tempo e luogo, senza mai trascorrere nella preoccupazione dei finali contingenti che sono nella mano dell'Essere degli esseri.

8° Ogni individuo ha ricevuto nascendo la sua quota parte di vita e di salute; per rispetto alla quale non si deve procedere nè con soverchia parsimonia, nè con troppa spensierataggine; essendochè dalla giusta economia delle forze individuali si compone quella dell'universale.

9° Mente sana in corpo sano è un vecchio aforismo, come pure è proverbiale la sentenza che la maggior parte degli uomini vive da pazzo e muore da sciocco. Per conservare impertanto questa sanità di mente e di corpo, e per rimediare alle funeste conseguenze dell'umana aberrazione in secondo luogo accennata, si richiede una educazione appropriata ad ogni ceto di persone, in modo che il presente non divori l'avvenire, e diretta a far capace ciascuno, che se il servire all'animalità è debolezza di spirito, il volersi troppo innalzare sopra l'umana condizione è orgoglio, è pazzia.

Che se non debbesi dar causa vinta alla materia, nemmeno è possibile di negarne l'esistenza, nè si può non riconoscere che le miserie della carne generano quelle dello spirito, e che i patimenti sono l'inevitabile conseguenza delle infrazioni alle leggi di natura.

La sanità pubblica interessa in ispecial modo il commercio, sia perchè esso è non di rado il veicolo propagatore dei morbi contagiosi ed epidemici, sia perchè la costoro diffusione ne paralizza e ne interrompe l'azione, ed è perciò che noi vi apriamo l'adito in queste pagine.

La cura della salute pubblica è posta sotto la vigilanza della polizia sanitaria, la quale abbraccia tutte le regole necessarie onde prevenire l'invasione dei morbi contagiosi e impedirne la propagazione.

Questa polizia viene segnatamente esercita sulle linee di frontiera di terra e di mare, nell'intento di troncar le comunicazioni pericolose sì con le persone che coi varii oggetti procedenti dalle contrade dove regna un contagio.

In contemplazione della salute pubblica compete alla sovrana autorità di determinare 1° i paesi le di cui procedenze esser denno per a tempo o stabilmente sottoposte al regime sanitario.

2° Le discipline da osservarsi nei porti,

rade, coste, lazzaretti ed altri luoghi riservati.

3° I provvedimenti straordinarii che la invasione o il timore di morbi contagiosi rendono necessarii sulle frontiere o nell'interno.

La competenza sovra espressa è fondata sul principio che le persone o le cose procedenti dall'estero non sono ammesse nell'interno se non se allorquando non presentano verun pericolo per la pubblica salute.

La polizia sanitaria si divide in polizia marittima e terrestre.

Polizia sanitaria marittima.

Le procedenze marittime sono distinte in tre classi di patenti: *brutta, sospetta* e *netta.*

Entrano nel regime della patente brutta le procedenze infette fin dal punto della loro partenza di qualche morbo creduto pestilenziale, ovvero se hanno avuto comunicazione con luoghi, con persone o con cose suscettive di aver appiccato loro il contagio.

Si ritengono sotto il regime della patente sospetta le provenienze da paesi dove regna una malattia reputata pestilenziale, oppure che si trovano in libera relazione con paesi infetti, o finalmente se qualche particolare circostanza lascia concepire timore d'infezione.

Godono della patente netta tutte le procedenze da paesi dove non regna veruna malattia pestilenziale nè contagiosa, e che non danno luogo a verun timore.

La polizia sanitaria esercita la sua azione mediante quarantene contumaciali o di osservazione.

Le quarantene contumaciali sono imposte in luoghi appartati, detti *lazzaretti*, dai Magistrati di sanità per un numero determinato o indeterminato di giorni alle navi, alle merci e alle persone sospette di aver contratta malattia contagiosa onde non possano aver veruna comunicazione.

I lazzaretti, dice Azuni, sono come la verga elettrizzata solita a porsi agli angoli di un edifizio per attirare e nel tempo stesso per dissipare i fulmini; se non è un abile fisico che la pone, se non si adoperano i più sicuri spedienti dell'arte, sarà questo un mezzo più facile per attirarsi sul capo i mali che si vogliono evitare.

Le quarantene di osservazione si assegnano alle navi dello Stato e ai corsari in tempo di guerra, o ad una nave mercantile che abbia perduta la patente di sanità, o allorchè il capitano abbia deposto il falso ne'suoi attestati, e che vi sia indizio di trascuraggine nel riguardo dovuto aversi dai bastimenti sospetti.

La quarantena deve sempre essere proporzionata alle circostanze dei tempi, dei luoghi e della patente.

Essendochè le quarantene recavano grave pregiudizio al commercio per rapporto al tempo, alle spese, agli incomodi ed alle avarie, furono sensibilmente modificati i relativi regolamenti, e si trovano ora ridotte a giorni otto a Malta e a Londra, a quindici a Trieste, a venti a Marsiglia.

Modificazioni della fattispecie non denno però essere che il risultato dell'esperienza e della sagace osservazione.

Avuto riguardo alla patente, le procedenze sì di terra che di mare sono ammesse a libera pratica o tenute in istato di segregazione.

Non si ammettono a libera pratica che le procedenze il di cui stato sanitario è stato riconosciuto dalle autorità o da agenti a quell'uopo preposti.

La segregazione è provvisoria o definitiva, secondochè i sospetti sono più o meno intensi e corroborati.

Le formalità da osservarsi sono diverse per le procedenze marittime o terrestri.

Per le prime, tostochè una nave entra in un porto, sia essa nazionale od estera, deve far fede della patente di sanità speditagli dal luogo di partenza.

In quanto a ciò che concerne le procedenze terrance, l'esibizione dei passaporti, delle bollette di sanità e delle lettere di vettura vidimate dalle autorità preposte non viene richiesta che allorquando qualche paese confinante trovasi infetto, ed essa è soltanto per a tempo.

In queste occorrenze vengono non di rado formati cordoni sanitarii di milizie e di preposti alle dogane.

Polizia sanitaria terrestre.

La polizia sanitaria terrestre si divide in polizia urbana e rurale delle cose e delle persone.

La polizia urbana delle cose comprende

1° L'aerazione e la mondezza delle abitazioni e delle contrade, le quali cose si ottengono mediante frequenti spazzature, regolari selciature e col far sì che sianvi in adiacenza canali d'irrigazione, lavanderie e mondezzai.

2° La buona qualità dei comestibili e delle bevande, segnatamente dell'acqua.

Per rispetto ai primi, occorre di fare visite improvvise e diligenti ai rivendiuoli, ai mercanti di robe vive, impiegandovi agenti di polso e di probità, perchè non stiano contenti di prendere mancie e di chiudere l'occhio, come spesso addiviene.

Per ciò che concerne alle acque, è opera di utilità pubblica di far zampillar fontane nei principali quartieri e di tener i pozzi lontani da ogni contatto d'infezione.

3° Le spazzature dei camini e dei così detti pozzi neri, che non dovrebbero forse rimanere in arbitrio dei proprietarii delle case e tanto meno degli inquilini, facendole bensì eseguire d'uffizio come si pratica in molte città pel ristauro dei selciati.

4° Le arti ed i mestieri insalubri per le loro emanazioni, o pericolosi per lo scoppio a cui possono andar soggetti, che sarebbe opportuno ciò stante di far trasferire ed isolare a distanze affatto innocue.

5° I Campi Santi, affinchè siano collocati in situazioni siffatte, che nessuna nociva emanazione se ne abbia a temere a danno degli abitati.

La polizia urbana delle persone ha per oggetto

1° Il buon ordine nelle chiese, nelle contrade, sulle piazze dei mercati e delle fiere, circa i pubblici edifizii e sulle passeggiate, cose cui si provvede mediante illuminazione appropriata e costante, e non interrotta presenza degli agenti della forza pubblica.

2° Le carceri e gli spedali che vogliono essere collocati alle estremità dei luoghi abitati, o quanto meno introducendo in essi tutti i mezzi di aerazione e di nettezza consigliati dal ben essere delle persone negli stabilimenti medesimi raccolte e nelle contigue abitazioni.

3° La severa repressione del girovagare dei cani, sorgente di molti infausti casi di idrofobia, e la cui propagazione è inoltre contraria alla carità cristiana, se si riflette che il mantenimento loro, per oggetto per lo più di puro lusso o di viziose inclinazioni, costa quasi altrettanta spesa, che sarebbe necessaria per soccorrere un ugual numero d'indigenti che si lasciano venir meno di stento e di miseria.

4° La vigilanza sulle abitazioni degli indigenti, dove l'agglomerazione e il sucidume sono causa non infrequente della propagazione di malattie epidemiche.

5° L'inspezione sui *ghetti* ossiano case di forzata abitazione degli Ebrei, le quali per la loro angustia e perchè nella massima parte ingombre di miserabili e di robe, segnatamente usate e sucide ch'essi comprano qua e là, senza badare da dove provengono, non puonno a meno che tramandare un'atmosfera corrotta e malsana.

6° Lo sbandimento della mendicità dalle pubbliche vie, la quale è un'altra causa d'immoralità e d'insalubrità, e per cui riesce opportuna la propagazione di adatti ricoveri, in conformità di quanto con sano con-

siglio provvedono nei Regii Stati le LL.PP. 29 novembre 1836.

La polizia sanitaria rurale consiste

1° Nell'impedire severamente la vendita delle bestie morte di malattia, facendo sì che siano tosto ricoperte di calce viva e profondamente interrate.

2° Nel far tenere segregati dalle abitazioni i letamai e le altre immondizie, procurando di propagare il metodo di tenerli coperti in casolari dove vengono introdotte tutte le acque di scolo.

3° Nell'insistere per il prosciugamento delle acque stagnanti, segnatamente dei così detti *nasatoi* aperti per la macerazione del canape a cui la chimica insegna il modo di supplire economicamente.

4° Nel propagare l'allevamento delle piante le quali, attraendo a sè l'umido atmosferico, impediscono la diffusione di fluidi morbosi.

5° Nell'accurata vigilanza sulla vinificazione e sulla manipolazione dell'aceto, dove soglionsi non di rado infondere sostanze nocive alla salute per accrescer loro colore e sapore.

6° Nel mantenere in freno la distruzione del selvagginme, in ispecial modo dei volatili, che nutrendosi in parte di insetti, ne impediscono la propagazione, causa essa pure non infrequente della diffusione di molte malattie.

I bandi politici e campestri contemplano gli ordini speciali ai varii luoghi relativamente alla polizia sanitaria, la di cui osservanza è confidata all'autorità amministrativa, e l'applicazione delle pene all'autorità politica o giudiziaria.

Malattie epidemiche.

Toccati i punti più sostanziali della polizia sanitaria, marittima, urbana e rurale, rimane ora che a complemento alcuna cosa si accenni relativamente alle malattie epidemiche ed epizootiche, a talchè il vaiuolo, le infezioni cutanee e petecchiali, il cholera morbus, la febbre gialla, il carbone, la morva ed altre tali endemie ed epidemie che hanno un carattere assai diverso dalle malattie pestilenziali.

Questa classe eziandio di morbi contagiosi è posta da tempo antichissimo sotto la vigilanza dei magistrati di sanità che, per dettato di Azuni, facendo talvolta prevalere una troppo timida cautela alla vera prudenza per difetto di convenevole riflessione nel combinare il bene generale con quello dei particolari, la sanità pubblica con le esigenze del commercio, e resi inutilmente scrupolosi, hanno ordinato l'abbruciamento delle cose riputate infette, dichiarandole issofatto fuori di commercio, perite e prive di ogni intrinseco valore, per cui nello incendiarle nessun danno viene recato al proprietario.

L'analisi avendo grado a grado dimostrato che il contagio non è già una qualità intrinseca della merce, ma un fatto accidentale che può rimoversi senza distruggerla, si fece luogo a più razionali temperamenti, in prova del che si adduce l'esempio del praticato nella città di Mompellieri allora quando essendo miseramente travagliata dalla peste pattuì coi religiosi domenicani, mediante un dato prezzo, dovessero espurgare le case degli appestati e liberare i mobili infetti e sospetti di infezione senza distruggerli, il che fu da essi felicemente eseguito.

Simile metodo si sa essersi praticato in Marsiglia nel 1720 ove il peso delle espurgazioni e disinfettazioni fu assunto ed eseguito dai PP. cappuccini coll'esito il più felice.

Per sostenere la legalità della distruzione delle merci sospette si adduce il sin qui praticato per rapporto ai comestibili corrotti che si gettano nei fiumi o altrimenti si disperdono dagli agenti dell'autorità politica e d'ordine dei magistrati di sanità senza accordare veruna indennità ai rispettivi proprietari; ma non si pon mente

a questo proposito essere nei comestibili il vizio intrinseco, inerente alla cosa ed irremovibile, per cui è tolto loro ogni valore; oltre che la proiezione si fa in parte per punire i venditori delle contravvenzioni contro le ordinanze e i bandi politici in pregiudizio del popolo minuto.

Il metodo preservativo dell'incendio fu per altro ancora adoperato nel 1811, nel 1831 e nel 1835 all'epoca dell'invasione, in molta parte di Europa, della febbre gialla e del cholera morbus, e ciò con il corredo di altri provvedimenti desunti in gran parte dagli antichi decreti o bandi del 1683, 1729, 1748, 1786 la di cui sostanza si riduce a formare cordoni sanitarii alla frontiera, composti, come più sopra fu accennato, di linee militari e di preposti doganieri, nel trasporto forzato degli infermi nei lazzaretti terranei e nell'isolamento.

L'esperienza non tardò per altro gran fatto a dimostrare che, ammesso il principio contagioso nelle malattie epidemiche ed il pericolo flagrante, ognuno per legge irresistibile della propria conservazione trovasi autorizzato a provvedere all'individuale sua salute, astrazione fatta non di rado da quella della famiglia; l'anarchia soverchia ogni ordine di buon governo, l'industria ed il commercio rimangono inoperosi, le relazioni sociali interrotte, la voce stessa della carità compressa da quella ben più forte del timore, le contribuzioni indirette disseccate nella loro fonte ed il pagamento di quelle dirette sospeso in guisa che le casse del pubblico erario si rendono esauste, e ciò nel momento appunto che vengono a suo carico le più gravi spese.

La stessa pratica sperienza ha inoltre fatto toccare con mano, che le linee militari destinate a impedire la propagazione del morbo epidemico sono quelle appunto che, come la catena sospesa alle macchine elettriche, servono loro di conduttore; oltrecchè il servizio non potendo non essere isolato, è facil cosa, con poca moneta, d'introdurre su molti punti merci e persone in frode.

Egli è avvalorato da questi riflessi e colla prova provata, che le coercizioni sanitarie terrestri non solo non giovano, ma servono anzi a diffondere, e ad alimentare il morbo col sopraccarico delle spese, delle vessazioni e non di rado del delitto; che allora quando il cholera si riprodusse nel 1835 in alcune parti dei Regii Stati, le misure sanitarie furono ristrette dalle LL. PP. 7 settembre stesso anno alle purificazioni, e ai soccorsi tanto in alimenti, che in indumenti necessarii alle persone povere, e allo stabilimento di appositi spedali facoltativi, e non più obbligatorii; e ciò sul fondamento, che in sì calamitosi emergenti fa d'uopo sopra tutto armarsi di coraggio e di sangue freddo per essere in grado di scegliere e porre in pratica i mezzi più idonei onde impedire la propagazione del male, e questo coraggio, questo sangue freddo si richiede principalmente in chi per propria condizione esercita influenza sulla massa del popolo, che si lascia facilmente abbattere dalle prevenzioni e dalla paura.

In comprova vuolsi registrare il fatto memorabile di S. M. il re Carlo Alberto il quale, nell'epoca suddetta del 1835, si trasferì nelle provincie infette, penetrò negli spedali dei cholerosi, si accostò ai letti degli infermi, porse loro parole di conforto, suscitò la carità privata colle proprie largizioni, accordò ricompense adequate ai benefattori più benemeriti e zelanti, rinfrancò i più timidi, infuse novella energia negli animosi, ed ottenne con questo tratto di specchiata carità cristiana ciò che gli ordini i più severi consegnati nei provvedimenti della Giunta del dicembre 1831 non erano riusciti a conseguire.

Le regie costituzioni lib. 2, tit. 15 affidano la competenza nelle materie relative

alla salute pubblica ad un magistrato speciale incaricato d'invigilare indefessamente alla sua conservazione, ed accordano al medesimo piena giurisdizione ed autorità circa l'applicazione delle pene pecuniarie e corporali, estensibili sino alla morte.

Ritenuto però che quel magistrato non è retto nella sua giurisprudenza da speciali regolamenti come lo sono quelli che presiedono ai lazzaretti, sarebbe opportuna cosa di formare a tale riguardo eziandio un corpo di leggi sanitarie terrestri, diretto a conciliare l'azione amministrativa con quella giuridica, ed a prevenire ogni conflitto di giurisdizione sempre nocivo, ma sopratutto oltre modo pernicioso nelle contingenze di malattie epidemiche, i di cui provvedimenti non ammettono dilazione sia che si manifestino negli uomini, o negli animali.

Presiede inoltre all'esercizio delle arti salutari ed allo smercio delle così dette robe vive un magistrato del protomedicato per rispetto al quale le LL. PP. 16 marzo 1839 e 16 gennaio 1841 modificarono le preesistenti disposizioni.

Questo magistrato ha ispezione sugli esercenti la medicina, la chirurgia, la flebotomia, l'ostetricia, l'arte veterinaria, quella di dentista e di oculista, sui farmacisti, fondachieri, rivenditori di spezie, confettieri, distillatori, acquavitai, erbolai e fabbricanti di birra, di aceto, di acque gazose, di acque e fanghi minerali artefatti, e sopra gli empirici e i segretisti.

Tale ispezione volge sul modo con cui le riferite professioni esser denno praticate, sui medicinali, sulle droghe e sulle spezierie che si manipolano, o s'introducono nello Stato, sugli onorarii, sulle tasse.

Le professioni sovra accennate non possono essere esercitate senza una permissione espressa del magistrato del protomedicato, il quale ha un protomedico per suo rappresentante e delegato in ciascuna provincia.

La multa, la sospensione, l'interdizione, il sequestro, ed occorrendo anche il carcere, sono le pene inflitte dai regolamenti suddetti per reprimere le contravvenzioni alle disposizioni nei medesimi contenute, e quel complesso di leggi conseguirà il salutare suo intento, sempre che le concessioni, particolari riguardi, la trascurataggine non riescano a paralizzarne l'applicazione.

Può accadere che in dipendenza delle misure sanitarie il bastimento e le merci vadano sottoposte a perdite, ad avarie e a spese. Questi casi entrano nella categoria delle avarie particolari, di cui nell'art. 430 del Codice di commercio, che a tenore del successivo art. 431 sono sopportate e pagate dal proprietario della cosa che ha sofferto il danno, o dato occasione alla spesa (*v.* Avaria, Lazzaretto, Polizia sanitaria).

SAVORRA o ZAVORRA. Ghiaia mescolata con arena che si pone in fondo del bastimento acciò stia pari e non traballi. In altri termini è il cumulo dei pesi di cui aggravasi il carico di un bastimento per tenerlo flottante, e nella condizione più favorevole al suo corso e alla sicurezza della navigazione.

La stabilità è la prima condizione pel buon governo di una nave; essa viene conseguita mediante la savorra misurata dietro le leggi idrostatiche: 1° che l'equilibrio è tanto più sicuro, quanto più il centro di gravità è inferiore alla linea di flottazione.

2° Che la posizione del centro di gravità dipende dalla natura e dalla distribuzione dei pesi.

Ciò posto, la quantità di savorra varia nella ragione inversa del carico a bordo dei legni mercantili.

È stabilito dall'art. 113 del regolamento annesso alle LL. PP. 24 novembre 1827, che approssimandosi ai porti legni mercantili con la savorra di sabbia, ghiarina e sassi, non potrà mai essere gettata in mare,

troppo importando che il fondo sia mantenuto nel suo stato: facendolo, i capitani o patroni incorreranno nella pena del doppio o triplo diritto d'ancoraggio, secondo che dal consiglio dell'ammiragliato sarà creduto convenire alla qualità della colpa.

Art. 114. Entrato nel porto un bastimento mercantile di qualsiasi nazione, il rispettivo capitano dovrà fare all'uffizio del porto la solita denuncia della quantità e qualità di zavorra che vorrà sbarcare, la quale dovrà essere gettata nel luogo prescritto.

Art. 115. I bastimenti posti in contumacia che volessero imbarcare o sbarcare zavorra dovranno, oltre alla licenza del comandante del porto, munirsi di quella del magistrato di sanità o del suo deputato perchè provveda alle guardie di vista nel trarre e nel gettare la medesima.

Art. 116. I diversi maneggi della zavorra non potranno mai eseguirsi di notte o senza la previa licenza del capitano del porto. Tanto nell'occasione di caricare, quanto di scaricare i bastimenti, dovranno li capitani o patroni usare tutta l'attenzione affinchè nel trasporto della zavorra dai battelli nei bastimenti e viceversa, o nel travaso da un legno all'altro non se ne disperda in danno del porto o rada; per prevenire un tale inconveniente si disporranno le necessarie tele o stuoie di maniera che uniscano i due bordi tanto nel carico, quanto nello scarico e travaso della detta zavorra.

Art. 117. In ogni porto sarà dall'uffiziale che lo comanda destinato un sito ove si potrà, senza danno dell'ancoraggio, gettare zavorra, rottami, arena ed il fango provegnente dal nettamento del porto; egli indicherà parimente ai capitani e patroni il sito della spiaggia o del porto d'onde dovranno trarre la zavorra pei loro bastimenti.

Art. 118. Non si potranno depositare pietre, sabbia e zavorra sui moli e loro calate, non che in quei luoghi da cui potessero essere per le piogge o per la violenza del mare trasportate nel seno del porto.

Art. 120. Quando un bastimento avesse bisogno di acconciarsi o caricarsi sollecitamente potrà, con licenza del comandante del porto, riporre in via provvisionale la zavorra in quel luogo che gli verrà assegnato; ma sarà tenuto, dopo terminato il lavoro, di ripigliarsela col proprio od altro legno e farla trasportare nel sito che gli sarà prescritto (*v.* Capitani di Porti e Spiagge).

SBARCO. Azione per cui le persone e le merci sono levate dal bastimento per essere scaricate a terra.

Quest'ultima operazione non può essere intrapresa senza che vi sia presente un impiegato delle dogane, epperciò tostochè il bastimento sarà giunto in porto, il capitano promuoverà con tutta sollecitudine la nomina di un preposto dell'uffizio doganale, perchè assista allo sbarco.

Dal canto loro i proprietarii delle mercanzie devono ottenere il permesso di sbarcare.

Quella fra le due parti interessate che si mostra negligente a tale riguardo è passibile dei danni e delle spese.

Per lo più il contratto di noleggio e gli atti di ricognizione indicano il termine in che si deve eseguire lo sbarco, e determinano le indennità da corrispondersi in caso di ritardo.

In difetto di tali indicazioni il tribunale giudica e stabilisce le more, e le indennità a norma delle consuetudini locali.

Le reclamazioni dei negozianti che avessero lasciato trascorrere il termine convenuto per lo sbarco, senza significare o far significare le loro proteste al capitano, non sono più ricevibili; la stessa cosa succede se rimanessero in ritardo di un mese nel farlo citare in giudizio (*v.* Capitano, Nolo, Termine).

SCADENZA. Momento nel quale spira il termine apposto all'obbligazione, e può in conseguenza esigersene l'esecuzione od i danni ed interessi per l'inadempimento.

Il termine della scadenza è d'ordinario fissato nell'atto di obbligazione; in difetto i tribunali lo stabiliscono avuto riguardo alle circostanze.

142. « Una lettera di cambio può es- « sere tratta a vista; ad uno o più giorni, « ad uno o più mesi, ad uno o più usi di « vista; ad uno o più giorni, ad uno o più « mesi, ad uno o più usi di data; a giorno « fisso o determinato; in fiera. »

143. « La lettera di cambio a vista è pa- « gabile alla sua presentazione. »

144. « La scadenza di una lettera di « cambio ad uno o più giorni, ad uno o « più mesi, ad uno o più usi di vista è fis- « sata dalla data dell'accettazione, o da « quella del protesto in mancanza di ac- « cettazione. »

145. « L'uso è di trenta giorni, i quali « corrono dal giorno successivo alla data « della lettera di cambio.

« I mesi sono computati secondo la fis- « sazione del Calendario Gregoriano. »

146. « Una lettera di cambio pagabile « in fiera scade alla vigilia del giorno sta- « bilito per l'ultimo della fiera, o nel giorno « della fiera se essa non dura che un solo « giorno. »

147. « Se la lettera di cambio scade in « giorno festivo, essa è pagabile il giorno « precedente. »

148. « Tutte le dilazioni di grazia, di « favore, di uso o di consuetudine locale « per il pagamento delle lettere di cambio « sono abrogate. »

Emerge dai riferiti testi di legge, non meno che dagli articoli 175 e 176, che il portatore di una lettera di cambio debbe esigerne il pagamento il giorno della scadenza; che in caso di rifiuto il protesto debb'esser fatto il giorno immediatamente successivo; che per le lettere di cambio il pagamento delle quali deve farsi in giorno determinabile per la decorrenza di un termine qualunque, non è computato il giorno da cui deve cominciare il computo, vale a dire che il termine comincia a decorrere l' indomani della data della lettera; che ciò stante il giorno della scadenza è l'ultimo giorno del termine indicato, nel quale debb'esser chiesto il pagamento a tenore dell'art. 175, e il giorno dopo deve farsi il protesto in dipendenza dell'art. 176.

Ritenuto che i mesi sono quali gli ha fissati il Calendario Gregoriano, ne avviene che alloraquando il termine è computato a mesi, la scadenza avverrà nel giorno del dato mese corrispondente in numero al giorno della data, epperciò una cambiale tratta il 15 gennaio a tre mesi, scadrà il 15 aprile (*v.* LETTERA DI CAMBIO).

SCAGNO (*v.* BANCO).

SCALA E SCALO. Scala in marineria equivale a porto, onde far scala è lo stesso che pigliar porto.

Mettere e porre scala dicesi della nave che giunta in porto si ferma, e si mettono ponti per iscendere.

Scala franca vale quanto passo libero, franchigia.

Scalo è il luogo fatto a pendio, per cui si sale, e si discende senza scaglioni dal bastimento.

Dicesi che la nave è nello scalo quando non è stata ancora posta in mare e rimane tuttavia nel luogo di sua costruzione.

Per traslato sono chiamati scali di Levante le piazze di commercio situate in Grecia, in Turchia, nella Siria, i di cui porti vengono successivamente frequentati dai medesimi bastimenti, sia per versarvi i loro carichi, sia per completarli.

Il numero di quelle piazze non è determinato. Si ritengono però in questo novero le piazze di Costantinopoli, di Salonicchio, Smirne, Alessandria, Aleppo, Tripoli di Siria, il Cairo, Tunisi e i porti delle isole di Cipro e di Candia.

Il commercio che si fa negli scali di Levante è molto considerevole e si farà tanto maggiore a misura che andrà moltiplicandosi nel Mediterraneo il numero delle navi a vapore.

Dicesi *far scalo* l'approdo del capitano nei varii porti, che sono sulla via tracciata dal suo viaggio per prendervi o rimettervi il suo carico (*v.* Assicurazione, Capitano, Navigazione).

SCARCERAZIONE. Atto in virtù del quale un ditenuto per debiti o per altre cause è messo in libertà.

Quest'atto procede in dipendenza o di nullità della carcerazione, o di pagamento del debito in contante, o mediante deposito, o per consenso dei creditori, o per non somministrati alimenti, o per tempo finito, il qual tempo non può eccedere il periodo di cinque anni (*v.* Arresto personale).

SCARICO. Questa parola denota la discesa delle merci dal bastimento, e la liberazione da un'incontrata obbligazione.

Si usa altresì per significare liberazione, ma quantunque le parole scarico e quietanza siano per lo più considerate come sinonime, esse divergono però moltissimo per rapporto alla loro applicazione, essendochè la seconda è ristrettiva e speciale, invece che la prima si estende ad una serie di atti, per cui si richiede un esame molto più maturo (*v.* Capitano).

SCARTAFACCIO. Dice Azuni che in Italia chiamasi scartafaccio di fiera il libro tenuto dai banchieri concorsi alla medesima in cui segnano essi tutti i negozii che si vanno facendo alla spicciolata per interesse proprio o per conto altrui.

I pagamenti in fiera sogliono farsi virtualmente o per mezzo di scritture, lettere od altre carte; e le relative partite si contrappongono con accomodare nello scartafaccio le scritturazioni.

Nello scartafaccio si scrivono esattamente tutti gli spacci ricevuti ossiano lettere scritte dal creditore al suo corrispondente di fiera contenenti l'indirizzo de'suoi negozii, le tratte e rimesse colla specificazione della persona dei debitori e creditori e colla somma del loro debito e credito. Essi spacci contengono per conseguenza ordini di riscuotere o pagare e tengono luogo del trasporto effettivo del danaro.

Ciò posto gli spacci sono il fondamento e la base degli scartafacci in fiera.

Quando questi sono ben corredati, si ritengono come libri di commercio e possono formare prova in giudizio pella realtà dei cambi e dei negozii in essi descritti (*v.* Fiera).

SCHIAVI (tratta degli). Trasporto della razza africana alla sponda opposta dell'Atlantico per impiegarla nel lavoro forzato delle piantagioni di zuccaro, caffè ed altre derrate coloniali.

La tratta viene esercita al nord ed al sud della linea, e si calcola ascendere alla somma molto approssimativa al vero di quaranta milioni il movimento in danaro di quell'infame traffico che viene versato sulle sponde africane, non già in contanti, ma per la massima parte in merci. Quella somma andava però soggetta alla riduzione pei tributi riscossi nei porti in che facevasi la tratta.

I Portoghesi furono i primi a fare quel mercimonio di carne umana, e lo conservarono in modo esclusivo per lunghi anni. Vennero dopo gli Spagnuoli, gli Olandesi, i Danesi, gli Inglesi nel 1552 e i Francesi nel 1621. Esso fu protetto fino allo spirare del secolo passato in cui la Danimarca entrò per la prima nell'arringo con proibirlo ai suoi nazionali.

L'Inghilterra seguiva il generoso impulso nel 1807, cui tennero dietro gli Stati-Uniti, poi la Francia nel 1814, ed il regno di Sardegna nel 1818, ma siccome le disposizioni a quell'uopo adottate erano inefficaci, fu il dì 20 dicembre 1841 proposto alla sottoscrizione delle cinque grandi po-

tenze di Inghilterra, Francia, Austria, Russia e Prussia un trattato in virtù del quale trovasi abolito il commercio degli schiavi, dichiarandolo atto di *pirateria*, e fu riconfermato con maggior estensione il diritto di *visita reciproca*.

Il Morning Herald rende nota al pubblico quella proposizione nei seguenti termini:

«Egli è con sensi di orgogliosa soddisfazione che annunziamo la conclusione di questo trattato, imperciocchè esso mediante vengono consolidate le stipulazioni intraprese ora sono 25 anni in Vienna, e sempre deluse, per costituire la tratta degli schiavi delitto in primo grado, a conforto dell' umanità e dell' incivilimento, troppo lungamente conculcati ed afflitti.»

La tratta è ora punita colla pena di morte, e la complicità con quella della deportazione; ma perchè la disposizione sia realmente efficace e di un' applicazione europea, fa d'uopo che la Spagna, il Portogallo, il Brasile e l'America aderiscano volontariamente al trattato, o vi siano costrette dalle altre Potenze, essendo che quell'infame commercio tiene ivi il suo emporio, bastando a quei pirati di poter far riuscire a buon porto uno sopra tre bastimenti carichi di schiavi per ottenere un lucro competente.

Si fa ascendere a 500/m. il numero degli individui che sopra una popolazione di 60/milioni è tratta dall'Africa alle piantagioni delle colonie europee, di cui la metà perisce, o nel tragitto dall'interno alle spiagge dove esser denno imbarcati, o nel trasporto per mare, o per mutazione di clima, e l'altra metà è in breve consumata dai mali trattamenti e dall'eccessivo lavoro.

Il mercimonio della razza africana è il prodotto dei prigionieri fatti nelle guerre intestine che i capi di quelle selvagge popolazioni si muovono per questo nefando scopo, o delle vendite che i capi medesimi fanno agli Europei dei loro sudditi.

Il signor Buston, nell'opera sua della tratta dei Negri e del modo di porvi rimedio, calcola che il prezzo di prima compra di uno schiavo è di 250 a 300 fr., e che si ricaverebbe dall'opera un doppio, ed anche un triplo valore, qualora esso fosse impiegato sopra il suolo nativo nel raccogliere olio di palma, nella ricerca di denti di elefante, nella coltivazione del riso, nel pascolo degli armenti.

La difficoltà grande però consiste appunto nel modo di condurre al lavoro popoli, presso i quali lo stato civile e politico sta unicamente nella forza materiale, e dove non vi ha religione nè relazioni di famiglia, non rispetto delle proprietà e delle persone, ma predomina l'odio, la cupidigia dell'altrui, e la vendetta.

L'abolizione della tratta era l'indispensabile preliminare dell'affrancamento degli schiavi che, ventilato nel parlamento inglese in maggio 1823, prese consistenza nel 1831, ed ebbe effetto nelle colonie dei tre regni nel 1838, mediante l'instituzione degli apprendizzi per predisporre i giovani al lavoro, e un' indennità di 500 milioni accordata ai coloni in compenso della perduta proprietà dei loro schiavi.

In questa importantissima questione umanitaria, la politica si trovò spesso in conflitto con lo spirito filosofico e coi progressi della civiltà, ma seguendo il santo suo ministerio, la religione s'interpose e diede causa vinta all' affrancamento, il quale però non trovasi per anco a buona pezza consolidato presso le altre Potenze europee; tanto è vero che i concepimenti i più legittimi e positivi, quelli la cui evidenza colpisce a prima giunta tutte le menti, tutti gli sguardi, non germogliano che col sussidio del tempo, e non di rado secoli e generazioni separano l'idea dall' effetto, perchè l'abitudine, i pregiudizii, il privato interesse, lo spirito di controversia, il timore vi frappongono mille ostacoli.

Per restituire al godimento dei diritti

nsturslì ls considerevole popolazione schiava, quattro mezzi furono finora proposti e sono:

1° Affrancamento in massa mediante riscatto;

2° Affrancamento progressivo col favore dell'emancipazione e di riscatti parziali;

3° Affrancamento progressivo vincolato alla restrizione di trasmissione a titolo ereditario;

4° Affrancamento progressivo con la emancipazione dei nnovi nati.

Col primo metodo, dice Moreau de Joannes, si viene a far gravitare sulla metropoli un ingiusto contributo, senza altro corrispettivo tranne quello d'nna buona azione.

Col secondo, l'affrancamento sta in balìa del buon volere dei padroni degli schiavi, vale a dire che non si cambia lo stato attuale di cose.

Col terzo, il qusle consiste nel far pagare una finanza per ogni capo di schiavo di cui viene trasferta l'eredità per erogarne l'ammontare nella redenzione, si va alle calende greche ed equivale al non fare.

Peggio ancora succederebbe col metodo in quarto luogo accennato.

Lo stesso sig. Moreau de Joannes suggerisce pertanto nn qnìnto mezzo, fondato snl principio del lavoro, il quale consiste 1° nella concessione di terre libere in cui impiegare il tempo che sopravanza alle ordinarie occupazioni degli schisvi dei quali vnolsi operare l'affrancamento, erogando in esso il prodotto dei loro guadsgni.

2° In una quantità sufficiente di forze vive per ridurre a buona coltura quei terreni.

3° In frutti bastanti per compensare le spese e le fatiche.

Stando ai snggerimenti del sig. Buston, il migliore rimedio è la rigenerazione morale, ma quali mezzi efficaci si presentano per conseguirla in nn clima distruggitore? Le missioni evangeliche e l'amalgamazione delle razze, i di cui salutari effetti non ponno essere sperimentati che con l'azione lontans del tempo; senza de' quali mezzi però l'operazione dell'sbolizione si ridurrà pur sempre ad un mero scopo politico.

Comunqne sia per essere la coss, sta infatti che la simnltanea cooperazione delle Potenze nell'opera della repressione dells tratta degli schiavi, avrà per risultato di condurre grado a grado al salutare scopo.

A questo rignardo merita di essere in special modo ricordata l'enciclica diramsta nel 1841 da Sua Santità il pontefice regnante, in cui, fscendo l'enumerazione di tutte le condanne proferite dai suoi antecessori contro la barbarie della tratta, dimostrs apertamente, che anche in ciò la voce dell' incivilimento parlò primieramente per bocca della religione, fonte di carità, d'amore, di pace e di speranza, e per conseguenza del vero progresso.

Laddove la forza dei trattati non fosse un freno sufficiente per comprimere l'infame traffico, vi coadinverà l'azione del tempo, e l'imperio delle circostanze avuto rignardo

1° Che nno schiavo produce annualmente 850 kil. di zuccaro di canna, il di cui valore, che era nel 1852 di 612 fr., trovasi in oggi ridotto s fr. 255.

2° Che uno schiavo costa sul luogo dove è destinato a prestare l'opera sua circa 1200 fr., e che bisogns inoltre provvedere al di lni nutrimento, alloggio e vestito, tanto in istato di sanità che di malattia, per cui il prodotto fia qnasi per intiero assorbito dalle spese.

3° Che la coltura del caffè, per rispetto al quale non si ha per anco verun succedaneo (chè tale non vuolsi considerare il thè), di cui ogni schiavo può produrre annualmente 114 kil. del valore di 228 fr., lascia tempo al coltivatore per provvedere al proprio vitto e ai necessarii indumenti,

oltrechè non si richiedono per esso le molte macchine e le complicate preparazioni chimiche indispensabili per somministrare lo zuccaro ai consumatori.

4° Che le piantagioni di caffè potendo essere tenute a masserizio, come quelle del grano e degli altri cereali, sarà perciò in ultima analisi giuoco forza di abbandonare quello delle canne di zuccaro, e di lasciare libero il campo alle barbabietole, mercè le quali si provvede, fra le altre cose, alla produzione di quel genere oggimai di prima necessità, senza offendere l'umanità e la religione.

Gli umanitari non stanno però soddisfatti di questo stato di cose, e vorrebbero che l'emancipazione fosse operata fin d'ora in forza di legge, per opera delle potenze posseditrici di colonie che si trovano in istato di schiavitù, osservando che la ragione politica e religiosa ciò comanda imperiosamente, e che la rigorosa giustizia milita a favore dell'indennizzazione, quantunque la spesa sia per ammontare ad ingentissima somma, essendo che il *summum jus* avrebbe per risultato di ridurre alla miseria le numerose famiglie dei coloni.

Ma chi dovrà sopportare le spese di una tale indennizzazione?

Non certamente le proprietà fondiarie di terraferma, essendochè i cultori delle medesime stanno pur tuttavia in disagio di tante cose, motivo per cui ogni eccedenza debbe a buon diritto essere impiegata nel miglioramento della loro condizione fisica e morale.

Il carico di una tale spesa dovrebbe ciò stante ricadere sui consumatori, imperciocchè se essi avranno lo zuccaro a miglior mercato, e se inoltre il danaro rimarrà nell'interno, questi vantaggi saranno da essi loro goduti.

La questione più grave è quella che concerne al modo di sostenere in vigore la marineria, per cui giovano piucchè altro mai le colonie; ma oltrecchè le medesime non saranno perdute, pel fatto dell'emancipazione, segnatamente se alla coltura dello zuccaro sottentra quella del caffè, del cotone e di altre derrate coloniali, non si vede fondamento di ragione per mantenere vivo l'abuso della forza materiale per un oggetto di non provata necessità, se si riflette che, sebbene prive di colonie, molte potenze posseggono pur tuttavia una flotta navale allestita di tutto punto e in grado di affrontare qualunque impresa (1) (*v.* COLONIE.

SCHIAVITU'. Diritto che rende un uomo proprietà di un altro uomo per siffatta maniera che questi diventa assoluto padrone della sua vita e de' suoi beni.

L'origine della schiavitù civile era riferita dagli antichi al diritto delle genti, per cui i prigionieri venivano dichiarati schiavi per impedire che fossero uccisi dai vincitori.

Il diritto civile romano permise che i debitori fossero ridotti in schiavitù per toglierli alla miseria ed ai maltrattamenti dei creditori inumani, in un epoca in cui l'usura era giunta all'apice della sua nefandità.

(1) Una commissione incumbenzata di esaminare la condizione delle colonie nelle Indie occidentali Inglesi di San Vincenzo, della Giamaica ecc. ha fatto addì 25 luglio 1842 la sua relazione alla Camera dei Comuni d'Inghilterra dalla quale si scorge sostanzialmente: che l'emancipazione ha prodotto i più prosperi risultamenti fisici e morali, ma per mala ventura i prodotti della coltura zuccherifera andarono contemporaneamente decrescendo al segno, che parecchi proprietarii sono affatto rovinati, in vista che gli emancipati preferiscono altri generi di coltivazione meno faticosi e di far acquisto di terreni rimasti finora senza coltura, che sovrabbondano e sono in vendita a buon mercato per cui impiegano in essi i loro risparmii ottenuti eziandio con poco lavoro, in conseguenza dei salarii considerevoli che i coloni sono costretti di corrispondere alle poche braccia che rimangono disponibili. Il rimedio al male che si presenta salutare in quel rapporto si è di favorire le emigrazioni della parte sovrabbondante della popolazione europea mediante adequate ricompense onde ottenere una forza operatrice che stia in relazione con la quantità dei latifondi coltivabili.

Per ciò che concerne alla schiavitù delle razze africane, essa ebbe principio dall'epoca in cui il ferro degli Europei avendo distrutto la popolazione selvaggia e libera delle Americhe, fu giuoco forza di ricorrere altrove per sostituire le braccia mancanti alla coltivazione; e siccome i Negri erano i più deboli e senza mezzi di difesa, nè l'incremento delle popolazioni europee erasi fatto esuberante al punto di rendere necessarie le emigrazioni e le colonie, così si fece capo da quei miseri cacciati avanti e trattati peggio che giumenti.

La libertà è di tre specie; naturale, civile e politica, secondo che ha tratto all'uomo, al cittadino, a una nazione. La libertà naturale è il diritto che compete a ogni uomo, considerato isolatamente, di disporre di sè e del suo proprio beneplacito. La libertà civile è il diritto che la società deve guarentire ad ogni cittadino di fare tutto ciò che non è contrario all'onestà e alle leggi. La libertà politica finalmente dipende dal regime costitutivo della nazione di cui altri fa parte integrante.

Per contrapposto si noverano due sorta di schiavitù, una reale e l'altra personale; la reale è quella per cui lo schiavo è affetto ai poderi; tali erano i servi della gleba.

La schiavitù personale al contrario volge più specialmente sui servigi domestici.

La cattolica religione, alleviatrice di tutte le umane miserie, si è pure fatta soccorrevole a quella della schiavitù dei fedeli, essendochè, narra il Cibrario, due ordini religiosi si dedicarono nel medio evo al pietoso ministero della redenzione degli schiavi, cioè i Trinitarii fondati da san Giovanni di Mata nel 1197, e i frati e cavalieri della Mercede fondati da Iacopo re di Aragona e dal beato Raimondo di Pegnaforte nel 1218. Bella è la testimonianza che rende all'insigne carità dei Trinitarii il cardinale Iacopo di Vitref, affermando che di ogni loro avere faceano in onore della santissima Trinità tre parti, l'una delle quali consecravano alla redenzione dei Cristiani che languivano nei ferri saraceni; la seconda alla cura dei poveri infermi a cui nelle proprie case prestavano tranquillo ricovero e attenta servitù; la terza parte solamente riservavano alle proprie necessità.

Relativamente alla questione degli schiavi nelle colonie che ferve in oggi con tanto calore, giova ritenere che l'abolizione della schiavitù e quella della tratta sono due cose fra loro molto distinte; imperciocchè una è di attualità, l'altra coefficiente. La prima trae con sè la sequela delle indennità, della perturbazione nei lavori coloniali e fors'anche la loro stagnazione, una rapida transizione dall'oppressione alla libertà che non può essere senza gravi pericoli. La seconda invece, raccomandata all'azione del tempo, concede che siano contratte poco a poco nuove abitudini di essere e di opere, che l'istruzione morale e religiosa s'insinui negli animi e produca i salutari suoi effetti, e ciò senza urti, senza spese e senza timore di reazioni.

A questo scopo si riuscirà efficacemente con fare più umane le leggi che governano gli schiavi nelle colonie e con rendere più attive, più evangeliche le missioni, perchè le rivelazioni delle verità della cristiana religione producono migliori frutti che non l'inoculazione in animi rozzi di idee astratte di libertà, ed anzi che il frutto stesso della libertà istantanea ed effettiva.

I fautori però dell'emancipazione immediata allegano che le cose sono riuscite a tal punto che la medesima è inevitabile, e che ogni procrastinazione si riduce al punto di sapere, se fia da preferirsi il suo conseguimento colla violenza, anzichè con mezzi regolari e per forza di leggi dettate dalla prudenza con il corredo delle necessarie precauzioni e mediante adeguata indennità. Nel bivio niuno vi ha che non dia

la preferenza all'ordine legale, combinato in modo, che nel mentre si ha da tener ferma la mano a che la tratta non si riproduca sotto gli sforzi dell'interesse sempre ingegnoso nelle sue frodi, l'emancipazione proceda in modo progressivo col sussidio di quelle migliori cautele che la prudenza suggerisce in un fatto di tale e tanta importanza (*v.* SCHIAVI (TRATTA DEGLI).

SCIENZA COMMERCIALE. Complesso di varie altre scienze applicate al commercio onde colla cognizione dei veri principii delle cose renderne certe ed evidenti le speculazioni.

Ritenuto che la scienza è l'opposto di dubbio, si domanda se il nome ne può opportunamente competere al commercio fondato sopra i calcoli di probabilità? Noi rispondiamo affermativamente, perchè al pari di tutte le altre e forse più di tutte le altre richiedesi nella scienza commerciale potenza di intelletto, senno, prudenza ed arte, che sono gli elementi costitutivi di ogni scienza. Consistendo l'intelletto nella percezione intuitiva dei rapporti di convenienza e sconvenienza delle cose, il senno nella contemplazione dei veri aspetti delle cose, la prudenza nelle regole del giusto e dell'onesto per mantenersi in credito, l'arte in una quantità di precetti, di invenzioni, di esperienze diretti a far riuscire utili alla società le cose che si intraprendono, rimane per sè dimostrato essere quella del commercio vera scienza nella sfera e nei limiti delle umane speculazioni.

Quali sono le scienze che concorrer denno a fondare quella del commercio? Un colpo d'occhio sulla genesi loro gioverà a condurci ad una ponderata conclusione.

Tutte le umane cognizioni si possono dividere in dirette e riflesse. Sono dirette quelle immediatamente apprese dal nostro intelletto, e riflesse quelle che si acquistano osservando, connettendo e paragonando. Le cognizioni dirette sono figlie dei sensi, e dal vario modo con cui questi vengono commossi dagli oggetti esteriori procede la diversità delle idee, meno però quelle del bene e del male, in certo qual modo insite ed innate in noi tosto che abbiamo raggiunto l'età della ragione.

La prima cosa che le nostre sensazioni ci rivelano è l'esistenza, epperciò le prime idee riflesse hanno per obbietto il nostro essere, cioè il principio *pensante* che costituisce l'umana sostanza: succedono quindi le sensazioni degli oggetti esteriori il di cui effetto è così potente, continuo, da congiungere in certo qual modo la creatura al creato, e da sollevarla grado a grado all'immensità del Creatore.

Il contrasto delle cose esteriori avverte l'uomo dei pericoli che lo circondano e dei piaceri di cui può godere; ma siccome le sensazioni inerenti ai primi sono di gran lunga più vive e più frequenti, avviene che siamo condotti a distinguere le cose utili dalle nocive, quelle che hanno maggiore analogia con il nostro essere, che sono della nostra stessa natura e sostanza; d'onde le idee di distruzione, di conservazione, le tendenze di attrazione e di repulsione, la necessità del mutuo adiutorio e le umane società.

L'uniformità di sensazioni e di bisogni, la quasi simultaneità loro, il concorso verso i medesimi oggetti hanno destato gli impulsi alle offese e alle difese; e siccome le forze sono con diversa proporzione distribuite, e il più forte tende a soverchiare il più debole, nacque il bisogno della associazione e con esso quello dell'invenzione di segni con cui comunicare le proprie idee.

Coll'associazione il predominio delle forze si fece più vivo ed intenso in ragione diretta della spinta naturale a godere della maggior copia di beni, a fronte eziandio del male che altrui ne possa derivare.

Quanto più violenta si rese questa op-

pressione tanto maggiormente gli oppressi avvisarono ai mezzi di liberarsene per quell'avversione che è in noi di ogni ingiustizia; d'onde la coordinazione delle forze e la scaturigine delle leggi e dei patti sociali determinati perchè altri possa esserne chiamato a parte.

Dalle premesse cose apparisce dimostrato siccome le nozioni meramente intellettuali del vizio e della virtù, il principio e la necessità delle leggi, la spiritualità dell'anima, l'esistenza di Dio e i nostri doveri verso di lui, in una parola lo sviluppo delle verità di cui abbiamo un più immediato e stringente bisogno, sono anche esse il risultato delle prime idee riflesse prodotte dalle nostre sensazioni.

Il mutuo adintorio e l'associazione delle idee e delle forze fecero scorgere l'uso il più appropriato dei corpi, gli ostacoli e le resistenze che essi frappongono e i modi di superarli, le quali indagini ampliarono grado a grado la sfera delle osservazioni che si estesero alla vastità dell'universo. Di qui l'origine e la causa di quella scienza infinita che chiamasi fisica ossia studio della natura.

La stasi ed il moto, l'impenetrabilità e la ponderazione, la composizione e la decomposizione, la prossimità e la distanza, la forma ed il colore formarono l'obbietto delle prime nostre investigazioni, che a poco a poco presero consistenza e diedero forma alle scienze naturali. Rendendosi necessario di determinare i rapporti delle parti componenti e le varie loro combinazioni, sorse a quest'uopo la geometria, ristretta in principio a una sola dimensione, poscia a due, finalmente a tre, che costituiscono ora l'essenza del corpo cadente sotto i sensi, vale a dire quella parte dello spazio circoscritta dai limiti dello intelletto.

L'esame delle diverse dimensioni e proporzioni richiede necessariamente un calcolo; fu perciò inventata per serbarne memoria l'aritmetica, ossia scienza dei numeri, la quale consiste nell'arte di stabilire l'espressione di un rapporto unico risultante dal confronto di altri molti. I modi diversi di confronto produssero le regole diverse dell'aritmetica.

L'investigazione di queste regole diede a divedere certi principii o proprietà generali, che ridotti alla loro più semplice espressione potevano servire a esprimere i risultati di una infinità d'altre combinazioni; una quale riduzione fu conseguita mediante l'algebra, che è quella parte sostanziale delle matematiche che chiamasi scienza delle misure in genere, base fondamentale di tutte le scoperte che ponno essere fatte sopra tutto quanto è suscettivo di aumento o di diminuzione.

Questa scienza è il limite estremo a cui la contemplazione delle proprietà della materia possa condurci nella cerchia materiale dell'universo.

La matematica, scienza astratta, sarebbe di nessun utile effetto senza categoriche applicazioni, quindi le scienze fisico-matematiche fra cui primeggia l'astronomia, applicazione la più sublime della meccanica e della geometria, la quale ci innalza dalle cose terrestri alla contemplazione dei corpi celesti ed all'armonia dell'universo.

Emerge dalle sovra esposte cose che le cognizioni compatibili colla naturale nostra intelligenza si riducono nei loro punti estremi a due idee, quella di noi medesimi, o come la chiamano i filosofi, del nostro *me*, dell'Ente eterno e onnipossente e dei principali nostri doveri, e quella che ha per obbietto le proprietà generali dei corpi, l'estensione e la grandezza.

Fra questi due limiti estremi avvi un'immenso intervallo, in cui l'intelligenza suprema si fa giuoco dell'umana curiosità ottenebrata da impenetrabili misterii, dove i più sublimi ingegni a forza di riflettere riescono non di rado a saperne meno degli

altri, perchè a Dio soltanto appartiene la scienza assoluta, il quale inspira di quando in quando qualche suo prediletto, che aggiunge una pietra al vasto edifizio, il quale ciò non di meno rimarrassi pur sempre imperfetto.

Su questo spazio immenso si aderge sublime la religione e la fede bella, immortale, benefica, avvezza ai trionfi, senza la quale tutto è vanità ed insipienza.

Determinati i principii fondamentali delle scienze fisico-matematiche, era necessario di stabilire un metodo semplice, chiaro e naturale con cui connettere le idee, concatenarle e trasmetterle; a questo metodo fu dato nome di logica, ossia arte di ragionare, dono spontaneo di Dio, in virtù del quale i fatti sono raccolti con precisione per dedurne le conseguenze razionali e metterle in evidenza.

L'arte di connettere le idee ha dato vita alla grammatica, per cui ai segni di convenzione furono sostituite le parole, e la genesi loro andò crescendo nella ragione composta delle operazioni della mente per modo che dopo le individuali furono specificate le qualità sensibili, che senza avere una esistenza per sè, sono comuni a parecchi individui, e si procedette poscia grado a grado a quei termini astratti, dei quali alcuni servono a legare insieme le idee, altri ad indicare le proprietà generali dei corpi, altri finalmente a formolare le nozioni meramente spirituali.

La grammatica impertanto, riducendo le parole in precetti, svela la gradazione delle idee, insegna a distinguerle con segni, somministra le regole opportune per utilmente servirsi di questi, e dichiara la ragione di certi usi che si presentano bizzarri e capricciosi in apparenza, ma che pur sono stampati col marchio della filosofia razionale.

Ma se la logica e la grammatica costituiscono l'arte di comunicare le idee, l'eloquenza fa manifeste le passioni dell'animo ed è il vivo testimonio della superiorità di uno sopra un altro individuo. Le scienze nascono dalla profonda meditazione che ne svela le virtù e i più reconditi segreti delle cose, e l'eloquenza, figlia spontanea della natura, ne appalesa le bellezze, ed è il pungolo che ci anima a farne l'acquisto. Non bisogna pertanto confondere l'eloquenza con la rettorica, imperciocchè quella nasce dall'impulso di generose inspirazioni, questa si riduce a somministrare regole e precetti.

Non basta all'uomo di vivere co' suoi contemporanei, ma spinto dalla curiosità e dall'amor proprio egli abbraccia nella sua sfera di azione il passato, il presente e l'avvenire, d'onde ebbe origine la storia, specchio di verità, che fa redivivi i secoli trascorsi per ammaestramento dei secoli futuri e di cui sono accoliti indispensabili la cronologia e la geografia; la prima che fa in certo qual modo trasvolare l'uomo sulle ali del tempo, e l'altra che lo guida a diporto sulle parti diverse e moltiformi del globo.

Frutto precipuo della storia si è di esaminare come le disperse famiglie degli uomini sonosi costituite in società, in qual modo queste associazioni diedero vita alle forme diverse di governo, con quali mezzi le nazioni si resero le une alle altre prevalenti, la genesi delle leggi, la costituzione del regime politico, onde determinare i germi della loro conservazione, prosperità e decadenza. Lo studio della politica è per avventura di ogni altro il più difficile, come quello che richiede cognizioni profonde degli uomini e delle cose, tanto in stato d'individualità che di aggregazione, senza pretermettere la legge naturale, che è pur sempre la prima legge dei popoli, per cui l'uomo di Stato non debbe mai porre in obblio di essere uomo innanzi tutto.

Il complesso delle umane cognizioni fin qui riferite, tanto per rapporto alle idee

dirette, che avuto riguardo alla loro combinazione, figliazione e confronto, è ciò che chiamasi filosofia, che impertanto non vuol essere confusa con le cattedratiche quisquiglie, con le astrazioni e le aberrazioni dove un falso spirito di analisi tende a distruggere l'edifizio che Domeneddio ha innalzato con sì magnifico e sublime magisterio.

La riflessione e la connessione condussero l'uomo all'arte dell' imitazione, e in primo luogo alla pittura, alla scoltura, all'architettura, alla poesia e alla musica, alle quali fu dato il nome di arti belle, il di cui effetto si è quello di allettare, muovere i sensi e suscitare le passioni.

Investigate dal lato delle loro differenze caratteristiche, le umane cognizioni si dividono in pratiche ed in teoriche, vale a dire in arti e scienze.

Le arti rappresentano il complesso di quelle cognizioni che ponno essere ridotte a regole più o meno positive, invariabili e indipendenti dalla nostra opinione. Questa graduazione condusse a distinguere le arti in liberali e meccaniche, secondochè l'intelletto si associa più o meno alle operazioni della mano.

Siano però liberali o meccaniche, intuitive o speculative, le arti e le scienze tutte collimano a soddisfare ai nostri bisogni reali o fittizi, naturali o di convenzione.

Se da questi generali caratteri delle nostre cognizioni noi passiamo ad indagare i modi diversi con cui reagiscono sulle anime nostre, troviamo una successività d'idee distinte coi nomi di evidenza, di certezza, di probabilità, di sentimento e di gusto.

L' evidenza si appalesa di per sè e a prima giunta; la certezza non si acquista che mediante il sussidio d'idee intermedinrie; la probabilità si deduce dal confronto degli avvenimenti passati e presenti, d'onde si argomentano quelli avvenire.

I modi di sentire sono di due specie, di cui uno morale chiamasi coscienza, conseguenza della legge naturale e delle idee preconcette del bene e del male, che costituisce in certo qual modo l'evidenza del cuore, diversa dall' evidenza della mente che procede in particolar modo dalle verità speculative; l'altro è l' idea indefinita e indefinibile del bello, d'onde procedono il genio che crea e il gusto che giudica.

Quanto sovra premesso è egli fattibile di presentare un sistema generale delle scienze e delle arti? Sarebbe lo stesso che formare un inestricabile laberinto ne' di cui meandri l'umano spirito andrebbe ramingo e smarrito.

Assunto però molto più agevole a conseguirsi fia quello di presentarne l'ordine enciclopedico il quale consiste nel raccogliere le umane cognizioni nei più angusti limiti che fia possibile e nel distribuirle in modo che il filosofo possa contemplarle nel loro complesso quasi come un mappamondo che accenna le principali contrade, la posizione loro, le reciproche dipendenze, le strade le più brevi di comunicazione, i monti, le valli, i mari, i fiumi e i torrenti.

Può tutto lo scibile umano essere rinchiuso in un solo quadro enciclopedico? Noi crediamo la cosa possibile semprechè si faccia capo da parziali enciclopedie per ogni scienza, per ogni arte, perchè dal semplice si arriva più facilmente al composto.

Gli oggetti che occupano l'anima nostra sono spirituali o materiali secondochè procedono più o meno da idee dirette o da idee riflesse, sulle quali esercitano la loro azione col sussidio della memoria, della ragione o dell'imitazione, facoltà queste che dividono lo scibile in tre categorie, la storia che è la memoria dei fatti, la filosofia figlia della ragione, e le arti belle che procedono dall'immaginazione; una quale divisione conduce a quella del mondo lette-

rario in eruditi, filosofi e begli spiriti, che sono quelli in ultima analisi che ottengono maggior plauso, perchè la pluralità degli uomini preferisce il diletto e le emozioni alle verità prette e severe.

Dalle premesse considerazioni astratte passando alle idee concrete si domanda quali sono le scienze che concorrer debbono a formare la scienza commerciale? Una succinta indicazione di tutte quelle che compongono l'umana sapienza ci condurrà meglio ad un' adeguata risposta.

Scienza storica.

Viene prima la storia che è lo studio del passato, il quadro fedele della vita delle nazioni, e che ha per mandato di svolgere le varie fasi del progressivo incremento dell'umanità, di farne servire gli elementi al fondamento di una scienza sociale, d' insegnare con l'esempio, di servire di guida all'umana specie, e di applicare alle esigenze del presente gli ammaestramenti del passato. L'ordine dinastico dei reggitori dei popoli, le guerre combattute, le segnalate vittorie, il nome dei capitani illustri, i politici rivolgimenti, i trattati di alleanza, di guerra e di pace sono certamente amminicoli sostanziali della storia; ma la vita reale, l'origine e il progressivo incivilimento delle nazioni, l' indole loro, il loro carattere, la loro industria, la condizione delle scienze, delle lettere, delle arti, la loro individualità in una parola, messa in confronto con quella di altre nazioni, ne costituiscono la base; ma se l'arte storica può presentare un quadro maestrevolmente tratteggiato e dipinto, la filosofia della storia servir deve di utile e salutare ammaestramento.

Ogni storico periodo presenta due aspetti, uno gretto e circoscritto che sta rivolto verso il calendario del tempo; l'altro vasto, sublime e severo che accenna all'eternità, e costituisce la vera scienza della storia. La gloria però di aver proclamato la possibilità di erigere questa scienza appartiene a Giambattista Vico, il quale nella sua *Scienza nuova* si fece a dimostrare che le umane vicissitudini, la nascita e la decadenza delle nazioni sono governate da leggi eterne, imprescrittibili, tali da costituire un Codice umanitario. Egli insegnò che, siccome determinate leggi governano i fenomeni fisici, così pure la storia è l'espressione dei divini voleri su questa terra, specie di teologia civile conflata da una successività di decreti della divina Provvidenza, leggi eterne e positive per cui germinarono le umane sorti.

Ma la scienza della storia e la sua filosofia ponno esser comprese in una sola umana mente? Herder è di parere negativo, e pensa che un sistema completo non può essere che l'opera dei secoli e del concorso di molti sapienti e sagaci investigatori della tempra dei Galilei, dei Kepler, dei Newton, i quali sappiano dipingere i particolari dell'antichità e del medio evo, tener d'occhio l'opposizione e la fusione delle razze, i costumi, le idee, le superstizioni; mettere in confronto la vita intima ed estrinseca del passato con quella del presente, ma in special modo fondare le basi della filosofia storica, la quale altro non è in ultima analisi che la filosofia dell'uomo modificata dalle influenze sociali e tradizionali.

La storia si compone dei fatti di Dio, degli uomini e della natura, e si divide in storia sacra, profana, civile e naturale.

I fatti di Dio parlano altamente agli occhi ed alla mente in qualunque parte del creato tu volga lo sguardo; epperciò costituiscono essi il cardine di ogni scienza.

La storia civile è quel ramo della storia universale alla cui fede sono commessi gli esempii degli avi nostri, le vicissitudini delle cose, le basi fondamentali del diritto politico e civile, il nome e la fama degli uomini.

Destinato il commerciante a percorrere

le varie regioni del globo, dee perciò conoscerne la storia, le instituzioni e le leggi per potersi governare nelle contingibili occorrenze.

La storia naturale si suddivide in celeste, terrestre e marittima, secondochè contempla gli astri, le produzioni naturali o il corso delle acque. Ne formano parte sostanzialissima l'astronomia, la geografia, l'idrografia, la geologia, la zoologia, la mineralogia e la tecnologia, senza delle quali il commerciante procederà alla cieca nel corso delle sue speculazioni.

Filosofia.

La filosofia è la luce che rischiara le tenebre dello scibile umano e che ci serve di guida negli infiniti meandri del vasto suo laberinto. Essa si divide in tre principali compartimenti che sono la filosofia divina, la filosofia umana, la filosofia della natura.

1° La filosofia divina fa manifesti i progressi naturali dell'umano spirito nel suo passaggio dagli individui alle specie, dalle specie ai generi più o meno lontani considerati nelle proprietà loro generali, così spirituali che corporali, come sono l'*esistenza*, la *possibilità*, la *durata*, la *sostanza*, l'*attributo* ecc., oggetti sostanziali della metafisica, ossia scienza dello spirito.

2° La filosofia umana debbesi considerare sotto i rapporti delle sue facoltà principali, intelletto e volontà, dirigendo la prima verso la verità, scopo precipuo della *logica*, e la seconda verso la virtù, obbietto sostanziale della *morale*.

La logica comprende l'arte di pensare, di ritenere e di trasmettere.

L'analisi e la sintesi sono gli elementi dell'arte di pensare, la prenozione e l'emblema di quella di ritenere ossia della memoria, e finalmente la grammatica e la rettorica di quella di trasmettere, di cui formano le basi fondamentali la critica, la pedagogia e la filologia.

La morale, parte seconda dell'umana scienza, si distingue in giurisprudenza naturale, che è la scienza dei doveri dell'uomo *sui juris*, in giurisprudenza economica, scienza dei doveri dell'uomo nello stato di famiglia, e in giurisprudenza politica, scienza dei doveri dell'uomo nello stato sociale.

Queste tre categorie di giurisprudenza compongono la scienza della legislazione nelle parti sue sostanziali della filosofia delle leggi e del diritto naturale, civile, commerciale e penale.

La filosofia del diritto si divide in tre parti; la storica ossia indagine dello sviluppo e dell'influenza dell'umana ragione nella legislazione dei popoli; l'oggettiva o dogmatica diretta a separare nelle leggi e nelle sue forme il diritto assoluto dai risultamenti dell'esperienza e dei fatti; la soggettiva o pratica la quale consiste nell'applicazione del diritto normale assoluto nel regime di libertà delle umane azioni rimpetto ai suoi simili, e nell'interesse della reciproca loro sicurezza.

Considerato come scienza, il diritto naturale è la dichiarazione delle leggi primitive dell'umana intelligenza applicato dalla ragione all'umana attività. Esso si distingue dal diritto morale in dipendenza dell'obbietto delle sue leggi e delle conseguenze della loro violazione, e ognuno ne trova nel suo foro interno i principii e le regole che servir denno appunto di base all'edifizio delle leggi positive.

Lo studio del diritto naturale non può andar disgiunto da quello del diritto positivo perchè si verrebbe a dar fondamento all'ipotesi di uno stato primitivo di natura, e a fondare il diritto sull'assoluto, sull'interesse, sulla forza, invece che la vera scienza del diritto si riproduce presso tutti i popoli sotto forma di leggi fondate sulla necessità dell'ordine morale per giungere alla meta del bene assoluto, e sul principio che deve il legislatore accordare ai

sudditi la maggior libertà che fia compatibile con l'interesse generale della società.

Ma per fondare un retto sistema di legislazione è pur tuttavia necessario di attingere esclusivamente alle fonti del diritto romano? Sotto i rapporti della storia non v'ha dubbio che il diritto romano sarà pur sempre un possente ausiliare nel campo della scienza e della filosofia legislativa, come quello che ebbe la massima influenza nell'edifizio delle moderne codificazioni, senza lo studio del quale niun giurisprudente potrà mai aspirare ad esser ascritto fra i profondi dottori e luminari della scienza; ma sotto i rapporti di pratica applicazione altri ordini di cose ed altre idee hanno fatto sentire il bisogno di leggi patrie sceverate dagli inconvenienti di una legislazione eterogenea, composta di statuti e di rescritti che non di rado si trovano fra di loro in contraddizione.

Per ciò che concerne al diritto civile, commerciale e penale, noi ne abbiamo riferito il criterio e le disposizioni semprechè se ne presentò il destro e l'occorrenza nel complesso di quest'opera, il perchè solo ci faremo ad aggiungere alcun che per rapporto all'economia delle leggi penali nella parte che concerne il regime penitenziario, oggetto di tante controversie e di così divergenti conclusioni.

Questo regime ebbe fondamento in Roma l'anno 1703 per opera di papa Clemente XI; passò in Gand nel 1772, e quindi in America, donde fu trasportato in Ginevra ed in Losana, in Francia, in Inghilterra, e comincia a prender radice in Italia ed in altre parti di Europa.

Base fondamentale del sistema sono l'interdizione di pericolose comunicazioni, l'intimidazione e il ravvedimento, per raggiungere un quale salutare intento si è sperimentato dove l'isolamento assoluto, dove il lavoro in comune di giorno col silenzio e l'isolamento notturno. Il primo metodo va sottoposto a gravissime spese ed è cagionato di funeste conseguenze morali, e si presenta inoltre meno coefficiente all'esercizio del culto cattolico. Nel secondo, non essendo gran fatto possibile di ottenere che il silenzio non sia interrotto di spesso sì colla viva voce che coi segni del mutismo senza ricorrere a severissime pene, trova esso per ciò molti oppugnatori.

Il sistema penitenziario è chiamato a provvedere a sette parti fra loro distinte: giovani discoli; inquisiti; ditenuti di passaggio; condannati per un termine non eccedente un biennio; condannati per un termine maggiore; condannati ai lavori forzati; liberati.

Per ciò che concerne ai giovani discoli, concordano gli autori nel dare la preferenza alle colonie miste di lavori agricoli e industriali. In ordine agli inquisiti, ai ditenuti di passaggio e ai condannati a breve termine, si consente generalmente nel riconoscere utile l'isolamento assoluto e le vetture cellulari pei trasporti. Ma relativamente ai condannati a un termine maggiore e ai forzati, si combatte pur tuttavia con dubbia fortuna nel campo della controversia, essendochè i fatti sono opposti ai fatti, le asserzioni alle asserzioni. L'isolamento assoluto prende però il sopravento in Francia, sennonchè per stabilire una graduazione nelle pene, fu concordato in massima che pei condannati al carcere e alla reclusione, il tempo scontato nella prigione cellulare riduce la pena di un quarto, la qual cosa non viene ammessa rapporto ai condannati ai lavori forzati stati sostituiti alle galere. Dopo dieci anni d'isolamento si fa luogo alla deportazione dove il regime penale debb'essere proporzionato alla gravità della condanna.

Per i liberati milita l'istituzione delle società di *patronaggio*, se pure non sia da preferirsi la fondazione di case di lavoro semi-libere in cui possano eglino occuparsi utilmente sotto la vigilanza della polizia.

Discusse così di volo alcune delle parti

più sostanziali del regime penitenziario, rimane che si accenni un punto sostanziale che tiene divisi gli scrittori di gius criminale, ed è se l'infamia deve o no essere conservata nella ragione penale. Considerano alcuni essere dessa una pena morale, complemento delle pene fisiche, quasi diremmo un rimorso legale che la legge stampa sulla fronte del reo, per cui vengono sostituiti fino ad un certo segno ai corporali i supplizi intellettuali.

Il maggiore o minor grado d'intensità di questo rimorso porge la misura della coscienza dei popoli per rispetto alla graduazione di ciò che è bene, male, pessimo, ignominioso, infame. Ma siccome quell'infamia debb'essere significata con caratteri esteriori, perciò si fa luogo alla berlina ed alla distinzione delle carceri in varie classi più o meno obbrobriose.

Altri portano opinione che l'infamia è un ente morale afflittivo in massimo grado per chi ha sinderesi, carità per sè e pe' suoi, ma di nessun effetto per quegli nel di cui animo sono sottentrati il cinismo, l'impudenza. Sentimento intimo, l'infamia non può pertanto essere inflitta, ed è inoltre, in quanto degrada il reo tra i suoi concittadini, e gli toglie ogni diritto al rispetto degli altri uomini, contraria nella penalità ai dettati della religione, della carità, della filosofia che consigliano di redimere la vendetta legale mediante il pentimento sperimentato nell'intensità della pena.

Se pertanto l'infamia è di nessuna efficacia per il colpevole, nociva pella sua famiglia; se essa ha effetto, non d'impedire le recidività, non di guarentire la pubblica sicurezza, ma soltanto di rendere il condannato bersaglio dell'animavversione, e d'impedire ch'egli trovi lavoro, assistenza, consorzio, riconciliazione seco stesso e colla società, se non affetto, per cui nello stato di libertà è costretto di riprendere la vita del vagabondo, la società dei delinquenti, e di battere di nuovo la via del delitto, sarà dimostrato doversi quella taccia cancellare dai Codici penali.

Di due cose l'una; o il condannato si immedesima colla sua ignominia, oppure ne prova una viva afflizione.

In quest'ultimo caso gli viene inflitto un martirio continuo, una pena molto più intensa della morte: e quale più acerbo dolore che quello di chi dispera di poter mai ricuperare la perduta dignità di cittadino, e sa di essere un peso abborrito alla società, che non lo svelse affatto dal proprio seno, ma in effetto più non lo conta tra i suoi membri? Nel primo caso la sfacciataggine dell'infame sparge quasi sulla pena il ridicolo dell'inefficacia e dell'impotenza, influisce sulla moralità della plebe, distrugge in essa poco a poco ogni germe di vergogna, e là dove si credeva di far nascere l'inspirazione del bene, si presenta invece l'esempio, l'incitamento al male.

Dunque il reo dei crimini più atroci non avrà pena maggiore, più esemplare di colui che ha commesso semplici delitti? No certamente, ma la differenza a questo riguardo debb'esser desunta dalla teoria medesima della carcerazione, la quale consiste nel privare il reo del libero esercizio di una porzione delle sue facoltà, non già nello scopo di una vendetta odiosa agli occhi di Dio e degli uomini, sì bene in vista della sicurezza, della morale, della resipiscenza. Ora, siccome la vita degli uomini componesi d'aria, di vitto e di vestito, del pari che di libertà e di sociali relazioni, si avrà in questo stato medesimo di cose una scala progressiva di vera ed efficace penalità, mercecchè sarà facile di misurare la privazione dell'esercizio di una parte aliquota maggiore o minore di queste sensazioni, di questi bisogni, al grado d'intensità dei delitti, per avere un adeguato nelle punizioni.

Questa privazione potrà estendersi a perpetuità, come succede nell'isolamento

assoluto del reo per tutto il tempo della sua vita? La morte sarebbe di gran lunga preferibile. Ciò posto, in qual modo conseguire l'intento, se il silenzio non può ottenersi col lavoro in comune? Combinando il sistema di totale segregazione con quello della deportazione già in vigore presso l'antica Roma, la quale confinava i suoi delinquenti sul Danubio, sull'Eufrate, nella Siria; sistema ora adottato dall'Inghilterra, dalla Russia e dagli Stati-Uniti di America.

Vero egli è che le colonie penali sono onerose alla madre patria, ma se si fa il confronto di quanto costa un reo sostenuto in carcere secondo i nuovi metodi penitenziarii, con la relativa spesa nelle colonie, ne risulterà un'economia a favore di queste ultime, come lo diede a divedere l'inchiesta comparativa fatta seguire dal Parlamento inglese.

Sul punto poi che quelle colonie siano la sentina di ogni vizio, l'asserzione si presenta meno esatta in oggi che la medesima inchiesta avrebbe dimostrato che a Sidney, dove furono per la prima volta nel 1788 sbarcati 592 condannati, ferve ora una popolazione di 250,000 anime, la quale frutta alla madre patria un tributo di 1,500/m. ll. sterline e fra cui 30,000 condannati scontano la loro pena a condizioni diverse di lavori forzati, di detenzione, di semi-libertà, a misura delle subite condanne.

Da questo fatto di progressiva floridezza gli oppositori alle deportazioni traggono argomento per bandir loro la croce, allegando che dal momento in cui uno Stato viene costituito anela esso all'indipendenza e più non vuole ammettere nel suo seno la feccia della madre patria.

Questo risultamento può esser vero, ma da che è destino che le umane instituzioni abbiano un termine, si dovrà conchiudere che non si debba dar loro principio, quasi che Focea e Cartagine nei tempi andati, le Americhe e l'Australia nei moderni fossero tai fatti da generar biasimo, pentimento, al punto di sostituir loro le carceri di detenzione e le galere, sentina di ogni vizio, scuola di recidività e di più atroci delitti? Noi non lo crediamo, anzi siamo convinti che la detenzione consociata con la deportazione fia il mezzo più idoneo per risolvere il difficile problema del sistema penitenziario che tiene divisi gli animi, e di rimediare a un male fatto più grave dalle gazzette febbrili che seminano tutto dì la corruttela, con erigere in drammi commoventi le più vili turpitudini e con portare in trionfo le più nere atrocità. Tolgasi questo abuso della moderna propagazione dei lumi e verrà dis secato dalla radice il germe di molti delitti.

Filosofia della natura.

3° La filosofia naturale comprende la fisica e la matematica, di cui la prima estende le sue investigazioni sulla natura estrinseca ed intrinseca dei corpi e sulle loro proprietà semplici, composte e decomposte; e la seconda alle quantità nei loro rapporti di aumento e di diminuzione.

Le scienze matematiche sono o astratte, o miste, o fisico-matematiche.

Appartengono alle matematiche astratte, l'aritmetica tanto numerica che universale delle lettere ossia l'algebra, e la geometria tanto elementare che trascendentale, che è la scienza delle dimensioni e delle proporzioni.

Le matematiche miste presentano altrettante divisioni quanti sono gli enti reali, per rispetto ai quali militano considerazioni di quantità; tali sono rimpetto ai corpi la statica, la dinamica, l'idrostatica, l'idrodinamica che compongono la meccanica.

Considerata relativamente ai corpi celesti, la scienza di quantità compone l'astronomia; per rapporto alla luce l'ottica; in ordine ai suoni l'acustica; per ciò che concerne l'aria la pneumatica; ed in quanto

ai possibili contingenti la probabilità ossia l'arte cabalistica.

Dall'applicazione delle scienze naturali nasce la tecnologia, la quale comprende l'infinita serie d'arti e mestieri che alimentano il mondo commerciale e industriale.

Principalissima fra le scienze applicate è l'economia pubblica, la quale consiste nell'induzione dei fatti raccolti dagli statisti, dalla storia, dai viaggi, dall'ordine sociale, per guidarci a giudicare se, come, con quale giusta misura ed in quali epoche le conclusioni della scienza esser ponno utilmente introdotte in un dato paese in determinate contingenze.

Il lavoro è la base fondamentale dell'economia pubblica, come quello che rappresenta l'applicazione delle umane forze alla produzione, sia esso fisico, o intellettuale, o misto di materialismo e di spiritualità.

Nel lavoro così definito non si debbono confondere gli agenti materiali, a cagion di es. le bestie, coi meccanici, quali sono le navi, le macchine a vapore e simili, i quali agiscono bensì, ma per fatto dell'uomo, non per legge di creazione. Meno precisa pertanto si presenta la definizione del lavoro datane da Mac Culloch nel senso di azione o di operazione dell'uomo, degli animali, delle macchine o degli agenti naturali diretti a produrre un divisato risultamento.

In mirabili multiformi modi le scienze economiche ponno essere applicate al lavoro; essi però si riducono all'agricoltura, all' industria ed al commercio.

Fra i vasti problemi, la di cui soluzione è indispensabile per stabilire la scienza agricola sopra sode e certe basi, uno ve n'ha che tutta pressochè la contiene, o la cui soluzione quanto meno è chiamata a dischiudere a questa scienza l'ampio arringo che oggidì percorrono le scienze esatte. Questo problema è la misteriosa potenza del suolo che attrae, raccoglie, coordina gli elementi dei singoli vegetabili, innalza soavemente i virgulti, li cuopre di foglie, di fiori li adorna e li carica di frutti, la fecondità in una parola, enigma coperto di denso velo che l'uomo indarno s'attenta di sollevare per scoprirne il gran vero.

Ma perchè non ci sarà dato di conoscere e far manifeste le leggi, in virtù delle quali la fecondità si accumula nel suolo, prende incremento, si estingue e si rinnova? Questa scoperta consiste nel misurare con precisione la somma di fecondità che ogni terra rinchiude, quella che vi aggiunge il concime, quanta i frutti gliene tolgono. Le indagini dei cultori della scienza agraria sono rivolte in traccia di questo tipo cui è dato il nome di *euforimetria* ossia misura della fecondità, per determinare la quale è necessario di tener conto dell'umidità, del calore, dell'azione atmosferica e dei molti altri fenomeni naturali che pure esercitano un'influenza immediata, instantanea su certi dati corpi, mercè i quali è fattibile di determinarne la loro intensità.

La fecondità del suolo opera lentamente, e non si fa manifesta che mediante la vegetazione, la quale aumenta nella ragione diretta dei concimi.

Ora riuscendo a formare, per diverse qualità di terra, e pei varii modi di coltura, mediante accurati sperimenti, una scala di graduazione del concime impiegato e dei prodotti ottenuti, si avrà la giusta misura della vegetazione ossia la vera *euforimetria*.

La meccanica è la base fondamentale dell'industria nell'infinita serie di combinazione degli elementi e dei corpi solidi, liquidi ed aeriformi, nei di cui particolari non è qui il caso di addentrarci, per non uscire dai limiti naturali di quest'opera.

Il commercio poi abbisogna del concorso di tutte le scienze, cosicchè il commerciante che brama di sollevarsi dalla sfera dell'empirismo a quella dell'esperto, prudente e sagace speculatore, deve tutte

abbracciarle con più o meno d'intensità nella sua mente, a far capo dalla calligrafia e dall'aritmetica numerica sino al sublime e vasto campo dell'aritmetica sociale, scienza che ha tratto alla formazione ed alla conservazione delle società, alle speculazioni teoriche, ai risultati della pratica, in una parola al bene universale.

Scienza sociale.

Questa scienza ha per obbietto la miglior condizione morale e materiale dei popoli, e le è ausiliare ed affine l'economia pubblica, o politica che chiamar si voglia, diretta a rintracciare l'origine della ricchezza ed a segnar norme pel suo incremento e la sua diffusione. Essa conferisce all'economia sociale, di conserva colla statistica, l'agricoltura, l'industria, risultamenti certi ed invariabili pella conservazione ed ampliazione del vastissimo suo emporio.

Investigata sotto questo punto di vista, l'economia sociale appartiene alla vasta categoria delle scienze morali e politiche, e per questo verso e in dipendenza delle molte scienze colle quali è consociata, merita essa di essere innalzata al primo rango nella sfera delle umane cognizioni.

Questa scienza deve far capo dall'investigazione delle cause di perturbazione, di disagio, di sconforto dei popoli, proporne il rimedio e dar norme per farne opportunamente l'applicazione; campo di una indeterminata periferia in dipendenza delle tante e così varie difficoltà che presenta l'assunto della progressiva sostituzione della prosperità e dell'agiatezza.

Base fondamentale della scienza sociale è il rispetto dei diritti sia personali che materiali, all'acquisto dei quali deve condurre il lavoro, sorgente primaria e naturale di ogni ricchezza. A quest'uopo è necessario che amministrati e amministratori conoscano appuntino i proprii doveri, che li eseguiscano con coscienza, senza riserve nè restrizioni, sulla fede di leggi positive, impreteribili, imparziali e non soggette ad eccezioni personali.

L'istruzione primaria è senza dubbio uno degli elementi fecondatori del lavoro; ciò non toglie per altro che l'ignoranza trovisi bene spesso accoppiata alla probità, invece che il sapere non va sempre congiunto colla virtù, ed è dimostrato dalla teoria del pari che dall'esperienza che il vizio ed il delitto procedono dall'irreligione, la quale in molti casi conduce alla miseria fisica e morale, e che se nuoce alla classe doviziosa, è poi funestissima per quella dei nulla-tenenti, proclive all'invidia, all'odio, alla rapina, alla vendetta. Se invece nella loro ignoranza questi esseri hanno fede nella divina giustizia, raddoppiano di energia al cospetto della loro miseria onde sollevarne se stessi e la propria famiglia, sperano nell'avvenire, e questa speranza li conforta, li fa mansueti, ligi e sofferenti nelle fatiche.

Dimostrato impertanto che nessuna relazione diretta esiste fra l'ignoranza e il delitto, bensì fra l'irreligione e l'istruzione, fu sacro dovere della scienza sociale di opporvi il rimedio di una educazione morale e religiosa, d'onde dipendono le condizioni di esistenza più o meno felice degli uomini; una quale educazione prende radice, secondo un progetto posto in vigore nella capitale della Spagna per opera del signor Ramon della Sagra, nella istituzione di un asilo generale diviso in tre categorie: 1° sale di allattamento stabilite in contatto delle manifatture in cui è impiegata di preferenza l'opera delle donne, dove gli infanti sono bene adagiati, custoditi da ragazze, vigilati da dame visitatrici, e ricevono il seno dalle madri e nutrimento adatto alla tenera loro costituzione; 2° Scuole infantili pei bambini d'ambi i sessi, dai 2 ai 6 anni, dirette secondo i migliori metodi sperimentati dalla carità italiana, onde predisporre, colle cure fisiche, la via all'educazione intellettuale e morale; 3° Scuole

elementari separate pei giovani e pelle ragazze, nelle quali viene compartita una educazione teorico-pratica, analoga allo stato loro rispettivo e alla professione dei genitori. In questo modo si vengono innestando e promovendo i precetti del cristianesimo che raccomandano a tutti il lavoro, l'economia, lo spirito di associazione, la buona fede e la carità, perchè ciò mediante gli individui, le famiglie e le nazioni saranno per via più diretta e sicura condotti al conseguimento del ben essere, della ricchezza, alla stabilità dell'ordine pubblico, che non colla scorta delle teorie di una istruzione sistematica, egoista e di pura speculazione.

Le scuole elementari servono a misurare le facoltà di cui sono dotati gli individui per trarne argomento della carriera che sono chiamati a percorrern utilmente nel vastissimo campo della sociale economia, la di cui scienza comprende: 1° le matematiche con tutti i suoi componenti, affini e dipendenti, aritmetica, algebra, geometria, meccanica, astronomia, calcolo della probabilità, metereologia, chimica, mineralogia, geologia ecc.; 2° la fisica terrestre e sanitaria, e con essa l'anatomia, la zoologia, la fisiologia, la statistica, l'agricoltura, la tecnologia, il commercio, l'arte della milizia ecc.; 3° le scienze filosofiche e speculative, a talchè la letteratura, le belle arti, la storia, la filologia, la geografia, la biografia, la pedagogia; 4° le scienze morali per rapporto alle leggi divine ed umane; 5° applicazioni alle industrie, alle arti ed ai mestieri.

Questa semplice nomenclatura basta di per sè sola per indicare l'immensa periferia dell'economia sociale, e quanto sublime del pari che difficile sia l'assunto di mantenere, non che di far progredire tutte quelle parti con bella armonia nella via del pubblico e privato interesse.

Riassumendo si viene a conchiudere che la scienza sociale comprende molte parti, segnatamente l'educazione che informa gli uomini per la società; la religione che mette questa società in armonia con il suo creatore, la strategica che insegna a difendere i diritti comuni, la giurisprudenza per cui i diritti individuali vengono tutelati, la storia che rappresenta come in uno specchio il corso delle cose passate per servire, se per mala ventura non sempre in pratica, quanto meno per certo teoricamente, di norma per l'avvenire, il commercio che mette in contatto le varie società, soccorre ai vicendevoli bisogni.

Lo studio della scienza sociale è della massima importanza per il commerciante, imperciocchè essa lo rischiara nelle sue speculazioni, e gli è di sicura guida nelle sue intraprese.

Questo studio deve volgere però in un modo speciale 1° sullo spirito dell'umana associazione, ossia sulle condizioni in virtù delle quali i corpi sociali esistono; sulle loro leggi e sui loro costumi, che è quanto dire sulle loro costituzioni, senza però addentrarsi nelle relative teorie; 2° sulla distribuzione delle ricchezze che forma la base sostanziale dell'economia politica e di tutta la scienza commerciale. (*v.* Diritto internazionale, Economia politica).

SCONTO. Questa parola significa diminuzione di conto, e rappresenta la quota parte del debito estinto col pagamento.

Chiamasi però, in senso più appropriato, sconto l'operazione di banca, la quale consiste nel pagare all'esibitore un effetto di commercio non per anco in scadenza, e ciò mediante una ritenuta convenzionale per gli interessi decorrenti dal giorno del pagamento a quello della scadenza.

Lo sconto delle lettere di cambio era ignoto alla banca di san Giorgio di Genova, che nata e cresciuta in epoca in cui le risorse del credito stavano tuttavia nell'infanzia, e non potendo prendere incremento perchè oppressa dall'oscillazione dello stato politico e dai pericoli delle relazioni fra i

popoli, rendevasi più preziosa come luogo di sicuro deposito anzichè quale mezzo di aumentare la ricchezza col favore della circolazione. Egli è perciò che le operazioni di quella banca si riducevano a rilasciare quietanze ai deponenti, le quali avevano corso ed erano ricevute per danaro contante con un sensibile favore, dappoichè 100 lire di banca venivano d'ordinario scambiate contro 125 di moneta corrente *fuori banco*.

Questa nobile istituzione non potè per altro sopravvivere alla perdita del monopolio commerciale delle Indie, nè alla rovina della repubblica, e dovette cedere il luogo al moderno regime del credito che consiste nelle banche miste di sconto, di deposito e di conti correnti.

L'operazione dello sconto consiste, dal lato del possessore nel vendere il suo biglietto, e dal lato dell'acquisitore nel sostituirsi nei diritti del venditore presso l'accettante, per cui questa specie di contratto si riduce a una girata ordinaria.

Essendochè la riscossione di un credito è sempre incerta finchè il pagamento non viene operato, lo sconto rappresenta l'impiego di capitali a tutto rischio, e il merito riscosso è la differenza che passa tra il valore reale ed il valore venale di un effetto ancora sottoposto a pericoli nella sua esazione.

L'obbietto però sostanziale di questa operazione si è di imprimere novella vita alla circolazione delle ricchezze e alla loro produzione, mediante il giro non interrotto di capitali, che diversamente resterebbero inerti nelle mani di oziosi capitalisti.

In giornata la maggior parte delle banche hanno per instituto di agevolare queste operazioni, e prendono il nome di *banche di sconto*, a cui si consociano quelle di deposito, le quali non somministrano ai commercianti che le somme da essi loro anticipatamente depositate.

Il fatto delle banche di sconto si è di emettere biglietti aventi un corso fiduciario in un raggio di paese più o meno esteso. Ciò posto è utile, e prudente consiglio di permettere la moltiplicità di siffatte banche?

Per l'affermativa sta l'esempio dell'Inghilterra dove da più di un secolo numerose banche particolari sono in possesso di far lo sconto e il prestito di danaro ai commercianti, agli industriali ed eziandio ai fittainoli considerati come impresarii *di tenute*, le quali operazioni sono vietate alle numerose banche succursali di quella officiale e centrale di Londra. Per la negativa milita l'esempio della Francia dove lo sconto viene operato soltanto da quella banca e dalle quattro sue succursali di recente e non senza gravissime discussioni autorizzate a Roano, a Bordeaux, a Nantes ed a Marsiglia, sul riflesso che, appunto per la natura tutta fiduciaria delle loro emissioni, la facoltà esser ne debbe circoscritta in poche società solidamente costituite e subordinate ad una banca matrice che ne invigili le operazioni; a corroborare una quale riserva venne non ha guari il fatto delle bancherotte e del discredito delle banche di America, per ciò appunto che essendo in libertà di costituirsi, diventarono in breve altrettante sentine d'inganni e di frodi.

L'instituzione delle banche di sconto potendo diventar feconda di molti e gravi risultamenti, debbe pertanto essere considerata sotto i diversi suoi aspetti e nelle varie sue relazioni cogli interessi dello Stato e della fortuna privata.

In generale, come si è più sopra accennato, quelle banche, colla rapida circolazione che danno ai capitali, li riproducono in moltissime guise e per moltissimi bisogni, e ne moltiplicano quindi la forza, facilitano le transazioni commerciali e lo sviluppo dell'industria, e procurano al credito un valore poco dissimile da quello del numerario.

Ma allato di questi vantaggi è noto come possano anche sorgere gravi inconvenienti ove la banca, coll'adunamento di grandiose somme e colla facilità del loro trasporto giovasse più al commercio dell'estero che a quello nazionale, e in qualche modo potesse influire sulla condizione politica e finanziera dello Stato, oppure, trasformandosi in monopolio di capitalisti, desse occasione di abusare della fede pubblica sotto la sanzione che il governo avrebbe concessa allo stabilimento della banca, e questa padroneggiasse poi a suo talento e nel particolare suo interesse la fortuna dei commercianti che non ne facessero parte.

Ciò posto le instituzioni della fattispecie denno quanto meno essere premunite di tutte quelle guarentie che possono preservarle dalle funeste conseguenze sovra additate, da cui furono già colpite alcune banche di altre nazioni, e senza delle quali esse potrebbero farsi stabilimenti privilegiati, utili soltanto a pochi capitalisti e non all'universale, favorire l'aggiotaggio e diventare così una speculazione meramente particolare, nell'unico intento di concentrare le rispettive operazioni sopra una sola piazza di commercio, e di operare sopra una sola speciale produzione o derrata, senza produrre verun vantaggioso effetto sulla prosperità generale del commercio e dell'industria nazionale.

Egli è per queste considerazioni che ne' Regii Stati si andò molto a rilento nel promuovere banche di sconto, dappoichè solo in aprile 1840, una ne veniva autorizzata in Annecy, capo-luogo della provincia del Genevese per dieci anni, mediante il fondo speciale di 200/m. lire, epperciò sopra una scala ristrettissima.

Nessun inconveniente essendo derivato da quel primo saggio, S. M. si persuase di annuire alla proposta di una società genovese, autorizzando l'erezione in Genova, già sede dell'insigne e potente banca di S. Giorgio, centro di sì varie e moltiplici operazioni commerciali, ove così largamente si *specula* sul cambio e sui fondi pubblici di tutti gli Stati, ove finalmente l'industria stessa adopera sì cospicui capitali, di una banca di sconto, di deposito e di conti correnti col valor costitutivo di 4 milioni.

La banca è formata in società anonima ed il fondo capitale composto per azioni in numero di 4/m.

La durata della società sarà di 20 anni, a far capo dalla data della sovrana concessione, con riserva di rinnovazione.

Le azioni sono nominative mediante inscrizioni sui registri della banca.

Le sue operazioni consistono nello sconto delle lettere di cambio ed altri effetti di commercio; nell'esazione gratuita per conto dei particolari d'effetti esigibili in Genova che gli vengono consegnati; nel ricevere in conto corrente, senza interessi e senza spese, le somme che le saranno versate, e nel pagare i mandati ed assegni spiccati da chi ne avrà avuto il credito; in tenere una cassa di depositi volontarii per titoli, cedole dello Stato ed effetti qualunque, materie, monete d'oro e d'argento di ogni specie su cui la banca potrà fare anticipazioni.

Nell'intento di dare alla novella instituzione le necessarie guarentie di solidità e di buona fede, venne affidato ad un commissario, e in caso di sua assenza ad un vice-commissario di nomina regia, l'incarico di vegliare a che le sue operazioni si mantengano ristrette entro i limiti stabiliti dagli statuti, e sieno in ogni parte osservate le norme prescritte a cautela del pubblico e del privato interesse, con dichiarazione, che non sarà valida alcuna deliberazione presa in adunanza generale o dal consiglio di reggenza senza l'intervento di esso commissario o vice-commissario.

Debbe inoltre l'amministratore della banca presentare a cui sovra stati ebdomadarii nei quali trovisi indicato l'ammontare delle somme in contanti esistenti in

cassa, dei biglietti messi in circolazione e delle partite dovute in conti correnti.

In capo poi di ogni semestre si richiede la presentazione allo stesso commissario di un quadro di situazione della banca, perchè possa egli accertarsi, mediante quelle verificazioni che crederà del caso, dell'esattezza delle seguite operazioni.

L'innesto del regio commissario è un fatto nuovo, dappoichè altrove si cercò di ottenere uguali guarentie, ossia con riservare al governo la nomina del direttore della banca, ossia con sottoporla ad una certa qual dipendenza verso gli amministratori locali, ma ciò con meno felice successo, se si considera, che nel primo caso l'uomo del governo cui viene affidata la tutela del pubblico interesse può bene spesso non essere l'uomo della banca, i di cui interessi, che non denno certo essere in opposizione, sono bensì essenzialmente distinti.

Nel secondo caso succede che non sempre la persona investita dell'autorità amministrativa ha le cognizioni speciali e la pratica dei fatti commerciali che si richiedono per tener dietro utilmente alle operazioni varie e moltiplici di una banca; oltrechè non può prestarvi quella diretta ed abituale assistenza necessaria, senza detrimento delle altre parti del suo servizio. Avvi di più che mediante l'intervento diretto, il governo si rende in certo qual modo mallevadore verso il pubblico delle operazioni della banca, invece che coll'opera del commissario esso ne invigila soltanto l'andamento nei limiti della tutela che gli compete per procedere e provvedere in ogni occorrenza.

Debbesi ritenere inoltre che la banca di Genova non è rivestita di verun privilegio, non ha pubblica incumbenza, e i suoi biglietti non godono di un corso di favore e tanto meno forzato, in guisa che si potrà sempre che occorra promuovere lo stabilimento di altre banche consimili, ed introdurre così una efficace concorrenza, dalla quale rifuggono le principali case di commercio, che in possesso di esercitare un monopolio più o meno lato a detrimento dei negozianti di un ordine inferiore, tanto vi si compiaciono da farsi illusione al punto di non accorgersi che il danno che quel monopolio direttamente cagiona altrui, ricade poi indirettamente sul loro capo. E per verità dove non sono banche di sconto, il commercio è costretto di ricorrere alle casse dei capitalisti più acclamati, corrispondendo usure oscillanti dall'1 $^{1}/_{2}$ sino al cinque per cento, col grave inconveniente di veder chiuse le casse nei momenti di maggiore bisogno; imperciocchè quei disponitori di capitali, considerando lo sconto come una specie di termometro, aprono o negano credito a misura del suo grado di elevazione o di decrescimento, riscuotendo in proporzione le usure. Per la qual cosa chiara ne emerge la conseguenza, che se l'instituzione non producesse altro effetto oltre quello di preservare il commercio da siffatte perturbazioni e di concorrere validamente a mantenere in più moderati limiti l'interesse del danaro, ciò basterebbe fuori di ogni dubbio, perchè se ne dovesse agevolare ed all'uopo promuovere lo stabilimento. Ma chiunque ha conoscenza delle cose commerciali ed industriali, sa che ove siano su convenienti basi stabilite, con giudiziose norme governate, e da una provvida autorità mantenute nei limiti delle operazioni di loro particolare instituto, le banche giovano all'incremento della pubblica ricchezza; non già che loro sia dato di creare nuovi valori, ma perchè per virtù loro propria, accrescendosi la mobilità e disponibilità dei valori esistenti, cresce di altrettanto la loro efficacia.

Si obbietta che gli effetti di commercio messi in corso da privati banchieri, suppliscono ai bisogni del commercio, e questo è vero, però in limiti molto ristretti,

oltre che le operazioni di cotesti banchieri, i quali vestono in certo qual modo il carattere di mediatori o di assicuratori, non sempre si adattano alle convenienze di chi ha fondi da investire; soventi volte eccedono i bisogni, e sovente mancano. Nella loro forma essenziale poi non si applicano che a un certo ordine di persone ed alle esigenze di certi dati traffici. Essi hanno una prestabilita scadenza a termine fisso, prima del quale il portatore non può aver disponibile la somma che il suo effetto rappresenta, e nelle occorrenze sue è costretto a negoziarlo, e per conseguenza a fare il sagrifizio di una parte del suo credito. Richiedono finalmente la girata per ogni trapasso, la quale, oltre l'inconveniente materiale che presenta, trae seco una risponsabilità tanto più grave, che estendendone la circolazione, non si riesce più gran fatto a conoscere il merito delle firme apposte.

Gli additati limiti mal confacendosi colla tanto cresciuta operosità del commercio e dell'industria, nè alla meravigliosa parte che il credito assume oggidì nelle importanti transazioni in corso sulle principali piazze del mondo commerciale, vengono essi utilmente ampliati ed estesi col favore delle banche di sconto, di deposito e di conti correnti, le quali esercitano un'influenza tanto più scevra di inconvenienti e di pericoli, quanto meno esse vestono il carattere di stabilimenti privilegiati, e fanno fondamento su risorse non dipendenti dalle operazioni proprie del loro istituto, la qual cosa massimamente si ottiene mediante l'emissione di biglietti pagabili in qualunque tempo a chiunque si presenti senza sconto e formalità; i quali biglietti si sostituiscono agli effetti di commercio e che, per essere accettabili da tutti, applicabili a qualunque occorrenza, e generalmente apprezzabili, si fanno di un uso quasi cosmopolita.

Tre sostanziali questioni fecero il soggetto di grave discussione nel regime delle banche di cui si tratta. 1° Se sia conveniente di ridurre da tre a due sole le firme che si richiedono per l'ammessione degli effetti di commercio allo sconto. 2° Se ricevere si debbano allo sconto effetti, la di cui scadenza fosse protratta oltre 90 giorni. 3° Se sia da farsi facoltà alla banca di emettere biglietti di un valore minore di quello proposto.

Sul punto delle tre firme si è osservato da persone competenti nella materia, poter bastare quelle del venditore e del compratore, interpreti fedeli dell'obbligazione, nel mentre che la terza non produce altro risultamento tranne quello di richiedere l'intervento parassito del banchiere, che è quanto dire di costringere i sottoscrittori solvibili a ricorrere, mediante una specie di taglia ai mercanti di danaro ossia agli usurai. In siffatta guisa le banche dello Stato e le loro succursali sonosi costituite col fatto quasi emporio di riserva dei banchieri, invece di conservare il loro carattere di stabilimenti destinati a dar valore all'industria ed al commercio.

Col favore delle tre firme i banchieri più non abbisognano in oggi di considerevoli capitali, di casse, nè di commessi, perchè vi suppliscono le banche pubbliche e le loro succursali che assumono a loro carico i pericoli che traeva seco la conserva di considerevole valsente, e non hanno più altro uffizio tranne quello di dare la terza firma necessaria pello sconto dei biglietti di credito, per cui il commercio bancario si riduce al traffico semplicissimo di firme.

Queste però essendo necessarie per dispensare le banche centrali dallo indagare la solvibilità del traente e dell'accettante, avviene che nella condizione della banca di Genova militò, per tener ferme le tre firme, la considerazione della maggior guarentia che presentano e della riserva che naturalmente ne deriva nelle ammessioni allo sconto.

Per ciò che concerne alla scadenza, entrò in campo, per mantenerla ristretta entro i limiti dei 90 giorni, la necessità che diversamente vi sarebbe di accrescere proporzionatamente il capitale costitutivo, difficoltà che si farebbe gravissima all'evenienza di qualche crisi commerciale, poichè ella è appunto la prossimità delle prestabilite scadenze che mette le banche in grado di soddisfare alle accumulate domande cui hanno a far fronte quando un timor panico invade per a tempo ed all'improvviso una piazza.

Fu osservato sul terzo punto di questione, che se si facesse facoltà di emettere biglietti di un valore minore, succederebbe che i medesimi andrebbero per lo più in mano di persone facili a concepire timori e diffidenze, e quindi più atte a provocare le crisi state più sopra additate, mentre d'altra parte sarebbe scemato il vantaggio che ottiensi in tempi ordinarii col non ammettere allo sconto che i biglietti di maggior valore; il quale vantaggio consiste in ciò che riproducendosi più soventi questi biglietti per essere cambiati con danaro, hanno le banche nella frequenza stessa di queste operazioni un freno alla soverchia estensione delle loro operazioni, le quali sono misurate dalle esigenze cui possono prevedere di andar esposte.

Per queste considerazioni venne determinato negli statuti che la banca ammetterà allo sconto i soli effetti bollati, pagabili in Genova od in Torino, rivestiti della firma di tre persone almeno, notoriamente solvibili, di cui una per lo meno domiciliata in Genova o in Torino.

Si ammettono allo sconto gli effetti garantiti da due sole firme, se alla guarentia loro si aggiunga un trapasso di azioni della banca o di effetti pubblici del governo o delle città di Genova e di Torino.

Lo sconto viene percepito in ragione del numero dei giorni ed anche di un sol giorno, se occorre, dietro la fissazione che ne sarà fatta dal consiglio generale.

Nel calcolare lo sconto, viene per lo più computato il giorno in cui ne è operato il pagamento, ommettendo in questo computo quello della scadenza, e ciò perchè il giorno dello sconto può profittare a chi lo riceve e non mai al debitore che paga, invece che questi è in grado di raccogliere l'interesse del suo danaro nel giorno della scadenza.

La banca emette biglietti pagabili in contanti al portatore ed a vista, i quali saranno di lire mille, 500 e 250 nell'ammontare che sarà determinato dal consiglio generale, che non potrà per altro eccedere in nessun caso il triplo del numerario esistente materialmente in cassa.

La banca è pure autorizzata a emettere biglietti a ordine, la di cui proprietà non potrà essere trapassata che per mezzo di girata.

I fabbricatori di biglietti falsi, quelli che falsificassero i biglietti di banca, e coloro che introducessero ne' Regii Stati biglietti falsi o falsificati, incorreranno nella pena del *maximum* dei lavori forzati a tempo.

Il riparto dei profitti verrà fatto in capo di ogni semestre, sotto deduzione del 25 per 0/0 sempre quando eccederanno essi il 2 per 0/0 del capitale primitivo. Il prodotto servirà a formare un fondo di riserva.

La ritenzione cesserà semprechè il fondo di riserva giunga al quinto del capitale costitutivo.

I fondi messi in riserva potranno essere investiti in pubbliche rendite dello Stato o dell'estero.

L'amministrazione della banca è confidata 1° a un'assemblea generale di 60 azionisti sudditi, e proprietarii da più di sei mesi del maggior numero di azioni non impegnate, a cui sarà reso conto annualmente di tutte le operazioni della banca. 2° A un consiglio generale composto di 12 reggenti e 3 censori, di cui i primi avranno

voce deliberativa, e i secondi soltanto consultiva; gli uni e gli altri saranno rinnovati per terzo ogni anno, con facoltà di rielezione.

Il consiglio generale procede ogni anno alla scelta del suo presidente e del suo segretario da eleggersi fra i dodici reggenti. Esso è inoltre incumbenzato della gestione dello stabilimento, ed i censori di vigilare alla retta esecuzione degli statuti e dei regolamenti della banca. La gestione degli affari della banca e de' suoi uffizi viene esercita, in nome del consiglio generale, da un direttore avente la proprietà di 30 azioni, le quali dovranno rimanere inalienabili per tutto il tempo della sua direzione.

Fu inoltre istituito un consiglio di sconto composto di nove negozianti esercenti il commercio in Genova ed incaricati di concorrere alla formazione di una tavola estimativa di credito ossia *castelletto* dei rispettivi fidi da accordarsi dalla banca.

Le deliberazioni sì dell'assemblea generale che del consiglio generale, non sono valide se non si trovano convalidate della presenza del regio commissario, o del vice-commissario più sopra mentovato (*v.* BANCA).

SCRITTURA o INSTROMENTO. Atto diretto a somministrare una prova certa delle convenzioni e delle volontà degli uomini nel corso della loro vita e dopo la loro morte.

Le antiche romane leggi non attribuivano grande importanza alla scrittura nei contratti, perchè vi suppliva abbondantemente la prova testimoniale.

Le scritture si distinguono in pubbliche, semi-pubbliche e private.

La scrittura pubblica contempla gli atti fatti con pubblica autorità con le forme solenni prescritte dalla legge, e chiamasi instromento.

Si ritengono semi-pubbliche scritture gli atti consolari nelle piazze di commercio; i registri dei pubblici incanti; le lettere di cambio; le fatture dei commercianti e le altre loro scritture per oggetti di mercatura.

È finalmente privata quella scrittura che è fatta con privata autorità, senza formalità di atti, e soltanto rivestita della firma delle parti contraenti. Essa è obbligatoria o liberatoria: sono della prima specie i chirografi, gli atti di cauzione. le semplici obbligazioni; della seconda le quietanze finali o parziali.

Semprechè le scritture private sieno debitamente insinuate; e riconosciute dalle parti, hanno la stessa forza che i pubblici instromenti, e una volta dichiarate legittime ne conservano il carattere per tutto il tempo della loro durata.

Le scritture private prendono origine da ciò, che la legge prescrive in certi casi l'atto pubblico; e negli altri, sia esigendo tuttora una prova o principio di prova per iscritto, sia stando contenta all'esame dei testimonii, lascia intiera facoltà di verbalmente contrarre o per iscritto.

Questa specie di atti non va sottoposta a veruna specifica forma, e basta pella loro validità che vestano il carattere di un'obbligazione. Sono però eccettuate le lettere di cambio, i biglietti all'ordine, le polizze di carico e di assicurazione, i contratti di noleggio ecc., che per essere validi, debbono contenere le indicazioni determinate dalla legge.

Le scritture private debbono portare la data della loro stipulazione, senza per altro che l'ommissione possa essere opposta alla loro esecuzione.

Gli atti di commercio vanno pure esenti dall'altra regola di diritto civile, che gli atti per privata scrittura non prendono data a favore dei terzi, che dal giorno della loro registrazione, da quello della morte di colui o di coloro che li hanno sottoscritti, o finalmente dal giorno in cui la loro sostanza viene constatata negli atti di pub-

blici uffiziali, mediante processi verbali, apposizione di sigilli od inventarii.

Ad eccezione dei protesti delle cambiali per mancanza di accettazione, che in virtù dell'articolo 187 del Codice di commercio sono fatti da un notaio con due testimonii, dei contratti di vendita dei bastimenti che l'articolo 210 esige siano stipulati con atto pubblico avanti notaio al miglior offerente (art. 221) all'estinzione della candela vergine, del concordato e del contratto d'unione, nei quali interviene il giudice commissario ed il tribunale, tutti gli altri atti di commercio, cioè la mediazione, lo stralcio, la lettera di cambio, i biglietti all'ordine, la girata, l'avallo, i contratti di nolo, le assicurazioni e le polizze di carico, potendo essere fatti per scrittura privata, riuscirà opportuna cosa di qui trascrivere le disposizioni del Codice civile che ne reggono le azioni, la validità e la sostanza.

« Tanto l'atto pubblico, quanto la scrittura privata fa prova tra le parti anche di quelle cose le quali non sono state espresse che in modo enunciativo, purchè l'enunciativa abbia un diretto rapporto colla disposizione.

« Le enunciative estranee alla disposizione non possono servire che per un principio di prova » (1417).

« Le scritture private potranno essere insinuate sull'instanza di un solo de' contraenti, ancorchè non sia stato così convenuto, e ciò all'oggetto di essere custodite nell'archivio d'insinuazione, e di attribuire alle medesime data certa.

« Tale insinuazione dovrà eseguirsi in quell'ufficio d'insinuazione nel cui distretto è compreso il luogo in cui siasi fatto il contratto, o il luogo in cui una delle parti abbia il suo domicilio, o ancora nell'ufficio stabilito nel luogo di residenza di quel Tribunale da cui i medesimi luoghi dipendono » (1425).

« La scrittura privata riconosciuta da quello contro cui si produce o legalmente considerata come riconosciuta, ha la stessa fede dell'atto pubblico fra quelli che l' hanno sottoscritta o sottosegnata, come infra, e fra i loro eredi ed aventi causa » (1428).

« Quegli contro cui si produce un atto privato, è tenuto di formalmente riconoscere o negare la propria scrittura o la propria firma: ed ove l'atto contenesse solamente il segno della persona che si è qualificata illetterata, dovrà questa dichiarare o negare di aver apposto tal segno.

« I suoi eredi ed aventi causa possono anche soltanto dichiarare che non conoscono la scrittura o la sottoscrizione del loro autore, e non è a loro notizia essersi da esso apposto il segno esistente nell'atto» (1429).

« Quando la parte neghi la propria scrittura, firma o segno, e quando i suoi eredi ed aventi causa da essi dichiarino di non conoscerlo, se ne ne ordina la verificazione giudiziale » (1430).

« È riservata a detta parte in qualunque caso che la scrittura fosse stata riconosciuta o avuta per tale, ogni e qualsivoglia opposizione di ragioni a lei spettanti contro il contenuto nella medesima, benchè non sia stata espressa tale riserva nell'atto della ricognizione » (1431).

« Le scritture private, le quali contengono convenzioni sinallagmatiche, debbono essere fatte in tanti originali, quante sono le parti che vi hanno un interesse distinto.

« Basta un solo originale per tutte le persone che vi abbiano un interesse medesimo.

« In ciascun originale dee farsi menzione del numero degli originali che si sono fatti.

« Ciò non ostante, la mancanza di tal menzione non può essere opposta da colui che abbia eseguito per parte sua la convenzione contenuta nell'atto.

« Se la scrittura sinallagmatica abbia le

sottoscrizioni delle parti, ma non siansene fatti tutti gli originali prescritti o manchi la menzione del numero di quelli che si sono fatti, potrà valere semplicemente come principio di prova per iscritto» (1432).

« Quando alcuna delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere, o tutte siano illetterate, dovranno intervenire tre testimonii, due dei quali sappiano scrivere e sottoscrivano l'originale, e ciò oltre il segno che dovrà apporsi dai contraenti e dal testimonio che fossero illetterati.

« In mancanza di questa formalità la scrittura non farà veruna prova » (1433).

« La polizza o promessa per iscrittura privata colla quale una sola delle parti si obbliga verso l'altra a pagargli una somma di danaro o a dargli altra cosa valutabile, debb'essere scritta per intiero di mano di colui che la sottoscrive, o per lo meno è necessario che oltre la sua sottoscrizione abbia scritto di propria mano un *buono* ovvero *approvato* indicante in lettere per esteso la somma o la quantità della cosa.

« Se la persona che si obbliga è illetterata, e non è nel caso di scrivere di sua mano il *buono* od *approvato*, come sopra, la scrittura dovrà essere munita delle sottoscrizioni e segni di cui nell'articolo precedente, ed inoltre il *buono* od *approvato* vi sarà apposto di mano di uno dei testimonii sottoscritti alla scrittura.

« La disposizione di quest'articolo non si applica alle promesse dei negozianti per causa di commercio » (1434).

« Quando la somma espressa nel corpo dell'atto sia diversa da quella espressa nel *buono*, si presume che l'obbligazione sia per la somma minore, ancorchè l'atto come pure il *buono* fossero scritti per intiero di mano di quello che si è obbligato, eccetto che si provi ove precisamente sia occorso l'errore » (1435).

« La data delle scritture private non è computabile, riguardo ai terzi, che dal giorno in cui sieno state insinuate, dal giorno della morte di colui o di uno di quelli che le hanno sottoscritte, o dal giorno in cui la sostanza delle medesime scritture resti comprovata da atti stesi da uffiziali pubblici, come sarebbero i processi verbali di sigillamento o d'inventario » (1436).

« I libri dei negozianti non fanno prova delle somministrazioni che vi sono registrate contro le persone che non sono negozianti, salvo quanto sarà dichiarato in proposito del giuramento » (1437).

« I libri dei negozianti fanno prova contro di essi, ma quegli che vuol trarne vantaggio, non può scinderne il contenuto in ciò che vi sia di contrario » (1438).

« I registri e le carte domestiche non formano prova a favore di colui che le ha scritte: fanno però fede contro di esso:

« 1° In tutti i casi in cui enunciano formalmente la ricevuta di un pagamento;

« 2° Quando contengono una espressa menzione che l'annotazione è stata scritta per supplire la mancanza di documento a favore di quello a vantaggio del quale esprimono un'obbligazione » (1439).

« Qualunque annotazione posta dal creditore appiè, in margine, o a tergo di un documento che sia continuamente rimasto presso di lui, fa fede, quantunque non firmata, nè datata da esso, quando tenda a dimostrare la liberazione del debitore.

« Lo stesso ha luogo per qualunque annotazione, posta dal creditore a tergo, in margine o appiè di un originale, in duplo di una scrittura o di una quietanza, purchè tale originale in duplo si trovi presso il debitore » (1440).

Le scritture private possono essere stese in lingua straniera, con che nell'atto della loro produzione in giudicio siano accompagnate da una traduzione autentica ed ufficiale (*v.* Assicurazioni, Avallo, Avaria, Biglietti all'Ordine, Bastimento, Concordato, Girata, Lettere di Cambio, Protesto, Quietanza, Unione).

SCRIVANO. Persona deputata per tenere le scritture sul bastimento, onde appaia all'uopo quanto siasi operato, e per formare gli atti che possono occorrere nel corso del viaggio.

I registri che lo scrivano è in obbligo di tenere chiamansi cartolari, e sono di tre specie: il primo è quello in cui deve egli notare il debito e credito, l'entrata e l'uscita, gli utili e i danni. Il secondo, denominato manifesto o libro di boccaporto, comprende tutto ciò che si carica sulla nave, e il rispettivo scaricamento. Il terzo, che è il giornale, è destinato a riferire ogni occorrenza giornaliera della nave, le deliberazioni prese pendente il viaggio, gli atti di amministrazione e regolamento della medesima. Un quarto registro si suole aggiungere, ed è quello che contiene l'inventaro degli attrezzi, armi, munizioni e vettovaglie, il ruolo nominativo dei passeggieri col nolo da essi loro dovuto, il ruolo dell'equipaggio coi relativi salarii, gli atti di nascita e di testamento, e quelli di decesso con l'indicazione delle cause che vi diedero luogo.

Nulla osta però che tutte le sovra espresse cose siano dallo scrivano registrate nello stesso libro o cartolaro, il quale può far prova in giudizio quando consti tenuto in debita forma e secondo il prescritto delle rispettive leggi.

Lo scrivano non può abbandonare la nave che dopo compito il viaggio, sotto pena della perdita dei salarii e di una multa determinata.

Nelle ventiquattro ore dopo compito il viaggio deve egli consegnare nella Segreteria dell'Ammiragliato le minute degli inventarii, informazioni e testamenti fatti sulla nave pendente il viaggio, sotto pena, occorrendo, dell'arresto personale (*v.* Assicurazione, Contributo, Getto, Polizza di carico, Naufragio, Testamento).

SCUOLE DI COMMERCIO. Fuvvi un tempo, e l'epoca non ne è per anco molto remota, in cui l'esercizio del commercio era considerato come una professione di pratica, abbandonata all'empirismo.

In oggi però è dimostrato che la maggiore o minore sua prosperità dipende dai lumi più o meno estesi del commerciante nelle varie scienze speculative, per cui emersero in America, in Inghilterra, in Francia, dalla classe commerciante, uomini distintissimi di Stato, che resero i più segnalati servigii alla loro patria.

La premessa osservazione conduce a dimostrare la necessità delle scuole teorico-pratiche di commercio, nelle quali, oltre il diritto commerciale e le varie relative complicate operazioni, siano insegnate le matematiche, la scienza della navigazione, le lingue viventi, segnatamente l'inglese, la francese e la tedesca, la storia moderna, la statistica e la geografia.

Soccorrono nei Regii Stati al bisogno dell'insegnamento teorico le due scuole di diritto commerciale stabilite, una presso la R. Università degli studii, l'altra presso la Camera di Commercio di Torino, il collegio di marina eretto in Genova e le scuole di nautica che dovrebbero essere aperte nei principali porti di mare.

Le cognizioni pratiche si ottengono, dai marinai mediante l'effettivo imbarco sui bastimenti per viaggi di lungo corso e di cabotaggio, e dai commercianti con l'effettivo esercizio della tenuta dei libri, col tirocinio nelle banche e nelle principali manifatture, e in dipendenza dei viaggi di circumnavigazione, dove si acquistano le nozioni opportune sulle produzioni, sulle consumazioni, sui valori rispettivi delle cose prodotte e consumate, e per conseguenza sui cambii, che sono in parte vitale dell'azione commerciale.

Circa l'utilità delle scuole di applicazione non occorre che si spendano molte parole; imperciocchè tutti coloro che hanno compiuto un corso di studii sanno per esperienza propria, che dopo un lungo tirocinio

teorico si trovarono inetti in pratica a dar sesto con giusta misura a qualunque affare, e che soltanto nei pubblici uffizii e nello studio dei giurisperiti, dei causidici, dei notai, nei nosocomii e coll'assistenza alle pubbliche e private costruzioni, l'avvocato, il patrocinante, il medico, il matematico riuscirono ad acquistare le cognizioni necessarie per condursi nell'intrapresa carriera.

L'instruzione è pubblica o privata. La prima è quella che il potere governativo acconsente sia conferita sulle basi e col concorso delle persone che a quell'uopo stima opportuno di prescegliere.

Questa sola è legale ed ha merito per aprir l'adito ai pubblici uffizii, imperciocchè l'istruzione privata, quella cioè che i genitori possono far compartire a loro rischio e spese, e sotto la propria risponsabilità di coscienza ai loro figli, non conduce più in là della sfera degl'interessi personali di colui che la riceve, e non somministra una legale guarentia in favore di chi l'ha ricevuta.

Quanto sovra premesso, il pubblico insegnamento è un sacerdozio, epperciò non ponno essere rivestiti di questo nobile o sublime carattere che persone di un sapere, di una probità, di una morale a tutta prova, perchè l'autorità che il maestro esercisce sulla tenera mente dei giovani è tale da formarne uomini virtuosi o corrotti, secondo la natura dei germi che in essi feconda. Dunque il potere governativo non può, nell'interesse dell'ordine sociale, abbandonarne l'esercizio al libero arbitrio, ma dee scegliere a quell'uopo persone chiare e sperimentate per dottrina, per moralità, per pedagogica attitudine, costituite sotto la sua podestà per modo a poterle rimuovere e promuovere, onde guidarne i passi, vigilarne gli andamenti e contenerle nella via tracciata loro con larghezza di viste, con imparzialità di intenzione, con opportunità di mezzi, cosicchè le restrizioni per necessità di causa introdotte nel più nobile e santo dei sociali, al pari che dei cristiani doveri, non escano dal circolo segnato dal bene dell'universale su quel più esteso diametro che viene tracciato dai bisogni del progressivo incivilimento e perciò alieno dallo spirito ristretto, sospettoso e retrogrado di consorteria qualunque ella sia.

Ritenuto impertanto che se lo studio è la base fondamentale di ogni buon governo, il solo che sia validamente efficace ad ovviare che la forza materiale prevalga su quella morale, senza la quale non vi può essere ordine, non sicurezza, non relazioni sociali, e per conseguenza non industria nè commercio, fia agevole di persuadersi essere opera del più grave momento di combinare un metodo d'insegnamento tale, che ogni membro della società riceva quel grado d'instruzione che fia omogeneo alla sua condizione, allo stato che abbraccia, alla carriera che è destinato a percorrere, alla posizione che dovrà occupare nella società, e non s'incorra nel pericolo di una congerie incomoda e pervicace di pseudodotti e di saccenti, inetta a rimanersi nella propria sfera, ma priva dei mezzi occorrenti onde collocarsi in quella che vorrebbe occupare.

A questo riguardo giova riferire un brano del libro del signor Buret, autore radicale e per conseguenza non sospetto di antiprogressismo, intitolato *Della miseria nelle classi operose in Inghilterra ed in Francia*.

« Dio, egli dice, ha aperto in tutte le comunità, eziandio le più povere, una scuola di facile applicazione, utilissima nei suoi risultati, sublime nella sua semplicità e nella sua sostanza, ed è quella dei campi, degli armenti, delle foreste, dei prati, delle montagne, dei fiumi, del sole e delle stelle. Questa è la vera scuola del popolo, il libro in cui deve esso imparare a leggere prima che nei libri degli uomini, perchè ogni pagina di quello illumina l'intelletto, assoda

la ragione, ci rende religiosi, sofferenti, ligi ai proprii doveri e per conseguenza socievoli, invece che i dettati dei sofisti producono il più delle volte effetti opposti.

« E per verità l'educazione dei collegi versa ogni anno nella società giovani di spiriti svegliati, senza scopo e senza idoneità per veruna carica, la di cui scienza consiste nel discorrere *de omni scibili*, ma la di cui eloquenza tende a censurare il passato ed il presente; per lo più senza mezzi di esistenza e senza inclinazione per adoperarsi a un lavoro utile e lucrativo, sognando un avvenire d'illusioni che li conduce al broglio e a tutte le miserie che ne sono la conseguenza. »

Molto si è finora disputato circa il miglior metodo d'insegnamento teorico; in oggi però pare che i filopedisti consentono a riconoscerlo nello stabilimento di scuole primarie, elementari, di avviamento, complementari, e trascendentali, per modo che le prime siano circoscritte al leggere e scrivere, ai rudimenti della religione, alle prime operazioni d'aritmetica, al disegno lineale ed alla conoscenza delle cose più essenziali alla vita materiale, morale e sociale, onde potersi giovare nelle domestiche emergenze.

La calligrafia, la grammatica per scrivere correttamente, la geometria piana e solida, il disegno applicato alle arti, i rudimenti della storia sacra e profana, segnatamente di quella patria, e la geografia, formerebbero la base delle scuole elementari.

Arrivata a questo punto, vale a dire all'età di dieci o dodici anni, la maggior parte dei giovani è in grado, sotto la scorta dei loro parenti, di scegliersi uno stato; quindi è che gli artigiani e gli industriali potranno avviarsi nelle manifatture, nei fondaci, nelle fabbriche, e negli altri servigi per impararvi l'esercizio pratico della loro professione, senza esserne trattenuti, come oggi succede, da quel po'di latino imparato con dispendio della parte migliore della vita.

Coloro poi che si dedicano ai primi studii degli uffizii civili, ecclesiastici e militari, frequenteranno le scuole di avviamento ossia di grammatica superiore, di rettorica e di filosofia, e allo studio delle lingue viventi, non meno che delle classiche, che in grazia della precedente instruzione e dello sviluppato raziocinio, acquisteranno in breve termine.

Le scuole complementari si vorrebbero riservate per gli studii speciali alle facoltà dell'ordine ecclesiastico, civile ed economico, e delle scienze speculative e terapeutiche.

Per ultimo le scuole trascendentali sarebbero destinate all'ammaestramento delle persone chiamate a professare, e a far progredire le scienze legislative, matematiche, filologiche e di fisiologia.

Si ritiene, che ogni comunità abbia una scuola primaria, ogni mandamento una scuola elementare, ogni provincia scuole di avviamento, che le scuole complementari si facciano, o collettivamente per tutte le facoltà, o separatamente per ognuna di esse nei luoghi i più idonei per il concorso di abili professori, per opportunità di pubblici stabilimenti scientifici, e per maggior convenienza degli studenti.

L'insegnamento trascendentale non potrà non farsi nella università dove concorrono e si raccolgono tutti i mezzi necessarii per una compiuta istruzione.

I risultamenti sperati dall'indicato sistema sono, che la massima parte dei giovani riceva l'insegnamento primario; un numero considerevole quello elementare per applicare tosto con profitto alle arti ed ai mestieri; che alle scuole di avviamento e complementari concorra un numero di studenti proporzionato ai bisogni degli uffizii pubblici, ai quali saranno in grado di applicare; e che le scuole trascendentali rimangano riservate per formare valenti professori e persone capaci di far progredire le scienze.

Il metodo d'insegnamento di cui si tratta è desunto da quello praticato nella monarchia anstriaca, dove la pubblica instruzione, dietro quanto ne accenna S. Marc Girardin è divisa in popolare, intermedia e superiore.

L'instruzione popolare ha per regola fondamentale l'indispensabilità dei primi rudimenti del sapere, motivo per cui i fanciulli dei dne sessi passano dalle sale d'asilo nelle scuole pedagogiche, e vi stanno fino all'età di dodici anni.

In queste scuole l'insegnamento ha per oggetto principale la religione, le massime di morale, il rispetto verso l'autorità, gli esercizii mnemonici e lo sviluppo delle facoltà intellettuali nella sfera della rispettiva posizione sociale dei ragazzi, in guisa che siano forniti delle nozioni che possono riuscir loro di una pratica utilità.

Dietro siffatte basi l' insegnamento è graduato nel senso delle professioni, a cui i fanciulli sono destinati, e della forma constitutiva del governo onde impedire, per quanto fia possibile, che persone meno idonee escano dalla cerchia delle rispettive condizioni, e diventino causa primaria delle politiche pertnrbazioni.

L' instruzione popolare comprende le scuole elementari, le scuole primarie superiori e le scuole pratiche; nelle prime, che sono stabilite in ogni parrocchia, s'insegna il picciolo catechismo, le massime religiose, la lettura, l'arte di scrivere, il conteggio mentale, l'ortografia, il dettato, gli elementi di aritmetica.

Le scuole primarie superiori, di cui una ve ne ha in ogni distretto, e che s'informano dalle scuole normali stabilite in ogni capoluogo di provincia dove si instradano i maestri all'insegnamento, sono divise in quattro classi; nelle dne prime l'insegnamento elementare sovr'accennato prende una maggior estensione, nella terza si progredisce nell'instruzione religiosa con l'aggiunta della spiegazione del vangelo, della bibbia, della grammatica tedesca e dei rudimenti della lingua latina, come instradamento agli studii ginnasiaci.

Nella qnarta classe s'impara la geometria, la stereotomia, gli elementi di meccanica applicata alle arti e ai mestieri, la calligrafia, la geografia e le più essenziali nozioni di fisica e d'istoria natnrale.

Compito il tirocinio delle tre prime classi, gli alnnni passano alla scelta del proprio stato, subiscono l'esame prescritto per ogni carriera; gli idonei entrano nei licei o nei ginnasii, gli altri alle scuole di quarta classe e a quelle di pratica applicazione, le quali insegnano al commerciante la scienza del commercio e le leggi cambiarie; ai candidati per l'amministrazione e agli agricoltori la fisica, la storia naturale, la tenuta dei libri; ai manifatturieri, artisti e meccanici le matematiche, la storia delle arti, la chimica, le lingue moderne di cui ogni professione può maggiormente abbisognare.

Le scuole pratiche sono poste sulla stessa linea di quelle dei licei e ginnasiache, se non che non si ritengono obbligatorie come quest'ultime, per coloro che si destinano ad una pubblica carriera.

Dalle scnole popolari si fa passaggio, come più sopra si è accennato a quella dei ginnasii ossiano collegiali, ma ciò non senza severi esami preventivi, essendochè predomina nell'organismo di quelle instituzioni la massima d'impedire una sovrabbondante affluenza verso gli studii classici e letterarii.

Agli eletti però ai quali viene aperto l'adito, nulla viene risparmiato affinchè possano conseguire la meta con fermo passo e pienezza di dottrina, illibatezza di costnmi e spirito religioso, in dipendenza dell'altra massima costantemente avvertita, che la scienza è poca cosa se non l'accompagna e la rischiara la morale.

L'instruzione superiore viene compartita nelle università, che sono in numero di otto

nell'impero austriaco e loro dipendenze. All'università di Vienna, che è la più importante, sono aggregate l'accademia Teresiaca, quella degli ingegneri e l'instituto politecnico.

Le facoltà ivi sono in numero di quattro, filosofia, teologia, diritto e medicina.

L'insegnamento della filosofia è diviso in tre classi; comprende la prima l'instruzione religiosa, la logica e l'etica, le matematiche elementari, la fisica e la filologia latina, e quell'instruzione è obbligatoria per tutti gli studenti delle università.

Annovera la seconda classe la storia universale, quella particolare dell'impero di Austria, la storia naturale, la letteratura classica, la filosofia greca, l'estetica, la storia della filosofia, l'economia rurale, la pedagogia.

Questa specie di studi ora è obbligatoria, ora soltanto facoltativa, secondo la carriera che ognuno ha intendimento di percorrere.

La terza classe comprende l'astronomia, le matematiche trascendentali, la geometria pratica, l'architettura, la meccanica, la chimica applicata alle arti; questa specie di studii è speciale e non fa parte integrante dei rami d'instruzione costitutivi delle quattro facoltà summentovate.

La facoltà di leggi estende le sue investigazioni sugli studii enciclopedici delle scienze politiche, economiche, e di statistica generale e particolare, sul diritto civile, criminale, feudale e commerciale, sulla procedura e sull'aritmetica giudiziale e amministrativa.

Il corso degli studi pella facoltà medica è di sette anni, cioè due pei corsi di fisica, chimica, botanica, mineralogia e zoologia; tre pei corsi teorici delle scienze mediche e due pel così detto *biennium practicum* che si fa negli ospedali e presso un medico esercente.

Gli studi sovra indicati formano tre categorie, a ognuna delle quali corrisponde un esame, il primo dei quali chiamasi di ammessione, il secondo di teoria, il terzo esame finale.

Quei tre esami sono conferiti da due comitati permanenti col nome di *Senati*, dei quali uno procede agli esami di ammessione e l'altro a quelli di teoria.

Questo secondo esame è orale e scritto, è conferito in capo di ogni semestre e dura due ore.

L'esame finale volge sul pratico esercizio della chimica e sulle materie farmaceutiche, patologiche, chirurgiche, ostetricie, della veterinaria, della medicina legale e della polizia sanitaria.

Avendo soddisfatto con idoneità a tutti questi esami, il candidato può aspirare al dottorato mediante la pubblica esercitazione di una tese ch'egli stesso ha scelto e contro la quale è fatta facoltà a chiunque di argomentare.

Ciò non pertanto egli non è per anco in facoltà di esercire la medicina, imperciocchè le piazze essendo determinate dal governo, si richiede a quell'uopo che facciasi luogo a una vacanza.

Il corpo intiero dei medici è sottoposto a un consiglio di disciplina superiore e distrettuale; il primo ha nelle sue attribuzioni di decidere in tutte le emergenze di medicina legale, di polizia sanitaria e d'igiene pubblica; il secondo esercita sotto le inspezioni del consiglio superiore i medesimi uffizi nel suo distretto.

L'accademia Teresiana è un collegio speciale per la nobiltà dove si formano, mediante un tirocinio di dodici anni, gli amministratori e gli altri impiegati addetti al pubblico servizio.

L'instituto politecnico forma il complemento dell'instruzione pratica, mediante una scuola industriale, un conservatorio di arti e mestieri, e una società promotrice dell'industria nazionale.

In questo instituto, siccome in tutti gli altri rami di pubblico insegnamento in Au-

stria, predomina la massima della specialità e della pratica applicazione, onde restringere quanto maggiormente fia possibile il numero dei saccenti, i quali sono distanti dai veri sapienti come l'oro lo è dall'oricalco.

Una grave questione si presenta sul particolare di cui si tratta, ed è, se debbesi lasciare libero adito all' instruzione mediante le più estese agevolezze, per riservare il rigore al momento in che lo studente vuol entrare nella libera pratica in servizio del pubblico, oppure se giova d'intralciarne il corso con frequenti ostacoli, in guisa a non permettere di penetrare nel sacrario che ai pochi eletti, e per parlare più schiettamente, ai favoriti della fortuna?

Sta da un lato la considerazione che lo studio ingentilisce gli animi, matura il consiglio, e rende l'uomo utile a se stesso e alla società. Dall'altro lato si presenta la crisi inevitabile in ogni cambiamento di stato e di condizione, ossia nella metamorfosi che si opera in chi passa dalla ruvidezza popolare al grado di letterato, i desiderii di prender sede nelle classi superiori, di avere impieghi lucrativi, e le macchinazioni di cose nuove cui fomenta il dispetto di non poter raggiungere lo scopo, perchè dove molti sono i chiamati, pochi per necessità essere possono gli eletti.

Un colpo d'occhio alla Francia e alla Germania lascia l'animo di chi dovesse decidere nella massima perplessità; imperciocchè in entrambi gli Stati, gli studi sono liberi, e si procura con ogni maniera di diffonderli e fecondarli. I risultati però sono molto differenti, se si riflette che in Francia la pseudo-instruzione forma i pseudo-dotti, i quali sono la peste sociale, perchè alla superbia, alla caparbietà congiungono insaziabili pretese, l'invidia di chi sta loro a sopracapo, il desiderio di scavalcarli per sostituirsi al loro posto, e per conseguenza i continui sobbollimenti diretti a quest'ultimo scopo, che mettono a repentaglio la tranquillità interna dello Stato.

In Germania per lo contrario molto si discute nelle università, le opinioni le più divergenti si trovano in contrasto, non si frappongono impedimenti alla loro propagazione col mezzo delle stampe, e ciò malgrado la nave dello Stato segue tranquillamente la via tracciata quasi da tempo immemoriale, e non si ha di mestieri di stare in permanente vigilanza.

La conclusione impertanto si è che, siccome ad ogni genere di malattia si richiede il rimedio confacente, così pure ad ogni sociale costituzione fa d'uopo di appropriare i provvedimenti.

E posciachè si è parlato degli studi germanici, gioverà di aggiungere che nella confederazione essi sono, generalmente parlando, divisi in tre classi, cioè pedagogici, ginnasiaci e universitarii. Quelli delle due prime classi durano quattro anni per cadauna, e tre gli studi universitarii. Gli studenti in quel lasso di undici anni non vanno sottoposti a verun esame, nè a frequentare una piuttostochè un'altra scuola; solo si richiede che seguano il corso di studio stabilito per la professione che hanno divisato d'intraprendere.

L'esercizio però di quella professione è vincolato alle prove di un esame verbale e scritto, che terminato il tirocinio viene conferito al candidato da una commissione a quell'uopo nominata, e che dura tre intiere settimane, nel corso delle quali egli dee rispondere a tutte le questioni che gli vengono indirizzate, e ciò senza sussidio di libri di sorta.

L'insegnamento ha per base la libera concorrenza, e per incentivo l'emulazione che si fomenta fra gli studenti ed i professori, per cui, invece di aggravare la memoria dei primi di cose astratte e bene spesso di vane parole, si ha per principale scopo di infondere un vivissimo desiderio

della scienza; la qual cosa si ottiene col metodo, il quale, opportunamente combinato, raddoppia le facoltà dell'uomo, ed è il legame che unisce il professore allo studente.

Quanto sovra premesso, giova avvertire che l'insegnamento ha due parti, una teorica, e l'altra pratica.

Ritenuto che gli esami costituiscono un elemento essenziale per il regolare e sano andamento degli studii, concordano i filopedisti nella sentenza, che questi debbono essere dati in scritto e verbalmente, non solo per le scuole elementari e di avviamento, come si pratica attualmente, ma eziandio per quelle complementari o universitarie che chiamar si vogliono, essendochè fa senso, come nel mentre per le prime si ha cura di constatare il *quid medium*, la vera misura fra i giovani dotati di facile e soccorrevole memoria e d'imperturbabile prestanza, e quelli in cui prevale il criterio non disgiunto da un'invincibile timidezza, nei complimentari invece gli esami siano per molte facoltà conferiti soltanto verbalmente in modo a rendere il più delle volte prevalente il dono della memoria su quello del ponderato criterio, l'ardire alle esitazioni del sapere.

Pensano poi non pochi molto esperti nella materia, che il così detto esame di laurea sia un esperimento di semplice apparenza, e poco probativo nella sostanza, e vorrebbero vedere sostituito il metodo in vigore in varie università della Germania, dove si pongono davanti al candidato i libri sui quali deve volgere l'esame, che vengono successivamente aperti a caso, e nelle pagine schiuse l'esaminando sceglie il prescritto numero di testi, ed imprende a difenderli contro le avversarie argomentazioni dei dottori collegiati.

Checchè ne sia della riferita opinione, l'argomento degli studii teorici essendo meno consentaneo alla natura di quest'opera, si passerà a discorrere delle scuole pratiche che formano il nerbo del pubblico servizio, e dell'azione commerciale.

Questa pratica si può fare in tre maniere, o presso gli esercenti le varie professioni, o negli uffizii generali, od in scuole appropriate e speciali di applicazione.

È oggimai dimostrato che le due prime maniere sono meno efficaci, essendochè ogni ora del professionista esercente portando il suo lucro, egli rifugge dal consacrarne alcuna nell' addestrare i giovani nella professione, e nel palesarne loro l'indole, la ragione, i mezzi e le conseguenze; e se questi imparano qualche cosa, ciò segue, per così dire, alla sfuggita, e in grazia di una volontà tenace a pochi eletti suoi conceduta dal cielo.

Negli uffizii generali poi gli affari concorrendo in gran copia, e non ammettendo dilazione, vien meno ai già iniziati ed esperti il tempo per iniziare ed istruire alla loro volta i volontarii che vengono alle loro cure confidati.

La terza maniera si presenta ciò stante la più utile e facile per condurre allo scopo divisato, e questa consiste nel costituire la scuola in tribunale civile o criminale nel quale si proponga una causa, e ai giovani siano distribuiti dal professore alternativamente le parti di avvocato a offesa e a difesa, di giudici, di pubblico ministero, o in camera di commercio dove fia sottoposta la soluzione delle questioni pratiche di diritto commerciale e delle varie operazioni che formano l'essenza del commercio.

Questo sistema di scuole pratiche essendo molto utilmente seguito per rapporto alla chirurgia ed alla veterinaria, non si vede ragione per non estenderne il vantaggio eziandio alle altre professioni.

Per ciò che concerne alla scuola pratica di agricoltura, non potendo essa essere fatta con profitto altrimenti che con la falce, il vomero e la marra alla mano, si

riconosce l'efficacia dei poderi modello, ossiano stabilimenti agricoli, dove siano sperimentati i migliori metodi di coltivazione, e per la buona direzione dei bachi da seta, del bestiame, e in particolar modo della specie cavallina, onde affrancarsi dal tributo che per essa si è costretti di pagare all'estero.

Le suddette scuole di applicazione non possono non cagionare una spesa, ma trattandosi di cosa della massima importanza, fia pur sempre bene impiegato quel danaro, che ha per oggetto di aprire una sicura e retta via per cui si giunga a servire al principe, alla patria ed al pubblico interesse.

E su questo importante argomento non vuolsi pretermettere la questione che fu ed è pur tuttavia molto contrastata, cioè se una instruzione speciale pei giovani che hanno divisamento di avviarsi nella carriera dei pubblici uffizii è necessaria ed opportuna? Bacone sta per l'affermativa, e Napoleone aveva divisato di provvedere a questo bisogno mediante l'applicazione di 160 uditori presso il Consiglio di Stato, che diffondeva quindi in tutti i rami d'amministrazione. È al contrario avviso di Cuvier, che la scienza amministrativa non forma una specialità delle umane cognizioni, ma soltanto un'applicazione degli studii generali di diritto civile, criminale, commerciale, naturale e delle genti. In Germania è proverbiale il detto, che un buon legista è un mediocre amministratore, ed è perciò che nelle università del Wurtemberg, di Baden, di Prussia e di Baviera si trovano fondate cattedre di insegnamento amministrativo separate dagli studii puramente legali, in vista che in questi si impara a considerar le cose dal lato contenzioso assai più che da quello di politica economia ed a far della forma l'oggetto principale delle disquisizioni, e un accessorio della sostanza.

Addentrati i legisti nelle investigazioni del puro testo delle leggi, si persuadono costituire le medesime esclusivamente la base dell'economia sociale, e prendono l'effetto in cambio delle cause efficienti. Quest'economia richiede invece che chi l'amministra sia in grado di conoscere ed equilibrare gli interessi dell'agricoltura, dell'industria e del commercio, e che iniziato nei secreti delle arti e delle speculazioni, sia capace di difendere gli interessi del fisco, in modo però che le produzioni e i consumi prendano incremento col favore della circolazione, sapendo che la ricchezza nazionale è feconda sorgente di quella del pubblico erario, per cui l'amministrazione richiede *totum hominem* del pari che la giurisprudenza.

L'instruzione amministrativa esclude gli insegnamenti tecnici, quali sono quelli dell'architettura, delle miniere, dell'economia forestale; questi formano abili direttori d'industria, che rappresentano bensì l'amministrazione, ma non la costituiscono nell'intimo suo, essendo che la medesima si estende nelle tre grandi sfere degli affari esteri, dell'interno e delle finanze, nella qual ultima è compresa la Camera dei conti, tribunale supremo in materia di contabilità, e che compie nel regime finanziere le parti del Consiglio di Stato nella gerarchia politica.

Da siffatta distinzione non vuolsi già argomentare che vi debbano essere studii speciali per ognuna di quelle tre alte sfere, essendochè la parte teorica di economia politica, di diritto amministativo, di contabilità, di legislazione comparata è comune, e soltanto si richiede un pratico tirocinio nei varii pubblici servigi per formarne il complemento.

In Germania l'adito ai pubblici uffizii non vien aperto se non se in dipendenza di esami di concorso, previo un insegnamento di cui le parti sono calcolate in modo che le une servano alle altre di sussidio, per cui lo studente in leggi può

seguire i corsi di diritto amministrativo e viceversa.

Una facoltà di economia amministrativa è stata fondata a Tubinga nel 1817, con dichiarazione che da quell'epoca in poi, per gli impieghi che richiedono cognizioni amministrative, saranno preferite le persone che ne avranno seguito il corso e subiti i relativi esami.

Nel compartimento degli impieghi si fa distinzione fra la carriera superiore e l'inferiore, ciascuna delle quali è vincolata a speciali esami, mediante un doppio sperimento scritto ed orale.

I candidati idonei della carriera inferiore sono impiegati in qualità di economi e di direttori nelle scuole, nelle carceri, negli instituti di beneficenza, o come esattori e controllori delle dogane, e dei tributi diretti ed indiretti.

Non si ammettono a candidati per la carriera superiore se non se que' giovani che hanno conseguito il baccalauro, per cui, essendo riconosciuti idonei, passano in qualità di referendarii nelle pubbliche amministrazioni.

Esame teorico, sovranumerariato, esame pratico e morale condotta sono le quattro specie di guarentie che il Governo wurtenberghese richiede nei suoi funzionarii, e in siffatta guisa la forza morale dello Stato s'ingagliardisce in proporzione dell'attitudine delle persone dedicate al suo servizio. Per siffatta guisa quanto più i funzionarii crescono nella pubblica opinione, tanto maggiormente i pubblici uffizii sono desiderati da persone dotte e zelanti del bene universale. Avvi di più, che mediante l'educazione collettiva si viene a stabilire fra tutti gli impiegati simultaneità di vedute, unità di principii, probità tradizionale e fratellevole benevolenza, per cui, in vece delle gare di preminenza, della gelosia di attribuzioni, della bassa invidia, tutti concorrono di conserva ai prosperi successi della patria, alla sua gloria e alla difesa del pubblico, del pari che del privato interesse.

E qui non vuolsi per ultimo pretermettere di osservare che l'amministrativa costituisce oggimai una scienza, nel santuario della quale non è conceduto legittimamente l' ingresso, nè sede onorata se non se a coloro che si presentano con il corredo di studi gravi, profondi, coscienziosi, fecondati da cognizioni multiformi e varie; se non che come tutte le altre scienze, quella pure dell'amministrazione avendo le sue massime, le sue regole, le sue tradizioni, la sua giurisprudenza, il tutto però diffuso e sparso in una immensa serie d'instruzioni, di circolari e di regolamenti, diretti le une e gli altri di conserva allo stesso scopo, la ricchezza, la popolazione e la prosperità pubblica e privata, sebbene per vie diverse, riesce pertanto della massima importanza di avere fra le mani una sicura guida, con cui percorrere i meandri del vasto ed intralciato labirinto. Questa guida, per nostro avviso, non si può altrove rinvenire che in un Codice amministrativo preceduto da esame spregiudicato della materia, in cui, facendo capo dal passato si progredisca nel presente, e si provveda per l'avvenire su basi sode e non subordinate a fuggitivi contingenti, figli delle passioni, dei pregiudizii, dell'ignoranza, e non dell'opportunità generale e delle esigenze dei tempi, sul conto delle quali però soglionsi per lo più imputare le innovazioni, senza riflettere gran fatto alla vieta sentenza, che nel piacere d'innovare si va non di rado incontro al pericolo di far male (v. Scienza commerciale).

Scuole Infantili. Sale dove i bambini della classe indigente dell'età dai due ai sette anni trovano gratuitamente asilo, alimento e istruzione appropriata alla loro età. Esse sono per conseguenza la base dell'educazione popolare sotto i rapporti morali e materiali, senza della quale non vi

può essere prosperità nel vasto campo delle arti, dell'industria e del commercio; ed è per ciò che reputiamo non estraneo all'obbietto del nostro Dizionario un breve cenno circa questo interessantissimo argomento.

All'articolo *Sanità* abbiamo accennato siccome il ben essere del corpo moltissimo conferisce a quello della mente, e che dall'equilibrio della condizione fisica colla morale dipende essenzialmente il progressivo incremento del lavoro e quindi la pubblica ricchezza. Ora quest'equilibrio si ottiene tanto pel fisico come pel morale, mediante una educazione appropriata, intrapresa fino dai primordii della vita; a un quale santissimo intento concorrono appunto le scuole infantili, che sono opera salutare del moderno incivilimento, manudotto dalla carità cristiana.

Che le scuole infantili siano una moderna creazione ce lo manifesta il fatto che furono primieramente erette nel Regno Unito, d'onde la specchiata beneficenza del marchese di Barolo traeva argomento nel 1825 per istituirne una nella capitale de' Regii Stati, nella propria casa ed a tutte sue spese.

Il buon seme non fu tardo a germogliare in Italia, dappoichè il benemerito abate Aporti, che fu poscia il padre delle scuole infantili nella penisola, una pure ne apriva in Cremona con tale opportunità di ordinamento, con tanta carità evangelica, che fu quindi presa a modello nelle varie altre simili istituzioni che si andarono grado a grado propagando; al che fare contribuì molto efficacemente l'esempio di S. M. il re Carlo Alberto, il quale voleva che la benefica istituzione prendesse sede nel reale suo palazzo e servisse altrui di incitamento.

Scorgesi dal sovra esposto che le istituzioni della fattispecie furono nell'origine loro private e per conseguenza circoscritte in augusti confini, cosicchè rimaneva pur sempre il vivo desiderio fosse dato alle medesime tutta la necessaria estensione; per appagare il quale il cav. Boncompagni si fece nel 1839 a rannodare un numero di benefiche persone, presentò loro un regolamento, e di conserva ricorse al trono per ottenere facoltà di riunirsi in società per la fondazione delle relative scuole e pel patrocinio degli alunni.

A viemmeglio promuovere l'associazione il cavaliere Boncompagni pubblicava a pro delle scuole medesime un manuale teorico-pratico che l'autore intitolava *Semplici pensieri* raccolti in poche pagine, a cui serve in certo qual modo di epigrafe la sentenza, che *Chi propone l'istituzione delle scuole infantili, propone un'opera di vera carità cristiana.*

Duplice è lo scopo a cui mirano quelle scuole, uno di attualità, l'altro futuro.

Per ciò che concerne al presente, esse proteggono i bambini dei poveri che vi sono raccolti contro i mali fisici e morali che li minacciano e frequentemente li colpiscono quando per necessità o negligenza vivono abbandonati a se stessi; somministrano loro quasi per intiero il cibo necessario; li custodiscono dall'età in cui possono vivere separati dalla mamma o dalla balia, fino a quella in cui, incominciando a prendere un maggiore sviluppo le forze della persona, non è più necessaria una cura così assidua nè così minuta, e lasciano frattanto ai parenti la libertà di disporre, senza nocumento della prole, del solo capitale che per lo più essi possedono, il tempo ed il lavoro.

Quanto all'avvenire, non essendovi a temere che i bambini commessi alla custodia di persone costumate e pie ricevano nel loro animo tenerissimo il germe di vizii che inevitabilmente vi gettano gli esempii perversi, le parole e i discorsi inconsiderati e sconci, le massime contrarie alla rettitudine e alla religione, nasce l'urbanità di modi, e avviene che viemaggiormente si spieghino le disposizioni salutari e le buone qualità dell'animo e del corpo.

Per consegnire questo duplice intento si affaticano le scuole infantili nel condurre l'istruzione o per dir meglio l'educazione intellettuale e religiosa a quel più alto grado che all'età dei bambini si conviene, dirigendo l'operosità delle facoltà dell'animo loro con metodi più razionali e spediti di quelli adoperati per lo passato, a fronte delle molte difficoltà che si hanno per un tale effetto da superare.

Fu rimproverato a quelle scuole che, sollevati i parenti da ogni fastidio dell'avvenire rispetto alla prole, i genitori poveri saranno per farsi sempre più imprudenti nello stabilire una nuova famiglia ed accrescere così una popolazione che si rende in fin di conto di pericolo e di aggravio allo Stato. L'accusa è però destituita di fondamento per l'instituzione di cui trattasi, dappoichè i bambini fanno ritorno ogni sera agli amplessi dei parenti, che veggendoli più aggraziati senza costo di spesa, tanto maggiore mettono loro affezione; oltre di che, col progredire di siffatte scuole andarono decrescendo le esposizioni dei trovatelli e scemarono le tante infermità che rendevano quei teneri germi di futura popolazione vizzi, inerti e sterili per il bene della società.

Allo scopo materiale si congiunge in quelle scuole il morale, diretto a moderare le prime abitudini, che confermate poi e sviluppate nel corso della vita formano l'indole propria di ciascuna persona e la dispongono alla religione, alla virtù, alla benevolenza; le quali cose si ottengono col sussidio di pochissime riflessioni unite a racconti morali, semplici e dilettevoli, a esortazioni rare e brevi, a rimproveri moderati e benigni, a lodi non frequenti ma affettuose; d'onde procede l'adempimento dei principali doveri relativi al corpo, all'anima, al proprio stato, i quali consistono nel lavoro, nella temperanza, nella nettezza e nel dirigere sempre gli affetti e le azioni alla pratica della virtù.

È cosa dimostrata dall'esperienza che i bambini sono vaghi di vedere gli oggetti e le loro immagini, di udirne descrivere le proprietà; che a questi discorsi prestano tale attenzione, che niuna cosa vale a distrarneli; che sono atti alla riflessione per modo che, dietro quanto ne accennava lord Brougham, dalla età di due sino a quella di sei anni, imparano assai più circa il mondo materiale, in ordine alle loro facoltà, sulla natura dei corpi, per rapporto alla propria intelligenza e di altrui, che non negli anni successivi della loro infanzia, della loro adolescenza, della loro gioventù. Questa ponderazione condusse a far compartire l'instruzione delle scuole infantili pel veicolo degli occhi e dell'udito, assai più che per quello della mente, essendo volgare osservazione che la natura ha inclinato i bambini alla curiosità, all'amore di fare spesso ritorno alle cose già conosciute, ad ascoltare volentieri le osservazioni che si fanno dai provetti, per la qual cosa, a chi sappia coltivare quelle inclinazioni, l'educazione intellettuale della prima età non riesce malagevole.

La stessa esperienza fa fede della molta facilità che hanno i fanciulli ad imparare le lingue, e come tutti quelli che sono in grado di doversi esprimere con diversa favella dalla materna, si ammaestrano senza difficoltà ne'varii idiomi che odono ripetere. Di questa naturale tendenza si prevalgono le scuole infantili per infondere in quelle tenere menti l'uso della lingua italiana, sicchè diventerà essa con l'andar del tempo famigliare nella classe popolana quanto quella dei dialetti e si riuscirà fors'anco ad escluderli.

Da quanto siamo venuti finora dichiarando agevolmente si scorge che le scuole infantili sono una preparazione, un avviamento all'educazione riservata per un'altra età, quella dell'adolescenza, in cui dura la necessità di preservarla dalla corruzione.

Siccome da quelle scuole il fanciullo non

passa all'esercizio dell'industria, perchè le forze della persona ancora nol consentono, è da desiderare che gli anni di mezzo siano impiegati all'educazione ed all'istruzione, anzichè sprecati nell'ozio.

Quale fia la via migliore per conseguire una mêta cotanto salutare? In Lombardia, il progetto di scuole d'industria fu ordinato in modo, che gli alunni fossero avviati all'arte cui si dimostrassero più atti, e fossero protetti e sovvenuti durante il tirocinio. In Francia fu messo in pratica il patrocinio dei giovani per collocarli in apprendizzaggio.

In Ispagna le scuole dell'infanzia ricevettero due importanti instituzioni complementarie, cioè sale di allattamento pei bimbi, in adiacenza dei vasti emporii delle manifatture dove concorrono le madri al lavoro, e scuole elementari per gli adolescenti.

Nei tempi i più memorabili della gloria romana ogni patrizio era centro di una clientela a favore dei plebei di cui esso tutelava l'interesse. Ai dì nostri il patrocinio si è con felice esito sperimentato come complemento del sistema penitenziario, specialmente a favore dei giovani discoli; perchè dunque un ugual frutto non potrebbe essere conseguito, qualora tutte le persone che godono di un certo qual ben essere prendessero sotto la loro protezione uno o più di quegli esseri infelici che la sorte fece nascere in ruvida e povera condizione?

Giova sperare che là dove si è veduto crescere e prosperare l'*Albergo di virtù* per l'avviamento alle arti dei giovani, dove sorse quasi per incanto la casa della Divina Provvidenza suscitata dall'intensa carità del canonico Cottolengo, in cui si dà ricetto e refrigerio a tutte le umane miserie che le altre opere pie non ponno ammettere nel loro seno; dove la carità pubblica sostiene in vigore i ricoveri di mendicità, ivi pure prenderà radice e il patrocinio degli adolescenti che escono dalle scuole infantili, e il visitatore del povero per soccorrerli nelle loro infermità e nelle loro traversie. Ma d'onde dovrà sorgere un tanto bene? Dalle donne, la di cui vocazione, per determinazione della divina Provvidenza e per impulso di natura, che non può esser mutata, è di educare, e consolare nelle domestiche pareti e fuori. Per esse le virtù intime esercitano una grandissima e salutare influenza sulle virtù civili, e l'uomo che nell'uscire dal trambustio delle sociali agitazioni rientra nel seno della sua famiglia e vi trova l'ordine e la pace, si persuade di leggieri che non si può gran fatto raggiungere la felicità che mediante una vita regolare e virtuosa, epperciò vi conforma le sue opinioni, i suoi modi, le sue operazioni. Dunque le cure dell'umana carità esser denno in ispecial modo rivolte all'educazione della donna, infondendo in essa fin dall'infanzia quei germi di carità e di religione che denno poi produrre così auspicati ed abbondanti frutti.

Conchiudendo, noi ripeteremo col cavaliere Buoncompagni: che le scuole *infantili* sono destinate a cooperare al miglioramento della società, con isolare i bambini del popolo dalla corruzione a cui sarebbero esposti; coll'istruirli e tutelarli sino all'età in che si può fare presagio di tutta la condotta avvenire; col dar l'esempio e l'occasione di una migliore educazione delle madri di famiglia. Comechè i buoni operai fanno le buone arti, l'assiduità e la intelligenza al lavoro fruttano economia e abbondanza nella produzione, e questi risultamenti avvalorano la concorrenza e fanno fiorire le industrie, così i manifatturieri e gli industriali esser dovrebbero i più zelanti sostenitori di così salutare istituzione. Nè vi è meno interessata l'economia amministrativa, se si riflette, che l'educazione morale nei primordii della vita avendo per effetto di premunire contro la tendenza del vizio, tanto minori si fanno i delin-

quenti, e per conseguenza diminniscono in proporzione le spese carcerarie, di polizia e di giustizia. La cattolica religione trovando dal suo canto il terreno opportunamente preparato pella coltivazione della vigna del Signore, meno fatica vi si dovrà spendere, più abbondanti se ne raccoglieranno i frutti, e più generalmente benedetto sarà il nome di Dio e le sue glorie per la bocca dei suoi ministri. Dunque gl'interessi materiali, politici e morali essendo consociati nell'istituzione delle scuole infantili e nel patrocinio dell'adolescenza, tutti e tre di conserva concorrer denno alla loro diffusione e prosperità: *id quod erat in votis.*

SEGNALE. Pali, fascine, botti od altre cose simili che vengono collocate in mare nei luoghi di pericolo.

Un diritto viene riscosso per il collocamento e la manutenzione di siffatti segnali, il quale rimane a carico dell' armatore (*v.* Diritti di navigazione).

SENSALI. Il Codice di commercio dichiara, art. 75: « La legge riconosce per gli « atti di commercio agenti intermediari, « cioè gli Agenti di cambio ed i Sensali. »

La mediazione di questi agenti si interpone tra due persone di cui una è in posizione di vendere, e l'altra di comprare. Essi trasmettono le proposizioni dell'una all'altra, e quando le parti concordano, la loro accettazione conchiude il contratto.

I sensali sono la molla che imprime l'attività all'organismo commerciale, la di cui azione non potrebbe a meno di essere paralizzata, se il produttore fosse obbligato di andare personalmente in traccia dei consumatori, e di perdere un tempo prezioso negli andirivieni delle trattative.

L' instituzione dei sensali è pertanto di data molto antica. Essi prendevano al tempo dei Romani il nome di *proxenetæ*, di *pararii*, di *conciliatores* (mediatori); erano ammessi come testimonii a far fede dei contratti o negozii nei quali intervenivano, mediante il consenso dell'una e dell'altra parte, e il loro attestato faceva prova. Venendo questa infirmata, non si prestava fede nemmeno ai loro libri, per la massima che non si riceve lo scritto di colui di cui la voce, quand'anche confermata con giuramento, è ricusata in giudizio.

Il ministero del sensale era adoperato segnatamente in tempo di fiera, e quasi ogni specie di merci ne aveva uno privilegiato.

A tenore del Codice prementovato, articolo 76 « Vi sono sensali in tutte le città « in cui esiste una Borsa di commercio, ed « in quelle altre in cui il Re stima di no- « minarne.

« Sono nominati con Provvisione So- « vrana.

« Sarà tenuto affisso nelle Sala dei Tri- « bunali di commercio un elenco degli « Agenti di cambio e Sensali che eserci- « teranno il loro ministero nel distretto « del Tribunale, con indicazione degli og- « getti per cui sono nominati. »

77. . . . .

« Gli Agenti di cambio, in concorrenza « coi Sensali di merci, possono trattare le « negoziazioni, e prestare la loro media- « zione nelle compre e vendite di materie « metalliche. »

79. « Vi sono

« Sensali di merci;

« Sensali di assicurazioni;

« Sensali conduttori di bastimenti;

« Sensali di trasporto per terra e per « acqua. »

Vi sono pure sensali interpreti (*v. infra* art. 82).

80. « I Sensali di merci hanno il diritto « esclusivo di essere mediatori dei con- « tratti delle merci, e di accertarne il « corso: essi, in concorrenza cogli Agenti « di cambio, esercitano la mediazione delle « materie metalliche. »

81. « I Sensali di assicurazione esten- « dono i contratti, ossia polizze di assicu- « razioni, in concorrenza coi Notai: essi « ne attestano la verità colla loro firma, e

« certificano il corso dei premi per qual-
« sivoglia viaggio di mare, di fiume o di
« lago. »

82. « I Sensali conduttori di bastimenti « fanno la mediazione pei noleggi ed ac« certano il corso dei noli. Quando siano « anche nominati Interpreti, essi hanno il « diritto esclusivo di tradurre le dichiara« zioni, i contratti di noleggio, le polizze « di carico ed ogni altro contratto od atto « di commercio, la cui traduzione sia ne« cessaria in controversie portate avanti « ai Tribunali, come pure di servire d'in« terpreti negli affari contenziosi di com« mercio e pel servizio delle Dogane a tutti « gli stranieri, mercanti, padroni di basti« menti, equipaggi loro ed altra gente di « mare; salva la concorrenza degli Inter« preti che fossero nominati per Sovrana « Provvisione con diritto parimente di « esercizio negli affari commerciali. »

83. « La stessa persona può, se viene a « ciò autorizzata dall'atto di nomina, eser« citare cumulativamente le funzioni di « Agente di cambio, di Sensale di merci « o di assicurazioni, e di Sensale condut« tore di bastimenti.

« Per contro il diritto di esercitare la « mediazione può essere ristretto ad uno « o più degli oggetti e rami di commercio « indicati in ciascuno dei precedenti arti« coli. »

84. « I Sensali di trasporto per terra e « per acqua hanno soli, nei luoghi di loro « destinazione, il diritto di essere media« tori dei trasporti per terra e per acqua: « essi non possono mai in alcun caso e « sotto alcun pretesto cumulare le funzioni « di mediatori per merci, per assicurazioni « o di conduttori di bastimenti. »

85. « Gli Agenti di cambio o Sensali « nelle città, nelle quali sono stabiliti, non « possono ricusare il loro ministero a co« loro che lo richieggono in affari di com« mercio.

« In dette città è vietato a chiunque altro, « sotto pena di multa da pronunciarsi dal « Tribunale di Prefettura estensibile a lire « cinquecento, ed in caso di recidiva a lire « mille, di esercitarne le funzioni e di pre« star la loro mediazione per gli oggetti che « sono dai precedenti articoli riservati agli « Agenti di cambio e Sensali, salve quelle « modificazioni che venissero stabilite da « speciali regolamenti: non è però vietato « a veruno di trattare da se stesso i propri « affari commerciali e senza l'intervento « di mediatore. »

86. « Il fallito non riabilitato non sarà « ammesso alle funzioni di Agente di cam« bio o di Sensale. »

87. « Gli Agenti di cambio e Sensali sono « obbligati di tenere un libro parafrato, « numerato e vidimato nel modo prescritto « dall'articolo 19 (tit. II *Dei libri di commercio*).

« Essi sono obbligati di registrare in « questo libro giorno per giorno e per or« dine di date, senza interlinee, trasposi« zioni, abrasioni, abbreviazioni e cifre « numeriche, tutte le condizioni delle ven« dite, compre, assicurazioni, negoziazioni « ed in generale tutte le operazioni fatte « col mezzo del loro ministero; essendo « necessaria qualche cancellatura, deve « questa operarsi in modo, che le parole « cancellate sieno tuttavia leggibili.

« Essi, sulla richiesta di ciascuna delle « Parti, daranno loro senza ritardo una « copia firmata del contratto nei termini « medesimi in cui fu posto a registro, e « faranno firmare le copie alle Parti se esse « vi consentono, e ne autenticheranno la « firma. »

88. « Gli Agenti di cambio e Sensali, « ove così venga dal Tribunale ordinato, « sono tenuti a presentare i loro libri al « fine di collazionare le copie da essi ri« messe alle Parti colle note originali, e a « dare al Tribunale stesso quegli schiari« menti di cui fossero richiesti. »

I libri essendo ammessi a far fede in

giudizio, ne segue che la mancanza, o l'irregolare loro tenuta sono indizio di fallimento; essi perciò esser denno l'oggetto delle più severe cautele.

Le antidate su questo libro costituiscono una falsità.

89. «Quando la convenzione non sia «intieramente negata, i libri degli Agenti «di cambio e Sensali possono essere am«messi dal Tribunale a fare prova fra le «Parti delle varie condizioni della con«venzione medesima.»

90. «Qualunque contravvenzione degli «Agenti di cambio e Sensali agli articoli 85 «e 87 è punita côn un'ammenda o multa «da trenta a trecento lire da pronunciarsi «dal Tribunale di Prefettura, senza pre«giudizio delle ragioni delle Parti pei danni «ed interessi. Inoltre il Tribunale di com«mercio potrà pronunziare la sospensione «del contravventore dall' esercizio delle «sue funzioni per un tempo estensibile a «due mesi.

«Il contravventore alle disposizioni del«l'ultimo alinea dell'articolo 87 decaderà «dal diritto di ottenere il prezzo della sua «mediazione.»

Abbenchè i sensali siano per rapporto agli atti del loro uffizio annoverati fra i commercianti, ciò non di meno

91. «Un Agente di cambio o Sensale «non può in verun caso e sotto alcun pre«testo fare operazioni di commercio o di «banca per conto proprio.

«Non può interessarsi nè direttamente «nè indirettamente a suo nome, o sotto «il nome d'interposta persona, in alcuna «impresa commerciale.

«Non può ricevere nè fare pagamenti «per conto de' suoi commettenti.

«Non può negoziare veruna lettera di «cambio, biglietto all'ordine od altri ef«fetti, nè vendere veruna merce, apparte«nenti a coloro, il fallimento dei quali «fosse conosciuto.»

92. «Gli Agenti di cambio e Sensali non «possono rendersi garanti dell'esecuzione «dei contratti dei quali sono mediatori.»

93. «Qualunque contravvenzione alle «disposizioni enunciate nei due prece«denti articoli è punita con una multa, «che viene pronunciata dal Tribunale di «Prefettura, estensibile a lire tre mila, «senza pregiudizio delle ragioni delle «Parti pei danni ed interessi; dà anche «luogo, secondo le circostanze, alla desti«tuzione.»

94. «Il Tribunale di commercio venendo «a conoscere alcuna delle contravvenzioni «qui sopra accennate, potrà pronunziare «la sospensione intanto dell'Agente o Sen«sale, ed in qualunque caso darà pronto «avviso delle contravvenzioni all'Avvocato «Fiscale, onde possa provocare dal Tri«bunale di Prefettura la condanna alla «multa.»

95. «Si avrà per destituito ogni Agente «di cambio o Sensale, che fosse dichia«rato in istato di fallimento, oltre le mag«giori pene stabilite dal Codice penale «pel caso di bancarotta. Anche in caso di «semplice fallimento, l'Agente di cambio «o Sensale sarà sottoposto alle pene pro«nunciate contro il commerciante reo di «bancarotta semplice.»

96. «In tutto ciò che riguarda la ne«goziazione e trasmessione di proprietà «degli effetti pubblici è provvisto da leggi «e regolamenti particolari.»

Emerge da quanto precede che il sensale è un uffiziale pubblico, il quale però tratta, esorta, persuade, ma non conchiude; presta un semplice uffizio, e non fa le parti di mandatario.

Il suo ministero è analogo a quello del notaro, dappoichè deve trascrivere tutte le contrattazioni concluse a sua mediazione in un libro, sotto l'osservanza delle forme accuratamente definite dalla legge. Il libro dei sensali può paragonarsi al protocollo notarile.

Anche alle trascrizioni sono imposte

varie forme di rigore nell' interesse privato, finanziere e d'ordine pubblico.

Il sensale non è risponsabile dell'esito degli affari da esso lui trattati, salvo nel caso di dolo o colpa; ma il di lui uffizio si è quello di guarentire l'identità delle persone tra le quali si fece mediatore, la loro probità, solvibilità ed esattezza.

In caso di fallimento i sensali sono processati come bancarottieri.

L'aggiotaggio, la simulazione di contratti, i giuochi di borsa sono loro formalmente vietati.

L' infrazione d' alcuna delle preaccennate proibizioni non trae seco la nullità delle convenzioni; bensì rende i contravventori passibili delle pene inflitte dalla legge.

Il sensale presta il suo ministero per averne una ricompensa, ed ha perciò diritto di domandare la sua mercede, la quale è convenuta ed in difetto regolata dalla legge, o indotta dall'uso, o stabilita dal giudice, avuto riguardo alla qualità dell'affare trattato, non meno che alla fatica e al tempo impiegato per condurlo a buon termine. Questa mercede non è dovuta se non dopo conchiuso il negozio; essa è a carico di ambe le parti, a meno che non sia convenuto diversamente, o il sensale sia intervenuto soltanto a richiesta di una parte. Se vi è dubbio, ambo le parti pagano la mercede, perchè l'uffizio del sensale è diretto al vantaggio dell'una e dell'altra.

Non si deve mercede al sensale che abbia operato malamente e con dolo. Qualora poi il contratto fosse assolutamente nullo, giova distinguere; o il negozio è rimasto imperfetto per colpa del mediatore, e la senseria non si deve; o lo fu per colpa delle parti, e la senseria non può negarsi; o finalmente l'affare preparato e conchiuso si scioglie per qualche impreveduto accidente o ne è impedita l'esecuzione, ed in allora il sensale può domandare il premio della sua fatica.

Essendo cominciata da un sensale la trattativa di un'operazione mercantile tra due negozianti, la senseria gli è dovuta, quantunque il contratto siasi perfezionato senza la di lui assistenza; ma nulla può egli pretendere se l'affare rimane imperfetto, perchè le parti non andarono d'accordo nel prezzo o nel modo di pagamento.

Il detto giurato dei sensali approvati fa fede in giudicio fino a prova contraria.

Gli agenti di cambio possono esercitare cumulativamente le altre attribuzioni dei sensali giurati, e ciò senza reciprocità.

Non si permette al sensale di intervenire in questa qualità nella côncilíazione di un contratto in cui egli abbia interesse come mercante, perchè non può far le veci di due persone nel medesimo tempo.

L'intervento del ministero di sensali non è obbligatorio se non se quando le persone interessate non vogliono trattare direttamente; ma dovendo essi impiegare un agente intermediario, questi non può legalmente essere altri che il sensale giurato.

Il sensale è in dovere di conoscere appuntino le operazioni nelle quali è autorizzato ad intervenire, di registrarle minutamente e per disteso, di compilare in modo chiaro e preciso gli atti che costituiscono un'obbligazione formale fra le parti.

Essi non sono nè mandatarii nè commissionarii, ma sibbene uffiziali rivestiti della fede pubblica, della confidenza dei magistrati e incaricati di legalizzare in certo qual modo le convenzioni in materia commerciale ed il corso degli effetti e delle mercanzie.

La borsa è il luogo dove i sensali convengono coi commercianti e coi capitani di nave, per ricevere le commissioni e trattare dei rispettivi negozii.

È necessario che il Codice di commercio determini i requisiti, di cui i sensali debbono far fede per essere ammessi all'esercizio del loro uffizio, le condizioni a cui sono vincolati e l'onorario che sono in diritto

di percevere ecc., oppure questa materia sia essa abbandonata a leggi e regolamenti speciali?

Il Codice francese segue quest'ultimo sistema, e a tenore della giurisprudenza in vigore in quel reame, si richiede per l'idoneità all'uffizio di sensale, il possesso dei diritti civili, la maggiorità di fatto, pubblico esercizio del commercio pel corso di quattro anni almeno per sè, o presso qualche banchiere o negoziante, o lavorando nell'uffizio di un pubblico notaio per un uguale spazio di tempo.

Sono esclusi da tale uffizio i falliti non riabilitati e i sensali stati precedentemente destituiti.

I sensali sono obbligati di prestare cauzione per la somma stabilita dalla legge.

Il valore della carica di un sensale defunto forma parte integrante della sua successione beneficiaria, epperciò i creditori vi hanno un diritto privilegiato sopra gli credi.

I sensali sono obbligati a prestare giuramento, che non viene loro deferto se non in quanto che giustificano di essersi muniti della patente, e di averne pagati i relativi diritti.

Il Codice di commercio di Spagna per lo contrario non fa distinzione veruna fra i sensali e gli agenti di cambio, e determina sotto il titolo *Degli agenti ausiliari di commercio e delle rispettive loro obbligazioni*, art. 75, che non potranno essere nominati sensali se non se i regnicoli, gli aventi il loro domicilio nelle Spagne, e i maggiori di 25 anni che avranno fatto un tirocinio di sei anni negli scagni di un commerciante matricolato, o di un sensale approvato avente la sua residenza in una piazza in cui siavi un tribunale di commercio.

Non ammette l'articolo 76 nel novero dei sensali:

1° Gli stranieri, se non in quanto che saranno stati naturalizzati nelle forme prescritte dalle leggi;

2° I minori di 25 anni, ancorchè emancipati;

3° Gli ecclesiastici, i militari in attività, i funzionari pubblici e gli impiegati di nomina regia, qualunque ne sia la classe e la qualità;

4° I commercianti falliti non riabilitati;

5° Coloro che essendo stati sensali ne furono destituiti.

Vuole l'art. 77, che chiunque aspira a un posto di sensale provi la sua idoneità, di cui nei due articoli precedenti, davanti l'intendente della provincia, il quale debbe avvalorare la sua proposizione col preavviso del collegio dei sensali.

L'art. 78 sottopone i candidati allo sperimento di un esame avanti il collegio dei sensali, o in difetto da darsi da tre sensali deputati dall'intendente.

I sensali nominati sono obbligati, in virtù dell'art. 79, di prestare, prima di assumere l'esercizio del loro uffizio, giuramento nelle mani dell'intendente.

L'art. 80 impone obbligo al sensale di somministrare una malleveria maggiore o minore in ragione dalla classe a cui appartiene la piazza nella quale è chiamato ad esercitare.

Gli articoli successivi sino e compreso l'art. 115, dichiarano i doveri dei sensali e quelli del loro collegio, il modo con cui debbono curarne l'esecuzione e le penalità che incorrono in caso di contravvenzione.

Lo stesso Codice di Spagna contempla inoltre specificamente i commissionari, i fattori, i commessi ed i vetturali, ai quali il Codice di commercio di Olanda aggiunge i cassieri e gli spedizionieri.

In virtù delle RR. CC. lib. II, tit. 16, cap. 4, § 14, non è permesso a chicchessia di fare ne' Regii Stati il sensale sì di banca che di merci, se non sarà prima approvato per mezzo di un esame, che il Consolato commetterà a quattro negozianti dei più accreditati, per riportarne indi

lettere patenti di esercizio, sotto pena di scudi sessanta (*v.* Agenti di cambio, Borsa, Libri di commercio).

SEPARAZIONE DI BENI. Opposto di comunione, ed è lo stato di due coniugi i quali conservano, ciascuno dalla parte sua, i proprii beni, e ciò o in dipendenza del contratto di matrimonio o di una giudiziale sentenza, che cambiò la condizione rispettiva delle parti.

La separazione di corpo trae sempre seco quella dei beni; egli è perciò che in moltissime occorrenze, ma segnatamente in quelle di commercio, rileva assai di conoscere il genuino stato delle persone coniugate, la qual cosa si ottiene mediante la pubblicità prescritta dal relativo Codice.

Si distinguono due specie di separazione di beni, di cui una contrattuale, cioè stipulata per contratto di matrimonio, e per conseguenza irrevocabile, e l'altra giudiziale, pronunciata per sentenza pendente il matrimonio, e che può cessare mediante reciproco consenso dei coniugi.

La separazione dei beni può soltanto essere promossa dalla moglie, nei casi infra specificati dal Codice civile, di cui sono giudici competenti i soli magistrati.

«Se la moglie si trova in pericolo di perdere la dote, o il disordine degli affari del marito dà luogo a temere che i suoi beni non siano sufficienti per soddisfarne i diritti, la moglie può dimandare la separazione sia dei suoi beni dotali, sia di altrettanti beni del marito, quanti valgano ad assicurare la dote e i diritti a lei derivanti dal contratto di matrimonio » (1546).

« La separazione è nulla se non è stata pronunciata in giudicio; la domanda può essere fatta in giudicio particolare contro il marito; la sentenza che pronuncia la separazione avrà effetto dal giorno della domanda » (1547).

Gli articoli 1548 e 1549 stabiliscono la competenza del tribunale e delle spese.

« Quando non si trovino nel patrimonio del marito tanti beni onde formare l'assegnamento suddetto, la moglie coll'autorizzazione del Tribunale potrà agire in sussidio contro i terzi possessori dei beni del marito, cominciando da quell'ultimo acquisitore, il quale non avesse diritti che prevalgano alla dote » (1550).

L'articolo 1551 stabilisce le norme da osservarsi nei casi di separazione della dote e delle ragioni dotali contro il terzo possessore.

« La sentenza di separazione, quand'anche sia eseguita, non porterà pregiudizio alle ragioni ipotecarie dei creditori, come neppure a verun altro diritto de' medesimi, nel caso che la separazione fosse fatta in loro frode » (1552).

« I creditori particolari della moglie non possono dimandare la detta separazione » (1553).

« La moglie ha l'amministrazione ed il godimento dei beni separati per la dote e ragioni dotali: essa deve però tuttora contribuire o soggiacere alle spese domestiche ed a quelle di educazione della prole comune » (1554).

« La moglie che avrà ottenuta la separazione definitiva di corpo, potrà parimente ottenere dal Tribunale di Prefettura, secondo le circostanze dei casi, la separazione della dote e delle ragioni dotali, quantunque il patrimonio del marito non lasciasse temere la perdita delle medesime » (1555).

L'effetto principale della separazione è quello di risolvere la comunione, e questa risoluzione data, non dal giorno della sentenza, che è soltanto dichiarativa dei diritti della moglie, ma sibbene dal giorno della domanda.

« Non è permesso agli sposi di contrarre altra comunione universale di beni fuorchè quella degli utili: questa comunione potrà essere pattuita quantunque vi sia costituzione dotale.

« Tale convenzione debb'essere fatta nel contratto di matrimonio, e non può stipularsi che abbia principio da un tempo diverso da quello della celebrazione del matrimonio » (1573).

Dalle premesse disposizioni la giurisprudenza ne deduce il corollario, che la capacità della moglie non estendesi oltre gli atti di pura amministrazione, eziandio per rapporto alle cose mobili. Gli articoli 600 e seguenti del Codice di commercio determinano che, in caso di fallimento, la moglie i di cui stabili non furono posti in comunione li ricupera in natura, eziandio nel caso in cui è formalmente provato che quegli stabili furono da essa acquistati ed in suo nome con danaro proveniente da successione o da donazione, semprechè la dichiarazione risulti espressa nel contratto di acquisto.

Per ciò che concerne agli effetti mobili la moglie può, a tenore dell'articolo 603 del Codice medesimo, riprenderli in natura tutta volta che l'identità loro sia provata, mediante inventaro, o per qualsiasi altro atto autentico.

Relativamente ai debiti del marito soddisfatti dalla moglie, si ritiene per virtù dell'art. 605, che il pagamento sia stato fatto col danaro del marito, a patto però che non sia somministrata prova contraria; in conseguenza non potrà la moglie proporre veruna azione nel fallimento.

La separazione di patrimonio è una operazione diretta ad ovviare che i beni di una successione siano confusi con quelli dell'erede, nell'intento che i creditori della successione ottengano pagamento del loro avere sui beni che ne procedono, preferibilmente ai creditori personali dell'erede.

Questa separazione è la conseguenza del principio, che tutti i beni del debitore costituiscono il pegno comune dei suoi creditori, e che l'erede non ha diritto sui medesimi, se non in quanto che i debiti sono soddisfatti.

Senza questa separazione i creditori del defunto, se fossero chirografari e l'erede si trovasse oberato, si vedrebbero esposti alla contribuzione sopra beni che sarebbero stati sufficienti al pagamento dei loro crediti; i creditori ipotecarii potrebbero, dopo l'apertura della successione, essere primeggiati da altri più diligenti nel prendere ipoteca; laddove poi l'ipoteca risalisse oltre l'apertura della successione, ma fosse speciale e insufficiente pella totalità del debito, le inscrizioni dei creditori dell'erede toglierebbero il mezzo di procurarsi sul rimanente degli stabili più ampie guarenzie (*v.* Creditore, Debitore).

SEQUESTRO. Deposito di una cosa contenziosa fra le mani di un terzo incaricato di vegliare alla sua conservazione, o secondo la definizione di Azuni, atto esecutivo fatto con autorità del giudice, sopra i beni mobili od immobili del debitore esistenti presso il medesimo o nelle mani di un terzo, ad effetto che il creditore alla di cui instanza sarà seguito possa essere sicuro di venir soddisfatto del suo avere.

Legalmente parlando, il sequestro è il complesso degli atti in virtù dei quali i beni del debitore sono posti sotto la mano della giustizia onde costringerlo a soddisfare le incontrate obbligazioni. In certi casi si fa luogo eziandio al sequestro della persona del debitore ossia al suo arresto personale.

I sequestri sono di varie specie, avuto riguardo al diritto che gli avvalora, ai mezzi di esecuzione e alle cose che ne formano l'oggetto. In genere però essi sono mobiliari o immobiliari, secondochè hanno per oggetto effetti mobili o stabili.

Dalloz, nel suo *Dizionario generale di giurisprudenza*, premette all'art. *sequestro* le seguenti disposizioni di massima.

1° La legge permette di sequestrare, se vi ha luogo, contemporaneamente i beni e la persona del debitore, ma non mai oggetti già stati precedentemente sequestrati.

2° Nessun sequestro mobiliare nè immobiliare può essere effettuato senza un titolo o mandato di esecuzione per crediti certi, liquidi ed esigibili.

3° Il sequestro può aver corso per lo spazio di trent'anni dalla data del titolo in virtù del quale viene operato.

4° Il sequestro non può essere annullato sotto pretesto che il creditore vi avesse fatto procedere per una somma maggiore di quella a lui dovuta.

5° La legge determina gli oggetti che non ponno essere posti sotto sequestro. Questo però non è nullo per il solo fatto che furono sequestrati oggetti riservati dalla legge; bensì si fa luogo alla condanna del sequestrante al pagamento di danni ed interessi.

6° I sequestri sono d'ordinario preceduti da un'ingiunzione.

7° Il sequestro debitamente notificato al debitore interrompe la prescrizione a datare dal giorno di tale significazione.

I principii generali che reggono la materia dei sequestri sono quelli infra espressi desunti dal Codice civile. La loro esecuzione forma una parte molto essenziale della procedura, le di cui basi fondamentali saranno determinate nel relativo Codice che si sta maturando.

« Il sequestro è o convenzionale o giudiziario » (1989).

« Il sequestro convenzionale è il deposito di una cosa controversa fatto da una o più persone presso un terzo, il quale si obbliga a restituirla, terminata la controversia, a quello a cui sarà dichiarato che debba appartenere » (1990).

« Il sequestro può non essere gratuito » (1991).

« Quando è gratuito, è sottoposto alle regole del deposito propriamente detto, salve le differenze infra enunziate » (1992).

« Il sequestro può avere per oggetto gli effetti mobili, come pure gli immobili» (1993).

« Il depositario incaricato del sequestro non può essere liberato prima che sia terminata la controversia, se non mediante il consenso di tutte le parti interessate, o per una causa giudicata legittima » (1994).

Per ciò che concerne al sequestro giudiziale:

« Il Giudice può ordinare il sequestro,

« 1° Dei mobili pignorati contro il debitore;

« 2° D'un immobile o d'una cosa mobile, il cui possesso o proprietà sia contesa fra due o più persone;

« 3° Delle cose che un debitore offre per la sua liberazione » (1995).

« La destinazione di un depositario giudiziale produce fra il sequestrante e il depositario stesso vicendevoli obbligazioni. Il depositario debbe usare per la conservazione delle cose sequestrate la diligenza di buon padre di famiglia.

« Debbe presentarle tanto per soddisfare il sequestrante con la vendita, quanto per restituirle alla parte contro cui sono state fatte le esecuzioni, in caso di revoca del sequestro.

« L' obbligo del sequestrante consiste nel pagare al depositario il salario stabilito dalla legge, od in difetto stabilito dal Giudice » (1996).

« Il sequestro giudiziario viene affidato, o ad una persona su cui le parti interessate sieno fra loro convenute, o ad una persona nominata d'ufficio dal Giudice.

« Nell'uno e nell'altro caso, quegli a cui venne affidata la cosa, è sottoposto a tutti gli obblighi che produce il sequestro convenzionale » (1997).

« Il pagamento fatto dal debitore al suo creditore, in pregiudizio di un sequestro o di un atto di opposizione, non è valido riguardo ai creditori sequestranti ed opponenti; questi possono costringerlo a pagare di nuovo, per ciò che riguarda le loro ragioni, salvo, in questo caso soltanto, il suo regresso contro il creditore » (1332).

Facendo ora l'analisi delle varie specie di sequestro si nota in primo luogo quello in via di opposizione (*saisie, arrêt* dei Francesi) che è un atto in virtù del quale il creditore sequestra a mani di un terzo i danari e gli effetti di spettanza del suo debitore, all'uopo d'impedire ch'essi cadano nelle di lui mani, prima che esso creditore sia in grado di proseguire la esecuzione.

Questa specie di sequestro è ad un tempo atto conservatorio ed atto di esecuzione, e per esercitarlo fa d'uopo di essere creditore del sequestrato.

Il possesso dei mobili vale titolo, epperciò non ponno essere sequestrati, eziandio per semplice misura conservatoria, nelle mani di un terzo ritentore, ad instanza dei creditori del venditore, quand' anche siano stati venduti contemporaneamente allo stabile, di cui facevano parte integrante.

Il creditore può mettere sequestro non solo sul debitore diretto, ma eziandio sopra i suoi aventi causa ed i di lui debitori.

Il sequestro in via di opposizione si opera a mani di un terzo, e per conseguenza del mandatario e del commissionario.

Non è lecito di sequestrare in via di opposizione che per un debito certo, stimato, esigibile, i di cui titoli esser possono autentici o per scrittura privata.

Possono essere sequestrati i danari, valori ed effetti, che entrano nella classe dei mobili.

Spetta ai tribunale di pronunziare circa la validità del sequestro in via di opposizione, per rapporto alla quale l'autorità amministrativa non ritiene veruna competenza.

Si presenta in secondo luogo il sequestro all'asta (*saisie brandon*) dei frutti pendenti, i quali diventando mobili col farne il raccolto, possono perciò essere validamente sequestrati.

Qualora i frutti più non siano pendenti, in questo caso il sequestro prende il nome di *esecuzione*.

La legge lascia in potestà del presidente, eziandio nel caso in cui il sequestro è domandato da uno straniero, di sottomettere il sequestrante a una cauzione.

La quarta specie di sequestro è quello esecutivo o mobigliare, per cui il creditore fa mettere sotto la mano della giustizia i mobili sequestrabili del suo debitore, astrazione fatta dai frutti pendenti, per farne seguire la vendita in estinzione del suo credito.

Il sequestro esecutivo può essere provocato da chiunque abbia un credito liquido, certo ed esigibile mediante un titolo esecutorio; nel cui novero si comprende eziandio un atto per scrittura privata deposto presso un notaio.

Anche il sequestro esecutivo esser dee preceduto da un mandato ingiuntivo.

Cadono sotto questa specie di sequestro tutti i mobili per cui non sia fatta specifica riserva nella legge.

Il proprietario degli oggetti sequestrati può farne la rivendicazione, non già nel senso d'impedire il sequestro, ma sì bene di opporsi alla vendita loro, offrendo il pronto pagamento.

Il creditore non acquista la proprietà dei beni sequestrati al suo debitore, ma solamente il diritto di farne eseguire la vendita ond'essere soddisfatto sul prezzo ricavato.

La vendita dei mobili sequestrati deve essere fatta all'asta pubblica, e non può aver luogo che dopo il termine di otto giorni almeno dalla significazione al debitore del processo verbale di sequestro.

Gli altri creditori del sequestrato possono fare opposizione alla vendita, e a che si disponga del prezzo ricavato a loro pregiudizio, mediante dichiarazione dei rispettivi diritti al sequestrante nel primo

caso, e all'usciere dopo consumata la vendita nel secondo caso.

Si annovera in quinto luogo il sequestro foraneo, che il creditore può esercire, eziandio non avente titolo, purchè ne abbia ottenuto l'autorizzazione dal presidente del tribunale di prefettura o dal giudice, e senza ingiunzione preventiva sugli effetti rinvenuti nel Comune di sua abitazione di spettanza del suo debitore foraneo.

Lo scopo di questa specie di sequestro quello si è di colpire gli individui che girovaghi, non hanno un domicilio determinato; tali sono i merciainoli, i vettarali e simili.

Il sequestro pignoratizio è quello in forza del quale il proprietario o il principale locatario di una casa o di un fondo rurale, fanno porre sotto sequestro i mobili della casa locata o della cascina, sui quali hanno privilegio in dipendenza dell'art. 2157 del Codice civile.

Chiamasi immobiliare il sequestro in virtù del quale un creditore mette sotto la mano della giustizia i beni stabili del suo debitore, per farne seguire la vendita e soddisfare i crediti col prodotto.

Nella fattispecie, sequestro e spropriazione forzata sono sinonimi.

Possono essere sequestrati 1° tutti i beni stabili e loro accessorii che stabili sono riputati, e che si trovano essere di spettanza del debitore: 2° il costui usufrutto pure sui beni stabili.

Questo diritto compete ai creditori ipotecarii, e a quelli che sono muniti di titoli autentici ed esecutivi.

Il sequestro in generale non può essere fatto che per un debito certo e liquido; sono dichiarati tali quelli risultanti da fatture e da polizze di carico non contestate.

Il processo verbale di sequestro contener debbe l'indicazione estrinseca dei beni sequestrati, e se si tratta di uno stabilimento industriale, quella delle macchine, ordigni ed altri artifizii.

Tutte le persone cui la legge non ne fa formale divieto, possono concorrere agli incanti dei beni sequestrati e rendersene deliberatarii, entrandone quindi in possesso col favore della sentenza di aggiudicazione.

Regole speciali sono stabilite nel Codice di commercio relativamente ai bastimenti, mercè le quali possono essere sequestrati, sempreché non siano pronti a far vela; e ad eccezione che si tratti di debiti contratti pel viaggio che sta per fare, ed anche in questo caso, la sicurtà per siffatti debiti impedisce il sequestro.

A questo riguardo *v.* Bastimenti e Vendita.

Eziandio le rendite possono essere sequestrate, e questo sequestro costituisce un atto conservatorio ed esecutivo, in dipendenza del quale il debitore della rendita non è più in facoltà di farne legalmente il pagamento degli arretrati al suo creditore.

Si richiede a tale riguardo un credito certo ed esigibile, ed un titolo autentico ed esecutivo.

Possono essere sequestrate le rendite su particolari, le fondiali che il Codice civile considera come mobili, e le vitalizie.

Non possono essere sequestrate le rendite vitalizie costituite a titolo gratuito, le pensioni ossia rendite alimentari; le azioni immobiliari; un capitale rimborsabile constituente un credito a termine con interesse.

I sequestri in materia di amministrazione seguono la legge generale del diritto comune, ad eccezione di quanto concerne alle dogane, per cui l'art. 130 del Regio editto 4 giugno 1816 prescrive che:

Tutti quelli che contravverranno in qualsivoglia modo alle disposizioni nell'editto medesimo contemplate, salvo nei casi nei quali resta prescritta una pena particolare, incorreranno nella pena della confisca delle merci ed effetti, o del loro valore, oltre la

perdita delle bestie, cavalli, muli, buoi, carri, bastimenti e barche che ne trasportano il carico.

Ne segue da ciò che le merci ancorchè proibite, non sono soggette a sequestro, se regolarmente ne sia stata fatta la dichiarazione; bensì se ne debbe fare la repulsione all'estero.

Il sequestro può essere operato tanto nell'atto d'introduzione, che a domicilio del contravventore.

Gli effetti sequestrati esser ponno rilasciati mediante idonea cauzione, semprechè non siano essi di genere proibito.

I contravventori in odio dei quali seguì il sequestro sono ammessi a transigere anche dopo la sentenza, e qualora le oblazioni non siano ammesse, si fa la vendita delle cose confiscate ai pubblici incanti.

SETA. Materia animale, filo brillante di squisita finezza, ma però solido e dotato di qualche elasticità.

La seta è filata da varie specie di bruchi del genere *falena*, che chiamansi filugelli, bachi da seta.

La germinazione dei bachi, la triplice loro metamorfosi, il loro nutrimento, la trattura della seta dal bozzolo, il suo condizionamento ossia essiccazione, la successiva torcitura ecc., sono altrettante difficili operazioni, che non è pregio di quest' opera di descrivere, come neppure di doversi diffondere in ricerche sopra la storia della produzione di questa merce presso gli antichi; solo accenneremo col conte Federico Sclopis (Rapporto all'accademia reale delle scienze sullo scritto dell'intendente Lencisa, *Dell'industria della seta nei Regii Stati*) essere Pausania il primo autore che abbia fatto particolar menzione del baco da seta, il quale, in fine del lib. VI, narra che la gente detta dei Seri si vale nel tessere di fila di origine non vegetale, ma sibbene ricavata dal ventre di un animale simile in molte sue parti al ragno e doppio di un grossissimo scarabeo. Dall'autorità di quali testimonianze si può dedurre che la seta ci venne dalle regioni estreme dell'India. I Romani la tenevano per merce preziosissima, sebbene non ne abbiano conosciuta la vera produzione prima dei tempi di Giustiniano.

Quale e quanta sia stata la cura dei nostri principi per introdurre, accrescere e migliorare la coltura dei gelsi e la produzione dei bozzoli, si raccoglie dallo stesso rapporto, nel quale si accenna siccome Sibilla di Baugé, moglie di Amedeo V, faceva raccolta di bachi in Ginevra, per fecondare l'industria serica ne' suoi Stati; un quale intento non potè per altro essere conseguito in dipendenza delle molte guerre onde fu poi devastato il Piemonte per cui andarono smarrite da noi le industrie più utili. Ma quando Emanuele Filiberto, ricuperato per virtù sua lo Stato, volse l'animo a far rifiorire le arti della pace, richiamò tosto a vita l'industria della seta, e cominciò dall'accrescere le piantagioni dei gelsi nel 1561, molte piante traendone da Milano, e nel solo podere chiamato la Margarita, nel territorio di Tronzano, ne piantò ad un tratto non meno di diciasette mila, mentre a migliorare la specie dei bachi ne traeva egli la semenza da Ginevra.

Finalmente si adoperò quel principe per far fiorire nel nostro paese le manifatture dei drappi serici; perciò nel 1563 fece porre in Torino e in Moncalieri l'arte della seta con molti telai e torcitoi, e poco dopo diede un premio ad Antonio Paggi che aveva introdotto quell'arte in Ciamberì. Quindi nella prammatica promulgata il primo di aprile 1565 vietò che si portasse, si introducesse o si spacciasse ne' suoi dominii veruna sorta di drappi di seta forestiera, ma concedette espressamente la facoltà di introdurre e portare ogni sorta di seta semplice per farne tessuti, purchè questi si facessero nel paese.

Quello che sostanzialmente importa di

notare nel nostro Dizionario, si è l'equilibrio degli interessi dei produttori dei bozzoli con quello dei compratori ossia trattori della seta, essendochè i primi tendono a sostenere i loro prezzi ed i secondi ad avvilirli. Per mala ventura la trattura della seta essendo concentrata nella mano di pochi, cioè in Piemonte in 288 edifizii, i quali impiegano mediamente 18,700 operai, la lotta si rivolge in loro favore, in modo a dettar la legge ai produttori ed a soverchiarli sotto l'egida di speciali favori ottenuti fino dai tempi più remoti, fra i quali il più importante, e fuori dubbio il più nocivo alla produzione era quello della proibizione dell' esportazione della seta greggia.

Il suolo subalpino produce ogni anno mediamente un milione di miriagrammi di bozzoli, dai quali si ricavano due milioni circa di kilogrammi di seta.

Il prezzo medio di un miriagramma di bozzoli essendo di 33 lire, ne segue che il valore di questa produzione ascende a 33 milioni, che si ripartiscono per metà fra i possidenti o fittaiuoli, e per l'altra metà fra le famiglie dei contadini, che attendono al governo dei bachi; un quale ragguardevole capitale si riproduce nel periodo di soli 50 giorni, e serve a sopperire ai primi bisogni dell'industria agricola per pagare il prezzo di locazione, le contribuzioni dirette e i debiti incontrati nella stagione invernale.

I prodotti del filugello vanno sottoposti a due sostanziali operazioni, che sono la trattura che si eseguisce nel giro di 70 giorni o poco più, unendo parecchie bave in un filo, e la filatura che consiste nel torcere la seta per ridurla in organzini e trame.

La spesa della trattura sopra 1,250,000 rubbi di bozzoli si ritiene di 7 milioni di lire, che passano in mano del proprietario che adopera i proprii bozzoli, oppure dell' industriale che lavora per commissione, del provveditore della legna, degli artefici che formano e racconciano gli utensili, in una parola, delle persone in varii modi impiegate, specialmente donne e fanciulli che diversamente se ne dovrebbero rimanere colle mani alla cintola.

Si calcola che il numero di quelle persone sia di 81/m. nel quale le donne entrano per i $^6/_7$, epperciò quell'operazione, dice il cav. Giovanetti nel suo opuscolo *Della libera estrazione della seta greggia*, è una vera benedizione, come quella che senza impedire la altre coltivazioni, senza distrarre le braccia dei contadini dai lavori di agricoltura, offre ai possidenti, ai fittaiuoli, agli abitanti della campagna, alle donne ed ai fanciulli un guadagno di 37 milioni, che scende come rugiada celeste a consolare buona parte della nazione, a togliere il minuto popolo dalle angustie, e finalmente ad avvivare nei ricchi le ricerche di quanto avvi di godevole e di confortevole.

I filatoi sono in numero di 137, i quali impiegano da nove a dieci mila torcitori, quando sono tutti in attività, cioè *1800* capi mastri, e quattro volte tanto, massime tra donne e fanciulli, che concorrono alle diverse operazioni secondarie.

Il costo adeguato della riduzione in organzino e in trame ascende, sul calcolo che $^3/_4$ siano lavorati in organzino e $^1/_4$ in trame, a ll. 3.50 per libbra, a talchè i torcitori, se lavorassero tutta la seta del Piemonte, sopra 2 milioni e mezzo di libbre verrebbero a percevere 8 milioni 550/m. lire a benefizio di 139 proprietarii dei filatoi, degli esercenti dei medesimi, dei commercianti che forniscono la seta da lavorare e di 9 o 10 mila operai d'ambo i sessi che la lavorano.

Dietro quanto precede, il prodotto dei bozzoli rappresentando30 milioni, e quello della trattura 7 milioni, si avranno da queste due operazioni riunite 37 milioni da contrapporre a 8,550/m. lire, che sono il

frutto della torcitura, e da una parte 81/m. persone, e dall'altra soltanto 10/m. chiamate a parte del rispettivo benefizio.

Egli è però a questa parte minima che le così dette leggi proteggitrici, per cui era proibita l'estrazione della seta greggia, sagrificavano non solo la parte maggiore, ma ben anche ogni speranza di una più abbondante ricchezza.

Nè alla sola proibizione dell'estrazione della seta greggia, ma eziandio a quella dei bozzoli, alla consegna della quantità raccolta di questi ultimi, a quella dei fornelli e delle persone che li dirigono, alla sottomissione di rigorosamente osservare i manifesti consolari, a visite fiscali, a notificazioni e ad una infinita serie di regole speciali era vincolata l'operazione della trattura a benefizio della torcitura.

I molti e gravi danni che erano la conseguenza di questo stato di cose fissarono l'attenzione degli uomini di Stato, e in special modo quella dell'Eccellentissimo conte Prospero Balbo, il quale promoveva nel 1820 la pubblicazione dell'opuscolo del benemerito avvocato Gambini, intitolato *Osservazioni sulla proibita estrazione delle sete greggie dal Piemonte*, cui tenne dietro nel 1829 quello più sopra citato dell'intendente Lencisa e successivamente nel 1834 quello del cavaliere avvocato Giovanetti col titolo *Della libera estrazione della seta greggia dal Piemonte*, dal quale appunto furono desunte le notizie qui sopra registrate.

La questione posta dal prefato intendente e con seco dagli altri due ricordati scrittori si aggira in vedere se, avuto riguardo allo stato presente della nostra produzione e della nostra industria in questa materia, la libertà dell'esportazione delle sete greggie, o crude, o prime che dir si vogliano, debba preferirsi a quegli ordini proibitivi che si son fatti in addietro per promovere l'industria ed i vantaggi dei torcitori.

La somma delle ragioni che militano in favore della libera esportazione sono, oltre quelle summentovate desunte dai dati statistici:

Che sui mercati esteri il valore delle nostre sete greggie è in proporzione superiore a quello delle sete tinte che dalle manifatture indigene colà si mandano.

Che la prima naturale produzione, cioè quella delle sete greggie, vivifica molti rami d'industria affini, e favoreggia un numero infinito di persone, laddove i privilegi conceduti ai torcitori non si stendono che a quelle persone che li posseggono ed agli operai che lavorano in tali manifatture.

Che questa maniera di monopolio introdotto a benefizio dei torcitori impedisce l'accrescimento della prima industria produttrice, costringendo i produttori a subire la legge dei proprietarii dei torcitoi ed a seguire le condizioni spesso arrischiate di chi fa incetta di bozzoli o di sete prime per farle passare all'estero.

Che la riconosciuta permanente presenza delle nostre sete greggie sui mercati esteri dimostra come, non ostante il rigor dei regolamenti, seguono a man salva frequentissime fraudolente esportazioni di questa merce a scorno della legge, che si rende illusoria, e con danno dell'erario che rimane privo del dazio di uscita, che impor si potrebbe su quei prodotti, con detrimento infine dei costumi che si corrompono coll'esempio d'un frodo regolarmente avviato.

Vuolsi aggiungere per ultimo che la vera nostra ricchezza serica consiste, non già nell'artifizio dei torcitoi (che in Portogallo, in Francia e in Inghilterra ve ne sono all'uso nostro e anche perfezionati, specialmente per opera del celebre Vaucanson), ma bensì in quello col quale la seta primieramente si tragge dai bozzoli, e nella qualità intrinseca della materia, alla di cui bontà conferiscono l'aria più confacevole, la natura migliore della famiglia dei gelsi, e più di tutto forse, il metodo relativa-

mente superiore con cui si allevano i bachi istessi.

Per siffatte considerazioni e ritenuta la massima, che in tutte le materie di economia politica vuolsi procedere a un diligente esame dei dubbii, aver cura di sceverare le notizie certe e precise dalle incerte e generiche, e aver riguardo all'utile generale in opposizione spesse volte con quello di pochi privati, per far luogo ai provvedimenti più vantaggiosi ai sudditi non meno che allo Stato, emanarono i manifesti camerali 7 aprile 1835 e 9 aprile 1836, in virtù dei quali venne estesa a varie provincie la libera estrazione della seta greggia. Furono per tal modo coronati in questa parte i voti dei propugnatori della libertà del commercio, senza che in sostanza danno siane derivato alle officine di torcitura, ed a rincontro con grandissimo vantaggio di quelle di trattura, e della produzione dei bozzoli che si va d'anno in anno perfezionando sotto l' incentivo della concorrenza ben altrimenti fecondatrice che non i diritti protettori. Egli è perciò che per RR. LL. PP. 12 agosto 1841, considerando S. M. che le innovazioni ed i perfezionamenti introdotti nell'industria e nel commercio serico hanno reso meno appropriate all'odierno sviluppo di questo prezioso ramo di pubblica e privata ricchezza le discipline che gli augusti suoi predecessori avevano a questo fine stabilite, e che in parte già erano abrogate o cadute in dissuetudine, e volendo pertanto provvedere in modo che questi antichi regolamenti non potessero recare alcun incaglio al libero e pieno attivamento dell'industria e del commercio delle sete, e porre in conseguenza le norme a quest'uopo opportune in maggiore armonia coi progressi e coll'incremento che in oggi hanno ricevuto, si determinò di abolire tutte le leggi che hanno tratto a questo oggetto, ritenendo per altro e prescrivendo le cautele reputate più acconcie ad impedire le frodi e le contestazioni che a questo riguardo, e specialmente in ciò che si riferisce ai contratti di rimessione di seta a fattura, potrebbero occorrere.

Fu pertanto dichiarata in dette RR. LL. PP. libera affatto l'industria serica tanto per la tenuta e l'andamento delle filande e dei filatoi o fabbriche di stoffe di seta, quanto pei contratti relativi al commercio della seta, salva solo l'osservanza dei regolamenti di polizia e di quelli diretti alla conservazione della salute pubblica, e salva pure, unicamente rispetto ai contratti di rimessione di seta a fattura per la sua riduzione in trame, la riserva che, essendo convenuto il consumo a carico del fatturante, questi avrà sempre la ragione, ove ravvisi eccessivo il consumo, di proporre nel termine di giorni trenta la risoluzione del contratto, restituendo la seta presa a fattura.

Art. 4° Il proprietario di questa seta avrà tuttavia la facoltà, ove preferisca alla risoluzione offertagli l'esecuzione del contratto, di proporre al fatturante, il quale non potrà ricusare una tale proposta, di prendere a suo rischio il consumo, obbligandosi, qualunque esso sia, di pagargli la metà della fattura convenuta.

5° Nel caso in cui il proprietario suddetto preferisca di assumersi l'obbligazione accennata nell'articolo precedente, il consumo sarà determinato dall'esperimento che dovrà farsi sopra libbre cinquanta circa di seta, le quali verranno estratte dalla totale partita di seta rimessa e non ancora posta sul filatoio, e consegnata ad un filatore da eleggersi d'accordo, od in difetto ad un sensale o ad una persona a ciò espressamente delegata dalle parti o dal tribunale competente.

Il prodotto di questo sperimento verrà consegnato o trasmesso dalla pubblica condizione per essere restituito al proprietario della seta, ed il peso risultante dalla bolla servirà di base per accertare la tassa

del consumo di tutta la partita rimessa a carico del proprietario.

6° Cesserà la ragione accordata al fatturante dall'articolo 2°, semprequando egli avrà avuto dieci giorni di tempo per sottoporre la seta alla prova prima della conclusione definitiva del contratto di fattura.

7° Nulla è innovato quanto allo stabilimento della pubblica condizione, e *potranno* perciò tutti quelli che avranno a ritirar sete, siano greggie o lavorate, sì in seguito alla compra fattane, che in seguito al contratto di fattura, sottoporle alla condizione, a meno che siasi espressamente convenuto il contrario.

Temono alcuni che la generale tendenza di aumentare la produzione serica delle materie prime possa nuocere alla popolazione industriale, mercecchè assumendo i proprietarii dei beni le veci dei coloni, dei massari e dei così detti partitanti, non siano questi per essere in breve frustrati d'ogni risorsa, e ciò nell'epoca appunto dei più stringenti loro bisogni, quella cioè della transizione dall'inverno alla primavera.

Giova però riflettere a tale riguardo che i proprietarii non possono ritenere per sè che la direzione delle bigattiere e che le fatiche rimarranno pur sempre devolute ai villici, i quali saranno impiegati in tanto maggior numero e verranno a percevere un tanto maggior lucro, quanto più estesa ed attiva sarà la produzione (*v.* Condizione della Seta).

SIGILLI (Apposizione e Rimozione dei). Autentica di un atto; ed in commercio è l'atto stesso in virtù del quale tutte le cose mobili di un debitore sono poste sotto sequestro.

L'apposizione dei sigilli è l'atto col quale, per autorità del giudice, si rende inalterabile lo stato delle cose poste sotto quella salvaguardia ed immutabile il loro luogo, disposizione e forma.

La rimozione dei sigilli è l'atto col quale gli apposti sigilli vengono ritolti in seguito a nuovi provvedimenti fatti dal giudice circa i mobili e luoghi che vi erano soggetti.

A tenore del Codice di commercio, articolo 487 « Il Giudice di Mandamento, « dopo ricevuto l'avviso di cui nell'arti- « colo 474 (del disposto dalla sentenza di « dichiarazione di fallimento) procede tosto « all'apposizione dei sigilli, tanto in pre- « senza dei Sindaci, se v'intervengono, « quanto in loro assenza.

« Può il Giudice di Mandamento, anche « prima della dichiarazione del fallimento « o dell'avviso indicato nel citato art. 474, « apporre i sigilli sia d'officio, sia sulla « istanza di uno o di più creditori, ma « solamente quando il debitore sia scom- « parso o siavi storno di tutto o di parte « dell'attivo. »

488. « I sigilli sono apposti sui magaz- « zini, scagni, casse, portafogli, libri, carte, « mobili ed effetti del fallito.

« In caso di fallimento di società in nome « collettivo i sigilli sono apposti non sola- « mente alla casa principale della società « ed agli altri stabilimenti sociali, ma an- « cora alla casa di dimora di ciascun socio « solidario.

« In tutti i casi il Giudice di Mandamento « dà indilatamente avviso al Presidente del « Tribunale di commercio dell'apposizione « dei sigilli. »

489. « Le vesti, le masserizie, i mobili « ed effetti strettamente necessarii al fal- « lito ed alla sua famiglia non saranno sot- « toposti ai sigilli, bensì, previa sommaria « descrizione dei medesimi, verranno la- « sciati ad uso dello stesso fallito e della « sua famiglia, salvo al Giudice-Commis- « sario di provvedere nel caso di richiami « per parte dei Sindaci. »

490. « Qualora il Giudice-Commissario « creda che l'attivo del fallito possa essere « inventariato in un solo giorno, potrà or- « dinare che si proceda immediatamente

« all'inventario dai sindaci provvisorii, om-« messa l'apposizione dei sigilli. »

491. « Ove il danaro spettante al falli-« mento non potesse tosto esser sufficiente « per le spese della sentenza di dichiara-« zione del fallimento, delle pubblicazioni « e inserzioni della sentenza nelle gazzette, « dell'apposizione dei sigilli, dell'arresto e « carcerazione del fallito, il regio erario « anticipa tali spese mediante ordinanza « del Giudice-Commissario, ed il rimborso « avrà luogo con privilegio sulle prime ri-« scossioni e senza pregiudizio del privi-« legio del proprietario. »

501. « Se l'apposizione dei sigilli non « avesse avuto luogo prima della nomina « dei Sindaci, questi dovranno fare instanza « presso il Giudice di Mandamento onde « vi proceda. »

513. « I sindaci definitivi, entro tre « giorni dalla loro nomina, fanno instanza « per la rimozione dei sigilli e procedono « alla formazione dell'inventario dei beni « del fallito, il quale vi sarà presente o le-« galmente chiamato. »

L'apposizione dei sigilli, non meno che l'atto della loro rimossione, debbono essere accompagnati da un processo verbale giudiciale.

Quando il padre di un fallito convive col figlio senza separazione di beni, i sigilli possono essere legittimamente apposti, anche sopra i beni paterni.

Chiunque frangesse i sigilli fatti apporre dall'autorità, è soggetto, secondo i casi, alle pene portate dagli art. 266 e seguenti del Codice penale (*v.* Fallimento, Giudice-Commissario, Inventario, Sindaci).

SIMULAZIONE. Finzione di convenire di una cosa che le parti non volevano realmente stipulare. Immagine del vero, nulla essa opera, e il contratto che ne sia accagionato è nullo *ipso iure* per difetto di consenso.

La simulazione è un vizio inerente alla cosa non alla persona, nè si considera mai essersi simulato con frode, meno che vi sia danno del terzo.

La simulazione si desume da congetture e presunzioni che possano bastare per impugnare la validità di qualunque istrumento; la falsità invece esige prove chiare e precise.

Ella è permessa qualunque simulazione da un contratto lecito ad un altro parimenti lecito, come sarebbe dalla vendita al mutuo col patto di corrispondere il solito interesse; giacchè procede talvolta da tale simulazione un maggior vantaggio al creditore, senza produrre alcun danno al debitore.

La simulazione può del pari essere adoperata in tempo di guerra nei contratti di assicurazione marittima onde salvare dai rischi le merci degli amici e le proprie. Quando però, oltrepassando i giusti limiti, influisca questa simulazione sul danno del terzo e tenda a indurre l'assicuratore in un contratto che non avrebbe certamente stipulato se gli fosse stata palesata la vera natura della cosa, non solo diverrà in tal caso inammessibile, ma sarà *eziandio* considerata fraudolenta.

In genere però la simulazione è poco morale e spessissimo dannosa, perchè è il germe di molte liti intralciate e difficili, ed un potente incentivo del pari che una propizia occasione agli usurai ed agli uomini di mala fede onde abusare della legge, coprire le frodi e spogliare gli incauti (*v.* Buona fede, Credito).

SINDACI. Persone delegate per vegliare sugli interessi di una corporazione, di una società, di una compagnia, di cui sono ad un tempo i mandatarii ed i censori. L'intervento loro chiamasi sindacato.

Ne' Regii Stati prende il nome di sindaco il primo amministratore del Comune, le di cui attribuzioni consistono essenzialmente nel convocare e presiedere i consigli di comunità per tutti gli oggetti che sono di servizio del pubblico, e nel curare l'osser-

vanza in genere di tutte le leggi e di tutti i regolamenti d'interesse tanto locale che generale nella loro qualità di tutori verso il Comune e di protettori verso le persone.

I sindaci sono inoltre uffiziali di politica e polizia.

Per ciò che concerne alla ragione commerciale, la scelta dei sindaci si fa d'ordinario dai membri stessi delle corporazioni di assicurazione, delle società e compagnie, fra le persone le più influenti delle società e compagnie medesime.

Sotto il rapporto di promotori, di arbitri e di pacieri l'intervento dei sindaci è utilissimo, ma l'uffizio loro più importante si verifica nei fallimenti, dove sono chiamati ad amministrare la sostanza del fallito finchè non si riesca ad una conclusione mediante il concordato, od a promuovere la liquidazione e la distribuzione dell'attivo nel caso di unione.

A tenore del Codice di commercio francese del 1808 l'amministrazione del fallimento dividevasi in tre periodi distinti, per ognuno dei quali erano istituiti amministratori speciali sotto il nome di agenti, di sindaci provvisorii e di sindaci definitivi, di cui i primi erano nominati direttamente dal tribunale, i secondi pure dal tribunale su di una lista di candidati proposta dai creditori; gli ultimi finalmente dai soli creditori.

La legislazione francese ridusse i fatti e le conseguenze dei fallimenti allo stato di contestazione di famiglia, ed ebbe per conseguenza in mira di circoscrivere l'intervento dell'autorità nei limiti i più ristretti comandati dal bisogno. Infatti al momento della dichiarazione perdendo il fallito la facoltà di amministrare i suoi beni, e non essendovi per anco chi abbia diritti fondati per assumerne il carico, era giuoco forza che il potere giudiciario vi delegasse una o più persone all'oggetto di ricondurre la luce nel caos, l'ordine nello scompiglio e d'impedire una irreparabile rovina, la qual cosa ebbe luogo mediante gli agenti provvisorii.

Dopo la verificazione dei crediti, la massa, ossia la famiglia dei creditori, avendo cominciato a prendere vita, la legge ne riconobbe l'esistenza, accordandole la proposizione dei sindaci provvisorii, dei quali però si riservava la nomina, perchè fino a quel punto i titoli rispettivi non essendo per anco constatati, un'azione più diretta sarebbestata menoregolare e qualche volta fors'anche illegittima.

Mercè l'unione la famiglia ossia massa dei creditori rimanendo consolidata e legalmente costituita, le si volle lasciare per conseguenza tutta la libertà di azione, ed è perciò che la legge accordava loro *ex integro* la nomina dei sindaci definitivi ossia degli amministratori risponsabili, sui quali si riservò la semplice tutela.

A tenore dell'articolo 462 del Codice di commercio francese gli agenti di fallimento dovevano promovere l'apposizione dei sigilli, ricevere i libri del fallito, gli effetti a breve scadenza e le somme dovute al medesimo, spedirne quietanza, farne il deposito in una cassa chiusa a doppia chiave, aprire le lettere al suo indirizzo, raccogliere e far vendere le derrate e le merci sottoposte a prossimo deperimento, chiamare presso di sè il fallito per clausurare e vidimare i libri alla loro presenza, e per ultimo far preparare il bilancio, qualora già non fosse stato consegnato loro dal fallito.

Colla scorta del bilancio, specchio indicativo dello stato dei creditori e dei debitori si procedeva alla nomina dei Sindaci provvisorii, ai quali gli agenti dovevano rendere conto della loro gestione nel termine di 24 ore dalla data della nomina suddetta.

Gli agenti, non creditori, avevano diritto ad una indennità da stabilirsi dopo la resa del conto.

Gli art. 486 e segnenti assegnavano fra le attribuzioni dei sindaci provvisorii l'ob-

bligo di promuovere la rottura dei sigilli, di procedere all'inventario dei beni del fallito, di fare relazione circa lo stato apparente del fallimento, di ricevere la consegna delle merci, del danaro, dei titoli attivi, dei mobili ed effetti del debitore, di provocare la vendita di quegli effetti e di quelle merci, di versare le somme ricevute in una cassa di deposito chiusa a doppia chiave, di rimettere settimanalmente al giudice-commissario lo stato di situazione della cassa di fallimento, di fare tutti gli atti conservatorii dei diritti del fallito sopra i suoi debitori, di richiedere a tale effetto l'inscrizione delle ipoteche che fossero del caso sui beni stabili di essi debitori, di applicare alla verificazione dei crediti e successivamente alla loro ammessione, e finalmente di formare un processo verbale indicativo del nome dei creditori non intervenuti alla verificazione.

L'art. 507 voleva che ogni creditore asseverasse nel termine di otto giorni dalla verificazione la lealtà e verità del rispettivo loro credito; che nei tre giorni successivi alla scadenza dell'asseverazione dei crediti fossero convocati i creditori verificati, per decidere relativamente al concordato, in seguito alla di cui omologazione per parte del tribunale di commercio, i sindaci provvisorii rendevano conto di ogni loro operato al fallito in presenza del giudice-commissario.

Mediante il concordato, o in suo difetto, dell'atto di unione, cessava ogni ingerenza dei sindaci provvisorii, i quali in quest'ultimo caso cedevano il luogo ai sindaci definitivi nominati dalla massa dei creditori, con incarico (art. 528) di rappresentare tale massa, di procedere alla verificazione del bilancio ove d'uopo, di promuovere la vendita degli stabili del fallito, quella delle merci e dei suoi effetti mobili, di riscattare i pegni.

Il fatto però avendo dimostrato che la complicazione di quelle tre ruote, anzichè giovare, incagliava il moto della macchina, nella circostanza massimamente che nessuna retribuzione veniva accordata a quella serie di amministratori in corrispettivo del tempo e dell'opera loro, che nel commercio specialmente hanno un così gran valore, venne fuori la legge del 1838 che ridusse l'economia delle operazioni dei fallimenti nelle mani dei sindaci provvisorii e dei sindaci definitivi, di cui i primi sono nominati dal tribunale di commercio colla sentenza dichiarativa del fallimento, e i secondi previa proposizione dei creditori, con facoltà allo stesso tribunale di surrogarne altri in due epoche decisive, cioè quindici giorni dopo la dichiarazione di fallimento sull'instanza dei creditori presunti, e dopo la depulsione del concordato su quella dei creditori verificati.

Questo sistema è quello adottato dal Codice di commercio de' Regii Stati e a un dipresso da quello di Spagna, il quale all'art. 1044 prescrive la nomina per parte del tribunale di un giudice-commissario da scegliersi tra i membri del tribunale di commercio, quella di un depositario di confidenza del tribunale medesimo incumbenzato della conservazione di tutti i beni sequestrati sul debitore, e che debbe rimanere in uffizio sino alla nomina dei sindaci da farsi nella riunione dei creditori, ma che in nessun caso può eccedere il numero di tre.

A malgrado l'indicata riduzione a minimi termini della complicata amministrazione dei fallimenti pensano alcuni giurisprudenti, che se i sindaci definitivi non impingono con i sindaci provvisorii, avvi quanto meno pur tuttavia complicazione e ritardo nel corso del procedimento, motivo per cui vorrebbero vederlo ridotto a un viemaggior grado di semplicità, prendendo per norma il Codice di commercio olandese, il quale all'art. 787 e seguenti ammette soltanto uno o più curatori no-

minati dal tribunale nella declaratoria del fallimento per eseguire gl'incumbenti che in Francia sono di competenza dei sindaci provvisorii e definitivi.

Militano a favore del sistema del Codice olandese le considerazioni:

1° Che i sindaci dal Codice di commercio francese qualificati provvisorii, riuniscono quelle cognizioni concernenti al fallimento, le quali sono importanti allorchè si tratta della liquidazione del patrimonio del fallito, essendochè hanno essi fatto procedere ed assistito all' inventario di detto patrimonio, alla verificazione dei crediti, alle trattative amichevoli, alle operazioni del concordato, alla vendita delle merci e degli effetti mobiliari del fallito, motivo per cui, e per le molte comunicazioni avute con questi si possono dire a menadito informati dello stato del di lui patrimonio;

2° Che la confidenza che i sindaci hanno saputo meritarsi in grazia delle operazioni precedenti la liquidazione del patrimonio del fallito, è un'altra possente ragione per lasciarli continuare nell'esercizio delle loro funzioni, tanto più se si riflette che sempre quando i creditori abbiano motivo di lagnarsi delle loro operazioni, possono ricorrere al tribunale per le opportune provvidenze;

3° Che nessun inconveniente presenta la continuazione in uffizio per la liquidazione del patrimonio del fallito dei sindaci stessi che furono preposti per farne constare la quantità ed il valore, ponendo mente che non possono agire nè deliberare se non se sotto la vigilanza e direzione del giudice-commissario, il quale essendo persona legale, meglio può guarentire e tutelare gl'interessi dei creditori.

Che se la diuturnità di carica lasciasse fondamento a qualche eccezione, sarà facile di andarvi al riparo mediante la facoltà della revoca. Vero egli è che questa non è senza disdoro di chi la soffre, ma perciò appunto i curatori o sindaci che chiamar si vogliano, saranno più solleciti e diligenti nel cattivarsi credito presso i loro committenti.

Quali sono le funzioni dei sindaci provvisorii? Il Codice di commercio non fa specifica distinzione tra essi e i sindaci definitivi; dal complesso però si deduce essere desse circoscritte nel breve periodo di quindici giorni in che rimaner debbono in uffizio, agli atti conservatorii, alle disposizioni interinali ed urgenti, di cui erano precedentemente incumbenzati gli agenti di fallimento, e per cui vi sarebbe *periculum in mora*, qualora aspettar si dovesse la nomina dei sindaci definitivi.

Egli è in dipendenza delle predette cose che venne determinato, art. 471 .....colla stessa sentenza del Tribunale di commercio, con cui è dichiarato il fallimento....

« Sono nominati uno o più Sindaci provvisorii;

« Sono determinati il luogo, il giorno e « l'ora, in cui i creditori si raduneranno « avanti il Giudice-Commissario per la « nomina dei Sindaci definitivi. »

477. « Dal giorno della dichiarazione « del fallimento ogni azione contro il fal« lito, riguardante beni sì mobili che im« mobili, non potrà essere proseguita od « intentata, se non contro ai Sindaci.

« Lo stesso avrà luogo per gli atti ese« cutivi tanto sopra mobili quanto sopra « immobili.

« Il Tribunale potrà, quando lo giudichi « conveniente, ammettere il fallito ad in« tervenire in causa. »

487. « Il Giudice di Mandamento, dopo « ricevuto l'avviso di cui nell'art. 474 (che debb' essergli immediatamente dato dal segretario del tribunale di commercio del disposto dalla sentenza di dichiarazione di fallimento che ordina l'apposizione dei sigilli), procede tosto all'apposizione dei « sigilli, tanto in presenza dei Sindaci se « v'intervengono, quanto in loro assenza.»

490. « Qualora il Giudice-Commissario « creda che l'attivo del fallito possa essere « inventariato in un solo giorno, potrà or- « dinare che si proceda immediatamente « all' inventario dai Sindaci provvisorii, « ommessa l'apposizione dei sigilli. »

492. « Nel luogo, giorno ed ora indicati « nella sentenza di dichiarazione di falli- « mento i creditori si riuniranno avanti il « Giudice-Commissario. Esso consulterà i « creditori presenti all' adunanza, tanto « sulla formazione dello stato dei creditori « presunti, quanto sulla nomina di nuovi « Sindaci. Sarà steso processo verbale dei « loro detti ed osservazioni, che sarà pre- « sentato al Tribunale. »

493. « Il Tribunale, veduti il processo « verbale e lo stato dei creditori presunti, « e sulla relazione del Giudice-Commissa- « rio, nominerà nuovi Sindaci o confermerà « in officio i primi.

« I Sindaci così eletti sono definitivi. « Tuttavia può il Tribunale di Commercio « loro surrogarne altri, nei casi e secondo « le forme che saranno determinate in ap- « presso. »

494. « Il numero dei Sindaci potrà es- « sere, in ogni tempo, portato sino a tre. « Potranno i medesimi essere scelti fra « persone estranee alla massa dei creditori « e ricevere, qualunque sia la loro qualità, « dopo avere reso il conto della loro am- « ministrazione, quella indennità, che il « Tribunale sarà per arbitrare sulla rela- « zione del Giudice-Commissario. »

495. « Nessun congiunto col fallito, sino « al quarto grado inclusivamente di com- « putazione civile, potrà essere nominato « Sindaco. »

496. « Se i Sindaci nominati, provvi- « sorii o definitivi, non intendono di as- « sumere tale qualità, dovranno dichia- « rare al Tribunale di Commercio il loro « rifiuto entro le ventiquattro ore dalla « notificazione, che a diligenza del Se- « gretario del Tribunale, sarà ad essi im- « mediatamente fatta della loro nomina.

« Qualora i Sindaci, dopo avere assunte « le loro funzioni, chieggano per giuste « cause di esserne dispensati, dovranno « farne la dichiarazione al Tribunale, il « quale vi provvederà; non potranno però « ritirarsi finchè non saranno stati loro sur- « rogati altri Sindaci. »

497. « Quando vi sia luogo ad aggiun- « gere o surrogare uno o più Sindaci defi- « nitivi, il Giudice-Commissario ne fa re- « lazione al Tribunale di Commercio, il « quale, colla scorta del processo verbale « della seguita adunanza dei creditori o « previa nuova convocazione dei medesimi « in conformità degli articoli 492 e 493, « nomina i nuovi Sindaci.

« Ove però si tratti di aggiungere o sur- « rogare ai Sindaci provvisorii, il Tribunale « provvede sulla sola relazione del Giudice « Commissario. »

498. « Se sono nominati più Sindaci, « essi non potranno agire se non collet- « tivamente. Nondimeno il Giudice-Com- « missario può autorizzare specialmente « uno o più fra i Sindaci a fare determinati « atti di amministrazione. In quest'ultimo « caso sono solamente risponsabili i Sin- « daci così autorizzati. »

499. « Se insorgono richiami contro « qualche operazione dei Sindaci, il Giu- « dice-Commissario pronunzia fra tre « giorni, salvo ricorso per riparazione al « Tribunale di Commercio. L'ordinanza « del Giudice-Commissario è esecutoria « provvisoriamente. »

500. « Il Giudice-Commissario può sulle « instanze del fallito, o dei creditori od « anche d'officio, proporre la revoca di « uno o di più Sindaci.

« Se, entro otto giorni, il Giudice-Com- « missario non ha riferito le instanze fatte, « potranno queste essere rivolte al Tri- « bunale.

« Il Tribunale, sentiti in Camera di con- « siglio il Giudice-Commissario nella sua

« relazione ed i Sindaci nei loro schiari-« menti, pronunzia sulla revoca. »

501. « Se l'apposizione dei sigilli non « avesse avuto luogo prima della nomina « dei Sindaci, questi dovranno far instanza « presso il Giudice di Mandamento onde « vi proceda. »

502. « Il Giudice-Commissario potrà, « sulla domanda dei Sindaci, dispensarli « dal far porre sotto i sigilli od autorizzarli « a farne estrarre;

« 1° Le cose soggette a prossimo de-« terioramento o ad imminente diminu-« zione di valore;

« 2° Gli oggetti inservienti all'eser-« cizio del commercio, quando questo non « potesse essere interrotto senza pregiu-« dizio dei creditori;

« Gli oggetti contemplati in questo ar-« ticolo saranno dai Sindaci immediata-« mente inventariati e fatti stimare in pre-« senza del Giudice di mandamento che « firmerà il processo verbale. »

503. « La vendita delle cose soggette a « deterioramento o ad imminente diminu-« zione di valore, o dispendiose a conser-« varsi, così pure l'esercizio provvisorio « del commercio del fallito, avranno luogo « a diligenza dei Sindaci e con autorizza-« zione del Giudice-Commissario. »

504. « Il Giudice-Commissario parimente « potrà, sulla domanda dei Sindaci, dis-« pensarli dal porre sotto i sigilli od auto-« rizzarli a farne estrarre;

« 1° I libri di commercio del fallito, « i quali saranno dal Giudice di Manda-« mento, previa vidimazione, rimessi ai « Sindaci. Il Giudice accerterà sommaria-« mente nel processo verbale lo stato nel « quale i libri si troveranno;

« 2° Gli effetti di portafoglio a breve « scadenza, o suscettibili di accettazione o « pei quali siano necessari atti conserva-« torii; questi effetti saranno descritti e « rimessi ai Sindaci per farne, sotto la vi-« gilanza del Giudice-Commissario, la ri-« scossione, o per procedere agli atti con-« servatorii. Un elenco di simili effetti sarà « rimesso al Giudice-Commissario.

« Gli altri crediti del fallito saranno al-« tresì, sotto la vigilanza del Giudice-Com-« missario, riscossi dai Sindaci contro loro « quietanza. »

505. « Le lettere dirette al fallito sa-« ranno consegnate ai Sindaci i quali le « apriranno; il fallito, ove sia presente, « potrà assistere all'aprimento. »

506. « Qualora il fallito si trovi in ar-« resto o sotto custodia, il Giudice-Com-« missario, secondo lo stato apparente « degli affari del fallimento, potrà pro-« porne il rilascio con salvocondotto prov-« visorio: se il Tribunale accorda il salvo-« condotto potrà obbligare il fallito a dare « sicurtà di presentarsi, sotto pena del pa-« gamento di quella somma che il Tribu-« nale arbitrerà, la quale somma, nel caso « di non presentazione del fallito, rimarrà « devoluta alla massa dei creditori.

« Il rilascio del fallito non avrà però « luogo, se l'Avvocato Fiscale al quale sarà « trasmessa l'ordinanza del Tribunale, ri-« chiederà la detenzione del fallito nell'in-« teresse del Fisco. »

507. « Qualora il Giudice-Commissario « non abbia proposto un salvocondotto pel « fallito, questi potrà porgerne la domanda « al Tribunale di Commercio, il quale « provvederà in pubblica udienza, sentito « il Giudice-Commissario. »

508. « Il fallito potrà ottenere per sè e « per la sua famiglia sull'attivo del falli-« mento quei soccorsi a titolo di alimenti « che saranno fissati, sulla proposta dei « Sindaci, dal Giudice-Commissario, salvo « ricorso al Tribunale in caso di contesta-« zione. »

509. « I Sindaci chiamano presso di « loro il fallito per esaminare i libri, ricono-« scerne il contenuto, accertarne lo stato, « chinderli e firmarli in sua presenza; se « il fallito non si rende all'invito, è citato

« a comparire al più tardi entro quaran-
« tott'ore.

« Il fallito del quale è stato ordinato
« l'arresto o la custodia, e che non ha ot-
« tenuto salvocondotto, compare per mez-
« zo di mandatario.

« Se il fallito non è in istato d'arresto,
« ovvero ha ottenuto un salvocondotto,
« può comparire per mezzo di mandatario
« quando faccia fede di cause d'impedi-
« mento a comparire personalmente, ri-
« conosciute valevoli dal Giudice-Com-
« missario.

« Se il fallito si trova in arresto o sotto
« custodia, il Giudice-Commissario potrà
« altresì farlo tradurre nel luogo dove si
« debbe fare l'esame dei libri. »

510. « Nel caso in cui il fallito non ab-
« bia presentato il bilancio, i Sindaci pro-
« cedono immediatamente alla formazione
« di esso colla scorta dei libri e delle carte
« del fallito e delle notizie che si saranno
« procurate. Se il bilancio fu presentato dal
« fallito, procedono i Sindaci alle rettifica-
« zioni ed addizioni che iscorgessero ne-
« cessarie.

« Il bilancio, così formato o rettificato
« dai Sindaci, è da essi depositato nella
« Segreteria del Tribunale di Commercio.»

511. « Il Giudice-Commissario è auto-
« rizzato a sentire il fallito, i suoi com-
« messi ed impiegati e qualunque altra
« persona sovra tutto ciò che riguarda alla
« formazione del bilancio, ed altresì sulle
« cause e circostanze del fallimento. »

512. « Qualora sia stato dichiarato il
« fallimento di un commerciante dopo la
« sua morte, o venga esso a morire dopo
« la dichiarazione del fallimento, la ve-
« dova, i figliuoli e gli eredi di lui possono
« presentarsi o farsi rappresentare per sup-
« plire il defunto nella formazione del bi-
« lancio e così pure in tutte le altre ope-
« razioni del fallimento. »

513. « I Sindaci definitivi, entro tre
« giorni dalla loro nomina, fanno instanza
« per la rimozione dei sigilli e procedono
« alla formazione dell' inventario dei beni
« del fallito, il quale vi sarà presente o le-
« galmente chiamato. »

514. « L'inventario a misura che i si-
« gilli saranno rimossi sarà formato dai
« Sindaci per doppio originale, in presenza
« del Giudice di Mandamento, il quale lo
« firmerà ad ogni vacazione. Uno degli
« originali sarà fra ventiquattr'ore deposi-
« tato nella Segreteria del Tribunale di
« Commercio; l'altro originale rimarrà
« presso i Sindaci.

« Questi sono in facoltà di farsi coadiu-
« vare, per la formazione dell'inventario
« e per la stima, da chi crederanno con-
« veniente.

« Sarà fatta ricognizione degli oggetti
« che, giusta gli articoli 502 e 504, non
« saranno stati sottoposti ai sigilli e sa-
« ranno già stati inventariati e stimati. »

515. « Nel caso di dichiarazione di fal-
« limento dopo la morte del fallito, se non
« sarà ancora stato fatto inventario prima
« di detta dichiarazione ovvero nel caso
« di morte del fallito prima dell'*apertura*
« dell'inventario, vi si procederà immedia-
« tamente nelle forme indicate nel prece-
« dente articolo ed in presenza degli eredi
« o questi legalmente chiamati. »

516. « In ogni fallimento i Sindaci, entro
« giorni quindici dall'ingresso o conferma
« loro in officio, sono obbligati di rimet-
« tere al Giudice-Commissario un ristretto
« ossia conto sommario dello stato appa-
« rente del fallimento, delle principali ca-
« gioni e circostanze di esso e dei carat-
« teri che sembra avere.

« Il Giudice-Commissario trasmetterà
« immediatamente il detto ristretto colle
« sue osservazioni all'Avvocato Fiscale. Se
« i Sindaci non hanno rimesso tale ristretto
« nel termine sovra stabilito, dovrà il Giu-
« dice-Commissario prevenirne l'Avvocato
« Fiscale indicandogli le cagioni del ri-
« tardo. »

517. « L'Avvocato Fiscale potrà recarsi « al domicilio del fallito ed assistere alla « formazione dell'inventario. In ogni tempo « avrà diritto di richiedere la comunica- « zione di tutti gli atti, libri e carte relative « al fallimento. »

518. « Terminato l'inventario, le merci, « il danaro, i titoli di credito, i libri, le « carte, i mobili e gli effetti del fallito sa- « ranno rimessi ai Sindaci, i quali se ne « daranno carico a piè degli originali del- « l'inventario. »

519. « I Sindaci, sotto l'ispezione del « Giudice-Commissario, continueranno la « riscossione dei crediti. »

520. « Il Giudice-Commissario potrà, « sentito il fallito od esso legalmente chia- « mato, autorizzare i Sindaci a vendere le « merci e gli altri effetti mobili, e stabilirà « se la vendita sarà fatta in via amichevole, « od agli incanti, per via di Sensali o di « altri Ufficiali pubblici a ciò destinati. Que- « sta ordinanza è soggetta a ricorso per « riparazione. »

« Se la vendita dovrà farsi per mezzo di « Sensali o di altri Uffiziali pubblici, i Sin- « daci sceglieranno nella classe di pubblici « Uffiziali determinata dal Giudice-Commis- « sario, quello del quale vorranno valersi. »

521. « I Sindaci possono mediante au- « torizzazione del Giudice-Commissario e « chiamato legalmente il fallito, transigere « sopra tutte le contestazioni che interes- « sano la massa, ed anche sopra quelle « relative a diritti ed azioni immobiliari.

« Se l'oggetto della transazione ha un « valore indeterminato o superiore alle lire « trecento, la transazione non è obbliga- « toria se non mediante l'omologazione del « Tribunale di commercio, ove si tratti di « transazione relativa a diritti personali e « mobiliari; ovvero mediante omologa- « zione del Tribunale di prefettura, se si « tratti di transazione relativa a diritti im- « mobiliari.

« L'omologazione avrà luogo chiamato « il fallito, il quale in tutti i casi sarà in « diritto di formarvi opposizione. L'oppo- « sizione del fallito basta per impedire la « transazione che ha per oggetto beni im- « mobili. »

522. « Se il fallito non si trova in arresto « o sotto custodia o se egli ha ottenuto « un salvocondotto, i Sindaci potranno « impiegarlo per facilitare e rischiarare la « loro amministrazione. Il Giudice-Com- « missario fisserà le condizioni dell'opera « del fallito. »

523. « Il danaro proveniente dalle ven- « dite e dalle riscossioni, sotto deduzione « delle somme che saranno giudicate ne- « cessarie dal Giudice-Commissario per le « spese di giustizia e di amministrazione, « sarà immediatamente versato nella cassa « delle consegne giudiciali od in quell'al- « tra che sarà destinata dal Tribunale. I « Sindaci fra tre giorni dalla riscossione o « provenienza faranno fede presso il Giu- « dice-Commissario dei fatti versamenti: « in caso di ritardo, i Sindaci sono debi- « tori degli interessi delle somme non ver- « sate. »

524. « Il danaro versato dai Sindaci o « consegnato da chiunque altro per conto « del fallimento, non potrà essere ritirato « se non mediante ordinanza del Giudice- « Commissario. Se vi sono sequestri i Sin- « daci debbono dapprima ottenerne la ri- « vocazione.

« Quando si farà luogo alla ripartizione « del danaro depositato nella cassa, il Giu- « dice-Commissario potrà ordinare che il « pagamento sia fatto dalla medesima cassa « direttamente ai creditori del fallimento, « secondo lo stato che ne sarà formato dai « Sindaci, e mandato eseguirsi con or- « dinanza dello stesso Giudice-Commis- « sario. »

525. « I Sindaci, dal loro ingresso in « officio in poi, saranno obbligati di fare « tutti gli atti conservatorii dei diritti del « fallito contro i suoi debitori.

« Saranno altresì tenuti di prendere le « iscrizioni ipotecarie, se esse già non lo « fossero state dal fallito, sopra i beni im- « mobili de' suoi debitori. L'iscrizione è « presa dai Sindaci in nome della massa, « aggiungendo alle note un certificato dal « quale sia provata la loro nomina.

« Saranno parimente obbligati i Sindaci « di prendere iscrizione, in nome della « massa dei creditori, sopra gli immobili « del fallito dei quali conosceranno l'esi- « stenza. L'iscrizione sarà fatta sull'esi- « bizione di una semplice nota in cui si « enunzi il fallimento, e sia indicata la « data della sentenza di nomina dei Sin- « daci. »

I sindaci essendo incumbenzati della verificazione dei crediti, i titoli rispettivi stati consegnati al segretario del tribunale all'epoca della nuova nomina, o della conferma in ufficio dai sindaci, saranno loro ad un tal fine rimessi.

527. « I creditori che al tempo della « nuova nomina o della conferma dei Sin- « daci non avranno rimessi i loro titoli di « credito, saranno immediatamente avvi- « sati con inserzioni nelle Gazzette delle « quali è menzione nell'art. 475, e con « lettere del Segretario del Tribunale di « commercio, di doversi presentare per- « sonalmente, o per mezzo di mandatario, « nello spazio di giorni venti dalle dette « inserzioni, ai Sindaci del fallimento e « rimettere ai medesimi i loro titoli di cre- « dito, oltre ad una nota indicante la som- « ma di cui si propongono creditori, se « pure non preferiscono di farne il depo- « sito nella Segreteria del Tribunale di « commercio. Sarà data ai creditori rice- « vuta dei loro titoli. »

528. « La verificazione dei crediti co- « mincierà nei tre giorni successivi alla « scadenza dei termini prefissi dall'articolo « precedente ai creditori domiciliati nei « Regii Stati. Essa sarà continuata senza « interruzione, e verrà fatta nei luogo, « giorno ed ora indicati dal Giudice-Com- « missario: l'avviso dato ai creditori, se- « condo l'articolo precedente, conterrà « tale indicazione.

« Nondimeno il Giudice-Commissario « potrà nuovamente, ove lo stimi, convo- « care i creditori all'oggetto della verifi- « cazione dei crediti sia con lettere del « Segretario, sia con inserzioni nelle Gaz- « zette. »

529. « I crediti dei Sindaci saranno ve- « rificati dal Giudice-Commissario, chia- « mati ad assistere a questa verificazione « due dei maggiori creditori portati in bi- « lancio e presenti.

« Gli altri crediti saranno verificati dai « Sindaci in presenza del Giudice-Commis- « sario ed in contraddittorio del creditore « o del suo mandatario. »

Nell'adunanza dei creditori per trattare del concordato o dell'unione (art. 543): « I Sindaci faranno all'adunanza una rela- « zione sopra la situazione del fallimento, « sull'adempimento delle formalità e sulle « operazioni che avranno avuto luogo: il « fallito sarà sentito.

« La relazione dei Sindaci sarà da essi « sottoscritta e rimessa al Giudice-Com- « missario, il quale stenderà processo ver- « bale di ciò che si sarà detto e deliberato « nell'adunanza. »

556. « Tostochè la sentenza di omolo- « gazione del concordato sarà passata in « cosa giudicata, cesseranno le funzioni « dei Sindaci: continueranno però a rite- « nerne la qualità per l'oggetto di cui negli « articoli 558 e 569.

« Essi renderanno al fallito il loro conto « definitivo, il quale sarà discusso e chiuso « in presenza del Giudice-Commissario.

« Rimetteranno al fallito l'universalità dei « suoi beni, libri, carte ed effetti con far- « sene dare dal fallito ricevuta di scarico, « e ciò sotto quelle condizioni e cautele « che fossero stabilite nel concordato.

« Il Giudice-Commissario estende di

« ogni cosa processo verbale e cessa dalle « sue funzioni.

« Il Tribunale di commercio giudica so- « pra le contestazioni che fossero per in- « sorgere. »

558. « Il concordato, tuttochè già omo- « logato, ... potrà essere annullato dal « Tribunale di commercio sull' istanza dei « Sindaci o di qualunque creditore, chia- « mati i Sindaci ed in contraddittorio del « fallito, per dolo scoperto dopo l'omolo- « gazione e risultante da esagerazione del « passivo o dissimulazione dell'attivo. »

A norma dell'art. 559, in caso d'inese- cuzione per parte del fallito delle condi- zioni del suo concordato, la domanda di risoluzione sarà promossa avanti il tribu- nale di commercio, ed in nome dei cre- ditori dai sindaci, o da essi creditori, chia- mati i sindacì, ed in contraddittorio del fallito e dei fideinssori, se ve ne sono.

563. « Sulla presentazione della sentenza « di condanna per bancarotta fraudolenta « o con quella che annulla o risolve il con- « cordato, il Tribunale di commercio no- « minerà un Giudice-Commissario ed uno « o più Sindaci.

« Questi Sindaci potranno far apporre « i sigilli; procederanno senza indugio, in « presenza del Giudice di Mandamento e « colla scorta dell'antico inventario, alla « ricognizione dei fondi, dei crediti e delle « carte, formando se vi è luogo un supple- « mento all' inventario ed al bilancio.

« I Sindaci faranno immediatamente pub- « blicare ed inserire nelle Gazzette in con- « formità dell'art. 475, coll'estratto della « sentenza di loro nomina, l'invito ai nuovi « creditori se ve ne ha, di presentare entro « venti giorni i loro titoli di credito per « essere verificati. L'invito sarà altresì dato « con lettere del Segretario, in conformità « degli articoli 527 e 528. »

565. « Compiute le sovraccennate ope- « razioni, se non interviene un nuovo con- « cordato, i creditori saranno convocati « per dare il loro avviso sulla conserva- « zione o surrogazione dei Sindaci.

570. « Se non interviene concordato i « creditori sono di pien diritto in istato « d'unione.

« Il Giudice-Commissario immediata- « mente interrogherà i creditori tanto so- « pra l'andamento dell' amministrazione, « quanto sulla conservazione dei Sindaci « o surrogazione di altri ad essi.

« I Sindaci che non fossero conservati, « renderanno nel più breve tempo possi- « bile ai nuovi Sindaci ed in presenza del « Giudice-Commissario il conto della loro « amministrazione, chiamatovi legalmente « il fallito. »

571. « I creditori saranno consultati sul « punto se al fallito ed alla sua famiglia « possa essere accordato un soccorso so- « pra l'attivo del fallimento.

« . . . . . I Sindaci proporranno la som- « ma, la quale sarà stabilita dal Giudice- « Commissario, salvo ricorso al Tribunale « di commercio, per parte dei Sindaci sol- « tanto. »

575. « I Sindaci rappresentano la massa « dei creditori e sono incaricati di proce- « dere alla liquidazione del fallimento.

« Potranno tuttavia i creditori autoriz- « zare i Sindaci a continuare ad ammini- « strare e far valere il patrimonio del fal- « lito. »

576. « I Sindaci sono incaricati di pro- « cedere alla vendita degli immobili, delle « merci e degli altri effetti mobili del fal- « lito ed alla liquidazione dei suoi crediti « e debiti, il tutto sotto la vigilanza del « Giudice-Commissario e senza bisogno « di chiamare il fallito. »

577. « I Sindaci potranno, conforman- « dosi alle regole stabilite dall'art. 521, « transigere sopra ogni specie di diritti « appartenenti al fallito, e nonostante qua- « lunque di lui opposizione. »

578. « I creditori in istato di unione sa- « ranno convocati dal Giudice-Commissa-

« rio almeno una volta nel primo anno e,
« se occorrerà, negli anni successivi; in
« tali adunanze i Sindaci renderanno il
« conto della loro amministrazione; essi
« saranno mantenuti od altri saranno loro
« surrogati, secondo le forme stabilite
« dagli articoli 492 e seguenti. »

Ritenuto che in virtù dell'art. 589 i creditori del fallito, validamente muniti di pegno, non debbono essere inscritti nella massa se non per memoria, prescrive l'art. 590, che i sindaci potranno in ogni tempo, e coll'autorizzazione del giudice-commissario ritirare il pegno a profitto del fallimento, pagando il creditore.

591. « Nel caso in cui il pegno non sia
« stato ritirato dai Sindaci e sia venduto
« dal creditore ad un prezzo eccedente il
« suo credito, il soprappiù sarà ritirato
« dai Sindaci. »

594. « I Sindaci presenteranno al Giu-
« dice-Commissario lo stato dei creditori
« che si pretendono privilegiati sopra i
« beni mobili, ed il Giudice-Commissario
« autorizzerà, se vi è luogo, il pagamento
« di tali creditori coi primi fondi riscossi.

« Se il privilegio è contestato, il Tribu-
« nale pronunzia sopra la contestazione. »

610. « L'ammontare dell'attivo in beni
« mobili, sotto deduzione delle spese di
« giustizia e di amministrazione del falli-
« mento, dei soccorsi accordati al fallito
« ed alla sua famiglia, e delle somme pa-
« gate ai creditori privilegiati, sarà ripar-
« tito fra tutti i creditori in proporzione
« dei loro crediti verificati e giurati. »

611. « A quest'effetto i Sindaci rimette-
« ranno ogni mese al Giudice-Commissario
« uno stato della situazione del fallimento
« e del danaro depositato nella cassa indi-
« cata nell'articolo 523. Il Giudice-Com-
« missario ordinerà, se vi è luogo, una
« ripartizione fra i creditori, ne fisserà la
« quota, ed avrà cura che tutti i creditori
« ne sieno avvisati. »

614. « Nessun pagamento sarà fatto dai
« Sindaci, se non sulla rappresentazione
« del titolo constitutivo del credito.

« I Sindaci faranno sopra il titolo men-
« zione della somma pagata da essi, od
« ordinata pagarsi direttamente dalla cassa
« ai creditori, in conformità dell'art. 524.

« Nondimeno, in caso d'impossibilità a
« presentare il titolo, il Giudice-Commis-
« sario potrà autorizzare il pagamento sulla
« fede del processo verbale di verificazione
« dei crediti.

« In tutti i casi il creditore farà la quie-
« tanza in margine allo stato della ripar-
« tizione. »

618. « Se per parte dei creditori privi-
« legiati od ipotecari non siasi prima del-
« unione intrapresa spropriazione per via
« di subastazione, i Sindaci soli sono am-
« messi a fare la vendita. Essi saranno ob-
« bligati di farne instanza entro otto giorni
« avanti al Tribunale di prefettura me-
« diante autorizzazione del Giudice-Com-
« missario, ed osservate per gli atti di
« vendita le formalità stabilite per la ven-
« dita dei beni dei minori. »

619. . . . .

« Anche i Sindaci, come ogni altra per-
« sona, saranno ammessi a fare aumento
« ed a concorrere al deliberamento pel
« nuovo incanto; il nuovo deliberamento
« sarà definitivo e non potrà essere susse-
« guito da altri aumenti. »

625. « I Sindaci potranno, coll'autoriz-
« zazione del Giudice-Commissario, am-
« mettere le domande in rivendicazione:
« se vi è contestazione per parte dei Sin-
« daci od opposizione di alcuno dei cre-
« ditori, il Tribunale di commercio pro-
« nuncia, sentito il Giudice-Commissario. »

633. . . . .

« I Sindaci non possono portare querela
« in nome dei creditori per bancarotta
« semplice, se non vi sono stati autorizzati
« per deliberazione presa dalla maggio-
« ranza in numero dei creditori presenti. »

639. « Il Sindaco colpevole di malver-

« sazione nella sua amministrazione sarà « punito colle pene stabilite negli articoli « 678 e 680 del Codice penale. »

A norma dell'art. 640 il carcere potrà estendersi a due anni, se il creditore che avrà stipulato, sia col fallito, sia con qualunque altra persona, vantaggi a suo favore pel suo voto nelle deliberazioni del fallimento, o che avrà fatto convenzione particolare, dalla quale risulti un vantaggio suo particolare a carico dell'attivo, è Sindaco del fallimento.

644. « In tutti i casi di procedimento o « di condanna per bancarotta semplice o « fraudolenta..... (art. 645), i Sindaci del « fallimento saranno nondimeno obbligati « di rimettere all'Avvocato Fiscale i docu« menti, i titoli, le carte e gli schiarimenti « che ad essi saranno domandati. »

646. « ..... Essi potranno prenderne « estratti non autentici, o richiederne de« gli autentici da spedirsi loro dal Segre« tario.

« I documenti, i titoli e le carte, di « cui non sarà stato ordinato il deposito « giudiciale, saranno, dopo la sentenza, « restituite ai Sindaci che ne daranno ri« cevuta » (*v.* Bilancio, Concordato, Creditori, Fallimento, Giudice-Commissario, Inventario, Sigilli, Unione).

SINISTRO DI MARE. Caso, dice Azuni, che presenta l'idea della perdita intiera di una nave; ciò non pertanto nel vero suo significato si dee intendere per sinistro marittimo qualunque danno fatale accaduto alla nave o merci assicurate, dacchè siano esposte ai pericoli del mare.

I casi sinistri pei quali è generalmente tenuto l'assicuratore sono (art. 380 del Codice di commercio): tempesta, naufragio, investimento, urto fortuito, cangiamenti forzati di via, di viaggio o di bastimento, getto, fuoco, preda, saccheggio, arresto per ordine di Potenza, dichiarazione di guerra, rappresaglia, ed in generale qualunque altro accidente di mare.

Questi sinistri si dicono fatali per aver essi comunemente la loro origine da mera fatalità, quando non provengono da colpa o dolo, quali sono la baratteria e il contrabbando.

Il sinistro si distingue in maggiore e minore; questo che cagiona un semplice danno alla cosa assicurata, dà luogo all'azione propria di avaria; il primo per se stesso tende a produrre la perdita intera della cosa.

Semprechè una nave, per qualunque caso, non possa giungere al porto destinato, si intenderà tosto seguito il sinistro, e quindi commessa la stipulazione dell'assicuranza, quantunque le merci fossero salve in altro luogo, perchè la sua verificazione non dipende dal danno maggiore o minore che abbiano sofferto le merci assicurate, ma dalla mancanza dell'arrivo di esse; ed in tal caso potrà l'assicurato, mediante l'abbandono, agire contro gli assicuratori pel conseguimento delle somme assicurate.

Riconoscendosi essere occorso il sinistro in odio dell'assicurato, non sarà tenuto l'assicuratore ad alcun danno.

In qualunque modo si giustifichi il sinistro, è sempre creduto sufficientemente provato per costringere gli assicuratori al compimento della loro obbligazione, quando le prove addotte inducano una certezza morale e naturale.

Trattandosi però di assicuranza fatta per interesse dello stesso capitano della nave assicurata, la legge riprende contro di esso quel rigore da cui si diparte rispetto ai terzi assicurati, perchè nasce sospetto o presunzione che il danno o la perdita siano accaduti per cause e modi diversi da quelli allegati.

Nei casi di sinistro procedente da innavigabilità o da investimento a terra, alla prova del sinistro in genere vuolsi aggiungere quella in ispecie, ad oggetto di porre gli interessati in grado di farsi in-

dennizzare delle loro perdite dagli assicuratori.

Sono prove sufficienti di accaduto sinistro la pubblica voce e fama, e il tempo lunghissimo da che non siasi avuta notizia alcuna della nave e merci assicurate. Fu quindi stabilito essere nullo il contratto di assicuranza stipulato dopo il sinistro o l'arrivo della cosa assicurata, quando di questi fatti abbiasi potuto avere certa notizia prima di sottoscrivere la polizza.

Art. 398. « In caso di prova contro l'as-« sicurato, questi paga all'assicuratore un « doppio premio.

« In caso di prova contro l'assicuratore, « questi paga all' assicurato una somma « doppia del premio stabilito.

« Quello fra di essi contro di cui è som-« ministrata la prova, è processato corre-« zionalmente » (*v.* Abbandono, Assicurazione, Avaria).

SMARRIMENTO. Lo smarrimento di un titolo costituente credito, cioè di un contratto, di una polizza, di un'azione, di una lettera di cambio, non pregiudica i diritti del creditore, semprechè il medesimo in altri modi possa giustificare della proprietà del credito, e guarentisca il debitore contro qualunque molestia potesse essergli inferta per il fatto dell' allegato credito.

L'esibizione dei libri o di altri documenti equipollenti è una sufficiente giustificazione fino a prova in falso; la guarentia si trova in un' idonea cauzione.

Il pagamento non è però valido, in commercio, rispetto ai terzi, se non è preceduto da una ricognizione giudiziale del credito, o da una sentenza di condanna, la quale tiene luogo, in questo caso, del titolo smarrito.

Le spese del giudizio sono a carico del creditore, il quale vi diede causa per fatto proprio.

Il diritto di pagamento debb'essere radicato mediante un atto di protesto fatto il giorno immediatamente successivo alla data dello smarrimento (*v.* Debito, Lettera di cambio, Protesto).

SOCIETA'. Stato naturale dell'uomo per manifesta volontà della divina Provvidenza, la quale nel mentre armava d'unghia, di rostro e di ferocia le belve destinate a vivere nella solitudine, ci faceva nascere nudi, deboli e senza proprie difese. A larghissimo compenso però all'uomo accordava Iddio la parola per comunicare le sue idee e far conoscere il proprio bisogno, la mano soccorrevole a varie maniere di lavoro, una meravigliosa tendenza all' imitazione, un organismo appropriato alle intime relazioni, un'intelligenza pronta e sagace, doni questi che riuscirebbero pressochè inefficaci nell'isolamento, e che ci costituiscono perciò esseri eminentemente socievoli.

A riserva di ben poche eccezioni, che perciò appunto sono anomalie, ognuno che penetri nell' intimo suo, prova una tendenza verso la società degli altri uomini, un' avversione, un tedio pella solitudine, le quali cose da altro non procedono se non se dacchè noi troviamo nella società un rimedio ai nostri bisogni, l'opportunità di esercitare le nostre facoltà, e i sentimenti insiti di benevolenza, di amicizia, di compassione, di generosità, di mutuo adiutorio.

L'economia sociale è fondata su questo principio; *io voglio essere felice; gli uomini coi quali convivo hanno lo stesso desiderio; dunque avvisiamo di conserva ai mezzi di cooperare al nostro ben essere individuale coadiuvando all'altrui, o quanto meno senza nuocere ai nostri simili.*

Di qui emerge la conseguenza che il bene comune debb'esser la regola suprema della società, e coloro che vi frappongono impedimento o l'intorbidano esser ne denno posti al bando.

La prima società fu necessariamente quella della famiglia; venne poscia la società politica, consigliata dalla comune

difesa, tenne dietro la religiosa perchè il primo indizio dell'incivilimento si manifesta nell'intimo senso che innalza l'uomo dalla contemplazione del creato a quella del creatore, e chiuse l'edifizio la società economica, diretta a mantenere in armonia le forze costitutive del corpo sociale, per modo che gli inferiori siano ligi ed obbedienti, e i superiori avvisino ai mezzi di rendere felici i loro subordinati, in vista del gran vero, che nati non siamo unicamente per noi, ma bensì eziandio per la patria e per gli amici onde reciprocamente difenderci, giovarci, e concorrere al comun bene.

Elemento sostanziale dell'ordine sociale è la religione, senza della quale il vizio prevarrebbe non di rado sulla virtù, la forza sulla giustizia, l'utile sull'onesto, l'egoismo sulla carità, essendochè le leggi ponno bensì comprimere e punire, ma la religione consiglia, persuade e dà forza a sopportare pazientemente le traversie presenti nella fiducia di un migliore avvenire. Ciò posto, le società religiose e le società civili o politiche, che chiamar si vogliano, debbono sempre procedere di conserva, perchè le gare che sorgessero fra di loro, non ponno che riuscir funeste al ben essere sociale, secondo che moltissimi esempii ce ne somministra la storia.

Un'altra massima dell'ordine sociale consiste in ciò che non vi siano dignità senza doveri, non preeminenze senza servigi, nè potere senza efficacia e pubblica utilità.

Nelle società costituite, i bisogni soddisfatti, facendo nascere nuovi bisogni che preme di soddisfare, prese vita ed incremento lo spirito di associazione, il quale se contribuì molto efficacemente al progresso dell'incivilimento, intese pure talvolta a paralizzare nel proprio interesse l'azione delle leggi e dei legittimi magistrati, procurando la nomina agli uffizi del maggior numero di socii, facendo prevalere ne'consigli l'opinione della società, vendicandosi di ogni benchè minima offesa ricevuta nella persona o ne' beni di un socio, ne' membri, nella vita o nell'avere degli offensori; sottraendo i ministri di quella vendetta alla punizione meritata.

Queste società, dice il Cibrario (*Economia del medio evo*), che formavano uno dei principali elementi del Governo, non solo ne'Comuni d'Italia, ma anche in que' di Germania, traevano origine, secondo i luoghi, sia dall'unione de'collegi d'arti, sia da quelle sette di uomini che si affratellavano l'uno l'altro con giuramento, e che furono molto in voga sin dai tempi antichissimi in Germania, nella Scandinavia e in Inghilterra, sotto il nome di *gilde*, *gegilde* o *gildaine;* società segrete che molte volte misero in gelosia gli imperatori Carolingi, e di cui rimane vestigio in quelle sette di artefici distinte per corpi di arte o *devoirs*, note in Francia sotto il nome di *compagnonage*; le quali fanno risalire l'origine della loro unione e delle tremende rivalità che spingevano spesso a battaglia un'arte contro l'altra, ai lavori del tempio di Salomone. Comunque siasi, erano esse aggregazioni illecite, occulte, ma forti.

Alle società del popolo furono contrapposti gli *alberghi* od *ospizii*, cioè società de' nobili per far argine alle invasioni della democrazia, e duravano pur tuttavia i collegi delle arti, sotto al qual nome venivano gli scrivani, i giudici o giurisperiti, gli speziali, e in qualche luogo gli scolari, che furono principalmente potenti in Italia, sotto la guida dei priori, capitani o rettori del popolo.

Troplong ne' suoi commentarii sulle società civili e commerciali ne fa risalire il diritto institutivo alla romana legislazione, in grazia delle speculazioni per oggetti di utilità pubblica che si frammischiavano alle militari intraprese, quali sono i pubblici lavori, l'armamento delle navi, i trasporti per terra e per acqua, i traffici di vario genere.

Gli appalti delle cose necessarie per le armate di terra e di mare, ugualmente che l'esazione dei tributi nelle provincie conquistate avevano luogo col favore delle associazioni, le quali seguivano norme e discipline in ogni punto saviamente coordinate.

Questo spirito venne meno colla decadenza del romano impero, e non riprese vigore che sotto il regime feudale, in vista della necessità di unire le proprie forze contro l'inimico comune.

La comunela andò quindi grado a grado estendendo le sue radici, per modo che si costituirono specie di società patriarcali a cui rimanevano vincolate le famiglie da padre in figlio, partecipando al pane, al sale e alla cassa comune. E perchè il pane era l'emblema loro principale, i membri componenti quelle società furono chiamati *companes, mangiatori di pane in comune*, d'onde il nome di compagnie.

Il regime di quelle società era forte ed energico per siffatta maniera, che nè per diuturnità di tempo, nè per morte si dissolvevano, ma passavano d'una in altra generazione sotto la direzione di un capo elettivo, il quale contrattava col nome sociale, e nelle cose di maggiore momento prendeva avviso dai consocii.

Quelle società erano formate a titolo universale quanto ai lucri, dove ognuno vi conferiva i suoi redditi, il suo lavoro e la sua industria, e tutti i proventi del lavoro sociale erano versati in una cassa comune.

Da questo momento lo spirito di associazione cominciò a formare tre distinte categorie sotto il nome di società civili, di società commerciali e di società di beneficenza, aventi per iscopo, le prime di godere, le seconde di produrre, le altre finalmente di fecondare il precetto evangelico, di amare il prossimo come noi stessi, soccorrendolo ne' suoi bisogni corporali e spirituali. Delle une e delle altre noi accenneremo brevemente i principii di diritto da cui sono governate, facendo capo dalle società civili, perchè hanno con le commerciali spirito identico ed effetto consentaneo.

Società' civili. Per disposizione dell'art. 1855 del Codice civile « La *società* è un contratto, col quale due o più persone convengono di mettere qualche cosa in comunione, al fine di dividere il guadagno che ne potrà risultare. »

« Qualunque società debbe aver per oggetto una cosa lecita, e debb' essere contratta per l'interesse comune delle parti.

« Ciascun socio debbe conferirvi o danaro, od altri beni, o la propria industria » (1856).

La legge romana divideva la società in universale comprensiva di tutti i beni presenti e futuri dei socii; in generale che abbracciava soltanto i prodotti di ogni industria di ciascun socio; e in singolare, costituita sopra una data specie di industria. A tenore però del Codice civile:

« Le società sono universali o particolari » (1857).

« Si distinguono due sorta di società universali: la società di tutti i beni presenti e la società universale de' guadagni » (1858), di cui la prima è d'interesse civile e la seconda si estende più specialmente agli interessi commerciali.

« La società di tutti i beni presenti è quella colla quale le parti pongono in comunione tutti i beni mobili ed immobili che possedono attualmente e gli utili che potranno ricavarne.

« Possono altresì comprendervi tutte le altre specie d'utili; ma i beni che le parti potranno acquistare per successione, donazione o legato, non entrano in questa società, se non per goderli in comunione; ogni stipulazione che tenda a render comune la proprietà di tali beni è vietata » (1859).

« La società universale dei guadagni comprende tutto ciò che le parti saranno per acquistare colla loro industria per qualsivoglia titolo, durante il corso della società; i beni sì mobili che immobili che ciascuno dei socii possiede al tempo del contratto, non sono compresi nella società, salvo all'oggetto di goderli in comunione » (1860).

« Il semplice contratto di società universale, senz'altra dichiarazione, non induce che la società universale degli utili » (1861).

« Non può aver luogo veruna società universale eccetto che tra persone capaci di dare o di ricevere scambievolmente l'una dall'altra, ed alle quali non sia vietato d'avvantaggiarsi reciprocamente in pregiudizio dei diritti d'altre persone » (1862).

« La società particolare è quella la quale non ha per oggetto se non certe determinate cose, o il loro uso, ovvero i frutti che se ne possono percepire » (1863).

« È parimente società particolare il contratto con cui più persone si associano o per un'impresa determinata, o per l'esercizio di qualche mestiere o professione » (1864).

« La società incomincia nell'istante medesimo del contratto, se non è stabilita un'altra epoca » (1866).

« Non essendovi patto sulla durata della società, si presume contratta per tutta la vita dei socii, sotto le limitazioni prescritte all'articolo 1892; se però si tratta d'affare il quale non duri che per determinato tempo, la società s'intenderà contratta per tutto il tempo in cui dee durare lo stesso affare » (1867).

« Ogni socio è debitore verso la società di tutto ciò che ha promesso di conferirvi.

« Quando ciò che si dee conferire consiste in un determinato corpo di cui la società abbia sofferto l'evizione, il socio che l'ha conferito n'è risponsabile verso la stessa società, nel modo stesso che il venditore è tenuto per l'evizione a favore del compratore » (1868).

« Il socio che doveva conferire alla società una somma, e non l'ha conferita, rimane di pien diritto e senza bisogno d'istanza debitore degli interessi di tale somma dal giorno in cui doveva eseguirsi il pagamento.

« Lo stesso ha luogo riguardo alle somme che avesse prese dalla cassa sociale, gl'interessi delle quali decorrono dal giorno che le ha ritirate per suo particolare vantaggio;

« Tutto ciò senza pregiudizio dei maggiori danni ed interessi, quando vi sia luogo » (1869).

« I soci che si sono obbligati ad impiegare per la società la loro industria, debbono render conto di tutti i guadagni fatti con quella specie d'industria che è l'oggetto della società » (1870).

« Quando uno dei soci sia creditore per suo conto particolare di una somma esigibile verso una persona che è parimente debitrice alla società di una somma esigibile, deve imputarsi ciò che riceve dal debitore sul credito della società e sul proprio nella proporzione dei due crediti, ancorchè colla quietanza avesse fatta l'intiera imputazione sopra il suo credito particolare; ma se avrà dichiarato nella quietanza che l'imputazione sarà fatta intieramente sul credito della società, questa dichiarazione sarà eseguita » (1871).

« Quando uno dei socii abbia ricevuta l'intiera sua porzione di un credito comune ed il debitore diventi dopo insolvibile, questo socio dovrà conferire nella massa ciò che ha ricevuto, quantunque avesse rilasciato la quitanza specialmente *a sconto della sua porzione* » (1872).

« Ciascuno de' soci è obbligato verso la società per i danni cagionati alla medesima per sua colpa, senza che possa compensarli cogli utili procacciati colla sua industria in altri affari » (1873).

« Se le cose, il cui godimento soltanto è stato posto in società, consistono in corpi certi e determinati che non si consumano coll'uso, restano a rischio del socio che ne è proprietario.

« Se queste cose si consumano coll'uso, se conservandole si deteriorano, se sono state destinate ad essere vendute, o se furono poste in società previa stima risultante da un inventario, esse rimangono a rischio della società.

« Se la cosa è stata stimata, il socio non può ripetere che l'ammontare della stima» (1874).

« Un socio ha azione contro la società, non solo per la restituzione dei capitali sborsati a di lei conto, ma ancora per le obbligazioni contratte di buona fede per gli affari sociali e per i rischi inseparabili dalla sua amministrazione » (1875).

« Quando il contratto di società non determina la parte di ciascun socio nei guadagni o nelle perdite, tale parte sarà in proporzione di quanto ha ognuno conferito per il fondo sociale.

« Riguardo a quello che non ha conferito che la propria industria, la sua parte nei guadagni o nelle perdite sarà regolata come la parte di colui che nella società avrà conferito la somma o porzione minore» (1876).

« Se i soci hanno convenuto di rimettersi al giudizio di uno di essi o di un terzo per determinare le porzioni, la determinazione che sarà data non potrà impugnarsi che nel caso in cui sia evidentetemente contraria all'equità.

« Non è ammesso alcun richiamo a questo riguardo, quando sono trascorsi più di tre mesi dal giorno in cui il socio, il quale si pretende leso, ha avuto notizia della determinazione, o quando dal suo canto ha incominciato ad eseguirla » (1877).

« È nulla la convenzione che attribuisce ad uno dei soci la totalità dei guadagni.

« Lo stesso ha luogo per quella convenzione per cui i capitali o effetti posti in società da uno o da più soci venissero esentati da qualunque contributo nelle perdite » (1878).

« Il socio incaricato dell'amministrazione in forza di un patto speciale del contratto di società può fare, non ostante l'opposizione degli altri soci, tutti gli atti che dipendono dalla sua amministrazione, purchè ciò segua senza frode.

« Questa facoltà non può essere rivocata durante la società senza una causa legittima; ma se è stata accordata con un atto posteriore al contratto di società, sarà rivocabile come un semplice mandato » (1879).

« Quando più soci sono incaricati di amministrare senza che siano determinate le loro funzioni, o senza che sia stato espresso che l'uno non potesse agire senza l'altro, ciascuno di essi può fare separatamente tutti gli atti di questa amministrazione » (1880).

« Quando siasi pattuito che uno degli amministratori non possa fare cosa alcuna senza dell'altro, uno solo non potrà, senza una nuova convenzione, agire in assenza dell'altro, quantunque questi fosse nell'attuale impossibilità di concorrere agli atti dell'amministrazione, a meno che si trattasse di un atto di urgenza, dall'ommissione del quale potesse provenire un grave ed irreparabile danno alla società » (1881).

« In mancanza di speciali convenzioni sul modo di amministrare, si osservano le seguenti regole:

« 1° Si presume che i soci siansi data reciprocamente la facoltà di amministrare l'uno per l'altro. L'operato di ciascuno è valido anche per la parte de' consoci, ancorchè non abbia riportato il loro consenso, salvo a questi ultimi, o ad uno di essi, il diritto di opporsi all'operazione prima che sia conclusa;

« 2° Ciascun socio può servirsi delle cose appartenenti alla società, purchè le

impieghi secondo la loro destinazione fissata dall'uso, e non se ne serva contro l'interesse della società, o in modo che impedisca a'suoi soci di servirsene secondo il loro diritto;

« 3° Ciascun socio ha diritto di obbligare i consoci a concorrere con esso alle spese necessarie per la conservazione delle cose delle società;

« 4° Uno dei soci non può fare innovazioni sopra gli immobili dipendenti dalla società, ancorchè le pretenda vantaggiose ad essa, se gli altri soci non vi acconsentano » (1882).

« Il socio che non è amministratore, non può nè alienare nè obbligare le cose benchè mobili, le quali dipendono dalla società » (1883).

« È in facoltà di ciascuno dei soci di associarsi, senza il consenso degli altri, una terza persona relativamente alla porzione che egli ha nella società; non può senza tale consenso, ammetterla nella società, ancorchè ne abbia l'amministrazione » (1884).

« Nelle società, escluse quelle di commercio, i soci non sono obbligati solidariamente per i debiti sociali, ed uno dei soci non può obbligare gli altri, se questi non glie ne hanno data la facoltà » (1885).

« I soci sono obbligati verso il creditore con cui hanno contrattato, ciascuno per una somma e parte eguale, ancorchè uno di essi avesse in società una porzione minore, se il contratto non ha specialmente ristretta l'obbligazione di questo in ragione di quest'ultima porzione » (1886).

« La stipulazione esprimente che l'obbligazione fu contratta per conto sociale, obbliga soltanto il socio che ha contrattato e non gli altri, eccetto che questi gliene abbiano data la facoltà o che la cosa siasi convertita in vantaggio della società » (1887).

« La società finisce.

« 1° Per lo spirare del tempo per cui fu contratta;

« 2° Per l'estinzione della cosa, o per il compimento della negoziazione;

« 3° Per la morte di alcuno dei soci;

« 4° Per la perdita dei diritti civili contemplati nell'art. 44, per l'interdizione o pel fallimento di alcuno dei soci;

« 5° Per la volontà espressa da uno o più soci di non voler continuare la società » (1888).

« La prorogazione di una società contratta a tempo determinato non può essere provata che con quei mezzi pei quali può essere provato il contratto di società » (1889).

« Quando uno dei soci ha promesso di mettere in comunione la proprietà d'una cosa, se questa viene a perire prima che sia stata realmente conferita, ciò produce lo scioglimento della società riguardo a tutti i soci.

« La società resta sciolta egualmente in qualunque caso per la perdita della cosa, quando il solo godimento siasi posto in comunione, e che la proprietà sia rimasta presso del socio.

« Ma la società non è sciolta per la perdita della cosa, la cui proprietà fu già conferita nella società » (1890).

« Quando siasi stipulato che in caso di morte di uno dei soci la società debba continuare col suo erede, ovvero che debba soltanto continuare fra i soci superstiti, tali disposizioni dovranno eseguirsi: nel secondo caso l'erede del defunto non ha diritto che alla divisione della società, avuto riguardo alla situazione in cui essa si trovasse al tempo della morte del socio, e non partecipa nelle ulteriori ragioni se non in quanto sieno una conseguenza necessaria delle operazioni fatte prima della morte del socio a cui succede » (1891).

« Lo scioglimento della società per volontà di una delle parti, ha luogo soltanto in quelle società la cui durata sia senza li-

mite, e si effettua mediante una rinunzia notificata a tutti i soci, purchè tale rinunzia sia fatta in buona fede e non fuori di tempo » (1892).

« La rinunzia non è di buona fede quando il socio rinunzia per appropriarsi in particolare il guadagno che i soci si erano proposto di ottenere in comune.

« Essa è fatta fuori di tempo, quando le cose non sono più nella loro integrità, e che l'interesse della società esige che ne venga differito lo scioglimento » (1893).

« Non può essere domandato da uno dei soci lo scioglimento della società contratta a tempo determinato, prima che sia spirato il termine stabilito, se non quando vi fossero giusti motivi, come nel caso che uno dei soci mancasse ai suoi impegni, o che una malattia abituale lo rendesse inabile per gli affari sociali, o in altri casi consimili, la legittimità e gravità de' quali sono lasciate al prudente arbitrio del Giudice » (1894).

« Sono applicabili alle divisioni tra i soci le regole concernenti alla divisione dell'eredità, la forma di tale divisione e le obbligazioni che ne risultano fra i coeredi » (1895).

Dai testi di legge surriferiti se ne deducono i canoni infra espressi:

La comunione può essere fatta di tutti i beni presenti e futuri, e dicesi universale; o di una porzione soltanto di essi, o di qualche commercio, o di un' opera, o di qualunque altro affare, ed in tal caso è chiamata particolare.

Da una tale premessa risultano molti caratteri della società, e sostanzialmente un contratto sinallagmatico, commutativo e consensuale, vale a dire perfetto fra le parti contraenti tostochè hanno convenuto di conferire vicendevolmente qualche cosa in comune, e ciò quand'anche non siasi per anco fatto luogo all'effettivo conferimento.

L'oggetto del contratto di società è ciò che i socii hanno convenuto di mettere in comunione e lo scopo suo intenzionale è la speranza di dividere i lucri che la cosa comune potrà produrre.

Il contratto di società si distingue totalmente dalla semplice comunanza di interessi risultante implicitamente da un quasi-contratto o da una posizione relativa di diritti, e ciò perchè il primo è un contratto consensuale, mentre dalla comunanza nessuna obbligazione nasce al proprietario comunista verso gli altri coproprietarii; per cui ne deriva lo stato di due o più persone che posseggono qualche cosa indivisa, della quale ciascuna ha il dominio e può disporre della sua quota parte o provocare la divisione. Avvi di più che l'azione prodotta dalla società chiamata *pro socio*, è esclusivamente personale, invece che derivante dalla comunione, l'azione *comuni dividendo*, è un'azione mista.

Il contratto di società può avere per oggetto un' infinita varietà di cause efficienti, purchè siano lecite, e non prova altri limiti che quelli frapposti in modo espresso dalla legge.

Un' altra condizione essenziale della società è quella di essere contratta nell'interesse comune delle parti.

La società forma un sol corpo, e rappresenta un solo individuo; motivo per cui ogni socio deve considerare come suoi proprii gli interessi della società.

Quattro requisiti formano l'essenza del contratto sociale: 1° il consenso dei socii in una medesima volontà: 2° la cosa che viene posta in società: 3° il lucro che dalla medesima si ha speranza di ricavare: 4° i mezzi di esecuzione.

Ognuno dei socii deve conferire nella società danaro, beni o la propria industria.

Questa definizione esclude naturalmente le società di beneficenza, le quali non hanno per iscopo il lucro, ma unicamente

le opere di carità dirette a giovare all'umanità sofferente.

Le società hanno tre specie di obbligazioni: 1° verso lo Stato, 2° verso i terzi, 3° dei socii fra di loro.

In virtù della prima esse non possono avere per oggetto cosa che non sia lecita tanto legalmente che moralmente.

In contemplazione della seconda l'intiera parte attiva sociale serve a guarentia di tutti i creditori della società.

In dipendenza della terza si viene a stabilire fra i socii una solidarietà pecuniaria, e nel tempo stesso una complicità morale.

Il contratto di società, utilissimo per se stesso all'universale, esige in sommo grado la buona fede, e riceve l'intero suo compimento dalla volontà e dal libero consenso dei contraenti.

Non può dirsi perfettamente contratta una società senza il consenso de'socii, i quali debbono reciprocamente scegliersi ed approvarsi per formare tra essi loro un legame di fratellanza.

Non è quindi bastevole per formare una società che due o più persone abbiano tra di esse qualche cosa in comune.

Tutte le società debbono farsi per atto autentico avanti notaio o per scrittura privata sottoscritta dalle parti e da due testimonii.

Considerata però ne'suoi effetti fra i contraenti, la società è un contratto *sui generis*, ed ogni forma per la quale consti del consenso dei contraenti, secondo i mezzi di prova ammessi dalla legge, è valida a produrre tutti gli effetti naturali del contratto.

Considerata ne' suoi effetti fra i contraenti ed i terzi, la società debb'essere posta in vigore colle forme determinate dalla legge.

Mezzo privilegiato di prova fra i contraenti dell'esistenza dei patti è il contratto sociale, e non si ammette prova testimoniale contro ed oltre il contenuto di quell'atto.

La legge che tutela i diritti dei terzi e dei socii è quella segnata dal diritto civile.

Appena costituita, la società diviene un ente morale distinto che ha una esistenza legale sua propria.

I creditori di una società sono sempre preferti, sui beni sociali, a qualunque creditore sulla proprietà di un socio.

Il socio che si appropria la cosa sociale è reo di furto.

I terzi che contrassero colla società non possono dirigersi contro i socii finchè non hanno esperito le loro ragioni contro la società; epperciò il creditore del socio non può investire il capitale che al medesimo appartiene nella società, se non se subordinatamente alle obbligazioni contratte dal socio stesso e strettamente valendosi de'suoi diritti.

La società ha un domicilio civile come ogni altra persona, ove debb'essere pulsata secondo le leggi proprie di quel domicilio legale.

Varie essendo le società, i creditori di una non debbono confondersi con quelli dell'altra ogni qual volta siano fra loro realmente distinte e separate.

Il fondo sociale può comporsi di ogni cosa lecitamente proficua e su corpi certi, cose fungibili e opere.

La società cessa ogni qual volta non viene conferita la cosa che forma l'oggetto sociale, o cessa l'uso libero della medesima.

Tutto il guadagno e il beneficio ricavato dall'esercita società esser dee diviso tra i socii a titolo universale o particolare secondo la natura del contratto sociale.

Le perdite seguono la medesima norma, e nel silenzio de'patti subentra la legge per cui la quota delle perdite deve essere uguale a quella degli utili, ed entrambi proporzionali alla quota del fondo conferito.

Per dettato di Delvincourt, una convenzione lesiva è nulla di pien diritto, ma ciò non pertanto sussiste la società. Invece è opinione di Malpeyre che questa eziandio cessa di esistere, non essendo possibile di mantenere l'insieme quando vengono meno le parti componenti.

Nel contrarre una società può stipularsi qualunque patto purchè sia lecito.

Un socio è tenuto verso gli altri per la colpa anche leggiera da esso lui commessa nell'amministrazione delle cose sociali; e la società alla sua volta deve risarcirlo di tutti gli scapiti da lui incontrati pel vantaggio sociale, semprechè abbia agito per consenso degli altri socii.

La gestione sociale risiede intiera, salvo patto contrario, nell'università dei socii e in ciascuno di essi, dappoichè si presume che questi siansi conferito reciprocamente il mandato amministrativo l'uno per l'altro.

La gestione affidata a taluno dal contratto sociale è considerata come patto invariabile, senza che si richieda l'unanime consenso di tutti i socii. Ma se il gestore è nominato dopo la contratta società, ei sarà rivocabile per volere della maggioranza.

Non può il gestore sostituire un mandatario senza guarentirne intieramente il fatto di fronte ai socii, perchè il suo mandato è meramente personale.

Il gestore è diverso dal *complimentario*, che è quanto dire dal socio, sotto il di cui nome si raggira tutto il commercio di una società mercantile; egli debb'essere pertanto una persona certa, nominata e palese al pubblico.

È attribuita al complimentario la facoltà di sottoscrivere il nome sociale; e gli altri socii rimangono solidariamente obbligati alla di lui amministrazione di negozio, quand'anche foss'egli stato tacitamente costituito.

La limitazione delle facoltà concesse al complimentario debb'essere fatta di pubblica ragione; in difetto non può pregiudicare coloro che, non consapevoli di essa, abbiano col medesimo contrattato.

Il complimentario di una società non può contrattare ed obbligare la medesima verso se stesso, e molto meno operare seco i cambi della società, perchè sarebbe nel tempo stesso compratore e venditore.

Le relazioni fra la società ed i terzi sono rette dalla legge comune e non dai patti fra i socii; epperciò i terzi sono ammessi sempre a provare con qualunque mezzo la esistenza di una società commerciale.

I socii sono tenuti per i debiti contratti da un socio a nome della società, come pure se questi siasi obbligato in nome proprio, facendo l'utile della società; lo sono pure per i fatti di chi legittimamente amministra.

Sciolta la società per qualunque siasi motivo, cessa issofatto ogni relazione sociale fra i socii. Che se continueranno ciò malgrado a stare uniti, si formerà tra loro una nuova società di fatto.

Qualora la società non sia continuata, resta fra i socii una comunione di interessi retta dai principii generali delle comunanze.

Le società si sciolgono con le forme stesse con cui si contraggono.

Finita la società, il socio amministratore deve render il conto della sua gestione, colla scorta del quale si procede alla liquidazione.

Il liquidatore è un mandatario semplice, scelto dalla maggioranza dei socii, eziandio fra persone estranee alla società.

I liquidatori possono transigere e compromettere; ma dal suo canto la società è in diritto di esigere da essi una cauzione.

Ogni volta che i liquidatori non eccederanno i limiti generali del loro mandato, i terzi acquisteranno azione contro i socii.

Nulla ponno pretendere i socii sul fondo

sociale finchè non sono soddisfatti tutti i diritti dei terzi.

Purgato dall'*æs alienum* il fondo sociale, saran ripresi da ciascun socio i corpi certi di cui fu da essi conferito l'uso, non la proprietà. Ogni rimanente sarà diviso secondo le regole ordinarie a prorata del capitale conferito.

Societa' di commercio. Sono quelle che hanno per oggetto operazioni commerciali.

Dichiara a tale riguardo il Codice civile che

« Le disposizioni espresse nel titolo delle società non si applicano alle società di commercio, che nei casi nei quali non sono in verun modo contrarie alle leggi ed agli usi commerciali » (1896).

Alla sua volta l'art. 28 del Codice di commercio determina che « Il contratto « di società è regolato dal diritto civile, « dalle leggi particolari al commercio e « dalle convenzioni delle parti »; la qual cosa viene ad inferire, che nelle controversie per fatto delle società commerciali per cui non provvede in modo espresso il Codice di commercio debbesi aver ricorso al Codice civile.

Se per questa ragione era necessario di trascrivere le disposizioni relative alle società civili, riesce ora indispensabile di aggiungere il complemento di quelle speciali al commercio, affinchè dal complesso si abbiano sicure norme di governo in così intricato ed importante argomento.

Tutte le società commerciali hanno per oggetto finale una speculazione di lucro nell'intento di arricchire se stesse facendo l'utile altrui, e sono quest'esse che dimostrano, che gli uomini hanno un bel fare, un bell'adoperarsi con moltiformi combinazioni, nell'intento di diffondere e di equilibrare la ricchezza fra tutti i membri che compongono la massa sociale; fia pur sempre prevalente la legge immutabile di natura, che il più saggio, il più previdente, il più laborioso assorbirà grado a grado la parte spettante al male accorto, all'inesperto, all'ozioso, e ciò quand'anche fosse possibile di riuscire nell'opera della giusta distribuzione dei beni, che alcuni utopisti, pseudo-filosofi e sovvertitori dell'ordine pubblico, hanno or non ha guari messo in campo onde macchinar cose nuove a loro unico vantaggio, ma che il barone Carlo Dupin ha fulminato dimostrando, che nel supposto in cui i 10 miliardi che compongono il reddito della Francia essere potessero divisi fra i 34 milioni dei suoi abitanti, ognuno verrebbe a percevere 80 centesimi al giorno, che si ridurrebbero a 68, deduzione fatta di 12 centesimi, necessarii per le spese dello Stato.

Questa quota parte così esigua essendo appena sufficiente per sopperire ai più stringenti bisogni della vita, ne segue che da quel punto sarebbe segnata la sentenza esiziale delle scienze, delle arti e dell'industria, e il caos sottentrerebbe alla sognata perfettibilità sociale.

Il fatto sta, che dai primordii della società sino al finimondo, vi furono e vi saranno sempre dei ricchi e dei poveri. I primi però debbono ai secondi soccorso ed assistenza, la qual cosa si ottiene mediante una morale educazione, un'istruzione adeguata, con mezzi di lavoro finchè essi ne sono validi, e con istituti di beneficenza nei tempi d'infermità e di vecchiaia.

Coll'ampliarsi della sfera del commercio, prese ogni vieppiù vigore lo spirito di associazione, e riuscì a rannodare 80 città sotto il nome di lega anseatica; la società de' Longobardi erasi fatta bancaria di quasi tutta Europa; le compagnie fiorentine miste di uomini di Stato e di mercanti trattavano come da Potenza a Potenza coi re, ai quali davano in prestito i loro capitali.

Esse erano composte di gerenti che stipulavano in nome collettivo, di semplici

interessati che partecipavano ai risultati delle operazioni, in ragione della loro quota sociale, d'onde sorsero le due specie di società, col favor delle quali l'Italia padroneggiò l'universo mondo commerciale, vale a dire le società in nome collettivo e in accomandita, dalle quali nacquero più tardi le società divise in azioni, dove vi ha solo comunela di capitali, e le operazioni sono dirette da semplici mandatari degli azionarii.

Le società civili rappresentando la massa degli interessi individuali, non esistendo in certo qual modo che nella persona di ognuno dei socii, le azioni giudiziali per tutelare l'interesse della società contro i terzi non potendo essere intentate che a nome individuale di ogni socio, e le stipulazioni di un socio sotto il nome sociale obbligando i socii soltanto per la loro quota, avvenne che le società di commercio non potevano accomodarsi di un regime cotanto periglioso pei terzi, e che esponeva d'altronde la comunione d'interessi a sciogliersi ad ogni evenienza di discussione per parte dei creditori di uno dei socii; per la qual cosa si venne a formare un corpo morale, avente interessi distinti e separati da quelli dei coassociati.

Stabilita questa base, la solidarietà dei socii in nome collettivo diventò una conseguenza necessaria della nuova costituzione, perchè diversamente sarebbe venuto meno il credito, condizione vitale della sicurezza e rapidità delle transazioni.

Un grave inconveniente incontrandosi alla fecondazione dello spirito di società nel bisogno di entrare per propria guarentia nella minuta discussione della quota parte di ogni socio, venne perciò applicato il principio che governa le obbligazioni cambiarie, per cui chi risponde del pagamento di una lettera di cambio non è un semplice mallevadore, ma bensì un coobbligato sui suoi beni e sulla sua persona, del pari che il trattario, all'adempimento dell'incontrato impegno. Fu stabilito importanto che l'intiero capitale posto in società servisse di pegno ai terzi e fossevi sicurtà intiera fra i gerenti; ma siccome i capitali loro personali esser potevano non di rado inferiori a quanto reclamava l'importanza delle operazioni, e perchè non pochi capitalisti rifuggono dal nominativamente e direttamente avventurare in commercio la loro sostanza, venne ammesso il principio dell'accomandita, per virtù del quale le perdite dei socii non gerenti rimangono circoscritte all'ammontare della quota stipulata nel patto sociale.

Posto finalmente per base che la guarentia data ai terzi senza verun impegno personale per parte dei socii ha effetto di fondare semplici associazioni di capitali amministrati da mandatarii, presero perciò vita le società divise per azioni, qualificate dal Codice di commercio principalmente col nome di società anonime.

Da questo stato di cose non vuolsi per altro inferire che la forma estrinseca sia bastante per costituire commerciale una società anonima, imperciocchè potendo la medesima attendere a qualsiasi impresa per cui sia necessario il concorso di considerevoli capitali e di mezzi possenti di azione, il suo carattere vuol esser argomentato dalla natura delle operazioni cadenti nell'impresa.

Dai canoni preaccennati fecondati dal tempo e dalla necessità e che costituiscono la genesi dello spirito di associazione, si stabilirono successivamente le specie diverse di società commerciali infra espresse.

Specie diverse di società di commercio.

In virtù dell'art. 29 del Codice di commercio:

« La legge riconosce tre specie di so-
« cietà commerciali:

« La società *in nome collettivo;*
« La società *in accomandita;*
« La società *anonima.* »

Art. 58. « Oltre alle tre specie di società « qui sopra enunciate, la legge riconosce « pure le *associazioni commerciali in par-* « *tecipazione*. »

La prima è formata da due o più persone che trafficano insieme a comune pericolo, sotto il nome di uno o più di loro, ossia sotto la *ditta* o ragione sociale.

La seconda si forma tra uno o più socii, mallevadori e solidali rimpetto ai terzi, e uno o più socii semplici somministratori di fondi, che diconsi *accomandilarii* o *socii in accomandita*. Se sono più socii mallevadori o solidali, è diretta sotto un nome sociale che deve necessariamente essere quello di uno o più dei medesimi, e in riguardo a loro è società in nome collettivo; in riguardo agli altri in accomandita.

La terza è quella che, indicata mediante la semplice designazione dell'oggetto della sua impresa, non esiste sotto una ragione e non presenta il nome di alcun socio; per conseguenza i suoi socii sono tutti riputati accomandilarii e solo esposti al pericolo di perdere il capitale che hanno somministrato.

La quarta finalmente è la riunione accidentale di due o più negozianti o società di commercio all'oggetto di intraprendere in comune una più o operazioni mercantili isolate.

La più antica e principale fra le indicate specie di società di commercio è quella di *comando*, tipo quanto al nome e alla sostanza della società in accomandita.

La società di comando si riscontra nel diritto civile, commerciale e marittimo del medio evo, e fu in quell'epoca l'instrumento il più attivo del lavoro.

I Romani conoscevano la soccida, ossia accomandita per il commercio del bestiame, alla quale tenne dietro quella di pacotiglia, che in oggi trovasi ridotta alla condizione di una piccola società nautica fra le genti di mare.

Prevalse finalmente la comandita dei capitali, in dipendenza delle leggi canoniche, le quali volendo mettere un freno all'usura, flagello della romana ugualmente che delle altre società costituite, proibirono il mutuo con interesse, e colpirono issofatto il danaro di sterilità.

Per neutralizzare l'effetto di una tale proibizione fu inventato il contratto triuo ossia misto di società, di assicurazione e di vendita per formare una combinazione che a man salva potesse coprire l'usura; ciò non di meno i capitali rimasero senza frutto nelle mani delle persone più timorate ed osservanti, finchè la società in accomandita venne a dar loro vigore e vita; essendochè essa mediante, il danaro collocato presso un negoziante accreditato fruttava discreti benefizii, e procurava i vantaggi del commercio, senza costituire il mutuante nella condizione di commerciante. Essendo questa società nascosta sotto il velo dell'anonimo, e ignota ai terzi, non avendo essa relazione che col negoziante accomanditato, i mutuanti in accomandita andavano esenti da qualsivoglia risponsabilità o carico di coscienza.

La vivificatrice accomandita ebbe in Italia la culla e il principale suo incremento, imperciocchè gli Italiani fino dal X secolo avevano esteso in tutta l'Europa il loro genio ed ardore commerciale, dove i Fiorentini specialmente pullulavano sotto il nome di compagnie lombarde e ne raccoglievano immense ricchezze, che servirono poi ad innalzare quei sontuosi templi e magnifici palagi che sono ancora oggidì saldi monumenti d'antica gloria, di lusso e di opulenza.

Alla società in accomandita tenne dietro quella in nome collettivo, poi quella con partecipazione, e finalmente l'industriale, che già nel XVII secolo cominciò a mettere radice col favore della compagnia delle Indie orientali, creata nel 1602, epoca in cui le azioni vestirono il carattere di moneta corrente, trasmessibili di mano in

mano, nel mentre che il capital sociale rimaneva indiviso.

Nel secolo XVIII il sistema delle società per azioni fu trapiantato in Francia dallo scozzese Law, e come una meteora si aprì in breve una larghissima via, che non tardò a cagionare immense rovine, imperciocchè le bancherotte, i pubblici ladroneeci, le frodi di ogni maniera, rovinarono il ben essere delle famiglie con profitto dei soli aggiotatori. Questa crisi fatale, e l'abuso che in questi ultimi tempi speculatori di mala fede fecero delle azioni industriali per accomandita, mossero a sentenziarle d'illecite, immorali e rovinose, ed a bandir la croce contro la legge che le classificava fra le cose mobili, quasi che i gran fatti economici fossero uno spurio innesto nel diritto civile e commerciale, e l'associazione un recente bisogno prodotto dalla sfera troppo estesa degli interessi materiali che non dovrebbe trovare assistenza nel Codice nè in nome collettivo, nè in partecipazione, nè sotto il velo dell'anonimo, nè in accomandita, segnatamente quest'ultima, che indipendente da qualsivoglia preventiva autorizzazione, veste tutte le forme, partecipa a tutte le speculazioni, compromette tutti gli interessi.

Il fatto sta però che non la legge, ma le contravvenzioni che le sono fatte, la sventataggine, la cieca credulità, il desiderio di arricchire senza darsi pensiero, la tendenza al giuoco, e l'aggiotaggio che ne sa fare il suo profitto, esser debbono accagionati del fatale disinganno e del cattivo risultato di tante speculazioni, che messe in campo sotto le apparenze le più speciose, non produssero in fin di conto che la perdita del capitale ed interessi a profitto dei baldanzosi millantatori, contro i quali occorreva d'invocare le leggi penali anzichè lasciarli godere a man salva il frutto delle loro rapine.

Due altre specie di contratti di società possono presentarsi, cioè il leonino, per cui uno rimane esposto alle perdite, senza corrispondente speranza di lucro, e il contratto *a capo o a corpo salvo*, in virtù del quale altri pone in società una cosa corporale per dividere il lucro, senza andar a veruna perdita soggetto.

La società leonina può essere nulla per riguardo ai socii, ma non già per ciò che concerne l'interesse dei terzi.

Caratteri distintivi e costitutivi delle società di commercio.

Siccome accenna il Pardessus nel suo *Corso di diritto commerciale*, uno dei caratteri distintivi della società di commercio è la volontà di unirsi, per cui viene segregata da certe convenzioni, che sembrano aver con essa qualche analogia. La comunela per esempio, che procede dalla comproprietà di una cosa o da diritti che la divisione non ha per anco determinati, non è una società.

Gli eredi di un commerciante non sono socii, sebbene gli oggetti cadenti nell'eredità consistano in effetti di commercio, siccome non possono riputarsi società le tontine composte di redditurii, i quali consentono, che la parte dei premorienti cada in tutto od in parte a vantaggio dei superstiti, e per cui non vi ha per conseguenza nè lavoro nè prodotto.

Per la stessa ragione le assicurazioni mutue ed i contratti a tutto rischio non costituiscono una società, essendochè in queste la caratura sociale perisce per conto di tutti i socii, invece che nella comunione d'interessi, tale perdita colpisce soltanto la quota parte che appartiene agli individui aggregati alla comunela.

Un altro carattere distintivo della società, si è che i socii sono di libera scelta del corpo sociale, e non possono essere imposti nè d'autorità nè per sostituzione.

Principii generali che reggono le società di commercio.

Semprechè l'interesse sociale è diviso

in azioni, è lecito agli azionarii di vendere quelle di dette azioni che loro appartengono, a meno che ne sia fatto formale divieto nell' atto costitutivo della società; nel qual caso l'azionista venditore è in obbligo di farne la preventiva esibizione a'suoi coassociati.

Un socio è per altro sempre in facoltà di cedere tutto o parte dei suoi diritti nella massa sociale, ma per questo solo fatto il cessionario non diventa membro della società, e le sue azioni rimangono circoscritte al socio cedente e venditore.

Il cedente si ritiene però sempre, segnatamente nelle società anonime, mallevadore verso la società stessa, delle obbligazioni assunte in di lui vece dal cessionario.

È massima che i nomi soli dei socii possono far parte della ragione sociale. A questo riguardo però si presentano due difficoltà; o s'intende che debba figurare nella ragion sociale il nome di tutti i socii solidali, oppure che basti un solo colla solita ditta *un tale e compagnia*.

Nel senso della prima interpretazione avviene che i nomi di tutti i socii solidali debbono far parte della ragion sociale, niuno escluso.

Nel senso della seconda si presenta il caso di un solo socio solidale con varii socii comanditarii, per cui si potrebbe credere siano essi pure contemplati nell'aggiunta *e compagnia*.

Vero egli è che il contratto sociale dovendo essere affisso nelle sale di udienza del tribunale, ognuno è in grado di conoscere se vi sono accomanditarii; ma sta in fatti altresì che nella consuetudine mercantile, sotto l'indicazione *e compagnia*, s'intendono pure compresi i socii accomanditarii.

Ritenuto che la società è un corpo morale, che non debb' essere confuso con gli individui che lo compongono, il socio può rivestire nella società il doppio carattere d'azionista e di creditore particolare per somme e merci somministrate indipendentemente dalla sua caratura, per cui, se questa è devoluta per intiero al corpo sociale, per le altre vi possono avere azione i creditori particolari del socio che ha fatto la somministranza.

In dipendenza del principio, che l'individuo è sempre disgiunto dal corpo sociale del quale fa parte, ne segue che, a riserva di pochi casi, non esiste solidarietà assoluta fra i socii, e che i creditori verso la società non hanno azione particolare contro un membro della medesima.

Le società prendono un nome che dicesi *ragione sociale*, il quale è formato o dall'oggetto costitutivo della società, o dal complesso dei nomi di tutti o di alcuno fra i membri che le compongono.

La ragione sociale è diversa dal nome dello stabilimento commerciale, in quanto che la prima denota la famiglia del corpo morale, ed il secondo la cosa esercita, ossia l'azione sociale.

La ragione sociale essendo una proprietà della società costituita, egli è per ciò che chi se ne prevalesse illecitamente, oppure che vi facesse figurare i nomi dei socii che avessero cessato di formarne parte, commetterebbe una truffa.

Il nome invece dello stabilimento commerciale può essere venduto come quello che non serve a distinguere e legittimare gli atti che interessano la società.

È massima che ogni socio ha un uguale diritto all'amministrazione della società, imperciocchè l'interesse essendo comune, è naturale che vi concorra pure negli atti il consenso di tutti i membri che la compongono.

I poteri della società sono per lo più confidati dalla massa dei socii ad una direzione, la quale agisce nell'interesse del corpo sociale e lo rappresenta negli atti che vi hanno relazione.

Questa direzione prende il nome di ditta, ragione sociale o ragione di com-

mercio, di cui si è parlato più sopra.

Essa forma la parte esecutiva del corpo sociale, il quale conserva, pel voto della maggiorità degli associati, la parte dispositiva.

Alla riserva di un contrario patto espresso, i voti nelle deliberazioni sociali si contano per individui, e non in ragione dell'interesse ossia della caratura, per cui ognuno di essi è associato.

La maggioranza si forma coll'assenso della metà più uno del numero totale dei votanti.

Occorrendo che non riesca di ottenere tale maggioranza, la controversia viene deferta al giudizio dei tribunali come se fosse vertita fra i socii.

Le deliberazioni però possono aver tratto solamente all' amministrazione, e non mai variare le condizioni costitutive della ragione sociale.

Ritenuto però che non poche frodi sono talvolta commesse nelle votazioni, alcuni giurisprudenti reputano prudente consiglio di sottoporre le deliberazioni all'omologazione del presidente del tribunale di commercio, se pure non si preferisce di delegare a quell'uopo un regio commissario, nel qual caso il governo verrebbe ad assumere una certa quale responsabilità relativamente agli atti dei corpi sociali.

Non avvi società senza fondo sociale, il quale può essere somministrato in tutto od in parte in danaro, in effetti, in opere ed anche in credito, vale a dire che tutte le cose apprezzabili ed atte a formare oggetto di una convenzione, sono del pari idonee a costituire il fondo sociale.

Ogni socio è nel preciso dovere di soddisfare alle incontrate obbligazioni, e non ne va esente, che per cause private di forza maggiore.

Le azioni formano una parte indivisa nella proprietà di tutto ciò che compone il fondo sociale, ed è per ciò che le medesime, finchè la società sussiste, danno diritto soltanto al dividendo dei prodotti.

Esse sono mobili di loro natura, e possono essere cedute nel modo determinato per le vendite.

Il socio, la di cui azione si è resa peritura, non è obbligato a rinnovarla, ma questa circostanza discioglie di pien diritto la società.

Le società essendo formate nell'interesse comune dei socii, ne segue che essi partecipano, a prorata delle loro azioni, nelle perdite e nei profitti.

La proporzione del dividendo ossia la partecipazione di ognuno dei socii nelle perdite e nei profitti, debb'essere specifica e precisa, ed il silenzio viene interpretato nel senso dell'uguaglianza proporzionale.

Nessun socio può essere obbligato oltre la quota stabilita dal programma o dalla sua particolare convenzione.

Ciò che rimane, deduzione fatta della somma delle perdite e delle spese da quella dei prodotti, costituisce il dividendo dovuto ai socii nelle proporzioni stabilite dal patto sociale.

Ogni socio è obbligato di guarentire dall' evizione il capitale che altri ponga nella società per di lui conto.

I socii non sono obbligati di accrescere contro loro voglia la loro quota sociale.

Non può costituirsi alcuna società anonima senza l'approvazione del Governo, perchè una società che si forma per azioni interessa l'ordine pubblico, essendo stato riconosciuto a prova siccome le intraprese della fattispecie sono altrettanti lacci che si tendono all'altrui credulità, motivo per cui deve l' autorità pubblica esaminarne l'origine e la solidità, calcolarne le operazioni, onde non siano cagione di rovina della fortuna degli azionisti e degli amministratori, e non giungano perfino ad alterare il credito generale e la pubblica tranquillità.

La società in partecipazione non è sog-

getta ad alcuna delle formalità che la legge prescrive per le altre. Essendo per natura sua di breve durata, può formarsi verbalmente, e se è negata, se ne può desumere la prova dai libri, dalla corrispondenza e anche dall'esame dei testimonii, se il tribunale giudica opportnno di ammetterli a deporre.

La società è fondata sulla speranza di un *onesto* guadagno ripartibile fra i contraenti a misura delle rispettive convenzioni, e i contraenti possono ripartir fra di loro gli utili e i danni in quella proporzione che stimano conveniente, esclusa però sempre la società *leonina*, per cui uno si attribuisce il guadagno e l'altro soffre soltanto il danno.

Quando la scrittura di società non determina la parte di ciascun socio nella perdita e nei guadagni, essa è regolata in proporzione della quota parte da ognuno conferita.

Che se il conferimento è di sola industria, questo capitale sarà pareggiato a quello fra i socii che avrà contribuito meno.

Il socio deve apportare alla società ciò che ha promesso, sia in danaro che in stabili o merci.

Ogni socio è tenuto a rifare i danni cagionati alla società per propria colpa, per il che non ha diritto di compenso con gli utili recati colla propria industria.

Ciascuno, se non vi è patto contrario, può servirsi delle cose appartenenti alla società, purchè le impieghi secondo la loro destinazione fissata dall'uso, e non se ne serva contro l'interesse della società.

Essendochè il mandante deve corrispondere al mandatario gli interessi delle somme anticipate dal giorno del comprovato pagamento delle medesime, così il socio può ripetere gli interessi dei capitali sborsati in conto della società dal giorno in cni fece lo sborso.

I socii in nome collettivo sono solidali per tutti gli impegni della società, ancorchè un solo dei socii abbia firmato in nome della ditta sociale, e ciò sempre quando non sono nominati uno o più socii amministratori. La ragione si è perchè, contro la massima del diritto comnne, negli affari di commercio la solidarietà si presume, e la firma sociale importa la mallevadoria solidale e generale di tutti i socii.

La direzione può fare tutti gli atti che dipendono dalla sua amministrazione.

Nelle società in accomandita non vi può esser mai solidalità attiva, perchè vi sono necessariamente amministratori.

Il socio accomanditario non *può* adoperarsi negli affari della società, nè anche in forza di procura, sotto pena di essere considerato come socio indefinitamente mallevadore e solidale.

Il capitale della società in accomandita, del pari che quello delle società *può* essere diviso in azioni e porzioni di azioni; ma quello delle società anonime *deve* presentare questa divisione o subdivisione, perchè questa condizione ne costituisce l'essenza.

La società in partecipazione è diversa dalle altre tre società mercantili, perchè si prefigge d'ordinario nna o più operazioni determinate o momentanee, quali spedite che siano, termina di pien diritto.

Qui ogni socio agisce a parte sotto il suo proprio nome personale: tutti sono obbligati a render conto reciprocamente degli utili e delle perdite e a divider tra loro gli uni e le altre.

La società finisce per lo spirar del tempo per cui fu contratta, per l'estinzione della cosa che ne formava l'oggetto, pel compimento del negozio per cui fu stabilita, per la morte o naturale o civile di alcuno dei socii, per l'interdizione o fallimento, o per la volontà espressa da uno o più socii di non voler continuare la società, ma ciò subordinatamente al caso in cui la durata sia senza limite e a patto che la rinunzia sia notificata a tutti i socii.

Dopo il termine prefisso, la società può essere prorogata mediante che si osservino tutte le formalità prescritte dalla legge pella costituzione primitiva.

Essendo necessario che al momento in cui si discioglie una società chiaro apparisca il suo stato di debito e credito, occorre per lo più di procedere alla liquidazione dell' asse sociale. In questo caso sono addossate al liquidatore le obbligazioni di un mandatario, e la sua risponsabilità è simile a quella di un socio incaricato dell'amministrazione.

La società essendo un contratto consensuale non ha bisogno di veruna forma particolare per esistere: nulla di meno, ritenendo la distinzione legale tra la validità di un atto e la prova di esso, qualunque società debb' essere stipulata in iscritto, perchè la prova testimoniale non è mai ammessa nè contro, nè oltre il contenuto dell'atto di società, quantunque si trattasse di una somma minore di 150 ll.

Le società in nome collettivo debbono essere stabilite per atto pubblico: lo possono essere anche per scrittura privata, ma in questo caso debbono farsi tanti originali quanti sono i socii, e ogni originale deve indicare il numero degli originali che ne furono fatti; altrimenti quell'atto sarebbe nullo.

Per la società in accomandita si richiedono le medesime solennità, salve le seguenti differenze: 1° l'estratto (di cui all'articolo 51 del Codice di commercio) affisso non deve indicare i nomi dei socii accomanditarii; 2° deve enunciare l'ammontare delle somme provviste o a provvedersi per azioni in accomandita; 3° se è per privato chirografo basta che sia sottoscritto dai socii risponsabili e che hanno nome nella società.

La ragione di queste riserve è che l'essenza delle società in accomandita consiste nella certezza che i socii accomandatarii resteranno sconosciuti, determinandosi la confidenza del pubblico dai capitali della società.

50. « Nessun prova testimoniale fra soci « può essere ammessa contro od oltre il « contenuto negli atti di società nè su ciò « che si allegasse come detto prima, con- « temporaneamente o dopo dell'atto, quan- « tunque si trattasse di somma minore di « lire trecento ».

Circa la durata, lo scioglimento e la prorogazione delle società commerciali, sono applicabili le regole stabilite dal Codice civile, articoli 1866, 1867, 1888 a 1895, sotto però le riserve infra espresse.

56. « Ogni ulteriore continuazione di « società, spirato il termine prefisso, debbe « constare da espressa dichiarazione dei « soci. »

« Questa dichiarazione ed ogni atto qua- « lunque che porti scioglimento di società « prima del termine stabilito per la sua « durata dall'atto che la costituisce, ogni « mutazione, recesso dei soci o diffida- « mento giudiziale a termini dell'articolo « 52, ogni nuova stipulazione o clausola, « ogni cangiamento della ragione sociale, « sono soggetti alle formalità ordinate dagli « articoli 51, 53, 54 e 55.

« In caso di ommessione di queste for- « malità vi è luogo all'applicazione delle « disposizioni dell'articolo 52. »

57. « Non si hanno però per risolute le « società rispetto ai terzi prima del ter- « mine per cui sono stipulate, se non dopo « spirato un mese dalla data della rimes- « sione, affissione ed inserzione dell'e- « stratto dell' atto portante il disciogli- « mento della società.

« Rimane nulladimeno salva ai soci e « ad ogni interessato la prova che, anche « prima della scadenza del mese, era nota « al terzo la dissoluzione della società. »

69. « Dopo il fine o la dissoluzione della « società, se l'atto di società che ne stabi- « lisce la durata o l'atto di dissoluzione, è « stato rimesso, affisso ed inserito in con-

« formità degli articoli 51, 53, 54, 55 e « 56, i soci sono liberati da ogni solida- « rietà verso i creditori sociali, trascorsi « che sieno anni cinque dal giorno in cui « la società è finita, o dal giorno in cui « l'atto di dissoluzione è stato, come so- « pra, rimesso, affisso ed inserito, e cia- « scun socio non rimane più obbligato « verso i creditori che per la quota di par- « tecipazione che avea nella società; ferma « però contro il socio stralciario l'azione « solidaria sino alla concorrente dei fondi « sociali indivisi che ancora ritenesse. »

70. « Qualora la scadenza del credito « sia posteriore al termine od alla disso- « luzione della società, la prescrizione di « cui nell'articolo precedente non corre « che dal giorno della scadenza. »

Dopo lo scioglimento della società, le cose comuni si dividono fra i socii nello stesso modo, nella stessa forma e secondo gli stessi principii che il Codice civile ha stabiliti per la divisione dell'eredità fra i coeredi; cioè si forma la massa attiva e passiva del patrimonio sociale.

Le controversie in materia commerciale ponno essere definite per via di arbitri volontarii, e ciò in dipendenza dell'art. 692 del Codice di commercio, il quale determina « Ogni controversia in materia « commerciale, in cui sieno interessate « persone commercianti o non commer- « cianti, o le loro vedove od i loro eredi « purchè maggiori d'età, potrà essere sot- « toposta alla decisione di Arbitri eletti « d'accordo dalle Parti. »

Le azioni tutte contro i socii e contro le vedove loro, gli eredi o aventi causa, si prescrivono dopo lo scioglimento della società nello spazio di cinque anni. Una tale prescrizione non estingue però le azioni che hanno i socii gli uni contro degli altri, per le quali sono necessarii i trent'anni. Non vi sono soggetti i minori, e cessa nel caso di fallimento della società.

Societa' in accomandita. Art. 33. « La « società *in accomandita* si contrae tra uno « o più soci risponsabili e solidari, ed uno « o più soci semplici capitalisti, che si « chiamano *accomandanti*, *o soci di acco-* « *mandita*.

« Essa è retta sotto un nome sociale che « debbe necessariamente essere quello di « uno o più soci risponsabili e solidari. »

34. « Quando vi sono più soci solidari « sotto una ragione sociale ed insieme « soci capitalisti, sia che i soci solidari « amministrino tutti insieme, sia che l'am- « ministrazione generale sia commessa ad « uno o più di essi, la società è nello stesso « tempo società in nome collettivo a ri- « guardo dei soci solidari e società in ac- « comandita relativamente ai semplici ca- « pitalisti. »

35. « Il nome di un socio accomandante « non può fare parte della ragione sociale.»

36. « Il socio accomandante non è sog- « getto a perdita che fino a concorrenza « dei fondi che ha messo o doveva mettere « nella società. »

37. « Il socio accomandante non può « fare alcun atto di amministrazione, nè « essere impiegato per affari della società, « nemmeno in forza di procura. Questa « proibizione non si estende a quei con- « tratti commerciali che la società facesse « per suo conto col suo accomandante, o « che questi vicendevolmente facesse colla « società, come farebbe con ogni altra « casa di commercio. »

38. « In caso di contravvenzione alla « proibizione contenuta nell'articolo pre- « cedente, il socio accomandante è obbli- « gato solidariamente coi soci in nome « collettivo per tutti i debiti e le obbliga- « della società. »

Dal contesto di questi due ultimi articoli nasce la questione, se la proibita ingerenza ha per effetto di constituire il socio contravventore in istato di fallimento qualora il suo patrimonio fosse insufficiente al pagamento dei debiti sociali?

Il Pardessus sta per la negativa, adducendo per ragione, che l' ingerenza può essere un fatto accidentale, senza che il socio gerente abbia precedentemente dato eseguimento alle formalità imposte ai commercianti per la tenuta dei libri, e pella pubblicità del contratto di matrimonio, motivo per cui non potrebbe essere reputato commerciante a detrimento dei suoi creditori particolari, di sua moglie e dei suoi figli.

Altri giurisprudenti impugnano questa tesi e credono che l'accomanditante che prende ingerenza diventa per questo solo fatto commerciante, sia perchè i membri di una società commerciale non possono non essere commercianti, e sia pure perchè gli agenti diretti di una società avente per oggetto di fare unicamente ed esclusivamente il commercio, altro esser non possono che commercianti. Deducono impertanto quei giurisprudenti dalle premesse considerazioni, che per il fatto dell' accomanditante il quale esce dallo stato d'inazione impostogli dalla legge, la società in accomandita cede il luogo, riguardo a lui, alla società in nome collettivo, colla sequela di tutte le sue conseguenze, e pertanto con quella della solidarietà, del fallimento, dell'arresto personale dell'accomanditante gerente.

L'obbiezione che l'accomanditante può trovarsi esposto a conseguenze da lui non prevedute è distrutta da che egli non viene azionato per rapporto agli atti fatti in nome proprio, ma sì bene per quelli relativi alla società, la quale ha obbligo della tenuta dei libri in cui esser deve fatta menzione di tutte le operazioni sociali. Che se l'accomanditante prende ciò malgrado ingerenza, non può addurre pretesto d' ignoranza che non viene ammessa al cospetto della legge. Avvi di più che se la promessa di versar fondi in una società in accomandita è un fatto civile, la gestione per lo contrario diventa necessariamente un atto di commercio; che se la solidarietà, l'arresto personale, il fallimento non colpiscono l'accomanditante in ritardo nel pagare la sua quota, non ne può andar esente quello che avesse preso ingerenza nella società.

L'accomandita è un' eccezione, e siccome ogni eccezione ha la sua causa, ne avviene che cessando questa causa cessar deve l'effetto.

La solidarietà ha per mira e per risultamento di confondere tutti i debitori per uno stesso debito in un solo debitore e di far gravitare su ciascuno, ad arbitrio del creditore, il peso intiero dell' incontrata obbligazione, per la qual cosa l'accomanditante sottoposto all'azione solidaria, in forza della presa ingerenza, diventa socio in nome collettivo, e va perciò incontro a tutte le conseguenze inerenti alla qualità di gerente.

Ritengo per ultimo che, se le sanzioni penali non vogliono essere ultroneamente estese, non debbono neppure andare deluse, e che la causa della solidarietà essendo la trasformazione dell'accomanditante in socio in nome collettivo, non può esso non essere commerciante, ne viene la conseguenza che l' accomanditante scaduto dalla sua qualità primitiva, se non paga i debiti della società, corre pericolo di essere costituito in istato di fallimento.

47. « Il capitale della società in acco-
« mandita può anche essere diviso in azio-
« ni, ferme stando tutte le altre regole
« stabilite per tale genere di società.

« Quando si tratti di divisione del capi-
« tale in accomandita in azioni *al porta-*
« *tore*, la società non può esistere senza
« l'autorizzazione e l'approvazione richie-
« ste dall'articolo 46 relativo alle società
« anonime. »

Questa seconda parte dell'articolo venne opportunamente a mettere un freno all'adulterazione dell' accomandita provocata dalla necessità di trovar sempre nuovi mezzi con cui tener dietro alla sfera di

attività, onde l'industria ed il commercio vanno ogni dì più allargando il loro orizzonte.

Questa quinta specie di società presenta, come quella in nome collettivo, una ragione sociale composta di un aggregato di persone tutte del pari ed indefinitamente risponsabili delle conseguenze delle operazioni sociali; è contratta come la società in accomandita fra uno o più socii solidarii i di cui nomi figurano esclusivamente nella ragione sociale, e di semplici somministratori di fondi, i quali si obbligano soltanto sino a concorrenza della loro quota; e per ultimo, come le società anonime, alimenta un' associazione di capitali diretta a promuovere efficacemente le più grandi intraprese.

È utile di sanzionare questa nuova specie di società, e in caso affermativo a quali patti?

A questo riguardo giova distinguere, come fece il precitato art. 47, le azioni nominative da quelle al portatore.

Quanto alle prime stanno in verde osservanza le regole stabilite per le accomandite.

Relativamente alle seconde veste la società così costituita evidentemente il carattere delle società anonime, ma per ciò appunto non vuolsi, sotto l'aspetto di proteggere lo spirito di associazione, lasciare siffattamente aperto il campo a ogni maniera di speculazioni, che lo spirito di aggiotaggio trovi un interesse sempre più stringente di esimersi dalle forme solenni e salutari all'uopo prescritte, onde aggiungere nuove vittime a quelle che il suo fascino ha già condotte in rovina. Si obbietta a questo riguardo 1° che ripugna all'indole del commercio il doversi sottomettere all'approvazione dell'autorità, le di cui operazioni non possono avere il rapido corso che pur si richiede; 2° che la solidarietà, la risponsabilità indefinita dei gerenti delle società in accomandita somministrano una guarentia ben altrimenti più efficace che non l'esame preventivo dell'affare che forma l'oggetto dell'associazione; 3° che questo esame non può volgere che sul punto della lealtà dell'impresa, e sul fondamento delle basi additate, ma rimane impotente per ciò che concerne il suo buon esito; 4° che l'autorità governativa viene ciò mediante ad assumere, fino ad un certo segno, una risponsabilità che non le può competere; 5° che nelle accomandite trovasi consacrata una specie di risponsabilità morale e materiale, collegata colle risorse di cui ponno disporre i gerenti, nel mentre che nelle anonime il solo fondo sociale trovasi impegnato, consunto il quale tutto svanisce e l'affare di tutti diventa l'affare di nessuno; 6° che le azioni presentano il mezzo il più semplice e il più comodo per suddividere il fondo sociale in modo da rendersi accessibili alle più umili fortune e trasmessibili a piacimento, oltrechè circolano esse senza incagli e godono di una viva potenza di attrazione.

Tutti questi vantaggi che si vogliono rinvenire nelle società in accomandita per azione vengono però ad infrangersi contro l'avidità, anzi vampirismo degli speculatori i quali in tanto mettono in campo una speculazione, e ne magnificano i risultamenti, in quanto che preveggono sicuro il mezzo d'impinguarsi col favore di azioni industriali e di altri mezzi illeciti dove le azioni medesime diventano la materia del commercio anzichè l'oggetto avvisato dalla speculazione. Avvi di più che, ammettendo le società per azioni senza verun preventivo intervento del potere sovrano, si viene col fatto ad accordar loro la facoltà di battere moneta, non già sonante, ma di carta, sottoposta per conseguenza a una infinita serie di vicissitudini e di aberrazioni. Egli è perciò che in Germania, in Inghilterra e negli Stati-Uniti nessuna società per azione può essere fondata senza

una preventiva speciale autorizzazione; dal che si deduce che, se in queste due ultime terre di libertà commerciale la più estesa si crede pur tuttavia necessario di tener vincolate le società per azione, sarebbe cosa per lo meno molto imprudente di toglier loro altrove ogni freno, ed essere pertanto molto savio ed opportuno il ritegno di cui nell'art. 47 sovra indicato.

48. « Le società in nome collettivo o in « accomandita debbono provarsi con atti « pubblici o scritture private, conformandosi in quest'ultimo caso all'art. 1432 « del Codice civile.

« Il difetto di atto pubblico o di scrit« tura privata non può però essere opposto « ai terzi che hanno contratto in buona « fede con una società notoriamente co« nosciuta. »

49. « Le società anonime e quelle in « accomandita, per le quali è necessaria « l'autorizzazione Sovrana, a termini degli « articoli 46 e 47, non possono essere for« mate che per atti pubblici. »

51. « Un estratto degli atti di società in « nome collettivo ed in accomandita debbe « essere rimesso, entro quindici giorni « dalla data dei medesimi, alla Segreteria « del Tribunale di commercio nel cui Di« stretto è stabilita la casa sociale di com« mercio, per essere trascritto sul registro « a ciò destinato ed affisso per tre mesi « nella Sala del Tribunale. Se la società è « formata per atto pubblico, il Notaio può « rilasciarne l'estratto anche prima che « l'atto sia insinuato, facendovi menzione « della non ancora seguita insinuazione. »

« Se la società ha più case di commercio « situate nel Distretto di Tribunali diversi, « la rimessione, la trascrizione ed affissione « di tale estratto si faranno al Tribunale di « commercio di ciascun Distretto.

« L'estratto debb'essere inoltre inse« rito nella Gazzetta della Divisione o Di« visioni dove sono stabilite le case sociali, « ed in difetto della Gazzetta di Divisione. « sarà inserito nella Gazzetta di Torino; « l'inserzione debbe aver luogo entro un « mese dalla rimessione dell'estratto alla « Segreteria del Tribunale di commercio. »

52. « Qualora entro i termini come sopra « fissati non abbiano avuto luogo la rimes« sione dell'estratto e l'inserzione nella « Gazzetta, potrà ciascun socio, finchè tali « formalità non saranno adempite, rece« dere dalla contratta società, mediante « diffidamento giudiziale. In tale caso la « società s'intenderà di pien diritto riso« luta dal giorno del dato diffidamento.

« La mancanza però di alcuna delle me« desime formalità non potrà essere oppo« sta dai soci a terzi. »

53. « L'estratto deve contenere:

« I nomi, cognomi, la qualità e la resi« denza dei soci, ad eccezione degli azio« nari od accomandanti;

« La ragione di commercio della società;

« L'indicazione dei soci autorizzati a « reggere, amministrare e firmare in nome « della società;

« L'ammontare dei fondi dati o da darsi « per azione od accomandita;

« Il tempo in cui la società debbe inco« minciare, e quello in cui debbe finire. »

54. « L'estratto degli atti di società è « firmato per gli atti pubblici da Notai, e « per gli atti in iscrittura privata da tutti « i soci, se la società esiste in nome collet« tivo, e dai soci solidari od amministra« tori, se vi è società in accomandita, sia « che essa accomandita si divida o non in « azioni.

« Qualora alcuno dei soci ricusasse o « non potesse firmare l'estratto, ciascuno « degli altri soci potrà supplirvi presen« tando al Segretario uno degli originali « della scrittura, onde dal Segretario istesso « ne sia fatto l'estratto, e questo trascritto « nei registri ed affisso nella Sala del Tri« bunale. »

55. « L'atto che autorizza ed approva « le società anonime od in accomandita

« contemplate negli articoli 46 e 47, deb-« b'essere affisso in un coll'atto di associa-« zione, durante lo stesso termine pre-« scritto dall'art. 51.

« Un estratto dell'atto di autorizzazione « e di approvazione Sovrana è egualmente « inserito nella Gazzetta insieme coll'e-« stratto dell'atto sociale, come è ordinato « dall'articolo 51. »

Due sole specie d'interessi, dice Dalloz, sono distinti fra di loro nella società in accomandita, cioè quello del gerente e quello dei comanditarii.

La costituzione di siffatte società, del pari che di quelle in nome collettivo deb-b'essere fatta di pubblica ragione.

Sta nell'essenza delle società in accomandita che un associato è risponsabile, e più associati sono solidarii, e ciò indefinitamente per tutte le obbligazioni dalle medesime incontrate.

Sono però eccettuati da queste disposizioni gli associati per le corse marittime in cui tutti sono accomanditarii senza che gli incaricati dell'armamento, direzioni ed amministrazioni siano tenuti al di là della loro quota sociale.

Le società in accomandita formando un'eccezione al diritto comune non si possono supporre, e debbono essere stabilite in modo chiaro e preciso.

Per ovviare a siffatto inconveniente è necessario: 1° che alcuni fra gli azionisti siano costituiti socii risponsali e solidarii, a malgrado la cessione che essi potessero fare delle loro azioni; 2° che le azioni non possano in nessun caso essere costituite, nè negoziate al portatore.

Gli accomanditati e gli accomanditarii sono tenuti di pagare i debiti della società, con questa sola differenza, che tale obbligo è per i primi indefinito, e per gli altri ristretto all'ammontare della loro caratura.

Il pagamento di queste carature debbe essere specifico e preciso, onde ovviare alla frode, per cui il loro ammontare viene non di rado inscritto sotto il titolo di un mutuo fatto alla società, e poscia prelevato sul fondo comune a detrimento della massa dei creditori.

In una società in accomandita debb'essere lecito agli associati accomanditarii, semplici somministratori di fondi, di stipulare che essi preleveranno alla scadenza di ogni semestre gl'interessi della loro quota sociale alla ragione del 6 per cento, e ciò quand'anche la società fosse perdente, purchè, ben inteso, non siavi nè liquidazione, nè fallimento?

Una tale stipulazione non è punto in opposizione con l'essenza costitutiva delle società in accomandita, poichè l'associato corre sempre il pericolo di perdere il capitale, cioè il solo valore da lui collocato nell'azione sociale.

Nè vale il dire che il prelevamento degli interessi nelle occorrenze di perdita equivale al reiterato ricuperamento del capitale, essendochè la legge, d'accordo con la ragione, non può considerare il capitale diversamente che come una cosa produttiva di un frutto annuale, in guisa che nella perdita di esso capitale l'associato perde in realtà ogni speranza degli interessi futuri.

In ogni caso poi i socii possono provocare la dissoluzione della società, se le condizioni si presentano loro soverchiamente onerose.

Una società è in accomandita

1° Quando gli affari sociali sono retti da un sol socio sotto la ragione *un tale e compagnia*;

2° Se un secondo socio può aggiungere la sua firma a quella del primo, mediante una nuova convenzione.

3° Se questo secondo socio è in facoltà di cedere le sue ragioni ad un terzo, il quale entrerà ciò stante a parte dell'amministrazione della società;

4° Se i benefizii, ugualmente che le per-

dite saranno ripartiti annualmente per metà fra i due socii.

5° Se la società s'intenderà disciolta con la morte del socio gerente.

SOCIETA' ANONIMA. Art. 39. « La società « *anonima* non esiste sotto un nome so- « ciale; non è indicata sotto il nome di « alcuno de' socii, ma viene qualificata « coll' indicazione dell' oggetto della sua « impresa. »

Ciò posto, la fattispecie delle società anonime contempla la natura dell'operazione e i capitali per la medesima esposti, assai più che le persone. Esse prendono d'ordinario il nome di compagnie.

Le società anonime non diventano commerciali, se non inquantochè commerciale è l'oggetto della loro impresa.

I lucri delle società costituiscono un dividendo, il quale non viene però mai distribuito nella sua integralità fra i socii, essendochè una parte vuol essere conservata come fondo di riserva per le contingibili emergenze.

Considerate nel loro merito intrinseco, le società anonime hanno per istituto di raccogliere i minuti capitali, e in certo qual modo l'eccedente sui redditi del padre di famiglia, che diversamente egli terrebbe inoperoso in cassa, per erogarne la massa in opere e in stabilimenti di utilità pubblica, le quali senza di una tale agglomerazione di forze non sarebbero per avventura giammai intraprese.

Considerate sotto questo rapporto le società anonime fanno manifesto lo spirito di associazione in tutta la sua pienezza di azione, mercecchè con piccoli mezzi raccolti alla spicciolata, si riesce a produrre cose, che state sarebbero superiori alle forze eziandio del pubblico erario, e si ottiene la più utile applicazione dell'assioma *vis unita fortior*. Esse formano l'indispensabile complemento del moderno incivilimento, imperciocchè senza il loro intervento non si avrebbero i canali, le strade ferrate, i bastimenti a vapore, i tunnel, i ponti pensili ecc. ecc., che tanta vita, e così grande attività aggiunsero alle relazioni commerciali.

Nessuna cosa però essendo così utile e santa, di cui l'uomo non abusi, avvenne che l'aggiotaggio sottentrò alla buona fede, vestito dei più seducenti colori abbacinò gli occhi dei fidenti, e col favore di segrete collusioni e con mezzi riprovati dalle leggi e dagli usi del commercio, riuscì a rivolgere a vantaggio di pochi scaltriti speculatori i lucri che lusingate avevano le speranze degli azionisti.

Per questa ragione gli economisti umanitarii si fanno a bandire la croce contro quella specie di società, per cui, se non affatto annichilata, vorrebbero almeno che le fossero per siffatta maniera tarpate le ali, che più non potesse camminare che a lenti passi frammezzo a molti impedimenti frapposti in aggiunta a quelli vitali e salutari contemplati nell'art. 46 del Codice di commercio, dove è disposto che « La so- « cietà anonima non può esistere, se non è « autorizzata con RR. PP., previo il parere « del Consiglio di Stato, e se non è in « pari modo approvato l'atto che la costi- « tuisce. »

Questi impedimenti, con cui si vorrebbe corroborata l'opera legislativa consistono in quanto che risulti dall' atto stesso di domanda della sovrana autorizzazione:

1° Dell'esistenza reale del fondo sociale proposto.

2° Che quel fondo è sufficiente pella riuscita della divisata impresa.

3° Che all'uopo di accertare le due condizioni suddette, si faccia luogo a un'inchiesta giudiziaria a diligenza del tribunale di commercio.

4° Che non sia lecito di pagare verun dividendo ai socii mediante prelevamento sul fondo sociale.

5° Che verun'azione esser possa alienata dai fondatori della società ai primi

azionisti ad un prezzo minore del valore nominale di emissione.

6° Che non si accordi proprietà di azioni industriali, ma soltanto per gli utili e i dividendi, con che nemmeno quest'ultime possano essere alienate.

7° Che i manifesti costitutivi della società non possano in verun caso essere fatti di pubblica ragione, se non in dipendenza del sovrano rescritto di autorizzazione.

8° Che ogni contravvenzione alle precedenti disposizioni tragga seco di pien diritto lo scioglimento della società e l'immediata liquidazione del suo capitale sull'Istanza del pubblico ministero.

Nessuno vi ha certamente, avente esperienza dell'andamento di non poche società anonime state approvate negli anni addietro, che dissimular si possa, essersi a loro riguardo verificato il proverbio, che *dall'uso nasce l'abuso*; ma 1° le cose sono elleno giunte a tal segno che siano necessarie misure più ristrettive di quelle determinate dalla legge? 2° In caso affermativo, quelle proposte sono elleno tali da soddisfare all'intento, senza adulterare lo spirito vitale di quelle società? 3° Subordinatamente debbono queste restrizioni essere contemplate nel Codice di commercio, ovvero formare la sostanza di un rescritto, per cui l'autorità sovrana dia norme su questo particolare ai delegati del suo potere?

Sta in fatti che l'aggiotaggio è non di rado il principio e il fine della fondazione delle società anonime, e che gli sperati dividendi, o si cambiano nella perdita del fondo capitale dalle azioni, o sono lungi di corrispondere alle fatte promesse, nel mentre che i fondatori trovano modo di assorbire i realizzati prodotti, ossia magnificandoli oltre misura nei pubblicati programmi, ossia facendo comparire eccedenti le spese, presentando i conti con tale artifizio disposti, che nemmeno gli esperti riescano a raccapezzarne il filo.

Qual esser debbe lo scopo delle società anonime? Quello di creare uno stabilimento o un'opera di utilità pubblica. Accertata la realtà di questo scopo, quali ne ponno essere le conseguenze? O che gli azionisti non vengano a percevere i promessi dividendi, o in ogni peggior evento, che perdano una parte od anche la totalità del capitale sborsato per le acquistate azioni. Questi fatti sarebbero gravi se si trattasse di minori, di pupilli, di interdetti; ma ritenuto che gli acquisitori delle azioni sono per lo più persone che godono di tutti i diritti civili, aventi un peculio di cui possono liberamente disporre; che non impiegano d'ordinario in tali acquisti, che l'eccedente sui bisogni della famiglia, e ben di rado v'impegnano la sostanza del loro patrimonio; che l'adesione o il rifiuto sono di libera scelta, esuberante perciò ai diritti che competono al padre di famiglia si presenta ogni soverchia tutela che se gli voglia imporre, la quale può aver inoltre per risultato di paralizzare lo spirito di associazione che ha già prodotti tanti e così auspicati vantaggi, e ne lascia presagire altri di non minore importanza, semprechè sia convenientemente diretto e fecondato. Per le quali ragioni, e perchè non consta finora che veruna famiglia andata sia in rovina per il solo fatto delle società anonime, sembra ovvio di conchiudere, che le condizioni espresse nel citato art. 46 sono sufficienti all'uopo di una moderata tutela.

Analizzando le ristrettive condizioni proposte si osserva, che la prima non è gran fatto attendibile, perchè chi potesse realmente e per anticipazione disporre dell'ingente fondo occorrente per la divisata intrapresa, più non avrebbe mestieri di ricorrere alla costituzione della società, la quale ha per oggetto appunto di raccapezzare tale fondo; la qual cosa non può, e non debbe essere contingibile prima che

la costituzione della società ottenga la sovrana approvazione.

Non essendo ammessa quella prima condizione, vengono meno per necessaria conseguenza le altre due; se non che un' inchiesta si ravvisa salutare e necessaria circa la risponsabilità morale, pecuniaria e politica delle persone proponenti la data impresa.

Opportune si riconoscono le condizioni 5ª e 6ª; per ciò che concerne la 7ª si osserva che col divieto di pubblicare preavvisi ossia manifesti diretti a far conoscere la natura della speculazione, si preclude la via al mezzo il più facile, il più semplice e il più naturale di conoscere se la medesima incontra il pubblico favore, non meno che la natura e il fondamento delle opposizioni cui potesse dar luogo, per avere così una preventiva misura onde giudicare, se, e in quali termini sia il caso di far luogo alla domandata concessione.

In ordine finalmente al n° 8, giova ritenere che la maggior parte delle proposte condizioni sono preliminari alla sovrana concessione, motivo per cui, se ad onta di questa, una società fosse costituita, vi sarebbe violazione aperta di legge, epperciò materia di procedimento criminale anzichè di una semplice liquidazione. Non si può inoltre convenientemente supporre che il governo chiuda gli occhi e gli orecchi su ciò che si passa nel pubblico, al segno di lasciar che un reato si consolidi ad onta della legge, alla di cui esecuzione gli incumbe di strettamente invigilare.

Rimane che si discuta il terzo punto di questione, ed a questo riguardo fa d'uopo avvertire al testo del già citato articolo 46, mercè del quale rimane libera l'azione della sovrana prerogativa, per cui nelle materie che sono di diritto eccezionale, le compete di governarsi nel suo consiglio nel modo che le occorrenze di tempo, di luogo e di persone fanno riconoscere di maggiore pubblico vantaggio.

Quali sono le avvertenze generali da aversi presenti nelle occorrenze di cui si tratta?

Praticare, secondochè già si è più sopra accennato, accurate inchieste, circa la legalità dell'impresa, per cui nessun fondato richiamo possa essere promosso nell'interno e nel fuori Stato, per lesione di interessi privati o internazionali; tener d'occhio le qualità morali, pecuniarie e politiche delle persone proponenti; investigare l'utilità reale e la probabile riuscita dell'impresa divisata, ed esigere che sia dato alla medesima il possibile maggiore grado di pubblicità tanto per l'attivo che per il passivo; esaminare la regolarità dei progetti e l'esattezza dei calcoli affinchè stiano essi in proporzione adeguata colla somma delle azioni che si ha intendimento di emettere.

Sarà inoltre massima 1° che nessuna variazione sia introdotta nello scopo, nelle basi e nelle condizioni della società senza che emani per essa una nuova sovrana approvazione.

2° L'amministrazione dovrà essere stabilita in modo atto a guarentire l'introito dei fondi, i mezzi di esecuzione e il regolare andamento dell'impresa.

3° Non sarà lecito di pagare verun *dividendo* ai socii mediante prelevamento sul fondo sociale.

4° Le azioni non potranno essere alienate dai fondatori della società prima che riportata sia la sovrana approvazione, e ciò nè a valor nominale, nè tampoco a un prezzo inferiore.

5° È vietata la concessione di azioni industriali; l'opera dei promotori e dei direttori potrà bensì essere ricompensata, mediante partecipazione negli utili e nei dividendi, per una quota corrispondente ad un dato numero di azioni che si ritengano per inalienabili durante il tempo che presteranno l'opera loro.

6° L'atto costitutivo della società da

sottoporsi, in virtù del più volte citato art. 46, alla sovrana approvazione, dovrà essere rogato da un regio notaio, e contenere l'indicazione delle operazioni che formano l'oggetto della società, l'epoca in che avranno esse principio e termine, l'elezione del domicilio, l'ammontare del fondo sociale, il valore e il modo di emissione delle azioni, la composizione della direzione e gli altri patti speciali.

Oltre lo scoglio dell'aggiotaggio hassi a temere nelle società anonime quello del monopolio, che sempre alza orgoglioso il capo, quando la speculazione si raccomanda al pubblico favore, ed è coronata di un prospero successo, sicchè diventa un quasi bisogno. A questo riguardo il più salutar freno che gli si possa imporre, fia pur sempre quello della clausula di riscatto da stabilirsi negli atti di concessione, imperciocchè quando sta da una parte l'utilità dell'impresa, e dall'altra il privilegio che chiude la via alla concorrenza, il pubblico è costretto a subire la legge dei concessionari, motivo per cui saranno bene spesi i fondi destinati ad ottenere più miti condizioni se non il totale affrancamento.

Per ciò che concerne le nuove concessioni la cosa non presenta difficoltà, nè eccezione; ma rimpetto a quelle fatte senza riserva, e che si trovassero nelle condizioni sopra indicate, quale temperamento fia spediente di adottare onde conciliare il rispetto dei diritti acquistati con la facoltà di spropriazione, che sempre compete all'autorità sovrana per cause di utilità pubblica? Non crediamo di poter meglio rispondere al quesito, se non se riferendo le parole dette nella Camera dei pari di Francia dal conte Daru nel far la relazione del progetto di legge sul riscatto delle azioni sui canali navigabili.

« La dissolution des sociétés à terme ne « peut être demandée avant le temps con- « venu qu'autant qu'il y a de justes motifs, « comme lorsqu'un des associés manque à « ses engagements ou qu'une infirmité ha- « bituelle le rend inhabile aux affaires de la « société, ou autres cas semblables, dont « la légitimité ou la gravité sont laissées à « l'arbitrage du juge.

« Les traités qui interviennent entre le « gouvernement et les individus, sont des « choses saintes, auxquelles on doit se « garder de toucher légèrement. Mais la « souveraineté de l'État, quant à l'expro- « priation, est générale, absolue; elle s'ap- « plique sur les meubles et sur les immeu- « bles. Rien n'échappe et ne peut échapper « à l'application du principe qui veut, que « tout intérêt s'efface et disparaisse devant « l'intérêt de la société elle-même, moyen- « nant l'accomplissement de deux condi- « tions nécessaires et suffisantes, la consta- « tation légale de l'utilité publique et le « payement préalable d'une juste indem- « nité. La cession d'un droit faite par la « puissance publique à un tiers, n'est donc « pas plus à l'abri de la dépossession lé- « gale, que la propriété d'un champ ou de « tout autre immeuble constitué par acte « civil.

« De nos jours, où plus que jamais la « saine politique commande de raffermir les « idées et les doctrines conservatrices de « toute société, il y a cependant une cer- « taine tendance à faire entrer la propriété « elle-même dans le mouvement général, « dans le déplacement perpétuel qui affecte « toute chose autour de nous.

« L'expropriation n'est plus une mesure « extrême à laquelle on se résigne avec « peine, et après avoir épuisé tous le moyens « de conciliation; c'est en quelque sorte un « procédé ordinaire de l'action admini- « strative, un moyen comme un autre d'at- « teindre un but donné.

« Il ne suffit pas, pour qu'une expropria- « tion s'accomplisse, de venir démontrer « que l'application de cette mesure peut « avoir un certain dégré d'utilité, et faire « disparaître des obstacles plus ou moins

« gênants. Il faut que l'on soit en présence « d'une nécessité impérieuse, ou que du « moins les avantages résultans de la mise « en oeuvre du droit de contrainte l'em- « portent sur les inconvénients certains, « inévitables de cette invasion de la loi dans « les droits des individus. Troubler la jouis- « sance d'un citoyen dans son bien, quel « qu'il soit, grand ou petit, mobilier ou im- « mobilier, frapper d'instabilité les choses « les plus stables de leur nature, les plus « dignes de ménagements, telles que le « produit de l'épargne et du travail, c'est « un mal dont on ressent tôt ou tard les « conséquences. »

Premesse le sovra espresse considerazioni dirette a far palese la natura, l'indole, i vantaggi e gli inconvenienti della società anonima, noi riferiremo le disposizioni del Codice di commercio che ne reggono la costituzione.

40. « Essa è amministrata da mandatari « temporari, revocabili, soci o non soci, « stipendiati o gratuiti. »

41. « Gli amministratori non hanno altra « risponsabilità che quella dell'esecuzione « del mandato che hanno ricevuto.

« Non contraggono per motivo della « loro amministrazione alcuna obbligazione « personale nè solidaria, relativamente agli « obblighi della società. »

42. « I soci non sono soggetti che alla « perdita dell'ammontare della loro quota « nella società. »

Essi non possono per conseguenza essere evocati personalmente in giudizio per fatti della società, ma ogni azione dovrà essere diretta contro i socii amministratori.

43. « Il capitale della società anonima « si divide in azioni, e può anche suddivi- « dersi in porzioni di azione uguali di va- « lore. »

44. « La proprietà delle azioni può es- « sere stabilita col mezzo di un'iscrizione « sui registri della società.

« In questo caso la cessione ha luogo « per mezzo di una dichiarazione di tras- « ferimento iscritta sui predetti registri e « firmata da chi fa la cessione, o da un suo « procuratore. »

45. « Ciascun'azione può anche essere « stabilita sotto la forma di un titolo *al* « *portatore*, ed in tale caso la cessione si « effettua colla tradizione del titolo. »

Alcune disposizioni concernenti alle società in accomandita essendo pure applicabili alle società anonime, veggasi pertanto quella sigla ugualmente che gli articoli 49 e 55 del Codice di commercio.

La legge sui fallimenti può essere applicata alle società anonime?

La questione è molto controversa dai commentatori.

Coloro che stanno per la negativa, osservano che non vi può essere fallimento senza un fallito, il quale non si verifica nelle società anonime che costituiscono un'associazione, non già di persone, ma bensì di capitali; che la conseguenza della cessazione dei pagamenti per parte di siffatte società è lo stralcio, sequela dello scioglimento, che ha per risultato la perdita totale o parziale dell'asse sociale; che il fallimento privando il fallito dell'esercizio di varii diritti civili e commerciali, e richiedendo la dichiarazione dei di lui nome, la presentazione della di lui persona e la sua carcerazione in certi dati casi, siffatte disposizioni non ponno essere applicate ai capitali che sono cose e non persone; che il problema da risolversi nella legislazione sui fallimenti, essendo quello di temperare con prudente consiglio l'indulgenza con il rigore, e di ricuperare con l'abbondanza delle guarentie contro le persone una parte almeno delle guarentie delle cose che sono scomparse, questi effetti non ponno conseguirsi nel caso in cui manca il fallito e non rimane altro che un attivo da bilanciare, conservare, riscuotere e distribuire, ed un passivo da constatare

e liquidare; che nei casi delle società anonime questa liquidazione sarebbe forzata e tenuta a confermare l'idea invalsa, essere il principale carattere dei fallimenti quello di offrire il modo di liberarsi dai debiti, senza pagarli affatto o in qualche parte solamente.

I fautori dell'applicazione delle disposizioni sui fallimenti alle società anonime, sono in senso, che la relativa legge avrebbe dovuto prevedere la necessità delle liquidazioni forzate nei casi in cui esse cessano di soddisfare agli incontrati impegni. Essendochè trattasi di tutelare gravissimi generali interessi, la liquidazione loro non volevasi lasciar nelle mani di procuratori o notai, non muniti di giudiziale mandato, nè ammettere a loro riguardo sindaci, verificazioni di crediti, asseverazioni per parte dei creditori, preventivo giudizio delle questioni di privilegio e di quelle relative alla rivendicazione di merci non confuse per anco nell'attivo della società.

Siffatte disposizioni avrebbero dovuto in senso di quei fautori estendersi eziandio alle società in accomandita, le quali sono un *quid medium* tra le società in nome collettivo e le anonime, ossia tra le società delle persone e quelle dei capitali, che partecipano della natura di entrambe, e ciò per far cessare il mal conto in che sono esse tenute, e mettere un freno alle scandalose speculazioni che hanno finora impunemente carpito una massa considerevole di capitali minuti.

La questione che qui venne indicata si presenta però assai più astratta ed accademica che non concreta, se si riflette al tenore degli articoli 41 e 42 qui sopra riferiti, mercè il primo dei quali gli amministratori non hanno altra risponsabilità che quella dell'esecuzione del mandato ricevuto; e in virtù del secondo i socii non sono soggetti che alla perdita dell'ammontare della quota sociale.

Se pertanto una società anonima fallisce, non rimane ai creditori altra sfera di azione che quella del fondo sociale, e i socii non ponno essere molestati nei loro beni se non in quanto che o avessero ecceduto il proprio mandato o fossero caduti in contravvenzioni, dolo o frode.

Societa' in nome collettivo. Art. 30. « La società *in nome collettivo* è quella che « è contratta fra due o più persone, e che « ha per oggetto di fare il commercio sotto « una ragione sociale. »

Il Codice di commercio spagnuolo dichiara nel § 1, art. 265, che il nome collettivo ha per base condizioni comuni a tutti i soci, i quali partecipano nella proporzione stabilita agli stessi diritti e alle medesime obbligazioni; e per dare maggior valore alla definizione adottata e meglio determinarne il carattere distintivo, il Codice stesso soggiunge all'art. 266, che la società in nome collettivo debb'essere diretta a nome di tutti i soci o di uno di essi, senza che sia lecito d'introdurre nella ragione o firma sociale il nome di persona che non ne faccia parte integrante.

La società in nome collettivo di cui le altre non sono in certo qual modo che una diversamente combinata modificazione, è quella, dice Dalloz (*Dizionario universale di giurisprudenza*), alla quale si confanno in maggior numero le regole sociali stabilite dal Codice civile.

31. « I soli nomi dei soci possono far « parte della ragione sociale. »

32. « I soci in nome collettivo indicati « nell'atto di società sono tenuti in solido « per tutte le obbligazioni della società, « sebbene un solo socio vi abbia apposta « la firma, purchè ciò sia sotto la ragione « sociale.

« Se nell'atto di società saranno uno « o più soci autorizzati a firmare, le firme « di costoro solamente sotto la ragione « sociale obbligano tutti i soci.

« Non possono essere considerati soci, « per veruno degli effetti dell'impresa so-

« ciale, i commessi di commercio ai quali « fosse accordata una porzione degli utili « in corrispettivo unicamente dell'opera « loro. »

Molte fra le disposizioni delle società in nome collettivo essendo comuni alle società in accomandita, noi qui ci restringiamo a riprodurne un sunto.

L'atto di società debb'essere fatto di pubblica ragione, mediante l'affissione di un estratto sottoscritto dal notaio che lo ha ricevuto, oppure da tutti i socii, se è fatto per scrittura privata.

Questo estratto debbe contenere il nome, cognome, qualità e residenza dei socii, la ragione di commercio, il nome dei gerenti, l'epoca, le circostanze e le condizioni che determinano il principio ed il fine della società.

L'estratto viene trasmesso alla segreteria del tribunale nella di cui giurisdizione è stabilita la ragione sociale per esservi trascritto nei suoi registri, ed affisso per lo spazio di tre mesi nella sala delle sue udienze.

Siffatta trasmissione debb' essere operata nei primi quindici giorni, entro i quali la convenzione ha ricevuto una data certa.

Se la società possiede varie case poste sotto giurisdizioni diverse, la consegna viene fatta ai rispettivi tribunali.

L'estratto debbe del pari essere inserito nella gazzetta officiale.

Occorrendo di protrarre la società oltre il tempo prefisso nell'atto suo costitutivo, di modificarne le condizioni, e di farvi qualche aggiunta o variazione, è necessario di rinnovare le solennità sovr' accennate.

In difetto di qualcuna delle prescritte formalità di redazione o di pubblicazione, ognuno dei socii è in diritto di far dichiarare la società come non avvenuta, sotto riserva dei danni e delle spese a carico di chi fu cagione della nullità.

L'effetto di tale nullità si è, che nessuno degli interessati può essere costretto a soddisfare alle contratte obbligazioni, se la società non ebbe per anco principio, e qualora già si trovasse in attività, ognuno di essi è in facoltà di provocarne lo scioglimento.

La quota parte degli associati nella ragione sociale chiamasi interesse, e solo impropriamente prende il nome di azione.

L'amministrazione della società in nome collettivo può essere dai socii delegata ad un *gerente*, ma le relative condizioni devono tendere ad accrescere e non mai in veruna maniera a distruggere l' essenza della società medesima.

Il diritto d'invigilare i gerenti, d'inspettare la tenuta dei registri, di verificare se gli inventari sono regolari, compete di pien diritto a ciascuno degli associati; essi non hanno però facoltà d'ingerirsi nell'amministrazione, ma soltanto di togliere loro il mandato. Egli è per ciò che il gerente è risponsabile dei danni che cagionasse alla società per fatti o per ommessioni.

I socii in nome collettivo sono obbligati solidariamente, e senza prefissione di termine per tutte le operazioni fatte dalla ragione di commercio, qualunque ne sia l'entità e la natura, senza distinguere, se queste operazioni sono il fatto del gerente od in di lui mancanza di alcuno dei soci, per il quale tutti gli altri rispondono.

La persona che avesse contratto una società per iscritto, senza renderla di pubblica ragione, non può prevalersi di questa circostanza per ricusarsi verso i soci all'esecuzione delle assunte obbligazioni.

La società in nome collettivo finisce per le cause contemplate negli articoli 1888, 1890, 1891, 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.

Un socio può, di consenso cogli altri associati, ritirarsi dalla società, purchè la medesima non si trovi perdente.

Lo scioglimento forzato è di competenza dei tribunali, se si tratta d'un vizio

del contratto, o se l'esistenza della società viene negata da alcuno dei socii.

Societa' in partecipazione. All'articolo Partecipazione già abbiamo riferiti i principii fondamentali di questa società, cosicchè poco è quello che qui ci rimane a soggiungere.

Questa società sovente non è annunziata al pubblico, ed è per così dire accidentale, la qual cosa appunto la distingue dalle società collettive ed in accomandita.

L'azione del terzo, che contratta con tutti i socii, è solidale e non *pro virili.*

Le società in partecipazione non rivestono un carattere legale, perchè non interessano il pubblico, non emettono azioni, e la loro durata è circoscritta all'oggetto della speculazione di cui gli associati sopportano le perdite e si dividono i benefizii.

Le associazioni in partecipazione hanno luogo per l'oggetto, nelle forme, nella proporzione d'interesse ed alle condizioni concordate tra i partecipanti.

La loro esistenza viene accertata mediante la produzione dei libri e della corrispondenza, ovvero con le prove testimoniali benevise al tribunale.

Se un socio ha dato il suo nome nella stipulazione di un contratto, le conseguenze del medesimo debbono essere ristrette alla sola di lui persona, e non si estendono agli altri socii, e ciò quand'anche venisse a constare che il terzo conosceva l'esistenza della società in partecipazione.

Si eccettua però il caso in cui il socio non intervenuto avesse profittato delle cose dipendenti da un tale contratto; laddove il socio non avesse pagata la quota, a cui si era obbligato per l'istituzione della società, egli debbe sottostare a tutti i danni ed alle spese che ne potessero risultare.

Societa' filantropiche. Lunghissima e troppo ardua impresa sarebbe quella di tener dietro a tutte le instituzioni che l'ingegnosa carità cristiana seppe fondare in sollievo dell'umanità languente, epperciò noi additeremo qui soltanto le principali che interessano l'industria.

La classe operosa abbisogna senza dubbio di aiuto e di soccorsi, ma la prima loro fonte sta nella previdenza, che è il sagrifizio di una fruizione attuale, in vista del ben essere avvenire.

Questo spirito di previdenza deve animare l'operaio prima che la società venga in suo sussidio; se questa prende l'iniziativa, se prevede la miseria, dà vita al pauperismo, trasforma il lavoriere sussidiato in mendicante, e lo rende immorale in nome della carità.

Il debito della società verso la classe industriale consiste nell'instruzione che svolge l'intelligenza e rende agili le braccia; nelle leggi che assicurano la libertà del lavoro e ne conservano i frutti; in tributi stabiliti in modo che colpiscano il reddito senza detrarre alcun che dal capitale per cui hanno alimento le facoltà fisiche e intellettuali. Del rimanente, l'industriale esser deve, se non il solo, quanto meno il principale artefice del suo ben essere, di cui la massa sociale gli appianerà la via. Per mala ventura in Italia, in Inghilterra, in Francia, in Spagna l'elemosina prevalse sulla beneficenza, e quando le spontanee sue largizioni divennero insufficienti, la carità fu resa obbligatoria con premiare l'infingardaggine, l'ipocrisia, la menzogna e il vizio, a danno della classe operosa e dabbene, per modo che, invece di diminuire le antiche miserie, ne furono suscitate e ingagliardite delle nuove.

Varie instituzioni furono fondate in questi ultimi tempi onde trovar modo di provvedere all'emergente con i possibili minori inconvenienti; tali sono le società di mutuo soccorso in cui gli operai pagano una mensile retribuzione da una a tre lire al mese, mediante la quale sono assistiti di tutto l'occorrente in caso di malattia, e ri-

cevono pensioni adeguate nella vecchiaia o all'evenienza di insanabili infermità. L'amministrazione essendo composta dei contribuenti medesimi, avviene che conosce coloro che a lei ricorrono, e non si corre pericolo di veder sussidiata una meno che reale miseria.

Allo scopo medesimo tendono le società dei *compagnoni* ed apprendizzi, la quale ha inoltre il vantaggio di adoperarsi nel trovar lavoro alle persone che vi partecipano.

Le casse di previdenza stabilite presso le grandi manufatture somministrano un altro mezzo di mutuo adiutorio, tanto più efficace qualora i proprietarii delle medesime fosser costretti a sopperir essi stessi alle spese di malattia per ferite od altre cause dipendenti dalle manufazioni, mercecchè andrebbero più guardinghi nell'economia dei lavori, nell'espor gli operai ai pericoli, e più solleciti nel condurli sul sentiero della temperanza, e nel mantenere vivo l'amore della famiglia.

La reciprocità essendo la base di tutte le instituzioni prementovate, è facile di stabilire sulle basi di esse altre molte specie di combinazioni, fra le quali non denno però annoverarsi i monti di pietà che sono case bancarie se prestano a interesse anzichè stabilimenti di beneficenza. La stessa cosa deve dirsi delle società di patronaggio e delle colonie agricole mantenute in vigore mercè spontanee contribuzioni, ogni volta che non vestono il carattere di instituti penali.

Le colonie agricole sono di tre specie: o tendono a dar ricovero e ad educare nel lavoro gli orfani e i fanciulli esposti; o a disciplinare, e in certo qual modo rigenerare i giovani discoli; o finalmente a raccogliere i mendicanti, occupandoli utilmente. Per dimostrare di quanto e quale vantaggio siano quelle colonie non è necessario di spendervi molte parole, dappoichè le une e le altre tendono a sollevare la più grande delle umane miserie, l'abbandono, a esonerare il pubblico erario da gravi spese, che risultano non di rado in pura perdita, a precludere la via delle carceri alla necessità in certo qual modo del delitto, ed a somministrare mezzi di lavoro efficaci, formando operai intelligenti, religiosi e dabbene, per la qual cosa non si saprebbero abbastanza collaudare i generosi conati dei Bazin, dei Molè, dei Delmas, dei Portalis, dei Demetz, dei Bretiguères, dei Schutzenberg, i quali ebbero fede nella possibilità della rigenerazione fisica e morale della classe dell'operaio, semprechè le riforme siano precipuamente preventive e dirette con sagace criterio sull'animo della gioventù.

Fra le più utili società di previdenza, giova ripeterlo, noi annoveriamo però le casse di risparmio e le scuole infantili, perchè le prime somministrano un impiego sicuro e fruttifero delle minute economie, sempre disponibili all'evenienza di qualche bisogno, e le altre, nel mentre lasciano il campo ai parenti di applicare al lavoro, infondono nel tenero animo degli infanti germi di future virtù e d'instruzione.

Le casse di risparmio sonosi per siffatta maniera estese in molte parti di Europa, che il fondo oggigiorno in esse depositato somma a meglio di 1,500 milioni.

Il principio sul quale sono stabilite quelle casse risulta dalla combinazione di queste tre forze vive: l'intelletto che prepara, organizza, dirige; il capitale che somministra le anticipazioni; il lavoro che eseguisce; e siccome i lucri stanno nella ragione dei capitali, così quanto più emergeranno questi abbondanti, tanto maggiori saranno i premii. Dunque l'industriale concorre colle sue economie all'utilità generale, al suo ben essere avvenire, e all'aumento de' suoi salarii.

Due altri vantaggiosi effetti si ricavano dalle casse di risparmio: 1° di aver dissotterrato molto danaro che rimanevasi inerte

presso i tesoreggiati, e raccolto insieme quello che in minute partite, e perciò infruttuoso, era serbato nelle mani dei pochi operai previdenti, ond'esso costituendo egregi capitali potè in loro favore moltiplicare; 2° di aver giovato colla loro concorrenza a far diminuire le opere dei mutui, e lo sconto delle banche.

Le casse di risparmio sono eminentemente moralizzatrici, dappoichè, se il vizio non di rado ricorre ai monti di pietà, il solo bisogno è quello che spinge in generale a reclamare i fatti depositi.

Molte e gravi questioni si presentano, è vero, relativamente alla futura condizione delle casse di risparmio nella ipotesi che il pubblico erario si renda solidario del servizio del loro fondi. Finchè stanno esse in limiti discreti e circoscritti, quel servizio non può soffrire eccezioni di qualche momento; ma se questi limiti si allargano oltre misura, in qual modo potrà l'erario utilmente impiegare i fondi versati nelle sue casse? Che se sono essi consumati in spese materialmente improdottive, come sono quelle dei lavori pubblici, qual margine rimarrà per far fronte alle domande di rimborso senza ricorrere ai tributi, sistema pericoloso ed ingiusto, il quale ha inoltre per effetto di far sopportare dagli stessi titolari delle casse di risparmio una quota parte degli interessi ad essi loro dovuti?

Il temperamento più razionale che finora fu suggerito per rimediare all'inconveniente, si è quello di creare casse di risparmio nelle città principali ed in ogni capo-luogo di provincia, di renderle solidarie fra loro e di metterle in rapporto con una cassa centrale, la quale farebbe le parti, sotto la guarentia dello Stato, di banca di deposito, di prestito e di sconto, di società di assicurazione, di uffizio di commissione pelle riscossioni, le spedizioni e la circolazione del danaro, non che di spedizione di mandati, di lettere di credito e per altre simili operazioni.

Meritevole del pari di essere largamente promossa è la società di san Vincenzo di Paoli, fondata nello scopo di visitare le famiglie povere, di eccitare l'operaio al lavoro, di procurargliene i mezzi, di soccorrerlo nelle sue infermità, di concedergli in prestito piccole somme per l'acquisto degli oggetti e degli strumenti necessarii all'esercizio della sua professione, arte o mestiere; di consigliarlo, mantenerlo in abitudini di sobrietà, buona condotta, e di adempimento ai doveri religiosi.

L'avviamento dei fanciulli alle scuole, l'esortazione a legittimare i matrimonii verso coloro che vivono in concubinato, la dimostrazione dei vantaggi delle economie, e del versamento del loro ammontare nelle casse di risparmio, l'inculcamento assiduo di altre tali virtù formano il complemento di quella santa instituzione.

Si presentano pure molto efficaci all'intento le società di temperanza fondate nel Regno-Unito e in America, nelle quali gli inscritti contraggono l'impegno di astenersi da qualunque stravizzo, segnatamente da quello dell'ubbriachezza, sorgente la più feconda e funesta dei disordini nelle famiglie, della miseria e dei delitti.

Si rammenta in ultimo luogo la società provvidenziale contro i naufragi, in merito della quale giova osservare essere trascorsi più di 400 anni dacchè fu inventata la polvere da fuoco, e venne ogni dì successivamente perfezionandosi fra gli uomini l'arte di uccidersi a vicenda, di devastare, di distruggere; ma solamente nel 1857 si pose mente alla possibilità di prevalersi delle bombe, delle granate, dei razzi alla *congrève* per la salvezza dei bastimenti che si trovano in pericolo di naufragio.

Si calcola che i bastimenti inglesi naufragati o perduti sommano, nel periodo di sei anni, al numero di 2,905, che quello delle persone perite è di 3,423, e che la perdita materiale è di 19.000,000 di lire all'anno.

Fin dall'anno 1767 Venezia, Milano, Padova videro sorgere nel loro seno società di naufragio, ma solamente nel 1837 per opera del sig. conte Guide de Liancourt i mezzi di salvamento furono per siffatta maniera perfezionati, da ripromettere i più felici risultamenti, mercè l'impiego dei proiettili più sopra indicati, i quali, slanciati alla nave in pericolo con funi, la mettono in grado di giungere a salvamento.

Sotto questo rapporto è da desiderarsi che siffatto genere di società trovi favore, si diffonda e pianti radice presso i varii Governi che godono dei benefizii della navigazione, perchè soltanto col *mutuum adjutorium* l'azione loro potrà essere viva, efficace e perenne (*v.* NAVIGAZIONE, RISPARMIO).

SOLIDARIETA'. Stato di più persone delle quali ciascuna ha tutto intiero il diritto e tutta intiera la obbligazione, relativamente a un identico oggetto e alle stesse persone, nelle quali l'obbligo od il diritto siano corrispondenti, cosicchè uno dei creditori solidarii può egli solo esigere l'intiero credito, ed uno dei creditori solidarii può venir egli solo costretto a pagare l'intiero debito.

La solidarietà è pertanto attiva o passiva, secondochè si tratta del debitore o del creditore.

Relativamente al debitore, è solidario quello che è tenuto pella totalità del debito verso il creditore, sebbene in realtà la sua obbligazione sia comune con altri, ai quali perciò incumbe di contribuire.

Per ciò che concerne al creditore è solidario quello che ha diritto di esercire l'azione per intiero, reclamando dal debitore la totalità del credito, comunque in realtà non debba egli conseguirne che una porzione.

Ciò posto, il debitore solidario paga non solo per conto proprio, ma per altrui, e il creditore solidario riceve del pari per sè e per gli altri.

Il Codice civile distingue in due classi le obbligazioni solidarie, avuto riguardo se trattasi di creditori o debitori.

Determina quanto ai primi che « L'obbligazione è *solidaria* tra più creditori quando il titolo espressamente attribuisce a ciascuno di essi il diritto di chiedere il pagamento dell'intiero credito, e che il pagamento fatto ad uno di essi libera il debitore, ancorchè il beneficio dell'obbligazione si possa dividere e ripartire tra i diversi creditori » (1287).

« Il debitore ha la scelta di pagare o all'uno o all'altro dei creditori solidari, quando non sia stato prevenuto da uno di essi con giudiziale domanda.

« Ciò non di meno la condonazione fatta da un solo dei creditori solidari, non libera il debitore se non per la porzione di questo creditore » (1288).

« Qualunque atto che interrompe la prescrizione relativamente ad uno dei creditori solidari, giova egualmente agli altri creditori » (1289).

In ordine ai secondi « L'obbligazione è *solidaria* per parte dei debitori quando essi sono obbligati ad una medesima cosa, in maniera che ciascheduno possa essere astretto al pagamento per la totalità, e che il pagamento eseguito da un solo liberi gli altri verso il creditore » (1290).

« L'obbligazione può essere solidaria ancorchè uno dei debitori sia obbligato in modo diverso dall'altro al pagamento della medesima cosa; per esempio, se uno non è obbligato che condizionalmente, mentre l'obbligazione dell'altro è pura e semplice, ovvero se uno abbia preso un termine a pagare che non è conceduto all'altro » (1291).

« L'obbligazione solidaria non si presume; ma debb'essere stipulata espressamente.

« Questa regola non cessa fuorchè nei

casi nei quali l'obbligazione solidaria ha luogo di pien diritto, in virtù di una disposizione di legge » (1292).

« Il creditore in virtù di una obbligazione contratta solidariamente può rivolgersi contro quello fra i debitori che il creditore stesso vuole scegliere, senza che il debitore possa opporgli il beneficio di divisione » (1293).

« Le instanze giudiziali fatte contro uno dei debitori non tolgono al creditore il diritto di promuoverne altre simili contro gli altri debitori » (1294).

« Se la cosa dovuta è perita per colpa o durante la mora di uno o più debitori solidari, gli altri condebitori non sono liberati dall'obbligo di pagarne il prezzo; ma questi non sono tenuti ai danni ed interessi.

« Il creditore può ripetere soltanto i danni e gli interessi tanto dai debitori, per colpa dei quali la cosa è perita, quanto da coloro che erano in mora » (1295).

« Le instanze giudiziali fatte contro uno dei debitori solidari interrompono la prescrizione riguardo a tutti » (1296).

« La domanda degli interessi proposta contro uno dei debitori solidari fa decorrere gli interessi riguardo a tutti » (1297).

« Il condebitore solidario citato dal creditore può opporre tutte le eccezioni che risultano dalla natura della obbligazione, e tutte quelle che gli sono personali, e quelle pure che egli ha comuni con tutti gli altri condebitori.

« Non si possono opporre le eccezioni che sono puramente personali ad alcuno degli altri condebitori » (1298).

« Quando uno dei debitori divenga erede unico del creditore, o quando il creditore divenga l'unico erede d'uno dei debitori, la confusione non estingue il credito solidario che per la quota e porzione del debitore o del creditore » (1299).

« Il creditore che acconsenta alla divisione del debito a favore di uno dei condebitori, conserva la sua azione solidaria contro gli altri, dedotta però la porzione del debitore che egli ha liberato dall'obbligazione solidaria » (1300).

« Il creditore che riceve separatamente la parte di uno dei debitori senza riservarsi nella quietanza la solidarietà o i suoi diritti in generale, non rinunzia all'obbligazione solidaria se non riguardo a questo debitore.

« Non si presume che il creditore abbia liberato il debitore dalla obbligazione solidaria, quando ha ricevuto da questo una somma eguale alla porzione per cui è obbligato, se la quietanza non dichiari che la riceve *per la sua parte*.

« Lo stesso ha luogo per la semplice domanda fatta contro uno dei condebitori *per la sua parte* se questi non vi ha aderito, o se non è emanata una sentenza di condanna » (1301).

« Il creditore che riceve separatamente e senza riserva la porzione di uno dei condebitori nei frutti maturati, o negli interessi del debito, non perde la solidarietà che per i frutti od interessi scaduti, non già per quelli a scadere, nè per il capitale, eccetto che il pagamento separato siasi continuato per dieci anni consecutivi » (1302).

« L'obbligazione contratta solidariamente verso il creditore si divide di pien diritto fra i debitori; questi non sono fra loro obbligati se non ciascuno per la sua quota e porzione » (1303).

« Il condebitore di un debito solidario, che lo ha pagato per intiero, non può ripetere dagli altri condebitori che la quota e porzione di ciascuno di essi.

« Se uno di questi si trovi insolvibile, la perdita cagionata dalla sua insolvibilità si ripartisce per contributo sopra tutti gli altri condebitori solvibili, e sopra quello che ha fatto il pagamento » (1304).

« Nel caso in cui il creditore abbia rinunziato all'azione solidaria verso alcuno

dei debitori, se uno o più degli altri condebitori divenissero insolvibili, la porzione di questi sarà per contributo ripartita tra tutti i debitori, ed anche fra quelli che sono stati precedentemente liberati dalla solidarietà per parte del creditore » (1305).

« Se l'affare per cui fu contratto il debito solidariamente non riguardava che uno dei coobbligati solidari, questi sarà obbligato per tutto il debito rispetto agli altri condebitori, i quali relativamente ad esso non saranno considerati che come suoi sicurtà » (1306).

Le regole sovra espresse del Codice civile costituiscono un'eccezione al diritto comune per cui, nei casi ordinarii, ognuno dei contraenti si obbliga o contrae soltanto per sè, e non è in debito di soddisfare od in diritto di esigere, che nella misura del proprio interesse effettivo.

Nelle materie commerciali per lo contrario l'eccezione diventa la regola, imperciocchè la maggior parte degli atti di commercio traggono seco la solidarietà.

E per verità, in forza dell'art. 32 del nostro Codice di commercio « I soci in « nome collettivo indicati nell'atto di so« cietà sono tenuti in solido per tutte le « obbligazioni della società, sebbene un « solo socio vi abbia apposta la firma, pur« chè ciò sia sotto la ragione sociale. »

33. « La società *in accomandita* si con« trae tra uno o più soci risponsabili e so« lidari, ed uno o più soci semplici capi« talisti che si chiamano *accomandanti* o « *soci di accomandita*. »

34. « Quando vi sono più soci solidari « sotto una ragione sociale ed insieme soci « capitalisti, sia che i soci solidari ammi« nistrino tutti insieme, sia che l'ammini« strazione generale sia commessa ad uno « o più di essi, la società è nello stesso « tempo società in nome collettivo a ri« guardo dei soci solidari, e società in ac« comandita relativamente ai semplici ca« pitalisti. »

La solidarietà è circoscritta relativamente alle società anonime e in partecipazione, imperciocchè in virtù dell'art. 42 « I soci non sono soggetti che alla perdita « dell'ammontare della loro quota nella so« cietà » e in dipendenza dell'art. 59 le società in partecipazione « non danno azione « ai terzi, se non contro quello dei soci « col quale hanno contrattato, salvo a que« sto il regresso verso gli altri soci. »

Il contratto cambiario trae seco esso pure la solidarietà, essendo dichiarato dall'art. 153 che « Tutti coloro che hanno « firmata, accettata o girata una lettera di « cambio sono obbligati alla garanzia so« lidaria verso il possessore. »

La stessa disposizione milita pure a favore de' biglietti all'ordine in dipendenza dell'art. 201. Giusta quanto precede, tutti gli obbligati nelle lettere di cambio e nei biglietti all'ordine sono solidarii per modo che, di mano in mano che uno dei debitori si libera, diventa creditore della totalità, senza deduzione delle parti o debito degli insolvibili.

Che se uguale sistema fosse applicabile alle altre operazioni di commercio, forse che le transazioni sarebbero meno frequenti, ma per compenso si renderebbero più sicure e più morali.

Pardessus nel suo *Corso di diritto commerciale*, è di opinione non essere necessaria, nelle obbligazioni commerciali, una stipulazione espressa per stabilire la solidarietà, ma bastare all'uopo il concorso di più persone in una stessa obbligazione.

Egli crede pure che le funzioni dei sindaci essendo indivisibili, vi sarebbe solidarietà nelle condanne che potessero colpirli nell'esercizio delle loro funzioni (*v.* Obbligazioni).

SOLVIBILITA'. Voce molto in uso in materia di commercio, sebbene non accolta dai puristi. Essa esprime la condizione reale o apparente del negoziante, che gode la riputazione di avere un attivo

eccedente il suo passivo; la qual cosa non toglie per altro ch'esso talvolta cada in fallimento per impossibilità di soddisfare alle rispettive scadenze, alle incontrate obbligazioni.

La presunzione di solvibilità giova moltissimo al negoziante, per il suo credito in primo luogo, e subordinatamente in grazia dello sconto che percepe, col rendersi cauzione mediante la semplice sua firma.

La solvibilità notoria di cui spesso è fatto cenno nelle leggi di commercio, è una mera presunzione, la quale però debbe essere mantenuta viva, stante la facilitazione che somministra per definire molte contestazioni (*v.* Assicurazione, Cauzione, Effetti di commercio, Fallimento).

SOMMINISTRANZE. Si chiamano somministranze le provviste di oggetti diversi necessarii per il regio e pubblico servizio, a talchè viveri e foraggi per le truppe, materiali, mano d'opera per i ponti e le strade ecc.

I contratti per queste somministranze si fanno per via di pubblici incanti, o a trattativa privata, secondo che l'autorità amministrativa lo giudica più consentaneo alla natura loro e all'urgenza di operarne l'esecuzione.

I contratti sono validi allora solamente chè ottengono la sovrana approvazione.

Gli impresari conservano la risponsabilità dell'esecuzione dei loro contratti, infino a che non ne sono liberati col mezzo di una regolare collaudazione.

In difetto del principale obbligato sottentra il fideiussore, e l'uno e l'altro debbono guarentire le incontrate obbligazioni mediante speciale ipoteca.

Capitoli generali e parziali determinano le condizioni delle somministranze, e nella collaudazione debbe risultare dell'esatta loro esecuzione.

Qualora le somministranze per conto del governo sono fatte per opera dei suoi delegati, e come si suol dire a economia, non vestono il carattere di operazioni di commercio.

Sono ezinndio comprese nella categoria delle somministranze, e prendono sede per conseguenza fra gli atti di commercio, le obbligazioni, in virtù delle quali uno si assume il carico di somministrare ad altri derrate, merci ed oggetti diversi che non sono il frutto della coltura dei proprii beni, nè della personale sua industria.

In questo novero sono contemplate le speculazioni letterarie, conosciute sotto il nome di *sottoscrizione*, ugualmente che le somministranze fatte per via di semplice locazione.

I contratti per somministranze si risolvono senz'obbligo dei danni ed interessi, sempre quando l'esecuzione per cause indipendenti dalla volontà dell'obbligato è resa impossibile. Egli è perciò che i soscrittori a un'opera non sono ammessi a ripetere nè il rimborso, nè i danni per la sua interrotta pubblicazione, semprequando possa essere ascritta al fatto dell'autore del tutto estraneo a quello dell'editore.

I provveditori sono collocati nella quinta categoria dei creditori privilegiati, nei limiti però di quanto trovasi specificato nei rispettivi contratti; e se si tratta di particolari, con che le somministranze non eccedano i consumi della famiglia del debitore (*v.* Appalto, Asta, Impresa e Impresari).

SOPRACCARICO. *Sobrecargo* del Codice di commercio spagnuolo, che è il commissionario dei proprietarii di una nave e delle merci in essa caricate, o meramente il commesso pel carico, ad oggetto di riscuotere i noli che la nave medesima acquista pendente i suoi viaggi, e per fare tutte le operazioni e spese convenevoli circa le stesse merci, contrattarle e in qualunque altra guisa trafficare a norma del mandato avuto dal principale.

Il sopraccarico ha la stessa autorità del di lui proprietario, e viene considerato come un amministratore od un institore di negozio (*v.* Institore).

SOSPENSIONE DI PAGAMENTO. In virtù dell'art. 463 del Codice di commercio, ogni commerciante che cessa i suoi pagamenti è in istato di fallimento, ma a questo riguardo si propone l'eccezione se una semplice *sospensione* momentanea equivale alla *cessazione*.

Se la sospensione è susseguita dalla dichiarazione di cui nel successivo articolo, o se fu fatta istanza a tale riguardo al tribunale dai creditori, non v'ha dubbio che cessazione e sospensione sono sinonimi.

Ma se i creditori accordano al loro debitore una dilazione prima che sia proferita la sentenza che dichiara lo stato di fallimento, il debitore non incorre la taccia di fallito. Le dilazioni hanno però effetto soltanto per rapporto ai creditori che le accordano, mentre gli altri conservano la pienezza dei loro diritti contro il debitore (*v.* Fallimento).

SOSTITUZIONE. Azione per cui uno mette altri in suo luogo o sè in luogo d'altri.

Non può al bastimento noleggiato sostituirsene un altro, meno il caso di deteriorazione, per cui ne riesca impossibile la rimpalmatura.

Se neanco la sostituzione in quest'ultimo caso riesce fattibile, il noleggiatore debbe pagare il nolo solamente a prorata del viaggio.

Meno il caso d'innavigabilità, l'assicuratore è sciolto dall'obbligo dell'assicurazione per la perdita dei capitali avvenuta sopra un bastimento diverso da quello contemplato nel contratto d'assicurazione (*v.* Bastimento, Capitano, Novazione, Viaggio).

SOTTO-MASTRO. Uffiziale al quale è confidata la sopra intendenza della stiva, ossia del fondo di cala, luogo tenebroso, umido, posto nella parte inferiore della nave, sotto il livello del mare, dove si rinchiudono i viveri, gli attrezzi, le armi, in una parola tutto l'occorrente per il servizio della navigazione, che egli deve somministrare secondo il bisogno ed a misura delle richieste, con tenere esatto registro degl'introiti e delle uscite.

Esso è altresì chiamato Nostromo, sebbene siffatta denominazione competa più specialmente al primo uffiziale della marina mercantile.

SOTTOSCRIZIONE. Firma che le parti contraenti pongono in calce di un atto, di un'obbligazione, di un effetto di commercio.

Sotto il rapporto morale e materiale del credito, la sottoscrizione è della massima importanza, il perchè vuolsi andare molto guardinghi nel darla.

Chiamasi pure sottoscrizione la proposizione per una operazione di commercio definita e circostanziata, che si espone al pubblico in un luogo determinato per ricevere le firme degli avventori onde raccogliere i fondi necessarii alla sua esecuzione.

La sottoscrizione sta alla associazione, come la comandita alla società in nome collettivo; e siccome sembra dover prendere una qualche importanza nell'azione commerciale, si domanda se fia opportuno che trovi sede appropriata nel Codice di commercio per stabilire le formalità da esaurirsi preventivamente alla pubblicazione, e le reciproche obbligazioni dei proponenti e degli aderenti, a scanso d'ogni soperchieria e d'ogni frode?

La risposta sarà negativa se si considera che chi dà la sua firma incontra un'obbligazione, e si rende perciò soggetto alle disposizioni correlative consegnate nel Codice civile e in quello di commercio, secondo che si tratta di un atto civile o commerciale.

Le imprese letterarie che si eseguiscono

per via di sottoscrizione sono annoverate fra le operazioni commerciali, sempre quando quest'ultime non vengono raccolte dagli stessi autori delle opere.

Le suddette imprese sono classificate fra le somministranze, e gli editori non possono variare le condizioni consegnate nei pubblicati programmi di associazione; essi però sono risponsabili soltanto del fatto proprio e non di quello che dipende dagli autori.

Per reciprocità, l'editore ossia impresaro letterario, non è in diritto di pretendere che i sottoscrittori continuino a ricevere le ulteriori dispense, ma può solamente ritenere le somme ricevute per anticipazione (*v.* Editore).

SPEDIZIONE. Quantità di merci che dalle manifatture, da un magazzino, da un deposito o da un negoziante all'ingrosso, viene diretta ad altro commerciante o ad un consumatore.

SPEDIZIONIERE. È quella persona che si assume l'obbligo di fare il trasporto delle merci che gli vengono consegnate, al luogo della loro destinazione.

È massima che la merce uscita dal magazzino del venditore e dello spedizioniere viaggia, salva convenzione contraria, a pericolo di colui al quale appartiene, con riserva però della facoltà di ricorso contro il commissionario ed il conducente per terra e per acqua.

La merce dovendo essere consegnata al destinatario nello stato in che ne venne fatta la rimessione, corre obbligo pertanto allo spedizioniere di procedere con la massima precauzione nel fare la spedizione, e nello stabilire le condizioni con il conducente o il commissionario.

Gli spedizionieri debbono tenere un libro per registrarvi la natura, le quantità delle merci consegnate; e se ne siano richiesti, anche il loro valore dichiarato.

Gli spedizionieri sono garanti dell'arrivo delle merci nel tempo determinato e con tutta sicurezza, ad eccezione dei casi di forza maggiore legalmente comprovati.

Se il compratore avrà fatto la scelta del commissionario spedizioniere, le merci spedite rimangono a di lui rischio.

Il committente ha l'azione anche contro i subalterni dello spedizioniere pel danni cagionati alle merci.

Si può stipulare collo spedizioniere un patto contrario alla di lui guarentia (*v.* Commissionario).

SPESE. Gli atti e le obbligazioni aprendo il campo alle controversie, cagionano spese che non debbono essere confuse con gli emolumenti: siffatte spese sono a carico di chi ne è la cagione efficiente.

Quelle giudiziali costituiscono un credito che primeggia ogni altro, e dopo di esse sono preferte, nelle graduazioni dei creditori di un bastimento, le spese di pilotaggio, tonnellaggio, scalo ed ormeggiamento.

Non si ammette l'azione di rivalsa per le spese giudiziali, quando, nel caso di avaria, la perdita non superi la centesima parte del carico (*v.* Avaria, Fallimento, Nolo, Vetturale).

STABILIMENTI PERICOLOSI, INSALUBRI ed INCOMODI. Non essendo lecito a chicchessia di recare danno altrui, ne segue che la facoltà di formare stabilimenti d'industria esser debbe vincolata, nell'interesse pubblico e privato, a certe determinate condizioni.

Avuto riguardo alle materie che s'impiegano, ai risultati che se ne ottengono, ed ai mezzi d'opera, questi stabilimenti si distinguono in Francia nelle tre categorie di pericolosi, insalubri ed incomodi.

Gli stabilimenti delle arti e dei mestieri di prima classe debbono essere segregati affatto dai luoghi abitati, in modo che, per qualunque sinistro, non ne possa derivare danno ai terzi; oltre di che saranno sottoposti ad una stretta vigilanza per rapporto alle precauzioni da adoperarsi in previsione.

Quelli di seconda classe possono essere collocati in qualche maggior vicinanza delle abitazioni, sempre che rimanga costante che le emanazioni non siano per nuocere alle persone.

Qualche più estesa tolleranza verrà accordata alle arti ed ai mestieri della terza classe, con assegnare loro però quartieri particolari.

Una licenza diretta di esercizio, essendo necessaria per intraprendere un'arte od un mestiere, l'autorità competente farà constare, nel rilasciarla, della classe alla quale appartiene l'arte od il mestiere.

A seconda dei casi, le domande di concessione esser debbono subordinate al parere dell'accademia delle scienze, della camera di agricoltura e di commercio, o del protomedicato.

I perimetri di esercizio saranno determinati dalle amministrazioni dei pubblici rispettivi, ed in caso di contestazioni dalla superiore autorità competente.

Coloro che facessero nuove costruzioni in adiacenza degli stabilimenti già legalmente autorizzati, dovranno imputare a se stessi i danni che ne venissero a soffrire.

Non debbe essere lecito ai concessionarii di una manifattura di variarne la natura e la condizione, sotto pretesto che rimane costante il luogo dello stabilimento, ed in caso di trasporto cesserà di pien diritto l'effetto della concessione.

La licenza di esercire comprenderà inoltre le discipline da osservarsi relativamente all'età, ed alle ore di lavoro degli apprendizzi impiegati, avuto riguardo alla natura dell'arte e del mestiere che professano.

Particolari discipline avvalorar debbono le premesse salutari avvertenze le quali, ridotte a sommi capi, sono in Francia del tenore infra espresso.

1° L'autorità governativa fa compilare un elenco indicativo di tutti gli stabilimenti d'industria, e li classifica nelle tre categorie suddivisate, avuto riguardo al grado più o meno prossimo e grave di pericolo, d'insalubrità e d'incomodo.

2° Qualunque siasi lo stabilimento che si tratta di fondare, la domanda, accompagnata dall'indicazione della sua natura, del sito in che vuolsi esercire e dei mezzi d'opera che saranno impiegati, debbe essere preventivamente sottoposta all'autorità economica della provincia, la quale la fa pubblicare mediante avviso nei modi e luoghi soliti, perchè ognuno possa recarsi ad esaminarla nell'uffizio in che trovasi deposta per il termine di un mese, e fare le sue osservazioni ed eccezioni.

3° Si procede quindi alla verificazione ed all'instruttoria delle osservazioni ed opposizioni, e se si tratta di stabilimenti della seconda e terza categoria, l'autorità economica vi provvede.

Per gli stabilimenti della prima classe l'approvazione debbe emanare dal Dicastero per gli affari dell'interno, il quale fa precedere il consulto dei córpi costituiti, o delle commissioni particolari che ravviserà per lo migliore.

4° Occorrendo che a malgrado di tale autorizzazione e delle adottate precauzioni siffatti stabilimenti siano di danno ai vicini, la loro soppressione può essere ordinata previi quegli incombenti e quei consulti che saranno giudicati opportuni per venire in chiaro del vero stato delle cose.

5° Gli stabilimenti come sopra approvati non possono essere traslocati nè modificati nella loro forma, senza averne ottenuta la preventiva autorizzazione.

6° L'esercizio loro venendo interrotto per il termine di sei mesi, si deve ricorrere, per rimetterli in attività, ad una nuova autorizzazione.

7° Gli stabilimenti ora esistenti devono essere trasferiti alle distanze dalle case di abitazione rispettivamente per essi loro determinate nell'elenco di cui all'art. 1°, sotto pena d'interdizione del loro esercizio.

8° L'annullamento di siffatti stabilimenti mirando a un oggetto di utilità pubblica, è regolato nel modo stabilito dalle leggi sulle spropriazioni.

9° Le pene contro i contravventori sono la multa, l'interdizione di esercire lo stabilimento riconosciuto in frode e la rifazione dei danni e delle spese.

STALLIA. È così nominata la stazione volontaria o forzata che fa la nave in un porto, o per cagione dell' indugio del capitano di essa nel ricevere il carico, o del noleggiatore in darglielo, in pregiudizio dell'uno o dell'altro rispettivamente.

Dividonsi le stallie in regolari ed irregolari: le prime sono quelle che si accordano volontariamente per convenzione nel contratto di noleggio o per uso della piazza: le seconde hanno luogo per puro accidente di mare, senza che vengano regolate dai patti o dagli usi.

Le stallie diconsi anche ordinarie o straordinarie; le ordinarie, perchè regolate dai patti o dagli usi, non si bonificano; all'opposto per le straordinarie debb'essere indennizzato chi le soffre.

In quanto alle stallie irregolari deve prevalere l'arbitrio del giudice per regolarle secondo le occorrenze dei casi, dei tempi, dei luoghi e degli accidenti che le abbiano cagionate.

Quasi sempre nel contratto di noleggio suolsi stipulare il numero dei giorni di stallia, e bene spesso si distinguono in giorni di carico e discarico.

Si dividono eziandio in giorni correnti ed in utili. I giorni correnti sono quelli che corrono di momento in momento, di giorno in giorno, tanto feriato che festivo, senza che mai restino sospesi. Gli utili sono quelli ne'quali si può sempre caricare, a riserva delle feste comandate. I giorni utili e quelli detti di carico e discarico sono tutti quelli non sospesi, ne'quali si possa caricare o scaricare di fatto.

Non essendo fatta nel contratto di noleggio alcuna menzione sovra la qualità e natura delle stallie, si intendono esse per giorni correnti e continui.

Un proprietario di merci non caricando dentro il termine prefisso, sono dovute al capitano le sovra-stallie per il tempo di maggior fermata (*v.* Capitano, Carico).

STAMPA e STAMPATORE. La facoltà di pensare essendo il più nobile attributo dell'uomo, ne segue che la libera comunicazione, la trasmissione e la conservazione delle cose pensate è un diritto preziosissimo nell'ordine sociale.

La parola trovandosi insufficiente a quell' uopo, immaginaronsi perciò varii mezzi onde conseguire l'intento, e si riuscì finalmente ad ottenere prima la scrittura, poscia la stampa, invenzione la più feconda di utili risultati e d'incivilimento, ogni volta che il genio del male non subentra a prevalersene e ad adulterarne l'effetto.

Per molti secoli addietro l'arte tipografica fu creduta una moderna invenzione ed opera di Fust, Schoeffer e Guttemberg. In oggi però il sig. Taillandier si è accinto a dimostrare con documenti che la stampa tabellaria era praticata nella China e nel Giappone da molti secoli, e che i Greci ed i Romani conoscevano le sigle o tipi movibili, essendochè nelle rovine di Ercolano sonosi trovati biglietti d'invito stampati a quel modo. In quanto al merito della invenzione, ne viene attribuita la gloria a Coster di Harlem, il quale cominciò dallo incidere caratteri in rilievo sulla corteccia di faggio ed a cavarne le prove su carta mediante un inchiostro di sua composizione alquanto più viscoso dell'altro, e successivamente pubblicò in lingua fiamminga lo *Speculum nostræ salutis*, adorno d'immagini. Condotto da questo primo saggio, sostituì egli tipi di piombo a quelli in legno, e comechè non abbastanza duri e resistenti, surrogò loro tipi di stagno.

Pei lavori dell'arte sua abbisognando Coster di collaboratori, iniziò Fust nel

secreto della medesima, il quale in una bella notte di Natale, mentre il suo principale stavasi alla messa di mezzanotte, se ne fuggì, involando i caratteri, gli utensili e gli attrezzi con insigne tradimento della fede giurata, e trasfertosi successivamente in Amsterdam, Colonia e Magonza, pubblicò egli, col sussidio delle cose involate, nel 1442 il *Doctrinale Alexandri Galli* e il *Tractatus Petri Hispani.*

Il vanto di Schoeffer si è di aver inciso i punzoni, intagliate le matrici, fabbricate le forme e fusi i caratteri che, da stabili che erano, furono resi movibili, e con questo nuovo metodo fu stampata una bibbia latina.

Gli amanuensi mossero acerbissima guerra alla stampa, accagionando nel secolo XV gli stampatori di stregoneria, e nel 1471 gli abitanti di Norwich sottoscrissero un ricorso domandando che fosse soffocata nel suo nascere una invenzione altrettanto inutile quanto pericolosa. Ciò malgrado essa si diffuse largamente a Roma, Venezia, Milano, in Olanda, in Ispagna e in Francia, e grado a grado presso tutte le incivilite nazioni, e mercè di lei la memoria delle grandi imprese e degli uomini grandi che le hanno eseguite vive di luce immortale. Ma siccome non vi è cosa nobile e santa di cui l'uomo non abusi, così l'arte tipografica servì di veicolo alle passioni, alle calunnie, alle empietà, alle sozzure di ogni maniera, cosicchè la censura dovette sorgere armata di rigori e di precauzioni, in Italia nel 1500, e di mano in mano negli altri Stati dove la stampa cominciava a prendere vigore.

Lo stampatore ossia tipografo è quegli che stampa un libro e lo dispone in modo da poter essere venduto; il libraio invece è colui che ne fa la vendita.

Tanto lo stampatore quanto il libraio sono commercianti, perchè l'uno e l'altro comprano per rivendere, con questa differenza, che quella dello stampatore è una industria che fa consumo di materie prime e crea valori; la speculazione invece del libraio volge semplicemente sulla rivendita degli oggetti comperati.

Sì lo stampatore che il libraio aggiungono spesso al loro uffizio la qualità di editori, cioè l'intrapresa di pubblicare e vendere un manoscritto a loro pericolo e spese; in questo caso per doppio titolo appartengono alla classe dei commercianti.

Le due professioni possono per altro essere esercite cumulativamente dalla medesima persona.

L'esercizio dell'arte tipografica e la professione di libraio sono vincolati all'osservanza di particolari condizioni reclamate dal buon regime sociale.

Queste condizioni sono nell'ordine morale la correzione, la precisione, la nitidezza, la lealtà nell'osservanza delle convenzioni. Nell'ordine politico nessun'opera può essere stampata, sotto pena del sequestro e del carcere, se non ne viene fatta la preventiva dichiarazione alla revisione civile ed ecclesiastica mediante consegna del manoscritto; la vendita del libro stampato va poi sottoposta al deposito di un dato numero di esemplari agli ufficii di revisione, alla biblioteca della R. Università ed agli archivi di Stato.

La ricevuta del fatto deposito forma il titolo di proprietà del deponente che lo guarentisce da qualsivoglia contraffazione.

Ogni opera dee contenere l'indicazione della città in che fu stampata, non che il nome e cognome del tipografo, sotto pena di perdere il diritto di autore e di editore.

L'effetto della stampa essendo quello di creare una cosa, il tipografo gode del privilegio sulla cosa creata per il pagamento delle spese a quell'uopo incontrate.

Le contestazioni relative alle discipline dell'arte tipografica sono di competenza dell'autorità politica; quelle che hanno tratto alle convenzioni appartengono ai tribunali di commercio.

In virtù delle LL. PP. 4 agosto 1829 è proibito ai tipografi e litografi di esercire l'arte loro, se prima non ne hanno ottenuto la facoltà con sovrano rescritto.

Le stamperie devono essere esercite in luoghi accessibili al pubblico, e non mai in camere private.

I tipografi debbono aver fatto il corso degli studii, almeno fino alla rettorica, e far prova di morale condotta e dei mezzi occorrenti per l'esercizio dell'arte.

La concessione del brevetto regio è vincolata alla prestazione preventiva del giuramento avanti il Magistrato del Consolato o dei tribunali di prefettura.

I titolari non possono, senza speciale autorizzazione, far cessione del loro brevetto, e venendo a morte, gli eredi sono in dovere di munirsi di una nuova concessione se vogliono continuare nell'esercizio dell'arte; in difetto debbono trovar modo di trar partito sì dei mezzi di opera, degli attrezzi e delle officine della tipografia, che dell' avviamento con tipografi autorizzati ad esercire.

Le pene contro i trasgressori si estendono, secondo i casi, dalla multa di ll. 500 a quella di 1000, ed al carcere estensibile a tre mesi oltre la perdita della facoltà di stampare.

Nell'intento poi di ovviare agli abusi ed agli inconvenienti derivanti dalla libera facoltà di andare in giro per esercitare il commercio di libri e stampe, le RR.LL.PP. 22 aprile 1843 fanno divieto di esercire tale ambulanza per qualsiasi titolo senza una speciale permissione del dicastero incaricato degli affari di polizia, o dell'autorità politica della provincia, nella quale i venditori ambulanti hanno il loro domicilio (*v.* Editore).

STAR DAL CREDERE. Espressione usata tra i negozianti, allorchè un commissionario vuol guarentire al di lui committente la sicurezza del contratto per questo stipulato, od in cui sia d'uopo di correr la fede dell'altro contraente, rendendosi in tal guisa mallevadore dell'altrui promessa; nel qual caso dà egli debito al mandante della provvisione dello *star dal credere*, la quale non è altro che il prezzo o corrispettivo del rischio assuntosi in di lui favore, per assicurarlo della risponsabilità del terzo.

Semprechè un negoziante, dice Azuni, prenda la provvisione *star dal credere* per qualche rimessa fatta a conto altrui, si costituisce tosto mallevadore dell'esito della cambiale e così dell'idoneità del traente e dell'accettante; mentre tale espressione non riguarda già la sola rimessa in particolare, ma ben anche tutta la negoziazione.

La provvisione solita pagarsi per lo star dal credere non è per ogni dove eguale, nè sempre la stessa per le medesime operazioni; deve però sempre essere regolata secondo l'uso dei luoghi ed il solito praticarsi dagli altri negozianti della piazza, qualora non siasi altrimenti tra le parti convenuto (*v.* Lettera di cambio).

STATISTICA. È l'arte di ridurre la sostanza dei fatti ad una serie di cifre numeriche, nel modo stesso che il matematico raccoglie in una breve formola la sostanza delle più complicate ed estese proposizioni.

Il signor Dufour nel suo trattato di statistica che chiama altresì *Teoria dello studio delle leggi da cui si sviluppano i fatti sociali*, la definisce nel senso di *una scienza che insegna a dedurre da termini numerici analoghi la legge di successività dei fatti sociali.*

Gli uni veggono nella statistica uno stato di situazione, un conto reso della condizione sociale sotto i suoi rapporti storici, topografici, fisici, territoriali, politici, legislativi, artistici, scientifici, letterarii, agricoli, industriali e commerciali.

Altri invece ne vogliono formare la teoria delle leggi a norma delle quali si sviluppano i fatti sociali. Quindi è che i primi

dichiarano la statistica un puro materialismo, ed i secondi la sollevano al grado scientifico.

Il fatto sta però che la statistica è una creazione del tutto moderna, dappoichè non trovasi registrata nell' enciclopedia del 1765. Essa ha due parti, la descrittiva, che comprende i fatti meteorologici, fisici, cosmografici, naturali, artistici ecc., raccolti nell'immensa sua sfera, e la speculativa, o vogliam dire filosofica, la quale studia i risultati di quei fatti, li confronta fra di loro, ne deduce le conseguenze e fonda la base delle indagini relative all' organismo e all' economia sociale.

Quanto sovra premesso, le statistiche sono una specie d'inventario generale o parziale, dal quale si viene a conoscere ciò che si possiede e ciò che manca, se vi ha ridondanza oppure difetto, per guidare quindi l'accurato padre di famiglia a meditare la natura dei necessarii provvedimenti.

Le statistiche descrittive offrono un interesse di scienza laboriosa, di curiosità appagata, o tutto al più di un'utilità remota e problematica. Le speculative somministrano al sagace calcolatore la deduzione di fatti positivi, e sono di un reale vantaggio nelle investigazioni della pubblica economia.

Considerato sotto questo aspetto lo studio della statistica è utilissimo nella ragione civile, ma indispensabile in quella commerciale, essendochè le speculazioni nascono e si fecondano appunto dal dettagliato confronto delle produzioni d'ogni genere con le relative consumazioni.

L'utilità della statistica non sembra oggi mai poter essere l'oggetto di serie controversie, e noi reputiamo perciò atto di alta amministrazione il darvi opera di proposito.

La difficoltà grave, per nostro avviso, consiste nel modo il più acconcio di procedere alle relative compilazioni e nella morale conformazione dell'occhio che debbe leggervi dentro, affinchè non si riducano al trastullo fanciullesco del *kaleidoscopio*, dove la congerie di oggetti che vi stanno rinchiusi produce le più svariate e strane figure a seconda della mano che gli imprime il movimento.

Giova ritenere a questo riguardo che in tutte le questioni della scienza sociale, la teoria debb'essere distinta dalla pratica, onde desumere la giusta misura con cui la verità ha da essere soggetta alla prudenza, e questa a quella.

Teoria e pratica sono due idee l'una astratta, l'altra concreta. Isolate, la prima suona idealismo, la seconda empirismo, ma consociate producono i più auspicati frutti, perchè dal loro innesto nascono e si fecondano le istituzioni che maggiormente nobilitano l'umano ingegno.

Scopo del teorico si è di scoprire la verità colla sintesi scientifica, astrazione fatta dalle circostanze concomitanti. Il pratico invece mette a calcolo tutte quelle circostanze, ed indaga quando e come la verità scientifica può utilmente essere applicata al determinato emergente.

L'uomo di Stato deve possedere queste due serie di cognizioni onde discernere e formarsi un giusto criterio di ciò che, positivo in massima, può ricevere senza inconvenienti una pratica applicazione, essendo fuori d'ogni controversia, che tra la pratica e la teoria, tra la libertà speculativa e la libertà possibile, tra lo stato attuale e i futuri contingenti vi ha una distanza tale che non è sempre fattibile di calcolare il tempo necessario per percorrerla, nè i pericoli che si hanno a temere.

A un quale effetto concorrer debbe il confronto del passato con lo stato attuale di cose onde desumere la probabilità dei futuri contingenti, che è per lo appunto la meta che prefigger debbesi la statistica per compiere il suo mandato, che è quello di raccogliere la maggior copia possibile

di elementi e di fatti, onde prevalersene nella soluzione dell'infinita serie di problemi di pubblica economia.

Ma sarà poi vero che questo affastellamento di documenti raccolti sia l'emporio del progresso, della felicità, della morale, della filosofia, della giurisprudenza, dell'economia politica, quasi che la scienza di Adamo Smith, dello Say e di tanti illustri economisti italiani si trovi ridotta alla quintessenza di cifre numeriche?

A parer nostro la statistica può essere paragonata alla camera ottica nella quale vengono a riflettere tutti gli oggetti, d'onde però soltanto un occhio ed una mano sagaci ed esperti possono ricavarne e riprodurne la forma viva e reale.

Perchè una statistica sia tale da offrire tutta la presupposta utilità, fa d'uopo che i fatti raccolti siano di tutta esattezza ed estratti da sicure fonti, discussi in tutte le loro parti e quindi classificati con precisione e chiarezza.

Ma se il raccogliere e coordinare insieme i fatti statistici è un'arte, la deduzione delle conseguenze attuali e future richiede profonda maestria nel calcolo, e squisita sagacità di raziocinio per evitare le conclusioni diametralmente opposte, quali sono, per cagione di esempio, quelle per cui pretendono alcuni di dimostrare, che l'istruzione procede in ragione diretta dei crimini e dei delitti, ed altri in ragione inversa.

Meno esatta si presenta pure la deduzione della pubblica miseria dalla supputazione del numero dei mendici, essendo che a tale riguardo fa d'uopo di tener conto dell'indole, dei costumi, degli elementi costitutivi e delle leggi di ogni nazione.

Per dimostrare a quali fallacie possono condurre i corollari meno ponderati dedotti dalle statistiche, si prenda per norma la categoria degli artigiani. Si scorge generalmente nei quadri sinottici che pochi prosperano ed ottengono una vita agiata, molti riescono a stento ad allevare la famiglia, e il numero maggiore vive di privazioni e nella miseria. Dietro questi risultati numerici, gli umanitarii menano rumore, che la società è in pericolo, che il lavoro è soverchiato dal monopolio, che fa d'uopo di coercire i capitalisti e gli industriali, e ciò senza badare gran fatto, che la causa movente vuolsi in gran parte ascrivere all'imprevidenza, alla scioperataggine in genere, ed ai vizii di ogni maniera in cui vive la classe degli artigiani, per cui i giorni utili di lavoro si riducono mediamente a tre o quattro per settimana, e gli altri sono consumati nel bere e nel darsi buon tempo, oppure nei nosocomii onde riparare alle funeste conseguenze di quella vita disordinata ed anormale.

Vuolsi riflettere in massima che il passato, accuratamente scrutato in tutti i suoi elementi, investigato in tutte le sue vicissitudini in apparenza talvolta capricciose e irregolari, perde in breve il carattere di una mera successività di casi fortuiti per assumere quello di una progressione determinata, la di cui riproduzione pareggia la legge dei fenomeni morali simile a un dipresso a quella dei fenomeni fisici.

I cardini della statistica positiva sono fondati sui calcoli di probabilità, mercè i quali l'accidentalità cede il luogo a una ragione prestabilita, e un ordine regolare degno di ammirazione succede al caos incoerente.

Sono condizioni sostanziali della statistica lo studio e l'analisi di una numerosa serie di fatti analoghi, che considerati isolatamente riescano a presentare lo stato della società in un dato momento, del pari che nel loro complesso, e mediante opportuni confronti e logiche deduzioni conducano a formolare le leggi positive del movimento sociale, nonchè i rapporti tra le cause e gli effetti, per modo che quando una serie di fatti è constatata riesca piano di moderarne i futuri contingenti col fa-

vore di opportune modificazioni nelle leggi e nelle istituzioni suggerite dal concorso della filosofia, della giurisprudenza e della politica economia.

Le tavole di mortalità conducono ad indagarne le cause, e scoperte queste, più agevole riuscirà di sperimentarne gli opportuni rimedii.

La statistica criminale presentando il quadro fedele della moralità, apre l'adito a provocare la creazione delle necessarie istituzioni ausiliari e preventive.

La statistica delle liti svela l'oscurità, l'imperfezione delle leggi, ed ha per risultato di provocarne la revisione.

I quadri sinottici dell'industria agricola, manifatturiera e commerciale, facendone manifesta la condizione, ne appalesano i bisogni ed indicano i provvedimenti più adatti ed opportuni.

Egli è sotto questi rapporti che la statistica può aspirare al grado di scienza invece di essere un ozioso dilettantismo.

Le statistiche sono generali o speciali; e chi procede razionalmente comincia da queste per progredire a quelle, togliendo di mezzo tutto ciò che il brulichio dell'amor proprio di località vi contempla non di rado di troppo minuto e di soverchiamente magnificato. In questo modo si procederà dalle statistiche comunali a quelle di provincia, poscia di divisione, quindi dello Stato, e finalmente di tutti gli Stati fra di loro.

Ammesso questo natural ordinamento, avviene che l'opera della statistica abbisogna di due specie di collaboratori, quelli cioè che somministrano i dati e i materiali, rispondendo ai quesiti sottoposti loro, e quelli che li raccolgono, li coordinano e li presentano in quadri sinottici corrispondenti alle parti vitali di cui è composta l'azione sociale e ne deducono le conseguenze, che sono la parte sostanzialissima della statistica.

I primi esser denno per necessità in gran numero, ma la direzione e il complemento del lavoro vogliousi tenere concentrati in pochi, dappoichè, se in ogni ricerca, anche di quelle cose che contengono disquisizioni non strettamente collegate le une colle altre, giova all'intima sostanza ed alle forme esteriori dell'opera, l'unità del consiglio e la concordia del lavoro ne formano le condizioni, perchè, ridotte le relative indagini a segnare puramente i fatti che negli elementi fisici, morali, civili ed economici di una nazione possono risolversi in quantità determinate, vanno sottoposte ad innumerevoli abbagli, se ogni quantità non è investigata con uniformità di metodi, se ogni confronto non è regolato con unità di principii.

La congerie dei dati statistici somministra il registro del dare ed avere di ogni cosa che interessa la civil condizione, e la scienza commerciale ne fa il suo pro, e regola in conseguenza le sue operazioni, essendo che non può essere rivocato in dubbio dall'accurato investigatore dell'andamento delle umane cose, che il commercio prese incremento a misura che gli studii statistici acquistarono favore, in modo da poter asserire senza timore, che la sua prosperità andrà crescendo di mano in mano che verrà conseguita l'opera della statistica universale.

Ma questo ingente lavoro è egli nel novero delle cose possibili? Si desidera, ma non si osa sperarlo, perchè troppi sono gli ostacoli di tempo, di luoghi e di persone che si hanno a superare. E quando pur si giungesse a mandare ad effetto questo bel sogno di perfettibilità umana, l'opera potrà riputarsi in modo permanente stabilita?

La questione verrà risolta negativamente, se si considera che le società si compongono di fattori costanti e di altri soggetti a continue oscillazioni, retrogradi o progressivi, secondo che più o meno si ascende o si discende nella scala dell' incivili-

mento, motivo per cui, come i registri delle mutazioni di proprietà, così pure quelli di statistica dovranno sempre tenersi coordinati ai nuovi contingibili emergenti, la qual cosa viene ad aggravare non poco la condizione di un'opere già nell'intrinseco suo gravissime e difficile.

Che cosa si dovrà ragionevolmente conchiudere dalle premesse osservazioni? Essere fallace la proposizione, che ciò che è buono in teoria poco giova in pratica, perchè ne nascerebbe l'assurdo, che una cosa esser possa utile in pratica benchè si trovi in contrasenso con le teoria; che le statistiche generali possono servire di sicura guide agli uomini di Stato sempre che seppiano coordinarne i fatti con le cause efficienti; che le statistiche parziali di cui quasi sempre esagerate sono le proporzioni costitutive, diventano per lo più sorgente di errori e di false applicazioni; e finalmente che i dati raccolti costituiscono bensì un tesoro, ma inerte, lussureggiante o proficuo, secondo la misura di abilità di chi debbe curarne l'impiego.

Questo tesoro si renderà in special modo prezioso per rapporto all'economia finanziera, alla quale importa sostanzialmente di conoscere su qual messa di capitali può far conto il fisco onde moderare, sulla quota parte di proventi che sui medesimi rimane disponibile, le spese dello Stato, e formare un bilancio normale ossia in perfetta relazione con l'asse ettivo reale.

I bisogni da soddisfare crescendo quasi sempre in ragione composta dei bisogni soddisfatti, la parte passiva del bilancio non incontra altra difficoltà tranne quella di scegliere opportunamente fra le spese quelle che presentano un più deciso carattere di utilità pubblica.

Non così accade per ciò che spetta ella parte attive, le quale dietro ai dettati di una retta e savia amministrezione, esser dovendo preleveta sulla quota parte dei prodotti dell'agricoltura, del commercio, dell'industria e dei consumi, in modo che queste feconde sorgenti delle pubblica ricchezza non abbiano a soffrire perturbazione veruna nell'azione loro riproduttiva, non è possibile di calcolarne con giusta lance la misura ed il confine se non si hanno sotto gli occhi elementi precisi e positivi.

Il conte Chaptal, ministro dell'interno sotto il regime napoleonico, volendo rendersi esetta ragione della parte prelevata dai pubblici tributi, fece capo dalla statistica, e colla scorta dei reccolti documenti quell'eminente uomo di Stato riuscì a capitalizzare tutte le forze vitali della Francia, per cui venne dimostrato, siccome la passività di un miliardo poteva sussistere con quelle in adequato; epperciò una investigazione per lo addietro meramente speculativa ed incerta fu da quel punto innalzata al grado di scienza positiva e venne a costituire un indispensabile elemento nei calcoli dell'economica amministrazione.

Ritenuto che il timore di viste fiscali render suole le amministrazioni dei pubblici per lo più avverse, restie e meno fedeli nel somministrare i domendati documenti statistici, il conte Chaptal conobbe essere per lo migliore di rivolgersi a quell'uopo agli impiegati nelle operezioni catastali, i quali dovendo percorrere in certo qual modo palmo a palmo il territorio di ogni Comune, penetrare nei fabbricati civili e rustici, non meno che nelle officine e manifatture di ogni specie, erano meglio di ogni eltro in grado di raccogliere con precisione e somministrare le necessarie notizie. Che più è nostro avviso che la vera e genuina statistica sta nel catasto, semprechè le relative indagini siano opportunamente dirette in tutti i penetrali della produzione, e non solamente in quelli dell'asse fondiale, come si è per lo eddietro praticato.

Frattanto che l'auspicata operazione di un generale censimento territoriale esser possa intrapresa ne' Regii Stati, una Com-

missione superiore in Torino, e Giunte secondarie nelle provincie furono, con Sovrana risoluzione 28 marzo 1836, instituite per riunire, coordinare e pubblicare le informazioni statistiche dei dominii di terraferma.

Dalle instruzioni dalla Commissione centrale diramate alle Giunte in data 1° maggio 1837 si raccoglie, comprendere la statistica nella sua più larga significazione due parti, di cui una generale e l'altra speciale. La parte generale contempla l'esposizione regolarmente ordinata dei fatti osservati in un paese; argomento d'immensa vastità che non avendo altri confini che l'osservazione e l'esperienza donde muovono tutte le dottrine, così verrebbe a rappresentare l'universalità dei fatti che danno argomento alle diverse scienze.

Considerata nello scopo suo speciale la statistica presentar deve l'esposizione pure regolarmente ordinata dei fatti che manifestano la condizione fisica, morale, economica e civile di una nazione, in quanto questi fatti possono venir espressi e valutati con quantità determinate. Ciò posto, allorquando si fa ad esaminare la condizione morale di una nazione, la statistica enumera, a cagion di esempio, le scuole che vi sono aperte, gli alunni che vi accorrono, ma non si ingerisce ad esaminare nè le dottrine morali e religiose, nè le vicende e gli ordinamenti politici, nè i metodi di insegnamento, nè alcuna insomma di quelle particolarità le quali, per quanto influiscano sulla condizione de'popoli, non possono venir espresse in quantità determinate.

Accadrà talvolta alla statistica, come ad ogni altra disciplina, di dovere o per illustrazione, o per direzione, o per compimento delle sue ricerche invocare l'aiuto di dottrine, che propriamente non cadono nella sua sfera; ma ciò non muta per nulla la natura di queste investigazioni, la cui essenza è riposta, primieramente nello scopo di esporre la condizione di una nazione; secondariamente nella scelta dei fatti, tali che possano esprimersi e valutarsi in quantità determinate. Fondata su queste basi, la Commissione distribuì le sue ricerche in quattro parti, contemplando nella prima tutti i fatti che hanno relazione alla descrizione topografica ed idrografica del paese, come pure alla meteorologia; parte questa fra tutte la meno soggetta a variazioni, e che spiega lo stato fisico e sanitario dei nativi, la direzione della loro industria, e molte abitudini di vita pubblica e privata.

La seconda parte venne destinata alla popolazione, vale a dire alle condizioni di prosperità o di decadenza che si palesano nel numero degli abitanti, nella loro complessione fisica, nel modo in cui sono distribuiti, sia secondo le diverse parti del territorio, sia secondo le diverse età o le diverse professioni; e finalmente nel modo in cui le generazioni variano e si rinnovano colle nascite, coi matrimonii e colle morti. Tutti questi diversi fatti hanno immediata relazione colla condizione fisica, economica e morale delle nazioni.

La terza parte ha per obbietto la condizione economica dello Stato, l'osservazione delle industrie agrarie, artistiche e commerciali, considerate sia in se stesse, sia nei loro effetti sull'aumento e sulla distribuzione delle ricchezze; essendochè immediate si manifestano le relazioni delle industrie colla condizione dei privati e delle nazioni, e la formazione, la distribuzione e la consumazione delle ricchezze sono causa od effetto di quasi tutti i fatti che si osservano nella vita sociale.

Nell'ultima parte finalmente si comprenderanno le ricerche che spettano allo Stato della pubblica amministrazione, ed a tutti quei fatti che per qualche titolo vanno sottoposti alla vigilanza del Governo. Tali sono i delitti, i litigi, la pubblica istruzione, gli istituti di beneficenza ed altre

particolarità siffatte della civil condizione.

Questa parte di statistica ha relazione colle nostre azioni e colla condizione nostra morale e civile; perciò essa acquista una speciale importanza agli occhi di chiunque sia persuaso, che nel destino degli uomini e delle nazioni vi abbia qualche cosa di maggiore momento che non siano le agiatezze del vivere.

La commissione fece capo nei suoi lavori dalla popolazione, che divise nelle due parti sostanziali di censimento e di movimento, comprendendo nella prima le persone che abitano in ciascun luogo distribuite per categorie corrispondenti ai diversi fatti che si vogliono osservare, e tenendo conto nella seconda delle nascite, delle morti, delle immigrazioni e delle emigrazioni, le quali fanno mutare continuamente il numero e la distribuzione della popolazione, senza del che le ricerche non sarebbero vere che per un tempo brevissimo.

Queste due prime parti della statistica, censimento e movimento della popolazione, già sono state fatte di pubblica ragione; la prima nel 1839, e la seconda nel 1843.

Censimento della popolazione.

È dimostrato nella prima parte che la popolazione degli Stati di terraferma è di 4,125,735, e quella dell'isola di Sardegna di 524,635, e così in totale di 4,650,370, distribuita su 51,402. 085 chilometri quadrati, in guisa che la popolazione relativa trovasi di 80. 26 per chilometro quadrato, corrispondente a 275. 29 per miglia quadrato.

Le provincie de' Regii Stati essendo infinitamente diverse tra loro di positura, di configurazione e di fertilità, la popolazione relativa varia similmente nella proporzione da 282 fino a 24 abitanti per chilometro.

Nelle reali condizioni delle cose, la maggior popolazione relativa, e la maggior agglomerazione di essa non procedono sempre di pari passo, essendochè la più piccola parte del territorio si è appunto quella che serve alle abitazioni.

L'ampiezza delle città principali concorre per una parte ragguardevole ad aumentare la popolazione relativa; fatta astrazione da questa circostanza, il maggior numero della popolazione segue per lo più la ragione inversa dell'agglomerazione, essendochè per un verso si debbe tener conto delle opportunità del trasporto e del passaggio, e per l'altro della facilità ed attività dell'industria.

Questo fatto è però soggetto a due eccezioni; l'una si osserva tra le popolazioni marittime, dove gli abitanti sono spesso più numerosi o più raccolti che nelle provincie: l'altra ha luogo per le popolazioni delle provincie montuose e più sperperate di abitazioni e più scarse di numero che le altre dello Stato.

Le città popolose trovandosi qualche volta nelle provincie, dove le campagne sono meno frequenti di abitanti, fanno variare la proporzione tra la popolazione relativa e la superficie del territorio.

Il numero totale delle femmine sta al numero totale dei maschi nella proporzione di 1 : 1,009, la quale diverge da quella che presentano le statistiche di quasi tutte le altre contrade dove suol essere più elevata la cifra delle femmine, e ciò perchè le nascite mascoline sono in maggior numero, o in dipendenza di una diversa ripartizione della mortalità dei due sessi.

Tra il numero dei celibi dei due sessi e quello totale della popolazione, la proporzione è di 1 : 2,087. Il numero degli scapoli supera di alquanto quello delle zitelle; il numero degli ammogliati è minore di alquanto del numero delle donne maritate; la ragione di un qual fatto si ripete da che i viaggiatori al fuori Stato e i militari non sono censiti nel luogo del

loro abituale domicilio, oppure sono annoverati fra i celibi, e nelle grandi città parecchie femmine usurpano il titolo di donne maritate.

Si è osservato finalmente che il numero delle vedove è più che doppio di quello dei vedovi.

L'aumento della popolazione dal 1785 al 1838 sarebbe stato di 142,000, cioè del 0,42, e così poco più di 2,545 per anno.

Le variazioni nel numero delle nascite sono comprese fra il cinque ed un quarto per centinaio al dissopra del medio, ed il quattro e mezzo al dissotto. Quelle dei matrimonii stanno fra il dodici per centinaio al dissopra, ed il sei e tre quinti al dissotto.

Finalmente il numero dei morti viene variando tra il sei per centinaio al dissopra, ed il dieci per centinaio al dissotto del suo valor medio.

Movimento della popolazione.

L'analisi di questa seconda parte dei lavori della Commissione è opera del cavaliere Giulio, professore di matematiche, uomo di profondo criterio, e i di cui metodi sintetici rammentano quelli per cui il pari di Francia, barone Carlo Dupin, è salito in tanta fama.

Premette l'esimio professore che le laboriose indagini della statistica adempiono, rispetto all'economia politica, il medesimo uffizio che le ricerche sperimentali rispetto alle scienze fisiche: cioè quelle come queste hanno per iscopo di ricercare, di raccorre e di ordinare i fatti e di dedurne per induzione le leggi che debbono servire alle teorie della scienza di fondamento e di conferma: e come le scienze fisiche camminarono tentoni e caddero di errore in errore finchè la sperienza e l'osservazione non portarono loro innanzi la fiaccola, così pure l'economia politica allor solamente meritò nome di scienza, quando fatta più cauta dai suoi errori medesimi, e deliberata di uscire dalla pericolosa strada de' sistemi, si rivolse al paziente studio de' numeri che la statistica raccoglie e consegna nelle sue tavole. Non è da dir tuttavia che l'economista e il legislatore non possano talvolta esser tratti in errore da questi numeri medesimi, anche quando essi siano cônformi ai fatti: e ciò avviene ogni volta che in una questione qualsivoglia non si prendano insieme in considerazione tutte le cagioni che possono influire sulla soluzione che si cerca. Gli annali dell'economia politica ci potrebbero somministrare infiniti esempli di questi errori prodotti da una troppo ristretta considerazione di fatti, per cui tanti falsi sistemi si spacciarono sulla prosperità delle nazioni quando si volle assumere per criterio unico di questa prosperità, ora il numero degli abitanti, ora quello delle nascite, ora quello de' matrimonii o delle morti, ora la durata della vita media.

Queste gravi parole del professore noi le abbiamo riferite per disteso perchè manifestano e la sapienza dell'analista, e lo spirito di lealtà ond' è egli animato, e i principii su cui fondava le sue deduzioni dal semplice al composto, dal particolare al generale.

Facendoci ora a riepilogare siffatte deduzioni nei limiti i più ristretti che ci sono segnati dalla natura dell'opera nostra, noi seguiremo il professore Giulio nei suoi compartimenti.

Ragione della popolazione.

La popolazione somministra la misura dei mezzi di sussistenza, ed è oggimai fuori di contrasto che il numero degli abitanti di un paese sta in ragione diretta della quantità di vettovaglie di cui i suoi abitanti ponno disporre *quocumque modo*, in guisa che cresce o diminuisce in ragione dell'abbondanza o della carestia loro.

Alcuni economisti persistono però tuttora a credere che le specie si vegetali

che animali si moltiplicano con maggiore o minore attività secondochè trovansi o no in pericolo di estinguersi per difetto di sostanze alimentari, in guisa che di mano in mano che questo difetto si fa più intenso, la natura opera nna reazione nell'incremento della fecondità, invece che la sovrabbondanza di sangue o di sava, risultamento di nna copiosa nutrizione, scema le forze e per consegnenza la facoltà generatrice.

L'csperienza giornaliera contraddice questa supposizione per quanto si appartiene alla classe vegetale; e relativamente all'animale essa ha qualche maggiore fondamento nell'umana specie, essendochè vedesi brulicare la prole presso le famiglie che vivono col sndore della propria fronte, invece che è scarsa e lascia molto desiderio in quelle doviziose.

Ciò che si dice dell'nmana specie trova pure la sua applicazione in quella puramente animale, essendochè le ginmente, le vacche, le pecore le più pingui, le meglio nntrite, se abbondano di latte, sono appunto in tesi generale le meno feconde.

In comprova di qnesta nsserzione si adduce l'esempio della famiglia dei pesci e delle popolazioni che di pesce si alimentano, dove la fecondità è straordinaria al segno di non lasciar nn vuoto sensibile a fronte delle frequenti migrazioni, e ciò per lo appnnto che il loro cibo è meno abbondante di parti nutritive.

Questo fatto è per altro contrabilanciato da quello di non pochi animali carnivori i quali fanno per lo più due portate all'anno di quattro, sei, fino a dieci nati, invece che, salvo poche eccezioni, gli erbivori ne hanno una sola di unò o al più di due nati.

Avvi di più che recenti dati statistici fanno bensì constare che i matrimonii, e in particolar modo le nascite, sono relativamente alle morti più numerosi dopo la carestia, le epidemie e le guerre, ma ciò quando l'abbondanza, la salute, la pace fecero ritorno, in guisa che la popolazione trovando maggiore spazio, vitto più abbondante, aumenta in proporzione.

Risulta inoltre che nel nostro clima l'inverno è l'epoca in cui le nascite crescono, e la state qnella in cui diminuiscono, ciò che fa coincidere il massimo de' concepimenti in primavera, e il minimo nell'autunno.

La conclusione di queste premesse è che ogni eccesso tanto in più che in meno nella nutrizione è causa di decremento di popolazione, e che la giusta sua misura sta nella temperanza sotto i rapporti fisici, tellurici, igienici e meteorologici.

Andamento decennale delle nascite, de' matrimonii e delle morti.

Le variazioni nel numero delle nascite sono comprese fra il cinque ed nn quarto per centinaio al dissopra del numero medio decennale, ed il quattro e mezzo al dissotto: quelle dei matrimonii stanno fra il dodici per centinaio al dissopra, ed il sei e tre quinti al dissotto; e finalmente il numero delle morti viene variando tra il sei per centinaio al dissopra, ed il dieci per centinaio al dissotto del suo valor medio.

È poi generale osservazione degli statistici che ogni straordinaria mortalità suol essere accompagnata o seguita a breve intervallo da un corrispondente aumento nei nnmeri de' maritaggi e delle nascite.

Il nnmero dei matrimonii segue la legge del prezzo delle grasce.

Nel primo anno dopo la nascita, le morti maschili stanno alle femminili press'a poco : : 5 : 4 e più esattamente : : 1,25 : 1.

In genere le morti annne maschili presentano nn massimo tra i venti ed i venticinque anni, ed un minimo fra i trentacinque ed i quaranta.

Le morti femminili non hanno, come si crede, un massimo fra l 45 ed i 55 anni, ma crescono costantemente dai 40 ai 60.

Si osserva in special modo 1° quanto alle nascite, che le maschili stanno alle femminili nella ragione di 19 : 20, vale a dire che il numero delle nascite maschili è minore di 1/20 di quello delle nascite femminili.

Che le nascite sono più frequenti in febbraio che in nessun altro mese, vanno poi scemando fino a giugno, ricrescono da giugno ad ottobre, scemano di nuovo in novembre e dicembre, e tornano quindi a crescere fino a febbraio.

Che avvi tra le città e le campagne questo divario, che in queste ultime il numero massimo delle nascite cade in marzo, non in febbraio, e che nelle città il secondo massimo corrisponde a novembre, non ad ottobre, una qual ultima differenza può dipendere dall'uso de' cittadini di passare in villa i mesi autunnali, in cui le nascite sono registrate fra quelle de' comuni rurali.

2° Quanto ai matrimonii, che nelle città come nelle campagne, ma più ancora in queste che in quelle, essi sono di gran lunga più frequenti ne' mesi che precedono o seguono la quaresima, e meno in marzo e dicembre.

Che l'anno della vita cui corrisponde il massimo dei matrimonii, è pegli uomini quello che corre dall'età di 24 a quella di 25 anni, e per le donne da 21 a 22 anni.

Che un quindicesimo degli uomini si ammogliano dopo i quarantacinque anni, e un quarantesimo delle donne dopo questa età. I matrimonii contratti dopo i cinquantasei anni eguagliano il cinquantacinquesimo del totale per gli uomini, ed il dugento trentacinquesimo per le donne.

3° Quanto alle morti, che il numero di quelle dei maschi sta a quello delle femmine : : 194 : 193, vale a dire che il sesso maschile predomina nelle morti come nelle nascite il femminile, ma in ragione di gran lunga minore.

Che la mortalità è massima nel mese di febbraio, e va poi gradatamente decrescendo sinchè arriva al suo minimo in giugno, torna a crescere in luglio ed in agosto, mese in cui è di nuovo assai superiore al suo valor medio, diminuisce in settembre ed ottobre, e poi ricresce in novembre, dicembre e gennaio, sicchè in quest'ultimo mese è di poco inferiore alla mortalità massima di febbraio.

Che tra le città e le campagne havvi questo divario, che nelle prime la mortalità di agosto supera quella di febbraio ed è quindi la massima di tutto l'anno, e che la mortalità massima cade in maggio in luogo di giugno.

La mortalità maschile eccede la femminile in tutti i mesi dell'anno, fuorichè in ottobre, novembre, dicembre e febbraio. Quella delle femmine è però massima in febbraio, va scemando fino a giugno, cresce quindi sino a novembre, e scema di nuovo in dicembre e gennaio per riprendere il suo valor massimo in febbraio.

Fecondità della popolazione.

Ragguagliando il numero medio delle nascite annue con la popolazione di tutto il regno trovansi per ogni centinaio di abitanti:

Nascite legittime . . . 3,459
Naturali 0,074

o ciò che torna allo stesso si contano

Per una nascita legittima . . . . 28, 79 abitanti.
Per una nascita naturale . . . 1,351, 35 »
Per una nascita legittima o naturale . 28, 30 »

Ma non è eguale nelle città e nelle campagne la fecondità della popolazione, essendochè, a pari numero di abitanti, le nascite sono men numerose nelle città capitali che nelle minori, meno numerose in queste che nelle campagne, e tanto maggiore è il numero delle nascite naturali quanto minore quello delle nascite legittime.

Ragione dei matrimonii.

Il numero dei matrimonii è di 0,744 all'anno per ogni centinaio di abitanti; essi appaiono più numerosi nelle città che nelle campagne; differenza questa che svanirebbe qualora si comprendesse nelle città la parte mutabile, che eccede nella capitale il tredicesimo della popolazione fissa.

Il numero delle nascite legittime avvenute in un dato periodo, diviso pel numero dei matrimonii contratti nel medesimo periodo, fa conoscere il numero medio di figliuoli generati da ciascun matrimonio e serve così di misura alla fecondità media dei matrimonii.

Non è facile il decidere quale dei due fatti sia cagione dell'altro, cioè se la mortalità grande accresce il numero dei matrimonii, o se i molti matrimonii accrescano la mortalità. Forse sono essi entrambi causa ed effetto ad un tempo; forse ancora, e senza forse il diverso numero delle emigrazioni viene pure ad accrescere la differenza così nel numero dei matrimonii come in quello delle morti.

Accrescimento della popolazione nel decennio.

L'eccesso delle nascite sulle morti rispetto alla popolazione può essere maggiore in una Divisione che nell'altra per tre distinte cagioni, cioè:

1° O perchè sia veramente minore il numero delle morti relativamente a quello degli abitanti. 2° O perchè sia maggiore il numero delle nascite. 3° O perchè finalmente sia maggiore il numero delle emigrazioni che fanno diminuire il numero delle morti, in apparenza soltanto; la quale ultima causa è infima, poichè le emigrazioni numerose, se per una parte dimostrano l'industria e il vigore degli abitanti, dinotano anche più spesso che la difficoltà di procacciarsi il vitto li costringe ad abbandonare la patria.

Supponendo che i successivi aumenti annui di popolazione formino una progressione geometrica, si deduce colle note regole d'interesse composto, che si richiedano 109 anni per duplicarla. Adottando invece, come a molti piace, la progressione aritmetica, si trova che tale raddoppiamento richiede non meno di 162 anni. Questi computi per altro sono cose piuttosto curiose che utili, perchè l'andamento dei numeri che rappresentano gli incrementi annui della popolazione è affetto da tante e sì grandi anomalie, che non è quasi possibile nel breve periodo di dieci anni il riconoscere in essi alcuna certa legge.

Ragione dei sessi nella popolazione.

L'eccesso di femmine che appare in alcune provincie non risulta dalle leggi che regolano la ragion dei sessi nelle nascite e nelle morti, leggi le quali tendono all'incontro a produrre dappertutto un eccesso di maschi nella popolazione. L'eccesso impertanto delle femmine è un fatto *anormale*, la cui cagione dee ricercarsi nei sovvertimenti e nelle guerre, funesti principalmente per il sesso maschile, che l'azione riparatrice viene lentamente colmando.

Per quanto dipende dalla ragion delle nascite e delle morti dei due sessi la forza riparatrice della deficienza maschile è due volte più attiva nei R. Stati che in Francia; ma su questo particolare vuolsi ritenere:

Che l'eccesso delle femmine sui maschi nella popolazione della Francia e di altre contrade, non che in alcune provincie dei Regii Stati, non è effetto dovuto alle leggi ordinarie che si osservano nelle nascite e nelle morti dei due sessi.

Che questo effetto è dovuto all'azione di cagioni transitorie, che già da molti anni è cessata, e specialmente a quella delle ultime guerre, le di cui traccie si vanno d'anno in anno obliterando a motivo

dell'incremento della popolazione più rapido nei maschi che nelle femmine.

Che questa differenza nella rapidità dei due incrementi essendo maggiore da noi che in Francia, i vani lasciati dalla guerra nelle popolazioni maschili si sono pure dovuti più rapidamente colmare nei Reali Dominii.

E finalmente che le emigrazioni maschili da alcune provincie nelle altre e all'estero sono la cagion principale per cui in esse più lungamente si mantenga la sovrabbondanza delle femmine.

Ragione della mortalità.

In un decennio la mortalità dei maschi sta a quella delle femmine :: 1 : 1,0058 e la mortalità relativa delle città supera quella delle campagne.

Discorrendo delle morti per età si raccoglie:

1° Che la mortalità del primo mese dopo la nascita, di gran lunga maggiore che in niun altro periodo della vita, è prossimamente eguale a due quindicesimi del numero totale delle morti, e ad un nono del numero delle nascite.

2° Che le morti del secondo mese sono eguali al cinquantacinquesimo delle nascite, quello del terzo mese al settantunesimo circa; e la somma delle morti dei tre primi mesi al settimo delle nascite prossimamente.

3° Che continuando le morti a decrescere di mese in mese, la loro somma alla fine del primo anno pareggia i ventun centesimi, poco più il quinto delle nascite.

4° Che dall'istante della nascita la mortalità va continuamente scemando fino ad un primo minimo compreso fra i tredici ed i quattordici anni di età; quindi essa cresce, finchè tocca il suo primo massimo fra il ventesimo ed il ventunesimo anno; poi ridiscende sino ad un secondo minimo che avviene fra trenta e quarant'anni, forse un po'prima di trentacinque. Finalmente oltre a questo punto la mortalità riprende il suo corso ascendente per non diminuir più, fintantochè, esausto quasi il numero de' superstiti dopo i sessant'anni, essa rapidamente declina fino a quel termine oltre al quale non si estende il corso della vita umana.

Le medesime vicende, con pochissimo divario, si osservano nella mortalità dei due sessi, se non che è da notare nella mortalità femminile il fatto, che dopo di aver essa toccato il suo primo massimo in sul ventunesimo anno, ed esser quindi discesa nel periodo seguente, cioè tra il ventunesimo e il ventesimosesto anno, essa risale nuovamente, tuttochè in modo poco sensibile, tra quest'ultimo anno ed il trentesimo, ridiscende tra questo ed il quarantesimo, e riprende poi un corso simile a quello della mortalità maschile.

Dalla nascita fino ai due anni o poco oltre, le morti dei maschi superano quelle delle femmine, ma con ragione decrescente; sicchè dai due ai sette anni la mortalità è sensibilmente uguale nei due sessi; quella dei maschi torna poi a soverchiare fin sui quattordici anni, e da questa età fino a quella di oltre a sessant'anni torna a prevalere la mortalità femminile; poi la maggior mortalità ripassa ai maschi sino ai cent'anni, e parrebbe poi ritornare nelle femmine, se fosse permesso di trarre niuna conseguenza dalle poche centinaia di morti centenarie di cui le tavole statistiche fanno menzione.

L'ordine che tengono le morti nelle città e nelle campagne non presenta una differenza sensibile nella età *dei massimi* a *dei minimi*. Infatti nel primo anno della nascita la mortalità nelle campagne sta a quella che ha luogo nelle città ::**10**:**9**.

Ne' Regii Stati, come in Francia e nel Belgio, la mortalità infantile è molto maggiore nei maschi che nelle femmine; là, come da noi, la mortalità dei due sessi rapidamente diminuisce nei primi mesi; poi

sempre men rapidamente fin verso il tredicesimo ed il quattordicesimo anno; là come da noi, lentamente ricresce fin dopo i venti anni, poi scema fino ad un nuovo minimo, torna a crescere fino ad un secondo massimo compreso fra i settanta e gli ottant'anni, e quindi senz'altra vicenda diminuisce. Havvi tuttavia fra quelle popolazioni e le nostre due differenze che cadono entrambe nel periodo che corre dai venti ai trent'anni. La prima differenza è questa, che mentre nelle nostre contrade l'età del primo massimo è quella di ventun anni, in Francia e nel Belgio essa cade fra i ventitrè ed i ventiquattro anni od in quel torno. L'altra differenza consiste in ciò che da noi la mortalità delle donne costantemente eccede quella degli uomini dai tredici fin oltre ai settant'anni, laddove in Francia e nel Belgio questa legge soffre eccezione pel periodo dai ventuno ai ventisei anni, nel quale muoiono colà più maschi che femmine, una quale eccezione vuol esser attribuita all'effervescenza delle passioni, che in quella età più che in niuna altra prepotentemente signoreggiano il cuor dell'uomo, e strascinandolo ad una vita sregolata e viziosa, divengono cagioni di morti frequenti.

La differenza delle età in cui sogliono contrarsi i matrimonii è una causa delle differenze nella relativa mortalità, essendo ben noto, che per una parte i primi anni dopo il matrimonio sono un tempo critico per le donne a motivo delle malattie e dei pericoli che accompagnano le prime gravidanze ed i primi parti; onde accrescendosi in un dato periodo il numero dei matrimonii, dee pure accrescersi nel periodo medesimo ed in quello che segue immediatamente il numero delle morti femminili. Ora i matrimonii essendo per ambo i sessi, ma per le donne principalmente, più precoci da noi che nel Belgio, ne avviene l'osservata comparativa decrescenza della mortalità dai 23 anni ai 24.

Il clima, la condizione topografica e il genere di coltura influiscono sensibilmente sulla mortalità; infatti facendo il confronto tra le provincie del Faussigny e di Vercelli, abbiamo che il numero delle morti da uno agli ottant'anni eccede in questa di un terzo circa quello della prima.

Longevità.

La longevità è maggiore negli uomini che nelle donne, e maggiore nelle città che nelle campagne. In complesso si trova una morte di un ottuagenario o più che ottuagenario per ogni trenta morti. I due quinti a un di presso dei nati si spengono nelle città e nelle campagne prima dei quindici anni, età in cui i giovanetti di ambo i sessi cominciano con l'opera loro manuale od altra ad impiegarsi vantaggiosamente a pro dello Stato e dei parenti, ed a compensare questi e quello delle pene e delle spese della loro educazione.

Il numero delle morti immature è un po' maggiore nei maschi che nelle femmine.

Età media delle morti e vita media.

Nel computo della mortalità è necessario di stabilire la *durata della vita media*: la quale si deduce facendo la somma dell'età di tutti i trapassati e dividendola pel numero di essi: il numero così ottenuto esprime veramente la durata media della vita delle persone morte nel periodo di cui si è preso a fare il computo, ma non già la durata della vita media della popolazione attuale; per evitare ogni confusione di parole questo numero così ottenuto chiamasi *età media delle morti.*

Se poi si immagina che si sieno notate tutte le nascite avvenute in un dato intervallo di tempo, per esempio, in un anno, e che siasi poi tenuto esatto conto dell'età in cui ciascuno dei nati è mancato di vita, facendo la somma di questa età e dividendola pel numero delle persone, si otterrà un numero, il quale generalmente parlando

sarà differente da quello chiamato *età media delle morti*: questo nuovo numero è la *durata della vita media* delle persone nate nel dato intervallo di tempo. Questa distinzione è di somma importanza per chi voglia poter dedurre giuste conseguenze dal confronto delle tavole mortuarie di diversi paesi o di diversi secoli.

L'età media delle morti e la durata della vita media sono eguali tra loro in una popolazione stazionaria; ma l'età media delle morti sarà minore della vita media, se il numero delle nascite annue viene crescendo; è maggiore della vita media se il numero delle nascite viene da un anno all'altro scadendo.

La vita media non è più breve nelle campagne che nelle città.

Durata della vita media.

Per compilare con esattezza una tavola di mortalità che convenga alle generazioni attualmente viventi, sarebbe necessario di fare si numeri desunti dalle tavole mortuarie di questi ultimi anni certe correzioni che dipendono dal successivo incremento del numero annuo delle nascite nel corso dei cento ultimi anni trascorsi; senza questa avvertenza la condizione della popolazione apparirebbe tanto peggiore, quanto essa fosse venuta più rapidamente crescendo, con manifesto contrasenso; al computo però di questa tavola di mortalità e di sopravvivenza ostano le ragioni che seguono.

1° Tendenza generale degli uomini e più ancora delle donne a nasconder in parte la propria età; 2° le emigrazioni più numerose pei maschi che per le femmine, le quali vengono ancora a turbare la ragione delle morti tra i due sessi ed a rendere così incerto il confronto delle loro condizioni vitali.

Vita probabile.

Per *vita probabile* intendesi quel tratto di anni dopo dei quali quante si vogliano persone, che si suppongono nate in uno stesso giorno, si trovano ridotte a metà per le morti avvenute tra loro; onde al nascere di un bambino si possa con eguale probabilità asserire che egli vivrà oltre quel termine, oppure che morrà prima di esservi pervenuto. In una popolazione stazionaria la vita probabile è quella età prima e dopo di cui sono eguali le somme delle morti; ma in una popolazione crescente quest'ultima età è minore, e spesso di gran lunga, che la vita probabile: in una popolazione decrescente è maggiore, e per evitare ogni equivoco fu chiamata *età della metà delle morti.*

Questa età è differente nei due sessi; è più avanzata per le femmine che pei maschi; è pure più avanzata nelle città che nelle campagne, all'opposto della vita media che è più lunga in queste che in quelle. Infatti l'età della metà delle morti risulta di sette anni e mezzo nelle campagne, e nelle città di oltre a venti anni, cioè quasi tre volte maggiore: il divario per le femmine è men grande, e tuttavia pei due sessi considerati insieme l'età della metà delle morti è poco men che doppia nelle città che nelle campagne. Questa differenza par che provenga dalle continue emigrazioni di adulti venuti dalle campagne alle città, dall'uso dei cittadini di far allevare i loro bambini in villa, e fors'anche dall'aumento progressivo del numero delle nascite, che debb'essere assai più rapido nelle campagne che nelle città, piuttosto che da una corrispondente differenza nella durata della vita probabile.

Conclusione.

Tuttochè nè il numero delle nascite, nè la fecondità dei matrimonii, nè la longevità, nè la vita media stessa non siano, considerati ciascuno in sè, conclusivi argomenti della prosperità o della miseria di un popolo, tuttavia facendo concorrere

tutti questi indizii e quasi sintomi, se ne può senza temerità dedurre, che le provincie le più fertili, le più ricche, le più favorite dalla natura, quelle che parrebbero destinate a nodrire le popolazioni più fortunate occupano lo stesso luogo che le provincie afflitte da molte infelicità di aspetti e di suolo. Una quale anomalia vuol essere ascritta alla fertilità medesima delle pianure, per cui si richiede il concorso di un numero molto minore di braccia; alla loro attitudine a coltore molto produttive sì, ma altrettanto micidiali, come è quella delle risaie; all'opportunità pei facoltosi di allargare in esse le loro ampie tenute, escludendo dal possesso del suolo il coltivatore: d'onde la povertà di questo, la dipendenza, l'ignoranza e quella degradazione morale e fisica che ne è quasi conseguenza necessaria.

Quali rimedii si presentano adeguati al male? L'argomento è tale e di tanta importanza da non poter essere svolto nelle brevi pagine di un dizionario e meno ancora in un articolo di statistica, nei di cui particolari, sotto i rapporti della popolazione, abbiamo creduto cosa conveniente di addentrarci perchè le fasi del suo censimento e movimento costituiscono i fondamentali elementi delle assicurazioni sulla vita dell'uomo, per le rendite vitalizie, e pelle redenzioni del diritto di usufrutto.

Delle altre parti della statistica.

Non meno importanti alla ragione commerciale e industriale sono le altre parti della statistica; ma siccome non si hanno finora dati abbastanza positivi e precisi per darne un'analisi che abbia pregio di verità, perciò, frattanto che la regia Commissione proseguisca con ardore l'opera così bene incominciata, noi accenneremo di volo:

1° Essere la storia dei Regii Stati strettamente collegata con quella de' suoi principi, i quali a far capo da Umberto dalle bianche mani, che nel secolo XI otteneva dall'imperatore Corrado il Salico l'investitura della signoria della Moriana, per una lunghissima non interrotta serie di generazioni, applicarono indefessamente ogni loro cura colle guerre e colle paci, colle alleanze e coi matrimoni, con opportune instituzioni politiche, all'intento di ampliare, raffermare e rendere fiorenti i loro dominii.

Sono memorabili le fazioni contro i marchesi di Saluzzo, i conti di Biandrate, i duchi di Monferrato; le repubbliche d'Asti, Alba, Cherasco, Cuneo, Alessandria, in cui ebbero causa vinta i conti di Savoia e progredirono verso il possesso della corona reale.

L'istruzione pubblica rivendicata da oltre un secolo al sovrano potere, le RR. Costituzioni ridotte a formare un corpo complessivo di leggi, la feudalità circoscritta nei più stretti confini, un regime paterno, la costruzione di opere di utilità pubblica, la libertà dell'amministrazione dei Comuni, la religiosa osservanza degli incontrati impegni, e per ultimo le generali codificazioni, sono altrettanti monumenti del progressivo incremento della civiltà del bel paese *che Apennin parte e il mar circonda e l'Alpi.*

2° L'aspetto fisico di questo ricco Stato non può essere nè più variato, nè più pittorico, nè più bello, perchè trovasi in esso riunito tutto ciò che forma oggetto di speciale ammirazione nelle altre parti della penisola.

Esso si estende tra le Alpi ed il Ticino da ponente a levante, e tra le Alpi stesse ed il Mediterraneo da mezzodì a tramontana.

Il monte Bianco che s'innalza di 4,795 metri sopra il livello del mare, è il punto culminante delle Alpi; gli sta quasi a livello il monte Rosa, la di cui altezza è di 4,616 metri.

Il Po, fiume principale d'Italia, prende

la sua sorgente ai piedi del Vesolo, e riceve nel suo corso molti cospicui torrenti quali sono le due Dore, la Stura, la Bormida, il Ticino ecc. ecc.

Fra i laghi, principalissimo è il lago Maggiore, conosciuto eziandio col nome di Verbano.

Fino al 1388, epoca in cui il contado di Nizza passò per dedizione spontanea sotto il governo di Amedeo VII, la casa di Savoia non ebbe possessi marittimi; essa però prese distinto rango per navale potenza nel 1814 in cui fu aggregato ai Reali dominii il ducato di Genova.

4° I Regii Stati sono ricchi di minerali, in special modo di ferro, di saline e di sostanze calcaree per cui si ha una ricchissima collezione di marmi, fra gli altri quello statuario di San Martino presso Pinerolo, che qualora fosse coltivato da una società con fondi proporzionati, potrebbe prevalere su quello di Carrara e alimentare l'arte oltre mare ed oltre monti con aprire una larga vena di ricchezza nello Stato.

5° Varie, copiose e ricche di sostanze salutari vi sono le acque termali, a talchè quelle alluminose di Craveggia, le acidule di Courmayeur, le saline di S. Didier e della Perrière, le solforose di Valdieri e di Vinadio, le termali d'Acqui, ecc. ecc. Se l'industria volgesse le sue speculazioni nel trarne partito, formando stabilimenti in cui l'utile fosse accoppiato al dilettevole, si avrebbe causa vinta sugli instituti balneari i più acclamati.

6° L'agricoltura ebbe principale eccitamento dalle benefiche cure di Amedeo II; e tanto progredì mercè le irrigazioni e le strade, da far diventare questo paese uno dei più ubertosi della penisola sotto i rapporti vegetali e zoologici, e ciò in grazia che il clima vi è temperato così che le altezze medie barometriche si ritengono in Torino di pollici 27. 7. 07; al Moncenisio di 22. 4. 61; al S. Bernardo di 20. 11. 61., e le termometriche di + 10. 19. R., + 5. 13, + 0. 09.

Nel periodo di sessant'anni si ebbero mediamente 198 giorni sereni, 87 piovosi e gli altri variabili.

Le principali produzioni agricole sono il vino, il riso, il grano, il canape, le patate, le castagne, le olive e i foraggi con con cui si alimenta un copioso bestiame.

7° Le arti ed i mestieri necessarii ai conforti della vita fioriscono ne' Regii Stati, e in quanto alle manifatture soddisfano alle ordinarie consumazioni quelle dei lanificii, delle cotonerie, delle cartiere; la trattura e torcitura della seta formano un oggetto molto sostanziale di esportazione.

8° Il carattere nazionale non può avere un tipo uniforme, imperciocchè se il medesimo è in parte modificato dalla consonanza del governo politico, legislativo ed economico, conserva pur tuttavia l'impronta dell'antica origine degli abitanti, delle condizioni topografiche, delle lingue e delle relazioni commerciali, per modo che il savoiardo ha molte parti similari col carattere francese, il valdostano si risente dello stato d'isolamento in cui viveva non è gran tempo; il nizzardo non è gran fatto dissimile del marsigliese, il ligure conserva la memoria del suo predominio sul mare, il novarese è pur tuttavia lombardo, così che il tipo genuino del carattere piemontese è quello degli abitanti che stanno nel bacino circoscritto dalle Alpi, dagli Apennini, dal Po e dal Ticino. Esso è d'indole generosa, armigero, paziente nelle fatiche, riflessivo, serio ed inclinato alle cose positive, anzichè alle avventurose speculazioni.

STELLIONATO. Nome che dal diritto romano generalmente si dava a tutte le specie di frodi che si commettevano nelle convenzioni, per cui il frodatore era chiamato *stellionatario*.

Quanto alla mercatura lo stellionato è il delitto di quel mercante che consegna una

mercanzia diversa da quella venduta e che era di una qualità e prezzo superiore, o che obbliga una cosa che non può obbligare.

A tenore dell'articolo 655 del Codice di commercio, gli stellionatari non sono ammessi alla riabilitazione, non già come gli amministratori, finchè abbiano reso conto della loro gestione, ma indefinitamente (*v.* Riabilitazione).

STIPULAZIONE (*v.* Contratto).

STORNO. In materia di contabilità chiamansi storno le mutazioni di fondi da uno ad un altro articolo del bilancio.

Nel commercio questa stessa parola è adoperata per indicare la restituzione del capitale preso a cambio marittimo.

In fatto di assicuranza marittima, si intende per storno la rescissione del contratto per difetto di qualcuno dei requisiti sostanziali o necessarii a stabilirlo, o per qualunque altra causa si sciolga in tutto o in parte. Questa specie di storno è quella che i Francesi chiamano *ristourne* e gl'Inglesi *stournes*.

In quattro guise può succedere lo storno del contratto di assicuranza marittima, di cui le tre prime implicano nullità, e sono la mancanza di consenso, nel qual caso cessa qualunque azione che potesse nascere dal medesimo, e per conseguenza rimane estinta ogni obbligazione di eseguirlo; per dolo o frode dell'assicurato (articolo 387 del Codice di commercio); per mancanza di rischio in genere.

Se la mancanza del rischio è soltanto in specie, vale a dire che l'assicurato abbia fatta l'assicurazione per una somma eccedente il suo rischio, oppure non abbia egli potuto caricare la indicata quantità di merci, o finalmente che siansi trovate duplicate le assicurazioni nel medesimo rischio, l'assicuranza non trovasi intieramente stornata.

Allorquando si verifica il caso dello storno l'assicuratore acquista tutto il premio di assicurazione, sotto la riserva però del disposto dell'articolo 379 del Codice di commercio in cui «Se il viaggio è rotto «prima della partenza del bastimento, an«che per fatto dell'assicurato, l'assicura«zione è annullata.

«L'assicuratore riceve, a titolo d'inden«nizzazione, il mezzo per cento della «somma assicurata.

«Il premio intiero sarà però sempre «dovuto quando l'assicurato reclami un «danno qualunque.»

Qualora l'assicuranza siasi fatta sul corpo ed attrezzi della nave, il premio si intende acquistato intieramente agli assicuratori nel momento che la nave abbia cominciato a prendere porzione del carico, benchè poi non prosegua il viaggio determinato, e quand'anche ciò succeda per colpa di un terzo.

Circa le merci, l'assicuranza s'intende stornata quando non siansi caricate.

Se il compratore di una nave, ignorando le precedenti assicuranze, devenisse egli stesso a formarne delle nuove, o per l'intiera valuta, o per una porzione di essa, sarebbero queste ultime soggette allo storno, o per l'intiero, nel caso che le prime assicuranze coprissero tutto il rischio, o per quella porzione che, comprese tutte le assicuranze insieme, eccedesse l'intiera valuta del medesimo.

Se l'assicurazione è seguita sul corpo della nave senz'altra dichiarazione, non si estende alle merci, a meno che le parti l'abbiano voluto espressamente.

Non si fa luogo allo storno nel caso di un'assicurazione sopra *capo e facoltà* in cui l'assicurato non abbia indi caricato alcuna merce, ma il suo interesse sulla nave corrisponda all'intiera somma assicurata (Emerigon).

Qualora si trovino diverse polizze per la medesima assicurazione, di cui alcune stipulate con scrittura privata, saranno egualmente ammesse le une e le altre per

regolare lo storno (v. Assicurazione marittima, Cambio marittimo, Contabilità).

STRADE. Striscie longitudinali di terreno destinate a servire di comodo e sicuro tragitto ai pedoni, alle bestie ed ai carri.

Le strade considerate sotto i rapporti delle comunicazioni commerciali costituiscono uno dei rami i più importanti della pubblica amministrazione, in guisa che dal loro maggiore o minor grado di carreggiamento si argomenta quello dell'incivilimento di una nazione.

Le strade cominciarono a fiorire ai tempi dei Fenicii, ma del loro perfezionamento solo ci rimangono reliquie vive e palpabili nei ruderi della romana dominazione, le quali fanno fede quanto fosse allora addentrata la massima, che i mezzi di comunicazione sono il primo elemento della potenza e prosperità pubblica.

I Romani dividevano le loro strade in *pretorie*, *consolari* o *militari*, *vicinali* o *di privata utilità*.

Colla decadenza del romano impero vennero meno le comunicazioni; e se ripresero qualche forma sotto il dominio feudale, ciò si fu nell'interesse dei diritti di barricata, così frequenti nel transito dall'una all'altra circoscrizione feudale, per modo che un transito che in oggi richiede lo spazio di poche ore, in allora traeva seco gravi spese, tempo, fatiche e pericoli.

La moltiplicità dei centri di azione in breve tratto di paese, determinati, non retti da un legame comune, ma da opposti interessi condotti a nuocersi scambievolmente, erano causa, dice il Cibrario, che nel medio evo le strade fossero in pessima condizione e lasciate alla discrezione dei confrontanti, e che i ponti ed i porti fossero mantenuti da privati e da religiosi per voto di carità e però sovventi non ben mantenuti.

I Comuni provvedevano, è vero, con leggi opportune alla costruzione e conservazione delle strade e dei ponti, vi deputavano soprintendenti, e ponevano con questi ed altri mezzi le prime basi della scienza amministrativa; ma al primo rumor di guerra le strade erano mal conce per le grandi tagliate che vi si facevano onde vietar il passo ai nemici; i ponti erano distrutti, e il signore feudale che avesse trovato le strade troppo cattive, contentavasi di riscuotere qualche multa dalle terre e dagli uomini cui sarebbe toccato di ristorarle.

Facendo il confronto di questo stato di cose con quello a cui ci ha condotti il progresso delle scienze applicate alle industrie, pare che nulla più dovremmo avere di che desiderare; pure l'umano ingegno non sta contento del bene, e corre dietro al meglio, d'onde quei molti modi sperimentati per aggiungere nuove forze alla celerità e moto al moto.

A coadiuvare nella via del bene si adoperarono i Reali di Savoia a più riprese, segnatamente nel 1771; ma siccome le costruzioni e le riparazioni si facevano per via di comandate (roide) a carico dei possidenti confrontanti e in dipendenza di visite giudiziali, poco frutto si traeva da quei provvedimenti, dove spesso la ragione di militare difesa prevaleva alle ragioni commerciali, cosicchè non solo le nazioni, ma le provincie di una medesima nazione vivevano in istato di isolamento.

Il regolamento 29 maggio 1817 è la base fondamentale della giurisprudenza d'acque e strade negli Stati di terraferma, ad eccezione del ducato di Savoia che sta pur tuttavia sotto il regime di antichi regolamenti.

Nell'isola di Sardegna non vi fu traccia regolare di strade prima del provvedimento 15 giugno 1842, mercè il quale fu ordinato un sistema di strade trasversali coordinate a quella centrale da Cagliari a Sassari, nell'intento di fecondar mercati, base elementare delle relazioni civili e commerciali.

Il regolamento 29 maggio 1817, divide le strade in tre classi, che sono le *reali*, le *provinciali*, le *comunali* e le *private*, che formano due categorie secondo che sono gravate o no di servitù a favore del pubblico.

Il numero delle strade regie è nominatamente determinato nello stesso regolamento; quello delle strade provinciali è dichiarato in generale in dipendenza di caratteri costitutivi, e la classificazione loro venne stabilita con ordinanza delli 9 dicembre 1823. Si è pure provveduto in epoche diverse alla classificazione delle strade comunali, la quale lascia però luogo ancora a discussioni.

Le RR. PP. 3 marzo 1858 relative al servizio delle comandate, hanno dichiarato una sesta categoria di strade, quella cioè delle consortili, per cui i lavori sì di costruzione che di manutenzione possono essere eseguiti mediante un fondo comune fatto dalle Comunità riunite in consorzio.

La competenza delle spese pel buon governo delle strade è dichiarata in modo che le regie rimangono a carico del pubblico erario, le provinciali a carico delle rispettive provincie, riunite in consorzio dalle RR. PP. 25 agosto 1842, le comunali a carico delle Comuni e le vicinali degli utenti, con riserva però in quanto ai ponti, che quelli sovrapposti ad acque di privata spettanza denno essere costrutti e mantenuti dagli interessati.

Prima del regolamento del 1817 il buon governo delle strade era lasciato a carico dei pubblici, e vi si provvedeva mediante visite giudiziali, e come si pratica pur tuttavia in Inghilterra, con l'opera di privati periti.

In virtù di sovrane determinazioni 1° maggio 1816 veniva instituito un corpo d'ingegneri civili, il quale subì varie modificazioni nel suo organismo, senza che siasi per anco raggiunta la desiderata mèta, e ciò per mancanza di unità nel punto di partenza di tutti i pubblici servigi di pratica applicazione, nelle loro discipline, avanzamenti ed onorarii.

L'amministrazione ritiene in tutta la sua pienezza il potere dispositivo ed esecutivo, ma se insorgono controversie di proprietà, entrano esse nella giurisdizione ordinaria.

La polizia delle strade consiste nel proibire qualunque violazione del suolo stradale, il quale è dichiarato di pubblica ragione, nel mettere a carico dei confrontanti l'espurgazione dei fossi laterali, nell'obbligarli a munire di difese le sponde dei canali ed a sostenere le ripe in modo da impedire qualsiasi avvallamento, e nel determinare la larghezza dei quarti delle ruote, avuto riguardo al numero dei cavalli impiegati nei trasporti.

Relativamente alla competenza nell'espurgazione dei fossi, le opinioni sono controverse, essendo che vi ha chi li considera come una servitù inerente ai beni confrontanti, ed altri che li reputa parte integrante del suolo stradale. La prima opinione per nostro avviso è la più logica, essendochè i fossi hanno per sostanziale scopo di far sì che la proprietà privata non si faccia a danneggiare co' suoi scoli la proprietà pubblica. Vero egli è che malagevole anzi che no riesce l'intento di far tenere i fossi costantemente e convenientemente espurgati, ma a questo fatto si potrebbe rimediare mediante opportune discipline amministrative che troppo lungo sarebbe di qui riferire.

Il tracciamento delle strade è uno dei più difficili problemi che si presentano alla sagacità dell'ingegnere, imperciocchè deve egli tener conto della maggior possibile forza di trazione, studiare palmo a palmo il terreno, segnare il profilo longitudinale e i trasversali, persuadersi che se la linea retta è geometricamente la più breve, in pratica vuolsi mettere a calcolo le conve-

nieuze dei luoghi, la stabilità delle opere, l'economia delle spese; conciliare le esigenze attuali con tener sempre d'occhio le speranze dell'avvenire, e rendere il suolo carreggiabile piano e quanto meno si potrà compressibile.

Le opere stradali formano quattro categorie, cioè di nuova costruzione, di sistemazione, di riattamento e di manutenzione, ed in esse si annoverano pure i ponti, che altro non sono se non se la continuazione delle strade attraverso dei fiumi, torrenti, rivi e scolatorii pubblici.

I. Una strada è costrutta a nuovo quando trattasi di aprirla su terreno vergine, nel che fare è necessario di aver sott'occhio, non già i soli punti di partenza e di arrivo, ma bensì una regolare topografia delle circostanze, in guisa di maturamente accertarsi della miglior direzione da assegnarsele sotto tutti i rapporti politici, commerciali e strategici. La varia giacitura del terreno deve inoltre essere diligentemente studiata, perchè la scelta del tracciamento va alla medesima subordinata.

In massima l'arte debbe prender norma dall'economia nelle spese, e ciò per non far soggiacere la massa dei contribuenti all'appagamento dell'amor proprio degli architetti e degli ingegneri, i quali sogliono far prevalere l'apparenza alla sostanza, la forma esteriore all'intrinseca opportunità.

Un incassamento dovendo necessariamente essere formato per la costruzione delle nuove strade, questo viene ricolmo o con grosse pietre ricoperte quindi con ghiaia o mediante un pietriscio.

Considerando che nel sistema degli impietramenti la ghiaia si trova frapposta, in certo qual modo, tra l'incudine ed il martello, motivo per cui si frantuma e si riduce in polvere, a meno che non sia fattibile di far luogo a nuovi ricarichi, e il carreggio diventa per lo meno pericoloso ed incomodo, e che la spesa costitutiva, non che quella successiva di manutenzione riesce di grave entità, gli oculati ed economi ingegneri daranno in genere la preferenza al metodo del pietriscio, portandolo ad un tal grado di profondità, che l'azione delle ruote più non abbia valore per sconnettere gli strati inferiori. Per siffatta maniera prenderanno questi col favore delle infiltrazioni il massimo grado di densità, e qualora per qualche imperiosa circostanza venisse meno la ghiaia di manutenzione, il carreggio non verrà a provarne il benchè menomo incaglio nè detrimento.

Fia poi essenzialissima l'avvertenza di tenere le nuove strade in levata sui circostanti terreni perchè soleggiate, aperte da ogni parte all'aria ambiente, e facili allo scolo delle acque, potranno essere quindi mantenute con poca spesa libere dal fango e dalla polvere.

II. Chiamasi sistemazione l'assunto di ridurre a miglior condizione una strada preesistente, mediante parziali modificazioni nella sua giacitura e naturale andamento.

III. I riattamenti sono la conseguenza dei giornalieri consumi, e se vengono fatti in tempo utile ed a misura del reale bisogno, sollevano l'amministrazione dal carico delle false spese di ricostruzione, quindi è che gl' ingegneri dovrebbero essere molto solleciti nel prevedere e provvedere.

IV. Il lavoro dei trasporti componesi di due parti fra loro molto distinte, di cui la prima si riferisce al tiro di un peso lunghesso la via supposta orizzontale, e la seconda all' elevazione di questo stesso peso; quella è in ragione inversa della bontà della carreggiata e diretta della lunghezza della via; questa dipende dalla proporzione fra la base e l'altezza delle chine ossiano pendenze, in modo tale da non essere mai minore del prodotto del peso della cosa trasportata, compresovi quello del veicolo, moltiplicato per l'altezza cui si innalza.

Scopo sostanziale del mantenimento delle strade fia quello impertanto di diminnire l'attrito delle ruote contro il snolo, a nn quale effetto varii metodi furono sperimentati, quali sono 1° l'impiego di cilindri di compressione di ferro fuso o di pietra che si fan ruotolare tirati da nn sufficiente numero di cavalli snlle carreggiate di fresco ricoperte di pietriscio (pietra frantumata) e di sabbie calcari affinchè ne siano riempiti i piccoli interstizi fra pietra e pietra. 2° Il risarcimento delle carreggiate con pietriscio frammisto a ghiaia, impiegato a piccoli strati poco a poco compressi dalle ruote stesse dei carri, nel mentre che se ne sollecita l'assodamento con adatte bagnature e col continuo lavoro dell'nomo, il quale ultimo sistema sembra confermato dallo sperimento che ne faceva l'ingegnere cavaliere Barbavara nelle adiacenze della capitale.

Là dove poi per qualche motivo l'impiego del cilindro e delle bagnature non potesse aver effetto, si farà capo dal sistema di Mac Adams, in vigore nel Regno Unito da oltre trent'anni.

Considerando quell'ingegnere che gli incassamenti in quasi tutti i terreni, ma specialmente nei calcari ed argillosi, costituiscono altrettanti serbatoi di acqna, e che i tre diversi strati di grosse pietre, di grossa ghiaia e di ghiaia minuta che soglionsi sovraporre tendono a distruggersi scambievolmente, si fece a dimostrare doversi ridurre la convessità del suolo stradale alla 120ma parte della sua larghezza; essere necessario di tener quel suolo in levata al riparo delle infiltrazioni delle acque, e di una uniforme resistenza mediante il carico e ricarico di frantumi di pietra tanto più minuti quanto maggiore sarà la loro resistenza, in guisa che li spezzamenti non eccedano il peso di sei oncie; doversi formare con tali frantumi uno strato dello spessore di tre decimetri al più, comprimendolo per modo che tutte le parti aderiscano siffattamente a formare un tutto compatto ed aderente.

Un nnovo sistema di manntenzione fu per ultimo adottato dal Regio Biglietto 29 febbraio 1840, il di cui effetto esser dee quello di tenere il snolo costantemente piano e sgombro dal fango, dalla polvere, dalle ruotaie e da qualsivoglia altra causa di ritardo, di pericolo e d'incomodo.

A tenore del praticato precedentemente la ghiaia era il principale nerbo delle imprese, e la mano d'opera nn mero accessorio, motivo per cui gl'impressrii avevano il massimo interesse d'impiegarne la maggior quantità possibile.

Gli spandimenti facendosi simultaneamente in tempo asciutto, ne seguiva che la ghiaia era seinpata eziandio nelle parti della strada dove minore se ne manifestava il bisogno, e veniva inntilmente consumata in un brevissimo spazio di tempo.

La polvere ed il fango non essendo tolti, soverchiavano essi, sotto la pressione del carreggio, in guisa che per lo spazio d'un mese le strade erano ruvide al traeggio, e poscia davano luogo alternativamente alle ruotaie ed al grave incomodo dei detriti, vale a dire al fango ed alla polvere con alternata vicenda.

Questa pratica di non sgombrare la polvere ed il fango faceva sì che non mai si potevano conoscere le parti veramente vulnerate e logore delle strade per venirvi al riparo, mediante ricarichi di sistemazione. Quindi è che si portavano in conto delle spese ordinarie somme considerevoli che dovevano far parte della categoria delle straordinarie.

L'eccedente convessità costringendo i carrettieri a collocare le loro bestie alla sfilata, ed a battere sempre la medesima carreggiata, ne risultava la necessità delle ruote prementi a quarti di una larghezza perfino di 25 centimetri, con grave spesa ed incaglio dei trasporti.

Egli è per fare scomparire questi ed altri gravi inconvenienti, che fu adottato il preaccennato nuovo sistema, con fiducia che sempre quando sia esso inteso ed eseguito nel vero spirito che lo faceva preferire, si otterrà l'intento che quaranta e più milioni consumati in manutenzioni non valsero a conseguire, quello cioè di avere le migliori strade possibili con il menomo relativo dispendio.

Questo sistema consiste sostanzialmente nel fare dell'opera manuale l'oggetto principale, e della ghiaia un semplice accessorio: nel tenere le strade giornalmente sgombre dal fango, dalla polvere e dalla neve, mediante l'impiego ora della scopa, ora della rasta: nel ricolmare con ghiaia le cavità, nell'appianare le ruotaie, e sostanzialmente nelle frequenti bagnature nella stagione estiva e sempre quando occorre qualche risarcimento con ghiaia.

L'eseguimento delle opere anzidette è confidato a cantonieri stazionati sulle strade alla distanza da 2400 a 5000 metri, il servizio dei quali consiste nel togliere nel primo giorno la polvere, il fango e la neve sopra una metà della loro stazione nell'andata, e sopra l'altra metà nel ritorno; nel trasportare in siti innocui nel secondo giorno le materie sgombrate, e nel ricolmare le depressioni nel terzo.

I giornalieri ausiliari non debbono essere impiegati che nelle emergenze affatto straordinarie.

Nel tempo asciutto non si fa luogo a verun impiego di ghiaia, perchè sarebbe consumata inutilmente.

La provvista della ghiaia di manutenzione si ritiene necessaria in ragione di 0 15 sino a 0 30 per metro corrente di strada; occorrendone una quantità maggiore, fia questo un segno che la strada non è in istato di manutenzione ordinaria, ma abbisogna di essere riattata. Questo bisogno viene dimostrato dalle sagome, ossiano profili trasversali, quando invece di essere leggermente convessi si presentano incassati o concavi.

In queste contingenze si fa precedere il riattamento alla manutenzione, mediante simultanei e straordinarii ricarichi di ghiaia; e siccome si ritiene che vi si debba aver ricorso, poco più poco meno, nel periodo di un triennio, riusciranno perciò molto opportune le economie fatte negli anni precedenti.

Il servizio delle manutenzioni comprendendo due parti, cioè provvista della ghiaia e mano d'opera, fia utile di dare in appalto la prima, e di tenere la seconda sotto la mano dell'amministrazione economica, come quella che non presenta verun margine alle speculazioni degli impresarii, e richiede un'azione continua sotto la risponsabilità dei cantonieri, degli ingegneri e degli impiegati dell'amministrazione.

Ogni cura però ed ogni spesa che fossero adoperate pel buon governo delle strade riusciranno inutili, se non si giunge ad introdurvi metodi regolari di carreggiamento, di cui al relativo articolo già abbiamo indicato le norme le più sostanziali. Ma siccome trattasi di una delle più difficili questioni dell'economia amministrativa, noi aggiungeremo ancora le osservazioni di maggior momento fatte nella discussione seguita in Francia sul progetto di legge concernente la polizia del carreggio.

Tre divergenti interessi sommamente importa di tutelare all'uopo di cui si tratta, e sono il buon governo delle carreggiate con il minor possibile dispendio, la libertà dei trasporti in guisa che possano seguire al possibile miglior mercato, e l'incremento della specie cavallina con cui supplire alla trazione.

Dal 1806 a questa parte prevalse il sistema di moderare i pesi nella combinata ragione del numero dei cavalli e dei quarti delle ruote, partendo dalla base

che quanto maggior larghezza hanno questi quarti, tanto più intenso è l'effetto di compressione che producono, e di consolidamento anzi che di deteriorazione.

La condizione delle strade essendosi grado a grado migliorata, si fece manifesto che modificazioni favorevoli al commercio potevano essere introdotte nel sistema della polizia stradale, al punto di mettere in presenza due opposte teorie, dirette le une a dichiarare doversi progredire nelle possibili migliorie delle vie carreggiabili, e del rimanente lasciare piena libertà ai mezzi di trasporto, e le altre ad affermare, che non potendosi conseguire l'intento senza considerevole aumento di spesa, e col favore del tempo, importa di lasciar sussistere intanto le misure ristrettive.

I fautori del primo sistema si avvalorano colla considerazione, 1° che a meno di un notevole aumento nell'interno commercio, ciò che tornerebbe a grandissimo vantaggio dello Stato, non vi può essere mediamente nel decorso dell'anno che il medesimo peso da trasportare, in guisa che se maggiori sono i carichi, minore fia il numero dei carri impiegati e viceversa. 2° Che i pesi non seguono la ragione diretta del numero dei cavalli, sapendosi per esperienza che quanto maggior è questo numero, tanto minore è la forza trattiva di ognuno in particolare, in guisa da far prevalere il metodo delle carriole tirate da un solo cavallo poderoso e di gran mole.

La conseguenza di questa premessa è, che invece di favorire siffatti mezzi di trasporto, si dovrebbe frapporre loro ostacolo, perchè al danno delle strade si accoppia quello della viabilità non di rado incagliata e trattenuta da quella lunga serie di carriole procedenti a lento passo alla sfilata senz'ordine e guidate da pochi carrettieri per lo più ragazzi.

L'ultimo argomento che si presenta è quello dell'opportunità, sembrando meno giusto che nel mentre le strade a ruotaie, i canali, i battelli a vapore ed i carrettoni a corso accelerato vengono a fare una così dannosa concorrenza al carreggiamento ordinario, sia questo per soprappiù gravato di onerose restrizioni.

Si oppone da un'altra parte, 1° l'esuberanza delle spese necessarie per ridurre il suolo stradale a un grado tale di solidità, da renderle invulnerabili dalle ruote fendenti. 2° La tendenza naturale di collocare su carri a quarti ristretti i più gravi carichi, perchè si ottiene incremento della forza motrice, essendo vero qui come altrove che i prodotti crescono in ragione diretta della concentrazione e non della segregazione delle forze. 3° Dovendosi sostanzialmente avvertire di non condurre ad un aumento dei prezzi di trasporto, il miglior mezzo a quest'uopo, e per migliorare nel tempo stesso la specie cavallina, fia quello di favorire i carri a quattro ruote, perchè esigono bestie più sciolte, fanno gravitare i pesi su varii punti, non ponno procedere alla sfilata, riescono di minore spesa sotto ogni rapporto, e non imprimono, nell'interno degli abitati, alle case gli urti e il dissesto che sono l'effetto dei carrettoni smisurati a due ruote, conosciuti sotto il nome di *malboroche*.

In questo stato di cose quale temperamento sarà da preferire? Quello della moderazione, diretto a sopprimere i quarti delle ruote da 17 a 25 centim., essendo vero che la sagoma delle strade trovandosi costitnita in forma convessa, esse non ponno premer il suolo in tutta la loro larghezza, quando eccedono i 14 centimetri. Del rimanente il buon governo delle strade costituendo un generale interesse, importa all'amministrazione di tutelarlo; la preferenza invece da darsi a uno piuttosto che ad un altro veicolo, riflettendo un oggetto di privato interesse, il quale è oculato abbastanza per saper scegliere il migliore e il più confacente, non debbesi perturbare il

naturale andamento delle sue speculazioni.

La più grave difficoltà che s'incontra relativamente alla polizia del carreggio consiste nei mezzi di verificazione, tanto personali che meccanici, onde togliere gli abusi, le vessazioni e le angarie che tanti clamori sollevarono per l'addietro. A un tale effetto l'amministrazione di Francia avrebbe ideato di provvedere alle guarentie personali, dando frequentemente il cambio ai preposti dei pesi a bilico, e ai meccanici, mediante l'ingegnosa combinazione di un quadrante, il quale segni esteriormente e in faccia al pubblico le quantità di peso significato dalle stadere, sulle quali i preposti non ponno esercire verun'azione per trovarsene chiusi gli ordigni in una cassetta posta fuori del loro contatto.

Al postutto quello che importa di conseguire nella polizia del carreggio, si è di riuscire grado a grado e senza misure coattive alla generale sostituzione dei carri a quattro ruote a quelli che ne hanno due soltanto, perchè meglio soddisfano all'economia dei trasporti e delle strade qualunque sia il sistema di manutenzione che si reputi conveniente di adottare, nella persuasione che ciò che maggiormente si confà all'interesse delle strade ed alle bestie di trasporto, è quello eziandio che meglio si coordina con l'interesse del commercio.

Noi ci siamo alquanto dilungati sull'argomento delle manutenzioni per la ragione che dalle medesime appunto dipende il regolare andamento del servizio stradale. In sì gran numero oggimai sono i lavori monumentali costrutti, tanti quelli pubblicati colle stampe in progetto, così facile l'ideare quando non si tiene gran conto nè dell'utilità reale nè dell'ammontare della spesa, cotanto vivo il solletico delle palme accademiche per una difficoltà vinta non di rado dai capi-mastri e dai scalpellini, che non è gran merito il correrne l'arringo; ma l'intento di far molto con scarsità di mezzi, l'impiegare ogni studio nel *gagne petit* dei Francesi che in fin di conto viene a costituire somme di riguardo, la diligenza nel dirigere la mano di chi adopera la scopa e il rastrello, nel cavare profitto di piccoli rigagnoli, nel mantenere insomma il suolo delle strade sempre piano, sempre sgombro di polvere e di fango, sempre concordemente carreggiabile, il fare a quest'uopo abnegazione di amor proprio nelle viste di pubblica economia viva e reale, nella perspettiva di non trovare bene spesso altra ricompensa che l'appagamento della propria conscienza, è tale assunto che gli ingegneri i quali stimano se stessi e il proprio dovere vi adoperino ogni loro cura, tutte le risorse dell'arte che professano.

STRADE A RUOTAIE. Vie costituite di linee parallele, concave o convesse, costrutte in legno, in pietra o in ferro, dove le vetture sono trasportate dalla forza di cavalli, di macchine a vapore locomotive o stazionarie, dell'aria atmosferica estratta o compressa, o della pressione idraulica.

Le strade a ruotaie avendo avuto origine in Inghilterra, i nomi di *raies* per indicare le ruotaie, e quello di *wagons* per significare la forma speciale dei carri destinati a percorrerle, sonosi in certo qual modo incarnati nell'idioma di quasi tutte le nazioni, senza che siasi preso cura di sostituirne loro altri corrispondenti.

Tre gravi fatti sono entrati da alcuni anni a questa parte nelle esigenze dell'economia sociale, cioè le società per azioni, le assicurazioni terrestri e le strade a ruotaie, i quali però, appunto perchè nuovi, sono privi pur tuttavia di pratica giurisprudenza. Dei due primi già abbiamo tenuto discorso in appositi articoli di questo Dizionario, epperciò rimane a dire del terzo, che noi analizzeremo pertanto nelle parti sue più sostanziali di utilità, di opportunità, di progressivo incremento

nell'arte, di competenza delle spese, di condizioni generali di esecuzione e di polizia.

Utilità delle strade ferrate.

Sotto due aspetti vuol essere considerata l'utilità delle strade ferrate, della strategia cioè e della economia politica e commerciale.

Sotto il primo aspetto l'importanza loro, esagerata a prima giunta, fu grado a grado, dopo ponderato esame, ridotta al giusto suo valore. Si è riconosciuto infatti, che se di molto più celere rendono il trasporto dell'infanteria, non riescono di specchiato vantaggio per rapporto alla cavalleria e all'artiglieria; ora siccome un'armata aggressiva non può conseguire gran fatto il suo scopo senza una ben intesa combinazione delle tre parti che la costituiscono, avviene che le vie ferrate molto non influiscono a facilitare l'aggressione.

Risultano esse all'opposto utilissime alla difesa per la celerità di concentrazione delle forze in un punto determinato, senza che possa vantaggiarsene l'aggressore, mediante la precauzione di intercettare le vie nelle parti loro le più essenziali.

Considerate sotto il punto politico e commerciale, sono le strade ferrate di una incontrastabile utilità, perchè fanno scomparire in certo qual modo le distanze con grandissima economia di tempo e di spesa; rendono più attiva, più pronta e più efficace l'azione governativa civile, militare e politica; tendono alla più celere fusione delle idee e delle masse, distruggono le antipatie nazionali e rendono sempre più remote le cause efficienti di guerra.

Nel particolare poi della italica penisola questa utilità si appalesa ora più stringente, dappoichè entra essa in una nuova èra in grazia che il commercio d'Oriente è ricondotto dall'Oceano nel Mediterraneo, motivo per cui tutti gli sforzi e le più assidue cure tender denno a rendere i porti ampii e sicuri, celeri le vie di comunicazione, lievi i diritti di navigazione, di dazio e di gabella.

L'azione poi delle vie ferrate sul commercio questo ha di particolare, che il moto degli affari accrescendo quello delle persone, e l'aumento delle relazioni tra queste avvicinando i produttori ai consumatori e gli emporii di deposito a quelli di spaccio diretto, gli scambii debbono crescere necessariamente; l'esperienza ha però dimostrato finora che le merci sono di menoma entità in confronto dei viaggiatori, d'onde il canone che l'utilità delle strade ferrate debb'esser misurata da questi e non da quelle.

Per siffatte considerazioni la determinazione di una rete di strade ferrate deve dipendere dalle generali viste strategiche, politiche ed economiche, con giusto equilibrio, e senza che le prime si rendano alle altre prevalenti; imperciocchè è oggimai fuori di contrasto che in dipendenza del numero considerevole di veicoli e di locomotive che si richiedono pel trasporto di una mano di armati allestiti di tutto punto, minima si rende l'influenza di questo nuovo modo di comunicazione nella guerra, per cui le viste militari rimaner denno secondarie nello stabilirne le direzioni per lasciare la preponderanza a quelle politiche e commerciali, segnatamente nei paesi poco estesi, il di cui centro non stiasi gran che lontano dall'estrema frontiera.

Un'altra massima vuol essere qui avvertita, ed è che quando si tratta di una celerità di 16 o 20 leghe all'ora, è un errore di andare in traccia, come per le strade terranee, della linea retta, nella circostanza in cui un prolungamento di 50 o 60 kilometri è cosa di poco momento. Qualora però esso mediante si riesca a far serpeggiare la strada centrale in modo da approssimarla il più che fia possibile col

maggior numero delle provincie, ponendole in grado di abbassare le loro coordinate a quest'ascissa, si verrà a conseguire la perfezione dell'arte e il maggiore pubblico vantaggio.

I mezzi di esecuzione denno poi essere per siffatta maniera combinati da non gravitare di soverchio sulle popolazioni, e da *mobilizzare* con prudente riserva i capitali giacenti per non produrre perturbazioni.

Opportunità della costruzione delle strade a ruotaie.

È necessità assoluta di seguire la corrente per cui la maggior parte delle contrade di Europa e delle Americhe fanno a gara nella carriera delle strade a ruotaie?

Se si ha riguardo alla pubblica opinione non vi ha dubbio che la medesima vede in questa gara una condizione di vita o di morte politica e industriale. Ma se questa opinione viene sottoposta ai calcoli di pubblica economia, converrà porre nell'altra parte della bilancia le circostanze dei luoghi, l'indole degli abitanti, il grado di preponderanza tra l'agricoltura e l'industria, le distanze che si tratta di percorrere, i punti loro di riferimento, i noli e le assicurazioni che il commercio deve corrispondere seguendo la via di mare, imperciocchè se brevi sono le linee, se erte montagne stanno loro di fronte, se l'industria è agricola, se per conseguenza non si è in necessità di correre a tutta lena per vincere o quanto meno per sostenere la concorrenza, se per fare una deviazione il commercio andasse sottoposto a pericoli e ad avarie, in allora converrebbe esaminare se mediante congrue riduzioni dei diritti di navigazione, di dazio e di gabella non fosse fattibile di ristabilire l'equilibrio nella circostanza in cui abbisognasse non tanto di celerità quanto di risparmio nelle spese.

Progressivo incremento sotto i rapporti dell'arte.

La ricchezza nazionale crescendo in proporzione del progressivo perfezionamento delle vie di comunicazione, avviene che non si perdona nè a studii, nè a sperimenti, nè a spese per conseguire la massima celerità con il minor dispendio di forze, e per superare i pericoli che quasi sempre accompagnano il loro concitamento.

Veggendo che le caldaie erano soggette a frequente scoppio, furono proclamati premii per chi riuscisse a metternele al riparo. L'invidia, la malvagità, un soverchio desiderio di guadagno, compromettendo non di rado la vita dei viaggiatori, leggi severe di polizia emanarono per provvedervi e reprimere gli abusi. Il monopolio delle compagnie concessionarie rendendo onerosa la loro influenza, furono sperimentati varii mezzi per porvi un freno. In una parola non si è lasciata intentata cosa alcuna onde riuscire alla meta di congiungere i punti estremi, e far scomparire in certo qual modo le distanze. A un tale effetto si sta ora sperimentando di sostituire, come più sopra si è accennato, al vapore motori atmosferici dai quali si sperano i seguenti risultamenti: 1° aumento di celerità, piena sicurezza, diminuzione delle spese di esercizio che saranno ridotte al 10 per 0/0 sulla somma delle riscossioni invece del 40 per 0/0, che in oggi viene assorbito dalle locomotive a vapore. 2° I piani inclinati potranno essere facilmente superati, essendochè un clivo di $^1/_{50}$ fia percorso con una celerità di 64 kilometri ossia 16 leghe in un'ora. 3° Si conseguirà una massima economia nelle costruzioni, perchè più non abbisogneranno nè curve molto sviluppate, nè gallerie sotterranee ossia *tunnel*.

Queste previsioni tengono del maraviglioso, ma siccome l'economia di quest'o-

pera non consente di penetrare nei loro particolari, noi lascieremo all'esperienza ed al tempo di farne ragione, e ci restringeremo a considerare le strade a ruotaie sotto i rapporti della ragione amministrativa e della polizia.

Competenze delle spese.

Chi debbe soccombere alle spese di costruzione delle strade a ruotaie di ferro? il pubblico erario, compagnie privilegiate, oppure vi si farà luogo mediante un sistema misto d'intervento del pubblico erario e delle compagnie?

La questione è della massima gravità, e per risolverla è necessario di ammettere in primo luogo che siffatte costruzioni hanno per effetto di creare un capitale, ma vuolsi nel tempo stesso avvertire che le produzioni sono di tre specie, con profitto, al pari o con perdita.

I fautori dell'azione diretta ed immediata del pubblico erario dichiarano che in tutti e tre i noverati casi debbe la medesima avere l'iniziativa, e ciò per la ragione, che se le strade a ruotaie lasciano dietro di sè un guadagno, è giusto che ne goda la massa dei contribuenti con erogarne l'ammontare in altre opere d'utilità generale; se i prodotti compensano soltanto le spese, i fondi saranno stati del pari impiegati a vantaggio del pubblico; se finalmente vi ha da esser perdita, fia pur sempre per lo migliore che sia a carico dell'universale, che gode il benefizio dell'opera, anzichè dei particolari capitalisti; oltre che si andrà all'incontro dell'aggiotaggio altrettanto immorale che rovinoso.

Coloro che propendono dal lato delle compagnie propongono innanzi tutto il dilemma: o l'erario tiene in cassa fondi sufficienti per far fronte alla spesa, o deve ricorrere a quest'uopo a straordinarie risorse. Nel primo caso a chi appartengono quei fondi? alla massa de' contribuenti, vale a dire all'utilità pubblica. Ciò posto è necessario di esaminare: se la viabilità per terra e per acqua è tale da soddisfare a tutti i bisogni delle relazioni sociali; se le irrigazioni sono stabilite in modo da appagare i voti dell'agricoltura; se i mezzi di difesa si presentano in tale condizione da non lasciar concepir timore all'evenienza di nemica aggressione; se il commercio non reclama riduzioni di diritti fiscali che valgano ad agevolargli la via della concorrenza; se fu provvisto alle esigenze dell'istruzione; in una parola se nessun pubblico servigio rimane imperfetto. Sin che questo scopo primario non è conseguito, dicono gli oppositori, i fondi non denno essere divertiti dalla naturale loro destinazione.

Nel caso poi in cui si abbia a ricorrere ad imprestiti per raccogliere la somma delle spese, chi ne pagherà in ultima analisi i premii, gli interessi e i mezzi di redenzione? I contribuenti. E sarà egli giusto di farvi concorrere il numero di gran lunga maggiore che trovasi a considerevoli distanze dalla strada? Se i prezzi di trasporto degli oggetti di ordinaria consumazione saranno ridotti a un grado tale da rendere sensibile il beneficio su tutti i punti dello Stato, vi sarà un qualche compenso del contributo; ma se tutto il vantaggio sta ristretto nella celerità, e rimarranno frattanto lunghi, difficili e costosi i mezzi di accesso dai punti rimoti alla strada a ruotaie, verrà meno ogni equità di concorso. D'onde la conclusione, che dove non si presentano società di speculatori per un'impresa, è segno evidente che la medesima non è utile, e tanto fa di deporne il pensiero.

In questo stato di cose rimane a discutere il terzo sistema, quello cioè del misto intervento del pubblico erario e delle compagnie privilegiate.

In quattro modi può effettuarsi un simile intervento, ossia accordando un capitale a

titolo di sovvenzione, o con partecipazione nelle spese e negli utili, o col favore dell'assicurazione di un minimo d'interesse verso le compagnie privilegiate, o finalmente col sussidio di capitali dati loro a prestanza con o senza interesse e mediante ipoteca sulle strade medesime.

La sovvenzione ha il pregio di render certa, pronta ed efficace la quota parte de' sagrificii, ma corre pericolo di essere carpita senza necessità e in somma forse esuberante, forse insufficiente.

L'acquisto di azioni rende il governo socio in certo qual modo dell'aggiotaggio che deve anzi reprimere e conculcare. D'altronde ripugna al carattere delle pubbliche amministrazioni di addentrarsi in contratti aleatorii e di sorte, e trattandosi di una società leonina non rimane speranza che i capitalisti siano per sottoscrivervi.

La guarentia di un minimo d'interessi si presenta d'ogni altra men onerosa perchè eventuale, futura, variabile e proporzionata ai lucri ed alle perdite; ma vi osta la ragione industriale e finanziera; l'industriale perchè la medesima abbisogna di libertà di azione, libertà per nessun verso conciliabile con l'andamento dell'economia amministrativa, la quale, non potendo agire direttamente per sè e dovendo stare di continuo in sospetto circa il genuino stato degli introiti e delle spese, gli è giuoco forza di supplirvi mediante il controllo di commissarii che, o penetrano nei meandri della direzione, e ne incagliano l'azione, o stanno in disparte, e compromettono l'interesse del loro committente. Osta poi la ragione finanziera in vista della concorrenza che verrebbero a fare i nuovi valori creati a un corso quasi sempre inferiore al valor nominale, per cui il credito fia per soffrirne detrimento.

Nel sistema dei prestiti il concorso dell'erario si risolverà pur sempre in sovvenzione, perchè o l'impresa fia realmente perdente o tale si farà comparire; nè varrà a risarcirlo la clausula di rateata esdebitazione, perchè troppo ripugna di procedere a una spropriazione forzata che tornerà in ultima analisi a danno degli azionisti. In compenso però si avrà pur sempre il corrispettivo della cosa creata a pubblico vantaggio.

Questi conflitti di divergenti opinioni fondate sopra gravi argomenti di pubblica economia, fecero adottare dai governi che sono maggiormente innoltrati nella costruzione delle strade a ruotaie, sistemi diversi di competenza delle spese. Infatti il governo Belgico che ha oggimai condotto a buon termine la rete di strade a ruotaie la più estesa su tutti i punti di qualche importanza commerciale ed industriale, non esitò punto di assumerne il carico mediante la costituzione di un debito incontrato con compagnie finanziere, e ne ottenne il risultato, come si raccoglie da un conto reso per l'esercizio 1843, che il reticolato prossimo a compiersi è di 481 kilometri pari a 121 lega; la spesa ascese a 137,573,128 cioè a 1,136,968 per lega; il numero dei viaggiatori fu di 3,085,349; la quantità delle grosse merci di 294,838 tonnellate, e quella delle merci minute di 72,000. Le spese di servizio e di manutenzione sommarono a 5,400,000
a cui aggiungendo 3,194,539
per interessi del capitale tolto ad imprestito, il passivo riuscì di 8,594,539

Gli introiti furono dal lato dei viaggiatori di 5,482,259
da quello delle merci di . . . . 3,112,280 } 8,594,539

per cui si viene ad inferire che il benefizio dell'impresa consiste nell'incremento della prosperità pubblica, la quale è chiamata a godere direttamente della facilità e celerità economica dei trasporti, mediante tariffe moderate, segnatamente per rapporto alle merci.

L'esempio del Belgio fu quindi seguito

dal governo Austriaco, avvalorato dalle infra espresse considerazioni:

Che l'esecuzione delle strade a ruotaie per opera dei privati non può andare disgiunta dalle difficoltà dipendenti dall'indole speciale dello spirito di associazione, per cui ne deriva bene spesso arrenamento e deviazione dalla meta dell'interesse generale;

Che tali difficoltà consistono segnatamente nella scelta delle linee che le strade debbono seguire, nel trovare il danaro necessario per intraprenderle e condurle a buon segno, e nell'impedire l'aggiotaggio che sta sempre all'erta onde prevalersi dell' ignoranza e della buona fede degli azionarii;

Che la pubblica amministrazione non può e non debbe rimanersi indifferente spettatrice là dove si tratta di uno dei mezzi i più importanti di commercio e di prosperità;

Che non gli utili pecuniarii, ma anzitutto i pubblici riguardi; non un reddito da conseguirsi nel termine il più breve, ma l'avvenire più lontano, e perciò appunto più solido e permanente, sono da aversi costantemente in mira in un oggetto di così grave momento;

Che se le società private possono utilmente operare in brevi tronchi di strada o nelle ramificazioni principali, riescono per lo più inefficaci quando si tratta di grandi linee per rapporto alle quali il solo governo è in grado di determinare, con ponderata conoscenza di causa, la direzione da seguirsi nel senso degli interessi generali del commercio, e di concerto con gli Stati finitimi, sì decisivo sotto il rapporto di politica e di economia;

Che il fatto avendo dimostrato la necessità del concorso della pubblica amministrazione in opera di cotanta mole, e dovendo essa ciò stante scegliere fra i mezzi della concessione di un prestito, della somministrazione di danaro, dell'acquisto di un determinato numero di azioni, della guarentigia di un interesse, sia pur sempre miglior consiglio di preferire un'ingerenza diretta ed immediata, anzichè complicare le forze con assumere le perdite e lasciare ai privati benefizii non sempre ricavati per vie lecite ed oneste.

Mosso da queste gravi considerazioni quel governo del *festina lente* venne in determinazione di dividere le strade a ruotaie in due categorie, sotto la denominazione di strade dello Stato da stabilirsi nominativamente, e di strade private, assumendo le prime a proprio carico, e confidando le altre a società particolari mediante speciali concessioni.

In quanto alla locomozione sulle strade di prima categoria, prescelse di concederne l'esercizio per via di appalto, tostochè le medesime sarebbero costrutte, mediante tariffe moderate e per un tempo ristretto, onde poter introdurre le modificazioni che fossero suggerite dal bene dell'universale.

L'Inghilterra sta pur tuttavia contenta del suo sistema di lasciar libero il campo allo spirito di associazione, mediante però le cautele suggerite da una prudente tutela del pubblico e privato interesse, per cui le compagnie de' capitalisti che vogliono assumersi il carico di un'opera di utilità pubblica debbono in primo luogo commettere ad abili periti lo studio del progetto sotto il doppio rapporto dell'arte e dell'economia. In secondo luogo questo progetto è fatto di pubblica ragione perchè, mediante il conflitto delle divergenti opinioni e degli interessi opposti, ne emerga un sicuro controllo circa l'utilità, la legittimità e la convenienza dell' impresa. Allora soltanto ed in terzo luogo le compagnie sono ammesse a promuovere presso il parlamento il *bill* di concessione, il quale trae seco non poche difficoltà, considerevoli spese e grave squittinio, segnatamente per rapporto alla

reale esistenza, al riparto e alla classificazione delle azioni. Conseguito il *bill*, la compagnia è autorizzata a dar mano all'opera, in cui procederà con tanta maggiore alacrità, prudenza ed economia, in quanto che non le rimane speranza di concorso per parte del governo, il quale se ne sta indifferente alle perdite del pari che ai guadagni.

Essendo però che il monopolio diede causa vinta al più sfrenato aggiotaggio per cui sorsero non solo vivissime e gravi querele, ma si trascorse eziandio ai fatti di distruggere le barricate e le case di esazione dei pedaggi, lo stesso parlamento inglese, dopo le più mature discussioni, fu mosso a conchiudere doversi bensì perseverare nella via delle concessioni, sia per non deviare i capitali dal concorrere nei lavori di utilità pubblica, sia perchè il monopolio delle compagnie è riscattato dal buon mercato nei prezzi di trasporto, dalla sicurezza e dalla celerità, per rapporto ai quali elementi vitali avvi emulazione nella concorrenza, ma esser nel tempo stesso necessario di riservarsi una diretta ingerenza nelle tariffe delle nuove concessioni; imperciocchè quanto alle antiche il rispetto della cosa giudicata e dei diritti acquistati non permettono veruna intervenzione. Bensì gli fu avviso di riuscire nell'intento di far modificare le loro esuberanti esigenze col favore della concorrenza, e ciò senza ingiustizia, e per la ragione che se nell'infanzia delle strade ferrate era necessità di lasciare alle compagnie la maggior latitudine, più non sussistono li stessi motivi ora che sono fatte adulte, e può l'amministrazione senza pericolo riservarsi la facoltà di modificare le tariffe, e di riscattare le strade concedute per a tempo ed a determinate condizioni.

Queste condizioni sono le seguenti:

1° È riservata al governo la facoltà di riscatto e quella della riduzione delle tariffe quando la media dei dividendi ascenderà al 10 per 0/0, la prima dopo 25 e la seconda dopo 15 anni di esercizio.

2° È imposto alle compagnie l'obbligo di far partire nel corso di ogni settimana un convoglio la di cui celerità esser debbe di 12 miglia inglesi all'ora, e il prezzo dei posti di un *penny* per miglio, da cui vanno esenti i ragazzi di 3 anni di età. Quelli che sono tra i 3 e i 12 anni pagheranno soltanto metà tassa. Ogni individuo può portar seco in franchigia libbre 56 di bagaglio; il di più è valutato al prezzo infimo della tariffa degli altri convogli.

3° Debbono le compagnie eseguir il trasporto delle truppe per cui saranno richieste in ragione di 1 denaro (10 centesimi) pel soldato e il doppio per gli uffiziali di ogni grado. Il prezzo dei convogli è di 2 denari per tonnellata (1015 kilometri). È accordato ad ogni soldato ed uffiziale una paccotiglia in franchigia del peso di 56 libbre.

4° Il servigio postale dovrà farsi dalle compagnie ai prezzi medesimi in corso cogli attuali impresari, senza però che le medesime esser possano costrette a stabilire a quest'uopo convogli particolari.

In Francia furono finora sperimentati varii sistemi per risolvere il difficile problema, cioè quello delle concessioni a determinate condizioni e quello di associare il pubblico erario alle compagnie che in questo caso prendono il nome di locatrici.

Secondo quest'ultimo sistema il pubblico erario assume a suo carico l'acquisto del suolo, su cui debb'essere adagiata la strada, i movimenti di terra e le opere d'arte, lasciando alle speculazioni dello spirito di associazione il collocamento delle ruotaie e il servigio dei trasporti, a patto che sul prodotto le compagnie prelevino l'8 per 0/0 del capitale impiegato, e dividano il di più per metà con il pubblico erario.

Una terza combinazione viene ora proposta ed è che il governo faccia esso pure

la spesa del collocamento delle ruotaie, prevalendosi a quest'uopo dei fondi delle casse di risparmio che aumentano ogni anno di circa 60 milioni, e già compongono l'ingente capitale di 951 milioni, sostituendo alle concessioni, semplici locazioni dei mezzi di trasporto; un quale sistema è suggerito dalla circostanza che Amburgo, Basilea e le altre principali piazze di commercio scontano a buon mercato, l'Inghilterra ed il Belgio hanno ridotto la loro rendita, e che il governo può trovare prestiti di danaro al 4 per 0/0 ed anche a minor frutto. Quest'ultimo spediente avrebbe per risultato di porgere un benefizio al pubblico erario, di dare un conveniente impiego ai capitali che diversamente riprenderebbero la via dell'aggiotaggio, e di serbare al governo intatta la libertà di introdurre nelle strade e nelle tariffe tutte quelle migliorie che fossero suggerite dalla concorrenza e dal progresso dell'arte, per cui nelle strade atmosferiche al vuoto già viene sostituita con sensibile vantaggio la compressione dell'aria, non senza lasciar speranza di ulteriori perfezionamenti.

Trattasi però a questo riguardo di contrarre un nuovo debito, al qual partito non vuolsi aver ricorso che nei casi di estrema necessità, quando cioè non è possibile di far diversamente, perchè la cosa avrebbe per risultato finale di far pagare dai contribuenti i benefizii di cui verranno a godere i soli interessati nel buon mercato dei prezzi di trasporto, per rispetto ai quali le tariffe potrebbero senza ostacolo essere ridotte al dissotto del limite di una giusta rimunerazione di un pubblico servigio.

La cosa sarebbe molto diversa se tutti gli altri servigi stradali fossero soddisfatti; ma comechè molto rimane ancora da fare a pro delle altre vie di trasporto, se si debbe ricorrere ad un imprestito, ciò fin per erogarne l'ammontare a loro precipuo vantaggio, affinchè tutti i divergenti interessi dei contribuenti siano del pari tutelati.

Condizioni generali di esecuzione.

Risultando da quanto precede che l'intervento del potere governativo è in tutti i casi necessario nella costruzione delle strade a ruotaie, vediamo quali sono le condizioni sostanziali cui le medesime denno essere sottoposte nell'interesse della proprietà, del commercio, dell'agricoltura e dell'industria.

1° La prima è certamente quella della dichiarazione di utilità pubblica, sotto l'osservanza delle leggi vigenti a quell'uopo (RR. PP. 6 aprile 1839).

2° Trattandosi di concessioni a private compagnie, seguiranno esse per via di appalto, mediante pubblicità e concorrenza per un tempo determinato, e l'offerta di quelle maggiori guarentie che valgano a stabilirne la solidarietà e la retta amministrazione.

3° I mezzi di trasporto denno essere somministrati a chiunque ne farà la richiesta, perchè diversamente sarebbe in balìa degli esercenti di favorire un ramo di commercio e d'industria a preferenza di un altro, e di stabilire un monopolio, invece che le merci, le derrate e le persone vogliono essere ammesse senza difficoltà, senza eccezione e senza ritardo, sotto l'osservanza dei patti stabiliti nei capitoli di concessione e nelle tariffe.

4° La costruzione delle strade ferrate potendo far nascere controversie in linea d'arte, di commercio e di proprietà, la rispettiva decisione vuol essere abbandonata alle autorità competenti.

5° Deve la locomozione sulle strade a ruotaie andar soggetta alle discipline in vigore per le vetture pubbliche? Ciò dipende necessariamente dai capitoli d'oneri, e in caso di esenzione dalla tassa a quest'ultime imposta, i vetturali non avranno d'onde lagnarsi per trattarsi di un ge-

nere d'industria sostanzialmente diverso dal loro e perciò non soggetto a concorrenza.

6° I soli *wagons* de' concessionarii, oppure quelli eziandio dei commercianti e degli industriali dovranno essere ammessi sulle strade a ruotaie? La soluzione del quesito sembra dover essere affermativa per analogia con quanto si pratica sui canali e sulle strade ordinarie, a patto però che quei *wagons* soddisfacciano alle condizioni di carreggio proprie della strada a ruotaie, e mediante pagamento della tassa prescritta. Un diverso sistema avrebbe per effetto d'incagliare il commercio nella circostanza che i servizi sulle altre strade rimarranno necessariamente imperfetti.

Polizia.

Base fondamentale di questa polizia è che le strade a ruotaie del pari che i fiumi ed i canali denno far parte integrante delle leggi di pubblica amministrazione, le quali sostanzialmente consistono nel provvedere per via di regolamenti all'*allineamento* degli edifizii e al mantenimento delle carreggiate in stato di comodo, libero e sicuro transito; nel far rimovere ogni pericolo che si venisse a manifestare mediante nuove costruzioni, piantate di alberi, scavi di sabbia, pietre e miniere, depositi e simili, e nel provocare la punizione delle relative contravvenzioni.

Il risultato finale di questi regolamenti consiste nell'imporre nuove servitù alle proprietà confrontanti. Ora queste servitù dovranno essere determinate in massima, oppure saranno specificate per ogni strada?

Le strade a ruotaie stanno sul loro esordire e non è gran fatto possibile di prevederne i futuri contingenti; epperciò sembra meno razionale ed opportuno di prescrivere misure tassative tali che potessero rendersi o inutili o insufficienti, ma fia prudente consiglio di lasciar in potestà dell'amministrazione di stabilire quelle norme che saranno più appropriate alle circostanze speciali dei luoghi; nella persuasione che non dovendo essa favorire nessun altro interesse tranne quello del ben pubblico, non sarà certamente per abusarne.

Un'altra considerazione milita a favore di questo potere discrezionario, ed è che la prescrizione di servitù preventive non traendo seco veruna indennità, ogni esuberante rigore, nell'occorrenza di casi non prevedibili, può riuscire a danno gravissimo dei proprietarii. Nella costruzione delle strade ordinarie, se vi ha restrizione tassativa del diritto di proprietà, si viene del pari a conseguirne il compenso mediante maggior comodità nel carreggiamento, nei trasporti e nella coltivazione, compensi questi che non si incontrano nelle strade a ruotaie, il di cui precipuo vantaggio consiste nella celerità, senza somministrare vantaggio ai punti adiacenti di transito.

Nel determinare le preaccennate servitù occorre di risolvere innanzi tratto il punto, se le strade dovranno, come in Francia, essere segregate da una linea continua di munimenti che ne impediscano l'accesso, oppure se, come nella Gran Bretagna e nel Belgio, chiunque vi potrà penetrare a suo rischio e pericolo? Secondo quest'ultimo sistema molto più estese e rigorose esser denno le discipline relative alle costruzioni, agli scavi, al piantamenti e alla vigilanza, sebbene siasi osservato che nella Gran Bretagna i sinistri occorsi furono nel 1842 di uno sopra 268/m. viaggiatori e nel Belgio di uno sopra 357/m.

Nella seconda ipotesi sarà lecito di allargare alquanto la mano, se non che sussistendo pur sempre in fatti che i proprietarii per difendersi hanno interesse di piantare alberi di pronta cresciuta e perciò deboli, e di innalzare costruzioni di poca spesa, non ponno non essere frequenti le rovine a danno gravissimo della sicurezza

dei convogli, motivo per cui importa di lasciar libera l'iniziativa all'amministrazione per far luogo alle misure preventive che saranno del caso a guarentigia del carreggiamento.

A quest'uopo sembra presentarsi opportuna la disposizione dell'art. 87 del Regolamento primo delle strade annesso alle RR. PP. 29 maggio 1817, il quale vieta ai proprietarii confrontanti di costrurre muri di cinta e di sostegno senza averne ottenuta la permissione, che non è accordata se non se mediante l'obbligo al concessionario di uniformarsi alle istruzioni e cautele prescritte dall'autorità amministrativa.

In virtù dell'art. 88 debbono gli stessi proprietarii mantenere le ripe dei loro fondi in istato tale che non ne avvengano dilavamenti e rovine sulle strade.

Gli articoli 90, 93 e 94 assegnano la distanza di tre metri misurati dal lembo esteriore delle strade per le piantate di alberi e di siepi, e per la costruzione di fabbricati di ogni genere. Vuole l'art. 96 che i boschi e i terreni imboschiti siano alla distanza di 150 metri dalle strade, e l'articolo 98 vieta di praticare qualsiasi sorta di scavazioni, salvo alla distanza di 50 metri.

Non si nega che la facoltà di far tagliare le piantate cresciute a minor distanza trae seco in alcune circostanze l'impossibilità di ricavar qualche profitto dal denudato terreno, ma se trattasi di uno stato di cose preesistente ed autorizzato dalle leggi in vigore all'epoca dei piantamenti, si farà luogo a congrue indennità; e pel rimanente, siccome non debbesi gravare il pubblico erario di spese alle quali si può andare al riparo mediante misure preventive, e ritenuto che il privato ceder deve al pubblico interesse, fia per lo migliore di stabilire basi normali anzichè ingannare con una tolleranza palliativa, e ciò in conformità della massima, che la condizione primaria di ogni legge debb'esser quella di andare all'incontro dei contingenti possibili o probabili, e di prevenire il male anzichè limitarsi a reprimerlo.

Quanto sovra premesso, si verrà a conchiudere, che la legge sulla polizia delle strade a ruotaie aver deve per principio fondamentale le discipline generali sul carreggiamento, e per caratteristica il diritto amministrativo, senza però che sia lecito in nessun caso di imporre servitù non strettamente necessarie, come neppure di pretermetterne alcuna di quelle realmente utili, la qual cosa non si può conseguire se non che conferendo ampio potere all'amministrazione.

La legge in vigore nel Regno-Unito pella polizia delle strade a ruotaie di ferro contiene le seguenti disposizioni:

1° Nessuna strada a ruotaie potrà essere aperta al pubblico se non se dopo il termine di un mese legale dalla data dell'avviso che incumbe ai proprietarii di darne al Consiglio privato di S. M., e ciò sotto pena di lire 20 sterline per ogni giorno di preventiva apertura.

2° Le compagnie di dette strade debbono sottoporre, a semplice richiesta dell'amministrazione, il conto reso del transito delle persone, delle bestie e delle merci sulle loro strade, dei sinistri che potessero sopraggiungere, delle tasse riscosse per natura degli articoli trasportati, sotto pena di lire 20 sterline in caso di un ritardo maggiore di tre giorni a far capo da quello della fatta domanda. La mala fede e la frode in detto conto costituiscono un delitto.

3° L'amministrazione ha facoltà di far seguire le inspezioni che giudicherà opportune riguardo tanto alle strade che alle sue macchine e stabilimenti di servizio. Chi si opponesse a siffatte inspezioni si renderebbe passibile di una multa che non potrà eccedere ll. 10 sterline, e in difetto, alla pena non maggiore di tre mesi di carcere.

4° I regolamenti e gli statuti che le com-

pagnie fossero in grado di fare non potranno avere effetto, se non se previo il deposito che ne sarà fatto negli uffizii dell'amministrazione, la quale è autorizzata a fare in essi in qualsiasi epoca le modificazioni che reputerà convenienti. Non uniformandovisi, le compagnie potranno essere evocate in giudizio per l'effetto che di ragione.

5° È lecito alle compagnie di arrestare e tradurre in giudizio qualunque dei suoi agenti od altra persona che compromettere potesse il servizio per negligenza, frode o mala intenzione. La procedura contro i delinquenti sarà sommaria.

6° Le controversie che potessero nascere per fatto delle strade a ruotaie, loro diramazioni e servizio, sono di competenza del lord alto-commissario.

Le discipline proposte alle Camere di Francia contengono sostanzialmente:

1° Che le leggi e i regolamenti concernenti la polizia sulle strade terranee sono applicabili del pari alle strade a ruotaie.

2° È fatto divieto di praticare qualsiasi escavazione a una distanza uguale all'altezza delle alzate delle strade senza preventiva autorizzazione.

3° Non è lecito del pari di costrurre casolari coperti di materie combustibili, come neppure di farne deposito a una distanza minore di 20 metri da dette strade.

4° Le contravvenzioni alle sovra espresse discipline saranno punite con multa da franchi 16 a 300, e le cose saranno ridotte d'uffizio in pristino stato.

5° Le compagnie concessionarie delle strade a ruotaie dovranno uniformarsi strettamente alle condizioni espresse nelle loro concessioni, sotto pena di una multa estensibile da franchi 300 a 3000.

Le contravvenzioni saranno accertate dagli agenti dell'amministrazione mediante processo verbale.

6° L'amministrazione è in facoltà di far eseguire d'uffizio a maggiori spese delle compagnie i lavori che le medesime avessero o malamente eseguiti o lasciati imperfetti.

7° I delinquenti per danni e alterazioni cagionate alle strade per cui ne fosse compromesso il servizio sono puniti a seconda dei casi con multa, colla reclusione o coi lavori forzati a tempo.

8° Le pene saranno duplicate qualora i delinquenti siano agenti o facciano parte in qualche modo delle compagnie.

In questo caso le compagnie stesse sono solidariamente risponsabili dei danni e spese.

9° Si farà risultare delle contravvenzioni e dei delitti mediante processi verbali che faranno fede fino a prova contraria.

Il governo prussiano, messo anch'esso in giusta apprensione circa i pericoli dipendenti dall'incuria degli impiegati sulle strade a ruotaie ed alle macchine locomotive, e vista la facilità con cui i malvagi compromettere ponno la vita dei viaggiatori, ha pubblicato le infra espresse disposizioni penali.

1° Chiunque maliziosamente o per negligenza reca danno alle strade a ruotaie, ai loro mezzi di trasporto o ne impedisce il corso, è punito colla pena del carcere correzionale da uno a dieci anni.

2° Se l'autore del danno inferto per negligenza è un impiegato alla strada, oltre la pena suddetta, incorrerà in quella accessoria di non poter più mai avere ingerenza in simili imprese.

3° In caso di semplice ferita per le cause sovra espresse la pena si estende da quattro a venti anni di carcere, e sarà estensibile da dieci anni sino al carcere in vita in caso di morte.

4° Se la morte fosse stata premeditata, si farà luogo contro il colpevole all'estremo supplizio.

5° Chiunque per negligenza pone a repentaglio i mezzi di trasporto, incorre

nella pena da due mesi a due anni di carcere, e se per questo fatto una persona rimane ferita o perisce, il carcere sarà da due a quattro anni, e secondo la gravità dei casi si farà luogo eziandio ai lavori forzati.

7° I direttori delle compagnie concessionarie che conservassero in esercizio un impiegato riconosciuto negligente, imprudente, meno temperante e morigerato nell'adempimento dei suoi doveri, saranno sottoposti ad una multa estensibile secondo i casi da dieci sino a cento talleri (1) (*v.* CARREGGIAMENTO, VIE DI COMUNICAZIONE).

STRALCIO e STRALCIARIO. Dicesi di un capitale o di una porzione di fondo stabile, che da un capitale maggiore o da un maggior fondo vien separato per essere assegnato a chi di ragione, o per un'altra speciale destinazione.

In diritto commerciale lo stralcio è la terminazione di una controversia per accomodamento, con consenso delle parti, o convenendo fra loro, o dando piena facoltà ad altri che la componga a suo piacimento.

Una ditta in stralcio non può fare nuovi contratti.

La voce stralcio si applica in modo speciale alla liquidazione degli affari sociali; e così stralciario è la persona incaricata della liquidazione della società (*v.* LIQUIDAZIONE, SOCIETA').

STRANIERO. Individuo che non appartiene allo Stato, sia che nato da genitori stranieri non residenti con animo di perpetua dimora nello Stato, non abbia acquistata la qualità di suddito dopo la sua nascita; sia che nato suddito o divenuto tale, ne abbia dipoi perduta la qualità; sia infine che sia nato da un padre il quale aveva perduto il godimento dei diritti civili di suddito.

Il cristianesimo, accenna il Cibrario, è il primo che aperse l'idea di una società umana, i cui membri sono tutti fratelli, usciti da uno stesso principio, chiamati ad un medesimo fine. Ma l'idea contraria, quella che fa considerare ogni straniero come nemico o almeno come non meritevole di partecipare ai benefizii del nostro stato sociale, avea messe sì profonde radici, che molto penò la sublime cristiana filosofia a far adottare le conseguenze della sua dottrina.

Pe'Greci ogni straniero veniva riputato barbaro ed era fuori del diritto comune. La parola *hostis* significava presso i Latini tanto straniero quanto nemico. Presso i Germani lo straniero si chiamava errante, in Inghilterra miserabile.

Ciò posto, non è da far meraviglia che gli stranieri si giudicassero incapaci di acquistare e di succedere; che i loro beni, quando venivano a morte, fossero occupati dal fisco; che i tribunali stessi non potessero in molti luoghi tutelarne i diritti quando agivano contro un borghese di quella terra; che cadessero in servitù se faceano dimora nella terra di qualche signore senza essersi accordati con lui; che si spogliasse il naufrago di tutto ciò che il mare meno spietato degli uomini gli rendeva. Questa barbarie era temperata, dove dall'ospitalità, dove dal diritto di reciprocità, cosicchè tal trattamento ricevea lo straniero quale era usato agli stranieri nel suo paese.

Questi principii in certo qual modo segregativi avean dato vita alla massima, che rendea verso gli stranieri solidarii del fatto di un cittadino tutti i membri della medesima cittadinanza per misfatti commessi, per danni recati; e al principio di diritto internazionale, che fossero di buona presa

(1) Una strada ferrata fu bensì conceduta a una società proponente per LL. PP. 10 settembre 1840, la quale deve diramarsi verso Torino, Genova, Arona e Milano; ma siccome non sono per anco determinate le condizioni di concessione, perciò non è lecito entrare a loro riguardo fin d'ora in verun particolare.

le navi di nazioni neutre che recavano provvisioni al nemico.

I mari essendo liberamente solcati da corsali e le nazioni italiane dominatrici vivendo spesso in guerra tra loro, ne segniva che ogni nave mercantile fosse armata per propria difesa. Un semplice sospetto di pirateria bastava a far sequestrare le navi ed imprigionar l'equipaggio.

Questo stato di cose ha subito col progredire dell'incivilimento notevoli modificazioni, dappoichè i governi stanno in oggi generalmente contenti d'imporre allo straniero alcune obbligazioni, mediante l'osservanza delle quali sono accordati loro certi diritti, e ciò in conseguenza della facoltà che incontrastabilmente compete alla sovranità per guarentia delle sue libertà, dei suoi beni e delle sue franchigie.

Diritti civili che competono allo straniero.

Quelle obbligazioni e quei diritti variano col variare degli Stati. In massima però si ritiene quanto infra:

Il figlio legittimo o naturale nato nello Stato da un non suddito che non vi sia domiciliato con animo di perpetua dimora, è straniero, e ciò eziandio nel caso di naturalizzazione del padre posteriormente alla nascita. Straniero è pure il figlio di uno straniero nato nel palazzo dell'ambascieria, essendo esso reputato parte integrante del territorio della nazione rappresentata.

Sono finalmente riputati stranieri

1° I sudditi naturalizzati in estero dominio;

2° Coloro che senza autorizzazione avessero accettato all'estero pubblici uffizi;

3° Le persone che avessero preso domicilio all'estero senza intendimento di far ritorno in patria; meno il caso in che trattisi di uno stabilimento di commercio;

4° La donna suddita che si marita ad un non suddito;

5° I sudditi che senza uno speciale sovrano beneplacito si recassero a militare sotto estere bandiere.

L'ammessione degli stranieri nello Stato è reclamata dall'equità naturale, dall'umanità, dall'interesse nazionale; dall'equità perchè in massima non è giusto di opporsi a ciò che a noi non nuoce e ad altri giova; dall'umanità, essendo spesso accaduto e potendo pur tuttavia accadere il bisogno di una terra di asilo contro le ingiustizie, le persecuzioni e le violenze delle fazioni; dall'interesse in vista che il forestiere porta seco per lo più nello Stato le sue ricchezze, il suo sapere, le sue industrie.

Comechè per altro dall'uso nasce l'abuso, così si rendono necessarie leggi ristrettive avuto riguardo ai casi se l'introito è volontario o forzato.

Il volontario è vincolato, quanto alle persone, dall'esibizione di regolare passaporto; se per mare, dalla patente di sanità, e in quanto alle merci, dalle regole di dogana e di polizia sanitaria.

Trattandosi di introduzione forzata per cause politiche e giudiziarie, la medesima non può andar sottoposta a veruna regola; perchè i casi di forza maggiore sfuggono necessariamente alle leggi di previsione.

Per ciò che concerne alla residenza, se un asilo è dovuto all'infortunio, esso deve rigorosamente essere negato al delitto per cui si fa luogo all'estradizione.

La residenza può essere per a tempo, con o senza diritto di domicilio, oppure in virtù di naturalizzazione.

La semplice residenza trae seco il godimento dei diritti civili specificati nei trattati sotto l'osservanza dei regolamenti di polizia e di sicurezza generale, e l'obbligo di sopportare gli oneri di politica e polizia urbana che incombono ai regnicoli.

Lo straniero colpevole di un crimine contro la sicurezza dello Stato, di contraffazione dei sigilli dello Stato medesimo, della moneta in corso, di effetti o di biglietti pubblici, può essere processato e

giudicato in conformità delle leggi dello Stato in cui venga arrestato, quand'anche il crimine fosse stato commesso all'estero.

Lo straniero autorizzato a stabilire il suo domicilio nello Stato gode di tutti i diritti civili al medesimo inerenti, finchè vi continua la sua residenza, in guisa che il godimento dei diritti si acquista col domicilio e con esso si perde.

L'autorizzazione di residenza è di sua natura rivocabile dalla stessa potestà che la concedeva.

Chiamansi rifugiati gli stranieri residenti nello Stato, dove più non si trovano sotto la protezione del proprio governo. L'autorità governativa determina il luogo del loro rifugio, le rispettive condizioni, ed accorda occorrendo quei sussidii che crede dall'umanità richiesti.

Lo straniero naturalizzato perde la primitiva sua nazionalità e diventa suddito del nuovo Stato adottivo.

Lo stato e la capacità degli stranieri sono governati dalle leggi del loro proprio paese: l'esercizio dei diritti personali è però subordinato alle leggi del paese estero nel quale si trovano.

Gli stranieri sono in facoltà di uscire dallo Stato a loro beneplacito mediante passaporto; ponno essere espulsi, come pure essere reclamati dal proprio governo per via di estradizione stipulata nei trattati.

Per ciò che in special modo concerne al commercio, ritenuto che il medesimo è cosmopolita, non si fa più luogo in oggi, per rapporto agli atti che vi si riferiscono, ad eccezione di nazionalità, di religione nè di persona, ben inteso sempre sotto la salvaguardia delle disposizioni di diritto e di competenza che sono proprie dell'indole particolare d'ogni governo.

I commercianti stranieri ai ritengono impertanto domiciliati nello Stato nel quale negoziano o contraggono le loro obbligazioni, e formano, in quanto alle persone, tre categorie:

1° Coloro che sono stati autorizzati a fissare il loro domicilio nello Stato;

2° Coloro che appartengono ad uno Stato, fra il governo del quale e quello dello Stato ove hanno scelto il domicilio esistono speciali trattati;

3° Coloro fra le di cui rispettive nazioni non esistono trattati.

Relativamente ai primi avvi comunione di diritti.

I secondi godono per lo più dei medesimi diritti accordati ai negozianti nazionali.

In quanto ai terzi la loro condizione è dubbia, ed il rispettivo trattamento dipende dalle circostanze e dai fatti.

Legalmente parlando, ritenuto il disposto dell'art. 12 del Codice civile che « Le leggi concernenti allo stato ed alla capacità delle persone reggono i sudditi ancorchè residenti in paesi stranieri » ne segue, dice Dalloz, *Dizionario generale di giurisprudenza*, dal quale abbiamo desunto la sostanza del presente articolo, essere stranieri gli individui sottoposti a uno statuto personale diverso da quello che governa i cittadini della nazione sul di cui territorio essi si trovano.

L'art. 21 dello stesso Codice dichiara che « La donna straniera maritata con un suddito segue la condizione del marito » e l'art. 26 che « Gli stranieri, se vorranno godere di tutti i diritti de'sudditi, dovranno fissare il loro domicilio nello Stato, impetrare il privilegio di naturalità, e giurare la fedeltà al Sovrano.

« In difetto essi non godranno che di quei diritti civili, che nello Stato, cui essi appartengono, sono conceduti ai sudditi Regii, salve le eccezioni che per transazioni diplomatiche potrebbero aver luogo.

« La reciprocità non potrà però mai invocarsi dallo straniero per godere di diritti maggiori o diversi da quelli di cui godono nello Stato i Regii sudditi, nè applicarsi a quei casi pe'quali la legge in modo speciale ha disposto altrimenti. »

Anticamente gli stranieri erano distinti in due categorie coi nomi di *aubains* albini, se il loro domicilio era noto, e *epaves* se ignoto; però nella costuma di Laon si chiamavano *epaves* quelli che erano nati fuori del regno, e *aubains* i loro figlinoli.

Il diritto di ubena, il quale col suo rigore bastava da se solo ad incagliare ogni relazione internazionale, essendo stato grado a grado soppresso in un col diritto di detrazione, per cui lo Stato prelevava una parte delle successioni e dei legati che lo straniero veniva a rivendicare nello Stato, il commercio cominciò da quel punto a prendere quella sfera di azione, che forma la gloria e la prosperità del secol nostro, e a diventare cosmopolita per modo, che lo straniero non rimase distinto dai sudditi che per rapporto ai diritti civili.

Diritti delle genti.

Oltre i diritti accordati dalle leggi civili sussistono a favore degli stranieri quelli del diritto delle genti, in virtù dei quali essi possono legittimamente acquistare gli effetti del debito pubblico e di Banca, esser concessionarii di miniere, tanto in nome proprio che in virtù di un patto sociale, stare in giudizio contro le contraffazioni dei prodotti dell'arte e dell'ingegno, esercire gli uffizii di arbitri volontarii e di periti, e quelli di consoli a cui fossero destinati.

Per lo contrario sono interdetti agli stranieri gli uffizii pubblici di agenti di cambio, di sensale, di notaio, di avvocato, di speziale, a meno di una speciale sovrana concessione.

Gli stranieri non sono chiamati a parte della leva militare, nè ammessi al benefizio della cessione dei beni, epperciò non possono sottoscrivere validamente un concordato coi loro creditori.

L'abolizione del diritto di ubena non toglie che prima di prelevare la sua quota-parte nella massa del fallimento, debba il creditore straniero far constare che nel suo paese il dividendo è del pari conceduto senza detrazione, e ciò in dipendenza della legge di reciprocità.

I beni sì mobili che stabili posseduti dallo straniero nello Stato, ponno essere sequestrati tanto dai regnicoli, che dai forestieri.

In massima generale, le misure di politica e polizia contro gli stranieri, sono di competenza dell'autorità amministrativa, epperciò la qualità di straniero non è una valida scusa contro le infrazioni ai regolamenti locali di polizia e di sicurezza, ai quali sono obbligati coloro eziandio che si trovano di passaggio in quel dato luogo.

Il possesso di stato non è un valido motivo per sanare le incapacità legali.

Il domicilio, dice Proudhon, è il solo carattere distintivo delle associazioni civili: dal che egli ne deduce, che col fatto del trasferimento, lo straniero cessa di essere membro dello Stato del precedente, e diventa compartecipe di quello del nuovo suo domicilio, perchè altrimenti esso non avrebbe più patria. Questa teoria è però controversa da Merlin e da altri giurisprudenti fondati sulla ragione, che il domicilio legale si acquista e si perde mediante l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge, perchè diversamente lo stesso individuo potrebbe ritenere due patrie diverse.

La facoltà di risiedere può esser tolta dalla stessa autorità che aveva potere di accordarla.

La giurisdizione essendo un attributo essenzialissimo della sovranità, ne segue che il suddito è in genere sotto la mano della giustizia delegata dal principe, al quale debbe obbedienza sotto riserva delle eccezioni relative alla natura dell'azione, ai trattati politici, al domicilio di una delle parti, all'acquiescenza, alla giurisdizione regnicola, le quali modificano la massima *actor sequitur forum rei.*

Diritti in fatto di commercio.

Lo straniero è stato fin qui considerato nei rapporti generici del diritto civile e delle genti; relativamente però al commercio esso acquista una naturalizzazione per rispetto agli atti commerciali.

La qualità di nemico non si verifica nella persona di chi possiede nello Stato uno stabilimento di commercio anteriore all'apertura delle ostilità, motivo per cui le sue proprietà sono rispettate su terra e per mare del pari che quelle dei regnicoli.

L'ammiragliato giudica, eziandio per rapporto agli stranieri, di tutto ciò che concerne la costruzione, l'arredamento, il vettovagliamento, l'armamento, la vendita e l'aggiudicazione dei bastimenti.

In grazia della celerità degli affari commerciali e della buona fede che vi presiede, i tribunali sono investiti della cognizione dei contratti fatti in fiera da stranieri.

In quanto agli altri contratti, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha stabilito in Francia, che la legge lascia ai tribunali la facoltà di statuire secondo che credono per lo migliore in siffatta specie di contestazioni.

Merlin però, Pardessus, Toullier pensano, che in dipendenza dell'art. 420 di quel Codice di processura, l'attore, sia egli straniero o suddito, può fare l'assegnazione dell'azionato a sua scelta o avanti il tribunale del domicilio di questi o avanti quello del distretto dove seguì la promessa o fu consegnata la merce, o finalmente davanti quello del distretto in cui esser dee fatto il pagamento.

Essendochè gli atti di commercio sono contratti del diritto delle genti sottoposti per ciò che concerne alla loro esecuzione alle leggi e ai tribunali del paese in cui hanno luogo, ne segue che i tribunali dello Stato sono competenti per conoscere circa l'esecuzione di un atto commerciale stipulato nello Stato fra stranieri.

Lo straniero che ha sottoscritto un effetto di commercio all'ordine di uno straniero il quale ne faceva la girata a favore di un regnicolo senz'essere evocato da quest'ultimo avanti i tribunali dello Stato, è obbligato al pagamento, sotto pena dell'arresto personale.

Non è necessaria l'autorizzazione sovrana di domicilio affinchè lo straniero, segnatamente per gli affari di commercio, possa essere dichiarato sotto la giurisdizione giuridica dello Stato, eziandio al cospetto di un altro straniero.

Lo straniero che da molti anni ha nello Stato la sua residenza e la sede di un considerevole stabilimento di commercio, è per questo solo fatto riputato ritenervi il suo domicilio per tutti gli atti del suo commercio.

In virtù della sentenza, che il sottoscrittore di una polizza di assicurazione per il conto di *persona nominanda* si ritiene aver contrattato direttamente non solo col mandatario che la presenta, ma eziandio con il proprietario della cosa assicurata, qualunque sia il tempo in cui quella persona sia per essere nominata, ne segue che quand'anche l'assicuratore sia straniero e la polizza sottoscritta all'estero con uno straniero, agente di persona nominanda, ciò non di meno si ritiene che l'assicuratore ha contratto con un regnicolo qualora avvenga che la persona nominata in seguito sia un suddito.

È massima sancita dall' indipendenza rispettiva delle nazioni che i giudicati esteri non possono ricevere esecuzione nello Stato senza che preceda un *placet* dell'autorità sovrana, o come da noi si pratica, una declaratoria del reale Senato, e ciò tanto nelle materie civili che nelle commerciali. All'effetto d'impedire le falsificazioni che potessero essere commesse all'estero, gli atti che ivi vengono spediti non sono autentici nè ponno essere presentati all'insinuazione se l'originale o la

copia loro non souo rivestiti, oltre la formalità del bollo, del visto o legalizzazione dei ministri residenti o consoli sudditi nei paesi ove sarà seguito l'atto da insinuarsi (*v.* art. 14 RR. LL. PP. 30 luglio 1840).

Nel caso in cui trattisi di atto seguito in taluno di quegli Stati esteri ove non risiede alcun regio agente nè diplomatico, nè consolare, supplirà la legalizzazione del ministro degli affari esteri o di chi ne fa le veci in quell'estero dominio, la cui firma sia poi legalizzata dalla Regia Segreteria per gli affari esteri nello Stato (Manifesto Camerale 14 febbraio 1843).

Ordine di procedura.

Alle disposizioni di massima fin qui riferite per rapporto agli stranieri, alcune altre ne aggiungiamo desunte dal corso di diritto commerciale del Pardessus che servono alle prime in certo qual modo di dichiarazione e di complemento, frattanto che sia fatto di pubblica ragione il patrio Codice di procedura.

Occorrendo ai consoli di dover procurarsi deposizioni di sudditi stranieri alla potenza presso la quale sono stabiliti, essi debbono passare le richieste d'uso ai consoli nazionali di quei testimonii perchè diano loro l'ordine di comparire.

Trattandosi di sudditi della potenza presso la quale esistono i consolati, i consoli debbono uniformarsi, per ciò che concerne alla contestazione dei testimonii, alle regole di procedura in vigore presso la medesima, e qualora essi ignorino la lingua in che viene loro fatto subire l'interrogatorio, si dovrà aver ricorso ad interpreti giurati.

Le obbligazioni commerciali essendo non di rado contratte all'estero e sottoposte per conseguenza alle leggi di quei medesimi paesi, è necessario di distinguere se le vertenze che ne possono nascere interessano due stranieri, un nazionale ed uno straniero, oppure due nazionali.

In via ordinaria i tribunali nazionali non sono competenti in ordine alle contestazioni per interessi mobiliari fra due stranieri; ma in materia di commercio gli stranieri non possono declinare la giurisdizione qualora le relative obbligazioni sono state stipulate nello Stato.

La stessa cosa ha luogo per rapporto alle vertenze che insorger possono fra un nazionale ed uno straniero autorizzato o no legalmente a risiedere nello Stato, eziandio nel caso in cui l'obbligazione è stata stipulata in paese estero.

Per ciò che concerne alle solennità inerenti alla natura speciale delle contrattazioni, non si può presumere che siansi volute osservare forme diverse da quelle in vigore nel paese nel quale fu stipulato il contratto.

Relativamente all'intrinseco delle convenzioni è massima che le medesime debbono essere osservate semprechè non sono contrarie all'ordine pubblico, e ciò per la ragione che gli atti di commercio costituiscono contratti del diritto delle genti, sottoposti, per la loro esecuzione, alle leggi ed ai tribunali del paese dove sono stipulati, quand'anche le parti contraenti siano tutte straniere, e non abbia preceduto l'autorizzazione sovrana di stabile domicilio.

Le contestazioni che potessero insorgere tra negozianti stranieri, ed anche con uno straniero prigioniero di guerra per le tratte che avesse sottoscritto nello Stato di sua detenzione, sono di competenza del tribunale di commercio dello Stato medesimo, e ciò quand'anche il protesto sia seguito all'estero nel luogo dove il traente ed il trattario hanno il loro domicilio.

Questa disposizione è però subordinata alle speciali convenzioni portate dai rispettivi trattati.

Le assegnazioni, le citazioni e le significazioni delle sentenze contro gli stranieri non domiciliati possono essere ricevute

dall'uffizio fiscale del tribunale di prefettura a scelta della parte instante se lo straniero non ebbe mai domicilio nello Stato; in difetto in quello dell'ultima sua residenza.

Salvo che le leggi politiche ed i trattati accordino alle sentenze proferite all'estero l'autorità della cosa giudicata contro un suddito, esse non sono eseguibili nello Stato che previa revisione del tribunale competente in quest'ultimo sedente; se però le parti sono straniere basterà per l'esecuzione che sia riconosciuto che la sentenza nulla contiene che sia contrario ai diritti ed alle consuetudini dello Stato.

Il Codice civile accorda, nei casi previsti negli articoli 1355 a 1363, la cessione dei beni in estinzione dei debiti in genere. Ora questo benefizio essendo estensibile alle debitore per operazioni commerciali isolate le quali fossero contratte all'estero, nasce la questione se debba o no essere fatta a tale riguardo qualche eccezione per ciò che concerne agli stranieri relativamente ai beni che possedono all'estero.

La ragione politica può certamente su tale proposito mettere in campo il timore delle future conseguenze, ma questo sparirà in confronto dell'interesse generale del commercio, e si verrà a conchindere che lo straniero debb'essere ammesso al benefizio della cessione dei beni dovunque si trovino.

Il presidente del tribunale ha la facoltà di ordinare l'arresto dello straniero anche prima della sentenza, semprechè il debito sia maturo al pagamento ed esigibile. Come instante, lo straniero debb'essere posto a livello del suddito, ed è dispensato dal dare cauzione per li danni, interessi e spese a cui potesse essere condannato.

Per rapporto alle cose, le questioni si presentano sotto tre diversi aspetti, 1° di competenza; 2° dell'apprezziazione, interpretazione e applicazione delle leggi che servono di base ai giudicati; 3° della sanzione ed esecuzione delle sentenze.

La competenza viene determinata dal luogo in che i fatti che conducono alla conclusione di un contratto furono o dovranno essere consumati, senza fare distinzione alcuna fra sudditi e stranieri; e ciò perchè gli atti di commercio sono considerati come contratti del diritto delle genti sottoposti per la loro esecuzione alle leggi e ai tribunali del paese dove furono stipulati.

Il domicilio ugualmente che la residenza servono a determinare la giurisdizione, epperciò i tribunali consolari giudicano delle contestazioni in fatto di commercio che possono insorgere tra lo straniero che risiede nello Stato e vi ha uno stabilimento commerciale, e quello che fa la sua dimora all'estero.

Per ciò che concerne all'applicazione della legge giova ritenere, che il luogo dove venne stipulato, regola la condizione dell'atto, motivo per cui i giudici nazionali devono ricorrere alla giurisprudenza straniera se la stipulazione ebbe luogo all'estero. Dalla qual cosa ne avviene talvolta che il giudice può trovarsi nell'alternativa o di giudicare nel senso opposto alle leggi di cui è costituito interprete, od in opposizione a quelle che reggevano il contratto sul quale è chiamato a proferire la sua sentenza.

In questo caso non solo i diritti civili degli individui vengono posti in bilancia, ma eziandio i politici, perchè in mancanza di un diritto uniforme e positivo il giudice debbe prendere per norma l'equità e la prudenza (*v.* Atti esteri, Commercio, Diritti civili, Diritto internazionale, Passaporti).

SUBINGRESSO. Diritto che acquista colui che ha legittimamente pagato una somma per conto del principale obbligato; epperciò quando un terzo paga il creditore per conto e invece del debitore, sottentra

nei diritti di quello, la qual cosa, nella ragione commerciale per rapporto alle lettere di cambio, ha principalmente luogo col mezzo del pagamento per intervenzione.

A tenore del Codice civile « Il *subingresso* nei diritti del creditore a favore di un terzo che lo paga, è *convenzionale* o *legale* » (1539).

« Il subingresso è convenzionale

« 1° Quando il creditore ricevendo il pagamento da una terza persona, la surroga nei suoi diritti, azioni, privilegi od ipoteche contro il debitore: questa surrogazione debbe essere espressa e fatta contemporaneamente al pagamento.

« 2° Quando il debitore prende ad imprestito una somma ad oggetto di pagare il suo debito, e di surrogare il mutuante nei diritti del creditore. Per la validità di tale surrogazione è d'uopo che l'atto di prestito e la quietanza si facciano avanti notaio: che nell'atto di prestito si dichiari che la somma fu presa ad imprestito per fare il pagamento, e che nella quietanza pure si dichiari che il pagamento è stato fatto con i danari somministrati a tale effetto dal nuovo creditore. Questa surrogazione si opera senza il concorso della volontà del creditore » (1540).

« Il subingresso ha luogo di pien diritto

« 1° A vantaggio di colui che essendo egli stesso creditore paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi od ipoteche;

« 2° A vantaggio dell'acquirente d'un immobile, il quale impiega il prezzo del suo acquisto nel pagare i creditori a favore dei quali il fondo era ipotecato;

« 3° A vantaggio di colui che essendo obbligato con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo;

« 4° A vantaggio dell'erede beneficiario che ha pagato con i propri danari i debiti ereditari » (1541).

« Il subingresso stabilito negli articoli precedenti ha luogo tanto contro i fideiussori quanto contro i debitori: esso non può nuocere al creditore quando questi non fu pagato che in parte; in tal caso egli può far valere le sue ragioni per il restante che gli è dovuto, in preferenza a quello da cui non ha ricevuto che un pagamento parziale » (1542).

Gli effetti del subingresso sono diversi, secondo che il surrogato era egli stesso condebitore, oppure obbligato per il fatto d'altri. Nel primo caso la surrogazione legale procura al surrogato il solo vantaggio di esercire contro il condebitore gli stessi privilegi e diritti che competevano al creditore. Nel secondo caso il surrogato acquista per via di solidarietà il diritto di rimborso della totalità del fatto pagamento verso tutti coloro per i quali si è reso cauzione o dai quali fu cauzionato.

Il diritto di surrogazione legale appartiene pure al commissionario verso il suo committente, ed all'assicuratore verso [illegible]assicurato.

Chi avesse pagato un debito senza essere in alcuna delle condizioni nelle [illegible]ali la legge accorda il subingresso di di[illegible]to, o senza averlo stipulato, gode soltant[illegible] [illegible]dei diritti risultanti dal mandato o dalla [illegible]e-renza degli affari (*v.* INTERVENZIONE, [illegible]A-GAMENTO).

SURROGAZIONE. Fatto per cui [illegible]na persona, un titolo, una cosa sono [illegible]si in luogo di un'altra (*v.* NOVAZIONE, S[illegible]v-GRESSO).

T

TABACCO. Pianta medicinale le di cui foglie in varie guise acconciate per uso di annasare, di fumare o della masticazione, erano un farmaco in certe malattie, ed ora sono diventate un passatempo, un oggetto di lusso, e quasi quasi un genere di prima necessità, in guisa che costituisce uno dei principali rami di commercio e di prodotto pel pubblico erario.

Questa passione procedette tant'oltre, che contro l'antica classificazione dei bisogni dell'uomo per cui precedeva il *nutritum*, teneva dietro il *tectum*, susseguiva il *vestitum*, e successivamente il soddisfacimento degli altri comodi e allettamenti; in oggi si fa capo, segnatamente nella classe dei popolani, dal bere e dal fumare prima quasi di abbadare agli alimenti ed indumenti.

Il tabacco è una delle conseguenze della conquista del Nuovo Mondo, e i semi di quella pianta furono per la prima volta trasmessi nel 1518 da Fernando Cantal all'imperatore Carlo Quinto, e l'importazione ne fu fatta in Francia da Nicot ambasciadore di quel regno in Portogallo.

Tutte le virtù salutari erano attribuite a quella pianta che veniva considerata come la panacea universale, in vista dell'odore irritante ed incisivo che è una delle sue proprietà.

L'analisi chimica, se non riuscì per anco a scoprire tutti i principii costitutivi del tabacco, pose però in evidenza la *nicotina*, potente veleno, che in piccolissima dose, ma concentrata, basta per uccidere un animale in men che non si dice. Questo principio però trovandosi in proporzioni minime nella pianta, avviene che agisce soltanto come narcotico e si rende di un effetto menomamente sensibile coll' uso inveterato.

I selvaggi del Nuovo Mondo avendo osservato che il fumo del tabacco possedeva virtù di allontanare gli insetti dalle loro abitazioni, ne tenevano di continuo accese le foglie, e immaginarono di riempirne delle canne a cui appiccavano il fuoco da un lato per aspirarne ed inspirarne quindi le emanazioni.

Se questo motivo di usare ed anche abusare del tabacco si manifesta plausibile in America, non può gran fatto esserne reso ragione in Europa dove i fumatori specialmente denno soggiacere a un noviziato poco soddisfacente, dappoichè chi fuma per la prima volta prova i sintomi dell'avvelenamento, vertigini cioè, dolori di capo, incitamento al vomito ed una totale prostrazione. Napoleone avendone fatto lo sperimento, conchiuse doverne essere l'abito retaggio particolare degli oziosi, un mezzo di passare il tempo nell'obblivione dei mali e del tedio della vita, e non di rado dei doveri dell'uomo nei varii suoi rapporti colla società e colla famiglia.

Il tabacco, ugualmente che il sale e lo zuccaro sono un oggetto di vivissimo commercio, colla differenza che i due primi costituiscono un genere di privativa gabellaria, invece che l'ultimo non va sottoposto che al pagamento dei diritti di dogana e di dazio.

. Quale sia l'entità del prodotto della gabella tabacco si argomenta dacchè era in Francia nel 1697 di 250/m. lire circa, ed ascende al giorno d'oggi a 100 milioni, ed a 70 difalcate tutte le spese.

È utile e conveniente di conservare la gabella tabacco? Si allega per la negativa che l'agricoltura, il commercio, l'industria ed i consumatori godrebbero di conserva molti vantaggi mercè la libertà della produzione, della manipolazione e della vendita.

Considerando però che poche sono le regioni atte ad una conveniente maturazione del tabacco, in guisa che scarsi anzi che no sarebbero i profitti che l'agricoltura verrebbe a ricavare dalla libera coltivazione; che là dove si potesse far luogo alla produzione indigena verrebbe meno il sussidio che ricava la navigazione dal trasporto di questa merce; che di non gran momento sarebbe l'incremento d'azione dell'industria per l'opera di questa manipolazione, imperciocchè le persone che vi si adoprerebbero alla spicciolata ora vi sono impiegate cumulativamente, e tutto si ridurrebbe al benefizio di pochi capi manifatturieri e capitalisti nelle di cui mani verrebbe concentrato il monopolio; che la salute dei consumatori sarebbe doppiamente compromessa dalla vantata libertà, e per le frodi che verrebbero a mano salva commesse nella fabbricazione, e per il maggiore incentivo che il buon mercato darebbe loro ad abusare di un eccitamento che col lungo solleticare attutisce le fibre cerebrali; che si tratta d'altronde di una privativa in vigore da oltre due secoli la quale produce un reddito cospicuo allo Stato, riscosso mediante un tributo volontario, prelevato sopra un oggetto di lusso, e che forma per conseguenza uno dei rami meno onerosi e di più giusta ripartizione delle finanze; si verrà da ciò tutto agevolmente a conchiudere che l'inculcato svincolamento tornerebbe a danno del pubblico e dei privati, e non è pertanto da ammettersi.

Questa conclusione è d'altronde corroborata dall'esempio dell'Inghilterra, dove è formalmente proibita la coltivazione del tabacco, del pari che quella della barbabietola, e dall'esperienza del regime di libertà fatta dalla Francia dall'epoca della sua prima rivoluzione fino al 1810, nel qual periodo i consumatori pagarono più caro una derrata scadente.

Debbono le gabelle restringersi a far consumare esclusivamente le produzioni della propria fabbricazione? La risposta sembra dover essere negativa, essendochè, potendo l'amministrazione soddisfare senza suo danno ai gusti e alle abitudini diverse, debbe farlo onde togliere ogni allettamento e pretesto al contrabbando.

Quale sistema fia più spediente di seguire in linea di oculata amministrazione nel fare incetta delle foglie di tabacco?

Condizione vitale della prosperità di questo ramo di amministrazione è che la regia trovisi provvista di foglie per la consumazione di tre anni almeno, perchè queste derrate migliorano col favore del tempo.

Importa poi moltissimo di somministrare ai consumi prodotti di qualità tale da togliere ogni desiderio di ricorrere all'estero mediante il contrabbando. A quest'effetto la regia di Francia instituì una scuola pratica per la manufazione di ogni specie di tabacchi, i di cui allievi sono prescelti nella scuola politecnica ed attendono più di proposito alla fisica e alla chimica applicata, alla meccanica, alla manipolazione, all'economia amministrativa, alla computisteria, al disegno e alla costruzione delle macchine.

Condizione fondamentale negli attuali appalti della fattispecie si è che le partite di cui si ricerca la somministranza già si abbiano in pronto all'epoca dell'apertura dell'asta; ciò stante, siccome non si verifica

la concorrenza de'compratori per trattarsi di un genere di privativa, ne segue che i negozianti non si avventurano ad arrischiare ragguardevoli capitali occorrenti pelle compre ai luoghi di origine sul dubbio se i loro campioni saranno ammessi, e se non avranno a combattere migliori offerenti.

A questa prima difficoltà due altre se ne aggiungono e sono: 1° le eventualità delle perizie ora rigorose, ora condiscendenti a misura degli umori e delle particolari influenze; 2° le cognizioni pratiche, le anticipazioni di fondi e il mantenimento di agenti salariati sovra i mercati più vicini alle terre ove si coltiva il tabacco, per cui si scorge che quel commercio si restringe in poche mani, cosicchè succede bene spesso che non si riesce ad avere più di un sottomissionario, e che rifiutando le costui offerte meno opportunamente vi si debbe poi avere ricorso nelle emergenze stringenti dell'amministrazione, con danno nel prezzo e nella derrata.

Milita a favore della concorrenza e della pubblicità l'interesse economico fondato sulla considerazione, che quando sonovi più concorrenti, più difficili riescono le collusioni e meglio assicurata la probabilità di ribasso; e quello della moralità, merceechè si renderanno meno frequenti i soprusi e gli indebiti maneggi dei subalterni incombenzati di preparare le trattative, di ricevere i campioni, di metterli in confronto con le partite somministrate ecc.

Nell'intento pertanto di evitare il triplice scoglio in che viene bene spesso ad inciampare il ramo tabacchi, cioè scarsità di concorrenti e di materie, illusoria presentazione di commissioni, e necessità di comperare la merce comunque scadente, non si vede spediente migliore se non quello di provvedere, alle condizioni che si ponno migliori, la quantità di foglie necessarie al servizio corrente, e quindi trasmettere nei luoghi di emporio e di origine i campioni delle qualità che si desiderano, in modo che vi sia l'intervallo eziandio di un anno per l'esibizione delle offerte effettive a pubblica concorrenza, senza esigere la materiale presenza della merce. Alle frodi che potessero commettersi nell'atto della successiva somministranza si potrà quindi supplire mediante valide ed idonee cauzioni.

Ritenuto al postutto non essere nè plausibile, nè prudente di troppo strettamente vincolare l'azione amministrativa, perchè l'occasione propizia fugge nel commercio a chi non è destro in tosto afferrarla pei capelli, e più non giova di correrle dietro con il corredo dei maturati incumbenti, si avrà per lo migliore di assegnare poche norme generali, far gravitare sul potere delegato nella materia la risponsabilità delle cose e delle persone, e del rimanente lasciarle libertà di prevedere e provvedere.

La gabella tabacchi è retta nei Regii Stati di terraferma dal R. Editto 25 giugno 1816, il quale determina, che la vendita continuerà ad essere fatta per privativa dalle regie finanze.

Rimane perciò proibito ad ogni persona di qualunque stato, grado e condizione, tanto suddita che di estero dominio, niuno eccettuato, di fabbricare, commerciare ed introdurre in qualsivoglia parte dei Regii Stati alcuna sorta di tabacco, eziandio in minima quantità, come pure erba corsa o regina, ed altre simili atte a fare tabacco.

Non è parimenti permessa la ritenzione nè l'uso di altro tabacco, salvo di quello provvisto dalle regie gabelle, sotto le pene stabilite contro i contrabbandieri.

In tutto il litorale di regio dominio è proibito, sotto le stesse pene, l'appulso di bastimenti qualunque carichi di tabacchi non appartenenti alle regie gabelle, eccettuato il caso fossero costretti di appro-

darvi per infortunio di mare o per casi di forza maggiore.

Si intenderà seguito l'appulso ogni qualvolta li bastimenti, navi o barche veleggieranno, senza una positiva necessità, nella distanza di cinque miglia dal litorale, e terranno così una navigazione sospetta.

I tabacchi delle regie gabelle provenienti per via di mare debbono esclusivamente essere introdotti nel porto di Genova sotto l'osservanza delle disposizioni doganali stabilite per le altre merci.

Sarà permesso l'appulso ai bastimenti carichi di tabacchi destinati a essere depositati nel porto franco di Genova per godere del benefizio della riesportazione all'estero.

Sarà pure permesso il transito de' tabacchi destinati per l'estero, mediante una particolare licenza delle regie gabelle e sotto l'osservanza delle condizioni che dalle medesime saranno imposte.

I conducenti tabacco per conto delle regie gabelle sono, così nell'andata come nel ritorno, esenti da qualunque specie di dazio.

Li frodatori o contrabbandieri, oltre la confisca del tabacco, delle bestie, vetture, battelli e bastimenti sovra i quali detti generi saranno caricati e di qualunque altro oggetto esistente sullo stesso carico, incorreranno nella pena di lire 500, e del decuplo del valore del genere di contrabbando, secondo il prezzo cui esso è venduto dalla gabella.

In caso d'insolvibilità, soggiaceranno i detti frodatori e contrabbandieri alla pena del carcere per un tempo non minore di mesi sei, estensibile sino ad anni tre secondo le circostanze.

È proibito a chicchessia di seminare e piantare tabacco ed erba regina, per la quale si richiederà una speciale licenza per l'uso di medicinali.

I complici di contrabbando sono puniti colle stesse pene dei contrabbandieri.

Per tutte le contravvenzioni accennate nell'editto è permesso prima della sentenza di condanna di transigere e comporre mediante oblazione di una congrua finanza.

Il valore del tabacco confiscato è pagato dalle gabelle ai preposti ed a chiunque altro dai quali si sarà fatto l'arresto del contrabbando.

Il manifesto camerale 2 gennaio 1819 ha dichiarato libera la circolazione dei tabacchi in tutti gli Stati di terraferma, purchè conservati in *boette* coll'impronto delle rispettive regie fabbriche.

Con altro manifesto 4 febbraio 1832 fu autorizzata presso i regii gabellotti la vendita dei sigari d'Avana al prezzo nel manifesto medesimo determinato (*v.* Dogane, Gabelle).

TARA. Deduzione che si fa dal peso brutto del peso dei carri, vetture, attrezzi ed involucri per averne il peso netto.

Le difficoltà che alcuni oggetti presentano per stabilire la tara ne ha fatto adottare una di uso, la quale è fissa, se gl'involucri presentano una certa qual regolarità, ed in difetto si ritiene di un tanto per cento del peso brutto.

Gli involucri si sono grado a grado cambiati in un mezzo di frode nel commercio al minuto, tale da fissare l'occhio vigile dell'autorità di polizia (*v.* Polizia commerciale).

TARIFFE. Tabella indicativa del valore delle monete in corso, dei diritti di pontonaggio e porto, degli emolumenti civili e giudiziarii, dei diritti di navigazione e di quelli di importazioni e di esportazioni delle derrate e delle merci. Sotto quest'ultimo rapporto, le tariffe rappresentano altrettanti cataloghi disposti per ordine alfabetico, nei quali sono registrati il nome delle merci e i diritti cui vanno sottoposte all'entrata e all'uscita.

Le tariffe interessano il commercio, in special modo per ciò che concerne i dazii e le dogane, di cui abbiamo già sottoposto

ad esame il merito e le conseguenze in appositi articoli, il perchè poco è quello che qui ci rimane ad aggiungere.

Le tariffe dei diritti doganali hanno due parti, l'una di proteggere le industrie nazionali, l'altra di alimentare il pubblico erario di cui sono in tempo di pace sorgenti le più feconde; epperciò appunto è cosa sommamente ardua e malagevole di combinare nelle relative disposizioni questi due opposti interessi in modo che non vengano meno le risorse dello Stato, e nel tempo stesso che il favore accordato ad un ramo d'industria non torni a danno di un altro.

Doppio pertanto sarà lo scopo delle tariffazioni agli occhi dell'uomo di Stato, le di cui viste debbono estendersi a tutti gli interessi generali del paese presenti e futuri. Il primo e più importante si è quello di favorire, mediante tutte le possibili agevolezze, la circolazione e le commerciali relazioni, in modo che nessun danno ne avvenga al lavoro indigeno, principale fondamento di virtù, di prosperità, di ricchezza.

Il secondo scopo comprende il regime fiscale che debb'esser subordinato a quello protettivo, sì veramente che nessun incentivo rimanga al contrabbando e alla frode, e nel tempo stesso tutti i consumi concorrano con giusta misura nel sopperire alle pubbliche spese.

A conseguire questo doppio intento è necessario che il riordinamento delle tariffe sia preceduto da accurate indagini statistiche e da precise informazioni, tanto sopra l'esistenza, la qualità, l'estensione, il costo relativo delle varie produzioni dell'industria agricola e manufattrice dello Stato, quanto di quelle che procedono dall'estero, affinchè dal confronto si riesca a ponderare con giusto criterio le concessioni che ponno essere utilmente accordate e quelle che si ha interesse di ottenere.

È cosa fuori di ogni controversia che la moderazione dei diritti fiscali ha per conseguenza mediata od immediata di avvivare la circolazione, e di condurre quindi al buon mercato, per cui aumentando le consumazioni, crescono in pari tempo i cambi, e con essi gli atti epperò i diritti fiscali, in guisa che il pubblico erario raccoglie moltiplicato da una mano quello che con l'altra ha seminato; ma a questo riguardo debb'entrare in linea di calcolo la reciprocità dal lato delle nazioni colle quali si è in relazione, imperciocchè se le agevolezze nelle importazioni non si equilibrano con quelle delle esportazioni, vi sarà sbilancio nel dare e nell'avere, e quindi danno senza corrispettivo compenso.

Queste considerazioni conducono a fondare il principio, che le tariffe sono per l'intrinseca loro natura transitorie e debbono essere rivedute a misura delle politiche contingenze, e per lo meno in ogni decennale periodo.

Pregio poi sostanziale delle tariffe fia quello di restringere, ad esempio di quanto si è praticato dalla lega doganale Germanica e di recente eziandio nel Regno-Unito, le categorie e gli articoli nei più brevi limiti possibili, affinchè facile, immediata e sicura ne riesca l'applicazione.

Le categorie in ultima analisi si riducono a tre, cioè di prodotti che si hanno nell'interno dello Stato, di quelli necessarii per fecondare quelle produzioni e le manifatture indigene, e finalmente delle altre per cui inerte è il suolo, inclemente il cielo, e meno idonea e conveniente la manufazione.

La concorrenza nel primo caso può essere nociva, ma nel secondo e nel terzo vuol essere favorita e protetta.

In tre modi possono essere ragguagliati i diritti: 1° a peso, numero e misura; 2° a valore; 3° in proporzione mista di peso e di valore.

Il primo sistema è il più semplice, ma

trae seco l'inconveniente di far pagare più caro gli oggetti di minor valore che sono d'ordinario di maggior peso e che servono ai consumi della classe meno agiata; il secondo, che pure sarebbe l'apice della perfettibilità, lascia un soverchio arbitrio agli agenti della dogana, ed apre l'adito ad adulterare le fatture; il terzo partecipa naturalmente dei vantaggi e degli inconvenienti degli altri due di cui trovasi composto.

Ammesso il valore come elemento di tariffazione, si presenta la questione se si debba prender per norma il valore di origine, cioè quello che aveva la merce al luogo di fabbricazione o di compra, oppure il valore venale nel luogo d'importazione.

Il valore di origine non può altrimenti essere desunto che dalle fatture; ora è noto come sogliono i negozianti farne due copie, una fittizia per il fisco che sta nelle mani del conducente, l'altra reale per il rispettivo caricamento che viene spedita per la posta, cosicchè trovasi aperto l'adito alla frode e a molte gravi controversie.

Il valore venale va sottoposto a non minori difficoltà, imperciocchè per una grandissima quantità di oggetti sta subordinato alla legge della concorrenza, dell'opportunità e di accidenti che non ponno nemmeno per approssimazione essere con equa lance valutati. Potrebbe forse fino ad un certo segno equilibrare le parti il diritto di ritenere per conto dell'amministrazione le merci risultanti di un valore eccedente al dichiarato; ma questo diritto può favorire meno lecite speculazioni ed ingombrare i magazzini della pubblica amministrazione di oggetti sottoposti a deperimento, costringendola ad assumere le veci di commerciante che per nessun verso le si addice.

Le sovra espresse considerazioni servono a dimostrare di quale e quanta importanza sia l'argomento delle tariffe, e siccome per superare le gravi difficoltà che presentano si richiede studio, perspicacità e pratica sperienza, per modo che qui calza più ch'altrove la sentenza che *la critique est aisée, mais l'art est difficile*.

Noi soggiungeremo intanto che la tariffa generale per le Dogane in vigore nei Regii Stati si è quella fatta di pubblica ragione il 19 febbraio 1830, stata però a più riprese modificata e di recente con Sovrano provvedimento delli 25 agosto 1842, nell'intento di meglio piegarne le disposizioni ai progressi dell'industria, ai bisogni del commercio, ed al ben essere generale.

Questa tariffa forma XIX categorie in cui i vini, le pelliccerie, i tessuti di filo e di lana, le vestimenta, i cappelli di paglia, le vetture e il vasellame vanno sottoposti al diritto misto di peso, numero, misura e di valore.

Ivi è determinato che il prezzo delle merci imposte a valore dovrà dichiararsi sulla base del costo al luogo di fabbricazione e di compra, e di quanto rileva il trasporto al luogo della dichiarazione, per cui si dovranno produrre all'appoggio le fatture originali, le polizze di carico e le lettere di vettura.

Sarà lecito agli impiegati di ritenere per conto dell'amministrazione le merci risultanti di un valore eccedente il dichiarato, e dovranno in tal caso pagare al proprietario il 5 per 0/0 di più della fatta dichiarazione.

Le lane di ogni sorta, la seta grezza, alcuni metalli e pochi altri oggetti, figurano soli gravati di un dazio di uscita (*v.* DOGANA, PROTEZIONE).

TASSE. Assegnamento di prezzo per certi dati servizii o per la vendita di vettovaglie, grasce, medicinali e simili.

Chiamasi pure tassa l'imposizione o la composizione di danari dovuti al fisco per tributi, per diritti di dogana, di gabelle e di dazi.

Fino dai tempi di Carlomagno, secondo che si raccoglie dagli antichi bandi politici, eravi la tassa del pane, delle carni e di altre derrate; era stabilito e il luogo e l'ora in cui se ne dovesse tener mercato; era prescritto che niuno potesse vendere altrove per privato accordo; che non si potesse vendere ai rivenditori finchè i borghesi non avessero comprato; chi ponea grano in vendita dovea venderlo, non al miglior prezzo che potea ritrarne, ma al prezzo stabilito negli ordini.

Per comandamento di Federico II i vascelli che navigavano in alto mare erano sottoposti alla tassa chiamata delle balestre, ragguagliata al numero delle loro gabbie, che dovevano riportare in effettivo ovvero pagarne il valore.

Più conformi alla ragione delle genti erano e sono le tasse di ancoraggio, di approdo e di porto che talora applicavansi all'ancoraggio, talora all'entrata ed all'uscita delle merci dal porto.

Le tasse le più comode a percepersi e le più ragionevoli ad un tempo sono quelle stabilite sulle merci, perchè chi le sopporta non si accorge di pagarle, non essendo fatta a lui veruna domanda. Importa adunque che quelle tasse siano corrisposte dal venditore, perchè sapendo egli che non le paga per conto proprio, e trattasi di una semplice anticipazione, non move difficoltà, e il compratore che in ultima analisi è il vero pagatore le confonde col prezzo.

Non essendo qui il caso di penetrare nel particolare di tutte le tasse, tanto più che delle principali se ne dà un cenno all'articolo Tributi, noi qui ci riduciamo a dire alcun che della tassa sul pane perchè interessa un genere di prima necessità.

È una questione non per anco decisa se questa tassa sia utile o nociva all'abbondanza, alla buona qualità ed alla moderazione dei prezzi della derrata.

I fautori della libertà in tal sorta di industria si avvalorano sull'esempio della Toscana, dove la vendita del pane trovasi sciolta da circa sessant'anni da qualunque vincolo o meta, senza che ne sia mal derivato il menomo inconveniente, ed anzi con vantaggio notevole dei consumatori, e su quello dell'Inghilterra dove il parlamento, avendo per via di esatta verificazione riconosciuto che a Birmingham, Bath, Manchester e generalmente in tutti i luoghi in cui non esisteva tassa alcuna, il pane era a miglior mercato, ne ordinò l'abolizione nel 1815.

Condussero a questo stato di libertà le seguenti considerazioni:

Che i governi i quali si assumono formalmente il carico di regolare i prezzi delle derrate a soddisfazione del popolo, si propongono una cosa impossibile attesa la natura dello spirito umano;

Che il popolo accostumato a vedere la tassa mensuale o ebdomadaria del pane, finirà sempre per riguardarne il prezzo come un arbitrio del governo medesimo;

Che i fabbricanti privilegiati fan sovente mangiare cattivo pane al pubblico per rifarsi della tassa che non li soddisfa, o di cui fingono di non essere soddisfatti;

Che gran fatto non riesce di regolare giustamente il prezzo del pane su quello del grano;

Che il commerciante è sollecito di trasportare il grano là dove spera di venderlo con profitto, e il pristinaio ha interesse di farne incetta e di stare contento di un tenue benefizio, perchè il suo interesse consiste nel cuocere molto e vendere presto, motivo per cui si stabilisce la gara in ragione della modicità del prezzo e della buona qualità del pane;

Che i calcoli sui quali viene stabilita la meta sono in generale favorevoli ai pristinai privilegiati;

Che il pane è molto migliore e a un prezzo assai più discreto là dove avvi con-

correnza ossia libertà assoluta di panificazione;

Che nel 1811 essendo state estese alla Toscana le mete regolamentarie francesi, ne risultarono tali e così gravi perturbazioni per cui fu giuoco forza di far ritorno allo stato di libertà.

Gli oppositori al sistema della libera concorrenza e fautori perciò del privilegio eccepiscono:

1° Che non basta di avere grano, legna ed acqua per attendere alla panificeria, essendochè la manipolazione si fa di notte tempo, bisogna tener conto del sale, del grado di calore, del salario e dell'operosità dei manipolatori, della crusca e di molte altre minutissime particolarità, per cui il solo panattiere di professione può attendervi utilmente;

2° Che ammessa per necessità di causa questa esclusiva categoria di professionisti, è facile ai medesimi di collegarsi per sostenere il prezzo del pane a loro arbitrio;

3° Che mancando un'attiva vigilanza, i monopolisti possono a mano salva far frode sul peso e sulla qualità del pane, frammischiando alla buona farina di grano quella di melica bianca, di fagiuoli e per fino polvere di gesso;

4° Che i più discreti pristinai sogliono far mistura del grano di Sardegna che pesa assai, e di quello di Odessa di qualità deteriore con quello nostrano, facendo inoltre cuocere male, perchè l'umido aumenti il volume ed il peso del pane;

5° Che sta nell'arbitrio dei pristinai collegati di far mancare ad un tratto il pane sul mercato ad instigazione dei perturbatori della quiete pubblica; la qual cosa può far tumultuare le città popolose dove si vive alla giornata col pane comprato alle panificerie;

6° Che i forni pubblici sperimentati in alcune città per tenere adeguato il prezzo del pane in comune commercio, ebbe per effetto di aggravare il pubblico erario di una considerevole spesa, e di non soddisfare allo scopo, imperciocchè non era gran fatto possibile di supplire, esso mediante, all'operosità di molti pristinai che cessavano la fabbricazione tostochè credevano di non poter sostenere la concorrenza aggravata dal concorso dei forensi, attrattivi dal comparativo miglior mercato, e per i quali non era possibile di pretendere un certificato di domicilio.

Nel conflitto di queste contrarie considerazioni, parve opportuno di tentare uno sperimento, il perchè fu diramata il dì 15 febbraio 1833 una circolare del ministero dell'interno colla quale venne inculcato agli intendenti di preparare le vie per riuscire insensibilmente e colla forza della persuasione all'abolizione, e ciò senza pubblicità e clamore, per non mettere in apprensione gli spiriti prevenuti, e che veggono di mal occhio qualsivoglia progressiva innovazione.

Lo sperimento non riusciva per altro a misura delle teoriche previsioni, essendochè il pane aumentò in molti luoghi di prezzo e diminuì di bontà, motivo per cui le rispettive amministrazioni fecero instanza per il ripristinamento delle mete, la qual cosa venne loro accordata, lasciando però che chiunque volesse aprire o chiudere una panificeria ne avesse la libera facoltà, alla sola condizione, nel primo caso, di osservare la giustezza dei pesi, della buona qualità e della meta, astrazione fatta dall'obbligo di tenere in serbo una data quantità di grano e di farine, comecchè previdenza certificata affatto illusoria.

La natura della panificazione richiedendo in chi vi si applica cognizioni e perizia singolare, giusto è il conchiudere che la panificazione costituisce un'arte, epperciò una professione di cui vuolsi però impedire il monopolio, fissando la meta in modo che l'esercizio dell'arte non sia un privilegio rigorosamente esclusivo,

nè la tassa del pane un peso pei consumatori.

Questi due fini si è proposto di conseguire il regio biglietto 13 aprile 1841, mercè il quale, volendosi provvedere per una più giusta ponderazione della tassa, venne instituita una speciale commissione incumbenzata di studiare i metodi più sicuri per raggiungere lo scopo, non meno che per investigare le norme più caute e regolari, onde conoscere il prezzo medio dei cereali, e formarne le relative mercuriali.

E siccome in siffatta specie di provvedimenti debbesi procedere con la massima circospezione, egli è per ciò che i risultati della commissione furono posti in vigore a titolo di esperimento (*v.* Annona, Cereali, Mercuriali, Monopolio).

TECNOLOGIA. Scienza delle arti industriali, ossia complesso delle cognizioni relative ai modi con cui l'uomo opera sulla materia per accomodarla ai suoi bisogni, ai suoi comodi, ai suoi piaceri, e che abbraccia tutto ciò che l'uomo produce colle sue mani e col soccorso degli strumenti e delle macchine da esso lui inventate.

Ogni arte, ogni industria abbisogna di instrumenti, di operazioni speciali che si modificano a misura dei perfezionamenti che vi sono introdotti o delle nuove scoperte che vi si fanno, ed ognuno di quegli instrumenti, ognuna di quelle operazioni ha un nome particolare. Questi nomi si chiamano tecnici, d'onde la qualificazione di tecnologica alla scienza che ne insegna il significato, la natura e lo scopo.

Le forze di cui l'uomo può disporre o sì veramente che vale a dirigere per conseguire i divisati risultamenti sono di tre specie: 1° meccaniche e fisiche, cioè che non inducono variazione nell'intrinseca natura dei corpi a cui sono applicate; 2° chimiche, le quali, mediante l'azione di speciali combinazioni, fanno apparire nuovi corpi; 3° organiche, per cui nascono e si sviluppano le specie vegetali ed animali.

La principale tendenza impertanto della tecnologia è di stabilire i processi dell'arte sull'applicazione delle scienze. Per ciò che concerne ai caratteri esteriori e più apparenti del suo progresso essi consistono, per rapporto alla chimica, nello impiegare e mettere a profitto tutti i residui che procedono da una determinata reazione; e in ordine alla meccanica nel sostituire movimenti perfettamente continui ai movimenti soggetti a interruzione che si osservano nelle antiche macchine.

Gli elementi di produzione, di educazione e di coltivazione delle sostanze che appartengono al regno vegetale ed animale sono di competenza dell'agricoltura. Le leggi speciali che presiedono alle reazioni molecolari per cui trovasi modificata l'intima relazione dei corpi, sono di competenza della chimica; finalmente la meccanica e la fisica insegnano il modo di calcolare e d'impiegare le forze nelle arti e formano la parte più sostanziale degli studii tecnologici.

Alla scienza della trasformazione dei movimenti e dei principali organi meccanici fu dal signor Ampère dato il nome di *cinematica* dalla voce greca *cinema* che significa *moto*. Questa scienza considera il moto nella sua direzione continua, alternativa, rettilinea, circolare, o moventesi secondo una curva determinata. Il lavoro meccanico suppone uno sforzo, una strada percorsa, una resistenza vinta, epperciò in questo senso lavorare vuol significare applicarsi a vincere e a distruggere, nell'interesse delle arti, l'adesione delle molecole dei corpi, la forza di gravità, l'inerzia della materia. La forbitura di un corpo mediante la fregazione, il sollevamento di pesi, il traino delle vetture sulle strade, il gettito di pietre, di palle ecc. sono altrettanti lavori meccanici diretti a superare in un tempo determinato le resistenze che sempre si riproducono e che dipendono da cause diverse di fregamento e di adesione.

Le macchine principali ossia stromenti destinati a trasmettere l'azione delle forze modificate a misura dello scopo che si ha divisamento di conseguire, sono la leva, il torno, il piano inclinato. Esse servono a comporre tutte le altre macchine atmosferiche, idrauliche e a vapore, i di cui effetti nell'economia delle forze vive e della locomozione tengono del maraviglioso.

L'economia industriale è la parte la più sostanziale degli studii tecnologici; essa consiste in particolar modo nella divisione del lavoro, per cui si ottiene risparmio di tempo e di materia, maggior quantità di prodotti, minori spese e per conseguenza la vendita a più modici prezzi. Questa divisione del lavoro non deve però essere spinta a'suoi minimi termini, imperciocchè in allora l'uomo è ridotto alla condizione di una macchina a detrimento della sua intelligenza.

La tecnologia ha l'influenza la più diretta sull'economia domestica, vale a dire sui conforti della vita, per rispetto alle case di abitazione, al mobilio, al vestito, al nutrimento, ai mezzi di trasfondere le nostre idee ecc., epperciò non si saprebbero impiegare cure bastanti per estenderne la sfera e per diffonderne lo studio in tutti i ceti di persone, affinchè le une colla potenza della mente, le altre con quella della mano riescano a conseguire gli utili perfezionamenti che segnano il progresso reale dell'incivilimento.

TEMPESTA. Questa voce è presa non di rado come sinonimo di burrasca e di uragano; ciò non pertanto la burrasca è il primo grado di questo momentaneo sconvolgimento della natura, la tempesta il secondo e l'uragano il terzo.

La parola tempesta risveglia più specificamente l'idea del mare, perchè sul vasto oceano ponno esserne gli effetti in ispecial modo considersti nella pienezza della terribile loro potenza.

L'uragano per terra o per mare è forse più impetuoso, più concitato nella lotta degli elementi fra di loro, ma per ciò appunto di più breve durata.

Tanto le burrasche però quanto gli uragani e le tempeste procedono in massima parte da certi fenomeni elettrici, di cui la natura non è per anco del tutto palese alla scienza e contro la di cui potenza rimangono inefficaci i conati dell'umano ingegno.

Abbenchè impertanto sotto il nome di tempesta si accenni a qualunque avversità di atmosfera e di altre naturali calamità, s'intende però nella tecnologia del diritto commerciale quell'agitazione violenta dei venti, la quale produce lo sconvolgimento delle acque del mare e tutti i casi fortuiti che ne accadono, non preveduti ed irreparabili, che formano la materia delle assicurazioni.

Affinchè la tempesta obblighi gli assicuratori al risarcimento del danno della cosa assicurata è d'uopo che il capitano sia immune da ogni colpa tanto nel mettere alla vela, quanto nel dare gli opportuni provvedimenti nelle emergenze della navigazione; epperciò sarebbe in colpa grave quel capitano il quale avesse dato alla vela in tempo torbido e minacciante un'imminente tempesta, qualora venisse a soffrire qualche fortuna di mare, giacchè è in obbligo di non porsi in viaggio che in tempo favorevole, quand'anche avesse stipulato l'obbligo della partenza a giorno determinato (*v.* Assicurazione, Navigazione).

TEMPO. Successività continua, ossia quantità che misura il moto delle cose mutabili rispetto al passato ed al futuro. Ne compongono i periodi, rimpetto all'arte, le età, i secoli, i lustri, gli anni, i mesi, i giorni, le ore, i minuti, i momenti; e quanto ai fenomeni naturali le stagioni, e le fasi lunari e solari.

Il tempo che nell'indefinita sua sfera tutto vede nascere e morire, e che util-

mente impiegato sotto i rapporti morali e materiali è il dono il più prezioso che Iddio possa fare all'uomo, esercita pure la massima influenza sul diritto e sulle azioni commerciali, imperciocchè le date, i termini, le scadenze, le epoche sono parti vitali nei contratti di società, di trasporto per terra e per acqua, di cambio, di assicurazione, e nei fallimenti; e dall'opportunità del tempo, dalla destrezza nel cogliere l'occasione, dall'attività dipende bene spesso il prospero o l'infelice successo delle operazioni di commercio.

Il tempo è inoltre il principale elemento della prescrizione.

La perdita del tempo può dar luogo ad indennizzazione.

Ogni operazione domanda tempo competente per eseguirla, epperciò dove non fosse nel contratto stipulata una dilazione per l'esecuzione essa può essere determinata dal giudice.

La dilazione, la mora, il termine ponno essi pure essere regolati dal tempo.

TERMINE. In materia di diritto è l'indicazione precisa di un tempo determinato, nel periodo del quale un'obbligazione debb'essere eseguita.

I termini sono di tre specie, naturali, convenzionali e di grazia.

Il termine naturale comprende il tempo strettamente necessario per l'effettiva esecuzione, avuto riguardo ai preliminari incombenti ed alle distanze.

In mancanza di una specifica convenzione e nel silenzio della legge il termine viene determinato in via ordinaria.

Il termine convenzionale si desume dalle condizioni contemplate nell'obbligazione, sia essa a giorno fisso di una data fiera, o al rinnovarsi di un'epoca conosciuta, o a tanti giorni d'uso.

Il computo dei termini segue sulle basi del calendario gregoriano, ma nel medesimo non si tiene conto del giorno in che l'obbligazione fu sottoscritta.

A tenore del Codice civile « Il termine apposto alle obbligazioni differisce dalla condizione in ciò che non sospende l'obbligazione, ma ne ritarda soltanto l'esecuzione » (1276).

« Ciò che non si deve che a tempo determinato non può esigersi prima della scadenza del termine, ma non può ripetersi ciò che è stato pagato anticipatamente » (1277).

« Il termine si presume sempre stipulato in favore del debitore, quando non risulti dalla stipulazione o dalle circostanze, che siasi convenuto egualmente in favore del creditore » (1278).

« Il debitore non può più reclamare il beneficio del termine, quando si è reso decotto, o quando per fatto proprio ha diminuito le cauzioni, che aveva date nel contratto al suo creditore » (1279).

Il tempo si misura dall'ultimo atto stipulato per il medesimo oggetto e si divide in giorni correnti o continui, ed in giorni utili; i primi corrono senza interruzione e gli altri sotto deduzione delle ferie.

Negli atti commerciali il tempo può essere determinato od indeterminato.

Se il termine in che l'esecuzione di un contratto deve avere principio non trovasi espresso, s'intende che incomincia a decorrere dalla data della stipulazione.

Il tempo più lungo dell'azione relativamente ai contratti commerciali è fissato ad un decennio, il quale comincia a decorrere dall'ultimo contratto descritto sui libri.

Il giorno dalla data del quale si misura il tempo utile, non è di regola compreso nel computo del termine.

Nel diritto commerciale il tempo ha una molto importante influenza nei contratti di società, di trasporto, di cambio, di noleggio, di assicurazione e relativamente all'arresto personale.

Società.

Per ciò che concerne alle società, di-

spone il Codice di commercio, articolo 53, che « Negli atti di società in nome collet- « tivo e in accomandita debb'essere es- « presso il tempo in cui debbe incomin- « ciare e quello in cui debbe finire. »

56. « Ogni ulteriore continuazione di « società, spirato il termine prefisso, debbe « constare da espressa dichiarazione dei « socii. »

Se nei contratti di società non fu fissata l'epoca in che debbono terminare, se ne deduce la durata, ove non si muti la volontà o la capacità, per tutta la vita di ciascun socio, oppure per tutto il tempo necessario al compimento dell'intrapresa che fu scopo alla società.

57. « Non si hanno però per risolute le « società rispetto ai terzi prima del ter- « mine per cui sono stipulate, se non dopo « spirato un mese dalla data della rimes- « sione, affissione ed inserzione dell'e- « stratto dell'atto portante il discioglimento « della società. »

Nel caso di rinnovazione di una società per cui nel precedente contratto fosse determinato il tempo, lo stesso termine s'intenderà decorrere pel nuovo contratto, quand'anche il tempo vi sia indeterminato.

La società può essere di comune accordo protratta oltre il tempo stabilito nell'atto della sua formazione.

Trasporti.

Relativamente ai trasporti dispone il Codice medesimo, articolo 110 « La let- « tera di vettura deve esprimere il termine « entro cui il trasporto debbe essere ef- « fettuato. »

Qualora nei contratti di trasporto per terra o per acqua non fosse determinato il tempo della sua esecuzione, si presume che il medesimo essere deve proporzionato alla distanza ed alla stagione.

112. « Se per effetto di forza maggiore « il trasporto non è effettuato nel termine « convenuto, non vi è luogo ad indenniz- « zazione contro il vetturale per causa di « ritardo. »

117. « Ogni azione contro il commis- « sionario ed il vetturale, per motivo di « perdita od avaria delle merci, è prescritta « dopo sei mesi per le spedizioni fatte nel- « l'interno dello Stato, e dopo un anno « per quelle che sono fatte all'estero; da « computarsi, pei casi di perdita, dal « giorno in cui il trasporto delle merci « avrebbe dovuto essere fatto, e pei casi « di avarie, dal giorno in cui è stata fatta « la consegna delle merci: e ciò senza « pregiudizio dei casi di frode o di in- « fedeltà. »

Lettere di cambio.

In ordine alle lettere di cambio prescrive l'articolo 119 « . . . . . . La let- « tera di cambio enunzia il tempo ed il « luogo in cui il pagamento debbe effet- « tuarsi. »

135. « . . . . . . Devesi apporre la « data dell'accettazione, se la lettera di « cambio è ad uno o più giorni o mesi di « vista; ed in questi casi la mancanza di « data dell'accettazione rende la lettera « esigibile al termine in essa espresso da « decorrere dalla sua data. »

138. « Una lettera di cambio debb'es- « sere accettata tosto che viene presentata, « od al più tardi nelle ventiquattro ore « dopo la presentazione. »

142. « Una lettera di cambio può essere « tratta a vista; ad uno o più giorni, ad uno « o più mesi, ad uno o più usi di vista; ad « uno o più giorni, ad uno o più mesi, ad « uno o più usi di data; a giorno fisso o « determinato. »

150. « La girata ha la sua data . . . . . »

Nel mentre che il possessore di una cambiale debbe esigerne il pagamento il giorno della scadenza, quegli che ha l'obbligo di pagarla, non può ciò eseguire prima di quella perchè altrimenti si rende responsabile della validità del pagamento.

174. « Il possessore di una lettera di « cambio sia a vista, sia ad uno o più « giorni, o mesi, od usi di vista, se la me- « desima è tratta fra le diverse piazze dei « Regii Stati, debbe esigerne il pagamento « o l'accettazione entro tre mesi dalla sua « data, sotto pena di perdere il diritto di « ricorrere contro i giranti ed anche con- « tro il traente, se questi ha fatto provvista « di fondi. »

Il termine è di sei ed otto mesi, di uno e di due anni, secondo che la lettera è tratta da Stati esteri del Continente o dell'isole d'Europa sui Regii Stati; dagli Scali di Levante e dalle coste settentrionali di Africa, dalle coste occidentali di Africa sino al Capo di Buona Speranza inclusivamente, del pari che dal Continente e dalle Isole delle Indie occidentali, dal Continente e dalle isole delle Indie orientali.

I termini sovra indicati sono raddoppiati in tempo di guerra marittima.

È pure raddoppiato in tempo di guerra marittima il termine di tre mesi per le lettere di cambio tratte dai Regii Stati di Terraferma sulla Sardegna o Capraia, o dalla Sardegna o Capraia sui Regii Stati di Terraferma.

Il biglietto all'ordine (203) deve esprimere la data ed il tempo in cui si deve effettuare il pagamento.

204. « Tutte le azioni relative alle let- « tere di cambio e ai biglietti all'ordine si « prescrivono dopo cinque anni dal giorno « del protesto o dell'ultima istanza giudi- « ziale, se non vi è stata condanna, o se il « debito non è stato riconosciuto per atto « separato. »

Navigazione.

Per rapporto alla navigazione, art. 257, il capitano è obbligato fra ventiquattr'ore di fare la relazione del suo viaggio con enunciarvi il luogo ed il tempo della sua partenza.

Il contratto di noleggio, art. 303, deve enunciare « il luogo e il tempo convenuti « pel carico e per lo scarico. »

304. « Se il tempo del carico e dello « scarico del bastimento non è stabilito « da convenzione delle Parti, esso viene « regolato secondo l'uso dei luoghi.

305. « Se il bastimento è noleggiato a « mese, e se non vi è convenzione in con- « trario, il nolo decorre dal giorno in cui « il bastimento ha fatto vela, sino a quello « in cui sono scaricate le merci. »

Il contratto a cambio marittimo deve enunciare il tempo della durata del viaggio per cui viene incontrato, e quello del rimborso.

358. « Se il tempo dei rischi non è de- « terminato dal contratto, esso corre, « quanto al bastimento, agli attrezzi, agli « arredi, all'armamento ed alle vettovaglie, « dal giorno in cui il bastimento ha fatto « vela sino al giorno in cui esso ha anco- « rato o dato fondo nel porto o luogo della « sua destinazione.

« Quanto alle merci, il tempo dei rischi « corre dal giorno in cui esse sono state « caricate sul bastimento o nelle barche « per ivi recarle, sino a quello in cui esse « sono consegnate a terra. »

Assicurazione.

I termini per l'esercizio delle azioni rispettive relativamente alle assicurazioni terrestri, sono quelli determinati nelle polizze.

Nei contratti di assicurazione marittima, a norma dell'art. 362, « ..... Si espri- « mono i tempi nei quali i rischi debbono « cominciar e finire. »

393. « Se l'assicurazione è fatta per un « tempo determinato, l'assicuratore è li- « berato dopo spirato questo tempo, e l'as- « sicurato può fare assicurare i nuovi « rischi. »

Nei casi di preda, naufragio, investimento con rottura, innavigabilità, arresto personale di potenza straniera, di perdita

o di deterioramento degli effetti assicurati, in cui la legge ne permette l'abbandono, debbe questo, in virtù dell'articolo 403, essere fatto agli assicuratori nel termine di sei mesi dal giorno della ricevuta notizia della perdita accaduta nei porti o sulle coste d'Europa, o su quelle di Asia e del Mediterraneo; oppure, in caso di preda, dal giorno della ricevuta notizia della condotta del bastimento in uno dei porti o luoghi situati nelle coste dianzi mentovate.

L'abbandono debbe, in virtù dello stesso articolo 403, effettuarsi nel termine di un anno dopo la ricevuta della notizia o della perdita accaduta o della preda condotta nelle Indie occidentali, alle isole Azzorre, alle Canarie, a Madera e ad altre isole e coste occidentali d'Africa ed orientali d'America; e nel termine di due anni dopo la notizia della perdita accaduta o della preda condotta in tutte le altre parti del mondo.

Trascorsi tali termini, gli assicurati non possono più essere ammessi a fare l'abbandono.

406. « Nel caso di un'assicurazione a « tempo limitato, spirati i termini stabiliti « come sopra pei viaggi ordinarii e per « quelli di lungo corso, la perdita del ba- « stimento si presume accaduta entro il « tempo dell'assicurazione. »

« Essendovi più assicurazioni successive « a tempo limitato, la perdita si presume « accaduta nel termine della prima assi- « curazione. »

412. « Se il tempo del pagamento non « è stabilito dal contratto, l'assicuratore è « tenuto a pagare l'assicurazione tre mesi « dopo la notificazione dell'abbandono. »

417. « In caso di arresto per parte di « una Potenza l'assicurato è tenuto di « farne la notificazione all'assicuratore en- « tro tre giorni dalla notizia ricevuta. »

Nel caso in cui le merci arrestate fossero soggette a deperimento, i termini qui sopra mentovati sono ridotti ad un mese e mezzo nel primo caso ed a tre mesi nel secondo.

Fallimento.

Nelle occorrenze di fallimento, art. 469 « . . . . . . La dichiarazione deve essere « fatta entro tre giorni dalla cessazione dei « suoi pagamenti. »

471. « . . . . . . Il giorno fissato per « l'adunanza dei creditori dovrà essere « entro i venti giorni dalla data della sen- « tenza. »

L'epoca in cui ebbe luogo la cessazione di pagamento è fissata d'ufficio dal Tribunale di commercio; in difetto prende data dalla sentenza di dichiarazione di fallimento.

513. « I sindaci definitivi, entro tre « giorni dalla loro nomina, fanno istanza « per la rimozione dei sigilli e procedono « alla formazione dell'inventario dei beni « del fallito. »

533. « Ogni creditore nel termine di « giorni otto dopo la verificazione del suo « credito è tenuto di giurare nelle mani del « Giudice-Commissario o di altro giudice « da lui a tale effetto delegato, che il suo « credito è vero e reale nella somma per « cui fu ammesso. »

628. « Il termine per l'appello da ogni « sentenza in materia di fallimento sarà di « quindici giorni solamente da computarsi « dalla notificazione della sentenza.

« Tale termine sarà aumentato di un « giorno per ogni cinque miriametri per « coloro che saranno domiciliati ad una « distanza maggiore di cinque miriametri « dal luogo dove siede il tribunale.

Arbitramenti.

696. « Il termine, entro cui debbe pro- « nunciarsi la sentenza degli arbitri, è sta- « bilito dalle parti nel compromesso; in « difetto sarà di tre mesi da decorrere dalla « data del medesimo. Trascorso il termi- « ne, cessa il compromesso. »

713. « I termini per l'opposizione od « appello dalle sentenze degli arbitri sono « gli stessi che quelli per l'opposizione od « appello dalle sentenze dei tribunali di « commercio. »

Arresto personale.

La durata dell'arresto personale aumenta da sei mesi a cinque anni per ogni lire mille di aumento dell'ammontare dei debiti (*v.* Abbandono, Appello, Arbitri, Assicurazione, Cambio marittimo, Capitano, Lettera di cambio, Noleggio, Prescrizione, Termine).

TERZA OPPOSIZIONE. Via aperta agli aventi interesse presso il tribunale medesimo che pronuncia una condanna ogni qual volta essi giungono a provare che fu carpita in conseguenza di fraudolenti concerti passati fra la parte che ottenne la condanna e il debitore condannato.

La terza opposizione è principale o incidentale; essa però non ha per effetto di sospendere l'esecuzione della sentenza, ma lascia il tribunale in facoltà o di passar oltre o di soprassedere, avuto riguardo alle circostanze addotte (*v.* Sentenza).

TESTAMENTO. In virtù del Codice civile art. 696 « Il testamento è un atto rivocabile di sua natura, col quale taluno, secondo le regole prescritte dalla leggo, dispone pel tempo in cui avrà cessato di vivere di tutto o di parte delle proprie sostanze in favore di una, o più persone.»

« Il testamento può comprendere disposizioni tanto a titolo universale, come a titolo particolare » (697).

« Sono a titolo universale le disposizioni, per cui il testatore lascia ad una o più persone l'universalità de' suoi beni, od una quota di essa.

« Tutte le altre disposizioni sono a titolo particolare » (698).

« Non si potrà fare un testamento da due o più persone nel medesimo atto, nè a vantaggio di un terzo, nè per disposizione reciproca » (699).

« Tutti possono disporre e ricevere per testamento, all' eccezione di quelli che dalla legge ne sono dichiarati incapaci » (700).

Tali sono, a tenore dell'art. 701, i minori, gli interdetti, gli imbecilli, i dementi o furiosi o in altra maniera non sani di mente e quelli che non godono dei diritti civili.

« Lo straniero, che possiede beni nello Stato, può disporne per testamento anche a favore di uno straniero nei casi e nella conformità risultanti dall'art. 26.

« Nel caso che non potesse disporne a termini di detto articolo, potrà nulla di meno disporne a favore di un suddito » (702).

A tanto si riducono le disposizioni di massima determinate dal Codice civile in ordine ai testamenti, ma siccome nei casi di peste, di viaggio per mare, di guerra guerreggiata, e di sudditi stabiliti all'estero non ponnosi seguire le forme ordinarie, il Codice medesimo assegna le norme da osservarsi in ognuna di siffatte emergenze, per cui:

« I testamenti fatti sul mare durante un viaggio potranno essere ricevuti nel seguente modo, cioè:

« A bordo de' vascelli, ed altri bastimenti della Regia marina dall'ufficiale comandante il bastimento, od in difetto da quello che ne fa le veci nell'ordine del servizio, l'uno o l'altro unitamente al commissario di marina, od a colui che ne adempie le funzioni;

« Ed a bordo dei bastimenti di commercio potranno essere ricevuti dal *secondo*, o da chi ne fa le veci, l'uno o l'altro unitamente al capitano, o patrone, od in difetto ai loro supplenti.

« In tutti i casi questi testamenti debbono riceversi alla presenza di due testimoni maschi e maggiori » (782).

« Sui bastimenti della Regia marina il testamento del capitano, quello del commissario di marina, e sui bastimenti di commercio il testamento del capitano, del patrone, e quello del *secondo*, potranno essere ricevuti da quelli che loro succedono in ordine di servizio, uniformandosi nel resto alle disposizioni del precedente articolo » (783).

« In tutti i casi si farà un doppio originale dei testamenti indicati nei due precedenti articoli » (784).

« Il testamento fatto a bordo dei bastimenti così della Regia marina, come di commercio, dovrà essere sottoscritto dal testatore, dalle persone che l'avranno ricevuto, e da due testimoni.

« Qualora il testatore non sappia o non possa sottoscrivere, dovrà sottosegnarlo, e non potendolo, verrà fatta menzione nel testamento del motivo che avrà impedito la sua sottoscrizione e segno; e nel caso in cui i testimoni non sapessero scrivere, vi apporranno parimenti il loro segno, e tale circostanza verrà pure espressa nel testamento » (785).

« Ne' testamenti anzidetti non si può disporre a favore di alcuna persona dell'equipaggio, quando però non sia stretta al testatore con vincolo di parentela o di affinità » (786).

« I testamenti fatti durante il viaggio saranno conservati fra le carte più importanti di bordo, e sarà fatta menzione di essi sul giornale di bordo, e sul ruolo di equipaggio » (787).

« Se il bastimento approda ad un porto straniero, in cui si trovi un Console, o Vice-Console Regio, coloro che avranno ricevuto il testamento saranno tenuti a consegnargli uno degli originali chiuso e sigillato, ed insieme copia dell'annotazione anzidetta fatta sul giornale e sul ruolo d'equipaggio.

« Al ritorno del bastimento ne' Regii Stati, sia nel porto del disarmamento, sia in qualunque altro, i due originali del testamento egualmente chiusi e sigillati, o l'originale che resterebbe, nel caso che l'altro fosse stato depositato durante il viaggio, saranno consegnati all'Autorità marittima locale insieme colla copia della nota anzidetta del giornale.

« Della consegna ordinata nel presente articolo sarà rilasciata dichiarazione a chi l'avrà fatta, il quale dovrà farne menzione sugli anzidetti giornale e ruolo in margine della annotazione » (788).

« I Consoli, o Vice-Consoli, e le Autorità marittime locali distenderanno un processo verbale della consegna del testamento, e trasmetteranno ogni cosa al Capo dell'Ammiragliato, il quale ordinerà il deposito nell'archivio di uno dei due originali, e farà pervenire l'altro all'ufficio di insinuazione del luogo del domicilio del testatore, se è conosciuto, e non essendolo, a quello di Torino » (789).

« Il testamento fatto sul mare non avrà effetto, se non quando il testatore morirà sul mare, o nei tre mesi dopo che sarà disceso in terra, ed in un luogo in cui avrebbe potuto nuovamente fare testamento nelle forme ordinarie » (790).

« Le disposizioni contenute nei precedenti articoli sono comuni ai testamenti fatti dai semplici passeggieri che non formano parte dell'equipaggio » (791).

TESTIMONIANZA. Prova che la legge ammette per istabilire i fatti ai quali si appoggia l'azione o l'eccezione, ed anche per accertare l'esistenza e la natura delle convenzioni, salve le eccezioni da essa legge prescritte.

La prova testimoniale che non è permessa nelle materie civili per le convenzioni eccedenti le 500 lire, è più facilmente ricevuta nelle materie commerciali, essendo che l'articolo 1454 del Codice civile riserva a questo riguardo quanto è prescritto nelle leggi relative al commercio, il quale dispone, art. 50 « Nessuna

« prova testimoniale fra soci può essere « ammessa contro ed oltre il contenuto « negli atti di società, nè su ciò che si « allegasse come detto prima, contempo- « raneamente o dopo dell'atto, quantun- « que si trattasse di somma minore di lire « trecento. »

61. « Le associazioni commerciali in « partecipazione non sono soggette alle « formalità ordinate per le altre società. »

118. « Le compre e vendite si provano...... « colla prova testimoniale in tutti i casi « in cui il Tribunale creda di ammetterla, « non ostante il disposto dall' articolo « 1454 del Codice civile » (*v.* Prova, Testimonio).

TESTIMONIO. Persona ammessa a far fede in giudizio, sia col racconto avanti il giudice, e previo giuramento, dei fatti succeduti e delle circostanze concomitanti, sia con assistere alla stipulazione di un atto onde poter affermare, occorrendo, la realtà delle cose in esso atto contenute, come seguite alla sua presenza.

I testimonii sono pertanto di due specie, giudiziali e instromentarii.

Sono instromentarii i testimonii che assistono un uffiziale pubblico nell'esercizio delle sue funzioni per dare all'atto che si tratta di compilare un maggior grado di autenticità o perchè può contemplare la relazione di fatti e riferirsi a circostanze o persone che non sono personalmente cognite a quell'uffiziale. L'intervento impertanto di quei testimonii somministra una guarentia alle parti, al pubblico uffiziale e all'intiera società, mercecchè l'identità delle parti è meglio accertata, i fatti acquistano maggiore autenticità e gli atti un grado più eminente di solennità.

I testimonii instromentarii appartener denno al sesso maschile, essere in maggiore età, sudditi e in possesso dei diritti civili.

Il testimonio giudiziale è colui che viene chiamato in giudizio per l'instruttoria di un affare pendente nel civile e più specialmente nel criminale.

Le deposizioni dei testimonii sono ricevute semplicemente quando essi sono presentate in cause civili non riflettenti l'ordine pubblico: altrimenti vengono raccolte a titolo d'inchiesta, e per mezzo di interrogatorii dedotti dal giudice nell'esame dei testimonii; il tutto però sotto l'osservanza rigorosa delle prescritte formalità, l'ommessione delle quali trae seco la nullità degli atti; e nei soli casi previsti dalla legge la quale non ammette la prova testimoniale che colla massima riserva e parsimonia, come quella che nel concitamento degli interessi e delle passioni difficilmente permette di venire in chiaro della verità.

La sola guarentia richiesta dai testimonii giudiziali è il giuramento di dire la pretta verità, ma sono riservati alle parti i motivi di ricusazione, e al giudice la facoltà di apprezzare il valore delle fatte deposizioni secondo i dettati della sua coscienza e dell'intimo suo convincimento.

Il diritto commerciale prescrive l'intervento dei testimonii, 1° nei protesti, disponendo l'art. 187 del Codice di commercio, che siano fatti da un notaio con due testimonii; 2° nelle convenzioni di arruolamento le quali, art. 266, denno essere sottosegnate dall'arruolato che non possa o non sappia scrivere, in presenza di due testimonii sottoscritti alla stessa convenzione; 3° nei congedi dei marinai i quali, in virtù dell'art. 269, quando per qualunque causa il capitano o patrone siano nell'impossibilità di scriverli essi stessi, dovranno essere estesi alla di lui presenza e sottoscritti dal *secondo* del bastimento e sottosegnati da cui sovra alla presenza di due testimonii (*v.* Prova, Testimonianza).

TIMONIERE. Marinaro sottoposto al capitano, cui è affidata la direzione del bastimento e il comando della prora sino all'albero di mezzo.

Il timoniere dà il suo voto sulle controversie relative alle mercedi dei marinai (*v.* Capitano, Marinai, Uffiziali di marina).

TOCCO. Somma che l'assicuratore promette di pagare all'assicurato in caso di sinistro.

L'assicurato o in proprio o per conto altrui, è solo ricevibile a chiedere il pagamento del tocco pei principii generali pei quali si stornano tutte le assicurazioni locate sopra cose che non siano in rischio per conto dell'assicurato.

Sebbene il tocco sia un correlativo della merce, non può per altro esserne considerato come il rappresentante, per modo che i privilegi su di essa merce si trasfondano sopra il tocco allorchè la merce è perita.

Essendo il tocco come un correlativo della proprietà della merce assicurata, il diritto di esigerlo potrà per patto passare nel compratore, e se quella merce fu venduta senza far parola del tocco, potrà il venditore assicurato esigerne l'ammontare con l'onere di passarlo al compratore della merce in cui passò il rischio, e col rischio il diritto di esigere il tocco, ovvero il compratore potrà *ex jure* riscuoterlo direttamente.

Non può l'assicuratore essere obbligato a pagare il tocco prima dei termini fissati dalla legge o dai patti, ma ciò non toglie che possa l'assicurato chiedere eziandio preventivamente la condanna dell'assicuratore al pagamento.

L'assicuratore per conto altrui gode sul tocco il privilegio concesso ai commissionarii per le spese, anticipazioni, provvisioni ecc. (*v.* Abbandono, Assicurazione, Avaria, Riassicurazione).

TONNELLAGGIO e TONNELLATA. Il primo rappresenta il diritto dovuto al pubblico erario a misura della loro capacità dai bastimenti che prendono porto.

Il secondo è l'unità di misura con cui si determina la capacità di un bastimento, e che deriva dal vocabolo francese *tonneau* corrispondente in italiano a *botte*.

In virtù dell'art. 206 del Codice di commercio il diritto di tonnellaggio è privilegiato, e per disposizione dell'art. 436 esso non è compreso fra le avarie, ma bensì fra le spese a carico del bastimento (*v.* Avaria, Navigazione).

La tonnellata equivale a 42 piedi cubici, ossia a libbre 3/m. da 12 oncie.

TONTINE. Così chiamate dal nome di Lorenzo Tonti napolitano, che per il primo ne promoveva l'institnzione nel 17° secolo.

Esse costituiscono una specie di banca dove gli azionisti depongono una data somma sia a rendita vitalizia sia per un tempo determinato, che corrono la sorte di riscuotere col cumulo degli interessi e della quota parte degli azionisti premorti, in guisa che l'ultimo superstite diventa in fin di conto possessore dell'intiero fondo costituito, capitale ed interessi.

Atteso siffatto genere di estinzione e in virtù di un rateato prelevamento per le spese di amministrazione, i comanditarii sono in grado di corrispondere interessi molto superiori a quelli del comune commercio, e siccome il lucro dipende unicamente dalla condizione di sopravvivenza, senza il sussidio dell'opera nè dell'industria, somministrano esse un possente allettamento alla classe dei parassiti e degli egoisti che anelano di godere del presente, vita loro naturale durante, senza darsi pensiero dell'avvenire, nè si curano di lasciare veruna eredità di affetti; per la qual cosa sono contrarie alla buona morale, avvezzando, se non a desiderare la morte, quanto meno a mirarne il successivo avvenimento a sangue freddo e ad occhi asciutti.

Le tontine sono andate generalmente in disuso, ed hanno ceduto il luogo alle società di assicurazione.

Volendosene però stabilire alcune, dovrà sempre precedere la sovrana approvazione, e ciò per la ragione che si disco-

stano dalle ordinarie transazioni, e gli interessi dei soci lasciati senza controllo nè discussione, ponno facilmente essere compromessi.

TRADIZIONE. In conformità del Codice civile « La tradizione è la traslazione della cosa venduta in potere e possesso del compratore » (1611).

Essa perciò è l'esecuzione di un'obbligazione assunta e consistente nel dare o cedere una cosa od un diritto.

I modi e le condizioni della tradizione ponno esser dichiarate a beneplacito delle parti contraenti.

« Il venditore adempie l'obbligazione della consegna degli immobili, quando ha rimesso le chiavi, se trattisi di un edifizio, ovvero i documenti della proprietà venduta » (1612).

« La tradizione dei mobili si compie,

« O colla loro consegna reale,

« O colla consegna delle chiavi degli edifizi che li contengono,

« O anche col solo consenso delle parti, se la traslazione non può eseguirsi al tempo della vendita, oppure se il compratore li aveva già in suo potere in dipendenza di altro titolo » (1613).

« La tradizione dei diritti incorporali si eseguisce o colla consegna dei documenti, o coll'uso che ne fa il compratore di consenso del venditore » (1614).

« Le spese della tradizione sono a carico del venditore, e quelle del trasporto appartengono al compratore, se non vi è stata stipulazione in contrario » (1615).

« La tradizione della cosa che formò il soggetto della vendita dee farsi nel luogo ove quella esisteva al momento della vendita stessa, quando non siasi diversamente pattuito » (1616).

« Se il venditore omette di fare la tradizione nel tempo fra le parti convenuto, potrà il compratore chiedere a suo arbitrio la risoluzione del contratto, o la immissione in possesso della cosa venduta, se il ritardo non procede che dal fatto del venditore » (1617).

« In tutti i casi, il venditore debb'essere condannato al risarcimento dei danni ed interessi qualora dalla tradizione non fatta al tempo convenuto ne risulti un pregiudizio al compratore » (1618).

« Il venditore non è tenuto a consegnare la cosa, quando il compratore non ne paghi il prezzo, ed il venditore non gli abbia accordata dilazione al pagamento » (1619).

« Neppure è tenuto alla consegna della cosa, ancorchè avesse accordata una dilazione al pagamento, se dopo la vendita il compratore sia fallito o in istato di decozione, in guisa che il venditore si trovi in pericolo imminente di perdere il prezzo; salvo che il compratore presti cauzione di pagare nel termine pattuito » (1620).

« La cosa dee consegnarsi nello stato in cui si trova al tempo della vendita.

« Dal giorno della stessa vendita tutti i frutti spettano al compratore » (1621).

« L'obbligo di consegnare la cosa comprende quello di consegnare i suoi accessori, e tutto ciò che fu destinato al perpetuo uso di essa » (1622).

« Il venditore è tenuto alla tradizione della cosa in tutta la quantità che si è stipulata nel contratto, sotto le modificazioni che seguono » (1623).

« In tutti i casi in cui il compratore usa del diritto di recedere dal contratto, il venditore è tenuto a restituirgli oltre il prezzo, se lo ha ricevuto, le spese del contratto medesimo « (1628).

« L'azione pel supplimento del prezzo che compete al venditore, e quella per la diminuzione del prezzo o per il recesso del contratto che compete al compratore, debbono proporsi entro un anno, da computarsi dal giorno del contratto, sotto pena della perdita delle loro ragioni » (1629).

« La quistione per riconoscere a carico di chi, fra il venditore ed il compratore,

debba cadere la perdita o la deteriorazione della cosa venduta, e non per anco consegnata, sarà giudicata a norma delle regole prescritte nel titolo *Dei contratti o delle obbligazioni convenzionali in genere* » (1631) (*v.* CESSIONE, COMPRA, CONTRATTO, CREDITO, VENDITA, VENDITORE).

TRAENTE. È quegli che mediante l'emissione di una lettera di cambio fa pagare una somma di danaro per conto di un'altra persona chiamata prenditore o beneficiario. Rimpetto alla legge, il traente è un cedente di credito di cui è obbligato a guarentire l'esistenza mediante provvista di fondi nelle mani del trattario, cioè della persona che debbe pagare la tratta.

Come cedente di un credito, il traente è una specie di mandante rimpetto al possessore, e come tale ha diritto di esigere dal mandatario tutte le diligenze utili all'esazione del credito ceduto nel modo segnato dalla legge. Egli non potrà per altro esigere dal suo cessionario tutte le accennate diligenze, se non proverà l'esistenza del credito ceduto, e se non ne guarentirà l'esigibilità di conserva coi giranti e con chiunque altro avrà firmato la lettera di cambio a pro del possessore.

Debbe il traente somministrare al cessionario ogni mezzo legale per effettuare l'esazione del credito ceduto in caso di smarrimento della cambiale, o di non accettazione, per cui gli è data elezione tra la cauzione e il pagamento, contro il rigore del diritto comune, in virtù del quale il cedente di un credito non esistente è obbligato all'immediata restituzione del prezzo ricevuto in compenso; un qual favore viene accordato nell'interesse del commercio.

Il traente è obbligato a guarentire al cessionario del credito il pagamento, nel luogo e tempo preciso indicati nella cambiale, salvo a lui di rivalersi mediante ritratta o *rivalsa*.

Egli debbe inoltre notificare al trattario, o sia debitore ceduto, l'operata cessione ad effetto che questi non opponga difficoltà all'accettazione della tratta ossia ricognizione della seguita cessione.

In virtù dell'art. 120 del Codice di commercio « Una lettera di cambio può essere « tratta sopra una persona e pagabile al « domicilio di un terzo.

« Essa può essere tratta per ordine e « per conto di un terzo. »

In quest'ultimo caso il traente è un vero mandatario, per modo che se avrà adempiuto a tutte le obbligazioni imposte ai mandatarii, non sarà tenuto ad altro che a prestar *de rato*, a patto però, art. 127, che presti al prenditore l'azione contro il suo mandante, provando il mandato, o provi la esistenza del credito ceduto, provando la provvista nel solo interesse del prenditore e non di fronte al trattario.

L'obbligazione al traente per conto altrui di far la provvista è assoluta, e non può ricevere modificazioni, neppure nel caso in cui il prenditore abbia pagato il cambio a colui per conto del quale la cambiale è tratta.

Se il traente per conto altrui non specificò questa circostanza, i contraenti non avranno verun diritto proprio contro il mandatario (*v.* LETTERA DI CAMBIO, PROVVISTA, TRATTARIO).

TRAFFICANTE. Colui che mercanteggia comprando e vendendo per far guadagno (*v.* COMMERCIANTE).

TRANSAZIONE. A tenore del Codice civile « La *transazione* è un contratto con cui le parti pongono fine ad una lite già incominciata, o prevengono una lite che sia per nascere » (2083).

L'economia di tempo e di spese, e l'integrità del credito essendo oggetti essenzialissimi negli affari di commercio, ne avviene che le transazioni delle controversie sono per essi molto frequenti, motivo per cui si ravvisa utile anzichè no di qui consegnare le disposizioni che regolano la materia nel Codice mentovato.

« Per transigere è necessario che si abbia la capacità di disporre degli oggetti cadenti nella transazione » (2084).

Perchè un diritto formar possa soggetto di transazione fa d'uopo che sia esso dubbio ed incerto, cioè giuridicamente contestabile. In nessun caso per altro ponno cadere in transazione cose che compromelter possano la religione, la morale, l'ordine pubblico.

« Nelle transazioni si può stipnlare una pena contro colui, che mancherà di adempiere le medesime.

« Questa pena terrà luogo di compenso pei danni ed interessi cagionati dal ritardo, fermo tuttora l'obbligo di eseguire la transazione.

« Potranno tuttavia i Tribunali moderare la pena quando qnesta fosse enormemente eccessiva » (2086).

« La transazione non si estende oltre ciò che ne forma l'oggetto: la rinunzia fatta a tutte le ragioni, azioni, e pretensioni comprende soltanto ciò che è relativo alle controversie le quali hanno dato luogo alla transazione » (2087).

« Le transazioni non pongono fine se non alle controversie le qnali sono state contemplate, sia che le parti abbiano manifestata la loro intenzione con espressioni speciali, o generali, o che risulti tale intenzione per una necessaria conseguenza di ciò che è stato espresso » (2088).

« Colui che ha transatto sopra un diritto suo proprio, se acquista in appresso simile diritto da altra persona, non resta obbligato dalla transazione precedente per il diritto nuovamente acquistato » (2089).

« La transazione fatta da uno degli interessati non obbliga gli altri, e non può essere opposta da essi» (2090).

« Le transazioni hanno fra le parti l'autorità di una sentenza inappellabile.

« Non possono impugnarsi per causa di errore di diritto, o per causa di lesione » (2091).

« Ciò non ostante può rescindersi una transazione nel caso di errore sulla persona, o sopra l'oggetto della controversia.

« Può rescindersi in tutti i casi in cui siavi intervenuto dolo o violenza » (2092).

« Vi è egualmente luogo a rescindere una transazione, che sia stata fatta in esecuzione di un titolo nullo, salvo che le parti abbiano espressamente trattato della nullità » (2093).

« La transazione fatta sopra docnmenti, che si sono in segnito riconosciuti falsi, è intieramente nulla » (2094).

« È parimenti nnlla la transazione di una lite, che fosse finita con sentenza passata in giudicato, della quale le parti, o una di esse non avesse notizia.

« Quando la sentenza ignorata dalle parti fosse ancora appellabile, la transazione sarà valida » (2095).

« Nel caso, in cni le parti abbiano transatto generalmente sopra tutti gli affari che potessero esservi fra loro, i docnmenti ad esse sconosciuti, e scoperti posteriormente, non costituiscono un titolo per chiedere la rescissione, salvo che si sieno occultati per fatto di una delle parti contraenti.

« Ma la transazione è nulla quando essa non riguardi che un solo oggetto, e resti provato dai documenti nuovamente scoperti, che una delle parti non avesse alcun diritto sopra lo stesso oggetto » (2096).

« L'errore di calcolo accaduto in una transazione debb'essere corretto » (2097).

Qualora una transazione venga per qualunque causa impugnata e risolta, ritornano tosto nell'antico loro essere tutte le azioni, i diritti e le pretese che competevano alle parti prima della stipulazione di essa (*v.* Obbligazione).

Per ciò che concerne le transazioni in materia fiscale *v.* Oblazione.

TRANSITO. Passaggio accordato nell'interno dello Stato, in franchigia de' diritti di dogana, alle merci non riservate

procedenti dall'estero, a patto che le medesime seguano la via prescritta dai regolamenti, e siano osservate le discipline nei medesimi determinate.

Fra gli altri oggetti di cui è proibito il transito si annoverano il tabacco, il sale, la polvere focaia, il piombo da caccia, perchè di privativa delle gabelle.

In alcuni Stati però, siccome in Francia e presso l'unione doganale Germanica, il transito è pur tuttavia gravato da un diritto proporzionale alla natura delle merci transitanti.

Il transito ha per obbietto di agevolare il trasporto delle merci procedenti dall'estero, dal luogo di produzione a quello di consumazione, e di non precludere la via al commercio diretto o di commissione delle merci estere tendenti all'estero.

I magazzini di deposito formano per rapporto al transito un territorio neutrale, un luogo immune dai diritti del fisco, dove le merci formar ponno l'oggetto di tutte le transazioni commerciali, a patto che se ne faccia la retrocessione all'estero, se trattasi di merci proibite, o si paghi la finanza per essi determinata, se saranno ammesse alla consumazione nell'interno.

Questi magazzini di deposito stabiliti ai confini o nell'interno, agevolano le operazioni del transito sotto la salvaguardia delle regole di amministrazione dirette a far sì che le merci siano all'uscita identicamente le stesse che quelle verificate all'introito.

Queste regole sono determinate nei Regii Stati dal Manifesto camerale 14 ottobre 1826, in virtù del quale:

Art. 1° Le merci provenienti dal fuori Stato e dirette sopra una dogana aperta al deposito, potranno essere dichiarate all'uffizio d'ingresso, o per l'immediato sdoganamento, o per godere del benefizio di deposito.

3° È vietato il dimezzamento dei colli, casse ed altri continenti di merci introdotte in qualunque siasi deposito di dogana, tranne il porto franco di Genova.

6° Le merci dichiarate agli uffizi di frontiera per un deposito qualunque, o spedite in continuazione di tal benefizio dall'uno all'altro deposito, non andranno soggette a dazio alcuno fino a tanto che siano dichiarate per la definitiva loro destinazione.

7° Le merci dichiarate agli uffizii d'ingresso per transito e per cui si dovrà pagare immediatamente il relativo diritto. non potranno essere introdotte in deposito fuorichè a seguito di speciale autorizzazione dei direttori delle dogane, fermo rimanendo l'obbligo di presentare le merci alle dogane stabilite lungo lo stradale, e riportare sulle bolle a cauzione il visto degl'impiegati ad esse dogane applicati.

8° Nella spedizione delle bollette di ritorno che accompagnar debbono le merci destinate pel transito o per lo sdoganamento in un altro uffizio, qualora non si presti la prescritta malleveria, dovrà depositarsi il doppio diritto d'entrata.

18° Le differenze riconosciute nelle merci dichiarate in transito, o per circolazione vincolate a bolletta a cauzione saranno punite come in appresso.

1° Per le merci riconosciute deficienti sulla quantità dichiarata s'incorrerà la pena del doppio valore di esse merci mancanti;

2° Le eccedenze saranno punite colla confisca delle merci eccedenti; o con una multa corrispondente al loro valore;

3° Allorquando la differenza cadrà sulla qualità delle merci dichiarate, oltre la confisca delle merci riconosciute diverse dalla dichiarazione, s'incorrerà nella multa eguale al doppio valore delle merci falsamente dichiarate.

19° Le deficienze o le sostituzioni nelle dichiarazioni di uscita, delle merci per cui è accordato un premio di esportazione, si puniranno in conformità dei numeri 1° e 3° dell'articolo precedente (*v.* Dogane).

TRASFERIMENTO o TRAPASSO. Modo di cessione speciale per gli effetti pubblici e per le azioni sociali. Esso si distingue dal trasporto in quanto che questo equivale alla vendita, invece che per il trasferimento si rende soltanto necessaria la esistenza della cosa ceduta al momento della cessione.

Le forme del trasferimento differiscono pure da quelle in uso per le materie meramente civili. Esse consistono, per ciò che concerne le rendite sul debito pubblico, in una dichiarazione sui registri di quel debito, sottoscritta dal proprietario dell'effetto, o da chi per esso, assistito da un agente di cambio, il quale fa fede dell'individualità del cessionario o venditore, della legittimità della sua firma e della regolarità dei titoli prodotti.

Le azioni sociali si trasferiscono talvolta, ma però meno regolarmente, mediante la semplice rimessione del titolo o per via di attergazione.

I vantaggi inerenti al trasferimento sono 1° che l'agente di cambio rimane per lo spazio di cinque anni risponsabile della validità dell'atto; 2° che in caso di smarrimento o di furto del titolo costitutivo, il proprietario della rendita può esserne risarcito mediante l'estratto del nuovo conto aperto alla sua colonna sui registri suddetti del debito pubblico o della società costitutiva.

L'Editto 24 dicembre 1819 che creava il debito redimibile e perpetuo ne' Regii Stati determina, art. 19:

Le iscrizioni potranno trasferirsi e suddividersi o riunirsi sotto gli stessi, o sotto altri nomi, ove non ostino annotazioni di vincoli esistenti sulle medesime, ovvero opposizioni.

21. I trapassi in seguito di negoziazioni o altre disposizioni tra vivi, si eseguiranno mediante la dichiarazione fatta dal titolare o da un suo procuratore speciale presso l'amministrazione del debito pubblico col deposito della cedola d'inscrizione o colla firma di un agente di cambio, all'effetto di certificare l'identità della persona dell'alienante.

Potranno parimenti le inscrizioni essere negoziate e rese atte a venir trapassate mediante una semplice dichiarazione a favore dell'acquirente, firmata dal titolare dietro la cedola d'inscrizione ed autenticata da uno dei notai certificatori, ed in tal caso, col semplice deposito all'amministrazione del debito pubblico della cedola d'inscrizione annotata come sopra, potrà dall'acquirente e da chiunque per lui ottenersi la nuova inscrizione.

Nelle città di Torino e di Genova invece di notai certificatori s'impiegheranno gli agenti di cambio.

23. .... Nei casi di fallimento o di concorso si applicheranno le regole veglianti su tale materia, ed i trapassi avranno luogo in esecuzione delle ordinanze e sentenze dei giudici competenti (*v.* Agenti di cambio, Debito pubblico).

TRATTA. Lettera di cambio che i negozianti formano o traggono sopra i loro corrispondenti.

Il traente impertanto è colui che sottoscrive la cambiale; il beneficiato, possessore, portatore o esibitore, la persona che ne riscuote il valore; trattario il negoziante indicato nella lettera e destinato a soddisfarla, ossia a farvi onore; giranti coloro che ne fanno cessione; giratarii i cessionarii; datori di avallo le persone che si rendono cauzione per il pagamento.

Sempre quando un ordine di pagamento è dato senza preventiva assegnazione di fondi, e che per pagare una lettera di cambio non si esige la guarentia del rimborso, questa operazione si chiama far tratta od accettar la tratta allo scoperto.

Si dà pure il nome di *tratta* all'infame traffico degli schiavi (*v.* Lettera di cambio, Schiavi, Traente).

TRATTARIO. Colui sopra il quale è

tratta la lettera di cambio, e che deve restituire il danaro ricevuto colla cambiale, di cui è reputato semplice depositario.

Il trattario può considerarsi sotto due punti di vista, cioè prima e dopo che sia stata da lui accettata la tratta: prima, il possessore non ha contro di lui altro diritto, tranne quello d'invitarlo ad accettare, e di protestare in caso di non accettazione.

L'azione che il possessore esercitasse per obbligare il trattario ad accettare non dipende dal contratto di cambio, e non riveste una natura eccezionale.

Dopo l'accettazione il trattario è irrevocabilmente obbligato a pagare l'ammontar della tratta come debitore ceduto.

Se il possessore non si presenta, si fa luogo, per dettato di Pardessus, al deposito, abbenchè incerta sia la persona di esso possessore.

Il trattario non può ritenere presso di sè una cambiale, voglia o non voglia accettare.

Se una cambiale sia diretta a più trattarii, ciascuno è solidariamente obbligato di accettarla e di pagarla (*v.* Accettazione, Lettera di cambio).

TRATTATI. Atti di alta amministrazione i più difficili che presentar possa la diplomazia, perciocchè in essi nel provvedere al presente vuolsi discendere molto addietro nella storia del passato e penetrare con occhio sagace molto addentro nell'avvenire, senza del che l'utilità attuale che si ha in vista di ottenere, può tornare a danno non di rado dei futuri interessi.

Non è gran fatto possibile di discorrere l'infinita serie di trattati di ogni maniera stati stipulati dalle varie nazioni, a far capo dalla ricostituzione della sovranità sulle rovine del feudalismo a questa parte, dappoichè la collezione di quelli concernenti ai Regii Stati, ascende di per se sola al numero di 349, nel periodo compreso dall'anno 1559 sino al 1836. Ma siccome non può essere obbietto di queste carte di entrare nei loro particolari (1), noi ci riduciamo ad osservare, che il diritto delle genti è stato fondato in Europa dai trattati di pace di Vestfalia, dei Pirenei, di Nimega, di Ryswich, di Utrecht, di Vienna, di Aix-la-Chapelle ed altri.

Nell'epoca però di quelle stipulazioni, imperfette erano pur tuttavia le nozioni sull'aumento della pubblica ricchezza, per modo che gli interessi commerciali si presentavano affatto secondarii e subordinati alla ragione politica, nella ferma credenza in cui si era che la potenza nazionale consisteva unicamente nelle armi e nelle conquiste.

E per verità dalla mentovata raccolta appare 1° che sull'indicato numero di 349 un primo trattato di commercio s'incontra stipulato con la Gran Bretagna nel 1669 ed un secondo nel 1715; 2° che la soppressione del diritto di albinaggio data soltanto dal 1783, da una qual epoca fino al 1836 sono registrati n° 17 trattati della fattispecie; 3° che l'adesione della Sardegna ai trattati pell'abolizione della tratta degli schiavi è del 1831.

Si ha sotto la data 10 ottobre 1838 una convenzione col Belgio e sotto quella 7 febbraio 1839 una dichiarazione di commercio colla Grecia.

Nel 1839 e 1840 un trattato di navigazione e di commercio veniva stipulato con gli Stati-Uniti e con la Svezia; un altro di semplice navigazione con il Regno-Unito nel 1841, e nel 1842 con quello dei Paesi-Bassi; due nel 1842, di cui uno di amicizia, commercio e navigazione colla repubblica dell'Uruguay, ed un altro di navigazione con la Santa Sede; finalmente il dì 28 agosto 1843 un trattato consimile fu stipulato colla Francia; e siccome queste stipula-

(1) Oltre la collezione anzidetta, vedasi il *Dizionario di diritto amministrativo*, articolo Commercio, dove la sostanza di quei trattati trovasi molto accuratamente analizzata.

zioni contengono a un di presso identiche disposizioni, così noi ne daremo in appresso un sunto complessivo per farne apprezzare lo spirito con cui furono dettati. Ciò mediante si verrà a conoscere la differenza che passa fra essi e quelli che li precedettero, i quali circoscritti alle esigenze di attualità, senza riferimento a verun principio teorico del diritto delle genti che pur allora cominciava a manifestarsi nelle discussioni dei pubblicisti, ad altro non miravano che ad attutire gli effetti delle fiscalle, dei monopolii e dei privilegii, quando essi stessi non si facevano a piantarne il germe.

Il diritto commerciale esisteva però nei tempi anteriori al medio evo, e se ne hanno vestigie nella legge Rodia, nel Consolato del mare, nelle tavole amalfitane, nella collezione di Wisby, nei ruoli di Oleron, nella *Justitia Lubecensis*, nel *Legisterium Sueciae* ed altri posteriori documenti sul diritto marittimo e commerciale.

Le transazioni fondate su quel diritto, tanto in epoca prossima alla sua origine, quanto in progresso, sono altrettanti atti di esclusione, i quali nel concedere alcuni vantaggi ad una nazione, ne frustravano altre, ed erano piuttosto dirette a cimentare il monopolio anzichè ad escluderlo; la qual cosa era e deve pur tuttavia essere ascritta all'organismo particolare delle parti contraenti non idonee per anco a piegare ad uniformità di massime.

I trattati di commercio furono in tesi generale preceduti dalla concessione di privilegi e di immunità ad individui o corporazioni, mediante pagamento di una finanza, di che si ha traccia anche nei tempi anteriori alle crociate, in cui la forma del contratto sinallagmatico fra i sovrani per oggetti della fattispecie era affatto ignota. Le taglie diventavano sempre il diretto corollario del privilegio, ed il commercio con l'estero era un caso di eccezione, di cui non si conoscevano nè le cause moventi, nè i risultati.

In un'epoca in cui i viaggi per trasporti di merci trovavansi circondati da molti pericoli, non si potevano avere relazioni dirette, epperciò non esisteva fiducia nè reciprocanza; e per conseguenza neppure le compre e le vendite per commissione.

Questo stato di cose essendosi però progressivamente modificato, a tutta prima, col favore delle crociate, poi mediante l'abolizione della feudalità, alle convenzioni colle private compagnie succedettero i trattati fra le nazioni, mercecchè vennero aboliti grado a grado i diritti di naufragio, di ubena, di villafranca e simili, sorsero porti, spiaggie, fari, e furono stabiliti i consolati per proteggere i diritti civili, i beni e le persone dei sudditi.

Il commercio col Levante era quello che maggiormente abbisognava di siffatta protezione, e ad esso in special modo furono rivolte di conserva le cure della diplomazia nell'intento di reprimere e conculcare per quanto fosse possibile la corruttela, le violenze, gli atti arbitrarii che colà quasi in naturale dominio avevano posto sede.

Quello che merita di essere osservato nelle stipulazioni della Porta colle varie potenze europee si è l'uniformità di sistema adottato, mosso dal principio che ciò che giova ad una nazione, deve del pari tornar utile alle altre, in guisa che si venne a fondare una specie di diritto commerciale con le estere potenze. E siccome la Porta non metteva molta importanza nel commercio con l'estero, non inalberò gravi esigenze circa le condizioni di reciprocità, che considerò quali concessioni del suo buon volere assai più che col carattere di un contratto sinallagmatico.

I trattati di reciprocanza commerciale sono una istituzione del tutto moderna, e servirono di avviamento nel fondare su stabili basi il diritto delle genti e interna-

zionale. Egli è col sussidio loro che furono determinate le regole del *blocco;* del contrabbando ostile; di convoglio; di dichiarazione bellica; delle competenze dei sudditi all'estero in pace ed in guerra; di naufragio e di salvamento; di neutralità; delle prede; delle quarantene; degli approdi forzati; di visita e simili.

Non tutte le potenze concordano relativamente ai punti suddivisati, essendo che, quanto al blocco, la Gran Bretagna sostiene il principio, che le coste e le intiere provincie ponno essere ridotte in questa condizione mediante una semplice dichiarazione od una pubblica notificanza qualsiasi, oppure mandando ad incrociare bastimenti armati in guerra. Altre nazioni invece hanno stabilito, mediante una serie di trattati, che il blocco debb'essere reale ed avvalorato da un dato numero di bastimenti atto ad invigilare le coste e ad impedire le comunicazioni.

Relativamente al contrabbando di guerra la stessa Gran Bretagna, agli articoli già tali riputati per comune consenso, a talchè le armi, le munizioni, ebbe ad aggiungere le somministranze navali, pianche, cavi, pece ecc.

Il diritto di spiaggia è generalmente abolito nei paesi di cristianità e in Barberia mediante trattati; ciò nondimeno il Portogallo lo conserva contro gl'infedeli, i nemici ed i pirati.

La questione di neutralità è una delle più difficili del diritto marittimo, sebbene sembri essa da tutte le incivilite nazioni, tranne l'Inghilterra, risolta col principio, che la bandiera copre la merce.

Il tempo di quarantena varia col variare delle procedenze e delle leggi sanitarie di ogni nazione; esse tendono però a modificarsi sensibilmente nell'interesse del commercio, al quale la durata delle quarantene è di un gravissimo incaglio, mercè l'opera di dotti fisici tendente a dimostrare che i mali contagiosi non ponno rimaner latenti oltre quattordici giorni quanto alle persone, e che vi è modo di neutralizzarne il germe nelle merci in breve spazio di tempo.

Le regole pegli approdi forzati, sul saluto delle navi in mare, sulle visite, lasciano luogo a ben poche dubbiezze.

I trattati di commercio sogliono essere distinti nei due stadii di pace e di guerra. In tempo di pace è conceduta intiera libertà reciproca 1° d'importazione e di esportazione delle merci non proibite dalle leggi statutarie, sotto l'osservanza dei regolamenti doganali e delle leggi sanitarie; 2° di prevalersi dei giurisperiti dello Stato nelle controversie che insorgere potessero relativamente al traffico; 3° di tenere i libri scritturati nella lingua che meglio talenta di adottare; 4° di non sbarcare che la quotità di mercanzie che il capitano reputa convenienti agli interessi dei suoi committenti; 5° di rifornire le navi mercantili nei porti di approdo forzato; 6° di non pagare i diritti di dogana che per le merci scaricate; 7° di rimanere nel porto con tutta sicurtà e fiducia dietro la massima, che le navi e le merci non ponno essere sequestrate che per atto di giustizia e coll'osservanza delle solennità ordinarie.

In tempo di guerra 1° è accordata facoltà alle navi di potenza neutrale di navigare dall'uno all'altro porto e sulle coste delle nazioni belligeranti con ogni specie di merci che non siano contrabbando di guerra; 2° sono confiscate le merci di ogni genere cariche sopra una nave che tentato avesse di violare un blocco regolarmente stabilito; 3° è vietato ai predatori di vendere merci da essi predate prima che siano legalmente dichiarate di buona preda; 4° viene fatta restituzione delle prede fra gli alleati tuttavolta che non si trovino per un tempo eccedente le ventiquattr'ore nelle mani del predatore; 5° è imposta l'obbligazione alle navi mercantili di soggiacere alla visita per parte dei bastimenti armati

in guerra; 6° sono confiscati gli effetti di una nazione neutrale che si trovassero a bordo di una nave nemica, ecc.

Si suole generalmente attribuire la preponderanza del commercio inglese ai suoi trattati di commercio, al suo atto di navigazione, al suo sistema doganale. Pare però che quel predominio voglia essere ascritto più ch'altro mai all'uso che quella potenza seppe fare dei diritti differenziali, al suo regime politico, all'attività e intelligenza de' suoi abitanti, alle ricchezze mineralogiche e vegetali del suo territorio, alla sua situazione marittima, allo spirito avventuroso e tenace de' suoi navigatori. Laonde giova moltissimo all'Inghilterra di stipulare trattati di commercio e di navigazione con quante più nazioni le fia possibile, perchè ciò mediante essa si mantiene nello stato di preponderanza, dal quale alcune altre potenze maggiori avrebbero interesse di scavalcarla. Ma per ciò appunto torna in conto delle potenze minori di prestarsi facili a siffatte stipulazioni?

Non può essere in massima controverso, che sempre quando hanno per base una giusta reciprocanza, quei trattati non siano da commendarsi, anche come omaggio reso al principio della libertà commerciale generalmente ammesso in teorica dagli scrittori e quasi universalmente respinto in pratica; ma nel giudicare dei vantaggi che debbono risultarne è d'uopo di andare assai cauti per evitare funeste illusioni.

È però da ritenersi su questo proposito 1° che quei trattati conclusi con nazioni più principalmente naviganti e industriali tornano a vantaggio loro assai più che a quello delle nazioni con esse contrattanti; di che fanno prova appunto gli sforzi grandissimi del ministero britannico per ottenerli da altre nazioni, perchè sono essi pel Regno Unito *une nécessité de fer*, e le tariffe quasi proibitive che invece gli si scagliano contro da ogni parte, principalmente dalla Francia e dalla lega doganale germanica retrocedente dalla via di moderazione daziaria nella quale già si era innoltrata. 2° Che i trattati di navigazione hanno soltanto l'apparenza di perfetta reciprocanza quando uno dei contraenti tiene in vigore tali leggi che ne rendono nullo l'effetto rimpetto all'altro contraente. Così è, p. es., della Francia, la quale non solo riserva alla sua marineria per intiero i rami più importanti del suo commercio marittimo, ma premia altresì molto largamente le importazioni e le esportazioni che sono fatte con bastimenti coperti dalla bandiera francese. Vuolsi ritenere a questo riguardo che poco giova la concessione di qualche agevolezza relativamente ai diritti di navigazione, ma si richiede parità di trattamento. Per le quali cose non si teme di errare affermando, che i trattati di commercio e di navigazione per se stessi lodevoli non produrranno che maggiori difficoltà a sostenere la concorrenza dei bastimenti stranieri fortemente con buon polso protetti dai loro governi, e diminuzione di proventi alle casse marittime, se non si può loro contrapporre una del pari robusta protezione.

I trattati di commercio si riducono in massima a due punti sostanziali, e sono i diritti di navigazione e quelli di dogana, per rispetto si quali il sistema mercantile è in opposizione con l'organismo politico degli Stati, cogli interessi prestabiliti, colle necessità finanziere, sotto l'egida delle quali cose l'industria ed il commercio prosperarono e presero incremento. È cosa per sè evidente che di mano in mano che il pubblico servigio presenta maggiori esigenze, si richiedono maggiori spese, e che se si vuol diffondere l'industria ed il commercio, è necessità di scavar nuovi porti, nuovi canali, strade a ruotaie ed altre che richieggono considerevoli spese, e per conseguenza la conservazione delle più abbondanti sorgenti di reddito, quali

sono appunto le dogane. Vero egli è che la produzione fondata su di un sistema restrittivo è difettosa; ma ciò non pertanto non bisogna rovinare ad un tratto l'edifizio per ripararne la base, nel modo stesso che un cattivo governo è da preferirsi all'anarchia.

Questi medesimi trattati somministrano senza alcun dubbio un valido mezzo per temperare i perniciosi effetti del sistema restrittivo esagerato; ma a tale proposito gioverà moltissimo la massima adottata dal governo ottomano, che le concessioni che ponno utilmente esser fatte a una nazione debbono militare a favore eziandio delle altre, con l'avvertenza di non farle pagare a troppo grave prezzo, dietro il riflesso che l'interesse dei produttori non è sempre in armonia con quello dei consumatori, nè l'interesse dei manufatturieri con quello dei commercianti, essendochè i primi insistono pei privilegi e pelle restrizioni, gli altri pella libertà assoluta; quindi è che la giusta misura sta nella ponderazione del triplice interesse dei produttori, dei consumatori e del fisco, motivo per cui nelle riforme da introdursi non debbesi perder mai di vista, che se le restrizioni presentano un mezzo pessimo per isvolgere presso una nazione il ben essere e la ricchezza pubblica, per un altro verso non vi è governo possibile senza risorse proporzionate ai bisogni.

Dalle premesse generali considerazioni passando alla pratica applicazione, noi qui riferiremo le parti sostanziali che compongono i trattati di navigazione, che ricaviamo da quelli più sopra mentovati.

Facendo capo dal trattato stipulato colla Francia, giova ritenere che prima di quell'epoca si aveva ricorso nelle contingibili emergenze al trattato di Vervins, 15 gennaio 1601, e alle convenzioni politiche, fatte sotto forma speciale di adesione o di dichiarazione. Ora col favore del trattato summentovato la Francia ottenne la riduzione del dazio sulle porcellane, sui vini fini, sulle acquavite, sui tessuti di cotone, di lana e seta, e sugli articoli di moda che procedono d'oltremonte, e i Regii Stati ricevettero in compenso qualche agevolezza nella esportazione della cerusa, del riso e del bestiame.

Per ciò che concerne alla navigazione le navi sarde sono pareggiate alle francesi, a patto di reciprocità; ma come che quello di Marsiglia è pressochè il solo porto francese dove concorrano le navi sarde, e che in esso le bandiere di tutte le nazioni sono ammesse in franchigia, il favore ottenuto è per conseguenza ristretto in angusti confini.

Il punto più sostanziale della stipulazione è quello relativo alla guarentia del diritto d'autore per rapporto ai libri, ai disegni, alle incisioni, alle opere musicali e drammatiche, contro le contraffazioni belgiche per cui quelle produzioni dell'ingegno venivano a essere smerciate nei Regii Stati a prezzi molti inferiori di quelli delle francesi edizioni.

Fra le principali condizioni degli altri trattati più sovra mentovati si annoverano le seguenti:

1° Libertà e reciprocità di commercio e navigazione in guisa che gli abitanti degli Stati contraenti possano entrare ed uscire liberamente dai porti di ciascuno di essi, e risiedere in qualunque luogo più loro convenga, onde dar corso ai loro affari, al quale oggetto godranno della medesima sicurezza, protezione e degli stessi vantaggi accordati agli altri abitanti del paese in cui si trovano.

2° Reciprocità di trattamento nei rispettivi porti delle parti contraenti alla entrata, pendente il soggiorno e all'uscita dei bastimenti nazionali quanto ai diritti di tonnellaggio, di porto, di faro, di pilotaggio, di quarantena, di gavitello, di molo, di segnali ed altri diritti di navigazione.

3° La nazionalità dei bastimenti si de-

sume dall'atto di costruzione che li dichiara nazionali, dalle carte di bordo, o dal giudizio legittimo di buona preda.

4° Nel caso che una delle parti contraenti fosse in guerra con una terza potenza, la bandiera neutrale dell'altra assicura il legno e le persone, eccettuati gli ufficiali ed i soldati al servizio effettivo del nemico, e copre eziandio le proprietà, meno gli articoli di contrabbando di guerra.

5° Non è reciprocamente accordato privilegio per ciò che riflette il collocamento delle navi, il loro carico e scarico nei porti, bacini, spiaggie e golfi degli Stati contraenti.

6° Sono oggetti e merci di contrabbando di guerra qualunque arma da fuoco o bianca, sì offensiva che difensiva, la polvere focaia, le palle, bombe, mitraglie, le munizioni da guerra, a·talchè zolfo, salnitro, ferro e qualunque altra materia atta a far la guerra per mare e per terra, del pari che gli uniformi, i cavalli, muli ecc.

7° È lecito ai capitani, proprietarii od altri interessati delle stesse rispettive parti di scaricare in uno dei porti alle medesime appartenenti tutto o parte del carico, secondochè lo riputeranno di loro convenienza.

8° Per proteggere più efficacemente il commercio e la navigazione, le parti contraenti si obbligano di perseguitare i pirati, loro fautori, complici e ricettatori, con tutti i loro mezzi e con tutto il rigor delle leggi, e di restituire ai rispettivi interessati i legni e le merci che fossero stati derubati.

9° In caso di naufragio saranno restituiti ai rispettivi proprietarii o ai loro aventi diritto gli oggetti di loro spettanza che fossero salvati sulle coste, ed in caso di assenza dei proprietarii ne verrà fatto il deposito presso al console della nazione di cui il bastimento porta la bandiera.

10. Rimane escluso dalla convenzione il cabotaggio ossia navigazione di costa dei paesi contraenti, i quali se lo riservano esclusivamente.

11. Non vanno sottoposti al pagamento di alcun diritto di navigazione i bastimenti costretti per necessità a dar fondo in un porto dei contraenti.

12. Ogni qualità di merci ed oggetti di commercio provenienti dal suolo o dalla industria di una delle parti contraenti o di qualunque altro paese che fossero legalmente ammessi per importazione o esportazione nei porti dell'altra parte, potranno egualmente esservi importati od esportati per mezzo di bastimenti di quest'ultima senza obbligo di pagare altri o maggiori diritti di quelli che saranno regolarmente stabiliti negli uni e negli altri di detti porti.

13. Non si imporranno altri o maggiori diritti sopra l'importazione in una delle parti contraenti di ogni articolo proveniente dal suolo o dall'industria dell'altra parte, che quelli che sono o saranno imposti sopra simili articoli provenienti dal suolo o dall'industria dell'altra parte.

14. Non si frapporrà parimenti alcun ostacolo o proibizione all'importazione od all'esportazione di ogni articolo proveniente dal suolo o dall'industria di ambe le parti contraenti, all'entrata o all'uscita dei porti di ciascun paese che non sia egualmente applicabile ad ogni altra nazione.

15. Niuna anteriorità o preferenza qualunque verrà direttamente o indirettamente accordata dall'una o dall'altra delle parti contraenti, ad alcuna corporazione od agente operante a suo nome o per sua autorità per la compra di alcun oggetto di commercio legalmente importato per motivo di nazionalità.

16. Se per l'avvenire l'una delle parti contraenti concedesse qualche favore ad altre nazioni in materia di commercio o di navigazione, questo favore diventerà immediatamente comune all'altra parte ed alle stesse condizioni.

17. I bastimenti dell'una delle parti

contraenti approdando a qualche costa dipendente dall'altra senza intenzione di dar fondo nel porto, o, essendovi entrati, non volendovi scaricare tutto o parte del loro carico, godranno degli stessi privilegii e saranno a tale riguardo trattati nello stesso modo che i bastimenti delle nazioni più privilegiate.

18. Accadendo che un vascello spettante all'una delle due parti contraenti, oppure ai suoi cittadini o sudditi, naufragasse, andasse sommerso o patisse qualche altro danno sulle coste o negli Stati soggetti all'altra parte, si concederà a quelle navi ed a tutte le persone che vi saranno a bordo lo stesso soccorso e la stessa protezione di cui ordinariamente godono i bastimenti della nazione dove seguì il naufragio.

19. Il bastimento mercantile spettante ad una delle parti contraenti, che per una prima volta tenterà di entrare in un porto supposto bloccato, non sarà preso e condannato, a meno fosse provato che quel bastimento avea potuto avere certa scienza dello stato di blocco.

20. Le parti contraenti si concedono mutuamente il diritto di mandar nei porti o nelle città trafficanti dei loro rispettivi Stati consoli, vice-consoli ed agenti commerciali, i quali godranno degli stessi privilegii, poteri ed esenzioni di cui godono quelli delle nazioni più privilegiate.

Essi però non potranno entrare in esercizio delle loro funzioni senza il preventivo *exequatur* del governo nei di cui dominii vanno a risiedere.

21. In conformità dei principii generali del diritto delle genti, i consoli di qualunque classe essi siano, si ritengono meri agenti commerciali e non possono per conseguenza, salvo speciale mandato, trattare nè discutere questioni politiche, per cui non godono delle immunità che il diritto internazionale concede ai ministri ed agli agenti diplomatici.

Godranno essi però, tanto nelle loro persone come nell'esercizio delle loro funzioni e nella protezione che devono accordare ai loro connazionali per affari mercantili, della considerazione e dei privilegi che si accordano ai consoli delle altre nazioni.

22. In tutto quello che non si oppone alle leggi e ai regolamenti vigenti delle parti contraenti, la polizia interna dei bastimenti rimane confidata ai rispettivi consoli, senza che l'autorità del luogo debba intervenirvi, tranne il caso di disordine che turbi la pubblica quiete.

23. I consoli ponno intervenire come arbitri volontari nelle contestazioni mercantili che insorgessero fra i sudditi della propria nazione.

24. Ogni individuo appartenente agli Stati di uno dei contraenti sarà considerato come suddito di quel paese delle cui autorità presenti un passaporto spedito in buona e debita forma, ovvero certificato equivalente, o provi di essere iscritto sui registri consolari, senza però che questa stipulazione possa pregiudicare in alcun modo la vera sudditanza di origine, alla quale non siasi legalmente rinunziato.

Non si frapporrà impertanto impedimento od ostacolo a coloro che volessero passare da un paese all'altro, purchè si uniformino ai regolamenti di polizia in vigore.

25. Volendo alcuno degli uffiziali consolari esercitare il commercio, dovrà sottomettersi alle stesse leggi ed usi cui sono sottomessi nello stesso luogo, rispetto alle loro transazioni commerciali, i particolari della loro nazione ed i sudditi degli Stati più privilegiati.

26. Quando una parte contraente sceglierà per suo agente consolare un suddito o cittadino dell'altra parte, questi continuerà ad essere considerato come suddito o cittadino della nazione alla quale appartiene, senza che però questa obbligazione

possa in nulla incagliare l'esercizio delle sue funzioni consolari, nè attentare alla inviolabilità degli archivii del consolato.

27. I sudditi o cittadini di ognuna delle parti contraenti potranno liberamente disporre per testamento, donazione od altrimenti dei beni personali che possederanno negli Stati dell'altra.

Nel caso di assenza degli eredi si daranno per la conservazione di detti beni le stesse disposizioni che si prenderebbero in simil caso per le proprietà dei nativi del paese, finchè il proprietario abbia fatto gli incumbenti necessarii per raccogliere l'eredità.

28. Sorgendo contestazioni tra gli aventi diritto alla successione, esse saranno decise secondo le leggi del paese ove i beni saranno situati.

29. Occorrendo che per ultima volontà del possessore quei beni venissero a passare ad un cittadino o suddito dell'altra parte, che pella sua qualità di forestiere fosse inabile a possederli, gli sarà concesso un termine conveniente per venderli, e il prodotto potrà esserne ritirato ed esportato senza ostacolo di sorta, e senza soggiacere al pagamento di maggiore tassa di quella dovuta in pari caso dagli abitanti del paese ove quei beni sono situati.

30. La durata dei trattati che si sono venuti analizzando per sommi capi è stabilita per un decennio dalla loro data.

Riassumendo quanto precede si deduce che le cause moventi e preliminari dei trattati consistono nel rendere più proficue, estese e regolari le relazioni commerciali fra le rispettive nazioni contraenti, nel somministrare ogni sorta di facilità e di incoraggiamento ai sudditi rispettivi, e nell'abrogare vicendevolmente, al conseguimento del divisato scopo, i diritti differenziali di navigazione (*v.* COMMERCIO, NAVIGAZIONE).

TRIBUNALI. Da tribuna, luogo elevato d'onde gli oratori romani peroravano al popolo unito in tribù e patrocinavano le cause.

Il nome di tribunale è in oggi riservato ai magistrati inferiori, cioè a quelli di prefettura e di commercio, dei quali ultimi soltanto noi terremo qui discorso, secondochè richiede la materia che abbiamo impreso a trattare.

I tribunali di commercio sono instituiti per conoscere di tutte le contestazioni relative alle obbligazioni e alle transazioni fra i commercianti e fra le persone che fanno atti di commercio, e vuolsi in essi considerare l'organizzazione, la giurisdizione e l'indole generale del criterio che determina le loro sentenze.

Presso tutte le colte nazioni commercianti, dice Azuni, si trova stabilito un tribunale a cui è privativamente devoluta la cognizione delle cause mercantili e marittime, che per la loro natura debbono avere un corso brevissimo, onde non si trattengano i negozianti e i navigatori in dispendiosi litigi e lunghe discussioni. La necessità di una quale istituzione ripete la sua origine dalla sollecitudine con cui esser denno decise le contestazioni commerciali, senza però rinunziare alle formalità sostanziali per la validità dei giudizii, e dalla moltiplicità degli affari che vi concorrono in virtù della frequenza, varietà e celerità dei rapporti risultanti dal traffico.

Dove non esistono codici di commercio sogliono i giudici pronunziare le loro sentenze in conformità delle consuetudini mercantili, e secondo gli usi e statuti del mare formati ed approvati dal consenso universale dei popoli, e ciò senza aspetto e tela giudiziaria, secondo i principii dell'equità, avuto riguardo alla sola verità del fatto.

In virtù delle RR. CC. le cause di commercio erano di competenza dei magistrati del Consolato con incarico di sentire e giudicare alla mercantile ed *immediate* tutte quelle contese che potessero in tal guisa spedirsi senza formalità di atti; essendo in-

dispensabile qualche struttura di processo, questa doveva essere sommaria. Era pertanto prescritto 1° che i litiganti dovessero comparire in Consolato in persona per proporre le loro domande ed eccezioni, senza ministero od assistenza di avvocati o di procuratori, ed essendo assenti od impediti, potessero, soltanto in questi casi, comparirvi per mezzo di un loro procuratore non curiale, munito di legittimo mandato e di un attestato altresì giudiziale in prova dell'impedimento, e così ancora nel caso che il Consolato conoscesse che siano persone veramente inesperte ed inette a spiegare le loro ragioni.

2° Che soltanto si possa permettere l'intervento di un avvocato o causidico nel caso che si tratti di qualche causa la quale non fosse di materia, perizia od uso meramente mercantile, ma intralciata o altrimenti grave per riguardo di articoli in ragione.

3° Che i debitori del prezzo di merci, verificato e legittimato sommariamente il loro debito, non godano di altra eccezione che di quella del pagamento o compensazione di cosa liquida, salvo a promovere le altre loro pretensioni illiquide avanti quei tribunali ai quali ne potesse spettare la cognizione.

4° Che quando si tratti di qualche credito di mercanti, banchieri o negozianti, procedente da vendite di mercanzie, o altrimenti derivante dal commercio, eziandio tra negozianti e non negozianti, bastino le prove sommarie per mezzo dell'esame di due o più testimonii, citata la parte, per giustificare la giurisdizione del Consolato.

5° Che nel decidere le cause mercantili non fa d'uopo di ricorrere alle sottigliezze del gius positivo, ma si dee semplicemente attendere l'uso, la pratica ed il parere dei negozianti, ancorchè di ragione sembrasse talora più vera la contraria opinione, altrimenti si verrebbe a turbare il commercio che si fonda principalmente sulla buona fede e sulle reciproche convenzioni, che in forza dell'uso tra i negozianti di varii popoli si sono introdotte.

6° Che non potendovi per una parte essere legge alcuna positiva che obblighi differenti nazioni, ciascuna delle quali osserva le sue proprie derivanti o da legittima potestà, o da tacito particolare consentimento, e dall'altra non potendovi essere commercio senza continue relazioni tra quei popoli diversi, sonosi perciò generalmente introdotti alcuni usi e consuetudini, vere leggi mercantili colle quali si debbono terminare le differenze che accadono tra negozianti.

A tenore delle stesse RR. CC. il Consolato fu composto di un presidente, di due giudici legali e di due consoli, banchieri o negozianti, chiamati nelle sessioni nelle quali si unisce il corpo del Consolato ed in ogni altra in cui il capo o uno dei giudici stimi di chiamare uno di essi od ambidue.

Presso il Consolato fu pure stabilito un pubblico Ministero nella persona dell'avvocato fiscale che interviene alle udienze ed emette le sue conclusioni nelle questioni di competenza e di applicabilità della legge.

Occorrendo qualche caso grave o per se stesso o per le sue conseguenze, può il Consolato chiamare anche altri fra i più abili ed accreditati negozianti, non interessati però in ciò che si abbia a trattare, per dare il loro giudizio unitamente ai due consoli.

Esso è pure in facoltà di sentire nella spedizione delle cause quegli altri periti in ogni sorta di traffico che stimi necessario od opportuno, secondo l'occorrenza delle materie che sono da decidersi. Il Consolato giudica sommariamente mediante citazione delle parti e per mezzo di prove somministrate da due o più testimonii senza ricorrere al gius positivo.

Relativamente al commercio, la qualità di straniero è sconosciuta, perchè i nego-

zianti di tutti i paesi sono considerati formare una sola società, soggetta ad una medesima legislazione.

Contendendosi circa o il pagamento di un'assicuranza, o il regolamento di un'avaria, o il caso di un naufragio, o il rimborso di un sinistro, o la validità di una preda, conosce e decide sempre il magistrato del luogo in cui accadono simili casi, o che siasi stipulato; benchè talora, e il più delle volte, vi abbiano interesse i negozianti forestieri, i quali in qualche caso neppure fa d'uopo vi siano citati.

È di cognizione del Consolato qualunque questione sopra merci esistenti nel distretto della giurisdizione del medesimo, benchè proprie di forestieri, senza che da questi si possa opporre l'incompetenza del foro.

Con Regio Editto 27 settembre 1822 essendo stati istituiti nei Regii Stati tribunali di Prefettura, furono essi incumbenzati di conoscere eziandio in prima istanza circa le questioni di mercatura e di commercio là dove non esistono Consolati.

Essi giudicano di qualunque contestazione per merci, ancorchè proprie di forestieri, salvo l'appello al Consolato.

La sovra esposta condizione delle giurisdizioni commerciali, che a un di presso era comune in molte parti d'Europa, soggiacque a notevoli variazioni in dipendenza del Codice di commercio pubblicato in Francia nel 1808, il quale fece luogo a tribunali composti di soli commercianti i più notabili, e specialmente dei capi delle case le più antiche e le più acclamate per probità, spirito d'ordine ed economia. La scelta vi è fatta *inter pares* in assemblea di tutti i commercianti e industriali di ogni circondario di giurisdizione dei tribunali medesimi.

L'uffizio dei giudici di commercio è gratuito, e non ponno assumerne le funzioni senza che preceda la sovrana approvazione.

I tribunali di commercio non hanno un ministero pubblico, e non ammettono l'assistenza di avvocati e di procuratori; bensì i litiganti debbono comparire in persona, e nei soli casi di assenza, di legittimo impedimento o d'inesperienza, sono autorizzati a farsi rappresentare da un procuratore non curiale, munito di legittimo e speciale mandato.

Oltre i tribunali di commercio è istituito in Francia un consiglio di arbitri per giudicare nelle cause di compromesso, e uno di pacieri *(prudhommes)* eletti nell'intento di troncare per via di conciliazione il fomite delle contestazioni che insorgono fra i fabbricanti e gli operai, i capi manifatturieri e i loro apprendizzi.

Questi consigli esercitano due funzioni di diversa specie, cioè di conciliazione riuniti in sezione particolare, e di giudici in consiglio generale.

Alla riserva dei pacieri di commercio, il sistema sovra espresso di giurisdizione fu con poche modificazioni adottato dalle nazioni che presero per base del loro diritto commerciale il Codice francese.

In Olanda però non vennero istituiti tribunali consolari, e le cause relative alle contestazioni commerciali sono giudicate in via ordinaria.

Il Codice di commercio di Spagna ammette tribunali speciali, i quali giudicano in prima instanza, e dove non sono stabiliti, giudicano i tribunali ordinarii.

Le cancellerie e le reali udienze giudicano in seconda e terza instanza.

I tribunali speciali di commercio sono ivi composti di un presidente, di due consoli e di due consoli supplenti scelti fra i commercianti all'ingrosso, patentati, ed aventi i requisiti prescritti dalle leggi.

La carica del presidente è annuale, e quella dei consoli dura per lo spazio di due anni.

Si ammette un avvocato consulente, uno scrivano degli atti giudiziali, e il nu-

mero degli uffiziali giuridici reputato necessario.

Allo stato delle narrate cose agevolmente si scorge di quale e quanto grave importanza sia la questione del come convenga in fatto di commercio regolare gli ordini giudiziali, per ottenere la più spedita e migliore decisione delle cause.

A quest'uopo tre combinazioni furono infino ad ora messe in campo nell'intento di soddisfare insieme agli interessi del commercio, alla retta amministrazione della giustizia ed al voto dei commercianti.

Esse consistono nel rimettere il giudizio di quelle cause a tribunali speciali composti di commercianti, oppure alla giurisdizione ordinaria, o finalmente a tribunali misti di giudici legali e di commercianti, con o senza prevalenza in numero degli uni sopra gli altri.

Il primo sistema è avvalorato dalle seguenti considerazioni:

1° Che l'esperienza lo ha corroborato presso i popoli eminentemente commerciali.

2° Che le consuetudini, gli usi e gli statuti formati ed approvati dal consenso universale di quei popoli, essendo più di ogni altro i veri codici e le basi della giurisprudenza commerciale, la pratica di essi non può acquistarsi se non se da chi si dedica alla professione del commercio.

3° Che le cause dei tribunali di commercio non riguardando che i negozianti, ragion vuole che ad un giurì scelto nel seno dei medesimi ne sia affidata la decisione.

4° Che i giudici negozianti sono doppiamente impegnati ad esaminare con tutta scrupolosità, e colla massima maturità di consiglio le cause, onde portarne retto e sano giudizio, in primo luogo perchè ciò comanda la morale e la buona coscienza, in secondo luogo perchè, rinnovandosi in breve periodo i membri di quel tribunale, essi esser ponno oggi giudici e domani giudicati colla misura stessa poco anzi adoperata.

5° Che le teorie generali applicabili al commercio di terra non si confanno a quello variatissimo di mare, epperciò i porti marittimi sono suscettivi di parziali riguardi. Il negoziante delle piazze marittime è sempre in moto, va e viene o in persona, o per agenti o per corrispondenze ove è speranza di profitto; compra e vende con tutta facilità e colla massima buona fede; fa contratti di assicurazione, di cambio marittimo, di anticipazioni di danaro, di pegno, di trapasso di cambiali, e si rinnovano così con incredibile rapidità operazioni variatissime, che sarebbe un errore grave se si volessero misurare colle forme del diritto civile.

6° Che non possono pretendersi dai magistrati cognizioni speciali in materia commerciale, che par richiedonsi per risolvere con celerità e semplicità le contingibili controversie, invece che si hanno negozianti assai periti in giurisprudenza, e che lo diventeranno viemmaggiormente col favore di una nuova, più adatta e completa legislazione commerciale, e mediante l'istituzione di scuole di diritto commerciale.

7° Che nelle decisioni delle cause mercatorie, debbesi più di tutto avere in vista i fatti, la ragione naturale, la verità e l'equità senza far gran caso delle formalità, e senza attendere lo strepito e la figura del giudizio.

8° Che i fatti dovendo essere esposti nella massima semplicità e naturalezza, e per quanto è possibile dai litiganti, affinchè i giudici siano in grado di facilmente conoscere ed apprezzare la loro buona fede, ben a ragione il Codice di procedura francese interdiceva il ministero dei procuratori (*avoués*) nelle cause di commercio; motivo per cui sarebbe un'anomalia di far dipendere da giudici legali la decisione di cause instrutte, si può dire, quasi senza

formalità d'atti, *et sola veritate facti inspecta*, che non può essere famigliare che ai commercianti chiamati a far l'uffizio di giudici di pace e di conciliazione.

9° Che nei giudizii di commercio tutto debb'esser chiaro e sommario, e rischiarato dal lume dell'equità e della buona fede.

10° Finalmente che col sistema dei giudici negozianti si risparmia all'erario un'inutile spesa, tanto più da prendersi in considerazione in quanto che sembra meno coerente ai dettati di giustizia distributiva di far contribuire la generalità in un oggetto in certo qual modo speciale ed esclusivo.

A favore del sistema della giurisdizione ordinaria milita l'osservazione che tanto migliora la condizione degli ordini giudiziarii, quanto più si promuove coll'unità della giurisdizione l'uniforme applicazione della legge: che coll'attribuire la giurisdizione commerciale ai tribunali ordinarii si assicura l'applicazione del diritto alle controversie, le quali possono insorgere in punto di commercio: che si dà luogo ad un nuovo progresso nella riforma degli ordini giudiziali, che da un mezzo secolo in qua andò effettuandosi nei principali Stati d'Europa; e finalmente che non si difetterebbe nei tribunali ordinarii dei lumi e della pratica necessaria all'assunto, tanto più qualora si chiamassero a sedere in essi a consulto i più savii commercianti, ed i più instrutti rispetto agli stili e consuetudini dei paesi, e a sussidio nello studio dei fatti più intricati, e nell'esame e valutazione dei recapiti e scritture richiedenti speciali apposite viste.

I fautori della giurisdizione mista fondano la loro opinione sulla considerazione, che le cause essendo composte di questioni di diritto e di questioni di fatto, giovano per le prime i giureconsulti, e per le altre i negozianti; che una simile combinazione presenta maggiori guarentie per i litiganti e per la retta amministrazione della giustizia, atteso che i giudici legali concorrono con le necessarie cognizioni pella sana interpretazione delle leggi, pella giusta loro applicazione e per l'osservanza delle forme giudiziarie, e i giudici negozianti mediante l'esperienza degli usi e delle consuetudini del commercio, per cui si viene ad ottenere il giusto equilibrio di dottrina e di pratica che si richiede per bene amministrare la giustizia. Avvi di più che i tribunali di commercio essendo investiti di una giurisdizione che li rende arbitri della sostanza di molti loro competenti; e dovendo scegliere nel proprio seno il giudice-commissario, al quale incumbe nei fallimenti di fare non poche operazioni, che richieggono cognizioni di diritto circa la natura ed entità delle obbligazioni, la loro intrinseca ed estrinseca validità, le varie specie di privilegi e di ipoteche, e determinarne gli effetti ecc.; si ha ragione di temere, che se i tribunali fossero composti di soli negozianti, questi uomini di semplice pratica diventassero gli arbitri dei diritti delle parti, e ne compromettessero gli interessi.

Si osserva per ultimo, che se i consolati, sia nella loro composizione, come nelle loro attribuzioni, non presentano uniformità corrispondente agli altri ordini giudiziarii in materia civile, perchè non vanno soggetti a due gradi di giurisdizione, per un altro verso l'ammessione di sole persone negozianti non può offrire di per sè quella guarentia pubblica che si richiede nell'amministrazione della giustizia, perchè i negozianti nell'interpretazione ed applicazione della legge possono essere talvolta guidati da un qualche spirito d'interesse, come che esposti ad essere alternativamente litiganti e decidenti.

Nell'intento di conciliare le divergenti opinioni, si fanno taluni a proporre la composizione dei tribunali di soli commercianti sotto la presidenza di un magistrato,

e con l'assisteuza di un consultore legale; altri poi propeudono per escludere dal Codice, il quale aver debbe per pregio distintivo la stabilità, una decisione assoluta e definitiva sovra il punto della composizione dei tribunali di commercio, soggetta a cangiamento, per lasciarne il provvedimento ad una legge particolare.

Checchè ne sia però dei varii proposti divergenti sistemi, il Codice di commercio avendo seguito quello dei tribunali composti di soli negozianti, noi qui ne consegneremo le relative disposizioni.

Art. 658. « Il nnmero dei Tribunali di « Commercio e le Città, le quali sono « suscettibili di averne per l'estensione del « loro commercio e della loro industria, « sono determinati con speciali Sovrane « Provvisioni. »

659. « Il distretto di ciascun Tribunale « di Commercio è lo stesso che quello del « Tribunale di Prefettura, nella giurisdi- « zione del quale è stabilito; salvo che « uelle speciali Sovrane Provvisioni, di « cui nel precedente articolo, venga altri- « menti determinato. »

660. « Ogni Tribunale di Commercio è « composto di un Giudice Presidente, di « Giudici e di Giudici supplenti, tutti com- « mercianti. Il numero dei Giudici non sarà « minore di due nè maggiore di otto, non « compreso il Presidente; il numero dei « Supplenti sarà proporzionato al bisogno « del servizio. Colle Sovrane Provvisioni, « delle quali è menzione nell'art. 658, viene « determinato il numero dei Giudici e dei « Supplenti per cadun Tribunale e se il « Tribunale è diviso iu più sezioni. »

661. « I membri dei Tribuuali di Com- « mercio saranuo scelti fra i più distinti « commercianti ed i più accreditati per « probità e spirito d'ordine e di economia. « Saranno nominati con Sovrana Provvi- « sione. »

662. « I membri dei Tribuuali rimar- « ranno in ullicio due anni, da compu- « tarsi dal giorno in cui debbono assu- « merlo.

« Essi potranno essere nominati di nuo- « vo ed immediatamente per altri due anni; « trascorso il secondo biennio, potranno « essere nominati dopo un anno d'inter- « vallo.

« Le loro funzioni sono solamente ono- « rifiche. »

663. « In ogni Tribunale è nominato un « Consultore legale che assisterà alle u- « dienze ed alle votazioni del Tribunale.

« Egli darà il suo voto consultivo oral- « mente o per iscritto sui punti di diritto, « sui quali sarà dal Tribunale richiesto, e « potrà pure senza esserne richiesto darlo « oralmente in occasione delle votazioni.

« Egli è inoltre incaricato di coadiuvare « il Tribunale nella compilazione delle « sentenze ed il Presidente nella sorve- « glianza della Segreteria del Tribunale. »

664. « In ciascun Tribunale parimente è « nominato un Segretario con quel numero « di Sostituiti Segretari ed Uscieri, che sa- « ranno necessari pel servizio del Tribu- « nale. I loro diritti e vacati, non che i loro « doveri sono fissati da Regolamenti. »

665. « I membri dei Tribunali preste- « ranno, prima di entrare in ufficio, il giu- « ramento avanti al Senato nel cui distretto « trovasi il Tribunale del quale saranno « chiamati a fare parte.

« Il Senato potrà anche delegare a que- « st'oggetto il Tribunale di Prefettura nel « cui distretto siede il Tribunale di Com- « mercio, se questo è stabilito fuori della « sede del Senato: sarà disteso processo « verbale del giuramento e trasmesso al « Senato per essere conservato nei suoi « archivi.

« I Segretari ed i Sostituiti Segretari e « gli Uscieri presteranno il giuramento « avanti lo stesso Tribunale di Commercio « al quale saranno addetti. »

666. « Le senteuze dei Tribunali di « Commercio saranno prouunziate da tre

« Giudici almeno, compreso il Presidente.
« Nessun Giudice Supplente potrà essere
« chiamato, se non per compiere tale nu-
« mero. »

667. « Nei distretti dei Tribunali di
« Prefettura, nei quali non si troveranno
« stabiliti Tribunali di Commercio, i Tri-
« bunali di Prefettura ne eserciteranno le
« funzioni e giudicheranno delle materie
« attribuite ai Tribunali di Commercio.

« In tale caso si osserverà la stessa
« procedura osservata nei Tribunali di
« Commercio, e le sentenze produrranno
« gli stessi effetti. »

668. « Potranno dai Tribunali di Pre-
« fettura essere chiamati ad intervenire
« nella spedizione e decisione delle cause
« commerciali di maggiore rilievo, od altre
« nelle quali si tratti di perizia o di usi
« mercantili, due commercianti i quali eser-
« citino il commercio con onore e distin-
« zione nella Città dove siede il Tribunale
« di Prefettura e designati per simile offi-
« cio giusta l'articolo seguente. Il loro voto
« però non sarà che consultivo.

« Essi presteranno giuramento, prima
« della spedizione della causa, nelle mani
« del Prefetto. »

669. « La designazione dei commer-
« cianti, dei quali è menzione nel prece-
« dente articolo, sarà fatta, con autorizza-
« zione Sovrana, dal Dicastero della Grande
« Cancelleria, sopra una lista che verrà
« trasmessa dal Prefetto del Tribunale di
« Prefettura.

« La designazione sarà rinnovata ogni
« biennio. L'elenco dei commercianti de-
« signati rimarrà affisso nella sala delle
« Udienze del Tribunale di Prefettura e
« ne sarà dato avviso al commerciante
« iscritto nell'elenco. »

670. « Nei Tribunali di Commercio la
« procedura si fa senza il ministero dei
« Causidici. Le Parti compariscono per-
« sonalmente o per mezzo di persona mu-
« nita di procura speciale. Questa procura,
« la quale potrà essere data appiè dell'ori-
« ginale o della copia della citazione, sarà
« presentata al Segretario prima della chia-
« mata della causa, e sarà da esso vidimata
« senza spesa » (*v.* PROCEDURA).

TRIBUTI. Quota parte per cui ogni sud-
dito deve concorrere, a prorata dei beni
che possiede, dell'industria o dell'arte che
professa, degli agi di cbe gode, ossia dei
suoi consumi, nelle spese dello Stato al
quale appartiene e nel di cui buon governo
egli trova libertà, sicurezza, comodi e ben
essere morale e materiale.

Se vi ha argomento che vivamente in-
teressi il commercio e l'industria, egli è
cotesto per certo dei tributi, essendochè
dalla misura con cui sono stabiliti e ri-
scossi dipende appunto sostanzialmente la
prosperità o la paralisi di quelle due sor-
genti di pubblica ricchezza.

Nostro intendimento fora stato impor-
tanto di rintracciare l'origine prima dei tri-
buti, di tesserne la storia, facendo capo dai
tempi del greco e del romano impero, pro-
seguendola nel medio evo, e concludendo
poi col confronto dello stato presentaneo
di cose presso le potenze che tengono il
primato nell'ordine politico ed economico,
ma veggendo dalla mole dei raccolti mate-
riali che avremmo di gran lunga oltrepas-
sati i confini segnati ad un dizionario, ab-
biamo creduto essere per lo migliore di
stare contenti di alcune generali consi-
derazioni, mandando i nostri lettori alle
opere del Garnier, del conte Vesme, del
Cibrario, del Bailly, dell'Audiffret, del Te-
goboschi e di altri moderni scrittori che
ne hanno di proposito ed ampiamente di-
scorso.

I. È cosa degna di essere avvertita che
i tributi ed il commercio seguono le stesse
fasi, in guisa che crescono o diminuiscono
di pari passo.

Il principio che predomina la materia
dei tributi è che i Governi sono i gerenti
di vaste società, i quali diversamente non

possono amministrarle se non se coi fondi delibati sulla sostanza di ogni socio.

Un altro principio non meno positivo è questo, che le spese pubbliche crescendo in ragione che crescono i proventi, perchè chi è ricco ha diritto a maggiori esigenze di utilità e di conforto, avviene che non è gran fatto possibile di fare l'abbandono di un tributo senza sostituirne un altro di uguale prodotto, sebbene di più facile e meno sgradita esazione. Così è succeduto in Francia quando nel 1791 essendosi proclamata la libertà dell'industria furono aboliti gli uffizii privilegiati e di privativa conosciuti sotto il nome di maestranze, giurande e simili, ai quali venne surrogato il diritto di patenti, fondato sul principio che per aver facoltà di mettere il pubblico a contribuzione bisogna acquistarne il diritto e concorrere nelle spese che sono richieste dalla pubblica amministrazione, vale a dire che chi vuole essere emancipato deve pagare il prezzo dell'emancipazione.

Un terzo principio si è che le amministrazioni essendo fondate nell'interesse di tutti, è necessario che tutti concorrano nelle spese (dappoichè non possono esse agire gratuitamente) a prorata dell'interesse rispettivo nella conservazione della sicurezza, dell'ordine e dei benefizii che ne dipendono.

Queste spese si riepilogano in tributi, la giusta bilancia dei quali è fondata sulla massima di giungere, mediante le combinazioni le meglio calcolate, alla meta di far sopportare a ciascuno la parte la più equa e la più giusta del peso comune, in guisa che dovunque incontrasi un cittadino o una proprietà, ivi si faccia gravitare una parte di tributo sotto forma fondiale, personale, mobiliare, di patente e di dazio di consumo.

Si obbietta che quest'ultima contribuzione è contraria alla massima *non bis in idem*, dappoichè il commercio e l'industria, procurando consumi e ricchezze, conferiscono al pubblico erario molto più della somma dei benefizii che ricevono dall'amministrazione, ma questa obbiezione è combattuta dall'altra massima di pubblica economia, che qualsivoglia ricchezza prodotta retribuir deve una quota parte alla comunità d'interessi, oltrechè è quella la via la più breve, la più equa, la più sicura di colpire le consumazioni e di farle concorrere con giusta misura nelle pubbliche spese. Ma perchè si verifichi questa giusta misura fa d'uopo che tutte indistintamente le professioni vadano sottoposte al tributo, astrazione fatta dalla considerazione se la rispettiva clientela sia o no trasmessibile, e del maggiore o minor grado di azione per conseguire il pagamento dei relativi onorarii, senza del che non procederebbe questo dalla natura stessa delle cose, ma soltanto dalla volontà, o vogliam dire dall' arbitrio del legislatore.

II. La storia delle finanze si riassume in quella delle politiche peripezie delle rispettive nazioni, le quali facendo nascere ognora nuovi bisogni condussero a cercar spedienti adeguati per soddisfarvi. Tali furono le prestazioni in natura di uomini, di opere e di cose, tributi, angarie, emissione di carta monetata a corso forzato e obbligatorio, e per ultimo la costituzione di un debito pubblico, avvalorato da banche nazionali.

Quest'ultimo fatto ha introdotto notevoli modificazioni nell'economia del credito, nella circolazione dei valori, e in generale in tutto il meccanismo finanziere degli Stati inciviliti; imperciocchè la fortuna pubblica che nei tempi andati non destava interesse nella massa delle popolazioni se non per la parte per cui ogni individuo era chiamato a contribuirvi, è oggi riconosciuta essere strettamente vincolata alla fortuna dei particolari uomini; epperciò la scienza finanziera, già retaggio

esclusivo di alcuni pubblici uffiziali, è ora fatta di pubblica ragione, dove ciascuno discute, pagando, a suo talento, ora sotto l' inspirazione di teoriche speculazioni, ora sotto la influenza del privato interesse, e talvolta con ponderato raziocinio.

Molti ascrivono il progressivo aumento delle spese, presso la maggior parte delle nazioni, alle ruote superflue che si vennero aggiungendo alla macchina dell'organismo governativo, alla moltiplicità degli impieghi; ma non pongono mente nel tempo stesso, che le riduzioni non ponno essere che l'opera lenta del tempo e della prudenza; che il passato ha lasciato una trista eredità al presente e all'avvenire; che d'altronde le crescenti spese, quando non eccedono i debiti confini, sono la necessaria conseguenza della crescente agiatezza; e per ultimo che se il reddito dello Stato viene erogato, mediante un'oculata economia, in una ben intesa combinazione di tutti i rami di pubblico servizio; nel mantenere la forza armata nei limiti strettamente necessarii alla difesa della nazionale indipendenza, avuto riguardo alla politica condizione e al rango che occupa la nazione; nel diffondere con giusta misura la pubblica instruzione; nella educazione religiosa, morale e intellettuale dei popoli; nel dar vigore all'ingegno; nel proteggere le arti, le lettere e le scienze; nel moltiplicare gli stabilimenti filantropici e di utilità pubblica, senza però trascendere nelle utopie del *sensibilismo;* nel secondare l'incremento dell'industria nazionale; nel favorire l'interno ed estero commercio mediante comode, frequenti, spedite e sicure vie di comunicazione per terra e per acqua......, ciò che con una mano si toglie alla spicciolata, viene a moltiplico restituito dall'altra all'universale.

III. Quanto maggiormente un popolo è innoltrato nella via dell'incivilimento ed attiva si fa la sua industria, tanto più crescono le spese della sua amministrazione, le quali seguono la ragione diretta della prosperità nazionale: epperciò, siccome in astratto la totalità di un bilancio, quantunque ponderosa, non sempre è segno di mal governo finanziere, così neppure la sua esiguità non fa prova di economica amministrazione, essendochè il suo pregio sostanziale consiste nell'equilibrio dei pesi con le risorse, e nell'utile loro impiego.

Nei primordii delle società, ogni individuo concorreva personalmente nei lavori intrapresi a vantaggio comune; in progresso però fu riconosciuto, che siccome Dio ha con diversa lance distribuite le forze fisiche e intellettuali, così fosse per lo migliore di assegnare a ciascuno l'uffizio per cui apparisse più idoneo, mediante un'adeguata retribuzione; ed è il fondo destinato a pagare questi pubblici servigii che chiamasi tributo.

Considerati sotto questo aspetto, i tributi sono pertanto prestazioni in danaro dirette a mantenere e perfezionare le instituzioni governative a maggiore vantaggio dei governati.

La sicurezza delle persone e delle proprietà, e i conforti della vita dipendono dallo stato di perfettibilità in che si trovano i pubblici stabilimenti, epperciò ogni contribuente acquista col favore del tributo che paga il grado maggiore di agiatezza di cui ha interesse di godere; a torto impertanto si innalzano querele contro ciò che occorre di spendere a sì lodevole intento, ogni volta che l'impiego ne sia fatto da diligente ed oculato padre di famiglia; essendo vero che, se tutto concorre al ventre, è altresì questo che comunica la vita a tutte le altre parti del corpo.

La giusta misura è il punto vitale dell'economia dei tributi, imperciocchè, come ebbe ad accennarlo Montesquieu, l'esuberanza loro costringe a un'esuberanza di lavoro, questa conduce all'infralimento, e l'infralimento all'infingardaggine.

IV. Servio Tullio aveva diviso i cittadini

in sei classi, avuto riguardo all'entità della loro ricchezza; e i tributi venivano corrisposti a prorata del rango e della partecipazione di essi cittadini nel governo della repubblica. Conseguenza di questo sistema era che la gravezza del tributo veniva tollerata in contemplazione della grandezza del credito di cui godevano i contribuenti, e che il difetto d'influenza otteneva compenso nella picciolezza degli oneri sociali.

Questa medesima bilancia di credito e debito non sussisteva per altro per rispetto alle provincie conquistate: quindi è che le medesime, vessate dai proconsoli, dai cavalieri e dai questori, afferravano ogni occasione per scuotere il giogo.

Il reddito di uno Stato si compone della quota parte che ogni cittadino retribuisce de' suoi beni per aver sicurezza dell'altra e per goderne a beneplacito.

Principio fondamentale nella costituzione di questo reddito è di mettere in giusta lance le emergenze dello Stato con quelle dei cittadini, in guisa da non togliere ai bisogni reali di questi per sopperire agli immaginarii di quello per impulso di passione o di vanagloria, e spesso per viste di privato interesse.

In nessun'altra cosa quanto in questa in cui si tratta di determinare ciò che può esser tolto e ciò che debb'esser lasciato ai sudditi, è necessario che l'uomo di Stato proceda con maggiore riserva, con più ponderato consiglio; imperciocchè non da quello che si può, ma da quanto si deve retribuire si vogliono misurare le pubbliche gravezze.

Mettendo in confronto ciò che pagavasi nel secolo passato con le imposte che gravano i contribuenti dell'epoca presente, ne risulta il fatto strano, che di quelle comunque comparativamente minime, i contribuenti mal potevano allora reggere al peso; invece che, quantunque triplicate, si pagano in oggi senza il menomo incaglio. La ragione di questo fenomeno procede dacchè non solo gli Stati fra di loro, ma le provincie di un medesimo Stato vivevano allora nell'isolamento, quando che in oggi il commercio e l'industria essendo diventati cosmopoliti, le risorse si moltiplicano col moltiplicarsi dei cambii.

Non vi può essere giusto stanziamento di tributi se non precede un esatto censimento delle persone, delle proprietà fondiali e mobiliari e delle professioni. Questo censo però incontra due categorie di eccezioni, quelle che procedono dal fatto dell'uomo, e quelle che dipendono dalla difficoltà della cosa. Gl'inconvenienti che ne derivano ponno però essere modificati tenendo moderati i tributi; imperciocchè se qualche contribuente non paga tutto ciò che dovrebbe, il male non è tanto grave, ma se le quote assegnate sono esuberanti, la pubblica rovina è inevitabile. Che se lo Stato equilibra i suoi redditi su quello dei sudditi, la sua ricchezza è tanto più stabilmente consolidata.

I diritti sulle merci, cioè quelli di dogana e di patenti, sono pagati senza che il contribuente se ne avvegga menomamente, e ciò sempre quando il prelevamento ne sia fatto sul venditore e non sul compratore; dappoichè questi metterà in conto del prezzo quanto di più gli verr domandato dal primo.

La stessa cosa si verifica per rapport ai diritti gabellarii, ad eccezione di quell del sale, il quale, comechè genere di prim necessità, ferisce direttamente il consu matore.

In tesi generale, tutti i tributi che colp scono i consumi e i redditi sono prefer bili a quelli che gravitano sui fondi, perc di più facile e di meno incomoda e d retta percezione, ma ciò sempre quan si giunga ad impedire le sopratasse medesimi oggetti, le visite domiciliari, una sovrabbondanza di agenti e di fiscal Condizione essenzialissima nella mate dei tributi è che siano per siffatta manie

equilibrati da togliere ogni dubbia interpretazione e segnatamente qualsiasi arbitrio agli agenti del fisco.

La confisca delle cose riconosciute in frode per rapporto ai diritti fiscali è speciale all'Europa. In Turchia, nella China, al Mogol, dice Montesquieu, non si fa luogo in quei frangenti che al pagamento di una doppia tassa.

Per regola generale i tributi ponno senza inconvenienti essere aumentati in ragione diretta della libera concorrenza e delle crescenti relazioni dei popoli, e ciò perchè la libertà moltiplica le sorgenti dei cambii delle opere, e questi la pubblica ricchezza.

Un'altra massima non deve qui essere pretermessa, ed è essere pernicioso o precario ogni tributo il quale non procede dall'industria nazionale, dal numero della popolazione, dalla cultura del suolo; perchè la ricchezza crariale dipende sostanzialmente e virtualmente da quella del pubblico alla quale si può in qualsivoglia occorrenza ricorrere con fiducia.

Nel secolo trascorso l'abilità di un uomo di Stato era valutata in ragione della sua industria nel crear nuove sorgenti di tributi e nella sua abilità nel trovar spedienti per agevolarne la riscossione, qualche volta eziandio per anticipazione. Oggidì un ministro ha pregio in proporzione del giusto riparto dei pesi e dei benefizii, delle opere di pubblica utilità che fa intraprendere, del danaro che spende in vantaggio della generalità e non di quello che tiene in serbo, delle agevolezze che procura all'industria ed al commercio, e della sua sollecitudine, imparzialità e giusta misura nella spedizione degli affari di sua attribuzione.

Un fondo deve bensì esser tenuto in serbo, ma ciò unicamente ad oggetto di supplire alle emergenze impreviste di carestia, o di rottura di guerra che si abbia motivo di temere non lontana. Una troppo remota previdenza ha per effetto di togliere dal commercio una massa considerevole di numerario, di renderla infruttifera colla stagnazione, e di metterla a repentaglio di tali interne ed estere influenze che non si ha modo gran fatto d'impedire.

V. Due questioni si presentano naturalmente in materia di tributi, e sono: come ne vien fatto il pagamento; e su quali classi essi gravitano.

Tutti i membri della società o una parte soltanto debbe concorrere nel pagamento dei tributi? Saranno questi ragguagliati alle sostanze di ogni contribuente oppure verranno a costituire una capitazione? Si farà propendere il peso dal lato dell'industria agricola o da quello dell'industria manifatturiera? Il produttore debbe godere di maggiori favori del consumatore? Le tasse suntuarie concorreranno elleno colle altre nelle pubbliche gravezze?

Dove i beni sono divisi con una certa equabilità, dove non si osserva il contrasto delle immense ricchezze e della più abbietta miseria, dove chiunque lavora raccoglie il necessario per l'onesto sostentamente suo e della sua famiglia, i tributi ponno con un'equa ripartizione colpire l'universalità dei cittadini anzichè qualche classe soltanto di essi, ed ivi si può con fiducia ricorrere alle tasse sui consumi. Vero egli è che le medesime equivalgono alla capitazione la quale ha per effetto di gravitare di preferenza sul povero che sul dovizioso, perchè questo non consuma nella sua condizione nella stessa proporzione del primo; ma a questo squilibrio è facile di provvedere mediante le leggi suntuarie che costituiscono un ramo di finanza molto considerevole in Inghilterra, come quello che produce annualmente un reddito di 38 milioni di lire. Esse colpiscono i cavalli, le vetture, i servitori e i cani, vale a dire gli oggetti che manifestano l'opulenza, ed una vera esuberanza di reddito sui bisogni della vita civile, e suppliscono

molto utilmente al dazio sulle carni e sulle farine che altrove gravita sulla classe meno agiata.

Si eccepisce contro le tasse suntuarie che l'incentivo di sottrarsi al tributo si farà preponderante all'amor proprio e al desiderio di prevalere nelle cose di apparenza, per cui succederà in breve che le relative spese si ridurranno al mero indispensabile ed i prodotti della finanza andranno per questo verso continuamente decrescendo per modo che il relativo tributo dovrebbe in breve essere soppresso. Sta però in fatti che il lusso rappresentando il grado relativo di agiatezza, le tasse suntuarie somministrano la più giusta misura delle consumazioni.

In massima generale il maggior nerbo delle imposte gravita sulla proprietà fondiale. L'Inghilterra invece, anzichè ricorrere a quella sorgente, preferiva per colmare la deficienza fra l'asse suo passivo e l'attivo di stabilire in via provvisoria la tassa sui redditi *(income tax)*.

Dietro quest'esempio vorrebbero alcuni economisti che la proprietà fondiale fosse esonerata dal peso che l'aggrava; altri però, fra i quali Michele Chevalier, credono, che fatta astrazione dalla perequazione, condizione vitale di un'equa ripartizione, siffatte riduzioni sono in massima impolitiche, dappoichè quando un paese ha contratto l'abito di un contributo è prudenza di conservarlo integrale, sotto riserva di farne restituzione ai contribuenti sotto forma di spese produttive, di pubblici lavori e di migliorie che l'economia pubblica non tralascia di suggerire.

Il vero e salutare alleviamento che può utilmente essere accordato all'agricoltura è quello di migliorare le sue condizioni di produzione e di smercio, migliorando le strade, le irrigazioni e i canali di navigazione.

Ritenuto che il lavoro della terra è l'unica sorgente della ricchezza, e quello applicato alle arti, alle manifatture e al commercio, comunque utile, comunque necessario, non producendo veruna nuova ricchezza, debb'essere considerato come sterile, alcuni economisti ne dedussero la conseguenza, che le contribuzioni essendo una parte disponibile della ricchezza applicata ai pubblici servigi, erano in ultima analisi, qualunque fosse il modo della loro riscossione, sopportate dai possessori fondiarii, che solo ne venivano colpiti, sia prelevando direttamente nelle mani loro una parte del reddito, sia indirettamente gravando i servigi e i salarii di una tassa per cui la mano d'opera venisse a costare più caro. Se non che in quest'ultimo caso i tributi saranno gravati dalle spese delle persone incombenzate di operarne la riscossione, dalle indennità dovute agli agenti intermedii, mercanti, artigiani ed altri che ne avranno fatta l'anticipazione, donde conchiusero, che il tributo direttamente riscosso sul reddito netto del proprietario fondiale è il più consentaneo alla ragione e alla giustizia, il meno oneroso pei contribuenti e il più proficuo al pubblico erario.

Se si pone mente però che in generale quanto più l'uomo lascia fuggire volontieri dalle sue mani il danaro quando si tratta di soddisfare un desiderio, o di procurarsi un diletto, una fruizione, tanto maggiormente è restìo nel pagare un debito, segnatamente quello del pubblico erario, perchè meno diretto e sensibile è il vantaggio che ne ottiene, si conchiuderà essere da preferire il sistema dei tributi indiretti, per cui il debito e la fruizione si confondono e si fa in certo qual modo contribuire la tendenza naturale ai consumi.

Questo sistema di tributi presenta inoltre il vantaggio di essere minutamente divisibile e di soddisfare il debito di giorno in giorno, e quasi di ora in ora, senza che il debitore se ne accorga, invece che la scadenza del tributo diretto arriva quando

meno uno vi pensa, in grazia dell'imprevidenza ordinaria al comune degli uomini, e viene perciò riputato oneroso.

Avvi di più che il tributo indiretto aumentando il prezzo degli oggetti necessarii ai consumi, obbliga i consumatori a maggiore intensità di lavoro e d'industria per poterseli procacciare; epperciò, sempre quando non è esuberante, può essere considerato come uno stimolo universale sulla parte attiva ed operosa della società che la spinge a lavorare con maggior alacrità per non vivere di privazioni, e per conseguenza a moltiplicare i prodotti; e siccome l'eccedenza di produzione che viene retribuita all'erario deve presumersi spesa in oggetti di generale utilità e di pubblici servigii, viene essa ad alimentare una nuova classe di consumatori ed a fecondare un'altra sorgente di ricchezza.

Questo fatto serve a spiegare il fenomeno il più sorprendente dell'economia politica, quello cioè del rapido accrescimento della pubblica ricchezza presso le nazioni che sono maggiormente gravate d'imposte sugli oggetti di generale consumazione; e conduce a conchiudere, che i tributi indiretti, sempre quando siano saviamente combinati, anzi che nuocere, tendono ad accrescere la ricchezza e la popolazione, che sono le basi fondamentali della prosperità e della potenza delle nazioni.

Il tributo fondiale è fondato su questa massima della scuola dei fisiocrati, che la terra essendo l'esclusiva sorgente di ogni ricchezza, si colpisce in essa con più equa lance e in modo più determinato la materia imponibile. Questa massima è però subordinata ad una giusta perequazione, la quale non può essere conseguita che mediante un generale catasto, fondato su tali principii e su basi tali di conservazione da tener dietro alle divisioni delle proprietà ed ai perfezionamenti dell'industria agricola.

Un altro canone milita relativamente all'asse fondiale del pari che alle altre specie di tributi, ed è che di mano in mano che i produttori riescono a ridurre le spese di produzione ed a promovere più diffusamente i consumi, entra nelle viste di una savia economia amministrativa di favorire questa tendenza mediante proporzionali riduzioni delle tasse.

Importa inoltre di evitare nello stanziamento dei tributi le complicazioni dei diritti divergenti sopra un medesimo prodotto, quali sono quelli, a cagione di esempio, che colpiscono il vino sotto il triplice aspetto di diritto di circolazione, d'introduzione e di consumazione, i quali potrebbero per avventura essere circoscritti a quest'ultimo per due principali ragioni: la prima perchè più facile e più naturale ne riesce la riscossione; la seconda perchè entra nelle viste dell'ordine pubblico, dell'igiene, della moralità e dell'economia di ridurre il più che sia possibile a minimi termini la frequenza alle osterie ed alle bettole che rendono popolosi i quartieri fuori della città, nella ragione diretta della minore entità dei dazii e del conseguente miglior mercato delle bevande spiritose.

VI. Il progressivo incremento delle spese conduce naturalmente alla necessità di trovar mezzi con cui farvi fronte.

Ricorrevasi ad un tale effetto nel medio evo alle angarie; e con più sano consiglio nei tempi moderni al credito, col favore del quale furono costituiti i grandiosi debiti che gravitano sull'Europa e sulle Americhe, onde è che la storia finanziera di quasi tutte le nazioni si riassume nelle fasi del loro debiti costituiti.

Essi presero generalmente a consolidarsi in dipendenza delle guerre civili, poscia di quelle nazionali per l'indipendenza, o per il predominio, facendo capo dall'emissione di biglietti per un considerevole valsente a corso forzato, una quale emissione per altro trasse seco il discre-

dito e non produsse altro effetto che di aggravare il male a cui volevasi rimediare. Egli fu per provvedere all'emergente che venne stabilito in massima di non più ricorrere al funestissimo rimedio, e di togliere frattanto dalla circolazione gli emessi biglietti.

All'effetto di conseguire efficacemente l'intento furono stabilite banche nazionali in cui i detentori di quella carta potevano trovare un utile impiego, sia facendone il cambio con biglietti di banca, sia con obbligazioni dello Stato, sia nell'acquisto di azioni della banca medesima. E siccome questi temperamenti non erano per anco sufficienti per conseguire il pronto riscatto della carta monetata, ebbero i governi ricorso a nuovi imprestiti per cui fu fatto il cambio di un debito gratuito contro un altro gravato di interessi, e sottoponendo i rigorosi principii di fiscalità a quelli della morale.

E per verità la buona fede con cui uno Stato si adopera per far onore alle sue obbligazioni reagir debbe favorevolmente sul credito pubblico; ma per un altro verso è del pari incontrastabile che questo credito è strettamente vincolato allo stato finanziere della nazione ed alla previdente economia della sua amministrazione; essendochè i capitalisti badano, non già alle intenzioni del governo che abbisogna di danaro, ma bensì a' suoi mezzi di esdebitazione, alle sue risorse finanziere e all'equilibrio tra l'attivo ed il passivo del suo bilancio. Egli è col favore di siffatte condizioni soltanto che i capitali, e in ultima analisi le banche talmente si identificano e si connettono col sistema di credito di uno Stato che ne diventano la base fondamentale.

Nell'istituzione però di queste banche vuolsi attentamente ponderare l'importanza commerciale delle rispettive piazze, imperciocchè ben altre esser denno le condizioni di quelle di Londra, Amburgo, Amsterdam a Parigi la di cui azione è cosmopolita, da quelle delle altre che sono circoscritte ai bisogni dell'interno commercio, e il costituirle sulla stessa lance avrebbe per risultato la loro rovina. In massima la proporzione che esister debbe tra l'ammontare dei biglietti di banca in circolazione e quello del fondo sonante tenuto in riserva destinato a farne il cambio, moltissimo dipende dalla fiducia che inspira la carta messa in corso, come pure dal bisogno di specie monetate più o meno intenso a misura delle relazioni commerciali con l'estero, le quali regolano la ragione dei cambii.

In tesi generale è massima fondata sui dettati dell'esperienza che il capitale disponibile di una banca non debbe eccedere il terzo dei biglietti ch'essa mette in circolazione.

VII. Il credito non può sussistere senza il fondamento di un ben regolato sistema finanziere dipendente da una retta ed oculata amministrazione. Questo sistema, come già si è potuto scorgere da quanto precede, ha generalmente per base le contribuzioni dirette ed indirette.

Le prime costituiscono un'imposta di ripartizione e le seconde di quotità.

Nell'imposta di ripartizione l'ammontare è fissato per anticipazione, ed il prodotto è certo; in quella di quotità invece la tassa è stabilita dalle leggi, ma il prodotto è subordinato alle eventualità delle consumazioni.

Contribuzioni dirette.

Nei Regii Stati i tributi diretti comprendono la tassa fondiale, e la personale e mobigliare. In Francia si raccoglie inoltre un tributo sulle porte e finestre, e sulle professioni dette di patenti che fu pure adottato in Austria e in Prussia. Invece della fondiaria l'Inghilterra ha di recente ammesso, come veniva più sopra accennato, l'*income tax* ossia tributo sui redditi,

e tiene inoltre in vigore le tasse suntuarie.

La fondiarla comprende il tasso regio, le imposte provinciali e quelle comunali; queste due ultime non ascendono alla metà del primo, la qual cosa qui si nota per dimostrare l'erroneità dell'opinione invalsa che le contribuzioni accessorie uguagliano, se non superano il principale.

La capitazione ossia tassa personale è un tributo di equa ripartizione, perchè toglie al doviziosi una minima parte delle loro eccedenze ed eccita la classe operosa ad applicare assiduamente al lavoro.

La stessa cosa debbe dirsi della tassa mobigliare, semprechè siano valutati con giusta misura i valori locativi.

La fonte dei tributi diretti è permanente, quella degli indiretti intermittente, vale a dire che somministra una vena più o meno abbondante secondo che i politici e civili contingenti sono più o meno favorevoli. Dunque le cure del regime finanziere esser denno principalmente rivolte a tener in fiore l'agricoltura, le arti e l'industria che sono il fondamento del credito.

Fra le indicate specie di tributi diretti la tassa fondiale è la più importante, ma perchè conseguir se ne possa tutto l'effetto è necessario che sia ripartita in modo equo, imparziale e uniforme, un quale intento non può essere conseguito se non se dietro la valutazione della materia imponibile, la quale comprende la misura del suolo l'estimo del suo prodotto, che è quanto costituisce i catasti.

L'imperatore Carlo VI fu il primo che piantò negli Stati austriaci le basi fondamentali del censimento stato poi proseguito nella Lombardia sotto il regno di Maria Teresa, e negli altri Stati della monarchia dall'imperatore Giuseppe II, il qual persuaso degli inconvenienti di un sistema irregolare di contributo e spinto dal genio riformatore che formava la sostanza del suo carattere, si fece ad innovare tutto ad un tratto il precedente stato di cose. Sotto il possente suo impulso la generale catastazione del vasto suo impero fu condotta a termine nel periodo di quattro anni, e comunque i difetti siano in ragione diretta del precipizio dell'esecuzione e dei mezzi non adeguati impiegati a quell'uopo, fu ciò non di meno salutata come un salutare progresso verso un migliore avvenire.

Due vizii capitali però offendevano quella grande operazione; il primo si fu di aver preso per base del censo il reddito brutto, il secondo di non aver tenuto conto dei diritti acquistati e delle leggi costitutive delle varie provincie; il perchè numerosi e vivi sorsero i richiami, per cui l'Imperatore Francesco I ordinò, con decreto 23 dicembre 1817, dopo gravi discussioni e consultazioni, che sarebbe intrapreso un nuovo generale catasto, togliendo a modello il *censimento milanese*.

Il tributo fondiale è prelevato sul reddito netto dei beni e su quello dei fabbricati. Il primo viene desunto dal censimento generale o parziale, reale o presunto; il secondo ha per base il valor locativo, deduzione fatta delle spese di manutenzione e di riparazione.

In Austria essi stessi i proprietarii debbono annualmente far fede del reddito locativo dei loro fabbricati, mediante formole stampate, di cui incumbe ai rispettivi inquilini di autenticare la fede. Risultando all'uffizio di revisione di qualche falsa dichiarazione, il proprietario è astretto a pagare la differenza tra essa e la locazione reale, la quale è conceduta al denunziatore, più il doppio valore al fisco devoluto.

I locatori che autenticano quelle falsità vanno anch'essi sottoposti a pene pecuniarie.

La riscossione delle imposte è fatta nell'impero austriaco per opera di una delle autorità dei luoghi, la quale perceve il 2 per 0/0, mercecchè tiene a suo carico le spese di trasporto fino alla cassa del circondario.

Un sistema a un dipresso consimile era pure in vigore nei Regii Stati prima dell'occupazione francese, essendochè in allora i pubblici e non i particolari uomini erano reputati debitori del regio tasso, la di cui collettazione veniva conceduta annualmente in appalto al minor offerente. In appresso fu adottato il sistema francese di collettori collocati nel rango dei pubblici uffiziali.

Una capitazione sui cani sarebbe poi desiderata ed opportuna, essendo che quella specie va ogni giorno crescendo con incomodo, e non di rado con danno dei cittadini e segnatamente della classe indigente che trovasi priva non di rado degli oggetti i più necessarii alla vita, nel mentre che i cani ne sovrabbondano.

La contribuzione delle porte e finestre tende in certo qual modo a far pagare l'aria che si respira e la comodità di accesso alle case di abitazione, e fu perciò opportunamente tolta dal paterno regime che governa i Regii Stati.

Il diritto di patenti, ossia la tassa sull'industria, ha una base molto più ragionevole e giusta, perchè colpisce i capitalisti. Esso servirebbe inoltre, secondo che si è accennato all'articolo Commerciante, a somministrare un mezzo di disciplina su tutti quelli che professano, conferendo loro un carattere irrecusabile. Questo tributo sarebbe ancora più equo e prodottivo, qualora fosse eqniparato a un diritto di esercizio di qualsivoglia professione, arte e mestiere, la concessione del quale è di competenza dell'autorità sovrana.

Tra il diritto di patente e il cotizzo vi passa la differenza che il primo fa parte integrante del tributo regio, invece che il secondo costituisce un'imposta locale di menoma entità.

Oltre le contribuzioni dirette sovra indicate, altre ve ne sono che, sebbene non siano versate nelle casse dell'erario, non gravitano però meno sulle proprietà e sulle famiglie; tali sono quelle degli alloggi e delle somministranze militari, e della curatura dei fossi laterali alle strade, le quali mirano ad un oggetto di generale interesse quale è quello del servizio della milizia, e della manutenzione delle vie di comunicazione.

L'equabilità di questi ultimi contributi è controversa dagli economisti, essendochè gli uni allegano a suo sostegno che il passaggio delle truppe, rendendo necessaria la consumazione di varii generi di derrate e di merci, procura ai pubblici un lucro compensativo del carico, e che le strade agevolano la coltivazione dei beni, e rendono molto meno costoso il trasporto delle derrate; gli altri poi eccepiscono che siffatti compensi sono ipotetici e non reali, osservando, quanto agli alloggi e alle somministranze militari che i pubblici fanno a gara per esserne esonerati, e che relativamente alla curatura dei fossi i possessori che fronteggiano immediatamente le strade sono in condizioni deteriori di quelli che se ne trovano a qualche maggior distanza in dipendenza del fango, della polvere, del calpestio di persone e di bestie, dei furti ed altri danni ai quali vanno sottoposti, e da cui sono affrancati gli altri possessori alquanto più addentrati; d'altronde chi presenta una fronte di 100 e una profondità di 10, sopporta un peso di gran lunga maggiore di quello la di cui fronte è di 10 e la profondità di 100, sebbene i presunti benefizii siano per ogni altro verso uguali; per la qual cosa conchiudono questi, che se gli oneri parziali di cui si tratta non presentano verun compenso speciale, e se il riparto non può esserne fatto con giusta misura, le relative spese debbono essere prelevate sull'asse attivo generale dello Stato.

Premessi questi brevi cenni sull'interessante argomento delle contribuzioni dirette, che parvero opportuni nella vista di non lasciare imperfetto il quadro

della sorgente della pubblica ricchezza; si verrà facendo parola delle contribuzioni indirette che ne costituiscono il maggior nerbo ed interessano molto davvicino il commercio che ne sopporta il maggior carico. Ma siccome la materia è molto estesa, e una parziale discussione di ogni suo ramo ci condurrebbe fuori dei limiti che competono a un dizionario e all'epigrafe *ament meminisse periti*, perciò se ne verrà accennando quel tanto solamente che interessa il commercio, e che concerne le condizioni di esercizio e di privativa, che vincolano in special modo le produzioni agricole e industriali.

Contribuzioni indirette.

Le contribuzioni indirette comprendono 1° le gabelle le quali feriscono la consumazione tanto di spiritosi che di grascie, derrate e vettovaglie, sia per le persone che per le bestie; e così il grano ridotto in farina, la carne da macello, il vino, la birra, le acquevite, il sale ed il tabacco, il diritto di bollo e di emolumento. Questo tributo di consumazione è in massima tanto più prodottivo quanto maggiormente la popolazione è agglomerata e doviziosa.

2° Le dogane, che contemplano i diritti riscossi sul commercio diretto con l'estero, sulle importazioni ed esportazioni e sui manufatti. Le tariffe comprendono un numero considerevole di articoli, e poche proibizioni.

3° I dazi che si percevono sugli introiti nelle città sia per esercizio che per abbuonamento, ed i pedaggi.

Dogane.

Tre scogli vogliono sostanzialmente essere evitati in materia di dogane: il primo è quello di mettersi di soverchio sotto la dipendenza dell'industria straniera; il secondo di pretendere di tutto far da sè per non pagare altrui tributo; il terzo quello delle violente transizioni da uno ad un altro sistema, perchè sono sempre piene di pericoli. Una troppo esclusiva protezione toglie lo stimolo cotanto attivo della concorrenza, ma *il lasciar fare e il lasciar passare* paralizza il germe di ogni utile speculazione, epperciò è prudente consiglio di scegliere una via temperata atta a rendere il più che fia possibile fruttifere le produzioni indigene, ad occupare le braccia idonee al lavoro, e a non gravitare di troppo sui consumatori.

L'inconveniente osservato nel sistema doganale di molte nazioni, è che le loro tariffe compongono volumi di un inestricabile laberinto, ed è per ciò da preferirsi il regime Prussiano, il quale ha ridotto quello dell'associazione a un piccolo numero di articoli ragguagliati al peso lordo delle merci anzichè a valore, in vista delle arbitrarie valutazioni e delle malversazioni che sono da quest'ultimo inseparabili.

Vero egli è che il ragguaglio a peso non è tanto equo, come quello che gravita sulla classe poco agiata a scarico degli oggetti di lusso, ma il difetto diventerà meno sensibile col favore di tariffe moderate, le quali avranno inoltre il vantaggio di rendere meno attivo il contrabbando, segnatamente degli articoli che sotto un piccolo volume rappresentano considerevoli valori.

La riduzione dei diritti di transito considerata nel suo complesso è una misura di savia economia, tanto più se fia proporzionata allo spazio percorso dall'uno all'altro punto estremo di frontiera e alle convenienze rispettive del commercio, e al maggiore o minor grado di facilità e di spese che presentano le strade.

Il commercio di esportazione è pressochè affatto libero nei paesi dell'associazione doganale, e ciò con sommo vantaggio dell'industria indigena.

Sale.

La gabella sale è uno dei rami i più im-

portanti di reddito delle finanze. La consumazione ne è però minore in Austria che in Prussia, la quale ne consuma meno della Francia. L'Austria però abbonda, nella parte superiore delle sue provincie della Gallizia e della Transilvania, per siffatto modo di saline che potrebbe alimentare da se sola tutto il continente europeo. Ciò malgrado i consumatori del regno Lombardo-Veneto, dove la vendita ne è fatta per diritto di privativa, sono costretti di pagarne il prezzo doppio di quello del consumatore Tedesco, Tirolese e della Stiria.

Tabacco.

Il monopolio tabacchi è di antichissima data, e in Austria fino dal XVI secolo fu conceduto per la prima volta al Gran Cacciatore col carico di provvedere alle spese degli equipaggi di caccia. La consumazione n'è ora in ragione di 1 lib. 1/2 per testa, invece che in Francia sta circoscritta a 0. 85.

Come di presente nei Regii Stati, così pure in Austria, la vendita del tabacco era conceduta per privativa ad antichi militari, e a funzionarii emeriti, o alle loro vedove in rimunerazione di prestati servigi. Nel 1835 si pensò da quest'ultimo governo di convertirne i benefizi a favore dell'erario, e i gabellotti furono accordati a ribasso ai pubblici incanti, la qual cosa riuscì a far scomparire non pochi invalsi abusi.

Questo monopolio del tabacco ha suscitato fra gli economisti gravi recriminazioni sotto il rapporto del diritto di proprietà, del commercio e dell'industria, i quali proponevano di sostituirvi diritti prelevati sul raccolto delle piante indigene, sull' importazione del tabacco dall'estero e sulle vendite ai consumatori; ma pur pure quello della regia sarà sempre il più liquido, il più equo di tutti i tributi, perchè viene pagato volontariamente per un oggetto di puro diletto.

Bollo.

Questo contributo è riscosso ora indirettamente mediante l'applicazione del bollo, ora direttamente, e vi sono sottoposti i titoli e i documenti; gli atti dell'autorità giudiziaria in materia contenziosa e non contenziosa; gli atti uffiziali che non dipendono dalla giurisdizione dei tribunali; le gazzette e gli altri fogli periodici; le carte da giuoco; le lettere di cambio; i libri dei commercianti, i loro bilanci ed estratti di conti per far fede del rispettivo *dare* ed *avere*; i protesti e qualunque specie di certificati per servir di prova e di attestazione di un fatto qualunque.

In dipendenza dell'estensione che gli fu data nel moderno sistema finanziere dei diversi Stati di Europa, il bollo è un tributo che muta carattere a misura dell'applicazione che ne viene fatta, e abbraccia in certo qual modo varie prestazioni di una natura molto diversa. Esso si presenta ora sotto forma di una retribuzione che gli aventi interesse corrispondono per far valere i loro diritti, ora per l'autenticità e la guarentìa degli atti tanto pubblici che privati, ora come imposta pella circolazione e trapasso di fondi, ora per il cambio di valori e per servigi resi, in guisa che colpisce la proprietà stabile e mobiliare in quasi tutte le moltiplici sue fasi.

Considerato come reddito, e sotto il rapporto dell'equa sua ripartizione il diritto di bollo è forse il più liquido dei tributi che entrano nelle casse del fisco, se non che la moderazione e la razionale sua graduazione ponno rendere meno sensibili gl'inconvenienti di cui è generalmente accagionato.

La legge austriaca dichiara responsabile delle contravvenzioni al diritto sul bollo tanto chi spedisce titoli non bollati o non corrispondenti al bollo prescritto, quanto quegli che li riceve e le autorità che li ammettono. Forse che l'intento di evitare

le frodi sarebbe meglio conseguito qualora, come in Inghilterra, quei titoli fossero dichiarati nulli e di nessun effetto; imperciocchè in siffatta guisa gli interessi del fisco si troverebbero posti sotto la salvaguardia degli interessi privati; ma non si dissimula che la sanzione sarebbe rigorosa anzi che no, e potrebbe colpire non di rado persone di buona fede, ma meno previdenti.

La stessa legge determina inoltre le tasse prelevate per le nomine alle cariche e ai pubblici uffizii si militari che civili ed ecclesiastici, e pel conferimento di titoli nobiliari, blasoni e privilegii.

Il prelevamento sui pubblici uffizii stipendiati è ragguagliato al terzo degli emolumenti di una intiera annata, ad eccezione di quelli che sono inferiori a lire 500.

La tassa sui brevetti d'invenzione è annuale e cresce col crescere degli anni di concessione, ma non eccede pei 15 anni, che è il termine massimo, lire 1200. Vanno però sottoposte alla tassa le concessioni per fiere e mercati, pelle società industriali che mettono azioni in corso, per l'esercizio degli uffizii di avvocato, di notaio, di agente d'affari, di sensale.

La Prussia ha conservato il diritto sulle successioni, stato abolito in Austria, e sulle donazioni tra vivi. Essa sottopone al diritto del bollo le lettere di cambio tratte nell'interno o dall'estero, le quali non possono diversamente essere negoziate, pagate, nè girate, invece che in Austria il tributo viene pagato allora soltanto che occorre di farne un uso uffiziale avanti una qualsiasi autorità.

Poste.

Le poste costituiscono un servizio di utilità pubblica esercito dal governo a titolo di diritto regale, epperciò gli interessi del fisco denno necessariamente procedere di pari passo con quelli fondamentali di quella istituzione ed esser loro anzi subordinati. L'amministrazione postale che non avesse altra tendenza oltre quella di aumentare il reddito di questo diritto regale verrebbe a stabilire un monopolio rovinoso pelle sue conseguenze. E qui è vero il dire che, siccome nelle imprese industriali e commerciali è nel reale interesse dei manifatturieri e dei commercianti di somministrare al pubblico prodotti di buona qualità al miglior mercato possibile perchè i profitti seguono la ragion diretta delle vendite, così pure il servizio delle poste frutta tanto più al fisco, quanto è meglio organizzato e a condizioni che ne moltiplichino l'uso.

La tariffa austriaca è una delle più moderate, imperciocchè riposa essa sopra due sole classi; per la prima, sino alla distanza di 20 miglia inclusivamente misurate in linea retta, la tassa di ogni lettera è di 6 kreutzer; per ogni maggior distanza di 12 kreutzer, e ciò pella considerazione esser erronea l'asserzione, che le spese seguono la ragione diretta delle distanze, mentre il corso postale debb'essere regolato in modo che succeda giornalmente senza interruzione da un punto estremo all'altro di riferimento, astrazione fatta dalla maggiore o minore copia delle lettere.

In Francia invece il porto delle lettere è tuttavia riscosso, del pari che in Prussia, in ragione composta del peso e delle distanze, e ciò con incaglio grave della contabilità e dei mezzi di controllo.

Il trasporto degli effetti in merci, oro ed argento per via postale è tassato a prorata di peso e di valore, ed inoltre come una lettera semplice; e ciò dietro una tariffa invariabile.

La sola tariffa delle poste dei cavalli è soggetta a oscillazioni in contemplazione delle provincie ed avuto riguardo al prezzo dei foraggi in comune commercio.

Lotteria.

Il governo austriaco nella sua sollecitu-

dine pella morale pubblica, ha proibito ne' suoi Stati ogni specie di giuochi d'azzardo; ma però ha lasciato sussistere nell'interesse del fisco le lotterie sia di stabili che di cose mobili, su cui perceve il 10 per 0/0 del valore capitale esposto, e ciò a malgrado siano esse l'equipollente di un giuoco di sorte tanto più rovinoso in quanto che colpisce le classi le più numerose, le meno oculate e le più povere della nazione.

Conclusione.

La conclusione di quanto precede si è 1° che il debito pubblico è bensì un carico che pesa sull'età presente e sulle future; ma ciò nullameno non tralascia di presentare il suo lato utile in conseguenza della solidarietà incontrata dai capitalisti nella stabilità dello Stato e nella prosperità delle sue finanze.

2° Che gli interessi morali, politici e materiali della società stanno sotto la salvaguardia dei governi che ne sono i protettori naturali, e crescono coll'ampliarsi progressivo dell'incivilimento, dell'industria e del commercio.

3° Che ciò stante le pubbliche spese denno crescere necessariamente in ragione dell'incremento della ricchezza nazionale.

4° Che l'arte dell'abile finanziere consiste nel soddisfare ai bisogni dello Stato e a tutte le spese di utilità pubblica, prevalendosi dei mezzi somministrati dalla prosperità del paese, senza disseccarne la sorgente.

5° Che il più stabile dei tributi è senza dubbio il fondiale, semprechè il riparto ne sia fatto sulle basi di un esatto censimento e successiva perequazione.

6° Che non meno razionale è quello sui consumi e sulle professioni, il primo perchè penetra in tutte le condizioni e le fa retribuire in proporzione delle rispettive risorse; il secondo perchè rappresenta l'alto dominio che compete alla sovranità e interessa l'ordine politico, del pari che l'interna e l'estera economia.

7° Che le dogane entrano nel novero dei tributi di consumazione, semprechè le tariffe siano ragguagliate in modo da non paralizzarne l'effetto sotto il pretesto di proteggere l'industria indigena. Il sistema ne sarà tanto più perfetto, se avrà una ragionevole ampiezza la periferia sulla quale esercir denno la loro azione, come appunto succede per rapporto all'associazione *(Zollverein)* prussiana.

8° Che i varii monopolii del sale, del tabacco, del bollo, delle poste sono consigliati dal pubblico interesse, perchè il servizio segue a miglior mercato, con maggiore regolarità, e al riparo di ogni danno sulla pubblica salute, ogni volta che gl'interessi del fisco siano saviamente combinati con i servizii ch'egli ha impreso l'assunto di amministrare (*v.* Bollo, Catasto, Credito, Debito, Dogane, Gabelle, Sale, Tabacco).

TRUFFA. La truffa è l'azione di colui che si appropria tutto o parte dell'avere altrui, mutando nome e qualità, o con fraudolenti maneggi, facendo concepire speranze illusorie, o incutendo panico timore.

La truffa non lascia supporre veruna scrittura, imperciocchè in questo caso prende il carattere di falsità.

Il credito vorrebbe che il commercio andasse esente da simili odiose imputazioni; ma per mala sorte esse capitano troppo spesso, e ciò in conseguenza della assoluta libera concorrenza.

Agli articoli 675 e seguenti il Codice penale determina le pene comminate contro i generi diversi di truffa, e sebbene siano esse miti anzichè no, serviranno nondimeno a contegno di coloro che fossero per lasciarsi sedurre dal cattivo esempio, semprechè in mancanza delle parti il fisco si faccia a promoverne esso stesso la severa applicazione (*v.* Industria, Marchio, Polizia del commercio).

U

UFFIZIALI DI NAVE. Sono distinti nelle due categorie di uffiziali superiori e di uffiziali inferiori, la prima delle quali comprende il capitano, il suo secondo, il nocchiero o contro maestro, lo scrivano ed il piloto, l'elezione dei quali spetta al proprietario della nave. Nella seconda sono compresi gli uffizii marinareschi che sogliono conferirsi dal capitano di essa col consiglio detto *di poppa*, fra i marinari i più meritevoli e i più pratici, quali sono i seguenti:

Il guardiano, il di cui uffizio consiste principalmente in custodire gli attrezzi e corredi per navigare, salpare e dar fondo; esso invigila pure i maestri d'ascia, calafatori ed i garzoni della nave, detti *mozzi*, per instruirli ed ammaestrarli nel servizio.

Il barcaiuolo ossia padrone del caicco o schifo, il di cui incarico è di condurre a terra i passeggieri e le robe che scendono dalla nave.

Il pennese, che ha la cura di stivare e distivare le merci nella nave per difenderle da ogni ingiuria, degradazione ed avaria, sotto pena di soccombere in proprio ai danni accaduti per mala stiva; perlocchè deve egli farla riconoscere dal nocchiero prima di cominciare il viaggio.

I capi di guardia che presiedono ai marinai destinati a far la guardia della nave, ai quali distribuiscono le ore di servizio.

I pruvieri ossiano inservienti alla prora, che tengono obbligo di custodire ed aver pronti gli arnesi occorrenti per dar fondo alla nave, ormeggiarla, scarsellare le gomene e servire con prontezza allorchè si dà fondo.

I gabbieri, ai quali appartiene di porre e di levare le vele, chiuderle, girarle ed eseguire ogni altro comando del nocchiero.

I timonieri, che hanno la direzione del timone pendente il viaggio.

I calafatori e maestri d'ascia, destinati per calafatare, rimpalmare e fare ogni operazione necessaria pel racconciamento della nave.

I bombardieri, che hanno cura delle artiglierie e delle provvigioni destinate per la difesa (*v.* CAPITANO, MARINAI, PATRONI).

UNIONE. Il codice francese 1807 aggiunge la parola *contratto* a quella di *unione*. La nuova legge sui fallimenti, e con essa il nostro Codice di commercio però hanno ommesso l'aggregato, perchè ogni idea di contratto rifugge da questo stato in cui forzatamente sono condotti tutti i creditori del fallito per necessità delle cose e per decisione della legge, quando non vi è luogo o non si è potuto riuscire al concordato.

In tesi generale pertanto l'unione presenta l'idea di un sindacato; ciò nondimeno esso viene in particolar modo applicato a un atto *sui generis* che denota una delle fasi le più importanti del fallimento; imperciocchè i beni del fallito essendo la guarentia comune dei creditori, entrano questi mediante l'unione in una specie di comunione di possesso o di liquidazione, fatta per mezzo dei sindaci, sotto la vigilanza e l'autorità del giudice commissario.

I creditori in stato di unione non acqui-

stano per esso veruna nuova condizione; ma rimanendo sempre in qualità di creditori del fallito, aspettano la ripartizione delle somme ricavate dalla liquidazione del patrimonio del medesimo, fatta da amministratori sotto l'autorità del tribunale.

Lo stato di unione non si verifica che dal momento in cui si ha la certezza della inefficacia del concordato. Egli è da questo punto che i creditori sono effettivamente uniti per deliberare in comune sulla gestione dei beni di spettanza della massa; invece che non ebbero prima ad occuparsi in certo qual modo che di misure conservatorie.

La giusta definizione dello stato d'unione è pur tuttavia oggetto di controversia fra i giurisprudenti, imperciocchè alcuni veggono soltanto in esso una specie di società alla quale sono applicabili gli stessi principii di solidarietà che hanno luogo nelle altre società di commercio. Altri poi, considerando che la società è volontaria, invece che i creditori di un fallito si trovano bensì costituiti in una specie di società, ma forzata; che esistono società nelle quali i socii non sono solidarii fra di loro oltre la quota conferita nella società stessa; che ciò stante pericoloso sarebbe di estendere troppo oltre i principii della solidarietà dei creditori, stanno colla sentenza che l'unione altro non è che la comunione dei beni del fallito, alla quale prendono parte tutti coloro che ne sono riconosciuti creditori.

E per verità è massima di diritto che i beni del debitore sono la guarentia comune dei suoi creditori (art. 2147 Codice civile). Ora quando un negoziante è fallito, egli non perde issofatto il possesso e la proprietà dei suoi beni: se il concordato riesce, il possesso e la proprietà gli sono conservati. Venendo all'unione, si procede a una spropriazione forzata, immagine della subastazione in materia civile, in favore della massa dei creditori per tutta la parte necessaria per soddisfarli, e se per ventura vi fosse qualche residuo, esso spetta tuttavia al fallito.

L'unione dà perciò luogo (art. citato) al riparto per via di spropriazione per cui la massa dei creditori subentra nel possesso dei beni del fallito, e viene così a rappresentare l'organizzazione di un corpo morale nel fallimento ossia la persona giuridica; ed è questa persona giuridica che sottentra pel solo esercizio dei diritti alla persona del fallito; salve le obbligazioni meramente ed essenzialmente personali.

Il nostro Codice di commercio determina su questo particolare, art. 570: « Se « non interviene concordato, i creditori « sono di pien diritto in istato d'unione.

« Il Giudice-Commissario immediata- « mente interrogherà i creditori tanto so- « pra l'andamento dell'amministrazione, « quanto sulla conservazione dei Sindaci o « surrogazione di altri ad essi.

« I creditori privilegiati, ipotecari o con « pegno saranno ammessi a deliberare.

« Sarà esteso processo verbale dei detti « e delle osservazioni dei creditori, ed il « Tribunale, veduto il processo verbale, « provvederà in conformità degli articoli « 493 e seguenti.

« I Sindaci, che non fossero conservati, « renderanno nel più breve tempo possi- « bile ai nuovi Sindaci, ed in presenza del « Giudice-Commissario, il conto della loro « amministrazione, chiamatovi legalmente « il fallito. »

571. « I creditori saranno consultati sul « punto se al fallito ed alla sua famiglia « possa essere accordato un soccorso so- « pra l'attivo del fallimento.

« Se la maggioranza in numero dei cre- « ditori presenti all'adunanza consente, una « somma potrà essere accordata al fallito, « a titolo di soccorso, sull'attivo del falli- « mento. I Sindaci proporranno la somma, « la quale sarà stabilita dal Giudice-Com- « missario, salvo ricorso al Tribunale di

« Commercio, per parte dei Sindaci sol-
« tanto. »

572. « Qualora sia in fallimento una so-
« cietà di commercio, i creditori potranno
« eziandio consentire ad un concordato
« solamente in favore di uno o di più dei
« soci.

« In questo caso tutto l'attivo sociale
« rimane sotto l'amministrazione dell'u-
« nione; i beni particolari di coloro, coi
« quali sarà stato consentito il concordato,
« saranno esclusi da tale amministrazione
« ed il concordato particolare passato con
« essi non potrà contenere l'obbligo di
« pagare un dividendo, se non con effetti
« non appartenenti all'attivo sociale.

« Il socio che avrà ottenuto un concor-
« dato particolare sarà libero da ogni so-
« lidarietà. »

573. « I Sindaci rappresentano la massa
« dei creditori e sono incaricati di proce-
« dere alla liquidazione del fallimento.

« Potranno tuttavia i creditori autoriz-
« zare i Sindaci a continuare ad ammi-
« nistrare e far valere il patrimonio del
« fallito. »

574. « La deliberazione, che contiene
« l'autorizzazione, di cui nel precedente
« articolo, ne stabilirà i confini e la du-
« rata, e fisserà le somme che i Sindaci
« potranno ritenere presso di sè per prov-
« vedere alle spese di giustizia e di ammi-
« nistrazione. Tale deliberazione non potrà
« essere presa, fuorichè in presenza del
« Giudice-Commissario, ed alla maggio-
« ranza dei tre quarti dei creditori in nu-
« mero ed in somma.

« Competerà ai creditori dissenzienti, e
« al fallito il diritto di opposizione, senza
« che però l'esercizio di questo diritto
« possa sospendere l'esecuzione della de-
« liberazione. Il Tribunale di Commercio
« pronuncia sull'opposizione. »

575. « Se le operazioni dei Sindaci traes-
« sero seco obbligazioni eccedenti l'attivo
« dell'unione, i creditori che avranno au-
« torizzate le operazioni saranno soli te-
« nuti personalmente oltre la loro parte
« nell'attivo, entro i limiti però dell'auto-
« rizzazione; essi vi contribuiranno in
« proporzione dei rispettivi crediti.

576. « I Sindaci sono incaricati di pro-
« cedere alla vendita degli immobili, delle
« merci e degli altri effetti mobili del fal-
« lito ed alla liquidazione dei suoi crediti e
« debiti, il tutto sotto la vigilanza del Giu-
« dice-Commissario e senza bisogno di
« chiamare il fallito. »

577. « I Sindaci potranno, conforman-
« dosi alle regole stabilite dall'art. 521,
« transigere sopra ogni specie di diritti
« appartenenti al fallito, e nonostante
« qualunque di lui opposizione. »

578. « I creditori in istato di unione
« saranno convocati dal Giudice-Commis-
« sario almeno una volta nel primo anno
« e, se occorrerà, negli anni successivi; in
« tali adunanze i Sindaci renderanno il
« conto della loro amministrazione; essi
« saranno mantenuti od altri saranno loro
« surrogati, secondo le forme stabilite da-
« gli articoli 492 e seguenti. »

579. « Quando la liquidazione del fal-
« limento sarà compiuta, i creditori sa-
« ranno convocati dal Giudice-Commis-
« sario per la resa del conto finale dei
« Sindaci, presente o legalmente chiamato
« il fallito.

« In quest'ultima adunanza i creditori
« emetteranno il loro avviso, se il fallito
« sia scusabile. A tale oggetto si distenderà
« processo verbale, nel quale ciascuno dei
« creditori ed il fallito potranno far regi-
« strare i loro detti e le loro osserva-
« zioni.

« Dopo chiusa quest'adunanza l'unione
« sarà di pien diritto disciolta. »

580. « Il Giudice-Commissario presen-
« terà al Tribunale la deliberazione dei
« creditori relativa alla scusabilità del fal-
« lito e farà relazione sui caratteri e le
« circostanze del fallimento.

« Il Tribunale pronunzierà se il fallito « sia o non scusabile. »

581. « Se il fallito non è dichiarato scu- « sabile, i creditori rientreranno nell'eser- « cizio dei loro diritti individuali tanto « contro la persona, quanto sui beni del « fallito.

« Se è dichiarato scusabile, non potrà « farsi luogo all'arresto personale di lui « sopra istanza dei creditori del suo fal- « limento, e non potrà essere da essi mo- « lestato fuorichè sui beni, salve le ecce- « zioni portate da leggi speciali. »

582. « Non potranno essere dichiarati « scusabili i bancarottieri fraudolenti, gli « stellionatari, cioè le persone indicate nel « nº 1 dell'articolo 2100 del Codice ci- « vile, i condannati per furto, per truffe od « abuso di confidenza, di cui negli articoli « 675, 677, 678, 679 e 682 del Codice « penale, ed i contabili di danaro pub- « blico. »

583. « Niun debitore commerciante sarà « ammesso al beneficio della cessione dei « beni » (*v.* CONCORDATO, FALLIMENTO).

UNIVERSITA'. Questo nome era dato ne' Regii Stati, oltre al luogo di studio pubblico dove s' insegnano le scienze, eziandio alle corporazioni d'arti e mestieri, mediante rescritti del principe, distinti col nome di memoriali a capi.

Queste università, corporazioni o maestranze che chiamar si vogliano, ebbero origine in Europa nell' XI secolo, epoca in cui l'industria professionale, tuttora nell'infanzia e bersagliata dall'anarchia e dal trambustio del feudalismo, abbisognava di regole e di protezione per invigorire.

Queste regole e questa protezione concedute dal sovrano potere a titolo oneroso determinavano il tempo d'*apprendizzaggio*, la qualità e le condizioni del capo di opera, le formalità da osservarsi per l'ammissione all'esercizio della maestranza, le norme da seguirsi nei manufatti, le ispezioni sulle manifatture, le penalità, la finanza dovuta all'erario, i modi di riscossione, e per ultimo l'amministrazione delle corporazioni, sia per rapporto al regime materiale, quanto per ciò che concerne gli atti di carità e di religione.

Gli abusi invalsi sotto il regime universitario ne provocarono l'abolizione in Francia fino dal 1770, nei Regii Stati, dove le università sussistevano infatto soltanto nella capitale, nel 1838 per quanto concerne al capo d'opera, e nel 1841 relativamente all'arte della seta.

Causa efficiente di quello svincolamento fu la considerazione, che se le università esser potevano di qualche efficacia nell'infanzia delle arti, la libera concorrenza era nell'età sua virile il mezzo il più naturale e consentaneo per impedire le frodi, le contravvenzioni e le esuberanti pretese, sussistendo in fatti che l'idea di nuocere suppone l'interesse e la possibilità di riuscirvi a mano salva, la qual cosa si verifica nel sistema dei privilegi, invece che la libertà fa prevalere l'abilità, la probità e la buona fede.

Avvenne però che in epoca prossima alla proclamazione della libera concorrenza cominciarono a manifestarsi le frodi e le sofisticherie dell' industria e la mala fede nelle transazioni commerciali a danno dei consumatori e ad offesa della società nella parte sua più vitale che è quella del credito con alterazione della lealtà, che sola rende rispettabile la professione del commerciante; ma questo fatto debb'essere imputato al regime di libertà o più veracemente ai progressi delle scienze chimiche e delle arti meccaniche?

Comunque siasi però, le querele risuonando vivissime e molto gravi nei due emisferi, fia spediente di cercarvi un opportuno riparo; ma quale ne sarà la natura? forse che i professionisti verranno costretti a far fede della loro abilità, moralità e solvibilità? Ma questo sarebbe un imporre leggi al lavoro e ai mezzi di sus-

sistenza, impedire il ben essere a cui ogni cittadino aspirar deve per vie lecite ed oneste, e disseccare le scaturigini della produzione. Sorgerebbe inoltre un contrasenso alla massima di eterna verità, che Iddio nel sottoporre l'uomo a molti bisogni, nel rendergli il lavoro obbligatorio, lo fece nel tempo stesso arbitro in modo assoluto della scelta, e glielo concedeva a titolo di proprietà sacrosanta ed imprescrittibile.

Dunque si dovrà di bel nuovo ricorrere allo spediente delle università? Il rimedio sarebbe peggiore del male.

In questo stato di cose giova ritenere che le frodi sono commesse o nell'interno o nell'estero commercio.

Le frodi nell'interno commercio hanno tratto alla qualità o alla quantità. Per ciò che concerne alla quantità, siano esse di peso, numero o misura, il Codice penale e i regolamenti di politica municipale o provvedono o dovranno provvedere all'occorrente.

Le frodi sulla qualità sono molto più difficili ad essere accertate, imperciocchè non costituiscono delitto se non in quanto che sia comprovata l'intenzione d'ingannare. Del rimanente le obbligazioni si riducono ad una convenzione tra il venditore e il compratore, la quale, in caso di violazione, è di competenza del diritto comune. Si eccettua però il fatto in cui la frode sulla qualità è tale da nuocere alla salute, nel quale l'autorità politica deve necessariamente intervenire.

In massima le frodi potrebbero fino ad un certo segno essere vittoriosamente combattute col rendere obbligatorie le marche indicative sì di procedenza che della qualità e quantità della merce esposta in vendita, e con punire severamente le contravvenzioni e le contraffazioni. Siccome però le relative sanzioni penali non potrebbero aver valore all'estero, sarà spediente di provvedervi mediante particolari convenzioni di reciprocità, non sembrando sufficiente guarentia all'uopo il temperamento d'impedire l'esportazione de' prodotti non conformi alle indicazioni delle marche, in vista della difficoltà di farne manifeste le differenze (*v.* Arti e mestieri, Corporazioni, Industria, Marca, Marchio, Polizia commerciale).

USO. In italiano questa parola ha due significati, di cui uno generico che si accoppia quasi sempre a consuetudine, equivalente all'*us* ed *usage* dei Francesi, e che serve ad indicare le regole e la pratica solita a prevalere in alcuni paesi o piazze per rapporto a certe date materie.

L'altro significato è speciale alle lettere di cambio e ai biglietti a ordine, e viene distinto dalla lingua francese col vocabolo di *usance*. Esso denota le dilazioni sanzionate dalla legge nel pagamento di esse lettere e biglietti.

In quest'ultimo senso l'uso è computato dalla data dell'effetto o del visto sul medesimo apposto. Nel primo caso esso comincia a decorrere dal momento in cui la lettera di cambio o il biglietto all'ordine sono tratti; nel secondo da quello dell'accettazione.

145. « L'uso è di trenta giorni, i quali « corrono dal giorno successivo alla data « della lettera di cambio.

« I mesi sono computati secondo la fis« sazione del Calendario Gregoriano. »

201. « Tutte le disposizioni relative alle « lettere di cambio e concernenti la sca« denza, ecc. (e per conseguenza gli usi « di vista e di data) sono applicabili ai bi« glietti *all' ordine* » (*v.* Consuetudine, Lettera di cambio, Scadenza).

USUCAPIONE. Mezzo di acquistare il dominio di cose altrui quando vi concorrano i seguenti requisiti: 1° la buona fede; 2° il giusto titolo; 3° la commerciabilità della cosa; 4° il possesso continuo; 5° il tempo.

Introdotta dal diritto romano, l'usucapione fu abolita dal Codice civile.

USURA. Prende in oggi questo nome ogni riscossione eccedente la tassa legale dell'interesse, ma anticamente interesse ed usura erano sinonimi.

La moderna distinzione è fondata sulla teoria del prestito, il quale è gratuito per propria sua natura. Venendo stipulata una retribuzione, il prestito cessa e sottentra una specie di locazione. Su questa base veniva fatta distinzione fra il comodato ossia prestito di uso, e il mutuo, vale a dire prestito di consumazione. Le cose fungibili non potendo essere restituite *in individuo* e l'identità dei valori monetarii tendendo a distruggersi mediante la continuità del cambii, il mutuatario diventa necessariamente proprietario della cosa mutuata a patto di restituirla identica per quantità, bontà e valore, nulla di più, nulla di meno; il di meno pattuito restituirsi sarebbe l'equivalente di una donazione, e il di più nullo per usura e restituibile per *condictione indebiti.*

Il danaro essendo il segno dei valori, è chiaro, dice Montesquien, che chi abbisogna di questo segno deve torlo in locazione, come si pratica appunto per tutte le altre cose necessarie; con questa differenza che le altre cose ponno essere locate o comprate, invece che il danaro è solo suscettibile di locazione.

Soggiunge lo stesso autore, che senza un prezzo di locazione del danaro non vi può essere commercio, un qual prezzo però debb'esser moderato, dappoichè se eccede i benefizi presunti, o cessano le speculazioni, o non si ha mezzo di restituire; se troppo minimo, le casse rimangono chiuse e le intraprese senza vigore. Ma siccome in fin di conto l'azione sociale non può non seguire il suo corso, l'usura si intromette con tutti i disordini e le frodi che formano il suo corredo, e cresce in proporzione dei pericoli che la circondano, regolando le sue cose in modo che uno pagando compensi il danno di molti non solventi.

Il prezzo comune dell'usura presso i Romani era del 12 per cento, imperciocchè il popolo nel tempo stesso debitore, legislatore e giudice, facendo la legge ai creditori, questi non si disponevano a dare in prestito i loro fondi che mediante considerevoli usure e corrispondenti guarentie.

Si faceva però distinzione fra le usure marittime e quelle a rischio di terra, le prime delle quali erano permesse a un merito maggiore in contemplazione dei maggiori pericoli, e dei lucri considerevoli che ne potevano risultare.

Il frutto del danaro permesso dalla legge 26 Codice *de usuris*, dice il Cibrario, era nel medio evo del quattro per cento per le persone illustri; dell'otto pei mercanti; del dodici per le persone di qualunque altro grado che accomandassero grano, biade e simili derrate; del sei per cento per tutti gli altri.

Nel secolo XIV hannosi esempii di usure del 35 per 0/0 ed anche maggiori, massime presso i Giudei. Nel 1430 le tasse usurarie erano giunte tant'oltre che i Fiorentini chiamarono i Giudei nella loro città affine di diminuirne l'esuberanza, essendochè essi si obbligarono a non riscuotere maggior merito del danaro che il 20 per cento.

Una consuetudine, continua a dire lo stesso scrittore, fatta per crescere e non per diminuir l'usura, e ad ogni modo contraria alla giustizia, era quella per cui alla morte di chi fosse in voce di esercitarla, tutto il suo mobile passava al fisco. Lasciavasi, finchè era vivo, quietamente ingrassare delle miserie del popolo, poi mancato il reo, il fisco arronciglava gli ingiusti guadagni.

L'usura non consiste già in qualunque lucro ricavato dal mutuo in forza di mutuo, ma soltanto nel lucro immoderato ed esuberante, oppure che si esiga dai poveri ed indigenti, non già quando sia moderato

e tenne ed esatto dai ricchi; ciò nondimeno Azuni si fa lungamente a combattere il Maffei, il Genovesi e il Lampredi, che chiamarono lecita e conforme ai principii di natura l'usura circoscritta in questi ultimi termini.

L'uso, facendo parte integrante del diritto di proprietà ne segue, per sentenza di s. Tommaso, che con esigerne il prezzo si viene ad imporre una obbligazione senza causa. Dietro questo principio si riputarono dalle leggi divine ed umane condannate, non solo le enormi, ma eziandio le usure moderate, non solo per prestiti ordinarii, ma del pari per ragione di commercio, senza far eccezione tra l'uso di consumazione e quello per accrescimento.

In un solo caso l'usura ossia il frutto di un capitale era giudicata lecita, quando cioè il debitore veniva posto in mora mediante giudiziale intimazione pella restituzione, nel qual caso, in compenso dei danni cagionati dal ritardo, si faceva luogo alla corrispondenza di interessi detti moratorii; d'onde due specie si trovarono costituite, di cui una lucrativa essenzialmente proibita, l'altra compensativa ed autorizzata.

I capitali frattanto fecondati dall' industria essendo diventati una sorgente potentissima di produzione, diedero a divedere che non sono essi che un mezzo intermediario per ottenere derrate alimentari, materie prime, stromenti di lavoro, e che l'interesse non doveva essere reputato siccome il prezzo di locazione di una data quantità di metallo, valore per se stesso improduttivo, ma quello sì bene degli oggetti acquirendi col danaro dato in prestito, in guisa che la locazione popolare *interesse di danaro* dovea riputarsi sostanzialmente erronea. Da quel punto fu dimostrato non esistervi differenza tra la locazione di un capitale in danaro e quello di un podere, e che la somma corrisposta al mutuante in eccedenza di quella da lui data in prestito, non era, se moderata e legalmente stabilita, che il rappresentante del prezzo che sarebbesi dovuto pagare pella locazione delle cose conseguite mediante la somma mutuata. D'onde la differenza tra il profitto illegale e per conseguenza usurario ed illecito, e il merito accordato dalla legge per il danno emergente, per il lucro cessante, per un pericolo straordinario, per il comodo, l'utilità, il vantaggio che l'uso dei capitali vale a procacciare e procaccia, attesochè il valore delle cose nasce appunto dalle necessità che soddisfano e dall'utile che producono.

A tenore delle teorie sovra esposte si viene a dedurre essere l'interesse composto di due elementi, di una locazione propriamente detta, e di un premio di assicurazione a guarentia della solvibilità del mutuatario; ma questa locazione e questo premio dovranno essi essere lasciati in balìa dei contraenti? Bentham conchiuse nel senso del libero arbitrio, lasciando così i figli di famiglia e i necessitosi in balìa dei capitalisti e dei feneratori, e la sua sentenza essendo stata adottata in Francia nel 1789 dall'Assemblea costituente, ne derivarono i tanti mali che furono segnalati al Corpo legislativo, ed a cui mirò a provvedere la legge moderatrice, 3 settembre 1807 fondata sul principio, che se per un verso il legislatore non deve rinunziare alla tutela che gli compete sulle passioni degli uomini nell'interesse dei minori, dei mentecatti, dei bisognosi, è necessario altresì che il mutuante trovi nell'interesse legale il lucro che avrebbe ricavato dal suo capitale qualora egli stesso lo avesse posto altrimenti a frutto. Egli è perciò che nel mentre il nostro Codice civile condanna le usure nel senso odioso della parola, dispone nell'art. 1956 che « l'interesse non può eccedere la tassa dalla legge stabilita (che è del 5 per cento per le contrattazioni civili, e del 6 per cento per

quelle commerciali), salvo nei casi dalla stessa legge permessi.

« L'interesse stipulato in maggiore quantità sarà ridotto conforme alla legge.

« Se si sarà pagato un interesse maggiore del legittimo, l'eccesso s' imputerà anno per anno a diminuzione del capitale. »

Dichiara l'art. 1937 che « I contratti di merci o altre cose mobili che sotto qualunque denominazione risultassero fatti in frode della disposizione del precedente art., e pei quali il mutuante venisse a percepire un utile superiore al capitale ed agli interessi permessi dalla legge, saranno dal Giudice ridotti all'equità, e potranno, secondo le circostanze, anche essere annullati, salve le disposizioni delle leggi penali contro l'usura. » Queste leggi penali dispongono, articolo 517 del relativo Codice: « Chiunque si sarà dato abitualmente all'usura, esigendo un interesse maggior di quello fissato dalla legge, sarà punito col carcere estensibile, secondo le circostanze, da sei mesi a quattro anni, e con multa non minore di lire duecento.

« Potrà essere considerato abituato all'usura colui che sarà provato reo di tre fatti della natura sovr'accennata. »

Lo sconto, i diritti di cambio e di ricambio non sono usurarii sempre quando non ne portano evidentemente l'impronta.

Se le lettere di cambio furono impiegate per mascherare un prestito usurario, i colpevoli vengono tradotti e puniti in via correzionale, non ostante la loro qualità di negozianti, e questa traduzione debb' essere fatta dal pubblico ministero, e non dalle parti lese.

Un mezzo non di rado impiegato per palliare l'usura si è quello di rinnovare in capo di ogni anno ed anche più soventi le obbligazioni di mutuo, e d'inglobarvi gl'interessi, nel qual modo si vengono a percevere gli interessi degli interessi, e questa frode alla legge non essendo di facile repressione, deve per ciò tener desta maggiormente l'attenzione del pubblico ministero.

Ritenuto che il mutuo è un contratto aleatorio, come l'assicurazione, nel quale il mutuante assicura se stesso a misura dei pericoli ai quali si espone, ne segue che il carattere d'usura verrà riconosciuto in quelle obbligazioni soltanto che sono estorquite alla miseria, alla inesperienza, al bollore delle passioni (*v.* Interessi, Mutuo).

USURAIO. Persona che percepisce un frutto del suo danaro eccedente la ragione legale, tanto civile che commerciale (*v.* Usura).

V

VAGLIA. Per esigere gli interessi delle cedole del debito pubblico, o i dividendi delle azioni di banca e delle compagnie anonime o in comandita, essendo necessario di presentare i titoli originali, ne risultavano non pochi inconvenienti, sia pel logorarsi loro nei semestrali andirivieni, sia per il pericolo di vederli andare smarriti.

Per mettervi riparo furono ideati i così detti vaglia, i quali contengono la serie di siffatti interessi, e sono biglietti che si tagliano dalla matrice e si consegnano al momento in che ne viene fatta l'esazione, per servire di quietanza e di scarico al pagatore.

In conformità dell'art. 11, regolamento quarto pel servizio d'acque e strade, chiamasi *vaglia* l'obbligazione per la somma corrispondente al decimo del prezzo di appalto da depositarsi dagli oblatori per guarentia dell'asta, il quale debb'essere di persona di una risponsabilità notoria, e come tale riconosciuta dall'autorità incaricata dell'asta (*v.* ASTA, DEBITO PUBBLICO).

VALORE. Varie sono le definizioni date a questa voce dagli economisti; chi la chiama misura d'una produzione naturale od industriale paragonata colla misura di un' altra produzione; chi prezzo comparativo delle cose costituenti la ricchezza, a norma del quale hanno luogo i cambi e le permutazioni. Turgot, Smith, Rossi ed altri concordano però nello intendere per valore *l'espressione di un rapporto essenzialmente variabile.*

In commercio il valore è determinato da quella somma di danaro che si darebbe in cambio della cosa mercatabile.

Il valore d'ogni produzione nasce dalla utilità o dal piacere che il possesso arreca, e cresce o diminuisce in proporzione del bisogno dei consumi, e per conseguenza delle richieste e delle difficoltà che s'incontrano per soddisfarle.

Il valore si distingue in generico, specifico, comune, particolare, naturale, assoluto o reale, relativo, intrinseco, numerario e avventizio.

Dicesi generico il valore che si dà in astratto ad una merce, e specifico quello definitivamente domandato in ragione di qualità e di quantità.

Il valore comune è quello a tutti noto, e che quasi non ammette eccezione; esso diventa assoluto se non cambia per cambiare di luogo e di circostanze.

Chiamasi reale ed intrinseco il valore che trovasi equilibrato col prezzo della materia prima della produzione, e relativo ed estrinseco quello che la merce acquista col favore dell' opportunità e delle domande.

Il valore numerale nasce nella merce quando è specificato per quantità, peso e misura; quello avventizio essa lo acquista per circostanze transitorie.

Il valore naturale è quello proprio delle materie prime.

Il valore delle monete è legale e relativo; dicesi legale quello stabilito dal principe nell'imprimervi il conio, ed inerente alle rispettive tariffe; relativo quando viene accresciuto dell'aggio accordato in comune

commercio, avuto riguardo al valore delle paste d'oro e di argento.

Il cambio, vale a dire il valore relativo delle monete fra due nazioni, varia in ragione della quantità relativa dei metalli nobili che esistono in esse due nazioni, per modo che avvi qui effetto e causa.

Non potendo esservi una misura stabile del *valore*, ne segue che le espressioni così spesso adoperate in commercio *di cambio al pari, cambio favorevole e cambio sfavorevole* più non ritengono il pregio di logica precisione.

Il cambio al pari lascia in special modo supporre fra le due nazioni che sono fra di loro in rapporto di commercio un valore intrinseco eguale per due somme di diversa denominazione, la qual cosa si verifica finchè il titolo delle monete paragonate non varia, ed eziandio finchè per l'una parte e per l'altra la quantità relativa dei metalli preziosi rimane inalterabile; ma se il titolo viene modificato, il pari non è più che una finzione.

La moneta è la base fondamentale, *la cheville ouvrière*, come dicono i Francesi, di tutte le transazioni. Infatti non avvi contratto pubblico o privato, non obbligazione tra individui, e d'individui collo Stato, in cui il danaro non sia più o meno interessato. Ma quale sarà la misura del suo valore? Le imprese di commercio, i progetti industriali, le domestiche faccende, i salarii, le più alte del pari che le infime operazioni di finanza, il pagamento del debito pubblico, le riscossioni del pari che le spese dello Stato, l'influenza che i minimi spezzati esercitano sulle necessità della vita, tutti questi fatti economici hanno il massimo interesse nello scioglimento della questione.

Lira, franco è il nome che si dà a questo valore; ma che cosa è una *lira*? In che consiste l'obbligazione di pagare una *lira*? Una definizione a questo riguardo è della massima importanza rapporto alle banche, dappoichè se la *lira* è una mera teoria, una astrazione, una finzione che non ha virtù nè in legge nè in consuetudine, l'emissione della carta monetata cessa di avere un valore sia per sè, sia di correlazione. Ma se la parola *lira* denota una data quantità di un metallo prezioso che chiamasi *oro*, fregiato di un'impronta che ne determina il peso ed il titolo, in allora l'obbligazione incontrata coi biglietti di banca di pagare una lira, viene ad inferire una promessa formale di pagare al portatore e a vista una data quantità di quel prezioso metallo.

Presso tutte le nazioni un tipo fu stabilito per servir di regolatore quanto al peso e al titolo delle varie specie di moneta. In Inghilterra questo tipo è l'oro, in Francia ed altrove l'argento, e qualunque sia il valor nominale dato alle specie monetali nell'interno del paese, i suoi pagamenti all'estero saranno fatti pur sempre al corso del cambio, avente per base il valore intrinseco, e non il nominale che piaceva di adottare.

La ragione di questo fatto procede da che l'oro è una merce come tutte le altre, la quale riceve valore dalla scarsità e dall'abbondanza in comune commercio. Ammesso questo principio, ne avviene che le banche non potrebbero essere obbligate a scontare i loro biglietti in oro cui fosse dato un valore determinato, ma bensì al corso desunto da una mercuriale; in difetto se il suo valore in commercio eccede quello come sovra fissato, le domande di rimborso si moltiplicheranno oltre misura, e il fondo di riserva rimarrà in breve esaurito.

Questa proprietà commerciale dell'oro è quella appunto che in grado eminente lo rende idoneo a servire di misura dei valori. I metalli preziosi si distribuiscono in fatti fra i popoli a prorata del proprio bisogno, ed obbediscono nella loro importazione ed esportazione alle leggi mede-

sime che reggono il moto degli altri articoli di commercio, e ciò senza far distinzione in sostanza fra le verghe e la specie monetata, la quale in tanto viene preferta in quanto che ne sono guarentiti il peso e il titolo del metallo.

Tali sono i principii rudimentali di quello cui si dà nome di misura del valore, dai quali si viene ad inferire che la moneta è la base di questa misura e il principale strumento di commercio.

Ora quale analogia passa tra la moneta metallica e gli effetti di credito? A questo riguardo giova distinguere i biglietti al portatore o a vista dagli altri effetti, essendochè il biglietto di banca è il rappresentante della moneta metallica, corre di mano in mano, non esige guarentia personale, ed ha una grandissima influenza sul prezzo del cambio, invece che i biglietti di cambio e di credito abbisognano della girata a ogni trapasso, e soltanto fino ad un certo segno esercitano un'azione sulle importazioni e sulle esportazioni.

Stabilita questa differenza, ne segue il corollario che, se per gli altri effetti di commercio la concorrenza conduce al buon mercato dello sconto, per i biglietti di circolazione pagabili a vista e al portatore, la quantità da emettersi debb'eguagliare esattamente il valore del fondo di riserva, ed emanare da stabilimenti che non lasciuo dubbio alcuno sulla loro integrità, solvibilità ed onoratezza, vale a dire che non al buon prezzo, ma all'intrinseca qualità vuolsi avere speciale riguardo, qualità certa, determinata, invariabile, ed in stretta correlazione colla circolazione metallica.

Quando nelle cambiali non sia indicata la specie della moneta, s'intende doversi pagare nella specie ed al valore in corso all'epoca della scadenza (*v.* Cambio, Moneta, Prezzo, Produzione).

VALUTA. Prezzo che quegli il quale prende o compra una cambiale è in debito di pagare a chi la somministra e ne fa la girata.

La valuta della cambiale è in contanti od in quietanza.

In contanti suppone sempre la preesistenza di un contratto o di una obbligazione.

Nelle cambiali si deve specificare la qualità della valuta.

Le espressioni di *valuta avuta, ricevuta, cambiata, in me medesimo, in quietanza, in conto* e *di valuta intesa* non costituiscono la lettera di cambio e non trasferiscono la proprietà delle cambiali, perchè dimostrano che il pagamento effettivo non ebbe luogo (*v.* Lettera di cambio).

VALUTAZIONE. Determinazione del valore ossia del prezzo di una cosa, frequentemente necessaria negli affari di commercio, ma segnatamente in quelli di assicurazione, dove il valore assegnato alla merce è legge fra i contraenti. È vero che ciò mediante viene aperta la strada alle assicurazioni per scommessa, ma è questo un piccolo inconveniente in confronto dei gravissimi che risulterebbero qualora la valutazione della polizza fosse impugnabile. Si limita pertanto l'art. 366 del Codice di commercio a dichiarare che « In caso di frode nella « valutazione degli effetti assicurati, ed in « caso di supposizione o di falsificazione, « l'assicuratore può far procedere alla ve- « rificazione e stima degli oggetti, senza « pregiudizio di ogni altra azione sia ci- « vile, sia criminale. »

La valutazione delle merci cadenti in assicurazione suol farsi o esplicitamente col determinare la qualità attribuita a ciascuna porzione delle medesime, o virtualmente ed implicitamente coll'espressione *si fa assicurare per il costo, spese e premio d'assicurazione.*

Data la valutazione implicita od esplicita, e che sia eventuale il prezzo della merce, non varia l'interesse, nè gli assicuratori si ritengono sciolti dal pagamento

di ciò che avessero convenuto nella medesima, perchè si opera in certo qual modo una novazione, e si viene a ridurre il contratto da un'assicurazione in ispecie ad una assicurazione di valore.

Determinandosi nella polizza d'assicuranza la valutazione implicita od esplicita delle merci assicurate, avrà l'assicurato a suo favore la prova derivante dalla convenzione.

La valutazione ossia estimo di una nave che vuol essere assicurata deve farsi nell'atto della formazione della polizza di assicuranza, ed è universalmente praticato questo sistema come più analogo al bene ed alla tranquillità del commercio.

Abbenchè grave sia l'inconveniente di ammettere la riduzione per lesione sulla stima concordata nella polizza, la giurisprudenza vi fa luogo pur tuttavia per la ragione che il gius comune estendendo la riduzione per lesione enorme ai contratti di ogni genere, non avvi fondato motivo per escluderne la sicurtà in quanto appartiene alla valutazione delle merci.

In virtù dell'articolo 368 del Codice di commercio « Ogni effetto, il cui prezzo è « stipulato nel contratto in moneta stra- « niera, è valutato al prezzo che la moneta « stipulata vale in moneta dei Regii Stati « secondo il corso contemporaneo alla sot- « toscrizione della polizza. »

369. « Se il valore delle merci non è « stabilito dal contratto, può essere giusti- « ficato dalle fatture e dai libri: in difetto « se ne fa la stima secondo il prezzo cor- « rente al tempo e nel luogo del carico, « compresi tutti i diritti pagati e le spese « fatte sino a bordo »; e ciò per il principio che l'assicuranza non fu introdotta per acquistare lucri a danno degli assicuratori, ma soltanto per procurare all'assicurato una indennizzazione del danno sofferto.

370. « Se l'assicurazione è fatta sul ri- « torno da un paese ove il commercio non « si fa che di permuta, e se la valutazione « delle merci non è fatta nella polizza, essa « è regolata secondo il valore delle merci « date in cambio, con aggiungervi le spese « di trasporto. »

Se l'assicuranza è seguita sul corpo o chiglia della nave, vettovaglie, viveri ecc. ne sarà fatto l'estimo sulla polizza, salva sempre ragione all'assicuratore in caso di frode di far procedere ad un nuovo estimo (*v.* Assicurazione).

VAPORE. Trasformazione incessante dell'acqua e degli altri liquidi in fluidi aeriformi dotati di una forza espansiva analoga a quella dei gaz permanenti. Come questi ultimi, i vapori ponno diffondersi nel vuoto per qualunque estensione, ma non già essere compressi indefinitamente, essendochè avvi un punto determinato oltre il quale ripigliano la loro forma liquida.

La celerità con cui si formano questi vapori dipende da varie circostanze, ma segnatamente dal grado di temperatura cui i liquidi sono sottoposti, che è l'ebullizione, diversa dall'evaporazione in quanto che questa si opera all'aria libera in un modo lento e senza elevazione di temperatura, mediante una considerevole sottrazione di calorico latente.

I vapori sono al pari dei gaz dotati di una forza espansiva in virtù della quale la menoma quantità di fluido aeriforme introdotta nel vuoto si dilata in modo che viene ad occupare l'intiera capacità del recipiente in che trovasi raccolta, ed esercita sulle pareti del medesimo una pressione tanto maggiore, quanto più angusto è lo spazio che lo rinchiude. La legge importanto di Mariotte, che la forza elastica dei gaz, chiamata di tensione, cresce in ragione inversa del loro volume, è pure applicabile al vapore, e il massimo di questa forza di tensione produce tali effetti, non solo da permetterne l'impiego come un motore potentissimo, ma eziandio di poterla efficacemente sostituire alla polvere

focale per la spinta dei proiettili di più grosso calibro.

I vapori godono della proprietà di mescolarsi fra di loro e coi gaz, e in tal caso l'elasticità di questa mischianza è uguale alla somma delle elasticità di tutti i fluidi mescolati presi isolatamente.

Il vapore a 100° sotto la pressione di un'atmosfera occupa uno spazio circa 1700 volte maggiore dell'acqua a 0° che lo produsse, e la tensione cresce nella proporzione di 1 : 152.

Il vapore ha varii modi di azione, cioè per impulsione diretta, per reazione, mediante pressione su di un liquido, per pressione e condensazione alternativa colla pressione atmosferica, per impulsione e condensazione del solo vapore, per pressione e condensazione simultanea alternata in senso opposto, ecc.

L'origine però di tutte queste combinazioni e delle stupende loro applicazioni si ripete dal digestore dell'illustre ingegnere Papino, di cui l'inglese Savery cominciò a prevalersi nel 1698 mediante una macchina a pressione di sua invenzione, che difettosa nel primo suo concetto, andò grado a grado perfezionandosi senza che l'umano ingegno sia giunto per anco all'ultimo termine della sua carriera.

Questi progressi furono però lenti, e vi diedero opera, oltre il suddetto Savery, Newcomen, Cawley, Gionata Hulls, ma in special modo Watt e Bosten, che ridussero le macchine a vapore a un grado tale da produrre i più maravigliosi effetti, a tanto condotti dal fatto del fanciullo Humphry Potter, il quale per liberarsi dal tedio di aprire e chiudere ad ogni colpo di stantuffo le chiavicchie della macchina che aveva in custodia, avvisò di congegnarle col motore.

Il medico e celebre poeta Erasmo Darwin accennava nel passato secolo, che il vapore, fino allora indomito, doveva salire quanto prima a un grado tale di potenza da mettere le ali sulle vie di terra ai più pesanti carichi, e fors'anche da trasportare e dirigere sull'alto empireo la nave dell'aeronauta. Questa profezia che pareva, or sono trascorsi appena cinquant'anni, il delirio di una immaginazione trasognata, venne a realizzarsi in gran parte, per modo che navi e vetture solcano colla celerità del vento i mari, i fiumi, i laghi e le vie di terra, nel mentre che il signor Giorgio Cayley non dispera della possibilità di fabbricare palloni aerostatici a vapore tali da vincere gli ostacoli che finora opposti sonosi all'aerea navigazione.

L'impiego della forza motrice a vapore equivale ad un aumento di popolazione in guisa tale che le macchine che, secondo accenna il sig. Ure, nel 1792 erano l'equivalente di 10 milioni d'uomini, rappresentavano nel 1827 una forza di 200 milioni, e di 400 milioni nel 1833, vale a dire pressochè la metà della popolazione del globo; progressione che andò successivamente aumentando.

Il signor Owen di New-Lanark produce egli solo, col sussidio delle sue macchine a vapore e mediante 2500 operai, tanto filo di cotone, quanto sarebbe necessario per stringere due volte e mezza la circonferenza del nostro pianeta.

L'unità di potenza delle macchine a vapore è la forza di un cavallo; nel mentre questo innalza un peso di 50 kilogrammi all'altezza di un metro in ogni minuto secondo, quello nello stesso spazio di tempo ed all'altezza medesima, solleva 75 kilogrammi e così coll'aumento di 1/3. Avvi di più che un cavallo non può lavorare con qualche energia che per lo spazio di 8 ore al giorno, invece che l'azione del vapore, essendo perenne e costante, produce l'effetto di tre cavalli.

Volendo paragonare la forza del vapore con quella dell'uomo, risulta che quest'ultima sta a quella :: 1 : 6; la qual cosa viene ad inferire, che la forza di una macchina

mossa con il vapore è sestupla di quella posta in azione dalla potenza dell'uomo, e che nel mentre questa innalza un peso di 8 kilogrammi all'altezza di un metro per minuto secondo, l'altro ne innalza 48.

Considerate sotto il rapporto della spcsa, le macchine a vapore stanno, in confronto con quelle mosse a braccia d'uomini :: 1 : 28, e relativamente alla forza di un cavallo :: 1 : 5.

Per determinare la convenienza d'impiegare, nell'esercizio delle mscchine, motori a vapore di preferenza alla forza dell'uomo, giova ritenere che la diminuzione dei prezzi aumenta bensì le consumazioni, ma ciò fino ad un certo segno, cioè fino al punto in cui ogni individuo fia provveduto degli oggetti più necessarii alla sua condizione, avuto riguardo ai mezzi di cui può disporre. Oltrepassato questo limite, se le macchine avranno per risultato di rendere inerte una numerosa popolazione, riducendola allo stato di indigenza, o se la sovrabbondanza renderà le cose prodotte di un inutile ingombro nei magazzini, è chiaro che, sotto questo aspetto, il progresso riuscirà di pubblico danno.

Il vapore raccogliendo in sè virtù calefaciente, esiccante, motrice, elastica e compressiva, viene in oggi adoperato nella maggior parte delle officine, delle fabbriche, delle manifatture, del pari che nei trasporti per terra e per acqua con immenso risparmio di tempo e di spesa, motivo per cui la fisica, la chimica e la meccanica fanno a gara per aggiungere forza a forza, celerità a celerità, e nel tempo stesso per superare i gravi pericoli che sovrastano al suo impiego, segnatamente rapporto alle caldaie soggette a scoppiare e alle valvole di sicurezza che talvolta non producono il loro effetto, agli incendi che non di rado propagano, all'imprudenza e alla negligenza, non meno che al dolo ed alla scelleraggine delle persone di mal affare. Riuscendo in quel nobile intento, chi può predire i risultamenti di questa agglomerazione di forze relativamente all'economia politica, commerciale ed industriale? Da un lato sta il vantaggio di vincere i pregiudizii di nazionalità, di estendere il dominio della scienza, di imprimere una nuova sfera d'attività ai cambi, di persuadere sempre più essere i piccoli profitti che producono i gran guadagni, quando estendonsi sopra una vasta scala, di proteggere e di mantenere la pace del mondo e di diffondere la carità e la santità delle cristiane dottrine; dall'altro lato entrano a far peso nella bilancia gli ognora rinascenti bisogni, una produzione industriale esuberante ogni confine e una popolazione agglomerata, spesso famelica, sempre in moto, che vive spensieratamente nel presente e senza fiducia nell'avvenire.

Alle macchine a vapore tentasi in oggi di sostituire, segnatamente nella costruzione delle strade a ruotaie, il sistema atmosferico, il quale merita perciò di fissare la più seria attenzione.

L'atmosfera, ebbe a dire il celebre Arago, preme d'ogni intorno ed in tutti i modi con eguale intensità sì orizzontalmente che verticalmente. La misura di questa pressione calcolata nel senso perpendicolare alle superficie piane rappresenta il peso di un volume di mercurio, di cui la base è la superficie premuta, e l'altezza quella del barometro.

Al livello del mare l'altezza barometrica è di 76 centimetri; ora siccome a volume eguale il mercurio pesa tredici volte e mezzo più dell'acqua, è facile persuadersi quanto potente sia per riuscire la pressione atmosferica su di una superficie di qualche estensione, semprechè si giunga a render nulla la pressione in senso opposto procedente dalla causa medesima, che per lo più determina la stasi.

Ammesso questo principio, se si suppone alla superficie del suolo un tubo, che gli Inglesi chiamano di propulsione, di

un mezzo metro di diametro aperto alle due estremità, con uno stantuffo capace di scivolare nei due sensi, avverrà che l'atmosfera spingerà lo stantuffo del tubo di propulsione dalla destra alla sinistra e viceversa, per cui rimarrassi necessariamente immobile; ma se si perviene a chiudere ermeticamente il tubo da una delle sue estremità, dalla sinistra a cagion di esempio, e a praticare il vuoto tra quella estremità chiusa e lo stantuffo, sarà annullata la pressione dalla sinistra alla destra, e lo stantuffo verrà spinto con impeto massimo verso la sinistra. Se invece del vuoto assoluto non si giugne ad ottenere che la metà del suo normale valore, la forza motrice dello stantuffo rimarrà essa pure ridotta alla metà della sua potenza di propulsione.

In questo stato di cose, se si raccomandano allo stantuffo pesi, involucri e simili, esso ne farà il trasporto con una celerità ragguagliata al vuoto praticato dalla macchina pneumatica.

Sulle basi di questo sistema furono tentati sperimenti di locomozione prima nel 1810 dal danese Madhurst, poscia nel 1824 dall' ingegnere Vallance, nel 1838 dall'americano Pinkus, e per ultimo dai signori Clegg e Samuda, ai quali il Governo inglese avendo fatto un prestito di 625/m. fr., riuscì fattibile di farne l'applicazione sopra una lunghezza di 2,275 metri per quanto si stende tra Kingston e Daley.

Il punto gravissimo di difficoltà consisteva nel mettere le vetture in relazione col tubo propulsore a conveniente distanza, ed in modo però da impedire il contatto dell'aria nella parte scanalata nella quale erasi operato il vuoto per lasciar libero il corso al braccio di leva di riferimento. Varii sistemi furono ideati a quest'uopo, fra i quali meritano special riguardo quelli del suddetto signor Samuda e di Hallette.

Il primo soprappone nel senso longitudinale dell'apertura del tubo una striscia di cuoio carica di dischi di ferro ermeticamente aderente da una parte della fenditura; l'altra rimane aperta per lasciar libero il corso al braccio di congiunzione colle vetture, appena trascorso il quale la striscia si chiude per proprio peso e in grazia di un cilindro mantenuto incandescente che la comprime nel passaggio della prima vettura, e il di cui uffizio si è di liquefare e stendere sulla striscia di cuoio un impasto di cera e sevo destinato a chiudere ogni poro, ogni meato.

Il metodo Hallette consiste, come veniva più sovra accennato, nel chiudere il tubo ad una delle sue estremità, se non che nel senso longitudinale della scanalatura sono collocati due mezzi cilindri concavi che si combaciano, nel vuoto dei quali è posto un altro tubello formato di un tessuto impermeabile in cui l'aria viene compressa mediante macchine fisse, e che gonfiandosi riesce a chiudere ermeticamente l'apertura.

I vantaggi del sistema di locomozione atmosferica consistono in una celerità di 21 lega all'ora, senza che vi facciano ostacolo le ascese e le discese, nel riparo dai pericoli d'incendio e di rovesciamento, e nell'economia delle spese.

Un altro metodo di pressione è stato ideato in Francia dal signor Pecqueur, il quale consiste in un tubo indefinito posto sul suolo frammezzo alle ruotaie nel quale l'aria viene compressa dalle quattro alle cinque atmosfere da macchine a vapore fisse collocate a distanze determinate. Quest'aria così compressa, facendo irruzione contro il meccanismo dei *waggoni*, imprime loro il moto di che abbisognano.

Sperimenti di qualche entità ed estensione sono ora tentati per vedere chi riuscirà vincitore nella lotta tra il vapore e l'aria atmosferica, e in questo arringo del progresso non è possibile di prevedere

quanti e quali vantaggi sarà per raccoglierne la locomozione accelerata (*v.* Industria, Navigazione, Strade a ruotaie, Vie carreggiabili).

VASCELLO. *v.* Nave.

VENDITA. « La vendita è una convenzione per cui uno si obbliga a dare una cosa e l'altro a pagarla. » Questa è la definizione data dal Codice civile, art. 1587, al quale tengono dietro le disposizioni generali, che qui si registrano, perchè sono comuni tanto al diritto civile, quanto al commerciale.

Della vendita in ordine al diritto civile.

« La vendita è perfetta fra le parti, e la proprietà si acquista di diritto dal compratore riguardo al venditore, al momento che siasi convenuto nelle forme volute dalla legge su la cosa e sul prezzo, quantunque non sia seguita ancora la tradizione della cosa, nè sia pagato il prezzo » (1588).

Questo consenso può darsi in qualunque maniera, o tra presenti ed assenti, o in parole e in iscritti, o per scrittura privata e per pubblico istromento, e non sarà più permesso di rivocarlo salvo per mutuo consenso delle parti contraenti.

I contratti di vendita di mobili, merci e semoventi possono farsi per scrittura privata ed anche verbalmente.

« La vendita può essere fatta puramente e semplicemente, e sotto condizione sospensiva, o resolutiva.

« Può altresì avere per oggetto due o più cose alternativamente.

« In tutti gli indicati casi, l'effetto di essa è regolato dai principii generali delle convenzioni » (1590).

« Quando si tratti di mercanzie non vendute in massa, ma a peso, numero o misura, la vendita non è perfetta, in quanto che le cose vendute stanno a rischio del venditore, finchè non sieno pesate, numerate o misurate. Il compratore però può chiederne o la consegna od i danni ed interessi, se vi è luogo, in caso d'inadempimento dell'obbligazione » (1591).

« Se al contrario le mercanzie sieno state vendute in massa, la vendita è immediatamente perfetta.

« S'intenderà fatta la vendita in massa, se le cose sieno state vendute per un solo e certo prezzo, senza aver riguardo al peso, al numero o alla misura, od anche quando vi si abbia riguardo unicamente all'effetto di determinare la quantità del prezzo medesimo » (1592).

« Riguardo al vino, all'olio, ed alle altre cose delle quali si usa di fare l'assaggio prima della compra, non vi è contratto di vendita finchè il compratore non le ha assaggiate ed approvate » (1593).

« La vendita col patto di preventivo assaggio si presume sempre fatta sotto condizione sospensiva » (1594).

« La promessa di vendere equivale alla vendita, se esiste consenso reciproco delle parti sulla cosa e sul prezzo.

« Quando si tratti di stabili la promessa di vendere debb'essere fatta per atto pubblico come la vendita stessa » (1595).

« Se la promessa di vendere è stata fatta con caparra, ciascuno de' contraenti è in arbitrio di recedere dal contratto,

« Quegli che l'ha data, perdendola,

« E quegli che l'ha ricevuta, restituendola doppia » (1596).

« Il prezzo della vendita debb' essere determinato e specificato dalle parti » (1597).

« Può per altro rimettersi all'arbitrio di un terzo scelto dalle parti nell'atto della vendita. Potrà anche convenirsi che la scelta ne sarà fatta posteriormente d'accordo dalle parti, purchè sia stato espresso nella convenzione che non concordando le parti, la scelta ne venga fatta dal Giudice. Se la persona scelta nell'atto non vuole o non può fare la dichiarazione del prezzo, la vendita è nulla » (1598).

« Si può altresì rimettere il prezzo a

quello che risulterà da una certa e determinata mercuriale » (1599).

« Le spese degli atti e le altre accessorie alla vendita sono a carico del compratore, salve le particolari convenzioni » (1600).

« Si può vendere tutto ciò che è in commercio, quando leggi particolari non ne abbiano vietata l'alienazione » (1605).

« La vendita della cosa altrui è nulla; essa può dar luogo al risarcimento dei danni ed interessi, quando il compratore abbia ignorato che la cosa fosse d'altri » (1606).

« Non si possono vendere i diritti di successione di una persona vivente, ancorchè questa vi acconsenta » (1607).

« La vendita è nulla, se al tempo del contratto era interamente perita la cosa venduta.

« Se ne fosse perita soltanto una parte, il compratore avrà la scelta o di recedere dal contratto, o di dimandare la parte rimasta, facendone determinare il prezzo mediante stima proporzionale » (1608).

« Il venditore è obbligato a spiegare chiaramente ciò a cui si obbliga.

« Ogni patto oscuro ed ambiguo si interpreta contro il venditore » (1609).

« Egli ha due obbligazioni principali, quella di consegnare, e quella di garantire la cosa che vende » (1610).

« La vendita o cessione di un credito, di un diritto, o di un'azione è perfetta, e la proprietà se ne acquista di diritto dal compratore, o cessionario al momento che siasi convenuto sul credito, o sul diritto da cedersi, e sul prezzo, quantunque non ne sia trasferito il possesso.

« Il possesso si trasferisce mediante la consegnazione del documento che comprova il credito, o diritto ceduto » (1694).

« Questa vendita o cessione debbe essere fatta secondo le regole stabilite nel titolo VI, capo VI, sezione I di questo libro » (1695).

« Il cessionario non ha diritto verso i terzi se non dopo fatta l'intimazione al debitore della seguita cessione, ovvero quando il debitore abbia accettata la cessione con un atto autentico » (1696).

« Se, prima che il cedente o il cessionario notificasse al debitore la cessione, questi avesse pagato al cedente, sarà esso validamente liberato » (1697).

« La vendita o la cessione di un credito comprende gli accessori del credito stesso, come sarebbero le cauzioni, i privilegi e le ipoteche. Non comprende però le rendite e gli interessi scaduti, salvo che così sia convenuto » (1698).

« Quegli che vende un credito o altro diritto incorporale, dee garantirne l'esistenza al tempo della cessione, quantunque questa si faccia senza garantìa » (1699).

« Egli non è risponsabile della solvibilità del debitore che quando si è a ciò obbligato, e per la concorrenza soltanto del prezzo che ha riscosso del credito venduto » (1700).

« Quando il cedente ha promesso la garantìa della solvibilità del debitore, e non vi è stata convenzione tra le parti sulla durata di tale garantìa, essa è limitata ad un anno da computarsi dal tempo della cessione del credito, se il termine di questo era già scaduto.

« Se il credito sia pagabile fra un termine non ancora scaduto, la garantìa cessa un anno dopo la scadenza.

« Se il credito porti costituzione di una rendita perpetua, la garantìa si estingue col trascorso di dieci anni dalla data della cessione » (1701).

Della vendita in ordine al diritto commerciale.

Le abitudini del commercio ammettono la vendita per corrispondenza ed anche verbale, e non ricusano le condizioni sospensive e risolutorie, mediante o senza

la corrispondenza dei danni e spese in caso d'inesecuzione.

Tra la vendita e la permuta vi passa questa differenza, che il prezzo della prima è valutato in danaro, invece che la seconda ha luogo di una cosa contro un'altra cosa.

Perchè la vendita sia riputata commerciale fa d'uopo che si verifichi il caso della compra di una cosa per rivenderla in natura, dopo di averla manufatta, o per farne la locazione.

Perchè la vendita esista uopo è che i contraenti consentano 1° intorno ad una o più cose determinate e certe, 2° intorno al prezzo.

La vendita è pura e semplice se non vi si aggiunge alcun patto che ne muti o sospenda gli effetti, e condizionale se vi sono patti apposti, secondo i quali essa sia soggetta ad essere risolta e sospesa.

Le vendite aleatorie entrano nel novero delle condizionali, e sono quelle che si trovano vincolate ad un avvenimento d'esito incerto, il quale è profittevole ad una delle parti se si verifica, e mette a carico dell'altra, in caso contrario, i danni e le spese.

Si dicono aleatorie le vendite convenute sotto una condizione casuale (art. 1260) e sono di varie specie; fra queste si accennano quelle a cottimo, a corpo, di speranza relative a prodotti futuri e determinati, a benefizio comune, le imprese.

La rinuncia alla guarentia dei vizii redibitorii costituisce un contratto a corpo.

Le lotterie, le tontine, le assicurazioni sono vendite di speranza.

La vendita a benefizio comune è quella per cui una persona dà ad un'altra certe tali merci ad un prezzo determinato, ma sotto riserva che il profitto della rivendita sarà diviso fra le parti contraenti in certe convenute proporzioni.

Qualche volta interviene fra le parti una semplice promessa di vendita, che si fa per lettera tra persone lontane, e questa vale vendita effettiva ed obbliga irrevocabilmente le parti ogni qual volta esse sono consenzienti sulla cosa e sul prezzo.

Questa condizione esclude dalla promessa la semplice proposizione, la quale obbliga soltanto il proponente quando gli viene fatta la domanda della cosa offerta.

Per le vendite commerciali non è sempre necessaria la stipulazione scritta, a meno che si tratti di oggetti per cui tale formalità è specificamente prescritta dalla legge, a talchè la vendita di una nave, di effetti pubblici o di cose per le quali è necessario l'intervento dei commissarii o dei sensali.

Egli è per ciò che dispone il Codice di commercio, art. 118 « Le compre e vendite si provano con atti pubblici;

« Con scritture private;

« Colla nota di un Agente di cambio o « di un Sensale, debitamente sottoscritta « dalle Parti;

« Con una fattura accettata;

« Colla corrispondenza fra le Parti intervenuta;

« Coi libri delle Parti e degli Agenti di « cambio e Sensali, secondo le regole stabilite dagli articoli 21, tit. II *Dei libri di* « *commercio*, e 88 e 89, tit. IV *Delle Borse* « *di commercio ecc.*;

« Colla prova testimoniale in tutti i casi « in cui il Tribunale creda di ammetterla, « non ostante il disposto dall'articolo 1454 « del Codice civile;

« Con ogni altro genere di prova ammesso dalle leggi civili. »

Le sole cose mobili, e fra queste le derrate, le merci, il numerario e la carta monetata, formano oggetto delle vendite commerciali.

Non tutte le vendite sono lecite, e rimangono escluse da questo novero quelle fittizie od a termine di effetti pubblici, di cose proibite, insalubri, derubate o perdute, oppure che sono di privativa regale.

La vendita non è reale se l'oggetto che forma la sostanza del contratto non trovasi determinato o per il suo carattere o per la specie e la quantità, perchè non vi sarebbe mezzo, in caso di contestazione, di constatare la cosa venduta.

Il contratto di vendita essendo interessato ed a titolo oneroso, il venditore debbe riceverne un prezzo equivalente, che può essere stipulato in moneta nostrale o estera, in effetti di commercio, biglietti di banca e simili.

Qualche volta questo prezzo si risolve nel cambio di merci, per cui si stabilisce in fin di conto la bilancia tra quelle somministrate dal venditore e quelle trasmesse dal compratore.

La fissazione del prezzo della vendita è pure talora lasciato in balìa degli arbitri e dei sensali, e talora si ripete dal prezzo corrente che è quello per il quale le cose della stessa natura e qualità sono vendute nel luogo medesimo, nello stesso tempo, in circostanze identiche a qualunque specie di persone, ossia in comune commercio.

La vendita di oggetti tariffati può essere fatta al dissotto della tariffa a rischio e pericolo del venditore, ma non mai al dissopra.

L'effetto della vendita quello si è di trasferire al compratore la proprietà della cosa venduta.

Relativamente alle vendite condizionali la regola generale si è, che i rischi sono a carico del venditore se la condizione è sospensiva, del compratore se è risolutiva.

Il venditore ha l'obbligo di conseguare la cosa venduta nello stato suo identico al momento della vendita, e ciò senza sostituzione, modificazione, nè restrizione, e di guarentirne il possesso al compratore, tanto nel principale, che nei suoi accessorii.

Il rifiuto o il ritardo nel consegnare o spedire la cosa venduta, mette a carico del venditore il compenso dei danni e delle spese.

Aggiunge il Codice civile, articolo 1662, che « Trattandosi di derrate ed altre cose mobili, lo scioglimento della vendita avrà luogo di pien diritto nell'interesse del venditore, ove il compratore, prima che sia scaduto il termine stabilito per la consegna della cosa, non siasi presentato per riceverla, o non ne abbia contemporaneamente offerto il prezzo, salvo che pel pagamento di questo fosse stata convenuta una maggior dilazione. »

In caso di concorrenza il venditore gode del privilegio 1° sulla cosa mobile medesima, ossia il diritto di rivendicazione, quando la cosa rimane ancora in possesso del compratore nello stato medesimo in che fu venduta, purchè tale rivendicazione segua nel termine di quindici giorni dalla fattane consegna; 2° sul prezzo, quando la cosa rimasta in possesso del compratore fu rivenduta ad istanza dei creditori. Questi due privilegi sono però subordinati a quello che compete al proprietario, a tenore delle riserve di cui nell'art. 2157, n° 4°, Codice civile.

Il compratore ha diritto di ricusare il prezzo della cosa venduta, se viene a sua notizia che la medesima appartiene ad altri, e a lui incumbe di darne avviso.

In commercio si usano varie specie di vendite, cioè *in contanti*, qualora si paga il prezzo della merce in danaro effettivo al tempo del contratto; *al contante*, che è quanto dire con respiro, *a credito*; *a termine*, che dicesi di una certa fissazione di tempo per il pagamento; *a carico di sconto*, convenzione per cui il venditore si obbliga di fare qualche diminuzione di prezzo proporzionata al tempo, nel caso che il compratore ne paghi il prezzo prima del tempo convenuto; *a profitto*, allorchè si fissa il prezzo a norma del libro di compra tenuto dal venditore, e così con un tanto per cento di benefizio. Si compra finalmente altresì

parte in contanti e parte a credito; per pagare da una fiera all'altra; per proprio conto; per commissione, ed in altre simili guise nelle quali le parti vogliono convenire.

La vendita fatta a persona nominanda si intenderà a favore di quella che avrà cominciato a possedere la merce venduta.

Benchè comprata col danaro di un terzo, la merce non s'intende appartenere al medesimo, finchè il compratore non ne abbia fatto la specifica dichiarazione.

La clausula *per conto e a disposizione N. N.* di cui servonsi i negozianti nelle loro compre e vendite, importa che esso *N. N.* si consideri principale nella seguita operazione, per cui spetti ad esso lui ogni danno e lucro del contratto, semprechè siano concorsi gli estremi abili alla traslazione del dominio.

La vendita di una merce fatta ad un negoziante a nome del di lui corrispondente, s'intenderà seguita in quel luogo ove la medesima fu dal commissario acquistata e spedita al di lui committente, e fin d'allora il contratto rimane perfezionato e trasferito il dominio del principale compratore.

Le obbligazioni che si contengono nel contratto di vendita sono di tre sorta:

La prima si estende a qualunque convenzione particolare e patto che piaccia alle parti di aggiungere al contratto, quali sono le clausule risolutorie, la facoltà di riscatto e simili.

La seconda specie comprende le obbligazioni per cui il venditore può essere tenuto verso il compratore e questi verso quello *ex bono et æquo*, quantunque il contratto non lo esprima, come sono la consegna della cosa venduta, la conservazione di essa fino all'effettiva consegna ecc., che sono una conseguenza naturale della vendita.

La terza comprende le obbligazioni stabilite da leggi particolari, usi e consuetudini de' luoghi.

La consegna non è altro che il trasporto della cosa venduta in potere e possesso del compratore o mediante il trasporto reale, o colla rimessione delle chiavi sotto le quali la medesima è custodita, o per cagione di deposito od altro.

Se per colpa del compratore non siasi fatta la misura e peso convenuto, ed abbia egli differito di ricevere la merce comprata, s'intenderà allora come seguita la misura e consegna in odio di esso compratore.

Qualora il venditore non consegni la cosa venduta nel tempo e luogo convenuto, sarà egli sottoposto a tutti i danni ed interessi cagionati al compratore per tale ritardo, proporzionatamente alle cose ed alle circostanze, a patto che questo ritardo non proceda da caso meramente fortuito.

Restando la cosa in potere del venditore, sarà questi tenuto di custodirla fino alla consegna, non solamente come se fosse cosa propria, ma ben anche con quella cura che le leggi esigono nel *commodato*, e con quella diligenza ed accuratezza solita adoperarsi da un attento padre di famiglia.

Qualora il ritardo proceda dal fatto del compratore, se il termine non fosse convenuto nel contratto, sarà il venditore scaricato dal peso della custodia sotto riserva del dolo e della mala fede.

Ritenuto il disposto dell'art. 108 del Codice di commercio, per cui « La merce « uscita dal magazzino di colui che vende, « o di colui che spedisce, è trasportata, se « non vi è patto contrario, a rischio e pe- « ricolo di colui a cui essa appartiene, « salvo il suo regresso contro il commis- « sionario ed il vetturale incaricati del « trasporto » avviene che non è necessaria nelle compre e vendite commerciali una vera e propria tradizione purchè la

vendita sia perfezionata e cada sul compratore il rischio della cosa comprata.

Nel caso che al tempo della vendita il compratore fosse fallito o prossimo al fallimento, tutti gli altri creditori del compratore, non meno che lo stesso venditore, possono concorrere rispettivamente per i loro crediti sulle merci comprate, e ciò dietro la massima che la proprietà delle medesime passa nel compratore tostochè il venditore avrà avuto fede del prezzo.

Se la cosa venduta deteriora prima di passare a mani del compratore, ma dopo che ne fu fatta la consegna, qualora la vendita sia condizionale, o manca la condizione apposta, ed in questo caso appartiene al venditore il pericolo della cosa venduta, o la condizione si è purificata, ed allora è a peso del compratore ogni danno parziale della cosa ossia ogni deterioramento che potesse accadere nel tempo frammezzo.

Rispetto alla vendita delle cose che consistono in peso, numero o misura, tutte le diminuzioni e perdite accadute prima che le medesime siano numerate, pesate o misurate sono a carico del venditore.

Vendendosi una merce all'assaggio o gusto pendente un certo tempo, a condizione che essa non si intenda venduta che dopo essere gustata e gradita, dovranno essere a carico del venditore tutti i cangiamenti, profitti o perdite che accadessero alla medesima avanti o pendente l'assaggio, senza di cui essa vendita non si intende compita.

Per obbligare il venditore alla consegna della merce venduta debbe il compratore offrirgli l'intiero prezzo convenuto, senza di che esso venditore potrà prevalersi dell'eccezione del prezzo non pagato.

Dal contratto di vendita nascono le seguenti azioni:

1° Per conseguire il prezzo della cosa venduta e degli interessi dello stesso prezzo qualora siano dovuti.

2° Per obbligare il compratore a pigliarsi e tradurre a precipue sue spese in di lui potere la cosa comprata.

3° Per costringere il compratore a retrovendere la cosa comprata a termine di riscatto.

4° Per far rescindere il contratto di vendita per difetto del pagamento del prezzo, tuttavolta che ne sia stato stipulato il patto espresso.

Qualora il compratore non abbia pagato l'intero prezzo della cosa vendutagli, e questa non sia per anco stata consegnata, il venditore può ritenerla presso di sè come pegno.

Suolsi talvolta nella stipulazione di una vendita dare dal compratore al venditore una caparra in danaro od altra qualunque cosa, sia per marcare la vendita seguita, sia per tener luogo di pagamento di porzione del prezzo, oppure per regolare i danni ed interessi contro colui che mancasse di eseguire il contratto: laonde la caparra ha sempre il suo effetto a norma di ciò che siasi tra le parti convenuto.

Non essendo intervenuta alcuna espressa convenzione che regoli l'effetto della caparra, in caso di inesecuzione, se per parte del compratore, perderà egli ciò che avesse dato, se per parte del venditore, dovrà questi retribuire il doppio della cosa ricevuta.

La caparra come parte di prezzo non trae seco la risoluzione del contratto mediante perdita della cosa, ma rimane viva l'azione per l'adempimento del medesimo.

La ritenzione della merce per un tempo competente lascia presumere il gradimento di essa, epperciò il compratore non potrà ricusarne il prezzo salvo che si provasse essere deteriorata o per vizio intrinseco della stessa merce o per colpa del venditore prima di averla consegnata.

Nasce dal contratto di vendita l'azione personale detta *redibitoria* che compete al compratore contro il venditore per essersi

scoperto qualche difetto nella cosa comprata, della quale non avrebbe fatto acquisto se quel difetto fosse stato a di lui notizia. L'oggetto di quest'azione è che il compratore sia restituito in intero e riacquisti il prezzo da esso lui sborsato coi suoi proventi, ossia restituendo contemporaneamente la cosa comprata coi frutti al venditore, oppure, ritenendosi la cosa, mediante un'equa diminuzione del prezzo pagato.

Il compratore è tenuto di pagare il prezzo convenuto, quantunque al tempo del contratto il valore della merce da esso lui acquistata abbia diminuito per editto di Principe non ancora pervenuto a notizia dei contraenti.

La compra che taluno abbia fatto da un negoziante fallito non potrà rivocarsi ad instanza dei creditori del medesimo, se il compratore al tempo del contratto ignorava il fallimento, ed abbiane sborsato realmente e con buona fede il prezzo convenuto.

Quando le merci sono passate a mani del compratore per la fede del prezzo avuta dal venditore, non avrà più questi alcuna proprietà sovra di esse, ma debbe come creditore del prezzo venire in concorso con gli altri creditori del fallito compratore, meno il caso di frode provata per parte di questi.

Il compratore di qualche merce, benchè di essa non abbia ancora acquistato il dominio per essergli stata venduta senza fede di prezzo oppure per averla comprata in tempo prossimo al fallimento del venditore o da chi non era vero proprietario, se egli l'avesse rivenduta ad un terzo, non avrà il vero padrone originario di essa alcun diritto di vendicarla dall'ultimo compratore e molto meno potrà molestarlo nel possesso. Il che ha pure luogo nelle girate delle lettere di cambio fatte senza aver fede del prezzo da colui che le aveva prese in tempo di prossima decozione.

Della vendita relativamente al diritto marittimo.

Il Codice di commercio contempla a tale riguardo tre casi di vendita, per cui fa luogo a speciali disposizioni, e sono 1° la vendita del bastimento in dipendenza di sequestro; 2° quella del bastimento per causa d'innavigabilità e di merci per sopperire al bisogni dell'equipaggio o al racconciamento dello stesso bastimento; 3° dei beni per causa di fallimento.

Sequestro e vendita del bastimento.

208. « I diritti ed i privilegi dei creditori del venditore sulle navi e sui bastimenti sono estinti, oltre ai modi generali « di estinzione delle obbligazioni;

« Colla vendita giudiziale fatta nelle « forme stabilite dal titolo seguente (articolo 212 e seguenti);

« Od allorachè, dopo una vendita volontaria, il bastimento ha fatto un viaggio « in mare sotto il nome ed a rischio dell' acquisitore, e senza opposizione per « parte dei creditori del venditore. »

210. « La vendita volontaria di un bastimento, se è fatta nei Regii Stati, dovrà « essere stipulata per atto pubblico avanti « Notaio e, se in paese estero, avanti i « Regii Uffiziali Consolari: essa può essere fatta dell'intiero bastimento o di « una porzione del medesimo, sia che il « bastimento si trovi in porto o che si trovi « in viaggio.

« Se la vendita non è fatta nel modo « sovra stabilito è nulla, e ad essa è applicabile il disposto dall'articolo 1413 del « Codice civile. »

211. « La vendita volontaria di un bastimento in viaggio non pregiudica ai « creditori del venditore.

« In conseguenza, nonostante la vendita, « il bastimento od il suo prezzo continua « ad essere affetto a garanzia di detti cre-

« ditori, i quali possono eziandio impu-
« gnare la vendita per causa di frode. »

212. « Qualunque bastimento può es-
« sere sequestrato e venduto per autorità
« di giustizia, ed i diritti ed i privilegi dei
« creditori sul medesimo sono estinti per
« mezzo delle formalità seguenti. »

213. « Non può procedersi al sequestro
« se non ventiquattro ore dopo l'intima-
« zione di pagare. »

214. « L'intimazione debbe essere fatta
« alla persona del proprietario od al suo
« domicilio, se si tratti di azione generale
« da esercitarsi contro di lui.

« L'intimazione può essere fatta al Ca-
« pitano del bastimento, se il credito sia
« del numero di quelli che sono muniti di
« privilegio sopra il bastimento, a termini
« dell'articolo 206. »

215. « L'usciere enuncia nella sua rela-
« zione, ossia processo verbale, il nome,
« la professione e la dimora del creditore
« pel quale si agisce;

« Il titolo in virtù del quale si procede;

« La somma di cui si chiede il paga-
« mento;

« L'elezione del domicilio fatta dal
« creditore nel luogo ove siede il Tri-
« bunale di Prefettura, dinanzi al quale
« debbe instarsi per la vendita, e nel luo-
« go ove il bastimento in sequestro è an-
« corato;

« I nomi del proprietario e del Capi-
« tano;

« Il nome, la specie e la portata del
« bastimento.

« Egli vi fa parimente l'indicazione e la
« descrizione delle scialuppe, degli schifi,
« attrezzi, arredi, delle armi, munizioni e
« provviste;

« E stabilisce un guardiano. »

216. « Se il proprietario del bastimento
« sequestrato abita nella giurisdizione del
« Tribunale di Prefettura, il sequestrante
« debbe fargli notificare nel termine di tre
« giorni copia del processo verbale di se-
« questro e farlo citare dinanzi al Tribunale
« per vedere procedere alla vendita delle
« cose sequestrate.

« Se il proprietario non è domiciliato
« nella giurisdizione del Tribunale, le no-
« tificazioni e le citazioni gli sono fatte
« nella persona del Capitano del basti-
« mento sequestrato, od in sua assenza,
« in quella di chi rappresenta il proprie-
« tario od il Capitano, ed il termine di
« tre giorni è aumentato di un giorno in
« ragione di ogni due miriametri e mezzo
« di distanza dal suo domicilio.

« Se il proprietario è straniero e fuori
« dei Regii Stati, le citazioni e notifica-
« zioni sono fatte nel modo prescritto per
« le citazioni degli assenti. »

217. « Se il sequestro ha per oggetto
« un bastimento la cui portata sia mag-
« giore di trenta tonnellate, si fanno tre
« bandi e tre pubblicazioni degli oggetti
« esposti in vendita.

« I bandi e le pubblicazioni sono fatti
« consecutivamente di otto in otto giorni,
« nella principale piazza pubblica del luo-
« go ove il bastimento è ancorato ed inol-
« tre alla Borsa, se vi è stabilita.

« Ne viene inscrito l'avviso in una delle
« Gazzette o giornali stampati nel luogo
« ove siede il Tribunale avanti il quale si
« procede pel sequestro; ed in difetto
« nella Gazzetta della più vicina città ma-
« rittima Capo-luogo di Divisione. »

218. « Nei due giorni successivi a cia-
« scun bando e pubblicazione i bandi sono
« affissi

« All'albero maestro del bastimento se-
« questrato;

« Alla porta principale del Tribunale
« avanti cui si procede;

« Nella pubblica piazza e sul molo o
« scalo del porto in cui il bastimento è
« ancorato, come pure, essendovi, alla
« Borsa di commercio. »

219. « I bandi, le pubblicazioni e gli af-
« fissi debbono indicare:

« Il nome, la professione e la dimora « dell'attore;

« I titoli in virtù dei quali egli agisce;

« L'ammontare della somma che gli è « dovuta;

« L'elezione del domicilio da lui fatta « nel luogo ove siede il Tribunale, e nel « luogo ove il bastimento è ancorato;

« Il nome ed il domicilio del proprieta- « rio del bastimento sequestrato;

« Il nome, la specie e la portata del « bastimento, e, se è armato od in arma- « mento, quello del Capitano;

« Il luogo dove il bastimento è giacente « o galleggiante;

« Le scialuppe, gli schifi, attrezzi, le « armi, munizioni e provviste cadenti nella « vendita;

« Il nome del procuratore dell'attore;

« La prima offerta del prezzo;

« I giorni di udienza nei quali avranno « luogo gl'incanti. »

220. « Dopo il primo bando le offerte « sono ricevute nel giorno in esso indi- « cato. Il giudice delegato per la vendita « continua a ricevere le offerte dopo cias- « cun bando, di otto in otto giorni, a « giorno certo prefisso da sua ordinanza. »

221. « Dopo il terzo bando l'aggiudi- « cazione è fatta al maggior offerente ad « estinzione di candela vergine, senz'altra « formalità.

« Il Giudice delegato può per gravi mo- « tivi accordare ed anche ordinare d'uffi- « cio una o due dilazioni di otto giorni « ciascuna.

« Le dilazioni sono rese note per mezzo « di avvisi pubblicati ed affissi. »

222. « Se il sequestro cade sopra bar- « che, scialuppe od altri bastimenti di « portata non maggiore di trenta tonnel- « late, l'aggiudicazione è fatta avanti il « Giudice delegato, dopo seguita la pub- « blicazione sopra il molo o scalo per tre « giorni consecutivi con bando affisso al- « l'albero od, in difetto, in altro luogo « apparente del bastimento, ed alla porta « del Tribunale.

« Dovrà trascorrere lo spazio di otto « giorni intieri fra la notificazione del se- « questro, e la vendita. »

223. « L'aggiudicazione del bastimento « fa cessare le funzioni del Capitano, salvo « ogni suo diritto per indennità verso chi « di ragione. »

224. Gli aggiudicatari dei bastimenti di « qualsiasi portata sono tenuti, nel termine « di ventiquattro ore, di pagare il prezzo « dell'aggiudicazione, depositandolo nella « Segreteria del Tribunale di Commercio « e senza spesa, od in quella cassa che « fosse destinata dal Tribunale, sotto pena « di esservi astretti coll'arresto personale.

« In mancanza di deposito, il basti- « mento è rimesso in vendita, ed aggiu- « dicato tre giorni dopo una nuova ed « unica pubblicazione ed affissione di ban- « do, a nuovo incanto aperto a carico de- « gli aggiudicatari, i quali sono sottoposti « egualmente all'arresto personale pel pa- « gamento della differenza in meno del « prezzo, dei danni, degli interessi e delle « spese. »

225. « Le domande in distrazione di « uno o di più comproprietari, sono formate « e notificate alla Segreteria del Tribunale « prima dell'aggiudicazione.

« Se le domande in distrazione sono « formate dopo l'aggiudicazione si con- « vertono di pieno diritto in opposizione « al rilascio delle somme provenienti dalla « vendita. »

226. « L'attore o l'opponente ha tre « giorni di tempo per proporre le sue « ragioni.

« Il convenuto ha tre giorni per con- « traddire.

« La causa è portata all'udienza con una « semplice citazione. »

227. « Le opposizioni al rilascio del « prezzo sono ricevute entro tre giorni « consecutivi a quello dell'aggiudicazione;

« spirato questo termine esse non sono
« più ammesse.

228. I creditori opponenti sono tenuti « di produrre nella Segreteria i loro titoli « di credito nei tre giorni che segnono « l'intimazione fatta loro dal creditore « instante o da colui in odio del quale si « è fatto il sequestro; in mancanza di tale « produzione si procede alla distribuzione « del prezzo della vendita, senza che essi « vi siano compresi. »

229. « La gradnazione dei creditori, e « la distribuzione del prezzo sono fatte « fra i creditori privilegiati, nell'ordine « stabilito dall'articolo 206, e fra gli altri « creditori a *pro rata* dei loro crediti.

« Qualunque creditore graduato lo è « tanto pel capitale, quanto per gl'inte- « ressi e le spese. »

230. « Il bastimento pronto a far vela « non è soggetto a sequestro, eccetto che « pei debiti contratti pel viaggio che sta « per fare, ed anche in questo ultimo caso « la cauzione per questi debiti impedisce « il sequestro. »

Vendita di merci e del bastimento per fatto d'innavigabilità.

Art. 250. « Se nel corso del viaggio vi « è necessità di racconciamento o di com- « pra di vettovaglie, il Capitano, dopo « averla accertata con un processo verbale « sottoscritto dai principali dell'equipag- « gio, può, facendosi autorizzare nei Regii « Stati dal Tribunale di Commercio od in « mancanza dal Giudice di Mandamento, « ed in Stato estero dal proprio Console « od in mancanza dalle Autorità dei luo- « ghi, prendere ad imprestito sul corpo e « sulla chiglia della nave, dare in pegno o « vendere merci, fino a concorrenza della « somma che esigono i bisogni comprovati.

« Ove il Capitano rifiutasse di farlo e ne « venisse a mancare alla gente del suo « equipaggio il vitto necessario e consueto, « le Autorità suddette, secondo il luogo « dove trovasi il bastimento, potranno sup- « plirvi nel modo stesso per la concorrente « a ciò necessaria: le vendite delle merci « saranno fatte all'incanto.

« I proprietari od il capitano che li rap- « presenta tengono conto delle merci ven- dute, secondo il valore delle merci della « medesima natura e qualità nel luogo del « discarico del bastimento al tempo del « suo arrivo.

« Il noleggiatore unico o li diversi ca- « ricatori i quali sieno tutti d'accordo po- « tranno opporsi alla vendita od al pegno « delle loro merci, scaricandole e pagan- « done il nolo nella proporzione dell'avan- « zamento del viaggio: in difetto del con- « senso di una parte dei caricatori, colui « che vorrà usare della facoltà dello sca- « rico dovrà pagare il nolo intiero per le « sue merci. »

252. « Il capitano che ha senza necessità « preso danaro sul corpo, sulle vettovaglie « o sul corredo della nave, che ha impe- « gnato o venduto merci o vettovaglie, « che ha portato ne'suoi conti avarie e « spese supposte, è risponsabile verso l'ar- « mamento e verso tutti gli interessati, ed « è personalmente obbligato al rimborso « del danaro od al pagamento degli og- « getti, senza pregiudizio dell'azione cri- « minale, se vi sia luogo. »

253. « Eccettuato il caso d'innavigabilità « del bastimento legalmente provata, il « Capitano sotto pena di nullità della ven- « dita non può venderlo senza un mandato « speciale dei proprietari.

« La vendita in ogni caso ed anche in « quello d'innavigabilità della nave non « potrà essere fatta senza il preventivo « avviso a darsene nei Regii Stati al Con- « sole di Marina, e fuori dei Regii Stati « agli Uffiziali Consolari secondo i Rego- « lamenti.

« Quando sia legalmente riconosciuta « l'innavigabilità e non vi sia mandato dei « proprietari, la vendita dovrà farsi ai pub-

« blici incanti » (*v.* LL. PP. 13 gennaio 1827).

Vendita in dipendenza di fallimento.

Art. 503. « La vendita delle cose sog-« gette a deterioramento o ad imminente « diminuzione di valore, o dispendiose a « conservarsi, così pure l'esercizio prov-« visorio del commercio del fallito avranno « luogo a diligenza dei Sindaci e con au-« torizzazione del Giudice-Commissario. »

520. « Il Giudice-Commissario potrà, « sentito il fallito od esso legalmente chia-« mato, autorizzare i Sindaci a vendere « le merci e gli altri effetti mobili, e sta-« bilirà se la vendita sarà fatta in via ami-« chevole, od agli incanti, per via di Sen-« sali o di altri Ufficiali pubblici a ciò « destinati. Questa ordinanza è soggetta a « ricorso per riparazione.

« Se la vendita dovrà farsi per mezzo « di Sensali o di altri Ufficiali pubblici, i « Sindaci sceglieranno nella classe di pub-« blici Ufficiali determinata dal Giudice-« Commissario, quello del quale vorranno « valersi. »

525. « Il danaro proveniente dalle ven « dite e dalle riscossioni, sotto deduzione « delle somme che saranno giudicate ne-« cessarie dal Giudice-Commissario per le « spese di giustizia e di amministrazione, « sarà immediatamente versato nella cassa « delle consegne giudiciali od in quell'al-« tra che sarà destinata dal Tribunale..... »

616. « Dalla data della sentenza di di-« chiarazione di fallimento i creditori non « potranno intraprendere la spropriazione « forzata degli immobili, sopra i quali non « avranno privilegio od ipoteca.

« Lo stesso sarà dei creditori privilegiati « od ipotecari, il credito dei quali non « fosse ancora scaduto. »

617. « La spropriazione forzata per « via di aggiudicazione non potrà nè es-« sere intrapresa nè continuata dopo la « dichiarazione di fallimento. »

618. « Se per parte dei creditori privi-« legiati od ipotecari non siasi prima del-« l'unione intrapresa spropriazione per via « di subastazione, i Sindaci soli sono am-« messi a fare la vendita. Essi saranno ob-« bligati di farne instanza entro otto giorni « avanti al Tribunale di Prefettura me-« diante autorizzazione del Giudice-Com-« missario, ed osservate per gli atti di « vendita le formalità stabilite per la ven-« dita dei beni dei minori. »

619. « Dopo il deliberamento degli im-« mobili del fallito, seguito sull'istanza dei « Sindaci, l'aumento di prezzo per un nuo-« vo incanto non sarà ammesso, salvo che « sotto le condizioni e nelle forme se-« guenti:

« L'aumento dovrà essere fatto entro il « termine di quindici giorni: non potrà « essere minore del decimo del prezzo « principale del deliberamento: sarà fatto « alla Segreteria del Tribunale secondo le « leggi di procedura civile.

« Anche i Sindaci, come ogni altra per-« sona, saranno ammessi a fare aumento « ed a concorrere al deliberamento pel « nuovo incanto; il nuovo deliberamento « sarà definitivo e non potrà essere susse-« guito da altri aumenti. »

VENDITA AGLI INCANTI DI MERCI NUOVE. La pubblicità essendo uno dei mezzi i più efficaci per dar favore a una speculazione qualunque, la mercatura doveva con ragione giovarsene mediante l'instituzione di sale d'incanto e di pubblica esposizione, in cui procedere alla vendita delle merci nuove all'ingrosso ed al minuto. Ma dall'uso all'abuso essendo troppo facile il varco, i mercanti non tardarono gran fatto a provare grave danno da questo stato di cose, essendochè gli avventori, distratti dai loro fondachi, accorrevano di preferenza là dove si lusingavano di trovare migliori condizioni.

Si fu per riparare a siffatti abusi pregiudiciali particolarmente al commercio che

furono pubblicate le RR. PP. 20 aprile 1830, per virtù delle quali è proibito di tenere, senza averne ottenuta la permissione dal consolato o dai tribunali di commercio, o in loro mancanza da quelli di prefettura oppure dal giudice del mandamento, sale pubbliche per incanto di effetti mobili e merci, sotto pena della confiscazione di tutti gli oggetti che vi fossero sequestrati, ed in caso di recidiva, del carcere estensivo a tre mesi oltre alla confiscazione predetta.

La ricognizione e stima degli effetti da descriversi nel ricorso diretto a conseguire la permissione viene fatta dai periti eletti dal magistrato come sovra competente, che delegherà il segretario sotto la personale assistenza del quale si dovrà procedere agli incanti.

Ogni specie di connivenza, di collusione od altri maneggi, sia per impedire le offerte che per far aumentare il prezzo degli oggetti esposti venali, è punita con una multa dalle lire 50 alle 500 e sussidiariamente col carcere da tre giorni ad un mese, e da un mese a sei in caso di recidiva.

Vivissime lagnanze essendo pure insorte nel Belgio ed in Francia contro gli abusivi incanti di cose mobili nuove, ne fu nel primo di detti Stati, in novembre 1814, proibita in modo assoluto la vendita; ma siccome si presentano nel comune commercio contingenze tali da rendere necessaria una siffatta via di smercio, furono le medesime prese in considerazione nel 1838 in cui una nuova legge assegnò limiti di quantità, qualità e valore per tali vendite, non meno che le discipline da osservarsi a quell'uopo, e dispose che, dovendo le medesime effettuarsi per cause di decesso o di cessazione di commercio, fosse lecito di procedervi, non già in sale pubbliche, ma esclusivamente nella casa del defunto o nella bottega della persona che ha cessato di commerciare.

Sono pure eccettuate le vendite pubbliche, per via d'incanti e di licitazione, delle merci nuove dipendenti dai fallimenti, da sequestri e preensione legale o che vengono fatte dai monti di pietà.

In Francia il bisogno di mettere un freno alla vendita pubblica di effetti mobili, essendosi fatto ancora più vivamente sentire in vista dei gravi abusi che ne risultavano dacchè i commissionarii e i merciai, prevalendosi di questo mezzo per far traffico di oggetti contraffatti e di deteriore condizione, ingannavano così, sotto l'allettamento della tenuità del prezzo, i compratori, e rendevano meno attive le vendite dei mercanti stanziali, ai quali non era possibile di sostenere la concorrenza; venne perciò proposto dal governo alla discussione delle Camere un analogo progetto di legge.

Fu osservato nella discussione di tale progetto 1° non potersi rivocare in dubbio il danno che reca ai mercanti sedentarii al ritaglio la vendita ai pubblici incanti di merci nuove.

2° Essere del pari costante che a siffatte vendite concorrono le merci rubate, ricettate e di contrabbando, e non potersi neppure contestare che il negoziante il quale, veggendosi in procinto di fallire, brama di defraudare i creditori di una parte dell'asse attivo, trova in quegli incanti una via facile alla frode.

3° Non doversi scorgere per altro le cause di così gravi inconvenienti unicamente negli incanti per se stessi di merci nuove per conto dei mercanti sedentari, ma sì bene nella concorrenza, sia dei merciaiuoli e dei mercanti foranei, i quali non paghi di andare di porta in casa, di contrada in piazza, di mercato in fiera all'incontro dei consumatori colle merci loro, gl'invitano pubblicamente, gli adescano, gli seducono colle pubbliche grida; sia dei commissarii stimatori, i quali, contravvenendo alle leggi, che proibi-

scono loro ogni maniera di traffico e di commercio, aprono sale d'incanti, ai quali essi medesimi somministrano le merci esposte in vendita.

4° Ciò stante il divieto assoluto proferito dal progetto di legge di vendere merci nuove agl'incanti, senza eccezione di persone, di specie, di provenienza e di destinazione dover sembrare soverchiamente rigoroso, senza che valga a temperarlo la riserva *dei casi di necessità che dovranno essere apprezzati dai tribunali di commercio*, imperciocchè la confessione di questa necessità essendo l'equivalente di una propalazione del mal sesto degli affari del confitente e per conseguenza una grave lesione fatta al suo credito, il farmaco non farebbe che aggravare il male.

5° Essere inoltre tale divieto lesivo del diritto di proprietà, il quale a tenore della legge civile trae seco la facoltà di usare e di abusare della cosa propria, e per conseguenza di quella di disporne a piacimento, all'amichevole, a prezzo convenuto, agl'incanti od in qualsivoglia altra maniera.

6° Doversi ritenere, che molti oggetti, a talchè i libri, i quadri, le statue, le incisioni ed altri oggetti di belle arti possono conservare un'apparenza di novità, sebbene sostanzialmente sieno già passati di mano in mano, motivo per cui malagevole se ne rende l'apprezziazione.

7° Che i mercanti sedentari ritenendo per lo più fondi di magazzino, si servono di preferenza della via degl'incanti volontarii, onde smerciarli con onore e togliersi per siffatta maniera da un momentaneo disagio.

8° Che gli operai a domicilio, o come si suol dire in camera, i quali lavorano per proprio conto, non trovando, come i bottegai, affluenza di avventori, si prevalgono della via degl'incanti per smaltire i loro manufatti e provvedere così ai bisogni della famiglia.

9° Invano si eccepisce che la facilità degl'incanti alimenta i prodotti di qualità scadente, essendochè la legge non può intervenire in siffatti particolari senza mettersi in diretta opposizione contro la proclamata libertà d'industria e di commercio; che se il compratore non si pone in guardia contro la seduzione del buon mercato, ciò vuol dire ch'egli preferisce di provvedersi di un oggetto di qualità inferiore anzichè rimanerne privo perchè non accessibile alle sue risorse.

10° E per ultimo essere l'industria non meno del minuto commercio interessata alla libera facoltà degl'incanti, per la ragione che offrono essi un mezzo efficace di vendere, per cui ne verrà d'altrettanto aumentata l'azione produttiva; la qual cosa viene in ultima analisi a favorire il consumatore, il proprietario, l'agricoltore, l'artigiano e l'industriale.

Qual è pertanto lo scopo della nuova legge? Quello di andare al riparo di gravi abusi e di far tacere vivissime e giuste querele; ma se questi abusi non procedono dal fatto del mercante al minuto, il quale già gravato delle spese di locazione, di patente e di altri tributi non si sottometterà senza dubbio al sopraccarico delle spese di registrazione, di onorarii ed altre inerenti agl'incanti senza necessità di causa, in qual altro modo fia spediente di provvedere all'emergente? Col precluderne la via ai merciaiuoli, ai mercanti foranei ed ai commissarii estimatori.

Tale preclusione sarebbe agevol cosa di conseguirla, prescrivendo che per vendere al minuto ed agli incanti merci nuove sia necessario di far fede di quattro condizioni, 1ª della qualità di mercante sedentario; 2ª della proprietà della merce; 3ª del domicilio per lo meno annale nel luogo dove si procede alla vendita; 4ª dell'assistenza del commissario stimatore, essendochè la prima e la terza condizione mirano ad escludere i merciaiuoli e gli altri mercanti girovaghi, la seconda si oppone

a che sieno esposte in vendita merci derubate e di contrabbando, e nella quarta si riducono i commissarii estimatori al preciso esercizio delle loro funzioni, quello cioè d'invigilare agl'incanti e di rendere ragione della professione del venditore, del costui domicilio reale, della proprietà e dell'origine delle merci.

Il progetto di legge contempla inoltre le vendite al ribasso, e a prezzo fisso proclamato, ch'essa proibisce, essendochè, avendosi cura di tenere di primo slancio i prezzi molto sostenuti, e di andarli riducendo a misura che la concorrenza trovasi più rara e meno animata, si apre un adito alla truffa, e si aumenta il numero dei corbellati mediante l'apparente allettamento del buon mercato.

Il prezzo fisso proclamato è sorgente di due specie di frodi, la prima che si confonde con la vendita agl'incanti; la seconda che il mercante fa proclamare ad un prezzo inferiore merci di buona qualità, e col suo favore smercia quindi al prezzo medesimo le avariate o di qualità deteriore.

Pare però che gli allegati inconvenienti non sono un plausibile motivo per proibire quelle due maniere di vendere, le quali sono utili semprechè sieno fatte lealmente, ma sibbene di vincolarle alle condizioni stesse prescritte per le vendite agl'incanti.

In dipendenza delle osservazioni sovra indicate, fu proposto di modificare il progetto di legge nel senso che, 1° le vendite volontarie al minuto di merci nuove, sia col mezzo degli incanti a ribasso o a prezzo fisso proclamato non potranno quind'innanzi essere fatte da altri che dai mercanti sedentarii, proprietarii delle merci medesime, aventi il loro domicilio reale da oltre un'anno nel luogo dove seguir debbe la vendita, e mediante l'assistenza di un commissario stimatore.

2° Tre giorni almeno prima di procedere alla vendita, il commissario stimatore, al quale sotto la sua risponsabilità incumbe di curare l'esecuzione delle condizioni sovra indicate, dovrà fare nella sala d'udienza del pubblico ministero o nell'uffizio del commissario di polizia, se la vendita non segue nel capo luogo di circondario, o in difetto nella segreteria del Comune, la dichiarazione del nome del mercante, della sua volontà di vendere agl'incanti al ribasso o a grida, del giorno, dell'ora e del luogo della vendita, come pure dell'origine della merce, di cui uno stato da lui sottoscritto e dal mercante sarà annesso alla dichiarazione;

3° Non sono contemplate negli articoli 1° e 2° le vendite a pubblica grida di comestibili e di oggetti di poco valore conosciuti nel commercio sotto la denominazione di *merceria minuta*;

4° Qualunque contravvenzione al disposto dagli articoli 1° e 2° è punita colla confisca delle merci esposte in vendita, ed inoltre con una multa da 50 lire a 3/m. che sarà pronunciata solidariamente dai tribunali correzionali tanto contro il venditore, quanto contro l'uffiziale pubblico che vi avrà prestato la sua assistenza, senza pregiudicio dei danni ed interessi, se vi sarà luogo, delle pene disciplinarie, ed anche di destituzione contro quell'uffiziale pubblico che avesse trascurato di assicurarsi della verità e della realtà delle condizioni imposte dalla presente legge.

5° Sono passibili delle stesse pene i venditori, i commissarii stimatori o altri uffiziali pubblici, i quali comprendessero nelle vendite volontarie o in quelle fatte per autorità di giustizia, dietro sequestro, dopo decesso, fallimento, cessazione di commercio o in altri casi qualunque merci non registrate e descritte nello stato di cui all'art. 2°.

6° Nulla è innovato a quanto concerne le vendite pubbliche agl'incanti di merci all'ingrosso, le quali continueranno ad essere fatte per mezzo dei sensali nei casi, alle condizioni e secondo le forme stabi-

lite dalle leggi, dai decreti e dalle ordinanze in vigore.

7° Nei luoghi in cui non vi sono sensali, i commissarii stimatori, i notai, gli uscieri, i segretarii delle giudicature e di mandamento faranno le vendite sovra indicate in conformità dei diritti che sono loro rispettivamente accordati dalle leggi e dai regolamenti, però sotto l'osservanza delle formalità, condizioni e tariffe imposte ai sensali.

A fronte ciò non pertanto delle sovra espresse considerazioni, fu in ultima analisi approvato il progetto presentato dal Governo, il quale è del seguente tenore:

1° Sono proibite le vendite al minuto di merci nuove a pubbliche grida, sia agli incanti, sia a ribasso, sia a prezzo fatto, proclamato con o senza l'assistenza di pubblici uffiziali.

2° Non sono comprese in siffatta proibizione le vendite prescritte dalla legge, o fatte per autorità di giustizia, come neppure le vendite dopo decesso, fallimento, o cessazione di commercio, ed in tutti gli altri casi di necessità, la di cui valutazione sarà sottoposta ai tribunale di commercio.

Sono del pari eccettuate le vendite a pubbliche grida di comestibili e di oggetti di poco valore, riconosciuti nel commercio sotto il nome di merceria minuta.

3° Le vendite pubbliche ed al minuto di merci nuove, che avranno luogo dopo decesso, o per autorità di giustizia, seguiranno nelle forme prescritte, e con l'intervento degli uffiziali pubblici preposti per la vendita forzata di mobili, a norma degli articoli 625 e 945 del Codice di processura civile.

4° Le vendite di merci dopo fallimento saranno fatte, in conformità dell'art. 486 del Codice di commercio, con l'assistenza di un ufficiale pubblico della classe che il giudice-commissario avrà determinato.

Relativamente ai mobili del fallito, non se ne potrà fare la vendita agli incanti, che col mezzo di un commissario stimatore, notaio, usciere o segretario di giustizia di pace, in conformità delle leggi e dei regolamenti che assegnano le attribuzioni di questi singoli uffiziali.

5° Le vendite pubbliche ed agl' incanti, dopo cessazione di commercio, o negli altri casi di necessità previsti dall'art. 3 della presente legge, non potranno avere luogo se non in quanto che esse saranno state preventivamente autorizzate dal tribunale di commercio, dietro richiesta del negoziante proprietario, alla quale sarà unito uno stato particolarizzato delle merci.

6° Le vendite pubbliche agl' incanti di merci all'ingrosso continueranno ad essere fatte per mezzo dei sensali, nei casi, coi patti, e nelle forme indicate dai decreti 25 novembre 1811, 17 aprile 1812, dalla legge 15 maggio 1818, e dalle ordinanze del 1 luglio 1818, e 9 aprile 1819.

7° Qualunque contravvenzione alle disposizioni sovr' indicate, sarà punita colla confisca delle merci poste in vendita, ed inoltre con una multa da 50 lire a 3/m., che sarà proferita solidariamente tanto contro il venditore, che contro l'ufficiale pubblico che vi avrà assistito, senza pregiudicio dei danni ed interessi se vi sarà luogo.

Queste condanne saranno pronunciate dai tribunali correzionali.

8° Saranno passibili delle stesse pene i venditori od uffiziali pubblici, i quali comprendessero scientemente nelle vendite fatte per autorità di giustizia dietro sequestro, dopo decesso, fallimento, cessazione di commercio, e nei casi di necessità previsti dall'art. 2° della presente legge, merci nuove che non facessero parte del fondo o dei mobili in vendita.

In tutti i casi qui sopra contemplati, in cui le vendite pubbliche saranno fatte per opera dei sensali, essi si uniformeranno alle leggi che li reggono, sia relativamente

alle forme della vendita, che per ciò che concerne ai diritti di senseria.

10° Nei luoghi in cui non vi saranno sensali di commercio, i Commissarii estimatori, i notai, uscieri e segretarii delle giudicature di pace faranno le vendite qui sopra indicate, in conformità dei diritti che sono loro rispettivamente accordati dalle leggi e dai regolamenti.

Essi saranno per le vendite suddette sottoposti alle forme, condizioni e tariffe imposte ai sensali (*v.* Incanti).

VERIFICAZIONE. Operazione che ogni diligente padre di famiglia, ed ogni accurato ed onesto commerciante, il quale sia tenero della sua riputazione ed abbia a cuore il regolare andamento dei suoi affari, deve eseguire, almeno una volta l'anno, de' suoi beni, delle sue carte, e di tutte le sue masserizie ed effetti onde accertarne l'esistenza, l'identità, lo stato ed il valore.

Relativamente poi ai fallimenti, la verificazione dei crediti incumbe ai sindaci, per cui tutti i titoli costitutivi vengono loro consegnati per farne la liquidazione, che sottopongono all'approvazione del giudice-commissario.

Chiamasi pure verificazione l'inspezione per numero, peso e misura, a cui gl' impiegati delle dogane sono autorizzati a divenire per accertarsi della lealtà delle dichiarazioni relativamente alle merci d'importazione, di esportazione e di transito.

La relazione di naufragio debb'essere dall'autorità competente verificata.

Avendo già altrove trattato appositamente del primo e del secondo dei ricordati oggetti delle verificazioni, resta che si riferiscano per ciò che concerne ai crediti le norme prescritte dal Codice di commercio, come pure le disposizioni riguardanti l'ammissione provvisoria o definitiva, e l'esclusione dei crediti che ne sono le naturali ed immediate conseguenze.

526. « Dalla data della sentenza di dichiarazione del fallimento, i creditori « potranno rimettere al Segretario del Tribunale di Commercio i loro titoli, con « nota in cui sieno indicate le somme delle « quali si propongono creditori. Il Segretario ne forma uno stato, e ne dà ricevuta. Egli non è risponsabile dei titoli, « se non per cinque anni, da computarsi « dal giorno in cui è chiuso il processo « verbale di verificazione dei crediti. »

527. « I creditori che al tempo della « nuova nomina o della conferma dei Sindaci, non avranno rimessi i loro titoli « di credito, saranno immediatamente avvisati con inserzioni nelle Gazzette, delle « quali è menzione nell'art. 475, e con lettere del Segretario del Tribunale di commercio, di doversi presentare personalmente, o per mezzo di mandatario, nello « spazio di giorni venti dalle dette inserzioni, ai Sindaci del fallimento e rimettere ai medesimi i loro titoli di credito, « oltre ad una nota indicante la somma di « cui si propongono creditori, se pure non « preferiscono di farne il deposito nella « Segreteria del Tribunale di Commercio. « Sarà data ai creditori ricevuta dei loro « titoli.

« Quanto ai creditori domiciliati nei « Regii Stati, ma fuori del luogo dove siede « il Tribunale, davanti cui è instituito il « giudizio di fallimento, il termine di giorni « venti sarà accresciuto di un giorno per « ogni cinque miriametri di distanza tra « il luogo dove siede il Tribunale, ed il « domicilio del creditore.

« Rispetto poi ai creditori domiciliati « fuori dei Regii Stati, i termini saranno « i seguenti:

« Per coloro che dimorano in uno Stato « confinante o nell' Italia, di mesi due;

« Per coloro che dimorano negli altri « Stati di Europa, di mesi tre;

« Per coloro che dimorano fuori di Europa al di quà del Capo di Buona-Speranza, di mesi sei;

« Per coloro che dimorano al di là del « Capo di Buona Speranza, di un anno. »

528. « La verificazione dei crediti co« mincierà nei tre giorni successivi alla « scadenza dei termini prefissi dall'articolo « precedente ai creditori domiciliati nei « Regii Stati. Essa sarà continuata senza « interruzione e verrà fatta nei luogo, « giorno ed ora indicati dal Giudice-Com« missario; l'avviso dato ai creditori, se« condo l'articolo precedente, conterrà « tale indicazione.

« Nondimeno il Giudice-Commissario « potrà nuovamente, ove lo stimi, convo« care i creditori all'oggetto della verifica« zione dei crediti, sia con lettere del « Segretario, sia con inserzioni nelle gaz« zette. »

529. « I crediti dei Sindaci saranno ve« rificati dal Giudice-Commissario, chia« mati ad assistere a questa verificazione « due dei maggiori creditori portati in bi« lancio e presenti.

« Gli altri crediti saranno verificati « dai Sindaci in presenza del Giudice« Commissario ed in contraddittorio del « creditore o del suo mandatario.

« Ogni creditore verificato o soltanto « portato in bilancio può assistere e con« traddire alle verificazioni fatte o da farsi. « Il fallito ha lo stesso diritto. »

530. « Il Giudice-Commissario stenderà « processo verbale della verificazione dei « crediti. In esso sarà indicato il domicilio « dei creditori o dei loro mandatarii, e sarà « fatta descrizione sommaria dei titoli, con « menzione delle aggiunte, cancellature ed « interlinee, e se il credito è ammesso « o contestato. »

531. « In tutti i casi il Giudice-Com« missario potrà sull'istanza degli interes« sati od anche d'officio, ordinare la pre« sentazione dei libri del creditore o la « esibizione di estratto di essi da formarsi « dal giudice del luogo. »

532. « Se il credito è ammesso in tutto « od in parte, i Sindaci scriveranno sopra « cadun titolo la dichiarazione seguente:

Ammesso al passivo del fallimento di. . . . . per la somma di . . . . . . il . . . . .

« Il Giudice-Commissario apporrà il *vista* alla dichiarazione.

533. « Ogni creditore, nel termine di « giorni otto dopo la verificazione del suo « credito, è tenuto di giurare nelle mani « del Giudice-Commissario, o di altro giu« dice da lui a tale effetto delegato, che « il suo credito è vero e reale nella som« ma per cui fu ammesso.

« Potrà tuttavia il creditore, il credito « del quale è stato verificato, prestare giu« ramento anche dopo gli otto giorni ed « in qualunque tempo, ma sinchè abbia « adempito a tale obbligo, non sarà chia« mato nè potrà intervenire all'adunanza « per la formazione del concordato nè alle « altre successive, nè essere compreso nelle « ripartizioni che fossero per farsi nè ritar« dare l'esecuzione di quelle già ordinate, « salvo solo al medesimo il diritto di pren« dere parte alle ulteriori distribuzioni, a « norma dell'ultimo alinea dell'art. 540. »

534. « Se il credito è contestato e l'og« getto della contestazione non eccede lire « trecento, ancorchè il titolo porti un cre« dito maggiore, il Giudice-Commissario « pronunzia sulla contestazione, salvo ri« corso per riparazione al tribunale, quando « l'oggetto della contestazione ecceda il « valore di lire cento.

« Se l'oggetto della contestazione eccede « il valore di lire trecento, il Giudice-Com« missario rimette le Parti a breve termine « e senza bisogno di citazione avanti al « Tribunale di Commercio, il quale pro« nuncia sulla di lui relazione.

« Il Tribunale potrà ordinare che dal « Giudice-Commissario si proceda ad in« formazioni sopra i fatti relativi alla con« troversia, e che siano citati a comparire « dinanzi al medesimo coloro che potes« sero dare notizie a tale riguardo. »

535. « Se la contestazione sull'ammes-« sione di un credito avanti il Tribnnale di « commercio non potrà essere giudicata « definitivamente prima che siano trascorsi « i termini fissati riguardo alle persone do-« miciliate nei Regii Stati, cogli articoli « 527 e 533, il Tribunale ordinerà, secondo « le circostanze, che si soprasseda o non « alla convocazione dei creditori per la « formazione del concordato.

« Se il Tribunale ordina di passare slla « convocazione, potrà provvisoriamente « ammettere il creditore il di cui credito è « contestato per la somma che sarà deter-« minata colla stessa ordinanza. »

536. « Qualora la contestazione sia por-« tata avanti il Tribnnale Civile, il Tribunale « di Commercio pronnncia se si dovrà so-« prassedere o passare alla convocazione: « in questo secondo caso il Tribunale civile, « dinanzi al quale verte la lite, pronunzierà « entro breve termine, e sopra istanza dei « Sindaci notificata al creditore contestato, « ed in difetto d'istanza dei Sindaci, sopra « istanza del creditore notificata ai Sindaci, « e senza altro procedimento, se il credito « sarà ammesso provvisoriamente e fino a « quale somma. »

537. « Nel caso che un credito sia og-« getto d'istruzione criminale o correzio-« nale, il Tribnnale di Commercio potrà « egualmente pronnnciare che si sopras-« seda alla convocazione pel concordato; « se ordina di passare oltre, non potrà far « luogo all'ammessione del credito per « provvisione, ed il creditore contestato « non potrà avere parte alle operazioni del « fallimento, finchè i Tribunali competenti « non avranno pronunziato. »

538. « Il creditore, il privilegio del « quale o l'ipoteca soltanto fossero conte-« stati, sarà ammesso alla deliberazione del « fallimento come creditore personsle. »

539. « Spirati i termini fissati dagli ar-« ticoli 527 e 533 riguardo alle persone do-« miciliate nei Regii Stati, si procederà « alla formazione del concordato, ed a « tutte le operazioni del fallimento, salve « le eccezioni, di cui negli articoli 612 e « 613 pei creditori domiciliati fuori dei « Regii Stati. »

540. « In difetto di comparizione nei « termini che loro sono applicabili, i cre-« ditori non comparsi, conosciuti o non « conosciuti, non saranno compresi nelle « ripartizioni a farsi: nondimeno sarà ai « medesimi creditori aperta la via all'op-« posizione sino alla distribuzione del da-« naro inclusivamente. Le spese dell'oppo-« sizione saranno sempre a loro carico. Il « Tribunale pronuncierà sull'ammessione « o non del credito proposto.

« L'opposizione non potrà sospendere « l'esecuzione delle ripartizioni ordinate « dal Giudice-Commissario: se però si « procederà a nuove ripartizioni, prima « che siasi pronunziato sull'opposizione, « i creditori saranno compresi per quella « somma che verrà provvisoriamente de-« terminata dal Tribunale e che sarà te-« nuta in riserva fino alla sentenza sull'op-« posizione.

« Se tali creditori saranno ulteriormente « riconosciuti, non potranno nulla doman-« dare sulle ripartizioni già ordinate dal « Giudice-Commissario, ma avranno di-« ritto di prelevare sull'attivo, del quale « non è ancora stata fatta ripartizione, « quella quota che avrebbero dovuto avere « nelle prime ripartizioni » (*v.* CONCORDATO).

VETTURALE. Impresaro, il quale in virtù di una convenzione si obbliga, mediante un prezzo determinato, a trasportare persone e cose.

Si chiamano vetturali e carrettieri, se il trasporto ha luogo per terra, e patroni e navicellai se per acqua.

Le persone che confidano il carico prendono il nome di spedizionieri.

Per ciò che concerne le vetture pubbliche vedi la relativa sigla.

I vetturali per terra e per acqua prendono norma dalla sezione II, tit. XI, lib. III del Codice civile e dalla sezione III lib. I del Codice di commercio che qui si trascrivono, facendo capo dalle regole generali date dal primo e procedendo poscia alle disposizioni eccezionali contenute nel secondo.

« I vetturali per terra e per acqua sono sottoposti, quanto alla custodia e conservazione delle cose loro affidate, agli stessi obblighi degli albergatori, rispetto ai quali è disposto nel titolo *Del deposito e del sequestro* » (1805).

« Sono risponsali non solo di ciò che essi hanno già ricevuto nel loro bastimento o vettura, ma eziandio di ciò che loro è stato consegnato sul porto o nel luogo di recapito per essere riposto nel loro bastimento o vettura » (1806).

« Sono risponsabili per la perdita e per le avarie delle cose che sono state loro affidate, quando non provino che siensi perdute od abbiano sofferta avaria per caso fortuito o per forza maggiore » (1807).

« Gl'intraprenditori di pubblici trasporti per terra e per acqua, e quelli delle vetture pubbliche, debbono tenere un registro del danaro, effetti ed involti di cui s'incaricano » (1808).

« Gl'intraprenditori e direttori dei trasporti e delle vetture pubbliche, i padroni di barche e navigli sono inoltre soggetti a regolamenti particolari che fanno legge tra essi e quelli coi quali contraggono » (1809).

Non è indispensabile una scrittura per provare la contrattazione avvenuta tra il vetturale ed il proprietario della merce: ogni maniera di prova, dice Pardessus, è ammessibile. In difetto di scrittura sarà legge fra i contraenti la legge generale scritta o la consuetudine.

Qualora poi la scrittura sia intervenuta, riceve essa il nome di lettera di vettura o di spedizione, e in vista del Codice di commercio art. 109 « La lettera di vettura « forma un contratto tra colui che spedisce « ed il vetturale, o tra colui che spedisce, « il commissionario ed il vetturale. »

110. « La lettera di vettura debbe avere « la data.

« Essa debbe esprimere:

« La natura ed il peso o la misura degli « oggetti da trasportarsi;

« Il termine entro cui il trasporto debbe « essere effettuato.

« Essa indica:

« Il nome ed il domicilio del commis- « sionario, qualora ve ne sia uno, per la « cui interposizione si operi il trasporto;

« Il nome di colui a cui la merce è in- « dirizzata;

« Il nome e domicilio del vetturale.

« Essa enuncia:

« Il prezzo della vettura;

« L'indennizzazione dovuta per cagione « di ritardo.

« Essa è sottoscritta da chi spedisce o « dal commissionario.

« Essa porta in margine le marche ed i « numeri degli oggetti da trasportare.

« La lettera di vettura è copiata dal com- « missionario sopra un registro parafrato « e numerato senza intervalli od inter- « ruzioni. »

Le condizioni del trasporto si deducono dalla lettera di vettura.

Questa lettera non è però una condizione essenziale, senza della quale non si possa costringere il vetturale alla restituzione delle cose ricevute, essendochè può bastare a quell'uopo una prova equipollente della fattane consegna, e le condizioni del trasporto si determinano in questo caso dalle circostanze particolari, e dalla consuetudine.

111. « Il vetturale è garante della per- « dita degli oggetti da trasportare, ad ec- « cezione dei casi di forza maggiore.

« Egli è garante delle avarie, fuori però « di quelle che dipendono da vizio ine-

« rente alla cosa o da forza maggiore. »

La risponsabilità del vetturale comincia dal momento di tale consegna e si estende a tutti gli accidenti che non ponno essere ascritti a causa di forza maggiore, e che sono relativi alla parte esteriore dei colli, a meno che non si trovi sovr'essi indicato che contengono oggetti fragili.

112. « Se per effetto di forza maggiore « il trasporto non è effettuato nel termine « convenuto, non vi è luogo ad indenniz- « zazione contro il vetturale per causa di « ritardo. »

113. « La ricevuta degli oggetti tras- « portati ed il pagamento del prezzo della « vettura estinguono ogni sorta di azione « contro il vetturale. »

114. « In caso di rifiuto o controversia « per la ricevuta degli oggetti trasportati, « il loro stato è verificato e comprovato « da periti nominati dal Presidente del « Tribunale di Commercio, ed in sua man- « canza dal Giudice di Mandamento, ed « in virtù di un decreto posto appiè di « ricorso.

« Può esserne ordinato il deposito o « sequestro, e quindi il trasporto in un « magazzino di pubblico deposito.

« La vendita può esserne ordinata in « favore del vetturale sino a concorrenza « del prezzo della vettura, dei diritti pa- « gati nel viaggio e delle spese straordi- « narie che si fossero rese necessarie per « la conservazione degli oggetti traspor- « tati, legalmente provate. »

115. « Il disposto dall'articolo 340, tit. « VIII, *Del nolo*, lib. II, può essere invocato « dal vetturale ed applicato al medesimo. »

116. « Le disposizioni contenute nel « presente titolo sono comuni ai padroni « di barche ed agli impresari di diligenze « e di vetture pubbliche. »

117. « Ogni azione contro il commissio- « nario ed il vetturale, per motivo di per- « dita od avaria delle merci, è prescritta « dopo sei mesi per le spedizioni fatte « nell'interno dello Stato, e dopo un anno « per quelle che sono fatte all'estero; da « computarsi, pei casi di perdita, dal gior- « no in cui il trasporto delle merci avrebbe « dovuto essere fatto, e pei casi di avarie, « dal giorno in cui è stata fatta la consegna « delle merci: e ciò senza pregiudizio dei « casi di frode o di infedeltà. »

A tenore dell'adottata giurisprudenza:

Lo spedizioniere ed il vetturale sono reciprocamente solidarii, il primo dell'effettiva consegna degli effetti, l'altro dell'esatta effettuazione del trasporto sotto pena dei danni e delle spese.

Se non riesce al vetturale di rinvenire la persona del destinatario, debbe egli depositare le merci nel luogo indicato dall'autorità politica o giudiciale del luogo di destinazione.

Il vetturale non è obbligato alla rimessione degli oggetti a peso, numero o misura, se non in quanto che ne è fatta specifica menzione nelle lettere di vettura.

La consegna ricevuta senza eccezione nè riserva, dà diritto al vetturale contro colui che spediva la lettera di vettura di ricevere il prezzo convenuto per il trasporto e per il rimborso delle spese fatte per la conservazione degli effetti e per i danni ed interessi cagionati da difetto nella spedizione.

Il contratto di locazione per trasporto di merci può rimanere senza effetto per cambiamento di volontà per parte dello spedizioniere prima dells partenza, o per l'impossibilità in che questi si trova di consegnare la cosa da trasportare che fosse perita per cause di forza maggiore relativamente al vetturale.

Esso debbe impiegare ogni sua opera e diligenza per la conservazione della cosa conseguata, e praticare gl'incumbenti prescritti dalle leggi di polizia, daziarie, gabellarie e sanitarie.

In difetto dell'oggetto consegnato, il vet-

turale debbe pagarne il prezzo dichiarato o estimativo.

Se la cosa è consegnata come fragile, il vetturale risponde delle deteriorazioni che venisse a soffrire, come pure delle avarie, a malgrado qualunque patto contrario, perchè nessuno può esimersi dal fatto della propria colpa.

La merce avariata rimane per conto del vetturale, il quale debbe pagarne l'integrale valore.

In questo caso lo spedizioniere ha azione diretta, non solo contro il commissionario al quale fece consegna della merce, ma eziandio contro i commissionarii intermediarii che ne presero a loro carico il trasporto.

Rimangono altresì a di lui carico i danni che ne derivassero dal ritardo nel fare il trasporto, ad eccezione dei casi di forza maggiore e perciò delle depredazioni a mano armata.

I vetturali sono inoltre soggetti alle pene comminate dal Codice penale per li casi nel medesimo contemplati.

Il vetturale ha azione sulla merce trasportata per il pagamento del prezzo di trasporto, e ne può essere ordinata la vendita giudiciaria.

Le cause di forza maggiore sono un motivo plausibile per la disdetta del contratto.

I vetturali per terra e per acqua sono sottoposti, quanto alla custodia e conservazione delle cose affidate loro, agli stessi obblighi imposti agli albergatori.

Il vetturale è tenuto del dolo, colpa lata e leggiera, non solo propria, ma eziandio dei suoi servienti.

Passando il vetturale per strade insolite, non frequentate o pericolose, ad oggetto di frodare i diritti di gabelle, dazii, dogana, o per altro fine, dovrà risarcire i danni che le merci venissero a soffrire, e ciò oltre le pene portate dai rispettivi regolamenti di amministrazione (v. Albergatori, Forza maggiore, Lettera di vettura, Nolo, Vetture pubbliche).

VETTURE PUBBLICHE. Le LL. PP. 21 luglio 1835 dichiarano vetture pubbliche quelle tutte che partono a giorni ed ore e per destinazioni determinate, siano desse o no condotte in posta.

Queste vetture sono poste sotto l'immediata vigilanza della Regia Segreteria di Stato (interni), e ciò molto opportunamente, essendochè l'imprevidenza o un sordido amore del guadagno avevano introdotto l'abuso di ammontare in un fascio i viaggiatori a guisa di mercanzie, e di considerarli quasi come una parte accessoria, per cui frequenti erano i sinistri che succedevano.

In virtù di dette LL. PP. nessun servizio di vetture pubbliche può essere stabilito sovra una strada qualunque senza la permissione del governo, e non si concede che siano poste in corso se prima non sono accuratamente visitate in tutte le loro parti da una commissione a quell'uopo stabilita, e distinte con uno speciale contrassegno.

Il peso totale della vettura e quello dei viaggiatori e delle mercanzie che è autorizzata a trasportare vengono indicati sul contrassegno.

Le ore di partenza e di arrivo sono regolate nel rescritto di concessione, ed il *maximum* del tempo è fissato ad un'ora per ogni posta.

Il nome dei viaggiatori ed il numero e peso delle merci debb'essere inscritto in un registro numerato e contrassegnato.

Le vetture pubbliche possono essere inopinatamente visitate ogni qual volta l'autorità lo crederà conveniente.

Presso le direzioni di partenza e di arrivo delle vetture pubbliche è aperto un registro numerato e contrassegnato, nel quale i viaggiatori potranno inscrivere le lagnanze che avessero da fare contro il conduttore ed i postiglioni.

La retribuzione dovuta al governo dai proprietarii ed impresarii di vetture pubbliche è ragguagliata alla decima parte del prodotto dei trasporti non ancora depurati dalle spese.

La cognizione delle contravvenzioni appartiene ai tribunali di prefettura, perchè il servizio delle vetture pubbliche non è considerato come un'operazione commerciale, quantunque vesta tutti i caratteri di una speculazione.

In Francia gl'impresarii di vetture pubbliche sono risponsali del valore integrale degli oggetti dichiarati e descritti sui loro registri, e di cui debb'essere fatta menzione nelle polizze da rilasciarsi ad ognuno dei consegnanti, quantunque non siasene fatta la stima, nè la dichiarazione preventiva del rispettivo loro valore.

Sono però eccettuate le somme di danaro, le pietre preziose, i gioielli e gli altri effetti d'oro e d'argento, per i quali si richiede una specifica consegna con estimo relativo e pagamento di un prezzo determinato, senza del che gl'impresarii non assumono veruna risponsabilità.

Essi sono eziandio mallevadori delle deteriorazioni ed avarie che le merci e gli effetti venissero a soffrire per loro colpa, ad eccezione però dei casi di forza maggiore e di avaria prodotta da difetto d'imballaggio e di precauzione per parte degli spedizionieri. Gl'impresarii debbono però far risultare di tali effetti nelle lettere di vettura.

Queste polizze fanno fede in giudizio a favore e contro gl'impresarii.

Se gli effetti non vengono reclamati nel termine di sei mesi dalla fattane consegna, sono essi venduti per conto del demanio. ed il prezzo ne è versato nelle casse del regio erario.

Gl'impresarii rispondono eziandio dei sinistri che venisse a soffrire il viaggiatore per loro colpa o negligenza, e per quella dei loro commessi.

Le vetture pubbliche non servite dai cavalli dei mastri di posta debbono corrispondere a questi ultimi la retribuzione di 25 centesimi per posta e per cavallo (*v.* Vetturale).

VIAGGIO. Elemento vitale del commercio, incremento di civiltà, complemento di educazione, sorgente feconda di utili provvedimenti, di poetiche inspirazioni, prova di coraggio e di forza, di prevalenza così fisica come morale. Senza i viaggi non vi sarebbe storia, non filosofia, non scienza.

Egli era viaggiando che gli antichi s'informavano al governo dei popoli, e diventavano legislatori, come Licurgo, Solone, Pitagora. Per seguirne la vocazione fa d'uopo di godere di una sanità ferrea, saper superare ogni disagio, sopportare pazientemente le fatiche, vivere di privazioni, avere una mente sagace, spiriti risoluti, ed essere inoltre animati dal più vivo amore per la scienza, resistere ad ogni prova, e in mezzo ad esse conservare tale tranquillità d'animo da poter descrivere fedelmente, sagacemente le cose vedute, le ricevute inspirazioni, ed epilogare le leggi, gli usi, i costumi, le arti ed i monumenti dei popoli visitati.

Pochi sono i documenti che ci rimangono dei viaggi presso gli antichi, non escluse le nazioni elleniche, dappoichè, ad eccezione di Pausania che scrisse due secoli dopo la venuta di Gesù Cristo, nelle cui memorie il viaggiatore non è gran fatto disgiunto dal poeta e dallo storico, non si incontrano viaggi a cui si possa a buon diritto darne il titolo, tranne che presso i cristiani e i popoli che più davvicino si accostarono al cristianesimo.

Come le notizie geografiche, così pure la storia dei viaggi risale alla più remota antichità, essendochè si hanno documenti i quali dimostrano, che i Cinesi avevano eseguito peregrinazioni di lunghissimo corso, e riferiscono il nome di nazioni ir-

revocabilmente estinte sono ora trascorsi due mila anni.

Gli Egiziani viaggiarono anch'essi fuori di ogni dubbio; il Pentateuco è il monumento scritto che lo comprova, e Schlosser trova in esso la prima certa origine delle cronologie.

I Greci che riassumono per noi tutti i popoli, presentano le relazioni le più poetiche ed imponenti degli antichi viaggi, di cui fanno fede l'Iliade e l'Odissea, dove i moderni istoriografi cercano pur tuttavia la luce valevole a diradare le tenebre degli antichi misteri, e gli uomini e gli dèi sono spesso confusi tra di loro.

Tacito fu ai tempi del romano impero un viaggiatore di polsi robusti, di spiriti incisivi al pari di Cesare, ne' cui commentarii il conquistatore scompare per lasciar luogo all'osservatore profondo e sagace.

Le descrizioni dei viaggiatori dei tempi che barbari soglionsi appellare, sono animate ora dal disprezzo dello spirito di conquista, ora dal fanatismo religioso, ora dalla superstizione, non di rado dall'ignoranza delle scienze concomitanti, della qual cosa fanno fede Adaman, abate scozzese, che scrisse nel VII secolo, Beniamino di Tudela e Petacchia, scrittori del secolo XII, e Marco Polo a cui fu dato il soprannome di *Messer Milione*. Le loro narrazioni inducono a credere che fossero state allora di recente immaginate le Mille e una notte, di cui essi toglievano a prestanza le favole. Sussiste però infatti che solo dopo il ritorno loro da lontane peregrinazioni furono inventate la polvere focaia, la stampa e la bussola che mutarono affatto lo stato delle cose. Ora e chi potrà asserire che dai secreti da essi loro vagamente divulgati non abbiano gli uomini di genio preso argomento per instituire sperimenti e riuscire in così nobili invenzioni?

I monaci somministrano le cronache le più abbondanti delle magnificate imprese delle crociate per cui si resero immortali i nomi del Tasso e dell'Ariosto; ma il più poetico, il più grande fra i viaggiatori, colui che con anima di tempera dantesca pose altrettanto ardore nel conquisto di un nuovo mondo quanto ne avrebbe impiegato se trattato si fosse del paradiso, fia pur sempre Cristoforo Colombo, che ora rivestito delle insegne di ammiraglio, ora carico di catene, non riuscì vivendo a far apprezzare nè la profondità del suo sapere, nè la forza sublime della sua immaginazione. Egli fu il vero scopritore del Nuovo Mondo; che se ad Amerigo Vespucci toccò la sorte di dare ai medesimo il suo nome, ciò avvenne per combinazione di circostanze, le di cui ingiustizie il tempo successivamente si fece a riparare, se non a risarcire. Fernando Cortes, Vasco di Gama che ebbero al gran ventura nel poema di Camoens, Magellano, Pigafetta compiono la serie di quelle ardimentose intraprese che diedero indi materia alle poetiche descrizioni di Bernardino di San Pierre e di Chateaubriand.

Quello che corse tra il 1593 e il 1722 fu in certo qual modo periodo di transizione, nel quale però la scienza passò dallo stato d'infanzia alla virilità; ma il periodo seguente, sotto l'impulso di Cook, di Belzoni, di Niebuhr, di Dumont d'Urville e di Botta è dedicato a ingegni superiori, i quali, nel mentre intesero a perfezionare la descrizione della terra, riuscirono a imprimere in tutte le parti che la compongono quella regolarità, quella precisione e certezza che sole valgono a costituire i viaggi al grado di scienza. A questo risultamento concorse più che altri mai Napoleone, il quale col favore della spedizione in Egitto, volgendo il suo sguardo di aquila sopra rovine, ne fece scaturire tesori di scienza.

Da quell'epoca le carte geografiche ed idrografiche furono condotte al massimo loro grado di perfettibilità; la statistica

oasia la geografia politica dirette a far conoscere la divisione e la circoscrizione dei singoli Stati e delle loro province, le forze rispettive, i prodotti, le ricchezze, la popolazione e i suoi rapporti colla superficie territoriale concorsero a rischiarire le tenebre del passato e a far presagire i futuri contingenti. La terra fu misurata con l'arco del suo meridiano con matematica precisione. La mineralogia, la botanica e il regno animale fecero ogni dì nuove conquiste. L'astronomia, la fisica, la chimica, l'economia sociale presero il massimo loro incremento, il commercio diventò cosmopolita, e la ricchezza, e con essa la civiltà e la religione si diffusero come una corrente elettrica in pressochè tutte le parti del globo terracqueo.

E a tanto rimarrassi contento l'ardire perseverante dei viaggiatori? Finchè rimangono errori a combattere, ed angoli della terra non per anco perlustrati, si faranno ogni vieppiù gagliardi i loro conati, ora segnatamente che mercè il vapore le distanze più non frammettono ostacoli; ora che la scienza è diventata per così dire cosmopolita e patrimonio in certo qual modo comune, ora che il progresso è vitale elemento dell'economia sociale, ora che i fenomeni della natura, i secreti più intimi dei popoli si vanno divulgando, per cui cesserà di avere autorità l'assioma di Vico « che la curiosità, figlia dell'ignoranza è madre della scienza » dappoichè il viaggiatore, avido più che mai di nuove esplorazioni darà compimento all' insegnamento che l'alta filosofia si ripromette dallo storico, ora che le imprese dell'inglese potenza nella China stanno per disvelarci un nuovo ordine di cose.

Queste poche parole essendo sufficienti per porgere un'idea dell' importanza dei viaggi, noi ci faremo ora ad esporne i principii di diritto relativamente ai due punti estremi della navigazione, quello cioè dove la nave pone alla vela, e l'altro a cui deve approdare, che formano più specificamente l'argomento di questo Dizionario.

Prescrive l'art. 362 del Codice di commercio, che il contratto di assicurazione marittima esprima formalmente, fra le altre cose, il luogo dove le merci sono state o debbono essere caricate; il porto o la rada donde il bastimento ha dovuto o debbe partire; i porti o le rade dove debbe caricare e scaricare; i porti o le rade dove debbe entrare.

Il cammino è la linea che corre tra quei due punti, e che il capitano deve seguire.

In virtù dell' ordinanza 12 febbraio 1815, i viaggi di mare sono distinti in Francia in viaggi di lungo corso, e di grande o piccolo cabotaggio.

Il lungo corso comprende, a tenore dell'art. 377 di quel Codice di commercio, i viaggi che si fanno alle Indie orientali ed occidentali, nel mare Pacifico, al Canadà, a Terra Nuova, al Groenland ed alle altre coste ed isole dell'America meridionale e settentrionale, alle Azore, alle Canarie, a Madera ed in tutte le coste ed i paesi situati pell'Oceano al di là degli stretti di Gibilterra e del Sund.

Il Codice di commercio d'Olanda non contempla veruna categorica disposizione a tale riguardo, bensì il Codice di Napoli dichiara, che sono riputati viaggi di lungo corso quelli che s' intraprendono per le coste, e per i paesi situati al di là di Gibilterra e dei Dardanelli, una quale disposizione meglio si confà colle circostanze di quel littorale, e di quello dell' isola di Sardegna.

Il Codice di commercio dei Regii Stati determina, art. 407 «..... sono riputati « viaggi di lungo corso quelli che sono di- « retti a coste e paesi posti al di là dello « stretto di Gibilterra; eccettuati i littorali « Europeo ed Africano sino al Sund e sino « al Capo Verde, il mare Baltico, le isole « Britanniche, Madera e le Canarie »

Oltre i viaggi suindicati, si annovera pure quello detto in carovana, il quale consiste in una moltiplicità di piccoli viaggi, che il capitano suol fare pendente la navigazione, noleggiandosi per un porto ove approdando scarica le merci, esige i noli e si noleggia per un altro porto, nel qual giunto fa le medesime operazioni, e così successivamente da un porto ad un altro finchè ritorni a quello della prima sua partenza. Questi diversi piccoli viaggi presi cumulativamente non formano però che un viaggio unico e principale. I noli esatti nel corso della carovana servono alle spese della navigazione ed il netto prodotto si divide in seguito tra gli interessati.

Il viaggio è incominciato subito che siasi dato il bastimento alla vela.

Il viaggio può comprendere la sola andata od il solo ritorno, ma non dicesi compiuto, se il bastimento non si raccoglie di bel nuovo al punto di sua partenza.

I viaggi interessano il diritto marittimo sotto i rapporti della competenza dei marinai, dei passeggieri, del nolo, del cambio marittimo, delle assicurazioni.

Marinai.

Per ciò che concerne alla gente di mare:

209. « Un bastimento è riputato aver « fatto un viaggio in mare

« Allorchè la sua partenza ed il suo ar« rivo si sono accertati in due porti diversi, « e trenta giorni dopo la sua partenza;

« Allorchè, senza che il bastimento sia « arrivato in un altro porto sono trascorsi « più di sessanta giorni fra la partenza ed « il ritorno di esso nel medesimo porto; « od allorchè il bastimento, partito per un « viaggio di lungo corso, è stato più di « sessanta giorni in un viaggio, senza ri« chiamo per parte dei creditori del ven« ditore. »

247. « Il Capitano e le persone dell'e« quipaggio che sieno a bordo o che in « scialuppa si rendano a bordo per far « vela, non possono essere arrestati per « debiti civili, eccetto che per quelli che « hanno contratti per causa del viaggio; « anche in quest'ultimo caso non possono « essere arrestati, se danno sicurtà. »

264. « Se le vettovaglie del bastimento « mancano durante il viaggio, il Capitano, » previo il parere dei principali dell'equi« paggio, può costringere quelli che hanno « viveri in particolare, di metterli in co« mune, coll' obbligo di pagarne loro il « valore. »

271. « I viaggi sono divisi in varie classi « secondo i regolamenti. »

Questi regolamenti sono quelli annessi alle LL. PP. 13 gennaio 1827, dove sta scritto, art. 85, che i viaggi sono distinti in sei classi, cioè:

Indie orientali, Indie occidentali, i mari del Nord, del Baltico, e delle isole Britanniche; gli scali di Levante, mar Nero, Barberia, compresi quei di Marocco sino al Senegal; le coste di Francia, Spagna, Portogallo, e quelle delle isole adiacenti; le altre coste e porti del Mediterraneo.

273. « Se il viaggio è rotto per fatto « dei proprietari, del Capitano o dei no« leggiatori, prima della partenza del ba« stimento, i marinai arruolati a viaggio « od a mese, sono pagati delle giornate « da essi impiegate ad allestire il basti« mento e ritengono per indennità le an« ticipazioni ricevute; se le anticipazioni « non sono ancora pagate, essi ricevono « per indennità un mese del salario con« venuto, fatto ragguaglio della durata pre« sunta del viaggio per i marinai arruolati « a viaggio.

« Se il viaggio viene interrotto dopo la « partenza del bastimento, i marinai sala« riati a viaggio sono pagati per intiero a « termini della loro convenzione.

« I marinai salariati a mese ricevono i « salari stipulati pel tempo che hanno ser« vito ed inoltre, per indennità, la metà « de'loro salari, pel resto della durata pre-

« sunta del viaggio per cui s'erano arruolati.

« I marinai salariati a viaggio od a mese « ricevono inoltre le spese di ritorno sino « al luogo della partenza del bastimento, « a meno che il Capitano, i proprietari od « i noleggiatori, o l'Ufficiale d'amministra-« zione non procurino il loro imbarco so-« pra un altro bastimento che si trovi di « ritorno al detto luogo della partenza. »

274. « Se è interdetto il commercio col « luogo della destinazione del bastimento « o se il bastimento è arrestato per ordine « del Governo prima del viaggio comin-« ciato, non si debbe ai marinai che l'am-« montare delle giornate impiegate ad « allestire il bastimento. »

275. « Se l'interdizione di commercio « o l'arresto del bastimento accade durante « il corso del viaggio,

« Nel caso d'interdizione i marinai sono « pagati a proporzione del tempo che hanno « servito;

« Nel caso di arresto il salario dei mari-« nai arruolati a mese corre per metà du-« rante il tempo dell'arresto; il salario dei « marinai arruolati a viaggio è pagato a « termini del loro arruolamento. »

276. « Se il viaggio è prolungato, il « prezzo dei salarii dei marinai arruolati a « viaggio è aumentato a proporzione del « prolungamento. »

278. « Se i marinai sono arruolati con « partecipazione del profitto o del nolo, « non si debbe loro nè pagamento di gior-« nate, nè alcuna indennizzazione pel viag-« gio rotto, o ritardato, o prolungato per « cagione di forza maggiore.

« Se il viaggio è rotto, o ritardato, o « prolungato per fatto dei caricatori, le per-« sone dell'equipaggio hanno parte alle in-« dennità che sono aggiudicate al basti-« mento; queste indennità sono divise fra « i proprietarii del bastimento e le persone « dell'equipaggio, nella medesima propor-« zione che sarebbe stato fra di essi diviso « il nolo.

« Se l'impedimento accade per fatto del « capitano o dei proprietarii, essi sono « obbligati alle indennità dovute alle per-« sone dell'equipaggio. »

279. « Qualora il capitano che trovasi « all'estero, ed ha le carte spirate, volesse « ottenere una proroga per intraprendere « un nuovo viaggio a cui gli uomini dell'e-« quipaggio non siano obbligati secondo « le regole anzidette, l'ufficiale consolare « debbe assicurarsi della rinnovazione delle « convenzioni per l'arruolamento dell'equi-« paggio in conformità delle precedenti « disposizioni. »

282. « Se qualche parte del bastimento « è salvata, i marinai arruolati a viaggio « od a mese sono pagati dei loro salarii « scaduti sugli avanzi del bastimento che « hanno salvato.

« Se gli avanzi non bastano o se non si « sono salvate che merci, essi sono pagati « dei loro salarii sussidiariamente sul « nolo. »

285. « Il marinaio è pagato dei suoi sa-« larii ed è curato e medicato a spese del « bastimento, se cade ammalato durante « il viaggio, o se è ferito pel servizio del « bastimento. »

290. « In caso di morte di un marinaio « durante il viaggio, se esso era arruolato « a mese, i suoi salarii sono dovuti ai suoi « eredi sino al giorno della morte.

« Se esso era arruolato a viaggio, è do-« vuta la metà de'suoi salarii quando muoia « nell'andata o nel porto d'arrivo; è dovuto « il totale de'suoi salarii, se esso muore « nel ritorno.

« Se il marinaio è arruolato a parteci-« pazione del profitto o del nolo, è dovuta « la parte intiera, ove esso muoia comin-« ciato il viaggio.

« I salarii del marinaio morto in difesa « del bastimento sono dovuti in intiero « per tutto il viaggio, se il bastimento ar-« riva a buon porto. »

296. « Ogni marinaio che giustifichi di

« essere stato congedato senza giusta ca-
« gione, ha diritto ad una indennità contro
« il capitano.

« L'indennità è fissata nel terzo dei sa-
« larii, se il congedo è dato prima del viag-
« gio comincisto.

« L'indennità è fissata alla totalità dei
« salarii ed alle spese di ritorno, se il con-
« gedo ha luogo durante il corso del
« viaggio. »

Nolo.

Relativamente al nolo:

326. « Se il capitano è costretto a far
« racconciare il bastimento nel corso del
« viaggio, il noleggiatore è obbligato di
« aspettare o pagar il nolo per intiero..... »

330. « Se il bastimento è trattenuto nel
« corso del suo viaggio per ordine di una
« Potenza o costretto a soggiornare in un
« porto per riparsre i danni anche volon-
« tariamente sofferti per la salvezza co-
« mune, non è dovuto alcun nolo durante il
« tempo della sua detenzione o dimora nel
« porto ove il bastimento sia noleggiato a
« mese, nè accrescimento di nolo ove sia
« noleggiato a viaggio. ...... »

Cambio marittimo.

In ordine al cambio marittimo:

353. « I prestiti fatti per l'ultimo viag-
« gio del bastimento sono rimborsati a pre-
« ferenza dei prestiti fatti per un pre-
« cedente viaggio, quando anche si fosse
« dichiarato che le somme già prestate si
« erano lasciate per continuazione o rin-
« novazione.

« Le somme prestate durante il viaggio
« sono preferite alle prestate prima della
« partenza del bastimento, e se vi sono
« più prestiti fatti durante lo stesso viag-
« gio, l'ultimo prestito è sempre preferito
« al precedente. »

Assicurazione.

In materia di assicurazione:

365. « Essa può essere fatta ....
« prima o durante il viaggio della nave...
« .... pel viaggio intero o per un determi-
« nato tempo; ...... » dalla qual cosa si
viene ad inferire altro non essere il viaggio
assicurato che lo spazio di luogo e di tempo
considerato dai contraenti come misura
della durata e natura del rischio, astrazione
fatta dal viaggio della nave.

381. « Ogni cangiamento di via, di viag-
« gio o di bastimento e tutte le perdite ed
« i danni provenienti dal fatto dell'assicu-
« rato, non sono a carico dell'assicuratore,
« anzi questi ha guadagnato il premio, se
« ha cominciato a correre i rischi. »

Nei viaggi di carovana o di cabotaggio, l'uso generale limita un tempo dopo il quale gli assicuratori cessano di correre i rischi marittimi. Il proprietario si fa in seguito assicurare per un altro tempo limitato, e con questo mezzo una stessa carovana opera diversi viaggi assicurati, vale a dire che un solo viaggio assicurato comprende varii piccoli viaggi che la nave fa da un porto all'altro.

Venendosi a deviare senza legittima causa dal cammino o tracciamento del viaggio, gli assicuratori sono esonerati di pien diritto dalle loro obbligazioni, e ciò a meno che le assicurazioni siano fatte senza prefissione.

L'assicuranza stipulata per un viaggio senz'altra specifica designazione, debbe sempre cadere sul primo viaggio che la nave sia per intraprendere, quando si trovi ancora in porto. Essendo essa di già partita, si presume essersi voluto assicurare il viaggio cominciato, a meno che non risulti il contrario per patto speciale.

Essendo il viaggio uno dei sostanziali requisiti dell'assicurazione, ne siegue che debbe restar nulla interamente dal momento che siasi il medesimo alterato, e gli assicuratori rimangono sciolti da qualunque obbligazione d'indennizzare le perdite accadute agli assicurati.

Per la ragione che l'assicuranza è un

contratto di gius stretto, non può soffrire alcuna estensione di luogo a luogo, di caso ad un altro, e di nave ad un'altra, perchè nell'ampiezza di espressioni di *caricare*, *scaricare e ricaricare non meno che fare qualunque altra operazione* che compete ai capitani, non si racchiude la facoltà di cangiare il viaggio, ma unicamente riguarda il caso di necessità.

In virtù della clausula *fare scalo* 1° sono a rischio dell'assicuratore le cose caricate in qualunque luogo del viaggio, anche nel caso in cui l'intiero carico sia fatto in un luogo diverso da quello *a quo*. 2° Le cose assicurate nei luoghi di scalo sottentrano a quelle scaricate per gli effetti dell'assicurazione. 3° L'assicurato può scaricare il *suo scoperto*, e l'assicurazione continuerà sopra il resto del carico, perchè l'assicuratore non può lagnarsi che l'assicurato si valga del suo diritto di porre al coperto il suo interesse. 4° Salve queste modificazioni, i rischi assunti dall'assicuratore con la clausula *fare scalo* comincieranno e finiranno come in ogni altra maniera di assicurazione, o per la fine del viaggio assicurato, o del tempo considerato, o del rischio. 5° La nuda clausula *fare scalo* non permette gravi deviazioni dalla via ordinaria fra il luogo *a quo* e il luogo *ad quem*, e molto meno di retrogradare o oltrepassar il luogo *ad quem*. 6° Per la clausula *fare scalo* il capitano può trattenersi quanto vuole nei porti intermedii. Se il capitano prolunga il soggiorno oltre misura, sarà il caso, nel silenzio dei patti, d'invocare le ragioni di equità che militano per rapporto ai rischi (*v.* Assicurazione, Cabotaggio, Cambio marittimo, Capitano, Marinai, Nave, Nolo, Passeggiere).

VIE DI COMUNICAZIONE. Noi avremmo preferto la voce *viabilità*, ma poscia che non l'abbiamo trovata registrata nei lessici italiani, ci siamo indotti ad adottare la soprascritta per accennare le basi che servono ai trasporti di ogni genere che potrebbonsi anche chiamare *viature*.

Nos ayeux allaient fort bien par des petits sentiers è anche in giornata un detto proverbiale che suona nella bocca degli antiprogressisti, i quali, relativamente alle vie di comunicazione, badano alla spesa e non ai vantaggi che ne derivano.

Essi non riflettono però che nei tempi con tanta compiacenza ricordati non eravi commercio, le relazioni sociali rimanevano interrotte e si avevano bensì le canove piene di grano e di vino, ma non riusciva di cavarne danaro con cui supplire agli altri bisogni, il reddito dello Stato era ridotto ai tre quarti meno di quanto ora si perceve, ossia a poco più delle contribuzioni dirette che a gran stento si riusciva di riscuotere.

Le vie di comunicazione costituiscono oggimai, nella sfera degli interessi materiali, una questione importantissima di pubblica economia, perchè, elementi vitali di prosperità e di ricchezza, veicoli delle idee e delle cose, esse formano la base dello spirito di associazione, condizione primaria e indispensabile dell'incivilimento. Agenti principali del commercio e dell'industria, per esse gli oggetti necessarii ai consumi si diffondono di città in città, di provincia in provincia, di contrada in contrada, dai più poveri abituri ai grandiosi emporii, senza essere soffermati nè da monti scoscesi, nè da valli profonde, nè dalla vastità dei mari; e i loro prezzi discendono al livello delle più mediocri fortune. Quindi è che di mano in mano che si diede opera al miglioramento della viatura, il commercio prese una crescente sfera di attività, ed alla sua volta l'incremento del commercio rese opportuni nuovi perfezionamenti nelle comunicazioni, e la cosa venne a tal segno che la celerità è oggimai una necessità sociale, quasi che si dovesse tutto fare in un giorno per darsi buon tempo il rimanente della settimana.

Infatti quante macchine non furono in-

ventate che producono in un'ora ciò che per lo addietro era l'opera di molti giorni?

Ma perchè la massa di queste accelerate produzioni non rimanesse inerte e d'inutile ingombro era mestieri di proporzionarvi i mezzi di circolazione, epperciò alle strade in massicciata furono in parte sostituite quelle a ruotaie di ferro, ai carri tirati dai cavalli, le macchine locomotive o fisse, a vapore, a compressione di aria o d'acqua, alle navi a vela i bastimenti essi pure a vapore, a compressione d'aria, con ruote o a vite di Archimede, o poste in moto con la potenza galvanica, e si fece raccolta delle acque per formarne canali di navigazione.

All'articolo Carreggiamento già abbiamo indicato le regole da osservarsi pel regolare suo andamento e per il buon governo delle carreggiate, ed all'articolo Strade ci siamo fatto carico di riferire le avvertenze economiche più sostanziali relative alla loro costruzione, sistemazione e manutenzione, il perchè qui ci faremo soltanto a presentare alcune considerazioni di confronto fra i varii modi di viatura fin qui adoperati.

Diede vita all'opera dei canali e delle strade a ruotaie la considerazione, 1° che la celerità sulle strade ordinarie è di una lega di 4/m. metri all'ora, ed il prezzo medio di trasporto di 50 centesimi per tonnellata e per lega, e di 1. 50 se si vogliono impiegare mezzi accelerati;

2° Che sui canali in vece, se i trasporti si fanno coi mezzi consueti, la celerità è soltanto di $^{2}/_{3}$ di lega all'ora, ma la spesa si restringe a 25 centesimi per tonnellata, non compresi i diritti di pedaggio; e se servendosi di macchine a vapore, si possono correre sino a 10 leghe in ogni ora, e la spesa da 1 a 4 centesimi per lega e per tonnellata sta in ragione inversa della celerità;

3° Che sulle strade a ruotaie la celerità può eccedere le 10 leghe all'ora, nel mentre che il prezzo di trasporto sta nei limiti di 28 a 30 centesimi per tonnellata e per lega.

Dalle quali cose si viene ad inferire, che i canali mirano sostanzialmente all'economia delle spese di trasporto, e le strade a ruotaie a quella molto più preziosa del tempo.

I canali si ottengono in due maniere, o rendendo tali i fiumi ed i torrenti, ovvero aprendoli lateralmente, mediante opportune derivazioni; e perchè producano i maggiori vantaggi possibili è necessario che convergano dal centro al littorale, che l'altezza d'acqua *(tirant d'eau)* sia da metri 1. 60 a 2. 50, che si abbia a percorrere una considerevole distanza tra il punto di partenza a quello di arrivo, e che vi sia in esercizio il minor numero di *conche* ossia chiuse possibile per stabilire le acque di livello.

Per le strade a ruotaie carreggiate col mezzo delle macchine a vapore le condizioni più favorevoli sono:

1° La linea retta, ed occorrendo di praticare qualche curva, il diametro non deb-b'essere minore di 18 metri;

2° Il livello orizzontale o quanto meno con un'ascesa non eccedente tre millimetri per metro;

3° Massima affluenza di viaggiatori, essendochè nel mentre una stessa vettura (*waggon*) può trasportare 20 viaggiatori che rappresentano il peso di 1400 kilogr., con un carico di merci il peso invece è ridotto dalle 5 alle 4 tonnellate;

4° Moderazione nei prezzi di trasporto in guisa che, avuto riguardo alla celerità e sicurezza, siano essi inferiori a quelli che si pagano sulle strade ordinarie.

In questo stato di cose la forza di un cavallo che è valevole per trasportare 15 mila kilogr. sulle strade a ruotaie si riduce ad $^{1}/_{8}$ su quelle ordinarie, perchè la compressibilità dei materiali produce una resistenza equivalente ad $^{1}/_{35}$ del carico totale.

In massima, pregio sommo nell'arte delle vie di comunicazione fia quello di dirigerle in guisa, che gli emporii di qualche importanza in fatto di produzioni agricole, industriali e naturali possano avere relazione coi centri di consumazione nel modo il più sicuro e il più breve; imperciocchè, se alla precisione dei giorni di partenza e di arrivo si riesce a congiungere l'economia nelle spese di trasporto, il problema della viabilità sarà compiutamente risolto.

Questa economia si ottiene nei canali di navigazione, ma la loro costruzione ascende in molte occorrenze a considerevoli somme, assai frequenti sono le avarie, e non è gran fatto possibile di ottenere la precisione di tempo quanto al tragitto; le quali considerazioni fecero dare la preferenza alle strade a ruotaie.

Esse però e i canali conseguiranno tanto meglio il loro scopo quanto maggiormente rimarranno libere nella loro azione e per rapporto ai migliori mezzi di costruzione, alle direzioni, alle diramazioni e alle tariffe, e se non accaderà di ricorrere alle spropriazioni per causa di utilità pubblica sempre di una liquidazione d'interessi difficilissima, odiosa e di lunga indagine, senza tener conto delle resistenze agli ordini governativi, della alacrità nelle contravvenzioni, della perseveranza nei risparmii di spesa a costo eziandio della sicurezza delle persone e delle cose trasportate, che di continuo si incontrano nelle compagnie per associazione, circostanze di cui vuolsi tener gran conto, a fronte eziandio di qualche maggior costo nelle opere di costruzione, di servizio e di manutenzione.

Avvalorata da queste massime l'Inghilterra fu la prima a slanciarsi nell'arringo della canalizzazione e delle strade a ruotaie, essendochè in sul principio del secolo XVII già possedeva una strada di quest'ultimo genere per favorire la coltivazione delle miniere di carbon fossile di Newcastle; vennero dopo l'America, quindi il Belgio, poscia la Francia, e finalmente la Prussia, la Germania, la Baviera, la Russia e l'Italia.

La facoltà di costrurre canali e strade è conceduta in Inghilterra dal Parlamento. Le azioni da questo autorizzate per le strade a ruotaie dal 1831 al giorno d'oggi ascendono alla somma di ll. 1,669,673,275, e presentano uno sviluppo di 3595 kilometri ossia 898 leghe.

Quello dei canali è di 4500 kilometri equivalenti a 1100 leghe.

La proporzione delle strade a ruotaie relativamente alla superficie territoriale è di kilometri 210 per miriametro, e per rapporto alla popolazione di 205 kilometri per un milione di abitanti.

La spesa media delle strade ferrate risultò di 2,085,000 franchi per lega.

Per eccezione quella da Londra a Greenwik ne costò 5,400,000.

Dal conto reso dei sinistri occorsi nello stesso periodo di tempo sulle strade a ruotaie e su quelle ordinarie risulta esservi a un dipresso equilibrio. Non consta però quale sia il fondamento di questa asserzione, la quale pare assai dubbia, se si pon mente si frequenti casi di scoppio o di deviamento delle locomotive, di cui le conseguenze funeste reagiscono ad un tratto su centinaia e centinaia di persone, e sovra cataste di mercanzie, invece che cogli altri mezzi di trasporto non avvi mai agglomerazione. Vero egli è che i primi sono ripetuti dall'eco di tutti i periodici, nel mentre che gli altri, perchè parziali, passano inosservati; ad ogni modo l'asserzione abbisogna di essere corroborata da dati statistici comparativi, regolari e positivi.

Fatto il confronto del numero dei viaggiatori che percorrevano le strade ordinarie col numero di quelli che ora volano sulle strade a ruotaie, si scorge che questo è in generale quadruplicato.

La proporzione tra i viaggiatori e le merci sta :: 3 : 1, vale a dire che le seconde entrano soltanto per $^1/_4$ nella massa totale.

Gli Stati-Uniti di America vantano il canale Eriè costrutto nella Nuova-York che unitamente al canale Champlain forma la lunghezza di 173 leghe, nel quale furono spesi 8,401,394 dollari.

Lo sviluppo totale della canalizzazione in America è di 4508 kilometri equivalenti a 1126 leghe, per cui venne erogata la spesa di 8,401,394 dollari, che in ragione di 5.42 formano in franchi 45,535,555.48.

Le strade che vi mettono capo compongono la distesa di quasi un ugual numero di leghe, e la somma ascese a 20 milioni di dollari.

I risultati di queste opere furono che le proprietà stabili, le quali nel 1815 erano del valore di 1,317 milioni, ascesero nel 1838 a lire 2,989,750,000, epperciò furono presso che triplicate.

Avuto riguardo alla superficie, i canali di America sono in ragione di 1. 40 per kilometro, e per rapporto alla popolazione di 838 kilometri per un milione di abitanti.

I lavori sovr'indicati tanto in Inghilterra che in America furono costrutti per opera di società anonime e d'ingegneri privati.

In Francia, dove il governo interviene in ogni più minuta particolarità ed agisce col mezzo del corpo dei suoi ingegneri, la canalizzazione rappresenta soltanto 4500 kilometri (1125 leghe) sopra una superficie territoriale di 32/m. leghe, e per completarne la contestura si richiederà, dietro i presentati divisamenti, non meno di 700 milioni di franchi in ragione di 1,200/m. franchi per lega.

La proporzione dei canali con la superficie è di 0. 14 kilometri per miriametro, e relativamente alla popolazione di 21 kilometri per un milione di abitanti.

Se l'America è superiore all'Inghilterra ed alla Francia rispetto ai canali ed alle strade a ruotaie, cede loro di gran lunga rimpetto alle strade ordinarie, e ciò perchè, essendo essa entrata l'ultima nell'ordine dell'incivilimento, ha potuto far capo di primo slancio da quelle due specie di costruzioni, senza passare per le fasi intermediarie del progresso industriale, accondando così la natura che la fece ricca di acque, di selve e di miniere.

Il Belgio ha oggimai condotto a termine l'intiera rete delle sue strade a ruotaie che si diramano dalla capitale a tutti i punti più importanti del regno, mediante la ristrettiva spesa media di 1,137,000 lire per lega.

In Russia è in progetto, fra le altre, la strada da Pietroburgo a Mosca della lunghezza di 160 leghe.

Il Governo austriaco entrò dopo gli altri nell'arringo delle strade a ruotaie, ma con maggior efficacia e non senza fondata speranza di un più felice successo; mercechè seppe giovarsi dell'altrui esperienza e cavarne utili consigli e salutari provvedimenti.

Nei Regii Stati fu determinato per RR. LL. PP. 12 luglio 1844, che il sistema delle strade ferrate avrà luogo mediante la costruzione simultanea di una linea diretta da Torino a Genova per Alessandria e la valle del Tanaro, con diramazione verso la Lomellina, donde a Novara ed al Lago Maggiore, e dalla Lomellina verso la Lombardia. Di quella linea si stanno ora maturando gli studii.

Esistono nei Regii Stati medesimi molti e copiosi canali d'irrigazione ma nessuno di navigazione. Fu però nel 1840 d'ordine del governo studiato un progetto di canale dal Po al Mediterraneo della lunghezza di 100,000 metri circa.

Riassumendo il sin qui detto si ricava che le somme già spese, e quelle in progetto per le strade a ruotaie, e per i canali in Europa ed in America ascendono a meglio di cinque miliardi, i quali aumente-

ranno d'altrettanto la circolazione della moneta di carta, che unita alla massa del debito pubblico finora costituito forma l'ingente capitale di 43,116,545,000. Ora la popolazione totale del globo facendosi ascendere, dietro i più recenti dati statistici, a 860 milioni, di cui 260 milioni cristiani, 4 milioni ebrei, 96 milioni maomettani, 500 milioni idolatri, ne segue che ogni individuo sopportar deve lire 50 per la sua quota parte del debito, astrazione fatta dalle altre spese ordinarie e straordinarie dello Stato.

Quali esser debbono le conseguenze del movimento accelerato sui canali e sulle strade di ferro?

Quelle di far scomparire in certo qual modo le distanze, di mettere in contatto le persone e le produzioni delle più remote regioni, rannodando tutti i punti principali, raggruppando la gran famiglia europea, ora disseminata sopra una distesa di 900 leghe, nella vigesima parte di quella distanza, e quadruplicando il movimento dei viaggiatori, nel mentre che quello delle merci se ne rimane pressochè stazionario; di eliminare le stazioni intermediarie ad incremento dei punti estremi, e di aumentare indefinitamente la cataata già attualmente cotanto considerevole della moneta di carta. Un simile risultamento non potrà esser vinto che dalla navigazione aerea, se a tanto si riesca di risolvere il problema della direzione dei palloni aerostatici.

Secondochè accenna il Morning Herald, la locomozione forma l'occupazione la più essenziale del secolo XIX, e con ragione, perchè l'applicazione alla medesima del vapore, dell'aria atmosferica, dell'acqua, della potenza elettrica, è tale ritrovato che può stare in bilancia con quello della stampa, e della posta delle lettere; e per verità se la prima servì a diffondere e a dar vita perenne al pensiero, e la seconda a supplire alla lontananza, le macchine locomotive avranno per effetto di mettere le nazioni in contatto immediato fra di loro, con benefizio immenso dell'umanità, se fosse vero che nello scambio della viva parola, che è divina emanazione, consistesse l'armonia, la pace universale, la concordia, che è quanto dire l'umana perfettibilità.

Qualunque però sia per essere la futura sorte dei trasporti accelerati, il fatto sta però ch'esso mediante sono fin d'ora avvalorate e promosse le speculazioni industriali e di commercio, la sanità, i piaceri, le amichevoli relazioni, le utili intraprese, i costumi e la religione.

Più estesi mercati per i manufatti; compre, vendite, cambi, e pagamenti più accelerati, piccoli ma frequentissimi guadagni, considerevoli consumi, nuove scoperte e pei viaggiatori e pel *touristes*, rapida diffusione delle novità e dei nazionali interessi, riduzione delle distanze tra le sedi centrali dei Governi, e i punti estremi della loro periferia, sollecita propagazione delle arti e delle scienze, generale cambio delle utili scoperte ed invenzioni, e per conseguenza aumento dei conforti della vita, illuminato progresso della civiltà, consolidamento della pubblica opinione in tutte le parti del mondo, più celere chiamata dei selvaggi e delle barbare popolazioni nel grembo della Chiesa... tutte queste esser denno più o meno le future contingenze della locomozione, alla quale danno opera con indefesso zelo le più illuminate nazioni sì per terra come per mare, senza che l'azione ne sia rallentata dalle ognora crescenti difficoltà e dalla grave entità delle spese.

Accanto però a questo seducente quadro della locomozione si contrappone quello delle catastrofi, figlie dell'ardire imprudente, della sconsigliata imprevidenza, dell'avarizia, della concorrenza, e talvolta pure della frode; per cui in un breve giro d'anni a migliaia si numerano le vittime, colla quasi certezza di vederle aumentare,

se il Governo non vi pone rimedio con mano possente ed occhio scrutatore.

Forse che le consumazioni cresceranno in ragione della celerità dei trasporti?

Qui sta il dubbio, se si considera che i consumi hanno un limite, oltre il quale nasce la stagnazione, e poscia le catastrofi.

Comunque però sia per riuscire la cosa, se la comunione d'interessi fra le principali Potenze consigliata dalla necessità di impedire una bancarotta, e per conseguenza una generale conflagrazione, avrà per effetto di paralizzare ogni germe di guerra, e di consolidare ancora per molti anni avvenire il bel sogno della pace universale, sarà questo pur sempre il più auspicato vantaggio che lo spirito progressivo di associazione avrà saputo procacciare al genere umano (v. Carreggiamento, Strade a ruotaie).

VISITA. In diritto commerciale marittimo la visita è di tre specie: una relativa alla costituzione materiale del bastimento per riconoscere se in tutte le sue parti trovasi siffattamente costrutto da non lasciar temere verun sinistro essendo posto in corso di navigazione; l'altra riflette l'armamento, il carico e la tenuta dell'equipaggio; la terza la tratta dei Neri.

Prescrive il Codice di commercio in ordine alle due prime specie di visita sovra contemplate, articolo 241: « Il Capitano è obbligato prima di caricare, « di fare visitare il suo bastimento, a « norma e nelle forme prescritte dai re« golamenti. »

Questi regolamenti sono le RR. LL. PP. 13 gennaio 1827, le quali dispongono, art. 39, che prima di operare il varo di un bastimento si dovrà procedere alla di lui misura dallo stazzatore pubblico del circondario, coll'intervento del proprietario, di due testimonii e del console di marina. Quest'ultimo compilerà un processo verbale enunciativo della capacità del legno in tonnellate.

In dipendenza inoltre dello stesso articolo 241 « Il processo verbale della vi« sita, di cui sarà data copia al Capitano, « è depositato nella Segreteria del Tribu« nale di Commercio o di quell'altra An« torità che sia determinata dai regola« menti.

« Senza la presentazione del verbale di « visita non si potranno lasciare al Capi« tano le spedizioni, ancorchè per parte « dei caricatori si fosse rinunziato alla vi« sita del bastimento; » e ciò con giusta ragione, perchè trattasi di una misura di interesse generale dei naviganti, e di porre appunto ostacolo alle malversazioni del capitano e dei caricatori.

Per ciò che concerne alla visita in secondo luogo accennata, dispone pure l'articolo 241: « Il Capitano, prima di fare « vela, è in obbligo di osservare se il ba« stimento è ben stivato e caricato a do« vere, se è ben corredato di gomene, « ancore, attrezzi e di ogni cosa necessa« ria alla navigazione; il tutto secondo i « regolamenti. »

I bastimenti denno inoltre essere sottoposti a frequenti visite per parte degli uffiziali di marina per rapporto alla polizia politica e sanitaria, al buon governo e alla disciplina.

In Francia la visita dei bastimenti è fatta da due periti navigatori nominati dal tribunale di commercio, o in difetto dall'autorità municipale; una quale disposizione fu tolta a prestanza dallo statuto genovese del 1333, il quale volea che *duo sapientes* misurassero settimanalmente, di mano in mano che procedevasi alla loro costruzione, i bastimenti, onde assicurarsi che i loro lavori erano condotti in conformità delle prescrizioni legali.

Per rispetto della libertà di navigare; l'Inghilterra e l'America non rendono obbligatoria la visita preventiva, alla qual cosa sono in gran parte ascritti i molti sinistri che accadono talvolta per incuria.

ma non di rado eziandio per cupidità di guadagno e per dolo.

La terza specie di visita si verifica quando un bastimento lascia sospettare circa la sua nazionalità, la natura del suo carico e le sue carte, per vedere se appartiene a Potenza amica, neutrale o nemica, se non tiene a bordo merci proibite, segnatamente Neri dei quali eseguisca la disumana tratta.

Questo diritto di visita è determinato dai trattati, e fu non di rado obbietto di serie controversie ed eziandio di guerre nei casi in cui il diritto di visita fu abusivamente esercito, e per conseguenza con oltraggio fatto alla nazione la cui bandiera veniva sottoposta alla visita. L'amministrazione delle dogane è essa pure investita del diritto di visita in virtù del R. Editto 4 di giugno 1816, art. 115, 131, 161 (*v.* Capitano, Dogana, Navigazione, Schiavi (Tratta degli).

VISTA. Parola impiegata nel commercio cambiario per segnare una delle epoche di scadenza delle cambiali. Essa è sinonimo di *subito pagamento.*

142. « Una lettera di cambio può essere « tratta a vista, a uno o più giorni, a uno « o più mesi, ad uno o più usi di vista. »

143. « La lettera di cambio a vista è « pagabile alla sua presentazione. »

144. « La scadenza di una lettera di « cambio ad uno o più giorni, ad uno o « più mesi, ad uno o più usi di vista è fissata dalla data dell'accettazione, o da « quella del protesto in mancanza di ac« cettazione » (*v.* Lettera di cambio, Sca« denza).

Z

ZONA. Spazio entro il perimetro della linea di frontiera, o fra l'una e l'altra linea della costa, nel quale le merci proibite o sottoposte alla dogana che vengono spedite in frode, possono essere sequestrate dai preposti dell'amministrazione (*v.* DOGANE).

ZUCCARO. Sostanza della massima importanza nel commercio universale, e che deve pertanto essere investigata sotto i rapporti chimici, industriali e di economia politica.

Sotto i rapporti chimici i principii zuccarini si trovano in dissoluzione pressochè in tutte le piante, e combinati in diverse proporzioni con l'acqua, con sali di varie specie, con acidi e materie estrattive ossiano mucilaginose.

Molte sostanze vegetali naturalmente zuccarine furono sottoposte all'analisi, segnatamente all'epoca del blocco continentale napoleonico, ma la canna conservò il primato, e per opera del nostro Berthollet venne posta in secondo ordine la barbabietola, essendochè si riconobbe in essa, su 100 parti, 8 di zuccaro, 5 di materie legnose, 87 tra *pectina* ed acqua, nel mentre la canna produce 16 parti di zuccaro, 11 di legno o *pectina*, e 72 di acqua.

Lo zuccaro puro non s'incontra in commercio, sia in vista delle lunghe operazioni che richiede il suo *raffinamento*, sia per opera delle sofisticazioni e delle mescolanze di materie eterogenee, eziandio allo stato di cristallizzazione. Sol esso lo zuccaro candito si presenta allo stato della desiderata purezza.

Noi usciremmo dai confini dell'economia dell'opera nostra se entrar volessimo nei penetrali della produzione dello zuccaro, nei varii suoi gradi di mascabado e di raffinato, epperciò solo accenneremo consistere sostanzialmente l'operazione nell'evaporazione dell'acqua e nella eliminazione delle materie eterogenee.

Sotto i rapporti della pubblica economia, sono interessati nella produzione dello zuccaro la finanza, la navigazione e l'industria.

Per ciò che concerne alla finanza, gravissima è la questione, se sia nel suo interesse di promovere la produzione indigena dello zuccaro, oppure di star contenta dei diritti doganali che si percevono in buon dato. Per verità, se la coltura della barbabietola prosperasse in terreni meno atti ad altri prodotti, oppure se rendesse tali frutti da superare quelli dei cereali, forse che l'economia agricola potrebbe consigliare di gravare le importazioni dall'estero per favorire le indigene manipolazioni; ma siccome le molte cure, le molte spese che si richieggono prima di aver zuccaro di barbabietola che si approssimi in bontà a quello di canna, rendono il passivo di poco inferiore all'attivo, sembra da preferirsi il sin qui praticato.

Questa conclusione collima coll'interesse della navigazione e dell'industria, poichè lo zuccaro coloniale costituisce in gran parte i noli di ritorno, e sostiene in vita un gran numero di braccia, sia nella marineria, che nelle affinerie. Vero egli è che la produzione indigena porgerebbe nuovo lavoro, ma questo sarebbe a detri-

mento degli altri maggiori bisogni dell'agricoltura.

Si chiede per ultimo perchè, nel mentre il sale, genere di prima necessità, costituisce una privativa gabellaria, sono di libero commercio lo zuccaro ed il caffè? La ragione si ripete da che queste due derrate, procedendo dalle colonie, già sono gravate colà dalla finanza e ne vengono inoltre colpite dalla dogana. In oggi però che, come più sopra fu accennato, l'industria tende a rendere indigena la produzione dello zuccaro, il fisco a ragione lo sottoponeva in Francia alla gabella, e l'esempio sarà seguito dalle finanze delle altre nazioni, semprechè le nuove manipolazioni siano tali da far concorrenza con quelle delle colonie.

AVVERTENZA

L' idea preconcetta di quest' opera quella si fu di coordinare e concentrare nel più breve spazio possibile le cose più essenziali a sapersi relativamente al Diritto Commerciale ed Industriale, *astrazione fatta dalle digressioni di semplice teoria. La concisione era pertanto una condizione sostanziale del nostro lavoro, e noi vi ci siamo adoperati in modo da produrre i fatti di maggior momento, lasciando in disparte i ragionamenti che sono di competenza dei commentatori e dei glossatori.*

Le prime puntate però che vennero alla luce secondo questo intendimento, avendo destato il desiderio che alcuni argomenti fossero svolti con qualche maggiore ampiezza, noi vi ci siamo di buon grado adoperati, ed ora per mettere in armonia le parti che erano già stampate con quelle fatte successivamente di pubblica ragione, aggiungiamo il presente Supplemento il quale comprende altresì la materia di alcuni provvedimenti progressivamente emanati, in guisa che portiamo fiducia che i benevoli lettori troveranno nel nostro Dizionario quanto con improba fatica e grave studio dovrebbero raggranellare in una lunghissima ed indigesta serie di volumi.

SUPPLEMENTO

A

ABBANDONO. L'abbandono non dee considerarsi come di assoluta necessità nei varii casi in cui la legge ne apre l'azione, giacchè dipende soltanto dalla volontà dell'assicurato il farne uso come di estremo rimedio alloraquando, non ostante le sue diligenze e fatiche, non abbia potuto ricuperare gli effetti perduti.

Sarà quindi in arbitrio dell'assicurato o di fare l'abbandono, o di richiamare i danni per forma di avaria, qualora abbia egli ricuperato in tutto o in parte le cose assicurate.

L'effetto di quest'atto è di obbligare gli assicuratori al pagamento delle somme assicurate, e trasferisce in loro, per forma irrevocabile, la proprietà totale o parziale degli effetti assicurati.

Fatta la scelta tra l'abbandono o l'avaria, l'assicurato non è più in diritto di recedere.

Il solo dubbio nelle prove dei fatti sui quali l'assicurato fonda la sua azione d'abbandono, basta ad escluderlo dall'esercizio della medesima, e ciò perchè trattasi di un estremo odiosissimo rimedio, e per la ragione che l'equità, non meno che la retta interpretazione della legge persuadono, che si debba preferire il sistema della rifazione del danno per mezzo del contributo o avaria a quello dell'abbandono.

Nei casi di sinistro maggiore contemplati nell'art. 399 del Codice di commercio, l'azione di abbandono non ammette eccezione, e la prova legale dell'accaduto apre immediatamente l'adito all'esercizio di questo diritto.

Danno luogo all'azione di abbandono, astrazione fatta dalla quantità del danno e pel solo fatto della loro esistenza, la preda, il naufragio, l'investimento con frattura, l'innavigabilità, l'arresto, il difetto di nave.

Non danno luogo all'abbandono, che subordinatamente ad una data quantità relativa di danno, tutti i sinistri che in qualunque modo possono deteriorare una cosa oltre i 3/4 del suo valore.

I casi di arresto o d'innavigabilità, in cui l'assicurato non può far pervenire le sue merci al luogo destinato, aprono l'adito all'abbandono abbenchè queste nulla abbiano sofferto nella loro quantità e qualità.

L'azione di abbandono resta esclusa nei sinistri d'investimento, od arrenamento della nave, quando i primi non sono ac-

compagnati da frattura, ed il secondo non è assoluto, vale a dire che siavi impossibilità di mettere a galla la nave e farla navigare.

La frattura, se non divien naufragio in forza della total distruzione della nave, non apre l'abbandono che alloraquando è accompagnata da arrenamento.

È aperta l'azione di abbandono per le merci appena avvenuto il naufragio e investimento con frattura della nave, senza tener conto del danno realmente sofferto.

Nelle emergenze di liquidazione dei danni cagionati alle merci dall'arresto per parte di Principe, è sempre necessaria l'indagine della causa precisa e dell'ammontare del danno da esse sofferto, allorchè il tempestivo scioglimento dell'arresto avrà rimossa l'azione d'abbandono, e aperta quella di avaria.

Le spese occorrenti per salvare, vendere o rendere mercantili le merci abbandonate, entrano nel computo della perdita all'oggetto di aprire il diritto all'abbandono.

I danni provenienti dalla natura della cosa assicurata e sopravvenuti alla medesima, possono attribuirsi al ritardo dell'arrivo della nave per fortuna di mare; essi aprono perciò l'azione di avaria, ma non quella di abbandono, purchè però questi danni non giungano per la loro quantità al grado di sinistro maggiore. Ma se è convenuto nella polizza d'assicurazione il tempo dell'arrivo della nave, siccome in tal caso il luogo ed il tempo formano parte dell'obbligazione, così allora la disposizione di ragione è favorevole agli assicurati i quali potranno desumer dal patto il fondamento all'azione di abbandono e pagamento del tocco, ossia quota per cui fu data l'assicurazione, e che non eccede generalmente gran fatto il 7 per 0/0 del valor capitale constitutivo della società assicuratrice.

Salvi i patti, non può estendersi da caso a caso il diritto di fare l'abbandono come cosa di rigore: p. es. non si fa luogo ad abbandono per impedimento di commercio con il porto cui la nave è destinata, malgrado l'analogia fra questo sinistro e l'arresto di Principe.

I termini dalla legge fissati in materia di abbandono sono distinti in due classi secondo che vengono introdotti a favore dell'assicuratore o dell'assicurato; per i primi l'art. 404 concede tre giorni dal dì della ricevuta notizia, i quali però non sono fatali in guisa da togliere all'assicurato l'azione di abbandono, ma sottopone il negligente, fra le altre cose, a prestare i danni che possono esser venuti all'assicuratore dalla sua ignoranza del sinistro.

I termini della seconda classe sono specificamente assegnati dall'art. 403.

Le forme dell'abbandono sono intrinseche ed estrinseche; la forma estrinseca è la notificazione che l'assicurato ne fa all'assicuratore; sono forme intrinseche gli atti, le dichiarazioni e i documenti dai quali debb' essere accompagnata e seguita la notificazione dell'abbandono, perchè possa partorire tutti gli effetti legali.

Ciascuna piazza ha usi particolari nella maniera di notificare l'abbandono, *e la* base di ciascuno è la fede riposta nel pubblico uffiziale che n'è incaricato.

Il mandato presunto concesso dalla legge all'assicurato per provvedere al salvamento e recupero delle cose assicurate nel caso di sinistro e di preda, cessa coll'abbandono. Che se l'assicurato dopo il formale abbandono s'intromette arbitrariamente, senza necessità, e senza il consenso dell'assicuratore nell'amministrazione degli effetti assicurati, l'azione di abbandono perde la sua forza, e l'assicuratore, non ostante la fattagli rinunzia, può ricusare il pagamento del tocco diretto che con più ragione ancora gli competerebbe se l'assicurato, prima ancora di far

l'abbandono, si fosse appropriato il ricavato dalle merci ricuperate.

In questi casi l'assicurato, perdendo ogni diritto a fare abbandono e riportare in conseguenza intiero il pagamento del tocco, può ottenere coll'azione di avaria la rifazione del danno, e ciò perchè fu dall'assicurato vulnerato il dominio delle cose salvate che con l'abbandono passar deve intiero nell'assicuratore.

Trascurando il capitano di fare il rapporto nel termine e nella forma prescritta dall'art. 257, potrà l'assicurato esser ricevuto a fare l'abbandono, se vi è luogo, come in caso di naufragio, e l'assicuratore potrà rivolgersi contro il capitano.

Due sono gli effetti legittimi dell'abbandono: 1° la traslazione del dominio delle cose assicurate nell'assicuratore; 2° obbligazione dell'assicuratore di pagare il tocco, e ad entrambi provvede l'art. 415 del Codice di commercio.

Abbandono di Dogana. Amministrativamente si fa l'abbandono di dogana quando una mercanzia è inferiore in valore alla quantità del diritto che si deve pagare.

Esso debb'esser fatto per iscritto, e dispensa quelli a cui fu indirizzata la merce di pagarne l'ammontare.

La mercanzia così abbandonata è venduta e si dispone del prodotto versandolo nel pubblico erario.

L'abbandono di dogana è di pien diritto, perchè i dazi, percuotendo la merce e non i proprietarii, possono questi, salve le disposizioni penali nel caso di contrabbando tentato e consumato, sottrarsi al pagamento del dazio, o rinunciando all'introduzione della merce, oppure facendone abbandono a favore del fisco (*v.* pag. 2).

ABBORDAGGIO. Vale arrembaggio (*v.* Abbordo).

ABBORDO. L'abbordo si considera sotto due aspetti, ossia nell'interesse dei danneggiati e dei danneggiatori, ossia in quello degli assicurati e degli assicuratori.

Sotto il primo rapporto, oltre alle regole riportate dal Pardessus, si trovano registrate nel Dizionario di Azuni le seguenti:

1° Qualunque nave che in un porto o spiaggia non osservi la prescritta distanza, o che si posti fuor del dovere, sarà tenuta ai danni che potrà cagionare in caso di abbordo, e ad una multa arbitraria.

2° Sarà pure tenuta ai danni dell'abbordo la nave che non fosse stata legata agli anelli e luoghi a tal fine destinati nel porto ove è ancorata.

3° Qualunque nave che cagioni danno per essere stata mal legata, dee sopportarlo per intiero.

4° L'abbordo di due navi ancorate in porto, dee presumersi sempre procedere per colpa di quella che si fosse trovata senza guardia sul bordo al tempo dell'urto.

5° Urtando una nave contro un'àncora lasciata in mare senza il solito gavitello, ossia pezzo di legno indicatore, il danno sarà imputato al contravventore.

6° Nel caso di abbordo di due navi occorso altrimenti che per caso fortuito, il danno sarà pagato egualmente dalle due navi, siano esse in ispiaggia, in porto o in alto mare, ove sia inestricabilmente dubbio di chi sia la colpa.

7° Il danno cagionato alle merci dall'abbordo seguito per fortuna di mare debbe entrare in avaria semplice a conto del proprietarii; se è imputabile ad una delle navi, la bonificazione sarà a carico della nave convinta del danno.

In entrambi i casi le merci debbono essere esenti da ogni contribuzione pel risarcimento del danno riportato.

8° I proprietarii delle pesche e tonnare non ponno pretendere alcun risarcimento di danno contro il capitano e marinari di quelle navi che avranno abbordato nelle reti e nelle chiuse fatte per cogliere il pesce, se prima non giustificheranno essere seguito l'abbordo per mancanza o per malizia.

In quel caso il danno viene risarcito secondo l'estimo fatto delle reti e tonnare, senza però avere alcun riguardo al pesce che si sarebbe potuto prendere.

9° In virtù dell'art. 465 « Non sono ammessibili . . . .

« Le azioni, qualunque sieno, per indennità e per danni cagionati dall'urto di « bastimenti in un luogo in cui il capitano « ha potuto agire, se egli non ha fatto richiamo. »

466. « Queste proteste e questi richiami « sono nulli se non sono fatti e notificati « fra tre giorni, e se entro due mesi dalla « loro data non sono seguiti da domanda « giudiziale pel pagamento. »

467. « Il termine di due mesi di cui nel « precedente articolo sarà, quanto alle « notificazioni fatte all'estero, accresciuto « in ragione di distanza, conformemente « alle regole stabilite nell'art. 527 tit. *Del « fallimento.* »

10° Quest'azione che nasce dalla legge Aquilia si dà contro il capitano o marinari della nave che per loro colpa avranno inferito coll'abbordo qualche danno ad altra nave, o contro colui che avrà rotto le gomene o cavi colle quali si teneva ferma la nave ed attaccata.

11° Può esser colpa d'abbordo la mancanza di un lume di notte tempo, e sebbene non siavi a questo riguardo una legge positiva, pur pure la consuetudine dei fanali sulle navi è passata in cosa giudicata.

12° Qualora ad oggetto di evitare un naufragio imminente, una nave sia costretta a tagliare i cavi di un'altra sua vicina, non sarà tenuta a rifare alcun danno, nè alle conseguenze che ne potessero derivare, per la ragione che necessità non ha legge.

Passando ora a parlare dell'abbordo nell'interesse degli assicuratori e degli assicurati, abbiamo l'articolo 380, il quale pone a carico degli assicuratori tutte le perdite ed i danni che accadano agli oggetti assicurati, per cagione *di urto fortuito.*

Accadendo quest'urto per colpa, se fu del capitano della nave assicurata, l'assicuratore non ne ha il carico, a meno che siasi assunto la baratteria del padrone.

Se la colpa fu di chi recava il danno, ei ne risponde per i canoni generali che pongono a suo carico le fortune di mare.

Se l'autore del danno rimane incerto, dovrà l'assicuratore indennizzare l'assicurato della sua giunta di spese, perchè la colpa non si presume.

Per questa indennizzazione si seguiranno le norme prescritte dall'articolo 438 del regolamento delle domande di avaria.

ACCESSO. Visita che si fa dal giudice sulla faccia del luogo su di cui penda qualche questione, per verificare personalmente e ocularmente lo stato delle cose e le circostanze speciali che interessar possano la questione.

Per quanto regolarmente, dice Azuni, l'accesso non abbia luogo che nelle cause di servitù, pur tuttavolta vi sono dei casi nelle controversie di commercio, specialmente marittime, che possono meritare questo spediente. Per esempio la causa di qualche operazione marittima, per conoscere nelle dispute di collisione, di stivaggio, di bastimenti o di sistema di caricazione.

Le risultanze degli accessi fatti alla presenza delle parti fanno una prova più che evidente in giudizio.

L'accesso del giudice non è necessario, nè si accorda quando la relazione dei periti può supplire all'intento, ma se l'una o l'altra delle parti lo richiede non può essere ricusato, sempre chè siano allegati motivi ragionevoli per determinarlo (*v.* PROCEDURA).

ACCETTAZIONE. Ai principii esposti nella relativa sigla del Dizionario crediamo conveniente di aggiungere i seguenti corollarii.

1° Il prenditore ha il diritto di presentare la cambiale all'accettazione del trattario ogni volta che lo crede opportuno, e nel caso di rifiuto provvede al suo interesse mediante il protesto, e ciò anche prima della scadenza, la quale non è fissata che dalla data dell'accettazione e da quella del protesto.

2° Egli è per altro obbligato a presentare all'accettazione la cambiale allorchè vi sia interesse del traente, ed *ex juribus* di questi; ma semprechè abbia fatto provvista od esista altra equipollente obbligazione, può costringere il trattario ad accettare ed a pagare.

3° Una cambiale tratta sopra due, tre o più persone debbe essere singolarmente accettata da tutti quelli sopra dei quali è tratta, a meno che non siano tutti socii di negozio, nel qual caso potrà riceversi l'accettazione di quello che ha la firma.

4° L'articolo 135 del Codice di commercio accenna che l'accettazione è scritta sulla stessa lettera e debbe essere sottoscritta dall'accettante: l'uso ammetteva ciò non di meno l'accettazione verbale qualora potesse essere giustificata per mezzo di testimonii. In questo caso siffatta accettazione non sottoporrebbe il trattario alla giurisdizione commerciale; essa perciò si risolverà in una semplice promessa a favore del possessore a cui fu fatta, producente un'azione che potrà colla girata passare nei terzi subordinatamente a tutte le eccezioni competenti all'accettante verbale contro il possessore, a favore del quale fece l'accettazione.

5° Una lettera di cambio può anche essere accettata tacitamente con prenderla e ritenerla presso di sè; ma in questo caso, per analogia con il secondo a linea dell'articolo 135, la mancanza di data e la ritenzione per tre giorni di *borsa* o sotto il pretesto di averla smarrita o altro, gli dà l'istesso effetto delle altre espresse accettazioni, e ciò quand'anche venisse in seguito restituita al portatore, di modo che, se in questo intervallo di tempo il traente venisse a mancare, colui che ha ritenuto la lettera ne resta garante.

6° Di qui discende la massima, che fino a tanto che l'accettante è padrone della sua firma, cioè a dire fino a che non ha consegnata la lettera di cambio, può sempre cancellar l'accettazione, ma dopo la restituzione, quand'anche ritornasse in sue mani, non la può più cancellare.

7° Per dettato di Locré, l'accettazione mediante la parola *accetto* non è talmente tassativa da implicare nullità qualora fosse espressa in termini diversi, sia perchè la legge non lo dichiara, sia perchè può essere fatta per mezzo di *lettere missive*.

8° Non è necessario che il presentatore della lettera di cambio sia lo stesso proprietario, e laddove non fosse in essa indicato il domicilio convenzionale, il negligente di questa specie di consiglio dato dall'art. 136 va sottoposto a prestare i danni a qualunque interessato, per essere tale l'effetto della negligenza di tutte le prescrizioni.

9° Se il presentante è assente o ricusa di accettare il pagamento, potrà l'accettante fare il deposito della somma indicata.

10° Il portatore di una lettera di cambio non debbe ricevere un'accettazione condizionata se non ha ordini espressi a tale riguardo dal traente o dal suo cedente, perchè sarebbe un eccesso di mandato del quale egli solo risentirà tutte le conseguenze.

Dicesi condizionata l'accettazione che subordina a qualche evento, o altera le azioni del presentatore, o che è fatta per tempo, luogo, monete ecc., diverse da quelle specificate nella tratta.

11° L'accettazione può essere fatta sotto protesto (S. P.) allora quando è tratta per conto di un terzo da cui non abbia ancora il trattario ricevuto i fondi o l'avviso, ma che spera di avergli prima della scadenza.

Il portatore non può ricusare questa specie di accettazione, a meno che il traente o remittente abbiano espresso nella cambiale un ordine contrario; nel qual caso può egli ricusare e protestare.

12° L'accettazione di una cambiale sotto protesto opera a favore dell'accettante l'acquisto delle ragioni per il rimborso della medesima contro il traente e giratario, qualora lo stesso accettante non riceva i fondi necessarii per l'adempimento di quella tratta da colui per di cui conto è stata fatta.

13° L'accettazione sotto protesto obbliga l'accettante, alla scadenza del tempo nella cambiale prescritto, a pagare la somma da essa portata nella stessa guisa come se l'accettazione fosse seguita semplice e pura.

14° L'accettazione è pura e semplice in faccia al presentatore, quando in niente restringe i suoi diritti, in quelli del traente in quanto attiene alla cambiale.

15° Trovandosi il trattario di una cambiale creditore di colui che avrà data la valuta, potrà accettare la medesima per pagare se stesso, purchè il suo credito sia liquido ed in istato di compensazione; la stessa cosa debbe dirsi del trattario che abbia delle ragioni di credito contro il presentatore, nel qual caso il debito viene compensato con il credito.

16° Essendo che come mandatario del traente il possessore della cambiale debbe eseguirne le ingiunzioni, ne avviene che nell'accettazione per intervenzione egli è in obbligo, dopo di aver protestato contro il trattario che ricusa, di presentar la cambiale all'accettazione della persona chiamatavi per intervento.

17° Venendo ricusata l'accettazione di una cambiale, e volendosi da taluno accettare la lettera per onor della firma di quelli compresi nella medesima, dee il portatore ricevere tale accettazione, previo il protesto per il rifiuto del trattario.

18° Le forme prescritte per l'accettazione per intervento dall'articolo 139 del Codice di commercio, non essendo osservate, la medesima si cambierà, dice Pardessus, in semplice avallo ossia cauzione.

19° Chiunque accetta una cambiale per onor di firma si costituisce debitore della somma dalla medesima portata, nella stessa guisa che lo sarebbe stato il trattario accettante; giacchè sotto qualunque titolo si faccia l'accettazione non può più ritrattarsi, ma debbe eseguirsi opportunamente il pagamento del totale alla scadenza.

20° Non si può accettar una lettera di cambio per onor di firma qualora il traente o altro interessato nella medesima avrà espressamente vietata una simile accettazione; onde colui che accettasse non ostante una tale proibizione, non potrà acquistare alcuna azione contro il medesimo oltre quelle accordate dalla legge comune al *gestor dei negozii*.

21° Volendo il trattario accettare e pagare alla scadenza la cambiale stata da esso lui rifiutata ed indi accettata da un altro per onor di firma, non potrà essergli impedito qualora si obblighi al pagamento delle spese e alla metà della provvisione a favore del primo accettante.

21° In concorrenza di più persone che volessero accettare per onor di firma una cambiale rifiutata, si preferirà in primo luogo quegli che volesse pagare per onor del traente, in secondo luogo quelli che volessero pagare per onore dei primi giranti, e per ultimo colui che colla sua accettazione venisse a liberare un maggior numero d'interessati.

22° Rendendosi fallito l'accettante di una cambiale prima di averla soddisfatta, si potrà la medesima pagare da qualunque terza persona per onor della firma di qualcuno degli interessati nella medesima, nel qual caso, oltre le ragioni che acquista contro il traente e giranti, sottentrerà pure in quelle che competevano al portatore

contro il trattario, mediante la di lui accettazione.

23° Qualora una lettera di cambio tratta nel tempo dell'imminente fallimento del traente sia stata inviata per via straordinaria affine di farla accettare, l'accettante può essere rimesso nel pristino stato, provando che l'accettazione sarebbe stata carpita per inganno o frode.

24° Non può accettarsi una cambiale nè liberamente, nè per onor di firma, di taluno di cui fosse noto il fallimento, nè in questo caso da un debitore per l'importare del suo debito, giacchè sarebbe questa diretta soltanto a favorire il portatore in pregiudizio dei creditori.

25° Il trattario non confessa verun debito a favore del traente con la nuda accettazione per cui nascerà verso di questi un credito a suo favore.

26° La clausula *sopra di sè*, *sopra di voi* usata nelle lettere di cambio vale a produrre, che l'ordine della tratta o della rimessa corra a danno e pericolo di chi accetta liberamente, ed esonera il traente da ogni obbligo di provare la provvista di fronte al trattario che, accettando la cambiale contenente quelle clausule, ha confessato esser fatta la tratta per suo conto.

27° Se la tratta è segnita colla clausula *sopra di noi*, cioè sopra di colui stesso che ordina, oppure con quella *per conto di un altro* da cui poi non venisse rimborsato il trattario, sarà obbligato al rimborso di tutto ciò che avrà questi pagato colui che avrà ordinata quella tratta, e ciò perchè la clausula *sopra di noi* è soltanto destinata a reggere le obbligazioni fra il traente e l'accettante (v. a pag. 10).

ACCIDENTI DI MARE. L'articolo 380 del Codice di commercio annovera pure fra gli accidenti di mare, per cui sono a carico degli assicuratori tutte le perdite ed i danni che accadono agli oggetti assicurati, quelli di tempesta, naufragio, investimento, cangiamenti forzati di via, di viaggio o di bastimento, per getto, fuoco, preda, saccheggio, arresto per ordine di Potenza, dichiarazione di guerra, rappresaglia ed in generale tutti gli altri che non provengono dal fatto dell'assicurato (art. 381) o dal fatto o colpa dei proprietarii, noleggiatori o caricatori (art. 382) (v. a pag. 12 e 81).

ACCOLLO. Abbenchè agli articoli Delegazione e Novazione siasi riferita la relativa giurisprudenza, ciò non di meno, l'accollo vestendo in fatto di commercio qualche particolare carattere, giudichiamo pregio dell'opera di qui accennarli, facendone un sunto dal Dizionario di Azuni.

Premessa la distinzione dell'accollo in novazione impropria e cumulativa, o in delegazione propria e deliberativa, diremo che la prima specie trae seco soltanto una obbligazione dell'accollatario a favore dell'accollante, per cui questi non è liberato per lo più dagli impegni che possa avere col suo creditore, a favore del quale s'induce una novazione accumulativa, che dando un nuovo obbligato, non svincola il primo.

La seconda specie di accollo, che dicesi *estintiva* esige il consenso espresso del creditore e ogni requisito che la legge prescrive per render valida la delegazione, quali sono il consenso o la presenza dell'accollatario e del creditore.

Nei commercianti, tra i quali la novazione facilmente s'induce per qualsivoglia contratto, non si ricerca espressamente l'animo di novare, ma bastano le semplici congetture, e ciò perchè il commercio esige alla giornata tante disposizioni e talvolta così contrarie l'una all'altra, che non vuolsi per una sottigliezza legale fargli perdere i vantaggi che procedono dai cambiamenti motivati dal cambiarsi quasi instantaneo delle circostanze.

Contro la massima di diritto civile, che l'accollo non è valido se non in quanto chè è espresso con parole o con una formale

stipulazione, nel foro mercantile, dove la scienza o l'acquiescenza provata per corrispondenza basta a perfezionare i contratti, si può fare per nuda convenzione; e siccome negli affari commerciali si cambia spesso e debitore e creditore, l'accollo allora è perfetto quando l'accollatario promette di pagare o compensare al creditore del suo creditore, e questi accetta la delegazione.

Da quanto precede ne conseguita per massima consuetudinaria, appoggiata ai principii legali, che la dichiarazione fatta dal debitore delegato d'ordine del creditore delegante, accettata dal creditor delegatario ha forza di un vero pagamento, a meno che l'accollatario fosse, all'epoca della delegazione, in stato di fallimento, e ad eccezione di qualunque caso di dolo, frode o collusione o di promessa condizionale; perchè tutti questi casi producono conseguenze così interessanti, che il diritto commerciale dovette accorrere in sussidio di quello comune per far regnare la buona fede che è l'anima della mercatura.

L'avviamento forma una parte di capitale che merita un prezzo corrispondente al credito di che godeva la ragione accollata, e sebbene questo prezzo sia difficile a stimarsi, pur pure debb'esser posto in calcolo per misurare la giustizia dell'accollo.

In commercio le questioni di nullità tra l'accollante e l'accollatario sono estranee ai terzi, epperciò se questi hanno accettata in qualunque forma liberamente e senza reclamo la promessa dell'accollatario, questi è tenuto a corrispondere verso di loro e a ripetere ciò che possa esser giusto dal cedente.

I socii sono obbligati, con i capitali appartenenti alla società, all'estinzione dei debiti della medesima, non ostante l'accollo, quando non consti però della buona fede, e di aver lasciato, oltre l'avviamento, un capitale sufficiente a corrispondere ai pesi accollati o che il difetto nasca dalla successiva amministrazione dell'accollatario conosciuta e tollerata dai creditori.

Quando l'accollo della società ha avuto luogo, il socio non ha più altro interesse nè attivo nè passivo nella società accollata; spetta allora all'accollatario ogni debito con l'interesse che incomincia dal giorno del seguito accollo.

Il creditore non ha verun'azione contro l'accollatario, se non interviene il consenso del debitore accollante; ma se il debitore che si è accollato il pagamento del debito ne ha già pagati direttamente gli interessi, e molto più se ha estinta una parte del capitale, l'accollatario è tenuto direttamente verso il creditore a favore del quale fu fatto l'accollo, e questi può agire liberamente contro di esso.

Essendochè il consenso è la base di tutti i contratti, ed a questo non alle formole si debbe stare attaccati, così si può estinguere qualunque specie di obbligazione per il solo consenso, quand'anche avesse avuto un principio di esecuzione (*v.* Delegazione, Navigazione, Società).

ACCREDITARE. Nella tecnologia commerciale è la guarentia morale o materiale che un negoziante accorda ad un altro negoziante mediante la sua firma ed il suo credito.

Il banchiere accredita un viaggiatore con credenziali sopra altri banchieri suoi corrispondenti.

Un commissionario viene accreditato presso una casa di commercio alla quale si compartisce l'autorizzazione di sborsar al medesimo una somma equivalente al prezzo delle merci che ha mandato di acquistare per conto dell'accreditante (*v.* Banchiere, Commerciante, Commissionario).

ACQUA. Sostanza che si mantiene per lo più in istato liquido sulla superficie del globo e senza della quale non esisterebbe verun ente organizzato.

Fisica condizione dell'acqua.

Chiamasi corpo liquido quello che è permeabile da un altro corpo, in modo che il permeante sia sempre circondato dalle parti di esso, cioè che queste concorrano immediatamente a riempiere il luogo successivamente lasciato da quello. Ciò premesso, nella liquidità si ricercano due condizioni essenziali, unità della sostanza apparente, e permeabilità, senza che rimanga aperto il luogo del passaggio.

L'acqua si compone di ossigeno e d'idrogeno, e fisicamente considerata è in istato liquido di una perfetta trasparenza, senza colore, senza odore, di un sapore suo particolare e dotata di una stretta affinità per moltissimi corpi che penetra, aumenta di volume e dissolve.

L'acqua è, come l'aria, un elemento indispensabile della vita, e gli usi a cui serve sono innumerevoli, segnatamente per rapporto all'industria, motivo per cui noi ravvisiamo conveniente di dirne alcun che in questo dizionario.

L'acqua può essere composta e decomposta. Essa si compone mescolando in volume una parte di ossigeno con due di idrogeno, e si decompone a caldo risolvendola in vapore sul fuoco, e a freddo coprendo i corpi che penetra di muffa e di ruggine.

L'acqua combinata col calorico è il principio elementare della vegetazione, dappoichè ogni goccia di pioggia rinchiude in sè un elemento di vegetazione, ed ogni corso d'acqua presenta mezzi abbondanti di fertilizzazione.

La distribuzione delle acque si fa per via di sommersione, d'infiltrazione e d'irrigazione secondo la natura diversa delle terre e le specie di coltura a cui si ha intendimento di provvedere.

Le acque si distinguono in pluviali, lacuali, stagnanti e correnti; queste sono fluviali o derivate.

Avvi tra le acque e le foreste intime relazioni e una reciproca dipendenza; le une e le altre di conserva influiscono sulla temperatura e concorrono alla salubrità dell'aria, alla navigazione, all'agricoltura ed al commercio.

Meritano inoltre speciale considerazione le acque salutari, quelle cioè che contengono una quantità più o meno considerevole di sostanze medicinali atte a produrre sull'economia animale particolari effetti in dipendenza della natura e della proporzione di quelle sostanze.

Circa l'origine di quelle acque l'ipotesi più generalmente ammessa consiste nel considerare il nucleo del globo costituito di materie metalliche in continua fusione in virtù dell'azione del calore e tenute in freno dalla pressione proporzionata alla profondità in cui viene esercita. La legge di accrescimento di questo calorico, procedendo dalla superficie del globo al centro, è determinata da Cordier in ragione di un grado centesimale per venticinque metri; la qual cosa serve a rendere ragione dei vulcani, dei terremoti e della calorificazione e mineralizzazione delle acque.

Le analisi chimiche delle acque minerali naturali condussero alla composizione di quelle artefatte, e le une come le altre costituiscono un ramo considerevole d'industria e di commercio, il quale dipende dalle condizioni dei luoghi e dalla moda, e prospera segnatamente in proporzione delle cure adoperate per metterle e quindi conservarle in riputazione. Queste cure importanto formar denno l'oggetto speciale delle sollecitudini dell'autorità amministrativa, cercando in esse di fecondare una sorgente di comodo, di conforto e di ricchezza pei particolari uomini, assai più che un provento pel pubblico erario.

Non essendo qui il caso di dilungarci sul merito di queste acque, come neppure di penetrare nei meandri delle leggi idrauliche ed idrostatiche, e ritenuto che all'ar-

ticolo Navigazione ci siamo fatto carico di riferire ciò che maggiormente rilevava di conoscere, noi qui ci riduciamo ad assegnare alcuni punti sostanziali, di cui più necessaria ci è sembrata la cognizione.

Scienza delle acque.

La scienza delle acque, dice Meugotti, dopo i secoli della barbarie può dirsi nata e cresciuta in Italia, dove particolari circostanze, e segnatamente le grandi catene di montagne che la circondano, influirono al suo sviluppo e al suo progresso, in guisa che si può ben dire trovarsi nella bella Penisola la politica economia consociata con l'idraulica, imperciocchè a nulla gioverebbe il predicare l'agricoltura, l'industria ed il commercio in un paese che fosse in preda di acque indisciplinate e divenisse una palude.

Se si considera una catena di montagne, continua a dire lo stesso chiarissimo autore, si vede che ricevono esse e tramandano giù per le loro falde e pendici le acque che cadono dal cielo, come fanno nelle città le tegole dei nostri tetti, le quali radunate nelle valli, formano poi i ruscelli, i torrenti ed i fiumi.

Quest' indole naturale delle acque di congregarsi e la legge che le spinge e fa loro scavare in proporzione della propria mole l'alveo profondamente, conduce al principio idraulico di propendere nel concedere l'ingresso in un fiume reale ai fiumi minori, ma di andare molto a rilento e procedere con grave circospezione nel praticare i diversivi.

La massa delle acque segue la ragione delle pendenze e in quella guisa che, partendo dal tronco di un albero ed andando verso la cima, si vanno i rami sempre più dividendo ed assottigliando fino alla loro estremità, le acque correnti al cominciare sono goccie ed al finir fiumi; ed egli è per ciò appunto che di queste goccie vuolsi prendere gran cura, se pure si ha desiderio di avere abbondanti e ben governati i fiumi e i torrenti.

La velocità è un elemento importantissimo nella misura delle acque per la legge inalterabile di sua reciprocazione col corpo d'onde si estrae; epperciò questo corpo che fa spesso una gran figura e comparsa non è già una norma sicura per dedurre da essa la vera portata di un canale o di un fiume, il quale può far mostra talora di condurre una gran copia di acque, quando realmente ne conduce pochissima, qual è colui che ha l'industria di comparir dovizioso con mediocri fortune, o come chi col solo sussiego e contegno sa farsi credere di molta dottrina. Questa considerazione ci conduce a rettificare l'errore di attribuire le inondazioni quasi sempre alle pioggie invece di ascriverle ben piuttosto alle chiuse e alle pescaie che attraversano i fiumi, ai dossi che si formano nel mezzo del letto dall'accumulamento delle sabbie e delle bellette, agli angoli e allo svolto delle ripe e ad altri tali impedimenti, i quali tutti rallentano la naturale velocità e cagionano i laterali riversamenti.

La natura, quando non sia contrastata dall'imprudenza degli uomini, veste da se medesima e spontaneamente ricopre di piante fronzute di ogni specie le cime e le spalle delle montagne, e questo è appunto il mezzo il più efficace per ritardare ed arrestare le acque delle pioggie e delle nevi, in guisa che non possano mai precipitar tutte ad un tratto nelle valli e produr subitanee e strabocchevoli pioggie; invece, se manca il ritegno ne' luoghi ripidi, già dissodati e smossi, se sono estirpati perfino i tronchi e le radici delle piante con cui la natura lega e sostiene le pietre, le ghiaie e le terre, dirupano queste formando borri e precipizii orribili, dove per lo innanzi v'erano boschi e pascoli coperti di mandre e di greggie.

Due sono i principali e grandi effetti delle piene. Il primo è la progressiva ele-

vazione e mutazione di letto dei torrenti e dei fiumi; il secondo la sovversione del fondo, delle ripe, delle dighe e di tutto ciò che noi ci sforziamo di erigere contro la violenza delle acque. A questo si provvede colle rettificazioni e nuove inalveazioni, utili nei tronchi inferiori, ma dannose nei superiori che corrono in ghiaia. Nell'intento poi di evitare il ringorgo e l'alzamento straordinario delle acque e con esso le furiose correnti e le voragini che ne sono la consegnenza, la prudenza consiglia di costruire sopra i rapidi fiumi e soggetti a grandi ed improvvise escrescenze i ponti nelle situazioni più larghe e spaziose, anzichè, come suolsi non di rado praticare con pericolo di asportazione, nelle più anguste e ristrette.

Ritenuto che il più delle volte il maggior danno succede, non già nel crescere della piena, ma nel suo calare, a due cose principali si riduce la dottrina dei ripari, la direzione e la forma. Quanto alla direzione più cauta in generale e più efficace sarà quella che forma con la ripa un angolo ottuso come quella che meno aspramente si oppone all'impeto delle acque, e gradatamente e con più sicurezza conduce il fiume ad obbedire al nostro volere. Per ciò che concerne alla forma, la più opportuna fia quella di un dolce pendìo che meglio si accosta alle leggi di natura, la quale dispose inclinate le ripe dei fiumi e non a perpendicolo.

Nella rettificazione è prudente consiglio di procedere molto a rilento, dappoichè non è possibile di togliere con tal mezzo i soffregamenti, i ritardi, i ringorghi, i ventri d'acqua, le deposizioni delle sabbie e delle melme, i banchi, i dossi e quindi le tortuosità dei fiumi e le svolte delle sponde, una sola delle quali basta poi, pella legge dei ribattimenti, a produrne cento altre.

Si aggiunge di più che la rettificazione nuoce sempre a se stessa col convogliare e radunare alle foci una maggior copia di materie e col prolungare più presto e più estesamente gli ultimi tronchi orizzontali delle riviere.

Il rimedio dei diversivi è il più infelice di tutti come quello che ritarda più d'ogni altro la velocità dell'acqua, già per sè troppo infievolita nei tronchi estremi e quasi orizzontali dei fiumi, che promove e fomenta in singolar maniera l'interrimento degli alvei, e per evitare le inondazioni eventuali e temporanee, stabilisce in certo modo una inondazione di sistema e permanente.

Le acque si dividono in correnti e stagnanti.

Stando alle definizioni di Guglielmini, luminare dell'idraulica, 1° dicesi *corrente* l'acqua che pel movimento della sua propria gravità discende per gli alvei dei fiumi, ovvero dei canali, verso il centro dei gravi.

2° Quella parte del fiume che ad angoli retti sega il fondo e l'una e l'altra ripa, chiamasi sezione, la quale è naturale o artificiale secondo che si osserva nella varia costituzione dell'alveo, oppure nella supposizione di un fondo parallelo all'orizzonte con ripe fra di loro pure parallele e perpendicolari al fondo in guisa a formare un parallelogramma rettangolo.

3° L'altezza viva dell'acqua corrente è la linea perpendicolare tirata dalla supercie dell'acqua alla base della sezione, la quale base sia disposta in maniera che, cessata la corrente, non possa rimanere in essa niente di acqua stagnante.

4° La velocità dell'acqua corrente si distingue in naturale, massima e media. È naturale quando per una forza indipendente da cause estrinseche qualche parte dell'acqua è atta a scorrere in qualche tempo un determinato spazio; che se essa supera le altre velocità che sono nella medesima perpendicolare, dicesi massima. È poi velocità media quella che di tanto è superata dalle maggiori velocità di quanto ella supera le minori.

5° Intendesi per quantità tutta la mole di acqua che in un dato tempo scorre per una data sezione.

6° Nella medesima sezione artifiziale qualsivoglia perpendicolare ha la stessa o eguale velocità massima, media, minima ecc. rimossi gli impedimenti di contatto, di fregamento e simili, procedenti da cause estrinseche.

7° Le velocità diverse si debbono fra di loro comparare rispetto agli spazii, i quali possono scorrere nel medesimo o egual tempo con moto equabile.

8° Dai fiumi si formano i canali che si distinguono in solitarii, uniti ed inclinati, secondochè dal punto di derivazione a quello di scaricamento procedono senza aumento, oppure ricevono le acque da due o più altri minuti canali, o finalmente se le loro parti costitutive sono inegualmente distanti dal centro dei gravi.

9° Le luci di derivazione sono i forami di varia figura, circolare, quadrata ecc., fatti nei lati o nel fondo di qualche vaso pei quali l'acqua, essendo ripieno il vaso, possa passare.

10. La misura proporzionale dell'acqua corrente non è altro che una proporzione fra le quantità dell'acqua che passano nel medesimo o in ugual tempo per una o più sezioni, e ciò tanto nel caso di canali orizzontali che di qualsivoglia altra sorta.

Per avere questa giusta misura giova ritenere le seguenti proposizioni del padre Guido Grandi:

1° Stando il fiume nel medesimo stato, egual copia di acqua in un dato tempo scarica per una sezione che per qualsivoglia altra, presa però in quel tratto in cui il fiume non riceva altro influente o non ne dirami dall' acqua di sua portata per qualche canale.

2° Le velocità medie assolute di diverse sezioni dello stesso fiume nelle circostanze della proposizione antecedente sono reciproche alle medesime sezioni.

3° Le quantità d'acqua che colla stessa media velocità passano per uguali sezioni di uno stesso o di più fiumi diversi sono proporzionali alle stesse sezioni.

4° Per uguali sezioni scaricandosi diverse quantità d'acqua, saranno queste proporzionali alle loro medie velocità.

5° Le moli di acqua scaricate per diverse sezioni di un medesimo o di fiumi diversi sono in ragione composta della ragione di esse sezioni o di quella della loro media velocità.

6° Le velocità medie sono in ragione composta di quella delle moli di acqua scaricate nel medesimo tempo e della reciproca delle sezioni, nel modo stesso che la ragione delle sezioni si compone di quella delle moli di acqua scaricate nello stesso tempo o della reciproca delle medie velocità.

7° La quantità d'acqua che esce da una medesima o da eguali sezioni, supposta la stessa media velocità, è proporzionale al tempo che dura l'acqua a scolare.

Regime delle acque.

Il regime delle acque comprende, sotto i rapporti di pubblica amministrazione, varie parti sostanziali, quali sono il mare, i fiumi e torrenti navigabili o non, i canali, gli stagni.

Mare. In diritto naturale, il mare e le sue spiaggie sono nel novero delle cose di possesso comune; ciò non di meno questo possesso è stato modificato dal diritto politico e delle genti in contemplazione dei diritti di sovranità e di naturale difesa.

Ma quali sono i limiti di questo legittimo possesso? Non tutte le nazioni osservano una regola comune a tale riguardo; prevale però in oggi quello della portata del cannone, nello spazio del quale può dal principe essere interdetta la navigazione, oppure vincolata a regole di polizia, a balzelli, a restrizioni, a rappresaglie che egli giudicasse spedienti.

L'articolo 420 del Codice civile dichiara pertinenze del Demanio, oltre i fiumi e torrenti, il lido del mare, i siti occupati od abbandonati dal medesimo (*lais et relais* dei Francesi), i porti, seni e spiagge, e generalmente tutti i punti dello Stato non suscettibili di privata proprietà.

Chiamansi liti (*lais*) le alluvioni del mare, dei fiumi e dei torrenti in contatto delle proprietà private; e reliti (*relais*) le terre che il mare, i fiumi ed i torrenti abbandonano insensibilmente ritirandosi da una sponda per convergere verso l'altra; avvi però questa differenza che i liti e reliti dei fiumi e torrenti appartengono ai possessori confrontanti, invece che quelli del mare sono, come più sopra si è accennato, di pertinenza demaniale; dal che ne avviene che i medesimi non ponno essere occupati, nè resi passivi di verun' opera od atto di possesso senza una speciale sovrana concessione.

È lecito bensì di raccogliere il *varech* ossia *goëmon*, specie d'erba che serve di concime, però sotto le riserve che la riproduzione del pesce, al quale quell'erba torna utilissima, rende necessarie in certe date spiagge.

Fiumi navigabili. Diconsi tali quei fiumi e le ramificazioni loro che sono atti al galleggiamento di battelli per pubblico servizio; sovr'essi l'amministrazione esercisce la sua autorità nell'interesse delle comunicazioni, della polizia e del demanio.

Le strade alzane, quelle cioè che servono a dar passaggio agli uomini ed ai cavalli impiegati alla trazione delle barche, dei battelli, delle zattere, dei tronchi sciolti posti a galla, formano parte accessoria dei fiumi navigabili, e costituiscono una servitù imposta ai beni confrontanti, senza però che nulla sia detratto ai diritti di proprietà del suolo.

Fiumi non navigabili nè flottabili. In Francia è ammesso, che ogni qualvolta un corso d'acqua non è addetto a verun pubblico servizio, le sponde appartengono ai proprietarii confrontanti, i quali godono inoltre l'usufrutto delle acque, in guisa che le ponno divertire nei proprii beni a patto di restituirle tosto fuori dei medesimi al loro corso primitivo.

Per ciò che concerne alla proprietà dell'alveo, alcuni autori non esitano a crederla devoluta ai possessori dei beni confrontanti in grazia del diritto di accessione accordato dal Codice civile, e pel tributo che si fa loro pagare dall'una parte e dall'altra, sino alla metà dell'alveo.

La giurisprudenza per altro ha sanzionato la massima contraria per cui il profondo si ritiene di spettanza demaniale, in vista che, a tenore degli articoli 465, 466, 467 del Codice civile, l'accessione non si consolida in diritto a favore del confrontante se non nei casi di alluvione, e di abbandono dell'acqua corrente, di devulsione, motivo per cui i proprietarii non ponno opporsi all'esercizio della pesca, allo scavamento delle pietre e della sabbia, alla costruzione di *usine*. Una massima contraria sarebbe sovvertitrice dei principii d'ordine, di vigilanza, di protezione, reclamati dall'autorità amministrativa nell'interesse dell'industria, del buon regime delle acque e del pubblico servizio.

Torrenti, *rivi*, *scolatori pubblici*, *sorgenti*. Sono collocati nel novero dei corsi di acqua di un ordine inferiore i torrenti, i rivi, i pubblici scolatori e le sorgenti.

I torrenti divergono dai fiumi in quanto che il loro corso è intermittente, non sono alimentati da veruna sorgente, ma ricevono vigore soltanto dalle pioggie e dalla fondita delle nevi.

I rivi prendono vita dalle sorgenti, e si cambiano qualche volta in burroni.

Gli scolatori pubblici si formano mercè i coli dei beni superiori e latistanti.

Chiamasi poi sorgente, fonte o fontanella il sito dove l'acqua scaturisce dal seno della terra.

I torrenti sono di spettanza demaniale, invece che i rivi, gli scolatori e le sorgenti appartengono ai proprietarii dei beni in cui trascorrono, però a titolo di servitù, nei casi contemplati dalla legge e dalla consuetudine.

Acque stagnanti. Fra le acque non correnti sono annoverati i canali derivati, e di prosciugamento, i laghi, gli stagni, gli abbeveratoi, i pozzi e le cisterne.

Sono laghi quei vasti serbatoi formati dalla natura in cui l'acqua è di continuo alimentata, ossia da sorgenti, oppure da affluenti particolari, e si conservano a un dato livello mediante l'evaporazione e gli emuntorii che danno poi vita ai fiumi e ai torrenti.

I laghi si dividono in navigabili e non navigabili. Nel primo caso sono retti quanto alla proprietà e alle competenze dalle norme sancite per rapporto ai fiumi destinati alla navigazione. Nel secondo entrano nella categoria degli stagni ossia serbatoi di acqua dolce costrutti dalla mano dell'uomo, oppure dalla natura, dove concorrono le acque pluviali o piccole sorgenti. In quest'ultimo caso ponno formare oggetto di sovrana concessione, qualora il suolo non sia per anco la proprietà di nessuno.

Chiunque è in facoltà di praticare uno stagno o di farne il prosciugamento, a patto però di non nuocere alla salute pubblica, e che l'operazione non riesca a danno nè privato, nè dell'universale.

È lecito a chiunque di scavar pozzi nei proprii beni, con che si trovino alla distanza di 100 metri dai cimiteri, e siano muniti, nei luoghi pubblici, dei necessarii ripari.

La stessa cosa ha luogo rapporto agli abbeveratoi.

Del diritto in materia d'acque.

Tutte sorta d'acque, dice Romagnosi nel suo trattato della condotta delle acque, entrano nella considerazione della legislazione; i mari, i laghi, i fiumi, i rivi sotto varii rapporti vengono contemplati quanto al diritto ossia quanto alla proprietà ed alla utilità che interessa il pubblico ed il privato. I mari formano l'oggetto di un ramo particolare di legislazione, nè entrano nel diritto civile che per alcuni piccoli rapporti.

Discernendo l'oggetto materiale dal legale, si presenta la volgar distinzione tra le acque correnti e non correnti, essendochè in quest'ultimo novero vengono contemplate le acque racchiuse in un recipiente, non avente quanto ad esse che un moto ondulatorio.

Sotto la denominazione di acque correnti s'intende, per dettato di Merlin, il deflusso delle acque da un luogo elevato ad un altro più basso, motivo per cui si distinguono tre sorta sole di acque correnti; i fiumi navigabili, i non navigabili e i semplici rivi. Tanto gli uni quanto gli altri sono consagrati all'utilità generale e perconseguenza assimigliati *in iure*, quanto ai navigabili alle strade regie; e quanto agli atti al trasporto, alle strade gravate di servitù a favore del pubblico.

Il Codice civile dei Regii Stati, art. 420, non fa per altro distinzione, come l'art. 538 del Codice francese, tra i fiumi e torrenti navigabili e non navigabili ed atti al trasporto (flottazione), epperciò non è al caso nostro applicabile la teoria accennata dallo stesso Romagnosi, che da quella distinzione derivi la separazione della pubblica e privata proprietà in punto d'acque correnti; essendochè, a tenore di detto art. 420, tutti i punti del territorio dello Stato non suscettibili di privata proprietà sono pertinenze del demanio. Sussiste però quanto ai diritti anteriormente acquistati la massima, che denno rispettarsi le concessioni e alienazioni d'acque pubbliche, le quali hanno conferito ai privati un diritto non regale negli usi, edifizii e diritti relativi

a tenore delle leggi e legittime consuetudini veglianti pei diversi paesi con giusto titolo, in quanto non sono incompatibili coi principii dell'attuale amministrazione.

Tutte le acque impertanto non concedute a titolo privato o per legge generale, sono cosa pubblica; una quale denominazione di cosa pubblica è relativa a tutto l'aggregato di una società che si figura costituire la persona collettiva di un pubblico e rientra nel diritto civile sotto il rapporto d'*ordine pubblico*. Questo principio applicato alle cose godevoli e che cadono negli usi della vita, viene ad inferire, che ogni oggetto materiale, considerato in se stesso, non è nè pubblico nè privato, e tale diventa soltanto pella relazione della quale viene rivestito. Se esso è rivestito della relazione solidale e complessiva a tutta una società, allora la cosa viene *caratterizzata* come pubblica; manca dessa questa complessiva relazione? allora ella diventa privata.

Da queste generali considerazioni discendendo ai particolari, è da ritenersi che in punto di diritto, l'importante materia delle acque comprende tre parti sostanziali, e sono le derivazioni, le riparazioni, le rettilineazioni e nuove inalveazioni, la di cui giurisprudenza è opera del moderno incivilimento, fondata sul principio che, fra le ricchezze naturali, degna di specialissimo riguardo è quella procedente dalle acque, che il liquefarsi dei ghiacciai e delle nevi alimenta in piccoli rigagnoli, i quali raccolti formano laghi di maggiore o minor capacità, d'onde si diffondono in torrenti, e quindi vengono a costituire i fiumi cotanto utili pelle irrigazioni, le navigazioni e le opificerie; abbandonate a se stesse, queste acque sarebbero fautrici di rovine e di desolazione, invece che opportunamente guidate dalla mano dell'uomo fecondano, alimentano, compongono, decompongono, aumentano e suppliscono alle forze motrici ora lambendo, ora cadendo in cataratte, ora risolte in vapore.

Nel medio evo il vasto paese *che il mar circonda e l'Alpi*, e il Po feconda, oggidì cotanto fertile sotto il più dolce sorriso del cielo, era quasi deserto e inospitale in conseguenza della sua insalubrità, cosicchè le maremme e le foreste ingombravano i piani che ora si estendono in ubertose praterie e i colli dove serpeggiano sorridenti le viti. Di mano in mano che il genio italiano aprì canali, costrusse colmate, le paludi cedettero il luogo alle ubertose colture, il silenzio del deserto al grido festante e incitativo di robuste popolazioni.

Le leggi romane ammettevano il diritto di libera derivazione da ogni specie di corsi d'acqua non navigabili, e che non costituissero canali già derivati. Nel medio evo il fisco s'impadronì di questo diritto il quale fu dichiarato regale, e tale si mantenne ne' Regii Stati in virtù delle RR. CC., e del Regolamento 2° annesso alle RR. PP. 29 maggio 1817, le di cui relative disposizioni sono del tenore seguente:

Derivazioni. Art. 1° Tutti i fiumi e torrenti dello Stato sono regali, e per conseguenza del Regio Demanio.

2° Nessuno può estrar navigli o acquedotti per condurne le acque ne' proprii beni, o per uso di molini od altri edifizi, salvo ne abbia un legittimo titolo o ne ottenga la sovrana concessione.

L'art. 3° vieta ai proprietarii, possessori ed utenti di canali di derivazione di fare in essi o nei loro alvei veruna opera senza la superiore autorizzazione; e l'articolo 4° li obbliga a conservare le chiuse stabili nella loro posizione e forma.

Occorrendo di dover variare la posizione delle chiuse stabili od instabili, e di aprire nel letto fluviale scavamenti d'invito, o di eseguire opere alle sponde pella conservazione delle chiuse e degli imbocchi di derivazione, prescrivono gli articoli 9, 15 e 18 che se ne ottenga la preventiva

permissione nelle forme prescritte dagli articoli 10 e seguenti sino all'art. 17.

Vuole questo art. 17 che i proprietarii, possessori ed utenti delle derivazioni stabilite a bocca aperta, muniscano gli imbocchi degli opportuni edifizi valevoli ad impedire qualunque danno pubblico o privato.

Riparazioni. In virtù degli articoli 27, 28, 29 e 30, nessuno, eziandio a titolo di esercizio di pesca o di diritti di porto e di molini, può fare opere nell'alveo dei fiumi o torrenti, cioè nello spazio compreso tra le due sponde fisse dei medesimi sotto pena di lire 10 a 150, e della riduzione delle cose nel loro stato primitivo.

27. Sotto le stesse pene è vietato di chiudere od in qualsivoglia modo variare i rami o canali dei fiumi e torrenti, che formano parte degli alvei, ancorchè in alcuni tempi dell' anno essi rimangano asciutti.

Gli articoli 33, 34 e seguenti vietano di sradicare e di abbruciare i ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi o dei torrenti per la profondità di nove metri; di sradicare le ripe cespugliate e imboscate dei terreni laterali per ridurli a coltura, di inoltrare i piantamenti verso le acque oltre la distanza osservata nei rispettivi paesi e che sia riconosciuta innocua, di piantare nelle alluvioni che stanno di fronte agli abitati minacciati di corrosione, di aprire scavamenti, fontanili e simili in vicinanza dei fiumi e torrenti, e finalmente, art. 37, di formare nelle sponde alcun riparo respingente o che sia giudicato tale dall'autorità competente.

L'art. 39 impone l'obbligo ai Comuni i di cui beni sono minacciati da corrosioni od irruzioni di far costruire gli opportuni ripari e di vegliare alla loro conservazione, salvo, in caso di trascuranza, all'Intendenza, art. 43, di farvi procedere d'uffizio.

Per disposizione dell' art. 45, tutti i proprietarii o possessori di beni laterali ai fiumi e torrenti sono obbligati d'impedire col mezzo di argini gli straripamenti, le inondazioni e le deviazioni dei medesimi, e ciò individualmente o collettivamente per via di consorzio, secondo i casi previsti e a norma delle formalità prescritte dall'articolo stesso e susseguenti.

Per disposizione dell'art. 62 i proprietarii e possessori dei beni laterali ai fiumi e torrenti sono obbligati a cedere il terreno necessario pella formazione degli argini, mediante la congrua indennità fissata dai periti.

Art. 76. Le chiaviche esistenti attraverso le arginature per procurare lo sfogo delle acque di scolo e ad un tempo escludere le acque delle piene, vengono mantenute in buono stato a carico dei rispettivi interessati.

Rettilineazioni e *nuove inalveazioni.* Le rettilineazioni e nuove inalveazioni dei fiumi e torrenti, e il chiudimento dei bracci loro non possono in nessun caso eseguirsi senza la sovrana approvazione (art. 78).

Gli alvei abbandonati appartengono a coloro, siano privati o corpi morali, che fanno eseguire le rettilineazioni e nuove inalveazioni (art. 79).

Ottenuta l'autorizzazione e relativa dichiarazione di utilità pubblica, sono applicabili alle spropriazioni le disposizioni di cui nelle RR. PP. 6 aprile 1839.

Rivi e scolatori pubblici. Le disposizioni relativamente alle derivazioni, riparazioni, rettilineazioni e nuove inalveazioni sono pure applicabili, salve poche eccezioni, ai rivi e scolatori pubblici (articolo 90 e seguenti).

Navigazione. Non è lecito di variare il solito corso della navigazione, nè la stazione dei molini natanti, o delle loro chiuse o steccaie a meno che si verifichino casi accertati di urgenza, come neppure di stabilire nuovi molini sui fiumi e torrenti,

senza averne ottenuto specifica autorizzazione (art. 103 e seg.).

La stessa superiore autorizzazione è pur necessaria pel trasporto dei legnami a galla, sia a tronchi sciolti, sia con zattere (art. 115 al 122).

Fra i modi di rendere navigabili i fiumi e di servire nel tempo stesso alle irrigazioni e al giro degli edifizi perfezionati a' dì nostri dalla scienza idraulica, merita di essere in special modo mentovato quello delle chiuse stabili costrutte a convenienti distanze, e per siffatte maniere congegnate da lasciar libero sfogo alle acque sovrabbondanti, ed a rendere stazionarie quelle necessarie per stabilire un conveniente livello e successive cataratte. Essendo chiuse, anche in tempi di magra si può trarre un competente partito dalle acque.

A quest'uopo le chiuse esser denno semplici, di poca spesa, e di un così agevole esercizio, che un solo uomo possa chiuderne ed aprirne le chiaviche nel più breve spazio di tempo possibile.

Irrigazioni.

È massima inconcussa di economia agricola che i prodotti sono gretti o nulli senza proporzionato concime; che per avere questo concime è necessario un numero corrispondente di bestie; che per allevare queste bestie si richiede abbondante foraggio, il quale non si ottiene senza adeguate irrigazioni; e queste non si ponno conseguire senza il buon regime delle servitù prediali, per cui solo è attendibile l'assioma, che in un territorio opportunamente coltivato, i prati esser vi denno nella proporzione media del 50 per cento della sua superficie.

Le praterie si distinguono in naturali e artifiziali, ma siccome queste sono di gran lunga meno produttive di quelle, importa moltissimo di provvedere al loro incremento col favore delle irrigazioni, precipuo loro elemento, avuto riguardo che i terreni irrigui danno un prodotto mediamente cinque volte maggiore che quelli della stessa natura ed estensione tenuti ad aratario.

Se la coltivazione ordinaria già destava in Piemonte e nella Lombardia la sollecitudine in ordine alle irrigazioni, fu dessa vivamente solleticata dall'introduzione di una nuova specie di coltura, quella del riso che ebbe principio tra il XIV e il XV secolo, e andò di mano in mano siffattamente allargandosi da rendere necessarie misure ristrettive e repressive.

Diffatti fu essa da oltre due secoli vietata ne' fertili piani del Piemonte e nei luoghi poco distanti dalla capitale, dove erasi introdotta, per confinarla ne' bassi ed in allora poco fertili campi del Vercellese, dove furono prescritte le distanze da osservarsi tanto dalle città e luoghi abitati, quanto dalle pubbliche strade, nell'intento di renderla meno funesta alla pubblica salute ed alla produzione degli altri frutti della terra.

L'avidità del guadagno avvalorata dalle mutazioni politiche e amministrative fece in breve andare in disuso le provvidenze di tempo in tempo emanate, segnatamente nel 1727, per cui le risaie andarono distendendosi a danno delle altrui proprietà e delle popolazioni; di queste colla mal aria, di quelle, specialmente delle piccole, in dipendenza delle infiltrazioni nocive. Concorsero a produrre quest'effetto la distruzione di alcune specie di alberi, la degradazione dei prati, le nebbie perniciose ai grani ed altri frutti, la rovina delle strade, e sopratutto le funeste conseguenze che producono sull'umana costituzione i penosi lavori di quel genere di coltura.

Dall'altro lato della bilancia debbono però essere contrapposti i vantaggi i quali consistono nelle minori spese di coltivazione, mercè la fertilizzazione de' terreni sterili, paludosi, di altro non produttivi senza molto concime; nella quasi certezza

del raccolto non gran fatto soggetto alle influenze atmosferiche, nelle vendite pronte e sicure in ogni stagione a prezzi di molto superiori a quelli degli altri cereali per cui somme considerevoli sono entrate nello Stato, oltre le procedenti dalle concessioni di acqua; nella circostanza che tolte le risare, quelle vaste tenute sarebbero forse ridotte ad una squallida sterilità, e abbandonate alla gramigna ed agli insetti molesti.

In questo stato di cose qual utile provvedimento fia spediente di adottare che atto sia a conciliare l'interesse dell'agricoltura con quello della salute?

Quello per nostro avviso di circoscrivere le risare nei territorii dove da lungo tempo si pratica tale coltura, di fissarne la distanza dagli abitati e dalle strade maestre e di proibirne in modo assoluto l'introduzione nei territorii che ora ne sono privi: in siffatta guisa il diritto di proprietà non viene vulnerato che nella parte strettamente collegata col vantaggio dell'universale.

Fu sperimentato in vero di subordinare la coltura del riso alla natura delle terre, permettendola in quelle depresse, umide ed argillose, e vietandola in quelle elevate, asciutte e ghiaiose, perchè nelle prime sono assai minori che nelle seconde gli inconvenienti che ne possono derivare. Questo provvedimento viene però a rompere contro l'elasticità delle perizie a cui sarebbe giuoco forza di ricorrere, e contro la cupidigia dei proprietarii sempre ingegnosa nel trionfare di ogni ostacolo.

Venendo impertanto preferito il sistema di riduzione in primo luogo additato, gioverà temperare di molto il rigore delle antiche leggi, in ragione del meglio inteso attuale sistema di governare le acque di irrigazione che conservano un corso lento sì, ma tale da impedire le precedenti putrefazioni. Vero egli è che ciò mediante da otto a dieci mila giornate dovranno essere chiamate a diversa coltura, ma fia questo minor male di quello di veder la vita degli uomini, i comodi di viabilità, la sicurezza degli abitanti messi a repentaglio di flagranti contravvenzioni. Qualora poi fosse giustificato il legittimo possesso con titoli legali, in allora vuole giustizia che si faccia luogo a congrue indennizzazioni.

Quanto si è detto per rapporto alle risaie trovando luogo parimenti rimpetto ai prati a marcita, le stesse regole dovranno essere loro applicate, sotto riserva per altro delle modificazioni consigliate dal diverso sistema di coltura, in vista che quei prati vengono fertilizzati col favore di fontanili che somministrano acque tepide, che non si lasciano stagnanti, e si incontrano soltanto in certi dati territorii e non per considerevoli estensioni, in guisa che il danno fia di gran lunga minore, in confronto del lucro emergente.

L'importanza delle irrigazioni in genere fece conoscere l'opportunità di leggi speciali e appropriate, segnatamente sopra tre punti principalissimi, cioè la misura delle acque correnti, il diritto d'insistenza e quello d'acquedotto, ed alla bontà appunto di questa legislazione, fondata sul principio che ogni fondo irrigativo deve potersi irrigare, vuol esser ascritta la fertilità maravigliosa del Piemonte e della Lombardia.

Misura delle acque correnti.

La misura delle acque correnti serve a determinare la quantità d'acqua scaturiente da un dato orifizio in un tempo determinato; e la scienza che insegna a misurare quelle acque correnti, chiamasi idrometria. Essa è fondata sulla proposizione dimostrata dal Castelli che « gli alzamenti di un'acqua corrente fatti per nuova acqua che sopravvenga nel fiume, sono fra di loro come le radici quadrate della quantità dell'acqua che corre. »

Per formarsi un giusto concetto dell'idrometria, è necessario di tener conto delle tre quantità che costituiscono i corpi, cioè della larghezza, altezza e lunghezza, ed inoltre della velocità.

Nella dispensa delle acque bisogna distinguere la bocca semplicemente *limitata* da quella *tassata*. La prima consiste nell'erogazione d'acqua per un orifizio, del quale furono determinate soltanto la lunghezza e la larghezza. Per bocca tassata invece s'intende di denotare tutti quei manufatti per mezzo de' quali vien distribuita o erogata un'acqua corrente, sia in perpetuo, sia per un determinato tempo, in modo che ne risulti *una data intesa quantità*. L'uso delle bocche tassate non può aver luogo che nell'*uso parziale* delle acque, vale a dire, se non quando si tratta di assegnarne una data parte soltanto, comunque ne sia espressa la misura, purchè il modulo rotondo, quadrato o quadrilungo sia tale che chi presta e chi riceve siano sicuri di non prestare e di non ricevere nè di più nè di meno, nè più presto nè più tardi di quello che fu pattuito.

Tuttodì, dice Romagnosi, si sente a parlare di *oncia* d'acqua, ma qual è il suo comune misuratore solido?

Il vocabolo *oncia* par ereditato dai Romani, i quali imposero ad un tutto ancora indiviso il nome di *asse*, che poscia scompartirono in dodici parti, ognuna delle quali chiamarono oncia tanto nelle misure lineari, quanto in quelle di capacità, delle monete, dell'agrimensura, nel dividere le superficie, come nel distribuire i volumi.

Coll'oncia lineare si passa a formare l'oncia superficiale e con questa l'oncia solida. Applicata quest'oncia solida ai modelli delle acque ossia alle bocche per le quali esce l'acqua che si vuole dispensare, i medesimi saranno rappresentati da una lastra traforata ed a cui fu tolto un parallelogramma ossia quadrilungo avente da un lato alcune date parti della misura lineare tolta a modello e dall'altra alcune altre parti.

Questa unità lineare varia non che da contrada a contrada, da provincia a provincia. Così per es. l'oncia d'acqua milanese dicesi quella quantità, che per pura pressione passa col flusso continuo per una luce rettangola alta quattro oncie del braccio di Milano, larga oncie tre, e che inoltre ha sovrastante al lembo superiore della luce oncie due d'acqua ferma, la quale altezza d'acqua ferma chiamasi *battente*.

Quando si cerca la quantità assoluta di acqua tramandata da una sezione, si cerca il vero numero d'oncie cubiche calcolato su di una tale e determinata misura lineale, le quali sgorgano dalla stessa sezione in un tempo dato. Per fare la determinazione di questo numero d'oncie cubiche, dice il padre Bartolomeo Ferrari, si supponga che da un foro quadrato di un pollice sorta l'acqua con una velocità tale da percorrere piedi 30 in un minuto secondo. Poichè il flusso è continuo, è chiaro che, se l'acqua usciva dal foro a gola piena, il totale dell'acqua uscita sarà un prisma che avrà per base l'area del foro, e per altezza piedi 30=pollici 360, epperò la quantità d'acqua uscita in 1″ da questo foro, sarà di pollici cubici 360.

Quando la velocità dell'acqua è di pura pressione, è sempre corrispondente alle ordinate di quella parabola le cui ascisse si rappresentano dall'altezza premente. Che se alle bocche si aggiunge la considerazione del battente, troviamo che la distanza tra il punto della velocità media e il centro della figura di erogazione riesce minore di mano in mano che il battente si fa maggiore.

La quantità d'acqua essendo eguale al prodotto della velocità nella sezione, e la velocità nelle acque che si movono per pressione essendo come le radici delle altezze prementi, si vede che i principii da

cui le quantità d'acqua sgorganti dipendono, sono l'altezza premente e la sezione. Gli elementi dell'altezza premente poi, sono il battente e l'altezza della sezione, e gli elementi di una sezione qualunque di una determinata figura, ossia eqnazione, sono larghezza ed altezza; quindi ne consegne che gli elementi da cui risulta la quantità d'acqua che sgorga per sola pressione sono: altezza della sezione, sua larghezza e battente.

Ma essendochè l'acqua non esce dalle bocche con quella velocità nè più nè meno che si deve alla pressione, e questa velocità talvolta viene accresciuta dalla declività del letto, e talvolta dal regurgito è diminuita, perciò la giusta distribuzione dell'acqua richiede che queste cagioni straniere siano con tutta esattezza ridotte a calcolo, per apporvene poi il dovuto compenso.

Nel comune discorso suolsi confondere l'oncia d'acqua colla così detta *ruota*, sebbene passi fra di loro una sensibile differenza. Infatti, per dettato del più volte citato Romagnosi, questa ruota altro non è che « la serie successiva dell'uso dell'irrigazione, il quale incomincia dal primo utente e finisce nell'ultimo per ritornare quindi da capo. La durata poi dell'irrigazione di ogni utente, si suole denominare l'*orario* dell'irrigazione, il quale può esistere senza la *ruota* tutte le volte che si tratti o di un utente solo o di più utenti contemporanei. »

A render sensibile questa definizione, il Romagnosi suppone il caso del possessore di un laghetto, il quale concede tutto o parte dell'acqua entrostante ad un proprietario per il lunedì, ad un altro pel martedì, ad un terzo pel mercoledì, e così di seguito per gli altri giorni della settimana. Questa *ruotazione* di utenza della medesima acqua è quella che chiamasi *ruota*, la quale può eziandio essere circoscritta ad un dato numero d'ore e ad una determinata quantità d'acqua.

La ruota legale dell'irrigazione, in quanto può partorire azione giuridica, viene pertanto costituita dalla condizione, che *ogni bocca* possa avere a tempo e luogo determinato quell'acqua pattuita. L'ordine della distribuzione consiste nell'adempimento di questa condizione.

Tranne quanto dispone il Codice civile agli articoli 622 e seguenti infra citati, non vi è ne'Regii Stati alcun regolamento intorno alla derivazione delle acque e loro bocche d'irrigazione. Per pratica però, che risale fino al 1356, l'acqua in Piemonte si vende a *ruote*, e per ruota di acqua s'intende la quantità che esce da una luce quadrata di un piede liprando (m. 0. 51, 36) collocata col suo lato superiore, come dicesi, a fior d'acqua, cioè di livello colla superficie dell'acqua della conserva, fiume o canale.

Se si vogliono più ruote d'acqua, la luce si fa rettangolare, coll'altezza di un piede liprando, e colla base di tanti piedi liprandi e sue parti, quante sono le ruote e parti di ruota che si hanno da estrarre.

La ruota d'acqua si divide in dodici oncie come il piede liprando, e per avere tre oncie d'acqua si fa la luce rettangolare colla base di tre oncie e l'altezza di un piede.

In questa pratica viene bensì distribuita un'acqua *limitata*, ma non un'acqua *misurata*.

Nel 1730 il Castelli mostrò la necessità d'introdurre nella dispensa delle acque la terza dimensione, ossia la profondità per cui l'oncia fu rappresentata da quella quantità d'acqua che entra per pura pressione dell'acqua soprastante alla soglia, in una bocca rettangolare, la quale abbia tre oncie del piede liprando di larghezza e quattro di altezza, ed inoltre due oncie di altezza d'acqua appoggiata al labbro superiore ossia capello della bocca medesima, la quale ultima altezza è appunto il *battente* più volte summentovato.

In massima, in ogni edifizio destinato alla dispensa tassata delle acqne, si vogliono considerare sei parti; l'incile, la cateratta o paratora, il canale, la tromba, la briglia e lo scagno.

Insistenza. Il diritto d'insistenza procede dal principio di giurisprudenza, che la costituzione a titolo di locazione di una presa d'acqua costituisce un diritto reale, di cui il concessionario non può essere spogliato; una quale violenza al diritto di proprietà trovasi avvalorata, dacchè la coltura irrigatoria è di un interesse generale e non può essere lasciata in balìa delle viste private nè del capriccio di una delle parti contraenti.

Il diritto di insistenza ha dato argomento a vivissime controversie, essendochè gli avversarii mettevano in campo il diritto di proprietà che non vuol essere vulnerato nell'atto stesso in che viene più solennemente proclamato, e la massima che gli effetti delle convenzioni non denno trascender oltre il convenuto fra le parti.

I fautori invece combattevano avvalorati dal principio, 1° che il pubblico interesse debbe sempre prevalere sul privato. 2° Essere savviezza di pubblica economia lo impedire gl'inutili dispendii e disperdimenti d'acqua, e il porre un freno al mal volere di alcuni privati nell'intento di frastornare feraci coltivazioni o di farne pagare la continuazione a caro prezzo. 3° Che qualora non si volesse ammettere il diritto d'insistenza pura e semplice, dovrebbe quanto meno essere vincolato ad una specie di prescrizione misurata da una non interrotta possessione di venti anni.

Posti però in bilancia i riguardi dovuti ai concessionarii con quelli ben altrimenti sacrosanti dei proprietarii, questi ultimi furono prevalenti nel Codice civile dei Regii Stati ed il diritto d'insistenza fu escluso.

Acquedotto. Il diritto di acquedotto consiste nella facoltà di far passare sul fondo altrui, mediante congrua indennità, le acque correnti derivate da un fiume o torrente, oppure da altri fondi superiori; una quale facoltà già trovavasi regolarmente costituita fino dal secolo XV.

Lo scarico, l'introduzione, la condotta, l'opposizione e le altre funzioni necessariamente correlative, sono le sole cose, dietro quanto ne accenna Romagnosi, che contemplar si possano rispetto ad un'acqua sia pubblica, sia privata.

Tutte le operazioni subalterne si riferiscono a queste cose, e ad esse ridur si possono le questioni di proprietà relativamente ai servigi e ripari riguardanti le acqne correnti, di cui sono principali la pescagione, l'abbeverare ed altri usi domestici, l'abbuonimento dei terreni, l'irrigazione, i soccorsi all'industria ed alle arti, la navigazione e i trasporti.

Principalissimo è il diritto di acquedotto, la di cui servitù reale è tutta fisica, nel mentre che la ragione legale è tutta morale.

La definizione della servitù di acquedotto, fondata sulla massima che tutto in natura vive, dura e prospera unicamente per via di temperati poteri, è data dallo stesso Romagnosi nel senso di « facoltà consensuale e legittima di esigere da altri legalmente capaci ad obbligarsi atti positivi o negativi riguardanti il deflusso e la direzione di un'acqua onde ottenere un beneficio o allontanare un danno reale inteso. »

Questi atti positivi o negativi sono determinati dal Codice civile, il quale dispone:

« Ogni Comune, Università, o individuo è tenuto a dare il passaggio per i suoi fondi alle acque, che vogliono condursi da chi abbia ragione di estrarne da fiumi, fontane, o da altre acque per irrigare i beni, o per uso di edifizi, eccettuate però da detti fondi le case coi cortili, aie o giardini alle medesime attinenti » (622).

« Sarà a carico di chi domanda il passaggio di formare il necessario canale, senzachè possa pretendere di far decorrere le sue acque ne' canali già esistenti, e destinati al decorso di altre acque; potrà bensì il proprietario del fondo, se sarà anche proprietario di un canale in esso esistente, e delle acque nel medesimo discorrenti, impedire che un nuovo canale sia aperto nel suo fondo, offrendo di dare il passaggio alle acque nel canale medesimo, semprechè così possa praticarsi senza notabile pregiudizio di chi chiede il passaggio » (623).

« Dovrà anche permettersi il passaggio dell'acqua attraverso i canali ed acquedotti in quel modo che si ravviserà più conveniente e adattato alla località ed allo stato di detti canali ed acquedotti, purchè non sia impedito, ritardato od accelerato, nè in alcun modo alterato il corso ed il volume delle acque in quelli defluenti» (624).

« Dovendosi per la condotta delle acque attraversare strade pubbliche, comprese le comunali, ovvero fiumi o torrenti, dovranno osservarsi le leggi e regolamenti speciali sulle strade ed acque » (625).

« Quegli che vuol far passare le acque sul fondo altrui dee giustificare che l'acqua di cui egli può disporre sia sufficiente per l'uso al quale è destinata, che il passaggio che egli richiede, avuto riguardo alle circostanze dei fondi vicini, al pendio e alle altre condizioni per la condotta, corso o sbocco delle acque, sia il più conveniente, e sia per arrecare il minor danno possibile ai beni » (626).

« Prima d'intraprendere la costruzione dell'acquedotto, quegli che vuol condurre acqua per l'altrui fondo dee pagare il valore a cui saranno stati stimati i siti da occuparsi, senza deduzione delle imposte e degli altri carichi, che fossero inerenti al fondo, e col soprappiù del quinto, oltre al risarcimento dei danni immediati, compresi quelli provenienti dalla separazione in due o più parti, o da altra deteriorazione del fondo da intersecarsi.

« Ove la domanda del passaggio delle acque sia ristretta ad un tempo non maggiore di anni nove, l'obbligazione di pagare il valore del sito occupato dal canale, col soprappiù del quinto, ed il danno proveniente dalla intersecazione e deteriorazione del fondo si restringerà alla sola metà, ma coll'obbligo, finito tale tempo, di rimettere le cose nel primiero loro stato. Qualora colui che ha domandato questo passaggio temporario volesse renderlo perpetuo non potrà pretendere d' imputare le somme pagate per la metà del valore del sito, e del danno dell'intersecazione e deteriorazione del fondo » (627).

« Quegli che vorrà approfittare a termini dell'art. 623 dell'offerta di far decorrere le sue acque in un canale altrui dovrà, in proporzione dell'acqua che vi immette, pagare nello stesso modo il valore dei siti occupati dal canale, e colla stessa proporzione rimborsare le spese occorse per la formazione del medesimo, oltre il pagamento dei maggiori siti che occorresse di occupare, e di tutte le altre spese, che il passaggio delle sue acque fosse per rendere necessarie » (628).

« Ove colui che ha fatto un canale in fondo altrui voglia condurre per esso una maggiore quantità d'acqua, non potrà immettervela, se non è riconosciuto che il canale ne è capace, e che non ne può venir danno al fondo serviente: qualora la necessità dell'introduzione di una maggior quantità d'acqua esiga la costruzione di nuove opere, non potranno queste aver luogo se non è precedentemente determinata la natura, e la qualità di tali opere, e pagata la somma dovuta pei siti da occuparsi, e pei danni, nel modo prescritto dall'art. 627 » (629).

« Le disposizioni stabilite negli articoli precedenti pel passaggio delle acque si estendono al caso in cui il possessore di

un fondo paludoso intenda di abbuonirlo o di prosciugarlo per mezzo di colmate, o mediante l'escavazione di uno o più canali di scolo.

« Se al prosciugamento del fondo paludoso insorgesse qualche opposizione per parte di chi avesse diritto all'acqua del fondo stesso, o proveniente o derivata dal medesimo, i Tribunali, decidendo, dovranno conciliare il vantaggio della salubrità dell'aria e quello dell'agricoltura, col riguardo dovuto ai diritti dell'opponente, e all'uso che egli fa di quell'acqua » (630).

« Le concessioni di uso d'acqua fatte dal Regio Demanio s'intendono sempre senza pregiudizio dei diritti anteriori d'uso dell'acqua stessa, che si possano essere legittimamente acquistati » (631).

« Quelli che hanno diritto di estrarre e derivare le acque da fiumi, torrenti, rivi, canali, laghi o serbatoi, debbono sempre avvertire di non pregiudicarsi vicendevolmente tra i superiori e gli inferiori collo stagnamento, o colla rigurgitazione o diversione delle medesime acque; quelli che vi avranno dato luogo, soggiaceranno al risarcimento dei danni, oltre le pene che potessero essere stabilite dai regolamenti di polizia rurale » (632).

« Ove le acque scorrenti a beneficio dei privati impedissero ai padroni delle possessioni contigue di potervisi trasferire, o di poter continuare l'irrigazione, o lo scolo delle acque, coloro che ne provano il vantaggio debbono costruire e mantenere i ponti, ed i loro accessi necessari e sufficienti per un comodo e sicuro transito, come pure debbono costruire e mantenere le botti sotterranee, i ponti-canali, o altre simili opere per la continuazione dell'irrigazione, o dello scolo, salva una convenzione od un legittimo possesso in contrario » (633).

Relativamente alle derivazioni dichiara il Codice civile, art. 640, che « la servitù della presa d'acqua, per mezzo di canale od altra opera visibile e permanente, che venga derivata a servizio dell'agricoltura o dell' industria o ad altro uso, cade nel novero delle servitù continue ed apparenti.

« D'ora in avvenire quando sarà convenuta la derivazione di una costante e determinata quantità d'acqua fluente, se la forma della bocca e dell'edifizio derivatore sarà anche stata tra le parti convenuta, questa forma dovrà essere osservata, e non saranno le parti ammesse ad impugnarla a pretesto di eccedenza o deficienza d'acqua, salvo che la differenza sia almeno di un ottavo, e l'azione sia intentata prima della scadenza di tre anni dalla cominciata derivazione, o salvo che l'eccedenza o deficienza d'acqua provenga da variazioni seguite nel canale, o nel corso delle acque in esso discorrenti.

« Se la forma non sarà stata convenuta, ma la bocca e l'edifizio derivatore sieno stati costrutti, e siensi posseduti pacificamente durante anni dieci, non sarà neppure ammesso dopo tal tempo veruu richiamo delle parti a pretesto di eccedenza o deficienza d'acqua, salvo nel caso di seguita variazione nel canale, o nel corso delle acque come sovra.

« In difetto sia di convenzione circa la forma, sia di possesso, la forma sarà determinata dal Tribunale, previo il giudicio di periti nominati d'accordo tra le parti, ed in difetto, d'ufficio » (641).

« Nelle concessioni d'acqua fatte per un determinato servigio, e nelle quali non è espressa la quantità d'acqua fluente accordata, s'intenderà accordata la quantità d'acqua necessaria al servigio per cui fu conceduta, e sarà lecito in ogni tempo a chi vi ha interesse di far stabilire la forma della derivazione, e di farvi apporre limiti in modo che ne venga ad un tempo assicurato l'uso necessario suddetto, ed impedito l'utente di eccederlo.

« Se però una certa limitata forma della bocca e dell'edificio derivatore sarà stata

fra le parti convenuta, od in difetto di convenzione si sarà avuto il possesso pacifico della derivazione in una stessa forma come sovra limitata, non sarà più ammesso alcun richiamo delle parti se non nei casi, e durante i termini stabiliti nell'articolo precedente » (642).

« Nelle nuove concessioni d'acqua, in cui sarà convenuta ed espressa una costante quantità d'acqua fluente, dette anche concessioni a bocca tassata, la quantità conceduta dovrà in tutti gli atti pubblici esprimersi in relazione al *modulo d'acqua*.

« Il modulo d'acqua è quella quantità d'acqua che per la sola pressione dell'acqua e con libera caduta passa per una luce quadrilatera rettangola, collocata in modo che due de' suoi lati sieno verticali, larga due decimetri, alta due decimetri, ed aperta in parete sottile, contro la quale l'acqua si appoggia, ed è mantenuta colla suprema e libera sua superficie all'altezza di quattro decimetri sopra il lato inferiore della luce » (643).

Il nuovo modulo d'acqua non ha tratto che alle nuove concessioni di quantità costanti. Tutto ciò che è anteriore al Codice rimane sotto il regime degli antichi modi di misura.

« Il diritto alla presa d'acqua continua sussiste in ogni istante » (644).

« Tale diritto sussiste per l'acqua estiva dall'equinozio di primavera a quello di autunno; per l'acqua iemale dall'equinozio di autunno a quello di primavera; e per l'acqua distribuita ad intervalli d'ore, giorni, settimane, mesi od altrimenti, pei tempi convenuti, o posseduti.

« La distribuzione d'acqua per giorni e per notti si riferisce al giorno ed alla notte naturali.

« L'uso delle acque ne' giorni festivi è regolato dalle feste di precetto vigenti al tempo in cui fu convenuto, od ha cominciato a possedersi » (645).

« Nelle distribuzioni tornarie il tempo che impiega l'acqua a recarsi alla bocca di derivazione dell'utente a cui compete la ragione di prender l'acqua, si consuma a suo carico, e la coda dell'acqua appartiene all'utente di cui cessa il torno » (646).

« Ne' canali soggetti a distribuzioni tornarie le acque sorgenti o sfuggite, ma contenute nell'alveo del canale, non possono trattenersi o derivarsi da un utente che al tempo del suo torno (647).

A tenore dell'art. 663 dello stesso Codice civile, la servitù d'acquedotto non dà al conducente la proprietà del terreno occupato, nè è tenuto a pagarne le imposte prediali.

Per l'art. 664. In difetto di particolare convenzione il concedente dell' acqua è tenuto verso coloro cui ha fatto la concessione a fare le opere ordinarie e straordinarie pella derivazionè e conservazione dell'acqua sino al punto di presa degli utenti.

Prescrive l'art. 665 che in caso di deficienza dell'acqua conceduta, se la medesima procede dal fatto del concedente, questi è obbligato al risarcimento dei danni verso gli utenti. In caso contrario è tenuto soltanto a una proporzionata diminuzione sul fitto o corrispettivo pattuito (*vedansi* inoltre il lib. II, tit. IV *Delle servitù prediali* del Codice citato).

ADIETTO. Secondo che già fu a suo luogo accennato, l'adietto non è in sostanza che un semplice procuratore del girante o possessore della cambiale incaricato dell'esazione, senza che vi abbia alcun interesse.

Nelle abitudini del commercio egli è anche quello che prende o gira la lettera per conto di terza persona, manifestando la sua qualità al datore o al prenditore della lettera per esimersi così da qualunque risponsabilità.

In virtù dell'art. 151 del Codice di commercio, se la girata non esprime il valore somministrato in moneta, in merci, in conto,

od in qualunque altra maniera, e se non porta il nome di colui all'ordine del quale è fatta, non trasferisce la proprietà e non è che una procura, semplice ordine o mandato di pagare alla persona indicata, che in tal caso è l'adietto.

Da questo principio, per dettato del Dufour *(Commenti al Codice di commercio francese)*, si deducono due conseguenze: 1° che il girante rimanendo sempre il proprietario della lettera, i creditori di esso possono, non ostante la girata, sequestrarne ed arreatarne la valuta nelle mani del trattario, senza che il possessore a profitto del quale fu fatta la girata anche anteriormente, ma senza titolo, o come semplice adietto, possa portarvi alcuna opposizione.

2° Che se quello su cui è tratta la lettera di cambio è creditore del girante, può opporre al possessore semplice *adietto*, la compensazione del credito proprio contro il girante.

L'adietto può nella convenzione (parola che comprende tutte le cose sulle quali si contrae e si transige), aggiungersi nel pagamento per volontà delle parti, del promissore, del creditore o per suo comodo quando gli uni o gli altri hanno rispettivamente interesse che il pagato rimanga presso l'adietto medesimo.

A malgrado lo stretto rigor di giustizia che l'adietto non è autorizzato a far novazioni, ricevere cessione nè fideiussione e nemmanco donarla, così come da lui non si può ripetere il pegno donato perchè a lui non si possono obbligare i beni, è invalsa ed accettata nelle cose di commercio la legal presunzione che possa egli operare nelle cose utili e che perciò abbia il tacito mandato *ad lites* per convenire in giudizio in nome del mandante il debitore, almeno per la cautela e assicurazione del credito.

Questo tacito mandato nasce dalla trasmissione degli stessi recapiti, perchè senza di esso non potrebbe il mercante agire e convenire i vetturali, i padroni e capitani di navi, alla consegna della mercanzia.

Per virtù di due decisioni della Corte di Cassazione di Francia 17 agosto 1807 e 20 gennaio 1808, è passato in cosa giudicata, 1° che la girata in bianco di un effetto di commercio a quello che ne è il possessore, dà il diritto di agire per il pagamento contro il debitore o accettante, e che questa girata in bianco gli dà azione di trasmettere ad un altro la valuta di un effetto per mezzo di girata regolare. 2° Che l'accettante di una lettera di cambio o biglietto può bensì opporre la compensazione di quello a favore del quale è tratta e rispettivamente firmata, per essere la girata in bianco, ma non è in grado di agire contro il portatore che all'epoca della scadenza, perchè la compensazione non può essere opposta che per modo di eccezione allorchè è ricercato il pagamento.

AMMIRAGLIATO. Amministrazione cui in virtù dell'art. 1 delle LL. PP. 13 gennaio 1827, è confidata, sotto la dipendenza del primo segretario di guerra e marina, la suprema direzione delle cose concernenti la marina mercantile ed i porti.

In tutti gli Stati dove si ebbe intendimento di assegnare alla marineria un carattere di stabilità e l'importanza richiesta dagli interessi del commercio, trovasi instituito un consiglio di ammiragliato che, costante nel suo punto di vista, permanente nelle sue tradizioni, forte nella pratica sua sperienza, valga a mantener vivo ed in fiore uno dei rami i più essenziali della pubblica amministrazione.

In Inghilterra, in Svezia, in Russia, in Francia il consiglio di ammiragliato è presieduto dal ministro della marina, ma, come quello del Consiglio di Stato, il suo voto è soltanto consultivo, ed applica più specialmente alla consultazione o alla revi-

sione dei regolamenti generali relativi alla marina.

Ne' Regii Stati fu con LL. PP. 18 agosto 1826 instituito un Magistrato Supremo di Ammiragliato, chiamato a conoscere dei crimini di pirateria e baratteria, di naufraglo dolosamente procurato o solamente tentato, di furti di cose provenienti da armamento di bastimenti, naufragio o getto, o trovate sulle spiagge, nei porti o nelle acque del mare, dei delitti commessi a bordo di bastimenti della marina mercantile, nei porti, cantieri e darsene, della legittimità delle prede, degli armamenti in corso, dell'uso e della destinazione delle spiagge e lidi marittimi e simili, rispetto ai quali oggetti furono quindi assegnate norme con RR. PP. 13 gennaio 1827.

A questo magistrato venne con altre RR. PP. 11 agosto 1833 surrogato un Consiglio Superiore di Ammiragliato, e per ultimo, ritenuto che la pirateria costituisce atti di ostilità e di depredazione per giudicare dei quali si esigono cognizioni, abitudini e pratica delle cose concernenti la navigazione e il commercio marittimo;

Che i delitti di diserzione, d'insubordinazione, non che le contravvenzioni alla pulizia della navigazione interessano in modo particolare la disciplina e il buon governo della marina;

Che le questioni che insorger possono sulla legittimità delle prede, sugli armamenti in corso, sull'uso e destinazione delle spiagge sono speciali;

Che per punire con giusta causa i crimini, i delitti sovra indicati, e per conoscere fondatamente nelle questioni in ultimo luogo accennate, l'Ammiragliato raccoglie nel suo seno gli elementi opportuni e appropriati;

Che le altre parti della giurisdizione confidata a quel Magistrato dalle mentovate RR. PP. 13 gennaio 1827 entrano più convenientemente nella competenza dei tribunali ordinarii, e ciò, avuto eziandio riguardo allo spirito del Codice di commercio diretto a far cessare ogni differenza di legislazione nelle cose commerciali;

Per siffatte considerazioni, e perchè le due giurisdizioni militare e mercantile esser ponno utilmente rappresentate da due separati tribunali sotto la denominazione di Consiglio di Ammiragliato militare e di Consiglio di Ammiragliato mercantile, emanarono, sotto la data 27 maggio 1843, RR. PP. per virtù delle quali sono di cognizione del Consiglio di Ammiragliato mercantile:

Art. 7. 1° I reati di pirateria (art. 72 al l'87 Regolam. penale 13 genn. 1827);

2° Quelli di diserzione e d'insubordinazione della gente di mare;

3° I delitti ed infrazioni contro la polizia marittima;

4° Le cause riguardanti la legittimità delle prede;

5° Le controversie relative agli armamenti in corso o dipendenti da essi;

6° Le questioni riflettenti l'uso e la destinazione delle spiagge e del lido marittimo dei Regii Stati per l'interesse ed il servizio della marina.

Art. 8° La cognizione di tutti gli altri reati e di tutte le altre cause e controversie finora attribuite al Consiglio Superiore dell'Ammiragliato, in virtù delle RR. PP. 13 gennaio 1827 apparterrà ai Senati, alla Camera dei Conti, ai Tribunali di Prefettura ed ai Giudici di Mandamento nell'ordine della rispettiva loro competenza. »

Sono impertanto devoluti alla competenza dei tribunali ordinarii:

1° I delitti di baratteria, di naufragio dolosamente procurato od anche solamente tentato (art. 88 al 96 della legge penale suddetta).

2° I furti di cose provenienti da armamento di bastimenti, naufragio o getto, o trovate sulle spiagge, nei porti o nelle acque di mare;

3° I delitti commessi a bordo dei ba-

stimenti nazionali mercantili o nei porti, cantieri e darsene mercantili dei Regii Stati;

4° Quelli commessi dai piloti di costa nell'esercizio delle loro funzioni;

5° Le questioni sulla proprietà e sui reclami di cose provenienti da naufragio o da getto, o che fossero state ritrovate sulle spiagge o nelle acque del mare;

6° Quelle che riguardano la proprietà dei bastimenti naufragati ed armati nei porti e spiagge dei Regii Stati, e gli oggetti formanti il loro carico.

Art. 9. Nei delitti e nelle contravvenzioni di competenza del consiglio di ammiragliato portanti una pena pecuniaria non eccedente lire 50, o la pena del carcere non maggiore di giorni 20, il giudizio spetterà al console di marina della direzione in cui sia seguito il delitto o la contravvenzione, salvo appello all'uditore di marina.

I delitti poi e le contravvenzioni portanti pena pecuniaria non eccedente le lire 300 o la pena del carcere non maggiore di un mese, saranno giudicate dall'uditore di guerra e marina inappellabilmente, semprechè vi concorra il parere concorde ed uniforme del fisco.

Si procederà in questi casi sommariamente e senza formalità di atti, sentito però sempre il reo nelle sue difese quando sia presente, o citato nelle forme prescritte pei contumaci quando si trovi assente.

Le attribuzioni speciali alla R. Camera dei Conti furono indi stabilite dalle RR. PP. 22 agosto 1843. Esse determinano:

Art. 1° Sono devolute alla cognizione della R. Camera dei Conti tutte le controversie relative ai diritti, capitali, redditi od altri spettanti alla cassa degli invalidi della marina, o a quelle dei porti, od all'amministrazione economica sanitaria marittima, ed in generale tutte le cause civili che le riflettono tanto come attrici quanto come convenute.

Art. 2° I Tribunali di Prefettura conosceranno in primo grado di giurisdizione, sotto la dipendenza dello stesso magistrato della Camera, delle suddette cause e controversie, salvo l'appello al medesimo magistrato e salvo pure la facoltà competente al procuratore generale di portarle, *omisso medio*, alla cognizione di detto magistrato, il tutto secondo le leggi e le discipline che concernono le cause del R. Patrimonio.

Art. 3° Le disposizioni date colle RR. LL. PP. 21 agosto 1838 pei giudizii di subastazione e di graduazione ivi menzionati, si osserveranno anche all'occorrenza nell'interesse dell'amministrazione economica sanitaria marittima (*v.* AMMIRAGLIO).

ANCORAGGIO (DIRITTI). In virtù delle RR. PP. 24 novembre 1827, è imposto nei Regii Stati un diritto di ancoraggio su tutti i bastimenti che entrano nei porti o danno fondo sulle rade e spiagge dello Stato.

Questo diritto è dovuto dal momento in cui un legno sì nazionale che estero viene ad ancorarsi o ad ormeggiarsi nel porto, o nell'atto che getterà l'ancora nella rada o spiaggia, quand'anche non vi restasse che per il corso di 24 ore.

Il diritto di ancoraggio è pagato immantinente dai bastimenti approdati per semplice rilascio: quelli diretti al porto medesimo od alla spiaggia possono pagarlo nel termine di venti giorni al più dopo la loro ammessione a libera pratica.

I bastimenti che dopo aver pagati i diritti d'ancoraggio in un porto volessero entrare in una darsena ivi esistente, pagheranno di più il diritto a cui gli sottomette la tariffa a tale oggetto stabilita.

Il diritto di ancoraggio, del pari che quello di darsena e di stallaggio, è esatto in tutti i porti e spiaggie dello Stato, in ragione delle tonnellate di portata del bastimento risultante dalle carte di bordo.

Il prodotto del diritto di ancoraggio e di simili altre tasse riscosse in ciascun porto

è destinato a far fronte al soldo degli impiegati dello Stato maggiore ed alle spese di miglioramento e manutenzione dei porti.

Il registro di pagamento di tali diritti è tenuto dai capitani di porto e spiagge, i quali ne trasmettono uno stato mensile al primo presidente del consiglio dell'ammiragliato.

Niun bastimento soggetto al pagamento dei diritti d'ancoraggio può partire senza che ne abbia soddisfatto l'intiero ammontare sotto pena di pagare un doppio diritto.

Gli uffiziali comandanti i rispettivi porti sono autorizzati a far procedere ad una nuova stazzatura di qualsivoglia legno o sui richiami del comandante il legno medesimo, o in dipendenza di un fondato sospetto di qualche alterazione introdotta nelle carte di bordo.

In nessun contratto di noleggio, anche per oggetti concernenti il regio servizio, si potrà stipulare l'esenzione dai diritti di ancoraggio ed altri.

Sono esenti dai diritti d'ancoraggio 1° i bastimenti della regia marina, e tutti quelli che appartengono alla marina militare di qualunque potenza marittima;

2° I bastimenti che, obbligati ad entrare in porto, vengono dichiarati incapaci di più oltre navigare;

3° I bastimenti presi ai nemici dai regii legni da guerra;

4° I legni nazionali pescherecci, purchè non abbiano a bordo che il prodotto della loro pesca;

5° I battelli nazionali, che non oltrepassando le tre tonnellate, saranno esclusivamente impiegati al trasporto dei passeggieri e viandanti nell'interno dei porti ed a quelli limitrofi della direzione.

6° I bastimenti nazionali soggetti al diritto di tratta.

APPELLO. Le RR. LL. PP. 24 aprile 1843 che segnano un'epoca di transizione tra il nuovo Codice di commercio e quello di procedura generale, dispone all'art. 5:

«L'appello dalle sentenze in materia di fallimento e da quelle degli arbitri verrà introdotto nei modi ordinarii senza necessità dell'atto d'interposizione; il termine per introdurlo sarà di giorni 15 in conformità dell'art. 628 del Codice di commercio per le sentenze in materia di fallimento, e di giorni 30 per le sentenze degli arbitri. »

« Dalle altre sentenze nelle cause commerciali l'appello s'interporrà e s'introdurrà in conformità delle leggi comuni di procedura. Tuttavia i termini accordati dall'art. 2 dell'Editto 13 aprile 1841, di giorni 30 e 40 per l'appello dalle sentenze dei giudici, e di giorni 80 e 90 per quello dalle sentenze dei tribunali, sono rispettivamente ridotti a giorni 20 o 30 ed a giorni 30 o 40. »

« La prevenzione d'appello obbligherà l'appellante a proporre i motivi di gravame senz'attendere la scadenza dei termini accordati per l'introduzione dell'appello (v. APPELLO a pag. 41).

B

BANCA. Dopo quanto abbiamo accennato a pag. 121 e seguenti, essendo stato autorizzato per LL. PP. 16 marzo 1844 lo stabilimento in Genova di una banca di sconto, di deposito e di conti correnti, noi ci ascriviamo ora a debito di riferirne i particolari.

1° Un commissario ed un vice-commissario di regia nomina sono incumbenzati di vegliare a che le operazioni della banca si mantengano ristrette nei limiti stabiliti dagli statuti; di curare che ne siano osservate le norme, dichiarando non valevoli le deliberazioni che fossero prese in loro as-

senza in adunanza generale o dal consiglio di reggenza; di esaminare semestralmente la situazione di cassa, sia in contanti che in biglietti, e delle partite in conti correnti; di praticare le verificazioni che giudicassero del caso; di fare le opportune rimostranze, ed in difetto di riferire le osservate emergenze al supremo dicastero dell' interno.

2° Il fondo capitale della banca è di 4 milioni, diviso per azioni nominative di lire mille da inscriversi su di appositi registri in nome del titolare o per via di trapasso in forma autentica di dichiarazione o di atto pubblico.

3° La banca è formata in società anonima per cui gli azionisti non sono tenuti verso la medesima che fino a concorrenza dell'ammontare delle loro azioni.

4° Le operazioni della banca consistono: 1° Nello sconto delle lettere di cambio ed altri effetti di commercio a ordine od a scadenza non maggiore di novanta giorni. 2° Nell'esazione gratuita di effetti esigibili in Genova per conto dei particolari o di pubblici stabilimenti. 3° Nel ricevere in conto corrente, senza interessi e senza spese, le somme che le fossero versate, e nel pagare i mandati ed assegni che a fronte delle medesime e sino a concorrenza del loro ammontare verranno spiccati da chi ne avrà avuto il credito. 4° Nel tenere una cassa di depositi volontarii per titoli ed effetti qualunque, materie, monete d'oro e di argento di ogni specie. 5° Nel fare anticipazioni sopra detti depositi, su cedole dello Stato. 6° Nel far impieghi in fondi pubblici dello Stato ed esteri, non che delle amministrazioni privilegiate per l'ammessione di cedole.

5° Non sono ammessi allo sconto che gli effetti di commercio bollati, rivestiti della firma di tre persone almeno notoriamente solvibili. Esso sarà percepito in ragione del numero dei giorni ed anche di un sol giorno, se occorre.

6° La Banca è autorizzata a emettere biglietti pagabili in contanti al portatore ed a vista, del valore di mille, cinquecento e duecento cinquanta lire, a patto che non eccedano in nessun caso in circolazione, cumulativamente con l'ammontare delle somme dovute nei conti correnti, il triplo del numerario esistente materialmente in cassa.

7° Dai profitti ottenuti durante ogni semestre si fa la deduzione delle spese di amministrazione, e il rimanente è ripartito fra gli azionisti. Se però questo profitto eccede il 2 per 0/0 del capitale primitivo, si fa sopra l'eccedente una ritenzione del 25 per 0/0, il cui ammontare è destinato a formare un fondo di riserva. Cesserà questa ritenzione tosto che il fondo di riserva sia giunto al quinto del capitale.

8° Il conto dell'amministrazione della Banca è reso annualmente ad un'adunanza generale composta di sessanta azionisti proprietarii da più di sei mesi del maggior numero di azioni non impegnate. Nella stessa adunanza generale saranno pure nominati i reggenti ed i censori.

9° La gestione dello stabilimento è confidata a un consiglio di reggenza, composto di dodici reggenti e di tre censori proprietarii di venti azioni libere e che dovranno rimanere inalienabili per tutta la durata delle loro funzioni; questo consiglio eleggerà nel proprio seno il suo presidente ed il suo segretario, le cui funzioni saranno gratuite. Nominerà pure il direttore ed il cassiere principale, ne fisserà lo stipendio e le malleverie. Sceglie gli effetti da ammettersi allo sconto, ne stabilisce la tassa e le somme da impiegarsi in esso; delibera i regolamenti del suo reggimento interno; conchiude tutti i contratti, le convenzioni e le transazioni; statuisce sull'emissione, ritiro e annullamento dei biglietti, ne determina la forma, e il numero delle firme di cui debbono essere rivestiti ecc.

10. È ufficio speciale dei censori d'in-

vigilare a tutte le parti dello stabilimento, segnatamente all'esecuzione degli statuti e regolamenti della Banca.

A scelta dei censori sarà formato un consiglio di sconto composto di nove negozianti esercenti e proprietarii di cinque azioni che rimarranno inalienabili per il triennio per cui dureranno in carica. Esso consiglio concorrerà alla formazione di una tavola estimativa di credito, così detta *castelletto*, dei rispettivi fidi da accordarsi dalla Banca ad ogni negoziante inscritto nella tavola medesima, che sarà riveduta ogni tre mesi e dovrà rimanere segreta.

11. Il direttore ha la direzione degli affari della Banca e de'suoi uffizii. Esso deve giustificare, prima di entrare in uffizio, della proprietà di 30 azioni da rimanere inalienabili per tutto il tempo della sua gestione.

12. Sulla deliberazione dell'adunanza generale si potrà procedere alla liquidazione della società quando il capitale costitutivo della Banca sarà ridotto ai due terzi.

13. La stessa adunanza generale, un anno prima che spiri il ventennio della sua durata, delibererà sulla rinnovazione o scioglimento della società.

14. Lo statuto di cui si sono venute riepilogando le disposizioni formerà legge tra lo stabilimento ed il pubblico.

A tenore di quanto precede si scorge che quella di Genova è una privata banca per azioni, non rivestita di veruna privativa e che differisce molto sostanzialmente da quelle di Francia e d'Inghilterra. E siccome della prima già furono accennati i particolari nell'apposito articolo, noi ci limitiamo qui ad aggiungere alcun che relativamente all'indole della seconda.

Essa trovasi stabilita fino dall'anno 1694 con un capitale attualmente girante di 11 milioni sterlini e meglio di 14, pari a 336 milioni di franchi, se si tien conto del fondo di riserva, quando che quello della Banca di Francia è soltanto di 111 milioni. La Banca di Londra novera undici succursali stabilite nelle principali città manifatturiera e commerciali, ed il suo instituto si è di servire il debito pubblico e di fare per conto dell'erario varie altre operazioni di finanza e di tesoreria, per cui perceve una annua retribuzione di 248/m. ll. sterline.

Alla riserva dell'evenienza di critiche emergenze, non applica essa gran fatto allo sconto che tiene anzichè no elevato; e preferisce di esercitare la massima sua influenza mediante l'emissione di biglietti e il commercio dei metalli così detti nobili.

Istituzione finanziera e politica, la Banca di Londra possiede estesi privilegii, per cui i suoi biglietti hanno un corso forzato e nessuno può esimersi di riceverli in pagamento; colla scorta dei quali favori essa governa a piacer suo la quantità dei segni rappresentativi, regola il corso del cambio con l'estero, ora estendendo, ora restringendo la massa circolante de'suoi biglietti; finalmente essa reagisce sulle esportazioni in dipendenza dell'intima connessione che sussiste tra questa ed il cambio. L'ammontare di questi biglietti è per lo più di 18 milioni sterlini.

La Banca Inglese non somministra essa sola però tutta la moneta di carta in corso nel Regno-Unito, imperciocchè vi cooperano troppo efficacemente le Banche per via di azioni, comunque non abbiano un'esistenza civile, in questo senso che non possono azionare nè essere azionate in giudizio, e gli azionarii sono solidariamente obbligati per l'intiero loro patrimonio, invece che quelli della Banca di Londra, come gli azionarii delle società anonime, lo sono soltanto nei limiti della loro sottoscrizione personale.

Questa illimitata facoltà di mettere biglietti in corso essendo contraria al buon regime del credito e alla prerogativa reale, cui esclusivamente compete l'emissione dei segni rappresentativi di qualsivoglia

natura, in carta oppure in oro o in argento, trattasi ora nel Parlamento inglese di concentrare tale facoltà per modo da poterne facilmente dirigere le operazioni mediante la fondazione di dne distinti stabilimenti aventi per oggetto, l'uno di emettere biglietti sino a concorrenza del suo capitale costitutivo che trovasi nelle mani dello Stato, l'altro di far lo sconto degli effetti di commercio, di ricevere in conto corrente i valori dei particolari e di disimpegnare nel tempo stesso le altre attribuzioni di cni di presente è investita la Banca di Londra. A quest' effetto sir Robert Peel si fece a proporre le seguenti risoluzioni:

1° Quind'innanzi la banca d'Inghilterra non potrà emettere biglietti per una somma eccedente 14 milioni ster. in biglietti sopra valori in portafoglio di un eguale ammontare.

2° Per le emissioni addizionali sarà necessaria nna speciale autorizzazione del governo.

3° La banca pubblicherà sostanzialmente il suo stato di situazione.

4° La medesima sarà divisa in due scompartimenti; quello di emissione e qnello delle operazioni bancarie.

5° Non sarà lecito in avvenire di crear banche di emissione. Quelle attualmente esistenti conserveranno i loro privilegi, ma la massa dei loro biglietti in corso non potrà eccedere la media delle due ultime annate. Esse dovranno inoltre far di pubblica ragione la lista dei loro soci e uno stato ebdomadario di situazione.

6° D'ora innanzi non si potranno stabilire banche a *fondi uniti*, che a certe date condizioni da determinarsi dal governo.

Se la proposta viene ammessa, fia questo un altro passo innoltrato, dopo quello della costituzione in regia della tassa dei poveri e della formazione di una direzione generale sulle strade a ruotaie, verso il sistema di centralizzazione, dal quale finora il Regno-Unito erasi tenuto molto lontano.

Le instituzioni bancarie e le diverse loro condizioni ci conducono ad osservare in massima, che se l'invenzione della moneta sonante segnò un immenso progresso nella sfera dell'incivilimento, non fu meno attiva nel campo del commercio e dell'industria quella della moneta di carta ossia di credito. Essa ha potestà di moltiplicare in certo qual modo, a misura del proprio volere, la ricchezza che feconda il lavoro, che gli somministra le materie prime, che spiana le vie al cambio dei prodotti, e che all'occorrenza stipendia ed alimenta la gnerra.

La potenza di questo colosso sarebbe tale da potere a suo arbitrio porre in iscompiglio le nazioni, se non dovesse rimanere trepidante ed in continua apprensione di totale rovina per poco che vacilli la base della pace e del bnon governo su cni è fondato. Quale è il mezzo impertanto il più efficace per stabilire le dimensioni di questa base onde avvalorarne la solidità? Quale la proporzione dei valori effettivi in confronto dell'emissioae dei valori rappresentativi? Gli elementi esser denno frugati non unicamente nelle contingenze finanziere degli Stati e neppure nella fecondità della loro industria, ma sì bene nella condizione del pubblico e privato loro costnme, nelle risorse e nei pericoli delle loro relazioni con l'estero, nella natura delle politiche loro costituzioni, nelle pagine della storia e nella pratica esperienza, desumendo dalle investigazioni delle cause e dalla deduzione dei fatti delle epoche di prosperità e di catastrofe le leggi generali valevoli a dar norma nelle possibili contingenze (*v.* a pag. 161 e 1064).

C

CACCIA. Azione d'inseguire, per farne preda, la selvaggina; una quale industria i moderni etimologi chiamano perciò appunto persecutrice; il suo prodotto si calcola dagli statistici per l'Europa di 2,120 milioni, e per l'intiera superficie del globo di circa sette miliardi.

Costituendo essa impertanto un oggetto molto importante di commercio, noi crediamo dover nostro di tenerne discorso in questo Dizionario.

Moltiplici sono i modi con cui la caccia può essere esercita, a talchè col fucile, alla corsa, alla traccia, coi tramagli, col roccolo, col paretaio, coi trabocchetti, coi richiami, colle canterelle ingabbiate e simili; ma siccome ci allontaneremmo troppo dallo scopo che ci siamo prefisso qualora ci facessimo ad addentrarci nei loro particolari, perciò staremo contenti di accennare soltanto i principii di diritto che reggono l'argomento.

La caccia fu sempre considerata dai giurisprudenti un diritto naturale che l'uomo abbandona dal momento in cui entra a parte della società per sottoporlo alla legge civile. Esso diventa allora un attributo della proprietà, sotto però i vincoli della tutela dell'attributo medesimo, dell'interesse dell'agricoltura, delle ragioni del fisco e per ultimo della pubblica e privata sicurezza.

Questo diritto elementare della proprietà fu progressivo fino all'epoca feudale in cui divenne l'appanaggio esclusivo dei feudi sotto il regime dei quali era vietato a chicchessia non feudatario di andare a caccia sotto pena estensibile, per certi dati animali, fino alla morte.

La feudalità della caccia sussiste pur tuttavia in molte contrade al nord dell'Europa; nell'Inghilterra però essa venne abolita nel 1831, mediante una nuova legge la quale prescrive, fra le altre cose, che chiunque intende far il commercio di selvaggina debbe premunirsi di una patente la quale non viene rilasciata senza l'esibizione d'un'attestazione giudiziale di buona condotta. I rivendiuoli non ponno far incetta di selvaggina che dalle persone munite di permissione di caccia o dai guarda-caccia debitamente approvati, ai quali soli è lecito di cacciare senza permesso.

In Francia l'esercizio della caccia ricevette norme dal decreto 11 agosto 1789, per virtù del quale ogni proprietario poteva distruggere, esclusivamente però sui proprii beni, la selvaggina, sotto l'osservanza dei regolamenti di polizia. Questa legge del 1789 fu modificata dal decreto imperiale 11 luglio 1810 il quale impose ai cacciatori l'obbligo di premunirsi del porto d'armi da caccia mediante l'esibizione di certificati di moralità.

Nel regno Lombardo-Veneto sono pur tuttavia in vigore le sovra indicate leggi francesi sotto le infra espresse modificazioni:

1° Quelli che domanderanno la licenza d'armi per poter levare quella da caccia saranno tenuti di riportar quest'ultima nel termine di dieci giorni, e di presentarla all'uffizio di polizia che avrà loro rilasciata la licenza d'armi; in difetto quest'ultima sarà annullata (notif. 5 luglio 1816).

2° Si ritiene in presunzione legale di trovarsi in attualità di caccia l'individuo che sarà trovato nelle campagne armato di fucile carico di minuto piombo od avente

con sè tali munizioni (notif. 15 febbraio 1818).

3° È vietato l'uso di lacci di rame o di ferro per far preda di lepri, volpi ed altri simili quadrupedi (notif. 22 gennaio 1820).

4° La caccia coi cani da corso è proibita a tutto settembre soltanto nei campi (notif. 11 settembre 1822).

Nei Regii Stati l'esercizio della caccia rimase libero dal 1814 al 1816 in cui, in dipendenza dell'editto 15 marzo fu ristabilita la privativa reale nel grande e piccolo distretto con proibizioni di cacciare in esso, tagliar boschi e pascere bestiami. Gli articoli 14, 15 e 16 di quell'editto vietano inoltre di cacciare fagiani gentili, cervi e daini, eziandio fuori dei luoghi proibiti, di guastare i nidi, di spargere per le campagne paste o sementi infette, e di inseguire quadrupedi e volatili dal 1° di aprile a tutto luglio di cadun anno.

La gran riserva fu abolita con RR. PP. 10 marzo 1831, le quali furono susseguite da quelle del 29 dicembre 1836, dirette a diminuire il numero sempre crescente dei cacciatori, segnatamente della classe dei figli di famiglia e degli operai che, dedicandosi ad una vita girovaga, perdono il tempo, frequentano le bettole, si associano non di rado con persone di mal affare e battono poi talvolta la via del delitto; un quale intento fu avviso di conseguire col favore di misure fiscali, aumentando la tassa del permesso di caccia in aggiunta a quella dovuta per il porto d'armi.

Queste ed altre disposizioni non essendo però da tanto di richiamare la salvaggina nei luoghi dalla medesima abbandonati, vive e frequenti sorgono le querele contro la progressiva sua scarsità e di conserva se ne ripete la causa dai cacciatori furtivi (*braconniers*) che ne abusano con tutti i mezzi i più possenti di distruzione, quali sono le reti, i richiami ed altri consimili inganni. Fu però dimostrato da un anonimo in due dotti ed eleganti scritti pubblicati colle stampe savonesi nel 1836 e 1838, che questa lamentata diminuzione procede dall'aumento della popolazione e dai progressivi diboscamenti, e singolarmente dai molti prati artifiziali ed irrigui stabiliti in questi ultimi tempi, per cui, invece di una, passa sovr'essi la falce due e fino tre volte ogni anno, distruggendo inesorabilmente tutte le covate prima che i pulcini siano schiusi ed in istato di sfuggirla.

Se colla scorta delle scienze naturali si risale a ritroso la serie dei secoli, scorgendo che, nel mentre molti sono i fossili animali e di piante dissotterrati in tutte le parti del globo, non si è mai rinvenuto alcun fossile umano, è ovvio di conchiudere, che in origine gli uomini erano rari e pochi, ed invece molto estese le foreste e gli animali numerosissimi; per la qual cosa, a misura che la specie umana si andava estendendo sulla superficie della terra, dovendo di necessità combattere contro le bestie selvagge, la prima delle arti fu quella del cacciatore, fra i quali i più valenti furono reputati eroi e semidei.

La selvaggina suppliva allora ed in tempi eziandio posteriori alla mancanza delle biade e dell'industria, dappoichè le carni servivano di cibo e le pelli di vestito, ma di mano in mano che presero incremento le coltivazioni e le arti, gli animali che amano la quiete e la solitudine dei boschi andaronsi allontanando dai luoghi abitati e diradando per modo che molte specie, come gazzelle, caprioli, cervi e cinghiali, che erano comuni, a mala pena si incontrano su per l'erme montagne e nei luoghi incolti molto imboschiti e scarsi di popolazione come la Sardegna e la Corsica.

Nei tempi della gloria romana, quando *jam pauca aratro jugera regiae moles relinquunt*, non più si andava a caccia per vivere, ma per pascere la gozzoviglia dei ricchi. Ora però che restano sol poche vestigie di quelle superbe ville e che sot-

tentrò di nuovo il deserto, ritornarono ad essere abitate da selvatici di ogni specie, in dipendenza della caducità di tutte le terrene cose, che fisiche, civili o politiche, tutte hanno un periodo di vita determinato ed una fine irreparabile.

Essendo provato che il selvaggiume non è tanto distrutto dai cacciatori quanto allontanato dagli abitatori i quali calpestano, si può dire, ogni cespuglio, si fa palese la causa efficiente per cui le proibizioni le più severe rimangono con poco frutto, e vengono a ferire i cacciatori urbani, cioè precisamente coloro i quali fanno meno danno, invece dei villici sparsi di abitazione ed isolati, i quali avendo la selvaggina in certo qual modo sulla porta, la distruggono impunemente in ogni tempo e stagione.

Se si vogliono pur tuttavia leggi ristrettive del diritto di caccia, per cui *subiecti sunt pedibus hominis oves et boves*, *volucres cœli et pisces maris*, queste si avranno in tre semplicissime disposizioni, l' una delle quali sottoponga i cacciatori al conseguimento di un permesso di caccia, l'altra vieti la vendita e la compra di selvaggina in tempo di caccia proibita, la terza che accordi un premio a chi uccide volpi, martore, faine, falchi, sparvieri ed altri animali carnivori, ognuno dei quali fa più guasto in un mese che il più abile cacciatore in un anno; essendo vero che ogni falco non prende meno che un uccello al giorno, cosicchè nell'anno ne avrà divorato 365, per mettere insieme un qual numero occorre l'opera di molti cacciatori e di ben tese reti.

Ritenuto poi che in un regno un po' vasto i climi, la coltivazione e la qualità del salvaggiume è varia, e vario anche il tempo dell'incubazione, avviene che una legge determinante generale riuscirebbe meno opportuna e che vuolsi a quest'uopo prender norma dalle condizioni dei luoghi. E di vero fu osservato che nei mesi di aprile, maggio e giugno, avendo le volpi la prole da nutrire, il maggior bisogno fa che sieno meno guardinghe: ora però che la caccia è proibita senza eccezione nè riserva in primavera, ottennero quei carnivori un franco passaporto, si aggirano la sera e la mattina liberamente, molto si moltiplicano ed in pari ragione distruggono la selvaggina minore, segnatamente le uova di cui sono assai ghiotti.

La caccia invece è permessa nell'inverno; ora appunto in quell'epoca se ne fa maggior distruzione sia colle canterelle ossiano uccelli ingabbiati, con l'aescato, spargendo grano là dove sogliono accorrere le covate, e alla traccia sulla neve; ma siccome questa specie di caccia suole praticarsi d'ordinario nelle montagne più alte, fia quasi impossibil cosa di apportarvi un salutare rimedio, attesochè il desiderio del lucro solleticato dal bisogno è più ingegnoso del fisco posto in agguato, per cui le contravvenzioni ai regolamenti crescono a misura della loro fiscalità.

A fronte però di siffatte considerazioni, nuove leggi sulla caccia sono state promulgate in Germania, in Francia e nei Regii Stati. Le prime presero norma dai diritti feudali pur tuttavia in vigore in molte parti della Confederazione.

La legge francese 3 maggio 1844 ha sostanzialmente per base la salvaguardia dei diritti di proprietà contro i cacciatori furtivi o clandestini (*braconniers*).

Quella de' Regii Stati, 16 luglio stesso anno, è una legge di polizia e di conservazione, in molte sue parti conforme alla Francese, in cui si prescrivono alcune maggiori discipline in aggiunta a quelle contenute nei già citati provvedimenti 15 marzo 1816 e 29 dicembre 1836, ai quali così i cacciatori come i giudici e gli agenti di polizia dovranno aver ricorso nelle rispettive contingenze.

Le disposizioni di questa legge si riducono sostanzialmente, a proibire la caccia

dal 1° di marzo a tutto il mese di luglio di ogni anno, pendente il qual termine non è lecito a chicchessia di esporre in vendita, vendere, comprare, portare attorno (*colporter* dei Francesi), e di ritenere qualunque sorta di cacciagione.

Non potranno però aver luogo perquisizioni domiciliari per la ricerca della selvaggina in tempo di caccia proibita, se non se presso coloro che sono notoriamente conosciuti cacciatori clandestini, presso i cacciatori di professione, e presso gli albergatori, gli osti, i locandieri, i venditori di comestibili, e nei luoghi accessibili al pubblico.

Essendochè la facilità e rapidità dei trasporti permette in oggi l'importazione di selvaggina dal fuori Stato, si ricerca se questa sia o no compresa nel divieto in primo luogo mentovato? Il medesimo essendo espresso in modo generico e senza riserva, non sembra ammettere eccezione, ma in questo caso il punto sostanziale consiste nel coordinare le leggi doganali con quell' assoluta proibizione, affinchè per una parte non sia lecito d'introdurre ciò che dall'altra non fia concesso di ritenere nè di consumare.

È vietato del pari di prendere o distruggere le uova e le nidiate della selvaggina nei luoghi aperti, di cacciare senza permissione col roccolo, col paretaio e colle reti, da rilasciarsi tale permissione dall'autorità di polizia, di adoperar lacci o trabocchetti, di andare a caccia col fucile di notte tempo, e alla traccia sulla neve.

I contravventori non saranno nè arrestati nè disarmati; potranno però essere tradotti avanti il giudice per accertare la loro individualità qualora ricusassero di dare il loro vero nome o fossero trasfigurati.

La selvaggina sequestrata è devoluta agli stabilimenti di beneficenza. Però se fosse viva sarebbe per lo migliore di ridonarle la libertà.

I punti più sostanziali di divergenza tra la sovra tenorizzata e la legge francese, consistono in ciò che, a tenore di quest'ultima, 1° i proprietarii possono in qualunque tempo cacciare sui proprii beni segregati dagli altrui feudi, mediante chiudende di siepi, muri e fossati.

2° Il divieto di distruggere le uova e le nidiate, è ristretto ai fondi altrui ed alle specie dei fagiani, pernici e quaglie. I rispettivi proprietarii possono toglierle per farle fecondare ed allevare dai polli d'india e dalle galline.

3° È accordata all'autorità amministrativa la facoltà di rilasciare ordinanze dirette a determinare l'epoca ed i modi di caccia degli uccelli di passaggio ed acquatici, a prevenire la distruzione dei volatili, ad autorizzare l'impiego dei levrieri per inseguire gli animali nocivi, e a proibire la caccia alla traccia sulla neve. Per siffatte determinazioni si dovrà aver riguardo alla diversità dei climi, dei luoghi e delle circostanze.

4° Essendochè le disposizioni utili pei paesi meridionali potrebbero riuscir nocive pei settentrionali, perciò è lasciato in potere della stessa autorità amministrativa di fissare l'epoca dell'apertura della caccia e quella della sua chiusura.

5° I permessi di caccia sono di competenza dell' autorità amministrativa. Essi però non sono rilasciati se non precede un certificato di buona condotta per parte dell'autorità del luogo di domicilio del richiedente.

6° Una parte del prodotto della tassa dei permessi di caccia, come altresì delle multe, è devoluta all'erario dei Comuni di domicilio del titolare e dove ebbe luogo la contravvenzione, e ciò nell'intento di animare i rispettivi amministratori a vegliar attentamente a che non si commettano impunemente infrazioni alla legge.

7° Non è riputato delitto di caccia il semplice fatto del passaggio dei cani cor-

renti, quando inseguono essi il selvatico, levato bensì sulla proprietà del loro padrone, ma che trascorressero indi sui fondi altrui.

Qualunque però esser possa l'economia delle discipline pella caccia, il punto difficile fia pur sempre quello di curarne l'esecuzione, in vista che le infrazioni seguono per lo più in luoghi ermi ed appartati, non gran fatto accessibili agli agenti della forza pubblica, e per cui s'incontra per molti rispetti nelle autorità locali una certa quale solidarietà di tolleranza.

Forse che lo scopo esser potrebbe più facilmente conseguito qualora si rendesse obbligatoria l'affittanza della caccia sui beni comunali, essendochè i fittabili sarebbero per proprio interesse i più oculati invigilatori.

CATASTO. Operazione che consiste nel misurare geometricamente l'estensione di tutte le parti di un territorio e nel valutarne il reddito, per cui si richiede unità e simultaneità di principii e di metodi, senza dei quali non vi può essere eguaglianza nei risultamenti.

A pag. 217 del nostro Dizionario abbiamo discorso in massima dell'utilità dei pubblici catasti e delle parti che li compongono. Qui ora ravvisiamo opportuno anzichenò di segnare le principali norme da osservarsi nella difficile impresa, prendendo per base quelle segnite nell'impero Austro-Italico sulle tracce delle dottrine Lombarde dettate sotto il regno di Maria Teresa che poco o nulla lasciano da desiderare.

In due modi si distribuiva l'imposta nei secoli passati, o si prendeva per norma la popolazione di ciascuna terra, ovvero si teneva per base la descrizione annua dei frutti raccolti. Il primo era subordinato alla mortalità che, segnatamente in quei tempi, non segniva una uniforme proporzione; il secondo, oltre ad essere dispendiosissimo, concedeva all'arbitrio dei commessi la tassazione. Col progredire però della geometria sorse l'idea prima di estimi provvisorii dei fondi, poi di regolari mappe e catasti.

Si può dire intuitiva la massima, che ciascun censito debbe pagare quella porzione di imposta corrispondente all'estimo de' suoi fondi, per ottenere il quale due elementi si richiedono, il primo positivo ed è la *misura*, l'altro difficile da determinarsi, cioè il *prodotto*.

Essendochè molto rilevanti o gravi divengono gli errori nelle grandi operazioni, quali sono le misure di intiere provincie, furono immaginati varii instromenti per evitarli; tali sono: 1° i *traguardi* pella misura degli angoli, insufficienti all'oggetto, e che non ponno aver gran cura della differenza che passa tra il livello vero e l'apparente, sempre diverso col variare delle distanze, sapendosi che gli alzamenti del livello apparente sul vero sono fra di loro come i quadrati delle distanze; 2° la *squadra*; 3° il *trabucco*; 4° la *tavola pretoriana*. Quest'ultima accoppia alla precisione della squadra maggiore celerità nelle operazioni, e il vantaggio di far conoscere, al chiudere dei perimetri, gli equivoci in che ponno per avventura essere incorsi i geometri; di non permettere che impunemente si ommetta veruna superficie, e, mediante la concatenata rete delle figure, di dimostrare in ogni tempo la vera ubicazione di ogni particella di terreno.

La misura deve presentare l'estensione orizzontale del suolo, e non le varie inflessioni della superficie, per la ragione che tutti i vegetabili conservano crescendo un perfetto perpendicolo all'orizzonte, e perchè è noto siccome sopra un triangolo non si può innalzare un maggior numero di perpendicolari di quanto valga a capire la sua base, come appunto sopra un ricurvo guancialetto non si ponno conficcare più spille perpendicolari di quello che si farebbe sull'assicella che gli serve di base.

Ritenuto che per avere una superficie è d'uopo, oltre la misura dell'estensione dei lati, aver quella altresì degli angoli formati dalla riunione dei medesimi, furono sostituiti, per amor di precisione, ai comuni traguardi i cannocchiali con sottilissimi fili entro i medesimi incrocicchiati, a un quale instrumento fu dato il nome di *teodolito*, e quindi il *gonometro* (misuratore degli angoli), più semplice, meno esteso e di maggior perfezione.

Ma se per i bisogni dell'agrimensura basta di avere l'esatta misura delle superficie, per le operazioni catastali si richiede inoltre lo scandaglio della profondità media e la cognizione degli strati, la qual cosa si ottiene colla così detta *trivella*.

I risultamenti delle misure sono consegnati in mappe topografiche contenenti la serie dei poligoni che il suolo presenta agli occhi nostri descritti in geometrica proporzione; e queste mappe vengono indi, mediante opportune riduzioni, costituite in atlanti.

Gli effetti censibili formano due classi che si dicono di prima e seconda stazione. Nella prima si comprendono i terreni ossia fondi rurali; e nella seconda tutte le altre rendite, come per esempio, case, mulini, seiostre, seghe, piste, pile, fucine, magli, torchi, fornaci e simili, non esclusi gli edifizi pubblici, sacri o religiosi.

Alle misure tengono dietro le stime, per operar le quali in Lombardia e successivamente nell'impero austriaco si fece precedere una statistica, per mezzo di uffiziali delegati in ogni comunità, del perticato, delle suddivisioni di esso secondo le diverse specie di coltivazione, degli affittamenti in danaro, in generi ed appendizi, del metodo di ripartimento in corso dei prodotti fra il proprietario ed i coloni, del prezzo venale dei terreni, delle ragioni d'acqua, dei carichi speciali ed altre tali occorrenze, le quali prese isolatamente non giovano gran fatto all'assunto, ma in complesso conducono a determinare gli elementi sostanziali pel calcolo del prodotto netto, il quale dipende dalla qualità del suolo, sua profondità e situazione.

Dietro le esperienze del celebre chimico ed agronomo Ant. Giobert, di ogni altro quel terreno è migliore il quale consta di settanta parti di arena o terra vetrina, undici di argilla pura, tredici di terra calcare, sei di materia untuosa, totale cento, oltre un po' di ferro.

La situazione del terreno vuol essere considerata sotto due aspetti, il *fisico* e l'*economico*.

La situazione fisica si riferisce ai punti del cielo, all'intrinseca sua natura ed alle circostanze, cioè se piuttosto a mezzodì che a tramontana, a levante oppure a ponente; se in valle, in monte, in piano, più o meno declive.

Considerato economicamente, il terreno ha tanto maggior prezzo quanto più è suscettibile, a piccolo costo, di una miglior coltura, ed è situato in tal guisa da avere un sicuro, pronto e facile smercio delle sue produzioni.

Nella stima dei fondi, dice Fabbroni, diverso debb'essere il giudizio o risultato finale dello stimatore se opera pel privato o pel pubblico; il privato cerca un giusto impiego del suo danaro e compra in ragione dell'attual prodotto. Il Sovrano, amministratore pella società, deve percepire invece in ragione del fondo e non del danaro impiegato e degli effetti dell'industria, perciocchè vuolsi presumere che gli individui ebbero in origine terreno sodo ed incolto, e intanto fu reso produttivo coll'assiduità e intelligenza al lavoro.

Il prodotto ragguagliato alla semente sparsa, tenuto conto del peso specifico ossia bontà dei prodotti, serve di giusta norma nella classificazione dei terreni; la quota maggiore per ogni Comune costituisce la prima classe, la minore l'ultima,

e fra questi due estremi si vengono a stabilire le classi intermedie.

La quantità e bontà dei prodotti serve pure a fissare le classi dei prati, delle vigne, dei castagneti e dei fondi di coltura mista.

I monti sterili, i terreni occupati da acque stagnanti vanno esenti dal censo, perchè non debbesi e non vuolsi turbar la pace del misero pastore, nè pescar danaro nel rigurgito delle acque.

I terreni irrigabili sono stimati col benefizio dell'acqua sotto deduzione delle spese.

Molto controversa è la questione se i terreni piantati di alberi, quali sono i mori, gli uliveti, i pomarii, i castagneti, debbono essere stimati in ragione delle piante o del suolo. A questo riguardo dee prevalere la massima, che *quidquid est in fructu* va sottoposto al censo; quindi se la coltura delle piante è esclusiva, si terrà conto unicamente del loro prodotto; se mista, del vario genere di coltivazione, come appunto si pratica pei vigneti.

Unità, invariabilità ed equità d'imposizione sono gli oggetti importantissimi che si vogliono avere in mira nella valutazione dei fondi, e per ciò conseguire vorrebbe il Fabbroni che si riducessero a grano tutti i frutti così varii nella qualità e valore, sicchè i risultati finali delle stime non fossero espressi in lire o scudi, ma sibbene in emine, moggia o staia, per essere il frumento indispensabilmente necessario al sostentamento umano, e di un prezzo sempre proporzionato ai bisogni dei consumi messi in confronto con i prodotti. Questa è per altro una mera teoria, se si riflette che il danaro è il segno rappresentativo di ogni valore, e che qualunque sia il metodo che seguir si voglia, egli è certo che alla fin fine integrar bisogna la quantità, realizzare il valore, eppereiò ridurlo a moneta, perchè essa mediante si fanno tutte le contrattazioni e si pagano tutte le spese del pari che le imposizioni.

Essendochè i tributi non si prelevano in ragione dell'abbondanza del reddito, ma sibbene a misura dei bisogni reali dello Stato, avviene che non importa che la cifra finale di tutti i catasti sia più o meno forte, giacchè questa ad altro non deve servire che come segno di proporzione nei riparti, e basta che siavi fra i contribuenti la perequazione. Quindi è che si suol prendere per termometro di valutazione il prezzo medio delle derrate di un ventennio od altro numero di anni.

Nel fare le stime si ha da aver riguardo agli infortunii celesti, vale a dire ai danni recati dai fenomeni meteorologici, quali sono la gragnuola, le brine, le gelate, le valanghe, le frane, le nebbie, l'arsura, le innondazioni, gli insetti. In due modi si può avere questo riguardo, ossia deducendo dal prodotto lordo la media di tali infortunii, oppure facendo annualmente condono di una quota del tributo proporzionata all'ammontare dei danni occorsi ad ogni contribuente. Di troppo lunga indagine sono le inquisizioni necessarie per determinare questi danni, malagevole d'impedire gli arbitrii, ed esuberanti le spese; quindi è che viene data la preferenza al metodo delle deduzioni sopra una media proporzionale.

Per i territorii posti in contatto con fiumi e torrenti, e soggetti in conseguenza ad alluvioni e corrosioni si osserva la regola di fare una visita decennale per introdurre nei catasti le necessarie rettificazioni.

La base dei tributi è il reddito netto, eppereiò dal prodotto lordo di ogni fondo si denno portare in deduzione, quanto ai beni di prima stazione, le spese di coltivazione, e quanto a quelli di seconda stazione, le spese necessarie al loro mantenimento che sogliónsi ritenere dei due terzi del reddito, avuto riguardo, che nel mentre i terreni rimangono sempre gli stessi, gli

edifizii sono peritnri senza il sussidio delle congrue riparazioni in un dato numero di anni.

Il risultato delle stime rappresenta il reddito netto dei beni, e per ridurlo a valor capitale si moltiplica per venticinque, essendosi osservato per il termine medio di nna lunga serie di anni, che il capitale di cento dà quattro di reddito.

Essendo il censimento nna operazione vasta, e di sua natnra sottoposta a molti errori, parte casnali e parte procurati ad arte, è necessario di sottometterlo a revisione, la qual cosa si ottiene comunicandone i risultati a ogni censito, ammettendo gli individuali reclami e sottoponendoli ad accurato esame di revisori parte *parziali*, cioè dei periti che hanno operato, e parte *imparziali*, vale a dire di periti di nuova nomina, il che mediante si viene ad ottenere la perequazione, che è quanto dire il carattere di conformità, di equità, di necessaria eguaglianza e di geometrica proporzione che costitniscono il pregio sostanziale dei catasti. E qui vuolsi ritenere che per geometrica proporzione non si intende già nna perfetta eguaglianza fra censito e censito, ma bensì qnella che viene suggerita dalla perizia delle persone più esperte nell'arte di stimare, assunte tutte quelle cautele che umanamente possono aversi in una materia sì vasta e complicata.

Ma la corrispettività delle stime fra tutte le parti componenti non basta per rendere i catasti perfetti; richiedesi inoltre l'inalterabilità delle cifre catastali, qualunque evento succeda, e questa si conseguisce mediante somma acenratezza nell'eseguire i trapassi ossia le mutazioni di proprietà, a qualunque titolo succedano.

Un grave argomento si oppone a qnesta inalterabilità, ed è quello del deperimento od incremento successivo dei fondi; ma o il deperimento procede dall'incuria, e in questo caso milita la sentenza *reipublicæ interest ne ruinis deformetur*, motivo per cni i negligenti denno sopportare le conseguenze di questo danno; o è naturale, e in allora vi si provvede col favore delle revisioni decennali. Per ciò che concerne agli incrementi, non vuolsi punire l'indnstria sottomettendola a maggiori carichi a misura che essa si rende più operosa ed ntile all'universale, essendochè nel caso concreto la giustizia è la conformità delle azioni colle regole additanti i mezzi per consegnire la vera utilità con cni viene a confondersi.

Le mutazioni mirano ad assicurare gli utili effetti del catasto prediale, con verificare e tenere in evidenza i cambiamenti che succedono coll'andare del tempo nella persona del possessore, nell' estensione e nella natura del possesso, di maniera che i carichi vengano sempre imposti sul possessore effettivo dello stabile ed in ragione della sua consistenza; epperciò per questa ragione e in vista della stretta connessione loro colla legge delle ipoteche, importa sommamente che i libri relativi siano tenuti costantemente in bnona forma. A quest'uopo chiunqne acquisterà per successione, contratto, o per qualunqne altro titolo la proprietà od il possesso di nn fondo soggetto a censo, come pnre chinnque per nn fatto proprio avrà cessato di possedere, deve avanti l'autorità competente e nel termine stabilito denunziare l'acquisto o l'alterazione fatta o patita.

La denunzia da farsi dall'alienante si considera come nn avviso dato ai cancellieri del censo della seguita alienazione, il quale però non li autorizza ad eseguire il trasporto se non hanno contemporaneamente sotto gli occhi i documenti volnti dalla legge. Ciò stante verun possessore attualmente intestato non può sottrarsi al pagamento della rata di tributo spettante a ciascun fondo in suo nome descritto, senza aver prima sostituito un accollatario legittimo e paeifieo di detta rata; perciò, in

difetto dell' alienatario, potrà l' alienante produrre a tutte spese del contumace le giustificazioni prescritte per far cancellare dalla sua partita i fondi che più non possiede; in difetto rimarrà egli sempre contabile tanto verso il fisco che verso il Comune.

Oltre i compratori e donatari sono tenuti a far descrivere, nel termine stabilito, in testa propria i loro beni, non eccettuati quelli che i medesimi acquistassero a titolo di livello, di affitto perpetuo o di usufrutto, per sentenza giudiziale, o per qualsivoglia altro titolo che induca possesso di beni, siano essi privati, o di corpi morali o amministrati.

Ritenuto per ultimo, che le dichiarazioni sovrane non congiunte a una sanzione penale si risolvono in meri consigli, avviene che le contravvenzioni alla legge dei trasporti esser denno punite, perchè la di lei inosservanza produrrebbe tale una confusione nei registri censuarii da rendere in breve di nessun effetto le ingenti spese e le improbe fatiche incontrate per compilarli e ridurli a buon segno. Questa pena sarà pecuniaria, ed oltre ciò il trasgressore andrà sottoposto al rifacimento dei danni che dall' inosservanza della legge fossero derivati ai terzi; e qualora un fondo fosse passato in diversi successivi possessori senza che questi abbiano rispettivamente adempito all'obbligo del trasporto, la multa sarà intimata a ciascuno di essi. Lo stesso si intende pei venditori che non hanno notificato in tempo le relative alienazioni. Nell' intento poi di impegnare le amministrazioni comunali a tener d'occhio e di mano all'osservanza della legge sui trasporti, tornerebbe proficuo anzi che no di accordar loro una quota parte nei proventi delle multe, che nel regno Lombardo-Veneto si ritiene di un terzo del loro ammontare.

La pubblicità è una condizione vitale dei catasti, quindi è che tanto le mappe di prima o seconda stazione, le tavole censuarie, i libri di trasporto, i quinternetti di riscossione, i ruoli e tutti gli atti che risguardano le esattorie denno essere visibili agli interessati senza spesa alcuna, con facoltà di prendere le note che a ciascuno potessero abbisognare.

Fin qui noi abbiamo discorso in certo qual modo la teoria del catasto. Passando ora alla pratica delle relative disposizioni, crediamo di non poter ricorrere a miglior fonte del decreto dell' imperator Francesco I, 23 dicembre 1817, come quello che contiene memorabili principii di pubblica economia applicata.

Disposizioni generali.

A tenore di quel decreto, dopo di aver preso in considerazione le ineguaglianze che risultano dall'attuale riparto del tributo fondiale, tanto per rapporto alle provincie, ai circondarii, ai distretti, alle comunità, che pei singoli contribuenti, avendo maturamente ponderati i mezzi onde rimediare agli inconvenienti di questo stato di cose, S. M. imperiale è venuta nella determinazione d' introdurre nelle sue possessioni germaniche ed italiane un sistema di tributi, equo nelle sue basi e permanente nelle sue applicazioni.

Nello accingersi ad una tanta impresa di generale utilità, dichiara la prefata M. S. di aver avuto precipuamente in mira di applicarvi le regole della più stretta giustizia, e di rinfrancare nel tempo stesso l' agricoltura i di cui salutari progressi dipendono sostanzialmente da un giusto stabilimento della quota dell' imposta fondiale; dietro quali massime e ordinava quanto segue:

1° Vanno sottoposti al tributo fondiale i redditi delle terre, dei fondi e dei fabbricati.

2° Sono riputati producenti un reddito fondiale, epperciò imponibili, tutte le superficie produttive, a prorata del valore in

numerario dei prodotti che sono atti a somministrare, impiegando nella loro coltivazione il grado ordinario di cure che la medesima comporta.

3° Si ritiene come reddito imponibile pei fabbricati quello che produrrebbe il terreno occupato dall'edifizio se fosse coltivato, e il valor locativo che se ne ricava o che se ne potrebbe ricavare.

4° La quotità del tributo sarà determinata dal reddito *netto*.

5° È reddito *netto* il prodotto che il proprietario può conseguire nelle annate di fertilità ordinaria, da ogni frazione del suo fondo prodottivo in dipendenza del genere di produzione a cui è destinato, impiegandovi il metodo di coltivazione in uso nel Comune, e ciò sotto deduzione delle spese ordinarie riconosciute necessarie pella coltura, pel seminerio e per fare il raccolto.

6° Relativamente ai fabbricati si avrà riguardo alle spese di manutenzione e al valore del capitale che in tutto od in parte va perduto in un dato numero di anni: il reddito sarà calcolato ed imposto in conseguenza.

7° La valutazione del reddito *netto* delle terre e dei fabbricati avrà luogo mediante misura accompagnata da planimetria, e successive stime.

8° Le misure seguiranno per opera di geometri civili e militari teoricamente e praticamente ammaestrati.

9° Sarà formata una carta speciale topografica per ogni comunità, la quale ne constaterà l'estensione ed i limiti, con l'indicazione particolarizzata di ogni proprietà e colla classificazione di ogni particella, avuto riguardo al suo genere di coltura, sua pianta e sua delimitazione tanto naturale che artificiale.

10. Commissarii di una probità ed imparzialità acclamata, nominati *ad hoc*, scelti fra gli agronomi i più sperimentati e forniti di positive cognizioni dei luoghi e delle relazioni economiche dei distretti per cui saranno stati prescelti, sono incumbenzati della valutazione dei redditi.

11. Questi commissarii stimatori avranno cura di determinare in quante classi dovranno essere divisi i terreni produttivi di ogni genere di coltura; quanto una data estensione di terreno per ogni classe e per ogni genere di coltura frutta mediamente in prodotti ordinarii dietro i metodi di coltivazione in vigore nel Comune; il valore medio in numerario che può loro essere assegnato; l'ammontare delle spese e ciò che, fatte le opportune deduzioni, rimane di reddito *netto*.

12. Dopo che le *parcelle* proprie d'ogni proprietario del Comune saranno state inscritte, a prorata del loro genere di coltura, nelle rispettive classi a cui esse appartengono, avuto riguardo alla situazione loro e alla qualità del suolo, si farà luogo all'applicazione, in ragione della superficie che occupano, della tariffa estimativa determinata nel modo prescritto nel paragrafo precedente.

13. L'estimo dei fabbricati seguirà per analogia ad un tale o tal altro genere di coltura e a tale o tal altra classe del suolo che occupano, e mediante fissazione del prezzo di locazione dietro lo stato effettivo di ogni fabbricato.

14. Non si terrà conto nella stima sì dei coltivi che dei fabbricati, dei pesi ossieno obbligazioni incontrate dai loro possessori o proprietarii verso i terzi, siano essi meramente personali oppure ipotecati sulle proprietà imponibili. Epperciò i capitali ipotecati, i censi o rendite, le decime ed altre prestazioni o retribuzioni tanto in natura che in giorni di lavoro, qualunque ne sia l'origine, non saranno portate in deduzione nelle stime del reddito netto delle terre e dei fabbricati.

15. Le autorità e le persone incumbenzate delle operazioni catastali riceveranno, tanto per ciò che concerne le misure e le

planimetrie, quanto per rapporto all'estimo dei redditi, instruzioni speciali e particolarizzate, le di cui disposizioni saranno dedotte, occorrendo, a pubblica notizia, mediante ordinamenti circolari.

16. I risultamenti delle misure e delle stime dei redditi saranno, prima del riparto dei tributi, comunicati ai contribuenti, i quali sono pertanto ammessi a far valere le loro eccezioni e richiami. Queste eccezioni e questi richiami saranno accuratamente discussi ed esaminati, e risultando fondati in ragione si farà luogo alle rettificazioni che saranno del caso.

17. Terminate le rettificazioni delle misure e degli estimi, la somma annuale delle imposte stabilita per sovrano rescritto in dipendenza delle occorrenze dello Stato sarà ripartita in modo che ogni provincia, ogni circondario, ogni distretto, ogni comunità, ogni proprietario di beni o di case dovrà pagare al pubblico erario una eguale quota parte di un tanto per cento del suo reddito ragguagliata alla totalità del tributo domandato dallo Stato.

18. Le mutazioni prodotte dal tempo, sia nella persona del possessore, sia nella estensione del possesso, saranno notate o tenute in conto per modo che nella riscossione del tributo possa il fisco in ogni occorrenza rivolgersi al possessore effettivo della proprietà imposta a misura dell'estensione del suo possesso.

19. All'occorrenza di danni cagionati dagli elementi per cui rimanesse per sempre distrutto l'oggetto imponibile, a talchè corrosioni, avvallamenti, incendii e altri simili infortunii, sarà fatto l'intiero condono del tributo che gravitava su quelle frazioni di proprietà.

20. Occorrendo che per qualche fortunoso accidente rimanga distrutto per un dato spazio di tempo in tutto od in parte il reddito imponibile, saranno accordati provvisoriamente, a norma delle circostanze, condoni d'imposte parziali o totali.

21. Viceversa, gli oggetti imponibili di nuova coltivazione, a talchè i terreni di alluvione, le fabbriche nuovamente costrutte ecc. andranno sottoposti al tributo fondiale, sotto riserva dei riguardi convenienti per dar animo a nuove migliorie e ad altre costruzioni.

22. Non si farà luogo a veruna esenzione dai tributi in contemplazione di titoli o delle qualità personali dei possessori sì delle terre che delle case.

Ne andranno però esonerati:

1° Tutte le superficie non suscettive di prodotto, quali sono le montagne sterili, le rocche, le strade pubbliche, i torrenti ed i canali.

2° I campi santi fino a tanto che servono a quella destinazione.

3° Le chiese, le caserme, gli ospedali, e altri edifizii pubblici.

23. Convinta della necessità e utilità delle sovra espresse disposizioni, ordinava S. M. che la loro esecuzione fosse accelerata con tutti i mezzi che sono in balìa dello Stato.

24. Siccome però quest'opera richiede un tempo considerevole, molte spese e la cooperazione di un gran numero di persone perchè possa essere simultaneamente intrapresa in tutta la distesa della Monarchia alemanna ed italiana, volle che vi si procedesse per provincie.

25. Si riservò la M. S. d'indicare l'ordine dietro il quale le provincie dovessero essere sottoposte, ciascuna alla volta loro, alle operazioni catastali, in conformità dei principii come sovra stabiliti, e di far conoscere le autorità che avrèbbero ricevuto l'incarico della direzione e dell'esecuzione dei lavori.

26. Dichiarò ciò non pertanto, che le provincie in cui le operazioni fossero più presto ultimate avrebbero potuto partecipare ai benefizii del nuovo sistema di tributi, per quanto almeno concerne la ripartizione nel loro distretto, senza dover

attendere la generale perequazione, e che la quota parte che quelle provincie dovrebbero intanto pagare, sarebbesi ripartita dietro le norme delle nuove stime in corso. La quota parte stabilmente dovuta in progresso non sarà determinata che dopo l'ultimazione delle nuove operazioni catastali in tutte le provincie, e quando le medesime avranno contribuito a stabilire fra queste ultime una giusta proporzione.

Amministrazione del catasto.

La superiore direzione delle operazioni del censimento fu a prima giunta confidata ad una commissione aulica, la quale essendo stata sciolta nel 1827, le relative attribuzioni vennero conglobate presso le autorità amministrative ordinarie, con riservare la parte tecnica, vale a dire le misure, ad una direzione centrale stabilita in Vienna. Per l'esecuzione di queste ultime esistono in ogni provincia un direttore pella levata dei piani, parecchi vice-direttori, inspettori delle misure, triangolatori, geometri ed aggiunti, indicatori ed aiutanti pei lavori manuali.

Tutti questi individui, ad eccezione degli indicatori e degli aiutanti, formano una gerarchia di impiegati ricompensati pendente la durata del loro servizio a misura del grado e merito rispettivo.

I geometri sono divisi in tre classi ed hanno la risponsabilità delle proprie operazioni del pari che di quelle dei loro aggiunti. Gli inspettori che tengono l'incarico del controllo e della revisione delle operazioni dei geometri dividono una tale risponsabilità. Nuove misure rendendosi necessarie in dipendenza di corsi errori nelle prime planimetrie, il geometra e l'inspettore debbono sottostare in proprio alle spese di rettificazione.

Gl'indicatori sono tenuti di somministrare al geometra tutte le notizie di cui questi potesse abbisognare circa i limiti del Comune e le proprietà poste nel medesimo; relativamente al nome dei proprietarii, al genere di coltura ecc. La nomina loro è di competenza del Comune, il quale ne fa la scelta fra le persone le più commendevoli per integrità e pratica esperienza.

Delimitazione.

Le operazioni catastali sono precedute da una trigonometria di tutta la provincia, i di cui risultamenti costituiscono una rete grafica di primo ordine, susseguita da una di secondo ordine più particolarizzata che serve di base e di controllo al parcellario del Comune, il quale viene a costituire una carta in cui tutte le parcelle sono figurate con l'indicazione dei loro limiti e del genere di coltura a cui appartengono.

Sorgendo lite circa i limiti, i geometri si adoperano per comporre le differenze all'amichevole, e non riuscendovi, la delimitazione è segnata come oggetto di contesa con l'indicazione dei diritti ventilati dalle parti.

Delle misure.

Per discorrere convenientemente di questo importante argomento, sarebbe mestieri di entrare nei penetrali della geometria, la quale comechè scienza positiva, non lascia luogo a discussione, epperciò bastar deve quel tanto che ne abbiamo accennato a pag. 1334 e 1335 in principio di quest'articolo.

Censimento.

Le stime costituiscono la parte la più difficile delle operazioni catastali, non già intrinsecamente, ma avuto riguardo alla scelta delle persone che debbono eseguirle.

Il bello ideale delle operazioni catastali sarebbe quello di ridurre l'imposta fondiale alla condizione di un tributo di quotità, costituendo gli estimi su basi identiche, e fra loro equiparabili in modo da

presentare il reddito reale delle proprietà. A questo scopo il lavoro fu in origine confidato in Francia a periti estranei al Comune, e nominati d'uffizio; se non che veggendo di non riuscire nell'intento, fu esso confidato a una commissione di cinque proprietarii, di cui tre terrieri e due foranei, prescelti dai consigli di ciascun municipio, con incarico di distribuire le varie particelle dei beni nelle classi precedentemente stabilite per una valutazione del rispettivo reddito medio; e ciò coll' intervento delle parti interessate e sotto l'assistenza degli agenti delle contribuzioni dirette, con riserva dell'approvazione del Consiglio di Prefettura. Col favore di queste cautele il male delle parzialità fu attutito ma non vinto, cosicchè il bello ideale preconcetto non potè essere conseguito, sussistendo pur tuttavia la lotta nella valutazione dei varii generi di coltura.

Comunque sia però la cosa nella pratica applicazione, sta pur sempre vero, che in massima le stime sono il risultato di una doppia classificazione dei terreni imponibili, di cui la prima comprende i varii generi di coltura in attività nel comune, e la seconda il compartimento in esse delle singole parcelle, in dipendenza della loro situazione topografica e della qualità del suolo. Sono costituite a tale effetto parecchie classi, avuto riguardo alla fertilità e alla qualità dei prodotti che somministrano. Questa classificazione è la conseguenza dell' oculare inspezione di ogni particella.

Ultimata la classificazione, si procede alla fissazione del termine medio del prodotto brutto di ogni classe calcolato sul raccolto degli anni di una fertilità ordinaria e sui modi di coltivazione in uso nel Comune.

In questo calcolo non si tien conto nè delle migliorie del suolo che il proprietario consegue mediante cura e spese particolari, come neppure delle perdite che sono il risultato della negligenza. La qualità distintiva del suolo e i metodi ordinari di coltivazione sono sol essi presi per base della valutazione, un quale sistema è diretto a dar valore all'industria agricola e punire i trascuranti, gli avari e gli infingardi.

Il prodotto brutto per siffatta maniera determinato è valutato in numerario a norma della media dei prezzi i più moderati che sono in comune commercio, desunti da una serie di cinquant'anni, e fatta deduzione dei prodotti in natura egualmente che dei valori del lavoro e delle spese in contanti necessarie pella coltivazione. Quel che rimane viene a costituire il reddito netto imponibile.

I lavori preparatorii di classificazione dei terreni imponibili sono confidati alle autorità locali mediante un comitato composto del capo dell'amministrazione e di sei delegati scelti fra le persone pratiche, oculate, probe e che godono della pubblica confidenza. Tre fra questi delegati denno sempre trovarsi presenti nei lavori di classificazione sotto la direzione di un impiegato dell'amministrazione finanziera chiamato commissario estimatore.

Le prime classificazioni fatte dai geometri servono di norma nel lavoro preparatorio dei comitati, senza che però siano essi astretti ad uniformarvisi.

L'autorità amministrativa della provincia ha la vigilanza ed il controllo di tutte le operazioni catastali che essa disimpegna con l'opera di inspettori estimatori. Questi del pari che i commissarii percevono uno stipendio pendente il loro servizio. Le funzioni dei delegati comunali sono gratuite.

Prima di dar opera alla classificazione dei terreni e alle stime del reddito vien fatta circolare in tutti i Comuni una serie di questioni alle quali i comitati sono in debito di rispondere. Esse comprendono specificamente:

1° La situazione dei terreni produttivi e il loro sistema d'irrigazione.

2° I danni e gl'infortunii a cui va più di frequente sottoposto il territorio.

3° I varii generi di coltura in corso.

4° Le relazioni di massarizio e i prezzi di locazione dei terreni esistenti nel Comune.

5° I generi di produzione che vi sono coltivati e la loro qualità.

6° La condizione dei mercati, la facilità delle vendite e i prezzi dei prodotti agricoli.

7° La quantità e la qualità del bestiame che trovasi nel Comune, ed il prezzo delle bestie bovine, di quelle da soma e da tiro.

8° Il sistema di economia seguito in ogni comunità come pure i metodi di seminare e i modi di coltivazione.

9° Le spese afferenti ai varii rami di economia rurale e le regole osservate nell'economia forestale.

10° La classificazione che fia spediente di ammettere nel Comune per rapporto ai generi diversi di coltura, avuto riguardo alla qualità ed alla fertilità del suolo.

Le risposte dei Comuni a tutti quei quesiti servono di regola ai commissarii stimatori, somministrando loro dati generali relativamente ai territorii di cui denno intraprendere le stime.

Verificazione.

Nel modo stesso che il commissario estimatore del distretto dirige, invigila e controlla i lavori dei comitati comunali, esso è alla sua volta diretto, vigilato e controllato dall'inspettore stimatore, per modo che le operazioni catastali sono sottoposte a tre gradi di giurisdizione e vengono a riferire all'autorità superiore della provincia, la quale ne fa l'invio all'autorità centrale stabilita in Vienna con il corredo delle proprie osservazioni; questa ne fa relazione alla cancelleria aulica la quale decide in ultima analisi.

Ma perchè ogni qualsiasi errore o inesattezza viemmeglio comparisca, le comunità ed i particolari uomini sono ammessi a far valere, tanto collettivamente quanto individualmente, le proprie osservazioni e reclamazioni, così sulle misure come sulle classificazioni e sulle stime. Le medesime sono ponderatamente esaminate e discusse, e solamente dopo l'effetto delle interposte decisioni si procede al riparto del tributo. Per siffatta maniera gli interessi del fisco e quelli dei contribuenti, sempre gli uni cogli altri in contrasto, sono dal primo all'ultimo stadio delle operazioni catastali debitamente rappresentati, tutelati e difesi.

Mutazioni.

Al termine delle operazioni catastali e del riparto del tributo in tutte le provincie, ogni comunità riceve un libro di catasto, nel quale vengono registrate tutte le particelle di proprietà con l'indicazione del loro prodotto netto ed il nome e cognome dei proprietarii. Una colonna di esso libro è riservata per registrarvi le mutazioni e i trapassi che ponno sopraggiungere, sia nella persona del proprietario che per rapporto alla materia imponibile, la qual cosa imprime al catastro un carattere di fissità atto ad agevolare le successive parziali rettificazioni senza richiedere riforme generali nello stanziamento del tributo.

Ragguaglio delle spese.

Conti fatti di quanto le operazioni catastali vengono a costare in Francia e del loro ammontare in Austria e nella Prussia renana (sola parte di questo regno in cui le relative operazioni siano state intraprese, a malgrado il lasso di 30 anni dalla legge 1° ottobre 1810 che ne prometteva l'eseguimento generale) la spesa media si ritiene di 10/m. lire per ogni miglio quadrato, in guisa che, essendo un paese dell'estensione di 5 mila miglia quadrati si

richiederà, tutto compreso, la capital somma di 50 milioni.

Questa spesa è senza dubbio considerevole, ma oltrechè si renderà meno sensibile essendo ripartita in nn adeguato numero di anni, fia largamente compensata dai benefizii tanto individuali che generali che saranno per risultarne.

Osservazione generale.

Non si vogliono qui per ultimo dissimulare le molte e gravi difficoltà di ogni specie che concorrono a incagliare la vasta operazione finanziera del catasto, imperciocchè laddove il compartimento è in origine e da lunghissima data erroneo e vizioso, quando i modi di contributo e i principii seguiti negli estimi variano da nna ad una altra provincia, l'introduzione di un sistema nniforme diventa altrettanto spinosa quanto importante nei suoi risultati, avuto specialmente riguardo che le rettificazioni catastrali, non potendo non avere un effetto retroattivo, è necessità di vulnerare diritti di proprietà legittimamente acquistati a titolo di successione, di divisione, di compra e di permnta. A fronte però di tutte queste difficoltà sussisterà pur sempre viva la massima, che l'interesse particolare ceder debbe all'interesse generale, e non essere possibile di far passaggio nd un ordine di cose migliore senza che la minorità in certo qual modo privilegiata dai precedenti abusi a cui vuolsi provvedere ne provi qualche momentaneo discapito, che non tarderà però a equilibrarsi nell'armonia della sociale economia. E siccome queste difficoltà erano più che altrove gravissime in Austria sotto il regime flagrante del feudalismo, meritano perciò tanto maggior riconoscenza Leopoldo I, Maria Teresa, Giuseppe II, e Francesco I segnatamente, che imperterriti le affrontarono e con fermezza proseguirono l'opera del bene universale.

F

FALLIMENTO. La materia dei fallimenti forma l'argomento dell'intiero libro terzo del Codice di commercio, e si compone di varie parti fra di loro coordinate, che noi per altro nel nostro Dizionario abbiamo necessariamente dovuto disgiungere per collocarle ognuna nella sede sua ordinale. Nell'intento però di renderne più facile la cognizione, crediamo pregio dell'opera di qui riprodnrle per via di riepilogo o sunto che chiamar si voglia.

La dichiarazione di fallimento si fa dal tribnnale di commercio, e il solo che sia competente è quello del domicilio del fallito. Il tribunale vi procede sulla manifestazione che il fallito gli fa della sua situazione nel termine di tre giorni, compreso quello della cessazione dei pagamenti. Nel silenzio del fallito la dichiarazione può anche essere promossa dai creditori collettivamente o individualmente, e in questo caso il fallito può essere dichiarato bancarottiere semplice.

Il fallimento è lo stato di assoluta insolvenza, quindi è che non si può argomentare dalla cessazione momentanea di soli alcuni pagamenti, ma si richiede inoltre che il fallito scomparisca dal suo domicilio o dal luogo di sua ordinaria dimora, o chiuda i suoi magazzini e tronchi affatto l'adempimento corrente delle sue obbligazioni.

Nel termine di otto giorni dalla data della dichiarazione, tanto il fallito che i creditori o i terzi ponno farvi opposizione così in merito della medesima come per rapporto all'epoca che gli venne attribuita da cui dipende la validità o la nullità dei contratti stipulati dall'inquisito. L'opposizione però, come neppure l'appello non

sospendono l'esecuzione della sentenza.

Dal momento in cui vien dichiarato esservi fallimento, il fallito perde di pien diritto l'amministrazione dei suoi beni, i quali da quel punto appartengono ai creditori. Egli ciò non pertanto non diventa incapace di obbligarsi personalmente, essendochè non è morto civilmente nè interdetto. In nessun caso per altro i creditori nuovi ponno venire in concorso con gli antichi per i beni presenti nè pei futuri, finchè i primi siano intieramente soddisfatti. Appena si apre il fallimento, i debiti passivi non ancora scaduti diventano esigibili.

Tutti gli atti o pagamenti fatti in frode dei creditori sono nulli. Si ritengono tali quelli che ebbero luogo nei dieci giorni immediatamente anteriori al fallimento dichiarato, egualmente che i privilegi e le ipoteche acquistate entro quel termine, le inscrizioni all'uffizio del conservatore, e le donazioni di beni stabili.

Le alienazioni a titolo oneroso non sono nulle se non è provata la frode per parte del venditore e dell'acquirente.

Tosto che viene manifestata la situazione del fallito, il tribunale ordina per via di sentenza che siano apposti i sigilli sui suoi magazzini, banchi, portafogli, libri, registri, carte, mobili ed effetti.

In caso di *notorietà* il giudice può anche procedervi d'uffizio.

Trattandosi di società in nome collettivo, i sigilli si appongono non solo nella casa di sua principale residenza, ma in quelle eziandio di ciascuno dei socii solidali.

Colla stessa sentenza di dichiarazione il tribunale nomina uno dei suoi membri a giudice-commissario e uno o più sindaci provvisorii. L'incarico del commissario consiste in genere nel riferire al tribunale di commercio quali sono le contestazioni che il fallimento può far nascere, nell'affrettare la formazione del bilancio e la convocazione dei creditori, e nell'invigilare all'amministrazione del fallimento, finchè tutte le operazioni che esige non siano ultimate.

Colla stessa sentenza il tribunale ordina talvolta l'arresto e la custodia del fallito, non già per fargli subire una pena, ma perchè la sua persona sia bene assicurata onde punirlo in caso di dolo o frode. L'esecuzione dell'incarcerazione è richiesta dai sindaci provvisorii sotto la vigilanza del giudice-commissario.

Se nel fallito non si ravvisa che una vittima dell'avversa fortuna, il tribunale lo fa rimettere in libertà e gli accorda un salvocondotto sulla proposta del giudice-commissario, e ciò eziandio nel caso in cui il fallito fosse già carcerato per debiti anteriori, perchè dal momento della dichiarazione i diritti di tutti i creditori sono parificati, e un solo non può render vano un provvedimento giudicato profittevole alla massa.

Qualora nel primo esame rimangano sospetti di frode, il rilascio del fallito vien fatto mediante cauzione per la somma che il tribunale crederà di dover determinare.

Ottenuto il salvocondotto il fallito è chiamato dai sindaci provvisorii per chiudere e saldare i conti. Non comparendo egli dopo le spiccate citazioni, può essere processato come bancarottiere doloso.

Nel termine di otto giorni dal loro ingresso in funzione i sindaci sono obbligati di far relazione all'uffizio fiscale del luogo del fallimento, delle circostanze sue principali, affinchè possa trasferirsi egli stesso, se lo giudica opportuno, al domicilio del fallito, assistere alla formazione del bilancio e dell'inventario, e procedere di uffizio nel caso egli presuma bancarotta semplice o dolosa.

Nel luogo, giorno ed ora indicati nella sentenza di dichiarazione di fallimento, il giudice-commissario riunisce avanti di sè i creditori per formare la nota dei creditori presunti, e procedere alla proposi-

zione di nuovi sindaci o per confermare quelli stati provvisoriamente nominati colla stessa dichiarazione.

La convocazione si fa per mezzo di lettere ai creditori indicati nel bilancio, di affissi e gazzette per la massa dei creditori noti od ignoti.

Chiunque si presenta all'adunanza come creditore con titolo supposto è soggetto alle pene pei complici di bancarotta dolosa.

I sindaci sono nominati dal tribunale che può portarli fino al numero di tre, senza che faccia mestieri siano essi nel novero dei creditori.

I sindaci provvisorii fanno instanza per l'apposizione dei sigilli; procedono con autorizzazione del giudice-commissario alla vendita delle cose soggette a deterioramento; ricevono ed aprono le lettere dirette al fallito; esaminano i libri, ne accertano lo stato ed il contenuto e li chiudono in presenza del fallito o di suo mandatario; si occupano della formazione del bilancio, qualora non fosse stato presentato; riscuotono i debiti attivi, e presentano al giudice-commissario il prospetto settimanale della cassa.

I sindaci provvisorii non hanno però facoltà di ingerirsi nella vendita di beni stabili.

I sindaci definitivi, entro tre giorni dalla loro nomina, fanno instanza pella rimossione dei sigilli, e in prosecuzione delle operazioni dei sindaci provvisorii procedono all'inventario dei beni del fallito; presentano al giudice-commissario in ristretto lo stato apparente del fallimento e dei suoi caratteri; ricevono in consegna e si danno caricamento delle merci, del danaro, dei titoli di credito, dei libri, delle carte, dei mobili e degli effetti del fallito; riscuotono i crediti; vendono con autorizzazione le merci e gli altri effetti mobili; transigono sopra tutte le contestazioni che interessano la massa ed anche sopra quelle relative a diritti ed azioni immobiliari; fanno tutti gli opportuni atti conservatorii dei diritti del fallito contro i suoi debitori; prendono le necessarie inscrizioni ipotecarie.

Tre giorni dopo il termine stabilito dall'art. 527 comincia la verificazione dei crediti per opera dei sindaci in contraddittorio dei creditori o dei loro mandatarii.

Il commissario può esigere che i creditori presentino a quell'uopo i loro libri e registri o un estratto dei medesimi mediante *lettere rogatorie* o *commissorie*.

In caso di contestazione, se il credito è di lire 300, il giudice-commissario pronunzia nel merito; se eccede, le parti sono rimandate avanti il tribunale di commercio o secondo i casi avanti quello civile, il quale decide.

I crediti denno essere affermati nelle mani del commissario sotto le pene dello spergiuro.

I crediti dei sindaci sono verificati dal giudice-commissario.

In difetto di comparizione nei termini stabiliti, i creditori contumaci non saranno compresi nella ripartizione a farsi; rimane però aperta la via di ammessione sino alla distribuzione del danaro inclusivamente, senza però nulla derogare alle ripartizioni che fossero state fatte anteriormente dal giudice-commissario.

Verificati ed affermati i titoli dei creditori e posti in contumacia i non comparsi, succedono le determinazioni che decidono e fissano la sorte del fallimento e del fallito, per le quali si fa luogo alla riunione dei creditori debitamente riconosciuti per deliberare sul concordato ossia accordo fra il debitore fallito e i suoi creditori.

Non si ammette concordato in caso di presunzione di bancarotta fraudolenta.

Il fallito può proporre alle deliberazioni dei creditori un concordato; non possono

però deliberare i creditori ipotecarii inscritti utilmente.

Per l'effetto del concordato è necessario che sia sottoscritto ed accettato nella medesima *seduta* dalla maggiorità dei creditori presenti componenti i tre quarti della totalità delle somme dovute, verificate e ginrate. Mancando la maggioranza, il giudice-commissario è autorizzato a convocare un'altra adunanza senza ulteriore dilazione.

I creditori ponno fare opposizione al concordato avanti il tribunale di commercio, il quale deve decidere la controversia prima di far luogo all'omologazione, senza della quale non è valido nè obbligatorio pella minorità.

Accordata l'omologazione, il tribunale dichiara *isso fatto* il fallito scusabile e in grado di riabilitazione.

Tosto che la sentenza di omologazione è passata in cosa giudicata, cessano le funzioni dei sindaci, a carico di render conto definitivo al fallito in presenza del giudice-commissario.

Il fallito che ha ottenuto concordato è in facoltà di riassumere la professione di commerciante. Ne decade però per sentenza ulteriore di bancarotta fraudolenta, per dolo scoperto, in caso di inesecuzione delle condizioni del concordato.

La risoluzione del concordato non libera i fideiussori intervenuti per guarentirne in tutto od in parte l'esecuzione.

L'azione per proporre la risoluzione del concordato si prescrive col decorso di cinque anni dalla scadenza dell'ultimo pagamento da farsi dal fallito.

Il concordato essendo risolto, il tribunale nomina colla stessa sentenza un altro giudice-commissario ed altri sindaci, e si procede a nuove pubblicazioni e verificazioni.

Gli atti del fallito posteriori all'omologazione ed anteriori all'annullazione o risoluzione del medesimo sussistono, fuorichè nel caso di frode dei diritti dei creditori.

I creditori anteriori al concordato rientrano nell'integrità dei loro diritti, però solamente rispetto al fallito.

Le operazioni del fallimento cessano d'ordine del tribunale di commercio per insufficienza di attivo, il che mediante ogni creditore è restituito nell'esercizio delle sue azioni individuali.

Se non interviene concordato, i creditori tanto privilegiati che ipotecari, con pegno e chirografari sono di pien diritto in istato di unione.

In questo stato si procede allo scrutinio pella conservazione dei sindaci o pella loro surrogazione. In quest'ultimo caso i sindaci scadenti render denno ai nuovi sindaci, nel più breve termine, il conto della loro amministrazione.

I creditori sono consultati sul punto se al fallito ed alla sua famiglia possa essere accordato un soccorso sopra l'attivo del fallimento.

Essendo in fallimento una società, i creditori potranno consentire ad un concordato, eziandio in favore soltanto di uno o più socii.

I sindaci definitivi rappresentano nello stato di unione la massa dei creditori, sono incaricati di procedere alla liquidazione del fallimento, ed autorizzati a procedere alla vendita degli immobili, delle merci e degli altri effetti mobili del fallito e alla liquidazione de' suoi crediti e debiti, il tutto sotto la vigilanza del giudice-commissario e senza bisogno dell' intervento del fallito.

Compiuta la liquidazione, i creditori sono convocati dal giudice-commissario per la resa del conto finale dei sindaci, presente e legalmente chiamato il fallito, e per dare il loro avviso sulla costui scusabilità, dietro il quale e sulla relazione del giudice-commissario, il Tribunale di commercio pronuncia definitiva sentenza.

Dopo chiusa quell'adunanza l'unione è di pien diritto disciolta.

Il processo verbale fatto in quell'adnnanza debbe o no essere omologato dal tribunale? Vincent è di parere affermativo perchè il risultato è comune a tutti, ma Delvincourt e Pardessus opinano in senso contrario, sia perchè il Codice di commercio non la prescrive, sia in vista che coloro che rigettarono il concordato ed eccitarono contestazioni o sull'esecuzione del medesimo, o sulle operazioni dei Sindaci, ponno sempre ricorrere al tribunale perchè decida sngli incidenti.

Sul prodotto della vendita dei beni si prelevano le spese di giustizia e di amministrazione del fallimento, dei soccorsi accordati al fallito ed alla sua famiglia, si pagano i creditori privilegiati, ipotecarii, con pegno, e quello che rimane si aggiunge alla massa delle riscossioni mobiliari per farne il riparto fra gli altri creditori, lira e centesimi, in ragione dei loro crediti verificati ed affermati.

I creditori ipotecarii che non vengono in ordine utile sono considerati come semplicemente chirografarii.

Incontrandosi difficoltà nella riscossione di certi dati crediti per cui la finale liquidazione potrebbe essere protratta molto a dilungo, l'unione può farsi autorizzare a transigere, convenire ed alienare queste sue ragioni ed azioni. In queste occorrenze il fallito è chiamato perchè trattasi di alienare ciò che rimane del suo patrimonio.

I privilegii sono regolati in conformità del Codice civile, e competono o sopra tutti, o soltanto sopra certi dati mobili con l'aggiunta di quelli accordati dal Codice di commercio al commissionato, o sulla nave.

In caso di fallimento del marito, la moglie riprende in natura gli immobili che apportò in dote e quelli che legittimamente le appartengono. Essa potrà riprendere in natura gli effetti mobili sì dotali che parafernali, o che le sono pervenuti per donazione o successione.

È riservato al proprietario reale ed effettivo, ed in certi casi eziandio al venditore, il diritto di rivendicare le cose loro, quando non si può dubitare della loro identità o non ne fu pagato il prezzo. Spetta ai sindaci di esaminare le relative domande e la facoltà di ammetterle con l'approvazione del commissario (*v.* a pag. 486).

FERRO. Metallo che per la sua utilità occupa il primo rango nelle arti industriali, dappoichè quasi tutte, quali più, quali meno, ne reclamano l'impiego. Per questo motivo Domeneddio lo ha largamente dispensato sulla terra, e quasi che questa non ne somministrasse per anco in quantità sufficiente ai nostri bisogni, le regioni celesti ci tramandano di quando in quando il ferro meteorico che si rinviene talvolta in masse considerevoli, malleabile e tenace.

La Svezia e la Siberia posseggon miniere immense di questo metallo che mille e mille anni di coltivazione non riesciranno ad esaurire. Qualora poi succedesse questo esaurimento, sottentreranno le miniere dell'America e dell'Africa che ne sono esse pure a profusione fornite.

Noi penetreremmo nel dominio della scienza qualora ci facessimo a descrivere le varie specie di ferro; pertanto accenneremo solo che le principali prendono il nome di ferro ossidato, oligisto, micaceo, ematite, ed ossido compatto, di ferro idrato, solforato, silicato, carbonato, ocra, ecc., secondo la varia tessitura, configurazione e giacitura.

Il ferro viene separato dalle materie eterogenee mediante correnti d'aria soffiate sulla legna o sul carbone a cui viene amalgamata la castina, ossia carbonato calcare.

La calamità della guerra quella si fu che risvegliò l'industria ferrifera e la spinse nelle vie di progresso che oggidì si am-

mira, per cui il ferro entra in quasi tutti i bisogni, i conforti e gli usi della vita, senza escluderne la farmacia. I ponti stabili e sospesi, ma segnatamente le strade a ruotaie, concorrono in oggi a darle l'ultima spinta in vista della straordinaria consumazione che per essi ne vien fatta.

Gli elementi vitali della fabbricazione del ferro sono: le forze motrici, il minerale, il combustibile, la mano d'opera, i capitali di primo stabilimento e di circolazione, opportunità di relazioni tra le materie prime, le officine e i luoghi di consumazione, che è quanto dire vie di comunicazione sicure, facili e frequenti su tutti i punti di riferimento. Se manca alcuno di questi elementi, vengono meno i conati della concorrenza, e i privilegi e le proibizioni non producono in ultima analisi altro risultato, tranne quello di favorire alcuni fabbricanti e pregiudicare la generalità dei consumatori sia del ferro che del combustibile.

Il ferro è il più duro, il più elastico, ma nel tempo stesso il meno duttile dei metalli. La sua presenza si riconosce dall'attrazione colla calamita.

Il peso specifico del ferro varia a misura del suo grado di purezza; in massima però si ritiene essere a quello dell'acqua all'incirca :: 7 $^1/_2$: 1.

Col ferro si fabbrica l'acciaio cotanto utile in tutti gli utensili taglienti e perforanti; esso però non si incontra, secondochè lo hanno preteso alcuni autori, allo stato di minerale, bensì è un ferro in cui la mischianza delle parti metalliche colle saline, solfuree e di altra specie fu condotta al suo massimo grado di precisione.

Il ferro viene alterato dal contatto degli acidi, dell'aria e dell'acqua; quindi non è meraviglia se trovasi più o meno combinato con tutte le sostanze vegetali ed animali. Il sangue e la carne umana sono quelle che ne contengono in quantità maggiore. Si presume inoltre che alla presenza del ferro debb'essere ascritta la varietà dei colori. I principii costitutivi del ferro sono il flogistico, un po' di mercurio e di sale vitriolico, e una considerevole quantità di terra. A questi principii alcuni fisici assegnano il calorico del sangue e ne deducono la conseguenza delle malattie d'infiammazione.

Il ferro fa lega facilmente con tutti gli altri metalli, e quantunque di difficilissima fusione, percosso colla pietra focaia, si fonde colla massima facilità, essendochè le scintille che ne scoppiano altro non si appalesano che molecole di ferro fuso.

La coltivazione delle miniere ferrifere ne' Regii Stati è posta sotto le discipline dell'Editto 30 giugno 1840. Esso dispone fra le altre cose, all'art. 159, che i forni fusorii sì di fusione che di separazione, affinazione, ed in generale tutte le usine nelle quali si fondono e si lavorano sostanze minerali col mezzo del fuoco, non possono essere stabilite senza una permissione del dicastero dell'interno, mediante domanda specifica, corredata di una pianta descrittiva di tutto lo stabilimento od usina, da pubblicarsi nei luoghi e modi soliti, con prefissione di mora per le opposizioni.

In virtù degli art. 172, 173, 174, la permissione può essere rivocata per inosservanza delle prescritte condizioni, per trasporto altrove delle usine, per cambiamento di destinazione, per interruzione di lavoro oltre il termine accordato senza che siasi verificato un caso di forza maggiore (*v.* Metalli, Miniere).

APPENDICE DELLE DIFFERENZE

TRA

IL CODICE DI COMMERCIO DE' REGII STATI

E QUELLI IN VIGORE PRESSO ALTRE NAZIONI D'EUROPA

Avviso preliminare

La infinita varietà di rapporti di diritto con assidue vicende creati dal commercio, i quali eludono la previdenza regolatrice delle leggi; le condizioni di persone e di cose, che per l'onnipotenza delle sorti commerciali mutansi talvolta rapidissimamente da indigente e squallida inerzia a felice e procacciante operosità, da timido e sterile isolamento ad avventurose e moltiplici, ma proficue relazioni; la necessità di rimuovere ogni ostacolo al compimento d'intraprese che, protratte, più non riuscirebbero, al cogliere occasioni che sfuggirebbero irreparabilmente; il bisogno insomma di azione libera e pronta, condussero i negozianti a svincolarsi dal diritto e procedimento comune, ed a surrogare usi e consuetudini, per cui, introdotte molte presunzioni di obbligazioni e di liberazioni, abbreviati i termini e derivati i giudicii dalla

sola certezza morale, si resero speditissime le liti, rigidi ed efficaci i giudiziali provvedimenti.

Quegli usi fondati sulla pratica equità e sulla bnona fede, e ricevuti per comnne consentimento dei negozianti, avevano in se stessi una piena legittimità, e furono semi di una speciale giurisprudenza.

Rinata la civiltà, in Italia principalmente, e nelle altre contrade, ove il commercio si levò a prosperità, molti di qnegli nsi furono volti in leggi scritte: leggi così nate dopo lnngo bisogno, leggi mute a qnante altre forme di rapporti prodnssero le nuove sorgenti di ricchezza, e lo sviluppo del commercio migliorato e rassicurato dallo incivilimento.

Al principio del nostro secolo parve possibile un ordinato complesso di leggi scritte che sanzionassero con formole legislative tutte le regole in opera di commercio osservate o per legge particolare, o per istatnto, o per consnetudine: e, dopo l'esempio della Francia, nn Codice di commercio fu da quasi tntte le nazioni ripntato necessaria e salutare fecondazione dell'industria dei cambii.

Ma presso ciascnn legislatore fu argomento di gravissima deliberazione l'arduo problema, sino a qual pnnto il Codice civile sia o debba essere applicabile alle cose di commercio, e fra le minutissime e qnasi innumerevoli consuetudini e relazioni, ciò che doveva per legge venir dichiarato, e ciò che volevasi lasciare in balìa degli usi ed alla discrezione dei tribnnali: deliberazione non seguita da uniformi decisioni. Oltracciò la stessa nativa indole delle istituzioni del diritto commerciale, e la necessaria influenza che hanno sovr'esse le rispettive condizioni di luogo, di civiltà e di ricchezza di ciaschednna nazione: la singolarità e la moltiplicità dei rapporti di diritto da definirsi: sono tutte cagioni di essenziali differenze tra l'uno e l'altro dei moderni Codici di commercio.

Le differenze sembrano potersi ridurre a quattro classi:

O diversa soluzione teorica;

O diversa soluzione pratica;

O sposizione di materie omesse, o lievemente accennate in altri Codici, e più minuta applicazione ad usi e circostanze particolari;

O più o meno perfetta compilazione.

La cognizione di queste differenze è di evidente utilità al ginreconsulto, non meno che al negoziante, per meglio e più compiutamente intendere la legge nazionale, e conoscere la vera natura delle istituzioni commerciali. A quello inoltre, se voglia addentrarsi nella filosofia del diritto e scrntare la difficile elaborazione dell'opera legislativa: e a ciò si vorrebbe, oltre il testo genuino ed originale dei Codici, una compiuta idea del sistema generale di ciascuna legislazione. Al negoziante invece più di tutto rileva il sapere che la legge straniera esiste, non per dirla bnona o cattiva, ma per condursi senza inciampo nelle sue specolazioni: onde gli basta una compendiosa notizia di ciò che influirebbe sopra le sue relazioni all'estero.

Sarà per fermo agli uni ed agli altri utile il rinvenire in un Codice straniero lo

autorevole comento delle istituzioni di diritto, che la legge patria o brevemente delineò o lasciò nel dominio degli usi.

Compiuto il Dizionario, nel quale aveva l'Autore raccolte ed ai negozianti precipuamente offerte le svariate cognizioni, che sono al destro e prudente trafficare opportune, le accennate utilità sembravano ancora degne di esser procurate: ed opportuno complemento dell'Opera giudicò l'Autore prelodato il porre sott'occhio ai negozianti un quadro, che, schierando per brevi tratti il più ed il diverso dei Codici stranieri meglio interessanti i sudditi dei Regii Stati, loro valesse di Codice universale non già, ma di guida e di avvertimento nell'appiccare le corrispondenze e nel combinare le speculazioni.

Tali a lui parvero i Codici italiani, il francese, lo spagnuolo e l'olandese: e a me commise di colorire il disegno, a me che pur so nè ingegno pari all'impresa, nè la necessaria dottrina e maturità di giudizio essermi da natura e dalla età consentito: se accettai,

Discolpi me non potergl'io far niego.

Il Codice francese, prima compilazione generale delle leggi sul commercio, per la somma brevità e chiarezza ottenne autorità anche presso nazioni, cui non lo aveva imposto la forza dell'armi. In Italia, ristaurati gli antichi ordini politici, fu o ritenuto o rimesso in vigore. Lo conservarono Genova, il regno Lombardo-Veneto, la Toscana e gli Stati pontificii: lo riprodusse ritoccato il regno delle Due Sicilie. In ciascuno di questi Stati gli si recò tuttavia qualche lieve modificazione o nella stessa edizione uffiziale o con leggi posteriori.

Nel 1829 pubblicossi per le Spagne un Codice di commercio: prima parte dell'edifizio legislativo che in quello Stato si vorrebbe pur innalzare. Forse il difetto di un Codice civile, che dura pur tuttavia, trasse il compilatore troppo lungi dai termini della brevità del Codice francese, che fu ciò non di meno base a quel prolisso lavoro. Le giunte spagnuole sono talvolta disposizioni omesse e notanti lacuna nel francese; tal'altra e più sovente sono dichiarazioni di principii generali aventi natural sede nel Codice civile, e definizioni di casi particolari, circa i quali non inopportuno estimarono il silenzio gli altri moderni legislatori.

Nel 1838 ad un compiuto Codice civile tenne dietro in Olanda il Codice di commercio: il francese è imitato, non copiato: abbonda di definizioni teoriche, differisce da quello in varie decisioni, ed altramente dichiara alcune istituzioni di diritto: svolge materie ommesse. Per la metodica, precisa e chiara redazione e per la saviezza di alcune innovazioni, questo Codice acquistò pregio di vera originalità, e di lavoro corrispondente ai bisogni del tempo e di quel popolo operoso.

Ultimo a veder la luce fu quello per gli Stati del re di Sardegna, del quale furono nel Dizionario a luogo a luogo inseriti gli articoli. In esso, come già nel Codice civile, fu trasfusa gran parte del francese, fatte le mutazioni chieste dai diversi ordini civili. Furono adottati i perfezionamenti introdotti in Francia colle leggi 1838 e 1841,

quelli arrecati nei Codici italiani e stranieri, quelli infine suggeriti dalla giurisprudenza.

Ritenuto pertanto l' ordine del nostro Codice, riferii, sotto altrettanti paragrafi quanti i Codici, le differenze di ciascuno col nostro, vale a dire ciò che di più o diverso gli altri contengono. Se niuna differenza mi apparve ommisi il paragrafo.

Scrupolosamente serbai la integrità dei testi italiani: per gli altri mi attenni ad una versione non rigorosamente letterale, sforzandomi però di sporre con brevità e fedeltà la portata dei testi. Di questi ultimi raramente notai la numerazione degli articoli: cosa inutile per la natura dell'opera.

Dal che si parrà manifesto, che altro fine e maggiori obblighi s'imposero il de St.-Joseph confrontatore dei testi di tutti i Codici moderni, ed il Foucher editore dei Codici stessi tradotti in lingua francese. Il che io noto, affinchè non sia nel mio lavoro cercato più di quello che, s'io non erro, vi si debbe ritrovare.

Così la mia fatica frutti il vantaggio, cui posi la mira: l'averlo procacciato, sarà il compenso al quale unicamente intende il mio desiderio.

Avvocato L. GIACOSA.

LIBRO I.

(TIT. I)

Definizione dei commercianti: capacità di commerciare.

§ I. CODICE FRANCESE (lib. I. tit. IV)

Differisce quanto ai figli di famiglia minori, i quali possono in difetto del padre essere autorizzati dalla madre. Similmente quanto ai figli di famiglia maggiori, il Codice civile francese avendoli francati dalla patria podestà, e fin dall'età di anni diciotto cessando l'usufrutto dei genitori sui loro beni, il Codice di commercio a differenza del nostro li lascia nel diritto comune. Tace parimenti il francese intorno alla rivocabilità dell'autorizzazione paterna accordata al minore. La donna maritata e commerciante obbliga il suo marito, nel caso di comunione, secondo i termini della comunione tra di loro esistente.

§ II. CODICE DELLE DUE SICILIE (lib. I. tit. I)

Art. 1° « La legge di commercio riguarda o le persone dei commercianti, o gli atti di commercio fatti da qualunque persona anche non commerciante. »

5° « Ogni persona capace di contrattare, cui la legge non divieti l'esercizio della mercatura, potrà commerciare. »

È attribuita alla madre l'autorizzazione del minore a commerciare, in difetto del padre. L'atto autentico che la contiene dee rimanere affisso per lo spazio di due mesi nel tribunale di commercio del luogo. Il minore autorizzato può vendere i suoi beni stabili senz'alcuna delle formalità prescritte dal diritto civile.

10° « Il marito, quando è in comunione di beni colla moglie, può rivocare il suo consenso con una dichiarazione da registrarsi ed affiggersi giusta la formalità prescritta nell'articolo 6°. Tale dissenso però non nuocerà ai diritti precedenti legalmente acquistati da terze persone. »

15° « È vietato di esercitare atti di commercio, facendone professione abituale, a' ministri di Stato, a' magistrati, agl'intendenti e sottintendenti, a' segretarii generali e consiglieri d'intendenza. »

§ III. REGOLAMENTO PONTIFICIO (lib. I. tit. I)

Art. 4° « Le donne, che hanno compiti gli anni ventuno, possono esercitare mercatura pubblica senza interposizione delle formalità consuete per obbligarsi. »

§ IV. CODICE DI SPAGNA (tit. I)

Sono riputati commercianti quelli che, avendo la capacità legale per esercire il commercio, sono iscritti sulla matricola dei commercianti ed hanno per occupazione abituale ed ordinaria il traffico commerciale, fondando sovr'esso il loro stato politico. Non possono esercitare il commercio 1° i minori di 20 anni assolutamente, i minori di 25 anni, quando non abbiano luogo le volute formalità.

2° Il clero, anche i semplici tonsurati e le corporazioni ecclesiastiche.

3° I magistrati civili ed i giudici nel territorio dove esercitano la loro autorità o giurisdizione.

4° Gl'impiegati nell'esazione ed amministrazione dei proventi regii nelle città, distretti e provincie soggette all'esercizio delle loro funzioni, salvo una particolare autorizzazione.

Sono legalmente incapaci di commerciare le persone dichiarate infami dalla legge, o per sentenza esecutoria, ed i falliti non riabilitati.

I contratti commerciali stipulati colle persone sovra enumerate sono nulli per tutti i contraenti. Se però l'incapacità di esse non è notoria, rimangono obbligate verso il contraente di buona fede, ma non questo verso di loro.

Presso ogni intendenza del regno sarà stabilita una matricola generale dei commercianti della provincia, la quale ogni anno sarà trasmessa ai tribunali di commercio, e dovrà per copia autentica rimanere affissa nelle loro sale d'udienza.

Chiunque intende di applicare al commercio, ne farà per iscritto la dichiarazione dinanzi all'autorità civile municipale del suo domicilio, la quale sarà visata dal sindaco del Comune, e quindi trasmessa per copia d'uffizio all'intendente, che farà inserire il nome del dichiarante nella matricola.

Rifiutando il sindaco di visare la suddetta dichiarazione, l'interessato avrà ricorso allo *ayuntamiento* giustificando la sua capacità: potrà pur chiedere all'intendente la revisione della decisione dell'*ayuntamiento*.

Il figlio di famiglia minore di vent'anni sarà ammesso a commerciare, riunendo le seguenti condizioni:

Che sia emancipato;

Che abbia un peculio privativo;

Che sia dichiarato abile ad amministrare i suoi beni;

Che rinunzi solennemente e formalmente al benefizio della restituzione competente ai minori, obbligandosi con giuramento di non invocarlo circa i suoi atti commerciali.

La donna maritata potrà applicare al commercio, essendo maggiore d'anni venti, quando vi sia autorizzata dal marito con atto autentico, ovvero viva legittimamente separata di corpo. Nel primo caso sono garantia de' suoi atti commerciali i di lei beni dotali od i diritti componenti la comunione sociale. Essa non potrà però gravare nè ipotecare gl'immobili spettanti alla comunione se non le fu espressamente accordata cotal facoltà nell'atto di autorizzazione.

Gli stranieri naturalizzati o domiciliati nel regno sono pareggiati ai sudditi quanto all'esercizio del commercio. Quanto agli stranieri non aventi legal domicilio nel regno, il loro esercizio sarà regolato dai trattati esistenti coi loro rispettivi governi, o dal trattamento che presso le loro nazioni ricevono i commercianti spagnuoli. Qualunque atto di commercio di uno straniero sul territorio spagnuolo, e le controversie che ne nasceranno, saranno soggetti alle leggi ed ai tribunali spagnuoli.

§ V. CODICE DI OLANDA.

Il Codice di Olanda, quanto alla capacità di commerciare, si riferisce in tutto al Codice civile, perocchè altrimenti non ci lascia interpretare il suo silenzio l'art. 1° così concepito:

« Il Codice civile è applicabile agli affari commerciali in quanto non vi è derogato specialmente dal Codice di commercio. »

Ne consegue, che chiunque può liberamente obbligarsi può applicare al commercio. Rispetto alla capacità di contrarre, ed all'amministrazione del rispettivo patrimonio, il Codice civile olandese concorda col Codice francese, se si tolga che la maggiore età è fissata a ventitrè anni.

(TIT. II)

Libri di commercio.

§ I. CODICE FRANCESE (tit. II)

Il libro degli annui inventarii debbe ogni anno essere vidimato dal giudice, come il libro giornale. La comunicazione dei libri non può in fatto di società essere ordinata, che nel caso di stralcio, ossia scioglimento della medesima.

§ II. CODICE DELLE DUE SICILIE (tit. II)

Art. 24. « Tutti i libri di commercio regolarmente tenuti . . . . non fanno prova delle somministrazioni che vi sono annotate contro quei che non sono negozianti, salvo al giudice di deferire al commerciante il giuramento d'uffizio. »

25. « Tutti i libri de' commercianti, comunque tenuti, fanno prova contro di essi: ma colui che vuole trarne vantaggio, non può scinderli in ciò che contengono di contrario alla sua pretensione. »

Vedi articoli 1437 e 1438 del Codice civile dei Regii Stati.

§ III. CODICE DEL REGNO LOMBARDO VENETO (tit. III)

Sono prescritti espressamente i libri giornale, copialettere e degl'inventari, indipendentemente dagli altri libri di uso del commercio.

« I libri de' negozianti tenuti regolarmente fanno prova semipiena, quando siano muniti dei seguenti requisiti:

1° Le partite debbono trasportarsi dagli scartafacci e dal giornale nel libro maestro del negozio dal negoziante stesso o da un agente particolarmente assunto per tale incumbenza; non partite scritte da mani diverse nel medesimo tempo, nè cambiamenti, nè correzioni;

2° Il libro debbe contenere in buon ordine l'intero dare ed avere del negoziante;

3° Debb'esservi espresso chiaramente l'anno, il giorno e le persone a cui e per cui fu fatto credito;

4° Le partite debbono essere mercantili, non estranee al traffico;

5° Il libro debb'essere scritto in lingua italiana, tedesca o francese, cioè in lingua usuale del paese;

6° Il negoziante debb'essere persona di buona fama, per cui se avesse fallito debbe constare della sua innocenza. »

« La prova semipiena ha effetto durante un anno e sei mesi, computando dal giorno del fatto

credito. Scaduto l'anno, debbe il negoziante formare l'estratto e conto separato delle partite non riscosse, e presentarlo al debitore perchè lo sottoscriva, ed in caso di tergiversazione convenirlo in giudizio prima che scadano i surriferiti sei mesi dopo l'anno, altrimenti il libro del negozio non può servire di prova. È in facoltà del negoziante dopo la scadenza dell'anno, in pendenza del termine de' sei mesi, o di sperimentare contro il suo debitore la via giudiziale o di contentarsi della sottoscriziune delle partite di suo credito estratte dal libro del negozio. »

I libri del negoziante estero tenuti a norma delle leggi del luogo fanno prova semipiena contro il corrispondente di negoziatura dimorante nel regno Lombardo-Veneto, se il negoziante estero prova, che nel proprio paese si attribuisce forza di prova ai libri di negozio di questi Stati.

I libri degli artisti sono pareggiati a quelli dei negozianti, purchè il loro giornale abbia i requisiti analoghi a quelli sopra riferiti.

§ IV. CODICE SPAGNUOLO (tit. II)

S'intitola il suo secondo titolo *delle obbligazioni comuni a tutti i commercianti*, e si divide in tre sezioni.

Nella prima è prescritto in ogni capo luogo di provincia un registro pubblico e generale di commercio da tenersi dal segretario dell'intendenza; il registro sarà diviso in due sezioni. La prima conterrà la matricola generale dei commercianti già menzionata: la seconda, per ordine di numeri e di date,

1° Le convenzioni intorno alla dote od al matrimonio stipulate tra commercianti;

2° Gli atti scritti costitutivi di una società commerciale qualunque;

3° I poteri attribuiti dai commercianti ai loro agenti e commessi in fatto di negoziazioni.

Tali atti dovranno esser presentati entro quindici giorni dalla loro data per essere iscritti sul registro generale; quanto agli atti di società basterà un estratto fatto dal pubblico uffiziale che li avrà ricevuti.

Le costituzioni dotali non iscritte non otterranno la prelazione in concorso dei creditori di classe inferiore.

Gli atti di società non iscritti obbligano la società verso i terzi, non i socii tra loro.

L'azione reciproca di mandato non può esperirsi, se l'atto scritto di mandato non è iscritto nel registro generale.

Oltre tali effetti, l'ommessione d'iscrizione sul registro importa ai contraenti per ogni atto non iscritto una multa di cinque mila reali *veillon*.

Presso il tribunale di commercio, od in difetto presso il giudice ordinario del distretto in cui dimorano i contraenti, sarà affissa nella sala delle udienze copia delle suddette iscrizioni e trascritta sopra un registro particolare.

Sezione seconda. *Libri di commercio.*

Oltre il libro giornale e quello degl'inventarii è prescritto il gran libro ossia il libro de' conti correnti.

I conti correnti per ciascun oggetto o persona saranno aperti nel gran libro per dare ed avere, ed ogni articolo sarà colla sua data desunto dal giornale. Le spese di casa vi saranno pur riferite a misura che si fanno.

Gli annui inventarii e bilanci saranno firmati da tutti gli interessati nello stabilimento commerciale, i quali vi avranno assistito.

Nessun libro dopo la preventiva parafrazione ad ogni foglio abbisogna di ulteriore vidimazione di un membro del tribunale di commercio o del magistrato civile.

I negozianti al minuto (si hanno per tali quei che vendono alla misura, all'*auna*, al peso, per numero e per oggetto separato) non sono tenuti a formare il loro bilancio che ogni triennio. Essi debbono solo portare sul libro giornale il prodotto delle vendite fatte a contanti, e sul libro de' conti correnti quelle fatte a credito.

I libri di commercio debbono essere scritti in lingua spagnuola. Se un commerciante usasse altra lingua o dialetto anche spagnuolo, oltre una multa da mille a sei mila reali, si faranno a sue spese tradurre i passi del cui esame si tratti, e si costringerà lo stesso nei modi legali a far volgere tutti i suoi libri in lingua spagnuola entro un termine fisso.

I libri di commercio servono di mezzi di prova fra negozianti: il loro contenuto proverà contro il proprietario di essi libri, che non sarà ammesso a prova contraria: l'avversario non potrà nemmeno accettar le scritture favorevoli, e rifiutar le contrarie. La prova derivante dai libri può essere combattuta con un'altra prova compiuta e conchiudente. Se una prova contraddittoria risulta dai libri dei litiganti, se niuno di essi libri è irregolare, la prova scritta sarà eliminata e si dovrà ricorrere ad altri mezzi. Se uno di essi è irregolare si avrà per provato l'intento dell'avversario.

Il commerciante, di cui i libri presentati in giudizio rinvengonsi informi o difettosi, va soggetto ad una multa da mille a venti mila reali, oltre ai procedimenti criminali nel caso di alterazione o di falsità.

Il commerciante, che ommetterà di tenere alcuno dei libri prescritti o li terrà nascosti nel caso di provocata produzione in giudizio, oltre ad una

multa per ogni libro non tenuto o non rappresen*tato, da sei mila a* trenta mila reali, sarà giudicato *giusta le scritture* dei libri presentati dall'avversario e non sarà ammesso a prova contraria.

Le formalità prescritte pei libri voluti dalla *legge sono* applicabili ai libri che gli stabilimenti dovranno tenere a norma dai loro statuti o regolamenti.

Il commerciante inabile a teoere i suoi libri ed a firmare gli atti del suo commercio, è obbligato di conferire un potere sufficiente a cbi egli ba incaricato di tenere la sua contabilità e di firmare a suo nome. Questa collazione di poteri debb'essere iscritta sul registro generale del commercio.

I libri, che i commercianti tenessero oltre quelli necessarii per far fede in giudizio, debbono riunire le stesse condizioni volnte dalla legge nei libri necessarii.

I tribunali od altre autorità non possono d'uffizio far perquisizione se i commercianti tengono regolarmente i loro libri.

I commercianti sono risponsabili della conservazione dei libri e carte di loro commercio, durante il medesimo e dopo di esso fino alla compiuta liquidazione di tutte le loro operazioni commerciali. I loro eredi banno la stessa obbligazione.

Sezione terza. *Della corrispondenza.*

È proibito di trascrivere tradotte la lettere sul libro di copia, dovendo le medesime copiarsi nella lingua in cui furono dettate a spedite.

Sul dorso delle lettere ricevute dovranno i commercianti annotare la data della risposta, o se non risposero ad esse.

§ V. CODICE OLANDESE (tit. II)

Il commerciante è tenuto di fare l'inventaro, ossia il bilancio del suo attivo e passivo nei primi sei mesi di ciascun anno. È tenuto di conservare i suoi libri per trent'anni. Se l'operazione non è del tutto negata, o se ne consta sufficientemente, i libri di commercio tenuti regolarmente, asseverati all'uopo col giuramento o confermati colla morte, fanno fede tra commercianti ne' loro affari commerciali del tempo dell'operazione, della spedizione, qualità, quantità e prezzo delle merci, salva la prova contraria: il copialettere può anche dal giudice ammettersi come prova, essendo tenuto regolarmente.

(Non è prescritta alcuna parafrazione o vidimazione ai libri di commercio).

La comunicazione dei libri può anche essere ordinata nel caso di comunione e di direzione, o gestione commerciale per conto altrui.

Chi trascura di presentare i suoi libri, quando il giudice glielo ingiunge, o ricusa di presentarli quando l'avversario offre di prestarvi fede, la nascere una presunzione contro di sè. In ambi i casi può il giudice deferire il giuramento all'altra parte, quand'anche non vi fosse altra prova.

(LIB. I. TIT. III)

Delle società commerciali.

§ I. CODICE FRANCESE (tit. III)

Questo titolo è diviso in dne sezioni.

Sezione prima. *Delle varie società e delle loro regole.*

La società in accomandita, benchè il di lei capitale sia diviso in azioni al portatore, non abbisogna di sovrana autorizzazione.

La rimessione, trascrizione, affissione ed inserzione nella gazzetta degli atti di società in nome collettivo ed in accomandita debbe aver luogo a pena di nulfità rispetto agli interessati: ma il difetto di alcuna di esse formalità non può dai soci essere opposto ai terzi.

Mancano nel Codice francese disposizioni relative allo stralcio ed agli stralciari delle società.

Sezione seconda. *Delle contestazioni tra socii e del modo di deciderle.*

Ogni controversia tra socii, come tali, è deferita agli arbitri che saranno nominati dalle parti, ed in difetto, dal tribunale di commercio con prefissione di termine per la prolazione del giudizio.

Le parti rimettono le loro carte senz'altra formalità. Se una di esse, anche dopo intimazione di rimetterle fra dieci giorni o trascorsa la mora accordatale secondo i casi, trascurasse di rimetterle, gli arbitri giudicano colla sola scorta di quelle rimesse.

Essendo divise le opinioni in parità di voti, gli arbitri nomineranno un soprarbitro, ove non sia stato nominato nel compromesso: discordando gli arbitri, esso sarà nominato dal tribunale.

La sentenza arbitrale è motivata e resa esecutoria senza modificazione, con decreto del presidente del tribunale da interporsi fra tre giorni dalla deposizione, rimessione o consegna della sentenza nella segreteria.

Per le controversie sociali saranno soggetti agli arbitri le vedove, gli eredi e gli aventi causa dai socii.

Dalle sentenze arbitrali avvi luogo ad appello o ricorso in cassazione, se non si è dalle parti stipulata nel compromesso la rinuncia al medesimo. Il tutore non può rinunziarvi nell'interesse dei minori.

Tutte le azioni contro i socii non liquidatori sono prescritte cinque anni dopo finita o disciolta la società, se l'atto costitutivo che ne esprime la durata o l'atto risolutivo furono debitamente affissi e trascritti nei registri, e se la prescrizione non è con giudizialo molestia interrotta.

§ II. CODICE DELLE DUE SICILIE (lib. I. tit. III)

Capitolo I. *Delle società in nome collettivo.*

Art. 31 corrisponde all'art. 32 del Codice dei Regii Stati. Alla prima parte è però aggiunto: « e non ostante che non consti la versione in benelicio comune. »

33 (50 Codice dei Regii Stati) (*) si aggiunge: « Questo divieto non potrà da socii opporsi a'terzi. »

36. « In caso di omessione delle formalità stabilite ne' precedenti articoli 34 e 35 (51 e 53 Codice dei Regii Stati) sarà vietato a' socii, finchè non le avranno adempiute, esercitare così le reciproche azioni sociali, che quelle per causa della società a loro competenti contro terze persone: e ciò oltre il disposto nel libro III *de' fallimenti* e *delle bancherotte.*

« Al contrario la mancanza di alcune delle medesime formalità non potrà essere opposta alle terze persone » (*v.* art. 52 Codice dei Regii Stati).

Capitolo II. *Delle società in commandita.*

Art. 42 (38 Codice dei Regii Stati) si aggiungo « La prova della contravvenzione potrà farsi per mezzo di testimoni ».

Art. 44 e 45 (47 Codice doi Regii Stati) « L'azione può essere stabilita sotto forma di *cedola trasferibile*: in questo caso la cessione si fa colla tradizione della cedola. »

46. « Se la proprietà delle azioni è stata stabilita per mezzo di una inscrizione su' registri della società, la cessione si farà per mezzo di una dichiarazione di passaggio inscritta su' registri o firmata dal cedente o da personà fornita di legittimi poteri. »

49. « Le disposizioni degli articoli 32, 33, 34 e 35 (art. 48, 50, 51 e 53 Codice dei Regii Stati) saranno osservate anche per la società in commandita tranne le seguenti differenze:

1° L'estratto da affiggersi non dee indicare il nome do' socii commanditanti;

2° Designerà la somma degli effetti dati o da darsi per azioni o in commandita;

3° In fine se l'estratto sarà formato sotto firma privata, vien sottoscritto da soli socii in solido o amministratori. »

(*) Si è adottato questo segnale per indicare gli articoli del Codice de' Regii Stati corrispondenti a quelli degli altri Codici.

Capitolo III. *Della società anonima.*

Art. 53 (49 Codice dei Regii Stati) si aggiunge « Tali atti pubblici non saranno stipulati, se non consti autenticamente la esistenza del quarto almeno do' capitali promessi per l'impresa progettata. »

55. « Le basi e gli oggetti delle società anonime non saranno, dopo l'approvazione del governo, soggetti a cangiamento senza averno ottenuta una nuova: nel qual caso il tutto sarà pubblicato ed affisso in conformità dell'articolo precedente. »

Capitolo V. *Del modo speciale di decidere le quistioni tra i socii.*

Art. 60. « Ogni controversia tra socii, e per motivo di società, verrà giudicata dagli arbitri. »

61. « La disposizione dell'articolo precedente è comune alle vedove ed agli eredi o aventi causa da' socii, quantunque minori. »

Capitolo VI. *Della prescrizione contro i creditori delle società disciolte.*

Art. 62 (69 e 70 Codice dei Regii Stati) « Tutte le azioni contro a' socii non *istralciari* ed alle loro vodove, agli oredi o aventi causa da loro, sono prescritte in termine di cinquo anni dopo lo scioglimento della società, se l'atto di società, che ne indica la durata o l'atto di scioglimento, è stato affisso e registrato in conformità degli articoli 34 e 35, e se essendo state osservate tali formalità, la prescrizione non è stata interrotta a loro riguardo da alcuna domanda giudiziaria. »

63. « La prescrizione espressa nell'articolo precedente non corre contro i minori, non ha luogo nel caso di fallimento delle società; e per ciascun creditore non incomincia a decorrere, se non dal giorno, in cui, essendo stato il credito liquidato, abbia potuto intentare l'aziono per lo rimborso. »

64. « Il socio *stralciario* che, compiuta la prescrizione, abbia soddisfatto del suo i creditori, avrà il regresso contro gl'individui della società disciolta; ma costoro potranno opporgli, se vi ha luogo, il bilancio della liquidazione. »

65. « Compiuta la prescrizione, se i creditori della disciolta società vogliono direttamente sperimentare i diritti dol socio stralciario contro gli individui che la componevano, saranno esposti a tutto le eccezioni che costoro avrebbero potuto opporre al socio *stralciario.* »

§ III. REGOLAMENTO PONTIFICIO (lib. I. tit. III)

Art. 50. « Ogni controversia fra socii e per motivo della società potrà essere rimessa agli arbitri anche di officio. »

Seguono le disposizioni analoghe a quelle del Codice francese.

§ IV. **CODICE DEL REGNO LOMBARDO-VENETO.** (tit. IV)

Riproduce la prima sezione del francese, non tratta delle liquidazioni della società, ed omette la sezione seconda.

§ V. **CODICE SPAGNUOLO** (lib. II. tit. II) (*)

Il titolo è diviso in quattro sezioni:

Sezione prima. *Delle società, loro specie ed effetti, e delle formalità volute per contrarle.*

Il socio, il di cui nome figura nella ragion sociale, obbliga co' suoi atti la società, quand'anche per clausola espressa del contratto sociale fosse escluso dal diritto di contrarre a di lei nome, e salvo il regresso della società verso di lui.

Le società collettive possono ricevere un socio commanditario senza perdere la qualità di collettive, e senza mutare la condizione del commanditario.

Non si possono emettere titoli rappresentanti le azioni delle società anonime se non ne fu prima realmente versato l'ammontare nella cassa sociale. Quelli che avessero firmati tali titoli messi in circolazione, senza che consti versato il loro ammontare, rispondono della loro importanza rimpetto alla società ed a tutti gl'interessati.

La società debb'essere costituita per atto pubblico, nè potrà incominciare le sue operazioni di commercio, prima che quello sia intervenuto: altrimenti non avrà azione contro i terzi oltre una multa di dieci mila reali *veillon* per ogni omessione. Se quelli che hanno divisato di riunirsi in società, avranno consegnato le loro convenzioni in un atto privato, tale atto avrà l'effetto di obbligarli a ridurre la convenzione in atto pubblico.

Gli atti posteriori portanti riforma, prorogazione o scioglimento del contratto, od il recesso di qualche socio, sono soggetti alle stesse formalità dell'atto costitutivo.

Gli atti addizionali, che non mutano il contratto, potranno essere solamente enunciati sul registro generale.

Le società anonime, se non hanno qualche privilegio ottenuto direttamente dal sovrano, dovranno sottomettere gli atti costitutivi e di regolamento per la loro amministrazione all'esame ed all'approvazione del tribunale di commercio del distretto in cui vengono stabilite.

(*) Vedi nota in calce al libro primo.

I creditori particolari di un socio non possono estrarre il di lui fondo dalla società; possono solo ottener sequestro sugl'interessi che possono spettargli nella liquidazione di essa, per riceverli, quando il socio li prenderebbe. In caso di fallimento della società, i di lei creditori primeggiano i creditori particolari dei soci, salvo il caso di privilegio sui beni.

Nelle società in accomandita, anonime, costituite per azioni, il sequestro non può aver luogo a favor di un creditore particolare in odio di un socio, la di cui azione sia rappresentata da un titolo di credito circolante.

Sezione seconda. *Delle obbligazioni reciproche dei socii e della decisione delle loro controversie.*

Qui sono riferite le disposizioni che presso le altre nazioni fanno parte del Codice civile.

Se uno de' socii amministratori si opponesse all'addossamento di nuove obbligazioni, e tuttavia un altro amministratore contraesse, quest'ultimo sarà risponsabile del pregiudizio che dal contratto potrà derivare alla società.

Se i socii incaricati privativamente dell'amministrazione abusano della loro facoltà con manifesto danno della massa comune, gli altri soci possono a loro arbitrio o nominare un coamministratore che intervenga in tutte le operazioni, o provocare la rescissione dell'atto sociale dinanzi al tribunale competente.

Nelle società collettive senza oggetto determinato, i socii non potranno negoziare per loro conto senza il previo consenso della società, che potrà rifiutarlo provando risultarne un reale o manifesto pregiudizio alla società. In caso diverso, i socii predetti conferiranno in massa il beneficio delle fatte operazioni e sopporteranno in proprio le perdite. Se la società ha un oggetto determinato, ogni altro genere di commercio è lecito a ciascun socio, salve le speciali convenzioni a questo riguardo.

Sotto la qualificazione generale *di commercio* adottata da alcune società per indicare lo scopo della lor creazione, non sono comprese le manifatture.

Il socio industriale non può occuparsi di alcuna sorta di negozii senza espressa licenza della società: se fa altrimenti, è nell'arbitrio de' socii capitalisti o di escluderlo dalla società privandonelo de' benefizii o di appropriarsi il frutto delle di lui negoziazioni. In difetto di convenzione, il socio industriale concorre alla distribuzione de' benefizii per una parte eguale alla quota del capitalista, che ha conferito la somma minore: ma, salvo patto espresso, il socio industriale non sopporta alcuna porzione delle perdite.

Le controversie tra socii sono deferite agli arbitri, che saranno nominati dai socii, ed in difetto dal tribunale di commercio.

Sezione terza. *Del fine e della liquidazione delle società.*

L'atto di società può essere rescisso parzialmente,

1° Quando un socio usa pe' suoi proprii affari dei capitali comuni e della sottoscrizione sociale.

2° Quando s'immischia nell'esercizio delle funzioni amministrative della società senza averne il diritto dietro le clausule dell'atto sociale.

3° Quando un socio amministratore commette frode nell'amministrazione o nella contabilità.

4° Essendovi rifiuto di versare nella cassa comune il capitale stipulatosi per ciascun socio nell'atto sociale, dopo espresso invito di farlo.

5° Quando un socio fa per proprio conto operazioni di commercio illecite a lui, come socio.

6° Quando un socio obbligato di personalmente adoperarsi negli affari della società si rende assente, e non ritorna, benchè eccitato a riprendere le sue funzioni, o non si giustifica per causa legittima d'impedimento temporaneo.

L'effetto della rescissione parziale è l'inefficacia del contratto riguardo al socio colpevole, che si considera come escluso, esigendone però la sua porzione nelle perdite se ve ne ha.

Può inoltre la società ritenere, senza lasciarlo partecipare ad alcun lucro od indennità, gl'interessi che possono spettargli sulla massa sociale, sino al termine della liquidazione di tutte le operazioni pendenti al tempo della rescissione.

Ciò tutto indipendentemente dalle altre pene portate dalle singole contravvenzioni.

Finchè la rescission parziale dell'atto sociale non sarà stata registrata e pubblicata, la risponsabilità del socio escluso continua solidariamente colla società in tutti gli atti ed obbligazioni fatti a nome e per conto della società.

Le società commerciali si disciolgono del tutto per le stesse cause recate dal diritto civile delle altre nazioni: il Codice spagnuolo, nel comprendere anche qui molte disposizioni del diritto civile, contiene qualche particolare prescrizione degna di esser notata.

Quando l'atto di società non contiene alcuna norma per la liquidazione della massa sociale, supplisce la legge. Così gli amministratori socii, al momento dello scioglimento di diritto, cessano di potere far nuove operazioni, e cominciano ad essere meri liquidatori; continueranno in questa qualità, se alcun socio non si oppone, oppure loro si potrà aggiungere uno o due liquidatori nominati a pluralità di voci, se alcun socio lo esige.

I socii amministratori nei quindici giorni susseguenti allo scioglimento faranno l'inventario ed il bilancio, e ne comunicheranno i risultamenti ai socii. Se i socii amministratori li ommettessero, si potrà sulla domanda di un socio far procedere a spese dei predetti.

I liquidatori, sotto pena di destituzione, debbono ogni mese comunicare a ciascun socio uno stato della liquidazione. Essi non possono transigere nè far compromesso sugl'interessi sociali, salva un'espressa autorizzazione dei socii.

I richiami dei socii intorno alla ripartizione del fondo sociale saranno giudicati da arbitri.

I tutori ed i curatori procedono con pienezza di poteri nell'interesse dei minori aventi ragione nelle liquidazioni della società: i loro atti sono validi ed irrevocabili, salva l'azione verso di loro per dolo o colpa.

I beni particolari dei socii non possono escutersi in soddisfazione delle obbligazioni contratte dalla società, che dopo esausto l'avere della stessa società.

I libri e carte della società si conserveranno sotto la risponsabilità dei liquidatori fino al pagamento di tutti gli aventi diritti all'avere della società.

Sezione quarta. *Delle società accidentali o dei conti in partecipazione.*

I commercianti possono, senza stabilire una società formale giusta le regole volute dal Codice, interessarsi l'un l'altro nelle loro operazioni rispettive, conferendo una parte convenuta del capitale, e partecipando al buono o mal esito in una proporzione determinata.

La liquidazione di tali società accidentali è fatta dall'associato, che diresse l'operazione: esso darà il conto agli interessati, comunicando le carte giustificative.

§ VI. **CODICE OLANDESE** (lib. I. tit. III)

Sezione prima. *Disposizioni generali.*

I contratti di società commerciale si regolano dalle convenzioni delle parti, dalle leggi particolari al commercio ed al diritto civile (28 Codice de' Regii Stati).

Sezione seconda. *Della società in nome collettivo ed in accomandita.*

L'estratto da pubblicarsene debbe in generale, oltre le indicazioni enumerate nella legge, contenere tutti gli articoli del contratto, che potranno determinare il diritto dei terzi verso i socii.

Prima della iscrizione e della pubblicazione la società in nome collettivo è considerata, rispetto ai terzi, come generale per tutti gli atti di commercio, come contratta per tempo illimitato e non escludente alcuno dei socii dal diritto di amministrare e firmare sotto la ragion sociale.

Se vi ha differenza tra le disposizioni iscritte e quelle rese pubbliche, le disposizioni pubblicate nel giornale officiale e nei fogli pubblici avranno sole effetto contro i terzi.

Allo scioglimento della società, i socii amministratori debbono operarne la liquidazione sotto la stessa ragione, salva contraria disposizione dell'atto sociale, e salvo che i socii non nominino insieme e per maggioranza di voti un altro liquidatore. Non accordandosi i socii, il tribunale disporrà secondo quel che gli pare più vantaggioso alla società.

Dopo la liquidazione e compiuta la distribuzione, in difetto di relativa convenzione, i registri e documenti della società disciolta resteranno depositi presso un socio nominato dagli altri od in difetto dal giudice del distretto, col carico di lasciarli esaminare dai socii o loro aventi diritto.

Sezione terza. *Della società anonima.*

La società anonima non può stabilirsi, se l'atto costitutivo od il progetto, non che ogni mutazione nelle condizioni non avrà prima riportato l'autorizzazione del re, la quale sarà accordata, se la società non è contraria ai costumi ed all'ordine pubblico, e se l'atto non contiene disposizioni contrarie alle prescrizioni del Codice.

Se l'autorizzazione reale è negata, ne sarà notificato il motivo ai ricorrenti. Ogni società anonima è sciolta dal re in caso d'inosservanza per parte dei direttori dalle disposizioni dell'atto.

Sino al punto in cui avranno luogo l'iscrizione e pubblicazione prescritte, i direttori sono obbligati personalmente e solidalmente per ogni operazione rispetto ai terzi.

Le azioni sono personali od in bianco: queste ultime non possono emettersi prima che ne sia versato nella cassa sociale l'intiero ammontare.

Se l'ammontare di un'azione personale non è versato per intiero, il socio primitivo, od i suoi eredi od aventi causa rimangono obbligati pel residuo verso la società, salvo che i direttori ed i commessarii, se ve ne ha, non abbiano espressamente consentito alla delegazione del nuovo acquirente e liberato il primo da ogni risponsabilità.

I direttori saranno nominati dai socii e potranno essere non socii: la loro nomina è sempre rivocabile. Quando i direttori avranno la prova, che il capital sociale subì una perdita del 50 per 100, sono tenuti di farne menzione nel registro a ciò destinato nella segreteria del tribunale del circondario e nei fogli pubblici. Se la perdita è di 75 per 100, la società è sciolta di pien diritto, ed i direttori sono risponsabili di tutte le obbligazioni assunte dopo che siffatto *deficit* doveva essere loro noto.

Si potrà nell'atto sociale provvedere a questi emergenti colla formazione di una cassa di riserva.

È proibito di stipulare nell'atto rendite fisse. I prodotti saranno distribuiti, dedotte le spese, salvo che sia stipulato non debbano i dividendi eccedere una quota determinata.

Per impetrare l'autorizzazione reale dovranno i primi socii rappresentare effettivamente la quinta parte del capitale sociale: le altre azioni saranno quindi collocate nel termine che sarà prefisso, e potrà anche venir prorogato dal re sulla domanda dei primi socii.

La società non può incominciare, che quando il 10 per 100 almeno del capitale sarà stato versato.

I commessarii incaricati dai socii d'invigilare l'amministrazione dei direttori, potranno essere autorizzati dall'atto sociale a ricevere ed approvare i conti dei direttori a nome dei socii. In difetto li riceveranno i socii o chi altri sarà designato dall'atto.

Nelle società di assicurazioni di oggetti particolari, l'atto esprimerà o la facoltà indefinita dei direttori con o senza commessarii od il *maximum* da non oltrepassarsi per l'assicurazione di un solo e stesso oggetto.

Il modo di votazione dei socii è stabilito nell'atto. La stessa persona non può accumulare più di sei voci, se la società è composta di cento o più azioni, nè più di tre, se la stessa consta di un numero inferiore. Un commessario o direttore non può votar come mandatario.

Una volta l'anno i direttori presentano ai socii un rapporto dei profitti e delle perdite fatti dalla società nell'anno precedente, o in congrega generale o colla spedizione di uno stato a ciascun socio, o depositando per un tempo fissato nell'atto un conto annunziato ai socii.

Queste mi sono sembrate le più importanti disposizioni.

Sezione quarta. *Delle società commerciali in partecipazione.*

. . . .

(TIT. IV)

Delle borse di commercio, degli agenti di cambio e sensali.

Degli agenti di cambio e sensali.

(SEZIONE SECONDA)

§ 1. CODICE DELLE DUE SICILIE (lib. 1. tit. IV)

CAPITOLO II

Sezione prima. *Delle disposizioni comuni agli agenti di cambio ed ai sensali.*

Art. 70 (76 Codice dei Regii Stati). « Gli agenti di cambio saranno in tutte le città ove es-

sta una Borsa di cambio. Saranno proposti dalle camere di commercio e nominati dal governo. »

83 (91 Codice dei Regii Stati) *ult. alin.* « Essi non possono prestare il loro nome per qualche negoziazione a qualunque altra persona non autorizzata. . . . . . . »

84 (93 e seg. Codice dei Regii Stati). « Qualunque contravvenzione alle disposizioni enunciate nei tre articoli precedenti porta la pena della destituzione e la condanna ad una multa da dugento a seicento ducati, che verrà pronunziata dal giudice competente; senza pregiudizio delle azioni delle parti pei danni ed interessi. »

85. « Qualunque agente di cambio o sensale destituito in forza dell'articolo precedente, non può venire reintegrato nelle sue funzioni. »

86. « In caso di fallimento ogni agente di cambio o sensale sarà perseguitato come colpevole di bancarotta. »

§ II. **REGOLAMENTO PONTIFICIO** (lib. I. tit. V)

Riproduce il Codice francese.

§ III. **CODICE SPAGNUOLO** (lib. I. tit. III. sez. I)

Comprende sotto un solo titolo tutti gli agenti ausiliarii del commercio, i quali annovera così: i sensali — i commissionarii — i fattori — i commessi — i vetturali. Ed a ciascuno dedica altrettante sezioni.

Sezione prima.

L'uffizio di sensale è virile e pubblico. Il solo sensale interviene legittimamente nello negoziazioni commerciali per proporlo, ravvicinare le parti, stabilire le convenzioni o certificarne la forma.

I certificati spediti dai sensali, desuoti dal gran libro delle loro operazioni, e verificati sul medesimo per giudiziale decreto, fanno fede, se il libro è tenuto regolarmente: salva la prova contraria.

I commercianti possono mutuamente interporre la loro mediazione per la conclusione di un affare trattato da altri negozianti, purchè non ne traggano lucro o non siano segnalati dalla pubblica opinione, come intromettentisi nelle funzioni particolari dei sensali.

I commercianti che accettano la mediazione di persone prive di legal carattere, soggiaciono ad una multa del 5 per 100 del valore del contratto, e sono solidarii pel pagamento della multa incorsa dal sensale intruso.

Non possono essere sensali gli stranieri, i minori di 25 anni, gli ecclesiastici, i militari in attività di servizio, i funzionarii pubblici ed impiegati di regia nomina, i falliti non riabilitati, i sensali già destituiti.

I sensali sono risponsali del pregiudizio derivante dalla incapacità legale di uno dei contraenti, tra i quali hanno esercitata la loro mediazione.

Debbono osservare il segreto su quanto riguarda le operazioni delle quali sono incaricati.

Nel caso di assoluto impedimento possono farsi supplire da un commesso approvato, de' cui atti risponderanno, come di fatto proprio.

Volendolo una delle parti, debbono assistere alla tradizione degli oggetti venduti per loro mediazione.

Se le parti non hanno dichiarato nel contratto di avere direttamonte rimesso le lettere di cambio od altri valori attergabili cadenti nel contratto, i sensali sono garanti della material tradizione delle lettere di cambio o degli altri effetti attergabili in favor del prenditore, e del prezzo ricevuto per quelli rispetto al cedente.

Entro le ventiquattro ore dopo la conclusione del contratto, i sensali debbono rimettere a ciascuno dei contraenti una minuta dello scritto inserito nel loro libro relativo al contratto.

Ogni garanzia, avallo o cauzione data da un sensale per un contratto conchiuso colla sua mediazione è nulla e senza effetto: il sensale che l'avrà data è destituito.

(LIB. III. TIT. II. SEZ. V)

Dei sensali interpreti dei bastimenti.

Le attribuzioni particolari dei sensali interpreti dei bastimenti sono:

1° D'intervenire nei contratti di noleggio che il capitano od i consegnatari dei bastimenti non faranno direttamente coi noleggiatori;

2° Di assistere i capitani ed i sobrecargo di navi straniere, e di servir loro d'interpreti nelle dichiarazioni, richiami ed altri atti occorrenti davanti i tribunali o le pubbliche amministrazioni; tuttavia questi potranno non valersi del loro concorso, essendo in grado di fare gli stessi atti da per sè, od essendo assistiti dai loro consegnatari;

3° Di tradurre le scritture che i capitani o sobrecargo stranieri avessero a presentare nelle dette amministrazioni, asseverando le proprie traduzioni per buone e fedeli, senza del che esse non sarebbero ammesse.

4° Di rappresentare le medesime persone in giudizio, quando non compaiono personalmente, od in persona dell'armatore o del consegnatario del bastimento.

I sensali interpreti sono tenuti ad avere tre sorta di libri:

1° Quello dei capitani, cui prestano la loro assistenza in quel che concerne il loro carico, indicando la bandiera, il nome, la qualità ed il porto

della nave, ed i porti di partenza e di destinazione;

2° Quello dei documenti che traducono, copiandosi letteralmente le loro traduzioni;

3° Quello dei contratti di noleggio nei quali intervengono, indicando in ciaschedun articolo il nome, bandiera, matricola e porto del bastimento, i nomi del capitano e del noleggiatore, la destinazione per cui ha luogo il noleggiamento, il prezzo del nolo e la moneta con cui dee pagarsi, gli oggetti del carico, le condizioni speciali convenute tra il noleggiatore ed il capitano per le stallie, ed il termine stabilito per cominciare e compiere il caricamento, riferendosi in tutto al contratto originale firmato dalle parti, di cui il sensale conserverà una copia.

È vietato ai sensali interpreti di comprare alcun oggetto a bordo delle navi che vanno a visitare, sia per conto proprio che altrui.

§ IV. CODICE OLANDESE (lib. I. tit. IV. sez. II)

I sensali sono agenti intermediarii nominati dall'amministrazione locale. Prestano giuramento dinanzi al tribunale del circondario prima di esercitare le loro funzioni.

La gestione de' mediatori non iostituiti per tal forma non produce altro effetto che quello derivante dal mandato.

Le operazioni dei sensali consistono a comprare e vendere, pe' loro committenti, merci, navi, fondi pubblici ed altri effetti ed obbligazioni, lettere di cambio, biglietti all'ordine ed altre carte negoziabili: a fare negoziazioni per isconti, assicurazioni, contratti a tutto rischio, noleggi, prestiti sopra pegno od altrimenti.

Quando la convenzione non è intieramente negata, le annotazioni fatte dal sensale sopra il suo libro, a norma del suo giornale, fanno prova tra le parti, circa la data dell'operazione e della spedizione, della qualità e quantità delle merci, del prezzo e delle condizioni apposte (89 Codice dei Regii Stati).

I sensali sono tenuti, se le parti non ne li hanno dispensati, di conservare i saggi di tutte le merci vendute per loro mediazione, debitamente muniti di una annotazione sino alla tradizione delle merci.

Il sensale in istato di fallimento è sospeso dalle sue funzioni, e può in appresso venir destituito dal tribunale. Il sensale destituito non può più venir reintegrato.

Il Codice olandese nella terza sezione di questo titolo dispone, art. 75, che in caso di sospensione di pagamento o di fallimento, il cassiere è presunto aver cagionato per sua propria colpa il dissesto de' suoi affari.

(lib. II. tit. IX. sez. VI)

Dei diritti ed obbligazioni dei sensali in materia di assicurazioni marittime.

Art. 681 (*v.* art. 81 del Codice de' Regii Stati). « I sensali in materia di assicurazione marittima sono tenuti:

1° Di rimettere all'assicuratore, o, se molti contrassero la stessa assicurazione, al primo di essi, entro le 24 ore dopo la conchiusione del contratto, se la polizza non fu ancora compilata e rimessa, una nota certificata da essi contenente l'indicazione degli oggetti assicurati, la somma per cui si è fatta l'assicurazione, il premio e le condizioni del contratto. Questa nota farà fede tra le parti come un principio di prova per iscritto;

2° D'inserire in modo chiaro e distinto nella polizza tutte le condizioni del contratto e le dichiarazioni relative, e quanto la legge esige, come essenza del medesimo;

3° Di trascrivere esattamente in un registro particolare la copia delle polizze negoziate colla loro mediazione;

4° Di riferire nel medesimo succintamente le note, carte e documenti che hanno rimessi agli assicuratori nel chiedere l'indennità, come pure le lettere ed avvisi comunicati agli assicuratori col loro mezzo, durante e spirato il termine del contratto;

5° Di rimettere, in caso d'indennità, al primo sottoscrittore della polizza lo stato del danno con un inventaro delle carte giustificative certificato da essi:

6° Di spedir copia pur certificata delle polizze, avvisi, lettere e note sopra menzionate, ogni qual volta lo esigeranno gli assicuratori o gli assicurati.

Il tutto a pena dei danni ed interessi. »

Art. 682. « Se il premio non fu pagato nell'atto di sottoscrivere la polizza, il sensale che fu mediatore dell'assicurazione, è obbligato a pagarlo come debito proprio, salva tuttavia l'azione dell'assicuratore contro l'assicurato stesso, quando queste non provi di aver pagato il premio al sensale: in ogni caso però l'assicuratore rimane obbligato verso l'assicurato.

« Il sensale non è tenuto al detto pagamento, se fu convenuto nella polizza di non pagare il premio immediatamente. »

683. « Se l'assicurato pagò il premio al sensale, e se il sensale fallì nel mese successivo al pagamento, l'assicuratore ha un privilegio pel rimborso di questa somma, che primeggierà quello di qualunque altro creditore, salve sempre le spese di esecuzione e di liquidazione del fallimento. »

684. « Il sensale che ha pagato il premio alle assicuratore non è tenuto di rimettere la polizza che

ritiene all'assicurato finchè questi non lo ha rimborsato.

« Se l'assicurato fallisce e la polizza rimane tuttavia nelle mani del sensale, questi ha diritto di ricevere l'indennità dovuta dall'assicuratore onde rimborsarsi dell'ammontare del premio, salvo l'obbligo di versarne il soprappiù alla massa dei creditori. »

685. « Se la polizza fu spedita all'assicurato, ma se questo non toccò intiera l'indennità dovuta dall'assicuratore, il sensale che anticipò il premio è preferito a qualunque creditore per esser pagato sull'ammontare dell'indennità, senza distinguere se il danno accadde prima o dopo il fallimento. »

(TIT. V)

Dei commissionarii.

§ I. **CODICE SICILIANO** (lib. I. tit. V)

Dei commessionati.

Capitolo I. *Dei commessionati in generale.*

Art. 92. « Il privilegio del commessionato a comprare mercanzie per conto altrui avrà parimenti luogo, quando le mercanzia, benchè entrate nei magazzeni del commettente, potranno essere riconosciute perfettamente le stesse; come pure quando si riconoscerà che le balle, i barili, gl'involti, ne' quali esse si trovavano al momento della spedizione, non sono stati aperti; che le corde o marche non sono state nè rotte nè cangiate, e che le mercanzie non hanno sofferto in natura alcun cangiamento. »

L'art. 103 del Codice dei Regii Stati riproduce l'art. 91 del Codice delle Due Sicilie.

93. « Nel caso che le mercanzie sieno vendute e consegnate per conto del commettente, il privilegio espresso negli articoli 89 a 90 (102 e 104 Codice dei Regii Stati) potrà sperimentarsi sul prezzo, qualora non sia stato pagato o non sia passato in conto corrente fra il commettente ed il compratore. »

§ II. **REGOLAMENTO PONTIFICIO** (lib. I. tit. VI)

Riproduce il Codice francese.

§ III. **CODICE SPAGNUOLO** (lib. I. tit. III. sez. II)

Se l'ordine del commettente è verbale, dehb'essere ratificato in iscritto prima del compimento della negoziazione.

Il commissionario non è obbligato ad eseguire le commissioni che richiedono fondi, se il commettente non glieli somministra: può anche sospenderla, quando ha consunti i fondi somministrati: salve le diverse convenzioni.

Il commissionario che, senza espressa autorizzazione, fa negoziazioni a prezzi e condizioni più onerosi di quelli in corso sulla piazza alla stessa epoca, risponde verso il commettente del pregiudizio che ne deriva, nè può scusarsi adducendo averne fatte delle eguali per conto proprio.

Il commissionario è risponsabile delle contravvenzioni da lui fatte alle leggi e regolamenti sopra le operazioni che gli sono commesse: salvo che le abbia fatte d'ordine espresso del commettente.

Il commissionario non può delegare altri ad eseguire gli ordini che riceve, salvo espresso consenso del commettente.

Se il commettente, ricevuto il conto, non rimborsa prontamente il commissionario delle spese da esso anticipate, questi ha diritto agl'interessi su tali somme dal giorno degli sborsi. Viceversa il commissionario debbe gl'interessi delle somme rimanenti a di lui mani e spettanti al commettente, essendo in mora di pagarle.

I rischi del rimborso dei fondi rimasti in potere del commissionario dopo l'esecuzione del mandato, sono a carico del commettente.

Quando il commissionario d'ordine del committente ha assicurato le merci, della cui spedizione è incaricato, se l'assicuratore fallisce, è tenuto di rinnovare l'assicurazione.

Sezione quarta. *Dei vetturali.*

Le bestie da soma, le vetture, barche, attrezzi e tutti gli oggetti principali ed accessorii inservienti al trasporto, sono specialmente affetti in favore del caricatore, come ipoteca degli oggetti rimessi al conduttore.

I richiami per le avarie non apparenti esteriormente debbono farsi entro 24 ore dalla consegna delle merci.

La contravvenzione del vetturale alle leggi fiscali fatta d'ordine del caricatore o consegnatario ricade intieramente a carico di questi.

Se nella lettera di vettura non è fissato alcun termine pel trasporto, il vetturale lo dee eseguire nel primo viaggio che farà al luogo destinato per la consegna: se invece il termine è fissato, il vetturale che lo eccede, paga l'indennità stipulata nella lettera di vettura, e se lo eccede del doppio, è inoltre tenuto pei danni.

Il privilegio del vetturale sulle merci trasportate cessa dopo un mese dalla consegna, o, se le merci sono passate fra le mani di un terzo, dopo tre giorni, se in questi termini non se n'è valso.

I consegnatari non possono differire il pagamento del prezzo di trasporto delle merci consegnate oltre le ore 24 dalla consegna: in caso di ritardo, e non essendovi richiamo per deperimento od avaria, il vettorale può ottener la vendita giu,

diziale delle merci fino al concorrente del suo credito.

Il fallimento del consegnatario non sospende il pagamento del vetturale, se questo esercita il suo diritto entro un mese dalla consegna.

§ IV. CODICE OLANDESE (tit. v. lib. 1)

Art. 93. « La ricevuta degli oggetti trasportati ed il pagamento del prezzo di trasporto estinguono ogni azione contro il vetturale ed il barcaiuolo, se il difetto era esteriormente visibile. — Non ostante il pagamento del prezzo, l'ispezione giudiziale può farsi dopo la ricevuta degli oggetti, se le avarie o la diminuzione non erano esteriormente visibili, purchè la detta verificazione sia domandata entro 48 ore dalla ricevuta e l'identità degli oggetti sia stabilita. »

Art. 99. « Le disposizioni di questo titolo non sono applicabili ai diritti ed obbligazioni del venditore e del compratore. »

(TIT. VI)

Delle prove dei contratti di compra e vendita.

§ I. CODICE SPAGNUOLO (lib. II. tit. I. III. V. VI. VII)

Per la mancanza di un Codice civile, ha pensato lo spagnuolo legislatore di riunire in un distinto libro molte disposizioni relative ai contratti commerciali, fra i quali enumera: le società — le compre e vendite — le permutazioni — gl'imprestiti — i depositi — le fideiussioni — le assicurazioni terrestri — le lettere di cambio ed altri effetti di commercio — la prescrizione.

Si è già riferito quanto è sembrato più notevole rispetto alle società: delle assicurazioni terrestri si tratterà in nota (*), ponendo in confronto la legge spagnuola colla olandese.

Titolo I. *Disposizioni preliminari sulla formazione delle obbligazioni di commercio.*

I commercianti possono contrarre verbalmente sopra valori non eccedenti mille reali *veillon*: nelle fiere e mercati anche sopra valori non eccedenti i tre mila: i contratti per valori maggiori non obbligano civilmente, se non sono fatti rispettivamente con scrittura autentica o privata.

Le scritture o polizze di contratti stipulati sul territorio spagnuolo per essere ammesse in giudizio debbono essere scritte nella lingua ordinaria.

I contratti verbali sono riputati perfetti, quando le parti hanno convenuto in termini espressi e chiari dell'oggetto e delle obbligazioni rispettive, determinando tutte le condizioni da osservarsi nel suo modo di esecuzione.

Titolo III. *Delle compre e vendite.*

Il compratore in ritardo del pagamento del prezzo ne debbe l'interesse legale.

Titolo V. *Degli imprestiti e degli interessi.*

Gl'imprestiti non importano l'obbligo di pagare gl'interessi, se non vi è clausola scritta a ciò relativa. Quando il debitore è per disposizione di legge tenuto a pagare gl'interessi, questi s'intendono del sei per cento. I commercianti non possono stipularne dei maggiori.

Titolo VI. *Dei depositi commerciali.*

Se il deposito consiste in un credito portante interesse, l'esazione di questo è a carico del depositario, come pure tutte le diligenze necessarie per conservargli il suo valore e gli effetti legali.

Le relazioni tra il deponente ed il depositario sono le stesse del committente e del commissionario.

Titolo VII. *Delle fideiussioni commerciali.*

Esse debbono esser contratte per iscritto per essere efficaci.

Quando il fideiossore ha stipulato dal debitore principale una retribuzione, esso non può chiedere la soddisfazione dell'obbligazione principale quando niun termine vi è fissato.

§ II. CODICE OLANDESE (art. 1)

Indipendentemente dalle prove enunciate in questo Codice e nel civile, la prova testimoniale è ammessa negli affari commerciali in tutti i casi, qualunque sia la natura od il valore dell'oggetto, salvi i casi in cui viene da questo Codice prescritta una prova speciale.

(TIT. VII)

Delle lettere di cambio, dei biglietti all'ordine e della prescrizione ad essi relativa.

Delle lettere di cambio.

SEZIONE PRIMA.

§ I. CODICE FRANCESE (lib. I. tit. VIII. sez. I)

La più essenziale differenza di esso col Codice dei Regii Stati si è che il trarre lettere di cambio od il garantirle coll'avallo è in facoltà di chiunque può obbligarsi civilmente, esclusi solamente i minori e le donne non commercianti.

(*) Vedi nota in calce al libro primo.

Le altre differenze non procedono da diversità di principii, ma consistono per lo più nella dichiarazione de' dubbii lasciati dalla legge francese in balìa della giurisprudenza.

Tra i dubbii risolti dal Codice dei Regii Stati avvi quello, se al possessore della lettera di cambio competa privilegio sulla provvisione fatta al trattario: la corte di cassazione ha pronunziato in senso affermativo.

§ II. CODICE DELLE DUE SICILIE (lib. I. tit. VII)

CAPITOLO I.

Della lettera di cambio.

Sezione prima. *Della forma della lettera di cambio.*

Dopo l'art. 111 (123 Codice dei Regii Stati).

Art. 112. « L'eccezione prescritta nell'articolo precedente non riguarda il terzo possessore, se non nel caso che sia provata la sua intelligenza o cooperazione nella simulazione. »

Sezione seconda. *Della provvista de' fondi.*

Art. 114. « Il traente, non meno che quello per conto di cui un altro trae, sono in solido tenuti a far la provvista de' fondi. L'obbligazione solidaria di quello per conto del quale si è tratto, riguarda il favore del prenditore, de' giranti e del possessore della lettera di cambio, quando provino l'ordine di colui per conto del quale si è tratto.

« Quegli però che ha accettato la cambiale senza avere la provvista de' fondi, avrà dritto a ripetere la valuta da lui pagata, soltanto da colui per conto del quale la cambiale fu tratta. »

116. « L'accettazione di una cambiale, a riguardo del possessore e dei giranti, costituisce la prova della seguita provvista de' fondi.

« Nel caso in cui l'accettante si rivolge contro al traente, l'accettazione offre contra l'accettante una semplice presunzione contro la quale può ammettersi la prova contraria.

« Quante volte poi il possessore della cambiale si rivolge contra il traente, questi solamente, siavi o no l'accettazione, è tenuto a provare, in caso di negativa, che il trattario aveva avuto provvista di fondi alla scadenza: questa prova libera il traente dall'obbligo di garantire la cambiale, nel solo caso che il protesto sia seguito dopo l'epoche fissate, a tenore della sezione undecima, *Dei diritti e doveri del possessore.* »

Sezione terza. *Dell'accettazione.*

Art. 121. « L'accettazione di una lettera di cambio debb'essere firmata.

« L'accettazione debbe esprimersi colla parola *accettato.* »

« Essa debbe portare la data, se la lettera è ad uno o più giorni o mesi di vista: ed in questo ultimo caso la mancanza di data dell'accettazione rende la lettera esigibile al termine nella medesima espresso, computando dalla sua data. »

Sezione quarta. *Della scadenza.*

Art. 131. « Gli usi sono i seguenti:

« Per tutte le piazze del regno tra loro giorni quindici dopo l'accettazione:

« Per tutte le piazze d'Italia, giorni ventidue dopo l'accettazione:

« Per tutte le piazze di Francia, di Spagna, di Olanda e di Germania, due mesi dalla data:

« Per tutte le piazze d'Inghilterra, di Portogallo e di Moscovia, tre mesi dalla data. »

Sezione nona. *Del pagamento.*

Art. 154. « L'obbligazione della sicurtà mentovata negli articoli 150 e 151 (165 e 166 Codice dei Regii Stati) si estingue dopo cinque anni, se durante tal tempo non vi sieno state dimande nè istanze giuridiche. »

Sezione tredicesima.

Art. 183. « Ne' casi de' due precedenti articoli (196 e 197 Codice dei Regii Stati), se due o più giranti di una lettera di cambio esistono nella stessa piazza, il conto di ritorno non può essere gravato, a loro riguardo, di altre spese, fuorchè di quelle che l'ultimo girante della medesima piazza ha rimborsate. »

CAPITOLO II.

Dei biglietti ad ordine e degli ordini in derrate.

Sezione seconda. *Degli ordini in derrate.*

Art. 189. « *Gli ordini in derrate,* che si usano nel regno, conterranno

La data;

La qualità e quantità del genere da consegnarsi;

Il nome della persona al di cui ordine dee farsene la consegna;

Il nome ed il domicilio di colui al quale l'ordine è diretto;

L'epoca in cui si debbe effettuar la consegna;

La valuta a somiglianza delle cambiali. »

190. « Le disposizioni relative alle lettere di cambio e riguardanti l'accettazione, la scadenza, la girata, l'obbligazione in solido, l'avallo, l'adempimento per intervenzione, il protesto, i doveri ed i diritti del possessore, il rimborso e gl'interesai, sono applicabili agli ordini in derrate.

« La stima del prezzo del genere non consegnato sarà regolata, per lo rimborso, secondo il

corso in piazza nel luogo dove la consegna doveva effettuarsi e non si è effettuata, e nel tempo della richiesta fatta fra termini convenuti. »

191. « Gli ordini in derrate possono essere tratti sopra un individuo e pagabili al domicilio di un terzo.

« Essi possono esser tratti per ordine e per conto di un terzo. »

192. « Gli ordini per la consegna delle derrate debbono trarsi a tempo determinato e non già indefinito.

« Quante volte vi esistesse patto contrario, l'ordine, ancorchè sottoscritto da commercianti verrà reputato semplice promessa civile. »

193. « Giunto il termine prefisso nell'ordine, sarà in facoltà del possessore del medesimo farne eseguire l'adempimento o col caricamento della derrata, sia per terra sia per mare, o col trasporto di essa in altre *posture* o magazzini.

« Se egli vuole, secondo gli usi de' luoghi, se mai ve ne fossero, ritenerla nelle *posture* e nei magazzini dove si trova, oltre al tempo espresso nell'ordine, dovrà farlo per suo conto e rischio. »

194. « Il possessore di un ordine in derrate, il quale non ne avrà curato l'adempimento nel tempo prescritto, libera formalmente il traente ed i giranti, e conserva solamente i suoi dritti contra l'accettante. »

§ III. CODICE CIVILE DI PARMA (lib. III. cap. V)

Credo utile di citare questa parte della legislazione di esso ducato, benchè sia in esso mantenuto in vigore il Codice di comm. francese: non ebbi sott'occhio che l'estratto francese fattone dal diligentissimo sig. De St.-Joseph nel suo grande lavoro —*Concordance entre les Codes de commerce étrangers et le Code de commerce français*—pag. 524.

Art. 1523. « La lettera di cambio è quella con cui un negoziante dà ordine ad un altro negoziante di pagare ad un terzo una somma determinata.

« Sono negozianti quelli che esercitano atti di commercio e ne fanno abitualmente la loro professione, dopo di averne fatto la dichiarazione sui registri del luogo in cui attendono a questo esercizio . . . . »

Art. 1524. « La lettera di cambio debb' essere tratta da una città sopra un'altra, o da un paese sopra un altro, dove si tengono mercati pubblici o fiere, autorizzati dal governo.

« L'espressione *valuta avuta* basta per significare che il valore fu versato in numerario; l'espressione *valuta intesa* equivale a *valore in conto*. »

1526 (123 Codice de' Regii Stati). *Si aggiunge*: « ma l'eccezione che ne risulta non può ritardare il pagamento della lettera di cambio, eccetto che la medesima sia giustificata immediatamente: salvo al debitore il diritto di rimborso, facendone più tardi prova in giudizio. »

1527 (122 prima parte, Codice dei Regii Stati).

1528. « La proprietà di una lettera di cambio si trasmette per via di girata, anche quando il nome del rimettente non è accompagnato dalle parole: *od a suo ordine*. »

1536. « Il traente è tenuto di scrivere al trattario una lettera d'avviso per prevenirlo della tratta. In essa debbe indicare la data della lettera di cambio, la somma, la scadenza, il luogo del pagamento e la persona del rimettente. »

1537. « In difetto di lettera d'avviso, il trattario non è tenuto di accettare la lettera di cambio, benchè gli sia presentata. »

1573. « Il trattario che paga una lettera di cambio, senza aver ricevuto lettera d'avviso, obbliga il traente, salvo che questi provi la lettera di cambio esser falsa; ma se il pagamento non è fatto che in virtù della sola lettera d'avviso, il traente non è soggetto ad obbligo veruno. »

1592. « In tutte le parti del ducato, ove esiste un giudice, i notai ed uscieri ivi residenti sono obbligati di fare iscrivere lo stesso giorno, alla cancelleria, tutti i protesti sopra un apposito registro, e ciò indipendentemente dal registro particolare che ne debbono tenere. »

Capo VI. *Del biglietto all'ordine.*

1604. « S'intende per biglietto all'ordine quello col quale un negoziante si obbliga verso un altro negoziante a pagare, per un atto di commercio, una somma determinata nello stesso luogo, dove il biglietto è sottoscritto.

§ IV. REGOLAMENTO PONTIFICIO (lib. I. tit. VIII)

§ I. *Della forma della lettera di cambio.*

108. « Le lettere di cambio sottoscritte da minori non negozianti e donne non esercenti mercatura pubblica sono nulle a loro riguardo, salvi i diritti rispettivi delle parti per ciò che si è convertito in loro vantaggio a termini di ragione. »

§ XI. *Dei protesti.*

170. « . . . .

« In tutte le città nelle quali è un tribunale di commercio, i notai che vi risiedono, sono obbligati sotto le stesse pene, a fare iscrivere entro la giornata, e nelle forme prescritte di sopra, nella cancelleria del detto tribunale sul registro, che a quest'effetto vi sarà tenuto, tutti i protesti che faranno, e ciò indipendentemente dal registro particolare a cui sono soggetti. »

Nel resto riproduce il Codice francese.

§ V. REGNO DI TOSCANA.

Ordine 29 *agosto* 1814, *provvisorio*.

« Le cambiali tratte dalle piazze estere *ad uso* sopra quelle di Toscana saranno pagabili come segue:

« Per quelle tratte da un luogo della Toscana sopra un altro pure della Toscana, *tre giorni vista*.

« Per le cambiali ad uso della Spagna, Portogallo, Svezia, Danimarca, Norvegia, Russia, Polonia, Inghilterra, America, *tre mesi dopo la data*.

« Dai Paesi Bassi, Amburgo, Brema, Lubecca ed Olanda, *due mesi dopo la data*.

« Tutte le altre piazze della Germania e per quelle della Svizzera, *quindici giorni vista*.

« Sicilia, Sardegna, Malta, Isole Ioniche; *trenta giorni vista*.

« Scali di Levante, Egitto, Barberia e Turchia, *trentuno detti*.

« Italia, fuorchè la Toscana, *otto giorni vista*.

« Francia e tutte le altre piazze non nominate qui sopra, *un mese dopo la data*. »

Ordine 5 *settembre* 1814.

« Informati della necessità di porre il più sollecito ed il più efficace riparo ai gravi inconvenienti che produce nel sistema economico delle famiglie la facilità con cui i non mercanti s'inducono a segnar dei recapiti propriamente destinati a non altro che al comodo del commercio, e volendo, nel soddisfare a questo importante oggetto, non perder di vista e tener fermi tutti i riguardi che merita il commercio medesimo, ecc. »

« Art. I. Le lettere di cambio fra banchieri, negozianti e mercanti hanno l'esecuzione parata, e godono tutti i privilegi accordati alle medesime. »

« II. Le lettere di cambio tratte o girate o accettate dai non mercanti si reputano semplici promesse o obbligazioni, nè possono averne i privilegi. »

« III. Quando in una lettera di cambio intervengono le firme di negozianti, banchieri e mercanti e di non mercanti, l'azione privilegiata si esercita contro i primi, e si procede contro i secondi come per tutte le altre obbligazioni civili. »

« IV. Tutte le sopra espresse disposizioni debbono comprendere anche le lettere di cambio tratte o girate o accettate prima della pubblicazione della presente legge. »

« V. Tutte le sopraddette disposizioni si applicano egualmente ai biglietti all'ordine. »

Motu-proprio 16 *dicembre* 1824.

« S. A. I. e R. informata delle questioni insorte sull'intelligenza ed efficacia della clausula *valuta cambiata*, usata nelle lettere di cambio, specialmente nella piazza di Livorno ecc., ordina:

« I. Che la clausula *valuta cambiata* apposta che sia nelle lettere di cambio, e gire delle medesime, abbia in avvenire la stessa forza e vigore delle altre clausule importanti vero ed effettivo pagamento contemplate dall'articolo 110 del Codice di commercio provvisoriamente vegliante (*francese*), salvo per altro il diritto della rivendicazione a favore del datore e girante nel caso di valuta non pagata in contanti, in merci o in altra specie, semprechè la lettera non abbia fatto passaggio nei terzi giratari a titolo oneroso. »

« II. Questa disposizione per altro non sarà « applicabile nè ai casi nè alle questioni relative « che ripetano un'epoca anteriore alla presente. »

§. VI. CODICE LOMBARDO-VENETO
(lib. I. tit. VIII. cap. I)

Riproduce il Codice francese del 1807. — È però prescritto ai notai, che risiedono presso un tribunale di commercio, di far inscrivere entro la giornata nella cancelleria del detto tribunale sovra apposito registro tutti i protesti che fanno, indipendentemente dal registro particolare, che debbono essi tenerne.

§ VII. CODICE SPAGNUOLO (lib. II. tit. IX)

Sezione prima. *Della forma delle lettere di cambio.*

La lettera di cambio può essere redatta da un notaio che assicuri l'autenticità della firma del traente.

Essa tra le altre cose dee contenere il nome di chi ne pagò l'ammontare o per conto del quale è tratta. Se è all'ordine del traente medesimo, il traente debbe esprimere che ritiene il valore.

Se il traente e l'accettante di una lettera di cambio non sono commercianti, la lettera è considerata rispetto ad essi come un semplice biglietto coi soli effetti attribuiti dal diritto comune, senza pregiudizio del diritto dei portatori della lettera contro ogni commerciante che sarà in essa intervenuto a termini del diritto commerciale. Tuttavia, se le persone non commercianti hanno tratto od accettato lettere di cambio in seguito di una operazione commerciale, e se il portatore ne somministra la prova, esse sono soggette alle leggi ed alla giurisdizione commerciale.

La girata fatta da persona non commerciante produce la garantia del valore della lettera, salvo

al girsnto il diritto di soggiacere al solo tribunale del suo domicilio.

Chiunque appone la sua firma a nome di uo terzo, come traento, accettaote o girante, dee prima di apporla far menziono do' poteri accordatigli. I prenditori ed i portatori hanno diritto di farsi preseotare il mandato.

Se il traente non ha somministrato più copie della lettara di cambio, ogni portatore può dare al suo prenditore uos copia della lettera, nella qusle dovrà fare necessariameote menzione letterale di tutto le girate che eontieoo, ed esprimere, cho la copia è spedita in difetto di secooda lettera.

Maocando alla lettera di cambio qualcho formalità di legge, è considerata come no biglietto del traente in favor del preaditore.

Sezione seconda. *Dei termini a delle scadenze.*

L'uso dolle lettere tratto fra lo piazze del regoo è di due mesi: l'uso di quello tratte dall'estero sovra qualuoque piazza dalla Spagna è:

Dalle piazze di Fraocia, di treota giorni;

Da quelle d'Inghilterra, d'Olanda e d'Alemagoa, di due mesi;

Da quelle d'Italia, o da qualche porto del Mediterraneo o dell'Adriatico, di tre mesi;

Per le piazze sovra non indicate, l'uso è calcolato giusta il solito ossorvato sulla piazza da cui la lettera è tratta.

Seziona terza. *Delle obbligazioni del traente.*

Se il traente oon prova la provvista, è tenuto al rimborso della lettera oon pagata, purchè oon sia prescritta, quand'anche il protesto fosse stato tardivo.

Sezione quarta. *Dell'accettazione.*

Il trattario debbe accettare la letters di cambio tratta a termioe, o sigoificare al portatore i motivi del suo rifiuto.

L'accettazione dee farsi a pooa d'inefficacia colla parola *accetto* od *accettiamo.*

Se l'accettaote una lettera ad uoo o più giorni o mesi di vista rifiuta di apporre la data dell'accettazioue, il termioo corre dal giorno che il portatore ha potuto presentarla seoza ritardo di corriere, e so a norma di tal presunzione può dirai svverata la scadenza, la lettera è esigibile il giorno dopo quello della preseutazioue.

Il trattario noo può riteoere in suo potere la lettera, e, se entro il giorno della presentazioue noo la restituisce, è risponsabilo del pagameoto di essa, quand'aoche noo l'avesse accettata.

Chi accettò la lettera, anche adducendo il difetto di provvisione, non può esimersi dal pagarla alla scadenza.

Sezione quinta. *Della girata.*

Se la girata non esprime il valore e la data della lettera, non no trasferisce la proprietà, o sarà considerata como una procora.

Essa debbe tra lo altre cose esprimere il nome di chi riceve la lettera, o per cooto del quale è oegoziata, se non è la stessa persona a cui è ceduta.

Sooo oulle le girate in biaoco, le quali aozi è vietato di firmare, e le girate che non iodicano positivamente la persona del cessionario.

Le girate noo haono altri effetti che quelli di uoa cessiooe ordinaria, salve le coovenziooi scritte del giraote e del giratario, ehe non pregiudicheraooo però i diritti dei terzi.

Sezione sesta. *Dell'ovallo.*

Se l'avallo è dato seoza restrizioue, chi lo dà rispondo del pagamento della lettera nello stesso modo e forma che la persooa di cui esso si reude fideiussore.

Sezione settima. *Della presentazione delle lettere di cambio.*

Le lettere tratte da ona sopra oo'altra piazza della Penisola e delle isole Baleari debbono essere presentate, se a vista, al pagameoto, se ad un termine fisso di vista, all'accettazione, entro quaraota giorni dalla loro data.

Se questo lettere sono tratte con un termine decorrente dalla loro data, se esso eccede i trenta giorni, se ne debbe esigere l'accettaziooo entro i trenta giorni.

I termini sovra fissati sono addoppiati per le tratte tra la penisola o le isole Canarie.

Il termioe è di sei mesi per quello tratte tra la Penisola o le Antille spagnuola, od altre piazze d'oltre mare al di qua dai capi Horn e di Buona-Speranza: il termine è di un anno per le piazza poste al di là doi capi ed oltre mare.

I portatori ehe dirigono lettere oltre mare, debbono rimetterne almeno due esemplari sopra navi distiote: e se è provato che le oavi portanti le primo e le secoode lettere hanoo sofferto qualche accidente di mare, che ha ritardato il loro viaggio, ooo si computerà oel termioe legale il termioe trascorso fino all'epoca in cui l'accidente sarà conoscioto nel luogo dove risieda chi ha rimesse le lettere. La perdita presuota dello navi produrrà lo stesso effetto.

Le lettere tratte all'estoro sopra piazze del territorio spagnuolo debbono presentarsi nel termioe

in esse espresso, e se sono a vista entro quaranta giorni dalla loro introduzione nel regno.

Se il portatore lascia trascorrere i termini fissati per esigere l'accettazione, e protestare in difetto, perde il diritto di esigere dal traente e dai giranti la sicurtà, il deposito od il rimborso che gli competono in virtù del protesto fatto in tempo utile.

Le lettere non presentate al pagamento il dì della scadenza, e non protestate in difetto di pagamento l'indomani, si hanno per prescritte. In questo caso il portatore perde il diritto di ricorso contro i giranti, ed anche contro il traente, se questi prova che vi era provvista all'epoca della scadenza.

Se il traente od i giranti hanno indicato in sussidio altre persone per l'accettazione od il pagamento, il portatore, che ha protestato riguardo al trattario, non può esercitare il suo ricorso contro i medesimi, se non si è prima uniformato alle loro indicazioni, cominciando da quelle del traente e successivamente dei giranti per ordine di anteriorità.

Trascorso il tempo utile per presentare le lettere e protestarle, la girata di esse non è più considerata che come una procura.

Chi prende a suo conto una lettera non suscettiva di essere presentata all'accettazione nel termine legale od al pagamento alla sua scadenza, non conserva il suo diritto intiero contro il cedente, che in quanto stipula la garantia del pagamento nel caso che la presentazione ed il protesto seguano fuori del tempo voluto.

Sezione ottava. *Del pagamento.*

Quando una persona conosciuta solleciterà dal trattario la ritenzione dell'ammontare di una lettera per causa di perdita, o furto della lettera o fallimento del portatore, il pagamento dovrà essere differito durante il rimanente del giorno della presentazione di essa, ma non oltre, se entro quel giorno non è notificata al trattario una regolare opposizione.

Se chi paga la lettera cade in fallimento nei quindici giorni immediatamente susseguenti al pagamento anticipato di una lettera non iscaduta, il portatore della lettera debbe rappresentare alla massa la somma ricevuta, e la lettera gli sarà restituita per valersene contro chi di diritto.

Il pagamento sopra copie di lettere spedite semplicemente dai giranti non è valido, se a quelle copie non è unita una di quelle spedite dal traente.

Chi ha perduto una lettera di cambio accettata o non, nè ha altra copia di essa, può esigere dal trattario il deposito dell'ammontare di essa. Se il trattario rifiuta di fare il deposito, conserverà i suoi diritti col protesto. Se la lettera perduta era tratta dall'estero o da oltre mare, ed il portatore ne prova la proprietà coi libri, colla corrispondenza o col certificato dell'agente di cambio intervenuto nella negoziazione, potrà ottenerne il pagamento dando fideiussione.

Sezione nona. *Dei protesti.*

Ogni protesto non conforme alle prescrizioni di questo Codice è nullo.

Se il domicilio del trattario non può venir riconosciuto anche mediante ricerche presso l'autorità municipale locale, le formalità del protesto si compieranno in contraddittorio di questa autorità, a cui si rimetterà copia del protesto.

I protesti debbono farsi prima delle tre di sera, ed i notai debbono ritenerli colle lettere di cambio sin dopo il tramonto dello stesso giorno, e se nell'intervallo il trattario si presenta per pagare la lettera e le spese, il notaio debbe ricevere il pagamento ed annullare il protesto.

Sezione decima. *Dell'accettazione e del pagamento per intervenzione.*

Chi paga per intervenzione una lettera di cambio prescritta ha solo l'azione che spetterebbe al possessore contro il traente che non avesse fatta in tempo la provvisione.

Sezione undecima. *Dei diritti del possessore.*

In difetto di pagamento di una lettera presentata e protestata in tempo utile, il possessore ha diritto di esigere il rimborso della medesima, non che delle spese di protesto e di ricambio, tanto dal traente e dai giranti, che dal *trattario* come egualmente risponsabili degli effetti della lettera.

Il possessore che ha diretto la sua azione individualmente contro uno dei predetti, non può esperirla contro gli altri che nel caso d'insolvibilità del convenuto.

Se il possessore ha diretto l'azione contro il trattario, dee notificare al traente ed ai giranti il protesto per mezzo di un pubblico o regio uffiziale nei termini prescritti per esigere l'accettazione. In difetto di tale notificazione, i giranti sono pienamente liberati, ed anche il traente, se prova di aver fatta la provvisione in tempo utile.

Le lettere di cambio costituiscono un titolo esecutorio per esigere, secondo i casi, dal traente, dal trattario o dai giranti il pagamento, rimborso, deposito o la sigurtà dell'ammontare.

La somma condonata ad uno dei debitori dal creditore si reputa condonata a tutti i risponsabili per l'esazione della lettera.

Sezione duodecima. *Del ricambio e della ritratta.*

Il conto di ritorno comprende tra le altre cose il danno sofferto pel ricambio.

§ VII. CODICE OLANDESE (lib. I. tit. VI)

Sezione prima. *Della natura e della forma delle lettere di cambio.*

La lettera di cambio è un stto portante la data da un luogo, col quale il sottoscrittore incarica una persona di pagare in un altro luogo, sia a vista o ad uso di vista, sia ad un'epoca determinata, alla persona che vi è indicata od al di lei ordine, la somma ivi enunciata, con ricognizione di valore ricevuto o di valore in conto.

Sono riputate semplici promesse le lettere di cambio (se nel resto hanno la forma voluta) ove contengano supposizione di nome, di domicilio, di luogo. Quelli però che conoscevano la supposizione, non potranno opporla a'terzi che la ignoravano.

Sezione seconda. *Obbligazioni del traente e del prenditore tra loro.*

Il traente è obbligato, se il prenditore lo esige, di spedirgli la lettera per prima, seconda ecc. In tal caso una vale per tutte e tutto per una.

Se il trattario munito di provista non accetta, ed in difetto di protesto in tempo utile, il traente è tuttavia tenuto di cedere e trasmettere al possessore i suoi diritti sulla provvista fatta al trattario, fino a concorrenza della somma portata dalla lettera, e di somministrargli, a spese di esso possessore, i titoli giustificativi, per far valere i suoi diritti. Se il traente è fallito, i curatori sono tenuti del pari, salvo preferiscano di ammettere il possessore come creditore per l'ammontare della lettera.

Segue l'art. 110 corrispondente all'art. 130 del Codice dei Regii Stati.

Se la lettera di cambio è tratta all'ordine di un terzo, solamento per farne l'esazione, essa non è che un mandato che tuttavia comprende la facoltà di farne la girata.

Sezione terza. *Dell'accettazione e dell'avallo.*

La lettera debbe accettarsi alla presentazione o al più tardi entro le 24 ore, senza distinzione di giorni di domenica o di altri.

Chi ha ricevuto i fondi specialmente destinati alla soddisfazione di una lettera di cambio, è obbligato di accettarla, a pena dei danni, interessi e spese.

La promessa di accettare porge solo al traente un'azione per danni ed interessi, i quali consistono nelle spese del protesto e del ricambio, ed anche nel rimborso della somma che il traente, fidandosi della promessa, ed avuto riguardo alla lettera, avrà somministrata al terzo, se la lettera era tratta per conto di un terzo.

Se la persona, al domicilio della quale doveva esegnirsi il pagamento, fallisce dopo la scadenza della lettera accettata, senza che il possessore abbia fatto il protesto in tempo utile, l'accettante è liberato provando la provvista fatta a quel domicilio, salva l'obbligazione di cedere al possessore le sue ragioni.

L'accettazione apposta non può essere cancellata, anche prima che la lettera sia restituita al possessore, e sussiste ne' suoi effetti.

L'accettante non può impedire la circolazione della lettera col sequestro a mani del presentante.

L'accettazione non può essere condizionale: se lo fosse, la lettera debb'essere protestata per difetto di accettazione.

Se concorrono più persone per accettare per intervenzione, esse sono ammesse per preferenza e nell'ordine seguente:

1° Chi interviene pel traente o per quello per conto del quale la lettera è tratta;

2° Chi interviene pel prenditore;

3° Chi interviene pei giranti anteriori.

Essendovene più nella stessa classe, il possessore ha la scelta.

Quelli incaricati d'intervenire dalla persona, per conto della quale vogliono accettare, sono preferiti a coloro che intervengono per la stessa persona, ma senza mandato.

Il possessore può intervenire egli stesso e darsi la preferenza.

L'intervenzione è pure espressa nella lettera di cambio.

In difetto di pagamento alla scadenza di una lettera accettata per intervenzione, il protesto dee farsi contro il trattario.

In difetto di tal protesto, l'interveniente è liberato, e, se ha tuttavia pagato, perde il regresso contro quelli che avevano interesse perchè il protesto seguisse contro il trattario.

Sezione quarta. *Della girata.*

Quando la girata è irregolare, e non serve perciò che di procura, se essa è fatta all'ordine del giratario, questi può per via di girata trasmettere la proprietà della lettera di cambio, salva la sua risponsabilità verso il suo mandante.

La girata può anche farsi in bianco, col fatto della sola sottoscrizione del girante apposta sulla lettera di cambio. S'intende compresa la ricognizione di *valore ricevuto*, e la proprietà si trasmette al possessore.

Una falsa girata non trasmette la proprietà, e vizia tutte le girate posteriori, salva l'azione del possessore contro i sottoscrittori delle medesime.

Le girate anteriori alla falsa conservano tutti i loro effetti.

La proprietà delle lettere scadute non può trasmettersi colla girata, ma debbe trasferirsi per atto di cessione separato, a termini del Codice civile.

Sezione quinta. *Obbligazioni tra il traente e l'accettante, tra l'accettante ed il portatore, tra il portatore ed i giranti.*

Tra il traente ed il trattario accettante si forma un contratto di mandato, per cui questo si obbliga di pagare alla scadenza l'ammontare della lettera al portatore.

Se la lettera di cambio è tratta per conto di un terzo, questo solo ne dee tener conto al trattario.

Il traente è obbligato di avvertire a tempo il trattario, altrimenti sono a suo carico le spese cagionate dal difetto di accettazione o di pagamento per questo motivo.

Se la lettera di cambio o quella di avallo non enunzia per conto di chi è tratta, s'intende tratta per conto proprio del traente.

Sezione sesta. *Della scadenza e del pagamento.*

Se la lettera di cambio scade in giorno festivo, è pagabile il giorno susseguente.

In caso di fallimento del trattario prima della scadenza, il traente ed i giranti, essendo molestati, possono differire il pagamento sino al giorno della scadenza, mediante cauzione.

Se la moneta espressa in una lettera cresce o scema di valore, tra l'emissione e la scadenza, nel luogo di pagamento, per una disposizione legale, il pagamento si farà colle monete in corso e della somma intiera che era rappresentata al tempo della emissione.

Lo stesso ha luogo, se il traente non poteva conoscere l'aumento o diminuzione seguiti prima della emissione.

Quando una lettera è tratta per prima, seconda, terza ecc. ed il trattario ne accettò più esemplari, è tenuto il medesimo a pagar tutte quelle che alla scadenza si trovano in mano di diversi possessori, salvo il suo ricorso contro chi fece un uso molteplice della lettera di cambio.

Chi presenta una lettera non girata a lui, ma giustifica per iscritto, che gli fu inviata dallo avente diritto per curarne l'esazione, può chiederne il pagamento e protestare, se vi è luogo.

Il possessore che riceve il pagamento della lettera, e tutti i giranti precedenti, sono risponsabili verso chi l'ha pagata, della validità delle girate anteriori.

Il trattario accettante non è tenuto, salvo il caso di perdita della lettera, a pagare, se la lettera non gli è rimessa con sopra la debita quietanza.

Se l'accettante vuol pagare una parte dell'ammontare della lettera, il possessore è tenuto a riceverla in iscarico del traente e dei giranti: e dee fare il protesto pel soprappiù.

Sezione settima. *Dei diritti e delle obbligazioni dei possessori in difetto di accettazione o di pagamento.*

La lettera debb'essere presentata per l'accettazione al domicilio del trattario e non a quello dove è pagabile.

Se il giorno successivo alla scadenza è di domenica, il protesto per difetto di pagamento dee farsi l'indomani.

Se la lettera è tratta od accettata per essere pagata ad un altro domicilio determinato, o per mezzo di un'altra persona indicata, sia nello stesso Comune, che in un altro, il pagamento debb'essere chiesto, ed il protesto fatto a quel domicilio o su quella persona.

Se è del tutto sconosciuta la persona che dee pagare, nè se ne può scoprire il domicilio, il protesto dee farsi all'uffizio postale del domicilio, ovo la lettera è pagabile, ed in difetto dell'uffizio postale, presso il capo dell'amministrazione locale. Lo stesso avrà luogo, se la lettera è tratta per essere pagata in un altro Comune che quello ove abita il trattario, quando il domicilio pel pagamento non è indicato.

Il possessore è tenuto a pena dei danni ed interessi di notificare al suo cedente il protesto entro cinque giorni dalla sua data, se si trovano entrambi nello stesso Comune: se il cedente abita in altro Comune, glie ne dee spedir copia certificata conforme pel primo corriere al più tardi dopo i cinque giorni, ed in difetto, per mezzo della prima occasione nota.

Ogni girante è tenuto alle stesse cose verso il suo cedente.

Se il possessore esercita il suo regresso contro il solo traente, tutti i giranti sono liberati.

Il possessore di una lettera protestata ha pure un'azione per indennità contro il terzo per conto del quale la lettera fu tratta, se ne ha ricevuto il valore.

Il possessore di una lettera protestata e smarrita può chiederne il rimborso al traente, giustificando il suo diritto e dando cauzione.

(TIT. VII. SEZ. II)

Del biglietto all'ordine.

§ I. CODICE FRANCESE (tit. VIII. sez. II)

L'art. 202 del Codice de' Regii Stati, in conseguenza dei diversi principii intorno alla capacità di trarre le cambiali, non ha corrispondente nel Codice francese.

§ II. CODICE SPAGNUOLO (lib. II. tit. X)

Le disposizioni relative alla lettera di cambio si applicano ai biglietti all'ordine, effetti o tratte da commerciante a commerciante, salve le speciali prescrizioni.

Il portatore non può esigere l'accettazione delle tratte a termine, nè esercitare il suo regresso contro il traente ed i giranti sino a protesto per difetto di pagamento.

Gli effetti o biglietti all'ordine debbono pagarsi dieci giorni dopo quello della loro data, se non contengono altro termine fisso. In questo caso debbono soddisfarsi il giorno della scadenza senza dilazione di rigeardo, grazia od uso.

Il portatore non può ricusare le somme in conto che gli saranno offerte alla scadenza. Dee però protestare pel soprappiù.

L'azione esecutoria non può esperirsi prima che la persona contro cui è diretta non abbia riconosciuta in giudizio la sua sottoscrizione.

Il regresso contro il traente ed i giranti debbe essere esperito entro due mesi dalla data del protesto se la tratta è pagabile sul territorio spagnuolo, e, se dee pagarsi all'estero, i due mesi corrono dal giorno in cui, senza interruzione di corrieri, il protesto potè giungere alla persona soggetta al regresso.

Trascorso tal termine, i giranti sono liberati, ed anche il traente, se prova la provvisione. In tal caso il portatore ha solo azione verso il debitore diretto dell'effetto.

Titolo XI. *Lettere di credito all'ordine.*

Sono riputate atti di commercio, se tratte da commerciante su commerciante in vista di una operazione di commercio.

Esse non possono essere all'ordine che per uno scopo determinato. Il portatore non conosciuto personalmente da chi deve soddisfarle, è tenuto di provare la identità della sua persona.

Ogni lettera di credito deve esprimere il *maximum* della somma da rimettersi al portatore: altrimenti non è riputata che semplice lettera di raccomandazione.

Chi spedisce una lettera di credito non è tenuto al rimborso verso chi l'ha soddisfatta, che fino al *maximum* in essa fissato.

La lettera di credito non può essere protestata, nè il possessore in difetto di pagamento ha azione contro chi glie l'ha rimessa, salve le sue ragioni pei danni in caso che fosse provata una rivocazione della lettera intempestiva e con frode, onde incagliare le operazioni del possessore.

Se per qualche giusta causa sopravvegnente il credito del possessore fosse diminuito, chi ha spedito la lettera può annullarla, e rivocar l'ordine di pagarla, senza incorrere alcuna risponsabilità.

Il possessore dee rimborsare senza indugio a chi gli rimise la lettera ogni somma esatte in forza della medesima, ove non l'abbia fatto anticipatamente: in difetto il rimettente può esigere tal pagamento in via esecutoria cogli interessi dal giorno della domanda, aggiungendovi il cambio corrente della piazza, dove fu soddisfatta la lettera, su quella dove dee seguire il rimborso.

Se il possessore non si valse della lettera nel termine convenuto, o se non ne diede avviso al rimettente nel termine che il tribunale di commercio dichiarerà bastevole, dovrà restituirla al medesimo, essendone richiesto, o prestar cauzione pel suo ammontare finchè la rivocazione della lettera sia conosciuta da chi dovea pagarla.

§ III. CODICE OLANDESE (tit. VII. lib. I)

Dei biglietti o promesse all'ordine, degli assegnamenti, degli effetti sopra cassieri, ed altri effetti al portatore.

Sezione prima. *Biglietti o promesse all'ordine.*

Il biglietto all'ordine o la promessa all'ordine è uno scritto datato e firmato, col quale taluno si obblige di pagare a domicilio suo od altrui, nello stesso luogo od altrove, ad epoca fissa od indeterminata, la somma in quello enunziata, all'ordine del prenditore, colla ricognizione di valore ricevuto o valore in conto.

Sezione seconda. *Assegnamenti.*

L'assegnamento è uno scritto datato e firmato, col quale chi lo emette indica una persona per pagare la somma in esso enunziata ed un'altra persona od al suo ordine, nello stesso Comune dove lo scritto è stato emesso, senza distinzione se vi si esprima o non ricognizione di valore ricevuto o di valore in conto.

Quando lo scritto è pagabile in un luogo diverso, è tuttavia riputato assegnamento, purchè non vi sia menzione di valore ricevuto od in conto.

Gli assegnamenti all'ordine sono girabili come le lettere di cambio.

Il pagamento di un assegnamento, senza giorno indicato, debb'essere chiesto, ed in difetto, il protesto per non fatto pagamento dee farsi al più

tardi entro un mese dalla sua data, se la persona indicata per pagarlo dimora nello stesso Comune ove fu dato l'assegnamento, e nei tre mesi al più tardi se la medesima risiede altrove.

Lo assegnamento pagabile ad un certo tempo di vista, dee presentarsi alla persona indicata entro gli stessi termini, giusta il domicilio di quella, affinchè la stessa vi apponga la sua firma col *vista* e colla menzione della data.

Il semplice *vista* non vale accettazione: se desso è rifiutato, l'assegnamento sarà protestato, come se ne fosse negato il pagamento.

Lo assegnamento che scada ad un'epoca determinata in seguito al *vista*, o per forma del suo contenuto, è pagabile, e si protesta in difetto di pagamento, come le lettere di cambio della stessa specie.

Il possessore dee significare, a chi gli rimise in pagamento lo assegnamento, il suo protesto entro i cinque giorni dalla sua data: se lo assegnamento era all'ordine e girato, debbe anche, a pena dei danni, interessi e spese, avvisare del protesto il sottoscrittore originario.

Il possessore che ha trascurato quanto sovra, ed ha pagato il valore, perde il suo ricorso contro chi gli ha rimesso lo assegnamento, e, se non ha pagato, è tenuto di soddisfare lo ammontare di esso. — Nei due casi, il sottoscrittore dee cedere e trasmettere al portatore l'azione contro la persona indicata pel pagamento, fino a concorrente dello assegnamento, e procurargli, a spese di esso, le prove necessarie per farla valere. — Se la persona indicata pel pagamento nulla dave, o meno dell'ammontare dello assegnamento, il sottoscrittore è tenuto di indennizzare il possessore.

Oltre il ricorso contro il sottoscrittore, il possessore non può rivolgersi che al suo girante immediato.

L'azione nascente dallo assegnamento si prescrive come quella per le lettere di cambio.

Sezione terza. *Effetti sopra cassieri ed altri al portatore.*

Essi debbono portare la data della loro emissione.

Chi ha primitivamente emessi effetti sopra cassieri, od effetti al portatore pagabili da un terzo nella forma di assegnamento o di mandato, è garante del loro pagamento verso ciascun possessore pei dieci giorni successivi alla data.

La di lui risponsabilità continua, se non prova di aver fatto nel termine predetto la provvista presso la persona su cui fu dato l'effetto, e di averla dappoi lasciata presso di quella.

Il sottoscrittore, ebe a termini di questa disposizioni è liberato, è tuttavia tenuto di somministrare al possessore ed a spese di esso, i documenti necessarii per far valere i suoi diritti contro il trattario.

Chiunque ha dato l'effetto in pagamento è risponsabile verso chi lo ha ricevuto per tre giorni successivi alla data della emissione.

Se chi ha dato uno o più biglietti o mandati sopra il suo cassiere è poscia dichiarato in istato di fallimento, il cassiere può procedere nulla di meno al loro pagamento colle somme a ciò destinate, fino ad opposizione per parte di uno o più possessori di simili biglietti o mandati, o per parte dei curatori della massa o di qualunque altro interessato.

In caso di opposizione o se il cassiere non eseguì il pagamento, il danaro che il cassiere tiene dal fallito resterà separato, onde i portatori di effetti o mandati debitamente dati prima del fallimento ne siano soddisfatti, con prelazione, sia in intiero sia in quota proporzionale, senza distinzione della data dei mandati.

Il possessore di una promessa al portatore è tenuto di chiederne il pagamento nel termine di tre giorni successivi a quello in cui gli fu rimessa in pagamento: non essendogli soddisfatta, egli la debbe presentare entro egual termine a chi gliela rimise: il tutto sotto pena di perdere il suo ricorso contro il medesimo, salvo il suo diritto contro il sottoscrittore.

Se la promessa esprime il giorno, in cui sarà pagabile, il termine di tre giorni non decorre, che il giorno dopo quello indicato pel pagamento.

Se l'ultimo giorno dei termini suddetti cade in domenica, la obbligazione e la risponsabilità continuano per tutto il giorno susseguente.

(TIT. VII. SEZ. III)

Della prescrizione.

§ I. **CODICE FRANCESE** (sez. III. tit. VIII. lib. I)

Manca il primo alinea dell'art. 204 del Codice dei Regii Stati.

Lo stesso è pei Codici Napolitano, Lombardo-Veneto e Pontificio.

§. II. **CODICE SPAGNUOLO** (tit. IX. X. XII. lib. II)

Art. 557. « Tutte le azioni procedenti da lettere di cambio sono estinte quattro anni dopo la loro scadenza, sia che le medesime siano state protestate, sia che no, se prima di questo termine non è intentata alcun'azione in giudizio. »

Art. 569. « Niun'azione è ammessibile in giudizio pel pagamento o rimborso di tratte od effetti di commercio, trascorsi quattro anni dalla loro scadenza. »

Art. 580. « Tutti i termini fissati da una disposi-

zione espressa di questo Codice per l'esercizio delle azioni e ricorsi procedenti da atti di commercio, sono definitivi senza che vi sia luogo a restituzione in tempo per alcun motivo, titolo o privilegio. »

§ III. CODICE OLANDESE (lib. VI, sez. VIII)

I debiti derivanti dalle lettere di cambio o da biglietti all'ordine sono prescritti dopo dieci anni decorrenti dal giorno della scadenza: è però in facoltà dell'attore il deferire il giuramento sulla estinzione del debito al preteso debitore ed ai suoi eredi.

L'azione contro i giranti ed il traente di una cambiale protestata per difetto di pagamento, il traente però in quanto prova la provvista, è prescritta

Per le lettere tratte dal regno e pagabili

Negli scali di levante e delle coste settentrionali dell'Africa, nel termine di mesi quindici;

Sulle piazze delle coste occidentali dell'Africa fino e compreso il capo di Buona Speranza: sul continente dell'America settentrionale e meridionale, e delle isole delle Indie occidentali, nel termine di mesi diciotto;

Sulle piazze però delle coste d'America meridionale e settentrionale, site sul mar Pacifico al di là del capo Horn e sulle isole di esso mare, come pure sul continente d'Asia e delle isole delle Indie orientali, il termine è di due anni.

In ogni altro luogo, nel termine di un anno.

Salvo quest'ultimo, gli altri sono raddoppiati in tempo di guerra marittima.

La prescrizione comincia a decorrere contro il portatore dal giorno della scadenza, e contro ciascun girante dal giorno della giudizial domanda pel pagamento a lui diretta, o dal giorno che pagò volontariamente.

Art. 229. « Tutte le azioni contro quelli che hanno emesso effetti sopra cassieri od altri menzionati nella sez. 3, tit. 7, sono prescritte col decorso di dieci anni dal giorno della primitiva emissione. »

NOTA

C'è sembrato utile di non ommettere in questa Appendice i principii generali formolati dal Codice spagnuolo intorno alle obbligazioni di commercio, sebbene alcuni sappiano di località e non siano norme generali in astratto: parimenti degne che ne fosse dato un saggio ne parvero le disposizioni del Codice olandese e del Codice spagnuolo circa le assicurazioni terrestri e pei trasporti fluviali, in quanto precipuamente questa sorta di contratti non nuova ai Regii Stati, nel difetto di legge patria, dà maggior interesse alle leggi promulgate all'estero per governarli.

CODICE SPAGNUOLO (lib. II)

TITOLO I.

Disposizioni preliminari intorno alla formazione delle obbligazioni di commercio.

Art. 234 a 263.

I contratti ordinarii di commercio sono soggetti a tutte le regole generali prescritte dal diritto comune sulla capacità dei contraenti e sulle formalità che debbono aver luogo nella formazione dei contratti in generale, non meno che alle eccezioni che ne impediscono l'esecuzione, ed alle loro cause di rescissione e di nullità, sotto le modificazioni e restrizioni stabilite dalle leggi speciali del commercio.

I negozianti possono contrarre ed obbligarsi:

1° Per atto autentico;

2° Colla mediazione di un sensale, stendendo una polizza scritta del contratto o riferendosi alla fede ed agli scritti di questo pubblico uffiziale;

3° Per atto privato scritto e firmato dai contraenti o da un testimonio a loro richiesta e nome;

4° Per lettere.

Qualunque di queste maniere obbliga i negozianti, i quali possono esser costretti in giudizio allo adempimento delle obbligazioni, che in quella hanno assunto.

Queste disposizioni non hanno tratto alle convenzioni, per le quali il Codice di commercio prescrive forme e solennità particolari: queste dovranno esattamente osservarsi sotto pena di nullità del contratto in caso di contestazione sopra alcuna delle sue parti e d'inefficacia ed inammessibilità in giudizio per intentare un giudizio qualunque.

Tuttavia i commercianti possono contrarre verbalmente, e questi contratti sono validi, quando il

loro oggetto non eccede mille reali *veillon*: però per aver forza esecutoria in giudizio, la loro esistenza ed i termini nei quali seguirono, debbono provarsi colla confessione delle parti od in altra forma legale.

Nelle fiere e mercati, la facoltà di contrarre verbalmente si estende sino al valore di tre mila reali.

I contratti eccedenti il valore predetto debbono necessariamente constare per atto autentico o privato, senza del che non avranno virtù di obbligare civilmente.

Le scritture o polizze de' contratti stipulati sul territorio spagnuolo saranno fatte nella lingua volgare del regno: quelle redatte in altra forma non sono ammesse in giudizio.

Ogni atto di convenzione commerciale, sul quale esistano vani, cancellazioni, sovrapposizioni, non sarà valido che in quanto questi vani, cancellazioni e sovrapposizioni sono approvati dai contraenti colla loro firma.

Quando le parti trattano verbalmente, il contratto s'intende perfetto e ciascuna di esse è obbligata ad adempirlo, quando esse convennero in termini espressi e chiari della cosa che ne forma oggetto, delle obbligazioni rispettive di ciascun contraente, determinando tutte le condizioni che debbono osservarsi nel suo modo di esecuzione.

Quando il trattato avrà luogo per mediazione di sensale, il contratto si avrà per conchiuso e perfetto, quando i contraenti avranno positivamente e senza riserva accettato le proposizioni di un sensale; sino a quel punto avranno la libertà di ritrattarsi e di rendere inefficaci le istruzioni date allo stesso.

Nelle negoziazioni trattate per corrispondenza i contratti saranno considerati come conchiusi, ed avranno un effetto obbligatorio tostochè chi avrà ricevuta la proposizione risponderà accettandola puramente e semplicemente senza condizione o riserva. Nel frattempo chi ha fatta la proposizione è in libertà di ritrattarla, salvo che siasi obbligato di aspettare la risposta e di non disporre dell'oggetto del contratto prima che la sua proposizione fosse ricusata o che sia spirato un termine fissato.

Le accettazioni condizionali non sono obbligatorie finchè il proponente non ha notificato il suo assenso alla condizione.

Affinchè il contratto di commercio produca effetto è necessario un oggetto di commercio effettivo, reale e determinato.

Quando il contratto commerciale contiene una pena contro chi non lo eseguisce, la parte lesa può esigere o l'adempimento del contratto coi mezzi di diritto od il pagamento della pattuita indennità: ma, scelta una via, non può più valersi dell'altra.

Le convenzioni illecite non producono obbligazione nè azione, anche quando hanno per iscopo operazioni commerciali.

I contratti di commercio debbono eseguirsi di buona fede, giusta i termini nei quali furono stipulati, senza torcere con arbitrarie interpretazioni il senso proprio e naturale delle parole dette o scritte, o restringere gli effetti che naturalmente procedono dal modo con cui i contraenti hanno spiegata la loro volontà e definite le loro obbligazioni.

Il contratto debbe eseguirsi conformemente alla intenzione chiaramente risultante dai termini stessi del contratto o dalle circostanze che lo hanno preceduto o susseguito, nè sono ammessibili le contestazioni fondate sopra espressioni o parole improprie dalle parti usate, o sopra altre sorta di sottigliezze che non possono alterare la sostanza della convenzione.

Quando è necessario interpretare le clausole del contratto, ed i contraenti non sono d'accordo, si riterrà per base:

1° Le clausole verificate e riconosciute dello stesso contratto che possono spiegare le clausole oscure;

2° Le azioni delle parti in esecuzione del contratto che possono avere qualche rapporto col punto in questione;

3° L'uso comune e la pratica generale nei casi simili;

4° L'opinione delle persone addette al genere di commercio analogo alla negoziazione che dà luogo alla controversia.

Quando nella redazione di un contratto fu ommessa qualche clausola di assoluta necessità perchè lo stesso produca effetto, si presume che le parti siansi riferite a quanto ne' casi simili si pratica dove il contratto debb'essere eseguito, salvo che gl'interessati si accordino di spiegare la loro volontà.

Quando avvi qualche differenza tra gli esemplari di uno stesso contratto prodotti dalle parti per fondare le rispettive pretensioni, e quando il contratto ebbe luogo per opera di sensale, questa differenza sarà spiegata da ciò che risulta dai libri del sensale, purchè siano regolarmente tenuti.

Non potendosi il dubbio risolvere coi mezzi indicati, esso sarà deciso in favore del debitore.

Ogni stipulazione fatta in danaro, pesi o misure non aventi corso nel paese ove debb'eseguirsi, sarà ridotta dalle parti, ed in caso di disaccordo, a giudizio di periti, in monete, pesi e misure in uso nei luoghi destinati per l'esecuzione.

Quando nel contratto per indicare la moneta, il peso o la misura si usò una espressione generale applicabile a valori o quantità diverse, l'obbligazione s'intenderà contratta nella specie di moneta,

peso e misura in uso pe' contratti della stessa natura.

Quando a significare le distanze è usata nei contratti la generale espressione di leghe e di ore, questa s'intenderà delle leghe ed ore del paese, cui si applica il contratto.

In ogni computo di giorno, mese ed anno, il giorno è di ore 24, i mesi quali sono determinati nel calendario gregoriano e l'anno di 365 giorni.

Nelle obbligazioni commerciali a termine fisso consistente in un numero determinato di giorni, non si computa mai quello della data del contratto, salva stipulazione contraria, ma si computa quello della scadenza del termine.

Niuna domanda giudiziale circa la esecuzione delle obbligazioni a termine è ammessibile prima del domani della scadenza.

L'adempimento delle obbligazioni di commercio non può ritardarsi col pretesto di dilazione di grazia, di convenienza, o con altra denominazione qualunque, salvo che le parti non l'abbiano statuito nel contratto o che la legge ne contenga una precisa disposizione.

Le obbligazioni senza termine sono esigibili nei dieci giorni dal contratto, se producono solo un'azione ordinaria, e l'indomani, se importano esecuzione parata.

Gli effetti del ritardo nella esecuzione non decorrono che dal giorno della interpellazione giudiziale o della intimazione della domanda di danni ed interessi davanti al giudice, al notaio od altra persona autorizzata a riceverla.

Le obbligazioni di commercio si provano:

1° Con atto autentico;

2° Con certificati o note firmate dai sensali che intervennero;

3° Con atto per iscrittura privata;

4° Con fatture e minute della negoziazione accettate dalla parte contro cui sono prodotte;

5° Colla corrispondenza;

6° Coi libri di commercio regolarmente tenuti;

7° Colla prova testimoniale.

Le presunzioni sono ammesse conformemente alle regole del diritto comune, e secondo il genere di prova, cui si applicano.

Le obbligazioni di commercio si estinguono nei varii modi indicati dal diritto comune pe' contratti in generale, salve in certi casi le speciali disposizioni del Codice di commercio.

Delle assicurazioni in generale e delle terrestri.

§ 1. CODICE OLANDESE (lib. 1. tit. IX)

Art. 246 a 284.

Delle assicurazioni in generale.

L'assicurazione è un contratto col quale l'assicuratore si obbliga verso l'assicurato, mediante un premio, ossia anticipazione, ad indennizzarlo di una perdita o di un danno, o della privazione di un lucro sperato, che potrebbe soffrire per un incerto avvenimento.

Essa può avere per oggetto, fra le altre cose
I rischi dello incendio;
— dei ricolti;
La durata della vita di uno o più individui;
I rischi di mare e della schiavitù;
— del trasporto per terra, per fiumi ed acque interne.

Le due ultime specie sono trattate nel secondo libro: ad esse però si applicano anche le generali disposizioni seguenti.

Salva espressa convenzione, lo assicuratore non è obbligato in verun caso pei danni o per le avarie prodotte direttamente per vizio proprio o per la natura degli oggetti assicurati.

L'assicuratore non rimane obbligato, se chi fece assicurare per sè, o chi per conto del quale un altro fece assicurare, non ha interesse nella cosa assicurata al tempo dell'assicurazione.

Il contratto è nullo se interviene qualche dichiarazione falsa o qualche reticenza di circostanze note all'assicurato, le quali avrebbero avuto per effetto lo impedire il contratto od il mutarne le condizioni, ove l'assicuratore avesse conosciuto il vero stato delle cose.

È nulla una seconda assicurazione, per lo stesso tempo e per gli stessi rischi, degli oggetti, lo intiero valore de' quali già era stato assicurato, salvi i casi preveduti dalla legge.

Se l'assicurazione eccede il valore dell'oggetto assicurato, non è valevole che fino a concorrenza di questo valore.

Se l'assicurazione è per un valore minore, l'assicuratore non è tenuto, in caso di danni, che in proporzione di quello che è assicurato a quanto non lo è.

È tuttavia in facoltà delle parti il convenire espressamente, che, senza riguardo al maggior valore dell'oggetto, i danni saranno compensati fino alla concorrente dello intiero valore della somma assicurata.

L'assicurazione dee risultare da una polizza.

Ogni polizza, eccettuate quelle di assicurazioni sulla vita, dee contenere:

1° La data del giorno in cui l'assicurazione fu conchiusa;

2° Il nome di chi fa assicurare sia per proprio conto, sia per conto di un terzo;

3° Una designazione sufficientemente chiara dell'oggetto assicurato;

4° La somma per la quale si assicura;

5° I rischi de' quali l'assicuratore assume il carico;

6° L'epoca in cui il rischio dee cominciare e finire per conto dell'assicuratore;

7° Il premio di assicurazione ecc.

8° In generale, tutte le circostanze di cui la cognizione potrebbe essere di un reale interesse per l'assicuratore, come pure tutte le altre convenzioni fatte dalle parti.

La polizza debb'essere sottoscritta da ciascheduno assicuratore.

Il contratto sussiste fin dal momento che la convenzione è fermata tra le parti, ed i diritti ed obbligazioni reciproche cominciano da questo punto, anche prima della sottoscrizione della polizza.

Il contratto importa all'assicuratore l'obbligo di sottoscrivere la polizza nel termine convenuto, e di rimetterla all'assicurato.

Il contratto debb'essere provato per iscritto: tuttavia ogni altro mezzo di prova è ammesso quando vi è principio di prove per iscritto.

Sopravvenendo contestazioni sulle clausule e condizioni particolari al contratto prima della rimessione della polizza, esse possono giustificarsi con ogni genere di prova ammesso in materia commerciale: tuttavia le cose, di cui la legge esige la menzione nella polizza di alcune assicurazioni, non potranno stabilirsi che cogli scritti.

Se l'assicurazione è conchiusa direttamente tra l'assicuratore e l'assicurato od il suo mandatario o commessionato, la polizza debb'essere sottoscritta e rimessa dall'assicuratore nelle ore 24 dopo la presentazione, eccetto che la legge accordi un più lungo termine in certi casi determinati.

Se l'assicurazione fu conchiusa colla mediazione di un sensale di assicurazione, la polizza sottoscritta dovrà essere rimessa entro lo spazio di otto giorni dopo la conclusione del contratto.

In difetto di tali rimessioni entro i termini prescritti, l'assicuratore od il sensale sono tenuti verso l'assicurato pei danni ed interessi.

Se una persona è incaricata di concedere per un altro un'assicurazione, e la tiene invece per proprio conto, è riputata assicurare alle condizioni che le sono proposte, ed in difetto di questa indicazione, alle condizioni della piazza, dove ella avrebbe dovuto eseguire il suo mandato, e, questa non essendo indicata, a quelle del suo domicilio o della borsa più vicina.

Quando gli oggetti assicurati passano ad un altro proprietario durante l'assicurazione, essa corre a profitto del compratore o del nuovo proprietario appena l'oggetto è a rischio di essi, senza bisogno di cessione per le avarie o danni già sopravvenuti, salvo che non siasi tra l'assicuratore e l'assicurato altrimenti convenuto.

Se all'epoca della vendita o trasmessione della proprietà il compratore od il nuovo proprietario ricusa di accettare l'assicurazione, e se l'assicurato primitivo conserva ancora un interesse sull'oggetto assicurato, essa continuerà per altrettanto a profitto di quest'ultimo.

L'assicurazione può farsi da una persona non solo per conto proprio, ma pur per quello di un terzo, tanto in virtù di un mandato speciale o generale, quanto anche ad insaputa dello assicurato, e ciò in conformità delle seguenti disposizioni.

Nel caso che si assicuri per un terzo, la polizza dee contener la menzione espressa, se ella si fa in virtù di mandato, o ad insaputa dell'assicurato.

L'assicurazione fatta ad insaputa e senza mandato dell'assicurato è nulla in quanto lo stesso oggetto era stato assicurato da questo o da un suo mandatario, prima che gli fosse notificata l'assicurazione contratta a sua insaputa.

Chi stipula un'assicurazione è riputato stipulare per sè, quando la polizza non esprime ch'è fatta per un conto di un terzo.

L'assicurazione può aver per oggetto qualunque interesse estimabile in danaro e soggetto a qualche rischio, se la legge non lo ha escluso.

È nulla qualunque assicurazione fatta di un oggetto, di cui il danno esisteva prima del contratto, se lo assicurato o chi ha fatto assicurare con o senza mandato, conosceva l'avaria sofferta dagli oggetti assicurati.

Si presume la cognizione dell'avaria, se il giudice dichiara a norma delle circostanze, che il tempo trascorso dopo il danno avvenuto fu sufficiente perchè l'assicurato ne ricevesse notizia.

Nel dubbio, il giudice può deferire agli assicurati od ai loro mandatarii il giuramento, che non ebbero cognizione delle avarie all'epoca del contratto.

In ogni caso il giudice dovrà ordinare il giuramento che fosse deferito da una delle parti.

All'assicuratore è in ogni tempo lecito di fare riassicurare gli oggetti da lui assicurati.

Quando con rinuncia significata all'assicuratore l'assicurato lo avrà liberato da ogni ulteriore obbligazione, esso potrà far nuovamente assicurare per lo stesso tempo a lo stesso rischio.

Dovrà però nella nuova polizza farsi menzione della assicurazione anteriore e della fatta rinunzia, a pena di nullità.

Se il valore degli oggetti assicurati non fu espresso nella polizza, esso può stabilirsi con ogni maniera di prove.

Se il valore fu enunziato, il giudice può tuttavia ordinare all'assicurato un'ulteriore giustificazione di esso, quando pei motivi addotti dall'assicuratore nascesse una giusta presunzione della esagerazione dello stesso valore.

Della detta esagerazione può in ogni caso l'assicuratore somministrare la prova.

Tuttavia quando l'oggetto assicurato fu preventivamente estimato da periti nominati dalle parti, che all'uopo avessero prestato giuramento dinanzi al giudice, l'assicuratore non può contestarne la stima, salvo in caso di frode ed in quelli eccettuati dalla legge.

I danni od avarie cagionate per fatto dell'assicurato non ricadono sull'assicuratore, il quale può anche esigere o ritenere il premio, se il rischio è già cominciato.

Fra molti contratti di assicurazione fatti con buona fede, il primo in data, se copre l'intiero valore, sussiste sol esso, e gli altri sono annullati.

Se l'intiero valore non è assicurato dal primo, gli assicuratori, che sottoscrissero i contratti posteriori in data, rispondono dell'eccedente secondo l'ordine delle date.

Quando molti assicuratori sottoscrissero la stessa polizza, anche sotto diverse date, al di là del valore degli oggetti assicurati, essi non sono obbligati che pel valore realmente assicurato, o ciascuno in proporzione della somma per la quale ha sottoscritto.

Lo stesso ha luogo, se molte assicurazioni furono stipulate lo stesso giorno per lo stesso oggetto.

L'assicurato non può nei casi suddetti annullare un'assicurazione anteriore per rendere risponsabili gli assicuratori posteriori.

Se esso libera gli anteriori, è riputato essersi posto in loro luogo e veco per la stessa somma e nello stesso ordine.

Se fa riassicurare, i riassicuratori prendono il suo luogo e nello stesso ordine.

Non è vietato il far assicurare nuovamente un oggetto già assicurato per l'intiero valore, in tutto od in parte, colla condizione espressa che non si potrà far valere ragioni contro gli assicuratori, se non in quanto l'assicurato non potrà risarcirsi colla prima assicurazione.

Nel caso di siffatta convenzione, i contratti precedenti debbono essere chiaramente descritti, a pena di nullità, e saranno applicate le sovra espresse disposizioni circa il concorso di varie assicurazioni.

Se il contratto di assicurazione è nullo in tutto od in parte, e l'assicurato agì con buona fede, lo assicuratore dee restituire il premio o la porzione del premio che ha ricevuto sino a concorrente dei rischii a cui non fu esposto.

Se il contratto è dichiarato nullo per dolo, frode o mala fede dello assicurato, il premio è acquistato all'assicuratore senza pregiudizio dell'azione pubblica contro lo assicurato se vi ha luogo.

Salvo quanto è stabilito per le diverse specie di assicurazione, l'assicurato è tenuto di fare ogni possibile diligenza per prevenire o diminuire il danno, e di notificarlo allo assicuratore appena è sopravvenuto, il tutto a pena dei danni ed interessi, se vi è luogo.

Le spese fatte dallo assicurato per prevenire o diminuire i danni sono a carico dell'assicuratore, quando anche eccedessero, compreso il danno sopraggiunto, l'ammontare della somma assicurata, e quand'anche le fatte diligenze e spese non avessero recato alcun vantaggio.

Lo assicuratore che ha pagato il danno toccato all'oggetto assicurato è surrogato di pien diritto nelle azioni che l'assicurato avrebbe contro i terzi per causa del danno, e l'assicurato è risponsabile di ogni suo atto pregiudizievolo ai diritti dello assicuratore contro quo' terzi.

Se durante il corso dell'assicurazione, lo assicuratore è dichiarato in istato di fallimento, lo assicurato può chiedere sia la risoluzione del contratto, sia una sicurezza sufficiente, che la massa soddisfarà pienamente le obbligazioni dello assicuratore.

Le società di assicurazione mutua sono rette dalle loro convenzioni e regolamenti, ed in diletto dai principii di diritto. Essendo stipulata la riparazione e ricostruzione o riduzione in pristino, a carico della società assicuratrice, l'assicurazione non può eccedere i tre quarti delle spese a ciò necessarie.

TITOLO X.

Dell'assicurazione contro i rischi dell'incendio, dei prodotti dell'agricoltura e sulla vita.

Sezione prima. *Dell'assicurazione contro i rischi dell'incendio.*

La polizza per incendio debbe enunziare indipendentemente dalle menzioni generali sovra prescritto:

1° La situazione, i confini e le coerenze degli immobili assicurati,

2° Il loro uso,

3° La natora o l'uso degli edifizii adiacenti in quanto quello può iofinire sul contratto,

4° Il valoro degli oggetti assicurati,

5° La situazione o le attenenze o limiti degli edifizii e luoghi dove gli oggetti mobili assicurati si trovano collocati o riposti io magazzioo.

Le assicurazioni di proprietà edificato indicheranno so, in caso di danni, saraono risarciti mediante indennizzazione, o se lo medesimo saranno ricostrutte o riparate fioo a concorrente della somma assicurata.

Nel primo caso, la perdita sarà stimata facendo il paragooo del valore dell'edifizio prima del guasto con quello che risulterà dopo lo incendio, ed allora i danoi saranno reiotegrati io cootante.

Nel secoodo caso, l'assicurato è tenuto di ricostruire o di riparare. L'assicuratore ba diritto di vegliare affinchè la somma cbo dee pagare sia realmento impiegata a tal fine entro un tormine che il giudice all'uopo stabilirà, ed il giudice potrà ancora, chiedendolo lo assicuratore, imporre allo assicurato di sommioistrare uoa cautela sufficieoto, se vi è luogo.

Gli oggetti potranoo essere assicurati per l'intiero loro valore.

Quando è pattuita la ricostruzione, sarà stipolato dallo assicurato, cbe le spese oecessarie alla ristaurazione saraono sopportato dall'assicuratore.

In questo caso, l'assicurazione non potrà mai eccedere i tro quarti della spesa.

Sono a carico dell'assicuratore tutte lo perdite e danoi avveouti agli oggetti assicurati, per cagione d'incendio procedento da turbioo od altro accidente, dal fuoco, per negligenza, colpa o dolo dei domestici, vicini, malfattori od altri, in qualuoque guisa sia originato l'incendio, coo o senza premeditaziooo, oaturalmente o per caso straordinario, sooza eccezione.

Il danno riguardato consegueoza dello incendio è rassomigliato a quello direttameoto prodotto dal medesimo, quand'anche procedesse dallo incendio degli edifizii vicini, como per esempio i guasti della casa assicurata a cagiooe dell'acqua e di ogni altro mezzo di arrestare lo incendio, la perdita derivaote da furto od altrimenti duraote la estinzione del fuoco, od il tumulto, come pore il danno occasionatu dalla demolizione parzialo o totale dell'oggetto assicurato fatta d'ordine superioro oude prevenire i progressi dello iocendio.

È pareggiato ai danoi recati dallo incendio quello derivante da una esplosione di polvere, di una macchina a vapore, dal fulmine ecc., quando aoche oon avessero occasionato incendio.

L'obbligazione nascente dall'assicurazione cessa quando lo edifizio assicurato cangia destinaziono, e diviene perciò più esposto allo incendio, di modo che lo assicuratore noo lo avrebbe assicurato od avrebbe fatto altre condiziooi, se il medesimo avesse avnto quella destinazione prima dell'assicurazione.

Lo assicuratoro è liberato dall'obbligo di risarcire, so prova cbe lo incendio fu cagionato per colpa grave o oegligenza dello assicurato stesso.

In caso di assicurazione di oggetti mobili e di merci io una casa, in un magazzino od altro deposito, il giudice può deferiro il giuramento allo assicurato, in difetto o non trovandosi sufficienti lo prove.

I danni sooo estimati giusta il valoro degli oggetti al tempo dello iocendio.

So oon vi è convenzione speciale nella polizza, lo espressiooi *beni mobili*, *mobiliare*, *mobili* o *mobiglia* saraono iotese nel senso loro attribuito oel Codice civile.

Se il proprietario ha convenoto col suo creditore ipotecario, cbe, io caso di danoo accaduto allo immobile gravato assicurato o da assicurarsi, il dansro proveniente dall'assicurazione succederà in luogo della ipoteca sino a coocorrente del credito e degli interessi, lo assicuratore, cui tal convenzione fu notificata, sarà tenuto di liquidaro la iodonnizzaziooe dovuta col creditore ipotecario.

Questa cooyenziono non avrà effetto che io quanto il creditore ipotecario sarebbe stato utilmento collocato, oel caso che non vi fosso stata perdita.

Sezione seconda. *Delle assicurazioni contro i rischi che corrono i prodotti dell'agricoltura.*

La polizza debbe eoonziaro indipendeotemento dalle geoerali menziooi:

1° La situazioue, lo coerenze ed i confini delle terre i di cui prodotti sono assicurati;

2° Il loro uso.

L'assicurazioue può cootrarsi per uno o più anni: io difetto di tempo fissato, si reputa contratta per un anno.

Per estimaro il danno, si calcola quale sarebbo stato il valore dei frutti, se il disastro non fosse sopraggiunto al tempo dei ricolti, l'uso, cui possono tuttavia servire ed il valore cbe conservano dopo il sioistro. Lo assicuratore pagherà la differenza come indennità.

Sezione terza. *Dell'assicurazione sulla vita.*

La vita di una persona può essere assicurata a benefizio di qualcbe interessato per uo tempo che sarà fissato nella convoozioue, a pena di oullità.

Lo interessato può contrarre l'assicuraziooe aocbo ad insaputa o seoza il consenso di quello di cui la vita è assicurata.

La polizza dee contenere

1° La data del contratto;

2° Il nome dello assicurato;

3° Il nome della persona di cui è assicurata la vita;

4° L'epoca in cui i rischi comincieranno e cesseranno rispetto allo assicuratore;

5° La somma per la quale si è assicurato;

6° Il premio dell'assicurazione.

La estimazione della somma e la determinazione delle condizioni dell'assicurazione dipendono dalla volontà delle parti.

Se la persona di cui la vita è assicurata, già era deceduta all'epoca del contratto, la convenzione è nulla, quand'anche lo assicurato non avesse potuto saperne la morte, salva una contraria convenzione.

L'assicurazione è pure nulla, se chi ha fatto assicurare la propria vita si rende colpevole di suicidio, od è punito colla pena di morte.

Non sono comprese in questa sezione le società per vedovanza, le tontine, le società di assicurazione mutua sulla vita e le altre simili convenzioni fondate sulle vicende di vita e di morte, che richieggono una certa messa o contribuzione fissa.

(TIT. X. LIB. II)

Delle assicurazioni contro i rischi del trasporto per terra, sui fiumi ed altre acque interne.

686. La polizza indipendentemente dalle altre mensioni enunzierà:

1° Il termine in cui dee farsi il viaggio, se è indicato dalla lettera di vettura;

2° Se il viaggio dee farsi con o senza intervallo;

3° Il nome del capitano, vetturale o spedizioniere che intraprese il trasporto.

Le assicurazioni pei trasporti su terra, fiumi ed acque interne saranno regolate in generale e secondo le circostanze, secondo le disposizioni riguardanti le assicurazioni marittime, salvo il disposto degli articoli seguenti.

Essendo assicurati effetti, i rischi dell'assicuratore comincieranno appena le merci saranno portate presso la vettura o barca all'uffizio od altro luogo solito per la rimessione degli oggetti a trasportarsi, e finiranno appena saranno giunte a destinazione e rimesse al loro indirizzo, ovvero messe a disposizione dall'assicurato o del mandatario.

Essendo assicurati effetti da trasportarsi per terra o per acqua od alternativamente, l'assicuratore non è tenuto pei danni se il trasporto fu eseguito senza necessità per vie insolite o straordinarie.

Se il tempo del tragitto è determinato dalla lettera di vettura e menzionato nella polizza, lo assicuratore non è tenuto ad indennità pei danni avvenuti dopo il termine nel quale gli effetti avrebbero dovuto essere trasportati.

In caso di trasporto per terra e per acqua alternativamente, i rischii dell'assicuratore continuano anche nel caso che gli effetti siano caricati per via sopra altri carri o barche.

Lo stesso è stabilito nel caso di trasporto per fiumi od acque interne, quando gli effetti sono caricati sopra altre barche, eccetto che l'assicurazione sia fatta per effetti da caricarsi sopra una nave determinata; in questo caso, i rischi continuano per conto dell'assicuratore, se il caricamento loro seguì sopra altre barche per rimettere a galla la nave, quando l'acqua è bassa o per altri motivi imperiosi.

Nel caso di trasporto per terra, l'assicuratore è tenuto per le perdite e danni cagionati per colpa e frode di quelli che sono incaricati di ricevere, trasportare o rimettere gli effetti.

Le disposizioni della sez. 5, tit. 9, lib. 2 relative all'abbandono sono applicabili alle assicurazioni contemplate in questo titolo.

È lecito alle parti di convenire quanto ai rischii ed alla loro durata diversamente da quanto è sopra disposto.

§ II. CODICE SPAGNUOLO (lib. II. tit. VIII)

Delle assicurazioni terrestri.

Le cose trasportate per terra possono essere assicurate, sia che il vetturale stesso, sia che un terzo assuma a proprio carico i danni che possono provare.

Il contratto di assicurazione terrestre si riduce ad una polizza scritta che può essere autentica, stipulandosi davanti un notaio od un sensale o per iscrittura privata tra i contraenti: in quest'ultimo caso, la polizza dee necessariamente farsi per doppio originale e nello stesso tenore per l'assicuratore e per l'assicurato.

Le polizze per privata scrittura non sono esecutorie che in quanto la legittimità delle sottoscrizioni non fu preliminarmente giustificata colla ricognizione giudiziale o con altro modo di prova legale.

Le polizze di assicurazioni terrestri, stipulate per atto autentico o privato, conterranno le seguenti indicazioni:

1° I nomi e domicilii dello assicuratore e dello assicurato, e quelli pure del vetturale;

2° La specie particolare delle cose assicurate colla indicazione del numero dei colli e delle

marche annesse, non meno che dal valore loro attribuito nell'assicurazione;

3° La parte del valore assicurata, se l'assicurazione non si estende alla totalità;

4° Il prezzo convenuto per l'assicurazione;

5° La designazione del luogo dove sono prese le merci assicurate, e di quello ove debbono essere rimesse;

6° La strada che i vetturali debbono percorrere;

7° I rischi di cui gli assicuratori sono risponsabili;

8° Il termine entro il quale i rischi debbono essere a carico dell'assicuratore, se l'assicurazione è fatta per tempo determinato, o l'indicazione che la sua risponsabilità dura sino alla rimessione delle cose assicurate al luogo della loro destinazione;

9° La data del contratto di assicurazione;

10° Il tempo, il luogo e la forma con cui debbono essere fatti i pagamenti dell'assicurazione, o quello delle somme assicurate, se vi è luogo.

La forma della polizza sarà la stessa, quando l'assicuratore è e quando non è il vetturale delle merci.

L'assicurazione non può essere contratta che in favore del legittimo proprietario delle cose assicurate o di persona avente diritto sulle cose stesse.

Il valore dato alle cose assicurate dalla stima per l'assicurazione non può eccedere quello risultante dai prezzi correnti del luogo di loro destinazione, sotto pena che l'assicurazione sia inefficace rispetto all'assicurato in quanto eccede il vero valore.

Quando la polizza di assicurazione non contiene l'eccezione per qualche rischio specialmente determinato, il contratto comprenderà tutti i danni che sopraggiungeranno alle cose assicurate, qualunque ne sia la specie.

Quando sopravverrà alle cose assicurate un danno eccettuato nella polizza di assicurazione, gli assicuratori saranno obbligati di giustificarlo nella debita forma davanti l'autorità giudiziaria del luogo più vicino a quello dove è accaduto il sinistro, e nelle ventiquattro ore successive: in difetto di questa giustificazione non potranno proporre alcuna eccezione a fine di liberarsi dalla risponsabilità delle cose assicurate.

Gli assicuratori sono surrogati nei diritti degli assicurati per ripetere contro i vetturali i danni patiti dalle cose assicurate e dei quali sono risponsabili a norma del presente Codice.

LIBRO SECONDO

DEL COMMERCIO MARITTIMO

(TIT. I)

Delle navi e degli altri bastimenti di mare.

§ I. CODICE FRANCESE (lib. II. tit. I)

Manesno in questo l'alinea del numero 8 e l'ultimo dell'art. 206 del Codice de' Regii Stati.

Art. 195. « La vendita volontaria di un bastimento debb'essere fatta per iscritto e può aver luogo per atto pubblico o per privata scrittura.

« Può farsi dell'intiero bastimento o di una porzione di esso.

« Sia che il bastimento si trovi in porto, sia che in viaggio » (*v.* art. 210 Codice de'Regii Stati n. 6 e 8 dell'art. 207).—I Codici lombardo-veneto, siciliano, pontificio concordano col francese.

§ II. CODICE SPAGNUOLO (lib. III. tit. I)

Dei bastimenti.

La proprietà dei bastimenti mercantili può spettare a chiunque a norma delle leggi comuni del regno ha capacità di acquistare: tuttavia la spedizione dei bastimenti allestiti, forniti di equipaggio ed armati dee necessariamente farsi sotto il nome e la diretta risponsabilità di un armatore.

Gli stranieri non muniti di lettere di naturalizzazione non possono acquistare in tutto od in parte la proprietà di un bastimento spagnuolo: e se la proprietà loro ne pervenisse sia a titolo di successione, sia a qualunque altro titolo gratuito, saranno obbligati di venderli entro il preciso termine di trenta giorni, a pena di confisca.

Questo termine decorrerà dal giorno in cui loro ne sarà pervenuta la proprietà.

I bastimenti si acquistano nelle forme stabilite dalla legge per l'acquisto della proprietà delle cose commerciali.

Ogni alienazione di un bastimento, in qualunque forma abbia luogo, dee seguire per atto pubblico.

Il possesso di un bastimento senza titolo non attribuisce la proprietà fuorchè essendo continuato per trent'anni.

I costruttori sono liberi nell'applicare alla costruzione dei bastimenti la forma che stimano più conveniente ai loro interessi. Tuttavia non possono allestirli prima che il loro buono stato di navigabilità sia riconosciuto per mezzo di una visita di periti nominati dall'autorità competente.

È lecito agli Spagnuoli acquistare navi di costruzione estera e navigare sovr'essi cogli stessi diritti e franchigie, di cui godrebbero se fossero sempre stati nazionali, purchè si osservino le altre formalità prescritte dall'ordinanza sulla matricola di mare.

Tuttavia il contratto di acquisto non può contenere alcuna clausola proibita in favore di uno straniero, sotto pena della confisca del bastimento.

Il commercio da un porto spagnuolo ad un altro porto del regno sarà fatto esclusivamente da navi con matricola spagnuola, salve le eccezioni procedenti da trattati di commercio colle altre nazioni.

I bastimenti possono liberamente vendersi, purchè non a stranieri non naturalizzati.

Nella vendita del bastimento s'intendono sempre compresi, quand'anche non fossero accennati, tutti gli attrezzi relativi che sono nel possesso del venditore, salva convenzione contraria.

Quando è venduto un bastimento che è in corso di viaggio, i noli di questo viaggio in dipendenza dell'ultimo caricamento spettano intieramente al compratore.

Se però, al tempo della vendita, il bastimento era giunto al porto destinato, i noli spetteranno al venditore, salve le speciali convenzioni delle parti.

Se il prodotto della vendita di un bastimento

non è sufficiente per soddisfare i creditori d'uno stesso grado privilegiati, sarà divisa tra loro, a rata dell'ammontare dei crediti rispettivi, la somma corrispondente alla massa dei loro crediti, dopo avere però intieramente pagati i creditori delle classi che li primeggiano, giusta l'ordine indicato.

Art. 596 (206 Codice de' Regii Stati). Primeggiano tutte le classi de' privilegii i crediti dell'erario, se ve ne ha, contro il bastimento.

I creditori privilegiati conservano i loro diritti contro il bastimento anche dopo la sua vendita (volontaria), finchè rimarrà nel porto, ove ebbe luogo la vendita, e sessanta giorni dopo che avrà messo a vela a nome e per conto del nuovo proprietario (208. 209 Cod. de' Regii Stati).

Se un bastimento è venduto in viaggio, i creditori privilegiati conservano i loro diritti sul medesimo finchè il bastimento rientri nel porto dove è registrato e nei sei mesi seguenti dopo il suo ritorno.

In ciò che concerne tutti gli effetti di diritto pei quali non è fatta restrizione o modificazione dalle disposizioni di questo Codice, i bastimenti seguono la condizione dei beni mobili (205 Codice de'Regii Stati).

§ III. CODICE OLANDESE (lib. II. tit. I)

Dei bastimenti.

I bastimenti sono mobili.

Tuttavia la proprietà in tutto od in parte non ne può essere trasferita fuorchè in virtù di un atto scritto e trascritto sopra un pubblico registro a ciò specialmente designato.

Se i bastimenti spettanti a sudditi sono trasmessi all'estero a persone straniere, la proprietà ne è trasferita giusta le leggi ed usi del luogo, ove si trovano.

La proprietà dei bastimenti non si trasmette, in caso di vendita fatta sia nel regno che all'estero, fuorchè coi pesi e salvi i diritti e privilegi infra enunziati.

In caso di vendita giudiziale, le spese giudiziali sono preferite ad ogni altro credito.

Sono privilegiati e nell'ordine seguente i crediti infra specificati:

1° I salarii di assistenza, di ricuperazione e di pilotaggio;

2° I diritti di tonnellaggio, fanali, fuochi, quarantena ed altre spese di porto;

3° Le paghe del guardiano e le spese di guardia del bastimento;

4° Il fitto dei magazzini ove si trovano depositati gli attrezzi ed arredi;

5° I salarii del capitano e delle persone dell'equipaggio;

6° La somministranza di vele, cordaggi ed altre cose necessarie e le spese di mantenimento o di riparazione dei bastimenti e dei suoi attrezzi ed arredi.

Le somme imprestate al capitano o pagate per suo conto pe' bisogni del bastimento, ed il rimborso del prezzo delle merci, ch'esso dovette vendere per soddisfare i debiti sovra indicati, ed infine le somme prestate a cambio marittimo per pagare in tutto od in parte i debiti, compreso il premio del prestito a cambio marittimo.

I debiti indicati ai numeri 1, 2, 5 e 6 non godono del privilegio che in quanto furono contratti a cagione dell'ultimo viaggio del bastimento, e ciò

Per quelli notati ai numeri 1 e 2 ed all'alinea del n° 6, se furono contratti durante il viaggio;

Per quelli espressi al n° 5 ed alla prima parte del n° 6 se furono contratti dopo il giorno che il bastimento fu allestito pel viaggio sino a quello in cui il viaggio è considerato come finito.

Il viaggio si reputa finito 21 giorni dopo l'arrivo del bastimento alla sua destinazione, e più presto quando le ultime merci od effetti furono sbarcati.

I debiti, de' quali ai numeri 3 e 4 godono del privilegio, se furono contratti dopo il giorno che il bastimento entrò in porto sino a quello della vendita.

7° Le spese di racconciamento necessario del bastimento e de' suoi arredi, altri che quelli menzionati al numero 6, durante i tre ultimi anni decorrenti dal giorno che il racconciamento fu compiuto;

8° I debiti procedenti dalla costruzione del bastimento e gl'interessi dovuti per gli ultimi tre anni;

9° I contratti di cambio marittimo sopra il corpo e la chiglia del bastimento ed i suoi arredi, per le vettovaglie, armamento e corredo, se furono pagati e sottoscritti prima della partenza del bastimento, senza comprendervi il premio dell'imprestito a cambio marittimo.

10° (206 n° 11 Codice de'Regii Stati). Si aggiunge però *per infedeltà* o per colpa ecc.

I crediti sovra indicati, compresi nello stesso numero e contratti nello stesso porto, verranno in concorso: ma se, proseguendo il viaggio, simili debiti si sono per necessità incontrati in altri porti o nello stesso porto, quando il bastimento ha dovuto rientrarvi dopo di esserne uscito, i debiti contratti posteriormente sono preferiti agli anteriori.

Dopo i crediti sopra divisati sono ancora privilegiati sopra i bastimenti:

1° Il prezzo d'acquisto del bastimento non pagato cogl'interessi dovuti per le ultime due annate.

2° L'ammontare degli altri crediti pei quali il bastimento fosse specialmente affetto, cogli stessi interessi, e ciò, sia o non sia stato il bastimento messo nel possesso del creditore o di un terzo.

I crediti predetti non sono privilegiati, che in quanto saranno stati stipulati con atto avente data certa ed iscritti nel registro indicato per gli atti di compra e vendita dei bastimenti.

L'ordine tra questi privilegi è regolato dalla priorità delle iscrizioni.

I privilegi tutti sovra menzionati sono estinti, se il bastimento trasmesso ad un altro navigò per sessanta giorni sotto il nome e per conto del nuovo proprietario, senza opposizione dei creditori privilegiati: la protesta non giova che al creditore che la fece (209 Codice de' Regii Stati).

Queste disposizioni non si applicano alla vendita fatta all'estero indicata sul principio di questo titolo: in quel caso i pesi, privilegi e diritti durano intatti.

In caso di fallimento o d'insolvibilità del proprietario del bastimento, tutte le azioni e crediti a carico del bastimento sono preferiti sul prezzo a quelle degli altri creditori della massa, senza che la prelazione si possa estendere al danaro dell'assicurazione.

Il venditore di un bastimento è tenuto di far conoscere al compratore tutti i crediti privilegiati e di rimettergliene una nota sottoscritta.

(TIT. II)

Del sequestro e della vendita dei bastimenti.

§ I. CODICE FRANCESE (lib. II. tit. II)

Negli articoli 202 e 203 è posta per base la portata di tonnellate dieci in vece delle trenta, che determinano gli articoli 217 e 222 Codice de' Regii Stati.

Manca all'art. 204 (219 Codice de' Regii Stati) la menzione delle scialuppe, schifi, attrezzi, armi, munizioni e provviate.

§ II. CODICE DELLE DUE SICILIE (lib. IV. tit. IV. cap. III)

Art. 694 (216 ult. alin. Codice de' Regii Stati) ult. alin. « Se il proprietario è dimorante fuori del regno, le citazioni sono notificate al capitano del bastimento o, in assenza di costui, alla persona che lo rappresenta, ed in questo caso sarà inteso il pubblico ministero in tutti gli atti della vendita. »

708 (230 Cod. de' Regii Stati) ult. alin. « La cauzione avrà l'oggetto di soddisfare i debiti nel corso degli otto giorni consecutivi all'obbligo assunto. »

§ III. CODICE SPAGNUOLO (lib. III. tit. I)

Un bastimento può essere sequestrato finchè rimane affetto ai crediti privilegiati, a richiesta dei creditori che presentano titoli in debita forma, qualunque sia il porto ove si trova, e si procederà alla vendita giudiziale di esso, citato e sentito il capitano, se l'armatore non è presente.

Il bastimento non può essere arrestato nè sequestrato per alcun altro debito del proprietario, salvo nel porto di sua matricola, dove il procedimento dovrà eseguirsi in contraddittorio del proprietario stesso, dopo notificata al suo domicilio la proposizione introdottiva dell'instanza.

Nessun bastimento carico ed in ispediaione per un viaggio può essere sequestrato nè trattenuto per debiti del proprietario, qualunque ne sia la natura, salvo che per l'allestimento e le provvisioni del bastimento per quel viaggio e non per un viaggio anteriore: ed anche in questo caso gli effetti del sequestro cesseranno se uno tra gl'interessati nella spedizione dà cauzione idonea, che il bastimento ritornerà in porto nel tempo fissato dalla sua patente, obbligandosi a pagare l'ammontare del credito proposto e riconosciuto legittimo, se il ritorno non ha luogo entro quel termine, quand'anche il ritardo procedesse da caso fortuito.

I bastimenti stranieri ancorati nei porti spagnuoli non possono essere sequestrati per debiti non contratti sul territorio spagnuolo e per l'utilità degli stessi bastimenti.

Il bastimento non può essere trattenuto, sequestrato, nè messo ad incanto nella sua totalità per debiti particolari di un compartecipante, ma il procedimento sarà solamente proseguito per la parte spettante al debitore, senza che possa impedire la navigazione del bastimento.

Quando un bastimento è sequestrato, si farà l'inventaro minutamente di tutti gli attrezzi ed arredi, se appartengono al proprietario del bastimento.

Niun bastimento può per vendita giudiziale essere aggiudicato se non fu messo ai pubblici incanti durante uno spazio di trenta giorni, rinnovando ogni dieci giorni gli affissi annunzianti la vendita, e pubblicando la vendita per tre ore in ciascuno dei primo, decimo e trentesimo giorni dell'incanto.

Gli affissi sono attaccati nei luoghi soliti per gli altri annunzii, nel porto dove seguirà la vendita, nel capo luogo del dipartimento della marina, da cui dipende il porto, e nell'uno e nell'altro luogo saranno pure affissi all'entrata della capitaneria del porto.

La vendita sarà pure annunziata in tutti i

giornali della provincia, ed il processo verbale dell'incanto accerterà l'adempimento di tutte le formalità prescritte.

L'aggiudicazione avrà luogo colle solennità e nella forma prescritte dalla legge comune per le vendite giudiziali.

§ IV. CODICE OLANDESE (lib. II)

Circa la vendita giudiziale dei bastimenti, saranno osservate le regole prescritte dal Codice della procedura civile.

(TIT. III)

Dei proprietarii dei bastimenti.

§ I. CODICE FRANCESE (lib. II. tit. III)

Manca una disposizione corrispondente a quella dell'art. 236 del Codice de' Regii Stati circa la forma e gli effetti dei contratti per le costruzioni dei bastimenti. Il Codice francese del 1807 è riprodotto dai Codici lombardo-veneto, delle Due Sicilie e pontificio.

§ II. CODICE SPAGNUOLO (lib. III. tit. I. II. sez. I)

I proprietarii del bastimento avranno la preferenza su coloro che non lo sono per il suo nolo a prezzo e condizioni uguali, e se molti cointeressati sono in concorrenza nell'invocare questo diritto per uno stesso viaggio, otterrà la preferenza chi ha l'interesse più considerevole nel bastimento, e se la quota d'interesse fosse uguale, la sorte ne deciderà.

Questa preferenza non autorizza i cointeressati che l'ottennero a mutare la destinazione del bastimento fissata dalla maggioranza.

I cointeressati godranno egualmente del diritto di preferenza circa la vendita che uno di essi volesse fare della sua porzione d'interesse, se chi intende prevalersene fa la sua proposizione nei tre giorni successivi alla stipulazione della vendita e ne consegna immediatamente il prezzo.

Il venditore può premunirsi contro questo diritto di preferenza notificando la vendita disegnata a ciascuno de' suoi cointeressati; e se nello stesso termine di tre giorni il diritto non fu formalmente esperito, esso non lo potrà più essere dopo compiuta la vendita.

Il bastimento abbisognando di riparazioni, basterà che un solo de' cointeressati esiga il loro eseguimento, perchè tutti siano obbligati a somministrare i fondi necessarii per farle; e se l'uno di essi non li rimettesse entro i quindici giorni successivi alla richiesta giudiziale che gliene venisse fatta, e gli altri od alcuno di essi vi sopperissero in suo luogo e vece, quelli che avranno somministrato questo supplemento avranno diritto al trasporto della proprietà della porzione spettante a chi non fece la provvista dei fondi, rimborsandolo mediante estimazione del valore che essa aveva prima della seguita riparazione.

L'estimazione sarà fatta, prima che sia posto mano alla riparazione, da periti nominati dalle due parti o d'uffizio, se l'una di esse ricusa di farlo.

Degli armatori (tit. II. sez. I)

Niuno può essere armatore se non ha la capacità legale richiesta per l'esercizio del commercio.

Tutti gli armatori debbono farsi iscrivere sopra la matricola di commercio della loro provincia, in difetto del che non sarà permesso ai loro bastimenti di navigare.

L'armatore solo può fare tutti gli atti relativi al bastimento, alla sua amministrazione, al suo noleggiamento ed a' suoi viaggi: ed il capitano od il mastro del bastimento debbono conformarsi alle istruzioni od ordini che ne ricevono, rimanendo risponsabili di quanto facessero in contrario.

Spetta egualmente all'armatore la nomina e la convenzione del capitano; tuttavia, se la proprietà del bastimento appartiene a molti cointeressati, la nomina ne sarà fatta dalla maggioranza di tutti i cointeressati.

Gli armatori possono compiere da per sè l'ufficio di capitano o di mastro del loro bastimento, salvo che non vi sia opposizione per parte dei loro coproprietari. Tuttavia, se fosse iscritto sulla matricola, la sua qualità gli varrà la preferenza. In caso di concorrenza di due coproprietari egualmente matricolati, sarà preferito chi ha il maggior interesse nel bastimento, e, nel caso di uguaglianza, la sorte ne deciderà.

L'armatore è risponsabile dei debiti ed obbligazioni contratte dal capitano del suo bastimento per ripararlo, rimetterlo in istato ed approvvigionarlo: non può schermirsi da tale risponsabilità, allegando che il capitano eccedette i suoi poteri od agì contro i suoi ordini ed istruzioni, purchè il creditore giustifichi, che la somma domandata volse a profitto del bastimento.

L'armatore è ancora risponsabile delle indennità dovute ai terzi in conseguenza della condotta del capitano riguardo agli effetti caricati sul bastimento: potrà tuttavia liberarsene coll'abbandono del bastimento con tutti i suoi accessori, compreso il nolo dovutogli pel viaggio.

L'armatore non è risponsabile di alcun atto fatto dal capitano nel suo interesse particolare, quand'anche si fosse servito del bastimento per recarlo ad effetto. Lo stesso è delle obbligazioni

contratte dal capitano fuori dei limiti delle sue attribuzioni senza una speciale autorizzazione, e di quelle che non vestissero la forma colle solennità, che la legge prescrive come condizione essenziale di loro validità.

L'armatore non è del pari risponsabile degli eccessi commessi dal capitano e dal suo equipaggio durante il corso della navigazione: in questo caso avvi solamente luogo a procedere contro le persone ed i beni dei colpevoli.

L'armatore debbe indennizzare il capitano di tutte le anticipazioni da questo fatte nello interesse del bastimento con fondi proprii od altrui, purchè abbia agito a norma delle sue istruzioni o nei limiti delle sue legittime attribuzioni.

L'armatore può, prima che il bastimento sia messo a vela, congedare a sua volontà il capitano e le persone dell'equipaggio, di cui la convenzione non è a tempo o per un viaggio determinato, pagando loro lo stipendio dovuto a norma delle convenzioni e senz'altra indennità, salva una espressa clausola contraria.

Quando il capitano o qualunque altra persona dell'equipaggio sarà congedata durante il viaggio, sarà loro dovuto lo stipendio fino al loro ritorno nel porto dove seguì la convenzione o l'arruolamento, salvo che abbiano commesso un delitto che sia giusta causa di congedo o li renda inabili al servizio.

Quando l'obbligazione di servigio del capitano e delle persone dell'equipaggio si contrae coll'armatore per un tempo od un viaggio determinato, non possono esser congedati fuorchè spirato il termine del contratto, eccettuati i casi d'insubordinazione in materia grave, di furto, di ubbriachezza abituale o di danno recato al bastimento od al carico per dolo, o negligenza manifesta o provata.

Se il capitano del bastimento ne è il comproprietario, non può essere congedato, che in quanto l'armatore gli avrà rimborsato il valore della sua porzione sociale, che in difetto di concordia tra le parti sarà stimata da periti nominati da esse, e, in caso di dissenso, d'uffizio.

Se il capitano comproprietario ha ottenuto il comando del bastimento per una clausola speciale dell'atto di società, non potrà esserne privato senza causa grave.

L'armatore non potrà convenire nè ammettere un carico più considerevole di quello che dee contenere il bastimento a norma della matricola, sotto pena di essere risponsabile del danno che ne potrà risultare pei caricatori.

Se un armatore conviene per un carico maggiore della portata del bastimento, dee indennizzare i caricatori verso i quali non avesse potuto adempiere il contratto, di tutti i danni che possono loro da siffatto inadempimento risultare.

Qualunque contratto tra l'armatore ed il capitano cessa di avere effetto colla vendita del bastimento, salvo a quest'ultimo il diritto ad una indennità fissata a norma delle convenzioni fatte coll'armatore.

Il bastimento venduto è affetto al pagamento di questa indennità in caso d'insolvibilità del venditore contro il quale fu esercitato il ricorso.

§ III. **CODICE OLANDESE** (lib. II. tit. II)

Dei proprietarii, coproprietarii e direttori dei bastimenti.

Se due o più persone, aventi diritto di proprietà sopra uno stesso bastimento, ne fanno uso in comune, si forma un'associazione, gl'interessi della quale sono regolati dai proprietarii del bastimento, a pluralità di voti, in proporzione della porzione di ciascuno tra loro.

La porzione minima è contata per un voto, ed il numero dei voti di ciascuno è fissato moltiplicando la porzione minima.

Il proprietario ed i coproprietarii di un bastimento, ognuno in proporzione della sua parte, sono civilmente risponsabili dei fatti del capitano, per quanto concerne il bastimento e la spedizione.

Questa risponsabilità cessa coll'abbandono del bastimento e del nolo ricevuto o da esigersi per la spedizione cui si riferiscono i fatti e le obbligazioni del capitano.

Quest'abbandono sarà dichiarato per atto notarile.

Ogni coproprietario sarà liberato dalla sua risponsabilità facendo l'abbandono della sua quota d'interesse nella forma sovra indicata.

Se il proprietario ed i coproprietarii hanno fatto assicurare il loro interesse nel bastimento o nel nolo, il loro ricorso contro l'assicuratore non sarà compreso nell'abbandono.

Ogni proprietario o coproprietario di un bastimento è personalmente risponsabile, in proporzione della sua quota, per le spese di raddobbo del bastimento ed altre fatte di suo ordine o d'ordine dell'associazione.

Ogni coproprietario è tenuto di contribuire all'allestimento del bastimento in proporzione della sua quota che vi è affetta.

Se un bastimento trovasi per necessità in un porto per essere rifornito, e la maggioranza dei proprietarii consente al raddobbo, la minoranza è tenuta ad aderirvi od a rinunziare alle sue quote rispettive in favore degli altri coproprietarii, che sono tenuti di accettarle: il valore ne sarà in tal caso estimato da periti.

Se la maggioranza dei proprietarii consente allo scioglimento dell'associazione ed alla vendita del bastimento, la minoranza vi rimane astretta. La vendita sarà pubblica, salvo che i proprietarii abbiano altrimenti convenuto all'unanimità.

Tuttavia l'associazione non può essere disciolta prima che finito sia il viaggio.

Nessun altro, fuorchè un coproprietario, può essere nominato direttore dell'associazione, se non consentono unanimi tutti i coproprietarii.

Il direttore è rivocabile a beneplacito.

Il direttore rappresenta tutti gli associati e può agire in loro nome tanto in giudizio che fuori, salve le restrizioni dichiarate dal presente Codice, od arrecate delle condizioni particolari espressamente inserte nel contratto di associazione.

Esso elegge il capitano e lo congeda a sua volontà.

Se il capitano ha ricevuto il congedo per una causa legittima non ha diritto ad indennità. Se lo ricevetto senza causa legittima, prima che il viaggio fosse incominciato, ha diritto alle giornate durante il tempo del suo servizio, ma se ha ricevuto il congedo durante il viaggio, l'intiero stipendio gli è dovuto colle spese di ritorno, salva convenzione contraria per iscritto.

Le stesse disposizioni sono applicabili al proprietario ed all'associazione del bastimento.

Se il capitano congedato è coproprietario del bastimento, può rinunziare alla coproprietà ed esigere il rimborso del valore della sua quota, determinato da periti.

Il direttore ha l'assoluta direzione di quanto richieggono la manutenzione, il rifornimento di equipaggio e di provvisioni ed il noleggio del bastimento.

Non può intraprendere un nuovo viaggio o contrarre un nuovo noleggio senza il consenso dei coproprietarii o della maggioranza, salvo che un potere più esteso a questo riguardo gli sia conferito nel contratto d'associazione.

È risponsabile verso i coproprietarii di tutte le spese, danni ed interessi, cui soggiaciono per colpa od infedeltà di esso. La di lui quota nel bastimento n'è affetta per privilegio.

Il direttore non può far assicurare il bastimento senza un'autorizzazione espressa di tutti i coproprietarii.

È obbligato di far assicurare le spese di raddobbo fatte durante il viaggio, eccetto che il capitano abbia tolto a prestito a cambio marittimo per l'ammontare delle spese di raddobbo.

Esso obbliga col suo fatto tutti i coproprietarii in proporzione delle loro quote, ma questi non possono alienare la loro porzione nel bastimento e nel nolo già esatto o da esigersi per la spedizione cui si riferiscono i fatti, mediante l'abbandono, di cui sopra, e liberarsi dal soprappiù.

Tutti i coproprietarii sono personalmente obbligati, in proporzione della loro quota, per le riparazioni od altre spese ordinate dal direttore, se ne fu desso specialmente incaricato o se ne diede avviso all'associazione.

Le generali espressioni del contratto di associazione non sono considerate come un mandato particolare nè come un avviso.

Il direttore è tenuto di dare a ciascun coproprietario, essendone richiesto, le cognizioni necessarie in quanto concerne il bastimento, il viaggio e l'allestimento, e di presentare i registri, lettere e documenti, e tutto quanto è relativo alla sua gestione.

È tenuto, dopo ciascun viaggio, di render conto della sua amministrazione ai coproprietarii ed a ciascuno di essi, che ne lo richieda, tanto per quel che riguarda lo stato del bastimento e della associazione, quanto circa il viaggio finito, sottoponendo loro tutti i documenti giustificativi. È obbligato di pagar loro in seguito la rata che loro spetta.

Ciascun coproprietario è tenuto di ricevere e chiedere i conti dal direttore, e di pagare la sua quota nel saldo che gli potesse incombere.

L'approvazione dei conti del direttore data dalla maggioranza non impedisce la minoranza di far valere i suoi diritti.

(TIT. IV)

Del capitano.

§ 1. CODICE FRANCESE (lib. II. tit. IV)

Art. 224 (240 Codice de' Regii Stati). Il capitano tiene un registro numerato e parafrato da uno dei giudici del tribunale di commercio o dal *maire* o suo aggiunto, dove non avvi tribunale di commercio. — Questo registro contiene le risoluzioni prese nel corso del viaggio, l'entrata e la spesa riguardante il bastimento e generalmente quanto concerne il suo carico, e quanto può dar luogo ad un conto da rendere o ad una domanda da istituirsi.

Così sono tenuti al registro i capitani, mastri o padroni di bastimenti, qualunque ne sia la portata.

Art. 225 (241 Codice de' Regii Stati) mancano i due ultimi alinea. — Art. 234 (250 Codice dei Regii Stati) mancano il primo e secondo alinea. — Art. 235 (251 Codice de' Regii Stati) manca il primo alinea. — Art. 237 (253 Codice de' Regii Stati) mancano il primo e secondo alinea.

§ II. CODICE LOMBARDO-VENETO (lib. II. tit. IV)

Riproduce il Codice francese del 1807. Lo stesso è del pontificio.

§ III. CODICE DELLE DUE SICILIE (lib. II. tit. III)

Art. 213. « Un capitano o padrone di bastimento che sia noleggiato per andar a fare un carico d'olio o di altre merci, per le quali è necessario consegnarglisi bottame, casse o altra stipa qualunque vota nel luogo ove dovrà fare il carico, è obbligato d'invigilare che il bottame, le casse o l'altra stipa qualunque sia adattata ai suoi boccaporti, corridoi ed andane.

« Allorchè egli si avrà ricevuto le botti, casse o altro, e ne avrà formato le corrispondenti polizze di carico e ricevute, e si sarà messo alla vela pel luogo destinato al caricamento, non potrà più opporre il difetto di misura di tali fusti, casse od altra stipa. »

Art. 219 (247 Codice de' Regii Stati).... « Se danno sicurtà di adempiere il pagamento fra otto giorni. »

Nel resto riproduce quasi il Codice francese del 1807.

§ IV. CODICE SPAGNUOLO (lib. III. tit. II. sez. II)

Dei capitani.

Il capitano del bastimento debb'essere spagnuolo, domiciliato nei regni, e capace di contrarre ed obbligarsi.

Gli stranieri non possono essere capitani, se non hanno lettere di naturalizzazione e se non prestano una cauzione della metà almeno del valore del bastimento che loro è confidato.

L'armatore, che si riserva il comando del suo bastimento, e che non è munito di patente di capitano spedita a termini delle ordinanze sulle matricole delle persone di mare, non potrà occuparsi che dell'amministrazione del bastimento, e sarà obbligato d'impiegare per quel che riguarda la direzione della navigazione, un capitano approvato ed autorizzato secondo quelle ordinanze.

Il capitano di nascita spagnuolo è o non è obbligato a dar cauzione giusta le sue convenzioni coll'armatore, e se questo ne lo ha dispensato, nessun altro la può esigere.

Il capitano è il capo del bastimento, cui debbe obbedire tutto l'equipaggio, osservando ed adempiendo quanto egli ordina pel servizio di quello.

Spetta al capitano il proporre all'armatore gli uomini dell'equipaggio, e l'armatore ha il diritto di scegliere definitivamente quelli che ne faran parte. Tuttavia non potrà obbligare il capitano a ricevere suo malgrado nell'equipaggio alcuno dell'abilità del quale il capitano non fosse contento (239 Codice de' Regii Stati).

In difetto dell'armatore e del consegnatario del bastimento, il capitano è autorizzato a contrattare pel noleggio giusta le istruzioni che avrà ricevuto, ed adoperandosi colla massima sollecitudine a diligenza per la prosperità degli interessi del bastimento (248 Codice de' Regii Stati).

Trovandosi il capitano senza fondi spettanti al bastimento od ai suoi proprietarii per pagare le riparazioni, l'allestimento e l'approvvigionamento, si rivolgerà prima di tutto, in caso di rilascio, al corrispondente dell'armatore, se ve ne ha nello stesso porto, ed in diletto agli interessati nel carico (250 Codice de' Regii Stati).

I capitani hanno obbligo di tenere un conto esatto di quanto concerne l'amministrazione del bastimento e la navigazione, sopra tre libri legati e numerati, coi fogli parafrati dal capitano del porto della matricola del bastimento.

Nel primo che si chiamerà *libro del carico* saranno iscritte l'entrata e l'uscita di tutte le mercanzie caricate sul bastimento, indicando le marche ed i numeri dei colli, i nomi dei caricatori e dei consegnatarii, i porti del caricamento e dello scaricamento e l'importare dei noli.

Sullo stesso libro saranno portati i nomi, i luoghi d'imbarco e la destinazione di tutti i passeggieri che viaggiano sul bastimento.

Sul secondo libro, che, sotto il nome di *libro di contabilità*, sarà quello degli interessi del bastimento, s'indicherà, articolo per articolo, ciò che il capitano riceve e le spese per le riparazioni, attrezzi, vettovaglie, salarii, non che le altre spese qualunque, iscrivendo sullo stesso libro i nomi, pronomi e domicilio di tutto l'equipaggio, le mercedi rispettive di ciascuno, le somme ricevute in conto di quelle e le consegne che ne facessero per le loro famiglie.

Sul terzo, che si chiama *giornale di navigazione*, saranno annotati, giorno per giorno, tutti gli avvenimenti del viaggio e le risoluzioni prese circa il bastimento od il carico, le quali esigono il concorde voto di tutti gli uffiziali (240 Cod. de'Regii Stati).

Il capitano non può durante il viaggio pernottare fuori della nave, salvo per una occupazione importante procedente dalle sue funzioni e non pe' suoi proprii affari.

Il capitano che approda in un porto estero dee presentarsi al console spagnuolo entro le 24 ore successive alla sua ammessione a libera pratica ecc.

In caso di naufragio, la relazione del capitano e le deposizioni degli uomini dell'equipaggio e dei passeggieri debbono essere con giuramento

asseverate: tuttavia è ammessa la prova contraria (261 e 262 Codice de' Regii Stati).

Il capitano non può caricare per suo conto particolare alcuna mercanzia senza il permesso dell'armatore, nè tollerare che alcun'altra persona dell'equipaggio lo faccia senza la detta licenza (272 Codice de' Regii Stati).

Il capitano non può fare alcuna convenzione pubblica o segreta coi caricatori a suo particolare profitto, perchè tutto il prodotto del bastimento, a qualunque titolo, debb'entrare nella massa comune di tutti gl'interessati agli utili.

Il capitano che obbligatosi per un viaggio ricuserà d'intraprenderlo od abbandonerà la nave durante il corso del viaggio, oltre il risarcimento dei danni verso l'armatore ed i caricatori, sarà in perpetuo decaduto dal diritto di comandare alcun bastimento.

Sarà scusabile provando un impedimento fisico o morale.

Il capitano non può porre un'altra persona in propria vece per l'adempimento delle sue funzioni senza il consenso dell'armatore, e se lo fa, sarà risponsabile di tutto l'operato del suo rimpiazzante: l'armatore potrà inoltre congedar l'uno e l'altro esigendo da essi l'indennità che gli è dovuta giusta la regola sovra espressa circa la disdetta del capitano od il suo volontario abbandono della nave.

Il capitano non può contrarre imprestiti a cambio marittimo nè ipotecare il bastimento per le sue operazioni particolari.

Se è cointeressato nel corpo e negli arredi, può vincolare la sua porzione, purchè non abbia tolto a prestito a cambio marittimo sopra la totalità del bastimento e non esista alcuna specie di pegno od ipoteca a carico del bastimento.

La polizza di prestito in questo caso esprimerà necessariamente qual è la porzione di proprietà del capitano sulla quale è presa l'ipoteca.

In caso di contravvenzione a quest'articolo, il pagamento del capitale e degl'interessi sarà a carico del capitano, e l'armatore potrà inoltre destituirlo.

Il capitano debbe, appena la nave è noleggiata, tenerla franca di chiglia e di bordo, in istato di navigare e di ricevere il carico nel termine convenuto col noleggiatore.

Se il bastimento è noleggiato in totalità, il capitano non può ricevere carico da alcun'altra persona senza avviso espresso del noleggiatore: se lo fa, potrà essere costretto a sbarcarlo ed al risarcimento dei danni verso il noleggiatore.

Il capitano non può permettere che si carichi sul ponte del bastimento senza il consenso di tutti i caricatori, dell'armatore e degli uffiziali del bastimento. Basterà l'opposizione di uno di essi per impedirlo.

I contratti fatti circa i noleggi dai capitani sono soggetti alle stesse norme imposte agli armatori.

Il capitano è obbligato di trovarsi a bordo con tutto l'equipaggio mentre si fa il caricamento.

Il bastimento essendo noleggiato per un porto determinato, il capitano non può rifiutare il carico ed il viaggio convenuto, salvo in caso di peste, guerra od avaria sopravvenuta al bastimento, che sia di legittimo ostacolo a metter alla vela.

Un corsaro impadronendosi colla violenza degli effetti del bastimento o del suo carico od il capitano credendosi in necessità di rimetterglieli, esso farà menzione dell'accaduto nel suo libro e farà accertare il fatto nel primo porto di rilascio.

Il capitano dovrà ricusare la rimessione o ridurla al menomo possibile in quantità ed in qualità con tutti i mezzi suggeriti dalla prudenza.

Il capitano che avrà sofferto una tempesta, e crederà aver toccato qualche danno od avaria nel carico, ne farà dichiarazione entro le 24 ore dal suo arrivo nel primo porto ove approderà. Esso rinnoverà la stessa dichiarazione nello stesso termine appena avrà raggiunto il porto di destinazione, procedendo alla giustificazione dei fatti, senza poter aprire i colli prima di aver compiute queste formalità.

Saranno nulli quanto al carico i prestiti a cambio marittimo che il capitano contraesse su quello.

Il maggior valore e gli aumenti avvenuti al carico, mentre giaceva nel bastimento, spettano al proprietario.

Quando a cagione dell'assenza del consegnatario o del portatore legittimo delle polizze di carico all'ordine, il capitano ignora a chi possa legittimamente rimettere il carico, egli lo porrà a disposizione del tribunale di commercio, o, in difetto, dell'autorità competente locale, affinchè si proveda al sicuro deposito ed alla conservazione di esso.

Il capitano terrà un conto esatto delle merci che rimetterà colla loro marca e numero; ne indicherà la quantità, se sono pesate e misurate, e ne farà annotazione sul libro dei carichi.

Il capitano condannato per aver operato con frode nelle sue funzioni, non sarà più ammessibile ad alcun impiego sopra bastimenti.

Sarà in ogni caso liberato dalla sua risponsabilità il capitano che avrà presa una direzione contraria a quella che doveva, o mutatala senza giusta causa, a seconda della decisione della giunta degli uffiziali del bastimento assistiti dai caricatori o commessi al carico che si troveranno a bordo.

Il capitano è civilmente risponsabile delle sottrazioni e furti commessi dall'equipaggio del bastimento, salvo il suo regresso contro i colpevoli.

Lo è parimenti circa le perdite, ammende e confische incorse per contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti delle dogane o della polizia dei porti, o quelle cagionate da disordini sopravvenuti sul bastimento o da colpe commesse dall'equipaggio nel servigio e nella difesa del bastimento, se il capitano non prova che ha opportunamente adoperato tutta la sua autorità per prevenirli, impedirli e reprimerli.

La risponsabilità del capitano riguardo al carico comincia dal punto, ch'esso gli è rimesso in riva all'acqua o sul molo del porto dei caricamenti sino a quello che egli lo ripone sulla riva o molo, salva convenzione contraria o convenzione che il caricatore rimetta e riprenda il carico a bordo.

Il capitano che prenderà a mutuo sul corpo e gli arredi della nave, che impiegherà o venderà le merci e provvisioni fuori dei casi previsti e senza le volute formalità, o che si renderà colpevole di frode nei suoi conti, darà il rimborso degli oggetti frodati e sarà punito come reo di furto.

Le obbligazioni contratte dal capitano per la riparazione, allestimento ed approvvigionamento della nave ricadono sull'armatore e non astringono personalmente il capitano, salvo che egli abbia espressamente vincolata la sua risponsabilità personale od abbia sottoscritto lettere o biglietti di cambio in proprio nome.

§ V. CODICE OLANDESE (lib. II. tit. III)

Il capitano è risponsabile dei danni cagionati dall'arrimaggio o dal collocamento delle merci fatto contro le regole.

Prima di accettar carico per un viaggio all'estero, il capitano è tenuto, a richiesta e spese di tutti gl'interessati, di fare esaminare da periti giurati, stabiliti a tal fine o nominati dal tribunale del circondario, ed, in difetto di questo, dal giudice del distretto, se il suo bastimento è fornito di tutto punto e se si trova in istato di fare il viaggio.

Indipendentemente dalla risponsabilità personale del capitano verso i caricatori, il bastimento ed il nolo sono affetti verso i caricatori pei danni cagionati al carico per la infedeltà o colpa del capitano; in questo caso il proprietario od i comproprietarii avranno il loro regresso contro questo.

Il capitano è obbligato di dare o far dare dal *secondo* ricevuta di tutte le mercanzie caricate sul bastimento, colla designazione del loro numero, marche e numeri, per servire di cambio contro le polizze di carico.

Esso non debbe caricare sul suo bastimento merci di cui il deperimento, il vuoto o cattivo stato d'imballaggio siano visibili, senza farne menzione nelle ricevute o nelle polizze di carico: in difetto di questa menzione, le merci sono riputate esser state caricate ben condizionate in quanto dal loro esterno si poteva giudicare.

Il capitano non potrà caricare merci per conto proprio senza pagarne il nolo e senza consenso del proprietario o direttore del bastimento, o se il bastimento è noleggiato nella totalità, senza il consenso del noleggiatore, salvo che nel primo caso ne abbia diritto dal suo contratto, e nel secondo dalla carta partita.

Il capitano non può differire il suo viaggio per causa della malattia di alcuno degli uffiziali o persone dell'equipaggio: è tenuto in questo caso di farli immantinente rimpiazzare.

Se al momento di partenza sopravviene al capitano una malattia che lo renda incapace di governare il bastimento, dee surrogare in sua vece un altro capitano, eccetto che il *secondo* non sia capace di rimpiazzarlo senza rischio pel bastimento e pel carico. Se il proprietario od il direttore si trova nel luogo di partenza, la sostituzione non potrà farsi che col suo consenso.

Il capitano dee tenere a bordo della nave un esemplare del Codice di commercio.

Il capitano è obbligato di tenere un registro o giornale che contenga:

1° Lo stato giornaliero del tempo e dei venti;

2° Il progresso o ritardo giornaliero del bastimento;

3° Il grado di longitudine e di latitudine in cui il bastimento si trova giorno per giorno;

4° Tutti i danni accaduti al bastimento ed alle merci e le loro cause;

5° Lo stato (in quanto è possibile) di tutto che fu perduto per accidente e di quello che fu rotto ed abbandonato;

6° Il corso tenuto, coi motivi delle deviazioni sia volontarie, sia forzate;

7° Tutte le risoluzioni prese dal consiglio del bastimento;

8° I congedi dati agli uffiziali ed alle persone dell'equipaggio, coi motivi di essi;

9° L'entrata e la spesa riguardante il bastimento e le merci caricate, e generalmente quanto concerne il bastimento od il carico e ciò che potrebbe dar luogo ad un conto od a una domanda giudiziale.

Questo registro o giornale sarà continuato, datato e sottoscritto dì per dì dal capitano e dal suo secondo, se il tempo e le circostanze lo consentono.

Il capitano è tenuto di profittare durante il viaggio di tutte le occasioni per dar notizie al proprietario od al direttore ed informarlo dello stato del bastimento.

Se il capitano è informato che la sua bandiera

non è più libera, è tenuto di approdare al primo porto neutro e rimanervi finchè sia cessato l'impedimento o possa partire in convoglio od in qualunque altra sicura guisa, o fino ad ordini precisi tanto del proprietario o direttore del bastimento, quanto degl'interessati al carico.

In caso di preda, arresto o detenzione, il capitano è obbligato di reclamare la nave ed il carico. Dee immantinenti con tutti i mezzi possibili dare avviso dello stato della nave e del carico tanto al direttore od ai proprietarii del bastimento che ai caricatori od a quelli cui la spedizione è fatta.

Intanto provvederà giusta l'urgenza alla conservazione del bastimento o del carico.

In questo caso la maggioranza dei comproprietarii decide, e la sua risoluzione è obbligatoria per la minoranza. Se la maggioranza decide di non reclamare, è facoltativo alla minoranza di esperire de' suoi diritti a sue spese, salva la contribuzione della maggioranza per quanto le sarà tornato utile dall'esito del procedimento.

Art. 373 (250 Codice de' Regii Stati penult. alinea). Se il corso delle merci vendute è inferiore al prezzo della vendita, il benefizio spetterà al proprietario delle merci.

Se il bastimento non può giungere al porto di destinazione, sarà tenuto conto del prezzo pel quale le merci furono vendute.

Art. 376 (253 Codice de' Regii Stati). Senza pregiudizio dell'azione pubblica, se vi è luogo.

È lecito al capitano prima d'intraprendere il viaggio di ritorno il far assicurare il valore delle merci caricate per conto del bastimento e le somme da lui sborsate per conto dello stesso: ma deo prevenirne il direttore od il proprietario, inviando loro i suoi conti.

Il capitano, che ha approdato in un porto sì estero che nazionale, nel fare la sua relazione è obbligato di far visare il suo giornale dall'autorità che riceve la relazione: è tenuto di rappresentare in ogni tempo quel giornale agl'interessati e di lasciarne prendere da essi copie od estratti.

Il capitano può esigere che, nello scaricamento, le merci siano numerate, misurate o pesate in tutti i casi in cui è risponsabile del numero, peso o misura o vi ha un interesse qualunque.

Dopo ciaschedun viaggio il capitano è tenuto di render conto della sua amministrazione circa la nave ed il carico al proprietario od al direttore dell'associazione del bastimento e di rimettergli, mediante ricevuta, tutti i giornali, libri, carte e danaro relativi in qualsivoglia guisa.

Il proprietario o direttore è tenuto di accettare immantinenti il conto, di chiuderlo, se è regolare, e di pagare senza ritardo al capitano la somma dovutagli.

In caso di controversia sul conto, il proprietario o direttore è tenuto di pagare al capitano provisoriamente gli stipendii o mercedi convenute, mediante cauzione di rappresentarli, o dovrà deporre il giornale, i libri e documenti nella segreteria del tribunale del circondario, per l'uso di tutte le parti.

Se a norma del contratto il capitano è interessato negli utili del bastimento, si osserveranno le regole prescritte in materia di società commerciale.

Il bastimento, gli attrezzi, arredi ed il nolo dovuto sono affetti per privilegio verso il capitano pe' suoi stipendii ed emolumenti, per li suoi danni e spese di viaggio (297 Codice de' Regii Stati).

Se il capitano è comproprietario del bastimento, la sua porzione ed il suo profitto sono affetti per privilegio a quanto sarà dovuto da lui all'associazione.

Se il capitano è solo proprietario del bastimento, è tenuto, verso i caricatori ed i noleggiatori, di tutte le obbligazioni imposte tanto al capitano che ai proprietarii del bastimento.

(TIT. V)

Dell'arruolamento e dei salari dei marinai e della gente d'equipaggio.

§ I. CODICE DELLE DUE SICILIE (tit. IV)

Art. 238. « Le condizioni dell'arruolamento del capitano e delle persone dell'equipaggio si provano colle convenzioni scritte, col ruolo dell'equipaggio, co' libretti de' marinai, in cui sieno le convenzioni trascritte ed avvalorate colla firma del sindaco marittimo e del capitano. In mancanza dei mentovati titoli, saranno le controversie decise in conformità degli usi del porto ove l'armamento è seguito. »

Art 239 (272 Codice de' Regii Stati). « ...... se non sono autorizzati dall'arruolamento...... »

Art. 244 (277 Codice de' Regii Stati). « ...... di salari a viaggio. »

Art. 251 (286 Codice de' Regii Stati). « .... oltre il pagamento de' salari a carico del solo bastimento...... »

Art. 252 (287 Codice de' Regii Stati). « I marinai ammalati o feriti che si disbarcano da un bastimento, durante il suo viaggio, in un porto, saranno provveduti dal capitano di quanto potrà loro occorrere per le spese della guarigione e pel loro mantenimento dopo guariti, sino a che potranno essere da' proprii consoli rimandati nel regno. »

Art. 253. « I capitani daranno a tal effetto le

dovute cauzioni pel rimborso di simili spese, le quali saranno riputate *avarie semplici* in conformità dell'art. 250, o *avarie comuni*, giusta l'art. 251, ed andranno a carico degli individui marinai quando le malattie o ferite sieno state da essi procurate. »

Art. 254 (289 Codice de' Regii Stati). « .... egli potrà anche essere congedato dal capitano, purchè ciò sia in un luogo del regno. »

Nessuna distinzione si rinviene in questo Codice, in quelli lombardo-veneto e pontificio, derivata dal grande o piccolo cabotaggio.

§ II. **CODICE SPAGNUOLO** (lib. III. tit. II. sez. III. e IV)

Niuno può esser piloto, contromastro od uffiziale di un bastimento mercantile, sotto qualsivoglia denominazione, senza esser munito del brevetto e dell'autorizzazione prescritti dalle ordinanze di matricola di mare.

Tutte le convenzioni fatte da un armatore o capitano per l'arruolamento di una persona come uffiziale di marina, sfornita di qualità e di autorizzazione, sarà nullo e senza effetto tra le parti.

Nessuna autorità può costringere l'armatore ad eleggere un individuo determinato, salvo quanto è stabilito circa l'ingerensa del capitano.

In caso di morte, assenza o malattia del capitano, il comando ed il governo della nave ricadono sul piloto, finchè l'armatore non ha trovato un rimpiazzante. In conseguenza il piloto avrà la stessa risposabilità del capitano per l'adempimento delle obbligazioni di questo.

Il piloto debb'essere fornito delle carte di navigazione e degli strumenti necessarii all'esercizio del suo impiego e risponderà degli accidenti, cui potrà dar occasione il difetto di quelli.

Il piloto non può senza il consenso del capitano mutar direzione, e, se questo si opponesse a che sia presa quella, ch'esso piloto crede utile pel buon viaggio della nave, il medesimo esporrà le sue ragioni alla presenza degli altri uffiziali di marina, e, persistendo il capitano nella sua risoluzione, scriverà la sua protesta sul libro di navigazione, senza pregiudizio della obbedienza dovuta al capitano, che risponderà dei risultamenti delle sue cattive disposizioni.

I piloti terranno in loro particolare un libro sul quale noteranno giornalmente l'altezza del sole, la rapidità del corso, la distanza, la longitudine e la latitudine, in cui crederanno di trovarsi, gl'incontri di altri bastimenti e tutte le particolarità utili che potranno osservare durante la navigazione.

Se la nave urtasse o naufragasse per imperizia o negligenza del piloto, esso risponderà di tutti i danni avvenutine alla nave ed al carico.

Se il danno deriva dal dolo, il piloto soggiacerà a processo criminale, e sarà punito a norma delle leggi: sarà inoltre dichiarato incapace di esercitare le funzioni di piloto sopra alcun altro bastimento.

La risponsabilità particolare del piloto non esclude quella del capitano in questi stessi casi.

In caso d'impossibilità o d'incapacità del capitano e del piloto, il contro-mastro loro succede nel comando e nella risponsabilità del bastimento.

Il contro-mastro è specialmente incaricato di vegliare alla conservazione degli attrezzi del bastimento e di proporre al capitano le riparazioni che crede necessarie.

A lui spetta parimenti di vegliare al buon ordine del caricamento, di tenere la nave pronta alle manovre richieste dalla navigazione, di mantenere l'ordine, la disciplina e la regolarità del servizio nell'equipaggio, e di proporre al capitano gli ordini e le istruzioni che crede più acconcie a questo riguardo, e perfine di dargli un avviso pronto ed esatto ogni qualvolta riputerà necessario l'intervento della sua autorità.

In conformità di quanto sopra il contro-mastro indicherà a ciascun marinaio il lavoro, che dee fare a bordo, e ne invigilerà l'esatta esecuzione.

Disarmandosi il bastimento, esso sarà incaricato dell'inventaro di tutti gli attrezzi ed arredi, ne veglierà la custodia e la conservazione, salvo che non ne sia dispensato dall'armatore.

Ogni marinaio arruolato pel servizio di un bastimento non può recedere dalla convenzione nè ricusarne l'adempimento, salvo legittimo impedimento.

Se il marinaio, già arruolato per una nave, si arruola sopra un'altra, la convenzione è nulla ed il capitano avrà l'elezione o di costringerlo al servizio o di prendere a di lui spese alcuno in surrogazione.

Il marinaio perderà inoltre le mercedi dovutegli a termini del primo arruolamento a profitto del bastimento, senza pregiudizio delle pene correzionali, cui potrebb'essere condannato dall'autorità militare di marina.

Il capitano, che, sapendone il primo arruolamento, lo arruolerà tuttavia, incorrerà la multa di mille reali.

Il marinaio che vuole senza opposizione passare dal servizio di una nave ad un altro, debbe ottenerne licenza dal capitano del bastimento, sul quale presta il suo servizio.

Il marinaio non può essere congedato senza giusta causa durante il tempo del suo arruolamento.

Saranno giuste cause: l'aver commesso un delitto turbativo dell'ordine nel bastimento e la re-

cidiva in colpe d'insubordinazione, di disciplina o nell'esercizio del proprio servigio, l'abito di ubbriacarsi: e qualunque fatto che renda il marinaio inabile all'ufficio pel quale fu arruolato.

Il capitano, ricusando arbitrariamente di ricevere a bordo il marinaio arruolato, gli pagherà i suoi salarii, come se avesse fatto il suo servigio: mediante questa indennità non sarà obbligato di prenderlo, purchè lo lasci a terra prima d'intraprendere il viaggio. Tale indennità sarà presa sulla massa dei fondi della nave, se il capitano così fece per motivi di prudenza e per ciò che esigono la sicurezza ed il servizio di essa. Altrimenti l'indennità sarà a carico particolare del capitano.

In caso di arresto della nave per ordine del governo, i marinai riceveranno la metà dei salarii convenuti, se sono convenuti a mese, ma se l'arresto eccede i tre mesi, le convenzioni sono sciolte senz'alcuna indennità. Gli arruolati a viaggio debbono eseguire il loro contratto sino al termine del viaggio.

In caso di avaria, che cagioni innavigabilità, l'equipaggio non può chiedere all'armatore che i dovuti salarii: salvi i casi di dolo del capitano e del piloto.

Il salario non cessa di esser dovuto al marinaio che cade malato durante la navigazione, eccetto che la malattia sia cagionata da colpa. In tutti i casi le spese di malattia e di risanamento saranno pagate sui fondi comuni del bastimento, rimanendo il malato obbligato di rimborsarle sopra il suo salario, ed ove d'uopo sopra i suoi beni.

Sezione IV. *Dei* sobrecargues *ossia commessi al carico.*

I *sobrecargues* esercitano sulla nave o sul carico la parte di amministrazione espressamente o limitativamente affidata loro da' proprii committenti, senza intromettersi nelle attribuzioni appartenenti al capitano per la direzione facoltativa ed il comando del bastimento.

I poteri e la risponsabilità del capitano cessano per la presenza del *sobrecargo* circa tutta la parte di amministrazione a questo legittimamente conferita, ma sussistono per tutti gli atti inseparabili dalla sua autorità e dal suo uffizio.

Il *sobrecargo* debbe iscrivere tutte le sue operazioni sopra un libro numerato e parafrato dal capitano del porto.

Le disposizioni relative alla capacità ed ai modi di contrarre ed alla risponsabilità dei commessi si applica ai *sobrecargues*.

È proibito ai *sobrecargues* ogni commercio per conto proprio durante il viaggio, salva la paccotiglia loro accordata, o per convenzione fatta coi loro committenti o per la consuetudine del porto donde è spedito il bastimento.

In surrogazione della paccotiglia i *sobrecargues* non potranno collocare senza una speciale autorizzazione dei committenti una quantità maggiore del prodotto di essa.

§ III. **CODICE OLANDESE** (lib. II. tit. IV)

Il contratto tra il capitano, e gli ufiziali o uomini di equipaggio consiste, per parte di questi, nella locazione del loro servizio per fare uno o più viaggi di mare, ciascuno nella sua qualità, mediante un salario convenuto, e per parte del capitano, nell'obbligazione di farli godere di quanto è loro dovuto in virtù della stipulazione o della legge.

Circa le condizioni dell'arruolamento, in difetto del ruolo di equipaggio, sono ammessi tutti gli altri mezzi di prova.

L'iscrizione del ruolo di equipaggio si fa davanti l'uffiziale designato dall'autorità competente.

Esso riceverà lo stipendio assegnatogli dai regolamenti.

Il ruolo di equipaggio dee contenere:

1° I nomi della nave, del capitano, degli uffiziali e uomini dell'equipaggio;

2° Il luogo di partenza, quello di destinazione del bastimento e quello del ritorno;

3° Le mercedi convenute colla menzione se sono stipulate a viaggio od a mese;

4° Le somme promesse o ricevute per anticipazione;

5° L'obbligazione di ciascun uomo dell'equipaggio di venire a bordo co' suoi effetti all'epoca fissata dal capitano, di non pernottare fuori del bastimento, sia nel regno che all'estero, senza licenza del capitano, e di non ritirare i suoi effetti dal bastimento senza che siano stati visitati dal capitano o dal suo secondo;

6° La dichiarazione del *secondo*, se ha navigato altra volta come uffiziale verso il luogo di destinazione;

7° Il potere del capitano di congedare e mettere a terra, prima della partenza, qualunque individuo dell'equipaggio, senz'obbligo di pagargli la sua mercede, se si è arruolato in una qualità, di cui sia inabile alle funzioni, come anche nel caso che la incapacità non fosse riconosciuta che dopo la partenza del bastimento, di dare a questo individuo la qualità e la mercede, ch'egli giudicherà conveniente;

8° L'indicazione del cibo ossia della razione che ogni uomo riceverà per la settimana nei tempi ordinarii;

9° L'obbligo di obbedire senza contraddiziono

al capitano ed agli altri uffiziali, nelle loro qualità rispettive, e di astenersi dalla ubbriachezza e dalle vie di fatto;

10° Il tenore letterale degli articoli 404, 423, 442, 443 e 446 (*che infra si riferiranno*);

11° La clausola che chi diserterà od abbandonerà la nave prima di esser congedato, perderà le mercedi scadute;

12° L'obbligo del *secondo* di vegliare al conveniente arrimaggio e collocamento delle merci, a pena dei danni ed interessi;

13° L'obbligo del *secondo* di rimanere a bordo di e notte, quando la nave è carica di merci, e di curare il chiudimento dei boccaporti, massime di notte;

14° L'obbligo degli uffiziali e uomini di equipaggio di diportarsi in modo convenevole, e giusta le regole del buon ordine, massime in ciò che riguarda il culto religioso;

15° L'obbligo generale di osservare il disposto del Codice di commercio;

16° Per ultimo quanto fu tra le parti stipulato.

Il capitano che parte colla nave senza aver prima fatto compilare e firmare il ruolo di equipaggio nei casi prescritti, incorrerà a profitto del proprietario o dell'associazione una multa di cento fiorini; il *secondo* una di cinquanta e gli altri individui dell'equipaggio ciascuno una multa eguale ad un mese di salario.

Le obbligazioni reciproche del capitano, degli uffiziali e delle persone dell'equipaggio, cominciano dal momento che si trovano iscritti sul ruolo di equipaggio.

Niuno dell'equipaggio può lasciar la nave senza il consenso del capitano o di chi ne fa le veci. Esso può chiedere mano forte contro quelli che ricusano di venire a bordo, escono dalla nave senza licenza o rifiutano di prestar servizio sino al termine del viaggio. Le spese relative saranno in questi casi dedotte dai salari dei contravventori oltre i danni ed interessi.

È dovuto a' marinai un nutrimento convenevole finchè rimangono al servizio, oltre le mercedi o salari.

Tutti gli uffiziali e uomini di equipaggio sono tenuti di assistere il capitano nel caso di assalimento del bastimento o di sinistro accaduto al bastimento od al carico, qualunque ne sia la natura.

Gli uffiziali o uomini dell'equipaggio che, arruolandosi, dichiararono aver già navigato, sono per ciò solo risponsabili dei danni ed interessi cagionati anche dalla loro imperizia nell'esercizio delle sue funzioni.

Il *secondo* che si arruola per viaggio verso un porto, dove non andò mai come uffiziale, senza aver fatto la suddetta dichiarazione, od avendo falsamente dichiarato di esservi già stato, perde l'intiero stipendio, e rimane risponsabile dei danni toccati alla nave od al carico per propria imperizia salva l'azione pubblica, se vi ha luogo.

Volendo il capitano, mentre si trova all'estero, far vela verso un altro porto, il secondo dovrà fare una nuova dichiarazione prima d'intraprendere il viaggio, e ciò sotto le pene suddette.

Se in questo caso il secondo dichiara non aver mai viaggiato verso quel porto in qualità di uffiziale, esso dee rimanere al servizio per la mercede convenuta: se si arruolò a viaggio, lo stipendio gli sarà aumentato in proporzione del prolungamento e della natura del viaggio.

Il capitano non può in questo caso congedare il *secondo* senza pagargli l'intiero stipendio, e se si è arruolato a mese, senza pagarlo per tutto il tempo che il viaggio avrebbe verosimilmente durato.

Lo indennizzerà delle spese di viaggio sino al luogo, dove si è arruolato.

Non è tenuto di pagargli lo stipendio e la indennità, se il *secondo* arruolandosi aveva falsamente dichiarato di aver già fatto in qualità d'uffiziale il viaggio di cui si tratta.

Se il viaggio è rotto prima della partenza del bastimento per fatto del proprietario, del capitano o del noleggiatore, gli ufficiali e uomini dell'equipaggio avranno la scelta o di ritenere a titolo d'indennità le somme loro anticipate, o di domandare, dedotte le anticipazioni, un mese dei salari convenuti, od il quarto della mercede, se è convenuta a viaggio.

Qualunque sia la maniera di arruolamento, essi conservano i loro diritti pel salario de' giorni spesi al servizio dopo l'iscrizione a ruolo, calcolati in proporzione delle mercedi convenute.

Se il viaggio è rotto dopo la partenza, ricevono oltre le mercedi dovute, ed a titolo d'indennità il doppio di quello ch'è loro accordato dall'articolo precedente, ed inoltre le spese del viaggio di ritorno sino al luogo di partenza. In niun caso le mercedi e le indennità non potranno eccedere quanto avrebbero ricevuto, fornendosi il viaggio.

L'indennità pel ritorno è calcolata tanto rispetto agli uffiziali, che ai marinai, in proporzione delle mercedi convenute. In caso di contestazione sulla quotità, sarà essa fissata dal console de' Paesi Bassi, ed in diletto dall'autorità competente del luogo ove il bastimento si trova.

Se l'interdizione del commercio, o l'arresto della nave avviene durante il viaggio, gli uffiziali e uomini di equipaggio ricevono le mercedi convenute sino al momento del congedo, e sono indennizzati pel ritorno, come è sopra disposto.

Se il viaggio è prolungato (art. 276 Codice

de' Regii Stati) per fatto del capitano o dei noleggiatori, o per la stazione in un porto di rilascio forzato, come anche se il bastimento fosse stato preso od arrestato illegittimamente, o se il prolungamento ebbe luogo pel salvamento della nave o del carico, le mercedi degli uffiziali e uomini di equipaggio arruolati a viaggio sono accresciute in proporzione del tempo di prolungamento.

Se gli uffiziali e uomini di equipaggio sono arruolati per più viaggi, possono dopo finito ciascun viaggio esigerne la mercede.

Si gli uni che gli altri, se hanno mostrata una particolare attività nel salvare gli avanzi e gli effetti naufragati seguita da felice esito, ricevono una ricompensa straordinaria nella misura dei salari per salvamento.

Ogni servizio straordinario sarà notato nel giornale, e potrà dar luogo a particolare ricompensa.

Chiunque dell'equipaggio ferito o mutilato pel servizio del bastimento, o per combattimento contro nemici o pirati, è, in caso di mutilazione, indennizzato ad arbitrio del giudice, se v'è contestazione.

Art. 424 (285 e 286 Codice de' Regii Stati). A carico del bastimento e del *nolo*.

Art. 426 (285 e 287 Codice de' Regii Stati). Il marinaio malato, ferito o mutilato ha diritto ai salari non solo sino alla guarigione, ma sino al giorno che potrà essere ritornato al luogo donde partì il bastimento.

Nei casi dei precedenti articoli il marinaio non ha regresso fuorchè contro la nave ed il nolo, o la nave, il nolo ed il carico.

Il cadavere di uno degli uomini di equipaggio deceduto durante il viaggio sarà sepellito o messo fuori bordo, secondo la decisione del capitano ed a spese del bastimento.

Il capitano avrà cura degli oggetti lasciati dal defunto, e ne farà alla presenza di due uomini dell' equipaggio un inventario che firmerà con essi.

I salari del marinaio morto durante il viaggio, se esso era arruolato a mese, sono dovuti sino al fine del mese corrente.

Il capitano, congedando per cause legittime offiziali o uomini di equipaggio, deve loro pagare i salari convenuti sino al giorno del congedo, calcolati sul tratto di viaggio già fatto.

Se il congedo ha luogo prima del cominciamento del viaggio, sono pagati pei giorni passati al servizio.

Sono riputati cause legittime:

1° L'insubordinazione;

2° L'ubbriachezza abituale;

3° Le risse e vie di fatto a bordo del bastimento;

4° La rottura del viaggio permessa od obbligata, servato il disposto sopra riferito;

5° L'abbandono del bordo senza licenza.

Gli uffiziali e uomini di equipaggio possono rifiutare il servizio nei casi seguenti:

1° Se il capitano vuol mutare la destinazione prima del cominciamento del viaggio pel quale sono arruolati;

2° Se prima di cominciare il viaggio, il regno è impegnato in guerra marittima, o se, la nave trovandosi in un porto di rilascio, sopravviene una guerra tra il regno ed una delle potenze barbaresche che ponga in reale pericolo il bastimento;

3° Se nell'uno e nell'altro caso si hanno notizie certe, che la peste, la febbre gialla, od un' altra malattia epidemica si sono svolte nel luogo di destinazione;

4° Se, prima del viaggio cominciato, il bastimento passa in totalità ad altri proprietarii;

5° Se prima del viaggio cominciato, il capitano muore od è congedato dai proprietarii o dal direttore del bastimento;

6° Se sono arruolati per viaggiare sotto convoglio, e questo non abbia luogo.

Sono obbligati di continuare il servigio, se il capitano, trovandosi all'estero, giudica conveniente di far vela verso un altro porto libero, e di scaricarvi e ricaricarvi il bastimento, quando anche il viaggio ne fosse prolungato, salvi gli aumenti di salario sopra dichiarati.

È vietato al capitano di anticipare agli uomini di equipaggio, durante il viaggio, il pagamento di oltre un terzo dei loro salari.

In caso di congedo all'estero, il capitano dee pagare a ciascuno il dovuto. Potrà farlo, colla rimessione di una tratta sopra il proprietario od il direttore del bastimento, i quali non potranno in questo caso liberarsi coll'abbandono.

È vietato agli uffiziali o uomini di equipaggio di muovere lite qualunque contro il capitano od il bastimento, prima che sia finito il viaggio, sotto pena della perdita dell'intiero salario.

Tuttavia, trovandosi la nave in porto, quelli di essi, che furono bistrattati, od ai quali il capitano non somministrò il cibo o le bevande convenevoli, potranno chiedere lo scioglimento del loro arruolamento davanti il console de' Paesi Bassi, ed, in diletto, davanti al magistrato del luogo.

Gli uffiziali e uomini di equipaggio, dopo aver fatto quanto è loro prescritto dall' art. 446 (299 Codice de' Regii Stati), saranno congedati e pagati entro le ventiquattro ore.

Il pagamento essendo senza causa valevole ritardato dal capitano, direttore o proprietarii, essi saranno tenuti di corrispondere a ciascun uffiziale tre fiorini, ed a ciascuno degli altri uomini di

equipaggio un fiorino cinquanta centesimi per cadun giorno di ritardo.

Tale aumento ricade a carico del capitano o del direttore, se essi hanno la colpa del ritardo.

Se la nave è perita, o se fu presa e dichiarata di buona preda, e se lo stesso nolo non è dovuto, e nulla si è salvato del bastimento, gli uomini dell'equipaggio tornati nel regno, dovranno tuttavia confermare la relazione del capitano, o fare la loro dichiarazione separata, ed asseverarla con giuramento, mediante un equo salario pei giorni che saranno per ciò trattenuti.

La nave ed il nolo sono specialmente affetti pei salarii, indennità, e spese di viaggio degli uomini di equipaggio.

(TIT. VI)

Dei contratti di noleggio.

§ I. CODICE SPAGNUOLO (tit. III)

Dei contratti speciali al commercio marittimo.

Sezione prima. *Del trasporto marittimo.*

§ I. *Del noleggio e de' suoi effetti.*

In ogni contratto di noleggio si farà menzione delle seguenti circostanze:

2° Il padiglione ed il porto della matricola del bastimento;

9° Ciò che si dee corrispondere al capitano a titolo di *cappello. Dicesi anche cappa di capitano* e *primaggio* (*v.* il Dizionario);

11° I giorni di stallia e di soprastallia e ciò che si dee pagare per ciascuno di questi.

Il contratto debb' essere steso in una polizza di noleggio e ciascun contraente averne un esemplare sottoscritto da tutti. Un contraente non sapendo firmare, due testimonii sottoscriveranno in suo nome.

Se il carico è ricevuto, senza che il contratto di noleggio siasi nella forma legale stipulato, questo contratto sarà riputato esistere a norma di quanto risulta dalla polizza di carico, che in tal caso diverrà il solo titolo atto a determinare i diritti e le obbligazioni dell'armatore, del capitano e del noleggiatore in ciò che riguarda il carico.

Le polizze di noleggio faranno piena fede in giudizio, quando il contratto avrà luogo colla interposizione di un sensale certificante l'autenticità delle firme delle parti contraenti, e che le medesime furono apposte alla sua presenza.

Scoprendosi differenze tra gli esemplari di polizze di noleggio prodotte dalle parti, farà fede quella che concorderà con la polizza dal sensale inserita nel proprio registro.

Tali polizze faranno anche fede, benchè non sia intervenuto un sensale, se i contraenti riconoscono la propria firma.

In difetto dell'intervento di un sensale e della ricognizione delle firme, le controversie saranno giudicate giusta i risultamenti degli altri generi di prova adoperati dalle parti.

Spirato il termine del carico o dello scarico, se non avvi clausola che stabilisca l'indennità pel ritardo, il capitano avrà diritto di esigere i giorni di stallia e soprastallia trascorsi senza caricamento nè scaricamento, e, scadute le soprastallie, se il ritardo deriva dal non essersi caricato, esso potrà rescindere il noleggio esigendo la metà del nolo convenuto: se non consente a ricevere il carico, ricorrerà al tribunale di commercio del luogo, od, in difetto, al giudice ordinario, affinchè sia provisto al deposito.

Il noleggiatore potrà rescindere il contratto, quando gli sia celato il vero padiglione del bastimento: e se questa frode importasse la confisca, un aumento di diritto od un altro pregindizio pel suo carico, il noleggiatario lo dovrà indennizzare.

Essendo venduta la nave dopo che fu noleggiata, il nuovo proprietario potrà caricarla per proprio conto, se il noleggiatore non aveva cominciato a caricarla prima della vendita: ma il venditore sarà tenuto di risarcire quest'ultimo di tutti i danni che risulterebbero dall'inesecuzione del noleggiamento.

Il nuovo proprietario non caricando la nave per proprio conto, il contratto di noleggio *sortirà il* suo effetto: ma il compratore potrà chiedere al venditore il risarcimento dei danni ed interessi, che gliene emergeranno, nel caso che questi non lo avesse informato del noleggiamento al tempo della vendita.

Cominciato il caricamento per conto del noleggiatore, il noleggiamento dovrà eseguirsi in ogni sua parte nei termini convenuti col venditore, senza pregiudizio della indennità che questo potrà dovere al compratore.

Il noleggiamento conceduto dal capitano in contravvenzione agli ordini ricevuti dall'armatore, sarà nulla di meno eseguito, salva all'armatore azione contro il capitano pe' danni cagionati dall'abuso, che avrebbe fatto delle sue funzioni.

I danni cagionati al noleggiatore dal ritardo volontario del capitano nel cominciare il viaggio dacchè avrebbe dovuto metter vela, giusta le relative regole prescritte, saranno a carico del noleggiatario, qualunque ne sia la causa, purchè sia stato giudizialmente richiesto di dare alle vele nel tempo che doveva.

Se il noleggiatore abbandona il contratto senza aver nulla caricato, pagherà la metà del nolo con-

venuto ed il noleggiatario sarà liberato da tutte le assunte obbligazioni.

Art. 768 (306 Codice de' Regii Stati). *Aggiungesi*: Se, prima che si metta a vela, sopravviene una dichiarazione di guerra tra la nazione, cui appartiene la bandiera della nave noleggiata, ed un'altra potenza marittima......

Se la nave era caricata, essa sarà scaricata a spese del noleggiatore, che pagherà egualmente le spese ed i salarii dell'equipaggio, dal dì che ha cominciato a caricare.

Se la nave dopo aver salpato ritorna al porto di partenza per cagione di tempo contrario o per timore di pirati o nemici, ed i caricatori convenissero tra di loro di fare il totale scaricamento, il noleggiatario non potrà opporvisi, purchè gli sia pagato l'intiero nolo per l'andata.

Se il noleggiamento era a mese, gli si pagherà l'ammontare di un mese, se il viaggio aveva per iscopo un porto dello stesso mare: e di due mesi, se un porto di mare diverso.

In ogni caso non sarà pagato che un mese di nolo da un porto all'altro della penisola e delle isole adiacenti.

La dichiarazione di guerra, il blocco del porto o la cessazione delle relazioni commerciali sopravvenendo durante il viaggio, il capitano osserverà le istruzioni dategli anteriormente dal noleggiatore: e sia che approdi al porto indicatogli per questo caso, sia che ritorni a quello di partenza, non riceverà che il nolo dell'andata, anche quando la nave fu noleggiata per l'andata e pel ritorno.

In difetto d'istruzioni ed in caso di dichiarazione di guerra, il capitano proseguirà il viaggio verso il porto di destinazione, salvo che appartenga alla potenza colla quale si è in guerra. In questo caso egli si volgerà al porto neutro il più sicuro ed il più vicino, e quivi aspetterà gli ordini del caricatore. Le spese e salarii dovuti durante questo tempo saranno riputati avaria comune.

N. B. Il Codice di Spagna comprende in un solo § la materia dei due titoli *del contratto di noleggio* e *del nolo*. Vedi sotto quest'ultimo il rimanente delle disposizioni, che parve opportuno il riferire.

§ II. CODICE OLANDESE (lib. II. tit. V)

Il Codice olandese sotto questo titolo contiene cinque sezioni:

1ª Della forma e dell'oggetto dei contratti di noleggio e di locazione delle navi;

2ª Dei diritti e delle obbligazioni del noleggiante e del noleggiatore;

3ª Dello scioglimento dei contratti di noleggio;

4ª Della polizza di carico;

5ª Dei passeggieri pe' viaggi di mare all'estero;

Per la 2ª, 3ª e 5ª *vedi* sotto il titolo *del nolo*;

Per la 4ª *v. delle polizze di carico.*

Sezione prima.

I noleggi hanno luogo:

1° Per tutto o parte di un bastimento: per uno o più viaggi;

2° A colletta, quando il capitano riceve da tutti quelli che si presentano tante mercanzie quante crede conveniente per essere caricate e trasportate.

Se il bastimento è noleggiato in tutto od in parte per un viaggio di mare, il contratto dee stipularsi per iscritto; esso si chiama *carta partita.*

La camera del capitano non è mai compresa nel noleggiamento totale. È tuttavia vietato al capitano di collocare in essa merci nè per conto proprio nè per quello di un terzo, senza il consenso del noleggiatore, sotto pena dei danni ed interessi.

Se il tempo del caricamento e dello scaricamento non è fissato dalla carta partita, essi debbono aver luogo, pel regno e per le colonie dello Stato, nello spazio di quindici giorni utili consecutivi, dopo che il capitano avrà dichiarato di essere pronto a caricare o scaricare.

Questo termine è fissato pe' battelli a tre giorni utili dopo il loro arrivo.

Trascorso il termine, il capitano od il padrone dei battelli avrà diritto a giorni di *pianca* contro gl'indugiatori.

Quando una parte del carico debb'essere caricata o scaricata in un luogo e l'altra parte in un altro, il termine per il caricamento o lo scaricamento è sospeso durante il corso della nave da un luogo all'altro, senza che questo intervallo possa essere computato.

Se l'epoca del caricamento e dello scaricamento non è fissata dalla carta partita, essa è regolata, all'estero, giusta le leggi ed usi dei luoghi.

Se l'epoca ed il modo di pagamento del nolo non furono convenuti nella carta partita, il nolo potrà esigersi al tempo della consegna degli effetti caricati.

I bastimenti possono essere locati a viaggio, a mese od in quell'altro modo che le parti vorranno.

Un viaggio è riputato cominciato dal momento della partenza del bastimento dal luogo dove si cominciò il caricamento, ovvero, se è caricata di zavorra, dal luogo ove l'ha presa.

Se il bastimento è noleggiato a mese, e se non vi è convenzione contraria, il nolo decorre dal giorno che il bastimento partì, secondo l'articolo precedente.

(TIT. VIII)

Delle polizze di carico.

(tit. III. sez. I. § II)

§ I. CODICE SPAGNUOLO

Si può non indicare il consegoatario e fare la polizza di carico all'ordine.

Il caricatore firmerà una polizza cha rimetterà al capitaoo.

Il capitano ne firmerà quante ne domanderà il caricatore.

Tutti gli esemplari avranno uno stesso tenore e la stessa data: esprimeranno inoltre il nnmero di quelli che furono firmati.

Art. 801 (314 Codice de' Regii Stati). *Aggiungasi*: — Se le due polizze differiscono e riuniscono le dette rispettive condizioni, sarà ammessa quella che le parti proveranno vera.

La girata di una polizza di carico all'ordine vale trapasso in favore del giratario di tutti i diritti ed azioni del girante riguardo al carico.

Il portatore legittimo di una polizza di carico all'ordine dee presentarla al capitano della nave prima che sia cominciato lo scaricamento, affinchè le merci gli siano direttamente rimesse: se noo lo fa, le spese di magazzinaggio sono a suo carico ed un premio di commissione del mezzo per cento sarà dovuto al depositario.

Sia che la polizza siasi data all'ordine, sia che al nome di una persona determinata, la destinazione delle merci non può variare senza che il caricatore rimetta al capitano tutte le polizze che si firmarono: se il capitano consentisse altrimenti alla mutazione, egli rimarrebbe risponsabile della variata destinazione rispetto al portatore legittimo delle polizze.

Se la rimessione sovra prescritta non può aver luogo per essersi amarrite le polizze, si dovrà dare al capitano una cauzione pel valore del carico, senza del che non può esso venire obbligato a firmare nuove polizze con diversa consegna.

Se il capitano muore o per qualunque altra causa cessa le sue funzioni prima di aver messo a vela, i caricatori esigeranno dal successore la ricognizione delle polizze firmate da chi ricevette il carico, senza del che il nuovo capitano non risponderà che di quanto il caricatore giustificherà esistere nel bastimento al momento del suo entrare in uffizio.

Le spese per la ricognizione del carico imbarcato saranno a carico dell'armatore, senza pregiudizio del suo ricorso contro il primo capitano, se fu surrogato per colpa imputabile.

Le polizze delle quali la firma sarà riconosciuta dal soscrittore, avranno esecuzione parata.

I capitani non potranno allegare di avere firmato le polizze sotto fiducia e promessa che loro sarebbe stato rimesso il carico in esse designato.

Totti i richiami tra il caricatore ed il capitano dovranoo oecessariamente essere appoggiati alla polizza del carico rimessa al capitaoo: in difetto di questa produzione, essi non saraono ricevibili.

La polizza di carico aonulla tutte le ricevute provisorie di data anteriore date dal capitano o dai subalterni per le parziali rimessiooi del carico.

All'epoca delle consegna del carico, si rimetteranno al capitano le polizze da lui soscritte od almeno una tra quelle, su cui sarà stesa la ricevuta delle cose consegnate.

Il consegnatario, che sarà in ritardo di dare queste carte, sarà risponsabile verso il capitano dei danni.

§ II. CODICE OLANDESE (lib. II. tit. V. sez. IV)

I noleggiatori o caricatori non poasono ritirare le merci già caricate senza restituire al capitano le polizze che loro ha spedite.

Se una o più polizze furono spedite, lo scaricamento non potrà aver luogo senza uoa giudiziale autorizzazione data con cognizione di causa, mediaote cauzione sufficiente del caricatore per le conseguenze possibili delle polizze apedite: ed, io questo caso, col peso di pagare l'intiero oolo, le spese di scaricameoto e quelle dello spostamento del carico rimanente, il tutto salvo quanto è disposto pei caricamenti a colletta.

Art. 512 (313 Codice de' Regii Stati). *Si aggiunge:* salva agli assicuratori la prova cootraria.

Se le merci caricate non furono rimessa al capitano per numero, peso o misura, easo può indicare nelle polizze, cbe la loro specie, oumero, peso o misura gli sono ignoti.

Se il capitaoo prova cbe il bastimento non poteva contanere la quantità delle merci dichiarate nella polizza, ciò farà fede cootro il caricatore: ma il capitano è tuttavis tenuto d'iodennizzare quelli cui le merci furono spedite, se, sulla fede delle polizze, ne pagbersooo al caricatore più di quanto conteoeva il bastimento, salvo al capitano il ricorso contro il caricatore.

In caso di diversità tra le polizze di uno stesso carico, la più regolare farà fede di preferenza.

Presentandosi varii portatori di polizze per le stesse merci, chi ba la polizza in oome proprio è preferito per la consegoa provisoria a chi non l'ha che all'ordine od al portatore.

Se tutte le polizze della stessa merce contengono il nome dei rispettivi portatori, o se sono tutte all'ordine od al portatore, il giudice deciderà a chi di essi debba farsene la consegna provisoria.

È vietato al capitano di scaricare le merci senza l'autorizzazione del tribunale del circondario, se

sa o viene in cognizione che molti individui sono portatori di altra polizze per li stessi effetti, o che i medesimi furono sequestrati.

In questi casi può chiedere un'ordinanza, per essere autorizzato a deporre le merci dove e presso chi il giudice designerà, salvi i diritti di tutti gl'interessati.

Gl'interessati ed il depositario possono chiedere al giudice la permissione di vendere le merci, se sono soggette a deperimento sia per loro natura, sia per lo stato in cui si trovano. Il prodotto della vendita, dedotte le spese, terrà luogo delle merci e sarà giudizialmente consegnato.

Nessun sequestro od opposizione per parte di un terzo, non portatore di una polizza, non potrà privare il portatore della facoltà di chiedere il deposito o la vendita giudiziale delle merci, salvo il diritto del sequestrante o dell'opponente sul prodotto della vendita.

(TIT. VIII)

Del nolo.

§ I.

I Codici lombardo-veneto, pontificio e siciliano sono conformi al Codice francese del 1807, salvo però l'art. 298 di quest'ultimo modificato con legge 14 giugno 1841.

§ II. CODICE SPAGNUOLO (lib. II. tit. III. sez. I. § I)

Se vi ha frode od errore circa la capacità attribuita alla nave, il noleggiatore ha la scelta di rescindere il noleggio o di ridurre il nolo in proporzione del carico, che la nave può ricevere, oltre il risarcimento dei danni.

Non sarà riputata erronea o frodolenta la differenza tra la capacità asserita e la vera, quando non ascende ad un quindicesimo. Lo stesso è, se la portata indicata è quella risultante dalle matricole della nave: ma in niun caso il noleggiatore sarà obbligato a pagare un nolo maggiore di quello dovuto per la reale portata della nave.

Se la portata non è sufficiente per l'esecuzione dei contratti di noleggio stipulati con diversi caricatori, sarà preferito tra di essi quello di cui fu già imbarcato il carico, e gli altri occuperanno la nave secondo l'ordine di data dei loro contratti.

Se non vi ha anteriorità di data, i caricamenti si faranno a prorata del peso o della quantità indicata in ciascun contratto, il noleggiante essendo in questi due casi obbligato verso i noleggiatori pei danni che risultassero dalla inesecuzione dei contratti.

Il capitano che, ricevuta una parte del carico, non riesce a compierne i tre quinti della nave, potrà surrogare pel trasporto un'altra nave visitata e dichiarata capace di fare lo stesso viaggio, sopportando però le spese del trasbordamento del carico e l'aumento, se ve ne fosse, del nolo.

Se non si trova nel caso suddetto per fare questa surrogazione, egli si porrà in mare nel termine convenuto, ed, in diletto di convenzione, trenta giorni dopo aver cominciato il caricamento.

Quando la nave è noleggiata in totale, il noleggiatore può obbligare il capitano a mettere a vela appena avrà ricevuto il carico a bordo, purchè il tempo sia favorevole, e non lo impedisca un caso di forza maggiore.

Nel caso di noleggi parziali, il capitano non può ricusare di cominciare il viaggio otto giorni dopo aver ricevuti a bordo i tre quarti del carico in ragione della portata della nave.

Il noleggiante, che ha ricevuta una parte del carico, non potrà ricusare di continuare a caricare per conto dello stesso proprietario o di altri caricatori ad un prezzo ed a condizioni uguali o proporzionate a quelle delle merci già caricate, salvo che ne trovi delle più vantaggiose, e, se non vuol consentire, il caricatore può obbligarlo a mettere a vela con ciò che ha a bordo.

Il noleggiatore dell'intiero bastimento può cedere il suo diritto ad un altro per caricare in tutto od in parte, senza che il capitano possa opporvisi.

Se il noleggiamento ebbe luogo per una quantità fissa, il noleggiatore può egualmente sublocare per proprio conto a prezzi più vantaggiosi, purchè ciò non sia contrario alle condizioni del noleggiamento, ed in questo caso la sua risponsabilità rimane intiera verso il noleggiante.

Il capitano non è tenuto a chiedere il consenso del noleggiatore volendo compiere il carico con altre merci, quando il noleggiatore non rimette tutto il carico convenuto.

Il capitano può parimenti scaricare a spese del proprietario le merci consegnate dal noleggiatore, ma eccedenti il carico da questo dichiarato e convenuto, ove non possa convenientemente riporle nella nave senza ledere gli obblighi assunti con altri.

Il noleggiatore è risponsabile sopra il suo carico e sugli altri beni di qualunque confisca, embargo o sequestro, che fosse fatto del bastimento a cagione degli oggetti da esso introdottivi, diversi da quelli dichiarati al noleggiante. Lo stesso noleggiatore dovrà risarcire intieramente il danno sofferto dagli altri conoleggiatori.

Se il noleggiante scientemente consentì siffatto carico, sarà solidariamente risponsabile, senza aver diritto ad alcun risarcimento pel danno toccato alla nave, quand'anche ciò fosse stato convenuto.

Caricandosi a colletta, ed uno volendo ritirare le sue merci già imbarcate, gli altri caricatori possono opporsi allo scaricamento, ritenendosi le dette merci e pagandone il prezzo dichiarato nella fattura di consegna.

Essendo noleggiata una nave per ricevere il carico in un altro porto, il capitano si presenterà alla persona indicata nel contratto, e se questi non rimette il suo carico, egli ne darà avviso al noleggiatore e ne aspetterà le istruzioni durante i giorni di stallia convenuti o di uso nel porto, in difetto di convenzione.

Se il capitano non riceve risposta nel termine legale, procurerà di contrarre un nuovo noleggiamento, e se non vi riuscì spirati i giorni di stallia e di soprastallia, steuderà la sua protesta e ritornerà al porto dove fu stipulato il suo noleggiamento.

Il noleggiatore pagherà il nolo intiero sotto deduzione di quello che gli spetterebbe per le merci che avrebbe potuto caricare per conto di un terzo.

La sovra riferita disposizione ha luogo circa le navi noleggiate per l'andata e pel ritorno, se non è rimesso alcun carico nel ritorno.

Se, cominciato il viaggio, la nave è costretta a ritornare nel luogo di partenza per tempo avverso, o timore di pirati o nemici, ed i caricatori siano d'accordo di scaricarla intieramente, il noleggiante non può opporvisi, purchè gli si paghi il nolo integrale del viaggio per l'andata.

Se il noleggiamento fu convenuto a mese, gli sarà pagata una intiera mesata, se il viaggio aveva per mira un porto dello stesso mare, e due mesate, se per un porto di mare diverso.

In ogni caso, una mesata pel nolo da un porto all'altro della penisola e delle isole adiacenti.

Sopravvenendo durante il viaggio il chiudimento del porto o la cassazione delle relazioni commerciali, il capitano si uniformerà alle istruzioni prima ricevute dal noleggiatore; e sia che approdi al porto indicatogli per questo caso, sia che ritorni a quello di partenza, non riceverà che il nolo per l'andata, quand'anche la nave fosse stata noleggiata per l'andata e pel ritorno.

In difetto d'istruzioni, e nel caso di dichiarazione di guerra, il capitano continuerà il viaggio verso il porto di destinazione, salvo che spetti alla potenza colla quale si è in ostilità, nel qual caso si volgerà al porto più sicuro e più vicino, ed ivi aspetterà gli ordini del caricatore. Le spese e salarii in questo intervallo saranno riputate avarie comuni.

Se lo scaricamento si fa nel porto di rilascio, il nolo per l'andata sarà pagato intieramente, se questo porto è a distanza più che mezza tra il porto di spedizione e quello di destinazione. Se è a distanza minore, sarà pagata la sola metà del nolo.

Le spese cagionate per lo scaricamento e ricaricamento delle merci in un porto qualunque di rilascio, ricadranno sopra i caricatori, quando avrà luogo giusta le loro istruzioni o con autorizzazione del tribunale che avrà giudicato conveniente di ordinarlo per evitare danni od avarie alle merci.

Non è dovuta al noleggiatore alcuna indennità quando la nave avrà rilasciato per una riparazione urgente e necessaria nel corpo, negli attrezzi ed arredi; se in tal caso i caricatori amano meglio di scaricare i loro effetti, essi pagheranno il nolo intiero come se la nave avesse raggiunta la sua destinazione, ove però il ritardo non ecceda i trenta giorni: se eccede, pagheranno solo un nolo proporzionale alla distanza a cui la nave portò il carico.

Se la nave non è più atta a servire, il capitano è tenuto di noleggiarne un'altra a sue spese, che porti il carico alla destinazione e l'accompagnerà sino a rimessione.

Se non si trova nei porti situati a trenta leghe di distanza un'altra nave a noleggiarsi, il carico sarà depositato per conto dei proprietarii nel porto di rilascio, ed il nolo della nave divenuta innavigabile sarà regolato in ragione della distanza percorsa, senza alcun diritto ad indennità.

Se il capitano trascurasse a bella posta o per indolenza di procurare un'altra nave per *trasportare* il carico, i caricatori potranno noleggiarne e caricarne una a spese del primo noleggiante, dopo fatte due giudiziali intimazioni al capitano: questi non potrà non ratificare il contratto stipulato dai caricatori, il quale sarà eseguito per conto e sotto la risponsabilità di esso.

Quando a cagione di un blocco o di altre cause interrompenti le relazioni commerciali, il bastimento non potrà toccare il porto di destinazione, e se il caso non fu preveduto nelle istruzioni del caricatore, il capitano rilascierà nel porto libero più vicino, e se vi trova una persona designata per ricevere il carico glielo rimetterà: altrimenti aspetterà gli ordini del caricatore o del consegnatario, e li eseguirà. Le spese cagionate dal ritardo saranno riputate avarie comuni e sarà pagato il nolo per l'andata.

Spirato un termine giudicato sufficiente dal tribunale di commercio o dal magistrato del luogo senza che il caricatore od il consegnatario abbiano nominata una persona per ricevere il carico, le dette autorità ne ordineranno il deposito ed il nolo sarà pagato mediante la vendita di una parte corrispondente del carico.

La nave essendo noleggiata per un tempo determinato a mese od a giorni, il nolo decorre dal giorno che si cominciò il caricamento, salve convenzioni contrarie.

Il nolo essendo convenuto a peso, esso sarà pagato giusta il peso brutto, compresi gli invogli, i barili ed altre specie di coperte contenenti il carico, salva convenzione contraria.

L'abbandono dichiarato facoltativo nell'art. 340 del Codice de' Regii Stati lo è pure nell'art. 790 del Codice spagnuolo, se le botti hanno perduta più della metà dei loro liquidi.

Quando le merci caricate sulla nave provano un aumento naturale nel peso o misura, il proprietario pagherà un nolo corrispondente all'aumento.

Il noleggiatore che volontariamente e fuori dei casi dianzi indicati di forza maggiore, farà scaricare le merci prima del loro arrivo a destinazione, pagherà l'intiero nolo, non che le spese del rilascio operato a sua richiesta per lo scaricamento.

Il cappello è pagato nella stessa proporzione e colle stesse restrizioni e modificazioni che il nolo.

All'art. 798 il termine è di un mese in vece dei quindici giorni fissati dagli articoli 337 e 338 del Codice de' Regii Stati. — Se però le merci sono passate ad un terzo possessore otto giorni dopo la rimessione, cessa il privilegio ossia la preferenza sulle dette merci.

§ III. CODICE OLANDESE (lib. II. tit. V. sez. II)

Quando il noleggiatore non ha caricato nulla nel termine fissato nella carta partita o dalla legge, il noleggiante ha la scelta,

O di chiedere la indennità convenuta pel ritardo, o quella che in difetto di convenzione sarà stabilita da periti,

O di disdire il noleggiamento ed esigere dal noleggiatore la metà del nolo convenuto, coll'avaria e cappello,

O d'intraprendere il viaggio tre volte 24 ore dopo intimazione, senza carico e di esigere dal noleggiatore, finito il viaggio, il nolo intiero ed i giorni di *pianca* supplementarii, se vi ha luogo.

Se il noleggiatore non caricò che in parte nel termine suddetto, il noleggiante ha la scelta

O di chiedere le indennità suddette

O di porsi in viaggio colla parte del carico e norma dell'ultimo alinea precedente.

Se, la nave essendo partita senza carico e con una parte di esso, le sopraggiunge nel viaggio qualche avaria, che sarebbe ripartita come grossa ove il bastimento avesse il carico compinto, il noleggiante avrà diritto di esigere dal noleggiatore il contributo dei due terzi per quanto non è caricato.

Art. 467 (art. 318 Codice de' Regii Stati penult. alinea)....... rompe il viaggio prima che siano cominciati i giorni di pianca supplementarii.....

Quando il noleggiante ha diritto di partire senza carico o con parte di esso, può per la sicurezza del nolo e della contribuzione nell'avaria grossa, far caricare dal capitano altre merci senza il consenso del noleggiatore.

In questo caso il noleggiatore ha diritto al benefizio di questo nolo e ad essere liberato dal contributo nell'avaria grossa pagata da quelle altre merci.

Il noleggiatore è tenuto di spedire al noleggiante od al capitano, nel termine di due volte 24 ore dopo il caricamento, salva convenzione contraria, le carte ed i documenti voluti dalle legge pel trasporto delle merci.

Se il noleggiatore è in ritardo, sarà tenuto pei danni ed interessi, ed il noleggiante ed il capitano potranno anche secondo le circostanze essere autorizzati dal giudice a scaricarne le merci.

Caricando a colletta, è lecito al noleggiante od al capitano di fissare il tempo durante il quale la nave rimarrà a caricamento.

Spirato il tempo fissato, il capitano è tenuto di partire al primo vento, marea od occasione favorevole, salvo che convenga una dilazione coi caricatori.

Caricandosi a colletta e la nave essendo già carica oltre la metà, il capitano è tenuto di partire al primo vento, alla prima marea od occasione favorevole, se la maggioranza dei caricatori lo esige, otto giorni dopo l'intimazione, senza che alcuno dei caricatori possa in tal caso più ritirare le sue merci.

Art. 474 (324 Codice de' Regii Stati). *Aggiungesi*: Il noleggiatore o caricatore è tenuto verso il noleggiante, il capitano e gli altri caricatori dei danni ed interessi, che riguardano le merci caricate.

Se ad insaputa e senza il consenso del capitano, il noleggiatore od il caricatore imbarca merci di cui è vietata l'introduzione o l'estrazione, o cagiona, per qualche altro fatto illecito, al tempo del caricamento o dello sbarco, danni alla nave, al capitano od altri interessati, è tenuto di risarcirli, e quand'anche le merci fossero confiscate, è tenuto di pagarne l'intiero nolo e l'avaria grossa.

Art. 478 (326 1° alinea Codice de'Regii Stati). *Aggiungesi*....... il nolo per intiero e l'avaria grossa.

Se la nave è noleggiata a mese, il nolo non decorre durante il tempo del racconciamento, nè esso è aumentato, se è noleggiata a viaggio.

Se il capitano non potè prendere a nolo una o più altre navi nel luogo stesso *od in un luogo vicino*...... (ult. alin. cit. art. Codice de' Regii

Stati). In quest'ultimo caso, il trasporto delle merci sarà rimesso alla cura di ciascun caricatore, salva l'obbligazione del capitano non solo di notificare loro lo stato degli affari, ma anche di provvedere intanto alla conservazione del carico. Il tutto, salve diverse convenzioni.

Il nolo è dovuto per le merci che il capitano si trovò in necessità di vendere, per il tutto, se la nave giunge a buon porto ed in proporzione dell'inoltramento del viaggio, se la nave naufragò.

Non è dovuto alcun nolo per le merci facienti parte del carico, che furono salvate in mare o sulla riva senza cooperazione del capitano, e che furono in seguito rimesse agli interessati.

Spirato il tempo dello scaricamento convenuto nella carta partita o fissata dalla legge, il noleggiante od il capitano ha diritto di esigere dal noleggiatore o dal consegnatario lo scaricamento della nave ed il pagamento del nolo e dell'avaria.

Se il capitano ha scaricato le merci senza farsi pagare il nolo, le avarie ed altre spese o senza valersi delle cautele forniteglì dalle leggi in vigore nel luogo dello scarico, perde il suo diritto contro il noleggiatore od il caricatore, se questi prova di aver tenuto conto al consegnatario dell'ammontare o che non potrebbe farselo rimborsare per cagione del fallimento di esso.

Art. 490 (art. 337 e 338 Codice de' Regii Stati). Durante venti giorni.

Nei casi che il nolo fu convenuto giusta il numero, misura o peso, il noleggiante ha il diritto di esigere che le merci siano contate, misurate o pesate al tempo dello stesso scaricamento.

Se il noleggiante scarica le merci senza contarle, misurarle o pesarle, il consegnatario ha diritto di accertarne la identità, numero, misura o peso anche colla testimonianza di quelli che furono al suo servizio per eseguire lo scaricamento.

Se le merci furono consegnate mediante ricevuta o polizza munita di quietanza portante ch'elle sono danneggiate, guaste, depredate o diminuite, i consegnatarii conservano il diritto di farle esaminare giudizialmente, purchè la visita ne sia richiesta entro le 48 ore dalla consegna.

Se l'avaria o la diminuzione non è esteriormente visibile, la visita giudiziale può valevolmente farsi dopo la fatta consegna, purchè si faccia nelle 48 ore dallo scaricamento e l'identità delle merci sia legalmente accertata.

Art. 497 (340 Codice de' Regii Stati). Pel nolo, avaria e spese. *Dovunque il Codice olandese tratta del pagamento* e *del nolo aggiunge sempre l'avaria* e *le spese*.

Se navi straniere sono noleggiate nel regno, i capitani e le navi sono soggetti alle leggi di questo Codice. Esso è parimenti applicabile ai capitani per ciò che riguarda lo scaricamento e qualunque altro atto da eseguirsi nel regno, se il noleggiamento seguì all'estero.

Sezione terza. *Della risoluzione dei contratti di noleggio.*

Il contratto di noleggio è sciolto di pien diritto senza pagamento di nolo od indennità tra le parti, se prima della partenza del bastimento succede una delle seguenti circostanze:

1° (307 Codice de' Regii Stati). Se l'uscita della nave è impedita da una forza maggiore, senza distinguere se la nave è noleggiata pel trasporto del carico fuori del regno, o se, trovandosi all'estero, è data e ricevuta a noleggio da abitanti del regno;

2° Se avvi divieto di esportazione di tutto o parte delle merci comprese in una sola ed istessa carta partita, dal luogo di partenza o da quello d'importazione a quello di destinazione;

3° (306 Codice de' Regii Stati). Se avvi interdizione di commercio col paese per cui esso è destinato.

Il contratto può disdirsi a richiesta di una delle parti, se prima del viaggio incominciato sopravviene una guerra, per cui la nave ed il carico o l'uno dei due cessa di essere considerato proprietà neutra.

Se la nave ed il carico non sono liberi, il noleggiante ed il noleggiatore non possono rispettivamente chiedersi risarcimento, e le spese del caricamento e dello scaricamento sono sopportate dal noleggiatore.

Se il solo carico non è libero, il noleggiatore paga al noleggiante tutte le spese necessarie per allestire il bastimento, e pei salari e nutrimento dell'equipaggio sino al giorno della domanda di disdetta, o, se le merci sono già a bordo, sino al giorno del loro scarico.

Se la nave sola non è libera, il noleggiante od il capitano paga tutte le spese del caricamento o dello scaricamento.

In tutti i casi predetti, il noleggiante od il capitano conserva i suoi diritti pei giorni di pianca supplementari, se ve ne ha, e l'avaria grossa per danni accaduti prima del fine o della disdetta del viaggio.

Se una nave è noleggiata per più destinazioni, e, finito un viaggio, si trova nel porto ove l'altro dovrebbe cominciare, si osserveranno le seguenti disposizioni, sopravvenendo una guerra prima che si cominci il nuovo viaggio:

1° Se la nave ed il carico non sono liberi, la nave dee stazionare nel porto sino alla pace, o finchè possa partir sotto convoglio od in altra si-

cura guisa, o sino ai nuovi ordini del proprietario della nave e del carico trasmessi al capitano.

Se la nave è carica, il capitano può depositare le merci in magazzino od in altro luogo sicuro, finchè il viaggio possa continuarsi o sia altrimenti provvisto.

I salari e spese di mantenimento per gli uomini di equipaggio, i fitti dei magazzini e le altre spese cagionate dal ritardo sono sopportate dal noleggiante o dal noleggiatore come avaria grossa.

Se la nave non è ancora caricata, i due terzi delle spese sono per conto del noleggiatore.

2° Se la nave sola non è libera, il contratto è risolto sulla domanda del noleggiante pel viaggio a farsi.

Se la nave è caricata, il noleggiante od il capitano paga le spese del caricamento o dello scaricamento: non può in tal caso esigere che il nolo in ragione del viaggio fatto, ed i giorni di *pianca* supplementari e l'avaria grossa.

3° Se al contrario la nave è libera, e non lo è il carico solo, e se il noleggiatore non vuol caricare, il capitano può partir senza carico, e finire il viaggio intrapreso; in questo caso il capitano od il noleggiante può esigere lo intiero nolo convenuto dopo finito il viaggio.

Circa l'avaria, le spese di caricamento di un nuovo carico, ed il nolo relativo, *v.* sopra sez. 1ª.

Quando una nave nel regno od all'estero è noleggiata in zavorra per un altro luogo per ivi esser caricata e fare un viaggio, il contratto è sciolto, se, giunta la nave al luogo del caricamento, scoppia una guerra che le impedisce di continuare il viaggio, senza che vi sia luogo a rispettivo risarcimento, se però l'impedimento deriva o dalla sola nave, o dalla nave e dal carico.

Se al contrario la nave è libera, e non lo è il carico, il noleggiatore dee pagare la metà del nolo convenuto.

Tutte le disposizioni contenute in questa sezione sono applicabili ai noleggiamenti a colletta.

Sezione quinta. *Dei passeggieri pe' viaggi di mare all'estero.*

Se non fu convenuto alcun prezzo pel trasporto di un passeggiero, il giudice potrà fissarlo all'uopo sulla relazione di periti.

Se il passeggiero non sale a bordo od abbandona la nave senza licenza del capitano, quando questo è pronto a mettere a vela, il capitano può partire e tuttavia esigere l'intiero prezzo del passaggio.

Il passeggiero non può trasmettere il suo diritto, risultante dalla convenzione, ad un terzo, senza l'adesione del capitano.

Non è dovuta che la metà del passaggio, se il passeggiero è morto prima che comiuciasse il viaggio.

Se le spese di mantenimento sono comprese nel prezzo convenuto, il giudice fisserà l'ammontare del passaggio, sentiti ove d'uopo i periti.

Se il viaggio della nave è interrotto o sospeso sia prima della partenza che nel caso del viaggio, per forza o per altra cagione indipendente dal capitano o dall'associazione, il passeggiero ed il capitano sono rispettivamente liberati, senz'obbligo d'indennità.

Interrompendosi il viaggio, i passeggieri sono tenuti di pagare il prezzo del passaggio in ragione dell'inoltramento del viaggio.

Se nel caso di raccounciamento della nave il passeggiero vuole aspettare il compimento, non deve alcun aumento del prezzo di passaggio, ma deve intanto provvedere al proprio mantenimento o convenire a tal riguardo col capitano.

Disdicendosi il contratto, sia prima sia durante il viaggio, il capitano ha diritto di chiedere ciò che ha già somministrato ai passeggieri, e ciò che per essi ha aborsato.

I passeggieri sono tenuti di conformarsi agli ordini del capitano in quanto riguardano il mantenimento dell'ordine a bordo.

Il capitano non è tenuto, nemmeno autorizzato sia ad entrare in un porto, sia ad arrestarsi nel viaggio, a richiesta o nell'interesse di un passeggiero.

Il passeggiero è tenuto di provvedere al suo proprio mantenimento se non vi è convenzione contraria. Tuttavia il capitano è obbligato, in caso di bisogno, di somministrargli il vitto necessario ad un prezzo equo. Viceversa, il capitano mancando di provvisioni per l'equipaggio, può prevalersi di quelle del passeggiero, pagandogliene il valore.

Nel caso di morte di un passeggiero durante il viaggio, il capitano potrà far sepellire il cadavere o metterlo fuori bordo. Il capitano provvederà alla conservazione degli effetti lasciati dal passeggiero defunto.

Il passeggiero è riputato caricatore rispetto agli effetti che ha sul bastimento; il capitano non è risponsabile del danno toccato ai medesimi dal passeggiero ritenuti sotto la propria custodia, se non in quanto il danno è cagionato dal fatto proprio o dall'equipaggio.

Il capitano avrà un diritto di ritenzione, e sarà privilegiato supra i beni recati a bordo dal passeggiero, per quanto gli è dovuto per le spese di trasporto e di mantenimento.

(TIT. IX)

Del prestito a cambio marittimo ossia a tutto rischio.

§ I. CODICE FRANCESE (lib. II. tit. IX)

Art. 311 (341 Cod. de'Regii Stati). Lasciò luogo in Francia ad una opinione non per anco abbandonata, che l'atto scritto non sia essenziale a questo contratto, e che al medesimo si possa supplire con altri mezzi di prova.

I codici Lombardo Veneto, Toscano e Pontificio collimano col Francese.

§ II. CODICE SICILIANO (lib. II. tit. VIII)

Art. 301 (341 Cod. de' Regii Stati). « Esso enuncia.....

« Se il prestito ha luogo per un viaggio, per qual viaggio, e per qual tempo; o per qual viaggio e tempo cumulatamente ».

Art. 302. « Se nel contratto si è cumulatamente designato il viaggio ed il tempo, il mutuante correrà i rischi del viaggio intero. Benvero se la durata del viaggio eccede il tempo limitato, l'interesse sarà aumentato a proporzione dell'eccesso. Quante volte poi la durata del viaggio è minore del tempo definito, l'interesse convenuto non potrà essere in alcun modo diminuito ».

§ III. CODICE SPAGNUOLO (lib. III. tit. III. sez. II)

I contratti a cambio marittimo possono farsi per atto pubblico, per polizza firmata dalle parti con lo intervento di un sensale, e per privata scrittura.

L'atto pubblico e la polizza verificata conforme al registro regolarmente tenuto dal sensale hanno esecuzione parata. Lo stesso è delle scritture private, riconosciutane l'autenticità delle firme.

I contratti verbali non hanno alcun effetto in giudizio, nè possono valer di base ad alcuna azione o prova.

Affinchè detti atti e polizze ottengano la preferenza sui terzi, debbono iscriversi sul registro delle ipoteche del circondario fra otto giorni dalle loro date. Pei contratti fatti all'estero terrà luogo dell'iscrizione l'autorizzazione del console o del magistrato locale.

Il contratto enuncia tra le altre cose il luogo del rimborso.

Il prestito a cambio marittimo può farsi in moneta metallica od in oggetti atti all'uso ed alla consumazione del bastimento o pel commercio: in questo secondo caso il valore debb'essere fissato per convenzione tra le parti.

Non si può torre a prestito marittimo sul corpo e la chiglia del bastimento per più di tre quarti del loro valore.

Se è provato che il ricevente usò frode nel dare un valor esagerato agli oggetti affetti al prestito, esso dovrà pagare l'interesse convenuto anche sulle somme eccedenti rimborsate.

Chi prese a cambio per caricare il bastimento, non potendo impiegare nel carico tutta la somma datagli, restituirà il soprappiù prima della spedizione del bastimento. Lo stesso è, se si tratti di effetti ossia merci prestate a cambio, ove non possa caricarle.

È nullo il prestito a cambio assicurato sopra oggetti che già corrono un rischio al tempo del contratto.

Esso rimane pure senza effetto se le cose, sulle quali è fatto il prestito, non sono esposte ai rischi.

Concorrendo un datore a cambio ed un assicuratore degli oggetti affetti al prestito, se vi è naufragio, essi divideranno tra loro il prodotto degli oggetti salvati in proporzione dei rispettivi interessi, purchè la somma assicurata trovisi nel valore degli oggetti dopo dedotto l'ammontare del prestito.

Altrimenti l'assicuratore non riceverà che una parte proporzionata al resto delle cose assicurate, dedotto il prestito.

In caso di ritardo nel rimborso del capitale imprestato e degl'interessi, il datore ha diritto all'interesse commerciale sul capitale e non sugli interessi.

§ IV. CODICE OLANDESE (lib. II. tit. VIII)

Il prestito a cambio è un contratto col quale è data a mutuo, mediante un premio convenuto, una somma di danaro, che è assicurata sia sulla nave sia sul carico, o su entrambi; col peso al mutuante in caso di perdita o di deperimento parziale degli oggetti affetti, per fortuna di mare, di perdere il suo diritto sulla somma imprestata e sul premio, in quanto non potrà esercitarlo su quel che sarà salvato, come anche coll'obbligo al mutuatario se gli oggetti affetti giungono alla loro destinazione, di rimborsare il capitale e di pagare il profitto marittimo convenuto.

Se il prestito fu fatto nel regno sopra una nave straniera che non fu ivi equipaggiata, l'iscrizione del contratto si fa nella segreteria del tribunale del circondario ove l'atto fu stipulato.

I prestiti a cambio possono anche essere assicurati sul prezzo di trasporto e sul profitto sperato: è però vietato il prestito che non fosse fatto che sul nolo da lucrarsi o sul profitto sperato sulle merci, od esclusivamente sopra questi due oggetti.

Le somme imprestate pei bisogni dell'ultimo viaggio sono rimborsate anche a preferenza del debito del prezzo di acquisto non pagato.

I prestiti a cambio contratti nello stesso viaggio o nello stesso porto di rilascio forzato, durante lo stesso soggiorno, vengono in concorrenza.

Imprestandosi a cambio sulle merci prima del viaggio cominciato, dee farsene menzione sulle polizze di carico e sulle liste o manifesto di carico, colla designazione della persona cui il capitano dee notificare il suo felice viaggio al luogo dello scaricamento.

In difetto, il consegnatario è preferito al portatore del contratto di prestito se accettò lettere di cambio o fece anticipazioni sulla fede della polizza di carico.

Il capitano ignorando la persona cui dee far conoscere il suo arrivo, può in difetto di questa designazione fare scaricare le merci, senza rendersi in questo caso risponsabile per alcun verso rispetto al portatore del contratto di prestito.

È personalmente risponsabile del pagamento del debito chi a pregiudizio del mutuante scaricò con mala fede le merci affette al prestito.

I rischi cominciano dal dì del contratto, se il prestito sulle merci caricate fu fatto durante il viaggio. I rischi delle merci finiscono al momento ch'esse sono scaricate nel luogo della loro destinazione od avrebbero dovuto esserlo.

Quando il viaggio, pel quale fu fatto un prestito a cambio marittimo, non ha luogo, il sovventore ha diritto di ripetere con privilegio il capitale cogl' interessi legali, senza premio, salvo che il rischio non abbia cominciato a correre per suo conto. Nel qual caso esso ha diritto al premio.

La somma imprestata non può essere riclamata se gli oggetti, sui quali essa lo fu, sono intieramente perduti, o presi e dichiarati di buona preda, e se la perdita o la preda seguirono per caso fortuito o forza maggiore nel viaggio contemplato dal contratto.

Se una parte delle cose affette è salvata, il mutuante conserva i suoi diritti sulle cose salvate, non oltre.

Il prestito a cambio contratto per necessità non sopporta altra avaria che il danno cagionato dalla perdita o dalla diminuzione delle cose affette, salva convenzione contraria.

Se la nave o le merci affette provano qualche sinistro di mare o sono predate, il mutuatario è obbligato di avvertirne il mutuante appena gliene giunse la notizia.

Indipendentemente dagli obblighi imposti nel terzo titolo di questo libro, il mutuatario dee fare tutte le diligenze per salvare la nave a carico delle cose affette, se trovasi in prossimità: in difetto, è risponsabile dei danni ed interessi nei due casi.

Chi nel caso d'investimento o di naufragio di una nave noleggiata paga debiti preferiti a quelli per un prestito a cambio marittimo, sottentra di pieno diritto nel luogo del creditore primitivo.

(TIT. X)

Delle assicurazioni.

§ I. CODICE DELLE DUE SICILIE (lib. II. tit. IX)

Capitolo I. *Delle assicurazioni.*

Art. 327. « Se nella polizza d'assicurazione si è cumulatamente designato il viaggio ed il tempo, l'assicuratore correrà i rischi del viaggio intero. Benvero se la durata del viaggio eccede il tempo limitato, il premio sarà aumentato a proporzione dell'eccesso: quante volte poi la durata del viaggio è minore di questo tempo, il premio convenuto non potrà essere in alcun modo diminuito. »

Capitolo II. *Degli obblighi dell'assicuratore e dell'assicurato.*

Art. 348 (386 Codice de' Regii Stati). « Se l'assicurazione ha luogo per l'andata o per lo ritorno, *a premio legato*, e se, giunta la nave alla prima sua destinazione, non si fa verun carico di ritorno, l'assicuratore riceverà due terzi del premio convenuto.

« Qualora il carico di ritorno non è intero, l'assicuratore, oltre i due terzi summentovati, riceverà una quota del rimanente terzo in proporzione della quantità caricata nel ritorno, purchè non siavi convenzione contraria. »

Art. 354 (362 Codice de' Regii Stati). « .... o sia stata messa ne' piccioli legni per recarvela ... »

Capitolo III. *Dell'abbandono.*

Art. 369 (407 Codice de' Regii Stati). « Sono riputati viaggi di lungo corso quelli che s'intraprendono per le coste e pe' paesi situati al di là di Gibilterra o de' Dardanelli. »

§ II. CODICE SPAGNUOLO (lib. III. tit III. sez. III)

§ I. *Forma del contratto.*

Si può assicurare colla stessa polizza la nave ed il carico. Tuttavia, in questo caso, debbono distinguersi i valori assicurati sopra ciascuno dei due oggetti, senza del che l'assicurazione non avrà effetto.

Si può nelle assicurazioni di merci ommettere d'indicarne la natura o la specie, come pure la nave su cui sono trasportate, se questo circostanze non sono conosciute; ma in caso di danno l'assicurato dee provare, oltre la perdita della nave a la sua uscita dal porto del caricamento, che le

uscita non reca pregiudizio all'assicurato nel senso che il tempo limitativo dei rischii, fissato nella polizza, trovasi prorogato circa gli effetti dell'assicurazione per tutto il tempo del prolungato stazionamento.

Quando la nave ed il carico sono dai catturanti gratuitamente restituiti al capitano, ciò volge in profitto dei rispettivi proprietarii senz'obbligo agli assicuratori di pagare le somme assicurate.

Col pagamento della somma assicurata, l'assicuratore è surrogato in luogo e vece dell'assicurato per tutti i diritti ed azioni a questo competenti verso quelli, a cagione del dolo o colpa dei quali ebbe luogo la perdita delle cose assicurate.

§ IV. *Dei casi che annullono, modificano o risolvono il contratto d'assicurazione.*

Tra le cose, che non possono essere oggetto di assicurazione sono comprese la vita dei passeggieri o marinai e le merci di commercio illecito.

L'assicurazione è nulla quando è provato che il proprietario delle cose assicurate appartiene a nazione nemica o che fu fatta per un legno abitualmente addetto al contrabbando, e che il danno avvenuto fu la conseguenza di questi fatti.

È parimente nulla l'assicurazione fatta sopra un bastimento, quando trascorse un anno dopo firmata la polizza senza che il viaggio siasi intrapreso.

Art. 891, 892 (389 Codice de' Regii Stati). L'assicurato non è liberato dal pagare i premii delle varie assicurazioni contratte, quando non avrà notificata ai posteriori assicuratori la caducità del loro contratto prima che la nave ed il carico abbiano toccato il porto di loro destinazione.

L'assicuratore, che assicura conoscendo il salvamento delle cose assicurate, perde il diritto al premio, ed incorre una multa del quinto della somma dell'assicurazione

Se la frode è fatta per parte dell'assicurato, esso non potrà giovarsi dell'assicurazione, pagherà il premio, ed incorrerà una multa eguale del quinto.

In ambi i casi vi sarà luogo alle pene per le truffe.

Essendovi più assicuratori in un'assicurazione frodolenta, se tra quelli alcuno agì con buona fede, l'assicuratore colpevole loro pagherà il premio in intiero, senza che l'assicurato sia obbligato a pagarli.

Il mandatario che fece assicurare per conto altrui, sapendo perdute le cose assicurate, incorre la stessa risponsabilità che se avesse fatto assicurare per proprio conto.

Se il mandatario non è complice della frode del proprietario, la risponsabilità penale ricade

su quest'ultimo, ma il mandatario è tuttavia tenuto di pagare il premio convenuto agli assicuratori.

§ V. *Dell'abbandono delle cose assicurate.*

Sarà riputata ricevuta la notizia riguardo ai termini fissati, appena sarà notorio fra i commercianti della residenza dell'assicurato, o sarà provato in altra legale forma che il capitano, consegnatario, od altri de' suoi corrispondenti, gli hanno dato avviso dell'accaduto.

Sono avuti per viaggi di lungo corso per l'applicazione dell'art. 908 (405 Cod. de' Regii Stati), tutti quelli che non sono fatti per uno dei porti d'Europa, per quelli dell'Asia e dell'Africa, nel Mediterraneo o per quelli di America, siti al di qua dei fiumi della Plata e di S. Lorenzo, e per le isole intermediarie tra le coste di Spagna ed i paesi sovra indicati.

L'abbandono delle cose assicurate non può farsi che dal proprietario stesso, dal mandatario che stipulò l'assicurazione, o da persona specialmente autorizzata dal proprietario.

Se per la ripresa della nave l'assicurato è reintegrato nella proprietà de' suoi effetti; tutti i danni e spese cagionate dalla perdita sono considerati come avarie, e l'assicurato dovrà pagarle.

Gli assicuratori hanno per trasbordare e condurre gli effetti un termine di sei mesi, se l'innavigabilità della nave si avverò nei mari che circondano l'Europa dallo stretto del Sund sino al Bosforo, e di un anno se in un punto più lontano, contando questi termini dal giorno che l'avvenimento loro fu significato dall'assicurato.

§ IV. CODICE OLANDESE (lib. II. tit. IX)

Delle assicurazioni contro i rischi di mare e la schiavitù.

Sezione prima. *Della forma e dell'oggetto del contratto di assicurazione.*

L'assicurazione pe' rischi di mare ha per oggetto tra le altre cose anche:

Quanto ha costato la nave sino al momento della partenza;

Il profitto sperato;

Il nolo da guadagnarsi;

I rischi della schiavitù.

L'assicurazione della nave, senz'altra designazione, comprende il corpo e la chiglia, gli attrezzi, arredi ed armamenti.

Se l'assicurato ignora su qual nave sono caricate le merci che aspetta dall'estero, esso è dispensato dall'indicazione del capitano della nave, purchè tale ignoranza sia dichiarata nella polizza, come pure la data e la firma dell'ultima lettera d'avviso o d'ordine che ha ricevuta. In questo caso l'interesse dell'assicurato non può assicurarsi che per un tempo determinato.

Se l'assicurato ignora la specie delle merci che gli sono inviate o consegnate, può farle assicurare sotto la generale denominazione di merci. Quest'assicurazione non comprende l'oro o l'argento monetato, nè i pezzi degli stessi metalli, i diamanti, le perle, gli oggetti di oreficeria e le munizioni da guerra.

Il contratto di assicurazione è nullo se ha per oggetto:

1° Gli stipendi della gente di mare;

2° Il premio ossia cappello del capitano;

3° Navi o merci anteriormente affette ad un prestito a cambio marittimo per l'intiero loro valore;

4° e 5° Cose di cui è vietato il commercio, o le navi sì nazionali che straniere impiegate a trasportarle.

Se le navi o merci non sono affette ad un prestito a cambio marittimo per l'intiero valore, potranno solamente essere assicurati l'eccedente e l'avaria grossa che dee pagarsi in caso di arrivo a buon porto.

Art. 601 (361 Codice de' Regii Stati). Se l'eccedente degli oggetti affetti in parte al cambio è anche assicurato, il datore a cambio e l'assicuratore divideranno, nel caso di abbandono all'assicuratore, l'ammontare di quel che si è salvato, in proporzione dei rispettivi interessi. Tuttavia, se il prestito a cambio fu contratto per necessità esso avrà in questo caso prelazione sull'assicurazione.

L'assicurazione sul corpo e la chiglia della nave non può farsi per l'intiero valore di questa, finchè abbia fatto vela.

È lecito fare assicurare navi già uscite, o merci già trasportate dal luogo dove il rischio deve incominciare per conto dell'assicurato, purchè si enunzii nella polizza o l'epoca precisa della partenza o l'ignoranza dell'assicurato a questo riguardo.

In ogni caso la polizza deve enunziare, a pena di nullità, l'ultima notizia giunta all'assicurato rispetto alla nave od alle merci, e se l'assicurazione è fatta per conto di un terzo, la data che porta la sua lettera d'ordine o d'avviso, o contenere la dichiarazione espressa che l'assicurazione è fatta senza il mandato dell'interessato.

Se l'assicurato fa nella polizza la suddetta dichiarazione d'ignoranza, e se vien riconosciuto che l'assicurazione fu contratta dopo la partenza della nave dal luogo dove cominciò per l'assicuratore il rischio, questi potrà esigere dall'assicu-

giudice sopra relazione di periti, quand'anche la nave sia stata anteriormente sottoposta a perizia:

1° Se la nave fu stimata nella polizza giusta il prezzo d'acquisto o di costruzione, e sia scaduta di valore per vetustà od in conseguenza dei viaggi fatti;

2° Se la nave, essendo stata assicurata per più viaggi, perì dopo averne fatto uno o più e dopo esatto il nolo.

Art. 620 (370 Codice de' Regii Stati)........

Il profitto sperato è provato coi prezzi correnti riconosciuti, od in difetto colle dichiarazioni di periti circa il guadagno, che ragionevolmente si sarebbe potuto ottenere, se le merci assicurate dopo un viaggio ordinario fossero pervenute al luogo di destinazione.

Se è provato dai prezzi correnti o da stima di periti che in caso di arrivo il guadagno sarebbe stato inferiore alla somma dichiarata dall'assicurato nella polizza, l'assicuratore è liberato pagando la detta somma inferiore. Nulla deve, se il prodotto sarebbe stato nullo.

L'ammontare del nolo è provato dalla carta partita o dalle polizze di carico.

In difetto dell'una e delle altre, e riguardo alle merci spettanti ai proprietarii stessi della nave, l'ammontare del nolo è regolato da periti.

Sezione terza. *Del cominciamento e del termine dei rischi.*

Assicurata la nave, l'assicuratore corre i rischi dal momento che il capitano cominciò a caricare merci: e se parte in zavorra, dal momento che cominciò a caricarla.

In questi casi i rischi dell'assicuratore finiscono ventun giorno dopo l'arrivo della nave al punto di destinazione, o più presto, appena le ultime merci od effetti furono scaricate.

Essendo assicurata una nave per l'andata e pel ritorno o per più viaggi, l'assicuratore corre i rischi senza interruzione sino e compresi ventun giorno dopo il fine dell'ultimo viaggio, o finchè il carico sia deposto se prima di tal epoca è scaricato.

Rispetto alle merci assicurate, i rischi dell'assicuratore cominciano dal momento ch'esse sono trasportate sul ponte per essere caricate sulla nave, e finiscono quindici giorni dopo l'arrivo del bastimento al luogo destinato o più presto, se le merci vi sono scaricate e deposte sul ponte o sulla sponda.

In caso di assicurazione di merci, il tempo dei rischi corre senza interruzione anche nel caso che il capitano fu costretto di scaricare dopo aver approdato in un porto di rilascio per racconciare la nave, e finisce appena il viaggio è legalmente rotto, o l'assicurato diede ordine di non iscaricare, o finalmente, compiuto il viaggio.

Se il capitano o l'assicurato è impedito per cause legittime di scaricare le merci nel termine sovra fissato, senza che il ritardo gli sia imputabile, l'assicuratore corre i rischi sino al termine della scaricamento.

Il rischio sul nolo comincia per l'assicuratore dal momento ed a misura che le merci contribuenti al nolo sono caricate, e finisce quindici giorni dopo che sono giunte al luogo destinato allo scarico, o più presto se sono scaricate prima; salvi parimenti i casi d'involontario ritardo.

I rischi degli assicuratori sulle somme prese a cambio marittimo cominciano e finiscono quando cominciano e finiscono quelli del datore, secondo la legge o la convenzione notificata all'assicuratore.

Se il viaggio è rotto dopo cominciato il rischio dell'assicuratore, questo rischio continua quindici giorni dopo la rottura per le assicurazioni di merci, e ventun giorno per quelle della nave, o più presto, se le ultime merci od effetti furono prima scaricati.

L'epoca in cui comincia e finisce il rischio pel profitto sperato è la stessa che quella stabilita per le merci.

In tutte le assicurazioni, i contraenti hanno diritto di fare nella polizza circa l'epoca precisa del cominciamento e della durata dei rischi quelle altre stipulazioni che stimeranno.

Sezione quarta. *Dei diritti e delle obbligazioni dell'assicuratore e dell'assicurato.*

Art. 635 (379 Codice de' Regii Stati)... Se il viaggio è rotto prima che i rischi siano cominciati per l'assicuratore, l'assicurazione è annullata.

Il premio sarà ritenuto dall'assicurato, o restituito dallo assicuratore. In entrambi i casi l'assicuratore riceverà un mezzo per cento della somma assicurata, o la metà del premio se in totale esso non giunge all'uno per cento.

Quando il viaggio è rotto dopo cominciati i rischi, ma prima che la nave abbia levato l'àncora o disfatti i legami, l'assicuratore riceverà l'uno per cento della somma assicurata, se il premio è dell'uno per cento o più: ma se il premio è inferiore, esso godrà del premio intiero.

Segue l'ultimo alinea dell'art. 379 Cod. de' Regii Stati.

Art. 637 (380 Codice de' Regii Stati). *Si aggiunge*: per negligenza o baratteria del capitano o dell'equipaggio...... eccetto che l'assicuratore non sia liberato da qualche rischio per legge o convenzione inserta nella polizza.

Art. 638 (381 Codice de' Regii Stati). Il viaggio è riputato cangiato, appena il capitano si è diretto

verso una destinazione diversa da quella per cui è assicurato.

Il cangiamento volontario di via non consiste in una deviazione di poco rilievo, ma quando il capitano, senza utilità o necessità riconoscinte, e senza motivo valevole per l'interesse della nave o del carico, entra in un porto fuori via o prende una direzione diversa da quella che doveva.

In caso di controversia a questo riguardo, il giudice deciderà, sentiti i periti.

In caso di assicurazione sulla nave e sul nolo, l'assicuratore è liberato dai danni cagionati per frode o baratteria del capitano, salve le contrarie convenzioni. Queste convenzioni sono illecite quando il capitano è solo proprietario della nave, od in quanto ne partecipa.

Art. 641 (381, 383 Codice de' Regii Stati). Se l'assicurazione è fatta sopra merci spettanti ai proprietarii della nave su cui sono caricate......

Essendo assicurato il nolo, l'assicuratore è liberato delle perdite accadute dopo che il capitano, provvisto di tutto il necessario pel viaggio, trascurò di mettere a vela, senza ragione legittima per l'interesse della nave o del carico, salvo che l'assicuratore non abbia espressamente assicurato questi ritardi.

Art. 643 (382, 385, 340 Codice de' Regii Stati). Nel caso che l'assicuratore è tenuto di pagare il danno accaduto per colamento o liquefazione (nei casi cioè di scosse, urti, investimenti, naufragi) si dedurrà tuttavia ciò che simili merci perdono ordinariamente secondo la relazione di periti.

Quando un'assicurazione, nei casi permessi dalla legge, è fatta sotto la denominazione generale di effetti o di merci o sopra un interesse qualunque dell'assicurato, e gli oggetti assicurati sono prontamente soggetti a deperimento o diminuzione, l'assicurato è liberato della parte del danno che ne risulta e non sopportabile dagli assicuratori secondo gli usi del luogo dove si fa l'assicurazione. In caso di controversia, il giudice deciderà sopra relazione di periti. Se fra le dette merci ve ne sono che non si assicurino per l'ordinario nel luogo dove l'assicurazione è contratta, salvo che franche d'avaria, di colamento o di liquefazione, l'assicuratore è intieramente liberato.

Se merci siffatte sono nominativamente indicate nella polizza, senza stipulazione speciale per l'avaria, l'assicuratore è liberato dalle avarie che non eccedono il tre per cento.

Art. 646 (439 Codice de' Regii Stati). Contraendosi un'assicurazione colla clausola *franco di avaria*, aggiungendo o non *in caso di salvo arrivo*, l'assicuratore non è tenuto per alcun danno qualunque, se gli oggetti giungono guasti o peggiorati alla loro destinazione. Così pure nel caso che gli oggetti sono venduti per via od in un porto di rilascio per essere danneggiati o per tema che si guastino o comunichino il loro vizio ad altri oggetti.

Le avarie grosse ed il danno cagionato da getto, preda, saccheggio ed altri simili, o dal naufragio della nave sono a carico dell'assicuratore non ostante la clausola.

Se l'assicurazione è fatta colla clausola *franco di ostilità*, l'assicuratore è liberato, se gli oggetti periscono o sono danneggiati per causa di violenza, preda, saccheggio, pirateria, arresto per ordine di potenza, dichiarazione di guerra e rappresaglie. Il contratto cessa appena l'oggetto assicurato fu ritardato o la via mutata per causa delle ostilità. Il tutto salvo l'obbligo dell'assicuratore di riparare il danno accaduto prima delle ostilità.

Tuttavia se, stipulata la franchigia di ostilità, fu convenuto che l'assicurato, non ostante la preda, sarebbe garantito dalle perdite ordinarie, lo assicuratore è tenuto per ogni altro danno sino al punto che la nave sarà attaccata nel porto. Nel dubbio circa la causa della perdita, gli oggetti assicurati si presumono periti per fortuna di mare e l'assicuratore ne è risponsabile.

Quando una nave o merci assicurate *franche di ostilità* sono ostilmente catturate od arrestate in un porto, sono riputate prese in mare, ed i rischi dell'assicuratore cessano.

Se un'assicurazione fu stipulata per un tempo determinato, ignorando l'assicurato il nome della nave e del capitano, esso dee provare che gli oggetti furono caricati nel tempo determinato a bordo della nave naufragata o danneggiata.

Art. 651 (374 Codice de' Regii Stati)..... c per conto della nave.......

Art. 652, 653 (391, 394 Codice de' Regii Stati L'assicurato è tenuto di comunicare senza dil zione all'assicuratore, o, se ve ne ha molti sopr una stessa polizza, al primo sottoscritto, tutte l notizie che riceve circa ogni disastro accadut alla nave od agli oggetti assicurati, e di dare ag assicuratori che ne lo richiedono copie od estra delle lettere che li annunziano. In difetto è tenu dei danni ed interessi.

Finchè l'assicurato non ha fatto l'abbando che avrebbe diritto di fare, è tenuto in caso naufragio o d'investimento, di preda o d'arres di fare ogni diligenza per salvare o reclamare oggetti assicurati. Egli non ha per ciò bisogno mandato degli assicuratori: ha anche diritto chieder loro le anticipazioni necessarie per spese di salvamento o di richiamo.

L'assicurato che ha incaricato un suo corrisp dente, od un'altra casa o persona accreditat curare il salvamento, o di fare richiami all'est

non è risponsabile dalla loro gestione, ma è tenuto di cedere all'assicuratore le sue azioni contro il mandatario. Non monta a qualunque nazione appartenga l'assicurato, se nella polizza ciò non fu indicato, ed il medesimo non fu espressamente dispensato dal fare i richiami.

Art. 658. La sentenza di un tribunale straniero portante confisca di nave o merci come non neutrali, e tuttavia assicurate come tali, non basta a liberare l'assicuratore dal pagamento della perdita, se l'assicurato prova che gli oggetti assicurati sono realmente proprietà neutrale e che adoperò davanti quel tribunale tutti i mezzi e produsse tutti i documenti giustificativi per prevenire la dichiarazione di buona preda.

In caso di assicurazione di un prestito a cambio marittimo, l'assicuratore non risponde della frode del mutuatario, salva contraria convenzione. Il cangiamento di via per fatto del mutuatario fa cessare l'assicurazione sul prestito, salva pure contraria convenzione. L'assicuratore riceve in questo caso un mezzo per cento della somma assicurata.

Non essendo spediti od essendolo in minor quantità gli oggetti assicurati, o per errore essendosene assicurato per un valore più grande, e generalmente nei casi preveduti dall'art. 291 (388 Codice de' Regii Stati) l'assicuratore gode del mezzo per cento della somma assicurata, o della metà del premio, se esso non giunge all'uno per cento, quando la legge o la convenzione non gli accorda una maggiore indennità. Chi contrasse un'assicurazione per un terzo senza indicarne il nome nella polizza, non può reclamare il premio, perchè l'interessato non ha spedito le merci assicurate o le spedì in minore quantità.

Sezione quinta. *Dell'abbandono.*

Se la nave o le merci si sono arrenate o furono predate od arrestate, l'abbandono può farsi immediatamente, quando gli assicuratori rifiutano o trascurano di fare le necessarie anticipazioni all'assicurato per le spese di salvamento o di richiamo. In caso di contestazione, la somma è arbitrata dal giudice. Essa è a carico dell'assicuratore, quand'anche le spese congiunte all'ammontare del danno pel quale è tenuto eccedono la somma compresa nell'assicurazione (*v.* art. 411 Codice de' Regii Stati).

L'assicurato può ancora fare l'abbandono e chiedere il pagamento, senza esser tenuto a provare la perdita della nave, se dal giorno della partenza o dal giorno delle ultime notizie trascorsero i termini seguenti.

Sei mesi pe' viaggi dal regno verso i porti o coste di Europa, o quelli dell'Asia e dell'Africa nel Mediterraneo e nel mar Nero e viceversa.

Un anno pe' viaggi dal regno verso Madera, le Indie orientali, le isole Azore, Canarie od altre isole o coste dell'Africa od a levante dell'America e viceversa.

Diciotto mesi per quelli dal regno verso le altre parti del mondo e viceversa.

Pe' viaggi tra i porti siti entrambi fuori del regno, il termine sarà regolato secondo la distanza dei porti che più si ravvicina alle precedenti disposizioni.

In tutti questi casi, basta che l'assicurato offra di giurare non aver ricevuto nessuna notizia diretta od indiretta della nave assicurata o di quella in cui le merci assicurate sono caricate, salva la prova contraria.

In caso di preda o di arresto, l'abbandono può farsi, se la nave o le merci non sono rilasciate o restituite nei termini sovra divisati, fatta ragione delle distanze.

Quando merci avariate o navi dichiarate innavigabili sono vendute per via, l'assicurato può abbandonare all'assicuratore i suoi diritti, se, non ostante le sue diligenze, non esigette il prezzo degli oggetti venduti nei termini predetti.

In tutti i casi accennati l'abbandono dovrà intimarsi all'assicuratore entro il termine di tre mesi dopo spirati quelli sovra determinati.

In ogni altro caso l'abbandono sarà intimato entro i termini stessi relativi alle distanze che decorreranno dal giorno della ricevuta notizia del sinistro.

Spirati i termini proporzionali o quello di tre mesi l'abbandono non è più ammessibile.

Art. 673 (404 Codice de' Regii Stati)..... cinque giorni........

Art. 674 (406 Codice de' Regii Stati). Se tuttavia sarà in seguito provato che la perdita ebbe luogo fuori del tempo dell'assicurazione, l'abbandono cessa di avere il suo effetto e l'indennità pagata sarà restituita cogl'interessi legali.

Art. 676 (art. 411 Codice dei Regii Stati). L'assicurato è tenuto, nel fare l'abbandono, di notificare agli assicuratori tutto quello che ha fatto per ricuperare gli oggetti assicurati e d'indicare le persone od i corrispondenti impiegatisi a tale scopo.

Art. 677 (402 Codice de' Regii Stati). Se però navi o merci non sono assicurate per l'intiero valore, e così lo stesso assicurato corse in parte i rischi, l'abbandono non si estende che sino a concorrente di quello che è assicurato in proporzione di quello che non lo è.

Se l'epoca non è fissata dal contratto, lo assicuratore è tenuto di pagare l'ammontare dell'assicurazione colle spese sei settimane dopo l'intimazione dell'abbandono. Dopo questo termine

deve gl'interessi legali: gli oggetti abbandenati sono affetti al pagamento.

(TIT. XI)

Delle avarie.

§ I. CODICE DELLE DUE SICILIE (lib. II. tit. X)

Art. 392 (430 n. 1° Codice de' Regii Stati). « 1° Il consume della polvere da guerra, il danne ripertato dal bastimento in qualche aziene avuta per difendere il carice da' legoi nemici....... »

§ II. CODICE SPAGNUOLO (lib. III. tit. IV)

Dei rischi e danni del commercio marittimo.

Sezione prima. *Delle avarie.*

Le spese conosciute nella navigazioоe setto il neme di minute spettano alla claase delle avarie ordinarie: sone a carice dell'armatore-neleggiatore e debbone esser pagate dal capitano, essendogli accordata l'indennità convenuta nella polizza di neleggie ed in quella di carico.

Se la detta indennità nen lu convenuta, esse sone comprese nel prezzo dei noli, e l'armatore nen avrà diritto di reclamare per le medesime alcuna somma (art. 436 Codice de' Regii Stati).

Sono avarie semplici o particolari (433 Codice de' Regii Stati): 5° Il miner valore predette nelle merei vendute dal capitane in un rilascie forzato, per sopperire agli alimenti e salvamento dell'equipaggie ed a qualunque altra apesa indispensabile per la nave;

6° Il nutrimeete ed i salarii dell'equipaggio durante la quarantena;

7° Il danne accadute alla nave od al carico per l'urto o scontro con un'altra, se fu accidentale ed inevitabile. Se invece avvenne per colpa del capitano, il danno risultante sarà a tutto carico di esse;

8° Ogni daono cagionato al carico per negligenza o colpa del capitano o dell' equipaggio, senza pregiudizie dell' azione del preprietarie contro il capitane, la nave ed il nolo.

Sono ineltre avarie semplici o particolari tutte le spese fatte per riparare i danni avvenuti alla nave ed al carico, che nen abbiano volto a profitto o non si sarebbero fatte per l'utile generale di tutti gl'interessati nella nave e nel carico.

936 (430 Codice de' Regii Stati). Si *aggiunge*: «6° Il danne cagienato ad alcuni effetti del carico, per le aperture fatte volontariamente alla nave onde sollevarla e salvarla dal sommergersi;

7° Le apese fatte per rimettere a galla una nave pensatamente arrenata per garaotirla dagli stessi rischii;

8° Il danne cagiooato alla nave che è necessarie aprire, rempere e disarmare espressamente per estrarne e salvarne il carico;

9° La cura degli uomini di equipaggio feriti o mutilati in difesa della nave, e gli alimenti dei malati per li stessi motivi;

10° I salarii dovuti a ciascune dell'equipaggie trattenuto in ostaggie dai nemici e pirati, e le spese necessarie fatte nella sua detenzione sino al suo ritorno a bordo od a domicilio, se non potè raggiungere la nave;

11° Il salarie ed il nutrimente dell'equipaggio della nave arruolato a mese, durante la presa od arresto per ordine o ferza maggiere o per riparare i danni velontariamente occasionati pel bene comune di tutti gl'interessati;

12° La diminuzione di valore delle merci vendute a basso prezzo in un rilascio forzato, per riparare il danno accaduto apettante alla classe delle avarie grosse.

Art. 938 (440 Codice de' Regii Stati). « Il capitano non può da per se steaso decidere dei danni e apese apettanti alla classe delle avarie comuni senza consultare gli uffiziali della nave ed i caricatori presenti od i loro *sobrecarges*. Se questi si oppongeno agli apedienti, ebe il capitano d'accordo col secondo, ae ve ne ha, ed il piloto ripateranno necessarii per salvare la nave; il capitano può tuttavia eseguirli sotte la propria risponsabilità. Se i caricatori presenti non sono consultati, sono esenti dal contribuire all'avaria comune e la parte da essi devuta sarà a carico del capitano, salvo ebe per l'urgenza del caso il capitane abbia mancate di tempo e di occasiene per sentirne l'avviso prima di decidere.

Pel rimanente, vedi sotte il titole seguente del *gette* e del *contributo*, deve riportai le altre due sezieni *dei rilasci forzati* e *dei naufragi*.

§ III. CODICE OLANDESE (lib. II. tit. II)

Delle avarie.

Sezione prima. *Delle avarie in generale.*

Sene avarie comuni:

6° I danni cagionati espressamente alle navi per facilitare il gette, l'alleviamente od il salvamento delle merci e lo scole dell'acqua, non che quelli toccati in queste occasioni al carice;

10° I diritti di pilotaggie ed altre apese di entrata ed uscita pagate in un porto di rilascio forzato;

11° Il fitto dei magazzeni e depositi nei quali sono ritirate le merci che non possono rimanere a bordo durante il racconciamento in un porte di rilascio forzato,

12° Le spese fatte per chiedere la restituzione della nave e delle merci, quando seno arrestate o deviate ed entrambe riclamate dal capitano;

13° I salarii ed alimenti dell' equipaggio durante il richiamo, se la nave ed il carico sono rilasciati o restituiti;

19° Il profitto marittimo delle somme tolte a prestito a tutto rischio per sopperire alle spese da ripartirsi per avarie comuni;

20° Il premio per far assicurare le spese suddette e le perdite toccate per la vendita di una parte del carico in un porto di rilascio forzato onde pagare quelle spese;

21° Le spese pel regolamento e ripartizione delle avarie grosse;

22° Le spese di quarantena straordinaria ed impreveduta al tempo del noleggio in quanto la nave ed il carico vi sono soggettati, compresi i salarii ed alimenti dell'equipaggio.

Non sono riputati avarie comuni, sebbene fatti volontariamente e dopo deliberazioni motivate, i danni o le spese cagionate per vizii interni della nave, per la sua innavigabilità o per la colpa o negligenza del capitano o dell'equipaggio.

Sono avarie particolari (433 Codice dei Regii Stati):

1° Il danno accaduto alla nave ed alle merci ecc.;

4° Le spese di reclamazione, il nutrimento ed i salarii dell'equipaggio durante la medesima, se la nave o le merci sono solamente arrestate;

6° L'aumento di nolo e le spese di caricamento e scaricamento, nel caso che la nave sia dichiarata innavigabile durante il viaggio, se le merci sono trasportate in un'altra nave, giusta le disposizioni dell'art. 478 di questo Codice.

702 (art. 457 Codice de' Regii Stati). Se a cagione di poco fondo o banchi di sabbia conosciuti, la nave non può dilungarsi coll'intiero carico dal luogo di partenza, nè giungere a quello di destinazione senza scaricarne una parte nelle barche, le spese dell'alleviamento non sono riputate avarie. Esse sono a carico della nave, se non vi è patto contrario nella carta partita o nella polizze di carico.

703. Le disposizioni degli articoli 698, 699, 700 e 701 (relative alle definizioni delle avarie comuni o particolari) sono applicabili alle barche di alleviamento ed agli oggetti che vi sono caricati.

704. Se durante il tragitto accade sia a queste barche, sia alle merci caricatevi un danno riputato avaria grossa, esso è sopportato per un terzo dalle barche e per due terzi dalle merci caricatevi. Questi due terzi sono poscia ripartiti come avaria grossa sulla nave principale, sull'ammontare del nolo ed il carico intiero, compresovi quello delle barche.

705. Viceversa e finchè le merci deposte nelle barche non seno scaricate nel luogo destinato e rimesse ai consegnatari, esse continuano a rimanere in comunione colla nave ed il resto del carico e contribuiscono alle avarie grosse, che a quelli fossero toccate.

706. Le merci che non sono ancora a bordo o della nave principale o delle barche destinate a trasportarvele non contribuiscono alle perdite toccate alla nave principale an cui debbono esser caricate.

707 e 708 (435 e 436 Codice de' Regii Stati). *Si aggiunge*: Queste spese non possono in nessun caso mettersi a carico degli assicuratori, eccetto che fessero le conseguenza di circostanze straordinarie e inopinate sopraggiunte durante il viaggio.

709. Circa l'avaria particolare da pagarsi dall'assicuratore per le merci assicurate contro ogni rischio, si osserveranno le norme seguenti:

Tutto ciò che è depredato, perduto o venduto per via, per cagione di deperimento procedente da sinistro marittimo od altro compreso nell'assicurazione, è stimato giusta il valore espresso nella fattura, od in difetto di fattura, giusta il valore assicurato, e l'assicuratore ne paga l'ammontare.

Giungendosi a buon porto, se le merci sono avariate in tutto od in parte, i periti accerteranno qual ne sarebbe stato il valore ove fossero arrivate senza avarie e quel ne è il valore attuale, e l'assicuratore pagherà una parte dell'ammontare dell'assicurazione in proporzione della differenza che passa tra questi due valori comprese le spese di perizia. Il tutto indipendentemente dal profitto sperato, se l'assicurazione lo comprende.

710. L'assicuratore non può, in verun caso, costringere l'assicurato a vendere gli oggetti per fissarne il valore, salve diverse convenzioni contenute nella polizza.

711. Dovendosi calcolare danni all'estero si seguiranno le leggi e gli usi del luogo dove si dee fare il calcolo.

Se le merci assicurate giungono nel regno danneggiate o diminuite, e se l'avaria è esternamente visibile, la visita delle merci e la stima dei danni sarà fatta da periti prima che le merci siano rimesse a disposizione dell'assicurato. Se l'avaria non è visibile esternamente, la visita può farsi dopo la detta rimessione, purchè abbia luogo entro tre volte 24 ore dallo scaricamento e senza pregiudizio delle altre preve delle parti.

Se accade danno ad una nave assicurata, per fortuna di mare, l'assicuratore non paga che i due terzi delle spese di riparazione, sia che la riparazione si faccia sia che no, ed in proporzione della parte assicurata con quelle che non lo è. Un

terzo rimarrà a conto dell'assicurato pel maggior valore presunto della nave.

Se la riparazione ebbe luogo, l'ammontare delle spese sarà provato dai conti ed altri mezzi di prova, ed all'uopo da perizia. Se la riparazione non si fece, l'ammontare sarà stimato da periti.

Se è provato, bisognando, con perizia, che le riparazioni crebbero il valore della nave al di là di un terzo, l'assicuratore ne pagherà tutte le spese, dedotto il maggior valore della nave procedente dalle riparazioni.

Se al contrario l'assicurato prova, ove d'uopo anche per dichiarazione di periti, che le riparazioni non crebbero il valore, specialmente perchè la nave era nuova, ed il danno accadde nel primo viaggio di essa, o perchè il danno toccò a vele od attrezzi nuovi, oppure alle àncore, cavi in ferro o ad un nuovo fasciamento in rame, la deduzione del terzo non avrà luogo e l'assicuratore sarà tenuto di risarcire tutte le spese di riparazione nella proporzione dianzi accennata.

Se le spese eccedono i tre quarti del valore della nave, essa è riputata, rispetto agli assicuratori, come in istato d'innavigabilità, e gli assicuratori sono tenuti, se non vi fu abbandono, a pagare la somma assicurata, dedotto il valore della nave danneggiata o dei frantumi.

Se la nave entrò in un porto di rilascio forzato, e perì quindi per un evento qualunque, l'assicuratore non è tenuto di pagare al di là della somma assicurata. Lo stesso ha luogo se le riparazioni costarono al di là della somma assicurata.

719 (art. 438 Codice de' Regii Stati). *Si aggiunge*: non comprese le spese di visita, di stima e di giudizio di ripartizione, salva stipulazione contraria.

Gli assicuratori sulla nave, sul nolo e sulle merci pagano ciascuno per l'avaria comune secondo il rispettivo contributo di questi oggetti, in quanto sono assicurati ed in proporzione della parte assicurata con quella che non lo è.

Quando le avarie comuni e particolari sono state regolate, i conti e le carte giustificative debbono esser rimesse agli assicuratori. Essi sono tenuti di pagare i danni entro sei settimane dopo la rimessione, e debbono gl'interessi legali dopo quel termine.

(TIT. XII)

Del getto e contributo.

§ I. CODICE DELLE DUE SICILIE (lib. II. tit XI)

Art. 406 (art. 444 Codice de' Regii Stati.....). « Il tribunale di commercio od il giudice del circondario sceglierà i periti fra i soli uffiziali e piloti della real marina o sindaci marittimi. Qualora nel luogo dell'approdamento non si trovassero periti di tal qualità, il tribunale di commercio od il giudice del circondario sarà libero nella scelta. »

§ II. CODICE SPAGNUOLO (lib. III. tit. IV. sez. I)

Dopo le norme del getto, che questo Codice prescrive in modo conforme al Codice francese ed a quello de' Regii Stati, si prosegue:

L'obbligo di contribuire per l'avaria grossa cesserà, se la nave si perde non ostante il getto di una parte del carico; ed i danni e le perdite accadute saranno considerati come avarie semplici a carico degli interessati negli oggetti che vi soggiacquero.

Se, salvata la nave dal rischio, che diè luogo all'avaria grossa, la medesima perisce per un altro sinistro accaduto nel progresso del viaggio, l'obbligo di contribuire all'avaria comune degli oggetti salvati dal primo rischio sussisterà, se furono conservati dopo la perdita della nave, secondo il valore corrispondente allo stato in cui essa si trovava e dedotte le spese fatte per salvare quegli oggetti.

La ricognizione e la liquidazione dell'avaria si faranno da periti scelti dagli interessati o dai loro rappresentanti, od in difetto d'uffisio dal tribunale di commercio del porto di scaricamento, se nel regno. All'estero la nomina spetterà al console spagnuolo e se non vi è all'autorità giudiziaria in materia di commercio.

948. Le merci perdute (art. 445 Codice de' Regii Stati).........

In difetto di polizze, la stima ne sarà fatta dietro la fattura di acquisto spedita nel porto di spedizione, unendovi le spese ed i noli posteriori. Gli alberi tagliati, le vele, i cavi ed altri attrezzi resi inservibili per salvare la nave saranno stimati giusta il valore che avevano al tempo dell'avaria, secondo il loro stato.

950 (451 Codice de' Regii Stati)......... Il noleggiatario ed il capitano rispondono verso i caricatori dei danni del getto, se il collocamento degli oggetti gettati sopra coperta ebbe luogo arbitrariamente e senza il loro consenso.

Per la contribuzione dell'avaria sarà considerato come valore accessorio della nave l'ammontare dei noli dovuti pel viaggio, deducendone gli stipendii del capitano e dell'equipaggio (articoli 431, 458 e 297 Codice de' Regii Stati).

La stima delle merci salvate se farà sulla ispezione materiale di esse e non sui risultamenti delle polizze di carico, salvo che le parti non convengano di riferirsi alle medesime.

958 (449 Codice de' Regii Stati). Non contribuiscono all'avaria grossa le munizioni da guerra e da bocca, nè le biancherie e vesti del capitano,

degli uffiziali e dell'equipaggio, quando sono già state usate.

Sono anche eccettuate le biancherie e simili effetti appartenenti ai caricatori, sobrecargo e passeggieri che trovansi a bordo, in quanto non eccedono il valore degli effetti analoghi rispettivamente assegnato a norma del valore di quelli che il capitano salva dalla contribuzione.

La ripartizione dell'avaria grossa non sarà eseguita che dopo l'approvazione del tribunale che conobbe della liquidazione, ed il procedimento relativo avrà luogo in contraddittorio degli interessati presenti o dei loro rappresentanti legittimi.

La ripartizione sarà eseguita a diligenza del capitano, il quale sarà risponsabile dei danni ulteriori accaduti alle cose avariate pel ritardo o la negligenza di esso nel promuoverla.

Se i contribuenti non pagano le loro quote entro i tre giorni successivi all'approvazione del riparto, si procederà ad istanza del capitano alle vendite degli oggetti salvati sino alla concorrente di esse quote. Il capitano potrà differire la rimessione degli oggetti sino al pagamento, se l'interessato ricusa di dare cauzione.

Le disposizioni di questo titolo non ostano alle speciali convenzioni delle parti circa la risponsabilità, la liquidazione ed il pagamento delle avarie, nel qual caso saranno puntualmente osservate.

Se per paralizzare un incendio in un porto od in una rada fosse ordinato di affondare una nave come mezzo necessario per salvare le altre, la perdita sarà considerata come avaria comune, e tutte le navi contribuiranno alla medesima.

Sezione seconda. *Dei rilasci forzati.*

968—981. Sono giuste cause di rilascio in un porto diverso da quello indicato pel viaggio:

1° La mancanza di viveri;

2° Il timore fondato dei nemici o pirati;

3° Ogni accidente che renderebbe la nave incapace di proseguire il viaggio.

Il motivo sarà esaminato e definito in consiglio dagli uffiziali della nave, e la decisione seguirà a maggioranza di voti: ogni voto sarà individualmente menzionato nel processo verbale che dovrà inscriversi sul registro e sottoscriversi da tutti i deliberanti.

Il capitano avrà voto preponderante: gl'interessati al carico presenti assisteranno al consiglio senza votare per farvi solo que' richiami e proteste che giudicheranno convenienti e che saranno letteralmente inseriti nell'atto di deliberazione.

Le spese di rilascio forzato sono sempre a conto dell'armatore e del noleggiatario.

L'armatore ed il capitano rispondono solidalmente dei danni emergenti dal rilascio illegittimo verso i caricatori.

Il rilascio forzato non si avrà per legittimo che in quanto non deriva da dolo, negligenza od imprevidenza colpevole dell'armatore e del capitano.

Non si avrà per legittimo nei casi seguenti:

1° Quando il difetto dei viveri deriva dal non essersi fatte le necessarie provigioni, secondo l'uso e la consuetudine della navigazione o quando si guastarono i medesimi per incuria o cattivo collocamento.

2° Se il rischio dei nemici o pirati non era ben conosciuto, manifesto e fondato sopra fatti positivi e giustificabili.

3° Se il cattivo stato della nave proviene dal non essersi la medesima convenevolmente allestita pel viaggio.

4° Qualunque volta il danno della nave procede da una cattiva disposizione del capitano o dal difetto dei provvedimenti necessarii per evitarlo.

Nel porto di rilascio non si scaricheranno le merci, salvo vi sia stretta necessità per racconciare la nave o per evitare avarie al carico. In ambi i casi dovrà precedere l'autorizzazione dell'autorità competente in materia di commercio. Ne'porti stranieri l'autorizzazione sarà accordata dal console spagnuolo se vi è.

Riconoscendosi avaria in una parte del carico, il capitano dovrà, entro 24 ore, dichiararla all'autorità competente, ed il caricatore o chi lo rappresenta si uniformeranno ai provvedimenti fatti dall'autorità.

Non essendovi nè il caricatore nè chi lo rappresenti, saranno deputati dai giudici di commercio o dall'agente consolare periti, i quali esamineranno le merci, stimeranno il danno, ed indicheranno i mezzi di ripararlo o di impedire che si accresca o si propaghi, e dichiareranno se sia conveniente rimbarcarle e condurle al porto destinato. Il tribunale deciderà, ed il capitano eseguirà sotto la sua risponsabilità quanto sarà prescritto nell'interesse dei caricatori.

Si potrà procedere a vendita giudiziale ed ai pubblici incanti della parte degli effetti danneggiati necessaria a sopperire alle spese di conservazione del rimanente, nel caso che il capitano non potesse farlo col corpo della nave, nè trovare un prestito a tutto rischio.

Il capitano e chiunque avrà fatto le anticipazioni, avranno diritto all'interesse legale ed al rimborso sul prodotto delle merci, con prelazione su tutti i creditori, qualunque sia la classe dei loro crediti.

Cessata la causa del rilascio, il capitano non può indugiare la continuazione del viaggio, e ri-

sponde del danno risultante dal volontario ritardo.

Se il rilascio ebbe luogo per timore di nemici o pirati, l'uscita della nave sarà deliberata in consiglio coll'assistenza degli interessati nel carico, nella stessa forma con cui si risolvette il rilascio.

Sezione terza. *Dei naufragi.*

In caso d'investimento o di naufragio, i proprietarii e gl'interessati nel carico sopportano individualmente le perdite e danni toccati alle rispettive proprietà.

Quando una nave viaggiante sotto convoglio o di conserva con altre fa naufragio, la parte del carico e degli attrezzi che potrà salvarsi sarà ripartita fra le altre navi aventi spazio da riceverli, ed in proporzione della rispettiva capacità. Se un capitano ricusa senza giusta causa, il capitano naufrago farà la sua protesta contro il medesimo davanti a due uffiziali di mare pe' danni che ne potranno risultare, e la riunoverà al primo porto entro 24 ore, comprendendola nell'atto che dee farvi (art. 261 Codice de' Regii Stati).

Non essendo possibile di trasbordare sulle altre navi tutto il carico naufragato, saranno salvati di preferenza gli effetti di maggior valore e di minor volume: la scelta sarà fatta dal capitano, d'accordo cogli uffiziali della nave.

Il capitano che riceverà gli oggetti naufragati, continuerà il viaggio conducendoli al luogo di destinazione della sua nave, e colà ne farà il deposito per conto degl'interessati legittimi, previa giudiziale autorizzazione.

Potendosi senza mutar via e continuando il viaggio deporre gli oggetti nel porto di loro consegna, il capitano potrà rilasciarvi, col consenso dei caricatori o sobrecargo presenti, dei passeggieri ed uffiziali della nave e se non havvi rischio manifesto di accidente di mare o di nemico: tuttavia non potrà farlo contro la volontà dei suddetti, nè in tempo di guerra, nè quando il porto è di una entrata pericolosa.

Tutte le spese del rilascio operato collo scopo sovra indicato, saranno per conto dei proprietarii degli effetti naufragati, oltre il pagamento dei noli proporzionati che in difetto di convenzione saranno regolati da arbitri nel porto di scaricamento, ritenuta la distanza dalla quale i detti effetti furono trasportati dalla nave che li raccolse, il ritardo ch'essa provò, le difficoltà che dovette superare per raccoglierli ed i rischi che corse.

Se gli effetti raccolti non possono conservarsi senza avaria o se sarà trascorso un anno senza che siasene trovato il legittimo proprietario per avvertirlo della loro esistenza, il tribunale che ne ha ordinato il deposito ne autorizzerà la vendita ai pubblici incanti, il prodotto sarà depositato, dedotte le spese, e rimesso a chi di ragione.

Simil vendita potrà farsi in parte per sopperire al pagamento dei noli e spese dovuti al capitano che raccolse gli oggetti, se il capitano naufrago, od un corrispondente dei caricatori non crede conveniente di anticiparli. Chiunque farà queste anticipazioni godrà della prelazione su tutti gli altri creditori.

§ III. CODICE OLANDESE (tit. 11. sez. 11)

Le avarie grosse o comuni sono regolate e ripartite nel luogo dove termina il viaggio, salva stipulazione contraria.

Se il viaggio è rotto nel regno, o se la nave ha quivi investito, il riparto è stabilito nel luogo del regno donde la nave è partita od avrebbe dovuto partire.

Il regolamento ed il riparto delle avarie comuni è fatto a diligenza del capitano e da periti.

I periti sono nominati dalle parti o dal tribunale di circondario del luogo del regno dove ha da seguire il riparto.

I periti prestano giuramento prima di accingersi alla perizia.

Il riparto debb'essere omologato dal tribunale di circondario. All'estero, l'avaria grossa sarà ripartita dall'autorità competente del luogo.

Se, trovandosi la nave all'estero, il viaggio fu rotto per via, o se il carico fu venduto in un porto di rilascio forzato, il riparto dell'avaria è regolato nel luogo dove la rottura seguì, o si fece la vendita.

Se il capitano trascura di promuoverlo, i proprietarii della nave e del carico possono farne essi la domanda, salva loro l'azione per indennità contro il capitano.

Le avarie comuni sono ripartite per contributo:

Sopra il valore della nave all'epoca del suo arrivo, compreso ciò che è dato per indennità dell'avaria comune;

Sopra l'ammontare del nolo, dedotti gli stipendi ed il nutrimento degli uomini di equipaggio;

Sopra il valore delle merci che trovavansi, all'epoca del sinistro, a bordo della nave, o delle barche o lancie alleviatrici, o che, prima del danno, furono gettate per necessità e rimborsate, oppure che dovettero vendersi per le spese di avaria.

Le specie monetate contribuiscono a norma del corso del luogo dove termina il viaggio.

Le merci caricate sono stimate giusta il loro valore corrente nel luogo di scaricamento, dedotti il nolo, i diritti d'entrata ed altre spese di scarico, come pure dell'avaria particolare, cui fossero state soggette durante il viaggio. Si eccettuano i casi seguenti:

Se il riparto dee farsi nel luogo del regno donde parti la nave, od avrebbe dovuto partire, il valore degli oggetti è fissato a norma di quello che avevano all'epoca del loro caricamento, aggiunte le spese sino a bordo, e non compreso il premio di assicurazione; la stima ha luogo secondo il loro valore reale, se quegli oggetti erano danneggiati;

Se il viaggio fu rotto, o le merci vendute all'estero, e l'avaria non fu colà regolata, sarà preso per capitale contribuente il valore di quelle merci nel luogo della rottura, od il prodotto netto ricavatone nel luogo della vendita.

Art. 733 (§ secondo dell'art. 451 Codice de' Regii Stati)....... Se il capitano collocò gli oggetti sopra coperta senza saputa o consenso del caricatore, e se essi sono gettati o danneggiati dal getto, il caricatore potrà domandare il riparto, salva l'azione degl'interessati contro la nave ed il capitano.

Se la nave ed il carico sono salvati mediante il guasto degli attrezzi od un altro danno fatto alla nave, e se le merci periscono o sono predate di poi, il capitano non può esigere contributo in quest'avaria dai proprietarii, caricatori o consegnatarii di queste merci.

Le merci perdute per fatto del proprietario o del consegnatario, contribuiscono all'avaria comune.

Il proprietario delle merci non può mai essere costretto a contribuire alle avarie grosse al di là del valore di esse al loro arrivo, salvo il caso delle spese che il capitano, dopo naufragio, preda, od arresto della nave, avesse fatte di buona fede ed anche senz'ordine per salvare gli effetti naufragati o per reclamarli, se predati, quand'anche le sue cure o richiami fossero riusciti infruttuosi.

Art. 739 (459 Cod. de'Regii Stati). *Si aggiunge*: In questo caso, la somma restituita è ripartita tra la nave e gli interessati nel carico, nella stessa proporzione con cui i medesimi contribuirono al danno cagionato dal getto.

Se il proprietario degli oggetti gettati li ricupera senza reclamare verona indennità, questi oggetti non contribuiscono alle avarie accadute al rimanente del carico dopo il getto.

TITOLO SESTO

Del danno cagionato dall'abbordo.

(Vedi art. 437 Codice de' Regii Stati)

Il danno per arrembaggio fortuito è sopportato dalla nave che lo ha sofferto, anche nel caso che le due navi siano senza carico.

Nel dubbio sulle cause dell'urto, il danno avvenuto alle navi ed ai carichi sarà riunito in una sola massa e sopportato da ciascuno di essi in proporzione del valore rispettivo delle navi e dei carichi. L'ammontare di quanto ciascuna nave e ciascun carico sopporterà nel danno comune, sarà ripartito in proporzione del loro valore sopra ciascuna nave e ciascun carico.

Se dopo l'abbordo una nave perisce nella direzione che dovette prendere verso un porto di rilascio per essere racconciata, la perdita della nave è presunta effetto dell'abbordo.

Se una nave sotto vela o mareggiante danneggia con urto un'altra nave ancorata o raccomandata a cavi in luogo adatto, e l'urto sia accaduto senza la colpa del capitano o degli uomini di equipaggio della nave urtante, questa sopporterà la metà del danno della nave ancorata o legata e del carico, senza che possa da quella ripetere alcunchè pei sofferti da essa o dal proprio carico. Questi danni sono ripartiti per forma di avaria comune sulla nave e sul carico. Non vi è luogo a risarcimento, se il capitano della nave legata poteva prevenire l'abbordo o diminuirne il danno rallentando i cavi o tagliando i legami, se si poteva senza rischio, e se non lo fece dopo essei ne stato richiesto a tempo opportuno dal capitano della nave urtante.

Se una nave che solca sulle sue àncore è gittata sui cavi di una nave vicina ed ancorata, e se il capitano della prima taglia i cavi della seconda e la stacca così dalle sue àncore in guisa che la medesima per questo fatto soffra avaria o faccia immediatamente naufragio, la nave arante sulle sue àncore è tenuta per ogni danno accaduto all'altra nave ed al suo carico.

Se una nave ancorata o legata nel porto, senza staccarsi, e per la violenza dei marosi, di una tempesta od altra forza maggiore, danneggia altre navi vicine, i danni che ne risultano sono sopportati dalle danneggiate come avaria particolare.

Quando una nave si trova sopra un basso fondo e non può levarsene, il suo capitano ha diritto, in caso di pericolo, di esigere che la nave vicina levi le sue àncore o tagli i suoi cavi per darle passaggio, purchè questa possa fare questa manovra senza rischio, e col carico alla prima di risarcire l'altra delle perdite che farà.

Il capitano della nave vicina che in tal caso avesse rifiutato o trascurato di soddisfare alla richiesta, è risponsabile dei danni.

Ogni capitano di una nave ancorata è risponsabile dei danni occasionati dal difetto di segnali alle àncore, salvo che provi di averli perduti senza sua colpa nè averli potuto rimpiazzare.

TITOLO SETTIMO

Del naufragio, dell'arrenamento, e delle cose perdute.

Non è lecito a chiunque, senza il consenso espresso del capitano o di chi ne fa le veci, di venire a bordo di una nave per soccorrerla, salvarla o per qualunque altro motivo: parimenti non si potrà, senza il detto consenso, salvare la nave arrenata od infranta sulle secche, nè ripescare le merci naufragate in alto mare o sulle secche.

In tal caso il capitano, l'uffiziale, il proprietario od il consegnatario delle merci, se sono presenti, dispongono della nave e del carico, prestando cauzione sufficiente pel salvamento.

Chi ritiene navi salvate o ricusa di rimettere immediatamente gli effetti naufragati sulla richiesta del capitano, uffiziale di servizio, consegnatario o proprietario del carico, se offrono una sufficiente sicurezza, perde ogni diritto a salarii per assistenza o salvamento, ed è risponsabile dei danni risultanti dalla ritenzione ulteriore.

Le spese ed il nolo pel trasporto delle merci dal luogo dove furono salvate a quello di destinazione sono a carico di chi le riceve, salvo il suo regresso, se vi ha luogo.

Le navi e le merci salvate e ripescate in mare o sulle secche in assenza del capitano, dell'uffiziale di servizio, del proprietario del carico o del consegnatario, se queste persone sono ignote, saranno immediatamente trasferite al luogo più vicino e rimesse al funzionario a ciò destinato, ed in difetto all'amministrazione locale. In caso di contravvenzione, quelli che concorsero al salvamento perdono il salario che loro potrebbe spettare, e rispondono dei danni ed interessi, salva l'azione pubblica se vi è luogo.

Seguono disposizioni regolamentari.

Dopo quattro pubblicazioni inserite nei giornali e fatte di mese in mese, se niuno riclama gli oggetti salvati o ripescati, essi saranno venduti pubblicamente coll'autorizzazione dei deputati degli Stati accordata senza costo di spesa, e ad essi si renderà conto del prodotto che sarà provvisoriamente versato nella cassa di estinzione, dedotto il salvamento e le spese. L'approvazione del conto data dai deputati non pregiudica le azioni giudiziali degl'interessati.

Il proprietario degli oggetti salvati avrà per dieci anni il diritto di reclamare il prezzo della vendita, giustificando i suoi titoli. Trascorso il decennio il prodotto della vendita sarà riputato come cosa di nessuno. Gli oggetti confiscati sul nemico non possono mai essere riclamati. È riservato il diritto di confiscare le navi e le merci naufragate spettanti al nemico.

Non sarà esatto alcun diritto di rottura, naufragio, nè altri simili sulle navi e merci naufragate spettanti sia ad abitanti del regno che a stranieri.

Ogni convenzione o transazione riguardo alla mercede per assistenza o salvamento potrà essere modificata od annullata dal giudice, se fu fatta in alto mare od al momento dell'arrenamento col capitano od uffiziale, sia per la nave, sia per le merci pericolanti.

Tuttavia, cessato il pericolo, è lecito a ciascuno di transigere e convenire all'amichevole: ma le convenzioni non obbligano gl'interessati che non vi hanno aderito.

(TIT. XIII)

Della prescrizione.

§ I. CODICE FRANCESE (lib. II. tit. XIII)

Art. 431 (461 Codice de' Regii Stati). L'azione di abbandono è prescritta nei termini espressi dall'art. 373 (403 Codice de' Regii Stati).—Questa disposizione aveva dato luogo a contrarie opinioni di comentatori e decisioni di tribunali.—

433. Manca l'ultimo alinea dell'art. 463 del Codice de' Regii Stati.

I Codici siciliano, pontificio, lombardo-veneto riproducono il francese.

§ II. CODICE SPAGNUOLO (lib. III. tit. V)

L'azione in rimborso del valore degli oggetti somministrati per costrurre, racconciare, riforpire la nave si prescrive dopo cinque anni da computarsi dal giorno della loro rimessione.

L'azione per somministrazioni di vettovaglie alla nave o di alimenti ai marinai d'ordine del capitano è prescritta dopo un anno dalla rimessione, purchè entro questo termine la nave abbia stazionato almeno quindici giorni nel porto ove fu contratto il debito. Altrimenti il creditore conserva l'azione finchè la nave si arresti nello stesso porto e per quindici giorni almeno. L'azione degli artefici che lavorarono per la nave è prescritta nello stesso termine e colla stessa restrizione.

L'azione per l'esazione del nolo e del contributo nelle avarie comuni è prescritta dopo sei mesi dalla consegna degli effetti che vi diedero luogo.

L'azione contro il capitano conducente il carico e gli assicuratori si estingue se nelle 24 ore successive alla consegna non si fa protesta in forma autentica e se essa non è notificata al capitano in persona o per intimazione giudiziale.

§ III. CODICE OLANDESE (lib. III. tit. XII)

Art. 741 (art. 463 Codice de' Regii Stati). Si aggiunge.......

4° In pagamento di ciò che devono i passeggieri un anno dopo l'arrivo del bastimento.

742 e 743 (462 e 463 3 e 4 alinea Codice dei Regii Stati). Il termine è di tre anni ed è compreso anche il risarcimento per causa di abbordo.

Ogni azione degl'interessati pel riparto d'avaria grossa sarà prescritta due anni dopo finito il viaggio.

La prelazione sopra le navi, il nolo e le merci nascente da un contratto di cambio marittimo si estingue sei mesi dopo l'arrivo della nave nel luogo ove termina il viaggio, se il contratto è conchiuso entro i confini dell'Europa: un anno, se fu conchiuso in un luogo situato sulle coste dell'Asia o dell'Africa, nel Mediterraneo e nel mar Nero, e due anni, se nelle altre parti del mondo. Questi termini sono raddoppiati in caso di guerra marittima.

A chi oppone queste prescrizioni può dall'attore deferirsi il giuramento, che il debito fu realmente pagato.

LIBRO TERZO

DEI FALLIMENTI E DELLE BANCHEROTTE

(TIT. I)

Dei fallimenti.

§ 1. CODICE FRANCESE (Lib. III. tit. 1)

Per universale consenso la legge 28 maggio 1838, che sottentrò al libro terzo del Codice francese, fu un esimio perfezionamento, e doveva far dimenticare ai legislatori stranieri in atto di promulgar nuove leggi commerciali il primitivo sistema.

E così fu rispetto ai Codici posteriori a quella legge, che sono compresi in questa breve appendice. Il Codice di Olanda, preparato fin dal 1826, ma per politiche vicende non messo in vigore che il 1° ottobre 1838, venne in questa parte riveduto e modificato colla scorta della legge francese. Il Codice de' Regii Stati potè per intiero accoglierla, o fu anche ventura, che il patrio legislatore si trovò in grado di migliorarne e rischiararne a luogo a luogo le disposizioni e l'ordine di esse, valendosi dei lumi forniti dall'applicazione già fattane per alcuni anni in Francia e della libertà che compete in opera intieramento nuova, e che sembra ridotta in una parziale mutazione di opera antica.

Dilungandoci pertanto dal metodo, col quale abbiamo fin qui proceduto nel confronto dei due Codici, crediamo opportuno di più specialmente andar accennando quelle più rilevanti aggiunte o mutazioni che il Codice de' Regii Stati presenta rimpetto al testo francese.

Art. 440, 451, 455 e 462 Codice francese (471 Codice de' Regii Stati) mancano il terz'ultimo e penultimo alinea.

Art. 441 (472 Codice de' Regii Stati). Non è previsto il caso che sia dichiarato fallito un defunto.

Art. 455, 456 e 460 (473 Codice de' Regii Stati). Più benigna è la disposizione del Codice de' Regii Stati: mentre il francese prescrive in ogni caso la cattura del fallito, eccetto che abbia egli stesso presentato un regolare bilancio.

Art. 443 (476 Codice de' Regii Stati). Manca l'enumerazione delle civili capacità perdute dal fallito, per le quali gli si renda desiderabile la riabilitazione.

Art. 446 e 448 (480 Codice de' Regii Stati ultimo alinea). È nulla ogni ipoteca convenzionale o giudiziale e tutti i diritti di anticresi o di pegno, costituiti sopra i beni del debitore per debiti anteriormente contratti.

I diritti d'ipoteca e di privilegio valevolmente acquistati potranno iscriversi sino al giorno della sentenza portante dichiarazione di fallimento.

Tuttavia le iscrizioni prese dopo l'epoca della cessazione dei pagamenti o nei dieci giorni che l'avranno preceduta potranno esser dichiarate nulle, se trascorsero più di quindici giorni tra la data dell'atto costitutivo dell'ipoteca o del privilegio e quella dell'iscrizione. Questo termine sarà aumentato di un giorno in ragione di cinque miriametri di distanza tra il luogo dove il diritto di ipoteca fu acquistato e quello dove si prese l'iscrizione.

L'art. 496, Codice de' Regii Stati, manca di corrispondente nel francese: l'art. 497 toglie il dubbio eccitato dai commentatori dell'art. 464 Codice francese, se per aggiungere o surrogare sindaci sia necessaria una nuova adunanza dei creditori.

L'art. 503 Codice francese paragona i creditori che hanno proposto ed ottenuto la verificazione del rispettivo credito, ma non affermatolo, a quelli che non sono comparsi per la verificazione: invece l'art. 533 del Codice de' Regii Stati li esclude solo dalla partecipazione alle adunanze ed alle ripartizioni che avranno luogo nell'intervallo.

L'art. 509 lasciò il dubbio se si tratti di maggioranza assoluta o relativa, cioè di tutti i creditori o soltanto dei presenti: dubbio tolto dall'art. 546 del Codice de' Regii Stati in modo che non sia resa soverchiamente difficile la conclusione

del concordato. Vedine anche l'ult. alinea: utile aggiunta parimenti.

L'art. 557 Codice de' Regii Stati manca di corrispondente.

L'art. 559 Codice de' Regii Stati introduce una risoluzione parziale e rispettiva del concordato, sulla quale tace il Codice francese.

L'art. 561 riduce il termine della prescrizione dell'azione risolutoria ad anni cinque, mentre il Codice francese sembra lasciarla sussistere per 30.

L'alinea penult. dell'art. 568 manca nell'art. 527 del Codice francese.

Manca pure all'art. 543 l'alinea dell'art. 585 del Codice de' Regii Stati, che contiene un caso ommesso e reca maggior chiarezza.

L'art. 544 francese lascia pure il dubbio, se il pagamento parziale porge al coobbligato o sigurtà pagante il subingresso nello stesso grado del creditore e diritto di concorrere collo stesso; dubbio sgombrato nell'alinea dell'art. 586 Codice de'Regii Stati, che perciò consuona più apertamente coll'art. 1342 del Codice civile.

Manca il corrispondente dell'art. 587 Codice de' Regii Stati.

L'art. 571 Codice francese non prevede il caso che il creditore sia bensì privilegiato od ipotecario, ma voglia procedere prima del termine apposto al suo credito pel motivo che tutti i crediti divengono esigibili dopo il fallimento (*v.* invece l'art. 616 Codice de'Regii Stati).

Il procedimento francese non conoscendo rho la subastazione, è spiegata l'esistenza dell'art. 617 Codice de' Regii Stati.

L'interpretazione delle parole *de toute partie interessée* nell' art. francese 580 è evitata nella redazione dell'art. 627 Codice de'Regii Stati corrispondente all'art. francese 581.

La cessione de' beni è negata al negoziante, a differenza dell'antica leggo del 1807.

§ II. CODICE DEL REGNO LOMBARDO VENETO (lib. III, tit. I. II)

Reputo inutile d'istituire il confronto con questo Codice, come quello in cui fu soppresso assolutamente il libro terzo del francese, e fu surrogato il regolamento del processo civile applicabile alla decozione del pari che al fallimento. La relativa parte del regolamento è intitolata dei concorsi: ed ha forse più analogia col tit. 33, lib. 3 delle RR. Costituzioni del 1770, che colle moderne leggi speciali ai fallimenti: il debitore è indicato sempre col nome di *oberato*.

Una persona legale è nominata a curatore alle liti della massa: un amministratore è eletto per la liquidazione dell'attivo. «È facoltativo a ciascun creditore, malgrado l'aprimento del concorso, di chiedere l'arresto personale dell'oberato in quanto può aver luogo giusta il regolamento giudiziario. » Art. 83 (art. 473 Codice de' Regii Stati).

Art. 155. « Agli esteri si accorda trattamento eguale ai nazionali, eccetto se il credito riguardi sudditi di uno Stato che non accordi ai sudditi austriaci diritto eguale ai proprii. In tal caso osservasi esattamente il reciproco. Nascendo dubbio il forestiero giustifica e documenta che nello Stato cui appartiene i sudditi austriaci godono di un diritto pari a quello dei proprii sudditi. Pei sudditi della Porta ottomana e di quegli Stati de'quali è notoria la parità di trattamento, l'estero prova la sua appartenenza a quello Stato, non occorrendo che dia prove circa la reciprocità » (art. 33 Codice civile de' Regii Stati).

Il negoziante è ammesso al pari di ogni altro alla cessione dei beni.

§ III. CODICE DELLE DUE SICILIE (lib. III. tit. I. II)

Nell'attenersi al primitivo sistema del Codice francese non tralasciò il legislatore di Napoli di fare qualche importante mutazione.

Art. 435 (art. 480 Codice di commercio, 2218 Codice civile de'Regii Stati). « ..... le iscrizioni di privilegi ed ipoteche antecedentemente acquistate, ove siansi eseguite nello stesso intervallo di dieci giorni, non producono effetto alcuno. »

Art. 473. « Nelle ventiquattr'ore dalla nomina de' sindaci interiori gli agenti desisteranno dalle loro funzioni e renderanno conto ai sindaci, in presenza del commessario, di tutte le loro operazioni e dello stato del fallimento.

« Nelle successive ventiquattr'ore, in caso d'inadempimento, il tribunale, a proposta del giudice commessario, spedirà la coazione personale, la quale sarà esecutoria provvisoriamente. »

Art. 488 (523 Codice de'Regii Stati). « I danari provegnenti dalle vendite e dalle esigenze saranno versati in Napoli nel banco delle Due Sicilie, o le spese saranno fatte per banco: nelle altre residenze de' tribunali ecc...... »

Art. 515 (art. 549 Codice de' Regii Stati). « Se poi tutti (i sindaci) fossero oppositori, le opposizioni saranno notificate ad un creditore che il tribunale destinerà per rappresentare la massa dei creditori in questa sola occasione. »

Art. 519 (570 Codice de' Regii Stati). I sindaci provvisorii non conservati rendono il conto ai sindaci diffinitivi entro 24 ore dalla nomina di questi.

Art. 556. *Nella vendita degli stabili.* « Se nel giorno indicato per l' aggiudicazione diffinitiva (*deliberamento definitivo*) le oblazioni fatte, sia davanti ad un giudice del tribunale, sia davanti ad un notaio dal medesimo tribunale destinato, non giungono fino al prezzo della stima, il tribu-

nale civile, dietro una deliberazione dell'unione dei creditori munita dell'autorizzazione del commessario del tribunale di commercio, può ordinare che lo stabile sia aggiudicato al maggiore offerente anche al di sotto della stima; purchè detta minorazione non ecceda il sesto. »

Art. 559. « Qualora avvenga che in ambi gli esperimenti della subastazione fatti secondo la stima ed al di sotto, non vi sieno aggiudicatarii, sarà libero a ciascun creditore di provocarne la vendita giudiziaria avanti a' tribunali civili dei luoghi ove i beni sono siti, nel modo che *nelle leggi della procedura ne' giudizii civili* è stabilito per le espropriazioni. »

§ IV. **Regolamento pontificio** (lib. III)

È riprodotto il Codice francese del 1807: le pochissime mutazioni, che vi s'incontrano, non sembrano tali da doverne fare particolar cenno.

§ V. **Codice spagnuolo** (lib. IV. tit. I. a XII)

Il Codice spagnuolo pubblicato nel 1829, sebbene anche rispetto alla materia dei fallimenti e delle bancherotte possa riguardarsi, come lo chiama il Foucher, un comento del Codice francese, ha tuttavia varie disposizioni correlative a quelle surrogate colla legge 1838 nel Codice francese: un diverso ordine fu pure tenuto: giova a questo riguardo il notare che la materia delle bancherotte trovasi in certo qual modo frammista nella trattazione generale. Per evitare maggiori sminuzzamenti, si dà saggio del quarto libro in un solo §: ed a questo si rivolgeranno i lettori cercando le differenze col titolo *delle bancherotte* del Codice de' Regii Stati.

Titolo I. *Dello stato di fallimento e delle diverse specie di esso.*

È considerato in istato di fallimento ogni commerciante che sospende il pagamento corrente delle sue obbligazioni.

I fallimenti rispetto ai loro effetti giuridici sono di cinque classi:

1° La sospensione dei pagamenti;
2° L'insolvibilità fortuita;
3° L'insolvibilità colpevole;
4° L'insolvibilità fraudolenta;
5° Fuga con trafugamento.

È compreso nella prima classe chi avendo beni sufficienti per coprire tutti i suoi debiti, sospende per a tempo i suoi pagamenti e chiede a' suoi creditori una dilazione per poter dare spaccio alle sue merci ed esigere i suoi crediti onde soddisfarli.

È fallito di seconda classe quello, cui sopraggiungono disgrazie fortuite ed inevitabili nella regolare e prudente amministrazione del suo commercio, le quali riducono il suo capitale al punto di non poter pagar tutto o parte de' suoi debiti.

Falliti di terza classe quelli che trovansi in un dei casi seguenti: (art. 631 Codice de' Regii Stati)

2° Se ha fatto perdite al giuoco eccedenti quello che un buon padre di famiglia della sua classe può arrischiare per ricrearsi;

4° (n° 3 art. 631 Codice de' Regii Stati). Se ha rivenduto con perdita od al dissotto del valore in corso effetti comprati a credito, nei sei mesi che hanno preceduto la dichiarazione di fallimento, quando ne è ancora debitore;

5° Se è provato che nell'intervallo tra l'ultimo suo inventaro e la dichiarazione di fallimento avvi un'epoca in cui il fallito trovasi debitore per le sue obbligazioni dirette di una somma doppia dell'attivo liquido risultante dallo stesso inventaro.

Sono parimenti presunti falliti di terza classe, salva la prova e le eccezioni in contrario:

1° (632 n° 6 Codice de' Regii Stati) ...... quand'anche dai difetti e dalle ommessioni non sia derivato danno ai terzi.

2° 3° (632 n° 4 e 5).

Cadono nella quarta classe i falliti che si trovano in alcuno dei casi seguenti (634 Codice dei Regii Stati):

1° Se nel bilancio, nel giornale, nei libri od altri documenti relativi alle sue operazioni commerciali, il commerciante comprese spese, perdite o debiti supposti;

2° Se non tenne libri, o, tenutili, li sottrasse o v'inserì articoli, che non ebbero luogo in tempi e modi opportuni;

3° Se, con dolo, soppresse, cancellò od alterò in qualunque modo il contenuto de' suoi libri;

4° Se da' suoi conti non apparisce l'impiego o l'esistenza dell'attivo del suo ultimo inventaro, e dei danari, valori, mobili ed effetti di qualsivoglia natura che sarebbe provato o giustificato essere posteriormente venuti in possesso del fallito.

6° Se applicò ed impiegò pe' suoi affari personali i fondi e gli effetti altrui statigli commessi in deposito, in commissione o per essere amministrati;

7° Se senza l'autorizzazione del proprietario negoziò lettere di cambio affidategli per l'esazione o per farne la rimessione o per un altro uso, e se non gliene versò il prodotto;

8° Se commessionato per la vendita di merci o per la negoziazione di crediti o valori di commercio, ha celato per un tempo qualunque questa operazione al proprietario;

9° Se suppose operazioni simulate qualsivoglia;

10° Se contrasse, consentì o guarentì debiti supposti; saranno presunti tali, salva la prova

contraria, quelli che non fossero causa di un debito di somma o valore determinato;

11° Se acquistò beni immobili, effetti o crediti sotto il nome di una terza persona;

12° (631 n° 4 Codice de'Regii Stati). Se, a pregiudizio dei creditori, anticipò pagamenti non esigibili che ad un'epoca posteriore alla dichiarazione di fallimento;

13° Se, dopo l'ultimo suo bilancio, negoziò lettere del proprio commercio sopra persone presso le quali non aveva nè fondi, nè crediti aperti, nè autorizzazione per farlo;

14° Se dopo la dichiarazione di fallimento esigette ed applicò al suo uso personale danari, effetti o crediti della massa, od alienò in qualsiasi guisa alcuna delle cose a lui spettanti.

È presunto di diritto fallito di quarta classe, salva la prova contraria, il commerciante di cui i libri, stante la loro irregolarità, non possono indicare il vero di lui stato attivo e passivo, o quello che godendo di un salvo condotto non si presenta al tribunale ogni qualvolta gli è intimato.

1009 (95 Codice de' Regii Stati). I fallimenti dei sensali sono sempre presunti fraudolenti, senza che possano ammettersi a prova contraria, quando è giustificato che il sensale fallito fece, per proprio conto, in suo nome o sotto nome altrui, qualche operazione di commercio, o si rese garante delle operazioni, cui prese parte in qualità di sensale, quand'anche il fallimento non procedesse da questi fatti.

Sono complici dei fallimenti dolosi:

1° Quelli che colludendo col fallito per supporsi crediti o crescere l'ammontare di quelli che hanno effettivamento contro di lui, sosterranno siffatta supposizione in giudizio all'epoca dell'esame e della verificazione dei loro crediti od in qualunque adunanza dei creditori (n° 2 art. 636 Codice de' Regii Stati);

2° Coloro che d'accordo col fallito avranno alterato la natura o la data del credito per farsi collocare in un ordine più vantaggioso a pregiudizio degli altri creditori, quand'anche la frode abbia avuto luogo prima della dichiarazione di fallimento;

3° Quelli che deliberatamente hanno aiutato il fallito a celare o sottrarre dopo la cessazione dei pagamenti una parte qualunque do' suoi beni o crediti (n° 1 art. cit. 636 Codice de' Regii Stati);

4° Coloro che ritenendo qualche oggetto spettante al fallito al tempo che fu resa pubblica la dichiarazione di fallimento per parte del tribunale, lo rimetteranno à lui e non agli amministratori legittimi della massa, salvo che, essendo di un regno o provincia diversa da quella del domicilio del fallito, provino che la municipalità della loro residenza non ebbe notizia del fallimento. Questa eccezione non sarà ammessa riguardo a coloro che abitano la stessa provincia che il fallito;

5° Quelli che negheranno agli amministratori del fallimento l'esistenza di effetti spettanti al fallito, che sono in loro potere;

6° Tutti quelli che dopo pubblicata la dichiarazione di fallimento avranno ammesse le girate del fallito;

7° I creditori legittimi che avranno fatto convenzioni particolari e segrete col fallito a pregiudizio ed in frode della massa (640 Codice dei Regii Stati);

8° I sensali che intervenissero in una operazione qualunque di commercio, riguardante la persona dichiarata in istato di fallimento.

I complici dei falliti faudolenti, senza pregiudizio delle pene portate dalle leggi penali, sono condannati civilmente:

1° A perdere tutti i diritti che avessero nella massa del fallimento, del quale sono dichiarati complici;

2° A reintegrare presso la massa i beni, diritti ed azioni sottratti di loro complicità (art. 638, n° 1 Codice de' Regii Stati);

3° Ad una multa del doppio del valore della sottrazione, quand'anche non avesse potuto essere effettuata. Questa multa cederà per metà al fisco e per metà alla massa del fallimento.

Sono soggetti alla stessa risponsabilità i complici del fallito trafugante, ed incorreranno le pene stabilite contro coloro che hanno concorso alla sottrazione dei beni del fallito.

Quelli che senza frode a danno dei creditori agevolarono al fallito i mezzi di evasione, non saranno complici del trafugamento, ma incorreranno le pene stabilite contro chi scientemente favoreggia la fuga de' rei.

Chi non è commerciante non può costituirsi nè esser dichiarato fallito.

Ogni procedimento relativo a fallimento debbe aver per base obbligazioni o debiti contratti nel commercio, de' quali il pagamento si sarà cessato o sospeso, salva in progresso la contemplazione dei debiti del fallito a qualunque altro titolo (art. 468 e 471 Codice de' Regii Stati).

Titolo II. *Dichiarazione del fallimento.*

La dichiarazione del fallimento per sentenza ha luogo sulla domanda del fallito od istanza di un creditore *commerciale* (471 Cod. de' Regii Stati).

Il fallito unir dee al bilancio una relazione contenente le cagioni dirette ed immediate del suo fallimento.

Affinchè possa il tribunale pronunziare il falli-

mento a richiesta di un creditore è necessario che la cessazione dei pagamenti sia preventivamente giustificata in debita forma, sia dal rifiuto fatto generalmente di soddisfare alle obbligazioni scadute, sia dalla fuga od assenza concorrente colla chiusura delle banche o magazzini senz'aver lasciato chi lo rappresentasse o sopperisse alle obbligazioni.

I creditori che esercitano sequestri od oppignorazioni sui beni di un commerciante, non possono per questo solo fatto farlo dichiarare fallito, se è manifesto che vi ha beni disponibili sufficienti per la loro soddisfazione.

Nel caso di fuga notoria colle circostanze sovra menzionate, la giurisdizione commerciale procederà d'uffizio e prenderà le misure conservatorie.

Titolo III. *Degli effetti e della retroattività della dichiarazione di fallimento.*

Sono nulli tutti gli atti di proprietà e di amministrazione fatti dal fallito sopra una parte qualunque de' suoi beni posteriormente alla dichiarazione di fallimento, come pur quelli da lui fatti dopo l'epoca alla quale si fecero risalire gli effetti delle dichiarazioni.

Le somme pagate dal fallito in danari, effetti o valori di credito entro i quindici giorni precedenti alla dichiarazione di fallimento per debiti od obbligazioni dirette scadenti posteriormente al fallimento, saranno reintegrate alla massa da chi le ricevette.

Sono riputati fraudolenti e sono senza effetto riguardo ai creditori i contratti stipulati dal fallito entro i trenta giorni che hanno preceduto il fallimento (480 e 481 Codice de' Regii Stati).

2° Le costituzioni di dote fatte alle figlie del fallito sopra i di lui beni;

4° Le ipoteche convenzionali stabilite per obbligazioni di una data anteriore, che non avevano tale garantia o per prestiti di danaro o merci che non furono rimesse al tempo della stipulazione davanti l'*escribano* (notaio-segretario) ed i testimonii intervenuti.

Lo stesso avrà luogo per le donazioni tra vivi non rimuneratorie, che il fallito fece dopo l'ultimo bilancio, se da questo risulta che il passivo era già superiore all'attivo.

Potranno essere annullati provandosi dai creditori la frode:

1° Le alienazioni a titolo oneroso di stabili fatte entro il mese che ha preceduto la dichiarazione di fallimento;

2° Le costituzioni di dote o le ricognizioni di capitali in favore dei congiunti, seguite entro i sei mesi che hanno preceduto il fallimento, sopra beni che non erano immobili patrimoniali o sopra quelli che il congiunto favoreggiato non aveva acquistati e posseduti per anticipazione;

3° Ogni mutuo ottenuto entro i sei mesi per iscrittura autentica, se non è attestata l'effettiva rimessione del danaro o degli effetti in presenza dell'*escribano*; e, se ebbe luogo per privata scrittura, quando non è uniformemente giustificato dai libri dei contraenti;

4° Tutti i contratti e le operazioni commerciali non anteriori di dieci giorni almeno alla dichiarazione di fallimento.

Ogni contratto seguito nei quattro anni anteriori al fallimento e contenente qualche supposizione o simulazione in frode dei creditori potrà a loro istanza essere rivocato.

In virtù della dichiarazione di fallimento debbono aversi per iscaduti tutti i debiti del fallito, salva la deduzione dell'interesse commerciale per l'anticipazione del pagamento, se questo ha luogo prima del termine fissato nell'obbligazione (art. 478 e 479 Codice de' Regii Stati).

Titolo IV. *Disposizioni susseguenti la dichiarazione di fallimento.*

Il tribunale collo stesso atto di dichiarazione provvederà:

2° All'arresto del fallito nella propria casa se dà cauzione di osservarlo, ed, in difetto alla sua detenzione in carcere;

4° Alla nomina di un depositario godente la confidenza del tribunale che sarà incaricato della conservazione di tutti gli averi del fallito sequestrati, sino alla nomina dei sindaci.

Sarà eletto a depositario un commerciante riputato e notoriamente solvibile, creditore o non del fallito; esso giurerà di bene e fedelmente adempire a' suoi obblighi. Il medesimo riceverà una indennità arbitrata dal tribunale, ma non eccedente sessanta reali al giorno: ed oltre il rimborso delle spese necessarie avrà lo sconto di un mezzo per cento sulle somme esatte.

Spetta ai giudici-commissarii dei fallimenti:

1° Lo autorizzare gli atti di sequestro dei beni e carte relative al traffico del fallito;

2° L'ordinare le misure conservatorie sino a provvedimento per parte del tribunale;

3° Il presiedere le adunanze dei creditori autorizzate dal tribunale;

4° Lo esaminare tutti i libri, documenti e carte concernenti il commercio del fallito per dare al tribunale tutte le indicazioni che chiederà.

Quando dall'esame fatto dal giudice-commissario del bilancio e della esposizione presentata dal fallito, non che dello stato dei libri e delle circostanze, non risulterà presunzione di fallimento colpevole, il tribunale potrà a richiesta del fallito e

sul parere motivato del giudice-commissario accordargli un salvo condotto o rivocare l'arresto o la carcerazione, sotto la cauzione giuratoria di presentarsi ogni qualvolta sarà chiamato.

Se il fallito non ha presentato il suo bilancio, il tribunale ordinerà la comunicazione al medesimo in presenza del giudice-commissario di tutti i libri e documenti, onde compili il bilancio entro un termine non maggiore di dieci giorni. In caso di assenza, incapacità o negligenza del fallito, il tribunale ne commetterà la compilazione ad un commerciante esperto, prefiggendogli un termine non eccedente i quindici giorni.

La prima adunanza dei creditori dovrà essere fissata ed aver luogo entro trenta giorni da quello della giudiziale dichiarazione di fallimento.

I creditori risultanti dallo stato, che ne formerà entro i tre giorni dalla detta dichiarazione il giudice-commissario, saranno convocati con lettera circolare rimessa al rispettivo domicilio.

Saranno ammessi all'adunanza i creditori non convocati, che presenteranno al giudice-commissario i loro titoli prima dell'adunanza.

Il fallito non latitante sarà citato a tutte le adunanze, e potrà volendo farsi rappresentare da un procuratore.

Nessuno può essere procuratore di più persone e rappresentarle allo stesso tempo.

Il depositario farà in quell'adunanza rapporto sullo stato del fallimento e sulla sua amministrazione; non intervenendo concordato, si procederà alla nomina dei sindaci.

Titolo V. *Nomina dei sindaci e loro funzioni.*

Il numero dei sindaci non può eccedere quello di tre. Il tribunale lo determinerà preventivamente sulla proposizione del giudice-commissario.

Ciascun sindaco sarà nominato alla maggioranza di voti dei creditori presenti all'adunanza generale. Si avrà per maggioranza la metà più uno dei votanti, se rappresenta i tre quinti del totale dei crediti.

Potrà essere nominato un creditore del fallito od il rappresentante di un creditore, purchè sia commerciante patentato, esperto negli affari, maggiore di anni 25 e residente nel Comune. La nomina sarà individuale e non collettiva sotto la forma di società di commercio.

I nominati, se accettano, prestano giuramento: i loro nomi saranno con circolare del giudice-commissario fatti conoscere ai creditori non intervenuti.

Spetta ai sindaci:

1° La buona amministrazione dell'attivo;

2° La ricerca e l'esazione dei crediti, non che il pagamento delle spese necessarie di amministrazione;

3° La rettificazione del bilancio;

4° L'esame dei titoli prodotti dai creditori, sui quali riferiranno all'adunanza dei medesimi;

5° La difesa dei diritti del fallimento e l'esercizio delle azioni ed eccezioni spettanti al medesimo;

6° Il provocare la convocazione dei creditori nei casi e per gli oggetti determinati dal Codice o per motivi giudicati sufficienti;

7° Il curare la vendita dei beni colle dovute formalità.

La nomina dei sindaci sarà dai creditori ratificata nell'adunanza per la verificazione dei crediti: in difetto si procederà a nuova nomina.

Potrà il tribunale sopra querela fondata di un creditore o sulla relazione del giudice-commissario che dimostri abuso, dismettere i sindaci e mandare all'adunanza dei creditori di procedere ad un'altra nomina (499 e 500 Codice de' Regii Stati).

La radunanza dei creditori potrà in ogni tempo fare una nuova nomina, senza che le sia d'uopo di esprimere i motivi della surrogazione (500 Codice de' Regii Stati).

Il sindaco, di cui il credito non fu riconosciuto legittimo o che per qualunque motivo intentasse un'azione contro la massa, sarà privato di diritto del sindacato (494 Codice de' Regii Stati).

I sindaci hanno diritto alla retribuzione del mezzo per cento su tutte le esazioni, del due per cento sul prodotto della vendita delle merci e dell'uno per cento sulle alienazioni di beni immobili o di altri effetti che non fanno parte del commercio del fallito (art. 494 Codice de' Regii Stati).

Titolo VI. *Amministrazione del fallimento.*

I sindaci procederanno ad un nuovo inventaro: riceveranno entro i tre giorni dalla lore nomina il conto del depositario, del quale il tribunale sulla relazione del giudice-commissario decreterà l'approvazione o la rettificazione.

Per le spese non dirette alla conservazione ed all'utile degli effetti e beni del fallimento vuolsi l'approvazione del tribunale.

La vendita degli effetti di commercio avrà luogo per mezzo di un sensale, ed, in difetto, ai pubblici incanti. I mobili ed immobili del fallito non facienti parte del di lui commercio si venderanno ai pubblici incanti, a pena di nullità.

I sindaci non possono intentare alcun'azione nell'interesse del fallimento senza previa autorizzazione del giudice-commissario.

Il fallito ha diritto di esigere dai sindaci per

l'intermediario del giudice-commissario tutte le indicazioni che crederà convenienti sullo stato del fallimento, e per la stessa via può fare loro tutte le osservazioni opportune per la regolare ed utile amministrazione, non che per la liquidazione.

I sindaci presenteranno in ciascun mese il conto della loro amministrazione, che sarà dal giudice-commissario sottoposto colla propria relazione al tribunale: esso provvederà pel maggior utile degli interessati. Tutti i creditori potranno a proprie spese ottenere copia degli stati presentati dai sindaci e rappresentare circa i medesimi quanto stimeranno conveniente alla massa (578 Codice de' Regii Stati).

Ogni fallito cho avrà presentato nel termine prefisso il suo bilancio e fatte le relative dichiarazioni otterrà una pensione alimentaria da fissarsi dal tribunale sopra la relazione del giudice-commissario. I sindaci potranno nell'interesso della massa fare opposizione, credendo eccessiva la pensione accordata. Il tribunale, nel determinarla, porrà mente alla condizione sociale del fallito, al numero delle persone componenti la sua famiglia, all'attivo risultante dal bilancio ed ai caratteri qualificanti il fallimento.

I fuggiti con trafugamento non potranno ottenere soccorsi alimentari in nessun tempo; cesseranno di pien diritto quelli accordati ai falliti, che fossero poscia classificati nella categoria dei fraudolenti.

Titolo VII. *Verificazione ed ommessione dei crediti.*

Dopo la nomina dei sindaci, il tribunalo prefiggerà immediatamente ai creditori, avuto riguardo alla distanza del rispettivo domicilio, un termine non maggiore di giorni sessanta per presentare i loro titoli ai sindaci. Il duodecimo giorno dopo spiroto questo termine avrà luogo l'adunanza per la verificazione ed ammessione dei crediti.

Negli otto giorni successivi alla scadenza del termino i sindaci compileranno lo stato generale dei crediti proposti, unendovi le proprie osservazioni: lo trasmetteranno al giudice-commissario o ne daranno copia al fallito od a chi lo rappresenta.

Il giudice-commissario chiuderà lo stato: le produzioni tardive non potranno più esservi comprese.

Tutti i creditori presenti all'adunanza ed il fallito potranno fare a ciascun articolo dello stato generale, che sarà letto le osservazioni che loro riputeranno convenienti: l'ammessione o l'esclusione di ciascun credito sarà risolta a maggioranza di voti.

Il creditore, di cui è rigettato il credito, perderà la voce deliberativa nel fallimento: esso potrà impugnare la decisione dell'adunanza davanti al tribunale: i sindaci la difenderanno per conto della massa.

Un creditore facendo opposizione alla decisione dell'adunanza, che ammette un credito, le spese del giudizio sono a suo carico, salvo che il credito sia dichiarato escluso dal tribunale, nel qual caso le spese saranno intieramento sopportate dalla massa.

Il termine perentorio per le opposizioni contro le decisioni dell'adunanza è di trenta giorni da quello della stessa adunanza: nè prima nè dopo alcun creditore potrà impugnare le risoluzioni conformi al proprio voto.

I creditori dimoranti al di qua del Reno, delle Alpi e delle isole Britanniche godranno del termine di sessanta giorni per presentare i loro titoli, sebbene sia minore quello assegnato ai creditori regnicoli. Quelli dimoranti nei paesi oltre i detti limiti godono di quello di cento giorni. Quelli dei paesi oltre mare al di qua dei capi Horn e di Buona Speranza avranno un termine di otto mesi: per quelli dimoranti al di là di detti capi, questo termine sarà doppio (art. 527 Codice de' Regii Stati).

Si terranno tante adunanze, quante saran necessarie per la verificazione dei titoli dei creditori godenti di un tormine più lungo che quello indicato per la prima adunanza a tale oggetto, senza che tale ritardo possa pregiudicare i loro diritti.

I creditori che non avranno presentato i titoli giustificativi nei termini stabiliti perderanno i loro privilegi e saranno collocati tra i creditori ordinarii per ricevere in tal qualità i dividendi che rimarranno al tempo dei loro richiami, però dopo ammessi i loro crediti: ciò che avrà luogo a loro spese ed in contraddittorio dei sindaci.

Se i creditori ritardatarii si presenteranno in tempo cho tutto l'attivo sarà stato ripartito, non saranno più ascoltati.

Titolo VIII. *Classificazione e pagamento dei crediti.*

I creditori sono ipotecarii, con pegno, scritturali od ordinarii.

In caso di secondo fallimento durante lo stess matrimonio, la moglie del fallito non avrà diritt a chiedere nuovamente per privilegio od altri menti la somma ottenuta sopra la massa del prim fallimento in ragiono della dote spesa, o pell'as segnamento in caso di vedovanza. Sarà tuttavi creditrice-proprietaria sopra i beni stabili od i d ritti *immobili* acquistati colla detta somma, purch l'acquisto sia in nomo proprio, e l'atto d'acquist od il diritto immobile sia stato iscritto in temp utile sul registro dei titoli di commercio.

Soddisfatti i creditori ipoterarii, tra' quali sor

compresi quelli con pegno, i creditori muniti di titolo autentico, quelli con privata scrittura, il rimanente dell'attivo sarà distribuito egualmente ai creditori per causa di lettere di cambio, biglietti di commercio od altri, fatture semplici, ricevute, conti-correnti o per altro titolo non importante prelazione.

I sindaci compileranno uno stato di collocazione dei creditori verificati ed ammessi, dividendolo in quattro classi:

Nella prima, saranno compresi i creditori a titolo di proprietà;

Nella seconda, i creditori con ipoteca legale o convenzionale nell'ordine delle loro prelazioni;

Nella terza, i creditori scritturali;

Nella quarta, i creditori ordinarii.

Il giudice-commissario trasmetterà questo stato al tribunale: e questo ordinerà prontamente la rimessione delle somme ed effetti spettanti ai creditori della prima classe, i quali dal momento, che saranno rispettivamente soddisfatti, cesseranno di aver parte nel fallimento.

Gli altri creditori saranno convocati in adunanza generale per deliberare sullo stato: i richiami individuali saranno giudicati con decisione alla maggioranza di voti dell'assemblea, salvo il diritto agli interessati di deferire la controversia al tribunale.

Chiusa l'adunanza, i richiami non sono più ammessi.

Il giudice-commissario rimetterà al tribunale ogni mese lo stato dei fondi esistenti nella cassa del fallimento: il tribunale ne ordinerà la ripartizione ogni qual volta il fondo rappresenterà il cinque per cento del totale dei crediti. Ogni creditore potrà individualmente procurarsi presso il giudice-commissario notizia dello stato di cassa e promuovere analoghe istanze per la ripartizione.

Finita la liquidazione, i sindaci presenteranno il loro conto ai creditori in generale adunanza: essi potranno nominare una commissione per esaminarlo: qualunque di essi ed anche il fallito può impugnare l'approvazione accordata dall'assemblea davanti il tribunale nel termine di otto giorni.

I creditori conservano la loro azione, per quanto rimarrà loro dovuto, sui beni che il fallito potrà ulteriormente acquistare.

Titolo IX. *Qualificazione del fallimento.*

Si procederà per istanza separata in contraddittorio dei sindaci e del fallito alla qualificazione del fallimento. Il giudice-commissario istruirà il procedimento.

I sindaci entro i quindici giorni dalla loro nomina presenteranno al tribunale una minuta esposizione sopra i caratteri del fallimento, dando sulla qualità di esso il loro avviso.

La relazione del giudice-commissario e quella dei sindaci saranno comunicate al fallito per le sue difese. Entro un termine di giorni 40 i sindaci ed il fallito potranno dimostrare il loro assunto con tutti i mezzi legali di prova.

Il tribunale deciderà: se il fallito è collocato nella prima o seconda classe, se ne ordinerà la liberazione, ove sia in arresto: se nella terza, sarà condannato alla pena correzionale del carcere, che non sarà minore di due mesi nè maggiore di un anno.

I sindaci ed il fallito possono appellare da tale decisione, che sarà esecutoria in quanto riguarda la liberazione del fallito, quando fu ordinata.

Essendovi luogo a dichiarare fraudolento il fallimento o latitanza con trafugamento, il tribunale di commercio si dichiarerà incompetente e rimanderà il fallito davanti la giurisdizione ordinaria. Questo decreto non sarà soggetto ad appello nè a ricorso.

Se nella prima adunanza è consentito concordato, che non importi liberazione del fallito pei suoi debiti, sarà sospeso il procedimento di qualificazione. Se il concordato contiene parziale rinunzia ai crediti il procedimento sarà proseguito d'uffizio.

Il fallito di prima o seconda classe, o quello di terza che ha subìto la pena, potranno attendere ad operazioni di commercio per conto altrui e sotto la risponsabilità del committente. Saranno suoi i salarii o profitti ricavati, senza pregiudizio dei diritti dei creditori sopra i beni con tal mezzo acquistati in caso d'insufficienza dell'attivo. In tal caso cesseranno i soccorsi alimentari assegnati al fallito sull'attivo del di lui fallimento.

Titolo X. *Concordato.*

Non potranno offrire concordato:

1° I fuggiti con trafugamento;

2° I falliti fraudolenti, appena il tribunale di commercio li avrà rimandati davanti la giurisdizione ordinaria;

3° Quelli che abusarono del salvocondotto ottenuto, fuggendo o non comparendo citati.

Ogni proposizione formale di concordato dovrà esser fatta e deliberata in assemblea e non potrà esserlo in riunioni particolari.

Il giudice-commissario consentirà ogni straordinaria convocazione chiesta dal fallito per proporre un concordato, quando un terzo assumerà a suo carico le spese dell'adunanza.

È nulla ogni convenzione tra qualche creditore ed il fallito: il creditore stipulante perderà ogni suo diritto nel fallimento, ed il fallito per questo solo fatto cadrà nella classe dei falliti colpevoli.

Le proposizioni del fallito sono sottoposte al-

l'esito della votazione: la moglie di esso non ha voto.

Il concordato sarà sottoscritto nella stessa assemblea, a pena di nullità, e sottoposto entro le 24 ore all'approvazione del tribunale.

Negli otto giorni successivi, è lecito ai dissidenti di opporsi all'approvazione per una delle cause seguenti e per nessun'altra:

1° Difetto di forma nella convocazione, tenuta e deliberazioni dell'assemblea;

2° Collusione del fallito con qualche creditore presente alla medesima;

3° Difetto di diritto di alcuno dei votanti della maggioranza;

4° Esagerazione frandolenta dei crediti di alcuno della maggioranza per costituire i tre quinti del passivo.

Il giudizio di opposizione debb'essere istrutto fra 30 giorni: la decisione del tribunale può esser sospesa coll'appello.

Salva convenzione contraria, il fallito sarà soggetto per l'amministrazione del suo commercio alla vigilanza di uno dei creditori nominati dalla adunanza, finchè abbia intieramente adempiute le condizioni del concordato, e gli sarà fissata la somma mensile di cui potrà disporre per le sue spese domestiche.

Il fallito concordatario che per sottrarsi agli effetti della vigilanza, disponesse di una parte dei fondi o merci ad insaputa del creditore deputato, sarà per questo solo fatto dichiarato fraudolento nel caso di nuovo fallimento, e sarà riputato fallito appena cesserà i suoi pagamenti.

Il creditore deputato potrà ottenere dal tribunale i provvedimenti necessarii, nel caso che il fallito vi dia luogo, e per impedirne le malversazioni.

Sarà accordata ad esso deputato a carico del fallito una retribuzione del due e mezzo per mille dei fondi entrati in cassa, della quale esso riterrà una chiave.

Titolo XII. *Cessione dei beni.*

Le cessioni dei beni dei commercianti saranno sempre riputate come fallimenti e soggette alle disposizioni di questo libro, eccettuate quelle relative al concordato ed alla riabilitazione.

L'immunità accordata dal diritto comune a chi fa cessione dei beni non ha luogo rispetto ai commercianti, salvo che non siano dichiarati colpevoli dalla sentenza di qualificazione del fallimento.

§ VI. CODICE OLANDESE (lib. III)

Titolo I. *Del fallimento.*

Sezione prima. *Dichiarazione del fallimento e suoi effetti in generale.*

Art. 764 (468 e 471 Codice de' Regii Stati). La dichiarazione può essere richiesta dal ministero pubblico, i creditori, che la chiederanno, somministreranno la prova dei fatti, mentre li adducono, dai quali risulti la effettiva cessazione dei pagamenti.

Il tribunale del circondario delibererà prontamente, e potrà prima sentire il debitore o farlo citare dal segretario. Sarà notato in un apposito registro il giorno che la domanda fu presentata.

La domanda, che sia dichiarato il fallimento di un commerciante defunto, dovrà esser presentata al più tardi entro i tre mesi dal di lui decesso, senza riguardo se gli eredi si siano valsi del diritto di deliberare e di accettare l'eredità col benefizio dell'inventaro o se vi abbiano rinunziato.

Gli eredi saranno tuttavia sentiti o citati con intimazione alla casa del defunto senza che sia necessario d'indicare i loro nomi. La dichiarazione di fallimento produce di pien diritto la separazione del patrimonio del defunto da quello de' suoi eredi nel modo stabilito dal Codice civile.

Il ministero pubblico è autorizzato a chiedere la dichiarazione, dopo aver sentito o chiamato il debitore, se esso ha preso la fuga senza metter ordine ne' suoi affari o se tentò di sottrarre i suoi averi ai creditori.

Il giudice di distretto può ecc. (487 2° alinea Codice de' Regii Stati). Esso trasmetterà immediatamente copia del suo processo verbale al pubblico ministero.

Il fallimento comincia dal giorno della dichiarazione del debitore o della presentazione nella segreteria del tribunale della domanda dei creditori, od infine dalla richiesta del pubblico ministero (art. 472 Codice de' Regii Stati).

770 (476 § 1° Codice de' Regii Stati). La stessa disposizione è applicabile agli eredi del debitore defunto in quanto concerne la massa della successione.

771 e 772 (477 e 483 Codice de' Regii Stati). Quando prima del fallimento fu promossa la vendita forzata de' mobili od immobili del debitore ed il giorno della vendita definitiva era già fissato e pubblicato, i curatori del fallimento potranno, coll'autorizzazione del giudice-commissario, consentire alla vendita per conto della massa, senza pregiudizio dei diritti dell'instante, se gode di privilegio o d'ipoteca, o se è guarentito con pegno.

773, 774 e 775 (480 Codice dei Regii Stati). Tutte le somme pagate per debiti non iscaduti il giorno che cominciò il fallimento saranno reintegrate alla massa, se il pagamento ebbe luogo entro i 40 giorni precedenti il giorno suddetto.

Il pegno o l'ipoteca consentiti dal debitore nello stesso periodo di 40 giorni, sono nulli nei due casi seguenti:

1° Se lo furono per garantia di obbligazioni contratte anteriormente al detto periodo;

2° Se per obbligazioni contratte durante lo stesso periodo, ma dopo un intervallo della convenzione originaria fatta senza garantia.

Queste disposizioni non sono applicabili all'ipoteca che il tutore o curatore debbe prestare per garantia della sua amministrazione.

È nulla rispetto ai creditori, sebbene fatta con buona fede d'ambe le parti o per interposte persone, ogni donazione di mobili od immobili fatta dal debitore entro i 60 giorni precedenti il fallimento. Il periodo è raddoppiato, se il donatario è parente del donatore, in linea retta all'infinito, in linea collaterale sino al quarto grado inclusivamente.

776 (481 Codice de' Regii Stati). Può anche esser dichiarata nulla rispetto ai creditori la donazione fatta in qualunque tempo, se è provato che il donatore conosceva la cattiva condizione dei suoi affari, quantunque il donatario fosse in buona fede. Questa nullità non può più proporsi dopochè i curatori avranno presentato il conto finale della liquidazione.

777 (481 Codice de' Regii Stati).

778 (478 § 1° Codice de' Regii Stati). Tuttavia, se il debito è pagabile a rate annue o se non può esigersi che spirati tre anni o più dalla data del fallimento, senza che nell'uno o nell'altro caso il debitore sia tenuto di pagare gl'interessi, il giudice fisserà il valore del capitale pel quale il creditore sarà ammesso a concorrere, giusta il valore minore che risulta per la massa da questa doppia circostanza.

Quando il fallito ha debiti dei quali l'esistenza, l'esigibilità o la quotità dipendono dal futuro adempimento o non di certe condizioni, e quando l'interesse comune dei creditori non consente che la liquidazione sia protratta sino all'avvenimento finale, s'impiegherà, secondo le circostanze, uno dei seguenti mezzi di disimpegno.

La pretesa dei creditori sarà valutata da periti, o, bisognando, fissata dal tribunale, fatta ragione del capitale del credito, del pregiudizio eventuale della massa per l'inadempimento delle condizioni ed infine del vantaggio derivante al creditore dalla dispensa di aspettarlo.

Se questa estimazione è giudicata impraticabile per la natura delle cose o contraria all'interesse delle parti, il creditore potrà essere ammesso nella ripartizione pel totale della somma dovuta sotto condizione, se presta una compiuta garantia per la restituzione cogl'interessi nel caso che manchi in appresso la condizione.

Se la detta garantia non può essere somministrata o se parrà ai giudici più conveniente nell'interesse delle parti, il tribunale può ordinare che il dividendo, sul quale il creditore potrà in avvenire far richiami, sia depositato nella cassa delle consegne, finchè sia accertato l'adempimento o non della condizione.

La somma depositata sarà in seguito o rimessa al creditore cogl'interessi scaduti e dedotte le spese o rifusa alla massa a profitto di tutti i creditori o dei loro aventi diritto.

Se nella massa del fallito si trovano oggetti che gli spettano condizionalmente o dei quali egli solo può condizionalmente disporre, la vendita ne sarà ordinata col carico al venditore di adempiere la condizione, eccetto che il tribunale non creda più conveniente di applicare l'una delle tre precedenti disposizioni o di ritardare la vendita sin dopo la liquidazione definitiva.

Se il debito condizionale è guarentito da un pegno e l'interesse della massa esige che il creditore sia lasciato in possesso del pegno, quest'ultimo potrà nella liquidazione definitiva chiedere la sua parte come creditore chirografario sino alla concorrente di quanto non avrà potuto conseguire sul valore del pegno.

Se al contrario sarà più utile alla massa il ricuperare il pegno, si osserveranno le regole sovra stabilite colla differenza che il creditore avrà diritto di ritenere il pegno, finchè la somma eguale al valore di esso non gli sarà pagata o depositata nella cassa delle consegne.

Se il debito è guarentito da un'ipoteca, sarà applicato l'art. 1259 e seguenti del Codice civile, cioè, vendutosi lo stabile, il compratore riterrà una porzione equivalente del prezzo sino all'adempimento della condizione, pagandone gl'interessi, qualora, per non esservi luogo ad utile collocamento del credito iscritto, non sia fatta cancellare l'iscrizione per antorità del tribunale.

Riguardo ai legati, donazioni o pagamenti annui, mensili od altri di egual natura, si applicherà l'art. 1820 del Codice civile, giusta il quale in caso di fallimento o decozione del debitore, la rendita vitalizia sarà ridotta nella stessa proporzione che gli altri crediti, e la massa sarà tenuta di guarentire al creditore il godimento della rendita così ridotta.

Sezione seconda. *Formalità relative alla dichiarazione di fallimento e poteri dei curatori.*

Non è limitato il numero dei curatori, che dovranno nominarsi dal tribunale colla stessa sentenza dichiarativa del fallimento, e sceglierai di preferenza tra i creditori. Il segretario o i di lui sostituiti non possono essere eletti a tale uffizio.

788 (492, 497 e 500 Codice de' Regii Stati). I creditori saranno però consultati sulla surrogazione di nuovi curatori ai primi nominati, e sull'aggiunta

di altri ai medesimi, solo nell'ultima adunanza per la verificazione dei crediti.

789 (473 Codice de' Regii Stati). Il tribunale potrà, sia colla sentenza dichiarativa del fallimento sia in appresso, ma in quest'ultimo caso solamente sulla proposizione del giudice-commissario, ordinare la custodia della persona del fallito, sia nella casa d'arresto per debiti, sia nella propria dimora, sotto la vigilanza di un usciere o di un agente della forza pubblica.

Sulla relazione del giudice-commissario, e sentiti i curatori, potrà il tribunale ordinare che ad impedire un grave danno per la massa, le operazioni del fallito non siano troncate, ma si continuino per qualche tempo nell' interesse dei creditori per opera dei curatori o di un terzo sotto la loro vigilanza (502, n. 2. Cod. de' Regii Stati).

In questo caso i curatori potranno chiedere che il giudice del distretto non apponga i sigilli agli oggetti necessarii alle dette operazioni.

Il tribunale potrà in ogni tempo modificare o mutare questi suoi provvedimenti.

Il fallito è tenuto di somministrare ai curatori ed all'uopo, di dichiarare, giurando nelle mani del giudice-commissario, se possiede altri beni oltre quelli rinvenuti nella massa, e nel caso affermativo di consegnarli o d'indicarli ai curatori.

805 (511 Codice de' Regii Stati). In niun caso, la moglie, la vedova, i discendenti od ascendenti del fallito potranno essere interrogati relativamente al bilancio od alle cause e circostanze del fallimento.

I curatori rappresentano la massa in giudizio: non possono però continuare od intentare un'azione o sostenere una difesa, senza l'autorizzazione del giudice-commissario. Se questa fosse negata, la parte interessata può chiederla al tribunale.

Sezione terza. *Verificazione dei crediti.*

Il giudice-commissario, appena gli sarà stato rimesso il bilancio, ordinerà la convocazione a giorno ed ora e luogo determinati di tutti i creditori noti od ignoti.

I curatori cureranno l'affissione del relativo annunzio alla Borsa od in difetto alla casa comunale, e l'inserzione di esso in uno o più giornali designati dal giudice-commissario, e di più spediranno lettere ai creditori conosciuti. Il tutto entro cinque giorni dalla data dell'ordinanza suddetta.

823 (533 Codice de' Regii Stati). I creditori produrranno la giustificazione dei loro crediti.

Qualunque creditore presente all'adunanza, non che i curatori, potrà chiedere che prima dell'ammessione del credito, il creditore od il suo mandatario speciale giurino nelle mani del giudice-commissario e nella stessa seduta, che il credito è vero e sincero.

La vedova o gli eredi del creditore sono solo tenuti di dichiarare, che sono convinti della sincerità del credito.

825 (534 Codice de' Regii Stati). Se insorgono contestazioni che il giudice-commissario non riesca a conciliare, rimanderà le parti davanti al tribunale.

I creditori che non assistettero alla prima adunanza non sono ammessi a contestare la legittimità dei crediti già portati sulla lista delle ammessioni.

Le contestazioni che si movessero sui crediti proposti dagli ultimi intervenuti non impediranno la deliberazione nè la decisione sul concordato offerto dal fallito nè la liquidazione della massa.

I curatori sono tenuti di prender parte alle discussioni relative alla verificazione dei crediti, per la conservazione della massa. Il tribunale, sentito il pubblico ministero, pronunzierà, se si può, una sola sentenza su tutte le controversie.

Sezione quarta. *Del concordato.*

La risoluzione circa l'accettazione del concordato proposto con progetto depositato nella segreteria del tribunale dal fallito sarà rimandata ad una ulteriore adunanza da fissarsi dal giudice-commissario nei casi seguenti:

1° Quando uno o più creditori chiedono che il concordato sia preso in deliberazione ulteriore, essendo del resto terminata la verificazione dei crediti;

2° Quando dovrà tenersi una seconda riunione per continuare la verificazione dei crediti;

3° Quando il concordato non fu deposto nella segreteria nel termine prescritto di otto giorni dalla convocazione della prima adunanza, nè presentato a detta prima adunanza, ma solo in una successiva, ed uno o più creditori chiederanno che la deliberazione sia rimandata.

838 (545 Codice de' Regii Stati). *Si aggiunge*: la rinunzia al privilegio, ipoteca o pegno rimarrà senza effetto, se il concordato non è ammesso.

841 (544 e 546 Codice de' Regii Stati). Il concordato non potrà essere accettato che col concorso dei due terzi dei creditori chirografari formanti i tre quarti dei crediti, e così non compresi quelli privilegiati, ipotecari od assicurati con pegno, o col concorso dei tre quarti dei creditori riunenti i due terzi dei detti crediti.

Quando i tre quarti dei creditori presenti e riunenti più della metà del totale dei crediti consentiranno al concordato, la deliberazione sarà rimandata ad un giorno prossimo.

Il concordato accettato sarà immediatamente firmato dai creditori che vi hanno aderito. Quelli che non aderirono, potranno fare opposizione, la quale potrà fondarsi anche sul motivo che l'attivo della massa è notoriamente molto maggiore della somma stipulata nel concordato. I creditori aderenti possono intervenire nel giudizio di opposizione. Il pubblico ministero darà le sue conclusioni circa l'omologazione.

Omologando il concordato, il tribunale è autorizzato, sentito il giudice-commissario ed il pubblico ministero, a riabilitare il fallito disgraziato che ha operato con buona fede. In tutti gli altri casi, la riabilitazione non potrà aver luogo, che nel modo stabilito nell'ultima sezione di questo titolo (557 Codice de' Regii Stati).

Non riuscendo il concordato, od essendone rifiutata l'omologazione, la massa sarà dichiarata insolvibile, e ne sarà ordinata la liquidazione per opera dei curatori.

Sezione quinta. *Ripartizione.*

854 (590 e 591 Codice de' Regii Stati). Il creditore guarentito con pegno o col deposito di effetti pubblici potrà esercitare tutti i suoi diritti, come se non vi fosse fallimento. Tutte le relative intimazioni saranno fatte ai curatori. Questi possono tuttavia ottenere dal giudice-commissario, che sia al medesimo prefisso un termine per usare i suoi diritti, e, quello trascorso, potranno farlo vendere essi stessi; però senza pregiudizio della prelazione spettante al creditore. Essi possono inoltre riscattare il pegno, pagandogli la somma guarentita cogl'interessi e spese.

I curatori possono far prefiggere un termine consimile al creditore ipotecario.

Dopo la vendita dei beni mobili ed immobili, i curatori formano uno stato dei creditori riconosciuti, che, all'epoca della verificazione dei crediti, allegarono un privilegio, un pegno od un'ipoteca. Essi ritirano a questo fine, mediante ricevuta, i titoli. Il giudice-commissario fa quindi lo stato di collocazione indicante il prodotto delle diverse vendite, il numero d'ordine spettante a ciascuno dei creditori guarentiti, la somma cui hanno diritto ed infine il residuo a profitto dei creditori chirografari.

I curatori sono primi privilegiati per le spese del fallimento, compreso il loro salario. Questo salario sarà calcolato all'uno per cento sul prodotto della vendita dei beni mobili ed immobili, sul soprappiù delle esazioni e sui danari contanti del fallimento, senza pregiudizio del maggiore assegnamento che il tribunale credesse di fare loro per vacazioni straordinarie, quando per motivo della poca entità della massa o delle cure straordinarie sembrerà equa cosa.

Tutti gl'interessati potranno esaminare nella segreteria del tribunale lo stato di collocazione coi documenti per lo spazio di quattordici giorni, che decorreranno dalla inserzione del relativo avviso nei giornali. Dopo questo termine, non è più ammessa alcuna opposizione, e lo stato sarà chiuso dal giudice-commissario.

Entro questo termine un creditore non verificato potrà ancora produrre i suoi titoli a farsi ammettere.

Le somme, che, chiuso lo stato, risulteranno a profitto dei chirografari, saranno fra questi egualmente ripartite: i curatori sono inoltre autorizzati coll'assenso del giudice-commissario a fare anche prima della chiusura dell'ordine una o più distribuzioni provvisorie sulle somme disponibili.

I creditori ipotecari concorrono alle medesime in proporzione dei loro crediti, salva la deduzione del ricevuto sul prodotto dei beni ipotecati.

Il creditore tardamente ammesso può esercitare i suoi diritti ristrettivamente sulle somme da ripartirsi, però anche per quanto fu già ricevuto dagli altri creditori. Il creditore privilegiato può chiedere sino alla concorrente della somma privilegiata in quanto rimangono danari alla massa a qualsivoglia titolo.

Se il fallito non era che terzo possessore dello stabile ipotecato, il creditore ipotecario non ha alcun ricorso verso la massa per quanto non potè conseguire sul prezzo dello stabile.

La moglie esercita i suoi diritti ipotecarii al pari degli altri creditori e concorre coi chirografarii pei suoi crediti personali.

Se, dopo la liberazione dei curatori sussegnente all'ultima ripartizione, si scoprono ancora crediti o beni spettanti alla massa, il tribunale, a richiesta del creditore più diligente, nominerà un giudice-commissario e designerà immediatamente sia i precedenti curatori, sia altri, per ripartire l'ammontare dei crediti esatti od il prodotto delle vendite dei beni.

Se, liberati i curatori, e prima della riabilitazione, pervengono al fallito alcuni beni, non si procederà a nuova nomina di giudice-commissario e di curatori, quando, sentito o citato il fallito, non risulterà un interesse essenziale per la massa.

Dichiarata insolvibile la massa, i creditori possono far mantenere o far eseguire l'arresto personale anteriormente pronunziato contro il fallito.

Può però il fallito ottenere dal tribunale la libertà o la immunità da un arresto avvenire, quando sarebbe ammessibile al benefizio della cessione giudiziaria dei beni. Sarà pubblicata la di lui domanda, ed ogni creditore che ha ottenuto

sentenza portante arresto potrà fare opposizione entro un mese: il tribunale pronunzierà, sentito il pubblico ministero.

Della rivendicazione in materia di commercio (lib. I. tit. VIII)

Essendo vendute e consegnate delle merci, se il prezzo non ne fu intieramente pagato, il venditore ha diritto di rivendicare le merci, in caso di fallimento del compratore, servate le seguenti disposizioni.

Il diritto di rivendicazione non ha luogo che sopra merci, le quali non siano state confuse con altre e di cui sia provata l'identità. La prova sarà ammessa, quand'anche le merci siano sballate, rimballate o scemate di valore.

Le merci vendute a termine o senza possono rivendicarsi, se sono ancora in viaggio, sia per terra sia per acqua, o se si trovano ancora in natura in possesso del fallito o di un terzo che le ritenga per conto di esso. Nei due casi la rivendicazione debbe aver luogo fra i 30 giorni da quello che le merci furono introdotte nei magazzini del fallito o del terzo.

Se il compratore ha pagato una parte del prezzo il venditore è tenuto di restituire alla massa la somma già ricevuta, rivendicando per la somma totale.

Se le merci si trovano solo in parte nella massa, la restituzione sarà fatta in proporzione del prezzo della vendita totale.

Art. 235. Il venditore, che ricupera le merci, è tenuto di rimborsare la massa di quanto fu pagato od è dovuto per diritti, noli, commissione, assicurazione, avaria grossa e di quanto fu fatto per conservare le merci.

Quando il compratore ha accettata una lettera di cambio od altro effetto negoziabile pel prezzo totale delle merci consegnate e vendute, non avvi luogo a rivendicazione. Se non accettò che per una parte del debito, la rivendicazione può aver luogo, purchè diasi cauzione alla massa per quanto si potesse esigere dalla medesima in forza dell'accettazione.

237. Se le merci rivendirate furono date in pegno ad un terzo di buona fede, il venditore conserva i suoi diritti, ma, rivendicando, debbe rimborsare al possessore del pegno la somma prestata, gl'interessi stipulati e le spese.

238 (622 § *Nondimeno*, Codice dei Regii Stati). *Si aggiunge:* tuttavia il venditore primitivo potrà chiedere al compratore il prezzo non pagato sino alla concorrente di ciò che gli è dovuto e sarà privilegiato su questa somma, senza che la medesima possa comprendersi nell'attivo della massa. Questa disposizione è anche applicabile, se le merci, dopo essere state in mano del fallito o di alcun altro per di lui conto, divennero in buona fede la proprietà di un terzo.

239 (624 Codice dei Regii Stati).

240 (621 § *Potrà*, Codice dei Regii Stati). *Si aggiunge:* quand'anche il fallito rendendosi garante della solvibilità dei compratori abbia esatto un *del credere*.

241. Le disposizioni dell'art. 237 sono applicabili al caso in cui le merci spedite in commissione furono ricevute in pegno da un terzo di buona fede.

240 (620 Codice de'Regii Stati). *Si aggiunge....* o se erano specialmente destinati a servire di pagamento di lettere di cambio accettate dal fallito o di biglietti pagabili a suo domicilio, ... finchè si trovano in natura in mano del fallito o di un terzo che li possiede e conserva per sè, salvo tuttavia alla massa il diritto di chieder cauzione per quello che potrebbe essere reclamato su questi effetti in forza delle accettazioni del fallito.

243. Quantunque non siavi nè disposizione nè accettazione, le lettere di cambio ed effetti negoziabili od altri rimessi al fallito, potranno egualmente rivendicarsi, anche quando sono entrati in conto corrente, purchè il rimettente non fosse allora debitore di una somma qualunque verso il fallito, non comprese le spese della rimessione.

Dilazioni di pagamento (lib. III. tit. II)

(Art. 1334 Codice civile de'Regii Stati).

Le dilazioni di pagamento sono esclusivamente accordate ai negozianti che per cause straordinarie di guerre o di altri accidenti impreveduti, non si trovano in condizione di soddisfare immediatamente i loro creditori, ma che, secondo lo stato del loro attivo appoggiato a pruve evidenti e degne di fede, dimostrano di poterli intieramente soddisfare mediante la dilazione che loro sarà accordata.

Le dilazioni di pagamento non sono concedute che dalla corte suprema. Prima di ricorrere a questa il commerciante si rivolgerà al tribunale del suo circondario ed unirà alla sua domanda:

1° La prova degli accidenti allegati;

2° Lo statu del suo attivo e passivo coi documenti, che lo giustificano, e l'inventario estimativo de' suoi beni e valori;

3° L'indicazione dei nomi e domicilii de' suoi creditori e dell'ammontare del credito;

4° Una lista dei creditori domiciliati o presenti nel circondario del tribunale.

Ognuno potrà prender cognizione di questi documenti nella segreteria del tribunale.

Il tribunale farà individualmente convocare i creditori trovantisi nel suo circondario: ogni creditore, qualunque ne sia il domicilio, può presentarsi, anche non chiamato.

Il dì fissato nella convocazione, i creditori presenti saranno sentiti: il tribunale nominerà tosto due o più persone scelte di preferenza tra i principali creditori per invigilare gli affari del debitore, di concerto con esso lui. Esse possono in ogni tempo essere surrogate sulla propria domanda o di uno o più creditori.

Il tribunale può immediatamente dopo l'inchiesta accordare al debitore con sentenza motivata una dilazione provvisoria durante le deliberazioni dalla corte suprema.

La sentenza del tribunale che accorda o rifiuta non è appellabile.

Quando è accordata la dilazione provvisoria, la domanda di uno o più creditori affinchè sia dichiarato il fallimento rimane sospesa, finchè la corte suprema abbia deciso riguardo alla dilazione definitiva.

Quando la dilazione provvisoria è negata, il tribunale può, se vi sono sufficienti motivi, pronunziare la dichiarazione di fallimento senza pregiudizio della ulteriore sentenza della corte suprema.

Gli amministratori nominati, come sopra, sono tenuti di far conoscere la loro nomina per mezzo dei giornali.

Il debitore che ottenne la dilazione provvisoria, ne decade di pien diritto, non presentando entro quindici giorni la sua domanda alla corte suprema. Giustificherà allo stesso tempo l'adempimento delle formalità preliminari e produrrà gli atti e sentenza del tribunale.

La corte suprema rimetterà la domanda a due consiglieri-commissarii: questi lisseranno un giorno per l'adunanza che sarà annunziata ne' giornali a diligenza del ricorrente.

Ognuno potrà esaminare tutti i documenti sia nella segreteria della Corte che nello studio del procuratore del ricorrente.

Nel dì fissato dovrà rimettersi ai consiglieri-commissarii una dichiarazione degli amministratori, che lo stato dell'attivo e passivo annesso alla domanda è sincero e concorda coi libri e documenti.

Sentiti i creditori ed il debitore, i consiglieri-commissarii riferiranno alla corte suprema circa l'adempimento delle formalità prescritte, l'opinione dei creditori e la propria sulle circostanze allegate dal debitore e sulla probabilità che per mezzo di una dilazione i creditori possano venir intieramente soddisfatti: infine circa le traccie di mala fede che si fossero scoperte negli atti del ricorrente.

La corte suprema riconoscendo che i due terzi dei creditori chirografarii componenti i tre quarti del debito totale, od i tre quarti dei creditori componenti i due terzi del debito si oppongono alla domanda, la rigetterà immediatamente senza altro esame. In questo caso la sentenza della corte suprema avrà lo stesso effetto che se non si fosse accordata alcuna dilazione provvisoria, la quale, se accordata, cade di pien diritto.

La sentenza della corte suprema è trasmessa al tribunale di circondario ed affissa alla borsa, od in difetto, alla casa comunale ed a quella del debitore o dello stabilimento sociale.

Il termine della dilazione non può eccedere dodici mesi, e decorre dal giorno che fu accordata la dilazione provvisoria, ed in difetto dal giorno della concessione definitiva. Esso non può essere prorogato che per cause maggiori e dopo nuova e compiuta inchiesta.

Dopo la nomina degli amministratori, il debitore non può più senza il loro concorso alienare, impegnare od ipotecare i suoi beni mobili od immobili, esigere o pagare nè fare alcun atto di amministrazione.

Il pagamento dei debiti, durante la dilazione provvisoria o definitiva, non può farsi che a tutti i creditori in proporzione dei loro crediti. Nel detto intervallo il debitore non può esser costretto al pagamento de' suoi debiti, e tutti gli atti esecutivi cominciati, anche l'arresto personale non per anco eseguito, sono sospesi. È inoltre in facoltà del debitore di chiedere coll'autorizzazione od assistenza degli amministratori, se è nell'interesse dei creditori, la rivocazione del sequestro od arresto personale già effettuati, mediante cauzione idonea per l'intiero pagamento nel caso che, allo spirare della dilazione, tutti gli altri creditori siano integralmente soddisfatti.

La dilazione non sospende il corso dei giudizii cominciati e non ne impedisce l'istituzione. Tuttavia riconoscendosi il debito dal debitore, e non avendo l'attore interesse di ottenere sentenza per far valere diritti contro terzi, il giudice può sospendere la prolazione della sentenza per tutto il decorso della dilazione.

La dilazione non ha effetto riguardo:

1° Ai carichi pubblici ed alle contribuzioni per li argini ed i *polders*;

2° Ai dritti d'ipoteca, di pegno e di rivendicazione ed altri diritti reali;

3° Alle prestazioni di alimenti;

4° Ai fitti e pigioni;

5° Ai salari dei domestici, operai ed altre persone di servizio;

6° Ai debiti per cose necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, ne' sei mesi che hanno preceduto la dilazione.

La dilazione non giova ai condebitori e sigurtà solidari.

La corte suprema può a richiesta di uno o più creditori, e sentito il debitore e gli amministratori, rivocare la dilazione, quando apparisce che il debitore è di mala fede, o cerca di nuocere ai creditori, durante la dilazione.

Gli amministratori possono fare una simile istanza, quando consta che, nel decorso della dilazione, lo stato dell'attivo si è peggiorato, anche senza colpa del debitore, al punto che non sarebbe più possibile l'integrale soddislazione dei debiti.

La rivocazione è come la sentenza portante dilazione, comunicata al tribunale del circondario e pubblicata.

Disposizione finale.

Quando nel termine di un mese dopo negata, rivocata o spirata la dilazione, il fallimento comincia per la dichiarazione del debitore, od istanza dei creditori, i termini relativi all'efficacia degli atti anteriori del fallito s'intendono decorrere dal giorno che il debitore chiese al tribunale del circondario la dilazione provvisoria.

(TIT. II)

Delle banchcrotte.

§ I. CODICE FRANCESE (lib. III. tit. II)

Art. 584 (630 Codice de' Regii Stati) manca il § 2°.

§ II. CODICE DELLE DUE SICILIE (lib. III. tit. II)

Riproduce il Codice francese del 1807.

§ III. TOSCANA.

Emanò un ordine 6 agosto 1807, nel quale è abrogato l'art. 587 del Codice francese 1807, e coordinata la materia delle bancherotte coll'organismo giudiziale di quello Stato.

(TIT. III)

Della riabilitazione.

§ I. CODICE FRANCESE (lib. III. tit. III)

Art. 611 (654) mancano i due ultimi §.

§ II.

I Codici siciliano e pontificio riproducono il Codice francese del 1807.

§ III. CODICE SPAGNUOLO (lib. IV. tit. II)

La riabilitazione del fallito spetta al tribunale od al giudice che ebbe la cognizione del fallimento.

I fuggiti con trafugamento ed i falliti qualificati fraudolenti non possono essere riabilitati.

I falliti di prima e seconda classe dovranno provare di avere intieramente eseguito le condizioni del concordato, e se questo non ebbe luogo, di avere intieramente soddisfatti i creditori ammessi nel fallimento.

§ IV. CODICE OLANDESE (lib. III. tit. I. sez. VI)

La riabilitazione sarà accordata dal tribunale che dichiarò il fallimento.

L'opposizione non potrà essere fondata che sul motivo che l'opponente non fu intieramente soddisfatto.

La sentenza del tribunale è appellabile sì dal fallito che dall'opponente.

Se il riabilitato è domiciliato in un altro circondario che non quello del tribunale che lo riabilitò, può chiedere che la lettura in pubblica udienza e la registrazione della sentenza abbiano luogo nel tribunale del circondario del suo domicilio.

LIBRO QUARTO

DELLA GIURISDIZIONE COMMERCIALE

(TIT. I)

Della composizione dei tribunali di commercio.

§ I. FRANCIA.

I tribunali di commercio stabiliti nelle principali città del regno sono composti di un presidente, di giudici in numero non minore di due, non maggiore di quattordici, e di giudici supplenti in numero proporzionato. I membri dei tribunali sono eletti in una assemblea dei commercianti notabili, e principalmente dei capi delle ragioni di commercio più antiche, e più commendevoli per probità, spirito d'ordine e di economia.

La lista dei notabili del circondario è compilata dal prefetto ed approvata dal ministro dell'interno: il loro numero non può essere inferiore a quello di 25 nelle città di non oltre quindicimila anime: nelle altre il numero ne sarà cresciuto in ragione di un elettore sopra mille anime di popolazione.

Per esser giudice o supplente vuolsi l'età di 30 anni, e l'onorevole esercizio del commercio da anni cinque. Il presidente dovrà avere 40 anni e sarà scelto fra gli antichi giudici.

L'ufficio è biennale: gli eletti possono essere confermati per un secondo biennio, ma non per un terzo senza l'intervallo di un anno.

Nella città di Parigi vi hanno dieci guardie di commercio per l'esecuzione delle sentenze traenti seco l'arresto personale.

Le sentenze dei tribunali di commercio saranno pronunziate da tre giudici almeno: nessun supplente può esser chiamato a compiere questo numero.

Presso quasi tutti i tribunali di commercio, i quali non possono, per esser vietato dalla legge, ammettere procuratori, *avoués*, come tali, le parti sogliono farsi rappresentare da persone munite di procura speciale, e gradite dai tribunali, chiamate perciò *agréés*.

Dove non esistono tribunali di commercio ne fanno le veci quelli civili di prima istanza.

Dai tribunali di commercio avvi appello alle Corti reali dei rispettivi circondarii, quando la domanda eccede lire 1500.

§ II. REGNO LOMBARDO-VENETO.

Le sole provincie di Milano e Venezia hanno uno special tribunale mercantile e di cambio: nelle altre conoscono degli affari commerciali i tribunali civili di prima istanza.

Negli oggetti marittimi il tribunale mercantile cambiario e marittimo di Venezia esercita la sua giurisdizione in tutto il regno.

I membri dei tribunali mercantili sono stipendiati dal governo e possono stare in carica a vita.

Il ministero de'patrocinatori è necessario anche nelle cause di commercio.

§ III. REGNO DELLE DUE SICILIE.

Art. 609. « La giurisdizione commerciale sarà esercitata dai tribunali di commercio stabiliti nelle leggi organiche dell'ordine giudiziario pei reali dominii al di qua ed al di là del Faro. »

Dove essi non esistono, « i regii giudici di circondario conosceranno inappellabilmente sino a ducati venti, ed appellabilmente sino a ducati trecento, tutte le cause dipendenti da atti di commercio così di terra che di mare .... »

« L'appellazione delle sentenze dei giudici di circondario in materia commerciale apparterrà ai tribunali di commercio delle rispettive provincie o valli, od ai tribunali civili che ne fanno le veci. »

§ IV. STATO PONTIFICIO.

Col regolamento legislativo e giudiziale, 10 novembre 1834, furono stabiliti tribunali di commercio nelle città di Bologna, Ferrara, Rimini, Pesaro, Ancona, Foligno, Civitavecchia. Essi sono composti di un presidente-giureconsulto e di quattro giudici-commercianti. Per giudicare debbono trovarsi in tre, compreso il presidente.

È mantenuto il tribunale di commercio di Roma istituito nel 1831.

La giurisdizione dei tribunali di commercio si estende a tutta la provincia o distretto dipendente dalla città dove sono stabiliti.

Dove non sono quelli di commercio, i tribunali civili ne fanno le veci.

Dalle sentenze dei tribunali di commercio, escluso quello di Roma, l'appello è portato al tribunale civile d'appello di Bologna ed a quello di Ancona creato nel 1830 per le cause in appello commerriali e marittime.

Quest'ultimo è composto di cinque giudici, dei quali due giureconsulti e tre negozianti. L'uffizio di presidente è annale, e si la per turno tra i giudici.

§ V. TOSCANA.

I tribunali civili conoscono delle cause commerciali, ad eccezione di Firenze, dove risiede un tribunale di commercio composto di due giudici negozianti e due supplenti e di un giudice legale: la scelta dei primi è fatta dai notabili commercianti, ed approvata dal gran duca. — Da questo tribunale si sorge in seconda istanza al tribunale della Ruota e da questo al consiglio di giustizia.—

Tutte le cause marittime sono di cognizione dell'uffizio di marina stabilito a Livorno.

§ VI. SPAGNA.

La composizione dei tribunali di commercio è simile a quella tenuta in Francia, eccetto che i giudici sono nominati dal re sulla nota di tre per ciascun posto presentatagli dal ministro e compilata sopra la lista trasmessa dagli intendenti delle provincie annualmente in settembre: essa lista conterrà trenta nomi pe' tribunali di prima classe, quindici per quelli di seconda.

Inoltre in ogni tribunale di commercio vi sarà un *consultor letrado*, che darà il suo avviso nelle quistioni di diritto.

Conoscono in seconda e terza istanza le cancellerie e reali udienze: avvi inoltre luogo a ricorso per ingiustizia notoria al consiglio supremo di Castiglia per la penisola ed a quello delle Indie per le sentenze pronunziate oltre mare.

Nessuna azione per atti di commercio può essere intentata per cause eccedenti il valore di mille reali, se non ha preceduto lo sperimento di conciliazione davanti ad un presidente emerito od altro commerciante nominati dal re.

La terza istanza è ammessa, quando la sentenza del giudizio d'appello ripara in qualche parte quella di prima istanza.

Il ricorso per ingiustizia notoria ha luogo solo contro le sentenze in seconda o terza istanza, e quando il valore della causa eccede cinquanta mila reali.

§ VII. OLANDA.

Non vi sono tribunali speciali di commercio.

Le controversie commerciali sono perciò giudicate dai giudici di distretto appellabilmente per le cause eccedenti il valore di cinquanta fiorini e sino al valore di fiorini ducento. È lecito alle parti il rimettere la controversia, qualunque ne sia la somma, al giudizio del giudice di distretto con o senza riserva di appello.

In ogni provincia vi ha uno o più tribunali di circondario, che conoscono inappellabilmente di tutte le cause non eccedenti 400 fiorini. Le parti possono rinunziare espressamente all'appello per le cause superanti il detto valore e non suscettibili di trausazione o compromesso.

Dai tribunali di circondario l'appello è portato davanti le corti provinciali: queste possono anche ricevere in primo grado le cause, chiedendolo le parti, salvo il ricorso in cassazione presso l'alta Corte.

L'alta Corte conosce in primo ed ultimo grado di ogni controversia, o delitto in materia di preda o buttino fatti da navi dello Stato o da corsali muniti di lettere di marca.

(TIT. II)

Della competenza dei tribunali di commercio.

(Atti commerciali)

§ I. CODICE FRANCESE (lib. IV. tit. II)

L'art. 674 Codice de'Regii Stati in quanto alle assicurazioni terrestri non ha corrispondente nel francese. Le altre differenze non sembrano notabili derivando o da scioglimento di dubbii d'interpretazioni o dalla diversità dell'organismo giudiziale.

§ II. CODICE LOMBARDO-VENETO (lib. IV. tit. II)

Riproduce il Codice francese del 1802, senonchè i casi notati all'art. 635 sono di cognizione dei tribunali civili, ai quali spettano le cause di concorso, ed è derogato all'art. 635 che contiene la misura dell'appellabilità, dal § 319 del vigente regolamento giudiziale, secondo il quale tutte le cause, comprese le mercantili, sono appellabili, qualunque ne sia il valore: eccettuate solo le sentenze interlocutorie che non pregiudicano ai meriti della causa e le sentenze proferite in forza della confessione.

§ III. CODICE DELLE DUE SICILIE (lib. 1. tit. 1)

Art. 3 (671 Codice de' Regii Stati). « Si reputano atti di commercio........ »

« Tutte le compre e vendite delle partite iscritte sul gran libro del debito pubblico consolidato. »

« I biglietti ad ordine sottoscritti da qualunque persona che, obbligandosi, abbia espressa una causa di obbligazioni commerciali. ..... »

Concorda nel resto col Codice francese.

§ IV. CODICE SPAGNUOLO (lib. v. tit. III)

Se l'atto è commerciale, anche il non commerciante può essere evocato davanti ai tribunali di commercio: essi non sono competenti per conoscere di atti non commerciali anche tra negozianti.

La giurisdizione dei tribunali di commercio non può essere prorogata rispetto a persone o cose estranee alla loro competenza, nemmeno di consenso delle parti. In simili casi i tribunali dichiareranno d'uffizio la loro incompetenza.

CONCLUSIONE

Pongo qui fine alla mia fatica, non parendo più richiesto dallo scopo di essa il confronto dei tre ultimi titoli del libro quarto colle leggi straniere, le cui disposizioni tanto direttive che regolamentari sono classificate tra quelle riguardanti il mero procedimento, di cui si stanno ancora maturando ne'Regii Stati i relativi Codici.

Non sarà tuttavia inutile il notare circa il titolo dell'arresto personale, questo mezzo di esecuzione destinato ad assicurare potentemente l'efficacia delle obbligazioni commerciali, che nel compilarlo si ebbe sott'occhio la legge francese 17 aprile 1832, tit. 1.

Essa, perchè sia luogo all'arresto, esige condanna al pagamento di somma non minore di lire 200 (717 Codice de' Regii Stati).

Vedi tit. 7, lib. 1 del Codice de'Regii Stati, art. 121 a 124, nei quali si contengono le restrizioni che spiegano la differenza tra questa legge francese ed il testo del nostro Codice.

Art. 3 (718 Codice de' Regii Stati). « Le condanne pronunziate dai tribunali di commercio contro individui non commercianti per firme apposte od a lettere di cambio riputate semplici promesse a termini dell'art. 112 del Codice di commercio od a biglietti ad ordine, non traggono seco l'arresto personale, se le firme ed obbligazioni non ebbero per motivo operazioni di commercio, traffico, cambio, banca o senseria. »

Art. 5 (721 Codice de' Regii Stati). « L'arresto cessa di pien diritto dopo un anno, se la condanna è per somma minore di 500 franchi — dopo due, se non eccede franchi 1000 — dopo tre, se non per oltre franchi 3000 — dopo quattro, se al disotto di franchi 5000 — dopo cinque, se la somma è superiore.

Ho creduto opportuno complemento il quadro che segue degli usi e dei giorni di grazia, dei quali è invalsa o sanzionata la pratica nelle varie piazze commerciali: e per procurarlo ai possessori del Dizionario mi valsi di quello annesso alla *Concordance des Codes de commerce* del sig. De St-Joseph.

Senza la speranza che possano i critici savii e dotti riconoscere precisamente accennate tutte le essenziali differenze, che si riscontrano nelle varie leggi straniere assunte a paragone, porto almeno fiducia che discretamente mi si terrà conto delle moltiplici difficoltà che mi dovettero imbarazzare nell'eseguire il disegno, e mi poterono impedire di giungere a quella esattezza che avrei pur bramato (*).

---

(1) Potrei a questo proposito appropriarmi le parole di Domat nella sua prefazione al *Legum Delectus* ecc. — « Desiderabunt aliqui forte quaedam omissa, quae ipsi non fuerant « omissuri: contra vero non probabunt alii quorumdam dele« ctum, quae ipsi forent rejecturi. Quinimo, dicam, si pluribus « is idem legum Delectus seorsim singulis commissus esset, « septuaginta forte, vel eruditissimis, nemo sane crediderit, « eadem omnes probaturos, eadem improbaturos, ut idem e « unum exurgat singulorum opus: imo nec allus, qui vel tan« tulum expertus sit humanae mentis in sentiendo varietatem e « judicando, arbitraturus est, vel unum et alterum tot inter ita « conventuros, ut eadem uterque et admittant et rejiciant. Ad« didecim, nec vel unum, qui diversis temporibus idem actarus « sit, acturum idem, ut quae ipse primo reprobaverit, aeque « semper omnia sit reprobaturus, aut semper aeque probaturus « probato semel ».

QUADRO

DEI GIORNI DI USO E DI GRAZIA DEI DIVERSI STATI

STATI O CITTA'	USI	GIORNI DI GRAZIA	LEGGI	OSSERVAZIONI
Aleppo	nessunn	8 giorni		
Altenborgo	14	nessuon	15, nrd. di Lipsia	
Altona (Holstein)	14	12 gioroi	22, ord. di Amburgo—Ord. 28 maggio 1732	
Amborgo	14 dal di dell' accettazione se a vista	12 giorni	22, ord. 22 geooain 1711	*Se la lettera è a vista, è compreso il giorno dell'accettazione: se dopo vista, il termine corre l'indomani.*
Anhalt-Bernbourg e Coethen	14	nessuoo	31, nrd. 31 agostn 1802	
Aquisgrana	30 giorni 15 dopo l'accettazione	nessuno	132 e 135 Cod. fr.	
Augusta (Baviera)	8, mezzo uso 23, uo usn e mezzo 30, due usi si accetta anche alle 6 di sera	nessunn		*Il maggior commercio di cambio è a Vienna: i pagamenti si fanno il mercoledì, salve le tratte a vista che si pagano fra 24 ore.*
Austria	15	3 dall'iodumaoi dell' accettazione.	13 e 16, nrd. 1763, 1765 e 1822	*Le lettere di cambio tardi arrivate sono accettate alla presentazione.*
Baden	30	nessuon	132, del Codice.	
Baviera	15	nessuoo	6, nrd. 24 oovembre 1785	*Quando il termine è più lungo, il trattario può differire l'accettazione sino a 15 giorni prima della scadenza.*
Belgio	30	nessuon	132 e 135 Cod. fr.	
Bolzano		2 giorni		*Si nota per le sue quattro gran fiere annunli.*
Brema	14 giorni di Alemagna 1 mese d'Inghilterra e Fraocia.	8 ma ooo per le lettere a vista	34, 35 e 38—40 nrd. 22 marzn 1712.	
Brunswick	14	9	22, 31 e 32, ord. 1° agostn 1715.	
Calcutta	sopra Loodra 6 mesi di vista da Londra 2 a 3 mesi di vista da Francia 6 a 12 m. di vista	nessuno.		
Canton (China)	6 mesi di vista sopra Londra e gli Stati-Uoiti	nessuno.		
Colonia	30 giorni	nessuno	132 e 135 Cod. fr.	

Costantinopoli	nessuno	nessuno.		
Cracovia	30 giorni	nessuno	id. Cod. fr.	
Danimarca	nessuno	8 giorni	52, ord. 18 maggio 1825 . .	*Il portatore può differire due giorni il protesto.*
Danzica	15 giorni	3 giorni	. . . .	*V. Prussia.*
Due Sicilie	15 giorni pel regno . . . . 22 per l'Italia . . . . 2 mesi di data per Francia, Spagna, Olanda ed Alemagna . . . . 3 mesi di data per Russia, Inghilterra e Portogallo .	nessuno	131, Cod. comm.	
Firenze.	3 giorni in Toscana . . . . 8 nell'Italia . . . . 30 dalle isole Ionie, Malta, Sardegna e Sicilia . . . . 31 dall'Egitto e dal Levante 15 dall'Alemagna e Svizzera 30 dalla Francia . . . . . . 2 mesi da Brema ed Amborgo . . . . 3 mesi dall'America, Portogallo, Spagna, Inghilterra, Daoimarca, Svezia, Prussia e Russia	nessuno	ord. 29 agosto 1814.	
Francoforte sul Meno	15 giorni dal domani dell'accettazione e dal protesto .	nessuno	Risol. nov. 1844 . . . . 20 e 21, ord. 26 maggio 1739	*Sono esenti dal bollo le lettere tratte da una piazza straniera ad un'altra, benchè siano negoziate e girate a Francoforte.*
Genova.	30 giorni	nessuno	145 e 148, Cod. comm.	
Gran Brettagna	1 mese dall'Alemagna e dall'Olanda . . . . 2 mesi da Spagna e Portogallo . . . . 3 mesi dall'Italia . . . . . . 30 gior. di data dalla Francia	3 giorni dalla scadenza, se non sono pagabili alla presentazione o senz'epoca di scadenza.		
Grecia	30 giorni	nessuno	132 e 135, Cod. comm.	
Annover	14 dopo l'accettazione . . .	8 giorni per le lettere a uso od a data.	25 e 27, ord. 23 luglio 1822	*Si protesta alla scadenza, non ostanti i giorni di grazia. La scadenza di una lettera ad usi di vista corre il domani dell' accettazione o del protesto.*

Segue il *Quadro dei giorni di uso e di grazia dei diversi Stati.*

STATI O CITTA'	USI	GIORNI DI GRAZIA	LEGGI	*OSSERVAZIONI*
Isole Ionie	30 giorni	nessuno	132 e 135, Cod. comm.	
Lipsia	14 dal domani dell'accett. salvo per le lett. a vista	nessuno	15, Regol. 1682	*Non si paga che il lunedì, mercoledì e venerdì.*
Livorno	....	....	....	V. *Firenze.*
Lombardo-Veneto (regno)	30 giorni	nessuno	132 e 135, Cod. comm.	
Lubecca	nessuno	10 giorni.		
Lucca	30 giorni	nessuno	Cod. francese.	
Lussemburgo	30 giorni	nessuno	Id.	
Magonza	30 giorni	nessuno	Id.	
Malta	30 giorni	nessuno	Id.	
Meklemburgo-Schwerin e Strelitz	14 dopo l'accettazione	nessuno	cap. 3, ord. di Rostock 17 dicembre 1827	*La lettera è ad uso se non ha termine di scadenza.*
Milano	30 giorni	nessuno	....	V. *Lombardo-Veneto.*
Modena	30 giorni	nessuno	Cod. fr.	
Nassau	14 giorni	nessuno	145 e 185 del progetto	V. *Sassonia Weimar.*
Norimberga (Baviera)	15 giorni, uso ordinario 30, uso doppio 24, uso e mezzo.	6 giorni per le lettere sottoscritte ad uso.	cap. 3, § 1, cap. 4. § 1, regol. 16 febbraio 1722.	
Norvegia	nessuno	nessuno	3 e 4, legge 4 agosto 1842	*I giranti debbono essere avvertiti due giorni prima che si eserciti il regresso contro di loro.*
Odessa	15 giorni	3 e 10 giorni	....	V. *Russia.*
Offenbach (Assia Darmstadt)	15 giorni	4 giorni	....	V. *Francoforte.*
Olanda	30 giorni correnti il domani della data per le lettere a vista.	nessuno	151 e 152, Cod. comm.	*La scadenza di una lettera ad usi di vista corre il domani dell'accettazione o del protesto.*

OLDEMBURGO	14 giorni	8 giorni		V. *Bremn.*
PALERMO	15 giorni	nessuno		V. *Due Sicilie.*
PIEMONTE	30 giorni	nessuno	144, 145 e 148, Cod. com.	V. *Genova.*
PORTOGALLO	30 giorni	nessuno	373, Cod. comm.	*La lettera pagnbile in fiera dee pngarsi l'ultimo giorno.*
PRAGA (Boemia)	14 giorni dall' aceettazioue 28 doppio uso	3 giorni		V. *Austria.*
PRUSSIA	15 giorni dopo la presentazione.	3 giorni: se l'ultimo è feriato, la lettera si dee pagare il giorno iooanzi	852, 1094 e 1098, Cod. com.	*A Kœnigsberga le lettere sono esigibili il quinto giorno della settimnnn delln fiern.* *Ad Elbingn l'ottavo giorno del mercato.* *A Breslnvia dal lunedì al giovedì delln seconda settimnnn della fiern.* *A Mngdeborgo e Francoforte sull' Oder il quarto giorno della settimana del pagamento.*
RAGUSI (Dalmazia)	15 giorni	3 giorni		V. *Austria.*
RIGA (Livonia)	15 gioroi	3 e 10 giorni		V. *Russia.*
ROMA (Stato Pontificio)	30 giorni	nessuno	137 e 148, Cod. comm.	
ROSTOCK	14 giorni	nessuno		V. *Meeklemburgo.*
RUSSIA	15 giorni dopo la presentazioue.	3 giorni per le lettere a vista 10 per quelle ad epoca fissa nessuno per le scadute in fiera e non accettate	301 a 360, Swod., part. 2.	*La lettera pagnbile in fiera scade il penultimo giorno.*
SARDEGNA	30 giorni	oessuoo		V. *Piemonte.*
SASSONIA	14 giorni	oessuoo		V. *Lipsia.*
SASSONIA-ALTEMBURGO	15, dal domani dell'aecettazioue	nessuno	1, eap. 3, ord. 1750	*Le scadenze delle lettere dntate decorrono il domnni della dnta.*
SASSONIA-COBURGO-GOTHA	15 giorni	nessuoo	936, ord. 1776.	
SASSONIA-WEIMAR	14, dopo l'aecettazione	oessuno	81, ord. 20 aprile 1819	*Le lettere a vista sono pagnbili 24 ore dopo l'accettazione.* *Le lettere condizionnli il domani dall' adempimento della condizione.*
SMIRNE				V. *Costantinopoli.*

Segue il *Quadro dei giorni di uso e di grazia dei diversi Stati.*

STATI O CITTA'	USI	GIORNI DI GRAZIA	LEGGI	*OSSERVAZIONI*
Spagna	2 mesi pel regno 30 giorni dalla Francia 2 mesi dall' Inghilterra, Olaoda ed Alemagna 3 mesi dall'Italia o dai porti del Mediterraoeo o dell' Adriatico	nessuno	443 e 447, Cod. comm.	*Per le piazze non indicate, l'uso è calcolato secondo la consuetudine delle piazze, donde la lettera è tratta.*
Stati-Uniti	nessuno	3 giorni, se le lettere non sono pagabili ad ordine od alla presentazione.	. . . .	*Le parole:* senza deduzione alcuna *non privano il debitore dei 3 giorni di grazia: non si applicano che alla compensazione.* *Pagabile in gennaio od in dicembre significa dal 1° al 3°.*
Stoccarda	14 giorni	. . . .	. . . .	V. *Vurtembergn.*
Svezia	nessuno	6 giorni, non però per le lettere a vista od a presentazione.	1 e 2, cap. 8, ord. 1748.	*Se la scadenza cade in giorno feriato, la lettera è pagabile il giorno precedente.*
Svizzera — Berna	15 giorni	6 giorni	. . . .	*Come San Gallo.*
Svizzera — Friburgo	30 giorni	nessuno	. . . .	*Come Vaud.*
Svizzera — San Gallo	15 giorni 30 giorni, due usi, dopo vista	6 giorni, salve le lettere pagabili a vista od in fiera.	1, tit. 4, ord. 18 giugno 1784	*Se la lettera giunse dopo la scadenza, essa gode dei giorni di vista che rimangono, decorrendo dalla scadenza.*
Svizzera — Ticino	30 giorni	nessuno	1250, Cod. civ.	
Svizzera — Vaud	30 giorni	nessuno	27, ord. 4 giugno 1839.	
Svizzera — Zurigo	15 giorni	nessuno	16, legge 16 maggio 1805.	
Toscana	30 giorni	nessuno	132, Cod. fr.	V. *Firenze.*
Ungheria	14 giorni	nessuno	97. Cod. comm.	
Valachia	nessuno	nessuno	fu soppresso nel Cod. l'art. 132 francese.	
Vurtemberga	14 giorni	nessuno	562, del progetto.	

INDICE ALFABETICO

E

F

G

I

L

M

C

D

E

F

G

I

L

M

INDICE DELL'APPENDICE

pag.	col.	lin.	ERRATA	CORRIGE
XLVI			esse	essi
11	1	31	Agenti di affari di cambio	Agenti di affari, di cambio
179	1	37	Salvamento	Salpamento
184	2	18	Grignao	Grignon
218	1	3	, in	. In
274	1	25		v. Lettera di vettura
Ib.	1	39	v. Lettera di vettura	v. Lettera di cambio
265	2	33	deve	devono
269	2	44	delle	di esse
299	1	19	l'azione	cessione
366	1	38		v. Maestranze, Università
420	2	40	d'equità, delle	d'equità e delle
586	2	9	alimentarono	alimentano
587	1	43		(Codice di commercio)
588	1	30		v. Contabilità, sindaci
589	2	29	incessante	affannata
698	2	10		v. RR. PP. 14 agosto 1844, con cui le università o corporazioni d'arti e mestieri furono soppresse, meno per ciò che concerne gli atti di religione, di carità e di beneficenza.
707	2	45	chiamasi cotizze	dicesi cotizzo
717	2	21	il peso compensa	il peso dell'acqua compensa
722	2	36	in modi	in meandri
736	1	38	e a far risparmiare	con risparmio
741	1	27	e per quello	e non per quello
742	1	35	per opera	per impulso
743	2	4	così	essi
Ib.	Ib.	23		v. Pegno
823	1	10	senza che questi siano	che alla volta loro non sono
Ib.	Ib.	42	opporgli	opporre
Ib.	Ib.	44	era questi	il portatore era
845	2	35	trovasi	vive
846	1	41	da	di
873	2	24	indirizzate	e trasmesse
876	1	25	proprietario	proprietaria
899	2	9	di una merce	delle merci
910	1	24	questo stato	questa condizione
912	1	24	de	della
919	1	8	e 25	25 agosto
977	1	14	la riduzione	le riduzioni
979	1	3	a tenore del	a tenore dello stesso
1057	2	43	della divina Provvidenza, leggi eterne e positive	della divina Provvidenza per cui
1076	2	37	viene	trovasi
1123	1	30	una più	una o più
1151	1	8		v. Professioni
1171	1	2	In tre	in quattro
Ib.	Ib.	3	che	le quali ultime
1222	2	24	molti	molto
1240	1	44	non di rado	ed anche
1291	2	8	Qualunque però sia	Qualunque sia
1297		9	noi vi ci siamo di buon grado adoperati	noi vi abbiamo di buon grado posto mano
1317	2	2	tolta	presa
Ib.	Ib.	30	in 1″	in un minuto secondo
1328	2	35	azionare nè essere azionato	evocare nè essere evocato
1329	1	25	sostanzialmente	settimanalmente
1356	1	12	minore	maggiore
1361	2	4	ommettessero, si	ommettessero, vi si
Ib.	Ib.	42	ed al diritto civile	e dal diritto civile
1401	1	2	di altre polizze	di altre
1436	1	56	1807	1827